Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1456

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso

30/03/2018 - 05:05

Indice

1. DDL S. 1456 - XVII Leg. . . . 1

1.1. Dati generali . . . 2

1.2. Testi . . . 4

1.2.1. Testo DDL 1456 . . . 5

1.2.2. Relazione 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A . 6

1.2.3. Testo approvato 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 (Bozza provvisoria) . . . 91

1.3. Trattazione in Commissione . . . 110

1.3.1. Sedute . . . 111

1.3.2. Resoconti sommari . . . 125

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 126

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 03/03/2016 . . . 127

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 276 (pom.) dell'08/03/2016 . . . 140

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 277 (pom.) del 09/03/2016 . . . 153

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 278 (pom.) del 15/03/2016 . . . 164

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/03/2016 . . . 178

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 23/03/2016 . . . 188

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283 (pom.) del 30/03/2016 . . . 195

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 284 (pom.) del 31/03/2016 . . . 199

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 285 (pom.) del 07/04/2016 . . . 205

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 286 (pom.) del 13/04/2016 . . . 212

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 288 (pom.) del 20/04/2016 . . . 228

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (ant.) del 21/04/2016 . . . 233

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 93 (pom.) del 27/04/2016 . . . 256

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 291 (pom.) del 27/04/2016 . . . 257

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) del 28/04/2016 . . . 260

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 292 (pom.) del 28/04/2016 . . . 261

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 294 (pom.) del 04/05/2016 . . . 265

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 299 (pom.) del 18/05/2016 . . . 294

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 24/05/2016 . . . 300

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 26/05/2016 . . . 305

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 303 (pom.) del 07/06/2016 . . . 312

1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 304 (pom.) dell'08/06/2016 316
1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 306 (pom.) del 22/06/2016 331
1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 309 (pom.) del 29/06/2016 440
1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 310 (pom.) del 30/06/2016 447
1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 311 (pom.) del 05/07/2016 457
1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 312 (pom.) del 06/07/2016 466
1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 313 (nott.) del 06/07/2016 473
1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 314 (pom.) del 07/07/2016 477
1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 315 (pom.) del 12/07/2016 483
1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 316 (pom.) del 19/07/2016 489
1.3.2.1.32. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 317 (nott.) del 19/07/2016 498
1.3.2.1.33. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 318 (pom.) del 20/07/2016 503
1.3.2.1.34. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 319 (pom.) del 21/07/2016 507
1.3.2.1.35. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 320 (pom.) del 26/07/2016 517
1.3.2.1.36. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 321 (pom.) del 27/07/2016 525
1.3.2.1.37. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 322 (nott.) del 27/07/2016 532
1.3.2.1.38. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 323 (pom.) del 28/07/2016 546
1.3.2.1.39. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 324 (pom.) del 01/08/2016 552
1.3.2.1.40. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 325 (nott.) del 01/08/2016 562
1.3.2.1.41. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 372 (pom.) del 09/03/2017 576
1.3.2.1.42. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 373 (ant.) del 14/03/2017 580
1.3.2.1.43. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 374 (pom.) del 14/03/2017 591
1.4. Trattazione in consultiva 598
1.4.1. Sedute 599
1.4.2. Resoconti sommari 607
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 608
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/07/2016 609
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 405 (pom.) del 05/07/2016 615
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 161 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/08/2016 623
1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/09/2016 627
1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/03/2017 630
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 634
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 611 (ant.) del 21/07/2016 635
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 618 (ant.) del 01/08/2016 645
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 624 (pom.) del 13/09/2016 655

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 627 (ant.) del 15/09/2016 660
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 628 (pom.) del 20/09/2016 663
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 708 (pom.) del 14/03/2017 669
1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 709 (pom.) del 14/03/2017 674
1.4.2.3. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 676
1.4.2.3.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 45 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 14/03/2017 677
1.5. Trattazione in Assemblea 680
1.5.1. Sedute 681
1.5.2. Resoconti stenografici 683
1.5.2.1. Seduta n. 669 (pom.) del 27/07/2016 684
1.5.2.2. Seduta n. 674 (ant.) del 03/08/2016 841
1.5.2.3. Seduta n. 679 (ant.) del 15/09/2016 1011
1.5.2.4. Seduta n. 681 (pom.) del 20/09/2016 1070
1.5.2.5. Seduta n. 683 (pom.) del 21/09/2016 1131
1.5.2.6. Seduta n. 684 (ant.) del 22/09/2016 1180
1.5.2.7. Seduta n. 686 (pom.) del 27/09/2016 1226
1.5.2.8. Seduta n. 687 (ant.) del 28/09/2016 1284
1.5.2.9. Seduta n. 772 (pom.) del 28/02/2017 1340
1.5.2.10. Seduta n. 781 (ant.) del 09/03/2017 1410
1.5.2.11. Seduta n. 784 (pom.) del 14/03/2017 1483
1.5.2.12. Seduta n. 785 (ant.) del 15/03/2017 1532

1. DDL S. 1456 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1456
XVII Legislatura

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"

Iter

15 marzo 2017: approvato in testo unificato

Successione delle letture parlamentari

S.1456	T. U. con S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.708, S.709, S.1008, S.1113, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1693, S.1713, S.1824, S.1844, S.1905, S.1921, S.1922, S.2032, S.2067, S.2103, S.2295, S.2457 **approvato in testo unificato**
C.4368	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 103/17 del 23 giugno 2017, GU n. 154 del 4 luglio 2017.

Iniziativa Parlamentare

Giuseppe Lumia (PD)

Cofirmatari

Felice Casson (PD), **Rosaria Capacchione** (PD), **Monica Cirinna'** (PD), **Giuseppe Luigi Salvatore Cucca** (PD), **Rosanna Filippin** (PD), **Nadia Ginetti** (PD), **Sergio Lo Giudice** (PD), **Donatella Albano** (PD)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 aprile 2014**; annunciato nella seduta ant. n. 233 del 17 aprile 2014.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , MAFIA E CAMORRA , CRIMINALITA' ORGANIZZATA , ELEZIONI

Articoli

CORRUZIONE E CONCUSSIONE (Art.1), PENE DETENTIVE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Felice Casson** (PD) (dato conto della nomina il 3 marzo 2016) .
Relatore alla Commissione Sen. **Giuseppe Luigi Salvatore Cucca** (PD) (dato conto della nomina il 3 marzo 2016) .
Relatore di maggioranza Sen. **Felice Casson** (PD) nominato nella seduta nott. n. 325 del 1 agosto 2016 (proposto testo unificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Giuseppe Luigi Salvatore Cucca** (PD) nominato nella seduta nott. n. 325 del 1 agosto 2016 (proposto testo unificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 3 agosto 2016; annuncio nella seduta ant. n. 674 del 3 agosto 2016.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** l'11 settembre 2014.
Annuncio nella seduta pom. n. 310 dell'11 settembre 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1456

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1456

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LUMIA** , **CASSON** , **CAPACCHIONE** , **CIRINNÀ** , **CUCCA** , **FILIPPIN** , **GINETTI** , **LO GIUDICE** e **ALBANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2014

Modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge interviene sull'articolo 416-*ter* del codice penale che punisce lo scambio elettorale politico-mafioso.

La criminalità organizzata costituisce oggi uno dei problemi della cui soluzione la politica deve farsi carico con assoluta priorità, al fine di contrastare una forma di violenza particolarmente efferata, che rappresenta tra l'altro uno degli ostacoli principali allo sviluppo di molte regioni, soprattutto, ma non solo, meridionali, del nostro Paese. Infatti, accanto a sodalizi criminali di più recente formazione, continuano ad operare, con una forza pervasiva crescente, associazioni di tipo mafioso che ancora oggi controllano il territorio di molte aree del Mezzogiorno, con forme oppressive per la società civile, come il controllo degli appalti e delle opere pubbliche, la richiesta del «pizzo» e il ricorso all'usura. Nonostante i pur numerosi provvedimenti ablativi disposti sinora in relazione a beni riconducibili a tali organizzazioni, esse dispongono tuttora di ingenti capitali e sono capaci di «inquinare» i diversi settori dell'economia e della politica, infiltrandosi in profondità nel tessuto sociale e politico e in modo tale da bloccare lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il disegno di legge prevede che lo Stato compia una scelta più rigorosa sull'entità della pena per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso. Questa viene uniformata a quella prevista dall'articolo 416-*bis*, primo comma, che punisce il reato di associazione mafiosa con la reclusione da sette a dodici anni. Si prevede poi che, oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, sia punita anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

La formulazione proposta, senza sovvertire l'impostazione attuale dell'articolo in questione, appare migliorativa per il rendimento della fattispecie incriminatrice e per garantirne l'efficacia dissuasiva e repressiva. Viene così soddisfatta l'esigenza di non limitare la capacità punitiva della norma introducendo, quale contropartita dello scambio elettorale politico-mafioso, anche la semplice disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 416-*ter*, primo comma, del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di altra utilità» sono sostituite dalle seguenti: «di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione»;

b) le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni».

1.2.2. Relazione 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 E 2457-A

Relazione Orale

Relatori Casson e Cucca

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 3 agosto 2016

PER I
DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (n. 2067)

presentato dal **Ministro della giustizia**
di concerto con il **Ministro dell'interno**
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. **2798** *)*

approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 settembre 2015

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (n. 1844)

d'iniziativa dei deputati **FERRANTI** , **VERINI** , **MATTIELLO** , **GIULIANI** , **MARZANO** , **BAZOLI** , **CAMPANA** e **TARTAGLIONE**

(V. *Stampato Camera n.* **2150**)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 marzo 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 marzo 2015

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (n. 2032)

d'iniziativa dei deputati **MOLTENI** , **ALLASIA** , **ATTAGUILE** , **BORGHESI** , **Matteo BRAGANTINI** , **BUSIN** , **CAON** , **CAPARINI** , **GRIMOLDI** , **MARCOLIN** e **Gianluca PINI**

(*V. Stampato Camera n.* **1129**)

approvato dalla Camera dei deputati il 29 luglio 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 luglio 2015

Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (n. 176)

d'iniziativa del senatore **SCILIPOTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena (n. 209)

d'iniziativa del senatore **TORRISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena (n. 286)

d'iniziativa dei senatori **MANCONI** , **TRONTI** e **TORRISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.?354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (n. 299)

d'iniziativa del senatore **COMPAGNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (n. 381)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi l e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (n. 382)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (n. 384)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive (n. 385)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (n. 386)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» (n. 387)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche agli articoli 4-*bis*, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n.? 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (n. 389)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n.?354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (n. 468)

d'iniziativa dei senatori **MARINELLO** , **MAZZONI** , **PAGANO** , **ALICATA** , **GUALDANI** , **SCOMA** e **RUVOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo (n. 581)

d'iniziativa del senatore **COMPAGNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2013

Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni (n. 597)

d'iniziativa dei senatori **CARDIELLO** , **VILLARI** , **MUSSOLINI** , **FASANO** , **Eva LONGO** , **DE SIANO** , **D'ANNA** , **MILO** , **RAZZI** , **COMPAGNA** , **AMORUSO** , **GENTILE** , **VICECONTE** , **FAZZONE** , **CALIENDO** , **AIELLO** , **Giuseppe ESPOSITO** e **CHIAVAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2013

Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (n. 609)

d'iniziativa dei senatori **CARDIELLO** , **SIBILIA** , **VILLARI** , **DE SIANO** , **Eva LONGO** , **FASANO** , **AMORUSO** , **RAZZI** , **LIUZZI** , **ALICATA** , **FAZZONE** e **MUSSOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo (n. 614)

d'iniziativa dei senatori **CARDIELLO** , **SIBILIA** , **VILLARI** , **DE SIANO** , **Eva LONGO** , **FASANO** , **AMORUSO** , **LIUZZI** , **FAZZONE** , **ALICATA** e **MUSSOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n.? 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (n. 700)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2013

Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale (n. 708)

d'iniziativa dei senatori **CASSON** , **LUMIA** , **CHITI** , **Stefano ESPOSITO** , **BROGLIA** , **FILIPPI** , **SPILABOTTE** , **SOLLO** , **CIRINNÀ** , **DIRINDIN** , **LO GIUDICE** , **FEDELI** , **Rita GHEDINI** , **TOCCI** , **LO MORO** , **RICCHIUTI** , **MOSCARDELLI** , **FAVERO** , **ORELLANA** , **FUCKSIA** ,

MASTRANGELI e **URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2013

Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n.?251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.?354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (n. 709)

d'iniziativa dei senatori **DE CRISTOFARO** , **DE PETRIS** , **BAROZZINO** , **CERVELLINI** , **PETRAGLIA** , **STEFANO** e **URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2013

Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1008)

d'iniziativa dei senatori **LO GIUDICE** , **CAPACCHIONE** , **GIACOBBE** , **MANCONI** , **PAGLIARI** , **PALERMO** , **PEZZOPANE** e **SOLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale (n. 1113)

d'iniziativa dei senatori **CASSON** , **LUMIA** , **CAPACCHIONE** , **CIRINNÀ** , **FILIPPIN** , **GINETTI** , **LO GIUDICE** , **MANCONI** , **CHITI** , **Gianluca ROSSI** , **FORNARO** , **GOTOR** , **ALBANO** , **RICCHIUTI** , **CUCCA** , **DIRINDIN** , **PEZZOPANE** , **SPILABOTTE** , **MATTESINI** , **MINEO** , **DI GIORGI** , **AMATI** , **SOLLO** , **PAGLIARI** , **VALENTINI** , **DE PIN** , **DEL BARBA** , **MANASSERO** , **SCALIA** , **CANTINI** , **SANGALLI** e **FUCKSIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2013

Modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (n. 1456)

d'iniziativa dei senatori **LUMIA** , **CASSON** , **CAPACCHIONE** , **CIRINNÀ** , **CUCCA** , **FILIPPIN** , **GINETTI** , **LO GIUDICE** e **ALBANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2014

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.?354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (n. 1587)

d'iniziativa dei senatori **LO GIUDICE** , **MANCONI** , **BENCINI** , **CIRINNÀ** , **DALLA ZUANNA** , **DI GIORGI** , **FAVERO** , **FEDELI** , **FILIPPI** , **Rita GHEDINI** , **GUERRA** , **IDEM** , **MARGIOTTA** , **MASTRANGELI** , **PAGLIARI** , **PALERMO** , **PEZZOPANE** , **RICCHIUTI** e **SPILABOTTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2014

Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
(n. 1681)

d'iniziativa dei senatori **GIARRUSSO** , **CAPPELLETTI** , **AIROLA** , **BERTOROTTA** , **BUCCARELLA** , **BULGARELLI** , **CASTALDI** , **CATALFO** , **CIAMPOLILLO** , **CIOFFI** , **CRIMI** , **ENDRIZZI** , **GIROTTO** , **LUCIDI** , **MANGILI** , **MARTELLI** , **MOLINARI** , **MORONESE** , **MORRA** , **PAGLINI** , **SANTANGELO** , **SCIBONA** , **SIMEONI** e **VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso (n. 1682)

d'iniziativa dei senatori **GIARRUSSO** , **CAPPELLETTI** , **AIROLA** , **BERTOROTTA** , **BUCCARELLA** , **BULGARELLI** , **CASTALDI** , **CATALFO** , **CIAMPOLILLO** , **CIOFFI** , **CRIMI** , **ENDRIZZI** , **GIROTTO** , **LUCIDI** , **MANGILI** , **MARTELLI** , **MOLINARI** , **MORONESE** , **MORRA** , **PAGLINI** , **SANTANGELO** , **SCIBONA** , **SIMEONI** e **VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (n. 1683)

d'iniziativa dei senatori **GIARRUSSO** , **CAPPELLETTI** , **AIROLA** , **BERTOROTTA** , **BUCCARELLA** , **BULGARELLI** , **CASTALDI** , **CATALFO** , **CIAMPOLILLO** , **CIOFFI** , **CRIMI** , **ENDRIZZI** , **GIROTTO** , **LUCIDI** , **MANGILI** , **MARTELLI** , **MOLINARI** , **MORONESE** , **MORRA** , **PAGLINI** , **SANTANGELO** , **SCIBONA** , **SIMEONI** e **VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifica all'articolo 416-*bis* del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata (n. 1684)

d'iniziativa dei senatori **GIARRUSSO** , **CAPPELLETTI** , **AIROLA** , **BERTOROTTA** , **BULGARELLI** , **CASTALDI** , **CATALFO** , **CIAMPOLILLO** , **CIOFFI** , **CRIMI** , **ENDRIZZI** , **GIROTTO** , **LUCIDI** , **MANGILI** , **MARTELLI** , **MOLINARI** , **MORONESE** , **MORRA** , **PAGLINI** , **SANTANGELO** , **SCIBONA** , **SIMEONI** e **VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale (n. 1693)

d'iniziativa dei senatori **GINETTI** , **ZANONI** , **PUPPATO** , **CHITI** , **MATTESINI** , **ALBANO** , **LO GIUDICE** , **PEZZOPANE** , **BERTUZZI** , **CIRINNÀ** , **CUCCA** e **LUCHERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2014

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (n. 1713)

d'iniziativa dei senatori **CAMPANELLA** , **MINEO** , **BOCCHINO** , **DE PIN** , **RICCHIUTI** , **BENCINI** , **GAMBARO** , **PUPPATO** e **PALERMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2014

Modifica della disciplina della prescrizione (n. 1824)

d'iniziativa dei senatori **RICCHIUTI** , **LO GIUDICE** e **TOCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2015

Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale (n. 1905)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2015

Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n.? 354, in materia di concessione di licenze agli internati (n. 1921)

d'iniziativa dei senatori **MUSSINI** , **BENCINI** , **SIMEONI** , **VACCIANO** e **MASTRANGELI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2015

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione (n. 1922)

d'iniziativa dei senatori **D'ASCOLA** , **GENTILE** , **AIELLO** , **DI GIACOMO** , **ANITORI** , **CONTE** , **DALLA TOR** , **GUALDANI** , **VICECONTE** , **TORRISI** , **COMPAGNA** e **Luciano ROSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2015

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (n. 2103)

d'iniziativa del senatore **CAPPELLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2015

Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale e al

regime di semilibertà (n. 2295)

d'iniziativa della senatrice **GINETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2016

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina (n. 2457)

d'iniziativa dei senatori **BISINELLA** , **BELLOT** , **MUNERATO** , **ZIZZA** , **LANIECE** , **DALLA TOR** , **ASTORRE** , **DI GIACOMO** , **NACCARATO** , **MANCUSO** e **CONTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2016

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103 e sui relativi emendamenti

5 luglio 2016

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, nel fissare alla data della notizia di reato l'inizio del decorso del termine di prescrizione, sono suscettibili di alterare la *ratio* stessa dell'istituto, ledendo i princìpi generali del processo penale e le garanzie costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: Russo)

su ulteriori emendamenti al testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

1º agosto 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Laniece)

sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103 e sui relativi emendamenti

21 luglio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *d)*, possano essere svolte con le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.

Sugli emendamenti 13.29 e 14.6 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti al testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

1º agosto 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 13.10000 e 14.1000 e sui relativi subemendamenti.

(Estensore: Mirabelli)

su testo del disegno di legge: (2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

4 maggio 2016

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2015;

considerato che:

esso si compone di 35 articoli, suddivisi in 5 Titoli;

il Titolo I introduce modifiche al codice penale ed è a sua volta composto da due capi. Il Capo I (articoli 1-6) riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie e modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico mafioso, furto e rapina. Il Capo II (articoli 7-9) reca delega al Governo per la riforma del regime della procedibilita? per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale;

il Titolo II reca modifiche al codice di procedura penale ed e? composto da tre Capi. Il Capo I (articoli 10-12) interviene sulla disciplina della incapacita? dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II (articoli 13-20) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III (articoli 21-25) riguarda la semplificazione delle impugnazioni;

il Titolo III (articoli 26-28) modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

il Titolo IV (articoli 29-33) reca una delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario;

il Titolo V (articoli 34 e 35) reca disposizioni finali, prevedendo le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore;

ricordato che la Commissione giustizia, nella seduta del 28 aprile 2016, ha congiunto, all'esame del disegno di legge n. 2067 e connessi, i disegni di legge n. 1844 e connessi e il disegno di legge n. 2103, in materia di prescrizione, e che i correlatori presenteranno una proposta di testo unificato da assumere come testo base per il prosieguo dell'esame;

valutato che non sussistono, ad un primo esame, profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

nel documento della Commissione europea SWD(2016) 81, del 26 febbraio 2016 (relazione per Paese relativa all'Italia 2016), adottato nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, sono contenute alcune valutazioni inerenti l'efficacia del sistema giudiziario italiano nel suo complesso;

con particolare riferimento alla lotta alla corruzione, nel detto documento, si evidenzia come la riforma

dei termini di prescrizione stia subendo ritardi, dato che il «progetto di legge volto alla revisione organica dell'istituto ... è ancora in discussione in Parlamento». Peraltro, nel 2015 sono state approvate alcune leggi che innalzano il limite edittale delle pene per determinati reati di corruzione, introducono nel codice penale reati nuovi quali l'auto-riciclaggio e il falso in bilancio e rafforzano le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in particolare in tema di appalti pubblici. Sono inoltre in corso iniziative legislative per incoraggiare i dipendenti pubblici che segnalano illeciti (cosiddetto *whistleblower*), cui attualmente è offerta una protezione solo limitata e frammentaria;

nel citato documento della Commissione europea si afferma come «un'attuazione adeguata di queste norme, associata alla rapida approvazione della revisione organica dell'istituto della prescrizione, potrebbe segnare un cambiamento di passo nella lotta contro la corruzione»;

nel medesimo senso, peraltro, le stesse Raccomandazioni specifiche per Paese relative all'Italia, emesse dal Consiglio il 14 luglio 2015 a conclusione del semestre europeo 2015, raccomandavano all'Italia la riforma dell'istituto della prescrizione «entro la metà del 2015».

sugli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 2067 e connessi

8 giugno 2016

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione giustizia per i disegni di legge nn. 2067 e connessi, volto ad operare una revisione organica di molte disposizioni dell'ordinamento processuale penale;

richiamato il parere reso il 4 maggio 2016 sul testo del disegno di legge n. 2067;

rilevato che:

gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6 consentono lo svolgimento di attività sotto copertura per l'accertamento dei reati di corruzione, in linea con la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (nell'ambito del Consiglio d'Europa), che ritiene opportuna la previsione di specifiche misure per la raccolta delle prove, tenuto conto delle difficoltà che normalmente si incontrano nell'accertamento di questo particolare genere di condotte criminose (articolo 23). La medesima scelta sottesa agli emendamenti in esame era stata compiuta nella XV legislatura con l'articolo 12, comma 1, del disegno di legge governativo (A.C. 3286, presentato il 4 dicembre 2007), che accompagnava la ratifica della citata Convenzione. Quel disegno di legge non fu approvato, mentre la Convenzione fu ratificata solo con legge 28 giugno 2012, n. 110, ma senza la previsione delle operazioni sotto copertura;

gli emendamenti da 3.0.9 a 3.0.14, recanti norme di contrasto ai reati in materia agroalimentare (agropirateria, contraffazione, agromafie e tutti i reati connessi) erano stati in parte già presentati nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge europea 2015 (A.S. 2228) e, in quella sede, il 10 maggio 2016, erano stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G5.200, accolto dal Governo, con il quale si è impegnato il Governo a presentare quanto prima una revisione organica della normativa posta a tutela dell'agroalimentare dai fenomeni contraffattivi, «anche modificando il codice penale, in particolare con riferimento proprio ai reati agroalimentari e di agropirateria»;

gli emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 7 a 12, ivi inclusi gli emendamenti dei relatori 7.1000, 8.1000, 9.1000 e 10.1000 incidono sulla disciplina della prescrizione. Su tale aspetto, si richiama il parere già reso da questa Commissione sul testo del disegno di legge n. 2067, in cui si erano richiamati gli orientamenti della Commissione europea, compendiati nel documento SWD(2016), del 26 febbraio 2016, e nella raccomandazione specifica relativamente al 2015, volti a raccomandare all'Italia una revisione organica dell'istituto della prescrizione quale strumento per la lotta contro la corruzione;

l'emendamento 30.0.1 introduce modifiche alle disposizioni in materia di revisione delle sentenze di condanna a seguito di accertamento da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'inosservanza dell'articolo 6 CEDU sul diritto a un equo processo. L'emendamento 30.0.2 mira alla revoca della

sentenza di condanna quando la Corte dei diritti dell'uomo abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena;

ritenuto che non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti in esame con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

Titolo I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Capo I

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA

Art. 1.

(Condotte riparatorie)

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-*ter*. - *(Estinzione del reato per condotte riparatorie)*. -- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni dell'articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

3. Nei casi previsti dal comma 2 il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 2. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 624-*bis *del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)*

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-*bis*, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto)

1. All'articolo 625*,* primo comma, alinea*,* del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».

Capo II

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE

Art. 7.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione»;

2) dopo il numero 3-*bis)* è aggiunto il seguente:

«3-*ter)* rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;

c) il secondo comma è abrogato.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 160 del codice penale)

1. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 161 del codice penale)

1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».

2. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «della metà» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-*bis*, nonché».

Art. 11.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 10 della presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

Capo III

DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 12.

(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;

b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera *a)*, commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera *a)*, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;

c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale e prevedendo comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle

REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Art. 13.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana;

b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;

c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere,

corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 14.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 12, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 12 e 13 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Titolo II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Capo I

MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI DOMICILIO ELETTO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE

Art. 15.

(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 72-*bis*. -- *(Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato)*. --- *1.* Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

Art. 16.

(Modifica in materia di riproponibilità dell'azione penale)

1. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-*bis*, lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato».

Art. 17.

(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)

1. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)

1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*».

2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«*3-ter.* Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

3. All'articolo 90-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-*ter*».

4. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa».

5. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-*bis*,».

6. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis.* Nel caso di cui al comma 2, lettera *b),* del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera *a),* numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello»;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-*bis*, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

7. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

8. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;

c) il comma 6 è abrogato.

9. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 410-*bis*. - *(Nullità del provvedimento di archiviazione)*. -- *1.* Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 408 e al comma 1-*bis* dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-*bis* del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».

10. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-*bis*».

11. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».

12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

(Modifica all'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».

Capo II

MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO

Art. 20.

(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)

1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».

2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«*3.* Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606.

3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

Art. 21.

(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)

1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*4.* Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive

limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».

2. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».

3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*6-bis*. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

5. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*.».

6. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis.* Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».

7. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

8. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*.».

Art. 22.

(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».

2. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

3. Le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 2 del presente articolo, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)

1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;

3) alla responsabilità civile derivante dal reato;

4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

Art. 24.

(Modifiche in materia di decreto penale di condanna)

1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale».

Art. 25.

(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene)

1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75 o frazione di euro 75»

Capo III

SEMPLIFICAZIONE
DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 26.

(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)

1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».

2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 581. - *(Forma dell'impugnazione). -- 1.* L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

3. All'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa».

Art. 27.

(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)

1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 599-*bis*. - *(Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello)*. -- *1*. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater.*1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».

2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-*bis*, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*3-bis*. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Art. 28.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».

2. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «dell'articolo 311, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5».

3. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere *a)*, limitatamente al difetto di legittimazione, *b)*, *c)*, esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e *d)*, la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e

contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-*bis.* Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-*bis*».

5. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

6. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».

7. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».

8. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis*. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».

9. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

«*l)* se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».

10. All'articolo 625-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

11. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606».

Art. 29.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)

1. L'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.

2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 629-*bis. - (Rescissione del giudicato). -- 1.* Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

Art. 30.

(Relazione sull'amministrazione della giustizia)

1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e

successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 27 della presente legge.

Titolo III

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 31.

*(Modifiche agli articoli 129 e 132-*bis *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

1. Al comma 3-*ter* dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;

b) il terzo periodo è soppresso.

2. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale».

Art. 32.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

Art. 33.

(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis*. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;

c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*1-ter*. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* del presente

articolo qualora lo ritenga necessario.

1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-*bis,* il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».

2. All'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*»;

b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;

c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-*bis*».

3. All'articolo 134-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-*bis* e 1-*quater*».

4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8*. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, primo comma, e 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Titolo IV

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 34.

(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 35 e 36.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione

dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Art. 35.

(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 34, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui

intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato comma 2;

b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

c) tenere conto delle decisioni e dei princìpi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater,* del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

7) i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto

del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;

8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;

f) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonché avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonché avverso la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non ha commesso il fatto»;

l) escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;

m) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

Art. 36.

(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 34, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del

percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

g) incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;

h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena;

m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;

n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;

o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;

p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;

q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica

e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;

s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età;

t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;

u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;

v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

Art. 37.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 34, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 35 e 36 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Art. 38.

(Disposizioni integrative e correttive)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 34, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 34, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 35 e 36.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 33, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2067

Approvato dalla Camera dei deputati

Titolo I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Capo I

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA

Art. 1.

(Condotte riparatorie)

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-*ter*. - *(Estinzione del reato per condotte riparatorie)*. -- Nei casi di procedibilità a querela

soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni dell'articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 416-*ter *del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)*

1. All'articolo 416-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 624-*bis *del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)*

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-*bis*, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto)

1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».

Capo II

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 7.

(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, al fine della rivisitazione del regime del cosiddetto «doppio binario», che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, fatta salva la necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività; revisione del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura o di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura; previsione, in caso di capacità ridotta, di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 610:

1) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Si procede in ogni caso d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica. Si procede d'ufficio altresì se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale»;

b) all'articolo 612, secondo comma, le parole: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale».

Art. 8.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo il seguente principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 9.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 7, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 7 e 8 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Titolo II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Capo I

MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE

Art. 10.

(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 72-*bis*. - *(Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato). -- 1.* Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. Alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato».

Art. 11.

(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)

1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*».

2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«*3-ter.* Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

3. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa».

4. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-*bis*,».

5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis.* Nel caso di cui al comma 2, lettera *b),* del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera *a),* numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello»;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-*bis*, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

6. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale».

7. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il pubblico ministero, ovvero il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 412, insista nella richiesta di archiviazione, il giudice provvede in tal senso con decreto»;

b) al comma 5, le parole: «Fuori del caso previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dai commi 4 e 4-*bis*»;

c) il comma 6 è abrogato.

8. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 410-*bis*. - *(Nullità del provvedimento di archiviazione)*. -- *1.* Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 408 e al comma 1-*bis* dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-*bis* del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvo i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».

9. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-*bis*».

10. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».

11. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Modifica all'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».

Capo II

MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO

Art. 13.

(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare)

1. L'articolo 421-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ovvero a norma dell'articolo 421-*bis*,» sono soppresse.

Art. 14.

(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)

1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».

2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«*3.* Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606.

3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

Art. 15.

(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)

1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*4.* Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».

2. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».

3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*6-bis*. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

5. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis.* Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».

6. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni

prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata a un'integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

Art. 16.

(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».

2. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Art. 17.

(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova)

1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza, secondo quanto previsto dall'articolo 190, delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»;

b) al comma 4, dopo le parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione introduttiva e».

Art. 18.

(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)

1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;

3) alla responsabilità civile derivante dal reato;

4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

Art. 19.

(Modifiche in materia di decreto penale di condanna)

1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale».

Art. 20.

(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene)

1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75, o frazione di euro 75».

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 21.

(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)

1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».

2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 581. - *(Forma dell'impugnazione). -- 1.* L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

3. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento nei casi elencati nel comma 1, lettere *a)*, limitatamente al difetto di legittimazione, *b), c),* esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e *d)*, del presente articolo».

4. Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,».

Art. 22.

(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)

1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 599-*bis*. - *(Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). -- 1.* La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».

2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-*bis*, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*4-bis*. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Art. 23.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-*bis*, la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-*bis*. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-*bis*».

4. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».

6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis*. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».

8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

«*l)* se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».

9. All'articolo 625-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

10. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606».

Art. 24.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)

1. L'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.

2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 629-*bis*. - *(Rescissione del giudicato). -- 1.* Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

Art. 25.

(Relazione sull'amministrazione della giustizia)

1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 22 della presente legge.

Titolo III

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 3-*ter* dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;

b) il terzo periodo è soppresso.

Art. 27.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di

cassazione)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis.* Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni».

Art. 28.

(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis.* La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;

c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*1-ter.* Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* del presente articolo qualora lo ritenga necessario.

1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».

2. All'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*»;

b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto

motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;

c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-*bis*».

3. All'articolo 134-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-*bis* e 1-*quater*».

4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, primo comma, e 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Titolo IV

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 29.

(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente titolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 30.

(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e

delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;

b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

c) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

d) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;

e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha commesso il fatto»;

h) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

Art. 31.

(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

g) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;

h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;

m) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;

n) previsione di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;

o) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;

p) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivà della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato.

Art. 32.

(Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 29, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 30 e 31 e le norme di

coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Art. 33.

(Disposizioni integrative e correttive)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata nell'articolo 29, comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli 30 e 31.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 35.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 28, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1844

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale)

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione»;

2) dopo il numero 3-*bis)* sono aggiunti i seguenti:

«3-*ter)* rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

3-*quater)* perizie che comportino accertamenti di particolare complessità disposte nell'udienza preliminare o nel dibattimento su richiesta dell'imputato, dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a tre mesi;

3-*quinquies)* presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa sino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;

c) il secondo comma è abrogato.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 160 del codice penale)

1. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 161 del codice penale)

1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».

Art. 6.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE N. 2032

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-*bis*, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*6-bis.* Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-*bis*, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

2. Dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-*ter*. - *(Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). - 1.* Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-*bis*, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE N. 176

D'iniziativa del senatore Scilipoti

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 408 del codice di procedura penale, in materia di termine per l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di estrazione di copia degli atti)

1. Al comma 3 dell'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

b) dopo le parole: «prendere visione» sono inserite le seguenti: «ed estrarre copia».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 409 del codice di procedura penale, in materia di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione)

1. Al comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, le parole: «solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE N. 209

D'iniziativa del senatore Torrisi

Art. 1.

(Finalità)

1. Compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa in vigore in materia penitenziaria, lo Stato promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti nel corso dell'espiazione della pena, mediante forme di sostegno finanziario alla prosecuzione o all'avvio di attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro della giustizia è autorizzato a concedere, per il tramite dei garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, per il tramite delle regioni, agevolazioni finanziarie ai detenuti e agli internati nel corso dell'espiazione della pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, che sono stati autorizzati ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordinamento penitenziario, a svolgere attività artigianali, intellettuali e artistiche, o altre attività.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo il Ministro della giustizia è autorizzato anche a cofinanziare programmi di iniziativa dell'Unione europea, delle regioni e degli enti locali.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. Annualmente, il Ministro della giustizia, su richiesta dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, su richiesta dei Presidenti delle regioni, provvede a ripartire i fondi stanziati per l'attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 7.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata su base regionale, tenendo conto della popolazione detenuta nelle singole regioni.

3. Le agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono destinate ai detenuti nel corso dell'espiazione della pena che abbiano compiuto la maggiore età ovvero che si trovino nelle condizioni di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa e che siano residenti nel territorio nazionale.

4. Ai fini dell'avvio delle attività, nonché ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri delle attività di impresa istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio per le diverse categorie, per i soggetti di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti, non è richiesto il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo né del certificato di moralità e onorabilità equipollente.

5. Le attività lavorative autonome di cui alla presente legge possono essere realizzate anche per il tramite di un apposito tutore del richiedente e, in deroga a quanto disposto dal comma 4, anche solo con l'iscrizione all'uffucio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio.

Art. 3.

(Livello degli aiuti)

1. Le agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge consistono nella concessione di una sovvenzione a fondo perduto per l'acquisto di macchine e di attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

2. La sovvenzione è concessa una sola volta, fino all'importo massimo di 30.000 euro, per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali occorrenti o di consumo per l'avvio dell'attività produttiva, nonché per le spese conseguenti al rispetto della normativa sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, sulla base della documentazione di spesa sostenuta. Il costo delle materie prime e del materiale di consumo non può superare il 30 per cento del costo complessivo.

3. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che per il rinnovo delle stesse.

4. All'acquisto delle attrezzature e delle materie prime di cui alla presente legge provvedono i garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, le regioni.

Art. 4.

(Apprendistato e attività formative)

1. La sovvenzione di cui all'articolo 3 è subordinata alla frequenza, da parte del richiedente, di un corso professionale o all'effettuazione di un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno o al possesso della qualifica relativa all'attività che si intende svolgere, anche se acquisita mediante esame di idoneità ai sensi della legislazione vigente in materia di inserimento nel mercato del lavoro.

2. I detenuti che frequentano corsi di formazione professionale, che per cause oggettive, non dipendenti dalla loro volontà, non completino il ciclo didattico, possono comunque accedere ad una prova di idoneità, da svolgere a cura del Centro per l'impiego competente per territorio, al fine dell'acquisizione della qualifica.

Art. 5.

(Procedure)

1. I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge inoltrano istanza al Garante regionale dei diritti dei detenuti o al Presidente della regione o

all'assessore regionale competente, corredata dal nulla osta dell'autorità carceraria o, in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza, indicando le proprie generalità, il tipo di attività che si intende svolgere e l'importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.

2. Il Garante regionale dei diritti dei detenuti o il Presidente della regione o l'assessore regionale competente è autorizzato a nominare, su richiesta del soggetto beneficiario, una o più figure professionali che svolgono attività di assistenza nelle fasi di progettazione, di realizzazione degli interventi e di avviamento delle attività.

3. L'attività di assistenza di cui al comma 2 ha durata annuale ed è rendicontata al Garante regionale dei diritti dei detenuti o al Presidente della regione o all'assessore regionale competente, con cadenza mensile per il primo semestre e bimestrale per il secondo.

4. Le spese relative all'attività di assistenza sono decurtate dal contributo concesso al detenuto, non possono superare il 10 per cento del contributo medesimo e sono rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione contabile.

Art. 6.

(Relazione annuale)

1. Il Garante regionale dei diritti dei detenuti o il Presidente della regione o l'assessore regionale competente invia annualmente al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 286

D'iniziativa dei senatori Manconi ed altri

Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce il numero di posti letto regolarmente presenti in ciascuno degli istituti di pena italiani ai fini dell'esecuzione penale sulla base di un conteggio effettuato ai sensi degli *standard* attualmente in uso, fissati dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli ambienti di vita nelle civili abitazioni.

2. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolare disponibile. Qualora non sia possibile l'esecuzione della sentenza di un condannato proveniente dallo stato di libertà nell'istituto a tal fine individuato e non sia possibile individuarne altro idoneo che non contraddica il principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o in altro luogo indicato dallo stesso condannato, con relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Il Ministero della giustizia costituisce una lista di coloro che attendono di scontare la pena carceraria. La lista segue l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne. Un adeguato numero di

posti letto deve essere preservato libero, nonostante la lista di attesa, e riservato all'esecuzione della pena nel caso essa derivi dalla commissione di reati contro la persona ovvero di taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quinquies*, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione in obbligo di permanenza ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva espiazione della pena al pari della detenzione in carcere. Qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza nel domicilio e alle eventuali prescrizioni imposte, il computo del complessiva esecuzione della pena viene interrotto.

DISEGNO DI LEGGE N. 299

D'iniziativa del senatore Compagna

Art. 1.

(Modifica dei benefici penitenziari)

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di detenuti o internati condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e dell'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici di cui al precedente periodo possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.»;

b) i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 2-*bis* e 3-*bis* sono abrogati.

Art. 2.

(Collaboratori di giustizia)

1. L'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE N. 381

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo, i detenuti e gli internati hanno diritto a un incontro al mese di durata non inferiore alle tre ore consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo visivo.

Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati di intrattenere relazioni personali e affettive».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis*. - *(Incontri con la famiglia)*. -- *1*. I detenuti e gli internati hanno diritto a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia, in apposite aree presso le case di reclusione».

Art. 3.

1. All'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,

il seguente comma:

«*8*-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 e abbiano dato prova di partecipare all'opera di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso, della durata non superiore a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione, da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare».

Art. 4.

1. I detenuti e gli internati stranieri possono essere autorizzati a colloqui telefonici con i propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero una volta ogni quindici giorni. La durata del colloquio telefonico è di quindici minuti per ciascun colloquio ordinario non effettuato.

DISEGNO DI LEGGE N. 382

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

(Modifica all'articolo 28 del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici)

1. All'articolo 28 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'interdizione dai pubblici uffici non preclude lo svolgimento di semplici mansioni d'ordine nonché la prestazione d'opera meramente materiale presso amministrazioni pubbliche, che costituiscono attività di pubblico servizio».

Art. 2.

(Abrogazione dell'articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale)

1. L'articolo 32 del codice penale è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie)

1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Confisca».

DISEGNO DI LEGGE N. 384

D'iniziativa del senatore Barani

Capo I

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI

Art. 1.

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'apprezzamento dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di consumazione di reati della stessa specie, prevista dalla presente lettera, la pericolosità sociale dell'indagato o dell'imputato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità».

Art. 2.

1. Al comma l dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando sussistono le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, fatte salve quelle di eccezionale rilevanza, nel disporre le misure il giudice non può applicare la custodia cautelare in carcere. L'eccezionale rilevanza, ove rilevata, non può comunque attenere alle normali esigenze cautelari, ma deve fare riferimento alla graduazione dell'intensità delle stesse, che deve essere tale da far ritenere insostituibile, allo stato, la misura carceraria».

2. Il comma 2-*ter* dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*3*. Quando ogni altra misura risulti inadeguata è disposta la misura di cui agli articoli 275-*bis* e 284. Qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza è disposta la misura della custodia cautelare in carcere».

4. Al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, la parola: «assolutamente» è soppressa.

5. Il comma 4-*quater* dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria» sono soppresse.

Art. 4.

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 276 del codice di proceduta penale, le parole: «dispone la revoca» sono sostituite dalle seguenti: «può disporre la revoca».

Art. 5.

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 6.

1. Al comma 3 dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale, le parole: «il giudice può disporre il ricovero provvisorio» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice dispone il ricovero provvisorio».

Capo II

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, IN MATERIA DI SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «nei confronti dello straniero che» sono inserite le seguenti: «ne faccia richiesta e che» e le parole: «pena detentiva entro il limite di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «pena detentiva entro il limite di tre anni».

2. Al comma 5 dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «anche residua, non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «anche residua, non superiore a tre anni, e che ne faccia richiesta».

3. Al comma 8 dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Capo III

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECIDIVA

Art. 8.

1. L'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato. Conseguentemente, il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005.

Art. 9.

1. L'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato. Conseguentemente, l'articolo 99 del codice penale riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005.

Art. 10.

1. Il quarto comma dell'articolo 81 del codice penale è abrogato.

Art. 11.

1. L'articolo 30-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

Art. 12.

1. Al comma 01 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse.

2. Il comma 1.1 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 è abrogato. Conseguentemente, il comma 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005.

Art. 13.

1. L'articolo 50-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

Art. 14.

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato. Conseguentemente, il comma l dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005.

2. Il comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

Art. 15.

1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*9*. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento di cui la sentenza diviene definitiva».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 16.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, previa determinazione degli spazi fisici minimi da mettere a disposizione di ogni detenuto effettuata in base ai criteri fissati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, stabilisce il numero di posti letto presenti in ciascuno degli istituti di pena nazionali. Fermo restando il principio di territorializzazione della pena, nessuno può essere detenuto in un istituto di pena qualora non sia disponibile un posto letto.

2. Qualora un condannato non possa essere detenuto nell'istituto di pena a lui destinato, l'ordine di esecuzione della pena è tramutato in obbligo di permanenza presso il domicilio o altro luogo da lui indicato. Il Ministero della giustizia redige una lista di coloro che attendono di scontare la pena detentiva, compilate in base all'ordine cronologico dell'emissione delle condanne.

3. Un determinato numero di posti letto di ciascun istituto di pena deve essere lasciato libero. Nel caso di reati contro la persona si può procedere direttamente all'esecuzione della pena utilizzando tali posti. L'esecuzione della pena prosegue durante la sospensione del provvedimento di detenzione, ad esclusione dell'ipotesi in cui il detenuto non rispetti le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio.

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Capo V

INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 168-*BIS* DEL CODICE PENALE, IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 168-*bis*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova).* -- Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Ai fini del computo della pena non si tiene conto delle circostanze aggravanti. L'istanza può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Il giudice disciplina le modalità di espletamento della prova.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di due volte.

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI

Art. 19.

1. Alla lettera *a)* del comma 1-*bis* dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga,» sono soppresse.

2. I commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

«Art. 73-*bis*. -- *(Pene per reati di lieve entità)*. -- *1.* Quando per mezzi, per la modalità o per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze, i fatti previsti dall'articolo 73 sono di lieve entità, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, quando gli autori di reato sono persone tossicodipendenti o assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, il giudice, qualora non ritenga di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può sostituire la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Tale misura può essere disposta anche presso gli enti ausiliari di cui all'articolo 115 del presente testo unico, previo consenso degli stessi. In deroga a quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Tale misura è eseguita con prestazione di lavoro di almeno un'ora in tutti i giorni lavorativi.

3. L'organo competente all'esecuzione della pena di cui al comma 2 trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza competente per il domicilio del condannato, che determina le modalità di esecuzione, individuando il lavoro di pubblica utilità da svolgere, e incarica l'ufficio esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro. L'ufficio riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, competente anche per la modifica delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il magistrato di sorveglianza procede, tenuto conto della gravità dei motivi e delle circostanze delle violazioni, ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura

penale, per l'eventuale revoca del lavoro di pubblica utilità e per la ridefinizione della parte di pena ancora da eseguire, tenuto conto dell'impegno manifestato nel periodo di esecuzione del lavoro di pubblica utilità e della gravità delle inadempienze agli obblighi connessi alla stessa misura».

Art. 21.

1. Il primo periodo del comma l dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Quando è imputata una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza a tali soggetti ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non può disporre la custodia cautelare in carcere, ma può, se lo ritenga necessario, applicare gli arresti domiciliari o un'altra misura cautelare».

2. Al comma 2 dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, le parole da: «Se una persona tossicodipendente» fino a: «su istanza dell'interessato;» sono sostituite dalle seguenti: «Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi a un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza a tali soggetti ovvero in una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, il giudice, se non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può revocare la misura della custodia cautelare in carcere o, se lo ritenga necessario, sostituirla con quella degli arresti domiciliari o con altra misura cautelare. La revoca o la sostituzione sono concesse su istanza dell'interessato;».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 89 del testo unico cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inseriti i seguenti:

«*2*-bis. Presso ogni tribunale i servizi pubblici per le dipendenze, attraverso un nucleo di operatori distaccati presso lo stesso tribunale, segnalano, su richiesta degli interessati o d'ufficio, nei casi di cui al comma 1, al giudice procedente lo svolgimento del programma terapeutico in corso o, nei casi di cui al comma 2, si rendono disponibili con urgenza, su richiesta degli interessati o d'ufficio, per la definizione del programma stesso e lo trasmettono all'organo giudiziario procedente per l'udienza stabilita o per un'altra a tal fine fissata. Nei casi di cui al comma 2, i servizi pubblici per le dipendenze operanti in carcere effettuano, all'inizio della custodia cautelare, la presa in carico delle persone tossicodipendenti o alcooldipendenti e segnalano immediatamente i singoli casi al nucleo di operatori presso i tribunali. Nei casi di cui al comma 2, la custodia cautelare in carcere prosegue fino all'adozione dei provvedimenti del giudice previsti dallo stesso comma. Nei casi di cui ai commi l e 2 in cui sia richiesto l'inserimento in una struttura residenziale, i servizi pubblici per le dipendenze la individuano, esprimendo anche il loro parere sull'opportunità e sull'idoneità di tale inserimento.

2-ter. I tribunali sono tenuti a mettere a disposizione dei servizi pubblici per le dipendenze i locali necessari per il funzionamento dei nuclei di operatori di cui al comma 2-*bis*. Il giudice procedente è tenuto a richiedere l'intervento di tali servizi».

4. Il comma 4 dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*4*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 74 del presente testo unico, purché non siano ravvisabili concreti elementi di collegamento con la criminalità organizzata o eversiva».

5. I commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 22.

1. Al comma 4 dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il primo periodo è soppresso.

2. I commi 5 e 6-*ter* dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.

Art. 23.

1. Al comma 6 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, le parole: «, salvi i casi di inammissibilità,» sono soppresse.

Art. 24.

1. Il Governo provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, a modificare le tabelle previste dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo un trattamento penale differenziato e più mite per le condotte aventi a oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope meno dannose per la salute.

Capo VII

DELEGA AL GOVERNO PER LA
RIDUZIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO NEGLI ISTITUTI DI PENA

Art. 25.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riduzione del sovraffollamento negli istituti di pena, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione nel libro primo del codice penale di ulteriori sanzioni diverse da quella detentiva;

b) previsione della punibilità dei reati puniti con una pena detentiva non superiore a tre anni mediante sanzioni di tipo interdittivo, prescrittivo o pecuniario;

c) revisione del divieto all'accesso ai benefici penitenziari per i soggetti recidivi;

d) revisione delle pene detentive in caso di condannati tossicodipendenti;

e) revisione del reato di immigrazione clandestina;

f) abolizione della pena dell'ergastolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri competenti per la singola materia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

DISEGNO DI LEGGE N. 385

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 206, 209, terzo comma, 211, terzo comma, 212, secondo e terzo comma, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, secondo comma, e 231, secondo comma, sono abrogati;

b) all'articolo 210, secondo comma, il secondo periodo, è soppresso;

c) all'articolo 212, quarto comma:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, la parola: «nondimeno» è soppressa;

d) l'articolo 215 è sostituito dal seguente:

«Art. 215. - *(Specie)*. -- Le misure di sicurezza personali sono esclusivamente non detentive e consistono in una delle seguenti misure:

1) la libertà vigilata;

2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province;

3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata»;

e) l'articolo 232 è sostituito dal seguente:

«Art. 232. - *(Casi di affidamento).* -- Ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 4), deve essere ordinata la libertà vigilata per le seguenti categorie di soggetti, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo:

1) i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora tale uso sia abituale;

2) coloro che sono destinatari di una sentenza di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero per sordità, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni;

3) i minori di anni diciotto, prosciolti per ragione dell'età, quando abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate al numero 2);

4) il minore di anni quattordici che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato e che sia dichiarato pericoloso dal giudice;

5) il minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto previsto dalla legge come reato, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora gli anni diciotto, e che sia stato riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98;

6) il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora gli anni diciotto, e che sia stato riconosciuto imputabile per un delitto ovvero che sia stato condannato durante l'esecuzione di una misura di sicurezza a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità;

7) il minore di anni diciotto che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza.

La persona di cui al primo comma è posta in libertà vigilata ed è affidata ai genitori, o a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale».

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione i riferimenti alle misure di sicurezza detentive contenuti nel codice di procedura penale, nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e nel relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché nelle leggi speciali.

2. Coloro che sono sottoposti a una misura di sicurezza detentiva alla data di entrata in vigore della presente legge passano, per il residuo della pena da scontare, al regime di libertà vigilata che, nei casi di cui all'articolo 232 del codice penale, è applicato unitamente alla modalità dell'affidamento ivi prevista.

DISEGNO DI LEGGE N. 386

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 3) del primo comma dell'articolo 17 è inserito il seguente:

«3-*bis*. l'affidamento al servizio sociale»;

b) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sotto la denominazione di pene alternative alla detenzione la legge comprende: l'affidamento al servizio sociale»;

c) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis*. -- *(Affidamento al servizio sociale).* -- La pena dell'affidamento al servizio sociale si

estende da cinque giorni a tre anni ed è scontata al di fuori degli istituti penitenziari.

La pena dell'affidamento al servizio sociale è inflitta dal giudice per tutti i reati che prevedano una pena detentiva fino a un massimo di tre anni.

Nella sentenza di condanna all'affidamento al servizio sociale il giudice stabilisce le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento al servizio sociale il condannato non soggiorni in uno o più comuni o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

Il giudice stabilisce, altresì che l'affidato al servizio sociale si adoperi per quanto possibile in favore della vittima del suo reato e adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

All'affidamento al servizio sociale disposto ai sensi del presente articolo si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

DISEGNO DI LEGGE N. 387

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. Al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 47-*septies*. - *(Patto per il reinserimento da sicurezza sociale)*. -- *1*. I detenuti che abbiano espiato almeno metà della pena e che abbiano un residuo di pena non superiore a tre anni, sono ammessi a loro richiesta a sottoscrivere un patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che permette loro di espiare all'esterno del carcere la parte finale della condanna.

2. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concesso ai detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione di metà della pena e sempre che abbiano un residuo di pena non superiore a due anni.

3. I condannati di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, sono ammessi al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale solo se non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

4. L'ammissione al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è disposta quando il soggetto dimostri di avere un luogo in cui dimorare, che può essere la sua abitazione, o un altro luogo di privata dimora, ovvero un luogo di cura, assistenza o accoglienza, e un lavoro o risorse sufficienti per affrontare la ricerca di un lavoro nei primi sei mesi di durata del patto. Qualora il detenuto non abbia avuto la possibilità di lavorare in carcere negli ultimi mesi precedenti la stipula del patto per procurarsi tali risorse, gli enti locali o gli enti privati operanti nell'assistenza alle persone detenute sono tenuti a garantirgliele.

5. L'istanza per l'ammissione al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è presentata al magistrato di sorveglianza il quale provvede entro trenta giorni dopo aver verificato se ricorrono le condizioni di ammissibilità relative alla pena espiata e a quella residua da espiare, nonché se ricorrono o siano comunque garantite le condizioni di cui al comma 4.

6. Il gruppo di osservazione e di trattamento operante nell'istituto penitenziario in cui l'interessato è detenuto redige il programma individuale per il detenuto che sottoscrive il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale. Il programma deve prevedere un'attività di giustizia riparativa nel tempo libero, in particolare la partecipazione a progetti di informazione e di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, a cui le persone detenute possono contribuire con le loro testimonianze. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69, comma 5.

7. Al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applica l'articolo 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-*bis*. Il provvedimento di ammissione al patto è revocato quando il soggetto infrange le

prescrizioni stabilite dal programma redatto dall'ufficio di esecuzione penale esterna e approvato dal magistrato di sorveglianza.

8. I detenuti stranieri, i quali abbiano espiato almeno metà della pena e abbiano un residuo di pena non superiore a tre anni, o a due anni nel caso siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in alternativa al beneficio previsto dal presente articolo, possono chiedere di rientrare nel Paese di origine indipendentemente dal reato commesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-*bis* della presente legge. Il reingresso nel territorio italiano entro i successivi cinque anni comporta la revoca del provvedimento e l'espiazione in carcere del residuo della pena.

9. La Cassa delle ammende istituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 129 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è impegnata nel finanziamento, fino a l'importo complessivo di 20.000.000 di euro, dei programmi indicati nei commi 3 e 4 del medesimo articolo 129, finalizzati all'attuazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo»;

b) al comma 1 dell'articolo 51-*bis*, dopo le parole: «della detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» e dopo le parole: «dell'articolo 47-*quinquies»* sono inserite: le seguenti: «o ai commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-*septies*»;

c) al comma 1 dell'articolo 51-*ter*, dopo le parole: «di detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: «o al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

d) al comma 4 dell'articolo 54, dopo le parole: «dei permessi premio,» sono inserite le seguenti: «del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale,»;

e) all'articolo 58-*quater*:

1) al comma 1, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «, il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 47-*ter*, comma 6,» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 47-*septies*, comma 7,».

DISEGNO DI LEGGE N. 389

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, non possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste e per i quali sia contestata la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, nei casi in cui sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono comunque essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al presente comma nei casi in cui sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 o dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) al comma 1-*ter*, le parole: «purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di

collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva» sono sostituite dalle seguenti: «purché non sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva»;

d) il comma 3-*bis* è abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*bis* -- *(Regime di sorveglianza particolare)* -- *1.* Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati, e gli imputati:

a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza e turbano l'ordine degli istituti;

b) che con violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti;

c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

2. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare i condannati e gli internati per i delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza e sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate, tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con un'associazione criminale del detenuto o dell'internato.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il regime di sorveglianza particolare è disposto, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, con decreto motivato del magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che per il caso dell'imputato o dell'indagato è tenuto ad acquisire il parere dell'autorità giudiziaria procedente, previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il regime di sorveglianza particolare è disposto dal magistrato di sorveglianza territorialmente competente, su richiesta del Ministro della giustizia, con decreto motivato sulla base di elementi concreti e specifici in relazione a circostanze di fatto espressamente indicate e assunte presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, secondo le rispettive competenze. La documentazione in base alla quale sono redatte le informazioni di cui al presente comma è trasmessa al magistrato di sorveglianza. I provvedimenti hanno durata non superiore a sei mesi e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi non superiori a tre mesi, sempre che risulti, sulla base di informazioni aggiornate, che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali non sia venuta meno. Per gli imputati il magistrato di sorveglianza è tenuto ad acquisire il parere dell'autorità giudiziaria procedente.

5. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui ai commi 3 e 4, il magistrato di sorveglianza procede, su istanza di parte, o anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato, dall'imputato o dal difensore è reclamabile ai sensi dell'articolo 14-*ter* e deve essere emesso entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza a pena di decadenza del regime di cui al comma 2 del presente articolo.

6. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 sono immediatamente notificati, unitamente agli atti su cui si fondano, all'interessato al suo difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, a quello d'ufficio.

7. Il decreto è depositato, con le note informative e con la documentazione di cui al presente articolo, presso la cancelleria del magistrato di sorveglianza che lo ha emesso. Entro dieci giorni dall'emissione è notificato l'avviso del deposito del decreto al difensore, che ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti depositati».

Art. 3.

1. L'articolo 14-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*ter* -- *(Reclamo).* -- *1.* Il detenuto, l'internato o l'imputato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui all'articolo 14-*bis*, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo nonché contro le singole misure in concreto imposte al detenuto, anche sotto il profilo del contrasto con le finalità rieducative, con l'individualizzazione del trattamento e con le specifiche esigenze di sicurezza. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento; su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto, l'imputato o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto, dell'imputato o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

2. Il reclamo, se proposto direttamente dal detenuto, dall'imputato o dall'internato, è inoltrato al tribunale di sorveglianza competente immediatamente o comunque entro il secondo giorno successivo a quello di presentazione. Il tribunale di sorveglianza, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo, provvede in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui all'articolo 14-*bis* della presente legge. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 del codice di procedura penale.

3. Il procuratore della Repubblica, il detenuto, l'internato, l'imputato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il ricorso per cassazione è inoltrato al più tardi entro tre giorni alla Corte di cassazione che, pervenuti gli atti, fissa l'udienza immediatamente e non oltre trenta giorni dalla ricezione del ricorso. In deroga all'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, l'avviso della data dell'udienza è dato ai difensori e al procuratore generale della Repubblica almeno sette giorni prima dell'udienza stessa. Se la decisione sul ricorso non interviene entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti il decreto applicativo perde efficacia. L'accoglimento del ricorso circa la sussistenza dei presupposti del decreto applicativo preclude l'adozione successiva di un nuovo decreto, tranne nel caso in cui sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate e tali da dimostrare i presupposti di cui all'articolo 14-*bis*».

Art. 4.

1. L'articolo 14-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*quater* -- *(Contenuti del regime di sorveglianza particolare).* --*1.* Il regime di sorveglianza particolare non sospende l'applicazione delle regole del trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge e comporta, rispetto all'esercizio dei diritti dei reclusi e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario, le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. L'applicazione delle restrizioni previste dal regime di sorveglianza particolare non può porsi in contrasto con i princìpi di umanità e di rieducazione della pena e con quello della individualizzazione del trattamento; deve altresì essere connotata dalla proporzione e dall'adeguatezza riguardo all'esigenza di sicurezza che nel caso concreto si intende tutelare.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-*bis*, per la sottoposizione al visto di censura sulla corrispondenza degli imputati o per procedere alla registrazione video filmata dei colloqui dei medesimi è comunque richiesta l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria che procede.

3. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario e il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi alimentari e di oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e di periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, con il convivente, con i figli, con i genitori e con i fratelli.

4. In particolare, nelle sole ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 14-*bis*, l'applicazione del regime di

sorveglianza particolare può comportare:

a) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a tre al mese da svolgere a intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da consentirne il controllo auditivo e di registrazione audio-video filmata nelle ipotesi in cui sia intervenuta l'autorizzazione motivata dell'autorità competente;

b) il divieto di colloquio con persone diverse dai familiari e dai conviventi, salvi casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente;

c) la limitazione delle somme di peculio, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno, ad eccezione di quelli destinati allo studio e alla lettura e dei cibi confezionati acquistabili presso gli spacci dell'amministrazione penitenziaria;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a tre persone, con una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10».

Art. 5.

1. I commi 2, 2-*bis*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 2-*septies* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.

Art. 6.

1. I provvedimenti emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della presente legge, decadono se entro quindici giorni da tale data il Ministro della giustizia non inoltra la richiesta di cui al comma 4 dell'articolo 14-*bis* della citata legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e se il magistrato di sorveglianza non emana il relativo decreto.

DISEGNO DI LEGGE N. 468

D'iniziativa dei senatori Marinello ed altri

Capo I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

1. All'articolo 59, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «soltanto se da lui conosciute» sono inserite le seguenti: «o conoscibili con l'ordinaria diligenza».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 62-bis
del codice penale)

1. All'articolo 62-*bis* del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In ogni caso, la sola giovane età e l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non possono essere, da sole, poste a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 69 del codice penale)

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-*bis* non possono essere ritenute prevalenti nel caso del delitto previsto dall'articolo 575, anche se aggravato ai sensi degli articoli 576 o 577».

Capo II

MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE

Art. 4.

(Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*1*-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, consumato o tentato».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale).

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo le parole: «sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*,» sono inserite le seguenti: «i procedimenti per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, consumato o tentato,».

Art. 6.

(Introduzione dell'articolo 608-bis
del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 608 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 608-*bis*. - *(Ricorso della parte civile)*. -- *1*. La parte civile può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello.

2. La parte civile può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE
26 LUGLIO 1975, n. 354

Art. 7.

(Modifica all'articolo 30-ter *della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di permessi premio)*

1. All'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:

«*1*-ter. Per coloro che sono stati condannati per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano solo dopo che essi abbiano scontato in carcere almeno i quattro quinti della pena irrogata con sentenza definitiva».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 47-ter *della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di detenzione domiciliare)*

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«*1*-quinquies. La detenzione domiciliare non può essere concessa se vi è stata condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ammissione alla semilibertà)

1. Al comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo che abbia scontato in carcere almeno i quattro quinti della pena irrogata con sentenza definitiva».

DISEGNO DI LEGGE N. 581

D'iniziativa del senatore Compagna

Art. 1.

1. All'articolo 22 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I condannati all'ergastolo che abbiano scontato almeno ventisei anni di pena, esclusi coloro ai quali è negato ogni beneficio penitenziario, possono chiedere la conversione della pena perpetua con quella della reclusione di anni trenta».

Art. 2.

1. L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 176. -- *(Conversione dell'ergastolo e liberazione condizionale).* -- Il condannato alla pena dell'ergastolo di cui all'articolo 22, terzo comma, che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento ed abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle, può chiedere la conversione della pena perpetua con quella della reclusione di anni trenta, se ha scontato almeno ventisei anni di pena.

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dall'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle».

Art. 3.

1. L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 177. -- *(Revoca della conversione dell'ergastolo, della liberazione condizionale o estinzione della pena).* -- Nei confronti del condannato ammesso alla conversione dell'ergastolo o alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La conversione dell'ergastolo o la liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, numero 2). In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo».

DISEGNO DI LEGGE N. 597

D'iniziativa dei senatori Cardiello ed altri

Art. 1.

1. Il personale che ha svolto, nei centri di prima accoglienza e presso le comunità di cui rispettivamente agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni, attività di sorveglianza, di assistenza educativa e di animazione diurna e notturna, ancorché inquadrato in cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati e internalizzati, è immesso nel ruolo del personale del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia come assistente dell'area pedagogica -- V qualifica funzionale, posizione economica B2, nel numero

massimo di sessanta posti.

2. Ai fini dell'immissione nel ruolo di cui al comma 1, il personale di cui al medesimo comma deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere prestato servizio continuativamente per almeno sette anni nei centri di prima accoglienza e nelle comunità di cui al comma 1;

b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 2.

1. L'immissione nel ruolo del personale di cui all'articolo 1 avviene previa domanda dell'interessato, da presentare al Ministero della giustizia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'assunzione del personale di cui all'articolo 1 è subordinata al superamento di una prova d'esame teorico-pratica, da espletare in sede decentrata, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relativi alle funzioni da espletare.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio regolamento, le modalità per l'espletamento della prova di cui al comma 2.

Art. 3.

1. All'atto dell'immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 1, il Dipartimento per la giustizia minorile provvede alla cessazione delle convenzioni in atto con le comunità pubbliche e private e con le associazioni e le cooperative, stipulate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

2. II Ministro della giustizia stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per le assunzioni del personale di cui all'articolo 1 e per la regolazione dei rapporti scaturenti dalle convenzioni in atto.

Art. 4.

1. Il personale di cui all'articolo 1 opera presso i centri di prima accoglienza e presso le comunità di cui al medesimo articolo con turni di servizio su tre o quattro quadranti nell'arco delle ventiquattro ore, compreso il servizio notturno.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale già immesso in ruolo con tale qualifica.

3. Il personale di cui all'articolo 1 percepisce, nell'espletamento delle turnazioni festive e notturne, l'indennità di turno prevista per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE N. 609

D'iniziativa dei senatori Cardiello ed altri

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, le parole: «solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE N. 614

D'iniziativa dei senatori Cardiello ed altri

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale, l'alinea è sostituito dal seguente: «*1*.

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale le parole: «alla persona sottoposta alle indagini e al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona sottoposta alle indagini, al difensore e alla persona offesa dal reato».

DISEGNO DI LEGGE N. 700

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)

1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età non superiore a dieci anni»;

b) al quarto comma, dopo le parole:

«Il provvedimento di cui al primo comma» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del caso previsto dal numero 3) del medesimo comma,».

Art. 2.

(Misure cautelari)

1. Al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «sei anni» sono sostituite dalle parole «dieci anni»;

b) al primo periodo, dopo le parole: «di eccezionale rilevanza» sono aggiunte le seguenti: «; può, altresì, essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente comma anche alla madre di prole di età superiore a dieci anni».

2. L'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 285-*bis*. -- *(Custodia cautelare in casa-famiglia protetta)*. -- 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole di età non superiore a dieci anni con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alla madre di prole di età superiore a dieci anni».

Art. 3.

(Ricovero del minore)

1. Dopo l'articolo 30-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 30-*quinquies*. - *(Ricovero ospedaliero del minore)*. -- 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.

2. In ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è

sottoposto alla convalida del magistrato competente».

Art. 4.

(Detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati» sono soppresse;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psicofisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1, lettere *a)* e *b)*, anche alla madre o al padre di prole di età superiore a dieci anni».

2. All'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli,» sono soppresse;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1 anche alla madre di prole di età superiore a dieci anni».

Art. 5.

(Case-famiglia protette)

1. Dopo l'articolo 47-*sexies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-*septies*. -- *(Detenzione in case-famiglia protette)*. -- 1. Le madri di prole di età non superiore a dieci anni devono espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psicofisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alle madri di prole con età superiore a dieci anni.

2. La detenzione in case-famiglia protette può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

3. La detenzione in case-famiglia protette è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

4. La detenzione nelle forme di cui al presente articolo comporta, per il tempo in cui è applicata, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

Art. 47-*octies*. -- *(Limiti di applicabilità)*. 1. Nel caso in cui la pena accessoria della decadenza dalla potestà di genitore derivi da una delle condotte illecite contemplate nell'articolo 330 del codice civile, la detenzione in case-famiglia protette di cui all'articolo 47-*septies* non si applica e, se concessa, è immediatamente revocata».

2. Dopo l'articolo 67-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

«Art. 67-*ter*. - *(Case-famiglia protette)*. -- 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psico-fisiche dei minori.

2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto per almeno il 65 per cento da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia.

3. L'attività svolta presso le case-famiglia protette è coordinata da figure direttoriali individuate tra persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, e si avvale degli strumenti che siano ritenuti più idonei in considerazione della presenza di soggetti minori, ivi incluse apparecchiature di videosorveglianza e telesorveglianza.

Art. 67-*quater*. -- *(Case-famiglia protette in convenzione)*. -- 1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, può individuare strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni».

3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 67-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Detenute straniere)

1. La presente legge si applica anche alle detenute madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.

DISEGNO DI LEGGE N. 708

D'iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituto dal seguente:

«Art. 157. -- *(Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere)*. -- La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

1) entro quindici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

2) entro dieci anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

3) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

4) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena pecuniaria.

Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale e comunque entro i termini indicati nel primo comma, ai fini della prescrizione decorrono i seguenti ulteriori termini:

1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

2) tre anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio. Dopo la sentenza di secondo grado la prescrizione cessa di operare.

I termini di cui al primo e al secondo comma sono aumentati della metà quando si procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale e ai delitti di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale.

Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti, per le quali la legge stabilisce

una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del sesto comma».

Art. 2.

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. -- *(Sospensione del corso della prescrizione)*. -- Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi in cui la sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da una disposizione di legge, nonché:

1) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

2) nei casi di rogatorie internazionali, quando il giudice ravvisi la necessità di sospendere il processo per attendere l'esito della rogatoria;

3) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione;

4) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti per i quali sia stata già pronunciata sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge medesima.

DISEGNO DI LEGGE N. 709

D'iniziativa dei senatori De Cristofaro ed altri

Art. 1.

1. La legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, le disposizioni degli articoli 62-*bis*, 69, 81, 99, 157, 158, 159, 160, 161, 416-*bis*, 418 e 644 del codice penale, dell'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale e degli articoli 47-*ter* e 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. Il comma 2-*bis* dell'articolo 671 del codice di procedura penale e gli articoli 30-*quater* e 50-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del codice penale, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti e ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ai procedimenti non ancora pendenti, ma relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, soltanto qualora siano più favorevoli al reo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1008

D'iniziativa dei senatori Lo Giudice ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «novanta».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 69-*ter*. - *(Liberazione anticipata nel corso dell'esecuzione di pena detentiva) -- 1*. All'inizio della detenzione e allo scadere di ogni semestre, la detrazione di novanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, anche in altra sede, è disposta senza indugio dalla direzione dell'istituto penitenziario ove il detenuto è ristretto. Il provvedimento è comunicato a norma dell'articolo 54, comma 2, e notificato al detenuto.

2. Nell'ipotesi in cui nel corso del semestre, o nel corso di periodi trascorsi in libertà o in misura alternativa compresi fra due frazioni di semestre, il detenuto abbia adottato condotte che denotino la sua mancata partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto penitenziario trasmette all'ufficio di sorveglianza, competente per lo stesso istituto, proposta motivata di revoca della misura. La proposta non sospende la misura.

3. Sulla revoca, il magistrato di sorveglianza provvede, anche d'ufficio, a norma dell'articolo 69-*bis*.».

Art. 3.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, è adottato un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di modificare l'articolo 103 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, stabilendo:

a) le modalità di celere acquisizione da parte della direzione dell'istituto penitenziario delle informative di altri istituti o delle forze dell'ordine competenti in ordine alla condotta del condannato per ogni singolo semestre di pena scontata e del periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare;

b) che il provvedimento della direzione dell'istituto penitenziario a norma dell'articolo 69-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall'articolo 2 della presente legge, indichi nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 1113

D'iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

(Nuove disposizioni per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto)

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. - *(Particolare tenuità del fatto)*. -- Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, risultino la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto non è punibile ai sensi dell'articolo 49-*bis* del codice penale».

3. All'articolo 125, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o quando risultino le circostanze di cui all'articolo 49-*bis* del codice penale».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.»;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2*-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale».

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 149. - *(Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del* fax *o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato). -- 1.* Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di *fax* o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo *fax* o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma».

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1».

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti».

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.»;

e) il comma 8-*bis* è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari».

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

«Art. 157-*bis*. - *(Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina di un difensore di ufficio)*. -- *1.* La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-*ter*. - *(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)*. -- *1.* Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-*bis*, la prima notificazione deve contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità

stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio».

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona sottoposta ad indagini non detenuta»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «all'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona sottoposta ad indagini non detenuta» e le parole: «copia al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «unica copia dell'atto al difensore»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità».

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,» sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - *(Notificazioni ad altri soggetti). -- 1.* Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149».

10. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: «nonché l'invito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97».

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 171. - *(Nullità delle notificazioni). -- 1.* La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-*bis*, 157-*ter* e 161».

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica».

14. All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il

pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successivo a quello della notifica al consiglio dell'ordine».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Il decreto di archiviazione di cui al comma 1 è appellabile dalla persona offesa solo nel caso di mancato avviso della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 408, comma 2»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* L'ordinanza di archiviazione è appellabile solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6*-bis. La corte di appello decide in camera di consiglio sull'appello di cui ai commi 1-*bis* e 6, con le forme previste dall'articolo 127».

2. All'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3*-bis. Contro la sentenza il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione soltanto per illegittima acquisizione della volontà dell'imputato, per difetto di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, nonché qualora vengano inflitte una pena o una misura di sicurezza errate o non previste dalla legge».

3. All'articolo 568 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze, diverse da quelle sulla competenza che possono dar luogo al conflitto di cui al comma 2, deve essere accompagnato, a pena di improcedibilità, dal versamento di una cauzione di 300 euro, fatta eccezione per i soli imputati già ammessi al gratuito patrocinio. In caso di accoglimento del ricorso, la cauzione è restituita all'avente diritto, dopo la trasmissione della copia della sentenza da parte della cancelleria della Corte di cassazione a norma dei commi l e 3 dell'articolo 625».

4. Al comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Si applica l'articolo 611, ma l'inammissibilità è dichiarata senza formalità, sentito il procuratore generale, se il ricorso è stato proposto oltre il termine stabilito o contro un provvedimento non impugnabile o da chi non ha diritto all'impugnazione, nonché se il ricorso è privo dei motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o se vi è rinuncia al ricorso. Allo stesso modo è dichiarata l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, eccettuati i casi di dissenso del pubblico ministero di cui all'articolo 448, comma 2».

5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

6. All'articolo 616 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Nei casi di cui al comma 1, la cauzione di cui all'articolo 568, comma 2-*bis*, è utilizzata per il

pagamento delle spese del procedimento. La parte della cauzione eccedente l'ammontare delle spese del procedimento è utilizzata a copertura, anche parziale, della somma eventualmente prevista dalla sentenza a favore della cassa delle ammende».

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di termine al pubblico ministero per le determinazioni in ordine all'azione penale)

1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro e non oltre il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-*bis*, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109».

2. All'articolo 412, comma 1, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-*bis*, avoca, con decreto motivato, l'indagine preliminare».

Art. 5.

*(Modifica dell'articolo 132-*bis *delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali)*

1. L'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 132-*bis*. - *(Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali). -- 1.* Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari, incluse le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità di cui all'articolo 181, commi 2 e 3, del codice, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni ai sensi dell'articolo 91 del codice, nonché l'inserimento o l'espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione di giudizi, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro Stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e comunque in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice e ai delitti

di cui all'articolo 589 del codice penale commessi con violazione delle norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro.

5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la ragionevole durata del processo, considerando altresì la particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali o l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla richiesta di rimessione del processo e dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione».

Art. 6.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di deduzioni e di provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio)

1. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato» e dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «e sulle modalità di assunzione del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*,»;

b) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato».

2. All'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, nel primo periodo, dopo le parole: «necessario od opportuno» sono aggiunte le seguenti: «, indicando le ragioni specifiche della tutela».

Art. 7.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituto dal seguente:

«Art. 157. - *(Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere).* -- La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

1) entro quindici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

2) entro dieci anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

3) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

4) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena pecuniaria.

Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale e comunque entro i termini indicati nel primo comma, ai fini della prescrizione decorre il termine ulteriore di cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio. Dopo la sentenza di primo grado la prescrizione cessa di operare.

I termini di cui al primo comma sono aumentati della metà quando si procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale e ai delitti di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale.

Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa,

per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti, per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del sesto comma».

Art. 8.

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - *(Sospensione del corso della prescrizione)*. -- Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi in cui la sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da una disposizione di legge, nonché:

1) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

2) nei casi di rogatorie internazionali, quando il giudice ravvisi la necessità di sospendere il processo per attendere l'esito della rogatoria;

3) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione;

4) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

Art. 9.

(Modifiche al codice penale, in materia di recidiva, ed alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione delle pene)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, quarto comma, le parole: «dall'articolo 99, quarto comma, nonché» sono soppresse;

b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 99, quarto comma, le parole: «l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 2010, n. 199, le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 30-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 47-*ter*, al comma 01, le parole: «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse:

c) all'articolo 51 è premesso il seguente:

«Art. 50-*ter*. - (*Concessione della semilibertà ai recidivi*). -- *1*. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* della presente legge, soltanto dopo l'espiazione di almeno tre quarti della pena.».

Art. 10.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)

1. Dopo l'articolo 47-*sexies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 47-*septies*. - *(Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale). -- 1.* Il condannato che abbia espiato almeno metà della pena, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a tre anni, può essere ammesso, su richiesta sua o del difensore, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale.

2. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a due anni.

3. Per il computo della durata della pena residua non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da parte del condannato di impegni a svolgere attività riparativa in favore di vittime dei reati, attività culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale e di inserimento lavorativo, di informazione e prevenzione del rischio di devianza criminale o comunque utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori dall'istituto per un periodo pari alla pena residua da espiare, in coordinamento coi piani regionali e di zona per gli interventi ed i servizi sociali territoriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza sociale e per l'istituzione di strutture di accoglienza di detenuti in misura alternativa, la cassa delle ammende autorizza annualmente l'erogazione di finanziamenti pari ad almeno la metà delle entrate complessive, anche in cofinanziamento o in convenzione con le regioni, le province, i comuni o con altri enti pubblici e privati, utili all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di cui al comma 4, ovvero per il sostegno ai condannati e agli internati indigenti nei primi sei mesi di applicazione della misura.

6. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è disposta in favore del condannato e dell'internato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta dal gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge.

7. Fermo quanto diversamente stabilito dal presente articolo, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 5 a 12-*bis*, nonché le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della presente legge per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

8. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa le modalità; definisce e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi dell'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa.

9. Nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte, anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

10. Il patto è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

11. Il patto deve essere inoltre revocato quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2.

12. Il condannato ammesso al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che si rende irreperibile è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo

comma dello stesso articolo.

13. La denuncia per il delitto di cui al comma 12 comporta la sospensione del beneficio; la conseguente condanna ne comporta la revoca.

14. Se il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 11 la pena residua non può essere sostituita con altra misura».

2. Alla citata legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51-*bis*, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «della detenzione domiciliare speciale», sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 47-*quinquies*» sono inserite le seguenti: «o ai commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-*septies*»;

b) all'articolo 51-*ter*, comma 1, dopo le parole: «di detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

c) all'articolo 54, comma 4, dopo le parole: «dei permessi premio» sono inserite le seguenti: «, del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

d) all'articolo 58-*quater*:

1) al comma 1, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «, il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 47-*ter*, comma 6» sono inserite le seguenti: «, dell'articolo 47-*septies*, comma 10».

Art. 11.

(Istituzione e disciplina dell'ufficio per il processo e norme in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado è istituito l'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio per il processo sono attribuiti:

a) compiti e funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui al comma 3, destinate, altresì, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

b) compiti strumentali finalizzati a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

c) compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario, di cui riferisce con relazione al magistrato responsabile dell'ufficio e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

3. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari. I provvedimenti di cui al periodo precedente sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e sono indicati

nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato, possono essere assegnati all'ufficio per il processo, per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta e a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal consiglio giudiziario, sentiti i capi degli uffici giudiziari assegnatari, nonché il consiglio dell'ordine degli avvocati, le scuole di specializzazione nelle professioni legali o le università di provenienza.

5. Ai magistrati è attribuito il controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e la disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, e dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività.

6. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4, l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, e comporta il divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

7. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

8. Al dirigente giudiziario spettano la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

9. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture e agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare e organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata.

10. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dai commi 8 e 9 del presente articolo, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentano appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

Art. 12.

(Riduzione della sospensione dei termini del procedimento penale nel periodo feriale)

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «ed a quelle amministrative» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dal secondo comma»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il decorso dei termini del procedimento penale è sospeso dal 1º al 25 agosto di ciascun anno e

riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

DISEGNO DI LEGGE N. 1456

D'iniziativa dei senatori Lumia ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 416-*ter*, primo comma, del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di altra utilità» sono sostituite dalle seguenti: «di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione»;

b) le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni».

DISEGNO DI LEGGE N. 1587

D'iniziativa dei senatori Lo Giudice ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo, i detenuti e gli internati hanno diritto a un incontro al mese di durata non inferiore alle tre ore consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo visivo.

Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati l'intrattenimento di relazioni personali e affettive».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis* -- *(Incontri con la famiglia). -- 1*. I detenuti e gli internati hanno diritto a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia, in apposite aree presso le case di reclusione».

Art. 3.

1. All'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*8*-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 e abbiano dato prova di partecipare all'opera di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso, della durata non superiore a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione, da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare».

Art. 4.

1. l detenuti e gli internati stranieri possono essere autorizzati a colloqui telefonici con propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero una volta ogni quindici giorni. La durata del colloquio telefonico è di quindici minuti per ciascun colloquio ordinario non effettuato.

DISEGNO DI LEGGE N. 1681

D'iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. -- *(Scambio elettorale politico-mafioso).* -- Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

DISEGNO DI LEGGE N. 1682

D'iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 416-*ter* del codice penale, primo comma, le parole «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*».

DISEGNO DI LEGGE N. 1683

D'iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 416-*ter* del codice penale, primo comma, le parole: «reclusione da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sette a dodici anni».

DISEGNO DI LEGGE N. 1684

D'iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale, quarto comma, le parole: «da quindici a ventisei anni» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell'ergastolo».

DISEGNO DI LEGGE N. 1693

D'iniziativa dei senatori Ginetti ed altri

Art. 1.

(Modifica all'articolo 159
del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nel caso di proposizione di ricorso per cassazione avverso qualsiasi sentenza di condanna, anche se pronunciata in riforma della decisione di primo grado. La prescrizione riprende il suo corso in caso di annullamento con rinvio ai sensi dell'articolo 623 del codice di procedura penale da parte della Corte di cassazione».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 588
del codice di procedura penale)

1. All'articolo 588 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale e contro le sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 non hanno in alcun caso effetto sospensivo».

DISEGNO DI LEGGE N. 1713

D'iniziativa dei senatori Campanella ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 157 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, dopo le parole: «espressamente rinunciabile dall'imputato» sono aggiunte le seguenti: «ed è interrotto dal deposito della sentenza di primo grado»;

b) all'ottavo comma, dopo le parole: «prevede la pena dell'ergastolo» sono inserite le seguenti: «o della reclusione non inferiore, nel massimo edittale, a dieci anni».

DISEGNO DI LEGGE N. 1824

D'iniziativa dei senatori Ricchiuti ed altri

Art. 1.

(Modifica della disciplina della prescrizione)

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

1) entro quattro anni, se si tratta di contravvenzione;

2) entro cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

3) entro otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

4) entro dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

5) entro quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.»;

b) il sesto comma è sostituito dal seguente: «I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.»;

c) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, dalla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale. Il termine è raddoppiato per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo».

Art. 2.

(Decorrenza del termine della prescrizione)

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa».

Art. 3.

(Sospensione del corso della prescrizione)

1. L'articolo 159 codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - *(Sospensione del corso della prescrizione).* - Il corso della prescrizione rimane sospeso dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale alla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, alla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nel caso di autorizzazione a procedere dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

La sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e, qualora risulti il nome della persona cui il reato è attribuito, decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale».

Art. 4.

(Abrogazione della norma in materia di interruzione del corso della prescrizione)

1. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.

Art. 5.

(Abrogazione della norma in materia di effetti della sospensione e dell'interruzione)

1. L'articolo 161 del codice penale è abrogato.

Art. 6.

(Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo)

1. Dopo l'articolo 62-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 62-*ter*. - *(Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo)*. - La pena è ridotta di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

Il giudice non applica la riduzione di pena quando il superamento dei termini di cui al primo comma dipenda esclusivamente da una o più delle seguenti ragioni:

1) deferimento della questione ad altro giudizio;

2) sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, ogni differimento dell'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento produce gli effetti di cui al primo comma. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3) dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato anche a mezzo del difensore che sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale;

4) richiesta di rimessione proposta dall'imputato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice di procedura penale;

5) rogatorie all'estero, purché dal provvedimento che dispone la rogatoria alla ricezione della documentazione richiesta dall'autorità richiedente non decorra un tempo superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma;

6) perizie di lunga durata o di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma.

Il giudice può altresì con specifica motivazione, escludere l'applicazione della riduzione di cui al primo comma ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o più imputazioni.

Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta.

Non si applica l'articolo 69».

Art. 7.

(Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo)

1. Al libro V, Titolo III, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente:

«Art. 346-*bis*. - *(Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo)*. - *1*. Salvo quanto previsto dall'articolo 62-*ter*, secondo comma, del codice penale, l'azione penale non può essere proseguita e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo:

a) ove non sia pronunciata la sentenza di primo grado entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale;

b) ove non sia pronunciata la sentenza di secondo grado entro quattro anni dalla pronuncia della sentenza impugnata;

c) ove non sia pronunciata la sentenza della Corte di cassazione entro tre anni dalla pronuncia della sentenza impugnata.

2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal

predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo».

DISEGNO DI LEGGE N. 1905

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. All'articolo 178 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«La pubblica amministrazione non può invocare quali cause ostative alla partecipazione a pubblici concorsi e per il rilascio di autorizzazioni, le condanne subite dal soggetto per le quali è stata pronunziata sentenza di riabilitazione dal giudice competente. Ai soggetti condannati a pene non superiori ad anni uno, o non superiori ad anni due se trattasi di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le quali è stata pronunziata sentenza di riabilitazione dal giudice competente, non è precluso l'accesso al servizio o la progressione di carriera nelle forze armate e di polizia. Non è mai punibile la mancata menzione delle condanne subite per le quali è stata pronunziata sentenza di riabilitazione in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato».

DISEGNO DI LEGGE N. 1921

D'iniziativa dei senatori Mussini ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Qualora si renda necessaria una più ampia sperimentazione dell'internato in ambiente esterno, le licenze di cui ai commi precedenti possono essere ripetute senza soluzioni di continuità e prima della scadenza naturale della misura di sicurezza detentiva».

DISEGNO DI LEGGE N. 1922

D'iniziativa dei senatori D'Ascola ed altri

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 609 a euro 5.032»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Fuori dai casi di cui all'articolo 630, se dal fatto deriva comunque la morte della persona che si trova nei luoghi indicati dal primo comma, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte della persona che si trova nei luoghi indicati dal primo comma, si applica la pena dell'ergastolo.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il colpevole si introduce nei luoghi di cui al primo comma con armi, narcotici o con altro mezzo di coazione fisica, anche senza farne uso.

La pena è aumentata fino a un terzo:

1) se il colpevole minaccia o usa violenza;

2) se il colpevole agisce con inganno ovvero si avvale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole pone la persona offesa nella condizione d'incapacità di volere o di agire;

4) se il colpevole impiega minori;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone ovvero anche da una sola che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso avvalendosi di particolari attitudini fisiche o di specifiche capacità.»;

c) il terzo comma è sostituto dal seguente:

«La pena prevista al quinto comma si applica se ricorrono le residue circostanze aggravanti di cui all'articolo 625 in quanto compatibili, ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora sia stato riparato il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori dal caso preveduto dal quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili. La pena è diminuita da un terzo alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro del provento.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Inoltre è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

2. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 624-*bis*».

3. Il secondo comma dell'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito o quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 624-*bis*, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel primo comma».

Art. 2.

(Modifica al codice di procedura penale)

1. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Quando si procede per il delitto di cui all'articolo 624-*bis*, primo comma, del codice penale, il giudice provvede ai sensi del comma 1 se l'imputato ha proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento, e alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Qualora dimostri di non avere potuto procedere agli adempimenti di cui al comma 1, l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, può chiedere al giudice di provvedervi in un tempo non superiore a sei mesi; in tal caso, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo, fissando una nuova udienza non oltre un anno dalla richiesta, imponendo, se necessario, specifiche prescrizioni. In tale ipotesi, il corso della prescrizione è sospeso».

Art. 3.

(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «, del delitto previsto dall'articolo 624-*bis* del codice penale».

DISEGNO DI LEGGE N. 2103

D'iniziativa del senatore Cappelletti

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 157
del codice penale)

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale

stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni».

Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 322-*bis*.1 del codice penale recante disposizioni in materia di prescrizione per i delitti contro la pubblica amministrazione)*

1. Dopo l'articolo 322-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-*bis.*1 - *(Disposizioni speciali in materia di prescrizione)*. -- Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-ter, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 323 e 346-*bis* la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163».

DISEGNO DI LEGGE N. 2295

D'iniziativa della senatrice Ginetti

Art. 1.

(Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Se la pena detentiva non supera quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, il condannato minore di anni diciotto può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare».

Art. 2.

(Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori alla semilibertà)

1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato minore di anni diciotto può essere ammesso al regime di semilibertà dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il minore di anni diciotto condannato per un reato diverso da quelli indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di un terzo della pena».

DISEGNO DI LEGGE N. 2457

D'iniziativa dei senatori Bisinella ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032», sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;

b) al terzo comma, le parole: «da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a quindici anni e della multa da euro 2.000 a euro 10.000»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le

diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 2.

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a quindici anni e con la multa da euro 2.000 a euro 10.000.»;

b) al terzo comma, le parole: «da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098», sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni e della multa da euro 4.000 a euro 15.000».

Art. 3.

1. All'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. La clausola del fatto di lieve entità di cui al comma 1-*ter* non si applica quando la misura degli arresti domiciliari sia stata disposta per i reati di cui agli articoli 624-*bis* e 628 del codice penale».

Art. 4.

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera *e-bis)*, le parole: «salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale», sono soppresse.

Art. 5.

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole: «609-*octies*», sono inserite le seguenti: «624-*bis*, terzo comma, 628, terzo comma,».

1.2.3. Testo approvato 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2067-1844-2032-176-209-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 marzo 2017, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 2067 d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati; n. 1844 d'iniziativa dei deputati Ferranti, Verini, Mattiello, Giuliani, Marzano, Bazoli, Campana e Tartaglione, già approvato dalla Camera dei deputati; n. 2032 d'iniziativa dei deputati Molteni, Allasia, Attaguile, Borghesi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Grimoldi, Marcolin e Gianluca Pini, già approvato dalla Camera dei deputati; n. 176 d'iniziativa del senatore Scilipoti Isgrò; n. 209 d'iniziativa del senatore Torrisi; n. 286 d'iniziativa dei senatori Manconi, Tronti e Torrisi; n. 299 d'iniziativa del senatore Compagna; n. 381 d'iniziativa del senatore Barani; n. 382 d'iniziativa del senatore Barani; n. 384 d'iniziativa del senatore Barani; n. 385 d'iniziativa del senatore Barani; n. 386 d'iniziativa del senatore Barani; n. 387 d'iniziativa del senatore Barani; n. 389 d'iniziativa del senatore Barani; n. 468 d'iniziativa dei senatori Marinello, Mazzoni, Pagano, Alicata, Gualdani, Scoma e Ruvolo; n. 581 d'iniziativa del senatore Compagna; n. 597 d'iniziativa dei senatori Cardiello, Villari, Mussolini, Fasano, Eva Longo, De Siano, D'Anna, Milo, Razzi, Compagna, Amoruso, Gentile, Viceconte, Fazzone, Caliendo, Aiello, Giuseppe Esposito e Chiavaroli; n. 609 d'iniziativa dei senatori Cardiello, Sibilia, Villari, De Siano, Eva Longo, Fasano, Amoruso, Razzi, Liuzzi, Alicata, Fazzone e Mussolini; n. 614 d'iniziativa dei senatori Cardiello, Sibilia, Villari, De Siano, Eva Longo, Fasano, Amoruso, Liuzzi, Fazzone, Alicata e Mussolini; n. 700 d'iniziativa del senatore Barani; n. 708 d'iniziativa dei senatori Casson, Lumia, Chiti, Stefano Esposito, Broglia, Filippi, Spilabotte, Sollo, Cirinnà, Dirindin, Lo Giudice, Fedeli, Rita Ghedini, Tocci, Lo Moro, Ricchiuti, Moscardelli, Favero, Orellana, Fucksia, Mastrangeli e Uras; n. 709 d'iniziativa dei senatori De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano e Uras; n. 1008 d'iniziativa dei senatori Lo Giudice, Capacchione, Giacobbe, Manconi, Pagliari, Palermo, Pezzopane e Sollo; n. 1113 d'iniziativa dei senatori Casson, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Manconi, Chiti, Gianluca Rossi, Fornaro, Gotor, Albano, Ricchiuti, Cucca, Dirindin, Pezzopane, Spilabotte, Mattesini, Mineo, Di Giorgi, Amati, Sollo, Pagliari, Valentini, De Pin, Del Barba, Manassero, Scalia, Cantini, Sangalli e Fucksia; n. 1456 d'iniziativa dei senatori Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice e Albano; n. 1587 d'iniziativa dei senatori Lo Giudice, Manconi,

Bencini, Cirinnà, Dalla Zuanna, Di Giorgi, Favero, Fedeli, Filippi, Rita Ghedini, Guerra, Idem, Margiotta, Mastrangeli, Pagliari, Palermo, Pezzopane, Ricchiuti e Spilabotte; n. 1681 d'iniziativa dei senatori Giarrusso, Cappelletti, Airola, Bertorotta, Buccarella, Bulgarelli, Castaldi, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Crimi, Endrizzi, Girotto, Lucidi, Mangili, Martelli, Molinari, Moronese, Morra, Paglini, Santangelo, Scibona, Simeoni e Vacciano; n. 1682 d'iniziativa dei senatori Giarrusso, Cappelletti, Airola, Bertorotta, Buccarella, Bulgarelli, Castaldi, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Crimi, Endrizzi, Girotto, Lucidi, Mangili, Martelli, Molinari, Moronese, Morra, Paglini, Santangelo, Scibona, Simeoni e Vacciano; n. 1683 d'iniziativa dei senatori Giarrusso, Cappelletti, Airola, Bertorotta, Buccarella, Bulgarelli, Castaldi, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Crimi, Endrizzi, Girotto, Lucidi, Mangili, Martelli, Molinari, Moronese, Morra, Paglini, Santangelo, Scibona, Simeoni e Vacciano; n. 1684 d'iniziativa dei senatori Giarrusso, Cappelletti, Airola, Bertorotta, Bulgarelli, Castaldi, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Crimi, Endrizzi, Girotto, Lucidi, Mangili, Martelli, Molinari, Moronese, Morra, Paglini, Santangelo, Scibona, Simeoni e Vacciano; n. 1693 d'iniziativa dei senatori Ginetti, Zanoni, Puppato, Chiti, Mattesini, Albano, Lo Giudice, Pezzopane, Bertuzzi, Cirinnà, Cucca e Lucherini; n. 1713 d'iniziativa dei senatori Campanella, Mineo, Bocchino, De Pin, Ricchiuti, Bencini, Gambaro, Puppato e Palermo; n. 1824 d'iniziativa dei senatori Ricchiuti, Lo Giudice e Tocci; n. 1905 d'iniziativa del senatore Barani; n. 1921 d'iniziativa dei senatori Mussini, Bencini, Simeoni, Vacciano e Mastrangeli; n. 1922 d'iniziativa dei senatori D'Ascola, Gentile, Aiello, Di Giacomo, Anitori, Conte, Dalla Tor, Gualdani, Viceconte, Torrisi, Compagna e Luciano Rossi; n. 2103 d'iniziativa del senatore Cappelletti; n. 2295 d'iniziativa della senatrice Ginetti; n. 2457 d'iniziativa dei senatori Bisinella, Bellot, Munerato, Zizza, Laniece, Dalla Tor, Astorre, Di Giacomo, Naccarato, Mancuso e Conte:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-*ter*. - *(Estinzione del reato per condotte riparatorie)*. -- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie».

2. Le disposizioni dell'articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento

e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

5. All'articolo 416-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

6. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-*bis*, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

7. All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».

8. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».

9. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a venti anni».

10. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

11. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione»;

2) dopo il numero 3-*bis)* è aggiunto il seguente:

«3-*ter)* rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;

c) il secondo comma è abrogato.

12. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».

13. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».

14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «della metà» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-*bis*, nonché».

15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;

b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera *a)*, commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera *a)*, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;

c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale e prevedendo comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

18. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia

penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana;

b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;

c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.

19. Il decreto legislativo di cui al comma 18 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

20. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 16 e 17, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e 18 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

21. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

22. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 72-*bis*. - *(Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato)*. -- *1*. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

23. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-*bis*, lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato».

24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4 -bis*. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».

25. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*».

26. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«*3 -ter*. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

27. All'articolo 90-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-*ter*».

28. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4 -bis*. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa».

29. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-*bis*,».

30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3 -bis*. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*. Nel caso di cui al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera *a)*, numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello»;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-*bis*, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

32. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;

c) il comma 6 è abrogato.

33. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 410-*bis*. - *(Nullità del provvedimento di archiviazione)*. -- *1*. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 408 e al comma 1-*bis* dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-*bis* del medesimo articolo 408 sia

scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».

34. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-*bis*».

35. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2 -bis*. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».

36. Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

37. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».

38. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».

39. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

40. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«*3*. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3 -bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606.

3 -ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

41. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*4*. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».

42. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5 -bis*. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».

43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*6 -bis*. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

44. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

45. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*;».

46. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».

47. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

48. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*;».

49. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1 -bis*. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».

50. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2 -bis*. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

51. Le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 50, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

52. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;

3) alla responsabilità civile derivante dal reato;

4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

53. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1 -bis*. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale».

54. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».

55. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 581. - *(Forma dell'impugnazione). -- 1*. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

56. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 599-*bis*. - *(Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). -- 1*. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.l, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».

57. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1 -bis*. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-*bis*, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai

motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

58. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*3 -bis*. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

59. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6 -bis*. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».

60. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «dell'articolo 311, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5».

61. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

62. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*5 -bis*. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere *a)*, limitatamente al difetto di legittimazione, *b)*, *c)*, esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e *d)*, la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-*bis*. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-*bis*».

63. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

64. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».

65. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1 -bis*. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».

66. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1 -bis*. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1 -ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».

67. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

«*l)* se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».

68. All'articolo 625-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

69. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1 -bis*. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606».

70. L'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.

71. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 629-*bis*. - *(Rescissione del giudicato)*. -- *1*. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

72. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal comma 56.

73. Al comma 3-*ter* dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;

b) il terzo periodo è soppresso.

74. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale».

75. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

76. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

77. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*1 -bis*. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o

provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;

c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*1 -ter*. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* del presente articolo qualora lo ritenga necessario.

1 -quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-*bis*, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4 -bis*. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».

78. All'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*»;

b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;

c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-*bis*».

79. All'articolo 134-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-*bis* e 1-*quater*».

80. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8*. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

81. Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, primo comma, e 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

82. Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.

83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si riferiscono i princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un

anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti, che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato comma 2;

b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

c) tenere conto delle decisioni e dei princìpi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura così da garantire originalità e integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

7) i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che

siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;

8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;

f) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonché avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonché avverso la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non ha commesso il fatto»;

l) escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;

m) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

g) incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento

del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;

h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena;

m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;

n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;

o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;

p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;

q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei

detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;

s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età;

t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;

u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;

v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

86. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

87. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai commi 84 e 85.

88. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-*bis)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «repertorio» è sostituita dalla seguente: «decreto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni»;

c) al comma 3, la parola: «repertorio» è sostituita dalla seguente: «decreto»;

d) al comma 4, le parole: «, secondo periodo,» sono soppresse.

89. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto altresì: delle prestazioni

obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

90. Il decreto di cui al comma 89 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari per il relativo parere.

91. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-*bis)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 88 e 89 con quelle di cui al citato testo unico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;

b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;

c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione della spesa;

d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

92. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

93. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

94. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

95. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1456
XVII Legislatura

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	

N. 275 (pom.)
3 marzo 2016

Congiunzione di
S. 28, S. 171,
S. 176, S. 208,
S. 209, S. 286,
S. 295, S. 299,
S. 379, S. 381,
S. 382, S. 384,
S. 385, S. 386,
S. 387, S. 389,
S. 407, S. 468,
S. 581, S. 597,
S. 609, S. 611,
S. 614, S. 638,
S. 696, S. 697,
S. 700, S. 735,
S. 741, S. 750,
S. 964, S. 1008,
S. 1136, S. 1177,
S. 1352, S. 1587,
S. 1681, S. 1682,
S. 1683, S. 1684,
S. 1725, S. 1784,
S. 1785, S. 1816,
S. 1834, S. 1905,
S. 1914, S. 1921,
S. 2032, S. 2067,
S. 2108, S. 2122,
S. 2131, S. 2146,
S. 2147, S. 2153,
S. 2155, S. 2168

N. 276 (pom.)
8 marzo 2016

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 277 (pom.) 9 marzo 2016	Discusso congiuntamente: S.2067, S.2032, S.28, S.171, S.176, S.208, S.209, S.286, S.295, S.299, S.379, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.407, S.468, S.581, S.597, S.609, S.611, S.614, S.638, S.696, S.697, S.700, S.735, S.741, S.750, S.964, S.1008, S.1136, S.1177, S.1352, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1725, S.1784, S.1785, S.1816, S.1834, S.1905, S.1914, S.1921, S.2108, S.2122, S.2131, S.2146, S.2147, S.2153, S.2155, S.2168 Sulle modalità di esame dei ddl

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 278 (pom.) 15 marzo 2016	Discusso congiuntamente: S.2067, S.2032, S.28, S.171, S.176, S.208, S.209, S.286, S.295, S.299, S.379, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.407, S.468, S.581, S.597, S.609, S.611, S.614, S.638, S.696, S.697, S.700, S.735, S.741, S.750, S.964, S.1008, S.1136, S.1177, S.1352, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1725, S.1784, S.1785, S.1816, S.1834, S.1905, S.1914, S.1921, S.2108, S.2122, S.2131, S.2146, S.2147, S.2153, S.2155, S.2168
N. 281 (pom.) 22 marzo 2016	
N. 282 (pom.) 23 marzo 2016	

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 283 (pom.) 30 marzo 2016	Discusso congiuntamente: S.2067, S.2032, S.28, S.171, S.176, S.208, S.209, S.286, S.295, S.299, S.379, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.407, S.468, S.581, S.597, S.609, S.611, S.614, S.638, S.696, S.697, S.700, S.735, S.741, S.750, S.964, S.1008, S.1136, S.1177, S.1352, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1725, S.1784, S.1785, S.1816, S.1834, S.1905, S.1914, S.1921, S.2108, S.2122, S.2131, S.2146, S.2147, S.2153, S.2155, S.2168 (Sullo svolgimento della discussione generale dei ddl n. 2067 e connessi)

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 284 (pom.) 31 marzo 2016	Discusso congiuntamente: S.2067, S.2032, S.28, S.171, S.176, S.208, S.209, S.286, S.295, S.299, S.379, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.407, S.468, S.581, S.597, S.609, S.611, S.614, S.638, S.696, S.697, S.700, S.735, S.741, S.750, S.964, S.1008, S.1136, S.1177, S.1352, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1725, S.1784, S.1785, S.1816, S.1834, S.1905, S.1914, S.1921, S.2108, S.2122, S.2131, S.2146, S.2147, S.2153, S.2155, S.2168 Disgiunzione di S.28, S.171, S.208, S.295, S.379, S.407, S.611, S.638, S.696, S.697, S.735, S.741, S.750, S.964, S.1136, S.1177, S.1352, S.1725, S.1784, S.1785, S.1816, S.1834, S.1914, S.2108, S.2122, S.2131, S.2146, S.2147, S.2153, S.2155, S.2168
N. 285 (pom.) 7 aprile 2016	Congiunzione di S.2295

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 285 (pom.) 7 aprile 2016	Discusso congiuntamente: S.2067, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.1008, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1905, S.1921, S.2295

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 286 (pom.) 13 aprile 2016	Discusso congiuntamente: S.2067, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.1008, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1905, S.1921, S.2295
N. 288 (pom.) 20 aprile 2016	
N. 289 (ant.) 21 aprile 2016	(proposto ciclo di audizioni)
N. 93 (pom.) 27 aprile 2016	Audizioni informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 291 (pom.) 27 aprile 2016	

N. 94 (pom.) 28 aprile 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.2067, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.1008, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1905, S.1921, S.2295, S.1844, S.709, S.708, S.1113, S.1693, S.1713, S.1824, S.2103 Audizioni informali
N. 292 (pom.) 28 aprile 2016	Discusso congiuntamente: S.2067, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.1008, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1905, S.1921, S.2295 Congiunzione di S.708, S.709, S.1113, S.1693, S.1713, S.1824, S.1844, S.2103

N. 294 (pom.) 4 maggio 2016	Adottato testo base T.U. dei relatori (testo allegato al resoconto). Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 25 maggio 2016 alle ore 18:00

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 299 (pom.) 18 maggio 2016	Discusso congiuntamente: S.2067, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.1008, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1905, S.1921, S.2295, S.1844, S.709, S.708, S.1113, S.1693, S.1713, S.1824, S.2103 Proroga termine. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 26 maggio 2016 alle ore 18:00
N. 301 (pom.) 24 maggio 2016	Sulla presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione per i ddl nn. 2067 e connessi

N. 302 (pom.) 26 maggio 2016	Proroga del termine emendamenti limitatamente alle parti del T.U. relative alla disciplina della prescrizione e a quella delle intercettazioni: 30/6/2016 h 18. Termine presentazione subemendamenti agli eventuali emendamenti dei relatori: 30/5/2016 h. 18.
N. 303 (pom.) 7 giugno 2016	Sulla presentazione degli emendamenti al T.U. adottato dalla Commissione

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 304 (pom.) 8 giugno 2016	Discusso congiuntamente: S.2067, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.1008, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1905, S.1921, S.2295, S.1844, S.709, S.708, S.1113, S.1693, S.1713, S.1824, S.2103 Presentati emendamenti dei relatori (testo allegato al resoconto). Fissato termine per la presentazione di subemendamenti: 20/06/2016 h. 18.
N. 306 (pom.) 22 giugno 2016	Emendamenti al T.U. allegati al resoconto
N. 309 (pom.) 29 giugno 2016	
N. 310 (pom.) 30 giugno 2016	
N. 311 (pom.) 5 luglio 2016	
N. 312 (pom.) 6 luglio 2016	
N. 313 (nott.) 6 luglio 2016	
N. 314 (pom.) 7 luglio 2016	Allegato al resoconto testo emendamenti
N. 315 (pom.) 12 luglio 2016	

N. 316 (pom.) 19 luglio 2016	Approvati emendamenti Testo di emendamenti allegato al resoconto
N. 317 (nott.) 19 luglio 2016	
N. 318 (pom.) 20 luglio 2016	
N. 319 (pom.) 21 luglio 2016	Approvati emendamenti Testo di emendamenti allegato al resoconto
N. 320 (pom.) 26 luglio 2016	Approvati emendamenti Testo di emendamenti allegato al resoconto
N. 321 (pom.) 27 luglio 2016	Approvati emendamenti Presentato emendamento dei relatori (testo di emendamento allegato al resoconto)
N. 322 (nott.) 27 luglio 2016	Fissato termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori: 28/7/2016, h. 14.. Approvati emendamenti Testo degli emendamenti allegato al resoconto

N. 323 (pom.) 28 luglio 2016	Fissato il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento dei relatori: 29/7/2016, h. 14. Testo emendamento allegato al resoconto
N. 324 (pom.) 1 agosto 2016	Approvati emendamenti Testo emendamenti allegato al resoconto
N. 325 (nott.) 1 agosto 2016	Congiunzione di S.1922, S.2457 Approvati emendamenti Testo di emendamenti allegato al resoconto Esito: **concluso l'esame** proposto testo unificato: e coordinamento formale
N. 372 (pom.) 9 marzo 2017	Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 13/3/2017 h. 13. Esame ex art. 100, c. 11, del Reg, dell'emendamento 38.0.500 presentato dal Governo al S. 2067-A (testo allegato al resoconto)

N. 373 (ant.) 14 marzo 2017	Esame ex art. 100, c. 11, del Reg, dell'emendamento 38.0.500 presentato dal Governo al S. 2067-A (Odg ed emendamenti allegati al resoconto)
N. 374 (pom.) 14 marzo 2017	Esame ex art. 100, c. 11, del Reg, dell'emendamento 38.0.500 presentato dal Governo al S. 2067-A (Odg ed emendamenti allegati al resoconto) Esito: **concluso l'esame**

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 03/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 3 MARZO 2016
275ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(28) ***ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo***
(171) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni***
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(208) ***TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(295) ***BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(379) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(407) ***STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(611) ***CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(638) ***Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione***

(696) ***BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena***

(697) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(735) ***CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale***

(741) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età***

(750) ***STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici***

(964) ***TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1136) ***FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali***

(1177) ***BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni***

(1352) ***Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1725) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio***

(1784) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa***

(1785) ***Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo***

(1816) ***BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio***

(1834) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1914) ***MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di***

pubblicità degli atti di indagine

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2108) ***CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima***

(2122) ***PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori***

(2131) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio***

(2146) ***RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare***

(2147) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione***

(2153) ***ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio***

(2155) ***Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità***

(2168) ***RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato***

(Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente D'ASCOLA avverte che l'esame dei disegni di legge in titolo avrà inizio con la relazione sul disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati, in considerazione della complessiva portata delle previsioni del medesimo. Il PRESIDENTE comunica altresì che il senatore Cucca riferirà alla Commissione sui titoli II e III del citato disegno di legge n. 2067, mentre il senatore Casson sui titoli I, IV e V dello stesso.

Il correlatore CUCCA (*PD*) illustra i titoli II e III del disegno di legge n. 2067, approvato dall?altro ramo del Parlamento, che si compone di 35 articoli, suddivisi in 5 Titoli.

Il Titolo II reca modifiche al codice di procedura penale ed e? composto da tre Capi. Il Capo I (articoli da 10 a 12) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II (articoli da 13 a 20) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III (articoli da 21 a 25) riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il Titolo III (articoli da 26 a 28) modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il correlatore si sofferma quindi sul titolo II:

L'articolo 10 reca norme in materia di definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. La disposizione, oltre a integrare l'articolo 71 del codice di procedura penale, in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, inserisce nel codice di rito un nuovo articolo 72-*bis* sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato. Questa disposizione prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato e? tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato e? irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Se l'incapacità viene meno, o e? stata erroneamente dichiarata, può essere nuovamente esercitata l'azione penale.

L'articolo 11 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini

preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, interviene sull'articolo 104 del codice di procedura penale, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali e? competente il pubblico ministero del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo 51, comma 3-*bis*, e 3-*quater* del codice di procedura penale); sull'articolo 335 del codice di procedura penale, per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo; sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360 del codice di procedura penale), per prevedere che qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidente non e? effettivamente richiesto entro cinque giorni; sugli gli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale, per prevedere che, allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, il pubblico ministero abbia tempo tre mesi per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. La disposizione obbliga dunque il pubblico ministero ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; se non lo farà l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello; sull'articolo 408 del codice di procedura penale, per allungare da dieci a venti giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo (oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona) il pubblico ministero debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli venti giorni per opporsi; sull'articolo 409 del codice di procedura penale, per imporre al giudice l'archiviazione quando la persona offesa non abbia presentato opposizione e pubblico ministero o procuratore generale insistano nel richiedere l'archiviazione stessa, nonché per abrogare la disposizione in base alla quale l'ordinanza di archiviazione é ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo articolo 410-*bis* del codice di procedura penale; sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito l'articolo 410-*bis*, in base al quale il decreto di archiviazione e? nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine di dieci giorni entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell'atto di opposizione. In caso di nullità, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo e? fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende. Per coordinamento e? poi modificato anche l'articolo 411 del codice di procedura penale; sull'articolo 415 del codice di procedura penale, per disporre che il termine di sei mesi entro il quale il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L?articolo 12 modifica l?articolo 15 della legge n. 47 del 2015 di riforma delle misure cautelari. L'articolo 15 citato prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il disegno di legge integra tale obbligo informativo prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

L'articolo 13 del disegno di legge interviene sulla disciplina dell'udienza preliminare per abrogare

l'articolo 421-*bis* del codice di procedura penale, relativo all'ordinanza per l'integrazione delle indagini. Conseguentemente viene modificato anche l'articolo 422 del codice di procedura penale.

L'articolo 14 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 428 del codice di procedura penale), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio, prevedendo che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in Cassazione; la soppressione della disposizione che consente alla persona offesa costituita parte civile nel processo penale di proporre ricorso per Cassazione; che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale; che, se ad appellare e? il pubblico ministero, la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato; se, invece, ad appellare e? l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato; che il ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal PG presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio.

L'articolo 15 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato prevedendo che: ove la richiesta dell'imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (massimo sessanta giorni) chiesto dal pubblico ministero per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato; dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice; ove la richiesta dell'imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l'imputato possa chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o possa chiedere il patteggiamento. La disposizione modifica anche l'articolo 442 del codice di procedura penale, intervenendo sulle riduzioni di pena connesse a questo rito speciale; in particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena; l'articolo 458 del codice di procedura penale, coordinando la disciplina del giudizio abbreviato nella specifica ipotesi in cui sia stato richiesto il giudizio immediato, con le modifiche apportate in generale alla disciplina del giudizio abbreviato medesimo.

L'articolo 16 modifica l?articolo 130 del codice di procedura penale relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze. La disposizione prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza. La disposizione prevede inoltre una modifica all'articolo 448 del codice di procedura penale per prevedere che il ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

L'articolo 17 interviene sull?articolo 493 del codice di procedura penale, relativo alle richieste di prove in sede di dibattimento, prevedendo che il pubblico ministero debba esporre concisamente i fatti

oggetto dell'imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l'ammissione. Successivamente, le altre parti e l'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

L'articolo 18, attraverso modifiche all?articolo 546 del codice di procedura penale, interviene in materia di requisitidella sentenza, prevedendo che tale provvedimento debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati con specifico ed espresso riguardo all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato; all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Gli articoli 19 e 20 del disegno di legge intervengono in tema di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie modificando l'articolo 135 del codice penale, norma generale sul ragguaglio, per abbassare da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva; l'articolo 459 del codice di procedura penale, sul procedimento per decreto, per introdurre una norma speciale sul ragguaglio, da applicare esclusivamente a questo procedimento. Anche in questo caso il valore base di ragguaglio è di 75 euro.

Gli articoli da 21 a 25 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali. In particolare, l'articolo 21, intervenendo sulla disciplina in generale delle impugnazioni modifica l'articolo 571 del codice di procedura penale, per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione; sostituisce l'articolo 581 del codice di procedura penale specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione; modifica l'articolo 591 del codice di procedura penale, relativo all'inammissibilità dell'impugnazione, per prevedere che la maggior parte dei vizi che determinano l'inammissibilità (difetto di legittimazione all'impugnazione; improponibilità del mezzo di impugnazione in quanto il provvedimento non e? impugnabile; inosservanza delle modalità? di presentazione e spedizione dell'atto di impugnazione; violazione dei termini previsti per l'impugnazione; intervenuta rinuncia all'impugnazione) siano rilevabili da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da impugnare. Superato il filtro iniziale da parte del giudice *a quo*, anche il giudice dell'impugnazione può comunque dichiarare l'inammissibilità del gravame in ogni stato e grado del procedimento.

L'articolo 22 del disegno di legge reintroduce nel codice di procedura penale il cosiddetto concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008. All?uopo inserisce l'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, che permette alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma potranno essere riproposte nel dibattimento. Il procuratore generale presso la Corte d'appello dovrà confrontarsi con i pubblici ministero del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i pubblici ministero del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.

Attraverso una modifica all?articolo 603 del codice di procedura penale, si prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello e? proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento ed e? fondato sulle valutazioni della prova dichiarativa.

L'articolo 23 reca modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione. In particolare, l'articolo interviene sull'articolo 48 del codice di procedura penale - che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di cassazione assume in camera di consiglio - prevedendo che, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio di quella già prevista dal vigente comma 6 dell'articolo 48, in ragione della causa di inammissibilità della richiesta di rimessione; modifica l'articolo 610 del codice

di procedura penale, per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso, in particolare, precisando che, quando il presidente della Corte rileva una causa di inammissibilità del ricorso e assegna il ricorso all'apposita sezione, la cancelleria della Corte debba, nell'avviso che invia alle parti, enunciare la causa di inammissibilità "con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso". Inoltre, quando l'inammissibilità non sia stata già dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (in base all'articolo 591, comma 1-*bis*, introdotto dal precedente articolo 21), alla dichiarazione di inammissibilità può provvedere la Cassazione senza formalità di procedura. Infine, la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello e contro le dichiarazioni di inammissibilità della Corte e? proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale. L'articolo 23, inoltre, modifica l'articolo 608 del codice di procedura penale, per prevedere che, se il giudice d'appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per Cassazione e? possibile solo per i vizi di cui all'articolo 606, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale (ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza); l'articolo 613 del codice di procedura penale per escludere che la parte possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione; l'articolo 616 del codice di procedura penale, per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, per prevedere che, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria già prevista dal vigente articolo 616 può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso; l'articolo 618 del codice di procedura penale, prevedendo l'obbligatoria rimessione alle Sezioni Unite dei ricorsi, quando una sezione della Corte ritenga di non condividere un principio di diritto già enunciato dalle Sezioni medesime. Si prevede inoltre che le Sezioni Unite possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta; l'articolo 620 del codice di procedura penale per specificare in quali casi la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito. La riforma specifica che la Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito; l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale, in tema di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione d'ufficio dell'errore, per precisare può essere effettuata senza formalità, ma entro novanta giorni dalla deliberazione; dopo, saranno le parti a poter richiederne la correzione, entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento.

L'articolo 24 dispone l?abrogazione dell'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale concernente la rescissione del giudicato trasferendo la relativa disciplina nell'articolo 629-*bis*, all'interno del Titolo IV relativo alla revisione; analogamente agli altri casi di revisione, compete alla corte d'appello decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

L'articolo 25 prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Per quando riguarda il Titolo III, l'articolo 26 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un

pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero - nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata - deve dare notizia dell'imputazione.

L'articolo 27 riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica e? inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato; la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

L'articolo 28 apporta alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (articoli 45-*bis*, 134-*bis* e 146-*bis*), per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, il disegno di legge fa della partecipazione a distanza al procedimento la regola nei casi in cui la persona si trova in carcere per un delitto di grave allarme sociale (articolo 51, comma 3- *bis*, del codice di procedura penale), in questo caso la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili; nei casi in cui la persona è ammessa a misure di protezione.

L'eccezione alla regola - ovvero la presenza fisica in udienza - puo? essere prevista dal giudice con decreto motivato; tale eccezione non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso. L?articolo 28 prevede infine per alcune delle disposizioni in esame un differimento dell? entrata in vigore.

Il presidente D'ASCOLA avverte che, nella prossima seduta della Commissione, il correlatore, senatore Casson, provvederà ad illustrare le restanti parti del disegno di legge n. 2067. I relatori, successivamente, integreranno le loro relazioni con riferimento agli altri disegni di legge in titolo. Quanto alla discussione generale, per una migliore organizzazione dei lavori, essa si svolgerà previa prenotazione degli iscritti a parlare i quali, entro le ore 12 di mercoledì 9 marzo, dovranno far pervenire la propria iscrizione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede quindi un chiarimento al correlatore, senatore Cucca, in ordine alla nuova disposizione sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato.

Il presidente D'ASCOLA, dopo aver richiamato l'articolo 70 del codice di procedura penale relativo alla disciplina generale degli accertamenti sulla capacità dell'imputato, avverte che il senatore Caliendo potrà svolgere più approfonditamente il proprio intervento, su questi specifici aspetti della materia in esame, in occasione della discussione generale.

Il correlatore CUCCA (*PD*) rileva comunque che le tematiche sottese al disposto di cui al nuovo articolo 72-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2067, saranno senz'altro oggetto di un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (n. 261)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il provvedimento in titolo. Si tratta di uno schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla Decisione quadro *2008/675/GAI* del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

Lo schema di decreto legislativo in esame e? adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015).

Lo schema si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 delinea la finalità dello schema di decreto legislativo: l?attuazione nell'ordinamento interno le disposizioni della Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

L?articolo 2 reca la definizione di condanna, precisando che con essa si intende "ogni Decisione definitiva di condanna adottata dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato".

Peraltro la Decisione quadro 2009/315/GAI nel disciplinare la trasmissione delle informazioni estratte dal casellario giudiziario circoscrive l?ambito soggettivo di applicazione di tale meccanismo alle sole persone fisiche, prevedendo peraltro una possibile futura estensione dell?ambito di applicazione di tali meccanismi allo scambio di informazioni relative alle persone giuridiche.

L'articolo 3, comma 1, disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione inerente alla pena, e in particolare per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.

Tra gli altri effetti penali della condanna, rilevanti ai fini di un nuovo giudizio, il relatore ricorda, a titolo esemplificativo: l?essere condizione ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (articolo 164 c.p.), o comportarne la revoca (articolo 168 c.p.); l?escludere l?estinzione della pena, ai sensi dell?articolo 172 comma 7 c.p.; il comportare la revoca della non menzione (articolo 175 comma 3 c.p.). Ai sensi del comma 2 dell?articolo 3 le condanne hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena. Infine il comma 3 precisa che la valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.

L?articolo 4 infine reca la clausola di invarianza finanziaria. All?attuazione del provvedimento e agli adempimenti connessi le amministrazioni dovranno far fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore ricorda poi che il provvedimento in esame è corredato dalla relazione illustrativa, dalla tabella di concordanza, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa, dall'analisi dell'impatto della regolamentazione. Infine fa brevi cenni del quadro normativo nazionale vigente e *de jure*

condendo.

Ricorda infatti che la normativa italiana vigente prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta attraverso laprocedura di riconoscimento (articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale) perché la stessa sia suscettibile di produrre gli effetti previsti dall'articolo 12 del codice penale ovvero quelli previsti dagli accordi internazionali o della pertinente normativa dell'Unione europea. Più nel dettaglio il riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti di cui all'articolo 12 del codice penale consente che la sentenza di condanna o di proscioglimento - pronunciata all?estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato o nei confronti di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato italiano - produca effetti giuridici nell'ordinamento italiano, per stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna, per dichiarare l?abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere, per applicare una pena accessoria o una misura di sicurezza, per gli effetti civili. A legislazione vigente quindi prima del riconoscimento la sentenza straniera non ha valore. Con lo schema di decreto in esame, invece, si dà rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea anche in assenza di tale riconoscimento, limitatamente agli effetti sopra indicati.

Infine il relatore ricorda che lo schema di decreto legislativa in esame è strettamente connesso agli schemi di decreto legislativo di attuazione, rispettivamente, della decisione quadro 2009/315/GAI, sullo scambio tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (Atto del Governo n. 262) e della decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) (Atto del Governo n. 263), che saranno esaminati dalla Commissione a partire dalla prossima settimana.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) ritiene che sarebbe opportuno procedere ad un raffronto fra i presupposti per il riconoscimento delle sentenze di condanna nell'ordinamento italiano previsti dallo schema in esame e quelli previsti - in materia di diritto internazionale privato - per il riconoscimento delle sentenze straniere dell'articolo 64 della legge n. 218 del 1995 (che, tra l'altro, prevede il limite dell'ordine pubblico).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1932) ***Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali***

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CUCCA (*PD*), illustra il provvedimento in titolo. Egli preliminarmente avverte che il disegno di legge in esame trae origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, la quale, costituita all'inizio di questa legislatura, ha concluso la propria attività il 26 febbraio 2015.

Il disegno di legge in titolo recepisce, per l'appunto, gli esiti dell'inchiesta prospettando alcune modifiche normative in materia penale. Tali interventi correttivi, in linea con gli esiti dell'inchiesta, sono stati modulati a seconda della tipologia di intimidazione.

Con riguardo agli atti diretti ad ottenere un provvedimento a sé favorevole o ad ostacolare l'emissione di un provvedimento a sé sfavorevole, nonché a quelli finalizzati a provocare le dimissioni di uno o più amministratori locali, in ragione della evidente portata plurioffensiva di tali condotte (oltre alla lesione della integrità individuale dell'amministratore locale, anche quella al buon andamento della pubblica amministrazione e alla personalità interna dello Stato) con l'articolo 1 del disegno di legge si propone una modifica del reato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'articolo 338 del codice penale, volta ad adattare tale fattispecie alle esigenze di tutela provenienti dagli amministratori locali.

Nel merito, oltre alla introduzione nella rubrica e al primo comma dell'articolo codicistico di un riferimento ai «singoli componenti» (del corpo politico, amministrativo o giudiziario), è stata evidenziata l'esigenza di inserire nella disposizione un nuovo comma dal seguente tenore: «alla stessa pena soggiace chi commette il fatto di cui al primo comma per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso». Intervenendo su tale articolo, si rendono peraltro applicabili ai fatti in esame le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 del codice penale il quale prevede un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con l'utilizzo di armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Tutto ciò consentirebbe di utilizzare per gran parte degli atti intimidatori, ed in particolare per quelli che costituiscono il nucleo centrale del fenomeno, una fattispecie penale procedibile d'ufficio, con una pena edittale (la reclusione da uno a sette anni) che consentirebbe il ricorso alle misure cautelari, oltre che alle intercettazioni e a ogni altro mezzo di prova.

Si suggerisce poi, all'articolo 2 del disegno di legge, una modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale finalizzata a prevedere l'inserimento dell'articolo 338 del codice penale - come modificato - tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

In relazione agli atti intimidatori ritorsivi, ovvero quelli commessi in seguito all'adozione di un provvedimento da parte di un amministratore locale, nel presupposto dell'inadeguatezza dell'aggravante generica di cui all'articolo 61, n. 10, del codice penale, l'articolo 3 del testo in esame prevede una nuova circostanza ad effetto speciale che preveda un aumento di pena qualora un certo tipo di reati sia commesso contro un amministratore locale a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio.

Con riguardo infine alle ipotesi di atti intimidatori i cui destinatari non sono amministratori locali, ma aspiranti tali, si è prospettato - con l'articolo 4 del testo in esame - un intervento di modifica dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la competizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), volto ad estendere le sanzioni ivi previste (reclusione da due a cinque anni e multa da 600.000 a 4 milioni di lire) anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali amministrative.

Interviene il senatore LUMIA (*PD*) il quale auspica che la Commissione, nel corso del prosieguo dell'esame, possa convenire su una richiesta di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, al fine di pervenire ad una sua rapida approvazione.

Il presidente D'ASCOLA concorda con l'auspicio del senatore Lumia.

Avverte che, anche per la discussione generale di questo disegno di legge, i senatori che intendono intervenire dovranno iscriversi a parlare entro le ore 12 di mercoledì 9 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede che sia rimesso alla Commissione plenaria, in sede consultiva al fine di formulare osservazioni alla 6a Commissione permanente, l'Atto del Governo n. 256 concernente lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Tale Atto è stato deferito - come accennato - per l'esame di merito alla 6a Commissione permanente (finanze e Tesoro), che non ne ha ancora concluso l'esame. È opportuno secondo la richiedente che la Commissione giustizia esprima le proprie valutazioni su un atto che è molto rilevante alla luce degli ultimi accadimenti relativi alle crisi delle banche.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si associa a tale richiesta.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 276 (pom.) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
276ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(28) ***ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo***
(171) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni***
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(208) ***TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di***

riparazione per ingiusta detenzione

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(295) ***BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(379) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(407) ***STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(611) ***CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(638) ***Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione***

(696) ***BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena***

(697) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(735) ***CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale***

(741) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età***

(750) ***STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici***

(964) ***TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1136) ***FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali***

(1177) ***BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni***

(1352) ***Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1725) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio***

(1784) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa***

(1785) ***Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo***

(1816) ***BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio***

(1834) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1914) ***MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2108) ***CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima***

(2122) ***PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori***

(2131) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio***

(2146) ***RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare***

(2147) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione***

(2153) ***ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio***

(2155) ***Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità***

(2168) ***RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente D'ASCOLA avverte che il correlatore Casson provvederà ad illustrare le parti di propria competenza (Titoli I, IV e V) del disegno di legge n. 2067.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene quindi sull'ordine dei lavori; egli osserva che, comprendendo la necessità da parte della Presidenza di affidare la relazione a due correlatori per una migliore organizzazione dei lavori alla luce dell'ampiezza dei temi oggetto del disegno di legge n. 2067, ritiene che, per la medesima ragione, debba essere concesso ai singoli senatori la facoltà di intervenire in discussione generale per un tempo anche superiore ai venti minuti prescritti dal Regolamento (articolo 89).

Il presidente D'ASCOLA ricorda che il Presidente ha la facoltà, a seconda delle circostanze, di dilatare il termine suddetto fino a sessanta minuti per un oratore per ciascun Gruppo parlamentare (articolo 89 del Regolamento). Assicura comunque che il tempo per gli interventi in discussione sarà concesso, nel caso di specie, in modo proporzionale alla necessità di adeguato approfondimento degli specifici temi trattati.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che al disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei deputati, è stato congiunto il disegno di legge n. 2153, a sua prima firma e concernente la modifica dell'articolo 530 del codice di procedura penale in ordine al rimborso delle spese di giudizio. Ritiene utile segnalare che il citato disegno di legge è stato sottoscritto da 176 senatori e dunque da un numero superiore alla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea del Senato, una circostanza

questa alla quale auspica sia dato adeguato rilievo nel corso dell'esame.

Il presidente D'ASCOLA avverte che la sottoscrizione di un disegno di legge da parte di più senatori non sottende una corsia preferenziale per l'esame del disegno di legge medesimo. Si tratta piuttosto di fare chiarezza sul *modus procedendi* in ordine ai numerosi disegni di legge che sono stati connessi al testo approvato dalla Camera. Egli ritiene che una indicazione utile in tal senso possa essere suggerita dai relatori.

Il senatore CASSON (*PD*) passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2067 per le parti di propria competenza. Si sofferma innanzi tutto sul Titolo V (articoli 34 e 35) che dispone in ordine alla invarianza finanziaria e alla entrata in vigore della riforma. Si sofferma poi più ampiamente sui Titoli I e IV del provvedimento che recano rilevanti modifiche sia al codice penale e al codice di procedura penale.

Il relatore passa all'illustrazione degli articoli che compongono il titolo I.

L?articolo 1inserisce nel codice penale il nuovo articolo 162-*ter*, il quale, con riguardo ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare l?estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

L'articolo 2 reca disposizioni transitorie, prevedendo che la disciplina sulla nuova causa di estinzione del reato, di cui all?articolo 1 del disegno di legge, trovi applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L'imputato, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Quindi il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito.

I successivi articoli 3, 4, 5 e 6 prevedono un aggravamento di pene per una serie di reati.

In particolare l'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all?articolo 416-*ter* del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. Il reato in questione, che dopo le modifiche apportate dalla legge n. 62 del 2014 prevede la pena della reclusione da quattro a dieci anni, è sanzionato nel disegno di legge n. 2067 con la reclusione da sei a dieci anni.

L?articolo 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall?attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1032 a 1500 euro). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell?articolo 624-*bis* del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-*bis* (collaborazione per l?individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 (articolo 5 del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

L?articolo 5modifica l?articolo 625 del codice penale. Tale disposizione codicistica reca una elencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

L?articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all?articolo 628 del codice penale, elevando i limiti

edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro, nel minimo e dagli attuali euro 2065 a 2500 euro, nel massimo). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell?articolo 628 del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale, se concorrono due o più delle circostanze aggravate, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 (aggravanti generiche), la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

L'articolo 7, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale. Tra i principi e i criteri direttivi vi sono quelli di modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per età o per infermità; riformare la disciplina delle misure di sicurezza, in particolare rivedendo il regime del cosiddetto doppio binario, che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, fatte salve le necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività; intervenendo sul rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza; ai disturbi della personalità; prevedendo, nei casi di non imputabilità, misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura; prevedendo, in caso di capacità ridotta, un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

I commi 2 e 3 dell?articolo 7 delineano il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti. Si tratta di un procedimento rinforzato, che prevede un significativo coinvolgimento dell?attore parlamentare, infatti, nel caso di mancata conformazione dell?Esecutivo ai pareri parlamentari, i testi adottandi devono essere trasmessi di nuovo alle Camere. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. In ogni caso decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Il comma 4, lettera a) dell?articolo 7 reca infine, ulteriori modifiche al codice penale. In particolare, intervenendo sull'articolo 610 (violenza privata) il disegno di legge prevede che il reato sia perseguibile a querela della persona offesa, limitando le ipotesi di perseguibilita? d'ufficio alle fattispecie aggravate. Il reato è perseguibile d?ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica. La lettera b) del comma interviene sul reato di minaccia di cui all?articolo 612 del codice penale, allargando le ipotesi di procedibilità d'ufficio ai casi in cui il fatto è commesso in danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale.

L'articolo 8, delega il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevedendo che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. Il comma 2 dell?articolo 8 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare.

Infine, l'articolo 9 conferisce delega al Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto della procedura di cui all?articolo 7, recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti previsti dagli articoli 7 e 8 del disegno di legge. A tal proposito il relatore avverte che la delega è alquanto generica e questa specifica disposizione merita un adeguato approfondimento in sede di discussione generale.

Per quanto riguarda il Titolo IV, l'articolo 29delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, sulla base di principi e criteri direttivi dettati dagli articoli seguenti, individuando il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi.

Il successivo articolo 30individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. In particolare si prevedono disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Si prevede altresì una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) volta a punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione, escludendo la punibilità quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell?ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l?esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Anche in questo caso il relatore ritiene necessario un adeguato approfondimento del contenuto della norma.

I principi e i criteri direttivi prevedono poi la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu? gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il relatore avverte che in questo caso la delega è alquanto generica.

Per quanto riguarda le impugnazioni si prevede la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Il relatore avverte che anche in questo caso dovrebbe essere meglio definito l'ambito di operatività della facoltà di proporre appello del pubblico. Si prevede inoltre la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso"; nonchè la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità dellos tesso.

L'articolo 31 reca quindi una delega volta a modificare l'ordinamento penitenziario. I principi e i criteri direttivi relativi alla delega ivi contenuta sono molto dettagliati.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), con riferimento alla possibilità di svolgere audizioni sul provvedimento testè illustrato, auspica che queste si concentrino sull'esigenza di approfondire soprattutto i temi non adeguatamente trattati presso l'altro ramo del Parlamento.

Avverte altresì di aver disposto l'acquisizione della documentazione relativa alle audizioni che hanno avuto luogo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Dopo brevi interventi dei relatori CASSON (*PD*) e CUCCA (*PD*), il presidente D'ASCOLA sottolinea che spetta in primo luogo ai relatori indicare un *modus procedendi,* fra i diversi ipotizzabili, affinché la Commissione possa pronunciarsi in via definitiva sulle modalità di organizzazione dell'esame dei disegni di legge in titolo, fermo restando ovviamente il rispetto della cornice regolamentare.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che ciascun disegno di legge connesso deve essere illustrato singolarmente al fine di poter poi giungere alla definizione di un testo base ovvero di un testo unificato.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), riproponendo la questione del disegno di legge n. 2153 a sua prima firma e sottoscritto da numerosi senatori, si associa alla richiesta del senatore Palma.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritiene che la congiunzione degli altri disegni di legge in titolo con il testo del disegno di legge n. 2067 abbia senso solo se consente un esame effettivo e non formale dei primi.

Il senatore LUMIA (*PD*), paventando il rischio di ostruzionismo, rileva che la Commissione deve proseguire in modo celere il lavoro già svolto dalla Camera dei deputati nel rispetto del Regolamento.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che l'articolo 43 del Regolamento prevede che l'esposizione preliminare prima della discussione generale sia solo eventuale.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) invece osserva che nei lavori della Commissione in questa legislatura sono sempre state svolte le relazioni illustrative su tutti i disegni di legge connessi.

Il presidente D'ASCOLA ribadisce che l'esposizione preliminare dei disegni di legge connessi non è necessaria, tanto che ricorda che - quando egli stesso era relatore dei disegni di legge in materia di anticorruzione (n. 19 e connessi) - non aveva illustrato tutti i disegni di legge connessi.
Fa presente che, in ogni caso, gli appare prioritaria - nella prospettiva di una più funzionale organizzazione dell'esame - l'esigenza di un approfondimento sui contenuti dei disegni di legge connessi al disegno di legge n. 2067, approfondimento che spetta ovviamente innanzitutto ai relatori.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) fa presente che, nella seduta del 16 gennaio 2014, il relatore D'Ascola procedette ad illustrare cinque disegni di legge connessi al disegno di legge n. 19.

Il correlatore CASSON (*PD*) ritiene che possa essere fatta una scrematura dei disegni di legge connessi al disegno di legge n. 2067, in quanto ritiene che alcuni di essi possano più opportunamente essere esaminati in altra sede.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai

contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il provvedimento in titolo che reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive* - MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l?obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari).

La direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un?ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi. Sono quindi definiti standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l?erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito.

Sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari.

Le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di credito, l?obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti.

L'articolo 1 dell' atto del Governo in esame novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il comma 1 reca modifiche di coordinamento. Il comma 2 introduce nel Titolo VI, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-*bis* (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*.

L?articolo 120-*quinquies* reca le definizioni, mutuate dall?articolo 4 della MCD, rilevanti ai fini del nuovo Capo I-*bis*. In particolare il "consumatore" è il soggetto che agisce per scopi estranei all?attività "imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale" eventualmente svolta dallo stesso soggetto. Per "contratto di credito" si intende il contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, allorché il credito sia garantito da un?ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente ad oggetto beni immobili residenziali ovvero il credito sia finalizzato all?acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Il comma 2 elenca le componenti del costo totale del credito, denominato dalla lettera m) del comma 1 quale "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG".

Il comma 3 demanda alla Banca d'Italia il compito di fissare le modalità di calcolo del TAEG secondo le disposizioni della direttiva in recepimento e del TUB medesimo.

L?articolo 120-*sexies* individua l?ambito di applicazione della disciplina nei contratti relativi a concessione di credito garantito da ipoteca su immobile adibito ad uso residenziale o volto ad acquistare un immobile, escludendo esplicitamente alcune tipologie di contratto.

L?articolo 120-*septies* recepisce l?articolo 7, paragrafo 1 della MCD, richiamando i principi generali di diligenza e trasparenza che dovranno essere rispettati dal finanziatore e dall?intermediario del credito, il comportamento dei quali dovrà tenere conto dei diritti e degli interessi del consumatore. Inoltre i medesimi soggetti sono chiamati a valutare tutte le informazioni riguardanti la situazione del consumatore e le specifiche esigenze da questi comunicate, nonché le ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

L?articolo 120-*octies* è dedicato alla pubblicità e detta disposizioni relative alle forme e ai contenuti

essenziali, in attuazione di quanto è previsto dagli articoli 10 e 11 della MCD.

L?articolo 120-*novies* è dedicato agli obblighi precontrattuali, con riferimento alle informazioni di carattere generale, alle informazioni personalizzate e ai chiarimenti che devono essere forniti dal finanziatore o dall'intermediario del credito prima della conclusione del contratto di credito.

L?articolo 120-*decies*, comma 1, recepisce l'articolo 15 della MCD e reca disposizioni sugli obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito.

L?articolo 120-*undecies* stabilisce che il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore, considerando tutti gli elementi utili a fornire un quadro delle prospettive di adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore stesso.

L?articolo 120-*duodecies* stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo standard affidabili.

L?articolo 120-*terdecies* disciplina i servizi di consulenza. Tali attività sono riservate ai finanziatori e agli intermediari del credito che costituiscono attività separata rispetto alla concessione del credito e all?intermediazione.

L'articolo 120-*quaterdecies* disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera e prevede che il consumatore abbia in qualsiasi momento il diritto di convertire in euro il prestito denominato in valuta.

L'articolo 120-*quinquiesdecies*, dando attuazione all?articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all?avvio di procedure esecutive. Il comma 1 stabilisce che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell?articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d?Italia può adottare disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore. Si vieta quindi (comma 2) al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall?inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell?inadempimento stesso. Il comma 3 prevede che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l?estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza. Il valore del bene è stimato, con una perizia successivamente all?inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo. La norma sembra essere volta a snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover fare necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali, al fine anche di ridurre il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore. Tale semplificazione, nell?intenzione del legislatore delegato e del legislatore comunitario, dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità del credito da parte delle banche, migliorando inoltre le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori. La previsione si inserisce peraltro nell?attuale dibattito relativo alla soluzione del problema delle sofferenze bancarie e agli effetti che esso ha sui requisiti patrimoniali delle banche stesse e sulla conseguente capacità di erogare credito. La disposizione in esame - limitatamente all'ipotesi in cui prevede il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale - potrebbe essere inquadrata nella ipotesi del cosiddetto "patto marciano" - che la giurisprudenza ha ritenuto non violare il disposto di cui all'articolo 2744 del codice civile in cui - solo qualora il creditore diventasse proprietario della cosa ricevuta in garanzia, allorché il debitore non adempie, subordinatamente ad un procedimento volto alla valutazione del valore del bene al momento dell'inadempimento che assicuri l'imparzialità della valutazione e fermo restando che il creditore dovrà versare al debitore la differenza tra l?ammontare del credito e l?eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima (sul punto, ad una prima lettura, potrebbe forse ritenersi utile una più esplicita formulazione del comma 3 in esame). Il relatore avverte che appare difficile comprendere a cosa faccia riferimento il testo parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita"potrebbe essere disciplinata separatamente e specificata nelle sue

implicazioni.

Il comma 4 stabilisce che, qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva. Anche in questo caso andrebbe forse chiarito che questa disposizione si applica al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3.

L'articolo 120-*sexiesdecies* attribuisce all'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) istituito presso l'Agenzia delle Entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale e di effettuare le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.

L'articolo 120-*septiesdecies* TUB dà attuazione alle disposizioni che disciplinano le remunerazioni pagate dai finanziatori al proprio personale e agli intermediari del credito di cui si avvalgono, e i requisiti di conoscenza e di competenza del personale. Si prevede che la Banca d?Italia detti disposizioni di attuazione, anche individuando le categorie di personale interessate.

L'articolo 120-*octiesdecies* concerne il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.

L'articolo 120-*noviesdecies*, comma 1, individua le disposizioni contenute nel TUB che si applicano ai contratti di credito; si tratta degli articoli 117 (contratti), 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 119 (comunicazioni periodiche alla clientela), 120, comma 2 (decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), 120-*ter* (estinzione anticipata dei mutui immobiliari), 120-*quater* (surrogazione nei contratti di finanziamento, portabilità), 125-*sexies*, comma 1 (rimborso anticipato).

Il comma 2 impone al finanziatore e all'intermediario del credito di fornire gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-*bis*, che consente che siano a carico del cliente le spese relative alle informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal titolo VI del TUB, ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto.

Il comma 3 dell'articolo 1 dell'atto del Governo in titolo, modificando l'articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori tutti i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, di cui al capo II del Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Inoltre, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 122, che esclude l'applicazione del capo II ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, prevede invece tale applicazione ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.

Il comma 4 modifica l'articolo 128-*sexies* del TUB, che definisce il mediatore creditizio come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il comma 5 prevede che l'iscrizione dei consulenti del credito alla citata sezione speciale di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*, è subordinata ai medesimi requisiti previsti per i mediatori creditizi.

Il comma 6 inserisce all'articolo 128-*octies* del TUB il comma 1-*bis*, che conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulente del credito di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*.

Il comma 7 inserisce all'articolo 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 3-bis, che, fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, demanda alla Banca d'Italia il compito di individuare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per

violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.

Il comma 8 reca disposizioni di mero coordinamento alla normativa per integrare nella stessa le modifiche di cui al precedente comma 7.

Il comma 9, modificando l'articolo 144 del decreto legislativo n. 385 del 1993: estende le sanzioni previste nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, pari a euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, anche all'inosservanza degli articoli 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*undecies*, 120-*duodecies*, 120-*terdecies*, 120-*quaterdecies*, 120-*septiesdecies*, 120-*octiesdecies*, 120-*noviesdecies*; prevede altresì che l'intermediario mandante, qualora rilevasse tali inosservanze nel comportamento dell'agente in attività finanziaria, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-*duodecies*; infine condiziona l'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) al fatto che le infrazioni rivestano carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.

Il comma 10 dispone l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 128-duodecies, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 2 del provvedimento in esame al comma 1 integra l'articolo 12 di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, relativamente alle disposizioni ivi previste di attuazione di cui all'articolo 128-*quatersexies* della direttiva 2008/48/CE, inserendo il comma 1-quater che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle attività di segnalazione relative ai soli contratti di credito ipotecario disciplinati dalla direttiva che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia.

Il comma 2 integra l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante norme di attuazione dell'articolo 128-*sexies* della citata direttiva, inserendo il comma 1-*bis*, in cui si prevede che, con apposito regolamento, si provvede alla definizione della disciplina di dettaglio.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) osserva che il provvedimento in esame merita un adeguato approfondimento e auspica che il relatore possa predisporre un parere che possa essere valutato e discusso prima del voto finale.

Interviene il senatore GIARRUSSO (*M5S*) il quale tiene a precisare, a nome del proprio Gruppo, che l'articolo 120-*quinquiesdecies* prevede la degiurisdizionalizzazione dello spossessamento dei beni immobili a favore dei creditori, una scelta ingiustificabile, del tutto non condivisibile e gravemente lesiva degli interessi dei cittadini italiani. Afferma pertanto che il Movimento 5 Stelle esprimerà una netta contrarietà a tale disposizione

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 277 (pom.) del 09/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
277ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha ricordato che la Commissione è stata chiamata a dare le osservazioni sul provvedimento in titolo alla Commissione finanze anche alla luce dell'interesse che lo schema in esame ha suscitato - a fronte dei recenti fatti relativi alla crisi delle banche - avverte che i tempi per l'espressione delle osservazioni sono molto stretti; la Commissione finanze esprimerà il proprio parere nella seduta convocata oggi, a partire dalle ore 15, e pertanto la Commissione giustizia dovrà esprimersi entro tale ora

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi una proposta di osservazioni non ostative con rilievi, pubblicata in allegato.

In particolare rileva che la formulazione della disposizione di cui al nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, pur aderente alla lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriori specificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindi auspicabile una più chiara e precisa formulazione della stessa. Inoltre suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui al comma 3 del predetto articolo 120-*quinquiesdecies* sia stipulata dopo la conclusione del contratto di credito. Ancora non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita" andrebbe disciplinata *ad hoc*, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosi altrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi. Pertanto ritiene che la Commissione di merito possa valutare l'opportunità che il citato articolo 120-*quinquiesdecies* sia riformulato stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione del contratto di credito e non successivamente e che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata ad un consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile; esplicitando, sempre al comma 3 citato, che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra il valore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al debitore ed eliminando il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto della garanzia reale; esplicitando, ancora al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita", e, infine prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur condividendo i rilievi testè illustrati dal relatore, ritiene che il comma 3 del citato articolo 120-*quinquiesdecies* dello schema di decreto legislativo in esame debba prevedere anche una scansione temporale delle fasi procedurali entro le quali deve svolgersi la procedura in questione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che l'articolo 28 della direttiva n. 2014/17/UE, oggetto di attuazione, al paragrafo 4 reca una disposizione che non corrisponde alla norma di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*. In realtà la direttiva prevede che le parti contraenti di un credito possano convenire che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale sia sufficiente a rimborsare il credito. Il citato comma 3 invece fa riferimento, in caso di inadempimento del consumatore, alla restituzione o al trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale e non già alla sola garanzia reale. Sotto questo profilo, a nome del proprio Gruppo, osserva che lo schema in esame è lesivo dei diritti dei consumatori. Per questo ed altri motivi il Movimento 5 Stelle è nettamente contrario alla formulazione di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinquiedecies*.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che il problema sollevato dal senatore Buccarella deriva probabilmente da una traduzione poco fedele.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) insiste per una riformulazione aderente alla direttiva.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), dichiarando la netta contrarietà della Lega Nord al provvedimento in esame, mostra una serie di perplessità sull'attuazione del richiamato articolo 28 della direttiva 2014/17/UE da parte dell'articolo 120-*quinquiesdecies* in ordine all'inadempimento del consumatore. Condivide le osservazioni critiche fatte dal senatore Buccarella sulla formulazione del testo che prevede, nel caso di inadempimento del consumatore, il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale e non già il trasferimento della garanzia reale. Concorda poi sull'opportunità di

specificare sotto il profilo della scansione temporale l'operatività del meccanismo previsto dal comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 1993, come introdotto dallo schema in esame. Rileva altresì che la norma non è affatto chiara sulla definizione dell'oggetto del diritto del consumatore all'eccedenza. In conclusione conviene che il testo in esame sia sproporzionalmente vantaggioso per il creditore rispetto agli oneri del consumatore.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), ribadendo la netta contrarietà del proprio Gruppo al provvedimento in esame e, in particolare, all'articolo 120-*quinquiesdecies* citato, rileva anche che emerge una forte incongruenza tra la disposizione di cui al comma 3 e quella del comma 4 del medesimo articolo. Infatti il comma 3 prevede che il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale in caso di inadempimento comporta l'estinzione del debito, laddove il successivo comma 4 stabilisce che ove, a seguito di un inadempimento ed escussione della garanzia, residui un debito del consumatore il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva. Egli ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo rappresenti l'ennesimo atto di una incomprensibile politica di *austerity* laddove sarebbero necessarie soprattutto in questa fase storica, politiche di sostegno e solidarietà a favore dei cittadini in difficoltà. Auspica, a nome del proprio Gruppo, che la disposizione sull'inadempimento del consumatore possa essere del tutto soppressa.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) osserva che l'articolo 28 della direttiva non è stato tradotto affatto fedelmente dall'articolo 120-*quinquiesdecies*; in particolare nell'attuazione della direttiva lo schema di decreto legislativo sembra aver frainteso la *ratio* perseguita dal legislatore comunitario, e cioè consentire che il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della stessa sia sufficiente a rimborsare il credito. Inoltre concorda sulla evidente incongruità tra il comma 3 dell'articolo 120-*quinquiedecies* e il successivo comma 4 che, come è già stato osservato, prevede la possibilità che, a seguito dell'escussione della garanzia conseguente all'inadempimento, residui un debito del consumatore. Se così fosse la banca mutante potrebbe ottenere il trasferimento del bene immobile del debitore e, nel contempo, conservare la possibilità di agire esecutivamente sul residuo patrimonio del debitore: l'unico vantaggio per il consumatore sarebbe costituito dalla moratoria di sei mesi tra l'acquisizione dell'immobile da parte della banca e l'inizio di un'ulteriore esecuzione forzata. Una siffatta normativa interna non attribuirebbe dunque al consumatore l'effetto di una esdebitazione totale che, invece, è collegato dal legislatore comunitario al pagamento solutorio eseguito mediante il trasferimento del bene o dei proventi della sua vendita. L'oratrice ritiene dunque che il testo dello schema di decreto non corrisponde né al testo né alle finalità della direttiva, esplicitamente volta a favorire i consumatori e non ad attribuire agli istituti di credito un ulteriore strumento per ottenere il rimborso dei finanziamenti erogati. Poichè l'acquisizione dei proventi della vendita del bene da parte della banca mutuante deve - conformemente alla direttiva - avere effetto estintivo del debito, una esdebitazione parziale può verificarsi soltanto nell'ordinaria vendita giudiziaria disposta in sede di esecuzione forzata. Inoltre lo schema in esame non contempla affatto le procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo possibile per la vendita del bene immobile in garanzia.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI interviene per precisare che il comma 4 si riferisce ad ipotesi diverse da quelle contemplate dal precedente comma 3, in questo senso appare utile il rilievo contenuto nelle osservazioni del relatore che prevede, tra l'altro, che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3. Ciò premesso, la moratoria di sei mesi per il pagamento del debito residuo assicura così ovviamente al consumatore una maggiore tutela rispetto alla normativa attualmente vigente.

Dopo che la senatrice MUSSINI (*Misto*) è intervenuta ancora una volta per ribadire che il provvedimento in esame recepisce in modo non corretto la direttiva n. 2014/17/UE sul punto in

questione, prende la parola la senatrice GINETTI (*PD*), la quale, condividendo i rilievi fatti dal relatore, osserva che lo schema di decreto, nelle linee generali, garantisce una maggiore tutela del consumatore rispetto alle previsioni della direttiva n. 2014/17/UE che su vari aspetti demanda agli Stati membri la determinazione del grado oggettivo di tutela da assicurare ai consumatori. Dal suo punto di vista, il Governo, sotto vari profili, ha inteso tutelare nel miglior modo possibile la parte debole del contratto di credito. In particolare, conviene con quanto rilevato dalla rappresentante del Governo sul fatto che la previsione di una moratoria di sei mesi per il pagamento del debito residuo in capo al consumatore costituisca una maggiore garanzia. Osserva tuttavia che potrebbe essere senz'altro utile inserire, tra i rilievi del relatore, che la procedura di cui all'articolo 120-*quinquiesdecies* si debba applicare ad ipotesi in cui il ritardo di pagamento avviene per un periodo di tempo superiore a quello già previsto dall'articolo 40, comma 2, del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) accoglie ben volentieri questo rilievo.

Dopo che il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ha ribadito la propria contrarietà al provvedimento, il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) osserva che bisognerebbe tener conto anche della cadenza temporale delle rate, ovvero se esse siano mensili, semestrali o annuali.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva, in via generale, che la norma sull'inadempimento del consumatore è scritta male nel provvedimento in esame.

Anch'egli condivide le perplessità sulla incongruenza tra la disposizione di cui al comma 3 della richiamata disposizione e il successivo comma 4 della medesima. Inoltre egli osserva che appare poco chiara la formulazione relativa alla stima del bene immobile da parte del perito scelto di comune accordo in una fase successiva all'inadempimento.

Il senatore LUMIA (*PD*) propone di sopprimere nel comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* le parole " del bene immobile oggetto" affinché la restituzione o il trasferimento siano riferiti solo alla garanzia reale o ai proventi della vendita del bene.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) concorda con questa proposta.

Il SOTTOSEGRETARIO osserva che, laddove la direttiva fa riferimento alla restituzione del bene, potrebbe riferirsi anche ai contratti di *leasing* e non solo ai contratti di credito. Osserva poi che la possibilità di affidare la stima di un bene immobile ad un terzo nominato dal giudice è già prevista dall'articolo 1473 del codice civile.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) recepisce il rilievo suggerito dalla senatrice Ginetti, nel senso di proporre che le disposizioni di cui al comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* si applichino qualora il ritardato pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si sia verificato almeno 18 volte. Ritiene poi di modificare ulteriormente lo schema di osservazioni da lui illustrato trasformando i rilievi in condizioni. Ritiene invece di non recepire il suggerimento avanzato dal senatore Lumia, rilevando che l'espunzione dal testo del riferimento al bene immobile farebbe cadere l'impianto della norma.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede che le osservazioni propongano di stabilire in modo esplicito che le norme recate dall'emanando decreto legislativo siano applicabili solo ai contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore dello stesso; di prevedere che il perito scelto dalle parti per stimare il

valore dell'immobile oggetto della garanzia debba possedere requisiti che ne assicurino l'indipendenza, stabilendo a tale fine che il potere di nomina del perito stesso sia attribuito al Presidente del tribunale territorialmente competente. Inoltre si deve chiarire che l'esecuzione dell'accordo negoziale disciplinato dal comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* determina comunque l'estinzione del debito stesso, anche nel caso in cui il valore del bene trasferito o l'ammontare dei proventi della vendita sia inferiore all'ammontare del debito e che, conseguentemente, la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* non è in alcun modo riferibile a tale fattispecie, ma alla diversa ipotesi di ricorso alla procedura esecutiva giudiziale. Suggerisce, altresì, di prevedere che l'esecuzione del negozio solutorio di cui all'articolo 120-*quinquiesdecies* non costituisca una procedura esecutiva attivabile dal creditore. Ancora occorre specificare che il finanziatore non potrà dover condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*. Auspica infine che si preveda che, in caso di stipula della clausola contemplata dal comma 3, il consumatore debba essere assistito da un consulente, al fine di poter valutare la convenienza a stipulare tale clausola.

Il RELATORE, pur apprezzando questi rilievi, ritiene di non poterli includere in quelli già illustrati ed accolti.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, lo schema di osservazioni come modificato, pubblicato in allegato, è posto in votazione ed approvato.

SULLE MODALITA' DI ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2067 E CONNESSI RECANTI MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene per un richiamo al Regolamento, in ordine alle modalità di svolgimento dell'esame dei disegni di legge n 2067 e connessi, con specifico riferimento a quanto avvenuto nella seduta di ieri. Al riguardo - dopo aver lamentato l'inesattezza delle modalità di resocontazione dell'ultimo degli interventi del presidente D'Ascola nella predetta seduta, dal momento che le stesse non consentono di comprendere chiaramente la portata del suo successivo intervento di rettifica di quanto dichiarato dal Presidente medesimo - il senatore Palma ritiene necessario innanzitutto rilevare come l'affermazione secondo la quale la relazione in Commissione ha carattere eventuale è contraddetta sia da una lettura sistematica dell'articolo 43 del Regolamento, sia soprattutto dalla prassi costante secondo la quale è stato applicato il disposto regolamentare in questione che, a memoria di tutti i presenti in Commissione, non ha mai visto mancare tale relazione. L'unico caso in cui la relazione può non aver luogo è quello ben diverso - previsto dal combinato disposto dell'articolo 43, comma 4, e dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento - in cui un disegno di legge viene esaminato in Assemblea senza che ne sia stato concluso l'esame in Commissione.

L'assurdità di una posizione diversa da quella da lui prospettata dovrebbe essere ben presente ai componenti di maggioranza della Commissione, se solo gli stessi riflettessero su cosa sarebbe accaduto se, ad esempio, la Presidenza della Commissione giustizia avesse ritenuto non necessario far tenere la relazione sul disegno di legge n. 2081, in tema di unioni civili, nella seduta del 12 ottobre

2015, considerando, appunto, tale adempimento eventuale.

Il senatore Palma sottolinea, altresì, come la necessità di una relazione su tutti i disegni di legge connessi discende logicamente dal fatto che solo in questo modo sarà possibile valutare la eventuale disgiunzione di alcuni di tali disegni di legge, l'opportunità della quale è già stata prospettata nel corso del dibattito fin qui svoltosi e che appare un passaggio preliminare necessario al fine di ridefinire l'ambito in cui dovrà aver luogo la discussione generale.

Da ultimo, il senatore Palma invita la maggioranza e il Governo a riflettere sul fatto che il testo del disegno di legge n. 2067 ha una portata così ampia che immaginare che possa essere licenziato senza un esame adeguato - che certo non può essere contenuto in tempi assurdamente ristretti - costituirebbe una forzatura del tutto ingiustificabile, anche considerando che il suo Gruppo di appartenenza non ha mai fatto ostruzionismo e non intende fare ostruzionismo su questo specifico disegno di legge - sul quale anzi è disposto a fornire un contributo costruttivo - sempreché, ovviamente, lo svolgimento dell'esame nel rispetto della cornice regolamentare renda possibile tutto ciò.

E' in questo quadro che ribadisce la richiesta che si proceda alla relazione illustrativa su tutti i disegni di legge congiunti, preannunciando fin da ora che, qualora ciò non avvenisse, porrebbe il problema direttamente alla Presidenza del Senato chiedendo che dello stesso sia investita la Giunta del Regolamento.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), nel ribadire la correttezza della posizione assunta dalla Presidenza circa il carattere eventuale dell'esposizione preliminare in Commissione - come confermato dal comma 1 dell'articolo 43 del Regolamento, ma anche dal comma 2 dell'articolo 41 (a cui il precedente comma 1 dell'articolo 43 fa rinvio) - rileva che la Presidenza ha esclusivamente fornito alcune indicazioni, sottoponendole alla valutazione dei relatori, che ha ritenuto funzionali ad una migliore organizzazione dei lavori. In questo quadro fa presente che, nella seduta di martedì prossimo, i relatori svolgeranno la relazione su tutti i disegni di legge connessi e, in questa occasione, sottoporranno alla Commissione anche le loro valutazioni sull'opportunità di disgiungere alcuni dei disegni di legge posti all'ordine del giorno congiuntamente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento.

La Presidenza ritiene tale soluzione quella preferibile, anche in quanto consente una valutazione in contradditorio con i componenti della Commissione circa l'opportunità della disgiunzione dei singoli disegni di legge, per i quali i relatori formuleranno una proposta in tal senso.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ringrazia il presidente D'Ascola circa le precisazioni fornite, pur sottolineando che, se ci fosse stata maggiore attenzione da parte della Presidenza nella scelta dei disegni di legge da porre all'ordine del giorno congiuntamente, si sarebbero evitate le difficoltà emerse nel dibattito odierno e nella seduta di ieri.

Il presidente D'ASCOLA invita il senatore Palma ad evitare interventi polemici di carattere personalistico, in quanto certamente il tempo dei lavori della Commissione non può essere impegnato in questo modo.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) giudica inaccettabile il richiamo alle polemiche di carattere personalistico del presidente D'Ascola, evidentemente volto solo a nascondere gli errori commessi dalla Presidenza.

Il presidente D'ASCOLA - dopo aver rilevato che, qualora errori fossero stati commessi, la Presidenza non avrebbe difficoltà ad ammetterli - fa presente al senatore Palma che il dibattito sulla questione da lui sollevata deve ritenersi chiuso.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale ritiene opportuno cogliere l'occasione per rivolgere un invito affinché tutti contribuiscano ad una più efficiente organizzazione dei lavori della Commissione. In particolare, il senatore Caliendo giudica del tutto incomprensibile, e inappropriato, il riferimento ad un possibile ostruzionismo, paventato dal senatore Lumia nella seduta di ieri, osservando che certo non contribuisce in alcun modo alla costruzione di un clima sereno in Commissione formulare un'accusa simile nei confronti di chi chiede, semplicemente, un approfondimento adeguato di proposte di intervento legislativo, che abbracciano una varietà di temi di impressionante ampiezza.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) ritiene condivisibile l'impostazione generale dei lavori seguita dal presidente D'Ascola. La Presidenza, anche al fine di evitare ingiustificate esclusioni, non poteva che porre congiuntamente all'ordine del giorno tutti i disegni che, secondo un criterio formale e di portata generale, potevano considerarsi avere oggetto identico o strettamente connesso con quello del disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati. A tale valutazione preliminare effettuata dalla Presidenza si aggiungerà nel corso dell'esame, in esito alle relazioni e - come evidenziato dalla Presidenza - di un contradditorio in Commissione, una valutazione di opportunità della Commissione medesima circa una più funzionale delimitazione dell'oggetto della discussione. Gli sembra che, da tutto ciò, le modalità di esame e la qualità del lavoro in Commissione non potranno che trarre giovamento.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive* - MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l?obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari);

lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa e che peraltro, con la legge di delegazione europea 2015 (A.C. 3540), all?articolo 12 della medesima sono stati dettati ulteriori principi e criteri specifici per l?esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea 2014;

considerato che
la direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un?ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi;
le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di

credito, l?obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti;

considerato che
l'articolo 1 dell' atto del Governo in esame - nel recepire la citata direttiva - novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che in particolare il comma 2 dell'articolo 1 introduce nel Titolo VI del predetto decreto legislativo, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-*bis* (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*;

rilevato che
il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, dando attuazione all?articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all?avvio di procedure esecutive, stabilendo al comma 1 che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell?articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti, prevedendo che la Banca d?Italia possa adottare disposizioni di attuazione del predetto comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, vietando quindi (comma 2) al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall?inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell?inadempimento stesso, stabilendo al comma 3 che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l?estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza che il valore della garanzia è stimato, con una perizia successivamente all?inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo;
la disposizione di cui al citato articolo 120-*quinquiesdecies* - limitatamente all'ipotesi in cui prevede il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale - potrebbe essere inquadrata nella ipotesi del cosiddetto "patto marciano" qualora possano riscontrarsi talune condizioni. Si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto non costituire un patto commissorio nullo (e che quindi non violi il disposto di cui all'articolo 2744 del codice civile) la convenzione (cosiddetto patto marciano) nella quale si rinvenga:
1) la previsione dell'acquisto della proprietà del bene oggetto della garanzia in favore del creditore garantito qualora il debitore non adempia l'obbligazione garantita;
2) la previsione di una procedura volta ad assicurare la valutazione del bene oggetto della garanzia all'epoca dell'inadempimento con modalità tali da assicurare l'imparzialità della stima peritale;
3) la previsione dell'obbligo del creditore di versare al debitore la differenza tra l?ammontare del credito e l?eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima. La *ratio* del divieto è stato variamento ricondotto alla tutela della *par conditio creditorum*, in quella del debitore ovvero ad una esigenza di tutela dell'ordine pubblico economico;

tenuto conto, in relazione a quanto sopra rappresentato, che
la formulazione della disposizione di cui al citato articolo 120-*quinquiesdecies*, pur aderente alla lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriori specificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindi auspicabile una più chiara e precisa formulazione;
suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui al comma 3 del predetto articolo 120-*quinquiesdecies* sia stipulata dopo la conclusione del contratto di

credito;
non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita" andrebbe disciplinata *ad hoc*, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosi altrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi in materia avuto riguardo all'esigenza di assicurare imparzialità, rispetto della *par conditio creditorum* etc. (andrebbe chiarito, ad esempio, a chi è affidata la vendita, le sue modalità etc.);

per quanto di competenza, formula osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:
si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità che il citato articolo 120-*quinquiesdecies* sia riformulato:
a) stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione del contratto di credito e non successivamente;
b) prevedendo, al comma 3, che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata ad un consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile e esplicitando che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra il valore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al creditore;
c) eliminando, al comma 3, il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto della garanzia reale;
d) esplicitando, al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita", nei termini indicati in premessa;
e) prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive* - MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l?obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari);

lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa e che peraltro, con la legge di delegazione europea 2015 (A.C. 3540), all?articolo 12 della medesima sono stati dettati ulteriori principi e criteri specifici per l?esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea 2014;

considerato che
la direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da

un?ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi;
le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di credito, l?obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti;

considerato che
l'articolo 1 dell' atto del Governo in esame - nel recepire la citata direttiva - novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che in particolare il comma 2 dell'articolo 1 introduce nel Titolo VI del predetto decreto legislativo, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-*bis* (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*;

rilevato che
il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, dando attuazione all?articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all?avvio di procedure esecutive, stabilendo al comma 1 che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell?articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti, prevedendo che la Banca d?Italia possa adottare disposizioni di attuazione del predetto comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, vietando quindi (comma 2) al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall?inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell?inadempimento stesso, stabilendo al comma 3 che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l?estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza che il valore della garanzia è stimato, con una perizia successivamente all?inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo;
la disposizione di cui al citato articolo 120-*quinquiesdecies* - limitatamente all'ipotesi in cui prevede il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale - potrebbe essere inquadrata nella ipotesi del cosiddetto "patto marciano" qualora possano riscontrarsi talune condizioni. Si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto non costituire un patto commissorio nullo (e che quindi non violi il disposto di cui all'articolo 2744 del codice civile) la convenzione (cosiddetto patto marciano) nella quale si rinvenga:
4) la previsione dell'acquisto della proprietà del bene oggetto della garanzia in favore del creditore garantito qualora il debitore non adempia l'obbligazione garantita;
5) la previsione di una procedura volta ad assicurare la valutazione del bene oggetto della garanzia all'epoca dell'inadempimento con modalità tali da assicurare l'imparzialità della stima peritale;
6) la previsione dell'obbligo del creditore di versare al debitore la differenza tra l?ammontare del credito e l?eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima. La *ratio* del divieto è stato variamento ricondotto alla tutela della *par conditio creditorum*, in quella del debitore ovvero ad una esigenza di tutela dell'ordine pubblico economico;

tenuto conto, in relazione a quanto sopra rappresentato, che
la formulazione della disposizione di cui al citato articolo 120-*quinquiesdecies*, pur aderente alla

lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriori specificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindi auspicabile una più chiara e precisa formulazione;
suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui al comma 3 del predetto articolo 120-*quinquiesdecies* sia stipulata dopo la conclusione del contratto di credito;
non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita" andrebbe disciplinata *ad hoc*, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosi altrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi in materia avuto riguardo all'esigenza di assicurare imparzialità, rispetto della *par conditio creditorum* etc. (andrebbe chiarito, ad esempio, a chi è affidata la vendita, le sue modalità etc.);

per quanto di competenza, formula osservazioni non ostative con le seguenti condizioni:
si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità che il citato articolo 120-*quinquiesdecies* sia riformulato:
a) stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione del contratto di credito e non successivamente;
b) prevedendo, al comma 3, che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata ad un consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile e esplicitando che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra il valore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al creditore;
c) eliminando, al comma 3, il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto della garanzia reale;
d) esplicitando, al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita", nei termini indicati in premessa;
e) prevedendo, al comma 3, che le disposizioni del medesimo comma 3 si applichino qualora il ritardato pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si sia verificato per almeno diciotto volte;
f) prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 278 (pom.) del 15/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
278ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1949 ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI 2a E 3a RIUNITE

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede al presidente D'Ascola che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1949, recanteratifica della Convenzione fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale, esaminato congiuntamente con la 3a Commissione, possa essere differito da domani alla prossima settimana; ritiene infatti opportuno lasciare uno spazio di tempo adeguato per poter valutare, anche ai fini della predisposizione degli emendamenti, le indicazioni che potranno emergere dal convegno che si terrà in Senato, venerdì 18 marzo, in materia di cooperazione giudiziaria nell'era delle minacce globali, nonché sulla riforma del Libro XI del codice di procedura penale, convegno al quale parteciperà anche il Ministro della giustizia.

Il senatore CASSON (*PD*), in qualità di relatore per la Commissione giustizia sul disegno di legge n. 1949, fa presente di non essere contrario alla posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti richiesta dal senatore Caliendo.

Nello stesso senso si esprime il rappresentante del Governo, sottosegretario Federica CHIAVAROLI, nel presupposto che tale posticipazione sia funzionale all'individuazione di soluzioni più condivise e, quindi, ad un più celere *iter* del citato disegno di legge.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al

disegno di legge testé richiamato è stato già differito una volta. Si riserva comunque di valutare la richiesta avanzata dal senatore Caliendo, dopo aver acquisito in merito alla stessa l'avviso del Presidente della Commissione affari esteri.

IN SEDE REFERENTE

(54-B) ***Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e sospensione)

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*) si sofferma sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

In particolare, riferisce sulla soppressione delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo unico e sulla soppressione del comma 2, nonché sulla soppressione del riferimento all'articolo 414 del codice penale nel titolo del disegno di legge; tali modifiche costituiscono l'esito dell'approvazione di un emendamento presentato in Assemblea, al fine, tra l'altro, di coordinare la normativa in questione con quella recentemente varata in materia di terrorismo. In particolare, la modifica *de qua* è stata approvata a seguito del parere della Commissione affari costituzionali della Camera, che aveva posto l'accento sulla necessità di verificare l'incidenza della riduzione a tre anni della pena edittale massima per il reato di istigazione a commettere un delitto sull'entità della pena per l'istigazione o l'apologia concernente delitti di terrorismo, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale, che è stato di recente modificato dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in direzione di un incremento delle pene per gli atti di terrorismo.

Illustra poi la specificazione aggiunta alla fine del capoverso 3-*bis*, a seguito dell'approvazione di un emendamento proposto dalla Commissione; con tale modifica si precisa che, per la definizione dell'aggravante della pena per i fatti di negazionismo relativi ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, si deve tener conto "dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata da un organo di giustizia internazionale ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro". Dai lavori della Camera si evince che, con tale emendamento, si è inteso sottrarre, qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale al giudice nazionale circoscrivendo anche il campo dei fatti che possono essere oggetto di negazione rilevante. Tuttavia, a parere della relatrice, non si precisa adeguatamente la tipologia di atti, pronunciati da organismi nazionali e sovranazionali di cui l'Italia è membro, ai quali ci si riferisce. A tale riguardo la relatrice chiede al Governo un orientamento definitivo sul punto in questione.

Il seguito dell'esame è, quindi, sospeso.

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(28) ***ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo***

(171) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni***

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(208) ***TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(295) ***BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(379) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(407) ***STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(611) ***CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(638) ***Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione***

(696) ***BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena***

(697) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(735) ***CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale***

(741) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età***

(750) ***STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici***

(964) ***TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1136) ***FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali***

(1177) ***BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni***

(1352) ***Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1725) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio***

(1784) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa***

(1785) ***Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo***

(1816) ***BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio***

(1834) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1914) ***MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2108) ***CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima***

(2122) ***PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori***

(2131) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio***

(2146) ***RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare***

(2147) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione***

(2153) ***ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio***

(2155) ***Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità***

(2168) ***RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il correlatore, senatore CASSON (*PD*) - avvertendo che il correlatore, senatore Cucca, si soffermerà successivamente sui contenuti del disegno di legge n. 2032 già approvato dalla Camera dei deputati - provvede ad illustrare i restanti disegni di legge di iniziativa parlamentare congiunti all'Atto Senato n. 2067, anch'esso già approvato dalla Camera dei deputati. Avverte che i suddetti disegni di legge

possono essere suddivisi in quattro gruppi recanti, rispettivamente, modifiche della parte generale del codice penale; modifiche alla parte speciale del codice penale; modifiche al codice di procedura penale e, infine, modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerario.

Fra i disegni di legge del primo gruppo si sofferma sul disegno di legge n. 735 (Casson e altri), il quale, riprendendo gli esiti dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal professor Pisapia, prevede un'articolata delega al Governo per la revisione del Libro I del codice penale. Il provvedimento si compone di due soli articoli e di un complesso allegato, che reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adozione del nuovo libro I. Passando al merito ricorda che l'articolo 1 reca delega al Governo, da un lato, ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti il nuovo testo del Libro I del codice penale, nonché eventuali decreti correttivi, e, dall'altro, a procedere anche all?abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile con le disposizioni introdotte nei decreti legislativi. L'articolo 2, invece, prevede i principi di codificazione, sancendo esplicitamente la centralità del Libro I del codice penale riguardo all'intero ordinamento penale, nel rispetto sia dei principi e dei valori della Costituzione e dell?Unione europea che delle convenzioni internazionali ratificate dall?Italia. Per quanto concerne gli articoli dell'allegato, il Titolo I (articoli da 1 a 5) individua i principi generali; il Titolo II (articoli da 6 a 11) interviene in materia di efficacia della legge penale; il Titolo III (articoli da 12 a 24) delinea la disciplina del reato in generale, il Titolo IV (articoli da 25 a 37) interviene sulle pene; il Titolo V (articoli da 38 a 54) reca norme in materia di punibilità e di estinzione del reato e della pena ed infine il Titolo VI (articoli da 54 a 56) interviene in tema di sanzioni civili, confisca e responsabilità degli enti.

Poi illustra l'Atto Senato n. 384 (Barani), il quale, oltre a recare misure in materia di diritto penitenziario, prevede anche una delega per la riforma del sistema sanzionatorio. Gli Atti Senato n. 386 e n. 697 (Barani), modificano l'articolo 17 del Codice, prevedendo rispettivamente l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti e l'abolizione della pena dell'ergastolo. Il disegno di legge n. 581 (Compagna), interviene in tema di ergastolo, prevedendo la possibilità per i condannati a tale pena, che abbiano espiato un periodo minimo di ventisei anni di reclusione, tranne quelli sottoposti al cosiddetto ergastolo ostativo, di poter richiedere la conversione della pena perpetua nella pena della reclusione massima di anni trenta. Gli Atti Senato nn. 1784 (Erika Stefani e altri); 1816 (Buemi e altri), 2108 (Centinaio e altri) e 2155 (Giovanni Mauro) recano tutti modifiche alla disciplina della legittima difesa di cui all'articolo 52 al fine di assicurare una più equa protezione al diritto all'autotutela nel proprio domicilio della vittima dell'aggressione. Analoga finalità si propone il disegno di legge n. 2168 (Razzi e altri), il quale introduce nel codice il nuovo articolo 52-*bis* - concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato - che esclude, nei casi di violazione della proprietà privata o del luogo lavorativo, l'eccesso di legittima difesa ai sensi dell'articolo 55 del codice penale. In proposito rileva come sia in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 2892, il quale interviene - seppure indirettamente (modificando non già l'articolo 52, ma l'articolo 59 del codice penale sulle circostanze non conosciute o erroneamente supposte) - in materia di legittima difesa. L'Atto Senato n. 741 (Stucchi) interviene sull'articolo 61 del codice penale, introducendo una nuova circostanza aggravante comune consistente "nell'avere commesso il fatto contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età".

Il disegno di legge n. 1905 (Barani) modifica l'articolo 178 del codice in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale. Più nel dettaglio, il provvedimento integra la disposizione codicistica escludendo che la pubblica amministrazione possa invocare, quali cause ostative alla partecipazione a pubblici concorsi e per il rilascio di autorizzazioni, le condanne subite dal soggetto per le quali è stata pronunziata sentenza di riabilitazione dal giudice competente. Inoltre il provvedimento consente l'accesso al servizio o la progressione di carriera nelle Forze armate e di polizia ai soggetti condannati a pene non superiori ad anni uno, o non superiori ad anni due in caso di patteggiamento, per i quali è stata pronunziata sentenza di riabilitazione.

Per quanto riguarda i disegni di legge recanti modifiche alla parte speciale del codice penale, il relatore

si sofferma innanzitutto sull'Atto Senato n. 1684 (Giarrusso e altri), che interviene sulla circostanza aggravante della disponibilità di armi nel reato di associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis*, quarto comma, codice penale), prevedendo per coloro che promuovono organizzano o dirigono l'associazione la pena dell'ergastolo in luogo della pena reclusione "da quindici a ventisei anni" attualmente contemplata. Gli Atti Senato nn. 1456 (Lumia e altri), 1681, 1682 e 1683 (Giarrusso e altri), intervengono tutti - analogamente all'articolo 3 del disegno di legge n. 2067 - sulla disciplina del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* codice penale. Più nel dettaglio il primo dei quattro provvedimenti modifica la disposizione codicistica inasprendone il quadro sanzionatorio (la pena detentiva attualmente fissata in "da quattro a dieci anni" viene elevata a "da sette a dodici anni") e punendo oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Gli altri tre disegni di legge intervengono sul reato di scambio elettorale politico mafioso, non solo prevedendo un aumento delle pene (identico all'AS 1465), ma anche riscrivendo la fattispecie così da escludere possibili dubbi applicativi derivanti dal riferimento esplicito alle "modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*". L'Atto Senato n. 2146 (Ruta e altri) propone modifiche al codice penale a al codice di procedura penale volte ad assicurare una più completa protezione ai beni tutelati dal delitto di contraffazione di prodotti alimentari con indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale. Fra le modifiche proposte si segnala l'introduzione di pene accessorie per il reato citato e l'inserimento dei reati associativi finalizzati alla commissione delle condotte previste dall'articolo 517-*quater* del codice penale, tra quelli di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia ed antiterrorismo. L'Atto Senato n. 2122 (Pagliari e altri) reca modifiche legislative volte a contrastare le punizioni corporali nei confronti dei minori. Il provvedimento dispone, da un lato, l'abrogazione dell'articolo 571 del codice penale (che attualmente sanziona l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina) e, dall'altro, interviene sul reato di maltrattamenti di cui all'articolo 572 del codice penale, includendovi anche gli eventi verificatesi negli istituti scolastici, così da superare la vigente differenza tra maltrattamenti derivanti da un'azione "correttiva" e quelli commessi genericamente in ambito familiare. L'Atto Senato n. 611 (Cardiello e altri) interviene sul reato di sottrazione di persone incapaci, modificandone la collocazione codicistica (dall'attuale articolo 574 del quale è disposta l'abrogazione al nuovo articolo 605-*bis*) e apportandovi modifiche sostanziali, quali la previsione della procedibilità d'ufficio e un inasprimento del quadro sanzionatorio. L'Atto Senato n. 468 (Marinello e altri) ridelinea la disciplina legislativa del reato di omicidio volontario, intervenendo sulle circostanze aggravanti e attenuanti e sul loro computo, da un lato, e interdicendo il ricorso ai riti speciali per tale delitto e escludendo gli omicidi da alcuni benefici penitenziari, dall'altro. L'Atto Senato n. 1725 (Campanella e altri) interviene sul regime di procedibilità del reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* codice penale ampliando l'area della procedibilità d'ufficio così da assicurare una più piena tutela delle vittime. L'Atto Senato n. 638 (Anna Cinzia Bonfrisco e altri), in conformità agli obblighi imposti dalla Convenzione di Istanbul (ratificata con la legge n. 77 del 2013), prevede ulteriori interventi legislativi (rispetto alle misure già previste dal decreto-legge n. 93 del 2013) per il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne. All'uopo il provvedimento, da un lato, reca modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti del reato di omicidio e, dall'altro, introduce il delitto di matrimonio forzato (articolo 612-*ter*). L'Atto Senato n. 1785 (Paola Taverna e altri) il quale introduce nel codice penale il reato di atti vessatori in ambito lavorativo. Il nuovo delitto, punito a querela della persona offesa, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell'ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. L'Atto Senato n. 2131 (Nadia Ginetti e altri), oltre ad inasprire significativamente le sanzioni previste per il reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale, interviene sulla condotta aggravata che si verifica allorquando l'autore è armato sopprimendo l'avverbio"palesemente". L'Atto Senato n. 2147 (Erika Stefani e altri) - analogamente all'articolo 4 del disegno di legge n. 2067 - apporta modifiche alla disciplina sostanziale e processuale del reato di furto in abitazione (articolo 624-*bis* del codice penale), prevedendo un

aumento del quadro sanzionatorio, escludendo per le ipotesi previste da tale fattispecie il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, nonché inserendo il reato suddetto fra quelli per i quali opera una presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere (sulla cui legittimità costituzionale alla luce dei più recenti e reiterati arresti della Consulta - appare opportuna una riflessione) e per i quali è previsto, senza nessuna eccezione, l'arresto obbligatorio in flagranza, ed infine subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno. L'Atto Senato n. 1834 (Buemi e altri) - analogamente agli articoli 4 e 6 del disegno di legge n. 2067 - interviene sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali e reali ai soggetti indiziati dei delitti di furto in abitazione e furto con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), rapina (628) ed estorsione (629). L'Atto Senato n. 964 (Torrisi e altri) reca disposizioni volte a contrastare il fenomeno dei furti di rame. Il provvedimento, da un lato, inserisce nel codice penale una nuova specifica fattispecie di reato (articolo 624-*ter*), dall'altro, inasprisce le pene per il reato di ricettazione nel momento in cui è commesso in relazione a beni provenienti dal delitto di cui al nuovo articolo 624-*ter*, prevedendo per ambedue le fattispecie l'obbligo di arresto in flagranza (attraverso una modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale). L'Atto Senato n. 750 (Stucchi) prevede un inasprimento delle sanzioni stabilite per il delitto di invasione di terreni o di edifici di cui all'articolo 633 del codice penale. L'Atto Senato n. 741 (Stucchi) modifica anche la disciplina reato di truffa di cui all'articolo 640 codice penale, prevedendo un aggravamento di penale nel caso in cui il fatto sia stato commesso contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età". L'Atto Senato n. 407 (Stucchi), da un lato, "ricriminalizza" l'abuso della credulità popolare di cui all'articolo 661 del codice penale, e, dall'altro, introduce nel codice l'articolo 421-*bis*, il delitto di abuso della buona fede con intimidazione.

In ordine ai disegni di legge recanti modifiche al codice di procedura penale, l'Atto Senato n. 1177 (Buemi) introduce nel codice di procedura penale, al nuovo articolo 11-*ter*, una puntuale disciplina della competenza per i procedimenti in danno del magistrato responsabile di valutazioni cautelari in altro procedimento. I disegni di legge n. 28 (Zeller e altri), n. 176 (Scilipoti Isgrò) e n. 609 (Cardiello e altri) intervengono in materia di mezzi di impugnazione. Più nel dettaglio l'Atto Senato n. 28 introduce nel Libro IX del codice di rito un nuovo Titolo (Titolo IV-*bis*) recante una puntuale disciplina dell'istituto della revisione della sentenza penale, quale straordinario mezzo di impugnazione, da esperire allorquando una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia constatato l'iniquità del processo celebrato in Italia, per la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Gli altri due provvedimenti intervengono, invece, similmente all'articolo 11 dell'Atto Senato n. 2067, sul procedimento di archiviazione e sulla disciplina del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, modificando il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui circoscrive tale ricorribilità ai soli casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5, del codice penale. I disegni di legge n. 171 (Scilipoti Isgrò) e n. 1914 (Maran e altri) intervengono in materia di intercettazioni. Più in particolare l'Atto Senato n. 1914, riprendendo in larga parte il contenuto del disegno di legge governativo, Atto Camera n. 1638 della XV legislatura, reca un'ampia e organica riforma della disciplina codicistica delle intercettazioni, al fine di assicurare un migliore contemperamento fra le necessità investigative, le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. L'altro provvedimento, invece, interviene solo "indirettamente" in materia di intercettazioni, limitandosi a modificare l'articolo 192 codice di procedura penale sulla valutazione della prova, estendendo la disciplina prevista dal comma 3 (per la quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità) anche alle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Gli Atti Senato n. 208 (Torrisi) e n. 295 (Barani) recano modifiche al codice di rito in materia di riparazione dell'errore giudiziario e di riparazione per ingiusta detenzione. Ben più ampia appare la portata del secondo disegno di legge, il quale oltre ad intervenire sulla disciplina della

riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attraverso l'istituzione di una apposita Commissione presso ciascuna corte d'appello, reca modifiche anche alla legge n. 117 del 1988 in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati. Con riguardo a questa parte del provvedimento si deve rilevare come essa non tenga conto delle modifiche apportate alla legge Vassalli dalla legge n. 18 del 2015. L'Atto Senato n. 208, invece, si limita a prevedere la soppressione, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale, del limite massimo di indennizzo fissato dal legislatore in euro 516.456,90.

Il disegno di legge n. 614 (Cardiello e altri) reca modifiche agli articoli 392 del codice di procedura penale in tema di incidente probatorio e all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari al fine di assicurare una più completa partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo. Il disegno di legge n. 2153 (Albertini) integra, infine, l'articolo 530 del codice di rito, prevedendo che il giudice, nel pronunciare sentenza di assoluzione con formula piena, sia tenuto a condannare lo Stato a rifondere tutte le spese di giudizio sostenute dall'imputato e riconoscendo allo Stato la facoltà di rivalersi nel caso di dolo o di colpa grave sul magistrato requirente.

Infine, il correlatore CASSON (*PD*) si sofferma sui disegni di legge recanti modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerario

In tale gruppo sono ricompresi i seguenti disegni di legge: gli Atti Senato n. 381 (Barani) e n. 1587 (Lo Giudice e altri), i quali dettano norme in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti. Ambedue i disegni di legge, al fine di rendere "più umano" il periodo di reclusione, favorendo così anche il futuro reinserimento nella famiglia e nella società del detenuto, oltre a prevedere la realizzazione, all'interno degli edifici penitenziari, di locali idonei, o di apposite aree, ove i reclusi possano intrattenere rapporti affettivi con i propri familiari senza controllo visivo, modificano il regime dei permessi, con la possibilità di concedere un permesso di durata fino a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione e riconoscono ai detenuti stranieri che non hanno visite da parte dei propri congiunti il diritto di intrattenere colloqui telefonici ogni quindici giorni.

Gli Atti Senato n. 379 (Barani) e n. 1008 (Lo Giudice e altri) modificano, anche se con modalità diverse, la disciplina relativa alla misura premiale della liberazione anticipata di cui all?articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Più nel dettaglio tutti e due i provvedimenti intervengono sull?articolo 54 aumentando (rispettivamente a 60 e a 90 giorni) il numero di giorni di detrazione di pena per ogni semestre di pena scontata prevista per il condannato a pena detentiva. Mentre l?Atto Senato n. 379 interviene, poi, anche in materia di custodia cautelare, riducendone i termini di durata massima; il disegno di legge n. 1008 prevede, invece, un?ulteriore modifica alla legge sull?ordinamento penitenziario recante una puntuale disciplina della liberazione anticipata nel corso dell?esecuzione di pena detentiva.

Gli Atti Senato n. 299 (Compagna) e n. 389 (Barani) intervengono sul divieto di concessione dei benefici penitenziari; il primo, sopprimendo del tutto il regime speciale contemplato dall?articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario per i condannati per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale e il secondo, invece, mantenendo tale disciplina *extra ordinem*, ma circoscrivendone (attraverso una rimodulazione) l?ambito di applicazione.

Gli Atti Senato n. 700 (Barani) e n. 1136 (Fattorini e altri) affrontano la questione delle detenute madri prevedendo l?istituzione di case-famiglia protette (strutture che, già istituite con la legge n. 62 del 2011, per ragioni principalmente di carattere economico-finanziario, stentano a divenire operative). Il solo disegno di legge n. 700 reca, poi, ulteriori modifiche alla legislazione vigente (codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario) in materia di esecuzione della pena al fine di assicurare una più completa tutela della maternità favorendo i rapporti fra madri detenute e figli minori.

Gli Atti Senato n. 209 (Torrisi) e n. 382 (Barani) intervengono ambedue sulla questione del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Il primo dei due provvedimenti prevede apposite sovvenzioni in favore degli *ex* detenuti che intendono avviare "una libera attività di tipo professionale, culturale o di piccola imprenditoria", consentendo ad essi di conseguire il riconoscimento delle qualifiche professionali che richiedono un ciclo di formazione, anche in assenza di tale completamento, previo svolgimento di appositi esami di idoneità. Il secondo disegno di legge, sempre al fine di favorire il reinserimento sociale dei condannati, interviene sulle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici; dell'interdizione legale e del divieto di espatrio e ritiro della patente. La natura "incapacitante" (come si afferma testualmente nella relazione di accompagnamento) riduce o limita le possibilità del condannato di accedere a determinate attività o di svolgerle, impedendo così la piena possibilità di un reinserimento nella società.

L?Atto Senato n. 286 (Manconi e altri), per far fronte al problema del sovraffollamento carcerario e all?esigenza di garantire umane condizioni di detenzione, nel rispetto degli *standard* imposti dalla CEDU, prevede che il Ministero della giustizia debba indicare il numero massimo di posti letto per istituto, superato il quale l'ordine di esecuzione della pena si converte in obbligo di permanenza in casa o in altro luogo indicato dalla persona. La lista segue un ordine cronologico e tuttavia, nel caso di reati contro la persona, non verrà rispettato l'ordine cronologico e si potrà procedere direttamente all'esecuzione del provvedimento di condanna. Durante la sospensione del provvedimento di carcerazione, la pena scorre regolarmente come se fosse espiata, mentre il detenuto che non rispetti le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio vedrà interrompersi lo scorrimento della pena.

L'Atto Senato n. 384 (Barani), sempre al fine di contrastare sovraffollamento ed elevare gli standard di tutela dei diritti umani nelle carceri, reca una serie modifiche alla legislazione vigente, prevedendo nel contempo una articolata delega al Governo per far fronte a tale problematica attraverso una organica revisione del sistema sanzionatorio previsto dalla parte generale del codice penale e della disciplina in materia di benefici penitenziari. Nel merito il provvedimento interviene in primo luogo in materia di misure cautelari, rafforzando l'eccezionalità del ricorso alla detenzione intramuraria in favore di altre forme di misure coercitive. In secondo luogo il disegno di legge modifica il testo unico sull'immigrazione in materia di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Ancora il provvedimento reca disposizioni in materia di recidiva, prevedendo la soppressione di tutte le misure che comportano un aggravio di pena o la restrizione delle condizioni per accedere ai benefici; in materia di esecuzione della pena, con misure analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n. 286 (prevedendo cioè che, raggiunto il limite della capienza di un istituto di pena, si proceda all'attivazione di entrate scaglionate in relazione alla capienza per potenziali detenuti eccedenti, con previsione di decorso immediato della pena in detenzione domiciliare); in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (istituto già introdotto nell'ordinamento dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 67 del 2014) e infine in materia di stupefacenti rivedendo la disciplina penale sullo spaccio e il consumo personale di droghe e prevedendo l'incentivazione di percorsi riabilitativi alternativi al carcere.

L'Atto Senato n. 387 (Barani) introduce nell'ordinamento una nuova misura alternativa alla detenzione, denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale". Tale misura va applicata a chi abbia scontato almeno metà della pena e abbia un residuo di pena non superiore a tre anni, ridotto a due anni nel caso di soggetti ai quali, in fase di giudizio, sia stata applicata la recidiva.

L'Atto Senato n. 696 (Barani), al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della situazione carceraria, prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena. Tale sistema è volto a consentire a ciascun cittadino di acquisire, fra gli altri, dati relativi ai bilanci delle amministrazioni penitenziarie; informazioni sulle strutture detentive, sugli interventi di edilizia penitenziaria e sul personale amministrativo e sanitario impiegato nelle carceri, nonché informazioni sull'incidenza di patologie, anche psichiche, e degli atti di autolesionismo.

I disegni di legge n. 597 (Cardiello e altri) e n. 1352 (Donella Mattesini e altri) intervengono in materia di giustizia e diritto penitenziario minorile. Più nel dettaglio il primo provvedimento prevede l'inserimento - delineandone le procedure di immissione - presso i centri di prima accoglienza e le comunità per i minorenni, di assistenti dell'area pedagogica. Ben più complesso è l'intervento apportato in materia di giustizia minorile dal disegno di legge n. 1352. I 51 articoli di cui consta recano un organico intervento sul sistema penitenziario minorile, il quale oltre a disciplinare l'esecuzione dei "provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato", interviene anche sul versante delle sanzioni implementando le misure a disposizione del giudice minorile orientato verso una sentenza di condanna.

I disegni di legge n. 385 (Barani) e n. 1921 (Maria Mussini e altri) intervengono in materia di misure di sicurezza personali detentive. Il primo provvedimento reca significative modifiche al codice penale e in particolare all'articolo 215, prevedendo l'abolizione di tutte le misure di sicurezza personali detentive. L'altro disegno di legge invece interviene su una specifica misura di sicurezza personale detentiva: il ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario introducendo un articolato regime di licenze (licenze ordinarie, licenze premio e licenze straordinarie) per gli internati.

Il relatore CUCCA (*PD*), condividendo a pieno l'illustrazione testè svolta dal correlatore Casson, dà conto brevemente del disegno di legge n. 2032, recante modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e svolgimento del giudizio abbreviato in ordine ad alcuni reati di particolare gravità, anch'esso approvato dalla Camera.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) chiede un chiarimento ai correlatori: egli intende sapere se il criterio che verrà proposto dai relatori per individuare in via definitiva i disegni di legge sui quali procederà l'esame congiunto sia quello di considerare tutti i disegni di legge che, a vario titolo, recano modifiche al codice penale ovvero al codice di procedura penale. A suo avviso, se così è, ritiene che numerosi provvedimenti, non strettamente connessi al disegno di legge n. 2067, perderanno la propria ragion d'essere, una volta assorbiti nel testo approvato dalla Camera.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ricorda che sono ancora pendenti in Commissione alcuni disegni di legge che riguardano il concorso esterno in associazione mafiosa; di essi finora nulla si è detto in ordine alla possibile connessione con i disegni di legge in titolo, che pure, a suo avviso, dovrebbe aver luogo.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ricorda che il disegno di legge n. 2259, a sua firma, recante modifiche all'articolo 530 del codice di procedura penale - analogamente al disegno di legge n. 2153, di iniziativa del senatore Albertini - non è stato ancora assegnato alla Commissione. Auspica che, ove assegnato, sia connesso ai disegni di legge in esame.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 1867, a sua firma e concernente modifiche del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'importanza della preventiva scelta dei criteri per l'individuazione in via definitiva dell'oggetto dell'esame congiunto che dovrà aver luogo in Commissione.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che sia auspicabile che il lavoro dei relatori consenta di pervenire all'elaborazione di una proposta che circoscriva l'oggetto dell'esame congiunto, in modo da evitare una

sua eccessiva e disfunzionale dilatazione.

Il presidente D'ASCOLA avverte che la Presidenza nel predisporre l'ordine del giorno ha seguito la prassi prevalente delle Commissioni, ovvero, ha proceduto d'ufficio ad iscrivere congiuntamente all'ordine del giorno i disegni di legge che presentino a vario titolo omogeneità di contenuto, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, salva la possibilità della Commissione di deliberare successivamente di disgiungere, per ragioni di opportunità, alcuni disegni di legge ovvero di procedere alla congiunzione di altri.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) evidenzia che - poiché il testo approvato dalla Camera contiene numerose deleghe, alcune delle quali anche di ampia portata - limitare l'ambito delle congiunzioni risulta particolarmente difficile, se non impossibile.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) insiste perché l'oggetto dell'esame congiunto venga circoscritto sulla base di un criterio di sostanziale omogeneità con i contenuti dell'atto Senato n. 2067.

Intervengono poi la senatrice GINETTI (*PD*) e il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), che condividono la posizione del senatore Albertini.

Il relatore CASSON (*PD*) e il relatore CUCCA (*PD*) avvertono quindi che la prossima settimana potranno svolgere un confronto contenutistico dell'atto Senato n. 2067 e degli altri disegni di legge attualmente connessi, al fine di pervenire all'elaborazione di una proposta definitiva circa l'individuazione dell'oggetto dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(54-B) ***Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, dianzi sospeso.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) - dopo essersi dichiarato allibito per il fatto di trovarsi ancora una volta di fronte ad un testo approvato dal Senato che viene completamente stravolto dalla Camera dei deputati - sottolinea l'incomprensibilità delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al nuovo capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975; la scelta della Camera dei deputati di ancorare la punibilità aggravata dei fatti di negazionismo ai fatti accertati, con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti

di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro, parrebbe volta a restringere l'ambito della punibilità, ma la formulazione utilizzata è così generica da sortire l'effetto opposto. Il riferimento agli organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia fa parte è indistinto, generico, confuso e si presta ad evidenti abusi. Ad esempio, essendo a tutti noto come taluni di questi organismi abbiano manifestato un atteggiamento pregiudizialmente ostile verso lo Stato di Israele - formulando in talune circostanze, magari grazie a maggioranze occasionali, pronunciamenti con cui lo stesso è stato accusato di asseriti crimini contro l'umanità - si rischia di assistere al paradosso che il negazionismo, da strumento che dovrebbe impedire la negazione di un fatto storico di inaudita gravità di cui il popolo ebraico fu vittima, potrebbe finire per essere usato per impedire la contestazione di affermazioni denigratorie, il cui fondamento è del tutto ipotetico, rivolte nei confronti dello Stato di Israele.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) rileva quella che gli appare come un'evidente contraddittorietà nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Se, infatti, il riferimento ai fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, può considerarsi un passo avanti verso una più esatta definizione della fattispecie di cui al nuovo capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, il riferimento invece ai fatti accertati da atti di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro si muove nella direzione opposta, rendendo evanescenti i contorni della nuova previsione normativa. Sul punto in questione il testo in esame è semplicemente incomprensibile, non essendo possibile ricostruire in alcun modo la *ratio* ispiratrice del medesimo.

Anche la senatrice GINETTI (*PD*) sottolinea l'ambiguità - se non la contraddittorietà - della nuova formulazione proposta dalla Camera per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, evidenziando inoltre l'opportunità di un approfondimento anche sulla ulteriore scelta effettuata dall'altro ramo del Parlamento di eliminare l'avverbio "pubblicamente" che il Senato aveva deciso di introdurre nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, al fine di qualificare appunto in tal senso l'istigazione ivi prevista.

Su quest'ultimo punto richiama l'attenzione anche il senatore LO GIUDICE (*PD*), il quale rileva che la scelta del Senato di qualificare come pubblica l'istigazione, prevista delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 654 del 1975, rispondeva all'esigenza di limitare l'operatività della fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare la commissione degli atti di discriminazione, ovvero degli atti attualmente o potenzialmente violenti, di cui alle lettere *a)* e *b)* del predetto comma dell'articolo 3 della legge n. 654, evitando di criminalizzare invece condotte che si risolvessero esclusivamente in una manifestazione del pensiero. Un'ulteriore esigenza di approfondimento si presenta, a suo avviso, anche in ordine alla scelta della Camera dei deputati di sopprimere la modifica che il testo approvato dal Senato apportava all'articolo 414 del codice penale, mentre, per quanto riguardo la nuova formulazione proposta dall'altro ramo del Parlamento per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della più volte richiamata della legge n. 654, andrebbe attentamente valutato quanto tale formulazione sia imposta dalla necessità di assicurare il rispetto di obblighi internazionali assunti dall'Italia.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) - dopo aver ricordato che l'esperienza applicativa ha dimostrato l'esigenza di un'attenta calibratura del disposto dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (come testimonia la surreale vicenda che ha visto recentemente vittime i membri leghisti di una giunta comunale, ai quali sono state assurdamente contestate condotte discriminatorie, solo perché avevano richiesto la cittadinanza come presupposto per l'erogazione di alcuni servizi) - sottolinea come a questa esigenza di attenta definizione dei contorni della previsione citata non corrisponda certamente la modifica apportata dalla Camera al nuovo capoverso 3-*bis* del predetto articolo 3. Al riguardo evidenzia, in particolare, che l'espressione "tenendo conto dei fatti" è sostanzialmente indefinibile nella

sua portata applicativa sul piano penalistico e certamente non corrisponde alle esigenze di tassatività e determinatezza delle previsioni incriminatici.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva come effettivamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati pongano quanto meno un problema di approfondimento delle ragioni delle stesse, anche tenendo conto del fatto che, dal dibattito che ha avuto luogo presso l'altro ramo del Parlamento, sembra emergere in qualche modo una contraddittorietà tra l'esplicito apprezzamento per il lavoro fatto dal Senato e il concreto contenuto delle modifiche apportate. L'esame in sede referente costituirà la sede naturale per un'ulteriore riflessione sia sulla soppressione dell'avverbio "pubblicamente" in relazione al disposto del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, sia per un'attenta valutazione dei profili sottesi alla nuova formulazione proposta per il capoverso 3-*bis* che verrebbe introdotto nel medesimo articolo 3, sia per una considerazione delle specifiche ragioni della soppressione dell'intervento proposto dal Senato in relazione all'articolo 414 del codice penale. Il suo auspicio è che, comunque, la valutazione finale della Commissione possa essere una valutazione ampiamente condivisa, così da costituire il presupposto per un rapida conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo, anche avvalendosi eventualmente della possibilità di una riassegnazione dello stesso in sede deliberante.

Segue un ulteriore breve intervento del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) che ritiene indispensabile un attento approfondimento delle implicazioni connesse con la nuova formulazione proposta per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654, sotto lo specifico profilo della configurazione di tale ipotesi come un'ipotesi aggravata rispetto a quelle previste dai commi 1 e 3 dello stesso articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 MARZO 2016
281ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (n. 261)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere non ostativo con condizione, pubblicata in allegato al resoconto. Osserva che lo schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla valutazione delle precedenti condanne in altri Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, non può prescindere dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Sotto tale profilo richiama la necessità di inserire all'articolo 3, comma 1, dello schema in esame, la previsione che le precedenti condanne, per essere valutate ai fini indicati nel medesimo articolo 3, non possano essere contrastanti con i predetti principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, conformemente alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale sulla base delle quali la non contrarietà ai citati principi fondamentali costituisce la condizione minima essenziale per

l'attribuzione di effetti a provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali straniere.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che l'articolo 8 del disegno di legge n. 2067, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, già approvato dalla Camera dei deputati e all'esame della Commissione, contiene un'ampia delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale; potrebbe essere utile verificare se le disposizioni dell'atto del Governo in esame non siano in contrasto con la delega citata.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) replica che la richiamata disposizione del disegno di legge n. 2067 penale non contrasta con il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo che - ricorda - è volto all'attuazione di una decisione quadro dell'Unione europea. Ritiene opportuno non fare menzione nel parere della norma di delega che ancora non risulta approvata dal Parlamento, mentre ben potrà tenersi conto delle indicazioni desumibili dal decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI al momento dell'esame e dell'approvazione del citato articolo 8.

Dopo un breve intervento del senatore CASSON (*PD*), il sottosegretario MIGLIORE rileva che il richiamato articolo 8 del disegno di legge n. 2067 contiene una delega molto ampia che, in linea generale, non sembra porsi in contrasto con le disposizioni di cui al provvedimento in titolo. Conviene, in ogni caso, sulla opportunità di non citare tale delega nel parere sull'atto del Governo in esame, ritenendo invece più appropriato semmai tenere conto delle indicazioni desumibili dal decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI nel momento in cui sarà esaminato il citato disegno di legge n. 2067 e, in particolare, l'articolo 8 del medesimo.

Anche il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) concorda con l'orientamento espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Ritiene infatti non opportuno far riferimento, nel parere che la Commissione sta per esprimere sullo schema di decreto legislativo in esame, ad una norma che non è ancora approvata e che sarà probabilmente oggetto di un ampio dibattito in sede di esame del disegno di legge n. 2067.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) mantiene quindi la proposta di parere testé illustrata che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posta in votazione e approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (n. 262)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 luglio, 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo, che recepisce la decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, propone un parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente D'ASCOLA, previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (n. 263)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto, sullo schema di decreto legislativo in esame volto a recepire la decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica del prescritto numero legale, è posta in votazione e approvata.

SUI PROFILI PROBLEMATICI CONCERNENTI IL RECEPIMENTO DEGLI ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che, in sede di esame degli atti del Governo di recepimento degli atti normativi dell'Unione europea, il Parlamento dovrebbe porre maggiore attenzione ai profili di compatibilità fra l'ordinamento italiano e quello di altri sistemi giuridici europei. Sottolinea al riguardo che, dal punto di vista processuale, in alcuni ordinamenti non sono previste le stesse garanzie che costituiscono, invece, capisaldi costituzionali nell'ordinamento italiano; si pensi, ad esempio, al fatto che in alcuni ordinamenti europei la fase istruttoria è affidata in modo esclusivo alle autorità di polizia. Sotto questo profilo occorre valutare se il recepimento delle norme dell'Unione europea in alcune materie non comporti un depauperamento delle garanzie costituzionali per i cittadini italiani.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), fermo restando che la cooperazione nel settore penale è fondamentale ai fini del processo di integrazione europea, concorda, in linea di principio, con le considerazioni svolte dal senatore Palma.

Il senatore LUMIA (*PD*) sottolinea che il processo di armonizzazione legislativa, avviato nella

materia penale in ambito europeo, costituisce un passaggio fondamentale verso una sempre maggiore integrazione degli ordinamenti degli Stati dell'Unione.

Il rappresentante del GOVERNO, pur ritenendo meritevoli di attenzione i profili sollevati dal senatore Palma, evidenzia come, per restare ai casi oggi all'esame della Commissione, la condizione posta nel parere reso sull'Atto del Governo n. 261, in ordine all'invalicabilità dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, costituisce una adeguata copertura costituzionale nel recepimento dei provvedimenti normativi dell'Unione europea.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(28) ***ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo***

(171) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni***

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(208) ***TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(295) ***BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(379) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(407) ***STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(611) ***CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(638) ***Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione***

(696) ***BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena***

(697) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(735) ***CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale***

(741) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età***

(750) ***STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici***

(964) ***TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1136) ***FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali***

(1177) ***BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni***

(1352) ***Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1725) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio***

(1784) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa***

(1785) ***Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo***

(1816) ***BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio***

(1834) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1914) ***MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2108) ***CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima***

(2122) ***PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori***

(2131) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio***

(2146) ***RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare***

(2147) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione***

(2153) ***ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio***

(2155) ***Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità***

(2168) ***RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il correlatore CASSON (*PD*), previo accordo con il correlatore Cucca, prospetta una possibile ridefinizione dell'oggetto dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo; ipotizza infatti, in primo luogo, la disgiunzione dei disegni di legge che incidono in maniera sistematica ed organica sul codice penale, o sul processo penale, con un'impostazione di fondo incompatibile con quella del disegno di legge n. 2067. Ipotizza poi anche la disgiunzione per i disegni di legge che non riguardano direttamente le materie oggetto del disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera - ove questo rechi una revisione organica della disciplina delle medesime - mentre, laddove il disegno di legge n. 2067 effettua interventi puntuali, si potrebbero mantenere congiunti solo i disegni di legge che hanno ad oggetto specificamente le disposizioni su cui interviene il citato disegno di legge.

Dopo che il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine a casi specifici, il relatore CASSON (*PD*) fa presente che, al di là dei criteri generali, per la disgiunzione di alcuni disegni di legge la Commissione potrà ovviamente fare delle valutazioni specifiche.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) avverte, tuttavia, che non è irrilevante la connessione dei disegni di legge ai fini della presentazione e della successiva ammissibilità di emendamenti; non si possono presentare infatti emendamenti relativi al contenuto di disegni di legge che risulteranno poi disgiunti dal disegno di legge n. 2067.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene invece che - ove dovessero essere disgiunti dei disegni di legge che, almeno in parte, incidono sul contenuto dell'Atto Senato n. 2067, - ben potranno essere ammessi emendamenti dal contenuto analogo a previsioni di tali disegni di legge, laddove le stesse risultino comunque ricomprese fra quelle oggetto del disegno di legge n. 2067.

Il correlatore CUCCA (*PD*) prospetta, per altro verso, la possibilità che siano mantenuti all'ordine del giorno tutti i disegni di legge già connessi e che, una volta adottato come testo base il disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei Deputati, il contenuto degli altri disegni di legge connessi venga preso in esame, almeno in parte, sotto forma di emendamenti, sulla base dell'iniziativa dei rispettivi presentatori.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' ATTO DEL GOVERNO N. 261

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell?ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2008/675/GAI, relativa alla valutazione delle precedenti condanne in altri Stati membri dell?Unione in occasione di un nuovo procedimento penale, in conformità con la delega contenuta negli articoli 1 e 21 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);
considerato che la citata decisione quadro è volta garantire che siano prodotti effetti giuridici equivalenti alle decisioni di condanna nazionali e alle decisioni di condanna di altri Stati membri, consentendo perciò che, in occasione dell?apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, si prenda in considerazione una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro, nella misura in cui, in base al diritto dell?altro Stato membro, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali;
rilevato che la normativa italiana vigente prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura di riconoscimento di cui agli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, perché la stessa sia suscettibile di produrre gli effetti previsti dall?articolo 12 del codice penale ovvero quelli previsti dagli accordi internazionali o dalla pertinente normativa dell??Unione europea, e che con lo schema di decreto in titolo si dà rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri stati membri dell?Unione europea, anche in assenza della suddetta procedura di riconoscimento;
considerato, in particolare, l?articolo 3 dello schema in esame che disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l?autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell?ambito di procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti da casellari giudiziali, sono valutate anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione relativa alla pena e, in particolare, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l?abitualità o la professionalità del reato o la tendenza a delinquere;
considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è strettamente connesso agli schemi di decreto legislativo di attuazione, rispettivamente, della decisione quadro 2009/315/GAI sullo scambio tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (Atto del Governo n. 262) e della decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) (Atto del Governo n. 263);
valutato che il contenuto del provvedimento in titolo non contrasta con i principi e i criteri direttivi della richiamata legge di delega (legge n. 114 del 2015);
considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, le osservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea;
ricordato che la copertura derivante dal rientrare un determinato provvedimento legislativo nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, può autorizzare specifiche deroghe a previsioni anche di rango costituzionale, ma in nessun caso può consentire l'adozione di soluzioni incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, principi (fra i quali rientrano senz'altro le garanzie costituzionali in tema di libertà personale) che costituiscono un limite che non può essere superato non solo dal legislatore ordinario, ma anche quando la legge ordinaria usufruisce di una specifica copertura costituzionale ? come la Corte costituzionale ha affermato sia in relazione alle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi della Comunità europea, che beneficiano appunto della copertura prevista dall?articolo 11 della Costituzione (si vedano Corte costituzionale n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989 e n. 168 del 1991), sia in riferimento alle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi che usufruiscono anch?esse di una particolare copertura costituzionale ai sensi

dell?articolo 7 della Costituzione (si vedano Corte costituzionale n. 30 del 1971, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982) - rilevandosi infine come sempre la Corte costituzionale, con le sentenze n. 1146 del 1988 e n. 134 del 2002, abbia ritenuto i predetti princ?pi supremi dell?ordinamento costituzionale inderogabili anche da parte del legislatore costituente;
tenuto conto, in particolare, che la non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato costituisce, nella specifica materia in esame, la condizione minima essenziale per l'attribuzione di effetti a provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali straniere (si vedano in tal senso, a titolo esemplificativo, gli articoli 705, 724, 734 e 737-*bis* del codice di procedura penale, nonché l'articolo 18 della legge n. 69 del 2005, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea) e che la sussistenza di tale requisito risulta, a sua volta, necessaria, al fine di assicurare il rispetto del limite dei princ?pi supremi dell?ordinamento costituzionale sopra richiamato (si veda in particolare, nella giurisprudenza citata in precedenza, Corte costituzionale n. 18 del 1982);
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che all'articolo 3 dello schema in esame, al comma 1, dopo le parole "in assenza di riconoscimento" siano inserite le altre "e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell?ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale in conformità con i principi della delega contenuta nell'articolo 19 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);
considerato che il provvedimento va letto in combinato con altri due schemi di decreto legislativo: l'Atto del Governo n. 263, relativo all'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) e l'Atto del Governo n. 261, che attua la Decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale;
considerato che le decisioni quadro citate si basano tutte sull' articolo 22 della Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 1959 (ratificata dall'Italia con la legge n. 215 del 1961);
rilevato che lo scopo della collaborazione è quello di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere; a tal fine, nel 2012 è stato istituito il sistema ECRIS (*European Criminal Records Information System)*, e cioè il sistema informativo del casellario europeo che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne tra gli Stati membri;
considerato che la decisione quadro 2009/315/GAI chiede agli Stati membri di designare un'autorità centrale con il compito di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne;
valutato che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in titolo individua nell?Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, l?Autorità centrale competente che ha l?incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni, conservazione dati e risposta alle richieste di informazioni,
considerato che, con il recepimento, il quadro normativo italiano sarà completato per permettere un più efficace utilizzo del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS);

valutato che il Capo III dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla normativa vigente e segnatamente alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al testo unico sul casellario giudiziale;
non ravvisandosi motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo con i principi della legge di delega n. 114 del 2015,
considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, le osservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 263

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell?ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/2015/GAI;
considerata la delega contenuta nell'articolo 20 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);
rilevato che il provvedimento in titolo istituisce ufficialmente il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS, la cui gestione è affidata all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale, ovvero al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;
valutato che la trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei codici forniti dall'Unione europea e riprodotti negli allegati allo schema di decreto legislativo;
non ravvisandosi motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo con i principi della delega sopra richiamata, né in generale con il contesto normativo nazionale di riferimento;
considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, le osservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea,
esprime parere non ostativo.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 23/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016
282ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(54-B) ***Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che, secondo quanto emerso a seguito di contatti informali, risulterebbe confermato che la ragione dell'intervento della Camera dei deputati, soppressivo del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge in esame, troverebbe la sua ragione nell'esigenza di evitare che una riduzione da cinque a tre anni del massimo edittale, previsto dal numero 1 del primo comma dell'articolo 414 del codice penale, comporti una riduzione della pena prevista dal quarto comma del medesimo articolo per i fatti di istigazione o apologia riguardanti i delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), dopo aver manifestato le proprie perplessità sul ricorso allo strumento dei "contatti informali" per ricostruire le ragioni delle decisioni assunte dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea come appaia del tutto irragionevole la scelta di definire la pena base per

un'ipotesi di reato esclusivamente al fine di assicurare una pena adeguata in un'ipotesi aggravata, essendo del tutto evidente che esistono strumenti di tecnica legislativa diversi che potrebbero consentire di assicurare quest'ultimo risultato senza determinare in modo sproporzionato il trattamento sanzionatorio dell'ipotesi base.

Dopo brevi interventi del senatore LUMIA (*PD*) e del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il presidente D'ASCOLA dichiara chiusa la discussione generale e fissa il termine della presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 aprile, alle ore 16.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1932) ***Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Dopo che il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ha dichiarato il consenso del proprio Gruppo di appartenenza a un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, nello stesso senso si esprime, in linea di massima, il sottosegretario di Stato Federica CHIAVAROLI, ritenendo che una riassegnazione in sede deliberante sia coerente con l'esigenza di pervenire, quanto prima, all'approvazione di un testo che rappresenta il condiviso punto d'arrivo del lavoro di una Commissione d'inchiesta istituita da questo ramo del Parlamento.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo a nome del proprio Gruppo, ritiene invece di non potersi ancora esprimere su un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in esame che, a suo avviso, merita ancora un ulteriore approfondimento, quantomeno in ordine ad alcuni profili.

Così, ad esempio, mentre ritiene condivisibile la formulazione di quello che diventerebbe il nuovo secondo comma dell'articolo 338 del codice penale, ha dubbi sull'effettiva utilità della modifica che verrebbe apportata al primo comma del medesimo articolo, anche alla luce delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di legittimità. Ritiene poi non convincente la previsione della nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza introdotta dall'articolo 2 - in quanto la stessa determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso direttamente in danno di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, permanendo in quest'ultima ipotesi la possibilità del solo arresto facoltativo in flagranza - mentre giudica, invece, opportuna la previsione della nuova circostanza aggravante introdotta dall'articolo 3 del disegno di legge.

Dopo brevi ulteriori interventi del senatore LUMIA (*PD*), del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) e del relatore CUCCA (*PD*), il seguito dell'esame è rinviato.

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(28) ***ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo***

(171) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni***

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(208) ***TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(295) ***BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(379) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(407) ***STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(611) ***CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(638) ***Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione***

(696) ***BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena***

(697) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(735) ***CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale***

(741) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età***

(750) ***STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici***

(964) ***TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1136) ***FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali***

(1177) ***BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni***

(1352) ***Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1725) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio***

(1784) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa***

(1785) ***Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo***

(1816) ***BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio***

(1834) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1914) ***MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2108) ***CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima***

(2122) ***PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori***

(2131) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio***

(2146) ***RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare***

(2147) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione***

(2153) ***ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio***

(2155) ***Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità***

(2168) ***RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che la senatrice GINETTI (*PD*) ha preannunciato la prossima assegnazione alla Commissione di un disegno di legge di cui ella è prima firmataria, in tema di ordinamento penitenziario, del quale auspica la congiunzione con i disegni di legge in titolo, il correlatore CUCCA (*PD*), anche a nome del correlatore Casson, richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione sulle due possibili modalità, prospettate nel corso della seduta di ieri, con cui procedere ulteriormente nell'esame dei disegni di legge medesimi.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), rifacendosi alle considerazione da lui svolte nella seduta di ieri, sottolinea che - fermo restando che spetta ai relatori decidere se proporre o meno la disgiunzione di alcuni dei disegni di legge in titolo al fine di ridefinire l'oggetto dell'esame congiunto - le norme del Regolamento e la prassi interpretativa delle medesime sono chiare nel senso che l'area dell'ammissibilità degli emendamenti - da riferire al testo che sarà assunto come testo base dalla Commissione - coincide con l'oggetto di tutti i disegni di legge congiunti e non con l'oggetto del solo testo base. Al riguardo ribadisce che la sua parte politica non ha intenzione di fare alcun ostruzionismo in sede di esame dei disegni di legge attinenti alla riforma del processo penale, ma ciò ovviamente presuppone un assoluto rispetto delle norme regolamentari e delle prassi applicative delle stesse.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) sottolinea che, ove l'oggetto dell'esame congiunto rimanesse quello che risulta dalle congiunzioni attualmente poste all'ordine del giorno, ciò implicherebbe il rischio concreto che alcune proposte - come in particolare quella oggetto del suo disegno di legge n. 2153, recante modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio - finirebbero per non poter avere il rilievo e l'approfondimento che, invece, sia l'ampio consenso registratosi sulle medesime - ricorda, sempre per rimanere al disegno di legge n. 2153, che esso è stato firmato da più di centottanta senatori - sia la specifica portata, nel merito, delle stesse imporrebbero come necessari.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha condiviso la ricostruzione fatta dal senatore Palma della portata delle norme regolamentari in tema di ammissibilità degli emendamenti, la senatrice MUSSINI (*Misto*) invita la Presidenza ad evitare che l'esame della riforma del processo penale, sia per le sue dimensioni contenutistiche sia per altre circostanze, assuma caratteri tali da rendere sostanzialmente impossibile un esame e un pronunciamento reali della Commissione sulle singole proposte emendative.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che il dibattito fin qui svoltosi abbia consentito di chiarire i termini delle questioni procedurali di fronte alle quali si trova la Commissione e che nella prossima seduta, sulla base di una specifica proposta dei relatori, potrà essere risolta la questione di una possibile ridefinizione in termini più circoscritti dell'oggetto dell'esame congiunto, così da procedere ulteriormente nello stesso.

Il presidente D'ASCOLA, dopo aver concordato con la ricostruzione della portata delle norme regolamentari e della prassi applicativa delle medesime in ordine all'ammissibilità degli emendamenti prospettata dal senatore Palma, fa proprie altresì le considerazioni svolte dal senatore Lumia, ritenendo anch'egli che, nella prossima seduta, sarà senza'altro possibile assumere una determinazione definitiva sulla questione oggetto del dibattito incidentale svoltosi nelle ultime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
283ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1932) ***Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che è ancora aperta la discussione generale e pertanto invita i senatori che abbiano intenzione di partecipare alla discussione ad intervenire nella seduta odierna. Per altro verso, in ordine alla difficile applicabilità dell'articolo 338 del codice penale e ai rilievi fatti a tale riguardo dal senatore Caliendo nella precedente seduta, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, si sofferma su una recente sentenza della Corte di cassazione. In particolare ricorda che la seconda sezione della Cassazione penale, con la sentenza n. 5611 del 17 gennaio 2012, ha affermato che il delitto di cui all'articolo 338 del codice penale è configurabile anche nei casi in cui l'agente abbia minacciato un solo componente dell'organo collegiale (nella specie il sindaco), non in presenza dello stesso organo collegiale riunito, essendo sufficienti la coscienza e la volontà dell'agente di minacciare attraverso il singolo componente l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività.

Il relatore CUCCA (*PD*) quindi richiama l'attenzione sull'aumento dei casi di minacce ed intimidazioni agli amministratori locali dall'inizio dell'anno 2016. In particolare ricorda che, nelle ultime settimane, tutti i *media* hanno posto l'accento sul fenomeno in questione che sta dilagando da

nord a sud della penisola. Ricorda, altresì, che da più parti si chiede al Governo di mettere in atto tutte le misure di sicurezza possibili, e al Parlamento di esaminare e di approvare rapidamente la proposta di legge in titolo, avanzata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, costituita all'inizio di questa legislatura. Auspica, pertanto, che la Commissione possa procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame, al fine di dare una risposta concreta agli amministratori locali che, in questo momento, si sentono sotto assedio e alle collettività locali coinvolte in siffatti atti criminosi.

Il senatore LUMIA (*PD*) ribadisce ancora una volta l'importanza del provvedimento in titolo, chiedendo al Presidente D'Ascola che nella seduta odierna sia conclusa la discussione generale e sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinnova altresì la richiesta a che tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione convengano sull'opportunità di domandare alla Presidenza del Senato la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) osserva che la formulazione di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame sottende una norma che potrebbe essere fraintesa e risultare alquanto impopolare, poiché il nuovo articolo 339-*bis* del codice penale configura una circostanza aggravante ad effetto speciale in caso di atti intimidatori, tra l'altro, anche ai danni di un componente di un corpo politico.

Il presidente D'ASCOLA, replicando alla richiesta del senatore Lumia in ordine alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, ricorda che non tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari presenti in Commissione si sono espressi a favore di tale riassegnazione. Fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 11 aprile, alle ore 12.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere più breve, alla luce della rilevanza e dell'attualità della materia in esame.

Il presidente D'ASCOLA replica che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame deve comunque essere successivo a quello relativo al disegno di legge in materia di negazionismo (atto Senato n. 54-B), già fissato per il 6 aprile prossimo.

Il senatore LUMIA (*PD*) non è d'accordo, in quanto la Commissione ha già convenuto sulle modifiche da apportare al disegno di legge n. 54-B, che pertanto occuperanno un tempo minimo di lavoro in capo ai componenti della Commissione medesima.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) concorda con la decisione del presidente D'Ascola di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo per una data successiva a quella già prevista per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sul negazionismo.

Resta quindi stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo è fissato per lunedì 11 aprile, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(1627) ***Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio***, approvato dalla Camera dei deputati
(984) ***LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che, con la modifica introdotta all'articolo 375 del codice penale, il disegno di legge n. 1627 introduce una nuova fattispecie delittuosa che prevede la punibilità della condotta volta dolosamente ad impedire e ad ostacolare un'indagine o un processo penale; si tratta di una riforma ordinamentale che può avere riflessi non trascurabili e senz'altro condivisibile. Auspica, pertanto, che anche su questo disegno di legge la Commissione possa rapidamente concludere i lavori, eventualmente anche con una riassegnazione in sede deliberante, ove sul punto vi sia il consenso necessario.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) osserva che le modifiche apportate alla normativa vigente dal disegno di legge n. 1627 sembrano non essere molto innovative, in quanto, con l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice comune, vengano, in sostanza, soltanto definite con un termine legislativo nuovo delle fattispecie di reato già contemplate dall'ordinamento.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) fa presente che il senatore Giovanardi è già intervenuto in discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) contesta la fondatezza dell'affermazione del senatore Giovanardi.

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha rilevato che la Presidenza, in caso di contestazioni, non può che attenersi al disposto dell'articolo 86 del Regolamento, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE GENERALE DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2067 E CONNESSI

In ordine all'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi, sulla riforma del processo penale, il presidente D'Ascola ricorda che aveva invitato i componenti della Commissione ad iscriversi entro una certa data per intervenire in discussione generale; entro la predetta data è pervenuta peraltro solo l'iscrizione a parlare del senatore Caliendo. Avverte che, comunque, è sua intenzione destinare alla discussione generale dei predetti disegni di legge quattro sedute della Commissione. Invita quindi i

senatori che intendano intervenire in discussione generale ad iscriversi in tempo utile e, in ogni caso, entro la conclusione della prima delle sedute in questione.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che dedicare quattro sedute alla discussione generale dei predetti disegni di legge sul processo penale significa impegnare un gran numero di ore dell'attività della Commissione, quantunque la complessità della materia richieda un'attività istruttoria approfondita.

Si svolge quindi un breve dibattito sulle modalità di svolgimento della discussione generale in questione, al quale partecipano i senatori PAGLIARI (*PD*), GINETTI (*PD*) e MUSSINI (*Misto*).

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 284 (pom.) del 31/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
284ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(28) ***ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo***
(171) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni***
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(208) ***TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(295) ***BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(379) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(407) ***STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(611) ***CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(638) ***Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione***

(696) ***BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena***

(697) ***BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(735) ***CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale***

(741) ***STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età***

(750) ***STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici***

(964) ***TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1136) ***FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali***

(1177) ***BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni***

(1352) ***Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1725) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio***

(1784) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa***

(1785) ***Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo***

(1816) ***BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio***

(1834) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1914) ***MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di***

pubblicità degli atti di indagine

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2108) ***CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima***

(2122) ***PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori***

(2131) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio***

(2146) ***RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare***

(2147) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione***

(2153) ***ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio***

(2155) ***Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità***

(2168) ***RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato***

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dei disegni nn. 28, 171, 208, 295, 379, 407, 611, 638, 696, 697, 735, 741, 750, 964, 1136, 1177, 1352, 1725, 1784, 1785, 1816, 1834, 1914, 2108, 2122, 2131, 2146, 2147, 2153, 2155 e 2168 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il correlatore CASSON (*PD*), rispetto ai disegni di legge in titolo, propone la disgiunzione dei seguenti disegni di legge: n. 28, n. 171, n. 208, n. 295, n. 379, n. 407, n. 611, n. 638, n. 696, n. 697, n. 735 e n. 741, nel presupposto che i citati disegni di legge disciplinino materie non specificamente trattate dal disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera ovvero riguardino modifiche di tipo generale e sistemico del codice penale o del codice di procedura penale e, pertanto, non sussumibili nell'esame del predetto testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il correlatore CUCCA (*PD*) elenca, a sua volta, i disegni di legge che propone di disgiungere dall'esame dei disegni di legge in titolo. Si tratta dei disegni di legge: n. 750, n. 964, n. 1136, n. 1177, n. 1352, n. 1725, n. 1784, n. 1785, n. 1816, n. 1834, n. 1914, n. 2108, n. 2122, n. 2131, n. 2146, n. 2147, n. 2153, n. 2155 e n. 2168. Anche in questo caso le ragioni sono le medesime esposte in precedenza dal correlatore Casson.

Dopo una richiesta di delucidazione della senatrice STEFANI (*LN-Aut*), prende la parola il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), il quale si dichiara soddisfatto per la disgiunzione del disegno di legge n. 2153, a sua prima firma, che auspica possa essere esaminato rapidamente in Commissione congiuntamente al disegno di legge n. 2259, a prima firma del senatore Buccarella, e di analogo contenuto. Auspica anche che, per l'esame di questi due disegni di legge, possa essere richiesta la riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) mostra forti perplessità sulla proposta di disgiunzione del disegno di legge n. 28, a firma dei senatori Zeller e Berger; ritiene infatti che il contenuto di tale

disegno di legge sia strettamente connesso a quello del testo approvato dalla Camera dei deputati per il disegno di legge n. 2067 e, pertanto, non ravvisa le ragioni della proposta di disgiunzione.

Il correlatore CASSON (*PD*) precisa che il disegno di legge n. 28 propone un intervento di tipo sistematico sul codice di procedura penale, con specifico riferimento alla disciplina della revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Si tratta di profili non riconducibili ai temi oggetto del disegno di legge n. 2067 citato e, pertanto, si è ritenuto di proporne la disgiunzione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) quindi preannuncia che il suo Gruppo valuterà la possibilità di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 28, avvalendosi della procedura prevista dagli articoli 53, comma 3, e 55, comma 5, del Regolamento.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) osserva che non ha avuto il tempo di esaminare attentamente i contenuti di tutti i disegni di legge all'ordine del giorno, né quello dei provvedimenti che si propone di disgiungere. Pertanto, ove si voti nella seduta odierna sulla proposta testé illustrata dai correlatori, preannuncia la propria astensione.

Dopo che i correlatori CUCCA (*PD*) e CASSON (*PD*) fanno alcune precisazioni relative ai criteri che li hanno guidati nella proposta di disgiunzione testé illustrata, la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) chiede delucidazioni in ordine alla proposta di disgiunzione relativa al disegno di legge n. 2147, a sua prima firma. Poiché il disegno di legge citato incide anche sull'articolo 624-*bis* del codice penale su cui interviene anche l'articolo 4 del disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera dei deputati, l'oratrice non comprende le ragioni della proposta di disgiunzione.

Il correlatore CASSON (*PD*) fa presente che, ferma restando la proponibilità di emendamenti relativi all'articolo 624-*bis* del codice penale, la restante parte del disegno di legge n. 2147 incide su aspetti estranei al testo del disegno di legge n. 2067.

Non essendoci altri interventi, il presidente D'ASCOLA avverte che si passerà alla votazione della proposta di disgiunzione come illustrata dai relatori.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, dichiara di non partecipare al voto, in quanto sono stati adottati dei criteri non convincenti per la disgiunzione di numerosi disegni di legge, con la conseguenza di limitare l'esame esclusivamente ai disegni di legge aventi oggetto identico a quello del disegno di legge n. 2067 escludendo - in violazione dell'articolo 51 del Regolamento - i disegni di legge aventi oggetto strettamente connesso.

La proposta di disgiunzione dei correlatori viene quindi messa in votazione e risulta approvata.

Il presidente D'ASCOLA avverte che la prossima settimana avranno inizio le sedute dedicate alla discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1627) ***Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio***, approvato dalla Camera dei deputati
(984) ***LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) interviene per precisare che il disegno di legge n. 1627 configura un reato comune che prevede un'aggravante qualora sia commesso da un pubblico ufficiale. A tale riguardo, egli aveva già mostrato forti perplessità, che ribadisce ancora una volta, manifestando inoltre il suo disappunto per essere stato contestato nella seduta di ieri per un intervento volto solo a contribuire ad un approfondimento della materia.

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha dichiarato chiusa la discussione generale, il relatore CASSON (*PD*) interviene in replica osservando che il disegno di legge n. 1627 non si pone in contrasto con il connesso disegno di legge, n. 984, a firma del senatore Lo Giudice. Preannunciando la sua intenzione di integrare quindi il contenuto di quest'ultimo nel primo, con una proposta emendativa, propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1627.

La Commissione conviene.

Quindi il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1627, assunto come testo base, per martedì 12 aprile alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 285 (pom.) del 07/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 7 APRILE 2016
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2067) **Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena**, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) **Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato**, approvato dalla Camera dei deputati
(176) **SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione**
(209) **TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena**
(286) **MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena**
(299) **COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario**
(381) **BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti**
(382) **BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del**

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate

(384) **BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena**

(385) **BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive**

(386) **BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti**

(387) **BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"**

(389) **BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica**

(468) **MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario**

(581) **COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo**

(597) **CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni**

(609) **CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione**

(614) **CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo**

(700) **BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette**

(1008) **LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata**

(1456) **LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso**

(1587) **LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti**

(1681) **GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso**

(1682) **GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso**

(1683) **GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso**

(1684) **GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata**

(1905) **BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale**

(1921) **Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati**

(2295) Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2067, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905 e 1921, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2295 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il presidente D'ASCOLA avverte che nella seduta odierna avrà inizio la discussione generale sui provvedimenti in titolo, con gli interventi già programmati.

Su proposta dei relatori, viene congiunto poi con l'esame dei disegni di legge in titolo l'esame del disegno di legge n. 2295, appena assegnato alla Commissione.

Prende la parola la senatrice GINETTI (PD) la quale si sofferma innanzi tutto sull'articolo 31 del disegno di legge n. 2067 concernente i principi e i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 29 per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Ricorda che di recente la legge n. 354 del 1975 è stata modificata con i decreti-legge cosiddetti "salva carceri" (decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 94, e decreto-legge n. 92 del 26 luglio 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 117 dell'11 agosto 2014), che come è noto, sono intervenuti soprattutto sul trattamento dei detenuti nelle carceri, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, dopo la sentenza "Torregiani". Tuttavia il disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei deputati, propone una modifica di tipo ordinamentale in materia penitenziaria nell'intento di ristabilire organicità alla funzione rieducativa della pena, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. È noto che dopo la riforma dell'ordinamento penitenziario ad opera della citata legge n. 354 del 1975 si sono succeduti vari interventi legislativi che, di volta in volta, hanno modificato la materia de qua senza che ci fosse, tuttavia, un disegno organico di riferimento. Così la legge 10 ottobre 1986, n. 663, cosiddetta "Gozzini" è intervenuta in materia di misure alternative alla detenzione a permessi premio, e la legge 27 maggio 1998, n. 165, cosiddetta "Simeoni", ha proseguito sulla stessa falsariga. Poi la legge 5 ottobre 2005, n. 251, cosiddetta "ex Cirielli" ha avviato un processo inverso che ha limitato l'accesso alle misure alternative soprattutto per i recidivi. Ebbene dopo i decreti-legge salvacarceri, la delega di cui al Titolo IV del disegno di legge n. 2067 prevede un rafforzamento di tipo ordinamentale della riforma già avviata, soprattutto con riferimento alla osservazione del condannato durante l'espiazione della pena e all'individualizzazione del trattamento. Ritiene fondamentali le previsioni di cui alle lettere f) e g) del citato articolo 31 che prevedono, tra i principi e i criteri direttivi della delega, la valorizzazione del lavoro all'interno e fuori dalle carceri come strumento concreto di reinserimento sociale. Ricorda peraltro che la legge 22 giugno 2000, n. 193, cosiddetta "Smuraglia", ha previsto gli sgravi fiscali per il lavoro dei detenuti. Parimenti importante è la valorizzazione del volontariato sia all'interno delle carceri, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna; ugualmente appare fondamentale per la riforma la valorizzazione ulteriore del dibattimento a distanza con l'estensione del ricorso alla video-conferenza. Costituisce altresì un elemento riformativo importante il riordino della medicina penitenziaria.

Per altro verso l'oratrice tiene ad illustrare alcuni punti del disegno di legge n. 2295, a sua prima firma, testé congiunto ai disegni di legge in esame, e concernente la modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale e al regime di semilibertà. Ricorda che all'origine la legge n. 354 del 1975 prevedeva una disposizione transitoria che stabiliva l'applicabilità della legge anche ai minori di diciotto anni fino a quando non si fosse provveduto con un'apposita normativa; si riconosceva in questo modo la necessità di una disciplina autonoma delle norme

dell'ordinamento penitenziario concernente i minori. E ciò nel rispetto della disposizione costituzionale di cui all'articolo 27 che assume particolare rilievo quando si tratta di un condannato minorenne, in ragione delle maggiori esigenze di osservazione e individualizzazione della pena. Peraltro, la giurisprudenza costituzionale ha più volte sancito che la pena nei confronti dei minori deve avere una connotazione educativa piuttosto che rieducativa, al fine di conseguire un efficace reinserimento sociale volto anche ad un pieno recupero finalizzato a scongiurare la recidiva a delinquere. Quindi, nelle more dell'emanazione di uno specifico ordinamento giudiziario minorile, con il disegno di legge n. 2295 si intende modificare in questa prospettiva i limiti e i criteri di ammissione al regime di semilibertà e di affidamento in prova al servizio sociale.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) chiede alla senatrice Ginetti una delucidazione in ordine al principio direttivo della delega contenuto nella lettera g dell'articolo 31, testé citato. In particolare non comprende il significato del potenziamento del ricorso al lavoro del detenuto, con riferimento al contestuale aggiornamento di quanto il detenuto medesimo deve a titolo di mantenimento.

Dopo che la senatrice GINETTI (PD) ha fornito alcune precisazioni, prende la parola la senatrice STEFANI (LN-Aut). Premettendo la complessità dei disegni di legge in esame, intende soffermarsi principalmente sulle norme relative al giudizio abbreviato di cui al disegno di legge n. 2032. Osserva che le modifiche apportate all'articolo 438 del codice di procedura penale dal disegno di legge n. 2032 muovono dalla convinzione che l'attuale assetto del giudizio abbreviato sotto il profilo premiale, non sia in sintonia con le aspettative che i cittadini hanno nei confronti della giustizia in questo particolare momento storico. In particolare, la "riduzione di pena" connessa al giudizio abbreviato rende i cittadini diffidenti nei confronti della giustizia, che sembra che per condotte particolarmente criminose, non sia in grado di prevedere adeguate conseguenze sanzionatorie. Auspica pertanto che nel prosieguo dei lavori la Commissione possa valutare attentamente l'applicabilità delle norme in questione, anche alla luce del ciclo di audizioni che si è svolto presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Il relatore CASSON (PD) preannuncia, previo accordo con il correlatore Cucca, che sottoporrà alla Commissione la proposta di assumere come testo base un testo unificato nel quale confluiranno, senza modifiche sostanziali, i disegni di legge n. 2067 e n. 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, nonché - ove la Commissione convenisse su un'ulteriore proposta di congiunzione dell'esame al riguardo - il disegno di legge n. 1844, anch'esso già approvato dalla Camera, in tema di prescrizione.

Prende quindi la parola il senatore LUMIA (PD) il quale, riconoscendo la complessità dei disegni di legge in esame, e in particolare del disegno di legge n. 2067, approvato dall'altro ramo del Parlamento, rileva la portata innovativa di alcune modifiche al codice penale e al codice di procedura penale che pure da molti anni si cercava di introdurre nel nostro ordinamento. In particolare osserva che assume grande importanza l'intervento del legislatore sui reati contro il patrimonio e, soprattutto, particolare, sul quadro sanzionatorio del reato di furto in abitazione e di scippo. Parimenti importante è il contenuto della delega di cui all'articolo 7 del disegno di legge n. 2067 per la modifica del regime di procedibilità di alcuni reati nonché per la riforma della disciplina delle misure di sicurezza. Ritiene altresì rilevanti le modifiche al codice di procedura penale in materia di definizione del procedimento per incapacità dell'imputato. Assai innovative sono pure le modifiche relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione, nonché quelle concernenti la riforma delle misure cautelari. Analogamente significativi sono gli interventi del legislatore sulla disciplina dell'udienza preliminare, nonché sulla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Infine ritiene di rilevante portata la riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico ministero e la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Altro nodo è quello relativo alle intercettazioni, con riferimento alle quali l'articolo 30 del disegno di legge n. 2067 individua dei principi e criteri direttivi della riforma nell'ambito del processo penale; si tratta di trovare in questo contesto un giusto equilibrio

tra il diritto alla riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche, il diritto all'informazione e le esigenze connesse allo svolgimento delle indagini. Infine ritiene assai innovative le disposizioni sulla implementazione della video-conferenza nel processo penale.

Infine, in materia di prescrizione, chiede ai relatori di procedere nel senso testé preannunciato e di far confluire questa materia nell'ambito della riforma del processo penale.

In definitiva esprime un giudizio positivo sui disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati che, tuttavia, possono ancora essere migliorati dalla Commissione nel prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE IN ORDINE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2067 E CONNESSI

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) prende la parola per sottolineare, preliminarmente, come nella seduta di giovedì scorso si sia proceduto alla chiusura della discussione generale sui disegni di legge in materia di depistaggio, nonostante egli in una precedente seduta avesse richiesto di poter intervenire in tale sede. Ritiene che si sia trattato senz'altro di una svista, ma auspica in futuro una maggiore attenzione che consenta a tutti coloro che intendono farlo di poter intervenire nella fase procedurale della discussione generale.

Il senatore Palma richiama quindi l'attenzione su quanto accaduto nella trasmissione "Porta a Porta" di martedì 5 aprile scorso, nella quale l'onorevole Rosato lo ha accusato di aver tenuto nel cassetto per oltre un anno l'esame del disegno di legge n. 2067 per la riforma del processo penale. Il senatore Palma rileva come sia evidente la falsità delle affermazioni dell'onorevole Rosato, che ha inoltre manifestato in tal modo una scarsa conoscenza dei regolamenti parlamentari. È infatti a tutti noto che il disegno di legge n. 2067 è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente del Senato il 24 settembre 2015 e che, nei mesi successivi, la Commissione giustizia, da un lato, è stata impegnata nell'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili e dall'altro - una volta concluso tale esame - è stata per la parte prevalente del tempo residuo nell'impossibilità di esaminare il disegno di legge n. 2067 a causa della sessione di bilancio. Il giorno successivo, poi, i mezzi di comunicazione hanno dato notizia di una dichiarazione del Presidente della Commissione giustizia della Camera, che ha sollecitato la conclusione dell'esame in Senato del citato disegno di legge in materia di riforma del processo penale entro l'estate. Non è necessario dire che interventi, da parte del Presidente della Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento, volti a indicare, se non a dettare, i tempi dell'esame da parte del Senato sono ovviamente non solo incompatibili con il principio di leale collaborazione fra i poteri dello Stato, ma anche irrispettosi dell'autonomia del Senato e delle più elementari regole di garbo istituzionale.

Le sollecitazioni rivolte a questa Commissione da parte della omologa Commissione della Camera dei deputati appaiono, altresì, del tutto fuori luogo e ingiustificate, se si considera, ad esempio, che, dal marzo del 2014, la Camera dei deputati non è riuscita a concludere l'esame del disegno di legge in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative (Atto Camera n. 2188), relativamente al quale il senatore Palma coglie l'occasione per richiedere che, se esigenze specifiche impediscono la conclusione dell'esame di tale disegno di legge, ad esse si faccia fronte con interventi emendativi, evitando che tali esigenze impediscano

l'approvazione di un provvedimento richiesto dall'interesse generale del Paese.

Sotto un diverso, ma concorrente profilo, non può poi non ricordarsi come la Camera abbia apportato modifiche a disegni di legge approvati in prima lettura dal Senato che sono risultate non solo tecnicamente carenti, ma altresì non condivise anche dai gruppi di maggioranza di questo ramo del Parlamento, il che ha imposto ulteriori modifiche impedendo l'entrata in vigore degli interventi in questione: il caso del disegno di legge in materia di tortura è, a questo proposito, emblematico.

In conclusione, a fronte di una situazione in cui la maggioranza dell'altro ramo del Parlamento sembra voler anticipare nei fatti le conseguenze di una riforma costituzionale che deve essere ancora definitivamente approvata, chiede se il Presidente della Commissione e tutti i suoi componenti non ritengano di dover assumere le necessarie iniziative a tutela del lavoro e della dignità della Commissione medesima.

Dopo che il presidente D'ASCOLA, con riferimento al rilievo del senatore Palma relativo alla chiusura della discussione generale in materia di depistaggio, ha rilevato che tale discussione generale si è protratta per tre sedute proprio per sua scelta, al fine di consentire a tutti i senatori interessati di poter intervenire, prende la parola la senatrice MUSSINI (Misto) la quale ritiene innegabile che vi sia una certa tendenza della maggioranza dell'altro ramo del Parlamento a voler considerare il Senato come una Camera di mera ratifica. Anche la senatrice Mussini auspica poi che la Camera dei deputati, dal canto suo, porti finalmente a conclusione l'esame del disegno di legge in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche amministrative, sottolineando come anche alcuni eventi recenti dovrebbero indurre a ritenere che l'incidenza di ragioni personalistiche nel procedimento legislativo prima o poi emerge, con le conseguenze che ciò inevitabilmente comporta.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), nel concordare con le considerazioni svolte dal senatore Palma, sottolinea come l'assurdità delle sollecitazioni che vengono rivolte al Senato emerga anche sotto un diverso profilo, e cioè in particolare alla luce dell'incapacità del Governo di fornire alla Commissione dati che la stessa ha richiesto per portare avanti i propri lavori, come, ad esempio, in materia di effetti della riorganizzazione degli uffici giudiziari conseguente ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012. Ricorda che tali dati sono stati richiesti più volte, da ultimo nella seduta del 20 ottobre 2015 e, da tutta la Commissione, nella seduta del 26 novembre 2015, che tali dati sono ovviamente indispensabili per capire l'effetto dei provvedimenti fin qui adottati così da poter adeguatamente calibrare quelli futuri e che, alla data odierna, questi dati non sono stati ancora trasmessi alla Commissione.

Giudica poi inaccettabile il comportamento di chi non intende assumersi la responsabilità delle proprie scelte politiche, costituendo un fatto notorio la circostanza che, nello scorso autunno, la decisione della maggioranza di attribuire carattere prioritario all'esame dei disegni di legge in tema di unioni civili, unitamente ai limiti procedurali derivanti dallo svolgimento della sessione bilancio, ha ridotto al minimo gli spazi residui di lavoro per la Commissione giustizia del Senato, mettendo questa nell'impossibilità oggettiva di fare ciò che si pretende dovrebbe aver fatto.

Da ultimo è evidente che, se si volessero per assurdo ritenere degne di qualche attendibilità le accuse rivolte al senatore Palma, queste accuse sarebbero in realtà accuse rivolte innanzitutto ai Gruppi di maggioranza della Commissione, senza il consenso dei quali è naturalmente impossibile tenere qualcosa nel cassetto della Commissione medesima.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) interviene per esprimere la propria solidarietà al senatore Palma per il ruolo da lui svolto quale Presidente pro tempore della Commissione giustizia, evidenziando come affermazioni destituite di qualsiasi fondamento, come quelle sulle quali è stata richiamata l'attenzione nella seduta odierna, non possano e non debbano passare inosservate.

Il senatore LUMIA (PD) giudica innegabile che la Commissione giustizia del Senato in questa legislatura abbia svolto un lavoro straordinario e che, con la cooperazione di tutti i Gruppi presenti in Commissione, siano stati varati provvedimenti attesi da moltissimo tempo e di grande rilievo per il Paese. Ritiene che, da questo punto di vista, la Commissione debba continuare la propria attività con garbo e con spirito di collaborazione nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, ignorando episodi in cui altri non abbiano eventualmente informato al medesimo atteggiamento la propria condotta.

Per quanto riguarda poi le unioni civili, il senatore Lumia rivendica con orgoglio la scelta del Gruppo del Partito democratico di aver fatto dell'esame dei disegni di legge in materia una priorità.

Il presidente D'ASCOLA interviene per rilevare come, quantomeno con riferimento ad alcuni aspetti della vicenda su cui si è richiamata l'attenzione, sarebbe opportuno verificare e accertare con più esattezza e affidabilità i termini esatti delle dichiarazioni che sono state riportate.

Prende la parola quindi il senatore CAPPELLETTI (M5S) il quale, preannunciando il suo intervento in discussione generale sui disegni di legge n. 2067 e connessi, rileva fin da ora come appaia del tutto ingiustificabile la presenza nell'articolo 30 del citato disegno di legge n. 2067 di una vera e propria delega in bianco in materia di intercettazioni. Si tratta di una previsione che appare ancor più sconcertante alla luce di quanto, proprio grazie alle intercettazioni, sta emergendo in questi giorni sui mezzi di comunicazione di tutto il Paese.

Segue un ulteriore intervento del senatore PALMA (FI-PdL XVII) il quale ritiene di dover ribadire che l'onorevole Rosato - nella trasmissione "Porta a Porta" di martedì scorso - ha detto il falso, avendo sostenuto che, nella qualità di Presidente della commissione giustizia, il senatore Palma medesimo avrebbe tenuto nel cassetto la riforma del processo penale per oltre un anno. Ripete ancora una volta che è, infatti, evidente che dal 24 settembre 2015 - data nella quale il disegno di legge sulla riforma del processo penale è stato trasmesso al Senato - al 21 gennaio 2016 - data nella quale si è proceduto al rinnovo della Presidenza della Commissione giustizia - sono trascorsi poco meno di quattro mesi.

Per quanto riguarda la discussione generale sui disegni di legge n. 2067 e connessi, fa altresì presente fin da ora che, alla luce degli impegni parlamentari, gli sarà impossibile intervenire nella stessa nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 286 (pom.) del 13/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
286ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1627) ***Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio***, approvato dalla Camera dei deputati
(984) ***LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale tiene a precisare che, insieme ad altri componenti del suo Gruppo, ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1627 per ragioni che vorrebbe illustrare fin da subito. Ciò al fine di evitare erronee interpretazioni sull'atteggiamento di Forza Italia in ordine all'introduzione del reato di depistaggio; a nome del Gruppo infatti dichiara la più ampia disponibilità per l'introduzione del reato in questione, a condizione, che sia modificato il testo approvato dalla Camera, evidentemente pieno di errori tecnici.

Il presidente D'ASCOLA avverte che il relatore, senatore Casson, nella seduta odierna illustrerà uno schema di testo unificato che probabilmente contiene modifiche rilevanti rispetto al disegno di legge

approvato dalla Camera e, pertanto, potrebbe essere più opportuno che il senatore Palma svolga il suo intervento dopo che sarà illustrato lo schema di testo unificato predetto.

Tuttavia il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) insiste per illustrare le ragioni dell'emendamento soppressivo che egli ed altri componenti del suo Gruppo hanno presentato al disegno di legge n. 1627, come approvato dalla Camera dei deputati. Osserva, infatti, che il testo contiene una serie di errori ed asimmetrie tecniche, nonché disposizioni di dubbia costituzionalità. Così non comprende come mai si preveda per il reato di depistaggio la stessa pena prevista per il reato di favoreggiamento, ossia la reclusione fino a quattro anni, che è però inferiore alla pena prevista per una serie di fattispecie penali in materia di falsità di atti, di cui agli articoli 476 e seguenti del codice penale, per le quali si prevede una reclusione fino a sei anni e che risulterebbero inapplicabili alle condotte assorbite nella fattispecie di depistaggio, con una conseguente attenuazione del relativo trattamento sanzionatorio in palese contrasto con le finalità perseguite dal testo in questione. Da questo punto di vista la norma in esame deve essere evidentemente corretta. Con riferimento poi alle circostanze aggravanti, non comprende come mai, pur essendo prevista la medesima pena, ossia fino a quattro anni di reclusione per il reato di depistaggio e il reato di favoreggiamento si preveda una diminuzione premiale nelle ipotesi di collaborazione soltanto per il reato di depistaggio e non anche per il reato di favoreggiamento. Sotto questo profilo, è evidente una disparità di trattamento di condotte, illegittima dal punto di vista costituzionale. Quindi la ragione dell'emendamento soppressivo è che l'opposizione di cui il suo Gruppo è espressione non può assumersi la responsabilità di riscrivere un testo indifendibile che politicamente fa capo alla maggioranza di Governo. Auspica tuttavia che il relatore possa ridefinire il reato di depistaggio alla luce dei rilievi appena fatti o comunque in modo ragionevole rispetto al testo inapplicabile approvato dalla Camera dei deputati. L'oratore ritiene che sia più logico costruire il reato di depistaggio come un reato proprio, a carico dei pubblici ufficiali perché, in ultima analisi, si tratta di tutelare l'affidabilità che l'autorità giudiziaria può avere nei confronti di determinati soggetti.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che al disegno di legge n. 1627 è connesso il disegno di legge n. 984, a prima firma del senatore Lo Giudice, il quale ha inteso configurare il reato di depistaggio come reato proprio.

Quindi il relatore CASSON (*PD*) interviene per illustrare lo schema di testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto, che ha ritenuto opportuno proporre, quantunque fosse stato già adottato il disegno di legge n. 1627 come testo base, per ovviare in qualche modo ai rilievi critici emersi da più parti, e da ultimo evidenziati dal senatore Palma, con riferimento al testo approvato dalla Camera. Nello schema di testo unificato si utilizzano, da un lato, i paradigmi delle false dichiarazioni e, dall'altro, quelli della frode processuale.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) apprezzando il lavoro svolto dal relatore, dopo una prima lettura, esprime comunque perplessità sull'articolo 2 dello schema del testo unificato testé illustrato, in quanto ripropone pedissequamente l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera in materia di frode processuale. Chiede comunque al relatore e al Presidente un po' di tempo per svolgere un'attenta riflessione sul testo in esame, al fine di apportare un proprio contributo e giungere insieme alla maggioranza all'approvazione di un testo condiviso.

Anche il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) conviene con la richiesta fatta dal senatore Palma sull'opportunità di riaprire il dibattito alla luce dello schema di testo unificato appena presentato dal relatore.

Il senatore LUMIA (*PD*), a nome del proprio Gruppo, mostra la più ampia disponibilità alla

collaborazione con le forze di opposizione per giungere all'approvazione di un testo condiviso, a condizione che i tempi del dibattito e i lavori in Commissione non siano protratti a lungo. Fa presente, peraltro, che il proprio Gruppo ha presentato degli emendamenti al disegno di legge approvato dalla Camera che tengono conto dei rilievi critici emersi nel corso del dibattito.

Anche il senatore GIARRUSSO (*M5S*) a nome del proprio Gruppo aderisce alla richiesta di riaprire il dibattito in Commissione dopo che il relatore ha presentato lo schema di testo unificato testé illustrato.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce, in via preliminare, come la sua parte politica non abbia alcuna intenzione di assumere atteggiamenti ostruzionistici nei confronti dell'esame dei disegni di legge in titolo, in generale, e, in particolare, nei confronti del disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati.

Con riferimento a quest'ultimo, peraltro, non può non rilevarsi come il complesso degli interventi dallo stesso recati, si riduca in realtà a ben poca cosa e come parlare del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento come di un testo di "riforma del processo penale" sia un'affermazione priva di qualsiasi attinenza con la realtà, essendo assai più limitato l'impatto delle modifiche proposte nel testo medesimo.

A ciò deve aggiungersi che il testo in questione presenta, anche ad un primo esame, numerosi profili di criticità sui quali interventi correttivi appaiono palesemente indispensabili. E così, già all'articolo 2, si può rilevare una problematica formulazione al comma 3 dello stesso, che riprende testualmente l'ultima parte del secondo comma del nuovo articolo 162-*ter* del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2067 - senza però riproporre anche il rinvio all'articolo 240 secondo comma, che quindi non si applicherebbe in via transitoria senza che di ciò sia rinvenibile alcuna ragione giustificativa. Per quanto riguarda poi il successivo articolo 3, senza enfatizzare il rilievo dell'intervento sull'articolo 416-*ter* del codice penale, va però sottolineato come la modifica proposta sostituisce il testo dell'articolo in questione introdotto nel 2014, che rispondeva all'esigenza di una definizione del trattamento sanzionatorio, per la fattispecie di cui al citato articolo, adeguatamente differenziato, rispetto all'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa, ipotesi pacificamente di maggiore gravità.

Dopo essersi soffermato brevemente sul comma 3 dell'articolo 7 - in ordine al quale rileva come l'articolazione ivi prevista per l'espressione dei pareri parlamentari non si raccordi adeguatamente con quella prevista per gli adempimenti del Governo - il senatore Caliendo sottolinea come la maggior parte delle deleghe previste dal disegno di legge n. 2067 si caratterizzi per un'eccessiva genericità dei principi e criteri direttivi delle stesse e, a titolo esemplificativo, si sofferma brevemente sull'articolo 8 del disegno di legge, recante delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziario.

Passando a prendere in esame le modifiche al codice di procedura penale, il senatore Caliendo richiama l'attenzione, innanzitutto, sulla riformulazione del comma 3 del nuovo articolo 410-*bis* introdotto dall'articolo 11, in merito al quale sottolinea come la possibilità del reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, nell'ipotesi in questione, susciti perplessità per la continuità tra l'organo che ha adottato il provvedimento oggetto di reclamo e quello che decide sul reclamo medesimo.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 428 del codice di procedura penale, in materia di impugnazione della sentenza a non luogo a procedere, dall'articolo 13 del disegno di legge n. 2067, il senatore Caliendo manifesta perplessità sulla scelta di riproporre l'appello come strumento di impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere e, soprattutto, sull'ulteriore previsione che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello esclusivamente ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Al riguardo il senatore Caliendo sottolinea che, per quanto gli costa, in realtà l'unica fattispecie in concreto rilevante nella prassi giurisprudenziale, ai fini della decisione sui ricorsi in Cassazione avverso le sentenze a non luogo a procedere, è quella della lettera e) del comma 1 dell'articolo 606 citato, e cioè a vale a dire quella attinente alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della disposizione.

In merito alle modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato introdotta dall'articolo 15, il senatore Caliendo si sofferma in particolare sul nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 438 citato, introdotto dal comma 3 del predetto articolo 15. Stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, appare una scelta problematica e difficilmente compatibile con l'esigenza di una valorizzazione del ricorso a tale rito speciale, ricorso che invece nella logica del codice andrebbe incentivato considerate le finalità deflattive del medesimo.

Dopo aver manifestato perplessità sulla riduzione da 250 euro a 75 euro del valore di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, conseguente agli interventi di cui agli articoli 19 e 20 del disegno di legge n. 2067 - in quanto tali modifiche ridurrebbero l'efficacia deterrente dell'apparato sanzionatorio, sotto il profilo specificamente considerato - il senatore Caliendo si sofferma sulla modifica apportata all'articolo 591 del codice di procedura penale dal comma 3 dell'articolo 21, osservando come la previsione che l'inammissibilità dell'impugnazione possa essere dichiarata dal Giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato - seppure limitatamente ai casi di cui al comma 1 lettera a),

limitatamente al difetto di legittimazione, b) e c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del medesimo articolo 591 - gli appaia non condivisibile nel merito e, in ogni caso, risulti inconcepibile il fatto che non sia stato previsto almeno un termine entro il quale tale decisione deve intervenire.

Quanto alla modifica apportata all'articolo 603 del codice di procedura penale dal comma 3 dell'articolo 22, la stessa risulta difficilmente compatibile, sotto il profilo costituzionale, con il principio di parità della parti processuali. La modifica in questione prevede, infatti, che nel caso di appello del Pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Qualora invece l'appello sia proposto dall'imputato contro la sentenza di condanna per i medesimi motivi, non sarebbe previsto un analogo obbligo e ciò non si vede come possa giustificarsi sul piano costituzionale, né si comprende a quale logica corrisponda.

Dopo aver manifestato perplessità sul disposto del comma 10 dell'articolo 23, il senatore Caliendo richiama l'attenzione - sempre con riferimento ai profili concernenti la disciplina delle impugnazioni - sul principio e criterio direttivo contenuto nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 30. Al riguardo, sottolinea che prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello, nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace, dovrebbe corrispondere ad una logica che ritiene differenziabili le garanzie processuali sulla base della minore gravità del reato contestato. Si tratta di un approccio, a suo avviso, palesemente insostenibile e asistematico. Ancora maggiori sono le perplessità sollevate dal principio e criterio direttivo di cui alla lettera e) del predetto comma 1 dell'articolo 30. Prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di Appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del Pubblico ministero presso il giudice di primo grado può avere un senso con riferimento ai casi di avocazione, ma è invece incomprensibile con riferimento ai casi di acquiescenza, in quanto nella stragrande maggioranza di questi - alla luce del disposto degli articoli 585, comma 2, e 548, comma 2, del codice di procedura penale - qualora in concreto vi sia acquiescenza del Pubblico ministero presso il giudice di primo grado ciò significherà che saranno decorsi anche i termini per impugnare per il Procuratore generale presso la Corte di Appello, per cui lo spazio applicativo della disposizione in questione, per questo aspetto, è nullo o comunque limitatissimo.

Conclude auspicando che l'esame dei disegni di legge in titolo possa essere un'occasione di confronto costruttivo tra tutte le forze presenti in Commissione e rivolgendo, altresì, un invito al Governo a prestare particolare attenzione all'esigenza di una maggiore specificazione dei principi e criteri direttivi delle deleghe, che ad esso sono conferite dal testo approvato dalla Camera dei deputati per il disegno di legge n. 2067.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(54-B) ***Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente D'ASCOLA avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Interviene la relatrice CAPACCHIONE (*PD*) per illustrare gli emendamenti a sua firma; l'emendamento 1.2 intende ripristinare il testo approvato dal Senato reinserendo la qualificazione pubblica dell'istigazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 1 della legge cosiddetta "Mancino", al fine di limitare l'operatività del reato di negazionismo all'ambito pubblico, evitando, di criminalizzare invece condotte che si risolvessero solo in una manifestazione del pensiero.
Vanno nella stessa direzione gli emendamenti 1.3 del senatore Malan e 1.4 del senatore Lumia ed altri.

Il senatore LUMIA (*PD*) quindi prende la parola per illustrare l'emendamento 1.4, che è volto a ripristinare il testo approvato dal Senato, conformemente con l'orientamento emerso durante il dibattito in Commissione, con riferimento alla qualificazione pubblica del reato di istigazione. L'emendamento 2.1 modifica poi il testo trasmesso dalla Camera, sopprimendo il riferimento agli "atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro", in quanto suscettibile di difficoltà applicative sulle quali è già stata richiamata l'attenzione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.8 e 1.23, sottolineando come l'emendamento 1.23 intenda far salva la modifica proposta dal Senato in ordine al primo comma dell'articolo 414 del codice penale, facendosi però carico delle preoccupazioni che parrebbero essere emerse, nel corso dell'esame presso la Camera, in ordine al quarto comma del medesimo articolo 414.

Infine la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra i propri emendamenti 1.12 e 1.13.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) illustra infine l'emendamento 1.16, volto a sostituire il riferimento all'ultima parte del comma 3-*bis* dell'articolo 3 più volte richiamato, in ordine ai fatti accertati con sentenza passata in giudicati, con un richiamo ai fatti giudizialmente accertati da un tribunale internazionale competente, in quanto tale ultima formulazione, a suo parere, è più chiara e specifica.

Si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(1932) ***Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali***
(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente D'ASCOLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) per illustrare l'emendamento 1.1, che è volto a sostituire l'articolo 1, nel senso di modificare l'articolo 336 e non già l'articolo 338 del codice penale, essendo la prima di tali disposizioni più idonea ad inquadrare sistematicamente una fattispecie volta a tutelare il singolo direttamente e non in quanto appartenente ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1627 e 984

Introduzione nel codice penale del reato di False dichiarazioni e depistaggio e del reato di Frode in processo penale e depistaggio

Art. 1.

1. Dopo l?articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 372-bis. - (False dichiarazioni e depistaggio) ? Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, richiesto dall?autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna comporta sempre l?interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Art. 2.

1. L?articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - *(Frode processuale e depistaggio)*. ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un?indagine o un processo penale:

1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle

persone connessi al reato;

2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.

Nei casi previsti dal primo comma:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell?esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del presente codice o i reati previsti dall?articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all?articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall?aumento conseguente alle predette aggravanti. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l?attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l?autorità di polizia o l?autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell?individuazione degli autori.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l?interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. All?articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l?articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-*bis*. - *(Circostanze aggravanti)*. ? Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis,* 371-*ter*, 372, 372-*bis*, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all?ergastolo».

5. All?articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «372-*bis*, 375, secondo comma, numero 2».

6. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola «372» sono inserite le seguenti:

«372-*bis*» e dopo la parola «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 54-B

Art. 1

1.1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? *1.* L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. ? *1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4;

c) con la reclusione da due a sei anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. Qualunque discriminazione tra persone fisiche, in ragione della loro appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso, è vietata, laddove operata da chi esercita un potere, di fatto o di diritto, il cui esercizio è idoneo ad arrecare un danno ingiusto.

3. Il comma 2 si applica anche:

a) alle discriminazioni ivi previste, quando operate in ragione della non appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso;

b) alle discriminazioni ivi previste, quando operate nell'erroneo o presunto presupposto dell'appartenenza o non appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso;

c) alle discriminazioni ivi previste, quando l'appartenenza o la non appartenenza siano desunte dal nome, dalla residenza e dai costumi dei destinatari.

4. I commi 2 e 3 si applicano altresì laddove la discriminazione ivi prevista sia effettuata nei confronti degli appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso, che sia stato vittima della Shoah, come accertata ai sensi della legge 20 dicembre 1945, n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato, ovvero del crimine di genocidio, accertato ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

5. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri 'scopi l'incitamento alla discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4 o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sei anni".

2. All'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 962, il primo comma è sostituito dal seguente:

"È punito con la reclusione, da quattro a dieci anni chiunque:

a) costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso;

b) compie in pubblico, o in luogo aperto al pubblico, una delle azioni od omissioni di cui

all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

c) compie una delle azioni od omissioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, al fine di interdire l'accesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico".

3. L'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 414 ? *(Comportamenti idonei a provocare la commissione di delitti). ? 1.* È punito con la reclusione da uno a cinque anni colui che istiga a commettere uno o più delitti. La pena si applica soltanto quando la condotta di cui al primo periodo sia espressa con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità dell'istigato, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.

2. La pena è aumentata della metà se l'istigazione di cui al comma l riguarda:

a) delitti di terrorismo, anche internazionale;

b) crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;

c) delitti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

3. Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, senza istigazione e fuori dei casi di cui all'articolo 302, compie, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 1, l'apologia della commissione di un delitto.

4. La pena è aumentata della metà se l'apologia, ai sensi del comma 3, consiste nella negazione dell'accertamento operato, ai sensi della legge 20 dicembre 1945, n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato, dal Tribunale militare di Norimberga, in ordine alle responsabilità della Shoah, anche quando avvenga con distribuzione, divulgazione o pubblicità di materiale scritto o con mezzo telematico"».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Contrasto e repressione della propaganda del genocidio e modifica all'articolo 414 del codice penale».

1.2

LA RELATRICE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 954, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente";

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: ", in qualsiasi modo, istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente"».

1.3

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: ", in qualsiasi modo, istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente"».

1.4

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente";

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: ", in qualsiasi modo, istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente"«.

1.5

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il primo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'aver agito pubblicamente o mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62:

1) con la reclusione da uno a tre anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 250, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni".

1-*bis*. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione.

È punita come apologia di reato, ai sensi del terzo comma, anche la condotta di colui che nega la realtà di fatti sanzionati come crimini storici, quando, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza, ovvero mediante costruzione artefatta di fonti"».

1.6

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:

a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificati si di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso"».

1.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, nega i crimini verificati si come effetto di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, quando ciò avvenga in una delle seguenti modalità:

a) occultando la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero determinando una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, in ragione della natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, anche per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione

telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili

b) in luogo pubblico, anche rivolgendosi 'ad un uditorio occasionale;

c) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62"».

1.8

CALIENDO, CARDIELLO, PALMA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:» *fino alla fine del capoverso* «3-bis» *con le seguenti:* «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

1.9

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma» *con le seguenti:* «All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente";

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "in qualsiasi modo istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente"

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente».

1.10

BONFRISCO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire* «è aggiunto, in fine, il seguente comma» *con le parole:* «sono apportate le seguenti modificazioni»;

b) *al comma 1, premettere al capoverso* «3-*bis*»:

«1. al comma 1, lettera *a),* dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

2. al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

3. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:».

1.11

DE PETRIS, MINEO, MUSSINI

Al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente";

b) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: ", in qualsiasi modo, istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:"».

1.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 3»*, al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «ovvero istiga» *è inserita la seguente:* «pubblicamente».

1.13

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 3»*, al comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* «in qualsiasi modo, istiga» *è inserita la seguente:* «pubblicamente».

1.14

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «3-*bis*» *sopprimere le parole da:* «tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.15

MALAN

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, sopprimere le parole:* «tenendo conto dei fatti» *al termine del capoverso.*

1.16

MUSSINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, capoverso «d-bis;»*, sostituire le seguenti parole:* «, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.» *con le seguenti:* «e giudizialmente accertati da un Tribunale internazionale competente».

1.17

BONFRISCO

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, sopprimere le parole:* «pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.18

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, sopprimere le seguenti parole:* «, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.19

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «3-*bis*» *, sopprimere le parole da:* «ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.20

MALAN

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, sopprimere le parole:* «ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.21

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, capoverso «d-bis»*, sopprimere le seguenti parole:* «, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.22

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, in fine, dopo le parole:* «è membro.»*, aggiungere le seguenti:* «Ai fini del presente articolo si considera svolta pubblicamente la condotta messa in atto mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62. Il precedente periodo si applica altresì alla condotta che ha luogo con l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, quando la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza».

1.23

CALIENDO, CARDIELLO, PALMA, MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 414 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

b) il quarto comma é sostituito dal seguente: "Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo crimini contro l'umanità la pena é della reclusione da due a sei anni. La pena é della reclusione da tre a otto anni se il fatto é commesso attraverso strumenti informatici o telematici"».

1.24

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. all'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre"».

1.25

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, è punito con la multa da 5.000 euro fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, distribuendo, divulgando o pubblicizzando materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso.

La pena di cui ai commi terzo e primo è aumentata, rispettivamente, nei confronti di chi fa apologia o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici. o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1932

Art. 1

1.1

CALIENDO, PALMA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. l.

(Modifica all'articolo 336 del codice penale)

1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La pena è della reclusione da uno a sette anni se il fatto è commesso per costringere un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, al fine di ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso"»

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire le parole: "338 del codice penale", *con le seguenti*: "336, terzo comma, del codice penale".

1.2

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*e dopo la parola «collegio» *sono*

inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»"

1.3

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b) premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»

ART. 2

Art. 2

2.1

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso, lettera a-bis, sopprimere le parole: "o minaccia"

2.2

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a-bis) sostituire le parole: «ai singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario» con le seguenti: «ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti»

ART. 3

Art. 3

3.1

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", sostituire le parole: "dagli articoli 582, 594, 595, 610, 612 e 635" con le seguenti: "dagli articoli 582, 610 e 612"

3.2

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", sopprimere la parola: "594,"

3.3

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso "articolo 339-bis", dopo la parola: «giudiziario» inserire le seguenti: «nell'esercizio o».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale»

ART. 4

Art. 4

4.1

CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di altri».

4.2

CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «di altri» inserire le seguenti: «, in qualità di candidati,».

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 288 (pom.) del 20/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
288ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***
(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del***

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in***

prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso il 13 aprile.

Sull'ordine dei lavori si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) - che chiede alcuni chiarimenti sulle audizioni in tema di intercettazioni deliberate nel corso dell'ultimo Ufficio di presidenza della Commissione - il correlatore CASSON (*PD*) - che sottolinea come le audizioni siano senz'altro da intendersi circoscritte ai profili della disciplina, in tema di intercettazioni oggetto di modifiche per effetto di quanto previsto dall'articolo 30 del disegno di legge n. 2067 - il presidente D'ASCOLA - che conferma quanto precisato dal correlatore Casson - il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) - che, nel concordare sulla decisione di procedere alle audizioni sui profili citati, coglie l'occasione per chiedere come mai la proposta di congiunzione preannunciata dal correlatore Casson nella seduta dello scorso 7 aprile non facesse riferimento anche al disegno di legge n. 2103, avente come primo firmatario lo stesso senatore Cappelletti - il senatore GIARRUSSO (*M5S*) - che chiede anch'egli un chiarimento sul punto sollevato da ultimo dal senatore Cappelletti - nuovamente il correlatore CASSON (*PD*) - il quale precisa che la proposta di congiunzione preannunciata nella seduta del 7 aprile scorso faceva riferimento, in generale, al tema della prescrizione e, quindi, a tutti i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno aventi ad oggetto questo tema (si tratta dei disegni di legge nn. 1844, già approvato dalla Camera dei deputati, 708, 709, 1113, 1693, 1713 e 1824 nonché del citato disegno di legge n. 2103) - il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) - il quale richiama l'attenzione sulle rilevanti implicazioni procedurali di una congiunzione dell'esame dei disegni di legge in titolo con l'esame dei citati disegni di legge in materia di prescrizione - il correlatore CASSON (*PD*) nuovamente - che sottolinea come la proposta di congiunzione dei disegni di legge in titolo con i disegni di legge in materia di prescrizione, ivi incluso il ricordato disegno di legge n. 2103, sarà sottoposta dai relatori alla Commissione al termine della discussione generale - e, infine, il presidente D'ASCOLA, che rileva come l'assunzione della relativa determinazione, da parte della Commissione, al termine della discussione generale sia coerente con la circostanza che l'esame dei disegni di legge in materia di prescrizione è in una diversa e più avanzata fase procedurale.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene brevemente facendo presente di condividere integralmente i rilievi svolti dal senatore Caliendo nel suo intervento nella seduta del 13 aprile scorso e sottolineando, da un diverso punto di vista, l'esigenza che le programmate audizioni precedano la fase emendativa in modo tale che, in questa, si possa tener conto delle risultanze di quelle.

Interviene quindi il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), il quale si sofferma innanzitutto sul disposto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2067, evidenziando come la modifica proposta all'articolo 416-*ter* del codice penale in tema di scambio elettorale politico mafioso rappresenti un evidente ripensamento da parte di quelle forze politiche che, non più di due anni fa, con la legge n. 62 del 2014 avevano rivisto al ribasso le pene in precedenza previste per questo delitto. La sua parte politica si oppose a quella modifica, ritenendola del tutto ingiustificata, e quindi non può che valutare positivamente l'evidente correzione di rotta rappresentata dalla modifica contenuta nel predetto articolo 3. Non è possibile però non chiedersi quali siano stati i costi di questo atteggiamento ondivago e contraddittorio, così come non è possibile non chiedersi per quale motivo si sia scelto di prevedere un minimo edittale di sei anni, invece di ritornare ai sette anni previsti anteriormente alla modifica del 2014.

Passando poi a considerare il tema delle intercettazioni, il senatore Cappelletti osserva come sia evidente l'inopportunità dell'intervento normativo delineato dall'articolo 30 del disegno di legge n. 2067 - intervento normativo che, per di più, si configura nei termini di una delega di assoluta

genericità che finisce per attribuire al legislatore delegato, in modo integrale, il ruolo del legislatore ordinario - e come, sotto un diverso profilo, non sia possibile non constatare che, quando ieri le intercettazioni si rivelavano come uno strumento che metteva in difficoltà esponenti del centro-destra, essendo al Governo il centro-destra, da questa parte politica venivano proposte di interventi restrittivi in materia, oggi, che le intercettazioni mettono in difficoltà esponenti politici del centro-sinistra, essendo al Governo il centro-sinistra, analoghi interventi vengono proposti da questa diversa parte politica. Cita al riguardo una dichiarazione del senatore Lumia - volta ad affermare che mai la parte politica dello stesso senatore Lumia avrebbe fatto ricorso ad interventi normativi tali da rievocare la stagione delle leggi *ad personam* - che appare chiaramente smentita proprio da quanto previsto dal disegno di legge n. 2067 in tema di intercettazioni.

Per quanto riguarda infine il tema della prescrizione, il senatore Cappelletti ritiene che non possano esservi dei dubbi sulla necessità di un intervento in materia e di un intervento che si muova proprio nella direzione auspicata dalla sua parte politica, e cioè nella direzione di una modifica della disciplina vigente che escluda l'operatività della prescrizione dopo la sentenza di primo grado .

La senatrice MUSSINI (*Misto*) interviene per sottolineare in via generale, la disorganicità evidente del complesso degli interventi proposti dal disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati, interventi che appare estremamente difficile, se non impossibile, ricondurre ad un'impostazione unitaria.

Per quanto poi, più specificamente, concerne la delega prevista dall'articolo 7 in materia di revisione della disciplina delle misure di sicurezza, la senatrice Mussini evidenzia l'inadeguata specificazione dei relativi principi e criteri direttivi e come tale inadeguata specificazione appaia particolarmente preoccupante in un tema delicato e complesso quale è quello delle misure di sicurezza, le cui ricadute applicative inoltre, ancor di più in una fase di passaggio come l'attuale, suscitano comprensibilmente la preoccupazione dei cittadini.

Passando poi alla delega relativa alla revisione della disciplina del casellario giudiziario, la senatrice Mussini auspica che il Governo voglia chiarire quali siano le finalità di tale delega poiché, ad una lettura della medesima, tali finalità risultano non discernibili.

Infine anche la senatrice Mussini osserva che il tema della prescrizione deve essere affrontato e che una modifica della disciplina vigente appare indispensabile per garantire una maggiore effettività della giurisdizione ed evitare situazioni di denegata giustizia - con alcune delle quali ha anche avuto modo di entrare in contatto diretto nel corso della sua esperienza parlamentare, come avvenuto di recente con riferimento al caso della Moby Prince - palesemente inaccettabili.

Interviene il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), il quale fa presente che non dovrebbe essere necessario ricordare che la Costituzione impone che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione siano inviolabili. A fronte di tale chiara previsione costituzionale, che non ha bisogno di commenti, la realtà mostra un uso deviante e distorto dello strumento in questione, un uso deviante e distorto in cui la diffusione di notizie carpite mediante le attività di intercettazione avviene ad opera dei mezzi di comunicazione di massa - che speculano, spesso, soltanto sul gusto morboso del pubblico per ciò che riguarda la vita privata di alcune persone - senza che il vero e proprio "massacro" della dignità e della vita di chi è vittima di tutto ciò sia, in molti casi, neppure indirettamente giustificato da esigenze di giustizia.

Il tutto si inserisce in un contesto più generale in cui, in concreto, l'esercizio di funzioni giudiziarie è frequentemente, troppo frequentemente, teatro di abusi palesi, con personalità pubbliche, indagate, sottoposte a misure restrittive e poi non processate per anni, magari perché l'ipotesi accusatoria è stata costruita in modo approssimativo, a volte del tutto inverosimile, e non reggerebbe in nessun modo il vaglio del dibattimento. È evidente allora che una riforma della prescrizione nel senso proposto dal testo del disegno di legge n. 1844, già approvato dalla Camera dei deputati, con un allungamento dei

termini di prescrizione spropositato - che diventa inverosimile con riferimento a quelle ipotesi delittuose per le quali si è previsto negli ultimi anni un innalzamento delle cornici edittali, per cui l'effetto sulla prescrizione di quest'ultimo si somma a quello che deriverebbe dalle nuove norme - non solo lo trova totalmente contrario, ma gli appare così assurda da chiedersi come una simile proposta possa essere presa seriamente in considerazione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene richiamando l'attenzione in primo luogo sull'evidente ed inaccettabile contrasto che c'è tra la disciplina codicistica che assicura il segreto dell'indagine, prevedendo l'avviso di garanzia a tutela dell'indagato, e la prassi quotidiana che vede questo segreto regolarmente violato al fine di consentire, di fatto, ai mezzi di comunicazione di massa di utilizzare informazioni, spesso raccolte in modo approssimativo e non professionale per distruggere la dignità delle persone.

Per quanto riguarda il tema della prescrizione, ritiene che l'intervento proposto con il disegno di legge n. 1844 sia del tutto ingiustificato e che esso in realtà produrrebbe ulteriori disfunzioni nella concreta operatività del sistema giudiziario, i problemi del quale dovrebbero invece essere affrontati investendo seriamente sul fronte delle risorse umane e su quello delle risorse materiali, anche con particolare riferimento alla valorizzazione dei nuovi strumenti tecnologici oggi disponibili.

Il senatore LUMIA (*PD*), nel replicare a quanto dichiarato dal senatore Cappelletti, fa presente di non avere nulla da correggere nelle parole da lui in passato pronunciate e alle quali si è fatto riferimento. Nulla, infatti, nei disegni di legge in questo momento all'esame della Commissione è qualificabile come un intervento normativo *ad personam*.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (ant.) del 21/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 21 APRILE 2016
289ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***
(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del***

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in***

prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore GIARRUSSO (*M5S*) il quale richiama l'attenzione sull'articolo 3 del disegno di legge n. 2067, che interviene sul reato di scambio elettorale politico mafioso di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. Osserva come la legge n. 62 del 2014 che ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso abbia finito col favorire il reo, restringendo sotto certi profili la gamma dei fatti punibili e riducendo la cornice sanzionatoria; ciò è stato evidenziato dalle più recenti sentenze della Corte di cassazione, ma ricorda che il Movimento 5 Stelle aveva paventato tale rischio già nel corso dei lavori parlamentari della citata legge sullo scambio elettorale politico-mafioso. Per altro verso evidenzia che, in ordine al reato *de qua* nella sua nuova formulazione, è molto difficile l'acquisizione delle prove, in quanto in concreto è quasi impossibile collegare ogni singolo voto con il metodo mafioso di volta in volta impiegato. Auspica pertanto che sulla previsione relativa al reato di scambio elettorale politico-mafioso, volta ad inasprire il quadro sanzionatorio, la Commissione possa svolgere un adeguato approfondimento nel senso di riscrivere il testo dell'articolo 416-*ter* del codice penale, come proposto da tempo dal Movimento 5 Stelle.

L'oratore si sofferma poi in modo molto critico sulle previsioni volte a trasformare le forze di polizia in forze di polizia penitenziaria ausiliarie, osservando che tali disposizioni comportano un rischio gravissimo dal punto di vista della lotta alla criminalità, in quanto con il distogliere le forze di polizia dai loro compiti operativi finiscono per ridurre l'efficacia della loro azione a tutela della sicurezza pubblica.

Infine ritiene lesivo dei principi costituzionali e del principio di democrazia che il Governo sia delegato in bianco a riscrivere intere fattispecie penalistiche. Preannuncia quindi che il Movimento 5 Stelle su quest'ultimo tema e gli altri sopra citati farà una dura opposizione in Commissione.

Il presidente CASSON dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione dà poi mandato ai correlatori di presentare, già nella giornata di martedì prossimo, un testo base in riferimento al quale potrà essere fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente CASSON ricorda quindi che l'ultimo Ufficio di Presidenza della Commissione ha deliberato lo svolgimento delle audizioni di alcuni procuratori della Repubblica in tema di intercettazioni, la disciplina delle quali è oggetto di modifiche per effetto di quanto previsto dall'articolo 30 del disegno di legge n. 2067.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che sarebbe opportuno che i correlatori presentassero il testo base dopo che si saranno svolte le predette audizioni.

Il presidente CASSON, in qualità di correlatore sui disegni di legge in esame, osserva, a sua volta, che nella materia delle intercettazioni i correlatori presenteranno lo stesso testo approvato dalla Camera dei deputati con il disegno di legge n. 2067.

Interviene il senatore LUMIA (*PD*) il quale, a nome del proprio Gruppo, esprime contrarietà rispetto alla proposta del senatore Palma in quanto - alla luce di quanto appena detto - i correlatori presenteranno un testo base che prescinde dalle audizioni in materia di intercettazioni.

Il termine per la presentazione da parte dei relatori del testo base viene infine fissato a mercoledì prossimo, entro le ore 12.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del Movimento 5 Stelle, richiede di integrare le audizioni già programmate con l'audizione del procuratore della Repubblica di Catanzaro, dottor Nicola Gratteri.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che le audizioni sono state deliberate in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, che resta l'organo deputato a valutare l'estensione delle audizioni.

Il presidente CASSON conviene con tale rilievo, demandando al prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione la valutazione della richiesta del senatore Cappelletti.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede che il prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione valuti anche in ordine alla possibilità di audire i procuratori della Repubblica delle città di Milano, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4) ***Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Prende la parola il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) per svolgere la relazione.

Ricorda che la giustizia riveste un ruolo significativo nel quadro delle riforme strutturali indicate dal Documento di economia e finanza (DEF), a partire dalla riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia (ad esempio, la riforma della giustizia civile). La giustizia rientra infatti tra le aree di intervento per le riforme strutturali, suscettibile di produrre effetti macroeconomici: l'impatto degli interventi di riforma in materia di giustizia consiste in un incremento del PIL rispetto allo scenario base pari allo 0,1 per cento nel 2020 e allo 0,2 per cento nel 2025. Nel lungo periodo l'effetto stimato sul prodotto è pari allo 0,9 per cento.

La strategia di riforma in materia persegue, più in generale, l'obiettivo di rendere la giustizia italiana più equa ed efficiente uniformandola agli standard europei.

Gli ambiti affrontati sono i seguenti:giustizia civile; riforme ordinamentali e organizzative; settore penale; rafforzamento delle misure per la prevenzione dei fenomeni delinquenziali.

Nel DEF 2016, per ogni ambito sono individuate alcune azioni, per ciascuna delle quali sono specificate descrizione, finalità e tempi di realizzazione.

Con riguardo alla giustizia civile, il DEF dà atto in primo luogo dei risultati positivi conseguiti in seguito agli interventi realizzati negli ultimi due anni. Il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile ha rappresentato uno dei fattori che hanno favorito "il clima di investimento", funzionale alla crescita economica del Paese. Tali significativi passi avanti sono stati colti, tuttavia, solo parzialmente dagli ultimi aggiornamenti degli indicatori internazionali di clima d'investimento, in ragione del fisiologico ritardo temporale fra interventi legislativi e manifestarsi degli effetti attesi. Le indagini sul clima d'affari dell'Italia continuano a sottolineare come uno dei maggiori ostacoli all'investimento si concentri proprio nella lentezza della giustizia.

Fra gli interventi volti a migliorare l'efficienza della giustizia civile realizzati nell'ultimo biennio si segnalano espressamente: l'introduzione del processo telematico; l'allargamento della sfera di applicazione degli accordi stragiudiziali accompagnato dalla previsione a regime di incentivi fiscali per la negoziazione assistita e per l'arbitrato. Tali misure hanno determinato positivi risultati soprattutto in termini di riduzione dell'arretrato.

L'analisi svolta nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sull'economia delle riforme della giustizia - concentrata su circa 2 milioni di cause complesse - ha dimostrato che, anche se in lieve miglioramento, la performance complessiva della giustizia civile continua a essere lontana dai riferimenti europei. Nell'ultimo anno si sono osservati alcuni miglioramenti nei Tribunali, sia nell'anzianità delle cause giacenti (-14 per cento di cause contenziose ultra-triennali rispetto al 2014) sia nella durata media nazionale (-5 per cento). Anche le Corti di Appello mostrano i primi recuperi di efficienza in termini di riduzione dell'arretrato (-8,2 per cento). La variabilità della performance tra i 140 tribunali italiani è molto alta e conferma un Nord del Paese allineato ai *benchmark* europei e un Sud molto distante. Nel 2015 in un solo anno l'arretrato delle cause civili si è ridotto da 5,6 a 4,2 milioni. Inoltre, sono state iscritte 200.000 cause in meno rispetto all'anno precedente. In questo senso, si cominciano a riscontrare gli effetti degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e anche un diverso approccio ad alcune materie. Ad esempio l'intera materia famiglia ha visto nel 2015 una riduzione di 35.000 procedimenti iscritti in Tribunale (-9 per cento rispetto all'anno precedente).

Per quanto riguarda il Tribunale delle Imprese, la percentuale di cause definite entro un anno è arrivata all'80 per cento, rispetto al 46 per cento di fine 2013.

In continuità con le misure adottate, per il superamento delle criticità ancora presenti, le azioni per il 2016 interessano l'ampia e organica riforma del processo civile (il disegno di legge delega, collegato alla legge di stabilità 2016, approvato dalla Camera (Atto Camera n. 2953), è attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 2284).

Il provvedimento in particolare reca un'ampia delega al Governo per la riforma organica del processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione, e muovendosi sostanzialmente lungo tre linee direttrici: la specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni); l'accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso l'estensione del rito sommario di cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per dichiarare l'inammissibilità dell'appello, l'affermazione in ogni fase del principio di sinteticità degli atti; l'adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.

Parallelamente alla riforma del processo civile il Governo intende perseguire la riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza, con l'obiettivo di aumentare le opportunità di risanamento delle crisi aziendali limitandone i danni al tessuto economico circostante. Lo scorso 11 marzo è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3671 recante un'ampia delega proprio per la riforma della suddetta disciplina.

Sempre in materia civile, con riguardo agli strumenti di conciliazione (mediazione, negoziazione assistita e arbitrato) i primi riscontri riguardanti il 2015 dell'introduzione di nuove forme negoziali per la risoluzione delle controversie, indicano un *trend* positivo: i dati su un campione di 3019 accordi andati a buon fine attestano un buon utilizzo dei nuovi strumenti, specie della negoziazione assistita,

con particolare incidenza in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni (essi rappresentano da soli il 75 per cento di tutti gli Accordi di negoziazione conclusi con successo). Per incoraggiare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, sono proseguiti gli interventi di agevolazione, in particolare con misure di incentivazione fiscale sia della negoziazione assistita sia dell'arbitrato. La constatazione dei limiti legati alla eterogeneità degli strumenti negoziali di risoluzione alternativa della controversie, ha indotto il Governo a procedere alla istituzione di un'apposita Commissione di studio. L'obiettivo della Commissione è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l'uso e abbattendone i costi. La Commissione è chiamata ad elaborare, entro il 30 settembre 2016, un'ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato. Con riguardo alle riforme ordinamentali e organizzative, nella premessa si rileva come al fine di migliorare l'efficienza della giustizia così da agevolare le decisioni di investimento delle imprese si sia proceduto, fra le altre misure, anche alla ridefinizione e alla razionalizzazione della geografia dei tribunali. Sempre in relazione alle riforme ordinamentali le azioni individuate riguardano sostanzialmente la riforma organica della magistratura onoraria. Il relativo disegno di legge delega, già approvato dal Senato (Atto Senato n. 1738) è attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera (Atto Camera n. 3672).

Per quanto concerne le misure di tipo organizzativo si segnala lo spostamento, dagli enti di area vasta, di un contingente di 1.000 unità di personale amministrativo, per supportare il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari ed attuare il trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici Nel biennio 2016-2017, grazie anche a disposizioni precedenti, un contingente complessivo di oltre 4.000 unità di personale amministrativo sarà destinato, secondo le previsioni, agli uffici giudiziari.

Agli interventi di carattere organizzativo, devono essere altresì ricondotti da un lato l'istituzione dell'ufficio per il processo e dall'altro - strettamente connesso alla riforma del processo civile - il potenziamento dei tirocini formativi, attraverso l'utilizzo di essi anche in Cassazione. In prospettiva si rileva la necessità di assicurare nuovi criteri di accesso alla magistratura, onde favorire l'ingresso di neo laureati e innovare complessivamente la disciplina dei tirocini per le professioni legali. Relativamente al settore penale, il programma di riforma per il 2016 comprende modifiche alla normativa penale sostanziale e processuale e alla prescrizione del reato, nonché misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.

Indubbia centralità nell'azione riformatrice della giustizia penale riveste il disegno di legge Atto Senato n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 2798) e attualmente all'esame del Senato.

Per completare il processo di adattamento dell'ordinamento nazionale agli obblighi assunti in sede internazionale in materia di cooperazione giudiziaria particolare importanza riveste il disegno di legge - Atto Senato n. 1949 recante oltre che la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 2000, anche delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale.

Le misure organizzative e gli investimenti digitali che hanno interessato l'intero settore della giustizia sono destinati a trovare progressiva applicazione anche con riguardo al processo penale.

Tra gli interventi a sostegno dei procedimenti penali si segnalano anche i provvedimenti previsti nello schema di decreto legislativo, attualmente all'esame parlamentare per il prescritto parere, (Atto del Governo n. 288) volto a semplificare, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2014, la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore, alleggerendo le incombenze dei soggetti coinvolti e permettendo risparmi sui costi di spostamento. Con riguardo al diritto penale sostanziale particolare importanza rivestono i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 aventi l'obiettivo di ridurre le condotte penalmente rilevanti mediante la depenalizzazione di alcune fattispecie di minor

allarme sociale e l'abrogazione di talune ipotesi di reato. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, le norme in questione prevedono l'istituzione di adeguate sanzioni pecuniarie civili nelle ipotesi di depenalizzazione.

Fra le azioni in materia penale si segnala inoltre la riforma dell'istituto della prescrizione. Il disegno di legge Atto Senato n. 1844, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato: determina un aumento del termine di prescrizione per i reati di corruzione; stabilisce che la decorrenza della prescrizione per taluni reati concernenti i minori decorra dal raggiungimento della maggiore età della vittima; introduce nuove ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione, tra cui quelle conseguenti a conclama non definitiva; precisa che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria determina l'interruzione del corso della prescrizione; stabilisce che la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo. L'azione riformatrice in materia di diritto penale sostanziale ha poi interessato la disciplina dei reati ambientali (legge n. 68 del 2015). Infine, nel più ampio programma di contrasto al terrorismo internazionale, si inserisce il disegno di legge per il contrasto al terrorismo che, approvato dal Consiglio dei ministri a fine luglio 2014, è attualmente all'esame delle Commissioni 2a e 3a riunite del Senato, ed è stato approvato dalla Camera dei deputati a fine gennaio 2016 (Atto Senato n. 2223). A questo si affianca il decreto del Presidente della Repubblica, di recente approvazione, concernente il regolamento sull'istituzione, le modalità di funzionamento e di organizzazione della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Il regolamento disciplina lo scambio dei dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e per finalità di collaborazione internazionale di polizia.

Altre modifiche alla legislazione penale sono state apportate, anche tramite emendamenti inseriti in diversi disegni di legge. Rientrano tra queste: la disciplina dei reati di falso in bilancio (articoli 9-12 della legge n. 69 del 2015) e di autoriciclaggio, le modifiche in materia di reati di corruzione (articoli 1, 6 e 8 della citata legge n. 69), l'inasprimento delle pene per i reati di associazione di tipo mafioso (articolo 5 della legge n. 69 e legge n. 62 del 2014 con riguardo al reato di scambio elettorale politico-mafioso).

Fra le riforme ancora da attuare si inserisce la modifica della disciplina relativa al procedimento di prevenzione patrimoniale. È attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato il disegno di legge Atto Senato n. 2134, già approvato dalla Camera il quale reca ampie modifiche al cosiddetto codice antimafia, intervenendo, fra le altre, anche sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati e inserendo gli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione. Per quanto concerne proprio la questione relativa alla gestione dei beni confiscati l'azione si sostanzia nel rafforzamento delle strutture e degli strumenti preposti alla valorizzazione e alla riutilizzazione dei beni a favore dei cittadini e dell'economia nazionale. Il processo di valorizzazione implica uno stretto coordinamento tra le amministrazioni interessate per garantire un forte presidio sia nella fase di definizione della strategia nazionale, sia in quella di pianificazione operativa degli interventi, sia nella cruciale fase del monitoraggio e verifica dei risultati. La fase propedeutica, avviata nel 2015 e da completare nel 2016, è quella della definizione della strategia nazionale per la valorizzazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, che indicherà le linee direttrici su cui si svilupperà l'azione. Definita la componente strategica, l'azione sarà concentrata, nel corso del 2016, sulla pianificazione degli interventi operativi, attraverso la predisposizione di specifiche proposte progettuali. Tra gli obiettivi principali dell'azione di rafforzamento, figura quello del potenziamento strutturale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

I citati interventi di potenziamento delle competenze dell'Agenzia nazionale, coerenti con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma già contenuto nel DEF 2015, sono stati anticipati dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Una ulteriore misura prevista dallo stesso disegno di legge Atto Senato n. 2134, e già in vigore con la legge di stabilità 2016, ha istituito un fondo (10

milioni di euro all'anno per il triennio 2016-2018) per la continuità del credito bancario alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Il contrasto ai fenomeni delinquenziali si sostanzia anche nel rafforzamento delle misure di politica di prevenzione, attraverso interventi volti ad una maggiore responsabilizzazione del tessuto imprenditoriale. In tale contesto si inserisce in primo luogo il disegno di legge Atto Senato n. 2208 approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016 concernente la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denuncino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. L'azione del Governo in materia di criminalità economica si sostanzia altresì nella istituzione di una Commissione di studio per la modifica del decreto legislativo recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (decreto legislativo n. 231 del 2001), con l'obiettivo di effettuare una ricognizione, a quindici anni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, per contrastare e prevenire la criminalità economica, considerata importante elemento di distorsione dei mercati e di freno della crescita. La Commissione ha il compito di formulare proposte di modifica normativa e, più in generale, di rilanciare le politiche di prevenzione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) avverte che egli non è in grado di intervenire immediatamente in discussione generale, anche per le contraddittorietà che sembrano emergere dalla relazione illustrativa. Ritiene ragionevole che l'esame sia procrastinato alla prossima settimana affinché tutti possano esaminare attentamente le problematiche in esame.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) concorda con tale richiesta, pur osservando che dalla relazione illustrativa emerge un mero catalogo dei provvedimenti in materia di giustizia e non già i profili economici che possono riguardare il Documento di economia e finanza.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che la riduzione dei giudizi civili citata nella relazione costituisce anche la conseguenza dell'aumento dei costi del contributo unificato cui, tuttavia, il relatore non ha fatto alcun cenno.

Dopo una precisazione del senatore CAPPELLETTI (*M5S*), il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) insiste nella richiesta di poter svolgere il proprio intervento in una prossima seduta.

Il senatore LUMIA (*PD*), dopo aver preliminarmente espresso il proprio disappunto per come sono stati programmati i lavori sul Documento di economia e finanza, lamentando nei confronti della Presidenza che i componenti della Commissione non sono stati messi in grado di studiare il testo in tempo utile, ritiene che, nonostante tutto, l'esame debba concludersi con un parere alla Commissione bilancio nella seduta di oggi, dal momento che la medesima Commissione bilancio dovrà concludere i propri lavori nella giornata di martedì prossimo.

Il presidente CASSON quindi propone alla Commissione di decidere se votare subito, oppure tra un'ora, oppure nella seduta di martedì.

Dopo un breve dibattito - nel quale il senatore LUMIA (*PD*) ribadisce il proprio disappunto sul modo in cui sono stati programmati i lavori sul Documento di economia e finanza, chiedendo alla Presidenza di verificare la responsabilità di quanto accaduto - il presidente CASSON decide di procrastinare

l'esame e il parere sul provvedimento in esame a martedì prossimo, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato

IN SEDE REFERENTE

(54-B) ***Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI chiede che la Commissione rinvii alla prima seduta utile della prossima settimana l'esame del disegno di legge in titolo, precisando al riguardo che è in corso un'ulteriore riflessione per pervenire ad una soluzione condivisa sui profili sottesi agli emendamenti accantonati nella seduta del 19 aprile**.**

Dopo che la relatrice CAPACCHIONE (*PD*), il senatore LUMIA (*PD*) e il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) si sono dichiarati a favore della richiesta avanzata dal rappresentante del GOVERNO, il presidente CASSON rinvia il seguito dell'esame.

(1627) ***Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio***, approvato dalla Camera dei deputati
(984) ***LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Interviene il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) che, nel rinnovare le perplessità da lui già espresse sull'improprietà dell'utilizzazione del termine "depistaggio" nel contesto

normativo in esame, coglie altresì l'occasione per chiedere alla Commissione di associarsi alla richiesta che venga rimosso il segreto di Stato ancora esistente su documenti relativi a tragiche vicende della storia italiana, risalenti in taluni casi anche più di trenta anni fa.

Tale richiesta appare ancor di più necessaria a fronte di un'iniziativa legislativa come quella in esame, essendo la possibilità di accertare la verità storica il modo più efficace, se non l'unico, per evitare il sorgere di vere e proprie leggende in merito a ipotetici depistaggi.

Il senatore LUMIA (*PD*) si associa alla richiesta in ordine alla rimozione del segreto di Stato ancora esistente relativamente ai documenti ai quali ha fatto riferimento il senatore Giovanardi.

Il presidente CASSON rileva che, sulla richiesta di rimuovere il segreto di Stato nei termini indicati dal senatore Giovanardi, vi è in Commissione un accordo generale.

Viene quindi adottato come testo base per il prosieguo dell'esame lo schema di testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo e pubblicato in allegato.

Dopo interventi del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) - che chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a lunedì della settimana successiva alla prossima - e del senatore CAPPELLETTI (*M5S*), il presidente CASSON fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 2 maggio, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) ***Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza***

(799) ***CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***

(1180) ***GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione***

(1210) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata***

(1225) ***Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali***

(1366) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto***

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) ***FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa***

(1957) ***DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2060) ***Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2089) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione***

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CASSON ricorda che il disegno di legge n. 2134, già approvato dall?altro ramo del Parlamento, reca numerose modifiche al libro I del codice antimafia (nel prosieguo codice), di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti. Il testo è costituito da 32 articoli, suddivisi in 7 Capi. Il correlatore Lumia riferirà sui primi due Capi, mentre il correlatore Pagliari sulla restante parte del disegno di legge.

Il correlatore LUMIA (*PD*) si sofferma innanzi tutto sul Capo I (articoli 1-4) che modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e obbligo di soggiorno.

Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene sull'articolo 4 del codice inserendo fra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (ai sensi del rinvio mobile contenuto nell?articolo 16, comma 1 del codice) anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose e di numerosi reati contro la pubblica Amministrazione**.**L'articolo 2 reca modifiche al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali**.** La disposizione interviene, in primo luogo sull?articolo 5 del codice prevedendo che il procuratore della Repubblica del circondario (nelle specifiche ipotesi in cui la titolarità della proposta di misure di prevenzione personali spetti a questi) comunichi la proposta al procuratore della Repubblica distrettuale e che la proposta di misura debba essere depositata non più presso il tribunale del capoluogo della provincia di residenza del soggetto proposto bensì presso la cancelleria delle sezioni speciali per le misure di prevenzione presso i tribunali distrettuali (sezioni istituite dal successivo articolo 28 del disegno di legge).L?articolo in esamemodifica poi l'articolo 6 del codice, prevedendo che il divieto di soggiornopossa essere applicato anche in relazione a una o più regioni (anziché a più province).Sono apportate inoltre, numerose modifiche all?articolo 7 del codice che disciplina il procedimento applicativo delle misure personali. Sinteticamente, si prevede: che i 30 giorni entro cui il tribunale deve pronunciarsi decorrono dal "deposito" della proposta; che l?avviso di fissazione dell?udienza deve esporre in modo conciso i contenuti della proposta; l'uso ordinario all'udienza del collegamento audiovisivo a distanza, se l'interessato è detenuto fuori della circoscrizione del giudice; la possibilità,

in casi particolari, di sentire col collegamento a distanza anche soggetti informati sui fatti. Sono, poi, aggiunti sempre all'articolo 7, nuovi commi che recano un?articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza territoriale, volta a dirimere alcune questioni lungamente dibattute a livello giurisprudenziale. In base alla nuova disciplina tali questioni devono essere eccepite a pena di decadenza alla prima udienza e comunque subito dopo l?accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere rilevate di ufficio con la decisione di primo grado.Se ritiene la propria incompetenza, il tribunale la dichiara con decreto ordinando la restituzione degli atti al procuratore della Repubblica competente (anche se è diverso l?organo proponente). La declaratoria di incompetenza non produce l?inefficacia degli elementi già acquisiti.Da stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5. Quando il tribunale accoglie l?eccezione d?incompetenza il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento il tribunale competente (se investito dal pubblico ministero competente che ha ricevuto gli atti) non dispone il sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione (articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2000).. Sempre con riguardo all?articolo 7 del codice la disposizione reca una puntuale disciplina in tema di termini di deposito del decreto del tribunale. Il decreto deve essere depositato entro quindici giorni dalla conclusione dell?udienza. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. Il termine può essere ulteriormente prorogato di 180 giorni ai sensi dell?articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L?articolo 2 modifica infine l'articolo 8 del codice, prevedendo che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni e che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto. L'articolo 3interviene sull'articolo 10 del codice, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazioneanche al difensore dell'interessato (attualmente il solo legittimato). L'articolo 4apporta modifiche all'articolo 14 del codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.Si prevede in primo luogo che l?esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l?interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Oltre a prevedere che l?esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l?interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, la nuova disciplina stabilisce che la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale (anche d?ufficio), dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un articolato procedimento, assumendo le necessarie informazioni presso l?amministrazione penitenziaria e l?autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l?esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all?interessato. E' opportuno osservare come le modifiche testé illustrate mirino a disciplinare gli effetti della sentenza della Consulta n. 291 del 2013 con cui è stata dichiarata l?illegittimità costituzionale degli articoli 12 della legge n. 1423 del 1956 e 15 del codice antimafia nella parte "in cui non prevedono che, nel caso in cui l?esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l?organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d?ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell?interessato nel momento dell?esecuzione della misura".

Il Capo IIdel provvedimento (articoli da 5 a 12) modifica la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali.

L?articolo 5 interviene sulla disciplina relativa al procedimento di applicazione delle misure di

prevenzione patrimonialeesplicitando, con riguardo alla titolarità della proposta, i poteri di coordinamento del procuratore della Repubblica distrettuale e circondariale in relazione alle indagini e alle proposte di misure avanzate dal questore e del direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA); precisando i contenuti delle comunicazioni e degli aggiornamenti che tali soggetti debbono trasmettere al pubblico ministero del tribunale del distretto o del tribunale del circondario e consentendo alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali (pubblico ministero circondariale, distrettuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore della DIA) di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate (articolo 19 del codice). La disposizione interviene poi in materia di sequestro (articolo 20 del codice) stabilendo che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche. Il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie è estesa *ex lege* a tutti i beni aziendali. Per quanto riguarda l'esecuzione del sequestro (articolo 21 del codice), la disposizione del disegno di legge in esame prevede che alla materiale apprensione dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel loro possesso provvede la polizia giudiziaria (anziché l'ufficiale giudiziario); l'assistenza di quest'ultimo rimane solo eventuale ("ove opportuno"). Inoltre, se il bene immobile sequestrato e? occupato abusivamente, spetta al giudice delegato chiedere al tribunale lo sgombero dell'immobile. Il provvedimento aggiunge, poi, sempre all'articolo 21 del codice, nuove disposizioni che oltre a prevedere il possibile differimento dello sgombero per permettere l'eventuale stipula di contratti di locazione o concessione in comodato dell'immobile a privati o a enti territoriali (comunque non oltre la data di confisca definitiva); impongono all'occupante di corrispondere un'indennità e di provvedere a sue spese agli oneri fiscali inerenti il bene immobile. L'articolo impone poi l'obbligo di sgombero nel caso in cui l'immobile sia occupato dal proposto e dai suoi familiari conviventi (o da terzi titolari del bene di cui il proposto possa comunque usufruire). Anche in tal caso, lo sgombero può essere differito (col limite della confisca definitiva) sia quando sia stata chiesta l'assegnazione dell'immobile da parte del proposto (ove l'immobile di sua proprietà sia residenza familiare) sia quando sia necessario per una migliore conservazione del bene. I provvedimenti di sgombero dell'immobile vanno comunicati al prefetto e trasmessi al questore competente per l'esecuzione e la successiva vigilanza e sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione (articolo 666 del codice di procedura penale) davanti allo stesso tribunale che ha adottato la misura. L?articolo 5 del disegno di legge interviene poi in materia di sequestro d'urgenza (articolo 22 del codice) stabilendo che il decreto che dispone la misura di prevenzione perde efficacia se non e? convalidato dal tribunale entro 30 giorni (attualmente, entro 10 giorni). La disposizione prevede inoltre che all'udienza per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale possono intervenire con l'assistenza di un difensore (con deduzioni e richieste di acquisizione di ulteriori elementi ai fini della confisca) anche i terzi che vantino sul bene in sequestro diritti reali di garanzia (in base alla formulazione vigente dell?articolo 23 del codice l'intervento e? possibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene). In relazione alla confisca (articolo 24 del codice), l?articolo 5 dell'Atto Senato, sancendo in via legislativa quanto già ritenuto dalla giurisprudenza dominante, dispone che il proposto non possa giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti, le misure di cui agli articoli 34 (amministrazione giudiziaria di aziende e beni strumentali) e 34-*bis* (controllo giudiziario dell'azienda). Come nel sequestro, si prevede che anche la confisca di partecipazioni societarie si estende *ex lege* a tutti i beni aziendali. Viene precisato che deve essere dichiarata l'improcedibilità della proposta di prevenzione quando il tribunale non deposita nel termine (un anno e sei mesi dal sequestro) il decreto di confisca del bene; alla dichiarata improcedibilita? non consegue, tuttavia, l'impossibilità di chiedere una nuova misura di prevenzione patrimoniale. Sono previsti, infine, ulteriori casi in cui - ai fini del computo del limite temporale indicato - il termine può essere sospeso (per il tempo necessario alla decisione sull'istanza di ricusazione del giudice nonché, in caso di morte del proposto, durante il procedimento; per il tempo necessario ad identificare e citare gli eredi; durante

la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento). Da ultimo l?articolo 5 del disegno di legge, recependo in larga parte i rilievi contenuti nel Rapporto predisposto dalla Commissione Garofoli, interviene in materia di sequestro e confisca per equivalente (articolo 25 del codice), prevedendo che, dopo la presentazione della proposta, se non e? possibile procedere al sequestro dei beni perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche se trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona. L?articolo 6interviene sull?articolo 27 del codice, apportando numerose modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali. Più nel dettaglio, la disposizione integra l'elenco dei provvedimenti del tribunale che devono essere comunicati "senza indugio" al procuratore generale presso la corte d'appello: la norma inserisce in tale catalogo il provvedimento che dispone il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato disposto in precedenza il sequestro. Si tratta di una modifica di indubbio rilievo, la quale interviene su una questione (quella della appellabilità del decreto del Tribunale di rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro) oggetto a legislazione vigente di un ampio e articolato contrasto giurisprudenziale. La disposizione inserisce nel citato articolo 27 tre ulteriori commial fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l?introduzione delle nuove norme in materia di questioni di competenza territoriale (articoli 10-*bis* e seguenti già citati). L?articolo 6 del disegno di legge, poi, contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d?appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale). La disposizione in esame introduce, ancora, un nuovo comma 4-*bis* nel citato articolo 27 del codice, il quale disciplina la formazione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica nell?ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è proposta impugnazione. Da ultimo si prevede l'obbligo di dichiarare l'improcedibilità della proposta di prevenzione quando la confisca perde efficacia per la mancata decisione sull'impugnazione decorsi un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Anche qui, l'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta. L?articolo 7 interviene sull?articolo 28 del codice prevedendo, da un lato, in linea con l?orientamento giurisprudenziale dominante, che la revocazione sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale e, dall?altro, attribuendo alla stessa Corte di appello, nel caso in cui accoglie la richiesta di revocazione, di provvedere ai sensi dell?articolo 46 con la restituzione per equivalente, evitando che gli atti siano trasmessi per questa incombenza al tribunale. L'articolo 8 disciplina le ipotesi in cui la confisca o il sequestro di prevenzione siano disposti su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale (articolo 30 del codice). Il disegno di legge stabilisce che, in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale, anziché nominare (come avviene a legislazione vigente) un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di prevenzione; una ulteriore modifica prevede che se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha già disposto il sequestro, ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale (attualmente, invece, nella stessa ipotesi, il tribunale dichiara la confisca già eseguita in sede penale solo quando disponga la confisca di prevenzione). L?articolo 9 modifica l'articolo 31 del codice in materia di cauzione**.** La disposizione, recependo la prassi giurisprudenziale, prevede che il Tribunale possa disporre in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione il pagamento in rate mensili della cauzione. L?articolo 10 del disegno di legge reca significative modifiche all'istituto dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziendedi cui all?articolo 34 del codice. Tale intervento si sostanzia, in linea generale, nella razionalizzazione dei presupposti applicativi, nella eliminazione della fase delle ulteriori indagini disposte dal tribunale; in una migliore disciplina della fase dell?amministrazione e infine nella soppressione della misura del

"controllo giudiziario" prevista dall?attuale comma 8 applicabile all?esito del procedimento (divenendo il controllo giudiziario un?autonoma misura prevista dal nuovo articolo 34-*bis*). Più nel dettaglio l'articolo 34, come riscritto prevede che l'istituto della amministrazione giudiziaria possa trovare applicazione anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attività economiche possa agevolare l'attività di soggetti cui è applicata una misura di prevenzione patrimoniale o che, mancando i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, abbiano in corso un procedimento penale per specifici delitti contro la pubblica Amministrazione. L'amministrazione giudiziaria delle aziende e dei relativi beni strumentali e? disposta dal tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA. La proposta segue le ordinarie indagini di cui all?articolo 19 o gli accertamenti compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa ovvero (innovativamente) *ex* articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) dall'Autorità nazionale anticorruzione. La norma prevede, inoltre: il raddoppio della durata massima dell'amministrazione giudiziaria (un anno), nonché la possibile proroga della misura per sei mesi per un periodo non superiore complessivamente a due anni (attualmente il rinnovo non può complessivamente superare i dodici mesi). Oltre alla possibilità che la misura possa essere assunta anche d'ufficio dal tribunale la disposizione prevede che l'amministratore giudiziario esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nelle imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali (secondo, tuttavia, le modalità stabilite dal tribunale in base alle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa). La norma disciplina poi dettagliatamente l?esecuzione della misura che avviene "sui beni aziendali con l'immissione dell?amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri". Le autorità proponenti possono anche richiedere al Tribunale il sequestro dei beni, come avviene attualmente, «Quando vi sia concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati». Infine entro la data di scadenza (oggi 15 giorni prima della scadenza) dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale (se non dispone la proroga nei limiti consentiti) delibera: la revoca della misura disposta ed eventualmente (innovativamente) la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. L?articolo 11 del disegno di legge introduce nel codice, al nuovo articolo 34-*bis*, l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24), nei casi in cui l'agevolazione "risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. L?articolo indica poi in modo puntuale i contenuti del provvedimento del tribunale che dispone la misura: obblighi di comunicazione per la proprietà sulle attività in corso e nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero. Spetta al tribunale fissare i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e imporre una serie di obblighi specifici. Al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ne ricorrano i presupposti, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. E' poi

disciplinata la procedura di revoca del provvedimento di controllo giudiziario. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario nei confronti delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva sospende gli effetti delle informazioni del prefetto previste dall'articolo 94 del codice.

L?articolo 12del disegno di legge introduce il capo V-*bis* nel titolo II del libro I del codice antimafia, consistente nel solo articolo 34-*ter*, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Al fine di assicurare la trattazione e definizione prioritaria di tali procedimenti e il rispetto dei termini previsti, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari, che sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della Magistratura (CSM). Il dirigente dell'Ufficio deve comunicare annualmente al CSM e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei procedimenti; il Ministro della giustizia, in occasione delle comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia, deve riferire in merito. L?articolo 12 integra, poi, l'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, estendendo le ipotesi di partecipazione al dibattimento a distanza al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.

Il correlatore PAGLIARI (*PD*) illustra il Capo IIIdel provvedimento (articoli 13-19) che modifica la disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

L?articolo 13 del disegno di legge interviene sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. La disposizione prevede in primo luogo che qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale possa nominare più amministratori giudiziari eventualmente stabilendo se possono operare disgiuntamente. Ad un successivo decreto ministeriale è demandata la definizione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari, nonché l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. La norma, poi, oltre a prevedere che l'amministratore giudiziario di aziende sequestrate venga scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, reca puntuali cause ostative all'assunzione di tale incarico. Ancora, la disposizione riconosce all'amministratore giudiziario la facoltà di organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di coadiuzione, precisando inoltre che i compiti di conservazione dei beni sequestrati in capo all'amministratore giudiziario debbono essere da questi esercitati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. L'articolo 13 del disegno di legge introduce poi nel codice antimafia un nuovo articolo 35-*bis*, relativo alla responsabilità nella gestione e ai controlli della pubblica Amministrazione. In particolare si prevede che: fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non è punibile ed è esente da responsabilità civile l'amministratore giudiziario per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro; gli accertamenti disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica Amministrazione interessata, sentito il giudice delegato; al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il Prefetto rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia, che ha efficacia per tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa.

Ancora, l?articolo 13 del provvedimento modifica l'articolo 36 del codice sulla relazione dell'amministratore giudiziario. Più nel dettaglio: si prevede che la relazione dell'amministratore giudiziario debba indicare anche i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; si stabilisce che l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni da parte dell'amministratore giudiziario sia finalizzata anche alle determinazioni che saranno assunte dal tribunale; è disciplinato il procedimento concernente il deposito della relazione dell'amministratore giudiziario e le eventuali contestazioni delle parti sul valore di mercato dei beni. Attraverso una modifica all'articolo 37 del codice relativo ai compiti dell'amministratore giudiziario, si demanda poi ad un successivo decreto del Ministro dell'economia l'individuazione di norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili. L?articolo 13 interviene, poi, sull'articolo 38 del codice, relativo ai compiti dell'Agenzia, stabilendo che: fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più, come ora, di primo grado) emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di supporto all'autorità giudiziaria; l'Agenzia è tenuta a effettuare le comunicazioni in via telematica con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari; con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione de beni è conferita all'Agenzia sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'inserimento di un comma all'articolo 39 del codice, sull'assistenza legale alla procedura, infine, determina che, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltri richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato, cui spetta - in base alla normativa vigente - la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità. Si prevede che, ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.

L'articolo 14 modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla gestione delle aziende. Più nel dettaglio il disegno di legge interviene sull?articolo 40 del codice con modifiche volte a consentire l?utilizzo dei beni immobili sequestrati fin dalla fase dell?esecuzione, con l?ausilio dell?Agenzia nazionale. Si introduce, all?uopo, un?articolata disciplina diretta a "guidare" l?attività del Tribunale e del giudice delegato, attraverso il recepimento di alcune prassi virtuose.

In estrema sintesi, nel caso di immobili dati in locazione o comodato con data certa anteriore al sequestro, l?amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione dei contratti alla scadenza naturale. Invece nel caso di immobili liberi ovvero liberati l?amministratore giudiziario, con l?autorizzazione scritta del giudice delegato, può in via prioritaria (anche su proposta dell?Agenzia) concedere in comodato i beni ai soggetti cui il bene può essere destinato o assegnato dopo la confisca definitiva , con cessazione alla data della confisca definitiva ovvero locare o concedere in comodato i beni, prevedendo la cessazione nei casi da ultimo esposti (comodato in favore dei soggetti ivi indicati) e, comunque, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

Per i beni mobili l?articolo prevede norme più stringenti per evitare inutili custodie, imponendo la vendita se i beni non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie e la distruzione o demolizione se privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili. La disposizione reca una disciplina più compiuta in materia di reclamo degli atti dell?amministratore giudiziario posti in essere in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato.

L?articolo 14 riscrive, poi, l?articolo 41 del codice nel tentativo di affrontare e risolvere le numerose criticità riscontrate nella prassi - e segnalate peraltro in uno studio della Banca d?Italia, intitolato "Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario"- con l?obiettivo di valorizzare il provvedimento di prosecuzione o cessazione dell?attività imprenditoriale. Oltre ad estendere la disciplina relativa alla gestione delle aziende alla gestione delle partecipazioni societarie,

si prevede che entro 30 giorni dall'immissione in possesso dell'azienda l'amministratore giudiziario debba essere autorizzato a proseguire le attività di impresa. La disposizione disciplina poi analiticamente i contenuti della relazione che l'amministratore giudiziario deve presentare entro 3 mesi dalla nomina; in particolare, egli dovrà descrivere le concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, allegando un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Nella proposta di prosecuzione l'amministratore dovrà altresì censire i creditori dell'azienda e i lavoratori impiegati; si consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, di affittare l'azienda o un ramo d'azienda, o concederla in comodato. Da ultimo la disposizione contempla, in assenza di concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa.

L?articolo 15 del disegno di legge inserisce nel codice l?articolo 41-*bis,* il quale introduce gli strumenti di sostegno e valorizzazione delle aziende sequestrate necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi "illeciti".

I commi da 1 a 7 dell?articolo 41-*bis* riprendono, quasi testualmente, le disposizioni contenute nei commi da 192 a 198 dell?articolo 1 della legge di stabilità del 2016.

Il comma 1 prevede che l'Agenzia nazionale promuova azioni per assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata. Il comma 2 reca la copertura finanziaria di tali azioni. Per le sole aziende sequestrate e confiscate ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), e nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, sono previsti appositi stanziamenti per la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sono costituiti, in attuazione del comma 3, due Fondi (comma 4): un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate; un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

L?accesso ai Fondi è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa adottata dal Tribunale (comma 5). In caso di revoca del sequestro l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 4 (comma 7) per i quali è previsto apposito privilegio attraverso un complesso meccanismo (commi da 8 a 10). Il comma 6 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l?indicazione dei limiti, criteri e modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 4, nonché condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti. Il comma 11 stabilisce che col decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

Ai sensi del comma 13 dell?articolo 41-*bis*, il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata (o confiscata), può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

Il nuovo articolo 41-*bis* prevede, poi, norme "speciali" per l?amministrazione relativa a sequestro (o confisca) di "aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi", individuate sulla base dei criteri adottati dall?Agenzia nazionale.

L'articolo 16 inserisce nel Codice il nuovo articolo 41-*ter* con il quale si istituiscono presso le prefetture dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, ai quali sono chiamati a

partecipare, oltre che un rappresentante dell'Agenzia, anche rappresentanti delle istituzioni (regione, Ministero dello sviluppo economico) e delle associazioni datoriali e dei lavoratori. La funzione dei tavoli permanenti e? di favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende per favorire la continuità produttiva e la conseguente salvaguardia dell'occupazione; i tavoli esprimono un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia. L'articolo 16 introduce poi nel codice antimafia l'ulteriore articolo 41-*quater* il quale dispone che l'amministratore giudiziario, dopo aver sentito il competente tavolo permanente, e previa autorizzazione del giudice delegato, possa avvalersi del supporto tecnico, gratuito, di imprenditori attivi nel settore in cui opera l'azienda o in settori affini.

L'articolo 17 del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del codice, relativi al rendiconto di gestione - che l'amministratore dovrà presentare una volta divenuto irrevocabile la confisca - e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.

L'articolo 18 interviene sulla destinazione dei beni confiscati modificando alcune disposizioni del codice antimafia. In particolare, la disposizione: inserisce nel codice l'articolo 45-*bis*, con il quale è disciplinata la liberazione e lo sgombero dell'immobile che, nonostante la confisca definitiva, sia ancora occupato o l'allontanamento dall'azienda del proposto e dei suoi familiari; modifica l'articolo 46 del codice confermando la possibile restituzione per equivalente, in caso di restituzione di beni confiscati; interviene sull'articolo 47 del codice, relativo al procedimento di destinazione, disponendo che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori (titolo IV del codice), l'Agenzia deve adottare il provvedimento di destinazione entro 90 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti.

In relazione alla destinazione dei beni e delle somme, disciplinata dall'articolo 48 del codice, l'articolo 18 del disegno di legge: prevede che la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie sia consentita esclusivamente se la societa? e? priva di beni costituiti in azienda o di beni immobili e che la vendita delle partecipazioni societarie possa essere effettuata solo con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali la destinazione del bene agli enti territoriali per finalità economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. La disposizione oltre ad introdurre più puntuali misure (l'inserimento nel sito internet istituzionale dell'ente) dirette ad assicurare la pubblicità da parte degli enti territoriali dei beni a loro destinati, così come delle assegnazioni, prevede l?assegnazione, a titolo gratuito, direttamente da parte dell'Agenzia agli enti o alle associazioni sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;

L?articolo 19, introducendo nel codice l?articolo 48-*bis*, prevede la possibilità che i beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 20modifica l'articolo 51 del codice, sul regime fiscaledei beni sequestrati per specificare che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.

Il correlatore Pagliari passa quindi ad illustrare il Capo IV del disegno di legge (articoli 21-24), che modifica la disciplina del codice antimafia relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali.

In particolare, l'articolo 21 modifica i seguenti articoli del codice: l?articolo 52, per variare le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi non vengono pregiudicati; l?articolo 53 per specificare che dalle somme per la soddisfazione dei crediti per titolo anteriore al sequestro, della quale si fa carico lo Stato nel limite del 60 per cento del valore di stima del bene sequestrato, devono essere sottratte le spese del procedimento e di amministrazione dei beni; l?articolo 55 per disporre la sospensione delle procedure esecutive già pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse

in caso di confisca definitiva; l?articolo 56, sui rapporti giuridici pendenti al momento del sequestro, per stabilire che se il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in sequestro deve essere ancora eseguito, l'esecuzione resta sospesa fintanto che l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare. L'articolo 21 del disegno di legge inserisce inoltre nel codice l'articolo 54-*bis* (pagamento di debiti anteriori al sequestro), per il quale il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a pagare o rinegoziare debiti pregressi relativi a rapporti commerciali necessari per la prosecuzione dell'attività.

L'articolo 22 detta disposizioni relative all'accertamento dei diritti dei terzi. Il disegno di legge modifica in primo luogo l'articolo 57, sull'elenco e la verifica dei crediti, per specificare che nell'elenco dei creditori devono essere inseriti anche coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia e per ridurre da 90 a 60 giorni il termine perentorio che il giudice assegna ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti. La disposizione modifica, poi, l'articolo 58, sulle domande di ammissione del credito, disciplinando più rigorosamente la presentazione delle istanze tardive, prevedendo il coinvolgimento dell'amministratore giudiziario nel procedimento. Oltre a limitate modifiche alla verifica dei crediti e alla composizione dello stato passivo di cui all'articolo 59 del codice, il disegno di legge interviene opportunamente sulla fase della vendita e liquidazione dei beni (articolo 60 del codice) nonché sulla fase del progetto e del successivo piano di pagamento dei crediti (articolo 61 del codice) che inizia dopo l?irrevocabilità del provvedimento di confisca, divenendo di competenza dell'Agenzia.

L'articolo 23 disciplina i rapporti con le procedure concorsuali: modificando gli articoli 63 e 64 del codice, al fine di ovviare a talune incongruenze rilevate a livello dottrinale e in sede applicativa. E' appena il caso di ricordare che è attualmente in corso di elaborazione da parte della commissione istituita dal Ministro della giustizia con decreto del 28 gennaio 2015, presieduta dal dottor Renato Rordorf un'ampia riforma proprio delle procedure concorsuali. Tornando al merito delle modifiche il disegno di legge interviene in materia di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro prevedendo una più precisa disciplina della verifica dei crediti operata dal giudice delegato alla prevenzione con riferimento ai beni assoggettati a sequestro o confisca, esclusi dalla massa attiva fallimentare, e del giudice delegato al fallimento per i restanti anche dopo la revoca del sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, l?amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del tribunale presentare al tribunale fallimentare domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti legge fallimentare, presentare domanda per l?accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* legge fallimentare, predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), legge fallimentare finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali. Nessuna modifica è invece apportata alla vigente disciplina nella parte in cui non consente al Tribunale di proporre la richiesta di fallimento. L'articolo 23 del disegno di legge interviene infine sull'articolo 64 (sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento) attribuendo al giudice delegato della prevenzione le verifiche dei crediti con riferimento ai beni assoggettati a sequestro, anche se già verificati dal giudice delegato al fallimento.

L?articolo 24 modifica l?articolo 84 del codice attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo infiltrativo anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato.

Il Capo Vdel provvedimento (composto dal solo articolo 25) interviene sulle disposizioni del codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (articoli 110-113), prevedendo come sede principale dell'Agenzia Roma, e come sede secondaria Reggio Calabria; ponendo l?Agenzia sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio (oggi Ministro dell'Interno) e ridefinendo i compiti attribuiti all'Agenzia stessa.

Il Capo VI (articoli 26-29) contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e

per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

L?articolo 26 reca modifiche al codice penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa degli enti al fine di "potenziare" il contrasto al cosiddetto caporalato, sanzionato dall?articolo 603-*bis* del codice penale. In primo luogo la disposizione inserisce nel codice penale l?articolo 603-*quater*. La nuova disposizione codicistica impone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* del codice penale). La confisca obbligatoria, che può riguardare anche il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, e che può essere disposta anche in relazione a beni diversi del reo (confisca per equivalente) scatta a seguito della sentenza definitiva di condanna, alla quale è equiparata l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). In relazione al medesimo reato di sfruttamento del lavoro: è consentita anche la confisca allargata; è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il reato sia commesso da un dipendente nell'interesse dell'impresa, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

La stessa disposizione novella, a fini di coordinamento, gli articoli 104-*bis* e 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

L?articolo 27, attraverso modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, interviene in materia di confisca cosiddetta allargata.

Più nel dettaglio la disposizione estende, da un lato, il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata e, dall'altro, - intervenendo su una questione largamente dibattuta a livello giurisprudenziale e discostandosi dall'orientamento assunto dalla Suprema Corte a SU (Sentenza 30.07.2014, n. 33451) - esclude esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

La disposizione inoltre, prevede che le norme in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenute nel codice antimafia possano essere applicate anche alla confisca penale di valori ingiustificati, e anche quando si procede per delitti diversi rispetto a quelli elencati nell?articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l?Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d?appello nei procedimenti penali e successivamente a tale provvedimento, ne amministra i beni.

La norma in esame prevede poi che i terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, debbano essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.

Da ultimo, la disposizione disciplina il regime della confisca allargata in esito all'estinzione del reato rispettivamente per prescrizione o amnistia e morte del condannato, verificatesi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.

L?articolo 28 reca in primo luogo modifiche all'articolo 7-*bis* del regio decreto sull'ordinamento giudiziario prevedendo l?istituzione presso il tribunale del capoluogo del distretto - nonché presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere - e presso la corte di appello di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale e dettando ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura di tali sezioni o collegi e particolari modalità di composizione.

In secondo luogo l?articolo delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo - la cui procedura di adozione, che prevede anche un rafforzato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, è puntualmente dettata dal disegno di legge - recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di

amministratore giudiziario e di coadiutore dell?amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi.

L?articolo 29 reca una delega al Governo, da esercitare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della riforma, per sostenere, attraverso incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, le aziende sequestrate e confiscate. Con l'esercizio della delega, per la quale sono dettati principi e criteri direttivi, il Governo dovrà operare una ricognizione della normativa vigente, armonizzandola con il codice antimafia e adeguandola alle disposizioni dell'Unione europea.

Il capo VII (articoli 30-32) reca, infine disposizioni di attuazione e transitorie.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1627, 984

NT

La Commissione

Introduzione nel codice penale del reato di false dichiarazioni e depistaggio e del reato di frode in processo penale e depistaggio

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 372-*bis*. - (*False dichiarazioni e depistaggio*) ? Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Art. 2.

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - *(Frode processuale e depistaggio)*. ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.

Nei casi previsti dal primo comma:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli

270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-*bis*. - *(Circostanze aggravanti)*. ? Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis,* 371-*ter*, 372, 372-*bis*, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «372-*bis*, 375, secondo comma, numero 2».

6. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola «372» sono inserite le seguenti: «372-*bis*» e dopo la parola «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 93 (pom.) del 27/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 93
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,20

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 291 (pom.) del 27/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016
291ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***
(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del***

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in***

prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Dopo brevi interventi del senatore LUMIA (*PD*) e del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) sull'ordine dei lavori, il relatore CASSON (*PD*), previa intesa con il correlatore CUCCA (*PD*), propone alla Commissione di congiungere al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di prescrizione nn. 1844, 708, 709, 1113, 1693, 1713 e 1824, nonché l'esame del disegno di legge n. 2103, anch'esso recante norme sulla prescrizione.

Il presidente D'ASCOLA, atteso il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge in titolo nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) del 28/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94
GIOVEDÌ 28 APRILE 2016

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,35

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 292 (pom.) del 28/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 28 APRILE 2016
292ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo***

scambio elettorale politico-mafioso

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2067, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921 e 2295, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1844, 708, 709, 1113, 1693, 1713 e 1824 e con l'esame del disegno di legge n. 2103 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ASCOLA avverte che si passerà alla votazione della proposta di congiunzione del seguito dell'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1844 e connessi, nonché con l'esame del disegno di legge n. 2103, in materia di prescrizione, già avanzata dal correlatore Casson nella seduta di ieri.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare il voto favorevole sulla proposta di congiunzione, chiede che - in aggiunta ai dati già forniti dal Governo nel corso del precedente esame dei disegni di legge nn. 1844 e connessi - siano messi a disposizione della Commissione anche i dati sull'incidenza della prescrizione distinti per circondario e per distretto e che, in relazione all'incidenza della prescrizione nella fase delle indagini preliminari, siano specificate le correlative tipologie di reati.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI prende atto della richiesta del senatore Caliendo.

Dopo che è stato verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di congiunzione viene, quindi, messa ai voti e approvata.

Resta stabilito - ad integrazione di quanto risulta dal resoconto della seduta di giovedì 21 aprile - che i correlatori presenteranno una proposta di testo unificato da assumere come testo base per il prosieguo dell'esame nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 294 (pom.) del 04/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
294ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 288)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore BUCCARELLA (*M5S*) alla quale risponde la RELATRICE, si passa alla votazione dello schema di parere testé illustrato.

Previa verifica del prescritto numero legale, il parere risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense (n. 285)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il relatore CUCCA (*PD*) illustra uno schema di parere non ostativo con osservazione sul provvedimento in esame, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione dello schema di parere come illustrato.

Previa verifica del prescritto numero legale, il parere risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1627) ***Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio***, approvato dalla Camera dei deputati
(984) ***LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-*bis *del codice penale, concernente il reato di depistaggio***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CASSON (*PD*) - dopo aver preannunciato il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.2, soppressivo dell'articolo 1 del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo nella seduta del 21 aprile - presenta ed illustra l'emendamento 2.1000, pubblicato in allegato, volto a sostituire l'articolo 2 del medesimo testo unificato.

L'emendamento in esame è stato predisposto alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e recepisce le indicazioni volte alla qualificazione del reato di depistaggio come un reato proprio del pubblico ufficiale, con la previsione di determinate aggravanti. L'emendamento 2.1000 recepisce in parte il contenuto dell'emendamento 2.1, relativo al testo unificato adottato dalla Commissione, a firma dei senatori Caliendo, Palma ed altri; si prevede infatti come pena base la reclusione da tre ad otto anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che impedisca, ostacoli o svii un'indagine o di un processo penale. Tra le aggravanti è prevista quella già contenuta nell'emendamento 2.6 dei

senatori Caliendo, Palma ed altri, e volta a modificare l'articolo 375 del codice penale, nel senso che, se il reato è commesso mediante distruzione di documenti probatori, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Viene introdotto inoltre l'articolo 384-*ter* che prevede alcune circostanze aggravanti speciali.

Interviene quindi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale, preliminarmente, ringrazia il relatore Casson per aver costruito un testo che possa far convergere in qualche modo le posizioni di tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione. Tuttavia egli esprime alcune perplessità in ordine alla formulazione del testo in esame dal punto di vista tecnico-legislativo. Ciononostante ritiene che ci siano i presupposti per l'approvazione di un testo condiviso.

Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), prende la parola il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) il quale si sofferma sulle modifiche all'articolo 374 del codice penale apportate dai commi 2 e 3 del nuovo testo proposto per l'articolo 2 del testo unificato dall'emendamento 2.1000. A tale riguardo egli esprime alcune perplessità che il relatore CASSON (*PD*) ritiene meritevoli di approfondimento, chiedendo, pertanto, un minimo di tempo per svolgere una adeguata valutazione della portata normativa del testo in esame, prima di passare alla votazione degli emendamenti.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede quindi alla Presidenza che sia fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 2.1000.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) fissa alle ore 12 di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti al nuovo emendamento del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-***

mafioso

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter *del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter *del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*bis *del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il presidente D'ASCOLA comunica che, nel corso delle audizioni dei Procuratori della Repubblica e del Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, svolte la settimana scorsa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

I relatori CASSON (*PD*) e CUCCA (*PD*) presentano un testo unificato per i disegni di legge n. 2067 e connessi, pubblicato in allegato, preavvertendo che il contenuto di tale testo corrisponde a quello dei disegni di legge n. 2067, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, e n. 1844, in materia di prescrizione. Com'è noto, entrambi sono stati già approvati dalla Camera dei deputati.

Il testo presentato dai relatori quindi non contiene modifiche di tipo sostanziale nè variazioni rispetto ai disegni di legge suddetti, se non dal punto di vista della numerazione dell'articolato.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), pertanto, propone di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato testè illustrato dai relatori.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), con forte disappunto, osserva che non è opportuno che si proceda alla votazione sull'assunzione di un testo base prima che il medesimo sia vagliato attentamente da parte di tutti i componenti della Commissione. A fronte dell'insistenza di alcuni componenti dei Gruppi di maggioranza per l'adozione immediata del testo unificato come testo base, il senatore Caliendo decide di abbandonare l'aula della Commissione, ritenendo inaccettabile questo comportamento.

Anche il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) osserva che i Gruppi di minoranza hanno il diritto di avere un congruo tempo per vagliare il testo unificato, pur confidando nella lealtà dei relatori in ordine alla identità e alla corrispondenza del testo unificato appena presentato rispetto ai contenuti dei citati disegni di legge di riforma del processo penale e della prescrizione.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), condividendo la richiesta del senatore Cappelletti, esprime disappunto in ordine alla pretesa dei Gruppi di maggioranza di dettare i tempi dei lavori in Commissione, senza tener conto della necessità di garantire tempi minimi per un adeguato approfondimento e calpestando così i diritti della minoranza.

Dopo breve intervento del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il presidente D'ASCOLA decide di sospendere la seduta per mezz'ora affinché tutti i componenti della Commissione possano verificare l'identità di contenuto del testo unificato dei relatori rispetto ai disegni di legge n 2067 e n. 1844, già approvati dalla Camera dei deputati.

La seduta sospesa alle ore 15,40 è ripresa alle ore 16,10.

Nessuno chiedendo di intervenire sul testo unificato in esame, il presidente D'ASCOLA mette in votazione l'adozione del testo unificato come testo base per il prosieguo dell'esame.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione adotta il testo unificato come testo base.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) quindi fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base a mercoledì 25 maggio, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) ***Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza***

(799) ***CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***

(1180) ***GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione***

(1210) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori***

giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) ***Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali***

(1366) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione***

(1431) ***FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa***

(1957) ***DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2060) ***Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2089) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore LUMIA (*PD*) propone di svolgere delle audizioni in ordine alla materia delle misure di prevenzione.

Il senatore CUCCA (*PD*) conviene con tale proposta suggerendo, tuttavia, di definire in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il programma delle audizioni.

Dopo una richiesta del senatore GIARRUSSO (*M5S*) in ordine alle audizioni, il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) precisa che, nell'ambito di un apposito Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella prossima settimana tutti i componenti della Commissione potranno fare delle proposte in ordine ai soggetti da audire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 288

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
considerato che:
con lo schema in esame si recano integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 del 2014 - entrato in vigore il 2 aprile 2014 - con il quale è stata data attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
la direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all?interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. In particolare, la direttiva, nel rispetto del principio del giusto processo, sancito nell?articolo 6 della CEDU, disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17); la facoltà di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali è riconosciuta non solo nei rapporti tra l'imputato e l'autorità procedente (articolo 2, paragrafo 1), ma anche nelle relazioni tra l'indagato e il suo difensore. La direttiva prevede che il mandato d'arresto europeo, deve essere sempre tradotto da parte dello Stato membro di esecuzione, qualora il provvedimento sia stato redatto in una lingua non comprensibile all'interessato (articolo 3, paragrafo 6);

l'articolo 31, comma 5, della la legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) consente l'adozione di disposizioni integrative o correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della normativa europea;
il decreto legislativo n. 32 del 2014 ha, tra l'altro, riformulato l'articolo 143 del codice di procedura penale individuando espressamente una serie di atti (tra cui i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali e le sentenze) per i quali è obbligatoria la traduzione e attribuendo al giudice il potere di disporre, su richiesta di parte, la traduzione (anche parziale) di altri atti ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse mossegli;
il citato decreto legislativo, all'articolo 2, da un lato, ha integrato con il richiamo all?interpretariato e alla traduzione le categorie di esperti che debbono essere previste dall?albo dei periti presso ogni tribunale (articolo 67, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) e, dall'altro, ha modificato la disciplina sulla formazione e revisione dell?albo dei periti, alla cui formazione partecipano anche le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (articolo 68, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale);
l'Atto del Governo in esame, apporta integrazioni correttive al decreto legislativo del 2014, perseguendo due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori; alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete;
con riguardo alla dimensione del fenomeno su cui incide il provvedimento, pur nell'assenza di un dato generale, in quanto nel Registro generale ove vengono iscritti i procedimenti penali, manca il riferimento alla nomina dell'interprete, tuttavia dalle prime rilevazioni a campione effettuate successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 32 del 2014 - in relazione agli uffici delle Procure della Repubblica di Bologna, Roma, Napoli e Palermo - è emerso che il dato relativo alle spese per il pagamento delle prestazioni agli interpreti e traduttori è pari al 5 per cento rispetto a quelle riferite complessivamente agli ausiliari del giudice;

rilevato che:

l'articolo 1 dello schema in esame aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 2014) un ulteriore comma all'articolo 146 del codice di procedura penale al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore;
l'articolo 2 dello schema introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi articoli (articoli 51-*bis* e 67-*bis*) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
il citato articolo 51-*bis* mira ad ovviare ad una delle criticità riscontrate nella prassi all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014, ovvero l'assenza di una regolamentazione del numero di colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato, colloqui che, sulla base della normativa vigente, non risultano limitati nel numero. A tal fine il comma 1 del nuovo articolo 51-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore, ma che, se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete può essere assicurata per più di un colloquio;
il citato articolo 67-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia;

considerato che:
la direttiva richiede agli Stati membri di assicurare agli indagati o agli imputati "la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento; e che il nuovo articolo 67-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è volto a contemperare il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata con l'esigenza di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato e un meccanismo trasparente di nomina di un ausiliario qualificato;

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

si invita altresì il Governo a considerare la possibilità di prevedere forme di separata evidenza contabile per le spese di interpretariato;
si richiama l'attenzione del Governo sulla possibilità di prevedere espressamente un obbligo per l'autorità giudiziaria di scegliere (almeno prioritariamente) il traduttore o l'interprete tra quelli iscritti all'albo, secondo lo schema di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale per la nomina del perito.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 285

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,
considerato il contenuto del provvedimento in titolo, che in attuazione dell''articolo 27, della legge n. 247 del 2012, è volto a regolamentare il funzionamento dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, per la sua convocazione e per l'assunzione delle relative delibere.
tenuto conto del parere del Consiglio nazionale forense (CNF) che ha suggerito di affidare a ciascun consiglio circondariale forense, nell'ambito della propria autonomia, la scelta dello strumento di convocazione più adeguato ai fini del raggiungimento dello scopo, in luogo di prevederne una specifica tipologia con decreto ministeriale;
esprime parere non ostativo invitando, tuttavia, il Governo a valutare la possibilità di accogliere il suggerimento del CNF nei termini predetti.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 1844, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103
NT
La Commissione

Titolo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Capo I
ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA

Art. 1.
(Condotte riparatorie)

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 162-*ter*. - *(Estinzione del reato per condotte riparatorie)*. -- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie».

Art. 2.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni dell'articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

All'articolo 416-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;
c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-*bis*, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto)

All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da

sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».

Capo II

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE

Art. 7
(Modifica all'articolo 157 del codice penale)

Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*».

Art. 8
(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

Art. 9
(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione»;
2) dopo il numero 3-*bis)* sono aggiunti i seguenti:
«3-*ter)* rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
3-*quater)* perizie che comportino accertamenti di particolare complessità disposte nell'udienza preliminare o nel dibattimento su richiesta dell'imputato, dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a tre mesi;
3-*quinquies)* presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa sino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima»;
b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini

previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.
Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;
c) il secondo comma è abrogato.

Art. 10
(Modifica all'articolo 160 del codice penale)

All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».

Art. 11
(Modifica all'articolo 161 del codice penale)

1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:
«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».

Art. 12
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 11 della presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

Capo III
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 13
(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, al fine della rivisitazione del regime del cosiddetto «doppio binario», che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile

della libertà personale, fatta salva la necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività; revisione del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura o di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura; previsione, in caso di capacità ridotta, di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 610:

1) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Si procede in ogni caso d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica. Si procede d'ufficio altresì se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale»;

b) all'articolo 612, secondo comma, le parole: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale».

Art. 14.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo il seguente principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione

dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 15.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 7, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 7 e 8 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Titolo II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Capo I
MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE

Art. 16.

(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».
2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 72-*bis*. - *(Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato)*. -- *1.* Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
Alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato».

Art. 17.

(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)

1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*».
2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:
«*3-ter.* Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».
3. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa».

4. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-*bis*,».

5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis.* Nel caso di cui al comma 2, lettera *b),* del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera *a),* numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello»;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-*bis*, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

6. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale».

7. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il pubblico ministero, ovvero il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 412, insista nella richiesta di archiviazione, il giudice provvede in tal senso con decreto»;

b) al comma 5, le parole: «Fuori del caso previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dai commi 4 e 4-*bis*»;

c) il comma 6 è abrogato.

8. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 410-*bis*. - *(Nullità del provvedimento di archiviazione). -- 1.* Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 408 e al comma 1-*bis* dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-*bis* del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvo i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il

provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».
9. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-*bis*».
10. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«*2-bis.* Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».
11. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.
(Modifica all'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)

All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».

Capo II
MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO

Art. 19.
(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare)

1. L'articolo 421-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.
2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ovvero a norma dell'articolo 421-*bis*,» sono soppresse.

Art. 20.
(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)

1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».
2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.
3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«*3.* Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del

comma 1 dell'articolo 606.
3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

Art. 21.
(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)

1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«*4.* Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».
2. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«*5-bis.* Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».
3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«*6-bis*. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».
4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».
5. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis.* Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
6. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«*2.* Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata a un'integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

Art. 22.
(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis*. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla

rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».
2. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«*2-bis.* Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Art. 23.
(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova)

1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1.* Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza, secondo quanto previsto dall'articolo 190, delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»;
b) al comma 4, dopo le parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione introduttiva e».

Art. 24.
(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)

1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:
«*e)* la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

Art. 25.
(Modifiche in materia di decreto penale di condanna)

1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis.* Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale».

Art. 26.
(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene)

All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75, o frazione di euro 75».

Capo III
SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 27.
(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)

1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».
2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 581. - *(Forma dell'impugnazione). -- 1.* L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».
3. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis*. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento nei casi elencati nel comma 1, lettere *a)*, limitatamente al difetto di legittimazione, *b), c),* esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e *d)*, del presente articolo».
Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,».

Art. 28.
(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)

1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 599-*bis*. - *(Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). -- 1.* La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».
2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis*. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-*bis*, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai

motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«*4-bis*. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Art. 29.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«*6-bis*. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«*5-bis*. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-*bis*, la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-*bis*. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-*bis*».
4. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.
5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».
6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«*1-bis*. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«*1-bis*. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.
1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».
8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:
«*l)* se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».
9. All'articolo 625-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».
10. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis*. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso

per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606».

Art. 30.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)

1. L'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.
2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 629-*bis*. - *(Rescissione del giudicato)*. -- *1.* Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

Art. 31.

(Relazione sull'amministrazione della giustizia)

1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 22 della presente legge.

Titolo III
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 32.

(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 3-*ter* dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;
b) il terzo periodo è soppresso.

Art. 33.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«*1-bis.* Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni».

Art. 34.
(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1.* La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;
b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:
«*1-bis.* La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;
c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:
«*1-ter.* Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* del presente articolo qualora lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«*2.* Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«*4-bis.* In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».
2. All'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*»;
b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto

motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;
c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-*bis*».
3. All'articolo 134-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-*bis* e 1-*quater*».
4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«*8.* Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, primo comma, e 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Titolo IV
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 35.
(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente titolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 36.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e

criteri direttivi:
a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;
b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;
c) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
d) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;
e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha commesso il fatto»;
h) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

Art. 37.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;
d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il

sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;
g) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;
h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;
i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
m) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
n) previsione di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;
o) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:
1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione;
6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;
7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;
p) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivà della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica

e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato.

Art. 38.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 29, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 30 e 31 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Art. 39.
(Disposizioni integrative e correttive)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata nell'articolo 29, comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli 30 e 31.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 41.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 28, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

1627, 984

Art. 2

2.1000
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 2

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - *(Frode in processo penale e depistaggio)*. ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* , 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 304, 305, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima ».

2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-*bis*. - *(Circostanze aggravanti)*. ? Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis,* 371-*ter*, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, terzo comma.»

Art. 2-*bis*

1. Dopo l'articolo 384-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 384-*ter*. - *(Circostanze aggravanti speciali)* ? Se i fatti di cui al 371-*bis*, 372 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 304, 305, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o

biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.».».

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 299 (pom.) del 18/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
299ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI

Il presidente D'ASCOLA, su richiesta del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), posticipa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base per l'esame dei disegni di legge nn. 2067 e connessi, già fissato, nella seduta del 4 maggio, per mercoledì 25 maggio alle ore 18, a giovedì 26 maggio alle ore 18.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***
(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso. nella seduta di ieri.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) sottolinea come il decreto legge in titolo costituisca l'ennesimo provvedimento di questo Governo e della sua maggioranza a favore del sistema bancario, e cioè a favore di quelle stesse banche che proprio in questi giorni stanno provvedendo alla distribuzione di dividendi miliardari. A questo riguardo rileva come, inoltre, tali dividendi siano talvolta anche frutto di operazioni apparentemente inspiegabili, quale, ad esempio, quella relativa al rinnovo della concessione autostradale per la tratta Padova-Brescia. E' noto, infatti, che la società titolare della concessione in scadenza nel 2013, relativa a tale tratta, ha, successivamente al rinnovo della concessione medesima, ceduto la stessa realizzando un utile di un miliardo di euro, a vantaggio di soggetti privati fra cui alcuni di quegli stessi istituti di credito che beneficeranno delle misure recate dal provvedimento in titolo. Non è possibile non chiedersi per quale motivo - nel caso citato - si è scelta la strada in concreto seguita, invece di ricorrere ad un'asta pubblica che avrebbe assicurato all'Erario quei ricavi che sono, invece, finiti in mani private.

Passando più specificamente al merito del provvedimento, il senatore Cappelletti sottolinea come le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge in titolo assicurino alle banche e agli altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, strumenti particolarmente incisivi a tutela delle loro posizioni creditorie, strumenti così incisivi che vi è da chiedersi quanto l'uso degli stessi possa essere compatibile con un'adeguata tutela delle ragioni delle corrispondenti posizioni debitorie. Al riguardo, cita un episodio avvenuto a Padova, in cui un imprenditore ha contestato un debito che aveva nei confronti di un istituto bancario e, all'esito della procedura giudiziale, questo debito è risultato in realtà essere un credito. L'episodio in questione ha avuto una rilevanza particolare a livello locale, ma esso è sintomatico di come a fronte delle prassi talvolta seguite dagli istituti bancari, non solo il *quantum* ma anche l'*an* delcredito fatto valere possono risultare di dubbia consistenza.

A fronte di questi profili problematici rimane, poi, il fatto che questo complesso di interventi a favore del sistema bancario - come se, peraltro, meritevoli di particolare tutela fossero solo i crediti delle banche - viene per così dire "schermato" attraverso una serie di misure a favore degli investitori che sono risultati, di fatto, truffati a seguito delle attività gestionali poste in essere dalle banche in liquidazione indicate dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge in questione. Senza soffermarsi sul dettaglio del complesso di tutte le previsioni che regolano il funzionamento del fondo di solidarietà che potrà erogare indennizzi forfettari agli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), dalle predette banche, il senatore Cappelletti sottolinea come l'accesso al fondo presupponga la ricorrenza di una serie di condizioni, alcune delle quali appaiono di dubbia ragionevolezza. In particolare, appare di una ragionevolezza così dubbia da sfiorare l'arbitrio il fatto che l'acquisto degli strumenti finanziari debba essere avvenuto entro il 12 giugno 2014; si tratterebbe della data di pubblicazione della direttiva dell'UE sul *bail in*, ma non vi è chi non veda come, anche a voler considerare che tale normativa è stata recepita in Italia solo alla fine dell'anno scorso, tale spartiacque temporale risulta del tutto incomprensibile e comunque non correlato alle circostanze concrete delle vicende considerate.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Esame e rinvio)

Il senatore CUCCA (*PD*) illustra l'atto del Governo in titolo che è volto, da un lato, ad assicurare il mantenimento in servizio dei magistrati onorari ricomprendente le figure dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari, al fine di evitare la paralisi dell'ufficio onorario del giudice di pace, nonché gravi conseguente rispetto alle attività degli uffici del tribunale ordinario e della procura della Repubblica, e, dall'altro a dare una prima - parziale - attuazione alla delega contenuta nella recente legge n. 57 del 2016 di riforma organica della magistratura onoraria.

Ricorda che l'articolo 1, commi 610 e 613 della legge di stabilità per il 2016 ha disposto la proroga fino al 31 maggio della durata dell'incarico dei suddetti magistrati onorari.

Passando al merito, l?articolo 1 dello schema di decreto legislativo consente, all?esito di un procedimento delineato dal successivo articolo 2, la proroga nelle funzioni degli attuali giudici di pace, giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO). Più nel dettaglio in base al comma 1 i magistrati onorari che, all?entrata in vigore del decreto legislativo saranno in servizio potranno essere confermati nell?incarico per un primo mandato di 4 anni. Il comma 2 precisa però che l?incarico di giudice onorario cessa comunque al compimento di 68 anni d?età.

L?articolo 2 delinea il procedimento da seguire per la conferma nell?incarico, affidando la relativa decisione al Consiglio Superiore della Magistratura, previo giudizio di idoneità espresso dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario(la cui articolazione è disciplinata dal successivo articolo 3). In particolare, la domanda di conferma dovrà essere presentata entro 3 mesi dall?entrata in vigore del decreto legislativo; dovrà essere indirizzata al capo dell?ufficio giudiziario nel quale sono svolte le funzioni onorarie (e, dunque, nel quale si chiede di rimanere) e dovrà essere trasmessa al Consiglio giudiziario (comma 1).

Ricevuta la domanda, il presidente del tribunale (relativamente alle domande presentate da giudici di pace e giudici onorari di tribunale) e il procuratore della Repubblica (relativamente ai vice procuratori onorari) devono compiere un?attività istruttoria e redigere un rapporto sull?attività svolta dal magistrato onorario. In particolare, dovranno esaminare, a campione, verbali di udienza e provvedimenti curati dal magistrato nell?ultimo biennio (comma 2). Specifici criteri per la selezione di tali atti dovranno essere adottati da ciascun Consiglio giudiziario entro 30 giorni dall?entrata in vigore del decreto legislativo (comma 3). Dall?esame degli atti del magistrato onorario i capi degli uffici giudiziari dovranno trarre una valutazione delle capacità, della laboriosità, della diligenza e dell?impegno del magistrato, oltre al suo possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.

Il rapporto del capo dell?ufficio è trasmesso al Consiglio giudiziario, insieme alla copia dei verbali e dei provvedimenti esaminati, alle statistiche sull?attività svolta dal magistrato onorario e ad una relazione redatta dallo stesso magistrato che chiede la conferma. Il giudizio di idoneità alla conferma è espresso dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, in base all?articolo 11 del decreto legisativo n. 160 del 2006. La sezione tiene dunque conto dell?istruttoria del capo dell?ufficio, degli atti che le sono stati trasmessi, dell?audizione dell?interessato (non obbligatoria) e del parere del Consiglio dell?ordine territoriale forense. Quest?ultimo potrà indicare fatti specifici che denotino un esercizio non indipendente delle funzioni, mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica tali da incidere sull?idoneità del magistrato a continuare a svolgere le funzioni (comma 4)..E? espressamente esclusa l?idoneità dei magistrati onorari che hanno riportato due o più sanzioni disciplinari diverse dall?ammonimento (comma 5). Una volta reso il giudizio di idoneità da parte del Consiglio giudiziario, il procedimento per la conferma nelle funzioni si conclude con una

deliberazione del CSM e un decreto del Ministro della giustizia (commi 6 e 7).

All?entrata in vigore del decreto legislativo il procedimento così definito non potrà trovare immediata applicazione, essendo necessario prima costituire le sezioni autonome dei Consigli giudiziari, così come richiesto dalla legge delega e specificato dall?articolo 3 dello schema di decreto. Per questa ragione, ferma la presentazione della domanda per la conferma nelle funzioni entro 3 mesi dall?entrata in vigore del decreto legislativo, il legislatore prevede che la procedura di conferma debba essere definita entro 24 mesi dalla costituzione delle sezioni autonome. In via transitoria comunque, tutti i giudici di pace, i giudici onorari ed i viceprocuratori onorari che faranno domanda di conferma potranno continuare a svolgere le funzioni. Quando il procedimento potrà concludersi, la conferma nell?incarico retroagirà all?entrata in vigore del decreto legislativo. Se il procedimento avrà esito negativo il magistrato cesserà dall?incarico (commi 8 e 9). Una ulteriore specifica disposizione transitoria riguarda i magistrati onorari che faranno parte della sezione autonoma del Consiglio giudiziario. Per questi la conferma nell?incarico è deliberata direttamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, che formula dunque anche il giudizio di idoneità (comma 10).

L'articolo 3 introduce delle modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 che disciplina la composizione e la competenza della sezione del consiglio giudiziario dei magistrati onorari. A tali sezioni viene demandata la competenza in relazione alla ammissione e alla organizzazione del tirocinio, alla proposta per la nomina di coloro che hanno concluso il tirocinio e successiva formazione di una graduatoria di idonei, al giudizio di idoneità per la conferma nell'incarico per i successivi mandati e alle valutazioni sulle proposte di decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione delle sanzioni disciplinari. Tale sezione è altresì competente per l'espressione di pareri. Vengono disciplinati, inoltre, gli aspetti di composizione della sezione autonoma (comma 3), nonché le modalità di assunzione e i criteri di validità delle deliberazioni e le eventuali modalità di sostituzione dei componenti.

L'articolo 4 apporta modifiche di carattere lessicale al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, in materia di coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari. Più nel dettaglio le lettere a), b), c) e d)intervengono rispettivamente sugli articoli 1 (Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario), 2 (Uffici elettorali) , 3 (Articolazione degli uffici elettorali) e 4 (Votazione) del citato decreto legislativo sostituendo il riferimento ai "giudici di pace", con quello ai "giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari"ovvero "ai magistrati onorari". Le lettere e), f) e g) intervengono sull'articolo 8 del citato decreto legislativo del 2008 e sui connessi allegati relativi ai modelli di scheda da utilizzare per le elezioni. La lettera g), in particolare, aggiunge un ulteriore allegato (allegato A5-bis) il quale reca il modello della scheda per le elezioni dei componenti vice procuratori onorari dei consigli giudiziari. La lettera e) introduce, per coordinamento, nell'articolo 8 il richiamo al nuovo allegato. La lettera f) da ultimo sostituisce con riguardo all'allegato A5, recante il modello della scheda per le elezioni dei componenti giudici di pace dei consigli giudiziari, il riferimento ai "giudici di pace" con quello ai " giudici onorari di pace". Si tratta a ben vedere di modifiche necessarie in conseguenza della soppressione della figura del giudice di pace e della contestuale istituzione del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario (VPO), da parte della legge n. 57 del 2016 di riforma organica della magistratura onoraria.

L'articolo 5, ai fini della costituzione della sezione autonoma nella nuova composizione, prevede, derogando a quanto previsto dall'articolo 12-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2006- in base al quale l'elezione dei componenti onorari della sezione si tengono contemporaneamente a quelle dei componenti togati- che le elezioni dei soli magistrati onorari abbiano luogo nel corso della penultima domenica e nel lunedì successivo del mese di luglio 2016 (comma 1). In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 25 il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce la rieleggibilità alle elezioni straordinarie dei giudici di pace già componenti delle sezioni autonome alla data di entrata in vigore del decreto. Le ultime elezioni dei consigli giudiziari si sogno svolte nei giorni 3 e 4 aprile 2016. La proclamazione dei componenti onorari eletti comporta la

decadenza dalla carica dei giudici di pace già componenti delle sezioni autonome dei consigli giudiziari (comma 3). Per quanto concerne il procedimento elettorale con riguardo alle elezioni straordinarie trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 35 del 2008; le schede elettorali sono fornite dal Ministero della giustizia a ciascuna Corte d'appello o sezione distaccata entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame (commi 4 e 5). I componenti onorari eletti a seguito di tali elezioni straordinarie restano in carica per la durata del consiglio giudiziario nel cui ambito è costituita la sezione (comma 6). Il comma 7 reca una disposizione transitoria per la quale fino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, come modificato dall?articolo 3 dello schema, le competenze ad essa assegnate sono esercitate dalla sezione autonoma nella composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 7).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 25 del 2006 e n. 35 del 2008 allo svolgimento della procedura elettorale straordinaria l'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento. In particolare si prevede che, ai fini dell'elezione straordinaria, la categoria del "giudice onorario di pace" si intende composta, indifferentemente, dai giudici di pace e dai giudici onorari di tribunale, che rappresentano le figure di magistrati onorari che, a disciplina vigente, svolgono i compiti che all'esito della completa attuazione della riforma saranno assolti dalla nuova categoria dei giudici onorari di pace (comma 1). Il comma 2 aggiunge che, ai fini dell?applicazione dei prefati decreti legislativi del 2006 e del 2008 che hanno riguardo alla consistenza dell?organico dei magistrati onorari si considerano le piante organiche degli uffici del giudice di pace e le ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari stabilite dal CSM.

I successivi articoli stabiliscono che dalla attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendo le amministrazioni provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 7) e prevedono l?entrata in vigore del decreto legislativo senza *vacatio legis* (articolo 8).

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) manifesta fortissime perplessità sulla strada prescelta dal Governo per dare avvio all'esercizio della delega di cui alla legge n. 57 del 2016. Appare, infatti, del tutto evidente come l'emanazione di un decreto legislativo che darebbe attuazione solo in via parziale alla delega per consentire la prosecuzione dell'attività dei magistrati onorari attualmente in servizio - un numero rilevante dei quali cesserebbe immediatamente dalla possibilità di svolgere tale attività dopo il 31 maggio 2016, in quanto lo svolgimento della medesima risulta in molti casi possibile solo per effetto delle proroghe successivamente disposte fino a quella da ultimo prevista dall'articolo 1, commi 610 e 613, della legge di stabilità 2016 - costituisca violazione della legge delega sotto un duplice profilo. In primo luogo appare chiaro, dalla lettura della legge delega medesima, che la stessa presupponeva un provvedimento diverso, che avrebbe disposto la proroga dell'attività dei magistrati onorari in servizio fino al momento in cui non sarebbe stata esercitata compiutamente la delega di cui all'articolo 1 della citata legge n. 57 del 2016. In secondo luogo, la soluzione adottata dal Governo finisce, di fatto, per costringere le Commissioni parlamentari a pronunciarsi in tempi ristrettissimi, al fine di consentire l'entrata in vigore di questo primo decreto legislativo prima del 31 maggio prossimo e ciò, palesemente, in violazione del disposto dell'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 57 del 2016.

E' semplicemente incomprensibile per quale ragione il Governo non abbia voluto emanare un decreto legge di proroga dell'esercizio delle funzioni dei predetti magistrati onorari, così da consentire un ordinato esercizio della delega.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidenteD'ASCOLA comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata, domani giovedì 19 maggio, alle ore 12,30 ovvero al termine della seduta dell'Assemblea, se successivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 24/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
301ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede che la Presidenza valuti la possibilità di fissare un breve termine per la presentazione di subemendamenti agli eventuali emendamenti che i relatori potranno presentare al testo unificato predisposto per i disegni di legge n. 2067 e connessi, con specifico riferimento alla materia della disciplina della prescrizione e a quella della disciplina delle intercettazioni.

Ove invece i relatori non intendano presentare loro proposte emendative in ordine alle due tematiche richiamate, il senatore Palma chiede una breve proroga del termine della presentazione degli emendamenti - fissato per il prossimo 26 maggio - sempre limitatamente alle questioni attinenti alla disciplina delle intercettazioni e a quella della prescrizione.

Il senatore Palma fa presente che la richiesta è motivata dal fatto che i senatori del suo Gruppo si sono trovati in difficoltà nell'elaborazione delle proposte emendative concernenti i due profili sopra richiamati, non essendo a conoscenza di quale sia la strada che intenderanno seguire al riguardo la maggioranza e comunque, più in particolare, i relatori.

Il senatore LUMIA (*PD*) si dichiara, in linea di massima, non contrario alla richiesta formulata dal senatore Palma nella prospettiva di favorire un dialogo proficuo in Commissione sul merito delle problematiche oggetto del citato testo unificato, anche se sottolinea l'esigenza di assicurare che l'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi abbia luogo nei tempi programmati.

Il senatore CUCCA (*PD*) - correlatore insieme con il senatore Casson per l'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi - fa presente che è probabile che ci saranno emendamenti dei relatori in ordine alle tematiche concernenti la disciplina delle intercettazioni e quella della prescrizione, anche se una decisione definitiva al riguardo non è stata ancora assunta. Ritiene che, in ogni caso, la richiesta avanzata dal senatore Palma sia ragionevole.

Il presidente D'ASCOLA assicura il senatore Palma che - nel momento in cui risulterà chiaro se i relatori avranno presentato emendamenti relativi alle previsioni del testo unificato inerenti alla disciplina della prescrizione e a quella delle intercettazioni - la Presidenza terrà conto senz'altro della richiesta avanzata dal medesimo senatore Palma e delle indicazioni emerse dal dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il relatore CUCCA (*PD*) illustra la proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) propone, ferma restando la proposta di parere non ostativo, che le osservazioni siano riformulate nel senso di prevedere che, all'articolo 1, sia aggiunto il seguente comma: "i magistrati onorari in servizio alla di entrata in vigore del decreto legislativo che non presentino domanda di conferma cessano dall'incarico alla scadenza del termine di cui al comma 1, dell'articolo 2;" che, all'articolo 2, il comma 9 sia sostituito con il seguente: "i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che presentino domanda di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma di cui al presente articolo. In caso di mancata conferma i magistrati onorari cessano dall'incarico al momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della Magistratura"; e, infine, che, all'articolo 5, le parole "mese di luglio" siano sostituite con le parole "mese di settembre".

Il relatore CUCCA (*PD*) fa presente che la riformulazione delle osservazioni proposta dal senatore Caliendo potrebbe da lui essere accolta ove le stesse avessero carattere aggiuntivo e venisse mantenuta, quindi, l'osservazione contenuta nella proposta di parere da lui illustrata, relativa alla riduzione da tre mesi a un mese del termine di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) non accetta la proposta testé avanzata dal relatore Cucca,

ritenendo che la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2 debba rimanere immutata, in quanto coerente con l'esigenza di consentire lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo 5 dopo la pausa estiva, in un momento in cui sia possibile assicurare un'adeguata partecipazione e il pieno esercizio dell'elettorato attivo e passivo a tutti gli interessati.

Il relatore CUCCA (*PD*) ribadisce la propria posizione, sottolineando come il termine di un mese sia più che adeguato per un adempimento che consiste nella semplice presentazione di una domanda di conferma.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede che la riformulazione delle osservazioni da lui proposta sia posta ai voti come emendamento alla proposta di parere illustrata dal relatore Cucca.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che la prassi interpretativa della disciplina regolamentare relativa all'esame dei pareri sugli Atti del Governo è uniforme nel senso di non ammettere la presentazione di emendamenti, essendo consentito soltanto che siano avanzati suggerimenti - anche nella forma di proposte di modifica o di integrazione riferita allo schema di parere - che resta nella disponibilità del relatore accogliere o meno.
La Presidenza considererà, quindi, la proposta di riformulazione delle osservazioni avanzata dal senatore Caliendo come una proposta di parere alternativa che verrà posta ai voti dopo quella avanzata dal relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere avanzata dal relatore Cucca viene posta ai voti e approvata, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa del senatore Caliendo.

IN SEDE REFERENTE

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(456) ***Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza***
(799) ***CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***
(1180) ***GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione***
(1210) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata***

(1225) ***Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali***

(1366) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione***

(1431) ***FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa***

(1957) ***DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2060) ***Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2089) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Sulla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti si svolge un breve dibattito - nel quale intervengono il relatore PAGLIARI (*PD*), il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il relatore LUMIA (*PD*) e il presidente D'ASCOLA - al termine del quale si conviene di rinviare alla seduta di giovedì prossimo l'assunzione di una decisione al riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 304

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si suggerisce che il termine per la presentazione della domanda di conferma previsto

dall'articolo 2, n. 1 del provvedimento in esame sia ridotto da tre mesi ad un mese. In tal modo si evita che il magistrato onorario possa continuare a svolgere le proprie funzioni per un tempo significativo, pur in presenza di una decisione assunta da tempo di rilasciare l'incarico.

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 26/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016
302ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore LUMIA (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in esame - approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, recante norme in materia di sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità professionale del personale sanitario e la responsabilità delle strutture in cui esso operi.
L'articolo 1 reca norme generali di principio in materia di sicurezza delle cure sanitarie. Si specifica che essa è parte costitutiva del diritto alla salute, è perseguita nell?interesse dell?individuo e della collettività e si consegue anche mediante l'insieme di tutte le attività intese alla prevenzione ed alla gestione del rischio (connesso all?erogazione di prestazioni sanitarie) e mediante l'impiego appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
I commi da 1 a 3 del successivo articolo 2 prevedono che le regioni e le province autonome possano affidare all?ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute in base a determinati princìpi: il comma 4 dello stesso articolo 2 prevede che in ogni regione sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sugli errori sanitari e sulle cause, l'entità, la

frequenza e l'onere finanziario del contenzioso e li trasmette all?Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità. Quest'ultimo è istituito, ai sensi dell'articolo 3, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

Il comma 1 dell'articolo 4 afferma il principio che le prestazioni sanitarie (erogate dalle strutture pubbliche e private) sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Il successivo comma 2 prevede che, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisca la documentazione clinica relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico. Il comma 3 dispone che le strutture sanitarie, pubbliche e private, rendano disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell?ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario.

L'articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro della salute la regolamentazione e l'istituzione di un elenco di società scientifiche ed afferma il principio che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida delle società iscritte nel suddetto elenco. Le linee guida di tali società sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate sul sito internet dell'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 6, di particolare interesse per la Commissione giustizia, pone una limitazione per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, circoscrivendo la relativa responsabilità alle ipotesi di colpa grave per l'esercente una professione sanitaria (con riguardo allo svolgimento della propria attività) ed escludendo dalla nozione di colpa grave le ipotesi in cui, fatte salve le rilevanti specificità del caso concreto, siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge (riguardo alle linee guida, cfr. il precedente articolo 5).

L'articolo 7 disciplina la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle strutture (sanitarie o sociosanitarie), con riferimento all'operato dei medesimi soggetti. Il comma 1 conferma che la responsabilità civile della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti professioni sanitarie, anche qualora essi siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura medesima, è di natura contrattuale. Il comma 2 specifica che la responsabilità civile della medesima struttura è di natura contrattuale anche con riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Il comma 3 conferma che la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie (per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose) è di natura extracontrattuale, come già stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'articolo 8, in primo luogo, sostituisce, per la richiesta di risarcimento di danni derivanti da responsabilità sanitaria, l'istituto del tentativo di mediazione - obbligatorio (secondo la disciplina che vige per le controversie civili in una serie di materie, disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) ai fini della procedibilità della successiva domanda giudiziale - con l'applicazione dell'istituto del ricorso (presso il giudice civile competente) per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; anche tale ricorso viene configurato, nella fattispecie in esame (di cui all'articolo 8), come una condizione per la procedibilità della successiva domanda giudiziale. Si ricorda che, in base alla disciplina della consulenza tecnica

preventiva, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti; qualora la conciliazione non riesca, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Il comma 4 del presente articolo 8 specifica che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, di cui all'articolo 10, e disciplina gli effetti della mancata partecipazione. In secondo luogo, l'articolo 8 prevede che, in caso di mancata conciliazione, la domanda giudiziale, con le modalità di cui al comma 3, venga tassativamente presentata ed esaminata nell'ambito del procedimento sommario di cognizione, di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, ferma restando l'ipotesi che il giudice ravvisi (in base alle difese svolte dalle parti) l'esigenza di un'istruzione non sommaria e che, di conseguenza, fissi, con ordinanza non impugnabile, l'udienza per il procedimento ordinario di cognizione.

Il comma 1 dell'articolo 9 limita la possibilità di azione di rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave. I successivi commi dell'articolo 9 recano una disciplina specifica dell'azione di rivalsa in oggetto. Si introduce, tra l'altro, il principio (commi 5 e 6) che la rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave (anziché da dolo), non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Inoltre, il terzo periodo del comma 5, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, vieta che l?esercente la professione sanitaria, nell?ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, sia preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti ed esclude la possibilità di partecipazione a pubblici concorsi per incarichi superiori.

I commi 1 e 2 dell'articolo 10 confermano, rispettivamente: l'obbligo di assicurazione (o di adozione di un'analoga misura), per la responsabilità civile, a carico delle strutture pubbliche e private che eroghino prestazioni sanitarie; l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile a carico degli esercenti attività sanitaria in forma libero-professionale. Riguardo alle suddette strutture, il comma 1 specifica che l'obbligo concerne anche le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. Il comma 3 introduce l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, "al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa".

Ulteriori disposizioni, relative alle tre tipologie di obblighi summenzionati, sono stabilite dai commi da 4 a 6. L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. Il comma 1 dell'articolo 12 introduce, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 6 del precedente articolo 10 e fatte salve le norme sul procedimento obbligatorio di accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 8, la possibilità di azione diretta, da parte del danneggiato, nei confronti dell'impresa di assicurazione, con riferimento alle tipologie di polizze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 ed entro i limiti delle somme per le quali sia stato stipulato il contratto di assicurazione.. I successivi commi dell'articolo 12 disciplinano la suddetta azione diretta e l'azione di rivalsa da parte dell'impresa di assicurazione.

L'articolo 13 prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione comunichino all?esercente la professione sanitaria l?instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell?atto introduttivo, nelle forme ivi stabilite.

L'articolo 14 demanda ad un regolamento ministeriale l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, al fine di provvedere alla copertura, totale o parziale, dei danni nelle fattispecie individuate dal comma 2 (fattispecie in cui, senza l'intervento del Fondo, il risarcimento sarebbe difficilmente conseguibile, in tutto o in parte). Il Fondo è alimentato da un contributo a carico delle imprese di assicurazione, da determinare in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria (commi 4 e 5). Il Fondo ha diritto di regresso nei confronti del responsabile del sinistro (comma 7).

L'articolo 15 reca disposizioni sui consulenti tecnici e periti di ufficio - rispettivamente, nei procedimenti giurisdizionali civili e in quelli penali, aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria -, nonché sulla tenuta degli albi dei consulenti tecnici e di quelli dei periti, con riferimento agli esperti nei settori sanitari.

La novella di cui al comma 1 dell'articolo 16 esclude che i verbali e gli atti conseguenti all?attività di gestione del rischio clinico possano essere acquisiti o utilizzati nell?ambito di procedimenti giudiziari. La novella di cui al comma 2 dello stesso articolo 16 prevede che l'attività di gestione del rischio sanitario (nelle strutture pubbliche e private) sia coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

Gli articoli 17 e 18 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, e le clausole di invarianza finanziaria.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva preliminarmente che anche il disegno di legge in esame - come il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2016, in materia di procedure esecutive e per investitori in banche in liquidazione (A.S. 2632), esaminato in sede consultiva qualche giorno fa - presenta numerose disposizioni afferenti alle competenze della Commissione giustizia, con riferimento alle problematiche penalistiche e processual-civilistiche. Tuttavia anche in questo caso, come in quello precedente, il provvedimento è stato assegnato in sede referente esclusivamente ad un'altra Commissione, che, in verità, è competente solo per determinati profili della materia trattata. Auspica, pertanto, che in futuro siano valutati più attentamente i profili di competenza della Commissione giustizia, al fine di assegnare analoghi provvedimenti congiuntamente alle diverse Commissioni competenti per materia.

Passando poi al merito del disegno di legge in esame, si sofferma dapprima sulle previsioni di cui all'articolo 6, che inserisce un nuovo articolo 590-*ter* nel codice penale, in ordine alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Osserva che la nuova disposizione è una norma speciale che prevede, al primo comma, la responsabilità degli esercenti professioni sanitarie solo per i casi di imperizia, escludendo i casi di negligenza grave e di imprudenza grave; pertanto ritiene che questa norma speciale, ove non dovesse essere modificata, comporterà numerosi problemi applicativi dopo l'entrata in vigore, prevalendo probabilmente su quelle di tipo generale di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale. Si sofferma, poi, sul secondo comma dell'articolo 590-*ter*, citato, che esclude la colpa grave quando, salvo eccezioni, siano rispettate le buone pratiche clinico assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida. Anche a tale riguardo ritiene che si porranno numerosi problemi nella fase attuativa. La norma appare molto rigida e non è chiaro se essa possa applicarsi ai casi in cui vengono commessi errori professionali non per imperizia, né per negligenza o imprudenza grave, bensì perché le tecniche praticate a volte non sono ancora definitivamente messe a punto. Soffermandosi poi sull'articolo 7, relativo alla responsabilità della struttura sanitaria in rapporto a quella del professionista, esprime perplessità sulla previsione della responsabilità contrattuale in capo alla suddetta struttura anche quando il paziente si scelga liberamente il medico che, collabora con la struttura stessa, senza però essere a questa legato da alcun vincolo. Ritiene che, dal punto di vista giuridico, non sia agevole chiamare in causa la responsabilità della struttura sanitaria per le ipotesi testé descritte.

Interviene poi il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) il quale, in via generale, si associa ai rilievi del senatore Palma in ordine all'assegnazione del provvedimento in titolo, che avrebbe dovuto essere esaminato congiuntamente dalle Commissioni 2a e 12a. Passando poi al merito del disegno di legge in esame, richiama l'attenzione sulle disposizioni processual-civilistiche ivi contenute e, in particolare si sofferma sulle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 9, esprimendo perplessità sia sulla trasformazione dell'ipotesi ivi prevista da un caso di litisconsorzio necessario ad un caso di litisconsorzio facoltativo, sia sulla previsione del termine decadenziale di un anno. Perplessità suscita

anche l'esclusione del ricorso al procedimento di negoziazione assistita, prevedendosi invece l'accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile - ben più oneroso per la parte e che comunque coinvolge gli uffici giudiziari - quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) ***Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza***

(799) ***CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***

(1180) ***GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione***

(1210) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata***

(1225) ***Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali***

(1366) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione***

(1431) ***FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa***

(1957) ***DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2060) ***Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo***

per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2089) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione***

(1687) ***Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti***

(1690) ***MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1957, 2060, 2089, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1687 e 1690 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente D'ASCOLA comunica che, nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in titolo, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Conviene la Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, viene quindi disposta la congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 1687 e 1690 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1957, 2060 e 2089.

Il PRESIDENTE avverte poi che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 - già approvato dalla Camera dei deputati, che viene assunto come testo base - è fissato per il giorno 16 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SULLA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI IN MATERIA DI PRESCRIZIONE E DI INTERCETTAZIONI

Il presidente D'ASCOLA - su richiesta del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) - proroga il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione per i disegni di legge nn. 2067 e connessi - già fissato per oggi, giovedì 26 maggio alle ore 18 - a lunedì 30 maggio 2016, alle ore 18, limitatamente alle parti del testo unificato relative alla disciplina della prescrizione e a quella delle intercettazioni. Ove i relatori presentino emendamenti al predetto testo unificato, il termine del 30 maggio si intenderà altresì riferito alla presentazione dei subemendamenti ai predetti emendamenti.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 303 (pom.) del 07/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016
303ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI IN MATERIA DI MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), con riferimento agli emendamenti al testo unificato in titolo, osserva che tra gli emendamenti presentati dai relatori, l'emendamento 16.0.1000 apporta rilevanti modifiche in materia di disciplina delle notificazioni. Ricorda che il Gruppo di Forza Italia aveva chiesto ed ottenuto una proroga del termine per la presentazione di emendamenti ovvero di subemendamenti agli emendamenti dei relatori in materia di prescrizione e di intercettazioni, ignorando che i medesimi relatori avrebbero presentato anche un emendamento in materia di notificazione. Rileva dunque che sarebbe opportuno fissare un termine anche per la presentazione di subemendamenti all'emendamento dei relatori testé citato che, quantunque riguardi una materia non contemplata nel testo unificato adottato dalla Commissione, è riconducibile in parte al contenuto di un disegno di legge (Atto Senato n. 1113) già connesso al disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei deputati. Consapevole che l'emendamento sopra citato non potrà pertanto essere dichiarato improponibile, ritiene necessario che tutti i componenti della Commissione siano messi in grado di modificare eventualmente la proposta emendativa dei relatori che, di fatto, riguarda una materia estranea alla disciplina di riforma approvata dall'altro ramo del Parlamento e sostanzialmente riproposta nel testo unificato adottato dalla Commissione.

Il presidente D'ASCOLA avverte che è in fase avanzata lo studio relativo alle questioni di

ammissibilità e proponibilità degli emendamenti e che, quanto prima, la Presidenza si pronuncerà al riguardo, sciogliendo ogni eventuale dubbio.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il relatore LUMIA (*PD*) osserva che intende procedere alla redazione del parere sul disegno di legge in titolo dopo che si sarà conclusa la discussione generale, al fine di poter cogliere ogni utile indicazione e suggerimento in ordine ad una materia indubbiamente complessa.

Prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale, preliminarmente, afferma che intende soffermarsi sulle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del disegno di legge in esame. Con particolare riferimento all'articolo 5, ravvisa un vuoto normativo in ordine al ruolo dell'Istituto superiore di sanità che sembra essere limitato alla mera pubblicazione delle linee guida - elaborate dalle società scientifiche richiamate nel citato articolo 5 - sul proprio sito *internet.* A tale riguardo rileva che l'Istituto superiore di sanità dovrebbe, invece, avere un compito più pregnante rispetto alla qualificazione del lavoro svolto dalle società scientifiche. Si sofferma, poi, sulle disposizioni di cui all'articolo 6 del disegno di legge in titolo, relativo alla responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria. Sotto tale profilo, rileva un'incongruità di fondo tra la norma che prevede solo la responsabilità colposa a causa di un'imperizia dell'esercente la professione, la disposizione di cui all'articolo 7 che prevede invece una responsabilità di tipo contrattuale in capo alla struttura presso cui presta la propria opera l'esercente la professione sanitaria, e la disposizione di cui all'articolo 9, che contempla invece un'azione di rivalsa nei confronti del medesimo esercente solo in caso di dolo o colpa grave. Esprime altresì alcune perplessità sull'articolo 8 del disegno di legge in esame con riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione; a suo avviso è singolare che si preveda il ricorso alla consulenza tecnica preventiva, ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, quale condizione di procedibilità per un'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.

Prende la parola la senatrice STEFANI (*LN-Aut*), la quale osserva che, configurando il disegno di legge in esame come extracontrattuale la responsabilità del professionista sanitario, lo stesso prevede espressamente la possibilità di azione diretta dell'eventuale danneggiato nei riguardi dell'operatore; a suo giudizio in tal modo non potrà che risultare confermata la tendenza al ricorso alla medicina difensiva e l'ampliamento del contenzioso, così da rafforzare ulteriormente l'esigenza, in capo all'esercente la professione sanitaria, di dotarsi di particolari polizze assicurative, particolarmente onerose dal punto di vista economico (soprattutto con riferimento ad alcune figure professionali come i

ginecologi e i neurochirughi). Ritiene che - affinché i professionisti sanitari possano esercitare più serenamente la propria attività nel rispetto e nell'interesse dei pazienti -sarebbe meglio prevedere la legittimazione passiva nel giudizio risarcitorio della sola struttura sanitaria, ferma restando la possibilità di una successiva azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, ove ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.

Infine, si sofferma sul problema delle coperture assicurative, osservando che, si dovrebbe prevedere la contrattazione delle polizze da parte delle strutture sanitarie, così da prefigurare dei contratti unici aziendali a cui gli operatori potrebbero accedere con costi a proprio carico. A tale riguardo cita le prassi recentemente sperimentate in alcune Regioni come il Veneto.

Prende la parola il senatore CASSON (*PD*), il quale in via generale condivide i rilievi critici già fatti da altri componenti della Commissione in ordine al fatto che il disegno di legge in esame, pur presentando numerose disposizioni afferenti alle competenze della Commissione giustizia, è stato tuttavia assegnato in sede referente esclusivamente alla Commissione sanità. Richiama, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 7 sulla responsabilità per inadempimento della struttura e dell'esercente la professione sanitaria; all'articolo 8 relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione; all'articolo 12 che riguarda l'azione diretta del soggetto danneggiato, nonché agli articoli 13 e 15 relativi, rispettivamente, al giudizio di responsabilità e al procedimento di nomina dei consulenti tecnici di ufficio nei giudizi di responsabilità sanitaria. Nel dettaglio si sofferma sull'articolo 6 concernente la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Rileva che la norma in esame, nel nuovo articolo 590-*ter* del codice penale, contempla esclusivamente i reati di omicidio e lesioni personali colposi a causa di imperizia e non anche di negligenza o imprudenza, come è previsto dalla disciplina generale di cui all'articolo 43 del codice penale. Per quanto riguarda poi l'articolo 15, in ordine alla nomina dei consulenti tecnici e dei periti da parte dell'autorità giudiziaria, pur ritenendo apprezzabile il riferimento al divieto di conflitti di interessi quali presupposto per l'affidamento degli incarichi di consulenza, ritiene che la norma debba essere meglio precisata con riferimento alle modalità di individuazione dei detti conflitti.

Interviene quindi il senatore BIANCO (*PD*), relatore presso la Commissione igiene e sanità. Replicando ai rilievi critici emersi nel corso della discussione, intende precisare che la *ratio* sottesa al disegno di legge in esame è quella di circoscrivere i comportamenti colposi rilevanti in ambito penalistico e non già creare "un salvacondotto" generale degli operatori sanitari. A tale riguardo osserva che le disposizioni del testo in esame codificano una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, lasciando comunque al giudice un'ampia e adeguata discrezionalità per la valutazione dei singoli casi di responsabilità.

Sulle affermazioni del senatore Bianco, si svolge un breve dibattito nel quale partecipano i senatori PALMA (*FI-PdL XVII*), CASSON (*PD*),CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*).

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) osserva che quando il Parlamento legifera in determinate materie, e in particolare in materie complesse come quella in esame, dovrebbe avere la capacità di prefigurare con chiarezza gli effetti dell'applicazione delle nuove norme che si intende introdurre.

Il senatore BIANCO (*PD*) ribadisce come la formulazione dell'articolo 6 tragga spunto dalle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sulla materia in esame, con particolare riferimento alla specifica rilevanza delle linee guida sul piano dell'imperizia, quale forma di manifestazione del requisito soggettivo della colpa, e come la predetta formulazione non escluda la

rilevanza penale delle condotte colpose a causa di negligenza o imprudenza, che continueranno a rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni generali di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.

In ordine alle problematiche sottese agli articoli 7 e 9 dei disegni di legge il senatore Bianco evidenzia come la previsione di un "doppio binario" - rappresentato, da un lato, dalla responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile e, dall'altro, dalla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e dall'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria - rappresenti il punto di incontro dell'esigenza di conservare comunque la previsione della responsabilità extracontrattuale, quale forma generale di responsabilità, creando però un meccanismo di incentivazione del ricorso ad una forma alternativa di tutela dell'assistito suscettibile sia di assicurare una maggiore protezione a quest'ultimo, sia una minore esposizione dell'esercente la professione sanitaria.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritiene peraltro contraddittorio che il limite previsto per l'azione di rivalsa ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 non trovi una corrispondente previsione nella disciplina della responsabilità extracontrattuale ai sensi del comma 3 dell'articolo 7.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia come il dibattito abbia fatto emergere la possibilità di interpretazioni alternative del disposto dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, in ordine al quale il Presidente ritiene opportuno altresì richiamare l'attenzione sulla circostanza che la formulazione del medesimo si differenzia da quella del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012. Quest'ultima disposizione stabilisce, infatti, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Tale previsione configura, quindi, l'osservanza delle linee guida e delle buone pratiche citate come causa di esclusione della responsabilità penale per colpa lieve, mentre il disposto dell'articolo 6 del testo in esame configura il rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e della raccomandazione previste dalla linee guida di cui al precedente articolo 5 del testo stesso come causa di esclusione della colpa grave, salve le rilevanti specificità del caso concreto.

Alla luce di tali considerazioni gli appare necessaria un'ulteriore e attenta riflessione sulla formulazione del predetto articolo 6.

Dopo un breve intervento del relatore LUMIA (*PD*) - che richiama l'attenzione sul raccordo esistente, nella struttura del disegno di legge, fra la formulazione dell'articolo 6 e il disposto del precedente articolo 5 - il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 304 (pom.) dell'08/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
304ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Con riferimento al provvedimento in titolo, il relatore LUMIA (*PD*) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
Si sofferma, in particolare, sui profili problematici relativi all'articolo 6 del disegno di legge n. 2224 in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, proponendo una riformulazione del predetto articolo 6, alla luce del dibattito svoltosi finora in Commissione, nel senso di ribadire in linea generale l'applicabilità agli esercenti la professione sanitaria degli articoli 589 e 590 del codice penale escludendo, in via di eccezione, la punibilità degli eventi di morte e lesioni verificatisi per colpa a causa di imperizia, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, quando sono rispettate le

raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate a norma di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. Quindi la proposta riformulazione dell'articolo 6 interviene, a fini di coordinamento, anche sull'articolo 3 del decreto cosiddetto "Balduzzi".

Interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale - prendendo atto dello sforzo fatto dal relatore nella redazione del parere, al fine di mettere a punto un testo che non stravolga l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e al tempo stesso, tenga conto dei rilievi problematici emersi nel corso del dibattito in Commissione - esprime cionondimeno numerose perplessità. Ricorda, in particolare, che la giurisprudenza tende ad utilizzare il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la punibilità nelle ipotesi di colpa non grave a causa di imperizia. Perciò manifesta dubbi su una formulazione in cui il rispetto delle linee guida risulta suscettibile di escludere dall'area della punibilità un'ampia fascia di comportamenti colposi anche contraddistinti da ipotesi di colpa grave. Inoltre il testo proposto dal relatore mantiene l'impianto della norma approvata dalla Camera dei deputati nel senso di differenziare le ipotesi di imperizia da quelle di negligenza e imprudenza, una differenziazione che potrebbe ritenersi problematica alla luce della stessa giurisprudenza richiamata nello schema di parere. Rileva poi la mancanza di un oggettivo criterio, in capo al giudice, sulla base del quale accertare le "rilevanti specificità del caso concreto". Quindi, alla luce di tali perplessità, dichiara che, pur non essendo contrario al disegno di legge in esame, non è in grado di esprimere un voto sul parere testé illustrato dal relatore. Sotto tale profilo, osserva che sarebbe stata utile una discussione congiunta tra i componenti della Commissione giustizia e quelli della Commissione sanità, al fine di sciogliere numerosi nodi problematici sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista medico-sanitario, ove il provvedimento fosse stato assegnato alle Commissioni riunite. In ogni caso, potrebbero svolgersi delle audizioni di esperti sulla materia in esame, - compatibilmente con i tempi di esame della commissione di merito - tali da chiarire i numerosi dubbi che ancora emergono dalla lettura del richiamato articolo 6.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) osserva con disappunto che, nonostante nella seduta di ieri fosse stata posta l'attenzione sulla necessità di legiferare con chiarezza in una materia così delicata, la riformulazione proposta dal relatore in ordine all'articolo 6 del disegno di legge in esame presenta ancora molti punti oscuri.

Il senatore CASSON (*PD*) osserva che il parere proposto dal relatore appare accettabile in quanto la riformulazione proposta per l'articolo 6 individua meglio l'ambito in cui - in via di eccezione alla regola generale - il rispetto delle linee guida esclude la rilevanza penale del fatto con riferimento all'imperizia. Quanto alla richiesta fatta dal senatore Palma in ordine alla opportunità di svolgere delle audizioni di esperti, ritiene che, ove la Presidenza dovesse accedere a tale richiesta, bisognerebbe circoscrivere l'ambito dei soggetti da audire a persone davvero esperte e qualificate in ordine alla responsabilità degli operatori sanitari, altrimenti esse sarebbero del tutto inutili.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede delle delucidazioni sulle previsioni del disegno di legge relative all'obbligo di assicurazione e ai corrispondenti oneri.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) si associa a tale richiesta.

Prende quindi la parola il senatore BIANCO (*PD*) che si sofferma innanzitutto sul problema della individuazione delle rilevanti specificità del caso concreto, alle quali rinvia l'articolo 6 del disegno di legge anche nella riformulazione proposta dal relatore: sotto tale profilo egli ritiene che la discrezionalità, che tale previsione lascia al giudice, costituisce un opportuno correttivo al fine di

evitare un impianto eccessivamente rigido. Per quanto riguarda la materia delle assicurazioni, invece, osserva che la questione dell'obbligo assicurativo in capo agli operatori sanitari riguarda il più ampio problema delle difficoltà attuali del mercato assicurativo. Da questo punto di vista le polizze relative agli esercenti la professione sanitaria si caratterizzano per le difficoltà concernenti la prevenzione del rischio, nonché per le lungaggini processual-civilistiche relative alla quantificazione del danno e infine per l'individuazione dell'obbligo assicurativo non solo in capo alle strutture pubbliche e private ma anche per i singoli operatori. Sotto tale profilo, in Commissione sanità si sta studiando per migliorare l'impianto della normativa in esame: bisogna in proposito tener conto del fatto che, se si esclude la via dell'azione diretta, si rischia di violare l'articolo 28 della Costituzione che, come è noto, da un lato prevede la responsabilità diretta dei dipendenti pubblici e, dall'altro, estende tale responsabilità all'ente per rendere più accessibili i rimedi risarcitori. Per altro verso si potrebbe immaginare di estendere la copertura assicurativa delle strutture sanitarie ai singoli operatori, ma a questo riguardo riemerge il tema delle difficoltà del mercato assicurativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1978) ***Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) ***MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice, senatrice CIRINNA' (*PD*), illustra i due disegni di legge in titolo esaminati congiuntamente e concernenti la materia delle informazioni sulle origini biologiche.

Il disegno di legge n. 1978, approvato dalla Camera dei deputati, reca modifiche alla normativa vigente al fine di ampliare la possibilità per il figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini biologiche.

Nel merito il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983. La nuova disposizione prevede che non solo l'adottato, ma anche il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, possano, compiuti gli anni diciotto, chiedere di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici.

Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono poi che:

a) l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria;

b) in caso di parziale o totale incapacità del figlio, l'istanza possa essere presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, ma solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.

Attraverso la riformulazione del comma 7 dell'articolo 28, è disciplinata la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si consente, infatti, tale accesso:

1) nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio;

2) nei confronti della madre deceduta.

La disposizione consente alla madre che ha partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, di confermare la propria volontà, attraverso una comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In tal caso, qualora sia (successivamente) presentata istanza di interpello (vedi *infra* comma 7-*bis*) il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. La disciplina delle modalità della comunicazione in esame - al fine di assicurare la massima riservatezza- sono demandate dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo comma 7-bis dell'articolo 28, che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sancita dalla sentenza n. 178 del 2013 della Corte costituzionale. Il procedimento è avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni, in mancanza di revoca dell'anonimato da parte della madre cioè:

- l'adottato che abbia raggiunto la maggiore età;

- il figlio non riconosciuto alla nascita;

- i genitori adottivi, legittimati solo per gravi e comprovati motivi nonché i responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie, in caso di grave pericolo per la salute del minore.

L'istanza di interpello nei confronti della madre può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale dei minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve allora contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili. Al fine di assicurare una più stringente tutela della riservatezza la norma impone a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano al procedimento, il segreto sulle informazioni raccolte in tale sede.

Il nuovo comma 7-*ter* inserito nell'articolo 28 stabilisce infine che su specifica istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni, o del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

L'articolo 2 modifica il codice della *privacy* (articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali

che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento. E' introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 (come modificati dall'articolo 1 del disegno di legge). In tal modo, il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.

L'articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. Viene inserito un nuovo comma sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:

a) degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;

b) della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata;

c) delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma;

d) della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato.

Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa.

L'articolo 4 reca una disciplina transitoria per i casi di parti anonimi precedenti all?entrata in vigore della legge: entro dodici mesi, la madre che ha partorito in anonimato prima dell?entrata in vigore della riforma, può confermare la propria volontà comunicandola al tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio, con modalità (definite da un successivo decreto del Ministro della giustizia) che garantiscano la massima riservatezza (comma 1). Nel caso di mancata conferma della volontà di anonimato può trovare applicazione il nuovo procedimento di interpello, di cui al citato comma 7-*bis* dell'articolo 28 della legge del 1983 (comma 2).

Qualora, invece, la madre confermi la propria volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l?accesso alle sole informazioni sanitarie(comma 3). A tal fine saranno stabilite modalità di svolgimento di una campagna informativa (comma 4).

L'articolo 5, infine, prevede che il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, debba trasmettere alle Camere i dati relativi all'attuazione della legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni di anonimato rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Il disegno di legge Atto Senato n. 1765, di iniziativa del senatore Manconi, da un lato, disciplina più in generale la materia dell'adozione da parte dei singoli, dall'altro reca norme sulla revoca dell'anonimato materno. Innanzitutto, interviene sull'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, prevedendo che l'adozione è consentita anche a persone non coniugate stabilmente conviventi, laddove la norma vigente prevede che l'adozione può essere concessa solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione neppure di fatto. Peraltro, il legislatore ha già reso possibile l'adozione da parte della persona singola in alcuni casi particolari. Perciò gli articoli da 1 a 5 della proposta legislativa Manconi sono volti a correggere la legge n. 184 del 1983 nel senso sopra indicato.

Il successivo articolo 6 riformula i commi 7 e 8 dell'articolo 28 della citata legge n. 184 del 1983, prevedendo la possibilità per i figli adottivi non riconosciuti alla nascita di conoscere le proprie origini prima che siano trascorsi cento anni come invece prevede attualmente l'articolo 93 del codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 1993). In particolare, al comma 7 dell'articolo 28 si aggiunge la previsione per cui la madre ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento alla tutela del proprio anonimato mediante un' apposita dichiarazione presso il tribunale per i minorenni competente in base al luogo di residenza della madre medesima. Poi si sostituisce il comma 8 del citato articolo 28 che prevede la procedura di interpello - similmente a quanto previsto dal testo approvato dalla Camera dei

deputati - per l'accesso alle informazioni qualora l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, ovvero negli altri casi specificamente indicati. In assenza delle condizioni previste il tribunale per i minorenni può autorizzare solo l'accesso alle informazioni di carattere sanitario.

Coerentemente con la modifica dell'articolo 28 citato si propone la modifica dell'articolo 93 del codice della *privacy*. Si rinvia quindi ad un regolamento ministeriale, che dovrà essere adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la disciplina della procedura di interpello suddetta.

I successivi articoli (7-11) del disegno di legge Manconi apportano opportune modifiche di coordinamento alla legge n. 184 del 1983.

La relatrice, senatrice CIRINNA' (*PD*), quindi auspica che l'esame in Commissione possa svolgersi rapidamente e proficuamente al fine di apportare - ove necessario e con la più ampia condivisione possibile - eventuali modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) osserva che il tema delle adozioni che costituisce parte centrale del disegno di legge n. 1765, d'iniziativa del senatore Manconi, è fuorviante rispetto alla materia relativa alla individuazione delle origini biologiche.

La relatrice, senatrice CIRINNA' (*PD*), precisa che proporrà alla Commissione di adottare come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e pertanto non intende intervenire sulla materia delle adozioni.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-***

mafioso

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente D'ASCOLA avverte che, in ordine agli emendamenti dei relatori 16.0.1000 e 16.0.2000, pubblicati in allegato al resoconto, relativi alla materia delle notificazioni, il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per lunedì 20 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti,
osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, dell'obbligo di assicurazione e dell'istituzione di un fondo di garanzia per i

soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;
ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e contemperare un serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio dell'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da
negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente;

rilevato, più specificamente, che l'articolo 6 del disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, stabilisce, introducendo un nuovo articolo nel codice penale, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave e che, a tali effetti, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge;
considerato, con particolare riferimento al rilievo attribuito alle linee guida nella nuova disposizione sopra richiamata, che immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012, avente ad oggetto i medesimi profili problematici e ai sensi del quale l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, la giurisprudenza rilevò che "*le linee guida non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico. Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba modellare le direttive, adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a dovervi addirittura derogare radicalmente. Il legislatore ha evidentemente tenuto conto di tale situazione, disciplinando l'evenienza di un terapeuta rispettoso delle "istruzioni per l'uso" e tuttavia in colpa...Potrà ben accadere che il professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio all'adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico. In tale caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando l'errore sia non lieve. Non solo. Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata le linee guida indichino una determina strategia, le già evocate peculiarità dello specifico caso suggeriscano addirittura di discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di disattendere la linea d'azione ordinaria. Una tale eventualità può essere agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in cui la presenza di patologie concomitanti imponga di tenere in conto anche i rischi connessi alle altre affezioni e di intraprendere, quindi, decisioni anche radicalmente eccentriche rispetto alla prassi ordinaria. Anche in tale ambito trova applicazione la nuova normativa. Nella logica della novella il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegua correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico*

contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve. Evidentemente il legislatore ha divisato di avere speciale riguardo per la complessità e difficoltà dell'ars medica che, non di rado, si trova di fronte a casi peculiari e complessi nei quali interagiscono sottilmente e magari imponderabilmente diversi rischi o, comunque, specifiche rilevanti contingenze. In tali casi la valutazione ex ante della condotta terapeutica, tipica del giudizio sulla colpa, dovrà essere rapportata alla difficoltà delle valutazioni richieste al professionista: il terapeuta complessivamente avveduto ed informato, attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando l'errore sia lieve, ma solo quando esso si appalesi rimarchevole." (Cass. pen. Sez. IV n. 16327 del 2013).

La Cassazione ha successivamente ribadito che "*... il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegua correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve....In conclusione, alla stregua della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti. Si è ritenuto che tale disciplina, trovi il suo terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia. Occorre qui aggiungere che non può tuttavia escludersi che le linee guida pongano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza; come nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza di compiti magari non particolarmente qualificanti, che quella della adeguatezza professionale..." (Cass. pen. Sez IV n. 47289 del 2014).*

La giurisprudenza della Corte di cassazione è quindi successivamente tornata su questi profili evidenziando che *"... premesso che in tema di responsabilità medica, l'osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza... ".(Cass. pen. Sez. IV n. 45527 del 2015)*;

considerato che, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, la Commissione manifesta perplessità, anche di livello costituzionale, sulla formulazione del predetto articolo 6, sia in quanto appare manifestamente problematico il mancato riferimento alle diverse forme di manifestazione della colpa, e cioè l'imprudenza e la negligenza, sia in quanto la formulazione della disposizione determina l'esclusione incondizionata di qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non integrino un'ipotesi di colpa grave, sia in quanto la predetta formulazione utilizza il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa di imperizia, in ciò innovando rispetto al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza, che ha sempre ritenuto indiscutibile la rilevanza penale delle ipotesi qualificate da colpa grave;
rilevata altresì l'opportunità, in riferimento agli emendamenti trasmessi, delle proposte emendative del relatore volte a precisare la portata dell'articolo 5 e a riformulare il comma 5 dell'articolo 9 attribuendo in quest'ultimo caso - con una soluzione che appare maggiormente compatibile con il quadro sistematico di riferimento - alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di rivalsa prevista dal citato articolo 9;
segnalata la problematicità degli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, che intervengono in modo asistematico sulla disciplina processual penalistica;

esprime, parere non ostativo su testo con la seguente condizione:

che l'articolo 6 sia riformulato nel seguente modo:

«Art. 6**.** *(Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)*
1. Dopo l'articolo 590-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 590-*sexies*. -- *(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)*. - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è soppresso;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 590-*sexies* del codice penale resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.';
c) al terzo periodo le parole: 'di cui al primo periodo', sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al secondo comma dell'articolo 590-*sexies* del codice penale'."».

Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI
N. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

Art. 16

16.0.1000
I RELATORI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

b) il comma 2-*bis* e sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione e contenuta nell'albo redatto dal consiglio. dell'ordine degli avvocati cui il difensore e iscritto. In caso di impossibilita di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in

calce ad esso che il testa trasmesso e conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

"Art. 149. - *(Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del* fax *o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato). ? 1.* Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di *fax* o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione e stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni i le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si pro cede inviando il relativo *fax* o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non e ricevuta dal destinatario ovvero da persona che con viva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non e possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti e eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve con tenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso 10 studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

b) la rubrica e sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona" che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 e sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

c) il comma 5 e sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

d) il comma 8 e sostituito dal seguente:

«8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto e depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso ,del deposito stesso e affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono da1 ricevimento della raccomandata.";

e) il comma 8-*bis* e abrogato;

f) la rubrica e sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

"Art. 157-*bis.*

(Invito a nominare un difensore di fiducia
e nomina di un difensore di ufficio)

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-*ter.*

(Notificazioni successive alla persona
sottoposta ad indagini non detenuta)

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-*bis*, la prima notificazione deve con tenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilita di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato e motivata dalla sopravvenuta impossibilita a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero pro cede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio".

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della

persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "unica copia dell'atto al difensore";

c) la rubrica e sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2,. 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

«Art. 167. - *(Notificazioni ad altri soggetti). ? 1.* Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

10. n comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale e stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

11. AI comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché rinvito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

"Art. 171. - *(Nullità delle notificazioni). - 1.* La notificazione e nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi e incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-*bis*, 157-*ter* e 161".

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica e sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica".

14. All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il comma 1 e sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-*bis.* Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilita tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine"».

16.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)

1. All'articolo162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-*bis*. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario".».

Conseguentemente al Capo I, rubrica, dopo le parole: «di partecipazione al processo,» inserire le seguenti: «di domicilio eletto.».

1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 306 (pom.) del 22/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016
306ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CASSON (*PD*), illustra il provvedimento in titolo rilevando, per i profili di competenza della Commissione giustizia, le disposizioni di cui all'articolo 6, in materia penale.

Tale articolo rinvia, per l'individuazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all?articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all?articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009. Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all?articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede che l?applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall?articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a), b), c), d*)), 5 e 6, del decreto legge n. 421 del 2001; tale rinvio al decreto-legge sulla missione *Enduring Freedom* comporta, in particolare l?attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma, la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza

contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l?arrestato a disposizione dell?autorità giudiziaria, l?arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico o audiovisivo, la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all?interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati ? come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni ? la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, l?articolo 5 del decreto legge n. 209 del 2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria, in particolare, prevede che al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell?articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata ″Atalanta″(articolo 5, comma 4), nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l?articolo 9, comma 5, del già citato decreto legge n. 421 del 2001 (articolo 5, comma 5), l?autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l?affidamento in custodia all?armatore, all?esercente o al proprietario della nave o dell?aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 5, comma 6), possano essere autorizzati l?arresto, il fermo, il trasferimento dei "pirati" (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall?articolo 2, lettera *e)* dell?azione comune 2008/851/PESC), nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone "per il tempo strettamente necessario al trasferimento" nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-*bis*).

Il comma 6-*ter*, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis* anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

Attraverso il rinvio all?articolo4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede che la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all?estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*) alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Il comma 2precisa che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle seguenti missioni: *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (*UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO), *United Nations for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), Multinational Force and Observers (MFO)*,missione multinazionale in Egitto, missione della NATO *Interim air Policing* (IAP).

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame la *ratio* di questa disposizione deve essere individuata nel fatto che "in assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l?altro, in simili contesti l?applicazione del codice penale militare di guerra".

Il comma 3 reca novelle all'articolo 10 del codice di procedura penale che, al comma 1, attribuisce la competenza per reati commessi all'estero al giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato. Nell'articolo citato è introdotto un comma 1-*bis* che dispone che, se il reato è stato commesso a danno di un cittadino, qualora la competenza non sia determinabile ai sensi del citato comma 1, è competente il tribunale o la corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera *b)*, del codice di procedura penale. Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati dai predetti commi 1 e 1-*bis*, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10, il giudice del luogo in cui ha sede l?ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. È previsto, infine, al comma 4,che la nuova disciplina si applichi ai fatti commessi successivamente all?entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 10 del codice di procedura penale, il relatore osserva come, ad un primo esame, susciti perplessità, nella formulazione del nuovo comma 1-*bis*, il riferimento agli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b) del codice medesimo. Perplessità solleva anche la previsione relativa all'entrata in vigore della nuova normativa.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara che i tempi concessi alla Commissione per l'espressione del parere sono molti stretti, tali da rendere difficile un esame adeguato. Ad ogni modo, egli ravvisa alcune ambiguità e contraddittorietà presenti nel testo, che rendono in ogni caso indispensabile un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che, in via generale, la richiesta di pareri dovrebbe essere fatta in un tempo congruo, affinché ciascun componente della Commissione possa studiare attentamente il provvedimento di volta in volta esaminato prima dell'espressione dei pareri medesimi. Non è accettabile che la Commissione in sede consultiva sia convocata a ridosso dell'esame in Assemblea. Peraltro, il provvedimento in titolo è particolarmente complesso, come si evince dalla relazione illustrativa del relatore Casson in ordine alle disposizioni in materia penale di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 2389. Perciò auspica che per il futuro possa essere garantita una migliore organizzazione dei lavori, affinché sia sostanzialmente rispettata la dialettica maggioranza-opposizione, nell'ambito dell'esame dei diversi provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente D'ASCOLA avverte che, previa verifica con gli Uffici competenti, il disegno di legge n. 2389 non sarà esaminato dall'Assemblea nella seduta di domani - come originariamente previsto dal calendario dei lavori - e, pertanto, la Commissione ha a disposizione un pò più di tempo per l'esame dello stesso.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), convenendo in parte con i rilievi fatti dal senatore Palma, ritiene che le convocazione della Commissione dovrebbero essere "sfoltite" di alcuni provvedimenti che non si esaminano.

Il presidente D'ASCOLA replica che le convocazioni sono abbastanza chiare, indicando tutti i provvedimenti che la Commissione può esaminare su base settimanale.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che, salva la dialettica maggioranza-opposizione anche in sede consultiva, la Commissione deve comunque tenere conto dei tempi - non determinati dalla Commissione medesima - entro i quali deve svolgersi il lavoro parlamentare.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva altresì che è singolare che, in ordine all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento del Senato preveda un tempo massimo di trenta giorni, in generale rispettato, laddove la prassi vigente presso l'altro ramo del Parlamento spesso sfora ampiamente tale limite temporale.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza***

personali detentive

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in***

materia di sospensione della prescrizione penale

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il presidente D'ASCOLA avverte che in allegato al resoconto della seduta odierna sono pubblicati gli emendamenti e i subemendamenti presentati al testo unificato adottato dalla Commissione nella seduta del 4 maggio per i disegni di legge nn. 2067 e connessi.

Il Presidente dichiara quindi improponibili i seguenti emendamenti: 1.1, 1.12, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 4.0.1, 4.0.2, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.11, 7.5, limitatamente alla parte relativa all'articolo 7-*ter* ivi richiamato, 7.23, limitatamente alla parte relativa al comma 2 dell'articolo 7 ivi richiamato, 12.4, 13.27, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 30.0.1, 30.0.2, 31.0.1000, 39.0.1, 39.0.2.

Dichiara infine inammissibili gli emendamenti 8.1000/1 e 8.1000/2.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprime dubbi sulla improponibilità dell'emendamento 30.0.2, peraltro simile all'emendamento 30.0.1 relativo alle disposizioni in materia di incidente di esecuzione. Ricorda infatti che l'emendamento in questione, che applica l'articolo 673 del codice di procedura penale anche alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice, trae fondamento da una copiosa giurisprudenza che ha riconosciuto la mancanza di una norma di esecuzione nei casi suddetti.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva, inoltre, che la materia oggetto dell'emendamento 30.0.2 è strettamente connessa al disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera dei deputati, che è confluito in gran parte nel testo unificato dalla Commissione. Pur rispettando i criteri utilizzati dal Presidente per le dichiarazioni di improponibilità, ricorda che il disegno di legge n. 1113, d'iniziativa del senatore Casson, che disciplina tra le altre, la materia delle notificazioni, è stato congiunto al citato disegno di legge n. 2067, quantunque quest'ultimo non contenesse alcun riferimento alla materia in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che all'esame della Commissione sono pendenti numerosi disegni di legge che si sovrappongono, rendendo a volte impossibile un adeguato approfondimento degli stessi. Chiede, pertanto, alla Presidenza che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi possa indicare settimanalmente le sedute in cui saranno esaminati di volta in volta i diversi provvedimenti affinché ciascun componente della Commissione sia messo in grado di vagliare attentamente gli stessi.

Il presidente D'ASCOLA replica che l'attuale sistema di organizzazione dei lavori della Commissione è funzionale al proseguimento contestuale dell'esame del maggior numero di provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, sia che essi siano particolarmente complessi, sia che essi siano di più agevole lettura.

Anche il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) lamenta la difficoltà di esaminare così tanti provvedimenti insieme e chiede che, in qualche modo, si accolga la richiesta del senatore Palma, altrimenti l'opposizione sarà costretta a ricorrere allo strumento dell'ostruzionismo.

Il presidente D'ASCOLA replica che l'ostruzionismo non può essere utilizzato dalle forze di opposizione come un'arma di ricatto sull'andamento dei lavori della Commissione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che l'ostruzionismo è un legittimo strumento dell'opposizione per far valere i propri diritti in Parlamento e non può essere pertanto identificato con un'arma di ricatto.

Il senatore LUMIA (*PD*) interviene per riconoscere al presidente D'Ascola la più ampia disponibilità nei confronti di ciascun componente della Commissione ad intervenire, anche in tempi più ampi di quelli regolamentari, in ordine ai diversi provvedimenti all'esame della Commissione medesima.

IN SEDE REFERENTE

(1628) ***Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri; Marilena Fabbri

(1226) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli***

(1227) ***BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1229) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli***

(1230) ***Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1245) ***MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1383) ***Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) dichiara, innanzitutto, la propria contrarietà ai provvedimenti in titolo, nonché alla *ratio* ispiratrice degli stessi e, in particolare, del disegno di legge n. 1628, approvato dalla Camera dei deputati. Ritiene infatti che la disciplina sul cognome dei figli, proposta dal citato disegno di legge, produrrà effetti deleteri nell'ordinamento che, peraltro, già contempla la possibilità di cambiare il proprio cognome ovvero aggiungere ad esso un altro cognome (articoli 84 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). Ricorda, poi, che l'attribuzione del cognome del padre al figlio avviene sulla base di una norma consuetudinaria, salvo i casi di filiazione naturale riconosciuta dal padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, in cui il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (articolo 262 del codice civile). Ritiene, pertanto, improprio introdurre nell'ordinamento una norma che imponga l'obbligo di attribuire al figlio o il cognome del padre o il cognome della madre ovvero il cognome d'entrambi, in quanto ciò significa l'obbligo di effettuare una scelta che può risultare divisiva all'interno del nucleo famigliare. Inoltre, si sofferma criticamente sulla disposizione del disegno di legge n. 1628, che prevede la possibilità di aggiungere al cognome del primo genitore, che ha riconosciuto il figlio, quello del genitore che lo riconosce successivamente. In questi casi, si può verificare anche che entrambi i genitori trasmettano ciascuno un doppio cognome. Di certo non bisogna seguire il modello spagnolo dove i genitori possono trasmettere ai figli più cognomi. Ribadisce, infine, la propria contrarietà alla modifica ordinamentale proposta dai provvedimenti in titolo.

Il senatore LUMIA (*PD*), innanzitutto, osserva che il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, quantunque molto complesso, non è frutto di un furore ideologico, ma è stato sollecitato sia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 61 del 2006), che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché da atti internazionali che hanno, a vario titolo, stabilito che i genitori debbono poter esercitare il diritto di dare ai propri figli anche il cognome della madre oltre a quello del padre. In particolare la Corte costituzionale, nella sentenza citata, ha richiamato legislatore affinché intervenisse a disciplinare la materia dell'attribuzione del cognome ai figli nel rispetto degli atti internazionali che hanno più volte sancito, anche in questo ambito, la piena realizzazione dell'uguaglianza tra madre e padre. Tuttavia il disegno di legge in esame presenta alcune ambiguità che la Commissione dovrà vagliare attentamente; così si tratta di fare chiarezza sulle disposizioni relative all'attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio ovvero agli adottati. Risultano altresì ambigue le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 relative, rispettivamente, al figlio maggiorenne che può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, ovvero ai figli nati fuori dal matrimonio che non possono aggiungere, al proprio, il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento. Infine l'oratore si sofferma sulle modifiche da apportare alle norme regolamentari in materia di stato civile che dovranno essere effettuate con un apposito regolamento.

Il relatore LO GIUDICE (*PD*), in relazione ai rilievi sollevati nella discussione, richiama l'ordinanza della Corte di cassazione del 26 febbraio 2004 che, in parte, fa chiarezza sulle norme relative all'attribuzione del cognome; le predette norme non sono consuetudinarie, come ha affermato il senatore Giovanardi, ma costituiscono norme di sistema, pur in mancanza di una disciplina espressa. Per quanto riguarda poi il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, si tratta di un testo

abbastanza semplice e, per certi aspetti, scarno in ordine ad alcuni profili problematici testé sollevati dal senatore Lumia. Da tale punto di vista, si propone di fare un adeguato approfondimento.

Il senatore CUCCA (*PD*) interviene per sollevare alcune perplessità sulla norma che non chiarisce il limite di numero dei cognomi che possono essere trasmessi dai genitori al figlio.

Il presidente D'ASCOLA chiede al relatore di svolgere un'integrazione della relazione su questi profili problematici.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritiene che, ove si pongano dei limiti alla trasmissione del doppio cognome da parte di ciascun genitore, verrebbe meno la *ratio* del disegno di legge stesso.

Dopo un'ulteriore precisazione del relatore LO GIUDICE (*PD*), il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) ***Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza***

(799) ***CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***

(1180) ***GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione***

(1210) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata***

(1225) ***Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali***

(1366) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione***

(1431) ***FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa***

(1687) ***Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti***

(1690) ***MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione***

(1957) ***DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia***

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) ***Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2089) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente D'ASCOLA comunica che - anche al fine di poter tener conto di ulteriori elementi di valutazione afferenti a profili oggetto dei disegni di legge in titolo, sui quali è stata richiamata l'attenzione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria - il termine della presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134, assunto dalla Commissione come testo base nella seduta del 26 maggio, è prorogato a giovedì 30 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

G/2067/1/2
GIARRUSSO, CAPPELLETTI
La Commissione
in sede di esame dell'AS. 2067 (Modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena);
premesso che:
il disegno di legge in esame interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* c.p., con l'obiettivo di fronteggiare la crescente penetrazione delle organizzazioni mafiose nell'ambito politico ed amministrativo, sia a livello locale che in quello nazionale. Contiene, inoltre, disposizioni direttamente applicabili ai processi e ai procedimenti riguardanti la criminalità organizzata;
considerato che:
appare necessario potenziare il raccordo interistituzionale per prevenire e contrastare i possibili

fenomeni di infiltrazioni mafiose, tutelando l'economia reale, attraverso strumenti per consentire un proficuo controllo delle attività maggiormente vulnerabili alle contaminazioni malavitose;

il «Protocollo di legalità» sottoscritto il 18 marzo 2015 (dalla Prefettura di Messina, dalla Regione Siciliana, dall'Ente Parco dei Nebrodi, dai Comuni ricadenti all'interno dell'area protetta, nonché dall'Ente di Sviluppo Agricolo) rappresenta un tentativo concreto ed efficace, finalizzato alla prevenzione ed alla lotta dei tentativi di infiltrazione mafiosa; sebbene il Protocollo non sia dotato di valore normativa primario, in esso sono menzionate idonee linee guida volte al rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni, oltre che al consolidamento dello scambio di informazioni per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa al fine di contrastare le sempre più rilevanti e profonde infiltrazioni malavitose nel settore agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento alle procedure di concessione a privati di beni compresi in aree demaniali;

impegna il Governo:

a voler favorire e promuovere, per quanto di competenza, accordi interistituzionali tra le amministrazioni competenti nell'ambito delle aree demaniali, sulla base del modello del Protocollo di cui in premessa, nonché, ove opportuno, con le necessarie iniziative di carattere legislativo, ai fini di una più stringente disciplina delle condizioni di accesso alle concessioni demaniali e ai finanziamenti pubblici, in particolare comunitari, ad esse connesse nell'ambito agro-silvo-pastorale e ad una intensificazione dei controlli e delle misure di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Art. 1.

Art. 1

1.1

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale)

1. All'articolo 55 del Codice penale è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sussiste eccesso colpo so di legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 del codice penale"».

1.6

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

1.7

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

1.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

1.9

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

1.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*.», *sostituire le parole:* «la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente,» *con le seguenti:* «la persona offesa ha il diritto di precludere l'applicazione del presente istituto se l'imputato non ha riparato interamente».

1.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*.», *inserire dopo la parola:* «interamente,» *le seguenti:* «il

danno».

1.13

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*.», *sostituire la parola:* «entro,» *con le seguenti:* «non oltre».

1.14

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*.», *dopo le parole:* «entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado» *inserire le seguenti:* «ovvero prima del decreto penale di condanna».

1.15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*», *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «ha eliminato» *inserire le seguenti:* «,ove possibile,».

1.16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*», *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «dannose o».

1.17

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*», *primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

1.18

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. l62-*ter*», *al primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola:* «non».

1.19

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, «Art. 162-*ter*», *al secondo comma, sostituire le parole da:* «Quando dimostra di non aver potuto adempiere», *fino a:* «di quanto dovuto a titolo di risarcimento», *con le seguenti:* «Qualora dimostri di non avere potuto procedere agli adempimenti di cui al comma precedente, per fatto a lui non addebitabile, 1'imputato può chiedere al giudice di provvedervi in un tempo non superiore a un anno, anche tramite pagamento rateale».

1.20

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, «Art. 162-*ter*», *secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «un anno».

1.21

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*», *al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «otto mesi».

1.22

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*», *al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «tre mesi».

1.23

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*», *al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «quattro mesi».

1.24

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*», *al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «sei

mesi» *con le seguenti:* «cinque mesi».

1.25

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*», *al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «sette mesi».

1.26

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*», *secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:* «, anche in forma rateale».

1.27

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*», *al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* «se accoglie la richiesta» *con le seguenti:* «se valutata la congruità, accoglie la richiesta».

1.28

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*», *secondo comma, primo periodo, dopo le parole:* «scadenza del termine stabilito» *inserire le seguenti:* «e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza».

1.29

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-*ter*», *al terzo comma dopo le parole:* «all'esito» *aggiungere la seguente:* «positivo».

Art. 2

2.1

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

2.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

2.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

2.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole da: «anche quando le condotte» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «quando le condotte riparatorie siano state interamente compiute».

2.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

2.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «centoventi giorni».

2.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

2.8

CAPPELLETTI

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» *con la seguente*: «trenta».

2.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti*: «quarantacinque giorni».

2.10
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «settanta giorni».
2.11
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 2, dopo le parole: «all'eliminazione» *inserire le seguenti*: «,ove possibile,».
2.12
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «dannose o».
2.13
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non potere adempiere, per fatto a lui non imputabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento».
2.14
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.
2.15
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nei casi previsti dal comma 2 il giudice, se accoglie la richiesta ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine rispettivamente indicato nei citati commi. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma».
2.16
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 3, dopo le parole: «resta sospeso», *aggiungere il seguente periodo:* «Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale».
2.0.1
GIARRUSSO, CAPPELLETTI
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.
(Modifica all'articolo 416-bis del codice penale in materia di associazione armata di tipo mafioso)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale, quarto comma, le parole: "da quindici a ventisei anni" *sono sostituite dalle seguenti:* "la pena dell'ergastolo"».
2.0.2
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.
(Modifiche all'articolo 416-bis del codice penale)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale aggiungere infine il seguente comma:
"Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate da un terzo a due terzi se l'associazione mafiosa pone in essere attività volte a condizionare le scelte della pubblica amministrazione ed è stata accertata la corruzione. L'aumento delle pene non è soggetto a giudizio di comparazione con le attenuanti"».
2.0.3
STEFANI, CENTINAIO
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 669-*bis*. ? *(Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate)*. ? Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà"».

2.0.4

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152)

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*m-quater)* delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni"».

2.0.5

RICCHIUTI, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)* della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "ai delitti previsti dagli articoli" sono aggiunte le seguenti: "317, 318, 319, 319-*ter*, 322-*bis* e."».

2.0.6

RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)* della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "ai delitti previsti dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "317, 318, 319, 319-*ter*, 322-*bis* e"».

Art. 3.

Art. 3

3.1

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo

3.2

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

3.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

3.4

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 3**.

*(Modifica all'articolo 416-*ter *del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).*

1. All'articolo 416-*ter*, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*" *sono sostituite dalle seguenti:* "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*";

b) *le parole:* "da quattro a dieci anni" *sono sostituite dalle seguenti:* "da sette a dodici anni"».

3.5

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 3**.

*(Modifica all'articolo 416-*ter *del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).*

1. All'articolo 416-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: "da quattro a dieci anni" *sono sostituite dalle seguenti:* "da dieci a quindici anni"».

3.6

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» *con la seguente:* «sette».

3.0.1

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.2

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.3

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.4

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.5

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-*bis*, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.6

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni";

b) al terzo comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ma si procede di ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio";

c) al quarto comma le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni";

d) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma".».

3.0.7

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-*bis* e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.8

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.9

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. ? *(Pene accessorie)*. ? La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* importa l'interdizione da cinque a« dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo".

2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 5l7-quater"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, *del codice di procedura penale, le parole:* «delitti previsti

dagli articoli 473 e 474» *sono sostituite dalle seguenti:* «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*quater*,»;

b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), *del codice di procedura penale, le parole:* «516 e 517-*quater*» *sono sostituite con le seguenti:* «516, 517, 517-*bis* e 517-*quater*»;

c) all'articolo 25-bis*.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola* : «condanna» *sono aggiunte le seguenti:* «per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale e»;

d) sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.10

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica agli articoli 516, 517, 517-quater del codice penale)

1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. ? *(Frode in commercio ai prodotti alimentari)*. ? Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro";

2. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. ? *(Vendita di alimenti con segni mendaci)*. ? Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

3. L'articolo 517-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater. ? (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta)*. ? Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti";

4. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. ? *(Agropirateria)*. ? Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517 ?*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del

reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.11

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 516 del codice penale)

1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. ? *(Frode in commercio ai prodotti alimentari)*. ? Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la milita fino a 10.000 euro".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.12

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 517 del codice penale)

1. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. ? *(Vendita di alimenti con segni mendaci)*. ? Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.13

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 517-quater del codice penale)

1. L'articolo 517 ?*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater. ? (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta)*. ? Chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo l, Titolo l, con la seguente: «Estinzione del

reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.14

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Introduzione dell'articolo 517-quater.1 del codice penale)

1. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater.1*.- *(Agropirateria)*. ? Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo 1, Titolo 1, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.15

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Al delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

Art. 4

4.1

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

4.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

4.49

STEFANI, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1 L'articolo 624-*bis* del codice penale, è sostituito dal seguente: " Art. 624-*bis* - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da quattro a sei anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205"».

4.4

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO
Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).
4.5
DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4.7
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, lettera a), *le parole da:* «tre a sei anni» *sono sostituite con le parole:* «da quattro a sette anni».
4.8
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «da tre a sei anni», *con le seguenti:* «da tre anni e sei mesi a sei anni e sei mesi».
4.9
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «da tre a sei anni», *con le seguenti:* «da tre anni e sei mesi a sette anni».
4.10
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «da tre a sei anni», *con le seguenti:* «da tre anni e sei mesi a sette anni e sei mesi».
4.11
GALIMBERTI
Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «da tre a» *con le seguenti:* «da quattro a».
4.12
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «da euro 927 a euro 1.500» *con le seguenti:* «da euro 4.000 a euro 10.000».
4.13
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 1.500», *con le seguenti:* «da euro 1.100 a euro 2.500».
4.14
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 1.500», *con le seguenti:* «da euro 1.200 a euro 2.600».
4.15
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 1.500», *con le seguenti:* «da euro 1.300 a euro 2.700».
4.16
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 1.500», *con le seguenti:* «da euro 1.400 a euro 2.800».
4.17
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 1.500», *con le seguenti:* «da euro

1.500 a euro 2.900».

4.18

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 1.500»*, con le seguenti:* «da euro 3.000 a euro 10.000».

4.19

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «euro 1.500», *con le seguenti:* «euro 3.000».

4.20

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «euro 927»*, con le seguenti:* «euro 1.000».

4.21

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.22

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.23

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b)*, le parole da* «da tre a dieci anni», *sono sostituite con le seguenti:* «da sei a dieci anni».

4.24

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»*, con le seguenti:* «La pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.000».

4.25

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «da cinque a dieci anni».

4.26

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* « da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «da quattro anni e sei mesi a dieci anni».

4.27

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».

4.28

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «da cinque anni a dieci anni».

4.29

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «da cinque anni a dieci anni e sei mesi».

4.30

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «da cinque anni e sei mesi a dieci anni».

4.31
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «da cinque anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».
4.32
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni»*, con le seguenti:* «da cinque a undici anni».
4.33
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «da cinque a undici anni e sei mesi».
4.34
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole da:* «da euro 927 a euro 2.000», *con le seguenti:* «da euro 7.000 a euro 15.000».
4.35
GALIMBERTI
Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 2.000»*, con le seguenti:* «da euro 3.000 a euro 15.000».
4.36
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 2.000», *con le seguenti:* «da euro 1.000 a euro 2.300».
4.37
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* « da euro 927 a euro 2.000», *con le seguenti:* «da euro 1.000 a euro 2.500».
4.38
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 2.000», *con le seguenti:* «da euro 1.000 a euro 2.600».
4.39
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 2.000», *con le seguenti:* «da euro 1.000 a euro 2.700».
4.40
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 2.000», *con le seguenti:* «da euro 1.000 a euro 2.800».
4.41
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 2.000», *con le seguenti:* «da euro 1.000 a euro 2.900».
4.42
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 2.000», *con le seguenti:* «da euro 1.000 a euro 3.000».
4.43
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 2.000», *con le seguenti:* «da euro 1.500 a euro 3.500».

4.44

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «euro 927»*, con le seguenti:* «euro 1.000».

4.45

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.46

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.47

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera c)*, in fine, aggiungere il seguente comma:*

«Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

4.48

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo lettera c), *aggiungere la seguente lettera:*

«*c-bis)* In fine, aggiungere il seguente comma "Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

4.0.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Modifica agli articolo 640-bis del codice penale in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee)

All'articolo 640-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni"».

4.0.2

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-*bis*. - *(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). ? 1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della

manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica".

2. L'articolo 6-*ter* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-*ter*. ? *(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). ? 1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro".

3. L'articolo 6-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-*quater*. - *(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). ? 1.* Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e del rinstradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo Il del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro".

4. L'articolo 6-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-*quinquies*. - *(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). ? 1.* Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater*".

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). ? 1.* Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono

contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c)*, e 280 del codice di procedura penale.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018"».

b) L'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 583-*quater*. ? Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive.

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

c) l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*ter*. - *(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). ? 1.* Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-*bis*. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o rimpiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».

d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di

polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge n. 196 del 2009, delle Missioni dì spesa di ciascun Ministero.

Art. 5

5.1
DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO
Sopprimere l'articolo.

5.2
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

5.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

5.4
CAPPELLETTI
Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» *con le seguenti:* «da quattro a otto anni».

5.5
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» *con le seguenti:* «quattro a sette anni».

5.6
GALIMBERTI
Al comma 1, sostituire le parole: «della reclusione due a sei anni» *con le seguenti:* «della reclusione da quattro a sei anni».

5.7
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», *con le seguenti:* «da un anno e sei mesi a sei anni».

5.8
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», *con le seguenti:* «da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi».

5.9
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», *con le seguenti:* «da due a sei anni».

5.10
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», *con le seguenti:* «da due anni e sei mesi a sei anni e sei mesi».

5.11
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», *con le seguenti:* «da due anni a sei anni e sei mesi».

5.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni»*, con le seguenti:* «da due anni e sei mesi a sei anni».

5.13

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500» *con le seguenti:* «da euro 10.000 a euro 15.000».

5.14

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500» *con le seguenti:* «da euro 2.000 ad euro 6.000».

5.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500»*, con le seguenti:* «da euro 1.500 a euro 2.500».

5.16

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500»*, con le seguenti:* «da euro 1.000 a euro 2.000».

5.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500»*, con le seguenti:* «da euro 1.000 a euro 1.700».

5.18

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 927» *con le seguenti:* «euro 1.000».

Art. 6

6.1

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

6.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

6.4

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

6.5

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* c).

6.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.7

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni» *con le seguenti:* «da cinque a dodici anni».

6.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni» *con le seguenti*: «da sei a dieci anni»

6.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».

6.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «da quattro anni e sei mesi a dieci anni».

6.11

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 2.500» *con le seguenti:* «da euro 10.000 a euro 25.000».

6.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 2.500» *con le seguenti:* «da euro 5.000 a euro 10.000».

6.13

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «euro 927» *con le seguenti:* «euro 1.500».

6.14

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «euro 927» *con le seguenti:* «euro 1.000».

6.15

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

6.16

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.18

CAPPELLETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *alla lettera* b) *dopo la parola:* «cinque» *aggiungere le seguenti:* «anni e sei mesi» *e sostituire le parole:* «euro 1.290» *con le seguenti:* «euro 1.590»;
- *alla lettera* c), *capoverso, dopo la parola:* «sei» *aggiungere le seguenti:* «anni e sei mesi» *e sostituire le parole:* «euro 1.538» *con le seguenti:* «euro 1.838».

6.19

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «da cinque a venti anni» *con le seguenti:* «da sette a venti anni».

6.20

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «da cinque a venti anni» *con le seguenti:* «da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

6.21

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «da cinque a venti anni», *con le seguenti:* «da cinque anni e sei mesi a venti anni».

6.22

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «da cinque a venti anni», *con le seguenti:* «da quattro anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

6.23

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole*: «da euro 1.290 a euro 3.098» *con le seguenti:* «da euro 12.000 a euro 30.000».

6.24

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «da euro 1.290 a euro 3.098» *con le seguenti:* «da euro 8.000 a euro 15.000».

6.25

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «da euro 1.290 a euro 3.098» *con le seguenti:* «da euro 2.000 a euro 4.000».

6.26

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «euro 1.290» *con le seguenti:* «euro 2.000».

6.27

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.28

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.29

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «da sei a venti anni», *con le seguenti:* «da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

6.30

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «da sei a venti anni», *con le seguenti:* «da cinque anni e sei mesi a venti anni».

6.31

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «da euro 1.538 a euro 3.098» *con le seguenti:* «da euro 15.000 a euro 30.000».

6.32

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «da euro 1.538 a euro 3.098» *con le seguenti:* «da euro 2.500 a euro 4.000».

6.33

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* in fine, aggiungere, il seguente comma:

"Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale".».

6.0.1

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *0a)*, n. l, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato».

6.0.2

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *0b)*, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato».

6.0.3

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. L'articolo 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato».

6.0.4

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Gli articoli 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, sono abrogati».

6.0.5

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. L'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato».

6.0.6

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, dopo il numero 9), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, aggiungere: "10) immigrazione"».

6.0.7

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono abrogati»

6.0.8

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. L'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 168-*bis* del codice penale, di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, la frase "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova" è sostituita dalla frase "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova"».

6.0.9

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. L'articolo 8, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato».

6.0.10

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Il decreto legislativo n. 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, della legge 28 aprile 2014, n. 67" è abrogato».

6.0.11

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. 1. All'articolo 52 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

6.0.12

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno"».

Art. 7

7.1

RICCHIUTI, GUERRA

Sostituire il Capo II con il seguente:

«Capo II - Art. 7. *(Modifica della disciplina della prescrizione). ? 1*. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

"1) entro quattro anni, se si tratta di contravvenzione;

2) entro cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

3) entro otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

4) entro dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

5) entro quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e

416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.";

c) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, dalla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale. Il termine è raddoppiato per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo".

Art. 8. - *(Modifica all'articolo 158 del codice penale). ? 1*. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato".

Art. 9. - *(Sospensione del corso della prescrizione). ? 1*. L'articolo 159 codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. ? *(Sospensione del corso della prescrizione)*. ? Il corso della prescrizione rimane sospeso dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale alla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, alla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nel caso di autorizzazione a procedere dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

La sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e, qualora risulti il nome della persona cui il reato è attribuito, decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale".

Art. 10. - *(Abrogazione della norma in materia di interruzione del corso della prescrizione) ? 1*. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.

Art. 11. - *(Abrogazione della norma in materia di effetti della sospensione e dell'interruzione) ? 1* . L'articolo 161 del codice penale è abrogato.

Art. 12. ? *(Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo) ? 1*. Dopo l'articolo 62-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 62-*ter. ? (Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo)*. ? La pena è ridotta di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

Il giudice non applica la riduzione di pena quando il superamento dei termini di cui al primo comma dipenda esclusivamente da una o più delle seguenti ragioni:

1) deferimento della questione ad altro giudizio;

2) sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, ogni differimento dell'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento produce gli effetti di cui al primo comma. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3) dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato anche a mezzo del difensore che sia

dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale;

4) richiesta di rimessione proposta dall'imputato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice di procedura penale;

5) rogatorie all'estero, purché dal provvedimento che dispone la rogatoria alla ricezione della documentazione richiesta dall'autorità richiedente non decorra un tempo superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma;

6) perizie di lunga durata o di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma.

Il giudice può altresì con specifica motivazione, escludere l'applicazione della riduzione di cui al primo comma ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o più imputazioni.

Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta.

Non si applica l'articolo 69".

Art. 12-*bis*. - *(Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo) ? 1*. Al libro V, Titolo III, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente:

"Art. 346-*bis*. *? (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo). ? 1*. Salvo quanto previsto dall'articolo 62-*ter*, secondo comma, del codice penale, l'azione penale non può essere proseguita e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo:

a) ove non sia pronunciata la sentenza di primo grado entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale;

b) ove non sia pronunciata la sentenza di secondo grado entro quattro anni dalla pronuncia della sentenza impugnata;

c) ove non sia pronunciata la sentenza della Corte di cassazione entro tre anni dalla pronuncia della sentenza impugnata.

2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bi*s ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo"».

7.2

LO GIUDICE, RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA

Sostituire il Capo II con il seguente:

«Capo II - Art. 7. *(Modifica della disciplina della prescrizione). ? 1*. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

"1) entro quattro anni, se si tratta di contravvenzione;

2) entro cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

3) entro otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

4) entro dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

5) entro quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni

previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.";

c) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, dalla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale. Il termine è raddoppiato per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo".

Art. 8. ? *(Modifica all'articolo 158 del codice penale) ? 1*. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato".

Art. 9. ? *(Sospensione del corso della prescrizione) ? 1*. L'articolo 159 codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. ? *(Sospensione del corso della prescrizione)*. ? Il corso della prescrizione rimane sospeso dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale alla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, alla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altre si sospeso nel caso di autorizzazione a procedere dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

La sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e, qualora risulti il nome della persona cui il reato è attribuito, decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale".

Art. 10. ? *(Abrogazione della norma in materia di interruzione del corso della prescrizione) 1*. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.

Art. 11. ? *(Abrogazione della norma in materia di effetti della sospensione e dell'interruzione) ? 1* . L'articolo 161 del codice penale è abrogato.

Art. 12. ? *(Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo) 1*. Dopo l'articolo 62-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 62-*ter. ? (Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo)*. ? La pena è ridotta di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

Il giudice non applica la riduzione di pena quando il superamento dei termini di cui al primo comma dipenda esclusivamente da una o più delle seguenti ragioni:

1) deferimento della questione ad altro giudizio;

2) sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, ogni differimento dell'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento produce gli effetti di cui al primo comma. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3) dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato anche a mezzo del difensore che sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale;

4) richiesta di rimessione proposta dall'imputato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice di procedura penale;

5) rogatorie all'estero, purché dal provvedimento che dispone la rogatoria alla ricezione della documentazione richiesta dall'autorità richiedente non decorra un tempo superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma;

6) perizie di lunga durata o di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma.

Il giudice può altresì con specifica motivazione, escludere l'applicazione della riduzione di cui al primo comma ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o più imputazioni.

Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta.

Non si applica l'articolo 69".

Art. 12-*bis*. ? *(Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo)* ? *1*. Al libro V, Titolo III, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente:

"Art. 346-*bis*. ? *(Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo)*. ? *1*. Salvo quanto previsto dall'articolo 62-*ter*, secondo comma, del codice penale, l'azione penale non può essere proseguita e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo:

a) ove non sia pronunciata la sentenza di primo grado entro sette anni dall'esercizio dell'azione penale;

b) ove non sia pronunciata la sentenza di secondo grado entro quattro anni dalla pronuncia della sentenza impugnata;

c) ove non sia pronunciata la sentenza della Corte di cassazione entro tre anni dalla pronuncia della sentenza impugnata.

2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo"».

7.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

7.4

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

7.5

ORELLANA

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«**Art. 7.**

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

1. L'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - *(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere)*. ? La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del Codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze

aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione."».

«**Art. 7-*bis***.

(Abrogazione degli articoli 159,160 e 161 del Codice penale).

1. Gli articoli 159,160 e 161 del Codice penale sono abrogati.

«Art. 7-*ter*. - *(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89). ? 1*. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) *del comma* 2-*quinquies*, *è abrogata*;

b) dopo l'articolo 2-*bis*., *inserire il seguente:*

"Art. 2-*ter*». - *(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali). ? 1*. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato,

3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma.».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.

7.1000/1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, sopprimere il comma 1.

7.1000/2

ORELLANA, BATTISTA

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 157. ? *(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere)*. - La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione."».

Conseguentemente, sopprimere al medesimo capoverso il comma 2 e dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-*bis.*

(Abrogazione degli articoli 159, 160 e 161 del codice penale)

1. Gli articoli 159, 160 e 161 del codice penale sono abrogati.

Art. 7-*ter.*

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera d) del comma 2-*quinquies* è abrogata;

b) dopo l'articolo 2-*bis,* inserire il seguente:

"Art. 2-*ter*.

(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali)

1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, a frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, a frazione di anno superiore a sei mesi, che, eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuta nel caso non sia stata posta in essere una condatta dilatoria da parte dell'imputato.

3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma."».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.

7.1000/3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 1 sopprimere la parola: «318».

7.1000/4

CAPPELLETTI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-*ter*» *con le seguenti:* «314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 346-*bis*».

7.1000/5

CAPPELLETTI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 1, dopo le parole: «318, 319 319-*ter*» *inserire le seguenti:* «, nonche 321, 322-*bis*, 346-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.*1, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile».

7.1000/6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sopprimere il comma 2.

7.1000/7

GALIMBERTI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sopprimere il comma 2.

7.1000/8

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sopprimere il comma 2.

7.1000/10

MUSSINI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione

superiore nel massimo a quindici anni"».

7.1000/11

MUSSINI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente: "Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale"».

7.1000/12

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, sostituire le parole: «dopo la sentenza di primo grado» *con le seguenti:* «in tutti i casi di esercizio dell'azione penale, cioè dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio».

7.1000/13

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, sostituire le parole: «dopo la sentenza di primo grado» *con le seguenti:* «dalla data del decreto che dispone il giudizio».

7.1000/14

CAPPELLETTI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, sostituire le parole: «sentenza di primo grado» *con le seguenti:* «pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale».

7.1000/15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, dopo la parola: «sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

7.1000/16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al comma 2, sostituire le parole: «primo grado» *con le seguenti:* «di condanna di secondo grado, sempre che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna».

7.1000/17

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al comma 2, sostituire le parole: «primo grado» *con le seguenti:* «secondo grado».

7.1000/18

MARGIOTTA

All'emendamento 7.1000, comma 2, dopo le parole: «di primo grado» *inserire le seguenti:* «in caso di condanna».

7.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«**Art. 7.**

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: «589-*bis*.» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-*ter*.».

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

7.6

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 7.**

(Modifiche all'articolo 157 del Codice penale e conseguente introduzione dell'articolo 322-bis.*1 del codice penale)*.

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente*:*

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente*:*

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.

c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo*:* «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*.".

2. Dopo l'articolo 322-*bis* del Codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-*bis*.1 ? *(Disposizioni speciali in materia di prescrizione)*. - Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 323 e 346-bis la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163».

7.7

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 7.**

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

1. All'articolo 157 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

b) il quinto comma dell'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni".

c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*"».

7.8

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 7**.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

2. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*"».

7.23

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7. - *(Disposizioni in materia di prescrizione, raddoppio dei tempi di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione e conseguenti disposizioni in materia di interdizione) ? 1.* All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni;

c) al sesto comma dopo le parole: «589-*bis*» *sono aggiunte le seguenti:* «314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 321, 319-*ter*, 319-*quater*, 346-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile»;

d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

2. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-*bis*. - *(Pene accessorie). ?* Alla condanna per i reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

7.24

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7. - *(Modifiche all'articolo 157 in materia di prescrizione) ? 1.* All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «stabilita dalla legge» sono aggiunte le seguenti: «aumentato di un terzo»;

b) al sesto comma dopo le parole: «589-*bis*.» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-*bis*, 316-*ter* , 317, 318, 319, 321, 319-*ter*, 319-*quater* e 346-*bis*»;

c) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Il termine della prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'iscrizione della notizia di reato di cui all'articolo 335, comma 1 del codice di procedura penale ovvero dal suo aggiornamento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 335. La prescrizione cessa definitivamente di operare dopo la sentenza di primo grado».

7.25

MINEO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. *? (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). ? 1.* L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. ? *(Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere).* ? La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

1) entro dodici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

2) entro otto anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

3) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

4) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

Quando per il reato sono previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione non estingue i reati puniti con la pena dell'ergastolo.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.

Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale, ai fini della prescrizione, decorrono i seguenti ulteriori termini:

1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio"».

7.26

DE PETRIS, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

?«Art.7. *? (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). ? 1.* L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. ? *(Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere).* ? La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato».

7.27

MINEO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? *(Modifica all'articolo 157 del codice penale). ?* Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, le parole: "per i reati di cui agli articoli 449", sono sostituite con le seguenti: "per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché 314, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 374, 434, 437, 449, 476, 479"».

7.28

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? *(Modifiche all'articolo 157 del codice penale). ? 1.* Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

2. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.

3. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: "589-*bis*" sono aggiunte le seguenti: "314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 321, 319-*ter*, 319-*quater* e 346-*bis*».

4. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado"».

7.9

BIANCONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: »I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-*bis* ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-*quater*, nonché per i reati di cui agli articoli 610, 611, 612, secondo comma, 612-*bis*, 613, 629.».

7.10

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "stabilita dalla legge" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un terzo"».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 318, 319 e 319-ter» *con le seguenti:* «al Libro II, Titolo II nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile».

7.11

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale è aggiunto, in fine il seguente periodo» *con le seguenti:* «Dopo il secondo comma dell'articolo 161 del Codice penale, è inserito il seguente 2-bis: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati di un terzo per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*."».

7.12

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*» *con le seguenti:* «raddoppiati per i reati di cui agli articoli da 314 a 322-*quater*».

7.13

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «aumentati della metà» *con le seguenti:* «raddoppiati».

7.14

CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-*ter*» *con le seguenti:* «314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 323, 346-*bis*».

7.15

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-*ter*» *con le seguenti:* «da 314 a 322-*quater*».

7.16

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «318,».

7.17

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 311,322 e 322-*bis*, dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 codice di procedura penale. In tali casi la prescrizione ricomincia a decorrere dopo tre anni e sei mesi dalla pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio"».

7.18

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa definitivamente di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis*, dopo la sentenza di primo grado".».

7.19

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

7.20

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado».

7.21

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: "La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato"».

7.22

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, secondo periodo, le parole: "e di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-*bis* ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-*bis* ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-*quater*, sono soppresse"».

7.0.1

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 7-*bis*.

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione

superiore nel massimo a quindici anni".

Art. 7-*ter.*

All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale".

Art. 7-*quater*

All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:

la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;

il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 3;

il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 4;

il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5"».

7.0.2

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni"».

All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:

la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;

il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 3;

il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 4;

il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5».

7.0.3

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni"».

7.0.4

MUSSINI

Dopo l'articolo 7, *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale"».

Art. 8

8.1

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

8.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

8.1000/1

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158» *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

8.1000/2

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158», *apportare le seguenti modifiche:*

«*a)* Al comma 1, sostituire le parole: "dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale" con le parole per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

8.1000/3

GALIMBERTI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158» *sostituire le parole da:* «in cui la notizia» *a* «procedura penale» *con le seguenti:* «della commissione del reato».

8.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 8.**

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 158. ? *(Decorrenza del termine della prescrizione).* ? Il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale".».

8.3

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 8**.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione" ».

8.4

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater, 320, 321, 322-bis*, 323, 346-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della notizia di reato".».

8.5

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Il termine della prescrizione decorre dal giorno della notizia di reato".».

8.6

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato"».

8.19

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il primo comma dell'articolo 158 del Codice penale è sostituito dal seguente: "il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato".

8.7

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale è aggiunto infine il seguente periodo: "Ciascuno dei termini sopra indicati decorre dalla data della notizia di reato"».

8.20

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al primo comma dell'articolo 158 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "Per i

reati di cui agli articoli da 314 a 323 il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato"».

8.8

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per i reati di cui agli articoli da 314 a 323 i termini della prescrizione sopra indicati decorrono dalla data della notizia di reato"».

8.9

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il corso della prescrizione cessa di decorrere con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale"».

8.10

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il corso della prescrizione cessa di decorrere in tutti i casi di esercizio dell'azione penale"».

8.11

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

8.12

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado"».

8.13

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 323, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*terdecies*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

8.14

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

8.15

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale dopo la parola: "permanente" sono aggiunte le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione"».

8.16

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma», *con le seguenti:* «sono aggiunti, infine i seguenti commi» *e dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:* «La disposizione di cui al comma che precede non si applica nel caso in cui sussistano le circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-*bis* ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-*quater*».

8.17

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere il periodo: «In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

Art. 9

9.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

9.2

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

9.3

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

9.4

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 9**.

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. ? *(Sospensione del corso, della prescrizione)*. ? Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. La sospensione riprende il suo corso dal giorno dell'udienza successiva alla sospensione del procedimento o del processo penale. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

4) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorso un anno dal provvedimento che dispone la rogatoria;

5) perizie disposte dal pubblico ministero, dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a nove mesi;

6) invito a presentarsi ai pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, sino al giorno dell'interrogatorio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

7) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

8) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

9) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale;

10) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

11) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento;

12) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione".».

9.5

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«**Art. 9**.

(Modifica dell'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:";

b) al numero 3), primo periodo, le parole: "o del processo" sono soppresse.

2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 160. ? *(Interruzione del corso della prescrizione)*. ? Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi"».

9.6

GALIMBERTI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

9.7

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), *al numero 1), al punto 2), sostituire le parole:* «sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione» *con le seguenti:* «sino al giorno in cui viene decisa la questione».

9.8

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a), *numero 1), punto 2), dopo le parole:* «deferita la questione», *aggiungere le seguenti:* «, comunque per un tempo non superiore a tre anni».

9.9

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, lettera a), *al numero 2), capoverso* «3-*ter*» *dopo le parole:* «richiesta, o comunque» *sostituire le parole:* «decorsi sei mesi» *con le seguenti:* «decorso un anno».

9.10

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), *numero 2), capoverso* «3-*ter)*» , *sopprimere le parole:* «, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria».

9.11

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «numero 3-*ter)*», *sostituire le parole:* «decorsi sei mesi» *con le seguenti:* «decorso un anno».

9.12

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sopprimere i capoversi:* «3-*quater)* e 3-*quinquies)*».

9.48

MUSSINI

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sopprimere i capoversi* «3-*quater*» *e* «3-*quinquies*».

9.13

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), *al n. 2) sopprimere il capoverso* «3-*quater*».

9.14

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), *numero 2), capoverso* «3-*quater)*», *sopprimere le parole*: «che comportino accertamenti di particolare complessità».

9.15

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), *numero 2), capoverso* «3-*quater)*» *sostituire le parole da:* «che comportino» *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a sei mesi».

9.16

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), *numero 2), capoverso* «3-*quater)*», *sostituire le parole:* «che comportino accertamenti di particolare complessità» *con le seguenti:* «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento o».

9.17

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), *numero 2), capoverso* «3-*quater)*», *sostituire le parole:* «tre mesi» *con le seguenti:* «un anno».

9.18

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), *numero 2), capoverso* «3-*quater)*», *sostituire le parole:* «tre mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

9.19

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), *numero 2), dopo il capoverso* «3-*quinquies)*» *aggiungere i seguenti:*

«3-*sexies)* dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi.

3-*septies)* rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento».

9.20

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «3-*quinquies)*» aggiungere i seguenti:

«3-*sexies)* dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi;

3-*septies)* dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio».

9.21

CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* è aggiunto, in fine, il seguente:

"Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero dal deposito della sentenza di condanna in grado di appello"».

9.1000/1

SAGGESE

All'emendamento 9.1000, sostituire le parole da: «eliminare» *sino alla fine con le seguenti:* «eliminare le parole da: "I periodi di sospensione" sino alle parole: "all'accertamento della responsabilità"» *e aggiungere le seguenti*: «Conseguentemente, al comma 1, lettera *b),* numero 2), *dopo le parole*: «dal deposito della sentenza» *inserire le parole*: «di condanna».

9.1000

I RELATORI

Al comma 1, all'articolo 159 del codice penale ivi richiamato, dopo le parole «3-*quinquies*» eliminare le parole da: «*b)* dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:» *fino a:* «per il periodo corrispondente;».

9.22

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.23

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.24

GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.25

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.26

LO GIUDICE, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, D'ADDA, TOCCI, PEGORER, LAI, GATTI

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* dopo il primo comma inserire il seguente:

"Dopo la sentenza di primo grado la prescrizione cessa di operare".».

9.27

RICCHIUTI, GUERRA, TOCCI, PEGORER

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* dopo il primo comma inserire il seguente:

"Dopo il rinvio a giudizio la prescrizione cessa di operare".».

9.28

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), *ai n. 1) e 2) sostituire le parole*: «dal deposito» *con le seguenti:* «dalla pubblicazione».

9.29

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sostituire le parole:* «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio», *con le seguenti:* «dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio».

9.30

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sostituire le parole:* «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado fino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo», *con le seguenti:* «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza».

9.49

SAGGESE

Al comma 1, lettera b), *numero 2), dopo le parole:* «dal deposito della sentenza» *inserire le parole:* «di condanna».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), *le parole da:* «I periodi di sospensione» *sino alle parole:* «all'accertamento della responsabilità» *sono soppresse*.

9.50

MUSSINI

Al comma 1, lettera b), *numero 2), dopo le parole:* «della sentenza» *inserire le seguenti:* «di condanna».

9.51

DE PETRIS, MINEO

Al comma 1, lettera b), *numero 2), dopo le parole:* «della sentenza di» *inserire le seguenti:* «condanna di».

9.31

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sopprimere le parole da:* «per un tempo comunque non superiore a due anni» *fino a:* «procedura penale».

9.32

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b) *numero* 1) *sostituire le parole:* «per un tempo comunque non superiore a due anni», *con le seguenti:* «per un tempo non superiore a un anno»

9.33

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), *numero* 1) *sostituire le parole:* «non superiore a due anni», *con le seguenti:* «non superiore ad un anno».

9.34

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), *numero* 1), *sostituire le parole:* «non superiore a due anni», *con le seguenti:* «non superiore ad un anno per i delitti e a sei mesi per le contravvenzioni».

9.35

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), *numero* 1), *sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «quattro anni».

9.36

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), *numero* 1), *sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «tre anni».

9.37

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), *numero* 1), *sopprimere le parole:* «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.38

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b) *numero* 1) *sopprimere le parole:* «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.39

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), *numero* 2) *sostituire le parole:* «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva», *con le seguenti:* «dalla pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo».

9.40

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), *numero* 2) *sostituire le parole:* «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva,» *con le seguenti:* «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva,».

9.41

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), *numero* 2), *sostituire le parole:* «per un tempo comunque non superiore a un anno,» *con le seguenti:* «per un periodo comunque non superiore a due anni».

9.42

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), *numero* 2), *sostituire le parole:* «per un tempo comunque non superiore a un anno», *con le seguenti:* «per un periodo comunque non superiore a due anni per i delitti e ad un anno per le contravvenzioni».

9.43

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), *numero* 2), *sopprimere le parole:* «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.44

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b) *numero* 2) *sopprimere le parole:* «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.45

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il terzo capoverso*.

9.46

GALIMBERTI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

9.47

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 11 dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)*: La prescrizione riprende il suo corso naturale dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione. Nel caso in cui il dispositivo non venga pronunciato entro i termini di sospensione di cui ai numeri 1 e 2 del comma 2 del presente articolo, l'intero periodo di sospensione trascorso viene computato ai fini della prescrizione».

Art. 10

10.1

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

10.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

10.3

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

10.1000/1
DI MAGGIO, BRUNI
All'emendamento 10.1000, al capoverso "Art. 10", al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
1) *sopprimere la lettera* a);
2) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*
«*b-bis)* il corso della prescrizione si interrompe dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale, fino alla comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 415-*bis* codice di procedura penale ovvero sino alla conclusione delle indagini preliminari».

10.1000
I RELATORI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«**Art. 10**.
(Modifica all'articolo 160 del codice penale)
All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è soppresso;
b) al secondo comma, è soppressa la parola: "pure"».

10.4
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:
"Il corso della prescrizione è interrotto in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. L'interruzione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio"».

10.5
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:
"Il corso della prescrizione è interrotto dalla data del decreto che dispone il giudizio"».

Art. 11

11.1
GALIMBERTI
Sopprimere l'articolo.

11.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

11.3
ALBERTINI, BIANCONI
Sopprimere l'articolo

11.4
CAPPELLETTI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale le parole da: "un quarto del tempo" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "del doppio del tempo necessario a prescrivere"».

11.5
RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

11.6
RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».
11.7
RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

Art. 12

12.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.
12.2
CAPPELLETTI
Sopprimere l'articolo.
12.3
CAPPELLETTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«**Art. 12**.
(Disposizione transitoria).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e, per quelli commessi anteriormente, ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello».
12.4
CAPPELLETTI
Al titolo I, dopo il Capo II inserire il seguente:
«Capo II-*bis*.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI ED INCAPACITÀ PERPETUA DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Art. 12-*bis*.
(Modifiche al codice penale in materia di interdizione ed incapacità perpetua)

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 3l7-*bis*. *(Pene accessorie).* Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, ?319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 12-*ter*.
(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 316, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno a quattro anni";
b) all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità";

c) all'articolo 3l6-*ter*, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti";

d) all'articolo 318, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni";

e) all'articolo 319, le parole: "da sei a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici anni";

f) all'articolo 319-*quater*:

1) al primo comma, le parole: "dieci anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

2) il secondo comma è abrogato;

g) all'articolo 322-*quater*, le parole: "pari all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al doppio dell'ammontare";

h) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei»;

i) all'articolo 346-*bis*, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».

Art. 13

13.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

13.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

13.3

CAPPELLETTI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

13.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di un anno»*, con le seguenti:* «di due anni».

13.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di un anno»*, con le seguenti:* «di 18 mesi».

13.6

GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere lettera a).

13.7

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 582 del codice penale, secondo comma, le parole: "Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585" sono sostituite dalle seguenti: "Se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585".

2) All'articolo 624 del codice penale, terzo comma, le parole: "salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 625, numeri 3) e 7)".

3) All'articolo 640 del codice penale, terzo comma, le parole: "salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal numero 1 del capoverso precedente o dall'articolo 61, numeri 5) e 9) ovvero nel caso in cui il fatto sia commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica".

4) All'articolo 640-*ter*, terzo comma, le parole: "o un'altra circostanza aggravante" sono sostituite dalle seguenti: "o la circostanza prevista dall'articolo 61, numero 9".

5) All'articolo 646 del codice penale, terzo comma, le parole: "o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61" sono sostituite dalle seguenti: "o l'avere il colpevole commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d'opera"».

13.8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «contro la persona e».

13.9

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «contro la persona e».

13.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «arrechino», *con la seguente:* «causino».

13.11

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «arrechino», *con la seguente:* «producano».

13.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «arrechino», *con la seguente:* «procurino».

13.13

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «arrechino», *con la seguente:* «cagionino».

13.14

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «modesta» *con la parola* «lieve».

13.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.16

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma l, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* revisione della disciplina delle misure di sicurezza ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, prevedendo comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità siano venute meno; previsione, in caso di capacità ridotta, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività».

13.17
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «rivisitazione» *con la seguente:* «modifica».
13.18
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «rivisitazione» *con la seguente:* «sostituzione».
13.19
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 1, lettera b), *sopprimere la parola:* «migliore».
13.20
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere la parola:* «rigido».
13.21
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «mediante la previsione di clausole aperte,» *e, conseguentemente, sostituire le parole:* «in grado» *con le parole:* «al fine».
13.22
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità» *con le seguenti:* «al fine di attribuire rilevanza ai disturbi della personalità».
13.23
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «, in conformità ai consolidati approcci scientifici,».
13.24
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «determinate nel massimo e».
13.25
MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI
Al comma 1, alla lettera b), *dopo le parole:* «tenendo conto della necessità della cura» *inserire le seguenti:* «e dei differenti livelli di gravità dell'infermità mentale».
13.26
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «hanno ridotto» *con le seguenti:* «hanno diminuito».
13.27
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, PALERMO, ORELLANA, BATTISTA, CONTE, PUPPATO
Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis)* revisione della disciplina dei delitti contro l'incolumità pubblica, in relazione, in particolare, agli articoli 434 e 435 del codice penale, in modo da prevedere la punibilità, "per il caso di Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi" anche nel caso in cui l'evento dannoso previsto dalla fattispecie sia l'effetto della commissione di un altro reato che contempli l'eventualità del crollo o del disastro stesso; prevedere la punibilità, per il caso di "Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti", anche in caso di dolo generico o eventuale; estendere l'applicazione delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 c.p. ai reati di cui alla presente lettera».
13.28
MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI
Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis)* previsione di una specifica regolamentazione dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza che tenga conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, alla luce dei principi di cui alla lettera precedente».

13.29
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.
13.30
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.
13.31
GALIMBERTI
Al comma 3, sostituire le parole: «sono espressi entro dieci giorni» *con le seguenti:* «sono espressi entro venti giorni».
13.32
CAPPELLETTI
Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» *con le seguenti:* «venti giorni».
13.33
RUTA
Al comma 4, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* 1. L'articolo 516 è sostituito il seguente:

"Art. 516. - *(Frode in commercio ai prodotti alimentari)*. ? Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.";

2. L'articolo 517 è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - *(Vendita di alimenti con segni mendaci)*. ? Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

3. L'articolo 517-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. - *(Contraffazione di alimenti a denominazione protetta)*. ? Chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

II reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti»;

4. Dopo l'articolo 517-*quater* del Codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*. - *(Agropirateria)*. ? *1*. Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*. c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater*. è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.34

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* dopo l'articolo 517-*quater* è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*. - *(Pene accessorie)*. ? *1*. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater.* importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo";

2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-*quater*."».

Conseguentemente:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, *del codice di procedura penale, le parole:* «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» *sono sostituite dalle seguenti:* «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*quater*,»;

b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), *del codice di procedura penale, le parole:* «516 e 517-*quater*» *sono sostituite con le seguenti:* «516, 517, 517-*bis* e 517-*quater*»;

c) all'articolo 25-bis., *comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola:* «condanna» *sono aggiunte le seguenti:* «per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del Codice penale e»;

d) sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.35

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* l'articolo 516 è sostituito dal seguente:

"Art. 516. - *(Frode in commercio ai prodotti alimentari)*. ? Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità. o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro."».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.36

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* dopo l'articolo 517-quater *è aggiunto il seguente:*

"Art. 517-*quater*. - *(Agropirateria)*. ? *1*. Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater* è punito con la

reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.37

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* l'articolo 517-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. - *(Contraffazione di alimenti a denominazione protetta)*. ? Chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti«».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.38

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* l'articolo 517 è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - *(Vendita di alimenti con segni mendaci)*. ? Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermedi azione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.39

CAPPELLETTI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

13.40

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

13.41

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

13.42

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 4, lettera a), *sopprimere il numero* 1).

13.43
GALIMBERTI
Al comma 4 lettera a) *numero 1*, *sopprimere le parole:* «, a querela della persona offesa,».

13.44
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 2).

13.45
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 4, lettera a), *sopprimere il n. 3).*

13.46
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 4, sopprimere la lettera b).

13.47
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 4, sostituire, la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 612, secondo comma, dopo le parole: "nell'articolo 339" sono inserite le seguenti: "o se è commessa in danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica".».

13.48
CAPPELLETTI
Al comma 4, lettera b), *dopo le parole:* «dalle seguenti: «Se la minaccia» *inserire le seguenti:* «è grave, o».

13.49
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 4, alla lettera b), *seconda riga, dopo le parole:* «se la minaccia», *aggiungere le seguenti*: «è grave o».

13.50
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 4, lettera b), *sopprimere le parole:* «o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale».

13.51
ALBERTINI, BIANCONI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Norma transitoria:

a) Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno di entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.

b) Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».

Art. 14

14.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

14.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

14.3

CAPPELLETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «nonché in materia di accesso agli atti amministrativi»;

b) al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso i1 decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato».

14.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma l, sostituire le parole: «di un anno» *con le seguenti*: «di sei mesi».

14.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» *con le seguenti:* «di nove mesi».

14.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

14.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

Art. 15

15.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

15.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1:

a) *sostituire le parole:* «di cui all' articolo 7» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 13»;

b) *sostituire le parole:* «negli articoli 7 e 8» *con le seguenti:* «negli articoli 13 e 14».

15.0.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-*bis*

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1991 N. 8

Art. 15-*bis.*

(Misure di protezione per i testimoni di giustizia)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991 n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia"».

15.0.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-*bis*.

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art.15-*bis.*

(Estensione delle operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*,".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322 e 322-*bis* del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

15.0.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-*bis*

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 15-*bis.*

(Operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*,"».

Art. 16

16.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo 16.

16.2

CAPPELLETTI

Al comma 2, capoverso «Art. 72-bis», dopo le parole: «e che tale stato è irreversibile» *aggiungere le seguenti:* «e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129».

16.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 72-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 72-*bis*. - *(Sospensione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato) ? 1*. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato può non essere reversibile, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso ai sensi dell'articolo 71, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di pro scioglimento o di non luogo a procedere.

2. Allo scadere di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere».

16.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, capoverso «Art. n. 72-*bis*» *dopo le parole:* «stato erroneamente dichiarato» *aggiungere in fine le seguenti:* «In tali casi l'azione penale è riproposta d'ufficio».

16.0.1000/2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,sopprimere il comma 1.*

16.0.1000/3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,al comma 1, capoverso* «Art. 148», *lettera a) nel comma 1*, *sopprimere le seguenti parole:* «e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria».

16.0.1000/4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,al comma 2, capoverso* «Art. 149», *nel comma 1, dopo le parole:* «può disporre» *inserire le seguenti:* «con decreto motivato».

16.0.1000/5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,al comma 2, capoverso* «Art. 149», *nel comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «La comunicazione non ha effetto se non è stata acquisita la prova che essa sia stata ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva temporaneamente con il medesimo».

16.0.1000/6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,al comma 2, capoverso* «Art. 149», *nel comma 4, sostituire le parole:* «è avvenuta» *con le seguenti:* «è acquisita la prova della sua ricezione».

16.0.1000/7

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'articolo 150 del codice di procedura penale è abrogato».

16.0.1000/8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,sopprimere il comma 3.*

16.0.1000/9

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,sopprimere il comma 4.*

16.0.1000/10

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,al comma 4, capoverso* "Art. 156", *sopprimere la lettera* a).

16.0.1000/11

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,al comma 4, capoverso* "Art. 156", *lettera* a), *nel comma 1,sopprimere gli ultimi due periodi.*

16.0.1000/12

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,al comma 4, capoverso "*Art. 156*", lettera* a), *nel comma 1,sopprimere l'ultimo periodo*.

16.0.1000/13

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,al comma 5, capoverso "*Art. 157*" sopprimere la lettera* e).

16.0.1000/14
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,al comma 6 sopprimere il capoverso* «Art. 157-*ter*».

16.0.1000/15
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,al comma 7, capoverso* «Art. 159», *lettera b),sopprimere la parola:* «unica».

16.0.1000/16
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 8.*

16.0.1000/17
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato, al comma 8, capoverso* "Art. 160"*, sopprimere la lettera* a).

16.0.1000/18
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato, al comma 8, capoverso* "Art. 160", *sopprimere la lettera* b).

16.0.1000/19
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 9 .*

16.0.1000/20
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 11.*

16.0.1000/21
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato, al comma 11, capoverso "*Art. 169" *dopo le parole:* «mancata nomina del difensore di fiducia» *aggiungere le seguenti:* «entro dieci giorni».

16.0.1000/22
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 12.*

16.0.1000/23
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato*, *sopprimere il comma 13.*

16.0.1000/24
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato*, *sopprimere il comma 14.*

16.0.1000/1
DE PETRIS, MINEO
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato, al comma 14, alinea sostituire le parole: «*dai seguenti*» con le seguenti: «*dal seguente*» e sopprimere il capoverso «*1-*bis*».*

16.0.1000/25
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato*, *al comma 14, capoverso "*Art. 415-*bis "*, *sopprimere il comma* 1».

16.0.1000/26
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,al comma 14, capoverso "*Art. 415-*bis", nel comma 1,dopo le parole: «,* fa notificare*» inserire le seguenti:* «alla persona sottoposta alle indagini nonché».

16.0.1000/27
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,al comma 14, capoverso "*Art. 415-*bis", nel comma 1, dopo le parole:* «al difensore,» *inserire le seguenti:* « se possibile».

16.0.1000/28
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
*All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato,al comma 14, capoverso "*Art. 415-*bis", sopprimere il comma* 1-*bis*.

16.0.1000
I RELATORI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

b) il comma 2-*bis* e sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione e contenuta nell'albo redatto dal consiglio. dell'ordine degli avvocati cui il difensore e iscritto. In caso di impossibilita di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testa trasmesso e conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

"Art. 149. - *(Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del* fax *o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato). ? 1.* Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di *fax* o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione e stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni i le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si pro cede inviando il relativo *fax* o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non e ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non e possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e

eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti e eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve con tenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

b) la rubrica e sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona" che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 e sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

c) il comma 5 e sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

d) il comma 8 e sostituito dal seguente:

«8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto e depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso ,del deposito stesso e affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono da1 ricevimento della raccomandata.";

e) il comma 8-*bis* e abrogato;

f) la rubrica e sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

"Art. 157-*bis.*

(Invito a nominare un difensore di fiducia
e nomina di un difensore di ufficio)

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena

di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-*ter.*

(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-*bis*, la prima notificazione deve con tenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilita di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato e motivata dalla sopravvenuta impossibilita a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero pro cede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio".

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "unica copia dell'atto al difensore";

c) la rubrica e sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2,. 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

«Art. 167. - *(Notificazioni ad altri soggetti). ? 1.* Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

10. n comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità

della persona alla quale e stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

11. AI comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché rinvito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

"Art. 171. - *(Nullità delle notificazioni). - 1.* La notificazione e nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi e incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-*bis*, 157-*ter* e 161".

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica e sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica".

14. All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il comma 1 e sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-*bis*. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilita tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine"».

16.0.2000/1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*All'emendamento 16.0.2000, all'articolo "*16-*bis"ivi richiamato, al comma 1, capoverso "*Art. 162*" nel comma* 4-*bis*, *sopprimere le seguenti:* «d'ufficio».

16.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)

1. All'articolo162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-*bis*. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario".».

Conseguentemente al Capo I, rubrica, dopo le parole: «di partecipazione al processo,» inserire le seguenti: «di domicilio eletto.».

16.0.1

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 325 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Si applicano le disposizioni dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5"».

Art. 17

17.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprime l'articolo.

17.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 1.

17.3

CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 1.

17.4

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati».

17.5

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: ", alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio,"».

17.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 2, premettere il seguente:

«02. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Se l'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito avviene successivamente al momento in cui risulta, gli atti compiuti da tale momento fino a quello della iscrizione non possono essere utilizzati".».

17.7

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 2, premettere il seguente:

«02. All'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale dopo la parola: "nome" è inserita la parola: "reale".».

17.8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 2.

17.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «3-*ter*», *sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «quattro mesi».

17.10

CAPPELLETTI

Al comma 2, capoverso «comma 3-*ter*», *sostituire la parola*: «sei» *con la seguente*: «tre».

17.11

CAPPELLETTI

Al comma 2, capoverso «3-*ter*» *sostituire le parole:* «può chiedere di essere» *con le seguenti:* «è».

17.12

GIOVANARDI

Al comma 3, capoverso «4-*bis*», *sostituire le parole:* «entro il termine di cinque giorni», *con le seguenti:* «entro il termine di dieci giorni».

17.13

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 3, capoverso «4-*bis*» *sostituire le parole:* «cinque giorni» *con le seguenti:* «dieci giorni».

17.14

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 90-*bis*, del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: »alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-*ter*».

17.15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. In ogni caso il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*. Il termine di tre mesi può essere prorogato ai sensi dell'articolo 412, comma 1-*bis*.

b) All'articolo 412 del codice di procedura penale dopo il comma 1 e aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nelle ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *b)*, il procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine indicato all'articolo 407, comma 3-*bis*, prima parte, può prorogare con decreto motivato tale termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della repubblica. Se, alla scadenza del termine così prorogato, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale e non abbia richiesto l'archiviazione, il procuratore generale dispone con decreto motivato l'avocazione e, nel termine di trenta giorni, assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale».

17.16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 5, alla lettera a)*, sostituire le parole:* «è aggiunto il seguente:»*, con le seguenti:* «sono aggiunti i seguenti:».

Dopo il comma 3-bis*, aggiungere il seguente:*

«3-*ter*. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere».

17.17

GIOVANARDI

Al comma 5, dopo le parole: «le seguenti modificazioni», *aggiungere il seguente periodo:* «*0a)* All'articolo 407, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere"».

17.18

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 5, lettera a)*, capoverso* «3-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al primo periodo sostituire le parole:* «tre mesi»*, con le seguenti:* «nove mesi»;
- *al terzo periodo sostituire le parole:* «dodici mesi»*, con le seguenti:* «diciotto mesi».

17.19

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 5, lettera a)*, capoverso* «3-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al primo periodo sostituire le parole:* «tre mesi»*, con le seguenti:* «sei mesi»;
- *al terzo periodo sostituire le parole:* «dodici mesi»*, con le seguenti:* «quindici mesi».

17.20

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 5, lettera a)*, capoverso* «3-bis»*, dopo le parole:* «nel caso di cui al comma 2» *inserire le seguenti:* «lettera *a)*, numeri 1), 3) e 4) e».

Conseguentemente, al medesimo comma 5, lettera a)*, capoverso* «3-*bis*»*, sopprimere le seguenti parole:* «Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera *a)*, numeri l, 3 e 4 del presente articolo».

17.21

MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 5, lettera a)*, capoverso* «3-bis»*, ultimo periodo, sostituire la parola:* «tempestiva» *con la seguente:* «immediata».

17.22

CAPPELLETTI

Al comma 5, lettera a)*, capoverso* «3-bis»*, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di sei mesi per gli altri numeri della medesima lettera».

17.23

MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 5, lettera b)*, alla fine del periodo inserire il seguente* «e ne dà comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura».

17.24

GIOVANARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo le parole: "notizie di reato" sono aggiunte le seguenti: "indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2"».

17.25

CAPPELLETTI

Al comma 6, lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio le quali, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione».

17.26

CAPPELLETTI

Al comma 6, lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* al comma 2 le parole: "che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione" sono soppresse».

17.27

CAPPELLETTI

Al comma 6, lettera a) *sostituire le parole:* «venti giorni»*, con le seguenti:* «trenta giorni».

Conseguentemente, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* al comma 3-*bis*, le parole: «ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni» sono soppresse».

17.28

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 6, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* al comma 3-*bis* le parole «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

17.29

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 7.

17.30

CAPACCHIONE

Al comma 7, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*Oa)* al comma 2, primo periodo dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi» e al comma 4, in fine, sono inserite le seguenti: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste».

17.31

CAPPELLETTI

Al comma 7, sopprimere le lettere a) *e* b).

17.32

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 7, lettera a), *capoverso* «4-*bis*», *sopprimere le parole:* «in tal senso».

17.33

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

17.34

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

17.35

CAPPELLETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 410 del codice di procedura penale al comma 1, dopo le parole: "persona offesa dai reato" sono aggiunte le seguenti: "e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono"».

17.36

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 8.

17.37

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-*bis*», *al primo comma, dopo le parole:* «dell'avviso» *inserire le seguenti:* «della richiesta di archiviazione».

17.38

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-*bis*», *terzo comma, sostituire le parole:* «quindici giorni» *con le seguenti:* «venti giorni».

17.39

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 8, capoverso «Art. 410-*bis*» *terzo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «trenta».

17.40

CAPPELLETTI

Al comma 8, capoverso «Art. 410-*bis*», *terzo comma, sopprimere le parole:* «che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate».

17.41

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-*bis*», *quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola:* «Altrimenti» *con le seguenti:* «In caso contrario, il giudice».

17.42

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 8, capoverso «Art. 410-*bis*», *quarto comma, dopo le parole:* «, nel caso di inammissibilità,» *aggiungere la parola:* «eventualmente».

17.43
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 8, capoverso «Art. 410-*bis*», *quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1» *con le seguenti:* «di una somma da euro 258 a euro 2.065 in favore della cassa delle ammende ai sensi di quanto disposto dall'articolo 616, comma 1».

17.44
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 9.

17.45
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 10.

17.46
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 10, capoverso «2-*bis*», *dopo le parole:* «Il termine» *inserire le seguenti:* «di sei mesi».

17.47
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Sopprimere il comma 11.

17.48
GIOVANARDI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. al comma 2, dell'articolo 321, dopo le parole: "Il giudice", aggiungere le seguenti: ",qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza"; al comma 2-*bis*, dopo le parole: "del codice penale il giudice", aggiungere le seguenti: "qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza;" al comma 3, sostituire le parole: "le condizioni di applicabilità di cui al comma i", con le seguenti: "le condizioni di applicabilità di cui ai commi che precedono".

11-*ter*. Al comma 1, dell'articolo 325 sopprimere le parole: "per violazione di legge"; al comma 3 sostituire le parole: "commi 3 e 4" con le seguenti: "commi 3, 4 e 5"».

17.49
GIOVANARDI
Al comma 10, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari, del procedimento di archiviazione e del sequestro preventivo»,.

Art. 18

18.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

18.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma l, sostituire le parole: «oltre che al numero» *con le seguenti:* «nonché i dati relativi al numero».

Art. 19

19.1
CAPPELLETTI
Sopprimere l'articolo.

19.2
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Sopprimere l'articolo.

19.3
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Sopprimere l'articolo.

Art. 20

20.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

20.2

CAPPELLETTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Al comma 1, dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* la persona offesa costituita parte civile"».

Art. 21

21.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

21.2

STEFANI, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma l è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-*bis*, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri l), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale;

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"5-*bis*. Quando di proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"6-*bis*. Nel procedimento per i delitti di cui al comma l-*bis*, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-*ter*. Nel procedimento per i delitti di cui al comma l-*bis*, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-*bis*, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado".».

2. Dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-*ter. ? (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise) ? 1*. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-*bis*, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

21.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

21.4

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «4»*, dopo le parole:* «indagini suppletive»*, inserire le seguenti:* «esclusivamente limitate agli elementi introdotti dalla difesa».

21.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

21.6
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Sopprimere il comma 3.

21.23
FALANGA
Sopprimere il comma 3.

21.7
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-*bis*. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice"».

21.8
CAPPELLETTI
Al comma 3, capoverso «6-*bis*»*, sopprimere le parole da:* «e la non rilevabilità» *fino alla fine del capoverso.*

21.9
ALBERTINI, BIANCONI
Al comma 3, capoverso «6-*bis*»*, sostituire le parole:* «violazione di un divieto probatorio»*, con le seguenti:* «violazione di un divieto posto dalla legge».

21.10
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 3, capoverso «6-*bis*»*, sopprimere le parole:* «Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

21.11
CAPPELLETTI
Sopprimere il comma 4.

21.12
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere il comma 4.

21.13
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 4.

21.14
CAPPELLETTI
Al comma 4, sostituire le parole: «e di un terzo» *con le seguenti:* «e di un quarto».

21.15
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 5.

21.16
GIOVANARDI
Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con la partecipazione necessaria del difensore"».

21.17
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 5, sopprimere le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*».

21.18
GIOVANARDI
Dopo il comma 5 , aggiungere il seguente:
«5-*bis*. All'articolo 441, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
"6-*bis*. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
6-*ter*. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
6-*quater*. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della richiesta di cui ai commi 7 e 8, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
6-*quinquies*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-*bis*, comma 4.
6-*sexies*. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria"».

21.19
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 6.

21.20
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 6, capoverso «2», *primo periodo, sostituire le parole:* «almeno cinque giorni prima» *con le seguenti:* «almeno sei giorni prima».

21.21
CAPPELLETTI
Al comma 6, capoverso «2», *secondo periodo, dopo le parole*: «il giudice dispone» *aggiungere le seguenti*: «entro dieci giorni».

21.22
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 6, capoverso «2», *sopprimere le parole:* «nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

Art. 22

22.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

22.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

22.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

Art. 23

23.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

23.2
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

23.3
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23.4
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* «concisamente».
23.5
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «concisamente» *con la seguente:* «riassuntivamente».
23.6
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «1.», *dopo le parole:* «i fatti oggetto di imputazione» *aggiungere le seguenti:* «senza alcun riferimento agli atti formati nel corso delle indagini preliminari».
23.7
CAPPELLETTI
Al comma 1, lettera a), *capoverso* «1», *aggiungere, in fine, le parole:* «e contestualmente possono presentare memorie scritte».
23.8
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 24

24.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.
24.2
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.
24.3
CAPPELLETTI
Apportare le seguenti modificazioni :

a) *al comma* 1, *capoverso lettera* e), *alinea, sopprimere la parola:* «concisa».

b) *al comma* 1, *capoverso lettera* e), *alinea, sostituire le parole:* «l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati» *con le seguenti:* «delle prove poste a base della decisione stessa»;

Conseguentemente, al medesimo alinea, sopprimere le parole da: «con riguardo» *fino alla fine della lettera*.
24.4
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, capoverso «e)», *sopprimere il numero* 1).
24.5
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, capoverso «e)», *sopprimere il numero* 2).
24.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, capoverso «e)», *sopprimere il numero* 3).
24.7
GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «e)», *sopprimere il numero* 3).
24.8
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, capoverso «e)», *sopprimere il numero* 4).

Art. 25

25.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Sopprimere l'articolo.

25.2
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.

25.3
GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «1-bis.» *sostituire le parole da:* «Nel caso di irrogazione» *fino alle parole:* «dieci volte tale ammontare» *con le seguenti:* «Il giudice può »aumentare l'ammontare della pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 sino al triplo o diminuirla sino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace, ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa».

25.4
CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso «1-bis.»*, terzo periodo, sopprimere le parole:* «, o frazione di euro 75».

25.5
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro» *con le seguenti:* «euro 80, o frazione di euro 80».

25.6
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro» *con le seguenti:* «euro 200, o frazione di euro 200».

25.7
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» *con le seguenti:* «euro 150, o frazione di euro 150».

25.8
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» *con le seguenti:* «euro 100, o frazione di euro 100».

25.9
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, terzo periodo, sostituire le parole:* «dieci volte» *con le seguenti:* «tre volte».

Art. 26

26.1
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Sopprimere l'articolo.

26.2
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.

26.3
CAPPELLETTI
Sopprimere l'articolo.

26.4
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» *con le seguenti:* «euro 200, o frazione di euro 200».

26.5

STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» *con le seguenti:* «euro 150, o frazione di euro 150».

26.6
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» *con le seguenti:* «euro 100, o frazione di euro 100».

26.7
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» *con le seguenti:* «euro 80, o frazione di euro 80».

Art. 27

27.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

27.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

27.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

27.4
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, capoverso «Art. 581»*, comma 1, dopo le parole:* «la data del medesimo e il» *inserire le seguenti:* «nominativo del».

27.5
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, capoverso, «Art. 581»*, comma 1, sopprimere la lettera* a).

27.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, capoverso «Art. 581»*, comma 1, sopprimere la lettera* b).

27.7
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, capoverso «Art. 581»*, comma 1, sopprimere la lettera* c).

27.8
ALBERTINI, BIANCONI
Al comma 2, lettera c)*, sopprimere le parole:* «anche istruttorie».

27.9
GIOVANARDI
Al comma 2, lettera c) *sopprimere le seguenti parole:* «anche istruttorie».

27.10
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, capoverso «Art. 581»*, comma 1, sopprimere la lettera* d).

27.11
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 3, sostituire il capoverso «5-*bis*» *con il seguente:*

«5-*bis*. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettera *a)* limitatamente al difetto di legittimazione *b)*, *c)* esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e *d)*, la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara

l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena si richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-*bis.* Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-*bis*».

27.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

27.13

CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 3.

27.14

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

27.15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 3, capoverso «1-*bis*» *sostituire le parole:* «dell'articolo 581» *con le seguenti:* «degli articoli 581 e 586».

27.1000

I RELATORI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale sono inserite in fine le seguenti parole: "e le sentenze di pro scioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa"».

Art. 28

28.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

28.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

28.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 599-*bis*» *sopprimere il comma 1.*

28.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 599-*bis*» inserire il seguente:

«1-*bis* Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*., 600-*ter*., primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*., secondo comma, 600-*quater.*1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*., 609-*bis*., 609-*ter*., 609-*quater*. e 609-*octies.* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

28.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 599-*bis*» *sopprimere il comma 2.*

28.6

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 599-*bis*» *sopprimere il terzo comma.*

28.7

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 599-*bis*», *terzo comma , sostituire le parole:* «della complessità dei

procedimenti» *con le seguenti:* «della funzione della pena».

28.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

28.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

28.10

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 603 del Codice di Procedura Penale dopo il comma 3 inserire il seguente:

"113-*bis*. Per riformare una sentenza di assoluzione, il giudice di Appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità o una diversa valutazione di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria"».

28.11

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 3 capoverso «4-*bis* dopo le parole: «il giudice» *inserire le seguenti:* «quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,».

Art. 29

29.1

GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3, 5, 6 e 7.

29.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

29.3

CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 1.

29.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «16-*bis*», *dopo le parole:* «Gli importi» *aggiungere le seguenti:* «delle ammende».

29.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «6-*bis*», *sostituire le parole:* «ogni due anni» *con le seguenti:* «ogni sei mesi».

29.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «6-*bis*», *sostituire le parole:* «ogni due anni» *con le seguenti:* «ogni anno».

29.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma l, lettera b), *capoverso* «6-*bis*», *sostituire le parole:* «ogni due anni» *con le seguenti:* «ogni diciotto mesi».

29.8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 325, comma 3, del codice di Procedura Penale sostituire le parole: "dell'articolo 311, commi 3 e 4" con le seguenti: "dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5"».

29.9
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.
29.10
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.
29.11
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 3, capoverso «5-*bis*»*, dopo le parole:* «l'inammissibilità del ricorso, se» *inserire le seguenti:* «la stessa».
29.12
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 4.
29.13
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. L'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, che intende impugnare un provvedimento ricorribile solo per Cassazione può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la nomina di un difensore di ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione"«.

29.14
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 5.
29.15
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 5, sostituire le parole: «fino al triplo» *con le seguenti:* «fino al doppio».
29.16
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 6.
29.17
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 6, sostituire le parole: «ogni due anni» *con le seguenti:* «ogni tre anni».
29.18
CAPPELLETTI
Sopprimere il comma 7.
29.19
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 7.
29.20
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 8.
29.21
ALBERTINI, BIANCONI
Al comma 8, lettera l)*, sopprimere le parole:* «la causa».
29.22
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 8, lettera l)*, sostituire la parola:* «superfluo» *con le seguenti:* «non utile».
29.23
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 9.

29.24
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 10.

Art. 30

30.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.
30.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.
30.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, capoverso «Art. 629-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «può ottenere» *con le seguenti:* «può chiedere e ottenere».
30.4
GIOVANARDI
Al comma 2, sostituire le parole: «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», *con le seguenti:* «non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica».
30.5
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, capoverso «Art. 629-*bis*», *comma 2, sostituire le parole:* «entro trenta giorni» *con le seguenti:* «entro sessanta giorni».
30.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, capoverso «Art. 629-*bis*», *comma 2, sostituire le parole:* «entro trenta giorni» *con le seguenti:* «entro quarantacinque giorni».
30.7
FALANGA
Al comma 2, «Art. 629-*bis*», *al secondo comma, aggiungere infine le parole:* «. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.».
30.0.1
ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 30-*bis.*

(Modifiche alle disposizioni in materia di revisione delle sentenze di condanna)

1. Dopo l'articolo 647 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 647-*bis*. - *(Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) ? 1*. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 647-*ter*. - *(Soggetti legittimati) ? 1*. Possono richiedere la revisione ai sensi dell'articolo 647-*bis*:

a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;

b) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Quando la richiesta è formulata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera *a)* del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del

Procuratore generale.

Art. 647-*quater*. - *(Forma della richiesta) ? 1*. La richiesta di revisione del processo contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo. Nel caso previsto dall'articolo 647-*ter*, comma 1, lettera *a)*, essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale.

2. La richiesta, a pena d'inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro un anno dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.

3. La richiesta di cui all'articolo 647-*ter*, comma 1, lettera *a)*, è sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Art. 647-*quinquies*. ? (Ammissibilità della richiesta) ? 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-*bis*, la Corte di cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.

2. La Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità della richiesta:

a) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-*bis*;

b) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-*quater*.

3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte lo dichiara con ordinanza. Se la richiesta è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha presentata al pagamento di una somma da euro 258 ad euro 2.065 in favore della cassa delle ammende.

4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta, la Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte di appello del distretto individuata ai sensi dell'articolo 11.

5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 è altresì comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso tali ordinanze non è ammessa impugnazione.

Art. 647-*sexies. ? (Sospensione dell'esecuzione) ? 1*. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte di appello, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, dichiara con le forme di cui all'articolo 666, la sospensione dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare un'ingiusta detenzione.

2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte di appello può applicare una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.

3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d)*, primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.

4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.

5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione, possono ricorrere per cassazione il condannato ed il procuratore generale presso la corte d'appello.

Art. 647-*septies. ? (Giudizio di revisione) ? 1*. Il presidente della corte di appello emette, il decreto di citazione a norma dell'articolo 601 entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

2. Nel giudizio di revisione, la corte procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o alla rinnovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili. Tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e utilizzabili a fini della decisione.

3. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.

Art. 647-*octies. ? (Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna) ? 1*. Alla revisione del processo si applicano le norme previste dagli articoli

637, 638, 639,640 e 642».

2. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo è posta in esecuzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 32:

a) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 201 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 201-*bis. ? (Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo). ? 1*. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 858, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette copia della decisione ai Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone la traduzione in lingua italiana e la trasmette al Procuratore generale presso la Corte di cassazione».

b) sostituire la Rubrica con la seguente: «Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

30.0.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis.*

(Modifiche alle disposizioni in materia di incidente di esecuzione)

1. All'articolo 673 del Codice di Procedura Penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena".».

30.0.3

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis.*

(Modifiche agli articoli 314 e 643 del codice di procedura penale, in materia di diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione e alla riparazione dell'errore giudiziario)

1. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice di procedura penale, le parole: "o colpa grave" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 643 del codice di procedura penale, le parole: "o colpa grave" sono soppresse».

Art. 31

31.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

31.2

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 86, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Entro il trentesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere la relazione sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno, compresa di informazioni e dati, nonché degli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sulla Relazione di cui al periodo precedente".».

31.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «riferiscono» *inserire la seguente:* «anche».

31.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1 sostituire le parole: «articolo 22» *con le seguenti:* «articolo 28».

31.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «introdotto dall'articolo 22» *con le seguenti:* «introdotto dall'articolo 28».

31.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-*bis.*

(Pubblicità dell'udienza nei procedimenti per ingiusta detenzione)

1. All'articolo 646, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il giudizio si svolge in pubblica udienza ove gli interessati ne facciano richiesta».

Conseguentemente al Capo III, Rubrica, dopo le parole: «Semplificazione delle impugnazione», *aggiungere le seguenti:* «e pubblicità dell'udienza nei procedimenti per ingiusta detenzione».

Art. 32

32.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

32.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «dando notizia dell'imputazione».

32.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

32.5

CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis.* All'articolo 132-*bis*, comma 1 delle norma di attuazione del codice di procedura penale dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

"*f-bis)* ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320,321, 322-*bis* del codice penale"».

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 32 sostituire le parole: «all'articolo 129» *con le seguenti:* «agli articoli 129 e 132-*bis*».

32.0.1

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis.*

1. L'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 132-*bis*. - *(Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi) ? 1.* Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata, secondo il seguente ordine, la priorità assoluta:

a) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

b) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ai delitti di cui agli articoli 314,317,319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320,321 e 322-*bis* del codice penale;

c) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria"».

32.0.2

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis.*

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 1, dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, 323, del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;"».

32.0.3

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis.*

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 1, dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis* e 323 del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle

norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;"».

32.0.4

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis.*

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 1, dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis*, del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle nonne relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;"».

32.0.5

BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis.*

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera *a-bis)* è sostituita dalla seguente:

"*a-bis)* ai delitti previsti dagli articoli 572, da 609-*bis* a 609-*octies*, 610, 611, 612, secondo comma, 612-*bis*, 613 e 629 del codice penale;"».

Art. 33

33.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

33.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

33.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sopprimere il comma 3.

33.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

33.5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 dopo la lettera *m)* aggiungere la seguente:

"m-*bis)* i comportamenti previsti dall'articolo 6 comma 1-*bis* del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106."».

Art. 34

34.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

34.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

34.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

34.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

34.4

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), *capoverso "1", primo periodo, aggiungere, infine, le parole:* «salvo che il giudice disponga diversamente»;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: «salvo che il giudice disponga diversamente».

34.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

34.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

34.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «1-*ter*» *sostituire le parole:* «il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* del presente articolo qualora lo ritenga necessario» *con le seguenti:* «il giudice, qualora lo ritenga necessario, può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* del presente articolo».

34.6

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), *numero* «1-*quater*», *sostituire le parole:* «la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza» *con le seguenti:* «il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza».

34.11

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

34.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

34.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

34.13

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

34.14

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

34.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

34.16

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.
34.17
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 4.
34.18
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 5.
34.19
CAPACCHIONE
Al comma 5, sostituire le parole: «decorso un anno» *con le seguenti:* «decorsi due anni».

Art. 35

35.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.
35.2
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.
35.3
CAPPELLETTI
Sopprimere l'articolo.
35.4
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» *con le seguenti:* «di due anni».
35.5
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» *con le seguenti:* «di diciotto mesi».
35.6
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. La delega di cui al comma 1 non si applica alle disposizioni di cui agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario».
35.7
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.
35.8
CAPPELLETTI
Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» *con le seguenti:* «venti giorni».

Art. 36

36.1
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.
36.2
GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Sopprimere l'articolo.
36.4
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Sopprimere l'articolo.
36.5
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

36.1000

I RELATORI

Al comma 1 sostituire le parole: «di cui all'articolo 29», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 35,».

36.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 35».

36.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1 sostituire le parole: «articolo 29» *con le seguenti:* «articolo 35».

36.45

MINEO, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere le lettera a), b) *e* c).

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «intercettazioni di conversazioni o».

36.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

36.9

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.11

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità dì utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione del procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di prova, prevedendo , inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione ,all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore».

36.12

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «riservatezza delle comunicazioni» *aggiungere le seguenti:* «, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito» *e sopprimere le medesime parole inserite dopo le parole:* «occasionalmente coinvolte nel procedimento».

36.13

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «in conformità all'articolo 15 della Costituzione con le seguenti: "in conformità alla Costituzione"».

36.14

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* «anche».

36.15

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* «dei risultati».

36.44

FALANGA

Al comma 1, alla lettera a), *sostituire le parole* «avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale» *con le seguenti* «avendo prioritariamente riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, nonché alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni e delle conversazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale».

36.16

CAPPELLETTI

Al comma 1) lettera a), *sopprimere le parole:* «in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito».

36.17

CAPPELLETTI

Al comma 1) lettera a), *sopprimere le parole:* «delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale».

36.2000/1

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, alinea, dopo le parole: «disponendo in particolare» *inserire le seguenti:* «, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti,».

36.2000/2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 36.2000, al n. 1) premettere il seguente:

«01) non possano essere oggetto di trascrizione ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale le conversazioni o le comunicazioni aventi ad oggetto i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, salvo che il pubblico ministero, previo loro ascolto comprovato da apposito verbale, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai fini procedimentali, non rilasci specifica autorizzazione;».

36.2000/3

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), sostituire la parola: «pertinenti» *con le seguenti:* «utilizzabili al fine di ricostruire i contesti nei quali sono stati commessi i fatti oggetto d'indagine e siano non».

36.2000/5

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), dopo la parola: «pertinenti» *inserire le seguenti:* «o in alcun modo utili alle esigenze investigative connesse alla ricostruzione dei fatti o».

36.2000/6

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), sostituire le parole: «per i reati per cui si procede» *con la seguente:* «penali».

36.2000/7

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), dopo le parole: «per i reati per cui si procede» *inserire le seguenti:* «o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini».

36.2000/8

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), prima della parola: «irrilevanti» *inserire la seguente:*

«manifestamente».

Conseguentemente, al n. 4), prima della parola: «irrilevanti» *inserire la seguente:* «manifestamente».

36.2000/9

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), prima della parola: «estranei» *inserire la seguente:* «manifestamente».

Conseguentemente, al n. 4), prima della parola: «estranei» *inserire la seguente:* «manifestamente».

36.2000/4

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 4), dopo la parola: «pertinenti» *inserire le seguenti:* «e non contengano elementi utili per la ricerca delle prove in ordine».

36.2000/10

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non tali da costituire spunto per altre indagini».

36.2000/11

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, sopprimere il numero 5).

36.2000/12

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, numero 5), dopo le parole: «data, ora» *inserire le seguenti:* «, tema generico».

36.2000/13

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, numero 5), dopo la parola: «la fondatezza» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «o la rilevanza, a qualunque titolo, ai fini delle esigenze investigative o processuali».

36.2000/14

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 36.2000, dopo il numero 5)inserire il seguente:

«*5-bis)* Assicurare adeguate garanzie giurisdizionali nella valutazione della rilevanza penale delle intercettazioni».

36.2000

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, disponendo in particolare che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1 non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero

il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai :fini delle indagini m quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la fondatezza».

36.18

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma l, sopprimere la lettera b).

36.19

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.46

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.20

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* « con la reclusione non superiore a quattro anni» *con le seguenti:* «con la reclusione da due a sei anni».

36.21

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «con la reclusione non superiore a quattro anni» *con le seguenti:* «con l'arresto da 10 a 30 giorni».

36.22

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «fraudolentemente» *con la seguente:* «illecitamente».

36.23

GALIMBERTI

Al comma 1 lettera b) *sopprimere le parole:* «o del diritto di cronaca».

36.3000

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «tenendo conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte Europea Diritti dell'Uomo di Strasburgo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione».

36.47

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera b), *secondo periodo, sopprimere le parole:* «o del diritto di cronaca».

36.24

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, infine le parole:* «o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente irregolarità o illeciti».

36.25
CAPPELLETTI
Al comma 1, lettera b), *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «È in ogni caso esclusa la punibilità quanto le riprese o registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini».
36.26
ALBERTINI, BIANCONI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
36.27
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
36.28
GALIMBERTI
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
36.48
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
36.29
CAPPELLETTI
Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* «più gravi».
36.30
CAPPELLETTI
Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* «dei pubblici ufficiali».
36.4000/1
ORELLANA, BATTISTA
All'emendamento 36.4000, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«*c-bis)* disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi informatici e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri: l'attivazione del microfono avvenga solo qualora il giudice disponga l'immissione del captatore con decreto d'intercettazione tra presenti, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo; qualora il giudice non disponga l'intercettazione tra presenti, l'audio e le telefonate provenienti dal sistema informatico non possono essere ascoltate e acquisite con tale strumento; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348 comma 4 del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta ad indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale; qualora il giudice disponga unicamente l'immissione del captatore per la registrazione audio tra presenti deve espressamente escludere nel decreto autorizzativo la possibilità di intercettare e captare flussi telematici o dati informatici; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato unicamente verso il *server* della procura e altri *server* posti sotto il controllo della polizia giudiziaria delegata, previa autorizzazione del giudice e nel rispetto di modalità che garantiscano l'originalità e l'integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico deve essere disattivato, disinstallato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante, fornendo all'utente, nei casi specificatamente previsti dal giudice, le informazioni necessarie a provvedervi autonomamente; siano utilizzati soltanto pragrammi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione dei dati informatici e degli elementi di prova memorizzati sul sistema informatico, sul dispositivo mobile o sul sistema telematico in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei a salvaguardare l'integrità, l'inalterabilità e la

sicurezza del sistema informatico oggetto di intrusione del captatore; il diritto per la difesa di ottenere la documentazione relativa a tutte le operazioni eseguite tramite captatori, dall'installazione fino alla loro rimozione; la possibilità per la difesa di chiedere al giudice di verificare che il captatore utilizzato rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Le presenti disposizioni si applicano alle attività avviate o proseguite dopo 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 i Ministri competenti istituiscono un registro nazionale dei captatori, individuando al contempo il processo di certificazione dei captatori autorizzati all'uso e presenti sul mercato, nonché i relativi sistemi di verifica, che garantiscano imparzialità e segretezza delle procedure. Il decreto ministeriale è sottoposto a revisione triennale al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni atte a recepire le nuove acquisizioni tecnico-scientifiche.».

Conseguentemente, dopo il capoverso: «c-bis»*, inserire il seguente:*

«*c-ter*. disciplinare il controllo di dati non direttamente ascrivibili a flussi di comunicazioni tra utenti, ovvero presenti nei supporti di memoria removibili e non removibili dei dispositivi informatici e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri: le procedure di controllo dei dati avvengano solo qualora il giudice ne disponga l'autorizzazione tramite decreto, che individui espressamente i dati oggetto di controllo e acquisizione; la previsione di una disciplina specifica per i reati con finalità di terrorismo, anche internazionale e per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-*bis* e 630 codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la garanzia dall'impossibilità di accedere ai dati raccolti, anche per il pubblico ministero richiedente, prima della notifica degli atti all'indagato, ad esclusione dei reati di cui al precedente periodo e, previa autorizzazione del giudice, nei casi di particolare gravità; la concreta esecuzione delle operazioni sia demandata unicamente ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. La violazione di tali norme in materia di perquisizioni informatiche e telematiche deve essere espressamente sanzionata con l'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento giudiziario dei documenti, dati o risultati acquisiti; la perquisizione informatica deve mirare a reperire il corpo del reato ovvero oggetti a esso pertinenti, garantendo al contempo la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, la loro immodificabilità e la loro protezione fino al momento dell'analisi dei dati nel contraddittorio tra le parti.».

36.4000/2

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, dopo la parola: «disciplinare» *inserire le seguenti:* «, al fine di potenziare gli strumenti investigativi di contrasto alle attività criminali,».

36.4000/3

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole da: «avvenga solo» *fino a:* «limiti stabiliti» *con le seguenti:* «avvenga nel pieno rispetto di quanto stabilito».

36.4000/4

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole: «si stia svolgendo l'attività» *con le seguenti:* «si stia svolgendo in qualsiasi modo una attività».

36.4000/5

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole: «si stia svolgendo» *con le seguenti:* «si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi».

36.4000/6

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, dopo le parole: «si stia svolgendo» *inserire le seguenti:* «o si abbia ragione di ritenere che possa svolgersi».

36.4000/7

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, sopprimere le parole da: «se in luoghi di cui» *fino a:* «416 del codice penale».

36.4000/8

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, dopo le parole: «416 del codice penale» *inserire le seguenti:* «, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia».

36.4000/9

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, sopprimere le parole da: «la registrazione audio» *fino a:* «telematiche».

36.4000

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni: l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del *virus*, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale l'attivazione sia consentita soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa salvo si proceda per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale o 416 del codice penale; la registrazione audio si attivi solo con il dispositivo in stato di *stand-by* al fine di escludere l'intercettazione di contestuali comunicazioni informatiche, telefoniche o telematiche; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione del sistema informatico del dispositivo mobile in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica e sicurezza».

36.31

CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f), g) *e* h).

36.32

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

36.33

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

36.34

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

36.42
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
36.43
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
36.35
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
36.36
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
36.37
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
36.38
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
36.39
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
36.40
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
36.41
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:* «*h*-bis*)* prevedere la legittimazione del condannato ad avvalersi di idonei mezzi di impugnazione per dare attuazione alle sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbiano accertato la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.».

Art. 37.
Art. 37

37.1
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.
37.2
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Sopprimere l'articolo.
37.3
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: "all'articolo 4-*bis* , comma 1, le parole: 'e 630' sono sostituite con le parole: '630 e 624-*bis*'"».
37.4
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario,».
37.5
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 35».

37.6

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «all'articolo 29», *con le seguenti:* «all'articolo 35».

37.7

CARDIELLO

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «magistrato» *aggiungere le seguenti:* «, estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare *ex* articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354,».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: «revoca» *con la seguente:* «concessione».

37.8

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «relative alla» *aggiungere le seguenti:* «concessione e alla».

37.9

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* introduzione del beneficio della liberazione anticipata speciale che accorda una detrazione di pena di cinque giorni al detenuto che, individualmente o in gruppi organizzati all'interno del carcere, legga almeno un libro al mese in un anno, quale momento di partecipazione al percorso di rieducazione; beneficio applicabile anche ai condannati in detenzione domiciliare».

37.10

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *ed* e).

37.11

CARDIELLO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *ed* e).

37.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

37.13

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* «salvo i casi fino alla fine della lettera».

Conseguentemente, alla lettera e), *sopprimere le parole da:* «, salvo i casi fino alla fine della lettera».

37.14

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «*e terrorismo anche internazionale*» con le seguenti:* «furti in abitazione e terrorismo anche internazionale».

37.15

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «e terrorismo anche internazionale» *con la seguente:* «omicidio anche preterintenzionale e terrorismo anche internazionale».

37.16

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» *con le seguenti:* «sequestro di persona e terrorismo anche internazionale».

37.17

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con le seguenti:

«contro la pubblica amministrazione e terrorismo anche internazionale».

37.18

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, infine, le parole:* «, assicurando principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente».

37.19

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* «, nonché per i delitti più gravi contro la persona».

37.20

MUSSINI, DE PETRIS

Dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d-bis)* previsione, nel caso in cui si renda necessaria di una più ampia sperimentazione dell'internato in ambiente esterno, con conseguente ripetizione della licenza senza soluzione di continuità e prima della scadenza naturale della misura di sicurezza detentiva;».

37.21

CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

37.22

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

37.23

CARDIELLO

Al comma 1, lettera e) *sostituire le parole da:* «e di preclusioni» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individuazione del trattamento rieducativo, anche a seguito di revoca di benefici penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità».

37.24

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «rendono molto difficile» *con le seguenti:* «ovvero ritardano».

37.25

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «l'individualizzazione del trattamento rieducativo» *con le seguenti:* «la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e delle caratteristiche personali del condannato».

37.26

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole da:* «è revisione della disciplina di preclusione» *fino alla fine della lettera.*

37.27

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole*: «revisione della disciplina di» *con le seguenti*: «l'accesso

alle misure alternative, nonché eliminazione della».

37.28

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente*:

«*e-bis)* revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;».

37.29

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole da*: «momenti fino alla fine della lettera» *con le seguenti*: «sanzioni penali autonome».

37.30

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;».

37.31

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole da:* «maggiore fino a: responsabilizzazione» *con le seguenti:* «incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario, sia esterno, nel rispetto di quanto prescritto dalla Corte costituzionale e della sua natura di diritto, nonché di attività di volontariato, quali strumenti di valorizzazione».

37.32

CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente*:

«*g-bis)* prevedere la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta presso ciascun istituto, alla destinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria fabbricati, garantendo la piena applicazione di diritti e tutele a garanzia del prestatore di lavoro, al quale deve spettare una retribuzione, conforme al principio di uguaglianza, tale da consentire a ciascun detenuto il pagamento delle spese del procedimento e il concorso integrale alle spese di mantenimento di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi di remissione del debito, provvedendo alla stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto ed assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture».

37.33

CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente*:

«*g-bis)* prevedere, anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, che l'Amministrazione penitenziaria garantisca l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere attività lavorative a titolo volontario e gratuito, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti, nell'esecuzione di progetti in favore degli istituti medesimi, su base temporanea o continuativa, prevedendo altresì che essi possano essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e assicurando capillari informazioni sul lavoro gratuito in collegamento con i Centri per l'impiego della Regione in cui è collocato l'istituto di detenzione».

37.34
CAPPELLETTI
Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente*:
«*g-bis)* prevedere che, ogni qualvolta ciò risponda a finalità terapeutiche e nell'ottica della funzione rieducativa della pena, l'Amministrazione penitenziaria assicuri la promozione e l'attuazione dei progetti volti all'impiego dei detenuti, in possesso dei necessari requisiti, in attività connesse ai servizi d'istituto e alla manutenzione delle strutture medesime, sotto la sorveglianza e sulla base delle indicazioni del servizio sanitario di ciascun istituto penitenziario, il quale deve assicurare la costante finalizzazione dei progetti medesimi alla cura della salute del detenuto e dell'internato, che presta a tale scopo il proprio consenso, prevedendo a tal fine idonee agevolazioni per il lavoro con finalità terapeutico-rieducative».

37.35
CAPPELLETTI
Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente*:
«*g-bis)* prevedere, al fine di garantire lo svolgimento di attività lavorative da parte di tutti i detenuti ed internati in possesso dei necessari requisiti, i necessari contributi per progetti di inserimento lavorativo all'interno del carcere, assicurando priorità per le attività di manutenzione dei fabbricati e per i servizi di istituto, in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata, assicurando che idonea quota parte della retribuzione riconosciuta al detenuto lavoratore venga effettivamente destinata a copertura delle spese di mantenimento».

37.36
DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO
Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente:*
«*g-bis)* revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato, ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;».

37.37
MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole da:* «sia a fini processuali» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa».

37.38
MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI
Al comma 1, lettera l), *alla fine del periodo inserire le seguenti parole:* «tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena».

37.39
CAPACCHIONE
Al comma 1, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente*:
«*l-bis)* previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;».

37.40
MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, lettera m), *sostituire le parole da:* «all'affettività» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio».

37.41
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 1, alla lettera m), *dopo le parole:* «del diritto all'affettività» *inserire le seguenti:* «, anche di natura sessuale,».

37.42
LO GIUDICE
Al comma 1, lettera m) *dopo le parole:* «per il suo esercizio» *inserire in fine le seguenti*: «che devono comunque assicurare:
1) la previsione di incontri con il coniuge o con il convivente senza alcun controllo visivo;
2) la previsione di incontri con la famiglia in apposite aree presso le case di reclusione;
3) la previsione di ulteriori permessi da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare;
4) una modificazione della normativa vigente in materia di colloqui telefonici volta ad aumentare i contatti esterni e ad autorizzare i detenuti e gli internati stranieri a tenere colloqui telefonici con propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero».

37.43
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sopprimere la lettera n).

37.44
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 1, sopprimere la lettera n).

37.45
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Al comma 1, sostituire la lettera n) *con la seguente:*
«*n)* previsione di norme che consentano l'integrazione delle persone detenute straniere».

37.46
MALAN
Al comma 1, lettera n), *sopprimere la parola:* «straniere».

37.47
DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO
Al comma 1, sostituire la lettera o), *con la seguente:*
«*o)* previsione di un ordinamento penitenziario specifico per i detenuti minori di età adeguato alle loro prioritarie esigenze educative.

37.48
MUSSINI, DE PETRIS
Al comma 1, lettera o), *numero 1) sopprimere il seguente periodo:* «fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione».

37.49
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, lettera o), *sopprimere il numero 3).*

37.50
GINETTI
Al comma 1, lettera o), *al numero 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e della semilibertà di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio1975, n. 354».

37.51
MUSSINI, DE PETRIS
Al comma 1, lettera o), *dopo il numero 8) aggiungere i seguenti:*
«8-*bis*) introduzione di un nuovo permesso trattamentale che si aggiunga al permesso premio disciplinato dall'articolo 30-*ter* O.P. e che possa essere fruito anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale;
8-*ter*) regolamentazione dei colloqui che dal punto di vista numerico, garantisca l'effettuazione di

almeno otto colloqui mensili ed introduzione della regola in base alla quale i permessi di colloquio vanno concessi a tutte le persone che hanno un accertato legame affettivo con il detenuto;

8-*quater*) prevedere che il consiglio di disciplina sia composto dal direttore e da due educatori».

37.52

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

37.53

LO GIUDICE

Al comma 1, lettera p) *dopo lo parole:* «attuazione» *sopprimere le seguenti:* «sia pure tendenziale».

37.54

LO GIUDICE

Al comma 1 dopo la lettera p), *aggiungere in fine la seguente:*

«*p-bis)* revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità di sospendere la detenzione fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età».

37.55

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera p) *aggiungere infine la seguente:*

«*p-bis)* previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;».

37.56

LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera p) *aggiungere in fine la seguente:*

«*p-bis)* previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;».

37.57

LO GIUDICE

Al comma 1, dopo lo lettera p) *aggiungere in fine la seguente:*

«*p-bis)* revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;».

37.58

LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera p) *aggiungere infine la seguente:*

«*p-bis)* revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;».

37.59

LO GIUDICE

Al comma 1 dopo la lettera p) *aggiungere in fine la seguente:*

«*p-bis)* revisione delle normative vigenti in materia liberazione anticipata volte a semplificare le procedure e migliorare le condizioni di vita e di sicurezza nelle carceri.»

37.60

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*p-bis)* previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute».

Art. 38

38.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

38.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

38.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 35».

38.4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «previste negli articoli 30 e 31» *con le seguenti:* «previste negli articoli 36 e 37».

Art. 39

39.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

39.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1:

a) *sostituire le parole:* «nell'articolo 29» *con le seguenti:* «nell'articolo 35»;

b) *sostituire le parole:* «dagli articoli 30 e 31» *con le seguenti:* «dagli articoli 36 e 37».

39.0.1

CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.39-*bis.*

(Modifica all'articolo 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395)

1. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo le parole: "ha facoltà di pernottare in caserma» sono inserite le seguenti: "a titolo gratuito"».

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo IV dopo le parole: «ORDINAMENTO PENITENZIARIO» *inserire le seguenti:* «NONCHÈ DISPOSIZIONI SULLA GRATUITÀ DELL 'ALLOGGIO COLLETTIVO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA».

39.0.2

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis.*

1. All'articolo 21-*quater* del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il Ministero della giustizia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3, è altresì autorizzato ad avviare le procedure per l'inquadramento, dalla I area del profilo professionale dellÍL1ausiliario, alla II area del profilo professionale dell'operatore giudiziario, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, del personale degli uffici giudiziari della Regione Sicilia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dell'area seconda del CCNL comparto Ministeri"».

Art. 40

40.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

Art. 41

41.1

CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sopprimere l'articolo.

41.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

41.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 28» *con le seguenti:* «dell'articolo 34».

41.4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 28» *con le seguenti:* «dell'articolo 34».

41.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo»*, con la seguente:* «trentacinquesimo».

41.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo»*, con la seguente:* «trentaquattresimo».

41.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo»*, con la seguente:* «trentatreesimo».

41.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo»*, con la seguente:* «trentaduesimo».

41.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo»*, con la seguente:* «trentunesimo».

1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 309 (pom.) del 29/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2016
309ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9a su testi e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Con riferimento ai disegni di legge in titolo, il relatore LUMIA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il relatore esprime un parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 01.1, 1.6 e 1.13, mentre con riferimento all'emendamento 1.16 propone una riformulazione. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva ancora una volta che il disegno di legge n. 2217 prevede un'attenuante per collaborazione con una notevole diminuente di pena per coloro che indicano i soggetti che abbiano a vario titolo collaborato alla commissione del reato "ovvero" che indichino i beni e le altre utilità prodotti con l'attività illecita. Ritiene che, la disgiunzione "ovvero", nel contesto di cui all'articolo 603-*bis*.1, presta il fianco ad un'interpretazione ambigua della norma, in quanto l'attenuante

potrebbe essere concessa anche al reo che nulla dica, in sede di collaborazione con la giustizia, sui beni che ha acquisito mediante la pregressa attività di collaborazione illecita. A suo avviso, pertanto, il parere dovrebbe richiedere la soppressione della parola "ovvero".

Con riferimento poi all'emendamento 01.1 e al problema di individuare il reato in questione come proprio di colui che fa intermediazione illecita ovvero anche dell'imprenditore agricolo, osserva che nel parere dovrebbe richiamarsi l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di specificare meglio questo punto problematico.

Infine, con riferimento all'emendamento 1.16, che prevede il controllo giudiziario dell'azienda agricola in alcuni casi determinati, occorrerebbe verificare se in base alla normativa vigente sussistano le condizioni per una corretta gestione dell'azienda stessa, dovendosi manifestare perplessità sulla possibilità che i beni siano deferiti all'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il relatore LUMIA (*PD*), con riferimento a tale ultima osservazione, fa alcune precisazioni sulla portata normativa del richiamato emendamento 1.16 della relatrice. Per quanto riguarda invece l'opportunità o meno di sopprimere la disgiunzione "ovvero", in relazione all'applicazione dell'attenuante per collaborazione, ritiene che il punto sia meritevole di approfondimento alla luce dei precedenti normativi rilevanti in tema di attenuanti per collaborazione.

Il presidente D'ASCOLA osserva che l'utilizzo della disgiunzione "ovvero" è molto ricorrente nei precedenti normativi in materia di collaborazione.

Su tale questione si svolge quindi un dibattito al quale partecipano il RELATORE, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) e il senatore CASSON (*PD*).

Prende quindi la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale osserva come il testo di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale potrà essere superato dal nuovo articolo 603-*bis*, di cui all'emendamento 01.1 della relatrice Gatti; l'emendamento in questione, ove approvato, prevede una notevole riduzione di pena (da uno a cinque anni di reclusione per chiunque: a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento; b) utilizza, assume o impiega manodopera mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento). Ritiene pertanto che la Commissione non dovrebbe esprimersi in modo favorevole *tout court* su tale emendamento che potrebbe stravolgere l'impianto del disegno di legge in esame.

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha nuovamente richiamato l'attenzione sui precedenti normativi in materia di attenuanti per collaborazione, il senatore CASSON (*PD*) osserva che potrebbe assumersi come modello quello dell'articolo 600-*septies.*1 in cui la parola "ovvero" specifica le due circostanze alternativamente necessarie per la concessione dell'attenuante.

Si svolge quindi un ulteriore dibattito sulla formulazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del nuovo articolo 603-*bis* come riscritto dal citato emendamento 01.1. In particolare, si pone il problema della sovrapposizione della fattispecie di reato di cui al suddetto comma 1 con quella prefigurata al successivo comma 3. Partecipano al dibattito il presidente D'ASCOLA, i senatori BUCCARELLA (*M5S*), LUMIA (*PD*), PALMA (*FI-PdL XVII*), CASSON (*PD*), nonché il sottosegretario MIGLIORE. Si conviene infine che, nel parere, la Commissione potrebbe indicare alla Commissione di merito di inserire nella lettera *b)* del comma 1, con riferimento a coloro che impiegano manodopera mediante intermediazione, la parola "anche", e conseguentemente sopprimere il successivo comma 3.

La senatrice CIRINNA' (*PD*) osserva che non si può immaginare che un imprenditore agricolo non sia a conoscenza di ciò che accade nella propria azienda.

Il senatore CASSON (*PD*) esprime forti perplessità sul consistente abbassamento di pena previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 603-*bis*, proposta con il citato emendamento 01.1, mentre il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione, con riferimento all'emendamento 1.16, sull'assenza di indicazioni relative alle condizioni minime per la necessaria sottoposizione dell'azienda agricola a controllo giudiziario, essendo a suo avviso insufficiente il richiamo al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, come il relatore pure ha proposto nel parere illustrato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che, ad una più attenta lettura dell'emendamento della relatrice che riscrive l'articolo 603-*bis* del codice penale, sorgono numerosi dubbi e perplessità sull'effettiva necessità di modificare il testo vigente.

Prende quindi la parola la senatrice GATTI (*PD*) per chiarire alcuni punti, in qualità di relatrice sui provvedimenti in titolo presso la Commissione agricoltura. Osserva che la necessità di modificare il testo vigente sul reato di sfruttamento del lavoro e di intermediazione illecito deriva dalle difficoltà applicative del medesimo dopo la sua entrata in vigore. Ciò è stato più volte evidenziato anche dal Ministro della giustizia e il problema si pone, tra l'altro, anche con riferimento a situazioni di sfruttamento in cui non è agevole individuare l'esistenza del fenomeno del caporalato. In ogni caso, il fenomeno dello sfruttamento del lavoro esiste in particolari settori, come quello agricolo ed edilizio, non solo nelle zone del sud Italia, ma anche al nord, oltre che all'estero, come in Francia e in Spagna.

Il presidente D'ASCOLA riassume i punti salienti del dibattito e rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame congiunto, invitando il relatore a predisporre un nuovo schema di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e***

accelerazione dei temi del processo penale.

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Dopo che il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ha illustrato l'ordine del giorno G/2067/1/2, interviene sull'ordine dei lavori il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale chiede che l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo avvenga con le modalità previste dall'articolo 100, comma 9, del Regolamento, e che pertanto si proceda alla discussione, alla formulazione dei pareri e alla votazione degli emendamenti articolo per articolo. Ritiene, infatti, che la molteplicità degli argomenti oggetto del testo unificato in questione renda del tutto sconsigliabile procedere ad una illustrazione congiunta di tutti gli emendamenti, per poi procedere successivamente alla formulazione dei pareri e al voto sugli stessi.

Il presidente D'ASCOLA rileva che - come emerge dal disposto degli articoli 41, comma 1, 42, comma 1, e 43, comma 2 del Regolamento - il rispetto delle norme dettate per la discussione in Assemblea è previsto solo per l'esame in sede deliberante e redigente, salve le eccezioni espressamente disposte, e non invece per quello in sede referente, nel quale è possibile organizzare i lavori anche secondo moduli alternativi e, in particolare, anche procedendo preliminarmente all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati al testo base, come peraltro più volte avvenuto in questa Commissione nel corso della presente legislatura.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*) ed il senatore LUMIA (*PD*) hanno dichiarato di condividere la posizione testé fatta propria dalla Presidenza, interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale, pur riconoscendo la fondatezza dal punto di vista regolamentare della posizione della Presidenza, sottolinea però che ciò non esclude che la proposta avanzata dal senatore Caliendo possa essere accolta. Tale proposta non indica certamente una modalità necessaria di svolgimento dei lavori in sede referente, ma individua una possibilità che il Regolamento non preclude. In ogni caso, ove la Presidenza decidesse di procedere prima all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato per passare poi alla formulazione dei pareri e solo successivamente al voto, non avrebbe ragione di assumere una posizione contraria a tale eventuale decisione che, tra l'altro, corrisponde ad una soluzione procedurale che lui stesso ha avuto modo di adottare quando ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione. Non può però non sottolinearsi che, dal punto di vista del merito, tale soluzione può difficilmente considerarsi funzionale all'esame di testi eterogenei e particolarmente ampi come quelli in esame. Anche per questa ragione riterrebbe comunque necessario che l'illustrazione degli emendamenti avesse inizio solo dopo la trasmissione dei pareri che dovranno essere espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, pareri che acquistano un particolare rilievo alla luce della portata del testo in discussione.

Coglie poi l'occasione per richiamare l'attenzione su un articolo pubblicato oggi sul quotidiano "la Repubblica". Secondo l'articolo in questione, altissime autorità istituzionali, al di fuori e all'interno del Parlamento, sarebbero intervenute al fine di influire in una determinata direzione sulle modalità e i tempi d'esame dei disegni di legge di riforma del processo penale. Ove mai la ricostruzione contenuta al citato articolo corrispondesse al vero, è chiaro che il giudizio su di essa non potrebbe che essere negativo, trattandosi di iniziative che sarebbero palesemente incompatibili con quello che è il vigente quadro istituzionale. Al riguardo deve essere chiaro, al di la di ogni dubbio, che l'opposizione non potrebbe assistere passivamente a comportamenti anomali dal punto di vista istituzionale, come quelli ai quali si fa riferimento, e per di più privi anche di una minima parvenza di giustificazione sul piano delle modalità di svolgimento dell'*iter* parlamentare, nel quale fino adesso non si è potuto riscontrare neanche un minimo atteggiamento ostruzionistico da parte dell'opposizione medesima.

Il correlatore CASSON (*PD*), d'intesa con il correlatore CUCCA (*PD*), invita la Presidenza di valutare la possibilità di procedere all'illustrazione degli emendamenti per blocchi relativamente omogenei, cominciando ad esempio dall'illustrazione degli emendamenti al capo I del Titolo I del testo unificato.

Il presidente D'ASCOLA rileva che in assenza dei pareri delle Commissioni consultate, la Commissione, non può, in linea di massima, procedere alla votazione degli emendamenti, qualora si tratti dei pareri delle Commissioni 1a, 5a e 14a, ma l'assenza dei pareri non preclude la possibilità di procedere all'illustrazione e alla discussione degli emendamenti medesimi.

Pur non essendo poi pregiudizialmente contrario a soluzioni intermedie, il PRESIDENTE fa presente come, allo stato, sia sua intenzione riprendere l'esame dei disegni di legge in titolo, a partire dalla seduta di domani, e procedere con l'illustrazione degli emendamenti articolo per articolo.

Dopo brevi interventi del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) e del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;
considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,
rilevato che, i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale,
esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi "Art. 603-bis.1" e "Art. 603-bis.2", in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- con riferimento al capoverso "art. 603-*bis.*1" che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare che tale attenuante e la conseguente diminuente di pena si applica al di fuori dei casi previsti dall'articolo 600-*septies*.1 del codice penale;

- in ordine al successivo capoverso "art. 603-bis.2", che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-*septies* del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola "obbligatoria", il seguente inciso: "salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno", così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-*septies* e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è favorevole sugli emendamenti 01.1, 1.13, 1.6 e 1.16 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di una riformulazione che preveda l'aggiunta del seguente comma "Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi confisca disposti ai sensi dell'articolo 603-bis.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 Giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 1992, n. 356.". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 310 (pom.) del 30/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016
310ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Migliore e Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9a Commissione sui testi e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni sui testi; parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LUMIA (*PD*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al resoconto. Illustra altresì le modifiche che ha apportato al parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, alla luce della discussione che si è svolta nella seduta di ieri.

Interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il quale rileva che il parere testé illustrato dal relatore non è esaustivo rispetto alle indicazioni che il gruppo di Forza Italia aveva formulato nella seduta di ieri. Più nel dettaglio, in ordine alla attenuante per collaborazione di cui al capoverso "art. 603-*bis*.1", dell'articolo 1, è insufficiente il riferimento, nella premessa del parere, ai "problemi di coordinamento con la normativa vigente", in quanto non ne sono esplicitate le ragioni; poi nelle osservazioni non vi è

traccia del richiamo al fatto che il reo che collabora deve garantire la completezza delle dichiarazioni in rapporto alle proprie conoscenze, al fine di poter beneficiare dell'attenuante. Infine è contrario alla notevole riduzione di pena definita dal nuovo testo dell'articolo 603-*bis* del codice penale, come riscritto dall'emendamento 01.1 della relatrice Gatti. Convenendo con le osservazioni critiche che il senatore Buccarella aveva già svolto, a tale riguardo, nella seduta di ieri, ritiene che una consistente diminuzione di pena sia nel minimo che nel massimo del trattamento sanzionatorio - ricorda che si passa da una previsione di pena da cinque a otto anni di reclusione a una norma che prevede da a uno a cinque anni di reclusione - rappresenta una forte contraddizione rispetto al dilagante fenomeno del caporalato che risulta, spesso, difficilmente perseguibile. Peraltro, proprio sulle difficoltà applicative della norma che definisce il reato si era ampiamente soffermata la relatrice Gatti nella precedente seduta della Commissione.

Il senatore Palma preannuncia pertanto il voto contrario sul parere illustrato dal relatore.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), condividendo i rilievi critici già manifestati dal senatore Palma, annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia. Ciònondimeno esprime apprezzamento per la riformulazione che il parere in esame propone con riferimento al comma 1 dell'emendamento 1.16 della relatrice; riconosce infatti che il relatore ha tenuto conto dell'ampio dibattito che, sulla formulazione della norma relativa al controllo giudiziario delle aziende agricole, si è svolto nella seduta di ieri. Permangono invece le sue perplessità sul riferimento al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992.

Il relatore LUMIA (*PD*) replica alle osservazioni critiche del senatore Palma rilevando che lo schema di parere in esame ripropone una riformulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale che tiene ampiamente conto della discussione svoltasi nella precedente seduta della Commissione. Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo della norma, propone peraltro di richiamare, nella premessa del parere, il dovere in capo a colui che collabora, di garantire la completezza delle proprie dichiarazioni in relazione a tutto ciò di cui lo stesso è a conoscenza. Un analogo richiamo appare opportuno altresì nella riformulazione del primo comma dell'articolo 603-*bis*.1.

Quindi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che nella formulazione originaria dell'articolo 603-*bis*.1 figura l'avverbio "efficacemente", volto a rendere effettiva la collaborazione del reo per la concessione dell'attenuante; poiché tale locuzione non è più presente nella riformulazione della norma come indicata dallo schema di parere del relatore Lumia, manifesta qualche perplessità sulla soppressione dell'avverbio, che invece può appunto garantire l'effettiva collaborazione del reo.

Il senatore FALANGA (*AL-A*), a tale riguardo, osserva che, in via generale, le attenuanti sono concesse sulla base di una condotta soggettiva e non già sulla base del risultato conseguente alla collaborazione del reo. Pertanto ritiene appropriato che nella riformulazione della norma *de qua* non compaia più l'avverbio "efficacemente".

Dopo una breve osservazione del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) si dice ancora contrario all'abbassamento della pena previsto dal nuovo articolo 603-*bis* del codice penale.

Quindi il presidente D'ASCOLA rileva che la nuova formulazione proposta con l'emendamento 01.1 per l'articolo 603-*bis* del codice penale non comporta sostanzialmente alcuna attenuazione del trattamento sanzionatorio, ma anzi un ampliamento dell'area del penalmente rilevante. Deve infatti evidenziarsi che la fattispecie vigente richiede che il fatto sia commesso mediante violenza, minaccia o intimidazione e, quindi, corrisponde sostanzialmente alla sola ipotesi aggravata di cui al secondo

comma del nuovo testo proposto per il citato articolo 603-*bis* del codice penale.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è infine posto ai voti e approvato il parere pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), dopo aver ritirato l'emendamento 1.18 interviene in sede di illustrazione degli emendamenti 1.15, 1.16, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15 e 2.16. Con riferimento alle prime due proposte emendative il senatore Palma osserva come le stesse siano volte a modificare l'articolo 1 del testo unificato prevedendo, tra l'altro, che l'eliminazione delle conseguenze pericolose o dannose del reato possa essere richiesta solo "ove possibile". Gli emendamenti 2.11 e 2.12 modificano correlativamente la disposizione transitoria di cui all'articolo 2. In una prospettiva analoga si muovono gli emendamenti 2.13, 2.15 e 2.16, diretti a uniformare la formulazione della predetta disposizione transitoria a quella di cui al seconda comma del nuovo articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del testo unificato.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), dopo aver ritirato l'emendamento 1.7, illustra gli emendamenti 1.17, 1.22 e 1.26. Il senatore sottolinea come la sua parte politica abbia deciso di ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 del testo unificato essendo, da ultimo, pervenuta alla conclusione che un meccanismo di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie - come quello delineato dal citato articolo 1 - sia in linea di massima, condivisibile, anche se rispetto alla concreta soluzione adottata sul punto dall'altro ramo del Parlamento appaiono utili alcune modifiche volte, in particolare, ad assicurare una maggiore tutela delle aspettative della persona offesa. In questa direzione si muovono i richiamati emendamenti 1.17, 1.22 e 1.26.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.28.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 2.0.1, sottolineando come lo stesso sia volto a modificare la pena prevista dal quarto comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale per i soggetti che promuovono, organizzano o dirigono un'associazione mafiosa armata, sostituendo la pena della reclusione da quindici a ventisei anni attualmente prevista con la pena dell'ergastolo. Al riguardo, il senatore Giarrusso sottolinea come la proposta emendativa in questione muova dalla considerazione che la struttura verticistica dell'associazione mafiosa non può non comportare una diretta riconduzione agli organi di vertice di tutti i fatti delittuosi dalla stessa posta in essere, risultando così significativamente accentuata la potenzialità criminale dei soggetti in questione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 3.3 e coglie innanzitutto l'occasione per rilevare come le considerazioni testé svolte dal senatore Giarrusso appaiano di problematica compatibilità con il vigente quadro costituzionale, sia in quanto non tengono adeguatamente conto della natura di reato di pericolo delle fattispecie associative, sia in quanto parrebbero addirittura evocare concezioni storiche - come quella della "colpa d'autore" - incompatibili con i principi costituzionali in materia penalistica, che impongono che la responsabilità sia specificamente ancorata al fatto commesso, nei limiti cui per ciascun fatto è provata la responsabilità del singolo.

Per altro verso giudica poi non condivisibile la scelta della Camera dei deputati di tornare sulla previsione di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, previsione che, come è noto, è stata oggetto di

una tormentata vicenda parlamentare nel corso della presente legislatura e che, nella formulazione attuale, assicura una adeguata differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla più grave fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice medesimo.

Intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 3.4, il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rileva, in via preliminare, come l'intervento da lui proposto con il precedente emendamento 2.0.1 in ordine all'articolo 416-*bis* del codice penale, nonché quello oggetto dell'emendamento 3.4 relativamente all'articolo 416-*ter,* nascano dalla convinzione che, fino ad oggi, qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa e che, su questo terreno, è necessario un deciso cambio di direzione.

Con più specifico riferimento all'intervento sull'articolo 416-*ter* del codice penale, il senatore sottolinea come la necessità di una modifica della disposizione vigente appaia indiscutibile se si considerano gli effetti dell'entrata in vigore dell'ultima modifica alla stessa apportata e, in particolare, la circostanza che, in sede giurisprudenziale, tale ultima modifica è stata riconosciuta come norma più favorevole al reo, un esito che nessuna forza politica si sarebbe aspettato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) evidenzia come, nel corso dei lavori che portarono all'approvazione della legge n. 62 del 2014, venne posto l'accento sulla necessità di definire la cornice edittale, per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, in modo adeguatamente differenziato rispetto alla minore gravità delle condotte dallo stesso previste rispetto a quelle più gravi di cui all'articolo 416-*bis* del codice medesimo. In questa prospettiva l'adeguamento delle cornici edittali relative alla fattispecie di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* effettuato con la legge n. 69 del 2015, con il conseguente inasprimento del relativo quadro sanzionatorio, parrebbe allora imporre - anche a voler rimanere nella stessa logica che portò all'intervento di cui alla legge n. 62 del 2014 - una proporzionale rideterminazione della cornice edittale di cui al citato articolo 416-*ter*.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che nel testo unificato pubblicato in data 4 maggio 2016, all'articolo 5, le parole "da a sei anni" devono intendersi corrette nelle parole "da due a sei anni", trattandosi di un mero refuso ed essendo la formulazione sul punto identica a quella dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma relativi agli articoli 4, 5 e 6 del testo in esame. Al riguardo, sottolinea come sia sua intenzione soffermarsi esclusivamente su quelle che ritiene alcune non trascurabili problematiche tecniche poste dai citati articoli 4, 5, e 6.

In merito all'articolo 4, il senatore Palma richiama l'attenzione sulla lettera c) che, per il delitto di furto in abitazione o con strappo di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale, introduce il divieto di bilanciamento per le eventuali circostanze attenuanti - diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 625-*bis* - concorrenti con una o più circostanze aggravanti di cui all'articolo 625. Al riguardo, l'oratore rileva come tale soluzione non possa non suscitare perplessità dal punto vista sistematico e come la stessa, più in particolare, determini un'eccessiva rigidità del trattamento sanzionatorio per il delitto di cui al predetto articolo 624-*bis*, che potrebbe determinare le stesse conseguenze problematiche che portarono, nel 1974, alla modifica dell'originaria formulazione dell'articolo 69 del codice penale.

Problemi in parte analoghi determina l'intervento sull'articolo 625 del codice penale, per il quale si prevede un incremento del minimo di pena di cui al primo comma da uno a due anni. Ricorda come sia a tutti noto che, sostanzialmente, l'ipotesi del furto semplice è praticamente non riscontrabile nella concreta prassi giudiziaria e come, quindi, furti aggravati per il ricorrere di una delle circostanze di cui al citato articolo 625 possono essere contraddistinti da una gravità anche estremamente modesta e non può certo non suscitare perplessità la circostanza che, per questi fatti, il giudice risulterà vincolato da

un minimo edittale non inferiore a due anni, che potrà facilmente risultare eccessivamente severo.

In merito all'articolo 6, le modifiche proposte con riferimento all'articolo 628 del codice penale parrebbero anch'esse porre alcuni problemi di ordine sistematico. Su un piano più generale ritiene che il legislatore dovrebbe chiedersi se la modificazione del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di rapina non imponga un correlativo adeguamento delle previsioni relative al delitto di estorsione, tradizionalmente caratterizzato nell'impianto codicistico da un trattamento sanzionatorio più severo. Più in particolare l'oratore si sofferma poi sulla lettera c) dell'articolo 6, sottolineando come la stessa - prevedendo che, qualora concorrano due o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 ovvero uno di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall'articolo 61 del codice penale, la pena da applicare sia quella della reclusione da sei a vent'anni - comporti l'effetto paradossale che, in realtà, il trattamento sanzionatorio così determinato - che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe essere più severo - finisce per essere meno severo di quello che sarebbe applicabile sulla base delle norme generali e, in particolare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 63 del codice penale.

Il senatore LUMIA (*PD*) chiede innanzitutto al Presidente una rivalutazione della declaratoria di improponibilità dell'emendamento 4.0.1, sottolineando in particolare il rilievo delle condotte di truffa aggravata, per il conseguimento di erogazioni dello Stato e di altri enti pubblici ovvero da parte dell'Unione europea, nelle dinamiche che contraddistinguono l'azione delle organizzazioni criminali più pericolose in questi ultimi anni.

Il senatore Lumia prosegue cogliendo altresì l'occasione per ribadire la sua profonda convinzione circa l'opportunità della scelta fatta dal Parlamento con l'innalzamento delle cornici edittali previste per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale con la legge n. 69 del 2015 e sottolineando come sia pienamente coerente con tale intervento normativo quello proposto in riferimento all'articolo 416-*ter* del codice penale dall'articolo 3 del testo unificato in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;
considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,
rilevato che i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale,
esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi "Art. 603-*bis*.1" e "Art. 603-*bis*.2", in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente e, in special modo, con i precedenti normativi in tema di attenuanti per collaborazione (si vedano, al riguardo, art. 630 del codice penale, art. 4 del decreto-legge n. 625 del 1979, artt. 73 e 74 del Decreto

del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, art. 452-*decies* del codice penale, art. 600-*septies*.1 del codice penale, nonché artt. 323-*bis*, 474-*quater* e 517-*quinquies* del codice penale, art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 286 del 1998 e art. 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973; si vedano altresì gli artt. 16-*septies* e 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991), nonché in rapporto alla disciplina in tema di confisca di cui al vigente articolo 600-*septies* del codice penale ;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- con riferimento al capoverso "art. 603-*bis.*1" che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare la disposizione, così da garantire la completezza delle dichiarazioni rese in rapporto alle conoscenze del dichiarante, nel seguente modo:

" Per il delitto previsto dall'articolo 603-*bis,* la pena è diminuita da un terzo alla metà nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-*septies.*1";

- in ordine al successivo capoverso "art. 603-*bis*.2", che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-*septies* del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola "obbligatoria", il seguente inciso: "salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno", così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-*septies* e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è non ostativo sull'emendamento 01.1 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di modificare il primo comma del nuovo testo proposto per l'articolo 603-*bis* del codice penale sostituendo, nell'alinea, le parole "da uno a cinque anni" con le parole "da due a sei anni" e premettendo, nella lettera b), alle parole "mediante l'attività di intermediazione" le parole "anche", nonché conseguentemente sopprimendo il successivo terzo comma - e sull'emendamento 1.16 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di riformulare il primo comma del nuovo articolo 603-*bis.*3del codice penale nel seguente modo: "Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis*, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale" e di aggiungere, nel predetto articolo 603-*bis*.3, il seguente comma: "Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-*bis*.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.".
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI Al DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;
considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,
rilevato che, i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale,
esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi "Art. 603-*bis*.1" e "Art. 603-*bis*.2", in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente e, in special modo, con i precedenti normativi in tema di attenuanti per collaborazione (si vedano, al riguardo, art. 630 del codice penale, art. 4 del decreto-legge n. 625 del 1979, artt. 73 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, art. 452-*decies* del codice penale, art. 600-*septies*.1 del codice penale, nonché artt. 323-*bis*, 474-*quater* e 517-*quinquies* del codice penale, art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 286 del 1998 e art. 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973; si vedano altresì gli artt. 16-*septies* e 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991), nonché in rapporto alla disciplina in tema di confisca di cui al vigente articolo 600-*septies* del codice penale ;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- con riferimento al capoverso "art. 603-*bis.*1" che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare la disposizione nel seguente modo:

" Per il delitto previsto dall'articolo 603-*bis,* la pena è diminuita da un terzo alla metà nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro della somme o altre utilità trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-*septies.*1";

- in ordine al successivo capoverso "art. 603-*bis*.2", che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-*septies* del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola "obbligatoria", il seguente inciso: "salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno", così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-*septies* e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è non ostativo sull'emendamento 01.1 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di modificare il primo comma sostituendo, nell'alinea, le parole "da uno a cinque anni" con le parole "da due a sei anni" e premettendo, nella lettera b), alle parole "mediante l'attività di intermediazione" le parole "anche", nonché conseguentemente sopprimendo il comma 3 - e sull'emendamento 1.16 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di riformulare il comma 1 nel seguente modo "Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis*, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o

compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale" e di aggiungere il seguente comma "Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-*bis*.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 311 (pom.) del 05/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016
311ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-***

mafioso

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma relativi al capo I del Titolo I del testo unificato in esame, si sofferma in particolare sulle problematiche concernenti la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, sottolineando come l'introduzione - per il delitto di furto in abitazione o con strappo di cui all'articolo 624-bis del codice penale - del divieto di bilanciamento per le eventuali circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 625-*bis*, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, determini un'eccessiva rigidità del trattamento sanzionatorio e - considerato che le circostanze aggravanti di cui all'articolo 625 citato ricorrono praticamente quasi sempre nei casi di furto in abitazione o con strappo - potrebbe rendere difficile, se non impossibile, al giudice una adeguata differenziazione del trattamento sanzionatorio, a seconda della diversa gravità dei fatti sottoposti a giudizio.

In ordine all'articolo 6, il senatore Caliendo manifesta perplessità sulla previsione di cui alla lettera c), sottolineando come la stessa - prevedendo che, qualora concorrano due o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 del codice penale ovvero una di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall'articolo 61 dello stesso codice, la pena da applicare sia quella della reclusione da sei a vent'anni - comporti l'effetto paradossale che il trattamento sanzionatorio così determinato finirebbe, senza ragione, per essere meno severo di quello che risulterebbe applicabile sulla base delle norme generali e, in particolare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 63 del codice penale.

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha avvertito che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare tutti i restanti emendamenti riferiti al capo I del Titolo I del testo unificato in esame, interviene il senatore LO GIUDICE (*PD*) in sede di illustrazione dell'emendamento 7.2, rilevando come l'emendamento riprenda le disposizioni del disegno di legge n. 1824. Gli interventi delineati nella proposta emendativa muovono dalla considerazione che nell'attuale assetto di istituto della prescrizione converge l'esigenza di tutela di due interessi distinti. In primo luogo viene in rilievo l'esigenza di assicurare che la macchina repressiva statuale si attivi entro un determinato lasso di

tempo dalla commissione del fatto reato, e ciò sia al fine di far sì che l'intervento repressivo non abbia luogo quando è ormai cessato l'allarme sociale determinato dal fatto medesimo, sia al fine di evitare che il meccanismo repressivo si attivi quando ormai, per il decorso del tempo, può essere difficile, se non impossibile, la raccolta delle prove del reato anche con particolare riguardo alla posizione della difesa, sia al fine ulteriore di evitare che la sanzione penale, sempre a causa del decorso del tempo, colpisca una persona che non ha più nulla a che vedere con chi ha commesso il reato. Una volta che la macchina repressiva statuale si è attivata l'interesse che viene in rilievo è, invece, un altro ed è quello di assicurare il diritto del cittadino ad una ragionevole durata del processo, e cioè il diritto a che fra il momento in cui il cittadino viene sostanzialmente accusato di un reato e la sentenza di condanna non si verifichi una dilatazione patologica e abnorme.

Il fatto che questi due diversi interessi siano tutelati da un medesimo istituto si risolve in un assetto non del tutto razionale e comporta inevitabilmente problemi sul piano applicativo. L'idea di fondo dell'emendamento 7.2 è quella di prevedere una prescrizione sostanziale, che cessa di operare nel momento in cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale ovvero determina l'estinzione del reato se tale esercizio non ha avuto luogo entro i termini previsti, prevedendo poi un distinto meccanismo di tutela che opera sul piano processuale e che si sostanzia sia nella previsione di una riduzione di pena in caso di superamento dei termini di durata ragionevole processo sia, nell'ipotesi di forme patologiche di protratta inerzia della macchina giudiziaria, nella dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti e subemendamenti a sua firma relativa all'articolo 7. Al riguardo rileva, in generale, come ritenga del tutto ingiustificato un aumento dei termini di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione, in considerazione del fatto che l'intervento sui limiti massimi di pena edittale previsti per tali reati effettuato con la legge n. 69 del 2015, con il conseguente innalzamento dei termini prescrizionali, fa palesemente venir meno qualsiasi ragione per un incremento ulteriore dei medesimi. Con più specifico riferimento alla modifica apportata dall'articolo 7 del testo unificato al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, nonché all'analogo intervento prospettato nel comma 1 dell'emendamento 7.1000 dei relatori, l'oratore ritiene poi del tutto incomprensibili le ragioni che hanno indotto a prevedere un aumento della metà dei termini di prescrizione esclusivamente per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* del codice penale.

Segue un breve intervento del ministro ORLANDO il quale fare presente che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del testo che sarebbe diventato l'atto Senato n. 1844, che è poi confluito nel testo unificato in esame, si ritenne di dover prevedere un aumento dei termini di prescrizione esclusivamente per quei reati contro la pubblica amministrazione che si caratterizzano per un accordo corruttivo fra tutti i soggetti coinvolti, con la conseguenza che è estremamente facile che questi reati vengano scoperti anche molto tempo dopo la loro commissione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) sottolinea come le considerazioni svolte dal ministro Orlando rafforzino le sue perplessità sulla sostenibilità dal punto di vista tecnico-giuridico della modifica apportata dall'articolo 7 del testo unificato all'articolo 157 del codice penale. Se le ragioni della proposta modificativa sono infatti quelle indicate dal Ministro è incomprensibile il motivo per cui fra i reati considerati non sia stata inclusa l'induzione indebita a dare o promettere pubblica utilità, di cui all'articolo 319-*quater* del codice penale, essendo del tutto evidente come anche in tale ipotesi sussista un sostanziale accordo corruttivo e come tale fattispecie sia certamente non di minore gravità rispetto a quelle di cui agli articoli 318 e 319.

Passando poi al comma 2 dell'emendamento 7.1000, il senatore Palma sottolinea come la previsione che la prescrizione cessi di operare dopo la sentenza di primo grado appaia del tutto indifendibile, sul piano sistematico, in un quadro costituzionale che prevede la tutela del principio della ragionevole

durata del processo, essendo tale tutela assicurata, nell'attuale contesto ordinamentale, proprio dall'istituto della prescrizione di cui si prevederebbe però la non operatività nei gradi di giudizio successivi al primo. Ne conseguirebbe, in altri termini, che quella ragionevole durata che, per espresso disposto costituzionale, deve essere assicurata in tutto il processo, per espresso disposto legislativo non sarebbe assicurata nei gradi di impugnazione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) richiama, in via generale, l'attenzione sul fatto che i dati statistici acquisiti dalla Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1844, hanno reso evidente che successivamente all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 - cosiddetta legge ex Cirielli - si è assistita ad una progressiva e continua riduzione del numero dei procedimenti prescritti ogni anno, passando dai circa 270.000 per anno del 2004 ai circa 140.000 del 2014. Questi dati, in via ulteriore, confermano l'inutilità di un intervento come quello proposto con l'articolo 7 del testo unificato in esame, mentre con riferimento all'articolo 9 appare comunque evidente l'esigenza di apportare correttivi alle modifiche prospettate in ordine all'articolo 159 del codice penale. Infatti, a meno di non voler correre il rischio di situazioni del tutto ingiustificabili, i periodi di sospensione previsti successivamente alla sentenza di primo grado ovvero alla sentenza di secondo grado devono decorrere dalla pronuncia della sentenza e non dal deposito della stessa, mentre, sotto un diverso profilo, sarebbe preferibile che i termini di sospensione fossero di un anno dopo la sentenza di primo grado e di due anni dopo la sentenza di secondo grado, invertendo la soluzione prevista nel testo in esame.

Dopo aver evidenziato che un intervento come quello prospettato sui termini di prescrizione dal testo unificato in esame rischia altresì di risolversi in una modifica dell'assetto normativo che, invece di premiare i magistrati che lavorano di più e che sono capaci di organizzare in modo più efficiente il proprio lavoro, premia quelli meno capaci di ciò e che lavorano di meno, il senatore Caliendo rileva, su un piano più generale, come l'interlocuzione dell'opposizione in sede parlamentare, con riferimento al tema della prescrizione, richieda preliminarmente che venga chiarito un punto politico, e cioè che sia chiarito se la posizione della maggioranza e, in particolare, del Gruppo del Partito democratico, sia quella definita dagli emendamenti dei relatori 7.1000 e 8.1000 ovvero sia quella fatta propria ed espressa dal Governo alla Camera nel corso dell'esame di quello che è divenuto poi l'atto Senato n. 1844.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) manifesta il suo completo disaccordo sulle modifiche che il capo II del Titolo I del testo unificato in esame prospetta in tema di prescrizione. Rileva come sia, a suo avviso, evidente che le modifiche che vengono ipotizzate accentuerebbero aspetti patologici nel funzionamento della macchina giudiziaria, che si manifestarono già in modo conclamato in occasione delle vicende degli anni 1992-1994. Si rafforzerebbe cioè la tendenza del sistema, con riferimento ad alcune tipologie di reato, a realizzare una vera e propria anticipazione della pena, che si sostanzia nel clamore mediatico suscitato dall'avvio della vicenda processuale, magari accompagnato da misure restrittive della libertà personale, dalla vera e propria distruzione della posizione pubblica delle persone che in queste vicende vengono coinvolte, senza che ci sia poi un reale interesse per l'effettivo accertamento della verità processuale, che magari interviene ad una spropositata distanza di tempo, quando è ormai troppo tardi e troppo spesso passando comunque sotto silenzio.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti di cui è firmatario relativi all'articolo 7. Al riguardo - dopo aver evidenziato come, in particolare, il subemendamento 7.1000/4 si faccia carico dei problemi di ordine sistematico evidenziati dal senatore Palma in merito al comma 1 dell'emendamento 7.1000 - si sofferma sugli emendamenti 7.1000/14 e 7.20, sottolineando come tali emendamenti prevedano rispettivamente che la prescrizione cessi di operare dopo il decreto di rinvio a giudizio ovvero, in subordine, dopo la pronuncia della

sentenza di primo grado. Il senatore rileva come tali emendamenti rappresentino la posizione, sul punto in discussione, della sua parte politica, ma rileva altresì come tali emendamenti - che costituiscono il riflesso di un'impostazione che è di frequente definita populista - corrispondano letteralmente a proposte emendative che hanno rappresentato la posizione del Partito democratico nel corso dell'esame parlamentare di precedenti disegni di legge di questa legislatura.

Più in generale, il senatore Cappelletti sottolinea come i dati disponibili fanno emergere la realtà di un milione e mezzo di processi penali estinti per prescrizione nel corso degli ultimi dieci anni. La sua parte politica ritiene - ma non è sola in questo; basta, ad esempio, ricordare alcune recenti dichiarazioni dell'ex primo Presidente della Corte di cassazione Santacroce - che questo dato sia semplicemente intollerabile e che modifiche come quelle proposte negli emendamenti dianzi citati siano assolutamente necessarie per porre un argine insuperabile a comportamenti processuali che si risolvono nell'utilizzo strumentale della prescrizione, con effetti pesantemente negativi sul funzionamento della macchina giudiziaria. Se questa possibilità venisse meno, risulterebbe correlativamente incentivato il ricorso ai riti alternativi al dibattimento il che, a sua volta, consentirebbe un recupero di risorse giudiziarie, il cui impiego si risolverebbe anche in una riduzione generalizzata dei tempi processuali.

Il relatore CASSON (*PD*) ritiene di dover fare alcune premesse di carattere generale al fine di illustrare meglio la *ratio* delle proposte di modifica da egli stesso sottoscritte al testo unificato in esame. Ricorda innanzitutto che gli articoli 7 e 8 del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge n. 2067 e connessi prendono le mosse da una situazione allarmante per l'ordinamento processuale: in base ai dati disponibili sono coinvolti dall'istituto della prescrizione circa 150 mila processi all'anno, peraltro relativi anche a reati particolarmente gravi (come i delitti causati da incidenti sui luoghi di lavoro, nonché i delitti ambientali e quelli relativi all'amianto). Orbene, a fronte di una situazione così allarmante, il Parlamento può scegliere o di non intervenire affatto sull'istituto della prescrizione, mantenendo l'impianto della legge cosiddetta "ex Cirielli" (legge n. 251 del 2005); o di apportare delle modifiche a tale impianto secondo lo schema seguito dalla Camera dei deputati in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 1844, confluito ora nel testo unificato in esame; ovvero di apportare delle modifiche di sistema come gli emendamenti 7.1000 e 8.1000 propongono di fare. Le proposte di modifica in questione, infatti, muovono da una diversa prospettazione dell'istituto della prescrizione che, a parere di chi parla, deve operare sia dal punto di vista del "*dies ad quem*" che del "*dies a quo*". Sotto tale profilo il relatore replica alle osservazioni critiche che, a vario titolo, sono state avanzate in ordine al fatto che siffatte modifiche dell'istituto violerebbe il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Egli ritiene infatti che i predetti emendamenti non comporterebbe alcuna lesione di tipo costituzionale, piuttosto collocherebbe l'ordinamento italiano sulla scia delle maggiori democrazie europee per quanto riguarda l'estinzione dei reati per effetto della prescrizione. Quindi ricorda che l'emendamento 7.1000, innanzitutto inserisce al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale alcuni reati contro la Pubblica amministrazione tra i reati particolarmente gravi (ad esempio i reati contro il terrorismo) per i quali i termini della prescrizione sono più elevati. A tale riguardo, ricorda che la posizione del Partito democratico era stata abbastanza netta, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 19 e connessi, sulla lotta alla corruzione, nel senso di elevare i termini della prescrizione anche per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* del codice penale. Per quanto concerne, poi, la modifica proposta al secondo comma dell'emendamento 7.1000, essa è strettamente connessa a quella del successivo emendamento 8.1000, recante modifiche all'articolo 158 del codice penale, sulla decorrenza del termine della prescrizione. Il secondo comma dell'emendamento 7.1000, infatti, propone di far cessare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado in un'ottica sistematica diversa, in cui il termine della prescrizione dovrà decorrere dal giorno dell'acquisizione della notizia del reato.

Dopodiché, si porrebbe esclusivamente il problema di garantire il diritto dell?imputato alla ragionevole durata del processo: garanzia, di regola, ottenibile con il meccanismo di compensazione sul piano

sanzionatorio o indennitario a seconda dell?esito della sentenza (condanna/pena detentiva o pecuniaria/assoluzione), evitando così lo spreco di risorse connesso alla vanificazione di tutte le attività processuali compiute, caratteristico della prescrizione nell'attuale assetto.

Del resto, se ha senso sanzionare la mancata realizzazione dell?interesse punitivo dello Stato entro un termine che può ritenersi ragionevolmente espressivo del permanere dell?interesse pubblico alla repressione del reato e della funzione general e special-preventiva della pena, nonché del diritto dell?imputato a contenere in tempi congrui l?accertamento della sua responsabilità, tali esigenze scemano notevolmente al termine della definizione, almeno in primo grado, del giudizio.

Successivamente al primo grado, dunque, va tutelato il diverso diritto *alla ragionevole durata* del processo, riconosciuto dalla nostra Costituzione (art. 111 co. II), ma anche dalla Cedu (art. 6 § 1).

In questa stessa ottica si muovono peraltro i disegni di legge n. 1113, a sua prima firma, e n. 1824, di iniziativa del senatore Lo Giudice, sul quale quest'ultimo si è già ampiamente soffermato.

Il relatore ribadisce da ultimo che la posizione del Partito Democratico espressa all'inizio di questa legislatura sulla riforma della prescrizione era la stessa di quella sottesa alle proposte di modifica testé illustrate.

Ritiene quindi utile richiamare l'esperienza di alcuni sistemi stranieri.

Cosi in Gran Bretagna la prescrizione non esiste in quanto tale: il *time limit* riguarda l?esercizio dell?azione (con la conseguente sua estinzione) e non il reato, ma senza precisi automatismi.

Negli Stati Uniti (ove la durata dei processi è in media di due anni), secondo il diritto federale la prescrizione è piuttosto breve, ma si interrompe definitivamente con il rinvio a giudizio.

La Francia è uno dei paesi con i termini di prescrizione del reato più brevi, diversi a seconda della gravità dei reati: 1 anno per le contravvenzioni, 3 per i delitti, 10 per i crimini (20 per l'omicidio), che decorrono da quando il fatto è stato commesso per le infrazioni caratterizzate dall?istantaneità e dal giorno in cui è cessato il comportamento delittuoso per le infrazioni che si prolungano nel tempo (per i soli reati nei confronti di minori essa decorre dal compimento della maggiore età). Ma la brevità è compensata da un sistema di interruzioni molto elastico, in cui ogni atto dell'autorità giudiziaria interrompe la prescrizione (a tal fine rileva "qualsiasi atto di istruzione e di azione giudiziaria"). Essa scatta dopo 10 anni (o 3 o 1 a seconda del reato) dal compimento dell'ultimo atto, con un evidente e consistente allungamento dei termini, svincolato dalla gravità del reato, che vale per tutte le tipologie di infraction (crimini, delitti, contravvenzioni). Nel 2004, poi, la giurisprudenza francese ha stabilito che per i delitti di abus de confiance e di abus des biens sociaux (la nostra appropriazione indebita di fondi), il termine decorre da quando la condotta è stata accertata**,** quindi anche a molta distanza di tempo dal reato. Molte sono le eccezionial diritto comune: alcuni reati per la loro estrema gravità sono considerati imprescrittibili, come i crimini contro l?umanità (art. 213-5 del codice penale) e, tradizionalmente, alcune delle infrazioni militari più gravi (ad esempio, la diserzione o l?insubordinazione in tempo di guerra).

Non molto dissimile la disciplina belga, che al di là dei reati imprescrittibili (crimini contro l?umanità, genocidio e crimini di guerra) prevede diversi termini di prescrizione, commisurati alla gravità del reato, decorrenti dal momento di commissione e interrotti da ogni atto espressivo dell?istanza punitiva.

A differenza della Francia, in Germania, salvo alcuni reati imprescrittibili di particolare gravità, esiste una durata massima della prescrizione. I termini (30, 20, 10, 5 e 3 anni) sono commisurati alla gravità dei reati e decorrono da quando il fatto è stato commesso.

La Spagna, come la Germania, prevede termini di prescrizione regolati in base alla gravità del reato. Sono dichiarati imprescrittibili i delitti più gravi. Come in Italia, i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui è stata commesso il fatto punibile, ma il sistema prevede un meccanismo generale di interruzione dei termini (all'inizio del procedimento, in caso di sospensione, con la sentenza di condanna) per effetto del quale la prescrizione viene congelata durante tutta la durata del processo fino alla sentenza di condanna, e salvo sospensione del procedimento penale.

Dunque minimo denominatore comune della disciplina della prescrizione nei sistemi europei è la

flessibilità: una volta iniziata l?azione la prescrizione si interrompe e ricomincia; lo Stato non ha più interesse a perseguire il reato soltanto in caso di inerzia della macchina giudiziaria o di particolare ritardo. In questo quadro auspica che si possa convenire in Commissione sulle modifiche sistemiche all'istituto de qua, pure a fronte delle resistenze di chi, come il centro-destra, vorrebbe salvare l'impianto della legge "ex Cirielli".

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che il Gruppo di Forza Italia non è contrario in assoluto ad una modifica della prescrizione, ma non conviene con le proposte di allungare i termini della prescrizione in modo irragionevole. Per quanto riguarda poi il riferimento ai modelli stranieri, sui quali si è ampiamente soffermato il relatore Casson, osserva che tali riferimenti sono alquanto lacunosi in quanto non tengono conto delle peculiarità dei sistemi giuridici citati. In particolare, nei sistemi anglosassoni - oltre al carattere discrezionale dell'esercizio dell'azione penale che costituisce una decisiva differenza - solo raramente si fa ricorso all'appello dopo la pronuncia di primo grado. In tali sistemi inoltre la fase del dibattimento di un processo si conclude in tempi molto più rapidi rispetto a quanto accade nell'ordinamento processuale italiano, soprattutto perché i dibattimenti costituiscono un elemento residuale rispetto alle procedure definite con riti alternativi. Naturalmente ciò comporta una riduzione notevole dei tempi del processo. Anche in Francia e Germania l'istituto della prescrizione deve essere inquadrato nell'ambito della durata dei processi che è molto contenuta rispetto a quella dell'ordinamento italiano.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) chiede che il Partito democratico faccia chiarezza al proprio interno in ordine alla effettiva linea politica da seguire sulla modifica della prescrizione, cioè a dire se la posizione del Partito democratico si identifichi con il testo approvato sul punto dall'altro ramo del Parlamento ovvero con gli emendamenti dei relatori 7.1000 e 8.1000. In tale ultimo caso preannuncia la posizione contraria del Gruppo ALA.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) annuncia, relativamente agli articoli 32, 33 e 34 del Testo unificato adottato dalla Commissione, il ritiro degli emendamenti a prima firma del senatore Cardiello,.

Il presidente D'ASCOLA fa poi alcune precisazioni, soffermandosi, tra l'altro, sull'opportunità di aggiungere nella modifica dell'articolo 157 del codice penale un aggravamento dei termini della prescrizione anche per i reati di cui all'articolo 321 del codice penale.

Nell'imminenza dei lavori dell'Aula avverte che, su richiesta del ministro Orlando, sarà convocata una seduta notturna nella giornata di domani per proseguire l'illustrazione degli emendamenti.

I senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e PALMA (*FI-PdL XVII*) fanno presente che, per precedenti impegni politici, non potranno essere presenti nell'eventuale seduta notturna di domani, che pertanto chiedono non sia convocata.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), a sua volta, ricorda che domani sera è convocata una seduta della Giunta delle elezioni e immunità parlamentari.

Il presidente D'ASCOLA avverte che in ogni caso i senatori non presenti nella seduta di domani potranno procedere all'illustrazione dei propri emendamenti nella prima seduta successiva della Commissione.

Interviene quindi il ministro ORLANDO ricordando che è necessaria un'accelerazione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo che da troppo tempo pendono nelle Aule parlamentari.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) replica che altri disegni di legge, come quello sulle ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati (AS n. 116 e connessi), sono bloccati da molto più tempo presso la Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D'ASCOLA avverte che la Commissione è ulteriormente convocata, domani mercoledì 6 luglio alle ore 19 o al termine dei lavori della seduta pomeridiana dell'Assemblea, se successivo, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 312 (pom.) del 06/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016
312ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-***

mafioso

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CASSON (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori per fare alcune precisazioni in ordine al resoconto sommario della seduta di ieri; chiede che sia precisato, in particolare, che la posizione del Partito Democratico in ordine alla necessità di modificare la disciplina della prescrizione - prevedendo, tra l'altro, la cessazione dell'operatività della prescrizione dopo la sentenza di primo grado - era stata esplicitata, fin dall'inizio di questa legislatura, non solo in occasione della presentazione degli emendamenti ai disegni di legge sull'anticorruzione (n. 19 e connessi), ma anche con la presentazione del disegno di legge n. 1113, sottoscritto da ben trenta senatori del gruppo del Partito Democratico. Per quanto riguarda poi l'affermazione resa nella seduta di ieri sulla necessità di garantire il diritto dell'imputato alla ragionevole durata del processo, tale affermazione era volta a evidenziare come tale diritto debba essere garantito con interventi di tipo strutturale e con strumenti compensativi sul piano sanzionatorio o risarcitorio, senza che ciò comporti riflessi ai fini della disciplina della prescrizione.

Il presidente D'ASCOLA avverte che l'illustrazione degli emendamenti riprenderà dall'emendamento 7.6.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che quantunque, alla fine della seduta di ieri fosse stato chiesto da più parti politiche ai rappresentanti del Partito Democratico di chiarire la posizione definitiva del maggior partito di Governo sulla riforma della prescrizione, nessuna risposta è pervenuta a tale riguardo. Or bene, anche alla luce delle ultime precisazioni del relatore Casson, la linea del Partito Democratico parrebbe, ad oggi, essere diversa da quella che invece emerge dal testo di riforma della disciplina della prescrizione approvato dall'altro ramo del Parlamento e, al riguardo, è quanto mai opportuno fare chiarezza prima di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente D'ASCOLA osserva che la questione posta dal senatore Giovanardi, così come altri problemi di tipo politico, potrà essere affrontata in una sede diversa da quella dell'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva, a sua volta, che la questione sollevata dal senatore Giovanardi non è irrilevante per il proseguimento dell'esame dei disegni di legge in titolo, soprattutto alla luce del parere espresso dalla 1a Commissione che si è detta contraria all'emendamento 8.1000 dei relatori, relativo alla decorrenza del termine della prescrizione, quantunque la Commissione affari costituzionali abbia espresso parere non ostativo sull'emendamento 7.1000 che prevede che la prescrizione cessi di operare dopo la sentenza di primo grado. In definitiva l'oratore chiede alla maggioranza di manifestare il proprio orientamento sugli emendamenti 7.1000 ed 8.1000, al fine di una più agevole dialettica tra maggioranza ed opposizione nella fase finale dell'esame del provvedimento.

Il presidente D'ASCOLA precisa che ogni iniziativa sugli emendamenti testé illustrati potrà essere presa dai relatori proponenti degli stessi prima della votazione.

Il senatore DI MAGGIO (*CoR*) interviene per ribadire, a sua volta, che un chiarimento da parte della maggioranza appare più che mai opportuno, alla luce del parere della 1a Commissione.

Il presidente D'ASCOLA osserva che il predetto parere è solo una componente di valutazione dell'emendamento su indicato, sul quale i relatori e il Governo dovranno esprimere dei pareri motivati prima della votazione.

Quindi il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede delucidazioni in ordine alla improponibilità dell'emendamento 7.23.

Il presidente D'ASCOLA chiarisce che l'improponibilità dell'emendamento richiamato è limitata al comma secondo, in quanto interviene sull'articolo 317-*bis* del codice penale, in materia di pene accessorie, materia evidentemente estranea all'oggetto della discussione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 8, dopo che il presidente D'ASCOLA ha preso atto che i proponenti hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 7.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che il parere contrario della Commissione affari costituzionali sull'emendamento 8.1000 è indicativo del fatto che esiste un sostanziale problema di compatibilità tra l'istituto della prescrizione introdotto nell'ordinamento, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione, per limitare la potestà punitiva dello Stato entro un tempo congruo e la previsione della decorrenza della prescrizione dal momento dell'acquisizione della notizia di reato.

Quindi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 8.2 e 8.17 che sono volti a sopprimere, rispettivamente l'articolo 8 del testo unificato, come approvato dalla Camera dei deputati, ovvero la disposizione che prevede che il termine di prescrizione possa decorrere dall'acquisizione della notizia di reato in peculiari casi relativi ai reati commessi nei confronti di minori. Ribadisce quindi la propria contrarietà all'emendamento 8.1000 dei relatori, facendo propri gli orientamenti contrari manifestati nell'ambito della discussione in 1a Commissione da diversi gruppi politici, sia di maggioranza che di opposizione. In particolare ritiene che l'emendamento 8.1000 violi i principi

costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Carta fondamentale, dai quali discendono diversi istituti tra cui la prescrizione. Quindi il senatore Palma manifesta il proprio disappunto nei confronti della Presidenza che si distrae continuamente mentre egli parla. Pertanto abbandona l'Aula.

Prende poi la parola il relatore CASSON (*PD*) il quale - dopo aver ribadito che l'emendamento 8.1000, come anche l'emendamento 7.1000, prevedono una riforma dell'istituto della prescrizione in un ottica diversa dal punto di vista sistematico - si sofferma sul parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Al riguardo esprime delle perplessità sia sotto il profilo tecnico-giuridico che sotto il profilo politico. Dal primo punto di vista ritiene che il parere in esame sia errato in quanto fa riferimento alla data della notizia del reato, laddove l'emendamento 8.1000 dispone che "il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al Pubblico ministero". Oltretutto tale formulazione ricorre anche nell'ultimo periodo dell'articolo 8 del testo unificato in esame, su cui però la Commissione affari costituzionali ha formulato un parere non ostativo. Soprattutto non condivide il riferimento, nel parere citato, alla presunta lesione dei principi costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione. Ritenere che la soluzione proposta con l'emendamento 8.1000 ovvero che la previsione di una prescrizione senza limiti temporali sia incompatibile con l'articolo 111 della Costituzione significa sostenere l'illegittimità costituzionale di numerose norme che prevedono la imprescrittibilità di diverse tipologie di reato, un punto questo che non sembra essere stato preso in considerazione dalla Commissione affari costituzionali nel suo parere. Evidenzia poi che per alcuni reati, come quelli relativi all'amianto ovvero per i delitti ambientali, far decorrere la prescrizione dalla commissione del fatto, di cui spesso si ha notizia molti anni dopo, può risolversi in concreto nel negare qualsiasi effettiva possibilità di accertamento giudiziario dalle responsabilità.

Fa poi ancora una volta riferimento ad elementi di diritto comparato e in particolare all'ordinamento francese dove per i delitti di i delitti di "*abus de confiance*" e di "*abus des biens sociaux*" (la nostra appropriazione indebita di fondi), il termine prescrizionale decorre da quando la condotta è stata accertata**,** quindi anche a molta distanza di tempo dal reato.

Quindi si svolge un breve dibattito sulle modalità di intervento di ciascun senatore in sede di illustrazione degli emendamenti; dopo che il presidente D'ASCOLA, a tale riguardo, ha richiamato le norme regolamentari, intervengono i senatori LUMIA (*PD*), GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Ritornando al merito dell'articolo 8 del testo unificato e alla proposta di modifica di cui all'emendamento 8.1000 dei relatori, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva come, a suo avviso, non si possa prescindere dalla data della commissione del reato per la definizione dei termini di prescrizione; fin dall'epoca del diritto romano la prescrizione ha avuto una valenza strettamente connessa all'interesse punitivo dello Stato che deve essere esercitato entro un tempo ben definito a tutela della certezza del diritto. Inoltre allungare irragionevolmente i termini della prescrizione significa incidere maldestramente sui tempi del processo. L'ordinamento processuale prevede infatti dei diversi termini di interruzione e sospensione del processo in relazione ai principi costituzionali più volte citati dai quali, non si può prescindere in questa sede.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unificato in esame prendono le mosse da un orientamento consolidato anche in sede internazionale con riferimento ai termini della prescrizione per i reati commessi nei confronti dei minori. Ricorda, a tale proposito, la Convenzione di Lanzarote ratificata di recente dall'Italia con la legge n. 172 del 2012. Quindi il Partito Democratico intende mantenere - sul punto in questione - l'impianto del testo approvato dalla Camera.

Ribadisce, altresì, che il Partito Democratico intende riformare l'istituto della prescrizione che,

secondo il modello attuale, risulta del tutto insoddisfacente; debbono essere salvaguardati tuttavia i principi costituzionali sul giusto processo e in particolare il principio della ragionevole durata.

Dopo un breve intervento del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), interviene il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) per illustrare gli emendamenti a propria firma sull'articolo 8. In via generale, critica il principio per cui il decorso del tempo può sopperire alla mancanza di giustizia. A fronte di dati preoccupanti occorre riformare in modo sistematico l'istituto in esame. Quindi contraddice la tesi di chi sostiene che l'allungamento dei termini temporali della prescrizione possa incidere negativamente sulla ragionevole durata del processo perché, allo stato dell'arte, la prescrizione non ha favorito i riti alternativi. Infine, cita alcuni emendamenti presentati da numerosi esponenti del Partito Democratico in occasione dell'esame del disegno di legge sulla corruzione (disegni di legge n. 19 e connessi) che prevedevano la cessazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Il ministro ORLANDO ritiene opportuno fare alcune precisazioni sui dati relativi alla prescrizione dei reati in Italia. Riporta, infatti, che in alcuni tribunali (ad esempio in quello di Palermo) cadono in prescrizione solo il 3-4% dei processi, mentre in altri uffici giudiziari (ad esempio presso il tribunale di Venezia) la prescrizione investe circa il 35% dei procedimenti. Tali differenze dipendono soprattutto dalle strutture organizzative dei singoli uffici che hanno una valenza imprescindibile per l'applicazione dell'istituto della prescrizione, quantunque questa possa essere riformata. Replica quindi ad una dichiarazione che il senatore Cappelletti ha reso alla stampa in ordine alla presenza del Ministro della giustizia in Commissione; egli intende assistere alla prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo esclusivamente perché auspica che, in tempi rapidi, questi possano essere conclusi.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene brevemente sull'emendamento 8.17, sul quale si era già soffermato il senatore Palma; l'emendamento è volto a sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 8 che, come già detto, prevede la decorrenza della prescrizione dall'acquisizione delle notizia di reato per alcuni particolari reati nei confronti dei minori.

Il presidente D'ASCOLA avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire per illustrare gli emendamenti all'articolo 8, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) si sofferma sull'emendamento 9.32 che è volto a limitare il periodo di sospensione della prescrizione.

Il presidente D'ASCOLA avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 10, intendendosi che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 9.

Nessuno chiedendo di illustrare gli emendamenti relativi agli articoli 10, 11 e 12, si giunge all'illustrazione degli emendamenti sull'articolo 13.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma sugli emendamenti 13.8 e 13.4 che riguardano i termini della prescrizione per i delitti contro la persona.

Avendo rinunciato gli altri senatori ad illustrare gli altri emendamenti all'articolo 13, si passa all'illustrazione degli emendamenti sull'articolo 14.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) manifesta il proprio disappunto per le modalità di esame degli

emendamenti che non gli consentono di leggere attentamente i testi, a causa della velocità con cui si sta procedendo. Pertanto chiede la verifica del numero legale.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, la verifica del numero legale presuppone una votazione; nella fase di illustrazione degli emendamenti non si può effettuare tale verifica.

Dopo una breve osservazione del relatore CUCCA (*PD*), si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 15 del testo unificato.

Il presidente D'ASCOLA, prendendo atto che nessuno intende illustrare i suddetti emendamenti, avverte che si svolgerà l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 16.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che l'emendamento 16.0.1000 dei relatori riscrive tutta la materia delle notificazioni; quantunque il Gruppo di Forza Italia abbia presentato dei subemendamenti per correggere a vario titolo il testo dei relatori, constata l'impossibilità di una reale interlocuzione sui profili problematici sottesi agli stessi. Chiede, inoltre, al Ministro Orlando di manifestare l'orientamento del Governo sulla modifica della disciplina della materia *de qua*.

Il ministro ORLANDO osserva che la materia delle notificazioni sarà oggetto di una opportuna rivisitazione, nel senso di apportare le eventuali necessarie modifiche al testo dei relatori.

Anche il relatore CUCCA (*PD*) osserva che la suddetta materia potrà essere oggetto di rivisitazione.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 17.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) illustra l'emendamento 17.4, mentre il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma sull'emendamento 17.6.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 17.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 313 (nott.) del 06/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016
313ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo***

scambio elettorale politico-mafioso

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il presidente D'ASCOLA avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti relativi agli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.

In merito agli emendamenti presentati all'articolo 39, la senatrice CAPACCHIONE (*PD*) interviene con riferimento all'emendamento 39.0.1 che è stato dichiarato improponibile. Al riguardo manifesta qualche perplessità in ordine alle ragioni dell'improponibilità e chiarisce che l'emendamento in esame è volto ad estendere agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria il beneficio di poter usufruire gratuitamente della facoltà di pernottamento in caserma nel luogo in cui prestano servizio. Ricorda infatti che il predetto beneficio, già previsto per gli appartenenti a tutti gli altri Corpi di polizia e delle Forze armate, è irragionevolmente limitato per gli agenti di polizia penitenziaria che, a normativa vigente, devono farsi carico delle spese relative. Ritiene che l'emendamento non sia estraneo all'oggetto della discussione, in quanto riguarda, in una prospettiva funzionale, la materia dell'ordinamento penitenziario che è oggetto di esame.

Il senatore LUMIA (*PD*), condivide le considerazioni della senatrice Capacchione e invita il presidente D'Ascola a rivalutare la questione dell'improponibilità dell'emendamento 39.0.1.

Nessuno illustrando i restanti emendamenti agli articoli 39, 40 e 41, il presidente D'ASCOLA rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell?esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 314 (pom.) del 07/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016
314ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo***

scambio elettorale politico-mafioso

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) avverte che prosegue la discussione sugli emendamenti.

Prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) per illustrare i subemendamenti all'emendamento 16.0.1000. Si sofferma innanzitutto sul subemendamento 16.0.1000/2, volto a sopprimere il nuovo comma 1 dell'articolo 148 del codice di procedura penale, come introdotto dall'emendamento citato. Osserva infatti che le notificazioni degli atti, in via generale, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari, mentre la proposta in esame prevede che tale compito possa essere svolto ordinariamente anche dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. A tale riguardo ritiene che l'esecuzione delle notificazioni in capo agli agenti di polizia giudiziaria debba essere prevista solo in via eccezionale. Si sofferma poi sul subemendamento 16.0.1000/4 che corregge il nuovo testo di cui all'articolo 149 del codice di procedura penale, proposto dai relatori, nel senso di prevedere che il giudice possa disporre, nei casi di urgenza, solo con decreto motivato, le notificazioni a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica. Si sofferma quindi sui subemendamenti 16.0.1000/5, 16.0.1000/6, 16.0.1000/7, 16.0.1000/8, 16.0.1000/9, 16.0.1000/10 e 16.0.1000/12 volti ad apportare, a vario titolo, correzioni tecniche ai commi 2, 3 e 4 dell'emendamento 16.0.1000 dei relatori. In particolare si sofferma sui subemendamenti che sopprimono le disposizioni della lettera a) del capoverso "articolo 156" del codice di procedura penale, prevedendo esse irragionevolmente che la prima notificazione debba contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio. L'oratore illustra poi sinteticamente i successivi subemendamenti 16.0.1000/13, 16.0.1000/14, 16.0.1000/15, 16.0.1000/16, 16.0.1000/17, 16.0.1000/18, 16.0.1000/19, 16.0.1000/20, 16.0.1000/21, 16.0.1000/22, 16.0.1000/23, 16.0.1000/24, 16.0.1000/25, 16.0.1000/26, 16.0.1000/27 e 16.0.1000/28. In particolare tale ultima proposta è soppressiva del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale che prevede che, nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata o nel caso di impossibilità tecniche, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato - sempre mediante posta elettronica certificata - al Consiglio dell'ordine.

Il relatore CASSON (*PD*) replicando ai rilievi del senatore Caliendo, osserva che l'emendamento

16.0.1000 è volto, in generale, a rendere più agevole e funzionale il sistema delle notificazioni, anche alla luce degli evidenti progressi nel campo delle telecomunicazioni. Prende quindi atto che diversi subemendamenti, tra quelli testé illustrati dal senatore Caliendo, possono migliorare sensibilmente il testo dal punto di vista tecnico-normativo. Dopo aver fatto una precisazione in ordine al ricorso agli agenti di polizia giudiziaria per l'esecuzione delle notificazioni, nel senso che essi dovranno comunque essere utilizzati in via residuale rispetto agli ufficiali giudiziari, accoglie in particolare i suggerimenti relativi all'opportunità di prevedere il decreto motivato del giudice per le notificazioni urgenti a mezzo di telefono, fax, etc.

Per quanto riguarda l'obbligo dell'utilizzo della posta elettronica certificata, osserva come esso non sia particolarmente difficile a realizzarsi in un'era di tecnologia avanzata, né oneroso per la finanza pubblica.

Interviene quindi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) per approfondire talune questioni problematiche in parte già emerse nel corso del dibattito. Si sofferma in particolare sull'emendamento 9.13, soppressivo del capoverso 3-*quater* dell'articolo 9 del testo unificato che, come è noto, apporta rilevanti modifiche all'articolo 159 del codice penale, sulla sospensione del corso della prescrizione. Ritiene infatti ingiustificato l'allungamento dei termini di sospensione della prescrizione nei casi di richiesta di perizie da parte dell'imputato, ove si consideri che l'esperimento delle perizie viene concesso dal giudice alla luce di una evidente lacunosità del quadro probatorio e, pertanto, ai fini di una più corretta decisione. In tale ottica, ribadisce che le predette perizie non debbano gravare solo sull'imputato in termini di aggravamento dei tempi del processo. E di allungamento dei termini di prosecuzione.

Chiede quindi delle delucidazioni al relatore Casson sulla effettiva portata normativa dell'emendamento 9.1000 che è volto a sopprimere la lettera b) dell'articolo 9 del testo unificato, relativa alla sospensione della prescrizione nel periodo intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e il deposito della sentenza nei gradi successivi di giudizio.

Il relatore CASSON (*PD*) chiarisce che tale emendamento è conseguente alla modifica sostanziale dell'istituto della prescrizione, come ridefinito negli emendamenti 7.1000 e 8.1000, ampliamente illustrati nelle precedenti sedute.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che il Gruppo di Forza Italia ha pure presentato un emendamento soppressivo della predetta lettera b), ma in una prospettiva di contrarietà di merito alle previsioni della lettera predetta. In ogni caso osserva che - nella citata lettera b) - il riferimento della sospensione della prescrizione deve essere dalla pubblicazione ovvero dalla lettura del dispositivo della sentenza e non già dal deposito della medesima. In questa direzione si colloca l'emendamento 9.28, che peraltro riformula nell'emendamento 9.28 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Poi il senatore Palma si sofferma sull'emendamento 13.8 che, nell'ambito della delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, è volto ad introdurre la previsione della procedibilità a querela per alcuni delitti contro la persona di ritenuta minore entità, una scelta, a suo avviso, non condivisibile. Quindi passa ad illustrare l'emendamento 13.14 che, sempre in riferimento alla stessa questione è volto a sostituire l'aggettivo "modesta" con l'aggettivo "lieve", poiché quest'ultimo non solo è ricorrente nel codice ma è corredato altresì da una copiosa giurisprudenza.

Passa poi in rassegna i successivi emendamenti 13.15, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24 e 13.26, relativi alla delega per la revisione della disciplina delle misure di sicurezza, un tema estremamente delicato che gli appare affrontato in modo del tutto generico - in palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione - e, per di più, con espressioni e parole che non sono appropriate per la formulazione di un testo normativo.

A tale riguardo si svolge un breve dibattito al quale partecipano il presidente D'ASCOLA, il senatore LUMIA (*PD*) e il relatore CASSON (*PD*).

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) si sofferma poi sugli emendamenti relativi al comma 4 del citato articolo 13 che apporta modifiche all'articolo 610 del codice penale, in materia di violenza privata. Tali emendamenti sono prevalentemente soppressivi, in quanto il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede irragionevolmente la procedibilità d'ufficio solo per i fatti commessi con violenza a danno di minore o di persone in stato di infermità o deficienza psichica e non in via generale, quantunque si tratti di reati che possono anche essere di non trascurabile gravità.

Manifesta quindi perplessità sull'effettiva utilità del disposto dell'articolo 16 del testo unificato.

A tale proposito il presidente D'ASCOLA fa alcune precisazioni con riferimento alla giurisprudenza relativa ai cosiddetti "eterni improcedibili", citando in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 2013.

Poi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) fa riferimento ai subemendamenti relativi all'emendamento 16.0.1000 dei relatori in materia di notificazioni. Dopo aver precisato che non condivide affatto la *ratio* sottesa a tale emendamento, raccomanda, in una logica correttiva, l'approvazione, in particolare, dei subemendamenti 16.0.1000/26, 16.0.1000/27 e 16.0.1000/28.

Sui nodi problematici del citato emendamento dei relatori 16.0.1000 intervengono anche i senatore BUCCARELLA (*M5S*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) si sofferma poi sugli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo all'articolo 17 del testo unificato in esame, in ordine al quale manifesta in primo luogo perplessità sulla modifica che, con il comma 1, s'intende apportare al comma 3 dell'articolo 104 del codice penale, limitando ai soli delitti di cui l'articolo 51, commi 3-*bis* e *3*-quater, del codice di procedura penale il potere del giudice - su richiesta del pubblico ministero - di dilazionare per un tempo non superiore a 5 giorni l'esercizio del diritto dell'imputato di conferire con il difensore. Il senatore Palma non vede una ragione per tale modifica - di cui viene proposta la soppressione con l'emendamento 17.2 - considerando che tale potere può aver ragione di dover essere utilizzato anche con riferimento ai delitti diversi da quelli sopra indicati (basti pensare ai delitti contro la pubblica Amministrazione ovvero a quelli in materia di pedofilia o violenza sessuale, che non sono ricompresi fra i delitti di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater* del citato articolo 51).

Per quanto riguarda il disposto dell'articolo 335 del codice di procedura penale manifesta dubbi sulla reale utilità della previsione introdotta in tale disposizione con il comma 2 dell'articolo 17 del testo unificato, mentre - sotto un diverso profilo - evidenzia la necessità di prevedere un meccanismo sanzionatorio realmente incisivo per l'ipotesi in cui l'iscrizione nel registro degli indagati venga ritardata rispetto a quanto stabilito nel citato articolo 335. In questa prospettiva si muovono, in particolare, gli emendamenti 17.6 e 17.7, in ordine ai quali sottolinea come l'unico meccanismo sanzionatorio efficace è rappresentato da una previsione sulla inutilizzabilità degli atti compiuti prima della iscrizione.

L'oratore passa quindi ad esaminare il comma 5 dell'articolo 17, in ordine al quale rileva come la previsione, dal punto di vista sistematico, dovrebbe essere riformulata collocandola non nell'articolo 407 del codice di procedura penale, ma piuttosto nell'articolo 412, in modo da inquadrare la problematica nel contesto dei rapporti fra il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore generale.

Il senatore Palma raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 17.29, in quanto il disposto del comma 7 dell'articolo 17 del testo unificato appare presentare palesi problemi di legittimità costituzionale nella formulazione attuale, configurando un'ipotesi in cui il giudice sarebbe tenuto a

provvedere nel senso richiesto dall'Ufficio del Pubblico ministero, un esito questo chiaramente incompatibile con il principio della soggezione del giudice solo alla legge.

Dopo aver raccomandato altresì l'approvazione dell'emendamento 17.42 - volto a prevedere una maggiore flessibilità della previsione di cui al comma 4 del nuovo articolo 410-*bis* in materia di condanna alle spese - l'oratore si sofferma infine sul comma 11 dell'articolo 17 citato, ritenendo non condivisibile la scelta di limitare l'applicabilità delle previsioni che vengono introdotte con il già richiamato comma 5 del medesimo articolo 17 ai soli procedimenti nei quali le notizie di reato risulteranno iscritte nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della nuova legge. Ritiene infatti che, ove si giudichi utile e funzionale il nuovo meccanismo delineato dal predetto comma 5, non vi sia ragione per non consentirne l'applicazione anche ai procedimenti in corso, secondo i principi ordinari in materia di successione nel tempo delle norme processuali.

Il presidente D'ASCOLA rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2067, 2032, 1844,176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

Art. 9

9.28 (testo 2)

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), *ai n. 1) e 2) sostituire le parole*: «dal deposito» *con le seguenti:* «dalla lettura del dispositivo».

9.28

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), *ai n. 1) e 2) sostituire le parole*: «dal deposito» *con le seguenti:* «dalla pubblicazione».

1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 315 (pom.) del 12/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2016
315ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo***

scambio elettorale politico-mafioso

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio.

La senatrice GINETTI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 37.50 incentrato sull'ampliamento delle misure alternative per i minori in una logica di valorizzazione della funzione rieducativa della pena; l'emendamento in sostanza mira a riservare degli ambiti di reinserimento sociale per i minori con l'intento di evitare che i giovani adulti svolgano un'attività di proselitismo, molto negativa per il recupero dei minori stessi.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma su alcuni emendamenti relativi all'articolo 17; in particolare richiama l'attenzione sugli emendamenti 17.1 e 17.2, volti a sopprimere l'intero articolo ovvero, in subordine, il comma 1 dell'articolo medesimo. Osserva, in particolare, che appare irragionevole il testo approvato dalla Camera dei deputati, che limita solo ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale la possibilità che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dilazioni nell'arco di cinque giorni l'esercizio del diritto dell'imputato di conferire con il difensore. Di qui la proposta soppressiva della disposizione in esame. Si sofferma poi sugli emendamenti 17.6 e 17.7, che mirano a modificare l'articolo 335 del codice di procedura penale. Il successivo emendamento 17.8 è volto a sopprimere la disposizione di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 335 del codice di procedura penale, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Si sofferma poi sull'emendamento 17.13 che - con riferimento all'articolo 360 del codice di procedura penale, come modificato dai commi 3 e 5 dell'articolo 17, relativo agli accertamenti tecnici non ripetibili - sostituisce il termine di cinque giorni con quello di dieci giorni per la formulazione della richiesta di incidente probatorio. Il successivo emendamento 17.15 riscrive sostanzialmente l'intero comma 5 dell'articolo 17, approvato dalla Camera dei deputati, relativo agli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale, evitando di prevedere un termine di dodici mesi per le ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) n. 1), 3) e 4) - nel presupposto che un simile termine sarebbe eccessivo - e modificando correlativamente l'articolo 412 del codice di procedura penale.

Quindi si apre un breve dibattito sulla portata dell'emendamento testé illustrato dal senatore Caliendo, al quale partecipano il relatore CUCCA (*PD*), i senatori BUCCARELLA (*M5S*) e LUMIA

(*PD*), nonché la senatrice CAPACCHIONE (*PD*).

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma poi sull'emendamento 17.16 che prevede un'ulteriore modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale, nel senso che il giudice deve verificare la tempestività degli adempimenti relativi alla iscrizione nel registro degli indagati di cui all'articolo 335.

Dopo aver illustrato l'emendamento 17.20, l'oratore si sofferma quindi sugli emendamenti 17.28, 17.29, 17.32, 17.42 e 17.47, volti, rispettivamente, a modificare gli articoli 408, 409, 410-*bis* del codice di procedura penale, come modificati o introdotti dal testo in esame. In particolare, richiama l'attenzione sull'emendamento 17.32 che, con riferimento alla richiesta di archiviazione di cui all'articolo 409, mira a correggere la nuova disposizione che pare sottoponga il giudice alle direttive del pubblico ministero, violando il principio costituzionale che prevede che il giudice è soggetto soltanto alla legge.

Il senatore Caliendo si sofferma altresì sull'emendamento 17.47, soppressivo del comma 11 del citato articolo 17 del testo unificato in esame, contenente una disposizione transitoria - a suo avviso non condivisibile - che prevede di applicare le nuove disposizioni di cui agli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale solo ai procedimenti per i quali l'iscrizione dei nominativi nel registro degli indagati avviene successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 19 del testo unificato adottato dalla Commissione, i senatori GIARRUSSO (*M5S*) e BUCCARELLA (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 19.1.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma quindi sull'emendamento 19.3, soppressivo dell'articolo 19, volto ad abrogare l'articolo 421-*bis* del codice di procedura penale, che prevede, attualmente, un'ordinanza del giudice per l'integrazione delle indagini preliminari, ove queste siano incomplete.

Passa poi in esame l'emendamento 20.1, soppressivo dell'articolo 20 del testo unificato in esame che reca modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 428 del codice di procedura penale; il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che, contro la sentenza di non luogo a procedere, si possa proporre ricorso in appello e non più ricorso per cassazione, come previsto dalla disposizione vigente. L'oratore, a nome del gruppo di Forza Italia, ritiene non condivisibile la proposta di riforma in esame, in quanto la predetta competenza relativa all'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere non incide in modo significativo sul carico di lavoro della Suprema Corte.

Il senatore Caliendo, con riferimento agli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 21, sottolinea il rilievo delle proposte emendative relative al comma 3 dell'articolo 21, con cui viene introdotto un nuova comma 6-*bis* nell'articolo 438 del codice di procedura penale. Al riguardo l'oratore ritiene del tutto incomprensibili le ragioni della scelta di prevedere che la richiesta di giudizio abbreviato determini la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, nonché la preclusione delle questioni di competenza per territorio. Una simile previsione - oltre a essere difficilmente giustificabile sul piano della tutela dei diritti della difesa per il suo carattere palesemente derogatorio dell'ordinario assetto processuale - rischia inoltre di risultare fortemente disfunzionale sul piano applicativo, essendo evidente il suo effetto disincentivante rispetto alle possibili richieste di giudizio abbreviato e, conseguentemente, l'impatto negativo che ciò può avere sul funzionamento delle strutture giudiziarie, che dipendono in misura significativa dall'effetto deflattivo derivante dall'uso di tale forma di rito speciale. Ulteriori perplessità suscitano poi le correlate previsioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 21 del testo unificato, che richiamano l'applicabilità del citato nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 438 nell'ipotesi di trasformazione del giudizio immediato in abbreviato.

Seguono brevi interventi del presidente D'ASCOLA - che richiama l'attenzione sul fatto che l'applicabilità del citato nuovo comma 6 dell'articolo 438 del codice di procedura penale non è richiamata nelle altre ipotesi di trasformazione di riti speciali, in particolare nei casi di giudizio direttissimo e opposizione al decreto penale di condanna - e del relatore CUCCA (*PD*), che manifesta anch'egli perplessità sui risvolti applicativi della previsione di cui al citato nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 438 del codice di procedura penale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) passa ad esaminare brevemente gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 23, sottolineando come la previsione di un'esposizione introduttiva del pubblico ministero subito dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento appaia sistematicamente incompatibile con il principio della parità delle parti processuali.

Relativamente agli articoli 25 e 26 del testo unificato manifesta fortissime perplessità, giudicando del tutto incomprensibile la scelta della Camera dei deputati - riproposta nei due articoli in questione - di prevedere che il valore di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive passi dagli attuali 250 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva a 75 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. È infatti del tutto evidente che questa scelta si risolve automaticamente in un inasprimento significativo del trattamento punitivo del non abbiente che, ovviamente, corre un maggior rischio di conversione per insolvibilità della pena pecuniaria in pena detentiva. Sotto un diverso punto di vista l'intervento proposto sull'articolo 459 del codice di procedura penale - in materia di decreto penale di condanna - prevede poi che il valore giornaliero della pena pecuniaria non possa in questo caso essere inferiore alla somma di 75 euro e non possa superare di dieci volte tale ammontare. In tale specifico ambito, quindi, si pone piuttosto il problema di una eccessiva discrezionalità del giudice nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, che gli appare difficilmente giustificabile.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) condivide le considerazioni svolte dal senatore Caliendo e rileva come, soprattutto con riferimento ad alcune fattispecie di reato quali, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza, la possibilità che, in sostituzione di pene detentive, siano irrogate pene pecuniarie - che, sulla base degli attuali valori di conversione previsti dall'articolo 135 del codice penale, possono risultare anche molto elevate - assicura anche un significativo effetto deterrente, che la modifica proposta all'articolo 26 del testo in esame rischia di compromettere.

Il relatore CASSON (*PD*) ricorda che i valori di conversione delle pene pecuniarie in detentive sono stati da ultimo modificati nel 2009, anche al fine di ridurre il fenomeno dell'ingresso in carcere di persone che, non potendo pagare per insolvibilità la pena pecuniaria, finivano per contribuire in tal modo al congestionamento delle strutture detentive.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di discussione sugli emendamenti presentati al testo in esame, raccomanda in particolare l'approvazione degli emendamenti 1.15, 2.11 e 3.3. In ordine a quest'ultimo, più specificamente sottolinea le vistose perplessità che suscita il fatto che l'articolo 3 del testo in esame sceglie di intervenire nuovamente sul disposto dell'articolo 416-*ter* del codice penale, che è stato modificato appena due anni fa, e ciò per di più in una logica di inasprimento delle sanzioni che non appare giustificata da alcun dato effettivo e che, come sempre accade in questi casi, risulterà del tutto inutile sul piano dell'efficacia deterrente della previsione incriminatrice.

Passando poi agli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 7, il senatore Malan sottolinea l'assurdità della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 7, come proposto con l'emendamento 7.1000 dei relatori. La previsione che la prescrizione cessi di operare dopo la sentenza di primo grado, facendo seguire tale effetto anche qualora il primo grado di giudizio si concluda con una sentenza di

assoluzione, gli appare una vera e propria assurdità, che finisce per far pagare a un innocente finito sotto processo il costo aggiuntivo di una soggezione a tempo indeterminato alla possibilità di irrogazione della sanzione penale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) passa poi in rassegna gli emendamenti a sua firma relativi al comma 3 dell'articolo 27 del testo in esame. In ordine a tale disposizione sottolinea come la scelta di attribuire anche al giudice *a quo* il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, nei casi in cui ricorrano i vizi formali indicati nel nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 591 del codice di procedura penale - che il citato comma 3 che l'articolo 27 propone di inserire - gli appaia del tutto incomprensibile e, soprattutto, possibile causa di disfunzioni nel funzionamento della macchina giudiziaria, dovendosi al riguardo tener conto di come tale facoltà si aggiunga alla facoltà - che permane - del giudice dell'impugnazione di dichiarare l'inammissibilità anche per gli stessi motivi e che, inoltre, la modifica introdotta rischia di moltiplicare i ricorsi in cassazione, con una trasmigrazione di carte processuali da un ufficio all'altro che non si vede davvero quale beneficio possa apportare.

Il presidente D'ASCOLA ritiene che i rilievi svolti dal senatore Caliendo sull'articolo 27 meritino un'attenta riflessione, dovendosi al riguardo tener presente che la soluzione che viene proposta con il comma 3 dell'articolo 27 in esame ripropone sostanzialmente quella originariamente contenuta negli articoli 207 e 209 del vecchio codice di procedura penale, soluzione che si ritenne opportuno abbandonare nel nuovo codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 316 (pom.) del 19/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016
316ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato Federica Chiavaroli per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di***

relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma sugli emendamenti a propria firma relativi all' articolo 28. In particolare, l'emendamento 28.10 sostituisce il comma 3 dell'articolo 28, prevedendo che, per riformare una sentenza di assoluzione, il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova orale acquisita dal giudice di primo grado. Questa previsione appare senz'altro più coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Passa poi ad illustrare l'emendamento 29.2 che è volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 29, mentre l'emendamento 29.13 prevede un comma aggiuntivo che stabilisce che l'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, ove intenda impugnare un provvedimento ricorribile solo per Cassazione, può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento stesso la nomina di un difensore d'ufficio inserito nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Dopo alcune brevi osservazioni del correlatore CASSON (*PD*), il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma sull'emendamento 30.0.2, dichiarato peraltro improponibile.

L'emendamento riguarda l'esecuzione delle sentenze definitive della Corte europea del diritto dell'uomo che abbiano accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena. Ritiene che non si possa perdere l'occasione della riforma del processo penale per rendere concretamente eseguibili anche nell'ordinamento italiano le sentenze della Corte di Strasburgo sotto questo specifico profilo, colmando l'attuale vuoto normativo sul punto. Auspica che il Presidente D'Ascola possa riflettere ancora sulla improponibilità relativa all'emendamento in esame.

Si sofferma poi sull'emendamento 33.5, che prevede delle modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

Quindi si sofferma su alcuni emendamenti che il Gruppo di Forza Italia ha presentato all'articolo 36

del testo unificato adottato dalla Commissione. In particolare illustra gli emendamenti 36.6, 36.12, 36.2000/2, 36.46, 36.47 e 36.48 che, a vario titolo, pongono dei correttivi ai principi per l'esercizio della delega in materia di intercettazioni, ritenuta dall'oratore eccessivamente generica. Anche gli emendamenti 36.37, 36.40 e 36.41 sono diretti a correggere i principi predetti mediante la soppressione di alcune lettere ovvero l'inserimento di previsioni più puntuali.

Da ultimo si sofferma sugli emendamenti relativi all'articolo 37 del testo unificato in esame, contenente principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Anche sotto questo profilo il senatore Caliendo rileva la genericità della delega e, pertanto, l'emendamento 37.2 è volto a sopprimere l'articolo in esame, mentre l'emendamento 37.22 è soppressivo della lettera e), che prevede la eliminazione di automatismi e di preclusioni, senza alcuna specifica indicazione degli stessi.

Interviene quindi il ministro ORLANDO il quale osserva che, nell'ambito della revisione dell'ordinamento penitenziario, si prevede la eliminazione dei predetti automatismi nel rispetto del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Infatti - salvi i casi di eccezionale gravità e pericolosità da individuarsi puntualmente - l'obiettivo è di affidare al magistrato di sorveglianza la possibilità di valutare il detenuto in tutto il suo percorso riabilitativo correlativamente adeguando il trattamento penitenziario, a prescindere dalla categoria di reato per il quale è stato condannato.

Si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e il correlatore CASSON (*PD*).

Infine il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 37.41 e 37.45.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) illustra gli emendamenti, a propria firma.

Osserva che gli emendamenti 32.0.1 e 32.0.2, recano modifiche all'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nel senso di accelerare i processi per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, per i reati di corruzione. Il suo Gruppo ritiene che questa sia la strada da seguire ed è, invece, assolutamente contrario ad ulteriori interventi normativi che si risolvano in un allungamento dei termini di prescrizione.

Il presidente D'ASCOLA conferma, tenuto conto anche dagli ulteriori elementi emersi nel corso del dibattito, le improponibilità già dichiarate nella seduta del 22 giugno scorso, dichiarando altresì improponibili i nuovi emendamenti dei relatori 16.0.10000 e 35.0.1000, pubblicati in allegato al resoconto.

Avverte che si passerà quindi alla votazione degli emendamenti, dopo che i relatori e il Governo avranno espresso i pareri.

Il correlatore CASSON (*PD*), anche a nome del correlatore CUCCA (*PD*), esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2067/1/2. Il parere è invece contrario sugli emendamenti identici 1.6, 1.8 e 1.9, nonché sull'emendamento 1.10.

Dopo che il correlatore Casson ha espresso parere contrario sugli emendamenti 1.13 e 1.14, esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.15, nonché sugli emendamenti 1.16 e 1.17. Il parere è altresì contrario sui successivi emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27. Quindi esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.28 e 1.29.

Il ministro ORLANDO esprime pareri conformi a quelli dei correlatori in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 1.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/2067/1/2 è posto ai voti e approvato.

Con un'unica votazione sono poi respinti gli emendamenti 1.6, 1.8 e 1.9. Non è approvato neppure l'emendamento 1.10. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.13 e 1.14, mentre risulta approvato l'emendamento 1.15. Sono poi respinti gli emendamenti 1.16, 1.17 e 1.19. Viene quindi messa in votazione la prima parte dell'emendamento 1.20, fino alla parola "seguenti", che risulta respinta. Sono conseguentemente preclusi la parte restante dell'emendamento, nonché gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25. Con distinte votazioni risultano poi respinti gli emendamenti 1.26 e 1.27. Con separate votazioni sono invece approvati gli emendamenti 1.28 e 1.29.

Il correlatore CUCCA (*PD*), anche a nome del correlatore CASSON (*PD*) esprime quindi i pareri sugli emendamenti relativi all'articolo 2. Il parere è contrario sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2, nonché sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2,5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

Il correlatore Cucca esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.11, mentre parere contrario sull'emendamento 2.12. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.13. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 2.14, il correlatore Cucca esprime parere favorevole sull'emendamento 2.15, suggerendo tuttavia ai presentatori di riformularlo nel senso di specificare il riferimento dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale. Il parere è infine contrario sugli emendamenti 2.16, 2.01 e 2.02.

Il ministro ORLANDO esprime pareri conformi a quelli dei correlatori.

Si passa quindi alle votazioni relative agli emendamenti sull'articolo 2.

Con un'identica votazione sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre con successive distinte votazioni risultano non approvati gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5.

Quindi si pone in votazione la prima parte dell'emendamento 2.6 fino alla parola "seguenti". Risultando questa respinta, sono preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché i successivi emendamenti 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Risulta poi approvato l'emendamento 2.11, mentre viene respinto l'emendamento 2.12. Dopo che è stato approvato l'emendamento 2.13, è respinto l'emendamento 2.14. Avendo i presentatori accettato la riformulazione dell'emendamento 2.15 nel senso indicato dai correlatori, l'emendamento 2.15 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, viene posto in votazione e risulta approvato. Risulta quindi assorbito l'emendamento 2.16. Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Con riferimento all'articolo 3, il correlatore CASSON (*PD*), anche a nome del correlatore CUCCA (*PD*), invita al ritiro di tutti gli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il correlatore Casson ritiene quindi di motivare l'invito al ritiro dell'emendamento 3.4, recante modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso; osserva infatti che l'eventuale approvazione della proposta di modifica in esame - che è volta a sostituire nell'articolo 416-*ter* del codice penale il riferimento alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* con quello ai "soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*" - potrebbe comportare degli effetti distorsivi dal punto di vista applicativo; infatti l'emendamento in esame richiede, per l'integrazione della fattispecie del reato di scambio elettorale politico-mafioso, il requisito dell'appartenenza alle associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Orbene, dovendo questo essere accertato con sentenza, non vi è chi non veda che ne deriverebbe senz'altro un

effetto riduttivo della fattispecie medesima.

Il ministro ORLANDO esprime pareri conformi a quelli dei correlatori.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) quindi, intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che il Gruppo di Forza Italia ha proposto l'emendamento 3.3, soppressivo dell'articolo in esame, in quanto questo éleva ancora una volta la pena (da sei a dodici anni invece che da quattro a dieci anni) per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, sul quale - come è noto - il legislatore è già intervenuto di recente con la legge n. 62 del 2014.

Anche il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento a propria firma 3.1, soppressivo dell'articolo 3. Si dice fortemente contrario all'approvazione di una norma che ancora una volta aumenta le pene nel minimo e nel massimo con riferimento ad un reato per il quale il legislatore è già intervenuto negli ultimi tempi, rendendo così sempre più difficile l'applicazione del reato medesimo.

Quindi il senatore BUCCARELLA (*M5S*) - dopo aver ricordato il precedente intervento legislativo sul reato di scambio elettorale politico-mafioso e la posizione contraria a quella modifica del Movimento 5 stelle che, fin dalle prime battute di questa legislatura, ha ritenuto che la pena per il reato *de qua* dovesse essere adeguata e proporzionata a quella prevista per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale - a nome del proprio Gruppo auspica che, insieme ai correlatori, si possa mettere a punto una migliore formulazione per l'esame in Assemblea.

Quindi il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), convenendo con quanto testé affermato dal senatore Buccarella, osserva che, con riferimento al reato in questione, si tratta soprattutto di ridefinire meglio la fattispecie piuttosto che le pene.

Dopo una breve osservazione del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) il quale, a nome del Gruppo del Partito Democratico, osserva che il reato di scambio elettorale politico-mafioso è molto grave e pertanto deve essere punito con una pena adeguata, anche se proporzionata a quella prevista per il reato di cui all'articolo 416-*bis*. In questa chiave di lettura si collocano le previsioni dell'articolo 3, che aumentano le pene per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, in correlazione con gli aumenti di pena introdotti per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice medesimo con la legge n. 69 del 2015.

Dopo un'ulteriore precisazione del correlatore CASSON (*PD*) sulle pene applicabili ai reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritira l'emendamento 3.4, preannunciando una nuova formulazione del testo per l'esame in Assemblea.

Con distinte votazione sono respinti gli emendamenti 3.5 e 3.6.

In assenza della senatrice Stefani, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fa propri gli emendamenti

3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.7, che, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

In assenza della senatrice Bencini, la senatrice MUSSINI (*Misto*) fa proprio l'emendamento 3.0.6 che, messo in votazione, non è approvato.

Infine l'emendamento 3.0.15, fatto proprio dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) in assenza della senatrice Stefani, risulta respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il correlatore CUCCA (*PD*), anche a nome del correlatore CASSON (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

Con unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 4.1 e 4.2.

In assenza della senatrice Stefani, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 4.49 che, posto in votazione,risulta respinto.

Con distinte votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 4.4 e 4.5, dopo che gli stessi sono stati fatti propri dalla senatrice MUSSINI (*Misto*), in assenza dei proponenti.

Risulta poi respinto l'emendamento 4.6.

Viene quindi posta in votazione la prima parte dell'emendamento 4.7, fino alla parola "con le parole" che, risultando respinta, comporta la preclusione della restante parte, nonché degli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10.

Risulta poi respinto l'emendamento 4.11.

Viene posta in votazione quindi la prima parte dell'emendamento 4.12 fino alla parola "seguenti" che risulta respinta. Sono conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché gli emendamenti 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18.

Con distinte votazioni risultano non approvati gli emendamenti 4.19 e 4.20, mentre con un unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 4.21 e 4.22.

In assenza della senatrice Stefani, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 4.23 che, posto in votazione, non è approvato.

Con distinta votazione è altresì respinto l'emendamento 4.24.

Viene poi posta in votazione la prima parte dell'emendamento 4.25, fino la parola "seguenti", che risulta non approvata. Sono quindi preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché gli

emendamenti 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 e 4.33.

Viene quindi messa in votazione la prima parte dell'emendamento 4.34, fino alla parola "seguenti", che viene respinta; conseguentemente sono dichiarati preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché gli emendamenti 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42 e 4.43.

L'emendamento 4.44, posto in votazione, risulta non approvato.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 4.45 e 4.46, dopo che la senatrice MUSSINI (*Misto*) ha fatto proprio l'emendamento 4.45, in assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 4.47 e 4.48, fatti propri dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) in assenza della senatrice Stefani, con distinte votazioni, risultano non approvati.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

Art. 2

2.15 (testo 2)
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nei casi previsti dal comma 2 il giudice, se accoglie la richiesta ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine rispettivamente indicato nei citati commi. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale».

Art. 16

16.0.10000
I RELATORI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*
(Modifiche in tema di tutela della sicurezza dell'interprete)

All'articolo 146 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis.* Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, l'incarico è conferito assicurando, ove indispensabile per la tutela della persona, la segretezza della identità. La disposizione del presente comma si applica anche agli incarichi di cui all'articolo 268, comma 7.».
All'articolo 501, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui agli articoli 146, comma 2-*bis*, e 268, comma 7, secondo periodo, l'esame si svolge con modalità protette idonee a garantire la segretezza della identità.»

*Conseguentemente alla rubrica del Capo I dopo le parole «*di partecipare al processo,*» aggiungere le*

seguenti «di tutela della riservatezza dell'interprete,».

Art. 35

35.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

(Principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di redazione degli atti processuali)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 35, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale in materia di redazione degli atti processuali, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando altresì il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

revisione delle disposizioni processuali che regolano il contenuto degli atti, sia delle parti che del giudice, in modo che siano redatti in forma chiara e sintetica e ispirati alla essenzialità delle informazioni e degli argomenti necessari allo scopo. »

1.3.2.1.32. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 317 (nott.) del 19/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016
317ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato Federica Chiavaroli per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 20,25.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di***

relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Il correlatore CUCCA (*PD*), a nome anche del correlatore CASSON (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), intervenendo in dichiarazione di voto per sostenere l'emendamento a propria firma 5.2, soppressivo dell'articolo, ribadisce ancora una volta la propria contrarietà all'intervento sull'articolo 625 del codice penale, in materia di furto, che finisce per equiparare dal punto di vista della punibilità un furto bagatellare con l'ipotesi di furto in abitazione, evidentemente molto più grave.

Gli identici emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, posti congiuntamente ai voti, risultano quindi respinti.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarare il proprio voto contrario sull'emendamento 5.4, in quanto ritiene irragionevole l'aumento di pena ivi previsto.

Quindi si pone in votazione la prima parte dell'emendamento 5.4, fino alla parola "seguenti"; risultando questa respinta, sono preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché i successivi emendamenti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12.

Analogamente si pone in votazione la prima parte dell'emendamento 5.13, fino alla parola "seguenti"; essa risulta respinta e pertanto sono preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché gli

emendamenti 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17.

Con una distinta votazione è posto ai voti e risulta non approvato l'emendamento 5.18.

Il correlatore CUCCA (*PD*), anche a nome del correlatore CASSON (*PD*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il parere del Ministro ORLANDO è conforme.

In assenza dei proponenti, la senatrice MUSSINI (*Misto*) fa propri gli emendamenti aventi come primi firmatari i senatori Mineo e De Petris.

Quindi sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 6.1 e 6.3, che risultano infine respinti.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6.

Si pone quindi in votazione la prima parte dell'emendamento 6.7, fino alla parola "seguenti"; poiché essa risulta respinta, sono preclusi la parte restante dell'emendamento, nonché gli emendamenti 6.8, 6.9 e 6.10.

Messo in votazione risulta non approvato l'emendamento 6.11.

In assenza dei proponenti, risulta decaduto l'emendamento 6.12.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 6.13, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 6.14.

Con distinte votazioni non sono approvati gli emendamenti 6.14 e 6.15.

Gli identici emendamenti 6.16 e 6.17, posti congiuntamente ai voti, risultano respinti.

Con distinta votazione, risulta altresì respinto l'emendamento 6.18.

Essendo decaduto l'emendamento 6.19, per assenza dei proponenti, si mette in votazione la prima parte dell'emendamento 6.20, fino alla parola "seguenti"; risultando questa respinta, sono preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché i successivi emendamenti 6.21 e 6.22.

Analogamente si pone ai voti la prima parte dell'emendamento 6.23, fino alla parola "seguenti"; poiché questa risulta non approvata, sono preclusi la parte restante, nonché gli emendamenti 6.24, 6.25 e 6.26.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 6.27 e 6.28, mentre con distinte votazioni risultano non approvati gli emendamenti 6.29 e 6.30.

Dopo che è dichiarato decaduto l'emendamento 6.31, per assenza del proponente, è posto in votazione

l'emendamento 6.32 che non è approvato.

Per assenza dei proponenti sono quindi dichiarati decaduti gli emendamenti 6.33, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10 e 6.0.12.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

La seduta della Commissione, già prevista per domani alle ore 14, è posticipata alle ore 14.30, ovvero al termine della riunione del Gruppo Area Popolare, se successivo.

La seduta termina alle ore 20,40.

1.3.2.1.33. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 318 (pom.) del 20/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016
318ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di***

concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, e 7.2. Il parere è altresì contrario sugli identici emendamenti 7.3. e 7.4, come pure sull'emendamento 7.5, limitatamente alla parte non dichiarata improponibile. Esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 7.1000, nonché sull'emendamento 7.1000 dopo aver ritirato la propria firma dal medesimo. Il parere è contrario sui successivi emendamenti 7.6, 7.7, 7.8, e 7.23, limitatamente alla parte non dichiarata improponibile, nonché sugli emendamenti 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.9 e 7.10. Per quanto riguarda l'emendamento 7.11 propone una riformulazione nel senso di integrare il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale prevedendo che l'interruzione della prescrizione non possa comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis* limitatamente ai delitti sopra richiamati, e 640-*bis* del codice penale. Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 7.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

Il correlatore CASSON (*PD*) dichiara di non condividere il parere espresso dal correlatore Cucca sull'emendamento 7.1000 e insiste perché esso sia posto in votazione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.1000.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) - alla luce della proposta di riformulazione dell'emendamento

7.11, che modifica in modo sostanziale la disciplina della prescrizione con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione - chiede alla Presidenza che i propri emendamenti (32.0.1 e 32.0.2), recanti modifiche all'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione, di coordinamento, e transitorie del codice di procedura penale, siano messi in votazione prima degli emendamenti relativi all'articolo 7, poiché essi affrontano il tema dell'accelerazione dei processi per i reati contro la pubblica amministrazione, muovendosi in una prospettiva sostanzialmente alternativa a quella dell'allungamento dei termini della prescrizione medesima.

Il presidente D'ASCOLA osserva che la materia della prescrizione è cosa diversa da quella della priorità dei processi di cui all'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pur essendoci inevitabilmente delle connessioni tra l'una e l'altra. Ad ogni modo l'articolo 92 del Regolamento prevede la possibilità di richiedere l'inversione dell'ordine delle votazioni.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) chiede che sia posta in votazione la possibilità di anticipare le votazioni degli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 32.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) annuncia il voto contrario sulla proposta avanzata dal senatore Falanga, rilevando nel merito che i reati contro la pubblica amministrazione hanno già carattere prioritario per l'attuale formulazione dell'articolo 132-*bis* citato e l'unico effetto concreto della proposta del senatore Falanga sarebbe quello di eliminare il carattere prioritario che la norma vigente attribuisce anche ad altri reati che suscitano maggiore allarme sociale.

La richiesta del senatore Falanga, posta in votazione, è respinta.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Si passa agli emendamenti 7.3 e 7.4, soppressivi dell'articolo in esame.

In dichiarazione di voto interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) per sostenere l'emendamento 7.3 a propria firma, ribadendo una volta di più la propria contrarietà e quella del Gruppo di Forza Italia all'allungamento dei termini di prescrizione, addirittura fino alla metà per i reati contro la pubblica amministrazione, in quanto ritiene che esso non costituisca un deterrente per la diminuzione di tali reati.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), intervenendo a sua volta per sostenere l'emendamento 7.4 a propria firma, osserva che una politica volta solo ad allungare i termini di prescrizione e ad aumentare le pene finisce inevitabilmente per determinare un allungamento dei tempi processuali senza incidere in modo razionale sulla lotta alla corruzione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.34. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 319 (pom.) del 21/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016
319ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di***

relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4*-bis*, 14*-bis*, 14*-ter*, 14*-quater *e 41*-bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416*-ter *del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) interviene in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti 7.3 e 7.4, sottolineando criticamente come la maggioranza stia procedendo ad affrontare il tema della modifica della disciplina della prescrizione senza che sia possibile ricostruire il disegno complessivo che la stessa intende attuare.

Anche il senatore FALANGA (*AL-A*) interviene in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti 7.3 e 7.4, evidenziando come le modifiche alla disciplina della prescrizione - che la maggioranza intende proporre in sede di esame dei disegni di legge in titolo - comportino il rischio concreto di rivelarsi del tutto controproducenti e contraddittorie rispetto alle finalità dichiarate.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 7.3, di contenuto identico all'emendamento 7.4. E' successivamente posto ai voti e respinto l'emendamento 7.5. limitatamente alla parte proponibile.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 7.1000/1, sottolinea che le disfunzioni della giustizia non possono essere poste a carico dei cittadini e che, inoltre, la scelta di intervenire sulla disciplina della prescrizione con specifico riferimento al tema dei reati contro la pubblica amministrazione, ancor prima di non essere condivisibile nel merito, appare incomprensibile sul piano del metodo, considerato che negli ultimi quattro anni si sono succeduti due interventi legislativi che hanno significativamente aumentato i limiti edittali di pena previsti per i reati contro la pubblica amministrazione e ciò ha, ovviamente, determinato un correlativo aumento dei termini di prescrizione. Non si capisce sulla base di quali elementi si ritenga necessario un terzo intervento in quest'ambito, senza che, tra l'altro, ci siano dati statistici disponibili che consentano una valutazione degli effetti delle riforme più recenti.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento 7.1000/1, sottolineando in particolare come non appaiano comprensibili le ragioni che hanno indotto la Camera ad effettuare un intervento sui reati contro la pubblica amministrazione che determina un allungamento dei termini di prescrizione solo per alcuni di essi.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) interviene anch'egli in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 7.1000/1, ribadendo la propria contrarietà alla scelta del Governo e della maggioranza di intervenire sulla disciplina della prescrizione in una prospettiva che appare, di fatto, incompatibile con fondamentali principi di civiltà giuridica, quali in primo luogo il principio della ragionevole durata del processo.

Da un punto di vista politico, il senatore Giovanardi sottolinea poi come sia inspiegabile il mutamento di posizione del Nuovo Centro Destra, che si era dichiarato contrario a questo intervento alla Camera dei deputati e che invece ora converge con la maggioranza nel portare avanti lo stesso. Al riguardo, su un piano diverso, rileva altresì come in queste ultime ore siano emersi indizi che fanno ritenere che, in Senato, abbiano avuto luogo vere e proprie "vicende concussive", volte ad assicurare la coesione della maggioranza in relazione a determinate circostanze.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene del tutto infondate le affermazioni del senatore Giovanardi ed inaccettabile il ricorso ad allusioni volte a mettere in dubbio l'onestà e la correttezza dei senatori che partecipano ai lavori della Commissione.

Il presidente D'ASCOLA invita il senatore Giovanardi ad attenersi, nell'uso delle espressioni linguistiche, ai limiti imposti dal Regolamento.

Interviene il ministro ORLANDO il quale, in replica a quanto rilevato dal senatore Falanga, sottolinea come la scelta della Camera di prevedere una particolare disciplina della prescrizione in ordine ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione, e non a tutti, è stata motivata con l'esigenza di prevedere un allungamento dei termini relativi con riferimento a quei reati contro la pubblica amministrazione che, fondandosi su accordo corruttivo, più facilmente possono venire a conoscenza dell'autorità giudiziaria a distanza di tempo rispetto al momento della loro commissione. Evidenzia in proposito come i dati statistici sembrino confermare tale conclusione, in quanto l'incidenza della prescrizione risulta minima nei confronti di un reato come la concussione e, invece, più significativa nelle ipotesi di corruzione di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* del codice penale.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal senatore Giovanardi fa presente che il Nuovo Centro Destra, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, aveva manifestato la propria contrarietà alla soluzione che è stata varata dall'altro ramo del Parlamento e che però, già in quella sede, tale parte politica aveva manifestato la sua disponibilità a convergere su soluzione diverse, quali in particolare quella ora prospettata dal correlatore Cucca con la riformulazione proposta per l'emendamento 7.11 nella seduta di ieri.

Posto ai voti il subemendamento 7.1000/1 è respinto, mentre il subemendamento 7.1000/2 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.1000/3, 7.1000/4 e 7.1000/5.

Il correlatore CUCCA (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO, modificando il parere precedentemente espresso, esprimono parere favorevole sul subemendamento 7.1000/6.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare il voto favorevole sul subemendamento 7.1000/6, ritiene però di dovere di criticare la Presidenza per aver ritenuto proponibile il comma 2 dell'emendamento 7.1000. Ritiene, infatti, che la previsione per cui la prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado sia palesemente incostituzionale, in quanto di evidente incompatibilità con il principio della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) non condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo. Ritiene invece che prevedere che la prescrizione cessi di operare, dopo che la fondatezza dell'ipotesi accusatoria è stata verificata positivamente in giudizio in primo grado, sia una scelta senz'altro ragionevole e coerente dal punto di vista sistematico, anche in considerazione del fatto che evidentemente una simile innovazione normativa eviterebbe l'uso strumentale della prescrizione e favorirebbe il ricorso ai riti alternativi.

Dopo che il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) ha annunciato il voto favorevole sul subemendamento 7.1000/6, il correlatore CASSON (*PD*) annuncia invece il voto contrario, difendendo l'impostazione sottesa al già richiamato comma 2 dell'emendamento 7.1000 e rinviando alle considerazioni da lui svolte nella seduta dello scorso 5 luglio.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che la soluzione proposta dal comma 2 dell'emendamento 7.1000 sarebbe effettivamente idonea ad evitare gli abusi che oggi si verificano sul piano processuale e che sono volti all'utilizzo strumentale della prescrizione.

Il senatore LUMIA (*PD*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento 7.1000/6 e sottolinea come Governo e maggioranza si stiano muovendo in una direzione volta a contemperare l'esigenza di evitare gli abusi strumentali della prescrizione - che continuano a verificarsi attualmente e che sono incompatibili con un efficiente funzionamento della macchina giudiziaria - con l'esigenza di garantire comunque un'adeguata tutela al principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Il ministro ORLANDO sottolinea come l'intervento sulla prescrizione contenuto negli articoli 7 e seguenti del testo in esame costituisca soltanto una delle misure che il testo medesimo propone, nel suo insieme, al fine di contribuire ad una reale maggiore efficienza della macchina processuale e dell'amministrazione della giustizia in Italia.

È innegabile che le modifiche specificamente attinenti alla disciplina della prescrizione avranno effetto soprattutto con riferimento alle fasi processuali e non con riferimento alla fase delle indagini preliminari, nella quale si verifica il maggior numero delle prescrizioni. Al riguardo va peraltro sottolineato che, laddove la pretesa punitiva si è consolidata essendo già intervenuta almeno una sentenza di condanna, è particolarmente irragionevole che tale pretesa possa poi risultare frustrata per effetto del decorso della prescrizione. Per quanto concerne invece la fase delle indagini preliminari l'incidenza della prescrizione deve essere valutata, in una prospettiva di diritto comparato, tenendo conto che l'Italia è praticamente l'unico Paese a prevedere l'obbligatorietà dell'azione penale e che, ovviamente, l'incidenza della prescrizione in un simile contesto è diversa dall'incidenza della prescrizione in un contesto in cui l'azione penale è facoltativa. In una prospettiva storica deve poi tenersi conto del fatto che l'incidenza della prescrizione è venuta ad aumentare dopo che, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 79 della Costituzione, è venuta meno la possibilità di avvalersi dello strumento dell'amnistia, che, come è noto, in precedenza veniva invece utilizzato periodicamente e riduceva in modo sostanziale l'incidenza della prescrizione.

In tale contesto - e fermo restando che il Governo ritiene ovviamente irrinunciabile il principio dell'indipendenza dell'ufficio del pubblico ministero - le soluzioni proposte dal Governo e dalla

maggioranza rappresentano un adeguato punto di equilibrio e possono effettivamente contribuire ad un significativo miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti i subemendamenti 7.1000/7 e 7.1000/8, il subemendamento 7.1000/6 viene posto ai voti e approvato, risultando conseguentemente preclusi tutti i successivi subemendamenti riferiti all'emendamento 7.1000.

Dopo che il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ha annunciato il voto favorevole viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 7.1000 come emendato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) aggiunge quindi la propria firma a tutti gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Cappelletti relativi agli articoli 7, 8 e 9.

Sono successivamente posti ai voti e respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 7.6, 7.7, 7.8, 7.23, limitatamente alla parte proponibile, e 7.24.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 7.25, 7.26 e 7.27, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.28, 7.9 e 7.10.

Dopo che il sentore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), recependo la riformulazione prospettata dal correlatore Cucca nella seduta di ieri, ha modificato l'emendamento 7.11 nell'emendamento 7.11 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva come si sia in presenza di un nuovo emendamento e contesta che dalla Presidenza non sia stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti. Annuncia comunque il voto contrario sull'emendamento 7.11 (testo 2), ribadendo ancora una volta come non vi sia alcuna necessità di nuovi interventi sulla disciplina della prescrizione con riferimento specifico ai reati contro la pubblica amministrazione, che tale intervento non è sostenuto da alcuna evidenza fattuale che consenta di ritenere inadeguati o insufficienti gli interventi legislativi adottati negli ultimi quattro anni e che anzi, come risulta dai dati trasmessi alla Commissione dal Governo, l'incidenza percentuale della prescrizione è diminuita dal 2005 al 2014, in modo significativo, successivamente all'entrata in vigore della cosiddetta legge ex Cirelli.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, non condivide le considerazioni del senatore Caliendo, laddove le stesse si risolvono in una sostanziale minimalizzazione della portata del problema della prescrizione, la cui rilevanza è invece decisiva e innegabile.

Posto ai voti l'emendamento 7.11 (testo 2) è approvato, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.17, 7.18, 7.19 e 7.20.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritira l'emendamento 7.21, riservandosi di ripresentarlo in vista dell'esame in Assemblea, dopo che il senatore Lumia LUMIA (*PD*) ha dichiarato la disponibilità ad un ulteriore approfondimento sulla proposta contenuta nel predetto emendamento.

Dopo che l'emendamento 7.22 è stato posto ai voti e respinto e dopo che sono stati dichiarati decaduti per l'assenza della proponente gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4, con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, il correlatore CUCCA (*PD*) ritira l'emendamento 8.1000, che viene fatto

proprio dal senatore BUCCARELLA (*M5S*).

Il correlatore CUCCA (*PD*) e il ministro ORLANDO esprimono poi parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 8.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 8.1, di contenuto identico all'emendamento 8.2.

Dopo che è stato dichiarato decaduto il subemendamento 8.1000/3, per l'assenza del proponente, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 8.1000, dopo che il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ha annunciato su di esso il voto favorevole.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.3 e 8.4, dopo che su quest'ultimo ha annunciato il voto favorevole il senatore BUCCARELLA.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 8.5 e sottolinea l'improponibilità dal punto di vista sistematico di far decorrere la prescrizione dal momento dell'acquisizione della notizia di reato, invece che dal momento della commissione del reato.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 8.5.

Sono quindi dichiarati decaduti, stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8. Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 e 8.16, mentre l'emendamento 8.17 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Con rifermento agli emendamenti all'articolo 9 il correlatore CUCCA (*PD*) ritira l'emendamento 9.1000 - risultando conseguentemente decaduto il subemendamento 9.1000/1 - ed esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 9.7, 9.12 e 9.48. Prospetta inoltre possibili riformulazioni degli emendamenti 9.30 e 9.40.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), accogliendo le riformulazioni proposte dal correlatore Cucca, modifica gli emendamenti 9,30 e 9.40 negli emendamenti 9.30 (testo 2) e 9.40 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto.

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 9.30 (testo 2) e 9.40 (testo 2) e parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritiene che le nuove formulazioni proposte per gli emendamenti 9.30 e 9.40 rappresentino, in realtà, dei nuovi emendamenti e che dovrebbero essere, pertanto, dichiarate inammissibili in questa fase procedurale. In ogni caso, dal punto di vista del merito, risulta evidente come la Commissione non sia nelle condizioni - sia per la ridotta presenza di senatori in questo momento sia per la ristrettezza dei tempi in esame - di valutare adeguatamente le implicazioni delle nuove formulazioni in questione.

Il presidente D'ASCOLA replica al senatore Buccarella, rilevando che gli emendamenti 9.30 (testo 2)

e 9.40 (testo 2) non possono essere considerati come nuovi emendamenti. Essi si limitano, infatti, a riformulare rispettivamente il numero 1) e il numero 2) del primo capoverso della lettera b) dell'articolo 9 in esame, tenendo conto di spunti e di indicazioni presenti negli emendamenti presentati e non apportando sostanzialmente nessun elemento innovativo, ma prefiggendosi unicamente di riordinare la materia in modo più lineare e trasparente.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 9.1 e 9.2, il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 9.3.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.4 e 9.5. mentre gli emendamenti 9.6 e 9.8 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 9.7.

Dopo che il senatore LUMIA (*PD*) ha ritirato l'emendamento 9.9, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.10 e 9.11.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per l'assenza della proponente l'emendamento 9.48, posto ai voti è approvato l'emendamento 9.12, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 e 9.18.

Sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.19, 9.20 e 9.21, mentre sono dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.27 e 9.28 (testo 2).

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 9.26, viene posti ai voti e approvato l'emendamento 9.30 (testo 2), risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.29, 9.49, 9.50, 9.51, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37 e 9.38.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 9.40 (testo 2), risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.39, 9.41, 9.42, 9.43 e 9.44.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 9.45, mentre l'emendamento 9.46 viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

In ordine all'emendamento 9.47, anche a parziale rettifica del parere precedentemente espresso, il correlatore CUCCA (*PD*) prospetta una possibile riformulazione.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) accoglie la riformulazione proposta dal correlatore Cucca e modifica l'emendamento 9. 47 nell'emendamento 9.47 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) giudica palesemente inammissibile l'emendamento 9.47 (testo 2). E' di tutta evidenza come non si tratti di una riformulazione, ma bensì di un nuovo emendamento, che apporta al secondo capoverso della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 una modifica che non ha nulla a che a vedere con la proposta dell'originario emendamento 9.47. Non può non sottolineare come, a nome della sua parte politica, abbia già contestato l'ammissibilità dei due emendamenti appena votati 9.30 (testo 2) e 9.40 (testo 2). A fronte di una nuova riformulazione che con una palese forzatura

procedurale rappresenta l'introduzione di un nuovo emendamento - rispetto al quale, inoltre, risulta assolutamente impossibile un esame degli eventuali aspetti problematici sottesi allo stesso ove si dovesse immediatamente procedere al voto - il Gruppo del Movimento Cinque Stelle non può continuare a partecipare ai lavori della Commissione.

Il correlatore CUCCA (*PD*) sottolinea come l'emendamento 9.47 (testo 2) abbia una funzione di coordinamento e nasca dall'esigenza di chiarire la portata del citato del secondo capoverso della lettera b) in correlazione con la riformulazione apportata al numero 1) del primo capoverso della medesima lettera b), con specifico riferimento alla disciplina delle ipotesi di cui l'annullamento disposto dal giudice di appello o dalla Cassazione determina una regressione in primo grado del procedimento.

Il presidente D'ASCOLA giudica senz'altro condivisibili, nel merito, le considerazioni testé svolte dal correlatore Cucca, ma osserva che - ove il gruppo del Movimento Cinque Stelle abbandonasse l'Aula della Commissione - la maggioranza si troverebbe a proseguire l'esame in assenza di rappresentanti dell'opposizione. Nelle presenti condizioni un simile esito, ad avviso della Presidenza, non sarebbe giustificabile e decide pertanto di togliere la seduta. L'esame riprenderà nella prossima settimana, a partire dalla prima seduta utile, con la votazione dell'emendamento 9.47 (testo 2), risultando così comunque assicurato il tempo per un adeguato approfondimento delle eventuali implicazioni problematiche allo stesso sottese.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATOADOTTATO DALLACOMMISIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

Art. 7

7.11 (testo 2)
ALBERTINI, BIANCONI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Nel secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: "della metà", sono inserite le seguenti: "per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater,* 320, 321, 322-*bis* limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-*bis*, nonché"».

Art. 9

9.30 (testo 2)
ALBERTINI, BIANCONI
Al comma 1, lettera b), *al primo capoverso, sostituire il numero 1 con il seguente:* «1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi;. »

9.40 (testo2)
ALBERTINI, BIANCONI
Al comma 1, lettera b), al primo capoverso, sostituire il numero 2, con il seguente:

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi.

9.47 (testo 2)

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, in fine, dopo le parole: "della responsabilità"*, aggiungere le seguenti:* "o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale".

1.3.2.1.35. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 320 (pom.) del 26/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 26 LUGLIO 2016
320ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 2134 E CONNESSI RECANTI MIODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, AL CODICE PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede di conoscere le ragioni dell'ulteriore rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 poiché, come tutti i membri della Commissione hanno potuto constatare, il suddetto termine già fissato per oggi, è stato ulteriormente differito alla data del 4 agosto.

I relatori LUMIA (*PD*) e PAGLIARI (*PD*) fanno presente di essere pronti per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente D'ASCOLA, rispondendo al senatore Caliendo, chiarisce che l'originario termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 era stato fissato in previsione di un diverso svolgimento dei lavori sui disegni di legge nn. 2067 e connessi, sulla riforma del processo penale. Poiché l'esame di questi si è prolungato e i componenti della Commissione risultano ancora impegnati al riguardo, si è ritenuto opportuno prorogare il termine per la presentazione degli

emendamenti al citato disegno di legge n. 2134.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), dopo aver ricordato che il Gruppo di Forza Italia aveva chiesto fin dall'inizio che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 fosse adeguatamente congruo e, in ogni caso, successivo alla conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2067, anche per le ragioni testé richiamate dal presidente D'Ascola, chiede che, nell'imminenza della pausa estiva, il predetto termine sia definitivamente fissato fra il 10 e il 15 settembre.

Il presidente D'ASCOLA si riserva di valutare la richiesta del senatore Palma.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una***

misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da***

sentenze di riabilitazione penale

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ricorda che il Gruppo del Movimento Cinque Stelle aveva deciso di abbandonare i lavori della Commissione nella seduta del 21 luglio scorso contestando l'ammissibilità dell'emendamento 9.47 (testo 2) che, in verità, non contiene una mera riformulazione bensì il testo di un nuovo emendamento, sostanzialmente diverso dall'originaria proposta di cui all'emendamento 9.47. Ribadisce le proprie censure in ordine all'ammissibilità del predetto emendamento.

Il presidente D'ASCOLA, dopo aver ricordato che l'esame riprenderà proprio con la votazione dell'emendamento 9.47 (testo 2), ribadisce che l'emendamento in questione ha essenzialmente una funzione di coordinamento, essendo volto a chiarire la portata del secondo capoverso della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, alla luce anche di quanto disposto dalla riformulazione del numero 1 e del numero 2 del primo capoverso della medesima lettera b), con riguardo alle ipotesi in cui l'annullamento disposto dal giudice di appello o dalla Cassazione determina una regressione in primo grado del procedimento. Peraltro il problema del predetto coordinamento era già stato posto dalla relatrice Capacchione nella relazione introduttiva del disegno di legge n. 1844 nella seduta dell'8 aprile 2015.

Sotto un distinto ma concorrente profilo il Presidente sottolinea poi che l'emendamento 9.47 (testo 2) costituisce una mera riformulazione dell'originario emendamento 9.47, in quanto la materia oggetto dell'intervento normativo rimane identica, e non un nuovo emendamento.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 9.47 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 10, il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) e la senatrice BLUNDO (*M5S*) sottoscrivono tutti gli emendamenti relativi agli articoli 10, 11, 12 e 13, a firma del senatore Cappelletti, in assenza del proponente.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3. Essendo preclusi gli emendamenti 10.1000/1 e 10.1000 per effetto della reiezione dell'emendamento 7.1000, sono poi dichiarati decaduti gli emendamenti 10.4 e 10.5 per l'assenza dei proponenti.

In ordine all'articolo 11 il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

Con un'unica votazione sono respinti poi gli identici emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3, mentre, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.11 (testo2), risultano preclusi gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7

Passando all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12, il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 12.1.

Con distinte votazioni sono respinti poi gli emendamenti 12.2 e 12.3.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 13, il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 13.1 e 13.2, nonché sugli emendamenti 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12 e 13.13. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 13.14. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 13.15, propone quindi una riformulazione dell'emendamento 13.16. Esprime poi parere contrario sugli emendamento 13.17, 13.18 e 13.19, mentre dichiara il parere favorevole sugli emendamenti 13.20 e 13.21. Il parere è contrario sui successivi emendamenti 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento 13.28. Il parere è contrario sugli emendamenti 13.29 e 13.30, mentre è favorevole sugli emendamenti 13.31 e 13.32. Quindi il RELATORE esprime parere contrario sugli identici emendamenti 13.39, 13.40 e 13.41, nonché sugli emendamenti 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49 e 13.50. Con riferimento all'emendamento 13.51 propone una riformulazione.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara che tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Cardiello relativi all'articolo 13 sono ritirati.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 13.1 e 13.2. Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 13.3 e 13.6, quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice Stefani in assenza del proponente.

Dopo che il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) ha ritirato l'emendamento 13.7, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.8 che, nell'ambito della delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati, è volto a sopprimere la previsione della procedibilità a querela per i delitti contro la persona. Ribadisce infatti la propria contrarietà - e quella del Gruppo di Forza Italia - sul punto in ragione dei problemi applicativi di una scelta di siffatto tipo, che rischia di estendere il regime della procedibilità a querele ad ipotesi la cui gravità richiederebbe invece il mantenimento delle procedibilità d'ufficio. Quindi con riferimento alla stessa questione sostiene l'emendamento 13.14, sul quale pure il parere dei relatori e del Governo è

favorevole, il quale è volto a sostituire l'aggettivo "modesta" con la parola "lieve", poiché la prima soluzione creerebbe maggiore difficoltà dal punto di vista applicativo della norma.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), a sostegno dell'emendamento 13.9, di contenuto identico all'emendamento 13.8, fa alcune osservazioni condividendo in sostanza quanto testé detto dal senatore Palma.

Il relatore CUCCA (*PD*) osserva che la *ratio* della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame è abbastanza chiara, nel senso di prevedere la procedibilità a querela solo per i reati contro la persona che arrechino offese di modesta entità e fatti salvi i casi di incapacità per età o infermità della persona offesa.

Il senatore LUMIA (*PD*) condivide quanto testé affermato dal relatore Cucca.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che la delega per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per i reati contro la persona, da un lato, è molto generica, dall'altro si sovrappone alla normativa vigente che già prevede la procedibilità a querela per taluni reati contro la persona.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ribadisce che la questione della procedibilità a querela per i reati contro la persona è molto delicata e non deve essere sottovalutata. Propone pertanto che gli emendamenti in esame siano accantonati, invitando tra l'altro i relatori a riflettere sull'opportunità di prevedere un criterio in base al quale la procedibilità a querela si applicherebbe ai reati contro la persona che prevedono una pena detentiva nel massimo fino ad un determinato numero di anni.

Il presidente D'ASCOLA dispone l'accantonamento degli emendamenti 13.8, 13.9 e 13.14.

Con riferimento all'emendamento 13.16 (testo 2), che sostituisce la lettera b) del richiamato comma 1 dell'articolo 13 sulla revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede alcuni chiarimenti, mentre il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce le proprie perplessità in ordine alla genericità della delega.

Dopo interventi della senatrice MUSSINI (*Misto*), del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), della senatrice BLUNDO (*M5S*) e del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) - recependo la proposta di riformulazione del relatore Cucca - modifica l'emendamento 13.16 nell'emendamento 13.16 (testo 2) - pubblicato in allegato al resoconto - che, posto ai voti, è approvato con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26.

Con riferimento all'emendamento 13.28, il relatore CUCCA (*PD*) propone di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere che la destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) esclusivamente dei condannati per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché la destinazione alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli

imputati sottoposti a misura di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) afferma di non accettare la riformulazione proposta dal relatore Cucca, in quanto questa è sostanzialmente incompatibile con la *ratio* dell'emendamento originario. Infatti la proposta originaria di cui all'emendamento 13.28 è volta a prevedere una regolamentazione specifica dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, in un'ottica di effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in una prospettiva di assetto definitivo delle nuove REMS. Invece la riformulazione prospettata dal relatore Cucca contiene la previsione della destinazione alle predette REMS esclusivamente dei condannati per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, e della destinazione invece alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misura di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le gravi condizioni psichiche. Ciò equivale a reintrodurre di fatto gli ospedali psichiatrici giudiziari nelle carceri che, come è noto, non sono un luogo di cura come invece le REMS. Ribadisce pertanto la propria contrarietà alla riformulazione in esame.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime quindi parere contrario sull'emendamento 13.28.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Posto ai voti l'emendamento 13.28 è respinto.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha sottoscritto l'emendamento 13.31, questo è posto congiuntamente ai voti con l'emendamento 13.32 in quanto di contenuto sostanzialmente identico. Gli emendamenti citati risultano quindi approvati.

Con riferimento all'emendamento 13.40 - di contenuto identico all'emendamento 13.39 - interviene in dichiarazione di voto il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*). Gli emendamenti in esame sono soppressivi della lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 che apporta modifiche all'articolo 610, in materia di violenza privata. L'oratore evidenzia che il testo in esame prevede irragionevolmente la procedibilità d'ufficio solo per i fatti commessi con violenza a danno di minore o di persone in stato di infermità o deficienza psichica ovvero ove ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, quantunque si tratti di reati che possono essere di rilevante gravità anche al fuori delle predette ipotesi in cui permarrebbe la procedibilità d'ufficio.

Si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano il relatore CUCCA (*PD*) e i senatori BUCCARELLA (*M5S*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), PALMA (*FI-PdL XVII*) e LUMIA (*PD*).

Il presidente BUCCARELLA (*M5S*) dispone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi alla lettera a) del predetto comma 4.

Con riferimento poi alla lettera b) del comma 4 - che reca modifiche all'articolo 612 del codice penale sul reato di minaccia - il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.47, che è volto a modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento nel senso di eliminare il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale0, correlativamente mantenendo la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di minaccia grave.

A tale riguardo si svolge un breve dibattito al quale partecipano i senatori BUCCARELLA (*M5S*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il relatore CUCCA (*PD*), il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) e il senatore LUMIA (*PD*).

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 13.47, 13.48, 13.49 e 13.50, tutti relativi alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 13.

Nell'imminenza dei lavori di Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

Art. 13

13.16 (testo 2)
ALBERTINI, BIANCONI
Al comma l, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, prevedendo comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività».

1.3.2.1.36. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 321 (pom.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
321ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo***

scambio elettorale politico-mafioso

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Dopo che il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) ha disposto l'accantonamento dell'emendamento 13.51, per ragioni di connessione con gli emendamenti relativi all'articolo 13 di cui è stato disposto l'accantonamento nella seduta di ieri, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6 e 14.7.

Il relatore CASSON (*PD*) presenta l'emendamento 14.1000, pubblicato in allegato, che illustra brevemente sottolineando come esso sia volto a integrare il contenuto della delega di cui all'articolo 14, relativa alla revisione della disciplina del casellario giudiziario.

Sull'emendamento 14.1000 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) - che sottolinea come trattandosi di un nuovo emendamento la Presidenza della Commissione dovrà fissare, in ordine al medesimo, un termine, anche breve, per la presentazione di eventuali subemendamenti - il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) - che giudica, a prima vista, del tutto incomprensibile la parte del nuovo emendamento in cui si prevede che sia il pubblico ministero a verificare che il fatto addebito sia occasionale, in relazione all'ipotesi di provvedimenti applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - il senatore BUCCARELLA (*M5S*) - che manifesta perplessità analoghe a quelle espresse dal senatore Caliendo - e infine il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), che dispone l'accantonamento dell'emendamento riservandosi di valutarne la proponibilità e assicurando che - qualora tale verifica abbia esito positivo - verrà fissato un breve termine per la presentazione di subemendamenti.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime quindi parere contrario sull'emendamento 14.3, in ordine al quale il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chieda che si proceda a votazione per parti separate nel senso di porre in votazione prima la lettera *a*) e poi la lettera *b*) di tale emendamento.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) dispone che si proceda alla votazione per parti separate.

Sono quindi separatamente poste ai voti e respinte la prima e la seconda parte dell'emendamento 14.3.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha ritirato l'emendamento 15.1, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e approvato l'emendamento 15.2.

Dopo che il senatore LUMIA (*PD*) ha ritirato gli emendamenti 16.3 e 16.4, - riservandosi un'ulteriore valutazione sugli stessi in vista dell'esame in Assemblea - il relatore CUCCA (*PD*) ritira l'emendamento 16.0.1000.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) fà proprio l'emendamento 16.0.1000.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 16.0.1.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 16.0.2000 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 16 e sui correlativi subemendamenti.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 16.1 e 16.2.

Segue un breve intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) che, in ordine all'articolo 16, giudica di problematica compatibilità con i principi costituzionali la previsione - di cui al nuovo articolo 72-*bis* del codice di procedura penale - di una sentenza che accerterebbe lo stato di incapacità irreversibile dell'imputato.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) richiama ancora una volta l'attenzione sul fatto che il disposto dell'articolo 16 del testo in esame tiene conto, in particolare, della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 23 del 2013. Tale pronuncia ha fortemente auspicato un intervento del legislatore sulla tematica dei cosiddetti "eterni giudicabili".

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fà presente di conoscere la sentenza alla quale ha fatto riferimento il presidente D'Ascola, ma di ritenere che le indicazioni della stessa non superino le perplessità da lui manifestate.

In ordine all'emendamento 16.0.1000, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), da un lato, esprime tutto il proprio disappunto di fronte ad un emendamento che risultava presentato dai relatori e che viene oggi ritirato - non avendo evidentemente un adeguato consenso all'interno della maggioranza - in considerazione del fatto che la presentazione stessa di tale emendamento non ha certo favorito la migliore organizzazione dei lavori in Commissione. Dall'altro, l'oratore manifesta, nel merito, sorpresa e contrarietà per un atteggiamento di evidente chiusura rispetto alle proposte emendative presentate dal suo Gruppo all'emendamento 16.0.1000 citato, che si muovono in una logica correttiva che, quantomeno in alcuni casi, non si vede davvero come possa non essere condivisa. Più in generale, il senatore Palma, rispetto al complessivo progetto di revisione della disciplina in materia di notificazioni contenuto nell'emendamento 16.0.1000, osserva come dallo stesso traspaia una finalità acceleratoria

che, palesemente, non tiene in considerazione in modo adeguato i diritti e le garanzie della difesa, un impostazione questa che la sua parte politica non può che ritenere non accettabile.

Il relatore CASSON (*PD*) ribadisce la validità, a suo avviso, dell'impostazione di fondo dell'emendamento 16.0.1000, apparendo evidente come risultati positivi sul fronte di una maggiore efficienza del processo penale possano essere raggiunti solo mediante misure realmente modernizzatrici dello stesso, che siano in grado, tra l'altro, di valorizzare anche l'apporto dei più innovativi strumenti tecnologici. Il ritiro dell'emendamento avviene nella prospettiva di un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea e, in questo ambito, potranno naturalmente essere prese in considerazione quelle proposte correttive alle quali ha fatto riferimento il senatore Palma.

Il senatore LUMIA (*PD*) sottolinea l'evidente importanza del tema delle notificazioni nel processo penale, ponendo però altresì l'accento sul fatto che la sua parte politica è intenzionata ad affrontare questo tema in una prospettiva modernizzatrice che non deve però implicare alcun sacrificio sul piano della tutela delle garanzie della difesa. Il ritiro dell'emendamento 16.0.1000 si colloca appunto nella prospettiva di permettere, in vista dell'esame in Assemblea, un ulteriore approfondimento per trovare soluzioni che consentano un adeguato contemperamento delle esigenze di funzionalità e delle esigenze di tutela delle predette garanzie.

Dopo un breve intervento del presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) - che evidenzia l'importanza della materia delle notificazioni e peraltro, attesa l'elevata complessità tecnica della stessa, la necessità che le problematiche alla medesima inerenti siano affrontate con un'adeguata ponderazione - il senatore BUCCARELLA (*M5S*), alla luce del dibattito svoltosi, ritira l'emendamento 16.0.1000 in una logica collaborativa che spera sia apprezzata tanto dalla maggioranza quanto dagli altri gruppi di opposizione.

Risultano conseguentemente decaduti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 16.0.1000.

In ordine al subemendamento 16.0.2000/1, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) fa presente di ritenere non comprensibili le ragioni del parere contrario espresso dal relatore. A suo avviso, infatti, la previsione - per cui l'elezione di domicilio presso il difensore ha effetto solo se l'autorità che procede riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario - viene irragionevolmente limitata dall'emendamento 16.0.2000 al solo difensore d'ufficio.
Gli sembra innegabile che le ragioni che giustificano una simile scelta nei confronti del difensore d'ufficio giustificano la sua estensione anche al difensore di fiducia, essendo al riguardo sufficiente considerare - a titolo esemplificativo - sia i casi in cui il rapporto tra l'assistito ed il difensore di fiducia permane dal punto di vista formale ma è entrato in una fase di difficoltà sostanziale, sia i casi in cui il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del codice di procedura penale, è stato nominato da un prossimo congiunto.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) ritiene meritevole di attenta considerazione i rilievi testé svolti dal senatore Palma.

Il relatore CUCCA (*PD*) ribadisce il proprio parere contrario, ritenendo che i predetti rilievi non facciano venire meno la sostanziale differenza che intercorre fra la figura del difensore d'ufficio e quella del difensore di fiducia.

Posto ai voti è quindi respinto il subemendamento 16.0.2000/1.

È poi posto ai voti e approvato l'emendamento 16.0.2000.

Dopo che il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) - su richiesta del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) - ha disposto l'accantonamento degli emendamenti relativi all'articolo 17, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 18.1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 18.2.

Dopo che la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 19.1, con il parere favorevole del RELATORE - e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione - tale emendamento, di contenuto identico agli emendamenti 19.2 e 19.3, è posto ai voti e approvato.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sugli emendamenti 20.1 e 20.2, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 20.1, manifesta le proprie perplessità sulla scelta della reintroduzione dell'appello come strumento di impugnazione avverso la sentenza in un luogo a procedere, ritenendo che una simile scelta sia contraddittoria rispetto alle finalità acceleratorie del testo in esame.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 20.1 e 20.2.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

Art. 14

14.1000
I RELATORI
Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:
«, nonché rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana; consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del Casellario Centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determina persona, quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali, e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una

procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;

e, inoltre, eliminare la previsione di iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.»

1.3.2.1.37. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 322 (nott.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
322ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di***

relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) aggiunge la sua firma a tutti gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Cappelletti.

Il relatore CUCCA (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 21.4.

Il senatore LUMIA (*PD*) aggiunge la sua firma all'emendamento 21.4 e lo modifica nel senso proposto dal relatore, riformulandolo nell'emendamento 21.4 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 21.4 (testo 2) e parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme a quello del relatore Cucca.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 21.1.

Dopo che la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha annunciato su di esso voto favorevole, è posto ai voti e respinto l'emendamento 21.2.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 21.3, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 21.4 (testo 2).

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 21.5, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo in

sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 21.16, ribadisce le proprie perplessità sull'impatto della previsione introdotta con il comma 3 dell'articolo 21 rispetto alle finalità deflattive proprie del giudizio abbreviato.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 21.6, di contenuto identico all'emendamento 21.23.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 21.7, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 21.8, 21.10 e 21.11, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 21.12, mentre l'emendamento 21.9 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 21.13, 21.15, 21.19 e 21.20, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 21.14, 21.17, 21.21 e 21.22, mentre gli emendamenti 21.16 e 21.18 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 22.1, 22.2 e 22.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 23, sui quali si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) - il quale sottolinea come la previsione di cui all'articolo 23 del testo in esame gli appaia chiaramente peggiorativa rispetto al testo vigente del comma 1 dell'articolo 493 del codice di procedura penale implicando la stessa inevitabilmente il rischio che, in sede di esposizione introduttiva, il pubblico ministero possa fare riferimento al contenuto degli atti raccolti nelle indagini preliminari avvalendosi così di una possibilità che è preclusa alle altre parti - il senatore BUCCARELLA (*M5S*) - che ritiene, invece, che la finalità della previsione possa essere ricostruita in altro modo essendo, a suo avviso, la stessa volta a far sì che il pubblico ministero fornisca un quadro d'insieme della vicenda processuale che può agevolare sia la fase di richiesta delle prove, sia la correlativa decisione del giudice ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura penale - il relatore CASSON (*PD*) - il quale manifesta perplessità sulla formulazione e sulla complessiva finalità del disposto dell'articolo 23, ritenendo che lo stesso possa risultare incompatibile con il principio della parità delle parti processuali - e il senatore LUMIA (*PD*) che ritiene che la norma possa implicare difficoltà applicative senza che ne siano ben chiari i vantaggi.

Dopo che l'emendamento 23.1, è stato ritirato, il relatore CUCCA (*PD*) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 23.3, 23.6 e 23.8 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 23.2, posto ai voti è approvato l'emendamento 23.3 risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 23.4, 23.5, 23.6 e 23.7.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 23.8.

Dopo che gli emendamenti 24.1, 24.4, 24.5, 24.6 e 24.8 sono stati ritirati, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 24.2 e 24.3, mentre l'emendamento 24.7 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

In ordine agli articolo 25 e 26 si svolge un articolato dibattito nel quale intervengono il ministro ORLANDO - che sottolinea come la scelta di modificare la previsione vigente ai sensi della quale, quando si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive il computo avviene calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva, muove dalla constatazione che l'attuale misura di 250 euro, risultando eccessivamente elevata, ha finito sostanzialmente per depotenziare la concreta possibilità applicativa delle pene pecuniarie in sostituzione delle pene detentive - il senatore BUCCARELLA (*M5S*) - il quale osserva che la possibilità, nel disposto dell'articolo 25, di moltiplicare fino a dieci volte l'importo del valore giornaliero di 75 euro determina inevitabilmente un eccesso di discrezionalità nel giudice, che non può non suscitare perplessità - il relatore CUCCA (*PD*) - il quale rileva, sul punto sollevato dal senatore Buccarella, che, al riguardo, la disposizione dell'articolo 25 appare meramente riproduttiva di quanto previsto dal vigente articolo 53 della legge n. 689 del 1981 - il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) - il quale rileva come, alla luce di quanto testé precisato dal relatore Cucca, appaia peraltro difficile individuare quale sia l'effettiva portata innovativa del disposto dell'articolo 25 rispetto al quadro normativo vigente - il presidente D'ASCOLA - il quale osserva come nell'articolo 25 il riferimento alla frazione di euro 75 appaia del tutto pleonastico venendo, in tale ipotesi, in rilievo esclusivamente il caso della trasformazione della pena detentiva in pena pecuniaria diversamente dalla fattispecie di cui all'articolo 26 - nuovamente il ministro ORLANDO - il quale, osserva, con riferimento all'emendamento 25.9, che la previsione, nell'ipotesi di emissione di decreto penale di condanna, di un limite inferiore rispetto a quello generale previsto dall'articolo 53 della legge n. 689 del 1981 per la trasformazione della pena detentiva in pecuniaria potrebbe essere coerente con la finalità di favorire il ricorso al decreto penale di condanna e di ridurre le opposizioni allo stesso, in una logica deflattiva che il Governo senz'altro condivide - la senatrice MUSSINI (*Misto*) - che manifesta invece perplessità sulla proposta contenuta nel richiamato emendamento 25.9 - il senatore FALANGA (*AL-A*) - che evidenzia la necessità di soluzioni che tengano adeguatamente in considerazione la posizione dei non abbienti - il senatore PAGLIARI (*PD*) - che sottolinea l'esigenza di definire la normativa speciale relativa al decreto penale di condanna, sul punto in questione, in termini comunque coerenti con il sistema generale - e il senatore CASSON (*PD*), che condivide le perplessità manifestate dal presidente D'Ascola in ordine al riferimento alla frazione di euro 75, nell'articolo 25, fermo restando che tali perplessità non sono riferibili alla fattispecie di cui all'articolo 26.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 25.4 e 25.9 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 25.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 25.1, di contenuto identico all'emendamento 25.2.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 25.3, posto ai voti è approvato l'emendamento 25.4, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 25.5, 25.6, 25.7 e 25.8.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 25.9.

Dopo che stono stati ritirati gli emendamenti 26.1, 26.2 e 26.3, il relatore CUCCA (*PD*) e il ministro ORLANDO esprimono parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 26.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 26.4 fino alla parola "seguenti". Essendo la stessa respinta, risultano conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento 26.4, nonché gli emendamenti 26.5, 26.6 e 26.7.

La seduta sospesa alle 22,15 è ripresa alle ore 22,25.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 e 27.10, il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 27.11 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27.1000 da lui presentato insieme al correlatore Casson. Il parere è contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il ministro ORLANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 27.1000 e parere conforme sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 27.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 27.8 e 27.9, posto ai voti è approvato l'emendamento 27.11, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 27.12, 27.13, 27.14 e 27.15.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 27.1000.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 28.4 e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

Dopo che gli emendamenti 28.1, 28.2, 28.3, 28.5, 28.8 e 28.9 sono stati ritirati, posto ai voti è approvato l'emendamento 28.4.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 28.6.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 28.7, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come sia assolutamente non condivisibile che la valutazione dei magistrati del pubblico ministero, ai fini dell'applicazione del nuovo articolo 559 bis del codice di procedura penale in materia di concordato in appello, possa essere effettuata tenendo conto anche della complessità dei procedimenti, in quanto in tal modo la valutazione del magistrato ai fini di un giudizio - che dovrebbe essere influenzata unicamente da considerazioni attinenti alla adeguatezza del trattamento sanzionatorio rispetto al fatto commesso - finirà inevitabilmente per essere influenzata anche da fattori esterni a tali profili, con inevitabili implicazioni problematiche e di dubbia conformità al vigente quadro costituzionale.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 28.7.

In ordine all'emendamento 28.10, rispondendo ad una richiesta di chiarimento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il relatore CUCCA (*PD*) ribadisce il proprio parere contrario e precisa che la formulazione del comma 3 dell'articolo 28 del testo in esame tiene conto in particolare delle indicazioni desumibili dalla recente pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 27620 del 2016.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 28.10

E' ritirato l'emendamento 28.11.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamento 29.8 e 29.21 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 29.1, sono separatamente posti ai voti e respinti l'emendamento 29.2, di contenuto identico all'emendamento 29.3, e l'emendamento 29.4.

Posto ai voti la prima parte dell'emendamento 29.5, fino alla parola "seguente", la stessa è respinta, risultando preclusa la parte restante, nonché gli emendamenti 29.6 e 29.7.

E' poi posto ai voti e approvato l'emendamento 29.8.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 29.9, 29.10, 29.11 e 29.12, sull'emendamento 29.13 interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) che ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come tale proposta emendativa apporti un correttivo necessario alla luce della modifica apportata dal comma 4 dell'articolo 29 all'articolo 613 del codice di procedura penale.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) rileva come le osservazioni del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) gli appaiano meritevoli di attenzione.

Il presidente D'ASCOLA ritiene che le garanzie apprestate dalla vigente normativa in materia di difesa d'ufficio risultino adeguate anche sotto il profilo preso in considerazione dall'emendamento 29.13.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 29.13 e 29.14.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 29.15, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 29.15, 29.16, 29.17, 29.18, quest'ultimo di contenuto identico al 29.19, e 29.20.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 29.21.

Sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 29.22, 29.23 e 29.24.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 30 e nello stesso senso si esprime il ministro ORLANDO.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 30.1, 30.2 e 30.3.

Dopo che l'emendamento 30.4 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 30.5, 30.6, mentre l'emendamento 30.7 è ritirato dal proponente e l'emendamento 30.0.03 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 31.4 e 31.5.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 31.1, 31.2 e 31.3.

L'emendamento 31.4, di contenuto identico a 31.5, è quindi posto ai voti e approvato.

Essendo stati già ritirati nella seduta del 5 luglio gli emendamenti 32.1, 32.2, 32.3 e 32.4, sui successivi emendamenti all'articolo 32, si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore FALANGA (*AL-A*) - che sottolinea come la sua parte politica attribuisca particolare rilievo all'inserimento nell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale di un esplicito riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, trattandosi peraltro di una linea di intervento che è stata introdotta nel dibattito proprio da lui per la prima volta - del relatore CASSON (*PD*) - che sottolinea come dal punto di vista tecnico appaia preferibile la formulazione della lettera f-*bis* del citato articolo 132-*bis* come risultante dall'emendamento 32.5 - del senatore LUMIA (*PD*) - che riconosce come l'idea di intervenire sull'articolo 132-*bis* citato sia stata per la prima volta introdotta nel dibattito relativo all'esame dei disegni di legge in titolo dal senatore Falanga - e della senatrice CAPACCHIONE (*PD*) - che concorda con quanto testé fatto presente dal senatore Lumia - e in esito al quale dibattito l'emendamento 32.5 viene riformulato nell'emendamento 32.5 (testo 2), pubblicato in allegato, che - con il parere favorevole del relatore CUCCA (*PD*) e del ministro ORLANDO - è posto ai voti e approvato, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3 e 32.0.4, mentre l'emendamento 32.0.5 viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Essendo già stati ritirati nella seduta del 5 luglio scorso gli emendamenti 33.1, 33.2 e 33.4, il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 33.3 e parere contrario sull'emendamento 33.5.

Il Ministro ORLANDO esprime parere conforme.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo in relazione all'emendamento 33.3, sottolinea come la soppressione del comma 3 dell'articolo 33 renda esplicito che la violazione delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato non avrà alcun rilievo disciplinare, un esito questo che ritiene del tutto non condivisibile.

Il presidente D'ASCOLA fa presente come, in realtà, la previsione del comma 3 dell'articolo 33 debba ritenersi superfluo, in quanto le violazioni ivi previste già sono suscettibili di acquisire rilievo disciplinare alla luce delle vigenti disposizioni di cui al decreto legislativo 109 del 2006.

Posti ai voti è approvato l'emendamento 33.3, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 33.5.

Essendo già stati ritirati gli emendamenti 34.1, 34.3, 34.8, 34.9, 34.10, 34.5, 34.11, 34.12, 34.7, 34.14,

34.15, 34.16, 34.17 e 34.18 nella seduta dello scorso 5 luglio, il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 34.6 e parere contrario sui restanti emendamenti relativi all'articolo 34.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, l'emendamento 34.2, posto ai voti è respinto l'emendamento 34.4.

Dopo che i senatori LUMIA (*PD*) e GIARRUSSO (*M5S*) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 34.6, lo stesso è posto ai voti e approvato, mentre è ritirato l'emendamento 34.19.

Dopo che sono ritirati gli emendamento 35.1, 35.4, 35.5 e 35.7, il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.

Dopo che l'emendamento 35.2 è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, posto ai voti è respinto l'emendamento 35.3.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 35.6, il senatore GIARRUSSO (*M5S*) sottolinea l'opportunità di prevedere in modo espresso nella delega in esame, con riferimento alla riforma della normativa in materia di ordinamento penitenziario, l'esclusione dall'ambito di applicazioni di tale delega delle disposizioni di cui agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Il relatore CASSON (*PD*) rileva come la proposta emendativa del senatore Giarrusso sia superflua, perché già la formulazione dei criteri di delega di cui all'articolo 37 rende evidente come la delega in questione non intenda intervenire sulla materia del contrasto alle forme di criminalità organizzata, lasciando quindi inalterato sul punto la vigente normativa.

Il ministro ORLANDO si esprime nello stesso senso del relatore Casson, rilevando come quanto affermato dal predetto relatore trovi puntuale conferma nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 del testo in esame.

Il senatore LUMIA (*PD*), nel concordare con quanto precisato dal relatore Casson e dal ministro Orlando, fa peraltro presente che, in nessun caso, il Gruppo del Partito democratico avrebbe mai sostenuto, in sede parlamentare, una delega volta ad attenuare l'efficacia della normativa di contrasto alla criminalità organizzata alla quale ha fatto riferimento il senatore Giarrusso.

Alla luce del dibatto svoltosi, il senatore Giarrusso ritira l'emendamento 35.6.

Posti ai voti e quindi respinto l'emendamento 35.8.

Il presidente D'ASCOLA dispone poi l'accantonamento degli emendamenti relativi all'articolo 36.

Si svolge un breve dibattito con riferimento all'emendamento 37.4 a prima firma del senatore GIARRUSSO (*M5S*), il quale ritiene che, nell'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario, sia comunque opportuno specificare che restano ferme le disposizioni del vigente articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario medesimo.

Sul punto interviene il ministro ORLANDO il quale, dopo aver ribadito che il regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario non è comunque oggetto delle delega in esame, rassicura una volta di più il senatore Giarrusso che le disposizioni di cui al predetto articolo 41-*bis* non saranno minimamente modificate. Non sarebbe comunque contrario ad una valutazione positiva dell'emendamento.

Il relatore CUCCA (*PD*) propone quindi una riformulazione dell'emendamento 37.25, nonché degli emendamenti 37.31 e 37.45. Propone altresì una riformulazione dell'emendamento 37.58.

In ordine all'emendamento 37.54 il senatore LO GIUDICE (*PD*) ne raccomanda l'approvazione, evidenziando come tale proposta preveda di aggiungere ai criteri direttivi della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario la revisione della normativa vigente sulle misure alternative alla detenzione con riferimento al rapporto tra detenute e figli minori e con riferimento alle imputate sottoposte a misure cautelari, affinché in entrambi i casi possa essere sospesa - sulla base di una normativa sostanzialmente omogenea a differenza di quanto avviene oggi - la detenzione fino al momento in cui i figli abbiano compiuto il primo anno di età.

Seguono brevi interventi del correlatore CASSON (*PD*) e del ministro ORLANDO che riconoscono il fondamento delle indicazioni contenute nell'emendamento 37.54.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) interviene a sostegno dei propri emendamenti 37.20 e 37.38 che sono strettamente connessi in quanto prevedono di potenziare, da un lato, l'internato in ambiente esterno, dall'altro l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena. Sotto quest'ultimo profilo si tratta di rendere effettivo il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e, dunque, implementare l'istituzione delle REMS (residenze di esecuzione delle misure di sicurezza) quali veri e propri luoghi di cura. Fa appello quindi ai relatori e al Governo affinché esprimano un orientamento favorevole, quantomeno, sull'emendamento 37.38.

Il correlatore CASSON (*PD*) rileva che le osservazioni della senatrice Mussini sono fondate.

Il correlatore CUCCA (*PD*), esprime parere favorevole sull'emendamento 37.4, nonché sugli identici 37.5 e 37.6; manifesta altresì un orientamento favorevole per gli emendamenti 37.24 e 37.30 che è sostanzialmente identico al 37.56; infine si esprime a favore delle proposte 37.38, 37.39, 37.45, 37.50, 37.54, 37.55, 37.56, 37.57 e 37.58. Sugli emendamenti 37.25, 31.31, 37.45 e 37.58 il parere è subordinato all'accoglimento delle riformulazioni testé proposte.

Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti identici 37.1 e 37.2. Essendo decaduto l'emendamento 37.3 in assenza dei proponenti, è messo in votazione l'emendamento 37.4 che risulta approvato. Risultano altresì approvati gli identici emendamenti 37.5 e 37.6, mentre sono decaduti gli emendamenti 37.7, 37.8 e 37.9.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 37.10, viene messo in votazione l'emendamento 37.11, fatto proprio dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) in assenza del proponente. Esso risulta alla fine respinto. Sono quindi dichiarati decaduti gli emendamenti 37.12 e 37.13.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 37.14, 37.15, 37.16 e 37.17 che, in assenza dei proponenti, sono fatti propri dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Con successive e distinte votazioni vengono altresì respinti gli emendamenti 37.18, 37.19, 37.20, 37.21, 37.22 e 37.23. Dopo che l'emendamento 37.24 è fatto proprio dalla senatrice FILIPPIN (*PD*), il medesimo, messo in votazione, risulta approvato. Risulta altresì approvato l'emendamento 37.25 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, fatto proprio dalla senatrice FILIPPIN (*PD*), che ha accettato la riformulazione proposta dai relatori. È quindi ritirato l'emendamento 37.26, mentre risulta respinto l'emendamento 37.27. Invece sono dichiarati decaduti gli emendamenti 37.28 e 37.29, per assenza dei proponenti.

Messi congiuntamente ai voti, risultano approvati poi gli emendamenti 37.30 e 37.56 sostanzialmente identici.

L'emendamento 37.31, in assenza dei proponenti, è fatto proprio dai senatori LO GIUDICE (*PD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e BUCCARELLA (*M5S*) che accettano la riformulazione proposta dai relatori; pertanto l'emendamento 37.31 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, posto ai voti, risulta approvato.

Dopo che sono ritirati gli emendamenti 37.32, 37.33, 37.34 e 37.35, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 37.36 e 37.37.

Viene quindi approvato l'emendamento 37.38.

Con una distinta votazione, risulta altresì approvato l'emendamento 37.39, al quale, peraltro, il senatore FALANGA (*AL-A*) dichiara di aggiungere la firma.

L'emendamento 37.40, fatto proprio dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) in assenza dei proponenti, risulta infine respinto.

Risulta altresì non approvato l'emendamento 37.41, mentre viene ritirato l'emendamento 37.42.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti uguali 37.43 e 37.44, mentre risulta approvato l'emendamento 37.45 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha accettato la riformulazione proposta dai relatori.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 37.46 e 37.47.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 37.48 e 37.49, mentre l'emendamento 37.50, fatto proprio dalla senatrice CARDINALI (*PD*), in assenza della proponente e della senatrice Ginetti, risulta infine approvato.

Con distinte votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 37.51 e 37.52, quest'ultimo fatto proprio dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 37.53, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo è approvato l'emendamento 37.54.

Con distinte votazioni sono altresì approvati gli emendamenti 37.55 e 37.60 identici, nonché gli emendamenti 37.56 e 37.57.

Avendo il senatore LO GIUDICE (*PD*) accolto la proposta di riformulazione di cui all'emendamento 37.58 (testo 2), pubblicato in allegato, questo posto ai voti, risulta approvato.

Quindi è ritirato l'emendamento 37.59.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 38, i relatori esprimono parere favorevole sugli emendamenti 38.3 e 38.4, essendo contrario il parere sui restanti emendamenti.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 38.1 e 38.2, mentre con distinte votazione sono approvati gli emendamenti 38.3 e 38.4.

Con riferimento all'articolo 39, i relatori e il Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 39.2 e parere contrario sull'emendamento 39.1.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 39.1.

Successivamente è posto ai voti e approvato l'emendamento 39.2.

Dopo che i RELATORI e il GOVERNO hanno manifestato orientamento contrario per l'unico emendamento all'articolo 40, l'emendamento 40.1, posto ai voti, risulta non approvato.

Con riguardo agli emendamenti sull'articolo 41, i relatori esprimono parere favorevole sugli identici emendamenti 41.3 e 41.4, essendo invece contrario il parere sui restanti emendamenti.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Essendo ritirato l'emendamento 41.1, viene posto in votazione l'emendamento 41.2 che risulta non approvato.

Quindi, con un'unica votazione sono approvati gli identici emendamenti 41.3 e 41.4.

Poi è posta ai voti la prima parte dell'emendamento 41.5, fino alla parola "seguenti"; risultando questa respinta, è preclusa la parte restante dell'emendamento medesimo, nonché i successivi emendamenti 41.6, 41.7, 41.8 e 41.9.

I RELATORI presentano ed illustrano gli emendamenti 13.10000, 16.0.3000 e 16.3000, nonché alcune proposte di coordinamento relative all'articolo 21 del testo unificato adottato dalla Commissione,

pubblicati in allegato al resoconto.

Il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti predetti a domani, alle ore 14.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 00,35.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

Art. 13

13.10000
I RELATORI
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«*b-bis)*"; tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) esclusivamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché della destinazione alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche".

Art. 16

16.3000
I RELATORI
Al comma 2, capoverso «Art. 72-bis», dopo le parole «pronuncia sentenza» *inserire le altre* «di non luogo a procedere o sentenza».

16.0.3000
I RELATORI
Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
«Art. 16-*bis*
1. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale aggiungere infine il seguente periodo: ", nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-*bis* , lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato".»

Conseguentemente all'articolo 16, comma 2, eliminare il secondo capoverso.

Art. 21

21.4 (testo 2)
ALBERTINI, BIANCONI, LUMIA
Al comma 1, capoverso «4»*, dopo le parole:* «indagini suppletive»*, inserire le seguenti:* «limitatamente ai temi introdotti dalla difesa.».

21.Coord. 1
I RELATORI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-*bis* All'articolo 452 del codice di procedura penale, al comma 2, dopo le parole "442 e 443" sono inserite le seguenti "si applicano altresì l'articolo 438, comma 6-*bis*";

21.Coord. 2

I RELATORI

Al comma 5 sopprimere le parole «con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».

21.Coord. 3

I RELATORI

Dopo il comma 6 inserire il seguente

"6-bis. All'articolo 464 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole "442 e 443", sono inserite le seguenti "si applicano altresì le disposizioni del comma 6-*bis* dell'articolo 438,".

Art. 32

32.5 (testo 2)

FALANGA, CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis.* All'articolo 132-*bis*, comma 1 delle norma di attuazione del codice di procedura penale dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

"*f-bis)* ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320,321, 322-*bis* del codice penale"».

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 32 sostituire le parole: «all'articolo 129» *con le seguenti:* «agli articoli 129 e 132-*bis*».

Art. 37

37.25 (testo 2)

ALBERTINI, BIANCONI, FILIPPIN

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* «l'individualizzazione del trattamento rieducativo» *inserire le seguenti:* «, la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e delle caratteristiche personali del condannato».

37.31 (testo 2)

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, LO GIUDICE, CALIENDO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole da:* «maggiore fino a: responsabilizzazione» *con le seguenti:* «incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario, sia esterno, nonché di attività di volontariato».

37.45 (testo 2)

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera n) *con la seguente:*

«*n)* previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere».

37.58 (testo 2)

LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera p) *aggiungere infine la seguente:*

«*p-bis)* revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.».

1.3.2.1.38. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 323 (pom.) del 28/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016
323ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di***

relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene con disappunto in riferimento alle ultime dichiarazioni di stampa del senatore Giarrusso, il quale ha impropriamente affermato che - con l'approvazione dell'emendamento 37.4, a sua prima firma, nella seduta notturna di ieri - è stato "messo in sicurezza" l'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario che, come è noto, prevede un regime di carcere "duro" per i condannati per i più gravi reati di criminalità organizzata. Si deve infatti dare atto alla maggioranza di Governo che la delega prevista dall'articolo 37 del testo in esame per la riforma dell'ordinamento penitenziario non riguarda affatto il regime di cui all'articolo 41-bis.

Anche il senatore LUMIA (*PD*), a nome del Partito Democratico, manifesta contrarietà per le dichiarazioni del senatore GIARRUSSO (*M5S*), poiché né il testo in esame, né gli emendamenti dei relatori, né quelli finora approvati dalla Commissione giustificano siffatte dichiarazioni che, in verità, sono palesemente demagogiche e strumentali.

Il presidente D'ASCOLA avverte che l'esame riprenderà a partire dagli emendamenti accantonati relativi all'articolo 13.

Con riferimento all'articolo 13, il correlatore CUCCA (*PD*) illustra una proposta di riformulazione relativa all'emendamento 13.51 volta, da un lato, a prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni - salva l'ipotesi del reato di cui all'articolo 610 del codice penale sulla violenza privata e salve le ipotesi di procedibilità d'ufficio specificati nella proposta in esame - e dall'altro diretta a prevedere una disposizione transitoria per i nuovi reati perseguibili a querela, analoga a quella contenuta nel citato emendamento 13.51.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva, con riferimento alla parte della riformulazione relativa alla norma transitoria, che questa può comportare difficoltà applicative dal punto di vista della funzionalità degli uffici giudiziari.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) condivide in gran parte i rilievi fatti dal senatore Palma, rilevando inoltre che la disposizione transitoria della proposta testé illustrata dal relatore rappresenterebbe, ove approvata, un ulteriore aggravio di lavoro per il personale di cancelleria che, come è noto, è già sottodimensionato negli uffici giudiziari.

Anche il senatore GIARRUSSO (*M5S*) manifesta perplessità in ordine alla riformulazione dell'emendamento 13.51, soprattutto con riferimento alla previsione di una pena detentiva che può arrivare nel massimo a quattro anni per la procedibilità a querela dei reati contro la persona. Ritiene, infatti, che la norma così come formulata includa numerosi reati per i quali sarebbe invece opportuno conservare la procedibilità d'ufficio.

Dopo una breve precisazione del presidente D'ASCOLA, interviene ancora il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) che non solo ribadisce le perplessità sulla disposizione transitoria della riformulazione in esame, ma rileva altresì che la prima parte della riformulazione non riguarda affatto l'oggetto dell'originario emendamento 13.51 e, pertanto, non può definirsi una mera riformulazione, ma costituisce di fatto un nuovo emendamento dei relatori, con riferimento al quale, evidentemente, dovrà essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il presidente D'ASCOLA osserva che il contenuto della riformulazione proposta costituisce la sintesi del dibattito svoltosi in Commissione sulla procedibilità a querela per i reati contro la persona e tiene conto proprio dei rilievi sollevati dalle opposizioni e, in particolare, di quelli espressi dal senatore Palma, in rappresentanza della propria parte politica. Pertanto la proposta di riformulazione dell'emendamento 13.51 deve ritenersi senz'altro ammissibile come tale.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) dichiara di accettare la riformulazione in esame.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) tuttavia ribadisce che la prima parte della predetta riformulazione non costituisce una riformulazione in senso proprio, ma un nuovo emendamento, e preannuncia in ogni caso il proprio voto contrario su di essa.

Più in generale, quantunque la propria parte politica abbia manifestato un comportamento collaborativo e costruttivo rispetto all'esame dei disegni di legge in titolo, ritirando anche gli emendamenti di natura ostruzionistica, rileva con disappunto che la maggioranza intende proseguire forzatamente l'esame degli emendamenti, ledendo gravemente i diritti delle opposizioni con l'impedire di fatto di subemendare sostanziali nuovi emendamenti dei relatori che, ripetutamente, sono presentati come riformulazioni di originari emendamenti che sono, in realtà, molto diversi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) condivide le osservazioni critiche del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), ricordando che il Movimento 5 Stelle ha manifestato analogo disappunto in occasione dell'esame e approvazione di altri emendamenti dei relatori, presentati come riformulazioni di emendamenti del tutto diversi.

Anche la senatrice MUSSINI (*Misto*) manifesta perplessità per il metodo di lavoro in Commissione in cui non sempre sono rispettate le regole del gioco nel rapporto tra maggioranza e opposizione.

Dopo che, l'emendamento 13.9 è stato ritirato, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 13.8, messo in votazione, è respinto.

Quindi su invito del ministro Orlando, i relatori presentano l'emendamento 13.20000, di contenuto identico alla proposta di riformulazione dell'emendamento 13.51, pubblicato in allegato al resoconto.

Il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione di subemendamenti al nuovo emendamento dei relatori a domani, alle ore 14, e dispone nuovamente l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 17 il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.14, 17.19, 17.21, 17.30 e 17.31, propone una riformulazione per l'emendamento 17.29 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Essendo ritirato l'emendamento 17.1, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto a sostegno dell'emendamento 17.2, che è volto a sopprimere la modifica dell'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale che intende limitare, nell'ambito delle indagini preliminari, ai soli reati di terrorismo e di mafia - di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice medesimo - la possibilità che il giudice accolga la richiesta del pubblico ministero di differire di cinque giorni il diritto dell'imputato di conferire con il difensore. Osserva che la modifica in esame, ove approvata, avrebbe effetti negativi, essendo evidente che anche nelle indagini relative a reati diversi di indubbia gravità- si pensi ad esempio ai reati di corruzione e di violenza sessuale - può risultare utile avvalersi della facoltà in questione.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli identici emendamenti 17.2 e 17.3.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) ha dichiarato il proprio voto a favore del proprio emendamento 17.4, con distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 17.4 e 17.5.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene quindi in dichiarazione di voto sull'emendamento 17.6, che riguarda l'iscrizione nel registro degli indagati e contiene una previsione sull'inutilizzabilità degli atti compiuti in assenza d'iscrizione, quando dagli atti comunque già risultava il nome dell'indagato,un meccanismo sanzionatorio realmente incisivo per l'ipotesi in cui l'iscrizione nel registro degli indagati venga ritardata rispetto a quanto stabilito nel citato articolo 335.

Sul punto interviene in dissenso il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Dopo alcune precisazioni del relatore CASSON (*PD*), l'emendamento 17.6, messo ai voti, risulta respinto.

Quindi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene per sostenere l'emendamento 17.7, che si muove sulle stesse direttrici dell'emendamento 17.6, con l'intento di salvaguardare le garanzie previste dal codice di procedura penale in ordine all'iscrizione nel registro degli indagati.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E,*

MPL)), l'emendamento 17.7, messo in votazione, risulta respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

Art. 13

13.20000

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

"a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

ricordano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;

a-*bis)* prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;".

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

1.3.2.1.39. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 324 (pom.) del 01/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
LUNEDÌ 1° AGOSTO 2016
324ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***
(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***
(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di***

relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 luglio, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Il presidente D'ASCOLA avverte che riprendono le votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 17, in riferimento ai quali i relatori e il rappresentante del Governo avevano già espresso i pareri.

È quindi posto ai voti l'emendamento 17.8, che risulta non approvato.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 17.9, 17.10 e 17.11. E' invece dichiarato decaduto, in assenza del proponente, l'emendamento 17.12.

Con riferimento all'emendamento 17.13, interviene in dichiarazione di voto il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il quale ricorda che l'emendamento in esame prevede di portare da cinque a dieci giorni il termine per la richiesta di incidente probatorio nell'ipotesi di cui al nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 360 del codice di procedura penale. In sostanza l'emendamento citato, come del resto quelli precedenti relativi all'articolo 335 del codice di procedura penale sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato, è volto a garantire il diritto alla difesa nell'ambito delle indagini preliminari che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, risulta alquanto compresso. Invita pertanto i relatori e il Governo a rivalutare positivamente l'emendamento *de qua* .

Il ministro ORLANDO esprime, a modifica del parere precedentemente espresso, un orientamento favorevole sull'emendamento 17.13.

Quindi anche i RELATORI trasformano il parere già espresso in senso favorevole.

Pertanto l'emendamento 17.13, messo in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 17.14, fatto proprio dalla senatrice FILIPPIN (*PD*) in assenza dei proponenti, è posto ai voti e approvato.

Con riferimento all'emendamento 17.15 interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il quale osserva che la proposta in esame - volta a sostituire il comma 5 dell'articolo 17 in ordine alle modifiche relative all'articolo 407 del codice di procedura penale sull'obbligo del pubblico ministero ad esercitare l'azione penale ovvero a richiedere l'archiviazione - non si discosta molto dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, se non per la collocazione del rapporto tra Procuratore generale e pubblico ministero nell'ambito dell'articolo 412 del codice di procedura penale e non già nell'articolo 407.

L'emendamento 17.15, posto quindi in votazione, risulta non approvato.

Con una distinta votazione è altresì respinto l'emendamento 17.16.

In ordine all'emendamento 17.17, fatto proprio dal senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) in assenza del proponente senatore Giovanardi, interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale sottolinea il valore della proposta in esame ai fini del diritto di difesa, in quanto essa è volta ad attribuire al giudice il compito di verificare che non ci siano stati ritardi negli adempimenti di cui all'articolo 335 del codice di rito ai fini delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato.

Interviene quindi il ministro ORLANDO, il quale osserva che l'emendamento in esame è solo volto ad esplicitare un principio di tipo generale, già presente nell'ordinamento. Nella consapevolezza che il testo in esame risulti perfettibile sotto il profilo dei rapporti tra il procuratore generale e il pubblico ministero, il Governo si assume l'impegno a rivisitare la disposizione anche alla luce del dibattito svolto in Commissione.
Più in generale il Ministro fa presente che, nell'ambito della Commissione ministeriale di studio presieduta dal primo Presidente della Corte di cassazione, dottor Giovanni Canzio, si è svolto un approfondito confronto sul futuro "destino delle Procure generali"; a fronte delle posizioni favorevoli alla soppressione di tali strutture è prevalso l'orientamento volto al mantenimento e al rafforzamento delle stesse, con particolare riferimento alla revisione dei poteri di controllo del procuratore generale nei confronti delle procure della Repubbica. In questa ottica si proverà a rivedere la disposizione di cui si sta discutendo in vista dell'esame in Assemblea.

Il relatore CASSON (*PD*), condividendo in linea generale le osservazioni del Ministro, osserva tuttavia che il problema del rapporto tra procure generali e pubblico ministero è molto complesso, riguardando l'assetto ordinamentale, e dunque tale da dover essere approfondito adeguatamente.

Quindi l'emendamento 17.17, posto ai voti, risulta non approvato.

Essendo ritirato l'emendamento 17.18, si passa all'emendamento 17.19.

Interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il quale esprime perplessità sugli effetti della proposta emendativa in esame che, da un lato, è volta a portare a sei mesi il termine per l'esercizio dell'azione penale nell'ipotesi di cui al primo periodo del nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 407 del codice di procedura penale; dall'altro inspiegabilmente prevede di portare fino a quindici mesi il termine per

l'avvio dell'azione penale nei casi di cui al comma 2 lettera *a)* n. 1), 3) e 4) del citato articolo 407. Sotto tale profilo osserva che una volta di più risultano lesi i diritti di difesa dell'imputato e dunque violato il principio di parità delle parti del processo.

Dopo che anche il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) è intervenuto sul punto chiedendo ai relatori e al Governo di rivalutare il parere sull'emendamento in esame, il senatore LUMIA (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 17.19, nel senso di prevedere solo il termine di quindici mesi per l'esercizio dell'azione penale ovvero per la richiesta di archiviazione per i reati particolarmente gravi di cui al comma 2, lettera *a)*, n. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 407.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ribadisce ancora una volta che occorre valutare le conseguenze di un termine così lungo nel tempo per l'avvio dell'azione penale.

Il relatore CASSON (*PD*) sottolinea che il termine di quindici mesi è riferito a reati particolarmente gravi.

Il senatore LUMIA (*PD*) modifica quindi l'emendamento 17.19 nell'emendamento 17.19 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, che - con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO - è posto ai voti e approvato.

E' quindi precluso l'emendamento 17.20.

Viene poi approvato l'emendamento 17.21.

Risulta invece respinto l'emendamento 17.22.

Dopo che viene ritirato l'emendamento 17.23, è dichiarato decaduto l'emendamento 17.24 per assenza del proponente.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 17.25, 17.26 e 17.27.

Con riferimento all'emendamento 17.28, interviene in dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Il ministro ORLANDO ed i RELATORI, mutando il proprio parere sull'emendamento in esame, esprimono un orientamento favorevole e pertanto l'emendamento 17.28, messo in votazione, risulta approvato.

Con riferimento all'emendamento 17.29, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) accoglie la riformulazione proposta dai RELATORI, nel senso di prevedere la soppressione delle sole lettera *a)* e *b)* del comma 7 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 17.29 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 17.29 (testo 2), messo congiuntamente ai voti con l'identico emendamento 17.31, è approvato.

Con distinta votazione risulta altresì approvato l'emendamento 17.30.

E' quindi precluso l'emendamento 17.32, mentre sono ritirati gli emendamenti 17.33 e 17.34. E' poi respinto l'emendamento 17.35, mentre sono ritirati gli emendamenti 17.36, 17.37 e 17.38.

Con distinte votazioni sono respinti l'emendamento 17.39, fatto proprio dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), e l'emendamento 17.40.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45 e 17.46.

Con riferimento all'emendamento 17.47 volto a sopprimere il comma 11 dell'articolo 17, contenente una disposizione transitoria, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

L'emendamento, posto in votazione, risulta infine respinto.

Sono quindi decaduti gli emendamenti 17.48 e 17.49.

Essendo stati trasmessi i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, si riprende l'esame degli emendamenti accantonati in riferimento all'articolo 13.

I RELATORI raccomandano l'approvazione dell'emendamento 13.20000, mentre sul subemendamento 13.20000/1 e sull'emendamento 13.20000/2 il parere è contrario.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 13.20000/1.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto per sostenere il subemendamento 13.20000/2 che è volto a prevedere la procedibilità d'ufficio anche qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, nn. 1), 4) e 5), del codice penale, ribadendo che alcuni tipi di reato sottendono un valore sociale che non può essere rimesso alla mera disponibilità delle parti. Inoltre ravvisa degli effetti applicativi distorsivi della norma che prevede la procedibilità a querela solo per i reati contro la persona puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, trascurando i reati puniti con pena pecuniaria.

Interviene poi il senatore GIARRUSSO (*M5S*) il quale preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sull'emendamento 13.20000 dei relatori che demanda a querela di parte una serie di reati di particolare gravità e pericolosità sociale.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) preannuncia invece il proprio voto favorevole, osservando che l'emendamento dei relatori è senz'altro più accettabile del testo base dal punto di vista della chiarezza normativa, per quanto concerne la differenziazione tra la procedibilità a querela di parte di alcune tipologie di reato e la procedibilità d'ufficio per altre categorie di reati. Esprime ciononostante delle perplessità sul contenuto dell'emendamento medesimo.

Il ministro ORLANDO chiarisce che il Governo e i relatori hanno cercato di mettere a punto un testo

alla luce del dibattito svolto in Commissione.

Il relatore CASSON (*PD*), condividendo le osservazioni del ministro Orlando, replica al senatore Giarrusso, osservando che il testo dei relatori in esame specifica meglio i reati che sono procedibili a querela.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che tutti i reati contro la persona dovrebbero essere procedibili d'ufficio non potendosi equiparare i delitti contro la persona e quelli contro il patrimonio.

Posto ai voti, il subemendamento 13.20000/2 è respinto.

Si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori PALMA (*FI-PdL XVII*), BUCCARELLA (*M5S*) e il correlatore CASSON (*PD*), il quale, alla luce del dibattito testé svolto, modifica l'emendamento 13.20000, riformulandolo nell'emendamento 13.20000 (testo 2).

L'emendamento 13.20000 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, con i pareri favorevoli del GOVERNO e dei RELATORI, è quindi messo in votazione e approvato. E' conseguentemente precluso l'emendamento 13.14.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) chiede alcune delucidazioni sul subemendamento 13.10000/1.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), alla luce del rilievo del senatore Lo Giudice, modifica il subemendamento 13.10000/1 nel subemendamento 13.10000/1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il subemendamento 13.10000/1 (testo 2) è messo in votazione e risulta approvato. Sono quindi preclusi i subemendamenti 13.10000/2 e 13.10000/3.

Poi è approvato l'emendamento 13.10000, come modificato.

Gli emendamenti identici 13.39, 13.40 e 13.41 nonché, gli emendamenti 13.47, 13.48, 13.49, 13.50 e 13.51 sono anch'essi preclusi dalla approvazione dell'emendamento 13.20000 (testo 2).

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 36, in materia di intercettazioni, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene a sostegno di alcuni emendamenti a sua firma, non potendo intervenire nella seduta prevista per questa sera, nell'ambito della quale si esamineranno i medesimi emendamenti. In particolare richiama l'attenzione sul subemendamento 36.2000/2, che è volto ad impedire la trascrizione delle comunicazioni concernenti i dati sensibili salvo che il pubblico ministero, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai fini procedimentali, ne rilasci a tal fine specifica autorizzazione. In sostanza l'emendamento è volto ad impedire che siano trascritte e, dunque, rese potenzialmente pubbliche delle conversazioni che, pur essendo irrilevanti ai fini giudiziari e procedimentali, molto spesso sono assai lesive del diritto alla riservatezza delle persone.

Il relatore CASSON (*PD*) osserva che l'emendamento 36.2000 contiene al n. 5) una previsione sostanzialmente analoga a quella sulla quale ha richiamato l'attenzione il senatore Palma.

Poi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) si sofferma sull'emendamento 36.46 del quale raccomanda parimenti l'approvazione, in quanto volto a sopprimere la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 36 del

testo in esame. Ritiene infatti priva di significato normativo, per il modo in cui è redatta, la disposizione che prevede la punibilità fino a quattro anni di reclusione della diffusione di intercettazioni effettuate "fraudolentemente". In subordine chiede che la norma sia riscritta anche alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2067, 2032, 1844,176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

Art. 13

13.20000 (testo 2)
I RELATORI
Al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*
"a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;
a-*bis)* prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;".

Conseguentemente sopprimere il comma 4.
13.20000
I RELATORI
Al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*
"a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
ricordano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;
a-*bis)* prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della

data di entrata in vigore disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;".

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

13.10000/1 (testo 2)
MUSSINI
*All'emendamento 13.10000, al comma 1, sostituire la lettera "b-*bis" *con la seguente:*
«*b-bis)*"; tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione".

13.10000/1
MUSSINI
*All'emendamento 13.10000, al comma 1, sostituire la lettera "b-*bis" *con la seguente:*
«*b-bis)*"; tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione".

13.10000
I RELATORI
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«*b-bis)*"; tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) esclusivamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché della destinazione alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche".

Art. 17

17.19 (testo 2)
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 5, lettera a)*, capoverso* «3-*bis», al terzo periodo, sostituire le parole*: «dodici mesi»*, con le*

seguenti: «quindici mesi».

17.19

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 5, lettera a)*, capoverso* «3-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al primo periodo sostituire le parole:* «tre mesi»*, con le seguenti:* «sei mesi»;
- *al terzo periodo sostituire le parole:* «dodici mesi»*, con le seguenti:* «quindici mesi».

17.29 (testo 2)

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 7, sopprimere le lettere a) *e* b).

17.29

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 7.

1.3.2.1.40. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 325 (nott.) del 01/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
LUNEDÌ 1° AGOSTO 2016
325ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA
indi del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Migliore.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata***

capienza dell'istituto di pena

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(1922) ***D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***

(2457) ***Patrizia BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700,708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 2103 e 2295, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1922 e 2457 e conclusione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Su proposta dei RELATORI, la Commissione conviene di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1922 e 2457 con il seguito dell'esame degli altri disegni di legge in titolo.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario sui subemendamenti 14.1000/1 e 14.1000/2.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 14.1000.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) aggiunge la propria firma al subemendamento 14.1000/1.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive il subemendamento 14.1000/2.

Il subemendamento 14.1000/1 è quindi posto ai voti e respinto.

In esito a una successiva votazione risulta altresì respinto il subemendamento 14.1000/2.

E' poi posto in votazione l'emendamento 14.1000, che risulta accolto.

Con il parere favorevole del ministro ORLANDO, la Commissione approva l'emendamento 16.3000.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime parere contrario sui subemendamenti 16.0.3000/1 e 16.0.3000/2.

Il parere del ministro ORLANDO è conforme sui subemendamenti e favorevole sull'emendamento 16.0.3000.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti i subemendamenti 16.0.3000/1 e 16.0.3000/2.

E' quindi posto in votazione e accolto l'emendamento 16.0.3000.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime parere contrario sulle proposte emendative 36.1, 36.2, 36.4, 36.5, 36.45, 36.8, 36.9, 36.10, 36,11, 36.13, 36.14, 36.15, 36.44, 36.17, 36.2000/3, 36.2000/5, 36.2000/6, 36.2000/8, 36.2000/9, 36.2000/4, 36.2000/10, 36.2000/14, 36.20, 36.21, 36.22, 36.23, 36.47, 36.24, 36.25, 36.26, 36.27, 36.28, 36.48, 36.29, 36.30, 36.4000/1, 36.4000/2, 36.4000/3, 36.4000/4, 36.4000/5, 36.4000/6, 36.4000/7, 36.4000/8, 36.4000/9, 36.31, 36.32, 36.33, 36.34, 36.42, 36.43, 36.35, 36.36, 36.37, 36.38, 36.39, 36.40 e 36.41.
Esprime parere favorevole sulle proposte emendative 36.6 e 36.7 - identiche all'emendamento 36.1000 - 36.2000/1 e 36.2000/7. Invita al ritiro delle proposte 36.16, 36.2000/11, 36.2000/12 e 36.2000/13. Invita altresì al ritiro del subemendamento 36.2000/2, in quanto i contenuti di tale proposta sono sviluppati nell'emendamento 36.2000, di cui prospetta una riformulazione in un nuovo testo, nel quale il numero 5) termina con la frase "che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzando in tal caso la trascrizione ai sensi del citato comma 2". Fa quindi presente che i relatori si rimettono alla Commissione riguardo agli emendamenti identici 36.18, 36.19 e 36.46. Modifica infine l'emendamento 36.3000 riformulandolo nell'emendamento 36.3000 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme. Esprime altresì parere favorevole sulle proposte emendative presentate dai relatori.

Sono messi congiuntamente in votazione gli emendamenti 36.1, 36.2 e 36.4.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), il quale richiama il contenuto di diverse audizioni di rappresentanti della Magistratura, nonché di opinioni espresse nel dibattito pubblico, dalle quali risulta l'inopportunità di un intervento del legislatore sulla materia delle intercettazioni, che già sono oggetto di una disciplina idonea a contemperare le esigenze investigative con la tutela della riservatezza. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del testo unificato in esame configurano oltretutto una delega legislativa eccessivamente generica, da cui deriva il rischio di interventi eccessivi sulla disciplina delle intercettazioni, tali da precludere per il futuro l'utilizzo di uno

strumento che si è rilevato indispensabile al fine di rivelare condotte illegali o sconvenienti di esponenti di rilievo della vita politica ed economica. Le disposizioni di cui al testo unificato non sono dunque rispondenti agli interessi dei cittadini, mentre risultano funzionali alle aspettative di una classe politica ostile alla trasparenza.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che l'articolo 36 non comporta alcuna limitazione all'uso investigativo delle intercettazioni, che risulta semmai potenziato. Si sofferma quindi sulla necessità di conciliare i diritti di nuova generazione alla sicurezza e alla riservatezza: a tal fine occorre garantire la possibilità di raccogliere prove per mezzo delle intercettazioni e nel contempo precludere l'utilizzo del materiale privo di rilevanza penale. Dopo aver ricordato che il testo proposto non interferisce con il diritto di cronaca richiama l'attenzione sugli interventi a fini di autoregolamentazione di alcune procure della Repubblica e del Consiglio superiore della magistratura, i quali non possono che sollecitare il legislatore a intervenire approvando una normativa univoca. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Ha quindi la parola il ministro ORLANDO, il quale osserva che, in numerosi casi, la divulgazione di contenuti di intercettazioni ha interessato persone comuni, prive di rapporti con la politica. Pertanto le misure di cui all'articolo 36 non risultano rispondenti ad una specifica esigenza del personale politico. Piuttosto le disposizioni recate dal testo unificato sono tese a garantire una tutela uniforme a tutti i cittadini, a fronte dell'attuale rischio di trattamenti difformi nel territorio nazionale in conseguenza di interventi di autoregolamentazione spontanei e non coordinati delle singole procure. Osserva quindi che le disposizioni in esame non hanno la finalità di restringere le possibilità di ricorso alle intercettazioni, quanto di ridurre il rischio di inclusione negli atti processuali di materiale estraneo al procedimento. Fa inoltre presente come il testo in esame consenta una maggiore ampiezza di intervento riguardo ai casi di reati contro la pubblica amministrazione e osserva che l'adozione di misure - che parrebbero essere auspicate dagli esponenti del Movimento 5 Stelle - atte a ridurre la sfera del diritto alla riservatezza di soggetti particolari, quali quelli impegnati nelle istituzioni, postulerebbe, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, una specifica modifica della Costituzione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 36.5, 36.10, 36.2000/2, 36.19, 36.46, 36.47, 36.27, 36.48, 36.33, 36.42, 36.43, 36.36, 36.38, 36.39, 36.40 e 36.41, mettendo in evidenza la rilevanza delle linee guida recentemente emanate dal Consiglio superiore della magistratura in materia di intercettazioni.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) richiama l'attenzione sull'opportunità di una riflessione in merito in particolare alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 36, in quanto il richiamo al diritto di cronaca ivi contenuto può vanificare le tutele predisposte in materia di riservatezza. La questione appare particolarmente rilevante a suo giudizio in considerazione degli effetti più volte riscontrati dell'utilizzo giornalistico di materiale riguardante la vita privata.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 36.4. Prosegue dichiarando la propria intenzione di voto favorevole sugli emendamenti in votazione, facendo presente l'esigenza di prevenire interpretazioni strumentali delle disposizioni poste a tutela del diritto di riservatezza e sottolineando l'esigenza di disporre di un quadro normativo idoneo a garantire un'informazione corretta e utile ai cittadini. Il tema della tutela della reputazione e dell'immagine appare peraltro meritevole, in virtù della sua particolare delicatezza, di essere oggetto di un misura legislativa specifica; a tale proposito risulta incongruo l'inserimento di riferimenti a tale ambito in una legge di delega di ampia portata.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) interviene facendo riferimento alle linee guida del Consiglio superiore della magistratura concernenti il diritto di cronaca e l'utilizzo delle intercettazioni e ne osserva la concordanza con il codice deontologico dell'ordine dei giornalisti. Le regole già poste in tale ambito costituiscono un presidio di grande rilevanza a tutela della sfera privata.

Il relatore CASSON (*PD*) ribadisce il parere contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 36, il quale contempla anche numerose disposizioni che non riguardano la materia delle intercettazioni, sulla quale si è focalizzato il dibattito. La necessità di un intervento del legislatore in tale ambito risulta peraltro evidente in seguito alle già richiamate iniziative delle procure e quindi del Consiglio superiore della magistratura, da cui deriva l'opportunità di disporre di norme generali di carattere cogente.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 36.1, 36.2 e 36.4, che la Commissione respinge.

Messi congiuntamente in votazione, risultano accolti gli emendamenti 36.1000, 36.6 e 36.7.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) sottoscrive l'emendamento 36.45 che, posto in votazione, non è accolto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti identici 36.8 e 36.9.

Per dichiarazione di voto favorevole ha la parola il senatore GIARRUSSO (*M5S*), il quale mette in evidenza la scarsa rilevanza sociale delle disposizioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 36, rispondente piuttosto a un interesse particolaristico della classe politica, anche a fronte della vigenza di un congruo quadro normativo. L'approvazione delle disposizioni richiamate non potrà quindi che ampliare la distanza fra la politica e la società civile, mentre appare necessario tener presente che l'assunzione di incarichi di rilevante importanza nelle istituzioni comporta necessariamente un affievolimento delle aspettative circa la tutela della riservatezza. Ricorda inoltre che non sussiste attualmente alcun rischio di una contrazione delle libertà personali, che sarebbero sacrificate a beneficio delle attività investigative.

Ritirati dai proponenti gli emendamenti 36.8 e 36.10, viene messo in votazione l'emendamento 36.9 che viene respinto.

Di seguito, l'emendamento 36.11, fatto proprio dalla senatrice STEFANI (*LN-Aut*), viene posto in votazione e respinto.

L'emendamento 36.12, posto in votazione, viene approvato.

Con successivi votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 36.13, 36.14, 36.15, 36.44, 36. 17.

L'emendamento 36.16 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 36.12.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 36.2000/2.

Procedendo con votazioni separate, risultano approvati i subemendamenti 36.2000/1 e 36.2000/7 e respinti i subemendamenti 36.2000/3, 36.2000/5, 36.2000/6, 36.2000/8, 36.2000/9, 36.2000/4, 36.2000/10, 36.2000/11, 36.2000/13.

Viene inoltre dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 36.2000/14.

Viene altresì ritirato il subemendamento 36.2000/12.

Il relatore CASSON (*PD*) modifica quindi l'emendamento 36.2000 riformulandolo nell'emendamento 36.2000 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, che recepisce la riformulazione da lui prospettata in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 36.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), intervenendo in dichiarazioni di voto, esprime la propria contrarietà giacché a suo giudizio la modifica tende ad estendere la delega.

Il relatore CASSON (*PD*) ricorda sul punto come sia già stato approvato il subemendamento 36.2000/1 che lascia fermi i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti.

Messo in votazione l'emendamento 36.2000 (testo 2), risulta approvato.

Con riferimento agli emendamenti 36.18, identico agli emendamenti 36.19 e 36.46, il senatore GIARRUSSO (*M5S*), pur apprezzando lo sforzo dei relatori per mitigare gli effetti delle norme introdotte attraverso l'emendamento 36.3000 (testo 2), insiste per la soppressione della lettera *b)* dell'articolo 36, evidenziando antinomie e sottolineando come la misura rischi di complicare la vita degli operatori del diritto e dei cittadini.

Il presidente BUCCARELLA nel rimarcare come la lettera *b)* punti a ridurre le captazioni private, potendo dunque comportare delle difficoltà per gli operatori del diritto, auspica a sua volta un voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore LUMIA (*PD*) propone di accantonare l'esame degli emendamenti 36.18, 36.19 e 36.46, tenuto conto delle questioni di rilievo contenute nella lettera *b)*.

Il relatore CASSON (*PD*) evidenzia come, in caso di accantonamento dei predetti emendamenti, debbano essere accantonati altresì gli ulteriori emendamenti modificativi della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 36.

Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti modificativi della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 36.

Si pone poi in votazione l'emendamento 36.3000 (testo 2), che risulta approvato.

Sono quindi messi in votazione e respinti gli emendamenti 36.26, 36.27 e 36.28 di identico contenuto; sono altresì messi in votazioni separatamente gli emendamenti 36.29 e 36.30 che risultano respinti.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti l'emendamento 36.48 e il subemendamento 36.4000/1.

Viene altresì messo in votazione il subemendamento 36.4000/2, che viene respinto.

La seduta, sospesa alle ore 22,40, riprende alle 22,55.

Vengono messi in votazione i subemendamenti 36.4000/3, 36.4000/4 e 36.4000/5, che vengono respinti.

In merito al subemendamento 36.4000/6 interviene per dichiarazione di voto il senatore GIARRUSSO (*M5S*), che evidenzia che la formulazione del subemendamento è volta ad evitare che la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria di ricorrere alle intercettazioni qui considerate risulti eccessivamente ristretta, come parrebbe avvenire invece con la formulazione dell'emendamento 36.4000 sul punto in questione.

Posto ai voti, il subemendamento 36.4000/6, è respinto.

Con successive votazioni separate, i subemendamenti 36.4000/7, 36.4000/8 e 36.4000/9 sono respinti.

Con riferimento all'emendamento 36.4000, il relatore CASSON (*PD*), nel proporre una ampia riformulazione del testo, 36.4000 (testo 2), pubblicato in allegato, sottolinea come l'intento perseguito sia quello di trovare un punto di equilibrio fra le possibilità offerte dalla tecnologia ed i limiti che devono essere stabiliti di fronte al rischio di un eccesso di violazione della *privacy*.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) evidenzia come, a suo giudizio, si stia cercando di mettere in difficoltà chi indaga sui reati commessi in questo Paese; l'uso di questi strumenti tecnologici andrebbe viceversa ampliato ad un novero più esteso di reati. Rileva altresì in modo critico la scelta di stabilire mediante decreto ministeriale i requisiti tecnologici di tali strumenti.

Il sottosegretario MIGLIORE evidenzia, al riguardo, come il rinvio ai decreti ministeriali corrisponda alla necessità di avere strumenti conformi alle normative vigenti, definite in modo puntuale, proprio per venire incontro alle imprescindibili finalità di trasparenza. Sottolinea, inoltre, come non sia in atto alcun tentativo di depotenziare i controlli, né di porre limiti alle attività di indagine. Come segnalato in più circostanze, occorre stabilire un bilanciamento tra le esigenze di libertà e quelle della sicurezza, secondo i principi propri di un Paese civile ed in linea con una consolidata giurisprudenza.

Il senatore LUMIA (*PD*) suggerisce quindi un'ulteriore riformulazione del testo dell'emendamento 36.4000 (testo 2).

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), propone una definizione più precisa dell'espressione *virus*, utilizzata nel testo e rileva criticamente come la norma apra la possibilità per la polizia giudiziaria di avvalersi di consulenti tecnici ovvero di persone estranee all'apparato dello Stato.

Il presidente D'ASCOLA suggerisce di utilizzare l'espressione "captatore informatico" in sostituzione di *virus*.

Il sottosegretario MIGLIORE specifica come la Procura Nazionale Antimafia, come anche la Pubblica amministrazione, utilizzino già da tempo programmi sofisticati forniti da privati a seguito di regolari gare e come, in concreto, non vi siano alternative a tale soluzione.

Il relatore CASSON (*PD*) osserva come si stia intervenendo su una situazione già consolidata da tempo, ma come sia necessario stabilire un quadro normativo più certo. Tenendo conto del dibattito svoltosi modifica quindi l'emendamento 36.4000 (testo 2), riformulandolo nell'emendamento 36.4000 (testo 3), pubblicato in allegato.

L'emendamento 36.4000 (testo 3) viene infine posto in votazione ed approvato.

Di seguito viene posto in votazione l'emendamento 36.31 che viene respinto.

Gli emendamenti 36.32, 36.34, 36.43, 36.35 e 36.37 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti, mentre gli emendamenti 36.33, 36.42, 36.36 e 36.39 vengono ritirati dai proponenti.

L'emendamento 36.38, fatto proprio dal senatore BUCCARELLA (*M5S*), posto in votazione, viene respinto.

Gli emendamenti 36.40 e 36.41 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

L'esame procede quindi con gli emendamenti accantonati in precedenza e relativi alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 36.

Il relatore CUCCA (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 36.18 in cui possa essere previsto un dolo specifico nel caso in cui la diffusione di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni effettuate fraudolentemente possa recare danno alla reputazione o all'immagine altrui.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) non accetta la riformulazione proposta.

I RELATORI, a modifica dei pareri precedentemente espressi, esprimono parere contrario sugli emendamenti, di identico contenuto, 36.18, 36.19 e 36.46.

Posti in votazione gli emendamenti 36.18, 36.19 e 36.46 risultano respinti.

Gli emendamenti 36.20, 36.23 e 36.47 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 36.21, 36.22, 36.24 e 36.25, posti in votazioni separate risultano respinti.

Si passa all'esame delle proposte di coordinamento.

Posta in votazione la proposta 21.Coord.1 - pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 27 luglio - viene approvata.

La proposta 21.Coord.2 - pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 27 luglio - viene ritirata.

Sono quindi separatamente poste in votazione ed approvate le proposte 21.Coord.3 - pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 27 luglio -, 21. Coord.4, 22.Coord.1, 35.Coord.1, 35.Coord.2 e 36.Coord.1, pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì ad effettuare le modifiche di coordinamento e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il presidente D'ASCOLA avverte che le sedute già convocate per domani, martedì 2 agosto, alle ore 14 e alle ore 20, nonché la seduta notturna già convocata per mercoledì 3 agosto alle ore 20, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 24.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457

Art. 36

36.2000 (testo 2)
I RELATORI
Al comma 1, lettera a), *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, disponendo in particolare che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1 non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere

copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai :fini delle indagini m quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del comma 2 citato.».

36.2000

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, disponendo in particolare che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1 non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai :fini delle indagini m quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la fondatezza».

36.3000 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) «tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte Europea Diritti dell'Uomo di Strasburgo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione».

36.3000

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «tenendo conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte Europea Diritti dell'Uomo di Strasburgo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione».

36.4000 (testo 3)

I RELATORI

Al comma 1,dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporle, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;

non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede »

36.4000 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1,dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del *virus*, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica e sicurezza;

fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporle, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;

non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede »

36.4000

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni: l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del *virus*, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale l'attivazione sia consentita soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa salvo si proceda per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale o 416 del codice penale; la registrazione audio si attivi solo con il dispositivo in stato di *stand-by* al fine di escludere l'intercettazione di contestuali comunicazioni

informatiche, telefoniche o telematiche; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione del sistema informatico del dispositivo mobile in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica e sicurezza».

21. Coord. 4

I RELATORI

*Al comma 6, al capoverso 2, sopprimere le parole: "*Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata a un'integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato.*"*

22. Coord. 1

I RELATORI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale, come introdotto dal comma 2, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.".

35. Coord. 1

I RELATORI

*Al comma 1, sostituire le parole "*per la riforma della disciplina del processo penale*" con le altre "*per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale*".*

35.Coord.2

I RELATORI

*Al secondo comma, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "*I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati*"*

36. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 1,

alla lettera f), *dopo le parole "*prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare*" inserire le altre"*avverso la sentenza di proscioglimento, nonché*";*

*alla lettera g) dopo le parole "*prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare*" inserire le altre "* avverso la sentenze di condanna, nonché*";*

dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;*"*

1.3.2.1.41. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 372 (pom.) del 09/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 9 MARZO 2017
372ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(2067,1844,2032,176,209,286,299,381,382,384,385,386,387,389,468,581,597,609,614,700,708,709,1008,1113,1456,1587,1681,1682,1683,1684,1693,1713,1824,1905,1921,1922,2103,2995 e 2457-A) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per il disegno di legge e rinvio)

Il presidente D'ASCOLA informa la Commissione che, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, il Presidente del Senato ha disposto l'accantonamento e il rinvio alla Commissione medesima dell'emendamento aggiuntivo 38.0.500 - pubblicato in allegato al resoconto - presentato dal Governo e contenente misure per la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. Al riguardo la Commissione dovrà riferire all'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 14 marzo, convocata per le ore 16. I pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva dovranno comunque essere espressi in tempo utile per consentire alla Commissione di riferire all'Assemblea nei termini indicati.

Il Presidente fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 38.0.500 a lunedì 13 marzo, alle ore 13. Preannuncia infine che nella giornata di martedì prossimo verranno convocate almeno due sedute della Commissione per poter rispettare la scadenza sopra

indicata.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale ritiene singolare un'organizzazione dei lavori che - dopo che il disegno di legge n. 2067, approvato dalla Commissione, è stato bloccato in Assemblea per circa sei mesi - è chiaramente volta ad imporre la conclusione dell'esame dello stesso in tempi brevissimi, probabilmente a seguito di una questione di fiducia che il Governo porrà sul disegno di legge medesimo. Osserva, più in particolare, che è del tutto inutile il rinvio in Commissione del singolo emendamento in questione e che più opportuno sarebbe stato svolgere un ampio dibattito in Aula sull'intero testo che, come tutti ricorderanno, presenta, anche dopo le modifiche apportate dalla Commissione, numerosi aspetti problematici e non convincenti. Ribadendo il proprio disappunto sulla procedura di rinvio applicata dalla Presidenza del Senato, preannuncia che il Gruppo di Forza Italia non presenterà alcun subemendamento.

Anche il correlatore CASSON (*Art.1-MDP*) esprime un forte disappunto sul rinvio in Commissione di un emendamento che, a suo avviso, avrebbe potuto senz'altro essere esaminato direttamente in Assemblea insieme agli altri emendamenti già presentati. Peraltro - considerando il contenuto dell'emendamento medesimo - lo stesso appare essere ai limiti della proponibilità ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento. Più in generale si dichiara sconcertato per l'intento del Governo di bloccare la discussione in Assemblea, ponendo la questione di fiducia su un testo di fondamentale rilievo come la riforma del processo penale, un testo mediocre nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati, al quale il Senato ha apportato limitati aggiustamenti su alcuni punti peggiorandolo in altri, come in particolare in tema di prescrizione. Rispetto a tale testo l'esame in Aula avrebbe costituito il passaggio necessario per un ulteriore miglioramento, conformemente anche a indicazioni emerse nel precedente esame in sede referente.

Preannuncia infine che presenterà due subemendamenti dei quali fin da ora dà sinteticamente conto.

Il senatore LUMIA (*PD*), pur riconoscendo che la procedura di rinvio ai sensi dell'articolo 100, comma 11, sull'emendamento governativo, costituisce un caso eccezionale - sebbene ci siano dei precedenti rilevanti in tal senso - valuta positivamente che sia stato demandato alla Commissione l'esame e le eventuali modifiche dell'emendamento medesimo.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) invece esprime rammarico per il fatto che l'Assemblea del Senato non entrerà nel merito del testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 2067, essendo stata, sostanzialmente, appena preannunciata la questione di fiducia. In proposito va sottolineato che la riforma della prescrizione, che doveva costituire il motore della riforma del processo penale, è stata definita dalla Commissione in modo del tutto inadeguato, con un impianto con cui si finisce per continuare a negare ancora una volta il diritto alla giustizia di vittime di reati gravi che, evidentemente, non cesseranno di risultare prescritti.

Preannuncia infine a nome del proprio Gruppo la presentazione di alcuni subemendamenti.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) replica al senatore Cappelletti che il compito principale della politica deve essere quello di fare in modo che i processi abbiano una durata relativamente breve, al fine di garantire il principio costituzionale del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione; in questo modo sarebbe superato anche il problema annoso della prescrizione dei reati.

Non essendovi ulteriori richiesto di intervento, il presidente D'ASCOLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A

Art. 38

38.0.500

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente titolo:

«TITOLO IV-*BIS.*

(Razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni)

Art. 38-*bis.*

RIORDINO DELLE SPESE PER LE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E PER LE PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

1. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 104, del 7 maggio 2001. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa paro almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni";

c) al comma 3, la parola: "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";

d) al comma 4, le parole: ", secondo periodo," sono soppresse.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto, altresì: delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico

telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, al fine di conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

3. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 34, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con quelle di cui al predetto testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;

b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;

c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione;

d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa».

1.3.2.1.42. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 373 (ant.) del 14/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 14 MARZO 2017
373ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(2067,1844,2032,176,209,286,299,381,382,384,385,386,387,389,468,581,597,609,614,700,708,709,1008,1113,1456,1587,1681,1682,1683,1684,1693,1713,1824,1905,1921,1922,2103,2995 e 2457-A)
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di un emendamento al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per il disegno di legge e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente D'ASCOLA - dopo aver ricordato che l'emendamento 38.0.500 è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 marzo scorso avverte che sono stati presentati i subemendamenti relativi al predetto emendamento, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Quindi dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 38.0.500/5 e 38.0.500/7, limitatamente alle parole "e le relative conseguenze", nonché gli emendamenti 38.0.500/8 e 38.0.500/9; invece gli emendamenti 38.0.500/10, 38.0.500/11 e 38.0.500/12 sono proponibili a condizione che siano riformulati, il primo nel senso di essere riferito solo ai commi 1 e 2 dell'articolo 38-*bis* introdotto dall'emendamento in esame, i restanti nel senso di essere riformulati come emendamenti volti a sostituire il comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003. Dichiara infine improponibile l'ordine del giorno n. G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286,

299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/1/2.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) il quale chiede al presidente D'Ascola delucidazioni in ordine al vaglio di proponibilità relativo all'emendamento 38.0.500, trasmesso dal Presidente del Senato alla Commissione ai sensi del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento; chiede, in particolare, se non sussista anche un potere del Presidente della Commissione medesima di valutare nuovamente la proponibilità del predetto emendamento che, a suo avviso, presenta diversi profili di estraneità all'oggetto della discussione.

Il presidente D'ASCOLA replica che nel caso di specie il Presidente della Commissione non ha più il potere di vagliare la proponibilità dell'emendamento in questione che, essendo stato rinviato alla Commissione secondo la procedura di cui al citato articolo 100, comma 11, del Regolamento, è già stato ritenuto proponibile dalla Presidenza del Senato.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), pur condividendo sotto il profilo regolamentare la posizione presidente D'Ascola, osserva che inspiegabilmente l'esame della riforma del processo penale ha subito un'accelerazione improvvisa, negando tra l'altro, nei fatti, il diritto di tutti i senatori componenti dell'Assemblea di intervenire su una questione complessa come quella oggetto dell'emendamento 38.0.500. Inoltre osserva che tale emendamento, pur riguardando a vario titolo la materia delle intercettazioni, in realtà disciplina l'aspetto specifico della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni a fini di giustizia a fronte di richieste di intercettazioni, come previste dall'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. Si tratta dunque di una materia da ritenersi estranea all'oggetto dell'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi. Al riguardo, ricorda che presso questa Commissione numerosi disegni di legge, in un primo momento connessi al disegno di legge n. 2067, sono stati poi disgiunti proprio in ragione della non specifica attinenza con i punti oggetto di intervento nella riforma del processo penale, quantunque essi riguardassero diversi segmenti della materia stessa.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede quindi delucidazioni sulla proponibilità condizionata ad una riformulazione dei subemendamenti 38.0.500/11 e 38.0.500/12. In particolare non coglie la *ratio* di tale condizione, trattandosi di norme che riguardano la disciplina transitoria.

Il presidente D'ASCOLA ribadisce che i subemendamenti suddetti dovrebbero essere riformulati come sostitutivi del comma 4 dell'articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in quanto questo già prevede norme transitorie nella materia in questione.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) illustra quindi i subemendamenti 38.0.500/5 e 38.0.500/7, a propria firma, limitatamente alla parte proponibile.

La senatrice DIRINDIN (*Art.1-MDP*), con riferimento al subemendamento 38.0.500/8, a sua prima firma, dichiarato improponibile, sottolinea la necessità di misure volte ad assicurare la cura effettiva delle persone con disturbi psichici, sia dentro che fuori gli istituti penitenziari, al fine di evitare il ricovero nelle REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, gestite dalla sanità territoriale, in collaborazione con il Ministero della giustizia) di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) - dopo aver premesso, sotto il profilo del metodo, che il M5S non condivide la soluzione procedurale fatta propria dalla Presidenza del Presidente del Senato di rinviare alla Commissione un emendamento, quale quello in esame, che doveva essere esaminato dall'Assemblea nel merito - osserva che l'emendamento del Governo presenta un'ambiguità di fondo nel senso che non è chiaro se sia volto alla riduzione dei costi per alcune prestazioni - il che potrebbe essere condivisibile - ovvero ad un "taglio" generalizzato delle spese con conseguente riduzione della possibilità di effettuare intercettazioni; in quest'ultimo caso si tratterebbe di una operazione assai grave. Perciò il M5S ha presentato dei subemendamenti di tipo tecnico, volti a correggere le predette ambiguità dell'emendamento 38.0.500.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) chiede al presidente D'Ascola se ci sono margini per rivalutare la proponibilità del subemendamento 38.0.500/8, a prima firma della senatrice Dirindin, il quale affronta un problema reale.

Il presidente D'ASCOLA osserva che, al di là del merito del subemendamento in questione, che evidentemente è meritevole di attenzione particolare, esso riguarda comunque una materia estranea all'oggetto di discussione; pertanto, a norma di Regolamento, il subemendamento testé richiamato è necessariamente improponibile.

Il senatore LUMIA (*PD*) evidenzia che il problema dell'assetto delle REMS è molto delicato, e, nonostante il fruttuoso lavoro svolto dalla Commissione per l'approvazione dell'articolo 12 del testo proposto all'Assemblea per i disegni di legge n. 2067 e connessi, permangono ancora dei chiaroscuri, per cui auspica che la Commissione possa convenire su una soluzione che fornisca al Governo le direttive per intervenire su questa materia complessa.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ricorda che in Commissione si è svolto un approfondito esame del tema delle REMS, e pertanto il testo proposto dalla Commissione all'Assemblea è stato adeguatamente meditato. Ciononostante condivide le preoccupazioni della senatrice Dirindin in ordine al rispetto sostanziale della finalità proseguite dalla legge n. 81 del 2014, che prevede il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e che ad oggi presenta numerosi problemi di applicabilità.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) osserva che la legge n. 81 del 2014, istitutiva delle REMS, è rimasta inattuata, e, pertanto, ogni discussione sulla stessa è inutile.

Il presidente D'ASCOLA ribadisce che, in ogni caso, il subemendamento 38.0.500/8 è improponibile per estraneità all'oggetto della discussione ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento; pertanto invita i componenti della Commissione a non intervenire ulteriormente sul problema *de qua*.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,45.

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di procedere alla votazione in questa seduta di tutti i subemendamenti relativi all'emendamento del Governo 38.0.500 e di concludere poi le votazioni, nella successiva seduta pomeridiana, dopo che le Commissioni 1ª, 5ª e 14ª avranno trasmesso i pareri di loro competenza, valutando anche le eventuali proposte che dovessero rendersi necessarie a seguito dei pareri suddetti.

Nessuno sollevando obiezioni così rimane stabilito.

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 38.0.500. Esprime parere favorevole sui due ordini del giorno a prima firma del senatore Mandelli, nonché sull'emendamento del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Con riferimento all'ordine del giorno n. G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/1/2 a firma del senatore Mandelli - con il quale si impegna il Governo ad adottare misure volte a chiarire esplicitamente che, fino all'emanazione dei decreti con cui verrà compiutamente definita la nuova disciplina, continuerà a trovare applicazione la disciplina previgente - il rappresentante del GOVERNO tiene invece a precisare che la normativa attualmente vigente è disciplinata mediante decreto solo con riferimento alle prestazioni obbligatorie richiamate al comma 2 dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche - mentre non vi è alcun decreto che oggi regolamenta le prestazioni funzionali di cui al comma 2 del nuovo articolo 38-*bis* introdotto dell'emendamento in esame.

Interviene il senatore CRIMI (*M5S*) auspicando che il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche - come sostituito dall'emendamento del Governo - si limiti a determinare le tariffe delle tipologie di prestazioni obbligatorie attualmente esistenti, senza introdurne delle nuove, perché in caso contrario si porrebbe in contrasto con il quadro normativo primario di riferimento.

Il rappresentante del GOVERNO tiene a sottolineare che il nuovo comma 2 del citato articolo 96 - così come introdotto dall'emendamento del Governo - prevede un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze al fine di disciplinare le tipologie attualmente esistenti e a determinarne le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, ma non è in alcun modo volto ad introdurre nuove prestazioni obbligatorie.

Sono quindi ritirati i subemendamenti 38.0.500/2 e 38.0.500/11.

Sono poi separatamente posti in votazione e respinti i subemendamenti 38.0.500/1, 38.0.500/3 - fatto proprio dal senatore Caliendo - e 38.0.500/4.

Il subemendamento 38.0.500/12, fatto proprio dal senatore Caliendo, viene riformulato nel subemendamento 38.0.500/12 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il subemendamento 38.0.500/12 (testo 2), previo parere contrario del correlatore CUCCA (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, viene quindi posto ai voti ed è respinto, mentre il subemendamento 38.0.500/6 viene dichiarato decaduto, stante l'assenza del presentatore.

Il subemendamento 38.0.500/10, in assenza di riformulazione, viene dichiarato improponibile ai sensi dell'articolo 97 del regolamento del Senato.

Viene infine accantonata la votazione dei subemendamenti a firma del correlatore, senatore Casson, 38.0.500/5 e 38.0.500/7.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente D'ASCOLA comunica che la seduta già convocata per oggi, martedì 14 marzo, alle ore 14, è posticipata alle ore 15,15.

La seduta termina alle ore 12,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A
Art. 38

38.0.500/1
CAPPELLETTI
All'emendamento 38.0.500 apportare le seguenti modificazioni:
a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «razionalizzazione delle spese relative» *con le seguenti:* «razionalizzazione dei costi relativi»;
b) *al comma 1, lettera* b)*, capoverso* «2»*, lettera* a)*, primo periodo, sostituire la parola:* «disciplina» *con la seguente:* «individua» *e le parole:* «conseguire un risparmio di spesa» *con le seguenti:* «conseguire una riduzione dei costi»;
c) *al comma 2, lettera* b)*, sostituire le parole:* «conseguire un risparmio della spesa complessiva» *con le seguenti:* «conseguire una riduzione dei costi complessivi».

38.0.500/2
ANITORI
All'emendamento 38.0.500, al comma 1, lettera b)*, capoverso 2, la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*
«*a)* disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto del ristoro dei costi e dell'evoluzione dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto all'insieme delle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;».

38.0.500/3
MANDELLI
All'emendamento 38.0.500, al comma 1, lettera b)*, capoverso 2, la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*
«*a)* disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto del ristoro dei costi e dell'evoluzione dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto all'insieme delle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;».

38.0.500/4
CAPPELLETTI
All'emendamento 38.0.500, comma 1, lettera b)*, capoverso «2», lettera* a)*, sostituire le parole:* «e ne

determina le tariffe» *con le seguenti:* «e determina la riduzione delle tariffe di almeno il 50 per cento»;

Conseguentemente, al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «conseguire un risparmio della spesa complessiva» *aggiungere le seguenti:* «per effetto della riduzione dei costi delle prestazioni e delle tariffe».

38.0.500/5

CASSON, RELATORE

All'emendamento 38.0.500, al comma 1, capoverso, lettera b)*, nel comma 2, alla lettera* c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo i casi di violazione degli obblighi di riservatezza e le relative conseguenze».

38.0.500/6

DI MAGGIO

All'emendamento 38.0.500, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

«*d)* sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, alle prestazioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle Comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001."»;

b) *al comma 2, lettera* a)*, sopprimere le seguenti parole:* «telefonico o» *e* «telefonici»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Sono escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazione, le prestazioni ad esse funzionali, nonché il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico, che sono resi in forma gratuita dagli operatori, a fronte di richieste da parte delle competenti autorità giudiziarie.».

38.0.500/7

CASSON, RELATORE

All'emendamento 38.0.500, al comma 2, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo i casi di violazione di tali criteri e obblighi di riservatezza e le relative conseguenze».

38.0.500/8

DIRINDIN, DE BIASI, MANCONI, ROMANO, BIANCO, PETRAGLIA, GRANAIOLA, CORSINI, PADUA, GOTOR, GATTI, MATTESINI, MINEO, SILVESTRO, MATURANI

All'emendamento 38.0.500, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative all'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini e le procedure di cui al medesimo articolo 12, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire idonei trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;

b) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi del medesimo articolo 12, comma 1, lettera *d)* di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 del codice di procedura penale così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;

c) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica del Titolo con la seguente:

«Riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie e per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delega al Governo per il coordinamento in materia di spese di giustizia. Ulteriori disposizioni volte a garantire effettività alla tutela dei diritti costituzionali dei soggetti autori di reato non imputabili, ai sensi della nuova disciplina delle misure di sicurezza e della rivisitazione del principio del doppio binario, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *c)* e *d)*».

38.0.500/9

CAPPELLETTI

All'emendamento 38.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n 177, le parole: ", indipendentemente dagli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: ", assicurando il pieno rispetto degli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale"».

38.0.500/10

CAPPELLETTI

All'emendamento 38.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione del parere, che deve essere reso nel termine di trenta giorni dalla trasmissione».

38.0.500/11

ANITORI

All'emendamento 38.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, resta in vigore il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni di cui al Decreto Interministeriale del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001 e non trovano applicazione gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, lettera *b)*».

38.0.500/12 (testo 2)

MANDELLI

All'emendamento 38.0.500, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d)il comma 4 è sostituito dal seguente: «4) Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, resta in vigore il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni di cui al Decreto Interministeriale del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001 e non trovano applicazione gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, lettera *b)*."».

38.0.500/12

MANDELLI

All'emendamento 38.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, resta in vigore il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni di cui al Decreto Interministeriale del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001 e non trovano applicazione gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, lettera *b)*».

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/1/2

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,

premesso che:

il riferimento a «costi e servizi» contenuto nell'emendamento del Governo 38.0.500 appare troppo generico: relativamente al tema dei costi è infatti necessario tenere conto del fatto che le prestazioni obbligatorie sono in generale tali proprio perché l'ordinamento prevede che queste debbano

essere fornite a richiesta, ma non pone in capo al fornitore l'onere della fornitura, altrimenti si dovrebbe parlare di prestazioni imposte;

il rispetto di tale principio è assicurato solo dall'esplicito riferimento al concetto di ristoro dei costi, già presente nell'articolo 96 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che si va a modificare con la proposta attuale;

inoltre, alla luce della rapida e pervasiva innovazione tecnologica che caratterizza i servizi in discussione e della passata esperienza in questo campo, appare necessario prevedere che la definizione di tipologie e tariffe per le prestazioni obbligatorie tenga conto dell'evoluzione che li caratterizza;

pur concordando con l'intervento di ridefinizione di tutte le tariffe rilevanti, occorre sottolineare come la proposta emendativa del Governo potrebbe generare confusione facendo pensare ad un intervento immediato sulle tariffe già definite dal decreto Ministriale 26 aprile 2001 con una riduzione delle stesse di almeno il 50 per cento;

una simile lettura sarebbe contraria al principio stesso del ristoro dei costi delle prestazioni obbligatorie e quindi dovrebbe essere esclusa attraverso il corretto riferimento all'ambito complessivo dell'intervento normativo, che potrebbe lasciare anche invariate alcune tariffe praticate, purché su altre si operi nel rispetto del principio del ristoro del costo e del conseguimento dell'obiettivo generale di riduzione del 50 per cento della spesa complessiva per le prestazioni di giustizia,

impegna il Governo:

a prevedere che il decreto con cui è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto Ministeriale 26 aprile 2001 , disciplini le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determini le tariffe, tenendo conto del ristoro dei costi e dell'evoluzione dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto all'insieme delle tariffe praticate, e che nella tariffa siano ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete.

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/2/2

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,

premesso che:

l'emendamento del Governo 38.0.500, ai commi 1 e 2 demanda, rispettivamente, a un decreto del Ministro della giustizia e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione delle voci di listino di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, e a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e la determinazione delle corrispondenti tariffe;

nelle more dell'emanazione dei decreti suindicati, sarebbe opportuno prevedere che resti in vigore il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni di cui al Decreto Interministeriale del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001, e non trovino applicazione gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, lettera *b)*, al fine di evitare che nell'autonomia che contraddistingue l'esercizio del potere giudiziario, alcune amministrazioni possano interpretare l'atteso risultato di risparmio di spesa del 50 per cento sulle tariffe praticate come principio direttivo cui dare immediata attuazione;

un simile esito risulterebbe in realtà controproducente rispetto all'obiettivo complessivo di ridefinizione della disciplina delle prestazioni obbligatorie al fine di garantirne un miglior livello qualitativo perseguito dalla norma, poiché frammenterebbe ulteriormente le condizioni di fornitura sul territorio nazionale e creerebbe problemi di sostenibilità economica dell'attività in capo agli Operatori obbligati;

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a chiarire esplicitamente che fino all'emanazione dei decreti con cui

verrà compiutamente definita la nuova disciplina, continuerà a trovare applicazione quella vigente al momento dell'emanazione della norma.

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/3/2

BIANCONI, ALBERTINI, ANITORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (A.S. 2067-A);

premesso che:

l'articolo 34 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

l'articolo 35 elenca i principi e criteri per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione;

l'articolo 36 ha ad oggetto principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

considerato che:

negli ultimi decenni le tecnologie informatiche hanno assunto un peso sempre maggiore nell'ambito delle inchieste e delle investigazioni penali, e risulta necessario che il sistema giustizia si allinei all'evoluzione tecnologica;

il testo in esame rappresenta un contemperamento tra l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e la tutela della riservatezza;

la materia è stata oggetto di intervento da parte delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, dal quale emerge la necessità di una migliore e più efficiente regolamentazione della stessa;

alcune procure della Repubblica hanno disposto delle circolari aventi ad oggetto diversi criteri direttivi in tema di intercettazioni di conversazioni, in parte accolti dal testo in esame;

l'articolo 35, comma 1, lettera *d)* prevede la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La disposizione così come formulata appare generica e andrebbe meglio precisata nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione, esplicitando a quali reati la nuova disciplina dovrebbe applicarsi, nonché in cosa specificamente consisterebbero le semplificazioni alle quali si fa riferimento;

considerato altresì che:

la legge n. 354 del 26 luglio 1975 ? Legge sull'ordinamento penitenziario ? è stata modificata con i decreti-legge cosiddetti «svuotacarceri» ? decreto-legge n. 78 del 1º luglio 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 94, e decreto-legge n. 92 del 26 luglio 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 117 dell'11 agosto 2014 ? che sono intervenuti soprattutto sul trattamento dei detenuti nelle carceri, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, dopo la cosiddetta «sentenza Torregiani»;

il testo in esame, nel dettare i principi e i criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario, muove dall'esigenza di far convivere l'istanza rieducativa e di risocializzazione con quella di sicurezza sociale;

i predetti principi e criteri direttivi sono finalizzati alla semplificazione delle procedure, alla revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, alla valorizzazione del lavoro e del volontariato ? sia inframurario che esterno ? quali strumenti essenziali per un effettivo re inserimento sociale;

nel presupposto che l'evidente esigenza di un esercizio delle deleghe in questione nei tempi più

ristretti possibili dovrà implicare anche un correlativo restringimento dei tempi entro i quali le Commissioni permanenti competenti dovranno esprimere i previsti pareri sugli schemi di decreto legislativo;

impegna il Governo:

ad esercitare le deleghe di cui all'articolo 34 quanto più celermente possibile e a precisare, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione, i reati ai quali la nuova disciplina dovrebbe applicarsi, nonché in cosa specificamente consistano le semplificazioni delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche alle quali si fa riferimento all'articolo 35, comma 1, lettera *d)*.

38.0.500

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente titolo:

«TITOLO IV-*BIS.*

(Razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni)

Art. 38-*bis.*

RIORDINO DELLE SPESE PER LE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E PER LE PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

1. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 104, del 7 maggio 2001. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa paro almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni";

c) al comma 3, la parola: "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";

d) al comma 4, le parole: ", secondo periodo," sono soppresse.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto, altresì: delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, al fine di conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

3. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 34, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con quelle di cui al predetto testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;

b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;

c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione;

d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa».

1.3.2.1.43. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 374 (pom.) del 14/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 14 MARZO 2017
374ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2067,1844,2032,176,209,286,299,381,382,384,385,386,387,389,468,581,597,609,614,700,708,709,1008,1113,1456,1587,1681,1682,1683,1684,1693,1713,1824,1905,1921,1922,2103,2995 e 2457-A)
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di un emendamento al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per il disegno di legge)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il correlatore CASSON (*Art.1-MDP*) trasforma i propri emendamenti 38.0500/5 e 38.05.00/7 - limitatamente alla parte proponibile degli stessi - in due nuovi ordini del giorno, che vengono presentati e pubblicati in allegato al resoconto.

Dopo un breve dibattito, nel quale prendono la parola il rappresentante del GOVERNO, il correlatore CUCCA (*PD*), il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e il PRESIDENTE, il correlatore CASSON (*Art.1-MDP*) modifica i propri ordini del giorno riformulandoli negli ordini del giorno G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/4/2 (testo 2) e G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386,

387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/5/2 (testo 2), pubblicati in allegato.

I suddetti ordini del giorno, come riformulati dal senatore Casson, vengono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il PRESIDENTE dà conto che sono pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti 1a e 14 a. Con riferimento al parere della 5a Commissione permanente rileva, secondo quanto comunicato per le vie brevi, che la stessa sarebbe intenzionata ad esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "articolo 38-*bis*", dopo il comma 3, di un comma 3-*bis* aggiuntivo, ai sensi del quale i decreti di cui ai commi 2 e 3 devono essere trasmessi, corredati di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.

Dopo un breve dibattito nel quale prendono la parola il correlatore CUCCA (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO, il senatore LUMIA (*PD*) richiede la sospensione della seduta al fine di poter approfondire i termini della questione, anche con riferimento al fatto che il comma 3 dell'articolo 38-*bis* introdotto dall'emendamento 38.0.500, rinviando a sua volta all'articolo 34 del testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge n. 2067 e connessi, già prevede che i decreti legislativi volti ad armonizzare le disposizioni di cui all'articolo 38-*bis* con quelle di cui al testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia debbano essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi e che su di essi siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,25.

Il PRESIDENTE dà conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, che è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "articolo 38-*bis*", dopo il comma 3, di un comma aggiuntivo 3-*bis* ai sensi del quale «il decreto di cui al comma 2 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere».
Chiede pertanto al correlatore Cucca se intende presentare un nuovo subemendamento in senso conforme a quanto indicato nel parere testé formulato dalla 5ª Commissione permanente.

Il relatore CUCCA (*PD*) dichiara che il recepimento del parere della 5ª Commissione permanente non appare essenziale ai fini del miglioramento del contenuto sostanziale del testo in esame. A tale riguardo precisa, in primo luogo, che l'emendamento del Governo 38.0.500 ha già ottenuto la "bollinatura" dalla Ragioneria generale dello Stato; in secondo luogo che il decreto interministeriale di cui al comma 2 del citato articolo 38-*bis* - di cui si chiede la trasmissione alle Commissioni competenti per i profili finanziari corredato di relazione tecnica ai fini dell'espressione del parere - è un atto amministrativo e non è un atto normativo.

Il senatore MINEO (*Misto-SI-SEL*) chiede alla Presidenza quali siano le possibili conseguenze del mancato recepimento di un parere della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE, pur prendendo atto delle argomentazioni testé addotte dal relatore, dichiara che l'eventuale mancato recepimento di un parere della 5a Commissione, condizionato ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione, potrebbe comportare, in astratto, l'incostituzionalità del disegno di legge, nonché l'attivazione del potere di rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Il senatore LUMIA (*PD*) tiene a precisare, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che in questa occasione non si è voluto non recepire una condizione della 5a Commissione, ma si è semplicemente preso atto che i rilievi formulati erano stati, per un verso, già accolti, rispetto alla necessità che i decreti legislativi di cui al comma 3 dell'articolo 38-*bis* - così come introdotto dall'emendamento del Governo - dovessero essere corredati da relazione tecnica e che su di essi dovesse essere espresso anche il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Per altro verso, si è rilevato che l'aggravamento dell'*iter* procedurale nel senso prospettato dal parere, con specifico riferimento al decreto interministeriale di cui al comma 2 del predetto articolo 38-*bis*,non appare necessario trattandosi di un atto avente natura meramente amministrativa.

Dopo un breve intervento del senatore CAPPELLETTI (*M5S*) - che esprime perplessità di metodo e di merito sull'esame e sul contenuto dell'emendamento governativo 38.0.500 - l'emendamento medesimo viene posto in votazione e approvato senza modificazioni.

La Commissione conferisce poi mandato alla Presidenza a riferire in Aula a norma dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 16,38.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995, 2457-A

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/4/2 (testo 2)

CASSON, RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,

premesso che:

il comma 1, lettera b), del nuovo articolo 38-*bis* del disegno di legge in oggetto, così come introdotto dall'emendamento del Governo 38.0.500, mira a sostituire il comma 2 dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto, 2003, n. 259;

in particolare, nel suddetto comma 2 dell'articolo 96 viene previsto che ai fini dell'adozione del canone annuo fofettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, deve essere attuata la revisioni delle voci di listino di cui al decreto del Ministrio delle comunicazioni di concerto con il inistro della giustizia del 2006 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

alla lettera c) viene previsto attraverso una dizione che appare generica ed indeterminata che il decreto interministeriale debba, tra l'altro, definire gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedura informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni;

in particolare alla predetta lettera c) non viene in alcun modo indicata alcuna previsione circa i casi di

violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con l'intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,

impegna il Governo:

a prevedere che venga specificato al comma 2, lettera c), dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche - così come sostituito dall'emendamento 38.0.500 - che il decreto interministeriale ivi indicato debba altresì tener conto dell'esigenza di assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza.

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/4/2

CASSON

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,

premesso che:

il comma 1, lettera b), del nuovo articolo 38-*bis* del disegno di legge in oggetto, così come introdotto dall'emendamento del Governo 38.0.500, mira a sostituire il comma 2 dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto, 2003, n. 259;

in particolare, nel suddetto comma 2 dell'articolo 96 viene previsto che ai fini dell'adozione del canone annuo fofettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, deve essere attuata la revisioni delle voci di listino di cui al decreto del Ministrio delle comunicazioni di concerto con il inistro della giustizia del 2006 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

alla lettera c) viene previsto attraverso una dizione che appare generica ed indeterminata che il decreto interministeriale debba, tra l'altro, definire gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedura informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni;

in particolare alla predetta lettera c) non viene in alcun modo indicata alcuna previsione circa i casi di violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con l'intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,

impegna il Governo:

a prevedere che all'emendamento 38.0.500, comma 1, lettera b), venga specificato al comma 2, lettera c), dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche - così come sostituito dall'emendamento medesimo - che il decreto interministeriale ivi indicato debba prevedere altresì i casi di violazione degli obblighi di riservatezza.

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/5/2 (testo 2)

CASSON, RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,

premesso che:

il comma 2, del nuovo articolo 38-*bis* del disegno di legge in oggetto, così come introdotto dall'emendamento del Governo 38.0.500, stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in oggetto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione

e siano determinate le corrispondenti tariffe;

in particolare, alla lettera c) viene prescritto che il suddetto decreto debba specificare gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità;

la predetta lettera c) non contiene alcuna indicazione circa i casi di violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con l'intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,

impegna il Governo:

a prevedere che all'emendamento 38.0.500, comma 2, lettera c), venga specificato che il decreto interministeriale di cui all'emendamento medesimo debba tener conto dell'esigenza di assicurare gli obblighi di riservatezza.

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/5/2

CASSON, RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,

premesso che:

il comma 2, del nuovo articolo 38-*bis* del disegno di legge in oggetto, così come introdotto dall'emendamento del Governo 38.0.500, stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in oggetto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e siano determinate le corrispondenti tariffe;

in particolare, alla lettera c) viene prescritto che il suddetto decreto debba specificare gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità;

la predetta lettera c) non contiene alcuna indicazione circa i casi di violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con l'intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,

impegna il Governo:

a prevedere che all'emendamento 38.0.500, comma 2, lettera c), venga specificato che il decreto interministeriale ivi indicato debba prevedere altresì i casi di violazione degli obblighi di riservatezza.

Art. 38

38.0.500

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente titolo:

«TITOLO IV-*BIS.*

(Razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni)

Art. 38-*bis.*

RIORDINO DELLE SPESE PER LE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E PER LE PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

1. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 104, del 7 maggio 2001. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa paro almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni";

c) al comma 3, la parola: "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";

d) al comma 4, le parole: ", secondo periodo," sono soppresse.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto, altresì: delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, al fine di conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

3. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 34, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con quelle di cui al predetto testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;

b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;

c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione;

d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1456
XVII Legislatura

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	

N. 157 (pom.) 5 luglio 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: **Rimesso alla commissione su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.2067, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.1008, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1905, S.1921, S.2295, S.1844, S.709, S.708, S.1113, S.1693, S.1713, S.1824, S.2103 Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)** Esito: **Rimesso alla commissione su emendamenti**
N. 405 (pom.) 5 luglio 2016	Esito: Non ostativo **su nuovo testo** Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**
N. 161 (pom.) 1 agosto 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti** **Nota**: Su ulteriori emendamenti

N. 162 (pom.) 13 settembre 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.2067, S.1844, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.708, S.709, S.1008, S.1113, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1693, S.1713, S.1824, S.1905, S.1921, S.1922, S.2103, S.2295, S.2457 Parere destinato all'Assemblea
N. 184 (pom.) 14 marzo 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti** Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)**

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 611 (ant.) 21 luglio 2016	Esito: Non ostativo con presupposto **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.2067, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.1008, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1905, S.1921, S.2295, S.1844, S.709, S.708, S.1113, S.1693, S.1713, S.1824, S.2103 Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)** Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**
N. 618 (ant.) 1 agosto 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti** **Nota**: su ulteriori emendamenti

N. 624 (pom.)
13 settembre 2016

Esito: Non ostativo con presupposto **su nuovo testo**

Discusso congiuntamente: S.2067, S.1844, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.708, S.709, S.1008, S.1113, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1693, S.1713, S.1824, S.1905, S.1921, S.1922, S.2103, S.2295, S.2457

Parere destinato all'Assemblea

Esito: Non ostativo **su emendamenti**

Esito: Contrario **su emendamenti**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

N. 627 (ant.)
15 settembre 2016

Esito: Non ostativo **su emendamenti**

Nota: su ulteriori emendamenti

N. 628 (pom.) 20 settembre 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti** **Nota**: Su ulteriori emendamenti
N. 708 (pom.) 14 marzo 2017	Esito: parte Non ostativo con condizioni **parte Contrario su emendamenti** Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 709 (pom.) 14 marzo 2017		Discusso congiuntamente: S.2067, S.1844, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.708, S.709, S.1008, S.1113, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1693, S.1713, S.1824, S.1905, S.1921, S.1922, S.2103, S.2295, S.2457 **Nota**: Comunicazioni del Presidente in relazione al disegno di legge

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 45 (pom.)
14 marzo 2017
Sottocomm. pareri (fase disc.)

Esito: Non ostativo **su emendamenti**

Discusso congiuntamente: S.2067, S.1844, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.708, S.709, S.1008, S.1113, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1693, S.1713, S.1824, S.1905, S.1921, S.1922, S.2103, S.2295, S.2457

Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016
157ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,25.

(2344-A) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo unificato per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto agli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che le norme ivi previste, nel fissare alla data della notizia di reato l'inizio del decorso del termine di prescrizione, potrebbero essere suscettibili

di alterare la *ratio* stessa dell'istituto, ledendo i principi generali del processo penale e le garanzie costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che i rilievi formulati sugli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8 dovrebbero indurre ad esprimere un parere contrario. Chiede, pertanto, che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che sia inserita nel testo una clausola di salvaguardia, la quale - come stabilisce l'articolo 22 della legge n. 124 del 2015 - espressamente preveda l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. Conseguentemente, ritiene necessario che sia soppressa, all'articolo 5, comma 8, della legge n. 84 del 1994, la specifica clausola di salvaguardia ivi prevista.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) osserva in primo luogo che lo schema di decreto legislativo appare viziato da eccesso di delega. In particolare, mentre il principio e criterio direttivo, contenuto nell'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge n. 124 del 2015, ha ad oggetto esclusivamente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali esistenti, lo schema di decreto, all'articolo 6, reca l'istituzione di quindici Autorità di Sistema Portuale,

innovando quindi rispetto al sistema attuale.

Quanto alla condizione formulata dal relatore in riferimento al rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni a statuto speciale, ritiene che l'inserimento nel testo di una clausola di salvaguardia non sia sufficiente a sanare il vizio di costituzionalità. Appare invece necessario, a suo avviso, introdurre l'obbligo di una intesa preventiva con la Regione, soprattutto considerando che - in alcuni casi - si istituiscono Autorità portuali che comprendono porti collocati in due Regioni, una a statuto speciale, l'altra a statuto ordinario.

Peraltro, con particolare riguardo alla Regione siciliana, osserva che lo statuto prevede la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di urbanistica. Conseguentemente, ogni intervento di pianificazione in materia di opere portuali, come quello previsto all'articolo 4 dello schema di decreto, dovrebbe essere oggetto di espresso accordo con la Regione.

Invita, quindi, il relatore a riformulare la proposta di parere nei termini da lui indicati.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in riferimento al rilievo avanzato dal senatore D'Alì, relativo al possibile vizio per eccesso di delega, manifesta la sua disponibilità a formulare un'osservazione in tal senso.

Ritiene, invece, che l'inserimento di una espressa clausola di salvaguardia, volta a prevedere l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo solo in quanto compatibili con gli Statuti e le relative norme di attuazione, sia sufficiente a garantire, nella misura più intensa, l'autonomia delle Regioni a Statuto speciale.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando la disponibilità del relatore ad accogliere in parte i rilievi da lui avanzati, insiste sull'opportunità di integrare la proposta di parere nei termini da lui indicati.

Chiede pertanto che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario sugli emendamenti)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 6.41 e 6.0.2 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni, in sede di adozione dei decreti ivi previsti, in quanto essi hanno ad oggetto materie - quali gli indici di congruità occupazionale delle imprese agricole e la regolarità dei rapporti di lavoro - riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

In riferimento agli emendamenti 6.27 e 6.28, nonché al subemendamento 6.100/13, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste - nel trasformare in obbligo la facoltà,

per le istituzioni locali, di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità - presentano carattere impositivo, pertanto lesivo dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Quanto al subemendamento 6.100/42, propone di formulare un parere non ostativo, rilevando la necessità di un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, dal momento che le materie in oggetto - ovvero il trasporto dei lavoratori agricoli e il registro dei trasportatori - sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sui subemendamenti 4.0.100/1, 4.0.100/2, 4.0.200/1 e 4.0.300/5 propone di esprimere un parere contrario, poiché le norme ivi previste alterano il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo. Inoltre, rileva che le norme sono strutturate impropriamente sul modello della delega legislativa, dal momento che resta la previsione espressa di princìpi e criteri direttivi.

In riferimento ai subemendamenti 4.0.100/5 e 4.0.100/6, formula un parere non ostativo, segnalando tuttavia che le disposizioni ivi previste, finalizzate a introdurre - come criterio di delega - una mera proroga di termine, presentano un carattere di eccessivo dettaglio e natura autoapplicativa.

Quanto agli emendamenti 4.0.200, 4.0.300 e 4.0.4, ritiene necessario esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nelle norme di delega ivi previste, sia introdotta l'indicazione del termine per l'esercizio delle delega stessa.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 405 (pom.) del 05/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016
405ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
indi del Vice Presidente
FAZZONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 2258 e connessi (disposizioni in materia di conflitti di interessi), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata odierna, i soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia***

di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo unificato. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti. Sulle proposte 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, tuttavia, che le norme ivi previste, nel fissare alla data della notizia di reato l'inizio del decorso del termine di prescrizione, sono suscettibili di alterare la *ratio* stessa dell'istituto, ledendo i principi generali del processo penale e le garanzie costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo.

Sui restanti emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

Si apre la discussione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che i profili di criticità riscontrati dal relatore, in relazione al differimento dell'inizio della decorrenza della prescrizione, siano tali da giustificare un parere contrario.

La senatrice LO MORO (*PD*), dopo aver ringraziato il relatore per aver segnalato le rilevanti questioni tecnico-giuridiche poste dagli emendamenti sulla decorrenza della prescrizione, ritiene che possa essere condivisa l'osservazione della senatrice Bernini sull'opportunità di formulare un parere contrario.

La PRESIDENTE osserva che l'istituto della prescrizione è stato introdotto nell'ordinamento per limitare la perseguibilità del reato entro un tempo congruo, commisurato alla gravità del fatto, oltre il quale verrebbe meno la pretesa punitiva dello Stato. Peraltro, la Cassazione ha già ribadito che, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale sia fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, anche in ragione del suo diritto ad essere giudicato in tempi ragionevoli, come prescrive espressamente l'articolo 111 della Costituzione.

Pertanto, sarebbe condivisibile la proposta, avanzata con alcuni emendamenti, di sospendere la decorrenza della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Al contrario, le proposte di modifica segnalate dal relatore, differendo il termine di decorrenza al momento dell'acquisizione della *notitia criminis*, finirebbero per determinare una permanente situazione di incertezza. Infatti, l'emersione della notizia di reato potrebbe essere tardiva, a seguito di dichiarazioni testimoniali intempestive, oppure a causa di una non sollecita attività investigativa o, ancora, per l'acquisizione successiva di notizie *de relato*. In questi casi, è concreto, a suo avviso, il rischio di recare un *vulnus* al principio di certezza del diritto, che in materia penale ha assoluto rilievo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene necessario un contemperamento tra il principio del giusto processo e l'interesse della collettività all'accertamento della responsabilità dei reati. A suo giudizio, in una fase contrassegnata da gravi episodi di corruzione, soprattutto ai danni della pubblica amministrazione, che hanno suscitato particolare allarme presso l'opinione pubblica, la valutazione politica dovrebbe condurre a un rafforzamento della tutela degli interessi della collettività, pur a fronte del diritto dell'imputato di essere giudicato in tempi ragionevoli.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritiene che gli emendamenti in esame presentino profili di criticità in relazione agli articoli 24, 25 e 111 della Costituzione. A suo avviso, la previsione di far decorrere il termine di prescrizione solo al momento dell'acquisizione della notizia di reato potrebbe causare incongruenze in riferimento all'esercizio dell'azione penale, che potrebbe essere procrastinato anche per ragioni non trasparenti.

Pertanto, ritiene necessario garantire che l'accertamento della responsabilità dei reati avvenga in tempi ragionevoli.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) auspica, innanzitutto, che l'argomento sia affrontato al di fuori di contrapposizioni di carattere ideologico, proprio in ragione della sua complessità e rilevanza.

Ritiene indispensabile un equilibrato contemperamento tra la garanzia della sicurezza e della legalità, che rientra tra i compiti dello Stato, e i diritti personali riconosciuti all'imputato.

A tale proposito, replicando al senatore Endrizzi, ritiene inopportuno il riferimento alla particolare contingenza storica, in quanto in passato analoghe giustificazioni hanno causato la soppressione di diritti fondamentali, con conseguenze gravemente dannose. In secondo luogo, a suo avviso, bisogna tenere conto del fatto che i tempi di emersione delle notizie di reato possono essere differenti, in particolare quando si tratta di fatti contro la pubblica amministrazione.

Pertanto, sarebbe preferibile collegare la prescrizione alla durata del processo, ma stabilendo criteri certi, che consentano di tenere conto della natura del reato, senza però cancellare i diritti dell'imputato, compreso il diritto all'oblio, sia nell'interesse del singolo sia nell'interesse dello Stato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene opportuno operare una distinzione tra l'istituto della prescrizione del reato e il concetto di ragionevole durata del processo, introdotto nell?articolo 111 della Costituzione. Infatti, la prescrizione va posta in relazione alla volontà dello Stato di procedere o meno a perseguire un determinato reato, mentre il principio del giusto processo riconosce all'imputato il diritto di essere giudicato in tempi certi e congrui, a partire dal momento in cui è acquisita la *notitia criminis*.

In sostanza, a suo avviso, la ragionevole durata del processo riguarda i tempi della giurisdizione che decorrono dal momento in cui lo Stato - attraverso i suoi organi competenti - ha manifestato la volontà di procedere, quindi non prima dell'emersione della *notitia criminis*.

Al contrario, non reputa meritevole di tutela l'interesse di chi, consapevole della propria colpevolezza, pretenda di beneficiare del decorso del tempo per sfuggire al giudizio.

La senatrice LO MORO (*PD*) osserva che, sotto il profilo sistematico, gli articoli 24 e 111 della Costituzione e gli istituti che da essi discendono, compresa la prescrizione, devono essere interpretati anche alla luce del principio della obbligatorietà dell'azione penale, che impone al pubblico ministero, una volta acquisita la *notitia criminis*, di decidere se occorre formulare l'imputazione o chiedere l'archiviazione.

Si tratta di principi generali fondamentali, che a loro volta esprimono valori di civiltà giuridica, i quali, poiché contraddistinguono l'ordinamento processuale penale italiano, non possono essere messi in discussione in modo incidentale, attraverso l'esame di singoli emendamenti. Una modifica così radicale, infatti, richiederebbe una riforma organica, nell'ambito della quale si potrebbero individuare i giusti contrappesi.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) osserva che alcune modifiche si rendono necessarie per rispondere alle istanze dell'opinione pubblica a fronte di alcuni casi piuttosto eclatanti, come quelli in cui è stata accertata la responsabilità penale di dirigenti di alcune aziende per i danni subiti da lavoratori a causa dell'esposizione all'amianto, prima che fosse introdotto il reato di disastro ambientale.

Nel ritenere opportuno che la durata della prescrizione sia commisurata alla gravità del reato, giudica condivisibile la proposta di sospenderne la decorrenza dopo la sentenza di primo grado. Esprime alcune perplessità, invece, sulla possibilità di spostare il termine *a quo* di decorrenza dalla notizia di reato.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) sottolinea che l'istituto della prescrizione è presente già nel diritto romano e che anche nei codici Zanardelli e Rocco è stato affrontato il tema della certezza della

punibilità del reato entro un tempo determinato. Si tratta, a suo avviso, di un principio di civiltà giuridica che distingue uno Stato di diritto liberale e democratico da un regime autoritario.

Osserva, quindi, che anche il secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, nell'introdurre il principio della finalità rieducativa della pena, presuppone che il processo abbia una ragionevole durata, rispetto al momento in cui è stato compiuto il reato.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) rileva che l'istituto della prescrizione trova la sua *ratio* nella necessità di garantire l'equilibrio generale del sistema - nei rapporti tra individui, prima ancora che tra il cittadino e lo Stato - stabilendo un termine certo per l'esercizio di un diritto.

Con gli emendamenti in esame, invece, si intende soprattutto superare aspetti patologici del sistema giudiziario: in sostanza, si fissano tempi di prescrizione molto ampi per consentire di pervenire a una decisione definitiva.

La questione è molto significativa e deve quindi essere oggetto di attenta valutazione. Tuttavia, sarebbe irragionevole spostare il termine di decorrenza della prescrizione a un momento diverso da quello del compimento del reato.

A suo avviso, si tratta di un principio giuridico irrinunciabile per uno Stato di diritto democratico e garantista, che certamente non può essere interpretato come norma di favore per i colpevoli del reato di corruzione. Pertanto, la discussione dovrebbe essere orientata all'individuazione dei correttivi necessari per rendere più efficiente il sistema giudiziario, in modo da concludere il processo in tempi certi e congrui.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in merito alle considerazioni del senatore Quagliariello, precisa di aver fatto riferimento all'attuale fase storica e non a contesti occasionali e variabili.

A suo avviso, la riforma del codice penale si rende necessaria proprio alla luce dei ripetuti abusi, che si verificano attualmente, delle norme di garanzia a favore dell'imputato, a tal punto da compromettere la conclusione dei processi in tempi ragionevoli. Pertanto, ritiene che la durata della prescrizione dovrebbe essere non inferiore a quella del processo, appunto per evitare che il decorrere infruttuoso del tempo determini una sostanziale impunità. Del resto, in assenza di notizia di reato, il fatto non sarebbe perseguibile e, quindi, l'azione penale non potrebbe essere esercitata.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce del dibattito svolto, propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime il proprio rammarico per la decisione del relatore di modificare la propria proposta di parere.

A suo avviso, considerazioni di carattere tecnico-giuridico non dovrebbero essere condizionate da valutazioni legate agli equilibri della maggioranza di Governo, che al suo interno esprime sensibilità differenti sul tema della prescrizione.

A nome del Gruppo, pertanto, annuncia un voto contrario.

La PRESIDENTE precisa che il relatore, nell'esercizio della sua funzione, tiene conto degli orientamenti che emergono all'interno della Commissione, formulando una proposta di parere che esprima una sintesi quanto più possibile condivisa.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che la votazione abbia luogo per parti separate, votando prima il dispositivo non ostativo sul testo unificato e successivamente la proposta di parere sugli emendamenti.

La PRESIDENTE accoglie la richiesta del senatore Calderoli e pone in votazione la proposta di parere avanzata dal relatore, limitatamente al suo dispositivo non ostativo sul testo unificato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti, avanzata dal relatore.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE avverte che il parere approvato sul testo unificato e sui relativi emendamenti è pubblicato in allegato.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303)
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con condizioni e rilievi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri. A tale riguardo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che sia inserita nel testo una clausola di salvaguardia, la quale - come stabilisce l'articolo 22 della legge n. 124 del 2015 - espressamente preveda l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. Conseguentemente, appare necessario sopprimere, all'articolo 5, comma 8, della legge n. 84 del 1994, la specifica clausola di salvaguardia ivi prevista.

Inoltre, ritiene opportuno verificare la piena corrispondenza tra l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, recante l'istituzione di quindici Autorità di sistema portuale, e il relativo principio e criterio direttivo contenuto nella delega (articolo 8, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 124 del 2015), la quale ha ad oggetto esclusivamente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali esistenti, in quanto si riferisce a quelle di cui alla legge n. 84 del 1994.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative con condizioni e rilievi, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2067 E CONNESSI E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sugli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, nel fissare alla data della notizia di reato l'inizio del decorso del termine di prescrizione, sono suscettibili di alterare la ratio stessa dell'istituto, ledendo i principi generali del processo penale e le garanzie costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 303

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che sia inserita nel testo una clausola di salvaguardia, la quale - come stabilisce l'articolo 22 della legge n. 124 del 2015 - espressamente preveda l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. Conseguentemente, appare necessario sopprimere, all'articolo 5, comma 8, della legge n. 84 del 1994, la specifica clausola di salvaguardia ivi prevista.
Si invita, inoltre, a verificare la piena corrispondenza tra l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, recante l'istituzione di quindici Autorità di Sistema Portuale e il relativo principio e criterio direttivo contenuto nella delega (articolo 8, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 124 del 2015), la quale ha ad oggetto esclusivamente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali esistenti, in quanto si riferisce a quelle di cui alla legge n. 84 del 1994.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 161 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 1° AGOSTO 2016
161ª Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall?unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

Il relatore RUSSO (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 17.1, sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia trasformato in facoltà l'obbligo di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti, nel rispetto delle prerogative riconosciute in materia agli enti locali.

Concorda la Sottocommissione.

(*Doc.* XXII, n. 5-A) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il documento in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (n. 318)
(Osservazioni alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di***

trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416*-ter *del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416*-ter *del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416*-bis *del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016
162ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (n. 323)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2470) ***Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2472) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

(2144) ***Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 MARZO 2017
184ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'emendamento 38.0.500, rimesso dall'Assemblea alla Commissione di merito e riferito al disegno di legge in titolo, nonché i relativi subemendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1473) ***LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico***

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2490) ***VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio***

(2631) ***Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari***

(Parere alla 6ª Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sul nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (n. 380)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando, all'articolo 3, commi 6 e 8 - in sede di adozione dei decreti ministeriali ivi previsti - l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza unificata, in luogo della Conferenza Stato-Regioni, in quanto la materia appare riconducibile anche alla competenza degli enti locali. In riferimento all'articolo 3, comma 7, appare necessario prevedere espressamente un termine per la selezione degli interventi sul territorio ai fini della costruzione di Poli per l'infanzia.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (n. 381)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando che, all'articolo 5, comma 2, la previsione dell'obbligo di contribuire in via diretta al pagamento degli oneri di trasporto pubblico degli alunni appare lesiva delle competenze regionali e locali in materia, il cui rispetto è espressamente previsto dal criterio direttivo contenuto nella disposizione di delega, di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *f)* della legge n. 107 del 2015. Quanto all'articolo 11, segnala che la disposizione ivi prevista, nell'istituire la conferenza nazionale per il diritto allo studio, può considerarsi conforme al principio di delega contenuto all'articolo 1, comma 181, lettera *f)*, della legge n. 107 del 2015, solo nel presupposto che la creazione della conferenza sia funzionale alla definizione dei criteri essenziali delle prestazioni in relazione ai servizi alla persona e ai servizi strumentali, a garanzia dell'effettività del diritto allo studio.

Concorda la Sottocommissione.

(2603) ***CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre***

2010, n. 178

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 1.12 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione ivi prevista, nel rinviare a un decreto ministeriale la revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni, appare impropriamente strutturata sul modello della delegazione legislativa, attraverso l'elencazione di specifici princìpi e criteri direttivi.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 611 (ant.) del 21/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016
611ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***
(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***
(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in***

materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter *del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter *del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*bis *del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il disegno di legge originario, di iniziativa governativa e munito di relazione tecnica, è stato approvato dalla Camera dei Deputati.

Per quanto di competenza, sul testo, osserva che esso è provvisto di una generale clausola di invarianza, inserita all'articolo 40.

Occorre, a suo avviso, conferma che l'articolo 37, comma 1, lettera *d)*, nel disporre nuove e apparentemente piuttosto complesse attività, sia compatibile con la citata clausola di invarianza. Non ritiene vi siano ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, rileva che comportano maggiori oneri le proposte 13.29 e 14.6. Occorre, poi, valutare l'emendamento 16.0.1000, che interviene con diverse modifiche all'attuale sistema delle notificazioni. Si deve, inoltre, valutare la proposta 30.0.1 per verificare l'assenza di effetti in termini di aumento del contenzioso pendente e, quindi, di aggravio per le strutture giudiziarie. Conclude ritenendo non vi siano ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma che le attività previste dall'articolo 37, pur presentando un certo grado di complessità, possono essere svolte con le dotazioni previste dalla legislazione vigente per l'amministrazione della giustizia.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti circa l'esatto contenuto delle prescrizioni di cui all'articolo 37.

Il rappresentante del GOVERNO rammenta che si tratta di attività di analisi della personalità e

della condotta dei soggetti sottoposti a procedimento penale al fine di valutare l'adozione di misure alternative. Prende, poi, la parola sugli emendamenti, precisando che conviene con la presenza di maggiori oneri in relazione alle proposte 13.29 e 14.6, mentre appaiono finanziariamente neutri gli altri emendamenti citati dal relatore.

Il RELATORE, preso atto dei chiarimenti resi dal Governo, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *d)*, possano essere svolte con le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.

Sugli emendamenti 13.29 e 14.6 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere risulta approvata.

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore SANTINI (*PD*) ricorda che erano rimasti sospesi i pareri sulle proposte 1.0.100 e 7.0.7 e 1.0.100 in attesa delle rispettive relazioni tecniche.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 1.0.100. Quanto, invece, alla proposta 7.0.7, informa che agli uffici del proprio Dicastero è stata trasmessa una bozza di relazione tecnica, quale allo stato presenta ancora criticità tali da rendere difficile la positiva verifica. In questo momento, quindi, non è possibile esprimere un parere favorevole.

Il presidente TONINI propone dunque di esprimere un parere contrario sull'emendamento 7.0.7 per assenza di relazione tecnica, salva la possibilità di una diversa determinazione se tale asseverazione perverrà durante la fase di esame del provvedimento in Assemblea.

Il RELATORE propone in conclusione l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.7.

Il parere è non ostativo sulla proposta 1.0.100.".

La proposta di parere messa ai voti, risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2382) ***TONINI ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***
(2451) ***Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO prosegue nell'espressione del parere sugli emendamenti dichiarandosi contrario alle proposte 6.1 e 6.2, così come alla successiva 6.0.1, della quale esclude la pertinenza con la materia oggetto di riforma. Quanto alla proposta 10.1, ritiene che essa vada in una direzione auspicabile e si dichiara disposto ad accettare un eventuale ordine del giorno in proposito. Dichiara l'interesse del Governo, pur ribadendo l'impossibilità di accogliere emendamenti nella presente fase, anche per il tema della proposta 12.1. quanto all'emendamento 14.1 invita ad un ritiro, stante l'ampia convergenza registratasi alla Camera dei deputati sul testo poi approvato, accordo che ha visto coinvolto anche il Gruppo dell'attuale proponente. Sugli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2 esprime, anche in questo caso, l'interesse del Governo, che però si è trovato di fronte ad un diffuso scetticismo durante la prima lettura del provvedimento. Passando all'espressione del parere sugli ordini del giorno, dichiara la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/2451/1/5 purché sia riformulato sopprimendo il quarto capoverso e il penultimo, ritenendo invece l'impegno richiesto all'Esecutivo sostanzialmente accettabile.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara di accettare la riformulazione proposta.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2451/2/5 e G/2451/3/5, mentre ritiene accoglibile il successivo G/2451/4/5 previa espunzione del terzultimo e penultimo capoverso.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta la proposta di riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO conclude dichiarandosi disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2451/5/5.

Si passa alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

Il senatore URAS (*Misto*) ritira l'emendamento 14.1.

Con separate e successive votazioni sono respinte le proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara di ritirare la proposta 1.6, pur precisando che essa mirava a consentire ai parlamentari una più puntuale conoscenza delle disponibilità di bilancio in corso d'anno, evitando la formulazione di proposte legislative imprecise o involontariamente viziate in punto di copertura.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati ritirati gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Posti separatamente ai voti, quindi, sono respinti gli emendamenti 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 3.5, 6.1, 6.2 e 6.0.1.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo sugli ordini del giorno.

Sono posti separatamente ai voti e respinti gli ordini del giorno G/2451/2/5 e G/2451/3/5, mentre risultano accolti dal Governo gli ordini del giorno G/2451/1/5 (testo 2) e G/2451/4/5 (testo 2), pubblicati in allegato, nonché l'ordine del giorno G/2451/5/5.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, previa autorizzazione allo svolgimento della relazione in forma orale, e altresì proponendo all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 2382.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sul subemendamento 1.100/1, per assenza di relazione tecnica. Quanto invece alla proposta 4.0.200 (testo 2) comunica che la relativa relazione tecnica è stata positivamente verificata e la consegna perché i senatori ne prendano visione. È altresì stata verificata positivamente la relazione tecnica sull'emendamento 6.100. A proposito dei

relativi subemendamenti evidenzia la presenza di effetti negativi di finanza pubblica rispetto alle proposte 4.0.200 (testo 2)/9 e 4.0.200 (testo 2)/10. Quanto ai subemendamenti riferiti alla proposta 4.0.300 (testo 2) conviene con le segnalazioni di onerosità già effettuate dal relatore, aggiungendo però che, secondo il Governo, anche i subemendamenti 4.0.300 (testo 2)/16 e 4.0.300 (testo 2)/18 comportano maggiori oneri. Passa poi ad esprimere parere sui subemendamenti alla proposta 4.0.400 considerando forieri di maggiori oneri le iniziative 4.0.400/1, 4.0.400/3 e 4.0.400/4, non assentibili per assenza di relazione tecnica i subemendamenti 4.0.400/2, 4.0.400/5, 4.0.400/6 e 4.0.400/7. Esprime un orientamento contrario sui subemendamenti 4.0.400/8 e 4.0.400/9, mentre ritiene che i successivi 4.0.400/10 e 4.0.400/11 consentano lo svolgimento delle nuove attività senza ulteriori stanziamenti e quindi ancorché non privi di effetti finanziari tuttavia non sanzionabili con l'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE considera dunque possibile esprimere un parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.0.400/10 e 4.0.400/11.

Il rappresentante del GOVERNO passa dunque ad illustrare il parere sui subemendamenti alla proposta 6.100, considerando non assentibili le proposte 6.100/2 e 6.100/5 in assenza di relazione tecnica, mentre direttamente onerose le successive 6.100/6 e 6.100/7. Quanto alle proposte subemendative alla modifica 6.0.100 (testo 2) considera imprescindibile la redazione e verifica di relazioni tecniche sui subemendamenti 6.0.100 (testo 2)/1 e 6.0.100 (testo 2)/2, mentre espressamente onerosi i successivi 6.0.100 (testo 2)/3 e 6.0.100 (testo 2)/5.

Il relatore SANTINI (*PD*), sentito anche il parere del Governo, propone l'espressione di un parere così formulato:"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.200 (testo 2)/9, 4.0.200 (testo 2)/10, 4.0.300 (testo 2)/1, 4.0.300 (testo 2)/2, 4.0.300 (testo 2)/3, 4.0.300 (testo 2)/4, 4.0.300 (testo 2)/5, 4.0.300 (testo 2)/6, 4.0.300 (testo 2)/7, 4.0.300 (testo 2)/8, 4.0.300 (testo 2)/9, 4.0.300 (testo 2)/10, 4.0.300 (testo 2)/11, 4.0.300 (testo 2)/15, 4.0.300 (testo 2)/16, 4.0.300 (testo 2)/17, 4.0.300 (testo 2)/18, 4.0.300 (testo 2)/19, 4.0.300 (testo 2)/20, 4.0.400/1, 4.0.400/2, 4.0.400/3, 4.0.400/4, 4.0.400/5, 4.0.400/6, 4.0.400/7, 4.0.400/8, 4.0.400/9, 6.100/7, 6.0.100 (testo 2)/2, 1.100/1, 6.100/2, 6.100/5, 6.100/6, 6.0.100 (testo 2)/1, 6.0.100 (testo 2)/3 e 6.0.100 (testo 2)/5.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.0.400/10 e 4.0.400/11.

Esprime, altresì, parere non ostativo sulle proposte 6.100, 6.0.100 (testo 2), 4.0.200 (testo 2) e sui restanti subemendamenti alle proposte 1.100, 4.0.200 (testo 2), 4.0.300 (testo 2), 4.0.400, 6.100 e 6.0.100 (testo 2).

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti a partire dall'articolo 12 nonché su tutti quelli trasmessi successivamente al 7 luglio 2016. Il parere è altresì sospeso sulle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore URAS (*Misto*) chiede di invitare il Governo a riferire circa gli impatti dei recenti fatti internazionali sulle grandezze di finanza pubblica, stanti le diverse notizie diffuse dai mezzi di comunicazione su possibili riflessi di rilievo.

Il PRESIDENTE assicura che approfondirà i possibili esiti della richiesta, eventualmente anche in forma coordinata con l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO RIFORMULATI

N. 2451

G/2451/1/5 (testo 2)
COMAROLI
Il Senato,
in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012,
premesso che:
la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabilite nuove tributi e nuove spese;
la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;
al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare così le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;
gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;
considerato che:
la riforma del federalismo fiscale ha segnato una svolta importante nel nostro precedente sistema centro-periferia accentrato, ma, nonostante sia stata promulgata la legge 42 del 2009 di

attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, il nuovo quadro federale è rimasto sostanzialmente incompleto;

la piena implementazione del federalismo fiscale permetterebbe, così come questo provvedimento attuata in maniera più compiuta le nuove disposizioni costituzionali del novellato articolo 81, di completarne il quadro normativo con la piena attuazione, allo stesso modo, dell'articolo 119, concludendo così l'attuazione del volere del costituente, senza lasciare zone franche nel nostro ordinamento;

impegna il Governo:

ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti *ad hoc* o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione del nuovo articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione.

G/2451/4/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;

la legge di Stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni, come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, introducendo per le regioni a statuto ordinario il vincolo del pareggio di bilancio quale nuova modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;

in base a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il comma 463 della legge di stabilità 2015 dispone che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016, nella fase di previsione, e, a decorrere dal 2015, in sede di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e cassa, tra entrate e spese correnti;

l'articolo 15 della legge n. 243/2012, prevede, al primo comma, che il disegno di legge di bilancio rechi «disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria», nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente;

introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

considerato che:

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva sarebbe sufficiente applicare i principi dell'individuazione dei fabbisogni e dei costi *standard* con tagli previsti non sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi: il passaggio dalla spesa storica al costo potrebbe infatti orientare la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato perché è ben noto come gli sprechi della pubblica amministrazione non siano attribuibili soltanto ed

esclusivamente a situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche a situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Spesso, infatti, la spesa, sebbene utilizzata dagli attori amministrativi per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

il concetto dei costi *standard* è legato a due fondamentali scopi: quello di ottimizzare e omogeneizzare i valori produttivi e, attraverso essi, contenere i prezzi e quello di valutare gli scostamenti dei costi reali e, con essi, lo stato di efficienza del sistema produttivo;

impegna il Governo:

a prevedere una più generale semplificazione del quadro normativo relativo al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, contestuali ad un maggiore efficientamento del funzionamento delle stesse, stabilendo eventualmente, anche forme premiali di diversa natura a quelle amministrazioni in ordine con i pagamenti.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 618 (ant.) del 01/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 1° AGOSTO 2016
618ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'assenza di profili finanziari problematici in relazione agli emendamenti 1.102 e relativi subemendamenti, 2.500 e 2.123 (testo 2). Quanto all'emendamento 2.500, in particolare, fa presente che la proposta amplia l'oggetto della delega legislativa, individuando ulteriori interventi che dovranno essere disposti a valere sull'unico fondo previsto dall'articolo 1. Ritiene pertanto di non dover svolgere alcuna osservazione atteso che la delega

risulterà più ampia nell'ambito, tuttavia, delle medesime risorse disponibili. Auspica tuttavia che la Commissione di merito faccia notare che all'ampliamento oggetto della delega non corrisponde un'adeguata modifica dei criteri e dei principi direttivi.

Con riferimento all'emendamento 6.0.100, osserva che la proposta presenta un carattere ordinamentale da cui potrebbero risultare dei problemi di coordinamento con la normativa vigente, e in particolare con il decreto legislativo n. 177 del 2005, pur non ravvisando profili finanziari negativi.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede al Governo di provvedere in ogni caso alla predisposizione di una relazione tecnica che asseveri il carattere ordinamentale dell'emendamento.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà alla Commissione una relazione tecnica asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato ed esprime altresì parere contrario su tutti i subemendamenti relativi alla proposta 6.0.100.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.102, 1.102/1, 2.500 e 2.123 (testo 2).

Il parere rimane sospeso sull'emendamento 6.0.100 e sui relativi subemendamenti.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di***

relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti 13.10000 e 14.1000 dei relatori e i relativi subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sull'emendamento 13.10000 occorre acquisire una relazione tecnica, alla luce della quale valutare anche le proposte subemendative 13.10000/1, 13.10000/2 e 13.10000/3. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che anche l'emendamento 13.10000 ha natura ordinamentale in quanto la norma non tocca profili finanziari che riguardano l'attuazione delle norme sugli ospedali giudiziari. Analogamente esprime parere favorevole anche sui subemendamenti anch'essi di carattere ordinamentale.

Preso atto dei chiarimenti del Governo, il RELATORE propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 13.10000 e 14.1000 e sui relativi subemendamenti.".

La Commissione approva.

(119) ***D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***

(1004) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***

(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***

(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree***

protette e introduzione della Carta del parco

(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 luglio.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sulla istituzione, prevista dal capoverso 1, lettera *c)* della proposta 5.1000, di un organismo monocratico di revisione dei conti che contrasta con le norme di contabilità (articoli 14 e 16 della legge n. 196 del 2009) che prevedono, al contrario, un collegio di revisori dei conti. Esprime invece un parere non ostativo sulla lettera *d)* del capoverso 1, che ritiene di carattere ordinamentale, in quanto non influisce sugli aspetti economici dell'incarico di direttore del parco.

Quanto al subemendamento 5.1000/54, riferisce che i primi due commi sono già presenti nella legislazione vigente, mentre sul terzo comma il Dipartimento del tesoro ha espresso un parere negativo atteso che la disposizione è in grado di bloccare le procedure in corso per la dismissione di immobili pubblici. Non ha invece obiezioni su tutti i restanti subemendamenti, ad eccezione della proposta 5.1000/23, che ha carattere oneroso.

In relazione all'emendamento 9.100, evidenzia che la proposta è volta a intervenire sulla ripartizione del fondo eliminando la disposizione che ne regola l'afflusso di risorse. Stante l'attuale formulazione, il parere del Governo non può che essere contrario.

Reputa poi necessario acquisire una relazione tecnica dell'amministrazione competente in merito all'emendamento 9.105, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 12.1 in quanto elimina il riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, per la ridotta efficacia dei meccanismi di valutazione degli oneri finanziari che ciò potrebbe implicare.

Evidenzia infine la necessità di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 14.46 e 13.81. A questa ultima proposta sono associati effetti finanziari negativi per la riduzione di entrate da canone concessorio. Esprime infine un parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti segnalati dal relatore in quanto, fatti gli opportuni approfondimenti, risultano avere carattere ordinamentale.

Il senatore BROGLIA (*PD*) chiede notizie in merito alla relazione tecnica precedentemente richiesta sull'emendamento 9.200.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter disporre di maggior tempo, in quanto la relazione tecnica predisposta dall'amministrazione di merito è tutt'ora priva di una verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce che, in base alle informazioni in suo possesso, il Ministero competente avrebbe già inviato alla Ragioneria generale dello Stato una relazione tecnica sull'emendamento 20.0.41 (testo 2), della quale chiede notizie, dato che la Commissione ha espresso su tale testo un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica non risulta pervenuta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un

parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1000/23, 9.100, 9.105, 9.0.1, 12.1, 14.46 e 13.81. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.1000/54 e 9.108. Il parere non ostativo sull'emendamento 5.1000 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che l'organismo di revisione dei conti previsto dal capoverso 1, lettera c), abbia carattere collegiale anziché monocratico. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2036) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/C?bnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2466) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è provvisto della relazione tecnica depositata in prima lettura, stante l'assenza di modifiche al testo da parte dell'altro Ramo del Parlamento. In assenza di elementi sul punto all'interno della citata relazione tecnica, occorre un chiarimento circa i possibili effetti finanziari derivanti dagli articoli 16, 18, 19 e 20 del testo della Convenzione. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota del Dipartimento delle finanze secondo cui gli effetti finanziari associabili agli articoli 16, 18, 19 e 20 del testo della Convenzione appaiono di entità trascurabile e comunque di difficile quantificazione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante di Governo, il relatore SANTINI (*PD*)

propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 16, 18, 19 e 20 del testo della Convenzione siano di entità trascurabile.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(998-B) ***Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare atteso che le uniche modifiche rilevanti apportate dalla Camera al testo approvato dal Senato consistono nel recepimento delle condizioni poste dalla V Commissione.

Propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 luglio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la procedura per la verifica della relazione tecnica da parte degli Uffici non è ancora terminata, in quanto le ulteriori integrazioni richieste all'amministrazione competente nel merito da parte della Ragioneria generale dello Stato non hanno ancora superato tale vaglio. Auspica una conclusione del processo per la giornata di oggi e di poter inoltre mettere a disposizione della Commissione una relazione tecnica aggiornata entro la seduta di

domani.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) chiede se dalle precisazioni del vice ministro si possa dedurre che sarà necessario apportare delle modifiche al testo. Ritiene necessario valutare tale eventualità, in quanto il provvedimento risulta di cruciale importanza non solo per il settore, ma anche per una serie di istituzioni non governative che assolvono importanti funzioni di carattere pubblico.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non poter dare, allo stato, tali rassicurazioni.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2500) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, per poter valutare gli aspetti finanziari del provvedimento, con specifico riferimento alle procedure concorsuali previste dall'articolo 1, comma 2-*undecies* e seguenti del decreto-legge.
Per ulteriori informazioni rinvia alla nota di lettura n. 143 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che una relazione tecnica risulta già pervenuta al Ministero dell'economia e ritiene plausibile che sia verificata in tempo utile per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (n. 307)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, osservando preliminarmente che il

provvedimento è corredato di relazione tecnica verificata positivamente. Per quanto di competenza, segnala che occorre valutare l'inserimento nel testo di una clausola di neutralità finanziaria che riduca il rischio dell'insorgere di nuovi o maggiori oneri, in particolare per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 32, 38, 41, 42, 56, 57, 60 e 62. Per ulteriori osservazioni rinvia alla Nota di lettura n. 139 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre anzitutto acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 7, comma 4 circa le risorse di cui gli enti pubblici dovranno avere disponibilità per sopportare i costi di asseverazione dei piani economico finanziari affidati in concessione. Occorre altresì avere chiarimenti in ordine ai mezzi con i quali dovrà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato farà fronte ai compiti ad essa attribuiti dal comma 5 del medesimo articolo. In relazione all'articolo 8, appare opportuno valutare se la durata dell'ammortamento per i servizi affidati in house non sia troppo breve. In relazione agli articoli 9 e 11 la relazione tecnica appare piuttosto lacunosa in quanto le conseguenze di carattere oneroso che potrebbero verificarsi con il cambio degli assetti proprietari delle reti non sono sufficientemente considerati ancorché segnalati chiaramente dal Consiglio di Stato nel parere allegato allo schema. Per quanto riguarda poi l'articolo 15, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria in considerazione dei nuovi compiti affidati alle autorità indipendenti di settore, anche in relazione alla definizione di costi standard dei diversi servizi pubblici locali. In relazione all'articolo 16 occorre acquisire conferma che la provvista di cui al comma 3 sia sufficiente a sostenere i costi ulteriori di funzionamento dell'Autorità di regolazione per energia, rifiuti e ambiente. Inoltre la norma in questione sembra contraddittoria rispetto alla clausola di invarianza di cui al comma 5. Altresì, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria in considerazione dei nuovi compiti, di cui all'articolo 17, affidati all'Autorità di regolazione dei trasporti. In ordine all'articolo 22, comma 7, andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di escludere che, ove le tariffe non coprano i costi di gestione dei servizi a domanda individuale, un incremento della percentuale del costo di erogazione debba essere finanziato dalla fiscalità generale dell'ente locale. Altresì appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti in ordine al comma 4 dell'articolo 26 in quanto la "messa a disposizione" (data la genericità sul piano giuridico di tale nozione) di agenti e ufficiali da parte del Ministero dell'interno rende difficile valutare i possibili effetti onerosi che l'ente locale dovrebbe sopportare in caso di utilizzo di tale personale. Occorre acquisire poi chiarimenti in ordine all'articolo 27, comma 2, in quanto la norma, se rigorosamente applicata a tutto il trasporto pubblico locale, potrebbe comportare costi notevoli in termini di contenzioso oltre che di rimborsi. Occorre infine avere chiarimenti sui possibili effetti onerosi dell'articolo 32 in ordine alla vigilanza degli organi di revisione sul rispetto dei contratti di servizio, nonché da quelli derivanti dall'articolo 35 che, obbligando talune amministrazioni locali alla predisposizione di piani urbani per la mobilità sostenibile, appare piuttosto complesso anche per gli ulteriori effetti negativi derivanti dal comma 4 dell'articolo medesimo in caso di mancato monitoraggio. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota

n. 137 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 624 (pom.) del 13/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016
624ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271, 282, 453, 454 e 1236-A) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra l'ulteriore emendamento 2.23 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea e riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma che non vi sono osservazioni critiche da formulare dal punto di vista finanziario, dal momento che l'emendamento tende a restringere la platea dei beneficiari

di determinate provvidenze a quei soggetti che applichino un limite agli emolumenti dei propri dipendenti. Si tratta, dunque, di una proposta finanziariamente neutra o, eventualmente, virtuosa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato dei disegni di legge n. 2067 e connessi, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, si ribadisce il parere di nulla osta con presupposto già espresso alla sede referente.

Per quanto riguarda gli emendamenti, rileva che occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 17.100 nonché sulla proposta 38.0.100.

Occorre inoltre valutare gli emendamenti 12.122, 12.123 e 34.103, 35.133 (limitatamente al comma 8-*ter*). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conferma l'onerosità delle proposte segnalate dal relatore ed esprime l'opinione che anche gli emendamenti 12.122, 12.123, 34.103 e 35.133, citati dal relatore, comportino maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala inoltre che gli emendamenti 05.100, 14.0.100, 36.117 e 36.119, nonostante vertano in materia di ordinamento penale, comportano comunque ad avviso dell'Esecutivo maggiori oneri in relazione alla complessità delle attività amministrative e di sicurezza prescritte dalle disposizioni per valutare le quali sarebbe indispensabile l'acquisizione di relazioni volte alla quantificazione degli oneri.

Il presidente TONINI suggerisce allora di esprimere un parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica, al fine di tenere conto delle criticità segnalate dal Governo.

Il RELATORE, alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *d)*, possano essere svolte con le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.100, 38.0.100, 12.122, 12.123, 34.103, 35.133, 05.100, 14.0.100, 36.117 e 36.119. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2233 e 2229-A) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di bilancio per il 2016, nel testo proposto dalla Commissione di merito e trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.

Il vice ministro MORANDO si dichiara concorde con le valutazioni del relatore.

Il RELATORE propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, nel testo proposto all'Assemblea dalla Commissione competente nel merito, segnalando, per quanto di competenza, che in sede referente è stata recepita la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, inserendo una clausola di invarianza all'ultimo comma dell'articolo 23 (già 22). Occorre ribadire il parere di semplice contrarietà, già espresso dalla Commissione su precedenti emendamenti poi approvati, rispetto all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, all'articolo 41 e all'articolo 52. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Il vice ministro MORANDO esprime, anche in questo caso, parere conforme a quello del relatore, preso atto che la Commissione di merito ha recepito i vincoli formulati per esigenze di carattere finanziario.

Il RELATORE propone dunque di esprimere un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà rispetto all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, all'articolo 41 e all'articolo 52. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2287, 649 e 1835-A) ***Disciplina del cinema e dell'audiovisivo***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta opportuno ribadire sull'articolo 17, comma 1 il parere di semplice contrarietà (già espresso in fase referente sull'emendamento 17.3, poi approvato); sull'articolo 26, comma 1 (in relazione al precedente emendamento 26.4) e sull'articolo 27-*bis* (in coerenza con il precedente emendamento 27.0.1). Sulle restanti parti di testo non vi sono osservazioni, stante il recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione.

In relazione agli emendamenti, segnala che appare opportuno ribadire il parere contrario già reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito su proposte analoghe agli emendamenti 2.201, 11.200, 11.201, 11.202, 11.203, 11.204, 26.201, 31-*bis*.200 e 31-*bis*.203. Occorre altresì ribadire il parere di semplice contrarietà sulla proposta 21.201. Comporta inoltre maggiori oneri l'emendamento 9-*bis*.209. Occorre infine valutare le proposte 2.208, 2.209, 3.201, 3.202, 4.200, 9.202, 9.204, 9-*bis*.201, 9-*bis*.202, 13.200, 14.201, 16.200 e 26.202. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relazione del Presidente, e in particolare con la necessità di ribadire un parere di semplice contrarietà, ora da riferirsi agli articoli 17, comma 1, 26, comma 1 e 27-*bis*. A proposito di tale ultima norma reitera la segnalazione circa le criticità derivanti dalla duplice articolazione che viene prevista per il fondo oggetto della norma: una gestione pressoché analoga a quella di una contabilità separata rischia di rivelarsi controproducente sia ai fini di una celere capacità di erogazione di fondi, sia ai fini di una concreta idoneità del fondo a supportare le piccole e medie imprese del settore.

Il PRESIDENTE considera rilevante l'osservazione formulata dal rappresentante del Governo e ritiene che essa possa essere inserita nel parere della Commissione contestualmente al parere di semplice contrarietà sull'articolo.

Il vice ministro MORANDO aggiunge che la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso alcune proposte di riformulazione tendenti a garantire una maggiore coerenza del testo con i vincoli derivanti dalla legislazione contabile.

Il PRESIDENTE evidenzia come l'*iter* del provvedimento sia piuttosto avanzato e che la Commissione si è già espressa in sede referente sull'attuale testo e sugli emendamenti trasmessi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) propone di includere le segnalazioni pervenute nel parere della Commissione all'Assemblea sotto forma di osservazioni, nell'auspicio che il relatore ne tenga conto.

Il PRESIDENTE propone, allora, di rinviare la formulazione del parere alle prossime sedute e di valutare se le osservazioni pervenute possano trovare collocazione all'interno del parere della Commissione, pur nel pieno rispetto della coerenza tra i pareri finora espressi e delle prerogative

dell'Assemblea e delle Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 627 (ant.) del 15/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016
627ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario***
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ulteriore emendamento 4.102 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma che non vi sono controindicazioni dal punto di vista finanziario.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta.

La Commissione approva.

(2287, 649 e 1835-A) ***Disciplina del cinema e dell'audiovisivo***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore LAI (*PD*), preso atto delle precisazioni fornite dal Governo nelle precedenti sedute, illustra una proposta di parere sul testo così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere di semplice contrarietà sull'articolo 17, comma 1, sull'articolo 26, comma 1, e sull'articolo 27-*bis*, in relazione al quale si fa presente che una gestione pressoché analoga a quella di una contabilità separata rischia di rivelarsi controproducente sia ai fini di una celere capacità di erogazione dei fondi sia ai fini di una concreta idoneità del fondo a supportare le piccole e medie imprese. Infine, in relazione all'articolo 11, comma 6, ai fini di un miglior coordinamento per i profili finanziari, risulterebbe opportuno apportare la seguente modifica: dopo le parole: " ai sensi del presente capo" aggiungere le seguenti: "negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze". Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.".

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti.

Il RELATORE ricorda che nella seduta del 13 settembre scorso erano stati illustrati gli emendamenti trasmessi per i profili di competenza.

Il vice ministro MORANDO condivide l'opinione del relatore sugli emendamenti, analoghi ai precedenti presentati in Commissione, sui quali si propone di ribadire il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di semplice contrarietà. Concorda anche sull'onerosità della proposta 9-*bis*.209. Quanto, invece, agli emendamenti 2.208, 2.209 e 3.201, non ravvisa controindicazioni di carattere finanziario. La proposta 3.202 è potenzialmente foriera di nuovi oneri e, come tale, richiede quanto meno la redazione di una relazione tecnica per la sua positiva valutazione. Si sofferma poi sull'emendamento 4.200, del quale esclude la portata onerosa. Ritiene diverso il caso dell'emendamento 9.202 il quale, pur nell'ambito di una formulazione non del tutto chiara, assume un tono stringente che porta a ritenere possibile l'insorgenza di nuovi oneri. Di analogo senso è il successivo emendamento 9.204, il quale, però, si presenta formulato in modo più ampio e meno cogente, tanto da escludere la diretta onerosità. Anche sulle successive proposte 9-*bis*.201 e 9-*bis*.202 dichiara di non avere osservazioni critiche, così come sulla ulteriore 26.202. Conclude segnalando le indirette controindicazioni derivanti dagli emendamenti 13.200, 14.201 e 16.200, i quali non sono

idonei a generare nuovi oneri, dal momento che agiscono all'interno di un tetto di spesa, ma possono comportare nondimeno una significativa frammentazione delle risorse assegnate e maggiori difficoltà di gestione del fondo in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.201, 11.200, 11.201, 11.202, 11.203, 11.204, 26.201, 31-*bis*.200, 31-*bis*.203, 9-*bis*.209, 3.202 e 9.202.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 21.201, 13.200, 14.201 e 16.200.

Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 628 (pom.) del 20/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016
628ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario***
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti 18.110 (testo 2) e 18.111 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2521) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(2522) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TONINI propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge n. 2521, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, facendo presente che lo stesso comprende il conto consuntivo del bilancio ed il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni statali dotate di autonomia.

Il conto del bilancio è articolato per missioni e programmi e ad esso sono allegate note integrative per ciascuna amministrazione mentre il conto del patrimonio comprende le attività e passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa. Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 36 della legge di contabilità sono inoltre allegate le risultanze economiche della gestione e le spese di natura o contenuto ambientale. I risultati della gestione di competenza mostrano per il saldo netto da finanziare un risultato negativo di circa 41,5 miliardi di euro, in miglioramento rispetto all'anno precedente quando aveva raggiunto il risultato negativo di 52,8 miliardi. Tale risultato è in miglioramento anche rispetto alle previsioni definitive derivanti dall'assestamento che si attestavano a - 65,5 miliardi.

Il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) nel 2015 evidenzia un risultato negativo di - 9 miliardi, in peggioramento rispetto agli ultimi anni quando aveva assunto sempre un valore positivo. In particolare, si registra un peggioramento di 27,4 miliardi rispetto al 2014 quando era stato positivo per 18,4 miliardi e di 48,7 miliardi rispetto al 2013 quando era stato positivo di 39,7 miliardi. Rispetto alle previsioni invece il dato è in miglioramento, posto che l'assestamento aveva previsto un risultato negativo di -33,4 miliardi. Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si è infine attestato sui 257 miliardi di euro, in lieve flessione rispetto all'anno precedente quando aveva raggiunto i 260 miliardi, pur rimanendo molto al di sopra dei livelli degli anni precedenti, come nel 2013 quando si era fermato a 199 miliardi. Rispetto alle previsioni definitive invece il dato è molto più positivo, essendosi questa stima attestata sui 298,6 miliardi.

L'entità complessiva di accertamenti di entrata, comprensivi delle entrate per accensione di prestiti, pari a 829,1 miliardi di euro, evidenzia un andamento negativo rispetto all'anno precedente (-11 miliardi di euro). Tuttavia, se depurate delle entrate da accensione prestiti, diminuite di 30 miliardi, le entrate accertate finali sono in aumento di 19 miliardi rispetto all'anno precedente (+3,5 per cento). Gli impegni complessivi di spesa che, incluse le spese per rimborso prestiti, ammontano a 826,6 miliardi,

presentano, rispetto ai risultati dell'anno precedente, un aumento complessivo di 16 miliardi di euro (+2 per cento). Il peso della spesa complessiva, in rapporto al PIL, è aumentato dal 50,2 per cento del 2014 al 50,5 per cento del PIL del 2015.

Per ciò che attiene alla spesa corrente, gli impegni sono stati pari a 569,8 miliardi di euro con un aumento rispetto all'anno precedente di 43,6 miliardi, pari all' 8,3 per cento. Gli impegni per redditi da lavoro dipendente, che rappresentano il 15,3 per cento degli impegni, ammontano a 87 miliardi di euro, in sostanziale stabilità rispetto al 2014; i trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (sostanzialmente amministrazioni locali ed enti previdenziali) invece aumentano dai 250,6 miliardi del 2014 ai 271,2 miliardi del 2015 mentre gli oneri per interessi passivi, pari a 74,5 miliardi di euro si riducono rispetto agli 81,1 miliardi del 2014 e gli 81,9 miliardi del 2013. Le spese in conto capitale, con impegni pari a 41,3 miliardi, segnalano una considerevole riduzione rispetto al 2014 del 46,2 per cento (-35,5 miliardi), ascrivibile alla categoria dell'acquisizione di attività finanziarie, sostanzialmente azzerata rispetto al 2014.

Passando poi alla gestione dei residui, l'entità degli stessi anche nell'esercizio 2015 è rimasta su livelli considerevoli, senza variazioni di rilievo. In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2015 espone residui attivi per 208,2 miliardi di euro e residui passivi per 113 miliardi di euro, con una eccedenza attiva di 95,2 miliardi di euro. Mentre la composizione dei residui attivi tra quelli provenienti da esercizi precedenti e quelli di nuova formazione è analoga a quella dell'anno precedente, la composizione dei residui passivi registra un aumento di circa 10 miliardi di quelli provenienti da precedenti esercizi, integralmente compensato da una diminuzione di quelli di nuova formazione. Nel Rendiconto sono poi esposte le risultanze della gestione di cassa: va ricordato in proposito che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. La gestione di cassa presenta, sotto un profilo generale, un andamento analogo a quella di competenza, con risultanze che pur evidenziando un miglioramento rispetto alle previsioni definitive denotano comunque un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati conseguiti nel 2014.

Il Conto generale del Patrimonio evidenzia una eccedenza passiva di 1.758 miliardi, con un peggioramento di circa 66,8 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2014 (-3,75 per cento), dovuto ad una diminuzione delle attività (-6 miliardi) e ad un incremento delle passività (+60,9 miliardi). In particolare, il totale delle attività ammonta a 962,6 miliardi di euro, di cui: 657,1 miliardi di attività finanziarie (in decremento di 11,9 miliardi rispetto al 2013); 301,2 miliardi di attività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte (beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi), in aumento di 6 miliardi rispetto al 2013; 4,2 miliardi di attività non finanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate (in lieve decremento rispetto al 2013 di 100 milioni).

Il totale delle passività ammonta a 2.721 miliardi circa e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria e, rispetto alla chiusura dell'esercizio 2013, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 62,1 miliardi di euro. Per ulteriori osservazioni e approfondimenti fa rinvio agli Elementi di documentazione del Servizio del Bilancio n. 60.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge n. 2522, di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 segnalando anzitutto che lo stesso consta di 4 articoli ed è corredato di tabelle e allegati con riferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

Per quanto riguarda le previsioni assestate in termini di competenza per il 2016, al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2016, il disegno di legge di assestamento evidenzia un miglioramento del ricorso al mercato e un peggioramento del saldo netto da finanziare, del risparmio pubblico e dell'avanzo primario.

Il saldo netto da finanziare presenta una variazione di segno negativo pari nel complesso a quasi 1,1 miliardi, derivanti da un peggioramento di 1.337 milioni per atti amministrativi e da un miglioramento di 243 milioni associato alle proposte dell'assestamento stesso. Ne risulta che tale saldo, nelle previsioni assestate, si attesta su di un valore negativo di -35.355 milioni, dunque, poco al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2016, fissato in -35.400 milioni di euro.

Con riferimento al risparmio pubblico le previsioni assestate sono peggiorative, rispetto a quelle iniziali, per un valore di 173 milioni (-6,9 per cento). I dati relativi al ricorso al mercato evidenziano nel complesso un impatto positivo sul saldo pari a 1.619 milioni, passando da circa -256,9 miliardi di euro a circa -255,3 miliardi (+0,6 per cento).

Nell'aggiornare le previsioni del bilancio, il disegno di legge di assestamento dovrebbe tener conto anche dell'evoluzione del quadro macroeconomico dell'anno, nonché dell'andamento del gettito nel periodo considerato dall'assestamento. Al riguardo, potrebbe essere utile conoscere l'effetto dell'evoluzione degli indicatori economici e, in particolare, se gli andamenti del gettito ipotizzati in fase di elaborazione dell'assestamento siano o meno in linea con le risultanze dell'autoliquidazione delle imposte sui redditi.

Con riferimento invece alle previsioni assestate in termini di cassa per il 2016, al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, si osserva, rispetto alle previsioni iniziali, un peggioramento di tutti i saldi.L'entità del peggioramento del saldo netto da finanziare è di circa 8,9 miliardi (dai circa 98,1 miliardi delle previsioni iniziali a 107 miliardi), quello del risparmio pubblico di poco più di 2 miliardi (da circa -59,3 miliardi a circa -61,3 miliardi), mentre la necessità di ricorrere al mercato registra un incremento di 9,3 miliardi, raggiungendo l'importo di oltre 330 miliardi; l'avanzo primario, infine, partendo dal valore negativo di quasi 14 miliardi, giunge ad un importo ugualmente negativo di poco meno di 27,4 miliardi, con un peggioramento percentuale superiore al 96 per cento.

L'andamento divergente dei saldi di cassa di parte corrente rispetto a quelli di competenza viene attribuita ad una pluralità di fattori. In particolare, con riferimento alle spese correnti, alle ulteriori risorse da destinare alle Regioni per il pagamento di residui passivi relativi alla compartecipazione IVA, alle maggiori dotazioni sui capitoli di trasferimenti alle imprese per i lavoratori portuali e per le Ferrovie dello Stato, ai maggiori trasferimenti all'INPS per 774 milioni.

In relazione alle spese in conto capitale invece, esso è associato a contributi agli investimenti ai Comuni per 1.324 milioni, di cui 737 milioni per l?Aquila e i comuni del cratere danneggiati dal sisma del 2009 e 560 milioni in favore del Comune di Roma ed altresì ai maggiori contributi agli investimenti alle imprese per 1.183 milioni, di cui 1.000 milioni per le Ferrovie dello Stato. Rilevano infine acquisizioni di attività finanziarie per 759 milioni.

Passando ai residui passivi, al 31 dicembre 2015, essi ammontano a 109,7 miliardi dei quali 63 miliardi di nuova formazione, cioè derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2015, mentre 46,7 miliardi provenienti dagli esercizi precedenti. La riduzione di circa 3 miliardi dei residui passivi finali, rispetto alla consistenza dell'anno precedente, è riferibile esclusivamente alla sensibile contrazione dei residui di conto capitale (-10,2 miliardi), parzialmente compensata dall'incremento di quelli di parte corrente (7,1 miliardi). I residui di nuova formazione rappresentano circa il 57 per cento del totale, si attestano a poco più di 63 miliardi di euro e registrano una riduzione, rispetto all'anno precedente, sia con riferimento alla parte corrente sia al conto capitale (in misura, rispettivamente, di quasi 1,2 miliardi e di oltre 12 miliardi rispetto ai dati del 2014).

Prendendo infine in esame le singole disposizioni del disegno di legge di assestamento esse intervengono su alcune disposizioni della legge di bilancio per l?esercizio finanziario 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 209). In particolare, l'articolo 2 modifica la legge di bilancio disponendo che al comma 3 dell?articolo 2, la quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici sia portato a 64 miliardi di euro rispetto ai 53,4 miliardi inizialmente previsti.

L?articolo 3 modifica i commi da 2 a 5 dell?articolo 11 della legge di bilancio per il 2016, relativo allo Stato di previsione del Ministero della difesa, al fine di modificare il numero massimo degli ufficiali

ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.

Il comma 1 dell'articolo 4 introduce il comma 35?*bis* all?articolo 17 della legge di bilancio per il 2016, prevedendo che il Ministro dell?economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo "Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso", iscritto nello stato di previsione del Ministero per l'economia e le finanze per il 2016. Tale fondo viene dotato di 1 miliardo di euro, le risorse non utilizzate nel 2016 potranno essere utilizzate, in conto residui, nell?esercizio successivo.

Il comma 2 aumenta la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, da 25 milioni di euro a 955.069.060 euro per l'anno 2016.

Per ulteriori osservazioni e approfondimenti fa rinvio agli Elementi di documentazione n. 59 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, nel rinviare ad altra seduta la discussione generale, propone di fissare la scadenza per la presentazione degli emendamenti per martedì 27 settembre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 38.0.201 (analogo al precedente 34.0.5), 49.0.202 (analogo al precedente 39.0.5), 58.0.200 e 58.0.202. Occorre altresì ribadire il parere non ostativo condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, già reso alla Commissione di merito, sull'emendamento 58.201. Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 18.0.200 (analogo al precedente 18.0.1), 21.0.200 (con riguardo alle parole da «cura» a «comunicazione» già censurate nel precedente emendamento 20.0.1), 57.0.200 e 57.0.201. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 7.201, 16.200, 38.0.200, 39.203, 58.0.205, 65.0.200, 71.205, 71.206, 71.207, 71.208 e 71.209. Occorre altresì valutare gli emendamenti 6.206, 6.0.203, 7.200, 30.200 (per analogia con il precedente 28.2 su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81), 34.0.200 (per analogia con il precedente 34.0.14 su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81), 36. 200, 36.201, 36.202, 36.204, 37.201, 37.202, 41.202, 41.0.200, 41.0.201, 51.201, 51.0.201, 54.203, 58.203, 58.216, 58.218, 58.0.201 e 73.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore in merito agli emendamenti 38.0.201, 49.0.202, 58.0.200 e 58.0.202, nonché sulle proposte 18.0.200 e 21.0.200, quest'ultima limitatamente alle parole da «cura» a «comunicazione».

Ritiene altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 57.0.200, 39.203 e 65.0.200.

Esprime inoltre un parere non ostativo sull'emendamento 73.200.

Quanto agli altri emendamenti segnalati dal relatore, riferisce che l'Amministrazione competente nel merito ha predisposto relazioni tecniche che si trovano attualmente alla verifica degli uffici della Ragioneria generale dello Stato. Chiede pertanto di poterne rinviare l'esame. Dichiara infine di condividere il parere non ostativo su tutti gli emendamenti in questo senso segnalati dal relatore.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone, quindi, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 38.0.201, 49.0.202, 58.0.200, 58.0.202, 18.0.200, 21.0.200 (limitatamente alle parole da «cura» a «comunicazione»), 57.0.200, 39.203, e 65.0.200. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione delle proposte 58.201, 57.0.201, 7.201, 16.200, 38.0.200, 58.0.205, 71.205, 71.206, 71.207, 71.208, 71.209, 6.206, 6.0.203, 7.200, 30.200, 34.0.200, 36.200, 36.201, 36.202, 36.204, 37.201, 37.202, 41.202, 41.0.200, 41.0.201, 51.201, 51.0.201, 54.203, 58.203, 58.216, 58.218 e 58.0.201 su cui il parere è sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 708 (pom.) del 14/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 MARZO 2017
708ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI
indi del Vice Presidente
MANDELLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 38.0.500 prevede un meccanismo di rideterminazione delle condizioni economiche dei servizi obbligatori resi dagli operatori di telecomunicazione per esigenze di giustizia e delega il Governo ad adottare decreti legislativi di coordinamento delle modalità di pagamento con le prescrizioni del testo unico sulle spese di giustizia. Occorre quindi valutare l'opportunità di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sia sul decreto ministeriale che disciplina la tariffazione dei servizi (capoverso "Art. 38-*bis*", comma 2) sia sui decreti legislativi delegati (comma 3).

Per quanto riguarda i subemendamenti, occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 38.0.500/8. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO, considerata la presenza di una relazione tecnica sul provvedimento, non ha ulteriori obiezioni da formulare, condividendo in particolare la proposta di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti sul decreto che disciplina la tariffazione dei servizi. Quanto al subemendamento 38.0.500/8, concorda con il relatore sulla necessità di disporre di una relazione tecnica per poterne valutare compiutamente la portata finanziaria, in assenza della quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti su quanto affermato dalla relazione tecnica allegata all'emendamento 38.0.500, in particolare su quale sarà il risparmio che deriverà dal nuovo sistema tariffario, visto che questo dovrà essere non superiore al costo medio rilevato nel biennio precedente.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'emendamento prevede la tipizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, operazione che è attualmente non contemplata. Tale tipizzazione, a cui fa riferimento la norma e, di conseguenza, la relazione tecnica, è cosa diversa dal costo delle intercettazioni.

Il presidente TONINI rileva al riguardo che tale tipizzazione è espressamente prevista dall'articolo 38-*bis,* comma 2, inserito dall'emendamento 38.0.500, che riguarda la definizione, con decreto interministeriale, delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e la contestuale determinazione delle corrispondenti tariffe.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) ricorda che nel sistema attuale le attività di intercettazione sono svolte da società private e che agli oneri derivanti da tali attività vanno aggiunti i costi che vengono addebitati dalle società telefoniche; su tali costi si interviene con una riduzione del 50 per cento delle tariffe applicate da dette società.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Art. 38-*bis*", dopo il comma 3, del seguente: «3-*bis.* Il decreto di cui ai commi 2 e 3 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.».

In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.0.500/8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti.".

Il presidente TONINI fa presente che, secondo quanto segnalato dal Presidente della Commissione giustizia, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui decreti legislativi delegati risulterebbe essere già previsto nel testo del provvedimento, all'articolo 34. Per venire incontro a tale rilievo invita pertanto il relatore a modificare la proposta di parere, pur evidenziando la non inequivocità del rinvio normativo contenuto al comma 3 dell'emendamento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene tuttavia necessario mantenere la condizione almeno in relazione al comma 2 dell'emendamento.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sulla scorta dell'invito del Presidente, propone pertanto una proposta di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Art. 38-*bis*", dopo il comma 3, del seguente: «3-*bis*. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.».

In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.0.500/8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) ***Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che c'è stata una riformulazione del testo del disegno di legge e che il nucleo fondamentale del provvedimento prevede una serie di oneri con una copertura a carico del Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica (FISPE). Rileva al riguardo la presenza di un duplice ordine di problemi: in primo luogo sussiste la necessità di provvedere ad una corretta quantificazione degli oneri, che necessitano di essere aggiornati. Al riguardo fa presente di aver richiesto i necessari chiarimenti al Ministero competente al fine di poter disporre in tempi brevi degli oneri aggiornati. Segnala inoltre che nel FISPE non sono attualmente disponibili le risorse necessarie per la copertura. Allo stato attuale, pertanto, non è possibile esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e provveda alla loro corretta copertura.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2603) ***CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre***

2010, n. 178

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che è rimasto sospeso il parere sull'emendamento 1.12 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, rilevata la particolare complessità della proposta emendativa, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca i profili finanziari.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.12 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. "

La Commissione approva.

(580-B) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando preliminarmente che il provvedimento è sprovvisto della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto delle numerose modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento quali condizioni della V Commissione, ritiene che occorra acquisire conferma dal Governo della congruità della valutazione dell'onere derivante dalla costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio prevista dall'articolo 4. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato che evidenzia anzitutto come le risorse necessarie per la costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio sarebbero disponibili nei fondi di riserva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, pertanto, non risulta chiaro perché debbano essere utilizzate risorse del Ministero dell'economia e delle finanze. Con una seconda osservazione la Ragioneria generale dello Stato rileva poi che, trattandosi di risorse in conto capitale, risulta particolarmente importante la effettiva spendibilità di tali risorse. Rileva in conclusione che le osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato non sarebbero tali comunque da meritare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In attesa di poter mettere a disposizione della Commissione la relazione tecnica di passaggio come previsto dalla legge di contabilità, propone

pertanto di rinviare a una successiva seduta l'espressione del parere sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1828) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che va chiarito se l'onere, proiettato dal testo sul quadriennio, vada aggiornato portando il riferimento testuale (articolo 3, comma 1) dall'anno 2017 ad altra annualità. Deve comunque aggiornarsi la norma di copertura sui fondi speciali. Occorre altresì sopprimere i commi da 2 a 4 dell'articolo 3, in relazione all'entrata in vigore della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda anzitutto con il relatore sulla necessità di modificare l'articolo 3 della disposizione alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti previsti dalla legge di contabilità n. 196 del 2009. Quanto alla necessità di aggiornare il riferimento dell'onere dall'anno 2017 ad altra annualità, propone di provvedere ad una sua riformulazione chiedendo chiarimenti all'amministrazione interessata in modo da comprendere quale sia il Paese a cui competono per il primo anno gli oneri previsti dalla disposizione ad anni alterni.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 709 (pom.) del 14/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 MARZO 2017
709ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 18.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 E 2457-A

Il presidente TONINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A, recante modifiche al codice penale, di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, il Governo ha presentato l'emendamento 1.900, sul quale ha posto la questione di fiducia.
L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria. Al riguardo, osserva che il testo trasmesso è stato integrato da alcuni emendamenti non votati dalla Commissione di merito, e che tali modifiche non presentano profili finanziari apprezzabili.
In relazione ai contenuti dell'emendamento 38.0.500 trasposto nel maxiemendamento riferisce che la Commissione giustizia non ha ritenuto di dover ottemperare alla condizione posta dalla Commissione. Ritiene che non si possa fare a meno di rilevare tale aspetto e confermare la richiesta di modifica del testo già avanzata nei confronti della Commissione di merito. Essendo, infatti, associati all'atto amministrativo oggetto della modifica rilevanti risparmi per la finanza pubblica è opportuno che le competenti Commissioni parlamentari siano coinvolte per fornire un riscontro. Pertanto, pur nel rispetto della prerogativa costituzionale del Governo di porre la fiducia sul testo ritenuto più opportuno, ritiene tuttavia necessario riproporre una condizione analoga a quella già posta per la

Commissione di merito.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ritiene necessario sottolineare preliminarmente, pur riguardando gli aspetti di merito del provvedimento anziché i profili finanziari, che porre la fiducia su delle modifiche sul codice penale riguardanti questioni aventi rilievo costituzionale, quali i diritti dell'imputato e la prescrizione, costituisca palesemente un fuor d'opera.

In relazione poi alle questioni di competenza della Commissione bilancio, osserva che la spesa per intercettazione rappresenta ripetutamente un debito fuori bilancio a cui si fa fronte con le risorse presenti sul Fondo unico per la giustizia. Ritiene pertanto utile, oltre che più corretto in termini contabili, prevedere la determinazione di uno stanziamento predefinito su cui possa essere esercitato un controllo parlamentare, anziché la procedura fin qui seguita, basata sui debiti fuori bilancio. Ritiene pertanto di condividere pienamente la proposta del Presidente di ribadire la condizione già espressa alla Commissione di merito affinché le Commissioni competenti per i profili finanziari possano monitorare una posta finanziaria assai rilevante per il bilancio dello Stato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara di apprezzare e condividere le parole del Presidente. Sottolinea che la Commissione bilancio ha cercato di andare incontro alle esigenze della Commissione giustizia mediante modifiche del parere.

Esprime perplessità inoltre sulle dichiarazioni del Presidente della Commissione giustizia che ha ritenuto del tutto non modificabile il testo dell'emendamento 38.0.500 solo perché corredato da relazione tecnica positivamente verificata, implicitamente ritenendo il parere della Commissione bilancio del tutto superfluo. Tale considerazione appare piuttosto discutibile in relazione all'articolo 81 della Costituzione. La Commissione è stata infatti chiamata ad esprimere il proprio parere a tutela delle prerogative costituzionali del Parlamento. Si augura che la volontà di non recepire il parere della Commissione bilancio sia invece dovuto esclusivamente al fatto che non si volesse modificare il maxi-emendamento e la relazione tecnica già predisposti.

Il senatore SANTINI (*PD*) condivide la necessità, avanzata dal Presidente, di riproporre la medesima condizione posta alla Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO esprime il suo avviso personale favorevole alla riproposizione della medesima condizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE preannuncia che riferirà all'Assemblea quanto esposto in premessa.

La seduta termina alle ore 18,20.

1.4.2.3. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 45 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 14/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

MARTEDÌ 14 MARZO 2017
45ª Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2a Commissione:

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) ***Deputati Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***
(2032) ***Deputati MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***
(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e***

accelerazione dei temi del processo penale.

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(1922) ***D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(2457) ***Patrizia BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***

: parere non ostativo su emendamenti.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1456
XVII Legislatura

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 669 (pom.) 27 luglio 2016	**Dibattito connesso** Discusso congiuntamente: S.2067, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.1008, S.1456, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1905, S.1921, S.2295, S.1844, S.709, S.708, S.1113, S.1693, S.1713, S.1824, S.2103 *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 8 settembre 2016 alle ore 13:00
N. 674 (ant.) 3 agosto 2016	**Discussione generale** Discusso congiuntamente: S.2067, S.1844, S.2032, S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.708, S.709, S.1008, S.1113, S.1456, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1693, S.1713, S.1824, S.1905, S.1921, S.1922, S.2103, S.2295, S.2457 Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Adottato come testo base il DDL **T.U. della Commissione**.
N. 679 (ant.) 15 settembre 2016	**Questioni procedurali** Rinviata la discussione di questione pregiudiziale. **Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
N. 681 (pom.) 20 settembre 2016	**Questioni procedurali** Respinta questione pregiudiziale. **Discussione generale**

N. 683 (pom.) 21 settembre 2016	**Discussione generale**
N. 684 (ant.) 22 settembre 2016	**Discussione generale** Conclusa la discussione generale.
N. 686 (pom.) 27 settembre 2016	**Trattazione articoli** *(Replica del relatore)*.
N. 687 (ant.) 28 settembre 2016	**Dibattito connesso** *Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno*
N. 772 (pom.) 28 febbraio 2017	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato - Inversione dell'ordine del giorno*
N. 781 (ant.) 9 marzo 2017	**Dibattito connesso** *Inversione dell'ordine del giorno*
	Trattazione articoli *(Replica del relatore) (accantonamento e rinvio in Commissione di emendamento del Governo al S. 2067-A, testo della Commissione, art. 100, c. 11 Reg.)*.
N. 784 (pom.) 14 marzo 2017	**Trattazione articoli** *(sui lavori della Commissione giustizia sull'emendamento del Governo)*. Posta questione di fiducia su emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo del ddl, nel testo unificato della Commissione
	Trattazione articoli Discussa questione di fiducia su emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo del ddl, nel testo unificato della Commissione
N. 785 (ant.) 15 marzo 2017	**Voto finale** Esito: **approvato in T.U.** T.U. con S.176, S.209, S.286, S.299, S.381, S.382, S.384, S.385, S.386, S.387, S.389, S.468, S.581, S.597, S.609, S.614, S.700, S.708, S.709, S.1008, S.1113, S.1456, S.1587, S.1681, S.1682, S.1683, S.1684, S.1693, S.1713, S.1824, S.1844, S.1905, S.1921, S.1922, S.2032, S.2103, S.2295, S.2457 Votazione per appello nominale. Votata questione di fiducia su emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo del ddl, nel testo unificato della Commissione: **accordata** : favorevoli 156, contrari 121, astenuti 1, votanti 278, presenti 280

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 669 (pom.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

669a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente LANZILLOTTA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 672 del 1° agosto 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,05)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,08)*.

Sui lavori del Senato Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha rimodulato il calendario corrente e ha approvato il nuovo calendario fino al 22 settembre 2016.

Al fine di assicurare la conclusione entro giovedì della prossima settimana dell'esame dei decreti-legge in scadenza e degli altri argomenti ritenuti prioritari, il calendario prevede sedute uniche con potestà della Presidenza di stabilire gli orari di sospensione e di chiusura in relazione all'andamento dei lavori. L'auspicio è di terminare tra stasera e domani la legge di delegazione europea e la modifica alla legge di contabilità. Seguiranno gli altri argomenti - con priorità ai decreti-legge - secondo quanto indicato nel calendario allegato, a partire dal disegno di legge sul caporalato.

Nella seduta pomeridiana di domani, alle ore 16, il Ministro dell'interno risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista; sistema nazionale di accoglienza dei migranti.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni.

Durante la pausa estiva le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

L'attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedì 5 settembre.

L'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di martedì 13 settembre per il seguito del disegno di legge sul processo penale. La relazione sarà svolta in Aula la prossima settimana.

Proseguirà poi la discussione degli altri argomenti presenti nel calendario, cui si aggiunge il disegno di legge sui parchi.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 15, si terrà una seduta di sindacato ispettivo di ampia durata al fine di dare risposta ai documenti di maggiore urgenza segnalati dai Gruppi.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016:

- Disegno di legge n. 119 e connessi - Nuove disposizioni in materia di aree protette

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 22 settembre 2016:

Mercoledì	27	luglio	pom.	h. 16	- Seguito disegno di legge n. 2345 - Legge di delegazione europea *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2451 e connesso - Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Giovedì	28	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'interno su: - misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista; - sistema nazionale di accoglienza dei migranti

Gli orari di sospensione e chiusura delle sedute saranno stabiliti dalla Presidenza in relazione all'andamento dei lavori.
Il calendario potrà essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni.

Lunedì	1°	agosto	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge n. 2495 - Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 23 agosto)* - Disegno di legge n. 2500 - Decreto-legge n. 117, processo amministrativo telematico *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 29 agosto)* - Disegno di legge n. 2217 e connesso - Contrasto al "caporalato" - Disegno di legge n. 2271 e connessi - Editoria *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2290 e connesso - Sprechi alimentari *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario *(Approvato dalla Camera dei deputati)* ***(Relazione)*** - Disegno di legge n. 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* ***(Relazione)*** - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2233 e connesso - Lavoro autonomo *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1881 e connesso - Istituzione Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici - *Doc*. XXII n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo - Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Seguito disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura *(Approvato dal Senato e modificato dalla*

Martedì	2	"	ant.	h. 9,30	*Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 119 e connessi - Parchi e aree protette
Mercoledì	3	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2495 (Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 28 luglio.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 2290 e connesso (Sprechi alimentari) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 29 luglio.
I termini per la presentazione degli emendamenti agli altri disegni di legge in calendario saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	13	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	14	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	15	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	15	settembre	pom.	h. 15	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	20	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	21	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	22	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	22	settembre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.
L'attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedì 5 settembre.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 2067 e connessi (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 8 settembre.

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2345
(Legge di delegazione europea)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'

FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2495 (Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2500 (Decreto-legge n. 117, processo amministrativo telematico)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'

GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 2287 e connessi (Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2085 (Legge annuale mercato e concorrenza)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 2233 e connesso

(Lavoro autonomo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per avere un chiarimento.
La mancata previsione dell'orario di fine seduta è riferita anche alla seduta antimeridiana di domani che, nel caso, può arrivare fino alle ore 16?
PRESIDENTE. Certamente, senatore Calderoli.
D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come lei ben sa, il calendario è stato approvato a maggioranza.
Nella lettura che lei ne ha dato, c'è un riferimento a un elenco di provvedimenti che forse meriterebbe di essere illustrato all'Assemblea in maniera dettagliata, dal momento che è diverso da quello della settimana precedente e ha un ordine differente.
In quell'elenco dei provvedimenti compare il disegno di legge sul cinema solamente per quanto riguarda il suo incardinamento. La nostra richiesta è che questo provvedimento possa trovare esauriente discussione e completamento nel corso della settimana entrante, naturalmente nell'ambito dei tempi assegnati all'Assemblea dalla Conferenza dei Capigruppo per le sedute.
Infine, non ho colto, ma forse ero distratto, il termine ultimo di chiusura dei lavori della settimana prossima. Le chiedo, pertanto, se lo può cortesemente indicare.
PRESIDENTE. La seduta di giovedì 4 agosto non ha orario di chiusura, senatore D'Alì.
D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, affido alla sua sensibilità e, come previsto dall'articolo 157 del Regolamento, alla sua autonomia decisionale, la possibilità di inserire in calendario le mozioni dichiarate urgenti.
In particolare, per quanto mi riguarda, chiedo l'inserimento della mozione 1-00555, presentata con ben 81 firme il 6 aprile 2016.
PRESIDENTE. Può ricordare alla Presidenza il tema della mozione?
D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, si tratta della necessità di impegnare il Governo ad assumere iniziative urgenti per quanto attiene la politica assistenziale dei giovani pazienti diabetici

nelle scuole.

È un argomento che ha rivestito un ruolo centrale nel dibattito su analoghi argomenti attinenti il tema, anche quando abbiamo, negli scorsi anni, affrontato una mozione su una nuova *governance* nell'ambito del sistema di prevenzione, informazione e cura dei pazienti diabetici. Abbiamo affrontato gli interessi ancora non riscontrati da apposita normativa e impegni richiesti, attinenti proprio le politiche assistenziali dei giovani bambini che frequentano le scuole medie, superiori e inferiori. In tal senso, con ben 81 firme di appartenenti a tutti gli schieramenti politici, abbiamo avanzato, ai sensi dell'articolo 157, una apposita mozione, in data 6 aprile 2016.

Invero, signor Presidente, chi le parla ha presentato negli ultimi anni almeno sette o otto interrogazioni urgenti. Ora, inopinatamente si disattende quanto espressamente previsto dall'articolo 157. In tal senso, affido alla sua sensibilità il mio desiderio che almeno questa mozione venga calendarizzata nei tempi più brevi e, naturalmente, compatibilmente con il calendario già definito.

PRESIDENTE. La sua proposta sarà messa ai voti, senatore D'Ambrosio Lettieri.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, le ripropongo una delle questioni che ho già sollevato nel corso della riunione dei Capigruppo e che fa seguito alla discussione animata svolta la scorsa settimana a proposito del disegno di legge sulla tortura, la cui trattazione, nella proposta di calendario viene spostata molto in là, al contrario di quanto dichiarato dallo stesso presidente Zanda.

Proponiamo, pertanto, che il 13 settembre, alla riapertura, di ripartire con una sorta di sessione di giustizia con il provvedimento sulla prescrizione e, a seguire, il disegno di legge sulla tortura.

PRESIDENTE. È questa una proposta di modifica del calendario da votare?

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Certo, Presidente.

GRANAIOLA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri relativamente alla mozione di cui anche io e molti miei colleghi siamo firmatari.

Oltre al fatto regolamentare ricordato dal senatore D'Ambrosio Lettieri, una questione etica riguarda le famiglie con bambini affetti da diabete di tipo 1, che hanno trascorso l'anno scolastico 2016 in grande e profonda difficoltà. Non si capisce perché un lavoro avviato così egregiamente dai Ministeri della salute e della pubblica istruzione non possa giungere a compimento. E nella mozione in questione si richiedeva proprio questo.

Pertanto le rivolgo anche io la richiesta accorata di inserire in calendario la discussione di questa mozione il prima possibile.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, confermo la richiesta già fatta durante la conferenza dei Capigruppo.

Il Movimento 5 Stelle ritiene inaccettabile che in questo momento - e purtroppo probabilmente sarà possibile - un senatore della Repubblica, sul cui capo pende una richiesta di arresto, possa continuare a circolare liberamente per le Aule del Senato. Stante la decisione della Giunta di votare il documento riguardante il senatore Caridi martedì sera, che abbiamo appena appreso, chiedo una rimodulazione del calendario per permettere all'Aula di votare sulla richiesta di arresto fatta dalla procura già da mercoledì mattina.

Chiedo anche l'introduzione nel calendario della mozione n. 613 del Movimento 5 Stelle riguardante gli impegni del Governo in materia di politica estera e sicurezza interna del nostro Paese. Denuncio in questa Aula il fatto che sembra sparito dal calendario dei lavori un provvedimento che avevamo accantonato per un periodo brevissimo. Mi riferisco al famoso disegno di legge per l'introduzione del reato di tortura che, a questo punto, rivedremo forse nel 2017 e non sicuramente nel 2016. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Manca ancora all'appello l'unica misura economica che servirebbe al nostro Paese. Chiedo nuovamente l'inserimento nel calendario della discussione del nostro disegno di legge sull'introduzione di un reddito di cittadinanza per gli italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la richiesta che avanziamo, visto e considerato che stiamo approvando un calendario che va anche oltre l'estate, è che venga calendarizzata la nostra proposta di introduzione del trattamento farmacologico a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale, anche alla luce di quanto sta accadendo nel nostro Paese in questi giorni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore D'Alì, volta ad inserire l'esame completo del disegno di legge sul cinema, rispetto al calendario che ne prevede soltanto l'incardinamento.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Granaiola, volta a calendarizzare la mozione sull'assistenza ai pazienti diabetici nelle scuole.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori De Petris e Lucidi, volta ad anticipare a settembre, dopo l'esame del disegno di legge di modifica del codice penale e del codice di procedura penale, il disegno di legge sulla tortura.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta ad anticipare a mercoledì mattina il provvedimento definito dalla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari riguardante il senatore Caridi.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta a calendarizzare la mozione sulla sicurezza e sull'attività internazionale del Governo.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Colleghi, siccome c'è forse una certa timidezza ad alzare le mani, non riesco bene a distinguere le mani alzate da quelle alzate a metà, per cui dispongo la controprova anche per questo motivo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta a calendarizzare l'esame del disegno di legge sul reddito di cittadinanza.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Centinaio, volta a calendarizzare l'esame del disegno di legge sul trattamento farmacologico per coloro che si rendono responsabili di delitti di violenza sessuale.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, vorrei ringraziarla per la cortesia che ha avuto per quanto attiene la proposta che ho prima avanzato. Ovviamente le valutazioni di ordine politico non appartengono a questa occasione di intervento, ma affido alla sua sensibilità - e in tale senso le rinnovo la richiesta - di porre in essere le sue prerogative, così come stabilite dal comma 3 dell'articolo 157 del Regolamento.

Le ho precisato che la mia è una mozione sottoscritta da più di un quinto dei presenti in Assemblea e, quindi, il Presidente può stabilire, ai sensi del comma 6 dell'articolo 55 del Regolamento, la data della sua fissazione nel calendario.

Signor Presidente, faccio rilevare che non ho pressato perché essa venga inserita nel calendario domani o dopodomani. Poiché il Regolamento prevede trenta giorni, alla ripresa dei lavori, con il buonsenso che le riconosco, avrà la cortesia e il garbo di tenerla in considerazione.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, la ringrazio.

Siccome eravamo nell'ambito del calendario e siccome nel corso della Conferenza dei Capogruppo, considerata la priorità di tante disposizioni di legge, abbiamo deciso di non dare adito alla presentazione di mozioni, ho voluto avere il conforto dell'Aula su questa decisione già presa dalla Capigruppo.

In ogni caso, terremo presente per il futuro, alla ripresa dei lavori, la sua richiesta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 16,30)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2345, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli articoli da 1 a 5 e degli emendamenti e ordini del giorno ad essi presentati e che è mancato il numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.4.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 16,30)**

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Liuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.100?

LIUZZI *(CoR)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

Senatore Santangelo, la vedo in piedi. Deve forse avanzare una richiesta?

SANTANGELO *(M5S)*. Sì, Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Sant'Angelo, le raccomando di seguire i lavori.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente io le chiederò sempre il voto elettronico, in automatico, e lei lo sa.

PRESIDENTE. Lo so, ma lei deve anche cogliere l'attimo e il voto elettronico lo deve chiedere.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, se ne facciamo una gara tra lei e me, ci sono quei quindici anni di differenza che contano.

PRESIDENTE. No, non è una gara, e infatti l'ho allertata.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.11.

Passiamo all'emendamento 3.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, non prima di averle chiesto l'estrazione di tutte le tessere inserite dei senatori assenti.

PRESIDENTE. Pensavo l'estrazione del lotto.

SANTANGELO *(M5S)*. In qualsiasi altro posto di lavoro queste cose sono ben sanzionate.

PRESIDENTE. L'estrazione delle tessere può essere fatta. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Va bene, adesso verifichiamo.

SANTANGELO *(M5S)*. Questo è l'unico posto in Italia in cui si può inserire la tessera pur essendo assenti. È una vergogna.

PRESIDENTE. Ha fatto la sua richiesta. Prego i senatori Segretari di procedere all'estrazione delle tessere.

SANTANGELO *(M5S)*. La prego di porre la giusta attenzione alla questione.

PRESIDENTE. Prego anche i colleghi di facilitare il lavoro dei senatori Segretari con la dovuta autoregolamentazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Santangelo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori, fino alle parole «livello nazionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LIUZZI *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

La mia tessera è disabilitata, essendo io presente al banco della Presidenza. Tuttavia, pregherei i colleghi di estrarla per evitare effetti ottici distorti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.2.

Gli emendamenti 5.3 e 5.5 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G5.5, che è stato accolto. Senatore Ruta, insiste per la votazione?

RUTA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.5, presentato dal senatore Ruta.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Candiani, mantiene il suo emendamento 5.4 o intende sottoscrivere l'ordine del giorno G5.5?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e aggiungo la mia firma all'ordine del giorno G5.5.

PRESIDENTE. Senatore Ruta, accetta la firma del senatore Candiani?

RUTA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.4 è quindi ritirato.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi sembra che il senatore Ruta insistesse per la votazione anche dell'altro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, il testo dell'ordine del giorno pervenuto alla Presidenza comprendeva il contenuto degli emendamenti 5.3 (identico all'emendamento 5.4) e 5.5. Ero io che non avevo confrontato i testi, ma gli Uffici hanno garantito che il testo votato comprende tutti gli emendamenti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TARQUINIO *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori, fino alle parole «si riferiscono».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.9.

Passiamo all'emendamento 5.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TARQUINIO *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12/1.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in occasione dell'esame degli emendamenti a firma del senatore Tarquinio, di questo che stiamo esaminando e dei successivi, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione assolutamente fondamentale per la nostra agricoltura, cioè sul fatto che nella etichettatura dei prodotti si indichi in maniera precisa il luogo di produzione, come in questo caso suggerisce il senatore Amidei, e l'origine degli ingredienti principali dell'alimento, come suggerirà un altro emendamento del senatore Candiani.

Noi voteremo sicuramente a favore di questa serie di emendamenti, perché uno dei problemi che attanaglia la nostra agricoltura è proprio la contraffazione delle nostre originalità e l'utilizzo di prodotti non di origine italiana in confezioni che possono essere confuse con la produzione nazionale.

Tutti i Paesi del mondo custodiscono molto gelosamente i loro prodotti e, in maniera altrettanto invasiva, cercano di utilizzare le originalità degli altri (molti forniscono anche prodotti provenienti non dal nostro Paese per le nostre produzioni nazionali). Occorre evitare questa prassi che condanna i nostri prodotti a una riduzione del loro valore sul mercato nazionale e internazionale e, a tal fine, riteniamo che la legislazione europea sia carente o quanto meno che il recepimento della legislazione europea nel nostro ordinamento non sia sufficiente a tutelare i nostri prodotti.

Più volte abbiamo cercato di attirare l'attenzione del Governo sull'argomento e in questi giorni, signor Presidente, proviene da tutte le associazioni di categoria un disperato allarme per le quotazioni di molti prodotti. Il prezzo di alcuni prodotti, anche se non confezionati (penso a quelli cerealicoli), che in Italia hanno un loro valore, sta crollando per via di importazioni di prodotti molto spesso non certificati e non controllati provenienti da Paesi extra UE.

Credo che abbiamo il dovere di non sorvolare a volo d'uccello sui pareri e votare senza considerare cosa stiamo bocciando. Dobbiamo assolutamente approvare gli emendamenti che prevedono una forma di protezione per i nostri prodotti. Si tratta non di un protezionismo all'antica (penso ai dazi e a tutto ciò che una volta creava distorsioni del mercato), ma di un protezionismo della qualità: mi riferisco a un protezionismo sano e autentico sulla qualità dei prodotti che poi porta anche a una valorizzazione degli stessi sul libero mercato. Perché, allora, rifiutare questi elementi importanti? Sull'etichetta deve essere indicato il luogo di produzione dei prodotti. Si tratta, in questo caso, della nostra produzione nazionale. Non possiamo consentire che, sotto etichette che portano anche il nome Italia, si possano nascondere merci che non sono state prodotte sul nostro territorio.

Nel ringraziare il senatore Amidei e gli altri colleghi della Commissione agricoltura, intervenuti anche nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, e tutti coloro che stanno proponendo questi emendamenti, prego i colleghi di non considerarli come emendamenti di parte politica avversa alla maggioranza, bensì come emendamenti presentati nell'esclusivo interesse degli agricoltori italiani, travolti, negli ultimi giorni e settimane, nell'assoluto silenzio del Governo. Non abbiamo ascoltato questo fantomatico e inesistente Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali intervenire sul crollo del prezzo dei prodotti cerealicoli nella nostra Italia a seguito delle importazioni di prodotti da

Paesi terzi. Ciò è assolutamente inammissibile.

Ci aspettiamo - è qui presente il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - che il Governo batta un colpo su tale questione, visto che Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori e tutte le organizzazioni di categoria stanno implorando il Governo di intervenire sul crollo, assolutamente non ammissibile, del prodotto cerealicolo nazionale a causa della larga importazione di prodotti dai Paesi terzi. O si vara una norma che stabilisce in maniera chiara la qualità del prodotto italiano, oppure saremo costretti a chiudere migliaia e migliaia di aziende agricole.

L'agricoltura non è all'ordine del giorno dell'agenda di questo Governo e di questa maggioranza, in quanto è considerata un comparto di secondo piano rispetto ad altri comparti che continuano a godere di immissioni continue ed esorbitanti risorse sia in termini di denaro che di assistenza per i loro meriti, oltre che per le loro esigenze.

Chiediamo dunque che anche il Senato batta un colpo per dare attenzione all'agricoltura italiana, che sta tracollando sotto l'assoluto silenzio del Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, invito il Governo a stare molto attento agli emendamenti in esame e, soprattutto, alle argomentazioni sollevate in Assemblea e dall'ultimo intervento del senatore D'Alì. Al di là dei toni, che talvolta possono non essere condivisi, le questioni poste sono assolutamente fondate, perché è di tutta evidenza che, al di là dello *spot* dell'Expo, si ha la netta sensazione di una politica a volte disattenta nei confronti di ampi settori dell'agricoltura italiana, con particolare riferimento all'agricoltura mediterranea.

Signor vice ministro Olivero, si ha l'impressione di un'azione stanca e distratta, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, perché l'Ispettorato centrale della tutela della qualità è ben lontano dalle *performance* che abbiamo conosciuto negli anni passati, quando si chiamava Ispettorato centrale per la repressione frodi ed era guidato dal dottor Giovanni Lo Piparo: lo voglio ricordare, perché bisogna ricordare le eccellenze della burocrazia italiana. Siamo dunque ben lontani da quel grado di attenzione. Oggi ci sono metodiche che consentono di superare qualsiasi elusione in materia di contraffazione. Sappiamo anche di programmi innovativi, elaborati dal Poligrafico dello Stato, che potrebbero essere messi in opera agevolmente ed essere fonte di introiti e non, al contrario, di spesa: mi dispiace a tal proposito il parere della Commissione bilancio.

Su queste argomentazione credo che il vice ministro Olivero e, in particolare, il sottosegretario Gozi debbano dare assicurazione ampia a tutto il Parlamento, al Paese e alla maggioranza che sostiene il Governo. A volte abbiamo l'impressione che alcuni settori della maggioranza e del Governo abbiano un atteggiamento più interessato alle esigenze della grande distribuzione organizzata e alle ragioni di alcune ben definite e potentissime *lobby*, di livello nazionale e internazionale, e siano invece distratti nei confronti delle tematiche sin qui audite.

Oggi la situazione è grave e incresciosa, come ha ricordato il senatore D'Alì: stiamo assistendo al crollo di una delle eccellenze italiane, il crollo del valore del grano, con particolare riferimento al grano duro italiano, che oggi ha un prezzo assolutamente infimo: si parla di 10 o 11 centesimi al chilo e quindi di 10 o 11 euro al quintale. Si hanno cifre così basse, perché probabilmente arrivano delle importazioni, che devono essere verificate e controllate. Se andiamo a comparare le azioni di verifica svolte nell'arco di circa un decennio e le sanzioni conseguenti, notiamo che negli ultimi quindici anni c'è stata una diminuzione, se non addirittura un crollo di tali attività. Quindi, l'occasione di un dibattito di questo genere in Assemblea diventa pregnante e costituisce il momento opportuno per confrontarci su questi temi. Poiché sono convinto che la maggioranza, su tali temi, non possa essere seconda a nessuno e che non lo sia sicuramente, gli interventi dei senatori D'Alì e Tarquinio non possono restare senza risposta.

Quindi, vi prego di alzarvi e dare, nel merito, le risposte che il Parlamento e, soprattutto, gli agricoltori italiani e in particolare quelli meridionale, meritano. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del*

senatore Amidei).

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, la questione relativa all'etichettatura e alla certezza della provenienza del prodotto *made in Italy*, che sto portando avanti da circa tre anni, come sa il vice ministro Olivero, è alquanto pesante e per alcuni aspetti drammatica.

Non si riesce a capire perché la risposta è sempre no. Non si capisce perché non si vuole fare l'etichettatura di sicurezza: il consumatore deve sapere cosa sta mangiando, da dove viene il prodotto e se è un prodotto italiano. Il problema non è solo la contraffazione dei nostri prodotti agricoli all'estero, ma anche le truffe che consumano gli imprenditori italiani.

Non si capiscono le resistenze del Governo, del Ministro, dei vari Sottosegretari e, se mi consentite, della struttura del Ministero dell'agricoltura. La questione è talmente incredibile che meriterebbe altro tipo di accertamento.

Come ha detto il collega Marinello, non c'è alcun costo aggiuntivo: costerebbe ben poco all'impresa; dovrebbe pagare solo qualche centesimo e avremmo la certezza che se l'impresa ha comprato un milione di quintali di pomodori non può produrre 10 milioni di quintali di passata di pomodoro. Dobbiamo capire da dove viene un prodotto e come è fatto. La questione riguarda l'Italia e l'estero. Ebbene, non c'è risposta da tre anni. La situazione è grave e al tempo stesso delicata. Stiamo parlando di un istituto al 100 per cento statale. Perché no? Non c'è costo; anzi, si crea occupazione.

Questa storia ha dell'incredibile. Non riesco a capire le ragioni; non ci può essere ragione politica o tecnica. C'è un'altra ragione ed è inquietante. Non è possibile: sempre e solo no. Perché no? Si vuole tutelare il consumatore, si vogliono tutelare i produttori onesti, la produzione e la qualità del prodotto italiano? Bene, la risposta c'è. Sono tre anni che dite sempre di no. Non c'è niente da fare: un silenzio tombale.

Sinceramente, come ho detto altre volte, alla fine bisognerebbe rivolgersi all'esterno, a qualche altra autorità, per capire cosa si annidi all'interno del Ministero dell'agricoltura. Questo è il dato reale. Vi invito pertanto a riflettere: riflettete seriamente perché il prossimo passaggio non sarà certamente in quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Mauro Giovanni)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è evidente che, se la discussione sta prendendo una piega tanto accesa, è perché l'argomento merita attenzione.

Vorrei riportare all'attenzione dei presentatori dell'emendamento 5.12/1 una considerazione: qui viene chiamata in causa, come soggetto garante della sicurezza dei prodotti o dell'etichettatura, la Zecca dello Stato.

Alla luce della trasmissione «Report», che ieri sera ci ha fatto conoscere i livelli di tutela e garanzia forniti dalla Zecca dello Stato in merito alla produzione dell'oro coniato 995, quando in effetti viene immesso sul mercato con un titolo 999 - quello comprato da Banca Etruria - avrei qualche perplessità ad affidare questo tipo di servizio all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, - bontà di Dio - come dice il suo direttore, non si fa parlare dietro da nessuno, quindi dopo restituisce anche il cinque per cento che manca nel titolo del metallo o quello che viene chiamato il calo (che poi, qualcuno dovrebbe spiegarci come è possibile che fondendo l'oro puro ci sia un calo del due per cento!).

Visto che stiamo parlando di legge europea, Presidente, questa benedetta IVA si paga o no sull'oro da investimento (sempre quello che viene da Banca Etruria)? Questo è un altro tema, lo vedremo.

Siete così sicuri di volere affidare questo servizio alla Zecca dello Stato, quello stesso istituto, magari, che stampa questa roba avariata che si chiama euro? Ne siete davvero sicuri? *(Applausi del senatore Calderoli)*.

RUVOLO *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signor Presidente, chiedo anzitutto di sottoscrivere l'emendamento che è stato oggetto di tanti dibattiti in quest'Assemblea.

Ritengo che ancora una volta il Governo debba fare un'azione semplice: anziché genuflettersi ai tavoli di Bruxelles, per una volta alzi la testa per difendere il *made in Italy*.

Quante volte abbiamo ascoltato maggioranza e Governo sostenere il *made in Italy*: fatelo con un'azione concreta e non portandoci sempre sulla strada sbagliata. Oggi più che mai è necessario sostenere il *made in Italy*. L'etichettatura è lo strumento unico ed essenziale per far sì che davvero emergano i nostri prodotti italiani.

Concludo, sperando che il Governo dia parere favorevole a questo emendamento. Ovviamente, lo sottoscrivo a nome del Gruppo AL-A.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, intervengo soltanto per una brevissima osservazione rispetto alle indicazioni date dai colleghi.

Innanzitutto, vorrei dire al senatore Ruvolo che noi non ci genuflettiamo ai tavoli di Bruxelles. Siamo ben coscienti di qual è il nostro modello di agroalimentare e siamo anche ben consapevoli di come dobbiamo difenderlo. Ma nel farlo, sappiamo altrettanto bene di far parte di un mercato unico, nel quale è necessario trovare dei punti di sintesi con gli altri Paesi. È su questa base che si deve lavorare nell'interesse comune.

Il fatto che il nostro Governo stia facendo bene la sua parte in questa direzione lo dicono i passaggi ultimi, che hanno una rilevanza particolarmente visibile, come nel caso della scelta di avere una piena tracciabilità sui prodotti lattiero caseari, scelta fatta in autonomia dal nostro Paese e che ci pone in una condizione obiettivamente innovativa all'interno dell'Unione europea, insieme soltanto alla Francia.

Quanto alla scelta compiuta negli ultimi giorni al tavolo cerealicolo, vorrei dire con chiarezza che, non solo il Governo non è stato insensibile rispetto alle situazioni di crisi, ma ha posto risorse ingenti nei mesi passati, sia per quanto riguarda il settore latte sia ora, nell'immediato (anche con un decreto che sarà in discussione nei prossimi giorni in quest'Aula), sul settore cerealicolo, con un piano che è stato immediatamente condiviso, nel suo complesso, con tutte le rappresentanze del mondo agricolo.

Lo dico perché sappiamo quali sono i problemi e anche qual è la dimensione delle questioni globali. Ma noi non stiamo con le mani in mano, bensì cerchiamo di incidere. Dobbiamo farlo però nell'ottica dell'Unione europea, sapendo che abbiamo la possibilità di tutelare fino in fondo i nostri prodotti. Dobbiamo garantire la tracciabilità dei medesimi e questa è la strada che abbiamo perseguito e rispetto alla quale abbiamo ottenuto risultati importanti in questi anni.

La frutta e la verdura sono oggi garantite rispetto alla nazionalità, cosa che pochi anni fa non era prevista. Anche la carne oggi è garantita, mentre non lo era fino a pochi anni fa. A brevissimo, esisterà la garanzia per il latte e per i latticini. Sono passaggi epocali, rispetto ai quali noi possiamo essere davvero soddisfatti della nostra azione in Europa.

Ma noi agiamo, come è stato ricordato, non nella logica del protezionismo, ma nell'ottica di far comprendere quanto la tracciabilità sia l'unico modo per garantire sicurezza alimentare, da un lato, e tutela della qualità, dall'altro. Questa è la logica nella quale ci stiamo muovendo.

Pertanto, noi non riteniamo necessaria l'indicazione prevista in questo emendamento, perché è in questa logica che noi ci muoviamo, e non contro l'Unione europea, andando in contrapposizione aprioristica.

La logica è quella di accompagnare tutte le nostre azioni con il chiaro intento di far sì che gli altri Paesi accolgano le nostre argomentazioni, così da evitare quelle sanzioni, che certamente non fanno piacere all'agricoltura e che hanno spesso portato, negli anni passati, i nostri agricoltori a pagare pesi rilevanti oggi non più sostenibili.

È possibile vincere la battaglia. La storia di questi anni ce lo insegna. È possibile garantire tracciabilità

e tutela della nostra qualità, ma bisogna farlo con una logica progressiva, stando uniti e avendo chiarissimo l'obiettivo. Il nostro Paese agisce in questa maniera e posso assicurare che il Governo e, *in primis*, il ministro Martina lavorano e ottengono risultati in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, sinceramente non capisco che risposta è stata data. È una non risposta, come al solito. Il problema è fornire garanzie. Se non c'è l'indicatore di sicurezza, quel che dice il Vice Ministro non serve a nulla. Significa eludere il problema, non entrare nel merito e qui nasce il dubbio. Il dato reale è questo. Si continua a non rispondere. Perché? Quali sono le resistenze? Di che natura sono le resistenze? Ripeto, il dato è questo. Non è possibile che qualcuno acquisti 100 e venda come se avesse acquistato 1.000. Questo è il dato reale. Non lo volete affrontare? Non volete rispondere? Tocca a tutti noi perché quel che mangiamo o beviamo riguarda tutti noi e i nostri figli. Riguarda anche i nostri produttori disonesti. Dobbiamo tutelare gli onesti. È incredibile che da tre anni non vi sia alcuna risposta. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Votiamo sperando che ci sia la piena consapevolezza, al di là di tutto, che non è una battaglia politica, ma per i nostri cittadini e connazionali. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sull'emendamento che ho presentato.

Rivolgo un appello a tutta l'Assemblea: attenzione, se non si vota questo emendamento, si apre la strada al disconoscimento della qualità e della provenienza dei nostri prodotti! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Mettiamo fine al vero *made in Italy*. Attenzione, rifletteteci! Signor Vice Ministro, non riconoscere il luogo di produzione del prodotto significa non riconoscere la qualità del nostro prodotto. Attenzione, rifletteteci! Non possiamo accettare proni l'indicazione dell'Unione europea perché noi produciamo prodotti di eccellenza. Noi realizziamo prodotti di qualità e non consentire il riconoscimento di questo significa buttare fuori mercato le aziende agricole perché non saranno più competitive. Chiunque potrà scrivere che è stato confezionato o prodotto in Italia quando il luogo di produzione non viene ben precisato e identificato. Già abbiamo commesso un errore quando abbiamo eliminato il periodo di conservazione entro i diciotto mesi per l'olio d'oliva. Stiamo aprendo la strada a prodotti non di qualità.

Signor Vice Ministro, vorrei aggiungere una cosa, che prima ho detto anche in Commissione. È stato fatto cenno al problema del settore cerealicolo. Dobbiamo dire a tutti che l'intervento del ministro Martina - che non si degna mai di venire in Aula a parlare di agricoltura - di 3 milioni di euro nel 2016 è un obolo. La produzione di grano è di 4 milioni di tonnellate e 3 milioni divisi per quintale significano dieci centesimi al quintale. Neanche l'elemosina in chiesa si fa con dieci centesimi. C'è da vergognarsi. Non è questo il modo di aiutare l'agricoltura italiana. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Presidente, ho capito che ormai ha preso piedi la prassi per cui la maggioranza non partecipa neanche più al dibattito perché non c'è la volontà di andare a toccare un emendamento in quanto le ferie incombono. Quindi potremmo trovarci, con questo inghippo, a dover ritornare su questa legge.

Ma se la nostra partecipazione all'Unione europea ha un senso non può essere quello di demolire le nostre produzioni nazionali caratteristiche; questo è un danno enorme che si fa al Paese, lo diciamo tutte le volte. Quando si tratta di collegato sull'agricoltura, quando si tratta di legge europea, quando si tratta di legge di delegazione europea, quando si tratta di legge sulla competitività, in ogni circostanza il problema arriva sempre su questo punto.

E allora chiedo al Governo, in particolare al sottosegretario Gozi: volete prendere sul serio, una volta per tutte, la difesa del prodotto *made in Italy*? La produzione è cosa differente rispetto al commercio. Quando andate a fare proclami, dicendo che è aumentato il consumo e che quindi l'economia sta riprendendo, tacete il fatto che sullo scaffale si trova il 60-65 per cento di prodotto importato. Quel prodotto non farà crescere il fatturato dell'industria italiana, dell'agricoltore italiano, dell'artigiano italiano, ma farà crescere il fatturato di un produttore straniero.

Noi vogliamo che il nostro consumatore sia in grado di poter scegliere la merce che trova sullo scaffale. Voi conoscete i numeri che mi sto accingendo ad elencare e sapete, com'è stato ben rilevato dal Ministero, che nove italiani su dieci ritengono importante conoscere l'origine dei prodotti in vendita, che ben il 90 per cento lo ritiene quando si tratta di prodotti della filiera lattiero-casearia e addirittura il 95 per cento quando si tratta di acquistare il latte fresco, la verdura fresca tagliata o il riso (l'81 per cento dei nostri concittadini). Voi a questa gente volete negare il diritto di conoscere, come richiesto nell'emendamento, l'origine degli ingredienti principali dell'alimento e il luogo di produzione.

Volete fare questo sforzo di onestà nei confronti dei cittadini? Altro che riforma costituzionale, questa è una riforma seria, questa è una modifica seria, questa è una difesa seria della tutela dei cittadini! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Malan)*. Avete voglia altrimenti a dire che gli inglesi hanno fatto male ad uscire dall'Unione europea. Almeno difendono il loro Paese; voi nemmeno quello state facendo e venite poi a dirci che volete fare i Padri costituenti. Ma andate al diavolo!

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, bisognerebbe mettere uno specchio che consenta ai colleghi che presiedono i lavori dell'Assemblea di vedere anche questa parte dell'emiciclo, per capire che qualche volta chiediamo la parola anche noi.

PRESIDENTE. C'è stato addirittura un clamore popolare per richiamare l'attenzione, senatore Uras.

URAS *(Misto)*. Intervengo sull'emendamento in discussione anzitutto per dichiarare il voto favorevole, per due ragioni. La prima è di ordine politico generale: penso che il Parlamento non abbia solo il diritto, ma abbia il dovere di far sentire all'Unione europea che, sul fronte della tutela della qualità della produzione agricola nazionale, non c'è alcuna discussione. Non è possibile che ci chiedano di adeguarci a forme di tutela più basse, che consentono di speculare sulla qualità dei prodotti e sulla salute delle persone.

La seconda ragione di ordine più diretto, riguarda lo sviluppo economico di questo Paese, che ha bisogno di pensare al proprio futuro valorizzando la qualità produttiva che è in grado di esprimere e le vocazioni produttive dei nostri luoghi e delle nostre Regioni. Lo facciamo soprattutto con un certo tipo di produzione agricola che ha base mediterranea e ha base particolare in Italia: lo facciamo con l'olio, con il vino. Noi non vogliamo più il vino al metanolo *(Commenti dal Gruppo PD)*, non vogliamo più gli oli adulterati in modo industriale. Vogliamo che i cittadini tutti, non solo quelli delle nostre Regioni, ma anche quelli che vengono a visitare l'Italia, sappiano e possano trovare la qualità di cui l'Italia è capace e che è nota anche al di fuori dei nostri confini. Se non facciamo questo - lo dico al Governo -, il nostro è un Paese che non si recupera, che non resuscita.

Inoltre, si colpisce in modo particolare l'economia del Mezzogiorno, quell'economia che sta puntando il proprio riscatto su questo tipo di produzioni. Non può essere che il Governo proponga testi di legge di questa natura che ancora una volta aggravano la pesante condizione di arretratezza sul piano economico e sociale del Mezzogiorno d'Italia e delle isole. Noi su questo fondiamo il nostro riscatto. Chi si assume la responsabilità di fare un'operazione di questo genere, sappia che sul piano politico generale e sul piano del consenso pagherà davvero tantissimo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Floris, è già intervenuto il senatore Amidei, quindi, pur considerando la delicatezza del tema, la prego di essere rapido.

Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, una volta tanto voglio spezzare una lancia a favore del Governo. Ho sentito dati riguardo l'agricoltura e il grano che non corrispondono a quelli reali, perché il ministro Martina ha previsto per fronteggiare la crisi sul grano 10 milioni più 8 milioni: in totale 18 milioni di euro a favore degli agricoltori.

Ma mentre spezzo una lancia a favore del ministro Martina, altrettanto non faccio per le nostre posizioni nell'ambito della politica europea, perché i 18 milioni per il grano, e per tante altre risorse stanziate per sanare le difficoltà di tutto il comparto dall'agricoltura e dell'allevamento, li stiamo togliendo ad altre risorse e, tra l'altro, il Governo li sta sottraendo anche agli italiani, perché quelle risorse si ottengono aumentando le tasse ai nostri cittadini.

Voglio aggiungere un'altra considerazione. In alcune zone dell'Italia, e la Sardegna non fa eccezione, esiste una grande crisi del comparto industriale e l'agricoltura rappresenta una risorsa alternativa. Se questo Governo non dovesse ottenere il riconoscimento del *made in Italy*, che tutti i componenti della Commissione politiche europee chiedono, saremo sempre costretti a sovvenzionare l'agricoltura (perché in Italia arrivano i prodotti dall'estero), e sovvenzionando l'agricoltura non basteranno le risorse, pagheremo più imposte e continueremo, senza il riconoscimento del *made in Italy*, ad importare da altre Nazioni, impoverendo le nostre produzioni.

BERTUZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che il Partito Democratico non concorda con questa rappresentazione del settore dell'agricoltura. Non ci stiamo! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare ha dimostrato di essere trainante per l'economia di questo Paese nel corso di questi anni. Il *made in Italy* è diventato il *brand* più riconosciuto del mondo. Questa è la vera garanzia dei nostri prodotti che sta nella qualità che ci viene riconosciuta all'estero. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

È vero, noi siamo stati il Paese del vino al metanolo, ma oggi siamo i primi esportatori di vino nel mondo. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Noi stiamo affrontando la sfida della tracciabilità del latte. Nessuno l'aveva mai fatto prima. I nostri produttori stanno ancora pagando multe per errori di altri. Basta portare il nostro Paese in infrazione. Per queste motivazioni il nostro voto su questo emendamento sarà contrario. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12/1, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 5.12 e chiedo al senatore Candiani di poterlo sottoscrivere.

Vorrei ricordare a tutti gli agricoltori italiani che in questo momento ci stanno guardando che questo è il Governo che li sta ammazzando e per il quale il presidente di Confagricoltura ha detto: «votiamo sì al *referendum* costituzionale». *(Proteste dal Gruppo PD)*. Gli agricoltori italiani se lo ricorderanno al momento del voto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, vorrei ricordare alla senatrice Bertuzzi che bisogna capire bene di cosa stiamo parlando. Infatti, in tutti questi anni, anche quando magari altri stavano in

altri luoghi, la battaglia su cui l'Italia si è contraddistinta è stata appunto, quella relativa all'origine dell'etichettatura. Quindi nessuno qui sta denigrando il nostro lavoro, anzi, perché è stata questa battaglia, in tutti questi anni, insieme agli agricoltori e ai consumatori, per l'etichettatura e il riconoscimento dell'origine che ha permesso di qualificare al meglio le nostre produzioni.

Per quanto riguarda la questione dell'olio (peraltro l'etichettatura compare grazie ad un mio emendamento presentato molte legislature fa) lei sa meglio di me quale sia il problema. I nostri marchi sono stati quasi tutti comprati da stranieri e lei lo sa perfettamente. Quindi il lavoro che si sta tentando di fare con gli emendamenti è quello di rafforzare gli elementi di conoscenza dei consumatori e di identificazione dell'origine. Non può bastare che ci sia scritto solo lo stabilimento o il luogo di confezionamento. Abbiamo sempre saputo quale fosse il giochetto fatto con l'olio, cioè quello di farlo arrivare da vari posti, anche con i marchi che il consumatore pensa siano italiani ma che non lo sono più, che transitano per la Spagna e arrivano qui. E noi ce la caviamo, secondo voi, facendo comparire il luogo dove si trova lo stabilimento e il luogo di confezionamento? No! Su questa battaglia dovremmo essere tutti uniti, come è stato in passato, quando questi emendamenti si approvavano con maggioranza e opposizione. Non è una questione di battaglia contro l'Europa; dobbiamo tutelare le nostre produzioni e imporre normative che siano più favorevoli. Non è una questione di protezionismo, perché farebbe bene a tutti i prodotti europei.

Pensate a quello che potrebbe accadere rispetto al TTIP; non ne vogliamo discutere? Se tutti i produttori agricoli europei - a partire anche dalla battaglia italiana - con forza e fino in fondo, imponessero normative con l'obiettivo di specificare l'origine dei prodotti, forse avremmo la possibilità di tutelare il nostro Paese, i consumatori e gli agricoltori.

La battaglia per l'origine - forse è bene ricordarlo - non consiste nel denigrare, ma anzi nel valorizzare ancora di più le produzioni. Il vino italiano è stato reso grande dalla battaglia della qualità. *(Applausi del senatore Consiglio)*. Dalla battaglia per il riconoscimento dell'identità del nostro territorio.

Conosciamo tutti la questione del formaggio; va bene la tracciabilità del latte, ma abbiamo passato anni - e continuiamo a passarli - a non sapere da dove vengono i semilavorati utilizzati per fare la mozzarella. *(Commenti della senatrice Donno)*. Oppure il latte rigenerato. Questo riguarda anche i salumi, i prosciutti, la composizione dei prodotti trasformati.

Su questa battaglia dovremmo essere tutti quanti uniti in quest'Aula, perché non possiamo accettare le normative europee più restrittive, mentre addirittura accettiamo il fatto che cancelliamo le norme nazionali, che sono diverse e divergenti rispetto a quelle europee. Questa è la questione.

Sappiamo benissimo quali sono i problemi, ma bisogna avere il coraggio di fare questa battaglia - mi rivolgo anche al Vice Ministro e agli esponenti della maggioranza - perché non accade nulla. Anzi, bisogna farla tutti insieme. In questo caso, infatti, stiamo difendendo gli agricoltori italiani, i consumatori italiani e il prestigio dei nostri prodotti. È questo ciò che noi pensiamo occorra fare per innescare un processo di sviluppo vero.

Non facciamo operazioni demagogiche e spieghiamo a chi ci sta a sentire di cosa effettivamente stiamo parlando. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e FI-PdL XVII e delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ho ascoltato bene cosa diceva il Governo; in particolare, faceva riferimento al fatto che sa benissimo che bisogna proteggere il prodotto italiano. Poi inseriva un «tuttavia»: tuttavia facciamo parte di un mercato, che se ci dice di buttarci giù, noi che siamo il Governo italiano del Partito Democratico ci buttiamo giù.

Poi c'era la collega che faceva riferimento alle nostre eccellenze, al vino: sono completamente d'accordo con lei, che non ha fatto altro che confermare tutto ciò che è stato detto, cioè che noi dobbiamo proteggere il nostro prodotto. Anche perché - e questo lo dico anche come notizia forse un po' da bar - quando parliamo con le persone ce la tiriamo un po' e diciamo che abbiamo degli ottimi

prodotti alimentari. Ma li abbiamo perché siamo riusciti, negli anni, a proteggere il nostro prodotto, che viene ricercato.

C'è da dire un'altra cosa. Come si fa a ricercare il nostro prodotto? C'è bisogno, appunto, dell'inserimento del luogo di produzione; e lo avete bocciato. C'è, allora, un'altra possibilità: dobbiamo inserire, quantomeno, l'origine degli ingredienti principali dell'alimento; almeno questo, se non volete inserire - perché l'avete bocciata - l'origine del luogo di produzione.

A questo punto, mettiamoci d'accordo: non possiamo solo dire, cara collega del Partito Democratico, che l'Italia ha il miglior prodotto; chi dice che non ce l'ha, questo miglior prodotto? Siamo tutti d'accordo che l'Italia ha il miglior prodotto, ma lo vogliamo difendere sì o no? *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Rizzotti)*.

Allora, per difenderlo bisogna prendere delle posizioni e non è che magari, siccome siete al Governo, dite - come faceva il rappresentante dell'Esecutivo - che abbiamo da rispettare le normative del mercato unico. Il Regno Unito ha fatto una cosa molto razionale e ha detto: siccome in questo mercato ci sono cose che ci stanno danneggiando, signori miei, chiedo ai cittadini se vogliono rimanere o meno in questo mercato che ci sta danneggiando e i cittadini hanno risposto di non volerci stare. Per non arrivare a quel punto, facciamo in modo che almeno alcune normative (è questa la normativa) che proteggono il nostro prodotto siano tutelate.

Signor Presidente, mi rivolgo al Governo e chiedo se sia opportuno o meno esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame, che vorrei sottoscrivere se me lo consente il collega; altrimenti è inutile cominciare un discorso e dire che sappiamo benissimo che dobbiamo proteggere i nostri prodotti, perché questa premessa decade se l'emendamento 5.12/1 non viene approvato. C'è poco da fare: lo vogliamo difendere sì o no? Noi lo vogliamo difendere, quindi io voterò a favore dell'emendamento 5.12/1.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, basterebbe il buon senso ma evidentemente c'è un ostruzionismo politico di maggioranza.

Chi sta parlando di metanolo? Chi sta parlando di materiale avariato? Chi sta parlando di agricoltura che non sta facendo il proprio mestiere? Stiamo dicendo l'esatto contrario, cioè che dal provvedimento in esame ci aspettiamo che il Governo attraverso l'inserimento di alcune disposizioni nella normativa nazionale pieghi l'Unione europea a portare rispetto al nostro prodotto *made in Italy*, alle nostre eccellenze, e faccia in modo che sullo scaffale il consumatore possa trovare un prodotto riconoscibile nella sua reale genuinità *made in Italy*.

Si sta chiedendo questo e lo ricordo a chi in maggioranza magari ha la memoria corta, ma lo dico anche con l'orgoglio di un'opposizione che si è opposta e ha vinto quella battaglia un mese e mezzo fa in questa stessa Aula. Quando avete portato all'esame dell'Assemblea il disegno di legge europea, se non ci fosse stata la nostra opposizione in Parlamento, il Governo vi avrebbe fatto approvare una normativa che impediva ai cittadini italiani e ai consumatori di riconoscere un prodotto trasformato in Italia da uno realmente prodotto in Italia. Questo lo abbiamo impedito noi. Avete fatto retromarcia, ci avete pensato due volte dopo che ve lo abbiamo indicato, perché se andava aveva le gambe, ma ve lo abbiamo impedito.

È troppo facile per il ministro Martina andare a fare le sue belle comparsate da Confagricoltura o da Coldiretti, magari andare al Brennero con la Coldiretti ad aprire i camion con le cosce di suino provenienti dalla Germania, quando poi invece in queste Aule portate modifiche normative che quelle cosce verrebbero proprio renderle lecite nella loro falsa marchiatura di *made in Italy*. Questo è ciò che vi abbiamo impedito di fare, mentre il disegno di legge prevede proprio il contrario, cioè quello voi ancora oggi volete fare. Noi vi chiediamo per l'ultima volta, dopo di che sarà la gente a tirare le proprie somme nel mese di ottobre, di non portare avanti queste politiche, di difendere il *made in Italy*.

Chiedo inoltre, e, signor Presidente, tramite la sua persona mi rivolgo alla senatrice Fedeli, per quali

ragioni avete presentato un disegno di legge per un nuovo marchio *italian quality* quando esiste già il *made in Italy*? Forse non vi fidate del *made in Italy* o forse ritenete che non sia più sufficientemente tutelante perché vi siete troppo lasciati andare su questi temi?

Questo è quello che vi diciamo di non fare. Fermatevi. E se l'Unione europea significa svendere le nostre eccellenze nella produzione della filiera enogastronomica, fermatevi e, come hanno fatto gli inglesi, diciamo basta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PIGNEDOLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI *(PD)*. Signor Presidente, credo che dobbiamo eliminare questi toni di chi è amico e chi è nemico del sistema agroalimentare italiano ed essere molto concreti.

Qui si sta lavorando perché le produzioni alimentari crescano, in quanto c'è un piccolo particolare da considerare: noi non siamo autosufficienti in alcun comparto, non abbiamo un settore in cui siamo autosufficienti.

Vorrei ricordare il lavoro che l'attuale Ministro sta facendo e mi dispiace per la collega che prima ha lanciato giudizi catastrofici su questo Governo. Credo sia la prima volta che un Esecutivo investe così tanto per incentivare le produzioni, mettere in rete i produttori e far sì che le aziende agricole diventino competitive nel mondo. È il primo Governo che assume davvero delle iniziative per avere dei sistemi di controllo di tutta la filiera.

Noi siamo anche un produttore trasformatore di prodotti. Abbiamo anche questa parte e il Paese non si deve vergognare. Noi abbiamo delle eccellenze. Vengo da una Regione dove ci sono la maggior parte di produzioni DOC e di certificazioni di qualità, ma anche grandissime trasformazioni e di questo non ci dobbiamo vergognare. Dobbiamo lavorare gradualmente perché i produttori riescano sempre più a immettere sul mercato i propri prodotti con il racconto e la spiegazione di quello che c'è dentro.

Parallelamente, però non dobbiamo neppure andare contro le grandi aziende di trasformazione e di altissima qualità. Questo è il *made in Italy* e non credo che dobbiamo affrontarlo con questi toni, che ritengo assolutamente demagogici. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

L'Italia, da sola, non può andare in Europa e sbattere il pugno sul tavolo, perché così farebbe solo del cinema, come si suol dire. *(Applausi dal Gruppo PD)*. In Europa bisogna trovare le alleanze e il Ministro, ogni volta che va a Bruxelles, ha questo compito e fa questo lavoro. In Europa siamo il Paese che lavora di più sul tema dell'etichettatura.

Chiedo pertanto all'Assemblea di non avere questo tono di contrapposizione, perché non credo che nessuno di noi sia contro il *made in Italy* agroalimentare. Ogni giorno lavoriamo affinché più giovani diventino produttori, perché oggi noi non siamo autosufficienti. Di questo ci dobbiamo preoccupare: avere dei giovani che entrino in agricoltura, delle aziende che facciano reddito e siano competitive senza dipendere solo da una parola su un prodotto e che ci siano produttori imprenditori. Su questo vi abbiamo sfidato più volte e più volte avete votato contro provvedimenti che cercavano di ricostruire il sistema agroalimentare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei dire alla senatrice Pignedoli che - semplicemente - sarebbe opportuno che quando si compra del parmigiano si sappia se, ad esempio, è prodotto in Ungheria, magari anche con la collaborazione di qualcuno che dovrebbe tutelare, attraverso il consorzio, i propri produttori che in Italia mantengono con fatica la loro produzione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni)*.

Vorrei dire che nella Regione della senatrice Pignedoli ci sono delle piccole realtà che stanno investendo moltissimo anche sulla selezione degli animali tipici locali e che si impegnano sulla filiera completa. Capisco benissimo che ci sono, per esempio, grandi produttori di prosciutto che comprano legittimamente delle cosce di maiale altrove per poi lavorarlo e portarlo a invecchiare a Langhirano. Ciò è verissimo ed è legittimo. È però giusto che il consumatore sia informato di tutto ciò in modo

trasparente, proprio perché, senatrice Pignedoli, è giusto che chi fa una scelta diversa - penso alle piccole aziende con una certa cultura, che magari si riconoscono con minore fatica in produzioni in grande scala - abbia la possibilità di dire dove il prodotto è stato fatto in tutte le sue fasi. Credo che questo diritto vada riconosciuto. *(Applausi dei senatori Candiani e Simeoni)*.

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, se l'emendamento 5.12 crea discussione magari per le sue specifiche, propongo, eventualmente, di trasformarlo in un buon ordine del giorno, dettagliato e chiaro, da includere poi in un decreto attuativo della legge di delegazione europea: secondo me in tal modo ci si muoverebbe in una buona direzione. In Commissione industria, commercio, turismo siamo andati oltre, perché è già assegnato alla Commissione il disegno di legge che tutela il *made in Italy* e istituisce il marchio "100 per cento Italia" che supera tale *gap*, perché sappiamo benissimo che il marchio *made in Italy* può essere apposto anche nel caso del solo confezionamento in Italia. Dunque, è evidentemente necessario qualcos'altro.

Anche nell'ottica del Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), come è stato detto in precedenza, trovare un' armonia e cercare di impartire le nostre linee in senso migliorativo, potrebbe essere non un limite, ma una grande opportunità per il nostro Paese. Per quanto riguarda la disoccupazione e gli squilibri, più tuteliamo e alziamo le garanzie contro chi fa una concorrenza sleale e meglio distribuiamo la ricchezza e favoriamo l'economia. È bruttissimo dire che non siamo autosufficienti in nulla, neanche per ciò che riguarda i nostri prodotti: ultimamente non siamo autosufficienti e quasi importiamo persone per lavorare. Questo è un fatto drammatico. Che cosa esportiamo, invece? Ci sono sempre due piatti sulla bilancia, che si equilibrano. Occorre quindi intervenire, a mio avviso, in Commissione industria, commercio e turismo, con il disegno di legge sul *made in Italy* al 100 per cento. Ciò renderebbe tanti discorsi, che potrebbero essere demagogici, un modo per realizzare fatti concreti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.14.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, evidentemente molti, anche tra di noi, non guardano la televisione. Se il Consorzio del prosciutto di Parma fa una pubblicità in cui si dice che il prosciutto di Parma non è crudo, ma è di Parma, evidentemente vuole lanciare un messaggio, nel senso che quando si parla di prosciutto crudo di Parma, si specifica che si tratta di un prosciutto del Consorzio di Parma, con un disciplinare di Parma, mentre il prosciutto crudo è un prosciutto cosiddetto smarchiato, per cui arrivano probabilmente delle cosce polacche, da animali nutriti con farina di pesce e quindi con un prezzo molto più basso. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni)*. Il cittadino pensa che il prosciutto crudo è sempre prosciutto crudo e che lo paga anche di meno, ma quando lo assaggia non ha quelle caratteristiche sensoriali che hanno i nostri prosciutti. Questo è il risultato di una etichettatura malsana, tanto è vero che il Consorzio sta facendo questo tipo di pubblicità. Questo non serve ai produttori, se è vero che in Italia abbiamo perso circa 400.000 scrofe e quindi abbiamo un mercato suinicolo in così grave difficoltà che nel decreto-legge enti locali c'è chi spaccia persino la proposta di dargli un contributo: poi vedremo nei prossimi giorni la discussione in questa Assemblea. Ciò serve solo al sistema confindustriale e a tutti coloro che gestiscono le trasformazioni e i macelli e ovviamente non riguarda solo il mercato del prosciutto e degli affettati. Ad esempio, quando mangiate un salame e vedete scritto «salame italiano», dovete sapere che in realtà è sufficiente che il principale prodotto sia italiano e che abbia il 40 per cento di carne italiana. Anche se il restante 30 per cento è

carne austriaca e l'altro 30 carne tedesca, comunque il salame sarà italiano perché il principale componente è italiano, anche se la somma dei prodotti (ossia il 60 per cento) è invece estera.

Si potrebbe fare una lunga lista. Si parla dei formaggi: è vero, quelli DOP sono gli unici che hanno latte italiano, anche se sono anni che chiedo in questa Assemblea - in maniera paranoica, oserei dire - di sapere quante sono le vacche in Italia che producono latte. Vorrei infatti fare un conto ben preciso e sapere quante sono le vacche che producono latte nella mia zona che diventa grana padano e quante quelle che producono latte che diventa parmigiano reggiano, contando le forme che sono marchiate: evidentemente ci deve essere una dicotomia. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni)*. È la stessa dicotomia che evidenzia il giudice Giulia Proto quando dice che la produzione di latte europea si fa con la somma dei modelli L1; però quando si moltiplica il numero delle vacche per la quantità di latte, non si arriva alla stessa quantità. Quindi, è evidente che ci si ruba, come è altrettanto evidente che il sistema italiano di controllo di AGEA non ha funzionato. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni)*. Ci hanno dato 70 milioni di multa e non ho ancora capito chi li deve pagare, se le Regioni che non hanno fatto i controlli.

Ma torneremo sull'argomento quando parleremo del prossimo provvedimento sugli enti locali, in cui si dicono esattamente le cose che ho detto qui un anno fa; le stesse cose che i tribunali di Brescia e di Parma hanno sconfessato, dicendo che non si può far pagare 100 milioni di multa quando la multa è di 30 milioni. Lo dico da anni e nessuno mi dà ragione, se non i TAR e le autorità giudiziarie, dimostrando che quanto dico in quest'Aula è perfettamente vero.

Voglio vedere se fra una settimana, qualche Ministro o Sottosegretario mi dirà che quello che ho detto lo scorso anno era vero, quando vi ho detto che a cambiare le regole del gioco sono solo i mafiosi, e voi mi avete risposto che si muore di mafia: a uno che ha lavorato ventinove anni in un obitorio, che ha eseguito 2.500 autopsie! *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto)*. Se volete parlare di agricoltura, questi sono gli elementi che state affossando.

È vero, siamo sotto di 5 miliardi, perché tra *import* ed *export* il sistema italiano importa 5 miliardi, ma è altrettanto vero che potremmo esportare di più e meglio se veramente fossimo sinceri, se dicessimo la verità, perché se importiamo il cacao o il caffè dall'estero, ben venga se io so cos'è, se bevo il caffè del Costa Rica piuttosto che di qualche altro Paese. Non dobbiamo vergognarci di dire la verità.

Quante sono le cosce di prosciutto che poi tornano all'estero come *made in Italy*? Quante sono le carni per cui è sufficiente che un animale sia allevato gli ultimi quattro mesi in Italia (su un anno di vita) per dire che sono carni italiane? Siamo sinceri. Questo potrebbe essere fatto in maniera diretta, perché l'Europa non vieta che le nostre industrie scrivano un'etichetta completa, e invece non lo fanno perché così guadagnano di più, a discapito di quegli allevatori che stanno chiudendo le stalle, che sono affamati, perché con 0,29 centesimi per un litro di latte non si sopravvive. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto)*.

Andate a raccontarlo agli agricoltori mantovani e bresciani della mia zona, che tutti i giorni mi telefonano. Questa è la verità dell'etichettatura. Quando si mangia un formaggio molle che non è DOP, non è latte italiano. Siamo al 70 di una produzione che in realtà è molto più bassa perché molti certificati L1 non corrispondono al latte italiano. Allora, andiamo a disciplinare la materia; andiamo a fare chiarezza per sapere quanto latte italiano - visto che parlate di tracciabilità - si lavora in quelle industrie che poi risultano italiane. E questo solo per «ingrassare» Confindustria: questa è la verità della nostra agricoltura. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto e della senatrice Casaletto. Molte congratulazioni)*.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la senatrice Pignedoli ci ha dato uno spaccato di imprenditoria positiva italiana, ma questo non significa che ciò sia merito del Governo o che il Governo metta nelle condizioni di crescere ulteriormente i nostri coraggiosi agricoltori che hanno riconvertito i vigneti, che hanno riconvertito la lavorazione del vino, che si sono imposti sui mercati

internazionali. Il suo è stato più un intervento di propaganda degli agricoltori che non di illustrazione dei meriti del Governo.

Alla senatrice Pignedoli vorrei dire che, quando il Governo italiano non è nelle condizioni di bloccare l'importazione di 45.000 tonnellate di olio di oliva tunisino nel nostro mercato per due anni consecutivi o non è nelle condizioni di bloccare alcune importazioni, non per fini protezionistici, ma per carattere di protezione della qualità, questi sono i provvedimenti che il Parlamento e il Governo devono prendere.

Da un lato, l'Unione europea ci impone l'importazione di prodotti extracomunitari, e noi siamo costretti a subirli; dall'altro, però, noi mettiamo un paletto sulla difesa della qualità dei nostri prodotti. Pertanto, nelle etichette il prodotto italiano deve essere certificato come tale, non solo dal punto di vista del luogo di lavorazione, ma anche dal punto di vista del luogo di produzione.

Mi sembra una forma di autotutela assolutamente compatibile, sia con la normativa europea sia con gli interessi, che ci premono, dell'agricoltura nazionale. Dobbiamo subire e non siamo in grado di bloccare quei fenomeni perché la normativa europea consente questo tipo di attività e di immissione sui mercati? Benissimo, anche se io direi malissimo. Purtroppo, però, è così. Facciamo allora un'azione di contemperamento e di bilanciamento attraverso la difesa del nostro prodotto sull'etichetta. Che il consumatore sappia, quando va al supermercato, dall'etichetta sulla bottiglia, qual è l'olio prodotto e lavorato in Italia e qual è l'olio prodotto in Tunisia, o in altro Paese, e imbottigliato in Italia. Perché tutto questo scandalo dinanzi a questa richiesta, che mi sembra assolutamente legittima, di difesa del nostro prodotto? Lo stesso discorso può valere per i grani importati per la molitura e per il confezionamento delle paste. Perché non indicare sull'etichetta che una pasta è fatta con grano italiano e un'altra, invece, è fatta con grano canadese o con grano comunque extracomunitario o non italiano?

Davvero non è comprensibile il motivo per cui ci si rifiuta di dare questo contrappeso a quello che, invece, è lo svilimento del prodotto nazionale derivante dalle importazioni di prodotti extracomunitari e non italiani. Dovrebbe essere iniziativa del Governo dire: abbiamo dovuto accettare questa immissione di prodotti ma la bilanciamo con la chiarezza, nella etichettatura, su come questo prodotto venga utilizzato e su come, invece, sia utilizzato il prodotto nazionale.

Con termini di assoluta pacatezza, a me sembra che questo sia il dovere dei governanti. Non vuole farlo il Governo? Io spero che lo faccia il Parlamento.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, il tema che si pone è molto collegato. Lo dico perché oggi abbiamo sentito il sottosegretario Gozi nelle Commissioni riunite 3a e 14a sulla vicenda Brexit.

Se l'Unione europea è resa invisa ai cittadini europei, agli operatori economici europei, a parti importanti dell'Unione europea, opzioni quali la Brexit saranno l'unica possibilità di risoluzione dei problemi di vita di quei sistemi economici e territoriali.

La scomposizione dell'Unione europea finirà per essere l'unica soluzione che abbiamo di fronte e i movimenti populisti che vanno verso quella direzione avranno ragioni su cui fondare le loro proposte di disgregazione. Il tema è molto semplice: si parla di avere un'etichettatura seria che garantisca al consumatore la possibilità di acquistare quello che ritiene essere più giusto per la propria salute e il proprio gusto. Questo aiuta la capacità produttiva, la possibilità di riscatto economico e il superamento della crisi nella quale versano le nostre Regioni più povere che si affacciano verso la sponda Sud del Mediterraneo e il Mezzogiorno. Non è possibile che, ogni volta che si pone una questione anche minima come questa, quello che prevale è l'interesse di alcuni potentati economici multinazionali. *(Applausi della senatrice De Petris)*. Perché poi si finisce per mettere le basi per la distruzione di ciò che abbiamo creato di positivo tutti insieme guardando verso l'Europa. L'unità non vuol dire la soppressione delle identità; vuol dire la valorizzazione delle identità, consapevoli che siamo anche diversi, che produciamo in modo diverso e che abbiamo anche una cultura del gusto diversa.

Credo che, qualche volta, riconoscere gli errori e riconoscere di essersi spostati troppo in una direzione

che non tutela gli interessi della nostra gente serva a salvare il consenso per la cultura democratica e progressista per uno schieramento del futuro. Non serve arroccarsi. È sbagliato arroccarsi. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Zuffada, il suo Gruppo ha esaurito i tempi a disposizione. Ne ha facoltà per due minuti.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Intervengo molto brevemente.

Per la mia attività di veterinario ho seguito in modo particolare l'industria e l'allevamento dei bovini da latte e la produzione suinicola. Ha ragione il collega Gaetti nel dire che questi comparti attraversano notevoli difficoltà. È stato commesso un errore negli anni passati con una responsabilità da parte di tutti. Le industrie della trasformazione e della grande distribuzione sono state cedute per larga parte a delle multinazionali i cui interessi non coincidono, volenti o nolenti, con la produzione locale. I nostri allevatori sia di latte che di carne hanno fatto grandi sacrifici. Ha ragione la collega del PD quando dice che hanno avuto miglioramenti per quanto riguarda la qualità dei prodotti. Purtroppo questi prodotti di alta qualità stanno diventando di nicchia. Si tratta di difendere gli interessi degli uni e degli altri e di scegliere. Se vogliamo difendere gli interessi dei nostri ultimi produttori di bovini da latte e di produzione suinicola, bisogna approfittare del provvedimento che è ora al nostro esame. Riconosco al ministro Martina, che conosco personalmente per la mia esperienza in Consiglio regionale, di aver cercato di migliorare, per quanto possibile, la difesa dei nostri prodotti, però su questo punto si deve scegliere: si sta dalla parte dei produttori oppure dalla parte degli interessi dei trasformatori e della grande distribuzione. Questo è il nocciolo del problema. La politica deve scegliere, altrimenti sono gran belle parole e ci ritroviamo l'anno prossimo con il prezzo del latte che, anziché essere di 29 centesimi, sarà sceso a 25 centesimi e con il prezzo del prodotto suinicolo sempre più basso. Di conseguenza i nostri allevatori chiuderanno le stalle e chiuderanno gli allevamenti di suini. Dovremo importare sempre di più - perché non siamo autosufficienti - le cosce dalla Germania e i prodotti dall'Est europeo, che non hanno le nostre caratteristiche, ma per difenderci dobbiamo usare le armi legali. Questa è una di quelle; mi auguro che il Parlamento la usi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e CoR)*.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, sono un po' esterrefatto. In Italia siamo autosufficienti su tre prodotti: il vino, il pomodoro e il riso. Importiamo, mediamente, il 40 per cento di tutti i grani, l'80 per cento di nocciole e noci (e abbiamo la Ferrero) e potrei continuare con la lista.

Parliamo di prosciutti. In Italia produciamo 11 milioni di maiali; due cosce per maiale, fanno 22 milioni di prosciutti. Non siamo in grado di soddisfare la nostra domanda di produzione e di lavorazione di prosciutto. E potremmo andare avanti a iosa. Dobbiamo mettere i piedi per terra. Il nostro Paese ha "x" chilometri quadrati e più di tanto grano non è in grado di produrre; ha "x" chilometri quadrati e più di tanto vino non è in grado di produrre. Ci stiamo prendendo in giro. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD)*.

Siamo il Paese che ha più DOP e più IGP d'Europa e tutti ci vogliono copiare. Perché ci copiano? Perché siamo bravi. Quelle DOP e quei disciplinari che ci sono all'interno delle DOP reggono il nostro *made in Italy* agroalimentare; e sono disciplinari - ve lo assicuro - tutti ferrei e che rispettano tutti i crismi. E allora, perché non ci impegniamo a far sì che quei disciplinari e quei consorzi crescano di più?

Guardate, non è vero che il latte viene pagato 0,29 o 0,30 centesimi. Mi spiego. Il 50 per cento del latte, che è dentro la filiera del Grana padano (vi posso fare la lista delle latterie), viene pagato 0,46 o 0,50 centesimi, perché è dentro la filiera. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD?UDC), PD e del senatore Formigoni)*. Noi dobbiamo far sì che i nostri agricoltori e che il nostro mondo agricolo diventino filiera per poter reggere. Non prendiamoci in giro; questa è la verità.

Quindi noi dobbiamo far crescere il mondo dell'agricoltura e dobbiamo fare in modo che riesca a fare squadra. Anche sull'olio d'oliva, al di là delle annate, noi produciamo 250.000-300.000 tonnellate; ne consumiamo e vendiamo 700.000. Ma di cosa parliamo? Delle 40.000 tonnellate che non abbiamo importato dalla Tunisia, perché è andato in Spagna? Quindi non diciamo cose che non ci sono.

Per quanto riguarda le etichette, se uno oggi va al supermercato, vede l'olio di oliva extravergine DOP italiano, come vede quello EU. Quindi il cittadino, il consumatore oggi può scegliere. Dobbiamo fare chiaramente più lavoro ed impegnarci di più; ma non prendiamoci in giro, perché fare demagogia non serve al nostro sistema. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD?UDC), PD e dei senatori Buemi e Formigoni)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, le ricordo che il suo Gruppo ha esaurito i tempi; le concedo quindi di fare solo un breve intervento. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, noi voteremo a favore di tutti gli emendamenti che proteggono realmente il *made in Italy*. Scegliete voi se votare contro questi emendamenti; noi voteremo sempre a favore.

Ricordo al senatore Dalla Tor che il concetto è un altro ed è molto differente. Non è che bisogna consentire che si importino in Italia più cosce di suino, perché ne vengano vendute di più come *made in Italy* quando non sono prodotte in Italia. Bisogna sostenere l'agricoltura, perché in Italia siano prodotti più suini, fatti dagli agricoltori italiani. Il problema che c'è oggi in Italia è che l'agricoltura non è più in grado di produrre a sufficienza, perché costa troppo produrre in Italia.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.14, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «per i prodotti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.16.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.21, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.22, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.26, presentato dai senatori

Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.28, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.100 e G5.101 non verranno posti ai voti.

Senatore Candiani, sull'ordine del giorno G5.102 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.102, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Donno, sull'ordine del giorno G5.103 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

DONNO *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G5.103.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G5.103, da me presentato, impegna il Governo - leggo testualmente - «a valutare la possibilità di promuovere nelle sedi di competenza l'introduzione di specifiche disposizioni volte a stabilire che la dicitura "*made in Italy*" posta in etichetta possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano, e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio nazionale per garantirne la certificazione e la tracciabilità».

Vorrei porre l'attenzione su quest'ultima parte del mio ordine del giorno. Prima sentivo parlare le senatrici Bertuzzi e Pignedoli, che fanno parte della Commissione agricoltura e che con foga hanno detto che loro sono per il *made in Italy* e per la sua tutela, ed anche il Governo dice che è a favore della tutela del *made in Italy*, della tracciabilità degli alimenti e degli stabilimenti di produzione. Ma allora mi spiegate perché, quando poi si presentano questi ordini del giorno, voi li rifiutate? Datemi una motivazione valida, perché io non la capisco, ma non forse vi capite nemmeno voi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.103, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Donno, sull'ordine del giorno G5.104 è stato espresso parere favorevole se viene accolta la proposta di riformulazione che le era stata prospettata.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, potrei riascoltare la proposta di riformulazione?

PRESIDENTE. Il relatore vuole precisare alla senatrice Donno su quale punto chiede la riformulazione?

ROMANO, *relatore*. Signor Presidente, nell'ambito dei *considerata* si chiede di elidere le parole «e della pesca».

PRESIDENTE. Senatrice Donno, accoglie la proposta di riformulazione?

DONNO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che il suo Gruppo ha esaurito i tempi, pertanto la invito a essere breve.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, oggi ho assistito ad una serie di considerazioni che credo abbiano reso palese agli italiani, a tutto il Paese, che questo Governo non è all'altezza di poter risolvere i problemi dell'agricoltura. Nel momento in cui non si accetta di specificare in etichetta dove avviene la produzione, non ci si può riempire la bocca parlando di orgoglio del *made in Italy*, dato che non ne garantiamo la qualità attraverso una specificazione in etichetta del luogo dove è avvenuta la produzione. È veramente un danno all'agricoltura italiana. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Il senatore Amidei mostra una bottiglia di olio d'oliva e la poggia sui banchi del Governo. Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, la richiamo all'ordine e prego gli assistenti di intervenire.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 7,sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 18,13)**

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 7.2 a 7.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.10, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.15, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.18, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.19, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.21, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.23, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.25, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.28, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.29, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.31, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.32, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.33, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.34, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.35, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.36, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.37, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.38, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi, sostanzialmente identico all'emendamento 7.39, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8 e parere favorevole sull'ordine del giorno G8.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sugli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102 esprimo parere favorevole, riformulando quest'ultimo inserendo, dopo le parole «impegna il Governo», le parole «a valutare l'opportunità di».

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo

parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, chiediamo una maggiore trasparenza anche perché si sta parlando del Comitato per le politiche macroprudenziali e di evitare i rischi sistemici.

Abbiamo visto ciò che è accaduto negli ultimi anni. Stiamo rincorrendo in qualche modo il sistema bancario e non abbiamo ancora compreso di chi siano le colpe, visto che tutti scappano. Chiediamo, pertanto, che tale autorità sia veramente indipendente e che ci siano regole precise su come si devono fare le scelte e le valutazioni. Chiedo, pertanto, che l'Assemblea si pronunci a favore dell'emendamento 10.3.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, signori senatori, credo che, nell'interesse del nostro Paese, sia opportuno non votare questo articolo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Si tratta della replica dell'incidente che già è stato evidente in quest'Assemblea ai tempi del *bail in*. Non è la stessa cosa, ma si è nell'ambito della stessa logica e filosofia. Credo davvero sia molto prudente e opportuno non votare questa norma e rinviare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dai senatori Bottici e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.9.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, come ha appena affermato il senatore Tremonti,

noi stiamo dando in mano a un comitato indipendente delle scelte di politica macroprudenziale.

Non so in quanti di voi hanno realmente letto la disposizione in esame, che fa anche riferimento alla raccomandazione CERS/2011/3, che, peraltro, doveva essere recepita entro il 30 giugno 2013 e, quindi, siamo in ritardo tre anni. Segnalo ciò per dirvi che qualcosa non funziona.

Il Comitato in oggetto avrà il potere di mandare le raccomandazioni agli Stati membri - ossia a noi - su come agire nelle situazioni in cui ci troveremo. Come è stato ricordato, quando l'anno scorso si è parlato in questa sede di *bail in*, il tema è stato preso sotto gamba, quasi a dire che tanto, poi, in qualche modo ce la saremmo sbrigata. Oggi come oggi, non si può sostenere che, prima o poi, cercheremo di evitare le scadenze che l'Europa ci chiede. Invito veramente a non votare questo articolo e a stralciarlo, perché è pericolosissimo.

Abbiamo un'Europa che, oggi come oggi, rischia di implodere, perché quello della Brexit è solo il primo caso di uno Stato che non vuole farne parte. Entro i prossimi mesi ci saranno altri Stati membri che andranno ad elezioni. Rischiamo di fare delle cose con l'Europa e, il prossimo anno, di non avere più l'Europa e non sapere più dove mettere le mani; non solo per quanto avete continuato a fare in questi ultimi tre anni, perché è dal 1992 che si è deciso di fare questa Europa. Il discorso è che il prossimo anno rischiamo veramente di non avere più un'Unione europea, ma una marea di trattati, di condizioni e di comitati, che metteranno comunque bocca nei nostri affari. Siccome nessuno ha chiesto ai cittadini di entrare in Europa e, oggi come oggi, molti cittadini europei si stanno rifiutando di stare in questo sistema europeo, vi prego di ragionare, perché c'è un punto di non ritorno, che è quello dell'implosione dell'Europa. Poi mi auguro che non accada ciò che accade nel resto del mondo, con le guerre. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.11 è improcedibile.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo per comprendere se ho capito bene la riformulazione dell'ordine del giorno G10.102 (testo 2), della Commissione. Il relatore lo ha

riformulato, inserendo nell'impegno al Governo la formula «a valutare l'opportunità di». È corretto?

PRESIDENTE. È corretto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Non so che valutazione si possa fare, ma vorrei richiamare l'attenzione del relatore in merito a ciò che il Governo si impegnava a fare. Secondo la formulazione originaria, l'ordine del giorno impegnava il Governo a prevedere che «il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi». Nel testo segue poi l'elenco dei principi e dei criteri direttivi. Ma diamine, con quello che sta succedendo e che stiamo vivendo, con le incertezze, le preoccupazioni e le angosce sulle banche che stiamo vivendo, vogliamo dare qualche certezza ai nostri concittadini? Se nell'ordine del giorno riformulato dite che si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di», mi dite cosa state facendo e quali certezze date ai cittadini? Già è un ordine del giorno, poi sminuite anche l'impegno e inserite la formula «a valutare l'opportunità di» con riferimento alla compilazione di un elenco per vedere se gli istituti di credito sono solidi o meno. Stiamo scherzando? Presidente, rappresentante del Governo, relatore, fate una riflessione! Lo ripeto: stiamo scherzando? *(Applausi del senatore Arrigoni)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Annullo la procedura di votazione. Senatore Candiani, il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione: ha comunque facoltà di intervenire per una breve dichiarazione di voto sull'articolo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, voteremo contro questo articolo perché già una volta qui dentro avete fatto un disastro con l'approvazione del *bail in* e non saremo vostri complici in questa circostanza. Fate in tempo a essere prudenti; si chiama comitato macroprudenziale.

Sono state fatte proposte emendative e le avete respinte; abbiamo chiesto di modificare l'ordine del giorno ma non ci avete ascoltato. A questo punto, non ci resta che mettervi di fronte alle vostre responsabilità. Il nostro sarà un voto convintamente contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11,sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 11.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

URAS *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «apportare modifiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 11.5 a 11.11.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.12, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.13, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «il potere».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.14 e 11.15.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 12,sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12, mentre il parere è favorevole sull'ordine del giorno G12.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.3 è improcedibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.4, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco, fino alle parole «comma 9».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12.5.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti inerenti all'articolo 14.

Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G14.100 e G14.101. Il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno G14.102 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 14.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.8, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «al prodotto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.10 e 14.11.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.12, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.13, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.14, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.15, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G14.100 e G14.101 non verranno posti ai voti.

Chiedo ai presentatori se accolgono la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G14.102.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non l'accogliamo, perché le iniziative non vanno valutate, ma attuate.

Ripeto il discorso che ho fatto prima: si prendono impegni seri e si attuano, altrimenti votate contro e dite di no. Insistiamo, quindi, per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.102, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, chiedo un attimo di attenzione.

PRESIDENTE. Come atto di cortesia, senatore Caliendo, ha facoltà di intervenire per un minuto perché il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. L'emendamento cerca di salvare i *trust* familiari per i minori e i disabili. La lettera *d)*, al numero 3), riguarda esclusivamente i *trustee* di *trust* espressi. Il successivo numero 5) fa riferimento ai prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati.

La direttiva, all'articolo 3, comma 7, definisce espressamente il prestatore di servizi relativi a società o *trust* il soggetto che fornisce a titolo professionale, mentre nella legge delega questo non c'è. Signor Vice Ministro, la difficoltà d'interpretazione porta alla necessità di un intervento, perché altrimenti un *trustee* di tipo familiare non sarà possibile.

L'emendamento 15.6 è a questo collegato. Chiedo che nella delega se ne faccia espressa utilizzazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 15.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Nell'elaborazione del decreto attuativo terremo conto delle preoccupazioni sollevate dal senatore Caliendo. L'emendamento 15.6 sarebbe potuto diventare oggetto di un ordine del giorno, cui avremmo dato parere favorevole.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 15.4 e 15.6 e li trasformo in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G15.4 e G15.6.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.4 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 15.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.6 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 16.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.2, presentato dai senatori Crosio e Candiani, fino alle parole «delle navi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.7, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.8, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.9, presentato dai senatori Crosio e Candiani, fino alla parola «intervenendo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.10.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 19 e sull'ordine del giorno G19.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo

parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.2, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori, fino alle parole «di condanna».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 19.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.5, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.6, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.8, presentato dai senatori Candiani e Stefani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.9, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.10, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Candiani, sull'ordine del giorno G19.100 il relatore e il rappresentante del Governo hanno

espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

CANDIANI *(LN-Aut)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, con l'articolo 20 arriviamo alla perniciosa questione della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e della concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

A nostro avviso, il nocciolo della questione è che, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva europea n. 26 del 2014, che questo provvedimento intende recepire, nel testo al nostro esame di fatto si continua a mantenere e concedere un monopolio alla SIAE (la Società italiana per gli autori e gli editori) di cui gode da ben settantacinque anni.

Allora, chi ha seguito un po' le vicende della SIAE sa che si tratta di un organismo che, nel corso degli anni, ha avuto numerosi problemi di bilancio, di commissariamento e di scarsa trasparenza nella gestione. È vero che recentemente c'è stato un cambio ai vertici e che l'attuale presidente della SIAE è venuto anche in Commissione cultura a illustrare quello che dovrebbe essere un nuovo corso di gestione più virtuosa dell'organismo. Ciononostante, noi pensiamo che si debba superare questo stato di fatto. *(Brusio)*.

AIROLA *(M5S)*. Scusi, Presidente, ma c'è un tale macello che non si sente niente!

MONTEVECCHI *(M5S)*. Pensiamo inoltre, che, conformemente a quanto è scritto nella direttiva europea, si debba procedere sulla via della liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Tra l'altro, in 7a Commissione al Senato è stato esaminato anche una affare assegnato in merito e sono state date delle linee di indirizzo.

Ora, constatato che in Europa rimangono solo l'Italia e la Repubblica Ceca ad avere un monopolio ancora in essere per quanto riguarda la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e considerato che nella direttiva, invece, si invitano i Paesi membri ad abbandonare questa strada e a percorrere quella della liberalizzazione, abbiamo presentato alcuni emendamenti per ricordare al Governo quanto è scritto nella direttiva stessa e per richiamarlo a riflettere sull'attuale testo della legge. Di certo, esso non va - a nostro avviso - nella direzione delle indicazioni e degli indirizzi contenuti in tale direttiva, che sono liberalizzazione e anche una maggiore trasparenza. Mi riferisco - poiché l'ho sottoscritto anch'io - a un emendamento del senatore Crimi, il 20.30, che chiede proprio una maggiore trasparenza degli organismi di gestione, o all'emendamento 20.24, sempre a prima firma del senatore Crimi e da me sempre convintamente sottoscritto, che chiede di garantire che i proventi degli organismi di gestione debbano essere impiegati nuovamente per la distribuzione dei diritti d'autore e non debbano prendere altre vie, come purtroppo è successo in un passato poco e meno recente.

Ora, io mi auguro che il Governo tenga seriamente conto di queste proposte, perché non tenere conto delle modifiche da noi proposte significa travisare lo spirito di ciò che è scritto nella direttiva europea, e non conformarsi ad essa.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ROMANO, *relatore*. Signora presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 20, ad esclusione dei seguenti ordini del giorno: G20.100, identico all'ordine del giorno accolto in 14a Commissione a prima firma Montevecchi, e l'ordine del giorno G20.101, identico all'ordine del giorno, presentato dal senatore Ichino ed altri senatori, che è stato approvato in 14a Commissione.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Vorrei approfittare dell'occasione per motivare la posizione del Governo sul punto sollevato dalla senatrice Montevecchi ed esprimermi sull'ordine del giorno che il senatore Ichino e altri hanno presentato in Commissione.

Vorrei ricordare innanzitutto il quadro giuridico nel quale ci muoviamo, gli impegni che il Governo assume con i due ordini del giorno su cui dà parere favorevole e il percorso che, in cooperazione e con il buon lavoro che abbiamo svolto proprio al Senato con i vari senatori, possiamo seguire.

Si tratta, senatrice Montevecchi, di una direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore. È una direttiva legata al mercato interno. Le basi giuridiche - lei non le ha citate, ma che credo che, per aiutare il dibattito, debbano essere ricordate - del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cioè gli articoli 50, 53 e 62, sono infatti connesse al mercato interno.

Gli obiettivi della direttiva e gli obblighi che si assumono gli Stati membri sono eliminare le barriere, tutte le barriere, i divieti e le limitazioni, nonché limitare le discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul luogo di stabilimento o di residenza del titolare o dell'organismo di gestione dei diritti. Questi sono i primi obiettivi che noi, recependo la direttiva, raggiungiamo. Questi rappresentano l'obbligo della direttiva.

Obbligo derivante dalla direttiva è altresì aumentare la trasparenza e l'efficienza degli organismi che, liberamente, ogni Stato membro indica come gestori dei diritti collettivi. Anche da questo punto di vista, grazie non solo alla direttiva, ma anche ai due ordini del giorno, quello di vostra iniziativa e quello presentato in Commissione dal senatore Ichino e da altri senatori, andiamo esattamente in tale direzione. Vorrei, in particolare, ringraziare il senatore Ichino e tutti i firmatari. perché l'ordine del giorno ci permette di lavorare in due fasi. La prima è il recepimento della direttiva, che non obbliga alla liberalizzazione interna.

La liberalizzazione interna è un obiettivo legittimo, ma, senatrice, la direttiva non ci obbliga in tal senso e, quindi, in sede di recepimento il Governo non assume l'obbligo da lei indicato, perché non previsto dalla direttiva legata al mercato interno. Tuttavia, è certamente possibile porsi un tale obiettivo ed è proprio perseguendolo che abbiamo assunto, già in sede di redazione del decreto di attuazione, gli impegni relativi a inserire meccanismi e procedure che consentano ai titolari di diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato delle osservazioni volte a migliorare il modo di recepire la direttiva.

Abbiamo inoltre assunto l'impegno a svolgere un ulteriore approfondimento, oltre a quanto già previsto da questo provvedimento, per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini di trasparenza e di efficienza. Si tratta di un obiettivo che sia lei che il Governo intendono perseguire attraverso l'adozione di questa legge.

Il Governo si impegna, poi, a valutare se, in una seconda fase, andare verso una maggiore apertura, come auspicato dai presentatori dell'ordine del giorno, alla luce di vari aspetti. Il primo è il parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che è stato alla base del lavoro parlamentare. Ma non solo: il gruppo di esperti, previsto dalla direttiva all'articolo 41, è incaricato proprio di effettuare la valutazione alla fine della prima fase di recepimento della direttiva, per vedere se e come procedere verso la direzione auspicata. Infine, ricordo le buone prassi degli altri Stati membri.

Questi sono gli impegni che abbiamo assunto nel momento in cui si elaborerà il decreto attuativo - è il primo impegno dell'ordine del giorno G20.101, identico a quello proposto in Commissione dal senatore Ichino e da altri senatori - e nel momento in cui, nella seconda fase, si procederà alla valutazione del sistema, per verificare quanto è stato migliorato in termini di trasparenza ed efficienza, tenendo pienamente conto del lavoro del gruppo di esperti della Commissione e anche alla luce del parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, abbassate il tono della voce, perché non è possibile discutere un provvedimento in tale contesto.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Grazie, Presidente.

Nello stesso spirito accogliamo l'altro ordine del giorno, identico a quello presentato in Commissione dai senatori Montevecchi e Crimi, proprio per valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in merito anche alle licenze di tipo *creative commons*.

Apriamo, quindi, una fase che mi sembra molto costruttiva, frutto di un lavoro molto produttivo svolto in Commissione, che spero venga confermato in Assemblea, il quale prevede una cooperazione piena, e non solo nella fase di elaborazione del decreto attuativo, ma anche nella valutazione dell'apertura di una seconda fase che è assolutamente possibile, alla luce delle valutazioni dell'Autorità garante, del gruppo di esperti e delle migliori prassi degli Stati membri, nell'attuazione della direttiva.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei far notare che ci troviamo di fronte a una situazione che non ho mai visto in Senato: intendo dire che il relatore e il Governo hanno espresso parere negativo su tutti gli emendamenti e parere favorevole su un ordine del giorno che fondamentalmente afferma le stesse cose degli emendamenti. Se, come chiedono il relatore e il rappresentante del Governo, verranno bocciati tutti gli emendamenti, ci troveremo ad approvare un testo che - ad esempio - non prevede la liberalizzazione e un ordine del giorno che afferma esattamente il contrario.

Siccome quello in esame è già un disegno di legge delega, e quindi anche gli emendamenti sono una sorta di ordini del giorno rafforzati, in questo caso il Governo e il relatore, formulando quei pareri, ci stanno prendendo in giro, perché noi approviamo un testo e poi un ordine del giorno che afferma esattamente il contrario. Quindi, non si sa cosa uscirà fuori da quest'Aula.

Invito pertanto il relatore e il Governo a esprimere parere favorevole sugli emendamenti o a dare parere contrario sugli ordini del giorno G20.100 e soprattutto G20.101 che prevedono in maniera chiara indicazioni opposte a quelle che risulterebbero dal testo dell'articolo senza emendamenti approvati. Quindi, ripeto che ci state prendendo in giro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Invito ad estrarre le tessere dei non presenti.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 20.6, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.7.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, ovviamente il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'emendamento in esame e colgo l'occasione per interloquire ancora con il sottosegretario Gozi su questo punto.

È vero che la direttiva dell'Unione europea n. 26 del 2014 afferma che i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti, o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva del titolare dei diritti. Tuttavia è anche vero che si delega il legislatore a liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, a favorire quindi la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva, sostenendo la possibilità dei titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, sulla base delle norme per la libera concorrenza.

È vero quindi che non è scritto, che non c'è un dovere, ma è implicito che la direttiva indirizzi il Governo a liberalizzare la gestione di questi diritti in base alle norme di libera concorrenza.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «loro interesse».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 20.9 a 20.11.

Passiamo all'emendamento 20.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.8, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.12, presentato dal senatore Candiani, fino alla parola «accertare».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.13.

Passiamo all'emendamento 20.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.16, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.17, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.18, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.19.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.20, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.21, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.22, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.24, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.25, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.26, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.27, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.28, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.30, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.29 , presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.31, presentato dalla senatrice Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.32, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.32, presentato dalla senatrice Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.33, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.33, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.34, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.35 , su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.35, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 20.38 è improcedibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.39, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.40, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.41, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.42, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.43, identico all'emendamento 20.44, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.43, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori,identico all'emendamento 20.44, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.45, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.46, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.47, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.48, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.49, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.51, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.100 non verrà posto ai voti.

ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, essendo stato in Commissione il primo firmatario dell'ordine del giorno, che adesso è identificato come G20.101, data la sua importanza, che è stata anche sottolineata dal rappresentante del Governo, oltre che dal relatore, chiedo che esso venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Essendo un ordine del giorno presentato dalla Commissione, chiedo al relatore se intende chiederne la votazione.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.101, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Liuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.102?

LIUZZI *(CoR)*. Non insisto, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.103?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.103, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.104?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.104, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

LIUZZI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, il dibattito è stato abbastanza lungo, connotato forse anche da toni polemici.

Il disegno di legge di delegazione europea è un provvedimento di armonizzazione tra l'ordinamento nazionale e le direttive europee. In buona sostanza, il provvedimento di delegazione 2016 recepisce ben 12 direttive europee, una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, una decisione quadro, 13 regolamenti europei e due direttive in via di regolamentazione. Comprendiamo, quindi, la complessità della materia, ma comprendiamo innanzi tutto il lavoro che pure il Governo ha svolto e deve svolgere nelle sedi centrali, ovvero a Bruxelles.

Ritengo che questo disegno di legge avrebbe potuto meritare un voto più coeso e coinvolgente laddove ci fossero state maggiori aperture da parte del Governo. Abbiamo assistito, almeno per quanto riguarda le proposte presentate dai Conservatori e Riformisti, ad una chiusura abbastanza netta. È stato accettato un nostro ordine del giorno, ma sul resto, invece, il giudizio del Governo è stato prevalentemente di chiusura, quasi una saracinesca, così come il voto e il giudizio della maggioranza.

Ritorniamo sulle argomentazioni che hanno visto l'Assemblea vivacizzarsi, ovvero la difesa del *made in Italy*, che noi volevamo tutelare attraverso l'introduzione di metodiche di natura informatica, telematica, per poter avere l'attestazione certa della bontà dei nostri prodotti, sia nel settore

agroalimentare che nel settore delle confezioni.

Abbiamo ascoltato dai banchi della maggioranza un peana nei confronti del *made in Italy* per cui tutto va bene. Il nostro *made in Italy* è sicuramente un marchio molto apprezzato all'estero, ma non riteniamo sia sufficiente, altrimenti la nostra agricoltura avrebbe prodotto ben altri redditi e più importanti soddisfazioni per gli operatori. E questo la dice lunga sulla qualità del lavoro fatto in ambito nazionale e nei consessi europei.

Dichiariamo, quindi, un voto di astensione che sicuramente tiene conto di alcuni obblighi che l'Europa ci impone. Ovviamente, sono obblighi a cui dobbiamo sottostare, ma - ripeto - per quanto ci riguarda, una maggiore apertura, specialmente nel settore della valorizzazione e della tutela delle nostre produzioni, ci avrebbe consentito forse di votare a favore. *(Applausi del senatore Bruni)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, alla fine siamo giunti a questa nuova puntata della legge di delegazione europea. E la cosa che ci stupisce è la straordinaria indifferenza rispetto a quanto sta accadendo fuori da quest'Aula.

Noi oggi abbiamo approvato - anzi, avete approvato, perché voi avete votato a favore di cose che noi non condividiamo - il recepimento di normative europee che vanno dal commercio di materiali edili al tipo di benzine, piuttosto che a come devono essere etichettati i prodotti alimentari e a normative riguardanti la corruzione, piuttosto, ancora, che a normative riguardanti cittadini italiani nei rapporti con altri Paesi o a materia bancaria.

Ecco, non ci sarebbe dispiaciuta da parte del Governo una seria riflessione su quello che ha significato e sta significando l'appartenenza all'Unione europea per quanto riguarda la materia bancaria.

Signora Presidente, forse a qualche collega sarà sfuggito, durante queste votazioni, che negli ultimi giorni e ore all'esterno si stanno facendo degli *stress test*, delle verifiche, dalle quali risulta uno scenario tutt'altro che omogeneo e facile riguardo al credito e alla finanza; uno scenario che descrive un'Europa che ha perso il contatto con quella Europa dei popoli che aveva, nello spirito dei Padri costituenti del dopoguerra, la volontà di creare una grande opportunità di pace, libertà e commercio. Oggi l'Europa è una grande opportunità di speculazione, di finanza ed usurpazione del diritto democratico dei popoli.

Signora Presidente, la Gran Bretagna è stata tanto aspramente criticata negli ultimi giorni, da qualche Solone e da numerosi sedicenti tuttologi che frequentano gli studi televisivi del Governo, per un *referendum;* una parola che ormai appare a noi frequente: *referendum,* di cui si sente parlare e se ne parlerà in autunno.

Ma qual è il *referendum* che hanno tenuto i cittadini della Gran Bretagna? È un *referendum* per decidere sul loro destino, che ha un parallelo con lo stesso metodo con il quale la Gran Bretagna ha deciso di partecipare all'Unione europea quarantadue anni fa. I cittadini della Gran Bretagna, infatti, decisero di entrare nell'Unione europea attraverso un *referendum* popolare. E attraverso un *referendum* popolare hanno scelto di uscire dall'Unione europea, e non già dall'Europa.

Come infatti qualche commentatore molto accorto ha notato, siamo sicuri che sia la Gran Bretagna a essere uscita dall'Europa? O forse è stata l'Unione europea a essere uscita dall'Europa intesa come entità storica e culturale, nella quale la Gran Bretagna invece è rimasta? Questa è una domanda e un punto che vanno ben oltre il semplice recepimento di normative, di direttive e di burocrazia, come anche oggi avete fatto.

Se in questo Paese c'è bisogno di riforme, esse devono tendere a dare ai nostri cittadini meno burocrazia, meno Europa soffocante. Questo è quanto avremmo voluto dalla legge sull'Unione europea e di delega al Governo per recepire le direttive europee. E invece abbiamo, ancora una volta, un mero recepimento burocratico che si astrae da quanto sta succedendo all'esterno.

L'Europa perde la Gran Bretagna. Per le istituzioni europee nessuno di noi ha votato: nessun cittadino ha votato per avere Juncker a dirigere la Commissione europea; nessun cittadino ha votato per avere

organi direttivi che fanno leggi o definiscono le politiche europee come il Consiglio europeo; nessun cittadino italiano può e potrebbe votare in un *referendum* sulla partecipazione dell'Italia o, meno, all'Unione europea. Questa è la differenza di democrazia fondamentale che distingue, purtroppo in negativo, l'Italia dalla Gran Bretagna.

All'esterno cosa sta accadendo? La Gran Bretagna esce e la Turchia - Paese per il quale questo stesso Governo, quando aveva la Presidenza di turno, ha impegnato una sessione del Parlamento europeo per la discussione della sua entrata in Europa - oggi sta schiacciando l'opposizione politica interna, nel silenzio assordante dello stesso nostro Governo e delle altre istituzioni europee.

Allora mi domando e vi domando: che senso ha partecipare a questo modo di essere Europa e assorbire semplicemente delle definizioni burocratiche che definiscono le modalità con le quali si deve etichettare un prodotto? Il Governo perde di vista - e forse lo fa scientemente ? la difesa del nostro stesso *made in Italy* e si piega a delle definizioni burocratiche che avvantaggiano il commercio, e non la produzione, in un'Europa che vuole sempre meno la distinzione della qualità dei prodotti *made in Italy* rispetto a quelli scadenti di altri Paesi europei, semplicemente per rendere più facili le loro predisposizioni commerciali. Questa Europa non ci piace. La cosa che meno ci fa piacere è il silenzio-assenso del Governo rispetto alle critiche mosse puntualmente con gli emendamenti presentati dall'opposizione.

Signor sottosegretario Gozi, noi avevamo auspicato una riflessione sull'articolo 10, che riguarda, ancora una volta, il sistema bancario e finanziario europeo, che già in precedenza, con le risoluzioni in Commissione, avevamo indicato come punto debole. Avevamo auspicato una riflessione su un metodo sbagliato come il *bail in*, perché applicato in un Paese che non aveva e non ha una struttura bancaria per sostenere quel tipo di rischio. A fronte di tutto questo avete tirato dritto. Lo avete fatto con il *bail in* a suo tempo e oggi con la votazione dell'articolo 10, che definisce le modalità assurde di definizione del rischio degli istituti di credito. E avete respinto un nostro ordine del giorno che semplicemente chiedeva al Governo di produrre, almeno una volta all'anno, un elenco preciso e chiaro nel quale fossero individuati i limiti di rischio degli istituti bancari. Lo avete respinto. Perché lo avete fatto? Qual è la ragione che vi spinge a essere dalla parte dei banchieri e non dei cittadini? Date una risposta a questo quesito: perché siete ancora con i banchieri? Perché siete con un'Europa che vuole togliere il diritto di voto ai cittadini?

PRESIDENTE. Senatore Candiani, concluda.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, concludo. Non se ne abbia a male se sto facendo delle domande scomode a un Governo che lei sostiene.

PRESIDENTE. Non ne ho a male. Applico solo le regole e il tempo a sua disposizione sta per terminare. Credo abbia avuto modo di esprimere la sua opinione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Anche se mi interrompe, continuerò a porre la stessa domanda: perché il Governo sta dalla parte della finanza e dei banchieri che schiacciano i cittadini? Perché il Governo vuole una modifica della Costituzione che impedisce ai cittadini di votare sull'Unione europea? Perché il Governo vuole un Senato che non possa più essere eletto dai cittadini? Queste sono le domande cui dovete dare risposta.

C'è una simmetria tra la vostra politica europea e la volontà, che state portando avanti con la modifica della Costituzione, di togliere la possibilità ai cittadini di scegliere sul loro futuro. E noi a questo vostro modo di fare diciamo no. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, la legge comunitaria, per l'importanza che assume nella vita quotidiana dei nostri cittadini, non meriterebbe un dibattito così povero e un atteggiamento così scostante e anche un po' provocatorio da parte del Governo, che semplicemente non dà le risposte che,

con le nostre domande, sollecitiamo su punti assolutamente nodali.

Oggi abbiamo visto un Governo, nella persona del Vice Ministro dell'agricoltura, non saper dire nulla e non poter dare nessuno segno delle decisioni assunte rispetto a temi che sono assolutamente fondamentali, che sono carne viva nel nostro Paese, che sono preoccupazione quotidiana. Come può sfuggirvi che in questi giorni e da diversi mesi le nostre piazze sono affollate da manifestazioni di agricoltori di vari settori, del settore cerealicolo, dell'ortofrutta, dell'ortovivaismo? Come non rendervi conto che le posizioni che assumiamo in quest'Assemblea, ad esempio la difesa della qualità italiana e della salute dei consumatori, non sono un atteggiamento strumentale di chi vuole contrapporsi al Governo e fare opposizione? Noi vogliamo portare in questa sede, vogliamo far diventare legge, capacità di prospettiva e di futuro le attuali preoccupazioni del nostro mondo agricolo. Come fate a non comprendere minimamente? La senatrice Bertuzzi del PD oggi si è addirittura sperticata con dichiarazioni comiziali che hanno provocato quasi una *standing ovation*. Come fate a rispondere con *slogan* a problemi che sono preoccupazione quotidiana, sono angustia, sono prospettiva di chiusura per un settore essenziale del nostro Paese?

Vedete, questo davvero comincia a preoccuparci. Agli inizi il sottosegretario Gozi si richiamava a quanto avevano fatto i precedenti Governi e a quello che il suo Governo aveva trovato in eredità. Ora siamo al terzo anno di Governi a guida PD e non credo che si possano più invocare responsabilità altrui. È un arco di tempo nel quale bisogna dire cosa si è messo in campo per superare le condizioni di crisi.

Oggi - debbo dirlo e lo dico con assoluta onestà intellettuale - siamo qui a discutere e a proporre all'attenzione del Governo, del Parlamento e del Paese una situazione, per quanto riguarda i nostri rapporti e le nostre politiche comunitarie, di assoluto degrado e peggioramento. Nel momento in cui sto parlando, le categorie del mondo agricolo sono allarmate e in uno stato di agitazione, con le loro rappresentanze, da Confagricoltura a Coldiretti, tutti in maniera trasversale, perché il problema c'è ed è vivo, non è visto da un'ottica di parte. Penso poi al mondo della pesca e al mondo dell'industria. Avete posto la questione di fiducia sull'ILVA. In un Paese che ha dovuto dismettere la chimica, che ha dovuto dismettere la metallurgia, che vede trasferire all'estero la propria meccanica, cosa immaginate che debbano mangiare gli italiani nel futuro? Quale lavoro, quale professione dovranno esercitare gli italiani in questo Paese, se oggi ancora una volta non date una mano e non assumete posizioni e atteggiamenti decisi, di assoluto sostegno alla nostra agricoltura? Ma di cosa pensate che dovremmo vivere? *(Applausi del senatore Candiani)*.

O dobbiamo pur credere che, dietro al Governo Renzi, c'è quel sistema di poteri, quel sistema europeo e forse anche mondiale che immagine l'Italia come un grande mercato di consumo, un mercato di 60 milioni di abitanti che devono consumare e fare i lavori meno nobili nella costruzione del popolo europeo? Perché mai assumete questo atteggiamento assolutamente supino? Come mai il verbo del vostro agire non diventano le esigenze dei cittadini? Ma ci accorgiamo soltanto noi che si passa dal campo delle attività produttive a quello dei servizi? Ci accorgiamo solo noi delle file dei correntisti o dei piccoli risparmiatori che stanno dietro le banche? E voi, le vostre politiche?

E ancora, ce ne accorgiamo soltanto noi, oppure lo fate venir fuori soltanto quando ci sono fatti eclatanti, che anche questa mattina altri 1.200 immigrati sono arrivati sulle nostre coste? Con questo caldo estivo non riusciamo a far fronte nemmeno alle esigenze di tipo igienico, non riusciamo neanche a dare risposta al nostro senso di civiltà e di umanità, che pure vorremmo poter sostenere con mezzi adeguati per aiutare le povere persone che arrivano in queste condizioni sulle nostre coste.

Avete fallito. Oggi, ci vuole onestà intellettuale, signor Sottosegretario, anziché arrampicarsi con le risposte. Capisco che il ministro Martina quando va in giro per l'Italia è più impegnato a occuparsi della corrente interna al suo partito che a sviluppare le azioni del suo Ministero. L'ho visto arrivare in Sicilia in un momento in cui c'erano pescatori, allevatori e produttori in grandissima agitazione, eppure ha avuto solo il tempo per andare a fare una riunione di quattro ore e fondare la corrente interna al Partito Democratico.

Ormai siete diventati uomini di Palazzo ed avete perso completamente il rapporto con la gente. Se non

fosse che ciò in questo momento storico ammazza le prospettive del nostro Paese, ne potremmo anche godere, ma questa vostra irresponsabilità assoluta rispetto alle necessità davvero ci sconvolge e ci mette nella posizione di non potervi accordare, neanche in tema di politiche europee, quella benevolenza che usiamo nella politica estera. Infatti, per quanto riguarda le politiche comunitarie non riuscite a stare a schiena dritta, non riuscite a portare le battaglie fino in fondo.

Poc'anzi, il Sottosegretario ha detto che non c'è colpa da parte dell'Italia: bisogna trovare i punti di mediazione all'interno del mercato comune. Certo, ora dopo la Brexit non potete neanche più dire: stiamo costruendo l'Europa dei popoli, stiamo costruendo la prospettiva, la partecipazione democratica. No, perché la scelta che avete fatto ora è di tornare all'Europa dei Governi. Sarà la Commissione che accentrerà su di sé tutti i poteri e questo popolo europeo vedrà l'Europa sempre più come una nemica, non si sentirà partecipe di nessuna decisione, bensì l'oggetto indifeso di qualunque iniziativa che assumerà l'Europa.

A fronte di un processo europeo che va in questa direzione, voi che fate? Dite che c'è il mercato comune. Ma in questo mercato comune l'Italia ha qualcosa da dire, ha la possibilità di dire e di proporre qualcosa? Il sottosegretario Gozi, un anno e mezzo fa, ci promise che avrebbe attivato le procedure per rivedere i Trattati. Ma non l'ha detto nelle premesse e neanche nelle risposte.

Questi, quando vanno in Europa, fanno ben altro, a questo punto; debbo pensare che vanno a sistemare le vicende che riguardano le assicurazioni o le banche. Vanno a sistemare le vicende che riguardano le piccole manovre che possono fare alla vigilia della campagna elettorale? Certamente, non hanno una visione del Paese, e soprattutto non hanno memoria o non hanno parola, perché - e mi accingo a concludere, signor Presidente - non è possibile non intrattenere con il Parlamento un rapporto di continuità tra quanto si dice prima, e quanto si dice durante e dopo. Soprattutto, non è possibile non dare peso alle parole affinché si trasformino in fatti concreti, con un Parlamento in cui la mia area ha sempre dato sostegno, ha sempre incoraggiato il Governo ad agire, perché in quell'agire avrebbe trovato anche la nostra determinazione.

Per questo, pur essendo presenti nel mio Gruppo elementi di varia sensibilità, per quanto mi riguarda esprimo voto contrario, ma anticipo che nel Gruppo ci saranno altre posizioni. *(Applausi della senatrice De Pin)*.

GAMBARO *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBARO *(AL-A)*. Signora Presidente, questo provvedimento riveste un'importanza fondamentale. Sappiamo che, nonostante i miglioramenti nei tempi di recepimento, sono tante ancora le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia. I dati parlano infatti di ben 82 procedure, di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e 22 per mancato recepimento delle direttive. Le procedure di infrazione rappresentano il rischio di un costo ingente per il nostro Paese, anche per i meccanismi di maggiorazione delle sanzioni che, rapportate ai ritardi, diventano sempre più pesanti.

Le disposizioni del testo sono ovviamente molto eterogenee, come assai eterogenea è la produzione normativa dell'Unione europea. Si va dal recepimento della direttiva Barnier sul monopolio SIAE, alla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica; dalla qualità della benzina e dei combustibili diesel, alla decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; dal regolamento volto a prevenire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Su quest'ultimo punto, com'è stato anche ampiamente dibattuto in Assemblea, vorrei sottolineare come venga previsto, in riferimento alle sole produzioni nazionali, l'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Credo che questa dizione abbia necessità di una maggiore comprensione, anche al fine di tutelare le produzioni legate specificamente ad un territorio di produzione poiché una cosa è il luogo di produzione, un'altra cosa quello del confezionamento.

Tuttavia pensiamo anche che questo sia il tempo della responsabilità. In un momento in cui le

istituzioni comunitarie mostrano le loro fragilità, in un momento in cui la vicenda Brexit ha contribuito a siglare uno dei momenti più delicati della storia dell'Unione, la persistente minaccia terroristica, la costruzione di muri fisici e mentali rappresentano seri ostacoli al progredire del processo di integrazione europea. Ma proprio perché siamo di fronte a questo quadro internazionale, abbiamo necessità di ancorarci a principi e valori che rafforzino le tutele per i cittadini europei.

Per far questo, strategico diventa un raccordo più stretto ed efficace tra Parlamento ed Esecutivo nazionale, come pure è necessario che il Governo partecipi con maggiore forza ed autorevolezza alla fase negoziale delle decisioni che si assumono nelle sedi europee. Ed è proprio in questa fase ascendente del processo che possono insorgere scontri, scontri che non riguardano solamente i singoli negoziati. Non dobbiamo dimenticare, però, che ci muoviamo in un terreno che vede sullo sfondo l'ampia crisi che sta attraversando l'Europa. Dappertutto vediamo squilibri sociali profondi, sacche di povertà sempre più vistose, difficoltà economiche del tessuto produttivo, fallimenti di imprese, disagio sociale di ogni tipo. Questo significa che per riconciliarsi con l'ideale europeo, o con il sogno europeo dei precursori, occorre percorrere strade diverse e in grado di ridare senso al concetto di cittadinanza europea.

Gli obiettivi che l'Europa dovrà raggiungere nei prossimi anni sono chiari: sarà necessario rilanciare complessivamente l'occupazione, definire una strategia di sicurezza comune e fronteggiare con risolutezza il tema del fenomeno migratorio. Tutto questo influisce sulla crisi delle istituzioni comunitarie che si nutre della crisi politica esplosa nel cuore dell'Europa.

Possiamo ritenere che votando questo provvedimento, diamo un segnale di credibilità nella misura in cui dimostriamo di essere capaci di adempiere agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Europa, ma non ad occhi chiusi, non supinamente, nella consapevolezza che la legge di delegazione annuale non è e non deve essere un passaggio semplicistico o un mero adempimento burocratico.

Ci troviamo, al contrario, di fronte ad un vero strumento politico per trasformare in misure concrete per i cittadini ciò che viene elaborato in Europa. Dobbiamo quindi abbandonare lo sguardo di ineluttabilità, a cui forse ci siamo abituati negli ultimi anni, e assumere un ruolo più attivo, costruttivamente più critico ogniqualvolta sia necessario, ma sempre a favore dei cittadini italiani e del miglioramento della loro qualità della vita.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare e Autonomie. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge in esame, così come modificato e approvato dalla Camera dei deputati, rappresenta, insieme alla legge europea, uno degli strumenti legislativi più importanti per assicurare il regolare adeguamento del nostro ordinamento a quello dell'Unione europea.

Come già illustrato nel dettaglio dal collega Romano, il provvedimento si compone di 21 articoli e reca disposizioni di delega aventi ad oggetto il recepimento di 15 direttive europee, una raccomandazione CERS e una decisione quadro. Inoltre, reca norme di delega per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei, nonché disposizioni di autorizzazione al Governo al recepimento, in via regolamentare, di due direttive.

Non è passato molto tempo da quando quest'Assemblea ha discusso la legge europea; ebbene, oggi come allora mi fa piacere ricordare e ringraziare il Governo - in particolare il sottosegretario Gozi - per l'attenzione che giustamente si deve a questo strumento legislativo. Non di meno, la volontà espressa e intrapresa si inserisce in un percorso responsabile e laborioso portato avanti fino a questo momento dal legislatore italiano per risolvere il più ampio numero di contenziosi pendenti.

Giungere ad una rapida approvazione delle leggi di delegazione europea ha consentito di garantire, ad oggi, l'attuazione in via legislativa di oltre 100 direttive; ad esse andranno aggiunte le 15 direttive che formano l'oggetto del provvedimento oggi in votazione. Siamo di fronte, quindi, ad un vero e proprio

cambio di orientamento rispetto al passato. La rapida approvazione delle leggi europee, infatti, non solo ha ridato credibilità al nostro Paese a livello comunitario, ma ha anche permesso la chiusura di decine di procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia.

Anche se l'*iter* in Commissione politiche europee è stato veloce, le materie trattate sono particolarmente interessanti proprio perché eterogenee per materia, i cui settori sono in continua evoluzione. Basti pensare alla materia ambientale, a quella fiscale ma anche al settore giustizia. Considerata - appunto - la diversificazione delle materie contenute faccio un breve richiamo alle parti di competenza della 13a Commissione permanente, di cui faccio parte, che ho avuto modo di seguire con più attenzione.

L'articolo 3, contenente delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1143 del 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive; l'articolo 16, invece, reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva europea 1513 del 2015, relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel*, e la direttiva comunitaria n. 28 del 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Infine, l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inserisce il riferimento alla direttiva n. 2193 del 2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi. L'articolo, infatti, prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi.

Come dicevo prima, gli argomenti ivi contenuti, sono delicati e meritevoli di attenzione poiché coinvolgono più aspetti: sociali, economici e legislativi. Ne ho avuto contezza, in sede referente, quando ho presentato in Commissione un ordine del giorno - successivamente accolto - sullo sviluppo dei pagamenti digitali in Italia. Difatti, per educare e sostenere consumatori ed esercenti a utilizzare i pagamenti digitali, non basta un'ottima base infrastrutturale per l'accettazione di pagamenti digitali e di una buona diffusione di carte di pagamento tra la popolazione italiana, bensì occorre promuovere un'azione di incentivo da parte del soggetto pubblico.

Ricordo che rendere tracciabili i pagamenti usando strumenti digitali aiuta a contrastare l'evasione fiscale. Nel resto della società europea, nonostante sia più diffuso il pagamento digitale rispetto a quella italiana, il tessuto economico e sociale è diverso, con esigenze e specificità proprie. Di questo non possiamo non tenerne conto, perciò i provvedimenti e gli adeguamenti alle disposizioni europee devono essere valutati e adattati a singole realtà nazionali.

Concludendo, signora Presidente, rinnovo il mio compiacimento per il provvedimento all'ordine del giorno. Come già rimarcato in altre occasioni, l'adeguamento alle disposizioni europee non deve essere visto solamente come una azione calata dall'alto, anzi, gli si deve dare ampio riconoscimento e merito di intervenire su aspetti delicati, innovativi e sociali che trovano la loro fonte e il loro inquadramento nella cornice europea.

È anche questo il valore aggiunto dell'Unione europea che tanto spesso invece critichiamo. Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Autonomie-PSI-MAIE di cui faccio parte. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signora Presidente, la legge di delegazione europea del 2015 è approvata - guarda caso - non dico alla fine, ma oltre la metà del 2016 e la prima riflessione che dobbiamo fare è la seguente: perché si fa la legge di delegazione europea? Si fa per delegare il Governo ad assumere con urgenza gli atti di recepimento della normativa comunitaria, al fine di non incorrere in sanzioni da parte dell'Unione e noi, la legge di delegazione europea 2015 - è scritto così in un bellissimo *dossier* blu predisposto dal Senato - la approviamo alle soglie dell'agosto del 2016. Capite bene che se quella aveva una funzione, quella è già stata tradita.

In secondo luogo, badate che facciamo molta retorica attorno all'Unione europea, ma se noi leggessimo nel merito i contenuti della normativa che dobbiamo recepire scopriremmo che cosa è esattamente, fuori dalla retorica, l'Unione. Prendo l'articolo 5, quello che ci ha visti più impegnati in questa serata, che reca delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

L'Unione europea (badate che quello che sto per dire vale per il provvedimento in esame e per quelli che abbiamo già adottato in altri tempi negli anni precedenti) è un insieme affastellato di disposizioni penetranti nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, che regolano la vita dei cittadini fino al punto di stabilire cosa devono mangiare, come devono coricarsi in un albergo, come devono pagare il loro conto corrente in banca, come devono respirare l'aria del loro Paese, magari inquinata da un sistema di utilizzo di carburanti che non appare essere il migliore per la salute dei cittadini. Penetra in ogni angolo della nostra esistenza, ma lo fa solo attraverso le questioni di interesse commerciale o meglio, soprattutto, prevalentemente in ragione degli interessi commerciali. Poi ci lamentiamo e ci poniamo il problema se in questa Europa martoriata dalla crisi esplode un processo populista di negazione di quel progetto di unità europea, ma non ci dobbiamo stupire.

Lo dico al Governo, perché nei miei interventi all'articolo 5, proprio questa sera, ho tentato di spiegare che per salvare l'Europa, cioè per salvare il progetto e anche i legittimi interessi economici, noi dobbiamo cambiare passo, dobbiamo avere una tensione diversa, dobbiamo rendere prioritari, anche verso il sostegno e lo sviluppo dell'Unione europea, i diritti dei cittadini, la loro vita, la loro esistenza, le loro aspirazioni, i loro bisogni. Se non facciamo questo, non ci sono prepotenza, arroganza parlamentare o di Governo che possano resistere. Lo tsunami arriva: la natura non si può provocare fino all'infinito, perché a questo mondo c'è un finito in ogni luogo e per ogni cosa. Quindi, arriva: arriva con il suo conto così negativo che anche tutto ciò che abbiamo e potremo ancora costruire di buono è pregiudicato.

È noto a tutti che non ho un'antipatia pregiudiziale per l'area democratica e progressista di questo Paese: mi riferisco a quell'area vasta e ampia di buoni sentimenti che ha fatto parte ed è il riferimento principale della mia storia politica e anche del mio impegno attuale. Qualche volta qualcuno di noi tenta di dire: fermati un attimo, ragiona insieme a noi sul merito delle questioni che poniamo, come, per esempio, la difesa di un'economia come quella meridionale, che rimane prevalentemente legata allo sviluppo locale e non ha grandi imprese. Tuttavia, quand'anche ce le avesse, invito tutti a fare una riflessione per capire in quale stato sono. Non voglio parlare dell'alluminio del Sulcis e dell'ILVA. Noi approviamo norme che contengono una sorta di licenza a uccidere, un'impunità per il futuro in ragione della condizione in cui i nostri impianti industriali operano e per i danni e gli impatti sulla condizione di salute dei cittadini e dell'ambiente.

Abbiamo bisogno di cambiare modalità di sviluppo, di sostenere lo sviluppo locale, di tornare alle vocazioni produttive dei luoghi e di garantire una modalità ecosostenibile. Ma ciò non vale solo per noi, vale per il mondo. Se non salviamo il pianeta, non salviamo l'umanità. Se c'è qualcuno che, avendo una certa età, sta considerando che, se anche il danno arrivasse, non cambierebbe molto le cose, fa un ragionamento egoista, che non è concepibile in chi esercita funzioni di governo e di responsabilità complessiva per un Paese, per un Continente, per il mondo.

Mi rivolgo al Sottosegretario presente e a tutto il Governo: proviamo a ragionare con la testa che sta maturando dentro la nostra popolazione. Badate, questi non sono temi che non si capiscono. I nostri cittadini e le nostre comunità hanno ben presenti questi temi ed è su questi che si gioca la prospettiva di un Governo democratico in questo Paese. In questa prospettiva si vince, per un Governo democratico in questo Paese, o si perde e chi non lo capisce ne è responsabile per oggi e anche per domani. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, non posso non iniziare il mio intervento senza reiterare un giudizio positivo sull'azione del Governo per quanto riguarda l'attuazione della legge 24

dicembre 2012, n. 234, che finalmente va a rodaggio e comincia a funzionare.

Un segno di questo funzionamento credo sia anche il fatto che ci troviamo a discutere tempestivamente la legge di delegazione europea, dopo aver approvato la legge europea per il 2015. Credo che di questa azione vada dato merito al Governo e anche al sottosegretario Gozi. Questo è un segnale del fatto che il Governo italiano comincia a capire che la politica europea è un elemento importante e fondamentale della politica nazionale, non è qualcosa di secondario, ma è assolutamente decisiva.

Credo che occorra dire che il Governo, anche attraverso le continue sollecitazioni ricevute da questa Assemblea, comincia ad avere una politica europea che non è la politica remissiva di chi va a prendere ordini, né la politica di chi pensa di battere i pugni sul tavolo.

Il provvedimento in esame si inserisce pienamente nel percorso convinto e puntuale che il Governo e il Parlamento stanno praticando, per dare piena attuazione alle opportunità connesse all' appartenenza e alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Esprimiamo dunque apprezzamento per l'impegno del Governo di investire con costanza energie e risorse nel percorso di avvicinamento della normativa nazionale a quella comunitaria. È una scelta che riteniamo strategica e qualificante.

Questa impronta forte ci ha consentito, nel corso di questa legislatura, di portare in Assemblea tre leggi di delegazione e tre leggi europee e di chiudere numerose procedure di infrazione. Anche il fatto di aver scelto di utilizzare pienamente le novità introdotte dalla legge n. 234 del 2012 rappresenta una decisione certamente faticosa, ma che giudichiamo profondamente positiva. Il fatto di predisporre sia la legge europea, sia la legge di delegazione, dividendo così il momento del recepimento delle direttive da quello più stringente, relativo al superamento del contenzioso europeo, e il fatto di procedere presentando simultaneamente due provvedimenti alla Camera dei deputati e al Senato, costituiscono, a nostro giudizio, scelte intelligenti, che consentono di velocizzare il percorso legislativo, evitando passaggi a vuoto e garantendo al contempo l'approfondimento e l'analisi necessaria.

Anche in riferimento al provvedimento oggi in esame si è generato un confronto proficuo tra il Parlamento e l'Esecutivo, che ci consente oggi di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea un testo migliorato rispetto alla proposta iniziale del Governo, ampliato nei contenuti e più efficace nell'azione. L'Italia, sia in riferimento al contenzioso europeo, sia in riferimento alla velocità di recepimento degli atti normativi comunitari, si avvicina finalmente al normale livello fisiologico degli altri grandi Stati europei. Se dunque è importante adeguare velocemente la normativa nazionale a quella europea, ancor più strategico, dal punto di vista politico, è poter partecipare con autorevolezza e credibilità alla fase negoziale di queste stesse decisioni. Con questo provvedimento dimostriamo all'Europa di essere in grado di mantenere gli impegni e contribuiamo ad accrescere l'importanza del ruolo che l'Italia potrà esercitare nella composizione delle grandi sfide, che oggi si pongono al centro dell'agenda politica europea.

Quindi, con la legge di delegazione 2015 mettiamo i cittadini e le imprese italiane nella condizione di poter beneficiare, al pari degli altri cittadini europei, dei maggiori diritti e delle migliori garanzie che le normative comunitarie prevedono, in virtù della capacità dell'Europa di poter rispondere meglio dei singoli Stati membri alle aspettative delle persone: in primo luogo, per l'importanza strategica che rivestono le tematiche qui contenute; in materia ambientale, con l'impegno ad adottare misure per una riduzione sostenuta, ad esempio, dell'utilizzo delle borse di plastica, con gli interventi relativi alla qualità di benzina e carburanti *diesel*, con quelli volti alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il recepimento della direttiva che limita le emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti. Ma anche con il recepimento di atti che incidono direttamente sulla qualità della vita di cittadini e sulle opportunità per le nostre imprese.

Ha ragione il collega Uras, che mi ha preceduto, nel dire che molto spesso l'Europa condiziona il nostro modo di vivere e anche l'aria che respiriamo nella nostra terra. Però, probabilmente, è grazie anche all'Europa che l'aria che respiriamo sarà migliore di quella che avremmo in caso contrario.

Anche sul versante di interesse delle imprese si introducono principi normativi utili, affinché il nostro sistema produttivo possa sfruttare al meglio le opportunità del mercato unico europeo, investendo così

su innovazione e crescita.

Sono molti altri, signora Presidente, gli ambiti di intervento di questo provvedimento, che delega il Governo su questioni molto rilevanti in materia finanziaria, nel settore della giustizia e nel comparto culturale, come l'intervento sui diritti d'autore e il ruolo di SIAE: un intervento frutto di un percorso di mediazione, che ha aperto una discussione importante e un confronto utile che riteniamo debba proseguire.

Abbiamo ben chiari gli obiettivi che l'Europa dovrà raggiungere nei prossimi anni: accelerare sugli investimenti strategici, rafforzare l'unione economica e monetaria e completare l'unione finanziaria, sostenere con convinzione la ripresa dell'economia reale e il rilancio dell'occupazione; sarà necessario definire con celerità una politica di sicurezza e difesa comune e promuovere con determinazione un approccio integrato per i fenomeni migratori in atto. Il tutto dovrà essere una risposta alla crisi profonda che l'Unione sta attraversando. Di fronte a squilibri sociali ampi e a difficoltà economiche diffuse, per riavvicinarci all'Europa dobbiamo percorrere certamente una strada nuova, dobbiamo scegliere un approccio nuovo in grado di rifondare il senso di cittadinanza europea. I Governi nazionali e le forze politiche troppo spesso parlano solo al proprio pubblico, senza pensare ad un futuro in comune.

Maggiore visione europea, quindi, minore egoismo nazionale, più provvedimenti, come questo che stiamo per approvare, che permettano di ampliare un'unica visione comune europea. Pertanto dichiaro il voto favorevole di Area popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, oggi il presidente Mattarella, insieme al presidente del Consiglio Renzi, in virtù degli atti di terrorismo che stanno accadendo in queste ore in Europa, ci lanciano un messaggio: «L'Italia non entri nell'età dell'ansia». Troppo facile dirlo, Presidente, quando si va in giro tranquillo, con 20 auto di scorta. Diciamolo a tutti quei cittadini italiani in giro per il mondo, a quei cittadini italiani che hanno subito anche un lutto a causa del terrorismo islamico che sta colpendo il nostro Continente.

Signora Presidente, mi piacerebbe che lei, in qualità di Presidente di turno, portasse il mio appello unitamente alla richiesta di informazioni - che farò anche per iscritto - al Presidente del Consiglio, al Presidente della Repubblica, al ministro Boschi, alla presidente Boldrini, all'onorevole Kyenge, al presidente della Regione Lazio Sassoli, che qualche settimana fa, in un impeto...

PRESIDENTE. Veramente, il presidente della Regione Lazio è Zingaretti.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Comunque a Sassoli. A questo punto, Sassoli non so chi sia.

PRESIDENTE. È un parlamentare europeo.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Peggio ancora, Presidente, allora anche al parlamentare europeo mi piacerebbe arrivasse una richiesta che proviene da un territorio, il mio. Noi li abbiamo visti ai funerali del povero migrante ucciso qualche settimana fa.

Però, signora Presidente, io venerdì ero a Voghera, una città della provincia di Pavia, dove vivevano due miei concittadini, due persone che hanno avuto la sfortuna di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Si trovavano a Nizza qualche giorno prima. Queste due persone sono state uccise

dalla furia islamica di chi ha deciso di interrompere la vita di due cittadini italiani. E come loro ce ne sono tanti altri. Il problema, signora Presidente, è che venerdì non c'era nessuno a rappresentare lo Stato italiano. Non c'era nessuno ai funerali di questi due cittadini italiani. I banchi erano vuoti e la gente se ne è accorta e lo ha commentato.

La gente si chiede perché due cittadini italiani morti in quel modo così violento vengano totalmente dimenticati dai soloni della sinistra, che diventano fenomeni quando bisogna andare a farsi vedere, ma poi sono totalmente assenti quando due italiani vengono a mancare per mano di terroristi internazionali.

Io questa domanda me la pongo, e la pongo all'Assemblea. E mi piacerebbe, in futuro, avere una risposta da parte di quei fenomeni che erano presenti invece a Fermo. La domanda la farò anche al Presidente della Repubblica, per chiedergli di spiegarci come facciamo e come fanno queste persone, soprattutto i cittadini di Voghera e i parenti di queste due persone, a non vivere nell'ansia. Forse bisogna mettere loro la scorta. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

FERRARA Elena *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, con questo intervento di fine seduta continuo oggi, al Senato, la staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Questi sono il settimo e l'ottavo femminicidio da quando, lo scorso 30 giugno, abbiamo iniziato la "staffetta": a Novara, lo scorso venerdì 22 luglio, Gisella Purpura, quarant'anni, per il cui omicidio è in stato di arresto il marito Bilel Hilahi, ventotto anni. A Genova, ieri, martedì 26 luglio, Giuseppina Minatel, settantasei anni, è stata uccisa dal proprio marito Giacomo Sfragaro, settantasette anni.

In entrambi i casi gli organi d'informazione riportano che ciò sarebbe avvenuto dopo continui litigi, per gelosia.

L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita.

Sui *media* la violenza sulle donne è sempre descritta come frutto di motivi passionali. Lo stereotipo dell'"onore" tradito, che giustificava il diritto d'onore, si trasforma in quello della gelosia, del tradimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. L'uomo è quindi da compassionare. Il suo è stato un gesto estremo (un *raptus*). Una spiegazione, insomma, che dando una attenuante al colpevole, addossa alla donna una parte di responsabilità in quanto colpevole di avere suscitato la gelosia. Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data.

Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomo e donna.

Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne. E nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

Rispetto all'anziana coppia genovese sappiamo che l'uomo, nel 2012, era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. Questo dopo la tragica perdita di un figlio, ma le liti si erano fatte sempre più violente. Poche ore prima dell'omicidio la donna aveva chiamato i Carabinieri perché il marito la picchiava. I militari lo avevano calmato e avevano lasciato l'abitazione.

Anche la novarese Gisella Purpura aveva denunciato le violenze subite dal marito e quest'ultimo nel 2015 aveva patteggiato un anno e otto mesi con la condizionale per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Il giudice gli aveva imposto l'allontanamento dalla casa coniugale per maltrattamenti, ma a marzo il provvedimento era stato revocato, proprio su richiesta della stessa vittima. Non solo il marito era stato arrestato una settimana prima perché danneggiava alcune auto in sosta non lontano da casa in seguito ad una lite proprio con la moglie, ma era stato immediatamente rilasciato dopo la convalida. Le tragiche storie di Gisella e Giuseppina ci raccontano di violenze accertate, di due drammi annunciati che, ancora una volta, ci confermano che non esiste nessun livello di violenza accettabile. Questo vale per le donne e per chi tutela la loro sicurezza.

Sono 71 le donne vittime di femminicidio dall'inizio del 2016. Per non lasciare queste terribili morti inascoltate, rivolgiamo un appello alla Ministro per le pari opportunità e a tutto il Governo: si monitorino le applicazioni, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, si dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Rivolgo un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Faccio un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno; non possiamo più accettare questa mattanza.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle sue parole.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signora Presidente, in data 18 settembre 2015 ho presentato un'interrogazione sollecitando il Governo ad intervenire al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e salariali dei lavoratori e assicurare un futuro produttivo allo stabilimento del gruppo Ferroli di Alano di Piave, nel Bellunese.

A quasi un anno di silenzio e non risposte, ho presentato un'interrogazione con la quale porto all'attenzione del Governo - spero lei mi farà da tramite - la crisi occupazionale e di produzione, giunta all'epilogo qualche giorno fa con la presentazione del piano industriale da parte dell'amministratore delegato della Ferroli.

Un piano di riorganizzazione complessiva che vede sostanzialmente l'azienda restringere la propria azione in Italia ai soli stabilimenti di San Bonifacio, nel veronese, e di Casole d'Elsa, nel senese, chiudendo però fonderie e logistica. Un piano quindi che punterà - cito le parole dell'azienda stessa - «alla creazione di un modello di *business* sempre più internazionale, snello e agile che mette al centro la qualità dei prodotti». Si dimentica però l'azienda di porre al centro donne e uomini già in cassa integrazione a zero ore da un anno; padri e madri di famiglia che non riescono a pagare l'affitto e le bollette o a fare la spesa, che non riescono a dare ai loro figli un futuro.

Si tratta di circa 600 esuberi, compresi i 130 di Alano di Piave, per i quali avevo già chiesto al Governo di attivarsi lo scorso anno e per i quali i consiglieri regionali del gruppo tosiano hanno incalzato anche il Governatore del Veneto, perché passi dalle parole ai fatti, avendo fatto nel 2015, in piena campagna elettorale, promesse di un nuovo futuro alle famiglie coinvolte. Invece a tutt'oggi i fatti concreti sono ancora non visibili e non rilevabili; la situazione è peggiorata di anno in anno e vede queste famiglie in grande difficoltà.

Gli stessi fatti concreti ora, con il mio Gruppo, io chiedo al Governo. Chiedo di intervenire, chiedo che il Governo, dopo un anno, abbia la volontà di dare la parola a queste famiglie. Basta sfruttare la cassa integrazione, che deve essere un mezzo non per rilanciare le aziende, ma per salvare i lavoratori. Deve essere poi l'azienda stessa a rispondere di questo utilizzo dei fondi, e non solo attraverso il sacrificio di questi licenziamenti. Ricordo che si tratta di 536 lavoratori, che devono pagare il prezzo più alto. Non è giusto che siano loro a pagare questo prezzo; deve essere anche l'azienda a fare uno sforzo per dare risposte.

Chiedo quindi al Governo di intervenire con urgenza e di avviare un tavolo di lavoro con i rappresentanti dei lavoratori, con le istituzioni del territorio, della Giunta regionale e del Governo nazionale. Ciò al fine di scongiurare l'ipotesi di esuberi e licenziamenti di quasi 600 lavoratori (un

numero veramente elevato per una realtà come la nostra, nel Veneto), attraverso la ridefinizione consensuale di un piano industriale meno penalizzante sia per le forze del lavoro che per l'azienda, trovando un punto di confronto e un punto consensuale, restituendo speranza e lavoro a queste famiglie in un momento di crisi. È un futuro per queste famiglie, è un futuro per i lavoratori, è un futuro per i loro figli.

ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, intervengo anche a nome del senatore Andrea Marcucci, per ricordare in quest'Aula Pia Pera, deceduta a Lucca ieri. Figlia di uno dei padri del nostro diritto del lavoro, Giuseppe Pera, grande conoscitrice e traduttrice della letteratura russa, di cui è stata anche docente per un breve periodo all'Università di Trento, autrice di successo sia in campo narrativo, sia in campo saggistico, collaboratrice di numerose testate giornalistiche nazionali, Pia Pera è stata soprattutto una straordinaria cultrice, nel senso più pieno e più alto, della sua terra e dell'unione profonda che la lega a tutte le creature, animali e vegetali, che la animano. Di molti suoi libri sono protagoniste le piante, i frutti, i fiori e l'amore che ad essi la legava.

Ma nel suo ultimo libro «Al giardino ancora non l'ho detto» protagonista è la malattia che la ha crudelmente aggredita, progressivamente limitando le sue funzioni vitali e ponendola di fronte alla certezza di una fine molto prematura. Qui, nel racconto di Pia, struggente nella sua laica e intensissima spiritualità, il giardino diventa poeticamente il luogo eletto di una vita che, nonostante tutto, merita di essere vissuta fino all'ultimo palpito; ma anche la metafora della nostra appartenenza a un tutto che non deperisce e non finisce per il solo deperire e finire di una sua parte, di una sua creatura.

In una recentissima intervista al quotidiano «La Nazione», Pia racconta così il suo essere tutt'uno con il suo giardino, dunque con il mondo intero: «L'uomo come la pianta subisce danni dalle intemperie. Posso dunque seccare e appassire come se io fossi immersa nella vita del mio giardino. Diventare tutt'uno col proprio giardino può significare trovare uno stato di grazia anche nella malattia». E - aggiungiamo noi - nella morte. Grazie, Pia, di questa tua indimenticabile lezione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, l'impianto Italcementi di Monselice, a sud di Padova, è in via di dismissione. Nel 2010 risultavano 155 lavoratori, attualmente sono 50, e dal 1° febbraio 2017 potrebbe non esserci più nessuno. A questi si aggiunge un centinaio di lavoratori dell'indotto. Chi si fa carico della situazione? Nessuno, sono abbandonati. L'edilizia è abbandonata a se stessa e la nuova Holding Italcementi Heidelberg dismette.

Dal 2011 al 2013 sarebbero stati circa 80 gli esuberi presso la cementeria di Monselice, a causa del cambio di proprietà e della conseguente demolitiva ristrutturazione. Nel mese di aprile 2016 è stato chiuso lo stabilimento Cementizillo di Este con la fuoriuscita di altri 50 lavoratori, tra accompagnamento alla pensione ed esuberi.

Ora noi ci chiediamo se i lavoratori di Monselice siano cittadini di serie B, perché non possano godere del cosiddetto piano sociale di cui altri lavoratori della stessa azienda hanno potuto beneficiare. La crisi di tutto il comparto collegato ha portato a sud di Padova una disoccupazione media del 17 per cento contro una media provinciale del 7 per cento: è un impatto devastante; un intero territorio si è impoverito.

Penso ad anni di sproloqui sulla flessibilità nel mercato del lavoro, che ci hanno nascosto che in tutti i Paesi d'Europa accanto alla flessibilità viene garantita la sicurezza dei redditi. Nei Paesi civili si parla di *flexsecurity*. L'articolo 38 della Costituzione peraltro tutela il reddito dei lavoratori disoccupati involontari, ma l'Italia è pressoché l'unico Paese privo di un reddito di cittadinanza.

Il Movimento 5 Stelle ha avanzato da anni una proposta che garantisce che nessuno scenda sotto la soglia di povertà, che libera i cittadini dai ricatti occupazionali, dalle raccomandazioni politiche, dal voto di scambio per mendicare un reddito, e sviluppa un sistema di formazione e ricollocamento che

favorisce anche le imprese, perché riduce le tensioni sindacali.

Chi ha rifiutato finora le nostre proposte, finanziate in modo valido, come hanno riconosciuto i funzionari della Commissione bilancio; chi ha respinto le nostre proposte per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, la formazione e la riqualificazione dei lavoratori; chi ha rifiutato le proposte per il rilancio dell'economia a partire dalla riqualificazione energetica degli edifici, che tanto bene farebbe proprio al settore edile; insomma, chi vivacchia di interventi *spot*, tra un milleproroghe e un millemance, deve ora dare risposte a questa situazione, perché in Provincia di Padova abbiamo le vittime della loro ignavia.

Sollecito pertanto, signora Presidente, una tempestiva risposta all'interrogazione che su questo fatto ho presentato oggi al ministro Calenda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, abbiamo il problema dello smaltimento dei rifiuti nucleari che non si vuole affrontare. In particolare, abbiamo una situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti che derivano da attività militari.

Ho presentato l'interrogazione 4-03527 nel febbraio 2015, ma non ho ricevuto risposta. Sollecito il Governo a rispondere.

In questo caso si tratta di un reattore sperimentale in provincia di Pisa e dei relativi rifiuti nucleari. C'è una strategia di disattivazione prevista in quattro fasi, ma non si conoscono le ultime tre. Non si sa dove verranno stoccati i rifiuti radioattivi. È ben noto che dobbiamo costituire, tramite la Sogin, un deposito unico nazionale, però non è ancora stato chiarito da nessuno se i rifiuti radioattivi verranno smaltiti anche per quanto riguarda le attività militari.

Quindi, sollecito una risposta al grave problema che il Governo sta mettendo sotto il tappeto da più di un anno sospendendo la nomina del direttore generale di ISIN, vieppiù dopo la rielezione del consiglio d'amministrazione di Sogin, nel quale sono presenti due persone in conflitto di interesse. Il primo presenta un conflitto di interessi piuttosto palese e politico perché è il sindaco di una delle città in cui è posta una centrale nucleare. L'altra persona è una giornalista che si è più volte espressa a favore del nucleare. La sua presenza nel consiglio d'amministrazione di una società che dovrebbe fare lo smantellamento delle centrali nucleari è sospetta.

Sollecito la risposta a questa interrogazione che tratta un problema enorme che ci perseguiterà per circa duecentomila anni. Questo è il periodo di tempo per il quale i rifiuti rimangono radioattivi e per i quali il Governo ha fatto finora orecchie da mercante.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 28 luglio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 28 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,41)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (**2345**)
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI A E B

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi;
2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (*termine di recepimento: 29 ottobre 2016*).

Allegato B

(Articolo 1, comma 1)

1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (*termine di recepimento: 10 aprile 2016*);
2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (*termine di recepimento: 18 settembre 2016*);
3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e

cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (*termine di recepimento: 1° maggio 2018*);
4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (*termine di recepimento: 21 aprile 2017*);
5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (*termine di recepimento: 27 novembre 2016*);
6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (*termine di recepimento: 26 giugno 2017*);
7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*termine di recepimento: 10 settembre 2017*);
8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (*termine di recepimento: 19 dicembre 2017*);
9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale *(termine di recepimento: 31 dicembre 2016).*

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

1.4

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «pareri previsti dalla legge,» inserire le seguenti:«sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni dei Consumatori,».

G1.100

LIUZZI, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'atto consta di 21 articoli che provvedono al recepimento di numerose direttive europee mediante l'emanazione da parte del Governo degli occorrenti decreti legislativi;

per alcune direttive europee è prevista l'attuazione in via amministrativa ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c)*, e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che:

in relazione all'impatto su interessi diffusi e legittimi che comporta il recepimento e l'attuazione delle direttive di cui al disegno di legge in premessa, appare opportuno consultare, prima dell'emanazione dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori che, a vario titolo sono interessati alle materie oggetto della delega legislativa o degli atti amministrativi,

impegna il Governo a consultare le Associazioni di categoria, comparativamente più

rappresentative e le associazioni dei consumatori, sugli schemi dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, prima della loro emanazione.

G1.101

D'ALI'

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015,

premesso che:

- il disegno di legge in oggetto reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 decisione quadro e l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei;

- nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto in 5ª Commissione in sede consultiva, il Governo ha espresso parere contrario su tutte le proposte emendative evidenziando che - come anche sottolineato dalla Ragioneria Generale dello Stato-, la loro approvazione comporterebbe un nuovo passaggio alla Camera dei Deputati, allungando i tempi di approvazione definitiva del provvedimento che potrebbero mettere a rischio il Paese nel rispetto dei tempi di emanazione dei decreti cosicché da esporsi al rischio di apertura di procedure di infrazione;

- giova ricordare che l'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»-, stabilisce chiare tempistiche in riferimento alle deleghe legislative conferite con legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive,

impegna il Governo:

ad emanare i decreti legislativi nei tempi utili per evitare procedure d'infrazione e rispettare le procedure parlamentari in ordine all'espressione dei pareri;

a valutare la necessità, quando si presentano disegni di legge delega di recepimento delle normative comunitarie, di trasmetterli al Parlamento in tempi congrui per l'esame e la valutazione da parte delle Commissioni, al fine di evitare eccessive compressioni dei tempi di discussione, che per le complessità degli argomenti trattati necessiterebbero di maggiore approfondimento.

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo

31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;

b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;

d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Ministro della Giustizia,», inserire le seguenti parole: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

3.2

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «autorità nazionale competente designata» con le seguenti: «autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e delle Regioni quali autorità competenti ciascuna per il proprio territorio designate».

3.3

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «territorio e del mare» inserire le seguenti: «e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni».

3.4

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;».

3.5

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;».

3.6

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;».

3.7

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «di eradicazione e di gestione» con le seguenti: «di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.8

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di eradicazione» inserire le seguenti: «completa e permanente della popolazione della specie invasiva».

3.9

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2 lettera d), dopo le parole: «e di gestione» inserire le seguenti: «volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.10

CANDIANI, ARRIGONI, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento.

3.11

CANDIANI, ARRIGONI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

3.12

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinatarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

d-ter) sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure di controllo ed eradicazione».

G3.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 reca «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (VE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione la diffusione di specie esotiche invasive»;

nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di tale regolamento si prevede l'introduzione di una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, la disciplina dei controlli doganali, l'elaborazione delle valutazioni di rischio, l'adozione di misure di emergenza, la definizione delle procedure e la stesura di piani di azione sui vettori;

l'articolo 13 del regolamento (VE) n. 1143/2014 prevede l'adozione di Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive da parte degli Stati membri, che allo scopo dovranno svolgere analisi approfondite sui vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel proprio territorio e nelle acque marine e dovranno, inoltre, identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie - *vettori prioritari* - in ragione della quantità delle specie che entrano nelle nell'Unione attraverso tali vettori o dell'identità dei potenziali danni da esse causati;

le navi rappresentano vettori prioritari perché sono le cause principali per la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, che provocano enormi danni ambientali alla flora e alla fauna autoctona, anche distruggendo interi *habitat* di carattere prioritario che rappresentano una primaria importanza per l'equilibrio dell'eco sistema marino,

impegna il Governo a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli *habitat* e delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'eco sistema marino.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Termini, procedure, princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)

1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:

a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del

presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

4.1

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la parola:* «Governo» *inserire le seguenti:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

b) *sopprimere le parole:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.2

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: «nazionale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori,».

4.3

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

4.4

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelle in materiale ultraleggero».

4.5

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando l'esclusione dagli obiettivi di contenimento nazionali dei sacchi di plastica con uno spessore inferiore ai 15 micron».

4.6

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), premettere la lettera:

«*0d)* La quota residuale delle risorse di cui al comma 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzata per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a far fronte al finanziamento delle successive lettere *e)* e *f)*;».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «del presente articolo» *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per le lettere *e)* e *f)*,».

4.7

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;

b) fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di

esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

CANDIANI, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: « *seguente*:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

5.2

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

5.3

RUTA

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.5 nell'odg G5.5

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea».

5.4

CANDIANI, Giovanni MAURO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche mediante l'eventuale» fino alla fine del comma.

5.5

RUTA

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.3 nell'odg G5.5

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:«, esclusivamente in caso sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori».

G5.5 (già emm. 5.3 e 5.5)

RUTA (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015";

premesso che:

l'articolo 5, del disegno di legge all'esame, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea;

per tutelare il *Made in Italy* dei nostri prodotti agroalimentari e valorizzare le nostre produzioni alimentari di qualità è necessario apprestare efficaci sistemi di tracciabilità che assicurino l'individuazione dell'origine dei prodotti;

nella seduta pomeridiana del Senato, del 10 maggio 2016, in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», il Governo accogliendo l'ordine del giorno G5.100 del relatore, si è impegnato nelle competenti sedi europee a salvaguardare i prodotti agroalimentari italiani anche sostenendo una definizione di origine del prodotto che richiami l'effettiva provenienza al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari immessi in commercio sul territorio nazionale e a sostenere la posizione della Francia, che ha recentemente notificato alla Commissione europea un decreto riguardante l'etichettatura di origine delle materie prime negli alimenti trasformati;

l'ordinamento giuridico italiano, anche in fase di adeguamento alla normativa europea, deve garantire un elevato *standard* di qualità, trasparenza e sicurezza dei prodotti agroalimentari immessi in commercio in tutto il territorio italiano e tutelare adeguatamente i consumatori e i produttori,

impegna il Governo a prevedere, nei decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea soltanto nel caso in cui essa sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori.

_____

(*) I senatori Candiani e Giovanni Mauro aggiungono la firma in corso di seduta

5.6

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo la parole: «Bolzano», aggiungere in fine, le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

5.7

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: «che si riferiscono» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari

con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.9

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agro alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare definendo le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.8

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura;».

5.10

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «prevista dalla vigente normativa europea» con le seguenti: «alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

5.11

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «per i prodotti destinati alla vendita al consumatore».

5.12/1

AMIDEI, Giovanni MAURO (*)

Respinto

All'emendamento 5.12, aggiungere in fine le seguenti parole:«, del luogo di produzione,».

(*) Il senatore Ruvolo e i restanti componenti del Gruppo AL-A aggiungono la firma in corso di seduta

5.12

CANDIANI, Giovanni MAURO, RIZZOTTI (*), PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.14

CANDIANI, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: «prodotti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia».

5.16

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti commercializzati in Italia,».

5.17

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «al consumatore e» con le seguenti: «sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per».

5.15

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» in fine, aggiungere le seguenti: «per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,».

5.19

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nella filiera del settore, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

5.21

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento, nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011;».

5.22

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

5.26

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

5.28

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: «evitando sovrapposizioni con altre autorità» inserire le seguenti: «e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali,».

5.29

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «il Governo,» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,».

G5.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal

novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2015 »;

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni riguardanti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

il 13 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione non vincolante per autorizzare il principio attivo del glifosato per altri 7 anni e che la Commissione Europea è tenuta a prendere una decisione entro la fine di giugno 2016 ai sensi del Regolamento 1107/2009 Ce;

la Iarc (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) nel marzo 2015 ha valutato la cancerogenicità del glifosato classificandolo come cancerogeno probabile (2A) sulla base di prove di cancerogenicità giudicate certe per gli animali e sufficienti per l'uomo;

nel mese di febbraio scorso da un'analisi dell'Istituto per l'ambiente di Monaco è emerso che diversi marchi di birre tedesche contengono il diserbante glifosato. I livelli registrati oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile. Non esiste un limite per la birra;

nel mese di aprile il Test Salvagente ha illustrato i risultati delle prime analisi effettuate, da laboratori accreditati, su una cinquantina di alimenti consumati ogni giorno dalla pasta e ai biscotti, all'acqua potabile: il glifosato è presente in questi alimenti ed è difficile trovare prodotti senza tracce di questa sostanza per i consumatori italiani,

impegna, quindi, il Governo a garantire, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, su tutto il territorio nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e a intensificare i controlli sui prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.102

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.»;

premesso che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la lettera *b)* prevede, fatte salve le sanzioni vigenti, la revisione della disciplina delle stesse, accentrando ne la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari del MiPAAF;

la predetta disposizione, anche se finalizzata alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio, potrebbe pregiudicare il principio di terzi età e di imparzialità dell'ICQRF;

risulta necessario operare un distinguo tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione amministrativa in quanto il principio di terzi età garantisce e tutela la serenità, l'equilibrio, il distacco e l'indipendenza di giudizio rispetto alle parti e all'oggetto della controversia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di garantire il principio di terzietà, una netta separazione tra la funzione di accertamento e la funzione di irrogazione della sanzione amministrativa attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.

G5.103

DONNO

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere nelle sedi di competenza l'introduzione di specifiche disposizioni volte a stabilire che la dicitura «*Made in Italy*» posta in etichetta, possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano, e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio nazionale per garantirne la certificazione e la tracciabilità.

G5.104

DONNO

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE,

relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, presso le competenti sedi istituzionali europee, la richiesta di modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

G5.104 (testo 2)

DONNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari in commercio nel territorio italiano,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, presso le competenti sedi istituzionali europee, la richiesta di modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini

dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/637, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;

e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui

all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;

f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.1

CANDIANI, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

7.2

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».

7.3

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».

7.4

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».

7.5

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».

7.6

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «con il Ministro della Giustizia».

7.7

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

7.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

7.9

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.10

COTTI, MONTEVECCHI

Id. em. 7.9

Al comma 1 sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.11

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali».

7.12

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

7.13

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «nel rispetto di».

7.15

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi» con le seguenti: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea applicabili e agli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia e resi esecutivi».

7.18

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.19

COTTI, MONTEVECCHI

Id. em. 7.18

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.21

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.23

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

7.25

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «adottabili» con le seguenti: «da adottare».

7.26

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «a duplice uso» con le seguenti: «a duplice uso identificati in apposito elenco allegato al decreto legislativo di cui al comma 1,».

7.28

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «previa individuazione specifica, nello schema di decreto da trasmettersi per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, dei prodotti e tecnologie a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 - da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».

7.29

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le parole: «penali e amministrative».

7.31

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.32

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni».

7.33

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «penali o».

7.34

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le seguenti: «penali e amministrative».

7.35

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2 lettera g), sopprimere le parole: «proporzionate e dissuasive».

7.36

COTTI, MONTEVECCHI

Id. em. 7.35

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.37

CANDIANI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e dissuasive».

7.38

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera *e)* del precedente comma, il Governo, in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009».

7.39

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sost. id. em. 7.38

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera *e)* il Governo in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura

d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;
b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;
d) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.1

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentiti gli organismi nazionali di normazione UNI e CEI, le Associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

8.10

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

8.2

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,» inserire le seguenti: «e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

8.3

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e coordinamento» inserire le seguenti: «e complemento».

8.4

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali;».

8.5

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito *web*, di un'informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari;».

8.6

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* previsione di strumenti a garanzia di un'adeguata rappresentanza e di un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale;».

8.7

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37».

8.8

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «compreso l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «compresi i necessari aggiornamenti».

8.9

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «l'aggiornamento».

G8.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'apparato regolatorio sulla normazione europea;

negli ultimi anni è aumentata l'attenzione dell'Unione europea sulla normazione tecnica, in quanto ritenuta uno strumento valido per rilanciare la competitività dell'industria comunitaria, per favorire la penetrazione nel mercato di beni innovati e per ridurre i costi di produzione sostenuti dalle

imprese;

è necessario dunque che il programma di lavoro degli organismi di normazione, nazionali ed europei, si ispiri a principi di chiarezza e trasparenza, che permettano da un lato un maggior coinvolgimento delle imprese al processo di definizione delle norme tecniche e dall'altro una maggiore diffusione delle informazioni relative al programma di lavoro degli organismi di riferimento;

il ricorso alla normazione tecnica consente alle imprese di aumentare gli standard di produzione, a beneficio non solo della competitività dell'apparato industriale, ma anche della tutela dei consumatori,

impegna il Governo a valorizzare il contributo che la normazione tecnica fornisce alla crescita dell'economia italiana quale strumento di leva della competitività delle imprese, permettendo, da un lato che si realizzi un maggior coinvolgimento delle imprese nel processo di definizione della normazione, e dall'altro che l'attività normativa si ispiri a criteri di chiarezza e trasparenza, al fine di favorirne una più ampia diffusione al pubblico.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;

b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;
f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;
i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;
l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.
3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

9.1

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della filiera di produzione e di distribuzione,».

9.2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «criteri» con le seguenti: «requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse,».

9.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito interistituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

9.4

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE».

9.5

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «possano essere» *con la seguente:* «siano».

9.6

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis)* individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, punto 7), del regolamento (UE) n. 305 del 2011, concernente l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;».

9.7

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «per i costi di missione» inserire le seguenti: «strettamente necessari ed effettivamente documentati».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;
b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
c) prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
g) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e di inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
h) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
l) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera *i)*, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
m) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

10.2

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«*Oa)* prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 20l4/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;».

10.3

BOTTICI, CASTALDI

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «con l'obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria attraverso la riduzione dei rischi sistemici»;

2) *alla lettera d), sostituire le parole:* «nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche» *con le seguenti:* «e assicurare che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano rese immediatamente pubbliche e facilmente accessibili, stabilendo che l'azione del Comitato sia fondata su regole chiare, semplici e trasparenti al fine di garantirne la piena indipendenza con procedure chiare per la segnalazione di eventuali casi di irregolarità o illeciti nell'esercizio delle sue funzioni e misure appropriate per garantire la riservatezza e la protezione dei soggetti segnalanti»;

3) *alla lettera* e), *dopo la parola:* «Comitato» *aggiungere le seguenti:* «nel pieno rispetto dei princìpi di trasparenza, indipendenza, responsabilità e prevedendo misure efficaci per la prevenzione, l'identificazione e la gestione dei conflitti d'interesse».

10.4

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «al Comitato partecipino» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

10.5

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del Comitato assistano» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

10.6

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «sono rese pubbliche» aggiungere le seguenti: «attraverso apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, raggiungibile anche dai siti internet delle istituzioni di cui alla lettera b) del presente comma».

10.7

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI, ORELLANA

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, seguenti parole: «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

10.8

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI, CASTALDI

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «COVIP e» inserire le seguenti: «l'obbligo».

10.9

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera m), aggiungere, infine, le seguenti parole: «che deve essere sottoposta all'esame e al parere di ciascuna delle due Camere. Il Comitato è altresì tenuto a rendere conto del proprio operato ogni qual volta sia richiesto da Governo e Parlamento».

10.11

LIUZZI

Improcedibile

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole:«le amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «con eccezione dei costi derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, lettera e) inerenti la segreteria del Comitato che restano a carico della Banca d'Italia,».

G10.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

nella delega dell'articolo 10 del disegno di legge in esame si prevede l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali con funzioni di indirizzo e raccomandazione e poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati al fine di rafforzare la vigilanza e prevenire possibili crisi finanziarie future;

la necessità di istituire enti ed autorità indipendenti che vigilino sulla corretta gestione e sull'andamento degli istituti finanziari e bancari è nata in seguito all'assunzione di dissennati comportamenti che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario internazionale, europeo e nazionale, a causa dei quali l'Europa, e l'Italia in particolare, sono state investite da una gravissima crisi economica;

a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori sui quali sono stati scaricati, da una malagestione di vertici irresponsabili interessati soltanto a logiche di profitto, gli oneri dei default o dei processi di ricapitalizzazione;

in mancanza di regole veramente stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

in Italia, il legislatore dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

si rende altresì necessario tutelare la corretta informazione dei risparmiatori alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione della quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

in tale delega si sarebbe quindi potuto inserire anche un principio di delega affinché il Comitato in oggetto potesse promuovere modalità più consistenti di informazione dei consumatori, attraverso la costruzione di un indice di solidità degli istituti bancari stilato in maniera comprensibile per gli investitori non istituzionali;

contro la considerazione che un'informazione di questo tipo possa provocare degli *shock* finanziari in quanto suscettibile di causare «fughe» di massa dei risparmiatori dagli istituti ritenuti non solidi, si deve invece tener presente che i capitali dei risparmiatori investitori non professionisti costituiscono buona parte del patrimonio bancario, motivo per cui la tutela di quest'ultimi dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, al fine di non provocare una crisi di fiducia verso le banche, ben più grave, perché in grado di intaccare l'intero sistema;

sarebbe necessario che al Comitato macroprudenziale delle attività nazionali sia affidato il compito di stilare annualmente un elenco di dati informativi indicanti la solidità degli istituti bancari finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza, bancarie o finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attribuire al Comitato per le politiche macroprudenziali il potere di promuovere modalità più consistenti di informazione per i consumatori.

_____

(*) Accolto dal Governo

G10.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

nella sua relazione annuale il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è tornato a invocare una revisione delle regole europee sui salvataggi bancari auspicando una deroga al principio del *bail-in* e, rivolgendosi alle autorità comunitarie, ha chiesto di lasciare spazio a interventi pubblici

«eccezionali» ricordando che le richieste della delegazione italiana di ritardare l'entrata in vigore del nuovo paradigma sono state bypassate da Bruxelles,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

_____

(*) Accolto dal Governo

G10.102

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 10 conferisce delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 10 reca i princìpi e criteri direttivi specifici (dalla lettera *a)* alla lettera *m)*) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della Delega per il recepimento della raccomandazione in premessa, tra cui assume rilevanza l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali,

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

G10.102 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 10 conferisce delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 10 reca i princìpi e criteri direttivi specifici (dalla lettera *a)* alla lettera *m)*) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della Delega per il recepimento della raccomandazione in premessa, tra cui assume rilevanza l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo

vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

c) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera *b)* in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

11.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

11.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono

stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento».

11.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

11.4

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «apportare modifiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche all'articolo 117-*bis* del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire che i contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;

2) stabilire che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento;

3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

4) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.5

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, al fine di prevedere che:

1) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento;

2) la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».

11.6

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere di:

1) stabilire che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nel precedente numero e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

3) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.7

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematica di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».

11.8

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto».

11.9

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.10

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio

telematico di home banking e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.11

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di eliminare qualsiasi onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d-ter) attuare la delega di cui alla lettera precedente tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nella lettera precedente e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della precedente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le disposizioni ivi contenute si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.12

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di garantire che per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante».

11.13

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «il potere» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci e dissuasive qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (VE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.14

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera *c)* del presente articolo qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.15

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere vigilare di affinché sull'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie affinché non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;

b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;

d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;

e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

g) in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la

parte dell'operazione sotto il proprio controllo;
h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:
1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;
2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;
n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;
o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

12.3

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI, ORELLANA

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«*n-bis)* prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, sia con un significativo abbattimento dei costi fissi del terminale POS che con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione verso quelle categorie di esercenti che potrebbero veicolare maggiormente la diffusione di tali mezzi di pagamento e che non sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico;

n-ter) prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento da parte dei consumatori, tramite l'adozione di misure premiali sull'utilizzazione di tali sistemi di pagamento e l'intangibilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento.

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dall'attuazione del primo comma, con l'esclusione di cui alle lettere *n-bis)* e *n-ter),* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le previsioni di cui alle lettere *n-bis)* e *n-ter)* andranno a valere, durante il tempo e nei limiti per il quale verranno stabilite, sulle misure dell'imposta fissa di bollo che, ovunque ricorrano, sono rideterminate in aumento del 10 per cento».

12.4

LIUZZI, BONFRISCO

Le parole da: «*Dopo*» a: «comma 9,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l)* in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono interamente devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

12.5

LIUZZI, BONFRISCO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l),* in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono devolute:

a) per il triennio 2017-2019 nella misura del 50 per cento, ove in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e per la quota restante al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

b) a decorrere dal 2020 interamente al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

G12.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa per diffusione dei pagamenti elettronici, incrementando in tal modo il *digital divide* che già caratterizza il Paese;

difatti, oltre il 56 per cento dei consumi viene regolato tramite contante (nel 2012 ben 87 transazioni su 100 avvenivano tramite contante, mentre la media europea era 60 su 100);

carte e bonifici sono gli strumenti elettronici più utilizzati in Europa, tuttavia l'analisi dei dati per Paese evidenzia sistematiche differenze nell'utilizzo dei diversi strumenti, indice sia di strutturali differenze comportamentali sia di vincoli normativi differenziati. Nel 2013, in Italia, sono comunque aumentate del 9 per cento le operazioni di pagamento elettroniche (bonifici automatizzati, carte POS, addebiti preautorizzati). Tuttavia, al tasso di crescita medio registrato negli ultimi tre anni, l'Italia impiegherebbe 5 anni per raggiungere il valore medio di transato *pro capite* oggi registrato nell'area euro;

pertanto, in Italia, resta elevato il ritardo nell'utilizzo di strumenti alternativi al contante con conseguenti maggiori costi sociali e minori velocità e trasparenza delle transazioni;

premesso altresì che:

il persistere di queste condizioni comporta la perdita di opportunità di sviluppo per l'Italia, difatti numerosi studi hanno dimostrato che l'elevato utilizzo dei pagamenti digitali è correlato positivamente alla capacità di sviluppo economico e alla riduzione del peso dell'economia sommersa;

secondo uno studio condotto da Osservatorio *Digital Innovation della School of Management* del Politecnico di Milano la gestione del contante impatta complessivamente sul sistema paese per 9,5 miliardi annui, di cui 4,9 miliardi in capo al sistema bancario per attività di trasporto, conteggio e gestione; 3,4 in capo agli esercenti per trasporto, gestione e sicurezza; 1,2 miliardi in capo ai consumatori relativamente ai tempi e costi di prelievo e deposito, furti e smarrimenti;

a questi costi va aggiunto il gettito perso per l'erario (pari a circa 29 miliardi di euro ogni anno) generato dalla fascia di economia sommersa legata all'utilizzo di contante, per sua natura non tracciabile; corre tuttavia specificare che illimitato utilizzo dei pagamenti elettronici è un problema quasi esclusivamente comportamentale, difatti, l'infrastruttura necessaria ai pagamenti elettronici (numero di POS e numero di carte attive *pro-capite*) è allineata alle migliori esperienze europee;

inoltre, anche la poca trasparenza delle transazioni, garantita dal contante, contribuisce a disincentivare il ricorso ai pagamenti elettronici,

considerato che:

molti paesi dell'Unione Europea, quali Belgio e Svezia, hanno saputo costruire una cultura dei pagamenti elettronici mediante un'azione persistente nel tempo che ha bilanciato incentivi e disincentivi, sia nei confronti degli esercenti sia verso i consumatori;

per contro, l'ordinamento italiano al fine della diffusione dei pagamenti elettronici ha utilizzato quasi esclusivamente lo strumento dell'obbligo verso gli esercenti;

a tal proposito rileva in particolare il comma 900 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)», che, modificando l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che introduce, tra l'altro, l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito;

considerato altresì che:

un piano di detrazioni fiscali per acquisti effettuati tramite pagamento elettronico potrebbe, nel breve termine, avvicinare l'Italia alla media europea in termini di utilizzo del pagamento elettronico e peso dell'economia sommersa sul Prodotto Interno Lordo;

secondo il citato studio dell'Osservatorio per l'innovazione digitale con una detrazione pari al 3 per cento degli acquisti effettuati tramite carte di credito e debito, i contribuenti potrebbero beneficiare di una detrazione fiscale pari in media a 235 euro all'anno, mentre l'erario potrebbe contare su un recupero di circa 6 miliardi che andrebbero a finanziare il costo dell'incentivo;

inoltre, anche nella conservativa ipotesi che gli incentivi siano in grado di ridurre solo del 5 per cento l'utilizzo del contante, tale strumento riuscirebbe a far emergere circa 18 miliardi di economia sommersa pari a 4 miliardi annui di gettito,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare quanto prima un programma di incentivazione per la diffusione dei pagamenti elettronici e la moneta digitale, prevedendo in particolare una detrazione fiscale per i consumatori finali che utilizzano le carte di pagamento per l'acquisto di beni o servizi.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;

c) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) 2015/760 e ai princìpi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

13.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;

d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;

e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:

1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;

2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti *internet* di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;

h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:

1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;
3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;
i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:
1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;
2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
3) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;
4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;
5) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;
6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;
l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

14.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «, il Governo» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

14.2

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI, CASTALDI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «senza necessità di».

14.3

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la Banca d'Italia» con le seguenti: «il CICR».

14.4

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;».

14.5

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.6

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «e dei dati obbligatori previsti dall'articolo 4 della direttiva 20 l4/92/UE».

14.7

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche informaticamente;».

14.8

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di confronto» inserire le seguenti: «gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze,».

14.9

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «prodotto;".» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

Conseguentemente, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* prevedere, altresì, che su ogni sito internet sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;».

14.10

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

Conseguentemente, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* prevedere, altresì, che su ogni sito internet siano pubblicate le linee guida per la

comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».

14.11

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, e che obbligatoriamente ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto».

14.12

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «non possono».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «il caso di trasferimento del conto, oppure».

14.13

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 4, sostituire le parole: «nel canone annuo» con le seguenti: «nelle spese connesse di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/92/UE».

14.14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis)* stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;».

14.15

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

G14.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europeo - legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, dà attuazione, alla lettera *g)*, all'articolo 7 della stessa direttiva, relativamente alla previsione di siti internet di confronto;

la lettera *l)* dello stesso articolo prevede, inoltre, di mantenere, ove non in contrasto con la

direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominate nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure la creazione di appositi siti internet per la confrontabilità dei prezzi delle offerte bancarie sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

è altresì necessario tutelare la corretta informazione anche alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere,

impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che ogni sito internet di confronto sia informato ai princìpi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto.

_____

(*) Accolto dal Governo

G14.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 20l4/92/UE, alla lettera 1), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 20l4/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongono agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso: al mare

magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come balzelli che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *praeter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 20l4/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

_____

(*) Accolto dal Governo

G14.102

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario pone in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera *l)*, prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominate nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongano agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso; al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno

automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *praeter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia stabilito che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori, in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari.

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:

1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849;

2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure

proporzionate al rischio;
3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presìdi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;
4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;
b) al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:
1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera *a)*, numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;
1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;
1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;
1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera *e)*;
1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;
2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:
2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;
2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;
2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:
3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
4) al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli *standard* internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;
5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:
5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;
5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust* e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:
1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;
2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:
2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;
2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi

persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
3) prevedere, in capo al *trustee* di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:
3.1) dichiarare di agire in veste di *trustee*, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del *trustee*, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul *trust*;
3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;
4) prevedere che, per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi *trust* siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;
5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;
6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;
e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti;
f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:
1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa

autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei princìpi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;

2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;

g) rafforzare i presìdi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

h) al fine di garantire il rispetto dei princìpi di *ne bis in idem* sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:

1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;

2) graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:

2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;

2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;

3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;

4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:

4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;

4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare

equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;

4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non superiore a cinque anni;

4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;

5) fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:

5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;

5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;

6) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;

7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;

8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento;

9) nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;

10) nel rispetto, ove compatibili, dei princìpi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono

effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività esercitate per via telematica dai destinatari degli obblighi;

n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli *standard* internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria;

o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta;

q) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, istituire un registro informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato mediante le informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno

schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

15.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 2, punto 2.4), sostituire le parole: «interessi diffusi» con le seguenti: «interessi legittimi».

15.4

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Ritirato e trasformato nell'odg G15.4

Al comma 2, lettera d), al numero 3), dopo le parole: «legge 16 ottobre 1989, n. 364», inserire le seguenti: «, quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale,».

G15.4 (già em. 15.4)

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2345,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.4.

_____

(*) Accolto dal Governo

15.2

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 3, punto 3.1), apportare le seguenti modifiche:

a) prima della parola: «dichiarare» *premettere le seguenti:* «in relazione agli obblighi di trasparenza»;

b) dopo le parole: «direttiva (UE) 2015/849» *aggiungere le seguenti:* «, qualora le informazioni detenute abbiano rilevanza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo».

15.3

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 3, punto 3.2), dopo le parole: «ottenere e conservare» inserire le seguenti: «per 10 anni dalla data di cessazione dello stato di fiduciario del trust,».

15.5

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

Al comma 2, lettera d), al numero 4):

a) dopo le parole: «prevedere che, per i *trust*, »*, inserire le seguenti:* «le Fondazioni ed altri istituti giuridici analoghi ai *trust, »;*

b) dopo le parole: «in un'apposita sezione»*, inserire le seguenti:* «presso il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità a un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e rese accessibili:

1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;

2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle

informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;».

15.6

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Ritirato e trasformato nell'odg G15.6

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849:

5.1) siano registrati in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

5.2) l'iscrizione al registro ed il mantenimento della stessa sia soggetta alla verifica che i prestatori di servizi relativi a società o *trust* e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

La locuzione «prestatore di servizi relativi a società o trust» si riferisce al soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

a) la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;

b) ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

c) la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;

d) ricoprire la posizione di *«trustee»* in un *trust* espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

e) esercitare il ruolo di azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a *standard* internazionali equivalenti;».

G15.6 (già em. 15.6)

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2345,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.6.

(*) Accolto dal Governo

15.7

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «GAFI», inserire le seguenti: «, del coordinamento con la disciplina di cui alla legge n. 95 del 18 giugno 2015,».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da

fonti rinnovabili, nel rispetto dei princìpi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

b) valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

EMENDAMENTI

16.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

16.2

FATTORI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per mezzo dei biocarburanti», inserire le seguenti: «, provenienti da processi di trattamento aerobico,».

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;

b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera *a),* anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale;

c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;

d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;

e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

17.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

17.2

FATTORI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «sufficiente», con le seguenti: «di sei mesi».

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio)

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c),* e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

EMENDAMENTI

18.1

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Per garantire che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, comprese le pertinenti norme di prova, al fine di assicurare che l'equipaggiamento conforme a detti requisiti possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere installato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro».

18.2

CROSIO, CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «delle navi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all'interno dell'Unione».

18.3

CROSIO, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi».

18.7

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«nell'ambito del quadro regolamentare internazionale per la sicurezza marittima».

18.8

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«per definire dettagliate norme di efficienza e di prova per l'equipaggiamento marittimo».

18.9

CROSIO, CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «intervenendo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, intervenendo anche sugli organismi di valutazione della conformità».

18.10

CROSIO, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«intervenendo anche in materia di vigilanza del mercato dell'Unione».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

c) prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle

lettere *b)* e *c)*;
e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

19.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:«dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

19.2

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Le parole da: «*Al comma*» a: «condanna,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

19.3

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione».

19.4

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni» con le seguenti:«tre anni e non superiore nel massimo a sei anni».

19.5

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con la seguente: «perpetua».

19.6

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con le seguenti: «minima di dieci anni».

19.7

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote e non superiore a seicento quote» con le seguenti: «trecento quote e non superiore a novecento quote».

19.8

CANDIANI, STEFANI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote» con le seguenti: «duecentocinquanta

quote».

19.9

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività nei consigli di amministrazione per un periodo minimo di cinque anni».

19.10

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* prevedere che, in caso di condanna, la persona giuridica non possa partecipare a bandi pubblici per dieci anni».

G19.100

CANDIANI, STEFANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 19 delega il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato;

occorre prevedere una seria ed efficace repressione dei reati commessi dalle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato), ed in questo senso appare utile la modifica legislativa atta a reprimere maggiormente la corruzione nel settore privato, un comportamento deprecabile che mina le basi di una giusta, corretta e leale concorrenza tra aziende,

impegna il Governo a prevedere, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19 del disegno di legge all'esame, e nello specifico in relazione al numero minimo delle quote previste, un numero minimo di quote che sia superiore a quanto stabilito dal suddetto articolo nonché prevedere un massimo edittale maggiore rispetto a quanto disciplinato dalla norma in parola.

_____

(*) Non accolto dal Governo

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online *nel mercato interno)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

b) vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;

c) definire i requisiti di adesione alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

d) prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell'organismo;
e) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
f) prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;
g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;
h) assicurare la messa a disposizione, da parte della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;
i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
m) assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
n) ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

20.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

20.2

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «provvede ad abrogare espressamente tutte le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore e».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

20.6

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«*0a)* garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

0a-bis) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati *standard* di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 20 14/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-ter) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

0a-quater) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a tal une categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

0a-quinquies) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare - a tal une categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori - il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

0a-sexies) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

0a-septies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare *on line* e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre *on line*, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

0a-octies) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

0*a)-nonies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

0a-decies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

0a-undecies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

0a-duodecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

0a-terdecies) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

0a-quaterdecies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

0a-quinquiesdecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

20.7

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI

Le parole da: «*Al comma*» a: « interesse;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 20 l 4/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-bis) abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

0a-ter) favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

0a-quater) sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle royalty anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

20.9

MONTEVECCHI, CRIMI, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*o)* assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative *commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente».

20.10

MONTEVECCHI, CRIMI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

20.11

CANDIANI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse».

20.8

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti».

20.12

CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «accertare,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con le seguenti: «accertare, attraverso gli organismi competenti».

20.13

CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con la seguente: «accertare».

20.16

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis)* garantire che i diritti dei titolari di diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni

di adesione dell'organismo di gestione collettiva;

c-ter) prevedere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

c-quater) prescrivere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

c-quinquies) garantire che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi, specificando che l'organismo di gestione collettiva possa decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario;

c-sexies) stabilire che in caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell'autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell'eventuale ritiro o revoca, il titolare conservi i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33 della direttiva 2014/26/UE;

c-septies) assicurare che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito restringere l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 della direttiva 20 14/26/UE, esigendo, quale condizione per l'esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva;

c-octies) prescrivere che qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dia il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l'organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire, nonché che qualsiasi consenso di questo tipo sia espresso in forma scritta;

c-nonies) sancire che l'organismo di gestione collettiva prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti sia tenuto ad informare i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2014/26/UE, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3 della direttiva 2014/26/UE».

20.17

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «prescrivere» inserire le seguenti: «, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE,».

20.18

CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

20.19

CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

20.20

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «collettiva ripartiscano» inserire le seguenti: «, ciascuno per proprio conto,».

20.21

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «quanto più possibile».

20.22

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«*f-bis)* stabilire che solo gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano considerati non distribuibili solo nel caso in cui siano trascorsi tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti;

f-ter) per le finalità di cui al comma precedente, prevedere che gli organismi di gestione collettiva adottino tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, assicurando che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

a) ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva;

b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;

f-quater) sancire che le informazioni di cui al comma precedente includano, qualora disponibili, almeno:

a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

b) il nome del titolare dei diritti;

c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

f-quinquies) stabilire che ove le misure di cui al comma precedente non producano i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettano tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti».

20.24

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva non siano in nessun caso autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera *d)*, della direttiva 2014/26/UE, o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/26/UE».

Conseguentemente, all'articolo 71-octies, *della legge 22 aprile 1941, n. 633, abrogare il comma 3*-bis.

20.25

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g)* prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle

licenze;».

20.26

CROSIO, CANDIANI

Id. em. 20.25

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g)* prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

20.27

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

20.28

CROSIO, CANDIANI

Sost. id. em. 20.27

Sopprimere la lettera h).

20.30

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, alla lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo procedure in base alle quali ciascuna delle persone che gestiscono l'attività dell'organismo di gestione collettiva trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri, che contenga una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l'organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica».

20.29

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis)* riformare l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando precisi princìpi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi;».

20.31

MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

20.32

MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«*l)* prevedere forme di corresponsione dei diritti d'autore da parte degli organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti in favore dei giovani esordienti titolari di diritti d'autore e diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ricomprendano l'esclusiva quota parte dei diritti spettanti all'artista al netto di eventuali oneri».

20.33

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«*l)* prevedere forme di riduzione o di esenzione parziale, dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo, sotto la loro responsabilità, con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordi enti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi».

20.34

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma l, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di esenzione» *inserire le seguenti:* «parziale,»;

b) dopo le parole: «spettacoli dal vivo» *inserire le seguenti:* «, sotto la loro responsabilità,»;

c) sopprimere le parole da: «, nonché in caso di eventi» fino alla fine della lettera.

20.35

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, comma 1, lettera l), sostituire le parole: «cento partecipanti» con le seguenti: «duecento partecipanti».

20.38

LIUZZI, BONFRISCO

Improcedibile

Al comma 1, premettere alla lettera n), la seguente:

«*0n)* al fine di rendere affettivi i princìpi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, affidare il ruolo di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;».

20.39

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Sostituire la lettera, n), con la seguente:

«*n)* determinare, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, ridefinendo anche quelli attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma».

20.40

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Al comma 1, alla lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «ridefinire» *con la seguente:* «determinare»;

b) prima delle parole: «attualmente stabiliti dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», *inserire le seguenti:* «ridefinendo anche quelli».

20.41

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «direttiva 20 14/26/UE» inserire le seguenti: «, in particolare

con la necessità di aggregare gli organismi di gestione collettiva».

20.42

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «requisiti minimi necessari», inserire le seguenti: «per gli organismi di gestione collettiva e».

20.43

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica;».

20.44

CROSIO, CANDIANI

Id. em. 20.43

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica».

20.45

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di: (i) condurre in buona fede le negozi azioni con gli utilizzatori; (ii) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori; (iii) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale;».

20.46

CROSIO, CANDIANI

Sost. id. em. 20.45

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di:

1) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori;

2) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori;

3) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto,

tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera *o)* si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale».

20.47

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.48

CROSIO, CANDIANI

Id. em. 20.47

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.49

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle informazioni relative ai diritti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento alla comunicazioni necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto».

20.51

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

G20.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame è volto a conferire al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei necessari in ragione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

il disegno di legge di delegazione 2015 contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;

la direttiva intende migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, garantendo la concessione di licenze per i diritti d'autore comune in tutta l'Unione europea

per ciò che concerne le opere musicali disponibili *on line*,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo *creative commons*.

_____

(*) Accolto dal Governo

G20.101

La Commissione

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 20 concerne l'attuazione della direttiva 2014/ 26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;

la direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti nell'ottica del buon funzionamento del mercato interno;

la direttiva risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e di assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea, facendo salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione;

i princìpi e i criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo 20 riprendono le indicazioni della direttiva e sono quindi orientati nella direzione di promuovere un elevato livello di trasparenza ed efficienza nell'attività della SIAE;

potrebbe risultare tuttavia utile incrementare maggiormente il livello di tutela, in particolare qualora dovesse emergere che l'applicazione dei criteri elencati nell'articolo 20 ed esplicitati nell'emanando decreto delegato non abbia dato risultati sufficienti a raggiungere gli obiettivi indicati dalla direttiva,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di redazione del decreto di attuazione, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei princìpi affermati dalla direttiva;

a svolgere, nello spirito della direttiva 2014/26/UE, che prevede l'istituzione di procedure appropriate per monitorare il suo rispetto, un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva;

a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono, alla luce del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 1º giugno 2016, nonché sulla base dell'osservazione dei risultati conseguiti dalle *best practices* degli altri Stati membri dell'UE e delle evidenze offerte dagli studi, anche di impatto, che verranno realizzati dal Gruppo di Esperti istituito dall'articolo 41 della Direttiva e composto dai rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione.

G20.102

LIUZZI, BONFRISCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 20, fissa princìpi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on fine nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

la direttiva mira, inoltre, a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso on fine di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

lo sviluppo di servizi musicali on fine forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

considerato che:

i princìpi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri, relativamente:

- alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;
- al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;
- alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;
- alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;
- alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi - alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;
- alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;
- alla riforma dell'attività dei mandatari territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;
- alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordi enti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
- alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermedi azione dei diritti connessi;

preso atto che:

tali princìpi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata:

- il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la predetta si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua *ratio* consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente (*ex plurimis*, sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000);

- al legislatore delegato è infatti riconosciuto un margine di discrezionalità nell'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n. 426 del 2006), fino al punto che neppure il silenzio del delegante può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato;

- nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva europea, i princìpi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005),

impegna il Governo:

a) in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea 2015, a consultare, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b) in relazione alla lettera *n)* del comma 1 del medesimo articolo 20, al fine di rendere effettivi i princìpi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

c) a definire, in fase di esercizio della delega di cui al citato articolo 20, in maniera puntuale, le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che, fra l'altro, al comma 2 prevede una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

_____

(*) Non accolto dal Governo

G20.103

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 20 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla Siae;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

di recente gravi illeciti hanno investito la *governance* della SIAE fino ai più alti livelli, si sono verificati frequenti casi di nepotismo nelle assunzioni, di eccessiva disinvoltura nella parametrazione degli stipendi e di poca trasparenza delle normative che regolano i rapporti contrattuali del personale

dipendente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure affinché venga riformata l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando, altresì, precisi princìpi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi.

G20.104

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 20 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on fine nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla SIAE;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

nonostante alcune modifiche apportate nel tempo è arrivato il momento di procedere ad una riforma organica che vada ad armonizzarsi con quanto stabilito a livello europeo;

la disposizione all'esame prevede, in particolare, che il titolare dei diritti possa scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva a cui affidarne la gestione, che potrà anche essere situato in un paese diverso da quello della propria nazionalità o in cui si risiede,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a liberalizzare completamente l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio)

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c)*, e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle

caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2345:

sugli emendamenti 3.5 e 10.9, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 5, le senatrici Bellot e Munerato avrebbero voluto esprimere un voto di astensione; sull'emendamento 10.9, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Conte, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fazzone, Fedeli *(dalle ore 17.45)*, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Moronese, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Schifani, Sciascia, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Venittelli Laura, Mognato Michele, Rostellato Gessica

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (2497)

(presentato in data 27/7/2016);

C.3651 approvato da 11° Lavoro

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 (2498)

(presentato in data 27/7/2016);

C.3260 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (2499)

(presentato in data 27/7/2016);

C.2710 approvato dalla Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (2500)

(presentato in data 27/7/2016).

C.3954 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (2500)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.3954 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 27/07/2016).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul fondo di garanzia per le azioni esterne e sulla relativa gestione nel 2015 (COM (2016) 439 definitivo) (Atto comunitario n. 195), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti "Relazione annuale per il 2015 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE" (COM (2016) 446 definitivo) (Atto comunitario n. 196), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza" (JOIN (2016) 31 definitivo) (Atto comunitario n. 197), alle Commissioni riunite 3ª e 4ª e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cibersicurezza" (COM (2016) 410 definitivo) (Atto comunitario n. 198), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

proposta di decisione del Consiglio recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia (COM (2016) 456 definitivo) (Atto comunitario n. 199), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (COM (2016) 449 definitivo) (Atto comunitario n. 200), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (COM (2016) 445 definitivo) (Atto comunitario n. 201), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi" (COM (2016) 377 definitivo) (Atto comunitario n. 202), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 11ª e 14ª;

comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali" (JOIN (2016) 29 definitivo) (Atto comunitario n. 203), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 7ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali" (COM (2016) 476 definitivo) (Atto comunitario n. 204), alla 6ª Commissione permanente e, per il

parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 luglio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di prima fascia al dottor Stefano Scalera, nell'ambito del Ministero del'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 25 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc*. LIII, n. 4).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

dalla regione Molise, in merito alla mozione concernente la presenza sul territorio regionale dei collaboratori di giustizia e/o di condannati agli arresti domiciliari per reati gravi provenienti da altri territori. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (n. 93);

dalla regione Emilia-Romagna, in merito alla risoluzione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni avente ad oggetto "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività - COM(2016)381 final del 10 giugno 2016; sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze - COM(2016)382 final e sulla proposta di raccomandazione del Consiglio Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - COM(2016)383 final del 10 giugno 2016". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (n. 94).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 20 luglio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM (2016) 461 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 ottobre 2016.

Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 29 settembre 2016.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Casaletto ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00358 del senatore Vacciano ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Casaletto ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02870 del senatore Vacciano ed altri.

Interrogazioni

BLUNDO, SERRA, TAVERNA, CAPPELLETTI, COTTI, GIROTTO, BUCCARELLA, PUGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con decreti del direttore generale n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 sono stati banditi alcuni concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, anche di sostegno, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, secondo quanto previsto dal comma 114 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come "la Buona Scuola";

ai sensi del comma 110, sono ammessi a partecipare alla prova concorsuale, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, solo ed esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, solo i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Sono esclusi, pertanto, dal concorso i docenti di terza fascia non abilitati, ma in possesso del titolo di studio valido per accedere all'insegnamento o che stiano già insegnando da molti anni, che rischiano di non continuare a far parte delle cosiddette graduatorie d'istituto;

considerato che:

dai dati relativi agli esiti delle prove scritte, emergono altissime percentuali di candidati non ammessi alla prova orale, cifre alle quali si è cercato di dare alcune spiegazioni che, a parere degli interroganti, appaiono deboli e inverosimili, in particolare quelle relative l'incapacità delle commissioni, il fallimento dei percorsi abilitanti TFA (tirocini formativi attivi) e PAS (percorsi abilitanti speciali) o l'impreparazione dei candidati;

sono giunte agli interroganti numerose segnalazioni che addebiterebbero l'abnorme numero di bocciature al numero effettivo di cattedre vacanti, che sarebbe nettamente inferiore rispetto ai 63.712 posti messi a bando;

a giudizio degli interroganti il concorso sta assumendo i contorni della farsa anche in considerazione del fatto che molti dei partecipanti non saranno neppure immessi in ruolo entro il triennio, come invece previsto nei bandi, in quanto molti insegnanti, già immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, rischiano di essere in sovrannumero a causa della "legge Fornero" (legge n. 92 del 2012) che allungando l'età lavorativa ai fini pensionistici blocca di fatto il naturale *turnover*;

risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo con ordinanza ministeriale n. 571 del 14 luglio 2016 ha modificato l'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 che disciplinava la formazione delle commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi, stabilendo che "in caso di mancanza di aspiranti candidati, il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal decreto e dalla normativa vigente. Ove non risulti possibile reperire componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche il dirigente dell'USR può prescindere dai requisiti di cui all'articolo 4 comma 7 lettere a) e b) e/o addirittura ricorrere, qualora persista la difficoltà di reperimento, con un proprio decreto motivato, alla nomina di componenti aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nel settore";

a parere degli interroganti la criticità consiste proprio nel derogare i requisiti necessari inizialmente fissati dal relativo decreto e atti a garantire una congrua ed equa valutazione delle competenze richieste ai candidati nelle differenti aree disciplinari e geografiche;

considerato inoltre che:

con decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, disponendo l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio scolastico 2014/2017, escludeva ancora dalle graduatorie gli abilitati TFA e PAS, quelli laureati in Scienze della formazione primaria e quanti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Infatti, risulta agli interroganti che molti docenti in possesso di titoli abilitanti nazionali, come TFA o PAS, non sono stati inseriti nelle graduatorie a esaurimento (GAE), a differenza di quanto accadeva fino al 2007.

Attualmente l'inserimento nelle GAE non è previsto se non per coloro che hanno ottenuto apposite pronunce dal Tribunale del lavoro e dal Consiglio di Stato;
a giudizio degli interroganti tale discriminazione non trova alcuna giustificazione ed appare iniqua ed anticostituzionale. Ciò ha generato un precedente fortemente lesivo nei confronti di personale docente professionalmente qualificato, tuttora fonte di innumerevoli contenziosi e di perdita di immagine per lo stesso Ministero. Inoltre, colmando questo *gap* si creerebbe, entro i prossimi 3 anni e in funzione del reale fabbisogno nazionale, un bacino dal quale attingere il personale docente qualificato da avviare a contratti a tempo indeterminato, con effettivo risparmio della spesa pubblica, evitando così che quest'ultimo possa incorrere nel licenziamento previsto dopo i 36 mesi di servizio dalla legge n. 107 del 2015 (comma 131 dell'art. 1);
considerato altresì che:
il 20 luglio 2016, la Corte costituzionale con sentenza n. 187 del 2016 ha definitivamente confermato l'illegittimità dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, nella parte in cui la stessa, come riportato dal sito "lavoroeimpresa" in data 25 luglio 2016, "autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino". Più precisamente la Consulta da una parte sentenzia che «lo Stato italiano si è reso responsabile della violazione del diritto dell'U.E.», ma dall'altra stabilisce anche che «il conseguente illecito è stato "cancellato" con la previsione di adeguati ristori al personale interessato»;
a giudizio degli interroganti, in buona sostanza, sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia europea del 27 novembre 2014, la Corte costituzionale ha sì riconosciuto che lo Stato italiano ha violato il diritto comunitario ma, con un intervento legislativo di tipo "riparatorio" (la legge n. 107 del 2015) ha sostanzialmente posto rimedio all'illecito;
secondo la sentenza n. 187 del 2016, risultano fondamentali i seguenti interventi: la previsione del tetto massimo di 36 mesi per la durata dei contratti a tempo determinato, con la previsione di un fondo per il pagamento degli eventuali risarcimenti dovuti nella misura massima da 2,5 a 12 mensilità; la cadenza triennale dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale; l'avvio del piano straordinario di assunzioni; la conferma dell'accesso ai ruoli anche mediante scorrimento delle GAE;
considerato infine che risulterebbe pertanto esclusa dal lavoro nella scuola proprio la maggioranza degli abilitati che al termine dei 36 mesi imposti dalla legge n. 107 del 2015, pur essendo in possesso di un titolo di abilitazione e di un percorso lavorativo già svolto nel contesto scolastico quantomeno triennale, se risultati non idonei nell'ultimo concorso bandito verrebbero allontanati dal contesto scolastico dove hanno operato professionalmente fino a quel momento. A parere degli interroganti per non incorrere nelle sanzioni europee lo Stato licenzia i lavoratori fino a quel momento ritenuti qualificati, assumendo una decisione con evidenti profili di incostituzionalità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la modifica dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 con cui si regolamenta la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi in corso di svolgimento sia irrispettosa dei principi di trasparenza, equità e meritocrazia e se non consideri altresì che tale decisione possa mettere a rischio il regolare svolgimento delle procedure concorsuali;
se, alla luce della sentenza della Consulta, intenda favorire un regime transitorio in cui gli attuali abilitati, in particolar modo TFA e PAS, possano confluire all'interno delle GAE, dalle quali fino ad oggi sono stati esclusi, a giudizio degli interroganti univocamente ed immotivatamente.
(3-03059)
ENDRIZZI, CATALFO, MORRA, CRIMI, MARTON, MORONESE, GIARRUSSO, SANTANGELO, SERRA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 19 luglio 2016 si è tenuto un incontro, tra Italcementi-Heildelberg, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e le rappresentanze territoriali dei lavoratori, che risulta essere il primo svoltosi

dopo il *closing* del 1° luglio 2016, quando il gruppo tedesco Heildelberg ha perfezionato l'acquisizione del 45 per cento del colosso cementiero italiano. Attualmente è in corso l'offerta pubblica di acquisto che presumibilmente si chiuderà entro il 1° settembre 2016, mentre il completamento dell'operazione dovrebbe avvenire tra ottobre e novembre 2016 e, conseguentemente, entro fine anno, Italcementi passerà, al 100 per cento, sotto il controllo del gruppo Heildelberg Cement;

un aspetto importante su cui le organizzazioni sindacali hanno insistito durante l'incontro è quello relativo all'estensione a tutti gli stabilimenti del gruppo dell'accordo del "piano sociale", firmato tra organizzazioni sindacali e azienda il 20 maggio 2016 per i lavoratori di Bergamo, che, in virtù dei 350 esuberi dichiarati, sono attualmente i più colpiti dall'acquisizione, nonché di Brindisi e di Roma;

il piano sociale, oltre all'incentivo all'esodo concordato, prevede delle "doti" importanti inerenti alla formazione, alla ricollocazione dei lavoratori e all'*outplacement* in generale e, quindi, garantisce effettiva tutela per l'occupazione. Tuttavia l'azienda ha rigettato tale richiesta sindacale, adducendo il fatto che il piano sociale ha senso, in particolar modo, a Bergamo, perché l'entità degli esuberi è notevole per impatto sociale e le figure professionali della sede centrale rappresentano profili più complessi e con retribuzioni più elevate;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

il rifiuto dell'azienda di estendere il piano sociale ai lavoratori di tutti gli stabilimenti è un atto che appare non ricevibile, in quanto tenderebbe a distinguere, se non addirittura a discriminare, i lavoratori all'interno dello stesso gruppo;

inoltre, non è comprensibile la circostanza per cui Italcementi-Heildelberg applicherebbe una distinzione a seconda dell'eventuale impatto sociale, soprattutto considerando il dramma sociale che la bassa padovana sta vivendo, a causa della generalizzata crisi del cemento;

considerato altresì che:

il sito dell'azienda Italcementi di Monselice (Padova), nel 2010, riferiva la presenza di 155 dipendenti, attualmente ne risultano 50, e dal 1° febbraio 2017, probabilmente, non ne comparirà nessuno. In circa 6 anni la diminuzione degli addetti corrisponde a 155, a cui vanno aggiunti circa un centinaio di lavoratori che prestavano servizio nell'indotto;

dal 2011 al 2013 sarebbero stati circa 80 gli esuberi presso la cementeria di Monselice, a causa del cambio di proprietà e della ponderosa conseguente ristrutturazione;

inoltre, nel mese di aprile 2016, è stato chiuso lo storico stabilimento produttivo di Este di Cementizillo, che ha causato la conseguente fuoriuscita di circa 50 lavoratori, tra accompagnamento alla pensione ed esuberi;

nell'arco di circa 6 anni, pertanto, la bassa padovana ha perso quasi 400 lavoratori soltanto nel settore cemento; situazione che si aggiunge al calo del numero di imprese del settore delle costruzioni che, contro una media provinciale negativa pari al 9,8 per cento in meno, ha visto nel periodo 2009-2015: un calo del 13,7 per cento per il monselicense; un calo del 13,5 per cento per l'estense; una diminuzione del 16,5 per cento per il montagnanese. A questi si aggiungono i dati relativi al complesso degli insediamenti produttivi, che, fra il 2009 e il 2015, diminuiscono nel comprensorio di Este del 4,8 per cento, in quello di Monselice del 2,9 per cento e in quello di Montagnana del 6,8 per cento, rispetto ad una media provinciale per lo stesso periodo che ha visto un aumento dello 0,3 per cento;

considerato che le criticità evidenziate hanno generato nella bassa padovana un indice di disoccupazione di circa il 17 per cento, mentre la media della provincia di Padova si attesta a poco meno del 7 per cento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare azioni di competenza, volte ad estendere il citato "piano sociale" ai lavoratori del gruppo Italcementi-Heildelberg attualmente esclusi;

quali interventi urgenti di politica industriale intendano adottare, al fine di fornire una risposta efficace al fenomeno di crisi industriale e di desertificazione produttiva che caratterizza in modo particolare la bassa padovana.

(3-03060)

RICCHIUTI - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e della salute* - Premesso che:
il direttore generale dell'Agenzia tutela salute (ATS) di Pavia, con decreto n. 137/DGi del 12 luglio 2016, "a tutela dell'interesse pubblico" ha agito in autotutela, annullando gli atti endoprocedimentali relativi alla procedura per l'assunzione di un coadiutore amministrativo da assegnare al Dipartimento prevenzione veterinario dell'ATS, con conseguente rinnovo della fase valutativa per tutti i candidati già risultati presenti alle convocazioni stabilite;
le prove di idoneità si erano svolte nelle date del 16, 17 e 18 maggio 2016;
la motivazione, a giudizio dell'interrogante sorprendente, con la quale è stato disposto l'annullamento della procedura è rappresentata dal grave rischio che "le domande formulate dalla Commissione esaminatrice, nell'esercizio dell'attività valutativa di competenza della stessa" possano essere state viziate da "eccessiva complessità", "con conseguente violazione della lex specialis che il bando medesimo costituisce";
considerato che:
la decisione assunta risulta di particolare gravità, in quanto appare in palese contrasto con l'"interesse pubblico" di tutelare, al contempo, coloro che competono onestamente e meritano, dunque, di vedere garantito il loro legittimo interesse al risultato conseguito;
non risulta che la Regione Lombardia si sia immediatamente attivata per accertare i fatti accaduti, che rischiano di compromettere gravemente la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione regionale;
in particolare, in materia sanitaria le competenze espressamente assegnate alle Regioni sono, infatti, molteplici, visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, in merito al riordino del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, recante "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
la Regione Lombardia, con delibera n. X/3992/2015, ha approvato il piano di gestione delle risorse umane (PGRU) 2015, nell'ambito del quale è prevista, tra l'altro, l'assunzione a tempo indeterminato di un coadiutore amministrativo da assegnare al Dipartimento prevenzione veterinario dell'ATS di Pavia;
la Regione Lombardia ha il compito di adempiere in tempi rapidi alle proprie funzioni per garantire il rispetto della normativa esistente e il regolare funzionamento della procedura valutativa dell'ATS di Pavia,
si chiede di sapere se i fatti descritti corrispondano al vero e quali siano le valutazioni a riguardo dei Ministri in indirizzo.
(3-03061)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CALEO, PAGLIARI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
in previsione dell'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del "tavolo istituzionale sulla logistica" con il compito di selezionare le opere infrastrutturali da finanziare, insieme ad altri parlamentari del Partito democratico gli interroganti chiesero mediante lettera inviata nel mese di aprile 2016 al viceministro Nencini un incontro con i rappresentanti delle Regioni Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, per discutere del completamento del primo sublotto Parma-Vicofertile e per l'intervento di raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia "Pontremolese";
in tale incontro, tenutosi il 20 aprile presso il Ministero, tra il viceministro Riccardo Nencini, il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, accompagnato dall'assessore regionale per le infrastrutture, mobilità, urbanistica, Vincenzo Ceccarelli, l'assessore per i trasporti, programmazione territoriale e agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, l'assessore della Liguria per le infrastrutture e ambiente, Giacomo Raul Giampedrone, e i vertici di Rfi, si stabiliva l'impegno da parte di Rfi: a verificare il progetto esistente in merito ai costi ed alla fattibilità, e a presentare in tempi ragionevoli uno studio sui trasporti inerente alla piattaforma socio-economica sulla quale la

Pontremolese insiste; a valutare la conferma dell'investimento in corso sulla stazione ferroviaria di Parma; a ponderare in tempi brevi l'ipotesi di lavoro per il potenziamento della linea ferroviaria tirrenica. In ultimo si conveniva che le tre Regioni interessate avrebbero predisposto un "protocollo d'intesa e d'intenti" che, dopo essere stato approvato dai relativi Consigli, sarebbe stato inoltrato al Ministero per la sottoscrizione;
considerato che ad oggi risulta che le Regioni non abbiano ancora predisposto una bozza di protocollo da sottoporre all'approvazione dei propri Consigli;
considerata altresì la strategicità di questa infrastruttura di collegamento, distribuzione delle merci e di mobilità delle persone che attraversa territori ed aree ad alto sviluppo economico, importante non solo per i nostri territori ma per tutto il Paese,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sollecitare le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria ad inviare in tempi brevi la proposta di protocollo d'intesa per una sua rapida sottoscrizione.
(4-06193)

MARINELLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
con decreto ministeriale 22 luglio 2016, n. 591, il Ministro in indirizzo ha nominato il dottor Gandolfo Librizzi nuovo presidente del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo;
la nomina, a detta dell'interrogante, è apparsa inaspettata, in particolare perché riguardante una figura che non ha mai vissuto per la politica, ma di politica. Librizzi, 52 anni, laureato in Lettere con una tesi su "La dimensione ludica dell'agire sociale", ha lavorato per l'ente parco delle Madonie, è stato già dirigente regionale e vicecapo di gabinetto dell'assessore regionale per l'economia Alessandro Baccei, nonché collaboratore stretto del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Davide Faraone;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
quest'ultimo incarico triennale è solo l'ultimo di una lunga serie di posizioni gravitanti intorno ai ruoli politici della Regione Siciliana;
dall'11 novembre 2010 al 31 maggio 2011, Librizzi è stato dirigente esterno all'amministrazione regionale quale componente dell'ufficio di collaborazione dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana presso la segreteria particolare;
dal 1° giugno 2011 al 12 luglio 2012, ha ricoperto il ruolo di dirigente esterno all'amministrazione regionale quale componente dell'ufficio di diretta collaborazione dello stesso assessore presso la segreteria tecnica;
dal 1° aprile 1991 al 30 giugno 1998 presso l'Assessorato regionale territorio e ambiente, ha svolto mansioni di assistente tecnico geometra, comandato in servizio presso l'ente parco delle Madonie dal 27 aprile 1991;
dal 1° luglio 1998, presso l'ente parco delle Madonie ha ricoperto svariate posizioni tra cui: mansioni superiori di dirigente amministrativo, come responsabile dell'ufficio pubbliche relazioni (dal 31 maggio 1995 al 3 gennaio 1999); mansioni superiori di dirigente tecnico etnoantropologo, come responsabile del gruppo fruizione sociale (dal 16 marzo 1998 al 3 gennaio 1999); mansioni superiori di dirigente tecnico, come responsabile del gruppo valorizzazione economica (dal 16 marzo 1998 al 3 gennaio 1999); coordinatore dell'ufficio di gabinetto del direttore dell'ente parco dal 29 marzo 2007; referente dello *staff* di supporto del costituendo distretto turistico delle Madonie; responsabile della struttura di supporto all'attività commerciale dell'ente; responsabile della struttura dei programmi interregionali cofinanziati (PIC); responsabile del servizio vigilanza; redattore, in qualità di responsabile dell'ufficio pubbliche relazioni, del volume "Vademecum delle attività esercitabili nel Parco delle Madonie";
durante la carriera professionale, presso l'ente parco delle Madonie, oltre alle incombenze dei diversi compiti di responsabilità attinenti alla classificazione nominale dei vari gruppi, uffici, servizi, *staff* e strutture, ha elaborato, redatto, proposto e realizzato, nell'ambito della responsabilità dell'ufficio di gabinetto del direttore, il progetto denominato "Il Parco solidale", vertente sulle interconnessioni

esistenti tra ambiente, sviluppo, povertà, sfide climatiche e cooperazione e solidarietà internazionale, che ha coinvolto tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalla classe IV elementare alle scuole superiori, di tutte le scuole ed istituti dei 15 Comuni del parco delle Madonie; ha partecipato, quale componente, al gruppo di lavoro nazionale sulla cooperazione internazionale, costituito in seno alla Federazione nazionale dei parchi e delle riserve. Nell'ambito della responsabilità della struttura di supporto all'attività commerciale, ha garantito l'organizzazione e l'avvio dell'attività commerciale nei punti vendita dell'ente parco (Petralia Sottana, Cefalù, Polizzi Generosa) e nell'ambito della partecipazione alle diverse fiere di promozione turistica;

come si evince da alcune delle posizioni ricoperte nell'ambito della sua carriera lavorativa, il dottor Librizzi ha certamente sviluppato, a detta dell'interrogante, delle competenze, ma sicuramente non sufficienti né tantomeno specifiche per poter guidare brillantemente il conservatorio di Palermo;

il conservatorio è uno degli istituti musicali e coreutici più antichi tra quelli esistenti in Italia. Venne istituito per volontà del viceré conte De Castro tra il 1617 e il 1618, presso la trecentesca chiesa della Santissima Annunziata; a partire dal 1721 vi si intraprese anche l'insegnamento della musica, che divenne l'insegnamento esclusivo dell'istituto a partire dal 1747. Nel corso del Settecento il conservatorio acquisì sempre maggiore importanza e prestigio, avvalendosi di insegnanti di rilievo e diventando un importante centro di produzione musicale che lo portò a raggiungere un grande prestigio alla fine del secolo;

a detta dell'interrogante, la nomina del dottor Librizzi non sembra essere conforme ai requisiti di alta qualificazione professionale, manageriale e dell'esperienza maturata previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,

si chiede di sapere:

quali siano le peculiari capacità che hanno portato alla scelta del dottor Gandolfo Librizzi, la cui nomina a presidente del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo risulta all'interrogante totalmente inadeguata;

se il Ministro in indirizzo ritenga che fosse opportuno nominare una figura di maggior profilo e di adeguata caratura accademica, anche in considerazione della tradizione e della storia del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo, tanto più che si dovrebbe garantire un'internazionalizzazione ed una valorizzazione dell'istituto musicale, nell'ottica di un'esaltazione delle eccellenze territoriali che dovrebbe animare l'azione politica degli esponenti siciliani e, in particolar modo, degli esponenti governativi, tra cui il sottosegretario Faraone.

(4-06194)

MUNERATO, MANCONI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

Mauro Guerra, 32 anni, è morto il 29 luglio 2015 a seguito di un colpo di pistola, sparato da un appartenente dell'Arma dei Carabinieri;

la ricostruzione dei fatti, che si ricava dalla lettura delle notizie a mezzo stampa, è la seguente. Mauro Guerra sarebbe stato convocato verbalmente da 2 Carabinieri nella caserma del paese di Carmignano di San'Urbano (Pavia), distante circa 100 metri dalla sua abitazione. Dopo circa mezz'ora, Guerra sarebbe tornato correndo verso la sua abitazione, nella quale si trovavano il padre e il fratello minore, e sarebbe entrato. Sarebbe stato seguito da alcuni Carabinieri, i quali, arrivando ad essere circa una decina, avrebbero tentato di far salire Guerra su un'ambulanza giunta davanti al cancello dell'abitazione, per eseguire un trattamento sanitario obbligatorio. Dopo 3 ore, Guerra, fingendo di aver accettato il trattamento, avrebbe fatto per dirigersi verso l'ambulanza, ma sarebbe riuscito a fuggire correndo verso i campi poco distanti da casa sua. Sarebbe stato inseguito dai Carabinieri e raggiunto, ammanettato a un braccio e, in questo frangente, avrebbe ferito uno dei 2 militari. A questo punto il collega del Carabiniere colpito avrebbe sparato con la pistola di ordinanza, colpendo Guerra a morte;

a quanto risulta, il Comune di Carmignano di Sant'Urbano, quel giorno, non avrebbe emesso un'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di Mauro Guerra;

la Procura di Rovigo avrebbe aperto un fascicolo; il pubblico ministero avrebbe chiesto una proroga delle indagini e nel frattempo avrebbe deciso di non notificare l'avviso di deposito degli accertamenti tecnici, tra cui l'esame autoptico, l'esame balistico, la perizia sui telefoni cellulari dei Carabinieri coinvolti,
considerato peraltro che:
la mancata notifica del deposito degli atti, che consentirebbe alle parti coinvolte di avere accesso all'elaborato tecnico prima che le indagini si siano concluse, desta notevoli perplessità;
altresì, la durata delle indagini potrebbe non risultare congrua rispetto alla complessità del caso;
sarebbe forse opportuno lo svolgimento di ulteriori accertamenti, allo scopo di chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di Mauro Guerra,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda esercitare sulla vicenda descritta i poteri istruttori e ispettivi conferitigli dall'ordinamento.
(4-06195)

DE POLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
è attualissima questione di importanza che i piccoli azionisti di alcuni istituti di credito veneti abbiano visto la pesante svalutazione del capitale da loro investito senza la possibilità di pieno e sollecito risarcimento;
senza entrare nel merito delle indagini ancora in corso sul comportamento quantomeno omissivo nella chiarezza delle informazioni dovute al momento della stipula delle varie sottoscrizioni da parte dei piccoli investitori, sarebbe il caso di porre l'attenzione alla disciplina del mercato obbligazionario che appare quantomeno lacunosa;
dalle informazioni surrettiziamente oscure od incomplete alle sottoscrizioni quali contropartite per ottenere i finanziamenti commerciali, dalla persuasione ad acquistare in base a valutazioni patrimoniali non corrispondenti ai dati concreti, all'inappropriata e non veritiera classificazione del profilo di rischio di questi piccoli azionisti, fino alla non adeguata assistenza *post* vendita, si è verificata una significativa sopravvalutazione delle azioni e, di conseguenza, un grave danno per gli azionisti;
tali vicende minano la fiducia dei cittadini non solo nel sistema creditizio, ma anche nelle autorità di vigilanza e nelle istituzioni e necessitano, oltre alle riforme già approvate, di azioni per scongiurare il ripetersi di analoghe vicende assicurando effettivi strumenti di tutela dei risparmiatori;
infatti, valutazioni manipolate, funzionali a rendere adeguata un'operazione altrimenti non coerente con il profilo dell'investitore, e una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini che altrimenti risulterebbero inadeguati, sono un rischio significativo e concreto;
la situazione apre scenari di crisi che avranno ripercussioni certe e diffuse su un rilevante numero di risparmiatori ed imprese, per la maggior parte vittime di scelte gestionali e meccanismi fraudolenti, con situazioni di crisi di liquidità per le aziende e gravi danni al tessuto produttivo locale, ai lavoratori ed alle loro famiglie,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione affinché, oltre alla dovuta definitiva chiarezza su quanto accaduto, siano adottate tutte le iniziative necessarie per la tutela dei cittadini investitori e delle imprese esposte per salvaguardare la continuità del tessuto produttivo e non solo, anche attraverso i meccanismi di garanzia creditizia, e se non ritenga opportuno valutare la possibilità di estendere in futuro l'operatività del fondo di solidarietà agli investitori vittime di meccanismi fraudolenti, in modo particolare per la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca.
(4-06196)

FASIOLO, PEZZOPANE, FAVERO, Stefano ESPOSITO, CANTINI, BIGNAMI, PANIZZA, GAMBARO, MASTRANGELI, DALLA TOR - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Toscana, Sicilia e in altre regioni d'Italia, la presenza abnorme di popolazioni di cinghiali selvatici ha assunto caratteri di vera e propria emergenza

per la sicurezza e l'incolumità pubbliche e per gli ingenti danni economici, arrecati alla produzione agricola;
si tratta di un'invasione causata dal moltiplicarsi incontrollato di cinghiali e animali predatori che si sono rapidamente impadroniti delle campagne e dei boschi, tanto da rendere impossibile l'attività agricola e di allevamento;
l'*escalation* di danni, incidenti e aggressioni, che hanno causato purtroppo anche vittime, è la grave conseguenza di tale indiscriminata proliferazione, che ha visto il numero dei cinghiali presenti in Italia superare il milione di unità, con una diffusione che ormai si estende dalle campagne alle città;
la sicurezza nelle aree rurali e periurbane, secondo una denuncia di Coldiretti, è in pericolo per il proliferare di animali selvatici, come i cinghiali, che stanno invadendo campi coltivati, centri abitati e strade dove rappresentano un grave pericolo per le cose e le persone;
gli animali selvatici distruggono i raccolti agricoli, sterminano gli animali allevati, causano incidenti stradali per un totale di danni stimato in circa 100 milioni di euro nell'ultimo anno, senza contare i casi in cui ci sono state purtroppo anche vittime;
considerato che non si tratta, quindi, più soltanto di una questione di risarcimenti, ma è diventato un concreto elemento di pericolo e di minaccia alla sicurezza delle persone e della vita nelle campagne e nelle aree urbane,
si chiede di sapere:
quali misure e atti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di ripristinare un corretto equilibrio faunistico ed ambientale, riportando la popolazione di cinghiali selvatici, presenti su tutto il territorio nazionale, ad una consistenza compatibile con le risorse naturali disponibili e con la necessità di garantire la sicurezza per le attività umane;
quali risorse economiche siano attualmente disponibili per risarcire i cittadini danneggiati da azioni dirette (distruzione di raccolti e aggressioni) e indirette (causa di incidenti stradali) dei cinghiali e se tali risorse siano ritenute sufficienti, ovvero si ravvisi la necessità di incrementarle in ragione dell'aumento dei fatti dannosi contro cose e persone;
infine, se intendano valutare l'estensione delle procedure e dei tempi per i risarcimenti previsti per i proprietari dei campi danneggiati, che ricadono nelle aree protette (risarciti in 4-6 mesi), anche a quei coltivatori o proprietari di terreni, siti in aree non protette, ai quali i risarcimenti, seppur minimi, arrivano anche dopo anni.
(4-06197)
LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:
secondo quanto si apprende da numerose notizie di stampa a Sesto Fiorentino (Firenze) il 29 giugno 2016 ci sono stati gravissimi episodi di illegalità durante un controllo della Asl in un'azienda cinese. La situazione è degenerata a tal punto che si è parlato di una vera e propria rivolta e scontri con le forze dell'ordine. Durante i tafferugli i Carabinieri hanno eseguito diversi arresti di persone di origine cinese accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Più esattamente sono stati arrestati il titolare dell'impresa che era stata sottoposta al controllo, che avrebbe tentato di impedire l'ispezione, e un altro connazionale che, dopo i primi disordini nel capannone, avrebbe cercato di fermare l'uscita di mezzi e ambulanze bloccando il cancello e aprendo il portellone di una delle ambulanze. Gli accertamenti da parte della Polizia, con la Digos, sono proseguiti per ricostruire la dinamica dei disordini e le eventuali responsabilità dei singoli manifestanti;
in Toscana, ed in particolare a Firenze e Prato, vi è storicamente una forte presenza della criminalità organizzata cinese con la nota famiglia mafiosa Hsiang, primo caso di applicazione dell'art. 416-*bis* del codice penale in Italia ad una mafia straniera nel decennio scorso;
l'episodio purtroppo non è isolato. In data 10 giugno c'è stata una brillante operazione della Polizia di Prato che ha portato ad 11 arresti. All'interno del contesto criminale il *leader* cinese colpito dalla misura cautelare aveva un ruolo associativo importante e risultava inserito nella comunità cinese di Prato. Il 5 maggio la DIA, attraverso un comunicato stampa, metteva a conoscenza l'opinione pubblica

di un'importante operazione di confisca di beni per un valore di oltre 500.000 euro ad un cittadino di origine cinese, indagato per contraffazione ed evasione fiscale. Ed ancora il 24 febbraio la DIA comunicava il sequestro di beni per un valore di beni di oltre 400.000 euro ad un cittadino di origine cinese;

in data 25 luglio, la fondazione "Caponnetto" ha presentato un *report* sulla criminalità cinese a Firenze, Prato e dintorni, che indicava come possibile in un quadro mutante il rafforzamento della criminalità cinese anche di tipo mafioso. In Toscana, la criminalità mafiosa cinese ha sempre cercato di agire in modo sommerso. Esistono tre tipologie criminali nel territorio: le triadi (strutture orizzontali in contatto tra loro che controllano in modo capillare le attività economiche delle comunità cinesi, lo sfruttamento dei clandestini e della manodopera, il gioco d'azzardo, la prostituzione, il narcotraffico ed il *racket*), le *gang* (bande organizzate di giovani, utilizzate spesso dalle triadi per effettuare un vero e proprio controllo del territorio, attraverso estorsioni, rapine, regolamenti di conti), la mafia borghese cinese (una vera e propria organizzazione intenta ad aggirare la normativa italiana, abile nel campo della contraffazione e del riciclaggio),

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, di tipo sia preventivo che repressivo e punitivo, per intervenire a contrasto del fenomeno in costante evoluzione della criminalità cinese a Firenze e Prato.

(4-06198)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03061, della senatrice Ricchiuti, su una procedura concorsuale presso la ATS di Pavia;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02845, del senatore Bocchino ed altri, su alcune dichiarazioni sull'etica nella ricerca del presidente del CNR;

3-03059, della senatrice Blundo ed altri, sui concorsi per l'assunzione di personale docente;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-03060, del senatore Endrizzi ed altri, sulla crisi industriale nella bassa padovana.

1.5.2.2. Seduta n. 674 (ant.) del 03/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

674a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI,
del presidente GRASSO,
della vice presidente FEDELI
e del vice presidente CALDEROLI

_____

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nel Resoconto della seduta n. 675 del 4 agosto 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39)*.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2500) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 9,39)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2500, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Prego i colleghi che non intendono seguire la discussione di abbassare il tono della voce o di allontanarsi, perché altrimenti gli oratori non sono in grado di svolgere i propri interventi.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ci siamo lasciati proprio ieri su questo provvedimento e abbiamo votato - ahimè respingendola - una questione pregiudiziale. Lo abbiamo detto: il tema non è banale. Stiamo esaminando un provvedimento a dir poco surreale... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Bernini, ma non è possibile intervenire con questo rumore di fondo. Colleghi, chi vuole chiacchierare con questo tono deve allontanarsi dall'Aula, altrimenti vi prego di rispettare l'oratrice.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Grazie, signora Presidente, lei è molto gentile.

Come dicevo ai colleghi, ci siamo lasciati votando - ahimè contro - la questione pregiudiziale di costituzionalità ad un provvedimento che manifesta in se stesso la sua incompatibilità con la Costituzione. In Commissione lo abbiamo definito - e lo ribadiamo in Assemblea, perché tutti dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo - un provvedimento a dir poco surreale. Il collega Migliore - anzi, chiedo scusa, il sottosegretario Migliore - ha già sentito queste parole.

È un provvedimento dicotomico, che si compone di due parti separate. Una prima parte, la reputiamo quantomeno inutile, perché - come ha ricordato il collega Calderoli ieri - se avessimo voluto semplicemente prorogare un termine, non sarebbe stato necessario scomodare un decreto-legge per farlo. Abbiamo avuto tante "diligenze" in cui avremmo potuto inserire la proroga termini, senza fare un decreto-legge apposito con cui intrattenere il Parlamento. Evidentemente questo contenitore aveva intenzione di produrre ben altri contenuti e di questo parlerò, quando tratterò della seconda parte di questo provvedimento dicotomico, che attiene alle piante organiche del Ministero della giustizia: un tema non irrilevante, su cui il sottosegretario Migliore si è giustamente misurato in Commissione, ma su cui, mi perdoni, nonostante la sua perizia e la sua disponibilità, non ci ha proprio convinto.

Il problema, per quanto riguarda la prima parte, relativa al processo telematico, è nell'assurdità del modo con cui il Governo - come dicevamo ieri - ha dichiarato, con la consueta assertività - e, oserei dire, protervia - del Presidente per del Consiglio, che avrebbe fatto del processo telematico all'interno della giurisdizione amministrativa, con tanto di firma digitale, il nostro fiore all'occhiello. Questo lo si dichiarava due anni fa. Nel frattempo - abbiamo detto - questo fiore si è "sfranto" in quattro deleghe consecutive, fatte peraltro con quattro decreti-legge: proprio in questo, colleghi, sta l'incostituzionalità, che pure nella totale indifferenza dell'Assemblea ieri abbiamo avallato. Abbiamo usato quattro decreti-legge per prorogare il termine del processo amministrativo telematico, a tutto svantaggio degli utenti e

dei cittadini che a questo avevano creduto.

Ci saremmo aspettati molto di più e molto di meglio dalla "generazione Telemaco". Quantomeno, il processo telematico andava rispettato nei suoi termini. Su questo punto vorrei intrattenermi tanto quanto ci siamo intrattenuti in Commissione, generando interessanti dibattiti.

La sperimentazione del processo amministrativo telematico ha due caratteristiche. La prima è di essere già stata fatta e di avere, per quanto riguarda la giurisdizione amministrativa, anche funzionato. La seconda è di rappresentare un chiaro impegno europeo al quale noi abbiamo aderito e che abbiamo espressamente avallato da cinque anni a questa parte, non soltanto con riferimento alla giurisdizione amministrativa, ma anche con riguardo alla ben più onerosa e impegnativa giustizia ordinaria, ovvero processi civili e processi penali.

Il nostro infaticabile e immarcescibile Presidente del Consiglio ha detto che il processo amministrativo telematico sarà l'apripista e lo spartiacque per inserire la firma digitale anche nel processo ordinario. Signora Presidente, colleghi, noi stiamo ancora aspettando che questo apripista, spartiacque, rompighiaccio, si faccia strada tra i ghiacci della giurisdizione.

Ripeto che tutto questo non rappresenta solamente un malessere costituzionale, una illegittimità costituzionale che noi stiamo avallando e, quindi, qualcosa di tecnico. Tutto questo ha una valenza fortemente politica, perché questo Governo ha una responsabilità che si deve assumere in regime di monopolio, perché noi non la vogliamo, che è quella di stare privando gli utenti del processo amministrativo, e non solo, della giusta risposta alla domanda di giustizia.

Noi tutti, infatti, sappiamo che una delle principali patologie del nostro sistema è la carente risposta del sistema giurisdizionale, sia esso civile che penale o amministrativo, cui si ricollegano conseguenze drammatiche. Nella giustizia civile, l'attesa di venti anni per avere una sentenza è una giustizia negata; e una giustizia negata è una non giustizia. Avere una sospensione dei propri diritti patrimoniali per venti anni significa interruzione della propria vita professionale e personale, della propria reputazione, delle proprie relazioni familiari, di vicinanza e di condominio. Per non parlare della sospensione dei propri diritti sotto il profilo penale.

Anche il seguente punto, sottosegretario Migliore, noi lo abbiamo sottolineato e lei ne conveniva. Nel processo amministrativo sono coinvolte tutte quelle opere così importanti per rilanciare la crescita, per fare correre e far girare l'economia nel nostro Paese. Tutte quelle piccole, medie e grandi opere che possono fare grande il nostro Paese e che possono portare capitali esteri nel nostro Paese.

Quante volte abbiamo dovuto vedere, negli ultimi tre anni, imprese straniere che andavano via a seguito di ricorsi e ricorsi e mai sentenze, perché non riuscivano ad avere ragione delle proprie istanze! Neanche dei propri diritti, ma delle proprie istanze! È successo - ahimè - in molte Regioni del Sud, che avrebbero tanto bisogno di innesto di capitali stranieri, di innesto di specifiche merceologiche in grado di produrre benessere, ricchezze e posti di lavoro. E tutto questo si ricollega alla giustizia amministrativa (e non solo).

Quindi, signora Presidente, il Governo ha fatto tante promesse e due anni fa ha annunciato una procedura come già fatta. E noi sappiamo che il mondo dei proclami renziani è un mondo bellissimo. È un mondo di sogno dove tutto è già fatto prima ancora di essere fatto. È però un mondo bellissimo che si infrange contro il muro durissimo di una realtà che non soddisfa le esigenze dei cittadini.

E questo, colleghi, è un dato che noi, doverosamente, dobbiamo non solamente acquisire, ma segnalare e cercare di emendare. Noi abbiamo cercato di collaborare su questo provvedimento - l'ho detto e lo ripeto - perché noi crediamo nel processo amministrativo telematico, crediamo negli impegni europei e questo è il motivo per cui ci siamo astenuti in Commissione. Noi crediamo che la giustizia sia uno dei perni o dei fusibili del sistema se non funziona, quindi ci siamo dichiarati disponibili e cosa abbiamo visto?

Arriviamo così alla seconda parte del provvedimento in esame. In Commissione alla Camera abbiamo visto l'inserimento proditorio della parte forse più significativa di questo contenitore, che altrimenti non avrebbe senso nei suoi contenuti. Mi chiedo, infatti, come mai si sia deciso di fare un decreto-

legge per una proroga che si poteva inserire dappertutto. Abbiamo capito che lo hanno fatto per regolamentare l'innesto di piante organiche presso il Ministero della giustizia da dedicare a nuove assunzioni, cosa altrettanto meritoria. Sottosegretario Migliore, come abbiamo detto, noi non possiamo non condividere l'idea di aggiungere 1.000 posti; signora Presidente, ho quasi concluso ma mi riservo di precisare meglio questa parte in sede di dichiarazione di voto. Noi non possiamo non essere d'accordo nel radicare piante organiche; tuttavia, signora Presidente, sottosegretario Migliore, colleghi, non in maniera casuale, non fatto come dite voi e basta, senza confrontarsi con nessuno, senza avere un minimo di interlocuzione con il Parlamento, senza capire chi sarà messo dove, quando, secondo quali criteri oggettivi e secondo quali criteri di professionalità o di riqualificazione. Ci sono almeno quattro categorie di soggetti che teoricamente potrebbero accedere a ruoli che, secondo le dichiarazioni del Governo, dovrebbero essere banditi attraverso concorso, ma forse non lo saranno.

Signora Presidente, non voglio abusare della sua gentilezza. Lascio l'Assemblea (che immagino non resisterà) nella *suspense* di vedere quale sarà la fine di questa assegnazione di ruoli, riservandomi di precisarlo meglio in sede di dichiarazione voto *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il provvedimento in esame indica che molti dei luoghi comuni che vengono detti a proposito del lavoro delle istituzioni sono del tutto falsi. Il luogo comune è che la piaga del Paese e la ragione per cui non è prospero come altri è che non si fanno abbastanza leggi e non le si fanno abbastanza in fretta; e la ragione per cui le leggi non vengono fatte in fretta sarebbe la famosa, mitica o mitologica, interminabile navetta di tre o quattro anni tra Camera e Senato.

Qual è la ragione per cui c'è questo provvedimento in discussione, oggi 3 agosto? I giornali parlano ampiamente delle lunghissime ferie del Parlamento italiano che sono di trenta giorni; nel frattempo noi salutiamo i nostri colleghi tedeschi che fin dall'8 luglio hanno preso la strada delle spiagge e delle loro altre mete preferite, perché fin dall'8 luglio il Bundestag è in pausa e riprenderà i lavori esattamente quando li riprenderemo noi. Peraltro forse la Germania è più prospera dell'Italia, sotto più di un aspetto, quindi intanto il problema non sono le ferie.

La ragione per cui noi stiamo esaminando questo provvedimento anziché altri è che il Governo per la quarta volta chiede la proroga di un termine che esso stesso si è posto attraverso un decreto-legge. Il problema della lentezza di come le cose vengono implementate, di come una cosa utile come il processo telematico venga implementata, è, nella maggiore parte dei casi, del Governo. Il provvedimento in esame è una sorta di estratto del milleproroghe, che è un'istituzione solida nei nostri lavori parlamentari, ma c'è l'abitudine a farlo solo una volta l'anno. In questo caso invece bisogna farne un estratto nel corso dell'anno. Come è già stato detto, non si capisce come mai ciò non venga fatto come emendamento ad altri provvedimenti. Comunque in questo caso abbiamo una inefficienza da parte del Governo, che in situazioni più evolute viene ordinariamente definito come potere esecutivo e che, per l'appunto, non esegue. Troppo impegnato a fare leggi appropriandosi delle prerogative che la Costituzione, in modo cristallino, assegna al Parlamento, troppo impegnato a fare ciò che non dovrebbe, non fa ciò che dovrebbe. Contemporaneamente chiede la cancellazione, in realtà, dei poteri di controllo e di legiferazione del Parlamento attraverso una sciagurata riforma costituzionale ma, impegnato su questo, non può adempiere a ciò che esso stesso si è posto attraverso diversi decreti-legge che gli imponevano di mettere in atto le misure affinché il processo telematico potesse avvenire.

A questo la Camera aggiunge una quantità enorme di testo supplementare, che è all'incirca sei o sette volte più lungo del decreto-legge originario: altro bel modo di legiferare. Naturalmente tutto questo è sempre una iniziativa del Governo, il quale poi si lamenta della lentezza dei lavori.

Insomma, oggi, ancora una volta, abbiamo la prova sull'origine del problema della lentezza attraverso la quale vengono attuati i provvedimenti utili, come questo, che in altri Paesi sono già in vigore da anni. Tale provvedimento nasce dal primo provvedimento preso nel 2010, in un'epoca in cui saremmo stati alla pari con i più evoluti Paesi europei sul processo telematico; nel frattempo, però, il Governo ha lasciato passare una scadenza dopo l'altra e adesso è urgente fare un decreto?legge; è

straordinariamente necessario e urgente (non è ironia, ma è ciò che prevede la Costituzione come condizione inderogabile per poter fare un decreto?legge ed eccolo qui) darsi ancora del tempo, perché nel frattempo il Governo ha dormito.

Qui abbiamo la misura dell'efficienza del Governo e di ciò che sarebbe il Governo dopo la riforma costituzionale: un Governo inefficiente, che si fa le leggi da solo, se le approva da solo, se le modifica da solo, senza l'interlocuzione parlamentare, e poi però non le mette in atto. No, grazie. E no, grazie, anche a questo provvedimento: il Governo si dia una mossa e faccia veramente ciò che deve, anziché fare ciò che non deve. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliari. Ne ha facoltà.

*PAGLIARI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo inizio di dibattito ci ha regalato qualche battuta abbastanza incredibile. Da un lato, sentiamo parlare della preoccupazione della lentezza dei processi da parte di chi, in ordine ai processi, avendo la responsabilità di governo, più che fare le leggi *ad personam* non ha fatto e, sul tema della lentezza del processo, mai ha prodotto un principio di innovazione. D'altra parte, pensare che la lentezza del processo si risolva nella questione telematica è molto ardito, per non dire - e questo non è sicuramente il caso della senatrice Bernini - che è affermazione di chi non conosce la macchina della giustizia, di chi non sa che la tecnica telematica può aiutare, ma che il tema è molto più radicale.

Si è assistito a una invettiva contro la riforma costituzionale del tutto slegata dal contesto e del tutto gratuita, perché quello che ha affermato il senatore Malan, con tutto il rispetto, non ha alcuna relazione con il tema: si è prodotto in una gratuita invettiva contro la riforma costituzionale, dicendo anche cose che, rispetto alla realtà dei fatti, sono assolutamente contraddittorie.

La questione che pone il decreto-legge in esame è quella del processo telematico, rispetto al quale voglio chiedere se, emergendo l'esigenza di una proroga, questa si debba fare il 30 dicembre rispetto al 31 dicembre o se non si debba fare sei mesi prima. È chiaro, infatti, che queste proroghe non possono essere annunciate all'ultimo minuto: non è lo slittamento della dichiarazione dei redditi, ma è una proroga rispetto a un sistema complessivo che si deve mettere in moto. Pertanto, se la proroga è da annunciare, è chiaro che deve essere annunciata prima, perché il processo di riorganizzazione possa assumere tempi più rallentati ma, nello stesso tempo, più efficaci.

D'altra parte, perché il termine del processo telematico va prorogato? Va prorogato perché è una questione molto delicata, che coinvolge tutto il sistema della giustizia: dagli avvocati alla magistratura alla macchina giudiziaria nel suo complesso. Non è semplice, ci sono problemi di efficienza, di garanzia della risposta della giustizia, di tutela dei diritti. Se non si è pronti, è responsabile un termine che garantisca di poter meglio provvedere alla definizione e all'avvio del processo telematico. Questo decreto-legge, nel prevedere il doppio binario, cioè da un lato la possibilità di continuare con il sistema cartaceo e dall'altro di avviare già il sistema telematico, appare davvero come l'ultimo passaggio prima dell'inserimento del processo telematico in modo integrale ed esclusivo.

Il secondo tema che viene tanto criticato è quello riguardante le misure per assumere personale amministrativo da parte del Ministero della giustizia. Si tratta di personale che abbia determinate qualificazioni, perché nel decreto-legge è prevista anche l'individuazione di nuove professionalità che sono necessarie al sistema giustizia. Bene, da questo punto di vista vorrei capire qual è il problema. Vorrei capire se si nega, di fronte alla carenza oggettiva degli organici del Ministero della giustizia, che ci sia un bisogno di assumere queste persone. Vorrei capire se si nega che ci sia un bisogno di ridefinire le qualifiche professionali delle persone e di efficientare, anche dal punto di vista delle competenze, il sistema della giustizia. Vorrei vedere infine qual è la controindicazione ad un tema di aumento dell'occupazione. Davvero, quando si vuole dire di no a tutti i costi e quando si vuole negare anche l'evidenza, si riesce a raggiungere la contraddizione di sostenere che misure che incrementano l'occupazione sono misure che non vanno bene, sono colpi di mano o sono scelte che non vanno ad onore del Governo ma appaiono come misure che ne dimostrano l'inefficienza.

Io credo che, molto più realisticamente, siamo di fronte ad una misura necessaria per chi conosce le cancellerie dei tribunali; siamo di fronte ad una misura che doveva essere presa in tempi rapidi, per

guadagnare il tempo possibile rispetto ad una situazione che da troppo tempo non viene risolta e che da troppo tempo è lasciata dove è oggi. Una situazione che è chiarissimo che anche l'assorbimento del personale delle Province non potrà risolvere, come non potrà risolvere nemmeno questa misura. Ma, se non si comincia, non si arriverà mai a risolvere il problema. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, il decreto-legge che oggi l'Aula convertirà in legge rinvia per la quinta volta l'obbligo imposto a tutti i soggetti coinvolti nel processo amministrativo, compreso il giudice, di sottoscrivere gli atti processuali con modalità digitali. L'obbligo, riconosciuto in capo al giudice, agli ausiliari, al personale degli uffici giudiziari amministrativi e alle parti, di sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti con firma digitale è stato introdotto dall'articolo 38... *(Brusio)*. Chiedo scusa, Presidente, ma con questo brusio non riesco a parlare.

L'entrata in vigore dell'articolo 38, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014 era inizialmente prevista il 1° gennaio 2015, poi posticipato al 1° luglio 2015, ulteriormente spostato al 1° gennaio 2016 e infine al 1° luglio di quest'anno. Ora, il decreto-legge al nostro esame procrastina ulteriormente l'entrata in vigore della norma addirittura al 1° gennaio 2017, nonostante sia stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri un provvedimento che finalmente detta le regole tecnico operative per l'introduzione del processo telematico, cosa che rendeva difficile la stessa applicazione negli uffici.

Il decreto-legge autorizza inoltre il Ministero della giustizia a procedere, però, all'assunzione straordinaria di 1.000 impiegati amministrativi non dirigenziali, inquadrandoli nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. I canali di reclutamento, però, non sono chiari; potranno essere le graduatorie ancora valide, i nuovi bandi di concorso, oppure, per le ulteriori assunzioni, si potrà attingere tra il personale degli enti di area vasta o delle città metropolitane non ancora collocate. Tutte risorse umane che dovranno, nel complesso, supportare e realizzare gradualmente il programma di digitalizzazione degli uffici.

Ora, mi sembra che qui si stia verificando un fenomeno analogo a quello delle assunzioni nel settore della scuola: abbiamo una serie di graduatorie e non vorrei che ve ne sia qualcuna privilegiata non si sa perché. Tra l'altro, è necessario non creare disparità nei confronti di alcuni lavoratori che si sono visti privati della possibilità di scegliere una collocazione nettamente migliore rispetto a quella che hanno accettato. Bisognerebbe garantire informazioni relative ai requisiti e alle procedure di valutazione delle candidature che, allo stato attuale, risultano essere molto carenti e questo potrebbe generare nell'opinione pubblica inutili aspettative, si diceva ieri, forse perché già si è deciso chi deve essere assunto in merito a questo bando di concorso, così come è stato fatto in passato per le procedure concorsuali lanciate in altri settori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, non dovrei intervenire ma faccio presente che l'ordine del giorno G1.100, dopo una lunga discussione in Commissione, è stato approvato con una riformulazione e pertanto è stato ritirato.

PRESIDENTE. Infatti mi risulta ritirato.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ci sono alcuni emendamenti che chiedono di anticipare la

data di entrata in vigore della norma al nostro esame. Visto che siamo già alla quarta proroga, credo che il Governo potrebbe permettersi qualche anticipo. Se non si distrae facendo cose che non dovrebbe fare, potrebbe benissimo trovare il tempo per fare le cose che doveva fare, non che dovrebbe fare oggi, ma che avrebbe dovuto fare. Pertanto, si può anticipare la data a decorrere dalla quale si dovrebbe poter avere finalmente anche in Italia il processo telematico.

Con l'emendamento 1.11, invece, si chiede che ciò che viene prospettato si faccia sul serio e, cioè, pensare ai precari. Il problema delle grandi graduatorie è diverso e si dovrebbe pensare a risolvere quello degli uffici giudiziari e dei precari che da anni in essi lavorano. Con l'emendamento 1.11 chiediamo che si individuino le persone da assumere fra il personale già impiegato presso gli uffici giudiziari, cosa che evita che il concorso di cui si parla diventi nullo.

Il Governo, che non sa fare il proprio mestiere e si mette a fare quello degli altri, dovrebbe almeno sapere cosa succede nelle cose che amministra direttamente. E, invece, non è neppure in grado di dirci quanti sono gli scritti in quelle graduatorie. Visto che non lo sa, ma è sicuro che sono molto più di mille, i nostri emendamenti vogliono che si faccia sul serio e si risolva il problema almeno di una parte dei precari dell'amministrazione giudiziaria, anziché prendere persone che sono sicuramente qualificate, ma che non hanno nulla a che fare con gli uffici giudiziari.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, illustro l'emendamento 1.9, che prevede l'aumento delle unità da assumere al Ministero della giustizia da 1.000 a 2.000.

L'emendamento serve non solo per assumere più persone nel Ministero della giustizia - cosa che sarebbe auspicabile - ma anche per evitare cose spiacevoli come quelle dette sia ieri in sede di esame delle questioni pregiudiziali che in Commissione e, cioè, che le mille assunzioni vengano facilmente raggiunte con lo scorrimento di graduatorie esistenti presso altre pubbliche amministrazioni, nonché venga ridotto il numero delle persone che arrivano in mobilità dalle ex Province e tutto il personale tirocinante o che lavora precariamente presso il Ministero della giustizia rimanga totalmente escluso.

Sebbene il Sottosegretario ci abbia rassicurato sul fatto che il personale attualmente impiegato precariamente presso il Ministero della giustizia avrà qualche titolo preferenziale, anche se purtroppo poco rilevante, nell'ambito delle procedure concorsuali, come previsto da altre norme precedenti, se si dovesse assottigliare sempre più il numero di mille per via dello scorrimento delle graduatorie, alla fine il totale dei precari attualmente presenti nella giustizia si troverebbe di fatto con un pugno di mosche. Aumentare il numero di assunzioni possibili per il Ministero della giustizia - si parla di assunzioni possibili e, quindi, proiettate anche nel tempo - garantirebbe una maggior platea di precari della giustizia, i quali potrebbero vedere soddisfatte le aspettative disattese, purtroppo, da scelte politiche fatte da questo Parlamento, dai Governi precedenti, da quello attuale e, in alcuni casi, anche dai Governi regionali. È inutile nascondere che 670 precari nella giustizia sono solo nella Regione Calabria, che li sostiene e li vuole. Oggi la Regione Calabria addirittura ne annuncia l'aumento, fino ad arrivare a 1.000, dimostrando che la soluzione di una crisi viene affrontata solo con una modalità assistenziale che non prevede degli sbocchi futuri certi, ma crea aspettative che non potranno trovare la giusta applicazione perché nell'ambito di un'amministrazione pubblica si entra esclusivamente per concorso pubblico. E noi sappiamo che molto spesso le selezioni per i precari della giustizia sono state fatte in passato in maniera molto grossolana. Le ultime assunzioni invece sono avvenute mediante selezioni pubbliche, e quindi gli assunti avrebbero anche un diritto che possiamo definire acquisito, perché hanno comunque partecipato - lo ripeto - a delle selezioni pubbliche per poter svolgere il loro lavoro.

Abbiamo visto che ci sono precari che hanno un livello elevatissimo di preparazione (laureati, avvocati) ma che oggi, con la situazione in cui ci troviamo, trovano come unico sbocco dare sostegno ai tribunali che non hanno altra alternativa se non appoggiarsi a personale non di ruolo anche nel Ministero della giustizia. E non abbiamo solo i cosiddetti tirocinanti, ma anche persone in mobilità che provengono persino da imprese private.

Insomma, la situazione è veramente tragica all'interno del Ministero della giustizia. Bisognerebbe mettere un punto fermo, chiudere una volta per tutte con il precariato in tutta la pubblica

amministrazione, a maggior ragione in un'amministrazione delicata come quella del Ministero della giustizia, e non consentirlo più. Occorre trovare un organico che sia il più possibile confacente allo svolgimento delle funzioni che sono proprie di un Ministero come quello della giustizia, che dovrebbe essere fondamentale per un Paese democratico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

RUSSO, *relatore*. Signora Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 1, altrimenti il parere è contrario.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei fare un'osservazione.

Io capisco che il "canguro" - e questo di fatto lo è - venga applicato a provvedimenti con mille o duemila emendamenti, e posso comprendere le esigenze in simili casi. Ma trattandosi forse di venti emendamenti in tutto, votarli non credo sia un problema. Procedere con il voto per parti separate del primo emendamento strumentalmente per non consentire il voto di quelli successivi potrebbe anche evitarsi. Non dico che ciò non rientri nelle prerogative della Presidenza - è assolutamente una sua legittima prerogativa, anche se non la condivido - ma forse in questo caso votare gli emendamenti darebbe soddisfazione a chi li ha presentati.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, si tratta di emendamenti a scalare e c'è una successione logica. Ai miei tempi non si parlava di "canguro", ma semplicemente di preclusione. Se si preclude il concetto di modificare in ogni caso la data, ovviamente cadono le proposte che prevedono altre date. C'è anche una logica di economia dei lavori e di non far perdere tempo ai senatori.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, premesso che condivido quanto detto dal senatore Crimi, ed essendo la decisione della Presidenza evidentemente inappellabile, dichiaro allora il voto.

Poiché si vota sulla prima parte dell'emendamento, dichiaro il voto a favore del Gruppo Forza Italia. Sottolineo che siamo molto più che allo scalare, perché alcuni emendamenti vanno in direzioni opposte: ci sono degli emendamenti, come l'1.1, l'1.5 e l'1.6, che vogliono ulteriormente prorogare rispetto alla proroga già contenuta nel testo del Governo, e altri, come l'1.2, l'1.3 e l'1.4, che noi fortemente vorremmo votare in modo favorevole, che anticipano la data. Visto che, se viene bocciato l'emendamento 1.1, ci viene preclusa la possibilità di fare qualunque cosa dopo, allora voteremo a favore.

Perché proponiamo un accorciamento dei tempi? Come già detto, siamo alla quarta proroga di un termine esclusivamente per una sola ragione: il Governo non riesce, non sa, non vuole o comunque non mette in atto ciò che esso stesso si è posto come traguardo con successivi decreti-legge. E siccome il processo telematico è un'esigenza oggettiva per la nostra giustizia (giustizia di tutti i tipi), la quale pare abbia un certo arretrato, sarebbe bene accorciare la scadenza.

Peraltro, comprendo anche gli emendamenti che vanno in direzione opposta, probabilmente i più

realistici, perché si prevede anche questa volta che il Governo, siccome fa ciò che non dovrebbe fare, non farà ciò che deve fare, ossia mettere in atto le proprie leggi. E dico le proprie perché dovrebbe trattarsi di leggi dello Stato, ma che in realtà sono fatte dal Governo da solo. Dal momento che, anche questa volta, ci troveremo nella stessa situazione, i colleghi che hanno presentato questi emendamenti vogliono risparmiare al Governo la fatica di adottare un altro decreto, tra qualche mese, per prorogare la scadenza.

Noi preferiamo orientarci in un altro senso e, di conseguenza, votiamo a favore di questo moncone di emendamento che lei, signora Presidente, ha deciso di mettere in votazione, per non impedire al Senato di esprimersi in una direzione o nell'altra.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, premetto che, nel merito, avrei dato immediatamente avvio alla discussione sul provvedimento in materia di processo telematico, visto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è datato febbraio.

Rispetto agli emendamenti a scalare, concordo assolutamente con lei e auspico che anche al Senato venga introdotto il voto per principio, perché è evidente che, se qualcuno non vuole modificare la data, poi la dimensione della stessa è assolutamente ininfluente. Bisogna, però, anche considerare "come" si scrivono gli emendamenti, perché chi li scrive in siffatto modo sa già che, con un voto, verranno poi tutti preclusi. Quindi, a fine legislatura cederò il mio algoritmo, in modo che l'opposizione scriva un po' meglio gli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Calderoli, ma penso che la sua eredità in Parlamento sarà migliore dell'algoritmo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «"2017" *con le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.2 a 1.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento 1.8.

Ovviamente esprimerò voto contrario su questo emendamento, perché è volto a introdurre un principio che riguarda le assunzioni per decreto-legge. Ricordo che i decreti-legge hanno un carattere di provvisorietà e, quindi, la logica vuole che non si possa provvedere a delle assunzioni per decreto-legge, perché si corre il rischio di avviare delle procedure che decadono dopo sessanta giorni nel caso in cui il contenuto del decreto-legge viene modificato o semplicemente convertito.

Si tratta di un film già visto in passato, quando con un decreto-legge sono state avviate le procedure di stabilizzazione per gli ex LSU e, poi, improvvisamente, il decreto-legge non è stato convertito per

problemi del Governo, con la conseguenza che gli interessati si sono ritrovati, di punto in bianco, di fronte alla decadenza di tutti i contratti di stabilizzazione che, addirittura, erano stati già firmati.

Pertanto - si tratta di una cosa che ho già detto in altre occasioni - quando si fanno previsioni di assunzione, concorsi o altro, deve essere sempre previsto che la procedura non possa essere avviata se non trascorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge. Per questo motivo, riteniamo che la formulazione del comma in esame, come scritto alla Camera dei deputati, debba rimanere inalterata.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CRIMI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, fino alle parole «unità "*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.10.

Passiamo all'emendamento 1.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Sull'emendamento 1.11 c'è parere contrario della Commissione bilancio?

PRESIDENTE. Sì, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. È davvero curioso.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione, senatore Malan?

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Insisto sicuramente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.11.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ne chiediamo la votazione, perché siamo assolutamente certi che esso non comporta un aumento di spesa, visto che il fondo c'è e francamente non si rileva la differenza nell'assumere le stesse persone in un modo oppure in un altro. Al di là del fatto che non è oneroso, proponiamo questa soluzione perché il testo dice una cosa davvero bizzarra, ovvero che le mille unità si assumono mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto «o» mediante procedure concorsuali pubbliche. Cosa vuole dire «o»?

Abbiamo una discrezionalità in apparenza totale del Governo, a meno che - come sembrerebbe dall'interpretazione prevalente - questo «o» sia da intendersi come «prima» la categoria di coloro che sono nelle graduatorie e «dopo» mediante procedure concorsuali. In entrambi i casi non andiamo nella direzione giusta, perché per supplire alla carenza di personale dell'amministrazione giudiziaria si prendono da una graduatoria delle persone che spesso nulla hanno a che fare con l'amministrazione giudiziaria. Ecco perché l'emendamento 1.11 chiede che queste assunzioni vengano individuate «fra il

personale già impegnato presso gli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituito ufficio del processo».

Intanto c'è il famoso problema della professionalità e del precariato nell'ambito del personale che attualmente lavora presso gli uffici giudiziari, i cosiddetti tirocinanti. Con questa formulazione ci sono davvero una vaghezza, una discrezionalità e una incertezza, con tutte le connesse possibilità di ricorso.

Vogliamo dire la verità? Se la norma viene applicata nel senso della graduatoria, assumendo cioè prima gli iscritti nelle graduatorie, il concorso pubblico resta esclusivamente scritto sulla carta e tanto varrebbe sopprimere quelle parole, perché restano inutili. Dunque, il concorso non ci sarà, per cui sono totalmente esclusi tutti coloro che non sono già entrati nelle graduatorie per qualche ragione, anche se magari più meritevoli di qualcuno presente nelle graduatorie. Si deve infatti sperare che anche tra i giovani ci sia qualcuno qualificato. E invece si usano le graduatorie esistenti e il concorso rimane meramente scritto sulla carta. Il nostro emendamento sarebbe quantomeno utile a fare chiarezza su questo aspetto. *(Applausi della senatrice Bernini)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, voteremo a favore di questo emendamento che riporta all'attenzione dell'Assemblea la questione che abbiamo lungamente affrontato anche ieri, in 1a Commissione affari costituzionali, a proposito dei tirocinanti della giustizia.

Con il decreto-legge in esame ci troviamo di fronte al fatto che all'articolo 1, comma 2-*bis,* viene posta in essere - e questo per noi va bene - l'assunzione di mille persone. La questione non è stata assolutamente chiarita - e lo voglio ribadire - visto che nel testo del decreto-legge si parla o di scorrimento o di concorso e non si fissa - come invece sarebbe stato opportuno - una quota del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria e del 50 per cento per concorso. Onestamente non comprendiamo se, alla fine, potremmo mai avere la speranza che ci possa essere il concorso, per il quale i tirocinanti della giustizia dovrebbero vedersi riconosciuto il titolo preferenziale. Quindi, noi voteremo questo emendamento perché richiama il tema affrontato nell'ordine del giorno che ho ritirato, essendo stato approvato in Commissione stessa.

La questione affrontata è che lo Stato, come nel caso anche dei tirocinanti - bisogna dire le cose come stanno - effettua attraverso formule strane, come appunto quella dei tirocinanti, delle forme di vero e proprio sfruttamento: non dico lavoro nero, ma certamente sfruttamento.

Sta di fatto che in questi anni il personale è stato formato, ha partecipato a corsi di formazione e ha versato i propri contributi. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a un problema serio: prendere mille persone attraverso lo scorrimento potrebbe, sì, immettere personale all'interno della amministrazione della giustizia - cosa che va sempre bene - ma non è detto che esso sia formato, come invece lo è quello che ormai da anni manda avanti, in moltissimi casi, i nostri uffici giudiziari e tribunali.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento che andrebbe a inquadrare coloro che - come ho già ricordato ieri - da decenni lavorano per 400 euro al mese nel settore della giustizia.

Vorrei però far rilevare - come appunto ho fatto ieri - entrando oggi nel merito, che i mille posti che il decreto-legge, in parte, vorrebbe destinare a vantaggio dei concorsi precedentemente già tenutisi, e in seguito a un concorso con procedure concorsuali per discipline dal Ministero di grazia e giustizia, sono una finzione pura.

Se il concorso previsto è per mille persone e abbiamo decine di migliaia di persone che ne hanno già vinto uno, è evidente che i mille posti verranno saturati immediatamente attraverso le graduatorie a scorrimento. Quindi, noi diciamo che si tiene un concorso per tutti gli altri, ma sappiamo che ciò non è possibile né previsto dal testo.

Questo mi ha portato ieri a dire che, in tal modo, si vanno ad assumere persone già inserite in una

graduatoria e che sarebbe perlomeno un consistente aiuto rispetto alle carenze di organico. Se si va però a leggere il comma 2-*bis*, rispetto a queste assunzioni, si scopre che il decreto del Ministro della giustizia, di cui al comma 2-*bis*, individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare.

Si evince, quindi, che non solo si prendono le vecchie graduatorie del concorso del ruolo unico, ma si possono poi stabilire, a livello del Ministero, delle procedure per individuare un nome e un cognome. Fate piuttosto una tabella allegata con nome e cognome di chi volete assumere, ma non fate un decreto-legge, prendendo in giro il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signora Presidente, noi voteremo contro questo emendamento perché non esiste un rapporto sinallagmatico tra le critiche segnalate dal senatore Malan e la soluzione.

Si dice che il provvedimento al nostro esame prevede la possibilità di scorrimento delle graduatorie di chi già ha partecipato a un concorso e, come soluzione, l'assunzione di tutti coloro che sono impegnati negli uffici giudiziari: mi pare, appunto, che non esista alcun rapporto.

I soggetti impegnati come tirocinanti o come stagisti negli uffici giudiziari con quale sistema di collocazione sono stati lì impegnati e con quali procedure concorsuali pubbliche? Nessuna.

Bastava una segnalazione del dirigente di un ufficio giudiziario perché il soggetto venisse lì impegnato come stagista o tirocinante, con una retribuzione e una finalità specifica di acquisire competenze; competenze che gli potranno essere utili nel momento in cui parteciperà a un regolare concorso.

Pretendere - come hanno già sollecitato il Movimento 5 Stelle e adesso il senatore Malan e i componenti del Gruppo SEL - significa violare un principio elementare di diritto amministrativo, secondo il quale gli impiegati pubblici devono superare un regolare concorso pubblico. Questo non lo condivido. Io sono per la meritocrazia e per chi, partecipando a un concorso, dimostri di essere più preparato di altri ed è soltanto all'esito della prova di merito che può essere assunto nella pubblica amministrazione.

Certamente, però, affidare alle iniziative del Governo la possibilità di scorrere dall'una o dall'altra graduatoria mi è sembrata una soluzione poco felice. In definitiva, pur condividendo la critica della scelta del Governo e della maggioranza, purtroppo la soluzione non è quella che noi immaginiamo e per queste ragioni il Gruppo AL-A voterà contro questo emendamento.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, vorrei innanzitutto sottoscrivere l'emendamento 1.11, ma non vedo il senatore D'Alì e non so se l'assenso del senatore Malan possa essere sufficiente.

In relazione alle assunzioni delle 1.000 persone attinte da vecchie graduatorie, il punto sarebbe capire quando quei concorsi sono stati fatti. Se sono stati svolti più di trentasei mesi fa, le persone in graduatoria avranno tutto il merito di essere state dichiarate idonee, ovviamente non vincitrici, ma sono in un certo senso obsolete. Sarebbe, quindi, importante aprire a un nuovo concorso perché ci saranno sicuramente persone più aggiornate e probabilmente con una formazione più idonea, le quali potrebbero risultare vincitrici. A mio avviso, sarebbe quindi opportuno aprire ad altro.

Sono quindi d'accordo con quanto detto dalla senatrice De Petris in relazione alla spiegazione dell'emendamento in esame.

LO GIUDICE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signora Presidente, vorrei solo ricordare il caso di cui stiamo parlando: 3.000 tirocinanti formativi e più sono stati utilizzati nei nostri uffici giudiziari ormai da più di quattro anni per svolgere funzioni fondamentali, senza i quali altrimenti i nostri processi sarebbero stati molto più rallentati, e rappresentano oggi un corpo di lavoratori che ha acquisito una professionalità, una

capacità e una dimestichezza con quel lavoro, tale per cui è del tutto improprio pensare che si tratti di persone assunte per rapporti preferenziali.

Ricordo che all'origine dell'immissione nei nostri uffici giudiziari di quelle che allora erano più di 3.000 persone c'erano invece degli interventi su lavoratori socialmente utili che avevano svolto meritoriamente un percorso e a cui si voleva offrire nel tempo la possibilità non solo di acquisire una competenza, ma anche di poter attivare un percorso lavorativo. Ora molte di quelle persone sono rimaste indietro, soprattutto quelle di età più avanzata, che non hanno avuto la possibilità di proseguire fino a fine 2016 la loro attività di perfezionamento della formazione, mentre altre termineranno l'ultima parte entro il 2016.

Ebbene, è del tutto opportuno che lo Stato ad esse garantisca la prosecuzione di una possibilità di lavoro, laddove hanno maturato oramai una competenza pluriennale. E, quindi, sono molto soddisfatto che la Commissione affari costituzionali abbia approvato un ordine del giorno che sottolinea per lo meno un punto: i titoli maturati in questo periodo formativo devono venire effettivamente valorizzati nelle prossime tornate concorsuali, previste dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 di questo provvedimento, in modo da garantire alla macchina amministrativa - e penso in particolare agli uffici giudiziari - la possibilità di continuare ad avvalersi di competenze e risorse. E ciò consente anche alle migliaia di lavoratori, che hanno servito con grande competenza e maturato una professionalità nella macchina amministrativa, di poter proseguire un rapporto lavorativo in cui hanno dimostrato non solo capacità e competenza, ma anche di avere acquisito una professionalità specifica. *(Applausi della senatrice Mattesini)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei far notare che il voto su questo emendamento di tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle è favorevole e non contrario, come risultato invece della velocità con cui si è chiusa la votazione. Se vuole, ci alziamo uno per uno per modificarlo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Segnalo però...

AIROLA *(M5S)*. Ieri ha annullato una votazione!

PRESIDENTE. Stia tranquillo, senatore Airola. Prendiamo atto che non c'è dissenso rispetto alla dichiarazione del senatore Santangelo da parte di alcun componente del Gruppo Movimento 5 Stelle. E, quindi, il voto sarà corretto di conseguenza.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «*del comma*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.13 e 1.14.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore

Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «2-*quater*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.19.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ritirando l'emendamento 1.20 risparmio la fatica di fare il cangurino, ma mantengo invece l'emendamento 1.21, perché abbiamo una serie di tempi che francamente non si capisce. Già siamo in regime di proroga, in una situazione di arretrati paurosi in tutti i settori della giustizia. Ebbene, in questo caso abbiamo notato una cosa molto curiosa. Al comma 2-*bis* sono previste le modalità di attuazione delle assunzioni, che sono straordinariamente necessarie e urgenti, tant'è vero che si inseriscono in un decreto-legge.

Non so sotto altri Governi, con diversa legittimazione popolare, cosa si sarebbe detto - e soprattutto cosa avrebbe detto qualche altissima carica della Repubblica - su un decreto-legge in cui la parte aggiunta con un emendamento nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione è sei o sette volte più lunga del testo originario, peraltro con collegamenti abbastanza scarsi dal punto di vista del contenuto.

Comunque qui si dice che, visto che è così urgente, e via dicendo, bisogna aspettare sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Ma allora non si poteva fare un disegno di legge? Sarebbe passato rapidamente, specialmente se ci si limitava a questo. Invece bisogna farlo subito, ma si scrive che bisogna aspettare sessanta giorni. E non si capisce perché.

Poi - e qui abbiamo il punto dove interviene il nostro emendamento 1.21 - prima si aspettano sessanta giorni, poi bisogna aspettarne altri trenta da quando il Dipartimento della funzione pubblica comunica la conclusione delle procedure di mobilità, e via dicendo. Allora, accorciamo un po' questi tempi. Forse cinque è poco. Se da parte del Governo c'è disponibilità per tempi più lunghi, siamo d'accordo; altrimenti manteniamo questo termine.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.20 è stato pertanto ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.24, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

MAURO Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, nonostante siano stati respinti, vorrei aggiungere la mia firma agli ultimi due emendamenti votati.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 1.27, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.30, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

RUSSO, *relatore*. Formulo un invito al ritiro sugli ordini del giorno G.101 e G.102, essendo stati accolti come raccomandazione in Commissione.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1.100 è stato ritirato.

Senatore Cappelletti, insiste per la votazione degli ordini del giorno G1.101 e G1.102?

CAPPELLETTI *(M5S)*. Sì, signora Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1.

RUSSO, *relatore*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

RUSSO, *relatore*. Invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 2, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1 propongo ai presentatori di trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo a modificare l'articolo 21-*quater*, riportando i punti *a)* e *b)* e ovviamente espungendo l'impegno di spesa previsto nel comma 2.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signora Presidente, io vedo inserita la scheda del senatore Giovanardi ma non vedo il senatore Giovanardi. *(Proteste dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

CROSIO *(LN-Aut)*. Miracolo! Miracolo!

PRESIDENTE. Prego il senatore Segretario di ritirare le schede inserite nei posti che non sono occupati.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, faremo in modo che il senatore Giovanardi torni subito tra noi.

PRESIDENTE. Secondo le prescrizioni della Presidenza, nel momento in cui il senatore è assente, la scheda va sottratta. I senatori Segretari, quindi, devono estrarre la scheda.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

Senatore Crimi, accetta la proposta di trasformazione in ordine del giorno avanzata dal relatore?

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, onorevole relatore, onorevole rappresentante del Governo, prima di accettare eventualmente la trasformazione in ordine del giorno, vorrei illustrare l'emendamento.

Questo emendamento serve a sanare una situazione che non solo a mio avviso, ma credo di tutta evidenza, è piuttosto iniqua, nel senso che con il decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, di rilancio del Ministero della giustizia, è stata prevista la riqualificazione del personale.

Tale iniziativa si aspettava da venti anni e, dopo mille discussioni, con una legge il Ministero della giustizia viene autorizzato finalmente a dare seguito alla riqualificazione, ovvero al passaggio di personale dalla qualifica di cancelliere o di ufficiale giudiziario fino a quella superiore, ovvero a funzionario dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) o giudiziario. Il problema è che ci si è dimenticati della figura del funzionario informatico, contabile ed esperto linguista. Nell'ambito del Ministero della giustizia esistono anche queste figure professionali che sono state, di fatto, dimenticate. È inutile che ce lo nascondiamo. A seguito della riorganizzazione delle figure professionali nell'ambito del Ministero della giustizia, sono stati individuati questi canali. Ogni

persona che entra con una qualifica specifica (che sia contabile, esperto informatico, linguistico o altro) viene ingabbiato in quella qualifica e non può spostarsi. È corretto nel momento in cui i concorsi vengono fatti per quella specifica qualifica. Dopo, però, all'interno di quella qualifica, viene prevista una possibile progressione in carriera a seguito di selezione e non automatica come avviene nell'esercito o in altre Forze armate. Parliamo di una progressione per selezione. Vengono individuati i posti vacanti di una qualifica e vengono messi a concorso, con un corso-concorso e attività particolari, per quelli della qualifica inferiore: questo viene previsto per i cancellieri, i funzionari giudiziari e i funzionari UNEP, ma non per le qualifiche elencate prima.

Posso anche accettare la trasformazione in ordine del giorno, ma mi auguro che il Governo provveda al più presto a sanare anche quelle posizioni. Credo che il Governo non abbia neanche bisogno di una legge per farlo. Una simile riqualificazione della figura professionale può essere avviata mediante contrattazione e al di là della previsione specifica. Pertanto, non vedo ostacoli. Mi auguro che anche per queste qualifiche sia previsto quanto stabilito per tutte le altre.

Accetto quindi la trasformazione in ordine del giorno, sapendo che l'emendamento non verrebbe approvato essendo il decreto-legge blindato ed essendo questa Camera ormai praticamente considerata abolita dal Governo, che la usa solamente per ratificare i propri provvedimenti perché è un obbligo della Costituzione. Prendiamo atto di questo: è meglio un ordine del giorno che niente.

Presidente, spero che queste figure professionali presenti nel Ministero della giustizia trovino adeguata soddisfazione al pari dei propri colleghi.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, intervengo anche a nome del collega Giovanardi. Vedo la tessera, ma non il senatore Ciampolillo.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di estrarre la tessera del senatore Ciampolillo. *(Commenti e applausi ironici dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

Colleghi, con calma.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Vergogna! Vergogna! *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, si calmi.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, ricordo a tutti i colleghi... *(Commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Colleghi, fate parlare il senatore Santangelo.

SANTANGELO *(M5S)*. Ricordo a tutti i colleghi che siamo nell'Aula del Senato, per cui... *(Vivaci commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, procediamo con i lavori. Ciò che dice è qualcosa che dovremmo ricordare sempre.

SANTANGELO *(M5S)*. Mi faccia intervenire perché è una cosa importante. La tessera... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, faccia parlare il senatore Santangelo.

SANTANGELO *(M5S)*. La presenza viene valutata e verificata esclusivamente in fase di voto. Eravamo in una fase di discussione... *(Vivaci commenti dal Gruppo PD)*. Non è proprio corretto. Da questo momento in poi le assicuro che su ogni votazione sarò qui ad indicare tutti quei senatori che non sono presenti, uno per uno. Glielo assicuro.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo...

SANTANGELO *(M5S)*. Lei faccia il Presidente e richiami nei giusti modi e nella giusta modalità.

PRESIDENTE. Come lei sa, sono state emanate delle direttive, a seguito di una discussione svolta in Consiglio di Presidenza, che prescrivono che quando ci si allontana bisogna estrarre la propria tessera,

anche se non si è in fase di votazione. *(Applausi dai Gruppi PDe FI-PdL XVII e del senatore Casini)*. Premesso che il senatore Ciampolillo ha rapidamente ripreso il suo posto... *(Proteste del senatore Ciampolillo)*.

Senatore Ciampolillo, basta! Per fatto personale si interviene al termine della seduta.

Senatore Malan, lei aveva chiesto di intervenire sull'emendamento 2.0.1?

MALAN *(FI-PdL XVII)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Allora ho capito male. *(Proteste del senatore Ciampolillo)*.

Senatore Ciampolillo, sulla sua questione è intervenuto il senatore Santangelo. Per fatto personale si interviene al termine della seduta. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

L'emendamento 2.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G2.0.1. Senatore Crimi, insiste per la votazione? *(Il senatore Buccarella fa cenno di voler intervenire)*. Senatore Buccarella, intende intervenire sull'ordine del giorno?

BUCCARELLA *(M5S)*. No, signora Presidente...

PRESIDENTE. Sulla questione del senatore Ciampolillo è già intervenuto il senatore Santangelo. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, tranquillizziamoci un attimo.

PRESIDENTE. Bravo, contribuisca anche lei, perché vedo un po' di agitazione intorno a lei.

BUCCARELLA *(M5S)*. Innanzitutto vorrei aggiungere la firma all'emendamento 2.0.1, trasformato in ordine del giorno.

Inoltre, la invito cortesemente, e invito anche i colleghi, anche se capisco che questa è una fase goliardica... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Colleghi, basta.

BUCCARELLA *(M5S)*. Presidente, se lei desse la parola al senatore Ciampolillo, questi potrà spiegare... *(Commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Decide la Presidenza a chi dare la parola, quindi vi prego di fare silenzio.

Senatore Buccarella, per fatto personale si interviene al termine della seduta.

Procediamo con i lavori.

Senatore Crimi, eravamo all'ordine del giorno G2.0.1. *(Il senatore Ciampolillo scende verso il centro dell'emiciclo chiedendo ripetutamente la parola)*. Senatore Ciampolillo, non si permetta di intimidire! Ritorni al suo posto, avrà la parola al termine della seduta per fatto personale.

Senatore Crimi, insiste per la votazione? Le ho dato la parola, intervenga o gliela tolgo. *(Brusio)*.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, se mi consente di attendere un attimo che si calmi l'Assemblea...

PRESIDENTE. Senatore Crimi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.0.1?

CRIMI *(M5S)*. Accolgo la trasformazione in ordine del giorno, ma le chiedo di poter intervenire sull'ordine dei lavori. Me lo consenta, come da Regolamento.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Crimi, intervenga pacatamente. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, trovo assolutamente vergognoso - lo devo dire e mi dispiace - che una cosa così seria sulla quale... *(Ripetuti commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*. Ecco, signora Presidente, questo trovo vergognoso.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego.

CRIMI *(M5S)*. Trovo vergognoso che su una questione così seria, con il Governo che ha fatto le sue battaglie sui furbetti del cartellino *(Applausi dei senatori Buccarella e Lezzi)*, ripeto su una cosa così seria... Perché i senatori che votano per altri sono una prassi in questi partiti, permetta... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Non le consento di dire questo, senatore Crimi. Non le consento di dire che è la prassi

che si voti per altri.

SANTANGELO *(M5S)*. Lo faccia parlare!

CRIMI *(M5S)*. Era la prassi finché qualcuno non ha cominciato a denunciare la situazione, a partire dal collega Ciampolillo e da tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle. Adesso è una cosa veramente vergognosa che si venga a fare questa ola da stadio su un fatto che dovrebbe essere serio e in relazione al quale tutti dovrebbero assumere l'impegno a verificare che nessuno... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Non è un intervento sull'ordine dei lavori! *(Commenti del senatore Stefano Esposito)*.

PRESIDENTE. Senatore Esposito, stia zitto. La richiamo. *(Commenti del senatore Stefano Esposito)*. La richiamo per la seconda volta.

AIROLA *(M5S)*. Lei non è in grado di gestire! *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

CRIMI *(M5S)*. Si tratta di una truffa perpetrata ormai da anni. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, anzi sul disordine dei lavori.

Chi di scheda ferisce, di scheda perisce. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*. Fermo restando ciò, credo che lei abbia commesso un errore non dando la parola al senatore Ciampolillo, perché si sarebbe trattato non di un intervento a titolo personale, ma di legittima difesa, perché il senatore Ciampolillo si era allontanato togliendo la tessera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La tessera è stata purtroppo confusa con quella del senatore Girotto. Ciò nonostante, il senatore Ciampolillo non deve rompere... *(Commenti dal Gruppo PD. Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, apprezziamo la sua difesa. Ne prendiamo atto, ma c'era comunque una scheda in più.

BOTTICI *(M5S)*. Ma cosa sta dicendo!

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, mi dispiace essere stato causa di tutto questo trambusto, ma questa mattina, quando si è aperta la seduta, ero qui. Poi ho accompagnato dal prefetto di Roma... *(Commenti dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, per fatto personale parla anche lei al termine della seduta.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Le spiego che ero dal prefetto di Roma con una delegazione di cittadini dell'Eur... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Mi spiace, le ragioni della sua assenza le potrà dire al termine della seduta. Come non l'ho data al senatore Ciampolillo, non posso dare neanche a lei la parola per fatto personale.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Lei è recidiva nel togliermi la parola!

PRESIDENTE. No, il problema è che lei prende la parola impropriamente, non che io gliela tolgo.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Non abusi della mia pazienza se non sa fare il suo mestiere!

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signora Presidente, ho davvero una considerevole stima per il senatore Crimi e per il senatore Buccarella, tanto che avevo chiesto la parola per essere autorizzato da loro a sottoscrivere l'emendamento 2.0.1, che condivido.

A proposito di questi ultimi incidenti, devo però dire che la difesa sia del senatore Buccarella che del senatore Crimi mi pare davvero commovente, perché la regola è che chi si allontana dall'Aula deve portare con sé la scheda. *(Proteste dal Gruppo M5S. Il senatore Ciampolillo fa cenno di voler*

intervenire).

Concludo. Che piaccia o no, cari senatori del Movimento 5 Stelle, la regola vale per tutti, quindi anche per voi. Rispettatela! *(Applausi dai Gruppi AL-A e PD. Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Torniamo all'esame dell'ordine del giorno.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, stavo aspettando il pronunciamento del relatore e del rappresentante del Governo sull'ordine del giorno con riferimento alla proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, vuole illustrare a voce la formulazione o l'ha già comunicata per iscritto?

CRIMI *(M5S)*. La formulazione è la seguente: "Si impegna il Governo a risolvere le problematiche indicate nell'emendamento 2.0.1". *(Commenti del senatore Ciampolillo)*.

Vorrei anche aggiungere, con tutto il rispetto che ci può essere in questi casi, che non accetto l'aggiunta di firma del senatore Falanga, in considerazione dei commenti con cui ha accompagnato la sua richiesta.

PRESIDENTE. È suo diritto, senatore Crimi, e la Presidenza ne prende atto.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

RUSSO, *relatore*. Invito il Governo ad accoglierlo.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.1 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.2 è improcedibile.

Passiamo alla votazione finale.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Ciampolillo)*.

Senatore Ciampolillo, è stato già chiarito che per fatto personale si interviene a fine seduta, così come farà il senatore Giovanardi.

Prego, senatrice Bonfrisco. *(Brusio)*.

BONFRISCO *(CoR)*. Signora Presidente, attendo solo un attimo, affinché i senatori escano dall'Aula, visto il momento di particolare agitazione che abbiamo appena vissuto.

Vorrei iniziare il mio intervento in dichiarazione di voto ricordando alla Presidente e al rappresentante del Governo qui presente che, dall'inizio della legislatura al 15 giugno 2016, sono stati emanati ben 70 decreti-legge e quindi, con questo, se non abbiamo perso il conto, andiamo almeno a quota 71 decreti-legge. *(Brusio. Richiami della Presidenza)*. Del decreto-legge in esame, dunque, c'era grande necessità? La sua emanazione viene giustificata dal fatto che a febbraio è stato finalmente emanato il regolamento di attuazione delle norme per il processo telematico, ma al contempo si dice che è indispensabile modificare altre norme del codice del processo amministrativo. In parole povere, era il 2010 quando fu adottato il codice del processo amministrativo e venne prevista la facoltà di smaterializzare tutta l'attività burocratica connessa alla procedura, ma nulla è stato fatto dal 2010 ad oggi, tanto che nel 2014 fu emanato un altro decreto, con cui questa volta si stabilì l'obbligo di informatizzazione del processo amministrativo, come se fosse molto diverso dalla smaterializzazione prevista dal decreto precedente. Lo stesso articolo 38 di quel decreto prevedeva, però, che questa innovazione entrasse in vigore sei mesi dopo, lievitati sino ad arrivare ad oggi, di proroga in proroga, quando ancora si insiste a prevedere un periodo facoltativo di sperimentazione fino al 2017, che nei fatti costituisce un'altra proroga. *(Brusio)*.

Scusi, signora Presidente, ma non penso sia possibile continuare.

PRESIDENTE. Colleghi, senatore Crosio, senatrice Blundo! *(Commenti del senatore Santangelo. La senatrice Paglini riprende con il cellulare il senatore Ciampolillo)*.

Dovrebbe essere cura di ciascun senatore...

BONFRISCO *(CoR)*. Signora Presidente, l'intervista in Assemblea è una cosa che ancora non avevamo visto.

PRESIDENTE. Prosegua, senatrice Bonfrisco.

BONFRISCO *(CoR)*. Mentre in Europa si discute e si disegna il mercato unico digitale, in cui il nostro Paese risulta in posizione decisamente arretrata - e non è questa la sede per ricordare per quanti e tanti motivi il nostro Paese subisce ancora un drammatico *gap* da questo punto di vista - siamo qui a votare un decreto-legge per prorogare ancora l'entrata in vigore del solo processo amministrativo telematico. Sul tema dello sviluppo digitale, l'Europa (anzi, il buon senso, vorrei dire), impone piani di azione pluriennale.

In Italia sono stati adottati, in questa prospettiva, la strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la strategia per la banda ultra larga. Questo approccio, però, richiede una chiara individuazione delle priorità e soprattutto la fissazione delle scadenze per la realizzazione degli obiettivi.

Mentre noi con questo decreto-legge, da una parte, chiediamo allo Stato di impegnarsi con le risorse dei cittadini per l'infrastrutturazione della banda larga nel nostro Paese, per poter correre verso il futuro e per realizzare un efficientamento del sistema burocratico pubblico, dall'altro, sempre in questo stesso decreto, proroghiamo l'entrata in vigore delle modalità affinché l'infrastrutturazione della banda larga diventi una realtà vera nei servizi che dobbiamo poter rendere a imprese e cittadini.

È evidente che questa doppia velocità, quella italiana e quella europea, è dettata da una non incisiva azione politica di questo Esecutivo che rinuncia ad imporre una vera e propria accelerazione per avvicinare il nostro Paese al traguardo dell'*e-government.*

Cittadini ed imprese chiedono a gran voce di velocizzare la macchina burocratica, che è una zavorra insostenibile per lo sviluppo economico del Paese e per il libero esercizio d'impresa. E su questo, infatti, l'Europa si sta muovendo, per favorire anche la mobilità transfrontaliera.

La Commissione, tra le altre iniziative, intende presentare entro il 2017 una proposta per creare uno sportello digitale unico, che consenta agli utenti di completare interamente *online* le principali procedure amministrative negli Stati membri, e sta lavorando per realizzare, sempre entro il 2017, l'interconnessione obbligatoria di tutti i registri delle imprese dei Paesi UE.

Ma come vede, di proroga in proroga, di decreto-legge in decreto-legge, le imprese vanno in una direzione e la pubblica amministrazione, compresa la giustizia, va nella direzione opposta. Sono previste altre iniziative in ambito di giustizia, e sono specifiche. Riguardano i registri fallimentari, il trasporto marittimo, la registrazione e il pagamento dell'IVA, la mobilità professionale. Quello è il mondo reale del presente e del futuro e noi invece votiamo un decreto che ci condanna a stare nel mondo del passato.

Nel nostro Paese, invece, il Governo chiede al Parlamento altri sei mesi, non per completare l'intero processo dell'*e-government*, ma solo per introdurre la dematerializzazione degli atti per il processo amministrativo telematico.

Chi conosce la struttura del processo amministrativo, sa che questa incide fortemente sull'attività delle imprese, tanto che le nostre imprese hanno all'interno dei loro bilanci una voce contenzioso, per lo più di tipo amministrativo, che ne appesantisce notevolmente l'attività, anche per la lentezza delle procedure e soprattutto per i costi della materializzazione.

Noi, invece di alleggerire i costi che le imprese hanno nei loro bilanci, alla voce contenzioso, in particolare di tipo amministrativo, e che rappresenta un fardello notevole, continuiamo a prorogare, di altri sei mesi, l'introduzione non tanto del completamento dell'*e-government* ma addirittura di una piccola parte di esso, che è solo quello legato alla dematerializzazione del processo amministrativo.

Ormai non c'è più da stupirsi. D'altra parte, questo Paese è governato da chi è riuscito a far pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* il testo del nuovo codice degli appalti con 181 errori sui 220 articoli.

Signora Presidente, queste sono alcune delle motivazioni per le quali io, a nome dell'intero Gruppo dei Conservatori e riformisti (che ha guardato con orrore a questo testo per il ritardo che ancora accumuliamo), esprimo un convinto no alla conversione di questo decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

Sui lavori del Senato

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, mi perdoni, ma alle ore 9,30 di questa mattina si è dato mandato al relatore a riferire sul disegno di legge sull'editoria (lo ripeto: alle ore 9,30 di questa mattina), che non è un provvedimento qualunque. Ci sono stati stravolgimenti in Commissione, sono state fatte modifiche sostanziali, ci sono stati interventi per cui lo stesso relatore ha detto che dovremo vedere come affrontare quei temi. Non è quindi possibile fissare un termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea alle ore 11,45. Alle ore 9,30 viene dato al relatore il mandato a riferire su un provvedimento esaminato in fretta e furia, con il ritiro di tutti gli emendamenti da parte dei colleghi (altrimenti l'esame non si sarebbe concluso) e poi si fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11,45? Siamo veramente al ridicolo, signora Presidente.

Stiamo parlando di un provvedimento che è rimasto congelato per tanto tempo, perché nel PD non si trovava l'accordo con Gasparri *(Applausi dal Gruppo M5S)*e oggi in tutta fretta si fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11,45.

Prego la Presidenza di fissare un termine congruo, almeno alle ore 13,30. Non sto chiedendo di rimandarlo a domani, come sarebbe logico, ma almeno a un orario che consenta di scrivere gli emendamenti, dal momento che sono state fatte delle modifiche in Commissione. Credo sia una richiesta legittima, nel senso che non sto chiedendo di stravolgere tutto, ma di arrivare alle ore 13,30, se è possibile: anzi, non solo è possibile, perché è auspicabile.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, credo che la sua richiesta sia fondata e legittima. La presenterò al Presidente, non avendo io autonomia in tal senso. Penso però che sia assolutamente giustificata, quindi sarà data notizia ai Gruppi dell'eventuale rinvio.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2500 (ore 11,20)

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signora Presidente, un ragazzino chiese a suo padre di spiegargli la differenza tra pratica e teoria e il papà, per farlo, gli fece un esempio. Io in quest'Assemblea non posso dire quali furono quella spiegazione e quell'esempio, anche perché furono espressi in forma dialettale napoletana; magari al Sottosegretario, che è napoletano come me, dirò in forma privata quale fu l'esempio che il padre fece al figlio per spiegargli questa differenza tra pratica e teoria.

Come Gruppo abbiamo deciso di votare a favore del provvedimento in esame, ma per farvi comprendere la differenza tra pratica e teoria con un esempio più consono a quest'Assemblea, vi dico che nella giornata di martedì mattina io non ero presente in Aula perché ero impegnato in un processo esecutivo presso il tribunale di Napoli. Ebbene, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare con un corposo patrimonio sottoposto a pignoramento, il debitore aveva prodotto telematicamente la rinuncia del creditore principale e una rateizzazione con Equitalia creditore interveniente. Questi due atti avrebbero dovuto immediatamente fare in modo che il giudice interrompesse la procedura in danno

del debitore, ma sono stato informato da uno dei miei collaboratori che purtroppo quel deposito digitale non era stato ancora lavorato e quindi trasferito sul portale del giudice; pertanto, quella mattina il giudice non avrebbe potuto fare alcun provvedimento di interruzione e sarebbero state necessarie quindi ulteriori attività particolarmente onerose a carico del debitore. Per tale ragione sono andato io con le due denunce dattiloscritte. Le ho prodotte al giudice, il quale, dopo averle lette ed esaminate, si è riservato di decidere e, nel corso della giornata, ha adottato il provvedimento di estinzione.

Signor Sottosegretario, signori colleghi della maggioranza, la previsione di un processo telematico, la previsione della firma digitale, la previsione della trasmissione attraverso via telematica degli atti da parte degli avvocati, che giungono sul portale del giudice affinché egli possa leggerli, valutarli e decidere, è un orientamento che non può che essere condiviso, non soltanto da chi è in maggioranza in questo momento, ma anche da parte di chi è all'opposizione. Sono temi che non hanno appartenenza politica. La giustizia, insieme alla sanità e alla scuola, rappresenta uno dei tre pilastri portanti di una democrazia. Il senatore, a qualunque forza politica appartenga, che esprime un voto diverso da quello che è il suo convincimento per seguire le linee indicate dal *leader*, dal capo o da come si vuol chiamare colui che dà le indicazioni, è un parlamentare che non ha rispetto per il suo elettorato né per il mandato che gli è stato conferito dagli elettori.

Ho sempre votato secondo la mia coscienza e i miei convincimenti (per carità talvolta sbagliati, ma ho sempre fatto così). È per questa ragione che avevo anticipato la mia volontà di chiedere ai senatori Crimi e Buccarella di sottoscrivere l'emendamento 2.0.1, poi trasformato in ordine del giorno. Per la verità, è stato troppo tempestivo il senatore Crimi nel rifiutare la mia firma, perché ancora non glielo avevo chiesto: avevo anticipato l'intenzione di chiederla, ma ancora non l'avevo chiesta. Il senatore Crimi non ha acconsentito.

Quando ho dichiarato la mia stima per i senatori Crimi e Buccarella l'ho fatto con sentimento assolutamente sincero perché, valutando le loro proposte e i loro emendamenti, ho sempre potuto apprezzare - per lo meno nel campo di mia più specifica applicazione, cioè la giustizia - un buon equilibrio, una saggezza e, devo dire, anche una solida preparazione. Quindi quanto accaduto mi dispiace molto.

Ho detto che era commovente la difesa fatta dal senatore: era commovente, sì, ma questa è un'espressione che noi usiamo nelle aule di giustizia quando in qualche modo vogliamo svilire le tesi del nostro avversario; invece poi mi sono davvero, seriamente commosso quando mi è stata rifiutata la possibilità di aggiungere la firma a quell'emendamento, che era giusto e sul quale forse il Governo e la maggioranza avrebbero dovuto fare una riflessione più approfondita per accoglierlo.

Torno al punto iniziale, ossia alla difficoltà di applicazione della norma in un sistema che richiede, a tal fine, l'adeguamento delle strutture. Si tratta di un'attività che deve fare qualsiasi Governo: legiferare è facile, ma scrivere sulla carta ciò che è giusto fare in teoria, non può essere in contrasto con quello che, poi, effettivamente è possibile fare. Vi è una oggettiva difficoltà a dare attuazione a tecniche e ammodernamenti del servizio della giustizia, utili per accelerare i tempi e migliorarne l'economia, così da fare in modo che il nostro Paese sia competitivo a livello europeo e internazionale, come diceva la senatrice Bonfrisco. Ebbene, questo è indubbiamente un provvedimento che va in quella direzione.

Ma noi stamattina approviamo la quarta proroga, signor Sottosegretario, e lei pensa che possa essere l'ultima? Lei è convinto che, nell'arco di questo ulteriore periodo di tempo, si possano realizzare quei presupposti per far in modo che il processo amministrativo telematico possa essere varato definitivamente?

L'esperienza dell'esempio che poc'anzi vi ho indicato, cioè il deposito di un atto che non viene lavorato e che non va quindi all'esame del giudice, mi ha portato a fare quello che facevo da sempre: consegnare materialmente in cancelleria l'atto, ovviamente con un impegno di energie e di tempi, cosa che avrei potuto evitare con la trasmissione telematica. Ma la trasmissione telematica, che pure ormai è legge nel nostro Paese, non funziona.

Signor Sottosegretario, faremo adesso il processo amministrativo con firma digitale. Ma funzionerà? È questo ciò di cui ella, il suo Governo e la sua maggioranza si devono preoccupare. Noi in quest'Aula

non possiamo che dire che va bene e che vi concediamo la quarta proroga. Ma io mi auguro, signor Sottosegretario, che non sarete qui, alla scadenza del termine ulteriormente fissato, a chiedere un'ulteriore proroga con un decreto-legge perché con questa metodologia voi incorrete in un vizio di costituzionalità. Infatti, se fate ricorso alla decretazione d'urgenza per risolvere un problema in tempi veloci, sicché l'*iter* legislativo ordinario non è praticabile, quando questa decretazione d'urgenza si ripete sino ad arrivare a due, tre o quattro anni dalla sua originaria e prima proposizione, quell'urgenza che accompagnò e consentì di superare il vaglio di costituzionalità diventa un macigno non più superabile.

Per il momento noi, condividendo sostanzialmente gli obiettivi della riforma, pur con le denunce che abbiamo fatto sul tema dello scivolamento delle graduatorie e quant'altro, voteremo a favore di questo provvedimento. Ma, signor Sottosegretario, signori della maggioranza, ove mai ci riproporrete nei prossimi tempi una proroga ulteriore, vi diciamo sin d'ora che non riusciremo a superare quel vizio di incostituzionalità che accompagnerebbe il provvedimento.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, stiamo parlando di un decreto?legge di ulteriore proroga di termini, che continua purtroppo una cattiva pratica del Parlamento italiano, che spesso utilizza questo sistema, quasi a voler dimostrare un assoluto fallimento di una modalità che si voleva operare.

Continuare a prevedere una proroga dei termini ha creato dei problemi non da poco, perché ovviamente per gli operatori del settore, trovarsi con un sistema che non è esattamente in uso crea ritardi, le solite lungaggini e comunque una situazione di incertezza.

Tra l'altro, stiamo parlando di un ambito, come quello del processo amministrativo, che è particolarmente delicato. La giustizia amministrativa è quel tipo di giustizia che mette a confronto il cittadino con l'apparato pubblico. È quindi una giustizia che deve essere particolarmente seguita e particolarmente efficiente, perché è l'altare sul quale viene consacrato il rispetto della legalità e del diritto da parte della pubblica amministrazione. Per cui, a maggior ragione, il sistema del processo amministrativo deve essere efficiente.

Si deve tenere conto, tra l'altro, del fatto che ultimamente gli aggravi di costo che sono stati imposti soprattutto in questa ultima legislatura per il processo amministrativo, grazie ad un aumento smisurato del contributo unificato, rendono veramente difficile il ricorso alla giustizia amministrativa anche dal punto di vista economico. Questo è solo un inciso, per dire che noi vogliamo credere che il processo amministrativo debba essere strutturato in maniera tale che al cittadino possa essere riconosciuto un diritto.

Per quanto riguarda il processo telematico, ci crediamo nonostante la sua prima applicazione. Personalmente, conosco il processo civile telematico, con tutte le perplessità che solleva un programma portato in uso a degli avvocati che, nella loro formazione, non hanno certamente avuto l'informatica e sono costretti ad avventurarsi in un programma talvolta difficile, che si blocca creando ritardi e anche difficoltà di interpretazione delle norme relative alla sua applicazione.

Il processo telematico è richiesto in particolare nel processo amministrativo, perché dovrebbe aumentare la velocità e agevolare l'attività di cancelleria, evitando appesantimenti. Se il sistema giustizia funzionasse in sé, probabilmente non avremmo bisogno di questi meccanismi. Credo ancora alla bellezza di leggere un testo di legge sul cartaceo, alla possibilità di studiare le proprie materie sulla carta, sottolineando, invece che di leggerle sullo schermo del computer, ma bisogna anche tenere conto di quanto il mondo sia cambiato. Basti pensare ai testi sui quali si studia il diritto. Visto che si parla del processo amministrativo, c'è un testo che era in uso nella facoltà dove ho studiato, il Sandulli, che è stato talmente rimaneggiato negli anni che, partendo da una veste di quasi 300 pagine, è arrivato ad averne più di 2000. Studiare diritto amministrativo, quindi, significa studiare uno, o due tomi, per un totale di quasi 2000 pagine, a dimostrare quanto sia complesso, oggi, il mondo del diritto e quanto sia complessa la normativa.

In tale complessità, il processo telematico doveva essere una soluzione ed invece, come vediamo, si continua a rinviare e probabilmente questi sistemi arriveranno a regime tra cinque anni, almeno lo speriamo.

Visto che nel titolo del decreto-legge si parla di proroghe e poi, alla fine, si parla di assunzione di personale amministrativo, cogliamo l'occasione per sancire quel che abbiamo denunciato nelle questioni pregiudiziali che abbiamo proposto su quasi tutti i decreti-legge e cioè la disomogeneità della materia, sempre che non si voglia considerare che il processo telematico risponde alle necessità di efficienza e avere personale di cancelleria dovrebbe rispondere alla medesima esigenza. È l'unica connessione che possiamo intuire.

Il problema della carenza di personale nei tribunali è gravissimo e rappresenta quello che è stato un vero e proprio fallimento della politica di mobilità interna. Basti pensare che attualmente, negli uffici giudiziari, tra segretari, cancellieri e commessi mancano più di 9.000 unità: nel foro in cui lavoro, c'è una carenza di personale amministrativo di cancelleria superiore al 25 per cento. Stiamo parlando di un sistema giustizia che, anche se rinforzato dall'arrivo di nuovi magistrati come ha promesso il ministro Orlando, se manca chi predispone gli atti, raccoglie i depositi, prepara le formule esecutive, stende i decreti ingiuntivi, cioè il personale di cancelleria, alla fine si paralizza. Arriviamo quindi a questa "iniezione" di 1.000 unità di personale, che è assolutamente irrisoria nel panorama italiano e noi continuiamo a dire che la giustizia non è un tema che interessa solo gli avvocati, i magistrati o una piccola nicchia dei nostri concittadini. Se non funziona il sistema giustizia, non funziona il sistema Paese. È un indice di grave inaffidabilità del Paese per l'impresa, ma anche per il singolo cittadino, che se non avverte la possibilità di ottenere giustizia, arriva a pensare che la giustizia se la può fare da sé. Questa è una preoccupazione che ci affligge, perché il cittadino deve credere nella giustizia e la giustizia funziona nel momento in cui abbiamo persone che funzionano: la giustizia non è una rappresentazione della signora bendata con le bilance, non è una filosofia; la giustizia è fatta dalle persone che sono dentro i tribunali, da magistrati e cancellieri seri.

Tra l'altro, questa iniezione di mille unità avviene con un metodo che appare, per certi versi, anche arcano. Si dice che si può ricorrere alle liste di mobilità e alle graduatorie già esistenti, ma ricordo che, al punto 2?*septies*, si dice che tutto questo deve avvenire in deroga ai limiti assunzionali previsti dalle normative vigenti in materia di *turnover*. Se allora si possono fare deroghe in tal senso, utilizzatele anche per le forze di polizia e per tutte le assunzioni che dovrebbero essere fatte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Creiamo così un panorama di addetti attinti da liste e graduatorie nate per tutt'altra funzione, mentre chi fa il cancelliere deve saperlo fare, avere dei fondamenti di diritto e una formazione specifica, ciò che non viene assicurato immettendo persone che per capire come funziona il sistema informatico del processo civile telematico impiegheranno anche anni. C'è bisogno di una formazione che non è assicurata, quindi abbiamo un numero di personale assolutamente irrisorio e personale che non è formato, secondo il solito sistema italiano per cui si dice di aver fatto, ma alla fine non si è fatto un bel nulla. Ci troviamo sempre con lo stesso panorama italiano.

Bisogna affrontare le tematiche non con i decreti-legge e le proroghe, ma in maniera sistematica, considerando tutto l'insieme. In questo modo si fanno delle vere riforme e non meri *slogan*, come potrebbe essere questo.

Per le ragioni ora espresse, il Gruppo della Lega Nord esprimerà un voto di astensione su questo provvedimento. Ci asterremo perché riteniamo che il processo telematico debba essere attivato e che queste mille unità debbano arrivare. Per il resto, abbiamo rappresentato tutte le nostre perplessità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, noi di Sinistra Italiana abbiamo sempre ritenuto che l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico fosse un'innovazione di fondamentale

rilievo, oserei dire quasi epocale. Per la verità, così era stata annunciata. Guardandolo dal punto di vista del cittadino, è un'innovazione che comporterebbe certamente un miglioramento del sistema del processo e, soprattutto, un rafforzamento del diritto del cittadino ad avere giustizia. Non ci deve sfuggire che stiamo parlando del processo amministrativo, ma sappiamo quanto anche i procedimenti che si svolgono davanti al TAR e i vari ricorsi al Consiglio di Stato abbiano molto a che fare con i diritti dei cittadini. Abbiamo quindi accolto con grande perplessità questo decreto-legge, come già illustrato ieri durante l'esame delle questioni pregiudiziali, perché è la quarta proroga. Ora siamo abituati agli annunci, soprattutto sulla parte che riguarda l'innovazione e il digitale, su cui da due anni ascoltiamo annunci roboanti ed epocali, ma purtroppo il decreto-legge di cui trattiamo ci conferma che non erano state poste basi adeguate per l'entrata in funzione del processo telematico. Vorrei infatti ricordare a tutti noi che l'ultima proroga aveva previsto l'entrata a regime già dal 1° luglio 2016 e che oggi è nuovamente prorogata a gennaio 2017, con una sperimentazione - questa, tra l'altro, introdotta dalla Camera dei deputati - fino a marzo 2017.

Parlavo degli annunci, a cui però non segue mai una capacità di direzione del lavoro e quindi di buon andamento dell'amministrazione per fare in modo che poi i termini per l'entrata in vigore di innovazioni importanti e fondamentali come questa possano essere rispettati in modo efficace.

Ma perché si è arrivati ancora una volta alla proroga? Perché vi sono stati moltissimi problemi che hanno causato questo rinvio. Non voglio tediarvi a lungo su tutte le vicende che hanno riguardato, in particolare, anche gli avvocati e le procedure di sperimentazione. Certo, lo voglio dire al Sottosegretario, la sperimentazione che è stata posta in essere, tra l'altro presso strutture pilota che avrebbero dovuto assicurare la preparazione degli avvocati, è stata tenuta in termini oggettivi e temporali tali da non consentire una effettiva partecipazione e quindi, in realtà, non è stata davvero efficace.

Si sono verificati problemi tecnici di varia natura ed errori che indicano una scarsa capacità di dar vita all'applicazione e all'entrata in vigore di innovazioni che - torno a ripeterlo - per noi sono importanti, perché crediamo nel processo telematico e riteniamo che questo possa essere un'ulteriore garanzia per i cittadini.

Vi è poi un'altra questione, che non ci è ben chiara e che è il motivo per cui, purtroppo, riteniamo che anche questo decreto-legge, e quindi la quarta proroga, rischi di non essere risolutivo. Non abbiamo ben compreso se le questioni emerse, come il grave ritardo della sperimentazione e le criticità, sia sostanziali che tecniche, che lo hanno accompagnato, si avviino a soluzione o se si siano messe in atto procedure per rimuovere le criticità.

Non ci è ben chiaro inoltre se effettivamente sia stato preso in considerazione il problema che sta alla base dell'attuazione del processo telematico amministrativo, cui ha fatto cenno anche la collega Stefani parlando del processo telematico civile. Mi riferisco al problema legato alla tenuta della rete informatica, su cui si basa il funzionamento del sistema del nuovo processo. La rete informatica è stata adeguatamente rinforzata, in considerazione della necessità di operare in termini molto più ampi di quanto avveniva in precedenza? Questo rinforzo è adeguato a sostenere il peso delle nuove attività? Tutte queste questioni erano già emerse in fase di sperimentazione ed hanno portato nei fatti a questa quarta proroga e onestamente non abbiamo ben compreso - né al riguardo abbiamo ricevuto notizie chiare - se soprattutto la questione della rete sia stata adeguatamente affrontata in termini di risorse - e al riguardo ho qualche dubbio - e in termini di capacità professionali sotto il profilo informatico. Manteniamo su questo punto moltissime perplessità, soprattutto perché riteniamo che questo decreto-legge alla fine rischi, ancora una volta, di non essere risolutivo proprio per i gravi ritardi che si sono accumulati.

Durante l'esame alla Camera - torno su questo punto - sono stati introdotti sedici commi che fanno sì che si possa arrivare, con una procedura accelerata e speciale, all'assunzione a tempo indeterminato di mille persone. La carenza cronica e gravissima di personale nell'amministrazione della giustizia nel nostro Paese è sotto gli occhi di tutti e l'abbiamo denunciata varie volte, quindi certamente può essere una buona notizia il fatto che qualcosa si muova e che forse mille persone saranno assunte.

Le questioni che abbiamo posto, relative alle assunzioni straordinarie, sono legate al fatto che non è ben chiaro, e onestamente ancora non abbiamo ben compreso, quale sarà il meccanismo riguardante la parte di personale che dovrebbe essere assunta attraverso lo scorrimento delle graduatorie di tutti i concorsi pubblici. Intanto non abbiamo notizia - lo chiederemo alla ministra Madia - di quanti effettivamente siano coloro che sono nelle graduatorie ancora valide. Ho il sospetto che siano decine di migliaia, quindi la domanda sorge spontanea: in base a quali criteri verranno selezionati e con quali criteri si attingerà ad una graduatoria o all'altra?

Il criterio fondamentale dovrebbe essere la possibilità di impiego, quindi di professionalità e di ruoli adeguati, per ricoprire gli incarichi all'interno dell'amministrazione della giustizia. Il vero sospetto che abbiamo è che, alla fine, non avremo nuovi concorsi, perché - torno a ripetere - stiamo parlando forse di decine di migliaia di persone che hanno vinto un concorso e sono nelle graduatorie ancora valide. Nel decreto si parla di concorso, ma non abbiamo alcuna garanzia che tale concorso sarà bandito.

Qui nasce un problema, che ho posto con un ordine del giorno che è stato approvato, e che è molto grave: denuncio qui la situazione dei tirocinanti, che continuo a chiamare precari, che lo Stato, con 400 euro, ha utilizzato, anche con procedure non proprio chiare (di fatto con un vero e proprio meccanismo di sfruttamento). Si tratta di persone che sono state formate con risorse pubbliche e che oggi rischiano di essere definitivamente estromesse, perché per quelle mille o anche duemila unità di cui si autorizza l'immissione in ruolo si rischia, ricorrendo al solo meccanismo delle assunzioni tramite lo scorrimento delle graduatorie, di non avere concorsi cui i tirocinanti possano partecipare con un titolo preferenziale.

Per tutti questi motivi e perplessità che noi abbiamo, annunciamo il nostro voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, il provvedimento in esame, che è stato discusso in Commissione, reca due temi importanti. Il primo è quello della proroga, motivo per cui è stato proposto, e il secondo è quello della carenza di dipendenti nelle strutture giudiziarie, carenza cui il Governo vuole in qualche modo rimediare. È dal 2001 che si pratica la sperimentazione sulle modalità tecnico-operative per il procedimento telematico nella giustizia e soltanto da due anni si è avuta un'accelerazione di questa sperimentazione ed è quindi quasi naturale che ci possano essere ritardi nella pratica sperimentale del processo telematico.

Per questo motivo, nonostante susciti un po' di perplessità, la proroga deve essere accettata, perché il percorso iniziato deve assolutamente continuare ed essere concluso. Infatti, con riferimento alla richiesta e alla necessità di efficientazione e velocizzazione del processo telematico amministrativo, occorre concludere la fase sperimentale e, quindi, dal 1° gennaio 2017 - con l'auspicio che si tratti dell'ultima proroga - ricorrere all'obbligatorietà della firma digitale. Il percorso è quindi assolutamente necessario e, nonostante le perplessità, giustifichiamo la richiesta di proroga da parte del Governo, perché riconosciamo la necessità di chiudere con la fase di sperimentazione tecnico-operativa. Voteremo quindi a favore del provvedimento in esame.

Il secondo tema è quello delle assunzioni, in relazione al quale le perplessità aumentano. Condividiamo in parte quello che è stato detto anche dai colleghi dell'opposizione, perché non è chiara la modalità complessiva con cui verranno assunti questi nuovi impiegati della giustizia, aventi un profilo non dirigenziale. Salutiamo però con favore il fatto che altre 1.000 unità possano andare a rimpinguare la platea dei lavoratori della giustizia, così consentendo di organizzare meglio il sistema giudiziario, di cui sono assolutamente palesi le debolezze e la necessità di una ristrutturazione e di un miglioramento, dovuta soprattutto alla carenza di organico.

Il Sottosegretario ha parlato di quasi circa 10.000 posti vacanti che devono essere coperti. Per la loro copertura ci sono già, all'interno del provvedimento, linee guida precise perché, oltre ai 1.000 che verranno assunti (mi auguro che il successivo decreto del Ministro possa dare equilibrio a queste

assunzioni), c'è anche l'impegno del Governo a stabilizzare 3.000 precari della giustizia che in questo momento, in tutte le Regioni d'Italia, anche con convenzioni a macchia di leopardo sul territorio nazionale, riescono, con buona volontà, a far funzionare e mandare avanti il sistema della giustizia. È però chiaro che la buona volontà può esaurirsi; le motivazioni devono venire anche da un'adeguata retribuzione e, quindi, la stabilizzazione di questi tirocinanti deve essere un obiettivo che il Governo deve perseguire.

Purtroppo, il passaggio per mobilità di parte dei dipendenti della Provincia ai ruoli giudiziari non ha avuto grande successo, perché soltanto 366 unità hanno fatto questa richiesta.

Nei prossimi tre anni, se ci sarà la dotazione finanziaria - credo e mi auguro che questa copertura ci possa essere - si faranno dei concorsi, per cui raccomandiamo al Governo di dare, possibilmente, spazio a nuovi assunti.

In definitiva, nel complesso, si tratta di un provvedimento a cui dobbiamo necessariamente aderire, nonostante qualche problematica che, ripeto, ci lascia insoddisfatti. Mi viene in mente in proposito un aforisma di Flaiano: ci auguriamo che, questa volta, non tutto quello che è provvisorio diventi definitivo *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Ci troviamo di fronte all'ennesimo decreto-legge. Ormai il decreto-legge è la prassi, non solo per fatti urgenti e indifferibili, ma viene utilizzato per le proroghe. Il decreto-legge è diventato infatti lo strumento utilizzato all'ultimo momento, quando il Governo si rende conto che ciò che aveva pensato di realizzare non è realizzabile, benché qualcuno magari, al momento della stesura del primo disegno di legge, lo avesse fatto notare al Governo che aveva scritto tale norma e avesse indicato tempi diversi. Ci si trova quindi di fronte alla quarta proroga, rispetto a qualcosa che di fatto è già operativo: il processo telematico, nell'ambito del processo amministrativo, è infatti già operativo e in essere. Il problema che si pone oggi è il trasferimento definitivo, cessando di dare attuazione alle modalità cartacee, per dare piena attuazione alle modalità digitali.

Tutto il percorso verso il processo telematico, in tutti gli ambiti, anche in quello civile, di giurisdizione ordinaria, è stato sempre travagliato, perché ha dovuto fare i conti con l'arretratezza formativa del Ministero della giustizia e di tutti gli operatori. Quando parlo di arretratezza formativa, imputo la colpa direttamente ai Governi che si sono succeduti e non agli interessati, perché la formazione nell'ambito degli addetti del settore giustizia - in tutte le sue accezioni: contabile, amministrativa e ordinaria - è sempre stata a carico dell'iniziativa personale oppure della buona volontà di formatori a livello locale e distrettuale, che hanno compiuto lo sforzo di cercare di diffondere l'ABC, senza che mai ci sia stato un piano organico di formazione. Come molti sanno, provengo dal Ministero della giustizia e ricordo che l'ultimo piano di formazione complesso e collettivo, svolto a livello nazionale, risale al 2000-2001, in cui tutti i neoassunti, una grande quantità di personale, sono stati avviati a formazione, che è durata un anno. Peccato che, nel frattempo, essi dovessero già operare, fin dal primo giorno, benché fosse in corso l'attività di formazione. La formazione viene spesso, se non sempre, trascurata, in tutti gli ambiti. Credo che la prima cura del Governo e del Ministero della giustizia dovrebbe essere quella di fare in modo che il proprio personale sia al passo con i tempi: mi riferisco sia ai magistrati, sia ai cancellieri che lavorano con loro.

La decretazione d'urgenza viene utilizzata come proroga, ma non vediamo mai un'assunzione di responsabilità: anche nella relazione di accompagnamento del decreto-legge, non c'è mai un'assunzione di responsabilità in cui si dica che la proroga si rende necessaria perché non si è stati in grado di garantire ciò che era stato promesso. Ogni volta ci sono gli annunci roboanti, in cui si dice che verrà digitalizzato il processo, ma di fatto ci troviamo a procedere di proroga in proroga. Il decreto-legge in esame, di fatto, è una semplice trasformazione di date per dare attuazione al processo telematico. Alla Camera, però, è stato utilizzato come un cavallo di Troia per introdurre l'assunzione di mille unità.

L'assunzione di 1.000 unità presso il Ministero della giustizia non può che rendere felice me, ogni persona in quest'Aula e ogni cittadino italiano, perché finalmente è una boccata di ossigeno per una amministrazione che è tra le più carenti in termini di organico e tra le più alte in termini di età media. Si tratta quindi un'amministrazione che ha bisogno ed infatti il bisogno è stato soddisfatto in questi decenni (perché non parliamo di anni ma di decenni) grazie al precariato.

Il precariato nell'amministrazione della giustizia è diventato quasi pari al personale in organico. Se andate a vedere alcune corti di appello in particolare e alcuni tribunali, questi hanno tanto di quel personale in regime di precariato, nelle forme più svariate, che è quasi uguale al personale in organico. Oggi forse un po' meno, ma semplicemente perché c'è stata una grande stabilizzazione di ex lavoratori socialmente utili una decina di anni fa, altrimenti sarebbe di gran lunga superiore. In ogni caso, questa è sempre stata la caratteristica fondante del Ministero della giustizia. Personale che arriva da amministrazioni private, da fabbriche e industrie, o semplicemente in mobilità; accordi con le Province per consentire a queste persone di attivare la loro mobilità e mettere a disposizione le loro competenze, seppure in ambito diverso, e dare respiro alle cancellerie giudiziarie che spesso hanno bisogno proprio di "bassa manovalanza", anche se ormai questo è un termine che non si può più utilizzare nell'ambito della giustizia, dove anche il livello più basso in termini di qualifica professionale deve avere un livello di formazione ben più alto di quello che prima, addirittura, forse era richiesto ai cancellieri. Pensiamo all'utilizzo della strumentazione informatica e della digitalizzazione, che è all'ordine del giorno, per non parlare del rapporto con l'utente, che ormai si è trasformato. Non si vede più (o non si dovrebbe vedere più) il cittadino come un peso da parte dell'operatore della giustizia, qualcuno che viene a chiedere qualcosa, ma come colui che sta interagendo dall'altra parte dello sportello, con il quale bisogna instaurare un rapporto quasi paritario, di accompagnamento, per soddisfarne le richieste e le esigenze. Questo è il ruolo degli URP aperti presso gli uffici giudiziari, sempre grazie alla buona volontà di presidenti di tribunali e di corte di appello, di procuratori, di dirigenti e di qualche cancelliere e di qualche operatore della giustizia, che ha messo del suo.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 12,06)**

(*Segue* CRIMI). Ma andiamo a esaminare nel dettaglio cosa abbiamo davanti. Abbiamo mille unità che vengono promesse come assunte dal Ministero della giustizia. Contemporaneamente - e non mi hanno soddisfatto le motivazioni che il Governo ha di volta in volta portato in Commissione - se andate a leggere il comma 2-*bis* dell'articolo, vi accorgerete che viene ridotto di mille unità il contingente del personale in mobilità che deve transitare dalle ex Province. A questo punto ci chiediamo: il problema del trasferimento del personale delle ex Province è stato risolto? Se il Ministero della giustizia dice che le duemila unità che dovevano arrivare sono ridotte a mille, evidentemente, o non servono più le altre mille, oppure queste unità non ci sono e quindi si autorizza l'assunzione di altre mille unità.

Ma anche con riferimento all'assunzione di queste mille unità bisogna andare nel dettaglio, perché è nel dettaglio che si nasconde la diabolicità di certi provvedimenti. Tale assunzione avviene «previo scorrimento delle graduatorie esistenti». Ma se da vent'anni non si fanno concorsi nel Ministero della giustizia, quali sono queste graduatorie esistenti ed in corso di validità? È qui che si apre un campo infinito, sul quale il Governo, il Ministero della giustizia e il Sottosegretario non hanno una chiara visione, dal momento che, ad oggi, non sono riusciti a fornirci, né in relazione, né in Commissione, un elenco delle graduatorie attualmente in vigore in corso di validità con idonei dalle quali si potrà attingere, perché dovrà essere fatta una verifica della compatibilità delle qualifiche e quant'altro.

Stiamo parlando di un percorso che potrebbe anche esaurire i mille posti - chi lo sa? - oppure non trovare nessuno. Pertanto, quello che viene denunciato è che probabilmente l'obiettivo dell'autorizzazione di queste mille assunzioni è esclusivamente quello di andare a sanare e a immettere in servizio gli idonei di concorsi in graduatorie ancora in corso di validità di altre pubbliche amministrazioni. Lo scopriremo dopo; quando sarà tutto approvato e sarà in corso di attuazione, scopriremo nomi e cognomi delle persone che si trovano in queste graduatorie. Dopodiché, in subordine vi sarà il concorso pubblico, ovviamente per i posti residui.

In tutto questo ci si è dimenticati di quella grossa fetta di precariato che c'è nel Ministero della

giustizia; una questione, quest'ultima, che dovrebbe essere definitivamente chiusa nella pubblica amministrazione. Al precariato può ricorrere il privato, che può individuare delle esigenze tali da costringerlo a dover assumere del personale per un periodo di tempo determinato, ovviamente con le giuste tutele; tuttavia la pubblica amministrazione non può permettersi, così come nella scuola e in qualunque ambito come la sanità e la giustizia, di continuare ad andare avanti con il precariato, che significa illudere delle persone che costruiscono il loro futuro sulla base di certe aspettative; ci sono famiglie che vivono grazie a quel piccolo salario, perché stiamo parlando di tirocinanti che percepiscono 400 euro al mese per lavorare venti ore a settimana, salvo casi in cui qualche Regione o Provincia dà qualche incremento con un accordo proprio. Questa è la situazione in cui ci troviamo.

Il provvedimento in esame ci sembra una semplice partita di giro, un semplice provvedimento fuffa che serve a spostare stanziamenti previsti per la mobilità del personale delle ex Province ed evitare che quei soldi vengano persi; pertanto si finge di voler provvedere all'assunzione di quel personale per congelare quei soldi per un po' di tempo per poi magari riutilizzarli per il personale in mobilità dopo aver ovviamente sanato le graduatorie esistenti.

Da tutto questo, in conclusione, mi viene da dire quanto segue: giustizia, stai serena, che probabilmente quelle mille assunzioni non arriveranno mai. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prometto che questa sarà l'ultima volta che parlerò di questo tema, anche perché l'*iter* del provvedimento si conclude, quindi cessa questa mia telenovela personale sul processo telematico.

Ha ragione il collega Crimi: con il provvedimento in esame la giustizia non può stare serena per tutti i motivi che abbiamo detto in precedenza, perché purtroppo una proroga rappresenta l'affermazione palese di una sconfitta, il non essere riusciti a fare qualcosa, un concetto che a questo Governo e a questo Presidente del Consiglio non piace molto riconoscere. Si tratta, tuttavia, di un dato oggettivo: quello che era stato promesso ancora una volta non è stato mantenuto e oltretutto ciò è avvenuto su un profilo tecnico non particolarmente complesso da realizzare. È vero, infatti, che l'informatizzazione del processo amministrativo non è una banalità, ma, come ricordavano i colleghi che mi hanno preceduto, noi abbiamo sperimentazioni e accessi di successo alla giustizia amministrativa, alla giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali, alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Non a caso si è scelto di inserire come esempio pilota, come numero 1, nel codice del processo amministrativo proprio il processo telematico, perché si riteneva che fosse la forma di amministrazione della giustizia già più predisposta all'attuazione di questo strumento, rispetto al quale noi abbiamo assunto un precisissimo impegno nei confronti dei nostri partner europei.

Vorrei ricordare la delega di sei mesi che caratterizza la prima parte. Vedo il collega Morra, con cui prima commentavamo il fatto che io avessi usato l'espressione «dicotomico» per questo provvedimento e vi spiego la ragione. Il provvedimento è dicotomico perché è una specie di bilancia totalmente sbilanciata.

Il comma 1 e l'originario comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, che sono sostanzialmente il cuore del provvedimento primigenio originale, costituiscono solo una piccola parte del provvedimento attuale, che si compone ora di un obeso articolo 1, con un comma 2 (che arriva fino al comma 2-*sexiesdecies*) riguardante le nuove piante organiche del Ministero della giustizia, il vero cuore del provvedimento. In termini di contenuti e di aspetto fisico e testuale, più che dicotomico - si diceva con il collega Morra, con il gusto del *calembour* che lo caratterizza - che il provvedimento è quasi comico. Ma è così.

Non si capisce per quale motivo il provvedimento sia partito con un decreto-legge. Non si poteva inserire altrove - come abbiamo detto - questa ennesima sconfitta, questa ennesima proroga all'avvio di una procedura necessaria per l'amministrazione della giustizia? Si tratta di una procedura che, oltretutto, rappresenta in se stessa un risparmio per l'amministrazione generale della giustizia dello

Stato, la cui mancata attuazione costituisce, invece, una grande attribuzione di costi aggiuntivi agli utenti, ai destinatari finali della giustizia, non solo amministrativa, ma anche ordinaria, ossia i cittadini. Più la giustizia è lenta, più i cittadini pagano, sotto ogni profilo. Non pagano solo dal punto di vista economico; voglio sottolineare che anche questo aspetto non è irrilevante perché abbiamo avuto un aumento del contributo unificato (quindi aumenta il contributo unificato e diminuisce l'efficienza del sistema giustizia); il costo economico del contenzioso, comunque configurato (amministrativo, civile, penale) è enorme ed è anche un costo emotivo, che paralizza la vita, il patrimonio, le relazioni personali, i rapporti familiari.

Sottosegretario Migliore, ho apprezzato enormemente la sua disponibilità in Commissione. Lei in Commissione ha fornito i numeri con la grande disponibilità e la competenza che la caratterizzano, ma il problema è che i numeri non tornano; questi numeri non tornano mai. Non tornano i numeri delle proroghe, che non sono di sei, ma di nove mesi. Infatti, più avanti, annidato in un altro articolo della parte obesa del corpo del provvedimento, si dice che, sì, sono sei mesi, ma poi si può proseguire fino a marzo 2017 in un percorso parallelo con il processo *old style*, vecchia maniera, e il processo telematico, ove già esistente. Ci prendiamo quindi altro tempo rispetto a quanto previsto dalla proroga e lo annidiamo in una parte più oscura e nascosta, nello sgabuzzino del contenuto del provvedimento.

Molto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto su questo aspetto terribilmente opaco del nuovo comma 2 dell'articolo 1. Ripeto, lei, Sottosegretario, ha fornito i numeri alla Commissione, ma sono numeri che non ci convincono, soprattutto rispetto ai mille posti, anche in termini di allocazione delle poste in bilancio. Lei ci ha detto che si attingerà a un fondo per l'efficientamento dell'amministrazione della giustizia, che è contenuto nella legge di stabilità, che, però, si basa molto sulla percentuale negativa dell'allocazione degli attuali dipendenti delle Province. È quindi un fondo con un punto interrogativo, il cui contenuto non è così netto e definito, soprattutto se si riferisce a mille contratti a tempo indeterminato. Sappiamo che esiste una potenziale copertura di questo fondo per il 2016 e il 2017: e poi?

Quello che sappiamo per certo è che non è con un articolo, rapinato alla Camera, di un decreto-legge che si disciplina una materia così importante come quella del rimpolpamento delle piante organiche dell'amministrazione della giustizia per ruoli non dirigenziali. Non lo si fa trascurando l'effetto prenotativo che hanno meritatamente conquistato coloro che fino ad ora hanno lavorato per l'amministrazione della giustizia nel ruolo "precario" di tirocinanti. Li abbiamo inventati noi, sottosegretario Migliore, con il decreto-legge n. 98 del 2011, per rispondere ad un'esigenza emergenziale dell'amministrazione della giustizia. Noi non siamo certo quelli che dicono che i concorsi non devono essere celebrati, ma non siamo neanche quelli che dopo essersi fatti dare una mano dagli appartenenti a una categoria professionale, li congediamo garbatamente con un calcio nel sedere. Questo non è equo, questo non è corretto, questo non è equilibrato e legittimo nemmeno sotto il profilo costituzionale, perché esiste un articolo 3 nella Costituzione che ci dice che dobbiamo trattare nello stesso modo le situazioni che hanno un medesimo contenuto.

Quello che però non ci torna, veramente non ci torna, signor Presidente, sottosegretario Migliore, colleghi, è il fatto che queste quattro categorie siano identificate da un articolo e non da un provvedimento organico, su cui ci saremmo potuti tutti confrontare, su cui avreste potuto scrivere tutto quello che era necessario per far capire chi sarebbe andato a ricoprire quali posti, con quali professionalità, con quali prospettive di formazione (formazione continuativa lì e allora), con quali prospettive di riqualificazione. Questi sono tutti presupposti che devono esistere e che in questo testo non esistono. Nulla di tutto questo è scritto. Lei ci ha spiegato come dovrebbe essere; però questo appartiene sempre a quella dimensione onirica che, finché non viene trasferita sulla carta e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non esiste in natura. Sono delle manifestazioni di buona volontà, che non hanno nessun peso e nessun valore fino a che non sono scritte, approvate, valide ed efficaci secondo le regole della Repubblica italiana. Noi sappiamo solo che ci sono mille posti e quattro possibili categorie di pretendenti.

Abbiamo le famose graduatorie, che riguardano tutte le amministrazioni e non solamente

l'amministrazione della giustizia. Quindi, non esistendo dei criteri di professionalizzazione e di garanzia che la persona giusta vada a ricoprire il posto giusto, come facciamo a sapere che quei posti, così importanti per l'amministrazione della giustizia, saranno ricoperti dalle persone giuste? Abbiamo i famosi dipendenti delle Province, che stanno dappertutto, soprattutto in Regione, ma che sembra non siano molto inclini ad andare verso il Ministero della giustizia. Abbiamo i tirocinanti che in qualche modo dovremo sistemare secondo le aspettative che abbiamo dato loro. Abbiamo infine la categoria più improbabile di tutte, cioè i nuovi assunti. Sappiamo infatti - come hanno più volte ricordato i colleghi che mi hanno preceduto - che c'è una grande graduatoria nazionale, indistinta, indeterminata, multiprofessionalizzata e, a proposito dell'età media dei dipendenti pubblici, sicuramente non caratterizzata dalla presenza di virgulti, abbiamo una categoria di scorrimento che rischia di coprire completamente - e toglierei il «rischia» - quei mille posti che sono stati propagandati come nuove assunzioni.

Quindi, signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, diciamoci la verità, usiamo le parole giuste per definire i contesti giusti. Se vogliamo fare le sanatorie dobbiamo avere il coraggio di raccontarcelo francamente; però, colleghi, non è questo il modo di accondiscendere a dei bisogni. Noi riconosciamo questi bisogni, li legittimiamo e li condividiamo: c'è bisogno di velocizzare la giustizia, non solo amministrativa, e c'è bisogno di ricoprire le piante organiche dell'amministrazione della giustizia. Ma questo non è il modo giusto, questo non è il modo in cui condividere le soluzioni. Tuttavia, solo perché il bisogno esiste e perché siamo purtroppo in un momento di emergenza, a fronte di un provvedimento di cui non condividiamo il metodo in alcun modo, siamo indotti, solo per l'esistenza dell'esigenza dell'emergenza, a dichiarare un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, non ho alcuna difficoltà a dichiarare subito che il Gruppo del PD voterà in modo convinto a favore di questo provvedimento.

Nonostante voglia contenere il discorso in poche battute, mi sembra giusto dare delle risposte perché in quest'Aula sono state dette tante cose, anche cose vere, ma i termini del discorso sono stati in qualche caso esasperati.

Certo, quando si parla di proroghe è facile dire che si sbaglia, che non è giusto e non è corretto. Ricordo a tutti quello che ci diciamo ogni anno, o che (speriamo) dicevamo, quando parliamo di milleproroghe. Prorogare, infatti, significa non aver calcolato bene una scadenza. Questo vale per tutti i provvedimenti. Però probabilmente per questo provvedimento vale meno che per altri, perché stiamo parlando di un disegno di legge che riguarda il processo amministrativo telematico che è stato introdotto con una riforma strutturale entrata in vigore nel 2010. Il primo termine previsto era il 1° gennaio 2015, quasi cinque anni. Il tempo è passato, questa legislatura è nata nel 2013 e tre anni erano già trascorsi rispetto all'entrata in vigore del primo decreto legislativo sul processo amministrativo telematico. Nel frattempo, si va di proroga in proroga e forse l'errore è precedente, perché si è prorogato di sei mesi in sei mesi quando invece mancava un elemento che è stato introdotto con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del febbraio 2016.

Non si trattava, infatti, soltanto di decidere una data, ma di avviare un percorso che sicuramente è stato reso più complicato della scelta, che noi condividiamo e che il Parlamento ha condiviso, fatta con l'articolo 38 del decreto-legge n. 90 del 2014 quando la facoltà che era stata concessa nella fase della riforma generale del processo telematico è diventata, invece, una necessità. Davanti a questo cambiamento, davanti al fatto che l'utilizzo delle modalità telematiche non è più una facoltà ma un obbligo, è chiaro che anche il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'organizzazione di tutto questo, è diventata molto più complessa. Quindi, se ci vogliamo lamentare delle proroghe, ci dovremmo semmai lamentare, e fare autocritica, sul fatto che in passato abbiamo più volte spostato il termine ben sapendo - probabilmente dovevamo saperlo - che se nella prima fase il termine previsto era stato di cinque anni, nella fase successiva, quella veramente operativa, il termine previsto di sei mesi era veramente risibile.

D'altra parte, questa proroga non è mai stata inserita nel calderone delle proroghe proprio perché ha una sua specificità, è piuttosto complicata e crea la necessità di interfacciarsi con altri soggetti. Infatti con questo provvedimento decidiamo date e criteri. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è entrato nel merito dei criteri e delle regole del processo telematico, ma poi c'è chi deve applicare tali regole, chi deve attrezzarsi e anche chi deve formare il personale.

Quindi lamentarsi eccessivamente oggi di questa proroga è una presa di posizione che poi viene smentita anche dal nostro stesso comportamento. Infatti anche l'opposizione che si scandalizza per la proroga ha presentato emendamenti in cui chiede proprio una proroga. Ad esempio, in uno di questi emendamenti si scrive: «Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo telematico, fino alla data del 31 gennaio 2017 restano applicabili le regole precedenti»; quindi l'opposizione subisce le stesse pressioni - si fa per dire - che subiamo noi, si rende conto delle difficoltà organizzative e recita una parte. Noi ovviamente recitiamo una parte diversa, cioè quella di chi tutela questa proroga sperando che sia sufficiente. Infatti, sinceramente, i termini del 1° gennaio 2017, e per l'obbligatorietà del 31 marzo 2017 (cioè di nove mesi), potrebbero essere congrui e io mi auguro che siano definitivi.

A proposito del nuovo testo dell'articolo 1 introdotto dalla Camera, molti di noi hanno colto un elemento di continuità con la precedente formulazione, il che ci dice anche quanto sia difficile la digitalizzazione, non solo del processo amministrativo ma in generale nei processi. Infatti, le assunzioni previste diventano urgenti per dare corso alla digitalizzazione. Lo dice chiaramente, letteralmente anche, il comma 2 dell'articolo 1 in cui si parla, appunto, delle assunzioni.

In conclusione, quest'ultimo aspetto ci dice una cosa ben precisa: introdurre il processo telematico e utilizzare questi strumenti significa avere più personale formato.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 12,28)**

(*Segue* LO MORO). Questa è una scommessa da vincere non solo come Parlamento e come Governo, ma come sistema Paese, includendo nello stesso da protagonista l'apparato giudiziario e amministrativo dei TAR, del Consiglio di Stato e anche dei tribunali ordinari.

Detto questo, passerei al nuovo comma 2 dell'articolo 1. Vorrei cogliere gli aspetti positivi della questione che ci ha visto discutere animatamente e produrre un ordine del giorno, sul cui contenuto rinvio, come Gruppo del PD, alle parole del senatore Lo Giudice. Non mi dilungherò ed esprimerò la stessa soddisfazione con le stesse considerazioni. Cogliamo l'aspetto positivo: se il Governo ci portasse un provvedimento in cui, per esempio, si parlasse di assunzioni per le Forze dell'ordine, noi tutti dovremmo solo avere parole di plauso perché da tempo parliamo di carenze di organico in vari settori. Qui si parla di giustizia e, quindi, parliamo delle carenze di organico finalizzate soprattutto all'accelerazione della digitalizzazione nei tribunali ordinari. Non è discutibile che sia un fatto positivo aver potuto impegnare le somme utilizzate perché disponibili per assumere mille persone. Né è una novità o può essere oggetto di scandalo il fatto che si dia corso alle procedure, che qui vengono richiamate in maniera elaborata riferendole al Ministero della giustizia. Le procedure della mobilità e dei concorsi pubblici sono disciplinate da leggi che abbiamo approvato come Parlamento e su cui siamo intervenuti anche di recente.

Tutto questo serve a dire che è ovvio che anche noi, come Gruppo, ci siamo posti il problema dei precari. Non dobbiamo dire una cosa e il contrario di quello che stiamo dicendo. Non dobbiamo dire che siamo tutti per i concorsi - e qui dobbiamo esserlo - e poi, quando si tratta di lavorare sui precari, dire un'altra cosa. Su questi abbiamo posto un problema al Governo e in Commissione, che l'ha trattato con un'unitarietà di intenti e che la stessa Presidente ha rappresentato in via sintetica nell'elaborazione dell'ordine del giorno che abbiamo votato. Siamo partiti da un ordine del giorno della collega De Petris e dei sui colleghi di Gruppo per aderire e lavorare insieme all'impostazione di tale questione. Noi ci poniamo il problema dei cosiddetti precari - o tirocinanti della giustizia, per usare un termine più tecnico - ma non per contraddire leggi dello Stato, ma per garantirli, seppure con un ordine del giorno - questo era lo strumento che avevamo a disposizione - e dire che non ci siamo dimenticati e che sappiamo che ci sono i soggetti in mobilità e in esubero, che dobbiamo collocare, provenienti dalla Provincia. È troppo facile dire di abolire le Province e poi non rendersi conto che bisogna collocare

questi soggetti. Sappiamo tutte queste cose, ma anche che c'è un personale utilizzato nel settore della giustizia cui va data una risposta. La risposta è il concorso con cui si riconosce la specificità della loro formazione a norma di una legge già vigente? Benissimo, facciamolo. Questo ci siamo detti in Commissione e questo ribadisco.

Gli aspetti che ci hanno visto discutere, anche in maniera animata, soprattutto sui tirocinanti hanno a che fare con la vita dei cittadini, con il fatto che molto spesso, come è stato denunciato in quest'Aula, in alcune Regioni si continua a ricorrere al precariato. È male che ciò avvenga perché il precariato non si crea, ma una volta che si crea bisogna farci i conti perché sono vite umane e famiglie che attendono risposte. Noi abbiamo cercato insieme una risposta. Siamo convinti che nel prosieguo troveremo una posizione comune su come andare avanti, ma intanto non possiamo che essere soddisfatti del fatto che la giustizia venga arricchita di mille persone e non possiamo che prendere atto che, essendoci un'assoluta necessità, il processo telematico entrerà in vigore in via definitiva il 1° gennaio 2017 e che questa modalità diventerà obbligatoria il 31 marzo per consentire ai cittadini un percorso di assoluta affidabilità e certezza.

Non abbiamo pertanto dubbi ed esprimeremo un voto favorevole. Concludo aggiungendo che ringrazio molto i colleghi per la discussione che si è svolta in Commissione, che è stata molto ricca e che è stata sollecitata anche da problemi che sono stati sollevati nel Gruppo. Mi sembra quindi che quando lavoriamo insieme, qualche risultato lo otteniamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito i senatori Segretari di controllare le postazioni di voto. Invito anche i senatori a collaborare togliendo le eventuali tessere che sono in scranni vicini, in caso di assenza dei senatori.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. In attesa che siano depositati gli emendamenti sul disegno di legge 2271 e connessi inerenti al provvedimento sull'editoria, dispongo che si passi al punto successivo all'ordine del giorno e cioè alla discussione del disegno di legge n. 2067 e connessi.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, noi non abbiamo nulla che osti all'incardinamento delle relazioni relative ai successivi disegni di legge in esame. Chiederemmo però la cortesia alla Presidenza, così come era stato concordato alla riunione dei Capigruppo, di dare la possibilità al mio Gruppo di svolgere una riunione dalle ore 13 alle 15.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo una conferma.

Questa mattina si è svolto un *iter* pesante e lungo sul disegno di legge sull'editoria. Abbiamo partecipato ai lavori della Commissione e fatto il *rush* finale per concludere i lavori e poterlo esaminare in Aula.

Considerata l'attesa che c'è attorno al provvedimento e che già qualche giorno fa abbiamo esaminato un provvedimento senza che vi fosse il parere della 5a in Commissione, per accelerare l'*iter* di tutti i provvedimenti, chiedo che dopo aver svolto le due relazioni si affronti finalmente il tema dell'editoria, perché la relazione e la discussione generale si possono tranquillamente svolgere anche in assenza dei pareri della 5a sugli emendamenti.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare che il Gruppo Movimento 5 Stelle concorda con la proposta che lei ha avanzato di proseguire con l'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna opposizione. Del resto è un'inversione disposta dal Presidente.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per essere certo di aver ben compreso. Noi della Commissione bilancio dobbiamo esprimere per l'Assemblea i pareri sugli emendamenti in relazione al provvedimento riguardante l'editoria. Per ragioni che concernono la presenza del Governo, non potremo riunirci prima delle ore 15. Penso che avremo bisogno di circa mezz'ora di tempo.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di tutte queste esigenze che cercheremo di conciliare. Naturalmente le Commissioni e le Giunte possono convocarsi e lavorare quando non si vota in Aula.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo anch'io per un chiarimento, in modo da evitare fraintesi. Noi adesso svolgeremo la relazione sulla riforma del procedimento penale e poi quella sulla disciplina del cinema, dopodiché passeremo al disegno di legge sull'editoria? Ho capito bene?

PRESIDENTE. Adesso svolgeremo la relazione sul disegno di legge n. 2271 e connessi, dopodiché c'è una richiesta di interruzione, e poi valuteremo qual è la situazione, anche compatibilmente alla questione dei pareri.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Scusi, signor Presidente, ma noi abbiamo sempre svolto la discussione generale anche in assenza del parere della 5a Commissione. Quindi la discussione si può tranquillamente svolgere per consentire poi, in tempi utili, per le ore 16, di avere anche la possibilità di esaminare gli emendamenti.

PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori la Presidenza farà conoscere i suoi intendimenti.

Discussione dei disegni di legge:

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1844) ***Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(1922) ***D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(2457) ***BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***

(Relazione orale) **(ore 12,40)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2067, 2032 e 1844, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

I relatori, senatori Casson e Cucca, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cucca.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, arriva all'esame dell'Assemblea un provvedimento di estrema rilevanza, che contiene le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Un provvedimento che per molti versi è estremamente complesso, che il ministro Orlando aveva annunciato all'indomani del suo insediamento e che è frutto di un serrato lavoro della Commissione, ove si è svolto un confronto tra le forze politiche, talvolta anche aspro ma sempre costruttivo e molto proficuo.

A questo riguardo ritengo doveroso porgere un ringraziamento, che non è di circostanza, ai colleghi componenti la Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, che con il loro fattivo contributo

hanno consentito l'approvazione del testo che viene portato in Aula. Ma un ringraziamento va fatto anche al Governo nelle persone dei sottosegretari Migliore e Chiavaroli e del ministro Orlando, i quali hanno costantemente partecipato ai lavori, offrendo la loro preziosa opera in termini sia di contenuti che di capacità di mediazione, così favorendo la conclusione tutto sommato rapida dei lavori. Infine un sincero ringraziamento ai funzionari della Commissione, dottor Cavallucci e dottoressa Annecchiarico, per la consueta pazienza, competenza e professionalità manifestate anche in questa circostanza.

La Commissione giustizia ha avviato, il 3 marzo 2016, l'esame dei disegni di legge n. 2067 e 2032, entrambi già approvati dalla Camera dei deputati, congiuntamente ad altre numerose disegni di legge di iniziativa parlamentare, di alcuni dei quali (ovvero quelli che disciplinavano materie non specificamente trattate dall'Atto Senato 2067 e quelli recanti modifiche di tipo generale e sistemico del codice penale e del codice di procedura penale) nella seduta del 31 marzo 2016 è stata disposta la disgiunzione.

Per l'istruttoria legislativa la Commissione ha svolto, integrando l'attività conoscitiva già svolta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, alcune audizioni in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Sono stati quindi auditi il dottor Armando Spataro, procuratore della Repubblica di Torino, il dottor Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma e il dottor Giuseppe Borrelli, procuratore aggiunto coordinatore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, nonché i vertici dell'Unione delle camere penali italiane.

Il 4 maggio 2016 è stato adottato dalla Commissione un testo unificato elaborato dai relatori, il quale, tra le altre, ha assorbito - e questo è un dato estremamente significativo - anche la disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge Atto Senato 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati). Tale testo - è bene precisarlo immediatamente - è stato oggetto di significative modifiche nel corso dell'esame in sede referente.

L'auspicio è che si proceda speditamente all'esame e all'approvazione del provvedimento, consentendo di dare gambe all'ambizioso intendimento di snellire e mettere al passo con i tempi il sistema giudiziario e di rispondere alle esigenze rappresentate dall'Unione europea per un sistema moderno ed efficiente.

I lavori della Commissione hanno consentito, come detto, di modificare parzialmente il testo che era pervenuto dopo l'approvazione alla Camera dei deputati, nonché di introdurre qualche nuovo argomento che non era stato affrontato nel corso della prima lettura. Si pensi, ad esempio, alla regolamentazione dell'utilizzo dei cosiddetti captatori informatici, comunemente chiamati *trojan*.

Passando al merito del provvedimento, rappresento che sono stato nominato relatore, unitamente al collega Felice Casson, oggi assente, con cui ho diviso i compiti e gli argomenti da trattare. Farò dunque un'esposizione estremamente sommaria del contenuto, facendo presente che, avendo avuto soltanto ieri il testo definitivo del provvedimento, non ho avuto il tempo materiale di preparare una relazione organica e, soprattutto, più concisa. Chiedo quindi, fin d'ora, di essere autorizzato a depositare un testo scritto ove non riuscissi a completare l'esposizione nel tempo che ho a disposizione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CUCCA, *relatore*. Il provvedimento in esame si compone di 40 articoli, suddivisi in cinque titoli.

Il Titolo I reca modifiche al codice penale ed è a sua volta composto da tre capi: il Capo I riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie e le modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina. Il Capo II reca modifiche alla disciplina della prescrizione, mentre il Capo III delega il Governo alla riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Il Titolo II reca modifiche al codice di procedura penale ed è composto da tre Capi. Il Capo I interviene sulla disciplina dell'incapacità dell'imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il Titolo III modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il Titolo IV reca delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

Il Titolo V reca disposizioni finali, contenendo, in particolare, le clausole di copertura finanziaria e le disposizioni di entrata in vigore dell'intero provvedimento.

Passando specificamente al contenuto, l'articolo 1 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 162-*ter*, il quale, con riguardo ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile (tale inciso è stato aggiunto in Commissione), le conseguenze dannose e pericolose del reato. L'intento - è evidente - è quello di consentire, laddove possibile, la riparazione del danno e, quindi, la dichiarazione dell'estinzione del reato. Ove ciò non sia possibile, trattandosi di un fatto che non dipende più dalla volontà dell'interessato, è evidente che si dovrà comunque procedere nella medesima maniera.

La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo delle dichiarazioni di apertura del dibattimento di primo grado, salva la richiesta di fissazione di un termine ulteriore, non superiore a sei mesi, per il pagamento di quanto dovuto, anche in forma rateale. In tal caso, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo specifiche prescrizioni. La disposizione prevede, inoltre, che si applichi comunque l'articolo 240, comma 2, del codice penale relativamente all'obbligatorietà della confisca. La *ratio* del rinvio alla disposizione codicistica è proprio per la natura obbligatoria della confisca prevista dall'articolo 240 del codice penale. È evidente che l'intento è prevalentemente di tipo deflattivo, onde evitare che i reati di piccolo cabotaggio non intasino l'attività dei lavori degli uffici della procura e dell'aggiudicante. Il risarcimento del danno può essere comunque riconosciuto anche a seguito di offerta reale, ai sensi dell'articolo 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata.

L'articolo 2 del provvedimento reca disposizioni transitorie e prevede che la disciplina sulla nuova causa di estinzione del reato trovi applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge. Ovviamente la disposizione, in seguito alle modifiche apportate in Commissione, disciplina anche l'ipotesi in cui l'imputato si trovi nell'impossibilità, per fatto a lui non imputabile, di adempiere.

L'articolo 3 interviene invece sul reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. A questo riguardo è opportuno ricordare che nel corso della attuale legislatura, la legge n. 62 del 2014 ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sia sul fronte della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena comminata edittalmente, riducendola. Sotto il primo profilo, infatti, la richiamata legge ha ampliato la gamma dei fatti punibili, includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o dell'erogazione, oltre che di denaro, anche di altra utilità. Sotto il secondo profilo, ha ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all'articolo 416-*bis*, punendo le condotte di cui all'articolo 416-*ter* con la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Il disegno di legge al nostro esame interviene nuovamente sulla cornice edittale, sanzionando tale reato con la pena della reclusione da sei a dodici anni.

L'articolo 4 interviene poi sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva dall'attuale anno a tre anni e la pena pecuniaria, nel minimo, dagli attuali 309 euro a 927 euro e, nel massimo, dagli attuali 1.032 a 1.500 euro. La disposizione inasprisce inoltre anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate, contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale. Infine, il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma, per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-*bis* (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto

di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano quindi sulla quantità della stessa, risultante dall'aumento conseguente alle circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. L'articolo 6 interviene invece sul reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali sia della pena detentiva, dagli attuali tre a quattro anni nel minimo, sia di quella pecuniaria, dagli attuali 516 euro a 927 euro, nel minimo, e dagli attuali euro 2.065 a 2.500 euro, nel massimo. La disposizione, inoltre, inasprisce il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. A questo riguardo reputo utile sottolineare che, per una mera svista, per una dimenticanza nel corso dei complessi lavori della Commissione, non si è provveduto a ciò che invece avremmo dovuto fare, recependo le osservazioni e l'esito della discussione che si è avuta in Commissione, in cui ci si era posti il problema della disorganicità del quadro generale, che emerge a seguito dell'introduzione del nuovo sistema, nei confronti dei delitti contro il patrimonio. Sarà quindi necessario, nel corso dei lavori d'Assemblea, per rendere organico l'intero sistema - cosa che abbiamo dimenticato di fare nel corso dei lavori di Commissione, per una mera svista - innalzare anche il minimo della pena edittale per il delitto di estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale, da sei a sette anni nel minimo, in maniera tale da rendere organico l'intero sistema dei delitti contro il patrimonio.

Successivamente, gli articoli da 7 a 11 si occupano del tema della prescrizione dei reati, tanto dibattuto in questi ultimi mesi, riprendendo, seppur con significative modifiche, quanto previsto dal disegno di legge Atto Senato 1844, che - come detto - era già stato approvato dalla Camera dei deputati. L'articolo 7 modifica l'articolo 158 del codice penale, che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Il disegno di legge, inserendo un ulteriore comma a tale articolo del codice, stabilisce che per i reati indicati dall'articolo 392, comma I-*bis* del codice di procedura penale, in materia di incidente probatorio, ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia, di cui all'articolo 572 del codice penale e per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, e 600-*quinquies* del codice penale e per il reato di violenza sessuale e *stalking*, se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Con tale disposizione, come emerge anche dall'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, si è voluto dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

L'articolo 8 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione. Questo articolo ha avuto un *iter* abbastanza travagliato, ma poi ha trovato una condivisione abbastanza diffusa.

Il primo comma dell'articolo 159, nella sua formulazione vigente, prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di autorizzazione a procedere, deferimento della questione ad altro giudizio o di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti.

In primo luogo la lettera *a)* dell'articolo 8 del disegno di legge interviene sul primo comma dell'art. 159, anzitutto specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale il pubblico ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta con conseguente abrogazione del secondo comma dell'articolo 159 che attualmente disciplina tale ipotesi (alla lettera *c)*) e specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione.

La disposizione inoltre inserisce un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: per richiesta di rogatoria all'estero con un termine massimo di sospensione pari a sei mesi.

La lettera *b)* del comma 1 aggiunge poi all'articolo 159 citato ulteriori casi di sospensione della

prescrizione. Si prevede, in particolare, che dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque ancora una volta per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Tali termini decorrono dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale che, lo ricordo, contiene i termini per i depositi della sentenza.

La disposizione precisa inoltre che, in caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna ovvero di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice, i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d'appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

L'articolo 9 modifica l'articolo 160 del codice penale per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, determini l'interruzione del corso della prescrizione.

L'articolo 10 interviene sull'articolo 161, che disciplina gli effetti dell'interruzione e della sospensione modificandone, in primo luogo, il primo comma. Rispetto alla formulazione vigente della norma, che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato, la riforma distingue le due ipotesi e prevede che: l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Signor Presidente, la complessità della materia richiederebbe una discussione molto approfondita, ma non c'è il tempo materiale per farlo. Le chiedo pertanto sin da ora l'autorizzazione a depositare la relazione scritta che è molto dettagliata e prende in considerazione tutti i vari aspetti contenuti nel provvedimento. Questo ci consentirebbe anche di terminare i lavori in tempi molto brevi.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CUCCA, *relatore*. L'articolo 12, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale, in tema di regime di procedibilità di alcuni reati e per riformare la disciplina delle misure di sicurezza personali, prevedendo, in caso di capacità ridotta, l'abolizione del doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi. Questo è un tema estremamente importante.

Sempre nell'esercizio della delega, il Governo dovrà prevedere, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la destinazione alle Residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (le cosiddette REMS) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto.

I commi 2 e 3 delineano poi il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 13, nel delegare il Governo ad emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede che tale revisione debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale anche processuale e dei principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea. Anche questo tema della riforma del casellario è estremamente rilevante ed importante, perché ci mette al passo con l'Europa, modernizzando il sistema che fino ad oggi era oggettivamente molto farraginoso.

L'articolo 15 reca invece norme in materia di definizione dei procedimenti per incapacità dell'imputato, prevedendo una nuova disciplina. L'articolo 16 modifica il comma 2 dell'articolo 345 del codice di procedura penale, relativo alla mancanza della condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale.

L'articolo 17 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 162 del codice di procedura penale in materia di

comunicazione del domicilio eletto e l'articolo 18 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione.

C'è poi l'articolo 20 che interviene in materia di modifica dei riti speciali. Viene semplificata la materia delle impugnazioni e si apportano modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa e all'organizzazione degli uffici del pubblico ministero.

Come dicevo, vi è poi una delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. In questo quadro mi limito a richiamare la parte relativa alle modifiche estremamente rilevanti in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e di giudizio di impugnazione. In particolare, per quanto riguarda le operazioni captative, la delega dovrà prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto d'intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione.

Inoltre, come già annunciato in precedenza, c'è la regolamentazione della materia relativa ai cosiddetti captatori informatici, il cosiddetto *trojan*, che non era assolutamente regolata, ma di cui si era occupata una sentenza della Cassazione. A quei principi ci si era attenuti fino ad oggi, ma adesso abbiamo trovato una soluzione che riteniamo migliore per la regolamentazione di questa materia.

Come detto, consegno il testo della relazione affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Come richiesto dalla senatrice Bianconi, intendo sospendere la seduta fino alle ore 15.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo perché intendo chiedere le scuse ufficiali del senatore Quagliariello, che mi ha accusato di aver abbandonato l'Aula lasciando la scheda inserita. Questo ovviamente è falso. Quando mi sono allontanato ho estratto, come faccio sempre, la scheda. È un'accusa infamante e per questo pretendo le scuse ufficiali. La ritengo anche una calunnia. Questa di lasciare le tessere inserite è una pratica truffaldina che, come lei ben sa, avviene spesso in quest'Aula. Proprio questa mattina avevo denunciato la scheda inserita del senatore Giovanardi che non era in Aula.

Chiedo ufficialmente le scuse del senatore Quagliariello, perché ha dichiarato una cosa falsa. Ma soprattutto, trattandosi di una calunnia nei miei confronti, se non dovessi ricevere le sue scuse ufficiali, sarò costretto poi a procedere di conseguenza, ai sensi della legge. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei denunciare un atto di violenza ai danni della mia persona; si tratta di una violenza molto relativa, mentre tecnicamente è una violenza.

PRESIDENTE. Per precisare: era durante lo stesso contesto?

GIROTTO *(M5S)*. Sì, lo stavo spiegando.

PRESIDENTE. Lo chiedo perché non c'ero.

GIROTTO *(M5S)*. Benissimo, le spiego. Mentre mi trovavo in questa posizione, un collega è venuto e ha sfilato la mia tessera - la mia - mostrandola a tutti. Ribadisco che ha sfilato la mia tessera, quindi tecnicamente è un atto di violenza perché io ero qui.

PRESIDENTE. Un atto di violenza nei confronti della tessera? *(Ilarità. Applausi dai Gruppi PD e LN-Aut e della senatrice Bonfrisco)*.

GIROTTO *(M5S)*. No. Io lo ritengo un atto di violenza nei miei confronti, visto che ero qui.

PRESIDENTE. Ho capito il senso: era una cosa che lei non voleva fare.

GIROTTO *(M5S)*. Vorrei vedere come reagirebbe un'altra persona se le venisse sfilata la tessera. Non vi è stato il tempo di spiegare la situazione, anche se ho cercato di indicare che la tessera era mia e l'Assemblea ha reagito come ha reagito, con enorme superficialità e senza riflettere un attimo. Mi

chiedo: se basta così poco per ingannarvi, allora la situazione è poco allegra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Rimarco anche il fatto che ho chiesto più volte la parola alla Presidente e non mi è stata data: si sarebbe chiarito in pochi secondi che si è trattato semplicemente di un equivoco.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Aveva chiesto di intervenire per una questione personale anche il senatore Giovanardi, ma credo si sia già chiarito tutto. Mi pare che abbia precisato che era fuori per un servizio.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, questo spiacevole episodio dà anche una cattiva immagine del Senato all'esterno. Questa mattina all'inizio dei lavori ero qui insieme ai colleghi, poi ho accompagnato una delegazione di cittadini dell'EUR dal prefetto di Roma e abbiamo avuto un colloquio di tre quarti d'ora su un'emergenza particolarmente sentita in quel quartiere. Finito l'incontro, sono tornato al Senato, tre quarti d'ora dopo. Avrò anche lasciato la tessera inserita (c'era la discussione generale), ma poteva essere estratta. Non capisco perché per tre quarti d'ora il Senato della Repubblica debba bloccarsi su una questione assolutamente banale, rispetto a una tessera che un senatore Questore può estrarre, mentre un senatore era (visto che abbiamo impegni anche fuori da quest'Assemblea) in un incontro formale con il prefetto di Roma per questioni che riguardano i cittadini.

Volevo solo spiegare perché sono uscito quei tre quarti d'ora. Ma anche quando un collega va prendere un caffè o ha un'esigenza fisiologica, se dimentica la tessera non deve essere una questione di Stato e chi continuamente solleva questi problemi facendone addirittura una questione che all'esterno ridonda come un fatto spiacevole per tutto il Senato se ne deve assumere la responsabilità.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, il fatto è che io avevo sollecitato l'attenzione di tutti i senatori, essendo una tessera personale, a custodirla e vigilarla.

Poiché ammettiamo qualche dimenticanza, provvedono di solito i Segretari o i Questori, con l'aiuto degli assistenti, a rimuovere le tessere dimenticate. Però continuo a ribadire il concetto che ognuno è responsabile della propria tessera e che, se la porta con sé quando si allontana, è meglio, anche se può succedere di dimenticarla.

Sull'ordine dei lavori

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei solo fare una segnalazione. Come membro della Commissione difesa ho ricevuto una comunicazione per una convocazione di una seduta in sede deliberante per le ore 14,45. Essendo deliberante, sarà necessario il numero legale, pertanto mi auguro che in un quarto d'ora si faccia in tempo. Volevo tuttavia che fosse a conoscenza di questa circostanza che ho appreso da una comunicazione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo e sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,10, è ripresa alle ore 15,04).

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei intervenire per fatto personale. Prima della sospensione dei lavori, infatti, mentre lei presiedeva, è stata fatta una denuncia gravissima da parte del collega Girotto perché qualcuno avrebbe usato violenza nei confronti suoi e della sua scheda.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, gli interventi per fatto personale vengono normalmente svolti a fine seduta.

CROSIO *(LN-Aut)*. È una cosa molto importante, Presidente, mi voglio autodenunciare: sono stato io, signor Presidente, sono stato io che ho usato violenza nei confronti del senatore Girotto. Però, a mia discolpa, devo dire che sono stato istigato dal senatore Quagliariello, che è maestro in queste cose. Ci sono cascato.

PRESIDENTE. C'è un concorso di reato.

CROSIO *(LN-Aut)*. Mi appello alla clemenza della corte. Sono incensurato e spero nella clemenza della corte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Discussione dei disegni di legge:

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(649) ***GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali***

(1835) ***DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive***

(ore 15,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice se intende integrarla.

DI GIORGI, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, presentiamo il disegno di legge recante disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali n. 2287. Vi parlerò solo di cinema in quanto in Commissione abbiamo proposto e votato lo stralcio dell'articolo 34 relativo alla disciplina dello spettacolo dal vivo. Se l'Assemblea concorderà, tratteremo il sistema dello spettacolo dal vivo, sempre a partire dal Senato, con separato *iter* legislativo, in modo da poter garantire a questo settore il necessario approfondimento istruttorio anche con audizioni.

Signor Presidente, si tratta di un intervento molto rilevante che ha come obiettivo il rilancio e lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo, in attuazione di principi consolidati anche a livello internazionale e europeo a salvaguardia dei valori e delle identità culturali in questa società globale e tecnologica. Le opere audiovisive e, in particolare, quelle cinematografiche sono considerate dall'Unione europea strategiche in quanto rispecchiano la varietà culturale delle diverse tradizioni e storie degli Stati membri dell'Unione europea. Per questa ragione, pur avendo una notevole incidenza sul mercato, gli interventi previsti dal disegno di legge non si configurano come aiuti di Stato vietati dalle norme sulla concorrenza, ma rientrano tra le eccezioni culturali previste dal Trattato, naturalmente nell'ambito di ben delineati limiti. Il disegno di legge richiama, quindi, le norme costituzionali europee e internazionali che definiscono il cinema e l'audiovisivo fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

Il Governo ha colto l'importanza dell'azione parlamentare avviata in 7a Commissione con il disegno di legge n. 1835, presentato da una cinquantina di senatori, con la sottoscritta come prima firmataria, e il disegno di legge n. 649, presentato dal collega Giro, che si occupava anch'esso di cinema e audiovisivo. Il Governo, per fruire di una corsia preferenziale, ha presentato, a sua volta, un disegno di legge collegato alla legge di bilancio per l'anno 2016, che quindi ingloba in parte i disegni di legge d'iniziativa parlamentare, beneficiando di una cosa molto importante - mi riferisco ai tempi - e utilizzando tutto ciò che in Commissione in oltre sei mesi di lavoro era già stato fatto attraverso un ciclo di circa 60 audizioni, che ci hanno consentito di ascoltare tutti gli attori del sistema. Credo che

non abbiamo dimenticati nessuno.

Il nostro obiettivo è stato quello di restituire agli investimenti pubblici sul cinema una valenza culturale e sociale che miri alla valorizzazione del cinema di qualità e alla formazione del pubblico, a partire dai giovani nelle scuole. Una finalità irrinunciabile, che ben può coniugarsi tuttavia con le esigenze delle imprese del cinema. Era questo il problema: stabilire l'equilibrio tra impresa e cultura e formazione culturale in questa materia. Era una finalità cui noi non potevamo rinunciare e che, di fatto, però doveva contemperarsi con le esigenze delle imprese del cinema in una logica di complessivo sviluppo del settore. La logica di carattere economico, che giustamente le imprese del cinema richiedevano, rispondendo ai criteri di sostenibilità del mercato, di fatto tuttavia tende a produrre una sorta di omogenizzazione di contenuti e prodotti. Dovevamo mettere insieme questa logica con quella più strettamente culturale e sociale che mira, invece, come si immagina, alla differenziazione e all'originalità. In questa prospettiva, quindi, deve leggersi il nostro lavoro emendativo. Abbiamo fatto un grande lavoro emendativo e ringrazio i colleghi di tutti i Gruppi. Abbiamo lavorato moltissimo ottenendo anche un risultato positivo. Il nostro lavoro è stato indirizzato a incrementare le risorse destinate al cosiddetto fondo selettivo, utilizzato per le scelte di più elevata qualità artistica, e introducendo una percentuale minima garantita di investimenti a favore delle scuole. Abbiamo sempre tenuto presente - un po' è lo spirito della nostra Commissione che lo richiede, dal momento che si occupa di cultura, scuola e formazione - un elemento molto importante, che qui rivendico e presento all'Assemblea con un po' di orgoglio; un elemento che è stato accolto dal Governo e che si sostanzia in un investimento forte sulla scuola, un investimento strutturale che di fatto consentirà di espletare un importante lavoro di formazione sia per gli insegnanti che per gli studenti all'interno delle scuole di ogni ordine e grado.

Nella nostra attività emendativa abbiamo poi aggiunto al testo d'iniziativa del Governo un nuovo organismo: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, composto da esperti di qualificata esperienza e diversa provenienza; una sorta di struttura simile a quella già esistente presso il Ministero dei beni culturali, vale a dire il Consiglio superiore per i beni culturali. La finalità è quella di assicurare un dialogo stabile con gli operatori del settore e i diversi livelli di Governo - penso allo Stato ma anche alle Regioni - con il compito di effettuare una verifica sugli effetti degli interventi. Infatti, è sempre importante verificare i risultati degli investimenti realizzati dallo Stato nei vari settori. Pertanto, abbiamo previsto questo organismo e gli abbiamo attribuito questa funzione di verifica degli effetti degli interventi, allo scopo di indirizzare le politiche del Ministero in sede di elaborazione dei decreti. Tali attività di monitoraggio e valutazione saranno poi alla base della relazione, sempre prevista con un nostro emendamento, all'interno della relazione annuale del Ministro in Parlamento.

Un pacchetto orientato a fare in modo che l'importante fase di verifica possa effettuarsi con uno strumento utile ed anche agile, che è appunto il Consiglio superiore della cinema e dell'audiovisivo.

Il lavoro svolto a livello parlamentare ha consentito di perfezionare il disegno di legge, recuperando molti degli elementi importanti discussi in Commissione e contenuti nel disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Illustrerò alcuni degli elementi principali del disegno di legge mettendo insieme il lavoro svolto in Commissione con il testo proposto dal Governo.

Nel disegno di legge si prevede una piena attuazione della Costituzione e dei Trattati dell'Unione europea e dell'UNESCO in quanto si riconosce, a livello di principio, che il cinema va sostenuto. Cito dalla legge «il disegno di legge riconosce, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale».

Colleghi, abbiamo poi un vero e proprio raddoppio delle risorse. Un risultato davvero positivo, ottenuto dal Governo e dal ministro Franceschini. Al riguardo ringrazio il sottosegretario Cesaro, presente in Assemblea, che ha seguito la Commissione in tutto il suo lavoro: 400 milioni di euro annui, a partire da quest'anno, a fronte degli attuali 200 milioni circa, allocati su diversi fondi. Con questo provvedimento si istituisce il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Si realizza in tal modo un riordino del complesso degli investimenti. Questo livello di finanziamento

complessivo è commisurato annualmente in base ad una percentuale. Si tratta di un elemento interessante e innovativo, che è stato anche oggetto di dibattito con la Ragioneria generale dello Stato.

Ogni anno il livello di finanziamento è commisurato all'11 per cento delle entrate IRES e IVA del settore, quindi in realtà va a crescere: ove crescesse il mercato, è previsto che si abbia un aumento dei parametri di riferimento per ridefinire coerentemente le risorse nella manovra annuale di bilancio. Questo come capite è molto importante, perché c'è il raddoppio delle risorse che vengono date al cinema. Da qui l'idea che effettivamente ci crediamo: il Governo ci ha creduto e naturalmente il Parlamento su questo non può che essere d'accordo. Il Parlamento ovviamente avrebbe voluto anche di più, ma diciamo che il raddoppio può essere un buon risultato che il Governo ci ha proposto e che noi abbiamo valorizzato e molto condiviso.

Vi parlavo inoltre anche dei contributi selettivi a progetto. A tale proposito abbiamo lavorato molto e abbiamo voluto che ci fosse un impegno forte del Governo, perché si tratta dei film fatti dai giovani, dei film sulle opere prime e seconde; si tratta di dare finanziamenti ai film *d'essai*, ai contenuti di qualità, anche ai film difficili per intenderci. Quindi abbiamo rivolto una particolare attenzione, con una cifra che in termini assoluti è di circa 70 milioni di euro e in percentuale va dal 15 al 18 per cento del Fondo annualmente. Considerando ciò che dicevo prima, ossia che il fondo è commisurato all'11 per cento delle entrate IRES e IVA, evidentemente se questo aumenta aumenterà anche la cifra assoluta dei 70 milioni che intanto per quest'anno mettiamo a disposizione per le opere di qualità, per le opere difficili, con i contributi selettivi.

Abbiamo poi i contributi automatici, un altro elemento molto importante su cui dobbiamo fare un lavoro equo, dobbiamo in realtà introdurre un nuovo criterio. Si prevedono nuovi parametri per l'accesso ai contributi riconosciuti per opere già realizzate condizionati però al reinvestimento nel settore, che tengano conto anche della qualità della partecipazione ai *festival* internazionali, dei premi conseguiti, e non soltanto degli incassi al botteghino.

Nella legislazione vigente si considera solo il parametro dell'incasso al botteghino. Capite bene, colleghi, che questo non poteva essere sufficiente: non possiamo pensare che un film debba ricevere finanziamenti dallo Stato soltanto se va bene al botteghino. Non abbiamo niente contro i botteghini, anzi, siamo perché il massimo numero possibile di persone vada al cinema e arricchisca il botteghino, ma certamente non può essere questo il parametro perché a finanziamento si aggiunga finanziamento.

Dobbiamo dare contenuto di qualità anche a quei film che spesso vanno molto bene, che hanno un ottimo risultato di botteghino, ma che nello stesso tempo sono - grazie al cielo - film di qualità. Quindi, film di grande successo, ma non perché sono i cosiddetti film panettone, di cui avete sentito parlare; mi riferisco anche a film di qualità che hanno vinto concorsi internazionali, *festival* e premi. Abbiamo cercato di mettere insieme una serie di parametri. Considerate che per questa tipologia di contributi automatici su opere realizzate, storicamente, siamo nell'ordine dei 20 milioni di euro l'anno: ogni anno il Ministero ha investito 20 milioni di euro su questa tipologia.

Introduco ora il tema del *tax credit*, che non è una cosa nuova, perché qualcosa già esisteva. Anche noi abbiamo votato già in questa legislatura una serie di provvedimenti che hanno considerato il *tax credit* e che hanno introdotto, anche con varie percentuali, i *tax credit* all'interno del mondo del cinema. Con questo provvedimento abbiamo riordinato il tutto, con un *tax credit* con diverse percentuali: va dal 15 al 40 per cento a seconda delle tipologie e delle finalità. Quindi anche questo va considerato come un nuovo investimento dello Stato.

Signor Presidente, di fatto ci sono i fondi diretti e i fondi che arrivano dal *tax credit*, che sono comunque risorse a cui lo Stato rinuncia per reimpiegarle nel mondo del cinema. Quindi, capite che l'investimento è veramente interessante e credo che ciò sia stato condiviso e accolto molto positivamente da un po' tutti i colleghi di tutte le forze politiche. Si tratta di uno sforzo vero fatto dal Governo.

C'è, quindi, un credito di imposta per le imprese di produzione, un credito di imposta per le imprese di distribuzione e un terzo credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di postproduzione e per l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale. C'è poi

un credito di imposta, molto importante, per la promozione di opere italiane ed europee nelle sale e un credito di imposta, su cui richiamo la vostra attenzione, per l'attrazione in Italia di investimenti (ossia produzione esecutiva e postproduzione di film stranieri). Noi vogliamo, infatti, che in Italia si vengano a girare dei film, perché questo significa lavoro e internazionalizzazione, ma anche turismo, occasioni e opportunità per tutti coloro che lavorano nel settore. Quindi, vi è un quinto credito di imposta per l'attrazione di investimenti stranieri in Italia.

È inoltre previsto un sesto credito di imposta per le imprese che non appartengono al settore del cinema e dell'audiovisivo, ma che hanno deciso di investire per la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche audiovisive. Il nome che gli abbiamo dato è *tax credit* esterno.

Con il disegno di legge in esame, quindi, il valore complessivo del *tax credit* giunge a 260 milioni di euro, rispetto ai 150 milioni dell'anno scorso. Bisogna infatti fare i conti e vedere le cifre assolute. In questo caso abbiamo complessivamente raddoppiato tutti i filoni di intervento e di finanziamento e, quindi, credo che abbiamo fatto uno sforzo enorme da questo punto di vista.

Come vi ho appena detto, vi sono quindi sei tipi di *tax credit*, cui si aggiungono ulteriori strumenti di sostegno al credito. Abbiamo pensato anche a qualcos'altro di innovativo, come richiesto ed emerso nelle molte audizioni che abbiamo fatto, cui hanno partecipato gli operatori, anche quelli più deboli. È infatti evidente che questo è un mondo dove ci sono soggetti molto forti e molto potenti, ma anche soggetti che sono un po' in difficoltà o perché, trattandosi di giovani imprese, devono ancora seguire un processo che - auspichiamo - le porterà al successo. È evidente che, in questa fase, essi vanno aiutati e, attraverso un provvedimento come quello in esame, è compito dello Stato supportare queste giovani imprese, sempre riferendosi all'eccezione culturale. Non stiamo dando aiuti di Stato e ne dobbiamo essere tutti molto consapevoli. Qualche volta, infatti, il confine può non essere così chiaro: quelli che vengono dati non sono aiuti di Stato, perché il cinema è cultura e identità culturale di un Paese e l'Unione europea riconosce l'eccezione culturale. Lo ripeto, perché è evidente che questo è il tema più delicato affrontato dal provvedimento ed è quindi giusto che sia ben chiaro ai colleghi nel momento in cui poi ci apprestiamo a esaminare il disegno di legge.

Abbiamo introdotto la possibilità per quelle imprese che non riescono a utilizzare il credito di imposta ad esse spettante di poter cedere le somme, secondo le procedure di legge, oltre che a intermediari bancari e assicurativi, anche all'Istituto per il credito sportivo. Che c'entra il credito sportivo? L'Istituto per il credito sportivo fa investimenti anche nella cultura e, quindi, quella che abbiamo introdotto è un'innovazione, anch'essa frutto del lavoro parlamentare. L'Istituto per il credito sportivo si impegna, sulla base di un'apposita convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a destinare le somme corrispondenti all'importo dei crediti ceduti al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo. Abbiamo quindi creato una sorta di circolo virtuoso molto interessante e innovativo, che francamente credo potrà portare a risultati molto interessanti. Lo vedremo. Adesso dobbiamo sperimentarlo, in quanto, come per tutte le cose nuove, è giusto osservare con attenzione e vedere quali saranno i risultati di queste intuizioni che, secondo noi, sono intelligenti, ma - ripeto - vedremo in seguito (in genere cerchiamo di fare il meglio e proporre qualcosa di utile).

C'è un altro punto molto importante, richiesto dai giovani produttori e dai giovani che lavorano o vogliono lavorare nel mondo del cinema e dell' audiovisivo: si tratta del Fondo di garanzia. Si prevede infatti l'istituzione di un Fondo di garanzia, con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno, configurato come sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per garantire operazioni di finanziamento per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. È la prima volta che viene istituito un Fondo di garanzia: il Ministero su questo tema è stato molto disponibile e abbiamo condiviso questa idea. Dunque è stato previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro all'anno per i giovani e per coloro che hanno realmente bisogno di un supporto per poter partire con la propria attività.

Nel provvedimento c'è poi una misura molto importante, che credo interesserà molto i colleghi, che nei territori avranno probabilmente avuto sollecitazioni in tal senso. Nel disegno di legge presentato dal

Governo era previsto un Fondo di 120 milioni di euro di contributi a fondo perduto. Era previsto che lo stanziamento di questi fondi - che sono tanti - avesse una durata di soli per tre anni. In seguito al dibattito parlamentare abbiamo portato a cinque anni tale durata, perché vogliamo dare tempo per le progettazioni, affinché sia il pubblico che il privato possano approntare un'analisi corretta delle sale e di tutto che è presente nei territori, in modo da presentare una progettazione che supporti il cammino che intendiamo proporre. Vogliamo infatti che le sale cinematografiche vengano riaperte, in particolare nei centri storici. Naturalmente, in occasione della legge sullo spettacolo ci saranno interventi anche affinché i teatri vengano riaperti e credo che il Governo, su nostra sollecitazione, sarà spinto a cercare nuove risorse per lo spettacolo dal vivo e per i teatri. Intanto però parliamo di cinema e, a tal proposito, possiamo dire che lo sforzo è stato compiuto. Si sta proponendo infatti di tornare al cinema, perché a mio avviso - se permettete una considerazione personale - non è giusto e non è bello rimanere in casa a guardare solo ciò che ci viene proposto dalla grande distribuzione televisiva. Proviamo a tornare fuori, nelle piccole sale, soprattutto nei piccoli centri, perché ciò significa fare socialità, tornare a incontrarsi e a parlare, senza stare chiusi in casa, in salotto, seduti sul divano, a guardare da soli un film, ma condividendo emozioni e commenti all'uscita del cinema. Quindi abbiamo favorito la riapertura delle piccole sale e lo abbiamo fatto in particolare per i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, per cui sono messe a disposizione ulteriori risorse, proprio perché in quei luoghi è particolarmente importante che torni il cinema. Questo lo dico non perché vogliamo essere «Amarcord» o perché ci piaccia il "piccolo mondo antico", ma perché riteniamo che rimettere in campo alcuni valori di quel piccolo mondo, non fa certamente male a nessuno. Quindi su questo aspetto abbiamo voluto dare un forte sostegno e, da questo punto di vista, il Governo ha fatto un lavoro eccezionale.

A proposito di piccoli mondi antichi e di modernità, è stato previsto un piano straordinario di digitalizzazione di tutto il patrimonio cinematografico e audiovisivo, che dobbiamo conservare nel miglior modo possibile. Per questo il Governo ci ha proposto uno stanziamento di 10 milioni di euro, per tre anni, a fondo perduto - quella, signor Sottosegretario, è una delle poche cifre che non abbiamo aumentato - per finanziamenti agevolati e interventi di digitalizzazione delle opere televisive e cinematografiche da parte delle imprese italiane. Anche questo è importante ed è una richiesta che è stata rivolta. All'interno della Commissione in sede referente abbiamo voluto con forza le misure relative alla scuola e all'alta formazione. Abbiamo infatti proposto - e il Governo ha accettato - una riserva di non meno di 12 milioni di euro all'anno da destinare alle scuole. Abbiamo pensato, infatti, di vincolare a tal fine una quota pari al 3 per cento dei 400 milioni di euro - o della diversa cifra che sarà a disposizione - del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Si tratta quindi di una percentuale del 3 per cento di tale Fondo, che tutti gli anni sarà vincolata per la scuola, con una misura strutturale. Vogliamo, infatti, far crescere il pubblico di domani; vogliamo far crescere la passione per i mestieri del cinema. Vogliamo che nella scuola, attraverso corsi di formazione (che con questi fondi verranno proposti, attraverso una convenzione che verrà messa in atto tra MIBACT e MIUR), si innalzi il livello culturale e la formazione nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo. Sono quindi risorse strutturali che vengono messe a disposizione. E questo è molto importante.

Vi è poi un'altro aspetto, che credo interessi perché conoscete bene le realtà territoriali. Esistono le Film commission, che attualmente sono istituite all'interno di varie Regioni, ma non in tutte. Esse lavorano in modo molto diverso e producono degli effetti diversi tra Regione e Regione.

L'Italia, invece, è tutta bellissima, e le Film commission devono valorizzare il proprio territorio, attrarre investimenti e riuscire a far lavorare nei territori coloro che al cinema sono interessati.

Noi sosteniamo le Film commission attraverso una importante immissione di risorse, ma anche con un riconoscimento. Per la prima volta, infatti, nelle definizioni relative al cinema, ritroverete, all'articolo 2 del disegno di legge, che è dedicato appunto alle definizioni, la definizione di Film commission e, quindi, la previsione di Film commission regionali. Noi riteniamo che questo sia un altro aspetto significativo.

Un altro punto, colleghi, concerne la trasparenza. Spesso, nell'ambito del finanziamento dei fondi

pubblici destinati al cinema, la criticità è sempre stata rappresentata dalla trasparenza dei finanziamenti. Non abbiamo mai saputo, se non in modo parziale, chi prendeva risorse e da dove, né chi fossero i soggetti che elargissero risorse alle varie produzioni. Pertanto, si è perso in questi anni il canale di riferimento e non si riusciva a capire bene chi usufruisse in misura maggiore di queste risorse.

Adesso abbiamo istituito un registro, il registro cinematografico, che raccoglie tutte le informazioni relative alle assegnazioni di contributi pubblici statali, regionali e dell'Unione europea, dandone pubblicità sulla rete Internet. È un accesso che viene dato a chiunque. Dunque, chiunque potrà sapere quel film da chi è stato finanziato, come e perché. Questo è un elemento fortissimo di trasparenza, che noi riteniamo, con grande orgoglio, di avere introdotto, perché era necessario che in questo mondo ci fosse una maggiore trasparenza rispetto ai finanziamenti.

Signor Presidente, ho citato qui i punti essenziali. Ritengo che questo provvedimento risponda (e in realtà siamo abbastanza soddisfatti) alle aspettative del mondo del cinema e dell'audiovisivo. Lo abbiamo verificato negli innumerevoli incontri e nelle ore di audizione che a questo provvedimento abbiamo dedicato. Dovevamo trovare un equilibrio tra investimenti diretti e misure di *tax credit*. Molta attenzione abbiamo riservato alla formazione del pubblico e agli interventi significativi e strutturali nella scuola italiana, come ho avuto modo di dire.

Un grande lavoro è stato compiuto dai membri della 7a Commissione, che ringrazio molto per l'importante contributo dato in fase emendativa. Ringrazio i colleghi del Movimento 5 Stelle e del Gruppo Misto. Davvero è stato un lavoro molto serio e anche molto positivo quello che abbiamo svolto. Ringrazio poi, non solo i colleghi della 7a Commissione, ma anche altri colleghi che sono molto intervenuti su questo provvedimento, ponendoci delle questioni e dandoci delle sollecitazioni interessanti che spesso, con l'aiuto del Governo, siamo riusciti a introdurre in questo provvedimento. E questo ritengo sia un motivo di soddisfazione per un parlamentare.

Ringrazio molto anche i colleghi della Commissione bilancio. Come ho detto, sono stati introdotti alcuni elementi innovativi di finanza pubblica, quindi c'era bisogno di un approfondimento insieme alla ragioneria; c'è stato quindi un rapporto tenuto molto bene dal MIBACT con il Tesoro e la 5a Commissione che ha dovuto supportarci. Considero giusto, utile e opportuno che tutta questa parte e questi approfondimenti di natura tecnica, che non era semplice effettuare e anche far muovere in una logica di innovazione e di sfida, siano valorizzati in quanto tali. Vedo che il presidente Tonini sta entrando in Aula proprio adesso, mentre è in atto il ringraziamento a lui e alla 5a Commissione.

Ringrazio tutti i miei collaboratori che hanno consentito di realizzare il nostro lavoro e coloro che, anche fuori dall'Aula del Senato, fin dall'inizio hanno creduto che nel 2016 si potesse avere in Italia una legge complessiva sul sistema del cinema e dell'audiovisivo. Non tutti concordavano nel redigere una legge unica che in qualche modo diventa anche un codice; sicuramente ci sono alcune deleghe al Governo su una serie di questioni, come vedremo nell'esame degli articoli, ma abbiamo disegnato la disciplina del cinema e dell'audiovisivo e a mio avviso abbiamo fatto bene il lavoro concernente le definizioni. Abbiamo dato forma giuridica a un mondo che via via in questi anni è cresciuto e si è trasformato molto, quindi era importante dare una risposta in questo senso.

Ringrazio davvero tutti i collaboratori, quelli che fuori dall'Aula ci hanno creduto, e poi ringrazio davvero la struttura e la dirigenza del Senato della Repubblica. Quello in esame è un provvedimento complicato, a cui abbiamo lavorato per tanti mesi; ringrazio in particolare la dottoressa Di Cesare della 7a Commissione e la dottoressa Piccardi, che ha risolto una quantità di problemi all'interno della 5a Commissione. Ringrazio naturalmente il ministro Franceschini, i suoi uffici e soprattutto il sottosegretario Cesaro, che ha seguito con minuzia il nostro lavoro e ci ha aiutato a porre il disegno di legge in esame in una condizione di equilibrio che non era facile da trovare, proprio per le questioni cui accennavo prima.

In ultimo, ma non per importanza, ringrazio il presidente Marcucci che, con la consueta competenza e saggezza, ha messo insieme questo mondo della 7a Commissione e ha condotto i lavori su un provvedimento difficile e che ha avuto un *iter* particolarmente complesso per via di una questione di

fondo, il fatto cioè che si doveva trovare un equilibrio tra l'attività parlamentare che era già avviata e il provvedimento che veniva dal Governo, quindi il disegno di legge collegato, che noi abbiamo accolto positivamente perché ci ha aperto un'autostrada, nel senso che, sia per quanto riguarda i finanziamenti (essendo un disegno di legge collegato alla legge di stabilità) che per i tempi, ci ha dato un grosso aiuto.

Credo quindi che, con il lavoro di tutti, abbiamo prodotto un testo che a settembre spero riusciremo a esaminare con attenzione.

Naturalmente siamo disponibili nei confronti del lavoro emendativo che l'Assemblea dovrà ancora fare, considerando che moltissimi emendamenti anche dell'opposizione sono già stati accolti in Commissione e che quindi un grande lavoro comune è già stato fatto. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori per stigmatizzare questo modo di procedere. È inaccettabile che venga fatta solo la relazione di un provvedimento così importante, che, stando alle promesse fatte dal Governo, avrebbe dovuto la vedere la fine dell'*iter* in Senato prima della pausa estiva. È chiaro che oggi si è deciso di incardinare il provvedimento e fare la relazione unicamente per poter andare al Festival di Venezia e dire che in Senato il provvedimento è stato incardinato.

Noi vorremmo che rimanesse agli atti che la relazione fatta dalla senatrice Di Giorgi - che comunque ringraziamo per il lavoro svolto - non garantisce assolutamente che alla ripresa, dopo la pausa estiva, questo provvedimento possa essere recuperato e vedere velocemente la luce in Senato.

Ricordiamo che, tra l'altro, il provvedimento era stato collegato alla manovra finanziaria proprio per avere un*iter* veloce e questo ha imposto anche una certa regolazione dei lavori parlamentari, incidendo sulla possibilità per le opposizioni di intervenire sul testo.

Spero, quindi, che rimanga agli atti che tutta la manovra è fatta unicamente per andare al Festival di Venezia e dire che in Senato abbiamo fatto il compitino. Il compitino non è stato fatto: che rimanga agli atti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Discussione dei disegni di legge:

(2271) ***Deputati COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti****(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

(Relazione orale) **(ore 15,42)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2271, già approvato dalla Camera dei deputati, 282, 453, 454 e 1236.

Il relatore, senatore Cociancich, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non

facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, riferisco sul disegno di legge che ha impegnato in modo significativo e importante la Commissione affari costituzionali e le altre Commissioni che hanno reso i pareri e che ha comportato anche un significativo lavoro istruttorio, avendo noi audito molte delle parti che vengono in qualche modo coinvolte dalle disposizioni del disegno di legge.

Vorrei rivolgere un ringraziamento non rituale a tutti, soprattutto ai componenti della 1ª Commissione e ovviamente un ringraziamento di cuore alla presidente Finocchiaro, per lo spirito costruttivo e propositivo che ha caratterizzato questi lavori.

Si tratta di un disegno di legge che è stato accompagnato da molta attenzione anche da parte dell'opinione pubblica e che viene da tutti considerato estremamente urgente. Questo è il motivo per il quale, credo, tutti si siano fatti responsabili nel cercare di trovare le soluzioni il più possibile condivise.

Vorrei riassumere brevemente i tratti salienti di questo provvedimento, che istituisce innanzitutto un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione (libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione), a livello sia nazionale che locale, e a incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita. Sostanzialmente viene previsto un regime transitorio che dovrebbe accompagnare le imprese editoriali dalla situazione di attuale crisi a una situazione che dovrebbe consentire loro, anche grazie all'innovazione tecnologica, la possibilità di restare sul mercato con le loro stesse gambe, facendo affidamento sulle proprie risorse e sulla propria capacità di vendere il prodotto che esse forniscono.

Su tale Fondo confluiscono tre elementi: le risorse statali destinate al sostegno all'editoria quotidiana e periodica; le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; e poi una quota parte, fino a un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI che, come sappiamo, verrà riscosso quest'anno all'interno della bolletta elettrica.

Infine è previsto un elemento ulteriore, ossia un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei concessionari della raccolta pubblicitaria delle società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione o di altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

Il Fondo verrà ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze. Il disegno di legge disciplina anche le procedure con le quali il Parlamento avrà modo di interloquire e di verificare il rispetto dei criteri che vengono indicati nell'ambito della ripartizione.

Per quanto riguarda la definizione della platea dei beneficiari, questo disegno di legge consta soprattutto di una delega al Governo volta a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e ad incentivare gli investimenti per l'innovazione dell'offerta informativa. Potranno accedere ai finanziamenti le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, individuando criteri relativi alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio, enti senza fini di lucro e assimilati, limitatamente ad un periodo di tre anni - questa era la previsione iniziale; ma questo è anche oggetto di un emendamento, sul quale ho già anticipato il mio parere positivo - quindi limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici, la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro. Ci sono poi imprese editrici di quotidiani e di periodici che siano espressione delle minoranze linguistiche, imprese che siano destinate agli ipovedenti, associazioni di consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005, imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi o

diffusi all'estero in lingua italiana.

Sono esclusi dal finanziamento gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico e le imprese editrici di quotidiani e periodici di aziende che sono quotate in borsa. Ci sono poi ulteriori criteri: è necessario, ad esempio, che l'impresa abbia un'anzianità di costituzione e di edizione della testata di almeno due anni, dimostri il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro, editi la testata in formato digitale, dinamico e multimediale, eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo, dia evidenza dei contributi ricevuti, abbia l'obbligo di non adottare misure che, in qualunque modo, siano lesive dell'immagine del corpo della donna.

I decreti legislativi che dovranno essere emanati dal Governo dovranno prevedere un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa, legato all'incidenza percentuale del contribuito sul totale dei proventi e fino alla misura massima del 50 per cento. I decreti legislativi dovranno anche prevedere regole di liquidazione il più possibile omogenee ed uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie e semplificare il procedimento amministrativo, al fine di addivenire a tempi di liquidazione minori. Vi sono poi delle misure che riguardano la liberalizzazione del sistema di vendita dei giornali.

Infine, la seconda parte importante di questo disegno di legge riguarda la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. È stato previsto, grazie ad un emendamento che è stato votato, che il Consiglio dei giornalisti venga a consistere di sessanta membri e che vi sia una rappresentanza regionale. Il decreto legislativo dovrà anche prevedere il sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale. Sono previsti un allineamento al sistema generale per quanto riguarda i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso agli ammortizzatori sociali e ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata. Si stabilisce che la commissione per la votazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico duri in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso stesso, in ragione del fatto che oggi si sente come una piaga del settore il fatto che molti operatori percepiscano un compenso veramente troppo modesto. Infine, viene modificato l'articolo 45 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, con la statuizione che nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione di tale disposizione costituisce reato.

Con questo ho concluso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame altro non è che un testo che mette assieme, unificandole, due proposte di iniziativa parlamentare in una ritrovata unità tra PD e SEL alla Camera. Vorrei solo ricordare che si erano presentati assieme alle elezioni per accedere al premio di maggioranza del Porcellum e poi si erano divisi, subito dopo le elezioni, in distinti Gruppi parlamentari.

Il testo contiene diverse deleghe al Governo, che avrà quindi libertà di scrivere ciò che vuole, essendo le deleghe poco dettagliate. E questo sebbene sia nell'altro ramo del Parlamento, che nella 1a Commissione del Senato, si sia tenuto un approfondimento, attraverso una serie di audizioni, con tutti gli attori del settore dell'editoria, per definire e conoscere meglio le tematiche oggetto dell'intervento legislativo.

I contenuti del disegno di legge riguardano il modello di sostegno pubblico all'editoria, il sistema pensionistico dei giornalisti e la disciplina del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Inutile osservare come già queste considerazioni ci dovrebbero far riflettere sul nostro ufficio di legislatori. La domanda che allora ci poniamo è la seguente: cosa stiamo a fare in Senato se poi ci limitiamo a ratificare decisioni già assunte altrove? Noi siamo legislatori, fino a prova contraria, e avremmo voluto compilare queste deleghe valutando noi gli approfondimenti, per potere arrivare a un

testo condiviso.

Auspicavamo di chiudere quella contrapposizione improduttiva tra Governo e opposizioni su temi che - non dimentichiamolo mai - in conclusione riguardano la libertà di espressione.

Ci chiediamo inoltre per quali ragioni in questo testo ci debbano essere norme che dovrebbero essere oggetto di uno specifico intervento normativo che riguardi il sistema di distribuzione e gli orari di apertura dei punti di vendita dei giornali.

Vorrei solo ricordare, ad esempio, che qui in Senato è stato approvato un disegno di legge che riscrive - parzialmente, va detto - le norme sulla concorrenza e sulle liberalizzazioni. Rilevo, a titolo di inciso, che queste sono le uniche norme condivisibili in questo testo, che è largamente da respingere.

La liberalizzazione dei punti vendita non è una scelta normativa, ma la conseguenza del fatto che oggigiorno l'informazione e i suoi contenuti sono ovunque grazie al *web*, che contiene non solo i siti Internet dei quotidiani tradizionali, ma anche al largo mondo dei *social media* e dei *provider*, che arricchiscono sempre più di contenuti informativi i propri siti. E la scelta non si riduce ai soli siti in italiano, ma si estende ai siti di tutto il mondo, e in questo la scelta è talmente vasta, che non conosce orari di apertura o di chiusura, essendo siti consultabili giorno e notte, sul telefonino, sul *tablet*, sul *computer* e sui televisori *hi-tech*.

Oltretutto, basta leggere le classifiche stilate a livello internazionale per avere questi riscontri e la loro attendibilità è dimostrata anche dalle classifiche che vengono stilate dagli operatori specializzati sugli utenti che visitano i differenti siti Internet, anche quelli prettamente di informazione.

I contenuti, quindi, ormai non sono più esclusiva dei tradizionali editori della carta stampata, ma sono ovunque. E questo è bene sottolinearlo, perché il tradizionale sistema di contributi all'editoria - che come vedremo è perpetuato anche in questo disegno di legge - risulta ancora legato al vecchio metodo della conta delle copie vendute e di quelle rese.

A questo variegato mondo dell'informazione libera e gratuita, che viaggia ora a una velocità incredibile, sarebbe stato necessario e doveroso rispondere rendendo più dinamico il mercato della carta stampata. Invece, il disegno di legge ha la medesima impostazione culturale delle leggi degli anni Novanta in materia.

Viene istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione nell'informazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sarebbe meglio dire viene ricostituito, perché era già stato istituito dalla legge di stabilità 2016. In questo rinnovato Fondo afferiscono le risorse già riservate all'editoria, quelle destinate all'emittenza locale e una quota, sino a 100 milioni, del canone RAI (secondo il meccanismo di riscossione che avviene attraverso la bolletta elettrica dal luglio di quest'anno, con immensa gioia di tutti gli italiani). Poi, essendo questo il Governo delle tasse, non poteva mancare una nuova imposta creata *ad hoc*. Questa sarà a carico delle concessionarie della raccolta pubblicitaria, delle società che raccolgono pubblicità in forma diretta e degli altri soggetti, inclusi i *provider* Internet, dediti alla raccolta pubblicitaria. Sarà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di ciascuna azienda coinvolta. Con la solita «astuzia normativa», che ormai purtroppo conosciamo, è stata chiamata contributo di solidarietà, per poter anch'essa alimentare il citato Fondo. La suddivisione degli importi avviene, quindi, tra il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio. Ciascuno di essi valuterà gli interventi di rispettiva competenza e la distribuzione degli aiuti. Come dicevamo, è un meccanismo vecchio di almeno trent'anni, sia nel settore dell'editoria, che in quello dell'emittenza locale. Si vogliono solo appesantire ulteriormente i *player* del mercato pubblicitario di un salasso ulteriore. Troveremo, quindi, aziende prospere e feconde che devono versare qualche obolo in più ad aziende che il mercato non riesce a premiare.

Sempre in questo provvedimento, viene introdotta una delega ulteriore al Governo per provare a dare un nuovo ordine alla disciplina dei contributi diretti alla editoria. I beneficiari saranno quelle cooperative giornalistiche, gli enti senza fine di lucro e, solo per tre anni, le imprese editrici la cui maggioranza sia detenuta da cooperative o enti senza fini di lucro. Ovviamente stiamo parlando di imprese che si presume facciano informazione. L'idea del mondo dell'informazione è, appunto, vecchia

e legata a un vecchio modo di recepire contributi, eppure si perpetua questo meccanismo, di fatto superato dall'emergente mondo dell'informazione contemporanea. L'unico dato certo è che verranno esclusi da questo meccanismo di contributi pubblici tutti gli organi di informazione dei partiti, dei sindacati e, persino, i periodici specialistici che, sino ad oggi, hanno beneficiato del sostegno pubblico. Ovviamente, nel momento in cui i partiti e i politici vengono additati agli occhi della pubblica opinione come responsabili di ogni nefandezza, è chiaro che bisognava colpirli per mettere dei *tweet* più divertenti in rete.

Al Governo Renzi viene, inoltre, assegnata una delega ulteriore per procedere alla revisione del sistema pensionistico dei giornalisti, al fine di renderlo gradualmente simile alle disposizioni in materia di pensioni che riguardano la stragrande maggioranza degli italiani, che ovviamente sono meno favorevoli di quelle attualmente vigenti per i giornalisti. Bisogna, in realtà, anche andare a porre mano a una gestione non proprio virtuosa dell'ente pensionistico dei giornalisti e bisogna studiare norme assimilabili al sistema pensionistico generale, già oggetto di diverse riforme, da Dini a Fornero, sino alle ultime modifiche introdotte.

Su questo tema si sarebbe potuto provare ad avere una mediazione in Senato. Un'altra delega è prevista per riformare il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riducendone i componenti ad un massimo di 60, rispetto ai 144 di oggi. Anche questa sembra una delega che va a supplire ad una mancata auto riforma degli stessi giornalisti, ma che poteva essere risolta in Parlamento. Si novella persino una norma che andrebbe abrogata, quella relativa all'esercizio abusivo della professione giornalistica. Resta difficile comprendere come l'esercizio abusivo della professione giornalistica possa ancora presentarsi come un reato in un'epoca in cui chiunque pubblica notizie, come se lo scrivere o il diffondere notizie fosse appannaggio esclusivo di chi è iscritto a un elenco di un ordine professionale. Probabilmente la norma serve a fare la solita reprimenda da parte dell'Ordine dei giornalisti alla intrattenitrice o intrattenitore televisivo di turno che, oltre a tenere compagnia al pubblico, gli rende anche informazioni di tipo giornalistico.

Il testo alterna quindi norme immediate ad altre che richiedono un'attuazione da parte del Governo ma persino, in modo assai contraddittorio, sulle medesime materie.

In sostanza, è un testo che risulta sicuramente ancora troppo confuso, anche se comprende intenti importanti, come quelli della riforma dell'editoria e della emittenza locale, del sistema pensionistico dei giornalisti, che avrebbero potuto e dovuto essere meglio approfonditi e trattati nella sede parlamentare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI *(CoR)*. Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare è un chiaroscuro; una proposta di legge che ha come obiettivo l'istituzione di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, come recita il titolo del disegno di legge.

Il settore modificato da questo disegno di legge è stato oggetto, nel corso degli ultimi anni, di numerosi interventi legislativi che ne hanno modificato l'assetto, tutti in linea con una generale politica di contenimento della spesa pubblica e con una conseguente contrazione della platea dei beneficiari dei contributi stessi. Non è un mistero, infatti, che le grandi testate non sono più destinatarie di finanziamenti diretti e, tra le stesse, quelle che ricevono una qualsiasi forma di sostegno rappresentano una realtà molto ristretta rispetto al numero totale: si parla di 215 testate su circa 7.000. Ad oggi questo resta uno dei settori che sta affrontando una grave crisi, non da poco tempo ma da anni, nonostante 20 milioni di italiani continuino ad essere lettori di quotidiani e periodici e tale numero rappresenti una fetta consistente di popolazione. Forse però, mi viene il sospetto che tali lettori siano visti come clienti di bar, come spettatori di rassegne stampa televisive e molto meno come acquirenti, anche per l'utilizzo enorme - sottolineato poc'anzi dalla collega Rizzotti - delle informazioni provenienti dal *web* e dalle testate utilizzabili *online* e non a pagamento.

Sarebbe pertanto insensato continuare ad ignorare il processo irreversibile di trasformazione delle informazioni. Il mondo delle informazioni rappresenta un settore esiziale per la qualità della nostra

democrazia. Non a caso la nostra Costituzione, tra i suoi principi fondamentali, si pone l'obiettivo di tutelare il pluralismo dell'informazione e il diritto di libertà di essere informati e di informare. In tal senso, garantire una concreta e autentica libertà di stampa significa permettere a tutte le voci di occupare il proprio spazio culturale, ritagliando per sé una fetta del mercato della comunicazione, a volte anche una piccola fetta, anche delle nicchie di questo mercato, potendo avere pari dignità rispetto alle varie testate; siano esse tradizionali, innovative o *online* poco importa.

Molto spesso, anche in quest'Assemblea, si è posto il problema della distribuzione delle risorse pubbliche da indirizzare verso l'editoria al fine di assicurare il pluralismo pieno nell'assoluta trasparenza, individuando criteri oggettivi indiscutibili, facili anche da utilizzare.

Informazione e trasparenza sono principi che il Governo predica ed enfatizza molto spesso, ma molto più frequentemente senza far seguire comportamenti concludenti.

Mi sovviene a tal riguardo, per rimanere in tema, l'esempio del canone RAI. Il Governo ha sostenuto la novità del canone riscosso con la bolletta dell'energia elettrica, motivandola tra l'altro con ulteriori disponibilità di risorse provenienti da tale riscossione, attraverso appunto la bolletta elettrica, destinate al fondo ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero dello sviluppo economico a sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e delle emittenti locali. Vedremo se ciò avverrà. Tuttavia, qualche dubbio è legittimo nutrirlo davanti al Governo degli annunci e delle poche realizzazioni.

Tornando al testo del disegno di legge, non si possono non rilevare le importanti e consistenti deleghe al Governo per ridefinire contemporaneamente la disciplina del sostegno pubblico all'editoria, per disciplinare i pensionamenti dei giornalisti, riordinare le norme concernenti il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, innovare il sistema distributivo nell'ottica di una maggiore liberalizzazione.

Quanto all'intervento di riordino e razionalizzazione del funzionamento del consiglio, noi avevamo presentato degli emendamenti perché abbiamo evidenziato che le norme di riordino del funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti presentano evidenti criticità nella previsione di cui all'articolo 2, quinto comma, lettera *a)*, punti 2 e 3.

In particolare, con riferimento al punto 2 e alla previsione di alternatività delle impugnazioni dinanzi al giudice ordinario o dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con eventuale impugnativa al Presidente della Repubblica, si sottolinea che non è possibile prevedere la facoltà di impugnazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica delle decisioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 104 del 2010, il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Se si sceglie la strada della giurisdizione amministrativa è possibile anche pensare al ricorso straordinario al Capo dello Stato; se invece si sceglie la strada dell'impugnazione davanti al consiglio nazionale, quella strada è preclusa. Noi in questo senso avevamo tentato di emendare, ma gli emendamenti non sono stati approvati in Commissione.

Orbene, è palese l'incoerenza sistematica della norma introdotta dal momento che, *ex* articolo 63 della legga n. 69 del 1963, le impugnazioni delle decisioni del consiglio nazionale sono devolute alla giurisdizione ordinaria, quindi c'è un contrasto tra la nuova norma e quella preesistente, vigente e non modificata della legge n. 69 del 1963. Anche in questo senso bisognerebbe porsi questo problema di discrasia.

Inoltre, con riferimento al punto 3 e alla previsione di una posizione previdenziale attiva dei pubblicisti presso l'INPGI al fine di poter esercitare l'elettorato passivo, si evidenzia l'ingiusta discriminazione nei confronti di quei giornalisti pubblicisti che hanno una posizione attiva presso enti previdenziali diversi da INPGI. Non si comprende, infatti, la finalità della previsione dal momento che per i giornalisti pubblicisti non vale il principio di esclusività professionale che vincola i professionisti, e soprattutto che la titolarità di una posizione attiva previdenziale presso l'INPGI non incide sull'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

Analoga previsione limitativa non è prevista infatti per i giornalisti professionisti non iscritti ad

INPGI, e ciò rimarca l'irragionevolezza di una disposizione che si presenta di dubbia legittimità costituzionale. Ma oltre a questi rilievi che riguardano espressamente l'articolo 2, molti altri se ne possono fare, proprio per la consistenza e lo spessore di quelle deleghe, di cui parlavo prima.

Resta insoluto, e sarebbe stata questa l'occasione per porsi meglio il problema, dell'accesso concreto alla professione; problema che magari è comune a tutte le altre professioni autonome, a professioni simili a quella del giornalista, ma che diventa ancora più delicato e più complicato da risolvere se si pensa alla triste realtà dei praticanti o dei giovani che vengono sottopagati e che magari hanno davanti un futuro di *freelance*, per usare un termine enfatico, ma insomma di professionisti che non avranno mai un rapporto organico di lungo periodo e, soprattutto dal punto di vista economico, che possa assicurare serenità al proprio progetto di vita o delle proprie famiglie, proprio perché tale questione non è stata affrontata qui. Magari questo poteva essere un treno da prendere senza occuparsi solo delle norme relative al funzionamento dell'Ordine.

Un'altra considerazione che vorrei fare riguarda l'articolo 6, con riferimento alle nuove disposizioni che vengono introdotte per la vendita dei giornali. Si è parlato anche nella relazione introduttiva di liberalizzazione che viene più o meno inoculata nel sistema per favorire la vendita e per poter creare un elemento di novità. Ma direi che di fronte al proliferare della vendita *online*, degli abbonamenti in digitale dei giornali e di fronte a un minore acquisto di copie in edicola, la crisi delle edicole e dei punti vendita che direttamente consegnano il quotidiano o il periodico al proprio cliente è ormai irreversibile. Più che parlare di liberalizzazione, avrei puntato a cercare di rendere queste edicole dei contenitori più appetibili, potendo utilizzare magari altre forme che erano un tempo di monopolio o, comunque, che potevano essere gestite diversamente dallo Stato. Penso alle concessioni che l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli può ancora erogare e distribuire, le quali potrebbero essere utilizzate, insieme alle edicole, nei punti vendita dei giornali. Bisogna cioè trovare un modo per rendere più appetibili le edicole e questi punti vendita. Ciò potrebbe porre fine o comunque ridurre il problema della moria delle edicole o della loro precarietà economica. Si tratta, anche in questo caso, di un'occasione mancata.

Concludendo, il provvedimento in esame presenta molte luci e ombre. Il disegno di legge ci avrebbe potuto dare la possibilità di cogliere ulteriori possibilità, ma così non è stato e, quindi, rimane il rimpianto di un'occasione persa. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il provvedimento in esame sull'editoria è l'ultimo di una serie molto numerosa di provvedimenti che sono stati adottati nel corso degli anni. Sarebbe interessante una cronologia storica dei provvedimenti assunti in questo settore nel corso degli anni.

Potremmo delinearli a grande linee in questo modo. Per parecchi anni i provvedimenti sulla stampa e l'editoria sono stati strutturati in modo tale che tutti i periodici (compresi i grandi quotidiani, che spesso sono delle grandi aziende e, specialmente negli anni passati, con un notevole e molto salutare andamento economico) ricevessero dallo Stato importanti sovvenzioni, dell'ordine di parecchi milioni di euro ciascuno, sulla base di parametri quali la carta usata, il numero di copie diffuse e così via.

Nel corso degli anni l'attenzione si è accentrata soprattutto sulla stampa di partito, che godeva di particolari agevolazioni. Tuttavia, parlando dei giornali di partito ci si dimenticava che c'erano ben altre corazzate che ricevevano finanziamenti anche maggiori, certamente a fronte di tirature di gran lunga maggiori, ma con meno necessità. Al di là dell'impopolarità emersa nel corso degli anni, i finanziamenti alla stampa di partito avevano una loro ragione particolare nel dare attuazione al riconoscimento del ruolo dei partiti politici nella Costituzione e a beneficio del pluralismo dell'informazione.

Nel corso degli anni, queste agevolazioni sono state prima ridotte e, poi, riservate solo a determinate categorie di giornali e periodici. Sarà un caso ma, proprio quando gli aiuti, le sovvenzioni e i sussidi sono stati tolti alla grande stampa e limitati a quella particolarmente tutelata (cioè, in via sempre più parziale e marginale, alla stampa di partito, a quella gestita da cooperative di giornalisti, oppure a quei tipi di assetti societari che vengono particolarmente tutelati dalla legge ancora oggi), è nata la grande

campagna anticasta sugli odiosi privilegi dei parlamentari.

È un caso sicuramente, ma proprio quando i grandi quotidiani non hanno più preso delle sovvenzioni, che peraltro erano assai difficili da giustificare, c'è stata la grande scoperta e la grande battaglia anticasta. Può darsi che solo per una coincidenza essa sia emersa solo in quel periodo. Di certo non era suscitata in sé dalle famose cifre dei costi della politica, che erano già stati ampiamente ridotti, perché quando essi erano molto più alti la grande stampa non aveva nulla da dire al riguardo. Ha avuto da dire qualcosa, quando questi benefici sono stati ampiamente ridotti e, sempre per una curiosa combinazione temporale, sono stati ridotti i veri privilegi per i grandi giornali.

Si passò così ad una situazione nella quale solo particolari assetti societari fruivano di questi aiuti. Data la formulazione della legge, ci sono state alcune testate - tra cui alcune di quelle particolarmente attive, anche oggi, nel denunciare i presunti privilegi dei parlamentari, anche se in realtà dovremmo parlare di «prerogative», che sono assai inferiori a quelli che ci sono negli altri grandi Paesi europei e non solo - che sono riuscite a darsi delle tutele, attraverso la pretestuosa assunzione della forma di testata giornalistica di partito, magari di un partito nato in laboratorio, con la firma di un senatore e di un deputato del Gruppo Misto, e che sono così riuscite ancora ad ottenere dei notevoli vantaggi, sia pur decrescenti, da parte delle casse dello Stato.

Un provvedimento molto importante è stato approvato nella scorsa legislatura, in cui si è cercato ulteriormente di delineare i profili che devono caratterizzare i beneficiari di questi fondi, che nel frattempo sono stati di molto ridotti.

Questi fondi nel loro insieme sono veramente un granello nella grande massa del bilancio dello Stato: ne parleremo ancora nel corso della discussione del provvedimento. Si sono dunque prese delle misure particolarmente efficaci, a mio parere, per evitare che determinati periodici o editori prendessero delle forme pretestuosamente simili a quelle che potrebbero davvero meritare un sussidio da parte dello Stato. Tale misura è stata particolarmente efficace e severa, giacché non si stabilivano le caratteristiche che le testate devono avere, per andare a vedere solo poi, a piè di lista, quanto questo costasse per individuare la somma stanziata, ma si è fatto l'opposto, ovvero si è individuata una somma assai ridotta rispetto agli anni precedenti, a cui avrebbero potuto accedere solo determinate categorie e testate giornalistiche. Se le testate dovessero essere più numerose di quanto ragionevolmente previsto, le sovvenzioni e i sussidi sarebbero stati proporzionalmente ridotti. Quindi si tratta di un atteggiamento particolarmente severo e prudenziale da parte del legislatore.

Il disegno di legge al nostro esame interviene dunque in una situazione già molto difficile. Tutti coloro che ad oggi percepiscono qualcosa, percepiscono assai meno di quello che percepivano prima, e questo in un periodo decisamente molto difficile per tutte le testate giornalistiche, a cominciare dalle più grandi, dalle più antiche e prestigiose. Sappiamo bene che ciò deriva da una serie di fattori, come la crisi economica, che fa sì che molti italiani debbano tagliare le spese familiari e individuino come uno dei bersagli dei tagli proprio l'acquisto dei quotidiani e dei periodici. Per un altro è la concorrenza di Internet, che offre in modo generalmente gratuito una enorme massa di notizie, certo non sempre scelte bene, addirittura per nulla, spesso non molto attendibili e con grande difficoltà a distinguere l'attendibile dall'inattendibile.

Ma sta di fatto che la grande massa di informazioni su Internet c'è, e questo ha determinato in tutto il mondo, anche nei Paesi dove non c'è particolare crisi economica, una crisi nel settore della informazione delle testate giornalistiche su qualunque supporto e, in particolare, su quello cartaceo.

Pertanto, tutte le riduzioni che vengono fatte oggi intervengono a seguito di altre riduzioni e a seguito di forti sacrifici richiesti a seguito di grande difficoltà in cui si sono messe le aziende.

Questo provvedimento, a mio parere, ha alcuni difetti che abbiamo poi cercato di individuare, proponendo emendamenti che cercano di rimediare appunto alle criticità riscontrabili nel disegno di legge.

In primo luogo, non ci sono garanzie. C'è una totale discrezionalità affidata al Governo per la destinazione di quei fondi, assai limitati e ridotti rispetto al passato, ma non c'è nessuna certezza di

quanto di questi fondi andrà davvero alla piccola editoria, all'informazione locale e quanto, invece, ad altri soggetti.

Non c'è neanche una certezza per quanto riguarda il tipo di mezzo di comunicazione verso il quale saranno indirizzati questi fondi: il tutto, non sulla base di dati oggettivi, ma sulla base di una discrezionalità davvero molto ampia affidata al Governo.

Intanto, a noi, ovviamente, come forza di opposizione, non può piacere dare una grande discrezionalità al Governo che non appoggiamo e che avversiamo. Oggettivamente, però, la ragione d'essere di questi sussidi è di garantire e di sostenere il pluralismo dell'informazione, alla luce della necessità di salvaguardare le minoranze, che possono essere di tanti tipi. La minoranza tipica salvaguardata a livello di Costituzione è quella linguistica, ma vi sono anche minoranze intellettuali, culturali, religiose o anche semplicemente interessi di nicchia, che possono essere però meritevoli di un certo sostegno.

Nel testo approvato in Commissione non c'è garanzia che questi fondi vadano a questi soggetti, che dovrebbero essere meritevoli e che la legge ha sempre ritenuto meritevoli, un tempo con più fondi e oggi con meno fondi. Questo non va bene, perché pluralismo significa proprio tutelare, in base a regole precise, tutti quanti, indipendentemente dalle scelte discrezionali del Governo.

Tra l'altro, chi ha la forza del Governo dalla propria parte il modo di far sentire la propria voce ce l'ha senza bisogno di sussidi, senza bisogno di finanziamenti e senza bisogno di attenzioni particolari. Chi, invece, non ha questa possibilità deve essere tutelato. E che tutto sia dato in mano al Governo, francamente, è un controsenso.

C'è poi una situazione sulla quale io ho sollecitato l'attenzione della Commissione. Si parla di un regime di tre anni. E dopo questi tre anni non si capisce come si va a finire.

Teniamo presente che, per quanto siano state in parte sovvenzionate, si tratta pur sempre di aziende, che oggi non possono certo (come invece succedeva fino a qualche tempo fa) reggersi più solo sul sussidio statale. E questo era sbagliato.

C'erano delle testate, francamente poco più che virtuali, che affermavano di vendere migliaia di copie con il cosiddetto strillonaggio (che i più giovani neanche sanno cosa sia), con copie dunque non quantificabili. E sulla base di questo ricevevano dei soldi, stampavano delle copie e ne distribuivano alcune in posti dove era facile distribuirle, cioè la Camera e il Senato, e in qualche modo sopravvivevano. Questo non si può più fare: che fosse buono o cattivo.

Queste imprese hanno dovuto confrontarsi con il mercato. Ebbene, a queste imprese viene detto: non ti facciamo morire subito (anche se qualcuna morirà subito), ma per tre anni usiamo questo regime. Stiamo parlando di aziende e mi domando che piani può fare un'impresa non sapendo cosa succederà il quarto anno. Cosa può programmare? Stiamo parlando di posti di lavoro, di persone, di giornalisti, di personale non giornalistico che lavora per queste testate, per queste imprese, e pensare che il poco che si dà, lo si eroga in modo che è praticamente impossibile ad oggi determinare quanto percepirà anche per chi fino ad oggi ha preso una cifra sulla base di determinati parametri. Comunque si sa già che tra quattro anni si va nel terreno di nessuno. Tutto ciò è veramente problematico per queste imprese, per questi lavoratori e per questi cittadini italiani che lavorano in questo settore, proprio perché si spera che riescano in qualche modo anche a collocarsi sul mercato.

Tuttavia questa situazione di grave incertezza si dovrebbe sapere. Chi è troppo impegnato a fare le leggi pensando che più leggi si fanno e meglio è, dovrebbe sapere che in realtà meno leggi si fanno e meglio è per tutti coloro che operano sul mercato. Infatti, sono già sufficienti le oscillazioni del mercato e quelle dei gusti della platea cui sperabilmente sono destinati i prodotti giornalistici: è già più che sufficiente quello a creare incertezza. Se poi le norme cambiano spesso e addirittura in questo caso si dichiara che si predispone una norma che non si sa che fine farà tra tre anni, ciò causa più danni che una riduzione di fondi che però dia un barlume di certezza per il futuro.

Che investimenti può fare? Noi chiediamo a queste aziende di modernizzarsi, di diventare particolarmente attive su Internet e a questo fine diamo anche un piccolo aiuto, ma per poco tempo, dopo non si sa. Come si possono fare degli investimenti in una situazione del genere? Si evita la

bancarotta, per cui si spenderà sempre di meno, pertanto accompagniamo alla morte tante piccole imprese. Per carità, la dura legge del mercato prevede anche che le imprese, così come nascono, a volte muoiono; tuttavia se lo Stato deve intervenire, non lo deve fare per facilitare la morte delle imprese, bensì per facilitarne la nascita o la sopravvivenza.

In Commissione, con una certa sorpresa, mi sono sentito dire che è fatto per tre anni di proposito, perché entro quel termine le imprese si devono mettere sul mercato; quindi si rinuncia completamente all'intenzione di sostenere il pluralismo. Questo provvedimento è una sorta di eutanasia; c'è un prolungamento di un'agonia che fa sì che almeno, prima delle prossime elezioni e del voto sul *referendum,* non ci siano troppe testate che devono celebrare il proprio necrologio, cioè che devono fare l'ultimo numero in forma di necrologio anziché di ordinario numero di giornale, ma forse dovremo avere delle prospettive un po' diverse.

Sappiamo bene che su certe cose si è inesorabilmente per il mercato senza pietà, ma poi quando si ha a che fare con entità miliardarie improvvisamente si scopre che la garanzia è molto bella. Io credo che forse, semmai, dovremmo avere l'atteggiamento opposto, specialmente in settori dove l'informazione ha una funzione fondamentale, come dicevo prima, garantisce il pluralismo e dà una voce alle minoranze, di qualunque tipo si tratti. Poi però quando si tratta di affari da miliardi, c'è una grande tutela per quelli che c'erano prima e per quello che ha sempre avuto facilitazioni miliardarie dallo Stato: in quel caso diventiamo improvvisamente garantisti. Qui vedo una disparità che davvero non mi piace, non è conforme alla Costituzione e credo che non sia conforme all'interesse pubblico.

In Commissione il gentile e preparatissimo relatore, senatore Cociancich, ha manifestato una certa disponibilità per l'Assemblea. In Commissione è andata così, spero che poi questa disponibilità si concretizzi in qualche modo e che non sia solo un atto di, sia pur gradita, cortesia.

Tanti che stanno seguendo i nostri lavori tengono in piedi imprese e iniziative culturali che danno vitalità locale. Ricordo che non ci sono solo le grandi città: l'Italia non è fatta soltanto da Roma, da Milano e qualche volta anche da Napoli e da Torino; ci sono anche le piccole realtà, con difficoltà di distribuzione, che però sono tenute vive grazie anche a piccole testate giornalistiche che conferiscono un'identità al territorio, costituiscono un punto di riferimento, danno informazioni e a volte svolgono un servizio a beneficio delle popolazioni.

Gli italiani sono tutti uguali, anche se ci sono certi provvedimenti di legge - anche se non voglio aprire una polemica - per i quali sembra che gli italiani degni siano solo quelli che vivono nelle grandi città, mentre quelli che vivono nelle piccole città o nei piccoli e piccolissimi Comuni sono italiani di serie B, con meno diritti e più tasse. Già sono in situazioni oggettivamente più difficili, perché anche solo per recarsi all'anagrafe o in un centro importante per determinate necessità, da sanitarie a burocratiche o di qualunque genere, sono già svantaggiati; vediamo di non massacrarli. *(Richiami del Presidente)*. Ebbene, queste piccole realtà spesso si riconoscono e sono tenute vive da piccole testate che sopravvivono grazie anche - diciamo la verità - agli aiuti di Stato. Il relatore saprà ben specificare l'entità di questi soldi, che sono veramente pochissimi; non è tagliando quelli che risolviamo alcun problema, mentre creiamo gravissimi problemi se obblighiamo alla chiusura delle realtà molto belle e importanti per il nostro tessuto sociale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 16,32)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, la contrarietà del Movimento 5 Stelle alla presente proposta di legge non potrebbe essere più radicale poiché il Movimento 5 Stelle ha nel proprio programma l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. Questa posizione così netta parte proprio dalla convinzione che un filo diretto tra un Governo, di qualsiasi colore politico esso sia, e i giornali produca delle dinamiche che vadano nella direzione esattamente opposta a quelle che sono le intenzioni anche della stessa proposta della maggioranza, ossia tutelare pluralismo, indipendenza e autonomia dell'informazione. Come si evince anche da un'attenta lettura del *dossier*, per ottenere tali obiettivi sarebbe necessario individuare delle misure che evitino l'accentramento del potere nelle mani di pochi.

Inoltre, non si comprendono le ragioni per le quali le competenze che riguardano l'editoria afferiscono alla 7a Commissione presso la Camera, mentre qui in Senato tutto va alla 1a Commissione. Tale ripartizione, a nostro avviso, non riguarda solo un aspetto formale, ma finisce per condizionare la natura e la trattazione stessa della materia, di là dai profili di interesse specifici.

Va sottolineato, in secondo luogo, sempre per ciò che concerne l'*iter* procedurale del provvedimento, che il presente atto Senato diviene solo l'ultimo in ordine di tempo fra i provvedimenti che si avvicendano e che giungono in Aula con una fretta immotivata, senza che sia stato possibile valutare adeguatamente il testo uscito con cospicue e significative modifiche dalla Commissione e con un termine per la scadenza degli emendamenti inizialmente risibile (poiché erano stati dati solo quaranta minuti, poi prolungati) che di fatto vanifica la possibilità di dare un reale e ragionato contributo.

Quella presente, oltretutto, è materia che coinvolge numerosi profili di interesse, anche perché l'editoria (nel suo insieme) inevitabilmente non può non intercettare quella società liquida, complessa e multiforme, ventilata dai sociologi, dove l'informazione cresce a dismisura e a discapito della conoscenza, grazie anche alla grande trasformazione informatico-digitale e alla polverizzazione dei linguaggi, e in cui molti, fra cui i giovanissimi, vivono continuamente connessi e in un bisogno perenne di rincorrersi, o semplicemente, forse, far sapere di esistere.

Noi crediamo che sia molto difficile che, con un provvedimento di questo tipo, si dia un contributo al miglioramento della condizione generale dell'informazione nel nostro Paese. Siamo dell'idea esattamente opposta, anche perché, dal nostro punto di vista, esso rappresenta l'ennesimo spreco di denaro pubblico. Potremmo dire, in sintesi, che con questi finanziamenti, ancora una volta, il Governo mette le mani sull'informazione, ed è proprio qui che si giustifica la fretta che abbiamo denunciato. Infatti, a nostro avviso, il filo diretto che c'è tra il Governo e gli editori va proprio esattamente dalla parte opposta rispetto a quello che, almeno a parole, è l'obiettivo principale del provvedimento, ossia favorire il pluralismo dell'informazione.

Favorire il pluralismo in una prospettiva radicalmente mutata dell'informazione - come ha riconosciuto e sottolineato lo stesso relatore di maggioranza - significa ragionare sull'universo dell'*online* ad ampio raggio, salvaguardare l'autonomia dell'informazione, ma anche cercare di capire in che modo incoraggiare e ripristinare quelle intermediazioni culturali di cui il sistema editoriale nel suo complesso è veicolo primo e privilegiato.

Ci troviamo in presenza dell'istituzione di un nuovo fondo per l'editoria, entro il riordino della disciplina dei contributi statali. La nuova legge stabilirà quali imprese editoriali dovranno prendere i soldi e quanti, quale sarà il futuro assetto dell'Ordine, cioè dell'organo di autogoverno della categoria e chi potrà andare in pensione (chissà chi).

Ci sono, quindi, aspetti di questo provvedimento che non attengono precisamente alla finalità principale della misura stessa, come i prepensionamenti dei giornalisti o il sistema di vendita e distribuzione delle edicole, dei venditori esclusivi e non esclusivi, la spinosa questione dell'Ordine dei giornalisti, un istituto che riteniamo assolutamente obsoleto: tutti argomenti che avrebbero meritato uno spazio diverso rispetto a qualche comma incidentale in questo testo di deleghe. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui oggi riuniti per discutere del disegno di legge n. 2271, recante: «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti»; tutto questo titolone per parlare dell'eventuale sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza locale.

Il disegno di legge è stato redatto dai Gruppi parlamentari del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà. Argomentazione primaria del disegno di legge in esame è la prossima e possibile istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione presso il Ministero

dell'economia.

Scendiamo nel dettaglio e vediamo dove verrà istituito questo Fondo. Per prima cosa, era prevista la sua istituzione presso la Presidenza del Consiglio. In seconda battuta, esso andrebbe a prendere il posto del fondo concepito al Ministero dello sviluppo economico, già previsto dalla legge di stabilità 2016. Nel Fondo confluiranno diverse risorse che saranno indirizzate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, per di più a quella digitale: risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana, periodica e digitale; risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale; una quota, fino un importo massimo di 100 milioni per il periodo 2016-2018, per le entrate del canone RAI; somme derivanti dal contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito dei concessori pubblicitari. Ulteriore precisazione per quanto concerne questo elenco di ricavi: l'Assemblea di Palazzo Montecitorio ha lasciato fuori dal computo dei proventi la somma di denaro proveniente dalle multe dell'AGCOM.

I Gruppi del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà hanno deciso di far ridefinire al Governo, mediante delega, la disciplina del sostegno pubblico dell'editoria.

Come se non bastasse, il Governo dovrà ulteriormente revisionare la disciplina dei profili pensionistici dei giornalisti, della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il disegno di legge n. 2271 mette in elenco i beneficiari che verranno annoverati nella ridefinizione del sostegno pubblico per il settore dell'editoria. Tra essi figurano televisioni locali, cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro, giornali espressione delle minoranze linguistiche, periodici per non vedenti e per ipovedenti, associazioni dei consumatori, giornali in lingua italiana diffusi all'estero.

Verranno esclusi dai finanziamenti: gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali; i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; le imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

In ultimo, viene ridimensionato il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Attualmente il Consiglio è composto da 144 consiglieri che, con la riforma, si vogliono ridurre a 60, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. Questi ultimi dovranno essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

In questo disegno di legge in materia di editoria, sono presenti molti elementi negativi; di contro, le novità sono poche e scarseggiano di positività.

Scorrendo il testo del provvedimento, esso prevede numerose deleghe, con pochezza in merito ai contenuti che il Governo adotterà con la delega.

Concludo l'intervento esprimendo la contrarietà più assoluta per questo disegno di legge in materia di editoria; un provvedimento che mira, ancora una volta, a estendere i tentacoli del centrosinistra sulla possibilità di manipolare il settore dell'editoria, situazione che già si verifica per buona parte delle testate giornalistiche.

Da salvare, ma solo in parte, sono le norme che darebbero l'occasione di discutere sulla liberalizzazione del sistema distributivo e riguardo gli orari d'apertura dei punti vendita dei giornali, anche se questo poteva essere già previsto nel disegno di legge sulla concorrenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, quello in esame è un provvedimento che riguarda il tema dell'editoria e, più in generale, dell'informazione.

È ormai ben noto che stiamo discutendo di un settore che sta attraversando momenti bui di profonda crisi. Oltre ad assistere a un calo drammatico delle vendite dei quotidiani, che mette a rischio la sopravvivenza di importantissime fonti di informazione, si assiste anche alle difficoltà che attraversano il settore pubblicitario, che ancora stenta a risollevarsi.

Ebbene, pur considerando positive alcune disposizioni di questo provvedimento, nel complesso il giudizio è fortemente critico, in quanto nulla viene fatto; anzi si peggiora una situazione che parte già svantaggiata e che subisce i colpi della crisi economica che, da anni, non lascia respiro al nostro Paese.

L'unico punto che possiamo condividere è la disposizione attraverso cui si promuove, di concerto con le Regioni, un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti vendita e si procede alla rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi. Certo, sarebbe stato opportuno introdurre questa nuova liberalizzazione nel disegno di legge sulla concorrenza all'uopo dedicato.

Tutto il resto del provvedimento non è assolutamente condivisibile. Si tratta, infatti, di un disegno di legge fortemente eterogeneo: gran parte delle disposizioni recano delega al Governo per nuove regole in materia di editoria; altre dispongono l'introduzione di ulteriori tasse per un settore che - ripeto - attraversa una profonda crisi da diversi anni.

Nel merito dei profili critici, l'articolo 1 istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e si legge, nel dispositivo, che nel Fondo confluiscono, oltre alle risorse statali, una quota, fino a un importo massimo di 100 milioni di euro, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione; inoltre, confluiscono le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei concessionari della raccolta pubblicitaria, delle società operanti nel settore dell'informazione e di altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità. La cosa grave è che si legge «contributo di solidarietà», ma esso rappresenta in tutto e per tutto una nuova imposta.

Forza Italia, qui al Senato, ha dato un grande contributo e, sebbene molte proposte di modifica non siano state accolte, altre di grande rilievo, invece, lo sono state. Una fra tutte è la disposizione che prevede che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti abbia 60 componenti, che è di indubbia importanza. Prima della modifica voluta da Forza Italia, si proponeva di ridurre il numero dei consiglieri a 36, senza però rendersi conto che, con quella esigua composizione, si rischiava di bloccare le procedure di funzionamento del Consiglio e, oltretutto, era annullato il criterio di rappresentanza di tutte le Regioni d'Italia. Plaudo al contributo significativo che Forza Italia ha realizzato in Commissione e critico fortemente il provvedimento perché non dà alcun apporto rilevante alla libertà di stampa, che viene invece ostacolata.

Presidente, faccio un'ultima annotazione al Governo. Mi piacerebbe che venisse posta un'attenzione particolare nell'esercizio della delega ai contributi a favore del pluralismo linguistico. È, infatti, noto che i giornali che vengono scritti con l'uso delle lingue locali, a causa della scarsità delle copie vendute, e i programmi televisivi prodotti per una minoranza linguistica necessitino di aiuti particolari. Per questo mi rivolgo al Governo perché sull'argomento, nell'esercizio della propria delega, si impegni al fine di evitare una perdita culturale dovuta all'abbandono delle lingue e dei dialetti che fortemente caratterizzano tutti insieme la nostra Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il provvedimento che ci troviamo a discutere oggi in Aula è stato già approvato alla Camera dei deputati ed è il risultato dell'unificazione di due proposte di iniziativa parlamentare del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà.

Stiamo parlando del disegno di legge riguardante l'editoria o, per meglio dire, l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, delle conseguenti deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina dei profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché della procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Andando nel dettaglio del provvedimento, il testo propone l'istituzione del Fondo testé citato presso il Ministero dell'economia - peraltro già previsto dalla legge di stabilità 2016 - cui affluiscono le risorse

statali che erano già state destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, e all'emittenza locale. Il Fondo verrà integrato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il periodo 2016-2018, derivanti dalle maggiori entrate del canone RAI.

Al Fondo potranno accedere le televisioni locali, le cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro, i periodici per non vedenti e per ipovedenti, le associazioni dei consumatori i giornali di lingua italiana diffusi all'estero. Sono esclusi però, inspiegabilmente, i giornali di partiti o movimenti politici, gli organi sindacali, le imprese editrici di quotidiani e periodici, che appartengono o sono partecipati da società quotate. Inoltre, il Fondo viene ripartito tra il MISE e la Presidenza del Consiglio per gli interventi di rispettiva competenza, ma con un meccanismo che misura il peso delle diverse voci di entrata delle risorse anche sul procedimento di distribuzione dei fondi, tenendo a non superare il congegno di aiuti esistenti, per l'editoria e per l'emittenza.

Passando poi all'articolo successivo, si prevede la delega al Governo per quanto riguarda la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

La graduazione del contributo è legata al numero di copie annue vendute, che non potranno essere comunque inferiori al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo più scaglioni cui corrisponderanno quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta, mentre per le testate *on line* la graduazione avviene in funzione del numero dei giornalisti assunti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti.

Il testo si propone, inoltre, di attuare una riforma, attraverso un riordino e razionalizzazione delle norme, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in materia di formazione e composizione del Consiglio stesso. Ci si domanda, però, perché si sia deciso di unire provvedimenti così diversi come gli aiuti per l'editoria e una riforma dell'Ordine dei giornalisti, che aveva invece bisogno di un approfondimento e di un disegno di legge interamente dedicato. Malgrado questo, abbiamo cercato di migliorare anche questa parte del provvedimento: grazie al contributo di Forza Italia, si prevede un numero massimo dei componenti di 60 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo di pubblicistici, tra i quali - anche in questo caso - almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. E con questa parte si mette in atto una forte discriminazione tra i giornalisti pubblicisti e professionisti, perché solo i primi avranno l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale per far parte del Consiglio.

Sono inserite, inoltre, nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici. Si prevede, infatti, un contributo erogato in due rate annuali, di cui la prima versata entro il 30 maggio, mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto; mentre la seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento.

E siccome il Governo non voleva farsi mancare niente, con il disegno di legge in discussione si sceglie di scrivere norme che, per loro stessa natura, sarebbero dovute entrare nella legge sulla concorrenza. Cosa c'entra, infatti, la progressiva liberalizzazione della vendita dei prodotti editoriali con gli altri argomenti contenuti in questo provvedimento? Si sa che sulla legge sulla concorrenza ci sono opinioni contrastanti anche all'interno della stessa maggioranza.

Nessuno mette in dubbio che il mondo dell'editoria avrebbe avuto bisogno di una revisione profonda e complessiva, ma certamente non è questo il provvedimento adatto. Si tratta di un disegno di legge confuso, che affronta una platea di argomenti troppo vasta e, soprattutto, dà solo risposte provvisorie e superficiali. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ero abbastanza su di giri e contento che finalmente questo

importante disegno di legge arrivasse in Aula; un provvedimento importante per il nostro Paese specialmente in questo momento storico, in cui il pluralismo dovrà essere protagonista della stagione politica, e non solo. È fondamentale sottolineare come la riforma del sistema dei contributi pubblici all'editoria fosse sicuramente attesa da tutti e da tempo. Non si può non considerare il fatto positivo della tutela del pluralismo, specie - come ho detto - in questo momento storico, nel quale assistiamo a una sempre maggiore concentrazione di gruppi editoriali.

Ahimè, mi preme sottolineare come il nostro Paese sia ancora fra gli ultimi posti in Europa per investimento *pro capite* al sostegno del pluralismo dell'informazione, nonostante si sia impegnato a promuovere e garantire le libertà di espressione e informazione. E perché sottolineo questo? Proprio oggi, nel nostro Paese assistiamo non all'esaltazione del pluralismo, come è stato tanto decantato da qualcuno che mi ha preceduto, ma esattamente al contrario.

L'azione di oggi del Governo sulla questione della RAI è tutt'altro che pluralismo; anzi, cari colleghi, parlerei piuttosto di monismo. Non c'entra niente con le "monate" del Presidente del Consiglio, ma è esattamente il contrario di quello che ci aspettavamo, ossia il pluralismo. L'arroganza che oggi è stata messa in campo dal Presidente del Consiglio e dalla sua banda nelle nomine dei direttori delle testate di RAI 1, RAI 2 e RAI 3 - la conferma di RAI 1 è scandalosa - è esattamente il contrario di quello che si vorrebbe far passare.

Vorrei citare uno dei famosi *tweet*, cinguettii di Renzi Matteo, che passeranno alla storia. Non più tardi del 14 maggio 2014, alle ore 24,14, ci ha dato una chicca della sua apertura e lungimiranza per quanto riguarda il pluralismo, scrivendo: «Niente paura. Il futuro arriverà anche alla RAI. Senza ordine dei partiti. # cambiareverso # Italiariparte».

Signora Presidente - ahimè - purtroppo già nel titolo del provvedimento in esame si capisce che questa volontà viene disattesa dal Governo. Istituire il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è, infatti, esattamente il contrario di quello che, appunto, sta avvenendo nelle ultime ore nel nostro Paese. Probabilmente lo vedremo questa sera in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In quella sede ne vedremo di cotte e crude, così come é già avvenuto in passato. La sostanza, però, non cambierà.

L'arroganza di Renzi Matteo e della sua banda consegnerà a questo Paese il peggio del peggio. Negli anni passati tutti quanti abbiamo assunto un atteggiamento di stigmatizzazione. E mi rivolgo ai colleghi della sinistra, con cui ho condiviso anche la precedente legislatura, i quali - giustamente - si accanivano e si lanciavano in maniera alquanto feroce su presunti, ma probabilmente palesi, conflitti di interessi. Oggi più che di conflitti di interesse, bisogna parlare di delinquenti del pluralismo. Io li definirei monisti, cioè coloro che fanno veramente - me lo permetta signora Presidente, perché è un termine che forse si può anche usare - delle "monate".

C'è del buono all'interno del provvedimento in esame. Giudiziosamente, il collega Calderoli si è fatto in quattro e ha presentato degli emendamenti per proporre soluzioni concrete in favore dell'emittenza locale, che crediamo sia fondamentale. Il Presidente del Consiglio fa oggi uno sgarro agli italiani per quanto riguarda la RAI, ma ci dimentichiamo sempre che il pluralismo dell'informazione passa anche attraverso le televisioni locali. Infatti, nel nostro Paese - unico caso in Europa - la questione delle televisioni locali è fondamentale, perché esse, anzitutto, hanno dato un grande contributo all'economia - fanno lavorare gente e gestiscono pubblicità - e fanno veramente informazione sui territori. In tutte le realtà territoriali del nostro Paese c'è una televisione privata che manda in onda telegiornali locali e dà un tipo di informazione che la televisione pubblica non offre.

Tra l'altro, c'è chi vive, come il sottoscritto, ai confini, dell'impero dove mamma RAI non arriva, ma sicuramente arriva la bolletta dell'energia elettrica con, nascosto, il canone. É una situazione paradossale. L'anno scorso si è svolto in quest'Assemblea il dibattito sulla riforma della RAI. Prima forse la RAI non funzionava bene, ma, con profondo rispetto per il collega Gasparri, era meglio quando si stava peggio, in quanto siamo passati alla situazione attuale, nella quale il signor Campo Dall'Orto - un nome, tra l'altro, che non mi sta neanche simpatico - becca uno stipendio di più di 600.000 euro. Tutti questi ci hanno fatto la morale. Di cosa stiamo parlando? Del pluralismo che voi,

colleghi del Partito Democratico, state decantando?

Nascosto tra le pieghe del provvedimento c'è qualcosa di buono, ma a non funzionare in questo Paese è il principio. Matteo Renzi diceva: fuori i partiti dalla RAI. Poi, però, sono entrati con gambe e piedi lui e tutta la sua banda Bassotti. Sono tutti belli schierati e pronti a fare cosa, signora Presidente?

Arriviamo al punto della situazione: la battaglia politica in questo Paese ce la giocheremo il prossimo autunno con il *referendum*. Renzi ha preparato le truppe, anzitutto mettendole nei posti dove si influenza il voto. In televisione ha messo i suoi uomini per cercare di portare a casa il risultato. Il ragazzo è un po' preoccupato, perché il fronte del no è sempre più pressante e, dunque, sta cercando di piazzare le sue truppe, per cercare di portare a casa i voti che gli serviranno per fare la sua porcata, ovvero la riforma costituzionale. A questo punto, signora Presidente, non ci resta che appellarci al Capo dello Stato, perché sia lui a salvaguardare l'articolo della Costituzione in cui si stabilisce che l'informazione è un diritto del cittadino e deve essere pluralista e trasparente.

Cari colleghi del PD, siamo rientrati in pieno fascismo. Questa è la verità! Matteo Renzi ci ha riportati in pieno fascismo, e lo vedremo questa sera in Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi e domani con le nomine. È una vergogna, signora Presidente! È una vergogna l'arroganza che si sta vedendo questi giorni nel nostro Paese. E la cosa che più mi lascia con l'amaro in bocca è che - glielo posso garantire - ho vissuto male la precedente legislatura, quando ogni tanto noi leghisti eravamo in difficoltà per certe birichinate che si vedevano. Quelle però, erano delle birichinate rispetto all'arroganza che vediamo oggi. Silvio Berlusconi era un dilettante! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Era un dilettante, signora Presidente, un poverino. Matteo Renzi è un fuoriclasse: da quel punto di vista è un fuoriclasse, e non c'è nient'altro da dire.

Sono però convinto di una cosa, signora Presidente. Gli italiani non sono così cretini, come qualcuno pensa. Il ragazzo, secondo noi, se la vedrà un po' brutta: le posso garantire che le bugie hanno le gambe corte, come le "minchiate" che scrive su Twitter. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e del senatore Compagnone)*.

PRESIDENTE. Certo, sarebbe meglio un linguaggio più adeguato. Si possono dire le stesse cose senza insultare, senatore Crosio.

È iscritto a parlare il senatore Gibiino. Ne ha facoltà.

GIBIINO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il disegno di legge al nostro esame tratta punti troppo eterogenei del mondo dell'informazione e dell'editoria, mostrando una mancanza di prospettiva per lo sviluppo di un settore fondamentale per la democrazia del nostro Paese. Il testo del provvedimento in esame affronta aspetti diversi, che avrebbero richiesto un maggior approfondimento. Non si capisce perché, nonostante le richieste ormai storicizzate di gran parte degli addetti ai lavori, non si sia voluta percorrere la strada di una vera e organica riforma dell'Ordine dei giornalisti, preferendo, per motivi ignoti, dedicare a un organo così strategico una parte assolutamente residuale all'interno di un provvedimento nato in realtà per regolamentare i contributi all'editoria.

Eppure il settore, l'intero settore, meriterebbe progetti di lungo respiro, in grado di veicolare un mondo in sempre più veloce evoluzione verso un futuro che, per tanti editori e per tantissimi giornalisti, è fatto invece di incertezze e difficoltà economiche. I *media* hanno, infatti, subito in questi anni una trasformazione importante, derivante da una proliferazione sempre crescente di testate *online*, che utilizzano nuove forme di interazione e comunicazione con i lettori. Appare inoltre negativo l'aspetto nel quale il disegno di legge attribuisce alla Presidenza del Consiglio il potere di esercitare quello che appare come un controllo assoluto e troppo discrezionale sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione nell'informazione. Si tratta di una svolta rispetto alle precedenti disposizioni che rischia di limitare l'autonomia del settore dell'informazione e della comunicazione e di fare di Palazzo Chigi un centro di potere e di condizionamento, di cui non si sentiva di certo il bisogno.

Il sistema, pensato per la distribuzione dei contributi, rischia inoltre di penalizzare in particolare i quotidiani locali che, anche nei casi di pari tiratura rispetto a testate di caratura nazionale, potrebbero ricevere contributi nettamente inferiori solo in virtù di una inferiore capacità di raccolta pubblicitaria;

una difficoltà che - come è facilmente immaginabile - si manifesterà soprattutto nelle aree più depresse del Paese.

Questo aspetto, pertanto, necessita di una più puntuale e attenta valutazione, come richiesto anche dai piccoli editori che su di esso hanno già prospettato, con grafici e calcoli dettagliati, quelle che potrebbero essere le distorsioni reali.

Ritengo poi non accettabile l'ennesima tassa mascherata, il balzello dello 0,1 per cento su tutta la raccolta pubblicitaria che, se pur limitato nell'entità, dà un segnale completamente sbagliato un settore che, soprattutto in questo momento di difficoltà, avrebbe invece meritato sgravi fiscali, detassazioni, agevolazioni. Il fatto che si sia scelto di chiamarlo contributo di solidarietà di certo non ne stempera la portata.

Trovo, inoltre, assolutamente discutibile l'esclusione di alcuni settori strategici del mondo dell'informazione italiana: cito, per tutti, le riviste di alto valore tecnico o scientifico, che danno al valore culturale del Paese un contributo assolutamente irrinunciabile. Sarebbe bastato uno sforzo in più - così come chiesto da Forza Italia con una serie di emendamenti mirati - per evitare quella che è, a tutti gli effetti, una misura di esclusione incomprensibile.

Da questo punto di vista trovo invece apprezzabile che, quanto meno in altre parti del provvedimento, si sia riconosciuto l'impegno e il lavoro costruttivo del nostro Gruppo e, in generale, delle opposizioni. Mi riferisco, in particolare, alla temperata riduzione del numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Era infatti del tutto evidente che la sforbiciata a 36 membri votata dalla Camera avrebbe prodotto solo l'impossibilità a operare dell'organismo che si voleva rendere più agile e operativo. La mediazione a 60 componenti è invece accettabile, contemperando anche la giusta e necessaria rappresentanza degli organismi di tutte le Regioni.

In conclusione, ribadendo la sbagliata sovrapposizione di interventi disomogenei che non trovano la giusta attenzione, si conferma ancora una volta il vizio storico di questa maggioranza nel legiferare all'insegna del vorrei ma non posso. Si fanno grandi proclami, si annunciano riforme strabilianti e poi, mestamente, si finisce con l'approvare norme di portata limitata, di contenuto pasticciato, di dubbia efficacia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(AL-A)*. Signora Presidente, questa è una riforma attesa da tempo dagli operatori del settore e l'obiettivo principale è dare un sostegno all'editoria locale. Pertanto, chi dice che questa è una riforma per mettere, da parte del Governo, le mani nei giornali, non conosce né la storia recente dell'editoria italiana né la realtà attuale della stampa locale.

L'obiettivo è mantenere più voci possibili oltre a quelle nazionali, chiudendo però in modo definitivo la stagione dei contributi assegnati a pioggia a chi non ne ha diritto, e di codificare regole di assoluta trasparenza con criteri restrittivi, anzi, per meglio dire, oggettivi.

La legge 2001, in questo senso, fissava sì alcuni paletti, ma la sua interpretazione ha portato a diverse disparità di trattamento, per cui alcuni quotidiani locali che uscivano regolarmente in edicola si sono visti togliere il finanziamento pubblico, e altri, che potremmo definire, con un eufemismo, fittizi, hanno continuato a riceverli.

Dunque, questa riforma è assolutamente necessaria. È un contributo al pluralismo, anche se nel testo uscito dalla Camera non mancavano le criticità, alcune delle quali sono state superate grazie al lavoro della 1a Commissione del Senato e alla disponibilità del relatore Cociancich e del Governo.

La riforma arriva in un momento in cui la situazione dell'editoria italiana, soprattutto di quella locale, è drammatica. Negli ultimi cinque anni in Italia si è registrata una progressiva riduzione dei ricavi nel settore dell'informazione: i *media* classici hanno complessivamente perso quasi 2 miliardi di euro, con una riduzione pari al 16 per cento nel periodo 2010-2014, con punte superiori al 30 per cento nel caso dei quotidiani. Ed è un effetto della digitalizzazione sull'editoria. A fronte delle opportunità offerte al sistema delle comunicazioni elettroniche dai nuovi bisogni e dalle nuove modalità di consumo, la digitalizzazione ha effetti in controtendenza sulla domanda di servizi tradizionali di comunicazione e

informazione, primi tra tutti i prodotti editoriali. Dal 2010 il sistema tradizionale dell'informazione attraversa una fase recessiva che non vede vie d'uscita, almeno nel breve-medio periodo. Le imprese del settore, oltre ad essere colpite dalla crisi economica e finanziaria, sono attraversate da una crisi strutturale, poiché si chiudono spazi di crescita nella fornitura dei servizi tradizionali, mentre le nuove opportunità di sviluppo connesse alla diffusione di Internet non compensano le perdite del cartaceo. Nell'editoria i ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria si sono ridotti del 9 per cento (da 941 a 859 milioni di euro); gli introiti derivanti dall'utente valgono 1,2 miliardi, con una perdita di 30 milioni (-2 per cento): in flessione in particolare sono i ricavi da vendita di copie (-4 per cento, pari circa a 40 milioni).

Non solo: come ha recentemente riferito il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) Camporese in occasione della sua audizione in Parlamento, la perdita occupazionale del sistema del giornalismo italiano negli ultimi anni è stata di sei volte superiore a quella del Paese, una diminuzione del 17-18 per cento, con 3.000 occupati in meno, prepensionati, pensionati, esplosione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali (alcuni al 200 per cento). I recenti sgravi contributivi per fortuna hanno permesso alcune centinaia di assunzioni, che tuttavia si limitano a rallentare la tendenza negativa, senza invertirla.

Quando ci sono delle aziende in difficoltà in un settore cruciale come la stampa, che in democrazia è uno dei baluardi della libertà di espressione, è giusto che la politica se ne occupi: salvaguardarle significa infatti proteggere giornalisti e poligrafici che rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Le imprese di cui parliamo non sono aziende qualunque: la loro vita o la loro morte rappresenta, in un certo senso, il concetto di democrazia. Questo vuol dire, nella pratica, che l'esistenza o la non esistenza di un'impresa che edita un giornale, significa che una voce si spegne e che in alcune parti del Paese viene a mancare un'opinione o ne resta una sola. Oggi giorno viviamo in un contesto in cui l'informazione su quello che accade nel mondo è sempre presente: Internet, televisione e così via. Su quello che succede geograficamente a casa nostra, invece, nelle realtà più piccole, c'è una evidente sofferenza. Ribadisco quindi che il ruolo delle testate locali, che questa riforma si propone di consolidare, è fondamentale per garantire il pluralismo informativo.

Con il testo in esame si cerca di rafforzare una capacità nel pubblico di intervenire individuando delle risorse e al tempo stesso facendo in modo che queste risorse, per essere spese in maniera efficace, possano davvero arrivare a chi svolge un lavoro importante e si è tentato di migliorare i criteri di delega sull'assegnazione dei fondi: parliamo di trasparenza, cioè della reale esistenza delle testate, del numero delle copie vendute, della capacità di raccogliere risorse, che sono elementi di misurazione utili per confermare la necessità di ricorrere alle risorse pubbliche.

L'editore, però, è prima di tutto un imprenditore e come tale deve necessariamente operare sulla base di attendibili piani di previsione e il contributo all'editoria è parte essenziale di questo piano (ne abbiamo discusso a lungo in Commissione). Se così è, la concessione del contributo non può essere un accadimento discrezionale e incerto. Dev'essere consentito all'editore di sapere sin dall'inizio qual è l'ammontare del contributo che può ottenere e, perciò, rispettate le condizioni previste dalla legge; dovrebbe essere configurato un vero e proprio diritto soggettivo, un diritto che c'era fino a che il ministro Tremonti lo fece depennare, a causa della *spending review* e delle difficoltà del bilancio statale, ma la cui cancellazione ha messo in gravissime difficoltà le società editrici, impossibilitate perfino a stilare i propri bilanci preventivi e a programmare assunzioni a tempo determinato o indeterminato. La riforma su questo punto resta purtroppo vaga, prevedendo che l'erogazione dei contributi avvenga con una tempistica «efficace». Questa espressione può rassicurare, ma resta palesemente ambigua e non corrisponde all'esigenza che l'editore imprenditore ha di fare affidamento su tempi certi per l'erogazione.

Inoltre, legare i contributi all'editoria esclusivamente alle vendite e fissare un tetto non superiore al 50 per cento dei ricavi (lasciando al Governo attuale e a quelli futuri solo la possibilità di diminuirlo), senza distinguere tra giornali locali e nazionali, significa penalizzare i giornali locali e delle minoranze rispetto alla stampa nazionale. In fondo, come ho già sottolineato, il contributo è fondamentale per

l'editoria più debole proprio perché locale e dunque insita su bacini con un'utenza potenziale molto ridotta.

Il Fondo per il pluralismo dell'informazione è composto da tutto quello che oggi veniva speso già per l'editoria: una parte delle plusvalenze del canone RAI, più una parte di una fattispecie nuova che si chiama contributo di solidarietà e che viene dalle grandi concessionarie pubblicitarie, di cui una piccola parte (lo 0,1 per cento) andrà in questo fondo. Si tratta, però, a tutti gli effetti, di un incremento dell'imposizione diretta e si introduce una disparità di trattamento in danno degli operatori nel settore della pubblicità che rischia di essere lesiva del principio di eguaglianza.

Un punto, invece, molto positivo è il tentativo di razionalizzazione e sostegno alla rete di vendita, nel rapporto tra edicola e distributori. I giornali devono arrivare realmente a tutti i cittadini, quindi parliamo di tutta la filiera. Questo è un passo molto positivo rispetto ad una criticità che era stata per troppo tempo trascurata e che questa riforma invece considera.

Uno degli emendamenti che abbiamo presentato riguarda le riviste scientifiche, che sono escluse dai contributi. La realtà delle riviste scientifiche è che le ristrettezze economiche attraversate dalle università non consentono più neppure ai dipartimenti di sottoscrivere gli abbonamenti. Le riviste scientifiche, di conseguenza, vanno avanti sulla base di puro volontarismo e molte di esse sono costrette a cessare le pubblicazioni. Si tratta - se il testo non verrà corretto - di una perdita secca per la dimensione culturale del nostro Paese, alla quale potrebbe ovviarsi con risorse molto limitate.

L'altro punto su cui si è discusso molto è la riduzione dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Credo che sia una cosa positiva che vada nella direzione di un rafforzamento del ruolo e dell'autorevolezza del Consiglio. Il testo uscito dalla Camera lo riduceva in modo troppo drastico, impedendo una reale rappresentanza di tutti gli organismi regionali e un giusto equilibrio tra le delegazioni di professionisti e pubblicisti. L'aver riportato il numero dei componenti sopra il livello di 60, come abbiamo fatto in 1a Commissione al Senato, credo possa essere considerato un buon compromesso e un buon viatico per la funzionalità del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Altro punto: l'accesso ai contributi pubblici passerà dalla necessaria messa anche *online* della testata; sarà anzi un elemento condizionante. Questo creerà sicuramente qualche problema alle piccole testate locali, ma mi rendo conto che si tratta di un passaggio quasi ineluttabile. Sarebbe però un errore sostenere che la carta non deve esistere più, perché esistono esperienze negli Stati Uniti di un ritorno alla carta, soprattutto proprio per i giornali locali e di quartiere. La carta dunque non va considerata uno strumento del tutto superato, visto anche che la sinergia con l'*online* per il momento non ha portato risultati soddisfacenti dal punto di vista economico nemmeno per le grande testate nazionali.

Ultima considerazione: credo sia giusto sottolineare l'incongruenza di un processo legislativo che, nato sotto la spinta di una richiesta di abolizione *tout court* dell'Ordine dei giornalisti, si conclude invece con un arroccamento corporativo come la previsione di sanzioni penali per l'esercizio abusivo della professione.

Ricordo che alcuni tentativi di addebitare il reato di cui all'articolo 348 del codice penale (esercizio abusivo di una professione) ai giornalisti non iscritti ci sono stati negli anni Sessanta, ma si sono conclusi con una sentenza della Corte di cassazione del 1971 che ha sottolineato la difficoltà di applicare l'incriminazione rispetto ad un'attività che comunque è segnata dal principio di libertà di manifestazione del pensiero. Da allora non si trovano tracce di altri procedimenti o altre sentenze nei repertori dei procedimenti penali a carico di giornalisti abusivi.

Questo credo sia il quadro complessivo della riforma. A nostro parere l'impianto uscito dalla 1a Commissione del Senato va nella giusta direzione e quindi auspico che, una volta conclusa la seconda lettura al Senato, già nel mese di settembre la Camera possa approvarlo in via definitiva, in quanto rappresenterà comunque una boccata d'ossigeno per tante piccole imprese editrici locali che, lo ribadisco, rappresentano un valore aggiunto per il pluralismo dell'informazione. *(Applausi dai Gruppi AL-A e FI-PdL XVIIe del senatore Cociancich)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marin. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei partire dall'intervento, che ho apprezzato, del collega Mazzoni, il quale ha finito parlando del pluralismo dell'informazione, che credo dovrebbe interessare tutti. Francamente, credo che le ragioni per preoccuparsi siano molte.

Partirò da un punto. Volevo partire diversamente, ma voglio fare una prima considerazione sulle deleghe in bianco che quest'Aula decide di dare al Governo. Io credo che sia inaccettabile: sono tante, sono tantissime, sono vaste e non si sa dove ci porteranno. Non vorrei che succedesse poi quello che sta avvenendo ad esempio per la RAI, perché non si può dimenticare, quando si parla di informazione, quello che sta avvenendo, anche in questi giorni, rispetto al servizio di informazione pubblica, che dovrebbe essere servizio plurale che dà voce a tutti. Vogliamo ricordarci non le polemiche, ma le considerazioni e i dati che ci sono stati forniti, non quelli di parte, ad esempio per quanto riguarda il *referendum*. Sul*referendum* si sta costruendo il futuro di questo Paese, su una riforma sbagliata, voluta dal 30 per cento circa degli elettori italiani, con il 70 per cento che è contrario. Gli ultimi dati sulle presenze televisive ci ricordano come chi propende per il sì, che rappresenta il 30 per cento degli italiani, oggi a dismisura occupa i teleschermi, occupa le testate pubbliche, occupa i canali pubblici, le trasmissioni, i telegiornali, mentre chi rappresenta il 70 per cento degli italiani si vede molto meno rappresentato.

E ancora, se guardiamo alla presenza dei vari partiti e dei Gruppi politici nelle trasmissioni televisive, i dati sono terrificanti. Lo dico con un termine molto forte, che non uso a caso, ma uso volontariamente: terrificanti. Questa è la libera informazione che vuole il Governo? Non parlo solo del nostro Gruppo di Forza Italia, ma anche della Lega e del Movimento 5 Stelle, considerando che le posizioni politiche fra noi del centrodestra e il Movimento 5 Stelle sono profondamente diverse. I rappresentanti di Forza Italia e della Lega partecipano alle trasmissioni televisive con percentuali molto inferiori a quelle del partito del Presidente del Consiglio, nonché segretario del Partito Democratico, che occupa la televisione pubblica ed occupa quindi la possibilità di incidere su quello che pensano gli italiani.

Ecco, questo provvedimento dovrebbe partire da qui. Io mi chiedo come fanno i colleghi di maggioranza a votare tutte queste deleghe in bianco al Governo. Da quando c'è il Presidente del Consiglio abusivo a Palazzo Chigi, stiamo assistendo a deleghe in bianco al Governo: ci sta dicendo che il Parlamento non conta. Mi verrebbe da dire, cari colleghi: passi per il Senato, perché tanto nel primo discorso ci ha detto che l'avrebbe chiuso. Il meccanismo dei contrappesi, le regole democratiche e la discussione non piacciono all'ex sindaco di Firenze (anzi, al sindaco di Firenze, perché lì era stato eletto, mentre gli italiani non l'hanno eletto *Premier*). Chiudiamo allora il Senato, facciamo parlare poco in televisione e oggi prendiamoci anche tutte le deleghe, in bianco, assolutamente indefinite, per quanto riguarda un settore strategico del nostro Paese per la libertà e la democrazia: l'editoria. Qui dobbiamo parlare di libertà di stampa.

Non mi voglio dilungare sulla questione aperta dell'Ordine dei giornalisti; ne hanno parlato i colleghi precedentemente e mi sembra che sia importante e fondamentale. Per fortuna, lì siamo riusciti a dare un contributo nell'aumentare il numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine. Volevate ridurlo, ma alla Camera l'abbiamo aumentato; per fortuna lì siamo riusciti ad incidere. Ci fate incidere su quello che voi reputate assolutamente ininfluente, ma non ci fate dare contributi. Cari colleghi, non dovete gioire del fatto che l'opposizione non riesca a dare contributi su argomenti così importanti; non riuscite a darli neanche voi, perché le deleghe in bianco al Governo di cui parlavo prima fanno sì che neanche voi riuscite ad influire.

Non è solo questa parte dell'emiciclo che non riesce ad influire, anche voi noi riuscite ad influire: è la ridicolizzazione del Parlamento. Questo mi fa pensare perché ho la netta impressione che anche sull'editoria si voglia fare una concentrazione di potere: decidiamo tutto noi a Palazzo Chigi.

Intanto il settore è in crisi: vedete cosa sta avvenendo nei quotidiani. Tutto ciò che sta accadendo non è dovuto solo all'irruzione sul mercato, come hanno ricordato autorevoli colleghi precedentemente, dei giornali *online*. Guardate la nuova aggregazione «La Stampa»-«la Repubblica»: lo fanno perché i giornali sono in difficoltà. Quando i giornali sono in difficoltà e chiudono, si perde parte della

democrazia. Ricordo a tutti che quest'anno abbiamo perso altre quattro posizioni nella classifica mondiale relativa alla libertà di stampa: siamo passati dal 73° al 77° posto. Ricordo cosa diceva la sinistra quando c'era il Governo Berlusconi e i dati erano migliori di questi: si urlava allo scandalo, oggi silenzio assoluto. Evidentemente per alcuni la democrazia va a senso alternato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Se il problema riguarda la sinistra bisogna tacere, se riguarda il centrodestra, si urla, si va in piazza e si fanno i girotondi.

Onestamente io credo che ci voglia il buon gusto e la dignità del buonsenso, in quest'Aula prima di tutto, dove rappresentiamo gli italiani. Ma veramente io mi chiedo perché non ci poniamo alcune domande. La crisi del settore vuol dire perdita di posti di lavoro, non solo di libertà di stampa e democrazia. Mi sembra di capire che il *Premier* abusivo vuole una stampa addomesticata. Sono di questi giorni non le polemiche ma le considerazioni da parte di molti schieramenti, anche di parti del Partito Democratico, anche del segretario Presidente del Consiglio (segretario di partito che si dimentica di essere Presidente del Consiglio) che dicono che adesso in televisione si farà piazza pulita del dissenso. Vi piace l'idea di tornare alla Russia di un tempo? C'era tanta speranza che si fosse fatto un passo in avanti e invece non è così, sono proprio i vecchi metodi: dobbiamo controllare tutto noi.

Comunque, dicevo che la crisi del settore non mi preoccupa solo per la libertà, mi preoccupa per le persone che lavorano. Però il Governo ha un'idea geniale: aggiungo un balzello che sarà solo dello 0,1 per cento; ma 0,1 per cento oggi e 0,1 per cento domani, alla fine le tasse continuano ad aumentare. Ma chi ha pensato a questo Fondo che viene chiamato di solidarietà pensa di usare belle parole come «solidarietà» che a me fa venire in mente il settore sociale, le famiglie con difficoltà economiche, le famiglie con persone diversamente abili; invece no, è un ulteriore balzello nascosto, ancora uno 0,1 per cento in più, ieri era il 2 per cento in più e via via aumentano le tasse. Nessuno ha pensato di controllare se la raccolta pubblicitaria diminuiva o aumentava, tanto la RAI ha il canone. Invece i giornali che sono libera stampa che siano di destra o che siano di sinistra - perché qui ce n'è per tutti - devo poterli controllare e devo poter decidere io a chi do i contributi.

Tra le altre cose, credo che tutti noi leggiamo i giornali locali. Io mi chiedo, e aspetto una risposta in questo senso perché mi sembra che sia proprio così, quanto verranno penalizzati i piccoli quotidiani locali? È vero che voi, per quello che riguarda il federalismo, siete per il centralismo assoluto, quello democratico, perché le riforme costituzionali che avete approvato dimostrano che tutto deve essere concentrato, possibilmente a Palazzo Chigi; anzi se Renzi andrà un po' a Palazzo Chigi e un po' nella sede del PD, lui probabilmente farebbe più volentieri il segretario del PD e farebbe tutto in quella sede. Quindi ci sarà una penalizzazione anche per i quotidiani locali perché verranno sempre «favoriti» i quotidiani nazionali naturalmente.

Ancora una volta mi sembra allora di capire (anche in questo caso deciderà Palazzo Chigi tra le altre cose) che sia stata annunciata una grande riforma, che dobbiamo approvare naturalmente in fretta e furia. A tale proposito mi chiedo perché i rappresentanti della maggioranza oggi non parlino. Se questa riforma è importante mi piacerebbe sentire le loro voci autorevoli perché io riconosco che persone per bene siedano in tutte le forze politiche. Ma oggi non parlate. È così importante questa riforma che mi sembra di capire che il presidente dell'Ordine dei giornalisti non la vuole, non la approva, i giornalisti non la approvano, chi lavora in questo settore non la vuole: nessuno la vuole, la volete solo voi, anzi non la volete neanche voi, ve la impongono da Palazzo Chigi perché è ormai evidente, per il discorso delle famose deleghe che passate in bianco al Governo, che la vostra voce non si sente. Mi dispiace per voi, colleghi di maggioranza, perché vi stimo profondamente ma non capisco perché tacete. Non so perché non parlate. Se tacete per dignità avete tutta la mia stima e la mia considerazione. Tacete perché tanto fanno tutto a Palazzo Chigi.

Questo Senato deve chiudere. Dopo, anche alla Camera dei deputati, parleranno solo i Capigruppo. Renzi sarà contento e il *Premier* abusivo farà tutto quello che vuole. Guardate che si parla di editoria e di libertà di stampa. Ancora una volta, si parla di una grande riforma, ma in realtà tanti sono gli annunci e poche le cose sostanziali. L'unica cosa sostanziale che vedo è una presa di poter e di forza del tipo: qua comando io. Per questo il Gruppo di Forza Italia ha cercato di lavorare e migliorare

questa riforma. Vogliamo chiamarla così? È un provvedimento che ci fate approvare in fretta e furia. La vostra voce non la sentiamo. Pensavo e penso che vogliamo un'Italia profondamente diversa da questa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signora Presidente, questo provvedimento è certamente atteso soprattutto da coloro che garantiscono il pluralismo dell'informazione in questo Paese. È quindi atteso dai giornalisti, dalla gran parte dell'editoria e, in modo particolare, da un'editoria che è presente nei territori, una piccola editoria che garantisce, attraverso la sua azione, un livello più alto della nostra democrazia e il maggior pluralismo che è possibile riscontrare in una dimensione democratica come la nostra e come quella europea.

Vorrei ricordare a tutti noi che in questo momento ci sono luoghi in cui i giornalisti sono perseguitati per le loro opinioni e per il modo con il quale rappresentano anche le opinioni degli altri. Non può passare inosservato che, ai confini dell'Europa, ci sono Paesi che non hanno aspettato tentativi di colpi di Stato per silenziare l'informazione e chi la rende colpendo i giornalisti con modalità che arrivano fino alla privazione della loro libertà e vita.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,38)**

(*Segue* URAS). Quindi, il pluralismo si poggia sulla tutela e sulle garanzie a esercitare liberamente la professione giornalistica. Principalmente si poggia su questo. Ce lo ricorda in modo preciso l'articolo 21 della Costituzione.

Questo provvedimento si colloca dentro questa idea e in una situazione nazionale di crisi profonda dell'economia e anche di settori come quello dell'editoria, che subiscono profonde trasformazioni anche per ragioni di innovazione tecnologica. Reputo assolutamente importante che si costituisca un fondo che va alimentato costantemente e in modo adeguato per sostenere tutta l'editoria, quella che ha una dimensione nazionale ma anche quella che vive nelle periferie, quella usa la carta stampata ma anche altre forme di comunicazione, quella delle radio e delle televisioni anche locali e regionali. Queste ultime svolgono, infatti, una funzione di informazione in sede locale assolutamente indispensabile, ma, dirò di più, consentono una rappresentazione dell'articolatissima situazione politica nazionale anche a forze che non hanno un respiro nazionale. Penso alla mia Regione, in cui movimenti identitari fortemente autonomisti ed indipendentisti esistono e possono esprimere e manifestare in modo più compiuto la loro posizione politica perché ci sono soggetti della comunicazione in grado di recepirli, di rimbalzarli e di rappresentarli all'esterno. Ciò garantisce poi anche presenza, rappresentanza politica ed acquisizione di spazi nell'ambito delle istituzioni, almeno in quelle regionali e locali.

Il provvedimento in esame ha dunque questa natura. Penso che, come tutto quello che noi facciamo e che si fa, possa essere migliorato. Devo dire che l'unico difetto che non ha è quello che da parte di altre forze politiche è stato individuato come un peccato d'origine, vale a dire il fatto che sia stato il prodotto di una collaborazione parlamentare tra il Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà. Forse questo è il merito migliore e forse questo è un terreno che andrebbe anche maggiormente sperimentato. Ritengo, infatti, che la costruzione di una più robusta area democratica e progressista possa rappresentare per questo Paese la scelta necessaria e forse anche quella più utile, piuttosto che la sperimentazione di alleanze anomale e di relazioni un po' acrobatiche, che pure si sono manifestate in questa legislatura e che ancora si manifestano, esistono, producono effetti e gestiscono un Governo. Il limite indicato, dunque, è per me un pregio ed è un terreno interessante che ancora va tutto indagato.

Questo provvedimento presenta degli aspetti molto interessanti e, secondo me, nell'esame qui in Senato è stato migliorato rispetto a quello che avevamo acquisito dalla Camera. Ciò vale, innanzitutto, per quanto riguarda l'entità del contributo e le modalità con cui lo stesso viene erogato. L'editoria, soprattutto quella che si aggrega attorno alle grandi centrali della presenza culturale, del lavoro e della cooperazione, è venuta a chiedere un'attenzione da questo punto di vista e gli è stata accordata la possibilità della divisione del contributo tra anticipazione e saldo al 50 per cento: è un risultato assolutamente positivo, che risponde ad una domanda che è giusta e che salva quella realtà economica

su cui si sviluppano tante situazioni, anche professionali ed umane, che garantiscono occupazione, migliorando la condizione di serenità di quanti operano nell'attività giornalistica. I giornalisti, infatti, vanno difesi anche da questo punto di vista, cioè dal punto di vista delle retribuzioni: la loro libertà nel rendere il servizio di informazione passa anche attraverso una maggiore indipendenza, che si afferma con sicure garanzie della loro condizione professionale, occupazionale e previdenziale.

Anche in questo senso va dunque apprezzato l'intervento fatto in materia previdenziale. È vero che, per qualche verso, introduce elementi più rigorosi che portano avanti il processo di unificazione dei trattamenti previdenziali di tutte le categorie; è però anche vero che c'è una sensibilità ad affrontare le situazioni di crisi e a favorire la soluzione, individuando modalità più celeri e garantite sul piano dei prepensionamenti e del superamento delle condizioni di difficoltà nelle situazioni di crisi e di ristrutturazione.

Quindi questo è un provvedimento migliorabile. Ci saranno altre occasioni nelle quali potremo discutere di questo argomento, ma è sicuramente un provvedimento buono, atteso e che spero la Camera approverà in via definitiva e in modo celere, senza apportare ulteriori modifiche al testo uscito dal Senato.

È un provvedimento che fa fare un passo in avanti alla situazione dell'editoria nazionale e garantisce in qualche misura ancora di più le professioni giornalistiche e i giornalisti. In questo Paese, dove quel tipo di professione è giustamente tutelata perché il nostro è un Paese democratico, vorrei ricordare altre situazioni che si presentano in tutta la sponda Sud del Mediterraneo e del Medio Oriente; vorrei pensare a situazioni che si verificano nell'Estremo Oriente; vorrei pensare a situazioni che abbiamo visto spesso nell'America latina; vorrei pensare al Nord dell'Europa verso l'Est, dove ci sono state situazioni nelle quali l'informazione è stata colpita nella sua libertà colpendo il giornalismo. Noi invece ci preoccupiamo di dare almeno un minimo di garanzia e interveniamo sull'Ordine dei giornalisti per rafforzare la funzione del giornalista professionista, di cui pure si occupa il provvedimento, in cui è prevista anche la tutela di coloro che svolgono l'attività in modo più libero, introducendo, ad esempio, alcuni parametri relativi all'equo compenso, una cosa sulla quale vale la pena di ragionare anche in maniera approfondita più avanti. Abbiamo infatti assistito ad un'operazione nella quale i più importanti quotidiani sia locali che nazionali e le agenzie hanno abusato del contributo di giornalisti pubblicisti in funzione di messe in crisi, perché alcune categorie datoriali dell'editoria non sono puramente editori, ma hanno interessi altri da sostenere, da difendere e da promuovere. In questa operazione hanno tentato di colpire il giornalismo professionista e la tutela che le associazioni, la federazione della stampa piuttosto che l'Ordine dei giornalisti danno a quel tipo di professione sotto questo profilo. È anche lì che si mina la libertà dell'informazione, e quindi anche il valore del principio costituzionale cui facevamo riferimento, che è quello dell'articolo 21 della Costituzione.

Ecco perché, signora Presidente, noi, e la collega De Petris in modo particolare, abbiamo lavorato in Commissione affari costituzionali perché questo progetto di legge andasse a buon fine e siamo contenti e soddisfatti in buona parte del risultato che abbiamo ottenuto. Avremmo voluto e vorremmo che il Governo e il partito di maggioranza relativa tenessero questo stesso profilo anche per altre vicende e anche per la RAI - Radiotelevisione italiana, quella che guardiamo con attenzione, perché sia tutelata proprio dal punto di vista del pluralismo dell'informazione e delle garanzie ai cittadini di avere un prodotto di informazione e di spettacolo il più rispettoso possibile della realtà del Paese. *(Applausi della senatrice De Petris).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, condivido le considerazioni del senatore Uras sull'importanza del provvedimento, che chiama in causa dei diritti assolutamente fondamentali, sia individuali che collettivi, e che ha ingenerato delle aspettative profonde nei suoi destinatari.

Dico in anticipo, come premessa, che il lavoro che abbiamo svolto insieme in Commissione non ci ha soddisfatto. Noi avevamo altre richieste che consideriamo fondamentali, le quali saranno dibattute nel corso dell'esame degli emendamenti. In Commissione, nel vero rispetto del diritto dell'informazione

(di informare, informarsi ed essere informati) grazie al Presidente, alla sempre disponibile competenza, professionalità e preparazione del relatore e a una potente attività di audizioni, abbiamo avuto modo di sviscerare la materia, che è complessa e composita.

Questo è il primo elemento di criticità che sottopongo alla vostra attenzione: all'attenzione del relatore, *in primis*, e del Governo. Mi scuso se ho dimenticato di menzionare il Governo che è stato sempre presente e disponibile e, per quanto ha potuto, ciascuno ovviamente nell'esercizio dei propri ruoli e competenze, ha recepito, pur se in minimerrima parte (confidiamo ora nel lavoro in Assemblea) le nostre istanze.

Dicevo che il confronto è stato importante perché questa è una normativa *monstre*, non perché mostruoso sia il legislatore, bensì perché mostruosi sono i temi chiamati in causa e il potenziale bacino di applicazione. Qui parliamo non solamente del sostegno all'editoria, che è *magna pars* del provvedimento in causa, non solamente del trattamento pensionistico dei giornalisti e non solamente della disciplina del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Questi argomenti potrebbero essere oggetto di una filiazione e gemmazione di altri provvedimenti (e lo saranno, perché le deleghe contenute nel disegno di legge in esame sono numerose, come sempre, e anche su queste ci intratterremo).

Ci sarebbe piaciuto essere parte anche di questo secondo percorso e non affidare completamente al Governo la trattazione di temi che riteniamo essere di matrice parlamentare e non ancora governativa. Ne vorremmo discutere, poterci guardare in faccia e trattare temi che, secondo noi, sono dibattuti molto più ampiamente ed esaustivamente in un'Assemblea parlamentare che non in un Consiglio dei ministri o in un confronto tra diverse sensibilità ministeriali o burocratico-ministeriali.

Come dicevo, i temi sono straordinariamente attuali e si intrecciano - purtroppo - con la più bruciante attualità. Il primo tema attiene al cambiamento rapidissimo - direi fulmineo - dell'informazione. Ormai i sistemi e i modelli informativi - li possiamo anche chiamare *format*, anche se io non amo questa esterofilia sintattica - stanno cambiando con una rapidità straordinaria e ciò rende la nostra disciplina di una delicatezza cristallina, intesa come la fragilità del cristallo. Purtroppo, questa disciplina non è altrettanto cristallina e non ha la trasparenza del cristallo: per quanto ci riguarda, è un po' opaca. Temi come l'intermedialità, la crossmedialità e la multimedialità ormai rappresentano il pane quotidiano non solo del settore delle telecomunicazioni (ossia della comunicazione televisiva incrociata con altre forme di comunicazione Internet), ma anche della carta stampata. I colleghi che mi hanno preceduto hanno giustamente ricordato che ormai è molto difficile stabilire delle linee di demarcazione tra i vari comparti informativi, che rappresentano l'espressione immediata e più naturale dell'articolo 21 della Costituzione. Lo dicevo prima: informare, informarsi ed essere informati. Il collega Mazzoni ha giustamente ricordato che c'è stata una ripresa della carta. Negli Stati Uniti - è vero - la carta ha ricominciato a crescere, ma perché supportata da una potente piattaforma Internet, che, a differenza di quanto accaduto in altri sistemi come il nostro, è riuscita con intelligenza a non essere vampirizzata dalla comunicazione Internet, che è necessariamente più veloce, più *updated* e immediata nel fornire le informazioni e spesso brucia la testata cartacea del giorno dopo.

Tutti questi sono i presupposti e i criteri di una realtà oggettiva, con cui si deve confrontare chiunque voglia erogare i contributi all'editoria.

Ho visto che in coda al disegno di legge in esame ci sono delle petizioni. Incontriamo raramente questo strumento di democrazia diretta, ma ci sono dei cittadini che ci chiedono di fare cose e ci dicono che il Parlamento non è sensibile a certe istanze, pur non obbligando a trattare questa materia: si tratta infatti di un istituto di democrazia diretta che, a differenza dell'iniziativa legislativa popolare, non richiede al Parlamento l'obbligatoria trattazione della materia, ma rappresenta pur sempre un indicatore. Molte di queste petizioni chiedono l'abolizione dei finanziamenti pubblici all'editoria. Quindi, comprendo la sensibilità di chi governa rispetto a certe istanze e comprendo altresì e sollecito la necessità di mediare queste istanze, che sono molto belle quando declamate, ma sono di molto difficile realizzazione, perché sia come legislatori, sia a maggior ragione esercitando una maggioranza di Governo *pro tempore*, occorre saper mediare tra contrapposti interessi.

Il diritto all'informazione purtroppo non è un fiore che fiorisce e cresce spontaneamente, ma deve essere alimentato, annaffiato, protetto, così come certe imprese editoriali, che quando si parla di pluralismo dell'informazione dobbiamo avere ben presenti, che hanno la necessità di essere tutelate, ricorrendo i presupposti della correttezza ed equità della loro tutela. Sappiamo che la crisi morde non soltanto gli operatori del settore, ma anche gli erogatori dei contributi pubblici, ovvero tutti noi, che eroghiamo contributi pubblici, servendoci di quello che ci danno i cittadini e, dunque, a maggior ragione dobbiamo essere oculati. Non dobbiamo però dimenticare che questa è una materia in cui è fondamentale operare un sempre equilibrato bilanciamento tra chi ha diritto e dovere di esercitare un'attività di informazione, a livello nazionale e locale, e le istanze, giustissime e doverose, tipiche della cultura liberale che condividiamo, del libero mercato e delle regole, che naturalmente sviluppano un'attività nel mercato.

Quindi, spesso riteniamo che i disposti di tale norma non abbiano raggiunto questo equilibrio e il nostro pensiero si è manifestato nei nostri emendamenti, che illustreremo in seguito. Il relatore, sempre disponibile, ha cercato di venire incontro alla nostra esigenza, ma non l'ha soddisfatta. Ci sono state delle modifiche *de minimis* del testo, che possiamo vedere. Come sapete, il testo che abbiamo in distribuzione reca in neretto le modifiche. Al netto delle modifiche fatte su iniziativa del relatore o in base alle sollecitazioni che il relatore ha giustamente raccolto, la porzione di testo modificata è così poco significativa da non farci perdere la speranza che non abbiamo finito di modificare il testo e che il relatore sarà ancora sensibile, anche in Assemblea, a queste nostre esigenze.

Non voglio certo essere io, dopo aver bacchettato sulle mani il Governo questa mattina, ad essere eccessivamente poetica e poco pratica, ma in realtà in questo caso la forma è sostanza. Non si possono lasciare sole o impedire di fare dei piani di *budget* a delle impresa editoriali, che rappresentano, incarnano, soddisfano delle istanze locali fondamentali per la tutela del pluralismo dell' informazione.

Colleghi, voi tutti sapete che il pluralismo dell'informazione non è una parola, ma un percorso, che va tutelato progressivamente, man mano che intervengono nel mondo, intorno a noi, degli strumenti o delle modifiche sostanziali, giurisprudenziali, che mettono a repentaglio l'equilibrio che il legislatore ha previamente raggiunto. Si è giustamente citata la legge Gasparri, ma il collega Gasparri che interverrà dopo di me, sarà in grado di parlarne da par suo. Certamente gli equilibri vanno attualizzati. A mio avviso questa norma è troppo ambiziosa nel volere regolamentare troppo e nel dire troppo poco, nel non tenere conto delle esigenze di quelle categorie che aspettano di essere soddisfatte, ma non in questo modo. La soddisfazione ci deve essere non solo nei titoli, ma anche nei contenuti.

Io sono contenta che sia aumentato il numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Io appartengo a un ordine professionale che - è vero - ha meno componenti, ma ha anche meno attribuzioni, meno competenze, meno ruoli da svolgere, meno delegazioni composte al proprio interno e meno oneri da affrontare e cui accondiscendere.

Per fare di tutta questa lunga storia qualcosa di breve, noi apprezziamo lo sforzo, ma speriamo che in sede di esame, discussione e votazione degli emendamenti, il Governo e il relatore si sforzino ancora di venire incontro a queste esigenze, che non sono nostre ma di tutti quelli che si aspettano qualcosa da questa legge. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, può un Governo così, che si è scippato la RAI con una legge invereconda, che dà la *governance* e la dirigenza direttamente in mano al Governo, fare una buona legge sull'editoria? La risposta è no, è evidente.

Quella che voi chiamate informazione pluralistica è in realtà, da decenni, una informazione lottizzata, divisa per correnti. Certo, prima lo facevate con il manuale Cencelli e, quindi, c'era forse una minima reale rappresentazione democratica e pluralistica delle varie voci di questa società e della politica italiana. Oggi no. Oggi è arrivato un signore che finisce un percorso che è stato fatto da...

VOCI DAL GRUPPO LNP-AUT. Manca il Governo!

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, mi segnalano che non è presente il Governo. Sarà alla RAI?

PRESIDENTE. È presente, ed è coperto da un senatore. È seduto in prima fila.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, mi suggeriscono che forse sta facendo i titoli del TG1! Forse Orfeo non è abbastanza servile? No, è impossibile.

PRESIDENTE. Senatore Airola, il sottosegretario Pizzetti non è proprio la persona su cui scagliarsi.

AIROLA *(M5S)*. Forse questo processo iniziato vent'anni fa, di smantellamento e concentrazione del potere dell'informazione in mano a pochi, è partito quando, con Berlusconi, si è presentato sulla scena un signore che aveva tre televisioni. Inaudito! Un Presidente del Consiglio. Tutta l'Europa che ci stava addosso.

Ricordo che c'era ancora un fronte di controinformazione, o di informazione pluralistica, che lavorava per contrastare la visione politica della Casa delle Libertà. Anzi, saliva spesso sulle barricate. Vi abbiamo visti sulle barricate a difendere l'informazione italiana contro un conflitto di interessi mai visto.

Oggi si è arrivati alla perfezione di questo regime mediatico, con un Renzi che appunto si è preso tutto, venendo a decadere gli opposti (sempre che opposti fossero), con una unica larga intesa, in un silenzio assordante e totale di tutti gli organi di informazione.

Quindi, abbiamo un tessuto editoriale che rispecchia questo non pluralismo, con concentrazioni in mano ad alcuni editori che di puro non hanno più nulla: da Caltagirone a De Benedetti ad Agnelli, che si sta però defilando. Su questo tessuto opera una casta di giornalisti che è la vera esecutrice degli ordini politici e, a scendere, un precariato di giornalisti che devono lavorare pagati in nero, o con partite IVA, anticipando le spese e venendo pagati in fattura, ricattati e schiavizzati.

Ci domandiamo allora che senso abbia fare una iniezione di risorse su un tessuto così marcio. Che senso ha favorire la cancrena?

Ma è ovvio. È l'amputazione della coscienza dei cittadini e, soprattutto, della loro conoscenza. Perché questa politica indecente oramai sopravvive esclusivamente in simbiosi con una casta giornalistica; e mi dispiace usare questo termine perché insulto chi fa quelle poche isole di giornalismo e quegli editori autonomi che ancora ci sono e, pur con una difficile sopravvivenza, esistono. Invece, assistiamo a un appiattimento totale dell'informazione.

Come diceva la mia collega, siamo contrarissimi al finanziamento pubblico all'editoria, come del resto lo siamo a quello dei partiti. Le questioni, infatti, vanno di pari passo. Abbiamo però voluto presentare degli emendamenti a questo testo e abbiamo voluto provare a farvi delle proposte. Perché dalle vostre dichiarazioni (sempre che non si dimostri che il livello di ipocrisia ormai è insopportabile), voi avete spesso contestato anche in Commissione di vigilanza delle prese di posizione ben specifiche: mi riferisco ad esempio ai superstipendi dei *manager* e dei dirigenti RAI. Ci sono state sedute in cui c'è stata un'indignazione generale perché Dall'Orto, il signore che Renzi ha messo lì, si prendeva 650.000 euro e distribuiva stipendi sopra i 240.000 euro (che è il tetto massimo dello stipendio per chi lavora in una società pubblica o partecipata). Ebbene, aggirando questa norma con l'emissione di *bond*, vi siete indignati tutti. E noi abbiamo presentato emendamento che ripristina il tetto di 240.000 euro, quindi mi piacerebbe vedere la vostra reazione quando voteremo su queste proposte, perché in quel caso misureremo cos'è il PD, cos'è NCD, cos'è questa maggioranza e cos'è questo Governo.

Parliamo ancora di libertà dell'informazione. Noi diamo risorse a testate che magari non pagano i collaboratori, i giornalisti, che magari li sfruttano, li mobbizzano, li schiavizzano. Dicevamo prima che la libertà d'informazione passa anche tramite l'indipendenza e l'equo compenso dei giornalisti (che non è quello di cui si è sentito parlare). Se io sono costantemente ricattato non sarò libero e non avrò la mia autonomia; per questo abbiamo presentato un altro emendamento che propone di non erogare somme a chi ha problemi sindacali, mobbizza, non paga i collaboratori e non rispetta i contratti. Vorrei poi dire una banalità: il contributo dovrebbe essere direttamente proporzionale alle copie realmente vendute e non ai giornaletti che stampate e distribuite sui treni agli amici, eccetera. Parlavamo di equo compenso per i giornalisti perché questo è un aspetto importante, visto che assistiamo a personaggi che fanno delle grandi trasferte e sono pagati magari 400.000 euro all'anno (sono cifre abbastanza diffuse nel

settore), mentre al pari abbiamo giornalisti che lavorano senza limiti di orari, con stipendi da fame e anticipandosi le spese: immaginate un giornalista che adesso deve andare a fare un servizio in Turchia e si deve pagare il viaggio, l'albergo, magari anche le cure mediche (perché la Turchia potrebbe anche non essere uno scenario tranquillo), poi torna a casa, fa la fattura e ci inserisce le spese. Questo magari a fronte di un signore che guadagna 250.000-300.000 euro, messo lì dalla politica.

Non parliamo dell'Ordine dei giornalisti. Voi sapete benissimo cosa pensiamo delle *authority* e degli organi. Certo, in un mondo perfetto potrebbe esistere un'*authority* che controlla la comunicazione, ma finché abbiamo Cardani, un ometto che viene in Commissione di vigilanza RAI e ci insulta, signori, io non voglio le *authority* se sono questa roba qua; se sono il prodotto di un'infiltrazione anche in quel caso decennale: è una spartizione della politica anche quella sulle *authority*. Basta, siete vergognosi, siete al di là della vergogna! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Parliamo dell'Ordine dei giornalisti. Dicevamo che gli ordini professionali sono poltronifici, sono gettoni, un numero incredibile di poltrone evidentemente per sistemare amici, ma anche per esercitare un controllo. Abbiamo 60 consiglieri di cui noi proponiamo un taglio almeno fino a 30, ma noi lo aboliremmo, perché siamo contrari e abbiamo anche presentato emendamenti totalmente soppressivi.

Vorrei tuttavia provare a darvi qualche spunto, perché è il mio lavoro, visto che io sono qua ancora forse per un anno o due - non si sa - e devo fare questo lavoro. Considerate però che oggi lo faccio nell'estrema consapevolezza del fatto che non rinuncerete mai al controllo sull'informazione, perché farlo per voi significa la morte politica definitiva. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Vi seppelliranno e lo stanno già facendo, nonostante i tentativi.

Adesso in RAI sono emerse queste tre nomine veramente ridicole. Dopo un anno in cui si cerca di parlare di libertà d'informazione, vediamo Orfeo confermato al TG1, lui che arriva dal 2011, quindi ha superato indenne Monti, Letta e rimane con Renzi; è bravissimo nel suo lavoro, evidentemente è imbattibile, tanto è vero che lo confermano. Dopodiché hanno messo la Colucci, che probabilmente paga uno scambio a larghe intese, un Nazareno 2.0; probabilmente sarà come il giornalista D'Angelis, quello de l'Unità 2.0, quella paccottiglia che spacciate per giornalismo. Poi al TG3 - che poteva essere un canale su cui avviare una politica (almeno con Dall'Orto ce lo auguravamo, lo auspicavamo) e una scelta un po' più indipendenti - ci mettono Mazzà. Ce lo mettete voi, non lo abbiamo scelto noi: lo sceglie Dall'Orto sulla base di quello che dice Renzi, dopo che si è preso una sgridata generale in Commissione vigilanza RAI l'altro giorno proprio per i superstipendi. Siete ridicoli.

Adesso votate questa roba qua, se avete il coraggio. Vediamo se avete veramente un minimo di dignità. Da parte mia - lo sapete - non ve l'attribuisco, neanche questo minimo, ma potete sempre stupirmi. Forse questa volta ci riuscite. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, già altri colleghi del mio Gruppo sono intervenuti su diversi punti di questo disegno di legge, esprimendo una valutazione critica.

Abbiamo partecipato alla discussione in Commissione con spirito comunque responsabile e costruttivo, pur non condividendo l'impianto del provvedimento in molti aspetti. Tornerò su un paio di questioni. Ce ne sono tante che riguardano il finanziamento all'editoria, il Fondo unico che viene costituito, i criteri francamente opinabili che, a mio avviso, non garantiscono quel sostegno all'innovazione e all'occupazione nel mondo dell'informazione. Si eludono questioni fondamentali.

Oggi parliamo del provvedimento sull'editoria, ma in realtà bisognerebbe chiedersi cosa accade nel campo dell'informazione, in cui la crisi, in particolare dei giornali, deriva dal fatto che sulla rete si trova, ormai gratuitamente, pressoché tutto: notizie, informazioni, immagini, video. Gli stessi giornali, paradossalmente, fanno concorrenza a se stessi, modernizzando e rendendo sempre più efficienti i vari siti. È vero, tentano di far pagare alcuni servizi e alcuni articoli, ma ciò che le persone trovano gratuitamente soddisfa più che abbondantemente la richiesta di conoscenza e di sapere.

Poi vi è, naturalmente, la televisione*free*, libera, che si è moltiplicata grazie alle riforme che abbiamo

fatto. Quante critiche al digitale terrestre e oggi, anche se uno non ha la televisione satellitare o un abbonamento alla televisione a pagamento, ha a disposizione centinaia di canali e ha una possibilità di scelta ampia perché, grazie alle innovazioni e alle riforme che ha fatto il centrodestra, si è aumentato il pluralismo e l'offerta.

Tutto ciò determina, ovviamente, come tutti i processi di modernizzazione, positività e negatività, per cui il giornale classico, una fondamentale forma di conoscenza e di approfondimento, il giornale cartaceo di cui prima parlavano i colleghi, ha una difficoltà. Gli interventi legislativi cercano quindi di agevolare l'editoria classica e, ovviamente, le parti *online*, che spesso sostituiscono parzialmente o addirittura totalmente l'informazione cartacea, in quanto ci sono testate che si sono trasferite totalmente o che nascono direttamente sul *web*.

La legge in esame non si occupa solo di queste cose e ne trascura molte. Vi è, ad esempio, un problema non risolto: la tassazione dei grandi operatori della rete, gli *over the top*. Questo tema ogni tanto affiora e poi scompare e bisognerà affrontarlo. Noi siamo in un mondo strano. Anche in quest'Aula ci siamo occupati recentemente (e torneremo ad occuparci) dei balneari e dei venditori ambulanti. Direte voi: che c'entrano i balneari con l'editoria? Siamo in una costruzione europea che pretende di fare le gare per un poveraccio che deve alzarsi alle 4 di mattina per vendere le scarpe nel mercato itinerante o per quello che affitta ombrelloni e sdraio. Bisogna fare una gara mondiale, europea, internazionale, quel sito deve essere contendibile da chiunque. Dopodiché, nel campo dell'editoria ci sono tutti i grandi operatori, i vari Google, Amazon e simili, dei veri potentati che decidono cosa si vende e cosa no, perché ormai il commercio *online* cresce. Hanno il profilo di ciascuno di noi: sanno cosa leggiamo e cosa eventualmente compriamo. Sono banche dati che conoscono meglio dell'anagrafe o di una forza di polizia le propensioni, le abitudini, le letture, le curiosità, in pratica le opinioni di ciascuno di noi. Lì la tassazione langue e quindi abbiamo delle realtà... Poi si fanno degli accordi, anche Renzi ha fatto degli accordi, poi abbiamo scoperto che la grande società internazionale, le *start up* che faceva a Napoli prevedevano poi lavoro gratuito, non posti di lavoro.

Quindi io credo che noi dovremo prima o poi affrontare questo tema, non con gli accordi diretti. Anche la FIEG ha fatto un accordo con alcuni grandi operatori della rete ed ha avuto qualche soldo. Ma noi dobbiamo mettere tutti in condizione di parità, perché, se dobbiamo far fare a quelli che vendono le scarpe una gara europea e a chi sulla rete ci dà l'informazione o ci vende prodotti non gli facciamo pagare nessuna tassa, a fronte di guadagni giganteschi, le cose non possono funzionare. Quindi questo disegno di legge elude questi temi.

Dopodiché, esso introduce due questioni: una riforma dell'Ordine dei giornalisti e un pezzetto della riforma a tappe della RAI. Quanto all'Ordine dei giornalisti, io lo difendo. Gli ordini professionali sono lodati, criticati, ne aggiungiamo alcuni, ne vorremmo sopprimere altri. Io difendo gli ordini professionali e sono contento - lo dico per inciso - che pochi minuti fa le casse previdenziali degli ordini professionali si siano sottratte all'ennesimo ricatto del Governo Renzi *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Volpi)*, che aveva convocato le casse professionali dei giornalisti, dei commercialisti e degli avvocati, per dire loro di investire nel Monte Paschi di Siena. Viene da ridere. Pensate se uno di voi, cari colleghi legislatori, entrasse in banca e l'agente gli dicesse: «Guardi, senatore, investa nel Monte dei Paschi di Siena». Uno gli risponderebbe male e cambierebbe banca *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*, oppure direbbe: «Guardi, piuttosto comprerei le azioni del Senato, se esistessero, che è un ente pure questo precario, ma forse almeno l'immobile sta messo meglio del Monte dei Paschi». Le casse professionali si sono rifiutate, perché devono difendere i versamenti contributivi

Tra l'altro, l'ente previdenziale dell'Ordine dei giornalisti, a cui appartengo, già ha dovuto subire sperperi da parte di vari personaggi, vedremo se colpevoli o meno. Alcuni si chiamano i fratelli Magnoni. Quindi il mio ente, l'INPGI, li poteva anche accogliere; quelli si chiamano Magnoni e che fanno? Non lo so, avevano già nel cognome una *mission*. E allora noi dobbiamo difendere anche la previdenza versata e i contributi dei professionisti. Renzi aveva detto: «Dateci 500 milioni per il

Monte dei Paschi». Gli hanno risposto di no. Poi sarebbe meglio se gli enti previdenziali evitassero anche i fratelli Magnoni, oltre che il Monte dei Paschi, e che investissero bene, perché quelli sono i soldi dei loro associati che versano i contributi.

Dopodiché voi volete fare questa riforma. In Commissione abbiamo cambiato alcune cose. Si era detto che il Consiglio dell'Ordine, oggi pletorico con 160-170 persone, deve essere formato da 36 persone. Mi dolgo di una cosa e ringrazio la senatrice Finocchiaro, come Presidente della 1a Commissione, per aver corretto un'impostazione che non ho capito dov'era nata. Erano stati infatti auditi solo alcuni ordini regionali, forse quelli che l'avevano chiesto; poi abbiamo allargato a tutti. *(Commenti della senatrice Finocchiaro)*. Eh, lo so, presidente Finocchiaro, però, se si sentono gli ordini regionali dei giornalisti, è poi strano sentire quello della Lombardia e non sentire quello di un'altra Regione (forse alcuni erano favorevoli a un certo impianto ed altri no). Poi li abbiamo auditi tutti, in una logica federalista e di rispetto del territorio.

La riforma dell'Ordine dei giornalisti la si deve fare da molto tempo. Ora la si fa in ritardo e con un emendamento; questo è un modo sbagliato di farla. Abbiamo convenuto che il numero non deve essere più di 36, ne do atto. Noi proponevamo 72, ora sono 60. Lo dico poi anche da giornalista professionista, che ha superato l'esame di Stato ahimè molto tempo fa. Stiamo creando un sistema per cui i professionisti, che sono una minoranza dell'Ordine, esprimeranno i due terzi degli eletti e i pubblicisti, che sono tanti... Alcuni forse non sono praticanti della professione come fatto primario; ma ci sono molti pubblicisti che nei giornali fanno il lavoro dei giornalisti professionisti, perché gli editori li sfruttano, gli editori li sottopagano, gli editori li fanno lavorare in prima linea. Però noi facciamo una riforma per cui i giornalisti professionisti... Parlo contro la mia appartenenza, perché sono un professionista, mentre mi pare che il sottosegretario Giacomelli, pure lui giornalista, sia pubblicista. Paradossalmente, io difendo le ragioni dei pubblicisti, mentre il Governo dà ai professionisti il potere di esprimere, essendo una minoranza, i due terzi degli eletti. Questo è sbagliato e antidemocratico.

Dopodiché abbiamo almeno portato il numero a 60 ed abbiamo introdotto le minoranze linguistiche. Io non ce l'ho con le minoranze linguistiche e le rispetto. Tuttavia non si capisce perché le minoranze linguistiche debbano avere i posti assicurati nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e non debbano averlo, a questo punto, nelle altre professioni. I notai che esercitano a Bolzano devono essere bilingui, sennò non possono fare il notaio. Che fanno, arriva un cliente e non si capiscono? È ovvio, stanno lì e devono operare con un patentino, con un'abilitazione; sennò non lo possono fare. Allora c'è anche questa contraddizione.

Io ritengo, in sostanza, che questa riforma sia fatta male.

Per quanto riguarda la RAI, abbiamo inserito all'ultimo un emendamento all'articolo 6 che introduce una procedura di legge per rinnovare la convenzione. Non è il rinnovo della convenzione ma solo un documento che specifica come si rinnova la convenzione tra la RAI e lo Stato. Di fatto si dice anche che sarà la RAI a gestire il servizio pubblico. In Commissione ho anche specificato che quest'ultimo passaggio è abbastanza logico, lo dico dai banchi del centrodestra. Io non sono mai stato a favore della gara. La facciamo, secondo l'Europa, per chi vende le scarpe alle quattro di mattina, per i mercati, che è una cosa un po' assurda, o per le spiagge e non la facciamo per il canone perché chi parteciperebbe? La RAI stessa. Poi se partecipasse il principale operatore privato si direbbe che è conflitto di interesse. Figuratevi se Mediaset partecipasse alla gara del canone, garantisse le prestazioni (notiziari, informazione regionale, previsioni del tempo, informazione religiosa, informazione per le minoranze e quant'altro) e vincesse la gara e quindi anche il canone. Chissà cosa succederebbe! Altre emittenti o hanno azionariati esteri, e francamente non si capisce perché dovrebbero prendersi il canone, o non hanno nemmeno la copertura dell'illuminazione televisiva sufficiente. Quindi è giusto, lo ripeto, che il servizio pubblico lo faccia la RAI, ma lo deve fare, sottosegretario Giacomelli, una RAI pluralista. Avete fatto una riforma a tappe della RAI: qui scrivete l'articolo 6, ma quando avete fatto la leggina che attribuisce tutti i poteri al direttore generale avete violato la Costituzione e le sentenze della Corte costituzionale perché la RAI deve essere espressione del Parlamento e del pluralismo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Abbiamo visto a cosa serviva: forse l'eterogenesi dei fini, sottosegretario Giacomelli, non era quello che voleva lei. Oggi abbiamo un direttore generale che fa nomine monocolori. Oggi Fabio Martini su «La Stampa» - un giornalista qualificato e non certo ascrivibile alla galassia del centrodestra, libero ma non della nostra parte - ha detto che mai si è visto un monocolore governativo come quello che esce fuori dalle nomine fatte nelle reti e dalle nomine annunciate nelle testate giornalistiche di cui si dovrebbe discutere. Questo lo dice Fabio Martini su «La Stampa». Un monocolore renziano per normalizzare il tutto in vista del *referendum*. A questo serviva la leggina per dare al direttore generale il potere di fare ogni nomina. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Dopodiché avete previsto, in questa riforma a tappe, il canone obbligatorio in bolletta per cui prima il canone era obbligatorio da pagare però non era in bolletta e quindi c'era una certa evasione, giustificata o meno. Adesso è in bolletta, tutti devono pagare con la bolletta elettrica il canone, e pagheremo il monocolore renziano del direttore generale incapace e perfino il giornale «La Stampa» lo scrive. Peraltro, «La Stampa» adesso sposa «la Repubblica»: rispetteranno i tetti *antitrust* in questo supercartello? Non credo.

Noi abbiamo contestato questa scelta a suo tempo. Ora l'articolo 6, direte, tipizza solo le procedure per la convenzione ma che ce ne facciamo della convenzione Stato-RAI se poi - e lo dico dopo aver difeso la funzione di servizio pubblico della RAI - non è il servizio pubblico, ma il servizio privato di Renzi? Renzi aveva detto fuori i partiti dalla RAI, certo lo diceva alla Leopolda: fuori i partiti degli altri dalla RAI per far rimanere solo la sua corrente di partito nella RAI, nemmeno tutto il suo partito! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Infatti, ho letto alcune dichiarazioni pluraliste e ho visto immolata una direttrice che evidentemente non era allineata al nuovo corso; l'hanno sostituita con uno che sarà bravissimo, non lo conosco, però nel *curriculum* ha un litigio con Giannini. Anche a me Giannini è antipatico, ma cacciarlo perché è antipatico a Renzi me l'ha fatto diventare simpatico! Guardate un po' come sono strane le cose della vita. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

E allora, io credo che questo provvedimento debba anche introdurre un tetto alle retribuzioni. Lo dico anche a lei, Presidente di turno: noi abbiamo già approvato in Commissione parlamentare di vigilanza, alcuni mesi fa, una proposta di parere riformulata dal relatore. Specificatamente l'11 novembre 2015 (quindi non cento anni fa) la Commissione di parlamentare di vigilanza RAI ha approvato all'unanimità (qui ci sono altri colleghi che fanno parte della Commissione) un parere in cui si dice che in relazione alla disposizione che si propone di introdurre al comma 3 dell'articolo 111, si raccomanda che nello statuto della RAI si stabilisca quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 del citato decreto-legge che determina in euro 240.000 il limite massimo dei compensi e delle retribuzioni spettanti rispettivamente agli amministratori con deleghe e ai propri dipendenti. Questa non è una legge, ma un parere. La Commissione di vigilanza dovrebbe vigilare e ha votato a novembre il rispetto di quel tetto. Io ho presentato - mi pare che anche altri Gruppi lo abbiano fatto - con la senatrice Bernini un emendamento, che tutto il Gruppo ha sottoscritto, per dire che introduciamo in legge il tetto dei 240.000 euro. Campo Dall'orto ne prende 650.000 per fare il lottizzatore per conto di Renzi. Lo potrebbe pagare direttamente Renzi con il codice IBAN di Campo Dall'Orto. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. Costui dice che si può fare perché la RAI ha emesso dei *bond* e le società pubbliche che emettono dei *bond* si sottraggono a questo dovere del tetto, ma il nostro emendamento specifica che questo può valere per le società che hanno un'attività finanziaria prevalente e per cui emettere *bond* e investire sul mercato azionario è la vocazione primaria. La RAI può incidentalmente emettere dei *bond*, ma produce informazione, cultura e sapere. Quindi, noi abbiamo presentato un emendamento che restringe il campo delle società pubbliche che possono sforare il tetto dei 240.000 euro retributivi. Campo Dall'Orto ha anche mentito alla Commissione di vigilanza perché ci ha detto che non ha chiesto nulla e che appena è arrivato alla RAI gli hanno offerto 650.000 euro, che ha preso. Il suo predecessore Gubitosi, invece, si era adeguato, con dolore immagino, alla riduzione a 240.000 euro, con cui si campa. Noi che siamo la casta delle caste e siamo vituperati, a torto o a ragione, prendiamo di meno e siamo sicuramente al di sopra della media della popolazione italiana e, quindi, dobbiamo

autolimitarci e non alimentarci. Anche considerando le bugie del direttore generale della RAI perché il suo predecessore si era uniformato ai 240.000 euro, vogliamo che si tenga conto dell'emendamento. Quando ci arriveremo credo che parleremo in tanti. C'è il parere della Commissione di vigilanza. Colleghi che avete presentato gli emendamenti, ve ne darò copia perché sull'archivio degli atti parlamentari in materia radiotelevisiva sono abbastanza fornito per consuetudine e attenzione alla materia. A chi non ce l'avesse, forniamo la fotocopia del parere che all'unanimità abbiamo votato. Era l'equivalente dell'emendamento che in molti abbiamo presentato. Il parere può essere eluso ed è stato eluso; l'emendamento non può essere eluso. Per quanto riguarda l'artista ci sarà l'eccezione. Noi parliamo di dirigenti e dipendenti. Se Raffaella Carrà - cito un nome datato - la si assume, diventerà una dipendente. Se è invece un artista che fa delle prestazioni stagionali, sarà il mercato a dettare le regole.

Questa discussione è importante perché il tema dell'equità retributiva, della trasparenza e di come funziona la RAI è centrale. Il canone non è molto elevato come tassa: sono un centinaio di euro. Ogni volta, però, che si fanno le indagini statistiche è il più impopolare dei balzelli. La gente non lo ama; vorrebbe che sparisse, però poi ci sono gli equilibri, la pubblicità, i giornali. Io conosco le regole del sistema e capisco. Il canone, benché ci siano tasse più elevate, alla gente sta sul gozzo. Presidente, si può dire «sul gozzo»? Il senatore D'Anna l'altra settimana ha innovato il linguaggio; invece «gozzo» si può dire.

Noi insisteremo su queste proposte. Non apprezziamo il modo incidentale con cui si è fatta la riforma dell'Ordine dei giornalisti. Le audizioni preordinate di alcuni sì e di altri no facevano capire quale fosse il piattino. Apprezziamo - questo lo dico perché non ho remore - che ci sia stato un po' di ascolto modificando i numeri da 36 a 60. Noi avevamo proposto 72. Per rispondere a chi dice che i numeri sono pletorici, vorrei dire che non li paga lo Stato i membri del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Se oggi sono 170 e diventeranno 60 o se fossero diventati 72, ci sarebbe comunque stato il dimezzamento. Non li paga lo Stato, sia chiaro al contrario di noi che, invece, dobbiamo dimezzarci e triturarci.

Caro Presidente, la ringrazio dunque anche per la tolleranza sui tempi.

L'esame di merito di questo provvedimento ci consentirà di affrontare molti temi, tra cui quello della modernizzazione dell'informazione e quello delle impunità fiscali dei grandi giganti della rete che saccheggiano le risorse di tutti, mentre al povero scarparo o bagnino facciamo fare la gara mondiale con i cinesi e con gli americani come se fosse un monopolista dell'ombrellone. Il provvedimento ci darà modo di parlare anche di RAI, della riforma a pezzettini mal fatta, e credo che qualcuno si sia anche pentito, perché poi, come dire, il campo dell'orto è pieno solo degli amici dell'ortolano Renzi, e questo non va bene. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mucchetti. Ne ha facoltà.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che stiamo discutendo ha lo scopo di sussidiare un settore dell'economia come altri provvedimenti sussidiano altri settori. Il settore dell'editoria tuttavia merita a parere del legislatore, da tanti anni, un particolare sostegno, perché garantisce uno dei fondamenti della democrazia che è l'informazione libera e pluralista, dove la libertà si misura nel confronto di orientamenti, procedure e tecniche diversificate, non certo nell'adesione di ogni testata alle idee che ciascuno di noi può prediligere.

Sussidiare significa correggere i meccanismi del mercato e correggere anche gli esiti che il mero esercizio della libera concorrenza può generare. Questo è un punto che da qualche anno in altri Paesi, più avanti di noi su questa materia, sia dal punto di vista tecnologico, che dal punto di vista ordinamentale e delle storie aziendali - mi riferisco agli Stati Uniti d'America - è materia di approfondita discussione, perché il settore dei *media*, specialmente dei giornali quotidiani e della televisione generalista, sta affrontando una crisi strutturale, qualcuno dice epocale. Ricorderò a quest'Assemblea che qualche anno fa il settimanale «The Economist» si pose il problema di quale sarebbe stato l'ultimo giornale a chiudere nel 2043. Dato l'andamento delle cose, temo che in Italia non bisognerà aspettare il 2043 per assistere ad una recrudescenza ancora più cattiva della crisi in atto.

Tuttavia, questo disegno di legge, che origina da un'idea giusta, ha uno svolgimento che, a mio parere, è largamente inferiore a quello che sarebbe dovuto. Si propone di essere una misura di tipo ordinamentale, ma, in realtà, finisce con il concentrare le risorse oggi disperse e ricollocate in capo a più Ministeri nelle mani di un unico ente erogatore: la Presidenza del Consiglio. La stessa Presidenza del Consiglio, attraverso questo disegno di legge, avoca a sé tutti i poteri in materia.

Bene ha fatto il relatore Cociancich ad introdurre un emendamento che quantomeno sottopone al parere rafforzato delle Commissioni parlamentari competenti i criteri di assegnazione dei sussidi. Tuttavia questo, a mio giudizio, non basta, perché il parere rafforzato conta, ma, alla fine, il messaggio che arriva è che i gruppi editoriali in difficoltà - siano essi le televisioni locali, la stampa di tendenza, le iniziative editoriali di tipo culturale, ma - aggiungo - anche molti dei grandi gruppi «normali» - dovranno andare a Palazzo Chigi col cappello in mano a chiedere soccorso. Questo, a mio parere, non va bene; non starò ad annoiarvi citando il pensiero di un padre della Patria, cioè Luigi Einaudi, in merito alla libertà di stampa, ma non è un bel giorno per la democrazia quello nel quale un giornale, per vivere in un contesto che è quello che abbiamo indicato prima, ha bisogno della benevolenza discrezionale del principe. Se sussidi ci devono essere, ed io ritengo che siano per certi aspetti inevitabili, questi devono essere finanziati in modo credibile - e dirò qualcosa al riguardo - ed erogati secondo meccanismi i più automatici possibili, con un grado di discrezionalità ridotto al minimo indispensabile.

Vengo quindi a fare qualche considerazione sulle norme specifiche di questo provvedimento. Esso raggruppa finanziamenti già decisi da norme precedenti per circa 200 milioni, a valere sull'anno 2016, e per 170 milioni circa per i due anni successivi. Poi aggiunge due fonti di finanziamento in modo secondo me discutibile. Dice che fino a 100 milioni si potrà pescare dall'extragettito che verrà dal canone RAI riscosso attraverso le bollette dell'energia elettrica. Perché non mettere anche un minimo ove si parla degli eventuali? Lasciamo ancora una volta la più totale discrezionalità anche nello stabilire il *quantum*.

Secondariamente, si inventa - e qualche collega ne ha già fatto cenno in precedenza - un contributo di solidarietà a carico delle concessionarie di pubblicità dei centri *media*, quasi che la materia pubblicitaria abbia in sé un qualche piccolo peccato da scontare rispetto ad altre fonti di reddito del settore editoriale e quindi sia chiamata essa, e non altre fonti, a pagare un contributo di solidarietà; quando noi sappiamo che tutte le fonti di reddito hanno pari dignità da questo punto di vista. Mi pare un residuato di antiche culture, di un mondo dal quale anch'io provengo, quello della sinistra, che sono state superate ormai da decenni nella loro attualità.

Ma quel che più colpisce di questa norma è il gettito. Coloro i quali la propongono non ci dicono quanti denari pensano di ricavare. Ho fatto questo esercizio perché è facile da fare: basta prendere i bilanci degli ultimi tre anni delle società chiamate a dare questo contributo di solidarietà e si scopre che, se va bene, arriviamo a 1,5 milioni di euro, ma più probabilmente a meno. Stiamo parlando di una sciocchezza, per fare la quale si dimentica di fare cenno alla più grande società operatrice del settore pubblicitario che esista al mondo, la seconda in Italia, che si chiama Google, la quale vive di pubblicità. Solo che la fattura da Dublino, e noi ce ne dimentichiamo; e ciò per fare una normetta. Quindi, quasi quasi, consolidiamo questo stato di cose.

Ci sono altre tre cose - chiedo un po' di grazia alla Presidenza - sulle quali vorrei fare alcune rapide osservazioni.

Passo alla prima osservazione. Se è vero che l'intero settore dell'editoria è in difficoltà, credo sia compito di una norma di questo genere garantire quel minimo di sostegno che, anche negli altri settori, viene garantito alle ristrutturazioni aziendali, se non altro a quelle che sono già state in qualche misura autorizzate dallo stesso Governo attraverso la richiesta di prepensionamenti depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si dice che questo costa dei denari. Certo, costa dei denari, ma non tantissimi e, comunque, si può andare a incidere su quel monte già finanziato che ho ricordato all'inizio dell'intervento. In questo modo la Presidenza del Consiglio avrebbe qualche margine di discrezionalità in meno. È così grave?

Passo al secondo aspetto. La pubblicità serve non soltanto a coloro i quali la realizzano, la pubblicano e la mandano in onda per avere una fonte di ricavi, ma anche agli inserzionisti per promuovere la vendita dei propri prodotti. Meritoriamente, il disegno di legge in esame stabilisce che la Presidenza del Consiglio debba pensare a una qualche forma di incentivazione della pubblicità aggiuntiva rispetto a quella fatta negli ultimi tempi, perché questo produrrebbe anche un beneficio sull'andamento dei consumi e sull'economia in generale. Ma perché non indicare, come è possibile fare, le modalità, dare un po' di certezza e degli obiettivi in questa materia e mettere nero su bianco una cifra che dia l'idea di cosa vogliamo fare? Ancora una volta, si preferisce lasciare tutto questo alla scelta discrezionale del principe.

Concludo con un'osservazione su un passaggio del tutto marginale, che però indica come tante volte, dovendo far passare una norma che concentra il potere in una materia così delicata nelle mani del Governo, si vuole pagare un tributo all'opinione pubblica benpensante e politicamente corretta. Mi riferisco - seguitemi bene - a quella breve norma che esclude dai sussidi i soggetti che pubblicano inserzioni pubblicitarie lesive dell'immagine del corpo della donna. Chi mi conosce sa quanto sia alto il mio rispetto per il genere femminile e come abbia condiviso tutte le battaglie che sono state fatte in quest'Assemblea e, prima ancora, sui giornali. Ho praticato queste cose nella mia vita e non ne ho solo chiacchierato. Tuttavia, vi invito a fare una breve riflessione: perché noi legislatori pensiamo di colpire le immagini pubblicitarie lesive e non anche - giacché ci siamo - dei filmati, dei video, delle fotografie, dei testi e dei titoli? Si tratta di una cosa abbastanza ridicola. Si colpisce una cosa marginale come, ad esempio, Oliviero Toscani, e si lascia andare serenamente il sito YouPorn, che non chiede i contributi. La pubblicità di Oliviero Toscani può essere pubblicata anche dai quotidiani «Il manifesto» o «Avvenire».

PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, le ho concesso quattro minuti di tempo in più. Ora la invito a concludere.

MUCCHETTI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

Chi sarà - poi - il soggetto che escluderà dai contributi? Palazzo Chigi? Stiamo riaprendo la commissione di censura? Per pagare un contributo al politicamente corretto e rendere più digeribile un provvedimento mal costruito ci accingiamo a varare questa norma che avrà un unico pregio, ossia il non essere mai applicata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sull'ordine dei lavori

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo un attimo l'attenzione dell'Assemblea. Come tutti voi avrete saputo, finalmente la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso i propri lavori e quindi adesso abbiamo la possibilità, finalmente, di concretizzare quello che abbiamo chiesto ormai da giorni e giorni. Riteniamo che l'Assemblea debba dare un segnale forte contro un fatto che non è neanche paragonabile, ad esempio, a quello di un ex senatore, tal Dell'Utri, che nel suo *pedigree* aveva un'accusa per concorso esterno in associazione mafiosa.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, mi deve dire la sua richiesta sull'ordine dei lavori e non entrare nel merito.

LUCIDI *(M5S)*. La mia richiesta è la seguente: stante la conclusione dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentare, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento del Senato - le sto per consegnare il foglio con le otto firme richieste - chiedo l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e quindi la sospensione dell'esame del provvedimento, in questo

momento, per iniziare immediatamente la discussione relativa alla relazione della Giunta che prevede la richiesta di arresto per il senatore Caridi, e alla fine di questo punto riprendere con l'ordine del giorno così come è stato preannunciato. Questa è la mia richiesta: sospensione immediata del provvedimento in esame e inizio immediato della discussione sulla relazione appena fatta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. *(Commenti del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, consenta alla Presidenza di rispondere.

Senatore Lucidi, mi ascolti per cortesia. Quello che lei mi chiede sarebbe possibile se si potesse modificare il nostro Regolamento. Quello che lei chiede sarebbe un'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, perché quello che ha chiesto è già calendarizzato nell'ordine del giorno. L'inversione dei punti all'ordine del giorno si può chiedere o a inizio seduta o quando si passa da un argomento all'altro e non quando ci si trova a metà di un provvedimento, come sta facendo in questo momento. Quindi la sua richiesta è respinta.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che non ci sono repliche sulle decisioni della Presidenza.

CRIMI *(M5S)*. La mia non è una replica, signor Presidente, ma ci sono stati parecchi esempi, anche se ovviamente non abbiamo a disposizione tutti i testi...

PRESIDENTE. Senatore Crimi, sono le ore 18,47: domani mattina all'inizio della seduta potrà legittimamente fare la medesima richiesta. All'inizio della seduta, e non quando un argomento è in trattazione.

CRIMI *(M5S)*. Ci sono fior fior di precedenti in cui, nell'intervallo tra la discussione generale e l'inizio del voto degli emendamenti, su richiesta dei Capigruppo probabilmente della maggioranza, quindi assecondati dalla Presidenza, è stato dato il consenso a questa inversione. Li troverò prima della fine della seduta e contesterò la sua decisione.

PRESIDENTE. Io applico il Regolamento e non decisioni politiche e quindi procedo con l'esame del disegno di legge.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2271 , 282 , 453 , 454 e 1236 (ore 18,47)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

COCIANCICH, *relatore*.Signor Presidente, ringraziando lei e tutti i colleghi che sono intervenuti, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, non potrei discostarmi dalla linea suggerita dal relatore e quindi rinuncio anch'io alla replica.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2271, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZONI *(AL-A)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.21 e 1.53.

L'emendamento 1.21 prevede che il Fondo di sostegno sia alimentato, tra l'altro, con una percentuale sugli utili degli operatori del settore della pubblicità. A tale proposito, merita osservare che si tratta di un incremento oggettivo della imposizione diretta e perciò di un provvedimento non in linea con le esigenze, manifestate da più parti, di ridurre questo tipo di imposizioni. La norma introduce, poi, una disparità di trattamento ai danni degli operatori nel settore della pubblicità, che rischia di essere lesiva del principio di uguaglianza.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.53, è una norma che attribuisce poteri discrezionali al Governo nella ripartizione del Fondo e appare in contrasto con l'esigenza di riconoscere un diritto soggettivo agli editori e con l'esigenza di garantire l'indipendenza della informazione. In assenza di qualsiasi certezza sui fondi, anzi in una oggettiva incertezza, in quanto le decisioni vengono rimandate anno per anno al Governo di turno, diventa impossibile, per le imprese editoriali, programmare la propria attività anche con diretto riferimento agli elementi qualificanti previsti da questa riforma, come per esempio l'assunzione di giornalisti con contratto a tempo indeterminato e l'innovazione di processo e di prodotto, individuati dal disegno di legge come strumenti idonei a trovare un nuovo modello di sostenibilità dell'informazione autonoma sul mercato. Quindi, per questa ragione, sarebbe essenziale che la legge, nell'ambito della delega al Governo, garantisse che una quota delle risorse disponibili venisse comunque destinata alle imprese qualificate per la capacità di produrre informazione autonoma e indipendente.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.306, che recita: «al comma 2, sopprimere la lettera *c)*». In pratica, serve per evitare uno scippo fino a 100 milioni di euro, per il periodo 2016-2018, a quello viene chiamato extragettito eventuale del canone RAI.

Sinceramente, alla RAI veramente abbiamo già imposto troppo: una Maggioni, un Dall'Orto e una pletora di gente pagata una barca di soldi; gli abbiamo fatto vendere le antenne di RAI Way; l'abbiamo costretta a una serie di tagli. Adesso andiamo a toglierle anche quello che, essendo in teoria un extragettito, doveva servire a rilanciare l'azienda per buttarlo in un calderone e andare a spargerlo in mille rivoli.

Secondo me ciò è ingiusto e illegittimo, come altri scippi fatti alla RAI. Ci terrei, quindi, che si sopprimesse questa norma.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero illustrare alcuni emendamenti, dei quali sono tra i primi firmatari.

Segnatamente, l'emendamento 1.22 chiede di sopprimere la lettera *d)*, al comma 2. Qui, per dare delle provvidenze che peraltro, nell'insieme, sono assai modeste, si istituisce una nuova imposta in settori che già sono in difficoltà. Ecco perché noi proponiamo di sopprimere la lettera *d)*.

Con l'emendamento 1.33 proponiamo delle modifiche per evitare di incidere su settori che già si trovano in un periodo non facile e per trovare nuove risorse.

Voglio però sottolineare soprattutto l'emendamento 1.34. Siccome temo che questa nuova tassa verrà approvata e che così si aggiungerà al lungo elenco delle nuove tasse istituite da questo Governo (che le taglia solo a parole, ma non nella pratica), con tale emendamento sottolineiamo che questa tassa dovrebbe colpire anche la raccolta di pubblicità svolta attraverso la rete Internet anche da aziende con sede all'estero. Internet è una cosa molto particolare, è una rete globale, ma ci troviamo nella situazione paradossale che quelli che oggi sono assolutamente i più grandi colossi dell'industria, le più grandi aziende del mondo, sono proprio quelle di Internet, più di tutto ciò che produce cose più concrete e visibili. Ebbene, queste imprese si scelgono delle sedi di comodo in Paesi che sono piccoli rifugi fiscali e comunque non in Italia; il risultato è che la pubblicità di prodotti italiani, fatta su siti italiani, di cose prodotte in Italia e destinate a essere vendute in Italia, pagano le tasse in Irlanda, negli Stati Uniti d'America o chissà dove. Pertanto, prevediamo questo, se vogliamo contribuire; è inutile andare a colpire piccole o medie aziende di casa nostra e poi lasciare intatte aziende che valgono centinaia di miliardi nelle quotazioni azionarie. Dobbiamo quindi stabilire se si sta con i più forti, specie se sono stranieri, o se si sta anche un po' con i piccoli, specie se italiani.

Lo stesso viene proposto con l'emendamento 1.35, mentre l'emendamento 1.61 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve stabilire annualmente la destinazione delle risorse abbia almeno qualche vincolo, per esempio garantisca che almeno l'80 per cento di queste risorse venga destinato a misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, che è ciò su cui si interviene. Altrimenti abbiamo una delega in bianco, che peraltro sarebbe di dubbia costituzionalità perché si dà al Governo la totale discrezionalità nello stabilire una destinazione di questi fondi, che nell'idea di tutti noi dovrebbero essere dedicati al sostegno all'editoria e invece

possono andare ad altri scopi. Vedo che anche altri colleghi hanno presentato proposte di questo genere, pertanto credo che sia un aspetto importante. Non è possibile, non è serio (vuol dire rinunciare a una prerogativa che assolutamente deve essere del Parlamento) stabilire che, mentre le finalità delle spese vengono stabilite nei dettagli dalla legge, poi però le entità delle somme vengono stabilite arbitrariamente il Governo. È qualcosa di totalmente inaccettabile e auspico l'approvazione di questo emendamento, nonché di quello che propone che coloro che si avvalgono di attività con sede in Italia per prodotti destinati al mercato italiano paghino le tasse in Italia; visto che non pagano le altre, almeno questo prelievo dello 0,1 per cento lo paghino in Italia.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io vorrei a mia volta commentare alcuni degli emendamenti di cui sono prima firmataria, scusandomi perché abbiamo ricevuto il fascicolo molto di recente, quindi chiederò al Presidente di aiutarmi con la numerazione.

Con l'emendamento soppressivo 1.22, come anticipava il collega Malan, noi vogliamo eliminare quello che è stato con molto garbo (molto spesso il diavolo sta nei dettagli) definito contributo di solidarietà, ma mi permetterei di definire questa solidarietà come una solidarietà un po' pelosa. Si tratta in realtà di una tassa dello 0,1 per cento del reddito complessivo derivante dalla raccolta pubblicitaria su stampa quotidiana e periodica e su mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo tutti stigmatizzato nei nostri interventi - certo, non abbiamo ascoltato molti interventi della maggioranza, purtroppo - la crisi del settore. Siamo in sede di illustrazione degli emendamenti e, al netto di qualsiasi valutazione polemica, francamente non ci sembra opportuno inserire un'ennesima, ulteriore tassa, l'ennesimo balzello. Siamo, anzi, in una fase - mi sembra di ricordare, nell'attività promozionale del Governo - di forte riduzione delle tasse, che noi non vediamo ma che forse da qualche parte sta. Sicuramente non qui.

Noi chiediamo - lo abbiamo già fatto in Commissione e lo ripetiamo in Aula, evocando i nostri interventi precedenti - l'eliminazione di questa che è una nuova tassa a tutti gli effetti, che colpisce le concessionarie, quelle aziende che svolgono direttamente la raccolta pubblicitaria, ma anche quelle che eventualmente si avvalgono di intermediari. Si tratta di un comparto già in crisi: cerchiamo di aiutarlo e di non sottoporlo a ulteriori gravami.

È evidente che, trattandosi di un contributo dello 0,1 per cento, già in sede di prima lettura alla Camera si è detto che una gabella così ridotta può e deve essere accettata senza drammi eccessivi. In realtà, lo 0,1 di qualcosa è sempre uno 0,1, quindi non sottovalutiamo la crisi del settore, perché a forza di 0,1 si impoveriscono le casse di imprese già fortemente indebolite.

L'emendamento 1.33 corrisponde, nella sostanza, alle stesse finalità del precedente. Riteniamo che risulti iniquo e di dubbia costituzionalità il contributo di solidarietà dalle concessionarie pubblicitarie. Si tratta, colleghi, di un contributo forzoso, che non vogliamo e non possiamo avallare. Abbiamo detto prima che tutto questo provvedimento si basa su un faticoso equilibrio, che però dobbiamo raggiungere, conseguire e conservare, tra le esigenze di chi, meritevolmente, deve esercitare un'attività che enuclea il diritto all'informazione e le regole del libero mercato. Attenzione, perché l'imposizione di regole, e di regole inique, sbilanciano fortemente questo equilibrio, che già noi non ravvisiamo come esistente in alcune parti di queste disposizioni, ma che certamente questi disposti alterano profondamente.

L'emendamento 1.34 sottende alle stesse finalità. Poiché nel testo che avversiamo si includono altri strumenti di comunicazione e telecomunicazione multimediale e crossmediale, la riformulazione che proponiamo è che il pagamento del contributo anche da parte dei nuovi operatori Internet *over the top* sia esteso anche a quelli con sede all'estero, attualmente non soggetti al quadro normativo applicato ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi, ma che attingono ingenti e sempre crescenti risorse pubblicitarie dallo stesso mercato in cui operano editori e *broadcaster* tradizionali. Il riferimento della sede «anche all'estero» è inserito per assicurare l'effettività della norma, al fine di non creare discriminazioni per gli operatori nazionali e di non determinare elementi di svantaggio competitivo per l'attività pubblicitaria sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive.

Signor Presidente, anche l'emendamento 1.35 corrisponde agli stessi obiettivi, mentre l'emendamento

1.37 modifica il testo nella parte che non consente ancora, secondo noi, di identificare in modo univoco il soggetto dal quale pretendere il contributo di solidarietà; proponiamo quindi il testo come da nostra indicazione.

Per quanto mi riguarda, per l'illustrazione degli emendamenti è sufficiente così. Su un punto mi riservo di intervenire in occasione dell'esame dell'articolo 2; per il resto, mi ritengo soddisfatta.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.65, a prima firma del senatore Mazzoni.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore barani.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.20, del quale suggerisco una trasformazione in ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, questo emendamento propone sostanzialmente l'abrogazione dell'ordine professionale dei giornalisti. Ricordo appena il fatto che è stato istituito con una legge del 1963, a partire da un albo istituito da Mussolini. Era un albo controllato dal Governo e messo sotto la tutela del Ministero della giustizia; esso serviva appunto ad imbavagliare la libertà di stampa.

Oggi questo organismo di controllo sostanzialmente cementa una corporazione che limita l'accesso alla professione di giornalista da parte di chi vuole contribuire alla pluralità delle voci che intervengono nell'informazione italiana. Da questo punto di vista, non si vede come una legge che mira appunto alla pluralità, possa non contenere questa semplice misura. Va detto che l'Italia è l'unico Paese ad avere un Ordine così concepito e forse non è un caso che l'Italia, ancora quest'anno, sia scesa ulteriormente al 77° posto nella classifica dei Paesi per libertà di stampa, dietro il Botswana.

Di questo albo ricordo che Einaudi scrisse: «L'albo obbligatorio è immorale, perché tende a porre un limite a quel che limiti non ha e non deve avere, cioè alla libera espressione del pensiero. Ammettere il principio dell'albo obbligatorio sarebbe un resuscitare i peggiori istituti delle caste e delle corporazioni chiuse, prone ai voleri dei tiranni e nemiche acerrime dei giovani, dei ribelli, dei non?conformisti».

Quanto all'Ordine dei giornalisti, Berlinguer aggiunse: «Io sono contrario al requisito di qualsiasi titolo di studio per la professione di giornalista, perché considero questo come una discriminazione assurda, una discriminazione di classe, contraria alla libertà di stampa e alla libera espressione delle proprie opinioni» (che la nostra Costituzione tutela).

Allora, l'informazione è libera e l'Ordine dei giornalisti limita la libertà di informazione. Chiunque deve potere scrivere senza vincoli se non quelli previsti per chiunque dalla legge. La principale giustificazione teorica per gli ordini è che darebbero una garanzia di qualità ai cittadini. Ma qual è la qualità garantita dall'Ordine dei giornalisti? Se io parlo di un medico posso capire che l'Ordine verifichi la sussistenza dei titoli di studio, ma qual è il titolo di studio per un giornalista? Abbiamo altre caratteristiche da valorizzare: la capacità di fare domande scomode e non esprimere meramente opinioni, di andare a cercare i fatti. Abbiamo una testata che ha scelto questo nome perché mancano i fatti e siamo inondati di opinioni e propaganda.

In questo disegno di legge non può mancare l'abolizione dell'Ordine dei giornalisti. Solo così avremo una misura fondamentale per la libertà di informazione per tutti i cittadini italiani.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senatore Endrizzi, insiste per la votazione?

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, questo emendamento mira a sopprimere il finanziamento pubblico ai giornali. Anche in questo caso abbiamo una misura introdotta dal fascismo, inizialmente con l'Ente nazionale cellulosa e carta la cui attività tendeva allo sviluppo autarchico del mercato interno delle materie prime. Poi, nel 1994 questo ente è stato soppresso. Sono stati comunque erogati ancora finanziamenti: dal 2003 al 2015 sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro a favore degli editori. Questa misura doveva concludersi per iniziativa del Governo Monti nel 2014; ma che cosa ha fatto il Governo Renzi? Ha introdotto il Fondo straordinario a sostegno dell'editoria che riservava 50, 40 e 30 milioni dal 2014 al 2016. Allora, io forse ho la memoria troppo lunga ma ricordo Matteo Renzi che quando doveva scalare la segreteria del partito per arrivare dov'è ora diceva che voleva abolire questi finanziamenti e destinarli agli asili nido. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Oggi si rimangia tutto e il motivo è anche abbastanza chiaro. Perché questa legge arriva oggi, alla vigilia della campagna referendaria, che per lui è la battaglia campale? Perché in questo modo - si tratta di una legge delega - il Governo avrà uno strumento di ricatto in più per condizionare la stampa che già recentemente ha taciuto sul *referendum* contro le trivellazioni in mare. *(Applausi del senatore Puglia)*.

Abbiamo visto quanto la stampa sia succube del Governo e la spiegazione sta in questo disegno di legge e nel fatto che il Governo eserciterà un potere di ricatto, un bavaglio implicito. Il finanziamento all'editoria, che sia pubblico o che sia privato, è sempre un condizionamento e va ridotto al minimo essenziale, non va lasciato alla discrezione del Presidente del Consiglio dei ministri stabilire chi deve avere e chi non deve perché questo vuol dire che noi impediamo ai cittadini di sapere le cose rispettando il principio della verità, dell'onestà intellettuale e della trasparenza nell'accesso alle informazioni.

Signor Presidente, noi chiediamo di sopprimere la quantità di rivoli che oggi va ad inquinare la nostra libertà di stampa, di sopprimerli una buona volta per tutte, e sottrarre la vita politica di questo Paese al dubbio che sia influenzata da questi poteri che nulla hanno a che fare con la democrazia.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, mi risponda anche sui successivi. Intendete insistere per la votazione anche se c'è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione?

ENDRIZZI *(M5S)*. No, Presidente, ci limitiamo a illustrare gli essenziali.

PRESIDENTE. Chiedevo se insisterete per la votazione degli emendamenti su cui c'è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, è intento ostruzionistico.

PRESIDENTE. Li volete votare lo stesso anche se c'è il parere contrario *ex* articolo 81? Sì o no?

ENDRIZZI *(M5S)*. Se si tratterà di emendamenti essenziali, lo faremo, Presidente.

PRESIDENTE. Questo lo votiamo? Insistete?

ENDRIZZI *(M5S)*. Certo, Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «di garantire».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senatore Endrizzi, insiste per la votazione?

ENDRIZZI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera la prima proposta di disegno scritta dai cittadini per abolire il finanziamento pubblico all'editoria. È stato il primo esperimento di democrazia diretta *online* nella storia della Repubblica. L'impianto di questa proposta è stato elaborato dai nostri componenti della 7a Commissione ed è stato sottoposto al contributo delle persone iscritte alla piattaforma LEX del Movimento 5 Stelle. Ci sono stati 4.456 interventi, di cui 3.269 erano i suggerimenti, 639 le integrazioni, 137 le modifiche, 258 le obiezioni e 57 i vizi di forma sollevati.

È stata una partecipazione straordinaria che si è tradotta in questi punti principali: abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono finanziamenti all'editoria, ad eccezione di quella per i contributi di natura prevalentemente sociale; dirottare gli 80 milioni di euro di cui Renzi si lamentava...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Endrizzi: per un mio errore, non ho segnalato che, essendo stata respinta la prima parte dell'emendamento 1.3, la restante parte e l'emendamento 1.4 sono preclusi.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «seguenti disposizioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.6.

Passiamo all'emendamento 1.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.301, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.302, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.302 e 1.303.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.304, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, fino alle parole «la lettera».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.305 e 1.306.

Passiamo all'emendamento 1.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.15 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.18 e 1.19 sono improcedibili.

Senatore Endrizzi, in relazione all'emendamento 1.20 il relatore aveva proposto la trasformazione in ordine del giorno. Accoglie tale proposta?

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno. Chiedo comunque di poterlo mettere in votazione e lo illustro brevemente.

Si chiede l'impegno al Governo a valutare l'ampliamento della platea delle persone e delle famiglie esentate dal pagamento del canone RAI, che attualmente è previsto per le persone sopra i settantacinque anni e con reddito inferiore ad 8.000 euro. Dobbiamo estendere tale esenzione a tutte le famiglie e alle persone che abbiano reddito sotto i 13.000 euro e ai pensionati. Attenzione alle famiglie numerose e a quelle che abbiano minori o persone non autosufficienti e diamo possibilità di accesso totalmente gratuito a quello che in tante famiglie è l'unico strumento di acculturazione. *(Applausi del*

senatore Puglia).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.20, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Mazzoni, fino alle parole «lettera *d)*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.22 e 1.307.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.27 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28, sostanzialmente identico all'emendamento 1.30.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole a questi emendamenti identici che riprendono un tema che avevo illustrato nell'intervento precedente, perché nella ricerca di risorse si fa cenno alle attività della rete Internet e si fa riferimento anche ai soggetti che hanno un fatturato complessivo superiore ai 100 milioni di euro. Quindi è un intento giusto far sì che chi ha ampie risorse e opera sulla rete possa pagare.

Questo tema, colleghi, e lo dico soprattutto a quanti non hanno avuto modo di seguire il dibattito e la discussione generale precedente, è importante perché oggi abbiamo un problema di colossi della rete che operano nel mondo dell'informazione facendo una concorrenza impari a giornali ed attività che noi poi cerchiamo di sostenere con interventi, fondi unici, sussidi di varia natura, e che però poi vengono travolti. Questo perché il consumo di informazioni, di conoscenze e di notizie avviene sempre più sulla rete tramite i cosiddetti OTT (*over the top*), ossia i grandi protagonisti sulla scena informatica, che sono anche grado di orientare i consumi. Infatti non c'è solo l'informazione che viene veicolata da questi grandi operatori come Google, Amazon e tutti gli altri: c'è anche l'attività del commercio *online*, attività senz'altro importante e per molti versi apprezzabile, spesso anche conveniente, perché i costi di intermediazione diminuiscono e quindi l'acquirente finale può trarne anche dei vantaggi. Certo, ci sono anche delle ripercussioni sulle reti commerciali tradizionali che ne possono soffrire, ma questa è anche la concorrenza dovuta all'evoluzione tecnologica.

Ma nel campo dell'informazione questo tema si pone con grande attualità. Vediamo che talvolta si fanno degli accordi. Nel mio intervento in discussione generale ho citato ad esempio l'intesa che la FIEG, la federazione degli editori, ha fatto con uno dei principali operatori della Rete, garantendo agli editori un provento di alcuni milioni di euro. La stessa cosa era stata fatta anni fa in Francia, ma sono intese episodiche, sono degli accordi privati. Oppure abbiamo visto che anche l'attuale Governo si è vantato del fatto che alcuni grandi operatori della Rete - alcuni di questi OTT - hanno deciso di fare investimenti in Italia, a Napoli. Abbiamo anche visto che molte di queste attività sono di formazione e non creano del lavoro. Per carità, ben venga tutto ciò che smuove le acque in un'epoca così incerta,

tuttavia rimane il problema di come regolare i colossi della rete ed evitare fenomeni di evasione ed elusione fiscale. In un'Europa che impone le gare addirittura per i balneari e i venditori ambulanti e le gare mondiali per qualsiasi attività, non credo sia giusto vedere una libertà di azione totale per questi protagonisti.

Comprendo che non si debba alimentare una sorta di oscurantismo fiscale. Noi siamo un movimento di stampo liberale e ovviamente vogliamo incoraggiare tutte le innovazioni, però proprio un principio liberale di concorrenza leale non può vedere alcuni soggetti esentati nell'ambito di una miriade di costi e tassazioni, anche nel campo dell'editoria, per qualsiasi attività e per tutti i lavoratori dipendenti. Anche l'acquisto di carta è gravato da tasse (pensiamo ai giornali cartacei). Tutto quello che è nel ciclo produttivo - dalle prestazioni di natura culturale e intellettuale dei giornalisti, alle prestazioni dei dipendenti addetti alla stampa, all'acquisto dei macchinari - è gravato da una serie di tasse. Nel campo dell'informazione tecnologica c'è una libertà fiscale eccessiva. Quindi, riteniamo che sia assolutamente giusto alimentare questi fondi, come proposto dai due emendamenti in esame.

Per questo motivo, il Gruppo Forza Italia, per un principio di equità fiscale e di concorrenza più leale, condivide gli identici emendamenti 1.28 e 1.30, presentati dai colleghi Bisinella, Munerato, Bellot e Mazzoni.

Disegni di legge, nuova assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che è stata disposta la nuova assegnazione in sede deliberante alla Commissione 12a del disegno di legge n. 998-B, recante: «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Fermo restando i pareri già richiesti, la Commissione è autorizzata a convocarsi.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2271 , 282 , 453 , 454 e 1236 (ore 19,28)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.30, presentato dal senatore Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.309, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ancorché con riferimento alla sola prima parte, noi ovviamente voteremo a favore dell'emendamento 1.34, anche per evitare di precluderci l'esame dell'emendamento successivo.

L'emendamento in esame chiede che - guarda un po' - vengano tassate le più potenti aziende del mondo e questa è forse la ragione per cui c'è una certa ritrosia ad approvarlo.

Le più potenti e grandi aziende del mondo, oggi, sono quelle che gestiscono la pubblicità su Internet. Basta vedere i dati della capitalizzazione in borsa delle grandissime aziende. Fanno il loro mestiere - benissimo - ma è giusto che paghino le tasse e che, per attività che fanno in Italia, le versino nel nostro Paese. Ciò è stato detto anche dal Presidente della Commissione bilancio della Camera, onorevole Boccia, che fa parte - anzi, ne è personaggio importante - del Partito Democratico. È il momento di mettere in pratica quanto detto.

Il provvedimento introduce una nuova tassa e prevede che vengano esentati dal pagamento i soggetti più grossi che, in ambito italiano, hanno un fatturato enorme, ma non pagano le tasse nel nostro Paese. Facciamo almeno pagare loro questa tassa. Sappiamo benissimo che una delle ragioni principali della crisi dell'editoria è che sia i lettori, che gli inserzionisti tendono a spostarsi dalla carta stampata a Internet. Non possiamo opporci all'evoluzione tecnologica, dei gusti, della sensibilità e degli usi dei cittadini, ma non possiamo neanche punire chi usa i cosiddetti vecchi *media* e salvaguardare invece da qualsiasi tipo di tassazione i potentissimi - che probabilmente sono tali anche politicamente, ed ecco perché c'è la contrarietà ad approvare l'emendamento in esame - collettori, raccoglitori e diffusori di pubblicità su Internet, inclusi, come scriviamo nel nostro emendamento, i motori di ricerca e così via. Qui è veramente la prova: stiamo con le grandissime aziende, con capitalizzazione da 300, 400 o 500 miliardi, o stiamo con la piccola stampa italiana? Noi stiamo con le aziende di informazione italiane, dai piccoli ai grandi giornali: anche le più grandi di queste aziende sono infatti dei nanetti rispetto a questi colossi, che la formulazione della norma esenta anche da questa tassa, dopo che già pagano le altre imposte nei ripari o rifugi fiscali, che per una cattiva traduzione vengono definiti «paradisi fiscali». Qui c'è la riprova. Volete aiutare le grandi aziende, esentandole dalle tasse, e massacrare le aziende italiane? Fatelo, ma vi suggerisco di votare invece a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «digitali" *aggiungere le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.35 a 1.39.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.310 presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.311, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.40 è stato ritirato.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.40 e sottolineo che apprezzo l'iniziativa dei colleghi del Gruppo per le Autonomie che lo hanno presentato e non apprezzo invece la decisione di averlo ritirato.

L'argomento è simile a quello dell'emendamento precedente: se non si vuole esentare da questa tassazione i colossi del *web*, allora dovreste votare questo emendamento, già presentato dai senatori Zeller e Berger e ora fatto mio. Mi dispiace che gli stimati colleghi rinuncino ad un emendamento pienamente sensato, giusto, a difesa di tutti e in favore dell'eguaglianza. Non vogliamo colpire e punire i colossi - per carità! - ma vorremmo almeno che venissero trattati come gli altri. E non che il povero giornale di provincia, che raccoglie 5.000 euro di pubblicità, debba pagare le tasse, mentre i colossi da 500 miliardi di capitalizzazione non debbano pagare niente. A quanto pare c'è invece la tendenza a difendere i colossi e a massacrare i piccoli.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 1.40.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori, ritirato e successivamente fatto proprio dai senatori Malan e Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.67, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento della collega De Petris, che affronta una *vexata quaestio*. Ogni volta discutiamo della legge di stabilità parliamo del Fondo per l'emittenza locale, un tema che anche il sottosegretario Giacomelli, insieme a molto colleghi in quest'Aula, conosce bene. Anche negli anni passati ricordiamo che soprattutto alcune associazioni dell'emittenza locale collegavano ai proventi del canone il diritto delle emittenti locali a ricevere degli stanziamenti. Per la verità, l'emittenza locale è sempre stata destinataria di contributi pubblici e nel passato in maniera più cospicua. L'emittenza locale ha svolto e svolge una funzione importante di equilibrio territoriale nel mondo dell'informazione, dando voce alle vite dei territori delle città, della politica locale e della vita sociale delle varie realtà italiane.

Nell'emittenza locale spesso sono cresciute e stanno crescendo aziende di dimensioni importanti.

Questo emendamento chiede di destinare, in maniera molto ragionevole, una cifra adeguata, quantificata in 50 milioni di euro, all'emittenza locale, in ragione dei maggiori incassi che il canone dovrebbe registrare con la sua introduzione nella bolletta elettrica. Peraltro, il sottosegretario Giacomelli sa che questo tema è stato oggetto di discussione e c'è anche un orientamento favorevole del Governo in questa direzione.

L'emendamento è quindi utile per fotografare una realtà, indicando la cifra da destinare a tale scopo in almeno 50 milioni, tratti dalle eventuali maggiori entrate dal canone. Si immagina, infatti, che il canone in bolletta determinerà maggiori introiti per il Tesoro, che lo incassa e poi lo deve dirottare al servizio pubblico radiotelevisivo esercitato dalla RAI.

Di questo abbiamo discusso nelle Commissioni parlamentari, anche recentemente, e c'è questo orientamento.

Dico ai colleghi che l'occasione di questo emendamento 1.41 è appunto di stabilire che almeno 50 milioni di questi maggiori proventi vadano all'emittenza locale. Avremo così una sorta di minimo garantito. Quanti colleghi, infatti, che pur non si occupano di questo tema durante l'anno, quando arriva la legge di stabilità vengono giustamente sollecitati dalle emittenti locali e dalle diverse associazioni che, legittimamente, chiedono un sostegno.

Poiché entreranno più soldi nelle casse dello Stato, a goderne non sia solo la RAI ma anche la democrazia dei territori, la molteplicità delle voci, in un settore che sta subendo anche una forte selezione e si sta riducendo di numeri, con una selezione, a volte, anche dolorosa.

Questo minimo garantito può dunque determinare una maggiore sicurezza. C'è infatti occupazione, c'è sviluppo, c'è formazione professionale nell'ambito della emittenza locale. Quindi, l'emendamento è assolutamente ragionevole e giusto e il Gruppo di Forza Italia, per questo motivo, voterà a favore.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, chiedo innanzitutto alla senatrice De Petris di poter sottoscrivere l'emendamento 1.41 a nome dell'Italia dei valori.

Aggiungo, poi, che questo emendamento segue la linea di quanto votammo in legge di stabilità. Lì, infatti, decidemmo la destinazione dell'extragettito del canone. Ora, vedremo se già a luglio, nella prima rata, ci sarà una maggiore entrata ma, in tutti i casi, parte di quella maggiore entrata dovrà andare alle emittenti locali e parte ad ampliare la platea degli esonerati dal pagamento il canone.

Quindi, un minimo comune economico come 50 milioni è una cifra equa, perché si suppone che questo extragettito supererà questi 50 milioni.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la rimozione delle schede corrispondenti ai tanti senatori assenti. *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a effettuare un controllo e a rimuovere le eventuali tessere laddove non si rilevi la presenza del senatore.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, accetto naturalmente la richiesta della senatrice Bencini.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, chiedo anch'io di poter aggiungere la firma all'emendamento 1.41. Mi viene poi qui ricordato dal collega Gasparri anche il soggetto proponente esterno. È un soggetto esterno che, però, anche nella scorsa legislatura, ha evidenziato tutte le motivazioni, che non sono di natura privatistica ma pubblicistica, atteso il fatto che l'emittenza privata ha una finalità di tutela dei principi di democrazia. Proprio nella pluralità dell'informazione, infatti, noi garantiamo i principi di democrazia.

Su questo emendamento, signor Presidente, lei ricorderà che nella scorsa legislatura abbiamo fatto delle vere e proprie battaglie, non sempre andate a buon fine. Condivido l'impegno della collega De Petris e, come ha ricordato il collega Gasparri, per le medesime motivazioni, che non sto a ribadire perché toglierei tempo, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.41.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.41, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.312, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.312, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.45, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.45, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.313, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.313, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.49, sostanzialmente identico all'emendamento 1.314.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei descrivere il senso dell'emendamento 1.49, che riguarda il Fondo che noi vorremmo emendare sotto due profili. Trattandosi di una delega amplissima, il primo è quello di fare chiarezza su un punto che per noi è di una importanza capitale, quello cioè di ridurre quanto possibile il margine di discrezionalità del Governo e quindi di ampliare il margine di prevedibilità delle imprese che anno per anno devono essere in grado di produrre i loro *budget*.

Evidentemente un altro tema che noi troviamo alquanto stridente è che, trattandosi di una norma che tutela i principi del pluralismo dell'informazione, è alquanto specioso che sia la maggioranza a decidere i diritti della minoranza. Pertanto, su questo presupposto, su una tutela della minoranza che deve essere scritta sulla carta *per tabulas* oggettiva, si dà il senso dei numeri che noi esprimiamo. Infatti, in assenza di una oggettiva certezza sui fondi (anzi, l'incertezza è oggettiva), le decisioni

vengono rimandate di anno in anno dal Governo e si crea una difficoltà programmatoria per quanto riguarda l'attività delle imprese.

Questo è il senso dell'emendamento 1.49 e questa è la ragione per cui riteniamo essenziale che la legge, nell'ambito della delega al Governo, garantisca che una quota delle risorse disponibili venga comunque destinata alle imprese qualificate per la capacità di produrre informazione autonoma e indipendente.

PRESIDENTE. È pervenuto un foglio su cui sarò costretto ad effettuare delle perizie calligrafiche rispetto alle sciocchezze che vengono scritte e consegnate al senatore Segretario.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.314, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.51, sostanzialmente identico all'emendamento 1.52.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, uno dei problemi del testo in esame riguarda la ripartizione delle somme specificate al comma 4, frutto, tra le altre, dell'introduzione di una nuova tassa, alla quale sono sottoposti tutti coloro che lavorano in un certo settore, a meno che siano dei colossi internazionali con fatturati multimiliardari, caso in cui vengono protetti mentre i piccoli devono pagare.

Ebbene, nonostante questa tassa, non c'è nessuna garanzia che le finalità per le quali questo disegno di legge - almeno nominalmente - è fatto, ricevano una quota adeguata delle risorse che vengono raccolte. Osservo che il titolo del disegno di legge, invece, cita la disciplina per il sostegno pubblico per il settore dell'editoria; poi, però, quando negli emendamenti si chiede di garantire almeno una certa parte all'editoria, questi vengono bocciati.

Gli emendamenti 1.51 e 1.52 chiedono che, almeno per una quota (inferiore, perché così è sempre stato) e almeno per le emittenze radiofoniche e televisive locali (sottolineo, locali), ci sia la garanzia di un certo fondo. Sono aziende in difficoltà, anche loro messe in difficoltà da Internet; c'è il rischio che vengano colpite, per via indiretta, dalla supertassa sulla raccolta pubblicitaria, dalla quale sono esentati i colossi internazionali: almeno garantiamo loro una somma, altrimenti è tutto a pura discrezionalità del Governo, quel Governo che la riforma costituzionale vuole mettere nelle mani di una sola persona senza controllo da nessuna parte. Già vi state portando avanti con il lavoro: ammazzare la piccola editoria, difendere i colossi e dare tutto il potere in mano a una sola persona. Noi non ci stiamo.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, a nome di tutti i componenti del Gruppo chiedo di sottoscrivere questi emendamenti.

PRESIDENTE. Fa piacere, perché è a mia prima firma. Non posso rifiutare, non essendo al mio posto in questo momento.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dal senatore Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.56, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.57, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.315.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 1.58 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.59, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.61, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.63 e 1.65.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lei ha già rilevato l'identità degli emendamenti 1.61, 1.63 e 1.65. Per quanto mi riguarda, la *ratio* è la stessa dell'emendamento 1.49: emarginare, per quanto possibile, la discrezionalità connaturata all'erogazione dei sussidi tratti dal fondo, soprattutto perché questa discrezionalità - non lo si dirà mai abbastanza - danneggia le imprese editoriali. Ce l'hanno detto: ognuno di noi ha avuto contatti, durante la discussione in Commissione e durante le audizioni, con gli operatori del settore, i famosi *stakeholder*, e tutti ci hanno segnalato la necessità di avere delle certezze, che non dipendessero da un eccesso di opacità annuale nell'erogazione dei fondi, ma rendessero loro possibile fare programmazioni pluriennali.

Il settore è in crisi - anche questo non lo diremo mai abbastanza - e dobbiamo agevolarne la ripresa, non la crisi attraverso norme eccessivamente manichee, che pregiudicano il risultato che originariamente volevano ottenere.

Questo è il senso del nostro emendamento: limitare la discrezionalità e soprattutto tamponare l'eccesso di ampiezza della delega, che è una delle più grandi patologie che caratterizzano questo provvedimento: troppa poca discussione del provvedimento nelle Aule parlamentari e troppe deleghe lasciate all'attività del Governo e all'attività di normazione secondaria, anche in questo contesto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.65, al quale ho aggiunto la mia firma, è volto a garantire le cronache locali. I nostri giornali, l'editoria, i piccoli editori e soprattutto i cittadini hanno bisogno di avere la cronaca locale, la cronaca cittadina, la cronaca paesana, e certe volte si acquistano i giornali solo per leggere la cronaca locale, che è quella che desta maggiore interesse in chi vive una certa realtà.

Con questo emendamento noi permettiamo ai piccoli editori di poter almeno fare i bilanci. Non ci sfugge, infatti, che vengono attribuiti dei poteri discrezionali al Governo nella ripartizione del fondo. E

ciò appare in contrasto con l'esigenza sia di riconoscere un diritto soggettivo agli editori, e quindi di avere una certezza sulla ripartizione dei fondi, anche programmate, per fare i bilanci, sia di garantire l'indipendenza dell'informazione.

Noi quindi crediamo che almeno l'80 per cento delle spese debba essere destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dalla legge n. 250 del 1990 (legge fatta proprio in questi giorni, il 7 agosto, e poco modificata successivamente). Riteniamo di poter garantire ai cittadini il sostegno alla piccola editoria e di avere la possibilità, con la cronaca locale, di essere informati su cosa succede nella propria zona, nei propri paesi, nelle piccole comunità, per partecipare quindi ? noi riteniamo ? alla vita sociale e civica. L'Italia è fatta di tanti piccoli Comuni - sono qualche migliaio quelli sotto i 3.000 abitanti - e la cronaca della piccola editoria è rivolta proprio a loro; l'informazione viene data un po' come il porta a porta in quei piccoli Comuni.

Invitiamo quindi l'Assemblea a sostenere l'emendamento l'1.65, a prima firma Mazzoni, assieme agli altri emendamenti ad esso identici.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.61, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.63, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, e 1.65, presentato dai senatori Mazzoni e Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.316, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.316, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, dall'editoria legislativa all'editoria pratica: tra qualche minuto è prevista una importante riunione della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, con l'audizione dei vertici della RAI, e le vicende all'ordine del giorno sono note. Vorrei, quindi chiedere alla Presidenza di consentire ai numerosi parlamentari che fanno parte della Commissione di partecipare alla sua riunione che sta per iniziare e di proseguire in altra seduta l'esame, avviato proficuamente, del provvedimento relativo all'editoria.

PRESIDENTE. Tenuto conto che siamo arrivati a pagina 72 del fascicolo degli emendamenti, e quindi abbiamo svolto una buona parte del lavoro, e che la Presidenza aveva indicato la possibilità di tenere Commissioni o Giunte quando non si fosse votato, e in questo momento, invece, si dovrebbe procedere al voto, se non vi sono contrarietà da parte dell'Assemblea, potrei disporre la chiusura della seduta. *(Brusio)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, siamo contrari a questa richiesta per due motivi: in primo luogo, negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione improvvisa nell'esame di questo provvedimento già in Commissione, lavorando anche con modalità non proprio consone a un lavoro serio di Commissione. C'è stata un'accelerazione anche questa sera nella calendarizzazione del disegno di legge sull'editoria che si vuole votare, evidentemente, prima dell'estate, per poter annunciare con un *tweet* che il provvedimento è stato votato.

In secondo luogo, non mi risulta che ogni qual volta il senatore Airola abbia chiesto una sospensione della seduta per una riunione della Commissione di vigilanza RAI, anche più importante di quella odierna sia stata mai concessa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E, quindi, ora ci chiediamo perché alla richiesta di Gasparri tutti acconsentano.

Ci opponiamo a questa richiesta, sebbene mi dispiaccia per i miei colleghi che fanno parte della Commissione di vigilanza RAI. In più di un'occasione è stata avanzata la stessa richiesta, anche in situazioni di minore emergenza in cui c'era tempo per poter votare, e la sospensione non è stata concessa. Per questo ci opponiamo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Essendoci un'opposizione, la proposta dovrà essere votata.

Metto ai voti la proposta di rinviare la discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, avanzata dal senatore Gasparri.

È approvata.

Passiamo dunque agli interventi di fine seduta.

Colleghi, essendo eccessivo il numero dei richiedenti, invito i senatori ad essere molto brevi, perché non è possibile aggiungere praticamente una seduta serale in cui si trattano gli argomenti più svariati.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

MATTESINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTESINI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei sollecitare al Ministro dello sviluppo economico la risposta all'interrogazione 4-04004 del 20 maggio 2015 che riguarda una situazione molto delicata.

Una cooperativa edilizia di Arezzo, La Perla, nel 2009 ha avuto un accertamento da parte della Guardia di finanza terminato con una sentenza del tribunale di Arezzo che ha condannato il Presidente della cooperativa per tentata estorsione.

Il punto è che il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto la liquidazione della cooperativa nel 2010 e ha nominato due ispettori del Ministero che, in modo automatico, nonostante la delicatezza della situazione, prima che scadesse il termine per il deposito della relazione, hanno disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa.

La situazione adesso è la seguente. Ho più volte sollecitato la mia interrogazione, anche tramite telefonate agli uffici interessati, e la cosa grave è che nel frattempo si è generata una situazione di grande differenziazione tra i soci stessi arrivando - sembra - per alcuni di essi, a definire contratti riservati. Si è creata, dunque una situazione per la quale alcuni dei soci, che sono tra l'altro quelli che hanno denunciato la situazione iniziale, si trovano ad aver pagato completamente la casa per circa 300.000 euro e ora rischiano di perderla. Chiedo quindi al Ministero una risposta per capire se la situazione è proprio quella descritta e se c'è la volontà, stanti i liquidatori, di permettere a quelle persone di salvare la casa che hanno interamente pagato.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le nuove norme che introducono la nuova carta di identità elettronica, che supera il documento unificato (carta identità elettronica e tessera sanitaria), hanno individuato ultimamente 199 Comuni pilota e si scoprono dei problemi. I tempi di rilascio della nuova carta di identità aumentano da uno a sei giorni, e i costi attuali da 5,42 euro salgono a 22,21 euro. Il costo, quindi, cresce di quattro volte per un documento che non è voluttuario, ma obbligatorio. L'apparecchiatura per prelevare le impronte digitali - cosa che la Lega ha chiesto per diversi anni - è posta nel Comune. I disabili e coloro che non si possono spostare da casa come faranno? È questa la semplificazione del Governo Renzi? Si tratta dell'ennesimo aggravio per i contribuenti. E per questo ho presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere ai Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione se intendono introdurre la gratuità almeno per i minori; come risolveranno il problema del prelievo delle impronte digitali per coloro che non si possono spostare da casa e, infine, di prevedere una revisione delle disposizioni per perseguire veramente gli obiettivi di semplificazione, gratuità e di riduzione dei tempi di rilascio della carta d'identità. Si va in direzione opposta rispetto agli auspici dei cittadini italiani.

PRESIDENTE. Speriamo che il progetto pilota serva per correggere la rotta.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, dopo un anno di lunghe trattative, la Provincia di Pavia - dove c'è un'amministrazione provinciale guidata del Partito Democratico - ha aggiudicato alla società Autoguidovie l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per la Provincia stessa. Nell'affidamento si parla di 406 dipendenti.

È da un anno che la Lega ricorda all'amministrazione provinciale e all'ex senatore Bosone del Partito Democratico che i dipendenti non sono 406, ma 450, oltre ad altri 40 lavoratori in subappalto. All'appello mancano 100 persone, 100 posti di lavoro. Inoltre, è scomparso il progetto riguardante l'utilizzo degli autobus a metano. Ieri il sindacato CUB, insieme alla Lega, ha protestato sotto la sede del Comune di Pavia.

Grazie al Partito Democratico in Provincia di Pavia ci sono più inquinamento e meno posti di lavoro. I cittadini pavesi vi ringraziano per l'ultimo regalo del presidente Bosone. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GRANAIOLA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signor Presidente, con questo intervento intendo proseguire la staffetta che ci siamo proposti per denunciare la violenza sulle donne.

Oggi a Lucca è morta Vania Vannucchi, quarantasei anni, operatrice sociosanitaria, bruciata viva dall'*ex* collega con il quale aveva avuto una storia che lei aveva deciso di troncare. L'ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco. Si tratta di un delitto calcolato, premeditato e orrendo! A Caserta Rosaria Lentini è stata uccisa la scorsa notte a coltellate, con estrema violenza nel corso di una lite! È un altro efferato delitto. Sono oltre 60 le donne uccise in ambito affettivo dall'inizio del 2016 in Italia, oltre 180 da gennaio 2015.

Pertanto, rivolgiamo gli stessi appelli di sempre e un appello alla Ministro per le pari opportunità e a tutto il Governo affinché si monitorino l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, si dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Ci fa piacere apprendere la notizia che la ministro Elena Boschi ha deciso di convocare a settembre la cabina di regia prevista dal piano.

Rivolgiamo anche un appello ai *media*: a volte nei comunicati si ha la percezione che, in fondo, si giustifichino gli assassini e si colpevolizzino le donne. Con il delitto passionale o la storia della gelosia spesso si rischia di giustificare. In realtà si tratta di brutalità come alternativa alla parola, per calpestare e rimarcare il dominio.

Un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno, e non possiamo più accettare questa mattanza. Non si può cedere all'assuefazione, non bisogna mollare, bensì accentuare l'indignazione e continuare a combattere, a denunciare, a pretendere che le leggi siano applicate e, se non bastano, a pretendere che siano modificate. Tutti possono e debbono giocare un ruolo per mettere la parola fine a questa lista degli orrori. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Donno. Congratulazioni)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo perché ormai siamo veramente giunti al colmo. Il paradosso è che neppure più i mezzi di informazione danno notizia di quanto sta accadendo nei Comuni.

Ho avuto notizia, e abbiamo appreso tutti dalle agenzie, che è stato arrestato un estremista siriano, residente a Varese, perché sospettato con prove schiaccianti di stare organizzando attività per la *jihad*, addirittura per andare a combattere in Siria.

Parallelamente, sono venuto a conoscenza di una cosa assurda: nel Comune di Bettona sono stati portati, senza che neppure il sindaco ne avesse conferma e notizia, ventidue richiedenti asilo, messi in una casa dichiarata inagibile dal Comune, senza neanche i permessi per poter risiedere in quell'edificio, con l'autorità comunale scavalcata. La stessa cosa avviene in Provincia di Varese, a Gazzada Schianno. Il sindaco di Saronno è costretto a usare i propri agenti di polizia locale per rincorrere i clandestini che girano per il Paese, i quali, nonostante siano stati respinti, non sono stati riaccompagnati nel Paese d'origine.

È una situazione di sicurezza che ci preoccupa molto, con i sindaci, che sono l'ultima tutela dei cittadini sul territorio, abbandonati a se stessi. Questa è una situazione grave. Siamo in un periodo di estrema tensione sociale e abbiamo bisogno da parte del Ministero di sicurezze e certezze, e non di questo abbandono, non dei prefetti che mettono i clandestini nei paesi tenendo all'oscuro i sindaci.

Queste sono situazioni gravi, a fronte delle quali chiediamo al Ministero dell'interno una presa di coscienza istantanea. Diversamente, diciamo ai sindaci: ribellatevi, impedite una tale occupazione e che questa invasione continui nei Comuni con il silenzio complice della stampa. No, questa situazione deve essere fermata. *(Applausi del senatore Divina)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 4 agosto 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,08)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (**2500**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 117

All'articolo 1, dopo il comma 2 sono inserite i seguenti:

«2-*bis*. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2-*ter*. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2-*bis* individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.

2-*quater*. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il

Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-*bis*.

2-*quinquies*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di esercizio delle ordinarie facoltà assunzionali.

2-*sexies*. Il reclutamento di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-*septies*. Le procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2-*octies*. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater*, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

2-*novies*. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

2-*decies*. L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2-*undecies*. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-*duodecies*. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: "1943" è sostituita dalla seguente: "1211", le parole: "943 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "821 nel corso dell'anno 2016" e le parole: "1000 nel corso dell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "390 nel corso dell'anno 2017".

2-*terdecies*. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: "46.578.000" è sostituita dalla seguente: "40.966.000", la parola: "91.578.000" è sostituita dalla seguente: "57.906.000" e la parola: "90.578.000" è sostituita dalla seguente: "56.906.000".

2-*quaterdecies.* All'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: "43.378.000" è sostituita dalla seguente: "37.766.000" e la parola: "89.378.000" è sostituita dalla seguente: "55.706.000".
2-*quinquiesdecies.* Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-*sexiesdecies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-*bis.* Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico)

1. All'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «dal 1º luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2017».
2. All'articolo 13, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, le parole: «fino alla data del 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2016».
2-*bis.* Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
2-*ter.* Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2-*bis* individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.
2-*quater.* Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-*bis*.
2-*quinquies.* Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di esercizio delle ordinarie facoltà assunzionali.
2-*sexies.* Il reclutamento di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e

dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-*septies*. Le procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2-*octies*. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater*, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

2-*novies*. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

2-*decies*. L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2-*undecies*. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-*duodecies*. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1943» è sostituita dalla seguente: «1211», le parole: «943 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «821 nel corso dell'anno 2016» e le parole: «1000 nel corso dell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «390 nel corso dell'anno 2017».

2-*terdecies*. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «46.578.000» è sostituita dalla seguente: «40.966.000», la parola: «91.578.000» è sostituita dalla seguente: «57.906.000» e la parola: «90.578.000» è sostituita dalla seguente: «56.906.000».

2-*quaterdecies*. All'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto- legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «43.378.000» è sostituita dalla seguente: «37.766.000» e la parola: «89.378.000» è sostituita dalla seguente: «55.706.000».

2-*quinquiesdecies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-*sexiesdecies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Le parole da: «*Al comma*» a: «2017"*con le seguenti:*» respinte; seconda parte precluse

Al comma 1, sostituire le parole: « dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «dallo luglio 2017».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «fino alla data del 30 giugno 2017».

1.2

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «dal 1º settembre 2016».

1.3

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «dal 15 ottobre 2016».

1.4

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «dal 30 ottobre 2016».

1.5

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «1º gennaio 2017» con le seguenti: «1º marzo 2017».

1.6

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «28 febbraio 2017».

1.7

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Respinto

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.8

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Respinto

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» con le seguenti: «, trascorsi 5 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

1.9

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

Le parole da: «*Al comma*» a: «unità"*le seguenti:*» respinte; seconda parte precluse

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «1000 unità» con le seguenti: «2000 unità».

Conseguentemente, al comma 2-quinquiesdecies, *sostituire le parole da:* «5.606.324 per l'anno 2016» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «12.000.000 per l'anno 2016 e di euro, «67.500.000 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.10

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «1000» con le seguenti: «500».

1.11

D'ALI', BERNINI, FAZZONE, MALAN, BENCINI (*)

Respinto

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: «mediante lo scorrimento di graduatorie» fino alla fine del comma con le seguenti: «da individuarsi fra il personale già impegnato presso gli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituito ufficio del processo e la cui attività lavorativa dovrebbe cessare in data 30 novembre 2016».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.12

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Le parole da: «*Apportare*» a: «*del comma;*» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2*-bis *sopprimere le parole:* «o mediante procedure» *fino alla fine del comma;*

b)*sopprimere il comma 2*-quater;

c)*al comma 2*-septies, *sopprimere le parole da:* «le medesime procedure» *fino alle parole:* «accordi collettivi nazionali».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter *e 2*-duodecies.

Conseguentemente, ai commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sopprimere, ove ricorrano, le parole: «e 2-quater».

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre di cui ai commi 2-terdecies, 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.

1.13

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a)*al comma 2*-bis, *sopprimere la frase da:* «o mediante procedure» *fino alla fine;*

b) *al comma 2*-septies, *sopprimere la frase che va dalle parole:* «le medesime procedure» *fino alle parole:* «accordi collettivi nazionali».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter *e 2*-duodecies.

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.

1.14

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 2-bis, sopprimere la frase da: «o mediante procedure» fino alla fine.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter *e 2*-duodecies.

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre di cui ai commi 2-terdecies, 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.

1.15

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Respinto

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-*bis*.1. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione alle Camere, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversone del presente decreto, di una Relazione tecnica, predisposta dal Ministro della Giustizia, che illustri le necessità,

motivandole, di procedere all'assunzione urgente di un contingente di 1.000 unità, nonché le ragioni del ritardo nell'applicazione del processo amministrativo telematico».

1.16

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2-ter sostituire le parole da: «le predette graduatorie» a: «professionalità» con le seguenti: «i criteri per la definizione di un concorso pubblico al fine di soddisfare le esigenze assunzionali tenendo conto delle esigenze organizzative e i fabbisogni di professionalità».

1.17

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Respinto

Al comma 2-ter, sopprimere le parole: «, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità».

1.18

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Le parole da: «*All'articolo*» a: «*2*-quater;» respinte; seconda parte preclusa

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 2*-quater;

b)*al comma 2*-septies, *sopprimere la frase che va dalle parole:* «le medesime procedure» *fino alle parole:* «accordi collettivi nazionali».

Conseguentemente, ai commi 2-sexies, *2*-septies *e 2*-octies *sopprimere, ove ricorrano, le parole:* «e 2-*quater*».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-duodecies.

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre di cui ai commi 2-terdecies, 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.

1.19

GALIMBERTI

Precluso

Sopprimere il comma 2-quater.

1.20

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Ritirato

Al comma 2-quater, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «tre giorni».

1.21

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Respinto

Al comma 2-quater, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

1.22

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Al comma 2-septies, sopprimere le parole da: «le medesime procedure» fino alle seguenti: «accordi collettivi nazionali».

1.23

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Respinto

Al comma 2-septies, sopprimere il secondo periodo.

1.24

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

Id. em. 1.23

Al comma 2-septies, sopprimere il secondo periodo.

1.25

BERNINI, FAZZONE, MALAN, Mario MAURO (*)

Respinto

Al comma 2-octies, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma è sottoposto al controllo preventivo di legittimità, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.26

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALI', Mario MAURO (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2-novies.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.27

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2-undecies, sostituire le parole: «350.000» con le seguenti: «150.000».

1.28

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2-duodecies, sostituire le parole: «1211» con le seguenti: «800».

1.29

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2-duodecies, sostituire le parole: «821» con le seguenti: «421».

1.30

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2-duodecies, sostituire le parole: «390» con le seguenti: «190».

G1.100

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 1, comma 2-*bis*, l'autorizzazione al Ministero della giustizia per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 117/2016;

i lavoratori precari della giustizia sono tirocinanti che da ben 6 anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della Giustizia (attraverso il ricorso a contratti di tirocinio formativo reiterati di anno in anno) apportando un contributo notevole, sopperendo in tal modo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia;

la funzione fondamentale svolta dai precari della giustizia è tanto più avvertita laddove si considerino le molteplici missive promananti dai Presidenti delle Corti di Appello, Tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che incoraggiano il Ministro della Giustizia a

valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;

trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della Giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupatio inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;

la procedura permetteva di individuare 1502 tirocinanti da selezionare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento *ex* articolo 37 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;

ad oggi, dunque, sono circa 1200 i precari della giustizia che, dopo aver superato la selezione pubblica di cui in parola, sono impegnati nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituito Ufficio del Processo e la cui attività lavorativa cesserà, tuttavia, in data 30 novembre 2016;

alla luce di tali fatti, non si comprende l'esclusione dei cosiddetto «precari della giustizia» dalle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 2-*bis* del provvedimento in esame, platea di precari che negli anni hanno arricchito il proprio bagaglio di competenze tecnico-professionali proprio nel settore giustizia, diventando così oltremodo idonei allo svolgimento delle mansioni di cui oggi si discute la razionalizzazione organizzativa,

impegna il Governo a intervenire con urgenza sulla situazione dei cosiddetto precari della giustizia, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure tese alla loro assunzione a tempo indeterminato.

G1.101

CAPPELLETTI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2500 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematica»;

premesso che:

la Camera dei deputati ha ampliato l'oggetto del provvedimento suddetto, inserendo disposizioni che autorizzano il Ministero della Giustizia per il triennio 2016-2018 ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale;

nella Relazione ministeriale sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015, si afferma che «a fine 2015 purtroppo la scopertura di organico presenta ancora un dato di crescita, ammontando a 34.656 unità, con una carenza di 9.046 unità, pari al 20,7 per cento»;

il Ministro della Giustizia nella seduta n. 653 di mercoledì 13 luglio 2016 alla Camera dei deputati ha affermato che «è proprio sul personale amministrativo che scontiamo il peso di una più lunga stagione di stagnazione, che ha determinato il progressivo invecchiamento del personale amministrativo della giustizia, settore in cui da oltre vent'anni non si fanno più assunzioni, e vistose carenze d'organico» e che «al 30 giugno 2016 il tasso nazionale di scopertura è pari a 21 per cento»;

considerato che:

la carenza di personale amministrativo è un dato asso dato e diffuso nella quasi totalità degli uffici giudiziari italiani tale da determinare una considerevole riduzione della funzionalità ed efficienza del sistema giudiziario;

la grave scopertura della pianta organica degli uffici giudiziari italiani si riverbera direttamente sulle indagini preliminari e sui processi in corso, nonché sulle sentenze passate in giudicato che rimangono ineseguite a causa dei mancati e necessari adempimenti di cancelleria,

impegna il Governo ad avviare con urgenza una programmazione di un periodo di anni 3 durante i quali indire procedure concorsuali volte al reclutamento di personale amministrativo fino alla

completa copertura delle vacanze di organico di tutti gli uffici giudiziari italiani.

G1.102

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 117 del 2016 che posticipa di sei mesi il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale;

considerato che:

l'amministrazione della giustizia registra da tempo situazioni di carenza strutturale. ed organica che devono essere definitivamente superate. Numerosi esponenti dell'ordine giudiziario hanno apertamente denunciato il concreto rischio di collasso del sistema giustizia e ribadito che una efficace lotta alla criminalità organizzata interna ed internazionale sia ottenibile non solo con un adeguato impianto normativa, ma con una concreta ed efficace funzionalità degli uffici-giudiziari inquirente e giudicanti;

mediante alcune disposizioni introdotte alla Camera il Ministero della giustizia viene autorizzato, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale destinato a supporta re i processi di digitalizzazione degli uffici,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte ad assicurare un ulteriore incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, attraverso un reclutamento straordinario di magistrati ordinari, cancellieri ed esperti informatici, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione esistente e dal presente decreto-legge, al fine di assicurare l'immediata e piena funzionalità degli Uffici Giudiziari, dell'UNEP e dell'Ufficio del Processo, nonché alfine di realizzare il programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari mediante il reperimento delle professionalità occorrenti per le connesse innovazioni procedurali e tecnologiche;

a rafforzare, conseguentemente, anche il presidio dell'amministrazione della giustizia nelle aree più esposte a situazioni di criminalità diffusa e organizzata, nella parallela prospettiva di recuperare all'attività giudiziaria sul territorio anche i magistrati in distacco presso i Ministeri e altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Al comma 2, dell'articolo 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sostituire le parole da: "a norma" fino a "n. 82" con le seguenti: "mediante l'apposizione della propria firma digitale"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Avvio del processo amministrativo telematico)

1. Al processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, è dato avvio alla data del 1º gennaio 2017.

1-*bis*. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI

2.1

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 1º gennaio 2017» con le seguenti: «alla data del 1 º luglio 2017».

2.5

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2017» con le seguenti: «1º marzo 2017».

2.2

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALI'

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

2.3

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALI'

Respinto

Sostituire il comma 1-bis con il seguente: «Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematica, fino alla data del 31 gennaio 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematica, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.4

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 1-bis sostituire le parole: «31 marzo 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINE DEL GIORNO

2.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. All'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "ufficiale giudiziario" sono aggiunte le seguenti: "assistente informatico, contabile, esperto linguistico" nonché, dopo le parole: "dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti" (UNEP) sono aggiunte le seguenti: "funzionario informatico, contabile e esperto linguistico";

b) al comma 4, dopo le parole: "di ufficiale giudiziario" sono aggiunte le seguenti: "assistente informatico, contabile, esperto linguistico".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 335.000 euro nel 2016 e in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2814, n. 190».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.0.1 (già em. 2.0.1)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2500,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.0.1.

_____

(*) Accolto dal Governo

2.0.2

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALI'

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Normativa)

1. Sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i relativi decreti attuativi;

b) articolo 2, comma 584, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (**2271**)

_____

N.B. Per l'articolo 1 del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione si rinvia all'Atto Senato 2271, 282, 453, 454 e 1236-A.

Per gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati all'articolo 1 si rinvia ad un Fascicolo di prossima pubblicazione e all'Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 675.

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2500 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata anche in relazione ai risparmi di spesa attesi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 2.0.1, 2.0.2 e 1.11.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 2271, 282, 453, 454 e 1236 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle

proposte 1.300, 1.302, 1.312, 1.313, 1.316, 2.318, 2.355, 2.358, 2.359, 2.370, 2.371, 2.372, 2.373, 2.0.300, 6-*bis*.300, 6-*bis*.311, 6-*bis*.312, 6-*bis*.313, 6-*bis*.3l6, 6-*bis*.317, 3.300, 3.301, 3.302, 6-*bis* .301, 6-*bis*.302, 6-*bis*.303, 6-*bis*.304 e 6-*bis*.0.300.

Sulla proposta 5.0.300, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle parole: ", nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati".

Ribadisce il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti già presentati in Commissione di merito e ripresentati in Assemblea su cui la Commissione bilancio si era già espressa in tal senso.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Integrazione alla relazione orale del senatore Cucca sul disegno di legge n. 2067 e connessi

La disposizione, in seguito alle modifiche apportate in Commissione, disciplina inoltre anche l'ipotesi in cui l'imputato si trovi nell'impossibilità per fatto a lui non imputabile, di adempiere.

L'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. È opportuno ricordare in proposito che nel corso della attuale legislatura, la legge 17 aprile 2014, n. 62 ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sia sul versante della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittalmente comminata, riducendola. Sotto il primo profilo, infatti, la richiamata legge ha ampliato la gamma dei fatti punibili includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità; sotto il secondo profilo, ha ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all'articolo 416-*bis*, punendo le condotte di cui all'articolo 416-*ter* con la pena della reclusione da 4 a 10 anni. Il disegno di legge interviene nuovamente sulla cornice edittale sanzionando il reato in questione con la pena della reclusione da 6 a 12 anni.

Gli articoli da 4 a 6 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio. rispettivamente, del furto in abitazione e con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), del furto aggravato (articolo 625 del codice penale) e della rapina (articolo 628 del codice penale), aumentando le pene e escludendo - in relazione al reato di furto - il bilanciamento di alcune circostanze.

Più nel dettaglio l'articolo 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1.032 a 1.500 euro). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-*bis* (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 (vedi articolo 5 del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. Tale disposizione codicistica reca una elencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro, nel minimo e dagli attuali euro 2.065 a 2.500 euro, nel massimo). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale se concorrono due o più delle circostanze

aggravate, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 (aggravanti generiche), la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

Reputo necessario sottolineare il fatto che per una mera svista non si è provveduto all'innalzamento del minimo della pena da 6 a 7 anni per il reato di estorsione di cui all'articolo 629 codice penale, al fine di dare organicità al sistema sanzionatorio dei reati contro il patrimonio previsti nel testo approvato. Sarà quindi necessario provvedervi nel corso dell'esame dell'Aula.

Modifiche in materia di prescrizione dei reati

Gli articoli da 7 a 11, riprendendo, seppure con significative modifiche, quanto previsto dal disegno di legge Atto senato n. 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati), intervengono in materia di prescrizione dei reati.

L'articolo 7 modifica l'articolo 158 del codice penale, che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Il disegno di legge, inserendo un ulteriore comma all'articolo del Codice, stabilisce che per i reati indicati dall'articolo 392, comma 1-*bis* del codice di procedura penale (in materia di incidente probatorio) - ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), tratta di persone (articoli 600, 601 e 602 del codice penale), sfruttamento sessuale di minori (articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*, 600-*quinquies* del codice penale) e violenza sessuale (articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* del codice penale) e *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale) - se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Con tale disposizione, come emerge anche dall'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, si è voluto dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Tale Convenzione, infatti, richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di violenza sessuale «sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionato alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età».

L'articolo 8 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, di cui all'articolo 159 del codice penale.

Il primo comma dell'articolo 159 del codice penale, nella sua formulazione vigente, prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:

- autorizzazione a procedere (numero 1);
- deferimento della questione ad altro giudizio (numero 2);
- sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore (numero 3).

In primo luogo la lettera *a)* dell'articolo 8 del disegno di legge interviene sul primo comma dell'articolo 159 del codice penale anzitutto specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale il pubblico ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta con conseguente abrogazione del secondo comma dell'articolo 159 che attualmente disciplina tale ipotesi lettera *c)* e specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione n. 1 della lettera *a)*.

La disposizione inoltre inserisce un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: per richiesta di rogatoria all'estero (termine massimo di sospensione pari a 6 mesi) n. 2 della lettera *a)*.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo in esame aggiunge poi all'articolo 159 citato ulteriori casi di

sospensione della prescrizione.
Si prevede in particolare che dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.
Tali termini decorrono dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale.
In proposito è opportuno osservare come la disposizione codicistica richiamata preveda due distinti termini: di 15 e 90 giorni rispettivamente per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere immediatamente alla redazione della sentenza, (comma 2), ovvero la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa per l'alto numero delle parti o la gravità delle imputazioni (comma 3).
La disposizione precisa inoltre che, in caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell'articolo 604 del codice di procedura penale i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d'appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero), il termine è conseguentemente prolungato.
L'articolo 9 modifica l'articolo 160 del codice penale per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del Pubblico ministero, determini l'interruzione del corso della prescrizione. L'intervento legislativo in esame dirime in tal modo un contrasto sorto nella giurisprudenza dì legittimità in ordine all'effetto interruttivo dell'interrogatorio compiuto dalla procura generale su delega del Pubblico ministero e risolto negativamente dalle Sezioni Unite in ragione del carattere tassativo della elencazione degli atti interruttivi (Cassazione SS.UU. 11 settembre 2001, n. 33543).
L'articolo 10 interviene sull'articolo 161 del codice penale, che disciplina di effetti dell'interruzione e della sospensione del corso della prescrizione, modificandone, in primo luogo, il primo comma. Rispetto alla formulazione vigente della norma - che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato - la riforma distingue le due ipotesi e prevede che: l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
La disposizione interviene, poi, sul secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, il quale, nella formulazione vigente prevede che, salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma (recidiva aggravata: specifica infraquinquennale), di due terzi nel caso di cui all'articolo 99 quarto comma (recidiva reiterata) e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (persona, dichiarata delinquente abituale o professionale". Il disegno di legge interviene sulla disposizione prevedendo che l'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per i seguenti reati:
- corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale);
- corruzione in atti giudiziari (articolo 3l9-*ter* del codice penale);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320);
- pene per il corruttore (321 del codice penale);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla

corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamata articolo 322-*bis)*;

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis*).

Infine, l'articolo 11 stabilisce espressamente che questa riforma della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità., per il riordino di alcuni settori del codice penale e in materia di casellario giudiziario

L'articolo 12, comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale al fine di:

- modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata (articolo 610 del codice penale) ed ai reati contro il patrimonio. Per i reati perseguibili a querela in base all'articolo in esame commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; nel caso in cui il procedimento sia pendente, il Pubblico ministero o il giudice è tenuto ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e in tal caso il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta ogniqualvolta ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona offesa da tali condotte è incapace per età o per infermità;
- ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti di cui all'articolo 339 del codice penale (previste con riguardo ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario);
- nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità;
- riformare la disciplina, delle misure di sicurezza personali:
- sancendo espressamente il principio di irretroattività nella applicazione delle
stesse;
- rivedendo il regime del cosiddetto doppio binario, che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, prevedendo comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle stesse nel caso di mancata sussistenza della pericolosità;
- intervenendo sul rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità;
- prevedendo, nei casi di non imputabilità, misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la pericolosità e la necessità di cura sono venute meno;
- prevedendo, in caso di capacità ridotta, l'abolizione del doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;
- prevedere, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la destinazione alle Residenze di Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva
lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio

di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di
sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

I commi 2 e 3 dell'articolo, delineano il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti. Si tratta di un procedimento rinforzato, che prevede un significativo coinvolgimento dell'attore parlamentare, infatti, nel caso di mancata conformazione dell'Esecutivo ai pareri parlamentari, i testi adottandi devono essere trasmessi di nuovo alle Camere. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. In ogni caso decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

L'articolo 13, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. In base ai criteri di delega inoltre l'Esecutivo deve provvedere alla abrogazione dell'articolo 5 (eliminazione dell'iscrizione) del Testo Unico sul casellario giudiziario (decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002).

Il Governo è altresì delegato a rivedere anche i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla attuale durata media della vita umana; a consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio di ottenere - a determinate condizioni - dall'Ufficio del Casellario Centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determina persona; ad eliminare la previsione di iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; a rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità. Il comma 2 dell'articolo delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare. Infine, l'articolo 14 conferisce delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 12, recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti previsti dagli articoli 12 e 13 del disegno di legge.

Modifiche alla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari e dell'archiviazione.

L'articolo 15 reca norme in materia di definizione dei procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. La disposizione, oltre a integrare l'articolo 71 del codice di procedura penale, in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, inserisce nel codice di rito un nuovo articolo 12-*bis* sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato. Questa disposizione prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

L'articolo 16 modifica il comma 2 dell'articolo 345 del codice di procedura penale relativo alla mancanza di una condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale, prevedendo che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi dell'articolo 12-*bis* del

codice di procedura penale (introdotto dall'articolo 15 del disegno di legge) l'incapacità viene meno, o è stata erroneamente dichiarata. L'articolo 17 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 162 del codice di procedura penale, in materia di comunicazione del domicilio eletto. La nuova disposizione prevede che nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario.

L'articolo 18 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e ai procedimento di archiviazione. In particolare, interviene:

- sull'articolo 104 del codice di procedura penale, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il pubblico ministero del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo 51, comma 3-*bis*, e 3-*quater* del codice di procedura penale);
- sull'articolo 335 del codice di procedura penale, per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo;
- sull'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, concernente il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile, inserendo anche il riferimento al nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 335 del codice di procedura penale (vedi supra);
- sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360 del codice di procedura penale), per prevedere che qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda, efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro dieci giorni;
- sugli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale, per prevedere che allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari il pubblico ministero abbia tempo tre mesi per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. La disposizione obbliga dunque il pubblico ministero ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; se non lo farà l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello;
- sull'articolo 408 del codice di procedura penale, per allungare da dieci a venti giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo (oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona) il pubblico ministero debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli trenta (attualmente venti giorni) giorni per opporsi;
- sull'articolo 409 del codice di procedura penale, imponendo al giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, di fissare entro tre mesi la data dell'udienza in camera di consiglio e, successivamente a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro il termine di tre mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini; nonché abrogando la disposizione in base alla quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo articolo 410-*bis* del codice di procedura penale;
- sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito l'articolo 410-*bis*, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell'atto di opposizione. In caso di nullità, l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a

quello di una somma in favore della cassa, delle ammende. Per coordinamento è poi modificato anche l'articolo 411 del codice di procedura penale;

- sull'articolo 415 codice di procedura penale, per disporre che il termine entro il quale il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L'articolo 19 modifica l'articolo 15 della legge n. 47 del 2015 di riforma delle misure cautelari. L'articolo 15 citato prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il disegno di legge integra tale obbligo informativo prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

Modifiche in materia di riti speciali

L'articolo 20 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 428 del codice di procedura penale), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio, prevedendo:

- che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in Cassazione:
- la soppressione della, disposizione che consente alla persona offesa costituita parte civile nel processo penale di proporre ricorso per Cassazione;
- che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale partecipato;
- che, se ad appellare è il pubblico ministero, la Corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato; se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato;
- che il ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *e)* dell'articolo 606 del codice di procedura penale ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza, o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena, di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
- che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio.

L'articolo 21 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato prevedendo che: ove la richiesta dell'imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (massimo sessanta giorni) chiesto dal pubblico ministero per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato; dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice; ove la richiesta dell'imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l'imputato possa chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o possa chiedere il patteggiamento. La disposizione modifica anche: l'articolo 442 del codice di procedura penale, intervenendo sulle riduzioni di pena connesse a questo rito speciale; in particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena; l'articolo 458

del codice di procedura penale per disciplinare i contenuti della possibile decisione assunta dal giudice in camera di consiglio sulla richiesta di rito abbreviato dell'imputato.

L'articolo 22 modifica l'articolo 130 del codice di procedura penale relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze. La disposizione prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo pubblico ministero *ex* articolo 448, comma 2, codice di procedura penale) alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza. La disposizione prevede inoltre una modifica all'articolo 448 del codice di procedura penale per prevedere che il ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

L'articolo 23, attraverso modifiche all'articolo 546 del codice di procedura penale, interviene in materia di requisiti della sentenza, prevedendo che tale provvedimento debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della, prova adottati avendo riguardo:

- all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
- alla responsabilità civile da reato;
- all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Gli articoli 24 e 25 del disegno dì legge intervengono in tema di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie modificando:

- l'articolo 135 del codice penale, norma generale sul ragguaglio, per abbassare da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva;
- l'articolo 459 del codice di procedura penale, sul procedimento per decreto, per introdurre una norma speciale sul ragguaglio, da applicare esclusivamente a questo procedimento. Anche in questo caso il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare.

Semplificazione delle impugnazioni

Gli articoli da 26 a 30 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali. In particolare, l'articolo 26, intervenendo sulla disciplina in generale delle impugnazioni:

- modifica l'articolo 571 del codice di procedura penale, per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione;
- sostituisce l'articolo 581 del codice di procedura penale specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione;
- integra l'articolo 593 del codice di procedura penale relativo ai casi d'appello, prevedendo l'inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa. Sulla questione della appellabilità in generale delle sentenze di proscioglimento si veda la Corte costituzionale, sentenza del 4 aprile 2008, n. 85.

L'articolo 27 del disegno di legge reintroduce nel codice di procedura penale il cosiddetto concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008. All'uopo inserisce l'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale che permette alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova, pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno

essere riproposte nel dibattimento (viene a tal fine modificato l'articolo 602 del codice di procedura penale). Il procuratore generale presso la Corte d'appello dovrà confrontarsi con i pubblici ministeri del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i pubblici ministeri del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello. Attraverso una modifica all'articolo 603 del codice di procedura penale si prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello è proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento ed è fondato sulle valutazioni della prova dichiarativa. Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto del "concordato" i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater*, per i reati sessuali anche nei confronti di minori, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

L'articolo 28 reca modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione. In particolare, il disegno di legge:

- interviene sull'articolo 48 del codice di procedura penale che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di cassazione assume in camera di consiglio e prevede che in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione. Tali importi sono adeguati con decreto ministeriale con cadenza biennale, tenendo conto della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente;
- modifica l'articolo 325, comma 3 del codice di procedura penale, prevedendo, attraverso il rinvio anche al comma 5 dell'articolo 311, l'applicazione del rito camerale partecipato, di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, anche con
riguardo al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali.
- modifica l'articolo 610 del codice di procedura penale per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso. In particolare, la riforma prevede che nei casi di inammissibilità previsti dall'articolo 591 del codice di procedura penale, comma 1, lettera a) (impugnazione presentata da soggetto non legittimato), b) (impugnazione presentata avverso provvedimento non impugnabile), c) (carenza dei requisiti di forma- esclusa l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 581 del codice di procedura penale vedi supra) e d) (rinuncia all'impugnazione) la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello. Contro tale provvedimento è proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale. La disposizione, inoltre, modifica:
- l'articolo 608 del codice di procedura penale, per prevedere che se il giudice d'appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per Cassazione è possibile solo per i vizi di cui all'articolo 606, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale (ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza);
- l'articolo 613 del codice di procedura penale per escludere che la parte possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione;
- l'articolo 616 del codice di procedura penale per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso. Anche in questo caso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso ed è previsto l'adeguamento biennale degli importi;
- l'articolo 618 del codice di procedura penale, relativo alla rimessione alle Sezioni Unite dei ricorsi quando le sezioni semplici ravvisino un contrasto giurisprudenziale che debba essere risolto,

prevedendo che le stesse possano operare la rimessione anche quando non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite ma non condiviso dai giudici della sezione. Di contro, le Sezioni Unite possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;

- l'articolo 620 del codice di procedura penale per specificare in quali casi la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito. La riforma specifica che la Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito;
- l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale, in terna di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione d'ufficio dell'errore, per precisare può essere effettuata senza formalità, ma entro novanta giorni dalla deliberazione.

L'articolo 29 dispone l'abrogazione dell'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale concernente la rescissione del giudicato trasferendo la relativa disciplina nell'articolo 629-*bis* all'interno del Titolo IV relativo alla revisione; analogamente agli altri casi di revisione, compete alla corte d'appello decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

L'articolo 30 prevede che i presidenti delle Corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

L'articolo 31 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali precisando che, quando esercita, l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero - nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata - deve dare notizia dell'imputazione. In seguito ad una modifica apportata in sede referente la disposizione interviene inoltre sull'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata prioritaria trattazione anche quelli relativi ai delitti di corruzione.

L'articolo 32 riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.

L'articolo 33 apporta alcune ulteriori modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (articoli 45-*bis*, 134-*bis* e 146-*bis*) per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, il disegno di legge fa della partecipazione a distanza al procedimento la regola nei seguenti casi:

- la persona si trova in carcere per uno dei delitto di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, e 407, comma 2, lettera a) numero 4) del codice di procedura penale, in questo caso la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili;
- la persona è ammessa a misure di protezione.

L'eccezione alla regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato; tale eccezione non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere disposta, sempre con decreto motivato, dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o

debba essere assunta la testimonianza di un recluso. Il comma 5 dell'articolo 33 prevede infine per alcune delle disposizioni in esame un differimento dell' entrata in vigore.

Delega al Governo per la riforma del processo penate e dell'ordinamento penitenziario

L'articolo 34 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, sulla base di principi e criteri direttivi dettati dagli articoli seguenti, individuando il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, il quale vede un significativo coinvolgimento delle Commissioni parlamentari.

L'articolo 35 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. Con riguardo alle operazioni captative:

- prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti che:

- ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura, cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

- gli atti suddetti non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, comma 6 (diritto della difesa di accedere ai risultati delle intercettazioni) e 7 (trascrizione integrale delle registrazioni) del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 114 del codice di procedura penale relativamente agli atti acquisiti;

- successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

- in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo

all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi del Codice della *privacy* che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

- le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria

ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al Pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza, con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione.

- prevedere una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) volta a

punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

- tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della CEDU a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;
- prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
- disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cosiddetti *Trojan*) in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:
- l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
- la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;
- l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche di (articolo 266, comma 1, codice di procedura penale); in ogni caso il decreto autorizzativo dei giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
- il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;
- siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;
- fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporle, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
- i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (*ex* articolo 380 del codice di procedura penale);
- non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Per quanto riguarda le impugnazioni:

- prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;
- prevedere che il procuratore generale presso la Corte di appello possa appellare soltanto nei casi di

avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
- prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
- prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso";
- prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

L'articolo 36, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penale, individua i seguenti criteri e principi direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario:
- semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di
sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla
detenzione (lettera *a*);
- revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative (lettere *b* e *c*);
- revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari (lettere *d* ed *e*);
- previsione di attività di giustizia riparativa (lettera *f*);
- incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia intramurario che esterno nonché di attività di volontariato (lettere *g* e *h*);
- revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (lettera *l*), all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi (lettera *i*), al riconoscimento del diritto all'affettività (lettera *n*);
- interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri (lettera *o*);
- attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della, salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato (lettera *q*);
- previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a
quella esterna, la sorveglianza dinamica, (lettera *i*);
- interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri (lettere *s* e *t*);
- revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale (lettera *u*);
- revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (lettera *v)*.

La disposizione di delega (lettera *p*) contiene infine specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all'istruzione ed ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.

Ulteriore delega è affidata al Governo dall'articolo 37 ed è relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre l'articolo 38 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive.

Disposizioni finali

Gli articoli 39 e 40 dispongono, rispettivamente, in ordine all'invarianza finanziaria e alla entrata in vigore della riforma.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 2290:
nella seduta n. 673, sull'articolo 18, la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Disegno di legge n. 2500:
sull'emendamento 1.9 (prima parte), il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.11, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, il senatore Borioli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, D'Anna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fazzone, Formigoni, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Minniti, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rossi Luciano, Rubbia, Schifani, Sciascia, Sibilia, Stucchi, Tarquinio, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Carraro, per partecipare ad un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 3 agosto 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 27 luglio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (COM (2016) 287 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 144).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato e la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 luglio 2016, n. 145, hanno chiamato a far parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, rispettivamente, il senatore Paolo Romani e il deputato Ettore Rosato.

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettere in data 28 luglio 2016, ha inviato due relazioni - approvate dalla Commissione stessa nella seduta del 27 luglio 2016 - rispettivamente, sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) (*Doc*. XVI-*bis*, n. 7) e sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) (*Doc*. XVI-*bis*, n. 8).

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Stefano ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito di un procedimento penale (Doc. IV, n. 14-A).

Disegni di legge, nuova assegnazione

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
in sede deliberante

Sen. Taverna Paola ed altri
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (998-B)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
S.998 approvato da 12° Sanita'
C.3504 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.94);
Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente (Sanita')
(assegnato in data 03/08/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 03/08/2016 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena" (2067)
(presentato in data 24/09/2015)
C.2798 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.370, C.372, C.373, C.408, C.1285, C.1604, C.1957, C.1966, C.1967, C.3091)
Dep. Ferranti Donatella ed altri
"Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato" (1844)
(presentato in data 25/03/2015)
C.2150 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1174, C.1528, C.2767)
Dep. Molteni Nicola ed altri
"Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato" (2032)
(presentato in data 31/07/2015)
C.1129 approvato dalla Camera dei deputati
Sen. Scilipoti Isgro' Domenico
"Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione" (176)
(presentato in data 15/03/2013)
Sen. Torrisi Salvatore
"Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena" (209)
(presentato in data 15/03/2013)
Sen. Manconi Luigi
"Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena" (286)
(presentato in data 25/03/2013)
Sen. Compagna Luigi
"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario" (299)
(presentato in data 26/03/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti" (381)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate" (382)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena" (384)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive" (385)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti" (386)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"" (387)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" (389)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Marinello Giuseppe Francesco Maria ed altri
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario" (468)
(presentato in data 10/04/2013)
Sen. Compagna Luigi
"Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo" (581)
(presentato in data 30/04/2013)
Sen. Cardiello Franco ed altri
"Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni" (597)
(presentato in data 30/04/2013)
Sen. Cardiello Franco ed altri
"Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione" (609)
(presentato in data 07/05/2013)
Sen. Cardiello Franco ed altri
"Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo" (614)
(presentato in data 07/05/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette" (700)
(presentato in data 22/05/2013)

Sen. Casson Felice, Sen. Lumia Giuseppe
"Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale" (708)
(presentato in data 23/05/2013)
Sen. De Cristofaro Peppe ed altri
"Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione" (709)
(presentato in data 24/05/2013)
Sen. Lo Giudice Sergio
"Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata" (1008)
(presentato in data 08/08/2013)
Sen. Casson Felice ed altri
"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale." (1113)
(presentato in data 16/10/2013)
Sen. Lumia Giuseppe ed altri
"Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso" (1456)
(presentato in data 16/04/2014)
Sen. Lo Giudice Sergio ed altri
"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti" (1587)
(presentato in data 31/07/2014)
Sen. Giarrusso Mario Michele, Sen. Cappelletti Enrico
"Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso" (1681)
(presentato in data 18/11/2014)
Sen. Giarrusso Mario Michele, Sen. Cappelletti Enrico
"Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso" (1682)
(presentato in data 18/11/2014)
Sen. Giarrusso Mario Michele, Sen. Cappelletti Enrico
"Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso" (1683)
(presentato in data 18/11/2014)
Sen. Giarrusso Mario Michele, Sen. Cappelletti Enrico
"Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata" (1684)
(presentato in data 18/11/2014)
Sen. Ginetti Nadia ed altri
"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale" (1693)
(presentato in data 25/11/2014)
Sen. Campanella Francesco ed altri
"Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati" (1713)
(presentato in data 12/12/2014)
Sen. Ricchiuti Lucrezia ed altri
"Modifica della disciplina della prescrizione" (1824)
(presentato in data 18/03/2015)
Sen. Barani Lucio

"Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale" (1905)
(presentato in data 28/04/2015)
Sen. Mussini Maria ed altri
"Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati" (1921)
(presentato in data 19/05/2015)
Sen. D'Ascola Nico ed altri
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione" (1922)
(presentato in data 19/05/2015)
Sen. Cappelletti Enrico
"Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione" (2103)
(presentato in data 16/10/2015)
Sen. Ginetti Nadia
"Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà" (2295)
(presentato in data 23/03/2016)
Sen. Bisinella Patrizia
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina" (2457)
(presentato in data 30/06/2016).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 1° agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, due documenti approvati:
dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta del 19 luglio 2016, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM (2016) 51 final) (Atto n. 825);
dalla X Commissione (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta del 27 luglio 2016, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'Unione europea in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 final) (Atto n. 826).
Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (n. 322).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 10a e 13a e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 2 ottobre 2016. Le Commissioni 1a e 8a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 14 settembre 2016.
L'atto è altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato -

alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il medesimo termine del 2 ottobre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (n. 323).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 12 settembre 2016. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 2 settembre 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di aprile e maggio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, undici delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 28 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, relativa al secondo semestre 2015 e al primo semestre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XCV, n. 4).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), per gli esercizi dal 2014 al 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 433).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti

Il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 29 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione stessa nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CCVIII, n. 4).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mancuso ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00608 del senatore Scibona ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Bocchino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03068 della senatrice Petraglia ed altri.

I senatore Conte, Vacciano, Ceroni, D'Adda e Angioni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03069 del senatore Giuseppe Esposito.

La senatrice Spilabotte ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03078 del senatore Mancuso.

Interpellanze

CANDIANI, COMAROLI, MANDELLI, PICCINELLI, CENTINAIO, STEFANI, DIVINA, ZIZZA, VOLPI, CROSIO, RAZZI, CALDEROLI, CARDIELLO, FASANO, TOSATO, GIOVANARDI, BONFRISCO, PERRONE, BERNINI, DE SIANO, CONTI, NACCARATO, ARRIGONI, BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, ALBERTINI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, ARACRI,

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, STUCCHI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, a quanto risulta agli interpellanti:

la produzione italiana di risone viene venduta a seguito di contrattazioni che si svolgono nelle sale di varie borse merci;

i mercati su cui si effettuano le contrattazioni sono solo 4: Novara, Vercelli, Pavia e Mortara;

i produttori prediligono vendere con contratti che prevedono pagamenti a 60 giorni dalla data della stipula, con ritiri della merce che avvengono mediamente nei 30 giorni. Il produttore, quando intende porre in vendita un grosso quantitativo di risone, quasi sempre dà mandato al mediatore di frazionarne la vendita a più aziende, allo scopo di ridurre il rischio di perdita dell'intero ammontare del valore della partita, in caso di insolvenza del compratore alla scadenza del termine previsto per il pagamento;

può capitare, inoltre, che il frazionamento delle vendite sia dovuto al fatto che le varietà offerte sul mercato, essendo destinate a diversi canali di commercializzazione (mercato interno, parboilizzazione ed *export*), possano non trovare collocamento presso una stessa azienda;

in Italia, le diverse varietà di risone vengono raggruppate per tipologia "qualitativa e di dimensione" e questi "gruppi" vengono quotati nei listini;

va però evidenziato che il prezzo delle singole varietà poste in vendita non dipende solo dall'appartenenza ad un gruppo varietale, ma da una serie molto ampia di parametri, la cui valutazione complessiva determina il prezzo finale di vendita;

la formulazione dei listini delle varie borse merci non avviene, quindi, mai all'inizio delle contrattazioni e tantomeno durante il suo svolgimento, ma sempre alla fine delle sedute, raccogliendo le indicazioni dei prezzi registrati dai componenti della commissione, tra cui figurano le varie categorie coinvolte (agricoltori, mediatori e compratori);

le diverse varietà sono le peculiarità del *made in Italy* senza le quali il nostro prodotto non esisterebbe neanche sul panorama mondiale, mentre la filiera italiana è in grado di rifornire i mercati esteri anche di quei prodotti tipici di altre culture, utilizzando varietà italiane diverse, a seconda dell'utilizzo finale: ad esempio la varietà Selenio per il *sushi* e la varietà Centauro utilizzata dalla Kellogs per i suoi prodotti, pur essendo entrambi classificati come riso tondo;

per le vendite di risone pregiato non potrà mai essere fatto un listino prezzi sulla scorta del rilevamento del prezzo di vendita delle partite trattate;

bisogna sottolineare anche l'importanza della figura del mediatore, che, operando in una posizione intermedia tra venditore e compratore, sia per deontologia professionale, sia per continuo confronto con la realtà di mercato, non può favorire gli interessi di alcuna delle parti, che concorrono alla chiusura dell'affare;

con l'istituzione delle commissioni uniche nazionali (CUN), con sede presso una o più borse merci con la funzione di determinare quotazioni di prezzo, che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione, stipulati ai sensi della normativa vigente, le borse merci, le sale di contrattazione e le commissioni prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto dell'attività delle CUN;

a parere degli interpellanti non è con l'abolizione delle borse merci esistenti che si otterrà, nel settore risicolo, una maggiore trasparenza dei listini. Anzi il rischio reale, senza alcun beneficio di risparmio per il consumatore finale, è l'instaurarsi di un sistema di contrattazione a vantaggio della grande distribuzione con danno irreparabile per i produttori, tale da mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza del settore risicolo nazionale;

l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2015, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, reca disposizioni per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole. Per conseguire ciò, con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, verranno adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli

orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati;
durante l'esame al Senato, era stato approvato un ordine del giorno (G6-bis.103 al disegno di legge n. 1971) con il quale si impegnava il Governo, in sede di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle disposizioni concernenti l'istituzione delle sedi e delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo alimentare, a tenere conto della peculiarità del settore risicolo, preservando regole e modalità di contrattazione in grado di tutelare la produzione nazionale risicola, quindi in sostanza a escludere il settore stesso dalle CUN;
il 21 luglio 2016, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita un'intesa su uno schema di regolamento per l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione dell'articolo 6-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 51 del 2015;
all'articolo 4, comma 1, dello schema di regolamento si legge che: "Le C.U.N. sono istituite, su richiesta, con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, che ne stabilisce la composizione la sede di svolgimento delle riunioni, il regolamento di funzionamento, il settore di riferimento e/o le categorie di prodotto e/o i prodotti oggetto di intervento";
sembra, quindi, che lo schema di regolamento non tenga chiaramente conto dell'impegno che il Governo si è assunto in sede di approvazione dell'ordine del giorno, ma lasci un dubbio interpretativo sull'istituzione della CUN per il settore del riso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire urgentemente, anche con provvedimenti di natura legislativa, che il settore risicolo sia escluso dalle commissioni uniche nazionali, dando, quindi, seguito a quanto indicato nell'ordine del giorno approvato in Senato, in quanto il suo inserimento potrebbe danneggiare il settore.
(In allegato alla presente interpellanza è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato).
(2-00406*p. a.*)
BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, MINEO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, DE PETRIS, CAMPANELLA, MUSSINI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
i contratti a tempo indeterminato, introdotti dal "Jobs Act" (legge n. 183 del 2014), sono accompagnati da sgravi contributivi: per le assunzioni effettuate nel 2015 il datore di lavoro ha ottenuto sgravi fino a 8.060 annui, per 36 mesi, quindi 24.000 euro in 3 anni; per le assunzioni concluse nel 2016, la decontribuzione è passata a 3.250 e la durata decurtata a 24 mesi;
nel corso del 2015, si sono registrati 1,4 milioni di nuovi rapporti a tempo indeterminato incentivati, di cui circa 500.000 trasformazioni di contratti a termine, quasi 100.000 di contratti di apprendistato, oltre alla trasformazione di centinaia di migliaia di contratti co.co.pro. (contratto di collaborazione a progetto);
ai fini della decontribuzione, l'unica condizione che la legge prevede è che il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, ai sensi della nuova normativa, non abbia avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi precedenti; si possono invece trasformare i contratti "precari" (a termine, di apprendistato, di collaborazione a progetto) in contratti a tempo indeterminato;
gli incentivi sono stati concessi ai datori di lavoro, senza altre condizioni, vincoli o accertamenti contabili, fiscali e contributivi;
considerato che, a quanto risulta agli interpellanti:
è noto agli operatori del mercato del lavoro che la maggior parte dei contratti precari sarebbero quasi sempre irregolari: infatti o mancava una causale precisa (contratti a termine), o mancava l'insegnamento (apprendistato), o mancava il progetto (co.co.pro), pertanto questi contratti avrebbero dovuto essere considerati tutti a tempo indeterminato, già dal loro inizio;
ne consegue che l'INPS non avrebbe dovuto concedere la decontribuzione connessa all'apparente

trasformazione nei nuovi contratti a tutele crescenti, perché la stessa legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) vieta di concedere la decontribuzione, con riguardo ai lavoratori, che già fossero, in realtà, a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti;
considerato inoltre che:
secondo l'INPS, nei primi 4 mesi del 2016, si è avuta una diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 78 per cento dei contratti a tempo indeterminato ed ha ripreso vigore la pratica di pagare i lavoratori attraverso i *voucher* o altre forme illecite di pagamento, come i buoni pasto;
l'INPS, che di norma è ben attento a perseguire i rapporti precari irregolari, per recuperare la relativa contribuzione, dall'entrata in vigore del Jobs Act, ha concesso, in automatico, tutte le decontribuzioni richieste, invece di attivare uno *screening* dei contratti precari in via di trasformazione, per escludere quelli irregolari, dai quali era sorto fin dal principio un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
si stima che le trasformazioni fittizie siano circa 500.000, con un danno erariale calcolato tra gli 8 e i 10 miliardi di euro;
con l'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 407 del 1990, è venuto a mancare il vero principale incentivo all'occupazione, che funzionava benissimo da oltre 20 anni, uno strumento che concedeva al datore di lavoro che avesse assunto un disoccupato, un cassintegrato o un sospeso dal lavoro da almeno 24 mesi una decontribuzione per 3 anni, del 100 per cento per il Centro-Sud e del 50 per cento negli altri casi, un incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato, con diritti dei lavoratori inclusi, al contrario della normativa in vigore, che non solo si sta dimostrando fallimentare dal punto di vista dell'incremento dell'occupazione, ma ha distrutto i diritti e la dignità del lavoro,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover introdurre quantomeno dispositivi di controllo sulle imprese che usufruiscono degli sgravi contributivi, per verificare quali siano effettivamente le trasformazioni di contratti di lavoro a norma di legge e quali invece irregolari;
se non ritengano che si sia realizzato un immenso spreco di denaro pubblico, senza ottenere quegli incrementi occupazionali propagandati;
se non ritengano che, a fronte di quei datori di lavoro che non hanno rispettato le norme, possa configurarsi l'ipotesi di reato di truffa, a danno degli enti previdenziali;
se non ritengano di dover invitare il presidente dell'INPS a esercitare serrati controlli prima di riconoscere le decontribuzioni ai richiedenti datori di lavoro;
se non ritengano che la normativa, denominata Jobs Act, vada abrogata e vada riscritto uno statuto del lavoro, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei doveri dei datori di lavoro.
(2-00407)
Interrogazioni
SIMEONI, VACCIANO, FUCKSIA, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIETRO - *Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la decisione n. 189 del 2003, adottata dalla Commissione amministrativa delle comunità europee, prescrive, all'art. 1, l'adozione della tessera europea d'assicurazione malattia, Team, in progressiva sostituzione dei moduli, previsti dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 per poter beneficiare delle prestazioni per cure sanitarie, in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro, diverso dallo stato competente o di residenza;
tale tessera è destinata a tutti i cittadini dello Stato italiano regolarmente iscritti al SSN (Servizio sanitario nazionale), e consente loro di accedere ai servizi sanitari nei Paesi dell'Unione europea, nonché dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), come anche della Svizzera;
pertanto, la Team accorda, ad ogni cittadino dell'Unione, il diritto alle prestazioni medicalmente necessarie durante un temporaneo soggiorno in uno Stato membro dell'Unione europea, alle stesse condizioni del cittadino residente nel Paese, in cui ci si trova;

a seguito del *referendum* di giugno 2016 che ha sancito, previa ratifica del Parlamento britannico, la fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea, si imporrà, a stretto giro, la revisione e il rifacimento di una vasta ed articolata serie di accordi bilaterali tra il nostro Paese e la Gran Bretagna, concernenti, indubbiamente, anche quelli relativi all'assistenza sanitaria;
considerato che all'indomani del risultato del *referendum*, il neo Primo ministro britannico, Theresa May, ha dichiarato, nel suo discorso di insediamento, la ferma intenzione di concretizzare il distacco dall'Unione nel più breve tempo possibile e comunque senza superare il termine di 24 mesi a partire dalla data di notifica, come indicato dall'art. 50 del Trattato sull'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, il quale, al terzo paragrafo, statuisce che "I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine";
considerato inoltre che:
con la libertà di circolazione, principio cardine dell'Unione, negli anni sono stati, e sono tuttora, numerosi i cittadini italiani che, per ragioni più diverse, soggiornano, anche per lunghi periodi, nel territorio britannico; cittadini ai quali, attraverso la tessera europea di assicurazione malattia, è attualmente garantito l'accesso ai servizi sanitari del Regno Unito;
la necessità di assicurare ai cittadini italiani, che si recano nel Regno Unito, un'adeguata assistenza sanitaria, anche in assenza di specifici riferimenti comunitari a valenza generale, si rende un'evenienza, alla luce delle recenti circostanze, non più prorogabile,
si chiede di sapere quali iniziative, i Ministri in indirizzo, intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di consentire l'accesso all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani che soggiornano nel Regno Unito, nonché il mantenimento degli stessi *standard* e livelli prestazionali, al momento, assicurati dai vigenti trattati europei.
(3-03087)
ANGIONI, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, BORIOLI, BROGLIA, MANASSERO, ALBANO, FILIPPI, CANTINI, CALEO, ASTORRE, COLLINA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
l'Osservatorio sicurezza sul lavoro della Vega Engineering, società di consulenza e di progettazione ingegneristica, con sede a Mestre, dal 2009 rileva le informazioni relative agli infortuni mortali sul lavoro, provenienti da diverse fonti, istituzionali e di informazione, al fine di individuare le misure di sicurezza più idonee per prevenire le morti bianche;
si prendono in considerazione tutti i casi di infortunio mortale accaduti nel nostro Paese, durante un'attività lavorativa, distinguendo le morti avvenute in "funzione" del lavoro (trasferimenti casa-lavoro, per esempio);
considerato che:
dalla mappatura dell'indagine condotta dagli esperti del suddetto Osservatorio, sulla base di dati INAIL, aggiornati al 30 giugno 2016, risulta che, tra gennaio e giugno 2016, ammonterebbero a 341 le morti in occasione di lavoro e a 120 quelle *in itinere*;
seppur rispetto allo stesso semestre del 2015 risulta diminuito il numero, in occasione di lavoro, di circa 20 unità e di 9 rispetto alle morti *in itinere*, appare, in ogni caso, sempre molto elevata la percentuale di morti,
si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo stia adottando, per diminuire nel nostro Paese, ulteriormente e progressivamente, in particolare il numero di morti in occasione di lavoro.
(3-03088)
ANGIONI, SOLLO, CAPACCHIONE, CARDINALI, BORIOLI, MANASSERO, ALBANO, FILIPPI, CANTINI, CALEO, ASTORRE, COLLINA - *Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* - Premesso che la normativa vigente nel nostro Paese impone l'accessibilità dei documenti informatici, anche ai soggetti ciechi ed ipovedenti;

considerato che in particolare, gli atti del Governo sottoposti a parere parlamentare, non risultano ancora totalmente accessibili alle categorie indicate, con grave pregiudizio in merito alla loro capacità di informarsi autonomamente,

si chiede di sapere quali procedure il Ministro in indirizzo ritenga di poter adottare, al fine di rendere progressivamente accessibili ai menzionati soggetti tutti i documenti informatici del Governo.

(3-03089)

MORONESE, DONNO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, MARTON, CASTALDI, SERRA, SANTANGELO, GIARRUSSO, LEZZI, PUGLIA, MORRA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Frasso Telesino (Benevento) ricade, secondo il programma di sviluppo rurale 2014/2020, in continuità con quanto già previsto nel programma 2007/2013, nell'area C " con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell'offerta", che ha come priorità strategiche la valorizzazione delle filiere agroalimentari e del territorio rurale, nonché il sostegno ad interventi volti a preservare la qualità dell'ambiente, valorizzando il patrimonio di risorse naturalistico - paesaggistiche a fini di fruizione turistica;

l'area denominata Cocola, situata principalmente tra il Comune di Frasso Telesino e Dugenta, è ad alta valenza naturalistica e contraddistinta da corridoi ecologici di altissimo pregio, da coltivazioni fruttifere di eccellenza IGP (indicazione geografica protetta) e da allevamenti bufalini DOP (denominazione origine protetta);

il comune di Frasso Telesino è inserito nel piano territoriale regionale nell'ambito dei sistemi a dominante naturalistica (Area a);

considerato che, risulta agli interroganti:

con delibera consiliare n. 38 del 28 novembre 2014 veniva assegnato alla ditta Ecotrading srl il 4° lotto dell'area PIP (piano per l'insediamento produttivo) - località Cocola del Comune di Frasso Telesino;

l'art.17 del vigente regolamento per l'assegnazione lotti PIP del Comune di Frasso Telesino, al punto 1) prevede che "Il servizio Attività produttive comunica al beneficiario, non oltre 15gg dalla esecutività della deliberazione consiliare,a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta,gli esiti della predetta assegnazione, oltre ai dati tecnici relativi alla individuazione del lotto,del costo complessivo, delle forme di pagamento e delle garanzie fidejussorie necessarie, con l'invito a presentarsi per la firma di accettazione. Il giorno stabilito per la firma di accettazione il beneficiario formula il proprio assenso firmando apposito verbale."; inoltre l'art. 17 al punto 2) recita: "La mancata presentazione per la firma di accettazione, comporta la decadenza definitiva dell'assegnazione del lotto";

il legale rappresentante della Ecotrading non avrebbe posto alcuna firma su alcun verbale di accettazione e non avrebbe mai ottemperato al pagamento delle rate previste;

in data 24 marzo 2016 la ditta Ecotrading ha trasmesso alla Regione Campania, al fine del procedimento di VIA (valutazione impatto ambientale) il progetto denominato "Impianto per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in area PIP località Cocola-lotto n.4";

l'impianto dovrebbe interessare una superficie di circa 2.400 metri quadrati;

in data 14 aprile 2016, con verbale n. 182, la Commissione locale del paesaggio del Comune di Frasso Telesino ha espresso parere favorevole relativo al suddetto progetto della ditta Ecotrading, avente sede in Via F. Turati 59 a Somma Vesuviana;

con nota inviata dall'UTC (ufficio tecnico comunale) di Frasso Telesino del 28 aprile 2016 alla Ecotrading srl ed al Sindaco, si comunicava la "Assegnazione e Cessione di Aree a Destinazione Produttiva all'interno del Piano d'insediamenti Produttivi in Frasso Telesino - Comunicazione di avvio di procedimento per revoca di assegnazione", imputando alla ditta la responsabilità per mancato perfezionamento dell'assegnazione del lotto a causa della mancata accettazione formale;

la ditta Ecotrading, con nota del 6 maggio 2016, ha comunicato al Comune di non aver mai ricevuto la comunicazione di cui all'art. 17 del regolamento comunale. A fronte di tale informazione il Comune ha

ritenuto che non si fosse verificata la decadenza in data 23 giugno 2016 e con verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 43 è stato emesso "Atto di indirizzo all'Ufficio Tecnico Comunale per la risoluzione della problematica relativa all'assegnazione del IV lotto nell'area P.I.P. DEL Comune di Frasso Telesino in località Cocola", anche per evitare di incorrere in contenziosi giudiziari con la società;

il 17 giugno 2016, la Soprintendenza delle belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, alla quale era stato richiesto parere sul citato progetto, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, ha richiesto ulteriori informazioni al Comune di Frasso Telesino, proprio perché informata delle problematiche connesse all'assegnazione del lotto; analoga richiesta è stata successivamente sollecitata il 1° luglio 2016;

considerato inoltre che:

nonostante le richieste di rinvio pervenute anche dalla Soprintendenza di Benevento e Caserta, dall'ARPAC (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) e dall'Università degli studi del Sannio, il 5 luglio 2016 si è tenuta la Conferenza dei servizi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ai sensi degli articoli 29-*ter* e 29-*sexies*;

i cittadini, preoccupati dalla realizzazione dell'impianto, hanno costituito il Comitato cittadino "Uniti per l'ambiente" e con diverse iniziative stanno informando le autorità competenti dei paventati rischi per l'ambiente;

a giudizio degli interroganti, le anomalie riscontrate nella procedura di assegnazione del lotto richiederebbero una più attenta osservazione delle disposizioni vigenti e nel caso di specie il Comune avrebbe dovuto accertare l'automatica decadenza dell'assegnazione del lotto, anche e soprattuto alla luce delle caratteristiche naturali dell'area che verrebbero irrimediabilmente compromesse. Il progetto comporterà evidenti impatti negativi sul territorio per la salute degli abitanti e per l'economia agricola della zona;

considerato altresì che:

il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede all'articolo 177 che "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse" e che "I rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonche' per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente";

inoltre, il suddetto decreto legislativo prevede che, per conseguire tali finalità, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";

considerato infine che la legge della Regione Campania n. 14 del 26 maggio 2016 ha previsto, all'articolo 12, comma 4, che "Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come "Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano opportuno attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di verificare se la Regione Campania intenda rivalutare il progetto di realizzazione dell'impianto citato, nonché fornire gli opportuni chiarimenti circa le criticità evidenziate, anche alla luce delle preoccupazioni, a parere degli interroganti fondate, manifestate dai cittadini;

se siano a conoscenza dello "stato dell'arte" dell'*iter* autorizzatorio dell'impianto in questione nonché del parere che la Soprintendenza delle belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento è

tenuta ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
se non considerino che la realizzazione di tale impianto possa compromettere le particolari caratteristiche rurali dell'area denominata Cocola.
(3-03090)
CERVELLINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
la società Aeroporti di Roma (ADR), in forza della legge n. 755 del 1973 e del successivo decreto ministeriale 1° luglio 1974, che ha approvato e resa esecutiva la convenzione n. 2820 del 26 giugno 1974 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ADR, regolamentando la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale, costituito dall'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino e dall'aeroporto "Giovan Battista Pastine" di Ciampino, ha avviato e finalizzato la procedura per la cessione del ramo d'azienda relativo alla manutenzione dei mezzi aeroportuali e quanto organicamente connesso tramite la procedura di confronto negoziale;
la società SIMAV SpA, è stata invitata a presentare l'offerta, giudicata più conveniente "sia economicamente che tecnicamente", e ciò ha permesso alle parti di sottoscrivere il preliminare di cessione e successivamente, in data 31 ottobre 2012, il contratto e l'affidamento di beni e servizi (subconcessione);
la cessione del ramo d'azienda e quanto organicamente connesso ha significato anche il trasferimento di 71 unità lavorative su 104. Le 33 unità non cedute, ma perimetrate nel detto ramo manutenzione mezzi, erano addette a vari servizi come il pronto intervento su pista, la manutenzione mezzi, attività amministrative e rappresentanze sindacali; rimanendo con la cedente ADR, hanno procurato gravi squilibri nelle attività cedute;
il trasferimento delle unità lavorative doveva avvenire con l'assenso di ogni singolo lavoratore alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro e l'impegno di non dare luogo ad eventuale successiva controversia derivante dalla cessione del ramo d'azienda;
alle attività connesse alla cessione del ramo d'azienda, ADR applica delle *royalty* come se il servizio non fosse un segmento delle attività oggetto della convenzione n. 2820/74;
considerato che:
in base alla concessione del 1974, manutentori esterni non possono prestare o svolgere le loro attività all'interno dell'area aeroportuale, ovvero in aree concesse dello Stato in esclusiva al concessionario;
all'interno dell'aeroporto ed anche negli *hangar* opera un numero significativo di manutentori terzi dei mezzi di terra senza averne titolo, con grave danno economico e occupazionale per la società SIMAV SpA che deve esercitare, come da norma, le attività in aree demaniali concesse da ADR in subconcessione;
all'atto della firma del contratto del 31 ottobre 2012, ed anche nel momento in cui ADR ha invitato la SIMAV SpA a presentare l'offerta per partecipare all'acquisizione del ramo d'azienda, quest'ultima non aveva i requisiti di cui l'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 1999;
a norma dell'art. 693, comma 1, del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, si ritiene che la cessione del ramo d'azienda dovesse avvenire tramite una gara d'appalto ad evidenza pubblica come da decreto legislativo n. 158 del 1995 e non tramite chiamata diretta;
il pronto intervento su pista dovrebbe essere in capo al gestore aeroportuale, essendo un servizio essenziale per l'agibilità e la *security* e *safety* dell'aeroporto, dato il suo carattere d'urgenza, e, come previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 18 del 1999, dovrebbe collocarsi nelle cosiddette infrastrutture centralizzate che non possono né devono essere scorporate dal gestore;
le attività di emergenze aeroportuali come la rimozione della neve, la prevenzione del ghiaccio e l'*aircraft recovery* vengono effettuate da personale certificato e periodicamente allenato per l'intervento che è nel settore della manutenzione mezzi aeroportuali ora ceduta alla SIMAV: tale dinamica sfugge ed entra in netto contrasto con la continuità gestionale delle emergenze di un aeroporto, anche perché non più controllabili né verificabili dal gestore;
circa metà dei lavoratori non ha dato l'assenso al trasferimento del proprio contratto e alla rinuncia di

impugnare la cessione, e da quel momento questa parte dei lavoratori non recepisce una parte significativa degli emolumenti. Costoro hanno aperto un contenzioso legale riguardante irregolarità sulla cessione del ramo d'azienda e sul mancato riconoscimento di parte dello stipendio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che vi siano state irregolarità nella procedura messa in atto della società ADR per la cessione del ramo d'azienda e se intenda intervenire e con quali modalità, per le verifiche sulle credenziali tecniche della società cessionaria, come avrebbe dovuto fare Enac;
se intenda verificare, ed eventualmente intervenire, per far cessare le attività di manutenzione dei veicoli che attualmente vengono effettuate negli *hangar* delle compagnie aeree, senza che si siano verificate le regolari posizioni di competenze camerali e le certificazioni lavorative degli addetti e del regime di sicurezza, comprese le agibilità degli stabili;
se non ritenga opportuno attivarsi al fine di riportare il servizio all'interno della società ADR, evitando così il contenzioso promosso dai lavoratori e ripristinare quanto previsto nel decreto legislativo n. 18 del 1999.
(3-03091)
PIGNEDOLI, FILIPPI, BORIOLI, FABBRI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
nel gennaio 2011, la Commissione europea ha avviato un'indagine sui produttori di veicoli industriali per il trasporto di merci, per accertare l'esistenza di cartelli e accordi collusivi ed altre pratiche restrittive della concorrenza;
il 19 luglio 2016, la Commissione europea ha comunicato di aver accertato, al termine dell'indagine, che i costruttori MAN, Volvo-Renault, Daimler, Iveco e DAF avrebbero violato la normativa *antitrust* della UE, nel periodo che va dal 1997 al 2011. Il procedimento nei confronti di Scania è stato aperto, ma non ancora concluso, e la società si è rifiutata di patteggiare;
per 14 anni i citati costruttori di autocarri hanno stretto accordi collusivi in materia di prezzi degli autocarri e sul trasferimento ai clienti dei costi, per conformarsi a norme più rigorose in materia di emissioni. La Commissione ha conseguentemente comminato un'ammenda *record* di circa 3 miliardi di euro;
la decisione assunta dalla Commissione europea si riferisce, in particolare, al mercato della costruzione di autocarri medi (di peso compreso tra 6 e 16 tonnellate) e pesanti (di peso superiore a 16 tonnellate), e ha rivelato che MAN, Volvo-Renault, Daimler, Iveco e DAF avevano costituito un cartello in relazione: al coordinamento dei prezzi dei "listini all'ingrosso" degli autocarri medi e pesanti nello spazio economico europeo (SEE), ossia dei prezzi di fabbrica degli autocarri, fissati da ciascun costruttore, che all'ingrosso costituiscono la base per la fissazione dei prezzi nell'industria degli autocarri, di fatto trasferendo sugli acquirenti un maggior prezzo finale per l'acquisto dei veicoli; alla tempistica di introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni per autocarri medi e pesanti, al fine di renderli conformi alle sempre più rigorose norme europee sulle emissioni; al trasferimento ai clienti dei costi delle tecnologie di riduzione delle emissioni;
le ammende irrogate ai produttori sono state pari a 1,008 miliardi per Daimler, a 752,679 milioni di euro per DAF, 670,448 milioni di euro per Volvo-Renault e 494,606 milioni per Iveco;
nel fissare l'importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite di autocarri medi e pesanti di ciascuna impresa nel SEE, pari a circa 30 milioni di veicoli, come pure della natura grave della violazione, dell'elevata quota di mercato combinata delle imprese, della portata geografica e della durata del cartello;
in applicazione della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2006, l'impresa MAN ha beneficiato della piena immunità per aver rivelato l'esistenza del cartello, evitando così un'ammenda di importo pari a circa 1,2 miliardi di euro e, sempre in virtù della stessa comunicazione, le imprese Volvo-Renault, Daimler e Iveco hanno ottenuto riduzioni calcolate in funzione del momento in cui le imprese hanno cominciato a collaborare e della misura in cui le prove fornite hanno aiutato la Commissione a dimostrare l'esistenza del cartello, ammettendo la loro partecipazione e

assumendosene la responsabilità;
considerato che:
il trasporto di merci su strada costituisce una parte essenziale del settore europeo dei trasporti e la sua competitività è strettamente legata al prezzo dei veicoli usati dai trasportatori;
nella comunicazione della Commissione europea sul caso si evidenzia che le persone o le imprese, vittime del grave comportamento anticoncorrenziale dei produttori di veicoli industriali per il trasporto di merci, potranno adire i tribunali degli Stati membri, per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Sia la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, infatti, ribadiscono che, nelle cause dinanzi ai giudici nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita;
l'importo della multa a carico dei produttori dei veicoli industriali per il trasporto di merci confluirà nel bilancio UE, riducendo il contributo degli Stati membri per il funzionamento dell'Unione europea,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti riportati;
quali iniziative intendano adottare in favore delle persone e delle imprese vittime del comportamento anticoncorrenziale dei produttori di veicoli industriali per il trasporto di merci e affinché tali comportamenti non si ripetano a danno dei medesimi;
se intendano adoperarsi, affinché la quota di riduzione del contributo dovuto dall'Italia per il funzionamento dell'Unione europea, in conseguenza della decisione assunta dalla Commissione europea, sia reinvestito, come forma di risarcimento degli autotrasportatori, in interventi infrastrutturali sulle strade e, in particolare, sulle aree di sosta e di servizio dedicate agli autotrasportatori.
(3-03093)
BLUNDO, MARTELLI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, COTTI, BERTOROTTA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
seguire una corretta alimentazione sin dalla prima infanzia costituisce una fondamentale misura di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, situazioni patologiche, che, secondo un rapporto 2013 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), costituiscono il quinto principale fattore di rischio di mortalità, oltre che possibile causa del 44 per cento dei casi di diabete, del 23 per cento di cardiopatia ischemica e di una percentuale ricompresa tra il 7 ed il 41 per cento di alcune tipologie di tumore;
il Ministero della salute nelle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" ha fissato, tra gli obiettivi principali, quello di facilitare, sin dalla tenera età, l'adozione di abitudini alimentari corrette, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie cronico-degenerative, come il diabete, malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi. Inoltre, sempre nel medesimo documento, si individua la ristorazione scolastica "come strumento prioritario per promuovere la salute ed educare ad una corretta alimentazione, nonché la necessità di "elevare la qualità nutrizionale e sensoriale dei pasti, mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare";
considerato che:
da alcuni anni è nato il progetto "Okkio alla Salute", nell'ambito del progetto "Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni", promosso e finanziato dal Ministero della salute e coordinato dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (CNESPS) dell'Istituto superiore di sanità (ISS), in collaborazione con le Regioni e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale progetto, avviato come sistema di sorveglianza sul sovrappeso e l'obesità dei bambini nelle scuole primarie, ha permesso la raccolta di una grande mole di dati sull'attività fisica e le abitudini alimentari dei bambini fino a 10 anni, nonché favorito la stipula da parte dell'ISS di un accordo di collaborazione con le università di Torino, Siena e Padova, per l'avvio di un sistema di monitoraggio e controllo anche per i ragazzi tra gli 11 e 17 anni;
il tema della salute e della sana alimentazione, in ambito scolastico, viene affrontato nel decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, recante "Misure urgenti in

materia di istruzione, università e ricerca". Nel testo si specifica che il "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, sentito il Ministero della salute, specifiche linee guida per disincentivare nelle scuole di ogni ordine e grado la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati ossia contenenti elevato apporto di lipidi, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, nonché per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia";

sempre nel decreto-legge è stabilito che nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari negli asili nido, scuole dell'infanzia e primarie, nonché nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e nelle altre strutture pubbliche, che abbiano, come utenti, bambini e giovani fino a 18 anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari, provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture, rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea", consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e *yogurt*, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia;

va da sé che, secondo quanto appena enunciato, la scuola assume un ruolo fondamentale, soprattutto come luogo di insegnamento di una corretta educazione ambientale, fin dai primi anni di vita. È dalla scuola, infatti, che occorre partire per abituare i bambini ad un'alimentazione sana, varia e completa, che possa supportarli nella crescita e dotarli di un patrimonio di conoscenze alimentari da riproporre e sviluppare anche all'interno della propria famiglia. Tale approccio, a parere degli interroganti, risulta essere indispensabile di fronte alla costante diffusione di messaggi pubblicitari, del tutto fuorvianti per i minori, riguardanti cibi e alimenti a bassa percentuale di nutrienti e caratterizzati dalla massiccia presenza di coloranti e conservanti;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

il 24 ottobre 2014 gli assessori per l'agricoltura delle Regioni italiane hanno firmato un protocollo d'intesa che vieta la distribuzione ai minori, mediante distributori automatici e in ogni luogo aperto al pubblico, di alimenti e bevande sconsigliati o poco nutrienti. Tale intesa ha valore e significato immensi, soprattutto in un Paese come il nostro, in cui il 22 per cento dei bambini risulta essere in sovrappeso e addirittura l'11,6 per cento obeso;

anche l'articolo 24, commi 1 e 2, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, fa espressamente riferimento al diritto dei minori ad un'alimentazione nutritiva, nonché alla necessità che gli Stati membri diano complete informazioni in merito, sia ai minori che ai genitori, garantendo anche la fornitura di alimenti nutritivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia contezza dei dati raccolti dal Ministero della salute e dall'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con le università di Torino, Siena e Padova, sui livelli di sovrappeso o obesità, che affliggono i ragazzi ricompresi nella fascia d'età 11-17 anni;

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per dare effettiva applicazione a quanto stabilito nella legge n. 128 del 2013, sulla scia anche delle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" emanate dal Ministero della salute;

se siano state assunte iniziative volte a sensibilizzare, promuovere e incoraggiare, all'interno degli istituti scolastici, soprattutto in quelli primari e secondari, l'installazione di distributori automatici di frutta, verdura e *snack* biologici a chilometro zero, in sostituzione, ove presenti, dei distributori di alimenti e bibite ad alta percentuale di lipidi, zuccheri, oli vegetali e dall'apporto nutritivo quasi inesistente.

(3-03094)
GRANAIOLA, AMATI, PUPPATO, VALENTINI, MATTESINI, SILVESTRO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il bracconaggio massacra un elefante ogni quarto d'ora; in tutta l'Africa ne sopravvivono 350.000 contro i 27 milioni di oltre un secolo fa; in Mozambico è sparito il 60 per cento degli elefanti solo negli ultimi 5 anni, in Congo il 70 per cento negli ultimi 10, nello Zimbabwe è stato massacrato il 60 per cento dei rinoceronti;
in poco più di 2 secoli la popolazione degli elefanti è stata sterminata, anche all'interno di quelli che erano considerati i loro santuari, vale a dire i grandi parchi africani;
la richiesta sempre crescente di avorio, in particolare nei mercati asiatici e soprattutto in Cina, ha portato il più grande mammifero terrestre del pianeta sulla via dell'estinzione;
secondo l'organizzazione "Save the elephants" in Africa sopravvive probabilmente poco più di un centinaio di "grandi zanne", come vengono chiamati i maschi adulti che hanno zanne che pesano più di 50 chili, quasi nessun elefante muore di vecchiaia;
corruzione, bracconaggio, indifferenza e avidità dei trafficanti di avorio, aggiunti al costante consumo di suolo, stanno distruggendo uno degli elementi fondamentali dell'ecosistema africano;
l'unica misura efficace di conservazione che per 8 anni ha messo fine a questo traffico è stato il divieto internazionale di commercio dell'avorio, emanato nel 1989 quando gli elefanti uccisi ogni anno erano 70.000 e la metà della popolazione era stata decimata nel decennio precedente, passando da 1,3 milioni a 624.000 esemplari;
durante il periodo di divieto gli elefanti hanno cominciato a ricostituire la loro popolazione, ma quando il bando è stato parzialmente cancellato nel 1997, il bracconaggio degli elefanti è immediatamente ripreso ed ha subìto una netta accelerazione dopo che la Convenzione sul commercio internazionale della fauna e della flora ha nuovamente autorizzato, nel 2008, la vendita d'avorio a Giappone e Cina da parte di 3 Paesi dell'Africa del sud;
dal 6 luglio, negli Stati Uniti al divieto di importazione delle zanne degli elefanti si è aggiunto il divieto di commercializzazione dell'avorio, anche se si potrà commerciare l'avorio proveniente dagli elefanti asiatici che non siano a rischio estinzione, dai rinoceronti, dai trichechi e perfino dalle balene;
un tale tipo di divieto è importante ma non risolve il problema, in quanto una volta che l'"oro bianco" entra illegalmente in un Paese come palla da biliardo o manico d'un coltello non è possibile sapere se tali oggetti siano fatti di materiale recente oppure vecchio, importato quand'era permesso;
la sparizione degli elefanti riguarda l'umanità ed è tempo che, dopo il Tribunale internazionale per i crimini contro l'umanità, venga istituito un organismo mondiale per perseguire i grandi crimini ambientali e una forza armata assimilabile ai caschi blu dell'ONU, che possa essere dispiegata rapidamente contro un bracconaggio sempre più organizzato, che usa elicotteri, fucili AK47 e lanciarazzi per compiere le sue devastanti operazioni,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per impedire il massacro degli elefanti, impegnandosi in sede comunitaria e internazionale per l'introduzione del divieto totale di importazione e commercializzazione legale e illegale di zanne e avorio derivante da elefanti e da altri animali per garantire a questi animali, vittime di bracconaggio, la massima protezione legale, senza riserve né eccezioni;
a che punto sia lo stato di adozione della normativa nazionale, per introdurre nel nostro Paese il divieto del commercio legale di avorio, annunciata nel mese di marzo 2016, nell'ambito della campagna internazionale di distruzione dell'avorio.
(3-03095)
BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, VACCIANO, MOLINARI, BIGNAMI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il comma 114 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona scuola), ha previsto l'indizione di un

concorso a posti e cattedre per il personale docente per un totale di 63.712 unità che verranno assegnate nel corso del triennio 2016/2018;
la procedura concorsuale ha carattere regionale e prevede tre bandi: uno per i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, un secondo rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e, infine, un terzo bando per i docenti di sostegno;
sono arrivate agli interroganti molteplici segnalazioni di anomalie nelle procedure concorsuali che sono balzate alle cronache anche attraverso giornali e *social network* a cominciare dalla formazione delle commissioni, alla difficoltà ad individuare i commissari anche a causa dei risibili compensi e alle continue modifiche delle commissioni stesse;
le griglie di valutazione delle prove scritte risultano essere state pubblicate solo a conclusione delle stesse impedendo, di fatto, ai concorrenti di conoscere i descrittori e i criteri in base ai quali sarebbero stati successivamente valutati i loro elaborati. Sorgono ragionevoli dubbi che sia proprio per questo motivo che la percentuale di bocciati sia particolarmente elevata e quantomeno inusuale per questo tipo di prove concorsuali;
inoltre, a parere degli interroganti è paradossale il caso dell'insegnante precaria bocciata agli esami scritti e poi chiamata dall'USR, alla disperata ricerca di commissari, probabilmente come commissario aggregato, per far parte della commissione giudicatrice: non idonea a diventare docente, lo è invece per valutare i suoi colleghi a diventarlo;
al concorso per il sostegno per la scuola secondaria di primo grado, secondo quanto noto agli interroganti, la cui prova si è svolta a Palermo nel mese di maggio 2016, a metà luglio tutti i candidati che hanno svolto la prova sono stati convocati d'urgenza per chiedere loro di riconoscere i propri compiti, perché, dopo la correzione, sarebbero stati "persi" i codici che permettono l'abbinamento del compito al candidato, e quindi nessuno sarebbe stato più in grado di associare il voto al candidato, e di stilare la classifica per l'ammissione agli orali;
considerato che quanto esposto è sicuramente esemplificativo ma non esaustivo del *caos* in cui il concorso sta procedendo e non si può non citare l'ultima eclatante, se non paradossale, situazione accaduta alla candidata della Regione Lazio nella classe di concorso A043/A050, la dottoressa M.T.M., la quale, iscrittasi al concorso, ha successivamente deciso di non presentarsi agli scritti. Purtuttavia, si è vista recapitare dalla PEC istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il seguente messaggio: «Le comunichiamo che per la procedura concorsuale in oggetto Lei ha riportato la seguente votazione: 30.4. Pertanto, Lei è stata ammessa a sostenere la prova orale ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso indicato in oggetto. La S.V. dovrà presentarsi (...) USR responsabile procedura concorsuale LAZIO";
ritenuto altresì che, a causa delle molteplici inesattezze e illegittimità, presumibilmente dovute alla fretta e al pressapochismo dell'organizzazione, molti concorrenti si stanno rivolgendo agli organi giurisdizionali competenti per la tutela dei propri diritti ed interessi, non ultimo il Tar Abruzzo, che ha sospeso la graduatoria della prova orale della classe A050, con non più quantificabili spese ed aggravi per lo Stato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno chiarire tempestivamente le vicende, esponendo con motivazioni circostanziate le cause del *caos* del concorso ormai non solo percepite o enfatizzate dai *social network*, ma realisticamente esposte dalle centinaia, se non migliaia, di segnalazioni che sono state inviate alla sua attenzione;
se non ritenga opportuno intervenire con tempestivi ed adeguati provvedimenti al fine di ristabilire la serenità nello svolgimento del concorso e nella legittimità delle procedure poste in essere.
(3-03096)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SIMEONI, DE PIETRO, FUCKSIA, Maurizio ROMANI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
come si ha modo di apprendere da notizie di stampa locale, nella giornata di lunedì 1° agosto 2016,

durante il trasporto in ambulanza dall'ospedale "Bufalini" di Cesena all'ospedale "Pierantoni" di Forlì, è avvenuto il decesso, per infarto del miocardio, di una paziente, che era stata sottoposta, il giorno precedente, ad intervento chirurgico;
il trasporto, della durata di circa 30 minuti, sembra essersi reso necessario a causa della mancanza di assistenza cardiologica per "acuti", presso il nosocomio cesenate, sia durante i fine settimana, sia a partire dalle ore 14 di ogni giorno feriale;
considerato che:
la riorganizzazione della sanità nell'"area vasta romagnola" (legge regionale n. 22 del 21 novembre 2013, pubblicata, in pari data, sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, Parte Prima, n. 344) ha strutturato i servizi in modo "distribuito" tra i diversi presidi ospedalieri, al fine di procedere ad una razionalizzazione, anche della spesa sanitaria regionale;
il documento denominato "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera" approvato dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna in data 10 dicembre 2015 (doc. GPG/2015/2189) identifica l'ospedale "Pierantoni" di Forlì quale struttura "HUB" e l'ospedale "Bufalini" di Cesena, quale struttura "SPOKE";
nello stesso documento, a pag. 31, viene statuito che "Gli obiettivi (…) miravano a migliorare l'assistenza al cardiopatico acuto riducendone significativamente la mortalità attraverso la riduzione del "ritardo evitabile" e la promozione delle tecniche di rivascolarizzazione precoce come l'angioplastica primaria";
come dimostrano i fatti esposti, l'auspicata "riduzione del ritardo evitabile" pare che non sia stata efficace, come nelle intenzioni della Giunta, supportata dalla possibilità configuratasi, allorquando la Giunta stessa ebbe a sottolineare che "Ad oggi (…) sono necessarie ancora azioni di miglioramento per rendere omogenei e facilitare i percorsi assistenziali, in particolare per l'attuazione ancora subottimale dei percorsi fast-track (118 - Laboratorio di emodinamica) e la riduzione del ritardato trasporto all'HUB dei pazienti con STEMI che si presentano nei PS SPOKE";
considerato inoltre che sono state registrate in passato numerose manifestazioni, nonché raccolte di firme, ad opera della popolazione dei territori romagnoli oggetto di accorpamento (ex ASL di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna) proprio allo scopo di prevenire disservizi gravi, quali quello denunciato,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di appurare l'effettiva situazione organizzativa in essere presso l'area vasta romagnola e, conseguentemente, quali verifiche intenda promuovere, al fine di accertare le eventuali responsabilità politiche ed amministrative che hanno condotto al decesso della paziente.
(3-03092)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COMPAGNA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
il consigliere d'Ambasciata Michael Louis Giffoni è stato per più di 5 e più anni (dal 3 settembre 2008 al 30 settembre 2013) ambasciatore d'Italia in Kosovo, incarico ricoperto a lungo, meritando riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale, che hanno dato lustro a lui, ma soprattutto al nostro Paese;
dopo il rientro alla sede centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (1° ottobre 2013), egli ha diretto l'Unità per il Nord Africa e Mediterraneo della Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza del Ministero, seguendo con particolare cura ed esperienza il delicato *dossier* relativo alla Libia;
in data 7 febbraio 2014, è stato convocato dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero e, in assenza di ogni preventiva comunicazione o informazione al riguardo, è stato informato di essere destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare, da ricondurre a un suo presunto coinvolgimento in un traffico di visti scoperto dalla missione europea in Kosovo "Eulex";
i responsabili del crimine furono individuati in un gruppo di malavitosi kosovari, i quali sono stati tratti in arresto con un impiegato dell'Ambasciata italiana: prima dell'adozione del provvedimento, il Ministero aveva disposto un'ispezione nella sede diplomatica di Pristina, che fu svolta senza

informare, né prima, né dopo il consigliere Giffoni (particolare alquanto opinabile, essendo egli stato capo di quella missione diplomatica fino a pochi mesi prima) e comunque, in tale ispezione, non furono ascoltati, né i giudici kosovari, né i funzionari di "Eulex", incaricati del caso, né gli "Stakeholders" sul terreno (rappresentanti dei principali *partner* europei e internazionali);
il Ministero aveva poi deferito il caso ad una commissione disciplinare che, il 1° luglio 2014, con decreto ministeriale n. 1116, deliberava la destituzione del consigliere Giffoni, *ex* art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;
non accettando tale provvedimento, il consigliere Giffoni ha reagito prontamente con impugnativa innanzi alla competente sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che, con sentenza n. 8220 dell'11 giugno 2015, alla luce del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, e previo integrale assorbimento delle altre censure, annullava l'atto, per vizio pregiudiziale e sostanziale di incompetenza del Ministro, ordinando pertanto l'esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione,
si chiede di sapere:
se, in quali tempi e con quali modalità il Ministro in indirizzo intenda ottemperare al dispositivo della sentenza del TAR del Lazio relativa al funzionario citato;
se nei suoi confronti non si possa ravvisare un "accanimento" esagerato da parte del Ministero, estraneo alle normali procedure di tutela dell'amministrazione.
(4-06232)
SANTANGELO, CRIMI, MARTON, PUGLIA, DONNO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:
come previsto dalla direttiva per l'impiego del personale Aeronautica Militare in ambito nazionale ed internazionale (DIPMA-UD-001, edizione 2014), gli incarichi presso gli enti NATO in Italia prevedono una permanenza minima di 4 anni, con un eventuale estensione di ulteriori 2 "per motivate ed improrogabili esigenze di servizio e/o comprovate necessità di carattere personale, così come previsto dallo SMD-P-104";
seguendo quanto stabilito dalla direttiva, quindi, già nel 2012 la Direzione impiego personale militare dell'Aeronautica avrebbe dovuto mettere a bando tale posizione organica per ricercare i potenziali candidati, necessari al ripianamento per l'anno successivo; invece, solo in data 3 maggio 2016, la Direzione ha inserito la posizione di interesse nella "Integrazione/Reiterazione della ricerca di personale Sottufficiale per l'avvicendamento di posizioni presso Enti Internazionali/NATO in Italia per l'anno 2016" emessa nel novembre del 2015, stabilendo un urgente ripianamento, ossia entro il 1° agosto 2016;
gli interpelli "Ricerca di personale Ufficiale fino al grado di Tenente Colonnello, Sottufficiali e Volontari di Truppa in Servizio Permanente per l'avvicendamento di posizioni presso Enti Internazionali/NATO Italia - anno 2016" e la sua "Integrazione/Reiterazione" sono stati emessi dalla Direzione del personale dell'Aeronautica militare, rispettivamente in data 18 novembre 2015, con prot. nr. M_D ARM004 50543 DIP33.P12.01 e in data 3 maggio 2016, con prot. nr. M_D ARM004 22431 DIP33.P12.01;
considerato che risulta agli interroganti che numerose proroghe, al mandato quadriennale, vengono concesse al personale titolare delle posizioni organiche citate, diversamente da quanto previsto dalla "Direttiva per l'impiego del personale A.M. in ambito nazionale ed internazionale" (DIPMA-UD-001, edizione 2014);
considerato inoltre che agli interroganti risultano poco chiari i criteri di valutazione usati per la stesura delle graduatorie dei potenziali candidati al ripianamento nelle posizioni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
se la data di avvicendamento dei citati interpelli, ossia quella del 1° agosto 2016, sia stata rispettata, come da previsioni della direttiva SMD-P-104;
se quanto sollevato trovi riscontro per le altre forze armate e, nel caso, quale sia il *modus operandi*

applicato per gli enti Nato in Italia e all'estero;
quali siano i criteri di valutazione per la stesura delle graduatorie e con quali modalità quest'ultime siano portate a conoscenza dei candidati.
(4-06233)
SANTANGELO, CRIMI, MARTON, DONNO, PUGLIA, CASTALDI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il 12 aprile 2016, da comunicato stampa della nuova compagnia di navigazione SNS SpA (Società di navigazione siciliana), si apprendeva dell'acquisizione della compagnia marittima Siremar avente una flotta navale composta da 19 navi e con un personale di circa 380 dipendenti, costola siciliana della ex Tirrenia (ex compagnia di Stato);
sono soci al 50 per cento della compagnia di navigazione SNS SpA la Ustica lines e la Caronte&Tourist, tra i cui azionisti figurano le famiglie Franza e Matacena e la famiglia del deputato Genovese. Oltre alla sovvenzione legata a Siremar, la SNS riceverà 40 milioni di euro circa dalla Regione Sicilia per effettuare collegamenti veloci nei prossimi 5 anni con le isole di Linosa, Lampedusa, Pantelleria e Ustica; inoltre, la stessa è in gara per un appalto da 120 milioni di euro per le isole Egadi ed Eolie, in via di aggiudicazione;
da quanto riportato da molti giornali *on line*, nel trasporto marittimo veloce in Sicilia, dopo il passaggio della compagnia Siremar alla SNS, si starebbe presentando una situazione di monopolio del mercato;
considerato che:
il 17 settembre 2010, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, la società Siremar (Sicilia regionale marittima SpA), veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004. Il 5 ottobre 2010, il Tribunale di Roma ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Siremar;
con sentenza n. 2351/2015, i giudici del Tar del Lazio hanno accolto i ricorsi presentati dalla Società di Navigazione Siciliana SpA annullando l'aggiudicazione, avvenuta alla fine del 2011, della Siremar a Compagnia Delle Isole (CDI), società partecipata, indirettamente e in maniera minoritaria, dalla Regione Siciliana. Con la sentenza si ordina al Ministero dello sviluppo economico di riavviare la procedura dismissiva del ramo d'azienda, a partire dalla lettera di invito del 29 settembre 2011, nel termine di 120 giorni, nonché di assumere le necessarie determinazioni a riguardo. Il Tar del Lazio ha ritenuto condivisibile la posizione della società di navigazione generale siciliana sull'esclusione di Compagnia Delle Isole dal procedimento. In particolare, i legali di SNS hanno contestato l'esclusione della propria iniziale offerta sostenendo che quella di CDI fosse basata su un illegittimo aiuto di Stato, consistente nel rilascio di una contro-garanzia bancaria da parte della Regione siciliana. In base alla sentenza, il Ministero, entro 4 mesi, avrebbe dovuto riaggiudicare la gara partendo dal presupposto dell'esclusione di Compagnia Delle Isole;
risulta agli interroganti che la suddetta sentenza non sia stata rispettata nei termini previsti dal giugno 2015;
in data 19 gennaio 2016, è stato sottoscritto, presso il Ministero dello sviluppo economico l'accordo transattivo tra lo stesso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Sicilia, la Siremar, la Compagnia Delle Isole, e la SNS;
i collegamenti da e per l'arcipelago delle isole Egadi sono stati sempre assicurati dalla Siremar e dalla stessa Ustica Lines nel rispetto della libera concorrenza del mercato, sancito dal trattato ai trasporti marittimi dell'Unione europea, come riportato dall'articolo 100, paragrafo 2;
la SNS SpA, con la descritta acquisizione, ha ereditato la sovvenzione di 55,6 milioni di euro l'anno che lo Stato pagherà per i prossimi 9 anni per collegare la Sicilia alle isole minori;
Caronte&Tourist, attraverso la partecipata Ngi (al 50 per cento, per il rimanente di proprietà della famiglia La Cava), a sua volta, nel novembre 2915, si è aggiudicata appalti regionali per quasi 50 milioni di euro per servizi traghetti con le isole Eolie, Egadi e Ustica;
la transazione del 19 gennaio 2016 farà entrare nelle casse di società di Navigazione Siciliana in 9 anni

circa 560 milioni di euro di contributi statali, e 300 milioni di euro di incassi da vendite dirette;
considerato inoltre che:
dopo l'acquisizione della Siremar da parte della SNS SpA, composta tra l'altro al 50 per cento da Ustica lines, quest'ultima ha provveduto a cambiare denominazione in Libertylines e, ad oggi sui collegamenti da Trapani e Marsala verso le isole Egadi, sembra configurarsi un regime di monopolio dell'offerta di trasporto marittimo passeggeri;
a parere degli interroganti, detta concentrazione in mano ad un unico soggetto dell'offerta di trasporto marittimo passeggeri, risulta estremamente inopportuna, in quanto potenzialmente dannosa per l'interesse dei cittadini e per la libera concorrenza, scomparsa dopo l'acquisizione di Siremar, stante che ricoprirebbe una posizione dominante di mercato nella banchina portuale di Trapani;
si apprende da quanto pubblicato sul *magazine on line* "ship2shore" del 20 luglio 2016: "A Liberty Lines i collegamenti veloci con Egadi ed Eolie - La compagnia dei Morace (ex Ustica Lines), unica offerente, si aggiudica il contratto regionale da 53 mesi e 120 milioni di euro, e lancia anche una nuova linea con la Calabria",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga necessario, per quanto di competenza, chiarire le modalità, che hanno portato alla transazione del 19 gennaio 2016, dalla quale secondo gli interroganti potrebbe derivare un danno erariale, in quanto tutto il trasporto marittimo siciliano è stato affidato ad un solo soggetto, finanziato interamente con fondi pubblici;
quali misure intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di contrastare ogni iniziativa ispirata alla violazione delle regole di mercato e alla libera concorrenza che porti ad instaurare nel servizio di trasporto marittimo una situazione di monopolio o di cartello, nella fattispecie per i collegamenti in Sicilia da e per le isole minori;
se intenda adottare iniziative di competenza al fine di ricevere le opportune informazioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) relativamente all'attribuzione, nell'ottobre 2015, alla società Liberty Lines del "rating di legalità", parametro conferito alle imprese che rispettano elevati requisiti etici e giuridici, ponendola tra le eccellenze, in termini di rispetto delle norme in ambito penale, civile, fiscale e sul piano della leale concorrenza.
(4-06234)

AIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:
nell'ultimo mese, la città di Catanzaro ha vissuto una situazione di elevato rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico, causata dall'occupazione abusiva dell'area Magna Graecia, nel quartiere marinaro. Quotidianamente, sono giunte alle autorità locali decine di telefonate e segnalazioni relativamente alla presenza di centinaia di cittadini clandestini, o in attesa dello *status* di rifugiato politico, all'interno dell'Area Magna Graecia;
i residenti hanno, a più riprese, lamentato il persistere di problematiche igienico-sanitarie e, soprattutto, gli evidenti rischi per la sicurezza. Ad aggravare la situazione, si è aggiunto anche l'arrivo di cittadini, presumibilmente di etnia rom, che, negli ultimi decenni, hanno causato problemi di sicurezza nei quartieri a sud della città. È, quindi, intollerabile la presenza abusiva all'interno dell'area Magna Graecia di persone non identificate provenienti da territori limitrofi;
il sindaco, in qualità di primo garante dell'ordine pubblico in città, avrebbe dovuto assicurare una risposta immediata ed efficace da parte dell'amministrazione comunale, che potesse rassicurare i cittadini e, dall'altra parte, ripristinare il decoro all'interno di uno spazio che un tempo ospitava i grandi eventi;
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
auto rubate e furti di ogni entità continuano ad essere segnalati ogni giorno dai cittadini sempre più allarmati dalla presenza invasiva di soggetti che nell'area Magna Graecia, hanno dato vita ad un vero e proprio villaggio, che di turistico ha ben poco. Ad avviso dell'interrogante, è un controsenso parlare di eventi e *festival* cinematografici, quando, nello stesso quartiere, i residenti sono costretti a convivere

con situazioni di questo genere;
in un incontro con l'interrogante, una delegazione del Consiglio comunale ha evidenziato lo stato di forte allarme sociale, registrato nelle ultime settimane sulla problematica in oggetto;
la presenza invasiva di gruppi di soggetti clandestini e di etnia rom ha dato vita ad una sorta di "area franca" a ridosso del quartiere a vocazione turistica nel pieno della stagione estiva. Diversi cittadini hanno segnalato l'aumento esponenziale di episodi di reati, come furti e danneggiamenti alle autovetture, che stanno provocando una recrudescenza della microcriminalità, rispetto alla quale occorre opporre una risposta immediata da parte delle forze dell'ordine;
considerato, inoltre, che:
la problematica dell'occupazione abusiva dell'area Magna Graecia è stata al centro di una riunione, tenutasi la scorsa settimana e presieduta dal prefetto Luisa Latella, con i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio. Al termine dell'incontro, è stato concordato la predisposizione di un'ispezione congiunta da parte del personale delle forze dell'ordine e della Polizia locale per verificare la consistenza e la provenienza delle persone presenti all'interno dell'area;
appare inverosimile, in ogni caso, pensare di risolvere la questione, attraverso una Conferenza dei servizi, quasi si trattasse di un problema di ordinaria amministrazione. Si tratta, invece, di un'emergenza rispetto alla quale sarebbe opportuno a parere dell'interrogante convocare al più presto una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di concertare ed individuare le soluzioni immediate e adeguate per la tutela e la salvaguardia dei diritti dei cittadini;
nella giornata del 2 agosto 2016, le forze dell'ordine, in esecuzione delle ordinanze del sindaco e del prefetto, hanno provveduto a sgomberare l'area da una cinquantina di occupanti. Sul posto, oltre alla Polizia municipale, che ha coordinato le operazioni, erano presenti i servizi sociali del Comune, la Polizia, i Carabinieri e Vigili del fuoco. Le forze dell'ordine hanno proceduto alle identificazioni e successivo sgombero;
nove di queste persone sono state portate in Questura per l'identificazione. Sembra che l'area oggi sia stata posta sotto la sorveglianza dei vigili urbani, e molto probabilmente verrà affidata in futuro ad una ditta di vigilanza,
si chiede di sapere:
quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende sollecitare, per garantire una corretta sorveglianza delle coste calabresi in merito ai flussi di immigrati che occupano, molto spesso, abusivamente, aree anche di elevato valore artistico;
se non sia il caso di sollecitare la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di individuare una soluzione definitiva per il presidio e la valorizzazione dell'area Magna Graecia, nel quartiere marinaro di Catanzaro.
(4-06235)

AIELLO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:
lo scorso 23 giugno 2016, si è tenuta presso la sede municipale del Comune di Tiriolo (Catanzaro) una Conferenza di servizi, a cui hanno partecipato i sindaci di Tiriolo, Settingiano, Miglierina, Amato e Gimigliano;
tutte le realtà comunali interessate sono accomunate dai gravi disagi per le continue disfunzioni della condotta idrica regionale nel tratto, che va da Gimigliano a Tiriolo;
considerato che:
i frequenti interventi di manutenzione che la tratta idrica richiede causano gravi disagi alle popolazioni dei comuni interessati; allo stesso tempo, non sembrano più sufficienti semplici interventi di manutenzione ordinaria, ma, per risolvere definitivamente i problemi, occorrerebbero interventi strutturali definitivi, che, presumibilmente, potrebbero comportare nel lungo periodo anche un risparmio di risorse pubbliche, rispetto ai continui esborsi per gli interventi parziali di manutenzione ordinaria;
già nel 2003, a seguito di una Conferenza di servizi analoga a quella dello scorso giugno, erano stati

promessi degli interventi risolutivi da parte dell'Ufficio acquedotti della Regione Calabria. Purtroppo, alle promesse non sono seguiti i fatti;
oltretutto, non ha sortito alcun effetto neanche la Conferenza di servizi tenutasi nel giugno 2008 tra gli enti comunali interessati e la Sorical, la società risorse idriche calabresi, la quale non ha dato seguito agli impegni assunti;
lo stato di grave disagio della popolazione, derivante dalla carenza idrica, persiste e si aggrava nel tempo, col peggiorare delle condizioni materiali dell'acquedotto;
soprattutto col sopraggiungere della stagione turistica vitale per quest'area del catanzarese, e il susseguente aumento della popolazione da approvvigionare (circa 15.000 persone), il problema della carenza idrica e del malfunzionamento dell'acquedotto potrebbe comportare delle ripercussioni negative, sia per gli operatori economici, sia per l'immagine globale del territorio calabrese,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno convocare il prima possibile una Tavolo di coordinamento con il presidente della Regione Calabria, l'assessore regionale ai lavori pubblici, la Sorical e i sindaci dei territori interessati, al fine di programmare, in modo puntuale, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il corretto ripristino della condotta idrica regionale, nel tratto che va da Gimigliano a Tiriolo.
(4-06236)
DONNO, MARTON, BERTOROTTA, SANTANGELO, GIARRUSSO, MORONESE, PUGLIA - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante disposizioni sulla "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa Italiana (CRI), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" la Croce rossa italiana-ente strumentale alla Croce rossa italiana (CRI-ESACRI) è stata investita da un radicale processo di mutamento;
tale processo ha determinato l'emersione di numerose criticità, tra cui quelle riguardanti la natura pubblica del comitato centrale e dei comitati regionali e la contrapposta natura privata dei comitati provinciali e locali, la cessione di beni mobili ed immobili, la gestione dell'indotto riorganizzativo, nonché la gerenza e il trattamento del personale, anche con riferimento alla figura professionale dell'autista soccorritore;
nella risposta all'interrogazione 4-05613 sul tema in questione, il Ministero della salute rendeva noto che: "La tematica concernente il riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore è da tempo all'attenzione di questo Ministero, che sin dal 1° marzo 2011 si è attivato in vista di tale obiettivo, inviando al coordinamento interregiortale sanità una proposta di accordo per l'istituzione del relativo profilo professionale. Tuttavia, a seguito di numerosi incontri con il coordinamento tecnico della commissione salute e con le rappresentanze sindacali, il coordinamento stesso, in data 25 novembre 2013, ha comunicato la mancata condivisione da parte delle Regioni e Province autonome della proposta ministeriale di istituzione della figura. La competente Direzione generale di questo Ministero, nel prendere atto della posizione assunta dalle Regioni, con nota del 21 febbraio 2014, ha risposto al coordinamento tecnico della commissione salute, sottolineando che il perdurare della mancanza del profilo professionale provoca una grave lacuna nel sistema dell'emergenza urgenza. Inoltre, nell'evidenziare che il profilo professionale è già operante in alcune Regioni, in virtù di specifiche leggi regionali, si è rappresentata l'urgente necessità, per le rimanenti Regioni e Province autonome, di attivare idonee procedure di corretto utilizzo del personale assunto come autista che, stante l'attuale quadro normativo, non può prestare ausilio al personale sanitario addetto al soccorso. Si assicura che il Ministero continua a seguire con la necessaria attenzione i vari aspetti della questione";
considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 397, lett. *d)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), veniva disposto che: "all'articolo 6, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo. I processi di mobilità previsti dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale. 7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette e' fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto. 7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale»",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali urgenti misure di competenza, anche di natura normativa, intendano adottare, al fine di sanare la lacuna tuttora esistente sotto il profilo professionale nel settore dell'emergenza-urgenza, in un'ottica di tutela nonché di valorizzazione delle competenze delle risorse investite.

(4-06237)

IURLARO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 67 del 2011 è volto a consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di *stress* psicofisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni;

per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato 4 diverse categorie di soggetti: a) i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999; b) i lavoratori subordinati notturni come definiti dal decreto legislativo n. 66 del 2003; c) i lavoratori alle dipendenze di imprese, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro impegnati all'interno di un processo produttivo in serie; d) i conducenti di veicoli, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;

il lavoro dei dipendenti da istituti di vigilanza privata conferito con decreto interministeriale 27 aprile 2006 e con l'art. 41, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (l'orario di lavoro e la sua regolamentazione è demandato al contratto collettivo nazionale di categoria), come quello delle forze di polizia, è stato escluso dall'applicazione del decreto legislativo n. 66 del 2003, nonostante tale attività sia caratterizzata dalla notoria esistenza di fattori e rischi in grado di determinare alti tassi di *stress* psicofisico e dai carichi di lavoro irregolari;

la prima disposizione normativa in tema di vittime del dovere fu la legge n. 629 del 1973, che istituì una pensione speciale per le vedove ed i figli degli appartenenti alle forze di polizia italiane, mentre la legge n. 624 del 1975 stabilì elargizioni a favore dei familiari delle vittime del dovere;

la legge n. 466 del 1980 fu la prima norma che diede una definizione delle vittime del dovere, modificando la legge n. 669 del 1973;

nella disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, è previsto un particolare elenco di pubblici funzionari particolarmente esposti ad essere vittime nello svolgimento del proprio dovere. Esso comprende: i magistrati ordinari della magistratura italiana; gli appartenenti alle forze armate italiane: all'Aeronautica militare; all'Arma dei Carabinieri; all'Esercito italiano; alla Marina militare; alla Guardia di finanza e gli appartenenti alle forze di polizia italiane: al Corpo

nazionale dei vigili del fuoco; al Corpo forestale dello Stato; alla Polizia di Stato; alla Polizia penitenziaria; alla Polizia municipale;
la legislazione prende in considerazione gli eventi luttuosi o le invalidità riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità;
la guardia particolare giurata, come si evince dalla definizione, al momento del rilascio dei titoli, effettua un giuramento di fedeltà alla nazione, alle sue leggi e al Presidente della Repubblica, il medesimo che prestano gli appartenenti alle forze dell'ordine e armate nonché tutti coloro che devono esercitare dei pubblici poteri o delle pubbliche potestà; la guardia particolare giurata svolge comunque un servizio di pubblica utilità e sempre più spesso, sostituisce le forze dell'ordine nel controllo degli obiettivi sensibili, quali le strutture aeroportuali e portuali, gli uffici pubblici, le strutture sanitarie, i tribunali e così via;
le guardie particolari giurate, che prestano la loro opera di vigilanza presso enti pubblici e privati, sono ormai figure di spicco nelle attività commerciali di cui il cittadino è utente: banche, supermercati, ospedali, centri commerciali, aeroporti, porti, trasporto valori;
sarebbe, quindi, opportuno, a parere dell'interrogante, garantire la possibilità e la precedenza di pensionamento anticipato ai lavoratori del settore della vigilanza privata e alle guardie particolari giurate,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario attivarsi per il reintegro, all'interno del decreto legislativo n. 66 del 2003, dei lavoratori del settore della vigilanza privata, dal momento che lo svolgimento dei vari servizi è riconducibile alle attività di tutela della pubblica incolumità, e demandare la regolamentazione dell'orario di lavoro al suddetto decreto;
quali azioni normative intenda porre in essere, affinché le guardie particolari giurate possano, ove ne sussistano i requisiti, accedere prioritariamente al trattamento pensionistico per i lavori usuranti.
(4-06238)

STEFANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
stando a notizie pubblicate dalla stampa locale, in data 1° agosto 2016, il sindacato di polizia SAP di Vicenza avrebbe rappresentato al prefetto una situazione difficile, dal punto di vista del mantenimento della sicurezza, prossima "al collasso", anche a causa della forte contrazione degli agenti effettivi disponibili per il presidio del territorio: "nell'ultimo decennio" infatti, si sarebbe registrato "un calo di circa 150 agenti";
secondo i dati forniti dalla sigla sindacale, sarebbero in effetti attualmente in servizio presso la Questura di Vicenza, la Polizia stradale ed il commissariato di Bassano circa 260 poliziotti;
nel 2015, sono andati in pensione 30 agenti ed altri 21 saranno collocati in quiescenza a fine 2016;
per effetto di queste contrazioni, il solo commissariato di Bassano è passato da un organico di 60 operatori ad uno di 40, perdendo improvvisamente il 30 per cento dei propri organici, ed è destinato a calare ulteriormente, visto che nel 2016 sono stati assegnati a Vicenza solo due agenti in più, a causa dei limiti imposti al *turn over*;
complica ulteriormente la situazione l'invecchiamento del personale rimasto, la cui età media si attesta ormai già attorno ai 50 anni;
secondo le fonti sindacali, sarebbe peraltro insufficiente persino il mantenimento delle piante organiche esistenti, dal momento che risalgono al 1989, quando non esisteva ancora il flusso migratorio che raggiunge attualmente il nostro Paese;
in effetti, risulta che la gestione dei richiedenti asilo costituisca un onere particolarmente gravoso per la Questura vicentina, che ogni giorno deve destinarvi non meno di 5 poliziotti "che potrebbero fare altro", come fatto notare dagli ambienti sindacali,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno riconsiderare le scelte in materia di *turn over* fatte con riferimento al personale delle forze dell'ordine;
se non ritenga necessario invertire la tendenza al taglio del personale che ha colpito la Polizia di Stato nella provincia di Vicenza, proseguita malgrado l'afflusso dei migranti irregolari richiedenti asilo stesse accrescendo i compiti gravanti sugli effettivi rimasti delle forze dell'ordine.
(4-06239)

STEFANI - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
il segretario generale del SAP, Sindacato autonomo di Polizia, Gianni Tonelli, ha inviato una lettera al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per ricordare le inadempienze del Governo ad un anno esatto dalla sentenza della Corte costituzionale che ha sancito l'illegittimità del blocco dei contratti nel pubblico impiego;
in tale sentenza, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2015, veniva, in effetti, dichiarata dalla Corte costituzionale "l'illegittimità costituzionale sopravvenuta (...) del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dal (...) decreto-legge 6 luglio 2011";
malgrado sia trascorso un anno da quella pronuncia, il Governo non ha ancora messo in moto le procedure per l'avvio dei rinnovi contrattuali, né sembra intenzionato a farlo, almeno per il momento;
pare invece che il rinnovo dei contratti pubblici avrà luogo solo se ci sarà più sviluppo e maggiore crescita economica, circostanze altamente incerte;
di questa situazione sono vittime tutti i dipendenti del settore pubblico ed in particolar modo quelli appartenenti al comparto sicurezza, oltre 300.000 persone, cui è affidato il primo presidio di difesa, anche rispetto all'emergente minaccia legata al terrorismo di matrice islamista;
nella missiva, Tonelli ha altresì lamentato la mancanza di comunicazioni e rapporti tra il Governo e le organizzazioni sindacali del comparto sicurezza,
si chiede di sapere:
se effettivamente il Governo intenda subordinare l'avvio delle procedure di concertazione e contrattazione per il rinnovo dei contratti nel comparto sicurezza all'andamento imprevedibile del ciclo economico;
se confermi la propria intenzione di rinunciare a garantire il rinnovo dei contratti al personale delle forze dell'ordine, chiamato a fronteggiare la crescente minaccia terroristica e a gestire le procedure per l'accoglienza dei migranti irregolari richiedenti asilo, qualora il reddito nazionale non cresca al di sopra di una certa soglia, peraltro non ufficialmente annunciata;
per quali ragioni non comunichi i propri intendimenti a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle forze dell'ordine.
(4-06240)

CENTINAIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
Poste italiane, oltre ad essere una delle aziende più grandi del nostro Paese, sia per dimensioni sia per *asset* strategici, risulta essere particolarmente importante, soprattutto perchè è chiamata a garantire l'espletamento del servizio universale postale sulla base di un contratto di programma, siglato con lo Stato in una condizione di sostanziale monopolio;
la società sta portando avanti un piano di razionalizzazione, che sembra confermare l'orientamento degli ultimi anni che insegue una logica del guadagno puntando su assicurazioni, carte di credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere, a scapito delle esigenze della collettività, sacrificando uffici che ritiene non redditizi, senza considerare la loro importanza dal punto di vista sociale e rinnegando la *ratio* propria del servizio universale, che, a tutela delle esigenze essenziali degli utenti, impone la fornitura del servizio, anche in situazioni di fallimento di mercato, caratterizzate da bassi volumi di domanda ed alti costi di esercizio, tali da rendere l'erogazione delle prestazioni strutturalmente non redditiva ed antieconomica;
le decisioni unilaterali portate avanti da Poste italiane stanno creando numerosi disagi ai cittadini e ai lavoratori: solo come esempio, nella provincia di Pavia, ci sono 174 uffici postali di cui 44 aperti a

giorni alterni con un servizio scadente, senza le sufficienti linee dedicate a uffici, negozi ed attività produttive e di servizi tra cui il tribunale, gli ospedali, l'università, dove i portalettere sono costretti a carichi di lavoro esorbitanti e sperequati e gli uffici spesso hanno un solo dipendente;
all'interno dell'ampio programma di privatizzazioni, previsto dal Governo, con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico nel periodo 2014-2017 di 0,5 punti percentuali di Pil all'anno attraverso gli introiti delle privatizzazioni e delle dismissioni immobiliari, si inserisce anche la cessione sul mercato del pacchetto azionario di Poste Italiane SpA in capo al Ministero dell'economia e delle finanze e la preoccupazione è che la già disastrosa situazione possa ulteriormente peggiorare;
in tema di economicità solleva dubbi la perdita della cedola annuale versata da Poste: da un calcolo presentato nel corso di un'audizione in 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) al Senato, si evince che la dismissione della prima *tranche* di azioni ha già significato una perdita di 157 milioni per le casse dello Stato nel 2015, rispetto a quanto incassato nell'anno precedente. A condizioni date, nel brevissimo periodo l'operazione di dismissione delle quote azionarie avrà una connotazione totalmente negativa per il bilancio dello Stato;
il già deliberato conferimento del 35 per cento di azioni del gruppo Poste in Cassa depositi e prestiti fa emergere potenzialmente un conflitto di interessi, visto che Poste italiane colloca per conto della medesima Cassa buoni fruttiferi e libretti di risparmio postale, a fronte di commissioni periodicamente contratte e le consistenze della Cassa per quasi l'80 per cento derivano proprio dalla raccolta di risparmio postale;
alla luce di questo possibile scenario, si verificherebbe che Cassa depositi e prestiti, maggiore azionista di Poste, sarebbe contemporaneamente controparte contrattuale nella definizione del rapporto economico tra emittente e collocatore. A ciò si aggiunga che la medesima Cassa è in parte controllata dalle fondazioni bancarie, *competitors* di Poste italiane, il che fa presumere che anche quel 35 per cento di azioni poste in capo a Cassa depositi e prestiti nel giro di breve tempo verrà messa sul mercato con ciò prefigurando la totale privatizzazione del gruppo;
esiste il forte rischio che il mutato assetto proprietario porti a favorire lo sviluppo delle attività finanziarie del gruppo con una inevitabile contrazione delle attività preposte al servizio universale, fino al loro completo azzeramento,
si chiede di sapere quali azioni si stiano mettendo in atto per scongiurare l'eventualità che la privatizzazione di un'azienda così importante e strategica per il nostro Paese, sia dal punto di vista economico che da quello sociale, come Poste italiane, possa ledere il diritto dei cittadini di accedere ad un servizio essenziale di qualità.
(4-06241)

BAROZZINO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il 4 maggio 2016, Antares (gruppo Papagni), titolare del marchio Leon, ha spedito lettere di licenziamento individuale (*ex* legge n. 608 del 1996) per giustificato motivo oggettivo, effettivo dal 19 giugno, ai 17 lavoratori del supermercato Leon di Santa Rufina di Cittaducale (Rieti);
su invito dell'azienda, 5 lavoratori avevano dato le dimissioni volontarie;
il licenziamento ha seguito il rifiuto degli altri lavoratori di respingere la proposta della società di accettare le dimissioni volontarie a fronte di un'ipotetica riassunzione: dimissioni volontarie per essere poi riassunti con una tipologia di contratto differente;
tale proposta si è rivelata in realtà un espediente, il nuovo contratto non è mai esistito, per non riconoscere le tutele del licenziamento, aggiungendo un ulteriore danno nei confronti dei lavoratori licenziati;
le associazioni sindacali cui si sono rivolti i lavoratori hanno ottenuto il 12 maggio un incontro con la Direzione territoriale del lavoro e l'azienda: in quella sede l'azienda ha confermato la chiusura dell'attività ma, nel contempo, ha lasciato intendere che il gruppo Papagni utilizzerà l'immobile di proprietà della famiglia per una nuova attività di commercio alimentare con cooperative, e si è rifiutata di discutere dei licenziamenti;

nel frattempo si sono chiarite le intenzioni dell'azienda, che intende proseguire l'attività come cooperativa di soci non dipendenti e ha avviato colloqui per assunzioni, colloqui che sono stati bloccati dall'intervento dell'Ispettorato del lavoro;
il 26 maggio, in sede di conciliazione con la Direzione territoriale del lavoro, Antares ha ritirato i licenziamenti con procedura *ex* legge n. 608 del 1996 e ha avviato la procedura *ex* legge n. 223 del 1991, che si è concluso presso l'Assessorato regionale il 23 giugno con un verbale di mancato accordo, nonostante la ripetuta disponibilità delle organizzazioni sindacali a trattare al fine di evitare i licenziamenti;
nonostante l'impegno assunto dalla proprietà, sia presso il Ministero sia davanti al prefetto, il 21 luglio ha riaperto il punto vendita ex marchio Leon (gruppo Papagni), ora marchio Le Mark, con nuovi assunti, escludendo tutti gli ex dipendenti;
considerato che:
le nuove assunzioni, con contratti a tempo determinato, con stipendi e diritti drasticamente ridotti, sono la prova della volontà dell'azienda di liberarsi di lavoratori impiegati da 20 anni nel supermercato;
i residui diritti dei lavoratori sono stati altresì aggirati attraverso il cambio di ragione sociale, *escamotage* molto utilizzato nella zona industriale di Cittaducale;
il licenziamento potrebbe essere alla base delle ragioni che hanno spinto il quarantaduenne Luca D'Ammando, dipendente del supermercato, a togliersi la vita, gettandosi da un ponte, nel mese di maggio, dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, a fronte della prassi ormai dilagante di aziende che proseguono l'attività, licenziando i lavoratori già occupati per assumerne altri con stipendi e diritti dimezzati;
se non intenda riaprire il tavolo di confronto con l'azienda Antares per proseguire la trattativa e per trovare soluzioni positive alla collocazione occupazionale degli ex dipendenti del supermercato.
(4-06242)

MATTESINI, CARDINALI, GINETTI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
ogni giorno centinaia di pendolari provenienti dalle regioni Toscana, Umbria e Lazio si recano a Roma per motivi di lavoro o di studio, utilizzando il mezzo di trasporto ferroviario;
particolarmente utilizzata dai pendolari delle citate regioni è la linea Firenze - Roma, che vede, nel corso del tragitto, importanti fermate quali Arezzo, Terontola - Cortona, Chiusi Chianciano Terme, Orvieto e Orte, che rappresentano snodi di trasporto molto importanti per la mobilità dell'intera Italia centrale;
sempre più frequentemente, e in particolare nelle ultime settimane, si segnalano ritardi nel servizio, con particolare riferimento alla categoria dei treni Intercity, che dovrebbe assicurare un servizio puntuale e rapido e che invece vede di anno in anno allungare i tempi di percorrenza previsti dall'orario, ai quali si sommano ritardi frequenti e considerevoli;
particolarmente degno di nota è il caso dell'Intercity 598 Roma - Firenze, che fino ad alcuni anni fa, aveva tempi di percorrenza nettamente inferiori e un tasso di arrivi puntuali superiore a quello attuale, che vede una frequenza di ritardi molto alta;
il cronico ritardo del servizio incide negativamente sulla qualità della vita e sulla produttività dei pendolari stessi, sottraendo loro tempo prezioso, che potrebbe, altrimenti, essere dedicato alle relazioni familiari, lavorative, sociali e al riposo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda acquisire elementi in merito alla possibilità di migliorare il servizio Intercity nella tratta Roma - Firenze, in termini di puntualità e riduzione dei tempi di percorrenza.
(4-06243)

LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

come è emerso durante il convegno tenutosi in data 27 febbraio 2016, organizzato dal sindacato di polizia COISP, a cui hanno partecipato diversi esponenti politici, la pianta organica delle forze dell'ordine nel territorio del Molise è risalente agli anni '80, anche se oggi risultano mutate le condizioni del territorio stesso (aumento del numero delle attività, incremento dei reati e un vero e proprio cambiamento del tessuto sociale). Alcune zone in particolare evidenziano maggiori difficoltà, come la fascia adriatica, zona in cui convergono importanti vie di comunicazione interregionale e dove i pochi operatori di servizio devono contrastare le sempre più crescenti attività illecite. La zona, inoltre, riveste un'importanza strategica nella repressione dei reati lungo le zone di confine con regioni ad alta densità criminale;

il territorio regionale del Molise con sempre maggior frequenza viene individuato come sede di domicilio per collaboratori di giustizia della criminalità organizzata o per esponenti condannati al confino o a scontare gli arresti domiciliari, come nei casi recenti dell'ex sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino e di Enrichetta Avallone, moglie del *boss* Antonio Jovine, che seguono un lungo elenco di figure simili, aperto, nel lontano passato, dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, inviato nel basso Molise. Più recentemente si ricorda la revoca della protezione al collaboratore di giustizia Felice Ferrazzo (appartenente alla cosca di 'ndrangheta di Mesoraca) "la cui condotta è risultata chiaramente dimostrativa della sua volontà di rompere il rapporto di collaborazione intrapreso con lo Stato" come emerge dalla relazione della Direzione nazionale antimafia del gennaio 2014;

la presenza di queste "personalità" richiede indubbiamente una maggiore presenza di forze dell'ordine nel territorio. L'accorpamento della legione Carabinieri Molise a quella dell'Abruzzo a decorrere dal 1° settembre 2016, voluta per il contenimento e l'abbattimento dei costi, va pertanto verificata meglio. Anche se non sarà toccata la dotazione organica, il nuovo assetto operativo mette di fatto in rischio alcune funzioni dirigenziali e di coordinamento in Molise,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano sollecitare ogni utile potenziamento degli organici delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;

se intendano verificare la possibilità di limitare la presenza di condannati e dei collaboratori di giustizia agli arresti domiciliari per reati gravi provenienti da altri territori;

se ritengano opportuno rivalutare la soppressione della legione Carabinieri del Molise.

(4-06244)

CENTINAIO - *Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 31 maggio 2016, le associazioni delle cittadine contro il femminicidio, dopo l'ennesimo crimine perpetrato per futili motivi contro una donna, avevano richiesto, con una lettera ufficiale un incontro al Ministro in indirizzo, al fine di illustrare alcune proposte concrete, mirate a mettere in campo, in tempi rapidi, una strategia finalizzata a trovare soluzioni concrete, in grado di arginare la recrudescenza del fenomeno criminale;

nel nostro Paese, se da un lato, negli ultimi 10 anni, il numero complessivo degli omicidi è diminuito, il numero degli omicidi perpetrati nei confronti delle donne è aumentato in maniera allarmante (i dati relativi al 2012 in Italia registrano più di 120 vittime), e nella maggior parte dei casi, gli autori di questi delitti sono legati alle vittime da un rapporto parentale;

fino agli anni '90, il dato dei delitti non era disaggregato, per cui non si conosceva la gravità del fenomeno, che, invece, si è rivelato di tale portata da giustificare la scelta di coniare il termine specifico di femminicidio, per indicare la violenza misogina dell'uomo nei confronti delle donne, introducendo un'ottica di genere nello studio dei crimini;

il termine è nato per indicare gli omicidi della donna «in quanto donna», ossia la maggior parte degli omicidi di donne e bambine. Si tratta di omicidi di donne commessi da parte di *partner* o ex *partner*, ma anche di ragazze uccise dai padri, che non accettano le decisioni e l'emancipazione delle proprie figlie;

la dimensione e la specificità del fenomeno sembrano giustificare l'esigenza dell'introduzione nel codice penale italiano, di una fattispecie di reato *ad hoc,* per perseguire in modo specifico tali condotte criminose;
la circostanza per cui i delitti sono perpetrati nella maggioranza dei casi da un uomo che ha, o ha avuto, una relazione di affetto o conoscenza con la donna, esplicita una dimensione sociale della violenza, ancora più preoccupante per il fatto che le «mura domestiche» sono spesso la scena del crimine e che gli assassini, nella maggioranza dei casi, sono legati alle vittime da rapporti coniugali o genitoriali,
si chiede di sapere quali siano le ragioni per le quali il Ministro in indirizzo ad oggi non abbia ancora programmato l'incontro con i rappresentanti delle associazioni contro il femminicidio e se non ritenga opportuno avviare, in tempi rapidi, un tavolo con le associazioni stesse, per mettere in campo una strategia concreta di contrasto verso tale specifica e aberrante tipologia di crimine.
(4-06245)
CAPPELLETTI, MARTON, SANTANGELO, MORRA, BERTOROTTA, GIARRUSSO, LEZZI, MORONESE, GIROTTO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
da fonti di stampa (agenzia "ANSA" Veneto dell'8 luglio 2016), si apprende che un capitano ed un luogotenente della Guardia di finanza, in servizio a Treviso, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'accusa di corruzione "per aver accettato oggetti di valore da un imprenditore trevigiano in cambio di uno sguardo indulgente sulle verifiche fiscali";
da fonti di stampa ("la tribuna di Treviso" del 12 luglio 2016) si apprende altresì che, le esigenze cautelari prospettate dall'accusa, consistono nel "fondato timore che i due militari possano commettere altri gravi delitti della stessa specie dato che risultano intrattenere numerosi contatti con altri imprenditori sottoposti a verifica fiscale";
da ulteriori fonti di stampa ("la tribuna di Treviso" del 28 luglio 2016) si apprende che, in seguito alla revoca della misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, i 2 militari della Guardia di finanza sono rientrati in servizio al comando provinciale di Treviso;
considerato che:
il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", all'art. 91, prevede che il pubblico impiegato, sottoposto a provvedimento penale, deve essere necessariamente sospeso dal servizio, qualora sia destinatario di una misura restrittiva della libertà personale, mentre può essere sospeso, quando la natura del reato sia particolarmente grave;
il Consiglio di Stato, sez. VI, nella decisione n. 880 del 13 febbraio 2013, ha stabilito che "la revoca di una misura cautelare restrittiva della libertà personale, in forza della quale è stata disposta la sospensione cautelare obbligatoria del pubblico dipendente, giustifica il passaggio alla sospensione cautelare facoltativa, per la cui adozione, sul presupposto della natura particolarmente grave del reato, non è richiesto che il dipendente abbia assunto la qualità di imputato, essendo sufficiente la sua sottoposizione a procedimento penale e, perciò, anche nella fase delle indagini preliminari";
il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza n. 5745 del 3 dicembre 2013, ha evidenziato che "la pubblica amministrazione ha la facoltà, a seguito della revoca della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio conseguente a misura interdittiva del giudice penale, di valutare se disporre la sospensione cautelare facoltativa, ove siano ritenute sussistenti ragioni di pubblico interesse ostative alla ripresa del servizio";
nella decisione suddetta, il Consiglio di Stato ha fissato le condizioni necessarie per la sospensione cautelare facoltativa del dipendente, stabilendo che "non è necessario che vi sia stato il rinvio a giudizio del dipendente medesimo, essendo sufficiente che siano in corso le indagini penali preliminari, e che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, successivamente cessata" a condizione che "i fatti su cui pendono le indagini penali preliminari siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che i 2 finanzieri vengano immediatamente sospesi dal servizio, date le indagini preliminari in corso su fatti gravi, inerenti al rapporto di lavoro e sussistendo evidenti ragioni di pubblico interesse, ostative alla ripresa del servizio.
(4-06246)

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, nonostante il contingentamento dei tempi offerti ai candidati e la palese mancanza di rispetto per la professionalità dei commissari costretti a lavorare a ferragosto, è in svolgimento un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, come previsto dal comma 114 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
numerose sarebbero le segnalazioni di falle procedurali, sia livello organizzativo che tecnico: esiti che vedrebbero l'ammissione alla prova orale di un numero di candidati pari a 0, scambio di codici identificativi dei candidati, oltre a numerosissime anomalie segnalate e verbalizzate sul territorio nazionale;
gli esiti parziali, dopo la prova scritta, evidenziano percentuali che si attestano sul 70 per cento di candidati ritenuti non idonei, con punte dell'80 per cento e addirittura del 100 per cento, nonostante il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stesso ne avesse precedentemente certificato l'idoneità;
le griglie di valutazione non sarebbero univoche per tutto il territorio nazionale, con evidenti sperequazioni tra i candidati e la mancanza di oggettività delle stesse, con margini inaccettabili di discrezionalità delle diverse commissioni;
visto che questo concorso a parere degli interroganti sta producendo e produrrà in futuro un grave danno ai candidati,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire, a fronte delle numerose anomalie che stanno caratterizzando la procedura concorsuale, e se intenda prevedere un regime transitorio, che possa garantire i candidati che saranno giocoforza fuori dalla graduatoria di merito di questo concorso, alla luce dei numerosissimi esposti inoltrati alle Procure della Repubblica di competenza.
(4-06247)

IURLARO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
nei giorni scorsi si è appreso dagli organi di stampa dell'incendio divampato nella discarica di Autigno (in provincia di Brindisi), e, seppure i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere l'incendio nella discarica attualmente sottoposta a sequestro giudiziario, non sono mancati momenti di paura per il pericolo sorto, visto che le fiamme hanno sfiorato i tubi del gas, con conseguenze che sarebbero state devastanti per l'intera area, e pertanto si è reso necessario l'utilizzo della schiuma per domare le fiamme;
sul posto si sono portati anche i tecnici del Comune, i Carabinieri e personale dell'Arpa Puglia; tuttavia, per il momento, resta il mistero sulle origini dell'incendio: i rifiuti potrebbero essere andati a fuoco per autocombustione, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi;
la discarica pubblica di contrada Autigno è chiusa ormai da più di un anno; infatti, la Regione, è intervenuta nel marzo 2015, con un'ordinanza. Motivo del provvedimento è stato il superamento dei limiti nella concentrazione di sostanze inquinanti, in particolare metalli pesanti, nella falda acquifera sottostante. Appena 2 mesi dopo, arrivò il procedimento di sequestro penale da parte dei Carabinieri del Noe, nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura non solo sulla gestione della discarica;
da quel momento, nel sito non sono entrati più rifiuti ma si è dovuta comunque gestire la presenza di quelli già stoccati, che producono, soprattutto quando piove, litri di percolato, il cui trattamento e smaltimento è costato nel frattempo oltre un milione di euro al Comune;
la situazione sembrerebbe in via di miglioramento, con il piano di caratterizzazione dell'area; infatti, dovrebbero emergere ulteriori dettagli sullo stato ambientale dell'area e dopo si dovrebbe passare alla

fase della messa in sicurezza d'emergenza, per la quale la Regione ha già stanziato 700.000 euro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del recente episodio accaduto e quali interventi urgenti di propria competenza intenda intraprendere al fine di provvedere alla messa in sicurezza dell'area fino a quando non vengano meno le ragioni per cui è stata sottoposta a sequestro.
(4-06248)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nel 2014, l'Ufficio scolastico della Regione Toscana segnalava il comportamento di una docente di musica, che protraeva l'assenza da scuola, con certificati di vari medici di luoghi diversi, lamentando «grave patologia»;
contemporaneamente, però, da vari siti *internet* emergeva che la docente organizzava e partecipava ad eventi musicali in giro per l'Italia nei giorni di assenza da scuola;
a seguito di questo fatto, sono scattate le indagini della Guardia di finanza e, nel 2015, è partito l'atto di citazione della procura contabile, anche in virtù del fatto che la professoressa non si sarebbe mai sottoposta a visita collegiale, malgrado i tanti certificati;
la docente si è costituita in giudizio e con una memoria ha dedotto la nullità della citazione per «omessa osservanza dei termini a comparire», rilevando di non essere mai stata sottoposta a provvedimenti disciplinari da parte dell'Ufficio scolastico regionale e ribadendo la veridicità dei certificati medici;
la Corte dei conti ha ribadito l'indubitabilità dei fatti, infatti «un'assenza dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio, ingiustificata perché dedicata a chiare finalità personali, comporta indebita percezione della retribuzione. Perciò in assenza della prestazione lavorativa non è dovuta la retribuzione che, se erogata, deve essere restituita»;
per questo, la Corte dei conti ha condannato l'insegnante della scuola media "Convenevole" di Prato a pagare oltre 97.000 euro allo Stato, quindi a restituire gli stipendi «riscossi indebitamente», perché si è assentata «dal servizio sulla base di un falso stato di malattia, desumibile dal contemporaneo svolgimento di altra attività, sottraendo energie lavorative all'amministrazione e incorrendo in chiare violazioni di servizio». Questo comportamento, dunque, avrebbe causato un danno erariale;
inoltre la Corte dei conti ha stabilito che la professoressa dovrà anche pagare 15.000 euro per il «danno di immagine» arrecato all'istituzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta e se intenda attivare i poteri ispettivi, previsti dalla normativa, per appurare la veridicità dell'episodio.
(4-06249)

SCILIPOTI ISGRO' - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
fin dal 2007, le imprese farmaceutiche multinazionali operanti in Italia, dissimulando crisi aziendali fittizie, dopo avere incassato cospicui contributi statali per l'apertura dei siti industriali, chiudono gli stabilimenti di produzione, trasferendo la stessa produzione nei Paesi dove il costo della manodopera è più basso;
contemporaneamente, addossando allo Stato la responsabilità di avere introdotto maggiori sistemi di controllo sulla spesa farmaceutica, stanno continuamente e pervicacemente smembrando le reti di informazione scientifica sui farmaci con l'azzeramento quasi del servizio di farmaco-sorveglianza sul territorio, con impatti negativi sulla salute pubblica e sull'aggiornamento dei medici per i farmaci in commercio, sulle interazioni tra farmaci e sulle reazioni avverse dei medicinali;
per giustificare i licenziamenti sono state attivate numerosissime procedure di mobilità che dissimulano una formale conformità alle norme, ma che, in sostanza, operano spregiudicati aggiramenti, così come accertato da numerose sentenze emesse dai tribunali del lavoro italiani;
il maggior numero di imprese farmaceutiche multinazionali, fatta eccezione di alcune aziende ubicate a Firenze e a Roma, ha sede a Milano, per cui più del 90 per cento delle presunte crisi aziendali e le

conseguenti procedure di mobilità vengono gestite dalle organizzazioni sindacali territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e dall'Assolombarda di Milano;
gli accordi sottoscritti, fin dal 2007, dalle organizzazioni sindacali territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil con Assolombarda di Milano, a giudizio dell'interrogante stranamente, sono state sempre validate dall'Agenzia regionale per la formazione e il lavoro di Milano (ARIFL), la quale, invece di valutarne la legittimità procedurale e sostanziale, ha avallato ogni genere di accordo che favoriva imprese e sindacati, ma creava ingenti danni ai lavoratori e al sistema previdenziale, partecipando, così, al dissesto finanziario dell'Inps, con l'abuso dell'istituto della mobilità;
numerose sono le sentenze emesse dai tribunali del lavoro che hanno sentenziato l'illegittimità di tali accordi;
incuranti delle numerose sentenze, Assolombarda e le rappresentanze territoriali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil continuano a sottoscrivere, in presenza di crisi d'impresa inesistenti, accordi di mobilità con talune multinazionali farmaceutiche. Tali accordi sottraggono alle aziende in reale crisi importanti risorse di sostegno ai lavoratori;
le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil dalle indennità spettanti per legge ai lavoratori licenziati riceverebbero, in clamoroso conflitto di interessi e a giudizio dell'interrogante in maniera non trasparente, circa 1.000 euro per ogni lavoratore licenziato, sulla base di una presunta e non richiesta assistenza sindacale, soprattutto dai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato. Poiché i lavoratori, licenziati dal 2007 ad oggi, ammontano a circa 25.000 (19.000 informatori scientifici e altri 6.000 lavoratori tra sede e stabilimenti), risulta facilmente desumibile l'interesse dei sindacati territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil a sostenere l'utilità dei licenziamenti, anche se pubblicamente e falsamente dichiarano contrarietà;
l'azienda farmaceutica Sanofi, con il supporto di Assolombarda e di Cgil, Cisl e Uil, ha in corso un numero consistente di licenziamenti, sebbene dovrebbe aver ricevuto dal Governo Renzi circa 4,3 milioni di euro;
evidenziato che, a quanto risulta all'interrogante:
un informatore scientifico del farmaco operante in Sicilia, dipendente della società Sanofi, destinatario di un provvedimento di licenziamento per la mobilità aperta per un'inesistente crisi aziendale, si è suicidato;
l'elenco dei lavoratori da licenziare sarebbe stata redatta aprioristicamente, con un accordo illecito, sottoscritto dai sindacati territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e da Assolombarda di Milano, volutamente firmato di notte, rinunciando ad utilizzare tutti i tempi che la legge concede per l'esame congiunto;
l'industria farmaceutica italiana continua ad effettuare massicci licenziamenti, nonostante abbia promesso al Governo migliaia di nuovi posti di lavoro. In termini di costi di produzione, il prezzo dei farmaci non ha subito reali diminuzioni, e le aziende che producono o commercializzano farmaci realizzano utili notevolmente maggiori di quelli altissimi che già hanno,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, dato che numerose interrogazioni riguardanti licenziamenti collettivi strumentali di informatori scientifici del farmaco e di ricorso anomalo alla mobilità non hanno ricevuto risposta, intendano intraprendere iniziative perché tali abusi cessino, e quali interventi ritengano di dover porre in essere;
se ritengano che le multinazionali farmaceutiche che effettuano tali numerosi e ripetuti ricorsi alla mobilità, e che pure hanno ricevuto recentemente consistenti finanziamenti dal Governo, hanno diritto a scaricare sugli ammortizzatori sociali false ristrutturazioni aziendali;
se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non trovi doveroso attivarsi affinché l'operato di Assolombarda e dei sindacati territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, che sembrano imprudentemente disattendere le pronunce dei tribunali, sia più trasparente;
se i Ministri del lavoro e della salute non ritengano necessario porre fine a ingiustificati licenziamenti, attuati a parere dell'interrogante con illegittime procedure di mobilità, perpetrate con la collaborazione

dei sindacati territoriali di Milano e da Assolombarda, che producono gesti estremi e devastazioni sociali nelle famiglie e nelle persone coinvolte;
se i Ministri del lavoro e della salute non ritengano di intervenire per individuare e perseguire i responsabili che hanno indotto l'informatore scientifico Sanofi della Sicilia a compiere il gesto estremo, con irreparabili conseguenze drammatiche sulla persona e sulla sua famiglia;
se il prezzo del farmaco che i cittadini e il Servizio sanitario nazionale pagano alle aziende farmaceutiche sia una variabile indipendente dal suo costo di produzione.
(4-06250)

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità), nella dichiarazione dal titolo "La prevenzione ed eliminazione dell'abuso e della mancanza di rispetto durante l'assistenza al parto presso le strutture ospedaliere", definisce trattamenti irrispettosi e abusanti durante il parto nelle strutture ospedaliere: l'abuso fisico diretto, la profonda umiliazione e l'abuso verbale, le procedure mediche coercitive o non acconsentite (inclusa la sterilizzazione), la mancanza di riservatezza, la carenza di un consenso realmente informato, il rifiuto di offrire un'adeguata terapia per il dolore, gravi violazioni della *privacy* , il rifiuto di ricezione nelle strutture ospedaliere, la trascuratezza nell'assistenza al parto con complicazioni altrimenti evitabili che mettono in pericolo la vita della donna, la detenzione delle donne e dei loro bambini nelle strutture dopo la nascita connessa all'impossibilità di pagare;
l'OMS si rivolge a tutti i Paesi membri, inclusa l'Italia, invitando Governi e società civile a realizzare azioni per fare emergere e misurare il fenomeno della violenza ostetrica che viola il diritto alla salute delle donne;
la campagna "Basta tacere: le madri hanno voce", iniziativa della società civile, lanciata sui *social media* con la pagina "facebook" per raccogliere le esperienze delle donne durante il parto, ha fatto emergere l'esistenza di abusi e mancanza di rispetto presso le strutture ospedaliere anche in Italia;
la campagna ha raccolto, in soli 15 giorni, 21.621 *like*, oltre 1.136 testimonianze in formato foto-cartello ed ha coinvolto più di 700.000 utenti al giorno con oltre 70.000 interazioni quotidiane, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica e della stampa, che ha dedicato al tema oltre 60 articoli rinvenibili sul *web* e sulla carta stampata. Fenomeno che non può essere ignorato dalle istituzioni;
i dati ISTAT 2013 mostrano che nell'assistenza al parto spontaneo non mancano pratiche di medicalizzazione nella fase del travaglio o del parto, tanto che il 72,7 per cento di parti "spontanei" risultano essere medicalizzati; nel 32 per cento dei casi riguardano la rottura artificiale delle membrane, nel 34,7 per cento l'episiotomia e nel 22,3 per cento la somministrazione di ossitocina per aumentare la frequenza e l'intensità delle contrazioni, ma una quota affatto trascurabile (14,2 per cento) dichiara di non sapere se le sia stata o meno somministrata;
nel 2013 venne promossa un'inchiesta dal Ministro della salute *pro tempore* Renato Balduzzi nel 2013 sui tassi di tagli cesarei, che, tramite l'intervento dei NAS, ha posto in luce il fenomeno della falsificazione delle cartelle cliniche in relazione alle indicazioni terapeutiche del taglio cesareo, ma non risulta agli atti nessuna informativa circa le azioni sanzionatorie a carico degli autori degli illeciti, né sono state comunicate le misure concrete per prevenire e sanzionare il fenomeno dell'abuso del taglio cesareo che lede il diritto alla salute di madri e bambini e priva il SSN di ingenti risorse economiche per pagare interventi non necessari, e privando di risorse altri settori della sanità;
considerato che:
recentemente la magistratura ha proceduto nell'arresto di un gruppo di pediatri che inducevano le neo-mamme a scegliere l'allattamento artificiale per favorire le ditte produttrici. In cambio ricevevano *computer* e viaggi. Un totale di 18 medici in Toscana, Lombardia, Marche e Liguria;
a Reggio Calabria gli esiti delle indagini condotte dalla magistratura hanno portato alla luce i crimini realizzati all'interno del reparto di Ostetricia dell'ospedale Riuniti (di Reggio Calabria), sottolineando la totale mancanza di umanità del personale medico e sanitario, reo anche di falsificazione di cartelle cliniche;
le citate inchieste della magistratura trovano riscontro nelle testimonianze delle donne raccolte della

campagna "Bastatacere" e dall'osservatorio sulla violenza ostetrica Italia, entrambe iniziative della società civile;
le donne infatti riferiscono trattamenti abusanti e irrispettosi durante il parto in particolare, tagli cesarei non acconsentiti, senza motivi medici e spesso senza anestesia, episiotomie non necessarie e senza consenso, induzioni, applicazioni di ventosa e realizzazione di forti spinte sull'addome (manovra di Kristeller), somministrazione di latte artificiale senza il consenso dei genitori, umiliazioni verbali per avere manifestato la volontà di allattare al seno, separazioni ingiustificate dei bambini dalle madri,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda effettuare delle verifiche o avviare una raccolta dati o una ricerca sui tassi di episiotomie, di applicazione di ventosa, di induzione al travaglio, di rottura artificiale delle membrane, di applicazione della manovra di Kristeller e sul numero di casi in cui i neonati sono stati separati dalla madre;
se intenda effettuare un'indagine sui casi in cui le donne subiscono abusi, coercizioni e umiliazioni verbali durante l'assistenza al parto con conseguente lesione della dignità personale e del diritto alla salute, sulla completezza o veridicità delle cartelle cliniche; se intenda verificare lo stato di coerenza tra le cartelle cliniche e le schede di dimissioni ospedaliere, e la coerenza tra le cartelle cliniche e i racconti delle donne;
se intenda predisporre un sistema di ascolto delle esperienze delle donne, con programmi di protezione dalle ritorsioni delle strutture ospedaliere come per tutte le vittime di abusi e violenze;
quali iniziative intenda adottare, o abbia già adottato, al fine di rendere effettivo il diritto alla salute e all'integrità psicofisica delle donne durante il parto, se intenda adeguare il sistema dell'assistenza al parto al rispetto dei diritti fondamentali delle donne come raccomandato dall'OMS e come sancito da molteplici convenzioni internazionali (Dichiarazione universale dei diritti umani; Dichiarazione universale sulla bioetica ed i diritti umani; Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; Patto internazionale sui diritti civili e politici; la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne; Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne; relazione dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla morbidità e mortalità materna prevenibili e i diritti umani; i contenuti della IV conferenza mondiale di Pechino sulle donne).
(4-06251)
DI BIAGIO, AIELLO, BILARDI, CONTE, DALLA TOR, PANIZZA, Stefano ESPOSITO, BIGNAMI, RICCHIUTI, LAI - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la normativa vigente, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, ha previsto la progressiva equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e a tal riguardo fu istituito un tavolo tecnico operante dapprima presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, poi presso il Ministero dell'interno;
nonostante la definizione di tale principio equiparativo risalga ormai a più di un decennio fa, allo stato attuale permangono tra le diverse categorie di vittime numerose disparità di trattamento, che, oltre ad insistere su storie personali già gravate da eventi delittuosi, contribuiscono ad alimentare un consistente contenzioso amministrativo;
per quanto i profili di spesa di un intervento complessivo di equiparazione possano profilarsi come particolarmente onerosi, è ingiustificabile il consistente ritardo nell'adeguamento anche progressivo delle tutele. Tale ritardo è ascrivibile anche al rallentamento che ha condizionato in questi anni i lavori del tavolo tecnico che avrebbe dovuto garantire il coordinamento delle amministrazioni coinvolte nell'erogazione dei benefici e l'analisi puntuale della situazione. Il tavolo tecnico, infatti, rimasto quasi fermo nel biennio 2012-2014, ha potuto riprendere con forza la propria attività solo nel 2015 definendo finalmente una relazione conclusiva che illustrava una panoramica di riferimento rispetto alle quantificazioni e agli eventuali costi della manovra equiparativa;
tuttavia, nonostante il conseguimento di tale obiettivo, permangono forti perplessità in riferimento alle stesse evidenze fornite nella relazione conclusiva del tavolo tecnico, dove alcune stime sembrerebbero

sovrastimate rispetto alla realtà dei fatti. Un esempio eclatante si desume dalle stime di spesa previste, per il decennio 2015-2026, relativamente all'adeguamento dell'assegno vitalizio mensile *ex* articolo 2 della legge n. 407 del 1998, da 258,23 euro a 500, di cui beneficiano coloro che abbiano riportato un'invalidità superiore al 25 per cento;

le stime fornite a tal riguardo dal Ministero dell'interno ed inserite nella relazione del tavolo tecnico considerano che la platea di beneficiari al 2015 come composta di 2479 unità, per una spesa annuale complessiva pari a 9.024.948,24 euro e con conseguente stima di spesa pari a 18.127.241,28 euro per l'eventuale adeguamento dell'assegno. Ma la stima finale al 2026 fornita dal Ministero prevede una platea di 7.023 ipotetici beneficiari per una spesa totale, incluso l'adeguamento, pari a 59.292.068,67 euro;

a giudizio degli interroganti è evidente che una simile cifra sia considerevole e tuttavia risulta difficile comprendere il meccanismo di stima degli ipotetici beneficiari che porta in 10 anni le vittime del dovere da 2.479 a 7.073, quasi triplicandone l'ammontare in una visione che definire "pessimistica" sembra un eufemismo. Se si considera che i primi interventi di tutela delle vittime del dovere risalgono al 1961 non si capisce la *ratio* sulla base della quale il numero delle persone interessate, che in 54 anni è arrivato a contare circa 2.500 unità, dovrebbe subire improvvisamente un'impennata che in 10 anni ne triplicherebbe l'ammontare;

sembrerebbe che all'originaria cifra di 2.479 feriti sia stato applicato un coefficiente di incremento del 10 per cento annuo, che se nel passaggio dal 2015 al 2016 comporta un aumento di circa 250 unità, già nel passaggio dal 2025 al 2026 definisce un incremento di circa 600 unità: un dato assolutamente discutibile che avrebbe potuto e dovuto essere approfondito in sede di lavori del tavolo tecnico e sul quale sarebbe necessario condurre ulteriori approfondimenti;

su tutta la questione permane dunque una mancanza di chiarezza che condiziona fortemente il percorso di equiparazione e che sarebbe opportuno rettificare, sia per conseguire al meglio gli obiettivi di tutela, sia per garantire quell'imprescindibile trasparenza che dovrebbe caratterizzare l'azione amministrativa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto evidenziato;

sulla base di quale meccanismo siano state formulate le stime degli ipotetici beneficiari che portano in 10 anni le vittime del dovere da 2.479 a 7.073, definendo conseguentemente l'impegno di spesa per lo Stato ;

se non ritengano opportuno avviare ulteriori approfondimenti delle stime fornite nella relazione del tavolo tecnico, al fine di verificarne la congruità e rimodulare eventualmente le previsioni di spesa, anche allo scopo di garantire un'azione di tutela quanto più coerente ed efficace.

(4-06252)

LUMIA - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

come emerge da un comunicato stampa diffuso il 30 luglio 2016, il presidente di Pubbliservizi SpA, partecipata della Provincia oggi Città metropolitana di Catania, ha scritto alle autorità, dal sindaco della Città metropolitana di Catania, Enzo Bianco, al presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, dal Procuratore della Repubblica Carmelo Zuccaro al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, per fare presente la situazione in cui versa l'azienda che egli presiede da poco. Con l'insediamento della nuova dirigenza, avvenuto il 22 giugno 2016, è stato avviato un importante percorso di verifica dei conti della società che ha fatto emergere diverse anomalie contabili e molteplici violazioni di norme di legge. Conseguentemente, il 20 luglio è stata istituita una commissione interna al fine di accertare l'esposizione debitoria della Pubbliservizi SpA nei confronti dei fornitori;

sempre su disposizione dello stesso presidente, a seguito di indagini interne, è stata redatta dalla Pubbliservizi una relazione per descrivere al meglio la situazione emersa, in particolare, sulla esposizione debitoria della stessa società nei confronti dei fornitori e sulle anomalie contabili nella

gestione della "piccola cassa";
la commissione ha esaminato complessivamente la composizione del debito verso fornitori al 31 dicembre 2015, pari ad un totale di 3.567.071,28 euro. Sulla base della documentazione vagliata e delle risultanze contabili, la verifica del debito ha fatto emergere, su una parte di esso, irregolarità amministrative rispetto alle vigenti disposizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e affidamenti di servizi, lavori e forniture. Questa quota è stata stimata in ben 2.400.000 euro, di cui circa 1.890.000 per fatture prive del codice identificativo di gara (CIG) e circa 880.000 euro da imputare a procedure ad evidenza pubblica rispetto alle quali, in fase di esecuzione, sono state apportate varianti che hanno superato il 20 per cento del valore contrattuale, ovvero cambiamenti approvati in assenza delle necessarie procedure. Successivamente, è stato richiesto un parere legale inerente alla possibilità di stralciare dal bilancio 2015 della società le fatture ritenute illegittime. Il parere, reso in data 18 maggio 2016, rimarca l'illegittimità delle fatture prive di CIG (emesse sulla base di prestazioni non eseguite ovvero sulla base di contratti da ritenersi nulli) e ha ritenuto sussistente l'obbligo in capo all'ente chiamato a svolgere il controllo analogo di stralciare, in sede di approvazione del bilancio 2015, le partite contabili relative alle posizioni debitorie iscritte a favore dei fornitori facenti riferimento alle posizioni predette e oggetto del parere;
in data 13 luglio 2016, veniva notificato presso la sede legale della Pubbliservizi SpA decreto ingiuntivo da parte della società Plastica Sicula Srl per l'omesso pagamento di 2 fatture. Successivamente alla ricezione, veniva avviata la verifica del credito richiesto nei confronti della società tramite la ricerca delle fatture e dei relativi ordini. Da una prima verifica della scheda contabile del fornitore non vi era traccia di alcuna fattura insoluta. Attraverso la verifica delle fatture veniva rilevato che una fattura risultava pagata per cassa dal coordinatore del servizio pulizia, mentre l'altra risultava inesistente agli archivi contabili della società;
successivamente è stata effettuata un'ulteriore verifica della movimentazione della "piccola cassa" affidata al dipendente preposto: sono state rilevate ulteriori anomalie contabili: pagamenti subdolamente suddivisi al fine di eludere il divieto di trasferimento di denaro in contanti sopra la soglia (ai tempi dei fatti di 1.000 euro), utilizzo di una carta prepagata personale per la piccola cassa nella quale venivano effettuate ricariche a prescindere dalla reale ed effettiva presenza della documentazione di spesa, saldo medio della carte sproporzionato rispetto alla funzione propria della piccola cassa. La società attribuisce le responsabilità per ciò al dipendente P. S., di tipo penale (configurando le ipotesi di appropriazione indebita ovvero truffa aggravata e dichiarazione fraudolenta), amministrativo-contabile (procurando alla società un danno di tipo erariale) e disciplinare (violando gli obblighi di condotta sanciti dalla legge e dal codice di comportamento) e avviando così per il dipendente il percorso di risoluzione del contratto di lavoro;
conseguentemente, sono state avviate indagini sulla gestione della piccola cassa negli anni che vanno dal 2008 al 2016: è venuto alla luce che in azienda veniva utilizzato denaro per pagamenti contanti ingiustificati per la piccola cassa nei confronti di alcuni fornitori, al fine di raggirare i limiti imposti dalla legge, caricando carte ricaricabili intestate a dipendenti per importi esorbitanti. Queste procedure illegittime erano consuetudinarie nelle precedenti amministrazioni che non hanno effettuato alcun controllo finanziario-amministrativo. Secondo il principio della tracciabilità della spesa, infatti, anche nella gestione delle spese di minore entità, le società pubbliche hanno il dovere di redigere un proprio regolamento interno che impone all'amministrazione regole di gestione condivise e trasparenti. È emerso l'uso improprio e sconsiderato di decine di carte prepagate e della relativa procedura che serviva verosimilmente a creare provviste di denaro in contanti il cui uso è ancora da accertare nella sua complessità. Si sottolinea, inoltre, il mancato controllo, riscontro e verifica da parte degli organi preposti che ha portato ad un giro di contante di pubbliche risorse che, oltre ad essere illegittimo, fa sorgere il sospetto di appropriazione indebita, truffa aggravata e dichiarazione fraudolenta allo Stato per gli intestatari della carta e per altri soggetti terzi. Infatti, non si spiegherebbe un uso abnorme della piccola cassa se non per favorire fenomeni corruttivi di massa,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano dare supporto all'attuale dirigenza, per

completare l'azione di ripristino delle condizioni di legalità nella gestione di questa importante società di servizi.

(4-06253)

MONTEVECCHI, GIROTTO, DONNO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CASTALDI, BERTOROTTA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 7 dicembre 2013, visto il decreto direttoriale del 6 dicembre 2013, è stato disposto l'avvio di una procedura per la selezione di 500 giovani laureati da formare, per la durata di 12 mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano presso gli istituti ed i luoghi della cultura statale;

i candidati, aventi punteggio idoneo, hanno sostenuto, nel gennaio 2015, un esame scritto a *quiz*, il cui risultato è stato sommato al punteggio della valutazione dei titoli, creando una graduatoria definitiva a scorrimento, pubblicata sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel marzo 2015;

a fine maggio è stato avviato il programma formativo ed il 30 giugno 2015 è stata pubblicata la circolare n. 33, con la ripartizione dei progetti per istituti e le loro specifiche;

considerato che:

inizialmente, il bando prevedeva un assegno annuale di 5.000 euro lordi, a parere degli interroganti del tutto sproporzionati rispetto al lavoro che i tirocinanti erano chiamati a svolgere e inappropriato rispetto alle qualifiche richieste;

a settembre 2015, i vincitori del concorso hanno iniziato a svolgere la loro attività, percependo, fino a dicembre, l'importo di 489 euro mensili;

a partire da gennaio 2016, i pagamenti sono stati interrotti, ma i tirocinanti hanno continuato a svolgere le proprie attività;

ad aprile 2016, sul sito del Ministero è stata pubblicata una circolare della Direzione generale educazione e ricerca, del seguente tenore letterale: "per quanto riguarda l'indennità di formazione residua, essa dovrà essere liquidata parametrando l'importo complessivo alla durata residua del percorso formativo e dividendo l'ammontare su base mensile. Per esempio, un importo complessivo a titolo di indennità residua pari ad euro 2.385,00, parametrato all'orizzonte temporale 1.1.2016-30.6.2016 genererà una rata mensile pari ad euro 397,50 di cui nella mensilità di aprile dovranno essere corrisposti anche gli arretrati di gennaio, febbraio e marzo". Pertanto dalla già, a parere degli interroganti, misera somma, sono state detratte le trattenute a titolo di IRAP e INAIL;

tuttavia, ad oggi, in alcune regioni, ad esempio Marche o Campania, i pagamenti non sarebbero stati effettuati;

considerato inoltre che, poiché i tirocini sono terminati, ma le attività non sono ancora completate, i tirocinanti hanno presentato istanza al Ministero per ottenere una proroga del tirocinio, al fine di completare il lavoro iniziato, ma senza ricevere alcun riscontro, anche alla luce del fatto che il Ministero ha pubblicato il 24 maggio 2016 un bando per 500 funzionari, che non tiene assolutamente conto dei titoli dei tirocinanti e quanto dagli stessi svolto, ai fini della partecipazione al concorso; in questi giorni, inoltre, è stato notificato un ricorso per l'annullamento del bando dinanzi al TAR del Lazio;

considerato infine che a parere degli interroganti, è opportuno assumere impegni concreti volti alla tutela dei giovani neo laureati, schiacciati dal ricatto precarietà o fuga all'estero, e del patrimonio artistico e culturale italiano, che non può permettersi di adattarsi alla precarietà,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per risolvere la situazione, a parere degli interroganti imbarazzante, e reperire le risorse necessarie alla distribuzione dei pagamenti dovuti ai tirocinanti vincitori del bando;

quali opportune iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare, al fine di tutelare le figure professionali operanti nel settore dei beni culturali e archeologici.

(4-06254)
MONTEVECCHI, SERRA, MORONESE, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, SANTANGELO, COTTI, CASTALDI, BERTOROTTA, PUGLIA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
in data 16 settembre 2015 veniva pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 il "Bando di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali";
le domande di partecipazione al concorso dovevano essere inviate telematicamente entro il 30 ottobre 2015;
considerato che:
alla procedura di selezione potevano partecipare coloro che alla data di pubblicazione del bando fossero in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 182 e dall'allegato B del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero svolto già attività di restauro utili elencate nell'art. 3.5 del bando stesso;
con decreto del direttore generale Educazione ricerca del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'11 novembre 2015 è stata costituita la Commissione di valutazione delle domande pervenute al Ministero. La commissione era così composta: Maria Assunta Lorrai, ex dirigente generale del Ministero; Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, dirigente di II fascia del Ministero, soprintendente belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, diplomata restauratore ICR (Istituto conservazione ed il restauro); Pietro Petraroia, ex dirigente generale cultura della Regione Lombardia, ex dirigente storico dell'arte del Ministero; Marisa Laurenzi Tabasso, docente all'università di Roma "La Sapienza" in "Tecnologie per la conservazione dei beni culturali", ex dirigente ICCROM (International centre for the study of the preservation and restoration of cultural property), ex direttore del Laboratorio di prove sui materiali dell'ICR; Eugenio Vassallo, già ordinario di Restauro architettonico all'Istituto universitario di architettura di Venezia;
il termine dei lavori della commissione era previsto per il 31 maggio 2016, con eventuale proroga di 60 giorni;
a selezione ancora in corso, il 19 maggio è stato pubblicato il bando "Ripam" di assunzione di 500 funzionari fra cui 80 restauratori; tra i requisiti richiesti vi è anche il possesso di quanto previsto dall'art. 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
considerato inoltre che:
a pochi giorni dalla chiusura dei lavori della commissione (scaduta il 31 maggio 2016 e prorogata di 60 giorni al 31 luglio 2016), finalizzati alla pubblicazione dell'elenco restauratori, il 21 luglio 2016 è stato pubblicato un elenco parziale che anticipa il riconoscimento della qualifica di restauratori agli aventi diritto, soltanto 858, in quanto diplomati nelle scuole di alta formazione del Ministero, consentendo loro di partecipare al concorso per funzionari restauratori;
risulta agli interroganti che gli aspiranti restauratori non rientrati nell'elenco si sono mobilitati ed hanno annunciato azioni legali volte all'annullamento dell'elenco;
considerato infine che:
a giudizio degli interroganti, ad aggravare la portata del *vulnus* a carico dei partecipanti al bando per il riconoscimento della qualifica di restauratore è intervenuta un'ulteriore proroga dei lavori della commissione al 30 giugno 2017;
nel frattempo, gli aspiranti restauratori non rientranti nell'elenco, pur se altamente qualificati, non potranno vedersi riconosciuto alcun titolo;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
occorre riconoscere le qualifiche e le competenze di coloro che svolgono la delicata professione di restauratore; inoltre, tramite bando pubblico non possono essere adottate quelle che appaiono come discutibili ed inopportune corsie preferenziali;
la pubblicazione dell'elenco pregiudica i diritti di coloro che sono rimasti esclusi pur partecipando al bando, anche in considerazione del fatto che l'art. 182 del codice dei beni culturali elenca i requisiti per la qualifica di restauratore e che tra questi non risulta il possesso del diploma ottenuto presso le scuole di alta formazione;

desta sospetti la lentezza con cui la commissione sta svolgendo il compito attribuitole,
si chiede di sapere:
quali siano le effettive motivazioni che hanno contribuito ad adottare i provvedimenti citati e il relativo *iter* di adozione;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la pubblicazione dell'elenco provvisorio sia lesiva dei diritti degli altri restauratori che hanno partecipato al bando di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali e che attendono le valutazioni dell'apposita commissione esaminatrice.
(4-06255)
MONTEVECCHI, GIROTTO, DONNO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CASTALDI, BERTOROTTA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il *festival* Puccini di Torre del Lago (Lucca) è uno dei *festival* lirici più importanti d'Italia e l'unico al mondo dedicato al compositore Giacomo Puccini che si svolge ogni estate, nei mesi di luglio e agosto, proprio nei luoghi che ispirarono le sue melodie;
nato nel 1930, con il passare degli anni, il *festival* è diventato un appuntamento che richiama migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo per ascoltare le più grandi stelle della lirica, sotto la direzione di importanti direttori d'orchestra, ed ammirare straordinari allestimenti curati dai più famosi registi dei capolavori pucciniani;
considerato che:
negli ultimi anni, il *festival* pucciniano è balzato agli onori delle cronache non tanto per l'eccellenza degli eventi, quanto per gestioni poco rigorose;
l'ultimo evento eclatante è avvenuto il 15 luglio 2016, durante la serata inaugurale del *festival* 2016, con l'abbandono della direzione della "Tosca" da parte del maestro Alberto Veronesi, direttore d'orchestra nonché presidente della fondazione Festival Puccini, motivato dallo sconcerto per i fatti di Nizza e dalla rabbia per l'annullamento delle elezioni comunali di Viareggio da parte del Tar, a suo dire un grave attacco alla democrazia;
subito dopo la sua defezione, che ha provocato non pochi imbarazzi e polemiche, Alberto Veronesi si è dimesso dall'incarico di presidente della fondazione;
considerato inoltre che
il *festival* da sempre riceve contributi pubblici regionali, comunali e statali. A tal proposito, a mero titolo esemplificativo, si richiama il comunicato stampa della fondazione di presentazione del bilancio preventivo per la stagione 2016, nel quale si evince che il *festival* pucciniano ha a disposizione entrate per 4.740.967 euro suddivisi tra ricavi propri (38 per cento) e contributi pubblici (62 per cento) di cui effettivamente disponibili saranno 3.104.802 euro;
nel bilancio consuntivo del 2015, tra l'altro, si evince che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha attribuito alla fondazione stessa un contributo pari a 580.720 euro a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, a cui si aggiunge il contributo per le spese dei Vigli del fuoco per 8.346,36 euro;
inoltre, la fondazione gode di diritti di superficie su terreni di proprietà del Comune di Viareggio, inseriti in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali; a tal proposito il collegio dei revisori della fondazione non espresse il suo parere sul bilancio consuntivo 2014 in attesa di una perizia sul valore delle suddette servitù, della quale non sembra esservi traccia;
sono però note le cattive condizioni economiche della fondazione e di conseguenza le difficoltà organizzative del *festival* pucciniano che dal 2010 ad oggi ha subito una costante perdita di esercizio;
per risanare la disastrosa situazione, la fondazione ha applicato una strategia di *spending rewiew*, ma a subirne le conseguenze sono stati i lavoratori, non pagati o pagati in ritardo, e la stessa qualità della manifestazione;
appena nominato presidente nel 2015, Veronesi, già noto per aver diretto in maniera tutt'altro che impeccabile altri *festival*, ha subito iniziato la sua a parere degli interroganti oscura strategia: la regista Vivien Hewitt è stata sollevata dall'incarico, licenziamento costato alla fondazione 8.000 euro a titolo

transattivo; a pochi giorni dall'inizio del *festival* 2015 è stata annullata una parte del programma del cartellone; è stata applicata una riduzione del 50 per cento agli stipendi degli interpreti; sono stati sostituiti cantanti e tagliate parti di orchestra e del coro; il licenziamento ad un anno dalla scadenza del contratto del direttore artistico Daniele De Plano. In compenso, però, sono stati noleggiati megaschermi ai lati del palco (costati 21.000 euro in più rispetto al preventivo delle spese di noleggio macchinari come indicato nel consuntivo 2015) e affittato il teatro in riva al lago per lo svolgimento di concerti di musica leggera mai svolti;

il 7 agosto 2015 il tenore Marco Voleri, mentre era in scena la "Turandot", precipitava da un'altezza di quasi 2 metri schiantandosi al suolo a causa della rottura del montacarichi sul quale era seduto, con conseguenti avvisi di garanzia e apertura delle indagini per lesioni colpose a carico di 4 esponenti del *festival* e uno dell'azienda proprietaria del macchinario.

considerato infine che la fondazione recentemente è stata oggetto di interesse della Corte dei conti, la quale ha chiesto informazioni in merito alla relazione della società di revisione Bdo di Firenze sullo stato della fondazione, una relazione che la stessa fondazione ha commissionato, salvo poi, con il cambio di presidenza dopo l'avvento dell'amministrazione Del Ghingaro, decidere di non acquisire, interrompendo il lavoro della Bdo. Inoltre, come si apprende da un articolo del quotidiano "Il Tirreno", edizione Versilia, del 21 giugno 2016, la Corte dei conti ha chiesto chiarimenti in seguito all'esposto di un consigliere comunale sull'incarico allo studio Sgro in materia di sicurezza di un valore di 18.000 euro annui, a fronte degli 8.900 spesi nel 2015 in favore del precedente consulente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle difficoltà legate al *festival* pucciniano e del *vulnus* ad esso arrecato e se, attesa la necessità di tutelare il *festival* e la sua unicità, intenda attivarsi affinché venga accertato se la gestione economico-finanziaria degli ultimi anni, in particolare nell'utilizzo di fondi statali, sia stata oculata, nonché dedicata all'effettiva buona riuscita delle manifestazioni e non abbia comportato danni allo Stato.

(4-06256)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02808, della senatrice Bianconi ed altri, nonché le interrogazioni 3-02814 e 3-03054, della senatrice Bianconi, precedentemente assegnate per lo svolgimento alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-02999, della senatrice Bianconi, precedentemente assegnata per lo svolgimento dalla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03089, del senatore Angioni ed altri, sull'accessibilità ai documenti informatici da parte di soggetti ciechi ed ipovedenti;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03094, della senatrice Blundo ed altri, sulle misure per favorire una corretta alimentazione sin dalla prima infanzia;

3-03096, del senatore Bocchino ed altri, sulle molteplici irregolarità di svolgimento del concorso per docenti 2016;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03091, del senatore Cervellini, sulla cessione del ramo d'azienda manutenzione dei mezzi aeroportuali da parte di Aeroporti di Roma;

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03088, del senatore Angioni ed altri, su misure per favorire la diminuzione delle morti sul lavoro;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-03090, della senatrice Moronese ed altri, sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio nel comune di Frasso Telesino (Benevento);
3-03095, della senatrice Granaiola ed altri, sull'introduzione del divieto di commercializzazione dell'avorio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 673a seduta pubblica, del 2 agosto 2016, a pagina 251, l'ordine del giorno G15.13 (già em. 15.13) si intende sottoscritto, in corso di seduta, dai senatori Mandelli e Rizzotti.
Nello stesso Resoconto, a pagina 318, gli annunci relativi all'"Autorità di vigilanza sui lavori pubblici" sono sostituiti dai seguenti:

"**Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti e documenti**

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 20 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione concernente la ricognizione straordinaria sulle società organismi di attestazione (SOA).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 824).
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, dell'articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell'articolo 213, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CCXL, n. 1)".

1.5.2.3. Seduta n. 679 (ant.) del 15/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

679a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente LANZILLOTTA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 692 del 5 ottobre 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2271) ***Deputati COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

(Relazione orale) **(ore 9,37)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2271, con il seguente titolo: ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2271, già approvato dalla Camera dei deputati, 282, 453, 454 e 1236.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un intervento legislativo nel settore dell'editoria era importante, anche perché, se andiamo a vedere i dati, purtroppo constatiamo che in Europa l'investimento *pro capite* a sostegno del pluralismo dell'informazione è agli ultimi posti.

La garanzia costituzionale alla libertà di espressione del pensiero prevista dall'articolo 21 della Costituzione sancisce, inoltre, che il diritto del cittadino all'informazione deve essere garantito attraverso il massimo pluralismo esterno e interno. Abbiamo notato frequentemente, e purtroppo con grande rammarico, che questo non avviene; anzi verifichiamo spesso che il potere dell'informazione è in mano a pochi e non, invece, alla maggior parte dei cittadini: è in mano ai cosiddetti poteri forti.

Avere delle regole certe era quindi necessario. Soprattutto oggi più che mai è fondamentale avere regole certe nell'ambito dell'informazione sia per quanto riguarda la carta stampata che il settore radiotelevisivo. Infatti, consideriamo il rischio che sta correndo il nostro Paese. Qualora dovesse entrare in vigore, la scellerata riforma costituzionale, in combinato disposto con la legge elettorale, trascinerebbe il Paese verso una deriva autoritaria. Già si avverte qualche sentore su alcuni canali di informazione. Si nota magari una maggiore attenzione verso alcune idee di talune parti politiche rispetto a quella riservata ad altre, ma tutto questo non è pluralismo dell'informazione e non va a tutela

del cittadino. È qua che dobbiamo proseguire lungo una strada di regole veramente certe e soprattutto corrette. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Molte volte, anche in passato, la Lega Nord ha condotto con forza delle battaglie, una delle quali (per esempio) è stata quella di contrastare proprio i contributi che venivano erogati a giornali che non distribuivano le proprie copie (è agli atti e potete andare a verificarlo). Abbiamo insistito e, con diversi emendamenti e proposte, abbiamo cercato di togliere quei contributi ai giornali fittizi.

Un'altra battaglia fatta dalla Lega Nord è stata quella di eliminare i benefici, i contributi e le agevolazioni postali per le imprese quotate in borsa, perché non si capiva la *ratio* di dare contributi pubblici e soldi dei cittadini a tutte quelle aziende che editavano. Però, guarda caso, erano quotate in borsa e facevano utili da distribuire ai loro soci. Siamo poi riusciti a vincere questa battaglia nella scorsa legislatura. Ed è anche da questo punto di vista che, durante l'*iter* del disegno di legge in esame, abbiamo insistito per il tetto dei 240.000 euro. Faccio notare che la Lega Nord ha avanzato questa proposta non solo in questa occasione. Abbiamo sempre presentato diversi emendamenti e tutte le volte il PD ha detto di no. Anche in questa occasione, abbiamo ribadito e sancito un principio per noi fondamentale. È giusto il pluralismo dell'informazione, è giusto garantire ogni libertà di pensiero ed è giusto che i cittadini possano avere diverse modalità di analisi di uno stesso problema, in quanto saranno poi loro a decidere. Si garantisce questo principio aiutando i piccoli editori e quelle piccole imprese che fanno informazione vera utilizzando fondi pubblici. È sbagliato, invece, che tali contributi pubblici vengano utilizzati per garantire gli stipendi dei grandi *manager*. Questo è il principio che abbiamo difeso strenuamente e, grazie al relatore Cociancich e al Governo (che all'inizio era un po' titubante), si è poi capito quanto l'inserimento del tetto risultasse fondamentale.

Ci è però dispiaciuto il fatto che al senatore Calderoli che ha condotto una battaglia in Commissione (a partire dalla Commissione affari costituzionali) sul tema del tetto dei 240.000 euro ai dipendenti e agli amministratori della RAI, sia stato risposto di no, che non era il momento, che non si poteva fare, accogliendo un suo ordine del giorno. Dopo di che si è "battagliato" in Aula e finalmente il relatore Cociancich ha compreso l'importanza della questione.

Ciò che dispiace è che - perdonatemi, colleghi del PD - adesso sembra che sia stata una vittoria del PD, il che non è vero: è stato solo usato un in base al quale il relatore ha anticipato il suo emendamento, nonostante fosse presente l'identico emendamento presentato del senatore Calderoli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non si è voluto far approvare per primo l'emendamento del senatore Calderoli: bisognava far approvare prima quello del relatore.

Un altro aspetto che è necessario specificare è che il tetto dei 240.000 euro nella RAI entra in vigore all'atto della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Questo perché nessuno possa pensare che esso verrà introdotto nel prossimo consiglio d'amministrazione, quando qualcun altro deciderà o magari quando verranno emanati i decreti legislativi. No, il tetto entra in vigore al momento della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, perché non è nella parte della delega, ma è nella parte dispositiva.

Questa provvedimento, in conclusione, presenta alcuni aspetti positivi, ma anche tanti altri purtroppo in cui permangono delle lacune, e - mi consenta di dirlo, Sottosegretario - questo fa sì che si crei una guerra tra i poveri editori: questo va al piccolo giornale, questo alla radio, questo alla televisione. E che cosa risulta penalizzato? Risulta penalizzato, ripeto, il diritto fondamentale del cittadino ad essere informato in modo corretto e assolutamente non di parte. Questo noi chiedevamo e su questo abbiamo insistito: su una questione di equità di informazione di distribuzione dei contributi pubblici.

Per tutte queste ragioni, il nostro sarà un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, la riforma del sistema di incentivi nel settore dell'editoria da tempo ha assunto un carattere prioritario, in primo luogo con la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico e, in via generale, con il riordino dei contributi alle imprese editrici, sulla base di nuovi requisiti di calcolo e di accesso legati ad obiettivi di sana gestione

e di redditività delle imprese giornalistiche.

Gli obiettivi indicati nel provvedimento di delega al Governo, presentato nella precedente legislatura, erano l'innovazione tecnologica, il sostegno al processo di ristrutturazione delle aziende sulla base di obiettivi di efficienza e di modernizzazione, la cessazione del regime indifferenziato di contribuzione diretta, l'editoria digitale e la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici.

La non approvazione, nella XVI legislatura, della predetta delega ha riproposto i medesimi indirizzi e problemi all'esame delle Camere nell'attuale legislatura. La previsione, con la legge di stabilità del 2014, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, e le relative risorse stanziate dal 2014 al 2016, ha ulteriormente reso indispensabile un provvedimento di riforma chiamato a porre termine ad una lunga fase transitoria.

Sulla base dei nuovi parametri e criteri di erogazione il quadro di insieme appare più omogeneo e rigoroso e più attento all'efficienza di gestione delle imprese giornalistiche.

Oggi il Senato è chiamato al voto e, nel merito, a sostenere (come noi siamo convinti debba essere) misure di riforma che possono essere definite di sistema, dunque nient'affatto marginali e parziali. Nel testo approvato alla Camera era stato opportunamente inserito, come criterio per l'esercizio della delega, il mantenimento dei contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche. Nel corso dell'esame al Senato, come Gruppo per le Autonomie, abbiamo sostenuto l'introduzione di altre misure a salvaguardia della tutela delle minoranze linguistiche in ordine al ruolo e agli organismi direttivi e di controllo dell'Ordine dei giornalisti. Con l'accoglimento delle nostre proposte si modifica il ruolo dell'Ordine, stabilendo che le funzioni relative alla tenuta dell'albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, oltre che a livello regionale e sovraregionale, anche a livello delle Province autonome e, dunque, si prevede la facoltà di istituire un apposito Consiglio dell'Ordine anche a Bolzano. Nel contempo è stata recepita la nostra proposta che prevede la presenza di almeno due membri delle minoranze linguistiche riconosciute (rispettivamente uno per i giornalisti e uno per i pubblicisti) nel Consiglio nazionale dell'ordine che ora si compone di 60 membri. Sono scelte profondamente motivate e che, per quel che riguarda l'Ordine dei giornalisti, rispondono non soltanto a principi deontologici e professionali, pure importanti ed essenziali, ma si inquadrano in modo conforme con gli obiettivi di tutela delle minoranze linguistiche.

Colgo l'occasione per ringraziare il relatore Cociancich e il sottosegretario Giacomelli per la sensibilità dimostrata nei confronti delle minoranze linguistiche e dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ragionamento e la riflessione sul pluralismo li abbiamo fatti durante l'intero *iter* del provvedimento sull'informazione a livello territoriale e nazionale. Siamo tutti convinti che per una democrazia evoluta sia fondamentale basarsi sulla pluralità delle voci e non su una concentrazione prodotta dal mercato di pochi soggetti che detengono il potere dell'informazione e che possono orientare la formazione dei convincimenti e l'opinione pubblica sulla base di interessi specifici e in base alla concentrazione e al possesso dei mezzi di informazione. Detto qualcosa di cui tutti a parole siamo convinti, è evidente che non può essere solo il mercato a regolare l'esistenza di testate che hanno la caratteristica di essere autonome. Ora, proprio sulla base di questo convincimento, noi come Sinistra Italiana abbiamo salutato con favore, già nell'*iter* alla Camera, l'avvio di un provvedimento che - possiamo chiamarla una mini riforma dell'editoria - istituisse il Fondo per il pluralismo e per l'innovazione. Questo in un momento e in un contesto - è bene ricordarlo - in cui la crisi economica, da una parte, e la rapidissima e quasi caotica trasformazione dei *media* e della comunicazione, dall'altra, hanno portato nel settore dell'informazione e dell'editoria italiana una crisi profonda che rischia di determinare la fine di numerose testate giornalistiche, soprattutto di quelle che tentano - non sono moltissime - a livello locale e nazionale di fare un'informazione autonoma e indipendente per garantire ai cittadini il diritto

ad essere informati.

Tra l'altro, dal 2009 a oggi, queste testate sono ridotte a un terzo. Per questo motivo abbiamo offerto il nostro contributo fattivo alla Camera, anche con un lavoro emendativo al disegno di legge che ha prodotto risultati positivi, nonché attraverso un lavoro in Commissione qui al Senato. A tal proposito spero che quanto fatto in occasione di questo provvedimento possa servirci come lezione di stile quando, tra qualche giorno, affronteremo nodi che potranno sembrare più complessi: si possono fare dell'Assemblea e delle Commissioni luoghi importanti dove predisporre testi che recepiscono le proposte dell'opposizione, come in parte è avvenuto su questo provvedimento.

Questo risolve tutto? Non siamo così ingenui da pensare che l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione possa da solo garantire l'applicazione dell'articolo 21, che pure è stato inserito giustamente nei riferimenti all'articolo 1. Non siamo certamente così ingenui da crederlo: è un piccolo passo in avanti che potrà magari permettere a quelle testate autonome di cui parlavo prima a continuare a svolgere il proprio lavoro; è un provvedimento utile che si avvicina a quell'obiettivo.

Affronta i nodi di questi mesi dei grandi movimenti che ci sono nel mondo dell'informazione e dell'editoria? No. Non li tocca neanche lontanamente o forse in via secondaria. Si pensi al caso RCS, alla fusione tra «La Stampa» e «la Repubblica» con annessa messa in vendita de «il Centro» di Pescara e de «la Città di Salerno» per rientrare nel limite dell'*Antitrust*. Certo non li tocca ma - torno a ripetere - il lavoro che è stato fatto con questa mini riforma dell'editoria garantisce, a mio avviso, di fare un passo in avanti, soprattutto per accompagnare il mondo dei *media* in questa fase di transizione - chiamiamola così - da una situazione di crisi al tentativo di una sostenibilità anche sul mercato, per andare avanti e garantire il pluralismo dell'informazione.

Nel testo della Camera erano stati introdotti, anche con il nostro lavoro, elementi importanti. Ricordo a tal proposito anche l'emendamento che ha suscitato una serie di polemiche, il famoso contributo di solidarietà richiesto alle concessionarie di pubblicità per alimentare il Fondo stesso, anche se il testo giunto dalla Camera presentava comunque elementi di criticità. In questo senso ritengo che il lavoro svolto qui al Senato, in Commissione prima e in Aula dopo, sia stato assolutamente migliorativo nell'affrontare alcuni di quei nodi critici di cui parlavo attraverso un'opera di sistemazione del provvedimento.

Infatti esso rafforza l'attenzione sulle emittenze locali e sui problemi di diffusione delle testate d'opinione, ripristina la differenza (che era stata inopinatamente eliminata) tra locali e nazionali, modifica il rapporto tra copie vendute e distribuite, interviene sull'incremento delle anticipazioni portate dal 30 al 50 per cento. Si tratta, cioè, di una serie di disposizioni che possono sembrare secondarie, ma che invece sono importanti per molte di quelle testate autonome e indipendenti che avrebbero una serie di difficoltà e di problemi.

Il lavoro fatto ieri con l'approvazione dell'emendamento sui tetti alle retribuzioni è stato assolutamente fondamentale. Ieri il Sottosegretario ci ha spiegato - e anche la RAI oggi lo ha dichiarato - che l'azienda stava procedendo in questo senso e io credo sia stato importante, nel momento in cui è stato introdotto, dall'emendamento del Governo, l'articolo 6-*bis* recante l'avvio del processo per il rinnovo della concessione alla RAI, aver fatto tutti (quasi all'unanimità) questo passo in avanti. È un segnale assolutamente fondamentale.

Rimangono però alcuni punti critici che io non posso nascondere: penso all'esiguità del fondo. Noi abbiamo detto che salutiamo con favore l'istituzione del fondo per il pluralismo, ma rimane ancora poco chiaro quanto del canone sarà destinato a tale scopo; le risorse, a mio avviso, continuano a essere modeste, ci sono troppe deleghe. Pertanto, i punti critici non ci sfuggono assolutamente, ma noi riteniamo che questa mini riforma dell'editoria e il provvedimento per l'istituzione del Fondo per il pluralismo siano indubbiamente un passo in avanti. Per questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e del senatore Cociancich)*.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, il testo che ci avviamo a licenziare ha un'importanza straordinaria per un Paese che voglia effettivamente proporsi come ospitante di un'editoria sana e democraticamente orientata, ma esso ha troppi difetti per poter ottenere il voto favorevole da parte di un Movimento che è nato anche e soprattutto perché in Italia manca una vera libertà di informazione.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 10)**

(*Segue* MORRA). Pertanto in questo modo non solo anticipo il voto contrario del Movimento, ma ricordo a tutti che in Italia c'è un'emergenza informazione collegata appunto alla gestione del mondo editoriale che è sotto gli occhi di tutti. Questo non lo sostiene soltanto il Movimento 5 Stelle, ma è un dato evidente allorquando si studiano le classifiche internazionali, con cui purtroppo apprendiamo che il nostro Paese per libertà d'informazione è sempre più in posizioni che vorremmo abbandonare il più presto possibile. Ciò avviene perché, con un intreccio straordinariamente perverso il potere politico, ma anche quello economico, riescono a intervenire nel mondo dell'informazione giocando sullo straordinario e anche difficile a sciogliersi nodo di ambiguità per cui non si riesce a definire con nettezza cosa sia servizio pubblico o prodotto privato. Alla fine si sostanzia e si giustifica un intervento di sostegno che purtroppo, soprattutto allorquando viene garantita discrezionalità nell'intervento (magari anche allo stesso Esecutivo), finisce con l'alterare situazioni che dovrebbero essere i fruitori, cioè i cittadini, a determinare.

Che cosa significa questo? Significa che, quando con il secondo V-Day abbiamo lanciato provocatoriamente delle iniziative referendarie, abbiamo segnalato alla società politica italiana che c'era un'emergenza su cui si doveva intervenire e non si poteva procrastinare. Pur tuttavia, a distanza di anni, non possiamo che registrare una permanenza di nodi irrisolti assolutamente inaccettabile.

L'Italia è l'unico Paese al mondo in cui i giornali muoiono, ma poi resuscitano grazie ad un ritorno, sul cosiddetto mercato, di finanziamenti, per cui editori privati - o forse pubblici - riescono a scaricare come al solito sul contribuente un costo che è assolutamente inaccettabile quando si sostiene che il prodotto che viene finanziato eroghi un servizio. Se però è servizio, è servizio pubblico e deve garantire tutti e non può essere servizio di parte, perché altrimenti confondiamo il particolare con l'universale e questo è quanto abbiamo fatto in Italia.

Il 25 aprile del 2008 - e non casualmente nel giorno in cui ricorre l'anniversario della Liberazione - sono state raccolte centinaia di migliaia di firme affinché venissero proposti tre *referendum* abrogativi. Si voleva che i cittadini potessero intervenire sul finanziamento pubblico all'editoria, sulla soppressione dell'ordine dei giornalisti e sulla soppressione della legge Gasparri e qui entriamo un pochino nel tema.

Se i giornali e le realtà editoriali - *online* e cartacei, naturalmente - sono capaci di conquistare credibilità presso il pubblico di cittadini liberi e consapevoli, perché informati correttamente, dovrebbero avere la capacità di autosostenersi esattamente come avviene in pressoché la quasi totalità del mondo.

Vedo con piacere che scuote la testa, signor Sottosegretario, ma io ho le scatole piene di dover ricordare agli italiani, nei miei interventi, quanto ci siano costati giornali che non ci sono più o che ci sono tuttora, attraverso operazioni che sono state volute dalla sola partitocrazia. Credo che lo stesso Antonio Gramsci, che ha fondato «l'Unità», qualche magone lo soffrirebbe tuttora nel pensare come sia stato editorialmente ed imprenditorialmente gestito un giornale che doveva essere veicolo di verità e non strumento di propaganda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Perché bisogna dire questo? Perché quando lo Stato è veramente garanzia dei diritti dei cittadini deve fissare le norme generali e far rispettare le regole affinché il mercato non cannibalizzi il cittadino, diventando giungla.

Pochi hanno ricordato in quest'Aula che noi abbiamo un mercato della raccolta pubblicitaria drogato a causa di una legislazione che ha favorito il cristallizzarsi di un duopolio, in cui un privato di fatto detta legge e riesce ad assorbire risorse che in altri Paesi europei sono garantite all'editoria cartacea e quindi a giornali che, fra abbonamenti, vendite giornaliere e anche di spazi pubblicitari, riescono ad essere

indipendenti. Non c'è infatti cosa più bella dell'indipendenza per cui si decide che, per esempio, si debba procedere in una certa direzione a livello editoriale e, costi quel che costi, a meno che non ci si renda conto che sia un errore, si va avanti, senza dover scoprire che magari chi ha comprato un pacchetto pubblicitario consistente ti può mandare via SMS qualcosa che non so come definire: un piccolo invito? Un monito? Un'esortazione? O forse un "pizzino"?

In un'audizione alla Camera, Marco Travaglio ha ricordato un episodio su cui tutti noi italiani dovremmo ragionare, un episodio relativo ad una vicenda che coinvolge Enel, che è stata privatizzata, ma resta un gigante cui tutti quanti noi italiani siamo in qualche modo legati. Benissimo: la produzione di strumenti finanziari che vengono immessi sul mercato è stata oggetto di analisi e di giudizio da parte di un giornalista de «Il Fatto Quotidiano», Giorgio Meletti. Non l'avesse mai fatto, perché Enel si è sentita toccata nel vivo: non ti puoi permettere, tu Giorgio Meletti e tu «Il Fatto Quotidiano», di poter pensare qualcosa. Devi piuttosto tacere, perché la cultura dell'omertà è quella che vuole il potere quando democratico non è.

E allora, colleghi, noi qui abbiamo un mercato dell'informazione cosiddetto che, piuttosto che normato, viene sussidiato concedendo al Governo, anche in questo provvedimento, attraverso il fondo (il «fondo», perché voi con le definizioni siete particolarmente bravi, considerato un pochino che abilità avete avuto nel costruire il quesito referendario); con il fondo per il pluralismo e l'innovazione nell'editoria voi, attingendo alla RAI (che dovrebbe essere servizio pubblico ed uso volutamente il condizionale), andate a finanziare chi decidete voi, purché evidentemente scriva quanto volete voi. E questo è assolutamente inaccettabile! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Altro sarebbe stato demandare ad un'*authority*, ad un soggetto terzo, la responsabilità di effettuare queste scelte.

Per non parlare della questione dell'Ordine, perché l'Ordine è importante - purtroppo il tempo sta scadendo, ma questo me lo dovete far dire - non soltanto per controllare l'accesso alla professione, ma soprattutto per garantire la libertà a chi l'esercita. Due giorni fa a Cosenza un editore è stato condannato, seppure a soli quattro mesi, per violenza privata causa il suicidio di un giornalista che è stato soggetto a vessazioni di ogni genere e poi, alla fine, ha deciso di togliersi la vita. Perché questo accade, attualmente, a causa del precariato che si ripercuote su tutti questi giovani ragazzi, che sono innamorati di una certa professione e che molto spesso vengono lasciati da soli di fronte a giganti che possono fare di tutto e di più.

Siamo sempre in quella Calabria in cui (poiché si voleva pubblicare la notizia di un probabile avviso di garanzia al figlio di un collega che è Sottosegretario di Stato) un giornale non è andato in edicola, perché casualmente quella notte le tipografie si sono bloccate. E questo è il modo con cui voi garantite la libertà di informazione! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Morra.

MORRA *(M5S)*. Poi non ci si deve stupire se, combattendo contro la conoscenza e contro l'informazione, noi in Italia continuiamo ad avere tassi crescenti di disinnamoramento nei confronti della gestione della cosa pubblica, perché - scusatemi, e voi questo lo sapete - cosa c'è di più bello che servire la propria comunità? Purché si attinga all'informazione, purché si sia corretti nella gestione dell'informazione. Ma se voi, memori delle lezioni che ci hanno lasciato i sistemi totalitari, appaltate e controllate televisioni, giornali*, blog online* e così via, alla fine riuscite anche a rendere il popolo italiano un popolo che vuole male a se stesso, in quanto non partecipare significa votarsi contro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il Gruppo di Forza Italia si asterrà su questo provvedimento perché, partendo dalle perplessità iniziali che aveva, ha potuto in qualche modo contribuire in alcuni punti, che richiamerò rapidamente, alla riformulazione del testo: questo ci porta ad una valutazione di tipo intermedio.

Tra le varie questioni, però, è emerso quello che non è il punto centrale del provvedimento ma del dibattito, vale a dire la questione della RAI, degli stipendi e dei trattamenti economici, che è stata inserita in questo provvedimento che, ricordo, è rivolto sostanzialmente al sostegno dell'editoria. Voglio dunque dedicare parte di questo intervento ad un chiarimento.

Partiamo da quanto previsto adesso nel provvedimento con gli emendamenti presentati dal relatore. Come abbiamo detto ieri (ma lo ricordo affinché resti agli atti), vi erano emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia, da me e dalla senatrice Bernini d'intesa col Capogruppo, senatore Paolo Romani, emendamenti del senatore Calderoli, che ieri li ha rinnovati fino all'ultimo momento possibile, e del Gruppo del Movimento 5 Stelle. Quando il relatore ha preso atto che nell'Assemblea l'orientamento era largamente favorevole ad approvare emendamenti, ha presentato un emendamento egli stesso ed ha accolto dei subemendamenti che abbiamo presentato. Diciamo che si è svolto un lavoro parlamentare: si è discusso, ci si è confrontati e si è individuata una sintesi.

Intanto, il provvedimento dovrà essere esaminato alla Camera e, quindi, i tetti di spesa non entreranno in vigore: questo è ovvio, perché c'è ancora il bicameralismo. Qualcuno si chiede poi se i tetti varranno retroattivamente. Varranno *ex tunc* o *ex nunc*? È altrettanto ovvio che i tetti di spesa sono da applicare con immediatezza, lo dico fin d'ora e non c'è bisogno di interpretazioni, perché è nella logica delle cose. Non vorrei qui immaginare che il direttore generale della RAI, che già ha dato informazioni non precise sul suo trattamento economico alla Commissione vigilanza RAI, affermasse che avendo lui sottoscritto il contratto in precedenza non si adeguerà. Nemmeno metto in dubbio la questione, né sotto il profilo politico, né giuridico. Lo dico perché leggo oggi su «la Repubblica» - non so se sia vero o no - che il direttore generale della RAI si sarebbe irritato perché, mentre la RAI stava autoregolamentando (come ho ricordato ieri, «Il Messaggero» proprio ieri mattina aveva annunciato tale autoregolamentazione), il Parlamento è intervenuto. Noi stiamo discutendo da molto tempo di questa materia, non siamo intervenuti perché Campo Dall'Orto stava autoregolamentando, quindi non si comprende la sua irritazione.

Leggo su «la Repubblica»: «Come avevo già detto in Vigilanza - spiega Campo Dall'Orto - siamo sempre stati disponibili ad accettare la regolamentazione». E ci mancherebbe! «(…) quando abbiamo presentato il piano trasparenza avevamo già cominciato ad affrontare i casi anomali» e così via. Pare che sia irritato. Ebbene, si calmi. Capisco che sia irritato, perché passare da 650.000 a 240.000 euro di retribuzione, oggettivamente, non è bello, ma imparerà che si vive anche con 240.000 euro. Poi già immagino che ci saranno la diaria e il rimborso di pranzi e cappuccini, ma lì saremo implacabili: si è fatta la lotta agli scontrini dei consiglieri regionali, faremo la lotta agli scontrini della RAI. E poi, anche di questo temo che parleremo, qui, tra qualche tempo, perché ci sarebbe molto da dire su come la giustizia su queste questioni abbia funzionato in maniera anomala in taluni casi. Non ho dubbi quindi che questi tetti varranno nell'immediatezza.

In dichiarazione di voto voglio ricordare che il direttore generale ha fatto l'errore di dirci, in Commissione vigilanza RAI, una bugia, affermando di aver ricevuto un "pagamento" simile a quello dell'ultimo direttore generale: non è vero, perché l'ultimo direttore generale si era ridotto lo stipendio, adeguandolo al tetto di 240.000 euro, dopo aver fruito di un trattamento più elevato perché aveva emesso dei *bond* e noi abbiamo chiarito, con un emendamento, che anche l'attività finanziaria non può, nel caso del concessionario del servizio pubblico, valere come esimente dal rispettare il tetto. L'emendamento mi sembra abbastanza chiaro.

Quindi, non ho dubbi sull'interpretazione; poi l'irritazione mi dispiace. Non ce l'ho neanche con i singoli che vedranno ridotto lo stipendio: alcuni li conosco e li stimo e forse valgono e meriterebbero di più. La vita è lunga e sul mercato si trova di tutto: cambino.

La RAI ha assunto anche Semprini, che ieri ha raggiunto il 3 per cento di *share*. Sottosegretario Giacomelli, non è che io sia un nostalgico del «Ballarò» della prima edizione e di Giannini, ma tutta questa innovazione non va molto bene. Oggi «Panorama» ha pubblicato un titolo sulla nuova direttrice di Rai 3 definendola «un po' *snob* un po' *flop*»; o forse più *flop* che *snob*, alludendo al suo stile e anche ai risultati modestissimi che ebbe, con il 2 per cento di *share*. Ma forse a lei, che faceva il 2 per cento

su La7, che il nuovo programma faccia il 3 per cento sembra un successone.

Sempre leggendo i giornali di oggi leggo su «Il Fatto Quotidiano»: «"11 dirigenti illegittimi". L'ANAC decapita la RAI». Ora, i titoli de «Il Fatto Quotidiano» li conosciamo, sono sempre esagerati, quindi nessuno sarà ghigliottinato. Tuttavia l'Usigrai, sindacato che spesso mi ha visto in disaccordo ma le cui posizioni seguo e con cui mi confronto, ha presentato degli esposti all'Autorità nazionale anticorruzione contestando l'eccesso di assunzioni di esterni. Che la RAI possa assumere un esterno è sempre successo: si può cercare un direttore, un genio, non è mica vietato. La RAI è un'azienda pubblica che deve però stare sul mercato. Non è facile gestire la RAI perché deve fare la concorrenza a Murdoch e deve sottostare alle regole, che noi stiamo applicando, della pubblica amministrazione (tant'è che volevo che la convenzione fosse quindicennale, ma l'emendamento è stato respinto, quindi noi stiamo difendendo la RAI). Gli esposti sono stati presentati perché alcune assunzioni esterne non sono state fatte secondo alcuni criteri. Lo dico ai colleghi che non seguono le questioni della RAI: si è fatto ricorso al *job post*, una selezione pubblica, per la direzione di Rai Ragazzi, che pure è importantissima, ma per Rai 1, Rai 3 e altro ancora sono stati assunti esterni senza fare la selezione. Immagino, che per questo sia intervenuto Cantone. Così si occuperà di questo e non di droga, a proposito della quale ha detto un sacco di sciocchezze. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. È meglio che Cantone si occupi della RAI e del rischio di corruzione. L'avete nominato all'Autorità nazionale anticorruzione non ad altre funzioni, che si occupi di anticorruzione. Non so se alla RAI c'è corruzione, spero di no, però irregolarità ci sono. Non so se «Il Fatto» abbia scritto la verità, però che ci sia stato un eccesso di esterni superpagati è un dato, perché ne sono stati assunti una trentina. Due, tre, quattro vanno anche bene. Penso a un conduttore, a un giornalista o a un genio della finanza: la RAI è un'azienda, perché non deve attingere al mondo? Tuttavia, li trova tutti fuori questi geni. I giornali di oggi ci dicono che facciamo bene a legiferare.

L'astensione deriva anche dal fatto che abbiamo contributo a cambiare le norme sull'Ordine dei giornalisti. Sottosegretario Giacomelli, abbiamo trovato improprio usare questo provvedimento per fare una riforma dell'Ordine dei giornalisti, che era attesa da tempo. Abbiamo fatto sì - lo dico ai colleghi che hanno sostenuto che l'organo è troppo pletorico - che il consiglio nazionale rimanesse di 60 membri, i quali peraltro non vengono pagati dallo Stato. Credo fosse composto da 130 membri e si dimezza e non c'è uno stipendio pubblico. Non so se hanno rimborsi anche loro, ma li versiamo noi con le quote. Io, come lei, sono iscritto all'Ordine del giornalisti e come iscritti versiamo una quota. Speriamo che gli amministratori lo gestiscano meglio di quanto avviene all'INPGI, ma questa è un'altra storia.

Ritengo che quella riforma si potesse fare diversamente. Abbiamo trovato un modo di confrontarci e alcuni dei nostri emendamenti sono stati accolti parzialmente. È così che si fanno le leggi: discutendo.

Passo all'ultima questione e concludo. Questo provvedimento è prevalentemente rivolto a finanziare l'editoria. Ci sono casi meritevoli, a tutela del pluralismo, e ci sono sprechi, non c'è dubbio. Nel passato questi finanziamenti erano un'aggiunta al finanziamento pubblico ai partiti. Vengo dall'editoria di partito, non me ne vergogno, e c'erano i contributi che erano rivolti anche ai grandi giornali (allora erano grandi e più importanti) dei vari partiti e si trattava anche di un'integrazione del finanziamento pubblico. Oggi siamo in altra epoca e questi finanziamenti si riducono, poi ci sono cooperative e iniziative (alcune meritevoli, alcune pretestuose) - perché fatta la legge, trovato l'inganno - e un po' di trasparenza serve.

Attenti, però (mi rivolgo al sottosegretario Giacomelli): se non affronteremo il tema della cosiddetta *web tax,* ossia di una regolamentazione dell'editoria *online,* di cui anche ieri si è parlato, avremo pannicelli caldi. Tempo fa, sul quotidiano «Corriere della sera» Celentano scrisse difendendo il diritto d'autore, in quel caso della musica, sostenendo che «Se non si pagasse più il pane non ci sarebbero più i fornai», perché nessuno farebbe il pane se fosse *gratis*. Celentano lo diceva per la musica: se la musica viene rubata - presa *gratis* - sul *web*, gli autori (anche loro sono artisti e la creatività ha un valore) non hanno remunerazione. Oggi vengono saccheggiati sulla rete tutti i contenuti giornalistici. Io sono ancora uno di quelli (come molti di noi qua dentro) che comprano otto o dieci giornali al

giorno, ma noi siamo degli addetti ai lavori e non facciamo testo. Se consentiamo il saccheggio, attraverso la rete, di qualsiasi contenuto, senza difendere la creatività, è inutile che diamo i contributi perché anche i grandissimi giornali, che non sono più grandissimi, moriranno. Sarà l'evoluzione dei tempi: anche i treni sostituirono le carrozze a cavalli e la rete sta sostituendo la carta. Però bisogna fare attenzione, perché se tutto è *gratis,* poi chi controlla l'informazione? Chi riconosce la professionalità? Qual è la qualità? Il *web* è pieno di cose vere e false, lo vediamo ogni giorno quella "del Venezuela" era vera, anche se falsa (ma quello è analfabetismo, non è l'errore del *web*), e credo che ci dobbiamo riproporre sia con la legge di stabilità che a livello internazionale (i casi recenti dell'Irlanda e della Apple, e quant'altro lo rendono urgente) di fissare una regolamentazione, altrimenti alcuni devono dissanguarsi per fare informazione e altri rubano i contenuti altrui e ce li regalano *gratis*, il che sarà pure divertente ma non è giusto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

COLLINA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA *(PD)*. Signor Presidente, affrontiamo oggi un provvedimento di rilievo in quanto attiene al sensibile tema del pluralismo e della libertà di informazione, i cui principi - lo ricordo - sono scolpiti nella nostra Costituzione all'articolo 21.

Certamente la storia dei confronti politici e parlamentari dei decenni trascorsi, in un campo come quello dei *media*, ha visto tante evoluzioni sia di mercato che di tecnologie, di usi e di abitudini, con i quali non solo si somministra l'informazione ma, soprattutto, se ne fruisce.

Il provvedimento interviene in una fase storica di conclamata trasformazione dei mezzi di informazione con sostanziali modificazioni delle scelte degli utenti, con un evidente aumento del consumo di informazioni, ed interviene con l'intento di aprirsi al futuro e non di nascere già vecchio.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 10,25)**

(*Segue* COLLINA). D'altronde, l'evoluzione tecnologica ha impatti verificabili con il tempo e difficili da prevedere.

Nel breve tempo che ho a disposizione voglio sottolineare solo alcuni aspetti che, peraltro, trattandosi di una delega, dovranno attendere l'emanazione dei decreti attuativi nei tempi stretti di sei mesi. Come spesso accade, i provvedimenti che sono oggetto di lunga discussione all'interno di un ramo del Parlamento vengono approvati con una sostanziale convergenza sui temi principali. Ciò significa che, quando giungono all'altro ramo del Parlamento, è normale che non vi siano sostanziali motivi per modificare i punti di equilibrio raggiunti. Quindi, dobbiamo dare atto alla Camera di avere proposto al Senato un provvedimento ben fatto e sostanzialmente rispondente alle attese del settore anche nella definizione di criteri chiari, che superano varie sovrapposizioni e opacità del passato. Questo non toglie che in 1a Commissione e poi anche nel lavoro d'Assemblea abbiamo sviscerato il provvedimento in profondità, tanto da avanzare ulteriormente rispetto ad alcuni obiettivi e dando completezza riguardo a settori rimasti originariamente esclusi dal provvedimento.

La delega fissa criteri precisi su chi può e chi non può accedere ai contributi, puntando sul *non profit* e sulle cooperative di giornalisti, quindi su editori che sono giornalisti essi stessi. Si escludono seccamente sia i giornali di partito, sia le società quotate in borsa. Sottolineo alcuni elementi fondamentali collegati all'ottenimento dei contributi, come la necessità di adempiere regolarmente agli obblighi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, la presenza di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani giornalisti di età inferiore ai trentacinque anni, per le azioni di formazione e di aggiornamento del personale, la previsione di incentivi per investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate comuni a più imprese editrici autonome e indipendenti. Emerge, quindi, chiaramente l'intento di accompagnare i principali processi di cambiamento e di innovazione per diversificare i canali di informazione, farli coesistere e integrarli.

Un'altra riflessione breve va fatta sul Fondo, che viene costituito con questa legge delega. La previsione sul recupero di gettito relativo al canone RAI appare confortante, però credo sia da

sottolineare l'operazione canone in bolletta: posto che l'apparecchio televisivo alimentato attraverso la spina elettrica per cui il nesso è evidente, ci apprestiamo a vedere realizzato il più grande recupero di evasione. Al di là di questo, con il Fondo così alimentato diamo un quadro positivo di prospettiva al settore non solo editoriale, ma anche televisivo locale, che garantirà al processo di riordino la possibilità di stabilizzarsi nei prossimi anni.

Voglio poi sottolineare una problematica alla quale abbiamo dato una risposta che spero sia sufficiente (sicuramente è migliorativa rispetto al testo Camera). Mi riferisco all'aver spostato, giustamente, il perimetro dei contributi a cooperative e *non profit*. Da una parte è un fatto importante, perché significa sostenere i soggetti che fanno informazione anche e soprattutto nei territori, ma dall'altra significa che questi contributi, la loro certezza nella dimensione e, soprattutto, la loro puntualità nell'erogazione diventano fondamentali per strutture che hanno nel fattore lavoro e non nel fattore capitale il loro punto sostanziale. L'emendamento accolto, che riequilibra e ricalcola l'anticipo, speriamo possa consentire la giusta forza contrattuale nel rapporto con gli istituti bancari, che sono la seconda gamba, il soggetto mai citato, che però garantirà sostanzialmente, con anticipazioni, affidamenti e altri strumenti finanziari, la liquidità per pagare stipendi e costi vivi.

Concludo con un'ultima sottolineatura, non volendo aggiungere niente al lavoro che è stato fatto in Aula su temi che non erano centrali rispetto al provvedimento (penso a quello molto citato sulla RAI, che rappresenta comunque un punto assolutamente importante di convergenza recuperata all'interno del Parlamento). Voglio sottolineare in conclusione l'importanza dell'editoria di territorio, che è per noi una irrinunciabile infrastruttura democratica, un vero presidio culturale, uno strumento basilare di promozione di comunità aperte e partecipate, capace di affermare le identità e le peculiarità territoriali, specie riguardo all'accoglienza e alla solidarietà. Non è un caso se abbiamo in mente i quotidiani locali, i settimanali e i quindicinali anche diocesani che non operano solo sulla cronaca, ma anche su una informazione più approfondita e articolata.

Capisco che chi concepisce l'informazione, anche quella istituzionale, solo all'interno del *blog* di Beppe Grillo, all'infuori di esso non trovi nulla che sia degno di considerazione e affidabilità, ma questa nostra editoria di territorio va assolutamente sostenuta e d'ora in avanti verrà traguardata nelle forme moderne che questa delega promuove.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io credo nell'articolo 21 della Costituzione e sono assolutamente dell'idea che, pur di garantire la libertà di informazione, ci sia e ci possa essere la necessità di un contributo da parte dello Stato, al punto che, dopo i lavori che abbiamo svolto in Commissione e in Assemblea, ho suggerito al mio Gruppo un voto di astensione. Io oggi invece voterò contro questo provvedimento, perché se l'atteggiamento del mondo dell'informazione, che sarebbe il beneficiario di queste risorse, è quello che ha tenuto in questi giorni di esame del provvedimento in Assemblea o quello che emerge da quanto è stato pubblicato quest'oggi, non darei neanche un euro a chi prezzolatamente è sempre al servizio del comandante di turno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Dico questo perché avevo presentato un emendamento che avrebbe escluso dai contributi coloro che avessero dipendenti, dirigenti o amministratori che superassero il tetto stipendiale stabilito per la pubblica amministrazione, ovvero i noti 240.000 euro annui. Il parere era favorevole, il Governo ha invitato a trasformarlo in ordine del giorno oppure si sarebbe rimesso all'Assemblea. Dopodiché si è scatenata una serie di telefonate ai membri di questo ramo del Parlamento da parte di tutti i soggetti che avrebbero visto tagliati i finanziamenti, perché evidentemente superavano il tetto dei 240.000 euro annui. È stata talmente forte quella grandinata di telefonate che si è rinviato l'esame di un emendamento che sarebbe invece stato approvato e si è ricorsi alla più riduttiva diminuzione del finanziamento. Meglio quello che niente.

Quando ho presentato l'emendamento sul tetto degli stipendi RAI, i soggetti che hanno iniziato a fare

queste telefonate già durante il periodo dell'esame in Commissione sono stati tanti perché, come è stato ricordato, qualcuno prende il triplo o quasi del tetto stipendiale. In Commissione mi è stato detto: non si può, non è la sede, presenta un ordine del giorno. Si è arrivati così in Aula. Per onestà intellettuale devo riconoscere che il senatore Cociancich già da allora aveva manifestato una condivisione sull'introduzione di quel tetto.

In Assemblea ho presentato otto emendamenti, nelle più svariate forme, per poter essere sicuro che quella norma fosse approvata. È emersa chiaramente la volontà di tutta l'Assemblea di questo ramo del Parlamento di introdurre questi tetti, quando evidentemente qualcuno in maggioranza questa volontà non ce l'aveva. *(Applausi del senatore Candiani).* Sennonché, piuttosto che metterci il cappello e dover subire la decisione dell'opposizione, si è usato un trucchetto: si è preso un mio emendamento e lo si è posizionato in modo che come ordine di votazione venisse votato prima. Siccome non sono scemo e ho una certa dimestichezza con quest'Assemblea, casualmente, prima che venisse presentato l'emendamento del relatore, ho riformulato il mio emendamento in modo che venisse votato prima di quello del relatore e fosse esattamente identico. Quell'emendamento è stato approvato con una sola astensione - e quindi per la prima volta c'è stata una volontà molto forte - ed è emerso chiaramente di chi fosse la volontà di mettere quel tetto e chi invece tentennava.

Ebbene, ieri sera ho guardato i telegiornali e oggi ho scorso i giornali e si parlava solo dell'emendamento del relatore Cociancich (che ringrazio, per amor del Cielo, per aver perlomeno recepito le indicazioni che provenivano dall'Assemblea), ma non vi era alcuna indicazione del fatto che l'emendamento identico, presentato e votato prima, era quello a firma Calderoli. Forse perché i giornali che dovevano scrivere sono quelli che avrebbero perso il contributo e i telegiornali che ne hanno parlato sono quelli che avranno il tetto di spesa? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ragazzi miei, io il contributo pubblico ai cialtroni non lo voglio dare! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Infatti, siete dei cialtroni e se ci fosse nel mondo dell'informazione una punizione, una sanzione per chi è di parte, per chi omette di dare alcune notizie o, peggio ancora, cerca di influenzare i membri del Parlamento (che devono rispondere, perché altrimenti nessuno gli pubblica niente), a costoro infliggerei la pena dell'ergastolo.

Per concludere, signor Presidente, ribadisco un concetto che lei ha già ripreso: l'articolo 73 della Costituzione prevede che l'entrata in vigore di una legge avvenga il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione. Quindi sia chiaro a tutti, "a buon intenditor poche parole": non facciamo come quando nel decreto-legge del 2014 si fissò il tetto alle retribuzioni, dopodiché lo si iniziò a discutere esattamente un anno dopo, nel maggio 2015. Questa volta non vi mandiamo più in Commissione di vigilanza RAI, ma vi mandiamo i Carabinieri a casa! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MAURO Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MAURO Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, intervengo per annunciare un voto contrario e motivarlo, chiedendo anche ai colleghi di fare una piccola riflessione su questo tipo di provvedimenti legislativi.

Noi interveniamo da lungo tempo a favore di settori d'impresa che versano in particolari condizioni di disagio e questo lo comprendo. Abbiamo fatto spesso anche motivati interventi a favore della piccola e media impresa. In tutti quei provvedimenti, gli interventi e l'utilizzo di denaro pubblico hanno paletti ben precisi per definire il rapporto tra l'utilizzo di questi soldi e l'aspetto degli stipendi; si interviene, cioè, favorendo, per esempio, ammortizzatori sociali o consentendo che nei primi due o tre anni un'impresa possa essere sostenuta anche per la parte degli stipendi. Tuttavia, mai nelle nostre leggi - penso, per esempio, a interventi come la legge n. 44 del 1986, che è di un passato ormai lontano e può essere storicizzata - si interviene autorizzando il fatto che la mano pubblica paghi *tout court* gli stipendi, e questo per la semplice ragione che se una legge è a sostegno di un'impresa, è il reddito di impresa che poi paga gli stipendi.

Perché noi paghiamo gli stipendi al settore dell'editoria? Perché in questo modo noi non sosteniamo l'impresa, ci compriamo i giornalisti e nominativamente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è il vero problema. Chiedo quindi sommessamente che nel tempo ci sia una riflessione in merito, anche perché ricordo a tutti che questi interventi sono figli non di leggi a sostegno dell'impresa, ma di leggi a sostegno del finanziamento pubblico ai partiti, come ha giustamente ricordato il presidente Gasparri nel suo intervento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Una riflessione sul contenuto liberale di questi interventi dovremmo forse farla, tutti quanti insieme e con più tranquillità.

COCIANCICH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per rivolgere un ringraziamento a tutta l'Assemblea, ai vari colleghi intervenuti e in particolare a tutti coloro che hanno lavorato in Commissione sul provvedimento in esame.

In particolare vorrei ringraziare la presidente Finocchiaro, che ha dato un contributo assolutamente decisivo per l'avanzamento del disegno di legge e, sperando di non dimenticare nessuno, tutti i colleghi che hanno ripetutamente preso la parola in Commissione, e cioè i senatori De Petris, Mazzoni, Bisinella, Bernini, Mancuso, Russo e Crimi. Vorrei altresì rivolgere un ringraziamento particolarmente sentito al senatore Calderoli, che ritengo abbia dato un contributo veramente straordinario al disegno di legge che ci accingiamo ad approvare e mi rammarico che oggi, per motivi di amarezza personale, abbia deciso di votare in modo contrario. Esprimo, infine, un ringraziamento al sottosegretario Giacomelli, che ha fornito sempre un grande appoggio ed è stato un interlocutore sempre attento.

Concludo facendo una precisazione, visto che, nel corso delle ultime dichiarazioni di voto, è stata sollevata una questione relativa all'efficacia della norma, che ieri abbiamo approvato con un voto unanime (salvo l'astensione di un solo senatore del Movimento 5 Stelle), riguardante il tetto alla remunerazione del consiglio d'amministrazione e dei vertici della RAI. Ho potuto fare una verifica e la norma ha un'efficacia immediatamente prescrittiva e pertanto, se sarà confermata dalla Camera, si applicherà immediatamente a partire dal consiglio d'amministrazione attualmente in carica. Penso che ciò debba essere apprezzato da tutti coloro che hanno votato ieri ed è un chiarimento opportuno per comprendere la portata di quel voto.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2271, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».

(Segue la votazione).

Prendiamo atto del voto favorevole del senatore Tomaselli e registriamo altresì il voto favorevole del senatore Albertini.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 282, 453, 454 e 1236.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1844) ***Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(1922) ***D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(2457) ***BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***

(Relazione orale) **(ore 10,43)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 2032 e 1844, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta del 3 agosto il relatore Cucca ha svolto la relazione orale.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come lei mi insegna, avrei potuto chiedere un'inversione dei punti all'ordine del giorno, ma non lo farò e restiamo sull'argomento.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 10,44)**

(*Segue* CANDIANI). Signora Presidente, vorrei sollecitare una risposta da parte del Governo perché oggi pomeriggio, alle ore 15, è calendarizzata una seduta per la risposta ad interpellanze e interrogazioni, presentate in buona quantità più o meno da tutti i Gruppi.

Come risulta agli atti, nella seduta del 3 agosto è stata depositata un'interpellanza urgente, presentata dal Gruppo Lega Nord, che però non compare tra gli atti di sindacato ispettivo che verranno trattati nella seduta pomeridiana odierna, per cui non è considerata e non avrà risposta. Non penso sia necessario richiamare l'articolo 156 del Regolamento, perché dovrebbe essere automatica la calendarizzazione di un'interpellanza urgente, così da avere entro quindici giorni una risposta da parte del Governo. C'è stata la sospensione dei lavori per la pausa estiva, ma quell'interpellanza doveva trovare spazio nella seduta odierna.

Dunque, signora Presidente, chiedo che tramite la sua persona il Governo sia sollecitato a dare una risposta urgente.

PRESIDENTE. La Presidenza lo farà certamente. Intanto procederemo alle verifiche e agli accertamenti per andare avanti nel senso da lei indicato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-2032-1844-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 (ore 10,44)

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signora Presidente, desidero intervenire sul disegno di legge che riguarda la riforma del codice penale e del codice di procedura penale.

Nell'ultima seduta prima dell'interruzione dei lavori per il periodo feriale, si è svolta soltanto la relazione del correlatore, senatore Cucca, con riserva di illustrare la seconda relazione, che dovrei fare io oggi, alla ripresa dei lavori. Questo era l'accordo preso anche con il presidente Grasso, per cui credo che in tal senso si debba procedere, per poi passare alle fasi successive, come risulta peraltro dal Resoconto stenografico. Questa è la situazione.

PRESIDENTE. In verità gli Uffici mi dicono - io non l'ho verificato - che questo non risulta dal Resoconto.

CASSON *(PD)*. Basta riprendere la registrazione audio di quella seduta.

PRESIDENTE. In ogni caso, ove anche non risulti dal Resoconto, credo non ci siano difficoltà al fatto che si svolga in questa seduta la seconda relazione.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Casson.

CASSON, *relatore*. La ringrazio, signora Presidente.

Dal momento che si trattava dell'ultima seduta prima della chiusura dei lavori per la pausa estiva era stata presentata una prima parte di relazione necessariamente sintetica dal collega Cucca. Avevamo poi presentato una relazione tecnica scritta e dettagliata proprio perché la riforma è molto ampia e coinvolge non solo il processo penale, ma anche tutta una serie di norme sostanziali del codice penale, oltre che una parte consistente dell'ordinamento penitenziario.

Alla ripresa dei nostri lavori - direi necessariamente anche per tornare sull'oggetto e sulla materia - vorrei dare contezza, seppur brevemente, di alcuni dei nodi fondamentali evidenziati sia durante i lavori della Commissione, sia nella fase successiva e forse - almeno in parte - anche adesso.

In Commissione come relatori avevamo presentato sostanzialmente tre emendamenti su temi molto delicati che rapidamente vado a descrivere in materia di notifiche, di prescrizione e di intercettazioni.

Ricordo, partendo innanzitutto dal tema delle notifiche, che si trattava di fare una proposta per uscire sostanzialmente da quello che avevamo definito il Medioevo delle notifiche, quasi ancora a cavallo. Si sta cercando, anche attraverso un'opera certamente positiva dell'attuale Ministro della giustizia e del Ministero, di uscire dall'attuale situazione delle notifiche, utilizzando le strumentazioni tecnologiche moderne, tant'è vero che sempre di più si parla di processo telematico, soprattutto in ambito amministrativo, di informatizzazione del processo civile e degli atti. Rimanere alle notifiche con il vecchio sistema significa restare ancorati a un vecchio passato.

In questa fase dibattimentale sono stati presentati alcuni emendamenti che sottopongono all'esame dei senatori la questione, come da accordi espressi peraltro durante il lavoro della Commissione quando, proprio in virtù di tali accordi, erano stati ritirati gli emendamenti presentati dai due relatori, al fine di ripresentarli in qualche modo e forma in Aula. Si tratta di emendamenti nei quali, in sintesi, si propone sostanzialmente di utilizzare il concetto della posta elettronica certificata per eliminare gran parte dei rinvii e delle nullità che si verificano all'interno del processo penale. Ricordo come sia davvero elevato il numero degli annullamenti e dei rinvii delle sedute delle udienze del processo penale, sicuramente superiore al 50 per cento, proprio a causa della nullità delle notifiche o di notifiche comunque andate a vuoto. E questo aiuterebbe a superare tale problema.

Ci sono due emendamenti, uno riferito all'articolo 17 e l'altro riferito all'articolo 34, che, o in forma diretta o con delega al Governo, propongono di arrivare al nuovo sistema di notifiche. Potranno essere discussi e integrati e, soprattutto, potrà essere previsto un intervento diretto, se eventualmente si dovesse scegliere il sistema della delega dei consigli forensi e del consiglio dell'Ordine, proprio per far partecipare alla formazione normativa uno dei soggetti fondamentali del processo penale come i rappresentanti degli avvocati.

Il secondo tema è la prescrizione, dal quale si è usciti con un compromesso votato in Commissione giustizia del Senato, che praticamente ripropone la soluzione della Camera, con una modifica sostanziale e procedurale relativa alla fissazione dei tempi (diciotto mesi più diciotto mesi fra la fase di appello e la fase della Cassazione) per arrivare a sentenza. Questa è la soluzione che viene proposta all'Assemblea dalla Commissione. Da questa soluzione - com'è noto - mi sono distaccato in Commissione e mi distaccherò anche in questa sede. Ma ovviamente questa è una parte limitata del processo penale, sulla quale peraltro riproporrò un punto specifico, che credo possa essere riconsiderato e che riguarda la prescrizione dei processi, in particolare di quelli legati all'amianto e alla morte di operai a causa della violazione di norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro. Ne parlo ora rapidamente ma, quando verrà presentato l'emendamento, scenderò nel dettaglio.

Ricordiamo tutti come e quando si sono verificati le assoluzioni e i proscioglimenti nei grandi processi per le morti da amianto (lo stabilimento Eternit a Casale Monferrato e un po' in tutta Italia), a causa del decorso del tempo. Tutti abbiamo gridato allo scandalo, anche i vertici istituzionali, proprio perché, in una democrazia come la nostra fondata sul lavoro, non è accettabile che si verifichino fatti di ingiustizia di tal genere. Si propone quindi un percorso, per quanto riguarda l'omicidio colposo determinato dalla violazione di norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro, che consenta, solo per quanto riguarda la fase iniziale, un diverso binario, come già modulato per quanto riguarda - ad esempio - i delitti commessi ai danni dei minori, e cioè che il tempo inizi a decorrere dall'acquisizione

della notizia di reato. Si avrà occasione certamente di riparlarne e di illustrare l'emendamento più nel dettaglio.

Voglio invece soffermarmi su un altro tema delicato, quello delle intercettazioni, sia perché la Commissione giustizia propone all'Assemblea di votare su una materia della quale in precedenza il Parlamento non ha assolutamente mai discusso (quella dei cosiddetti captatori informatici), sia perché si interviene in parte in materia di intercettazioni, e cioè su quella relativa al deposito delle stesse e alla pubblicità degli atti coperti o non coperti da livelli di segretezza diversificati.

Parto dal tema, assolutamente nuovo, che riguarda le tecnologie informatiche. Negli ultimi lustri, direi addirittura negli ultimi decenni, le tecnologie informatiche hanno assunto un peso sempre maggiore anche all'interno delle indagini, delle inchieste e delle investigazioni penali. Il nuovo codice di procedura penale, che peraltro risale ormai al 1988, non prevedeva delle norme specifiche, anche perché quelle tecnologie erano ancora in fase di formazione. Tuttavia, già nel corso del 1993, a fronte di una rapida diffusione delle tecnologie digitali, fu introdotto, all'articolo 266-*bis* del codice di procedura penale, un nuovo mezzo di ricerca della prova, e cioè quello dell'intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche.

Successivamente, nel 2008, con la legge n. 48, il Parlamento modificava l'articolo 244 del codice di rito sui casi e forme delle estensioni e aggiungeva il comma 1-*bis* all'articolo 247 sui casi e forme delle perquisizioni. In quella situazione, nel 2008, si prevedeva espressamente la possibilità di esperire questi mezzi di ricerca della prova anche in relazione a sistemi informatici o telematici.

Su questo tema, soprattutto a seguito della sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione di qualche tempo fa, sono state presentate delle proposte normative già all'esame della Camera e stanno per essere presentate anche qui al Senato. Ma già nel 2008, quanto alla perquisizione (opportunamente, devo dire), il legislatore aveva previsto che, in occasione della stessa, fossero adottate misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e a impedirne l'alterazione.

Peraltro, l'evoluzione tecnologica, portata dallo sviluppo dell'elettronica, è divenuta la causa scatenante di questa evoluzione con cui anche il sistema della giustizia deve confrontarsi. In primo luogo, va ricordato che il passaggio dalle telecomunicazioni a comunicazioni di circuito, alle comunicazioni a commutazione di pacchetto (piccole sequenze di dati che contengono, digitalizzate, le comunicazioni tra soggetti) fa venire meno l'esistenza di un punto centrale della comunicazione ove può essere disposta l'intercettazione, in quanto abilita la comunicazione tra dispositivi di comunicazione personale in modo diretto o con la sola segnalazione realizzata da sistemi al di fuori della giurisdizione nazionale.

In secondo luogo, lo sviluppo di dispositivi di comunicazione personali con microprocessori sempre più potenti consente agli utenti di utilizzare applicazioni di cifratura del traffico dati e vocale che implementano impenetrabili funzioni matematiche di crittografia, ampiamente documentate nella letteratura scientifica, rendendo in qualche caso dette comunicazioni inaccessibili o quasi.

Pertanto, da alcuni anni si manifesta l'esigenza di disporre, anche per quanto riguarda le forze di polizia e le indagini della magistratura, captazioni da remoto di dati o - secondo una terminologia più imprecisa ma diffusa - una sorta di perquisizioni informatiche a distanza. Con questo termine si intendono l'installazione e l'uso su dispositivi dell'utente (possono essere cellulari, *tablet o computer*), ovviamente all'insaputa dell'utente, di *software* occulti, i cosiddetti *trojan horse*, ossia dei cavalli di Troia informatici per la raccolta di prove nelle indagini.

Questo nuovo strumento investigativo risulta imprescindibile alla data di oggi proprio per il contrasto ad alcune forme principali di grande criminalità organizzata, anche transnazionale, che fanno un uso sistematico ed elaborato di questi strumenti informatici e telematici, altrimenti in grado di vanificare le indagini delle Forze dell'ordine e della magistratura. Quindi, si fa riferimento ad associazioni a delinquere di stampo mafioso, alle associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti e di persone e ai casi - purtroppo sempre più frequenti in epoca attuale - di terrorismo internazionale.

È evidente, quindi, che da una parte risulta urgente poter disporre di questa strumentazione a distanza,

che tra l'altro viene usata di fatto da anni e anni anche dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura, ma dall'altra questo deve assolutamente avvenire nel rispetto delle garanzie costituzionali, con una regolamentazione che ne definisca puntualmente i criteri di ammissibilità e i modi. Una delega viene data, quindi, in questa materia al Governo, proprio per regolamentare la situazione. Si tratta della disciplina dell'effettuazione di operazioni intercettative cosiddette mediante captatore informatico.

Su questo tema - ricordo che era già stato presentato un emendamento dal Governo al decreto-legge n. 7 del 2015 sull'antiterrorismo, che, però, si era bloccato perché non si era ancora arrivati a una definizione sufficiente delle idonee garanzie costituzionali - si sono recentemente pronunciate le sezioni unite penali della Corte di cassazione, che hanno composto un conflitto giurisprudenziale ai massimi livelli della suprema Corte che aveva messo in luce l'urgenza di una disciplina capace di adeguare il diritto alla realtà, ancora ignota al codice sostanziale e al codice di diritto penale, dell'intercettazione, soprattutto ambientale, mediante *trojan horse*.

Si tratta di tecnologie suscettibili, se non fossero regolamentate, di non lasciare alcuna traccia delle operazioni effettuate, alterando così la genuinità probatoria dei relativi risultati e rischiando di violare i limiti della autorizzazione del gip. Inoltre, una volta inoculati i *trojan horse* nel dispositivo ospite, questi *software* possono realizzare una pluralità di operazioni, rette ciascuna da una specifica disciplina.

Ripeto che è necessario intervenire normativamente, perché, di fatto, ciò può essere fatto. Proprio per questo c'è bisogno che il legislatore se ne occupi e anche in maniera urgente. Il fatto che sia già intervenuta una sentenza delle sezioni unite della suprema Corte dimostra come le indagini e i processi penali fossero arrivati dopo tanti anni a livello di valutazione della suprema giurisdizione della suprema giurisdizione della Corte di cassazione e, non essendo stati risolti dal legislatore i problemi alla base, che ciò avesse condotto a conflitti insanabili rendendo necessario l'intervento delle sezioni unite.

Esiste tutta una serie di operazioni toccate da questa disciplina, perché si può parlare di perquisizioni informatiche, di geolocalizzazione, di intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, di acquisizione di dati di traffico. Il carattere ubiquitario di tali operazioni, veicolate da un *software* applicato a uno *smartphone*, rischia di eludere la disciplina specifica sancita dal codice a tutela della sfera domiciliare, imponendo requisiti più restrittivi per le intercettazioni svolte in luoghi di privata dimora.

Questo impone una disciplina che, pur non vietandone l'utilizzo, che comunque viene effettuato da tempo, fissi condizioni, termini e garanzie a tutela tanto delle esigenze investigative quanto del diritto di difesa e del contraddittorio sulla prova e, quindi, come tutela anche del diritto dell'imputato e della difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione.

Nel rispetto dunque di quell'essenziale principio di proporzionalità fra libertà ed esigenza di giustizia, richiamato anche dalla Corte di giustizia europea nella sentenza Digital rights del 2014 e più recentemente da altre Corti costituzionali europee, come quella portoghese, e in particolare, nella materia specifica, dalla Corte costituzionale tedesca, con sentenza del 21 aprile del 2016.

Al fine di non delegare la materiale esecuzione di tali operazioni a società private produttrici dei *software* spia, la disciplina proposta ne ammette l'utilizzo unicamente sotto la diretta responsabilità dell'autorità giudiziaria e con la vigilanza della polizia giudiziaria, nello stringente rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice.

Si prevede poi che nei luoghi di privata dimora l'attivazione sia consentita soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, salvo che si proceda per delitti distrettuali o associativi, che sono quelli di più grande rilievo - come accennavo - in materia di criminalità organizzata o di terrorismo, anche sovranazionale.

L'ultimo aspetto sul quale voglio soffermarmi, seppure brevemente, è relativo al tema della trascrizione delle intercettazioni. All'interno della Commissione giustizia abbiamo proceduto alle audizioni e all'acquisizione dei documenti prodotti da varie procure della Repubblica nazionale,

documenti poi ripresi anche dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento del 29 luglio 2016. Ricordo ciò perché si dà contezza dell'esistenza di una serie di norme nel codice di diritto processuale penale vigente, le quali hanno consentito già alla magistratura e al Consiglio superiore della magistratura di intervenire in materia cercando di regolamentare il tema della trascrizione delle intercettazioni. Peraltro, l'intervento, che non può essere definito in senso primario normativo e quindi cogente per tutti gli uffici giudiziari di tutta la penisola, impone che il legislatore intervenga a specificazione delle norme esistenti già all'interno del codice di procedura penale, norme che già la Camera dei deputati ha previsto, seppure in maniera - a nostro giudizio - troppo generica, e che noi abbiamo voluto precisare. E ciò lo si ribadisce a tutela della riservatezza dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento, salve, ovviamente, le esigenze informative sostenute dall'interesse pubblico della notizia.

Tra i principali criteri di delega si ricorda l'esigenza di un'adeguata selezione da parte del pubblico ministero degli atti da inviare al gip a sostegno della richiesta di misura cautelare, espungendo le intercettazioni *in itinere* inutilizzabili, irrilevanti o comunque inerenti a terzi estranei alle indagini e contenenti dati sensibili, purché non emergano elementi favorevoli all'indagato. Ne dovrebbe derivare peraltro, ove non vi ostino ragioni investigative, l'attivazione della procedura di stralcio di tali intercettazioni già prima dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, anticipando così il momento di selezione del materiale probatorio, per garantire maggiore riservatezza alle parti e soprattutto ai terzi. Importante è anche l'indicazione rivolta alla polizia giudiziaria di non trascrivere nei brogliacci intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili e contenenti dati sensibili, riportandone solo data e ora, per consentire alla parte che vi abbia interesse di richiederne eventualmente l'accesso e non la copia, nel pieno rispetto del diritto di difesa.

PRESIDENTE. Senatore Casson, la invito a concludere.

CASSON. *relatore*. Mi avvio a concludere.

Tali indicazioni consentono di limitare in misura considerevole l'ingresso nel fascicolo procedimentale di dati personali non strettamente pertinenti al reato contestato, relativi a terzi o comunque dei quali si possa fare a meno, senza per questo nuocere alle indagini. Si trova inoltre una selezione che, pur coprendo tutte le fasi procedimentali in cui assumono rilevo le intercettazioni, dal brogliaccio all'acquisizione, rimette doverosamente la decisione definitiva al giudice nel contraddittorio delle parti. Tali previsioni sono poi correlate al criterio direttivo volto a disciplinare il regime della pubblicità di tali atti di indagine, nel pieno rispetto della giurisprudenza della Corte europea, che ha avuto modo di declinare il diritto di informazione e il diritto all'informazione quale presupposto costitutivo dei regimi democratici, da contemperare con il segreto investigativo, la riservatezza delle parti e dei terzi e la presunzione di innocenza, senza tuttavia poterne scalfire il nucleo essenziale.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, presento una questione pregiudiziale.

Avevamo deciso di non presentarla, perché - come il Ministro già sa - abbiamo collaborato durante l'esame del disegno di legge, ritenendo necessario un intervento di riforma del processo penale (sul sistema penale, in generale). E il nostro contributo si è tradotto in 28 emendamenti approvati in Commissione, e abbiamo presentato pochi emendamenti anche in Assemblea.

Va tuttavia denunciata l'irrazionalità del sistema sanzionatorio e, quindi, mi auguro che il Ministro e la maggioranza vogliano fare una riflessione sul sistema in tema di reati contro il patrimonio. In particolare, il Ministro ricorderà che abbiamo evidenziato che il calcolo delle attenuanti e circostanze aggravanti previsto nel disegno di legge di riforma ha conseguenze negative anche nel caso del furto semplice, per non parlare della rapina aggravata, con due aggravanti che determinano una pena al di sotto di quella attuale.

Non abbiamo presentato emendamenti, e ci rivolgiamo alla maggioranza, che si assumerà la responsabilità di votare il provvedimento e queste parti. Mi auguro che, su di esse, ci siano una

riflessione e, sulla base di un'iniziativa - auspico - dei relatori o di correzioni che il Ministro voglia presentare, vi sia la possibilità di condividere la posizione della maggioranza.

Signor Ministro, mi auguro ancora che vi sia un accordo tra maggioranza e Governo dal momento che, per la prima volta, assistiamo a una duplicità di relatori che hanno posizioni diversificate al punto che uno dei due ripresenta emendamenti respinti in Commissione con il parere contrario del Governo. Dovremo, quindi, tener conto di qual è la posizione della maggioranza o del Governo. Ma di questo faccio solo un accenno, perché voglio richiamare la responsabilità della maggioranza su quanto sto dicendo.

Prescindendo dal problema dell'irrazionalità del sistema sanzionatorio, vi è l'altro aspetto che denuncia una serie di incostituzionalità. Mi riferisco all'aumento dei termini di prescrizione. Signor Ministro, ho sempre molto apprezzato la sua correttezza nel comunicare alla Commissione e ai cittadini i veri dati. Nel nostro Paese, dopo la legge Cirielli del 2005, il numero dei reati prescritti è stato dimezzato (sono meno della metà di quanti erano). Basta consultare sul sito del Ministero della giustizia la tabella relativa a tutti gli anni che dimostra che, di anno in anno, vi è una diminuzione della prescrizione. Il sistema che viene proposto da questa riforma contrasta con l'articolo 111 della Costituzione, con il principio della ragionevole durata del processo. Non è possibile pensare che trascorrano anni prima di arrivare a una decisione definitiva. Oltre all'incostituzionalità per il contrasto con l'articolo 111, vi è l'irragionevolezza per quanto concerne i reati contro la pubblica amministrazione.

Ministro, lei sa meglio di me che un anno fa abbiamo votato - anche noi abbiamo contribuito - l'aumento delle pene in maniera esponenziale per i reati contro la pubblica amministrazione, che ha determinato un aumento del termine di prescrizione. Allo stesso tempo, in questa riforma vengono introdotte due sospensioni, dopo la sentenza di primo e secondo grado e, quindi, aumentiamo di ulteriori tre anni. Inoltre, per i reati contro la pubblica amministrazione, invece di aumentare di un terzo il tempo necessario per la prescrizione, si aumenta della metà, e ciò significa avere un ulteriore aumento dai tre ai sette anni. Da ultimo, abbiamo tutti votato l'emendamento che fissa una corsia privilegiata per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione. E qui emerge l'irragionevolezza di aver determinato un aumento di pena dopo aver garantito una corsia preferenziale.

Probabilmente il giustizialismo anche del relatore Casson porta a pensare che sia giusto che un cittadino possa restare trenta o quaranta anni esposto alla possibilità dell'utilizzo anche strumentale di notizie di reato. Il senatore Casson ricorderà che l'azione disciplinare per i magistrati non era sottoposta a un termine di decadenza o prescrizione e io mi battei all'epoca perché fosse inserito un termine di decadenza. Si verificò che, dopo trent'anni, si poteva utilizzare un comportamento di trent'anni prima per poter incidere sugli eventuali concorsi all'interno della magistratura. E ora vorremmo trasportare nel Paese la possibilità che i pubblici ministeri acquisiscano la notizia venti anni dopo.

Signor Ministro, so già che lei ha espresso parere contrario in Commissione, e mi auguro che farà altrettanto in Assemblea per quanto concerne i nuovi emendamenti, ma vi è un problema. Non è questione di giustizialismo o di garantismo, ma si tratta di identificarsi nei valori del nostro Paese, nei valori della Costituzione. Se la Costituzione ci dice che un soggetto non può essere esposto a lungo a processo penale, se vi è la garanzia della ragionevole durata del processo, non si può, per fare uno *spot* pubblicitario, trasformare i diritti in una non considerazione della persona, anche in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione.

I valori a cui ci ispiriamo sono quelli dei nostri Padri costituenti. E non solo: badate che la prescrizione non risale alla Costituzione, ma alla notte dei tempi, perché vi è una ragione per la quale lo Stato non deve più intervenire quando passa un determinato periodo di tempo e non può esservi quindi un allungamento irragionevole. Eventuali emendamenti presentati dal relatore addirittura sarebbero in contrasto con il sistema generale del nostro Paese.

Per queste ragioni, signora Presidente, chiedo di presentare una pregiudiziale di costituzionalità, sia sotto il profilo della irrazionalità del sistema sanzionatorio, sia sotto il profilo del contrasto con

l'articolo 111 della Costituzione, delle norme sulla prescrizione e l'irragionevolezza di quelle che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signora Presidente, signor Ministro, il senatore Caliendo ha posto una questione di pregiudizialità e ha segnalato dei profili di incostituzionalità della riforma in esame. Io mi permetterei di aggiungerne qualche altro che, per la verità, a me sembra molto più grave.

Innanzitutto, noi abbiamo una violazione chiara, già dall'articolo 1 della riforma, allorquando è previsto che il risarcimento del danno, seppur per i reati perseguibili a querela, comporta l'estinzione del reato. Tale previsione - a mio avviso - viola il principio dell'articolo 3 della Costituzione, e ciò mi ricorda un po' una norma della legge delle XII tavole - non so, signor Ministro, se lei le ricorda - di epoca romana: quando un soggetto amputava un arto di un altro soggetto, se non raggiungeva con costui un accordo, si procedeva con la regola del taglione. Mi permetto di citarle la norma in oggetto: «*Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto*». Ossia, se tu hai i soldi e ristori il danno, il processo si estingue; se tu non hai i soldi e non puoi risarcire il danno, devi essere processato. A me pare che già l'articolo 1 sia incostituzionale, perché in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Ma il punto più cogente che - a mio avviso - rende l'incostituzionalità del provvedimento in forma ancor più eclatante è il sistema delle deleghe. Il Governo è delegato ad adottare modifiche in tema di intercettazioni. Ebbene, questa è una norma sicuramente in bianco, e non si indica alcun principio al quale il Governo si deve attenere nella riformulazione delle disposizioni in tema di intercettazioni.

In tema di esecuzione occorre poi considerare anche gli articoli 29 e 30 del provvedimento. Il primo interviene sulla modifica dell'ordinamento penitenziario: questo Parlamento dice al Governo di provvedere a riformare l'ordinamento penitenziario. Come? Con quali limiti? Con quali linee direttive? Nessuna. Sono tutte norme in bianco.

Veda, Ministro, a me dispiace legiferare in questo modo perché nel momento in cui queste norme verranno dichiarate incostituzionali dalla Corte, mi sentirò in qualche modo responsabile. Ecco perché ho inteso intervenire subito, per dare un mio contributo, per dirle di fare attenzione: cerchiamo di evitare errori di questo genere perché poi la responsabilità non ricade soltanto sulla sua persona.

Lei sa bene, Ministro, quanto io la stimi; mi ascolti perlomeno nel momento in cui le dico che la stimo - e non poco - Ministro, almeno quando le faccio questa confessione di mie sensazioni ed emozioni. Io la stimo molto, Ministro, e - mi creda - lo faccio per lei. Proprio perché la stimo, le chiedo: perché una sua riforma, da lei voluta, dovrà essere poi stracciata dalla Corte per evidenti profili di incostituzionalità?

Il relatore Casson nella sua relazione ci ha parlato di tutte le modifiche in tema di processo telematico. Per la verità, sui punti che ho citato mi sarei aspettato una relazione dell'autorevole relatore Casson, piuttosto che sui nuovi sistemi di tecnologia che vengono introdotti nel processo, con la speranza - vana - di accelerarne i tempi. Lei sa meglio di me, Ministro, che poi queste tecnologie per poter essere attuate hanno bisogno di risorse, e noi sappiamo che non le abbiamo. Già nel processo civile, se lei gira per i tribunali - e lei lo fa - vedrà che quando un avvocato presenta un'istanza, prima di finire sul portale del giudice ce ne vuole: le cancellerie dicono di non aver avuto il tempo di lavorarle perché non c'è personale che possa lavorare per rendere realmente efficaci questi sistemi e mancano i mezzi economici per munire gli uffici giudiziari di queste strumentazioni.

Il senatore Casson ha fatto un bel discorso; mi sembrava che recitasse una favoletta bellissima: un processo che per effetto di queste nuove tecniche si sarebbe svolto in tempi brevi.

Per concludere, mi aggancio alla eccezione e ai rilievi mossi dal senatore Caliendo, perché quando voi ritenete che vi sia la necessità di prorogare e prolungare ulteriormente il termine della prescrizione di

taluni reati, ancorché odiosi come possono essere quelli contro la pubblica amministrazione, di fatto certificate che il nostro Paese non è in grado di dare una risposta di giustizia in un ventennio, Ministro. Nel momento in cui voi chiedete l'allungamento del termine prescrizionale significa che state dicendo che non siete in grado di dare al cittadino una risposta di giustizia dei tre gradi di giudizio. State certificando la chiara violazione dell'articolo 111 della Costituzione. Io posso capire che un principio costituzionale venga consumato da un privato, da una società, da un'impresa, ma non da un Governo che viola quel principio costituzionale che egli stesso ha voluto (e per Governo, signor Ministro, intendo anche quelli che hanno preceduto il suo).

A questo punto, se mette insieme gli elementi e le osservazioni che mi sono permesso di segnalarle, signor Ministro, dovrà rendersi conto che l'incostituzionalità c'è, che piaccia o no.

La nostra posizione, che lei conosce bene, è di collaborazione; io mi ero permesso di segnalare qualche strumento per evitare almeno questo ultimo profilo, però, ancorché accolto, non è servito ad evitare questa tecnica di allungamento dei termini della prescrizione.

Signor Ministro, per queste ragioni condividiamo le osservazioni del senatore Caliendo e ribadiamo la nostra adesione alla questione pregiudiziale di costituzionalità da lui promossa. Di qui a qualche momento entrerò nel merito del provvedimento (perché già sappiamo che le questioni pregiudiziali saranno rigettate: la maggioranza è sorda, non ragiona, non interpreta adeguatamente il nostro contributo, lo vede come qualcosa che voglia ostacolare l'*iter* legislativo del provvedimento in esame) e mi permetterò di segnalare qualche ulteriore anomalia, qualche ulteriore errore tecnico che la maggioranza ed ella stessa, signor Ministro, avete posto in essere con il disegno di legge in esame.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, anche io vorrei richiamare un aspetto fondamentale della riforma in esame, anche perché attiene a una delle questioni di cui si parla di più nel Paese e sui giornali, cioè il fenomeno della corruzione, della concussione, dei reati contro la pubblica amministrazione e naturalmente dei rimedi da approntare per farvi fronte.

Già al tempo del Governo Monti vi fu una discussione in Commissione giustizia quando vennero introdotti nel nostro ordinamento determinati provvedimenti, alcuni dei quali recentemente "fatti a pezzi" dal dottor Cantone. Allora sottolineai che l'idea di fare 8.000 piani anticorruzione, cioè uno per ogni Comune italiano, e di nominare in ognuno un funzionario contro la corruzione che risponderebbe personalmente se ci fosse un caso di corruzione con la sospensione del suo incarico eccetera, mi sembrava il solito ludo cartaceo che non serviva a nulla. Quattro anni dopo il dottor Cantone ci ha detto che non tutti i Comuni hanno fatto i piani e che quelli che li hanno realizzati li hanno fatti in maniera burocratica: hanno scritto norme che rimangono nel cassetto, che non servono assolutamente a nulla se non a determinare un aggravio di spesa.

Inoltre, sempre con quel Governo abbiamo provveduto ad aumentare le pene per i reati contro la pubblica amministrazione e lo abbiamo fatto perché - ahimè - è circolata questa bufala totale, enorme, gigantesca, secondo la quale in Italia ogni anno si spendono 60 miliardi di euro in corruzione. Chiunque abbia diviso tale ammontare per le cento Province italiane scopre che secondo questa pubblicistica (che ci ha distrutto in tutto il mondo) in ogni Provincia italiana, compresa Isernia, ogni anno girerebbero 600 milioni di euro di mazzette; forse hanno confuso i 60 miliardi della spesa pubblica con le mazzette. Tuttavia, sulla base di questa insistita propaganda è evidente che il problema sarebbe senza soluzione, perché se fosse così 60 milioni di italiani sarebbero corrotti, compreso chi dovrebbe combattere la corruzione, compresi i carabinieri, i finanzieri e i magistrati. Questo è il messaggio che è passato. Voi poi sapete che è stato accertato che queste cifre e queste statistiche per cui il 20-30 per cento degli italiani sarebbe stato avvicinato per essere concusso o corrotto sono sondaggi di opinione, indicano la corruzione percepita quando si va a chiedere ai cittadini bombardati da questo tipo di messaggio cosa loro ritengono sia il fenomeno della corruzione in Italia. Quindi, ci sono sicuramente dei Paesi europei molto più corrotti del nostro e quando si fanno le classifiche secondo cui l'Italia risulta al sessantesimo o settantesimo posto - cioè un disastro - nell'indice di

percezione della corruzione; tutto avviene sulla base di sondaggi di tipo virtuale: sono tutti messaggi virtuali costruiti sulla base di sondaggi di opinione. Tuttavia, allora, i provvedimenti del Governo Monti che avrebbero dovuto essere risolutivi (e così sono stati pubblicizzati) hanno introdotto queste norme di carattere burocratico che, tradotte in pratica, vogliono dire che ai vincoli, alle procedure, ai passaggi già in corso che rendono farraginosa la nostra pubblica amministrazione se ne aggiungeva un altro.

Naturalmente Ostellino e tanti altri osservatori hanno detto e ripetuto - e io sono di questa scuola - insieme al magistrato Nordio che, come nell'Unione Sovietica, più si aumentano a dismisura i controlli e le persone attraverso le quali bisogna passare per ottenere un diritto, più si annidano i problemi di corruzione o di "oliatura" delle procedure. Noi allora con Monti abbiamo seguito questa strada, aumentando ancora di più i controlli ed aggiungendo anche il funzionario anticorruzione in ogni Comune. Abbiamo anche aumentato le pene dopodiché, un anno e mezzo fa (visto che il codice penale dovrebbe essere uno strumento che ha una sua continuità ed una sua logica), dopo aver fatto le gride manzoniane con Monti, abbiamo deciso di aumentare di nuovo le pene. Dinanzi al fenomeno della corruzione, così com'è stato descritto, come Parlamento abbiamo nuovamente aumentato le pene per determinati reati contro la pubblica amministrazione.

Oggi arriviamo in Aula e, non solo aumentiamo ancora le pene, ma, attraverso il combinato disposto dell'aumento delle pene e della prescrizione, si viene a proporre - e vi dirò che cosa succede praticamente in Italia - che, sulla base delle pene aumentate, scatta subito la custodia cautelare: intanto l'indagato viene messo in carcere. Stiamo poi autorizzando lo Stato, dopo che l'indagato è finito in carcere ed è stato sottoposto a custodia cautelare, a prendersi anche trent'anni di tempo - udite, colleghi senatori e cittadini - per stabilire se quella persona è colpevole o innocente.

In Commissione è stato sottolineato naturalmente - e purtroppo è la realtà dell'Italia di oggi - che si sono aumentate le pene per i reati di corruzione, per atti contrari o commessi nell'esercizio delle funzioni da parte di un funzionario (corruzione in atti giudiziari, induzione indebita, corruzione di persone incaricate di pubblico servizio, truffa aggravata, concussione, peculato, induzione e così via), cioè per tutta una serie di reati. Tuttavia - ed ahimè è cronica quotidiana - quando l'inchiesta parte con il piede sbagliato e la custodia cautelare, come purtroppo spesso avviene, è ingiustificata perché da un approfondimento dell'indagine si rileva che non c'è responsabilità, il processo si perde nel nulla. Potrei fare decine di nomi di colleghi, sindaci e assessori di tutti i partiti che hanno avuto la triste sorpresa di essere incarcerati, di subire l'onta della custodia cautelare e di aver dovuto usare poi gli anni successivi per una lotta disperata per arrivare al processo, cioè per farsi processare e chiudere quel calvario giudiziario con una sentenza che li assolvesse. Ma più grande e macroscopico è l'errore iniziale, più la tendenza è a non fare i processi, perché il processo dimostrerebbe l'errore iniziale e le cantonate prese dai magistrati.

In un Paese civile, allora, che cosa succede? Abbiamo aumentato le pene? D'accordo. Abbiamo aumentato nuovamente le pene? Perfetto. Si tratta assolutamente di reati gravi, che vanno perseguiti per quello che sono, non con questa pubblicistica di 60 milioni di italiani corrotti, per cui sarebbero tutti corrotti, tutti delinquenti, tutti ladri e tutti farabutti. Vanno perseguiti i delinquenti, ma in uno Stato civile questo si fa istruendo un processo in tempi ragionevoli. Come ci ha spiegato il senatore Caliendo, il Ministero della giustizia ci ha fornito le statistiche per cui in Italia, per effetto della normativa Cirielli, le prescrizioni sono crollate e non aumentate. Siamo arrivati ad un dimezzamento delle prescrizioni e per i reati contro la pubblica amministrazione di cui stiamo parlando raramente scatta la prescrizione, salvo molte volte per il fenomeno cui ho fatto riferimento prima, cioè per il fatto che sono gli stessi magistrati che non vogliono fare il processo per evidenti ragioni.

Sono stato protagonista di uno stanziamento di 12 milioni di euro per il terremoto dell'Aquila, messi a disposizione dal Dipartimento per le politiche della famiglia per realizzare asili, scuole e così via. Con mia grande sorpresa sono state arrestate due persone sei anni fa, perché avrebbero dovuto truffare il sottoscritto ed il Governo. Nessuno mi ha mai chiamato per domandarmi in che maniera potevo essere truffato, neanche come persona informata dei fatti. Sono passati quasi sei anni (cinque anni e mezzo):

uno dei due è morto per tumore e l'altro, arrestato, dopo sei anni è ancora lì che aspetta il processo di primo grado, perché la cosa era talmente priva di qualunque giustificazione che chiaramente tutto si perde nel nulla, salvo la rovina economica. Uno ci ha perso anche la vita, magari, con un tumore che è nato da questa preoccupazione. Ci sono professionisti che vengono rovinati perché non si riesce a fare i processi; quindi una parte delle prescrizioni è dovuta a questo fenomeno.

Colleghi senatori, noi allora vogliamo portare la prescrizione a venti, venticinque o trent'anni? Ma ha un senso che uno venga condannato o assolto dopo trent'anni...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Giovanardi.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Concludo, signora Presidente.

Ha un senso che lo Stato ufficialmente, con una legge, si prenda metà di una vita? Se uno viene incriminato a trent'anni rischia che più di metà della sua vita gli venga presa, per il fatto di essere continuamente sotto processo, mentre lo Stato non è in grado di stabilire, in un termine ragionevole di dieci o dodici anni se è colpevole o innocente. A me questo sembra veramente un sistema barbaro e quindi appoggio con convinzione questo tipo di pregiudiziale. *(Vivaci commenti del senatore Airola all'indirizzo del senatore Giovanardi)*.

AIROLA *(M5S)*. Proprio tu che hai fatto una legge incostituzionale! Vergognati! Avete fatto una legge incostituzionale e lo sapevate! *(Commenti dai senatori Giovanardi e Malan)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, la richiamo.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, abbiamo ascoltato le motivazioni che supportano la questione pregiudiziale presentata. Pur avendo noi - e questo sarà chiaro nel prosieguo dei lavori - molte perplessità e contrarietà totali al testo che ci apprestiamo ad esaminare, non possiamo aderire alle stesse motivazioni.

Peraltro mi ha colpito soprattutto l'intervento del collega Falanga, che lamentava che il raddoppio dei termini prescrizionali per i reati contro la pubblica amministrazione rappresenterebbe una sconfitta dello Stato. Evidentemente il collega ha dimenticato che disposizioni analoghe sono presenti già oggi - e da tempo - nel nostro codice penale: l'articolo 157, sesto comma, dispone il raddoppio dei termini prescrizionali per una serie di reati, per i quali evidentemente non vi è la stessa sensibilità. *(Commenti del senatore Giovanardi)*. Non vorrei essere interrotto dal senatore Giovanardi.

PRESIDENTE. Colleghi, chiederei anche ai colleghi in piedi nell'emiciclo la cortesia di non disturbare l'oratore: senatore Caliendo, senatore Naccarato.

BUCCARELLA *(M5S)*. Grazie, signora Presidente.

Dicevo che non vi è la stessa sensibilità che vi è per i reati dei cosiddetti colletti bianchi. Ricordiamo che, per l'incendio e il disastro colposo, così come per il disastro ferroviario, per l'omicidio colposo, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo e anche altri reati, già oggi è disposto che i termini prescrizionali siano raddoppiati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti dello stesso articolo 157.

Quindi, in virtù di queste motivazioni, il Gruppo del Movimento 5 Stelle, pur aderendo ad una contrarietà nei principi con riferimento a molte parti del testo di cui al disegno di legge n. 2067 e connessi, non potrà votare favorevolmente alla predetta questione pregiudiziale ed esprimerà un voto di astensione. *(Applausi della senatrice Mangili)*.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, i temi toccati e presentati come pregiudiziali di legittimità costituzionale hanno a che fare sostanzialmente con il merito della vicenda delle norme che dobbiamo affrontare e assolutamente con nessun profilo di legittimità costituzionale.

Questo disegno di legge tende anzi proprio a creare un equilibrio maggiore nei rapporti delle pene

previste per un delitto piuttosto che per un altro e a trovare un equilibrio tra i minimi e i massimi all'interno delle varie fattispecie di reato. Se se ne contesta il contenuto, questo avrà a che fare con il merito ed avremo ampio tempo ed ampia possibilità di discuterne.

Lo stesso per quanto riguarda il riferimento alla ragionevole durata del processo e alla prescrizione: sono due temi completamente diversi, che non hanno assolutamente nulla a che fare l'uno con l'altro. Anche in questo caso ricordo come siano già pacificamente previste nel sistema processuale delle eccezioni ai termini di prescrizione di tutti i reati. Basti pensare ai reati gravi, per i quali è prevista l'imprescrittibilità, e al fatto che per i delitti ai danni dei minori è prevista una decorrenza diversa. Questo significa che bisogna rispettare i principi fondamentali della proporzionalità e della ragionevolezza della pena e del trattamento, non certo altri criteri che riguardano aspetti diversi del processo.

Con questo disegno di legge votato in Commissione abbiamo proposto un miglioramento del sistema sostanziale penale, del sistema processuale e dell'ordinamento penitenziario. Ovviamente le contestazioni possono esserci, le discussioni ci saranno, ma questo ha a che fare con il merito, non certo con profili di legittimità costituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale avanzata dal senatore Caliendo.

Verifica del numero legale

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,41, è ripresa alle ore 12,01).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-2032-1844-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Caliendo.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ma io non l'ho sentita dire che la seduta era ripresa.

PRESIDENTE. Senatore Palma, ora siamo in fase di votazione.

Comunque, io ho detto che la seduta era ripresa e che si procedeva alla votazione della questione pregiudiziale.

GIARRUSSO *(M5S)*. Non lo ha detto! *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

Lei questi soprusi non li può fare!

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, si sieda e taccia! E non inveisca contro la Presidenza finché non ha la parola. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

Prima di proseguire in questa discussione, faccio presente che non si ripete la verifica del numero legale al momento della ripresa dei lavori; io ho ripreso dal punto in cui ci eravamo interrotti, ossia la

votazione. Se poi i senatori non si rendono conto, il problema non è della Presidenza. *(Vivaci commenti del senatore Giarrusso)*.

Metto dunque ai voti la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Caliendo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Siamo in votazione, senatore Caliendo. Quando si è in votazione, anche il principio... *(Commenti del senatore Caliendo)*. Siamo in votazione, che si effettua per alzata di mano. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Chi è favorevole, alzi la mano.

GIARRUSSO *(M5S)*. Si vergogni!

AIROLA *(M5S)*. Non alzate la mano, complici! Lei questi soprusi non li può fare!

PRESIDENTE. Annullo la votazione.

AIROLA *(M5S)*. Abbiamo già visto la fiducia sull'Italicum e continuiamo!

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, non ho ben compreso. La votazione non c'è stata? Giusto?

PRESIDENTE. L'ho dovuta annullare per le proteste dell'Assemblea.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, qual è il motivo della nostra doglianza? Ella ha dichiarato ripresa la seduta e, immediatamente, ha dato corso alla votazione, non consentendo a noi, che avevamo intenzione di richiedere la verifica del numero legale, di poterlo fare.

Ora lei dice, ma probabilmente è cosa che contraddice il mio scarso sapere, che non si può richiedere la verifica del numero legale. Credo che questo, ai sensi del Regolamento, non sia corretto e se lei non fosse passata con grande velocità dalla ripresa della seduta all'apertura della votazione, avrebbe dato tempo a noi, molto discretamente (o, come dice il senatore Santangelo, «gentilmente»), di richiedere la verifica del numero legale. Si tratta di una cosa che avremmo fatto, perché non avrebbe avuto davvero senso, sotto il profilo politico, che il senatore D'Alì chiedesse il numero legale se poi non avesse potuto reiterare tale richiesta.

Pertanto, signora Presidente, le chiedo la verifica del numero legale e aggiungo, utilizzando gli *hashtag* cari al Partito Democratico: "#state sereni, perché adesso il numero legale c'è e quindi adesso ci sarà una verifica di tipo solo formale".

PRESIDENTE. Senatore Falanga, premesso che di razionale... *(Commenti ironici dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Mi scusi, senatore Palma, l'ho confusa con il senatore Falanga e me ne scuso molto, è una mia *defaillance*. *(Ilarità)*. Colleghi, capisco la reazione ironica. Senatore Nitto Palma, mi scusi, forse alcuni colleghi pensavano che se ne sarebbe avuto a male.

Vorrei dirle che tanto non è irrazionale, che non vedo più il senatore D'Alì in Aula.

AIROLA *(M5S)*. Che c'entra?

PRESIDENTE. Per dire che, avendolo lui richiesto, non era automatica la reiterazione della richiesta.

Ciò detto, voglio precisare questo. Dal punto di vista regolamentare, dopo la mancanza del numero legale si riprende la seduta dal momento in cui si è interrotta e, quindi, si rimette in votazione la questione pregiudiziale. Se poi i senatori hanno una velocità di reazione non adeguata, ne prenderò atto. *(Commenti dei senatori Caliendo, Malan e Palma)*. La prossima volta andremo più lentamente e ci adegueremo alla velocità di reazione.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. *(Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,07, è ripresa alle ore 12,27).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-2032-1844-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Prego i colleghi di prendere posto.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale avanzata dal senatore Caliendo.

Verifica del numero legale

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, il provvedimento in esame è rinviato ad una prossima seduta.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo per chiarezza, perché da come ha posto la questione, per «prossima seduta» si intende quella di oggi pomeriggio, con inizio alle ore 15. Ho compreso bene e lei me lo conferma?

PRESIDENTE. No, mi correggo. Intendevo fare riferimento alla prossima seduta secondo il calendario dei lavori: la seduta della settimana prossima in cui ne è prevista la trattazione. La ringrazio della precisazione.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Colleghi, se volete abbandonare l'Aula vi prego di farlo in silenzio.

MIRABELLI *(PD)*. Signora Presidente, intervengo perché questa mattina, dalle pagine di un quotidiano milanese, don Gino Rigoldi ha di nuovo - lo aveva già fatto e l'abbiamo fatto in diversi in

queste ultime settimane - rilanciato un preoccupato allarme per la situazione dell'Istituto Beccaria di Milano, di cui da oltre trent'anni don Gino è il cappellano. In questi anni il Beccaria è stato sempre considerato un modello positivo tra gli istituti di detenzione minorili per le tante attività educative, culturali, di formazione e lavorative che proponeva, e per l'apertura al territorio garantita da tanti progetti realizzati con alcune scuole.

Negli ultimi mesi, come don Gino ha denunciato, la situazione è rapidamente degradata. Sono state chiuse molte attività per mancanza di fondi; la mancata nomina di un direttore e del capo degli agenti di custodia ha alimentato incertezze e i mesi estivi, in cui sono mancate anche le attività scolastiche, sono stati difficili per operatori e ragazzi; i tempi di inattività hanno spesso alimentato tensioni. A ciò si aggiunge l'inadeguatezza degli spazi in cui vivono i minori, che doveva essere risolta dalla ristrutturazione di un'intera ala. La ristrutturazione è avvenuta e completata, ma l'ala non può essere utilizzata perché non ha avuto l'agibilità.

Di fronte a questa situazione che rischia di compromettere i livelli di qualità per degli operatori e dei ragazzi, e rischia di vanificare il lavoro eccellente fatto in questi anni, credo che il Ministero e il dipartimento competenti debbano intervenire al più presto per nominare i dirigenti apicali dell'istituto e degli agenti di custodia, e verificare quali siano gli impedimenti all'apertura dei nuovi spazi ristrutturati per rimuoverli tempestivamente.

Si tratta anche di dare nuovo impulso all'apertura al territorio per favorire il lavoro educativo e formativo, e in questo senso l'occasione che potrebbe costituire l'apertura all'esterno del teatro, appena ristrutturato grazie all'intervento di tanti enti culturali, va colta senza ulteriori ritardi.

Chiedo alla Presidenza di farsi interprete presso il Ministero di questa esigenza.

PRESIDENTE. Senz'altro la questione sarà segnalata al Ministero.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, da troppo tempo cerco con insistenza di porre all'attenzione di tutti voi e di questa Assemblea il disastro sociale in cui versa il mondo del lavoro. Purtroppo le politiche di questo Governo non solo fanno finta di nulla, ma vanno in un'altra direzione.

La notte scorsa, a Piacenza, un operaio, padre di cinque figli, ha perso la vita mentre stava manifestando. Penso che non si possa morire in questo modo: non si può perdere la vita per difendere i diritti e il lavoro che - lo ricordo a tutti - sono previsti dalla nostra Costituzione. Se succede questo - come purtroppo accade - tutti noi qui dentro dovremmo interrogarci, perché è evidente che c'è un fallimento della politica.

Credo che lasciare da soli i lavoratori, la nostra gente, di fronte a mostri economici sempre più grandi, dal potere immenso, non faccia bene alla politica, ai lavoratori e al nostro Paese. Ritengo che la storia di questo Paese ha detto di più: ha dimostrato che si possono fare cose importanti quando si sta vicino alla gente e ai lavoratori, e lo si deve fare con umiltà.

Penso che tutti noi dovremmo chiedere scusa al mondo del lavoro, a questo operaio che è morto come a tanti altri. Non so se tutti sono d'accordo con me: io, nel mio piccolo, lo faccio e chiedo scusa a nome mio personale e del mio Gruppo. *(Applausi dai Gruppi Misto, PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e M5S e della senatrice Pelino)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio e alla pena per la morte di questo lavoratore ed è vicino alla famiglia. Ognuno proseguirà poi il proprio impegno per evitare che fatti di questo genere si debbano ripetere.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,33)*.

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica (**282**)

Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (453)

Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (454)

Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali (1236)

_____

NB. Per i testi dei disegni di legge dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2271 si rinvia all'Atto Senato 2271, 282, 453, 454 e 1236-A.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2271:

sulla votazione finale, il senatore Tomaselli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i Senatori: Anitori, Bencini, Bubbico, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti *(dalle ore 10)*, Ciampi, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fedeli *(dalle ore 12,30)*, Gentile, Manassero, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rubbia, Sangalli, Sibilia, Stucchi, Tarquinio, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagna e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mirabelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03124 del senatore Romano.

I senatori Mattesini, Silvestro, Puppato e Capacchione hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06321 della senatrice Albano ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 4 agosto al 14 settembre 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 138

AIELLO ed altri: sulla concessione di contributi ministeriali all'azienda di Crotone "L'Enologica Liotti" (4-05751) (risp. BELLANOVA, *vice ministro dello sviluppo economico*)

ALBERTINI: su presunte condotte illegittime presso la Procura della Repubblica di Parma (4-04907) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

ARRIGONI: sulla sicurezza sul treno Milano-Lecco (4-06131) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

BLUNDO ed altri: sulla realizzazione della cosiddetta bretella Campogalliano-Sassuolo (4-06068) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

BULGARELLI ed altri: sulle gestione della cooperativa sociale Codess di Padova e delle Cooperative operaie di Trieste (4-03027) (risp. GENTILE, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)
CARIDI, FERRARA Mario: sul rinnovo delle cariche dell'ordine nazionale dei biologi (4-06036) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)
CENTINAIO: sugli stanziamenti del Governo per la ricerca e i beni culturali (4-05747) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
CIOFFI ed altri: sull'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas (4-05814) (risp. BELLANOVA, *vice ministro dello sviluppo economico*)
DE PETRIS: sul principio di elettività dei senatori del nuovo Senato (4-05805) (risp. BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*)
FASIOLO: sul diniego al lancio dei paracadutisti alpini allo stadio "Baiamonti" di Gorizia in occasione della celebrazione della presa di Gorizia durante la prima guerra mondiale (4-06282) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
GAETTI ed altri: sulle presunte pressioni mafiose contro la costituzione delle 3 maxi Camere di commercio siciliane (4-05434) (risp. GENTILE, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)
GIROTTO ed altri: sul calcolo delle *royalty* sull'estrazione e produzione di gas in Italia (4-06106) (risp. GENTILE, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)
LUMIA: sull'apertura di una succursale dell'università romena ad Enna (4-04483) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
MANCONI: sull'arresto a Roma di un cittadino spagnolo, presunto appartenente all'organizzazione terroristica ETA (4-04822) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)
sull'oscuramento dei dati personali su alcune sentenze riguardanti i fatti del G8 di Genova (4-05550) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)
MARCUCCI: sull'istituzione di un unico ambito territoriale tra Versilia e valle del Serchio nella provincia di Lucca (4-05383) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
MARCUCCI ed altri: su un presunto episodio di discriminazione ai danni di uno studente disabile di una scuola di Livorno (4-05657) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
PAGLINI ed altri: sulla tutela dei diritti e delle prerogative sindacali dei lavoratori delle società NCA SpA di Marina di Carrara (Massa Carrara) (4-03454) (risp. BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
sulla tutela dei diritti e delle prerogative sindacali dei lavoratori delle società NCA SpA di Marina di Carrara (Massa Carrara) (4-03687) (risp. BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
ROMANI Maurizio, BENCINI: sull'apertura di una succursale dell'università romena ad Enna (4-04817) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
SANTANGELO ed altri: sulle discrepanze nelle indagini per la morte di Attilio Manca (4-03074) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)
STEFANI: sulla carenza di organico del Tribunale di Vicenza (4-01729) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)
STEFANI, TOSATO: sulla situazione del sistema giudiziario in Veneto (4-05231) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)
TOSATO: sul potenziamento dei presidi delle forze dell'ordine a Verona (4-06061) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
Mozioni
VACCARI, ZANDA, CALEO, FILIPPI, Stefano ESPOSITO, MIRABELLI, PUPPATO, SOLLO, MORGONI, DALLA ZUANNA, CUOMO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, ORRU', RANUCCI, SONEGO - Il Senato,
premesso che:

il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, un sisma di *magnitudo* 6.0 ha colpito una vasta porzione dell'Appennino centrale tra le province di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia, e ha coinvolto alcune decine di comuni collocati nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, provocando i danni più ingenti nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto;
le vittime accertate sono state 295, i feriti 386, le persone estratte vive dalle macerie sono state 238;
secondo i dati ufficiali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono 4.454 le persone assistite ospitate nei campi e nelle strutture allestite allo scopo. Nel Lazio sono assistite in 14 campi 1.102 persone mentre altre 60 sono alloggiate in tende distribuite in modo diffuso tra i comuni colpiti; allo stesso modo, nelle Marche sono alloggiate 995 persone mentre 918 sono ospitate in 11 campi. In Umbria sono assistite 1.075 persone, 274 sono le persone che risultano ospitate in Abruzzo e 30 sono alloggiate presso un *hotel* di San Benedetto del Tronto;
considerato che:
il sistema nazionale di protezione civile si è messo in moto con efficienza ed efficacia già dai primissimi momenti successivi al sisma;
si sono, infatti, immediatamente riuniti l'Unità di crisi e il Comitato operativo nazionale ed è stato varato nelle prime ore del mattino il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto ad affidare ogni potere necessario a coordinare tutti i soccorsi al capo del Dipartimento della protezione civile;
i primi interventi, oltre a quelli volti al salvataggio di vite umane, sono stati incentrati sul ripristino della viabilità, per consentire l'arrivo di tutti mezzi di soccorso sui luoghi terremotati e sulla riattivazione dei sistemi di comunicazione e di fornitura di energia elettrica;
il 25 agosto 2016 il Consiglio dei ministri ha proclamato, con delibera, lo stato di emergenza per 180 giorni e ha stanziato i primi 50 milioni di euro per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
il Consiglio dei ministri ha altresì proceduto alla nomina di Vasco Errani a commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto, in accordo con i presidenti delle Regioni interessate e sulla base dell'esperienza e competenza acquisita nel ruolo di commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna;
considerato inoltre che la normativa riguardante il sistema nazionale di protezione civile, fiore all'occhiello del nostro Paese, ha bisogno per sua natura di essere continuamente riordinata: la richiesta pressante al Governo di molte istituzioni regionali e locali colpite, nonché di tutti i soggetti che a vario titolo sono stati coinvolti nella gestione del superamento di gravissime emergenze per calamità è stata quella di disporre di una normativa quadro omogenea in tutta Italia, che possa offrire risposte adeguate ai bisogni del sistema pubblico e privato e che non debba reiterare la disparità di misure che, purtroppo, si è creata tra Regioni differenti, soprattutto negli ultimi anni. Il disegno di legge a prima firma dell'on. Chiara Braga (AC 2607) si pone questo obiettivo di ricognizione, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di protezione civile;
considerato infine che:
la normativa antisismica costituisce, assieme alla classificazione sismica, lo strumento attraverso cui realizzare la prevenzione sismica;
nel 2009 è stato istituto il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con una dotazione pluriennale fino all'anno 2016, affidando l'attuazione della disposizione al Dipartimento nazionale della protezione civile, che nel corso degli anni ha emanato ordinanze e decreti, svolgendo un ruolo fondamentale in fase di valutazione preventiva, ripartendo le risorse tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, destinandole, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico;
norme di carattere preventivo finalizzate al miglioramento sismico degli edifici sono altresì contenute in diversi provvedimenti emanati nel corso degli ultimi anni, come ad esempio le norme per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché quelle di carattere fiscale come l'*ecobonus*;

è ritenuto importante e decisivo il ruolo svolto dal Dipartimento nazionale della protezione civile nella valutazione e determinazione delle misure antisismiche, anche nella fase preventiva, che si ritiene di dover impiegare per le competenze e le capacità espresse anche nella struttura di coordinamento del progetto "Casa Italia" a supporto di un *project manager*;
pur nella difficoltà applicativa della normativa vigente, sono state avviate significative esperienze, come la riqualificazione di interi edifici, con risparmi energetici dell'ordine del 60-80 per cento, oggi possibile (e spesso conveniente) attraverso l'impiego di tecnologie e materiali ad elevate prestazioni;
l'elaborazione di un programma "Casa Italia" proposto dal Governo per la messa in sicurezza del Paese dai rischi a cui è sottoposto deve partire da una verifica seria delle esperienze passate, con l'obiettivo di definire quelle correzioni di metodo e contenuto che consentano di varare e realizzare un piano che dia risultati importanti e certi;
diviene fondamentale una regia unica ipotizzata dal Governo nel programma con un *project manager* di indubbia competenza e professionalità come il professor Giovanni Azzone, rettore del politecnico di Milano, che, con il contributo delle migliori professionalità, garantisca la qualità dei risultati attraverso uno stretto coordinamento e monitoraggio tra i diversi soggetti e istituzioni coinvolte, prevedendo la possibilità di avocazione in caso di ritardo, assicurando il massimo decentramento degli interventi in modo da assicurare procedure rapide e semplici e la responsabilizzazione delle istituzioni locali;
tra le ipotesi da approfondire vi è quella di estendere il meccanismo ipotizzato da Enea per gli interventi di efficientamento energetico dei condomini anche alla "messa in sicurezza" antisismica, in quanto potrebbe rivelarsi opportuna, perché tali interventi, se svolti congiuntamente, avrebbero il vantaggio di comportare una riduzione complessiva dei costi, a cui si aggiungerebbe la possibilità di utilizzare i flussi positivi di risorse che producono i risparmi derivanti dall'efficienza energetica per pagare in parte o *in toto* anche i lavori di messa in sicurezza;
preso atto del percorso di audizioni svolto sul progetto "Casa Italia" dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministeri coinvolti con tutti i portatori di interesse, che hanno formulato proposte ed idee importanti ed innovative di cui si ritiene necessario tenere conto,
impegna il Governo:
1) a sostenere una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare dell'AS 2068 recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile", attualmente all'esame delle Commissioni 1a e 13a del Senato, al fine di migliorare un sistema che già rappresenta un'eccellenza italiana all'estero, attraverso semplificazioni e definizioni di ruoli e competenze;
2) ad orientare la procedura di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto attorno a 5 imperativi chiave: a) qualità massima ed efficienza degli interventi, con il massimo rispetto possibile dell'identità dei luoghi e degli edifici; b) democrazia, attraverso una responsabilizzazione delle comunità locali e di tutti i livelli istituzionali presenti, facendo affidamento sugli eletti; c) trasparenza, per mezzo di piattaforme informatiche per la gestione di tutte le risorse e la rendicontazione puntuale e continua degli interventi; d) legalità, attraverso la creazione di meccanismi dai selezione e controllo delle imprese incaricate dei lavori per una ricostruzione "mafia *free* "; e) equità, ovvero corresponsione del dovuto ai cittadini, alle imprese, agli enti delle comunità colpite, senza un euro in più, ma senza neanche un euro in meno;
3) a definire entro 3 mesi, e comunque non oltre il 30 novembre 2016, i contenuti e le misure da inserire nel progetto "Casa Italia", tenendo in debito conto le proposte e le idee raccolte nel confronto aperto con i principali portatori di interesse del Paese, a partire da un piano nazionale di prevenzione antisismica fondato su 3 fasi: monitoraggio, adozione del fascicolo di fabbricato e adozione della certificazione sismica obbligatoria;
4) a pianificare il fabbisogno pluriennale di risorse pubbliche e private, per dare seguito e continuità nel tempo alle proposte inserite nel progetto "Casa Italia", indicando da subito le misure stralcio da prevedere negli strumenti finanziari già in discussione per il 2017;
5) a considerare l'estensione del meccanismo ipotizzato da Enea per gli interventi di efficientamento

energetico dei condomini anche alla messa in sicurezza antisismica, in quanto, se svolti congiuntamente, avrebbero il vantaggio di una riduzione complessiva dei costi, a cui si aggiungerebbe la possibilità di utilizzare i flussi positivi di risorse che producono i risparmi derivanti dall'efficienza energetica, per pagare anche i lavori di messa in sicurezza;

6) a prevedere per gli interventi di adeguamento antisismico su immobili pubblici di pertinenza comunale (ad integrazione di un programma nazionale pluriennale di intervento) la possibilità di un ruolo di finanziamento o cofinanziamento autonomo dei comuni sugli immobili, che si accompagni ad analoga operazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche;

7) a dare continuità per 3 anni al meccanismo di incentivazione dell'*ecobonus* per le ristrutturazioni e riqualificazione energetiche, anche per gli adeguamenti e consolidamenti sismici, cambiando e semplificando i criteri e i meccanismi vigenti, prevedendo norme specifiche per i soggetti incapienti.

(1-00620)

Interpellanze

GINETTI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a Manfredonia (Foggia), in località Borgo Mezzanone, è situata una struttura per l'accoglienza dei migranti giunti in Italia che avanzano richiesta di riconoscimento dell'asilo politico;

il centro di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) fa parte di una rete di 8 strutture attualmente operative nell'intero Paese, nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile di 20 o 35 giorni lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato; si tratta di strutture previste e disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, e dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

per il CARA di Borgo Mezzanone sono stati predisposti 856 posti per i richiedenti asilo ma il numero attuale è di oltre 1.414 persone, secondo dati aggiornati al 23 agosto 2016;

il sovraffollamento del centro, la mancanza di servizi e le condizioni di vita in cui i migranti e i richiedenti asilo sono costretti a vivere sono stati oggetto di numerose interrogazioni parlamentari sin dalla XVI Legislatura;

la cooperativa "Senis Hospes" che gestisce il CARA per conto del consorzio "Sisifo", allo stato, sembra non essere in grado di far fronte alle problematiche evidenziate, nonostante il numero dei suoi dipendenti sia stato incrementato del 400 per cento nell'ultimo anno ed il fatturato, secondo l'ultimo bilancio disponibile, sembrerebbe essere giunto ad oltre 15 milioni di euro annui;

attualmente le condizioni nelle quali si trovano i richiedenti asilo sono state efficacemente descritte dal giornalista Fabrizio Gatti nel servizio pubblicato dal settimanale "l'Espresso" l'11 settembre 2016, un quadro che nella sua assoluta gravità è stato ribadito e denunciato da Eugenio Scalfari nel suo articolo del 13 settembre sul quotidiano "la Repubblica";

le indagini giornalistiche hanno evidenziato una situazione di diffusa e straordinaria illegalità in cui i soggetti presenti all'interno dei centri di accoglienza sono vessati a livello fisico, morale e psicologico da organizzazioni criminali e malavitose che gestiscono peraltro tutte le attività all'interno ed all'esterno del centro di accoglienza, dalla vendita di cibo e bevande, alla prostituzione, allo sfruttamento dell'attività lavorativa, prevalentemente agricola, degli ospiti in una nuova forma di caporalato;

in tale contesto si rileva come le organizzazioni criminali sembra tentino di trasformare alcuni centri di accoglienza in un territorio franco in cui esercitare la propria spregevole attività approfittando dello stato di bisogno e di precarietà dei migranti;

i provvedimenti che sono stati presi nel tempo dallo Stato, quali, ad esempio, l'istituzione di presidi di sicurezza all'interno del centro o l'impiego di militari, non hanno risolto i problemi che, anzi, si sono aggravati, in quanto sono state prese iniziative temporanee, insufficienti, non coordinate all'interno di un efficace piano di azione,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per superare la gravissima situazione che si è creata nel centro di accoglienza per i richiedenti asilo di Borgo Mezzanone;
se non ritenga indispensabile predisporre un programma di interventi coordinati all'interno di un efficace piano di azione per incrementare e migliorare l'efficienza dell'apparato di sicurezza, ma, soprattutto, migliorare le condizioni di vita dei richiedenti asilo;
se non sia auspicabile snellire le procedure di identificazione dei richiedenti asilo politico e strutturare in maniera migliore le commissioni esaminatrici per ridurre i tempi di permanenza nel centro di accoglienza.
(2-00411)
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:
come rilevato dalla stampa nazionale, Diego Piacentini, vicepresidente del colosso americano dell'*e-commerce* "Amazon", potrebbe essere nominato commissario straordinario per l'Agenda digitale a titolo rigorosamente gratuito, mettendosi in aspettativa da Amazon: il che significa, in buona sostanza, che, dopo essere stato al servizio del Governo italiano per un certo periodo di tempo, potrà tornare in azienda e per quel periodo non riceverà alcuno stipendio né dall'azienda, né dal Governo italiano;
stando al contratto con Amazon, Diego Piacentini percepisce 175.000 euro di stipendio base annuo, ma il vero guadagno deriverebbe dalle *stock option*, ovverosia il diritto ad acquistare azioni dalla società a un prezzo prestabilito. Il 17 agosto 2016, Diego Piacentini avrebbe lasciato l'incarico nella società, ma 2 giorni prima, stando ai dati del sito specializzato Scgems, avrebbe esercitato *stock option* su 5.477 azioni, acquistandole al prezzo di 10 centesimi di dollaro l'una e poi le avrebbe rivendute a 770 dollari ciascuna: 547 dollari spesi, 4,2 milioni incassati. Il volume di azioni in capo a Diego Piacentini, peraltro, non sarebbe mai cambiato: consiste in circa 80.000 titoli che corrispondono al valore di 62,4milioni di dollari. In pratica è il secondo più grande azionista individuale di Amazon dopo Bezos, presidente di Amazon;
Diego Piacentini, dunque, non ha troncato i rapporti con la propria azienda di riferimento e tale circostanza in qualsiasi altro Paese occidentale gli avrebbe precluso qualsiasi possibilità di ricevere un incarico governativo;
il nome di Amazon, come noto, è anche circolato insieme a quello di Apple e Google nei mesi scorsi, in relazione ad un'inchiesta della procura di Milano per elusione fiscale. Apple ha dovuto pagare 318 milioni di euro, Google 320 milioni di euro. E su Amazon era stato aperto un fascicolo a carico di ignoti, senza ipotesi di reato. Vi sarebbero poi talune questioni legate ai mercati in cui Amazon è un *player* fondamentale: dalle spedizioni (Bezos intende creare un servizio di corrieri interni all'azienda), ai servizi di sviluppo del *cloud* (in parole semplici, una nuvola virtuale in cui conservare i dati), proprio quelli che farebbero tanto comodo alla digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana;
si rileva, inoltre, che il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, elaborato da tavolo tecnico *cyber* (TTC), che opera presso il Dis (Dipartimento per le informazioni per la sicurezza), e al quale partecipano i rappresentanti *cyber* del Cisr (affari esteri, interno, difesa, giustizia, economia e finanze, sviluppo economico), ma anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e del Nucleo per la sicurezza cibernetica, delinea le linee strategiche nazionali nel medio-lungo periodo deputate a fornire una panoramica delle principali minacce (dalla criminalità informatica allo sfruttamento delle tecnologie ICT per fini terroristici, dall'"hacktivismo" allo spionaggio cibernetico, dal sabotaggio per via informatica ai conflitti nella 5a dimensione) e delle vulnerabilità sfruttate per la conduzione di attacchi nello spazio cibernetico. Il documento, oltre a definire i ruoli e i compiti dei soggetti pubblici, individua: 1) strumenti e procedure per potenziare le capacità cibernetiche del Paese; 2) gli indirizzi strategici che includono il miglioramento, secondo un approccio integrato, delle capacità tecnologiche, operative e di analisi degli attori istituzionali; 3) il potenziamento delle capacità di difesa delle infrastrutture critiche nazionali e degli attori di rilevanza strategica per il sistema Paese; 4)

l'incentivazione della cooperazione tra istituzioni e imprese nazionali; 5) la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza cibernetica; 6) il rafforzamento delle capacità di contrasto alla diffusione di attività e contenuti illegali *on line*; 7) il rafforzamento della cooperazione nazionale in materia di sicurezza cibernetica;

la nomina di Diego Piacentini a commissario straordinario per l'Agenda digitale appare particolarmente critica e foriera di potenziali conflitti di interessi anche per il fatto che dovrebbe conoscere: le scelte del Governo in materia di pubblica amministrazione digitale, dettagli del mercato e concorrenti di Amazon in Italia, per non parlare della politica fiscale e delle iniziative che ci si aspetta ormai da anni che l'Esecutivo adotti per introdurre la "*web tax*" che, a giudizio degli interpellanti, stranamente, non ha visto luce sino ad oggi, nonostante le promesse fatte anche dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato infine che:

la legge italiana sul conflitto di interessi (legge 20 luglio 2004, n. 215, cosiddetta legge Frattini), applicabile anche ai commissari straordinari di nomina governativa, prevede espressamente, all'articolo 2, comma 3, che "Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero". E inoltre, all'articolo 3, che "Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico",

si chiede di sapere:

se il Governo non abbia considerato la circostanza di un potenziale conflitto di interesse in capo a Diego Piacentini che, nel periodo a servizio del Governo italiano a titolo gratuito, potrebbe trovarsi, a parere degli interpellanti, nelle condizioni di favorire gli interessi dell'azienda dove dovrebbe rientrare dopo il termine del periodo di aspettativa, ovvero Amazon, in cui detiene peraltro un considerevole pacchetto di *stock option*;

se la nomina di Diego Piancentini a commissario straordinario per l'Agenda digitale non risulti incompatibile con le disposizioni previste dalla legge sul conflitto di interessi 20 luglio 2004, n. 215, ove si ponga a mente che l'incompatibilità del commissario straordinario ricorre se questi riceve ancora una "forma di vantaggio" dal suo precedente incarico, oppure se partecipa all'adozione di un atto, ovvero se una semplice omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul suo patrimonio;

se sia in grado di chiarire se Diego Piacentini, vicepresidente di Amazon, avrà o meno un ruolo di rilievo con riferimento alla *cybersecurity* italiana;

se non intenda adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata ad introdurre già con il prossimo disegno di legge di bilancio 2017 la cosiddetta *web tax*.

(2-00412*p. a.*)

Interrogazioni

GIROTTO, MORRA, MORONESE, BUCCARELLA, CASTALDI, GIARRUSSO, SANTANGELO, PAGLINI, SERRA, CAPPELLETTI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il Ministro in indirizzo in seguito al suo insediamento ha avviato un'attività di programmazione per rilancio del Ministero dello sviluppo economico;

a tal fine presso il Ministero è stato istituito un tavolo di lavoro guidato da Enrico Bondi, noto per le discutibili, ad avviso degli interroganti, relazioni personali e possibili conflitti di interessi, che ha come struttura di supporto la società privata "Arthur D. Little", vincitrice di un bando di gara del Ministero per il supporto delle attività relative al piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e

l'attrazione degli investimenti in Italia;
secondo l'articolo pubblicato il 30 luglio 2016 dal quotidiano "la Repubblica" dal titolo "Mise, consulenti americani per fare ordine nelle società pubbliche", si sono tenuti incontri informali con i vertici di Invitalia, del GSE e di ENEA e il Ministro per discutere della "razionalizzazione e ridefinizione di attività delle aziende pubbliche", ai quali hanno partecipato anche i componenti del tavolo di lavoro di Bondi con la Arthur D. Little;
l'antica società di consulenza americana Arthur D. Little avrebbe ricevuto dal Ministero un incarico che riguarda l'attività di supporto alla promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti che non contempla il processo di razionalizzazione e ridefinizione delle attività delle aziende pubbliche, un argomento interessante e di dominio pubblico oggi al centro di un complesso dibattito politico che vede il coinvolgimento di diversi livelli istituzionali,
si chiede di sapere:
se risponda al vero che sono stati tenuti tali incontri e quali siano i motivi per cui la Arthur D. Little partecipa ai tavoli che riguardano il processo di riorganizzazione delle società pubbliche e a quale titolo, considerato che non risulta se vi sia stato un bando pubblico o un affidamento;
se sia stata effettuata un'indagine, al fine di valutare eventuali profili di conflitto di interessi della società rispetto alle funzioni che essa svolge per il Ministero dello sviluppo economico.
(3-03128)
GRANAIOLA, FILIPPI, ALBANO, FABBRI, CUOMO, VALENTINI, AMATI, PADUA, BIANCO, CALEO, CANTINI, TOMASELLI, GUERRA, GOTOR, MOSCARDELLI, MORGONI, MIRABELLI, ORRU', VATTUONE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
con il decreto ministeriale n. 51 del 1° marzo 2016, sono stati aggiornati i requisiti minimi dei certificati di competenza dei lavoratori marittimi sulla base delle risoluzioni 1 e 2 della conferenza delle parti alla Convenzione internazionale sugli *standard* di addestramento e tenuta della guardia (convenzione STCW tenutasi dal 21 al 25 giugno 2010 a Manila);
con i primi tentativi di adeguamento dei certificati di competenza presso gli uffici delle Capitanerie di porto, e nell'ottica dei successivi rinnovi, sono venute alla luce alcune criticità che ne pregiudicano l'ottenimento, in modo particolare per i marittimi che lavorano su unità da diporto non commerciali: ai fini dell'adeguamento, la difficoltà a far riconoscere gli attestati di esercitazioni (*basic training* antincendio) effettuate a bordo di *yacht* privati, attualmente non accettati dagli uffici delle Capitanerie di porto e che stanno rendendo vani i corsi già effettuati o in corso di svolgimento presso i centri di addestramento specialmente per quanto riguarda il *refresh* anticendio avanzato; ai fini del rinnovo, il requisito dei 30 mesi continuativi di navigazione su unità da diporto in uso privato come "funzione equivalente", senza soluzione di continuità, oltre ad essere in molti casi e per molti marittimi difficilmente raggiungibile, non è rispettoso dei contratti nazionali di arruolamento e delle norme internazionali a tutela dei lavoratori marittimi;
infine non è chiaro con quali procedure e con quali requisiti saranno rinnovati i certificati del diporto;
le recenti disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (decreto legislativo n. 71 del 2015 e decreto ministeriale 1° marzo 2016) hanno complicato la vita a moltissimi marittimi, a causa dell'applicazione restrittiva e penalizzante del dettato della convenzione STCW 78/95, come emendata a Manila nel 2010;
altri Paesi (Spagna e Regno Unito) hanno interpretato le stesse norme europee in modo da agevolare i loro lavoratori, in Italia, invece, esistono due tipi di certificazioni, una per gli ufficiali delle navi commerciali ed una per quelli delle unità da diporto;
le nuove disposizioni (art. 25 del decreto legislativo n. 71 del 2015) tendono a escludere il possibile passaggio da una certificazione all'altra (cosa possibile fino all'inizio del 2016, grazie all'art. 13 del decreto ministeriale n. 121 del 2005) così impedendo ai marittimi di un settore di sfruttare occasioni di lavoro nell'altro, pur trattandosi sostanzialmente dello stesso lavoro;
le maggiori difficoltà si riscontrano nel mantenere i certificati di competenza, ovvero le abilitazioni atte a consentire il lavoro a bordo, anche per il fatto che non sono al momento stati implementati

metodi alternativi di mantenimento dell'abilitazione: tale situazione obbliga i marittimi a ripetere l'esame di abilitazione;

ad esempio un ufficiale o comandante di nave mercantile non può imbarcare su un'unità da diporto, non avendo il previsto certificato né potendolo più ottenere senza iniziare dall'inizio la carriera nel settore del diporto;

inoltre i marittimi (comandanti, direttori di macchina, ufficiali) in possesso di una certificazione per il settore mercantile sono destinati a perderla se per un dato periodo navigano esclusivamente su unità da diporto, non importa di quali dimensioni e stazza;

comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali sono destinati a perdere il certificato se per esigenze di compagnia navigano in posizioni inferiori (ad esempio secondo ufficiale);

da molto tempo a questa parte si assiste al fatto che molti marittimi italiani del diporto, vista la quasi impossibilità di conseguire il titolo italiano conseguono titoli inglesi, riconosciuti in Italia, che consentono a qualsiasi persona, anche priva di esperienza nautica, con pochi mesi e poche migliaia di euro, di comandare anche unità italiane;

è sufficiente conseguire il "yachtmaster ocean" e, successivamente, il "master 200 GT illimitato" per condurre, nei Paesi dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e quindi anche in Italia, unità fino a 200 GT, ovvero barche di 35 metri;

la normativa italiana dispone, invece, che per portare unità fino a 24 metri, dotate di ufficiale del diporto, un percorso decisamente più difficile, costoso ed impegnativo;

in Italia la normativa vigente anziché mutuare le migliori pratiche dai Paesi concorrenti, avvantaggia i marittimi di quei Paesi rendendo incomprensibilmente complicata e difficile la vita lavorativa dei marittimi italiani, tanto che è facile prevedere una drastica diminuzione del numero degli ufficiali italiani a vantaggio degli ufficiali di altre nazioni;

la Spagna prevede uno solo certificato e ne consente il rinnovo se il marittimo può dimostrare la navigazione su qualsiasi unità, nella funzione prevista dal certificato stesso;

la legislazione spagnola considera valida ai fini del rilascio e della riconvalida dei certificati di competenza a norma STCW la navigazione effettuata su unità navali con il requisito che il marittimo risulti regolarmente imbarcato e che lo sia nella posizione (*capacity*) e nelle mansioni (*function*) inerenti alla sua competenza, senza ulteriori requisiti quali la destinazione d'uso dell'unità navale su cui si effettua la navigazione, la dimensione, la stazza, la potenza propulsiva;

è dunque ritenuta valida ai fini del rilascio e della riconvalida dei certificati di competenza IMO a norma della convenzione STCW anche la navigazione effettuata su unità da diporto che non prestino attività commerciale;

considerato che la Spagna è uno stato membro dell'Unione europea, è evidente la disparità di trattamento tra marittimi italiani e marittimi spagnoli che determina un *deficit* nelle pari opportunità del lavoro del marittimo italiano, di fatto sottoposto ad una disciplina normativa più vincolante rispetto ai colleghi comunitari;

i marittimi italiani vivono un estremo stato di disagio e di agitazione, molti di loro perderanno, infatti, i propri certificati, ottenuti con anni di studio e navigazione, con enorme danno per la marineria italiana e per il futuro del lavoro italiano nel settore,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per ripristinare una parità di trattamento tra i marittimi italiani e gli altri marittimi europei, con particolare riguardo: alla necessità di modificare il requisito dei 30 mesi continuativi di navigazione su unità da diporto in uso privato come "funzione equivalente", prevedendo che tale periodo possa essere anche non continuativo; alla possibilità di consentire, ai soli fini del certificato di competenza, che siano valutate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto forme di navigazione alternative, che dimostrino il mantenimento delle competenze indicate nel certificato da rinnovare; all'urgente e improcrastinabile attuazione della legge n. 167 del 2015 che ha delegato il Governo a riformare il codice della nautica da diporto, anche ai fini di aggiornare e modificare le norme riguardanti i certificati del diporto, prevedendo *iter* semplificati e più attenti alle esigenze di un mercato del lavoro che, nel caso dei marittimi, è

internazionale.
(3-03130)
TAVERNA, AIROLA, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
in data 1° maggio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha convocato un riunione straordinaria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), all'esito della quale è stato assegnato, tra le altre cose, un miliardo di euro per i beni culturali;
si tratta di un'assegnazione, a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali per il finanziamento del piano "Turismo e cultura" finalizzato ad un'azione di rafforzamento dell'offerta culturale del nostro Paese e di potenziamento della fruizione turistica, con interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e per la messa in rete delle risorse culturali materiali e immateriali, con particolare riguardo al sistema museale italiano;
il piano "Turismo e cultura" del Ministero prevede di investire su 33 progetti tra monumenti da restaurare e aree degradate da riconvertire in tutta Italia;
nell'elenco compare anche la riconversione dei capannoni del Cerimant, nel quartiere di Tor Sapienza a Roma, in vista della quale sono stati assegnati ben 40 milioni di euro;
la notizia è stata riportata in un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 6 maggio 2016, nella quale si sottolinea come il finanziamento non sarebbe esattamente limpido;
infatti, l'elenco contiene eccellenze del patrimonio culturale (scavi di Pompei alla reggia di Caserta, cammino di San Luca a Bologna, pinacoteca di Brera a Milano, Uffizi di Firenze, il palazzo Ducale a Mantova, eccetera) mentre il Cerimant di Tor Sapienza è un ex deposito militare oggi fatiscente;
l'articolo in particolare riporta che «Qui il Mibact pianifica un polo della creatività, destinato ad ospitare spazi culturali e residenze per artisti. Franceschini sostiene si tratti di "un'operazione inedita su sette capannoni, progettati dalla scuola dell'architetto Nervi". Sogna di creare "un fantastico esempio di archeologia industriale, come il 104 a Parigi", affinché diventi "un centro per la creatività e l'arte"»;
l'articolo evidenzia, inoltre, una connessione tra il finanziamento e la moglie del Ministro, attuale consigliere comunale al Campidoglio, Michela Di Biase: «la struttura lautamente sovvenzionata si trova a due passi dal popolare quartiere Alessandrino, storico "feudo elettorale" di Michela Di Biase»;
nello stesso periodo della delibera CIPE, infatti, l'attuale consigliere Michela Di Biase stava svolgendo la campagna elettorale per la propria candidatura all'Assemblea capitolina di Roma capitale;
non risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo o il consigliere, signora Di Biase, abbiano fatto smentita pubblica delle ricostruzioni giornalistiche;
considerato che:
lo stanziamento destinato ai capannoni Cerimant rappresenta buona parte dei fondi complessivi, un miliardo di euro, assegnati al piano "Turismo e cultura";
questi fondi sono stati tanto sbandierati dal Governo come intervento per rivitalizzare la cultura nel nostro Paese;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
i capannoni del Cerimant non hanno caratteristiche d'eccellenza analoghe agli altri siti inclusi nel progetto;
risulta quanto meno inopportuno che uno stanziamento operato da un Ministero sia destinato ad interventi che, probabilmente, siano correlati ad interessi anche indiretti di un congiunto del titolare del dicastero medesimo,
si chiede di sapere:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti descritti;
se ritenga la revisione dei capannoni Cerimant di Tor Sapienza un intervento di respiro culturale tanto importante per il Paese da essere inserito nel piano "Turismo e cultura" e da aggiudicarsi molti dei fondi complessivamente destinati al piano medesimo;

se sia a conoscenza dei legami supposti dalla stampa tra il sito ed il consigliere del Comune di Roma, Michela Di Biase, e, nel caso, quali provvedimenti di propria competenza intenda assumere per porre rimedio a tale, a parere degli interroganti, inopportuna, circostanza.
(3-03131)
TAVERNA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, LEZZI, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, CASTALDI, MARTON - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
le unità operative di malattie infettive, nel nostro Paese, sono riconosciute dalla normativa vigente, quali strutture a elevata complessità di cure paragonabili, pertanto, alle UTI (unità di terapia intensiva), alle UTIC (unità di terapia intensiva coronarica), alle UTIR (unità terapia intensiva respiratoria) e alle UTIN (unità terapia intensiva neonatale);
il sistema dei DRG (*diagnosis related group*) utilizzato negli ospedali italiani è mutuato dal sistema sanitario anglosassone, che non prevede nelle proprie strutture ospedaliere le unità operative di malattie infettive come specialità autonome e, pertanto, tantissime patologie di competenza infettivologica (per esempio meningiti, osteomieliti, disciti, endocarditi, polmoniti, compresa la tubercolosi) vengono assegnate dal sistema automatico di valutazione in MDC (*major diagnostic category*) di altre specialistiche e, quindi, valutate come diagnosi improprie o, nella migliore delle ipotesi, non valutate come carichi di lavoro propri per le unità operative di infettivologia;
il decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetta Legge Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, detta norme finalizzate al contenimento della spesa e alla razionalizzazione dell'attività sanitaria e assistenziale ed impone un drastico ridimensionamento della rete infettivologica, prevedendo un'unità operativa per un bacino di utenza di 600.000/1.200.000 abitanti;
in ragione di tale parametro numerico, la conseguenza sarebbe che la rete infettivologica siciliana dovrebbe essere composta da un numero di unità operative, compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 8;
considerato che:
alcune Regioni italiane subiscono più di altre il notevole impatto dei flussi migratori dall'Africa (soprattutto la Sicilia) e dal vicino e lontano oriente (rispettivamente: Sicilia e Puglia; Veneto, Marche e Sicilia). In particolare, negli ultimi 2 anni, la Sicilia ha subito la spropositata pressione migratoria sulla provincia di Agrigento, meta preferenziale di sbarco per i flussi provenienti dal Mediterraneo (Porto Empedocle);
in Sicilia, in particolare, dove gli sbarchi di immigrati provenienti dal continente africano hanno assunto dimensioni emergenziali il numero di unità operative malattie infettive derivante dall'applicazione della Legge Balduzzi, risulta del tutto inadeguato, determinando effetti gravissimi sia per la cura e la salute dei siciliani, sia per quella dei migranti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa;
se non intenda attivarsi con urgenza, affinché siano implementate le unità operative di malattie infettive esistenti, al fine di garantire un'idonea copertura del territorio nazionale;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda intraprendere per adeguare le strutture ospedaliere suddette alle peculiari situazioni emergenziali che attanagliano la Regione Sicilia.
(3-03132)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
in data 23 giugno 2016, gli interroganti presentavano l'interrogazione con carattere d'urgenza 3-02954 ove si evidenziava come alcuni articoli di stampa nazionale, in particolare sul settimanale "Panorama", avessero parlato nelle ultime settimane della costituzione di una struttura parallela, denominata dai *media* "la Bestia", apparentemente operante presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei

ministri, con il mero obiettivo di dirigere e orchestrare la propaganda politica elettorale in vista del *referendum* costituzionale, al di fuori, dunque, di ogni logica istituzionale, la cui guida sarebbe stata affidata a consulenti attivi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come Jim Messina;

in particolare, si chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento di assicurare che tale struttura, ove effettivamente costituita, non fosse incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso qualunque altra struttura pubblica, né si avvalesse in qualunque modo di risorse pubbliche;

a questa interrogazione il Governo non ha mai né risposto né replicato pubblicamente, nonostante l'eccezionale gravità delle questioni sollevate, in quanto a parere degli interroganti potenzialmente lesive dei principi contenuti nell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", secondo il quale a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";

sotto tale profilo, suscita, peraltro, perplessità la disponibilità delle somme allocate sul fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). Tale fondo risulta iscritto nel capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e il citato comma 200 prevede espressamente che sia ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia;

sulla base del decreto di ripartizione delle unità di voto del bilancio dello Stato, nel fondo risultano attualmente disponibili per competenza 518,5 milioni di euro per il 2016, 985,53 milioni di euro per il 2017 e 519 milioni di euro per il 2018;

con il disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016» (AC 3974), presentato l'11 luglio 2016 e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si prevede addirittura, all'articolo 4, comma 2, che, per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del fondo citato sia incrementata di 955.069.060 euro per l'anno 2016, con la conseguenza che per il solo anno 2016 la disponibilità del fondo possa arrivare a quasi un miliardo e mezzo di euro, al netto delle disponibilità previste per il 2017 pari quasi a un miliardo di euro, come si è detto (985,53 milioni di euro), e oltre mezzo miliardo di euro per il 2018 (519 milioni di euro);

si evidenzia, inoltre, che la dotazione del fondo originariamente prevista dalla norma prevedeva uno stanziamento di soli 27 milioni di euro per l'anno 2015 e 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Purtuttavia, a seguito dell'entrata in vigore di numerose disposizioni (quali l'articolo 3, comma 1, della legge 2 ottobre 2015, n. 171, l'articolo 17, comma 1, lettera *i)*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l'articolo 1, commi 63, 175, 177, 595, 639 e 968, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, successivamente, l'articolo 11, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131, e successivamente, l'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, da poco convertito in legge), tale dotazione è stata rideterminata nel tempo in maniera oltremodo considerevole con stanziamenti per centinaia di milioni di euro, di cui non si conoscono ad oggi gli impieghi, nonostante la crisi economica che attanaglia il nostro Paese,

si chiede di sapere quali elementi il Governo intenda fornire sugli impieghi relativi al fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, escludendo in modo assoluto che tali risorse saranno utilizzate per promuovere la campagna del «sì» al *referendum* costituzionale, specificando se sia possibile destinare immediatamente almeno un terzo di tali risorse per far fronte al rischio di compromissione degli interessi primari causati dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, nonché i territori delle province di Fermo e di Macerata.

(3-03129)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AIROLA, BERTOROTTA, CIAMPOLILLO, DONNO, CASTALDI, GIARRUSSO, PAGLINI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il giorno 5 luglio 2016 la Commissione europea ha pubblicato una bozza di proposta per fornire 100 milioni di euro in aiuti alle forze armate di alcuni Paesi africani: nella bozza si legge che il denaro verrebbe usato per bloccare migranti e rifugiati diretti prima in Libia e poi in Europa;

in particolare, mentre la Germania metterebbe a disposizione il denaro necessario, all'Italia sarebbe stato affidato il supporto logistico;

tra i destinatari dei fondi comunitari vi sarebbe il presidente del Sudan Omar al-Bashir e la sua milizia governativa conosciuta come la Forza di supporto rapido (Rsf). La Rsf non avrebbe tuttavia solo il compito di pattugliare i valichi di frontiera, facendo parte dei servizi di sicurezza nazionale e di *intelligence* del Sudan;

si sottolinea infatti come alla Rsf apparterrebbero uomini che hanno combattuto in Darfur con i Janjaweed, una milizia di tribù arabe sudanesi. A guidarla sarebbe un ex *leader* delle milizie Janjaweed, il generale Mohamed Hamdan Hametti, che si sarebbe impegnato ad inviare circa 1.000 dei suoi uomini lungo il confine con la Libia con il fine di bloccare i migranti;

sia al-Bashir (sul cui capo pende un mandato di cattura del Tribunale penale internazionale) che Hametti sono considerati colpevoli di crimini contro l'umanità, in quanto artefici della violenza genocida durante la guerra civile del Darfur*;*

a tal proposito Yasser Arman, segretario del Sudan people's liberation movement-North (SPLM-N), il gruppo ribelle che opera in Sud Kordofan, regione meridionale del Sudan ma contesa dal Sud Sudan, sostiene che la messa in opera del piano sarebbe già cominciata 3 mesi fa con il conferimento ufficiale ai Janjaweed del compito di proteggere i confini del Sudan, saldando così gli interessi di queste forze accusate di genocidio a quelli dell'Europa,

si chiede di sapere:

se la bozza di proposta comunitaria sia stata firmata dall'Italia;

se essa abbia avuto corso e quale sia il ruolo effettivo del nostro Paese nel contesto sudanese;

se risponda a verità la circostanza secondo la quale sarebbe atteso in Italia un gruppo di soldati dell'Rsf per fare un addestramento militare;

se, infine, corrisponda al vero la notizia del forzato rimpatrio in Sudan di 40 rifugiati sudanesi presenti nelle scorse settimane a Ventimiglia (Imperia), alcuni dei quali oppositori del Darfur, che sarebbero finiti direttamente in prigione a Khartoum.

(4-06325)

LUMIA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

come si apprende da notizie di stampa pubblicate su "Quattroruote" del settembre 2016 in un articolo di Emilio Deleidi, ripreso da un intervento uscito *online* su "laspia" del presidente della fondazione "Caponnetto" Salvatore Calleri, si fa luce sul ruolo delle scatole nere (*black box*) installate nelle autovetture. Le compagnie assicurative prediligono questo strumento, tanto da volerlo rendere obbligatortio per tutti i veicoli. Le scatole nere sono dei dispositivi elettronici utilizzati per raccogliere, trasmettere e conservare diverse informazioni (posizione, orari, accelerazioni, eccetera). Sono strumenti utili a ricostruire le dinamiche degli incidenti stradali e così attribuire responsabilità, contrastare il dannoso, ma diffuso fenomeno delle frodi e dei falsi sinistri, "punire" gli indisciplinati o "premiare" gli automobilisti più virtuosi;

sono in circolazione in Italia circa 4,5 milioni di scatole nere, installate su altrettanti veicoli. Alcune compagnie assicurative le utilizzano maggiormente e spingono i clienti al loro utilizzo, pubblicizzando maggiormente prodotti assicurativi che ne prevedono l'adozione;

ogni dispositivo elettronico in commercio ha i suoi limiti. Come emerge dallo stesso articolo, ci sarebbero diversi casi di malfunzionamento, segnalati dagli stessi periti assicurativi, per di più

problemi di rilevamento dati. Tali apparecchiature, infatti, devono essere installate sui veicoli correttamente per ridurre il rischio di malfunzionamenti, ma spesso è cura del cliente procedere all'installazione stessa. Essa, inoltre, potrebbe mettere a rischio la garanzia del costruttore del veicolo, come qualsiasi altro intervento non autorizzato dalla casa costruttrice;
già la 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge in materia di concorrenza che delega il Governo all'emanazione di decreti per disciplinare definitivamente le caratteristiche e l'utilizzo di tali dispositivi elettronici,
si chiede di sapere quali siano i tempi che il Ministro in indirizzo si è dato per arrivare finalmente all'adozione di norme e direttive capaci di regolare con rigore ed attendibilità l'uso utile delle *black box*.

(4-06326)

DE POLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nei giorni scorsi si è appreso, da fonti di stampa, del clima di preoccupazione che si è instaurato nel Corpo della Polizia di Stato nella provincia di Padova per i rischi che la comunità tutta potrebbe correre in seguito ai tagli sulla sicurezza;
secondo quanto denunciano le organizzazioni sindacali di rappresentanza delle forze dell'ordine, i tagli su tutto il comparto sicurezza si ripercuotono ovviamente a livello periferico e anche Padova ne ha pagato e potrebbe pagarne le dirette conseguenze;
tutti gli uffici di Polizia in provincia soffrono di carenze negli equipaggiamenti, divise, mezzi, servizi di pulizia degli uffici, senza parlare del parco auto obsoleto ed assolutamente inadeguato alle reali esigenze, con una percorrenza superiore ai 250.000 chilometri;
una situazione critica si vive anche negli uffici immigrazione, carenti di spazi lavorativi e in condizioni di servizio oltre il limite della buona funzionalità con innumerevoli pratiche da smaltire, vista l'enorme affluenza di extracomunitari e persone richiedenti asilo;
in considerazione dell'attuale organico sempre più esiguo, delle dotazioni di sicurezza sempre più scarse, che non riescono a rimpiazzare quelle scadute o usurate, la situazione degli uffici di Polizia rischia il collasso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare l'importante, delicata e cruciale questione nelle opportune sedi per scongiurare la paventata chiusura di decine di presidi di Polizia, ivi comprese le sezioni di Polizia postale, nonostante l'importanza che queste ultime assumono nella lotta ai reati di carattere informatico e, non ultimo, nel contrasto al reale pericolo del terrorismo internazionale, affinché si limiti l'impatto sociale in seguito alle carenze suddette e si garantisca la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

(4-06327)

BUEMI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il salone internazionale del libro di Torino riveste un ruolo di rilevante un'importanza sia nel mercato librario che nella cultura italiana. La fiera, giunta alla XXIX edizione, ospita gran parte degli editori italiani ed è un momento cruciale sia per la diffusione della nostra cultura che come centro momentaneo di aggregazione intellettuale a carattere mondiale. Il salone è un momento importantissimo come vetrina, dove gli editori stranieri comprano i diritti d'autore per riprodurre opere italiane nelle loro lingue di appartenenza. È il luogo in cui annualmente si riunisce il meglio della letteratura europea e mondiale. È il momento in cui l'Italia si presenta all'esterno come comunità culturale esattamente come fa la Germania con la fiera del libro di Francoforte. Non è un caso se l'evento si onora dell'alto patronato del Presidente della Repubblica, a testimonianza dell'importanza e della crucialità dell'evento;
si è resa manifesta la volontà, da parte di alcuni editori, corroborata dall'appoggio di Milanofiere, che si è offerta per l'organizzazione e la cabina di regia, di svolgere in contrapposizione a quello di Torino un salone del libro parallelo a Milano, cosa che minerebbe alla radice l'efficacia di entrambi gli eventi;
a giudizio dell'interrogante i soggetti che vogliono svolgere l'evento a Milano, parlando di "regia comune" dei due eventi contrapposti, vogliono svolgere nella città piemontese solo alcune "letture",

intendendo verosimilmente alcune attività culturali marginali, svolgendo la parte espositiva e commerciale a Milano, facendo così della *location* torinese un vero e proprio ghetto e svuotando di senso il salone del libro di Torino;
dato che:
la mediazione proposta dal Ministro in indirizzo, consistente in un evento bilocato, sia a Torino che a Milano, da svolgersi in contemporanea, sul modello della manifestazione Milano-Torino della musica, puntando sulla diversificazione dei compiti, quindi da una parte il lato commerciale e dall'altra il lato culturale, che si basi su di un pendolarismo attraverso treni "Frecciarossa" da parte degli utenti, più che aiutare rischia di depotenziare, se non distruggere, ambedue gli eventi;
il tempo necessario per allestire in maniera ottimale un appuntamento così importante è poco e non può essere perso in ulteriori mediazioni, pena il decadimento del livello sia commerciale che culturale dell'evento;
preso atto del fatto che gli editori che spingono per la sede di Milano rappresentano un numero cospicuo e sono effettivamente rappresentativi dell'editoria e della cultura italiana, e anche del fatto che il salone del libro ha radici storiche profonde e crea un indotto di tutto rispetto a Torino,
si chiede di sapere:
se non sia possibile, sotto un'unica regia ed un'unica organizzazione, svolgere l'evento, nella sua completezza, quindi senza separare parte commerciale e parte intellettuale, in maniera itinerante, ad anni alterni, ora a Torino, ora a Milano, come già accade, in altre parti del mondo, per moltissimi eventi di carattere commerciale e culturale che, con successo di pubblico e senza dar luogo a divisioni intestine, adottano questa formula;
quali siano le iniziative del Ministro in indirizzo diverse da quella proposta, per risolvere la diatriba relativa al salone del libro.
(4-06328)

LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:
Pachino, in provincia di Siracusa, è una cittadina di elevate tradizioni culturali e rappresenta un contesto produttivo di enorme valore, soprattutto nel comparto agricolo, con in testa il famoso "pomodoro di Pachino". Pachino è pertanto una comunità sana, onesta e laboriosa. Da tempo tuttavia vive un'emergenza per via della recrudescenza criminale e mafiosa che la riguarda e che è stata portata all'attenzione da diverse operazioni delle forze dell'ordine, della Procura distrettuale antimafia di Catania e di Siracusa. Un contributo importante in tal senso lo ha dato l'associazione "Antiracket ed antiusura". Di recente, è salita alla ribalta nazionale grazie alle inchieste del giornalista Paolo Borrometi, sul sito "LaSpia" e riprese da alcuni organi di informazione nazionali;
proprio nel territorio di Pachino opera Salvatore Giuliano, già condannato per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale e con precedenti importanti per traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni ed usura;
il 25 maggio 2014 (con turno di ballottaggio il 9 giugno) si sono svolte le elezioni amministrative e, come affermato con giusta nota (protocollo n. 3132, del 3 marzo 2015) alla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, il prefetto di Siracusa, dottor Gradone (nota ripresa dalla stampa), "proprio nell'anno in corso si è avuto modo di verificare un tentativo di infiltrazione dei sodalizi mafiosi nell'apparato amministrativo nel Comune di Pachino. Si è in particolare accertato il tentativo, non riuscito, da parte di Salvatore Giuliano, personaggio di spicco della criminalità organizzata locale, recentemente scarcerato, di fare eleggere un Sindaco a lui gradito. Tale progetto era, evidentemente, finalizzato ad ottenere favori dall'amministrazione comunale, quali l'aggiudicazione d'appalti, commesse a trattativa privata, posti di lavoro ed altre attività";
il *boss* Salvatore Giuliano sarebbe ritornato a delinquere e, grazie alla sua caratura criminale, sarebbe stato investito direttamente dal capomafia del *clan* Trigila, operante nel versante meridionale della provincia di Siracusa. Antonino (detto Pinuccio) Trigila in un colloquio in carcere (come riportato testualmente in un articolo del 5 settembre 2016 su "LaSpia"): "Ora, quando esce Turi… Turi

Giuliano… gli dico: 'tutte le situazioni di là (del comprensorio di Pachino), prenditele nelle mani, prenditi tutto in mano";
a Pachino, negli ultimi due anni "si è ritornati a sparare" con diversi omicidi. Nel comprensorio insistono due importanti mercati: quello ittico (a Portopalo) e quello ortofrutticolo (con particolare riferimento al pomodoro ciliegino che prende il nome dal luogo di origine e alla gestione della "campagna delle angurie"). Proprio quello ortofrutticolo è stato interessato da un'importante operazione di polizia (del locale commissariato di pubblica sicurezza) definita "Ciliegino" e che ha portato all'arresto di due esponenti della locale criminalità (un terzo è morto poco tempo prima), Carlo Massa e Giuseppe Caruso. I tre, secondo quanto emerso dalle indagini, "in concorso tra loro, dal 2009 al 2011, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compivano atti di concorrenza illecita nell'esercizio dell'attività commerciale di autotrasporto ponendo in essere reiterate minacce nei confronti di produttori agricoli della zona sud della provincia di Siracusa, specie Pachino e Rosolini, nonché di titolari di imprese di autotrasporto concorrenti operanti sul territorio con l'intento di acquisire più numerose commesse di trasporto";
ancora oggi i produttori agricoli onesti che faticano quotidianamente per raggiungere livelli di produzione accettabili e qualificati sarebbero soffocati dall'imposizione di due tipi di estorsione: il 3 per cento sulla produzione (come si legge nell'articolo citato de "LaSpia") e l'obbligo di rivolgersi a ditte di autotrasporti "amiche" (in questo caso ci sarebbe direttamente l'interessamento del capo *clan* Trigila). Lo stesso mafioso Salvatore Giuliano sovrintenderebbe alle estorsioni nel comprensorio di Pachino, arrivando fino alla vicina città di Rosolini, con l'aiuto di diversi altri personaggi del luogo, quali i fratelli Giuseppe e Giovanni Aprile oltre a Giovanni Tuminello, Davide Russo e Benedetto Cannata (già coinvolti e condannati nel processo "Nemesi" che prese l'abbrivio dall'omonima operazione di pubblica sicurezza). Questa fiorente attività criminale è stata più volte segnalata dalla locale associazione "Antiracket ed antiusura";
come emerge da notizie di stampa, sempre a Pachino si è strutturato un vero e proprio sistema relativo alla gestione illegale dei *videopoker* che frutterebbero migliaia di euro al *clan* mafioso. Proprio per volere di Pinuccio Trigila, la gestione sarebbe passata di mano, da Gaetano Liuzzo Scorpo a (prima del suo arresto) Salvatore Collura. Sarebbe sempre il capomafia Pinuccio Trigila a far arrivare una parte degli ingenti guadagni (400 euro al mese), direttamente alla moglie Nunziatina Bianca e alla figlia Angela;
subito dopo la pubblicazione di alcuni articoli sempre del giornalista Borrometi, il *boss* Salvatore Giuliano lo ha minacciato e insultato pubblicamente, scrivendo: "Sono Salvatore Giuliano, a quel giornalista così Valente (...) dico solo non toccare la mia persona e la mia immagine" (questa è solo una delle miriadi di messaggi minacciosi rivolti al giornalista). Metodo aggravato dalla diffusione del *social network* che ha permesso a Giuliano non solo di intimidire con minacce gravi il giornalista (fatto di per sé rilevante), ma anche di provocare in chi leggeva l'articolo una sorta di paura sociale avvalorata dai fatti criminali di cui lo stesso *boss* si è macchiato. Nonostante ciò al *boss* Salvatore Giuliano, incredibilmente risulta che sia stata revocata la sorveglianza speciale dal magistrato competente,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, per sostenere lo sviluppo sano del territorio, promuovere incentivi verso le attività agricole, artigianali e commerciali, sostenendo anche la promozione dei diritti sociali e di una cultura della legalità, a sostegno dell'attività svolta dalle scuole e dal mondo dell'associazionismo e del volontariato;
quale iniziativa il Ministro dell'interno intenda intraprendere per rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, supportare il movimento *antiracket*, sostenere la verifica del legale andamento dei mercati ittico ed ortofrutticolo ed attuare l'applicazione meticolosa dei protocolli di legalità, al fine di promuovere un sano sviluppo e di sostenere un maggior numero di denunce contro chi soffoca la filiera;
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per sostenere la Direzione distrettuale antimafia di

Catania e la Procura di Siracusa nell'azione di repressione della mafia e dell'illegalità, volta a monitorare i *boss* scarcerati e l'attività criminale di corruzione e collusione che intraprendono nuovamente nel territorio;
quali iniziative il Governo intenda assumere per colpire il meccanismo di riciclaggio con una meticolosa prevenzione nei confronti delle attività finanziarie e bancarie e dei flussi mafiosi che dalle altre province siciliane confluiscono nel siracusano;
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per verificare la regolarità delle elezioni amministrative del 2014 e del sistema delle collusioni amministrative;
quali iniziativa il Governo intenda intraprendere per supportare e tutelare dalle continue e gravissime minacce di morte il coraggioso giornalista Paolo Borrometi, già nominato con un "*motu proprio*" dal Presidente della Repubblica, cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana;
quale iniziativa di propria competenza il Ministro della giustizia intenda intraprendere, per verificare la regolarità del provvedimento giudiziario di revoca della sorveglianza speciale;
quali iniziative di competenza si intendano intraprendere, affinché il capomafia Antonino (detto Pinuccio) Trigila non possa, dal carcere, inviare i suoi messaggi all'esterno;
quali iniziative di propria competenza i Ministri intendano intraprendere, per favorire e sollecitare nuove indagini che possano liberare il territorio da queste presenze così pervasive.
(4-06329)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
nella casa circondariale "Carmelo Magli" di Taranto è ristretta una detenuta (F.M.) destinataria di un'ordinanza di revoca della custodia in carcere e contestuale applicazione della misura provvisoria di sicurezza del ricovero presso una residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) vicina al luogo di abituale dimora;
lo scorso 18 settembre 2015, il GIP di Taranto aveva emesso, nei confronti di F.M., un'ordinanza di revoca della custodia cautelare, stabilendo la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario da eseguire presso la REMS prossima al luogo di abituale dimora;
in conseguenza, ella veniva condotta presso la REMS designata dall'amministrazione penitenziaria, ovvero quella di Spinazzola (Barletta-Andria-Trani), che però rifiutava l'accoglienza per carenza di posti;
anche la REMS di Carovigno (Brindisi), successivamente individuata per il trasferimento della detenuta, dichiarava di non avere disponibilità di posti;
pertanto, a distanza di un anno dalla vigenza degli effetti stabiliti dalla legge istitutiva delle REMS, la detenuta è ancora ristretta presso il carcere di Taranto con grave nocumento per la sua salute poiché detta struttura penitenziaria non è idonea a garantire le cure di cui necessita;
considerato che:
secondo l'ordinamento vigente (decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012 e decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014) a seguito della soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari, a far data dal 1° aprile 2015, le misure di sicurezza detentive dovrebbero essere eseguite presso le REMS, strutture ricettive a carattere sanitario ma che rispondono anche a criteri di custodia;
l'attivazione e l'organizzazione delle REMS, di competenza delle Regioni, avrebbe dovuto essere uno degli aspetti più importanti del processo di riforma della medicina penitenziaria avviato con il decreto legislativo n. 230 del 1995;
preso atto che:
tutti i cittadini sottoposti a detenzione hanno diritto di ricevere lo stesso tipo di assistenza sanitaria durante il periodo di detenzione, ivi inclusi coloro che sono affetti da disturbi psichiatrici;
in Puglia vi è una evidente cronica carenza di REMS,
si chiede di sapere:
se e in quale modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire, al fine di ovviare al problema della

carenza di REMS, con particolare riguardo alla Puglia, per garantire a tutti i detenuti internandi le giuste cure e dare esecuzione ad una legge dello Stato;
se risulti che la Regione Puglia abbia dato seguito a tutti gli adempimenti necessari per l'attivazione e l'organizzazione delle REMS sull'intero territorio regionale;
se non ritenga urgente verificare le inadempienze dirette, imputabili alla *governance* regionale pugliese, e indirette, anche riferite agli obblighi di vigilanza da parte delle competenti autorità;
se e quali iniziative, in particolare, intenda intraprendere, al fine di risolvere il caso della detenuta F.M. ad oggi ancora ristretta, senza titolo, nel carcere "Carmelo Magli" di Taranto.
(4-06330)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine (sostanza proteica presente nell'avena, nel farro, nel frumento, nell'orzo, nella segale, nel kamut, nella spelta e nel triticale) che si cura tramite l'esclusione dalla dieta alimentare di tutti i prodotti che contengono glutine, per esempio pane, pasta, biscotti, pizza;
si stima che in Puglia vivano più di 10.000 cittadini affetti da celiachia;
la celiachia è una malattia sociale;
premesso, inoltre, che:
i cittadini pugliesi ai quali è stato certificato il morbo celiaco possono fruire, tramite le ASL, di buoni mensili cartacei frazionati in 4 rate di uguale importo per l'acquisto dei prodotti senza glutine (deliberazione della giunta regionale del 10 marzo 2011, n. 424);
i limiti di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine ai soggetti malati di celiachia è stato aumentato a 110 euro mensili per le donne (deliberazione della giunta regionale del 30 maggio 2012, n. 1063) mentre quello per gli uomini ammonta a 140 euro;
considerato che:
le modalità di riscossione delle erogazioni destinate ai celiaci previste dalle normative emanate dalla Regione Puglia non consentono il frazionamento dei buoni cartacei e obbligano, quindi, gli utenti a spendere l'intero importo del buono in un unico punto vendita e in un'unica soluzione;
alcune Regioni italiane, per assicurare libertà di gestione dei buoni e maggiore trasparenza nel loro utilizzo, nonché per garantire il controllo e il monitoraggio delle prestazioni erogate, hanno introdotto le tessere elettroniche;
considerato, inoltre, che:
l'introduzione delle tessere elettroniche anche in Puglia consentirebbe di risparmiare risorse e offrire ai cittadini che ne hanno necessità un servizio più efficiente e migliore;
la Regione Puglia è già dotata del sistema "Edotto" (sistema informativo sanitario della Regione) in esercizio dal 2012 e basato su strumenti innovativi della information and communications technology (ICT) che consentirebbe l'attivazione di un processo informatizzato in grado di offrire ai pazienti l'utilizzo delle erogazioni tramite carte magnetiche che garantirebbero la possibilità di acquistare i prodotti in maniera frazionata (a seconda della necessità) e di conoscere il credito ancora disponibile;
preso atto che:
i buoni erogati ai pazienti celiaci, in forma cartacea o elettronica, dovrebbero essere validi e spendibili su tutto il territorio nazionale;
la tutela del cittadino affetto da celiachia aiuta anche a prevenire eventuali successive complicazioni e, quindi, a contenere i costi del Servizio sanitario nazionale,
si chiede di sapere:
se risulti il numero dei cittadini italiani affetti da celiachia e, in particolare, il numero di quelli residenti in Puglia;
se risulti quante e quali Regioni abbiano attivato definitivamente procedure informatizzate per l'erogazione dei buoni ai pazienti affetti da celiachia;
se e quali iniziative intenda porre in essere al fine di promuovere, anche in Puglia, e nelle regioni che ancora ne sono sprovviste, un sistema informatizzato di distribuzione dei buoni riservati ai pazienti

celiaci;
se risulti quante e quali Regioni abbiano modificato i tetti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine stabiliti con il decreto ministeriale 4 maggio 2006;
se e quali iniziative intenda promuovere, al fine di verificare la congruità dell'ammontare dei buoni erogati ai cittadini pugliesi affetti da celiachia, valutando anche la differenziazione fra uomini e donne;
se e quali iniziative intenda porre in essere al fine di consentire a tutti i cittadini italiani affetti da celiachia di disporre liberamente delle erogazioni loro garantite sull'intero territorio nazionale valutando, per esempio, la possibilità di introdurre un codice personale sulla tessera sanitaria.
(4-06331)
GIBIINO, FAZZONE, MINZOLINI, ARACRI, FUCKSIA, BUEMI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno* - Premesso che:
il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti nel nostro Paese con gravi disagi per la persona, non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento di gioco ma anche perché in grado di compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, fino all'indebitamento o all'assoggettamento alla criminalità organizzata a tassi usurari. La stessa Direzione nazionale antimafia ha sottolineato come in questo settore le mafie hanno effettuato ingenti investimenti, anche con riferimento ai giochi legali;
la diffusione delle cosiddette *slot machine*, che rientrano nell'elenco degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ha avuto uno spaventoso impatto sulla collettività, con drammatiche conseguenze: a) scarsa controllabilità dei flussi delle giocate perché l'interconnessione delle apparecchiature con la centrale dell'AAMS (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) è del tutto teorico e facilmente manipolabile; b) la formazione di un circuito di installatori e manutentori delle postazioni occupato da società collegate alla criminalità organizzata; c) l'attivazione di un sistema di pressioni corruttive correlato alla necessità di monopolizzare i mercati locali delle postazioni di gioco; d) la moltiplicazione di luoghi di concentrazione di denaro contante che necessita di spostamento fisico, con conseguente esposizione al rischio di rapine; e) l'incentivazione ai piccoli mercati locali di prestito ad usura per il finanziamento, oltre che delle elementari esigenze di continuità di partecipazione al gioco, anche di attività di gestione delle postazioni e delle sale; f) il generarsi di percorsi di particolare esposizione dei giocatori, in particolare di quanti raccolgono vincite di un rilievo apprezzabile, alla criminalità di strada; g) la partecipazione al gioco d'azzardo quotidiano da parte di minori di 18 anni, con costante e pervasiva violazione della norma penale che vieta di offrire loro la possibilità di puntare soldi e di scommettere, in qualsiasi forma;
secondo l'ultimo rapporto dell'associazione "Libera", soltanto sul territorio romano, provincia inclusa, sono presenti quasi 300 sale e più di 50.000 *slot machine*, più del 12 per cento di quelle presenti sull'intero territorio nazionale;
la proliferazione di sale da gioco a Roma riguarda tutti i quartieri, in particolare la via Tiburtina, con la presenza di insegne luminose che esaltano le *slot machine* e le videolotterie con vistosi cartelloni pubblicitari e immagini accattivanti;
già nel 2013, a riprova della conoscenza dello stato di degrado nella zona, le autorità, Carabinieri e Polizia, potenziavano il presidio del territorio al fine di scongiurare infiltrazioni malavitose. La Guardia di finanza, inoltre, avviava delle verifiche patrimoniali. Tuttavia, ad oggi, la situazione appare peggiorata e non è dato conoscere l'esito dei controlli;
i dati pubblicati su "Open data" di Roma capitale, ed aggiornati al giugno 2013, evidenziano una proliferazione del numero di sale gioco (718) sul territorio della capitale, quasi triplicato rispetto all'anno 2012;
lo stesso Comune di Roma, infatti, riconosce (come si vede dal verbale del 20 marzo 2014 della seduta del Consiglio del municipio VII) che: a) le *slot machine* hanno trasformato i posti su cui sono situate (di solito pubblici esercizi) da luoghi di socialità a luoghi di isolamento; b) il problema coinvolge trasversalmente tutte le fasce di reddito e di età, con una prevalenza di casi in cui la scarsa cultura

gioca un ruolo preponderante: secondo una stima del Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri i giocatori sarebbero 32 milioni, dei quali oltre un milione e mezzo sarebbero i giocatori "problematici" ed oltre ottocentomila le persone cadute nella trappola del GAP (gioco d'azzardo patologico). Sempre secondo lo stesso studio, le persone affette da questa patologia sarebbero per oltre il 70 per cento maschi, nei quali il disturbo inizierebbe generalmente in età adolescenziale, mentre nelle donne inizierebbe nella fascia tra i 20 ed i 40 anni di età, e la zona geografica di maggior diffusione sarebbe il Centro Italia (41 per cento), seguito dal Nord (33 per cento) e dal Sud (26 per cento); c) il giro di affari ha raggiunto cifre impressionanti: in base ai dati messi a disposizione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tra gennaio ed ottobre 2012 sarebbero stati giocati oltre 70 miliardi di euro; d) il fenomeno assume aspetti sociali e sanitari allarmanti tanto che il contrasto al GAP, sul versante medico riabilitativo, è stato inserito nei livelli essenziali di assistenza (LEA) del Servizio sanitario nazionale, vale a dire quell'insieme di attività, servizi e prestazioni che il SSN deve obbligatoriamente garantire a tutti i cittadini;

i presidenti di 15 municipi di Roma capitale, nel novembre 2013, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa denominato "Municipi senza mafie", con l'obiettivo di prevenire e contrastare il radicamento mafioso sul territorio, a partire da 5 temi strategici: la gestione degli appalti, le pratiche anti-corruzione, il contrasto del gioco d'azzardo, la valorizzazione dei beni confiscati e la promozione della formazione e dell'istruzione;

nel 2013 il consigliere Nanni, all'epoca presidente della Commissione capitolina dei lavori pubblici, presentava nel 2013 (protocollo n. 18749/2013) delle linee guida d'indirizzo per l'adozione del regolamento comunale per le sale gioco e l'installazione di apparecchi da gioco. Sinteticamente, la proposta prevedeva il censimento di tutti gli apparecchi da gioco autorizzati sul territorio comunale, fissava un orario di attività compreso tra le ore 13 e le ore 23 ed una distanza da luoghi sensibili ed indicava il numero massimo di apparecchi installati parametrato alla superficie disponibile nei locali. In tutte le sale da gioco dovevano essere esposti un cartello che vietasse l'utilizzo delle apparecchiature ai minori di 18 anni nonché locandine e manifesti che dissuadessero dal gioco. I municipi di Roma Capitale, riconoscendo la pericolosità del gioco d'azzardo e l'importanza di tutelare la salute pubblica, esprimevano parere favorevole alla proposta del consigliere, apprezzandone ad ogni modo lo spirito e l'obiettivo volti a limitare la diffusione del gioco d'azzardo nella città di Roma;

ad oggi nulla di quanto descritto è stato posto in essere;

considerato che:

con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) sono state introdotte alcune misure per disciplinare la pubblicità dell'offerta di gioco. In particolare: il comma 938 dell'art. 1 prevede una serie di divieti per la pubblicità del gioco. In particolare è vietata la pubblicità: che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato; che neghi i rischi del gioco; che presenti il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari; che induca a ritenere che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; che si rivolga o faccia riferimento ai minori; che presenti l'astensione dal gioco come un valore negativo; che contenga dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita e che faccia riferimento al credito al consumo ai fini del gioco; il successivo comma 943 demanda ad un decreto ministeriale la definizione del processo di evoluzione degli apparecchi *newslot*. Si prevede che: i nulla osta per gli apparecchi *newslot* non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019; a partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentano il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario;

tali disposizioni non sono sufficienti ad arginare il problema del gioco d'azzardo. Il proliferare delle innumerevoli sale da gioco garantisce, purtroppo, un'offerta eccessiva che genera dipendenza e, sostituendo i normali luoghi di socializzazione, finisce per facilitare l'avvicinamento dei giovani, e dei meno giovani, al gioco d'azzardo;

è dunque necessario un intervento immediato da parte delle autorità competenti, le quali, per contrastare tale degrado dovrebbero: *in primis*, realizzare una mappatura dettagliata delle sale gioco presenti nel territorio romano; sospendere il rilascio delle nuove richieste di concessione, fino a quando non venga adottato un regolamento comunale che specifichi i limiti e le condizioni per l'apertura; prevedere l'obbligo di sopralluoghi preventivi per la sale di nuova apertura; prevedere l'obbligo di costanti sopralluoghi, anche dopo l'apertura, da parte delle forze dell'ordine al fine di verificare: a) il rispetto del divieto dei minori e la presenza dei cartelli informativi da esporre all'interno e all'esterno della sala indicanti i pericoli del gioco d'azzardo; b) il numero delle macchine *slot* presenti all'interno del locale e la metratura del locale; c) le distanze dai luoghi sensibili (scuole, case di riposo, parrocchie, parchi, eccetera); d) i requisiti dei locali adibiti a sale gioco ovvero le caratteristiche architettoniche e le condizioni in cui è tenuta la sala, architettoniche, igieniche e sanitarie;

valutare agevolazioni e sgravi fiscali volti a favorire e privilegiare gli esercizi "*no slot*", nonché prevedere che vengano rilasciati adesivi identificativi per i locali aderenti all'iniziativa di rimozione delle *slot machine*, sensibilizzazione e formazione sui pericoli derivanti dall'uso delle *slot machine* e gioco d'azzardo su *internet* (rivolgendo tali iniziative in particolare a studenti ed anziani); monitorare costantemente le Asl competenti e Sert territoriali affinché si possa valutare l'effettivo sostegno da parte delle strutture, nonché determinare e stimare il numero delle persone che hanno richiesto interventi,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano adottare, vista e considerata la pericolosità sociale e sanitaria delle sale gioco che proliferano incontrollate nella capitale, volte a: a) contrastare il visibile degrado presente nella zona della via Tiburtina; b) indicare, visto e considerato il pericolo reale e concreto in fatto di danni alla salute conseguenti alla frequentazione di tali esercizi, i progetti da realizzare al fine di tutelare l'interesse collettivo; c) comunicare l'esito delle indagini avviate nel 2013 compiute dalla forze di polizia, nello specifico le verifiche patrimoniali eseguite dalla Guardia di finanza di Roma, per quelle sale presenti nel territorio all'epoca dell'istruttoria; d) specificare le ragioni che a tutt'oggi non permettono di formulare a Roma capitale un regolamento urbano completo, volto a disciplinare in maniera esaustiva la materia relativa all'apertura di sale gioco e all'installazione di apparecchiature da gioco sul territorio comunale (specificando limiti, distanze eccetera); e) dotare gli enti locali di strumenti legislativi ampi ed efficaci, ridefinendo i poteri delle autorità competenti, ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio del gioco lecito nonché attribuendo ai singoli Comuni la potestà di prevedere misure più restrittive per l'esercizio.

(4-06332)

MANCONI, ALBANO - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Considerato che:

a quanto si è appreso da fonti di stampa, il 24 agosto 2016 sarebbe partito da Torino un volo *charter* Egyptair diretto a Khartoum con cui venivano rimpatriati 48 cittadini sudanesi, alcuni dei quali fermati nei giorni precedenti a Ventimiglia (Imperia);

le operazioni di rimpatrio si sarebbero svolte in tempi rapidissimi, probabilmente in virtù degli accordi in merito alla riammissione dei migranti irregolari contenuto nel *memorandum of understanding* tra il nostro Paese e il Sudan, sottoscritto il 4 agosto 2016 a Roma tra il capo della Polizia, Franco Gabrielli, e il suo omologo sudanese, generale Hashim Osman Al Hussein, alla presenza di funzionari del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

da alcune segnalazioni ricevute nei giorni scorsi dal presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nonché primo firmatario del presente atto, si è appreso, inoltre, che erano oltre 50 i cittadini sudanesi fermati a Ventimiglia il 19 agosto, identificati e fotosegnalati per poi essere trasferiti, il giorno seguente o il 21 agosto, con dei *pullman* presso l'*hotspot* di Taranto;

a Taranto, il 22 agosto, è stato loro notificato un decreto di espulsione adottato dal prefetto di Taranto, con accompagnamento alla frontiera convalidato dal giudice di pace della stessa città;

tutti i cittadini sudanesi risultano essere stati trasferiti, sempre a bordo di *pullman*, a Torino il 24 agosto, ma di questi 48 risultano essere stati rimpatriati mentre 7 sono stati trattenuti presso il centro di identificazione ed espulsione di corso Brunelleschi; il 26 agosto alle persone trattenute è stato convalidato il trattenimento al centro di identificazione ed espulsione di Torino;
considerato inoltre che:
le condizioni politiche del Sudan continuano ad essere caratterizzate da forte instabilità e numerose sono le segnalazioni, da parte delle principali organizzazioni internazionali, in merito alla fragilità dell'intero sistema di tutela dei diritti umani nel Paese;
il numero di cittadini sudanesi sbarcati in Italia negli ultimi mesi ha subito un aumento consistente e, tra quanti hanno fatto domanda di protezione, circa il 60 per cento ha ottenuto un esito positivo,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero il trasferimento del gruppo di cittadini sudanesi da Ventimiglia a Taranto e da lì a Torino e su quali basi giuridiche si sia proceduto al loro trattenimento all'interno dell'*hotspot* di Taranto;
quali passaggi procedurali siano stati compiuti nelle operazioni di rimpatrio dei 48 cittadini sudanesi e quali le modalità previste nell'accordo di riammissione recentemente siglato con il Sudan; in particolare, in quale sede si è proceduto all'accertamento della nazionalità dei migranti e sulla base di quale autorità;
se, prima di procedere al rimpatrio, il Ministero dell'interno abbia avuto modo di approfondire la situazione giuridica di ciascuna delle persone coinvolte, per escludere la possibilità che il ritorno nel Paese di origine non ne mettesse a rischio l'incolumità;
se ai 48 cittadini sudanesi rimpatriati sia stata effettivamente assicurata la possibilità di chiedere protezione internazionale in Italia e sia stata fornita un'adeguata informazione.
(4-06333)
SANTANGELO, MORONESE, CASTALDI, PUGLIA, MARTELLI, GIARRUSSO, DONNO, CAPPELLETTI, LEZZI, SERRA, MARTON, CRIMI, TAVERNA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
con una precedente interrogazione, 3-02720, del 31 marzo 2016, il primo firmatario del presente atto aveva posto l'attenzione sulla vicenda legata alla SEA SpA (società elettrica di Favignana) a cui ad oggi è affidata in concessione la produzione e distribuzione dell'energia elettrica e quindi la vendita dell'energia a circa 3.600 utenze dell'isola di Favignana (Trapani);
il citato atto di sindacato ispettivo riceveva risposta nella seduta n. 657 dell'Assemblea del Senato del 7 luglio 2016, durante la quale si apprendeva che, "entro pochi mesi dovrebbe essere completata la normativa di attuazione del citato decreto-legge n. 145/2013, che costituirà il quadro di riferimento per la promozione della copertura del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse con il continente attraverso fonti rinnovabilie" ed ancora che "Infine, stante la vicinanza dell'isola alla terraferma, si è ritenuto opportuno un approfondimento sulle prospettive di realizzazione, a costi sostenibili, dell'interconnessione della rete elettrica dell'isola al sistema elettrico nazionale. A tal riguardo, è stata già effettuata una valutazione preliminare sulla fattibilità tecnica del collegamento elettrico e sui relativi costi";
il giornale *on line* "Giornale di Sicilia", edizione Trapani, in data 6 settembre 2016 pubblicava la notizia di una iniziativa predisposta dalla SEA SpA per allestire il 17 e 18 settembre 2016 uno *stand* presso la piazza Madrice di Favignana, per presentare a cittadini e turisti "Favignana Emissioni Zero". Detto progetto di "cambiamento" promosso dalla società elettrica di Favignana come riporta l'articolo stesso "punta a guidare la transizione energetica dell'isola verso un modello a emissioni zero, grazie alle fonti rinnovabili e alla mobilità elettrica. Il cambiamento è tale che la società ha deciso di rivedere la sua immagine creando un nuovo logo e un nuovo sito web";
anche il quotidiano *on line* "ilSitodiSicilia", in data 12 settembre 2016, si occupava dell'evento "Favignana Emissioni Zero" e riportava: "La nuova strategia energetica di Sea Favignana si propone di creare un nuovo modello di sviluppo per l'isola che possa migliorare la qualità della vita degli isolani e

rilanciare il turismo, diventando nel contempo un modello ripetibile. Un processo che ha bisogno della collaborazione dei cittadini e dell'Amministrazione e, perché si realizzi, sono fondamentali: trasparenza, apertura e dialogo. È per questo che abbiamo scelto di scendere in piazza il 17 e 18 settembre e raccontare il progetto Favignana Emissioni Zero", ha commentato Filippo Accardi, amministratore delegato di Sea Favignana";

sempre lo stesso quotidiano "ilSitodiSicilia" riporta: "La Società elettrica di Favignana voleva costruire una nuova centrale a gasolio, ma dopo le proteste dei cittadini ha dovuto cambiare il progetto.Adesso la Sea ha deciso di "sposare" la linea dell'ambiente e ha presentato qualche mese fa un nuovo progetto che prevede la realizzazione di una nuova centrale ad alta efficienza energetica e a minor impatto ambientale in sostituzione di quella attuale. Il tetto dell'edificio della centrale sarà interamente ricoperto da pannelli fotovoltaici che consenti ranno di produrre circa 700 MWh/annodi energia elettricarisparmiando emissioni di CO2 in atmosfera per oltre 500 tonnellate alimentare le nuove colonnine previste per la ricarica dei veicoli elettrici. Nell'isola sono molto diffuse le biciclette elettriche, grazie anche a un incentivo del Comune";

considerato che:

la centrale elettrica di Favignana, è un impianto che risulta costruito e collaudato dal Comune di Favignana in data 26 agosto 1969, poi affidato dall'amministrazione comunale, con contratto n. 512 del 16 novembre 1972 ai fratelli Accardi, per la gestione e produzione di energia elettrica per i residenti dell'isola;

a quanto risulta al primo firmatario del presente atto: a) l'area delle centrale elettrica nel lontano 1980 è stata interessata dalla perdita del combustibile (gasolio) da un serbatoio interrato, poi rimosso, con intervento di bonifica; b) nel 2013 da una indagine finalizzata alla realizzazione di "pozzi di monitoraggio", ai fini dell'aggiornamento della caratterizzazione ambientale nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006, sarebbero stati rilevati 5 superamenti della CSC (concentrazione soglia di contaminazione) per i parametri relativi a idrocarburi totali, ferro, arsenico, boro e manganese;

sembrerebbe che per quanto rilevato dal superamento della CSC, alla Regione Sicilia e nello specifico all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità da Sicilia, a seguito di una conferenza di servizi del 27 giugno 2014, venne evidenziata la necessità di attivare la procedura di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 disciplinata dal decreto dell'Assessorato del territorio ambiente del 30 marzo 2007;

l'Isola di Favignana rientra con il codice SIC (ITA010004) nella rete ecologica Natura 2000 istituita dalla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE;

considerato inoltre che:

la Regione Sicilia e nello specifico l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità da Sicilia, a seguito del decreto del dirigente generale n. 1094 del 16 luglio 2015, ha autorizzato la SEA SpA di Favignana ad eseguire le attività di caratterizzazione, così come previste dal piano di caratterizzazione approvato nella conferenza di servizi del 29 maggio 2015, redatto dalla società "REM Srl" su incarico della stessa società elettrica di Favignana;

la SEA SpA nel febbraio del 2016 non aveva provveduto all'inizio delle attività di caratterizzazione e in risposta al sollecito n. 4116/96S6.UOB.4 del 28 gennaio 2016 dell'Assessorato regionale dell'energia della Sicilia, comunicava di essere in attesa dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del Comune di Favignana e del nullaosta della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani;

inoltre che la stessa SEA SpA avrebbe avviato una procedura presso l'Assessorato territorio ambiente della Regione Siciliana per una variante urbanistica del terreno di contrada "Fossa Felle" a Cala Azzurra, visto anche che l'attuale amministrazione comunale avrebbe espresso l'intenzione di non accordare detta variante urbanistica;

il Consiglio comunale di Favignana, riunitosi in data 8 aprile 2016, ha votato favorevolmente la richiesta unilaterale del soggetto richiedente SEA per la sospensione dell'*iter* amministrativo della durata di 6 mesi, della variante urbanistica finalizzata alla realizzazione della nuova centrale elettrica

sita in contrada Fossafelle. Nel corpo della richiesta protocollata si evidenziava che il progetto della nuova centrale a gasolio non sarebbe stato modificato, altresì sarebbe stato affiancato ad esso un progetto pilota per l'utilizzo di fonti rinnovabili;
come riportato dal giornale *on line* "Tp24", in un articolo del 12 settembre 2016 dal titolo "Favignana, Sea cambia strategia e cerca di parlare di energia "green"", l'iniziativa del 17 e 18 settembre è parte di un percorso che prevede numerose attività di informazione e sensibilizzazione che Sea Favignana sta mettendo in atto, dopo le polemiche dell'estate 2015 sulla nuova mega centrale a gasolio, con la presentazione;
nei 2 giorni verranno mostrate le prime auto elettriche della flotta aziendale di Sea Favignana e i cittadini avranno la possibilità di provare l'auto, e gli operatori dovrebbero presentare inoltre l'iniziativa dello Sportello-energia dell'azienda SEA SpA, dove si potranno ricevere informazioni su interventi di risparmio ed efficienza energetica, sugli incentivi e le agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, nonché sarà messo a disposizione dei visitatori la documentazione sul progetto "Favignana Emissioni Zero";
risulta inoltre al primo firmatario del presente atto che la SEA. SpA avrebbe chiesto all'amministrazione comunale di Favignana di esprimersi sulla fattibilità della nuova ipotesi di "Favignana Isola a Zero Emissioni" sui dati presentati alla conferenza italiana Greening The Islands 2016 " tenutasi a La Maddalena il 27 maggio 2016;
detta operazione di presentazione del 17 e 18 settembre a Favignana appare agli occhi degli stessi favignanesi un'operazione di comunicazione per mascherare il potenziamento della centrale esistente o la costruzione della nuova centrale a gasolio, dicendo di puntare alle fonti rinnovabili e alla mobilità elettrica;
considerato infine che, a parere degli interroganti sarebbe opportuno procedere alla convocazione di un tavolo tecnico di confronto con la regione Sicilia, il Comune di Favignana e la stessa società SEA SpA, associazione e rappresentati della comunità, per pervenire ad una soluzione condivisa, per l'utilizzo e la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori, come già previsto dal Ministero dello sviluppo economico con legge n. 9 del 2014,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda attivarsi presso le amministrazioni interessate, affinché sia verificato: se siano state svolte effettivamente le attività di caratterizzazione, a seguito del decreto del dirigente generale n. 1094 del 16 luglio 2015 della stessa Regione Sicilia, così come previste dal piano di caratterizzazione approvato nella conferenza di servizi del 29 maggio 2015, redatto dalla società "REM Srl." su incarico della stessa Società elettrica di Favignana; se, come risulta dallo stesso piano di caratterizzazione redatto dalla Società REM Srl, agli atti dell'Assessorato regionale dell'energia della Sicilia, gli acclarati superamenti della concentrazione della soglia di contaminazione per i parametri di cui alla tabella 1 e 2 dell'allegato 5 al titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, rientrino nell'ipotesi di "danno ambientale" considerato che l'isola di Favignana è identificata nella rete ecologica Natura 2000 sito SIC (ITA010004);
se, nel caso in cui sia stata completata la valutazione preliminare sulla fattibilità tecnica del collegamento elettrico e sui relativi costi di interconessione della rete elettrica dell'isola di Favignana al sistema elettrico nazionale, in particolare alla rete nazionale di produzione di energia da fonti rinnovabili, siano state rispettate le norme in materia ambientale.
(4-06334)
SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE, D'ALI', GIBIINO, Giovanni MAURO, TORRISI - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
in data 2 aprile 2015 veniva emanato dal Ministero della salute il decreto n. 70 contenente l'adozione del regolamento recante gli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
esso prevedeva che le Regioni dovessero provvedere, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore, ad

adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, nonché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo entro il 2016 il progressivo adeguamento agli *standard*, in coerenza con le risorse programmate per il SSN e nell'ambito della propria autonomia organizzativa nell'erogazione delle prestazioni incluse nei LEA;

giunta quasi alla fine del 2016, la Regione Siciliana si è trovata costretta, dopo almeno tre anni di sostanziale inerzia, durante i quali non c'è stato un vero riassetto organico che tenesse conto delle reali esigenze dei territori, (considerando quindi condizioni demografiche, stato della viabilità, indici statistici di morbilità, presenza di fattori ambientali concausali all'insorgenza di particolari patologie) ad abbozzare un piano di tagli di strutture e servizi che ha tenuto celato e su cui ha chiesto l'assenso del Ministero della salute nei primi giorni del mese di agosto;

il piano dei tagli e della soppressione delle strutture non ha scontato ancora il passaggio in Commissione di merito presso l'Assemblea regionale siciliana, tanto che si apprende dalla stampa per dichiarazione del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Ardizzone che nessun piano di nuovo riassetto della rete ospedaliera è stato ancora presentato in Assemblea;

tuttavia la bozza di piano sembra esistere, dal momento che l'assessore regionale competente lo ha presentato ai dirigenti generali delle ASP siciliane in data 8 settembre;

ovviamente le indiscrezioni sui contenuti del piano hanno subito suscitato polemiche e proteste nei territori e fra i cittadini che non si sentono più garantiti nel loro legittimo diritto alla salute, perché prevedono tagli lineari, non concertati, che sembrano rispondere ad esigenze diverse, per esempio elettorali, ma non alla razionalità, all'organicità, all'efficacia e all'equità tra i territori che ogni atto programmatorio deve possedere;

risulta sospetto, per esempio, che la previsione di tagli ulteriori nella rete delle emergenze continui a riguardare territori che già hanno subito rimodulazioni, rifunzionalizzazioni, chiusura di reparti ospedalieri (e oggi si prevede anche il taglio del pronto soccorso che residuava, nonché del servizio 118, non prevedendo nemmeno la presenza di una mera ambulanza medicale), ma che guarda caso sono anche quelli sforniti di rappresentanza politica negli organismi istituzionali regionali o nazionali. Emblematico è per esempio il caso di Niscemi (Caltanissetta), che pur avendo già subito il declassamento del proprio ospedale, si trova ora nella condizione di perdere anche la più piccola forma di presidio di sanità, e questo nonostante si tratti di un comune ricadente in un'area ad alto rischio di crisi ambientale, interessato dall'installazione del famigerato MUOS (Mobile user objective system), caratterizzato da un'*escalation* notevole di patologie tumorali e da una viabilità pessima soggetta a frequenti frane e a chiusure prolungate al traffico;

il 4 agosto 2016 l'assessore regionale per la salute Gucciardi ha dichiarato alla stampa di ritenersi soddisfatto perché "la proposta di piano elaborata dall'assessorato regionale per allineare la rete ospedaliera al decreto ministeriale n.70/2015 è stata apprezzata dal Ministero della salute", annunciando il passaggio successivo nella Commissione di merito dell'Assemblea regionale;

nello stesso tempo, la stampa ha riportato dichiarazioni del dirigente dell'ufficio reti ospedaliere del Ministero della salute che dà atto di un nuovo piano della Regione Siciliana che rispecchia le indicazioni del decreto ministeriale n. 70 a cui devono adeguarsi tutte le Regioni;

in data 13 settembre 2016, il presidente della Regione Crocetta è intervenuto in maniera, secondo gli interroganti, contraddittoria per dire che "l'assessore alla Sanità Gucciardi non ha presentato alcun piano a Roma e che quanto riferito dai media sono solo indiscrezioni su un piano di riordino che rappresentano proiezioni delle conseguenze di scelte del Ministero della Salute";

sempre in data 13 settembre 2016 il presidente dell'Assemblea regionale Ardizzone ha dichiarato che "fino ad oggi non risulta depositata agli atti dell'Assemblea regionale siciliana alcuna proposta di modifica della rete ospedaliera che, comunque necessita del parere della Commissione Sanità";

a quanto risulta agli interroganti, è drammatica la situazione che i siciliani stanno vivendo, stando alle dichiarazioni del presidente della Regione che, tentando di smentire il proprio assessore alla Salute, contraddice i fatti di un nuovo piano di riassetto della rete ospedaliera che in maniera "carbonara" sta

circolando tra le ASP e gli addetti ai lavori, con un alone di segretezza e di mistero tale da generare più di un sospetto. Sospetto che la Regione, inerte già da diversi anni, e supina rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 70 (che risale all'aprile 2015) in fase di concertazione, oggi, dopo aver preso in giro territori e cittadini con false promesse, si accorge che non può continuare nel *bluff* dell'assenza di una programmazione di riassetto adeguata, coerente, che non penalizzi i territori più complicati dal punto di vista della viabilità e delle infrastrutture, e che già da anni avrebbe dovuto mettere in campo. Sicché, fallito miseramente il tentativo di tirare a campare fino alla fine della Legislatura, cerca di deresponsabilizzarsi e di scaricare sul Ministero della salute le conseguenze della propria insipienza e della propria incapacità;
a giudizio degli interroganti questo modo di procedere è veramente scandaloso e ridicolo sotto il profilo del merito, ma anche sul piano del metodo. Paradossale infatti che lo stesso presidente dell'Assemblea regionale siciliana sia costretto a dichiarare che nessun nuovo piano è stato presentato in Commissione sanità;
è necessario quindi che si faccia chiarezza in maniera trasparente sul piano di riassetto della rete ospedaliera in Sicilia. È necessario che vengano alla luce i criteri ispiratori di questo nuovo piano, che ad oggi sembrano finalizzati ad una campagna elettorale che sta per ripartire,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto sta accadendo in questi giorni in Sicilia;
se non ritengano opportuno chiarire quale sia il livello di interlocuzione che è stato finora attuato con la Regione Siciliana, in ordine al piano di riassetto della rete ospedaliera;
se non ritengano necessario chiarire se la Regione Siciliana ha presentato o meno un piano ufficiale di riassetto della rete ospedaliera siciliana e se sia stato assentito dal Ministero della salute;
se non ritengano opportuno dare disposizioni agli organi competenti di predisporre apposite ispezioni per verificare se siano state rispettate tutte le procedure all'uopo previste dalla legge.
(4-06335)
PANIZZA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:
i rischi per la salute e per l'ambiente legati all'esposizione crescente a campi elettromagnetici, a radiofrequenza e microonde emessi da cellulari, *tablet*, *smartphone*, *computer* collegati in rete senza fili, antenne WiFi, WiMax, *radar*, ripetitori della radiofonia, della radiotelevisione e della telefonia mobile Dect, Gsm, Umts e Lte (4G) destano una crescente preoccupazione per gli effetti negativi che possono avere sulla salute, come riferiscono numerosi scienziati e associazioni impegnate nello studio delle cause dell'inquinamento elettromagnetico in Italia;
una lettera, sottoscritta da tali esperti e inviata al Governo e a tutte le istituzioni contiene le seguenti richieste: riportare la misurazione dei campi elettromagnetici su una media di 6 minuti anziché di 24 ore; approvare un decreto attuativo della legge n. 36 del 2001 per quanto riguarda i dispositivi mobili con l'adozione degli stessi limiti di esposizione delle antenne dei sistemi fissi; promuovere investimenti pubblici e la detassazione per la connettività in fibra ottica e via cavo che è la tecnologia più efficiente e completamente sicura per la salute; vietare l'installazione di reti "Wi-Fi" negli asili e nelle scuole frequentate da bambini e ragazzi al di sotto dei 16 anni; obbligare gli enti predisposti alla tutela della salute pubblica ad assumere le proprie valutazioni del rischio sulla radiofrequenza, selezionando gli studi scientifici indipendenti ed escludendo quelli finanziati dall'industria delle telecomunicazioni. Gli *standard* di sicurezza per i campi elettromagnetici supportati dai sottoscrittori della lettera-appello sono "basati sulle evidenze biologiche", e prevedono un limite di esposizione per le radiofrequenze di 0,6 Volt per metro;
è ormai noto, infatti, sottolineano gli scienziati, che gli *standard* promossi dall'Ieee (Institute of electrical and electronic engineers) nel 1992 sono obsoleti, perché si basano esclusivamente sugli effetti termici dei campi elettromagnetici, ovvero sul riscaldamento prodotto, mentre è stato ampiamente dimostrato che campi deboli, non in grado di produrre alcun riscaldamento, producono numerosi effetti biologici. Questo avviene perché la materia vivente funziona attraverso scambi

chimici e segnali elettromagnetici, che possono subire alterazioni in presenza di campi esterni anche debolissimi;
anche la IARC (Associazione internazionale per la ricerca sul cancro) ha dovuto riconoscere nel 2011 queste radiazioni non ionizzanti come "possibili cancerogeni per l'uomo", ammettendo l'esistenza di effetti biologici e non soltanto termici;
l'attuale limite italiano per le radiofrequenze è di 6 V/m nei luoghi dove si staziona per più di 4 ore (i limiti europei sono di 61 V/m). La misurazione, effettuata in precedenza ogni 6 minuti dalle Arpa (Agenzie regionali per la protezione ambientale), è stata ritoccata dal Governo Monti. Con un decreto del 2012, l'Esecutivo aveva stabilito che le misurazioni dell'emissione elettromagnetica non andavano più distribuite in intervalli di 6 minuti, ma bastava una media delle 24 ore. Per ottenere una media bastano due misurazioni, una all'inizio e una alla fine del delta temporale. Ciò permetteva alle emittenti, senza apparente modifica dei limiti, di aumentare la potenza per ore, sorpassando anche di molto i limiti di legge, per poi scendere sotto i livelli di guardia durante la notte, quando la domanda è minore;
considerato che i firmatari della lettera sostengono che "la diffusione pressoché ubiquitaria di questi strumenti per le telecomunicazioni nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, nelle università, nelle scuole, negli ospedali non solo è irrazionale, ma comporta seri danni alla salute compromettendo la capacità riproduttiva, quelle neuro-cognitive e la conservazione del genoma". Nella lettera inviata al Governo, le associazioni e gli scienziati elencano prove e studi sul rischio correlato all'esposizione all'inquinamento elettromagnetico. "Nell'ultimo decennio si sono profuse risoluzioni scientifiche e governative, *consensus conference* e documenti per invitare a limitare la diffusione dell'uso di tecnologie di comunicazione senza fili e per promuovere standard di sicurezza per i campi elettromagnetici basati sulle evidenze biologiche, con un limite di esposizione che per le radiofrequenze è stato individuato in 0,6 Volt per metro",
si chiede di sapere quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo per limitare la diffusione dell'uso di tecnologie di comunicazione senza fili e per promuovere *standard* di sicurezza per i campi elettromagnetici, al fine di ricondurre i livelli di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a quelli suggeriti dalle recenti ricerche.
(4-06336)
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* -
Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
un operaio egiziano, in presidio all'esterno dell'azienda GLS di Piacenza, è stato travolto e ucciso il 14 settembre 2016, alle 23.45, dall'autista di un *camion* dell'azienda, che è poi sfuggito per un soffio al linciaggio degli altri operai, prima di essere fermato dalla Polizia;
il fatto sarebbe avvenuto a seguito di un'assemblea sindacale, per discutere del mancato rispetto degli accordi sottoscritti sulle assunzioni dei precari a tempo determinato e alla proclamazione dello sciopero immediato, a fronte del comportamento ostile dell'azienda;
secondo le testimonianze degli operai presenti, il conducente del *camion* che ha travolto e lasciato senza vita il lavoratore, sarebbe stato incitato a forzare il picchetto da un addetto, vicino all'azienda, che gli avrebbe urlato 'parti, vai!' e il *camion* in corsa sarebbe partito per forzare il blocco, investendo il lavoratore;
il tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi degli agenti della Polizia, presenti allo sciopero per motivi di ordine pubblico;
l'operaio ucciso aveva 53 anni, padre di 5 figli, impiegato nell'azienda dal 2003,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano accertare lo svolgimento dei fatti;
se intendano verificare, nella reale dinamica dei fatti, quale sia stato comportamento delle forze dell'ordine;
se a parere dei Ministri ai lavoratori non sia più neppure concesso di protestare con il legittimo mezzo

dello sciopero, contro i soprusi, i ricatti e la privazione dei diritti, cui sono sempre più costretti;
se ritengano che non è più un dovere dello Stato difendere la vita e dignità umana dei propri cittadini.
(4-06337)

GIROTTO, PUGLIA, MORONESE, CASTALDI, PAGLINI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in data 18 maggio 2012 fu presentato a Roma il progetto per la rimozione del relitto di Costa Concordia. Alla presenza del commissario delegato per l'emergenza per il naufragio della Costa Concordia, Costa Crociere e Titan-Micoperi illustrarono alla stampa internazionale il progetto che prevedeva la rimozione intera del relitto. Nel progetto, la protezione dell'ambiente marino veniva indicata come massima priorità, con successiva implementazione delle misure atte al ripristino della normale attività biologica del mare;
il 23 luglio 2014, a seguito di una eccezionale operazione di recupero, il relitto della nave Costa Concordia è stato rimosso e trasportato nel porto Genova per effettuarne la demolizione e lo smaltimento;
a seguito degli estesi ed impegnativi lavori per la rimozione del relitto, il fondale interessato dai lavori della Concordia risultava fortemente danneggiato. Dalla relazione del Dipartimento di biologia ambientale dell'università "La Sapienza" di Roma, dell'agosto 2014, emergerebbe, nella figura 16 della carta della distribuzione dei detriti, che perforazioni, sedimenti deposti sul fondo del mare ed ombre avrebbero causato la morte di importanti *habitat* naturali;
per il risanamento della zona danneggiata si prospettavano 2 strategie: a) rimozione delle piattaforme, utilizzate per l'operazione di *parbuckling* (riposizionamento del relitto in posizione verticale), dei sacchi di cemento a sostegno del relitto raddrizzato e dei detriti fuoriusciti dal relitto e di quelli abbandonati durante le lavorazioni (posizione assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare); b) permanenza delle piattaforme e dei detriti sul fondale per creare zone di ripopolamento ittico e di nuovi nuclei di attività biologica;
evidenze relative a studi internazionali condotti anche in condizioni simili a quelle osservate per l'Isola del Giglio indicavano come la costruzione di *artificial reef* (manufatti e strutture meccaniche di riciclo) consentisse una ricostituzione rapida di fondali danneggiati. Piattaforme per l'estrazione di petrolio o navi in disuso sono state spesso abbandonate sui fondali per creare queste zone di ripopolamento, che avrebbero una finalità biologica, di sviluppo della pesca e di attività ricreative e subacquee;
il 31 agosto 2014 il gruppo consiliare "Progetto Giglio", a seguito di una estesa sottoscrizione popolare, presentava una mozione al Consiglio comunale di Isola del Giglio, che impegnava l'amministrazione a dotarsi di dati oggettivi, che permettessero l'identificazione della migliore strategia, basata su oggettiva evidenza scientifica, per il ripristino dell'ambiente marino. La mozione proposta fu approvata a vasta maggioranza. Ad oggi, non è dato sapere di nessun atto ufficiale del sindaco e della Giunta per ottemperare all'impegno assunto attraverso la mozione approvata;
l'11 novembre 2014, l'Avvocatura dello Stato di Firenze confermava la posizione assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, interpretando e assimilando l'area occupata dalle piattaforme e dai detriti di fondale come *dumping area*, cioè area di scarico rifiuti che, per normativa europee, va risanata attraverso l'asportazione dei rifiuti stessi;
in data 28 novembre 2014 la bonifica dei fondali è stata affidata alla società MICOPERI ed è tuttora in corso, dopo oltre 21 mesi;
nel dicembre 2014, nel proprio *report* tecnico-scientifico, l'Istituto superiore per la protezione civile e la ricerca ambientale (ISPRA) classificava il danno ambientale, causato dal naufragio della nave Costa Concordia come "Danno all'habitat delle praterie di *Posidonia Oceanica*", "Danno all'habitat Scogliere Rocciose", "Danno alla specie *Pinna Nobilis*", "Danno ambientale temporaneo agli habitat protetti", "Contaminazione delle acque e dei sedimenti" e "Impatto sulla fauna ittica". Alla classificazione del danno, ISPRA, faceva poi corrispondere analisi e valutazioni sulle strategie proposte per la loro

riparazione e per il ripristino ambientale. In questa valutazione ISPRA indicava come fosse importante la rimozione di detriti provenienti dalla nave e presenti sul fondale marino (sedie, tavolini, materassi, valige e pezzi della nave come tubazioni e scalette), ma nel contempo rilevava anche importanti "svantaggi" relativi alla implementazione delle misure di ripristino quali "(...) la rimozione dei sacchi di cemento da 20 tonnellate ciascuno… attraverso l'ausilio della gru della motonave Micoperi 30 (…) (potrebbe causare) la possibile dispersione di ingenti quantitativi di sedimenti (…). La rimozione delle Grout Bags (26.000 tonnellate di sacchi di materiale geotessile utilizzate per effettuare la rotazione della nave) molte delle quali gia' danneggiate (…) attraverso le gru (…) (poteva risultare) (...) in perdita delle frazioni più fini e più grossolane di cemento (…)";
tuttavia, a seguito dell'ultimo parere dell'Avvocatura dello Stato, Costa Crociere SpA ha proceduto ad appaltare i lavori per lo smantellamento delle piattaforme e i lavori di rimozione dei detriti. L'appalto fu vinto dalla società MICOPERI SpA, per un totale di 85 milioni di euro;
l'Isola del Giglio fa parte, con territorio già vincolato e con l'istituenda area marina protetta, del parco nazionale dell'arcipelago Toscano. La zona di mare interessata rientra anche nel perimetro dell'area del "Santuario dei Cetacei", l'ente ed il suo presidente non hanno espresso parere sulla permanenza delle strutture sottomarine, ai fini non solo di strategie di ripopolamento ittico, ma anche di possibile loro utilizzo per la realizzazione di campi boe. Questa scelta ha significato la perdita di una occasione irripetibile per dimostrare come protezione del mare e opportunità di lavoro possono essere perseguite ed essere compatibili con una seria politica di salvaguardia ambientale;
a distanza di 2 anni, nel rapporto quindicinale del periodo dal 16 al 30 giugno 2016, elaborato dal consorzio per il centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata relativo ai lavori di ripristino dei fondali e consegnato alla dottoressa Maria Sargentini, presidente dell'osservatorio di monitoraggio della concordia (oggi direttore generale ARPAT, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), veniva riportata una cartografia sovrapponibile a quella presente nella relazione dell'ISPRA da dove si evinceva un notevole ampliamento dell'area da bonificare (documento n. RMAO 36: 16-30 Giugno 2016),
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa ed in particolare dei dati di monitoraggio cartografici e biologici, che evidenziano una espansione della zona danneggiata dalle operazioni di recupero del relitto e da quelle relative alla "potenziale" ripulitura dei fondali;
se siano stati elaborati documenti in cui sono riportati dati quantitativi del danno ambientale, prima delle operazioni di ripulitura e nei 6 mesi successivi sull'equilibrio ambientale generale e sulle specifiche specie citate nel rapporto ISPRA del dicembre 2014;
se siano state effettuate delle stime dei tempi necessari al recupero dell'ambiente marino dopo le ultime operazioni di bonifica dei fondali e dei tempi certi per la conclusione della bonifica dei fondali;
se il Governo intenda intervenire, al fine di individuare eventuali responsabilità relative al danno ambientale causato dalle attuali operazioni di ripulitura e rimozione delle piattaforme.
(4-06338)

TOSATO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
la multinazionale del latte francese Lactalis è il principale gruppo lattiero europeo e in Italia è proprietaria di marchi come Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani e Cademartori e controlla il 33 per cento del mercato italiano del latte a lunga conservazione (uht);
esiste a parere dell'interrogante un problema, quello della iniqua politica dei prezzi praticata dalla multinazionale Lactalis a danno sia degli allevatori che dei consumatori. A fronte di un prezzo riconosciuto agli allevatori di 29/30 centesimi di euro al litro (prezzo che non copre nemmeno i costi di produzione o alimentazione del bestiame) i prodotti, che poi si fregeranno del marchio "*Made in Italy*", verranno venduti sugli scaffali al doppio se non al triplo del prezzo corrisposto;
nel nostro Paese il latte fresco viene pagato dai consumatori oltre il 30 per cento in più rispetto alla Germania e il 20 per cento in più nel confronto con la Francia. Il prezzo del latte fresco moltiplica più di 4 volte dalla stalla allo scaffale, con un ricarico del 355 per cento, infatti il costo medio per il latte di

alta qualità è di 1,5 euro al litro;
mentre in Francia la Lactalis risulta sia stata costretta a rivedere i prezzi, nel nostro Paese la fa ancora da padrona. Non possiamo rimanere inermi davanti ad una politica di prezzi praticata da una sola parte che, in questo modo, decide sul futuro di migliaia di allevatori;
nella zona di Verona il settore lattiero-caseario conta circa 1.000 allevamenti, per un totale di circa 41.400 vacche da latte, circa il 25 per cento della produzione veneta. Con i suoi 2,8 milioni di quintali di latte la zona del veronese partecipa agli 11 milioni e mezzo di quintali del Veneto, che si colloca al terzo posto in Italia, dopo la Lombardia e l'Emilia Romagna e segna il 10,7 per cento della produzione nazionale;
dei quasi 8.000 quintali al giorno di latte prodotto nella provincia di Verona poco più del 30 per cento viene trasformato. Sono 4 le grandi stalle che conferiscono circa 300 quintali al giorno direttamente alla Lactalis la quale corrisponde a loro 29 centesimi di euro al litro, mentre la media, nel veronese, è più alta rispetto al prezzo praticato dalla Lactalis. Spesso pochi centesimi al litro fanno la differenza e sono fondamentali per la sopravvivenza delle stalle;
il latte prodotto dagli allevatori italiani viene lavorato e commercializzato in grande parte dalle aziende collegate a Lactalis che, nella filiera, captano tutto il valore aggiunto, mettendo in crisi gli allevatori e costringendoli alla chiusura. Le aziende, soprattutto dell'area veronese, oramai sono allo stremo delle forze. Sembra che la multinazionale abbia deciso di applicare un contratto risultante dalla media del latte tedesco, molto più basso, con l'aggiunta di uno *spread* che è pari al costo del trasporto;
per poter coprire i costi di produzione agli allevatori dovrebbe essere corrisposto un prezzo che va dai 40 ai 44 cent di euro al litro, molto distante da quello applicato oggi. I prezzi praticati oggi non sono in grado di garantire l'alimentazione degli animali e spingono le aziende alla chiusura mettendo a rischio il lavoro, gli animali, le stalle, i prati ed i pascoli custoditi da generazioni. La vita o la morte di molte stalle dipende da almeno 5/10 centesimi di euro per litro di latte,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto, affinché, anche nel nostro Paese, la Lactalis possa rivedere al rialzo il prezzo corrisposto agli allevatori cosicché questi non continuino a chiudere le proprie attività.
(4-06339)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03130, della senatrice Granaiola ed altri, su iniziative in favore dei lavoratori marittimi italiani;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-03128, del senatore Girotto ed altri, sul tavolo di lavoro presso il Ministero dello sviluppo economico sulla riorganizzazione delle aziende pubbliche.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 676a seduta pubblica del 13 settembre 2016, a pagina 158, alla quinta riga del sesto capoverso, dopo la parola: "2015" aggiungere le seguenti: ", corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse, di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Nel Resoconto stenografico della 678a seduta pubblica del 14 settembre 2016, a pagina 63, alla terza riga del terzo capoverso, sostituire la parola: "1999" con la seguente: "2009".

1.5.2.4. Seduta n. 681 (pom.) del 20/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

681a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 settembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento *(ore 16,34)*.

Sulla scomparsa del senatore di diritto e a vita Carlo Azeglio Ciampi

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, lo scorso 16 settembre è mancato il senatore a vita, Presidente emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. La sua figura sarà solennemente commemorata dal Senato, alla presenza della famiglia, in una prossima seduta nella quale saranno ripercorsi i più significativi momenti della sua azione al servizio delle istituzioni repubblicane, sia nella veste di dirigente, Governatore della Banca d'Italia, sia come uomo di Governo e Capo dello Stato.

Sono certo di manifestare i sentimenti di tutti voi nel rivolgere alla famiglia del presidente Ciampi, in particolare all'amatissima moglie, signora Franca, ai figli e ai nipoti, il cordoglio del Senato della Repubblica e la nostra affettuosa partecipazione al loro dolore e a quello di tutto il popolo italiano.

Invito quindi l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento in memoria del nostro illustre collega. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1844) ***Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di***

concessione di licenze agli internati

(1922) ***D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(2457) ***BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***

(Relazione orale) **(ore 16,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 15 settembre il relatore Casson ha svolto la relazione orale ed è mancato il numero legale sulla votazione di una questione pregiudiziale.

Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Caliendo.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, il ministro Orlando nella relazione annuale sullo stato della giustizia ha avuto modo di evidenziare gli indiscutibili risultati ottenuti in questi due anni di Governo in un settore strategico, quello della giustizia, non soltanto per l'effettività della tutela dei diritti, ma anche in quanto fattore di sviluppo e di crescita. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Scusi, senatrice, se la interrompo. Pregherei i colleghi di fare silenzio. Chi deve parlare si accomodi fuori. Prego, senatrice Ginetti.

GINETTI *(PD)*. Grazie Presidente.

Rendere la giustizia più efficiente e rispondente ai parametri del giusto processo in termini di tempi e di smaltimento di cause pendenti al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato e nelle sue istituzioni è una priorità.

La percezione di affidabilità in termini di sicurezza, giustizia ed equità degli interventi costituiscono infatti il collante sociale di una comunità, quel vincolo di lealtà che si pone alla base di un positivo senso di appartenenza e di cittadinanza responsabile.

Il disegno di legge n. 2067 rappresenta pertanto uno strumento di riforma in tale direzione e reca modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché modifiche all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

Una delle prime importanti problematiche che abbiamo dovuto affrontare in questa legislatura è stata infatti, in particolare, quella del sovraffollamento delle carceri, a cui ci aveva richiamato la Corte europea con la famosa sentenza Torreggiani, a seguito della quale lo stesso presidente della Repubblica, Napolitano, aveva chiesto l'impegno del Parlamento. Abbiamo trattato tale questione con responsabilità, senza ricorrere a strumenti straordinari, ma piuttosto l'abbiamo affrontata con interventi strutturali di modifica del sistema delle pene e delle misure di esecuzione delle condanne, con particolare riguardo alle misure alternative al carcere. Si tratta di misure che sono espressione di una concezione della funzione della pena in evoluzione, certamente attuativa del disposto costituzionale di cui all'articolo 27, che prevede una pluralità di pene che devono tendere alla rieducazione, alla risocializzazione e infine, pene riparative nei confronti della vittima e della società, senza rinunciare al

principio della effettività e certezza della pena, andando a istituire la pena della detenzione domiciliare come pena principale e chiedendo che la detenzione in carcere costituisca in concreto l'*extrema ratio*, soprattutto in fase cautelare. Sono cosi diminuiti i ristretti negli istituti penitenziari e raddoppiati i condannati ammessi alle misure alternative, anche con l'istituto della messa alla prova per adulti. Registriamo oggi, pertanto, una riduzione delle presenze in carcere da 66.000 a 52.000 detenuti, su 48.000 posti, accanto ad un numero di detenuti in regime di esecuzione esterne al carcere, di quasi 40.000 unità, ma con una tendenza attuale, ahimè, ad un nuovo inizio di sovraffollamento per alcuni istituti.

Tuttavia, i provvedimenti contenuti in oltre sei atti di Governo e Parlamento necessitavano di un riordino di sistema, coerente e strutturato. Per questo la delega contenuta nel disegno di legge n. 2067 rappresenta uno strumento necessario di riforma e di aggiornamento anche della fase dell'esecuzione penale con le modifiche all'ordinamento penitenziario.

In tale quadro, l'articolo 31 del disegno di legge in esame introduce principi quali la semplificazione delle procedure per le decisioni della magistratura di sorveglianza, anche con l'implementazione del sistema della videoconferenza e del dibattimento a distanza, che, nella garanzia del diritto alla difesa, consentirebbe anche un significativo risparmio di risorse. Esso richiede la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, in riferimento alla pena e ai presupposti soggettivi, eccetto per i reati più gravi quali reati di mafia e terrorismo. Il disegno di legge, inoltre, ribadisce la necessità di rafforzare quello che sin dall'inizio era il cardine del nuovo ordinamento penitenziario, ovvero l'obbligo dell'osservazione scientifica della personalità del condannato, al fine della individualizzazione del trattamento penitenziario, per un programma di reinserimento e recupero, che con l'offerta di diverse opportunità, tra formazione, istruzione e, soprattutto, lavoro, possa scongiurare la recidiva e assolvere al dettato costituzionale della rieducazione del reo. *(Brusio)*.

Colleghi, capisco che la materia è abbastanza specifica…

PRESIDENTE. Scusate colleghi, ma così non si può continuare.

GINETTI *(PD)*. Stiamo approvando un provvedimento complesso, che necessita di una serie di riflessioni, a cui probabilmente siamo chiamati.

PRESIDENTE. I colleghi che formano capannelli in Aula, si possono accomodare fuori. Chi parla in Aula, abbassi quantomeno il tono di voce!

GINETTI *(PD)*. Grazie, signor Presidente.

La differenziazione del trattamento e il sistema regionale dei circuiti penitenziari, ancora in attesa di una completa attuazione, nonostante il seppur tardivo regolamento di attuazione dell'ordinamento penitenziario n. 230 del 2000, sono oggi ancor più necessari, con la nuova emergenza della radicalizzazione islamica in carcere, con quel proselitismo facilitato anche da modalità nuove di gestione dei detenuti, quali la sorveglianza dinamica a celle aperte in molti istituti.

Fondamentali rimangono i principi ribaditi nella delega e consegnati al Governo, di valorizzazione del lavoro intramurario, ma anche all'esterno, ai sensi dell'articolo 21, come strumento di recupero sociale, in quanto elementi cardine del programma di trattamento penitenziario, in grado di riconnettere il condannato con il mondo esterno.

Tuttavia, due questioni su cui richiama l'attenzione la delega sembrano rimanere ancora oggi in secondo piano, ovvero la questione del riordino della sanità e della medicina penitenziaria e il riconoscimento del diritto all'affettività relazionale con i familiari. Il carcere che si apre alla società esterna diventa permeabile e, grazie alla cooperazione con gli enti locali, l'associazionismo e il terzo settore, offre oggi opportunità di reinserimento sociale e occupazionale reali. Per questo è necessario potenziare l'organizzazione collegata all'esecuzione penale esterna sia in termini di compiti di sorveglianza per la polizia penitenziaria sia in termini di figure quali assistenti sociali, psicologi ed educatori.

Infine, di particolare rilievo sono i principi di riordino riferiti ai minori. Infatti, con la legge n. 354 del 26 luglio 1975, recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà», il legislatore, al Capo IV - Disposizioni finali e transitorie - e segnatamente all'articolo 79, precisava che le disposizioni della legge si sarebbero applicate anche ai minori di anni diciotto fino a quando non si fosse provveduto con apposita legge. In questo modo riconosceva la necessità di una disciplina autonoma delle norme contenute nell'ordinamento penitenziario rivolte ai minori. Il riferimento non riguarda solo l'offerta di opportunità di istruzione, formazione e lavoro inframurario, ma riguarda anche i requisiti di ammissibilità delle misure alternative. In tale direzione occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 25 marzo 1992, chiedeva al Parlamento una revisione dei criteri e dei limiti di ammissione alla semilibertà e all'affidamento in prova, al fine di distinguere la condizione del minore di età rispetto ai condannati adulti. Successivamente la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 168 dell'aprile 1994, nel ribadire l'incostituzionalità di una pena per i minori che costituisca, di fatto, un ergastolo, imponeva «un mutamento di segno al principio rieducativo nei confronti di un soggetto che è ancora in formazione ed alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa», al fine di conseguire un efficace reinserimento sociale volto anche ad un pieno recupero finalizzato a scongiurare la recidiva a delinquere e una facile azione di proselitismo.

Infine, occorre ricordare come la delega si inserisca in un contesto di accelerazione della costruzione di uno spazio di cooperazione giudiziaria comune europea, in attuazione del titolo V del Trattato europeo del 2009, per uno spazio unico di libertà, giustizia e sicurezza fondato sulla fiducia reciproca dei sistemi di giustizia nazionali e sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie anche attinenti all'esecuzione delle pene e delle misure alternative negli Stati membri diversi dallo Stato di emissione. Siamo lontani dalle regole minime per il trattamento dei detenuti risalenti al 1973, poi confermate dal Consiglio d'Europa nel 1987, vista la forte prospettiva di unione lanciata da ultimo dal Trattato di Lisbona del 2009, ai sensi dell'articolo 67, per un'effettiva cooperazione giudiziaria e di polizia.

Di certo, tuttavia, a partire dalla legge n. 354 del 1975, poi dalla legge Gozzini, con la quale sono state introdotte le misure alternative alla detenzione in carcere, e dalla legge Simeoni, con la quale si è evitato l'ingresso in carcere con la sospensione dell'ordine di esecuzione, tra passi indietro, quale la legge ex Cirielli e inasprimenti di vincoli, il nostro ordinamento oggi rilancia un modello di esecuzione penale segnatamente più moderno e volto al pieno recupero sociale del condannato, in linea con l'orientamento del sistema europeo che richiede tuttavia di non abbassare la guardia sul sistema carceri, sul sovraffollamento, su modalità di gestione quali la sorveglianza dinamica a celle aperte che, senza l'offerta di occasioni di lavoro, diventa occasione di aggressioni, lesioni, incendi e risse e, anche, di proselitismo per il terrorismo islamico.

In conclusione, il carcere rimane un luogo in cui si continua comunque a morire: penso ai suicidi di detenuti, ma anche a quelli di personale di Polizia penitenziaria, ossia quel Corpo di polizia che ogni giorno vive nel carcere e ne subisce le sue permanenti carenze, in attesa di quel giusto riconoscimento, di quella valorizzazione che abbiamo promesso con la legge di stabilità di quest'anno e di quel riordino e riallineamento che lo equipararebbero alle altre forze di polizia. Sto parlando di quel corpo di Polizia penitenziaria che vive oggi nel carcere, tra vecchie e nuove emergenze. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, stiamo perdendo una grandissima occasione.

Vorremmo essere qui a discutere della riforma del processo penale e del diritto penale, per certi versi tanto attesa, mentre - in realtà - ci troviamo di fronte a una presunta riforma. Si tratta, infatti, di una norma che prevede semplici modifiche che non vanno assolutamente a migliorare, come si vorrebbe, il sistema penale e il codice di procedura penale.

Ci sono alcuni aspetti che vogliamo sottolineare in questo nostro breve intervento, sperando - sottolineo, sperando - di poter poi illustrare i nostri emendamenti e ordini del giorno nella sede opportuna, senza arrivare, come si sta ventilando, alla realizzazione di ipotesi che determinerebbero l'eliminazione di questa possibilità.

Critichiamo il provvedimento in esame per quello che c'è e per quello che non c'è. Prendiamo degli spunti, anche a caso, perché basta guardare qualsiasi norma per rendersi conto di come essa sia inconsistente, assolutamente inefficace o addirittura dannosa. Guardiamo anzitutto all'articolo 1, riguardante la fattispecie dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. Se è pur vero che è giusto che chi commette un reato debba poi riparare i danni che ha procurato, a nostro avviso non si deve però arrivare all'ipotesi dell'estinzione del reato, per la pura e semplice ragione per cui, ogni qualvolta un delinquente ha un reddito o altre disponibilità, magari frutto del reato stesso, egli può benissimo erogare delle somme per vedere completamente estinto il reato.

Passiamo a esaminare altre ipotesi a nostro avviso assolutamente dannose per il nostro sistema. All'articolo 12 si prevede la possibilità, per tutti i reati puniti con pena pecuniaria o fino a quattro anni di reclusione, di procedere solo su querela di parte. Al di là delle eccezioni previste, sarà a carico della persona offesa l'incarico di procedere e, quindi, di sporgere querela. Signori, in questa maniera andiamo a vanificare la possibilità di procedere nei confronti di moltissimi reati, perché a volte chi deve sporgere querela non lo fa magari per paura di una ritorsione, per dimenticanza, oppure perché particolarmente turbato dall'ipotesi di reato. Il carico del peso di procedere viene riconosciuto al singolo, alla persona offesa, ma ricordo che la procedibilità d'ufficio è una garanzia con riferimento a moltissimi reati. Sarà su iniziativa della parte iniziare i processi ad esempio in tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all'articolo 316-*ter* del codice penale. Chi è in questo caso la persona offesa? Chi sporge la querela? Ricordiamo anche tutte quelle ipotesi di violazione di domicilio. Ogni volta dovremo attendere che sia il privato a farsi carico dell'intera procedura per far andare avanti il processo.

Vi è un'altra parte del provvedimento che troviamo assolutamente deleteria. Vengono inserite nei vecchi schemi che ormai sono stati adottati in questa legislatura da Governo e maggioranza, delle misure alternative al carcere. Si vuole ancora insistere per rendere il carcere un'estrema soluzione e si arriva a trovare delle ipotesi alternative che - passatemi il termine - diventano ridicole.

Vorrei che a casa i nostri concittadini possano leggere il contenuto dell'articolo che prevede la delega a rivedere l'ordinamento penitenziario. Si dice di favorire i trattamenti rieducativi, concedere benefici penitenziari per i condannati all'ergastolo, favorire l'integrazione delle persone straniere detenute.

Ma quella che, secondo me, rappresenta davvero il massimo è l'espressione: «rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida dell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale». Stiamo parlando della massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna. E poi, cos'è la sorveglianza dinamica?

Colleghi, siamo di fronte ad ipotesi tali che impongono di far sapere ai nostri concittadini cosa avete intenzione di fare. Si tratta di norme quasi prive di un contenuto interno ma che, alla fine, esercitando la delega con questi principi direttivi, vanno completamente a scalzare un sistema.

Ma cosa critichiamo noi, soprattutto? Critichiamo ciò che manca in questo provvedimento. C'era un disegno di legge, a firma del collega della Lega Nord alla Camera, onorevole Molteni, tra l'altro approvato a larga maggioranza da quel ramo del Parlamento, che doveva avere la possibilità di andare avanti e diventare effettivamente legge. Si trattava di una norma sul giudizio abbreviato che escludeva la possibilità di ricorrere a questo istituto in alcune ipotesi, gravissime. Noi prevedevamo che non si potesse concedere la possibilità di ricorrere al giudizio abbreviato, ad esempio nel caso di sequestro di persona per scopi di terrorismo, per strage, per omicidio aggravato, per la tratta di persone, l'acquisto e l'alienazione di schiavi, il sequestro di persona a scopo di estorsione. Secondo noi il giudizio abbreviato, che prevede dei benefici di riduzione della pena, non deve essere concesso in queste ipotesi.

In questo caso, il nostro emendamento, volto a introdurre tale previsione, è stato completamente dimenticato. Ma ciò che soprattutto noi critichiamo in questo provvedimento è la mancata eliminazione delle conseguenze, gravissime, di tutti i decreti svuota carceri approvati dall'inizio della legislatura ad oggi.

Noi non potremo mai approvare una riforma del processo penale finché restano in vita tutte queste

misure. Dobbiamo eliminare la possibilità della custodia cautelare in carcere solo per i reati puniti fino a cinque anni. Vogliamo che sia eliminata la liberazione anticipata così come voi l'avete ampliata. Vogliamo evitare che vi siano ancora degli sconti di pena per le cosiddette condizioni inumane della detenzione. Vogliamo sia eliminato l'istituto della messa alla prova. Solo attraverso queste eliminazioni noi potremo arrivare ad approvare una riforma del processo penale. Ma soprattutto, e anche questa la consideriamo una lacuna gravissima, non si è parlato della legittima difesa. Ne abbiamo discusso per mesi e si è se cercato di incardinare un nostro disegno di legge alla Camera.

La legittima difesa è un istituto che va modificato, e questa poteva essere un'occasione, al di là del titolo e dei confini di questo disegno di legge. Noi abbiamo avanzato una proposta, con il nostro disegno di legge, introducendo una presunzione di legittima difesa. Quando un criminale, in Italia, entra in una casa con un'arma (anche in caso si tratti di più persone), se il proprietario si difende, quel proprietario va tutelato, perché lo fa legittimamente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Se noi non arriviamo ad inserire tale istituto, a nostro avviso questa riforma non può avere alcun senso.

Abbiamo presentato varie proposte emendative, per l'abrogazione dei decreti svuota carceri, per l'introduzione della legittima difesa, così come l'abbiamo configurata. Abbiamo inserito la previsione del reato di accattonaggio molesto e anche la possibilità di non ricorrere alla sospensione condizionale della pena e al patteggiamento in molti casi, soprattutto quando non vi è stato il risarcimento. Sono tutte ipotesi che non possono non essere valutate. Quindi, non possiamo fare una riforma del processo penale con delle mere limature. Poi, in tutte le nostre varie proposte abbiamo inserito anche il reato di furto e di rapina. Avete cercato maldestramente di inserire un paio di norme finalizzate soltanto ad una *captatio benevolentiae* nei confronti dei nostri concittadini; fate finta di avere introdotto degli aumenti di pena seri nei confronti dei furti in appartamento e delle rapine, ma noi diciamo che così non va bene e proponiamo dei disegni di legge efficaci, perché solo in questo modo riusciremo ad avere un sistema penale serio. Fate finta di alzare la pena di sei mesi, di un anno o di due anni, ma se poi mantenete tutti i benefici carcerari (la liberazione anticipata, gli arresti domiciliari, la messa alla prova), vanificate gli aumenti di pena.

Continueremo pertanto a fare opposizione ai provvedimenti che continuate a varare in materia di diritto penale e di procedura penale, perché alla fine state facendo soltanto del male a tutti i nostri concittadini.

Abbiamo anche proposto degli ordini del giorno che riteniamo molto interessanti. Vediamo quale sarà l'atteggiamento con cui verranno accolti: quando cerchiamo di introdurre un reato per punire chi costringe un bambino o una bambina a sposarsi (fenomeno molto diffuso, più diffuso di quanto si pensi), vogliamo vedere quale sarà il parere del Governo, quale sarà l'atteggiamento della maggioranza di fronte all'introduzione di un reato la cui punibilità è una misura di assoluta civiltà.

Per questa ragione, nella fase emendativa, presenteremo certamente le nostre proposte, ma intanto insistiamo nel dire che se continuerete a fare riforme finte, vuote o che non hanno senso, continueremo sempre a votare no. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, colleghi, già in sede di esame della questione pregiudiziale presentata dal senatore Caliendo avevo fatto delle osservazioni in ordine ai profili di incostituzionalità del disegno di legge in esame. Vi ho ricordato una delle regole delle XII tavole, che credo dovreste rammentare, ossia la cosiddetta legge del taglione: se tu tagli un arto a un soggetto e non gli risarcisci il danno, anche a te viene tagliato l'arto. Ve lo ricordo per memoria. Diceva testualmente questa famosa regola inserita nelle XII tavole di epoca romana: «*Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto*». Il Governo ha accoppiato questa regola con l'articolo 1 ed ha affermato - ed è qui il principio di incostituzionalità - che se il soggetto imputato risarcisce il danno alla persona offesa (parliamo ovviamente di reati perseguibili a querela), ancorché costei non rimetta la querela, il reato si estingue. Abbiamo la copia di una regola delle XII tavole di epoca romana.

Superata con un voto la questione di pregiudizialità - c'era anche il problema della durata del processo, che comportava una violazione dell'articolo 111 della Costituzione - affrontiamo il merito del

provvedimento. Colleghi, una delle accuse, che peraltro ritengo assolutamente fondata, più frequentemente rivolta al legislatore penale è schizofrenia normativa, ovvero alternare a breve distanza di tempo interventi di segno diametralmente opposto, in genere per assecondare le presunte volontà dell'opinione pubblica che si manifestano puntualmente in occasione di questo o di quel determinato accadimento. Si parla anche di pendolo legislativo per rappresentare efficacemente la continua oscillazione delle leggi da un estremo all'altro.

Nel disegno di legge che oggi esaminiamo vi è qualcosa di più di questa schizofrenia legislativa: un qualcosa di sconcertante, ovvero la schizofrenia del medesimo testo di legge. Prima, infatti, vi ho parlato di schizofrenia tra due testi approvati in momenti distanti l'uno dall'altro, seppur brevi; adesso la schizofrenia si manifesta all'interno dello stesso provvedimento.

Questo disegno di legge rappresenta una sorta di zibaldone di norme e disposizioni che convivono con molta difficoltà - come direbbe il collega Barani - in un paziente psicotico affetto da personalità multiple, idee e visioni del diritto penale, della sanzione e del processo diametralmente opposte. Infatti, se per un verso, per esempio - richiamo l'attenzione dei colleghi della Lega - si aumentano le pene, peraltro già sufficientemente alte, di reati quali il furto in appartamento, per altro verso, cosa si fa? Si vanifica l'effetto di questo innalzamento di pena - da qui la schizofrenia - perché all'articolo 36 si innalza il termine per vedere sospeso l'ordine di esecuzione della pena da tre a quattro anni.

Nel momento in cui il soggetto condannato riceve l'ordine di esecuzione della pena - in pratica deve andare in carcere - può chiederne la sospensione. Fino a oggi la pena massima per la quale poteva chiedere la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena era di tre anni. Ora è stata portata a quattro anni: ditemi voi se per un furto in appartamento qualcuno sarà mai condannato a più di quattro anni. Ciò significa che il reo avrà la sospensione dell'ordine di esecuzione. Che cosa succede in pratica? Che l'istanza di sospensione sospende l'esecuzione della pena e il giudice dell'esecuzione decide dopo tre anni, a volte quattro: questa è la distonia della giustizia. Ci sarà un giudice che, di fronte alla richiesta di un condannato di vedere sospesa l'esecuzione della pena comminatagli, risponde magari rigettandola dopo quattro anni. Quel signore, che ha consumato il reato di furto in appartamento, avrà quattro anni di tempo per accumulare eventualmente altre condotte illecite, quindi consumare altri reati di questo genere.

Vi è poi il sistema delle deleghe. Signori, queste sono deleghe in bianco; noi diamo al Governo il potere di legiferare - nel rispetto dei principi della Costituzione, ovviamente - ma nel momento in cui conferiamo una delega, la stessa deve avere determinati requisiti. Se leggete le deleghe inserite in questo disegno di legge vi accorgerete che in sostanza si tratta di deleghe in bianco. Quindi, non sappiamo cosa avverrà con i decreti attuativi che andranno al vaglio della competente Commissione giustizia, che esprimerà un parere che sappiamo non essere vincolante.

Un tema ulteriore è quello della prescrizione. Il senatore Casson, relatore del provvedimento, in un primo momento aveva immaginato l'ipotesi di vedere interrotta la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Per la verità, era già un'idea di precedenti Commissione: anche la Commissione Pisapia e altre prima ancora lo avevano immaginato. Mi domando, tra l'altro, per quali ragioni nella prima stesura si parlava di sentenza di primo grado senza precisare se fosse di condanna o di assoluzione; tuttavia questo poi è stato superato perché - grazie a Dio - è stato precisato con la sospensione della prescrizione per le sentenze di condanna.

Noi non siamo contrari a vedere ulteriormente allungato il termine della prescrizione; noi avremmo voluto discutere di questo tema e introdurre qualcosa che peraltro non è di mia invenzione. Infatti anche io come qualcun'altro talvolta copio e ho visto che l'ipotesi della sospensione o dell'interruzione dell'azione giudiziaria promossa dallo Stato quando la durata del processo va oltre certi limiti è ricavata anche dall'ordinamento anglosassone.

Dunque, per un verso noi bilanciamo il termine della prescrizione del reato con il termine che viene assegnato alla giustizia di celebrare il processo. Peraltro anche questo termine a me non è mai piaciuto, perché non so cosa significhi "prescrizione del reato": se un fatto si è commesso o comunque c'è stato non si prescrive affatto; diciamo che si prescrive la titolarità dello Stato a perseguire quel determinato

soggetto per quel determinato reato.

Io avevo immaginato qualcosa, anche nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione, in particolare per il reato di corruzione, che per quanto mi riguarda è un reato odioso che ha delle conseguenze di estrema gravità nel nostro Paese perché incide sulla nostra economia: gli imprenditori, infatti, non vengono ad investire nel nostro Paese perché ritengono che per potervi lavorare occorra consumare reati, o comunque accordarsi con chi è corrotto. Tale reato, inoltre, incide ancora più fortemente sotto il profilo culturale dei rapporti tra cittadino e istituzioni, perché quando il cittadino perde la fiducia nei confronti delle istituzioni viene veramente messa in discussione la democrazia di un Paese. Io avevo proposto di assegnargli una corsia preferenziale, inserendo il reato di corruzione, tra quelli previsti all'articolo 132-*bis* del codice di procedura penale; avevo altresì immaginato di svuotare un po' questo paniere, perché se inseriamo molti reati in questo paniere si vanifica l'effetto.

Non si è potuto dire di no; il mio emendamento è stato accolto in Commissione: come si faceva, infatti, a negare che questo tipo di reato dovesse avere una corsia preferenziale in un momento in cui si avverte, da parte dell'opinione pubblica, la gravità di questi fatti? Tuttavia ho fatto questo immaginando di equilibrare un po' il termine della prescrizione di questo reato. Ad ogni modo non potevano respingere questo emendamento, lo hanno approvato in Commissione, ma non hanno poi effettuato il bilanciamento (come era mio intendimento), quindi hanno lasciato la prescrizione così com'è.

Cosa hanno fatto? Durante tutto l'*iter* in Commissione i rapporti tra i due relatori, il senatore Casson e il senatore Cucca, sono stati contrastati tanto che qualche emendamento veniva firmato dall'uno e non dall'altro, perché non vi era accordo; alla fine si è giunti a questa soluzione povera, che consiste nel ridurre a un anno e sei mesi la sospensione dopo la sentenza. Insomma, un'accozzaglia di norme che non stanno insieme, neanche sotto il profilo dell'armonia normativa.

Noi tra poco faremo le dichiarazioni di voto, se ci sarà concesso, visto che si parla di fiducia; non so, queste sono valutazioni che fa il Governo con la sua maggioranza. Noi abbiamo già dichiarato alla stampa che, ove mai fosse posta la questione di fiducia su questo provvedimento, noi non la voteremo. Non votando la fiducia dimostriamo che noi, sui singoli provvedimenti, liberamente, senza avere condizionamenti di sorta, decidiamo se votarli o meno. Ripeto, se viene posta la fiducia su questo provvedimento io personalmente non la voterò mai, perché non posso essere accomunato a quel legislatore schizofrenico di cui vi ho illustrato il tratto poc'anzi. *(Applausi dal Gruppo AL-A e del senatore Compagna. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bisinella. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, colleghi, Sottosegretario, abbiamo di fronte a noi un'occasione importante che consiste nell'approvare una modifica così corposa al codice penale e al codice di procedura penale. L'occasione fondamentale può essere quella di dare priorità, innanzitutto, al tema della sicurezza dei nostri concittadini. Infatti coloro che stanno fuori dal Parlamento attendono che noi legislatori preposti ad approvare le leggi emaniamo normative efficaci in grado di dare risposte precise e concrete al bisogno primario dei cittadini: la loro sicurezza.

Si tratta di un bisogno primario del nostro Paese e di ogni società. Infatti, se un Paese è sicuro e dà risposte rigorose e puntuali in termini di prevenzione e di reazione precisa rispetto a chi delinque, la società vive meglio, si sviluppa meglio e si arricchisce dal punto di vista sociale ed economico.

Purtroppo le cronache ci raccontano quotidianamente di episodi in cui si verificano danni contro il patrimonio, reati di tipo predatorio, che si accompagnano, sempre più spesso, ad efferata violenza nei confronti delle persone, sia che si tratti di episodi di furto in strada o in abitazione, sia che si tratti di rapine in esercizi commerciali e in attività professionali.

Tutto questo avviene nel momento in cui il Paese attraversa ? lo sappiamo ? una crisi sociale che non ha precedenti, vuoi per problemi economici, vuoi anche per una presenza così numerosa e quasi fuori controllo, ormai, sul nostro territorio di persone provenienti da altri Paesi, extracomunitarie, che spesso non risultano in possesso dei titoli per permanere nel nostro Paese. Sappiamo benissimo quali

sono le immense difficoltà di gestione del fenomeno migratorio; ma conosciamo altrettanto bene i dati sui ritardi nell'esaminare e nel rispondere alle domande di coloro che invece hanno titolo a rimanere nel nostro Paese. Sappiamo che molto spesso esistono clandestini non identificati che si danno anche alla vita criminale.

Le cronache ci raccontano vari episodi; l'ennesimo è accaduto l'altro ieri nella mia città, Verona, in cui un pluripregiudicato clandestino, che già aveva ricevuto un provvedimento di espulsione non eseguito, con molta fatica è stato catturato dalle Forze dell'ordine, che ogni giorno rischiano la loro vita per difendere i nostri concittadini e per eseguire bene il loro compito di tutela dell'ordine e della sicurezza dello Stato. Ebbene, una volta catturato è stato condotto in carcere, giudicato per direttissima e il giorno dopo scarcerato, nonostante i precedenti penali e nonostante il provvedimento di espulsione non eseguito. Chiaramente la vittima del reato - al pari di tutti noi e di tutti i nostri concittadini - di fronte a episodi come questo rimane totalmente sconcertata e si chiede dove sia la risposta della giustizia, dove siano la certezza del diritto e, soprattutto, la certezza della pena. È stato scarcerato perché il giudice, in quel caso, ha ritenuto che delle circostanze attenuanti o una particolare ricostruzione dei fatti non comportassero la comminazione di una pena tale da condurre questa figura nelle patrie galere. Questo non è possibile. Esistono dei casi in cui l'interpretazione dei magistrati (alcuni dei quali incontrano difficoltà nell'applicare delle norme che spesso non sono scritte in modo chiaro e certo e che quindi ma sono suscettibili di interpretazioni diverse) comporta degli episodi di questo tipo. Una persona che commette un reato, che viene percepito come un reato di grande pericolosità sociale da chi lo subisce e dalla comunità intera, viene scarcerata perché magari le prove, le ricostruzioni o la norma vengono interpretate in un modo diverso da quello che avrebbe potuto fare un altro giudice. Il riscontro però è sempre che chi commette un reato, un criminale, per andare davvero in galera, per andare davvero in carcere nel nostro Paese, chissà cosa deve fare. Questo non è più tollerabile. La domanda di sicurezza dei nostri cittadini nasce dall'emergenza e dal fatto che si sentono non tutelati e abbandonati dallo Stato, che non sa dare una risposta di fermezza e di rigore.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,20)**

(*Segue* BISINELLA). Perché ho fatto questa premessa? Vorrei rivolgere un richiamo forte al Governo, alla maggioranza e a tutte le forze di opposizione, che hanno il compito di cercare di portare a termine al meglio delle modifiche normative in un settore così importante e vitale per il Paese. Si deve soprattutto considerare e ci si deve occupare, al di là di tanti altri aspetti (come il tema della prescrizione), di ciò che è l'interesse primario dei cittadini, di ciò che loro per primi chiedono. Qual è la risposta che loro vogliono dal legislatore e da uno Stato che sappia dare un'immagine di severità, di rigore, di prevenzione e anche di deterrenza nei confronti di chi viene dall'estero nel nostro Paese e di chi ci guarda come investitore estero? È il fatto che, a fronte di reati di questo tipo (furti e rapine), segua una pena esemplare, che venga inflitta e che venga espiata per davvero, fino alla fine.

Abbiamo l'occasione di intervenire subito per dare questa risposta di giustizia ai nostri cittadini, varando norme chiare, che non siano suscettibili di interpretazioni diverse e fantasiose (come avviene oggi), che diano al cittadino la possibilità di sapere che, quando un criminale viene portato di fronte alla giustizia per essere giudicato, pagherà per quello che ha fatto, rimanendo in carcere.

Il problema delle presenze in carcere dei detenuti, del sovraffollamento e quant'altro lo affronteremo e lo dovremo affrontare in molti altri modi, ma certamente non con il buonismo e con una serie di provvedimenti che vanno nel senso del lassismo in questo Paese; questo non è più accettabile. Ricordo che i reati di questo tipo, soprattutto quando un criminale entra nella dimora privata di qualcuno, all'improvviso (magari di notte), o nell'ambito della sua attività (di un negozio o di un'attività professionale), compromettono la sicurezza non soltanto della vittima che subisce il reato, ma - ripeto - di un'intera comunità.

Faccio anche presente a Governo e maggioranza che l'occasione è quella di ridisegnare le norme in modo puntuale e preciso. È vero che, da come il testo attualmente è scritto, possono nascere delle contraddizioni; ma abbiamo l'occasione di mettere a posto proprio questo aspetto. Come Gruppo Misto-Fare! abbiamo presentato una nostra precisa proposta di legge, composta di semplici cinque

articoli, che prevede una norma di facile interpretazione e soprattutto di facile applicazione: una pena secca, molto più alta (triplicata), senza possibilità che vengano concessi sconti, benefici o misure premiali e senza la possibilità che le attenuanti prevalgano sulle circostanze aggravanti (sempre nei casi di furti e rapine), senza la possibilità che siano concessi degli sconti o anche la misura degli arresti domiciliari o l'applicazione del fatto di lieve entità.

Perché lo dico e perché è possibile farlo? Se noi paragoniamo il nostro ordinamento a quello di altri Paesi (non mi riferisco alla solita Germania, ma penso alla stessa Romania), notiamo che questi hanno un sistema penale che, per il furto e la rapina, prevede delle pene che sono molto più alte delle nostre. Il nostro Paese, rispetto a chi viene da altrove da noi, dà l'immagine di un Paese talmente buonista, talmente privo di rigore e di fermezza, da far pensare quasi al paese di Bengodi, in cui uno arriva e può delinquere indisturbato, perché tanto sa che rimarrà impunito. Non soltanto alcuni Stati europei (ma se guardiamo anche altrove in Occidente) prevedono pene più alte, ma prevedono pene secche in modo che non vi siano possibilità di interpretazioni fuorvianti.

Abbiamo presentato anche emendamenti specifici che vanno in questa direzione. Colleghi, lo dico soprattutto al Governo e alle forze di maggioranza, ma anche ai colleghi degli altri partiti di opposizione: abbiamo la possibilità di congegnare un sistema efficace, rigoroso e preciso che finalmente porti questo ordinamento verso la direzione della certezza della pena per dare una risposta di sicurezza ai nostri cittadini ed è questo ciò che ci chiedono. Non ci chiedono di argomentare tanto sulla prescrizione; a loro questo sì interessa, ma interessa fino a un certo punto. Vogliono una risposta di sicurezza rispetto a quanto quotidianamente vedono e soprattutto vivono sulla loro pelle, nelle loro case e nelle loro attività.

Con i nostri emendamenti questo si può fare. E quindi auspico che vi sia innanzitutto la volontà concreta di metterci a lavorare, rimboccandoci le maniche, per arrivare a una soluzione condivisa, ma soprattutto che vi sia la possibilità di un accoglimento delle nostre proposte. *(Applausi dal Gruppo Misto-Fare!)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.

*MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, il disegno di legge che oggi esaminiamo è complesso, corposo e tratta una materia estremamente delicata. Ci sarebbe da discutere per mesi vista l'estensione e l'importanza delle modifiche che si vogliono apportare all'ordinamento penale.

Ma vorrei ripercorrere alcuni punti imprescindibili del provvedimento. Tra l'altro devo aggiungere che il provvedimento, così come è arrivato in Aula, manifesta dal mio punto di vista (evidentemente non intendo impegnare il Gruppo al quale appartengo) ancora delle criticità che mi rendono particolarmente perplesso su alcuni punti. Prego il Governo di essere attento a queste parole: spero che il Governo, anzi lo sollecito, in caso di un voto di fiducia, affinché il maxiemendamento tenga conto del fatto che c'è, anche nell'ambito di alcuni settori della maggioranza, uno stato di disagio e di perplessità su alcuni punti specifici.

Detto questo, dobbiamo ripercorrere alcuni punti. Tra i 40 articoli ci sono alcuni punti che riguardano la riforma della prescrizione, l'inasprimento delle sanzioni per i reati gravi e odiosi, come lo scambio elettorale politico?mafioso, il furto e la rapina, che possiamo anche apprezzare positivamente.

Vengono dettate norme di semplificazione del processo penale. Vengono assegnate deleghe al Governo per il riordino della delicatissima materia delle intercettazioni e per l'altrettanto fondamentale riforma dell'ordinamento penitenziario. Al riguardo, auspichiamo che il Governo faccia buon uso di queste deleghe: mi riferisco in particolare all'argomento che riguarda le intercettazioni che per decenni è stato affrontato dalla politica e da diversi Governi ed è stato affrontato, appunto, nelle passate legislature. Credo che l'uso distorto delle intercettazioni, le speculazioni di natura politica e talvolta - perché no - anche di natura economica che si celano dietro le intercettazioni siano ben presenti al Governo nell'esercizio della delega.

Non viene nemmeno trascurato nel provvedimento il capitolo della semplificazione delle procedure in materia penale a cui è dedicato il titolo del disegno di legge. Sul tema della prescrizione la decisione di

sospendere di un anno e sei mesi il decorso della prescrizione dopo il primo grado e altrettanto dopo l'appello soddisfa l'esigenza processuale di termini più lunghi per il giudizio, anche se personalmente, a dire la verità, ho sempre auspicato esattamente il contrario, cioè che il giudizio avvenga in tempi ragionevoli, anche perché ricordiamo che siamo sempre vincolati al criterio fondamentale che è quello della giusta durata del giudizio. Così si potrebbero dilatare enormemente i tempi del giudizio e non vorremmo che questo provvedimento determini effetti di questo genere. Essi rappresentano, infatti, al di là degli esiti del giudizio stesso, comunque già di per sé un anticipo della condanna, non soltanto mediatica, ma anche dal punto di vista del peso che devono sopportare i cittadini. Comunque, il regime della prescrizione, alla fine del lavoro della Commissione, in alcuni punti è rimasto di stampo liberale e quindi abbastanza equilibrato, come previsto dal codice del 1930, seppure questi correttivi che determinano l'aumento dei termini, come dicevo poc'anzi, per le fasi di impugnazione, sia in appello sia in Cassazione, garantendo in ogni caso l'esaustivo del rispetto del principio della ragionevole durata del processo, di fatto, a mio avviso presentano delle criticità.

Per quanto riguarda la delega in materia di intercettazioni, voglio sottolineare il rilievo attribuito al principio della garanzia della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche intercettate, in conformità all'articolo 15 della Costituzione. Da questo punto di vista sembra assolutamente positiva l'attenzione alla tutela delle intercettazioni a carico delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, anche rispetto alle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini della giustizia penale. Sarà punito anche chi diffonderà intercettazioni illegali per danneggiare la reputazione altrui. Infine, la Commissione ha avuto il merito di dettare criteri direttivi precisi e puntuali relativi alle intercettazioni con i captatori informatici, i cosiddetti virus *trojan*.

Di primario rilievo appaiono anche alcuni profili della delega di riforma dell'ordinamento penitenziario: mi riferisco all'accesso alle misure alternative ai benefici penitenziari, di cui si intende facilitare l'utilizzabilità, all'individuazione di attività di giustizia riparativa, all'incremento e alla valorizzazione delle opportunità di lavoro e volontariato per i detenuti, tutte intese come momenti qualificanti del percorso di recupero sociale degli stessi. Positivo è anche il rilievo attribuito alle esigenze educative dei detenuti minorenni, agli specifici interventi in favore delle donne recluse e delle detenute madri.

Il lavoro è stato intenso, ci sono stati dei momenti di vivo confronto tra le varie anime politiche della maggioranza e anche tra maggioranza e opposizione. La discussione ha rappresentato un' occasione per raggiungere diversi punti di intesa, peraltro più alti rispetto alle posizioni di partenza, trovando delle soluzioni condivise. Per concludere, il testo del disegno di legge all'esame, come modificato approfonditamente dalla Commissione giustizia, è stato favorevolmente accolto dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Unione delle camere penali, fatto questo non unico, ma certamente raro rispetto a quanto accade o è accaduto normalmente, almeno per quanto riguarda la nostra esperienza. Quindi, credo che nel complesso possiamo manifestare una certa soddisfazione e colgo l'occasione per ringraziare, oltre ai membri della Commissione, il Presidente della Commissione giustizia, il senatore D'Ascola, per la magistrale gestione delle varie fasi dell'esame in sede referente, soprattutto nei momenti di maggiori asperità e confronto tra le parti. Infine, sollecito nuovamente l'attenzione del Governo per una più attenta valutazione del testo che, in caso di eventuale richiesta di voto di fiducia, verrà portato all'attenzione e all'apprezzamento dell'Assemblea e, soprattutto, della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, il punto su cui desidero soffermarmi con il mio intervento è quello della prescrizione, ovvero una questione che non è stata assolutamente risolta nel provvedimento in esame, per quanto aspettassimo da anni che venisse affrontata in maniera debita e compiuta. Tale problematica non è stata risolta, benché la Commissione europea proprio a febbraio di quest'anno abbia messo in evidenza come anche i nostri problemi economici strutturali derivino da un mancato contrasto alla corruzione e quindi dalla prescrizione, che fa decadere i processi. Questa anomalia del nostro sistema viene sottolineata anche dall'OCSE e dalla Corte di giustizia europea, ma,

come ben sappiamo, ci facciamo imporre dall'Europa solo le cose che, in qualche misura, ci convengono e quando, invece, è il caso di dare corso a dei giusti provvedimenti, non lo sappiamo o non lo vogliamo fare.

Soffermiamoci brevemente sui reati ambientali. Con la legge n. 68 del 2015 provammo a risolvere questa questione molto specifica perché si tratta di delitti particolari che vengono commessi in tempi molto più remoti rispetto a quando l'effetto si viene a manifestare. Ciò è ripetuto da decenni e ricordo, in proposito, il processo Pellini in cui il pubblico ministero Maria Cristina Ribera, alzandosi in piedi, lo ribadì con forza. Noi campani ne siamo colpiti in particolare, ma la mappa dei processi ambientali andati in prescrizione percorre tutta l'Italia e le ferite sono insanabili. Conosciamo tutti i nomi dei processi. Penso, ad esempio, al processo relativo all'inchiesta Cassiopea. Ci sono 30.000 reati l'anno, in pratica quattro all'ora, però la prescrizione taglia questi processi perché sono complicati e richiedono molti anni. La faccenda principale sta proprio nella data in cui viene commesso il reato, che è la data in cui inizia a decorrere la prescrizione. È necessaria una modifica: almeno per i reati ambientali la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere dal giorno in cui la notizia del reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero. Certo, la legge n. 68 del 2015, con il raddoppio dei tempi di prescrizione e trasformando i reati contravvenzionali in delitti, ha fatto la sua differenza, ma non basta. Sappiamo che c'è bisogno di fare la differenza affinché non si verifichino più prescrizioni come quelle di Porto Marghera, del caso Eternit, del processo Cassiopea, della discarica di Pitelli, del processo Artemide e di quello di Impregilo e Bassolino, che non voglio nominare per ultimi, ma la lista è troppo lunga. Non è la punizione la cosa più importante; la questione è l'accertamento del responsabile al fine di far pagare per le bonifiche e per il ripristino territoriale a norma di legge, per dare attuazione al famoso *slogan* - che in Italia altro non è - «Chi inquina paga».

Non ci sono solo i reati ambientali; quanto ci costa la corruzione? Non certo 60 miliardi, che sembra una cifra falsa. Forse ce ne costa 100 miliardi. La verità è che non si sa quanto. Quello che si sa per certo è che la spesa per contratti, opere, forniture e servizi pubblici è del 40 per cento in più per la corruzione. Questo è un dato della Corte dei conti. È un dato sicuramente certo. Eppure, in carcere abbiamo meno di 300 individui condannati per questi reati su un totale di 50.000 carcerati. Il tentativo - ripeto - non è punire e mettere in detenzione gli individui, ma il patto corruttivo è vantaggioso per i criminali. Questo è il dato. Questa è l'Italia che vogliamo, visto che ancora oggi non stiamo risolvendo il problema? Certo, la prescrizione nasce per dei motivi molto ragionevoli: avere un sistema economicamente sostenibile, avere il diritto alla difesa, una ragionevole durata del processo e un processo equo. Si accusa la magistratura di essere lenta e ci si lamenta dell'eccessiva lunghezza dei processi, ma la verità è che ci vuole una buona macchina giudiziaria. In Italia non ce l'abbiamo perché abbiamo 15 giudici per ogni 100.000 abitanti, contro una media che va dai 25 fino ai 60 giudici per 100.000 abitanti e abbiamo una mancanza strutturale dell'organico di oltre il 26 per cento. Sulla prescrizione incide, inoltre, il divieto di riformare la sentenza di primo grado in maniera peggiorativa. Ciò determina il fatto che molti appelli sono tattici e finalizzati al raggiungimento della prescrizione. Infatti, viene punito solo chi patteggia, ma chi arriva fino in fondo quasi sempre gode della grazia della prescrizione.

Per questo motivo, è necessario che, oltre all'approvazione dell'emendamento di cui ho parlato prima, il termine di prescrizione si fermi dopo la condanna di primo grado. Queste due proposte emendative da sole, potrebbero portare una differenza sostanziale nel contenuto del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la proposta di legge di riforma del processo penale, pur costituendo un passo in avanti, non prefigura una soluzione di cambiamento radicale della disciplina della prescrizione, così come ci si sarebbe aspettati e come da anni chiedono a gran voce tutti gli osservatori, da Caselli a Gratteri, da Roberti a Cantone, da Davigo, da Libera a Riparte il futuro. Infatti, non basta allungare solo un po' i tempi della prescrizione tra appello e Cassazione se il nostro Paese intende lasciarsi definitivamente alle spalle il dato dei circa 150.000 processi all'anno che

vanno al macero.

Eppure l'Italia è uno dei Paesi con il più alto indice di percezione della corruzione in Europa e sappiamo benissimo che la grande insidia tipica delle pratiche corruttive, rappresentata dagli accordi occulti tra corrotto e corruttore in assenza di denunce, rischia di vanificare gran parte delle indagini.

Ho presentato alcuni emendamenti al provvedimento in esame. Innanzitutto, propongo l'abrogazione dell'articolo 161, comma 2, del codice penale. Si tratta della famigerata cosiddetta legge ex Cirielli del 2005, che ha prodotto effetti devastanti sul sistema processuale. Prima del 2005 il termine di prescrizione per un reato di corruzione era di quindici anni, ma dopo il 2005 è stato ridotto a sette anni e sei mesi fino alla riforma del 2012.

Sui processi coinvolti dalla prescrizione per reati particolarmente gravi, come i delitti causati da incidenti sui luoghi di lavoro, nonché i delitti ambientali e quelli relativi all'amianto, gli emendamenti che ho presentato vanno nella direzione già illustrata dal senatore Casson. Si tratta di situazioni particolarmente odiose. Ricordo a me stessa che sono andati prescritti i reati del G8 di Genova, dove inermi manifestanti sono stati sorpresi nella notte nella scuola Diaz e picchiati selvaggiamente, come ha riconosciuto una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (parlo della cosiddetta sentenza Cestaro del 2015). Sono andati prescritti i reati dei vertici dell'Eternit per le morti da amianto e rischiano di andare prescritti i reati dei dirigenti delle Ferrovie dello Stato italiane per l'immane strage di Viareggio.

Se aboliamo l'articolo 161, comma 2, si coglie anche meglio il senso del mio secondo emendamento, volto a introdurre, tra le cause interruttive della prescrizione, la sentenza di condanna di primo grado. Al momento, nell'articolo 160 il rinvio a giudizio interrompe la prescrizione, pur se l'effetto di tale interruzione è sterilizzato dalla cosiddetta legge ex Cirielli. Aggiungere la condanna in primo grado come fatto interruttivo (e non sospensivo, come proposto nel testo) sarebbe più coerente, in quanto il nostro ordinamento si collocherebbe così sulla scia delle maggiori democrazie europee. Del resto, in Germania un reato grave, con una pena compresa tra i cinque e i dieci anni (cioè la nostra corruzione per atti contrari al dovere d'ufficio), si estingue per prescrizione in dieci anni. Tuttavia, se si verifica l'interruzione, si arriva fino a vent'anni, cioè il doppio del termine legale di prescrizione.

In conclusione, avrei auspicato su questo singolo punto un approccio più deciso. È assolutamente evidente che una riforma più incisiva del regime della prescrizione non solo migliora il nostro sistema della giustizia, ma può avere effetti decisivi nell'impatto sull'economia italiana e nel contrasto dei suoi mali endemici. Infatti, la corruzione, come ci ha ricordato più volte la Corte dei conti, non solo riduce la qualità dei servizi incidendo sulle entrate fiscali, ma aumenta anche l'ingiustizia sociale e la povertà. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, all'inizio del suo intervento la collega Stefani ha parlato di una occasione persa.

Ed è proprio questa la sensazione che tutto il Gruppo della Lega Nord ha nei confronti di questo provvedimento. Era un provvedimento che doveva dare risposta a una delle vere emergenze del nostro Paese, cioè l'esigenza dei nostri concittadini di sentirsi sicuri nelle proprie abitazioni e nelle proprie città rispetto ad episodi di criminalità che sono ormai sempre più diffusi e finiscono, immancabilmente, con la liberazione anche di quei pochi delinquenti che vengono arrestati.

Ciò non avviene perché non vi sia la possibilità di combattere questi fenomeni o non vi sia la possibilità di mantenere in carcere coloro che commettono questi reati; se questa situazione esiste nel nostre Paese è perché c'è una espressa volontà, da parte di questa maggioranza, di non assicurare alle patrie galere coloro che commettono questi reati.

E lo possiamo dimostrare con i fatti, con tutti quei provvedimenti che, durante questa legislatura, questa maggioranza ha approvato a tutela dei delinquenti e contro la sicurezza dei cittadini.

Il decreto legislativo del 16 marzo 2015, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolari reati considerati di scarso impatto sui cittadini, è stato approvato da questa maggioranza e

non certo ereditato da situazioni precedenti e da vecchie legislazioni. Così anche il decreto-legge del 1° luglio 2013, che prevede una custodia cautelare più bassa, innalzando le pene per le quali questa sia prevista e tutta una serie di altri provvedimenti definiti comunemente svuota carceri.

Voi avete approvato questi provvedimenti e voi avete trasformato una legislazione, già carente in termini di certezza della pena, in una legislazione che ha rappresentato e rappresenta oggi in Italia la certezza dell'impunità dei delinquenti! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Voi siete complici di questa situazione aberrante e siete complici dei delinquenti che ogni giorno fanno violenza contro i nostri cittadini. A testimonianza di quanto affermo io vi riporto due degli infiniti casi che avvengono tutti i giorni sul nostro territorio.

È notizia della settimana scorsa l'arresto di due cittadini extracomunitari di origine marocchina che hanno fato violenza contro una coppia di anziani nella loro abitazione; essi hanno utilizzato un ferro da stiro contro una signora di ottantasei anni per costringerla a dare informazioni rispetto ai soldi che teneva in casa. Ebbene, questi due cittadini marocchini sono irregolari, quindi, non dovevano essere presenti nel nostro Paese e, avendo già vari precedenti penali, dovevano essere in carcere per reati già commessi. Invece, grazie alla legislazione approvata da questo Parlamento, da questa maggioranza, quei due cittadini marocchini hanno potuto fare altre vittime.

Un altro episodio, sempre risalente alla settimana scorsa, riguarda un cittadino di Legnaro, in provincia di Padova, sempre in Veneto. Walter Onichini è stato accusato, ed ha ora un processo in corso per tentato omicidio, perché ha osato difendersi rispetto a dei delinquenti che intendevano rubargli la sua auto.

Ebbene, questo cittadino, che ha osato difendersi perché la giustizia italiana non è in grado di farlo, subirà il processo, mentre il cittadino albanese, di ventiquattro anni, ladro, che voleva derubarlo e voleva dunque commettere un reato, ha addirittura chiesto un risarcimento di 300.000 euro.

Questo è il quadro più evidente di ciò che è l'Italia. Il Bengodi della criminalità, il luogo dove coloro che sono dediti a queste attività hanno la certezza di poter fare ciò che vogliono e lo fanno. E lo fanno, non perché la politica sia tutta uguale o perché non ci sia la possibilità di dare risposte a questa emergenza, ma perché si trova in una situazione favorevole in cui maggioranza e Governo non hanno a cuore la sicurezza dei cittadini, ma continuano a varare provvedimenti che non garantiscono sicurezza, ma esclusivamente l'impunità di coloro che delinquono e che ogni giorno rendono le nostre città insicure. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(AL-A)*. Signor Presidente, non sono un giurista e non posso aggiungere granché a quanto il mio collega Falanga ha poc'anzi detto in quest'Aula. Chi, però, non può svolgere la funzione di giurista, può svolgere quella di filosofo vorrei allora domandare agli illustri relatori se si sono mai posti un problema, e non mi riferisco a quello dell'immigrato e della paura, ossia a tutte le piccole questioni di piccolo cabotaggio citate dal collega della Lega, dimenticando che la Lega, per la verità, ha votato a favore della cosiddetta Cirielli nel 2005.

In questa sede ci dovremmo porre un problema di carattere esistenziale e filosofico che attiene alle garanzie e alle libertà dei cittadini, e cioè quel diritto negativo cui Isaiah Berlin faceva riferimento quando parlava di diritti inalienabili di cui il cittadino è portatore e che non sono nella disponibilità di alcuna autorità. Più alto è il tasso di questi diritti, più libero e garantito è il cittadino all'interno dello Stato.

Voi, sostanzialmente, pur avendo da modificare e registrare tutta una serie di questioni, sostanzialmente arrabattate una serie di norme e ve ne approfittate, per non disturbare le anime ben nate dei magistrati, compresa una norma che consente loro di fare le sentenze con maggiore calma e di celebrare i processi con maggiore tranquillità. Partiamo, cioè, dall'efficientamento della giustizia, scriviamo sul frontespizio di questo provvedimento che è volto a ottenere un giusto processo in tempi compatibili, e al suo interno, anche se per determinate fattispecie di reato, allunghiamo del 50 per cento il termine della prescrizione.

Ora, io vorrei dire ai colleghi e ai dotti giuristi: ma del reato di concorso esterno che non è tipizzato, che consente a taluni pubblici ministeri di fare uso e abuso, sia della direzione distrettuale antimafia che della magistratura ordinaria, quando ne vogliamo parlare? Quando vogliamo parlare della carcerazione preventiva, che è diventata l'anticipazione di una pena, ben sapendo che quel processo non si celebrerà o, se arriverà alla fine, dopo decenni - in questo caso dopo un ventennio - sarà del tutto ininfluente e anacronistico rispetto sia alla riabilitazione di colui che è stato assolto, sia al contesto politico, sociale e amministrativo all'interno del quale si è voluto incidere?

Quindi noi saremo un popolo di inquisiti. Saremo un popolo che, assunta un'ipotesi di reato, una delazione, fosse anche un'antipatia - molte volte è questione di simpatia e di antipatia, perché non si riesce a capire come mai si colpisca uno e non un altro che pure si trova nella stessa condizione - potrà tenere un cittadino italiano sulla graticola per ventidue o ventitre anni, senza avere l'obbligo e l'onere di celebrare un processo con una sentenza definitiva che ne determini la condanna o l'assoluzione.

Sembra che voi viviate in un contesto lunare, come se questa non fosse l'epoca in cui i processi si celebrano sui giornali, nei *talk show*; l'epoca in cui i magistrati non parlano più per sentenze, ma fanno le conferenze stampa il giorno successivo a quello in cui hanno emesso provvedimenti restrittivi, ammannendo alla stampa per vere e certe le tesi accusatorie, e quindi alimentando il circuito massmediatico, il pubblico ludibrio ai danni dell'accusato. *(Il senatore Casson si avvia verso l'uscita dell'emiciclo).*

Casson se ne va, probabilmente lo sto turbando.

PRESIDENTE. Chiunque ha o potrebbe avere determinate esigenze.

D'ANNA *(AL-A)*. Senatore Casson, stia un altro minuto in Aula, perché buona parte del mio dire è rivolto a coloro che legittimamente la pensano come lei, con tutto il rispetto che le è dovuto.

Invece di porci il problema di velocizzare la giustizia e di imporlo ai magistrati, ovviamente fornendone gli strumenti - mi sembra di aver ricordato che questo Governo voleva stanziare un miliardo per la giustizia qualche tempo fa - che cosa facciamo invece? Creiamo l'ulteriore comodità, a chi si inquisisce prima e a chi si giudica dopo, di poterlo fare, per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, nel doppio del tempo previsto prima.

Premesso che con la Cirielli, dal 2005 a oggi, il numero dei processi andati in prescrizione si è dimezzato - questo lo dice la statistica e non io, che non sono un tifoso della Cirielli - in questa veste mi sia consentito con grande umiltà di ricordarvi che esiste un bene prezioso, ovvero il diritto del cittadino di ottenere la giustizia.

Come nascono storicamente i fenomeni criminali (la mafia, la camorra)? Nascono dalla disaffezione e dalla sfiducia che in certi contesti si aveva verso lo Stato e la sua capacità di fare giustizia, ragion per cui si prendevano altre strade, e vi erano organizzazioni che a loro modo promettevano di fare giustizia.

Noi non possiamo votare questo disegno di legge, e non possiamo farlo perché va nel senso contrario a quella rapidità, a quel sentimento di giusta giustizia - consentitemi di usare questo pleonasmo - al quale tutti gli uomini aspirano, perché non fa carico ai magistrati di accelerare le procedure e non si pone il problema che esiste un mare tra l'indagato e il condannato.

Un'altra delle follie di questi mesi è la scemenza, che alcuni vanno accreditando a ogni piè sospinto, che possa esistere un'etica che viene prima di quella contenuta nella legge. In tal modo corriamo il rischio di essere giudicati non per avere infranto la norma, e quindi l'etica in essa contenuta, ma perché abbiamo violato la morale o il concetto morale di qualcuno che ritiene debba essere anteposta a quella prevista dalla legge. Se passa l'idea che tutti gli indagati sono colpevoli apoditticamente o sono indegni di ricoprire cariche o di candidarsi - ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori - allungando i termini della prescrizione, state sostanzialmente dando una mano a chi vuole instaurare in Italia questo metodo sbrigativo di giustizia politica, perché non si può definire diversamente.

Allora, con buona pace di tutti quanti, esorto i dotti colleghi a porsi il problema della tipizzazione del reato di concorso esterno - noi vorremmo sapere cosa è - e del fatto che c'è gente che sconta due, tre o

quattro anni di carcerazione preventiva e non riesce in tre, quattro o cinque anni a vedere iniziato il processo. Mi chiedo allora se la carcerazione preventiva sia un anticipo sulla pena. Sono queste le urgenze da affrontare.

Vorremmo poi sapere quanto costano i pentiti. Quando in questa sede si propone di stanziare ulteriori 100 milioni per la ricerca, sembra che ti saltino tutti addosso. A me, però, sembra che la legge sui pentiti ci costi 600-700 milioni all'anno e, quindi, mi chiedo se possiamo discutere di siffatti temi. Possiamo sottrarre il cittadino alle angherie e alle approssimazioni di chi lo indaga? Questo è tutto.

Non intendo andare contro il collega Casson - per l'amor del cielo - o contro chi ha concepito il disegno di legge in discussione. Ritengo, però, che il liberalismo, al quale molti in questa sede si richiamano, sia essenzialmente la capacità di limitare l'arbitrio dello Stato, di ogni forma di potere, sui cittadini. Con il presente disegno di legge noi potenziamo l'ingerenza arbitraria nella vita dei cittadini da parte dell'ordine della magistratura, che è un potere inconferente e irresponsabile. Chi, quindi, ha lo strumento per maramaldeggiare sulla libertà e sui diritti del cittadino poi non ne dà conto.

Mi chiedo allora se vogliamo fare al riguardo una riflessione o se ci vogliamo perdere sulle bagatelle degli immigrati che se la prendono con le vecchiette e su tutte le altre cose che abbiamo ascoltato. Noi siamo un'Assemblea elettiva che rappresenta la Nazione e deve rappresentare innanzitutto la difesa dei valori fondanti della Repubblica, che sono i diritti e le libertà dei suoi cittadini. E questa legge non li tutela: aggrava la situazione, piega le libertà e i diritti dei cittadini a maggior abuso e a maggior arbitrio da parte dello Stato. *(Applausi dal Gruppo AL-A e dei senatori Giovanardi, Milo e Serafini)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione è estremamente significativo, molto ampio nella portata per la giustizia penale e contiene un provvedimento sul quale mi soffermerò. Mi concentrerò soltanto sul primo comma dell'articolo 12, sul principio di delega che porta la lettera *d)*, che riguarda il problema delle persone con disturbo mentale soggette a provvedimenti da parte della giustizia.

Il provvedimento che è arrivato all'esame dell'Assemblea contiene un principio di delega approvato in Commissione giustizia - credo - in momenti di fine luglio molto concitati. Se tale principio dovesse rimanere così come è, farebbe fare un tremendo passo indietro alla situazione delle carceri e delle persone con disturbo mentale, riprendendo i principi già previsti prima del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2008 che aveva trasferito la tutela della salute dei detenuti dalla giustizia alla salute e aveva previsto una forte integrazione e collaborazione e poi successivamente del provvedimento che proprio quest'Assemblea ha approvato nel 2014 per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e l'utilizzo delle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Qual è il rischio? Il rischio è che, sulla base di un intento sicuramente in buona fede dal punto di vista umanitario e condivisibile, si destinino alle REMS anche persone che la legge attualmente in vigore non prevede che debbano andarvi, ovvero che possano essere destinate alle REMS addirittura le persone che sono in attesa di accertamento della proprie condizione di salute mentale, oppure coloro che sono imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, oppure persone condannate che hanno visto ingenerare in loro problemi di salute mentale dopo la carcerazione e, quindi, durante la detenzione.

Questi erano proprio i casi per i quali avevamo previsto, nella normativa che negli ultimi dieci anni si è voluta, che vi fossero soluzioni diverse rispetto al principio contenuto nella norma che stiamo prendendo in considerazione, ovvero che fosse attivata la rete delle strutture, dentro e fuori le carceri, che si occupano a pieno titolo dei problemi della salute mentale dei detenuti, degli imputati e di coloro che hanno bisogno di un accertamento della loro situazione mentale.

È previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2008 e poi dall'accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni nel 2011 che all'interno degli istituti penitenziari siano istituite le sezioni psichiatriche, con articolazioni specifiche; che vi sia l'osservazione psichiatrica, ovvero che siano

garantiti ai detenuti ai quali sono sopraggiunti problemi di disagio mentale tutti i trattamenti psicologici, psicosociali e sanitari necessari per il loro accompagnamento e la loro riabilitazione, per quanto possibile; e, soprattutto, che gli istituti penitenziari si raccordino con i servizi sanitari delle aziende sanitarie competenti e delle Regioni affinché questo avvenga in presenza di una dotazione di personale specializzato adeguata per rispondere ai bisogni della popolazione carceraria che presenta problemi di salute mentale.

Il principio che, invece, è contenuto nell'articolo 12, alla lettera *d)*, fa fare un tremendo passo indietro. Prevede, infatti, che siano ricoverati nelle residenze (REMS) prosciolti e condannati, imputati e persone solo in attesa di accertamento delle loro condizioni di salute mentale: di fatto, riapre alla logica manicomiale, che ormai, a partire dalla legge n. 180 del 1978 e soprattutto negli ultimi dieci anni, dal 2008 in poi, avevamo superato, prevedendo che la tutela della salute delle persone in carcere fosse adeguata, al pari di quanto succede per le persone che non sono private della loro libertà.

Proprio per evitare questa situazione, noi abbiamo presentato un emendamento, il 12.122, sottoscritto dai componenti del Partito Democratico della Commissione sanità e della Commissione giustizia, che prevede, invece, la conferma dei principi attualmente previsti dalla normativa e non il loro superamento, e che prevede, appunto, che le aziende sanitarie, le Regioni e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria lavorino per garantire la tutela della salute delle persone con disturbi mentali, così come previsto dalla normativa.

Ringrazio i relatori, il Ministero della salute e il sottosegretario Vito De Filippo, che si è fatto carico del problema. Sappiamo che, rispetto all'emendamento che abbiamo presentato, hanno proposto una modifica che condividiamo pienamente e che, anzi, è ancora più chiara rispetto a quanto abbiamo scritto. Riteniamo che questo emendamento sia fondamentale per evitare che il Paese faccia un passo indietro di dieci anni nella tutela della salute delle persone soggette a provvedimenti di giustizia. Il Ministero della giustizia informalmente si è detto favorevole a questo emendamento e ci auguriamo che lo sia anche ufficialmente, fino in fondo. Abbiamo rappresentato anche alla Presidenza del Consiglio il rischio che si smentisca ciò che è stato fatto soltanto due anni fa.

Mi permetto, quindi, di segnalare alla Presidenza, ai rappresentanti del Governo e all'Assemblea questo tema, che può apparire piccolo e di scarso rilievo rispetto alle dimensioni del provvedimento, ma che, per soggetti particolarmente fragili, è fondamentale, soprattutto perché conferma che le amministrazioni regionali e centrali devono fare ciò che la legge chiede loro di fare. Tutte le volte che non lo fanno - purtroppo, qualche volta, Regioni, ASL e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non hanno messo in atto i provvedimenti che sarebbero necessari - non possiamo, solo per una disattenzione nei confronti della salute mentale, ritornare indietro al vecchio sistema con il quale si trattava la questione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, non ci piace questa riforma, per motivi di merito e di metodo.

Rispetto al metodo seguito, ricordo che la proposta di legge in discussione prende le mosse da un disegno di legge presentato dal ministro della giustizia Orlando, di concerto con i ministri Alfano e Padoan, che in buona parte assume la forma di delega al Governo. E qui, signor Presidente, siamo veramente al paradosso. Non è accettabile che una norma che interviene, tra l'altro, per modificare la delicatissima disciplina delle intercettazioni non sia fatta dal Parlamento. Non è accettabile che sia sottratto ai cittadini un dibattito parlamentare partecipato, pubblico e trasparente. Non è accettabile che questa norma venga redatta nel segreto di qualche ufficio ministeriale - speriamo almeno che sia ministeriale - magari avvalendosi dei consigli e delle consulenze di nuovi rappresentanti della maggioranza come Denis Verdini che, in materia di intercettazioni, potrebbero certo avere una certa competenza, ma non altrettanta garanzia di agire nell'interesse pubblico.

Ma, al di là della scelta inopportuna della delega, è di tutta evidenza che la legge delega deve essere o dovrebbe quanto meno essere di origine parlamentare e non certo governativa, perché con la delega il Parlamento pone dei paletti che il Governo deve rispettare. Ma, siccome in questo caso la delega è di

iniziativa dello stesso Ministro della giustizia, allora siamo al paradosso dei paradossi: il paradosso di un Governo che delega se stesso a disciplinare una materia delicata come quella delle intercettazioni secondo criteri e paletti posti dal Governo stesso. E magari ci metterà pure la fiducia, per evitare la pur minima modifica parlamentare e la pur minima discussione sugli emendamenti.

Ma allora, signor Presidente, qual è il ruolo del Parlamento? Qual è il ruolo di questo Senato? Cosa stiamo a fare qui? Stiamo forse a ratificare decisioni prese altrove? Sembra che quella cui stiamo assistendo sia una vera e propria anteprima di quanto succederà poi abitualmente, ogni giorno di legislatura, con la riforma costituzionale Boschi-Renzi-Verdini. Avremo, cioè, un Parlamento umiliato, ombra di se stesso, ridotto al ruolo di ratificatore di decisioni prese chissà dove (ovviamente non in Parlamento).

Insomma, se nel metodo questo provvedimento è inaccettabile, nel merito per taluni versi è anche peggiore. Mi soffermo in particolar modo sulle intercettazioni. Innanzitutto questa riforma attribuisce al Governo una delega eccessiva, sostanzialmente una delega in bianco, giustificata con l'esigenza di tutela della *privacy* dei cittadini. Poco importa che in Italia non vi sia un solo cittadino su 60 milioni (che non sia un politico) che si lamenti della presunta invasione della riservatezza. Peraltro, guardando al *database* del Garante per la protezione della *privacy*, troviamo che i casi acclarati di effettiva violazione di *privacy* sono stati dodici in venti anni: nulla di nulla.

In secondo luogo, e come se non bastasse, i magistrati non saranno più liberi di utilizzare i *software* che ritengono più idonei per effettuare le intercettazioni. Dovranno limitarsi all'utilizzo di quelli certificati da un organo politico, e cioè dal Ministero della giustizia. In altre parole, sarà il Ministro a comunicare ogni anno l'applicazione informatica che dovrà essere utilizzata, dando così modo a delinquenti, corrotti e corruttori di dotarsi delle giuste e corrette contromisure, in grado di annullare l'effetto delle indagini a loro carico.

In terzo luogo, non potranno più essere intercettati quei criminali che organizzano - ad esempio - una cena a casa propria, per parlare di mazzette, appalti, voto di scambio, eccetera, sempre che il magistrato non abbia la certezza che in quel luogo si stiano compiendo attività criminose. Se in altre parole fino ad oggi il magistrato può ricorrere all'uso delle intercettazioni se ritiene fondatamente che si stia compiendo un crimine, in futuro occorrerà che ne abbia la certezza. E questo è gravissimo, perché presuppone la flagranza del reato e, quindi, esclude questo strumento nella stragrande maggioranza dei casi.

In quarto luogo, il disegno di legge prevede il carcere addirittura fino a quattro anni per tutti coloro - giornalisti esclusi - che diffondono riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, eseguite «fraudolentemente» e suscettibili di causare un danno d'immagine al soggetto registrato. Questa norma rappresenta un potenziale bavaglio per tutti i cittadini, per tutti coloro che non potranno più compiere registrazioni di incontri, riunioni o consigli comunali, considerato che dalla diffusione delle registrazioni potrebbero poi doverne rispondere penalmente. L'avverbio «fraudolentemente», infatti, è troppo generico e fonte di grandissima incertezza. Solleverà inevitabili dubbi sia interpretativi che applicativi.

In quinto luogo, rischiano di non essere più consentite la divulgazione e la pubblicazione di risultati di intercettazioni che coinvolgono soggetti pubblici, Ministri, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci o altri che siano estranei alle indagini. In questo modo, dunque, i casi Lupi - ricordate lo scandalo del Rolex? - Guidi - scandalo Trivellopoli, cioè emendamenti in cambio di appalti - e Cancellieri - scandalo delle telefonate a Ligresti - sono tutti scandali che hanno portato alle dimissioni di Ministri della Repubblica che probabilmente non sarebbero mai emersi.

Eppure non è solo il Movimento 5 Stelle a nutrire pesanti riserve rispetto a questa riforma: il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Piercamillo Davigo, si è detto contrario, come il suo predecessore Rodolfo Sabelli. L'ANM ha dichiarato che «una delega siffatta rischia di trasformare il legislatore delegato» - il Governo - «in legislatore ordinario» Il Consiglio superiore della magistratura ha rilevato che la delega contenuta nel disegno di legge sulla riforma del processo penale «presenta aspetti problematici per il suo carattere generico». E si capisce bene il perché: è sostanzialmente una

delega in bianco. Un senatore di maggioranza in Commissione giustizia l'ha definita «incostituzionale» per lo stesso motivo.

Anche i procuratori capo delle maggiori città italiane, auditi in Commissione, si sono dichiarati unanimemente contrari a un intervento del legislatore in materia di intercettazioni, per lo più definito «inopportuno». Il procuratore Spataro ha raccomandato di «attuare piuttosto le procedure esistenti», aggiungendo che «non è possibile che sia il legislatore a disciplinare la rilevanza delle intercettazioni». Ha aggiunto poi che «Deve essere chiaro che non possono essere in alcun modo il Governo o il Parlamento a decidere a priori cosa è rilevante e cosa non lo è, ma solo il giudice in relazione al caso concreto». E, sulla tutela della *privacy*, ha aggiunto: «Guarda caso, viene invocata sempre e soltanto nei processi ai cosiddetti colletti bianchi». Come dargli torto?

Il procuratore Borrelli ha ricordato che il diritto dei difensori all'accesso a tutte le intercettazioni è incomprimibile. Ha aggiunto inoltre che il meccanismo esistente «soddisfa tutti gli interessi in gioco». E allora perché cambiarlo? Lo stesso procuratore Pignatone ha ricordato che la «pubblicazione di intercettazioni prima del deposito è un fatto estremamente raro». Tornando alla politica, perfino Matteo Renzi ha dichiarato in più occasioni: «Non metteremo mano alle riforme delle intercettazioni». Ricordo qualche titolo di giornale per rinfrescare la memoria, quali «la Repubblica»: «Mano tesa di Renzi ai PM: non tocco le intercettazioni»; «Corriere della Sera»: «Intercettazioni, non si cambia»; «Il Messaggero»: «Renzi: non tocco le intercettazioni»; «il Giornale»: «Renzi si rimangia la riforma delle intercettazioni»; «l'Unità»: «Renzi ai PM: "Nessuna modifica alle intercettazioni"»; «Libero»: «Renzi: "Non toccherò le intercettazioni"». E, infatti, siamo qui a discutere l'esatto contrario di quanto affermato dal Presidente del Consiglio. Certo, sappiamo tutti qui dentro che Renzi è un mentitore seriale e compulsivo. Ma almeno mi sia data l'occasione di ricordarlo una volta ancora ai cittadini.

Personalmente, sulle intercettazioni, io la penso nel seguente modo: «Sulle intercettazioni non possiamo andare contro la Corte di giustizia europea, che pone il diritto di cronaca prima di tutto, anche prima del diritto alla *privacy* - in particolare ma non solo - dei politici. A nessuno il dottore ha ordinato di fare politica e chi la fa, la deve fare anche per dare l'esempio. Il politico rappresenta le istituzioni e quindi non esistono suoi comportamenti privati che non incidano sulla credibilità pubblica». Ecco, io la penso così, ma quelle appena lette non sono parole mie. Sono dichiarazioni del numero due del Partito Democratico, Debora Serracchiani. E se le dichiarazioni di Renzi e della Serracchiani per voi del PD non fanno testo, vorrei ricordarvi allora le parole del ministro Orlando sulle intercettazioni, pronunciate quando ancora era responsabile giustizia del PD: «Con la scusa della *privacy*, Berlusconi» - allora - «punta a bloccare la libertà di informazione (...)». Mi viene da dubitare che l'Orlando di allora sia lo stesso di adesso. Perfino la minoranza del PD, con Bersani, ebbe a dichiarare sulle intercettazioni: «Moody's ci declassa e noi parliamo di intercettazioni. Questo è un Governo che pensa solo agli affari suoi». Bersani non poteva essere miglior profeta in patria. Eravamo nel 2011 e si riferiva, evidentemente, al Governo Berlusconi. Non poteva sapere che Renzi avrebbe percorso la stessa identica strada cinque anni dopo.

Se sia Bersani che Serracchiani non fanno parte di questo Senato, allora può essere utile ricordare cos'ha avuto modo di dichiarare sull'argomento il Capogruppo PD in Commissione giustizia sulle intercettazioni: «Eviteremo in tutti i modi che il Paese sia trascinato ancora una volta nella logica delle leggi *ad personam*. Le intercettazioni, soprattutto nel contrasto alle mafie e alla corruzione, sono uno strumento investigativo indispensabile. Ci opporremo, pertanto, a qualsiasi tentativo (...) di limitarne l'utilizzo». Era il 2013. Proprio in tema di leggi *ad personam*, questa legge non é stata forse firmata anche dal ministro dell'economia e delle finanze Padoan, la stessa persona che il ministro Guidi, intercettata, ha descritto come «messo lì dalla cricca del petrolio». E poi parliamo di leggi *ad personam*?

Insomma, ricapitolando, non sussistono, numeri alla mano, nessuna necessità ed esigenza di tutela della *privacy*. L'ANM, il CSM e tutti i procuratori auditi si sono dimostrati apertamente contrari e lo stesso Renzi ha rilasciato dichiarazioni su dichiarazioni contrarie nel merito. Perché dunque questa delega continua a essere imposta al Parlamento da Governo e maggioranza? Ragionevolmente,

dovrebbe essere superata a causa sia delle linee guida sulle intercettazioni, che sono già state emanate da ben 19 procure, che della risoluzione del CSM sulla stessa materia. Sicuramente questa delega non viene fatta nell'interesse dei cittadini, che quotidianamente a tutto pensano meno che a essere intercettati e violati nella *privacy*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,23)**

(*Segue* CAPPELLETTI). Diciamolo chiaramente: questa delega é stata pensata per una tutela della politica e dei politici dalle intercettazioni, per ridurre il pericolo che intercettazioni scomode al potere possano diventare di pubblico dominio. E ciò è ben comprensibile, se si pensa che ben tre Ministri della Repubblica hanno dovuto rassegnare le dimissioni in questa legislatura, non senza vergogna, a seguito della pubblicazione di loro intercettazioni di assoluta gravità. In qualsiasi altro Paese del mondo la politica avrebbe fatto tesoro di questi scandali per migliorare la selezione dei propri rappresentanti, soprattutto sul piano valoriale, etico. In Italia si interviene invece sulle intercettazioni, come se la causa dei numerosi scandali che si sono succeduti fosse la pubblicazione delle intercettazioni scomode alla politica, piuttosto che i gravi comportamenti da condannare che quelle stesse intercettazioni hanno reso di pubblico dominio. Questo, dunque, appare il vero obiettivo della delega: in un Paese in cui la corruzione è una primaria emergenza nazionale, al cittadino non devono arrivare informazioni che disturbino il potere e chi lo esercita.

È di tutta evidenza che, poi, ci troviamo davanti a specialisti della giravolta sul bavaglio che, a seconda del tipo di intercettazioni che finiscono sui giornali, cambiano punto di vista. Se le intercettazioni coinvolgono membri di un Governo di centrodestra, sono gli esponenti di centrodestra a proporre una stretta sulle intercettazioni e quelli di centrosinistra fingono di opporvisi. Se però le intercettazioni riguardano membri del Governo di centrosinistra, allora sono i parlamentari di centrosinistra a tentare di percorrere esattamente la stessa strada, come sta avvenendo ora.

In merito alla riforma della prescrizione, arriviamo a discuterne dopo che per anni abbiamo assistito al suo oblio in un cassetto, ad assenze strategiche del relatore, al sostanziale boicottaggio da parte delle forze di maggioranza di un provvedimento divisivo, cioè in grado di incrinare la maggioranza e lo stesso Governo.

Per illustrare la nostra proposta in tema di riforma della prescrizione, vorrei usare le parole del presidente della commissione di studio in tema di processo penale presso il Ministero della giustizia, Giovanni Canzio, e del professor Giorgio Spangher: «Totale condivisione della scelta della paralisi degli effetti della prescrizione con la condanna di primo grado, una tesi che ho sostenuto ripetutamente». «Il sapere che c'è uno sbocco possibile di tipo procedurale al processo, cioè il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, perverte la funzione propria del processo». Sull'argomento, il professor Spangher si esprime come segue: «L'allungamento del tempo della prescrizione e, quindi, l'impossibilità di lucrare, sul tempo del processo, un proscioglimento, porterà a un'alternativa: accedere a questi riti che hanno contenuto di condanna, con accettazione della condanna sul materiale dell'accusa, o giocare il dibattimento sul materiale dell'accusa». Insomma, si ripristinerebbe nel nostro Paese un minimo Stato di diritto, reintroducendo una ragionevole certezza della pena e incentivando i riti alternativi.

Ma non é solo una questione di efficacia dell'azione penale. Sospendere i termini di prescrizione dal rinvio a giudizio o dalla sentenza di primo grado avrebbe significative ripercussioni sulla stessa durata dei processi. Come dice Davigo: «Se vogliamo far diventare una cosa seria l'amministrazione della giustizia, dobbiamo ridurre il numero dei procedimenti e, soprattutto, il numero di impugnazioni meramente dilatorie sperando che il fatto si prescriva o, comunque, manifestamente infondate che vengono presentate. Ne consegue che la riforma della prescrizione rappresenterebbe uno straordinario veicolo di riduzione della durata dei processi, andando a liberare i tribunali di tutti quelle impugnazioni presentate a solo fine dilatorio, in attesa e sperando nella prescrizione».

Insomma, nel momento in cui si esercita l'azione penale, un sistema civile e democratico dovrebbe dire che la prescrizione non esiste più. Ricordo, in questo senso, che il presidente emerito della Cassazione Santacroce ha definito la prescrizione «un'intollerabile abdicazione dello Stato». Come dargli torto?

Con 130.000 prescrizioni all'anno, abbiamo in Italia 400 processi penali prescritti al giorno. È di tutta evidenza il clima di impunità che regna nel nostro Paese. La mancata certezza della pena rende la corruzione vantaggiosa per i criminali. Corrompere, così come commettere i reati propri dei «colletti bianchi», è un'attività che non genera rischi, perché le condanne sono evitabili grazie alla prescrizione.

Nella relazione dell'Unione europea sulla lotta alla corruzione si legge: «In diverse occasioni il Parlamento italiano ha approvato o ha tentato di far passare leggi *ad personam* a favore di politici imputati in procedimenti penali, anche per reati di corruzione. Ne è un esempio la legge sulla prescrizione breve, che comporta l'elevato rischio di veder estinguere procedimenti a carico di indagati incensurati». Per l'Unione europea l'attuale disciplina della prescrizione é addirittura incompatibile con il diritto dell'Unione, tanto da invitare i magistrati a disapplicarla. Così ora i reati contro l'Unione europea in Italia non si prescrivono mai, tutti gli altri quasi sempre! Basterebbe una norma di una riga, che sospenda la decorrenza della prescrizione dal rinvio a giudizio o dalla sentenza di primo grado, per risolvere il problema una volta per tutte. Ogni diversa soluzione, mediata con coloro che non hanno alcun interesse a far funzionare la giustizia nel nostro Paese, rappresenta un inaccettabile compromesso al ribasso. Si perde un'occasione storica per ridare fiducia ai cittadini nella giustizia, per riappropriarsi di quella certezza del diritto che ormai da troppi anni nel nostro Paese é solo un flebile ricordo e, non da ultimo, per rendere molto più veloci i processi, grazie al maggior impulso che ne conseguirebbe, nel percorrere i riti alternativi.

Ricordo che la revisione della normativa sulla prescrizione rientra tra le raccomandazioni che il Consiglio europeo ha rivolto all'Italia nel luglio 2013 quale importante fattore per il contrasto alla corruzione. Perfino l'OCSE nel suo *report* del 2015, se da una parte non cita affatto la riforma costituzionale più inutile e dannosa della storia della Repubblica (come mentendo é stato a più riprese affermato da esponenti della maggioranza), dall'altra afferma con forza che, per incentivare lo sviluppo economico italiano, è necessaria una legge di riforma seria della prescrizione, che non si fa.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Sono perfettamente consapevole che la maggioranza di questo Parlamento non troverà mai il coraggio e la forza di votare una riforma della prescrizione nei termini da noi auspicati, cioè con la sospensione della decorrenza dal rinvio a giudizio o dalla sentenza di primo grado. Una siffatta riforma, infatti, annullerebbe sostanzialmente ogni possibilità di farla franca e renderebbe molto più probabile l'apertura delle porte del carcere, soprattutto, e in particolar modo, a molti politici corrotti, a tutti i livelli.

Per questo motivo non l'approverete, nonostante le dichiarazioni più volte fatte e messe a verbale anche dal vostro Capogruppo in Commissione giustizia, secondo cui la posizione ufficiale del Partito Democratico sulla prescrizione sarebbe in linea con la proposta del Movimento 5 Stelle, e nonostante le moltissime firme che, voi parlamentari del Partito Democratico, avete posto a disegni di legge o emendamenti che andavano esattamente nella direzione da noi auspicata. Si tratta di provvedimenti annunciati e poi imboscati, ritirati o a cui sono state tolte le firme per non indisporre Alfano, Verdini, Schifani, Formigoni o Azzollini. È il trionfo dell'ipocrisia.

Non vi preoccupate, però, perché ne terranno in debito conto gli elettori alla prima elezione possibile. La riforma della prescrizione la faremo noi, non appena vi avremo mandato a casa, con buona pace di quanti, ancora adesso e anche in quest'Assemblea, credono di poterla fare sempre franca, così come stanno facendo da troppo tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'articolo 111 della Costituzione statuisce: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il disegno di legge in esame contiene una serie di norme che - i relatori ce lo assicurano - consentiranno una maggiore brevità dei processi e, dunque, di rispettare quanto previsto dalla Costituzione molto più di quanto avvenga oggi. Anzi, direi francamente che oggi, molto spesso, la ragionevole durata dei processi non c'è, tanto che l'Italia ha già ricevuto delle condanne per questo da parte di organismi sovranazionali.

Questo è quanto sembra disporre il provvedimento, sempre che sia vero quanto prospettato e che non sia anche questo il caso, come quasi tutte le altre riforme proposte da questo Governo, in cui il titolo del disegno di legge è bellissimo, ma poi il contenuto non corrisponde (e, se per caso corrisponde nelle intenzioni, non corrisponde poi nei risultati). Ad ogni modo, supponiamo che questo sia. Abbiamo subito un sintomo che ci dice che probabilmente questo non avverrà, perché - contemporaneamente - ci viene proposto un aumento spropositato dei tempi della prescrizione. Se i processi si faranno più velocemente, si poteva non intervenire sulla questione della prescrizione, che era già stata toccata undici anni fa, con il risultato, tra l'altro, di una forte riduzione - che, negli anni, è diventata un dimezzamento - dei processi che cadono in prescrizione. Mi sto rifacendo a dati che ci sono stati forniti dal Ministero della giustizia, dunque, i più autorevoli in quanto il Ministero è l'unico che può certificarli.

Che si fa di fronte al fatto che la prescrizione si è ridotta e che una previsione della Costituzione stabilisce che il processo deve avere una ragionevole durata? Si allungano i termini di prescrizione. I casi sono due: o si sta facendo una cosa schizofrenica (ossia si fa una cosa totalmente irrazionale), oppure già si sa che le norme contenute nel provvedimento, presentate come utili ad accorciare la durata dei processi, in realtà non funzioneranno o addirittura produrranno l'effetto opposto.

Come dicevo, registriamo un allungamento dei tempi della prescrizione. Naturalmente, se valutiamo la misura in base alla necessità di punire il delinquente, è importante che questo sia punito prima che dopo, ma meglio dopo che mai. Questo è un criterio che è presente nel provvedimento. Ma noi sappiamo che nei processi e nelle vicende giudiziarie non incappano sempre e solo dei colpevoli, e comunque sarà il processo ad accertare la loro colpevolezza. Altrimenti, facciamo subito un bel linciaggio e non c'è più problema di prescrizione, delle lungaggini e degli avvocati che difendono i loro tutelati e andremo rapidamente alla conclusione.

Siccome, però, lo Stato di diritto, non da oggi ma da sempre, prevede che comunque si svolga un processo nel quale si accerta la verità, il processo dovrebbe servire; e il processo serve perché non tutti gli imputati sono colpevoli per definizione. Altrimenti, se fossero già colpevoli a che servirebbe il processo? Impicchiamo subito l'imputato e poi, semmai, faremo il processo, come dicono i personaggi di qualche film del genere spaghetti *western*.

Invece, il processo serve, appunto perché ci sono anche degli imputati innocenti. Si potrebbe anzi fare un lungo elenco di imputati celebri che poi sono stati trovati innocenti: non secondo i loro amici o secondo il sentimento popolare, ma secondo i tribunali della Repubblica italiana e anche quelli di altri Paesi.

Noi partiamo dal presupposto, che sembra logico (e non dovrebbe neanche essere necessario spiegarlo), per cui può essere sottoposto ad azioni giudiziarie anche chi è innocente. Altrimenti, lo ripeto, non servirebbe il processo. Quindi, noi dobbiamo pensare anche a loro. La prescrizione, cioè la limitazione dei tempi entro i quali una persona può essere perseguita dalla giustizia, è pensata proprio partendo dal banale presupposto che una persona sottoposta ad azione giudiziaria possa essere innocente.

Ora, tutto quanto detto nell'intervento che mi ha preceduto, relativamente al fatto che, anche dopo duecento anni, il cattivo deve essere preso, è giusto. Dobbiamo però anche pensare che, così come può esserci il cattivo, che è giusto che prima o poi paghi, così può esserci anche l'innocente ed è giusto che, non prima o poi, ma prima, questi sia processato e sia dichiarato colpevole o innocente. Se è innocente, si suppone che sarà dichiarato tale. Certo, non succede sempre, ma così dovrebbe essere, e ed è negli sforzi di ciascuno fare in modo che ciò avvenga.

La giustizia può sbagliare, tant'è vero che la giustizia prevede tre gradi di giudizio. Sappiamo che il terzo non è uguale al secondo ma, a tal proposito, mi viene qui in mente un'analogia: si dice che Camera e Senato fanno lo stesso lavoro; bene, anche il tribunale di primo grado e quello di secondo grado fanno lo stesso lavoro, eppure, negli ordinamenti civili di tutto il mondo essi sono previsti, appunto perché il tribunale può sbagliare. E allora io dico, fuori argomento, che anche una Camera parlamentare può sbagliare. Da un lato, infatti, si dice che i politici sono tutti brutti e cattivi ma,

dall'altro, si dice che sono infallibili (quindi, un solo giudizio del Parlamento basta, e non parliamo neanche di correzioni).

Comunque, tornando ai processi, esistono persone che vengono processate ingiustamente, anche se una persona innocente non dovrebbe neanche essere processata, possibilmente. Dopodiché, è chiaro che esiste tutto un meccanismo che porta a far questo e, anche al fine di avere una garanzia che non tutti quelli portati a processo vengano condannati, dobbiamo garantire a queste persone termini decenti di fine ai loro patimenti. Per la verità, ciò vale anche per i colpevoli. Anche il colpevole ha il diritto, prima o poi, ad essere giudicato da una sentenza, contro la quale potrà fare ricorso o, perlomeno, protestare affermando che la sentenza lo ritiene colpevole sulla base di determinate prove che sono inesistenti. Intanto, però, costui sconterà la pena. Ecco perché esiste il termine di prescrizione. Ed esiste anche in nome, e anche prima, di quella norma costituzionale secondo cui il processo avviene su un piede di parità. Non può esserci parità tra l'imputato e lo Stato che lo accusa: infatti il procuratore che accusa si chiama procuratore nientemeno che «della Repubblica».

Credo che tutti noi che abbiamo visto qualche telefilm giudiziario siamo rimasti colpiti dalla formula con cui inizia un processo negli Stati Uniti (da noi no, perché non lo si dice, ma è così). Ad esempio, si dice: «lo Stato del Texas contro il signor Smith». Accidenti, lo scontro è impari: il povero signor Smith è da solo, magari è povero, magari ha un avvocato che non è un granché, mentre lo Stato del Texas è grande e potente. La stessa cosa accade da noi: è la Repubblica, di cui l'accusatore per l'appunto è il procuratore, contro il signor Rossi. Il signor Rossi deve avere il diritto di difendersi, la Repubblica ha diritto a condannare il signor Rossi se quest'ultimo viene trovato colpevole, ma ci deve essere un piede di parità. Non c'è parità in una partita se una parte ha in mano la possibilità di stabilire quando la partita finisce. Non ci sarebbe parità in un qualsiasi incontro sportivo in cui una parte avesse la possibilità di stabilire quanto dura questo incontro.

Esiste allora non solo la possibilità che, in buona fede, un innocente venga tenuto anni e anni "sotto schiaffo", in una situazione di cui dobbiamo considerare non soltanto gli aspetti psicologici di questa persona, ma anche quelli sociali. A una persona che dopo trent'anni viene assolta, cosa si dice? Scusa tanto, ti abbiamo tenuto trent'anni sotto processo però eri innocente? Ma in trent'anni questa persona ha avuto la vita distrutta. E bastano molto, molto meno di trent'anni perché una persona accusata veda distrutta la propria vita: famiglie distrutte, prestigio professionale azzerato, perdita del lavoro e dei propri redditi. Ecco perché è bene che ci siano dei limiti.

Aggiungete che non è impossibile che ci sia un certo arbitrio da parte di alcuni magistrati; certamente una minoranza, ma può succedere. Prima si è parlato del tipico caso di processo, quello al politico; non è così: il tipico processo non è a una persona che si occupa di politica (ma succede anche questo naturalmente). Al di là della politica, c'è il rischio che un giudice che non sia in grado di portare alla condanna una persona verso la quale ha ostilità, faccia la cosa peggiore: pur conoscendo la sua innocenza, non riuscendo a farlo condannare da innocente, fa lui in modo che il processo vada avanti molto a lungo, dimodoché la vita di questa persona sia comunque rovinata.

I magistrati disonesti - ahimè - esistono, come può succedere per tutte le cariche che comprendono più di una persona (ma accade anche per le cariche che riguardano una sola persona). Del resto, ci sono organismi che sono lì per giudicare eventuali colpe di magistrati che non facciano bene il proprio lavoro (poi quanto approfonditamente lo facciano è un'altra faccenda), quindi può succedere.

Ci deve essere allora un limite. Il magistrato può avere un'ostilità, magari anche giustificata. Ad esempio, quel magistrato che voleva mettere in carcere Al Capone negli Stati Uniti, non riuscendo a metterlo in carcere per i tanti efferati delitti, omicidi e quant'altro aveva compiuto, riuscì a farlo per evasione fiscale. Sicuramente aveva un'ostilità nei confronti di questa persona, ma ha avuto un tempo limitato entro il quale poter mettere in atto le proprie accuse; questo è un aspetto molto importante.

Ci vuole una tutela per tutti, ci vuole una tutela per lo Stato, e poi ricordiamoci che la prescrizione facilita e incoraggia l'allungamento dei processi, in generale, lasciando stare casi di malanimo o addirittura di parzialità del giudice. Sappiamo benissimo dalla cronaca e molto bene da quello che gli stessi magistrati dicono, e cioè che cercando lodevolmente di non mandare in prescrizione dei

processi, quelli che sono prossimi alla prescrizione li si accelerano. Qui invece cosa facciamo? Allunghiamo la prescrizione come a dire che per fare il processo c'è tempo. Stiamo facendo una cosa razionale riducendo i tempi dei processi e poi allungando la prescrizione? Direi proprio di no.

Accanto a questo, ci sono alcuni altri problemi nel disegno di legge in esame, di cui approfonditamente ha parlato il senatore Caliendo. A me colpiscono due aspetti: il riordino dell'ordinamento penitenziario e il riordino della disciplina che riguarda le intercettazioni telefoniche.

Il senatore Cappelletti che mi ha preceduto ha citato le numerose occasioni in cui il Presidente del Consiglio, e non solo lui (anche il Ministro della giustizia), ha detto che non avrebbe modificato le prescrizioni. Stranamente, anche in quel caso, come in quasi tutti gli altri, il Presidente del Consiglio si è poi smentito e sta facendo esattamente un'altra cosa. Poi giudicheranno gli elettori; dovrebbero giudicare i parlamentari, ma ho qualche dubbio che i vincoli di maggioranza consentano davvero un giudizio sereno ed equanime, che mi auguro comunque che ci sia, per la capacità che sicuramente i colleghi hanno di farlo. Ciò detto, riformare questi due importanti settori del nostro ordinamento per delega - che, certo, ha alcuni criteri stabiliti in modo preciso, ma altri estremamente vaghi - non mi sembra molto appropriato. In tal modo, infatti, si dà una forte discrezionalità al Governo di modulare, e sappiamo benissimo come una parolina in più o in meno in un disegno di legge possa cambiare enormemente le cose; figuriamoci una legge che riguarda l'ordinamento penale o penitenziario, in cui veramente una parolina in più o meno può far sì che un certo reato sia ancora perseguibile e un altro no. Che tutto questo venga demandato a persone che neanche sappiamo quali sono, e poi il Parlamento abbia la possibilità - bontà del Governo! - di dare un parere - spesso, proprio in tema di giustizia, tali pareri sono totalmente ignorati, non mi fa stare tanto tranquillo.

Concludo. Il collega che mi ha preceduto - come ho detto - ha parlato delle numerose occasioni in cui il Presidente del Consiglio ha detto che mai avrebbe toccato la disciplina delle intercettazioni, mentre ora ha deciso di farlo, per di più per delega, cioè affidando a sé praticamente il compito di scrivere la norma. Ebbene, mettendolo insieme all'articolo principale che c'è oggi sul nuovo quotidiano «La Verità», riguardante certe intercettazioni che riguardano la famiglia del Presidente del Consiglio, mi è venuta in mente la celebre frase di quell'attore genovese che, essendogli stato annunciato che un tale, suo conoscente, era morto, disse: «Beh, se l'è morto, è perché aveva la sua convenienza!».

Se il Presidente del Consiglio ha cambiato idea, forse è perché aveva la sua convenienza, e magari la convenienza sta nello scrivere lui le modifiche, anche in relazione agli argomenti di cui oggi l'articolo in prima pagina di «La Verità» parla. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signor Presidente, con il provvedimento che stiamo discutendo oggi mettiamo un altro tassello importante a quella necessaria riforma della macchina della giustizia nel nostro Paese, che rappresenta oggi una delle sfide più impegnative per questo Governo, per questa maggioranza e per il Paese tutto.

Sappiamo bene come una serie di malfunzionamenti che riguardano proprio la macchina della giustizia siano profondamente connessi con una serie di malfunzionamenti del sistema Paese, del sistema Italia, che non riguardano solo il tema della maggiore tutela dei diritti dei cittadini, ma lo stesso funzionamento del nostro sistema. Riguardano la capacità dell'Italia di essere attrattiva rispetto all'esempio di investimenti internazionali; la capacità di essere un Paese che funzioni, superando quell'ampia serie di mali che - dalla corruzione alla più generale mancanza di regole, all'incapacità di vedere nel sistema giudiziario un effettivo luogo di tutela dei diritti delle persona - mette in crisi o rappresenta un limite importante rispetto al fatto che l'Italia sia un Paese considerabile, secondo criteri nuovi, moderni aggiornati, esigenti, uno Stato di diritto in piena regola.

Mi soffermo brevemente sulla questione della prescrizione per concentrare poi il mio intervento su un tema che mi interessa molto e che riguarda l'ordinamento penitenziario e la sua modifica.

Sulla prescrizione, insieme alla senatrice Ricchiuti e al senatore Tocci, avevo presentato una proposta che indicava un modello differente rispetto a quello che è stato adottato da questo provvedimento. Si

tratta di una proposta che, facendo proprio un ragionamento che in dottrina trova forti sostegni e condivisioni, andava a distinguere due elementi, che noi con un termine generale chiamiamo prescrizione, ma che in realtà sono molto diversi tra di loro. Mi riferisco cioè a quella fase, a quel tempo puramente cronologico che scorre dalla commissione del reato fino all'avvio del procedimento e che è evidentemente segnato da un'aspettativa o interesse da parte dello Stato a che comunque si persegua un delitto e che, dall'altra parte, trova però un suo limite nell'esigenza del cittadino di non vedersi addosso la spada di Damocle di un procedimento che dura all'infinito; vi è poi un altro tempo che a mio avviso viene impropriamente considerato un tutt'uno con il primo ed è quello del processo.

Quella proposta indicava una strada, cioè la distinzione netta tra queste due fasi: un tempo di prescrizione sostanzioso, ma che si interrompeva definitivamente nel momento dell'avvio del procedimento, accompagnando però questo con un secondo tempo della prescrizione, cioè non più legato allo scorrere cronologico del tempo, ma ai diversi passaggi del processo. In questo secondo tempo il superamento della ragionevole durata di ogni passaggio avrebbe potuto comportare un abbassamento della sanzione prevista, fino al suo annullamento complessivo per il cittadino che si vedesse costretto dalla lunghezza dei tempi del processo a un'attesa spropositata rispetto al suo diritto a vedersi processare in tempi brevi. Si trattava di una modalità che io mi auguro in futuro possa essere tenuta in considerazione, ma che evidentemente oggi non ha trovato una maggioranza e una condivisione possibile.

Abbiamo quindi scelto un modello differente e io mi auguro e penso che seguendo tale strada si possa intervenire in maniera più proficua rispetto all'esigenza del nostro Paese di colpire chi compie dei reati, soprattutto quelli la cui prescrizione frequente (penso ai reati dei colletti bianchi) rappresenta una fonte di scandalo motivato per l'opinione pubblica del nostro Paese.

Rispetto al tema della prescrizione, insieme ad altri senatori ho sottoscritto un paio di proposte di emendamento che mi auguro possano essere tenute in considerazione da quest'Assemblea e che riguardano alcuni casi specifici. Mi riferisco all'emendamento 7.107, concernente i reati ambientali, e all'emendamento 7.108, concernente invece l'omicidio colposo in violazione delle leggi sul lavoro. In questi due casi estremi in cui è in gioco il bene della vita e in situazioni in cui anche a lunga distanza di tempo è possibile individuare i responsabili del reato (solo in queste situazioni) tali emendamenti propongono che il termine della prescrizione decorra dal momento in cui la notizia di reato venga acquisita o pervenga al pubblico ministero. Si tratta di un principio che, se assunto come principio generale, troverebbe un limite evidente nel diritto del cittadino a non venire processato in un momento eccessivamente distante rispetto alla commissione del reato, ma che rispetto a gravi reati ambientali o gravi violazioni delle norme sul lavoro che comportino la morte di esseri umani trova la sua ragion d'essere come eccezione al principio generale.

Vengo al tema della riforma dell'ordinamento penitenziario, che nel provvedimento oggi in esame è contenuto nel Titolo IV. Voglio salutare positivamente una parte: mi riferisco in modo specifico all'articolo 36, contenente i principi di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, che a mio giudizio tiene conto positivamente, in modo anche articolato, di quel processo importante che è stato rappresentato dagli Stati generali dell'esecuzione penale, i cui lavori hanno avuto luogo nei mesi scorsi e che hanno visto all'opera e al confronto le migliori energie che nel nostro Paese, a titolo diverso, si occupano dell'ordinamento penitenziario e hanno ispirato una serie di misure che in questa sede trovano una concretizzazione. Di questa parte degli elementi indicati nella delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario voglio sottolineare alcuni aspetti, a partire dalla facilitazione del ricorso a misure alternative alla detenzione.

In questi due anni e mezzo dall'inizio di questa legislatura, abbiamo già attivato una serie misure orientate a ridurre il sovraffollamento carcerario; lo abbiamo fatto sulla spinta di una sentenza a noi negativa, una sanzione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ci aveva condannati per il sovraffollamento delle nostre carceri. Ma questa azione può continuare anche oggi che un sovraffollamento esiste ma è molto limitato nei numeri rispetto a quanto accadeva solo un paio di anni fa. Questa strada ci può condurre a ragionare in maniera più proficua sul tema dell'esecuzione penale,

investendo maggiormente sulle misure alternative alla detenzione, la strada privilegiata per il reinserimento sociale, per la riduzione della recidiva e per il superamento di una situazione di criminalità che, per uno Stato democratico e di diritto, devono essere punti di riferimento importanti nell'ottica non solo di una umanità della pena, ma anche dell'efficienza del sistema e di una limitazione della attività delittuosa nel nostro Paese. Sappiamo bene infatti - e tutti i dati ce lo confermano - come la recidiva diminuisca laddove si ha la possibilità di accedere a sanzioni alternative alla detenzione.

Bene, quindi, l'inserimento di norme che facilitino il ricorso alle misure alternative; bene l'eliminazione di quegli automatismi impeditivi della possibilità di usufruire di misure alternative al carcere e bene anche il superamento, a determinate condizioni e fatti salvi alcuni particolari delitti, della preclusione dei benefici a chi è condannato alla pena dell'ergastolo.

Voglio sottolineare uno dei principi della delega, contenuto nella lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 36: il riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate. A questo proposito, mi auguro - e ho presentato un emendamento in questo senso - che ci possa essere da parte di quest'Assemblea un'attenzione per una maggiore articolazione di questo punto, affinché ci si faccia carico di un'esigenza non più procrastinabile: che la sanzione della detenzione non sia accompagnata da un processo di abbrutimento e di sterilizzazione delle relazioni affettive e familiari delle persone detenute. Da un lato c'è l'obiettivo, per l'appunto, di un corretto, salutare e positivo reinserimento sociale, anche dal punto di vista del proprio nucleo familiare e della propria rete affettiva, da parte di chi sia condannato ad una detenzione più o meno lunga. Ma qui sono gioco anche i diritti di altre persone innocenti, che sono i familiari della persona detenuta, spesso condannati ad una vita infernale e all'impossibilità (pensiamo ai figli piccoli) di gestire dei rapporti umanamente dignitosi con i propri familiari in carcere. Per questo è necessario precisare il contenuto di questo principio di delega, inserendovi, ad esempio, la previsione di colloqui con i propri familiari in luoghi sprovvisti di controllo visivo da parte di terzi o di incontro con i familiari in apposite aree e la previsione di un incremento del numero di minuti settimanali dedicati alla possibilità di telefonare casa o una sostituzione di quei colloqui, che spesso chi ha i familiari lontani non può fare, con ulteriore minuti di colloquio telefonico. Sarebbero tutte misure che andrebbero nella direzione di rendere il carcere un luogo che effettivamente prepara i detenuti ad un reinserimento sociale e non un luogo di produzione di recidiva.

Voglio ricordare ancora alcune altre misure, che sono state inserite nel provvedimento a seguito dell'accoglimento in Commissione di emendamenti presentati dal mio Gruppo. Mi riferisco, ad esempio, a norme che considerino i bisogni specifici delle donne detenute. Oggi il fatto che le donne rappresentano, dal punto di vista percentuale, una quantità molto piccola rispetto al totale della popolazione carceraria fa sì che il sistema detentivo sia a misura d'uomo e che non si prendano in considerazione in maniera adeguata le specificità delle donne nel periodo della detenzione. Una cosa in particolare mi preme di sottolineare, e sono grato al Governo per aver espresso in Commissione un parere favorevole sul relativo emendamento, che riprende peraltro un mio disegno di legge: mi riferisco alla necessità di fare in modo che, anche per le donne incinte o madri di bambini molto piccoli detenute in situazione di carcerazione provvisoria, valga quel principio inderogabile che il nostro ordinamento prevede per le donne incinte o con bambini molto piccoli condannate in via definitiva, cioè la totale incompatibilità con la situazione detentiva. Oggi noi viviamo il paradosso per cui una donna condannata con un bambino piccolo può usufruire di situazioni alternative alla detenzione, mentre invece una donna che sia in carcere in attesa di giudizio può essere sottoposta a un giudizio discrezionale da parte del giudice. Il principio di delega, che questo provvedimento ha già fatto suo tramite un emendamento approvato in Commissione, prevede per l'appunto che anche all'imputata sottoposta a misura cautelare si garantisca quella stessa situazione di sospensione della detenzione fino al momento in cui il figlio o i figli abbiano compiuto il primo anno di età.

C'è poi un altro punto che riguarda sempre i diritti delle persone detenute: mi riferisco al tema della libertà di culto. Oggi non esiste, all'interno delle nostre carceri, un principio di riconoscimento paritario del diritto alla libertà di religione per chi professa religioni differenti. Per chi professi

religioni diverse da quella cattolica c'è spesso una difficoltà totale rispetto alla possibilità di vivere la propria religiosità all'interno dei luoghi di detenzione. Sarebbe invece molto importante che, per quanto possibile in una situazione di parità, si garantisca a tutti la possibilità di poter esprimere la propria libertà di culto.

Ancora, sottolineo un altro aspetto contenuto nel provvedimento: il fatto che si superi quell'incongruenza per cui spesso le misure accessorie - penso per esempio all'interdizione dai pubblici uffici o a alla perdita del diritto di voto - abbiano una durata superiore rispetto alla durata della pena principale. Questo è un *vulnus* che va riparato - e questo provvedimento se ne fa carico - per un motivo molto semplice: gravare su una persona che abbia terminato il periodo di detenzione con un impedimento a un pieno reinserimento sociale significa ribaltare quella logica che vuole che lo Stato si faccia carico di accompagnare (e questo succede purtroppo ancora oggi in maniera assolutamente insufficiente) la persona che abbia scontato la sua pena e che abbia pagato il suo debito con la giustizia verso un reinserimento positivo nella società.

Voglio finire riprendendo un tema che mi sta molto a cuore, che è stato ampiamente trattato dalla senatrice Dirindin e che riguarda la questione delle residenze sanitarie che abbiamo varato nel momento in cui sono state superate quelle strutture desuete che erano gli OPG, ossia gli ospedali psichiatrici giudiziari. Ho sottoscritto convintamente la proposta di emendamento, a prima firma per l'appunto della collega Dirindin, che ripristina quel principio per cui all'interno delle residenze sanitarie, le REMS, destinate a chi si trova in una situazione di instabilità psichica, abbiano accesso solo quelle persone di cui in maniera definitiva sia stato accertato lo stato e che scontino una pena definitiva, lasciando invece che le persone il cui stato psichico sia stato accertato successivamente rispetto alla sentenza o la cui situazione sanitaria debba essere verificata in modo definitivo possano invece trattenersi ed essere ospitate comunque all'interno degli istituti di detenzione.

Voglio però aggiungere che una distinzione così netta tra chi potrà avere accesso a istituti come le REMS, che vogliono essere non luoghi di detenzione, ma luoghi prevalentemente di cura, anche se di cura sorvegliata, e chi si trova invece, avendo un disagio psichico, a dover scontare una pena all'interno di un istituto di detenzione, trova un suo fondamento in un altro principio di delega che è contenuto nella lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 36, laddove si parla di potenziare l'assistenza psichiatrica degli istituti di pena. Infatti, mantenere delle persone che vivono una situazione di disagio psichico all'interno degli istituti di detenzione oggi significa assumere - e questo provvedimento lo fa - un impegno specifico affinché effettivamente, all'interno di tali istituti, ci sia quel potenziamento dell'assistenza psichiatrica che, in conseguenza del riordino della medicina penitenziaria, previsto dal decreto legislativo n. 230 del 1999, faccia sì che anche l'istituto penitenziario possa assolvere questo obbligo di legge nella maniera più proficua possibile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, si parla di riforma e quindi ci si aspetta naturalmente un provvedimento globale, complessivo: un provvedimento che, in effetti, aveva in origine l'ambizione di risolvere tutta una serie di problemi che sono sotto gli occhi di tutti e che affliggono la giustizia penale. Ora ci si ritrova davanti a un provvedimento che, in ragione di un legittimo nonché positivo lavoro in Commissione, ma anche in relazione al testo che è arrivato dalla Camera, è estremamente eterogeneo.

È eterogeneo nel contenuto, ma anche nel modo di predisporre questo contenuto e negli strumenti che vengono attivati. Dunque, i problemi della giustizia penale sono stati oggetto di numerose discussioni all'interno di questa Assemblea. Sicuramente il disegno di legge dispone soprattutto sul versante processuale, scendendo nel dettaglio. Domandiamoci invece quanto del funzionamento della giustizia, più che dipendere dall'intervento del legislatore, dipenda dall'attività dell'Esecutivo e cioè dal Ministero della giustizia e da tutte le sue articolazioni, che dovrebbero creare le condizioni per avere tutte le risorse necessarie, affinché il legislatore non sia continuamente costretto ad una serie di ritocchi e interventi, che, come succede col provvedimento in esame, sono comunque molto dettagliati per alcuni reati e del tutto inesistenti per altri.

A questo proposito si aprono anche fronti di grande contraddizione. Da un lato c'è l'innalzamento delle pene per dei reati contro il patrimonio e dall'altro ci sono deleghe per favorire enormemente le misure alternative alla detenzione. Occorre fare attenzione: favorire da un lato le misure alternative, peraltro attraverso un percorso adottato più e più volte da questa Assemblea, e dall'altro seguire anche le sirene legate a ragioni di consenso immediato - lo capisco ed è comprensibile - innalzando le pene, ad esempio, per il furto e per altri reati che risultano oggi particolarmente odiosi, può ingenerare uno squilibrio all'interno del sistema. Mi permetto inoltre una annotazione filosofica personale: onestamente non apprezzo che a livello di discussione parlamentare e di ripensamento della giustizia ci sia un continuo, lento e gocciolante interesse e un'attenzione per i reati contro il patrimonio, pubblico e privato, e parallelamente ci sia una continua diminuzione dell'attenzione per i reati nei confronti della persona. Credo che ciò non aiuti una affermazione, che poi passa anche per fenomeni di osmosi culturale, e un'adeguata realizzazione della cultura del rispetto delle persone e anche, in un secondo momento, del rispetto del patrimonio e di tutto quello che è il terreno del pubblico.

Le modifiche sono inoltre eterogenee anche rispetto alla loro stessa formulazione. Da un lato abbiamo degli interventi molto specifici, dall'altro abbiamo ampie deleghe. Negli interventi specifici e nelle deleghe c'è un principio più e più volte esibito, anche a mezzo stampa e durante i lavori in Commissione. A tal proposito voglio ringraziare il Ministro, che è stato sempre presente e ha effettivamente offerto un'attenzione alla discussione in Commissione e una disponibilità all'accoglimento delle osservazioni, che non abbiamo riscontrato con altri Ministri - a tal proposito ho avuto l'esperienza tragica del ministro Giannini - che non si sono mai presentati, che tuttora continuano a non presentarsi e a non rispondere alle domande e non hanno accolto nulla delle osservazioni fatte. Devo dire che il ministro Orlando si è presentato, ha accolto, ha ragionato e ha discusso e questo sicuramente ha dato dignità ai lavori della Commissione, cosa che altri suoi colleghi non fanno.

È però anche vero che, nel proporsi di recepire delle soluzioni, derivanti da quegli esperti e operatori del diritto più volte citati, in realtà non si è raggiunto l'obiettivo di recepire interamente il risultato di questi tavoli e di queste commissioni, e lo stesso vale per gli stati generali per l'esecuzione penale, che citava il senatore Lo Giudice - tra qualche minuto arriverò a parlare in modo più puntuale di questo aspetto - perché la soluzione che alla fine è stata negoziata è certamente sbilanciata. Infatti, dai dati risulta che il maggiore ingolfamento si ha nella fase delle indagini preliminari e si è invece intervenuti dopo la sentenza di primo o di secondo grado. Il messaggio che voglio dare, per quanto riguarda la prescrizione, tema che ha molto appassionato, è che comunque il problema si risolverebbe se i tribunali fossero messi nella condizione di lavorare con tutte le risorse disponibili e di mandare avanti i processi.

Nelle deleghe, che sono una parte consistente, non sono declinate con precisione le soluzioni che potranno essere adottate, tant'è vero che il senatore Lo Giudice poco fa ha detto che ha proposto un emendamento per una maggior articolazione. Il senatore Lo Giudice è ben consapevole del fatto che le opzioni per dare soluzioni normative potrebbero essere molteplici e non corrispondenti a quello che ciascuno pensa che debba essere ricoperto con queste deleghe.

Arriviamo ora al tema che mi sta a cuore, su cui tornerò anche quando parleremo degli emendamenti, se sarà possibile farlo. Mi riferisco al tema delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). In proposito mi piacerebbe ripercorrere il percorso all'interno della Commissione giustizia. Vorrei ricordare al senatore Lo Giudice e agli altri senatori del PD della Commissione giustizia che il tema delle REMS è stato oggetto di una discussione, di emendamenti dei relatori, di tentativi di riformulazione, subemendamenti, votazioni e interventi del Ministro. Tutta la Commissione giustizia, compresa la componente PD, ha approvato il testo uscito, che era la proposta della sottoscritta. Inoltre, ha proposto un altro emendamento, accolto dalla Commissione e che il senatore Lo Giudice ha avuto il piacere di ricordare, relativo al potenziamento dell'assistenza psichiatrica. Il tema vero è che, comunque, la legge di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari all'atto pratico ha dimostrato come la questione sia molto più complessa di quanto il testo voleva proporre e che, forse, non ha osato proporre. Quando ho chiesto che si affrontasse in modo contestuale il nodo della cura, ma anche della

pericolosità, è nata la discussione. Ora, i toni apocalittici, che usa la senatrice Dirindin quando considera il testo approvato, sono la dimostrazione del fatto che, in realtà, le articolazioni sanitarie, cui faceva appello anche il senatore Lo Giudice, sono totalmente inadeguate. Il fatto che oggi si voglia creare una platea ristretta per legge con una certa definizione rigida è il segnale che si ha la consapevolezza più totale che il resto è una *no man's land* e, cioè, che sul resto non c'è stato affatto l'investimento necessario.

Voglio richiamare il testo attuale. Ci sono tre parole chiave che, nei toni preoccupati, rilevano il problema: «prioritariamente», «nonché» e «qualora». «Prioritariamente» nelle REMS ci vanno i prosciolti, così come vogliono i senatori Dirindin, De Biasi e tutti gli altri, «nonché» gli altri «qualora» negli istituti penitenziari non siano state attivate quelle articolazioni che per legge dovrebbero esserci. Il fatto che si abbia paura di questa formulazione è la dimostrazione che si sa perfettamente che il sistema sanitario e il sistema penitenziario certamente non sono nell'immediato - e, forse, anche non nell'immediato - nella condizione di poter dare delle risposte vere a quella popolazione a cui noi in quest'Assemblea abbiamo detto di aver chiuso gli OPG.

Signori, gli OPG non li abbiamo chiusi. Mentre quella legge diceva che il principio fondamentale è la cura, oggi invece dagli stessi sanitari che ci dicevano che bisogna prima di tutto curare ci vediamo rappresentati dei problemi di definizione come nel caso di prosciolti e detenuti. Adesso facciamo la differenza tra prosciolti e detenuti. Prima parlavamo di malati. Sulle misure di sicurezza si distingue tra provvisorie e definitive; prima invece - ripeto - ci preoccupavamo dei malati. Adesso facciamo la distinzione tra malati di serie A e di serie B. A me va benissimo, però ce lo dobbiamo dire con chiarezza. L'emendamento che abbiamo approvato tutti in Commissione sul potenziamento dell'assistenza e della cura della salute mentale in carcere è sacrosanto, ma il fatto che oggi ci si preoccupi della concatenazione di «prioritariamente», nonché «qualora» è il segno più evidente che su queste strutture non si investirà o, comunque, non lo si farà ovunque e che il problema non sarà risolto.

Questo è altresì il segno che costoro sono veramente gli ultimi degli ultimi - ripeto, gli ultimi degli ultimi - perché, per giunta, non sono neanche soggetti a cui si possa chiedere un consenso elettorale. *(Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Martelli)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, non credo che utilizzerò tutto il tempo a disposizione, perché in sede di discussione della questione pregiudiziale ho già sviluppato una serie di ragionamenti, soprattutto sul nodo politico più importante del provvedimento in esame, che è la prescrizione.

Credo che il collega D'Anna abbia sottolineato in maniera pregevolissima un aspetto che qui mi sembra venga totalmente sottovalutato, ossia che il problema della giustizia riguarda i cittadini. In uno Stato di diritto e democratico un cittadino ha infatti un diritto sacrosanto: nel momento in cui viene accusato di un determinato reato, lo Stato ha il dovere morale, politico, giuridico e costituzionale di dire, in un tempo ragionevole, se è colpevole o innocente.

Occorre muovere da un'analisi reale della situazione dell'ordine pubblico e della corruzione nel Paese. Sono rimasto esterrefatto nel sentire oggi, ancora una volta, cose incredibili. Alcuni colleghi hanno nuovamente citato il fenomeno della corruzione percepita. È riecheggiata ancora la balla colossale dei 60 miliardi di euro annui di corruzione in Italia, smentita da tutti e anche dalla Corte dei conti. È come se, in materia ambientale, si facessero le leggi non sul clima reale, ma su quello percepito. Si tratta di cose veramente incredibili.

Noi siamo legislatori e dobbiamo partire da dati sicuri e certi, per poi arrivare a delle conclusioni. Il Ministero della giustizia ha documentato che la cosiddetta legge ex Cirielli ha dimezzato - ripeto, dimezzato - i casi di prescrizione e, ancora, abbiamo sentito dire da colleghi che dopo l'adozione di siffatta legge il fenomeno della prescrizione è esploso. Ma di cosa stiamo parlando? Vogliamo prendere in giro gli italiani? Ci sarà da discutere sulle terapie per risolvere il problema, ma quando la diagnosi è certa, sicura e fondata su dati del Governo non si capisce perché si debba continuare a mistificare, a meno che - vedo che sono presenti in Aula - i relatori non abbiano un certo orientamento.

Qualche volta, quando vedo i colleghi Casson e Lumia, mi viene in mente una preghiera che forse - specialmente il senatore Casson - vogliono tradurre nella seguente maniera: l'eterno processo dona a loro, o Signore. Mi riferisco all'idea che un cittadino, quando incappa in una vicenda giudiziaria, debba potenzialmente stare sotto processo per tutta la vita (in quanto il processo è, di per se, la pena che si merita), a cui deve sottostare per uno, due, cinque, dieci, trenta o quarant'anni, senza che lo Stato abbia la compiacenza di dirgli se è innocente o colpevole.

Mi è già capitato di sottolineare un altro vizio italiano, comprensibile se qualcuno avesse letto e capito il Manzoni quando a scuola ci facevano leggere le gride manzoniane. Cosa sono le gride manzoniane? Si tratta del parossismo con cui, in maniera spagnolesca, si emanavano leggi sempre più severe e persecutorie (tratti di corda, tortura, eccetera). Manzoni giustamente diceva che, più si insisteva nel rilanciare, più le leggi non venivano attuate.

Stiamo oggi rimettendo mano, per la terza o quarta volta in quattro anni, a norme penali. Rimaneggiamo ancora una volta la prescrizione dopo che Mario Monti ci ha spiegato che con i suoi provvedimenti si sarebbe dato un colpo decisivo alla corruzione (eravamo nel 2011, se non erro), salvo poi - l'ho già detto - ascoltare Cantone raccontarci quella sciocchezza solenne, già denunciata come tale, degli 8.000 piani anticorruzione, del fatto che ogni Comune italiano deve fornirsi di un piano anticorruzione e che ogni funzionario è responsabile e verrà sospeso dal servizio se accade un fatto di corruzione. Cantone dice che 5.000 o 6.000 funzionari lo hanno fatto, ma che si tratta di pezzi di carta naturalmente finiti nel meccanismo di una ulteriore moltiplicazione burocratica e dei mille inciampi in cui il cittadino imprenditore si trova ad aver a che fare quando tratta con la pubblica amministrazione italiana.

Quindi, non si tratta solo della prescrizione. Il problema è che la prescrizione accede ad un aumento delle pene per i reati che poi citerò (in quanto è necessario che i cittadini e gli avvocati sappiano cosa stiamo facendo, reato per reato). Nei processi, essendo state alzate le pene minime e massime (e in questo il senatore D'Anna ha perfettamente ragione), inizieranno con l'arresto. Si comincia con l'arresto dell'indagato (e magari, il senatore D'Anna ha anche in mente qualche caso specifico).

Questo imputato viene tenuto in galera per uno, due o tre anni, senza che il processo a suo carico inizi: non senza che venga assolto o condannato, ma senza che neanche cominci il processo di primo grado. Come ho detto e continuo a ripetere, senza citare casi da me già riportati, più l'arresto è ingiustificato, più l'errore del magistrato è eclatante, più quel processo non si farà. E questo non perché chi è finito in galera non vuole più che si tenga il processo. Ho citato casi in cui gli indagati stanno premendo forsennatamente per avere un processo che restituisca loro l'onorabilità. Questo vale per chi rimane in vita perché, nel frattempo, l'arrestato, poi scarcerato in attesa del processo, può anche essere deceduto. Sto parlando di anni e anni: tre anni, quattro anni, cinque anni, sei anni prima ancora del processo di primo grado. Ammesso, poi, che chi è stato arrestato si ricordi ancora le ragioni del fatto. Richiamo i casi dell'Aquila o di Terni, ma potrei citare decine di casi di questo genere.

Quindi, abbiamo alzato le pene in maniera tale che si parta con l'arresto. Poi, cosa abbiamo fatto con questo provvedimento? Ricordo, infatti, che noi abbiamo appena innalzato pene che erano già state innalzate al tempo di Monti.

Spiegandolo per chi ci ascolta, illustro cosa succede. In caso di corruzione per l'esercizio della funzione, oggi si va da sei anni a sette anni e sei mesi, così come era prima della legge n. 69 del 2015. Con queste modifiche si porta il termine a nove anni. Quindi, la prescrizione arriva a nove anni, ma se c'è una sospensione si arriva a dodici anni o più. Infatti, se le sospensioni, sono reiterate si possono superare anche i dodici anni.

Quanto alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, si passa dai dieci anni previsti prima della legge del 2015, ai dodici anni e sei mesi vigenti, ai quindici anni previsti da questa riforma che, nel caso di sospensione, portano a diciotto anni o più di processo.

Per la corruzione in atti giudiziari si va dai dodici anni e sei mesi previsti prima della riforma, ai quindici anni di quella vigente, fino ai diciotto anni di questa riforma, che però, con la sospensione, possono arrivare fino a ventuno anni e più di processo a carico del cittadino.

Per la corruzione in atti giudiziari (al primo periodo) passiamo dai quindici anni di prima della riforma, ai diciassette anni e sei mesi di quella vigente, fino ai ventuno anni di questa riforma. Con la sospensione, però si arriva a ventiquattro anni o più.

L'articolo 319-*ter*, sulla corruzione in atti giudiziari, al secondo periodo prevedeva una prescrizione di venticinque anni. Questo termine viene portato a trent'anni e può arrivare fino a trentatré anni o più.

Trentatré anni o più vuol dire che se una persona di mezza età incappa in una accusa di questo genere deve sperare di campare a lungo come ha fatto Andreotti con il suo famoso processo (anche se lì l'accusa era diversa). Noi prevediamo, infatti, con questa legge - sappiatelo, cittadini - che un cittadino possa rimanere sotto processo anche più di trentatré anni per un reato di questo tipo.

Poi c'è l'ingiunzione indebita a dare o promettere utilità: anche qui si è passati dai dieci anni di prima ai tredici anni e sei mesi attuali e già in vigore (sono aumenti già deliberati), ai quindici anni e nove mesi con questa legge; aggiungendo le solite questioni che ho detto prima, si arriva a diciotto anni e nove mesi. Questo è quanto propone il relatore buono, perché il relatore cattivo invece ci dice che il termine della prescrizione deve essere eterno, come il *requiem*: non ci deve essere un limite che lo Stato si pone per perseguire un cittadino. Il cittadino teoricamente può stare sotto processo tutta la vita.

Non so come il Governo scioglierà questo nodo: se si rimetterà all'Assemblea su questi emendamenti che mettono un relatore contro l'altro o porrà la fiducia. Ma faccio presente che, anche intervenendo con la fiducia, farà passare un testo sul quale c'è un piccolo problema politico che vorrei sottolineare. Ho sentito i colleghi di AL-A dire che non voteranno la fiducia. Inoltre, il rappresentante del partito di cui facevo parte, NCD Area Popolare, era venuto con l'allora viceministro alla giustizia Costa a dirci in Commissione che mai e poi mai quel partito avrebbe ceduto a quello che era accaduto alla Camera, e quindi che al Senato non se ne parlava: l'aumento delle pene per questi reati e l'aumento della prescrizione era già arrivato al limite massimo di sopportazione per la lesione di principi costituzionali e per una questione di moralità pubblica, di atteggiamento dello Stato verso i cittadini.

Mi sembra di capire che questo giuramento o promessa solenne di fare una battaglia all'ultimo sangue per evitare che questo accada, come al solito finirà con Area Popolare che cede con fermezza. Per l'ennesima volta, come avvenuto sulle unioni civili, alla fine, dopo aver promesso sfracelli, ci si adegua a un qualcosa di assolutamente indecoroso. Ed è chiaro che tutto ciò è determinante. AL-A, per ragioni diametralmente opposte a quelle del Movimento 5 Stelle, non vota la fiducia, e i voti determinanti per far passare questa cosa incredibile verranno da quel partito che ha sempre sostenuto non dico posizioni garantiste, ma vogliamo dire posizioni di buon senso?

Sono posizioni che si trovano anche a sinistra. Pensate a quanto detto da Violante, ad esempio. Non è solo il problema di tenere tutta la vita sotto processo un cittadino, ma c'è anche un altro problema: se si vuol fare un processo per fatti avvenuti venti, venticinque, trent'anni prima, come si fa - come giustamente diceva Violante in una intervista - a determinare cosa è accaduto dopo tutto quel tempo? Certo, se parliamo di stragi, di omicidi o di simili reati, è evidente che non c'è prescrizione e quindi la pretesa punitiva dello Stato deve continuare nel tempo, ma per le cose di cui stiamo parlando (l'induzione, la corruzione per un atto proprio del pubblico ufficiale), pensate che dieci o quindici anni dopo sia possibile andare a ricostruire queste fattispecie? Pensate che sia giustizia quella che arriva a distanza di vent'anni, dopo che nel frattempo si è già completamente distrutta la vita e la reputazione di una persona nei suoi rapporti familiari, sociali, economici?

Io non condivido, ma abbiamo visto per quanto riguarda il Comune di Roma che addirittura vengono chieste le dimissioni preventive non sulla base di un rinvio a giudizio, ma sulla base di un'iscrizione nel registro degli indagati. Basta denunciare una persona perché il magistrato la iscriva nel registro degli indagati, e questa persona deve dimettersi da tutto? Questo è un sistema di cui il Movimento 5 Stelle era contentissimo quando lo applicavano agli altri, mentre quando si applica a loro lo denunciano con sdegno: vedi la questioni delle consulenze della signora che fa l'assessore dopo aver preso non sono quante centinaia di migliaia di euro. *(Commenti del senatore Airola)*. Lo so che queste cose vi fanno male, ma è la realtà; tra l'altro è una realtà che noi non condividiamo. Se si vuole essere coerenti, non bisogna avere due pesi e due misure; davanti a due fattispecie uguali bisogna comportarsi

nella stessa maniera. Ho sempre considerato un sistema barbaro ed incivile quello di eliminare dalla vita politica e amministrativa una persona semplicemente per il fatto che è stata iscritta nel registro degli indagati, cosa che non vuole dire assolutamente nulla. Vuol dire che il magistrato dice che è un atto dovuto; che a seguito di una denuncia funziona così. Che facciamo, allora: a qualcuno l'applichiamo e a qualcun altro no, a seconda delle convenienze e delle amicizie politiche? È un qualcosa di assolutamente indecente.

Resta il fatto che i 5 Stelle magari volevano, insieme a Casson, la prescrizione perpetua; AL-A e Area Popolare fino a ieri non la volevano; il risultato è che politicamente, se passerà questa fiducia, significa che qualcuno ha ceduto completamente sulle sue questioni di principio, visto che quella che stiamo sollevando - continueremo a farlo in maniera decisa - è una questione di grande principio, da cui deriva la civiltà giuridica di un Paese.

Questo provvedimento non ci fa fare un passo avanti nella civiltà giuridica, ma un passo drammaticamente all'indietro, lasciando il cittadino colpevole o innocente - e tantissime volte innocente - in balia delle istituzioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

COLLINA *(PD)*. Signor Presidente, i 40 articoli dei quali si compone il provvedimento all'esame dell'Assemblea recano significative modifiche all'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale. Un provvedimento che si inserisce nella prospettiva riformistica portata avanti in questi ultimi tre anni, anche nel fondamentale settore della giustizia penale.

La nostra idea di riforme ha come obiettivo la piena attuazione del modello di giurisdizione e del sistema di garanzie contenuti nella nostra Carta fondamentale. Le nostre proposte riformatrici mirano a realizzare pienamente l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Per questo non possono restare mere disposizioni non solo l'articolo 3, ma anche l'insieme delle norme costituzionali che regolano il funzionamento della giustizia: la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva; il diritto alla ragionevole durata del processo; il diritto alla difesa garantito anche ai non abbienti e infine la finalità riabilitativa della pena.

Attuare la Costituzione significa, prima di tutto, rimuovere le vere emergenze che caratterizzano il servizio giustizia e che impediscono l'esercizio di diritti fondamentali. Significa garantire un giusto processo che, per tempi e modalità, riduca il rischio di discriminazioni originate da differenze sociali di razza o di sesso, sia per chi è imputato sia per chi fa valere un suo diritto o è parte offesa o vittima di un reato. Per questo, infine, è necessario adeguare l'ordinamento in modo funzionale al pieno perseguimento di questi obiettivi, anche valorizzando e qualificando l'attività e la professionalità di tutti gli operatori del servizio giustizia.

In particolare, il provvedimento in esame, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, interviene sulla disciplina di alcuni reati: tra gli altri, i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina, inasprendone il quadro sanzionatorio. In particolare, l'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-*ter*, inasprendone il quadro sanzionatorio.

È opportuno ricordare in proposito che, nel corso dell'attuale legislatura, la legge del 17 aprile 2014, n. 62, ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sia sul versante della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittalmente comminata, riducendola. Sotto il primo profilo, infatti, la richiamata legge ha ampliato la gamma dei fatti punibili, includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione, oltre che di denaro, anche di altre utilità. Sotto il secondo profilo, ha ridotto invece la cornice sanzionatoria rispetto all'articolo 416-*bis*, punendo le condotte di cui all'articolo 416-*ter*, con la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Il disegno di legge interviene nuovamente sulla cornice edittale sanzionando il reato in questione con la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Gli articoli da 4 a 6 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio: rispettivamente del furto in abitazione e con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), del furto aggravato (articolo

625 del codice penale) e della rapina (articolo 628 del codice penale), aumentando le pene ed escludendo - in relazione al reato di furto - il bilanciamento di alcune circostanze.

Il seguito dell'intervento che mi accingo a svolgere riguarda la necessità di dare un quadro organico al sistema sanzionatorio relativo ai reati sul patrimonio. Infatti, più nel dettaglio l'articolo 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1.032 a 1.500 euro). La disposizione, inoltre, inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-*bis* (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto, di cui all'articolo 625 (vedi articolo 5 del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. Tale disposizione codicistica reca una elencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro nel minimo e dagli attuali euro 2.065 a 2.500 euro nel massimo). La disposizione inasprisce inoltre anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale.

Infine, il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale se concorrono due o più delle circostanze aggravate, ovvero se una di tali circostanze concorre con un'altra fra quelle indicate nell'articolo 61 (cioè le aggravanti generiche), la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098. Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione (altro capitolo importante), con particolare riguardo ai reati di corruzione.

Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario. A questo proposito l'articolo 13, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. In base ai criteri di delega, inoltre, l'Esecutivo deve provvedere alla abrogazione dell'articolo 5 (eliminazione dell'iscrizione) del testo unico sul casellario giudiziario.

Il Governo è altresì delegato a rivedere anche i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla attuale durata media della vita umana; a consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio di ottenere - a determinate condizioni - dall'ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determina persona; ad eliminare la previsione di iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pm a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; a rimodulare altresì i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità. Il comma 2 dell'articolo, poi, delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il

parere parlamentare.

Infine, l'articolo 14 conferisce delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 12, recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti previsti dagli articoli 12 e 13 del disegno di legge.

Il testo contiene poi importanti modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi in materia d'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; sulla disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; per la semplificazione delle impugnazioni e per la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza.

Da ultimo, il disegno di legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici, e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri.

In particolare si prevedono per la riforma dell'ordinamento penitenziario le seguenti misure: la semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione; la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative; la revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari; la previsione di attività di giustizia riparativa; l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario che esterno, nonché di attività di volontariato; la revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria (anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena), all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi e al riconoscimento del diritto all'affettività; interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri; l'attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto la tutela di beni di rilevanza costituzionale (i beni della salute individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico e di mercato).

Parliamo anche della previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica; di interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri; di una revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli, al reinserimento sociale del condannato e all'esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale; di una revisione, infine, delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

La delega contiene infine specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all'istruzione e ai contatti con la società esterna in funzione del reinserimento sociale.

Credo, signor Presidente, che questa esposizione abbia dato contezza della complessità di questo provvedimento, ma anche della volontà precisa di andare a riformare delle parti del nostro ordinamento che sono assolutamente importanti e decisive per dare efficacia reale allo stesso e

soprattutto per garantire la possibilità di agire, attraverso il processo, in modo tale da dare certezza alle pene, ma anche una reale possibilità di recupero e di riabilitazione attraverso il sistema carcerario. L'insieme di tutti i provvedimenti raccolti all'interno del disegno di legge che stiamo discutendo oggi in Assemblea credo che rappresenti un fatto veramente significativo. Poi sicuramente la discussione in Assemblea metterà a fuoco alcuni elementi che meritano un ulteriore approfondimento e probabilmente portano con sé la necessità di svolgere riflessioni ulteriori insieme al Governo.

Credo tuttavia che la completezza di questo provvedimento rappresenti un punto di riferimento all'interno di questa legislatura e che, anche per il futuro del nostro Paese, questa riforma contribuirà a dare competitività al Paese e certezze ai cittadini, indipendentemente dal ruolo che ricoprono nel momento in cui sono sottoposti ad un procedimento giudiziario.

Quindi, l'auspicio è che la discussione all'interno dell'Assemblea, grazie all'impegno del Governo e della Commissione giustizia, arrivi a un esito positivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ieri tra le ore 7 e le 8, nel Sud della Libia, a Ghat, sono stati rapiti due tecnici italiani e un canadese operanti in blocco per la ditta Conicos, società di Cuneo attiva nell'ambito della manutenzione del locale aeroporto. La città è sotto il controllo del governo di unità nazionale di Tripoli riconosciuto a livello internazionale. I tre sono stati probabilmente rapiti da soggetti noti alle autorità locali per avere in passato effettuato imboscate e rapine, secondo quanto riferisce il portavoce della municipalità di Ghat.

Signor Presidente, auspico che il Governo segua con tutta l'attenzione necessaria questa ennesima situazione di crisi e non risparmi alcuna iniziativa per permettere, in particolare ai due italiani, provenienti l'uno da Cuneo e l'altro da Belluno, di riabbracciare a breve i propri familiari. Mi auguro allo stesso tempo che i servizi del Ministero degli affari esteri e di Palazzo Chigi stiano vicini alle famiglie in questo momento di profonda apprensione per la sorte dei propri congiunti.

Vi sarà successivamente il tempo per approfondire le motivazioni e le valutazioni che solo due giorni prima, secondo notizie di stampa, hanno portato alla decisione di togliere la scorta ai tecnici. Ora è il momento di agire per riportare a casa indenni i nostri concittadini.

PRESIDENTE. La ringrazio anche per avere richiamato l'attenzione del Senato e delle istituzioni tutte su questa drammatica emergenza, che immagino vedrà impegnate con solerzia tutte le autorità competenti con l'efficacia che il caso impone.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 21 settembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,57)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Candiani, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampolillo, Compagnone, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Endrizzi, Gentile, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Messina, Minniti, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Ruvolo, Scavone, Stucchi, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato; Casini, per attività della 3ª Commissione permanente; Lanzillotta, per attività della 10ª Commissione permanente; Angioni, Bencini, Berger, Favero, Puglia, Sacconi e Serafini, per attività dell'11ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bertuzzi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Giacobbe, Micheloni, Pagano e Petrocelli, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 19 settembre 2016, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice De Pietro;

4a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice De Pietro.

La Presidente del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC) ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

14a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Mancuso; entra a farne parte la senatrice Bianconi.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

Le Commissioni riunite 3a (Affari esteri, emigrazione) e 4a (Difesa), nella seduta del 13 settembre 2016, hanno approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sugli sviluppi della situazione in Libia (*Doc*. XXIV, n. 65).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministro della difesa.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 16 settembre 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 13 settembre 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi (COM (2016) 434 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 148).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (n. 328), la 7a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 1a Commissione entro il 5 ottobre 2016.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro aff. esteri e coop.
(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 (2525)
(presentato in data 16/9/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Consiglio Nunziante
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo internazionale e sulle sue basi in Italia (2417)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 20/09/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. De Petris Loredana ed altri
Modifica dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali (2435)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/09/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Bencini Alessandra, sen. Romani Maurizio
Modifica dell'articolo 3 della Costituzione in materia di pari dignità sociale riconosciuta a tutti i cittadini (2445)
(assegnato in data 20/09/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Saggese Angelica ed altri
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose (2477)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 20/09/2016);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Mauro Giovanni
Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa di abitazione (2221)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/09/2016);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Albertini Gabriele
Modifica degli articoli 34-bis e 35 del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive di merito e di funzioni direttive (2427)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/09/2016);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 (2525)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/09/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. De Petris Loredana ed altri
Disposizioni in materia di assoggettabilità delle piattaforme petrolifere ad IMU e TASI (2444)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio,

turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 20/09/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Mauro Giovanni
Istituzione della zona franca del porto di Pozzallo e dell'aeroporto di Comiso (2458)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 20/09/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Panizza Franco
Disposizioni per la cessione dei crediti di imposta maturati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante contratto di sconto con un intermediario finanziario (2476)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 20/09/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
sen. Buemi Enrico ed altri
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine (2446)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/09/2016);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
sen. Consiglio Nunziante
Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'uso della bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili (2462)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 20/09/2016);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
sen. Donno Daniela ed altri
Norme per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani (2428)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 20/09/2016);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
sen. Bonfrisco Anna Cinzia ed altri
Disposizioni in materia di garanzia di legalità delle imprese (2285)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 20/09/2016);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
sen. Puppato Laura ed altri
Abrogazione del contributo ex ONPI - Opera per i pensionati d'Italia (2487)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/09/2016);
Commissioni 7° e 11° riunite
sen. Fasiolo Laura

Modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici (2449)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 20/09/2016).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 settembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (n. 336).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 16 settembre 2016 - alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 16 ottobre 2016. Le Commissioni 1a, 5a e 7a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 ottobre 2016.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 settembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (n. 337).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 17 settembre 2016 - alle Commissioni riunite 8a e 10a, che esprimeranno il parere entro il termine del 27 ottobre 2016. Le Commissioni 1a, 5a, 13a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 17 ottobre 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 settembre 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Luciana Patrizi, nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 12 settembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato, aggiornata al 31 maggio 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CCXXVIII, n. 2).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Marinello, Conte, Bignami e Liuzzi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03119 del senatore Di Biagio ed altri.
La senatrice Capacchione ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03124 dei senatori Romano e Mirabelli.
I senatori Di Giacomo e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06267 del senatore Di Biagio.
I senatori Favero e Pagliari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06321 della senatrice Albano ed altri.
La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06341 del senatore Giarrusso ed altri.
La senatrice Ferrara ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06344 del senatore Lo Giudice ed altri.
Mozioni

GASPARRI, ALICATA, FASANO, BERNINI, FAZZONE, MALAN, PICCOLI, ARACRI - Il Senato,

premesso che:

dal 2010 gli stipendi dei pubblici dipendenti non fruiscono dell'adeguamento rispetto all'aumento del costo della vita, calcolato in base agli indici ISTAT;

con sentenza n. 178 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza medesima nella *Gazzetta Ufficiale* (29 luglio 2015), e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, (disciplina successivamente prorogata dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e dall'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015);

la Corte, ravvisando nelle suddette misure una violazione dell'autonomia negoziale, ha fatto notare che la previsione di misure, che inibiscono la contrattazione economica, tende a rendere strutturale il regime del "blocco", situazione che si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale, sancito dall'art. 39, primo comma, della Costituzione. Infatti, l'entrata in vigore delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 tende a rendere strutturali le misure introdotte per effetto della legge di stabilità per il 2014 e il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore, che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale;

una prolungata sospensione delle procedure negoziali e dell'ordinaria retribuzione risulta essere in contrasto con i princípi di eguaglianza, di tutela del lavoro, di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto;

le misure adottate hanno, altresì, introdotto disparità di trattamento arbitrarie, anche tra le varie categorie di dipendenti pubblici;

come si evince dalla sentenza, il quadro normativo su cui si è fondata la declaratoria di illegittimità della Corte, riguarda disposizioni succedutesi nel tempo e finalizzate a perseguire un dichiarato obiettivo di contenimento della spesa;

considerato che ad oggi, nessun contratto di lavoro è stato rinnovato, né risultano avviate trattative al riguardo, ciò determinando una situazione di evidente illegittimità nei confronti dei comparti dei Vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate, costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio;

ricordato che:

la Corte nella sentenza ha chiesto: la rimozione dei "limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato"; la riapertura della contrattazione nel pubblico impiego (che interesserebbe oltre 3 milioni di lavoratori), confermando che "Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata";

l'illegittimo mancato rinnovo dei contratti, obbligo direttamente scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale, ha determinato ulteriori danni ai lavoratori del pubblico impiego;

evidenziato, infine, che:

la necessità di potenziare le politiche attive di sicurezza nazionale, volte alla prevenzione di eventuali azioni terroristiche, anche attraverso forme di cooperazione bilaterali e multilaterali, nonché le calamità naturali, che hanno interessato l'Italia dal 2009, continuano a richiedere un forte impegno, non solamente in termini economici, ma di risorse umane impiegate a difesa del territorio e di obiettivi sensibili e per il sostegno e l'aiuto alle popolazioni locali;

anche la recente emergenza, che con un gravissimo terremoto ha coinvolto i territori dell'Italia centrale, ha evidenziato la generosità, l'abnegazione, l'altruismo e l'efficienza delle forze armate, delle

forze dell'ordine e del corpo dei Vigili del fuoco; anche in tale occasione, i meritati elogi pubblici sono stati unanimi e insistiti, salvo poi, non far seguire agli elogi profusi, giustamente, a piene mani, da tutti, fatti concreti, come un trattamento economico e contrattuale rispettoso dei diritti di queste lavoratrici e di questi lavoratori,
impegna il Governo ad applicare tempestivamente la determinazione della citata sentenza della Corte costituzionale, al fine di avviare le trattative per il rinnovo dei contratti dei comparti dei Vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate e a prevedere lo stanziamento delle relative risorse finanziarie all'interno della legge di bilancio per il 2017.
(1-00623)

Interrogazioni

AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, FLORIS - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
(3-03134)
(*Già* 4-06343)

LO GIUDICE - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha modificato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, sino ad allora poste a carico dei comuni, per effetto della legge 24 aprile 1941, n. 392, attraverso il sistema dei rimborsi di spesa;
le nuove norme hanno sollevato meritoriamente i comuni dall'onere di anticipare quelle spese, sancendo l'assunzione diretta della gestione delle stesse da parte del Governo, a partire dal 1° settembre 2015;
rimane, tuttavia, aperta la questione dei rimborsi ai comuni per le risorse anticipate nel periodo 2012/2015;
nella legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, non è stato previsto il ristoro delle spese anticipate dai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari tra il 2012 e il 2015, per circa 700 milioni di euro, che incidono su circa 180 enti presso i quali hanno sede tribunali e corti d'appello;
considerato che:
i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni, a seguito delle manovre finanziarie, sono diminuiti negli ultimi anni, determinando una situazione di difficoltà per i bilanci comunali;
il comune di Bologna ha intentato una causa al Governo relativa, fra l'altro, al mancato rimborso della somma di 40 milioni di euro per spese anticipate dall'amministrazione comunale per il funzionamento degli uffici giudiziari, prima del cambio di sistema introdotto dalla legge di stabilità per il 2015;
una simile somma rappresenta per un comune come Bologna la possibilità di superare i problemi di bilancio e di continuare a garantire ai cittadini servizi di qualità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, fatta salva la complessità del procedimento di liquidazione dei contributi erogati dai comuni, come spiegato dal Ministro stesso nella risposta all'interrogazione 4-03025, ritenga che ci siano le condizioni per risolvere la questione in tempo utile onde evitare che il rapporto fra due organi della Repubblica coinvolga l'autorità giudiziaria.
(3-03135)

TOSATO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
come si apprende dal comunicato di Banca d'Italia, la società Arianna Sim SpA, già in liquidazione volontaria, è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2016, a causa "dell'irreversibile compromissione tecnica aziendale e della sussistenza di irregolarità e violazioni normative";
la Sim, costituita nel 1994 con il nome di Sofid Sim del gruppo Eni, era stata acquistata nel luglio 2011 da un gruppo di privati e, al momento della liquidazione, era guidata dall'ex direttore generale di Mps Sim che, poche settimane prima dell'annuncio di Banca d'Italia, aveva dichiarato perdite per complessivi 5,4 milioni di euro che avevano completamente azzerato il capitale;
il 18 luglio sono stati quindi nominati il comitato di sorveglianza e gli organi liquidatori con l'incarico,

come si legge dallo stesso comunicato, di curare i patrimoni della clientela "in un'ottica di minimizzazione del rischio";
agli inizi di agosto a tutti i clienti di Arianna Sim è stata recapitata una raccomandata che li informava dalla situazione patrimoniale della società e la posizione di ciascuno nei confronti della società;
alla richieste di rimborso dei clienti, però, Arianna Sim ha risposto che la società, per il momento, è impossibilitata a dare esecuzione, perché tutta l'operatività è stata sospesa e che si procederà ai rimborsi non appena gli organi liquidatori provvederanno a dare disposizione di ripresa delle attività;
non è chiara, allo stato attuale, la motivazione di blocco totale in relazione al passivo della società e alla luce delle comunicazioni ai clienti degli attivi, che, di fatto, per i vincoli di separatezza, sono di proprietà dei clienti stessi e non di Arianna Sim;
in sostanza il liquidatore a tutt'oggi non ha motivato il prolungarsi del blocco e non ha preso in considerazione le ricadute che esso genera sui clienti, impossibilitati a rientrare in possesso dei loro risparmi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e come intenda garantire l'immediato rimborso dovuto ai clienti della società.
(3-03136)
ORELLANA, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, ZIN, LANIECE, ROMANO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il 16 settembre 2016, nel corso di un'ispezione ad un'azienda vitivinicola al confine fra le province di Pavia e Alessandria, un'ispettrice del lavoro sarebbe stata aggredita dalla titolare dell'azienda;
a seguito dell'aggressione, l'ispettrice avrebbe riportato una prognosi di ben 10 giorni;
l'episodio è solo l'ultimo di una serie di fatti commessi ai danni di ispettori del lavoro; tra gli episodi più gravi si ricordano gli ispettori minacciati ed inseguiti ad Eraclea, in provincia di Venezia, mentre a La Spezia l'auto di un ispettore è stata bruciata sotto la sua abitazione;
l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sulla base del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante: "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha sancito l'avvio di un sistema unificato di controllo in materia di lavoro e legislazione sociale, in grado di semplificare la multiforme attività ispettiva esercitata nei confronti delle imprese italiane, spesso soggette a interventi scoordinati, nonché di fornire tutele rafforzate ai propri funzionari ispettivi;
con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 recante lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo le disposizioni del decreto di riordino dell'attività ispettiva, si completa il quadro normativo e l'impianto organizzativo dell'Istituto;
tuttavia, ad oggi, mancano i necessari decreti ministeriali di dettaglio, per la piena operatività delle norme, nonché la stipula della convenzione, con la quale il Ministero del lavoro dovrà definire gli obiettivi dell'Ispettorato e le attività ad esso demandate, per un periodo non superiore a 3 anni;
giova, inoltre, ricordare che il testo del citato decreto presidenziale non riporta riferimenti alla tutela della sicurezza degli ispettori del lavoro;
in proposito, di particolare rilievo è l'articolo 9, comma 2, ai sensi del quale vengono fissati dei criteri di massima per lo svolgimento dei lavori in capo all'Ispettorato, quali le strategie per il miglioramento dei servizi, o le modalità di verifica dei risultati di gestione, omettendo tuttavia qualsiasi tipo di riferimento alla tutela e salvaguardia degli ispettori del lavoro,
si chiede di sapere:
quale sia la data ufficiale di avvio delle attività del nuovo ente;
se e quali tutele siano allo studio degli organi competenti e, più specificatamente, se si stia pensando a forme di assicurazione che coprano il personale da danni fisici, come quello subito dall'ispettrice di Pavia, e materiali, come quello subito dall'ispettore di La Spezia;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare le necessarie misure, al fine di superare il vigente divieto normativo di acquisto di auto di servizio per gli ispettori del lavoro, così da mettere a disposizione degli uffici territoriali un contingente di auto che favorisca risparmio di spesa pubblica e

garantisca ulteriormente la sicurezza dei suoi dipendenti;
se, in riferimento all'episodio di aggressione citato in premessa, intenda costituirsi parte civile nel procedimento penale per lesioni e violenza a pubblico ufficiale contro la titolare dell'azienda.
(3-03137)
VACCIANO, MOLINARI, Maurizio ROMANI, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
nella risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-02870, fornita in data 13 settembre 2016 presso la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il Ministero dell'economia e delle finanze informa che il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ha avviato, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la procedura di verifica dell'interesse storico e culturale per una parte dei beni descritti nell'atto, custoditi nel *caveau* della Banca d'Italia di Via dei Mille a Roma. È sottinteso che qualsiasi oggetto del patrimonio nazionale per cui non sia stata avviata la verifica dell'interesse storico e culturale, tramite l'opportuna procedura formale, sia sprovvisto delle tutele stabilite dal codice dei beni culturali; di conseguenza, la mancata certificazione della rilevanza storica e culturale o l'accertamento della sua assenza relativamente ai beni sottoposti a ricognizione pregiudica l'avvio di qualsiasi tipo di attività di valorizzazione, fatta salva l'opzione della mera alienazione;
gli interroganti intendono evidenziare che la risposta al presente atto ispettivo sarà indispensabile per indirizzare una nuova e più puntuale interrogazione al Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto unico attore a cui è collegata la risoluzione di questa farraginosa vicenda burocratica, comunque ostativa alla riemersione di questo tesoro dall'oblio istituzionale,
si chiede di sapere:
quale sia il dipartimento ministeriale che possiede la competenza per la verifica dell'interesse storico e culturale e se già possieda tutta la documentazione relativa ai beni oggetto di ricognizione;
se la verifica dell'interesse storico e culturale possa eventualmente essere avviata anche in presenza di una descrizione sommaria dello stesso bene da sottoporre alla tutela del codice dei beni culturali o se tale rappresentazione approssimativa possa inficiare l'esito positivo dell'*iter*, considerando, inoltre, che la medesima procedura dovrà essere eseguita anche nei confronti di tutti gli altri beni chiusi nei plichi ancora non sottoposti a ricognizione;
se il Ministro in indirizzo, sentiti i dipartimenti competenti, sia in grado di comunicare le tempistiche relative alla conclusione della verifica dell'interesse storico e culturale della parte nota dei beni, per avere un chiaro riferimento temporale in termini di impegno.
(3-03138)
BOTTICI, MARTELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che come riportato da "il Fatto Quotidiano" in data 20 settembre 2016, l'ex presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), Alessandro Profumo, avrebbe sentenziato che: "Anche la massoneria ha distrutto il Monte dei Paschi";
considerato che dallo stesso articolo si apprende che "Profumo ha appurato che il glorioso istituto senese ha patito troppo a lungo l'assalto di famelici massoni (...). Il Monte dei Paschi ha elargito quantità enormi di prestiti a grandi gruppi e piccole imprese locali senza adeguate garanzie (...). Quel denaro è una parte dei crediti inesigibili che gravano sul futuro di Mps";
considerato inoltre che la banca Mps è stata negli ultimi mesi oggetto di una feroce svalutazione del proprio titolo azionario che ha perso fino al 70 per cento del suo valore di mercato e in questi giorni è impegnata in un'operazione di aumento di capitale di ben 5 miliardi di euro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se non ritenga che sia urgente, per quanto di competenza, avviare un'indagine interna al Monte dei Paschi di Siena, per verificare se quanto riportato dalla stampa e dall'ex presidente Profumo corrisponda al vero e quali siano i funzionari di vertice della banca che, in obbedienza a logiche massoniche, abbiano perseguito interessi di parte ed estranei all'interesse primario dell'istituto di

credito.
(3-03139)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BOTTICI, MANGILI, DONNO, MORONESE, CAPPELLETTI, CASTALDI, PUGLIA, SANTANGELO, PAGLINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
risulta agli interroganti che il carcere di Sollicciano di Firenze presenti numerose criticità strutturali e infrastrutturali; le docce e i bagni versano in condizioni igienicamente deprecabili, la struttura presenta numerose infiltrazioni e nei mesi estivi il caldo rende invivibile la permanenza in cella;
il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe) ha recentemente informato che, nel corso degli ultimi due mesi, si sono registrati 2 suicidi all'interno del carcere di Sollicciano, di cui uno nel mese di giugno 2016, che ha riguardato un italiano di 35 anni, originario di Maddaloni (Caserta);
il 14 luglio 2016 un transessuale di origine peruviana si è tolto la vita a pochi giorni di distanza dalla sua scarcerazione; la notizia è stata resa nota dal Garante toscano dei detenuti, Franco Corleone, che ha informato che "Il detenuto si è suicidato alla fine della sua pena (...) perché doveva essere scarcerato ad agosto. Il suicidio è avvenuto nelle cosiddette celle di "transito", che sono molto spoglie ed usate quando una persona arriva in carcere o per le punizioni", ed "era stato lo stesso detenuto a chiedere di essere trasferito in quelle celle, probabilmente per essere più tranquillo, perché evidentemente aveva problemi di rapporti con altri detenuti", come si legge su un lancio dell'agenzia "Ansa" del 15 luglio;
considerato che, dall'inizio della XVII Legislatura, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato numerose interrogazioni, rimaste ad oggi senza alcuna risposta, riguardanti le drammatiche condizioni delle carceri italiane,
si chiede di sapere:
di quali informazioni disponga il Ministro in indirizzo circa i fatti riferiti;
se risulti con quali modalità, in data 14 luglio 2016, giorno in cui un detenuto si è tolto la vita a pochi giorni di distanza dalla sua scarcerazione, fosse garantita la sorveglianza all'interno dell'istituto di pena;
se intenda avviare un'indagine di competenza, al fine di appurare se, nei confronti del detenuto transessuale morto suicida nel carcere di Sollicciano il 14 luglio 2016, siano state messe in atto tutte le misure di sorveglianza previste e necessarie, anche al fine di verificare se siano ravvisabili profili di responsabilità amministrativa o disciplinare in capo al personale penitenziario;
se risulti con chi condividesse la cella e di quanti metri quadrati disponesse il detenuto morto suicida il 14 luglio e se la cella fosse rispondente a requisiti atti a garantire adeguati profili igienici e sanitari;
se, nel corso della detenzione, il detenuto sia stato identificato come potenziale suicida e se sia stato sottoposto a un programma di osservazione speciale;
quali siano le condizioni umane e sociali riscontrabili nel carcere di Sollicciano;
quante siano le unità dell'*équipe* psico-pedagogica presenti all'interno del carcere di Sollicciano e se risultino sufficienti per soddisfare le esigenze dei detenuti presenti;
se non intenda adottare gli opportuni provvedimenti per implementare le misure di supporto psicologico, dedicate ai detenuti, finalizzate a scongiurare gli episodi di suicidio all'interno delle carceri;
quali provvedimenti urgenti intenda assumere, al fine di ricondurre nella legalità costituzionale gli istituti di pena, che insistono sul territorio della Toscana, dove, a giudizio degli interroganti, i detenuti vengono sottoposti a trattamenti disumani e degradanti.
(4-06347)
FASIOLO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
nell'ambito del contenzioso tributario sussiste, a giudizio dell'interrogante, un'evidente sperequazione per gli istituti deflattivi, cioè per gli istituti di "reclamo-mediazione tributaria" e di "conciliazione giudiziale", di cui, rispettivamente, agli articoli 17-*bis* e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con i quali l'Agenzia delle entrate e il contribuente, mediante reciproche concessioni,

addivengono ad un accordo finalizzato ad evitare che la commissione tributaria emetta la sentenza;
l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, ha chiarito che la mediazione tributaria ha rilevanza anche ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, poiché la base imponibile deve essere ricondotta a quella delle imposte sui redditi;
l'interpretazione è del tutto corretta con il dettato del citato articolo 17-*bis*, secondo cui "sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziale non si applicano sanzioni e interessi". A seguito del perfezionamento della mediazione, pertanto, la pretesa fiscale, nonché quella contributiva, è rideterminata in maniera definitiva nella misura fissata con l'accordo, per cui il rapporto giuridico sottostante all'avviso di accertamento impugnato si intende definito e non contestabile ulteriormente;
diversa, invece, è la previsione disposta dall'articolo 48-*ter*, norma sugli effetti della definizione agevolata della controversia, mediante l'istituto della conciliazione giudiziale, che ignora del tutto l'agevolazione concessa in materia contributiva. Pertanto, ricorrendo a tale istituto, che non è precluso dalla procedura di reclamo-mediazione, di cui al precedente articolo 17-*bis* (a differenza della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2015), l'Agenzia delle entrate e il contribuente definiscono la controversia mediante una soluzione concordata degli importi, oggetto della contestazione, in modo che la commissione tributaria adita dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Va ricordato che, secondo quanto è stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (…) devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi";
considerato che:
l'accordo conciliativo estingue l'originaria pretesa, che viene sostituita con uno specifico processo verbale, che costituisce il titolo per la riscossione delle somme dovute;
la pretesa contributiva deve necessariamente considerare l'eventuale accordo successivo, intervenuto tra l'Agenzia delle entrate e il contribuente;
la sperequazione emerge anche per gli altri istituti deflattivi del contenzioso tributario. Infatti, l'accertamento con adesione e la definizione per omessa impugnazione dell'avviso di accertamento prevedono il pagamento del solo debito contributivo e non anche quello relativo alle sanzioni e agli interessi correlati,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ravvisino la necessità di sanare la disparità di trattamento realizzata con l'istituto del reclamo-mediazione tributaria rispetto alla conciliazione giudiziale. Per il primo, infatti, sul maggior reddito risultante dalla mediazione sono dovute soltanto le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione, quindi, delle sanzioni e degli interessi che, diversamente, sono dovuti nella conciliazione giudiziale.
(4-06348)

DE POLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
è purtroppo di grande attualità la difficoltosa apertura dell'anno scolastico 2016/2017 in Italia che, nonostante il grande concorso espletato, inizia nel *caos*, con il verificarsi, su tutto il territorio nazionale, di difficoltà nelle operazioni di nomina in ruolo degli insegnanti;
nel Nord, e nel Veneto in particolare, si sono verificati gravi problemi legati all'organico insufficiente, alla stabilizzazione dei docenti ed al sostegno dei disabili, così come ha fatto notare l'assessore regionale Elena Donazzan nelle sue dichiarazioni;
tra Padova e la sua provincia, a causa del ridotto organico del corpo docente, si annoverano non soltanto classi troppo numerose e carenza di laboratori linguistici, ma un consistente numero di studenti con disabilità che non potranno fruire dell'insegnamento di sostegno per l'esiguità nel numero degli insegnanti a loro dedicati;
a questa situazione già di per sé critica andranno sommati a breve tutti i trasferimenti previsti per il personale docente verso le destinazioni definitive loro assegnate, con il conseguente disagio per la continuità didattica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare l'incresciosa questione nelle opportune sedi per risolvere principalmente il problema cruciale delle assegnazioni delle cattedre vacanti e del trasferimento del personale docente e di sostegno, al fine di garantire la continuità didattica, *conditio sine qua non* per un ottimale svolgimento dell'anno scolastico appena iniziato.
(4-06349)

MUNERATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
ad essere maggiormente colpiti dal maltempo occorso nell'alto Polesine il 6 settembre 2016, quando si è scatenata anche una tromba d'aria, sono stati i comuni di Castelmassa e Castelnovo Bariano (Rovigo);
solo a Castelmassa, secondo una prima stima, i danni sono oltre il mezzo milione di euro, con tanto di alberi sradicati, tetti scoperchiati, pali della luce e telefoni in *tilt* ed il parziale abbattimento di un capannone poi caduto su un grosso tir in sosta;
proprio a Castelmassa si è registrato anche quello che per fortuna è rimasto l'unico episodio di ferimento fisico: un dipendente di Ecoambiente il cui veicolo è stato investito in pieno dalla furia del vento e gettato fuori strada;
nella zona di Badia Polesine vari rami sono stati scagliati sulle linee dell'alta tensione e la via ex provinciale è stata spazzata da fortissime raffiche di vento, scagliando alberi sulla carreggiata;
i sindaci interessati hanno già avanzato richiesta alla Regione dello stato di calamità,
si chiede di sapere entro quali tempi si intenda adottare il provvedimento di riconoscimento dello stato di calamità naturale ai Comuni colpiti dal maltempo del 6 settembre 2016.
(4-06350)

MUNERATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
come nel corso dell'audizione presso la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato del 21 giugno 2016, si richiama nuovamente l'attenzione sulla questione del precariato nel conservatorio, affinché si giunga rapidamente ad una giusta risoluzione del pluridecennale problema dei precari, con immissione in ruolo anche di coloro che sono nelle graduatorie ai sensi del decreto-legge n. 104 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, secondo la disponibilità delle cattedre vacanti, riconoscendo in tal modo a costoro gli stessi diritti di quelli "storici" del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, già immessi in ruolo senza concorso;
è stata evidenziata anche l'opportunità che i docenti ai sensi di quest'ultima legge abbiano la precedenza anche rispetto all'eventuale inserimento dei docenti degli istituti pareggiati nei ruoli dei conservatori, poiché hanno prestato servizio come supplenti selezionati con procedure spesso diverse e non conformi con quelle nazionali statali dei conservatori: in caso contrario, si rischia di dar luogo ad una disparità di trattamento a tutto svantaggio di coloro che sono "reduci" dalle procedure nazionali statali di durata pluridecennale sul reclutamento dei precari, e a tutto vantaggio di coloro che hanno seguito percorsi diversi da quelli che lo stesso legislatore ha via via stabilito per i docenti precari dei conservatori italiani negli ultimi 20 anni;
si ritiene quanto mai opportuno che la questione dei precari della legge n. 128 del 2013 trovi una soluzione prima di porre qualsiasi altra questione relativa alla riforma dei conservatori o al riordino degli istituti pareggiati;
di contro, qualora la scelta della maggioranza di Governo e parlamentare fosse quella di dare seguito all'immissione in ruolo dei precari di istituti privati o pareggiati (o comunque non statali) senza concorso, senza alcuna procedura statale di reclutamento e senza neanche una previa verifica se si tratta veramente di musicisti, si sarebbe di fronte ad una clamorosa disparità di diritti con cittadini di serie A, di serie B e di serie C;
ciò, inevitabilmente, rischia di ripercuotersi negativamente anche sulla funzionalità e l'organizzazione dei conservatori e sulla qualità della loro offerta, costretti a portare avanti procedure e situazioni contorte per un'altra generazione e con costi economici e artistici non prevedibili;

non risulta, peraltro, mai chiarita la disparità di diritti e di trattamento già determinata tra i precari ai sensi della legge n. 143 del 2004, definiti già nel 2014 dal Ministro in indirizzo "storici" per motivi o con criteri a tutt'oggi mai spiegati, immessi in ruolo anch'essi senza concorsi e senza particolari procedure, e i precari "non storici" ai sensi della legge n. 128 del 2013, dei quali pure non è stata data spiegazione del perché non sono "storici";
è evidente, pertanto, che l'attuazione di quanto dichiarato dal Ministro nell'audizione al Senato del 21 giugno accrescerebbe situazioni di conflittualità sociali, che si aggiungerebbero alle tante cause e ricorsi collettivi già in essere,
si chiede di sapere se ed in che termini il Ministro in indirizzo intenda garantire chiarezza e equità nelle procedure per il reclutamento dei docenti, valutando l'opportunità di risolvere il pluridecennale problema dei precari, con immissione in ruolo anche dei precari ai sensi della legge n. 128 del 2013, secondo la disponibilità delle cattedre vacanti, riconoscendo loro così i medesimi diritti dei docenti considerati "storici", già immessi in ruolo senza concorso.
(4-06351)

MUNERATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il dibattito in corso sulla riforma dei conservatori non ha avuto, a parere dell'interrogante, il necessario approfondimento tecnico in merito ai corsi preaccademici nel futuro assetto dei conservatori;
si tratta di una questione che non è burocratica, ma sostanziale e molto complessa, sia dal punto di vista didattico-professionale, che per le vaste implicazioni e conseguenze che una tale scelta può comportare sulla sopravvivenza stessa dei conservatori medio-piccoli;
uno dei punti di merito e di distinzione dei conservatori italiani rispetto ad altri Paesi, infatti, è proprio la presenza di una visione unitaria dell'insegnamento della musica, per studenti e docenti, che prende lo studente dall'infanzia all'università in un contesto già professionale, e in parte con caratteristiche ancora di "artigianato";
è del tutto evidente che sia la scuola media ad indirizzo musicale che il liceo musicale non possono sostituire il conservatorio ai fini di una formazione veramente professionale, perché hanno finalità completamente diverse; parimenti, è altrettanto notorio che non sussistono istituzioni alternative già vigenti che possano sostituire i conservatori nei corsi preaccademici, magari a costo zero;
un equivoco è oggigiorno rappresentato dall'età (dagli 8 ai 14 anni) degli scolari nella prima fascia dei corsi preaccademici, che viene erroneamente associata alle scuole inferiori primarie e secondarie e quindi, secondo alcuni, ciò potrebbe compromettere la dimensione "universitaria" del conservatorio;
in realtà non è l'età che va considerata, ma la natura dell'insegnamento impartito, che a quell'età è già professionale, motivo per cui questi corsi devono essere affidati a docenti "veri", di ruolo e di provata esperienza e professionalità;
altro aspetto da tenere in considerazione è la discontinuità didattica e professionale che si verrebbe a creare eliminando i preaccademici dai conservatori, a danno anch'essa di una formazione veramente professionale e completa, per la quale è fondamentale un inizio nel periodo dell'infanzia;
la chiusura, il declassamento o l'accorpamento della maggior parte dei conservatori nei "politecnici delle arti", inoltre, danneggerebbe o addirittura annullerebbe le complesse relazioni culturali che ogni conservatorio ha con il proprio territorio, compromettendo l'identità culturale di molte realtà locali, con conseguenti ripercussioni sull'immagine complessiva dell'Italia, ancora oggi famosa in tutto il mondo proprio per la sua storia musicale;
la salvaguardia di un sano "localismo", tipico del nostro Paese, permette ancora oggi una presenza diffusa nel territorio di istituzioni musicali di alto livello, ma dalla struttura agile e relativamente semplice;
i conservatori italiani rappresentano un'istituzione storica, in alcuni casi secolare, di alto livello nell'insegnamento professionale della musica e di produzione artistica, fortemente legata al proprio territorio, alla propria identità e alla propria storia; questa presenza è fondamentale per lo sviluppo culturale di molte città medio-piccole, con conseguente rivalutazione anche del territorio circostante e ulteriore valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e degli spazi;

inoltre, la maggior parte dei conservatori medio-piccoli favorisce i rapporti internazionali in vari modi: presenza di studenti stranieri che portano indotto nelle città medio-piccole italiane e le fanno conoscere all'estero, collaborazioni istituzionali con le più importanti istituzioni all'estero, programmi "Erasmus", "Socrates", presenza di numerosi docenti di fama internazionale, che in caso di chiusura andrebbero via, scambi di studenti e docenti sia in Europa che con altri Paesi del mondo (in particolare Brasile, Cina, Corea del Sud, Giappone e USA), eccetera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda prevedere il reinserimento dei corsi preaccademici nel conservatorio e garantirne la rivalutazione, attraverso l'affidamento ai docenti di ruolo;

se intenda procedere nella limitazione, ovvero abolizione, delle lezioni "collettive", incompatibili con un insegnamento che dovrebbe essere specialistico e professionale già nel preaccademico, al fine di privilegiare le lezioni individuali e di gruppo;

se non convenga sull'opportunità di prevedere per il direttore del conservatorio una carica elettiva come per le università o, in alternativa, una procedura concorsuale come nelle scuole secondarie, a garanzia di nomine basate su un sistema meritocratico.

(4-06352)

CROSIO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

sul sito "GrNet", il 28 luglio 2016, è apparso un articolo dal titolo "Rappresentanza militare, un organismo reso inutile dalle gerarchie, ma il Parlamento non se ne occupa", nel quale si evidenziano diverse contraddizioni che, all'atto pratico, comportano il non funzionamento del Co.Ce.R. (Consiglio centrale di rappresentanza dei militari) interforze. Al riguardo, altre testate *on line* (come "Il nuovo giornale dei militari") stanno ponendo lo stesso problema, evidenziando in particolare la particolare posizione del presidente del Co.Ce.R. interforze;

il Co.Ce.R. dei Carabinieri, con delibera n. 773 del 14 ottobre 2015, prendendo spunto da alcune decretazioni del generale, Paolo Gerometta, in qualità di direttore del personale militare (Persomil), deliberava di non partecipare più alle riunioni del Co.Ce.R. interforze ed invitava il capo di Stato maggiore della difesa a "disporre le dimissioni di ogni presidente che si dovesse trovare nelle medesime condizioni del Generale Gerometta (ritenuto incompatibile)";

alla suddetta delibera seguiva la n. 1457XI, in data 29 ottobre 2015, del consiglio nazionale della Guardia costiera;

il Co.Ce.R. Aeronautica, con delibera n. 1, in data 15 marzo 2015, disconosceva le modalità di comparto difesa al di fuori delle materie di concertazione, modalità a cui si è ricorsi spesso in modo anomalo per riunire le 3 sezioni delle forze armate tradizionali;

è noto che il presidente del Co.Ce.R. interforze generale di divisione esercito italiano, Paolo Gerometta, dopo un lungo tempo al 1° reparto personale dello Stato maggiore dell'Esercito, ha assunto un incarico ancora più incompatibile, quello cioè di direttore generale del personale militare;

sempre in merito ad incarichi incompatibili, in ambito della Marina, il presidente del Co.Ce.R., sezione Marina, ammiraglio Pietro Ricca, è da circa 5 anni anche capo del 1° reparto personale dello Stato maggiore della Marina e dovrebbe assumere quello di capo del primo reparto personale dello Stato maggiore della difesa;

negli articoli citati si parla di voci sempre più insistenti provenienti non solo dalla rappresentanza militare, che vedrebbero il trattenimento in servizio da parte del generale Gerometta, generale e presidente, che nei primi giorni di settembre 2016 ha raggiunto i limiti di età. Atto che, qualora confermato, comporterebbe ancor maggiori difficoltà di azione di un Co.Ce.R. interforze, che è stato prorogato dal Parlamento, su proposta del Governo, per contribuire alla riforma della rappresentanza militare e ha svolto una sola riunione in circa un anno e mezzo. Situazione ancor più contraddittoria per il fatto che uno dei motivi previsti dal testo unico dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) per la decadenza dei delegati è il raggiungimento dei limiti di età;

sia la legge "di Paola" (legge n. 244 del 2012) che l'orientamento del "libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa" considerano la riduzione del personale prioritaria e a cominciare dai vertici;

con la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha confermato che dal 1° novembre 2014, secondo quanto stabilito dalla legge n. 114 del 2014, è avvenuta la soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio, che consentiva ai dipendenti pubblici di continuare a lavorare, anche dopo il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia;
nello stesso sito *internet* del Ministero della difesa, alla voce "disciplina dei richiami in servizio", si dice che l'amministrazione della difesa si avvale del personale militare in congedo per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte dal personale in servizio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda, con propria direttiva, in attesa che il Parlamento vari una riforma più evoluta della rappresentanza del personale militare, accogliendo quanto richiesto dal Co.Ce.R. Carabinieri, decretare di non mantenere presidenti di sezione con incarichi dirigenziali presso le direzioni generali del personale o i reparti personale degli Stati maggiori, al fine di sbloccare uno strumento ormai inattuale;
se corrisponda o meno al vero quanto si scrive in merito ad una presunta volontà del Ministro di trattenere in servizio il presidente Paolo Gerometta, che, in oltre un anno di mandato da presidente del Co.Ce.R., avrebbe svolto un solo incontro con un valido numero legale;
con quale motivazione confermerebbe eventualmente il generale Gerometta nella carica di presidente del Co.Ce.R. interforze, in considerazione del fatto che l'unico strumento normativo è il richiamo dal congedo, condizione che comporta la decadenza da delegato della rappresentanza;
nel caso di un richiamo in servizio del generale Gerometta, quali siano le particolari esigenze che non possono essere soddisfatte dal personale in servizio, al punto da andare contro la linea politica del Governo di diminuire i vertici militari.
(4-06353)
FASIOLO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
secondo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (…) devono esser determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi";
la disciplina è stata innovata con l'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche seguito di accertamento degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo";
tale disposizione sostituisce la normativa previgente;
successivamente, l'articolo 7, comma 2, lettera *t)*, punti 2) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto quanto segue: "2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (...) relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferisce anche ai contributi e premi previdenziali e assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera; 3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti: 3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 3.2) per gli anni 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2006";
ritenuto che:

in base alla citata normativa, i contributi e i premi previdenziali e assistenziali, con relativi sanzioni e interessi, dovuti in base all'emissione sia dell'"avviso bonario", conseguente alle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi, sia dell'avviso di accertamento, devono essere riscossi direttamente dall'INPS, mediante l'avviso di recupero, e non dall'Agenzia delle entrate;
la devoluzione della riscossione all'Agenzia delle entrate delle somme dovute a titolo di contributi e premi previdenziali e assistenziali sta comportando problematiche di natura giurisdizionale in ordine al rendiconto delle competenze a decidere in materia;
accade, inoltre, che la decadenza del contribuente dal pagamento rateale delle somme dovute, fissate con procedura deflattiva, comporti la riscossione coattiva, mediante addebito, dei contributi e dei premi da parte dell'INPS;
emergono, altresì, alcune problematicità dal quadro normativo e applicativo riferito all'istituto della conciliazione giudiziale per il quale, in base al sopravvenuto accordo tra le parti, la commissione tributaria dichiara la cessata materia del contendere, senza che ciò produca efficacia, anche ai fini previdenziali, pur se oggettivamente sussiste la correlazione tra la base imponibile contributiva e la base imponibile fiscale. In sostanza, se la controversia è definita avvalendosi di tale istituto, l'INPS, per la propria competenza, riscuote le maggiori somme dovute sul reddito indicato nell'accordo mediante l'avviso di addebito,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano di procedere ad una revisione organica della procedura di riscossione dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, nonché ad una revisione organica conseguente alla diverse modalità di impugnazione oggi presenti.
(4-06354)
CAPPELLETTI, GIROTTO, MONTEVECCHI, CIAMPOLILLO, SERRA, ENDRIZZI, PUGLIA, LUCIDI, DONNO, TAVERNA, PAGLINI, GIARRUSSO, SANTANGELO, MORRA, BOTTICI - *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
nel 1973 in uno stabilimento industriale situato nella frazione di Stroppari nel comune di Tezze sul Brenta (Vicenza) ha avuto inizio l'attività di trattamenti galvanici da parte dell'azienda denominata "Cromatura Zampierin" divenuta, nel febbraio 1975, Tricom SpA Quest'ultima nel 1995 ha ceduto il settore della cromatura alla Galvanica PM la quale ha gestito gli impianti ex Tricom fino alla cessazione dell'attività produttiva avvenuta alla fine del 2003;
già nel 1976 è stata rilevata la prima contaminazione da cromo esavalente nei pozzi per l'approvvigionamento di acqua potabile nei territori a valle dello stabilimento, nel cittadellese e nel e nel fontanivese, ma soltanto le indagini avviate nel 2001 hanno consentito di accertarne le cause, rinvenute nell'attività di trattamenti galvanici dell'ex Tricom;
il cromo esavalente dall'industria è penetrato nel sottosuolo inquinando le falde acquifere e compromettendo in maniera irreversibile l'intera area circostante dal bassanese meridionale fino all'alto padovano coinvolgendo le due province di Vicenza e Padova;
dal 1973 al 2005 l'inquinamento da cromo esavalente dell'intera area contigua all'azienda galavanica è stato continuo seppur con fasi variabili; in questo lasso di tempo la popolazione residente ha utilizzato quotidianamente l'acqua inquinata in diverse modalità;
la contaminazione provocata dall'attività galvanica dell'ex Tricom è il più grande e grave inquinamento da cromo esavalente delle falde acquifere di tutta Europa;
nel corso degli anni si sono verificati alcuni decessi per neoplasia polmonare di lavoratori impiegati nell'ex stabilimento galvanico di Tezze sul Brenta a causa delle inalazioni in percentuale significativa di cromo esavalente e nichel;
in seguito alle denunce dei parenti delle vittime si è instaurato un procedimento penale nei confronti degli amministratori delegati e del dirigente del reparto cromatura dell'ex Tricom, conclusosi con la condanna dei 3 imputati per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravissime in danno di più persone, per non aver adottato provvedimenti atti ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione di vapori tossici, quale il cromo esavalente aerodisperso, né misure necessarie a tutelare l'integrità dei

lavoratori;
considerato che:
nella sentenza di condanna relativa all'ulteriore procedimento penale per avvelenamento colposo instauratosi davanti al Tribunale ordinario di Padova, sezione distaccata di Cittadella, il giudice, sulla base della perizia del consulente tecnico, ha affermato che il cromo esavalente "ha effetti cancerogeni multipotenti, ossia la capacità di indurre tumori non solo nei tessuti/organi bersaglio, ma anche in diverse sedi anatomiche e di diverso tipo";
ha asserito che "si è in presenza di due agenti sicuramente cancerogeni, come il Cr 6+ e il nichel, per i quali non esiste soglia" e che "non esiste una dose senza effetto"; pertanto "il cancro è funzione dell'esposizione. Per esposizione si intende concentrazione per durata: ci può essere un'alta concentrazione alla quale si è esposti per un breve tempo o una piccola o piccolissima esposizione per un lunghissimo periodo di tempo, che può iniziare anche dalla vita fetale";
la pronuncia riporta infine che "il processo neoplastico può continuare a svilupparsi anche dopo la cessazione dell'esposizione. Il periodo di latenza fra inizio dell'esposizione ed insorgenza della neoplasia è caratterizzato quasi sempre dall'assenza di alterazioni clinicamente e patologicamente rilevabili e costituisce lo stadio critico del processo neoplastico (...). Il periodo di latenza di tumori dello stomaco e del polmone comunque insorti può variare, come per tutti i tumori, a seconda dell'esposizione, da 6 - 10 - 15 anni a 40 - 50 anni";
considerato inoltre che:
dalla rivista "Epidemiologia e Prevenzione" (anno 39, n. 3, maggio-giugno 2015) si apprende che l'ultimo monitoraggio effettuato sui lavoratori dell'ex Tricom ha evidenziato una sovramortalità per tumore del polmone e del pancreas rispetto al resto della popolazione;
da "Il Giornale di Vicenza" del 24 agosto 2016 si apprende che l'opera di bonifica del sito dell'ex azienda galvanica non è stata ancora portata a termine e che "per mettere in sicurezza la zona in modo definitivo si dovrà procedere con l'iniezione nel terreno di particolari sostanze in grado di neutralizzare il cromo esavalente e i suoi effetti dannosi per l'ambiente e le persone. L'operazione si presenta piuttosto complessa e richiederà alcuni milioni di euro che, al momento, non sono disponibili",
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per assicurare una diffusa, prolungata e costante attività di monitoraggio delle condizioni di salute dei cittadini residenti nelle zone contaminate dal cromo esavalente e dal nichel, sostanze cancerogene derivanti dall'attività galvanica della ex Tricom, nonché di quelle degli ex lavoratori della stessa azienda e, qualora avessero già provveduto al riguardo, quali siano le risultanze degli esami clinici effettuati.
(4-06355)
DE POLI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
da fonti di stampa si apprende che il gruppo Selcom, un'azienda di EMS (Electronic manufacturing services) internazionale e molto evoluta, che progetta, collauda e produce apparati e sistemi elettronici e meccanici, a causa di una sbagliata gestione dei vertici aziendali, che ha prodotto indebitamento e mancanza di liquidità, potrebbe mettere in discussione la produttività degli stabilimenti italiani con ricadute drammatiche a livello occupazionale;
la società in Italia occupa ad oggi circa 770 lavoratori distribuiti negli stabilimenti della Procond elettronica di Longarone in provincia di Belluno (290) e nelle sedi di Bologna (360), Palermo (110) e Milano (10) ed è considerata una delle maggiori aziende italiane di tecnologia elettronica per i settori *automotive*, elettrodomestici e automazione;
sono in corso presso il Ministero dello sviluppo economico incontri, presieduti dal responsabile della struttura ministeriale che gestisce le vertenze, tra i rappresentanti del gruppo Selcom, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle Regioni (Emilia-Romagna, Veneto e Sicilia) dove hanno sede le unità produttive e di progettazione, per una verifica delle condizioni economiche e produttive nonché delle prospettive occupazionali dei dipendenti,
si chiede di sapere se sia nelle intenzioni dei Ministri in indirizzo confermare l'impegno a favorire la ricerca delle soluzioni più adeguate per il superamento delle criticità finanziarie di Selcom, al fine di

scongiurare la chiusura degli stabilimenti e sostenere la continuità produttiva, salvaguardando sia l'occupazione dei lavoratori sia la presenza industriale italiana nel settore delle componentistica elettronica.

(4-06356)

BARANI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'obbligo scolastico vige nell'ordinamento italiano da più di 40 anni ed è attualmente disciplinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, secondo le cui previsioni "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età";

in vista dell'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, i genitori di M.F. facevano regolare domanda di iscrizione per il proprio figlio al primo anno della scuola secondaria di primo grado di Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara), presso l'istituto comprensivo "F.T. Baracchini";

in data 15 settembre 2016, M.F. prendeva regolarmente parte alle lezioni presso la scuola di Villafranca in Lunigiana, comune in cui è residente con la famiglia. Il medesimo giorno i genitori dell'alunno, contattati telefonicamente dagli uffici dell'istituto, venivano invitati in malo modo, come risulta da una loro denuncia sporta ai carabinieri in data 16 settembre, a non condurre più il figlio presso quella scuola, alla luce del diniego del dirigente scolastico ad accoglierne l'iscrizione;

l'alunno, proveniente da altro istituto frequentato lo scorso anno scolastico, aveva ricevuto regolare nullaosta per il trasferimento dalla scuola di provenienza, come da nota prot. 4378 del 14 settembre 2016 trasmessa dall'ufficio scolastico regionale per la Toscana, ufficio IX, ambito territoriale di Lucca e Massa-Carrara, al dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Baracchini;

nella medesima nota, si invitava altresì il dirigente scolastico dell'istituto Baracchini a procedere con l'iscrizione dell'alunno M.F.;

con nota prot. n. 3701 C1 del 15 settembre 2016, il dirigente scolastico del Baracchini invitava il dirigente dell'ufficio scolastico regionale a meglio definire se quello della nota citata costituisse un "invito" o un "ordine di servizio", giungendo per di più a qualificare come "inopinato" il regolare nullaosta rilasciato per il trasferimento di M.F.;

a seguito dei fatti esposti e dell'impossibilità di tornare a scuola, il minore ha avuto un malessere, come riportato nella già citata denuncia sporta dai genitori ai carabinieri,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo, per salvaguardare il diritto-dovere di un minore a frequentare la scuola dell'obbligo;

se non ritenga di procedere nei confronti del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Baracchini, alla luce del reiterato e arbitrario diniego ad accettare l'iscrizione di un minore residente nel comune in cui insiste la scuola da lui diretta, venendo meno a dei precisi obblighi di legge;

come valuti la replica del dirigente scolastico alla nota dell'ufficio scolastico regionale e se in essa non ravveda il venir meno dei suoi doveri d'ufficio.

(4-06357)

NUGNES, CAPPELLETTI, PUGLIA, MORONESE, SANTANGELO, SERRA, DONNO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la società Geoelectric Srl in data 16 luglio 2012 ha presentato istanza per la realizzazione di un impianto geotermico pilota nell'area del permesso di ricerca "Scarfoglio" nel comune di Napoli;

il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato dal liquido geotermico estratto da 3 pozzi di produzione e reiniettato nel sottosuolo in altri 2 pozzi, delle condotte per il convogliamento del fluido geotermico e dell'elettrodotto interrato di connessione alla rete elettrica Enel;

la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo sulla questione ha depositato

l'interrogazione 3-02346 pubblicata il 4 novembre 2015, che ad oggi non ha ricevuto risposta;
il decreto legislativo n. 22 del 2010, recante "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99", così come successivamente integrato e modificato, all'art. 1, comma 3-*bis*, prevede che "Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW";
la qualifica di opere di interesse nazionale conferita agli impianti pilota per la reiniezione dei fluidi geotermici con l'attribuzione della competenza allo Stato, in ossequio alla recente pronuncia resa dalla Corte costituzionale n. 110 del 2016, non viola il riparto di competenze stabilito dal titolo V della parte II della Costituzione nella misura in cui i provvedimenti siano adottati d'intesa con le Regioni territorialmente interessate;
considerato che:
il Ministero dello sviluppo economico, a seguito della riunione tenutasi in data 19 marzo 2014 presso la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, sezione A, della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, cui ha partecipato la Regione Campania, ha espresso parere favorevole in merito all'istanza;
con nota protocollo n. 290457 del 28 aprile 2014, depositata presso il Ministero, la Regione Campania ha prodotto una dettagliata relazione relativa ai progetti pilota denominati "Cuma" e "Scarfoglio", individuando gravi criticità e lacune nella documentazione prodotta per il progetto pilota "Scarfoglio" e rilevando che lo stesso non risulta adeguatamente sostanziato, aggiornato e congruente con le aree prescelte e le finalità progettuali;
la procedura di autorizzazione del progetto pilota "Cuma" si è conclusa presso il Ministero dello sviluppo economico con esito negativo;
in merito al progetto "Scarfoglio" in data 4 maggio 2015 la società Geolectric Srl ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale;
a giudizio degli interroganti, occorre evidenziare che attualmente tutta l'area flegrea, fino a Mergellina, è stata dichiarata "zona rossa", ossia zona di massimo rischio vulcanico in base ai livelli di allerta previsti dal piano di emergenza della protezione civile; inoltre, lo stato attuale dei Campi flegrei corrisponde al "livello giallo", ovvero il livello di attenzione. Si sottolinea che attualmente non sussistono i relativi piani di emergenza;
negli ultimi 11 mesi, si sono registrate sequenze sismiche con epicentro proprio nell'area Solfatara-Pisciarelli; significative le sequenze del 7 ottobre 2015 con *magnitudo* di circa 2 gradi della scala Richter, avvertita distintamente dalla zona flegrea e dalla città di Napoli, e l'ultima in ordine cronologico è stata registrata il 31 agosto 2016 con 45 eventi di intensità massima pari a 1.7 gradi Richter; tutte le sequenze, compresa la prima, sono state registrate a bassa profondità ipocentrale di circa un chilometro;
il 29 luglio 2015 a Quarto, si sono riuniti il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese e il sindaco di Quarto Rosa Capuozzo per discutere un documento d'intesa sulla geotermia e la scelta della tipologia di impianti da localizzare nella caldera dei Campi flegrei. Questo il loro comunicato: «I rappresentanti delle Amministrazioni si sono trovati concordi nel sottolineare l'importanza della geotermia come fonte sostenibile per la produzione energetica, termica e idrico-sanitaria che è una grande risorsa da utilizzare con sapienza e accortezza, ma al contempo hanno chiarito in modo netto la loro totale contrarietà agli impianti di grandi dimensioni ad alta e media entalpia per la produzione di megawatt di energia con trivellazioni profonde e con il prelievo e

la re-immissione di fluidi nel sottosuolo, che produrrebbero rischi per la popolazione in una zona sensibile qual è la Grande Caldera dei Campi Flegrei», come si legge sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel documento siglato, sono state tracciate le linee guida che puntano all'uso di questa fonte di energia sostenibile finora poco utilizzata e all'eliminazione del rischio connesso agli impianti di grandi dimensioni nonché alla scelta di ridistribuire la ricchezza energetica, favorendo molti singoli utenti proprietari a mezzo della "bassa entalpia senza prelievi né reimissioni", piuttosto che i grandi produttori;

il Comune di Pozzuoli, sul cui territorio inciderebbe in buona parte il progetto, con delibera consiliare n. 65 del 2015, assunta all'unanimità, ha espresso un parere fermamente ed irrevocabilmente negativo al progetto di realizzazione di un impianto industriale per lo sfruttamento geotermico del sottosuolo, per primari motivi di sicurezza territoriale oltre che per le negative ricadute economiche, ambientali e paesaggistiche sul territorio stesso e sulle popolazioni insediate;

le lacune individuate dalla Regione non sono superate dalle integrazioni volontarie prodotte dalla società proponente in data 23 maggio 2016 e oggetto di ripubblicazione e nuova procedura di osservazioni da parte del pubblico;

le principali criticità del progetto sono state esaminate dettagliatamente, tenuto conto delle integrazioni volontarie, nelle osservazioni tecniche depositate presso il Ministero dell'ambiente, a mezzo Pec inviata dalla prima firmataria del presente atto in data 5 settembre 2016 e pubblicate nella sezione VIA del sito istituzionale del Ministero;

considerato inoltre che:

nell'area dei Campi flegrei si sviluppa un esteso sistema vulcanico che costituisce una caldera attiva, considerata tra i vulcani più pericolosi al mondo per l'imprevedibilità dei fenomeni esplosivi che può generare;

a giudizio degli interroganti, qualsiasi alterazione dei fluidi magmatici potrebbe esporre a rischio la popolazione, anche in ragione dell'elevata urbanizzazione dell'area e della mancanza di adeguati e divulgati piani di evacuazione; inoltre, le risultanze scientifiche non sono in grado di escludere rischi di sismicità indotta derivanti dal progetto considerato, anzi esiste una copiosa bibliografia che avvalora i possibili collegamenti con eventi sismici, amplificati nelle aree vulcaniche attive;

l'area di Agnano-Pisciarelli è strategica e prioritaria per il monitoraggio geofisico e geochimico della caldera attiva dei Campi flegrei con *database* ultradecennali contenenti dati, monitorati ed utilizzati per valutazioni di pericolosità e dei livelli di allerta, determinanti per l'eventuale attuazione di piani di emergenza. Pertanto, ogni alterazione meccanica o termo-fluidodinamica, indotta da attività di trivellazione, estrazione e reiniezione di fluidi nel sistema idrotermale, a parere degli interroganti comprometterebbe in modo non controllabile e imprevedibile i parametri monitorati, vanificando l'uso dei *database* per la valutazione di eventuali anomalie;

una ricerca realizzata dal dottor Luca D'Auria ed altri ricercatori dell'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) del CNR, pubblicata nell'agosto 2015 sulla rivista "Nature - Scientific Reports", ha dimostrato, attraverso lo studio delle deformazioni del suolo avvenute tra il 2012 e 2013, come in detto periodo si sia verificata una possibile risalita di magma fino ad una profondità di circa 3 chilometri, proprio al di sotto della zona centrale della caldera. Tale risultato ha evidenziato la scarsa rilevabilità in tempo reale della possibile risalita di corpi magmatici e della stessa presenza di tali corpi a bassa profondità, attraverso i sistemi di monitoraggio attualmente disponibili;

nell'area dell'ex ltalsider di Bagnoli, nel medesimo sistema geotermico dei Campi flegrei, è stata recentemente rilevata la risalita di fluidi fangosi all'interno del pozzo, della profondità di circa 500 metri, trivellato nel luglio 2012 nell'ambito del progetto "Campi Flegrei deep drilling project" (CFDDP). Al riguardo, il presidente dell'INGV dottor Martini, in data 20 luglio 2016, prot. int. n. 1634, ha diffuso una nota con la quale, a seguito delle segnalazioni ricevute dal dottor De Natale e dal commissario per gli idrocarburi e le risorse minerarie secondo i quali il pozzo CFDDP risulta parzialmente ostruito da materiale fangoso verosimilmente risalito dal fondo, chiede di avvalersi della consulenza di un esperto di chiara fama nel settore delle perforazioni per una verifica dello stato del

pozzo e per individuare le opportune misure da adottare per la messa in sicurezza, nel caso in cui queste fossero ritenute necessarie; considera la necessità e l'opportunità di affidare l'incarico all'ingegner Bottai, in adesione ai principi di economicità, efficacia ed efficienza delle procedure amministrative, in quanto l'idoneità professionale era stata già accertata in passato con la selezione pubblica e il medesimo professionista ha rivestito i ruoli di progettista e di assistente nella perforazione nel progetto CFDDP. La nota evidenzia altresì come sia necessario e urgente verificare la presenza, ovvero la ragionevole previsione, di situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dalla messa in sicurezza del pozzo CFDDP in Napoli;

da un articolo pubblicato dal sito di informazione "ilsudonline" il 7 settembre 2016 si apprende che nel mese di maggio 2016 il Dipartimento della protezione civile e la Regione Campania hanno presentato il piano nazionale di fuga in caso di eruzione o terremoto per la zona rossa dei Campi flegrei che recita: «La definizione del progetto a stato messo a punto dalla Protezione Civile e dalla Regione Campania grazie alla solidarietà di tutti gli amministratori nazionali. Campi Flegrei, ecco il piano nazionale di fuga caso eruzione o terremoto. Nel caso, al momento remoto, di una eruzione vulcanica, un milione di sfollati napoletani potrebbero essere trasferiti in diverse regioni d'Italia. In caso di terremoto, eruzione o bradisismo i cittadini di Pozzuoli saranno trasferiti in Lombardia, quelli di Bacoli in Umbria e Marche, del Monte di Procida in Abruzzo e Molise, per Quarto la Toscana, per i residenti di Bagnoli il piano prevede l'esodo in Basilicata e Calabria, la comunità di Soccavo in Emilia Romagna, quella di Pianura in Puglia, per Chiaiano a previsto lo spostamento in Friuli Venezia Giulia, per Fuorigrotta nel Lazio, per il Vomero il Piemonte e la Valle d'Aosta, per l'Arenella il Veneto, per Posillipo la Sardegna, per Chiaia e San Ferdinando la Sicilia. Al momento, in caso di emergenza, sarebbe un'impresa raggiungere la Tangenziale e i caselli autostradali. Ora l'attenzione dei tecnici sarà improntata sull'adeguamento alle possibili emergenze di una eruzione vulcanica le reti ferroviarie locali, i fondali dei porti, gli ospedali, le infrastrutture essenziali»;

a parere degli interroganti è importante evidenziare la sentenza del TAR di Napoli, Sez. III, 23 novembre 2006-27 febbraio 2007, n. 1231, che afferma: «La legge regionale n. 21 del 2003 detta norme urbanistiche per i comuni rientranti nella zona ad alto rischio vulcanico dell'area vesuviana, prevedendo che gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni non possano consentire l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici. I comuni dovranno pertanto adeguare i loro strumenti urbanistici a tale divieto. E' prevista, inoltre, l'adozione da parte della provincia e della regione di un piano strategico operativo finalizzato alla decompressione della densità insediativa presente e al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga. In questo quadro, si pone la previsione di cui all'art. 5 di un immediato divieto di rilasciare titoli edilizi per interventi finalizzati all'incremento dell'edilizia residenziale, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei comuni. Tale previsione appare ragionevole e coerente con le finalità di tutela della sicurezza e della incolumità pubblica perseguite dalla legge regionale. Il divieto è infatti finalizzato evidentemente ad impedire che nelle more dell'approvazione delle modifiche agli strumenti urbanistici venga ulteriormente incrementata la densità abitativa dell'area, aggravando così i problemi di sicurezza nelle aree a rischio di fenomeni eruttivi. Esso peraltro non comporta una indeficabilità assoluta ma riguarda solo l'attività edilizia a scopo residenziale. Il divieto in questione, inoltre, non è stato disposto, come sostengono i ricorrenti, in modo indiscriminato e cioè anche in zone non toccate in via immediata e diretta dai rischi di un'eruzione del Vesuvio. Il suo ambito di applicazione - come specifica l'art. 1 della citata legge - è infatti limitato "ai comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d'emergenza dell'area vesuviana del dipartimento della protezione civile - prefettura di Napoli - osservatorio vesuviano. La delimitazione dell'ambito di applicazione della legge regionale, dunque, è stata effettuata dal legislatore includendovi solo i territori qualificati "ad alto rischio vulcanico"»;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

la legge regionale n. 21 del 2003, e in particolare il divieto di rilasciare autorizzazioni edilizie a fini residenziali, costituisce una legittima attuazione del principio di precauzione e di azione preventiva. Si

ritiene quindi implicito ed automatico che la legge regionale n. 21 del 2003 debba riguardare anche la nuova "zona rossa flegrea", anche al fine di non incorrere in ulteriori sanzioni comunitarie;
ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione del principio di precauzione sancito dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previsti dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione. In particolare, il principio di precauzione prevede che, qualora sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute e l'incolumità delle persone, le istituzioni comunitarie possano adottare misure di tutela senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione, sez. III, 12 gennaio 2006, n. 504). Tale principio, di matrice comunitaria ma presente anche nel diritto interno, dunque, consente e in certa misura impone, a fronte di situazioni di rischio, l'adozione di provvedimenti di tutela da parte delle amministrazioni competenti, quindi anche per la zona rossa flegrea. È inoltre importante considerare i possibili effetti negativi che la relazione di progetto non ha escluso, il mancato utilizzo di tutti i dati aggiornati disponibili nonché l'incertezza scientifica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano, a fronte dei numerosi e gravi profili di criticità evidenziati, che ricorrano i presupposti per l'applicazione del principio di precauzione in relazione a qualsiasi intervento di trivellazione nei Campi flegrei e ad Ischia, in particolare relativamente ai progetti pilota per lo sfruttamento industriale della risorsa geotermica, che potrebbero impedirne la realizzazione;
se non considerino che lo sfruttamento industriale delle risorse geotermiche in aree soggette a elevato rischio sismico, ad oggi in costante crescita con innalzamento del livello di allerta allo stato di "attenzione", rappresenti un fattore di rischio potenziale troppo elevato, che dovrebbe escludere la realizzazione del progetto per evidente incompatibilità dello stesso con le condizioni territoriali.
(4-06358)

GIOVANARDI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
Tiziana Cantone, giovane donna della provincia di Napoli, come noto, si è tolta la vita a seguito della permanenza sul *web* di materiale audiovisivo a sfondo sessuale, in cui era coinvolta;
a conclusione di un procedimento in sede giudiziaria avviato dalla giovane trentunenne e finalizzato ad ottenere la rimozione di detto materiale da *internet*, questa veniva condannata al pagamento delle spese legali, benché riconosciutole il diritto all'oblio, in quanto ritenuta consenziente all'atto della realizzazione del materiale audiovisivo;
attualmente risultano esserci 4 persone indagate per diffamazione nei confronti della donna, proprio in relazione alla diffusione di quei video, che sono diventati immediatamente virali e oggetto di commenti offensivi ed, inoltre, sarebbe stato aperto anche un fascicolo per istigazione al suicidio;
già nel 2015 Tiziana Cantone aveva sporto denuncia per la presenza sul *web* di contenuti multimediali che la riguardavano. A seguito di tale denuncia, la Procura di Napoli, nel maggio del 2015, apriva un'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Fausto Zuccarelli e di cui era titolare il pubblico ministero Alessandro Milita;
il pubblico ministero, circa un anno dopo la denuncia e la relativa richiesta di eliminare quei contenuti dalla rete, rimarcava, secondo quanto risulta all'interrogante, come l'oscuramento dei siti da cui era possibile fruire di quei video, fosse superflua, alla luce della loro stessa rapida diffusione che si incrementava sempre maggiormente, proprio nel mentre si attendeva una decisione in merito;
circa, poi, la fattispecie relativa all'ipotesi di violazione della *privacy* avanzata dalla Cantone e dai suoi legali, gli inquirenti avrebbero intravisto, nel mancato esplicito divieto da parte di Tiziana alla diffusione dei video, che lei stessa aveva inviato ad alcuni amici, un limite alla configurabilità del reato, optando dunque per l'archiviazione;
a distanza di 5 giorni dal suicidio della ragazza, uno dei video era ancora fruibile su *internet*, non essendo, dunque, stato bloccato dalle autorità competenti;
intervenuto sulla questione, Antonello Soro, Garante per la protezione dei dati personali, circa il mancato riscontro relativo al divieto della diffusione dei video, ha sostenuto: "è assolutamente contro

la legge italiana che prevede che la diffusione di dati sensibili debba avvenire solo con il consenso esplicito dell'interessato, quindi mi permetto di dire che quella valutazione, se fatta dal pm, non è fondata",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, come li valuti e se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi per far luce, in particolar modo, sulla tempistica intervenuta tra la richiesta avanzata dai legali della Cantone alla Procura napoletana, circa l'oscuramento dei siti che pubblicavano i video, ed il diniego opposto dai magistrati, dopo circa un anno, periodo nel quale i video hanno continuato a diffondersi sul *web*.
(4-06359)
PANIZZA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
nel mese di maggio 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri, in un'intervista, ha dato comunicazione della disponibilità di 150 milioni di euro per recuperare e ristrutturare i beni culturali dimenticati;
per determinare i luoghi oggetto delle risorse messe in campo, è stato attivato un indirizzo di posta elettronica ("bellezza@governo") a cui i cittadini potevano segnalare, fino al 31 maggio, un luogo pubblico da recuperare, ristrutturare o reinventare per il bene della collettività o un progetto culturale da finanziare;
l'emanazione del decreto con lo stanziamento era prevista per il 10 agosto 2016, insieme all'istituzione di una commissione *ad hoc* con il compito di stabilire a quali progetti assegnare le risorse;
considerato che:
è risaputo che gli intendimenti del Governo sulla cultura sono considerati una questione prioritaria: infatti si dà merito del successo del provvedimento "Art Bonus" (di cui al decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014), attraverso il quale sono stati coinvolti oltre 2.545 mecenati per un totale di circa 78 milioni di euro di erogazioni liberali, l'aumento di oltre il 30 per cento dei fondi pubblici per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel 2016, l'investimento del CIPE del 1° maggio 2016 che ha assegnato un miliardo di euro per i nostri beni culturali;
le *e-mail* inviate da parte dei cittadini sono state 139.759, per un totale di 8.000 luoghi segnalati;
tenuto conto che ad oggi non si sa se sia avvenuta la selezione delle opere, non si conosce l'eventuale quantificazione loro concessa, chi siano i membri della commissione che ha operato le scelte e nemmeno quali siano i criteri di scelta usati per ognuna di loro, in quanto, dal mese di agosto, il sito del Governo risulta non più abilitato a ricevere le *e-mail*,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dare spiegazioni circa i motivi della sospensione del servizio in questione;
se non ritenga opportuno, anche per ragioni di trasparenza, informare su quale sia, attualmente, lo stato di tale lodevole iniziativa.
(4-06360)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
domenica 18 settembre 2016, a Livorno, presso lo stadio "Armando Picchi", si è svolta la partita di calcio, categoria lega Pro, Livorno-Lucchese;
durante il minuto di silenzio, osservato all'inizio della partita per ricordare il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, livornese, scomparso il 16 settembre, una parte della tifoseria della Lucchese ha scandito cori a giudizio degli interroganti vergognosi, ed illegali, di stampo neofascista ("Duce, duce", "Uno di meno, siete uno di meno");
nella stessa giornata, come riportato dalla stampa, anche in altri stadi italiani di serie A e lega Pro si sono levati fischi e cori fascisti contro la memoria del presidente Ciampi; tra questi, nello stadio di Firenze in occasione della partita Fiorentina-Roma, nello stadio di Udine in occasione di Udinese-Chievo, allo stadio "Olimpico" di Torino per Torino Empoli, a Genova per Sampdoria-Milan, a La

Spezia per Spezia-Pro Vercelli, a Bari prima di Bari-Cesena;
considerato che:
nell'ordinamento italiano, l'apologia del fascismo è un reato previsto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645;
il presidente Ciampi, da sempre antifascista, è stato custode fedele dei valori della Resistenza, della Repubblica e della Costituzione italiana;
il presidente della Lucchese Andrea Bacci si è pubblicamente scusato per il comportamento dei tifosi lucchesi affermando: "È stato un coro indegno, chiedo scusa alla città e ai tifosi livornesi e a tutti gli italiani",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda garantire immediatamente il rispetto della legge, adottando tutte le misure possibili di propria competenza nei confronti dei responsabili di questo vile atto nei vari stadi italiani, ed in particolare a Livorno.
(4-06361)
Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:
il sistema delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio è stato riorganizzato ad opera del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2002, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema delle scorte. Sul piano organizzativo, il nuovo sistema di protezione si impernia, a livello centrale, sull'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Nello svolgimento della propria attività, l'UCIS si avvale di un organo di consulenza, la commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale;
ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2002, i servizi di protezione e di vigilanza sono assicurati, a livello operativo, da strutture ed agenti specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se necessario, dalla Guardia di finanza. Successivamente, è stata estesa la possibilità di eseguire compiti di scorta, limitatamente alle persone dell'amministrazione centrale della giustizia, anche al corpo di Polizia penitenziaria nonché, limitatamente alle persone appartenenti all'amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato;
secondo i dati forniti nell'ultima relazione disponibile sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, anno 2014, trasmessa alle Camere il 21 gennaio 2016, risultano tutelate 543 persone. Questo dato conferma quelli registrati nell'ultimo biennio 2012-2013. Il relativo mantenimento delle misure è stato assicurato con l'impiego di 1.879 uomini provenienti, dalla Polizia di Stato, dall'arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza e dalla Polizia penitenziaria;
per quanto concerne i dati disponibili sulla Polizia di Stato, la relazione sull'attività svolta nel 2014 registra una forza effettiva pari, al 31 dicembre 2014, a 100.728 unità, di cui 1.153 frequentatori di corsi di formazione per l'accesso alle varie qualifiche. La consistenza del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, è pari a 95.060 unità, di cui 858 dirigenti, 2.400 direttivi, 91.802 appartenenti ai restanti ruoli;
la legge n. 208 del 2015, legge di stabilità per il 2016, ha disposto, con il comma 474 dell'art. 1, la ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, da effettuarsi da parte del Ministro dell'interno entro il 31 marzo 2016, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio;
come noto, le scorte possono prevedere dispositivi di primo livello (rischio elevato, con equipaggio composto da 9 agenti su 3 autovetture blindate), di secondo livello (rischio alto, 6 agenti e 2 autovetture), di terzo livello (rischio intermedio, 2 agenti e 1 auto) e di quarto livello (rischio basso, 1-2 agenti e 1 auto);
al costo stimato per il personale addetto alle misure di protezione va aggiunto quello per le autovetture, assai rilevante come prezzo d'acquisto e come costo di manutenzione e gestione soprattutto per le autovetture blindate;

la legge di stabilità per il 2016 ha inoltre previsto, per fare fronte alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo internazionale, una serie di misure, volte all'incremento delle risorse destinate alla difesa ed alla sicurezza nazionale. In particolare, è stato istituito un fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, con una dotazione di 150 milioni per il 2016, un fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature, anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016, mentre ulteriori 10 milioni di euro per il 2016 sono stati autorizzati per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato. Infine, è stato previsto un fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale, in relazione alla minaccia terroristica, con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016;

in base ai dati pubblicati sul sito del Ministero della giustizia, risulta che, alla data del 30 giugno 2015, le risorse intestate al fondo unico giustizia, nel quale confluiscono le somme e i relativi proventi derivanti dall'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ammontano a circa 3,7 miliardi di euro. Di tali importi, 1,5 miliardi di euro sono liquidi, mentre i restanti sono costituiti da risorse non liquide;

a giudizio degli interroganti, parte di queste somme liquide libere dovrebbero essere concretamente utilizzate per rafforzare la sicurezza dei cittadini, ed in particolare destinate per l'arruolamento di nuovo personale in capo alle forze di Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, oltre che per la rivalutazione delle loro retribuzione, nonché per aumentare e riqualificare il parco macchine e gli altri mezzi di dotazione strumentale,

si chiede di sapere quali siano le conclusioni emerse dalla ricognizione del personale di Polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, che il Ministero dell'interno è stato impegnato ad operare entro il 31 marzo 2016, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio, e quali azioni i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto, per quanto di rispettiva competenza, in conseguenza dei dati rilevati.

(4-06362)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-03135, del senatore Lo Giudice, sulla disciplina delle spese correlate alla gestione degli uffici giudiziari;

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-03136, del senatore Tosato, sul rimborso dei clienti della società Arianna Sim in liquidazione;

3-03139, della senatrice Bottici ed altri, su alcune dichiarazioni di stampa riguardanti il Monte dei Paschi di Siena;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03134, del senatore Amidei ed altri, sull'esito della riforma dei conservatori;

3-03138, del senatore Vacciano ed altri, sulla ricognizione sui beni custoditi in plico nel *caveau* della Banca d'Italia in Via dei Mille a Roma;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-03137, del senatore Orellana ed altri, su alcune aggressioni avvenute ai danni di ispettori del lavoro.

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 680a seduta pubblica del 15 settembre 2016, a pagina 124, sotto il titolo "Disegni di legge, assegnazione" rispettivamente all'undicesima e alla ventiduesima riga, dopo le parole: "14a (Politiche dell'Unione europea)", aggiungere le seguenti: ", Commissione parlamentare per le questioni regionali".

1.5.2.5. Seduta n. 683 (pom.) del 21/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

683a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016
(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,34, è ripresa alle ore 16,55).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, rinnovo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,56, è ripresa alle ore 17,17).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, rinnovo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché

ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 17,18)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1844) ***Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(1922) ***D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(2457) ***BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***

(Relazione orale) **(ore 17,18)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Dalla Tor. Ne ha facoltà.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, signora Sottosegretario, continua il percorso riformatore di questa maggioranza e di questo Governo, sostenuto in maniera coerente e determinante dalla forza politica Area Popolare. Da tempo, in tutti i *talk show* e in tutte le conferenze, si parla della lunghezza del processo e si segnalano puntualmente i giorni necessari alla definizione di un giudizio, che penalizzano il nostro Paese al livello economico e di credibilità internazionale.

Con il provvedimento in esame intendiamo passare da un intervento di legislazione d'emergenza ad un intervento sistematico e strutturale. Ad esempio, vorrei ricordare l'estinzione del reato per condotte riparatorie: si tratta di un istituto che, sul piano deflattivo, porterà una serie di reati, il cui perseguimento assorbe tempo, lavoro e mezzi, ad essere risolti nel tiro di poche battute. Questo sarà possibile, ovviamente, per i reati di nessun allarme sociale, perché si tratta di reati a querela della persona offesa, in cui quest'ultima, una volta avuto risarcimento totale, è più che soddisfatta.

Inoltre, si interviene sui riti alternativi, strumento assai utile per un sistema giudiziario congestionato come il nostro: tali tipi di soluzione delle controversie devono essere rinforzati perché assicurano giustizia in maniera rapida ed efficace.

Relativamente all'impugnazione, la delega contenuta nel disegno di legge in esame attribuisce al Governo la facoltà di intervenire, senza incidere sulle garanzie della difesa, per razionalizzare alcuni meccanismi che avevano portato all'abuso di tale strumento difensivo. Viene stabilito finalmente un termine certo per lo svolgimento delle indagini preliminari e per la decisione di archiviazione o rinvio a giudizio a carico dei magistrati: è il segnale di un cambiamento culturale affinché tutti gli attori che prendono parte al processo rispettino regole e tempi, anche per tutelare i diritti della difesa. Ricordo, ancora, gli aumenti di pena per i reati di furto e rapina.

Le modifiche al regime delle intercettazioni sono finalizzate a impedire la diffusione delle intercettazioni che non hanno alcuna rilevanza penale. Inoltre, si puniscono le condotte in cui le intercettazioni vengono carpite fraudolentemente, per offendere la reputazione altrui.

Durante il lavoro di Commissione si è giustamente deciso di rimandare ad una più compiuta e ponderata trattazione la riforma della materia delle notificazioni: la finalità acceleratoria delle norme inizialmente immaginate, infatti, non teneva adeguatamente in considerazione i diritti e le tutele a garanzia della difesa, mettendo a rischio la conoscibilità, da parte dell'imputato, dei capi d'imputazione contestati.

Per quanto riguarda il sistema carcerario e la vita dei detenuti, il disegno di legge mira ad una semplificazione delle procedure: vengono dettate norme per il contraddittorio differito ed eventuale per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione.

Per incoraggiare la rieducazione delle persone in carcere si è positivamente deciso di propendere per una revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative. Ispirate al recupero e alla reintegrazione sociale dei detenuti sono anche le misure di incoraggiamento alle attività di

giustizia riparativa e di valorizzazione del lavoro e del volontariato. Infine, si è stabilito di procedere con un adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con particolare attenzione all'istruzione ed ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.

Sulla prescrizione, infine, si interviene prevedendo una sospensione di un anno e sei mesi dopo il primo grado e altrettanti dopo l'appello. In questo modo l'istituto rimane caratterizzato da un approccio garantista e di tutela del diritto alla difesa. In altre parole, si coniuga la risposta alle esigenze processuali di termini più lunghi con il rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Questa riforma è il frutto di una mediazione raggiunta in Commissione giustizia grazie all'approccio collaborativo di tutti i Gruppi parlamentari. Punto essenziale dell'intero provvedimento è la tutela dell'imputato e il rispetto della garanzia costituzionale di un equo processo, che non può in alcun caso configurarsi come un procedimento dalla fine incerta e quanto mai vaga.

La ragionevole durata del processo e le garanzie a tutela dell'imputato sono punti cardine di uno Stato di diritto liberale che il presente provvedimento rafforza e garantisce per l'intera durata di un procedimento. Pertanto auspico una rapida approvazione del testo oggi in esame, in quanto ulteriore tassello dell'azione riformatrice della maggioranza di questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Filippin. Ne ha facoltà.

FILIPPIN *(PD)*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, i quaranta articoli che compongono il complesso provvedimento all'esame del Senato recano importanti modifiche dell'ordinamento penale, dal punto di vista sia sostanziale che processuale.

In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, l'Atto Senato 2067 interviene anche sulla cornice sanzionatoria di alcuni reati, come il furto, la rapina e lo scambio elettorale politico-mafioso.

È su questo che concentrerò il mio intervento, pur consapevole che l'attenzione politica e mediatica è rivolta ad altro, in particolare al gigantesco tema della prescrizione e di come assicurare il principio costituzionale della durata ragionevole dei processi in un ordinamento come quello italiano che prevede - diversamente da altri - l'obbligatorietà dell'azione penale. Ma altri colleghi sono già intervenuti ed altri ancora lo faranno.

Passando specificamente al contenuto sostanziale del Atto Senato 2067, ricordo qui l'articolo 1, che inserisce nel codice penale il nuovo articolo 162-*ter*, che consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose e pericolose del reato. Si tratta, ovviamente, solo dei reati perseguibili a querela di parte, comunque soggetta a remissione. L'intento è quello di consentire, laddove possibile, la riparazione del danno e, quindi, la dichiarazione dell'estinzione del reato. Ove ciò non sia possibile, trattandosi di un fatto che non dipende più dalla volontà dell'interessato, si dovrà comunque procedere nella medesima maniera.

È evidente che l'intento è prevalentemente di tipo deflattivo, per evitare che i reati di piccolo cabotaggio intasino l'attività dei lavori degli uffici della procura e dei giudicanti, che a qualcosa di più importante debbono dedicarsi. L'ottica, dunque, è quella di migliore l'efficienza del sistema penale italiano, ovvero di concentrare le risorse, in particolare quelle umane, laddove serve.

L'articolo 3 interviene invece sul reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. Altri hanno già evidenziato la grande attenzione dedicata in questa legislatura alla questione dei reati di corruzione, degli odiosi reati di corruzione, non solo per il peso negativo che essi hanno sul sistema italiano, economico e sociale, ma soprattutto per il carico di sfiducia che essi causano nei cittadini e nel loro rapporto con le istituzioni.

A questo riguardo, è bene ricordare che proprio questo Parlamento, con la legge n. 62 del 2014, ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sul fronte della condotta

incriminata e dilatandola considerevolmente perché è stata ricompresa, come da più parti si chiedeva (ricordo note campagne di incentivazione), anche l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o dell'erogazione, di altra utilità, oltre che di denaro.

Restava il problema della cornice sanzionatoria che nel testo in discussione trova ora una più completa previsione: il disegno di legge al nostro esame interviene nuovamente sulla cornice edittale, sanzionando tale reato con la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Ma quello su cui vorrei attirare l'attenzione sono soprattutto gli articoli da 4 a 6. Con tali articoli infatti si realizza una forte stretta su scippi, furti in casa e rapine: i reati più avvertiti dagli italiani, quelli che minano la sicurezza della propria casa e la possibilità di muoversi liberi in strada. Sono i numeri a dare sostanza alla percezione dei cittadini: la frequenza dei furti, una casa svaligiata ogni due minuti, l'aumento esponenziale con il raddoppio dei furti in dieci anni. I dati Censis ci dicono che erano 110.887 nel 2004, ma già nel 2013 erano saliti a 251.422: ben il 127 per cento in più. Solo per fare un raffronto, nello stesso periodo sono calati invece gli omicidi (-29,7 per cento). Purtroppo non sono calati i femminicidi, se mi è consentita questa amara e desolata osservazione.

Cresce, contemporaneamente, anche l'attenzione delle Forze dell'ordine nei confronti di questo reato. Nel 2013 sono state denunciate a piede libero per furti in abitazione 15.263 persone (+139,6 per cento rispetto al 2004), di cui 1.366 minori, e sono state arrestate 6.628 persone. I detenuti per furto in abitazione e furto con strappo erano 3.530 nel 2014, con una crescita del 131 per cento rispetto al 2007.

L'aumento dei reati che turbano la quiete domestica porta a un aumento delle preoccupazioni della gente comune. Era necessario intervenire ed è stato fatto. In questo testo si sono previsti aumenti di pena mirati soprattutto ad evitare che scippatori, ladri e rapinatori, una volta arrestati dalla polizia, magari dopo importanti fatiche investigative, vengano rimessi in libertà.

Gli articoli da 4 a 6 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio, ovvero furto in abitazione e con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), furto aggravato (articolo 625 del codice penale) e rapina (articolo 628 del codice penale), aumentando le pene ed escludendo, in relazione al reato di furto, il bilanciamento di alcune circostanze.

L'articolo 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva dall'attuale anno a tre anni e la pena pecuniaria, nel minimo, dagli attuali 309 a 927 euro e, nel massimo, dagli attuali 1.032 a 1.500 euro. La disposizione inasprisce, inoltre, anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate, contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale. Significa che il minimo edittale sale dagli attuali tre a quattro anni - e tutti sappiamo cosa ciò significhi - con pena massima prevista di dieci anni, se il reato è aggravato dalla violenza sulle cose o dalla destrezza o dalla presenza di più persone ovvero dalla presenza di una sola ma travisata o da una persona che si finge pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, abusando, perciò, della fiducia della vittima.

Ancora, sempre con riferimento all'articolo 624-*bis* (furto in abitazione o con strappo), il disegno di legge n. 2067 aggiunge un ulteriore comma, per il quale le circostanze attenuanti, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto che poc'anzi citavo, cioè quelle di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano, quindi, sulla quantità della stessa, risultante dall'aumento conseguente alle circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. Nel caso delle circostanze aggravanti elencate dal suddetto articolo, il reato di furto - quello per così dire semplice, previsto dall'articolo 624 - è punito con la pena della reclusione da due a sei anni, aumentando anche in questo caso il minimo edittale.

Infine, l'articolo 6 interviene sul reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria. La disposizione, inoltre, inasprisce il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale.

È una risposta adeguata e sufficiente? Forse per altre forze politiche presenti in quest'Assemblea no; ma fornire ai magistrati strumenti efficaci, garantire procedimenti penali solerti è indispensabile per restituire ai cittadini un maggior senso di sicurezza. È un dovere insopprimibile per lo Stato. E questo disegno di legge è sicuramente un passo utile in tale direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Conte. Ne ha facoltà.

CONTE *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con questo disegno di legge vogliamo riformare un capitolo fondamentale per il buon funzionamento della macchina statale, erogatrice di servizi per i cittadini quali la disciplina del processo penale. Una necessità per il nostro Stato di diritto evidenziata con fermezza da più parti, non solo da parte di alcuni soggetti, talvolta anche portatori di interesse personale, ma davvero dalla stragrande maggioranza degli utenti della giustizia.

Proprio il settore della giustizia, sotto il profilo dei tempi e delle risposte di certezza e a causa del ridotto finanziamento, da un lato, e di una scarsa progettualità di investimento sugli aspetti più logistici, dall'altro, non riesce a dare risposte e servizi efficienti ai cittadini. Per cui, velocizzare il processo penale era uno dei temi che maggiormente hanno mosso i lavori della Camera, prima, e della 2a Commissione del Senato, successivamente.

Certamente durante l'*iter* di formazione di questo disegno di legge ci sono stati momenti di confronto tra sensibilità politiche diverse all'interno del Parlamento: questa è la dimostrazione più evidente della complessità, allorché si introducono aspetti che incidono profondamente sui meccanismi della giustizia, e conseguentemente sulla vita reale di tantissimi cittadini, di arrivare davvero ad una norma che sia chiara, precisa e immediatamente applicabile senza alcuna forma di perplessità nell'interpretazione. Il legislatore ha il compito di trovare un equilibrio politico di sintesi delle varie istanze, rappresentate anche durante le audizioni svolte, cui ha partecipato la maggior parte dei più rappresentativi esponenti della magistratura, dell'avvocatura, della carta stampata e del mondo dei media. Vorrei evidenziare alcuni punti qualificanti del provvedimento oggi al nostro esame, che rappresentano proprio tale equilibrio.

Abbiamo previsto un inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio, come i furti e le rapine, per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Sono state aumentate anche le pene edittali per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

In tema di intercettazioni, si è cercato giustamente di limitare quelle intercettazioni captate fraudolentemente, e soltanto al fine di ledere l'onore delle persone. Si è inteso, quindi, rafforzare il principio della garanzia della riservatezza di comunicazioni e conversazioni telefoniche, in conformità al dettato costituzionale, nella effettuazione e nella gestione del materiale intercettato, specialmente con riguardo alle persone occasionalmente coinvolte dai procedimenti di indagine.

Sono state dettate misure per la semplificazione del processo penale, specificamente per razionalizzare le possibilità di proporre appello avverso alle decisioni del giudice e conseguentemente per accorciare i tempi della giustizia.

Vorrei ricordare che con questa normativa stiamo dando attuazione a un percorso riformatore in cui abbiamo tenuto conto delle forti indicazioni provenienti da istituzioni e organismi europei. Mi riferisco in particolare alla giustizia riparativa, che mancava come principio culturale nel nostro ordinamento, per la quale è stata conferita una delega al Governo circa l'ampliamento della facoltà di controllo di informazione della persona offesa. Tale aspetto si inserisce in una più ampia delega di riforma dell'ordinamento penitenziario, in cui si presta attenzione anche al recupero e al reinserimento dei minori detenuti, delle donne in carcere e delle detenute madri.

Per concludere, mi sembra che il risultato del testo elaborato dalla 2a Commissione del Senato rappresenti un punto di vero equilibrio. Tutto, evidentemente, è perfettibile, specialmente in materie articolate e di dettaglio come quella penale, ma oggi facciamo più di un passo avanti verso un modello migliore e più efficiente di giustizia penale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giacomo. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, i lavori che hanno portato la Commissione a valutare positivamente il provvedimento sono la testimonianza di uno scambio fecondo e continuo non solo tra Esecutivo e Parlamento, ma anche tra Parlamento, addetti ai lavori e le diverse figure professionali.

E ciò avviene proprio perché ci troviamo di fronte a un tema che inevitabilmente richiede la consapevolezza di dover procedere con il metodo del confronto e con l'esame dell'esperienza concreta, senza la possibilità di avere soluzioni precostituite e infallibili. Proprio per questi motivi, ci troviamo di fronte un provvedimento che ha alle spalle una lunga gestazione, la cui la verifica degli effetti e dell'impatto è assolutamente necessaria.

Con questo disegno di legge si interviene su materie molto diverse, che vanno dal rafforzamento delle garanzie difensive alla durata ragionevole dei processi, al tema dell'ordinamento penitenziario, affinché i principi costituzionali dell'effettività della pena, compresa la sua funzione rieducativa, e delle garanzie della difesa siano rispettati fino in fondo.

Elencando brevemente i punti salienti del provvedimento, vorrei ricordare l'aumento delle pene per i reati contro il patrimonio; la delega per la riforma delle intercettazioni, che mira ad assicurare un uso garantista nel segno della riservatezza del materiale intercettato; le misure per la semplificazione del processo penale, con specifico riguardo alla materia delle impugnazioni; la riforma dell'ordinamento penitenziario, con particolare attenzione alla giustizia riparatoria. Ebbene, tutte queste materie vengono ricondotte a unità nel testo oggi in esame, credendo che contenga soluzioni ragionevoli e ispirate anche al principio di proporzionalità.

Allo stesso tempo, si innova, nel senso di una maggiore responsabilizzazione e di un'esaltazione della responsabilità dell'interprete professionale e del giudice il ruolo della giurisdizione, contemporaneamente bilanciato con la tutela delle garanzie fondamentali della persona.

Vorrei anche sottolineare quello che sembra un corretto bilanciamento del rapporto tra Parlamento ed Esecutivo per quanto riguarda le deleghe. Le deleghe previste sono necessarie, perché ci troviamo di fronte a prospettive aperte e non abbiamo la possibilità di poter tradurre il tutto in una regolamentazione analitica e di dettaglio. Esse hanno, in prospettiva, una capacità di verifica ulteriore nel ritorno dei provvedimenti del Governo anche all'esame consultivo del potere legislativo. Pertanto, ci sarà ancora occasione di verificare la coerenza dei provvedimenti che l'Esecutivo riterrà di dover prendere proprio sulla base del disegno di legge oggi in esame.

Rinnovare il sistema della giustizia del nostro Paese, che soffre dei mali cronici che tutti conosciamo, significa mettere mano con severità alla riforma del codice penale e delle procedure, soprattutto per avere fattispecie penali nitide e precise, che siano anche un sostegno per lo stesso lavoro dell'interprete. Il provvedimento in discussione apre a un lavoro complessivo che riceverà un tassello ulteriore con il disegno di legge sul processo civile, attualmente all'esame della Commissione giustizia.

Oggi intendiamo mettere le basi per un profondo lavoro sull'organizzazione, sui mezzi, sulle risorse, su una corretta rielaborazione del modo di essere degli uffici e sul sostegno agli operatori. Il Parlamento avrà poi il compito e la responsabilità di verificare se le misure adottate in via legislativa saranno dell'utilità immaginata e se tutti gli attori coinvolti nella riforma dell'universo penale saranno messi nelle condizioni di operare per garantire una giustizia rapida, equilibrata ed efficace ai nostri concittadini. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il disegno di legge in esame costituisce uno dei diversi interventi attraverso i quali in questa legislatura viene affrontato dal Parlamento il tema della giustizia in un'ottica di riforma.

L'organizzazione e l'amministrazione della giustizia hanno rappresentato - e per molto aspetti continuano a rappresentare - il terreno di un aspro scontro politico che, per molto tempo, ha impedito che fossero avviate le necessarie riforme atte a garantire efficienza di un servizio fondamentale per la vita del nostro Paese: tanto più si è discusso e ci si è scontrati negli ultimi anni attorno a questo tema,

tanto più si è lasciato che le sue disfunzioni più gravi diventassero mali cronici. La giustizia è divenuta in tal modo per i nostri cittadini e le nostre imprese non la sfera a cui rivolgersi per vedere garantiti diritti o dare tutela ai propri legittimi interessi, non la dimensione dove anche il più debole tra i cittadini possa trovare riparo dai soprusi del più forte, ma il simbolo di un calvario da tenere il più lontano possibile dalla propria vita, e questo nonostante il valore della professionalità e delle competenze che operano all'interno del vasto pianeta giustizia.

Di tutto ciò è stato il Paese a fare le spese. Oggi il malfunzionamento del sistema giudiziario rappresenta secondo tutti gli osservatori più avvertiti, e soprattutto secondo chi ci guarda da fuori, uno dei più grandi macigni sulla strada della crescita e non ci consente di sedere a pieno titolo tra i nostri migliori *partner* europei.

La complessità della giustizia italiana è tale da non poter essere affrontata con un unico intervento riformatore, con un'unica soluzione, con un intervento ritenuto messianico. Quello che invece abbiamo avviato in questa legislatura come maggioranza di Governo e come parlamentari è stato un percorso per tappe, che ha certamente visto lo scambio continuo e proficuo tra Governo e Parlamento. Non ci siamo trovati a esaminare unicamente atti d'iniziativa governativa. Importanti atti d'iniziativa parlamentare hanno trovato piena legittimazione nel rapporto con il Governo e con il voto parlamentare. E ricordo - ad esempio - quelli che hanno introdotto istituti quali la messa alla prova, richiesta da anni (e mai il Parlamento aveva trovato la forza e l'energia per introdurla nel nostro sistema normativo); la cosiddetta e tanto attesa depenalizzazione che, proprio al Senato, in Commissione giustizia ha trovato spazio e legittimazione e finalmente è diventata anche un importante strumento di intervento; la particolare tenuità del fatto; la disciplina che ha riformato la custodia cautelare; interventi importanti sui reati contro la pubblica amministrazione, come la corruzione, il falso in bilancio e l'autoriciclaggio, che hanno minato e continuano a minare gravemente l'economia italiana.

Quello che ci apprestiamo a esaminare è un provvedimento complesso, ampio, che tocca una serie di istituti, principalmente processuali, ma anche di diritto sostanziale. Ricordo l'approccio culturale e tecnico che abbiamo voluto utilizzare: innanzitutto, si è introdotta una sorta di doppio binario culturale. Nel nostro Paese è possibile tenere insieme la sicurezza con le garanzie? Per molti no. Per anni abbiamo visto un conflitto tra queste due dimensioni: i sostenitori della sicurezza contro i sostenitori delle garanzie; chi prestava attenzione alle garanzie trascurava il tema della sicurezza. In questo disegno di legge, finalmente, si crea un ponte tra la dimensione della sicurezza e quella delle garanzie. E ripeto finalmente: siamo arrivati in ritardo, ma l'innovazione di questo approccio deve essere valorizzata e premiata.

Inoltre vi è stato un doppio binario di tipo tecnico, portato avanti da me e da altri parlamentari del mio Gruppo - e mi riferisco anche ad altri parlamentari di maggioranza e di opposizione e al lavoro svolto in Commissione - per avere un approccio in grado di non confondere mai i reati comuni con quelli di mafia e terrorismo. Anche questo doppio binario è entrato tra le norme. E siamo stati molto attenti, meticolosi, nell'evitare che una giusta attenzione al tema delle garanzie potesse minare il tema della sicurezza sotto il profilo, appunto, della lotta alla mafia e al terrorismo.

Alcuni esempi molto concreti voglio anticipare in cui il doppio binario (culturale e tecnico-giuridico) ha trovato piena legittimazione: mi riferisco all'articolo 18 del disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare, il quale modifica la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione. E faccio riferimento, in particolare, a questa disciplina, che è stata molto discussa e alla quale noi riteniamo si debba prestare molta attenzione: «In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*. Nel caso di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di - ben -quindici mesi per i reati di cui al

comma 2, lettera *a*), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello».

Come vedete, anche qui il principio del doppio binario ha trovato piena legittimazione: c'è una differenza di trattamento per reati comuni e per reati di mafia e di terrorismo. È chiaro che anche il vincolo dei tre mesi per i reati comuni può creare qualche difficoltà. È, quindi, necessario che il Ministero della giustizia - e per questo mi rivolgo al Ministro - si organizzi in modo tale, come si sta facendo in questi mesi, da razionalizzare, potenziare e migliorare la capacità organizzativa delle procure, la capacità di dare una risposta in termini di organico e di personale amministrativo, per evitare che si possano creare disfunzioni all'interno del nostro Paese per i reati comuni. E ciò è tanto vero che degli emendamenti - io stesso ne ho presentato uno - spostano il termine da tre a sei mesi; ma per i reati di mafia e terrorismo non c'è questo pericolo.

Mi soffermo su un altro punto delicato, che ha fatto molto discutere, su cui è stata prestata una particolare attenzione e si è svolta una lunga discussione all'interno della Commissione giustizia, che dà conto del doppio binario tecnico-giuridico, che è stato - come sapete tutti - pensato e ideato da Falcone e che oggi è una realtà viva all'interno del nostro codice. L'articolo 36 del nostro disegno di legge reca «Principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario». Anche questa è una riforma molto attesa; è una delega importante che offriamo al Governo, su cui il Parlamento vigilerà ed è tenuto a dare dei pareri. Seguiremo con molta attenzione questo punto di portata innovativa, atteso da tanti e tanti anni e richiestoci dalla società civile, dagli operatori del mondo del volontariato e dell'associazionismo e dagli osservatori europei e internazionali sul pianeta carcere.

Ricordo a tutti i nostri colleghi che noi, fino a qualche mese fa, avevamo il problema del sovraffollamento, il male principale che attanagliava il pianeta carcere. Io debbo qui ringraziare il Ministro e il Governo, ma debbo dire anche che un contributo importante l'ha offerto il Parlamento, in particolare proprio il Senato, per fare in modo che il nostro Paese non fosse più attanagliato da questo problema. E la riforma adesso è arrivata. Non abbiamo più il tema del sovraffollamento. La riforma trova spazio e lo trova secondo il criterio del doppio binario.

Innanzitutto, proprio al primo comma dell'articolo 36 si presenta bene il doppio binario e si dichiara in modo chiaro, netto e preciso: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354,» - il famoso 41-*bis*, sottolineo io -«e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 34, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi». Il messaggio che viene lanciato è il seguente: mafiosi e terroristi sottoposti al 41-*bis* non pensate che si possano aprire per voi spazi di diversa natura oltre a quello di un trattamento rigoroso, naturalmente ben garantito sul piano dei diritti umani, ma che non vi darà la possibilità di utilizzare quella dilatazione del trattamento individualizzato e personalizzato, perché, diversamente, faremmo un errore clamoroso, di cui, sulla pelle di tante vittime e sulla storia del nostro Paese, abbiamo imparato a tener conto.

Il punto *b)* della delega, importante, parla di: «revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative,» - le importanti, sottolineo, misure alternative - «sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo» - ecco qui il doppio binario - «che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare» - aggiungo a scanso di equivoci - «per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale». Doppio binario c'era e doppio binario rimane; questo punto non viene scansato.

Un altro punto della delega, il punto *e)*, è anch'esso molto delicato e importante, ha fatto ampiamente discutere in Commissione, e viene trattato con molta attenzione in base al principio del doppio binario. Recita il punto *e)*: «eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari» - ecco qui la garanzia del doppio binario - «in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato». In sostanza, si vuole fare un salto di qualità, che già la senatrice Ginetti nel suo intervento ha ben

spiegato.

Non si tratta qui di massificare l'intervento. Non si tratta di pensare che tutti i tipi di detenuti siano messi nella stessa condizione. Bisogna puntare a un trattamento sempre più individualizzato e differenziato, che deve però tener conto del tipo di reato commesso. Noi sappiamo che, per i reati di mafia e terrorismo, la caratteristica aggregativa, anche all'interno del carcere, è la filiazione; per quanto riguarda i reati di mafia, si tratta della dilatazione del controllo del territorio e della gerarchizzazione del potere anche all'interno delle carceri.

Per questo si è voluto inserire il principio del doppio binario, che ci consente di non commettere errori e strafalcioni, e quindi, per quanto riguarda il terrorismo, di contrastare i fenomeni di radicalizzazione che spesso si verificano all'interno delle carceri, e, per quanto concerne le mafie, di evitare che si possano ancora trasmettere verso l'esterno il potere dei *boss* e le loro decisioni, che possono toccare sfere anche molto delicate, come quelle attinenti agli omicidi, agli appalti, al voto di scambio, alla corruzione e a tutte le attività che di solito la mafia esercita anche dall'interno delle carceri.

Nel testo poi è contenuta una norma di chiusura riguardante i benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, ovvero una categoria molto delicata e importante, che sono i vari *boss* di primo piano, i cosiddetti capi delle varie organizzazioni mafiose. Anche in questo caso si dice che occorre intervenire, salvo però i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificamente individuati e, comunque, nei casi di condanna per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale. Come vedete, nel testo si pone una particolare attenzione nell'evitare che si possa utilizzare l'apertura che è necessario fare nel mondo delle carceri, la sua modernizzazione e il rispetto dei principi trattamentale e rieducativo, previsti dalla nostra Carta costituzionale, come un cavallo di Troia per concedere benefici non dovuti a chi è ristretto per motivi di mafia e terrorismo. E questa è la chiara volontà del legislatore, dei relatori e di tutti i membri della Commissione giustizia e del Governo ed è bene ribadirlo in questa Assemblea parlamentare. In ogni caso, il dato letterale del testo è abbastanza chiaro e ben preciso.

Lo stesso si è voluto fare anche per quanto concerne l'altro punto molto delicato, su cui abbiamo ampiamente discusso, che riguarda le intercettazioni. Anche a tal proposito si è discusso, si è polemizzato, sono stati svolti interventi e si è detto che esistono delle falle. Intanto dico in modo molto chiaro e netto, senza temere di essere smentito, che non si è fatta una scelta volta a limitare l'utilizzo delle intercettazioni. Questo punto non è stato ritenuto meritevole di cambiamento da parte del legislatore. Quindi, nessuno può pensare che nel nostro Paese, attanagliato da problemi gravi, come la corruzione e i reati di mafia e terrorismo, ci sia una benché minima limitazione all'uso corretto, disciplinato, controllato e garantito di questo importante strumento di indagine, che naturalmente non può essere sostituito. E un altro intervento è stato svolto dal legislatore, in sintonia con l'esperienza maturata dalle migliori procure. E ciò è tanto vero che, nella fase delle audizioni in Commissione giustizia, sono stati chiamati i rappresentanti di tutte le principali procure che avevano emesso le famose circolari, che disciplinavano semplicemente l'uso delle intercettazioni, per evitare che una pubblicazione impropria potesse ledere il diritto alla *privacy* dei cittadini. Quindi, la delega che proponiamo al Governo si muove all'interno di un solco ben preciso che non limita l'uso delle intercettazioni, ma recepisce, sul piano normativo, ciò che già le migliori e più impegnate procure - e via via tutte le procure italiane - hanno stabilito autonomamente, con circolari interne.

Il principio del doppio binario ha trovato piena cittadinanza anche per ciò che riguarda quel metodo invasivo di captazione, molto discusso e naturalmente da verificare in un sistema democratico, che è rappresentato dai cosiddetti *trojan*. Anche su questo sistema, molto invasivo, si è svolta una discussione all'interno della Commissione giustizia e si è utilizzato il principio del doppio binario, seguendo le indicazioni emerse recentemente in giurisprudenza. Si è infatti deciso che tale sistema possa essere utilizzato non per i reati comuni, ma solo ed esclusivamente per i reati di mafia e terrorismo. Si tratta di una scelta importante, che evita che questo strumento realmente invasivo - lo sottolineo - possa sfuggire a un controllo democratico, diventando lesivo della tutela della *privacy* e delle relazioni umane anche di soggetti esterni a quelli indicati come oggetto dell'indagine, e possa diventare strumento improprio di ricatto, anche da parte di un sistema di potere, che nel nostro Paese è

spesso sfuggito ai controlli democratici. E, quindi, si è scelto anche qui di seguire un doppio binario.

Colleghi, penso che debba essere apprezzato il lavoro compiuto e la discussione in quest'Aula potrà arricchire l'attività che stiamo portando avanti. Ricordo - faccio un passo indietro e torno ai primi articoli del provvedimento - che sono state fatte alcune scelte molto importanti: mi riferisco, ad esempio, alla necessità di garantire risposte alla domanda di sicurezza contro i reati predatori (mi riferisco ai furti e alle rapine). Anche a tal riguardo si è fatta una scelta di intervento molto seria e qualificata. Sono stati, quindi, elevati i minimi di pena per impedire che la domanda di sicurezza nel nostro Paese possa diventare solo oggetto di convegni o studi, dove ci si straccia le vesti, si dichiara tutti che è necessario intervenire e dove spesso si fa a gara a chi ritiene che bisogna essere molto vigorosi contro questo tipo di reato, per poi lasciare le cose come stanno.

Il Governo e il Parlamento, invece, hanno deciso in modo molto equilibrato e serio di intervenire, senza strafalcioni, tenendo in piedi quella proporzionalità che la nostra Costituzione ci chiede quando si deve intervenire in tema di pene. E i relatori hanno presentato un emendamento che va in questa direzione, aumentandole anche per quanto riguarda i reati gravissimi di estorsione, per fare in modo che la proporzionalità possa rimanere in piedi ed essere quindi sistemica.

Si è voluto intervenire anche sull'articolo 416-*ter*. Quest'Aula è stata più volte infiammata e ha discusso molto intorno al tipo di reato in esso previsto: è stato modificato, è stata allargata la portata della condotta, ma in realtà esisteva un limite che riguardava la durata della pena. Ebbene, si è deciso - e il Senato ha apprezzato la volontà della Camera - di aumentare la reclusione da sei a dodici anni.

Voi sapete che intorno alla questione si è svolto un ampio dibattito, e ho notato, nel *pourparler* con alcuni senatori, la preoccupazione nei confronti dell'aumento di pena, che era necessario, per la proporzione con l'articolo 416-*bis*, anche al fine di evitare di pensare che il reato di scambio politico-mafioso sia addirittura meno disdicevole e importante nella gerarchia delle attenzioni del legislatore del 416-*bis* semplice. Ma attenzione: l'aumento non ha modificato l'uso delle intercettazioni, perché tale uso è stato sempre possibile sin dal 1992 quando il 416-*ter* è entrato all'interno del nostro sistema. Così era, così rimane e così sarà: l'uso delle intercettazioni è legittimo e l'aumento della pena non ha spostato il suo utilizzo, non rileva intorno a tale utilizzo che permane e resta importante, perché nel momento sorgivo della democrazia non devono esserci interferenze di tipo mafioso. La libertà del voto deve essere assolutamente garantita e, quindi, il legislatore fa bene a fare una scelta rigorosa per impedire che ci possa essere, appunto, un'interferenza da parte delle organizzazioni mafiose.

Ma sono stati fatti interventi innovativi di grande coraggio anche intorno al processo, che in Italia è stato oggetto di innovazioni, spostandosi sul piano accusatorio, ma mantenendo alcuni residui del modello inquisitorio, per cui la durata ragionevole del processo non è riuscita più a trovare piena cittadinanza. C'è stata una rivisitazione di tutte le fasi processuali e si è riusciti a trovare quelle soluzioni che sono in grado, anche qui, di tenere in piedi quel doppio binario culturale di cui parlavo prima: più garanzie e allo stesso tempo più sicurezza per i cittadini ad avere processi veloci, ben fatti e ben strutturati. Occorre evitare lo sconcio che il nostro Paese ha vissuto per molto tempo di processi che durano tantissimi anni fino al punto che, la prescrizione - viene trattata e bene - possa essere usata strumentalmente da una parte e dall'altra: da una parte, per impedire lo svolgimento dei processi; dall'altra, per lasciare aperte vicende riguardanti alcuni cittadini in sospeso per tanti anni fino; e ciò ha messo in discussione l'autorevolezza e la forza di una democrazia, incapace di decidere velocemente e stabilire se una persona è realmente innocente o colpevole.

Quindi, cari colleghi, penso che il lavoro compiuto possa essere giudicato buono e ritenuto un passo avanti innegabile. Discuteremo al riguardo e avremo modo di confrontarci, ma deve essere riconosciuto che il Parlamento, in sintonia con il Governo, sta compiendo una cosa degna di un Paese che finalmente ha il coraggio di affrontare l'argomento, ossia riformare il sistema giustizia e fare dei passi avanti realmente innovativi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signora Presidente, per dovere di correttezza e verità credo si debba riconoscere una cosa: il Movimento 5 Stelle aveva ragione. Quando ha fatto la battaglia sull'articolo 416-*ter* e ha

detto in tutti i modi in quest'Assemblea e alla Camera che era una norma sbagliata, aveva ragione.

Cari colleghi, l'atto in discussione in questo momento sancisce proprio questo: abbassare la pena del 41 per cento per il voto di scambio politico-mafioso era un atto sbagliato, e qualcuno fuori da queste Aule direbbe abominevole. Ci sono voluti due anni per riconoscerlo e i danni compiuti non sono riparabili, perché l'abbassamento della pena - il regalo che è stato fatto a chi si accorda con la mafia per avere i voti - rimane malgrado l'aumento che oggi si propone. Inoltre, tutte le procure antimafia sentite nella Commissione bicamerale antimafia hanno sollevato anche un altro problema: non c'era solo la questione dell'abbassamento della pena, ma esisteva anche quella dell'introduzione di un ulteriore elemento che rendeva impossibile perseguire il reato. E questo, pervicacemente, non lo si è voluto affrontare e, quindi, cosa si fa? Si usa lo specchietto per le allodole: dopo aver regalato lo sconto di pena a tutti quelli che ne usufruiranno - e saranno tanti - adesso si dà il contentino aumentando la pena e lasciando inalterate la formulazione del reato e la richiesta del metodo mafioso, che rendono impossibile il suo perseguimento. Ce lo hanno detto i pm e la Cassazione. Se la Cassazione dice che il nuovo articolo 416-*ter*, voluto dal Governo Renzi, è norma più favorevole al reo, vuol dire che in queste Aule si è realizzata una vergogna, una macchia che resterà negli anni a venire su questo Governo e la sua maggioranza. A questo non si è posto rimedio nemmeno con questa norma.

Veniamo ora al disegno di legge delega. *(Il ministro Orlando si avvia verso l'uscita dell'emiciclo)*. Signor Ministro, non vada via perché questo è il punto fondamentale. Norme penali e di procedura penale vanno discusse in Parlamento davanti ai cittadini italiani e non nel chiuso del Ministero, dove non si sa chi prepara una legge - è incerta la paternità - e poi si nega di averla scritta. E abbiamo assistito a simili episodi con le leggi deleghe. Signor Ministro, cose così importanti che attengono alla libertà dei cittadini vanno discusse in questa sede davanti a tutti, assumendosi prendendosi la responsabilità delle scelte che si fanno. E qua si stanno compiendo scelte importanti, perché con questa legge delega si va a toccare il regime carcerario, il doppio binario che era stato voluto per la mafia e che questa legge delega pasticciata mette a rischio.

È vero che lo salva per i condannati all'ergastolo per mafia, ma apre la porta a possibili interpretazioni che non vorremmo vedere, perché non vogliamo assistere a un regime carcerario differente per i condannati per mafia. Non vogliamo veder fare questo regalo alle mafie. Quando in quest'Assemblea si dice che non c'è un limite alle intercettazioni, si mente; e si mente sapendo di mentire. Cari colleghi, il limite è scritto nella norma contenuta nell'articolo 35, lettera *e),* punto 3, e immaginate come sono scritte queste norme. Stiamo parlando del più potente strumento di indagine in questo momento a disposizione delle procure, che può essere attivato soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Ebbene, esclusi i reati di mafia e terrorismo, per attivare le indagini in via informatica ci vuole la flagranza di reato, ovverosia non potrà mai essere attivata, perché non vi sarà la certezza della flagranza del reato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è ciò a cui puntavate e che si voleva ottenere: legare le mani alle procure.

Ma non basta: abbiamo riempito le procure di atti burocratici e chiusure entro tre mesi delle indagini dopo la scadenza dei termini, che è un percorso alla rovescia rispetto a quanto si richiedeva nel nostro Paese. E mi ritorna in mente un testo degli studi universitari - il famoso saggio di Santi Romano - che parlava dei destinatari delle norme giuridiche. Chi sono i destinatari di queste norme? Per chi sono scritte queste norme? Sono scritte per i cittadini di questo Paese? Sono scritte per i cittadini perbene di questo Paese, che ogni giorno si confrontano con il cancro della corruzione, che è la malattia dell'Italia? O sono scritte per altri? Non è questo che si chiedeva. Non è questo ciò che i cittadini ci chiedono fuori da queste Aule. I cittadini ci chiedono una giustizia più semplice e voi avete aggravato le procedure delle procure, creando percorsi a ostacoli su percorsi a ostacoli. Ci chiedono norme efficaci e voi cosa fate? Legate le mani alle procure, togliendo loro uno degli strumenti più efficaci nella lotta alla corruzione.

Se poi il sospetto è di voler favorire chi compie siffatti atti - sì, proprio questo - chi può negare, di fronte a una tale evidenza, fuori da queste Aule, a chi sospetta che sia questo il vero scopo di dette

norme? Ossia favorire coloro che compiono atti di corruzione, i quali non potranno essere indagati dalle procure con gli strumenti finora più efficaci messi in campo. Colleghi, queste sono norme vergognose che non dovrebbero esistere in un Paese civile.

Addirittura, ci sono programmi informatici pubblicati e autorizzati dal Ministero con un atto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Mi riferisco a un programma informatico di indagine. In questo modo, chi ne avrà bisogno si comprerà subito la contromisura, essendo programmi informatici, alimentando in tal modo il *business* e gli affari degli spioni e controspioni, come se in questo Paese il problema è che le procure ricattano qualcuno. Ma come si permette un collega di dire in quest'Aula che, attraverso le indagini della magistratura, si ricatta qualcuno? Se qua c'è qualcuno che ricatta altri, si tratta dei corrotti che hanno accesso alle strutture marce dello Stato, ad apparati che fanno indagini e a intercettazioni senza avere l'autorizzazione della magistratura, che servono non a portare a processo, ma a definire maggioranze. Con queste norme non abbiamo l'armamentario necessario per affrontare siffatte malattie. Ripeto: non lo abbiamo.

Questa norma è uno scandalo; è uno scandalo questa norma! E non venite a dire che serve per combattere la delinquenza diffusa, che è stata invece favorita dai vostri atti. Dopo ben tre decreti svuotacarceri vi siete accorti che in questo Paese l'arroganza dei delinquenti, anche quelli comuni, anche i più spiccioli, anche di quelli di strada, è arrivata alle stelle.

Un giorno dopo l'altro assistiamo ad atti sempre più gravi… *(Commenti dal Gruppo PD)*. Non scuotete la testa, cari colleghi! Ieri notte, nella mia provincia, a Giarre, hanno sparato a un carabiniere in casa sua, mentre era con la sua famiglia. E il giorno prima nel centro della Sicilia, a Barrafranca, hanno sparato colpi di fucile contro la casa di un altro carabiniere. Qui la criminalità rialza la testa perché sa che può godere di ampi margini di impunità, i margini che voi avete garantito con i vostri svuotacarceri, che hanno liberato 28.000 condannati; 28.000 condannati, che stanno facendo banchetto a dispetto dei poveri cittadini del nostro Paese, delle persone perbene. Sono impuniti! E voi ora cosa fate? Alzate le pene per cercare di rimettere in galera quei 28.000 che avete liberato? *(Commenti del senatore Mirabelli)*.

Questo fate. Prima create un danno e poi cercate di mettere una pezza. Questo può essere considerato il provvedimento al nostro esame: una pezza malmessa. Si vuole agire per impedire quelle indagini che portano dritti al cuore della corruzione del nostro Paese, ma senza danneggiare le indagini contro la mafia. Ebbene, sappiate che importanti studiosi del fenomeno dicono da anni che non c'è mafia senza corruzione; che ci può essere corruzione senza la mafia, ma non c'è la mafia senza corruzione. E voi cosa fate? Indebolite la lotta alla corruzione quando questa è il primo problema di questo Paese.

Qui non esiste alcun problema di *privacy*. Abbiamo svolto delle audizioni, e gli interventi del Garante per la *privacy* saranno stati cinque o sei negli ultimi anni, a confronto dei miliardi euro che ogni anno ci costa la corruzione. E qui si viene a parlare dell'esistenza di problemi di tutela della *privacy*? Ma la nostra *privacy*, quella dei deputati e dei senatori dell'opposizione, è messa a rischio dalle indagini illegali e non da quelle della procura, perché noi dalle procure non abbiamo nulla da temere. Abbiamo da temere dai vostri apparati, quelli foraggiati dalla corruzione! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Mirabelli)*.

Ebbene, noi voteremo contro questo provvedimento. Voteremo contro perché è un provvedimento ignobile, che non dà giustizia a questo Paese e che favorirà ancora una volta la corruzione e la mafia che su questa pasce. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI *(PD)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi senatori, esaminiamo un provvedimento complesso, che contiene modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,20)**

(*Segue* MOSCARDELLI). La Commissione ha lavorato alacremente per arrivare all'approvazione del testo in discussione anche attraverso un confronto serrato, cercando di rappresentare le diverse

sensibilità su temi controversi, oggetto di molti ed articolati interventi con giudizi diversi e a volte opposti. Gli interventi più critici si sono concentrati sul tema della prescrizione argomentando obiezioni forti rispetto alle scelte operate.

Non voglio eludere la questione, ma credo occorra ribadire e sottolineare la complessità delle norme in esame che toccano molteplici aspetti. Il provvedimento cerca di migliorare l'apparato normativo a disposizione per perseguire con maggiore efficacia alcuni reati, modificando e affinando strumenti, disciplinando le fattispecie oggetto di intervento, tenendo insieme le ragioni delle vittime dei reati e la tutela di chi è imputato. Il provvedimento è corposo e tocca molti aspetti rispetto ai quali colmiamo anche un vuoto normativo. È una risposta utile e dà il senso di un processo riformatore che va avanti e che dà il segno di una determinazione a proseguire anche rispetto alla delega sulla riforma complessiva del processo penale.

Vorrei soffermarmi e ripercorrere alcune norme significative di questo provvedimento. Come ho detto prima, vi sono stati interventi critici che hanno cercato di dare un contributo sul merito, ma tralascio gli interventi di carattere demagogico-populista, peraltro davvero sorprendenti, su questioni che attengono al cittadino e il cittadino di fronte alla legge: da questo punto di vista credo che il nostro faro e il nostro riferimento debba essere il dettato della Costituzione.

Quanto al contenuto del provvedimento, voglio citare in particolare alcune norme come l'articolo 1, che inserisce il nuovo articolo 162-*ter* del codice penale, che riguarda i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, che favorisce la riparazione del danno e la dichiarazione di estinzione del reato. C'è un evidente intento deflattivo, onde evitare che i reati di piccolo cabotaggio intasino l'attività degli uffici della procura e dei giudicanti. Si tratta di una direzione auspicata da tempo, su cui finalmente si va ad operare concretamente, perché è evidente che c'è tutta una serie di reati che ingolfano l'attività degli uffici giudiziari e contribuiscono a creare delle inefficienze della giustizia che producono danni enormi su questioni di maggiore interesse e di maggiore attenzione che dovrebbero avere, con un processo giusto e in tempi rapidi, risposte molto diverse dalle attuali.

L'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, inasprendo il quadro sanzionatorio. Già nel corso della legislatura è intervenuta una modifica che ha ampliato la gamma delle condotte ricadenti nella previsione della norma e ridotto la pena. Con questa ulteriore modifica vi è un inasprimento della sanzione con la pena della reclusione da sei a dodici anni rispetto a quella prevista attualmente da quattro a dieci anni.

L'articolo 4 interviene sui delitti di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo della pena detentiva da un anno a tre anni, oltre ad elevare la pena pecuniaria. La nuova disciplina interviene sul quadro sanzionatorio delle condotte aggravate, come pure sulle circostanze attenuanti concorrenti con quelle aggravanti del furto di cui all'articolo 625, che non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, evitando che possa essere vanificata la credibilità della pena per queste fattispecie. Si interviene quindi su un settore molto delicato, che nei cittadini genera quella percezione di insicurezza e che vede vanificata l'azione delle Forze dell'ordine, creando sfiducia nei cittadini di fronte a reati che creano grave allarme sociale. Le difficoltà con cui gli operatori di giustizia si trovano ad operare, a causa dell'ingolfamento e dell'inefficienza del sistema giustizia, aveva determinato una condizione che aveva creato un grave *vulnus* nella fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Quindi anche qui interveniamo per colmare un vuoto.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali della pena detentiva da tre a quattro anni nel minimo, nonché la pena pecuniaria. Anche su tale articolo valgono le precedenti considerazioni.

Vi è poi un blocco di norme che interviene sulla prescrizione (gli articoli dal 7 all'11) e che hanno costituito il cuore di tanti interventi critici in quest'Aula. Un intervento di carattere normativo riguarda l'articolo 158 del codice penale che disciplina la decorrenza del termine di prescrizione; si inserisce un ulteriore comma in tale articolo. Si stabilisce che per i reati di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale in materia di incidente probatorio, ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia di cui all'articolo 572 del codice penale e per i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*,

600-*quater*, 600-*quinquies*, 601 e 602 del codice penale, e per il reato di violenza sessuale e di *stalking* se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza. In questo caso la prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Con tale disposizione si è voluto dare attuazione alla Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia all'inizio di questa legislatura. Si dà pertanto una risposta a un tema che è purtroppo di grandissima attualità. Stiamo svolgendo anche in quest'Aula un'azione di sensibilizzazione, come Gruppo del PD, con una famosa staffetta per ricordare i fatti che purtroppo si susseguono e che vedono il tema della violenza sulle donne - ahimè - sempre al centro delle cronache.

L'articolo 8 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione. Si interviene con norme che fissano termini certi in tema di richiesta di autorizzazione a procedere e di deferimento della questione ad altro giudizio; in caso di ragioni di impedimento delle parti, un'ulteriore ipotesi è la richiesta di rogatorie all'estero.

Oltre a norme sempre in tema di prescrizione, vorrei citare l'articolo 12, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale in tema di regime di procedibilità di alcuni reati e per riformare la disciplina delle misure di sicurezza personali, prevedendo, in caso di capacità ridotta, l'abolizione del doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici e riabilitativi. Anche in questo caso, credo si colga nel segno intervenendo su una materia molto sensibile, oggetto di discussione, di confronto e di attenzione su un tema molto delicato.

C'è poi anche l'importante articolo 13, che contiene la delega per la disciplina del casellario giudiziale. Molto importante, poi, è la delega per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. Da sottolineare, ancora, il tema delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni: si dovrà garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione.

Un provvedimento, dunque - che pure ho ripercorso in maniera sintetica - che cerca di cogliere le esigenze di innovazione e di evoluzione della sensibilità del Paese e che persegue obiettivi molteplici, come colpire con maggiore efficacia alcuni reati, tutelare maggiormente le vittime di taluni delitti, migliorare l'efficienza dell'apparato normativo che disciplina il processo penale.

Sul tema controverso della prescrizione vi sono due esigenze contrapposte, entrambe meritevoli di tutela: da una parte, evitare che le inefficienze della giustizia consentano di vanificare il perseguimento di reati attraverso la prescrizione; dall'altra, evitare che le stesse inefficienze siano causa di una penalizzazione del cittadino, presunto innocente fino a sentenza definitiva, sottoposto ad un processo interminabile, senza ottenere una sentenza che possa accertare la sua innocenza o la sua colpevolezza. È vero: si può sempre rinunciare alla prescrizione, ma, con i tempi dilatati dei processi che arrivano a situazioni abnormi, paradossali, essere sottoposti a giudizio non è certo ininfluente per la vita lavorativa, professionale e familiare di un cittadino. Quindi, anche la rinuncia alla prescrizione, dopo anni in cui magari il processo è su un binario morto, non è un'opportunità che il cittadino può usare per fare valere la propria innocenza e ottenere così una sentenza che riconosca la propria condizione (o perlomeno quella che così vanta davanti alla giustizia).

Le norme che introduciamo in materia si muovono dentro questo solco segnato dalle opposte esigenze indicate, entrambe - lo ripetiamo - meritevoli di essere garantite. Tuttavia, la riforma del processo penale in delega al Governo potrà consentire una migliore tutela per il diritto del cittadino ad un processo giusto, che consenta di esplicare appieno il proprio diritto di difesa, in tempi certi, senza che la prescrizione assuma, nel bene e nel male, un ruolo così influente come quello di oggi. Infatti, finché la prescrizione sarà al centro del dibattito e sarà un istituto utilizzato per cercare di far valere l'una o l'altra delle esigenze citate, credo che saremo sempre nella condizione di una difficoltà grave e non saremo in grado di garantire un processo giusto.

Il Governo dovrà farsi carico di valutare alcuni istituti e su di essi incidere profondamente. La riforma

molto forte del processo penale che ha riguardato l'introduzione della figura del gip e dell'udienza preliminare profondamente modificata. Infatti, in essa, insieme alle difficoltà di personale, mezzi, risorse, e strumenti, si annida un punto fondamentale che oggi rende insopportabile per il cittadino la lunghezza di questa fase. Mi riferisco sostanzialmente al fallimento della funzione dell'udienza preliminare, che doveva rappresentare un elemento di garanzia del giudizio, di filtro, per evitare di andare a giudizio con ipotesi di reato non fondate su un apparato di prove sufficienti. Noi oggi ci troviamo in una condizione per la quale, alla chiusura della fase d'inchiesta, con una ipotesi di reato contestata al cittadino, prima di arrivare davanti all'udienza preliminare può passare un tempo enorme, interminabile. Nel momento in cui si fissa l'udienza preliminare, i tempi possono ulteriormente dilatarsi in maniera incredibile e, nella stragrande maggioranza dei casi (direi quasi la totalità), in realtà tale udienza diventa un passaggio burocratico e non di garanzia per il cittadino. Infatti si rinvia a giudizio nella quasi totalità della situazioni.

In tutto questo enorme lasso di tempo, già dal momento dell'avviso delle indagini, quando viene data l'informazione alla pubblica opinione, si hanno tutta una serie di passaggi: la chiusura delle indagini, la proposta di una ipotesi di contestazione di reato, l'arrivo davanti all'udienza preliminare e il rinvio a giudizio; abbiamo quindi già avuto più sentenze anticipate di condanna. Quella che poi è l'effettiva sede del processo, in cui le parti, di fronte ad un organo terzo giudicante, possono fare valere le proprie ragioni, costituisce oggi una reale garanzia per il cittadino perché, grazie a Dio, attraverso la magistratura giudicante che esercita con professionalità, competenza ed equilibrio la propria funzione, il cittadino stesso ha la possibilità di far valere le proprie ragioni. Prima di arrivare solo al primo grado di giudizio, però, trascorre un lasso di tempo incredibile. Pensare di colmare l'ingiustizia che si produce in questa lunghissima fase attraverso il ricorso all'istituto della prescrizione significherebbe aggiungere ulteriori difficoltà. Inoltre, non si può pensare di vanificare il perseguimento di reati importanti attraverso l'utilizzo di questo strumento perché vale esattamente il contrario. Anche in questo caso ritorna il tema dell'inefficienza della giustizia. Altri istituti, invece, magari hanno funzionato: la figura del gip rappresenta obiettivamente, in quella fase, un elemento di garanzia e di imparzialità tra le parti per cui non è tutto da buttare.

Comunque io credo che questo complesso di norme che noi oggi esaminiamo vada nella direzione di rendere una giustizia migliore ai cittadini e di dare l'opportunità di migliorare il nostro sistema giudiziario. Una parte fondamentale del provvedimento al nostro esame sarà comunque la delega per la riforma complessiva del processo penale. Proseguiamo oggi con questo passaggio nel processo riformatore e modernizzatore della giustizia. Naturalmente tutto questo non dovrà essere disgiunto da un deciso cambio di rotta in termini di risorse a disposizione del sistema, altrimenti le riforme rischiano di rimanere sulla carta. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancuso. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, tutti conveniamo, compresa l'opinione pubblica e la società, sulla necessità di mettere mano ad una riforma della giustizia, di aggiornarla e di adeguarla. Tutti sappiamo quanto sia difficile, soprattutto quando ci si trova in un contesto dove sono presenti sensibilità diverse, mettere d'accordo le parti politiche e trovare un punto di coesione che inevitabilmente è sempre al rialzo.

Con il provvedimento che stiamo discutendo oggi mettiamo un altro tassello importante per rispondere alla necessità di una riforma della macchina della giustizia nel nostro Paese. Tale riforma rappresenta una delle sfide più impegnative per questo Governo, per questa maggioranza e per il Paese intero.

Sappiamo bene come una serie di malfunzionamenti che riguardano proprio la macchina della giustizia siano profondamente connessi con una serie di malfunzionamenti del sistema Paese e del sistema Italia, che non riguardano soltanto il tema della maggiore tutela dei diritti dei cittadini ma lo stesso funzionamento del nostro sistema sociale. Riguardano la capacità dell'Italia di essere attrattiva rispetto, ad esempio, agli investimenti internazionali; di essere un Paese che funzioni superando quell'ampia serie di mali che, dalla corruzione alla più generale mancanza di regole, alla incapacità di vedere nel sistema giudiziario un effettivo luogo di tutela dei diritti della persona, mette in crisi o rappresenta un

limite importante rispetto al fatto che l'Italia sia un Paese considerato affidabile secondo criteri nuovi, moderni, aggiornati, esigenti, e quindi uno Stato di diritto in piena regola.

Il disegno di legge che stiamo esaminando è corposo e complesso perché tale è la materia oggetto di esame e profonda è l'opera di riforma che si vuole approvare. Ci sarebbe da discutere per mesi, data l'estensione e l'importanza delle modifiche che si vogliono apportare all'ordinamento penale, ma vorrei ripercorrere brevemente i punti imprescindibili del provvedimento. Nei 40 articoli troviamo norme relative all'estinzione del reato per condotte riparatorie, la riforma della prescrizione, l'inasprimento delle sanzioni per reati gravi e odiosi come lo scambio elettorale politico-mafioso, il furto e la rapina; inoltre vengono dettate norme di semplificazione del processo penale e vengono assegnate deleghe al Governo per il riordino della delicatissima materia delle intercettazioni e per l'altrettanto fondamentale riforma dell'ordinamento penitenziario, ispirando le modifiche al tema della giustizia riparatoria. Infine, non viene trascurato neppure il capitolo della semplificazione delle procedure in materia penale, cui è dedicato il Titolo II del disegno di legge.

Si è poi presa la decisione di sospendere di un anno e sei mesi il decorso della prescrizione dopo il primo grado e di altrettanto dopo l'appello. A questo proposito, grazie al lavoro della Commissione, in Senato si è adottata una modifica importante del testo che ci è arrivato dalla Camera, riducendo da due anni a un anno e sei mesi questo tempo; inoltre, sono state apportate altre modifiche che hanno reso necessaria la profusione di un notevole impegno da parte della Commissione giustizia del Senato rispetto al testo approvato dalla Camera che onestamente, anche da parte nostra, non era certamente gradito nella sua interezza.

Pertanto, sul tema della prescrizione, dopo l'appello si soddisfa l'esigenza processuale di disporre di termini più lunghi per il giudizio e nel contempo si mantiene la natura garantista dell'istituto. In sintesi, il regime della prescrizione è rimasto di stampo liberale, equilibrato, come previsto dal codice del 1930, seppur con questi correttivi che determinano l'allungamento dei termini (aggiornamenti dovuti rispetto al proliferare di questi reati nella nostra epoca, che è diversa rispetto a quella in cui sono state concepite queste norme) per le fasi d'impugnazione sia in appello che in Cassazione, garantendo in ogni caso l'esaustivo rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Sul fronte del procedimento penale vorrei ricordare particolarmente la disposizione che impone termini certi per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con il coinvolgimento del procuratore generale presso la corte d'appello. Quest'ultimo dovrà anche vigilare sull'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, con eventuale illecito disciplinare in caso di violazione delle stesse.

Per quanto riguarda la delega sulle intercettazioni, vorrei sottolineare il rilievo attribuito al principio della garanzia della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche intercettate, in conformità con l'articolo 15 della Costituzione; un articolo che, in verità, negli ultimi tempi è stato regolarmente violato, con le difficoltà conseguenti a trovare i responsabili di tali violazioni perché non si faceva un'operazione preventiva sulla verifica delle intercettazioni, per capire quali potessero essere utili per gli atti processuali. Si è introdotta, quindi, una garanzia di riservatezza, che finalmente mette fine a tutta una serie di episodi che sono assolutamente collaterali e poco c'entrano con gli atti processuali, che riguardano più la vita privata degli indagati o che si riducono, a volte, a fenomeni mediatici di *gossip*. Questo sicuramente non rende un favore alla giustizia e ai contenuti del processo stesso.

Da questo punto di vista, sembra assolutamente positiva l'attenzione alla tutela delle intercettazioni a carico delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, anche rispetto alle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini della giustizia penale. Sarà punito, finalmente, anche chi diffonderà intercettazioni illegali per danneggiare la reputazione altrui.

Infine, la Commissione ha avuto il merito di dettare criteri direttivi precisi e puntuali relativi alle intercettazioni con i captatori informatici, il cosiddetto virus *trojan*, che è stato utilizzato fino a questo momento dagli investigatori senza regole precise, mettendo chiaramente in discussione e a dura prova anche il diritto alla *privacy* di ogni cittadino.

Di primario rilievo appaiono anche alcuni profili della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Mi riferisco all'accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, di cui si intende facilitare l'utilizzabilità. È questa una importantissima delega al Governo; è qui presente il nostro Sottosegretario con delega al sistema penitenziario, che non può che essere soddisfatto della delega che ci apprestiamo a conferire al Governo per restituire soprattutto dignità e regole al sistema, che, pur dovendo comunque essere punitivo, deve soprattutto guardare alla fase riabilitativa di chi sconta una pena. Mi riferisco, quindi, all'individuazione di attività di giustizia riparativa e all'incremento e alla valorizzazione delle opportunità di lavoro e di volontariato per i detenuti, tutti intesi come momenti qualificanti per il percorso di recupero sociale degli stessi.

Molto positivo è anche il rilievo attribuito alle esigenze educative dei detenuti minorenni e agli specifici interventi in favore delle donne recluse e delle detenute madri.

Il lavoro in Commissione è stato intenso e non si può negare che vi siano stati momenti di vivo confronto tra le varie anime politiche della maggioranza e delle opposizioni. La discussione, però, ha sempre rappresentato l'occasione per raggiungere un punto d'intesa più alto rispetto alle posizioni di partenza, trovando soluzioni condivise, che non intaccavano l'efficacia delle misure immaginate.

Credo, quindi, signor Presidente, che questa esposizione abbia dato contezza della complessità di questo provvedimento, ma anche della volontà precisa di riformare delle parti del nostro ordinamento che sono assolutamente importanti e decisive per dare efficacia reale allo stesso e soprattutto per garantire la possibilità di agire attraverso il processo, in modo tale da dare certezza alle pene e, soprattutto, in tempi ragionevoli. A questo proposito, signora sottosegretaria Chiavaroli, questo non ci esime dal dover necessariamente provvedere a dare le dotazioni strutturali agli uffici giudiziari, perché si possano portare avanti più velocemente e in maniera più efficace i processi. A parte i problemi della prescrizione, che sono problemi di altra natura, quando la giustizia in un Paese civile funziona e riesce a dare delle sentenze in tempi brevi, questa è anche una spia dell'efficienza stessa del sistema. Ma questo non si può fare se non diamo alle procure, ai tribunali e agli uffici giudiziari le strutture e gli uomini adeguati per poter funzionare.

C'è quindi la volontà precisa di andare a riformare queste parti del nostro ordinamento, che sono assolutamente importanti e decisive per dare efficacia reale allo stesso e soprattutto per garantire la possibilità di agire, attraverso il processo, in modo tale da dare certezza alle pene, ma anche una reale possibilità di recupero e di riabilitazione attraverso il sistema carcerario.

L'insieme di tutti i provvedimenti raccolti all'interno del disegno di legge che stiamo discutendo oggi in Assemblea credo rappresenti un fatto veramente significativo. Poi sicuramente la discussione in Assemblea metterà a fuoco alcuni elementi che meritano un ulteriore approfondimento e probabilmente portano con sé la necessità di svolgere riflessioni ulteriori, insieme al Governo. Credo tuttavia che la completezza di questo provvedimento rappresenti un punto di riferimento all'interno di questa legislatura e che, anche per il futuro del nostro Paese, questa riforma contribuirà a dare competitività al Paese e certezze ai cittadini, indipendentemente dal ruolo che ricoprono nel momento in cui sono sottoposti ad un procedimento giudiziario. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Zanda)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Maggio. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo discutendo oggi in quest'Aula - se la maggioranza consentirà che la fisiologica discussione su un testo alquanto complesso avvenga - è senza ombra di dubbio un provvedimento assai articolato, che tocca molti dei punti nevralgici della giustizia penale: si va dalle modifiche al codice penale a quelle al codice di procedura penale, sino ad arrivare alle riforme dell'ordinamento penitenziario, incidendo su materie quali la prescrizione dei reati (tema che è stato per mesi all'ordine del giorno su tutti i *media*), ovvero (altro tema caldo) la delega per la riforma delle intercettazioni. Si sarebbe indotti a pensare che si sia finalmente posto rimedio all'endemica condizione di inefficienza, quasi di decozione, del sistema della giustizia penale.

Ma così non è; basti pensare alla famigerata riforma dell'istituto della prescrizione. I faticosi lavori

svoltisi in Commissione ci hanno consegnato un testo per alcuni aspetti incostituzionale, ma soprattutto lesivo del fondamentale diritto dei cittadini ad ottenere giustizia; un testo sul quale non posso esimermi dall'esprimere gravi perplessità. Molti sono gli aspetti di criticità che si possono evidenziare e che forniscono la cifra di superficialità ed approssimazione dell'intervento normativo che la maggioranza vuole spacciare come la svolta risolutiva.

Vorrei tuttavia soffermarmi soltanto su alcuni aspetti che ritengo di particolare rilevanza, non solo giuridica, ma per le ricadute in termini di effettiva tutela dei diritti dei cittadino. Penso, ad esempio, all'emendamento dei relatori che ha reintrodotto la cessazione dell'operatività della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Questo significa che tale sentenza segna il limite massimo di operatività dell'istituto: in altre parole, dopo la sentenza di primo grado il processo penale può, in astratto, durare all'infinito.

Questa previsione, oltre a violare il principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, non tiene in alcuna considerazione un dato fondamentale e univoco delle statistiche giudiziarie, in base al quale è la fase delle indagini preliminari quella in cui matura circa il 70 per cento delle prescrizioni. Di questo, però, la maggioranza non ha tenuto alcun conto. Tra l'altro, la cessazione dell'operatività della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, per quello che mi pare d'intendere, mal si concilia con le disposizioni successive, che ne prevedono la sospensione al deposito della motivazione della sentenza di primo grado e, quindi, al deposito di quella di appello. In buona sostanza: se la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di primo grado, che senso ha prevederne la sospensione nelle fasi successive?

Così concepito, l'istituto della prescrizione viola altresì il fondamentale principio della presunzione di innocenza e il diritto della collettività a conoscere, entro il più breve tempo possibile, se un imputato sia colpevole o innocente. Continuo a ritenere essenziale, al contrario, che i processi si concludano innanzitutto in tempi brevi e comunque con una sentenza, che sia di assoluzione o di condanna, che riconosca l'innocenza di colui che sia stato ingiustamente accusato, ovvero la colpevolezza di chi sia stato ritenuto responsabile. Non c'è bisogno che sottolinei che per ciascun cittadino la pena più grave è connaturata alle conseguenze personali, familiari, sociali ed economiche conseguenti alla pendenza di interminabili processi penali. Un siffatto sistema frustra non solo i diritti delle persone sottoposte a procedimento penale nella qualità di indagato o imputato, ma anche quelli delle parti offese, peraltro grandi assenti nelle considerazioni della maggioranza, che si autopromuove riformatrice. La parte offesa, come un convitato di pietra, subisce le conseguenze negative di un intervento legislativo farraginoso e contraddittorio.

Siamo alle solite, insomma. Il malaffare dilaga, sale nell'opinione pubblica la sete di giustizia e il legislatore che fa? Abdica alla sua funzione, risponde di pancia, giusto ad offrire pannicelli caldi al popolo bue e lascia ancora una volta margine di discrezionalità all'operato della magistratura, se vogliamo addirittura amplificandolo. Mai un intervento di ampio respiro: si agisce sempre in emergenza e in affanno. Ormai non rispondiamo più alle esigenze di giustizia, ma agli *spot* pubblicitari e diamo spettacolo con risse verbali interminabili, che ossessivamente dividono garantisti da forcaioli. Da queste risse il legislatore dovrebbe essere estraneo, altero nella sua funzione e invece ci si cala e ci si imbeve. Il risultato sono questi provvedimenti tampone, che spesso si sommano, di anno in anno, sulla stessa materia e finiscono per mortificare risultato e funzione. Lo dico alla maggioranza e mi appello alla sensibilità giuridica del presidente della Commissione giustizia, senatore D'Ascola: non sono e non possono essere questi né il metodo né la strada. Meglio fermarsi. L'ho già detto in quest'Aula: smettiamo di legiferare, sarebbe molto meglio. Proviamo a vedere, cioè, se cinquecento anni di storia giuridica possono rendere ancora attuale quel Guicciardini del «manco male le sentenze de' turchi», che venivano date a caso e, per il fatto che erano date al buio, accadeva che almeno la metà di esse potesse essere giusta.

Un altro aspetto che mi preme evidenziare è quello relativo alla famigerata norma che dispone il raddoppio dei termini di prescrizione per un'*élite* di reati: i reati di corruzione e i reati satellite, considerati gli aumenti di pena introdotti dalla legge n. 124 del 30 maggio 2015, diventano di fatto

imprescrittibili. La motivazione addotta a sostegno di tale raddoppio viene indicata nella particolare complessità degli accertamenti necessari alle indagini. Tale complessità, con buona pace del principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, non viene riconosciuta ad altri reati, parimenti gravi e di difficile accertamento, comunque compiuti in danno della pubblica amministrazione. Voglio fare un altro esempio di come la maggioranza si sia ben adoperata per far fronte a problematiche gravi, che incidono pesantemente sulle sorti della vita dei cittadini, di fatto proponendo soluzioni discriminatorie, prive di significato, offensive di un sano buon senso, prima ancora che del pur fondamentale principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, che ho più volte invocato. E mi riferisco alla scelta di inserire la prescrizione processuale, in luogo di quella sostanziale, per il solo omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, che gode, in tal modo, di un regime incomprensibilmente differenziato rispetto alle altre ipotesi di omicidio colposo, per le quali continua a valere la prescrizione sostanziale.

Uguale trattamento hanno subito alcuni reati ambientali, anche per i quali è stata introdotta la prescrizione processuale. In particolare, mi riferisco ai reati di «morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale», di «disastro ambientale» e «delitti colposi contro l'ambiente».

Ora, se è evidente che la *ratio* dell'introduzione di tale disposizione nasce dalla volontà di tutelare situazioni in cui l'evento - di danno o di pericolo - si verifichi a distanza dalla consumazione della fattispecie di reato, è altrettanto vero che, così come proposta, la norma si pone ancora una volta in contrasto con il principio di ragionevolezza a causa dell'arbitraria esclusione di altre fattispecie analoghe a quelle di cui ho detto in precedenza.

Superficialità, disattenzione; potrei proseguire ancora a lungo nell'elenco delle distrazioni della maggioranza, ma i tempi mi impongono di limitare questo mio intervento a quanto sin qui esposto, nella speranza che la maggioranza, in un reale dibattito democratico, scevro da preconcetti e logiche di appartenenza, tenga conto delle proposte emendative che, a nome del mio Gruppo, ho presentato.

Tra le tante, mi preme evidenziare quegli emendamenti volti a mettere un freno all'illimitata durata delle indagini, attuata tramite il sistema delle proroghe ed il carattere dilatorio del termine di chiusura delle indagini preliminari. La proposta dei Conservatori e Riformisti interviene proprio sulla questa fase, la più critica del procedimento penale, fase in cui i diritti costituzionalmente protetti del cittadino subiscono la più grave compressione.

Lo abbiamo fatto tramite l'introduzione del carattere della perentorietà del termine di conclusione delle indagini e la conseguente sanzione dell'archiviazione di ufficio da parte del gip o su istanza della parte ogni qualvolta la procura agisca fuori dai termini perentori così imposti.

Questo ritengo sia avere rispetto dei diritti dei cittadini, questo ritengo sia il rispetto del principio e sul rispetto dei principi - permettetemi - non ci possono essere né deroghe né cedimenti.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Anitori. Ne ha facoltà.

ANITORI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei brevemente ripercorrere le vicende che hanno portato alla formazione del disegno di legge oggi in discussione.

La Commissione giustizia del Senato ha avviato l'esame del provvedimento sulla prescrizione, già approvato dalla Camera il 24 marzo 2015 secondo modalità diverse da quelle individuate dal Consiglio dei ministri, nelle sedute del 9 aprile e del 15 aprile 2015. Nella seduta del 3 giugno 2015 è stato adottato come testo base l'Atto Senato 1844 e la discussione sugli emendamenti si è svolta il successivo 23 giugno.

Il 28 aprile di quest'anno la Commissione ha quindi deliberato di procedere alla discussione congiunta anche della riforma del codice penale e del codice di procedura penale per migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, già approvata dalla Camera il 23 settembre 2015 (Atto Senato 2067 e abbinati), per il quale sono state svolte anche alcune audizioni, con particolare riferimento al tema delle intercettazioni. Nella seduta del 4 maggio 2016 è stato adottato un nuovo testo unificato, che riproduce i contenuti degli Atti Senato 2067 e 1844.

Dopo un'intensa fase emendativa in Commissione giustizia, il provvedimento risulta composto da 40 articoli e contiene una serie di importanti novità con riferimento particolare a tre profili.

Relativamente al codice penale, faccio riferimento all'estinzione del reato per condotte riparatorie e all'innalzamento delle pene per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina. Rispetto al codice di procedura penale, vorrei sottolineare le norme relative all'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo, alla disciplina più rigorosa per lo svolgimento delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, e alla semplificazione delle impugnazioni.

Per quanto riguarda la riforma dell'ordinamento penitenziario sono da accogliere positivamente le norme che incoraggiano l'accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia interno che esterno al carcere e le attività di volontariato.

Nel dettaglio, vorrei evidenziare solo pochi punti come il reato di scambio elettorale politico-mafioso. L'articolo 3 interviene nuovamente sulla legge n. 62 del 2014, che aveva ampliato la gamma dei fatti punibili (includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione di denaro o di altra utilità). Ora viene inasprito il quadro sanzionatorio, sanzionando il reato di cui all'articolo 416-*ter* con la pena della reclusione da sei a dodici anni (anziché da quattro a dieci anni). Il provvedimento interviene anche sulla disciplina della prescrizione: dopo la sentenza di condanna in primo grado, il termine di prescrizione è sospeso fino al deposito della sentenza di appello, fino ad un massimo di un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine di prescrizione è sospeso fino alla sentenza definitiva, sempre fino ad un massimo di un anno e sei mesi. Tale intervento unisce, da una parte, le giuste risposte per garantire la celebrazione dei processi, dall'altra, le garanzie affinché un cittadino non rimanga ostaggio di un sistema giudiziario inefficiente e perverso per anni e anni.

Il provvedimento contiene anche una dettagliata delega al Governo per la revisione della materia delle intercettazioni. Tra i principi vorrei solamente ricordare le disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione; l'introduzione di una nuova fattispecie penale per la diffusione del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente, captate con la finalità di recare danno alla reputazione; una specifica disciplina restrittiva per le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante i cosiddetti *trojan* (cioè captatori informatici).

Per concludere, ritengo che ci troviamo di fronte ad un provvedimento corposo, necessariamente complesso vista l'ampiezza e la delicatezza delle materie trattate in chiave riformatrice, ma al contempo equilibrato e che possa apportare dei benefici rapidi e concreti al nostro sistema della giustizia e, conseguentemente, a tutti i nostri concittadini e al Paese.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, dalle agenzie apprendiamo di un presunto ritiro di emendamenti tra quelli già presentati al disegno di legge n. 2067. Siamo nell'impossibilità formale di verificare questa circostanza; al fine di garantire il mio diritto e quello di qualsiasi altro componente di questa Assemblea di far propri, qualora lo ritenessimo opportuno, gli emendamenti ritirati rispetto a quelli già pubblicati nel fascicolo da ieri, vorrei che venisse formalmente accertata questa circostanza. Se un ritiro di emendamenti è stato già proposto da parte dei colleghi promotori, ovvero, qualora prima della fase dell'illustrazione degli stessi, ci si dovesse trovare con la sorpresa di considerare alcuni emendamenti già ritirati senza avere la possibilità di farli propri o aggiungere la firma, vorrei che risultasse a verbale la nostra volontà di conoscere o, comunque, di vedere garantita la possibilità, fino a che non inizierà la fase dell'illustrazione degli emendamenti, di fare proprie le proposte emendative eventualmente ritirate.

Signor Presidente, ci tenevo a fare questa puntualizzazione perché rimanesse a verbale, nel rispetto del dispositivo dell'articolo 102 del Regolamento del Senato, al di là delle prassi in questi casi. Se la memoria non mi inganna, è già successo che in Assemblea ci siamo trovati a discutere di queste

modalità di ritiro di emendamenti, fatto in maniera legittima, ma in una fase non trasparente perché si rischia di non permettere agli altri senatori di avere cognizione dell'intero quadro emendativo. È chiaro infatti che anche le decisioni di voto su altri emendamenti non ritirati possono dipendere dall'effettivo quadro complessivo degli emendamenti.

Ci tenevo, quindi, che rimanesse traccia a verbale di questa richiesta da me espressa, cioè quella di sapere se sono stati già ritirati emendamenti. E comunque, chiederei che, prima dell'inizio della fase della illustrazione e poi del successivo voto degli emendamenti, la Presidenza elencasse gli emendamenti eventualmente ritirati, sì da garantire i diritti cui facevo riferimento prima.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, ovviamente, come lei sa, della seduta è redatto il Resoconto, e non il verbale. Ciò che lei ha detto resterà agli atti dei lavori parlamentari di qui all'eternità. Su questo punto, quindi, nulla resta segreto.

Per quanto riguarda le notizie che ci ha riportato, lei ne sa più della Presidenza, la quale valuterà, arrivando al punto, che lei ha comunque preannunciato, cosa accadrà, dal momento che non abbiamo notizie ufficiali. La Presidenza lavora sulla base di quanto accade, quando accade, secondo le sue procedure. Gli annunci di stampa ovviamente fanno parte del dibattito.

È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, il mio è un intervento meramente politico perché, dal punto di vista tecnico, già i senatori e i colleghi di Gruppo, Falanga e D'Anna, hanno avuto modo di entrare nel merito e hanno ampiamente giustificato il nostro voto assolutamente contrario a questo provvedimento.

Perché vogliamo rimarcare, con il mio intervento in qualità di Capogruppo, la nostra posizione? Perché noi siamo un Gruppo nato per le riforme. Quando queste riforme sono per gli italiani, per lo sviluppo, o quando si tratta di riforme costituzionali, ci siamo sempre prestati e abbiamo sempre cercato di contribuire a fare in modo che si legiferasse in questo senso. Ma quando si vengono a proporre disegni di legge che sono, chiaramente e lapalissianamente, leggi speciali, che vanno contro gli articoli 1,3 e 111 della Costituzione, noi non ci possiamo stare.

Noi non possiamo sentir dire che, con l'articolo 1 del disegno di legge, c'è il riconoscimento del danno e che, se c'è il riconoscimento, ciò comporta l'estinzione del reato. Questo va contro la Costituzione, e noi non possiamo permettere che si vada contro quella che è la prima parte della Costituzione, che noi riteniamo, in questo momento, non modificabile.

Ci rendiamo conto dell'esistenza di problemi, perché lei avrà visto, signor Presidente, che al banco dei relatori manca quotidianamente e sistematicamente il Presidente della Commissione giustizia. Non è mai successo che un Presidente di Commissione non sedesse al banco dei relatori. In tutti i disegni di legge che noi abbiamo varato in questa legislatura, ma anche in quelle precedenti, egli è sempre stato presente. Quindi significa che qualcosa non va, se il Presidente della 2a Commissione non è presente. E soprattutto, in quasi undici anni di vita parlamentare, non ho mai visto lo stesso Gruppo avere sia il relatore di maggioranza che di minoranza o i correlatori di maggioranza. E non ho mai visto sedere insieme ai due relatori al banco ad essi assegnato anche il Capogruppo, che media tra i due.

Il Partito Democratico deve riflettere su questo siparietto, che non aiuta sicuramente a legiferare nel senso di permettere il giusto processo in tempi sicuri. Anche perché, pure allungando i termini della prescrizione, delle due l'una: se l'imputato è colpevole, lo lasciamo di più libero di delinquere; se è innocente, lo teniamo sui bracieri per più anni.

Noi non riusciamo a capire perché si voglia intervenire in maniera così drastica, netta e confusa solo da una parte di questa maggioranza. È un po' come se un chirurgo che opera un tumore o una malattia grave a un certo punto decida di smettere per riprendere l'intervento dopo qualche ora perché non vuole arrivare in fondo all'operazione in tempi certi e brevi. Non si può continuare in questo modo.

Non abbiamo mai partecipato al voto sul numero legale. Ormai si dice che siano le agenzie a dettare i ritmi del Parlamento, tant'è vero che abbiamo appreso dalle agenzie del ritiro di emendamenti, ma crediamo che sicuramente se la maggioranza o parte di essa vorrà portare a termine questo

provvedimento, il voto finale prevederà la fiducia. Noi voteremo contro la fiducia e cercheremo di far mancare anche il numero legale; tenteremo con ogni mezzo di dimostrare agli italiani che le leggi vanno fatte nel rispetto degli articoli della Costituzione e che bisogna accelerare i processi. Che le camere penali siano unanimemente contrarie a quello che stiamo facendo la dice lunga: si tratta di operatori del settore, gli avvocati, i penalisti, coloro che partecipano al giusto processo, non sono i delinquenti.

Due anni e mezzo fa abbiamo innalzato le pene da quattro a dieci anni per lo scambio politico-mafioso. Adesso, dopo due anni e mezzo si vuol innalzare la pena da sei a dodici anni: si aumenta la pena minima di due anni e la pena massima di altri due. Ci sembra che si legiferi in maniera confusa, perché se due e anni e mezzo fa avevate ritenuto giusta (noi abbiamo votato contro anche allora) una pena da un minimo di quattro anni a un massimo di dieci anni, non si capisce perché dopo appena due anni e mezzo si voglia innalzare la pena da sei a dodici anni.

Si continua semplicemente a cavalcare un giustizialismo sospinto da un populismo antisistema a tutti i costi, un giustizialismo che specialmente in quest'Aula e nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è a più riprese manifestato, ultimamente con la complicità del Presidente del Senato. Un giustizialismo a tutti i costi con cui questo provvedimento mette mano al settore giustizia e affronta, come ho già detto, il tema della prescrizione. Per l'ennesima volta, invece di preoccuparsi di produrre misure volte a velocizzare i procedimenti giudiziari e a snellire le procedure in un'ottica di efficientamento del sistema e degli addetti al settore, si gettano le basi perché i processi siano infiniti, alla faccia dei tempi certi e delle previsioni costituzionali. Ma la certezza del diritto e quella della pena non esulano dalla tempistica della giustizia.

È per questo che noi, signor Presidente, abbiamo voluto rimarcare il nostro no, la nostra contrarietà. Siamo stati disponibili e saremo sempre disponibili a fare le riforme, ma quelle che servono al Paese. Non vogliamo seguire, anzi vorremmo introdurre il reato di demagogia, perché se si continua con la demagogia non si va da nessuna parte.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi senatori, ci troviamo in questi giorni ad esaminare quello che, a mio avviso, può essere considerato uno dei provvedimenti cardini di questa legislatura, che apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. È dunque evidente la portata e l'estrema rilevanza di una norma frutto di un complesso lavoro della Commissione che, dopo l'approvazione alla Camera dei deputati, ha riesaminato il testo apportando notevoli integrazioni.

In questa circostanza, vorrei in particolare soffermarmi su una di queste imprescindibili integrazioni: la regolamentazione dell'utilizzo dei captatori informatici. I captatori altro non sono che *software* occulti che, una volta istallati sui dispositivi tecnologici (*tablet, smartphone, personal computer*) di un inconsapevole utente, consentono di eseguire una pluralità di azioni e di acquisire diversi dati, destinati alla raccolta di prove nelle indagini.

Questo strumento investigativo, in uso già da diverso tempo dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura, è imprescindibile per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale, che ormai basano la gestione e la realizzazione delle proprie attività criminali sull'utilizzo di tecnologie sempre più sofisticate. Disciplinare, per la prima volta, l'utilizzo di tale tecnologia ha, pertanto, un duplice scopo: da una parte, garantire un sempre più efficace ed efficiente utilizzo di questa strumentazione a distanza nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; dall'altra, far sì che ciò avvenga nel rispetto delle garanzie costituzionali, con una regolamentazione che ne definisca puntualmente i criteri di ammissibilità e le modalità di utilizzo. Difatti, come già ricordato in precedenza dal relatore Casson - che colgo l'occasione per ringraziare dell'attenzione che ha dedicato a questo specifico argomento - la natura di queste tecnologie è tale che, se non opportunamente regolamentate, non lascerebbero traccia delle operazioni effettuate, alterando così la genuinità probatoria dei relativi risultati e rischiando di violare i limiti dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.

È bene, inoltre, ricordare che l'utilizzo dei captatori, consentendo una serie estremamente diversificata di operazioni, come perquisizioni informatiche, geolocalizzazione, intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, acquisizione di dati di traffico, ciascuna potenzialmente oggetto di una specifica disciplina, va a toccare molteplici ambiti giuridici tra loro interconnessi. Il fatto che sia già intervenuta una sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione dimostra come le indagini e i processi penali basati sull'utilizzo dei captatori, in assenza di un riferimento normativo specifico, avessero condotto a conflitti insanabili rendendo necessario l'intervento delle sezioni unite.

Emerge, quindi, l'importanza dell'inserimento nel provvedimento in esame dell'articolo 35, contenente la delega finalizzata a disciplinare l'effettuazione di operazioni intercettative mediante captatore informatico. Tale articolo nel fissare condizioni, termini e garanzie a tutela delle esigenze investigative, statuisce una serie di criteri atti a salvaguardare il diritto di difesa e del contraddittorio sulla prova e, quindi, nel complesso, i diritti dell'imputato e della difesa. Tuttavia, con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto, ritengo imprescindibile cogliere l'opportunità del passaggio in Assemblea al fine di rendere più robusta la portata garantista delle disposizioni contenute nella delega. Mi riferisco in particolare alla necessità di rafforzare le misure che eliminano totalmente la possibilità di delegare la materiale esecuzione di tali operazioni a società private produttrici dei *software* spia, chiarendo incontrovertibilmente che l'utilizzo dei captatori è consentito unicamente sotto la diretta responsabilità dell'autorità giudiziaria e con la vigilanza della polizia giudiziaria, nello stringente rispetto dei limiti stabiliti dal decreto autorizzativo del giudice.

Sarebbe inoltre opportuno specificare che il trasferimento delle registrazioni possa essere effettuato unicamente verso il *server* della procura o altri *server* posti sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, garantendo che al termine della registrazione il captatore sia disattivato, disinstallato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria.

L'articolo in commento, pur nella sua puntualità, non prende in considerazione determinati aspetti che, a mio parere, potrebbero risultare decisivi per garantire un utilizzo tanto efficace quanto equo dei captatori, ossia l'istituzione di un registro nazionale dei captatori e la contestuale individuazione di un processo di omologazione dei captatori autorizzati all'uso e presenti sul mercato, nonché i relativi sistemi di verifica. Misure che consoliderebbero l'imparzialità e la segretezza delle procedure, assicurando, ad esempio, che siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti per legge, così da garantire che sia l'installazione sia la disattivazione del captatore non alterino i dati informatici e gli elementi di prova memorizzati sui dispositivi in cui è inserito, e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte dal decreto del giudice.

L'attuale formulazione dell'articolo, inoltre, non prevede che, al termine delle indagini, sia riconosciuto alla difesa il diritto di ottenere la documentazione relativa a tutte le operazioni eseguite tramite captatori, dall'installazione fino alla loro rimozione, nonché la possibilità di chiedere al giudice di verificare che il captatore utilizzato rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Infine, sono del parere che la delega debba prevedere la possibilità di elaborare, in fase di attuazione, una disciplina specifica per i reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, e per i delitti tentati o consumati da associazioni a delinquere, con specifico riferimento ai delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602, 416-*bis* e 630 del codice penale, in considerazione della loro particolare gravità.

Concludo ribadendo la speranza che il passaggio in Aula possa contribuire a migliorare ulteriormente l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione e dai relatori, apportando modifiche come quelle che ho esposto finora, così da garantire effettivamente i diritti di tutte le parti coinvolte senza per questo ledere o limitare eccessivamente le possibilità d'intervento delle Forze dell'ordine e della magistratura.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Informo che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta di *question time* di domani alle ore 16, il ministro dello sviluppo economico, dottor Carlo Calenda, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: interventi per favorire gli investimenti a sostegno dell'innovazione e della competitività del sistema industriale italiano; evoluzione dei negoziati internazionali sul commercio e attrazione degli investimenti esteri.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, vorrei sollecitare il Ministro della salute a rispondere ad alcune interrogazioni che il sottoscritto ha presentato sull'AIFA: la 3-03117, la 4-06214 e l'ultima, ma non la meno importante, la 4-06372, che è stata consegnata oggi e riguarda la terapia per l'epatite C. Esiste un farmaco, il Sovaldi, distribuito in Italia dalla Gilead, che può far guarire i circa due milioni di pazienti affetti da questa malattia in Italia. È un farmaco miracoloso. La terapia per la guarigione costa circa 40.000 euro.

Mi sono accorto, durante una visita in Egitto, che lo stesso farmaco della stessa casa farmaceutica, e la stessa terapia, in quel Paese costano 800 euro. In Italia il prezzo è di 40.000 euro, determinato dall'AIFA attraverso una trattativa privata, segretata.

Esiste quindi un turismo terapeutico di cittadini italiani che vanno a curarsi in Egitto in quanto il farmaco è il medesimo, la scatola è la stessa e il principio attivo è lo stesso. In Italia costa 40.000 euro, in Egitto circa 900 dollari che corrispondono a 815 euro. Non dico che in India lo stesso farmaco costa 100 euro perché in quel Paese la stessa società produttrice lo ha dato ad una società farmaceutica che produce farmaci generici.

Io credo, signor Presidente, che il Ministro non conosca questa realtà: il costo per guarire tutti gli affetti da epatite C sarebbe di 60 miliardi mentre se il farmaco venisse acquistato in Egitto, costerebbe meno di un miliardo. C'è qualcosa che non funziona e io credo che il controllo dell'AIFA e del Ministero abbiano una falla grossissima. Dato che si tratta della salute dei cittadini, però, la invito a chiedere al Ministro di venire a rispondere alle tre interrogazioni che ho presentato in quest'ultimo mese sull'AIFA.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

IDEM *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IDEM *(PD)*. Signor Presidente, con quest'intervento continuo oggi in Senato una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo finché sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Nella notte tra il 18 e il 19 settembre a Ravenna è stato ritrovato, nello scantinato di un immobile della famiglia, il corpo di Giulia Ballestri, di quarant'anni, uccisa a bastonate; per l'omicidio è stato fermato il marito, un noto dermatologo di Ravenna, contro il quale pendono gravi indizi di colpevolezza. Questo fatto conferma che i femminicidi non si consumano solo in una determinata classe sociale, ma sono fenomeni culturali che rispecchiano una concezione di possesso e di potere dell'uomo nei confronti della donna.

Giulia è la quattrodicesima donna che abbiamo ricordato fino ad ora in questa staffetta iniziata solo il

30 giugno. L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna, che il 47,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*; che la gravità delle violenza sessuali e fisiche è aumentata; che sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data.

Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere; ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica tra uomini e donne, quindi la si può prevenire intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne e nel frattempo sono stati rafforzati gli strumenti di protezione per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

Proponiamo nuovamente e con convinzione il nostro appello alla Ministra per le pari opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia, che si è riunita per la prima volta l'8 settembre scorso, monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza.

Rivolgo altresì un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne.

Formulo, infine, un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno; non possiamo più accettare questa mattanza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 22 settembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,30)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Candiani, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampolillo, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Endrizzi, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Moronese, Mucchetti, Nencini, Olivero, Pezzopane, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sacconi, Stucchi, Turano, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3ª Commissione; Lanzillotta, per attività della 10a Commissione permanente; Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Berger, per partecipare ad un incontro internazionale; Bertuzzi, Fazzone e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Giacobbe, Micheloni, Pagano e Petrocelli, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Fornaro Federico, Pegorer Carlo, Gotor Miguel, Migliavacca Maurizio, Guerra Maria Cecilia,

Corsini Paolo, Lai Bachisio Silvio, Sonego Lodovico, Ricchiuti Lucrezia, D'Adda Erica, Lo Moro Doris, Mucchetti Massimo, Gatti Maria Grazia, Lo Giudice Sergio, Dirindin Nerina, Tocci Walter, Manassero Patrizia, Broglia Claudio, Casson Felice, Sposetti Ugo, Manconi Luigi

Norme per l'elezione della Camera dei deputati. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati (2532)

(presentato in data 21/9/2016);

senatore Calderoli Roberto

Disposizioni volte a difendere le radici cristiane quale valore universale e disposizioni atte a contrastare i precetti della Sharia in contrasto con i principi costituzionali, l'ordinamento giuridico e gli usi e i costumi italiani (2533)

(presentato in data 09/9/2016).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione in data 21/09/2016 la senatrice Puglisi Francesca ha presentato la relazione 1375-A sul disegno di legge:

Sen. Pagliari Giorgio

"Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parmae Busseto" (1375).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 21 settembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2015, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e sulla consistenza organica della Cassa di previdenza delle Forze armate, con allegati il bilancio di previsione 2016 ed il conto consuntivo 2015 (Atto n. 846).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 11a Commissione permanente.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità stessa in materia di tutela dei diritti dei minori, riferita agli anni dal 2011 al 2015.

Detto documento è stato trasmesso, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (*Doc*. CLII-*bis*, n. 1).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 8 settembre 2016, ha inviato lo schema della determinazione, da adottare ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante linee guida in materia di ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, corredato dalla relativa analisi di impatto della regolamentazione.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 845).

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 14 settembre 2016, ha inviato una segnalazione, adottata con delibera n. 958 del 7 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dell'articolo 213, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 6a, alla 8a e alla 12a Commissione permanente (Atto n. 847).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 16 settembre 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza della Corte costituzionale n. 211 del

14 giugno 2016, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato "sentita" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "d'intesa" con la Conferenza stessa. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 186).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 8 settembre 2016, ha inviato la deliberazione n. 9/2016/G - Relazione concernente la gestione delle risorse finanziarie per l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli (D.L. n. 93/2013).

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 848).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bocchino, Campanella, De Pietro e Bellot hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03138 del senatore Vacciano ed altri.

La senatrice Bertorotta ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06334 del senatore Santangelo ed altri.

Interrogazioni

CATALFO, BERTOROTTA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - (3-03142)

(*Già* 4-02080)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nel mese di giugno 2015, dopo numerose riunioni presso la Prefettura di Pisa e vari contatti telefonici, il sindaco di Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) ha scritto al prefetto di Pisa per dichiarare l'assoluta indisponibilità del Comune da lui amministrato a collaborare per la ripartizione di profughi secondo modalità concertate tra la stessa Prefettura di Pisa e la quasi totalità dei Comuni della provincia;

il sindaco ha sempre sostenuto la sua tesi secondo la quale il Comune fosse indisponibile a ricevere ulteriori immigrati e, dopo esser stato contattato telefonicamente, non ha più preso parte ad alcuna riunione tenutasi in Prefettura inerente al tema, per confermare la fermezza della propria posizione;

nel corso del pomeriggio del 7 giugno 2016, sono state condotte nell'atrio del Comune tre donne, di presunta nazionalità etiope, da parte di un membro della Croce rossa italiana che avrebbe dichiarato di eseguire un indirizzo della Prefettura, senza avere con sé documentazione scritta in proposito;

egli si sarebbe limitato a consegnare, per le vie brevi, al sindaco un foglio senza intestazione alcuna, scritto a mano e recante tre nominativi e tre date di nascita;

le tre ignote signore hanno ugualmente ottenuto ristoro e sono state ricoverate come semplice azione di soccorso umanitario;

da notizie in possesso dell'interrogante, risulta che il sindaco, ritenendo che la procedura adottata non avesse avuto nulla di legale e di razionale, avrebbe scritto al prefetto, pretendendo risposte chiarificatrici, in seguito riportate;

a giudizio dell'interrogante, la situazione appare del tutto anomala e paradossale, perché non risulta sulla base di quale norma il Comune debba occuparsi di tre persone delle quali non è noto nulla (se non per sentito dire), in ordine alla loro nazionalità e al loro *status* (clandestini, migranti, profughi, o altro);

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

il prefetto di Pisa, dal canto suo, all'interno di una missiva indirizzata al sindaco avrebbe affermato che «L'emergenza migranti, connotata innanzitutto dal carattere umanitario, impone precisi obblighi

all'Italia, derivanti da Convenzioni internazionali e da leggi dello Stato, in base alle quali occorre provvedere al soccorso e all'accoglienza delle persone che si riesce a trarre in salvo, secondo principi di diritto internazionale riconosciuti e approvati da tutti gli Stati democratici» e che «tali situazioni emergenziali sono caratterizzate dalla imprevedibilità, che spesso non consente la preventiva adozione delle conseguenti misure, in quanto si opera in una condizione di urgenza e necessità volta alla salvaguardia della vita e della dignità di esseri umani»;
inoltre, avrebbe ha affermato che «Anche la Regione Toscana, è coinvolta, al pari delle altre Regioni italiane, nel sistema dell'accoglienza e, grazie alla piena collaborazione dei Sindaci pisani è stato possibile fin'ora far fronte ai continui arrivi, garantendo la più equa distribuzione dei migranti in tutti i Comuni della provincia» e che «Peraltro la necessità di un'equa distribuzione dei migranti sui territori, nell'ottica del principio dell'accoglienza diffusa, è stata più volte ribadita anche dal Presidente della Regione Toscana, anche al fine di non gravare eccessivamente su quei Comuni che da subito hanno aderito al sistema dell'accoglienza»;
infine, il prefetto avrebbe informato il sindaco sul fatto che, a livello regionale, presso la Prefettura di Firenze, sia attivo un tavolo di coordinamento, composto dai prefetti, dai sindaci dei capoluoghi, dall'assessore regionale Vittorio Bugli, dal presidente dell'Anci Toscana e da altri soggetti istituzionali interessati alla problematica, volto a individuare le linee operative per ottimizzare il sistema di accoglienza in Toscana;
lo stesso prefetto avrebbe, altresì, ribadito che «Non sono previste ordinanze di assegnazione ai Comuni, ma intese che si raggiungono in sede di coordinamento con i Sindaci; i migranti vengono tutti identificati dagli organi di Polizia, prima di essere inviati alle destinazioni di accoglienza; il loro "status" giuridico è quello di "richiedenti la protezione internazionale"»; gli accertamenti sanitari sarebbero stati effettuati prima di essere trasferiti a Castelnuovo Val di Cecina; quanto al sostegno economico dell'iniziativa, le tre donne migranti dovranno essere gestite da un ente o un'associazione e che quindi «non vi sono assolutamente elementi di illegittimità nell'azione svolta dalla Prefettura in situazione emergenziale»,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per fare chiarezza su quanto accaduto fra la Prefettura di Pisa e il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina alla luce dello scambio di note avvenuto fra le due istituzioni;
se non ritenga di dover adottare dei provvedimenti esemplari, vista la procedura adottata dal prefetto di Pisa, a giudizio dell'interrogante del tutto illegale, per quanto concerne l'affidamento degli immigrati ai Comuni italiani;
se non intenda convocare il prefetto di Pisa per comprendere come sia stato possibile giungere ad una tale gestione del problema, a giudizio dell'interrogante approssimativa;
se non voglia ricercare le responsabilità della vicenda, sanzionando gli artefici di un'azione che, ad avviso dell'interrogante, mette a repentaglio anche l'incolumità dei cittadini, considerato che il Comune, in un primo momento, non sarebbe stato in possesso di alcuna notizia sull'identità e sulla salute delle persone affidategli.
(3-03143)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
SANTANGELO, MORONESE, CRIMI, MANGILI, COTTI, GIARRUSSO, PAGLINI, PUGLIA, MARTON, CAPPELLETTI, DONNO - *Ai Ministri dell'interno e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
nel periodo intercorrente tra il 4 ed il 7 ottobre 2016 si svolgerà nella valle del Belice un'esercitazione che coinvolgerà Vigili del fuoco e Protezione civile denominata ModEX (european model exercise);
l'esercitazione ModEX è volta a testare la capacità di intervento del meccanismo europeo di protezione civile a seguito di un'emergenza, in particolare eventi sismici, che si verifichi su territorio interno o esterno all'Unione europea;

tale esercitazione avrà il suo cuore pulsante nel sito di Poggioreale antica (ruderi di Poggioreale), nel territorio dell'ex provincia regionale di Trapani;
a tale esercitazione saranno presenti circa 500 persone, prevalentemente Vigili del fuoco, dei quali circa un terzo proveniente da altri Paesi, europei e non;
al fine di effettuare quest'esercitazione sarebbero stati snaturati alcuni luoghi, addirittura creando una piattaforma in cemento con pali di ferro e cunicoli e procedendo all'abbattimento di alcuni edifici;
considerato che:
il Consiglio comunale di Poggioreale nel 2010 ha adottato la "carta dei valori e della qualità per Poggioreale" per cui tutti i lavori all'interno dell'abitato dovranno necessariamente essere eseguiti nel rispetto delle linee guida redatte successivamente alla stesura della carta;
ad oggi a Poggioreale antica sono arrivati un primo finanziamento della Regione Siciliana, di quasi 770.000 euro, per la messa in sicurezza del centro dell'abitato in corso Umberto I e piazza Elimo ed un altro di 100.000 euro ottenuto nell'ambito del GAL Elimos per la riqualificazione di largo Cannoli;
la Regione ha giudicato ammissibile a finanziamento il progetto di recupero di palazzo Agosta, a presidio della Poggioreale antica, per un importo di 1.100.000 euro. Il palazzo, risalente al '600, ubicato in corso Umberto I, una volta ristrutturato sarà pronto per divenire un "contenitore culturale" ospitando un museo multimediale e in parte anche gli uffici del Dipartimento della protezione civile;
fino ad oggi il sito non è stato messo in totale sicurezza al fine di renderlo visitabile e, pertanto, è stato negato l'accesso ai turisti che, però, stante il fascino del posto malgrado i divieti, lo hanno visitato ugualmente scavalcando il cancello e disconoscendo rischi e pericoli;
a parere degli interroganti c'è quasi sempre stata in Italia, ed in particolare in Sicilia, una visione miope riguardo alla valorizzazione dei beni culturali e ciò si riflette sul loro decadimento, tanto che, pur avendo il nostro Paese un immenso patrimonio, questo si sta lentamente distruggendo;
i cittadini non sono stati consultati al fine di verificare se volessero o meno che quest'esercitazione si svolgesse nel loro luogo della memoria e a parere degli interroganti ciò è particolarmente grave;
considerato inoltre che:
questo sito è molto importante dal punto di vista storico, culturale e turistico; abbandonato in seguito al terremoto del 1968, è rimasto immutato rendendolo particolarmente interessante dal punto di vista turistico e culturale. Non a caso "teatro" dell'esercitazione saranno i ruderi di Poggioreale, scelti perché si presentano come un sito reale e rappresentativo di scene *post* terremoto;
dal novembre 2013, grazie ad una convenzione tra l'amministrazione comunale di Poggioreale ed il Dipartimento regionale dei Vigili del fuoco, è stato allestito un "campo macerie" per l'addestramento dei nuclei cinofili dei Vigili del fuoco del Sud Italia, e come ribadito dal sindaco Pagliaroli: "Pian piano si consolidano la vocazione turistica di Poggioreale Antica e la realizzazione di un centro permanente per l'addestramento nel campo della Protezione Civile, il cui elemento comune è rappresentato dalla messa in sicurezza del sito", come si legge su "wordpress";
il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco CONAPO, in una nota del 16 settembre 2016, prot. n. 105/16, indirizzata, tra gli altri, al direttore regionale dei Vigili del fuoco ed al direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, precisa che al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono stati affidati i compiti di preparazione degli scenari esercitativi, di conduzione dell'esercitazione e di assistenza ai *team* durante le operazioni SAR (*search and rescue*) ma che, di fatto, il personale non parteciperà all'esercitazione stessa;
si apprende anche che il sindacato non è stato informato efficacemente sulle fasi di preparazione degli scenari esercitativi e, più in generale, sulle attività propedeutiche all'esercitazione stessa, come, ad esempio, i criteri di scelta del personale impegnato nei lavori di realizzazione dei siti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
quali siano i moduli addestrativi previsti e a quanto ammonti il costo dell'esercitazione;
quali siamo in motivi per cui il CONAPO non sia stato debitamente informato delle procedure e delle fasi di preparazione dell'esercitazione ModEX;

se non ritengano che detta esercitazione potrebbe essere svolta in un sito meno rilevante da un punto di vista storico e culturale, e quali siano le motivazioni inderogabili che hanno portato a tale scelta;
se non ritengano necessario verificare che l'esercitazione non metta a repentaglio i luoghi e il buon esito dei progetti ammessi a finanziamento per il recupero del patrimonio architettonico, come quello per il palazzo Agosta;
se sia previsto, successivamente all'esercitazione, il ripristino dello *status quo ante* e, in particolare, se saranno predisposti interventi nel breve periodo finalizzati al recupero dell'abitato antico di Poggioreale e se non intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché l'Assessorato regionale siciliano per i beni culturali si adoperi per mettere in sicurezza il sito rendendolo fruibile ai cittadini ed ai turisti.
(3-03140)
SIMEONI, MUSSINI, BOCCHINO, DE PIETRO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
come apparso in un articolo de "il Fatto Quotidiano" dell'8 settembre 2016, a firma della giornalista Wanda Marra, la Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna), e come peraltro a tutt'oggi riscontrabile sul sito *internet* della stessa, avrebbe programmato diversi seminari di studi dedicati alla riforma costituzionale;
riforma che, come è noto, attende ancora non solo la pronuncia popolare che ne confermi l'effettiva entrata in vigore, ma anche la determinazione della data in cui i cittadini saranno chiamati ad esprimersi;
gli eventi promossi consisterebbero in numerosi incontri, iniziati nel mese di aprile 2016 e conclusisi con 2 distinti seminari di studio dal titolo "La riforma costituzionale e la legge elettorale", previsto per il 15 settembre a Roma, l'uno, e "L'evoluzione dei controlli della Corte dei Conti alla luce delle recenti riforme", in programma per il 16 settembre a Caserta, l'altro. I corsi, tra i vari destinatari, si rivolgerebbero, inoltre, stando a quanto pubblicato sul bando, anche a funzionari e dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e si caratterizzerebbero per essere costituiti da "sette ore di formazione", mentre, l'obiettivo sarebbe "realizzare un confronto per approfondire i vari argomenti connessi alla riforma costituzionale";
rilevato che:
come riportato sul sito della Scuola nazionale dell'amministrazione, essa risulterebbe esser "fondata nel 1957 come parte integrante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (…) è l'istituzione deputata a selezionare, reclutare e formare i funzionari e i dirigenti pubblici e costituisce il punto centrale del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, istituito per migliorare l'efficienza e la qualità della Pubblica Amministrazione italiana";
in tale ottica, si incentrerebbe, pertanto, la decisione di includere nell'offerta formativa, seminari inerenti alla riforma costituzionale, in quanto sarebbe consuetudine della Scuola quella di "organizzare momenti di analisi tecnica della legislazione in itinere per sviluppare le competenze analitiche dei funzionari e dirigenti pubblici". Ed invero, nelle schede introduttive degli incontri del 15 e 16 settembre 2016, veniva sottolineato l'intento degli organizzatori di esaminare "luci e ombre" di "una tanto auspicata e discussa riforma";
considerato che:
a parere degli interroganti, non si comprende la necessità di impiegare tempo e risorse pubbliche per organizzare corsi di formazione inerenti ad una riforma costituzionale, ancora non entrata in vigore, in attesa della pronuncia popolare;
l'organizzazione di dibattiti, o comunque occasioni, ove proporre validi spunti di riflessione ed analisi, mal si concilia con la presentazione degli stessi, in cui la riforma costituzionale viene dipinta come "tanto auspicata". Siffatto giudizio, oltre ad apparire del tutto inopportuno, travalicherebbe a giudizio degli interroganti l'esigenza di dotare gli eventi in calendario e la Scuola stessa di quell'auspicato prestigio istituzionale che si presume che dovrebbero rivestire. Prestigio, peraltro, fortemente minato, se non addirittura compromesso, dalla presenza, tra i docenti dei seminari, del professore Caravita,

ordinario di diritto pubblico alla Luiss di Roma e tra i firmatari del "Manifesto del Sì", attualmente indagato dalla Procura di Roma nel noto processo relativo ai concorsi truccati. Tale circostanza solleverebbe, inoltre, negli interroganti il legittimo dubbio se un docente indagato per questioni di concorsi truccati rappresenti la scelta più idonea per formare funzionari e dirigenti pubblici,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che sottendono alla decisione di impiegare tempo e risorse dello Stato, che dovrebbero essere investiti per la formazione dei dirigenti e funzionari, a favore di una materia che, per quanto delicata, quale la riforma costituzionale, non solo non è in vigore, ma non è detto che lo sia in futuro;
quali siano i costi sostenuti dall'amministrazione statale per la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e seminari incentrati sull'indubbia attività formativa di preparare il personale pubblico ad una riforma che, di fatto, almeno per il momento, non esiste ancora;
se non si intenda impedire futuri, almeno fino al giorno del *referendum*, corsi, seminari, incontri e quant'altro abbia ad oggetto una riforma al momento inesistente, distraendo fondi pubblici e risorse umane, nonché strumentali, all'opinabile beneficio dei pubblici dipendenti.
(3-03141)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VALENTINI, AMATI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'ufficio scolastico regionale per il Lazio e l'ambito territoriale per la provincia (ATP) di Roma (ex provveditorato agli studi di Roma), struttura periferica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con 10 uffici dirigenziali, eroga servizi per un'utenza che rappresenta circa il 9 per cento della dimensione nazionale;
si presenta come una realtà territoriale composita, comprendendo le 5 province di Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo, che presentano caratteristiche geografiche, culturali ed economiche diverse;
nel Lazio vivono poco meno di 6 milioni di abitanti, distribuiti in 378 comuni concentrati nella provincia di Roma (70 per cento) e, in particolare, nella città metropolitana di Roma;
sul suo territorio insistono 742 istituzioni scolastiche, di cui 12 centri provinciali per l'istruzione degli adulti, 3.218 punti di erogazione del servizio, con 34.201 classi, 742.172 alunni e 72.088 docenti, compresi i 14.146 che assicurano il sostegno didattico a 24.217 alunni disabili, e 18.650 unità di personale ATA;
considerato che:
la Direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio e l'ATP di Roma hanno un'unica sede in via Pianciani 32, immobile di proprietà di FIMIT, la cui quota maggioritaria fa capo all'INPDAP, ora INPS;
il Comune, come area metropolitana, è subentrato nel pagamento dell'affitto a FIMIT, che prima veniva pagato dalla Provincia, tenuta per legge a fornire in uso gli immobili alle scuole e agli uffici scolastici;
dopo diversi incontri tra Dipartimento II della Città metropolitana di Roma capitale e USR Lazio, in cui era stata concordata, fra l'altro, la razionalizzazione e riduzione degli spazi attualmente occupati, è stato comunicato improvvisamente che le trattative con il proprietario dell'immobile erano nulle e disposto il trasferimento nella sede di viale Giorgio Ribotta, 41 (nel quartiere Torrino), prevedendo la consegna dell'immobile di via Pianciani entro le ore 24.00 del 31 dicembre 2016;
considerato altresì che:
la sede di via Pianciani rappresenta un riferimento storico e organizzativo per tutto il personale della scuola, comprese le organizzazioni sindacali, nonché per le famiglie degli studenti di Roma e provincia;
la nuova sede in zona Torrino, individuata e proposta dalla Provincia, è molto difficile da raggiungere per tutta l'utenza di Roma e delle altre città del Lazio;
questo influirebbe negativamente sull'accessibilità dei servizi erogati quotidianamente, creando gravi

disagi a centinaia di persone tra docenti, dirigenti scolastici e genitori, in un settore così complesso e delicato come quello della scuola, che richiede cura e assistenza continua da parte degli uffici;
tali problemi sono stati evidenziati in tutti gli incontri svoltisi con il Dipartimento II e sono state proposte soluzioni alternative, come ad esempio utilizzare alcuni spazi presso l'istituto tecnico industriale "Galilei" di via Conte Verde e presso l'istituto "Leonardo Da Vinci" di via Cavour e altre scuole limitrofe;
rilevato che:
gli uffici scolastici regionali sono un'articolazione periferica del Ministero e spetta loro la vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici e sui livelli di efficacia dell'azione formativa, nonché la cura dei rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali e la gestione del personale;
la complessità dei compiti dell'USR e il significativo numero di utenti che afferisce a quello del Lazio rendono importante disporre di una sede facilmente accessibile;
sono state proposte soluzioni alternative, ugualmente efficaci nell'ottica del risparmio della spesa pubblica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga di poter sostenere la richiesta di proporre una proroga al proprietario dell'attuale sede, perché possano essere opportunamente valutate le alternative proposte, o siano identificate altre soluzioni che rispondano contemporaneamente alla necessità di ridurre la spesa pubblica e di garantire un servizio quotidiano facilmente accessibile per gli utenti;
quali interventi intenda porre in atto per contribuire a trovare soluzioni che non penalizzino l'efficienza del servizio erogato quotidianamente dalle sue articolazioni periferiche;
quali siano le sue valutazioni in merito alle soluzioni alternative proposte, che identificano spazi idonei in zone facilmente accessibili e non costituiscono un aggravio di spesa rispetto a quelle da sostenere per la sede in zona Torrino.
(4-06365)

LIUZZI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
il 28 luglio 2016 sul sito "grnet" è apparso un articolo dal titolo "Rappresentanza militare, un organismo reso inutile dalle gerarchie, ma il Parlamento non se ne occupa", nel quale si evidenziano diverse contraddizioni che all'atto pratico comportano il non funzionamento del Co.Ce.R. interforze. A riguardo, altre testate *on line* (come "Il nuovo giornale dei militari") stanno ponendo lo stesso problema, soprattutto relativamente alla posizione del presidente del Co.Ce.R. interforze;
il Co.Ce.R. dei Carabinieri con delibera n. 773 del 14 ottobre 2015, riferendosi ad alcune decretazioni del generale Gerometta in qualità di direttore del personale militare (Persomil), deliberava di non partecipare più alle riunioni del Co.Ce.R. interforze ed invitava il capo di Stato maggiore della difesa a "disporre le dimissioni di ogni presidente che si dovesse trovare nelle medesime condizioni del Generale Gerometta (ritenuto incompatibile)";
alla suddetta delibera faceva seguito la n. 145/XI in data 29 ottobre 2015 del consiglio nazionale della Guardia costiera;
il Co.Ce.R. Aeronautica, con delibera n. 1, in data 15 marzo 2015, disconosceva le modalità di comparto difesa al di fuori delle materie di concertazione, modalità a cui si è ricorsi spesso in modo anomalo per riunire le 3 sezioni delle forze armate tradizionali;
è noto che il presidente del Co.Ce.R. interforze, generale di divisione dell'Esercito, Paolo Gerometta, dopo un lungo periodo al 1° reparto personale dello Stato maggiore dell'Esercito, ha assunto un incarico, ad avviso dell'interrogante, ancora più incompatibile, ossia il direttore del personale militare delle forze armate;
in merito ad incarichi incompatibili, nell'ambito della Marina, il presidente del Co.Ce.R. sezione Marina, ammiraglio Pietro Ricca, è da circa 5 anni anche capo del 1° reparto personale dello Stato maggiore della Marina e addirittura tra qualche giorno assumerà l'incarico di capo del 1° reparto dello Stato maggiore della difesa;

negli articoli citati si parla di voci sempre più insistenti provenienti non solo dalla rappresentanza militare, che vedrebbero il trattenimento in servizio del generale Gerometta, generale e presidente, che nei primi giorni di settembre 2016 ha raggiunto i limiti di età. Atto che, qualora confermato, comporterebbe ancor maggiori difficoltà di azione di un Co.Ce.R. interforze, il cui mandato è stato prorogato dal Parlamento, su proposta del Governo, per partecipare all'approvazione della riforma della rappresentanza e ha svolto una sola riunione in circa un anno e mezzo. Situazione ancor più contraddittoria per il fatto che uno dei motivi previsti dal testo unico dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) per la decadenza dei delegati è il raggiungimento dei limiti di età;
la legge "di Paola" (legge n. 244 del 2012) e l'orientamento del "libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa" considerano la riduzione del personale a cominciare dai vertici;
con la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2/2015 il Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione conferma che dal 1° novembre 2014, secondo quanto stabilito dalla legge n. 114 del 2014, è avvenuta la soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio, che consentiva ai dipendenti pubblici di continuare a lavorare anche dopo il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia;
dallo stesso sito *internet* del Ministero della difesa, alla voce "disciplina dei richiami in servizio", si dice che l'amministrazione della difesa si avvale del personale militare in congedo per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte dal personale in servizio;
se dovesse essere considerato così indispensabile l'interrogante non comprenderebbe i motivi per i quali la commissione di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito non l'abbia valutato idoneo all'avanzamento al grado di generale di Corpo d'armata,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo voglia, con propria direttiva, in attesa che il Parlamento vari una riforma più evoluta della rappresentanza del personale militare, accogliere quanto richiesto dal Co.Ce.R. Carabinieri, e decretare di non mantenere presidenti di sezione con incarichi dirigenziali presso le direzioni generali di personale o i reparti del personale degli Stati maggiori, al fine di far sbloccare uno strumento ormai inattuale;
se corrisponda al vero quanto si scrive in merito ad una volontà del Ministro di trattenere in servizio il presidente Gerometta, che, in oltre un anno di mandato di presidente del Co.Ce.R., avrebbe svolto un solo incontro con un valido numero legale;
con quale motivazione confermerebbe al generale Gerometta la carica di presidente del Co.Ce.R. interforze, in considerazione del fatto che l'unico strumento normativo è il richiamo dal congedo, condizione che comporta la decadenza da delegato della rappresentanza;
nel caso di un richiamo del generale, quali siano le particolari esigenze che non possono essere soddisfatte dal personale in servizio, al punto da andare contro la linea politica del Governo di diminuire i vertici militari.
(4-06366)

PAGANO, TORRISI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 del Ministero della salute reca il regolamento e le linee guida che le Regioni devono rispettare nella rimodulazione della rete ospedaliera, attenendosi ai principi di qualità e di razionalità in relazione alle peculiarità geografiche, ai bacini di utenza e in considerazione della riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati, subordinatamente ai tagli delle risorse programmate dal Servizio sanitario nazionale;
le Regioni, entro il 2016, devono garantire un progressivo adeguamento ai dettami generali previsti dal decreto;
a quanto risulta agli interroganti la Regione Siciliana, dopo un triennio di totale indecisione, tramite l'assessore preposto, Baldo Guicciardi, avrebbe presentato al Ministero della salute una bozza non resa pubblica, ma comunicata esclusivamente ai fidati dirigenti delle aziende sanitarie provinciali, il cui contenuto non terrebbe minimamente conto delle concrete esigenze territoriali dei potenziali utenti, delle situazioni demografiche correlate allo stato di viabilità e alle problematiche ambientali, che

possono contribuire all'insorgere di specifiche patologie;
le indiscrezioni emerse hanno dato adito a fortissime controversie e proteste tra la cittadinanza interessata, nella convinzione che venga gravemente minato il sacrosanto diritto alla salute;
all'ospedale "Garibaldi" di Nesima, considerato da tutti il miglior nosocomio di Catania, al quale si rivolge un'utenza media quotidiana di 1.500 pazienti, verrebbero soppresse divisioni di eccellenza, trasformate in servizi, quali Medicina generale, Radiologia, Chirurgia oncologica, Cardiologia pediatrica, Oncologia medica, i cui primari sono tutti considerati luminari, che andranno a prestare la loro opera altrove, mettendo a disposizione le loro conoscenze, come l'oncologo professor Bordonaro, a cui il Ministero della salute ha affidato importantissimi incarichi di ricerca in sinergia con il "San Raffaele";
il policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania, a causa del suo trasferimento, perderebbe 240 posti letto e 18 primari;
all'ospedale di Bronte (Catania) rimarrebbero solamente 8 posti di medicina e 10 di chirurgia, perdendo anche il punto nascita e conseguentemente il reparto di pediatria, quindi si verificherebbe, di fatto, quasi una sua soppressione;
l'ospedale di Giarre (Catania) sarebbe ulteriormente e, quindi, completamente depotenziato con la sua rifunzionalizzazione nell'accorpamento negli "Ospedali riuniti Acireale - Giarre", senza un'equa ripartizione dei reparti, sopratutto di pronto soccorso, conseguente ad un suo declassamento a semplice ospedale di comunità, nonostante il suo presidio ospedaliero servisse in modo efficiente un notevole bacino di utenza nel territorio ionico-etneo di circa 120.000 abitanti che, nel periodo estivo, raggiungono i 200.000;
l'ospedale di Giarre avrebbe il solo presidio territoriale di assistenza (TPA) che, per quanto possa essere potenziato, sarebbe, in modo palese, largamente insufficiente a soddisfare le necessità della sua vasta popolazione di utenti che, per fruire di eventuali interventi e cure di urgenza, è costretta a recarsi presso l'unico pronto soccorso, che è quello dell'ospedale di Acireale, i cui pazienti del suo comprensorio potrebbero avvalersi dei pronto soccorso dei vicini ospedali catanesi;
a seguito del costante ridimensionamento dell'ospedale di Giarre si sono verificati, nel 2015, tre decessi, oggetto di una precedente interrogazione parlamentare (4-04039), sui quali sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria, imputabili, con quasi assoluta certezza, allo smantellamento dei servizi di pronto soccorso, quindi alla mancanza di ambulanze medicalizzate e per i quali si sono verificate vere e proprie sommosse spontanee dei cittadini, culminate con il blocco del traffico ferroviario, con un presidio della strada statale 114 e con un *sit-in* a difesa del mantenimento dell'ospedale;
l'ospedale di Paternò (Catania), per il quale è previsto l'accorpamento con l'ospedale di Biancavilla, ha avuto la soppressione del punto nascita e dovrebbe subire la chiusura di altri importanti reparti, nonché lo smantellamento del proprio servizio di pronto soccorso che, per contro, dovrebbe ricevere un notevole potenziamento in relazione all'alto numero di accessi, oltre 30.000, di gran lunga superiore al minimo, 20.000, richiesto dal "decreto Balduzzi", di cui al decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
l'assessore Gucciardi avrebbe dichiarato alla stampa, in data 4 agosto 2016, la sua soddisfazione per l'apprezzamento del suo piano di rimodulazione della rete ospedaliera siciliana da parte Ministero, che lo ha ritenuto in linea con i parametri previsti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015:
il presidente della Regione Siciliana, Crocetta, il 13 settembre, avrebbe dichiarato, invece, in contraddizione con l'assessore Gucciardi, che non vi sarebbe stata alcuna presentazione del piano di riordino ospedaliero al Ministero e che quanto riferito dai *media* sarebbe frutto solamente di indiscrezioni, che rappresentano proiezioni conseguenti alle scelte ministeriali,
si chiede di sapere:
se risulti che effettivamente è stato presentato il piano di riordino da parte della Regione Siciliana e, in caso positivo, se sia stato ritenuto idoneo e quindi rispettoso dei parametri sanciti dal decreto

ministeriale n. 70 del 2015;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che il piano di rimodulazione ospedaliera siciliana (anche se la sua definizione è di competenza esclusivamente regionale) qualora, come auspicabile, venisse radicalmente modificato, venga sottoposto a verifica, in modo estremamente dettagliato, dagli organi competenti ministeriali per appurare se sia il frutto di un'equa e trasparente concertazione politica territoriale, che tenga conto, per quanto possibile, dei rilievi degli amministratori locali e di quelli mossi dai rappresentanti di categoria coinvolti e non di logiche clientelari e superficiali.
(4-06367)

MARTON, SANTANGELO, MORONESE, MORRA, CRIMI, CAPPELLETTI, PUGLIA, SERRA, DONNO, PAGLINI, MANGILI, BERTOROTTA, GIARRUSSO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
il corpo degli ingegneri è da diversi anni l'unico ruolo degli ufficiali in servizio permanente fra i vari ruoli dell'Esercito ad avere carenze di organico nel grado di colonnello (colonne G-L della tabella allegata al codice dell'ordinamento militare);
tale carenza è confermata, oltre che dai numeri, dal fatto che il corpo degli ingegneri è l'unico ruolo dell'Esercito a non avere alcun ufficiale collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), essendo questa la posizione giuridica di esonero dal servizio degli ufficiali in servizio permanente, contemplata dagli articoli 906, 908 e 909 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in cui sono collocati i quadri della dirigenza militare (colonnelli e generali) qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di uno specifico ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dalla citata normativa;
nello specifico, per l'anno 2016, proprio per gli effetti di tale istituto, saranno collocati in aspettativa per riduzione quadri circa 117 colonnelli appartenenti ai più svariati ruoli dell'Esercito, tranne che al corpo degli ingegneri;
al fine di sopperire alla carenza, spesso si fa ricorso ad ufficiali di altri ruoli, non sempre in possesso delle competenze specifiche necessarie per dirigere un reparto tecnico preposto all'elaborazione di requisiti tecnici o alla verifica di un capitolato tecnico e pertanto con ricadute negative sulla qualità dei sistemi acquisiti dall'Esercito;
il corpo degli ingegneri, composto solo da ufficiali laureati in materie tecnico-scientifiche (prevalentemente in ingegneria), è già di per sé il ruolo meno numeroso dell'Esercito, nonostante l'impellente necessità di disporre di personale sempre più specializzato;
l'art. 2233-*bis* del codice dell'ordinamento militare stabilisce che in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-*ter*, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente sia annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri: a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal codice per ciascuna forza armata (si confronti la colonna C con la colonna B della tabella allegata); b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal codice per ciascuna forza armata;
il Ministro della difesa, in applicazione del citato articolo, con decreto ministeriale del 2 dicembre 2015, ha determinato, per ciascun grado dei ruoli degli ufficiali, in servizio permanente dell'Esercito, il numero delle promozioni a scelta al grado superiore, da conferire nell'anno 2016. Tale determinazione, a parere degli interroganti, risulta essere discriminante nei confronti dei tenenti colonnelli del corpo degli ingegneri e non completamente rispettosa dei criteri sanciti dall'articolo 2233-*bis* del codice dell'ordinamento militare, al quale pretende di adeguarsi. Infatti, per la determinazione del numero di

promozioni a scelta al grado di colonnello, da attribuire ai tenenti colonnello del corpo degli ingegneri, nonostante la carenza di colonnelli nei suoi organici, è stato adottato: il criterio a), che prevede una diminuzione del numero di promozioni rispetto a quanto previsto dal codice dell'ordinamento militare, mentre per i tenenti colonnelli di tutti gli altri ruoli dell'Esercito, nonostante l'eccedenza nel grado di colonnello dei loro rispettivi organici, è stato adottato il criterio b), che prevede un aumento del numero di promozioni rispetto a quanto previsto dal codice dell'ordinamento militare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga di adottare le opportune iniziative, al fine di rivedere, quanto prima, i contenuti del decreto ministeriale 2 dicembre 2015, garantendo la rigorosa osservanza dell'articolo 2233-*bis* del codice dell'ordinamento militare ed evitando un'ingiustificata a parere degli interroganti disparità di trattamento fra i vari tenenti colonnelli dell'Esercito.

(4-06368)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno e per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* - Premesso che:

in data 20 settembre 2016, è emersa, da numerosi organi di stampa, la vicenda di uno studente di 16 anni, cui è stata rifiutata l'iscrizione al terzo e ultimo anno scolastico dell'Ente cattolico per la formazione di Monza;

già nel settembre 2015 alcuni quotidiani nazionali avevano riportato notizie circa le discriminazioni di cui era stato oggetto lo studente presso l'istituto, a causa di una fotografia pubblicata all'interno di un *social network*, che lo ritraeva in compagnia di un altro ragazzo;

il preside dell'istituto, Adriano Corioni, aveva allora deciso di allontanare lo studente dalla propria classe, collocandolo in un corridoio lontano dall'aula. Nell'articolo del quotidiano *on line* "la Repubblica" del 29 settembre 2015, dal titolo "Monza, 16enne gay lasciato fuori dalla classe per una foto. "Intervenga il ministero", apparivano alcune allarmanti dichiarazioni del preside volte a spiegare la propria decisione: "I compagni del ragazzo, a cui lui aveva mostrato la foto sul social network, hanno prima chiesto e ottenuto dal sito la rimozione dell'immagine pedopornografica, e dopo si sono rivolti agli insegnanti. A quel punto abbiamo deciso di sistemare il ragazzo in un postazione a parte, insieme con un educatore, come facciamo quando uno dei nostri corsisti di approfondire un argomento di studio. In attesa di parlare sia con la famiglia, sia con i servizi sociali che hanno in carico il ragazzo. E per capire come affrontare la questione con i compagni ed evitare discussioni in classe";

la madre dello studente, Ionela Asinoara, aveva dunque deciso di presentare denuncia ai Carabinieri, il cui intervento aveva condotto alla riammissione del ragazzo all'interno della propria classe. L'anno scolastico sembrava essersi chiuso senza ulteriori problemi, anche a seguito del ritiro della denuncia da parte della madre "per non inasprire gli animi";

quando si è trattato, tuttavia, di presentare la domanda di ammissione per il nuovo anno scolastico, la signora Asinoara avrebbe ricevuto indicazioni fuorvianti, con il solo scopo di procrastinare il successivo rifiuto dell'istituto. A settembre 2016 le è stato infatti comunicato che tutte le classi risultavano già formate e al completo;

considerato che:

a parere degli interroganti, appare singolare e preoccupante che, in una vicenda dai contorni potenzialmente delicati, il dirigente scolastico abbia scelto la strada dell'isolamento e dell'alienazione di uno studente, a causa del suo orientamento sessuale. L'articolo 33 della Costituzione della Repubblica recita, infatti "(...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali";

si configura dunque a parere degli interroganti una gravissima lesione del diritto allo studio per lo studente rifiutato dall'istituto in questione,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative di propria competenza intendano intraprendere, per impedire che si possano verificare tali atteggiamenti gravemente discriminatori verso gli studenti e le studentesse;
se non intendano intervenire celermente per consentire l'iscrizione del ragazzo presso altro istituto pubblico e garantirne il diritto allo studio;
quali finanziamenti l'Ente cattolico per la formazione di Monza abbia ricevuto dallo Stato e quali azioni i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per garantire un serio e completo monitoraggio delle istituzioni scolastiche paritarie sul piano dell'offerta formativa e sulla gestione e la pubblicità dei bilanci, garantendo la completa trasparenza circa i finanziamenti alle scuole paritarie degli enti locali, come richiesto nell'atto di sindacato ispettivo 3-01702 del 25 febbraio 2015, a firma della senatrice Alessia Petraglia.
(4-06369)
BUCCARELLA, AIROLA, TAVERNA, DONNO, BERTOROTTA, PUGLIA, CAPPELLETTI, SERRA, GIARRUSSO, PAGLINI, SANTANGELO, BOTTICI - *Al Ministro della giustizia* -
Premesso che:
si apprende da un articolo apparso su "TarantoBuonaSera", del 13 luglio 2016, che a Taranto ci sarebbero quasi 750 case all'asta, con altrettante famiglie destinate a perdere la propria casa, che nella maggior parte dei casi è proprio quella di abitazione;
la crisi che ha colpito il Paese sta incrementando il fenomeno delle aste immobiliari, soprattutto conseguenti all'impossibilità, da parte dei cittadini, di onorare i mutui contratti (senza sottacere delle tante abusive concessioni di finanziamento, da parte degli istituti bancari, che vanno ad aggravare situazioni fortemente compromesse dalla recessione);
purtroppo, non mancano anche conseguenze estreme, come i suicidi ed anche gli omicidi-suicidi di interi nuclei familiari, ad opera di persone ritenute perbene e tranquille, ma che, nella morsa della crisi, non ravvisando vie di soluzione (nemmeno in conseguenza di azioni giudiziarie, che spesso non risultano loro favorevoli), compiono tali deprecabili atti, e i numeri depongono per un vero olocausto di italiani;
dall'Osservatorio suicidi per la crisi economica, gli interroganti hanno rilevato che negli ultimi 4 anni, ovvero tra il 2012 e il 2015, si sono verificati 628 suicidi, in media uno ogni 2 giorni. Ecco alcuni casi, verificatisi solo negli ultimi 12 mesi, balzati agli onori delle cronache: l'omicidio-suicidio di Boretto: agosto 2016, Albina Vecchi, 71 anni, uccide il marito Massimo Pecchini, 77 anni, e poi si uccide perché la loro casa è andata all'asta; 30 maggio 2016, Stefano, pescatore genovese di 55 anni tenta il suicidio perché senza lavoro da mesi, da quando gli era stata sequestrata l'imbarcazione con la quale usciva in mare, e, sfrattato dalla sua abitazione, era costretto ad occupare abusivamente un alloggio del Comune; marzo 2016, Sisinnio Machis, imprenditore di 58 anni, si è suicidato a Villacidro dopo il pignoramento della propria casa; gennaio 2016, Maurizio Palmerini, cinquantenne di Vaiano, frazione di Castiglione del Lago (Perugia), ha ucciso i suoi figli, Hubert di 13 e Giulia di 8 anni, a coltellate e ferito la moglie, poi si è tolto la vita; gennaio 2016, dopo il suicidio del signor Guarascio per aver subito lo sfratto, i deputati dell'Assemblea regionale sciliana del Movimento 5 Stelle comprano la casa andata all'asta e la restituiscono alla sua famiglia; dicembre 2015, un imprenditore si impicca a Lodi perché la sua casa viene messa all'asta;
risulta, inoltre, agli interroganti che presso il tribunale di Taranto, al quarto piano dedicato alle aste immobiliari, si sarebbero imposte prassi non del tutto conformi alla legge (come quella di vendere i beni pignorati anche al "prezzo vile", favorendo gli "avvoltoi" di turno e, verosimilmente, la stessa criminalità) a cui si aggiunge la tendenza a prestare maggiore attenzione alla prosecuzione delle esecuzioni immobiliari, piuttosto che alla tutela ed alle garanzie dei soggetti esecutati o falliti;
sempre presso il tribunale di Taranto, sarebbero diversi i cittadini ad aver lamentato abusi e violazioni di legge da parte dei magistrati chiamati a decidere le loro controversie, con grave nocumento dei loro diritti;

di recente a quanto risulta agli interroganti, la signora Maria Giovanna Benedetta Montemurro, presso il tribunale di Taranto, ha incardinato una procedura di opposizione avverso l'esecuzione immobiliare n. 168/1986 R.G.E., tentando di far valere molteplici ragioni a sua tutela. Nel ricorso, tra i tanti motivi di opposizione, invocando il "decreto Banche" (*rectius* decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016), la signora Montemurro ha anche dedotto che il giudice non poteva procedere all'aggiudicazione atteso che, nella fattispecie, il prezzo di vendita era inferiore al limite della metà e che erano stati esperiti tentativi di vendita oltre il numero consentito dal citato decreto-legge. Effettivamente il recente decreto-legge n. 59, andando a completare il quadro normativo disciplinante la materia, non ha trascurato proprio i profili di tutela delle parti, creditrice e debitrice, soprattutto al fine di evitare che la vendita avvenga oltre determinati limiti e per un tempo indefinito;

la vendita al "prezzo vile", ovvero al prezzo lontano da quello di mercato, danneggia sia il debitore che lo stesso ceppo creditorio (con il rischio concreto di vendere le case e non soddisfare nemmeno le ragioni dei creditori) e pare anche certo che, indipendentemente dalle modalità di vendita (con incanto o senza), dal sistema delle norme che presidiano le esecuzioni immobiliari può ricavarsi che la vendita non possa avvenire ad un prezzo inferiore al limite della metà del valore del bene espropriando, così come stabilito dal tribunale ai sensi dell'art. 568 del codice di procedura civile;

tuttavia, nonostante l'apparente e verosimile fondatezza del ricorso proposto dalla signora Montemurro, il giudice dell'esecuzione ha rigettato le sue ragioni, peraltro in circostanze di tempo così rapide da destare, a parere degli interroganti, non poca inquietudine: il ricorso è stato presentato alle ore 12.30 del 24 maggio 2016; il magistrato ha ricevuto il fascicolo il 25 maggio (perché lo ha "ereditato" da altro magistrato che ha inteso astenersi); nella medesima data del 25 maggio il magistrato ha rigettato la tutela cautelare chiesta dalla Montemurro; solo il giorno successivo, ovvero il 26 maggio, ha provveduto all'aggiudicazione, a giudizio degli interroganti in maniera se non illegittima quanto meno in modo poco prudente, in considerazione del fatto che si trattava di espropriare un immobile adibito ad abitazione;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la signora Montemurro, ritenendo di non avere ricevuto alcuna tutela in sede civile, con atto del 24 giugno 2016, ha adito il giudice penale ed ha denunciato non solo il giudice dell'esecuzione, ma anche il "sistema" aste presso l'organo di giustizia. Nel suo esposto, tra l'altro, ha lamentato che presso il tribunale jonico: vi è l'orientamento di vendere all'asta, con poca o nessuna tutela per le parti; vi è poca turnazione dei magistrati, che gestiscono le aste ed anche degli ausiliari di questi ultimi; vi sarebbe prassi di vendere anche al limite di 20.000 euro, indipendentemente da quello che è il valore del bene espropriando, con la conseguenza che, a suo dire, alla fine, risulterebbero "pagati" solo i costi delle procedure;

la signora Montemurro non è l'unica ad aver lamentato condotte discutibili e inclini alle banche (solitamente creditrici procedenti) ed alle espropriazioni in genere da parte dei magistrati del tribunale tarantino, di volta in volta chiamati ad intervenire in questioni relative alle opposizioni alle aste immobiliari, in sede sia di cautela che di merito;

consta agli interroganti che anche il signor Vitantonio Bello abbia lamentato una tenace chiusura della magistratura jonica rispetto all'asta immobiliare in suo danno (n. 593/2011 R.G.E. del tribunale di Taranto), non ottenendo tutela nonostante le molteplici procedure incardinate e nonostante, in qualche provvedimento giurisdizionale, il magistrato estensore abbia riconosciuto la fondatezza della doglianza da lui sollevata. Nel caso di Bello l'asta immobiliare ha ad oggetto la casa ove vive con moglie e due figli minori (di anni 5 ed uno), a tal punto il signor Bello avrebbe anche interessato della sua vicenda la Presidenza della Repubblica e quest'ultima, di rimando, la Prefettura di Taranto;

sempre nella vicenda del signor Bello, la magistratura di Taranto, non accordandogli tutela e non sospendendo l'esecuzione, in un provvedimento giurisdizionale, ha sostanzialmente anche asserito che non vi sarebbe alcun vizio nel rapporto tra il medesimo e la banca, se pure l'istituto di credito, concedendogli più prestiti a distanza di poco tempo, era a conoscenza che lo stesso cliente non sarebbe stato in condizione di restituire il denaro (e ciò in considerazione di quella che era la sua valutata

capacità di rimborso). A parere degli interroganti, nella stessa statuizione, vi sarebbe anche un'abnorme legittimazione della concessione abusiva di credito;

altra vicenda molto sintomatica della pervicace chiusura dei giudici di Taranto rispetto alla tutela da accordare agli esecutati e falliti è quella della signora Maria Spera (procedura esecutiva n. 590/1994 R.G.E del tribunale di Taranto). Vicenda che, nonostante non si sia ancora conclusa, ha registrato non poche forzature, con grave danno economico, psicologico e morale dell'esecutata. Addirittura la signora Spera ha lamentato un'illegittima duplicazione di titoli esecutivi, con cui l'intero suo patrimonio risulta ancora bloccato: 1) la procedura n. 590/1994 R.G.E., che si basa sul titolo esecutivo "mutuo fondiario" e che vede quale bene pignorato un terreno di 24 ettari (terreno a cui sarebbe interessato un facoltoso imprenditore locale, già socio di Emma Marcegaglia); 2) un decreto ingiuntivo, che si basa sullo stesso e medesimo debito, decreto con il quale è stato ipotecato l'intero restante patrimonio immobiliare della signora Spera. La vicenda, a giudizio degli interroganti, è tanto più inquietante se si pensa che il debito originario contratto dalla signora nel 1990 era a pari a 500 milioni di lire (corrispondenti a circa 258.000 euro) e la signora, alla data del 2007, ne aveva già restituiti 400.000 euro (corrispondenti a circa 800 milioni di lire);

ad oggi la signora Spera, nonostante il pignoramento del terreno, sottostimato dal tribunale di Taranto in poco più di 400.000 euro (somma che sarebbe più che capiente rispetto all'eventuale debito residuo, ove ne residuasse, visto che circa 400.000 euro sono stati già resi dalla signora alla Banca nazionale del lavoro), ha l'intero suo patrimonio ipotecato, in virtù dell'altro titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo), emesso per lo stesso ed unico debito (che così è consacrato in 2 distinti titoli esecutivi). Pertanto, se la signora volesse vendere qualcosa per pagare eventuali residui debiti, non potrebbe farlo (e nemmeno è in condizione di onorare le esose tasse sulla proprietà, se non con gli aiuti dei figli);

la signora Spera ha riferito agli interroganti che, decorsi 10 anni dall'iscrizione dell'ipoteca sul suo patrimonio, in virtù del decreto ingiuntivo, nell'assenza di atti esecutivi (perché nel frattempo la procedura è andata avanti per la vendita del terreno pignorato sulla base del titolo esecutivo "mutuo fondiario"), ha chiesto la cancellazione dell'ipoteca, anche ritenendo la perenzione del decreto ingiuntivo, ma in risposta ha ottenuto dal tribunale tarantino il rigetto della sua legittima istanza (procedura n. 3291/2014 R.G. del tribunale). La questione pende in appello (causa n. 536/2014 R.G. della Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto), ma la signora Maria Spera ritiene che incontrerà ancora l'illogico ed illegale ostacolo;

considerato, inoltre, che:

la signora Maria Spera ha riferito agli interroganti di aver presentato, presso il tribunale di Potenza (competente a valutare gli esposti nei confronti dei magistrati di Taranto), denuncia penale nei confronti dei magistrati ed ausiliari che, a suo parere, avrebbero male esercitato la funzione giurisdizionale, causandole danni; ma anche a Potenza ha dovuto prendere atto che, anziché ottenere tutela, ha solo registrato l'astio del pubblico ministero e la pessima sua azione. Allo stato la signora Spera, esecutata dal 1994, non ha ottenuto, né dai giudici di Taranto né da quelli di Potenza, la tutela che le leggi le garantirebbero ma che la magistratura (chiamata ad applicarle) le ha negato;

la vicenda è già balzata agli onori della stampa (sul settimanale tarantino "Wemag" del 12 novembre 2010) ed è stata anche oggetto di un'altra interrogazione parlamentare presentata alla Camera dei deputati nel 2010 (4-07339 a firma dell'on. Zazzera dell'IdV, Legislatura XVI);

ad avviso degli interroganti, circostanza molto inquietante è quella per cui, sempre in danno della signora Spera, né la magistratura jonica (sia in sede civile che penale) né quella potentina (in sede penale) hanno inteso accertare l'usura che la signora stessa ha lamentato esserle stata applicata. Usura che è poi emersa nell'ambito di una causa civile sempre dinanzi al tribunale tarantino, in occasione di una consulenza di ufficio redatta (causa n. 7929/2009 R.G. del tribunale di Taranto);

considerato infine che:

i fatti lamentati, per quanto gravi, non sono isolati. Gli interroganti hanno preso atto anche di un'intervista fatta dalla televisione locale "Studio 100" a varie persone esecutate, che avrebbero descritto il quadro inquietante e ricorrente al quarto piano del tribunale di Taranto, destinato appunto

alle esecuzioni e ai fallimenti: si racconterebbe di prassi illegali che, pur denunciate, non vengono sanzionate, di "avvoltoi" che si avvicinano agli esecutati, estorcendo denaro per rinunciare all'acquisto, per poi acquistare all'udienza di vendita successiva, con ulteriore ribasso del prezzo e aggravio di danno per le povere vittime;
a giudizio degli interroganti la delicatezza dell'argomento, sia per le gravose conseguenze sulle persone, che per i dubbi di opinabile esercizio della funzione giurisdizionale, impone interventi urgenti e forti,
si chiede di sapere:
se non ricorrano le circostanze per intraprendere le opportune iniziative ispettive, sia presso il tribunale di Taranto, che presso quello di Potenza, onde verificare se quanto lamentato dai soggetti coinvolti corrisponda al vero e, in caso di verifica positiva, se non ricorrano le condizioni di adozione dei necessari provvedimenti correttivi a tutela delle parti e del corretto esercizio della funzione giurisdizionale;
se, nell'ambito delle attività ispettive, il Ministro in indirizzo non ritenga di dover verificare: la sussistenza delle condotte descritte, con particolare riguardo ai rapporti con le banche e le società di recupero crediti, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori da parte delle autorità competenti; se corrisponda al vero che, presso il tribunale di Taranto, si celebrano aggiudicazioni di immobili anche al di sotto della metà del loro valore, e comunque in violazione delle norme di legge;
se esista un obbligo di turnazione dei magistrati nelle sezioni di esecuzione immobiliare e fallimentare e, in caso positivo, se lo stesso venga rispettato presso il tribunale di Taranto e se il medesimo obbligo sussista rispetto ai consulenti e ausiliari vari.
(4-06370)
DONNO, CAPPELLETTI, MORONESE, SANTANGELO, BUCCARELLA, PUGLIA, NUGNES, GAETTI, GIARRUSSO, MARTON - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:
in data 15 settembre 2016, in occasione della Fiera del Levante, veniva presentata ed illustrata un'indagine riguardante la "sicurezza per il lavoro nelle campagne", dell'Osservatorio sulla criminalità dell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, promosso da Coldiretti;
secondo quanto diffuso al proposito da "la Repubblica" *on line*, edizione di Bari, dall'indagine emergerebbe che "dei 26.200 terreni in Italia nelle mani di soggetti condannati a titolo definitivo per reati che riguardano, fra l'altro, l'associazione per delinquere di stampo mafioso e la contraffazione, in Puglia (...) ben 2.489 (il 9,5 per cento) sono in mano alla mafia";
inoltre, il quotidiano riporta che, secondo l'indagine citata, "risulta elevata (...) l'intensità dell'associazionismo criminale nelle province pugliesi Barletta-Andria-Trani (40,9), Bari (40,9), Taranto (39,4) e Lecce (37,4). Oltre ai gruppi organizzati di nazionalità italiana, la mappa della criminalità straniera risulta principalmente di origine albanese, romena, russa e nordafricana. In Puglia inoltre (...) l'incidenza dei reati di associazionismo di stampo mafioso è pari al 10,3 per cento, con 52 denunce di associazionismo per delinquere e sei di tipo mafioso";
veniva, altresì, rilevato un inadeguato utilizzo di beni confiscati, con uno spreco tra i 20 e i 25 miliardi. Sulla base delle stime dall'Istituto nazionale degli amministratori giudiziari (Inag), "in Puglia, (...) vanno inutilmente in fumo tra l'1,9 e i 2,37 miliardi di euro a causa di inadempienze, procedure farraginose, lungaggini burocratiche";
sempre sul tema, nel 4° rapporto sui crimini agroalimentari presente sul sito istituzionale dell'Eurispes (Istituto di studi politici, economici e sociali), veniva altresì sottolineato che "gli aspetti patologici dell'indotto agroalimentare, come la lievitazione dei prezzi di frutta e verdura fino a 4 volte nella filiera che va dal produttore al consumatore, sono la conseguenza non solo dell'effetto dei monopoli, ma anche delle distorsioni e speculazioni dovute alle infiltrazioni della malavita nelle attività di intermediazione e trasporto, secondo l'analisi della Direzione Investigativa Antimafia",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non intendano, nei limiti

delle proprie attribuzioni, in virtù della pericolosa incidenza nel territorio pugliese dei fenomeni descritti, promuovere iniziative finalizzate alla protezione del settore agroalimentare e del personale ivi impiegato, predisponendo l'avvio di un piano di tutela e valorizzazione del comparto, di concerto con gli enti e le associazioni coinvolti;
se non ritengano necessario adottare opportune misure che contrastino in maniera anticipata la diffusione della criminalità e dei fenomeni di contraffazione in campo agricolo, mediante un rafforzamento dei controlli e delle ispezioni nelle singole fasi, ivi comprese quelle produttive, distributive, di consumo, importazione ed esportazione;
se non ritengano opportuno migliorare il sistema di utilizzo dei beni confiscati, mediante una semplificazione delle procedure, razionalizzazione delle tempistiche ed efficientamento degli adempimenti ivi connessi.
(4-06371)

BARANI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute* - Premesso che:
l'Aifa è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatrice dei farmaci in Italia ed è un ente di diritto pubblico che opera, in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia, secondo l'indirizzo del Ministero della salute e sotto la vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze;
l'Aifa è l'ente nazionale deputato alla registrazione dei farmaci, mediante procedure che assicurino tracciabilità, trasparenza e tempestività a tutto l'*iter* di registrazione, garantendo l'unitarietà all'assistenza farmaceutica nel territorio nazionale e l'accesso ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;
dal 1° gennaio 2004, la determinazione del prezzo dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale avviene mediante la contrattazione tra l'Aifa e le aziende farmaceutiche (decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001, recante "Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci";
la procedura negoziale sulla fissazione del prezzo dovrebbe essere condotta sulla base di diversi criteri ed elementi, tra i quali sono da tenere in massima considerazione la trasparenza, l'utilità del nuovo medicinale per la prevenzione o il trattamento di patologie o di sintomi rilevanti nei confronti dei quali i medicinali, già disponibili, forniscono una risposta inadeguata (paragrafo 3.1.2 della delibera CIPE);
i volumi di vendita (p. 6 della delibera CIPE) dovrebbero essere ipotizzati in base ad una stima la più accurata possibile, fondata sui dati scientifici epidemiologici aggiornati e disponibili al momento della negoziazione, che possa fornire una quantificazione attendibile dei soggetti affetti dalla specifica patologia che il nuovo farmaco cura;
considerato che:
nella negoziazione del prezzo del farmaco innovativo per la cura dell'epatite C, il "sofosbuvir" (Sovaldi) (il quale assicura ai pazienti un tasso di definitiva guarigione superiore al 90 per cento) l'Aifa avrebbe assunto una "trattativa secretata", che, invece di garantire un prezzo accessibile al farmaco, si sarebbe conclusa con la determinazione di un altissimo costo del farmaco, tale che un ciclo di cura completo costa poco meno di 40.000 euro per paziente, con un effetto molto negativo sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale, che vira sempre di più verso il "rosso intenso";
l'azienda produttrice, la Gilead, ha realizzato ingenti profitti ed è stata oggetto di pesanti critiche per il costo elevato del farmaco nel nostro Paese, al contrario di quanto avviene in Paesi come l'Egitto e l'India, divenute mete di una sorta di triste, ma necessario, "turismo terapeutico", a giudizio dell'interrogante ancor più atroce del turismo sessuale;
in Egitto, ove il farmaco è in concessione dalla stessa Gilead, con l'accordo stipulato dal Ministro della salute egiziano e la stessa casa farmaceutica, il costo del farmaco è tale che un ciclo completo costa poco più di 800 euro. Quindi, in Italia, dove su autorizzazione dell'Aifa il farmaco viene distribuito dalla filiale italiana della Gilead, una cura completa per portare alla guarigione un paziente, rispetto

all'Egitto, costa il 5.000 per cento in più;
l'Italia è uno dei Paesi europei con il maggior numero di malati di epatite C;
tutti gli osservatori epidemiologici nazionali più qualificati (Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità; istituto nazionale di malattie infettive "L. Spallanzani" di Roma; progetto "Dionysos"), all'epoca della contrattazione del prezzo di Sovaldi, dichiaravano che gli italiani affetti da epatite C erano tra 1,3 e 2 milioni (anche se alcune rilevazioni indicavano cifre ancora più alte);
in Italia, dunque, la spesa totale del farmaco per far guarire tutti coloro che sono affetti da epatite C (considerando almeno 1,5 milioni di pazienti) avrebbe un costo di circa 60 miliardi di euro, mentre lo stesso trattamento al medesimo numero di persone malate in Egitto, costerebbe "soltanto" un miliardo e 200 milioni di euro. I numeri non si possono discutere, anzi parlano chiaro;
il 40-50 per cento dell'infezione dovuta al virus dell'epatite C diventa cronica e una buona percentuale degenera in cirrosi, causando in Italia la morte di circa 17.000 pazienti all'anno;
l'alto prezzo contrattato dalla cura impedisce l'accesso al farmaco salvavita alla maggior parte dei pazienti;
tenuto conto dei gravissimi riflessi dell'elevato costo del farmaco sulla salute pubblica e sulla stessa sopravvivenza di centinaia di migliaia di pazienti, sarebbe urgente istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulla negoziazione del prezzo del Sovaldi, che possa fare definitiva chiarezza sull'incredibile vicenda della "trattativa riservata" e verificarne l'equità e la correttezza,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ravvedano gravi profili di illegittimità, relativamente alla "trattativa secretata", operata dai vertici dell'Aifa in merito alla determinazione del prezzo di Sovaldi, trattativa che parrebbe non rispondere ai principi delle peculiari normative del nostro Paese (trasparenza, accessibilità alle cure, volume stimato di vendita), ma che, invece, sembrerebbe violarle;
se non ritengano che un'eventuale sottostima del numero dei soggetti affetti da epatite C, nel nostro Paese, abbia fatto lievitare notevolmente il prezzo contrattato dai vertici Aifa con la Gilead nella negoziazione del farmaco e che tale sottostima, in dispregio a tutti i dati epidemiologici all'epoca disponibili, non possa configurare ipotetici profili di dolo;
se non riscontrino la possibile sussistenza di profili di responsabilità amministrativa e penale in capo al direttore generale dell'Aifa, Luca Pani, ed al presidente, Mario Melazzini, che sembrerebbero, secondo quanto risulta all'interrogante, avere sempre difeso il metodo della trattativa riservata;
se il Ministro della salute non ritenga opportuno di doversi dimettere dall'incarico ricoperto, considerata, secondo l'interrogante, l'inadempienza nell'esercitare l'attività istituzionale di vigilanza e controllo sull'operato dell'Aifa;
se i Ministri in indirizzo non intendano, per quanto di propria competenza, sensibilizzare l'Autorità nazionale anticorruzione, attenta ad occuparsi da giorni di stipendi pubblici, che necessariamente sono sottoposti alla trasparenza, ma che non sembra ritenere necessario controllare l'Aifa, che gestirebbe, con trattativa secretata, ciò che per il Paese comporterà, in totale, una spesa di ben 60 miliardi di euro.
(4-06372)

TORRISI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
in data 19 settembre 2016, i dipendenti del "Call center Qè" di Paternò (Catania), in procinto di recarsi al posto di lavoro, avrebbero trovato i cancelli dell'azienda chiusi, senza che vi sia stata alcuna comunicazione al riguardo da parte dell'amministrazione;
il "Call center Qé" di Paternò gestiva, con un organico di ben 600 dipendenti, importanti commesse statali *inbound*, quali quelle affidategli dall'Enel e dall'Inps, quest'ultima in subappalto con la Transcom World Wide SpA, *competitor* nazionale, nonché commesse Wind e Sky outbound;
nel giugno 2016, a seguito delle forti richieste sindacali, l'azienda ha approvato il bilancio consuntivo, che ha manifestato un passivo di circa 6,5 milioni di euro, causati, in gran parte, secondo la versione

dell'amministratore unico, da un'attestazione fiscale pervenuta per il mancato versamento dell'IVA;
i sindacati, unitamente al sindaco di Paternò, hanno ottenuto dalla Prefettura di Catania l'apertura di un tavolo tecnico, finalizzato al possibile ottenimento di una locazione di azienda da parte di eventuali imprenditori locali o di altre aziende a carattere nazionale;
il tavolo tecnico, purtroppo, ha prodotto scarsissimi risultati, se non quello di ottenere, all'ultimo momento, l'interessamento di un'azienda, la DM Group, disposta ad acquisire le commesse Enel inbound ed outbound e Wind outbound senza che, a tutt'oggi, vi sia stato alcun seguito concreto alla trattativa,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano aprire urgentemente un tavolo tecnico, cercando di coinvolgere eventuali aziende a carattere nazionale interessate all'acquisizione del *call center*, con le sue importanti commesse, dando ampie garanzie sulla salvaguardia dei posti di lavoro di tutti i dipendenti dalla notevole professionalità e consentendo a 600 famiglie di uscire da un forte stato di disperazione, alla mercé di imprenditori senza scrupoli ed un minimo di etica, che, come spesso avviene, saccheggiano il catanese già soggetto a forti crisi occupazionali.
(4-06373)

RICCHIUTI - *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico* - Premesso che secondo quanto si apprende da un articolo di stampa de "il Fatto Quotidiano", pubblicato in data 21 settembre 2016, il conduttore di "Radio Padania", Pier Luigi Pellegrin, nella trasmissione della sera precedente, ad un'ascoltatrice di Bergamo avrebbe così risposto: "Preferirei esser governato dalla mafia piuttosto che dallo Stato italiano. La mafia al Sud almeno qualche servizio lo dà, lo Stato italiano usa i miei soldi per pagare Gad Lerner, Michele Santoro, quelli della Rai". Successivamente avrebbe aggiunto: "La mafia, se io mi difendo dal ladro, non viene a mettermi in galera… Le tasse che lo Stato italiano mi mette sono come il pizzo della mafia al Sud, con la differenza che lo Stato italiano non smette mai di mettermele";
considerato che:
nelle parole del conduttore si potrebbe intravedere l'utilizzo di un linguaggio che esalta chiaramente l'associazione di stampo mafioso contro il rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda il nostro ordinamento;
le mafie nel nostro Paese hanno provato a fondare storicamente gran parte del loro radicamento culturale sull'utilizzo di simboli ed espressioni capaci di creare un codice culturale di forte connessione con il tessuto sociale del territorio, in grado di assicurare condizioni di assoggettamento,
si chiede di sapere:
se i fatti riportati nella notizia di stampa corrispondano al vero e quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo;
quali iniziative di competenza intendano adottare, nelle forme consentite dalla legge e nel rispetto del principio di libertà dell'informazione, al fine di difendere i principi di legalità e trasparenza, per un contrasto efficace dello Stato contro la criminalità organizzata, nonché al fine di garantire le condizioni di ordine pubblico per il mantenimento della sicurezza sociale.
(4-06374)

PETRAGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, n. 16 del 26 febbraio 2016, è stato indetto il "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente";
per la nuova classe di concorso A34 (Scienze e tecnologie chimiche) in Toscana, gli esami orali si sono conclusi il 10 settembre e la commissione pertinente si è riunita il successivo 12 settembre, per caricare sul sistema informatico dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana tutte le informazioni da trasmettere agli uffici preposti di Firenze, che avrebbero elaborato la graduatoria;
considerato che:
il termine per l'effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono state fissate per l'anno scolastico 2016/2017 entro e non oltre il 15 settembre 2016, dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

il citato sistema informatico ha avuto notevoli difficoltà e, nonostante le numerose richieste di supporto tecnico all'ufficio competente della gestione informatica, la commissione della classe di concorso A34 non ha potuto trasmettere materialmente quanto necessario alla stesura della graduatoria finale, in tempo per consentire l'immissione in ruolo per il presente anno scolastico;
ritenuto che a tutt'oggi, in Toscana, non è stata ancora elaborata la graduatoria della classe di concorso A34,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti descritti;
se non intenda valutare la possibilità di intervenire sull'Ufficio scolastico regionale della Toscana, che è risultato tardivo e approssimativo sulla procedura;
se non voglia considerare di avviare una procedura di stabilizzazione straordinaria, in deroga alla data fissata dal decreto-legge n. 42 del 2016 per tutti docenti vincitori che si siano trovati nel medesimo caso.
(4-06375)
MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, CAMPANELLA, DE PIETRO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
le direttive del programma operativo nazionale (PON) per il settore sicurezza e sviluppo 2007-2013 assegnano alle aree del Sud Italia fondi da destinare all'accoglienza e integrazione degli stranieri regolari;
come si evince dalla tabella 2.8 allegata PON, asse 2, sui progetti a valenza territoriale finanziati in Calabria, sono stati finanziati 25 progetti per un totale di 19.791.247,65 euro;
considerato che:
sembrerebbe, come viene ampiamente segnalato dalle associazioni che operano nel settore dell'inclusione sociale, che le strutture interessate dai finanziamenti non siano mai state completate e adibite allo scopo per cui i fondi sono stati destinati. Con particolare riferimento ai finanziamenti dati al Comune di Cosenza, per il recupero ed adeguamento di palazzo Gervasi come centro polifunzionale per l'inclusione sociale, 1.700.000 euro con approvazione del 13 gennaio 2011, e al finanziamento alla riqualificazione ampliamento e potenziamento delle strutture di servizio preposte all'accoglienza degli immigrati richiedenti asilo di Isola di Capo Rizzuto per 3.714.659,25 euro con approvazione in data 29 gennaio 2013;
stante il flusso di immigrati sempre in costante aumento e la necessità di avere strutture adeguate per l'accoglienza,
si chiede di sapere quali esiti abbiano dato eventuali controlli sull'effettivo impegno dei fondi per come richiesto dalla legge e se le strutture siano utilizzate per lo scopo per cui sono stati destinati i fondi e, nel caso di irregolarità riscontrate, quali atti il Ministro in indirizzo abbia intrapreso.
(4-06376)
SANTANGELO, TAVERNA, CAPPELLETTI, DONNO, MORONESE, CRIMI, MARTON, PUGLIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è sempre stato considerato un'eccellenza dello Stato, in quanto ha ininterrottamente assicurato il servizio di soccorso tecnico urgente, nell'arco delle 24 ore, in qualsiasi condizione ed in qualsiasi luogo del territorio nazionale;
in data 19 giugno 2016, il giornale *on line* "Tp24" ha riportato la denuncia del sindacato autonomo dei Vigili del fuoco CONAPO, dove si evidenzia che i mezzi in dotazione del Corpo a Trapani sono veicoli usurati, in quanto hanno percorso anche 400.000 chilometri, ma non vengono sostituiti; le squadre, conseguentemente, costrette ad intervenire con 2 mezzi, non sono subito pronte per un nuovo e successivo intervento. Il CONAPO avrebbe chiesto anche l'intervento all'ex prefetto di Trapani Leopoldo Falco;
il 9 settembre, presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani, veniva presentata alla stampa la disponibilità di nuovi automezzi assegnati dal Dipartimento dei vigili del fuoco: un'autobotte pompa di nuova generazione e un'autobotte serbatoio trasferita da altro comando diverso da Trapani.

Quest'ultima, come da notizia riportata sul giornale *on line* "itacanotizie", necessita di consistenti lavori di ricondizionamento e consentirà solo in seguito un ulteriore potenziamento del dispositivo di soccorso;
il Corpo in tutto il territorio nazionale, e in particolare nel territorio di Trapani, si contraddistingue per il suo impegno straordinario al servizio dei cittadini, in tutti gli ambiti, e per le sue funzioni soprattutto a tutela di un esteso territorio che vede la presenza di siti di importanza comunitaria, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, quali le riserve dello Zingaro (codice ITA010017), del monte Bosco e Scorace (codice ITA010008) e del monte Cofano (codice ITA010016);
considerato che:
lo stesso segretario provinciale del sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, sezione di Trapani, tramite un comunicato stampa diramato in data 18 settembre, ha reso noto che "Dopo la propaganda politica dei giorni scorsi, si informa la cittadinanza che il Comando Vigili del Fuoco di Trapani sta attraversando una situazione drammatica. Nonostante gli sforzi del nostro Dirigente Ing. Giuseppe Merendino e di tutto il personale che collabora con la rimessa macchine, la situazione di mezzi di soccorso è diventata insostenibile. In data odierna non è stato possibile garantire il soccorso nelle sedi di Castelvetrano - Marsala - Mazara e Salemi per guasti ai mezzi di soccorso, inoltre la Sede Centrale operava solamente con una partenza. Pregando chi di dovere di attivarsi seriamente per i problemi elencati";
risulta agli interroganti che il Ministero dell'interno, nel 2014, ha predisposto un progetto per ottimizzare le risorse esistenti e razionalizzare il funzionamento delle strutture del Corpo su tutto il territorio nazionale, partendo dalle esigenze del territorio, ridefinendo la mappatura delle sedi centrali e periferiche e riclassificandole in base ad indicatori riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione nonché allo sviluppo industriale e commerciale;
considerato inoltre che:
come denunciato dal sindacato nazionale dei Vigili del fuoco, la carenza e la vetustà dei mezzi di soccorso si traduce in un aumento dei tempi di intervento e soccorso nel territorio, specie in caso di incendio o di incidente stradale, in particolare con persone bloccate nell'abitacolo, quando ogni minuto in più può risultare letale per le persone coinvolte;
con il progetto "Soccorso Italia in 20 minuti", nato nell'anno 2002 e basato sullo studio sistematico del territorio e dei tempi massimi necessari a raggiungere i singoli comuni nello svolgimento del servizio di soccorso, si prefiggeva lo scopo di abbattere i tempi necessari per fornire la risposta garantendo l'intervento entro 20 minuti dalla chiamata. Da più parti d'Italia viene però segnalato il rischio concreto che ciò venga vanificato a causa dell'avanzata età media del personale nonché delle precarie condizioni meccaniche e strutturali dei mezzi di soccorso, che determinano, quindi, condizioni operative sempre più precarie;
la pagina di informazione "Metronews" in data 10 settembre riportava la dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri rilasciata alla fiera del Levante: "Ieri ho dato incarico di liberare i primi 100 milioni" della Presidenza del Consiglio dei ministri "per darli al dipartimento dei Vigili del Fuoco per portare all'avanguardia i mezzi con cui lavorano";
anche per la Federazione nazionale sicurezza della Cisl tale annuncio circa lo stanziamento di 100 milioni di euro per ammodernare mezzi ed attrezzature del Corpo è un'importante e significativa notizia, in considerazione del fatto che, quando si verifica una calamità naturale, vengono utilizzati molti autoveicoli che necessitano di essere di continuo sostituiti per fronteggiare, con pari volume e qualità di risposta, gli eventi successivi, se non addirittura contemporanei,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se risulti, considerando l'annuncio circa lo stanziamento di fondi per ammodernare i mezzi, con quali modalità verrà effettuato il piano di distribuzione delle risorse;
se intenda assumere iniziative finalizzate a fronteggiare urgentemente quanto evidenziato dal CONAPO di Trapani, circa la grave situazione di insufficienza dei mezzi, al fine di salvaguardare la

sopravvivenza di un imprescindibile servizio alla comunità e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, la qualità del servizio stesso, nonché risorse economiche, mezzi e personale adeguati.
(4-06377)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03143, del senatore Gasparri, sull'indisponibilità del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) a collaborare al piano di ripartizione di profughi;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03142, delle senatrici Catalfo e Bertorotta, sulla costruzione di una scuola su una faglia a Tremestieri etneo (Catania).

1.5.2.6. Seduta n. 684 (ant.) del 22/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

684a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri non si è proceduto all'approvazione del processo verbale della seduta antimeridiana dello scorso 15 settembre, che occorre pertanto approvare.

Sul processo verbale della seduta antimeridiana del 15 settembre

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale della seduta antimeridiana del 15 settembre

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale della seduta antimeridiana del 15 settembre.

È approvato.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1844) ***Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di***

sospensione della prescrizione penale

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(1922) ***D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(2457) ***BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***

*(Relazione orale)***(ore 9,35)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta di pomeridiana di ieri è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, diceva Oscar Luigi Scalfaro che il Parlamento non è più tale perché non si parla, si legge, ciascuno il proprio testo. Direi che la cosa è andata avanti. Oggi non si ascolta più, si vota e spesso la genesi dei voti è oscura, non viene dichiarata in questa Assemblea, ed è frutto di trattative che si svolgono altrove, in sedi extraparlamentari, e che sono coperte da riserbo, un riserbo immotivato e immotivabile. Per esempio, mi sarei aspettato che ieri pomeriggio, in Aula, qualcuno spiegasse quanto successo durante tutta la giornata: per sei volte una forza politica che fa parte della maggioranza di Governo non ha dato il suo contributo al momento della verifica del numero legale, bloccando i lavori dell'Assemblea. Poi si è presentata. Che cosa ha ottenuto in cambio, durante questa trattativa, facendo pesare la sua assenza? Secondo «il Fatto Quotidiano» avrebbe ottenuto l'impegno del senatore Lumia a ritirare un emendamento nel quale si prevedeva che i termini della prescrizione per determinati reati ambientali, per esempio quelli da amianto, non scattino più al momento della commissione del reato ma dopo, visto che la latenza della malattia dell'amianto è molto lunga e si viene a sapere del danno molto tempo dopo. Altri sostengono che l'oggetto della trattativa oscura di ieri sia stato l'imposizione della fiducia. Non vedo ancora il ministro Boschi, ma può darsi che venga a porre la questione di fiducia. Altri ancora collegano quanto avvenuto con ciò che stava accadendo nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera, dove è successo qualcosa di fortemente innovativo: la maggioranza di Governo ha presentato una mozione parlamentare che, a differenza delle altre mozioni parlamentari, che da sempre impegnano il Governo, questa volta impegna il Parlamento a cambiare una legge che detta maggioranza di Governo ha approvato in via definitiva appena pochi mesi fa e su cui il Governo ha chiesto la fiducia. Sono pratiche - sia l'assenza dell'Aventino solo per un giorno non dichiarata e non spiegata di una forza della maggioranza ieri in Senato, sia lo stravolgimento del senso della mozione parlamentare - che umiliano il Parlamento e quando l'umiliazione viene dallo stesso Governo e dalla stessa maggioranza bisognerebbe porsi delle domande.

Veniamo al provvedimento che esaminiamo oggi. Dico subito che vi sono molti aspetti di questo provvedimento positivi e migliorativi del codice penale e del codice di procedura penale e do atto al

ministro Orlando di essersi impegnato, di esser stato presente in Commissione, di aver tolto dal tavolo alcuni strafalcioni e intralci, ma se voi leggete sul frontespizio il tema del provvedimento già capite che la vera questione del dibattito, quella che sta a cuore a una parte consistente dell'opinione pubblica, viene nascosta, in stile trasformista, perché la maggioranza è disomogenea e quindi ogni volta che si discute di cose serie si divide e per non farla dividere si nasconde la natura del contendere.

Vi leggo un brano, se avete la pazienza di ascoltarlo: «In Italia, in prigione forse anche i benestanti, i professionisti, le persone più o meno importanti e quelle che appartengono a una certa classe sociale ci fanno qualche volta una capatina, ma quanto a restarci ci restano solo i poveracci (...) Novantanove volte su cento, infatti, con il tempo, con gli appelli, i contrappelli e la Cassazione, anche le condanne iniziali vengono poi cancellate».

Chi ha scritto questa frase? Il senatore Giarrusso del Movimento 5 Stelle che ieri abbiamo sentito tuonare in quest'Aula? L'ha scritta un'attivista di «Libera»? No, cari colleghi, questa frase è stata scritta sul «Corriere della Sera» di lunedì da un intellettuale che ha fama di moderato, il professor Galli della Loggia. La questione è posta: la giustizia in questo Paese non è giusta se lor signori, noi signori possiamo dire, in carcere non ci andiamo mai, se riusciamo ad evitare la punizione, se qualunque avvocato si trovi davanti un cliente danaroso, prima ancora di vedere il merito dell'accusa per verificare che non si tratti ad esempio di un'accusa contro la pubblica amministrazione o di un falso in bilancio o anche di un'accusa di corruzione, gli dice di non preoccuparsi, tanto non si arriverà alla condanna perché cercherà di far prescrivere, difendendo quindi l'imputato non nel processo, ma dal processo.

È una questione che andava posta lealmente. Andava posta lealmente al dibattimento di quest'Aula. Ci sono infatti due pesi e due ragioni: una è quella che dice che non possiamo continuare così, bisogna dare una giustizia giusta, ad un certo punto, bisogna frenare questa tendenza del ricco e potente a difendersi non nel processo, ma dal processo; l'altra è quella che dice che non si può mantenere un'accusa a vita nei confronti di un cittadino, e la ragionevole durata del processo è un principio di garanzia assolutamente non eliminabile. Sarebbe stato bellissimo se ci fosse stata una discussione di questo genere. Avrei partecipato. Personalmente, con grande rispetto per i colleghi della destra che hanno sostenuto le tesi più garantiste, tra le due esigenze sostengo che in una situazione eccezionale, in attesa che si renda più veloce la giustizia, si può stabilire che dopo una condanna di primo grado (in realtà, ci sono già due sentenze del giudice terzo, perché c'è anche il gip), i termini di prescrizione si fermino, costringendo l'avvocato dopo la condanna e non prima a difendere l'imputato nel processo e non dal processo, con il cavillo, con la lettera che non arriva, con la *mail* che si perde da qualche parte. Ma questa è la mia posizione, ci sono colleghi che vengono dai ranghi della magistratura o dell'avvocatura che ne sanno molto più di me. Avrei ascoltato con interesse e rispetto il loro punto di vista.

Ma non è questa la discussione che si è svolta né in Assemblea e purtroppo neppure in Commissione. La discussione che si è svolta è un'altra. Per esempio, le due anime hanno trovato un'intesa con un espediente molto popolare, demagogico, qualcuno direbbe populista: aumentando le pene. Nel provvedimento c'è un aumento delle pene per i reati che sono tipici dei colletti bianchi e c'è un aumento, per *par condicio*, anche delle pene per il furto e del furto con strappo. Tra l'altro, l'aumento delle pene significa spesso l'aumento del minimo della pena, che è un'operazione - ne siate coscienti, senatori - che vuole legare le mani al giudice. Questo nega un po' sia il garantismo, sia lo Stato di diritto perché ci sono casi in cui il giudice, se non è vincolato da un minimo di pena molto alto, può riconoscere che quel determinato reato e quella fattispecie non aveva la stessa capacità di offesa di altri reati che hanno lo stesso titolo ma sono commessi in una situazione diversa.

Questo modo di nascondere le contraddizioni che ci sono in una maggioranza - ripeto - trasformista e di fare la faccia feroce all'esterno, in modo che ognuno possa dire di aver aumentato le pene per i reati contro la pubblica amministrazione e di averle aumentate anche per lo zingaro che fa il furto con strappo, per la zingara che attenta alla vostra proprietà nella metropolitana di Roma, questo modo di fare è un modo che delegittima fortemente il Parlamento.

Da questo punto di vista, trovo che il provvedimento che noi discutiamo, pur con degli elementi assolutamente apprezzabili, sia profondamente ambiguo, figlio di una legislatura in cui invece di discutere davvero, di dividersi e poi di trovare sintesi in Parlamento, si cercano altre soluzioni, ripeto, sostanzialmente trasformistiche.

Sapremo tra poco se il Governo porrà o no la fiducia, se gli emendamenti saranno mantenuti o no. Vi dico soltanto che se continuiamo a segare il ramo, non sul quale siamo seduti noi (non è importante), ma sul quale è seduta la nostra democrazia recheremo un danno gravissimo al Paese. Le cose che stanno succedendo in questi giorni, tra ieri e l'altro ieri, danno l'impressione di un Parlamento ancora più staccato dalla società italiana. Ma la colpa di questo è proprio di coloro i quali, in nome della governabilità, procedono sempre a nuove imposizioni o a rinvii quando le imposizioni non sono possibili.

Consiglio agli onorevoli colleghi di leggere l'articolo di Michele Ainis su «la Repubblica» di oggi, che spiega come si sia passati dalla rottamazione muscolare, dalla grinta nei confronti delle perdite di tempo e dalla velocità come criterio di sistema al rinvio sistematico: rinvio sull'Italicum, rinvio sulla questione della prescrizione, rinvio quasi su tutto. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, stiamo affrontando una riforma di grande portata. Sono interessati circa quaranta articoli del codice penale e del codice di procedura penale, quindi si tratta di una imponente modifica della legislazione vigente su temi estremamente delicati.

Nel tempo che mi è stato assegnato farò una ricognizione abbastanza puntuale, ancorché per titoli e non analiticamente per ogni articolo, con qualche commento su quello che è stato soprattutto il lavoro della Commissione giustizia, di cui faccio parte, e, in questo ambito, del Gruppo parlamentare che qui rappresento.

Gli argomenti del disegno di legge sono vari e riguardano la riforma della prescrizione, l'inasprimento dei reati contro il patrimonio, la delega per la riforma delle intercettazioni e varie misure sulla semplificazione del processo penale. Inoltre, è stato affrontato il tema della riforma dell'ordinamento penitenziario, con una particolare attenzione alla cosiddetta giustizia riparatoria.

Veniamo al punto cruciale, che riguarda gli articoli dal 7 al 12 del disegno di legge, che concerne la prescrizione. Dopo l'esame della Camera dei deputati sono state attuate due modifiche principali all'attuale disciplina della prescrizione: uno scenario riguarda tutti i reati, il secondo scenario attiene a tre specifici reati.

Per tutti i reati, la sospensione della prescrizione in pendenza di giudizio è di due anni dopo la condanna di primo grado e di un anno dopo l'appello. Una eventuale ulteriore sospensione della prescrizione è consentita per richiesta di rogatoria all'estero (per un massimo di sei mesi), per perizie di particolare complessità (per un massimo di tre mesi) e per la presentazione di una istanza di ricusazione del giudice. Questo riguarda tutti i reati.

Per tre specifici reati si introduce un regime speciale: per la corruzione per l'esercizio della funzione, (articolo 318); per la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (articolo 319); per la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter*). Il tempo necessario a prescrivere il reato, per questi specifici reati, non sarà più pari soltanto al massimo della pena edittale, ma sarà pari al massimo della pena edittale aumentato della metà.

Entrando in un argomento più puntuale, rilevo che, a seguito del lavoro della Commissione giustizia del Senato e dell'approvazione degli emendamenti del Gruppo di Area Popolare, si riscontrano alcune modifiche, che vado ad elencare.

Per tutti i reati, la sospensione del termine di prescrizione risulta di un anno e sei mesi dopo la condanna di primo grado, invece dei due che ho citato prima, e di un anno e sei mesi dopo l'appello, invece di uno. La riduzione del blocco dopo il primo grado è importante, perché è soprattutto in quella fase e non dopo l'appello (per cui, come si è visto, vi è un aumento di sei mesi della prescrizione), che la prescrizione ha le più alte probabilità di operare.

L'estinzione della prescrizione non sarà più possibile in caso di perizie particolarmente complesse (prima dell'intervento della Commissione giustizia del Senato quest'argomento aveva un lasso temporale di tre mesi) e neanche l'istanza di ricusazione del giudice porterà all'estinzione della prescrizione.

Il ritiro e la bocciatura di alcuni emendamenti sulla decorrenza della prescrizione dall'acquisizione di notizia di reato e sul blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado sono stati causa di un ricondizionamento del quadro. Per i predetti reati di corruzione viene confermato l'aumento del tempo necessario a prescrivere il reato (il massimo della pena aumentato della metà) ma viene esclusa la possibilità che si possano aggiungere a tale calcolo i casi di interruzione della prescrizione. In questo modo, si riduce il tempo massimo per prescrivere: ad esempio, per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, regolato dall'articolo 319 del codice penale, saranno necessari 18 anni invece dei 21 anni e nove mesi, come risulterebbe dal testo licenziato dalla Camera. Tale disciplina è prevista anche per i reati di induzione indebita a dare e promettere utilità (articolo 319-*quater* del codice penale), corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (articolo 320 del codice penale), pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale), induzione indebita e corruzione di funzionari europei e di Stati esteri (articolo 322-*bis* del codice penale) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* del codice penale).

Veniamo ora a ulteriori note sul tempo necessario a che un reato si possa prescrivere. Dopo le modifiche introdotte dalla Camera si aggiunge un ulteriore periodo al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale per prevedere un aumento della metà dei termini di prescrizione per i reati di corruzione per esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale) e corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter* del codice penale). L'allungamento della prescrizione per tali reati risulta ancora più accentuato considerando che le pene per gli stessi reati sono già state recentemente inasprite dalla legge n. 69 del 2015 (cosiddetta legge Grasso). In Senato la Commissione ha modificato il testo proposto dalla Camera e ha restituito invariato l'articolo 157 rispetto all'attuale formulazione del codice penale.

Passiamo a fare qualche osservazione sull'articolo 158, che riguarda la decorrenza della prescrizione. La modifica apportata dalla Camera stabilisce che se i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), la tratta di persone (articoli 600, 601 e 602 del codice penale), lo sfruttamento sessuale di minori (articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1 e 600-*quinques* del codice penale), la violenza sessuale (articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale) e lo *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale) sono commessi in danno di minori il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente, quando la prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. L'esame in Commissione al Senato conferma la modifica della Camera.

Andiamo ora alle considerazioni concernenti l'articolo 159, che riguarda la sospensione della prescrizione. Il testo approvato alla Camera dei deputati specifica che il termine da cui la prescrizione è sospesa è quello della data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta. Il testo specifica anche che il termine è sospeso fino alla definizione del giudizio cui è stata deferita la questione.

Vengono inserite poi tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: la rogatoria all'estero, le perizie di particolare complessità e la presentazione di un'istanza di ricusazione del giudice. Vengono introdotti ulteriori casi di sospensione della prescrizione: dopo la sentenza di condanna di primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello e comunque per un tempo non superiore a due anni; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno; infine, in caso di assoluzione dell'imputato nel grado successivo di giudizio, i predetti periodi di sospensione vengono ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione

dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (per esempio, autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero, perizie complesse, ricusazione del giudice e assenza dell'imputato) il termine è conseguentemente prolungato.

La Commissione del Senato, intervenendo su questo *corpus* legislativo, specifica che, in caso di deferimento della questione ad altro giudizio, il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione. Si stabilisce che la sospensione della prescrizione non è più prevista in caso di perizie di particolare complessità e di istanza di ricusazione del giudice e modifica gli ulteriori casi della sospensione della prescrizione come segue. Dopo la sentenza di condanna in primo grado, il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Infine, i periodi di sospensione vengono ricomputati nel determinare il termine di prescrizione, anche nel caso in cui la sentenza sia dichiarata nulla, ai sensi dell'articolo 604, commi 4 e 5-*bis* del codice di procedura penale.

Tutti questi interventi sono stati votati dalla maggioranza dei componenti della Commissione giustizia e si tratta di emendamenti proposti da membri del Gruppo a cui appartengo.

Veniamo ora a qualche commento riguardante l'interruzione della prescrizione, regolata all'articolo 160 del codice penale. La Commissione del Senato conferma il testo approvato dalla Camera dei deputati, con cui si precisa che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero determina l'interruzione del corso della prescrizione, superando una questione di carattere interpretativo sorta in casi particolarmente frequenti nella giurisprudenza.

Svolgo ora qualche riflessione sugli effetti della sospensione e dell'interruzione (parliamo dell'articolo 161 del codice penale). Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che l'interruzione abbia effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

La formulazione vigente del codice penale dispone che tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso un reato. La Commissione giustizia del Senato conferma quanto disposto dal testo della Camera riguardo agli effetti differenziati di interruzione e sospensione: conferma l'aumento del tempo necessario a prescrivere il reato (massimo della pena aumentato della metà), ma, modificando il riferimento normativo rispetto al testo della Camera, esattamente dall'articolo 157 all'articolo 161 del codice penale, consente di ricomprendere nell'aumento dei tempi di prescrizione anche gli atti interruttori. In questo modo si riduce il tempo massimo per prescrivere. Ad esempio, per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, regolato dall'articolo 319 del codice penale, saranno necessari diciotto anni invece di ventuno anni e nove mesi, come risulterebbe dal testo licenziato dalla Camera. Tale disciplina è prevista anche per i reati di induzione indebita, dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*), corruzione di persona incaricata di pubblico esercizio (articolo 320), pene per il corruttore (articolo 321), induzione indebita e corruzione di funzionari europei e di Stati esteri (articolo 322-*bis*) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis*). Questi interventi, come gli altri che ho precedentemente citato, votati a larga maggioranza dalla Commissione giustizia del Senato, sono emendamenti proposti dal Gruppo Area Popolare.

Veniamo ora al tema della disciplina delle notificazioni, che può sembrare un argomento quasi di ragioneria del diritto, una *technicality*, ma ha notevoli conseguenze sul diritto alla difesa e sull'intero *iter* processuale, anche in termini di sostanza. Il ritiro dell'emendamento dei relatori, il 16.0.1000, che riscriveva l'intera materia delle notificazioni con una finalità acceleratoria che non teneva adeguatamente in considerazione i diritti e le tutele a garanzia della difesa, metteva a rischio la conoscibilità da parte dell'imputato dei capi di imputazione contestati e la rettifica di questa impostazione è stata attuata.

Dicevo all'inizio che il *corpus iuris* di cui ci stiamo occupando riguarda anche l'inasprimento dei reati

contro il patrimonio ed è trattato dagli articoli dal 4 al 6 del disegno di legge. Per i furti in abitazione e con strappo viene aumentata la pena: la reclusione passa da uno a tre anni, mentre la pena pecuniaria viene elevata, portandola ad un minimo di 927 euro fino ad un massimo di 1.500 euro, invece di un minimo di 309 fino ad un massimo di 1.032 euro. Per il furto aggravato si aumenta il minimo della reclusione da uno a due anni e la pena pecuniaria viene elevata, portandola ad un minimo di 927 euro fino ad un massimo di 1.500 euro, invece che da 103 a 1.032 euro. Infine, per la rapina si aumenta il minimo della reclusione da tre a quattro anni e la pena pecuniaria viene elevata, portandola ad un minimo di 927 euro fino ad un massimo di 2.500 euro, anziché da 516 a 2.065 euro.

Anche per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, regolato dall'articolo 3 del disegno di legge, è previsto un inasprimento del quadro sanzionatorio. In particolare, è aumentata la pena della reclusione da sei a dodici anni, invece della vigente pena da quattro a dieci anni; è sempre possibile l'applicazione dell'aggravante speciale con riferimento al «fine di agevolare» un'associazione di tipo mafioso.

Veniamo ora a un altro delicato tema trattato dal disegno di legge: la delega per la riforma delle intercettazioni, che riguarda l'articolo 35. In questo articolo viene sviluppata la garanzia della riservatezza di comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche intercettate, in conformità all'articolo 15 della Costituzione. Si precisa la scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettato, nel rispetto del contraddittorio e delle esigenze di indagine.

Viene dedicato uno speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.

Una nuova fattispecie penale, punita con la reclusione non superiore a quattro anni, viene introdotta per punire coloro che diffondono il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione.

Viene semplificato l'uso delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e, infine, viene introdotto il ridimensionamento dell'uso di captatori da remoto in dispositivi portatili (registrazioni a distanza con *virus Trojan*) rispetto al testo dei relatori: rimane sempre consentito, ma con specifica motivazione del giudice, per i reati gravi tra cui mafia e terrorismo, ma non per la generica associazione a delinquere (articolo 416 del codice penale). Fuori da questi casi, il *virus* può essere utilizzato nei luoghi di privata dimora solamente se lì si sta compiendo il reato.

Credo di aver superato il tempo a mia disposizione di trentatré secondi e, quindi, se il Presidente me le consente, continuo fino alla fine con altri due minuti e non di più; se invece il rigore particolarmente cartesiano con cui lei presiede mi blocca, mi fermo a questo punto. Cosa faccio?

PRESIDENTE. Vista la cortesia con cui l'ha chiesto, le concedo altri due minuti.

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. Parliamo ancora dell'articolo 35, recante misure di semplificazione del processo penale.

Per quanto riguarda la riforma dei giudizi di impugnazione, si delega il Governo a prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; a prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; a prevedere inoltre la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; a prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso». Si delega, inoltre, il Governo a prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e i limiti di proponibilità.

Da ultimo, l'articolo 36 del disegno di legge prevede una semplificazione delle procedure: vi è la previsione del contraddittorio differito ed eventuale per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, a eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione. Si prevedono la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative; la revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari; la previsione di attività di giustizia riparativa; la valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma e del volontariato; infine, l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con particolare attenzione all'istruzione e ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.

Ringrazio per l'attenzione mostrata e ringrazio lei, Presidente, per i minuti in più che mi ha concesso. *(Applausi del senatore Torrisi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colucci. Ne ha facoltà.

COLUCCI *(AP (NCD-UDC))*. Presidente, onorevoli colleghi, arriva all'esame dell'Assemblea un provvedimento di estrema rilevanza, che contiene le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario; un provvedimento per molti versi estremamente complesso, frutto di un serrato lavoro della Commissione giustizia, ove si è svolto un confronto tra le forze politiche, talvolta anche aspro ma sempre costruttivo e molto proficuo.

Ricordando brevemente la gestazione di questo disegno di legge, come ha fatto nella relazione all'Assemblea il senatore Cucca prima della pausa estiva, la Commissione giustizia ha avviato, il 3 marzo 2016, l'esame dei disegni di legge n. 2067 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, congiuntamente ad altri numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare.

A testimonianza del grande approfondimento svolto dalla Commissione giustizia, ricordo che, dopo l'attività conoscitiva già svolta dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati, sono state tenute numerose audizioni. Sono state ascoltate - ad esempio - autorevoli personalità come il dottor Armando Spataro, procuratore della Repubblica di Torino; il dottor Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma e il dottor Giuseppe Borrelli, procuratore aggiunto coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Napoli, nonché i vertici dell'Unione delle camere penali italiane.

Il testo unificato, elaborato dai relatori e adottato dalla Commissione lo scorso maggio, ha assorbito anche la disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge n. 1844, che tuttavia conteneva non pochi profili problematici. È opportuno ricordare come, in sede referente, il testo unificato (compreso il regime della prescrizione ivi incluso) è stato ampiamente modificato per ricondurre alcuni aspetti critici ai criteri di ragionevolezza e rispetto delle garanzie e delle tutele insite nel principio dell'equo processo.

Scopo principale di questo provvedimento è stato fin dall'inizio modernizzare il sistema giudiziario e rispondere alle esigenze rappresentate per un sistema moderno ed efficiente non solo dall'Unione europea, ma anche dagli operatori del settore e dalle commissioni ministeriali di studio che si sono adoperate per elaborare proposte di riforma e innovazione.

Passando al merito del provvedimento, mi preme sottolineare come esso detti una disciplina innovativa riguardo alle intercettazioni: la delega al Governo prevede che sia garantita la riservatezza delle comunicazioni, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini della giustizia penale. Si delinea un nuovo reato, per punire coloro che diffondono riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate abusivamente per denigrare altre persone. D'altra parte, certamente non con positività si enuncia il principio della semplificazione dell'uso delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Vengono precisamente delineati, infine, i limiti per l'utilizzo di captatori da remoto in dispositivi portatili, cioè registrazioni a distanza con *virus trojan*. I principi e i criteri direttivi per l'uso di questo particolare e delicato strumento sono stati formulati prevedendo che l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non

con il solo inserimento del captatore informatico, e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice, prevedendo come regola generale che il *virus* possa essere utilizzato nei luoghi di privata dimora solamente se lì si sta compiendo il reato e prevedendo, infine, che i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (*ex* articolo 380 del codice di procedura penale).

Inoltre, ricordo come si intervenga positivamente per inasprire le pene di odiosi reati contro il patrimonio. L'articolo 4, infatti, interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1.032 a 1.500 euro).

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale, che reca una elencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 927 euro a 1.500 euro.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali della pena sia detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) che pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro nel minimo e dagli attuali 2.065 euro a 2.500 euro, nel massimo).

Vorrei quindi brevemente commentare gli altri punti cardine del provvedimento. Si è molto parlato negli ultimi anni di semplificazione delle procedure del processo penale: questo disegno di legge mira proprio a questo obiettivo quando detta norme di riforma dei giudizi di impugnazione. In particolare, mi riferisco a previsioni come la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; alla possibilità, per il procuratore generale presso la corte di appello, di appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; infine alla possibilità, per il pubblico ministero, di appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Vorrei ricordare la norma che prevede l'estinzione del reato per condotte riparatorie: si tratta di un istituto che, sul piano deflattivo, porterà una serie di processi, che assorbono risorse economiche e strumentali, a essere celebrati con una semplicità e una soddisfazione di giustizia oggi impossibile. Questa opzione sarà prevista, ovviamente, per reati che non provocano allarme sociale, perché si tratta di reati a querela della persona offesa; e quest'ultima, una volta avuto risarcimento totale, è più che soddisfatta.

Il provvedimento dedica poi una specifica delega alla riforma dell'ordinamento penitenziario, al fine di implementare finalmente i principi della funzione rieducativa della pena e del rispetto della dignità delle persone detenute in carcere (uomini, donne e minori). Nello specifico, richiamo le disposizioni che incoraggiano all'accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, di cui appunto si intende facilitare l'utilizzabilità; all'individuazione di attività di giustizia riparativa; alla valorizzazione delle opportunità di lavoro e di volontariato per i detenuti, tutte intese come momenti qualificanti del percorso di recupero sociale degli stessi. In questo quadro si è inteso attribuire dignità legislativa, secondo noi in modo virtuoso e attento alle istanze che tutti i giorni provengono dal nostro sistema penitenziario relativamente alle esigenze dei detenuti minorenni, nel senso di un maggiore accesso all'istruzione, alla crescita personale e sociale e ai bisogni particolari e specifici delle donne recluse e delle detenute madri, che vivono situazioni e realtà troppo spesso incompatibili con le loro condizioni.

La delega contiene, inoltre, la necessità di una revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena, all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, al riconoscimento del diritto all'affettività; incentiva interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri.

Il disegno di legge, inoltre, affronta il tema della riforma della prescrizione, finalmente equilibrata, come votata dalla Commissione giustizia di questo Senato, dopo mesi di valutazioni e proposte differenti, alcune anche caratterizzate da profili di scarso garantismo liberale.

Nello specifico, l'articolo 7 del disegno di legge modifica l'articolo 158 del codice penale, che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Si interviene prevedendo una sospensione di un anno e sei mesi dopo il primo grado e altrettanti dopo l'appello. In questo modo l'istituto rimane caratterizzato da un approccio liberale e garantista, ispirato ai principi dell'equo processo e di tutela del diritto alla difesa. In altre parole si coniuga la risposta alle esigenze processuali di termini più lunghi con il rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Inoltre, il calcolo della prescrizione viene modificato per alcuni reati gravi di corruzione. Quindi, inserendo un ulteriore comma all'articolo del codice, si stabilisce che, per i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), tratta di persone (articoli 600, 601 e 602 del codice penale), sfruttamento sessuale di minori (articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.l, 600-*quinquies* del codice penale) e violenza sessuale (articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* del codice penale) e *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale), se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Sul fronte del procedimento penale, vorrei ricordare particolarmente la disposizione che impone termini certi per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, con il coinvolgimento del procuratore generale presso la corte di appello. Quest'ultimo dovrà anche vigilare sull'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, con eventuale illecito disciplinare in caso di violazione delle stesse.

Il testo contiene ulteriori importanti modifiche in questo settore, come gli interventi in materia d'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; sulla disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; per la semplificazione delle impugnazioni e per la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza.

La Commissione, durante il proprio lavoro in sede referente, ha opportunamente concordato di rimandare a una più compiuta e ponderata trattazione la riforma della materia delle notificazioni; la finalità acceleratoria delle norme inizialmente immaginate, infatti, non teneva adeguatamente in considerazione i diritti e le tutele a garanzia della difesa, mettendo a rischio la conoscibilità, da parte dell'imputato, dei capi d'imputazione contestati.

Il Gruppo di Area Popolare ha mantenuto in questi mesi un approccio costruttivo e di apertura al confronto con le altre forze politiche di maggioranza e di opposizione. Siamo convinti, infatti, che questo sia un provvedimento che porti innovazione, efficientamento e razionalizzazione all'interno di una macchina giudiziaria e penitenziaria che ha bisogno di maggiore attenzione da parte del legislatore. I nostri sforzi e le nostre proposte hanno sempre riguardato il merito del provvedimento, senza mai assumere contorni di arroccamenti preconcetti o inutilmente estremistici.

In conclusione, mi sembra doveroso porgere un ringraziamento, che non è di circostanza, ai colleghi della Commissione giustizia, sia di maggioranza che di opposizione, che con il loro contributo hanno consentito l'approvazione del testo che è stato portato in Aula. Un ringraziamento va rivolto anche al Governo, rappresentato dai sottosegretari Migliore e Chiavaroli e dal ministro Orlando, i quali hanno costantemente partecipato ai lavori, offrendo proposte, alternative e sostegno sia in termini di contenuti che di capacità di mediazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, mentre dalle aule civili e penali della nostra Nazione sale l'implorazione da parte degli operatori di giustizia di cercare di frenare - o quantomeno coordinare - la produzione legislativa bulimica e disordinata in tema di giustizia sia civile che penale, ci troviamo

oggi ad affrontare un disegno di legge che interviene, anche in questo caso in maniera incisiva, su molti articoli del codice penale, del codice di procedura penale e addirittura sull'ordinamento penitenziario. Si tradisce, quindi, una chiara volontà di azione politica che sembra muoversi verso l'ormai annosa e censurabile prassi a cui facevo riferimento, ovvero una produzione legislativa disordinata, scollegata, disorganica, che non fa altro che rendere il quadro normativo spesso più confuso e certamente muovendosi lontano da quelli che dovrebbero essere gli obiettivi di una giustizia più efficiente e più giusta.

Con questa breve premessa vado a esporre alcuni punti - alcuni dei quali sono già stati oggetto di discussione da parte dei miei colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle e anche di altri Gruppi qui al Senato - nei quali ravvisiamo le maggiori criticità.

In tema di prescrizione, abbiamo più volte definito la proposta governativa di allungamento di tre anni della sospensione della prescrizione - diciotto mesi dopo la sentenza di primo grado e diciotto mesi dopo la sentenza di secondo grado - come un pannicello caldo, che certamente, statisticamente, potrà influire su un certo numero di procedimenti che non esauriranno il loro corso con una pronuncia di prescrizione. Tuttavia, si tratta di un risultato senza dubbio ben lontano da quello che - a nostro modo di vedere - sarebbe necessario. Allo stesso modo, l'aumento della metà dei termini della prescrizione, come disposto dall'articolo 161 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per il reato di truffa aggravata per erogazioni pubbliche, non può non essere visto con favore di per sé. Ancora una volta, però, siamo ben lontani da quello che - a nostro modo di vedere, e in realtà non solo a nostro, ma di tanti operatori del diritto, giuristi, magistrati e non - sarebbe necessario. Riteniamo infatti che, in tema di prescrizione, bisognerebbe stabilire una volta per tutte che, all'esito di una verifica dibattimentale, dove l'esercizio di difesa si è potuto esplicare completamente, in caso di sentenza di condanna, sarebbe opportuno e giusto, mantenendo tutte le garanzie difensive per le eventuali impugnazioni successive, che la prescrizione cessasse di decorrere.

Ci rendiamo conto benissimo che le critiche a questa impostazione - come leggiamo sui giornali, talvolta anche ripetute nelle aule delle Commissioni e qui in Aula - sono che, così facendo, otteniamo il risultato opposto, tenendo gli imputati appesi per anni - se non addirittura per decenni, per le ipotesi più gravi - all'esito di un processo che, a causa delle inefficienze del sistema giustizia, implica una sanzione *in re ipsa*.

Siamo perfettamente consapevoli - e lo è soprattutto chi è operatore del diritto - di quanto sia sanzione il solo fatto di essere processato, di dover affrontare un giudizio in termini di costi economici, psicologici, di equilibri familiari, di lavoro. Ecco perché mi piace ricordare che nelle nostre proposte emendative, dalla legge di stabilità fino al provvedimento che ci occupa, accompagniamo la proposta di cessazione della prescrizione con la sentenza di primo grado a *input* verso il Governo e la sua maggioranza, che ha in mano le leve del potere per potenziare effettivamente la macchina della giustizia. Ciò vuol dire destinare anzitutto una somma superiore all'1,3 per cento del PIL, che oggi l'Italia riesce a destinare alla macchina giustizia; avere il coraggio di prendere decisioni storiche volte a migliorare le risorse umane, strumentali, logistiche e poi anche ordinamentali, per far sì che il diritto di avere una sentenza di assoluzione o di condanna - diritto dell'imputato e della collettività - sia garantito in termini ragionevoli e di equilibrio.

Ecco perché non ci piace la proposta frutto dell'accordo politico delle forze di maggioranza. E vedremo poi se l'infausta previsione di una posizione di una questione di fiducia calerà su questo testo di legge così com'è o come modificato in un maxiemendamento. Con una cappa allucinante e insopportabile, su una materia così delicata come quella penale, il Governo impone una delega a sé stesso e al Parlamento più svilito che mai addirittura con una questione di fiducia. Vogliamo però credere che questa ipotesi non si verificherà. Ma, se dovesse avvenire, faremo sentire la nostra voce sul punto. La prescrizione in questi termini non ci va bene. La proposta più virtuosa è quella che continuiamo ad avanzare anche qui in sede emendativa.

L'altro punto delicato cui si è fatto riferimento è la delega che il Governo ritiene di doversi far attribuire in materia di intercettazioni. Noi in Commissione giustizia abbiamo svolto le audizioni dei

procuratori delle principali procure che, nei mesi precedenti, avevano preparato dei protocolli di disciplina dell'utilizzo delle intercettazioni. I protocolli erano tutti volti in maniera simile a garantire principi condivisibili e sacrosanti quali il diritto dell'autorità giudiziaria a poter svolgere liberamente indagini nei casi in cui l'intercettazione è consentita, il diritto alla difesa e quello alla *privacy*. Noi continuiamo a dire che non vediamo alcuna necessità di un intervento legislativo, tanto più fatto con delega e, quindi, con una formulazione che rischia di essere una norma in bianco, che metterà le mani su una materia così delicata e in merito alla quale gli stessi procuratori, cui facevo riferimento, ci hanno detto - lo abbiamo sentito tutti - che, a loro modo di vedere, non era necessaria. Possiamo allora dire e prevedere che la misura prevista nel disegno di legge non sarà necessaria, al più potrà essere dannosa in un senso o nell'altro con riferimento al diritto e all'efficacia dell'investigazione, al diritto alla difesa, che va sempre tenuto presente, e anche al diritto della *privacy* degli imputati e delle persone estranee. In quei protocolli, infatti, è previsto un sistema di tutela anche delle persone estranee ai procedimenti penali. Come la storia ci insegna - ce lo ricordava ieri il collega Cappelletti - i casi di violazione della normativa sulla *privacy*, con riferimento al contenuto delle intercettazioni svolte in ambiti giudiziari, si contano sulle dita di - al massimo - tre mani. In ogni caso, sono episodi molto limitati che non giustificano un intervento che si applicherà a tutti i cittadini. Non siamo d'accordo, pertanto, nel voler dare una delega al Governo sulle intercettazioni.

All'articolo 35, che disciplina le intercettazioni, abbiamo notato qualcosa che ci ha fatto sobbalzare dalla sedia e ci sorprendiamo che non sia stato svolto al riguardo un dibattito più vivace in questa sede e anche sui *media*. All'articolo 35, comma 1), punto 5), lettera *b)*, è previsto un nuovo delitto. Ci è giunta voce che ieri, alla Camera, è stato licenziato un testo sul cyberbullismo ben lontano dall'ipotesi licenziata da questo ramo del Parlamento. Si tratta di una norma che molti studiosi della comunicazione della rete, giornalisti, intellettuali e professori universitari già ci segnalano come estremamente pericolosa. Ben lungi dal voler tutelare le ragioni dei minorenni dall'utilizzo della rete per fini diffamatori o pericolosi (che configurano il nuovo reato di cyberbullismo), essa potrà virare verso una norma liberticida dell'utilizzo della rete.

Con questo provvedimento il Governo intende istituire un nuovo delitto per cui è prevista una pena massima di quattro anni di reclusione per chi diffonderà materiale multimediale, video o conversazioni anche telefoniche fatte in propria presenza, lasciando da parte le intercettazioni che sarebbero ovviamente abusive.

Se io diffondo quel materiale, una conversazione che ho con un collega, qualora ritenuta diffamante e quindi lesiva della reputazione e dell'immagine altrui, se acquisita, dice il testo, fraudolentemente - è un avverbio dai contorni non molto nitidi, perché ci sarebbe da pensare alla frode o forse alle modalità della truffa - e comunque senza il consenso, allora la persona che ha partecipato alla conversazione o è stata ripresa in un video, in caso di diffusione, potrà tutelare il proprio presunto diritto sottoponendosi al rischio di un procedimento penale. E ciò avverrà con una sanzione penale davvero rilevante per questo reato, e noi sappiamo benissimo che ad oggi ancora c'è ed è vigente il reato di diffamazione, e non si vede la necessità di una tutela ulteriore, se non relativa, perché sono esclusi giornalisti, il diritto di cronaca o di difesa o nell'ambito giudiziario amministrativo. A chi si rivolge allora questa norma? Si rivolge al cittadino comune, e a noi piace pensare ai nostri concittadini, attivisti o no, del Movimento 5 Stelle, a coloro che sono ancora costretti a entrare nei consigli comunali - per esempio - dove vigono regolamenti che non permettono le riprese video di quella che dovrebbe essere la casa trasparente dei cittadini del Comune. Questa norma potrà allora essere utilizzata da un consigliere comunale che, ritenendosi leso nella propria reputazione e immagine perché ripreso da un cittadino presente nel pubblico, che poi magari ha diffuso anche parte di un suo intervento in Aula, potrà denunciarlo lamentando questo tipo di lesione.

Questa norma liberticida, inutile perché la tutela della *privacy* e della propria reputazione già esiste, accompagnata con quanto ci sta per arrivare dalla Camera, denota una reazione isterica da parte del legislatore anche alle tristi recenti cronache che vedono un utilizzo abusivo della rete o delle persone, della testa di tanti nostri connazionali, che non deve avere nulla a che fare con la neutralità e la libertà

di pensiero e di espressione che si deve poter svolgere in quello che è l'unico mezzo che ancora, bene o male, garantisce una libertà dai grandi gruppi editoriali o dalle linee politiche imposte da qualcuno.

Vedo che il mio microfono lampeggia, ma vorrei mutuare la cortesia già esercitata nei confronti del collega Albertini, che ha ottenuto due minuti in più.

PRESIDENTE. Glieli do, anche se due minuti glieli ho già concessi da parecchio.

BUCCARELLA *(M5S)*. Sapevo di poter contare sulla sua cortesia, anche perché non ho moltissimo da aggiungere.

Un altro brevissimo appunto che ho preso riguarda la sorpresa di non aver sentito nessuno finora che, muovendosi magari in un'ottica di difesa contro il «giustizialismo» che può affiorare, abbia speso una parola su quanto previsto nell'articolo 33 in tema di partecipazione a distanza all'udienza. Si tratta delle videoconferenze che, nel testo di legge disposto, sono stabilite di ufficio, automaticamente dal giudice senza alcuna possibilità di valutare casi per una serie di reati. Capiamo benissimo: è una norma comprensibile, volta al risparmio dovuto alla mancata traduzione di persone detenute in un'altra città. In tal caso va bene che l'esame di un imputato o anche di un testimone possa svolgersi in videoconferenza, consapevoli, per chi ha pratica giudiziaria, che questa è comunque una limitazione della possibilità di svolgere un esame vero e approfondito. Ciò è comunque giustificabile almeno per alcuni reati e in alcune situazioni.

Nella lettera *e)* c'è una disposizione poco comprensibile che dovrebbe essere stata notata da chi si erge a difensore del diritto di difesa. Si dice che in tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo a distanza, il giudice, su istanza, può consentire alle altri parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento. Si dice che se gli avvocati e le parti ulteriori rispetto all'imputato o agli imputati - quindi possiamo pensare alle parti civili o agli imputati per reato connesso e a tutta una serie di figure processuali - vogliono partecipare alla videoconferenza, devono farsi carico dei costi di collegamento, rimanendo evidentemente la fissazione di tali costi nella indeterminatezza totale. E questo non fa bene al diritto di difesa e alla possibilità di esplicare compiutamente una difesa nell'ambito giudiziario.

Concludo riprendendo la questione, sulla quale già il collega Giarrusso si è espresso e ritornerà, dell'utilizzo dei captatori informatici, i cosiddetti *trojan horse*, nei nostri cellulari.

La settimana scorsa abbiamo tutti letto la triste notizia del primo ufficiale donna arrestato a Taranto in esito a fatti di corruzione, fatti dei quali si è venuti a conoscenza mediante l'utilizzo dei *trojan*, che consentono di azionare a distanza il microfono di un cellulare per potere acquisire prove e fonti informative che possono verificare o no la consumazione di un reato, magari contro la pubblica amministrazione.

Segnaliamo - e abbiamo all'uopo presentato emendamenti abrogativi o sostitutivi - che aver disposto nel testo attuale che questa modalità possa essere attivata dalle Forze dell'ordine e dagli inquirenti solo qualora, in quel momento e dove si trova il cellulare con all'interno il *trojan horse*, si stia svolgendo l'attività criminosa, è previsione che, indubitabilmente, non farà altro che limitare la capacità investigativa. Essa presupporrà, infatti, un controllo preventivo, o anche di utilizzabilità *a posteriori*, sull'utilizzo di questo tipo di intercettazioni, in quanto il microfono potrebbe essere attivato solamente nella certezza che in quel momento si stia svolgendo l'attività criminosa.

Sarebbe evidentemente più ragionevole prevedere che alle Forze dell'ordine, nei casi previsti e con i limiti imposti - nessuno pensa alla pesca a strascico e a una intercettazione collettiva, tantomeno noi e speriamo neanche voi - sia permesso l'utilizzo di questo strumento anche nei casi in cui l'attività criminosa si possa svolgere e ci sia il legittimo e fondato motivo di pensare che in una determinata stanza sia in corso una discussione tra un corruttore e un corrotto; o qualora si sappia che tale attività si dovrà svolgere.

Ecco, quel verbo, coniugato al presente, non va affatto bene ed è un qualcosa su cui invito tutti i colleghi a prestare attenzione quando arriverà il momento dell'esame degli emendamenti.

Concludo ringraziando la Presidenza per il tempo cortesemente concessomi. *(Applausi dal Gruppo*

M5S).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bianconi. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, quando si parla di giustizia, il tema è talmente complesso, articolato e delicato che bisogna sicuramente trattarlo con estrema cautela.

Devo dire che il lavoro che la Commissione giustizia ha svolto ha portato a un risultato veramente molto equilibrato e anche molto saggio.

So perfettamente che la mia posizione sulla giustizia non è uguale a quella del collega Casson. Eppure, con il collega Casson ci siamo confrontati e abbiamo trovato un punto di raccordo, sempre per un fine migliorativo. So che continueremo ad avere posizioni diverse e che il senatore Casson continuerà a sostenerle, così come continueremo a sostenere la bontà di questo testo il mio Gruppo e io.

Devo anche dire che, nel lungo *iter* affrontato, il confronto in Commissione è stato serrato, e devo ringraziare tutti i suoi componenti, il Governo, nella figura del sottosegretario Chiavaroli, i Capigruppo di maggioranza e di opposizione, lo stesso relatore e il presidente D'Ascola se il testo che noi andremo ad approvare ha una sua *ratio* e un suo equilibrio, che noi vorremmo mantenere inalterati.

Neanche maggioranze più coese e numericamente maggiori rispetto a quella che abbiamo in Senato sono riuscite in passato ad arrivare all'attuale risultato. E questo lo dobbiamo ascrivere, in forma positiva, anche a un lavoro serrato di confronto su temi - ripeto - estremamente complessi e articolati.

Devo dire che la saggezza del sapersi fermare a un certo punto e, per un bene maggiore, rinunciare anche a una posizione precisa, puntuale, nella quale si crede è un valore che io ritengo estremamente positivo e del quale voglio rendere anche merito al collega Lumia, perché ieri ha dimostrato una saggezza e una capacità di interlocuzione che fa onore a lui, al suo Gruppo di appartenenza e quindi anche al lavoro che quest'Assemblea ha potuto svolgere e a quello che potrà svolgere nelle prossime settimane. Allo stesso modo devo anche ringraziare il ministro Orlando perché non ha fatto nulla di particolare, se non rappresentare un raffinato punto d'incontro e anche di preciso riferimento, affinché riuscissimo almeno a calibrare, sistemare e portare a termine questo tema. Anche in questo caso il bene superiore non contrasta certamente con le posizioni che possono essere di tipo personale o di cultura o di appartenenza.

Ritengo pertanto che abbiamo sicuramente svolto un lavoro migliore di quello della Camera, cui sicuramente consegneremo per una terza lettura un prodotto migliore, che si regge, è equilibrato e saggio e che - voglio dirlo - è frutto di un confronto serrato tra posizioni diverse (la ricchezza della politica sta anche in questo confronto serrato e spesso aspro, ma che ha come fine ultimo, soprattutto in un campo così delicato come quello della giustizia, il bene dei nostri cittadini).

Signor Presidente, io leggerò alcune parti del mio intervento, poi le chiederò la cortesia di poterlo pubblicare in Allegato al Resoconto della seduta, perché immagino di aver già consumano una congrua parte dei miei venti minuti. Vorrei però consegnare il testo perché desidero che rimanga agli atti ciò che di positivo vedo in questa riforma, sottolineandone i passaggi più salienti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, il provvedimento in discussione oggi in Aula si pone come una riforma globale e complessiva del processo penale. Le finalità sono molteplici: *in primis*, uno degli obiettivi principali è la diminuzione del numero e della durata dei procedimenti penali, che si pone in modo contestuale al potenziamento della risposta punitiva nei confronti di taluni reati ritenuti di particolare gravità o allarme sociale.

Il potenziamento delle garanzie e delle prerogative delle persone offese viene raggiunto anche attraverso il rafforzamento della tutela della *privacy* delle persone coinvolte nel processo penale. Inoltre, l'ammodernamento della disciplina dell'infermità mentale e il potenziamento degli effetti rieducativi dell'esecuzione penale sono due degli aspetti maggiormente innovativi del progetto di riforma del sistema penale come emerso dalla laboriosa attività della Commissione giustizia. Si tratta di obiettivi ambiziosi e di ampia portata perseguiti con tenacia e faticosi compromessi. Vorrei dire che quando si parla di compromessi si pensa sempre che siano al ribasso, mi chiedo però perché non

possiamo invece pensare di aver fatto dei compromessi al rialzo, cioè di aver portato delle novità e delle positività nel processo penale.

L'obiettivo della diminuzione del numero e della durata dei procedimenti penali è raggiunto, nell'ottica della riduzione dell'enorme carico di lavoro degli uffici giudiziari, attraverso l'introduzione, per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, di una nuova causa di estinzione del reato: tale nuova causa di estinzione ha come presupposto l'adozione da parte del reo di condotte riparatorie, in linea con le recenti istanze volte al potenziamento delle forme di giustizia riparativa in materia penale. Ulteriore strumento è la delega al Governo per l'ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela di parte, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata ed ai reati contro il patrimonio.

Nell'ottica di limitare la durata dei procedimenti penali, evitando che la prolungata sottoposizione a processo penale si trasformi essa stessa in pena anticipata per l'imputato, si muovono poi le modifiche al codice di procedura penale finalizzate a ridurre la durata sia delle indagini preliminari, a garanzia dell'indagato, sia del processo, in particolare, ampliando le possibilità di ricorso alla partecipazione a distanza dell'imputato al dibattimento; limitando la proponibilità di eccezioni difensive di nullità, inutilizzabilità o incompetenza, in caso di giudizio abbreviato; soprattutto, limitando e disciplinando in maniera più stringente il sistema delle impugnazioni, eliminando numerosi formalismi che appesantiscono il lavoro degli organi giudiziari e, soprattutto, della Corte di cassazione.

In particolare, la riforma dei giudizi di impugnazione prevede la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; la possibilità per il procuratore generale presso la corte d'appello di appellare soltanto nei casi di avocazione e acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso».

L'obiettivo del potenziamento delle garanzie e delle prerogative della persona offesa, che si colloca in un più ampio orizzonte di superamento della centralità del reo nel processo penale e di correlativa maggiore attenzione alla vittima, vuole essere rafforzato attraverso modifiche al codice di procedura penale che garantiscono il diritto della persona offesa di essere informata sullo stato del procedimento durante le indagini preliminari, nonché la previsione della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione, ovvero prima della scadenza del termine concesso alla persona offesa per presentare opposizione alla richiesta stessa.

Nel senso del potenziamento della tutela della *privacy* delle persone coinvolte nel processo penale si muovono, poi, le deleghe al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (soprattutto al fine di adeguarla ai più recenti principi nazionali ed europei in materia di protezione dei dati personali) e per una nuova disciplina delle intercettazioni. Quest'ultima si dovrà ispirare a principi di riservatezza delle comunicazioni (in particolare, quelle non rilevanti o relative alle persone solo occasionalmente coinvolte nel procedimento: sappiamo molto bene come una certa stampa si nutra della pubblicazione di intercettazioni che non c'entrano assolutamente nulla sia con il reo, che con le informazioni relative al procedimento) e punibilità della diffusione di comunicazioni fraudolentemente captate, se esclusivamente finalizzata a danneggiare la reputazione o l'immagine altrui. In tale settore, il lavoro della Commissione ha portato alla disciplina dell'uso dei captatori informatici - i cosiddetti virus *trojan* - al fine di consentirne un impiego efficace e allo stesso tempo rispettoso della *privacy* dei cittadini. L'utilizzo di questo strumento rimane sempre consentito, ma con specifica motivazione del giudice, per reati gravi tra cui mafia e terrorismo, ma non per la generica associazione a delinquere. Fuori da questi casi, il *virus* può essere utilizzato nei luoghi di privata dimora solamente se lì si sta

compiendo il reato. In particolare, i *trojan* potranno essere impiegati nel quadro di una disciplina governativa che dovrà prevedere che il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni. Quindi, al termine della registrazione il captatore informatico dovrà essere disattivato e reso definitivamente inutilizzabile. Dovranno essere utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale, per garantire che il virus si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte, secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, sicurezza ed efficacia.

Inoltre, fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero potrà disporre tale tipo di intercettazioni, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantott'ore, sempre che il decreto di urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini. Infine, si dovrà prevedere che non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Sul tema della prescrizione, il compromesso raggiunto durante i serrati lavori della Commissione giustizia consiste nella sospensione della decorrenza della prescrizione pari a un anno e sei mesi dopo il primo grado e altrettanti dopo l'appello. In questo modo, a nostro parere, vengono soddisfatte esigenze di duplice profilo: da una parte, l'esigenza processuale di tempi più lunghi per accelerare tutte le fasi procedimentali, dall'altra quella di mantenere la natura garantista dell'istituto, a tutela dell'imputato.

È stata sicuramente migliorata la disciplina contenuta nel precedente disegno di legge n. 1844, proveniente dalla Camera, e quindi confluita nel testo unificato che ha esaminato e approvato la Commissione giustizia del Senato. In sintesi, il regime della prescrizione è rimasto un regime di stampo liberale, equilibrato, seppure con questi correttivi che determinano l'allungamento dei termini, per le fasi di impugnazione sia in appello che in Cassazione, garantendo in ogni caso l'esaustivo rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Signor Presidente, vorrei soffermarmi, in particolare, su un aspetto che a mio avviso risulta particolarmente innovativo e che nel trambusto mediatico sulla prescrizione è passato leggermente in secondo piano. Mi riferisco, in particolare, alla riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri.

La delega contiene, inoltre, la necessità di una revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena, all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, al riconoscimento del diritto all'affettività, e incentiva interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri. Di particolare rilievo la previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica. La disciplina di specifici interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri permette in tal senso la possibilità per le donne di vivere la loro maternità, nonostante la momentanea privazione della libertà.

Di particolare rilievo ed interesse sono i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età. Nello specifico, si prevede una giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione; la previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; la previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto; la previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato

minorenne; l'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà; l'eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento; il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni.

Tutti questi principi orienteranno l'azione riformatrice del Governo nell'attuazione di un ordinamento penitenziario efficiente e moderno. Continua il percorso riformatore di questa maggioranza e di questo Governo, sostenuto in maniera coerente e determinante dalla forza politica Area Popolare. Da tempo si parla della lunghezza del processo in tutti i *talk show* e in tutte le conferenze, quando puntualmente si segnalano i giorni necessari alla definizione di un giudizio, che penalizzano il nostro Paese a livello economico e di credibilità internazionale. Quindi, rinnovare il sistema della giustizia del nostro Paese, che soffre di mali cronici che tutti ben conosciamo, significa mettere mano con severità alla riforma del codice penale e alla riforma delle procedure, soprattutto per avere fattispecie penali nitide e precise, che siano anche un sostegno per lo stesso lavoro dell'interprete. Questo provvedimento apre a un lavoro complessivo che riceverà un tassello ulteriore con il disegno di legge sul processo civile, attualmente all'esame della Commissione giustizia.

Per tutte queste motivazioni e per l'attenzione che abbiamo ricevuto in questo confronto, dopo aver espresso i miei ringraziamenti, rappresentiamo all'Assemblea il nostro totale soddisfacimento sul prosieguo dell'esame di questo provvedimento che riteniamo uno dei tasselli più importanti che questo Governo ha messo in campo in questa legislatura. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNA' *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, colleghi della Commissione giustizia con i quali abbiamo lavorato a lungo su questo provvedimento, collega Chiavaroli che ha rappresentato bene il Governo durante questo lavoro, ci troviamo oggi a esaminare, semplicemente leggendo il titolo della nota breve in distribuzione, «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario».

Credo che sia il caso di soffermarci, all'inizio di un breve ragionamento che vorrò fare, su cosa sia il processo penale. Sapete che il nostro codice ha subito una recente e completa riforma con l'introduzione del sistema accusatorio. Venivamo dal vecchio codice, il cui impianto era ancora quello del codice Rocco del 1931, quando nel 1989 attuammo finalmente una complessiva riforma del processo penale introducendo il sistema accusatorio.

Per definire, dal punto di visto storico, ma anche direi giuridico e politico, che cos'è il processo penale nel nostro Paese, il mio breve ragionamento e il mio tributo di cultura non può che andare al mio grande maestro, penso uno dei più grandi maestri del diritto di questo Paese, Franco Cordero. Se leggete la prima pagina dell'edizione storica del famosissimo manuale che è stato poi pubblicato forse ormai in 50 edizioni, la definizione che ne dava era veramente bellissima. Che cos'è il giudizio penale? «Una serie di atti compiuti in una forma e in un tempo prescritti compone il processo. Quest'ultimo nome è recente, mentre procedura è parola antica e ancor di più giudizio che indubbiamente è una denominazione ricca di forza espressiva. Il processo infatti sta *in medio*» - ci dice Cordero - «tra il reato e la pena. L'azione del punire sarebbe cieca se il giudice non accertasse i relativi presupposti. A questo punto l'analisi svela qualche aspetto singolare: in primo luogo il processo non tanto è un giudizio quanto si compone di una moltitudine di giudizi,» - poi torneremo su questo richiamo alla moltitudine dei giudizi - «delle parti, dei testimoni, dei consulenti e del giudice, l'ultimo dei quali, in ragione dell'autorità di chi lo ha emesso, ha un'efficacia particolare, ma a considerarlo attentamente scopriamo come esso sia una regola di condotta, ossia una norma, poiché il giudice quando sentenzia comanda. Senonché il comando esce da una trama di operazioni logiche regolate dal diritto ed ecco un groviglio di atteggiamenti, rituali, logici, normativi».

Penso che queste poche righe, che qualsiasi studente di diritto in questo Paese può attingere da questo meraviglioso manuale, siano una giusta guida anche per noi che abbiamo fatto un grande lavoro nel

tentare una riforma corretta, conferendo poi ovviamente anche una delega al Governo, sul processo penale. Per questo torniamo a ragionare: abbiamo capito che il processo penale serve a verificare se una persona debba essere punita.

Purtroppo, dai fatti recenti e da come spesso sono stati narrati dai giornali, emerge che il processo questo non è, ma in realtà noi dobbiamo essere ligi alle nostre regole e sapere che esiste, ed è citato continuamente, un antico brocardo che tutti abbiamo studiato: "*nulla poena sine iudicio*". Invece, purtroppo, ci troviamo molto spesso davanti a pene e condanne già scritte dai titoli dei giornali quando alcuni procedimenti penali sono solo all'inizio, ai primi passi, ma su questo tornerò.

Questa considerazione serve a capire che abbiamo fatto un grande lavoro di riforma e di approfondimento e questo Governo certamente, attraverso l'opera esimia e fantastica del ministro Orlando, è l'Esecutivo che sta facendo di più in termini di riforma del processo, in particolare del processo penale e di tutto quello che ne promana. Pensate a che senso e che significato, prima di tutto umano, ha avuto il lavoro che abbiamo svolto sull'esecuzione della sentenza penale con i tre giorni degli Stati generali dell'esecuzione penale, lavorando all'interno di un carcere e lavorando proprio su quello che è poi l'esito finale che ha il processo penale sulla vita delle persone. Anche in questa riforma vi è anche una grande attenzione alla pena, all'esecuzione della pena e alla sua funzione rieducativa. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che noi abbiamo a che fare ancora con un ordinamento penitenziario che non garantisce fino in fondo che la pena sia rieducativa e su questo ancora abbiamo molto da lavorare.

A questo punto, con questo testo abbiamo cercato di dare efficienza ad un servizio fondamentale per la vita del nostro Paese. Infatti è chiaro a tutti noi, e lo vediamo quotidianamente, che il malfunzionamento del sistema giudiziario è uno dei macigni più grandi che grava sul nostro Paese e sulla nostra crescita. È stato anche calcolato quanto tale malfunzionamento gravi sul PIL, anche perché alcune imprese straniere decidono di non investire in Italia proprio per l'eccessiva durata dei procedimenti (in caso, ovviamente, di situazioni negative). Inoltre, questa situazione grava sulla nostra immagine in Europa rispetto ai nostri *partner* europei.

Entro brevemente nel merito: quello che ci apprestiamo a votare è un provvedimento complesso, ampio, che tocca una serie di istituti principalmente processuali, ma che è anche di diritto sostanziale. Certamente vale brevemente la pena di ricordare l'impianto del testo su cui abbiamo lavorato in Commissione. Prima di tutto abbiamo lavorato sull'estinzione del reato, sulle condotte riparatorie e su modifiche ai limiti della pena per i delitti di scambio elettorale politico?mafioso, furto e rapina. Poi è prevista una delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Abbiamo poi modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al processo, di riproponibilità dell'azione penale, di comunicazione del domicilio eletto, delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, nonché modifiche molto importanti in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale, struttura della sentenza di merito e semplificazione delle impugnazioni.

Per quanto riguarda la semplificazione delle impugnazioni, noi giochiamo una carta importantissima: ci giochiamo, infatti, la vera capacità di incidere verso quel grande principio fissato da tutte le norme in materia di giusto processo: un giusto processo è giusto quando è breve, è giusto quando il cittadino sottoposto a processo, se condannato, vede la sua condanna emanata in tempi brevi e certi, e può espiare la pena alla quale è stato condannato con rispetto dei suoi diritti umani.

Quindi l'aver interloquito - e secondo me su questo c'è anche materia per andare avanti sul secondo e sul terzo grado, cioè sull'appello e ricorso per Cassazione - dà già un segno di dove noi vogliamo arrivare. Probabilmente sarà giusto arrivare, non dico all'estinzione completa, ma ad un parziale asciugamento - molto stretto - dei motivi di ricorso in Cassazione e limitare ancor di più al vizio di legittimità tranne casi particolari, il ricorso per Cassazione. Noi su questo abbiamo certamente materia per andare avanti e per andare avanti bene.

Infine, la delega al Governo tocca la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. Ho

sentito alcuni interventi di altri colleghi e proprio per questo voglio specificare che noi siamo intervenuti con efficacia su alcune previsioni. Pensate all'aumento di pena per il reato di scambio elettorale politico?mafioso, proposto nell'articolo 3 del disegno di legge attualmente in discussione, che prevede la reclusione da sei a dodici anni, in modo coerente con il generalizzato aumento delle pene operato in questi anni per il reato di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, specie per la previsione di cui al primo comma, alla quale è stato per molti anni espressamente agganciato.

Va peraltro tenuto presente che nel 2015 la pena per il reato di associazione mafiosa è aumentata, prevedendo, con la legge n. 69 del 27 maggio 2015, la reclusione da dieci a quindici anni. Quindi questo Parlamento e questo Governo non accettano nessuna lezione in termini di repressione dei reati collegati alla mafia e ad altre criminalità.

Siamo intervenuti inoltre sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva da uno a tre anni ed abbiamo inasprito il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-*bis*.

Siamo anche intervenuti sull'articolo 625 (l'articolo seguente del codice penale), che elenca le circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni, inasprendo il quadro sanzionatorio e prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni. Anche questa è una risposta concreta e reale al diffuso senso di insicurezza, che qualcuno ritiene di impunità, nei confronti di certi reati che ampliano l'allarme sociale. Ma è solo questa la risposta concreta: guai a fomentare, guai a sostenere, guai a giustificare in qualche modo posizioni pericolose di chi si vuole fare giustizia da solo o di chi inventa altri meccanismi al di là del giudizio e del codice penale. Quindi è giusto l'inasprimento delle pene, in un ambito più ampio di repressione dei reati che creano incertezza sociale.

Andando avanti, torniamo al punto che io ritenevo molto importante, quello della semplificazione delle impugnazioni. Le impugnazioni saranno quindi semplificate, i motivi di appello andranno ad un vaglio più rigoroso e vi sarà un effetto deflattivo sui ricorsi in Cassazione. Con il nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale abbiamo reintrodotto l'istituto del concordato sui motivi di appello. Su questo è stato detto poco. Credo invece che sia importante ribadire che il concordato sui motivi di appello consente alle parti di accordarsi sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con contestuale rinuncia ad altri eventuali motivi, facendo dunque salva, in ogni caso in cui il giudice decida di non accogliere la richiesta di concordato, la possibilità di ordinare la citazione a comparire nel dibattimento. Vedete quindi che mai e poi mai la nostra intenzione è stata quella di legare le mani al magistrato.

Nel corso dell'esame che abbiamo svolto in Commissione giustizia abbiamo comunque introdotto alcune limitazioni significative. Ne cito una su tutte: grazie all'approvazione di emendamenti del Partito Democratico, abbiamo approvato l'esclusione dall'ambito di applicazione del concordato tra le parti per i procedimenti per cui ai delitti dell'articolo 51, commi 3-*bis*, 3 e 3-*quater* del codice di procedura penale, per i delitti sessuali, per i delitti sessuali compiuti in danno a minori di età e infine per i procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali. Parliamo di delitti odiosi, terribili, che hanno una pericolosità sociale molto alta, perciò abbiamo ritenuto di dover sottrarre da tale ambito... *(Richiami del Presidente)*.

Mi serve qualche altro minuto, signor Presidente, e cercherò di abbreviare.

Come dicevo, abbiamo ritenuto di dover sottrarre da tale ambito tutti i delitti contro le donne. A tal proposito, consentitemi di ricordare, colleghi, Presidente, che in Assemblea le senatrici e i senatori del Partito Democratico stanno attuando - e c'è da dire «purtroppo»: non lo vorremmo fare, non vorremmo che questa azione servisse - da giorni e da settimane una staffetta di interventi di fine seduta, in cui ricordano ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo al quale è stata comunque legata da una relazione amorosa. Continueremo la staffetta finché sarà necessario.

Ricordiamoci che l'ISTAT ha fornito i numeri di questo orrore, informandoci che in Italia, ogni 2,2 giorni, viene uccisa una donna e che il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*.

La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata e sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Poco si parla della violenza assistita, ma qual è la gravità che incombe sulla vita di un bambino che assiste continuamente a violenze nei confronti della propria madre, a maltrattamenti, a insulti, a insinuazioni, fino ad arrivare all'estremo evento della morte? Anche per questo motivo - e sarò breve, signor Presidente - abbiamo escluso ogni possibile accordo sui motivi di ricorso per questi orrendi reati.

Parlando di tali reati non possiamo però eludere la necessità importante di un passaggio culturale, di informazione e di educazione nel nostro Paese. Continuiamo ad assistere a giustificazioni mediatiche dei femminicidi, su cui nessuno dice la verità; nessuno dice che il femminicidio è un reato che si annida quasi esclusivamente o solo ed esclusivamente nella testa degli uomini. Abbiamo un problema culturale nell'affrontare questo tipo di reato e ciò dovrà essere ribadito nei procedimenti e nelle pene. Purtroppo assistiamo ancora a troppe distrazioni, a maltrattatori che escono dal carcere con grande facilità e - come hanno ricordato gli interventi che mi hanno preceduto - vi è ancora un atteggiamento sbagliato dal punto di vista culturale. Il femminicidio è frutto di quel machismo, di quel bullismo, di quell'omofobia, di tutti quegli atti culturali tendenti alla valorizzazione delle discriminazioni piuttosto che alla loro condanna. È necessario, quindi, intervenire con la cultura nella scuole, affinché l'educazione alla differenza di genere, che include come ricchezza e come valore ogni diversità, venga affermata presto. Bene ha fatto questo Governo, attraverso la nostra Ministra dell'istruzione, a dire che già da ottobre cominceremo a occuparci di differenza di genere nelle scuole.

Concludo velocemente, signor Presidente, con un brevissimo passaggio sulle intercettazioni, rispetto alle quali abbiamo conosciuto, a mio avviso, l'eccesso, la strumentalizzazione e l'uso forzato da parte dei giornali e dei *media* di alcuni eventi, sicuramente necessari alle indagini, ma strumentalizzati. Bene ha fatto, quindi, la Commissione giustizia ad audire in lunghe sedute proprio i grandi membri delle procure della Repubblica del nostro Paese (penso al procuratore di Roma e ad altri procuratori), che ci hanno consegnato il regolamento che essi hanno già attuato e ci hanno dato i suggerimenti necessari a far sì che un giusto strumento come l'intercettazione telefonica o ambientale (o i *trojan* di cui abbiamo già parlato) non venga poi usato abusivamente. Nessuno di noi vuole fermare strumenti di indagine, ma è impensabile che si proceda ancora allo sfruttamento di quelle che l'articolo 191 del nostro codice di procedura penale definisce prove inutilizzabili per dare evidenza mediatica e alla vita privata di persone che, se responsabili, saranno condannate, ma non devono esserlo per l'uso, l'abuso e la strumentalizzazione che certa stampa e certa televisione fanno dello strumento dell'intercettazione.

Concludo, signor Presidente, e chiedo di consegnare il testo integrale del mio intervento in cui ho esposto il mio ragionamento affinché si allegato al Resoconto stenografico della seduta.

Credo che questo sia un primo passo; aspettiamo di vedere come sarà recepita la delega al Governo, e chiedo che nella medesima delega, sulla parte relativa all'ordinamento penitenziario - ho poco tempo e non ne posso parlare - sia rafforzata la tutela delle detenute madri. Vi ricordo che i bambini da zero a tre anni stanno in carcere con le madri e se la madre non ha alcun luogo in cui scontare la carcerazione domiciliare, il bambino ci può stare fino a sei anni. È fondamentale, quindi, che nella delega al Governo si ragioni di Icam, ovvero le residenze protette per detenute madri con figli piccolissimi. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento, senatore Cirinnà.

È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, colleghi, già quando ho presentato la pregiudiziale di costituzionalità ho richiamato le ragioni che ci hanno indotto a non presentare emendamenti su molte parti di questo provvedimento e, stamattina, il collega Mineo ha dato una ragione del nostro modo di comportarci, quando ha detto chiaramente che vi è uno scontro, all'interno della maggioranza, tra due filosofie che non emergono nel dibattito.

Vorrei soltanto richiamare alcuni concetti fondamentali.

Quando si interviene sul sistema del codice penale, si tocca un sistema sanzionatorio che deve

rispondere ad una razionalità; non può esserci uno squilibrio tra reati e reati, nella determinazione della pena, prescindendo dalla gravità, dalle persone coinvolte e così via.

Abbiamo sentito la collega Cirinnà richiamare Cordero in merito al processo penale, e tuttavia bisogna andare oltre, a quanto lo stesso Cordero dice nelle pagine dei suoi scritti, in particolare, su cos'è il processo. Le regole processuali servono ad assicurare la funzione di garanzia imparziale della giurisdizione, una funzione che può svolgersi solo se le regole del processo sono calibrate sui principi fondamentali della nostra Carta costituzionale e del nostro ordinamento giuridico. Certamente, come ha detto il senatore Mineo, vi è uno scontro all'interno della maggioranza tra chi prescinde da questi principi fondamentali della Costituzione e dell'ordinamento e chi invece è costretto, per ragioni di equilibrio della maggioranza, ad adattarsi a partorire norme che sono liberticide, come dirò tra poco.

Quando si stabiliscono le regole del processo, se si vuole garantire la vera funzione del processo, allora incominciamo col dire che l'iscrizione nel registro degli indagati deve avvenire nel momento in cui il pubblico ministero ha la notizia di reato e, se si vogliono realizzare l'effettiva tutela e l'effettiva garanzia dei diritti, deve iscrivere il nome reale di chi è indagato. Quindi il giudice, non la stampa né il popolo, deve poter valutare la correttezza del momento dell'iscrizione nel registro degli indagati. Abbiamo presentato questi emendamenti e se ne è discusso. Nonostante la Commissione abbia accolto 28 emendamenti del nostro Gruppo, su alcune questioni di fondo ha glissato.

Vengo ora al tema della prescrizione. Ci dobbiamo rendere conto di due dati. Con riferimento al primo, la collega Bianconi diceva che il provvedimento, come tutte le leggi, è frutto di un compromesso o, meglio, di ciò che, con un'alta espressione, si definiva convergenza di interessi contrapposti per realizzare un prodotto legislativo che possa tener conto di tutti i diritti e gli interessi che possono esserci. Però la collega dice poi di aver realizzato un compromesso al rialzo. Per me si è trattato di un rialzo impossibile a immaginarsi delle pene. Vi rendete conto che con ciò che è scritto nel provvedimento ci troviamo come tempo minimo di prescrizione dodici anni nell'ipotesi dell'articolo 318? E che si arriva a trentatré anni - gli anni di Cristo, un'intera vita - della prescrizione per l'ipotesi di cui all'articolo 319-*ter*, comma 2, secondo periodo.

È giustizia? No. È giusto che un corrotto resti libero per trentatré anni prima di essere processato ed essere definitivamente condannato? È giusto che per trentatré anni continui a stare nelle Assemblee del Parlamento o dei Consigli comunali, provinciali e regionali? Avete portato la corruzione a trentatré anni! Vi rendete conto? Siamo alla follia. Era giustificato un aumento? No. Ciò non lo dice il senatore Caliendo, ma il Ministero della giustizia con molta correttezza. Il Ministro della giustizia ci ha fornito i dati in questa Assemblea, quando abbiamo discusso dei reati contro la pubblica amministrazione l'anno scorso e quando ne abbiamo discusso in Commissione. L'attuale tempo di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione non supera il 2 per cento. Anzi, in molti uffici giudiziari italiani è pari allo 0 per cento. Allora, era giustificato un aumento della metà? Qual è la ragione? Io finora pensavo che fossero giustizialisti; invece il motivo me l'ha fornito il senatore Mineo: pur di tener conto delle follie proposte da alcuni, avete tentato di dare una risposta in termini di aumento perché almeno così facendo si teneva "rappattumata" la grande maggioranza; questa è la ragione: non ve ne sono altre. Quando un autorevole esponente della magistratura italiana è intervenuto in questi giorni, ha riferito ciò che avevo già detto in questa Assemblea: aumentare le pene - lo ribadisco ancora una volta - e i tempi di prescrizione da cento anni a questa parte comporta statisticamente un allungamento del processo. Prima di queste follie, la bancarotta era il tempo più lungo di prescrizione. Andate a vedere quanto duravano i processi per bancarotta rispetto agli altri. Noi abbiamo dato parere favorevole all'introduzione di un corsia privilegiata per i reati contro la pubblica amministrazione perché occorre individuare immediatamente se è responsabile un corrotto. Se è tale, deve essere fatto fuori e condannato, non tenuto a bagnomaria con la possibilità di utilizzare strumentalmente e politicamente il processo e, quindi, con la negazione della funzione di garanzia e di imparzialità del processo.

Ho sentito il presidente Lumia che ha parlato di doppio binario e ha citato Falcone. Mi dispiace, Lumia, non citarlo. Non lo avrebbe mai fatto. Dopo la fine dell'indagine preliminare, quando il giudice, il pubblico Ministero, deve assumere solo la decisione se archiviare o chiedere il rinvio a

giudizio è stato scritto che occorrono tre mesi per tutti i reati; va bene. Per i reati di mafia, quindici mesi? Ha finito le indagini, non può fare altro; sono necessari quindici mesi? E se poi conclude per archiviazione? Tenete ancora appesa una persona per quindici mesi, quando ancora non si sa se pensa di chiedere il rinvio a giudizio?

Mi sto orientando solo a valutare gli aspetti gravi sotto il profilo delle conseguenze sui diritti dei cittadini e, aggiungo, sui diritti di coloro che avranno minore possibilità di grandi difese.

La collega Cirinnà ha fatto riferimento all'accordo tra le parti nel giudizio di appello; ho valorizzato questa norma in Commissione. Ci credo. Però ho anche posto in evidenza che vi è un'indicazione secondo la quale il procuratore della Repubblica dovrebbe dare degli indirizzi ai vari sostituti per procedere al cosiddetto patteggiamento di appello. Tra gli elementi da valutare avete indicato la complessità del procedimento, come se in ragione della complessità e, quindi, dell'incapacità, a quel punto, del pubblico Ministero di sostenere la complessità, egli si accorda per una pena più bassa di quella che dovrebbe essere erogata. Vi rendete conto che ciò è assurdo? Vi avevo fatto una proposta di emendamento, da portare anche in Aula, secondo cui la valutazione non avvenisse in ragione della complessità del procedimento, bensì della funzione della pena. Qual è la funzione della pena? È su quella che deve intervenire la valutazione ai fini dell'accordo. Io ho applicato questa norma quando vigeva nel nostro ordinamento, da magistrato e come sostituto procuratore generale della corte d'appello di Milano. Tutti quelli che come me l'hanno applicata non hanno mai tenuto conto della complessità del procedimento, ma hanno valutato la gravità del reato, la funzione della pena: sono queste le cose che andavano valutate.

Continuiamo però a ragionare come se nel nostro sistema tutto funzionasse alla perfezione. Ho sentito dire poi che questo provvedimento porterà alla crescita economica. Scusatemi, se parliamo del processo civile, è un'altra questione; sul processo penale, prescindiamo dalla crescita economica perché certamente i problemi finanziari del nostro Paese non sono condizionati dal sistema penale o dal tipo di pena. Essi piuttosto sono condizionati dalla credibilità dell'istituzione, dalla credibilità dello Stato. Noi abbiamo sottoscritto vari accordi in sede comunitaria. Sento qui molti di voi appellarsi sempre all'Europa, alle grandi sensibilità del diritto comunitario, delle sentenze di Strasburgo, ma quando si tratta di applicarle, ve ne dimenticate.

Alcuni di voi può darsi che non si ricordino che sette o otto anni fa fu approvata una norma in quest'Aula. È quella norma, che nei testi di diritto comunitario viene indicata come "legge Azzolini", recante l'obbligo per il Parlamento di valutare una relazione sullo stato di attuazione delle sentenze di Strasburgo nel nostro Paese. Sapete quante volte questa relazione è stata discussa dal Parlamento? Mai. Quest'anno io ho preteso e, grazie alla collaborazione degli altri componenti della Commissione ho ottenuto, che alla nostra Commissione fosse inviata questa relazione.

Le sentenze di Strasburgo possono accertare che io sono stato condannato in base a un reato inesistente, per cui nel nostro Paese si realizzano processi contro il principio fondamentale "*nullum crimen sine lege*" oppure violando i diritti fondamentali del processo. Una di queste riguarda la sentenza contumaciale, nei confronti appunto del contumace, per cui, ora, l'appello deve ripetersi. E anche in questo provvedimento viene previsto specificamente che deve essere rinnovato l'esame istruttorio, se esso si basava su prove testimoniali.

Noi stiamo ragionando di riforma del processo in generale, e io allora mi domando per quale motivo non cogliamo l'occasione per porre rimedio al problema della inesecuzione delle sentenze di Strasburgo.

Come sapete, appena qualche mese fa ricorreva il settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, e in quella occasione io ho ripetuto gli stessi concetti, alla presenza del Presidente della Repubblica e del Ministro. E voi dite che la mia proposta è inammissibile e improponibile perché non faceva parte del testo proposto dalla Camera, o non faceva parte dei disegni di legge proposti qui dentro. Ma vi rendete conto di cosa state dicendo?

Qual è la vostra idea di garanzia del diritto? Qual è la vostra idea di garanzia del più debole? Qual è la vostra idea di rispetto del diritto comunitario? Io sento tutti i giorni il senatore Lumia e altri colleghi

parlare di Europa e di diritto comunitario. E poi? Vergogna! Quando si tratta di applicare una delle regole fondamentali del diritto comunitario, cioè il rispetto delle sentenze di Strasburgo, mi si dice che la mia proposta è inammissibile in questo provvedimento. Ma vi rendete conto? Qui stiamo parlando di processo penale! Vi rendete conto che un giudice deve pronunciarsi dicendo di non poter applicare la sentenza di Strasburgo perché manca la norma!

Io non so se voi porrete la fiducia o se direte che la mia proposta è improponibile, ma io griderò: vergogna! Nel momento in cui noi non ci poniamo questi problemi, infatti, noi vediamo il processo come un'arma nei confronti dell'avversario, nei confronti di colui che ha sbagliato.

Io ho fatto per anni il pubblico ministero e non ho mai provato odio nei confronti di imputati contro i quali chiedevo anche l'ergastolo. È necessario sempre il rispetto, anche di chi è condannato, perché al centro della nostra azione, al centro del nostro sistema giuridico, c'è la persona, con la sua dignità.

Quindi, caro senatore Buccarella, non può dire che dobbiamo poter conoscere il contenuto di eventuali telefonate che riguardano la *privacy* di un politico che sia sotto processo. Non ci interessano quelle telefonate, se esse non riguardano il processo e se non riguardano il reato. La *pruderie* di conoscere quella specie di racconto che appare sui giornali che non c'entra nulla con il processo è un atteggiamento di cui dobbiamo tutti vergognarci; e dovremo vergognarci anche di utilizzare ciò che i giornali riportano. E mi avvio a concludere.

Mi chiedo come si possa pensare ad un trattamento diverso per i reati contro la pubblica amministrazione. Senatore Mineo, nel suo ragionamento alla fine si è contraddetto, perché vi è quello squilibrio, quella irrazionalità che non si giustifica non solo per i trentatré anni, ma perché non c'è una prescrizione di quei reati. Dal 2005, grazie alla legge Cirielli, le prescrizioni si sono dimezzate: secondo dati non miei, ma del Ministero della giustizia (che vi invito a leggere sul sito del Ministero), anno per anno nel nostro Paese le prescrizioni sono diminuite e l'anno scorso sono arrivate alla metà. Di esse, che sono pari a 140.000 processi, 76.000 riguardano le indagini preliminari, quindi non c'entra il processo, su cui non intervenite, perché su quella fase non c'è un allungamento. Vi rendete conto di aver previsto delle norme folli come quella senza senso dei trentatré anni che ho citato prima? Tanto è inutile, non riuscirete mai a dare una spiegazione: lo avevo chiesto ai relatori e ho riletto anche le loro relazioni.

Mi chiedo cosa si intenda all'articolo 8, lettera *b)*, secondo periodo, quando si dice: «I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere». Sono le famose sospensioni di un anno e sei mesi dopo la sentenza di primo grado e dopo la sentenza di appello. Il senatore Cucca nella sua splendida relazione dice che vanno ricontati, ma cosa significa? Se, per ipotesi, io mi trovo al processo di appello e sono trascorsi otto anni e dieci mesi, devo contare la sospensione? Se devo farlo e quindi pronunciarmi in merito, questo periodo andava tolto, perché non serve: se vale la sospensione, vale come per le sentenze di condanna. Se invece non devo tenerne conto, ho accorciato i tempi di prescrizione rispetto a quelli previsti per gli altri con la sospensione. Io vi ho chiesto di fare una precisazione. Se volete scrivere che non si conta il termine di sospensione, chiaritelo perché occorre anche considerare il dubbio interpretativo. Non dimenticate che quando sul falso in bilancio vi ho pregato di fare una precisazione sulle valutazioni perché altrimenti il dubbio interpretativo avrebbe determinato conseguenze negative, ci è voluto un pronunciamento delle sezioni riunite della Corte di cassazione per quel contrasto di giurisprudenza che si era creato. Vogliamo determinare un altro contrasto di giurisprudenza sulla base della prescrizione?

Concludo, signor Presidente, augurandomi, se non sarà posta la fiducia, che i relatori o meglio la maggioranza prenda atto di alcune storture e le corregga. Noi non abbiamo presentato emendamenti sulle quelle parti di cui ho parlato proprio per lasciare a voi la responsabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliari. Ne ha facoltà.

*PAGLIARI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sentendo quest'ultimo intervento mi è tornata in mente la legge sull'eterogenesi dei fini: a sentire il senatore Caliendo, infatti, la legge Cirielli, fatta per tutelare il più forte, ha prodotto anche effetti positivi, ma rimane una legge che

voleva tutelare il più forte e, in contraddizione con la preoccupazione che è stata tanto declamata, anche come accusa rispetto al provvedimento in discussione, di non tutelare i più deboli.

Il dibattito ha offerto anche altre pagine del cosiddetto "benaltrismo": è altro che va fatto; è altro che deve essere risolto. Senza mai indicare cosa sarebbe questo ben altro. Il dibattito ha anche portato delle dosi di "disfattismo" essenzialmente concentrate sul tema della prescrizione e delle intercettazioni, come se il provvedimento in esame si riducesse a questo e la sua portata fosse tutta concentrata lì.

È già stato detto, ma voglio nuovamente sottolineare che la portata del provvedimento non si esaurisce nelle due questioni prima ricordate. Il disegno di legge, infatti, ha una portata ben più ampia: dall'inasprimento delle pene per i furti, la rapina e lo scambio elettorale politico-mafioso, all'estinzione del reato per condotte riparatorie (che è, credo, una misura di grande civiltà giuridica); dalle modifiche relative alle condizioni di improcedibilità per i reati con pene edittali detentive non superiori nel massimo a quattro anni (fatta eccezione per i reati contro il patrimonio e per il reato previsto dall'articolo 610 del codice penale), alle modifiche relative al casellario giudiziario; per non parlare delle modifiche riguardanti le indagini preliminari, il provvedimento di archiviazione, l'appello e il ricorso in Cassazione e la rescissione del giudicato, istituto a garanzia del diritto di difesa.

Credo sia molto importante e che meritasse un approfondimento e un'attenzione la riforma dell'ordinamento giudiziario. Penso a tutte le norme sulle misure alternative: la revisione dei presupposti di accesso, l'osservazione scientifica della personalità del reo, la maggiore efficacia dei controlli, l'eliminazione degli automatismi ostativi all'individuazione del trattamento rieducativo e alle differenziazioni dei percorsi penitenziari, le misure di giustizia riparativa quali elementi fondanti del percorso di recupero sociale, l'incremento della forma di lavoro retribuito, delle forme di volontariato del detenuto e del reinserimento dei condannati, la valorizzazione del diritto all'affettività, l'integrazione dei detenuti stranieri, la responsabilizzazione dei detenuti e la libertà di scelta.

Questi sono tutti criteri di delega che dimostrano quanta attenzione si pone, in modo decisivo, e - spero - anche innovativo (ce lo dirà il decreto legislativo), sulla rieducazione della pena e sull'aggancio del periodo della pena a quello del reinserimento sociale. Si tratta di un percorso che non deve avere soluzione di continuità, ma deve essere unitario. Infatti, se non c'è questa unitarietà, non ci sono il miglioramento della personalità e la proiezione oltre il carcere, e si rischia di portare il carcerato, al momento della fine della sua detenzione, a diventare una persona che non ha più motivazioni, capacità e forza per reinserirsi nella società.

Credo che non meno importanti siano le misure di riforma dell'ordinamento penitenziario riguardanti i minori. Mi riferisco alla sottolineatura dell'esigenza di fare molta attenzione alla socializzazione, alla responsabilizzazione, alla promozione e alla crescita della persona. C'è l'attenzione a estendere le misure sui minori anche ai giovani adulti, affinché il passaggio formale dall'età minore all'età adulta non porti all'abbandono di un trattamento e una cura che, per il giovane adulto, non possono non avere una soluzione di continuità con quelle avuta fino al giorno prima.

L'ampliamento delle misure alternative con l'ampliamento delle forme di affidamento ai servizi sociali e della semilibertà: tutto questo rientra fortemente nell'ottica della rieducazione, dell'aggancio con la società del domani, del dopo pena.

Vorrei aggiungere anche quella misura che mi sembra di equità: l'estensione anche alle madri sottoposte a misure cautelari del diritto alla misura alternativa per poter allattare e curare i bambini di minore età. Questi non sono interventi marginali. Penso che tutto ciò, nella logica dell'articolo 27 della Costituzione, introduca princìpi idonei a rafforzare, quando non ad introdurre, strumenti e condizioni di vera rieducazione in funzione prodromica.

Veniamo ora ai due temi sottoposti maggiormente all'attenzione del dibattito, e in primo luogo alle intercettazioni. Si grida al bavaglio, alla violazione del diritto di cronaca e della libertà di espressione: chi vuole lo Stato poliziesco o un modello di Stato contrario ai fondamenti dello Stato liberale e democratico può sostenere questo; ma chi è garantista e non giustizialista non può che rigettare simili accuse. Con queste misure infatti si perimetra l'uso delle intercettazioni giudiziarie che, proprio perché tali, non possono che essere usate solo ai fini di giustizia. Si impedisce - per essere ancora più chiari -

di avallare la prassi, indegna di uno Stato di diritto, del processo mediatico e del processo extragiudiziario per fatti non costituenti reati, ma accertati nel corso di indagini penali. Si impedisce che si consolidi un circuito mediatico?giudiziario, credo involontario per molta parte, che al di fuori delle garanzie del contesto alimenti la caccia alle streghe.

I diritti delle persone, quelli degli articoli 2 e 3 della Costituzione, vengono sempre prima e la loro tutela non comporta sconti alle responsabilità e alla punizione degli illeciti, ma impedisce, deve impedire, gli abusi di ogni tipo e di ogni genere.

Orbene, cosa stabilisce la delega sulle intercettazioni? In relazione all'articolo 15 della Costituzione, cioè il tema della segretezza della corrispondenza, fissa la garanzia della riservatezza dei colloqui difensori?assistiti. Se qualcuno ha dei dubbi sulla costituzionalità di questa misura, legga gentilmente l'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, ossia il diritto inviolabile della difesa. La delega sulle intercettazioni stabilisce ancora la tutela delle persone occasionalmente intercettate. È un errore o un bavaglio? Vorrei solo ricordare gli articoli 2 e 3 della Costituzione, i diritti inviolabili della persona, che sono più che mai pieni per chi non si trova nella situazione di avere indagini di natura penale.

Si stabilisce ancora l'obbligo del pm di assicurare la riservatezza degli atti contenenti registrazioni o comunicazioni inutilizzabili o contenenti dati sensibili o dati che non siano pertinenti per i reati per cui si procede o per altri. Questa norma è contro giustizia? Io credo che sia in linea con il senso di giustizia nel modo più pieno. Quanto al divieto di trascrizione sommaria delle intercettazioni, perché contestare una misura di questa natura?

La trascrizione sommaria non è la rappresentazione notarile di ciò che l'intercettazione ha consentito di appurare, ma è un'interpretazione dell'intercettazione. È forse contrario alle esigenze di giustizia vietare la trascrizione sommaria, cioè un'interpretazione del dato della trascrizione? Le prove, come principio generale, sono soggette al solo apprezzamento del giudice. E dunque?

È previsto il delitto per la pubblicazione di audiovisivi e di registrazioni fraudolente che sia voluta al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui. È forse questo un limite alla libertà di espressione o è forse questo una tutela dei diritti delle persone? Vorrei che i tragici fatti a cui abbiamo dovuto assistere in questi giorni ci ricordassero quanto è sacrosanta anche una norma di questa natura.

Per rispondere anche a un'osservazione che è stata fatta, personalmente ritengo che questa sia una delega puntuale e che abbia principi che sono già precetti e che quindi, sotto questo profilo, abbia davvero, in modo più tangibile di altre deleghe che abbiamo votato, i caratteri propri della delega così come costituzionalmente definita.

Con queste norme non c'è alcun bavaglio, alcun limite alla funzione giurisdizionale, la quale deve tradursi, finalizzarsi e limitarsi alla *iurisdictio*. Ma c'è casomai la più chiara responsabilizzazione nell'uso delle intercettazioni.

Veniamo alla prescrizione: la prescrizione è una previsione necessaria per la certezza del diritto, della punizione e dei diritti della persona sottoposta a processo, diritti che non sono annullati da un rinvio a giudizio o da un avviso di garanzia. Chi ha sbagliato deve essere chiamato a rispondere, ma non può essere tenuto *sub iudice* per tempi indefiniti. Basta il principio costituzionale della ragionevole durata del processo per dare la risposta alle visioni giustizialiste o dello Stato di polizia o di un'eterna condizione di indagato. La prescrizione, peraltro, è una misura, in termini di teoria generale, a tutela del soggetto passivo di un rapporto per evitare l'abuso del diritto rappresentato dal non esercizio dello stesso in funzione di tenere in scacco il soggetto passivo.

La prescrizione non può essere a copertura delle inefficienze della macchina giudiziaria. Così si può giustificare una misura, come quella odierna, solo perché legata, se legata, a un progetto di riorganizzazione e di riforma dei tempi della giustizia. Un problema che chiama a una piena responsabilizzazione la magistratura, oltre agli altri soggetti del sistema, perché i ritardi in taluni casi indegni di un Paese civile non sono un problema e una colpa solo degli altri attori della giustizia, dello Stato o del legislatore. I ritardi chiamano in prima linea anche i magistrati stessi. Lo dimostrano i casi in cui Presidenti illuminati hanno eliminato gli arretrati e ridotto i termini dei processi senza norme

straordinarie e lavorando sulla riorganizzazione degli uffici e sui tempi di lavoro. In un quadro ovviamente più complessivo e organico continuo a pensare che la responsabilizzazione legale dei giudici sui tempi del giudizio non leda né autonomia né indipendenza, ma costituisca un'applicazione della ragionevole durata del processo.

Mi auguro che giungano segni concreti su questo piano, convinto che misure diverse, quali i limiti del diritto di azione, per quanto oggi necessarie come misure di emergenza, siano destinate ad avere nel lungo periodo effetti non positivi quando non siano accompagnati e superati da norme del tipo indicato.

Detto questo, per quanto riguarda le modifiche della prescrizione, vorrei osservare che c'è forse qualcuno che pensa che prevedere per i reati sessuali e pornografici - articolo 392, comma 1-*bis* - commessi nei confronti di minori che la decorrenza della prescrizione parta dal giorno del compimento dei diciotto anni della vittima sia una misura ingiusta? Davvero si crede che l'aumento dei limiti della prescrizione, portata da un quarto a un mezzo, sia così decisiva?

Rimangono i diciotto mesi di sospensione tra primo e secondo grado e i diciotto mesi tra il secondo grado e la sentenza definitiva. Sono una misura forte, non auspicabile ma comprensibile per lo stato della giustizia. Appunto. Per lo stato della giustizia che, nonostante gli sforzi del Governo e del ministro Orlando, rimane un problema e una sfida che questo Governo ha ancora il tempo e la forza di poter affrontare. Da cittadino mi auguro che ciò avvenga. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo assistito ad un dibattito sicuramente molto complesso. Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti, anche in considerazione dei toni pacati che quasi tutti hanno utilizzato. Sono stati offerti spunti di riflessione abbastanza complessi. Gli argomenti sono delicati e, per qualche verso, complicati. Credo dunque si renda necessaria una migliore riflessione sugli spunti emersi dalla discussione.

Le chiedo, quindi, Presidente, di consentire che le repliche possano avvenire nella prossima seduta, per avere il tempo di elaborare una proposta che possa offrire una soluzione ancora più condivisa rispetto a quanto si è ottenuto in Commissione. Ovviamente mi riferisco alla seduta di martedì prossimo, perché la seduta di oggi pomeriggio è dedicata agli atti di sindacato ispettivo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che verrà convocata per le ore 15 di martedì la Conferenza dei Capigruppo per definire il calendario dei lavori delle prossime settimane. Infatti, in questo momento, l'ordine del giorno della seduta di martedì 27 settembre, prevista per le ore 16,30, prevede comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori. Oggi, infatti, abbiamo esaurito il nostro calendario.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Aveva chiesto di intervenire prima di lei il senatore Maurizio Romani ma non è presente in Aula, pertanto ne ha facoltà, senatrice Bencini.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, colleghi, Roma ha circa 2.864.000 abitanti. Gli aventi diritto

al voto sono 2.363.776. All'ultima elezione hanno votato 1.347.352 cittadini. Al ballottaggio, la sindaca Raggi ha ottenuto il 67,5 per cento dei voti su 1.186.615 votanti, cioè il 50,2 per cento degli aventi diritto. Ha totalizzato circa 800.000 voti, cioè il 33 per cento del totale degli aventi diritto al voto a Roma. La percentuale scende al 30 per cento dei cittadini romani se si considerano anche i non aventi diritto, cioè i cittadini sotto i 18 anni.

Ovviamente, democraticamente, la sindaca eletta, insieme ai suoi consiglieri, ha l'onere e l'onore, anche attraverso la sua Giunta incompiuta di Governo, di governare Roma, adducendo a sé la responsabilità delle decisioni prese, come la tanto discussa notizia di ieri di non far candidare la città di Roma a sede per le Olimpiadi.

Vi è un gruppo politico i cui appartenenti si riempiono sempre la bocca, oltre a riempire i *social* e i *media*, del dire che sono onesti e trasparenti e che le scelte fatte sono frutto di una democrazia partecipata; ebbene oggi, noi del Gruppo Italia dei valori, ci domandiamo e domandiamo alla sindaca se sia stata fatta un'effettiva valutazione urbanistica del caso da parte dell'assessore, una valutazione che rilevi se Roma città eterna, imperiale, olimpica, sia in grado di supportare e sopportare un simile evento.

La motivazione addotta a giustificare il «no» - e noi di Italia dei Valori pensiamo l'opposto, ovviamente - si riduce a due questioni. In primo luogo, le Olimpiadi creerebbero maggior indebitamento: sarebbe opportuna in proposito una precisa valutazione da parte dell'assessore al bilancio, non pervenuta. In secondo luogo, potrebbero moltiplicarsi i fenomeni di male pratiche e corruzione durante i lavori di adeguamento delle strutture ricettive coinvolte nei giochi olimpici. Ora, una forza che governa ha l'onere di mettere in atto tutte quelle buone pratiche e quei controlli che prevengano il malaffare e non ha il diritto di sottrarsi dal mettere in atto investimenti che, se ben gestiti, possono mettere in moto un circolo virtuoso a vantaggio della città e della nazione.

Il punto è saper gestire e saper governare i processi messi in atto. Ciò è possibile se chi governa ha capacità di sapere: saper fare, saper essere, saper divenire. Non è sufficiente proclamarsi onesti. Onestà fa rima con capacità, ma non significa esserlo. La capacità governativa la si dimostra attraverso azioni e sfide, anche difficili, come le Olimpiadi. Se si hanno le capacità, si riesce a prendere in carico grandi oneri, dimostrando di riuscire a fare, rimanendo onesti ed operando nella legalità. Avere rinunciato alle Olimpiadi per soddisfare un grillo nella testa fa pensare ad una mancanza di democrazia partecipata, tanto sbandierata e poco perorata: una mancanza di decisioni condivise democraticamente. Ma soprattutto fa pensare che chi è alla guida della Città eterna non ha piena contezza di cosa significhi governare Roma. Noi di Italia dei Valori sosteniamo le ragioni di Malagò e sosteniamo anche che era necessario coinvolgere i cittadini romani, consultandoli sulla decisione da prendere nei confronti dell'evento Olimpiadi.

PRESIDENTE. Senatore Maurizio Romani, vedo che è presente; l'ho chiamata precedentemente, ma lei non era presente in Aula.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,07)*.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Bianconi nella discussione generale del disegno di legge n. 2067 e connessi

Gentile Presidente, onorevoli colleghi,

la Commissione giustizia ha svolto un lavoro approfondito e completo, che ha portato all'approvazione di un testo che dà il senso di uno scambio costruttivo e continuo non solo tra Esecutivo e Parlamento, ma anche tra Parlamento, addetti ai lavori e le diverse associazioni professionali.

Questo proprio perché noi ci troviamo di fronte a un tema che inevitabilmente richiede la consapevolezza di dover procedere con il metodo del confronto e con l'esame dell'esperienza concreta, senza la possibilità di avere soluzioni precostituite ed infallibili. Proprio per questi motivi, ci troviamo di fronte un provvedimento che ha alle spalle una lunga gestazione, la cui verifica degli effetti e dell'impatto è assolutamente necessaria.

Proprio il settore della giustizia, sotto il profilo dei tempi e delle risposte di certezza, e a causa del ridotto finanziamento da un lato e di una scarsa progettualità di investimento sugli aspetti più logistici dall'altro, non riesce a dare risposte e servizi efficienti ai cittadini. Per cui, velocizzare il processo penale era uno dei temi che maggiormente hanno mosso i lavori della Camera prima e della 2a Commissione giustizia del Senato successivamente.

Il provvedimento in discussione oggi in Aula si pone come una riforma globale e complessiva del processo penale. Le finalità sono molteplici: *in primis*, uno degli obiettivi principali è la diminuzione del numero e della durata dei procedimenti penali, che si pone in modo contestuale al potenziamento della risposta punitiva nei confronti di taluni reati ritenuti di particolare gravità o allarme sociale.

Il potenziamento delle garanzie e delle prerogative delle persone offese viene raggiunto anche attraverso il rafforzamento della tutela della *privacy* delle persone coinvolte nel processo penale.

Inoltre, l'ammodernamento della disciplina dell'infermità mentale, e il potenziamento degli effetti rieducativi dell'esecuzione penale sono due degli aspetti maggiormente innovativi del progetto di riforma del sistema penale come emerso dalla laboriosa attività della Commissione giustizia. Obiettivi ambiziosi e di ampia portata perseguiti con tenacia e faticosi compromessi.

L'obiettivo della diminuzione del numero e della durata dei procedimenti penali è raggiunto, nell'ottica della riduzione dell'enorme carico di lavoro degli uffici giudiziari, attraverso l'introduzione, per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, di una nuova causa di estinzione del reato: tale nuova causa di estinzione ha come presupposto l'adozione da parte del reo di condotte riparatorie, in linea con le recenti istanze volte al potenziamento delle forme di giustizia riparativa in materia penale; ulteriore strumento è la delega al Governo per l'ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela di parte, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata (articolo 610 codice penale) ed ai reati contro il patrimonio.

Nell'ottica di limitare la durata dei procedimenti penali, evitando che la prolungata sottoposizione a processo penale si trasformi essa stessa in pena anticipata per l'imputato, si muovono poi le modifiche al codice di procedura penale finalizzate a ridurre la durata sia delle indagini preliminari, a garanzia dell'indagato, sia del processo, in particolare, ampliando le possibilità di ricorso alla partecipazione a distanza dell'imputato al dibattimento; limitando la proponibilità di eccezioni difensive di nullità, inutilizzabilità o incompetenza, in caso di giudizio abbreviato; soprattutto, limitando e disciplinando in maniera più stringente il sistema delle impugnazioni, eliminando numerosi formalismi che appesantiscono il lavoro degli organi giudiziari e soprattutto della Corte di cassazione. In particolare, la riforma dei giudizi di impugnazione prevede: la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; la possibilità per il procuratore generale presso la corte di appello di appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso".

L'obiettivo del potenziamento delle garanzie e delle prerogative della persona offesa, che si colloca in un più ampio orizzonte di superamento della centralità del reo nel processo penale, e di correlativa maggiore attenzione alla vittima, vuole essere rafforzato attraverso modifiche al codice di procedura penale che garantiscono il diritto della persona offesa di essere informata sullo stato del procedimento durante le indagini preliminari; la previsione della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione ovvero prima della scadenza del termine concesso alla persona offesa per presentare opposizione alla richiesta stessa.

Nel senso del potenziamento della tutela della *privacy* delle persone coinvolte nel processo penale si muovono poi le deleghe al Governo: per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, soprattutto al fine di adeguarla ai più recenti principi nazionali ed europei in materia di protezione dei dati personali; per una nuova disciplina delle intercettazioni ispirata ai principi di riservatezza delle comunicazioni (in particolare quelle non rilevanti o relative a persone solo occasionalmente coinvolte nel procedimento), punibilità della diffusione di comunicazioni fraudolentemente captate, se esclusivamente finalizzata a danneggiare la reputazione o l'immagine altrui. In tale settore il lavoro della Commissione ha portato alla disciplina dell'uso dei captatori informatici, cosiddetti *virus* Trojan: al fine di consentirne un impiego efficace e allo stesso tempo rispettoso della *privacy* dei cittadini, l'utilizzo di questo strumento rimane sempre consentito, ma con specifica motivazione del giudice, per reati gravi tra cui mafia e terrorismo, ma non per la generica associazione a delinquere (articolo 416 codice penale). Fuori da questi casi, il *virus* può essere utilizzato nei luoghi di privata dimora solamente se lì si sta compiendo il reato. In particolare, i Trojan potranno essere impiegati nel quadro di una disciplina governativa che dovrà prevedere che il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; quindi, al termine della registrazione il captatore informatico dovrà essere disattivato e reso definitivamente inutilizzabile; dovranno essere utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale, per garantire che il *virus* si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia. Inoltre, fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero potrà disporre tale tipo di intercettazioni, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini. Infine, si dovrà prevedere che non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Sul tema della prescrizione, il compromesso raggiunto durante i serrati lavori della 2a Commissione consiste nella sospensione della decorrenza della prescrizione pari ad un anno e sei mesi dopo il primo grado e altrettanti dopo l'appello. In questo modo, a nostro parere, vengono soddisfatte esigenze di duplice profilo: da una parte l'esigenza processuale di tempi più lunghi per celebrare tutte le fasi procedimentali, dall'altra quella di mantenere la natura garantista dell'istituto, a tutela dell'imputato. È stata sicuramente migliorata la disciplina contenuta nel precedente disegno di legge n. 1844, proveniente dalla Camera e quindi confluita nel testo unificato che ha esaminato e approvato la Commissione giustizia del Senato. In sintesi, il regime della prescrizione è rimasto un regime di stampo liberale, equilibrato, seppure con questi correttivi che determinano l'allungamento dei termini, per le fasi di impugnazione sia in appello che in Cassazione, garantendo in ogni caso l'esaustivo rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Signor Presidente, vorrei soffermarmi, in particolare, su un aspetto che a mio avviso risulta particolarmente innovativo e che nel trambusto mediatico sulla prescrizione è passato leggermente in secondo piano. Mi riferisco, in particolare, alla riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri.

La delega contiene, inoltre, la necessità di una revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena, all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, al riconoscimento del diritto all'affettività; incentiva interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri.

Di particolare rilievo la previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica.

La disciplina di specifici interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri permette in tal senso la possibilità per le donne di vivere la loro maternità, nonostante la momentanea privazione della libertà.

Di particolare rilievo ed interesse sono i principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età. Nello specifico si prevede una giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione; la previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; la previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto; la previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne; l'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà; l'eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento; il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni; il rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale.

Tutti questi principi orienteranno l'azione riformatrice del Governo nell'attuazione di un ordinamento penitenziario efficiente e moderno. Continua il percorso riformatore di questa maggioranza, di questo Governo, sostenuto in maniera coerente e determinante dalla forza politica Area Popolare. Da tempo si parla della lunghezza del processo in tutti i *talk show*, e in tutte le conferenze, quando puntualmente si segnalano i giorni necessari alla definizione di un giudizio, che penalizzano il nostro Paese al livello economico e di credibilità internazionale.

Rinnovare il sistema della giustizia del nostro Paese, che soffre di mali cronici che tutti conosciamo, significa mettere mano con severità alla riforma del codice penale e alla riforma delle procedure, soprattutto per avere fattispecie penali nitide e precise, che siano anche un sostegno per lo stesso lavoro dell'interprete. Questo provvedimento apre ad un lavoro complessivo che riceverà un tassello ulteriore con il disegno di legge sul processo civile, attualmente all'esame della Commissione Giustizia.

Per concludere, il testo del disegno di legge all'esame, come modificato approfonditamente dalla Commissione giustizia del Senato, è stato favorevolmente accolto dal Consiglio superiore magistratura e dall'Unione delle camere penali. Fatto, questo, non unico, ma certamente raro e tale quindi da giustificare una certa soddisfazione per come siano stati condotti i lavori parlamentari, in un clima di costruttiva collaborazione. Pertanto ringrazio il presidente della Commissione, senatore D'Ascola, per la magistrale gestione delle varie fasi dell'esame referente, e tutti i commissari per il lavoro svolto.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Cirinnà nella discussione generale del disegno di legge n. 2067 e connessi

Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il disegno di legge in esame costituisce uno dei diversi interventi attraverso i quali, in questa legislatura, viene affrontato dal Parlamento il tema della giustizia in un'ottica di riforma.

Il processo penale serve quindi a verificare se una persona debba essere punita; tutti abbiamo studiato il brocardo *nulla pena sine iudicio*. Occorre dare efficienza di un servizio fondamentale per la vita del nostro Paese. È chiaro a tutti che il malfunzionamento del sistema giudiziario è uno dei più grandi macigni sulla strada della crescita e non ci consente di sedere a pieno titolo tra i nostri *partner* europei.
Quello che ci apprestiamo ad votare è un provvedimento complesso, ampio, che tocca una serie di istituti principalmente processuali, ma anche di diritto sostanziale. E certamente val la pena di ricordare l'impianto del testo.
A tal fine si indicano ad esempio gli interventi:
in materia di estinzione del reato, condotte riparatorie e modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico mafioso, furto e rapina;
di delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per la revisione della disciplina del casellario giudiziale;
di modifica al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al processo, di riproponibilità dell'azione penale, di comunicazione del domicilio eletto, delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione. E ancora in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito e semplificazione delle impugnazioni;
di delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.
Siamo intervenuti efficacemente sulle previsioni sanzionatone di alcuni reati che suscitano per la loro gravità particolare allarme sociale. In particolare:
1) L'aumento di pena per il reato di scambio elettorale politico - mafioso proposto nell'articolo 3 del disegno di legge attualmente in discussione che prevede la reclusione da sei al dodici anni in modo coerente con il generalizzato aumento delle pene operato in questi anni per i reati di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, specie con la previsione di cui al primo comma alla quale è stato per molti anni espressamente agganciato. Va peraltro tenuto presente che nel 2015 la pena per il reato di associazione mafiosa è aumentata prevedendo la legge 27 maggio 2015, n. 69 la reclusione da dieci a quindici anni;
2) Siamo intervenuti sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale un anno a tre anni) ed abbiamo inasprito il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale ;
3) Siamo intervenuti sull'articolo 625 del codice penale che elenca le circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni inasprendo il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;
4) Analogo è l'intervento sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, di cui abbiamo elevato i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria. La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate.
Ma numerosi e significativi sono, inoltre, gli interventi di natura processuale che hanno apportato significative innovazioni e ammodernamenti all'intero impianto del processo penale.
Le impugnazioni saranno semplificate, i motivi di appello avranno un vaglio più rigoroso, vi sarà un effetto deflattivo per i ricorsi in Cassazione. Con il nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale abbiamo reintrodotto, l'istituto del concordato sui motivi in appello, che consente alle parti di accordarsi sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi in appello con contestuale rinuncia di altri eventuali motivi. Facendo comunque salva, nel caso in cui il giudice decida di non accogliere la richiesta di concordato, la possibilità di ordinare la citazione a comparire al dibattimento. Nel corso dell'esame che abbiamo svolto in Commissione giustizia abbiamo comunque introdotto alcune limitazioni significative. Una su tutte, grazie all'approvazione di un emendamento del Gruppo del Partito Democratico, ovvero l'esclusione dall'ambito di applicazione del concordato tra le parti dei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale,

per i delitti sessuali e i delitti sessuali compiuti in danno di un minore d'età e infine i procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali. Parliamo di delitti di particolare odiosità e pericolosità sociale e che quindi abbiamo ritenuto di dover sottrarre a quest'istituto.

Per quanto riguarda il femminicidio, vorrei ricordare la staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo alla fine di ogni seduta ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita, quella subita dai bambini e dai familiari.

Sui *media* la violenza sulle donne è sempre descritta come frutto di motivi passionali. Lo stereotipo dell'«onore» tradito, che giustificava il diritto d'onore, si trasforma in quello della gelosia, del tradimento dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. L'uomo è quindi da compassionare, il suo è stato un gesto estremo (un *raptus*). Una spiegazione, insomma che dando una attenuante al colpevole, addossa alla donna una parte di responsabilità in quanto colpevole di avere suscitato la gelosia. Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà.

Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data.

Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomini e donne. Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne, e nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

Ma per far funzionare il piano antiviolenza c'è necessità di un cambio nella cultura del nostro Paese che deve sì passare per un cambio nella comunicazione, come ho già detto, ma non può prescindere da un cambio nell'educazione scolastica dei nostri giovani. Bene ha fatto perciò il Governo a ribadire che già da ottobre nelle scuole italiane avremo nei programmi l'educazione alla differenza di genere, che non è la fantomatica "teoria *gender",* ma un passaggio culturale necessario per sconfiggere discriminazioni, bullismo, sessismo e omofobia.

Vorrei ora menzionare la delega sulle intercettazioni, che non saranno minimamente toccate come strumento investigativo, ma che hanno necessità di regolamentazione per la loro diffusione. Il mio maestro Franco Cordero definisce le intercettazioni "insidiose intrusioni nell'altrui sfera privata". Molto importante, e val la pena sottolinearlo all'attenzione di quest'Assemblea, è poi l'introduzione della possibilità dì attuare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cosiddetto *trojan*) in dispositivi elettronici portatili.

Abbiamo quindi scelto di recepire quanto affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. E proprio La suprema Corte, nell'affrontare la questione «Se - anche nei luoghi di privata dimora *ex* articolo 614 del codice penale, pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa - sia consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l'installazione di un "captatore informatico" in dispositivi elettronici portatili (ad esempio personal computer, tablet, smartphone eccetera)» ha dato risposta affermativa «limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, intendendosi per tali quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato». Un lavoro quindi che si colloca nel solco di queste importanti pronunce.

Vi è, inoltre, la previsione della registrazione fraudolenta che riguarderà esclusivamente quelle tra privati con il solo scopo di gettare discredito ed esclude categoricamente tutte quelle che riguardano la giustizia ed il diritto di cronaca. E qui bisogna sottolinearlo senza nessun bavaglio alle inchieste

giornalistiche, alla stampa in genere, ma solo a tutela della libertà delle persone.

Torna qui il Professor Cordero quando ricorda il brocardo *nullum crimen sine lege*; questo significa che non è consentito punire se non con una sentenza e non sono ammesse condanne se non per fatti previsti dalla legge come reati, inoltre non si possono infliggere delle pene che non siano comminate nelle norme incriminatrici. Nasce da qui la riflessione sull'uso mediatico di alcune intercettazioni, senza contenuto probatorio e quindi senza valenza processuale.

In Commissione abbiamo audito su questo i procuratori che hanno già emesso e applicato regole interne molto rigide. Intercettazioni certamente inutilizzabili ma date in pasto a certa stampa per gettare discredito sulle persone, spesso sui nemici politici. A questa riflessione legherei anche quella sull'uso mediatico dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (articolo 335 del codice di procedura penale) e dell'avviso di garanzia.

Infine nel disegno di legge sono previsti sia l'ampliamento dei processi a distanza sia la delega della riforma dell'ordinamento penitenziario. A tal proposito mi preme sottolineare come in questo disegno di legge abbiamo infine affrontato il tema della necessaria risistemazione organica dell'ordinamento penitenziario, in questi anni oggetto di novelle normative che ne hanno in qualche misura compromesso la coerenza e l'organicità. Le linee direttrici entro cui si è inteso operare sono costituite dalla semplificazione delle procedure, dalla revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative al fine di facilitare il ricorso alle stesse, ed escluderne l'accesso per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale. Al contempo vengono eliminati quegli automatismi e preclusioni, impeditivi di una piena individualizzazione del trattamento rieducativo e della valorizzazione del lavoro quale strumento essenziale per un effettivo reinserimento sociale. Occorre poi prevedere momenti di giustizia riparativa come tasselli qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario che come misura alternativa. Fondamentale è inoltre l'articolazione di una disciplina di adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età ed in questo quadro il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni, nonché il rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale.

Infine, approfitto di questa occasione per sollecitare investimenti sugli istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) con figli fino a tre/sei anni.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Caleo, Candiani, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampolillo, Conte, Crosio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Endrizzi, Finocchiaro, Formigoni, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Pagnoncelli, Pepe, Pezzopane, Piano, Pizzetti, Ranucci, Romano, Rubbia, Schifani, Stefano, Stucchi, Turano, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato; Casini, per attività della 3ª Commissione; Lanzillotta, per attività della 10a Commissione permanente; Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Bertuzzi, Fazzone e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Giacobbe, Micheloni, Pagano e Petrocelli, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Ferrara Elena, Albano Donatella, Amati Silvana, Astorre Bruno, Bertuzzi Maria Teresa, Caleo Massimo, Cantini Laura, Cardinali Valeria, Casson Felice, Cirinna' Monica, Cociancich Roberto, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cuomo Vincenzo, D'Adda Erica, De Monte Isabella, Del Barba Mauro, Di Giorgi Rosa Maria, Esposito Stefano, Fabbri Camilla, Fattorini Emma, Favero Nicoletta, Fedeli Valeria, Filippin Rosanna, Fissore Elena, Gambaro Adele, Ghedini Rita, Giacobbe

Francesco, Guerrieri Paleotti Paolo, Idem Josefa, Lepri Stefano, Lo Giudice Sergio, Lo Moro Doris, Manassero Patrizia, Manconi Luigi, Marcucci Andrea, Marino Mauro Maria, Martini Claudio, Mattesini Donella, Maturani Giuseppina, Moscardelli Claudio, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Padua Venera, Pagliari Giorgio, Pegorer Carlo, Pezzopane Stefania, Pignedoli Leana, Puglisi Francesca, Puppato Laura, Ricchiuti Lucrezia, Rossi Gianluca, Russo Francesco, Saggese Angelica, Scalia Francesco, Sollo Pasquale, Spilabotte Maria, Tomaselli Salvatore, Vaccari Stefano, Valentini Daniela, Vattuone Vito, Zanda Luigi, Zanoni Magda Angela, Romano Lucio

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (1261-B) (presentato in data 22/9/2016).

S.1261 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.1620); C.3139 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.1986, C.2408, C.2435, C.2670, C.3576, C.3605, C.3607).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 settembre 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

al dottor Alessandro Lombardi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di seconda fascia, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

alla dottoressa Ilaria Antonini, la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale e al dottor Giuseppe Cacopardo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

alla dottoressa Marcella Gargano, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di seconda fascia, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 settembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, la prima relazione sullo stato di applicazione della normativa concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati, riferita al periodo dal 12 febbraio 2013 al 12 febbraio 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. CCXLII, n. 1).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06377 del senatore Santangelo ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 15 al 21 settembre 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 139

ALBERTINI: su eventuali comportamenti scorretti di un magistrato nell'assegnazione di incarichi di consulenza (4-04800) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

BENCINI, ROMANI Maurizio: sulla mancata attivazione della sezione musicale nell'istituto comprensivo "Civitavecchia 2" (4-06200) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

BRUNI: sulla situazione del personale dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna di Lecce e Brindisi (4-04752) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sull'assetto territoriale dell'ordine professionale dei dottori commercialisti (4-05760) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

CENTINAIO: sulla mancanza di tutela per 20 insegnanti in provincia di Pavia (4-06113) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

su un caso di assenteismo di una docente di scuola media di Prato (4-06249) (risp. GIANNINI,

ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
COMPAGNA: sul trattamento in ospedale psichiatrico di un giovane disabile di Napoli (4-05991) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)
sul caso dell'ex ambasciatore d'Italia in Kosovo, Michael Louis Giffoni (4-06232) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)
DE POLI: sull'utilizzo di *voucher* per il lavoro accessorio in agricoltura (4-01533) (risp. CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
LAI ed altri: su alcune disparità di trattamento nella legge n. 107 del 2015 per futuri dirigenti scolastici (4-06206) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
Mozioni
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, BRUNI, LIUZZI, TARQUINIO, Giovanni MAURO, PERRONE, FLORIS, BIGNAMI - Il Senato,
premesso che:
le linee ferrate rappresentano, nell'immaginario collettivo, lo strumento per il trasporto di persone che, più di tutti, infonde sicurezza e tranquillità per il viaggio;
la rete delle ferrovie italiane, di proprietà statale, è gestita dalla società Rete ferroviaria Italiana (RFI);
la rete delle ferrovie "secondarie", che ammonta a quasi 3.000 chilometri, spesso a binario unico, è, invece, di competenza regionale e gestita da società con capitali pubblici e privati;
il nostro Paese è stato teatro, purtroppo, di alcuni incidenti ferroviari: il più grave dal 2000 ad oggi, verificatosi nel mese di luglio 2016 in Puglia, a nord del capoluogo barese, in uno scontro frontale fra due treni su un binario unico, ha causato molte perdite umane e un unanime e profondo senso di dolore e di sgomento;
premesso, inoltre, che:
l'Agenzia nazionale italiana per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita in base all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (direttiva relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie), operativa dal 16 giugno 2008, ha, fra i suoi principali compiti operativi, quelli di: definire il riordino del quadro normativo in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria; verificare l'applicazione delle norme adottate; validare i processi autorizzativi e omologativi di sistemi, sottosistemi e componenti; rilasciare i certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie e le autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura;
l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (USTIF), invece, è competente a rilasciare i "nullaosta", ai fini della sicurezza, per l'entrata in servizio, tra gli altri, delle ferrovie in concessione, ovvero di quelle ferrovie che sono in carico a gestori regionali che operano in base ad accordi stipulati con l'operatore nazionale;
detti uffici speciali sono organi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre la citata Agenzia ANSF è un organismo terzo;
le diversità esistenti fra le due reti ferroviarie italiane esplicano i loro effetti sui differenti *standard* di sicurezza che vengono perseguiti e adottati: i treni che viaggiano sulla rete per RFI sono sottoposti alle stringenti normative europee diversamente da quelli che operano sulle rete gestita in concessione, dove è possibile trovare ancora oggi i "blocchi telefonici";
le ferrovie secondarie, a seguito di omologazione agli *standard* richiesti dalla normativa europea, grazie a stanziamenti europei e regionali, dovrebbero e potrebbero anch'esse essere sottoposte al controllo dell'Agenzia;
per passare sotto la giurisdizione dell'Agenzia, in particolare, dovrebbero divenire obbligatori anche per le ferrovie secondarie i sistemi elettronici di controllo, in grado di controllare da postazione remota l'andamento del treno e rallentare o frenare la corsa in caso di errore umano, eventualità questa che, ad oggi, gli uffici speciali non prevedono;
in alternativa, in attesa dell'installazione dei sistemi elettronici di controllo, dovrebbe essere previsto il doppio operatore di cabina e il degradamento della velocità;

molti tratti di rete appartenenti alle ferrovie secondarie, ad oggi, secondo i parametri vincolanti dell'Agenzia, non potrebbero essere operativi; ciononostante, sono perfettamente in regola in base alle disposizioni diramate dall'Ustif;
le differenze fra i due sistemi di rete ferroviaria si evidenziano anche nel tipo di vettori adoperati: i treni che viaggiano per RFI, sotto il controllo dell'Agenzia, sono omologati per viaggiare in qualunque Paese europeo a differenza di quelli che viaggiano sulle linee controllate dagli uffici speciali che, al contrario, sono sottoposti solo al vaglio di un professionista a ciò preposto e, anche quando sono all'avanguardia, non aumentano i livelli di sicurezza per l'assenza dei citati sistemi di controllo elettronici;
sull'intera rete ferroviaria presente in Italia viaggiano quotidianamente migliaia di persone, italiani e stranieri, che scelgono di usare il treno per raggiungere il luogo di lavoro o per raggiungere le località turistiche;
a tutti i viaggiatori dovrebbero essere garantiti i medesimi *standard* di sicurezza;
occorre prevedere che eventuali possibili errori umani non abbiano conseguenze tragiche;
a tal fine, sarebbe necessario uniformare gli *standard* di sicurezza e di gestione di tutta la circolazione ferroviaria in Italia,
impegna il Governo:
1) ad agevolare l'approvazione da parte del Parlamento di un complesso di norme in grado di garantire livelli di sicurezza ferroviaria omogenei su tutto il territorio nazionale, adeguati a quelli europei;
2) ad individuare, in attesa dell'approvazione di una normativa generale, le aree di criticità in materia di sicurezza ferroviaria e ad adottare ogni urgente misura, per quanto di competenza, al fine di ridurre i valori di incidentalità e di migliorare i livelli di sicurezza della circolazione ferroviaria;
3) a promuovere la predisposizione di un codice per la sicurezza della circolazione ferroviaria (CSCF), che preveda i requisiti di sicurezza necessari per ottenere l'autorizzazione a circolare sulle strade ferrate italiane;
4) ad aprire un "tavolo per la sicurezza" con le Regioni e tutti gli operatori ferroviari delle linee secondarie, al fine di individuare ed adottare i provvedimenti necessari ed urgenti per sanare eventuali criticità in materia di sicurezza ferroviaria e a promuovere la messa in sicurezza dei tratti ferroviari a rischio tenendo conto dei progressi tecnologici;
5) a prevedere adeguati stanziamenti, in accordo e in concorso con le Regioni, al fine di consentire l'adeguamento o, in attesa, la messa in sicurezza dei sistemi di controllo esistenti sulla rete ferroviaria secondaria;
6) ad adottare con urgenza ogni iniziativa utile a ricondurre esclusivamente in capo all'Agenzia nazionale italiana per la sicurezza delle ferrovie i compiti di vigilanza e controllo della rete delle ferrovie presenti in Italia.
(1-00624)
CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, DALLA ZUANNA, SANTINI, BISINELLA, MUNERATO, BELLOT, DE POLI, FILIPPIN - Il Senato,
premesso che:
l'art. 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva previsto l'obbligo per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di conseguire, a decorrere dall'anno 2009, economie lorde di spesa, attraverso la riduzione dei posti di organico del personale scolastico, nella misura di 456 milioni di euro per l'anno 2009, 1.650 milioni per l'anno 2010, 2.534 milioni per l'anno 2011, 3.188 milioni a decorrere dall'anno 2012;
l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tuttora vigente, ha previsto che gli effetti della riduzione dei posti di organico del precedente triennio 2009-2012 diventassero "permanenti", in quanto le dotazioni organiche del personale scolastico non devono superare (a livello nazionale) la consistenza delle dotazioni organiche determinate nell'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'art. 64, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

considerato che per quanto risulta ai proponenti:
nella Regione Veneto, nel periodo 2009-2016, a fronte dell'aumento di 30.750 alunni, i posti dell'organico di diritto del personale docente, assegnati dagli annuali decreti interministeriali, anziché aumentare, sono diminuiti di 4.569 unità, con un aumento del rapporto tra alunni e docenti dell'1,74 per cento nell'organico di diritto e dell'1,68 per cento nell'organico di fatto; in altre Regioni, nello stesso periodo, si è riscontrata invece una diminuzione del numero di studenti, per cui i tagli lineari introdotti dalla legge di conversione n. 133 del 2008 non hanno avuto lo stesso traumatico effetto;
in Veneto, inoltre, nel periodo 2009-2016, si è registrato un progressivo aumento del numero di alunni disabili (più 3.874 disabili certificati), e la riduzione dei posti di organico (di diritto e di fatto) ha determinato l'impossibilità di rispettare l'obbligo di sdoppiare le classi con più di 20 alunni, in presenza di alunni disabili, in violazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
il sottodimensionamento degli organici comprende anche il livello dirigenziale con presenza di un elevato numero (oltre 120) di incarichi di reggenza; in alcuni casi, lo stesso dirigente deve sovrintendere anche a 14/15 plessi distribuiti in 4/5 comuni diversi;
tenuto conto che:
nell'anno scolastico 2015/2016, nelle scuole pubbliche del Veneto di ogni ordine e grado, sono aumentate le già numerose gravi criticità, che penalizzano il servizio scolastico, dovute al sottodimensionamento degli organici e causa di una grave situazione di difficoltà rispetto alle altre regioni e di un'ingiusta disparità di trattamento degli studenti e dei docenti del Veneto; in particolare, l'Ufficio scolastico regionale del Veneto, con lettera del 3 marzo 2016, aveva segnalato le seguenti criticità: 175 classi sovradimensionate, che non era stato possibile sdoppiare (equivalenti a 289 posti mancanti), 1.480 ore eccedenti all'orario prescritto di 18 ore (equivalenti a 82 cattedre risparmiate), 20 sezioni di scuola dell'infanzia non autorizzabili (pari a 40 posti mancanti), 8 turni pomeridiani di sezioni di scuola dell'infanzia non attivabili (pari a 8 posti), 130 cattedre di liceo musicale non inseribili nel portale dei servizi SIDI del Ministero dell'istruzione;
nonostante tale comunicazione, il Ministero avrebbe applicato al Veneto, nell'organico di diritto 2016/2017, un'ulteriore riduzione di 92 posti rispetto all'organico di diritto dell'anno scolastico precedente;
constatato che:
la Regione Veneto è stata quella più penalizzata negli ultimi 8 anni dall'applicazione delle citate disposizioni di legge, sia perché il triennio 2009-2011 di applicazione dei tagli è coinciso, per il Veneto, con il periodo di massimo aumento della popolazione scolastica; sia perché, nel Veneto, il numero degli alunni frequentanti le scuole statali è continuato ad aumentare, anche negli anni scolastici successivi al 2008/2009, fino all'anno scolastico 2014/2015;
nelle scuole pubbliche del Veneto sono presenti 2 particolari situazioni contingenti, che richiedono una particolare attenzione, quali: a) la presenza di numerosi alunni stranieri (in alcune situazioni, pari addirittura a metà classe), di diverse etnie, che non conoscono la lingua italiana; b) le difficoltà delle scuole paritarie, alcune delle quali, a causa della grave situazione di bilancio, hanno cessato definitivamente l'attività, generando un aumento della richiesta di posti nelle scuole dell'infanzia pubbliche esistenti o la richiesta di nuove sezioni nei comuni, in cui le scuole pubbliche non sono presenti (pare opportuno ricordare che in Veneto le scuole d'infanzia paritarie soddisfano oltre il 65 per cento dell'utenza; la chiusura delle scuole dell'infanzia paritarie determina l'aumento dell'utenza, che resta esclusa dal servizio scolastico ed è facilmente intuibile che la fascia esclusa sia quella economicamente e socialmente più debole);
tali situazioni sono sempre più frequentemente segnalate, oltre che alle dirigenze scolastiche locali, provinciali e regionale, anche ai sindaci e amministratori locali, primi interlocutori ed interpreti delle varie istanze dei cittadini;
dalle verifiche effettuate sull'organico di diritto, emergerebbe che per dare risposta alle varie situazioni evidenziate, sarebbero necessarie oltre 3.000 nuove cattedre;

preso atto che secondo quanto risulta ai proponenti:
con lettera prot. 12478 del 30 giugno 2016, l'Ufficio scolastico regionale del Veneto ha richiesto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del numero indispensabile di posti di personale docente, in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto per l'anno scolastico 2016/2017, calcolato in 48.530 posti. Tale richiesta non ha avuto riscontro positivo;
le diverse problematiche segnalate portano ad un decadimento del livello qualitativo dell'insegnamento, con particolare riferimento: a) al superamento del numero massimo di 20 alunni nelle classi con alunni disabili inseriti in violazione dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; b) all'impossibilità di attivare classi a tempo pieno o a tempo prolungato secondo le richieste; c) all'impossibilità di attivare classi serali; d) alla limitata possibilità di attività laboratoriali; e) alla limitata possibilità per il bilinguismo nei licei; f) alla limitata possibilità di attivare nuove sezioni di scuole dell'infanzia, a seguito della chiusura di scuola paritarie;
esiste tra le varie Regioni una notevole disparità nel rapporto tra alunni e docenti,
impegna il Governo:
1) a valutare la possibilità di dar corso ad una revisione degli organici dei docenti, in modo da rispettare i parametri previsti dalle norme vigenti, con un riequilibrio tra le varie Regioni;
2) ad assegnare alla Regione Veneto ed alle Regioni sottodimensionate nel rapporto alunni/docenti, rispetto alla media nazionale, un contingente aggiuntivo di docenti, che consenta di eliminare le criticità presenti;
3) a prevedere nell'assegnazione del numero dei docenti dei criteri di flessibilità, che tengano in considerazione la presenza di situazioni contingenti estremamente particolari, quali la presenza di un numero di alunni di origine straniera o portatori di *handicap*, che richiedono necessariamente delle attenzioni particolari, sia in termini quantitativi che qualitativi;
4) a prevedere l'assegnazione di un numero di docenti, che consenta di raggiungere uguali livelli di offerta formativa in tutto il territorio, in modo particolare nelle zone oggettivamente più disagiate e quindi bisognose di maggior cura e protezione, come le zone montane e le zone che, proprio per carenza nella qualità dei servizi, in particolare quelli scolastici, sono soggette ad un pericoloso e costante fenomeno di spopolamento.
(1-00625)

Interrogazioni

VACCARI, DE CRISTOFARO, Elena FERRARA, PETRAGLIA, SPILABOTTE, GATTI, MATTESINI, ORELLANA, MUSSINI, CALEO, PEGORER, PAGLIARI, LO GIUDICE - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
il 10 settembre 2016, il consigliere regionale Silvia Prodi, componente dell'Intergruppo di amicizia con il popolo saharawi dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, insieme a Caterina Lusuardi, presidente dell'associazione umanitaria "Jaima saharawi" e a Fabiana Bruschi, aderente all'associazione, sono partite da Bologna in direzione Layoun, cittadina situata nel Sahara occidentale, territorio conteso tra il Marocco e il Fronte polisario, oggetto di numerose risoluzioni dell'ONU per affermare il principio di autodeterminazione del popolo saharawi, pur essendo dal 1976 sotto la giurisdizione marocchina;
scopo del viaggio era incontrare alcuni cittadini saharawi che vivono nei territori occupati, in contatto con l'associazione, per ricevere informazioni sulle loro condizioni di vita e la continua violazione dei diritti umani denunciata in più occasioni da Amnesty international e dalla fondazione "R. Kennedy";
la visita, benché non fosse di natura ufficiale ed istituzionale, era stata comunicata all'ambasciata italiana in Marocco e le tre donne si erano regolarmente registrate sul sito *internet* della Farnesina;
Prodi, Lusuardi e Bruschi hanno quindi riferito che, raggiunta Layoun in aereo da Casablanca, non è stato loro permesso di scendere dall'aereo, e funzionari della Polizia marocchina, dopo aver ritirato loro i passaporti, senza alcuna spiegazione e senza il rilascio di alcun documento ufficiale, le hanno fatte reimbarcare in direzione di Casablanca. Lì sono state condotte da un funzionario di Polizia in borghese nella zona di transito dell'aeroporto, dove sono state trattenute per diverse ore, prima di

essere raggiunte dal console generale italiano Alessandro Ferranti, che le ha informate del fatto che la mattina seguente sarebbero state rimpatriate con il primo volo per Bologna; lo stesso ambasciatore italiano in Marocco ha raggiunto l'indomani mattina le tre donne in aeroporto rimanendo con loro fino al loro imbarco per l'Italia;

considerato che:

episodi come quello riportato si sono ripetuti più volte negli ultimi anni ed hanno coinvolto delegazioni di osservatori indipendenti, di giornalisti, di organizzazioni umanitarie e di difesa dei diritti umani, di parlamentari europei e di Stati membri della UE, e, da ultimo, il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon durante la sua visita svolta nei campi profughi saharawi e nel territorio liberato, e testimoniano in modo evidente che il Regno del Marocco vuole nascondere all'opinione pubblica e ai mezzi di informazione ciò che succede nel Sahara occidentale;

da oltre 20 anni si è radicato nel nostro Paese un movimento di solidarietà e sostegno, fatto di Comuni, Province, Regioni, associazioni nazionali e locali, comitati di cittadini, nel solco delle numerose risoluzioni delle Nazioni Unite succedutesi nel tempo, dal 1991, alla prospettiva di decolonizzazione, autodeterminazione e democratizzazione dei territori del Sahara occidentale. In questo solco sono nate tante iniziative di solidarietà che, da tutt'Italia, ed in particolare dalla Regione Emilia-Romagna, offrono sostegno umanitario alle popolazioni saharawi, sostengono progetti di cooperazione allo sviluppo, adottano iniziative di sostegno politico-istituzionale, organizzano l'accoglienza estiva dei bambini saharawi in Italia;

considerata inoltre la lettera del sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, inviata il 14 settembre 2016 all'ambasciatore del Marocco in Italia, al console generale del Regno del Marocco a Bologna, all'ambasciatore italiano in Marocco e al console generale italiano in Marocco, nella quale si chiedevano spiegazioni su quanto accaduto alle tre concittadine per far sì che episodi spiacevoli come questi non si ripetano;

rilevato che da diverse Legislature si è costituito in Parlamento un intergruppo di amicizia e solidarietà con il popolo saharawi, di cui molti firmatari del presente atto di sindacato ispettivo fanno parte, che è impegnato in un'attività di sensibilizzazione, informazione, sostegno politico, denuncia a favore del popolo saharawi e del suo diritto all'autodeterminazione, che si è attivato immediatamente presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dopo aver appreso ciò che stava avvenendo in Marocco direttamente dalle tre donne italiane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'increscioso episodio occorso nei giorni scorsi alla consigliera regionale dell'Emilia-Romagna Silvia Prodi e alle rappresentanti dell'associazione "Jaima Saharawi" in visita alla cittadina di Layoun nei territori del Sahara occidentale, e quali azioni siano state adottate dalle autorità italiane per conoscere le ragioni di un simile comportamento dei rappresentanti del Regno del Marocco;

se non ritenga necessario assumere una forte presa di posizione diplomatica, in raccordo con i *partner* europei e con le istituzioni comunitarie, volta a favorire l'effettivo riconoscimento della libertà di accesso e di circolazione nei territori del Sahara occidentale di osservatori internazionali indipendenti, della stampa e delle organizzazioni umanitarie.

(3-03144)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FUCKSIA, PICCINELLI - *Al Ministro della salute* - Premesso che l'art. 8 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, dispone che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di: a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale; b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza

domiciliare, residenziale e semiresidenziale; c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale";

considerato che:

la prima modalità prevista alla lettera *a)*, anche denominata "distribuzione per conto", è relativa a quei farmaci che, per la loro particolarità di richiedere un controllo ricorrente, sono stati inseriti nel PH-T (prontuario ospedale territorio) introdotto dall'AIFA con la determinazione del 29 ottobre 2004 al fine di garantire la continuità assistenziale;

qualora, diversamente, la Regione non intenda stipulare accordi con le farmacie convenzionate, potrà distribuire tale categoria di farmaci (PH-T e H) direttamente nelle strutture pubbliche in applicazione e secondo le condizioni previste alle lettere *b)* e *c)*;

rilevato, inoltre, che:

l'applicazione di tale disposizione normativa è attualmente estremamente disomogenea nelle varie regioni italiane;

in alcuni casi le aziende sanitarie locali hanno attuato la distribuzione diretta prevedendo che i medicinali vengano forniti ai pazienti in dimissione o a seguito di visita per alcuni mesi di terapia e, nel caso in cui si tratti di terapie croniche, i pazienti stessi vengano presi in carico dalla struttura ospedaliera e invitati a recarsi in via continuativa a ritirare i farmaci presso strutture pubbliche, inquadrando automaticamente il paziente cronico in politerapia come "paziente complesso";

in questo modo vengono identificati i pazienti affetti da patologie che richiedono un controllo ricorrente con tutti i pazienti portatori di patologie croniche o che, assumendo più tipi di farmaci, sono solo per questo pazienti complessi, e quindi pazienti che devono essere presi in carico dalle strutture ospedaliere pubbliche e riforniti per via diretta di tutti i farmaci necessari;

tale modalità applicativa interpreta in maniera distorta anche quanto disposto dalla lettera *a)*, ove si prevede di fornire agli assistiti esclusivamente "quelle categorie di farmaci che richiedono un controllo ricorrente";

in particolare, la Asl di Rimini sta utilizzando l'erogazione diretta di farmaci per terapie di lunga durata e con modello prescrittivo "farmaci a controllo ricorrente", ampliando le categorie ed il numero di principi attivi dispensati, anche con quelli non inseriti nel PH-T della distribuzione diretta della Regione Emilia-Romagna;

valutato che:

diventa importante che la scelta della singola Asl rispetti il dettato normativo, cioè che non risulti contrastante con quanto disposto espressamente dalla citata norma, e che rispetti quanto previsto dalle direttive regionali;

la Costituzione garantisce l'assistenza sanitaria pubblica universalistica e non vi possono essere differenze così marcate tra Regione e Regione con pregiudizio dei LEA (livelli essenziali di assistenza) come previsti dalla recente normativa in materia;

inoltre, con l'avvento della ricetta dematerializzata, valida su tutto il territorio nazionale, non è possibile che vi siano disparità tra Regione e Regione riguardo alla dispensabilità di un farmaco;

viene arrecato ai pazienti il disagio derivante dal fatto di doversi recare esclusivamente presso le farmacie ospedaliere, che non hanno di certo una dislocazione capillare e posizioni raggiungibili da tutte le fasce di cittadini come le farmacie territoriali; tale disagio è ancora più evidente per le persone con maggiore difficoltà di spostamento (anziani e persone con problemi di deambulazione);

in caso di modifica della terapia o, peggio, del decesso del paziente è evidente come vi siano impiegate in modo improprio le risorse del Servizio sanitario nazionale a causa del mancato utilizzo di farmaci già erogati, in particolare quando le strutture pubbliche consegnano farmaci in quantità superiore alle immediate ed effettive esigenze del paziente;

non può essere garantita l'aderenza alla terapia in quanto al domicilio del paziente viene meno ogni controllo in merito, sebbene per alcuni farmaci vi siano strumenti e dispositivi di rilevazione in uso

sperimentale ancora poco diffusi (telemedicina e telefarmacia); infatti, è solo con il costante intervento del farmacista, con la sua attività di consiglio e di monitoraggio, che può essere garantita l'aderenza alla terapia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali provvedimenti di competenza intenda assumere per impedire il verificarsi di procedure quali quelle descritte.
(3-03145)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IURLARO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
i ritardi nell'espletamento del concorso per la scuola, deliberato con decreto del direttore generale del 23 febbraio 2016, n. 106, e successive modificazioni, e sulla base della legge n. 107 del 2015 e del decreto legislativo n. 297 del 1994, hanno provocato numerosi disagi e contestualmente anche un grave *vulnus* alla triennalità del piano assunzionale, dal momento che i ritardi nell'espletamento delle procedure selettive (protrattesi in molti casi ben oltre la data delle nomine dell'anno corrente) hanno fatto sì che il piano stesso si riducesse di un anno, con profondo nocumento dei diritti dei vincitori e con danno nell'applicazione stessa della legge;
si consideri, inoltre, che al termine del piano di mobilità straordinaria i posti rimasti disponibili in molte classi di concorso sono ben al di sotto non solo dei posti banditi, ma addirittura degli stessi vincitori sopravvissuti alla falcidie del concorso;
si profila non solo un serio danno per i vincitori del concorso, ma altresì un grave *vulnus* all'art. 400, comma 01, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che recita dopo le modificazioni intervenute: "I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi decentrati nazionali, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei concorsi di riconversione professionale";
tale situazione non chiara rischia di ripercuotersi sugli esiti delle selezioni andando a falcidiare ulteriormente, e qui si parla per le posizioni ancora aperte degli orali, gli ignari candidati che tante speranze hanno riposto in questo concorso ancor prima di sapere che le loro sorti sarebbero state legate non solo alle intrinseche difficoltà di un concorso, ma anche ad una cattiva organizzazione delle posizioni messe a bando, almeno stando ai numeri di posti disponibili ufficialmente fin qui trapelati,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda procedere, affinché sia pienamente ristabilita l'originaria triennalità del piano assunzionale in questo momento venuta meno;
come intenda tutelare i vincitori di concorso, nei casi in cui i posti effettivamente disponibili siano al di sotto del numero inizialmente previsto ed annunciato negli allegati del bando di concorso (ad esempio, nell'ambito disciplinare AD04 in Puglia, a fronte di 476 posti maggiorabili del 10 per cento messi a concorso e 228 candidati ammessi all'orale vi sarebbero solo 37 posti disponibili), fermo restando che in alcuni casi difficilmente potrà crearsi, anche nei 2 anni a venire, dal nulla, un numero piuttosto consistente di posti mancanti all'appello;
se non ritenga necessario che si faccia chiarezza sulla gestione dell'intera vicenda.
(4-06378)

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
nel reparto Afo4 dell'Ilva di Taranto si è verificato, il 17 settembre 2016, un incidente mortale;
secondo le informazioni allo stato disponibili, un giovane operaio di 25 anni, che stava operando sul nastro trasportatore, è rimasto schiacciato da un carrello precipitato a causa di un contrappeso che

avrebbe ceduto;
il corpo dell'operaio, alle dipendenze della ditta di appalto Steel Service, sarebbe rimasto incastrato nel nastro trasportatore;
l'azienda, in una nota ha spiegato che "il nastro, risultato danneggiato a seguito di un taglio longitudinale, era stato fermato nella notte per consentire l'intervento di riparazione". "Come da procedura aziendale, il nastro è stato preventivamente messo in sicurezza ed è stato privato di alimentazione elettrica. Nonostante l'applicazione di tutte le misure di sicurezza, durante le attività di rimozione del materiale ferroso - aggiunge l'azienda - che si era depositato sul rullo di invio, effettuate dall'operatore con un tubo aspirante, il nastro si è attivato e lo ha trascinato";
nel mese di novembre 2015 si è verificato l'ultimo degli incidenti mortali su lavoro all'interno dell'Ilva, anche questo costato la vita ad un operaio rimasto schiacciato da un tubo;
le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno immediatamente proclamato lo sciopero;
premesso, inoltre, che:
l'azienda Ilva è stata al centro di una tormentata vicenda, giudiziaria e di governo, imperniata sul conseguimento del risanamento dello stabilimento di Taranto e sulla prosecuzione della produzione in un'ottica di tutela della salute pubblica;
il presidente della Regione Puglia ha annunciato che la Regione solleverà la questione di costituzionalità dei decreti "salva Ilva" davanti alla Corte costituzionale;
il Presidente della Repubblica, appresa la triste notizia, ha dichiarato che "Ogni morte sul lavoro costituisce una ferita per l'Italia e una perdita irreparabile per l'intera società. Non è ammissibile che non vengano adeguatamente assicurate garanzie e cautele per lo svolgimento sicuro del lavoro";
considerato che gli operai hanno denunciato che, all'interno dell'azienda, si verificano, quotidianamente, innumerevoli incidenti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano avviare urgentemente un'azione ispettiva all'interno dell'azienda Ilva di Taranto, al fine di verificare che tutte le misure di sicurezza previste o ritenute indispensabili siano state applicate;
se ritengano di dover intervenire con azioni di competenza al fine di modificare i citati decreti per introdurre criteri di sicurezza e di organizzazione del lavoro rispondenti alle normative vigenti in materia;
se ritengano di dover promuovere la predisposizione di un piano di risanamento dell'intera area su cui insiste l'azienda Ilva e di un piano di effettiva ristrutturazione e di ammodernamento dell'azienda medesima finalizzati, entrambi, alla prosecuzione della produzione non disgiunta dall'effettivo perseguimento del diritto al lavoro e alla sicurezza sul lavoro;
se e quali azioni intendano intraprendere per dare seguito alle parole del Capo dello Stato, ovvero quali impegni intendano assumere per assicurare adeguate garanzie e cautele per lo svolgimento sicuro del lavoro.
(4-06379)
MANCONI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il presidente degli Stati Uniti Obama ha annunciato di voler chiudere la prigione di Guantánamo, aperta per la prima volta l'11 gennaio del 2002 e finalizzata alla reclusione di prigionieri di guerra catturati in Afghanistan o comunque ritenuti presunti terroristi internazionali;
i reclusi a Guantánamo non sono mai stati ritenuti prigionieri di guerra, né sono stati formalmente accusati mai di alcun crimine specifico;
la prigionia a Guantánamo viola le regole dello Stato di diritto, in quanto configura un'ipotesi di detenzione arbitraria, non soggetta ad alcun controllo giurisdizionale;
il 10 luglio 2016 l'Italia si è resa disponibile ad accogliere, per motivi umanitari, Fayiz Ahmad Yahia Suleiman, cittadino yemenita detenuto da più di 14 anni nel campo di prigionia Guantánamo; il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha diffuso una nota, nella quale accettava l'istanza di Suleiman, acconsentendo alla richiesta degli Stati Uniti;

nelle scorse settimane, le agenzie di stampa hanno dato notizia del trasferimento del signor Fayiz Suleiman da Guantánamo nelle carceri italiane;
in base all'ordinamento italiano, nessuno può essere trattenuto in un istituto penitenziario, se non sulla base di un provvedimento giurisdizionale,
si chiede di sapere:
se il signor Fayiz Suleiman si trovi attualmente in un istituto penitenziario italiano e, in tal caso, in quale istituto e in base a quale titolo egli venga trattenuto;
se il signor Fayiz Suleiman abbia potuto ricevere piena tutela legale e se essa tuttora gli venga assicurata.
(4-06380)

LIUZZI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che:
in data 24 agosto 2016, dopo diversi anni di svolgimento dell'attività di educatori professionali presso le case alloggio socio-sanitarie extraospedaliere per malati di HIV-AIDS "Alfaomega associazione volontari", che si trovano in provincia di Mantova, alcune delle figure professionali facenti parte dell'organico di queste strutture sono state ritenute non idonee dall'azienda di tutela della salute (ATS) della provincia di Mantova, quale organo di controllo incaricato di svolgere periodicamente ispezioni sulla struttura ed il suo organico;
l'idoneità di questo personale è stata messa in discussione a causa della mancanza del titolo di studio previsto dalla delibera regionale n. 20766 del 14 marzo 2005 (educatore professionale sanitario classe L/SNT02), mentre la maggior parte è titolare di un diploma di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, classe L18, secondo il decreto ministeriale n. 509 del 1999, corrispondente alla classe di laurea relativa al decreto ministeriale n. 270 del 2004, Scienze dell'educazione e della formazione (L19);
considerato che:
l'ATS di Mantova aveva già avuto modo di verificare, valutare e autorizzare il personale indicato durante le precedenti ispezioni condotte, senza quindi riscontrare irregolarità in merito alle qualifiche detenute per svolgere l'attività di educatori professionali;
la vicenda si è conclusa con l'invio di un verbale che richiede l'imminente sostituzione dei soggetti con personale adeguato, pena la cessazione del pagamento delle rette;
il 29 ottobre 2016 scadrà il preavviso per il licenziamento del personale, che si troverà, perciò, senza lavoro a causa di un vuoto normativo, oltre tutto in procinto di essere colmato mediante il disegno di legge AS 2443 sulla "Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista", già approvato dalla Camera dei deputati ed assegnato all'esame della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, la cui approvazione presenta perciò un carattere di urgenza dato che situazioni identiche a quella del personale mantovano si stanno verificando in Puglia, Veneto, Lazio, Abruzzo, Basilicata;
considerato, inoltre, che il citato disegno di legge ha lo scopo di riconoscere il ruolo di educatori e pedagogisti, che saranno inquadrati nelle figure dell'educatore professionale socio-pedagogico (qualifica attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe di laurea L19, sotto la facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione) e dell'educatore professionale socio-sanitario (attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione). Viene, inoltre, prevista una fase di transizione per gli educatori attualmente in servizio: infatti la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico sarà attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L19, mentre gli educatori senza laurea potranno completare la loro formazione e avere la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico frequentando un anno di corso intensivo, a patto di avere uno di questi requisiti: un diploma magistrale rilasciato entro il 2002; lavorare come educatore nelle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso; aver svolto l'attività di

educatore per non meno di 3 anni, anche non continuativi,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali misure, ciascuno per le proprie competenze, abbiano intenzione di adottare, necessariamente in maniera tempestiva, al fine di porre rimedio ad una situazione che, creatasi a causa di una lacuna normativa, rischia di recare un grave pregiudizio non solo a lavoratori che svolgono la propria professione essendo in possesso di una qualifica adeguata e della comprovata esperienza necessaria, ma anche ai soggetti seguiti presso le strutture socio-sanitarie extraospedaliere, le cui terapie certamente si basano anche su un rapporto di fiducia istaurato con il personale.
(4-06381)
Gianluca ROSSI, GOTOR, CARDINALI, GINETTI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il 6 settembre 2016, è stato siglato un accordo sindacale tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Confindustria e organizzazioni sindacali, con il fine di superare la crisi congiunturale e meglio governare i processi di transizione industriale;
tale accordo consentirebbe, tra l'altro, secondo fonti giornalistiche, a Regioni e Ministero dello sviluppo economico di sottoscrivere un'ulteriore proroga alla cassa integrazione, qualora l'impresa presenti un piano industriale e un piano di ricollocazione;
la situazione dell'area della Antonio Merloni SpA rappresenta tuttora una delle crisi industriali più rilevanti in Italia ed interessa l'Umbria e le Marche. Per l'area in questione è stato attivato un accordo di programma, sottoscritto in data 19 marzo 2010 tra le Regioni ed il Ministero dello sviluppo economico, tuttora vigente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 99 del 2009;
la Regione Umbria, inoltre, ha presentato al Ministero dello sviluppo economico istanza per il riconoscimento di area di crisi complessa relativamente ai territori di Terni e Narni, su cui insistono rilevanti insediamenti industriali con particolare riferimento ai settori della siderurgia e della chimica. Tale territorio, a forte vocazione manifatturiera (il peso della manifattura sul totale del valore della produzione vale il triplo della media nazionale), si colloca in un contesto socio - economico estremamente complesso, con sempre crescenti crisi o forti ristrutturazioni d'impresa, in particolare a carattere multinazionale (Lyondel - Basell, SGL Carbon, Thyssen Krupp - AST su tutte) con evidenti ricadute occupazionali;
la Giunta regionale dell'Umbria ha quindi inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione, facendo riferimento all'annunciata modifica del decreto legislativo n. 148 del 2015, ed in particolare alla possibilità di prorogare gli ammortizzatori sociali in scadenza per i territori individuati come aree di crisi complessa. La lettera chiede che tali previsioni normative, in corso di emanazione in tema di ammortizzatori sociali per le aree di crisi, siano applicate anche ai territori interessati dall'"accordo di programma Merloni" e a quello di Terni e Narni,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno accogliere la richiesta formulata dalla Regione Umbria, al fine di favorire il superamento della crisi congiunturale ed occupazionale umbra.
(4-06382)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):
3-03144, del senatore Vaccari ed altri, sul divieto di circolazione nel Sahara occidentale messo in pratica da funzionari del Regno del Marocco;
12a Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-03145, del senatore Mandelli ed altri, sulla dispensazione dei farmaci ai pazienti che necessitano di controllo ricorrente.

1.5.2.7. Seduta n. 686 (pom.) del 27/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

686a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,42)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 settembre.*

Sul processo verbale

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,44, è ripresa alle ore 17,04).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 17,06)*.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 17,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 3 novembre.

Nella seduta di oggi, che terminerà alle ore 18,30 in relazione alla riunione del Gruppo Area Popolare, proseguirà l'esame del disegno di legge in materia di processo penale, a partire dalle repliche dei relatori.

All'inizio della seduta antimeridiana di domani saranno poste all'ordine del giorno le deliberazioni d'urgenza chieste dalla senatrice Bonfrisco, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, sui disegni di

legge in materia di rientro nei ruoli di magistrati; garanzia di legalità delle imprese; legittima difesa nei luoghi di privata dimora; registro pubblico delle opposizioni al trattamento delle numerazioni telefoniche.

Si passerà, quindi, al seguito dell'esame dei disegni di legge in materia penale e del disegno di legge collegato sul cinema. Successivamente, si procederà all'esame della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata del senatore Minzolini nella Regione Liguria.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 29 si svolgerà la discussione della mozione sul progetto "Casa Italia".

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei disegni di legge Rendiconto 2015 e Assestamento 2016, già approvati dalla Camera dei deputati, il seguito degli argomenti non conclusi e l'esame dei disegni di legge collegati sulla concorrenza e sul lavoro autonomo.

Nella seduta pomeridiana del 6 ottobre si terrà il *question time*.

Il calendario della settimana dall'11 al 13 ottobre prevede l'esame della Nota di aggiornamento al DEF e le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre (mercoledì 12 ottobre alle ore 15,30).

Nella settimana dal 18 al 20 ottobre saranno discussi il decreto-legge sull'efficienza degli uffici giudiziari, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati, e le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri. Nella seduta pomeridiana di giovedì 20 ottobre si terrà il *question time*.

Infine, le settimane dal 25 al 27 ottobre e dal 2 al 3 novembre prevedono il seguito degli argomenti non conclusi e un'ulteriore seduta di *question time* nel pomeriggio di giovedì 3 novembre.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di dedicare alla discussione di mozioni - partitamente indicate nel calendario dei lavori, secondo le sollecitazione dei Gruppi, con alternanza di richieste di maggioranza e opposizione - le sedute antimeridiane di martedì 11, 18 e 25 ottobre, dalle ore 11 alle ore 13, con un'armonizzazione dei tempi che ne consenta la trattazione.

La seduta pomeridiana di martedì 11 ottobre avrà inizio alle ore 17. Tale seduta sarà preceduta da una solenne cerimonia in Aula, nella quale il Presidente del Senato commemorerà la figura del presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, alla presenza dei familiari e del Capo dello Stato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea dal 27 settembre al 3 novembre 2016:

Martedì	27	settembre	pom.	h. 16,30-18,30	- Seguito disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Deliberazione sulla dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge: - Disegno di legge 2265 - Rientro nei ruoli dei magistrati - Disegno di legge 2285 - Garanzia di legalità delle imprese - Disegno di legge 2315 - Legittima difesa nei luoghi di privata dimora

Mercoledì	28	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge 2452 - Registro pubblico delle opposizioni al trattamento delle numerazioni telefoniche - Seguito disegno di legge 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - *Doc*. III, n. 2 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata del senatore Minzolini nella regione Liguria - Mozione n. 620, Vaccari, sul progetto Casa Italia ***(giovedì 29, ore 9,30)***
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	29	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	29	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Martedì	4	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge nn. 2521 e 2522 - Rendiconto 2015 e Assestamento 2016 *(Approvati dalla Camera dei deputati) (Votazioni finali con la presenza del numero legale)* - Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 2233 e connesso - Lavoro autonomo *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
Mercoledì	5	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	6	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	6	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2521 e 2522 (Rendiconto 2015 e Assestamento 2016) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	11	ottobre	ant.	h. 11-13	- Mozione n. 626, De Petris, sulle campagne pubbliche in materia sanitaria - Mozione n. 601, Bianconi, sul contrasto all'obesità
Martedì	11	ottobre	pom.	h. 17-20	- Seguito argomenti non conclusi - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016 ***(Mercoledì 12, ore 15,30)***
Mercoledì	12	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 15,30-20	
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	13	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il calendario della settimana sarà integrato con l'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016.

Martedì	18	ottobre	ant.	h. 11-13	- Mozione n. 619, Filippi, sul trasporto pubblico locale a Roma - Mozione n. 555, D'Ambrosio Lettieri, sulla somministrazione dei farmaci

Martedì	18	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 168, efficienza uffici giudiziari *(Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (Scade il 30 ottobre 2016)* - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	20	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	20	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 168, efficienza uffici giudiziari) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Martedì	25	ottobre	ant.	h. 11-13	- Mozione n. 627, Romani Paolo, in materia di immigrazione - Mozione n. 406, Marinello, sull'adeguamento delle infrastrutture idriche
Martedì	25	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi (*)
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13	
"	26"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	27	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

****

Mercoledì	2	novembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi (*)
Giovedì	3	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	3	novembre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

****

(*) **Elenco altri argomenti non conclusi previsti dal calendario approvato il 27 luglio 2016**

Disegno di legge n. 1881 e connesso - Istituzione Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici
Doc. XXII n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo
Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)*
Seguito disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*
Disegno di legge n. 119 e connessi - Parchi e aree protette

Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge n. 2287 e connessi
(Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	

Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 2521 e 2522 (Rendiconto 2015 e Assestamento 2016)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	30'	
Votazioni	30'	
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		35'
M5S		31
AP (NCD-UDC)		29'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2085 (Legge annuale mercato e concorrenza)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'

Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 2233 e connesso (Lavoro autonomo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del *Doc.* LVII, n. 4-*bis* (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016)

(5 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	30'	
Votazioni	30'	
Gruppi 3 ore, di cui:		
PD		41'
FI-PdL XVII		21'
M5S		19
AP (NCD-UDC)		17'
Misto		17'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		15'
AL-A		14'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		13'
LN-Aut		12'
CoR		12'

Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'	
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:		
PD		34'
FI-PdL XVII		17'
M5S		16
AP (NCD-UDC)		14'
Misto		14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		12'
AL-A		12'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		11'
LN-Aut		10'
CoR		10'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 168, efficienza uffici giudiziari)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	40'	
Governo	40'	
Votazioni	40'	
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		35'
M5S		31
AP (NCD-UDC)		29'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, prima di passare ad una considerazione sul calendario, vorrei che rimanesse agli atti che noi abbiamo votato in sede di verifica del numero legale, dopo che era mancato una prima volta, proprio perché riteniamo sia giunto il momento di far uscire allo scoperto la maggioranza su questo provvedimento. Lo riteniamo un pessimo provvedimento, ma riteniamo opportuno che se ne parli e, a questo punto, vedere se la maggioranza non ha i numeri per approvarlo e quindi valutare di conseguenza.

Non siamo d'accordo su questo calendario, per la ragione molto semplice che ci sono alcuni

provvedimenti che sono in ballo da moltissimo tempo. Uno di questi è l'Atto Senato 803 («Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine»), già calendarizzato in quest'Aula e fatto proprio dal Gruppo Misto in base all'articolo 53, comma 3, del quale riteniamo doveroso concludere l'esame, visto che il provvedimento è in *standby* da numerosi mesi.

Vorremmo chiedere inoltre che venga inserito nel calendario dei lavori dell'Aula anche un provvedimento che a noi interessa molto, l'Atto Senato 1148, concernente l'istituzione del reddito di cittadinanza. Chiediamo pertanto l'inserimento di questi due provvedimenti.

In più, vorrei stigmatizzare che la legge n. 163 del 4 agosto 2016 recita appunto che la Nota di aggiornamento del DEF deve essere presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno per le conseguenti deliberazioni parlamentari. È vero che il 27 settembre non è ancora finito, però, visto che la seduta terminerà alle ore 18,30, vorremmo stigmatizzare il fatto che il Governo promuove queste leggi, ma poi non è in grado di rispettarle. Si fa anche un po' fatica a chiedere ai cittadini di rispettare le leggi, se lo stesso Governo e il Parlamento non le rispettano. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, noi abbiamo presentato una serie di proposte molto precise da inserire nel calendario. Inizio subito con una mozione che è stata calendarizzata molto in là, l'11 ottobre, di cui chiediamo invece la calendarizzazione per giovedì prossimo. Mi riferisco alla mozione n. 626, che riguarda una questione di cui in questi giorni si è parlato molto, cioè la campagna del Fertility day, con tutti gli annessi e connessi. Credo infatti che sarebbe assolutamente necessario che quest'Assemblea non solo approfondisse le dinamiche e le scelte di quella campagna pubblicitaria, ma ribadisse anche come stanno le cose. Che cosa significa oggi avviare un'iniziativa seria per superare i problemi demografici del Paese? Evidentemente, non si tratta di scelte che una donna può operare solo se vede un cartellone pubblicitario, ma della necessità di investire nelle politiche del *welfare* e nelle politiche di sostegno al lavoro e all'occupazione femminile. Credo che sarebbe assolutamente necessario che questa discussione avvenisse rapidamente. Non è che noi possiamo ogni volta, signor Presidente, fare le discussioni dopo un mese dall'accadimento dei fatti, tanto più che la campagna, come sa, è poi finita addirittura con un manifesto di stampo razzista. Siccome apprendiamo dal Presidente del Consiglio che la colpa sarebbe dei ministeriali e non del Ministro, credo che sarebbe assolutamente necessario calendarizzare subito la mozione, immediatamente, per giovedì prossimo, perché credo che sia necessario non stare a perdere tempo ed iniziare finalmente e proseguire la discussione sulle modifiche del codice penale.

Vi è poi un'altra questione che può essere trattata nelle settimane che vanno dal 25 al 27 ottobre e dal 2 al 3 novembre. In questi giorni si sono verificati due episodi allarmanti che hanno riguardato un famoso *reality show* e altri episodi, tra l'altro molto gravi, sono accaduti recentemente sempre in relazione alla cultura omofobica, che purtroppo non viene sconfitta. Vorrei ricordare all'Assemblea che il disegno di legge approvato alla Camera a ottobre giace in Commissione giustizia ormai da due anni, quindi forse sarebbe arrivato il momento di rimetterlo in calendario.

Richiamo poi la stessa questione sollevata dal collega del Movimento 5 Stelle relativa all'identificativo delle Forze dell'ordine. Abbiamo atteso il provvedimento, che era già stato portato in Assemblea, poi era tornato in Commissione, poi si è atteso l'impegno del ministro Alfano, che avrebbe dovuto adottare un non ben identificato provvedimento sulla sicurezza nelle città. Sta di fatto che il provvedimento è fermo. Ebbene, credo sia arrivato il momento, finalmente, visto che sono stati anche già discussi gli emendamenti in Commissione e che quindi il provvedimento è praticamente pronto, di rimetterlo in calendario.

In tutto questo, signor Presidente, credo che ogni tanto sarebbe il caso che le proposte avanzate dall'opposizione possano essere prese in considerazione. In particolare, credo che sia arrivato il momento, dopo mesi e mesi, anni e anni, di poter finalmente discutere in Aula i disegni di legge. Vedo che c'è tempo per fare tutto e che giovedì si discutono, giustamente, le mozioni sul terremoto. Quindi,

quando lo si voglia, si può tranquillamente trovare lo spazio per una discussione seria su questioni che riguardano e interessano davvero i cittadini. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, abbiamo chiesto in più di un'occasione l'inserimento nel calendario dei lavori del disegno di legge n. 112, circa la responsabilità disciplinare dei magistrati, licenziato dalla Commissione giustizia, su iniziativa dell'allora presidente Palma, la bellezza di tre anni fa, l'11 settembre del 2013. È stato richiesto in più di un'occasione in Conferenza dei Capigruppo, ma non abbiamo mai avuto una risposta positiva. Lo candidiamo ora, affinché sia inserito all'ordine del giorno, sperando che il provvedimento non faccia la fine delle gride manzoniane e non venga giudicato eccessivamente invecchiato, visto che sono passati tre anni, in quanto, a mio avviso, è necessario affrontarlo.

Vorrei, inoltre, ribadire in questa sede una questione che c'entra poco con il calendario dei lavori, signor Presidente, e che riguarda il problema del rinnovo della Commissione antimafia. È una sua decisione, che però non dipende da lei, dato che è onere dei Capigruppo indicare i componenti della Commissione antimafia. Noi non partecipiamo a questa Commissione perché non si riesce mai a rinnovare la composizione, ma avendo posto il problema in Conferenza dei Capigruppo, mi sembra che da parte degli altri Capigruppo non sia stato posto in rilievo alcun tipo di opposizione. Chiedo quindi ufficialmente, in maniera che resti a verbale, che i Capigruppo sollecitamente (anche se il presidente Zanda non mi sta ascoltando) si attrezzino per designare i componenti (poi la nomina è sua esclusiva competenza).

Un'ultima annotazione: prendiamo atto della decisione di esaminare le mozioni tutti i martedì delle prossime settimane, tra le ore 11 e le ore 13; poiché teniamo a che l'esame si svolga, dato che una delle mozioni è dell'opposizione e l'altra è della maggioranza, vorremmo che il *gentlemen's agreement* che abbiamo stabilito in Conferenza dei Capigruppo venga confermato. Riusciremo infatti ad esaminare e votare, suppongo, le mozioni a patto che si mantenga detto *gentlemen's agreement*, ovvero - lei sa a cosa mi riferisco - che non si chieda la verifica del numero legale per quelle due ore, altrimenti faremmo un esercizio completamente inutile.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, nell'esprimere il rammarico ancora una volta per la mancata condivisione tra opposizione e maggioranza di un calendario che possa ricomprendere la giusta esigenza del Governo di vedere approvati i testi proposti, rinnovo anche in questa occasione tutto il nostro disappunto per una procedura che, a causa delle forzature del Governo, si traduce in quest'Aula del Senato in ritardi e lentezze quando al Governo serve e in accelerazioni quando invece il Parlamento avrebbe bisogno di valutare, magari con maggiore attenzione, alcuni aspetti e alcune proposte di legge.

Nel corposo calendario che lei ci ha proposto, come ho già avuto modo di dire in Conferenza dei Capigruppo, trovo ci siano, alla ripresa sostanziale delle attività, alcuni vuoti che secondo me vanno rapidamente colmati. Ritengo infatti che nel fatto che l'Assemblea si esprima su certe questioni, a prescindere dai disegni di legge presentati, magari relativi all'oggetto di alcune mozioni o di importantissime interrogazioni presentate, legate alla attualità dei temi che riguardano i cittadini italiani, pur trattandosi di un'esigenza da conciliare con quella del Governo, ci sia la presa di volontà e di coscienza, da parte di quest'Assemblea, di un ruolo che deve essere svolto. Ecco perché, nel registrare ancora una volta un calendario tutto ad uso e consumo del Governo, ho presentato in Conferenza dei Capigruppo la richiesta per la dichiarazione d'urgenza di alcuni testi. Lei li ha già elencati e non faccio perdere tempo all'Assemblea nel commentarli ulteriormente. Aggiungo a questo, oltre ai tanti temi da molti sollevati (certo non solo al mio), la richiesta che attraverso di lei rivolgiamo al Ministro dell'economia e al Presidente del Consiglio affinché quest'Assemblea sia informata di cosa è accaduto, cosa sta accadendo e che cosa accadrà, da qui a poche settimane, di una delle più

importanti banche italiane che si trova al centro di un'importante indagine giudiziaria, ma anche di un'importantissima speculazione finanziaria ai danni del nostro Paese. Trovo infatti quanto mai grave che quest'Assemblea non abbia il diritto di sapere come gli effetti di questa vicenda presto si riverbereranno sulla vita di tutti noi e soprattutto sulla nostra economia.

Ho già ricordato che giace da più di un anno in Commissione finanze un'indagine conoscitiva che doveva prendere il posto della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano, chiesta, credo, da quasi tutti i Gruppi di quest'Assemblea, perché erano ben 13 i disegni di legge depositati in tal senso. Noi continuiamo a indagare, ma nell'indagare e indagare, nel frattempo, le banche italiane sono, da una parte, sotto attacco e, dall'altra, devono rispondere delle loro azioni scorrette là dove ci sono state. Che il Governo voglia tenere il Parlamento all'oscuro mi pare evidente: le risposte date dal Governo alla Camera dei deputati sono al limite del ridicolo. La prego quindi, signor Presidente, di farsi parte attiva di tutti noi nel richiedere al Ministro dell'economia, come minimo, di venire a riferire in Parlamento.

La ringrazio per aver voluto inserire la dichiarazione d'urgenza in quei tempi, in modo che oggi il Governo si assuma la sua responsabilità di fronte all'Assemblea, convocata alle 16,30 per procedere sul testo di legge già all'esame del Parlamento. Sono contenta che la manfrina dei numeri legali sia terminata dopo un solo colpo: il Governo parli, si assuma le sue responsabilità e poi lasci che questo Senato possa svolgere il suo lavoro con la coscienza e la responsabilità di sempre.

Concludo, signor Presidente, augurandomi che, dopo la vicenda che le ho segnalato, altri temi, ugualmente importanti, posti all'attenzione anche da altri Capigruppo, possano trovare finalmente la giusta discussione in quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la ringrazio per la disponibilità, sapendo che è già intervenuto il capogruppo Romani.

Rispetto al calendario dei lavori ritengo debba essere posta maggiore attenzione alla famosa questione delle interrogazioni e delle interpellanze, che rimangono ancora perlopiù disattese. Approfitto in tal senso della presenza del sottosegretario Pizzetti, visto che c'era stato un impegno pubblico formale ad avere più attenzione nel rispondere al sindacato ispettivo, fondamentale per l'attività del Senato. Ancora una volta, quindi, mi trovo a richiamare l'attenzione affinché si dedichi più tempo alle interrogazione e alle interpellanze.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, vorrei ricordare che due giovedì fa si è dedicato un intero pomeriggio al sindacato ispettivo. Si può continuare con questo schema per cercare di concentrare interpellanze e interrogazioni. In questo senso, attendiamo la disponibilità del Governo.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad anticipare al 29 settembre la discussione di una mozione sul Fertility day, già calendarizzata per l'11 ottobre.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, poiché ho seri dubbi vedendo le mani alzate, chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Io dubbi non ne ho, ma le concedo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la discussione di disegni di legge. In caso di accoglimento, si procederà alla votazione delle proposte di inserimento dei singoli provvedimenti.

Verifica del numero legale

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la discussione di disegni di legge.
Non è approvata.
Circa la richiesta di informativa della senatrice Bonfrisco chiederemo al Governo di darci comunicazione; non credo ci sia bisogno di votare.
Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.
ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la mia proposta di modifica del calendario non è stata messa in votazione.
PRESIDENTE. Senatore, lei aveva chiesto l'inserimento del disegno di legge sulla responsabilità dei magistrati. Abbiamo votato in generale l'inserimento di disegni di legge, quindi non vi è stata una votazione specifica. Così ho detto e penso di essere stato chiaro. Se ci fosse stata un'approvazione, saremmo passati alle votazioni sul particolare.

Sulla scomparsa di Marco Conti

PEZZOPANE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE *(PD)*. Signor Presidente, soltanto qualche giorno fa è venuto a mancare Marco Conti e la sua morte ha lasciato tutti noi sgomenti. L'Abruzzo e l'Italia hanno perso infatti una grande personalità, un abruzzese purosangue, un uomo colto con la penna svelta e il cuore tenero. Ancora oggi mi sembra di vederlo nelle poltroncine della sala Italia, seduto con al fianco il suo amico di sempre, Sergio Zavoli, a chiacchierare di ogni cosa. Sergio Zavoli oggi avrebbe voluto essere qui con noi a ricordarlo con amore e rispetto.

Marco Conti è stato senatore della Repubblica fino al 1994, eletto nelle file della Democrazia Cristiana che, proprio nel 1994, diventò Partito Popolare. Giornalista, amministratore pubblico ad Avezzano, Marco Conti ci ha lasciati a ottantadue anni, dopo aver lottato contro una lunga malattia. Un uomo attivo nella professione, forte, capace nel giornalismo, abilissimo nella politica e caparbio difensore delle popolazioni abruzzesi qui in Senato. Sembrava fatto apposta per fare il bene degli altri e spesso in questi corridoi mi suggeriva e proponeva di occuparmi di uomini o donne in difficoltà, con garbo e rispetto.

Era nato a Trasacco, si era trasferito per studiare ad Avezzano, poi era venuto a Roma, dove aveva iniziato la carriera giornalistica, da «Il Messaggero» all'AGI e poi alla RAI, poi capocronista parlamentare e dirigente. Due anni fa, per i suoi ottant'anni, fu organizzata una straordinaria festa, una festa di popolo, perché lui era un uomo del popolo, nel castello Orsini di Avezzano, che tanto amava.

Marco Conti era un uomo gentile, ma con una grande vivacità, e nel discorso concitato e grintoso emergeva e faceva emergere la sua anima di abruzzese con il suo concedersi al bel dialetto della sua terra. Durante il trascorrere della sua vita ha assaporato e amato la sua terra natia, Trasacco, e l'intero amore per l'Abruzzo è sempre stato il suo pane quotidiano.

Fu vivace nel confronto politico quando la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista si fronteggiavano a Roma e in Abruzzo. Ora più che mai, ricordo la sua preparazione, la sua cultura e la sua grinta, la sua persona magnifica e la sua forza; un'etica, la sua, semplice e giusta.

Abbiamo condiviso proprio in ultimo il lavoro comune per il centenario della sua Marsica, celebrato lo

scorso anno. Eravamo insieme nel comitato promotore e sono testimone diretta del suo impegno e della sua dedizione con il suo amico di sempre Franco Marini. Mi aiutò in quel frangente ad organizzare, con garbo e rispetto, la conferenza stampa. Era un uomo che ne aveva viste tante, ma questo suo sapere era solo carisma e saggezza, non ostentazione e mai diffidenza o giudizio drastico sulle giovani generazioni.

Alla sua amata moglie Elvi Maccari e ai figli Luca e Marzia vanno le nostre sentite condoglianze. Lo ricorderemo sempre e per sempre con rispetto ed affetto infinito. *(Applausi)*.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, desidero intervenire sul medesimo argomento, per attiguità culturale: ero infatti una giovane democristiana quando il senatore Conti militava nella Democrazia Cristiana e, insieme al senatore Ruffilli, di Forlì, faceva grandi convegni sulla cultura, sulla formazione giovanile e anche sull'informazione, un tema che, anche allora, era estremamente complesso e delicato. Signor Presidente, vorrei lasciare qualche breve ricordo all'Assemblea. È vero che egli è stato eletto senatore nel 1992 e per qualche giovane senatore può sembrare un'era fa. Credo però sia importante ricordare le persone che lasciano questa terra e che hanno servito con passione e dedizione in questa Assemblea parlamentare, ricordando che essi hanno lavorato con professionalità, investendo tutte le loro capacità nella costruzione del bene comune, proprio qui, in quest'Aula, dove cerchiamo di fare del nostro meglio, per il bene dei cittadini.

Il mio non è dunque ricordo stantio, signor Presidente, ma è il ricordo vivo dei nostri colleghi, che qui hanno lavorato e militato. Il senatore Conti è stato un uomo preziosissimo, lì dove ha lavorato, ovvero nel suo amato Abruzzo e in RAI, dove aveva posto al centro l'attenzione per una giusta comunicazione e per la verità della comunicazione. Sentiamo la sua mancanza, signor Presidente, perché chi lo ha ascoltato parlare, non può far altro che ricordare la sua passione e la sua aderenza alla realtà e ai problemi dei suoi concittadini. Vadano dunque a lui un ricordo e una preghiera e le condoglianze vivissime a sua moglie e ai suoi figli. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC))*.

COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, mi si consenta di essere grato alle colleghe Pezzopane e Bianconi. Sono stato collega di Marco Conti, in questa Assemblea, dal 1992 al 1994, in un Gruppo parlamentare diverso, ma con molta amicizia. Egli è restato per altre legislature qui in Senato e tutti lo ricordiamo al fianco di Sergio Zavoli, come suo collaboratore. È stato questo l'ultimo periodo del giornalista Marco Conti.

Nella sua carriera di giornalista però il suo periodo di maggior gloria, o quanto meno di maggiore notorietà, che gli aveva aperto la strada alla candidatura in Senato nel suo Abruzzo aveva coinciso con l'epoca in cui, con molto prestigio, ha lavorato come capo dell'ufficio stampa del Ministro dell'interno. Il ministro di allora, il senatore Gava, lo aveva talmente apprezzato, che aveva suggerito di candidarlo in Senato, in Abruzzo, alle elezioni del 1992, più o meno con lo stesso impeto con cui, nelle elezioni precedenti, Ciriaco De Mita aveva voluto un professore sfortunatissimo, che è stato ucciso dalla Brigate rosse - ricordato anche dalla collega Bianconi nel suo intervento - come candidato in Emilia-Romagna.

Marco Conti era un uomo amabile e molto sorridente; aveva però vissuto con profonda amarezza l'umiliazione della Democrazia Cristiana, forse ingiusta, subita tra il 1992 e il 1994. Di qui il suo desidero di restare comunque legato alla vita del Senato. Era stato collaboratore di Francesco D'Onofrio dal 2001 al 2006 e, riallacciandosi alla sua esperienza giornalistica, Sergio Zavoli lo aveva voluto con sé per la Presidenza di Commissione e come responsabile della biblioteca.

Addio Marco, da oggi in molti in Senato ci sentiamo più soli. *(Applausi dai Gruppi CoR e PD)*.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, colgo questo momento per ricordare in questa sede ai nostri colleghi un abruzzese autentico. Marco Conti era nato a Trasacco, un piccolo Comune della Marsica. Nonostante abbia avuto una brillante carriera da giornalista - voglio ricordare che l'Abruzzo ha dato tantissimi giornalisti importanti di cui abbiamo ancora esempi viventi come Gianni Letta e Bruno Vespa - quest'uomo non ha mai dimenticato il suo senso di appartenenza all'Abruzzo, tant'è che spesso nei convegni ricordava il suo luogo di nascita e i luoghi abruzzesi a lui cari. Abbiamo perso una grande penna e un grande uomo, ma io, in particolar modo, ho perso, nonostante una differenza di età abbastanza considerevole, un vero amico.

In questo momento mi unisco a quanto i miei colleghi hanno sinora riferito. Si trattava di un uomo che ha dato all'Abruzzo grande fama.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, con commozione vorremmo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia, alla moglie e ai figli.

Ho conosciuto Marco Conti soprattutto come giornalista. È stato un grande professionista che ha insegnato a molti in RAI il mestiere stesso. Soprattutto è stato un uomo che, anche in questi ultimi tempi, continuava a venire in Senato per dare il proprio contributo e i suoi suggerimenti. È stato importante per la sua terra, che amava molto. Ha tentato in tutti questi anni, sia come senatore, ma soprattutto nella sua attività principale di giornalista, di dare il proprio contributo per quella terra e, non solo, per Trasacco e Avezzano. Vorrei ricordarlo anche per il suo impegno subito dopo la tragedia del terremoto dell'Aquila.

Era molto amico di mio marito e so che anche mio marito lo saluterebbe tanto. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*. Esprimo di nuovo tutta la mia solidarietà e il mio cordoglio. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e PD)*.

PRESIDENTE. Invito i senatori ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria del senatore Marco Conti. *(Il presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio). (Applausi)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1844) ***Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di***

relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(1922) ***D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(2457) ***BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***

(Relazione orale) **(ore 17,45)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 22 settembre si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casson.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, io svolgerò una prima parte della replica perché la seconda parte sarà curata dal collega Cucca. Mi soffermerò in particolare su alcuni dei temi fondamentali che abbiamo trattato, soprattutto durante la discussione generale, che è stata molto ampia, approfondita, particolarmente articolata. Per questo, in effetti, dobbiamo anche ringraziare i colleghi intervenuti che hanno arricchito la discussione e le valutazioni su questa materia.

Ricordo semplicemente in premessa come il disegno di legge n. 2067 fosse giunto in Senato ancora nel settembre del 2015, tra l'altro con annunci in qualche caso anche eccessivamente roboanti, come se si trattasse di una modifica generale del codice sostanziale penale o del codice di diritto penale.

Ma già a una prima lettura, era evidente che questo disegno di legge, che arrivava dalla Camera dei deputati, certamente conteneva un insieme di norme positive su queste materie, oltre che in materia di ordinamento penitenziario, ma che altrettanto certamente ci sarebbe stato bisogno di intervenire in Commissione giustizia in maniera approfondita e anche, eventualmente, durante i lavori d'Assemblea, proprio per la delicatezza e l'ampiezza delle materie trattate.

L'esame di questo disegno di legge sostanzialmente è cominciato in Commissione giustizia all'inizio di marzo di quest'anno e ha condotto anche a notevoli ampliamenti e miglioramenti del testo. Alla fine dei lavori della Commissione giustizia, il primo agosto di quest'anno, è stato approvato un testo unificato e, in alcune parti, vi è stata anche una dichiarazione di intenti finalizzato a completare e approfondire alcuni temi delicati e controversi nel corso dei lavori d'Assemblea. Cosa che, in effetti, si è cominciata a fare con la presentazione dei circa 400 emendamenti depositati e che è stata fatta soprattutto nell'ambito di una discussione generale molto ampia e particolareggiata.

Non c'è dubbio che alcuni, o diversi, di questi temi meriterebbero una valutazione approfondita e anche una eventuale decisione. Basta ricordare alcuni di questi temi, che hanno a che fare, innanzitutto, con le regole del processo penale, del processo d'appello, del concordato in sede d'appello, come veniva ricordato, dei rapporti tra politica e mafia, di violenza ai danni dei minori e delle persone più deboli, di interdizione dai pubblici uffici, di azione penale, di diritti e facoltà delle persone detenute, di intercettazioni telefoniche e delle cosiddette REMS, cioè le residenze di esecuzione per le misure di sicurezza (in parole semplici, quelli che una volta erano chiamati ospedali psichiatrici giudiziari).

Ovviamente, non sarà possibile trattare di tutto, anche se cercheremo di farlo e, soprattutto, durante il prosieguo dei lavori, non sarà possibile intervenire su ognuno di questi punti.

Passo a una di queste tematiche tra quelle principali che ho ricordato: innanzitutto il tema delle intercettazioni telefoniche e ambientali, sulle quali si sono soffermati diversi senatori. Da parte di alcuni è stato contestato soprattutto il fatto che ci fosse un tentativo d'intervento sui poteri della magistratura, sulla possibilità per le forze di polizia, per gli investigatori, per i magistrati di vedere limitato il loro potere d'intervento; invece, in nessuna parte del testo approvato in Commissione giustizia e che presentiamo all'Assemblea del Senato esiste una l'imitazione dei poteri d'indagine della polizia giudiziaria e della magistratura. Per parte mia e anche per la mia competenza, sfido chiunque a trovare alcunché a questo proposito, perché dichiaratamente e palesemente fin dall'inizio dell'esame del disegno di legge in Commissione ci si era limitati ad affrontare e ad approfondire la questione relativamente al deposito dei verbali delle intercettazioni, al tema specifico dei brogliacci e al regime della loro pubblicità, con un'attenzione particolare agli aspetti costituzionalmente protetti. Tant'è è vero che un disegno di legge che voleva intervenire sull'intera materia, riscrivendola e regolamentandola *ex novo,* è stato ritenuto dal Presidente (e votato dalla Commissione) non conferente e quindi non unito al testo unificato proposto dai relatori.

Dalla Camera dei deputati era giunto un testo di delega al Governo che ci sembrava di per sé troppo striminzito, che concedeva una delega eccessivamente ampia, forse ai limiti della incostituzionalità. Per questo, con un emendamento dei relatori approvato in Commissione, si è provveduto a delimitare questa delega e soprattutto a fissare criteri e direttive più concreti e precisi per l'esercizio della delega stessa. Non è un caso che nel corso della discussione generale qualcuno dei senatori intervenuti abbia lamentato l'eccessiva rigidità dei principi e, qualcun altro, abbia invece ritenuto ancora troppo ampia e indeterminata questa delega.

Trattandosi in questo caso di un ambito molto delicato dei rapporti tra esigenze di sicurezza, d'indagine e di tutela della riservatezza della persona, congiuntamente alla salvaguardia del diritto di difesa, anch'esso costituzionalmente garantito, la Commissione ha proposto un testo che si ritiene equilibrato, il quale per di più non viola il sacrosanto principio della libertà di stampa. A questo proposito ricordo che un emendamento dei relatori approvato in Commissione ha imposto il rispetto delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo; decisioni che sono per tutti chiarissime, ormai univoche e che vanno a tutelare il diritto d'informazione e alla informazione quale presupposto costitutivo degli Stati democratici da contemperare con il segreto investigativo, con il diritto alla riservatezza delle persone, con la presunzione d'innocenza, senza tuttavia poterne scalfire il nucleo essenziale. A questo proposito faccio un rinvio esplicito alla lettera *c)* del numero 1 dell'articolo 35.

Per vicinanza di materia passo a trattare la questione relativa a quelli che sono stati definiti, anche nelle norme, captatori informatici. Le norme rientrano nel Titolo IV, che è l'articolo 35 del testo che proponiamo all'Assemblea, numero 1, lettera *e)*. Anche su questa parte del disegno di legge di delega al Governo, i pareri degli intervenuti in Senato (ma non soltanto, anche sui *mass media,* esperti di diritto e operatori del settore) sono stati molto contrastanti tra di loro proprio per gli interessi opposti alle volte in gioco: da un lato, infatti, c'era chi pretendeva una maggiore rigidità e determinatezza in nome di principi costituzionali che tra poco ricorderò, dall'altro, anche da parte di qualche pubblico ministero, si è visto che c'è chi preferirebbe non regolamentare proprio nulla. Penso invece che non sia stato sufficientemente considerato quello che già da anni la tecnologia consente. Come relatori - e la

Commissione ha condiviso questa nostra impostazione votando un emendamento - siamo intervenuti in un settore che non è nuovo nella pratica anche giudiziaria e forense. Da anni infatti questa tecnologia consente di intervenire in settori molto delicati della vita privata di ognuno di noi. Qui, pertanto, non si tratta di creare *ex novo* delle norme per inventare una nuova tecnologia di controllo informatico. Come dicevo, la tecnologia esiste e viene già ampiamente utilizzata. Tuttavia, proprio per la sua estrema pervasività e, in qualche caso, invadenza, questi aspetti impongono al legislatore di intervenire e fissare dei paletti. È chiaro che i criminali informatici hanno utilizzato e continueranno a utilizzare questi strumenti, ma, proprio per questo, come nell'epoca delle intercettazioni telefoniche e, poi, di quelle ambientali, è doveroso che il legislatore intervenga e che non lasci campo libero e aperto in assoluto agli operatori e ai tecnici, perché sono in gioco valori costituzionali fondamentali.

Passo alla dimostrazione di quanto sto dicendo, ossia la necessità di intervenire come legislatori. Ricordo che sono anni, ormai, che la magistratura e le forze di polizia utilizzano questi strumenti, tanto è vero che i processi sono arrivati in più occasioni fino al livello della Corte di cassazione e, in qualche caso, si è anche giunti a soluzioni giuridiche contrapposte e contrastanti tra loro. Si può fare? Non si può fare? Che cosa si può fare? Fino a che punto? Secondo quali criteri? Rispettando quali norme? Fatto è che le norme non c'erano e proprio l'intervento successivo della Corte di cassazione a sezioni unite penali ci fa capire come sono necessari interventi specifici del legislatore proprio per risolvere i contrasti giurisprudenziali di vertice che abbiamo visto verificarsi in più di un'occasione, tra l'altro creando difficoltà anche alle indagini e agli accertamenti della magistratura e della polizia giudiziaria.

Noi relatori e la Commissione siamo partiti con una proposta di regolamentazione normativa modellata sulle norme delle intercettazioni ambientali e secondo lo spirito della sentenza della Corte suprema di cassazione a sezioni unite, tenendo però ben presente che l'utilizzo dei captatori informatici, proprio perché più invasivo rispetto alle stesse intercettazioni ambientali e potenzialmente più devastante, richiederebbe maggiore accortezza e prudenza giuridica e tecnica.

Abbiamo centrato questo obiettivo? Abbiamo raggiunto questo equilibrio costituzionale? Certamente c'è stata una discussione su questo tema, anche da parte di alcuni senatori che hanno valutato positivamente l'emendamento presentato. Certamente ci sono altri emendamenti che andrebbero valutati. Questa è una discussione che potrebbe essere anche utile in una tale materia, che per il diritto è ancora in una fase di formazione.

Ricordo alcune proposte avanzate, tra le quali quella di estendere la possibilità di utilizzare questi captatori al caso dell'associazione per delinquere semplice e ai casi di delitti più gravi della pubblica amministrazione. Certamente la discussione è aperta, però, altrettanto sicuramente, il legislatore deve dare una prima risposta normativa.

Un altro punto delicato (per certi versi, a mio modo di vedere, ancora più delicato, anche se non fortemente percepito a livello di opinione pubblica generale) è relativo alle notifiche nel processo penale, che noi relatori avevamo proposto di fare per posta elettronica certificata, utilizzando gli strumenti moderni della tecnologia e dell'informatica. Francamente devo dire che mi torna personalmente incomprensibile questo *stop and go* in tema di notifiche penali. Ho detto che in Commissione avevamo proposto di uscire dall'era delle notifiche penali fatte quasi ancora a cavallo, con sistemi medioevali, per entrare nell'era moderna della posta elettronica certificata e dell'informatica. In Assemblea erano stati riproposti due emendamenti innovativi in materia; forse sono stati fatti propri e non so se verranno discussi, ma certamente se ne parlerà ancora, se si andrà avanti nella fase ulteriore.

Ricordo soltanto che in questa materia l'Europa accusa l'Italia letteralmente di un grave ritardo digitale. Il nostro Paese in questa materia è al venticinquesimo posto in Europa, anche se va ricordato che, normativamente, nel settore della giustizia non siamo proprio agli ultimi posti. In Italia, ad esempio, sono già telematici i processi civili, grazie al lavoro svolto in maniera convinta in questo Senato, il processo amministrativo, quello tributario e solo in parte quello penale. Allora verrebbe da chiedersi perché le notifiche non sono ancora telematiche. In Assemblea al momento non ne abbiamo sentito parlare in maniera dettagliata, mentre in Commissione avevamo valutato positivamente alcuni

emendamenti, anche delle opposizioni; in effetti è stata poi inserito nel testo presentato come emendamenti per l'Assemblea e non so se se ne parlerà. Non vorrei che prevalessero, in questa situazione, gli interessi di alcune botteghe del diritto.

Per quanto riguarda alcuni altri temi specifici, vorrei dire due parole su un tema molto delicato, che anche oggi e nei giorni scorsi è venuto agli onori della cronaca giornalistica. Mi riferisco all'intervento che viene proposto normativamente come Commissione in materia di ordinamento penitenziario. Ci sono stati diversi interventi a questo proposito, anche contrastanti tra loro, tra cui quelli del senatore Lumia e del senatore Giarrusso.

Io ho l'impressione che qualcuno, all'interno di questo Senato, ma soprattutto all'esterno, non abbia letto i testi dei lavori parlamentari in Commissione giustizia e forse abbia letto male o di corsa il testo dell'articolo 36 del disegno di legge. Quando si dà questa delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario e per intervenire in maniera più civile e più moderna sull'insieme di questo settore, in prima battuta, al primo comma dell'articolo 36, si scrive: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975 (...)», come ricordato nel dettaglio dal senatore Lumia quando è intervenuto. Guardate che questo non è stato casuale, perché ne avevamo dibattuto durante i lavori in Commissione, dicendo in particolare che era opportuno ribadire questo principio, proprio per impedire fraintendimenti, e questo, nonostante le posizioni contrastanti, sta ancora avvenendo. Ricordo altre due lettere di questo articolo 36, comma 1, in particolare la lettera *b)*, che fa riferimento alla revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, e la lettera *e)*, che fa riferimento all'eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari. In entrambi i casi si fa sempre riferimento a categorie che vengono considerate come eccezioni e che sono quelle dei delitti più gravi, perché si scrive alla lettera *b)*: «salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale». La stessa dicitura si utilizza nella lettera *e)*. Io credo che la lettera sia molto chiara e che il mandato che diamo al Governo - e, se serve, viene esplicitato in questo senso, anche in questo momento, come delega - vada letteralmente considerato in questi termini. C'è una situazione che va trattata diversamente, come ha confermato anche la Corte costituzionale, soprattutto per quel che riguarda i delitti di mafia e di terrorismo anche internazionale.

Un altro punto che vorrei toccare è quello relativo alle REMS, cioè alle residenze che devono sostituire quelli che una volta erano gli ospedali psichiatrici giudiziari. Ricordo che su questo punto c'è stata una dura battaglia all'interno del Senato, anche nella passata legislatura. Eravamo finalmente arrivati al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; tuttavia carenze di strutture e di organizzazione tendono a riportare un po' indietro la lancetta dell'orologio. C'è stata una discussione in Senato, con emendamenti diversificati e contrapposti, tanto che ad un certo punto si è arrivati alla formulazione di un emendamento condiviso non da tutti, ma votato da una maggioranza ampia in Commissione giustizia, proprio per cercare di riconoscere dei diritti fondamentali e per ribadire che si deve arrivare al superamento definitivo e totale di queste situazioni, che alle volte rischiano di giungere a livelli di inciviltà. Un emendamento viene riproposto - non so se verrà trattato o inserito e in quale maniera - ma riguarda un tema su cui certamente occorre porre molta attenzione.

Passo, altrettanto rapidamente, al tema relativo all'articolo 416-*ter* del codice penale. Vorrei dire a chi contesta la formulazione proposta che, proprio in Senato, all'inizio di questa legislatura abbiamo contribuito a larghissima maggioranza (quasi tutti insieme) ad ampliare la condotta criminosa, a inserire i concetti di promessa e di «altre utilità» e a innalzare la pena. È ovvio che ci sarà chi non sarà mai contento e soddisfatto, ma credo che la norma presentata, così come è stata ritoccata anche nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, abbia raggiunto una situazione di equilibrio che può essere accettata.

L'ultimo punto che tratto prima di cedere la parola al collega è relativo alla prescrizione; un tema certamente molto divisivo, che mi vede in una posizione diversificata rispetto a quella della maggioranza, non avendo votato in Commissione la proposta arrivata dalla Camera dei deputati. Il

fatto e la premessa sono i seguenti: ogni anno si prescrivono comunque 140.000 procedimenti. Il problema è cosa fare, come intervenire.

Le soluzioni sono sostanzialmente tre e sono tutte state proposte da vari senatori, al di là della mia personale posizione. La prima è non fare nulla, come ha proposto qualcuno, nel senso di tenere la legge cosiddetta Cirielli, lasciarla così com'è e andare avanti.

La proposta che arriva dalla Camera dei deputati è una sorta di compromesso di maggioranza e suddivide i tempi di prescrizione: due anni per l'appello e un anno alla Corte di cassazione; la proposta della Commissione giustizia parla di diciotto mesi e diciotto mesi, ma il senatore Buccarella l'ha definita un pannicello caldo. C'è infine una proposta che vorrebbe creare un regime diversificato.

Io sono convinto che la prima risposta da dare sia un intervento forte sulle strutture e sul processo penale, perché la prescrizione è un aspetto che viene dopo. E questo deve essere il lavoro fondamentale del Senato e del Governo. A tal proposito dobbiamo dare atto al Ministro della giustizia del lavoro che sta svolgendo per cercare di portare all'interno del mondo della giustizia personale, norme e strutture che siano in grado di rispondere all'esigenza di giustizia, anche penale, del nostro Paese. Abbiamo visto, anche di recente, il tentativo di arrivare a coprire migliaia e migliaia di posti mancanti all'interno delle strutture. E credo che la risposta fondamentale sia proprio questa.

Aggiungo due parole sul nuovo regime, poiché è la prima volta che se ne parla in Senato e ritengo che ne debba rimanere traccia negli atti. Si potrebbe partire innanzitutto da una cancellazione della ex legge Cirielli e pensare all'istituto della prescrizione in sé: lo Stato ha un interesse a punire quando viene a conoscenza di un delitto. E quando lo Stato, decorso un certo limite di tempo, si rende conto che non c'è più, per vari motivi, l'intenzione punitiva, può determinare il tempo di cessazione.

Ricordo che nel disegno di legge in esame, per alcuni casi, si apportano modifiche al regime della prescrizione dei reati in merito all'inizio della decorrenza. Innanzitutto, si afferma che questo viene confermato per i delitti che prevedono l'imprescrittibilità: le stragi, gli omicidi aggravati e tutti i reati più gravi. In secondo luogo, si inserisce una norma che prevede, addirittura per quattordici ipotesi di reato nelle quali le parti offese sono minori, che la decorrenza della prescrizione parta dal momento del raggiungimento della maggiore età (in Germania parte da quando la vittima compie trent'anni). Ci sono poi situazioni particolari nel nostro Paese, che ho ricordato durante la fase iniziale; situazioni subdole, nascoste, di occultamento dei comportamenti, come - ad esempio - quelle di cui parlava anche ieri, in un altro ambito, il presidente della Repubblica Mattarella: i morti per amianto. Si sa, a distanza di anni e anni, anche decine di anni, che una persona è morta a causa dell'amianto. In decine, anzi in centinaia di casi, è successo che i processi siano stati dichiarati prescritti perché, quando è stato segnalato il morto d'amianto, il delitto era già prescritto. Si tratta di situazioni di ingiustizia che non sono - a mio modo di vedere - accettabili.

L'ultimo punto sul quale il nuovo regime potrebbe intervenire è relativo alla cessazione dopo la sentenza di primo grado. So già che la proposta è diversa - lo sappiamo tutti - ma credo che in quest'Aula vada ricordata.

Concludo dicendo che non sono proposte estemporanee e non sono certo sogni di una notte di mezza estate. Non c'è alcuna violazione dei diritti, perché all'estero (in Germania, in Francia, nei Paesi anglosassoni, in Spagna) esistono regimi della prescrizione che vanno in tal senso. Ricordo come esistano proposte normative in questo senso dello stesso Partito Democratico, fin dai tempi dell'Ulivo, e che una commissione ministeriale, che era presieduta da Pisapia, aveva concluso nella stessa maniera.

Mi fermo a questo punto. Non so poi se si andrà concretamente all'esame degli emendamenti, ma credo che i temi ancora da affrontare siano molti e il collega Cucca certamente ne avrà altri da indicare.

PRESIDENTE. Poiché numerosi colleghi hanno manifestato l'intenzione di intervenire a fine seduta e dovendosi concludere i nostri lavori entro le ore 18,30, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PADUA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signor Presidente, più volte in quest'Aula ho avuto l'onore di rappresentare alcuni problemi serissimi del mio territorio che è quello della Provincia di Ragusa. Ancora una volta, questa sera, parlerò di un problema che a me sta molto a cuore, ma sta molto a cuore anche alla mia comunità, che riguarda la geografia giudiziaria, che - come noi ricordiamo sicuramente in quest'Aula - ha scelto di fare un lavoro di *spending review* e ha chiuso parecchi tribunali, in particolar modo uno che concerne la mia Provincia e la città di Modica.

Ebbene, il tribunale cui mi riferisco, che era stato costruito recentemente con un impegno economico importante, risiede in una zona ad altissimo rischio sismico ed è chiuso da circa due anni. L'attività giudiziaria è stata trasferita a Ragusa e viene svolta in edifici che sono stati dichiarati strutturalmente insicuri. Quanto è successo il 24 agosto del 2016 - purtroppo abbiamo tutti dolorosamente negli occhi la tragedia del Lazio e delle Marche - ha destato ulteriori preoccupazioni nella mia Regione e Provincia.

Riporto, quindi, all'Aula l'interrogazione 3-03146 che ho presentato, nella quale viene segnalato come particolarmente grave il rischio sismico nella nostra Regione, la seconda Regione in Italia ad altissimo rischio sismico, con 4,7 milioni di persone distribuite su 356 Comuni e con un elevatissimo numero di edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica nazionale, nel 1974.

E, anche per quanto riguarda il settore pubblico, la situazione siciliana è assolutamente critica, tanto che il numero degli edifici esposti al rischio sismico, come riportato anche da organi di stampa, è il più elevato d'Italia: parliamo di 4.894 scuole e 398 ospedali. Ancora, sono stati stanziati dalla Protezione civile regionale 18 milioni di euro, ma per lungaggini burocratiche non se ne è ancora speso uno.

Approfitto della presenza del Sottosegretario alla giustizia per segnalare che in questo contesto di estrema criticità, nel quale, all'urgenza di numerosi interventi antisismici, si somma la difficoltà del reperimento di adeguate risorse economiche che possano farvi opportunamente fronte, non si può capire la ragione del mancato utilizzo degli uffici del Palazzo di giustizia di Modica in luogo degli uffici giudiziari ragusani, dal momento in cui ci si trova all'interno di un'area, quella dei monti Iblei, annoverata come zona rossa.

In questo contesto, mi sembra assolutamente irragionevole tutto questo, ed è assurdo pensare che si utilizzino dei plessi non a norma - ci sono le note scritte e consegnate - e che presentano davvero gravi difficoltà strutturali.

Gli uffici che ospitano in questo momento l'attività del tribunale di Ragusa, nonostante gli interventi di manutenzione, eseguiti nel tempo, non assicurano livelli di sicurezza minimi e accettabili per chi vi opera e per gli utenti. È questa, dunque, la preoccupazione principale che consegue, nel territorio ragusano, all'accorpamento effettuato con la legge di riforma della geografia giudiziaria. Rilevo, quindi, oltre al mero lato economico - certamente non indifferente, avendo cercato di aggiustare edifici inutilizzabili - la cosa più grave, ovvero che mettiamo a rischio la salute, la vita dei cittadini e degli operatori.

In un momento in cui il Governo coraggiosamente mette in atto Casa Italia per mettere in sicurezza ciò che in sicurezza non è, per normare ciò che non va bene, noi abbiamo un tribunale a norma, antisismico, adeguato, chiuso da due anni, e un tribunale che lavora a Ragusa, che utilizza locali non a norma antisismica, dove paghiamo l'affitto, dove sono state fatte opere per renderlo più adeguato possibile da un punto di vista funzionale, dove c'è un rallentamento dell'attività di giustizia, ma,

soprattutto, dove si mette a rischio. Si sa, infatti, che la mia Provincia è ad alto rischio sismico e, basta guardare la cartina, dove è segnata con un colore viola.

Chiedo, allora, alla signora Sottosegretaria alla giustizia in questo momento presente in Aula, di accogliere il mio invito pressante, perché le leggi sono giuste, bisogna farle, ma si deve fare anche un monitoraggio e, se si rilevano difficoltà, si possono anche rivedere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare una riflessione sulla relazione, che il ministro Galletti ha oggi presentato in 13a Commissione, sulla gestione dei rifiuti di alcune Regioni italiane. E voglio farla in questa sede perché mi è mancata l'occasione di replicare alla conclusione della relazione del Ministro.

Il Ministro ha ovviamente sciorinato una serie di numeri indiscutibili della tragica situazione di gestione dei rifiuti nelle nostre disgraziate Regioni, soprattutto quelle meridionali, che tutti sappiamo essere dovuta alla corruzione, che è cosa impunita - ne abbiamo parlato in altra sede - anche a causa della prescrizione, nonché a una sostanziale insufficienza e inadeguatezza strutturale di uomini e mezzi delle strutture di controllo. Eppure, il Ministro - mi dispiace dirlo in sua assenza, ma spero che il mio messaggio gli arrivi - non ha mancato di fare un ennesimo inno anacronistico alla propaganda politica liberista che - come oramai è noto a tutti - è fallita. Tutti sanno, infatti, che le *multiutility* che vendono acqua, gas e raccolgono rifiuti sono piene di debiti. Il Ministro, invece, ha avuto modo di dire che al Nord, laddove abbiamo le grandi aziende - e le ha proprio nominate: Hera, Iren, A2A - le cose funzionano. Credo allora che questo vada chiarito: le cose non funzionano.

La Iren ha un debito di circa 3 miliardi di euro, se vengono calcolati anche tutti quelli che vengono considerati i crediti inesigibili. Hera è passata da un debito di 2 miliardi di euro a 3 miliardi di euro. L'AGCOM ha valutato in modo negativo il bacino di utenza di Hera, che ha nel suo ventre circa 3 milioni di utenti, mentre è stato stimato che un'utenza che funzioni è intorno alle 200.000-300.000 persone.

Noi dobbiamo renderci conto che negli ultimi decenni la disfatta della ideologia liberista è chiara a tutti, e non possiamo continuare a ripetere come un mantra quanto le privatizzazioni saranno il nostro futuro e la nostra salvezza. Questo Governo ci sembra piuttosto che si comporti come il direttore d'orchestra del Titanic. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, vorrei parlare di una notizia che ho letto su «la Repubblica» del 23 settembre scorso.

Il 2 settembre la corte di appello di Roma ha imposto di restituire a un paziente affetto da epatite C il farmaco generico contro l'epatite, prescritto da un medico italiano, acquistato *online* in India e sequestrato alla frontiera, applicando la legge italiana che protegge contro l'importazione di farmaci dall'estero di cui non è possibile tracciarne l'origine. In questo caso stiamo parlando di Harvoni, il generico prodotto dalla Gilead, che viene venduto in India e Bangladesh e che contiene Sofosbuvir e Ledipasvir.

Il paziente in questione, con epatite C, non rientrando nel gruppo di pazienti che stanno ricevendo il trattamento a carico del Servizio sanitario nazionale, a causa della selezione preventiva fatta sui pazienti stessi, considerato il costo elevato - come tutti sappiamo - del farmaco imposto dalla Gilead (detentrice del brevetto) ad AIFA, ha deciso di acquistare il farmaco con il metodo fai da te. Una sentenza ha dato ragione al paziente, in quanto sono state accertate la malattia, la presenza di una prescrizione medica e una quantità limitata di farmaco acquistata *online*. Tutto questo dimostra che il soggetto non voleva fare commercio illecito, ma un uso personale al fine di sconfiggere la propria malattia.

Sta avvenendo quello che noi dell'Italia dei Valori avevamo preannunciato nella mozione 1-00603,

presentata in Senato il 29 giugno 2016. Coloro che vengono esclusi dal trattamento con Sofosbuvir, che viene somministrato solo ai casi più gravi di epatite C (quelli con la cirrosi), avrebbero cercato di procurarsi il farmaco attraverso canali alternativi a un costo molto più basso, ma con molti più rischi.

L'intento della mozione era ed è quello di permettere all'Italia di fare una sperimentazione legale e gestita dal Servizio sanitario nazionale, attraverso l'acquisto diretto del generico dall'India e dal Bangladesh a un costo molto inferiore al *brand* prodotto dalla Gilead (Sovaldi).

I vantaggi sono, in primo luogo, impedire il commercio parallelo senza controlli validi sul farmaco; in secondo luogo, inserire un numero molto alto di pazienti nel protocollo sperimentale; in terzo luogo, avere come riferimento lo studio Remender eseguito in Australia sul farmaco generico acquistato attraverso gli stessi canali e che ha avuto una risposta sui pazienti perfettamente sovrapponibile al farmaco della Gilead.

Noi dovremo semplicemente sperimentare se quello che è valido per i pazienti australiani lo è anche per quelli italiani, utilizzando una coorte molto più estesa di pazienti italiani. Gli epatologi contattati sono disponibili; l'Istituto superiore di sanità deve semplicemente valutare la bontà del generico; l'AIFA deve dare l'autorizzazione di immissione in commercio. E sono tutti d'accordo, apparentemente. Manca solo la volontà politica di portare avanti questa soluzione.

Oggi - e di ciò la ringrazio, signor Presidente - ho saputo che la suddetta mozione rientra tra quelle che saranno discusse nelle sedute a ciò deputate delle prossime settimane. Sono pertanto molto soddisfatto della vostra scelta e spero di arrivare a una soluzione in breve tempo. *(Applausi dai Gruppi Misto-Idv e PD)*.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per una questione determinatasi negli ultimi giorni, ossia il *referendum* che il Canton Ticino ha svolto circa la possibilità dei nostri lavoratori transfrontalieri di continuare a operare in Svizzera.

Si tratta di 62.000 italiani coinvolti dal *referendum* e dai suoi effetti economici. La gran parte dei soggetti coinvolti sono piccole e piccolissime imprese artigiane, soprattutto delle province di Varese e Como, ma anche di Sondrio, Milano e dell'*hinterland* lombardo, che si trovano adesso di fronte al 58 per cento dei cittadini del Canton Ticino che ha di fatto asserito: «Prima noi e poi gli altri». È una frase questa che purtroppo abbiamo sentito molte volte anche nel nostro Paese, riferita a tanti altri soggetti che si muovono nel mondo, oltre che nel nostro Paese. *(Commenti del senatore Consiglio)*.

Eppure le Lega del Ticino, che si chiama un po' come la nostra Lega Nord, e altri partiti di quella zona hanno sostenuto una discriminazione nei confronti degli italiani della Lombardia che vanno a lavorare in Ticino, delle piccole imprese lombarde, di artigiani, idraulici, elettricisti, muratori e piccole imprese di costruzione, sostenendo una posizione identica a quella di coloro che vorrebbero costruire i muri intorno al cortile di casa propria. Di muro in muro, però, si finisce pietrificati nei propri spazi tombali. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Consiglio)*.

Questo è quanto vorrei portare all'attenzione del Parlamento. In un Paese libero come la Svizzera, nel Canton Ticino, il 58 per cento dei votanti ha affermato con il proprio voto che gli italiani che si recano in quei territori sono troppi e si vuole più spazio per gli svizzeri.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 18,26)**

(*Segue* SANGALLI). Attenzione però: c'è sempre un Nord che sta più a Nord degli altri e siamo tutti a Sud di qualche Nord. Se ragioniamo in questo modo, ci poniamo contro non solo gli scambi economici - in questi giorni, giustamente, si sta ponendo il problema - ma anche contro l'intelligenza dell'umanità, che dovrebbe diffondersi, scambiando le proprie economie e le proprie culture, con maggiore frequenza di quanto si stia facendo.

Ricordiamo questa lezione. È la prima lezione che ci capita, e ce ne capiteranno delle altre, se continueremo a costruire i muri intorno ai cortili. *(Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Bencini e Mussini)*.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, volevo segnalare che alla celebrazione dei centodieci anni del gruppo Salini Impregilo, il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha rilanciato il progetto per collegare la Sicilia alla Calabria con il ponte, una idea non nuovissima e rispetto alla quale, peraltro, ha cambiato idea. Esiste infatti un video del 2010 - e chi ha avuto modo di vederlo sa che è divertente - nel quale egli affermava che, piuttosto che del ponte, avremmo dovuto parlare di autostrade informatiche e di banda larga.

Tra l'altro, voglio anticipare la presentazione di una interrogazione, perché il dottor Renzi ha presentato un dato: il nuovo ponte creerebbe circa 100.00 posti di lavoro. Da quanto mi risulta, il ponte sicuramente impiegherebbe 100.000 tonnellate di cemento da versare sulla costiera calabro-messinese. Forse Renzi ha confuso le 100.000 tonnellate di cemento con i 100.000 posti lavoro.

Vorrei sapere, e per questo intendo presentare l'interrogazione, da dove ha ricavato questi dati. Ora, sapendo che, quando il nostro Presidente del Consiglio fa siffatte dichiarazioni, esse sono assolutamente supportate da studi, e che non si lascia andare a dichiarazioni puramente propagandistiche, mi aspetto di avere i dati in modo tale da poterli presentare ai messinesi e ai reggini, i quali, quando sentono parlare di ponte, non sanno se ridere o piangere, considerato che il sistema stradale in quelle zone è in condizioni pessime. In più, Messina ha segnalato più volte che con tre milioni di euro riuscirebbe a sistemare il sistema di approvvigionamento idrico, che ancora adesso presenta problemi a causa delle frane che coinvolgono le condutture che dalle sorgenti prendono l'acqua e la portano a Messina. Quella è una zona franosa, come tutti sappiamo. Adesso piove e, quindi, si ripresentano questi problemi.

Francamente, andare a parlare di queste spese alla Impregilo è come parlare di sangue a casa dei vampiri. Era un modo per festeggiarli, e lo capisco, ma forse non era opportuno. *(Applausi della senatrice De Petris)*.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, desidero sollecitare la risposta all'interrogazione 4-06166, presentata il 21 luglio del corrente anno, che parla del Centro Ester, un'associazione sorta nel quartiere Barra, a Napoli, nel 1979, che svolge varie attività educative, sanitarie, sociali e culturali. Attualmente sono in forza di tale centro 90 lavoratori subordinati, oltre ai professionisti a consulenza, e si calcolano vengano erogate circa 300 prestazioni giornaliere, di tipo ambulatoriale e domiciliare, e oltre 50 prestazioni semiresidenziali.

Signora Presidente, giusto per inquadrare bene la questione, quello di Barra è un quartiere molto difficile di Napoli e il centro in questione, che svolge - lo ripeto - varie attività, non soltanto sanitarie, ma anche culturali e sociali, rappresenta una boccata di ossigeno per tutti. Le persone che vengono accolte con la formula semiresidenziale sono provenienti dal quartiere, con problemi gravi per i propri figli. Il centro, quindi svolge un'attività da ammortizzatore sociale - mi faccia passare il termine - e procura veramente beneficio al quartiere.

Devo purtroppo ricordare che, ormai dal mese di dicembre 2014, il personale del Centro Ester ha firmato un accordo presso la direzione territoriale del lavoro, nel quale l'azienda si impegnava a sanare l'erogazione degli stipendi ai lavoratori dipendenti. Non stiamo parlando di uno, due o tre mesi, ma di circa 20 mensilità. E queste persone responsabilmente - parecchie di loro sono anche del quartiere e ne conoscono benissimo le difficoltà - continuano a lavorare.

Signora Presidente, chiedo che il Governo intervenga in maniera sostanziale e dia soddisfazione all'interrogazione parlamentare. So che già è avviata una prima inchiesta, ma deve andare avanti e

velocizzarsi. Non è possibile che le persone lavorino e non vengano retribuite, perché questo crea problemi in un quartiere difficile di Napoli. *(Applausi del senatore Scibona)*.

MATTESINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTESINI *(PD)*. Signora Presidente, intervengo per sollecitare, per la seconda volta, la risposta all'interrogazione 4-04004, che ho presentato in data 20 maggio 2015, al Ministero dello sviluppo economico e che, tra l'altro, avevo già presentato nella scorsa legislatura con riferimento allo stesso tema e a cui non avevo ricevuto risposta.

Un gruppo di cittadini e soci acquirenti di casa hanno vissuto e vivono una vicenda che definirei brutta e strana. È una vicenda che risale al 2009 quando, a seguito delle denunce di alcuni di quei cittadini, la Guardia di finanza ha avviato un accertamento fiscale nei confronti della cooperativa. L'accertamento si è poi trasformato in un'indagine di polizia giudiziaria, poiché alcuni soci avevano denunciato gli amministratori della cooperativa per tentata estorsione, avendo essi condizionato l'assegnazione della casa al pagamento di un'ulteriore somma di 35.000 euro. Il tribunale di Arezzo, in data 20 dicembre 2013, ha condannato il presidente della cooperativa per tentata estorsione per avere intimato ad alcuni soci il pagamento. Successivamente il Ministero dello sviluppo economico, sollecitato a mettere in liquidazione la società, ha minato due ispettori del Ministero, i quali dovevano esaminare i documenti per valutare il provvedimento da adottare, stante la delicatezza della situazione e la necessità di tutelare prioritariamente i soci. Prima che scadesse il termine per il deposito della loro relazione, gli ispettori ministeriali hanno disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa con la contestuale nomina di tre liquidatori.

Secondo quanto riferito dai soci, alcuni di essi hanno ottenuto rispetto ad altri la proprietà dell'alloggio attraverso una trattativa individuale con i liquidatori pagando una somma comprensiva del debito da estinguere e iscritto a bilancio a carico del socio per il costo alloggio, nonché la somma di 35.000 euro. Risulta, quindi, un'ulteriore trattativa di carattere privato con i soci che sono entrati in possesso della casa dietro acquisto.

Con l'interrogazione ho chiesto se le informazioni riferite corrispondano al vero, con specifico riferimento all'esistenza del citato atto transattivo, e se al Ministero risulti il motivo per il quale i liquidatori abbiano accolto l'accordo transattivo. Inoltre, tengo a sottolineare che, ad oggi, la situazione è particolarmente delicata perché si concludono degli accordi transattivi mentre sono in atto processi giudiziari e ci sono persone che, pur avendo pagato completamente l'alloggio (si parla di circa 350.000 euro), sono rimasti fuori dagli atti transattivi, pur avendolo chiesto. Ora viene loro proposto un ulteriore atto transattivo - così risulta da quanto dicono - che prevede l'esborso di altri 150.000 euro.

Per restituire piena chiarezza a una questione che presenta profili di opacità, sollecito la risposta all'interrogazione perché mi sembra un tema davvero delicato che riguarda troppe cooperative nel nostro territorio italiano.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 28 settembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,37)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Davico, Della Vedova, De Poli, Divina, D'Onghia, Endrizzi, Gambaro, Gentile, Giacobbe, Granaiola, Lucidi, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Guerrieri Paleotti, per attività della 5ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mirabelli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;Arrigoni, Compagnone, Orellana e Pepe, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Battista, Migliavacca, Panizza e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ferrara Elena

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (1261-B)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.1261 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.1620); C.3139 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1986, C.2408, C.2435, C.2670, C.3576, C.3605, C.3607);

(assegnato in data 27/09/2016).

Disegni di legge, nuova assegnazione

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

in sede deliberante

Sen. Amati Silvana

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (57)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

Già assegnato, in sede referente, alla 6ª Commissione permanente(Finanze)

(assegnato in data 27/09/2016).

Affari assegnati

In data 23 settembre 2016 è stato deferito alla 13a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche connesse alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico sul territorio nazionale (Atto n. 849).

In data 23 settembre 2016 è stato deferito alla 6a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sui documenti: Rapporto "Italia - Rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali", predisposto dal Fondo monetario internazionale, e Rapporto "Amministrazione fiscale italiana", predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Atto n. 850).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 settembre 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Fondo di Assistenza per i Finanzieri, per l'esercizio 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a

Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 442).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice De Pietro ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00413 del senatore Uras ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Sollo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03081 del senatore Romano.

I senatori Albano, Cantini, Dirindin, Stefano Esposito, Elena Ferrara, Lepri, Mauro Maria Marino, Margiotta, Orellana e Zanoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03125 della senatrice Favero.

I senatori Barozzino, Mineo, Vacciano, Molinari, Bignami, Fucksia, Mastrangeli, De Petris, Bencini, De Pietro e Simeoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03148 dei senatori Bocchino e Campanella.

La senatrice Fucksia e il senatore Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03149 della senatrice Simeoni ed altri.

Mozioni

Paolo ROMANI, CENTINAIO, BONFRISCO, GASPARRI, Mariarosaria ROSSI, MANDELLI, SCOMA, MALAN, FASANO, BERTACCO, CARRARO, CERONI, RAZZI, RIZZOTTI, FLORIS - Il Senato,

premesso che:

i movimenti migratori sono un fenomeno molto visibile del nostro tempo e, purtroppo, in costante aumento;

le cause di questi movimenti sono la povertà, i conflitti bellici, le crescenti diseguaglianze tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, le forti diseguaglianze sociali non risolte in molti Paesi africani e medio-orientali, i cambiamenti di regime in alcuni Paesi dell'Europa centro-orientale, che determinano ulteriori ondate migratorie;

l'Italia è particolarmente esposta a causa delle sua caratteristica di frontiera esterna dell'Unione europea e della sua posizione geografica al centro del Mediterraneo, che mette in comunicazione Europa, Africa e Asia;

considerato che:

l'Italia è da mesi la prima meta delle rotte migratorie, con un rischio di collasso del sistema d'accoglienza:

la chiusura della rotta balcanica ha determinato maggiori spostamenti di immigrati verso le coste siciliane, in un tratto di mare molto pericoloso. Sulla rotta del Mediterraneo centrale si registra, infatti, l'85 per cento di tutte le morti in mare. Secondo l'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) nel Mediterraneo, il numero di decessi è aumentato di oltre un terzo rispetto allo scorso anno: nel 2016, un immigrato ogni 85 è morto nella traversata, rispetto a uno ogni 276 nel 2015;

al 30 agosto 2016, sono 107.089 gli immigrati arrivati via mare in Italia nel 2016; al 15 luglio 2016, i minori stranieri non accompagnati sono stati ben 11.797;

risultano essere quindi 145.900 gli immigrati ospitati sul territorio al 30 agosto 2016 (in tutto il 2015 erano stati 103.792). La maggioranza (111.061) è alloggiata nelle strutture temporanee presenti nelle varie regioni. A fare di più, Lombardia (oltre 19.000 immigrati ospitati), Sicilia, Lazio, Veneto;

risulterebbe che oltre il 90 per cento di chi sbarca in Italia non ha diritto allo *status* di rifugiato e per la stragrande maggioranza sono africani, in numero estremamente contenuto i cittadini siriani: 9 su 10 sono maschi, l'88 per cento ha meno di 35 anni, quasi il 60 per cento arriva dall'Africa. La Nigeria guida la classifica dei Paesi di provenienza (11.000 domande), seguita da Pakistan (7.100), Gambia (6.000), Mali (4.700), Senegal (4.300), Bangladesh (4.100) e Afghanistan (2.500). I siriani che nel 2016 hanno cercato protezione in Italia sono meno di 800, nonostante le richieste siano state quasi tutte accettate;

le richieste di asilo sono in aumento: 70.000 da inizio anno. Nel 2012 furono 17.000, 26.000 nel 2013. Il 2014 è stato l'anno di picco delle richieste (63.000), cresciute a 83.000 nel 2015. Quest'anno, se la tendenza registrata finora si manterrà costante, supereranno le 100.000 unità;

si rammenta che, se nel 2012, 3 richiedenti asilo su 4 ottenevano il permesso di rimanere in Italia, negli anni, la percentuale di coloro che hanno diritto a una qualche forma di protezione è diminuita: 61 per cento nel 2013 e nel 2014, 41 per cento nel 2015, 37 per cento nel 2016. In Italia solo il 5 per cento dei richiedenti asilo ottiene successivamente lo *status* di rifugiato. Il 13 per cento riceve il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, che dura 5 anni e viene rilasciato a chi rischia di subire un danno grave nel caso di rientro nel proprio Paese. Mentre il 19 per cento consegue la protezione per motivi umanitari (24 mesi, prorogabili). Ma negli ultimi anni, a fronte dell'aumento dei flussi, il Ministero dell'interno ha imposto una maggiore attenzione alle domande rendendo i criteri più stringenti. Il risultato è che la quota di domande respinte è aumentata: 22 per cento nel 2012, 39 per cento nel biennio successivo, 59 per cento nel 2015, fino a toccare il 63 per cento nei primi 8 mesi del 2016;
sono circa 2.300 gli immigrati sbarcati in Sicilia nei giorni scorsi;
la portata, l'impatto e il preoccupante incremento del fenomeno migratorio richiedono l'adozione di misure complesse e costanti nel tempo; è necessario mantenere una visione obiettiva dello stesso, impegnandosi, sia nella difesa dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, che per incentivare e rafforzare la collaborazione con gli altri Paesi in tema di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina e del traffico degli esseri umani,
recenti prese di posizioni di Regioni e Comuni hanno sollecitato un cambio di passo nelle politiche del Governo,
impegna il Governo:
1) a predisporre, con urgenza, una dichiarazione dello stato di emergenza, al fine di inquadrare correttamente il fenomeno dell'immigrazione che deve essere necessariamente gestito non più come evento ordinario, ma come evento emergenziale destinato ad azzerarsi;
2) a predisporre misure urgenti volte a bloccare i flussi degli immigrati alla partenza anche mediante la creazione di centri di prima accoglienza nei Paesi del Nord Africa per provvedere in quei luoghi alle richieste di asilo, con conseguente divieto di sbarco sulle coste italiane;
3) a promuovere accordi bilaterali con i Paesi di origine per i rimpatri;
4) a richiedere all'Unione europea la predisposizione di piani di miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi di origine dei cosiddetti immigrati economici che, ad oggi, non hanno titolo ad entrare nell'Unione europea;
5) ad adottare misure volte a confermare il reato di immigrazione clandestina, analogamente a quanto accade già in altri Paesi europei, e a potenziare il contrasto al traffico di esseri umani;
6) ad adottare provvedimenti finalizzati all'istituzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione solo tramite accordi bilaterali con le regioni che forniscono il loro assenso;
7) a definire soluzioni *ad hoc* per le regioni di confine, al fine di evitare tensioni di carattere sociale, che prevedano una diminuzione delle quote dei richiedenti asilo assegnate in fase di ripartizione, tenendo conto che il numero effettivo di immigrati presenti in tali regioni eccede la quota prevista, a causa del numero di irregolari non censiti;
8) a ripristinare il sistema relativo all'immigrazione regolare disciplinato dal sistema dei flussi e dal permesso di soggiorno ottenuto in presenza di un contratto di lavoro, anche valutando la selezione dei flussi solo a favore di chi condivide pienamente la Carta dei valori di cittadinanza e di integrazione del 2007 del Ministero dell'interno;
9) a rivedere le regole per garantire la sanità internazionale e le dotazioni finanziarie.
(1-00627)
DONNO, SANTANGELO, MORONESE, PUGLIA, GIARRUSSO, FATTORI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, CASTALDI, NUGNES - Il Senato,
premesso che:
l'Istituto agronomico mediterraneo di Bari - IAM, emanazione ed organo del C.I.H.E.A.M. (Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei) ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lett. *c)*, dell'accordo del 21 maggio 1962 per la creazione del C.I.H.E.A.M., è destinatario di un *status* speciale, previsto dall'accordo fatto a Roma il 18 marzo 1999 e ratificato con legge 26 maggio 2000, n.

159;
sia al C.I.H.E.A.M. che allo IAM, sono riconosciute le usuali immunità dalla giurisdizione di cognizione ed esecutiva, la protezione degli archivi e l'immunità da qualsiasi forma di perquisizione, requisizione, confisca ed esproprio;
l'art. 10 del citato accordo stabilisce che: "in applicazione di quanto previsto alla lettera (c) dell'articolo 6 del Protocollo, il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, godranno della non imponibilità all'imposta dal valore aggiunto - IVA - e delle altre imposte indirette per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per "acquisti rilevanti" si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia";
ai sensi dell'art. 14, direttore dell'Istituto come denominato all'articolo 7, par. 1 e tutto il relativo personale nominato da lui o in suo nome beneficia in Italia dei seguenti privilegi ed immunità: "a) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette, scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto, nonché immunità da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; b) immunità dall'ispezione e dal sequestro del bagaglio ufficiale e personale analoga a quella accordata ai membri di rango equivalente di missioni diplomatiche, fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza pubblica; c) esenzione per il personale che non sia cittadino italiano o non residente permanente al momento del reclutamento, da ogni forma di tassazione diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni corrisposti dal C.I.H.E.A.M. e pagati per suo conto dall'Istituto, nonché sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana; d) esenzione per se stessi, i propri coniugi e familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri; e) per il personale che non sia cittadino italiano o non residente permanente al momento del reclutamento, la libertà di detenere nel territorio della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili e immobili. Tale personale può liberamente trasferire i propri titoli esteri e valuta estera fuori del territorio della Repubblica italiana. Il suddetto personale, può nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare qualsiasi somma ricevuta in lire dall'Istituto nonché un importo pari a quello dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica italiana tramite intermediari autorizzati; f) il diritto al personale che non sia cittadino italiano o non residente permanente al momento del reclutamento, di importare, franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, al momento dell'assunzione iniziale del proprio posto, i propri mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile usata o nuova ed acquistare un autoveicolo nuovo in esenzione IVA";
ai sensi del comma 3 del menzionato articolo, "il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godono privilegi, immunità e facilitazioni, una carta d'identità speciale che attesti la qualifica del titolare". Infine, come disposto dal comma 4, "oltre ai privilegi e alle immunità specificate nei precedenti paragrafi, al Direttore dell'Istituto, ovvero al più alto funzionario dell'Istituto durante l'assenza del Direttore, saranno accordati privilegi e immunità, esenzioni e facilitazioni concesse agli ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o non siano residenti permanenti in Italia al momento del reclutamento";
secondo quanto stabilito dall'art. 15 dell'Accordo, "ai membri del Segretariato del C.I.H.E.A.M., ai Direttori degli Istituti aventi sede al di fuori della Repubblica italiana e agli altri membri del Segretariato che occupano un impiego permanente in seno al C.I.H.E.A.M., ai membri del Consiglio di Amministrazione del C.I.H.E.A.M., ai rappresentanti degli Stati membri del C.I.H.E.A.M., agli esperti incaricati di missione ai funzionari di altre organizzazioni internazionali saranno accordati, durante la loro permanenza sul territorio della Repubblica italiana quando in visita alla sede dell'Istituto per motivi ufficiali o partecipanti ai programmi dell'Istituto i seguenti privilegi ed immunità: a) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti

nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; nonché immunità, per i fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; b) inviolabilità di tutte le carte e documenti; c) esenzione da restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri; d) le stesse immunità e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di governi stranieri in missione temporanea; e) le stesse immunità e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordati a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale";

considerato che a parere dei proponenti:

tali benefici appaiono del tutto ingiustificati per un istituto scientifico che svolge ricerche finanziate con denaro pubblico e la cui operatività, pertanto, dovrebbe essere trasparente e verificabile in qualsiasi momento;

tali immunità ostacolano la giustizia italiana nelle indagini attualmente condotte circa la diffusione della "Xylella fastidiosa". È noto infatti che, nessuna verifica contemporanea o postuma può essere effettuata dall'autorità giudiziaria, né da altri soggetti, sulla correttezza dei metodi utilizzati nelle sperimentazioni condotte dallo IAM nell'ambito del programma "COST 873";

l'articolo 16 del citato accordo fatto a Roma il 18 marzo 1999 e ratificato con legge 26 maggio 2000, n. 159 stabilisce che: "i privilegi e le immunità previsti (...) sono conferiti nell'interesse del C.I.H.E.A.M. e a suo nome dell'Istituto e non a vantaggio personale degli interessati"; il Segretario Generale in riferimento ai membri del Segretariato e ai direttori degli Istituti, il Direttore dell'Istituto in relazione ai membri del personale, ai visitatori ufficiali e all'Istituto stesso e il Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione ai membri del Consiglio e agli altri rappresentanti degli Stati membri "avranno il diritto e il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia"; ai sensi del comma 3, che: "l'Istituto ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le competenti autorità italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi ed alle immunità concessi (...)"; "senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità concessi (...), tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato italiano";

gli articoli 18 e 19 del citato accordo, fatto a Roma il 18 marzo 1999, prevedono tra gli altri, l'istituzione di apposite procedure per la risoluzione di eventuali controversie,

impegna il Governo:

1) a porre in essere, nelle competenti sedi, apposite azioni volte ad ottenere l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 16 dell'accordo fatto a Roma il 18 marzo 1999 e ratificato con legge 26 maggio 2000, n. 159, in relazione alle indagini attualmente in corso da parte della Procura della Repubblica di Lecce in merito alla diffusione della "Xylella fastidiosa", nonché a valutare l'attuazione, qualora necessario, delle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie ai sensi degli articoli 18 e 19 dell'accordo;

2) in alternativa, a riconsiderare gli accordi internazionali alla base dello *status* speciale accordato all'Istituto agronomico mediterraneo di Bari, al fine di revocare allo stesso le immunità ed i privilegi di cui al citato accordo.

(1-00628)

Interpellanze

GIOVANARDI, GASPARRI - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

non è stata data ancora risposta all'interpellanza 2-00400 del 12 luglio 2016 nella quale si chiedevano spiegazioni sull'utilizzo di circa 20 milioni di euro per il recupero dei resti dei migranti che hanno perso la vita nel naufragio del 2015 davanti alle coste della Libia;

le operazioni sulla banchina nel porto di Augusta (Siracusa) si sono concluse il 12 luglio e il numero

definitivo e complessivo dei recuperi riassunto in un documento ufficiale dei Vigili del fuoco è stato di 458 *body bag*, 7 sacchetti contenenti indumenti ed effetti personali, 36 contenitori di morchie e liquami;
il 14 luglio ad Augusta è stata convocata una conferenza stampa nel corso della quale il prefetto di Siracusa Armando Gradone ha parlato del recupero di 675 salme;
in realtà, sarebbero stati calcolati 215 corpi effettivamente recuperati, essendosi i rimanenti, di numero imprecisato, dispersi in mare al tempo del naufragio e durante le prime operazioni di recupero del barcone;
alcuni dei corpi recuperati sarebbero stati poi trasferiti all'interno dei tir refrigerati parcheggiati presso il pontile Nato dove si starebbero esaminando circa 150-180 salme, mentre altre sarebbero già state tumulate presso cimiteri comunali che ne hanno accettato la sepoltura;
a tutt'oggi, non si capisce se l'operazione sia stata ideata e progettata per dare una dignitosa sepoltura ai poveri resti delle vittime di uno dei tanti naufragi avvenuti nel Mediterraneo, come affermato a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dalla necessità di effettuare riscontri tramite il DNA per identificare l'identità dei corpi recuperati, messi a confronto con radiografie e materiale genetico che sarebbe stato spedito dai parenti da vari Paesi dell'Africa e dell'Asia, come pubblicizzato dai medici che si sarebbero prestati gratuitamente per l'opera di identificazione e che nel mese di luglio chiedevano ulteriori fondi per effettuare i *test* e avere almeno il rimborso delle spese sostenute,
si chiede di sapere:
a che titolo il gruppo Fagioli SpA di Reggio Emilia abbia avuto l'incarico di recuperare il relitto e a quanto ammonti il costo di questa singola operazione;
quanti siano stati i migranti recuperati di cui sia stata accertata con sicurezza l'identità;
che tipo di sepoltura si intenda dare ai corpi recuperati e raccolti nei 458 *body bag*;
se corrisponda a verità, secondo quanto pubblicato dai giornali il 20 settembre 2016, che il Presidente del Consiglio dei ministri ha lanciato l'idea di mettere davanti alla nuova sede del Consiglio europeo il barcone recuperato, attualmente ormeggiato nel porto di Augusta, e se si intenda affidare l'incarico sempre al gruppo Fagioli SpA.
(2-00414)

Interrogazioni

MONTEVECCHI, GIROTTO, DONNO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CASTALDI, BERTOROTTA, BLUNDO, MANGILI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
(3-03151)
(*Già* 4-06254)

MONTEVECCHI, SERRA, MORONESE, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, SANTANGELO, COTTI, CASTALDI, BERTOROTTA, PUGLIA, BLUNDO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
(3-03152)
(*Già* 4-06255)

MONTEVECCHI, GIROTTO, DONNO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CASTALDI, BERTOROTTA, BLUNDO, MANGILI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
(3-03153)
(*Già* 4-06256)

MONTEVECCHI, SERRA, GIARRUSSO, BERTOROTTA, SANTANGELO, DONNO, CASTALDI, CAPPELLETTI, BOTTICI, MORRA, BLUNDO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
(3-03154)
(*Già* 4-06307)

QUAGLIARIELLO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), nata nel 1472 come monte di pietà per dare aiuto alle classi disagiate della popolazione della città di Siena, è la più antica banca in attività in Italia. Costituisce,

assieme alle altre società del gruppo, il terzo gruppo bancario italiano per numero di filiali;
lo Stato italiano, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, è divenuto il maggiore azionista di Mps, con circa il 4 per cento delle azioni;
la banca è già ricorsa al mercato per 8 miliardi di euro negli ultimi 2 anni, ma il suo valore si è quasi azzerato;
a fine luglio 2016 il Ministro in indirizzo si è esposto elargendo pubbliche rassicurazioni tanto all'Unione europea quanto all'opinione pubblica del nostro Paese per un asserito piano di risanamento da attuare entro Natale, che avrebbe mantenuto la continuità della dirigenza Mps e immesso 5 miliardi di euro nell'istituto di credito;
nel mese di agosto, il consiglio di amministrazione di Mps e della BCE hanno formalizzato il via libera al piano di salvataggio che consisteva nella cessione di 9,6 miliardi di euro di crediti deteriorati di Mps tramite cartolarizzazione e aumento di capitale da 5 miliardi garantito da un consorzio composto da una cordata di banche d'affari. La cartolarizzazione delle sofferenze prevede la partecipazione di un fondo pubblico, il fondo "Atlante 2", partecipato anche da Cassa depositi e prestiti;
questo piano di azione, elaborato da un *advisor* in collaborazione con il Ministero dell'economia, ha voluto evitare che si ricorresse al procedimento di risoluzione della banca e all'applicazione del *bail-in* (come previsto dall'attuale normativa comunitaria e come avvenuto per altre crisi bancarie precedenti e successive al caso senese) con la divisione delle perdite tra azionisti, obbligazionisti e, in ultima istanza, grandi correntisti della banca senese;
secondo quanto si apprende da fonti di stampa, nei primi giorni di settembre, in virtù della primazia azionaria del Governo italiano, ma con palese incoerenza rispetto quanto garantito in fase di negoziazione, il Ministro si sarebbe reso protagonista di in un intervento quantomeno "inconsueto". In una telefonata all'allora amministratore delegato di Mps, egli avrebbe detto a Fabrizio Viola: "Alla luce delle perplessità espresse da alcuni investitori in vista del prossimo aumento di capitale e d'accordo con la Presidenza del Consiglio, riteniamo opportuno che lei si faccia da parte", ottenendone il "passo indietro" poche ore dopo;
infine, il 14 settembre, il consiglio di amministrazione ha registrato anche la defezione del presidente, Massimo Tononi, e ha visto l'ingresso del nuovo amministratore delegato, Massimo Morelli, accolto dalle borse con un nuovo crollo del titolo Mps, che riporta la banca in allarme rosso e sulla soglia del fallimento,
si chiede di sapere:
quali conseguenze possa avere questa situazione di continuo allarme sull'intero sistema bancario, nonché sulla solvibilità economica dell'intero Paese;
quali siano le motivazioni per le quali si siano perse le tracce della "fase due" del piano di salvataggio, quello cioè che prevedeva l'immissione di liquidità, per un ammontare di 5 miliardi di euro, da parte di una cordata di banche di affari;
quale sia il ruolo che ha assunto il Ministro in indirizzo, quale rappresentante del primo socio di Mps, nel cambio al vertice della banca senese e se ci sia stato, e in quali termini, un coinvolgimento nella scelta del nuovo *board* da parte di Jp Morgan;
se intenda chiarire i tempi e le modalità della fase di ricapitalizzazione di Mps, con riferimento all'importo, ai sottoscrittori che vi parteciperanno, alle garanzie che presterà lo Stato e all'eventuale applicazione dei meccanismi del *bail-in*, specificando in particolare se intenda rassicurare gli azionisti e obbligazionisti in merito al rischio di azzeramento delle rispettive posizioni;
se intenda riferire in Parlamento su questa annosa vicenda, al fine di spiegare nel dettaglio le motivazioni e i risultati dei numerosi e invasivi interventi del Governo.
(3-03155)
Gianluca ROSSI, GOTOR, CARDINALI, GINETTI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* -
(3-03156)
(*Già* 4-06382)

CARDIELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
in data 14 gennaio 2016, è stato pubblicato l'atto di sindacato ispettivo 4-05065, a firma dell'interrogante, con il quale si chiede di predisporre un'ispezione ministeriale in Campania, al fine di accertare le responsabilità ed i motivi dell'inerzia della Regione nell'accreditamento delle unità di raccolta sangue associative che, di fatto, ha determinato una disparità di trattamento tra i cittadini campani e quelli del resto d'Italia. L'atto non ha sino ad ora avuto risposta e la situazione non si è risolta;
come evidenziato, con decreto del presidente n. 50/2014, la Regione Campania ha inteso recepire la norma dell'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 che disciplina il rapporto tra le unità di raccolta sangue associative ed i servizi immunotrasfusionali (SIT), nonché le modalità operative delle unità di raccolta;
l'accordo ha inteso porre una data ultima per l'accreditamento delle strutture di raccolta del sangue già esistenti, senza impedire che ulteriori e nuove strutture potessero essere accreditate;
il decreto ha di fatto sovvertito le finalità dell'accordo, in quanto, contrariamente a quanto accade in tutte le altre Regioni d'Italia, in Campania non è possibile accreditare nuove unità di raccolta, fisse o mobili: conseguentemente, al momento, in Campania ci sono solamente 9 unità di raccolta sangue accreditate, contro, ad esempio, le 436 autorizzate nel Lazio;
la Regione Campania non ha dato spiegazioni in merito all'anomalia. Sulla vicenda si registra che un funzionario pubblico è stato esautorato dal suo ruolo, e vi è stato uno scarico di responsabilità tra i commissari ed il direttore del centro regionale sangue;
ricordato che:
le associazioni si sono fatte carico di segnalare ripetutamente alla Regione come la situazione generi un danno grave alla collettività in un settore, quale quello della salute, costituzionalmente tutelato: infatti, al momento in Campania ci sono unità di raccolta associative (fisse e mobili, nuove, attrezzate e funzionali) costrette all'inattività, nonostante siano in possesso di strutture ed apparecchiature all'avanguardia, e altre non dotate di strutture fisse ma solo di vecchie autoemoteche che continuano a svolgere la loro attività. Dal punto di vista sanitario, l'entrata in vigore del decreto ha inoltre prodotto effetti negativi sulla qualità delle donazioni di sangue e delle trasfusioni, ottenendo risultati esattamente opposti a quelli che erano nelle intenzioni dell'accordo Stato-Regioni e lasciando, tra l'altro, intere province senza unità di raccolta;
dalla documentazione tecnica di aziende farmaceutiche produttrici di emoderivati si evince come l'incidenza positiva sulle donazioni associative sia aumentata e le donazioni da parte di donatori abituali si sia ridotta, come logica conseguenza del fatto che le unità di raccolta private dei mezzi necessari hanno di fatto ridotto le donazioni dei propri associati, con la conseguenza di avere una disponibilità di sangue meno sicuro e donatori abituali fermi;
il decreto ha determinato quindi forti squilibri nella disponibilità di sangue ed emoderivati nelle province (la provincia di Salerno compra regolarmente sangue dalla provincia di Caserta, mentre i donatori volontari di Salerno non possono donare). La situazione è oggetto di un'inchiesta da parte della magistratura;
evidenziato che:
la capacità di raccolta del sangue della Regione si concentra in una società che fa capo ad un unico gruppo familiare che da solo conta un numero di automezzi superiore a quello delle altre 9 unità di raccolta accreditate. Il mancato accreditamento di nuove autoemoteche ha di fatto creato un monopolio del servizio in tutta la regione, situazione che ha penalizzato il volontariato (mettendo a rischio i posti di lavoro del personale delle unità di raccolta penalizzate e lasciando i donatori volontari privi di riferimenti) e ha suscitato l'attenzione dell'autorità giudiziaria. Infatti, uno dei mezzi della società è stato sequestrato in quanto condotto da un pregiudicato e con targhe contraffatte;
sul punto, i competenti uffici regionali non hanno preso provvedimenti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre tempestivamente un'ispezione ministeriale

per accertare le responsabilità e i motivi dell'inerzia della Regione;
se non ritenga, essendo la situazione non mutata in 9 mesi, che vi siano le condizioni oggettive per intervenire, con potere sostitutivo, per superare il protrarsi dell'inadempienza della Regione;
se non reputi opportuno prevedere, per una questione di omogeneità procedurale a livello nazionale, che le associazioni del volontariato del sangue possano inoltrare la domanda di accreditamento durante tutto l'anno.
(3-03158)
BLUNDO, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, PUGLIA, SANTANGELO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
nella nota n. 2852 del 5 settembre 2016, emanata dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, si precisa: "che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che in coerenza con quanto previsto dal comma 63, articolo 1, della legge 107, nell'organico dell'autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa". Pertanto, si legge sempre nella stessa nota, "si aprono nuovi scenari, spazi di flessibilità che, se sapientemente e funzionalmente utilizzati, possono consentire ai docenti individuati su posti di potenziamento di svolgere attività di insegnamento integrate ad altre attività progettuali, nonché ai docenti finora utilizzati solo per l'insegnamento curriculare di occuparsi in tutto o in parte di attività di arricchimento dell'offerta formativa in coerenza con le competenze professionali possedute";
la nota ha scatenato la dura reazione di alcuni sindacati di categoria, in special modo di Unicobas, che, in un articolo pubblicato su "orizzontescuola" il 12 settembre 2016, ha denunciato la gestione "flessibile" dell'organico che si starebbe verificando in molte scuole, sulla scia di quanto esposto nella nota del Ministero. Più precisamente i docenti di ruolo, assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015(cosiddetta Buona Scuola) e che ai sensi della citata normativa conservano la titolarità della sede, rischierebbero, a causa di questa flessibilità, la perdita della stessa qualora accettassero di spostarsi, su richiesta del Dirigente Scolastico, sui posti del potenziamento;
considerato che:
la nota ministeriale del 5 settembre 2016, nel ribadire che l'organico dell'autonomia "rappresenta l'organico complessivo della scuola", chiarisce, altresì, che "non esiste distinzione contrattuale tra docenti curriculari e docenti di potenziamento", equiparando illegittimamente categorie giuridicamente diverse all'interno dello stesso organico. Inoltre, quanto disposto nella citata circolare contrasta con il comma 63 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, in cui si afferma che "l'organico dell'autonomia (è) costituito dai posti comuni per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa" e con il comma 73 in cui si precisa che "il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza";
considerato inoltre che:
sulla base di quanto esposto, è chiaro che, contrariamente a quanto previsto dalla citata nota del Ministero del 5 settembre, esistono 2 categorie di docenti, di cui la prima è composta da tutti i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, da quelli assunti nella cosiddetta "fase 0" nell'anno scolastico 2015/2016, da quelli assunti nella fase A del piano straordinario di assunzioni e da quelli che rientrano nella fase A dei movimenti dell'anno scolastico 2016/2017, che hanno acquisito titolarità su scuola senza essere coinvolti negli ambiti territoriali. Per tutti questi soggetti, permane l'assunzione con contratto a tempo indeterminato sull'istituzione scolastica, secondo il regime previgente alla legge n. 107 del 2015 e cioè, sostanzialmente, sulla base degli articoli 436 e seguenti del Testo unico (di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994), nonché delle disposizioni contrattuali. La seconda categoria è composta dai docenti assunti a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, costituito dalle residue nomine sui posti vacanti e disponibili (fase B), non precedentemente assegnati, dalle nomine su posti del potenziamento, tutte effettuate con procedura nazionale, da tutti i docenti assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, dai docenti in esubero o soprannumero o in mobilità a decorrere dallo stesso anno. Tutti questi soggetti saranno incardinati

negli albi territoriali. Pertanto emerge chiaramente la contraddizione tra la netta distinzione dello stato giuridico dei docenti operata dalla legge n. 107 del 2015, a seconda della fase in cui sono stati assunti, e quanto invece indicato dal Ministero nella nota n. 2852;
considerato altresì che, a parere degli interroganti:
la "titolarità di sede" per i docenti assunti in ruolo prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 è garantita dalla legge stessa e gli stessi conservano la "titolarità su scuola", decadendo solo per partecipazione alla mobilità volontaria o perché perdenti posto. E'pertanto illecito al di fuori delle due ipotesi di decadenza della titolarità (domanda di mobilità volontaria o perché perdenti posto), sottrarre ad un docente titolare su scuola delle ore di cattedra alle quali ha diritto e/o spostarlo, imponendolo come diktat del dirigente scolastico, sui posti del potenziamento destinati;
è paradossale a giudizio degli interroganti da parte del Ministero, contrariamente a quanto ben specificato nella legge n. 107 del 2015, configurare un "organico dell'autonomia" nel quale tutti i docenti di ruolo perderebbero la "titolarità", concedendo ai dirigenti scolastici la possibilità di spostare i docenti dalla "titolarità su scuola" al "potenziamento" e quindi, di fatto, parificandoli ai neoassunti sul "potenziamento" provenienti dagli albi regionali;
la situazione esposta rischia, in nome "dell'organico dell'autonomia", voluto dalla cosiddetta Buona Scuola, di generare ulteriori gravi tensioni e inutili contenziosi, con conseguenze certamente sfavorevoli per il Ministero, che causerebbero gravi ripercussioni sulle casse dello Stato;
considerato infine che la prospettiva produrrebbe, inoltre, il demansionamento dei suddetti docenti "titolari su scuola" (assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015) che sarebbero impiegati "coattivamente" dal dirigente scolastico verso l'attività di supplenza e la gestione di progetti e laboratori (anche in orario pomeridiano) previsti per i soli docenti assunti su posti del potenziamento,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per rimuovere le illegittimità descritte generate dalla suddetta nota ministeriale e per fare chiarezza sulla questione esposta in premessa;
se esista per gli insegnanti assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 il concreto pericolo di perdita della titolarità della sede, al di fuori delle due ipotesi previste dalla normativa vigente, ovvero la partecipazione alla mobilità volontaria o la perdita del posto.
(3-03159)
BERTOROTTA, CAPPELLETTI, MORRA, SANTANGELO, DONNO, GIARRUSSO, MORONESE, PUGLIA - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia* - Premesso che:
si apprende dal quotidiano "la Repubblica" del 2 settembre 2016, in un articolo dal titolo "Imprenditrice italiana arrestata in Libia per tentata frode", che il 1° settembre 2016 l'imprenditrice italiana Tiziana Gamannossi sarebbe stata arrestata dalle forze libiche fedeli ad Al Serraj con l'accusa di frode;
secondo quanto riportato nell'articolo, l'imprenditrice avrebbe cercato di cambiare un assegno della compagnia petrolifera Brega Oil Company e sarebbe stata scoperta da un funzionario insospettito dall'ingente somma, circa 6 milioni di euro corrispondenti a 10 milioni di dinari, che la Gamannossi era intenta a ritirare;
secondo quanto riportato dall'organo di stampa "Lybia Observer", la più importante fonte di informazioni *on line* sul Paese nordafricano, in un articolo dal titolo "*italian* businesswoman arrested in Libya for multi-million dinar fraud" del 2 settembre 2016, la Gamannossi avrebbe avuto rapporti con il *leader* dell'ex Governo di Tripoli, il misuratino Khalifa Ghwell e con un militare, tale Khaled Mangoush, con i quali avrebbe concordato la fornitura di un carico alimentare del valore di circa 631.000 euro;
secondo quanto riportato dal sito di informazione *on line* "lindro", in data 13 settembre 2016, la Gamannossi, oltre ad essere "ben conosciuta tra gli imprenditori e diplomatici italiani e francesi, è un personaggio noto alla stampa cattolica come "Famiglia Cristiana" e "AsiaNews", che dedicano a più riprese articoli sulla sua 'eroica figurà, simbolo della tenacia imprenditoriale italiana all'estero. Altresì,

compare da anni su vari quotidiani libici che dedicano pagine intere alle sue attività imprenditoriali. Varie le interviste concesse da Tiziana a quotidiani e emittenti radio televisive libiche dal 2009 al 2010";
considerato che:
la Gamannossi, tratta in arresto dalle forze fedeli ad Al-Sarraj, le DJIF, è tuttora detenuta in un carcere libico e non si hanno notizie certe sul suo stato di salute;
secondo l'organizzazione umanitaria "Human right watch", che nel 2015 ha pubblicato diversi articoli sulla detenzione arbitraria e sulle torture nelle carceri libiche, nel Paese i centri di detenzione non rispettano i più elementari diritti umani;
la stessa Gamannossi si è più volte espressa in maniera critica nei confronti dell'intervento militare contro il Governo libico di Gheddafi e ha più volte manifestato le sue perplessità sul nuovo corso degli eventi politici nel Paese;
in qualità di cittadina italiana, l'imprenditrice detenuta rischierebbe la vita all'interno del carcere libico;
considerato inoltre che:
l'attuale confusione nella distribuzione del potere in Libia non permetterebbe di stabilire con assoluta certezza e in tempi brevi la situazione civile e penale della Gamannossi;
a giudizio degli interroganti, il conflitto tra fazioni locali potrebbe aver confuso ulteriormente la Gamannossi alla ricerca dei referenti politici e istituzionali, ai quali la stessa si è rivolta per svolgere le proprie attività imprenditoriali,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza siano state assunte per monitorare lo stato di salute e le condizioni di carcerazione della detenuta italiana Tiziana Gamannossi;
se, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, non intendano attivarsi al fine di procedere alla richiesta di estradizione alle autorità libiche competenti e, per tutelare la vita e le condizioni di salute della cittadina italiana, nelle more dell'accettazione della richiesta di estradizione, attivarsi affinché vengano immediatamente concessi alla stessa gli arresti domiciliari.
(3-03160)
MALAN - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che :
secondo quanto riportano diverse fonti di stampa del 25 e 26 settembre 2016, lo scorso venerdì 23 settembre a Prato, uno striscione con su scritto "Forza Italia Prato" in piccolo e "Renzi hai fallito" in grande, affisso presso la sede del coordinamento provinciale giovanile di Forza Italia e a pochi metri dal luogo dove il Presidente del Consiglio dei ministri si è recato per un incontro sul *referendum* costituzionale, è stato materialmente tagliato dagli uomini della polizia mandati dal questore, di modo che la scritta residuale è diventata "Italia Prato - Hai fallito";
il questore Paolo Rossi avrebbe commentato, dicendo che: "È una questione di sicurezza pubblica, noi abbiamo il compito di stemperare gli animi. Una pattuglia ha ritenuto dunque di rimuovere la parte dello striscione senza però che questo comporti la lesione dei diritti di nessuno",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che ciò consista in una censura e violazione della libertà di manifestazione di pensiero, peraltro rendendo inservibile e privo di significato uno striscione di proprietà dei giovani di Forza Italia;
se ritenga legittima tale procedura, specialmente a fronte di un Presidente del consiglio dei ministri che era in città per promuovere una posizione di parte nel *referendum* costituzionale, istituto che rappresenta la massima espressione di democrazia diretta;
in caso affermativo, quali siano i criteri generali per l'ammissibilità degli striscioni, se in generale non si possa accusare nessun esponente politico di fallimenti politici o se ciò valga solo per l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, e quali altre espressioni possano autorizzare le forze dell'ordine a distruggere manufatti privati legittimamente affissi;
in caso contrario se e quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del questore.

(In allegato alla presente interrogazione si allega documentazione che resta acquisita agli atti del Senato).

(3-03161)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS, PETRAGLIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* -

Premesso che:

il 28 luglio 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta del Ministro della salute Beatrice Lorenzin di istituire per il 22 settembre di ogni anno una giornata nazionale dedicata all'informazione e formazione sulla fertilità umana. Come riporta il comunicato stampa del Consiglio dei ministri «L'iniziativa colloca il tema al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese, con la consapevolezza che la salute riproduttiva è alla base del benessere psico-fisico, oltre che relazionale, di tutti i cittadini, anche tenuto conto che il problema della denatalità influenza direttamente molti settori, in campo economico, sociale, sanitario e previdenziale»;

è stata dunque avviata dal Ministero della salute stesso una campagna di comunicazione costituita da *slogan* e cartoline a giudizio degli interroganti di dubbia utilità e percepite dalla collettività come poco rispettose, tra cui si ricordano frasi come «Sbrigati, non aspettare la cicogna». La campagna sprona dunque le donne a fare più figli, e presto;

forti critiche e proteste si sono giustamente sviluppate sin dall'avvio della campagna. Il Ministro ha tuttavia risposto semplicemente con un laconico: la campagna sul "Fertility day" «non è piaciuta? Ne facciamo una nuova»;

il 1o settembre 2016, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi prendeva le distanze dalla campagna di comunicazione voluta dal ministro Lorenzin, affermando di non sapere niente della campagna e, in particolare, «nessuno dei miei amici fa un figlio perché vede un cartellone pubblicitario»;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

la campagna di comunicazione ministeriale sulla fertilità ha mostrato chiaramente di non avere assolutamente l'intento di informare, ma piuttosto quello di promuovere un'ideologia;

l'immagine minacciosa della donna con la clessidra richiama l'antica idea della donna corpo e natura, obbligata a fare figli, attraverso messaggi regressivi: se non fai presto non avrai figli, al massimo, ma non è sicuro, solo uno. Se non fai figli non contribuisci al bene comune: tu giovane donna infertile sei come una buccia di banana avvizzita;

una campagna di comunicazione aggressiva, ricattatoria e minacciosa, che ha prodotto un rigetto sociale amplissimo, in primo luogo di tante donne, e una forte critica da parte di esperti di comunicazione, di scienze mediche e psicosociali;

l'obiettivo è sembrato, infatti, quello di generare ansia per "l'orologio biologico che corre";

già nel marzo 2014, pensando alla predisposizione del piano nazionale per la fertilità (elaborato nel maggio 2015) il ministro Lorenzin in un'intervista al quotidiano "Avvenire" affermava che «i bambini devono tornare a nascere e serve educare alla maternità», dato che «il crollo demografico è un crollo non solo economico, ma anche sociale». «La decadenza» va «frenata con politiche di comunicazione, di educazione e di scelte sanitarie» e «bisogna dire con chiarezza che avere un figlio a trentacinque anni può essere un problema»;

appare chiara la linea ideologica di parte che muove il Ministro nelle scelte di governo, a partire dal processo di svuotamento che ha subito la sentenza della Corte costituzionale volta a superare il divieto di fecondazione eterologa. Allo stesso modo, vengono ignorate cinicamente le difficoltà che molte donne incontrano nel ricorrere alla legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. In ultimo, si ricorda quanto avvenuto in sede di discussione della legge sulle unioni civili (legge 20 maggio 2016, n. 76), quando la pratica della *surrogacy* è stata intesa quale crimine contro l'umanità;

il Governo, dunque, se da un lato propugna uno Stato interventista-paternalista sui comportamenti procreativi delle persone, dall'altra attacca l'universalismo delle politiche del diritto alla salute con scelte che impoveriscono il sistema sanitario pubblico e lo indirizzano al mercato e alla logica del

profitto;
il tema della denatalità è, infatti, un problema serio. I dati dell'Istat evidenziano come i nuovi nati siano in costante diminuzione: nel 2015, le nascite sono state 488.000 (con un calo pari a 15.000 unità), nuovo minimo storico dall'unità d'Italia nonché quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna. La decisione di mettere al mondo dei figli viene sempre più posticipata, come documenta l'aumento dell'età media delle madri al parto;
affrontare il problema della denatalità da parte del Governo a colpi di pedagogia autoritaria è dunque fuorviante e inefficace, poiché la rinuncia o la posticipazione della nascita di un bambino appartengono a un complesso mosaico di ragioni, connesse *in primis* con la soggettività di un individuo. Processi che coinvolgono sessualità, amore, futuro, identità sessuali, libertà, relazioni tra i sessi, desiderio, fiducia: tutti temi che non possono essere semplificati con richiami volontaristici, né tantomeno ricondotti a parametri unicamente sociali ed economicistici;
la bassa crescita o la decrescita demografica è un problema che deve essere affrontato in una dimensione globale e non solo nazionale o patriottica, anche per le sue strette connessioni con le politiche dell'immigrazione;
un piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro Paese deve muovere dall'affermazione della libertà di scelta di maternità e del diritto alla salute riproduttiva, promuovendo robuste politiche attive e strutturali per garantire l'autonomia delle persone e il rispetto delle loro scelte di vita;
è necessario creare condizioni di sostegno verso la personalissima scelta dell'avere figli: un nuovo sistema del *welfare*, dunque, con una maggiore attenzione ai servizi socio-educativi, il riconoscimento sociale della cura, il sostegno al reddito, congedi parentali incentivanti per gli uomini, nonché lavoro femminile organizzato per poter accudire le relazioni umane;
molte realtà europee dimostrano infatti l'esistenza di rapporto diretto tra accesso femminile al lavoro, natalità e benessere della collettività;
l'Italia si conferma tuttavia come uno dei Paesi europei a più bassa occupazione femminile, condizionando fortemente la possibilità di determinare il proprio progetto di vita;
i dati del "Rapporto Italia 2015" dell'Eurispes hanno evidenziato l'incidenza della precarietà e dell'incertezza per il futuro nell'aumento delle persone che non si sentono in grado di dare garanzie alla propria famiglia con il proprio lavoro;
in aggiunta a quanto emerso alla fine del mese di agosto, il 21 settembre è circolata una nuova *brochure* del Ministero ascrivibile alla campagna "Fertility day", in cui vengono ritratte le buone abitudini da seguire e i cattivi compagni di abbandonare: i primi vengono associati ad un gruppo di ragazzi bianchi, sorridenti e ben pettinati. Nella seconda immagine, relativa ai cattivi compagni, un gruppo di ragazzi fumano, di cui due, in primo piano, sono neri;
l'immagine ha dato l'avvio ad una nuova ondata di critiche per il suo contenuto ad avviso delle interroganti razzista, volto a dividere il mondo giovanile in due immagini anacronistiche, ridicole e decisamente offensive. Immagini risultate già utilizzate: la prima per una pubblicità di impianti dentali; la seconda, in alcune campagne (di cui una, negli Stati Uniti, aveva già suscitato polemiche) tra le quali, secondo fonti della stampa nazionale ("Corriere della sera" del 22 settembre «Messaggi razzisti. Ritirato l'opuscolo sul Fertility day») anche dall'associazione religiosa "Scientology",
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda prendere nell'immediato le distanze dalle modalità e dai contenuti della campagna Fertility day, nonché dalle scelte del ministro Lorenzin, valutando in tal senso gli atti concreti da compiere, al fine di riconsiderare nel merito e nel metodo le proposte, le decisioni e le iniziative connesse con la campagna;
se il Ministro in indirizzo non intenda riferire con urgenza al Parlamento circa le scelte compiute nel merito e nel metodo per la campagna;
se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuna l'immediata e definitiva cancellazione di una campagna di comunicazione che ha provocato esteso rigetto sociale, porgendo le scuse alle italiane e a

coloro che si siano sentiti offesi dalle immagini secondo le interroganti di contenuto razzista emerse nella *brochure* del 21 settembre;
se intenda avviare nell'immediato una puntale verifica delle risorse utilizzate per la campagna, con particolare attenzione alla *brochure*, accusata di linguaggio razzista;
se, per quanto di sua competenza, non intenda valutare l'opportunità di avviare ogni 22 settembre una giornata di formazione e informazione sul diritto alla salute riproduttiva, per la prevenzione e la cura della sterilità di entrambi i sessi, riconoscendo altresì come le scelte procreative siano scelte libere, *in primis*, delle donne;
se non ritenga opportuno prevedere, per quanto di sua competenza, all'interno dei successivi interventi normativi, risorse finalizzate ad un piano di prevenzione della sterilità, attraverso l'informazione e la promozione di stili di vita che riducano o eliminino tra i giovani i fattori di rischio, anche per ciò che concerne gli effetti sulla fertilità di donne e uomini e sulle malattie neonatali dell'inquinamento e della contaminazione delle matrici ambientali.
(3-03150)
MANCUSO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto evidenzia una pianta organica costituita da 13 giudici, un presidente di sezione ed un presidente di Tribunale;
già l'ultima visita ispettiva del 2014 aveva ritenuto la dotazione di personale del Tribunale inadeguata rispetto al carico di lavoro arretrato e alle nuove pendenze;
al 30 giugno 2015, l'arretrato di cause e processi da celebrare era costituito da 18.854 procedimenti pendenti sui ruoli civili; da 317 fallimenti pendenti; da 3.126 processi pendenti sui ruoli dibattimentali, di cui 110 dinanzi al collegio. La situazione, oggi, risulta ulteriormente aggravata, anche considerando che tutto il carico di lavoro è da ripartire sui soli 10 giudici attualmente disponibili;
tenuto conto che:
la presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle associazioni criminali, anche straniere, Rosy Bindi, a conclusione della visita avvenuta nell'ottobre 2014, aveva sottolineato l'importanza della presenza dello Stato in quel territorio, sollecitando la copertura dell'organico dell'ufficio inquirente;
come recentemente ricordato dal procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, dottor Crescenti, il Ministero della giustizia e il Governo hanno pubblicamente mostrato attenzione alla situazione del Tribunale: in particolare, si ricorda la visita del Ministro, avvenuta il 28 giugno 2016, il quale aveva assicurato risorse e manifestato interesse specifico per un circondario riconosciuto di estrema importanza;
secondo il presidente del Tribunale, dottor De Marco, l'ufficio può operare con un livello minimo di efficienza solamente con un ampliamento della pianta organica di almeno 4 unità, da destinare rispettivamente una all'ufficio Gip, 2 al dibattimento penale, una al settore civile;
considerato che:
lo schema di decreto ministeriale per il riordino delle piante organiche degli uffici giudiziari predisposto dal Ministero, tuttavia, penalizza sia il Tribunale che la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto: infatti, non sarebbe stato disposto l'aumento richiesto di 4 unità dei magistrati giudicanti e, per di più, la Procura dovrà subire un taglio di uno dei 5 sostituti procuratori attualmente assegnati;
appare quindi evidente il contrasto tra le dichiarazioni di volontà manifestate dal Ministro e i provvedimenti concreti relativi alle forze assegnate agli uffici giudiziari;
sia il diniego alle richieste di un ampliamento di organico che la riduzione dei magistrati inquirenti sembrano lasciare i funzionari della giustizia e dello Stato in condizioni di lavoro assolutamente precarie e critiche, con grave danno per i cittadini e per l'amministrazione della giustizia nel territorio;
i fattori ambientali e le caratteristiche sociali del territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, anche in termini di richiesta di accesso alla giustizia e pericolosità della criminalità organizzata, sembrano suggerire provvedimenti nella direzione non certo della mortificazione delle richieste dei magistrati, bensì di una più corposa presenza dello Stato;

anche il consiglio dell'ordine degli avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto dall'avvocato Francesco Russo, si è opposto all'ulteriore ridimensionamento dell'organico degli uffici giudiziari, reiterando la richiesta al Consiglio superiore della magistrature e al Ministro, già formulata con diverse delibere precedenti, di un congruo ampliamento dell'attuale pianta organica di Tribunale e Procura,
si chiede di sapere il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rideterminare le modifiche dell'organico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel senso di un incremento delle unità in dotazione agli uffici con funzioni giudicanti e requirenti, viste le criticità territoriali e le difficoltà operative quotidiane dei magistrati che vi lavorano, anche a causa dell'organico estremamente ridotto.
(3-03157)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAPACCHIONE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
come reso noto dal gruppo "l'Espresso", i quotidiani "Il Centro" e "La città di Salerno" sono stati ceduti a nuove società editrici;
in particolare, la nuova editrice de "Il Centro" farà capo agli imprenditori Luigi Pierangeli, Cristiano Artoni, Alberto Leonardis e Luigi Palmerini, mentre il quotidiano "La città di Salerno" sarà edito dalla società So.Ge.P.Im Srl, *holding* della famiglia Lombardi-Scarlato;
la So.Ge.P.Im Srl fa capo a Giovanni Lombardi, imprenditore che opera nel campo sanitario, della grafica, dell'editoria e del calcio. Nel corso delle proprie attività imprenditoriali egli ha avuto la proprietà di quote di diverse squadre calcistiche italiane, per poi diventare presidente della Casertana di cui era anche socio di maggioranza;
durante gli anni della sua esperienza ai vertici della società calcistica campana, Lombardi è stato colpito dal "Daspo", il che lo ha indotto a cedere le proprie quote societarie all'imprenditore ed avvocato romano Luca Tilia, già presidente del Martina Franca;
nel corso di un ampliamento della compagine societaria della Casertana, Lombardi ha fatto da intermediatore per l'ingresso della società "Il Nibbio" che, con sede a Scafati (Salerno), ossia la sua città, opera nel campo della sicurezza privata. Alla trattativa per tale cessione, come riportato da organi di stampa, avrebbe avuto parte attiva Roberto Conte, imprenditore a lungo coinvolto in inchieste giudiziarie e condannato in primo grado per concorso esterno in associazione camorristica,
si chiede di sapere se il Governo sia al corrente dei fatti esposti, se la cessione del quotidiano "La città di Salerno" sia stata oggetto di opportune verifiche e vigilanza, tanto più trattandosi di un organo di stampa destinato, quindi, per sua stessa natura, alla più ampia diffusione possibile e ad essere eventualmente beneficiario di provvidenze pubbliche e se ci sia il rischio che le opacità descritte in premessa per quanto attiene alle attività imprenditoriali di Lombardi nel settore del calcio rischino di riverberarsi anche sulla nuova società editrice.
(4-06387)

CAPACCHIONE - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
la società EP SpA con sede amministrativa a Napoli era affidataria della gestione del servizio di ristorazione dei degenti e delle mense del personale dipendente dell'azienda ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta e dell'istituto nazionale per la cura dei tumori fondazione "Giovanni Pascale" di Napoli, in virtù di contratti stipulati a seguito di bandi di gara a rilevanza pubblica;
a seguito dell'indisponibilità della ditta EP SpA a ricondurre i prezzi praticati a quelli di riferimento indicati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con le delibere n. 53 del 23 gennaio e n. 54 del 24 gennaio 2014, l'azienda ospedaliera di Caserta provvedeva alla risoluzione del contratto in essere;
con delibera n. 737 del 18 settembre 2013, anche l'ospedale Pascale provvedeva alla risoluzione unilaterale del contratto in essere per gravi inadempimenti imputabili all'EP SpA. Dalla successiva delibera n. 756 del 3 ottobre 2013 risulta, invece, una risoluzione consensuale del contratto non più riconducibile a gravi inadempimenti, il che ha di fatto bloccato l'avvio di procedure sanzionatorie nei

confronti della società affidataria dei servizi di ristorazione;
considerato che:
l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, successivamente ai fatti, è stata sottoposta a commissariamento per infiltrazione camorristica, addirittura recentemente prorogato dal Ministro dell'interno, e risulta attualmente essere l'unica azienda ospedaliera ad essere commissariata in Italia;
entrambe le gare citate sono oggetto di attività di indagine da parte della Direzione distrettuale antimafia di Napoli,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti e come li valutino, quale azione di vigilanza abbiano operato nel corso della stipula dei contratti e quali iniziative abbiano invece intrapreso a seguito della loro risoluzione;
se sia ipotizzabile immaginare che vi siano state pressioni della EP SpA sulla dirigenza dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per addivenire ad un adeguamento dei prezzi oggetto del contratto stipulato prima di giungere alla sua risoluzione;
se non ravvedano delle gravi incongruenze nelle due delibere, emanate a solo un giorno di distanza l'una dall'altra, con le quali l'ospedale Pascale procedeva, attraverso motivazioni, secondo l'interrogante, contrastanti presenti nei due atti, alla risoluzione consensuale del contratto in essere con la EP SpA.
(4-06388)
VERDUCCI, LO MORO, PEZZOPANE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 430, della legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 1, comma 759, lett. *a)* e *b)*, della legge n. 208 del 2015, che testualmente recita: "In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 e 2016 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente, che può utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione", si chiede di sapere:
quale sia il motivo per cui è preclusa agli enti in stato di dissesto economico-finanziario, come la Provincia di Vibo Valentia, la rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti che favorirebbe, in enti che sono già in difficoltà (la Provincia di Vibo Valentia ad esempio non paga gli stipendi dei dipendenti), il riequilibrio di bilancio e, con l'abbassamento delle rate, una maggiore disponibilità economica da utilizzare per il pagamento degli stipendi, la manutenzione delle strade e soprattutto delle scuole;
quali interventi intenda attuare, al fine di sostenere le aree vaste (ex Province), in particolar modo quelle in stato di dissesto economico-finanziario, nella gestione ordinaria del personale, della manutenzione delle strade e soprattutto nella manutenzione delle scuole.
(4-06389)
ANITORI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il lago di Vico è un bacino imbrifero di alto valore naturalistico e paesaggistico, risorsa importante per l'approvvigionamento idrico per la popolazione locale e per attività economicamente essenziali come il turismo e la pesca;

esso detiene il primato di altitudine tra i grandi laghi italiani con i suoi 507 metri sul livello del mare, ed è circondato dal complesso montuoso dei monti Cimini. Per le sue peculiari caratteristiche naturali è parte della riserva naturale lago di Vico ed è tra i biotopi di rilevante interesse europeo: sito di importanza comunitaria (SIC) IT 6010023 e zone di protezione speciale (ZPS) IT 6010024 e IT 6010057;

la qualità delle acque del lago assume un rilievo importante non solo per la cospicua presenza di turisti, favorita dalle numerose strutture ricettive sorte nel corso degli anni nelle zone limitrofe, che utilizzano il bacino per fini balneari, ma soprattutto per la salvaguardia del territorio e per le numerose specie botaniche e zoologiche presenti;

il lago di Vico costituisce, inoltre, importante fonte di approvvigionamento idropotabile per gli acquedotti dei Comuni di Caprarola e Ronciglione (Viterbo). Infatti, con deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2004, n. 237, le risorse idriche del bacino sono state classificate nella categoria A/2, in qualità di acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

tra le altre finalità, le acque del lago sono oggetto di attività di pesca professionale del persico e del coregone, nonché di pesca sportiva, che richiamano, ogni anno, un buon numero di appassionati;

considerato che:

da circa 50 anni si è assistito ad un progressivo degrado qualitativo delle acque, dovuto per la gran parte, come ormai ampiamente studiato e documentato, all'incremento di sostanze chimiche (fosforo e azoto, in particolare) derivanti dalle aree agricole coltivate a noccioleto nel bacino scolante del lago, e veicolati al corpo idrico dal deflusso superficiale e dal suolo eroso. Le precipitazioni in esubero rispetto alla capacità di trattenuta del suolo tendono, infatti, a percolare attraverso il terreno verso i corpi idrici sotterranei, e a scorrere, come deflusso superficiale, verso il lago;

il corpo idrico del lago è caratterizzato da una decisa ed intrinseca sensibilità ambientale, legata all'origine vulcanica del sito: la ridotta attività idrologica, causata dalla mancanza di qualsiasi immissario, e i tempi molto lunghi di ricambio (stimati intorno ai 17 anni) acuiscono questa sua caratteristica. Il limitato e lento ricambio idrico ha favorito nel tempo l'accumulo di ingenti quantità di nutrienti, con il raggiungimento di concentrazioni preoccupanti, nonostante l'assenza nel bacino scolante di scarichi civili e industriali di rilievo;

l'aumento di nutrienti nelle acque del lago (processo di eutrofizzazione), tra cui fosforo e composti azotati, sta provocando la comparsa, nel periodo invernale e primaverile, di cianobatteri, tra cui la Planktothrix rubescens (alga rossa), produttrice di cianotossine pericolose per la salute umana;

inoltre, sono sempre più frequenti e dannosi i fenomeni di anossia delle acque (mancanza di ossigeno), che dagli strati più profondi si stanno pericolosamente spostando a pochi metri dalla superficie;

questi due gravi fenomeni prodotti dall'inquinamento delle acque del lago stanno assumendo contorni preoccupanti e, se non si interviene in modo adeguato, sono destinati a compromettere irreversibilmente la qualità ambientale, naturale e la vita stessa del bacino; la balneazione sarà presto interdetta, così come la potabilità dell'acqua e le attività di pesca. Modesti interventi di rallentamento delle quantità di fosforo e di azoto non sono ormai più sufficienti ad interrompere il degrado in corso, in quanto occorrono azioni organiche, coordinate ed incisive di risanamento;

considerato, inoltre, che:

i Comuni di Ronciglione e di Caprarola sono già stati costretti ad emettere ordinanze di non balneabilità nel maggio 2016;

le ordinanze sono arrivate a seguito delle analisi eseguite dall'Arpa Lazio che hanno rilevato una concentrazione di cianobatteri superiore alla soglia ammessa, tali da considerare temporaneamente non idonee alla balneazione alcune aree del lago;

la nocciolicoltura, una delle cause principali dell'inquinamento, prima o poi non trarrà più beneficio economico dal prodotto, anche perché il frutto trattiene al suo interno fitofarmaci dannosi alla salute, così come sottolineato da studiosi e ricercatori dell'Istituto superiore di sanità in varie occasioni e convegni;

rilevato che:
sarebbe necessario, al fine di implementare un *trend* positivo, analizzare le attuali tecniche agronomiche (lavorazioni del terreno, modalità d'uso, quantità e qualità dei fertilizzanti e dei presidi fitosanitari) impiegate nel bacino del lago di Vico, con particolare riferimento alla coltivazione delle nocciole, con il coinvolgimento attivo dei coltivatori locali e le loro associazioni; in tal modo si potrebbero stilare indicazioni di buone pratiche, di prodotti e tecniche a basso impatto e un disciplinare aggiornato con obblighi di divieti, per minimizzare gli apporti di nutrienti alle acque del lago;
sarebbe auspicabile progettare e realizzare sul lago, con il coinvolgimento della Regione Lazio e delle associazioni ambientaliste, una fascia costiera "tampone" formata da vegetazioni arboree, arbustive ed erbacee stabili, e da macrofite emergenti (canneti) o sommerse (idrofite), in grado di assorbire nutrienti e agrochimici dilavati o percolanti dalle aree coltivate verso le acque lacuali;
bisognerebbe approntare un'analisi del reticolo esistente di raccolta e scorrimento delle acque di superficie nel bacino del lago di Vico, per tarare minuziosamente gli interventi necessari per un'efficace regimazione delle acque di ruscellamento, in modo tale da impedire il loro sversamento tal quale nel lago, e da garantire il loro incanalamento verso vasche dedicate alla fitodepurazione e verso reti di convogliamento, per la parte possibile, nel rio Vicano;
si rende, inoltre, necessario progettare e realizzare un intervento idraulico per accelerare il ricambio delle acque anossiche di profondità del lago, per procedere ad una loro eventuale ossigenazione con adeguati interventi di superficie o con il loro convogliamento, fuori dal lago, nel rio Vicano,
si chiede di sapere:
quali iniziative concrete il Ministro in indirizzo abbia avviato sul tema, tenuto conto delle funzioni attribuite in materia di danno ambientale, anche in termini di prevenzione, alla luce degli impatti sul corpo idrico interessato e sui siti della rete Natura 2000 di diretta attenzione della Commissione UE;
se non sia il caso di promuovere una cabina di regia, composta da esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Arpa, della Regione Lazio e dei Comuni prospicienti il lago di Vico, per fare il punto sulla situazione attuale e predisporre, in modo accurato, un piano di intervento che contempli le misure precedentemente esposte;
se, nella stesura delle linee di intervento concordate, non sia il caso di coinvolgere, attivamente le associazioni e i comitati locali, per valutare i diversi interessi in gioco e tutelare anche le attività economiche gravitanti intorno alla zona lacustre;
se quota parte delle risorse già stanziate a legislazione vigente per il dissesto idrogeologico o per la depurazione possa essere destinata alle misure più urgenti per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale del lago;
se non ritenga opportuno stanziare risorse specifiche nella prossima legge di bilancio, per programmare in modo puntuale gli interventi di risanamento pluriennale, al fine di salvaguardare l'equilibrio ecosistemico del lago e, con esso, il futuro delle economie turistiche interessate.
(4-06390)
MARIN - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da notizie di stampa, vi sarebbe un numero indeterminato di soggetti richiedenti asilo, probabilmente "alcune centinaia", che saranno dislocati a partire da metà ottobre 2016 nell'ex base Nato del "I Roc" a Giarre, piccola frazione del comune di Abano Terme (Padova), ente locale commissariato nel mese di giugno 2016, a seguito dell'arresto del sindaco Luca Claudio avvenuto a pochi giorni dalle elezioni;
è evidente come tale scelta rischia di colpire al cuore l'economia di Abano, che vive quasi interamente di turismo; sarebbero infatti inevitabili le ricadute negative per il comparto turistico legato al centro termale della città, che dà sostentamento a circa 5.000 famiglie;
occorre rilevare che si tratta di un tipo di turismo che ha una stagionalità che si estende per l'intera durata dell'anno solare, con un'immagine consolidata anche all'estero, che si trova attualmente, dopo anni di crisi, in una fase in cui finalmente i dati testimoniano una ripresa di gradimento, soprattutto da parte degli stranieri, con 731.000 arrivi e 3 milioni di presenze complessive nel bacino nel solo 2015;
giova, altresì, ricordare che si tratta di un turismo composto in buona parte da persone che

anagraficamente rientrano nella cosiddetta terza età e che, in considerazione della propria fragilità, valutano come elemento determinante per la scelta della loro meta turistica la percezione di ordine e di sicurezza che una località è in grado di offrire;
il dubbio, a parere dell'interrogante, è che se oggi Abano avesse avuto un sindaco in carica, e, quindi, un consiglio comunale e un interlocutore politico in grado di reagire ad un'"imposizione" dall'alto, forse le scelte sarebbero state altre;
non c'è stata alcuna valida illustrazione da parte del prefetto dei motivi posti alla base della scelta operata che, senza alcun dubbio, avrà pesantissime ripercussioni non solo sull'economia del territorio termale veneto, ma addirittura su quella dell'intera regione (basti pensare a quante persone arrivano nelle città d'arte venete tra quelle soggiornanti presso le terme di Abano e Montegrotto);
a giudizio dell'interrogante il dubbio che la scelta del prefetto possa essere stata frettolosa, non ben ponderata ed in qualche modo effettuata approfittando delle contingenze venutesi a creare, è ulteriormente avvalorato dalla circostanza che il commissario prefettizio, Pasquale Aversa (gerarchicamente dipendente dal medesimo prefetto), ha infatti revocato, poche settimane or sono, invocando motivi di convenienza economica, un protocollo di intesa firmato nel 2015 per la cessione al Comune dell'ex base Nato per farne un uso pubblico e socialmente utile e, a distanza di solo qualche giorno, ha ufficializzato l'arrivo dei profughi, non senza chiarire con l'occasione la sua posizione. Ha infatti dichiarato: "Al Prefetto io avevo detto no ai profughi ad Abano. Avevo portato anche uno stampato dei dati sulle presenze turistiche. Sono un lavoratore dipendente, non comando io e probabilmente nemmeno il Prefetto Patrizia Impresa";
ebbene, a giudizio dell'interrogante, tali dichiarazioni, unitamente al dichiarato ruolo di "dipendente" del commissario, confermano in tutta evidenza che la scelta sia stata orientata su Abano proprio approfittando dell'assenza del sindaco,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo a tutela dell'economia del territorio e dell'occupazione di migliaia di famiglie;
quali siano le ragioni della scelta di Abano Terme, e se tale Comune sia stato individuato solo per l'assenza di una figura politica in grado di interloquire sul tema e di opporsi a tale decisione.
(4-06391)

PAGLIARI, CUCCA, DALLA ZUANNA, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che nella risposta data all'interrogazione con risposta immediata 3-02496 il 21 settembre 2016 alla Camera dei deputati, lo stesso Ministro in indirizzo ha affermato che: 1) la legge di stabilità per il 2015 ha abrogato la possibilità per i dirigenti scolastici di avvalersi dell'esonero e del semiesonero dall'insegnamento per la figura del collaboratore vicario (o primo collaboratore) che riguarderebbe tutte le tipologie di docenti; 2) la legge n. 107 del 2015, all'art. 1, comma 83, assegna al dirigente scolastico la possibilità di individuare i propri collaboratori entro il limite del 10 per cento dell'organico dell'autonomia, di cui fanno parte anche gli insegnanti di religione cattolica; 3) il comma 7 ha previsto l'assegnazione del contingente di potenziamento dell'offerta formativa destinato alle attività finalizzate a migliorare l'organizzazione delle scuole, in una modalità a causa della quale, in relazione alla funzione di collaboratore vicario, "non è possibile che si possa presentare tale opportunità" per gli insegnanti di religione cattolica, identificando in modo puntuale la causa di ciò nella assenza di un piano di potenziamento dell'offerta formativa per tale materia; 4) in caso di applicazione non del tutto corretta di singoli casi, il Ministro ha dichiarato di essere "pronta ove necessario, a intervenire";
considerato che:
già all'avvio del corrente anno scolastico 2016/2017, negli istituti di ogni ordine e grado, proprio grazie alla presenza di risorse di organico assegnate alle istituzioni scolastiche a titolo di potenziamento, docenti di tutte le discipline risultano distaccati dall'insegnamento ai fini dell'assunzione della funzione di primo collaboratore del dirigente, nella prevista quota del 10 per

cento dell'organico, che sono stati sostituiti nelle loro classi dai colleghi facenti parte dell'organico dell'autonomia grazie alla suddetta risorsa del potenziamento;
dal combinato disposto di quanto descritto sopra, pur non esistendo una norma positiva tendente all'esclusione di detti docenti, essi tuttavia risultano tuttora discriminati di fatto, limitando nel contempo la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di esercitare la loro legittima potestà fiduciaria nell'assegnare loro la funzione vicaria entro al quota del 10 per cento prevista dalla legge;
i docenti di religione cattolica ai sensi dell'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994 godono a tutti gli effetti degli stessi diritti e doveri degli altri docenti,
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda procedere allo scopo di mettere fine a tale reale discriminazione, ristabilendo la possibilità di ovviare alla mancata previsione da parte del Ministero delle conseguenze di quanto descritto;
come intenda ristabilire la possibilità di sostituire i docenti di religione individuati come vicari con supplenti approvati dall'autorità ecclesiastica, autorizzando di conseguenza la copertura dei costi derivanti mediante il capitolo di spesa già esistente relativo alle attività alternative e alle supplenze relative all'insegnamento della religione cattolica.
(4-06392)
FAVERO, ALBANO, BORIOLI, CHITI, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, Elena FERRARA, GRANAIOLA, MATTESINI, ORRU', PEZZOPANE, RUTA, SOLLO, SPILABOTTE, ZANONI, PADUA, FISSORE, COLLINA, ANGIONI, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FEDELI, CANTINI, CALEO, BROGLIA, GINETTI, SUSTA, BIGNAMI, BOCCHINO, GAMBARO, ORELLANA, MOLINARI, CARDINALI, RICCHIUTI, DE PIETRO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-06393)
(*Già* 2-00305)
FAVERO, ALBANO, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, BORIOLI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CHITI, CIRINNA', COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DIRINDIN, Elena FERRARA, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FILIPPI, FILIPPIN, FORNARO, GINETTI, LEPRI, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, SANGALLI, SILVESTRO, VALDINOSI, ZANONI, FATTORINI, GUERRIERI PALEOTTI, PUPPATO, SOLLO, SPILABOTTE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* -
(4-06394)
(*Già* 2-00312)
DE PETRIS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
alle ore 3.36 del il 24 agosto 2016 un terremoto di *magnitudo* 6.0 e di profondità di circa 8 chilometri ha devastato molti territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpendo in particolar modo i comuni di Accumoli (epicentro del sisma), Amatrice, Arquata del Tronto, Montegallo, Norcia e loro frazioni;
sino ad oggi sono state registrate oltre 10.000 scosse, di cui 16 di *magnitudo* superiore a 4;
i danni alle persone e al territorio sono incalcolabili: 298 vittime, 390 feriti, intere città devastate, quando non rase al suolo;
i comuni più colpiti risultano essere Amatrice e Accumoli nel reatino, Arquata del Tronto e Montegallo nelle Marche, la provincia di Perugia e la zona di Norcia in Umbria. Anche alcune zone dell'Abruzzo che già subirono il terribile sisma del 2009 sono state danneggiate dal terremoto, in particolare le località della provincia de L'Aquila e di Teramo;
nel complesso, come riportato dal capo del Dipartimento della protezione civile, l'ingegner Curcio, nella sua audizione del 21 settembre 2016 presso le Commissioni riunite del Senato (1a e 13a), la popolazione assistita nei centri e nelle aree di accoglienza ha raggiunto le 4.807 unità, con più di 8.600 posti allestiti. Danni ingenti sono risultati anche alla viabilità secondaria, mentre sulla rete viaria

principale non si sono registrate grosse criticità;
le comunità locali e le strutture operative presenti sui territori hanno garantito sin da subito i primi interventi, con moltissimi cittadini attivatisi assieme alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Successivamente si sono aggiunte altre strutture operative della protezione civile, al fine di collaborare con le Regioni e i sindaci per l'uscita dall'emergenza. Migliaia di operatori sono accorsi nelle zone terremotate, con il picco di 6.653 unità nella giornata del 26 agosto; dopo un mese, la presenza è sui territori è ancora organizzata in forma rafforzata;
le soluzioni abitative per i cittadini impossibilitati a entrare nelle proprie case danneggiate o distrutte sono consistite provvisoriamente nell'allestimento di tendopoli, anche in attesa della verifica sull'agibilità delle abitazioni. Varie le possibilità di cui si è discusso: contributo di autonoma sistemazione, alloggi in strutture ricettive, utilizzo di seconde case non abitate. A quanto riportato dall'ingegner Curcio, i cittadini di Accumoli hanno scelto di recarsi presso le strutture alloggiative turistiche di San Benedetto del Tronto; per ciò che concerne Amatrice è in atto un censimento della disponibilità di seconde case, soprattutto con riguardo a coloro che non desiderino allontanarsi dal proprio territorio;
si stanno altresì individuando interventi di supporto alle aziende, con l'installazione di moduli temporanei di ausilio agli allevatori e la ricerca delle potenziali aree su cui potranno essere installate strutture provvisorie per il ricovero degli animali e dei mangimi;
il giorno 23 settembre ha avuto avvio lo sgombero della tendopoli di Amatrice. Tuttavia, come sostenuto dall'ingegner Curcio nel corso di una conferenza stampa tenutasi a palazzo Chigi lo stesso giorno, «A oggi abbiamo 3.000 assistiti, di cui 2.500 ancora in tenda. La nostra priorità è chiudere le tendopoli, ma dobbiamo essere seri, la data la stiamo costruendo, perché le condizioni non permettono di dare delle date»;
un altro elemento che desta preoccupazione concerne i rischi di frana ed alluvione nelle aree occupate dai campi di accoglienza e sulla viabilità, interessata dai dissesti idrogeologici sismoindotti. In tal senso, il territorio maggiormente colpito risulta essere l'alta valle del fiume Tronto, interessata da diverse aree ad elevato rischio di alluvione;
la riunione del Consiglio dei ministri del 25 agosto ha deliberato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, autorizzando altresì un primo stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali (FEN);
a queste risorse vanno ad aggiungersi quelle ricavate attraverso i canali attivati per consentire ai cittadini di esprimere la propria solidarietà ai territori colpiti dal sisma. Si fa riferimento, in particolare, al numero telefonico 45500 per l'invio di *sms* del valore di 2 euro, che dovrebbero essere trasferiti senza alcun costo al Dipartimento della protezione civile, il quale, a sua volta, dovrà destinarli alle Regioni, nonché i bonifici ad esso intestati;
i due canali, *sms* e bonifici, risultano aver raccolto rispettivamente 14,5 e 1,6 milioni di euro, per un totale che supera i 16 milioni;
attualmente, come sostenuto dall'ingegner Curcio nel corso dell'audizione, la trasparenza circa l'utilizzo di tali fondi è garantita attraverso una sala stampa attivata presso il Dipartimento della protezione civile. Sarebbe utile, a parere dell'interrogante, prevedere ulteriori strumenti, anche telematici, per consentire ai cittadini di monitorare l'utilizzo delle risorse destinate alle zone colpite dal sisma;
risultano essere state altresì avviate le attività di coordinamento per l'istanza di accesso al fondo di solidarietà dell'Unione europea, che, secondo Curcio, porterebbe 3-4 miliardi di euro di finanziamenti;
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), centro di competenza del Dipartimento della protezione civile, ha affermato che il terremoto fa parte delle sequenze distensive che hanno caratterizzato l'Appennino centrale negli ultimi decenni. Nonostante, dunque, l'attività sismica in quelle zone sia nota e conclamata, come dimostrano le numerose tragedie intervenute negli ultimi anni, non risulta essere stata messa in atto alcuna reale politica di prevenzione in grado di garantire la sicurezza dei cittadini;

se è infatti vero che i terremoti non possono essere prevenuti, lo stesso non può dirsi per i danni e i rischi alla popolazione, mitigabili attraverso un'attenta pianificazione del territorio e la messa in sicurezza degli edifici;
si segnala, tra i tanti eventi su cui è necessario avviare una seria riflessione per dare avvio ad interventi di prevenzione risolutivi, il crollo della scuola di Amatrice, oggetto nel 2012 di interventi di adeguamento sismico evidentemente non sufficienti a scongiurare lo sgretolamento dell'edifico, per cause ancora tutte da verificare. Se il terremoto fosse intervenuto nel corso di una giornata scolastica, un'ulteriore tragedia si sarebbe aggiunta al dramma dei territori del Centro Italia;
ad oggi risultano inagibili 3.302 edifici privati (quasi il 33 per cento), con 1.413 immobili temporaneamente o parzialmente inagibili e 576 che, pur non essendo danneggiati, risultano inagibili per rischio esterno. Per quanto concerne gli edifici pubblici, invece, 473 tra i 660 plessi scolastici sono stati ritenuti agibili (quasi il 72 per cento) mentre altri 4, pur se non danneggiati, risultano al momento inagibili a causa di rischio esterno. Gli edifici temporaneamente inagibili sono 120, a cui si aggiungono 22 parzialmente inagibili e 3 da rivedere per un'ulteriore valutazione. Sono 38 invece gli edifici scolastici inagibili, meno del 6 per cento, e concentrati nei comuni più colpiti;
il Presidente del Consiglio dei ministri si è recato nelle zone colpite dal sisma già il 24 agosto. Nelle giornate successive è stato avviato un percorso che dovrebbe condurre al piano "Casa Italia", progetto di adeguamento antisismico di lungo termine del territorio italiano. È stato altresì nominato commissario unico per la ricostruzione l'ex presidente regionale dell'Emilia-Romagna Vasco Errani;
per quanto condivisibile sia l'intento del *premier*, le maggiori preoccupazioni concernono le risorse effettivamente disponibili, sia per la ricostruzione che per il progetto di adeguamento sismico di lungo termine;
ad oggi, mentre comincia a profilarsi più chiaramente l'entità dei danni del sisma, valutabili in 3-4 miliardi di euro, la questione delle risorse disponibili per la ricostruzione risulta ancora poco chiara;
inoltre, si rammenta come in un articolo del quotidiano "Il Sole-24ore" del 26 agosto siano apparse stime dei tecnici del Dipartimento della protezione civile che rintracciavano in 50 miliardi di euro le risorse necessarie all'adeguamento antisismico dei soli edifici pubblici, che divengono centinaia qualora si inseriscano nella stima anche gli edifici privati;
il Presidente del Consiglio dei ministri, tuttavia, ad una domanda postagli nel corso della conferenza stampa del 23 settembre, non ha saputo preventivare in alcun modo costi e possibili stanziamenti, limitandosi a configurare il piano "Casa Italia" come "cambio di mentalità" nel modo di concepire costruzioni, pianificazione urbanistica, efficientamento energetico, innovazione ambientale, adeguamento sismico;
tutti temi indubbiamente essenziali, ma che rischiano di rimanere astratti, qualora non risultino disponibili le risorse necessarie. Una questione particolarmente significativa soprattutto per il suo legame con gli obiettivi di *deficit* pubblico e il patto di stabilità, nonché per le ripercussioni in sede comunitaria, nel cui contesto il Governo italiano dovrà essere in grado di imporsi,
si chiede di sapere:
se il Governo non valuti opportuno riferire in Parlamento circa i progressi per l'emersione dallo stato emergenziale nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016, chiarendo quanti cittadini risultino ancora collocati all'interno delle tendopoli e quali soluzioni siano state messe in atto per garantire, a coloro che lo scegliessero, la permanenza nei propri territori e all'interno delle proprie comunità;
se non intenda, con successivi interventi normativi, rendere rintracciabile, attraverso uno specifico portale *on line*, l'utilizzo delle risorse raccolte attraverso i canali di solidarietà a favore dei territori colpiti dal terremoto, affidandone la supervisione e la rendicontabilità a un ente indipendente;
se non valuti opportuno procedere nell'immediato a una prima valutazione degli interventi più urgenti per il piano "Casa Italia", garantendo altresì una celere individuazione circa dall'entità delle risorse necessarie all'adeguamento sismico di edifici pubblici e privati sul territorio nazionale.
(4-06395)
FAVERO, DI GIORGI, LEPRI, VALENTINI, ALBANO, ASTORRE, BERTUZZI, BORIOLI,

FABBRI, GIACOBBE, GINETTI, LUCHERINI, MATTESINI, MORGONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUPPATO, RUTA, SANGALLI, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, ZANONI, GRANAIOLA, Elena FERRARA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* -
(4-06396)
(*Già* 3-00606)
FAVERO, PUPPATO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -
(4-06397)
(*Già* 3-00834)
FAVERO, CANTINI, MATTESINI, PEZZOPANE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -
(4-06398)
(*Già* 3-00957)
FAVERO, Elena FERRARA, DIRINDIN, FISSORE, MANASSERO, ZANONI, ALBANO, IDEM - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
(4-06399)
(*Già* 3-01058)
FAVERO, PEZZOPANE, ALBANO, CUCCA, Stefano ESPOSITO, GIACOBBE, LUCHERINI, MANASSERO, MORGONI, PAGLIARI, ASTORRE, FASIOLO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* -
(4-06400)
(*Già* 3-01108)
FAVERO, GIACOBBE, DI BIAGIO, LANIECE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* -
(4-06401)
(*Già* 3-01143)
FAVERO, DI GIORGI, Elena FERRARA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
(4-06402)
(*Già* 3-01162)
FAVERO, PUPPATO, AMATI, LO GIUDICE, VALENTINI, GINETTI, MATURANI, Elena FERRARA, PUGLISI, CANTINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -
(4-06403)
(*Già* 3-01463)
FAVERO, SUSTA, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, PEZZOPANE, SOLLO, CONTE, LANIECE, CARDINALI, ASTORRE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
(4-06404)
(*Già* 3-02136)
FAVERO, AMATI, CHITI, D'ADDA, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, GIACOBBE, IDEM, LAI, LEPRI, ORRU', PEZZOPANE, SOLLO, CONTE - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* -
(4-06405)
(*Già* 3-02486)
FAVERO, DIRINDIN, ALBANO, AMATI, CANTINI, CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, GIACOBBE, GINETTI, IDEM, Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, ORRU', PIGNEDOLI, PUPPATO, SOLLO - *Al Ministro della salute* -
(4-06406)
(*Già* 3-02610)
CAPPELLETTI, DONNO, BERTOROTTA, BUCCARELLA, PUGLIA, GAETTI, PAGLINI, SANTANGELO, GIARRUSSO, MORONESE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da una ricerca effettuata dal Sindacato autonomo di polizia (SAP) del Veneto sulla dotazione organica

del personale del Corpo di Polizia di Stato nelle singole province del Veneto, si evince una carenza di personale in tutto il territorio della Regione, pari al 25-30 per cento rispetto alla dotazione organica tabellare del 1989;
secondo i dati forniti dal SAP, nelle 7 province venete sono impiegati 1.500 agenti a Padova, 1.380 a Venezia, 920 a Verona, 380 a Treviso, 312 a Vicenza, 310 a Rovigo e 262 a Belluno;
un ulteriore dato riscontrato riguarda l'età media del personale di Polizia che risulta compresa tra i 40 ed i 50 anni; 40 anni nelle province di Padova e Venezia, 48 anni nelle province di Verona, Treviso e Belluno, 49 anni a Belluno e 45 anni a Rovigo;
considerato che:
nelle 7 province del Veneto il dato reale delle dotazioni organiche del personale di Polizia di Stato risulta inferiore al dato tabellare in una percentuale considerevole pari al 25-30 per cento;
il dato reale è parametrato alle piante organiche risalenti al 1989; nel corso degli anni le esigenze di sicurezza del territorio sono mutate in ragione della crescita dei flussi migratori, turistici e commerciali e i dati statistici sulla criminalità nella regione Veneto sono completamente diversi;
il numero di agenti impiegati in ogni provincia del Veneto è destinato a diminuire ulteriormente in occasione di avvenimenti che richiedono un consistente impiego di personale allo scopo di far fronte alle contingenti esigenze di ordine pubblico che esulano dal territorio di appartenenza, così come avvenuto in occasione del giubileo della misericordia di Roma;
considerato inoltre che:
da fonti di stampa ("ilgazzettino", cronaca di Vicenza e Bassano, del 1° agosto 2016) si apprende che "da un paio di settimane di notte nel territorio bassanese non gira più alcuna volante della Polizia di Stato. La carenza di personale, a fronte dei pensionamenti che non hanno avuto sostituzioni, ha costretto la questura a togliere il turno di pattuglia notturno da mezzanotte alle 7 dal lunedì al venerdì";
dai dati forniti dal SAP del Veneto si apprende che il numero medio delle pattuglie "volanti" per il turno notturno è di 3 per le province di Padova e Venezia, 2 per le province di Vicenza e Treviso, uno per le province di Belluno e Rovigo; tali numeri, a parere degli interroganti, sono esigui se parametrati all'estensione del territorio ed al bacino di utenza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali siano le dotazioni di personale di Polizia di Stato, per le singole province del Veneto, previste in pianta organica;
quali siano le dotazioni organiche del personale di Polizia di Stato effettivamente in servizio nelle singole province del Veneto, con esclusione dei reparti mobili;
quali iniziative urgenti intenda intraprendere per affrontare e risolvere la carenza di personale delle forze dell'ordine delle province del Veneto, e quali misure intenda adottare per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle ore notturne che necessitano di un maggiore e capillare presidio dei territori;
quali provvedimenti intenda assumere affinché gli auspicati nuovi inserimenti, atti a colmare le carenze di personale, possano contribuire ad abbassare l'età media degli agenti in servizio nelle province del Veneto;
se non ritenga necessaria una rivisitazione delle piante organiche del personale di Polizia di Stato ormai risalenti nel tempo e non più adeguate alle accresciute necessità di sicurezza dei cittadini.
(4-06407)
MANCUSO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la tratta ferroviaria Palermo-Messina è di primaria importanza per le caratteristiche dell'utenza servita, composta sia di pendolari che quotidianamente raggiungono la propria sede di lavoro, sia di viaggiatori di lunga tratta sulla linea Palermo-Roma-Milano-Torino e viceversa;
alcune delle stazioni ferroviarie che insistono su questa tratta fanno registrare un'altissima affluenza di passeggeri, rappresentando infatti snodi di riferimento per vaste zone di un territorio caratterizzato da un entroterra vasto e popoloso. Tra queste, caratterizzate da un numero particolarmente elevato di

presenze tra le varie categorie di utenti possono essere ricordate le stazioni ferroviarie della provincia di Messina, quali Sant'Agata di Militello, capo d'Orlando, Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto;
sono ormai innumerevoli le lamentele e le proteste da parte dei viaggiatori per lo stato in cui versano alcuni servizi delle stazioni che sono fondamentali per l'utenza. In particolare destano grande preoccupazione le condizioni dei bagni pubblici che, nelle stazioni in cui sono aperti, presentano gravi carenze igieniche a causa della mancanza di acqua e di regolare manutenzione. Tali carenze rendono i servizi igienici spesso fonte di alto rischio di infezione, compromettendone una sicura praticabilità per l'utenza. In alcune stazioni sono stati addirittura chiusi, come ad esempio a Sant'Agata di Militello;
la situazione del trasporto ferroviario in Sicilia, più in generale, è caratterizzata da treni affollati, lenti, sporchi, molto spesso in ritardo; le corse vengono frequentemente soppresse senza adeguato preavviso; i convogli, a causa di porte e finestre costantemente bloccate e di sistemi di condizionamento ed aerazione non funzionanti, sono maleodoranti, non riscaldati d'inverno e né rinfrescati d'estate; inoltre, i treni subiscono guasti improvvisi a causa dei pezzi e dei materiali ormai utilizzati senza rinnovarli da decenni. Inoltre l'assistenza da parte del personale ferroviario è scarsissima o addirittura assente;
considerato che:
secondo la carta dei servizi Sicilia 2016 di Rete ferroviaria italiana (RFI), i servizi erogati in stazione sono valutati in base alla percezione dei clienti e alle loro aspettative e sono stati individuati nei seguenti fattori: sicurezza del viaggio, sicurezza personale e patrimoniale in stazione, pulizia e condizioni igieniche, *comfort* del viaggio (in stazione), servizi aggiuntivi a terra, servizi per viaggiatori diversamente abili, informazioni alla clientela;
la carta dei servizi, tuttavia, non include un *report* sulla qualità di tali parametri del servizio in stazione, limitandosi esclusivamente ad indicare alcuni dati relativi ai viaggi sui treni (come la puntualità, la pulizia e il *comfort* degli scompartimenti) ricavati automaticamente dal sistema o dal personale RFI, invece che da indagini campionarie tra i passeggeri;
la situazione causa enormi disagi ai viaggiatori, sia nei momenti di attesa del treno presso la stazione, sia durante il viaggio;
i cittadini siciliani, a fronte del pagamento del titolo di viaggio, non ricevono un servizio adeguato agli *standard* minimi di agibilità e sicurezza né paragonabile a quello di cui possono usufruire i passeggeri delle altre regioni;
il 30 dicembre 2015 è stato firmato il contratto di servizio come "contratto ponte 2015-2016", tra la Regione Siciliana e Trenitalia, operativo già da gennaio 2015, con il quale la Regione affida a Trenitalia SpA il trasporto ferroviario dell'isola sino al 31 dicembre 2016,
si chiede di sapere:
quali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurarsi che il gruppo Ferrovie dello Stato garantisca un'adeguata ristrutturazione dei servizi fondamentali a disposizione dei passeggeri presso le stazioni;
se non intenda immediatamente convocare un tavolo tecnico a cui siano invitati la Regione Siciliana, TreniItalia e tutte le realtà sociali interessate, in modo da affrontare e risolvere in modo definitivo questa drammatica vicenda, che colpisce quotidianamente migliaia di pendolari che utilizzano il trasporto pubblico, invece del trasporto privato su gomma.
(4-06408)

TOSATO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
ben 17 opere rubate al museo di Castelvecchio (Roma) il 19 novembre 2015, tra le quali figurano dipinti di Tintoretto, Pisanello, Mantegna e Rubens, sono state ritrovate in Ucraina il 6 maggio 2016, nascoste nella boscaglia dell'isola di Turunciuk, sul fiume Dnestr;
al ritrovamento, operato dalla Polizia ucraina, hanno fatto seguito rassicurazioni e la promessa delle autorità locali di autorizzare e disporre prontamente la restituzione delle opere rubate al nostro Paese;
in particolare, lo scorso 25 luglio, il Ministro degli esteri ucraino Pavlo Klimkin aveva ribadito che "nessuno mette in discussione la restituzione" dei dipinti;
ciò malgrado, i capolavori sono rimasti in Ucraina, dove tuttora si trovano, senza che sia stato fatto

alcun passo significativo da parte delle autorità italiane per sollecitarne il rimpatrio;
nel frattempo, il Consiglio comunale veronese ha conferito la cittadinanza onoraria al presidente ucraino Petro Poroshenko, mentre i quadri di Castelvecchio sono stati prestati al museo Khanenko di Kiev e i turisti ucraini entrano *gratis* nei musei veronesi;
si fa largo il timore che l'Ucraina intenda procrastinare *sine die* la restituzione dei dipinti, magari allo scopo di subordinarla al soddisfacimento di qualche condizione,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda assumere per sollecitare la restituzione delle 17 opere rubate al museo di Castelvecchio il 19 novembre 2015 ed entro quali tempi;
se sospetti o meno una volontà del Governo ucraino di rendere le opere recuperate oggetto di un negoziato politico, volto ad ottenere il soddisfacimento di qualche condizione da parte del nostro Paese prima di procedere al rimpatrio dei capolavori.
(4-06409)
BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, PAGLINI, GIARRUSSO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
la formalizzazione della candidatura di Roma capitale all'organizzazione dei giochi della XXXIII Olimpiade e XVII Paralimpiade del 2024 è stata approvata con mozione n. 39 del 25 giugno 2015 dall'Assemblea capitolina e con deliberazione n. 1536 del 2 luglio 2015 del consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), su proposta della giunta nazionale;
il Coni, come riportato dal sito "roma2024", non ha ritenuto opportuno, al fine di contenere i costi, di costituire un autonomo comitato promotore, così demandando a Coni Servizi SpA il compito di svolgere tutta l'attività operativa necessaria per la presentazione della candidatura;
il comitato Roma 2024 è quindi un'unità operativa interna a Coni Servizi SpA;
Coni Servizi SpA è una società, partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è la società operativa delle attività del Coni, che svolge questa funzione in forza di un contratto di servizio stipulato con il Coni stesso;
considerato che:
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 242 del 1999, il Coni è un ente che ha personalità giuridica di diritto pubblico che è "posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali";
ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri, esercita compiti di vigilanza sul Coni e, unitamente al Ministero per i beni culturali, in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo;
il contributo ordinario assegnato dallo Stato al Coni è di circa 400 milioni di euro annui;
si apprende da notizie di stampa ("limbeccata.it", 22 settembre 2016) che dal bilancio della società Coni servizi, al cui interno è stato costituito il comitato di Roma 2024, emergerebbe che il Coni "avrebbe assegnato al comitato organizzatore per la promozione della candidatura di Roma olimpica 2 milioni e 197.000 euro";
considerato inoltre che alla luce delle suddette rilevanti somme, poste a carico del bilancio dello Stato, messe a disposizione del Coni e del Coni Servizi SpA, attraverso la partecipazione totalitaria del Ministero dell'economia, a giudizio degli interroganti è indispensabile che vengano fornite risposte chiare in merito a come siano stati utilizzati soldi pubblici relativamente alla candidatura di Roma capitale all'organizzazione dei giochi della XXXIII Olimpiade e XVII Paralimpiade del 2024 e, soprattutto, quali procedure ad evidenza pubblica siano state adottate,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda rendere nota ogni somma che il comitato Roma 2024, e dunque Coni Servizi SpA, nonché il Coni stesso e tutte le federazioni sportive nazionali, hanno ad oggi sostenuto in relazione alla candidatura di Roma capitale e all'organizzazione dei giochi della XXXIII Olimpiade e

XVII Paralimpiade del 2024;
se intenda rendere di pubblico dominio quali procedure ad evidenza pubblica siano state adottate in ordine alle somme ad oggi spese, dal Coni e da Coni Servizi SpA e da tutte le federazioni sportive nazionali, per sostenere la candidatura di Roma capitale all'organizzazione dei Giochi della XXXIII Olimpiade e XVII Paralimpiade del 2024.
(4-06410)

DI BIAGIO - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -
Premesso che:
nell'anno 2013, a seguito dei colloqui ufficiali intercorsi tra le autorità italiane e libiche, sono stati siglati degli accordi finalizzati al rafforzamento della cooperazione bilaterale tra i due Paesi nell'ambito del controllo delle frontiere, e ciò al fine di fronteggiare e ridurre l'emergenza immigrazione;
tali accordi si basano sulla premessa che lo sviluppo di un'adeguata capacità nel settore della sorveglianza e della sicurezza marittima rappresenti un elemento essenziale per una corretta gestione dei flussi migratori e al contempo per proteggere i diritti fondamentali e l'incolumità dei migranti stessi;
in particolare, il Ministro dell'interno italiano e il suo omologo libico hanno sottoscritto degli accordi relativi alla fornitura da parte dell'Italia di unità navali commissionate dalla Libia di cui 8 motovedette da 15 metri 2 pattugliatori d'altura da 35 metri, un multiruolo da 20 metri e un pattugliatore da 20 metri;
nello specifico degli accordi italo-libici, l'Italia si è impegnata ad effettuare la manutenzione di tutte le unità commissionate dalla Libia rimorchiandole in un cantiere navale (cantiere navale "Vittoria" ad Adria) ad eccezione di 2 unità di 28 metri e 15 metri che sono rimaste ferme nel porto di Tripoli, ancora non utilizzabili per mancata manutenzione;
le unità rimorchiate riportate in Tunisia sono state immediatamente revisionate e approntate per la riconsegna alle autorità libiche, ma per lo scoppio del conflitto interno lì giacciono;
ad oggi i pattugliatori, a distanza di circa 3 anni, si trovano ancora presso la struttura cantieristica di Biserta in Tunisia, e ovviamente, a causa del tempo trascorso e dell'inattività, non sono attualmente in condizioni tali da prendere il mare e necessitano di urgenti ulteriori lavori di manutenzione e dell'assistenza tecnica, cui si aggiunge la necessità di corsi di formazione professionale del personale libico addetto al controllo delle frontiere marittime;
a fronte della soluzione della crisi libica così come si sta delineando, con la costituzione di un Governo riconosciuto, si ripropone l'esigenza di ripristinare un dialogo con la Libia, attuale crocevia dei flussi migratori;
è di tutta evidenza che la restituzione alla Libia di questi pattugliatori sia, innanzitutto, dovuta in forza della prosecuzione degli accordi sottoscritti nel 2013, ma anche di fondamentale importanza al fine di un maggiore e proficuo impegno nel controllo delle coste e nella gestione dei flussi migratori;
si aggiunge che quelle autorità hanno ripetutamente chiesto al Governo italiano non solo la riconsegna di tali imbarcazioni, ma altresì l'adempimento e la prosecuzione degli impegni sottoscritti negli accordi, ad iniziare da quello della formazione del loro personale;
l'attuazione di quanto richiesto consentirebbe inoltre una proficua collaborazione tra i due Paesi per il contrasto alle reti di traffico, e la prosecuzione nel sostegno allo sforzo profuso dai Paesi terzi per incrementare la capacità di gestire le proprie frontiere e i propri flussi migratori;
in questo l'Italia è sempre stata in prima linea, avendo privilegiato la sottoscrizione di accordi di questo tipo, in particolare con i Paesi del nord Africa, Tunisia, Libia ed Egitto, nonché con quelli dell'Africa subsahariana, cioè il Niger, la Nigeria e il Gambia, nell'intento di attuare specifici programmi di assistenza tecnica a beneficio delle forze di polizia di quegli Stati;
inoltre se la Direzione centrale dell'immigrazione e delle frontiere del Ministero dell'interno non provvederà a dare prosecuzione agli accordi, si registrerà un non trascurabile danno economico per il nostro Paese, considerato l'investimento che il nostro Governo ha già fatto per dotare le autorità libiche

dei pattugliatori, che ammonta a svariati milioni di euro,
d'altro canto troppo spesso da parte italiana sono stati siglati accordi bilaterali che poi sono stati ostacolati nella loro esecuzione, vanificando così gli sforzi, non solo economici, per il loro raggiungimento, senza che poi se ne possano raccogliere i vantaggi;
senza considerare che la mancata esecuzione di accordi sottoscritti rischia di danneggiare anche l'immagine del nostro Paese nei confronti degli interlocutori internazionali,
una situazione simile, per certi aspetti che meriterebbero ulteriori approfondimenti, si è verificata anche con la Tunisia;
tenuto conto dell'intensificazione del fenomeno migratorio e del traffico di esseri umani, e delle centinaia di migliaia di persone già pronte a traversare il Mediterraneo dirette in Italia,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano dare prosecuzione agli accordi bilaterali sottoscritti nel 2013 con il Ministro dell'Interno libico nell'ambito del controllo delle frontiere;
quali siano le ragioni, burocratiche o meno, che ne ritardano l'adempimento;
se gli accordi sottoscritti nel 2013 abbiano ancora una loro validità.
(4-06411)

BARANI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il sistema aeroportuale di Roma capitale (Fiumicino e Ciampino) nel 2015 ha visto un volume di traffico di oltre 40 milioni di passeggeri;
il sistema aeroportuale di Roma capitale è gestito da ADR Aeroporti di Roma SpA, in virtù di una concessione stipulata con ENAC il 25 ottobre 2012, così come approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 34-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
ENAC è l'ente dello Stato, che deve vigilare e controllare il corretto operato di ADR; al fine di garantire la mobilità tra gli scali aeroportuali e la città, sono presenti negli aeroporti servizi di linea ferroviari, servizi con autobus e autoservizi pubblici non di linea; ai sensi del combinato disposto della legge n. 21 del 1992, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e della normativa regionale del Lazio, legge n. 58 del 1993, art. 5-*bis*, gli autoservizi pubblici non di linea (taxi e ncc) del bacino comprensoriale dei Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Ciampino e Civitavecchia garantiscono i collegamenti tra gli aeroporti con Roma capitale; il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova normativa della Regione Lazio sui servizi di taxi e ncc (noleggio con conducente) dell'*hub* aeroportuale di Fiumicino, che prevede come termine finale per l'istituzione delle rimesse aeroportuali, degli uffici e *box* per l'esercizio del servizio di ncc e di taxi, il 31 maggio 2016;
detto termine è scaduto, senza che nell'ambito degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino si sia data applicazione alla nuova normativa;
la mancata applicazione della nuova normativa da parte del gestore aeroportuale ADR Aeroporti di Roma SpA esclude, di fatto, gli unici operatori di servizi di ncc di Roma e Fiumicino abilitati a svolgere il servizio, dall'accesso alle banchine di uscita dei *terminal* aeroportuali;
di contro, gli organi di stampa nazionali e locali quotidianamente denunciano il dilagare dell'abusivismo alimentato dalla mancata applicazione della nuova normativa, dal mancato adeguamento del sistema sanzionatorio, dalla mancata sorveglianza da parte di ADR sui propri subconcessionari di stalli particolari destinati alla mera salita e discesa dei passeggeri dei servizi di ncc, viceversa utilizzati dalle 3 cooperative subcconcessionarie come rimesse, in violazione della legge n. 21 del 1992;
la problematica dell'abusivismo, come è noto, è all'ordine del giorno del Governo, tema particolarmente sensibile, date le ripercussione anche sull'ordine pubblico, tema particolarmente delicato negli aeroporti e segnatamente nello scalo "Leonardo da Vinci" di Roma;
al fine del controllo dell'abusivismo e per evitare l'ulteriore montare di tensioni sociali e contrasti fra le categorie dei taxi e degli ncc, a danno degli utenti, è necessario che vi sia, sul punto, assoluta chiarezza, linearità e coerenza comportamentale, soprattutto da parte del gestore aeroportuale;

la mancata attuazione della normativa degli autoservizi pubblici non di linea nel bacino comprensoriale dell'aeroporto di Fiumicino sta creando gravi tensioni occupazionali,
si chiede pertanto di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che ADR, con comportamento a parere dell'interrogante strumentale, nonostante la scadenza del 31 maggio 2016 del termine per il recepimento della nuova normativa della Regione Lazio, relativa ai servizi di taxi e ncc, non sembrerebbe garantire il servizio pubblico di ncc, con danno dei consumatori e dei titolari di autorizzazioni di ncc di Roma e Fiumicino, privilegiando illegittimamente alcuni subconcessionari, in violazione di quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 6 della legge n. 21 del 1992 e 5-*bis* della legge regionale del Lazio n. 58 del 1993;
se sia a conoscenza che ADR, con tale comportamento, ha di fatto eliminato nel più importante scalo aeroportuale d'Italia, il legittimo e regolare servizio di ncc con prenotazione presso la rimessa aeroportuale;
se sia a conoscenza della circostanza che ENAC non ha ad oggi preso alcuna concreta iniziativa a tutela della legalità rispetto al comportamento di ADR, che apre di fatto la strada al dilagare di ulteriore pratiche commerciali scorrette e all'esercizio abusivo del servizio di ncc in violazione della legge n. 21 del 1992;
quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere il Ministro per garantire il doveroso e regolare servizio pubblico di ncc e taxi negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, oggi di fatto rimesso alla libera iniziativa di ADR, mentre la normativa vigente (legge n. 21 del 1992 e legge Regione Lazio n. 58 del 1993, art. 5-*bis)*assegna ai comuni la competenza a regolare detto servizio anche negli aeroporti;
quali siano le iniziative che il Ministro intende porre in essere per la tutela di migliaia di posti di lavoro, oggi minacciati dall'istituzione di servizi di ncc particolari negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, che opereranno in regime di concorrenza sleale;
quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda porre in essere nei confronti di ENAC, al fine del corretto esercizio del potere di vigilanza e controllo sul concessionario ADR, il quale, si ricorda, gestisce in nome e per conto dello Stato l'infrastruttura strategica del polo aeroportuale della capitale;
quali iniziative intenda porre in essere a tutela della legalità e del corretto esercizio della concorrenza negli autoservizi pubblici non di linea del polo aeroportuale.
(4-06412)
DI GIACOMO, Luigi MARINO, VICECONTE, PAGANO, AIELLO, CONTE - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il Tavolo tecnico interministeriale di verifica degli adempimenti del piano di rientro della Regione Molise, nella seduta del 21 giugno 2016, ha approvato "con prescrizioni" i piani operativi sanitari (POS) 2015/2018;
le prescrizioni consisterebbero in: 1) chiusura definitiva del contenzioso della Regione con le due strutture convenzionate più importanti, cioè Neuromed e Fondazione Giovanni Paolo II (contenzioso che si aggira su un importo di oltre 100 milioni di euro); 2) conclusione delle procedure per l'individuazione delle coperture del mutuo trentennale di 175 milioni di euro, sottoscritto dalla Regione Molise per i debiti pregressi; 3) definizione del piano di fattibilità della integrazione tra il presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso e la Fondazione Giovanni Paolo II (le prime due prescrizioni avevano, come termine ultimo, il 15 settembre, la terza il 5 ottobre 2016);
la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 3 agosto 2016, ha dato il via libera ai piani operativi sanitari e al relativo fondo di solidarietà di 73 milioni di euro, elargito alla Regione Molise dalle altre Regioni (30 milioni per il 2015, 23 per il 2016 e 20 per il 2017), a condizione che entro le date previste venissero ottemperate le prescrizioni su descritte;
la Giunta regionale del Molise, qualche mese fa, ha deliberato di richiedere alla fondazione Giovanni Paolo II di modificare la sua *governance* costituendo un consiglio d'amministrazione composto da 4 rappresentanti nominati dalla Regione Molise e da un nominato dalla fondazione (attualmente sono

rispettivamente uno della Regione e 4 della fondazione);
dopo violente e pubbliche proteste delle opposizioni (ritenendo che l'iniziativa fosse finalizzata soltanto al controllo illegittimo e illegale di una struttura privata da parte del pubblico) e nessuna risposta da parte della Fondazione stessa, il Consiglio regionale del Molise, a maggioranza e con una procedura ad avviso degli interroganti alquanto anomala, ha approvato un documento che ribadiva il contenuto della su descritta delibera di Giunta regionale;
il direttore generale della salute della Regione Molise avrebbe firmato un decreto per il pagamento in favore delle 2 strutture convenzionate Neuromed e fondazione Giovanni Paolo II di prestazioni pregresse extra *budget* per complessivi 85 milioni di euro;
nei piani operativi sanitari 2015/2018 è scritto che nell'ambito della integrazione pubblico-privato tra presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso e fondazione Giovanni Paolo II, il trasferimento delle unità operative dal Cardarelli alla fondazione Giovanni Paolo II è giustificato dal fatto che il Cardarelli non risulta a norma per le prescrizioni antisismiche, mentre i locali che ospitano la Fondazione rispettano anche le più recenti disposizioni di legge in tema di sismicità;
il direttore generale della salute della Regione, interpellato sull'argomento, ha pubblicamente affermato di non essere in possesso di alcun documento che attesti e provi quanto scritto nei piani operativi sanitari presentati al Tavolo tecnico e approvati con prescrizioni,
si chiede di sapere:
se quanto descritto corrisponda al vero, e se il Ministro in indirizzo ne sia al corrente.
a che punto sia l'approvazione definitiva dei piani operativi sanitari, e a che punto siano gli adempimenti da parte della Regione Molise in relazione alle prescrizioni imposte dal Tavolo tecnico, dal momento che il fondo di solidarietà da parte della Conferenza delle Regioni era condizionato al rispetto delle prescrizioni stesse;
cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per salvaguardare l'autonomia della fondazione Giovanni Paolo II e impedire che la Giunta della Regione Molise stravolga illegittimamente la sua *governance* modificando la composizione del consiglio d'amministrazione;
se non intenda, come già richiesto in una interpellanza presentata dall'interrogante e da altri nel gennaio 2016 (interpellanza alla quale ancora non è stata data alcuna risposta), di inviare ispettori ministeriali per verificare la capacità del sistema sanitario regionale del Molise di garantire i LEA (livelli essenziali di assistenza), visti i casi di malasanità segnalati e lo stato comatoso in cui versa la sanità pubblica.
(4-06413)
MUSSINI, SIMEONI, MOLINARI, DE PIETRO, FUCKSIA, BIGNAMI - *Al Ministro della giustizia*
-
(4-06414)
(*Già* 3-03014)
GIROTTO, NUGNES, VACCIANO, PAGLINI, CASSON, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, Fausto Guilherme LONGO, GIARRUSSO, BIGNAMI, DE PETRIS, DONNO, BUCCARELLA, VACCARI, SANTANGELO, MUSSINI, CASTALDI, MALAN, PUGLIA, MORONESE, CONSIGLIO, COTTI, TREMONTI, SCIBONA, PICCOLI, CIOFFI, SIMEONI, AIROLA, PUPPATO, MANGILI, CUOMO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
tramite un messaggio pubblicato sul *social network* "Facebook" del 10 settembre 2016, il giornalista Beppe Rovera ha annunciato la chiusura della trasmissione "Ambiente Italia" di Rai 3. La chiusura del palinsesto è stata decisa dalla direzione della testata giornalistica regionale (TGR) della Rai, diretta da Vincenzo Morgante;
"Ambiente Italia", settimanale nazionale della TGR, a cura della redazione Rai di Torino, è andato in onda dal settembre 1990, dalle 14.50 alle 15.50, su RAI 3. Con il trascorrere del tempo, la trasmissione ha subito un primo ridimensionamento con lo spostamento dalle 13 alle 14, in competizione con i telegiornali di mezza giornata, e infine una riduzione di durata alla sola mezz'ora nel corso del 2016;
a parere degli interroganti, con la chiusura della trasmissione scomparirà, dal servizio pubblico della

Rai un pregevole patrimonio professionale costruito sul campo, grazie ad un investimento aziendale lungimirante, riconosciuto da centinaia di migliaia di telespettatori (fra 800.000 e 1,2 milioni a puntata);
la trasmissione ha operato sempre in autonomia, essendo dotata di una propria struttura di redazione (con vicecaporedattore, inviato, redattori, assistente, regista) e mettendo al centro il territorio e la sua bellezza, nonché dando voce a numerose istanze poste all'attenzione da parte dei cittadini in difesa dell'ambiente. Si tratta di un'esperienza, che ha coinvolto tutto il mondo dell'ambientalismo, dell'istruzione, della cultura e della scienza, che ha operato nel nome del riequilibrio nell'uso delle risorse naturali, del rispetto di tutti gli ambienti;
dopo 20 anni di attività, nel 2010 la trasmissione viene spostata dalla fascia delle 14.50 alle 13.55 in diretta con i principali telegiornali di mezza giornata (tg2 e tg5 delle 13; tg1 e tg7 delle 13.30) e, per di più, senza più la diretta dal territorio. Nonostante la forte concorrenza dei concomitanti telegiornali, l'impegno della struttura di redazione fece si che gli ascolti, pur se ridotti rispetto ai precedenti, ripresero a consolidarsi;
nel 2015 la redazione di Ambiente Italia viene eliminata e accorpata a quella della trasmissione Leonardo;
per il professore Aldo Grasso, curatore della "Enciclopedia della televisione" edita da Garzanti, "Ambiente Italia è una delle poche rubriche che possono vantare il marchio di garanzia del servizio pubblico";
la Federazione italiana media ambientali (FIMA), ha considerato la scelta direzionale del TGR un nuovo grave colpo all'informazione ambientale;
considerato che:
la cancellazione di Ambiente Italia del palinsesto segue la chiusura di "Scalamercalli", un'altra trasmissione dedicata ai temi dell'ambiente, che aveva ottenuto nelle 2 sole edizioni, in cui è andata in onda lusinghieri risultati di audience;
dai teleschermi della Rai diminuiscono costantemente nei palinsesti generalisti gli spazi qualificati per arte, ambiente, musica, paesaggio, cultura, a parere degli interroganti a parte il caso meritorio di Rai Storia, mentre i canali privati a pagamento, come Classica e Sky Art, forniscono un servizio pubblico decisamente organico e qualitativo;
a fronte di questa regressione, il servizio pubblico radiotelevisivo, oggi finanziato per circa il 70 per cento dal canone, riduce sempre più sulle reti generaliste il numero e il ruolo delle trasmissioni tradizionalmente dedicate ai beni culturali e ambientali o le confina ai canali del digitale terrestre, dove ottenendo poco audience vengono poi soppresse, come è avvenuto per Tgr Montagne, soppresso che è passato passato dal 4 per cento di Raidue (circa 300.000 teleutenti), allo 0,4 di Rai5 (circa 30.000 spettatori), oppure assumono il ruolo di trasmissioni di "intrattenimento", come la domenicale "Linea Verde", scesa dai 4-5 milioni di spettatori di alcuni anni fa al milione e mezzo attuale;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
sarebbe opportuno, considerando l'importante e strategico tema dell'ambiente e della cultura coniugato con l'interesse sempre meno qualificato che la Rai dimostra verso di esso nei telegiornali e nei canali generalisti, invitare la dirigenza RAI a predisporre, anche in vista dell'ormai prossimo rinnovo del contratto di servizio 2016, un vasto e dettagliato piano di trasmissioni nelle quali si diffonda e potenzi il racconto della straordinaria diversità e qualità del nostro patrimonio storico, artistico, paesaggistico, musicale, culturale, soffermandosi sulla necessità di conoscerlo e di tutelarlo adeguatamente, anche creando un canale permanente per arte, musica e cultura, così come stanno facendo numerose emittenti;
in un Paese sprofondato nell'ignoranza nel quale l'insegnamento della storia dell'arte e del paesaggio è ridotto a pochissime ore soltanto in alcune scuole superiori e quello della musica è di fatto assente, rischia di sparire il compito educativo e formativo della emittente radiotelevisiva statale. Tale tematica era e resta basilare quanto purtroppo largamente disattesa o confinata a canali marginali con ascolti minimi;

la sensibilità e gli interessi verso le tematiche ambientali stanno emergendo fortemente nell'opinione pubblica e politica. Anche Papa Francesco si appella ormai quasi quotidianamente al rispetto dell'ambiente e di chi lo abita. La sostenibilità fa capolino in qualsiasi discorso politico ormai planetario, come mostra anche la ratifica di 170 Stati dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015;
il crescente interesse degli italiani sulle esposte tematiche è confermato anche dalle ricerche più recenti effettuate da Ilvo Diamanti, attraverso interviste di Demos-Coop;
considerato altresì che:
il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", che norma i servizi dei *media* audiovisivi e radiofonici, riporta, all'art. 3, che "Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, (...) la lealtà e l'imparzialità dell'informazione (...) la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale"
l'articolo 2, comma 3, lett. a), del contratto di servizio 2010-2012, stipulato tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, attualmente in vigore, impegna la Rai a rispettare "i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione"? la lettera r) del medesimo articolo impone alla Rai di "garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, (…) assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore", lo scopo dei programmi e delle rubriche di promozione culturale come "Ambiente Italia", ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. f) del citato Contratto di Servizio, è anche "far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese"?
considerato infine che, a parere degli interroganti: non configurandosi problemi del programma "Ambiente Italia", legati allo *share*, sembrerebbe che la RAI stia ridimensionando, nella durata e nella collocazione in palinsesto, buona parte degli spazi d'informazione dedicati all'approfondimento dedicato al patrimonio ambientale e culturale del nostro Paese,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno pronunciarsi sulla vicenda descritta, considerato peraltro che, in base al contratto di servizio, rientra tra gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la predisposizione di programmi di contenuto culturale, anche con riferimento alle tematiche ambientali.
(4-06415)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):
3-03160 della senatrice Bertorotta ed altri, sull'arresto di un'imprenditrice italiana in Libia;
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03151, 3-03152, 3-03153 e 3-03154, della senatrice Montevecchi ed altri, rispettivamente: su una procedura di selezione di giovani laureati per attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, sul riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali, sulla fondazione Festival pucciniano di Torre del Lago (Lucca) e sui criteri di assunzione degli insegnanti della scuola dell'infanzia nel 2016;
3-03159, della senatrice Blundo ed altri, sul pericolo di perdita di titolarità della sede da parte dei docenti assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015;
11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-03156, del senatore Gianluca Rossi ed altri, sulla crisi industriale e occupazionale dell'Umbria;
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-03158, del senatore Cardiello, sulla normativa relativa ai servizi immunotrasfusionali in Campania;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-03077, del senatore Marinello, sul funzionamento della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture idriche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06296 del senatore Manconi e della senatrice Albano.

1.5.2.8. Seduta n. 687 (ant.) del 28/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

687a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 22 settembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento *(ore 9,32)*.

Sul 70° anniversario della scomparsa di Achille Grandi

OLIVERO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVERO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghi, il 28 settembre del 1946, esattamente settant'anni or sono, moriva Achille Grandi, vice presidente dell'Assemblea costituente, firmatario del Patto di Roma per conto della corrente sindacale cristiana, cofondatore della CGIL unitaria, fondatore delle ACLI, le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani. Achille Grandi fu anche parlamentare del Partito Popolare Italiano fino al 1926, ma non si piegò al fascismo e fu tra i pochi parlamentari popolari a non votare la fiducia al Governo Mussolini. Perché ricordarlo, colleghi, in questo anno denso di memorie per la nostra Repubblica?

In primo luogo perché fu un vero intransigente, difensore dei diritti dei lavoratori, un uomo che amava la giustizia e fu pronto, in tante occasioni, a rinunciare a tutto pur di non tradire i suoi valori. Si adoperò, fino agli ultimi giorni della sua vita, per l'unità sindacale, strumento per lui essenziale per migliorare non solo le condizioni economiche, ma soprattutto quelle sociali e spirituali dei lavoratori, superando la visione materialistica del progresso.

Lo si deve ricordare, inoltre, perché era un ricostruttore di coscienze, profondamente convinto che dal ventennio fascista si potesse uscire solo con una classe dirigente formata nei valori profondi dell'onestà, della giustizia e della libertà. Non si accontentava di nuove istituzioni e nuovi contenitori, ma voleva e operava per rinnovare la classe dirigente, tanto nel sindacato quanto in politica. Grandi non concepiva, infatti, la formazione politica solo finalizzata al gruppo dirigente delle nuove istituzioni repubblicane, ma anche alla società civile, che doveva essere pronta alla sfida democratica dopo gli anni del pensiero unico del regime, come ebbe a dire in modo mirabile l'amico Giovanni Gronchi nella commemorazione in Assemblea pochi giorni dopo la sua scomparsa.

In terzo luogo, Grandi merita di essere ricordato per la sua laicità, figlia di una fede cristiana così profonda da non doversi manifestare nella vita pubblica se non nell'esempio della sua condotta morale. Grandi sopportò incomprensioni, sospetti, vere e proprie persecuzioni anche da parte della sua Chiesa, ma mai vacillò né cambiò la sua posizione di intransigenza al moderatismo prima ed al fascismo poi e di fedeltà alla classe lavoratrice.

Le ACLI, da lui fondate nei giorni immediatamente successivi alla liberazione di Roma, hanno testimoniato e continuano tutt'ora a testimoniare questa passione formativa e l'impegno a favore dei lavoratori, delle persone più povere e più deboli e di coloro che sono meno tutelati. Lo fanno in nome di questo nostro grande collega che con la sua vita, la sua testimonianza personale e il suo impegno politico ha, in particolare nella Assemblea costituente, dato moltissimo al nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*.

MARINO Luigi *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, mi associo alle parole del senatore Olivero, che è un successore di Grandi e ne ha studiato la sua storia, scrivendo anche un libro sulla sua figura. Ha detto parole importanti che centrano la figura di questo personaggio.

Achille Grandi ha avuto risultati e successi nella sua vita, ma forse ha avuto molti più contrasti e molte più sconfitte. Lui - non l'ha ricordato il senatore Olivero e lo faccio io volentieri - era un autodidatta. A undici anni ha dovuto iniziare a lavorare: è stato apprendista tipografo. Era primo di quattro figli e il padre era disoccupato. Durante il fascismo Achille Grandi per dieci anni ha sofferto la miseria vera. Si è trovato con il carico della famiglia e abbandonato anche dalle gerarchie alle quali faceva riferimento. Nella vita di Achille Grandi la stella polare è stata la scuola sociale del magistero della Chiesa e la democrazia. I suoi tre punti di riferimento erano la Chiesa, la democrazia e i lavoratori. Quindi Grandi

ha accumulato vittorie, ma anche grandi sconfitte. È stato un uomo di fede, ma anche pragmatico. Dava l'idea di un uomo semplice, ma nello stesso tempo aveva una grande volontà e forza morale, la forza di un capo che voleva essere tale perché credeva nella democrazia e nei valori di libertà.

Ha pagato prezzi elevati per rimanere coerente, e questa fedeltà ai suoi tre valori principali, che prima ho ricordato, per Grandi era una fedeltà dinamica perché egli non sposò mai la difesa dell'ordine precostituito e del moderatismo, anzi, per tutta la sua storia, per tutta la sua vita, ha perseguito obiettivi di riformismo e anche di conflitto, quando necessario, per portare avanti le sue idee.

Concludendo, come ricordava Olivero, Grandi è stato tra i fondatori di un sindacato cattolico poco prima dall'avvento del fascismo, poi co-fondatore del Partito Popolare Italiano, poi cofondatore della Democrazia cristiana, fondatore della CGIL e, nello stesso tempo, anche fondatore delle ACLI, un movimento originale che tante idee e tante opere ha portato nel nostro Paese. Egli ha rappresentato una delle figure esemplari del cattolicesimo sociale del Novecento. Io credo che proprio la sua sconfitta principale ci lasci un messaggio attualissimo: la necessità di vedere non solo la vita e la nascita (cui ha contribuito) del sindacato unitario, ma anche il suo successo. Grandi conosceva, come ricordato prima, la miseria e i tormenti materiali della vita, i soprusi sui più deboli, le angosce quotidiane dei disoccupati, dei lavoratori e degli ultimi degli ultimi. Quest'uomo, proprio nell'epoca in cui nascono impenetrabili ideologismi e si alzano alti steccati tra la destra, il centro e la sinistra fino a favorire l'avvento del fascismo, capisce che la difesa dei più deboli, la difesa dei lavoratori, la difesa della democrazia passa attraverso l'unita dei lavoratori, attraverso l'unità delle forze sociali del Paese. Muore, come dicevo, prima di vedere la sua sconfitta.

A noi oggi spetta invece constatare che, dal 1946 ad oggi, siamo ancora fermi a quella sconfitta. Saranno pure cadute le ideologie, saranno pure cadute le cinghie di trasmissione, ma in un Paese che avrebbe tanto bisogno di coesione sociale, continuiamo a contare le stesse grandi organizzazioni di ieri, sia in campo imprenditoriale che in campo sindacale e sociale. E, per non farci mancare nulla, a queste abbiamo aggiunto, in Italia, centinaia e centinaia di altre sigle con il solo risultato di frammentare la rappresentanza, di disperdere il ruolo e la responsabilità dei corpi intermedi, di aumentare gli egoismi corporativi e, in sostanza, di non realizzare quell'aumento della ricchezza e quella più equa distribuzione della stessa che deve essere in capo a tutti gli italiani e a tutti coloro che hanno responsabilità nel campo delle forze sociali. Credo quindi che questo sia l'insegnamento che dobbiamo trarre dalla grande sconfitta di Achille Grandi. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD)*.

SANTINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI *(PD)*. Signora Presidente, le note biografiche riportate dagli interventi del senatore Olivero e del senatore Luigi Marino rendono bene l'importanza che la figura di Achille Grandi ha avuto nel panorama politico e sociale italiano del Novecento. La sua testimonianza di impegno sociale e le sue idee ebbero grande influenza anche dopo la sua morte e le sue realizzazioni, a distanza di settant'anni, sono ancora vive come stimolo e come impegno nella società italiana.

I punti di riferimento costanti di Grandi si possono riassumere nella triplice fedeltà alla Chiesa, alla democrazia e ai lavoratori. Per Grandi fu centrale la dottrina sociale della Chiesa, una fedeltà tenace, mai abbandonata, anche nei momenti drammatici di conflitto con le gerarchie e di sofferenza per le scelte all'insorgere del fascismo.

Il secondo aspetto della lezione che Grandi ci tramanda è quello di un impegno politico libero e autonomo, sempre al servizio dell'interesse dei lavoratori e delle grandi - come si diceva allora - masse popolari, mai piegato agli opportunismi e ai tatticismi, sempre ispirato ad una coerenza con i principi e i valori ispiratori della sua azione politica.

Nella sua esperienza politica all'inizio del secolo egli si è battuto per una collocazione autonoma del mondo cattolico, non subalterna al socialismo, ma neppure al liberismo. Egli fu un fautore di una presenza politica dei cattolici libera e consapevole della necessità di realizzare un proprio programma

politico di cambiamento della società e di ampliamento della democrazia.

Infine, in Grandi fu vivissimo il valore dell'autonomia del sindacato e, più in generale, della società civile; emblematica da questo punto di vista l'iniziativa di Grandi non solo nella CISL, ma anche nella breve esperienza della CGIL unitaria. La rinascita del sindacato dopo la Seconda guerra mondiale, secondo Grandi, fu una decisione dei partiti; il sindacato rinasce dall'alto più che dal basso. Grandi era consapevole di questa origine politica e ne vedeva il limite. Si doveva quindi al più presto abbandonare la fase delle componenti partitiche del sindacato per recuperare la dimensione piena dell'autonomia. La leva poteva essere quella dell'unità; non di un'unità fatta però di correnti, ma basata su di un preciso programma riformatore, non massimalista nella pratica dell'autonomia dai partiti e dai condizionamenti politici, valorizzando il pluralismo interno al sindacato e ai lavoratori. Un sogno cui Grandi non venne mai meno, ma di cui nei suoi ultimi giorni coglieva ormai la crescente impossibilità.

Io credo, come dicevano anche i senatori Marino e Olivero, che settant'anni dopo dobbiamo riprendere questo messaggio. Questo insegnamento è ancora molto valido per gli uomini e le donne del sindacato e delle istituzioni, rappresenta un esempio di come si possa fare attività sindacale e politica rimanendo fedele ai propri valori, senza piegarsi a convenienze e condizionamenti. Grandi è stato un servitore disinteressato dei lavoratori, un testimone dell'importanza del ruolo dei lavoratori stessi e del sindacato per lo sviluppo democratico e sociale del nostro Paese; vogliamo ringraziarlo per questo. *(Applausi dai Gruppi PD e AP(NCD-UDC))*.

Sull'ordine dei lavori

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, esprimo grande preoccupazione rispetto all'andamento dei lavori di ieri pomeriggio e della settimana scorsa. A me sembra evidente che come ordine dei lavori abbiamo davanti la paralisi dell'attività parlamentare fino al 4 dicembre. Questo ormai è scritto. Se va bene, faranno la legge di stabilità alla Camera, ma null'altro.

A proposito però del nostro ordine dei lavori, mi sembra evidente che, nonostante tutto, non si siano ancora chiariti i distinguo all'interno della maggioranza, per cui continuiamo a trascinarci la riforma del processo penale; ieri con tante belle chiacchiere, oggi con le deliberazioni sulle richieste di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. L'importante è non arrivare al dunque e affrontare il processo penale. Sicuramente, dopo che avremo terminato la trattazione delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 77, qualcuno proporrà l'inversione dell'ordine del giorno in modo che non si arrivi al dunque, quando ieri pomeriggio è stata addirittura autorizzata la possibilità per il Governo di mettere la fiducia sul provvedimento. E qui arriva l'ostacolo principale: non si può procedere perché non c'è colei che viene a chiederci e imporci la fiducia; nel caso specifico il Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento. Perché? Perché nel frattempo, al posto di essere qua a fare il suo mestiere, è in giro per il Sud America a fare campagna elettorale al sì. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e della senatrice Rizzotti)*. Questo sta accadendo rispetto ad un Ministero che non dovrebbe avere alcun rapporto con l'estero (è senza portafoglio e quindi viaggia a spese del contribuente), ma che utilizza consoli e ambasciatori per riunire aggregazioni di cittadini eletti all'estero, dove non si parla delle problematiche dei cittadini all'estero, ma della riforma costituzionale che voteranno: va cioè a fare comizi a spese nostre. Questa è una cosa inaccettabile. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e della senatrice Rizzotti)*.

La richiamiamo quindi a richiedere la presenza del Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento, segnalando altresì il fatto che mentre sul *referendum* delle trivelle nei Paesi privi di servizio postale i cittadini residenti all'estero non hanno potuto votare, in questo caso si è dato incarico alla DHL, quindi ad una struttura privata, di consegnare i plichi con le schede elettorali e di farli entrare nel Paese.

Mi auguro che non ci siano gli stessi problemi di colla e di chiusura delle buste, come accaduto in Austria. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S, e della senatrice De Pin)*. Mi auguro che, magari, con i talloncini adesivi, le buste si possano aprire, compilare e richiudere. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, per quanto riguarda la questione di fiducia, che è l'unico elemento afferente ai nostri lavori, dal momento che le altre sono sue supposizioni che, nel caso, potranno essere chiarite con altri strumenti parlamentari, come lei sa meglio di me il Consiglio dei ministri può delegare qualsiasi Ministro a porre la questione di fiducia.

Per quanto riguarda il seguito della discussione, vedremo in mattinata come questa evolverà.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2265) ***DI MAGGIO ed altri. - Disposizioni in materia di accesso, e successivo rientro, dei magistrati alle cariche elettive europee, nazionali e territoriali, nonché agli incarichi non elettivi di ogni livello di governo*** **(ore 9,50)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2265.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Di Maggio per illustrare la richiesta.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui a illustrare la richiesta di procedimento d'urgenza prevista dall'articolo 77 del Regolamento che - lo ricordo solo per chi non dovesse averne memoria - qualora l'Aula dovesse votare favorevolmente, farebbe sì che i termini temporali dell'*iter* legislativo del disegno di legge che ora mi accingo ad illustrare siano dimezzati.

La premessa è che qui non stiamo votando un provvedimento, ma stiamo assumendo la decisione, che è anche politica evidentemente, di accelerare l'*iter* legislativo per la sua approvazione.

Con il disegno di legge si prende in esame il complesso e cruciale nodo del rapporto tra politica e giurisdizione, con particolare riferimento ai temi dell'eleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alle elezioni politiche od amministrative, dell'assunzione da parte degli stessi di incarichi di governo nazionale, regionale o negli enti locali, nonché del conseguente ricollocamento in ruolo al termine dell'incarico.

A riprova dell'improcrastinabilità di un intervento legislativo in materia è sufficiente riportare il pensiero di uno dei più grandi accademici italiani, Aldo Moro (tra l'altro da poco ricordato nel centenario della nascita), che nella seduta del 31 gennaio 1947 dell'adunanza plenaria della Commissione per la Costituzione, ebbe a dichiarare che: «Bisogna garantire la libertà di pensiero dei magistrati sul piano politico. Indubbiamente il diritto di voto che si riconosce ai magistrati e il diritto di eleggibilità che ad essi si assicura, servono in parte a garantire questa libertà di pensiero sul piano politico. Ma è necessaria una limitazione per quanto riguarda l'appartenenza ai partiti politici. Si tratta di un sacrificio, ma il sacrificio è giustificato perché sia garantita la libertà dei cittadini, verso i quali i magistrati, per la loro stessa funzione, hanno obblighi diversi da tutti gli altri. È un sacrificio che ritorna ad incremento della dignità dei magistrati e a maggior garanzia della loro funzione. I magistrati debbono essere non soltanto superiori ad ogni parzialità, ma anche ad ogni sospetto di parzialità. Questa estraneità formale dalla lotta politica conferisce una maggiore dignità alla Magistratura, cosicché il magistrato possa obbedire veramente soltanto all'imperativo della propria coscienza». Credo che sia un monito anche molto interessante rispetto alle funzioni parlamentari.

Moro, pur non affrontando direttamente il problema, colse il significato profondo di quella che, ancora oggi, a distanza di quasi settant'anni dalle sue parole, rimane una tematica di scottante attualità che vede, troppo spesso, i magistrati svestirsi delle toghe per dedicarsi all'attività politica e di Governo,

salvo poi riporle definitivamente od indossarle nuovamente a seconda delle stagioni politiche, con conseguente inevitabile pregiudizio ai principi di terzietà ed imparzialità.

E che l'esigenza di un intervento normativo in materia sia ormai stringente è stato sottolineato persino dall'organo di autogoverno della magistratura in una recente delibera del 21 ottobre 2015, concernente proprio il tema dei rapporti tra politica e giurisdizione, laddove ha espressamente invitato il Parlamento a voler intervenire disciplinando la materia.

È ormai opinione comune che la possibilità di accesso dei magistrati a cariche politiche comporta il rischio che il ruolo e le prerogative da essi esercitati quali rappresentanti dell'ordine giudiziario condizionino la libera formazione del consenso elettorale tra i cittadini che a questi sono, sono stati o potrebbero essere sottoposti, con evidente e grave alterazione dei delicati equilibri insiti in una competizione democratica e, d'altro canto, che l'impegno politico, per le sue ricadute in termini di adesione a progetti politici, di espressione di giudizi di valore intrinsecamente opinabili, di partecipazione al dibattito pubblico e al confronto dialettico su questioni ideologiche, nonché per le sue scelte anche su questioni economico-finanziarie di rilievo nell'ambito della comunità di riferimento, finisca per appannare l'immagine di imparzialità, autonomia e indipendenza di cui la funzione giurisdizionale deve godere per mantenere la propria legittimazione.

I magistrati debbono essere non soltanto superiori ad ogni parzialità, ma anche al di sopra di ogni sospetto di parzialità; condizione, questa, difficilmente compatibile con quella ricerca del consenso che fisiologicamente caratterizza l'agone politico. Naturalmente non è in discussione la libertà di pensiero dei magistrati sul piano politico: il diritto di voto e il diritto di eleggibilità che ad essi si assicura garantiscono pienamente quella libertà. Nondimeno, la funzione di garanzia che la Costituzione assegna alla magistratura giustifica, per non dire impone, la fissazione di limiti a garanzia della stessa dignità dei magistrati e della loro funzione. Sul punto non è superfluo ricordare che secondo la Corte costituzionale le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale. Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel Titolo IV della Parte II: questa disciplina, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri.

Fatta eccezione per gli incarichi politici elettivi nazionali (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) e per le cariche politiche e amministrative presso enti locali territoriali, la legge non prevede aspettativa obbligatoria e, conseguentemente, i magistrati possono assumere incarichi politico-amministrativi o elettivi presso gli enti locali territoriali proseguendo contemporaneamente l'esercizio delle funzioni giurisdizionali con il solo limite della diversità degli ambiti territoriali. Rispetto a questi ultimi incarichi, infatti, la disciplina vigente si limitata a prevedere delle incompatibilità tra la circoscrizione in cui il magistrato può essere candidato e il luogo in cui ha svolto la funzione giudiziaria e ad intervenire sulle norme che disciplinano il rientro nell'ordine giudiziario di coloro che hanno svolto un mandato elettivo. Tali interventi, tuttavia, non risultano sufficienti.

Invero, la fissazione di limiti geografici-territoriali o funzionali-temporali all'esercizio della giurisdizione da parte di chi, cessato il mandato elettivo, torni ad esercitare funzioni giurisdizionali, si è dimostrata inidonea ad evitare la perdita, quantomeno sotto i profili dell'apparenza, dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'ordine giudiziario.

Se la proposta di obbligare i magistrati a dimettersi prima della candidatura incontrerebbe un evidente ostacolo nella previsione di cui all'articolo 51 della Costituzione, forme diverse di limitazioni sono invece ammissibili, avendo la stessa Corte costituzionale chiarito che il diritto alla partecipazione del magistrato alla vita politica: «che indubbiamente in materia deve essere riconosciuto, non può non essere limitato dalla sussistenza di altri beni giuridici costituzionalmente protetti, quali il buon andamento della giustizia e il prestigio dell'ordine giudiziario» (sentenza n. 172 del 1982).

Del resto, se è vero che il magistrato che liberamente decide di candidarsi deve avere la possibilità di conservare il proprio posto di lavoro, è anche vero che non necessariamente deve essere quello precedentemente svolto. Sul punto la Corte costituzionale, con riferimento alla possibilità di destinare i

magistrati a funzioni diverse da quelle svolte prima delle elezioni, ha affermato che: «conservare il posto vuol dire soltanto mantenere il rapporto di lavoro o di impiego, ma non già continuare nell'esercizio delle funzioni espletate dall'impiegato interessato» (si veda ancora la sentenza n. 172 del 1982). La pronuncia citata si riferisce ad un mutamento di funzioni pur sempre di natura giudiziaria, ma certamente non si può escludere che il legislatore possa imporre al magistrato che abbia abbandonato la toga per la politica di rientrare in un diverso settore della pubblica amministrazione.

Da quanto esposto emerge l'esigenza di un intervento normativo diretto a porre limiti più incisivi alla possibilità che il magistrato torni ad amministrare giustizia al termine dell'incarico politico-amministrativo, graduando l'incisività di quei limiti in funzione della natura elettiva o no dell'incarico. L'intervento normativo proposto riguarda gli appartenenti ad ogni magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile e militare) che esprimano la loro candidatura politica, ovvero ricoprano incarichi di Governo; pacificamente, i suddetti principi di indipendenza e imparzialità trovano infatti applicazione anche nei confronti delle magistrature speciali. In particolare, la disciplina oggetto del disegno di legge in esame riguarda i magistrati che siano stati candidati sia per la carica di parlamentare nazionale o europeo, che per ricoprire cariche elettive o incarichi amministrativi negli enti locali e nelle Regioni.

La struttura della normativa proposta distingue poi l'ipotesi del magistrato candidato eletto da quella del magistrato candidato non eletto. Nel primo caso è radicalmente escluso il suo ricollocamento in ruolo, con il passaggio del magistrato nell'organico dell'Avvocatura dello Stato. Nel secondo caso, il ricollocamento in ruolo è consentito con limitazioni territoriali e temporali idonee a evitare che il magistrato sia nuovamente incardinato nell'ufficio di provenienza.

Quanto, poi, alle cariche elettive negli enti territoriali locali, si prevede l'ineleggibilità dei magistrati che esercitano le loro funzioni presso un ufficio giudiziario ubicato nella Regione in cui si trova l'ente territoriale per il quale sono state indette le elezioni, ovvero di coloro che nello stesso le abbiano svolte nei tre anni antecedenti alla data di accettazione della candidatura.

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, la invito a concludere.

DI MAGGIO *(CoR)*. Mi avvio a concludere, signora Presidente.

Dalle cariche elettive viene distinta l'assunzione di cariche non elettive negli organi di governo sia nazionale, che locale. I magistrati cessati dalla carica non elettiva locale sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma nei cinque anni successivi alla data di cessazione della carica non possono esercitare le funzioni, né possono essere a qualsiasi titolo assegnati a un ufficio nella Regione in cui si trova l'ente territoriale presso il quale hanno svolto il loro incarico.

Quanto alle cariche elettive, alle Regioni si applica la normativa prevista per le elezioni nazionali a membro del Parlamento. Quanto agli incarichi non elettivi, si rinvia invece ai principi dettati per gli enti locali territoriali.

Per i motivi esposti, chiedo il voto favorevole dell'Assemblea al fine di velocizzare l'*iter* di esame delle norme proposte.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, nel corso dell'attuale legislatura quest'Assemblea si è già occupata del bellissimo tema affrontato dal disegno di legge n. 2265, ossia quello della compatibilità dell'esercizio della giurisdizione da parte di magistrati che abbiano svolto incarichi politici.

Già all'epoca il nostro Gruppo parlamentare votò favorevolmente sul disegno di legge che interveniva sulla materia, il quale, a quanto ci consta, è transitato alla Camera dei deputati e lì è fermo (peraltro, non ne conosciamo bene il motivo). Quindi, non diciamo nulla di nuovo se oggi ci approcciamo favorevolmente al disegno di legge in esame, consapevoli della necessità che la funzione giurisdizionale debba non solo essere, ma anche apparire terza, imparziale e svincolata da legami di appartenenza politica.

L'impianto proposto nel disegno di legge in esame sembra muoversi in un'ottica assolutamente

ragionevole, tutelandosi il sacrosanto diritto di qualsiasi magistrato di voler ricoprire un incarico politico, elettivo o no, anche in ambito locale, con la previsione di una destinazione successiva all'espletamento del mandato elettorale. Il disegno di legge in esame prevede il mantenimento del posto di lavoro ma, in accordo a quanto già statuito dalla Corte costituzionale, non necessariamente il mantenimento della medesima funzione. Il testo in esame prevede che, al termine dell'incarico elettivo di carattere nazionale o europeo, il magistrato possa transitare nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato anche in sovrannumero, così garantendosi la continuità lavorativa di quel soggetto.

Dalla relazione abbiamo sentito che si prevede che, anche nel caso di mancata elezione, il *vulnus* all'immagine del magistrato che, in qualche maniera, si è schierato politicamente, sia compensato da una destinazione che prevede limitazioni territoriali o temporali volte proprio a far sì che, agli occhi del cittadino - questo è ciò che ci interessa - anche la sola immagine di quel magistrato sia tutelata e che la sua trascorsa appartenenza politica non possa vulnerare anche solo la mera apparenza del ruolo - quasi sacro direi - dell'esercizio della giurisdizione, che prevede necessariamente il rispetto dei criteri della terzietà e dell'imparzialità.

Credo peraltro che quest'Assemblea dovrà parlare incidentalmente di questa tematica quando passerà all'esame di un provvedimento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che so essere in calendario, anche se non sappiamo ancora bene quando sarà messo in discussione, perché abbiamo la sensazione che si faccia una sorta di melina da parte del partito di maggioranza nel non voler affrontare il disegno di legge sulle modifiche del codice penale e del codice di procedura penale. Mi riferisco ad un provvedimento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in base al quale un nostro collega potrà decadere dal ruolo di senatore (la Giunta si è già pronunciata in tal senso, ora dovrà farlo l'Assemblea), poiché attinto da una sentenza di condanna di durata superiore a quella prevista dalla legge Severino per il mantenimento della carica elettiva. Sappiamo però che tale sentenza di condanna è viziata, almeno nell'apparenza e nella sensazione di imparzialità, dal fatto che uno dei magistrati che l'ha emessa aveva già ricoperto ruoli, anche governativi, in uno schieramento politico opposto a quello del senatore in questione. Al di là del principio che noi, come Gruppo del Movimento 5 Stelle, vogliamo e dobbiamo rispettare, cioè quello del rispetto della legalità e delle regole (se una legge impone una conseguenza, quella legge va applicata senza guardare in faccia a nessuno), non possiamo però nascondere un senso di amarezza nel constatare la circostanza in cui l'*iter* giurisdizionale sembri viziato, almeno nell'apparenza (nella concretezza chi lo può dire: magari la sentenza e la determinazione della pena erano giuste!), dal fatto che abbia fatto parte del collegio giudicante un magistrato che aveva ricoperto ruoli politici assolutamente caratterizzati e opposti al parlamentare oggetto di pronuncia di decadenza. Ciò - ripeto - determina un senso di smarrimento e non giova all'immagine della politica e all'azione della magistratura.

Per questo motivo, il Gruppo del Movimento 5 Stelle voterà a favore della deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2265. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

*PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signora Presidente, credo prima di tutto si debba fare una considerazione. Mi pare che ci sia già stata una discussione, in questo Senato, relativamente alle questioni di ineleggibilità e di rientro dei magistrati dopo la parentesi politica e mi sembra che questa discussione si sia conclusa con la trasmissione alla Camera dei deputati del disegno di legge che norma questa materia, che reca il n. 2188 degli Atti Camera e che quindi è sottoposto alla Commissione giustizia. Credo pertanto che già questo ponga in evidenza il fatto che è problematico ritenere che sussistano i presupposti dell'articolo 77.

Ma tornerei a questo punto un attimo indietro sul piano del disegno di legge e delle considerazioni che sono state svolte per motivarlo. Credo che ci sia un problema, sicuramente delicato ed importante, riguardo a questo tipo di questioni, cioè come si concili il diritto di elettorato passivo di tutti i cittadini italiani con la funzione dei magistrati.

Credo che questo aspetto trovi nel disegno di legge in questione alcune indicazioni che, se non vado errato, sono peraltro presenti anche nell'altro disegno di legge, che possono essere, in linea di massima, condivise, dal momento che pongono il problema della ineleggibilità nella circoscrizione nella quale si svolge l'attività di magistrato e dal momento che pongono la condizione di aspettativa come presupposto per poter essere eleggibili.

Mi pare che, al contrario, sia più problematico condividere quelle disposizioni che prevedono che i magistrati che si candidano ma non vengono eletti non possano esercitare le loro funzioni per cinque anni nella circoscrizione in cui si sono candidati. Credo, infatti, che sotto questa premessa la questione meriti una riflessione, proprio nell'ottica del diritto di elettorato passivo e nella valutazione della condizione del candidato. È evidente, infatti, che questa disposizione può incidere in modo eccessivo sul diritto di elettorato passivo.

Esiste anche un'altra problematica che credo meriti una riflessione dal punto di vista della legittimità costituzionale: la previsione che i magistrati non rientrino in magistratura ma debbano essere collocati d'ufficio nell'Avvocatura dello Stato, in sovrannumero. Penso che questo tipo di vincolo contrasti con più di un principio della Carta costituzionale. Una cosa è porre condizioni per il rientro in magistratura che riguardino le sedi e le funzioni che possono essere svolte, quando tutto questo si muova in una logica di razionalità e di coerenza con il sistema; un'altra è prevedere che una persona, sia pure magistrato, per il solo fatto di aver esercitato mandati politici, non possa più svolgere la funzione precedentemente svolta, che può rappresentare sicuramente la prima occupazione della sua vita, ma anche una passione e una motivazione forte. Credo, quindi, che questo disegno di legge non sarebbe sicuramente pronto per la discussione dell'Assemblea e ci porterebbe - ripeto - a fare un doppione di un *iter* che abbiamo già percorso. Sotto questo profilo, la cosa più logica è attendere il voto della Camera. Penso peraltro che, proprio per queste ragioni, non sussistano i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Ma, se mi è permesso, vorrei aggiungere un'osservazione del tutto personale. Il tema del rapporto tra magistratura e politica non si risolve in questo aspetto, pur importante e pur da normare in modo equilibrato. È un problema molto più ampio, molto più complesso, che non può che ripartire dalla considerazione della tripartizione dei poteri e non può che accentrarsi sulla valutazione di un equilibrio nell'esercizio della funzione, che deve mantenersi nell'ambito del suo alveo naturale. Sotto questo profilo, ritengo si pongano problemi e riflessioni ulteriori sul tema della responsabilità rispetto all'esercizio della funzione. Credo che ponga un problema particolare sul tema della responsabilità dei pubblici ministeri, ma è una riflessione che dovrebbe essere affidata a una stagione diversa e sicuramente non potrebbe essere risolta in questo provvedimento che, per le ragioni dette, non ha priorità. Questo disegno di legge non riveste nemmeno carattere di priorità dal punto di vista politico rispetto ai provvedimenti, ad esempio, sul diritto di cittadinanza, sul cinema e rispetto a tanti altri che arriveranno in quest'Aula e che hanno sicuramente una valenza molto più importante e non sono stati ancora oggetto di discussione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signora Presidente, credo sia sfuggito anche ai presentatori di questo disegno di legge che la materia è già stata trattata dal Senato con un disegno di legge che è stato licenziato da questo ramo del Parlamento e che è passato all'esame della Camera: esso regolamenta il rientro dei magistrati dopo l'esperienza parlamentare e politica, qualunque essa sia, nei ruoli della magistratura.

Questo disegno di legge è - ripeto - alla Camera dei deputati da circa due anni (o forse anche di più) e non è stato ancora calendarizzato, motivo per il quale, in varie occasioni, ho denunciato questo ritardo del Parlamento nel regolamentare una materia così delicata, che va a segnare quel confine delicato ma imponente che deve esservi tra il potere legislativo e il potere giudiziario.

Le mie doglianze e l'accento che ho posto su questo ritardo del Parlamento, in particolare della Commissione giustizia della Camera dei deputati, è stato anche oggetto di attenzione da parte della presidente Ferranti, alla quale vanno - lo dichiaro pubblicamente - la mia personale stima e

l'apprezzamento per il suo lavoro. Io mi sono limitato semplicemente, in varie occasioni e anche a mezzo stampa, a denunciare questo ritardo che non posso dire essere attribuito all'uno o all'altro o comunque a un soggetto specifico. Si tratta comunque di un ritardo della politica, perché noi abbiamo già esaminato questo tema e da due anni esso non viene ancora trattato alla Camera dei deputati. Devo dire peraltro di non essere stato l'unico a denunciarlo: io l'ho fatto in Commissione giustizia varie volte e in Ufficio di Presidenza, ma come me lo ha fatto anche il presidente Palma in varie occasioni, anche in seduta pubblica qui al Senato.

Il disegno di legge oggi al nostro esame, di cui è primo firmatario il senatore Di Maggio, in ogni caso, è in contrasto con quello già licenziato dal Senato e che ora è alla Camera: basti dire che la divergenza sta nella soluzione individuata dai presentatori, senatore Di Maggio e senatrice Bonfrisco, che hanno previsto con questo disegno di legge che i magistrati, dopo l'esperienza politica, entrino nei ruoli dell'avvocatura. In quell'altro disegno di legge già approvato invece si prevedono determinate funzioni che, in ogni caso, lasciano una tranquillità di giudizio e di apparenza di imparzialità di giudizio, nel senso che in quel caso - non vorrei sbagliarmi, ma mi pare sia così - veniva previsto che il magistrato che aveva avuto esperienza politica non potesse essere giudice monocratico, non potesse trattare le indagini e, quindi, non potesse essere pubblico ministero.

Noi abbiamo un caso eclatante che sicuramente sarà stato deciso con assoluta imparzialità ed onestà intellettuale (mi riferisco al caso Minzolini), però il dubbio che quel magistrato, già deputato di una forza politica avversaria di quella del senatore Minzolini, anche inconsapevolmente (come le emozioni incontrollabili) si sia predisposto più negativamente nel giudizio finale di una condotta che è stata ritenuta delittuosa, c'è.

Vedete, il magistrato, prima ancora di essere imparziale, deve apparire tale: è questo il punto centrale della funzione del magistrato. Il magistrato ha una funzione diversa dalla nostra; egli deve dare nel soggetto che viene giudicato la tranquillità, la serenità e la certezza di un giudizio che sia scevro da ogni qualsivoglia condizionamento. Se si è stati parte di un consesso politico come questo o comunque di un consesso politico dove i soggetti sono in contrapposizione sia sotto il profilo culturale che di idee di governo del nostro Paese, è evidente che questa certezza sulla mancanza assoluta di qualsivoglia condizionamento non c'è.

Se trattiamo questo disegno di legge e prevediamo qualcosa di diverso rispetto a quanto già deciso in quest'Aula, e che è "sospeso" alla Camera dei deputati in Commissione giustizia, potremmo fare un impiccio, un qualcosa che non sta da nessuna parte. Peraltro non faremmo una bella figura, perché da poco abbiamo previsto una soluzione che è contenuta in un testo che abbiamo approvato. Oggi questa soluzione da noi immaginata si dovrebbe discutere alla Camera e noi invece cosa facciamo? Immaginiamo una soluzione diversa rispetto a quella già approvata ed esaminata.

Colgo l'occasione per dire che queste mie denunce sul ritardo da parte dell'altro ramo del Parlamento non hanno nulla di personale nei confronti di alcuno. Si tratta di una denuncia politica nei confronti di una politica disattenta che non tiene conto dell'importanza di una previsione normativa come quella che è già stata trattata dal Senato. È insopportabile, a mio avviso, che il disegno di legge a cui mi riferisco resti nel cassetto della Commissione giustizia e non venga trattato.

Al di là di ciò, al di là di questa critica nei confronti di una disattenzione della politica, certamente non c'è mai stata e non c'è nelle mie parole, che ho pronunciato anche in sede di interviste alla stampa o prima nelle sedi istituzionali come la Commissione giustizia e il suo Ufficio di Presidenza, l'intenzione di criticare alcuno nel senso soggettivo della questione.

Trattare questo tema è sicuramente inopportuno per le ragioni che ho detto, e sono convinto che, dopo aver ricordato che la materia è già stata trattata da noi e licenziata, lo stesso senatore Di Maggio, che è uomo saggio, potrà riconoscere che - forse per distrazione - questo fatto non era stato considerato. Gliel'ho voluto ricordare. Spero di essere stato chiaro e spero che in Commissione giustizia della Camera dei deputati le mie riflessioni, insieme a quelle del collega Palma e di altri, vengano interpretate nella maniera più corretta, ovvero come semplici sollecitazioni politiche all'adozione di un provvedimento, e che non vengano lette come delle critiche o delle offese personali.

Il fatto che i soggetti impegnati su questo tema siano anche dei magistrati non toglie e non aggiunge nulla: non intendevo e non intendo assolutamente immaginare che certi ritardi siano causati da interessi personali.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, chiedo di intervenire perché sono stato chiamato in causa del senatore Falanga.

Ho ascoltato con attenzione i precedenti interventi e credo che un richiamo alla memoria sia necessario, in questa Assemblea. Il testo di questo disegno di legge in parte ne ricalca un altro, che tratta la materia nella sua globalità, approvato quasi all'unanimità in Senato due anni fa.

Signora Presidente, il problema di fondo che però si pone è che quel disegno di legge, approvato quasi all'unanimità al Senato, non ha avuto alcun seguito alla Camera dei deputati. Da circa due anni, infatti, quel provvedimento non è approdato - almeno per quello che mi risulta - in Assemblea. Credo che tutti noi sappiamo o possiamo comprendere la ragione di questa incredibile inerzia da parte della Camera dei deputati. Apro e chiudo una breve parentesi: questa inerzia non ha trovato sul piano politico alcun sollecito da parte di chi doveva farlo, specie a fronte dei continui solleciti che ci provengono dalla Camera dei deputati ogni volta che un provvedimento della Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento incontra qualche ostacolo al Senato, al punto da rasentare o da giungere al paradosso, come accade, ad esempio, per la riforma del processo penale, in ordine alla quale il Senato è stato accusato di lungaggini. È un'accusa non particolarmente veritiera, perché il provvedimento oggi si trova in una situazione di stallo in ragione dei dissidi della maggioranza o meglio (secondo quanto si legge nell'intervista del ministro Orlando sul punto) a causa dell'inesistenza di coesione all'interno della maggioranza. Il ministro Orlando, infatti, oggi ha affermato che una parte del Partito Democratico non condivide dei tratti giustizialisti della riforma e che, per converso, un'altra parte non condivide i tratti garantisti. Di ciò avremo comunque modo di parlare.

Viene chiesta la dichiarazione di urgenza e i senatori Pagliari e Falanga hanno mostrato il loro dissenso, che manifesterei anch'io in ragione del pregresso. Sono, inoltre, particolarmente curioso di vedere quanto tempo *quousque tandem* dobbiamo attendere per vedere se quel disegno di legge, che attualmente si trova alla Camera dei deputati, potrà o no vedere la luce.

Ed è vero quello che dice il senatore Falanga: in questi due anni io, in Assemblea e ripetutamente in Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia, insieme ai senatori Caliendo, Buemi e Falanga in quella stessa sede, ci siamo lamentati di questo ritardo e non essendo l'Ufficio di Presidenza una sede oggetto di resoconto molto probabilmente abbiamo detto in chiaro ciò che tutti quanti noi sappiamo in ordine alle ragioni di questo stallo. Ma io credo che la dichiarazione d'urgenza debba essere accordata a fronte di quell'inerzia perché, nel frattempo, il problema non è più solo teorico ma - ahimè - ha assunto profili pratici e, per certi versi, drammatici.

Signori senatori, se si fosse affrontato e risolto questo problema, il senatore Minzolini non sarebbe stato oggetto di condanna da parte di un collegio inquinato, perché questo è il termine esatto, dalla presumibile parzialità politica di uno dei suoi componenti: presunta parzialità politica tutta collegata alla sua pregressa attività parlamentare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Per quante volte e per quanto tempo ci avete detto che il giudice, come la moglie di Cesare, deve anche apparire imparziale? Ma di tutto questo voi vi dimenticate nel momento in cui, in un modo o in un altro, siete costretti a sfiorare la categoria dei magistrati. Ho apprezzato l'intervento del senatore Buccarella, il quale ha spiegato in termini chiari come il problema dell'apparenza, alla luce dell'articolo 111 della Costituzione, non riguardi solo il singolo, ma tenda a rifluire inevitabilmente sugli stessi concetti generali dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Credo, allora, che l'inerzia da parte della Camera, per le ragioni che a molti di noi sono note, debba essere necessariamente superata da un nuovo intervento del Senato e, conseguentemente, credo che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore della dichiarazione d'urgenza.

Vi piaccia o no, abbiamo la necessità di intervenire sul punto specifico perché non abbiamo davvero bisogno di un altro caso Minzolini, e cioè di vedere un parlamentare condannato o assolto - è il rovescio della medaglia - da un collegio o da un magistrato in sé non apparentemente imparziale proprio in ragione della sua pregressa attività politica. Infatti questo è il nucleo fondamentale di quell'intervento. Il senatore Pagliari ha fatto riferimento agli elettorati passivi e quant'altro, ma il problema non è questo. Il problema è assicurare l'imparzialità del giudizio rispetto ad un imputato che è pronto a subire gli esiti anche negativi di tale giudizio se esso proviene da un organo imparziale.

Quindi credo che dovremmo affrontare con urgenza questo problema anche in ragione del fatto che, come diceva uno scrittore a voi della sinistra tanto caro, non si può essere vergini e prostitute nello stesso tempo e, conseguentemente, non si può essere imparziali e parziali come i giudici che entrano ed escono dalla politica nello stesso identico tempo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, stiamo esaminando una questione annosa che è stata trattata nell'arco dei decenni e che abbiamo affrontato in quest'Assemblea e nelle Commissioni 1ª e 2ª, in stretta relazione tra loro, qualche anno fa. Il problema era stato risolto dal mio punto di vista in maniera inadeguata. Era stato tuttavia affrontato e quest'Assemblea, seppure con qualche riserva da parte mia, aveva approvato il provvedimento.

La questione però si è arenata alla Camera dei deputati e do atto ai colleghi Palma, Falanga ed altri di aver posto ripetutamente la questione affinché l'altro ramo del Parlamento la affrontasse. Si tratta di una questione che, per i fatti di cui si è parlato prima (riguardanti un nostro collega), ma anche per altri, presenta ed impone la necessità di una chiarezza e di una separazione di ruoli tali da non potere e da non dovere destare sospetti. La questione - ripeto - è stata trattata ripetutamente e il provvedimento si è fermato alla Camera dei deputati, in particolare nella sua Commissione giustizia.

Ora, colleghi, io sono un garantista e non mi lascio andare, ma ho difficoltà a farmi convincere che non ci sia da parte di qualche collega che ricopre ruoli preminenti nella Commissione giustizia della Camera dei deputati un atteggiamento quantomeno di freno, perché le condizioni soggettive hanno spesso forte influenza sulle nostre scelte e l'aspettativa del magistrato parlamentare, a quanto mi risulta, è uno degli elementi che mi pare emerga in questa vicenda.

Si dovrebbe allora sgombrare il campo da sospetti e da interpretazioni strumentali, da atteggiamenti tolleranti e superare anche il sospetto generale che ci sia un forte condizionamento da parte di pezzi importanti della magistratura nei confronti delle istituzioni parlamentari.

Signora Presidente - per inciso - richiamo la sua attenzione e quella dell'Assemblea su un intervento del Presidente dell'Associazione nazionale magistrati in un'importante trasmissione di una rete televisiva nazionale. Il paragone che ha fatto, richiamando nel suo intervento indirettamente e nell'intervento del moderatore direttamente, la presenza nelle Aule parlamentari di un numero di inquisiti o «delinquenti» superiore alle periferie delle città metropolitane del nostro Paese è una questione su cui mi aspettavo quantomeno una presa di posizione da parte dei Presidenti del Senato e della Camera; anche da parte del Ministro della giustizia sarebbe stata necessaria qualche presa di posizione in più sull'argomento.

Detto questo, torniamo all'argomento.

Credo che *l'iter* parlamentare che riguarda questo argomento debba essere concluso in maniera rapida, seppure il suo contenuto sia inadeguato. Collega Palma, apprezzo il suo intervento, come ho apprezzato anche quello del collega Buccarella, che in coerenza con quanto ha sostenuto in Commissione ha richiamato la posizione del suo Gruppo sul punto. Penso però che dobbiamo portare avanti quello che c'è già alla Camera e non dare alibi, caro collega Palma, affinché si arrivi rapidamente all'approvazione di una legge. Pensiamo alla legge sulla responsabilità civile, presidente Palma: l'abbiamo voluta fortemente e non riusciamo a sapere gli effetti che ha prodotto. All'inizio è

stata espressa una grande preoccupazione, perché ci sarebbe stato un forte condizionamento da parte degli imputati con azioni di intimidazione da parte degli avvocati della difesa nei confronti dei magistrati giudicanti o dei magistrati inquirenti. Voglio capire se c'è stato errore da parte del Parlamento, perché non può rimanere questo equivoco nell'aria.

Ho chiesto ripetutamente questi dati in Commissione e anche personalmente al Ministro, ma egli ancora non ce li ha messi a disposizione. Auspico che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, oltre che il Ministro della giustizia e quanti altri, agiscano con un po' di premura per farci avere queste informazioni e chiarire se c'è questa azione intimidatoria che lede l'autonomia dei magistrati.

Qualcuno ha detto che il magistrato, non solo deve essere, ma deve anche apparire imparziale. Io sono assolutamente d'accordo. Non accetterei di essere giudicato da un giudice che presenta quegli equivoci di cui abbiamo parlato.

Questa è una legge indispensabile, in quanto finalizzata a rilanciare il nostro Paese nel contesto del mondo civile. QQuesto, infatti, è un problema di civiltà. *(Applausi dal senatore Palma)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, i colleghi hanno sollevato una serie di questioni di principio relativamente alla responsabilità dei magistrati e a quanto può accadere quando un magistrato, nel corso della sua carriera, fa il magistrato, poi il politico, il parlamentare, quindi continua a fare il magistrato e poi continua a fare il politico.

Non sono questioni teoriche. Qualche mese fa sono stato a Termoli, con il collega Di Giandomenico, parlamentare, arrestato allo scadere della sua esperienza parlamentare da un *ex* parlamentare, il dottor Magrone, allora chiaramente in qualità di procuratore della Repubblica di Larino, insieme al comandante provinciale e regionale dei carabinieri del Molise, in una vicenda che poi si è trascinata per circa cinque o sei anni, senza neanche rinvio a giudizio.

Quindi, costoro sono stati in carcere (il colonnello per mesi) per una vicenda surreale e, dopo qualche anno, faticosamente sono riusciti a far archiviare il tutto senza neanche rinvio a giudizio. Ebbene, il dottor Magrone prima è stato magistrato, poi parlamentare, poi procuratore e adesso è sindaco di Modugno.

Vicende di questo tipo si moltiplicano, anche con situazioni che ci hanno coinvolto, come nel caso del senatore Minzolini, evidenziando questo rapporto molto strano, un po' surreale, fra situazioni reali, che poi toccano da vicino, sulla pelle, persone cui viene stroncata la vita familiare, professionale e politica; salvo poi scoprire, dopo anni, che forse qualche pregiudizio politico a monte di tutta la vicenda c'era, vista l'inconsistenza assoluta delle accuse, che tuttavia non impedisce a questi magistrati di continuare a fare politica e, anzi, sulla base della fama acquisita con queste imprese, di farla magari anche con più libertà.

Ma questa mattina il collega Calderoli ha sollevato un problema sul quale, ancora una volta, io vedo un riflesso dell'argomento di cui stiamo parlando. Mi riferisco ai casi in cui le attività dei magistrati incidono pesantemente sulla politica.

Io non posso dimenticare che è stato chiesto l'arresto del collega Bilardi, quando ancora era senatore in carica, per la questione della cosiddetta rimborsopoli calabrese. Non posso dimenticare che un mio collega, ex consigliere regionale, è stato mandato per undici mesi al confino a Messina perché, senza ancora rinvio a giudizio, c'è una indagine in corso su questi rimborsi.

Poi questa mattina leggo, sui giornali calabresi, che il parlamentare Ferdinando Aiello si trova in Sud America con la ministra Boschi per incontrare il presidente argentino di origini calabresi, Macri. E ancora leggo che Ferdinando Aiello, per rimborsopoli, è implicato nelle stesse vicende di Bilardi, con accuse pesantissime nei suoi confronti, che vi invito ad andare a verificare. Ebbene, costui è ambasciatore dell'Italia nel mondo insieme al ministro Boschi.

Qualcuno deve farmi capire, allora, con quali parametri i magistrati intervengono. Perché di un nostro collega senatore viene chiesto l'arresto? Perché un altro viene messo al confine? E perché un altro,

avendo sostanzialmente le stesse accuse, va in giro per il mondo insieme a un Ministro della Repubblica a rappresentare l'Italia?

Se per l'Italia questo non è un problema che tocca da vicino i rapporti tra magistratura e politica (direi che è dal 1992 in avanti che si trascina questo problema di inquinamento della politica e del Parlamento da parte di iniziative di magistrati che incidono profondamente sulla vita politica), allora non so cosa lo sia. Parlando anche del sindaco di Napoli De Magistris, ho visto le azioni nei confronti dell'ex ministro Mastella, oggi sindaco di Benevento: cadde un Governo per un'iniziativa giudiziaria che in seguito si è scoperto essere basata assolutamente sul nulla, ma che ha portato quel magistrato non a essere censurato, bensì a fare il sindaco di Napoli.

Sono più di venti anni che la politica parlamentare italiana viene fatta deragliare: qualche volta (quasi sempre) ciò accade nei confronti del centrodestra e qualche volta del centrosinistra. Il Governo Prodi è appunto caduto proprio per un'iniziativa parlamentare che ha toccato un Ministro di quel Governo: quanto fosse giustificata lo abbiamo visto in seguito.

Per dare un segnale politico voterò a favore della dichiarazione d'urgenza in discussione; capisco che in Senato è già stato approvato un provvedimento in questo senso, ma se non diamo segnali veri, reali di volere risolvere la vicenda, la vita politica italiana continuerà a essere inquinata, sviata da queste vicende assolutamente incomprensibili, perché si continua a mantenere, dal punto di vista morale, politico e giuridico, l'immorale tendenza ad avere due pesi e due misure per cui le leggi si applicano nei confronti dei nemici e si interpretano invece per gli amici. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, Ppl, M id, Apl, E-E, MPL)*.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signora Presidente, sinceramente l'interessante discussione che stiamo svolgendo presenta incongruità e certamente reticenze da parte di alcuni senatori intervenuti. Questa volontà di non intervenire su problematiche serie inerenti alla democrazia di questo Paese e quindi una certa sudditanza a un potere dello Stato (perché non si tratta di ordine, ma purtroppo di un potere) ha dell'incredibile. Il fatto che tutto vada regolato, che ogni categoria vada giustamente sottomessa a responsabilità, a regole, per qualcuno rappresenta un problema.

Si vuole sottovalutare in maniera incredibile come alla Camera dei deputati resti fermo per due anni un provvedimento di questo tipo: è una vergogna! Perché si ha paura? Non si deve toccare nessuno? Non è possibile. Tutti dobbiamo essere toccati, non c'è alcun problema.

Il tema dell'imparzialità di un giudice è determinante per il funzionamento della democrazia, come lo è una vera informazione, che in questo Paese è certamente scarsa. Quella è la casta, non quest'Assemblea! Questo è il dato reale.

Non si capisce che la nostra è una provocazione, perché finalmente qualcuno dovrà discutere alla Camera dei deputati e non si vuol dire ad alta voce che è una vergogna il fatto che la Presidente della Commissione giustizia, insieme a tutta la Commissione e all'Ufficio di Presidenza, tenga bloccato da due anni un provvedimento di questa serietà e di questa portata.

Invito quindi l'Assemblea a votare a favore della dichiarazione d'urgenza, in modo che alla Camera dei deputati discutano il provvedimento, così sapremo la verità. Certe posizioni di comodo di alcuni colleghi non portano da alcuna parte. In un momento come questo, in cui nel nostro Paese lo Stato viene sempre meno, bisogna avere il coraggio di affermare che il potere legislativo deve esprimersi. Nessuno può piegare la volontà legislativa, che non è punitiva: è solamente vera democrazia, garanzia di imparzialità per i cittadini. Se non c'è una vera giustizia, se non appare per lo meno una vera giustizia, non c'è democrazia. Di qui la nostra provocazione rappresentata dal disegno di legge del collega Di Maggio, di cui si chiede la dichiarazione d'urgenza.

Per questo dico a tutti che è in ballo ben altro. Votiamo a favore della dichiarazione d'urgenza, perché in questo modo la Camera dei deputati finalmente si deciderà a uscire dall'equivoco e a discutere quanto da noi approvato.

Torneremo sempre su questi temi. I veri argomenti da affrontare nel Paese sono questi, perché i temi della democrazia sono basilari per ciò che è stata e dovrebbe essere la nostra Costituzione, approvata nel 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Se non vogliamo discutere di questi temi seri, tanto vale chiudere queste Assemblee. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2265, avanzata dalla senatrice Bonfrisco.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2285) ***BONFRISCO ed altri. - Disposizioni in materia di garanzia di legalità delle imprese*** **(ore 10,51)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2285.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore D'Ambrosio Lettieri per illustrare la richiesta.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, l'immagine dell'Italia è sempre più chiaramente definibile, sul versante delle valutazioni che riguardano i livelli di corruzione, come un Paese esposto a un elevato grado di corruzione nella percezione sia dei cittadini che delle imprese. Soprattutto, si diffonde sempre di più la consapevolezza che la corruzione rappresenta il più grande *handicap* per lo sviluppo dell'economia del Paese, al punto tale che, nell'ultimo periodo, il legislatore ha fortemente rinforzato tutto l'apparato normativo per svolgere attività di prevenzione e contrasto.

Alla luce di queste considerazioni, il sostanziale, uniforme e omogeneo rispetto della legalità costituisce un presupposto e una precondizione per disciplinare di più e meglio i principi della parità concorrenziale tra le imprese, affinché nel mercato l'impresa più efficiente possa prevalere e il mercato non resti intrappolato in perverse e dannose logiche di distorsione che, proprio attraverso fenomeni corruttivi, si determinano in modo più agevole e conclamato.

Occorre analizzare il tema anche alla luce delle recenti cronache giudiziarie. Per la verità, le cronache giudiziarie si aggiornano con quotidianità e citerò, una per tutte, quella di Mafia Capitale (che, per la sua ampiezza, clamore, portata e livello di infiltrazione nelle istituzioni, ha esportato anche oltre i confini nazionali la fattispecie corruttiva), al fine di fare considerazioni utili a individuare nuovi e più efficaci sistemi normativi atti a premiare l'azienda sana e, soprattutto, a evitare che fenomeni distorsivi realizzati attraverso sistemi di corruzione possano alterare le dinamiche del mercato e della libera concorrenza.

Naturalmente questa analisi va compiuta anche con riferimento all'istituzione di un elemento particolarmente rilevante e di grande interesse, sul quale quest'Assemblea ha avuto modo di dibattere: mi riferisco al cosiddetto *rating* di legalità, istituito con la legge n. 27 del 2012 e che poi ha trovato il suo livello di più concreta attuazione nell'articolo 83 del codice degli appalti, con il decreto legislativo n. 50 dello scorso aprile. Sostanzialmente il sistema del*rating* di impresa ha rappresentato un sistema finalizzato a creare condizioni di premialità. Nell'articolo 83, in particolare, è precisato che tuttavia la condizione di *rating* di impresa, che si definisce attraverso l'attribuzione di stellette di merito, è da

applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese.

Vedo che il microfono lampeggia.

Mi sembra però di avere a disposizione dieci minuti di tempo, signora Presidente.

PRESIDENTE. No, senatore D'Ambrosio Lettieri, il tempo delle discussioni viene ridotto perché, come convenuto in Conferenza dei Capigruppo, queste richieste di urgenza sarebbero state affrontate e discusse cercando di contenere i tempi, altrimenti esse avrebbero alterato totalmente il calendario dei lavori. Quindi, da questo momento in poi riduciamo i tempi di discussione, come annunciato dal Presidente in Conferenza dei Capigruppo.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Grazie, signora Presidente. Non ero stato informato dal mio Gruppo di una riduzione così drastica dei tempi.

PRESIDENTE. Se vuole, può completare l'illustrazione per un altro paio di minuti, senatore D'Ambrosio Lettieri, visto che non era stato informato.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. La ringrazio per la sua generosità, signora Presidente: cercherò di contenere al massimo il mio intervento, per adeguarmi alle disposizioni della Conferenza dei Capigruppo.

Sostanzialmente, nell'articolo 83 è espressamente previsto che la disciplina del *rating* di legalità si applichi ai soli fini della qualificazione delle imprese. Non è dunque assolutamente previsto che il *rating* di legalità possa essere applicato ai fini dell'attribuzione di punteggi connessi al criterio di legalità e al rispetto delle condizioni di legalità e di virtuosità etico-morale dell'azienda.

Ora, le Commissioni VIII della Camera e 8ª del Senato stanno portando avanti un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle eventuali ipotesi di modifica della disciplina dei contratti pubblici. Proprio in materia di legalità, da parte di più Gruppi parlamentari giungono richieste di apportare variazioni alla vigente normativa, al fine di non creare situazioni di disparità fra imprese basate solo sul parametro del fatturato. In sostanza, oltre al parametro del fatturato, che sembra non significativamente influente sul piano della disciplina dell'accesso al sistema pubblico, l'ipotesi è di introdurre sistemi, come il *rating* di legalità, con un peso specifico più stringente, anche nella valutazione del livello di virtuosità dell'azienda.

Sulla base di questo principio, noi riteniamo che questa proposta di legge intercetti una valutazione che ha trovato unanimi riferimenti nell'ambito della necessità di introdurre principi etici nei comportamenti aziendali. Quindi, oltre alle valutazioni e alle proposte di trasformare la dicitura lessicale del *rating* di legalità in garanzia di legalità dell'impresa, si propone l'estensione del livello di qualità che l'azienda ha ricevuto sotto il profilo della garanzia di legalità come sistema utile per determinare il peso specifico dell'azienda nell'ambito del suo rapporto con la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Questo è il senso del provvedimento. Riteniamo che abbia una forte motivazione nella sempre più pesante, complessa e preoccupante estensione dei fenomeni criminali che si registrano nell'ambito dei rapporti tra talune aziende e le pubbliche amministrazioni. Credo sia un sistema premiale che, se rivisto nella sua modalità di funzionamento, possa rappresentare un utile strumento di prevenzione, ma anche di premialità per le aziende sane che operano nel nostro Paese.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Signora Presidente, pur apprezzando lo spirito di questa proposta, vorrei segnalare che durante la discussione e poi approvazione della legge delega che ha modificato il codice degli appalti, l'Assemblea (non solo quella del Senato, ma anche quella della Camera) ha dedicato molta attenzione al tema del*rating* di legalità e del *rating* d'impresa. Voglio ricordare che, su questo versante, abbiamo assegnato uno specifico ruolo all'ANAC, attraverso una delle linee guida per la predisposizione puntuale del *rating* d'impresa, che naturalmente parte dalla valutazione dei criteri del *rating* di legalità.

Credo perciò che se oggi intervenissimo con questa proposta di legge, di cui - ribadisco - condivido lo spirito di fondo, andremmo incontro a un corto circuito con quello su cui l'Assemblea ha lavorato e interverremo in un momento abbastanza cruciale. Proprio in queste settimane e in queste ore l'ANAC sta producendo la bozza di linea guida che, peraltro, verrà sottoposta al Parlamento attraverso la valutazione delle Commissioni parlamentari competenti.

Chiedo, quindi, una riflessione ai colleghi che hanno proposto la dichiarazione di urgenza su questo disegno di legge. Suggerirei di sospendere la trattazione di alcuni di questi temi, compresa l'eliminazione della soglia dei due milioni: si tratta di un tema delicato, che si incrocia, in modo, direi, ineludibile con quello della gestione del subappalto. Collega D'Ambrosio Lettieri, lei sa molto bene che molto spesso sotto quella soglia di fatturato c'è la parte maggiore del sistema delle piccole e piccolissime imprese che operano in regime di subappalto e - come lei sa - sul subappalto abbiamo provato a stringere, non senza polemiche da parte di alcune importanti associazioni di categoria, per evitare che le piccole aziende diventassero carne da cannone.

Mi permetto, quindi, di suggerire ai colleghi di fermarsi su questo punto, attendendo (credo sia questione di massimo un mese) l'arrivo della bozza di linea guida da parte dell'ANAC, sulla quale naturalmente possiamo avviare la discussione in modo serissimo. Credo infatti che da parte di tutto il Parlamento vi sia la volontà - peraltro espressa attraverso il lavoro svolto sul codice degli appalti - di capire come evitare che su questo terreno si determini una mancata concorrenza fra le imprese che operano nel mercato legale e quelle che invece (e sappiamo che ci sono, non sono solo le cronache giudiziarie a dircelo) operano in un mercato opaco e illegale.

Lo dico anche solo per una banalità: modificare il termine «*rating*» con «garanzia», senza fare l'etimologia della parola, ci produrrebbe immediatamente la necessità di intervenire con una modifica sul codice degli appalti. È banale, ma dovremmo farlo.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Quindi, la proposta che faccio è di accantonare l'argomento e di riprodurre questo lavoro in sede di Commissione lavori pubblici nel momento in cui arriverà la linea guida di ANAC.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2285, avanzata dalla senatrice Bonfrisco.

Non è approvata.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2315) ***BONFRISCO ed altri. - Modifiche al codice penale relative all'introduzione della nuova scriminante in materia di difesa legittima nei luoghi di privata dimora*** **(ore 11,06)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2315.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Bruni per illustrare la richiesta.

BRUNI *(CoR)*. Signora Presidente, il presente disegno di legge e la nostra richiesta di dichiarazione d'urgenza nascono dalla nuda e cruda realtà dei numeri che riguardano i reati cosiddetti predatori e soprattutto quelli che hanno destato un particolare allarme sociale, come dimostrano i numeri degli

ultimi anni.

Solo per offrirvi un parametro di valutazione, i reati contro la pubblica amministrazione, per i quali da qualche settimana siamo impegnati nella discussione sulle modifiche al codice di procedura penale per quanto riguarda la prescrizione, rappresentano il 4 per cento del totale, mentre i reati predatori sono quasi il doppio. In particolare nel 2013 abbiamo registrato un milione e mezzo di furti e 44.000 rapine; il *trend* 2009-2013 registra un incremento del 22 per cento dei furti e del 18 per cento delle rapine. In particolare, l'ambito più importante per cui si propone questo disegno di legge riguarda le rapine in abitazione che sono cresciute dell'85 per cento a fronte delle rapine per strada che sono cresciute del 22 per cento.

Come sappiamo, la legittima difesa rientra, per come è congegnata nell'attuale codice penale, nella categoria delle scriminanti per le quali un fatto di reato perde la connotazione dell'antigiuridicità. Dobbiamo però prendere atto delle attuali condizioni e del mutato contesto sociale, aggravato - come dimostrano i numeri sopracitati - dalla crisi economica e dal fenomeno dell'immigrazione clandestina. Dico questo non per un fatto di xenofobia nei confronti dell'immigrazione, ma certamente un'immigrazione clandestina non regolamentata, cui consegue una serie di disagi anche solo in termini di ricettività all'interno delle nostre città, crea un effetto moltiplicatore anche da questo punto di vista, perché i dati che abbiamo dimostrano una maggiore incidenza da parte dell'immigrato irregolare.

Quindi c'è l'esigenza, che costituisce la *ratio* di questo disegno di legge, di tutelare il diritto alla sicurezza, che peraltro è sancito nell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La differenza in cosa consiste? Attualmente, nell'articolo 52 del codice penale viene disciplinato questo tipo di scriminante e, in particolare nel secondo comma, si fa riferimento ai casi di violazione di domicilio riferibili all'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale, per cui deve sussistere una proporzione se taluno usa un'arma per difendere la propria o l'altrui incolumità o, nel caso di beni propri o altrui, se non vi è desistenza o se vi è pericolo di aggressione.

Quindi, i presupposti erano e sono: l'attualità del pericolo, l'offesa ingiusta, l'inevitabilità della reazione difensiva, cui si aggiunge, ai sensi delle modifiche introdotte dalla legge n. 59 del 2016, anche la presunzione di esistenza di una proporzione tra offesa e difesa. L'aggredito quindi si trova a dover valutare la sussistenza dei requisiti che prima ho citato; e se il malintenzionato intenda offendere solo il patrimonio, deve stabilire ancora se non vi è desistenza e il pericolo di aggressione.

L'articolo 56, terzo comma, del codice penale prevede che se il colpevole volontariamente desiste dall'azione soggiace alla pena solo per atti compiuti se configurano un reato diverso. Quindi, la desistenza non certo sarà per la violazione di domicilio, in quanto è un reato già commesso, ma sicuramente avverrà per il furto e la rapina.

Illustro pertanto la modifica che introduciamo con l'articolo 52-*bis*. Con il nostro disegno di legge la legittima difesa domiciliare diviene una scriminante autonoma. Il cittadino aggredito nella propria abitazione o in altri luoghi di privata dimora non è tenuto più a valutare se l'intruso costituisca o no un pericolo attuale per se stesso o altri, ovvero a discernere se questi stia ponendo in essere una condotta di aggressione personale o patrimoniale. In tale ultimo caso l'aggredito è esonerato dal valutare se l'aggressore stia realmente ponendo in essere una condotta volontariamente desistente essendo tutte le predette valutazioni umanamente inesigibili, tenuto conto dello stress emotivo in cui si trova l'aggredito chiamato a fronteggiare un estraneo introdottosi nella sua abitazione.

Infine, per bilanciare i contrapposti interessi coinvolti, si è tenuto conto anche dell'orientamento della Suprema corte e nel disegno di legge si delineano due ipotesi di desistenza escludendosi l'operatività della nuova scriminante in due casi: se l'aggressore spontaneamente si allontana oppure, per qualunque fattore esterno alla sua volontà, se si dà alla fuga.

Signora Presidente, questo è il disegno di legge per il quale chiediamo la dichiarazione di urgenza.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi,

Cicerone nell'orazione «Pro Tito Annio Milone» sosteneva che il principio *vim vi repellere licet* è una norma di diritto naturale che appartiene alla coscienza umana. Non appartengono invece alla coscienza umana le frequenti attività illecite che vengono perpetrate dalla criminalità nei luoghi privati e di lavoro delle persone che, onestamente, producono e operano nel nostro Paese, al fine di ricavare un indebito impossessamento di beni e che procurano spesso offese, danni anche gravi non solo al patrimonio, ma anche alle persone.

È indubbio, come ha esposto puntualmente il senatore Bruni, che i cittadini oggi si trovano a dover difendere se stessi, i propri familiari e i propri beni da sistematiche violazioni del domicilio e del proprio negozio, che avvengono ad opera di criminali che, da soli oppure organizzati in bande, sempre più con modalità spietate sogliono introdursi nelle ore diurne e notturne in negozi, nelle case o nei luoghi ove viene svolta l'attività lavorativa prendendo ogni cosa ritenuta remunerativa e mettendo a repentaglio l'incolumità di chiunque sia presente.

Per tutelare maggiormente i cittadini da questo tipo di predazioni, noi riteniamo che lo Stato debba, nella sua qualità di supremo garante della sicurezza pubblica e privata, consentire un regime di tutela attraverso una fattispecie della legittima difesa più ampia rispetto a quanto oggi è previsto dalla vigente legislazione. Questo è il motivo per il quale riteniamo necessario introdurre una modifica al vigente ordinamento con carattere di urgenza, ed è questa la tesi che sosteniamo in modo convinto.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ci sentiamo assolutamente in dovere di intervenire sul tema in esame, perché il Gruppo della Lega Nord ha fatto una grandissima battaglia per la modifica dell'articolo 52 del codice penale, in materia di legittima difesa. Per questo motivo anticipiamo il nostro voto favorevole sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza in ordine al disegno di legge n. 2315. Sottolineiamo però che, nell'eventualità che tale dichiarazione venisse accolta dall'Assemblea (come ritengo doveroso), si dovrà trattare il disegno di legge in oggetto congiuntamente al testo proposto dai senatori del nostro Gruppo sulla medesima materia.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 11,18)**

(*Segue* STEFANI). Il disegno di legge presentato dai colleghi prevede in sostanza modifiche assolutamente positive, ma riteniamo che la nostra proposta sia migliorativa, perché non prevede la configurazione di una nuova scriminante, ma mira semplicemente ad introdurre una presunzione di legittima difesa. A nostro avviso, ogni qualvolta un malintenzionato si introduca in un'abitazione, in un'azienda, in un ufficio o in uno studio privato e lo faccia con il volto travisato, o con armi o in gruppo, per questa stessa ragione il soggetto proprietario deve intendersi legittimato a difendersi.

I disegni di legge proposti in tema di legittima difesa, infatti, non fanno altro che riaprire una problematica annosa e difficile, legata al fatto che è stato concesso al magistrato un margine di discrezionalità troppo ampio nella valutazione della proporzionalità tra l'offesa e la difesa. Se ogni volta si deve analizzare la singola situazione nella sua completezza, diventa sempre molto difficile ritenere se sussista o no la legittima difesa. Porto a tal proposito due esempi vicentini. Mi riferisco al caso di Graziano Stacchio, benzinaio, che di fronte agli spari di alcuni criminali, che stavano cercando di compiere una rapina con dei *kalašhnikov*, pur essendo un vicino di casa dell'orafo vittima del tentativo di rapina, ha imbracciato un fucile per rispondere agli spari, ammazzando il criminale. In tal caso si è arrivati, alla fine, ad un provvedimento di archiviazione. Lo stesso non è però accaduto per Ermes Mattielli, un cenciaiolo che si è visto di fronte due nomadi, che si sono introdotti nella sua proprietà, al fine di sottrarre del rame e, armati di una spranga, lo hanno intimidito. Questo signore ha sparato, non ha ammazzato i due criminali, ma è stato condannato a cinque anni e quattro mesi e ad un risarcimento di 135.000 euro a favore di questi nomadi. Nel frattempo egli è morto: la galera non l'ha vista, di certo non perché la giustizia gli sia venuta incontro, ma perché, purtroppo, la natura gli è stata avversa.

Pertanto, riteniamo che l'istituto della legittima difesa, ancorché modificato ad opera dell'allora

ministro Castelli nel 2006, sia ancora malamente applicato, perché malamente interpretato. La modifica che avevamo introdotto nel 2006 voleva prevedere una forma di presunzione, ma ogni qualvolta si lascia la possibilità di una discrezionalità nella valutazione, come nel caso previsto dall'articolo 52 del codice penale, in cui si deve verificare ad esempio se c'è una desistenza, si creano delle problematiche. Secondo noi, invece, la norma in oggetto deve essere rivisitata, nel senso di avere parametri di applicazione più stringenti al fine di poter essere effettivamente applicata. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore della dichiarazione d'urgenza sul disegno di legge n. 2315, che porta avanti un'istanza, già recepita da un disegno di legge del 2006, di cui mi onoro di essere stato il terzo firmatario. Tale norma stabiliva la presunzione di proporzionalità degli strumenti usati per la legittima difesa, nei casi illustrati dai colleghi. La norma del 2006 ha avuto degli effetti positivi, ma credo sia opportuno riesaminare la questione.

La proposta dei colleghi Bonfrisco, Bruni e altri ha il pregio di proporre un'altra strutturazione della previsione e, cioè, di rendere la discriminante autonoma e non come un caso speciale di legittima difesa. Naturalmente credo sia necessario un coordinamento con l'articolo 52, che altrimenti rischierebbe di porre delle ripetizioni. È importante mostrare che il Parlamento si interessa dei problemi concreti dei cittadini. E, tra questi, non c'è solo il problema delle 44.000 rapine avvenute recentemente nelle case. Esiste anche il problema di milioni di italiani che temono di entrare domani in quelle statistiche. È, allora, dovere verso i cittadini esaminare se è possibile una modifica della norma in materia di legittima difesa per rendere più chiare le situazioni. Non è accettabile che dei cittadini vengano condannati per essersi nei fatti legittimamente difesi.

Ricordo che, prima della legge del 2006, c'era il problema della proporzionalità dell'offesa e, in alcuni casi, la norma era stata interpretata in modo meccanico: se il criminale ti attacca con un coltello e tu gli spari, non c'è proporzione. Esiste, però, un problema. Di solito il criminale è giovane e vigoroso e molto spesso l'aggredito è una persona anziana o, comunque, debole. Ma se anche non ci fosse una tale sproporzione tra le persone, ne esiste però una dal punto di vista dell'atteggiamento psicologico: il criminale sa molto bene cosa va a fare; è determinato ed è munito di quello che serve - può essere un'arma da fuoco, da taglio o semplicemente una sbarra di ferro, che può essere efficace come una pistola per uccidere una persona - mentre la persona che si trova un intruso in casa non ha la minima idea di chi sia, o di quanti siano, delle loro intenzioni e ha tutte le ragioni di temere il peggio.

La legge del 2006 ha fatto sì che le condanne anomale scendessero moltissimo di numero - forse ora sono vicine allo zero - ma resta il problema di persone che vengono assolte, sì, ma solo dopo anni di calvario giudiziario. Il *record* di durata dei nostri processi è ben noto. Mentre il criminale affronta i processi come parte del suo mestiere, la persona perbene, che rispetta la legge e resta per anni appesa non solo ad un processo (e non si tratta di una cosa da poco), bensì di un processo per omicidio o per lesioni gravi o gravissime, subisce sicuramente un grave trauma psicologico e anche sociale. All'inizio, infatti, tutti ricordano che quella persona è sotto processo per una questione di legittima difesa, ma dopo qualche anno corre il rischio di essere ricordato come colui che ha delle rogne con la giustizia. Una persona quindi, per il solo fatto di aver difeso se stesso e i propri familiari, rischia di avere la propria vita rovinata dal punto di vista personale e sociale.

Bisogna evitare fatti del genere alla radice e, se serve una modifica alla legge, ben venga. *(Applausi del senatore Amidei)*.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, i presentatori del disegno di legge n. 2315, che propone modifiche al codice penale relative all'introduzione della nuova scriminante in materia di difesa legittima nei luoghi

di privata dimora, affrontano un argomento molto serio: i reati predatori (furti, scippi, rapine e violazioni di domicilio) sono per noi una questione rilevante.

Riteniamo che, nonostante gli ultimi dati ci confermino che tali reati siano in diminuzione, sia un errore grave sottovalutare o addirittura minimizzare o giungere al paradosso di negare la questione nella sua rilevanza e gravità che si manifesta nella vita di ogni giorno. Anzi, per il Partito Democratico quello alla sicurezza è un diritto di nuova generazione. Addirittura penso possa diventare - e deve diventarlo - così importante da essere considerato di rango costituzionale.

Come rispondere, allora, ai fatti gravi che accadono quotidianamente, anche se il loro numero è in leggera diminuzione? Come fare in modo che il diritto alla sicurezza non venga svilito nell'apparato normativo, nella nostra storia e nel nostro Paese? Riformando l'istituto della legittima difesa? Questo lavoro è stato già fatto dal Parlamento nel 1996. Abbiamo qualche difficoltà a riproporre questo tema nell'economia del lavoro parlamentare degli ultimi giorni. Riteniamo che uno Stato moderno, quando ha l'ambizione di riformare se stesso e la capacità di prendere per mano il diritto alla sicurezza e assumerlo come una sua priorità, come un compito fondamentale e un dovere su cui esercitare la sua potestà, debba garantire innanzi tutto il diritto all'inviolabilità del domicilio e, quindi, il diritto alla sicurezza. È una funzione prioritaria dello Stato.

Come fare in modo, però - detto questo - di non lasciare l'andamento grave dei reati al suo corso? Noi stiamo dando una risposta; il Governo sta dando una risposta. Colleghi, proprio nelle ultime ore stiamo discutendo, e approveremo, un disegno di legge che viene conosciuto come riforma del processo penale, il quale dedica la sua prima parte proprio ai reati predatori, e per la precisione gli articoli 4 e 6. La Commissione giustizia, dopo averli esaminati, ha espresso una pressoché unanime valutazione di merito sulla proposta di aggravare i reati contro il patrimonio, e rispettivamente il furto in abitazione e con strappo, il furto aggravato e la rapina, aumentando le pene ed escludendo, in relazione al reato di furto, il bilanciamento di alcune circostanze.

Ecco perché, cari colleghi, riteniamo non opportuno procedere in questi giorni con un provvedimento che potrebbe modificare una riforma già fatta nel 1996 e che presenta profili delicatissimi. Ho dato una prima lettura al disegno di legge che ci viene proposto e già balzano agli occhi in modo evidente alcuni coordinamenti che si dovrebbero studiare bene con l'articolo 52 del codice penale, oltre alla necessità di andare a rivedere il principio di offesa e di proporzionalità su cui la nostra Corte è intervenuta più volte.

Ecco perché, cari colleghi, riteniamo che non si debba procedere. Il nostro non è un no al diritto alla sicurezza e alla necessità di colpire i reati predatori. Vorremmo solo evidenziare la necessità di valutare bene il provvedimento nella Commissione di merito, per fare in modo che si possa scegliere la strada più moderna, più avanzata e più corretta e coerente con uno Stato moderno che vuole riformarsi e non vuole delegare al singolo cittadino il diritto alla difesa.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, colleghi, riprendo le ultime parole del senatore Lumia e cioè che dobbiamo valutare bene le circostanze prima di cambiare nuovamente la legge relativa alla legittima difesa, già riformata nel 1996.

L'Italia dei Valori, tra aprile 2016 e settembre 2016 (e quindi in meno di cinque mesi), ha raccolto due milioni di firme di cittadini sul disegno di legge di iniziativa popolare n. 2433, il quale è stato depositato il primo giugno 2016 con 1.218.000 firme, a cui si sono aggiunte a settembre altre 800.000, che abbiamo depositato al Senato. A noi interessa, ovviamente, la sicurezza dei cittadini, e quindi abbiamo presentato questo disegno di legge di iniziativa popolare che ha provocato la movimentazione delle persone che sono andate a firmare. È evidente che il sentire popolare è alto e le persone si sentono molto insicure nel proprio domicilio, non tutelate e garantite in fase processuale. Queste persone, infatti, se si sono difese da un'aggressione, vengono accusate e sono sottoposte a spese importanti per discolparsi, entrando così in un *iter* lungo e farraginoso.

Convengo che sul codice penale si è risposto in minima parte a quanto i disegni di leggi richiedono, tra cui l'aumento delle pene (si aumentano le pene minime per quanto riguarda reati, furti e rapine). Il punto è che forse si può fare qualcosa in più.

Se allora non si avverte una immediata urgenza - come appunto ha sottolineato il senatore Lumia - bisogna pur tener conto che un'urgenza popolare esiste e che le persone si sono mosse per questo: se due milioni di persone hanno firmato, evidentemente il problema è sentito. La legge d'iniziativa popolare in esame è attualmente depositata, ma con la nostra Costituzione non ha alcun vincolo di essere discussa. Con la riforma costituzionale, se andrà in porto, le leggi d'iniziativa popolare con 150.000 firme - e noi siamo avanti, perché ne abbiamo due milioni - verranno quantomeno prese in considerazione.

Pertanto, se anche ora non c'è l'urgenza, invito comunque il Presidente della Commissione giustizia, il senatore D'Ascola, e i vice Presidenti a prendere in considerazione il disegno di legge di iniziativa popolare che riguarda la legittima difesa e la sicurezza del proprio domicilio, affinché possa essere nuovamente discusso. Sebbene sia stato rivisto nel 1996, siamo nel 2016 e in venti anni sono cambiate persino le modalità e l'efferatezza con cui vengono compiuti i furti. Credo quindi vada svolta una seria valutazione. Se oggi non c'è questa emergenza-urgenza, credo occorra comunque risolvere un'urgenza nel giro di pochi mesi. *(Applausi del senatore Romani Maurizio)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, il collega Lumia ha concluso il suo intervento affermando di essere contrario all'urgenza, perché lo Stato non può delegare al singolo cittadino la sua difesa. In linea generale su questo sono perfettamente d'accordo, perché mi incute perplessità una situazione come quella degli Stati Uniti d'America dove la gente gira armata e si difende da sola, facendo magari più danni di quanti ne potrebbe fare in un Paese come l'Italia, dove giustamente i Carabinieri e la Polizia garantiscono l'ordine pubblico e prevengono la commistione dei reati.

Qui, però, non stiamo parlando di queste fattispecie. Stiamo parlando di situazioni nelle quali una persona, prevalentemente di notte, si ritrova dentro la propria casa individui che vi sono entrati, se va bene, con l'intenzione di rubare e, se va male (come è successo in centinaia di casi), per massacrare di botte chi in essa vi trovano, arrivando qualche volta persino a uccidere. E naturalmente, non si sa preventivamente, quando si trova un ladro in piena notte nel proprio appartamento, se le sue intenzioni sono soltanto di rubare o di portare il crimine a conseguenze terribili.

Del resto, il diritto romano non è così disprezzabile e i romani, con un famoso brocardo, dicevano che, quando uno compie un'azione illecita, risponde anche di quanto gli succede per caso. Ma chi è che risponde di quanto succede? Il ladro che si introduce di notte o il proprietario di casa che reagisce alla intrusione?

Caro collega Lumia, è vero che in questa riforma del codice penale, che non so se verrà alla luce visti i continui rinvii, abbiamo previsto che per determinati reati predatori si aumentano le pene. Aumentare, però, le pene per reati predatori, compresi i furti che avvengono nelle case, non risolve il problema della legittima difesa. Quanto è scritto in questa riforma in ordine all'aumento delle pene per i reati predatori non c'entra affatto con il problema drammatico di chi, subita un'intrusione nella propria vita privata che ha messo a rischio i suoi beni e familiari, si ritrova poi sotto processo in base a un'interpretazione del suo diritto di difendersi, messo in discussione; diritto messo in discussione magari a tavolino, magari due anni dopo, senza aver calcolato la situazione psicologica di quella persona quando, improvvisamente, nella pace e tranquillità della propria casa, si trova a confrontarsi con un intruso, oltre alla paura ed anzi al terrore per sé e propri i figli.

Cosa facciamo allora? Rimandiamo ancora alle calende greche la possibilità di risolvere questo problema? Signor Presidente, è scritto in tutti i tribunali non solo che la legge è uguale per tutti, ma anche che le sentenze vengono emanate in nome del popolo italiano.

Vorrei allora sapere come risponderebbe - ma sono sicuro della risposta - la stragrande maggioranza del popolo italiano (magari esclusi quelli che vanno a fare le rapine e i saccheggi nella casa delle persone, italiani o extracomunitari che siano) alla domanda se un cittadino ha il diritto di difendersi nella propria casa, nel momento in cui viene violata e trova al suo interno persone malintenzionate; il 99 per cento del popolo italiano risponderebbe nella maniera opposta al ragionamento fatto dal senatore Lumia: esiste assolutamente questo diritto.

Poi ci saranno un coordinamento e un bilanciamento, e bisognerà fare una norma equilibrata ma precisa, perché è evidente che il tentativo del legislatore di chiarire il diritto sacrosanto di un cittadino di difendersi in siffatte situazioni è stato svuotato da una interpretazione sbagliata della magistratura.

Quindi, noi votiamo con convinzione l'urgenza di esaminare questo provvedimento, perché l'emergenza è vera e reale e se viene meno la fiducia delle persone nelle istituzioni, è anche perché, davanti agli esempi eclatanti che ciascun cittadino capisce, della necessità di difendersi dalle aggressioni, alla fine chi paga con il processo, magari dovendo anche risarcire centinaia di migliaia di euro, non è l'aggressore ma è l'aggredito.

Bisogna porre fine a questa situazione e, quindi, voteremo con convinzione a favore della proposta in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2315.

Verifica del numero legale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2315

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2315, avanzata dalla senatrice Bonfrisco.

Non è approvata.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2452) ***BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*** **(ore 11,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2452.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Liuzzi per illustrare la richiesta.

LIUZZI *(CoR)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, da anni ormai i cittadini italiani vengono bombardati di telefonate, sia sui numeri di telefono fissi che - soprattutto - su quelli di telefono cellulare, da operatori che propongono, per conto di società di gestione dei più disparati settori, la

vendita di un determinato prodotto, il cambio di operatore o la stipula di un nuovo contratto di servizio.

Certo, i codici etici di autoregolamentazione, di cui si sono dotate le società di telemarketing, sono importanti, ma non bastano di fronte al gran numero di telefonate cui quotidianamente sono sottoposti i cittadini e all'insistenza degli operatori che spesso supera i limiti della buona educazione e della decenza.

Il cittadino appare ed è impotente di fronte a tutto ciò, ed è quindi necessario e urgente rafforzare le regole a tutela degli utenti. Decidere se ricevere o no le telefonate dei venditori è un diritto dei cittadini che non può e non deve essere limitato: tale diritto dovrebbe essere esercitato con una semplice domanda, la cui conseguenza non può che essere l'immediata cancellazione del numero telefonico da ogni elenco eventualmente in possesso delle società di *marketing* telefonico.

Per raggiungere tale obiettivo il presente disegno di legge vuole offrire ai cittadini un più incisivo strumento per difendersi dalle telefonate indesiderate. Si prevede quindi il diritto del cittadino a iscrivere, con una semplice richiesta, il proprio numero di telefono (sia esso fisso o mobile) al registro pubblico delle opposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, indipendentemente dal fatto che la numerazione sia o no già presente negli elenchi pubblici degli abbonati.

Oggi, per i cittadini, è possibile iscriversi nel registro pubblico delle opposizioni e, dunque, chiedere di non ricevere telefonate da parte degli operatori per fini pubblicitari o di vendita diretta, oppure per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, solamente se il loro numero è presente negli obsoleti elenchi pubblici e cioè essenzialmente per numeri di rete fissa. Come sappiamo, però, degli oltre 90 milioni di numeri di telefonia mobile attivi in Italia, sono pochissimi quelli già presenti in detti elenchi telefonici.

Non è un caso che la proposta di legge in esame sia stata presentata lo stesso giorno nel quale il Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nella relazione annuale che si è tenuta in Senato il 28 giugno scorso, ha segnalato come vi sia una incontenibile aggressività degli operatori del telemarketing, quello selvaggio in particolare, che arriva a compromettere seriamente la tranquillità individuale, sottolineando inoltre che nel solo primo semestre di quest'anno sono già arrivate circa 3.000 segnalazioni all'Autorità garante di telefonate promozionali ritenute illecite: un numero spropositato che, al di là di ogni azione di contrasto, continua a crescere. Sempre nella sua relazione, il Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha sollecitato nuovi e più efficaci interventi normativi, tra i quali la possibilità di includere nel registro pubblico delle opposizioni tutte le utenze, fisse e mobili.

In verità, il 14 gennaio scorso noi Conservatori e Riformisti abbiamo presentato un emendamento al disegno di legge concorrenza con l'obiettivo di dare una soluzione rapida al problema. Volevamo semplicemente introdurre la possibilità per il cittadino di iscrivere il proprio numero di cellulare al registro pubblico delle opposizioni. L'emendamento però, che ci è stato più volte riformulato, alla fine è stato respinto e direi fortunatamente, perché nell'ultima versione che ci era stata proposta vi era una incomprensibile volontà di trasferire automaticamente tutti i numeri di telefono cellulare nel registro delle opposizioni. Si sarebbe così prodotto l'effetto di rendere impossibile per i *call center* la prosecuzione della loro attività, con un'inevitabile ripercussione occupazionale sugli oltre 40.000 operatori del settore, un danno grave all'economia del Paese. Con il disegno di legge in discussione vogliamo superare il limite dell'attuale normativa.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, rilevo che l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che possono opporsi all'uso del proprio numero di telefono, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati le cui numerazioni siano o no riportate negli elenchi di abbonati; si prevede inoltre che nel registro pubblico delle opposizioni siano inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

Dando avvio all'esame in Commissione, abbiamo tutti la possibilità di cooperare ad un ampliamento dell'accesso al registro pubblico delle opposizioni, ma anche di correggere le storture e le disfunzioni

che gli utenti riscontrano quotidianamente.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo condivide il disegno di legge di iniziativa della senatrice Bonfrisco in esame e anche la richiesta di dichiarazione d'urgenza avanzata, perché mai come negli ultimi tempi ci stiamo accorgendo di cosa sia diventato il *marketing* telefonico. Tutti i giorni riceviamo, infatti, telefonate che molto spesso sono troppo insistenti, anche sotto il profilo della correttezza.

Il problema, però, è un altro. Nel nostro Paese non si è mai affrontato in maniera seria la questione o - meglio - lo si è fatto proponendo un colpo di spugna eccessivamente *tranchant* e senza fissare delle regole, così come spesso avviene in Italia quando si affrontano simili questioni. Basterebbe prendere e copiare quanto si fa negli altri Paesi, per renderci conto che esiste la possibilità di mettere anzitutto un freno al sistema di *telemarketing* selvaggio e, nello stesso tempo, tutelare chi, attraverso questo processo, fa del legittimo *business*. È infatti fuor di dubbio che tanta gente lavora all'interno di quelle strutture e alcuni cittadini vogliono poter usufruire dei servizi proposti attraverso le loro procedure.

È ovvio che, se lasciamo tutto come è attualmente nel nostro Paese, avremo sicuramente dei problemi per quanto riguarda la *privacy*, e non solo. Pertanto, senza dilungarmi eccessivamente, noi aderiamo alla proposta in esame e ci permettiamo anche di segnalare che, in tempi non sospetti (esattamente il 5 settembre 2015), abbiamo presentato un disegno di legge, assegnato alla Commissione giustizia, per modificare gli articoli 7, 129 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), concernente il trattamento dei dati per fini di pubblicità o di vendita telefonica.

Nel disegno di legge in esame viene chiaramente espressa la volontà di apportare alcune modifiche al citato codice, istituendo un pubblico registro delle opposizioni, affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, affinché gli utenti che abbiano manifestato il proprio dissenso non ricevano più telefonate con finalità di promozione pubblicitaria.

L'obiettivo, infatti, non è eliminare del tutto tale fattispecie con un colpo di spugna. Ciò è quasi impossibile, perché sono tanti i registri e la questione è diventata veramente un disastro. La cosa più difficile è intervenire a tutela di quegli utenti che, a suo tempo, hanno dato l'assenso a essere contattati a fini pubblicitari e ora hanno difficoltà a ritirarlo. Caso diverso è invece quello di coloro che non hanno espresso alcun assenso o dissenso sul trattamento dei propri dati, e si trovano in mezzo al guado.

In sostanza, per concludere e senza entrare troppo nello specifico, crediamo che bisogna assolutamente porre un freno a questo fenomeno, che sta diventando un problema ma, allo stesso momento, occorre fissare delle regole all'interno delle quali far lavorare chi fa legittima promozione di mercato con i sistemi in questione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bonfrisco)*.

RANUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI *(PD)*. Signor Presidente, chi di noi la sera a casa non è stato disturbato da una telefonata impropria, in momenti in cui non voleva esserlo, per la promozione di un qualsiasi prodotto? Vorrei ricordare, però, che partiamo non da zero, ma dal regolamento del settembre 2010, che è stato richiamato da vari colleghi e che ha istituito il registro pubblico delle opposizioni. Vorrei ricordare a tutti che cos'è il registro pubblico delle opposizioni: è un servizio concepito a tutela dei cittadini il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici e che decidono di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali.

Come funziona? Credo che questa sia una cosa rilevante da dire, perché molti di noi non sanno come funziona esattamente questo strumento molto importante. Il sistema è chiaro, di facile accessibilità e di semplice funzionamento. L'abbonato può accedere al servizio tramite cinque modalità: modulo elettronico sul sito *web*, posta elettronica, telefonata, lettera raccomandata e fax. L'operatore potrà

iscriversi al sistema ed effettuare tutte le operazioni previste per l'aggiornamento delle sue liste numeriche, da contattare attraverso una serie di servizi disponibili.

Quindi, noi partiamo sicuramente da un regolamento che è a tutela dei consumatori. E qui riprendo una parte dell'intervento del collega Crosio a proposito della complessità dell'argomento. Da una parte abbiamo la necessità della promozione e dall'altra la tutela dei consumatori. Proprio per questo io credo che si tratti di un provvedimento molto importante, che tuttavia necessita di una riflessione attenta. È vero quello che si chiede e cioè che probabilmente anche i cellulari dovrebbero essere inseriti nell'elenco. Ma c'è anche una parte del Paese che ci chiede che non lo si possa attivare se non c'è l'inversione, ovvero sono io che ti chiedo di chiamarmi e che ti metto a disposizione il mio numero di telefono. Qui si intrecciano sicuramente varie necessità, quelle del *marketing* e quella della garanzia dei dati, com'è stato ricordato e come l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha menzionato proprio qui, il 28 giugno 2016.

Vorrei ricordare anche un'altra cosa: l'affare è stato assegnato il 14 settembre alla Commissione 8a. Quest'ultima è una Commissione che normalmente lavora in modo assolutamente unitario, dove le varie posizioni vengono portate in un confronto reale e politico. Quindi, l'auspicio è sicuramente di portare avanti questo disegno di legge, probabilmente migliorandolo e cercando di capire quali possano essere i punti mancanti al suo interno. L'auspicio è di fare sicuramente presto, ma certamente non può esserci una dichiarazione di urgenza, in un momento in cui dobbiamo affrontare molte altre cose, e sicuramente non può essere inserito con un emendamento nel decreto-legge sulla concorrenza.

Quindi, noi respingeremo la richiesta di dichiarazione di urgenza, nonostante riteniamo si tratti di un argomento importante per la difesa della *privacy* dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho chiesto di parlare su questo disegno di legge perché ne fui relatore e, per la verità, anche l'autore dell'emendamento che ha introdotto il registro delle opposizioni.

La disciplina precedente prevedeva l'autorizzazione preventiva a effettuare le telefonate. Il problema che tutt'ora esiste era dato dal fatto che c'erano dei gestori telefonici monopolisti (di cui non facciamo il nome) che, nel corso degli anni, avevano ottenuto un consenso generalizzato, attraverso una sorta di silenzio?assenso, prima che entrassero in vigore le leggi precedenti a quella del 2010. Pertanto, milioni di italiani - praticamente tutti quelli che erano in vita e possedevano un telefono quando esisteva il gestore monopolista - erano inseriti negli elenchi che il suddetto gestore vendeva a chiunque, qualunque cosa vendesse, perché erano di sua proprietà. Ciò costituiva palesemente una violazione della concorrenza - quindi ci starebbe benissimo come emendamento al disegno di legge sulla concorrenza (sarebbe il suo posto) e quindi mi stupisco di sentire che non si possa fare - oltre a essere un problema per i cittadini: infatti, si deve avere il diritto di non essere chiamati.

Il registro delle opposizioni fu inserito in un disegno di legge delega recante una molteplice varietà di argomenti. Ma, nel lavoro di redazione dei decreti attuativi, è stata operata una grave restrizione rispetto alla legge votata dal Parlamento, su proposta di un mio emendamento. Si è limitata, cioè, la possibilità di farsi inserire nel registro delle opposizioni, che è quel registro al quale ci si può iscrivere per telefono, per fax o per posta elettronica. Chi è inserito in quell'elenco, sulla base dei controlli che devono eseguire per legge coloro che fanno telepromozioni (promozioni commerciali per telefono), non può essere chiamato. Purtroppo, però, il decreto attuativo ha previsto che il registro sia accessibile solo per i telefoni fissi e solo per quelli rientranti in elenchi pubblici; vi è pertanto una serie di fattispecie, a cominciare da tutti i telefoni cellulari, usati ormai in prevalenza dalle persone, e da tantissimi tipi di utenze telefoniche, che ne è esclusa.

Si tratta di una cosa molto semplice: si tratta di fare quello che già la legge del 2010 richiedeva, e cioè consentire di includere nel registro delle opposizioni tutti i tipi di utenza telefonica. E questo non vuol dire che uno non possa più essere chiamato: potrà dare l'autorizzazione, ma dovrà essere preventiva e

seria. La situazione antecedente la legge del 2010 era che spesso l'autorizzazione era stata data in modo inconsapevole o, addirittura, non era stata proprio data. Dopo il 2010 è rimasto il problema della esclusione dei cellulari.

Non si sta chiedendo di approvare immediatamente questa norma, ma solo di dichiararne l'urgenza. È una cosa semplicissima, che doveva già essere fatta all'epoca; poi probabilmente resistenze del funzionariato governativo hanno fatto in modo di escludere i cellulari.

Ritengo sia un diritto di non essere chiamati a tutte le ore del giorno e della notte da persone che propongono di cambiare il contratto del telefono, l'utenza, il gestore dell'energia elettrica e così via. Credo che costerebbe davvero poco dichiarare l'urgenza, ma vediamo che, anche su questo, c'è un'opposizione da parte del Governo. Capiamo che ci sono interessi di grandi aziende che sono contrarie, ma noi siamo dalla parte dei cittadini e vorremmo tutelarli. Le aziende hanno tutto il diritto di promuovere i propri prodotti, ma non possono farlo contro la volontà di chi subisce le telefonate. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Bonfrisco)*.

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, la garanzia di un adeguato livello di tutela della riservatezza e l'integrale protezione dei dati personali rappresentano le sfide che, nell'era dei *big data*, siamo chiamati ad affrontare a tutti i livelli. L'esperienza giuridica, tanto a livello europeo quanto sul versante nazionale, è stata caratterizzata nel tempo da un'attenta riflessione su tali temi, che ha condotto alla costruzione di un articolato sistema di garanzie a tutela del diritto fondamentale alla riservatezza dei cittadini. In tale direzione, l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rubricato come «Diritto al rispetto della vita privata e familiare», riconosce il diritto alla riservatezza quale diritto fondamentale, precisando che: «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

In tempi più recenti la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha ricondotto tale diritto fondamentale nella cornice costituzionale europea con gli articoli 7 e 8. In particolare l'articolo 8 prevede espressamente che: «Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata» - lo ribadisco, in base al consenso della persona interessata - «o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente».

Tali pilastri costituzionali nutrono un articolato sistema di protezione plasmato dalle direttive europee intervenute negli anni, come recepite dai singoli ordinamenti nazionali e confluite nel nostro Paese nel codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Uno dei pilastri del sistema di protezione del diritto alla *privacy* è rappresentato dal consenso, senza il quale, salvo eccezioni giustificate, non è possibile effettuare alcun trattamento di dati personali che possa considerarsi legittimo. Questa regola del consenso costituisce l'architrave anche del regolamento europeo, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla circolazione di tali dati, di prossima innovazione, che rappresenterà, a livello continentale e non solo, il motore propulsivo verso la modernizzazione del sistema di protezione della *privacy* nell'era di Internet e dei *big data*.

Nel quadro sinora descritto l'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dall'articolo 20-*bis* del disegno di legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, rubricato «comunicazioni indesiderate», rappresenta un singolare e censurabile momento di discontinuità nell'articolato sistema di protezione apprestato. Con la novella segnalata infatti il legislatore ha inteso adottare un sistema di *opt-out* per

quanto attiene alle comunicazioni commerciali dirette ai cittadini le cui numerazioni sono presenti in elenchi di abbonati, prevedendo che tali comunicazioni siano consentite a prescindere dal consenso dell'interessato. In particolare cosa recita questo articolo? Tali comunicazioni sono consentite «nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni». In buona sostanza, noi abbiamo già presentato una proposta, ancora più complessiva rispetto a quella della collega, per cui il meccanismo deve essere invertito, cioè deve essere quello dell'*opt-in*, per cui di *default* qualsiasi numero telefonico deve essere protetto e devo essere io consumatore a dare espressa autorizzazione a essere contattato. Questa, in conformità alle direttive europee, è la visione del Movimento 5 Stelle sul rispetto della*privacy*.

Per questa motivazione appoggeremo comunque il disegno di legge della collega, anche se ribadisco che la nostra posizione è ancora più complessiva e penetrante nell'oggetto.

MARINO Luigi *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, i senatori che mi hanno preceduto hanno ben illustrato il significato di questo disegno di legge. Lo voglio dire anch'io con le mie parole: l'attuale normativa, come ci ricordava il senatore Malan, prevede che per essere iscritti nel registro delle opposizioni si deve pubblicare il proprio numero telefonico, fisso o mobile, in un elenco pubblico. Quindi occorre emergere dalla *privacy* per essere protetti dal *telemarketing*. Questa è la sostanza della normativa attuale, o meglio dell'applicazione di un regolamento che applica un decreto.

Il problema che questo disegno di legge vuole affrontare è reale: cerca di sbloccare e risolvere un paradosso. Nel disegno di legge sulla concorrenza lo abbiamo affrontato con l'articolo 23 (oggi è diventato l'articolo 24), sul quale ci sono stati emendamenti, non tutti corretti, che hanno tentato di risolvere questo problema. Negli emendamenti che verranno presentati in Aula prossimamente al disegno di legge approvato dalla Commissione ci sono tre proposte emendative presentate dai sottoscrittori di questo disegno di legge, dal senatore Girotto per il Movimento 5 Stelle e dal senatore Sollo. Tali emendamenti grosso modo riprendono - e in alcuni casi sono gli stessi - l'attuale disegno di legge. Su di essi non credo ci siano delle contrarietà *a priori*, né da parte dei relatori, né da parte del Governo ad affrontarli in termini positivi e costruttivi, semmai con qualche aggiustamento in Aula nel momento in cui verrà presentato il disegno di legge sulla concorrenza.

Ritengo quindi che la dichiarazione di urgenza sia impropria in questo momento, perché fra qualche settimana quest'Assemblea sarà impegnata sul disegno di legge sulla concorrenza e affronterà l'articolo 24 su cui vi sono tre emendamenti su cui i relatori e il Governo, con una proposizione positiva, sono predisposti ad un esame e ad un contributo per cercare di risolvere il problema.

Voglio aggiungere che uno dei motivi che ha indotto la Commissione a non approvare subito emendamenti su questo argomento è stato proprio quello che il Garante pone al termine della sua relazione su questo argomento: come in qualsiasi materia sulla concorrenza e sulle liberalizzazioni, il punto è sempre quello di trovare un equilibrio tra le giuste richieste degli utenti e dei consumatori e il sistema delle imprese produttive e di servizio. È chiaro che il tema della chiusura dei *call center* posto dall'Autorità, qui evocato in qualche intervento, se si restringe troppo sulla questione del registro delle opposizioni, è un tema reale che vale per qualsiasi argomento in materia di concorrenza e di liberalizzazione.

Per questi motivi, il Gruppo di Area Popolare voterà contro la dichiarazione di urgenza.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, colleghi, intervengo soltanto per sottolineare una particolarità. Innanzitutto, non ritengo così urgente questo disegno di legge al momento, quindi credo che possa anche essere rinviato. In ogni caso, vorrei fare una riflessione. È di ieri la notizia che la sede

di Almaviva a Palermo, un'azienda che si occupa di *software* ma che ha anche un *call center* a Palermo, verrà delocalizzata e conseguentemente molti lavoratori perderanno il loro posto di lavoro.

Ricordo che, oltre a fare assistenza, nei *call center* vi sono anche persone che ci contattano telefonicamente e ci "disturbano" per informarci che esistono altre possibilità di gestire la nostra utenza telefonica, quella elettrica ed altro ancora. Comunque essi ci informano che, in questo mercato concorrenziale, ci sono altre società che potrebbero offrire lo stesso servizio ad un prezzo minore. Se da una parte si vuole che tutte le persone possano iscriversi nel registro pubblico delle opposizioni, per non essere violate nella *privacy*, dall'altra ci stracciamo le vesti quando gli stessi *call center*, che non hanno la possibilità di raggiungere un volume di affari sufficiente, non potendo informare le persone su ciò che il mercato offre, sono costrette a licenziare il proprio personale. Ciò mi porta a riflettere sul dualismo tra la garanzia di non essere violati nella propria *privacy* e la difesa dei posti di lavoro. Da ciò deriva la mia riflessione.

Per tali ragioni, penso che, in questo momento, non sia urgente e prioritario l'esame del provvedimento in oggetto, per cui il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà in senso contrario alla richiesta di dichiarazione di urgenza in ordine al disegno di legge n. 2452.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, interverrò molto rapidamente, perché nell'illustrazione del testo sono già state citate tutte le questioni più importanti. Ringrazio in particolare modo il senatore Malan per aver ricostruito, dal punto di vista storico e legislativo, il percorso tribolato del cittadino di fronte all'utilizzo del suo numero di telefono. Al collega Girotto, che rimanda e rinvia ad una posizione più ampia del Movimento 5 Stelle, rispondo con grande favore. Peraltro anche il collega Crosio è già firmatario di un importante e ancor più ampio disegno di legge, rispetto a quello da me presentato, che potrebbe trovare finalmente la sua giusta approvazione in quest'Assemblea e nel Parlamento in generale.

Signor Presidente, alla fine, tra tutte le considerazioni, anche quelle attendiste espresse dal Partito Democratico e dalla maggioranza nel suo complesso, chi ci rimette è solo il cittadino e ci rimette in due modi, a mio avviso ugualmente importanti: in primo luogo, dal punto di vista del proprio diritto a veder rispettata la propria *privacy*. Non devo ricordare al senatore Ranucci le parole del Garante per la protezione dei dati personali, perché il disegno di legge in oggetto nasce proprio a seguito dell'audizione del Garante della *privacy* proprio in Senato, che ci ha richiamato fortemente al nostro dovere di legislatori nel tutelare i diritti dei cittadini, non solo e non tanto a non essere "disturbati", perché il punto non è il disturbo. Ho infatti la preoccupazione che tutti abbiamo nei confronti dei *call center*, perché lì dentro ci sono perlopiù dei giovani, che devono poter lavorare, anche se all'interno di quel mondo sarebbe quanto mai opportuno che, a partire dai contratti e dall'organizzazione del lavoro, ci fosse maggiore trasparenza.

Tornando al punto, ricordo al senatore Luigi Marino - che però contraddice ciò che avevo appena detto il senatore Ranucci del Partito Democratico, per cui il problema esiste, ma non c'è alcuna urgenza di affrontarlo - che i testi degli emendamenti, così come sono stati presentati, hanno avuto una storia quanto mai tribolata, con quattro riformulazioni. I relatori e la Commissione hanno infatti dovuto faticare moltissimo per trovare punti di equilibrio delicatissimi, che conosco bene: rispetto, a tal proposito, il lavoro dei colleghi, che hanno cercato di salvare capra e cavoli; nel fare ciò, invito però fortemente a seguire una stella polare, quella costituita dalla tutela dei diritti del cittadino, del suo ruolo e valore economico all'interno di questo contesto. Il punto non è se qualcuno viene disturbato, ma se il cittadino è consapevole di partecipare, con il suo numero di telefono, ad un'organizzazione economica, oppure se il suo numero di telefono è alla mercé di chiunque possa venderlo.

Nell'epoca in cui questo Governo presenta - è avvenuto solo qualche giorno fa - il passaggio dall'economia industriale a quella digitale, la proprietà digitale attraverso il proprio numero di telefono è una delle questioni fondamentali di questa nuova dimensione dell'economia. Se partiamo con il piede sbagliato verso questa nuova dimensione, faremo un grande danno economico, oltre che civile e

sociale, ai nostri cittadini.

Segnalo solo che, sul disegno di legge sui sistemi di raccolta delle firme - come quello, per esempio, garantito dal sito change.org, sono state raccolte a ieri sera oltre 100.000 firme di cittadini che chiedono di fare questa legge subito. Il disegno di legge sta impegnando il Senato per cinquanta minuti di discussione: c'è il tempo per approfondire e per migliorare, ma è arrivato il tempo di agire, votare, fare il proprio dovere e rappresentare i cittadini e le loro esigenze. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Crosio).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Prima di procedere al voto, salutiamo l'istituto comprensivo «Berto Barbarani» di Minerbe, in provincia di Verona. I suoi studenti e docenti stanno seguendo i nostri lavori, il che testimonia che è ripreso il ciclo scolastico. *(Applausi).*

Ripresa della deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2452 (ore 12,17)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2452.

Verifica del numero legale

ZIZZA *(CoR)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2452

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2452, avanzata dalla senatrice Bonfrisco.

Non è approvata.

Dispongo la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Colleghi, comunico che è pervenuta la proposta di inversione della trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. Pertanto, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento si propone un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, anticipando l'esame

del disegno di legge n. 2287 (collegato alla manovra di finanza pubblica), recante disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo, rispetto al disegno di legge n. 2067, recante modifiche al codice penale e all'ordinamento penitenziario.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, siamo abbastanza perplessi per la scelta della maggioranza, perché stigmatizza ancora di più la situazione paradossale che stiamo vivendo. Il *Premier* va in televisione (e stamattina anche in radio): sta riprendendo l'abitudine che aveva Sala quando, da commissario di Expo, andava ogni mattina ad RTL per farsi pubblicità, salvo poi candidarsi sindaco. Tutti i giorni sentiamo il *Premier* dire che lui fa, poi fa e ancora fa, che bisogna modificare la Costituzione per fare più velocemente le leggi, che il Paese ha bisogno di accelerare eccetera, ma la maggioranza, per propria incapacità, sta inchiodando sia questo ramo del Parlamento che l'altro da due settimane. Da due settimane non stiamo operando.

Rispetto al processo penale, il fatto che voi oggi chiediate l'inversione dell'ordine del giorno, anticipando una legge che riguarda il cinema, è cosa quantomeno teatrale: mancate anche del senso del ridicolo!

A fronte di questo veramente vi chiedo di non raccontare palle al Paese, Presidente. Basta con queste cose. In Italia servono meno leggi, ma più serie. Serve soprattutto una maggioranza più seria. Le anticipo che su questo argomento noi siamo contrari. *(Applausi della senatrice Comaroli)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, noi siamo assolutamente contrari alla proposta di inversione dell'ordine del giorno. Oggi la giornata è andata com'è andata e anche ieri abbiamo perso tempo. Sono due settimane che quest'Assemblea è messa nelle condizioni di non poter praticamente andare avanti con il lavoro su un disegno di legge molto importante sul quale ci sono opinioni diverse e noi abbiamo le nostre. Comunque stanno andando in scena le divisioni della maggioranza, infatti la scorsa settimana pezzi di maggioranza facevano mancare il numero legale. Inoltre, sia chiaro, noi non permetteremo che quest'Assemblea possa essere utilizzata per mandare in scena altri pezzi di propaganda per il *referendum*. La maggioranza non vuole far fare nulla a quest'Assemblea per dimostrare che il Parlamento in questo modo non funziona, che il Senato non funziona? Faccio un appello ai singoli senatori: bisogna impedire che ci sia questo uso strumentale dell'Assemblea. Ormai stiamo vedendo qualsiasi cosa: impediamo che ancora una volta venga offesa l'istituzione, perché questo è quanto sta accadendo.

Per questo motivo noi siamo assolutamente contrari all'inversione dell'ordine del giorno. Facciamo le persone serie! *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. Colleghi, il Regolamento prevede in questi casi un intervento a favore e uno contrario. Abbiamo già ascoltato un intervento contrario e uno assolutamente contrario. Considerata però la rilevanza dell'argomento, concedo che possa intervenire un senatore per Gruppo per non più di cinque minuti.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, devo dire che nel corso del dibattito svoltosi nella giornata odierna, ho ascoltato delle cose di una non indifferente gravità. Parto, ad esempio, da quello che diceva lei, Presidente, nel suo intervento e cioè sostanzialmente di una missione all'estero sotto l'usbergo di non so quale funzione governativa, tutta finalizzata ad una propaganda politica strumentale al *referendum* con l'utilizzo di strutture dello Stato non per ragioni governative ma squisitamente politiche. Così come sono rimasto perplesso nell'immaginare e nel pensare a quello che diceva il senatore Giovanardi e cioè ad un nostro Ministro che si fa accompagnare in questa sua pseudomissione da un soggetto sottoposto a procedimento penale.

Ora, io so bene che il Presidente del Consiglio ha fatto ripetutamente sfoggio di garantismo, come forse negli ultimi tempi il ministro Boschi, ma ricordo anche come tempo fa il Presidente del Consiglio e il ministro Boschi chiesero, con una forma di eccessivo moralismo, le dimissioni del ministro Cancellieri che sicuramente all'epoca non era indagata.

Presidente, quello cui stiamo assistendo è veramente un paradosso: ci si è lamentati del ritardo con cui si è trattato questo provvedimento, forse per fare un attacco alla mia persona, dimenticandosi che all'epoca c'era la sessione di bilancio e il provvedimento sulle unioni civili ma successivamente, dopo che è cambiata la Presidenza, solo due mesi dopo dall'arrivo del provvedimento, il provvedimento stesso è rimasto fermo perché la maggioranza non si metteva d'accordo sulla prescrizione. Quando finalmente sembrava che il bambino fosse stato partorito, tanto che vi fu in Commissione giustizia una notevole accelerazione, ci siamo trovati in Aula. Un paradosso assoluto in Aula: emendamenti da parte del Capogruppo del Partito Democratico in Commissione giustizia, da parte del relatore del Partito Democratico in Commissione giustizia e il Nuovo Centrodestra che faceva mancare il numero legale perché vedeva probabilmente sfumato o, possibilmente, "sfumando", il precedente accordo.

Qual è stato l'accordo a cui abbiamo assistito in Aula? Sono stati ritirati gli emendamenti del senatore Lumia e, all'improvviso, è ritornato il numero legale. E andiamo avanti adesso con un'inversione dell'ordine del giorno che si ancora, per un verso, agli emendamenti del relatore Casson in tema di prescrizione ma, per altro verso, a quello che con grande chiarezza ha detto oggi il ministro Orlando, disegnando una sorta di armata Brancaleone della sua maggioranza: una metà del Partito Democratico giustizialista, una metà garantista. In ogni caso, un'armata Brancaleone nel suo complesso, rifacendovi rientrare anche il Nuovo Centrodestra che non ha un accordo al suo interno.

Il ministro Orlando ci dice che è stata autorizzata la fiducia; colleghi del Nuovo Centrodestra, è stata autorizzata la fiducia per mantenere il testo della Commissione dove voi, come al solito, avete ottenuto un compromesso al ribasso. Mi dovete infatti spiegare se quei tre anni e sei mesi di blocco della prescrizione tra il giudizio di primo grado e il giudizio di appello e tra il giudizio di appello e il giudizio di cassazione, indipendentemente dall'attività processuale realmente svolta, non si risolvano esclusivamente in un allungamento senza senso che verrà sicuramente valutato dalla Corte costituzionale.

Conseguentemente, signor Presidente, noi siamo contrari all'inversione dell'ordine del giorno. Aspetteremo che il Governo, probabilmente dopo la presentazione del disegno di legge di stabilità, metterà la fiducia su questo provvedimento e, come al solito, chi si lamenta nel corridoio - anche con toni esagitati - quando verrà qui, voterà la fiducia.

Un'armata Brancaleone siete, un'armata Brancaleone resterete. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Presidente, se proprio dobbiamo invertire l'ordine del giorno, metterei anche come argomento, visto che il mio Gruppo si era così espresso, la riapertura della case chiuse e candiderei il Senato a diventare un postribolo, visto ormai qui si fanno solo ed esclusivamente... *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, la richiamo. Non approfitti dell'inversione per usare termini sconvenienti.

DI MAGGIO *(CoR)*. Presidente, mi fa piacere; si indignano, ma fanno solo marchette da un po' di tempo a questa parte. E hanno anche il coraggio di indignarsi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Proteste dal Gruppo PD)*.

MATTESINI *(PD)*. Basta!

PRESIDENTE. Le tolgo la parola, senatore Di Maggio.

Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, presentata dalla senatrice Di Giorgi e da altri senatori.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(649) ***GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali***

(1835) ***DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive***

(ore 12,28)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835.

Ricordo che nella seduta del 3 agosto la relatrice ha integrato la relazione scritta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ranucci. Ne ha facoltà.

RANUCCI *(PD)*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame presenta delle linee guida importanti che pongono l'audiovisivo e il cinema al centro delle politiche culturali del nostro Paese.

Innanzitutto, voglio sottolineare il pluralismo dell'offerta contenuta nel disegno di legge; il consolidamento dell'industria cinematografica nazionale; la promozione della circolazione e distribuzione delle produzioni italiane ed europee in Italia e all'estero; la formazione professionale e il sostegno anche all'educazione all'immagine. Come vediamo, sono tutti temi molto importanti: anche quest'ultimo, dove c'è una parte non soltanto di sostegno ma anche di educazione all'immagine che io ritengo essere molto importante per la cultura e anche per la storia del nostro Paese.

Lo Stato incentiva il ruolo delle Regioni e riconosce l'attività delle *film commission*, che sono importantissime, come molti colleghi sanno, per la promozione e l'attrazione all'interno delle varie Regioni e delle varie città di importanti produzioni internazionali.

Inoltre, questo disegno di legge tiene in considerazione la nazionalità italiana delle opere, stabilendo alcuni parametri. Anche questo è importante, perché vuol dire promuovere le attività italiane. Il disegno di legge tutela inoltre il patrimonio cinematografico, dando un ruolo primario alla Cineteca nazionale, che è veramente uno dei fiori all'occhiello del nostro Paese e della nostra cultura.

Un altro punto importante è la valorizzazione delle sale cinematografiche nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e per potenziare e ristrutturare le sale. Questo è un altro punto importante, perché noi non lasciamo sole le città ma pensiamo a migliorare la qualità di vita, soprattutto in quei quartieri che sono molto spesso abbandonati e che sono più difficili. La cultura, dunque, come uno strumento per la riqualificazione urbana delle città.

Un punto importante, che a me sta molto a cuore, è poi quello che riguarda il ruolo dell'istituto Luce Cinecittà nell'ambito delle attività di indirizzo sui programmi e per l'internazionalizzazione delle industrie dell'audiovisivo. È inutile qui ricordare la storia di tutti questi anni passati, di cosa sia stata Cinecittà negli anni Cinquanta e Sessanta, e non solo per Roma e per il nostro Paese: essa era infatti il punto di riferimento cinematografico di tutto quanto il mondo. Il mondo veniva a produrre qui a Roma, a Cinecittà. Questo nuovo ruolo è importante, proprio per riportare questa capitale, che in questo momento ne ha veramente tanto bisogno perché in essa c'è un vuoto assoluto, ad essere il centro della produzione cinematografica mondiale.

È poi previsto un ruolo strategico del Ministero, che coordina e gestisce le iniziative che hanno come scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e dell'audiovisivo cinematografico. Anche questo è un punto importante, nel senso che il Ministero assume un ruolo fondamentale e di regia, così come il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Questo organismo è composto da personalità del settore del cinema e dell'audiovisivo, che conoscono esattamente ciò di cui ha bisogno questo comparto importante.

Signor Presidente, mi avvio a concludere parlando di finanziamenti e fiscalità, di incentivi e agevolazioni attraverso il credito d'imposta, del fondo per lo sviluppo degli investimenti e la modernizzazione del piano straordinario della digitalizzazione. Questi punti sono importanti perché significano, ancora un volta, voler salvare quelle piccole sale e porle in un confronto di modernizzazione del Paese. Inoltre, molto importante è la parte relativa al fatto che il finanziamento e la fiscalità sono parametrati all'11 per cento delle entrate del bilancio dello Stato registrate per l'anno precedente. Questo finanziamento non potrà essere inferiore a 400 milioni ed è derivante da IRES e IVA versate dai settori, non solo della distribuzione cinematografica, ma anche della proiezione cinematografica, della programmazione televisiva ma soprattutto dell'erogazione di servizi delle telecomunicazioni fisse e di quella mobile.

Vorrei sottolineare che il provvedimento in esame ha una visione generale, perché mette insieme il futuro e le tecnologie. Mi riferisco quindi alla possibilità di avere risorse dalla telefonia mobile, la quale oggi ha bisogno di contenuti, che potranno esser dati dal cinema, ma che potranno sicuramente far tornare al cinema stesso delle importanti fonti di finanziamento.

Concludo ricordando il credito d'imposta, che non è solo importante per le nostre produzioni, ma soprattutto per attrarre quelle straniere, notoriamente molto ricche. Ricordo per tutti che a Roma è stato girato «Spectre», l'ultimo film su James Bond: quella produzione ha portato milioni di euro alla città, abbiamo visto rifatte alcune strade e la città ripulita.

Desidero ringraziare la relatrice Di Giorgi per esser stata l'anima di questo provvedimento, che credo sia di carattere complessivo, perché guarda allo sviluppo, ma nello stesso tempo anche all'importante tradizione del cinema italiano. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge sulla disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e recante deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali è assolutamente importante perché rilancia il settore cinematografico e audiovisivo in conformità con principi consolidati a livello internazionale ed europeo e pone la massima attenzione al valore delle identità culturali, tenendo conto dello sviluppo della società globale e tecnologica.

L'Unione europea considera le opere audiovisive e cinematografiche assolutamente centrali, portatrici dei valori insiti nelle varietà culturali, nelle tradizioni e culture degli Stati membri. Il cinema e l'audiovisivo vengono considerati dalle disposizioni europee - cito testualmente - «fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale».

Il disegno di legge, che - come ha ricordato la relatrice Di Giorgi - ha beneficiato di ben 60 audizioni in Commissione dei principali attori del sistema, ha una forte valenza educativa ed è su questo *focus* che vorrei centrare la mia attenzione. L'obiettivo che emerge con forza dal testo è la valorizzazione del cinema di qualità: un'opportunità per la formazione dei giovani a partire dalla scuola. Il cinema e l'audiovisivo vengono quindi intesi come occasione pedagogica, come educazione all'immagine, come rafforzamento della conoscenza storica, musicale, artistica, scientifica; il cinema come educazione all'ascolto, alla valutazione critica, allo sviluppo dell'analisi e di competenze tecnologiche multimediali, ma anche come sviluppo (sappiamo quanto ne abbiamo bisogno) di una sensibilità emozionale e partecipativa alle storie di altri, di cui oggi si ravvisa la necessità specialmente tra gli adolescenti, come stimolo all'approfondimento di settori, risveglio di nuovi interessi. Sono molteplici le finalità irrinunciabili che ben si coniugano con l'educazione e il mondo formativo. Si tratta, dunque, di contemperare la logica economica, che risponde a criteri di sostenibilità del mercato e di fatto tende a produrre appiattimento, omogeneizzazione di contenuti e prodotti, con quella culturale, formativa e

sociale, che promuove invece differenziazione, approfondimento, originalità, varietà.

Con l'occasione desidero ricordare che il 4 febbraio 2016 i ministri Giannini e Franceschini hanno siglato il protocollo d'intesa per la promozione del linguaggio del teatro e del cinema nella scuola e che con la legge n. 107 del 2015 (la buona scuola) sono state avviate attività congiunte fra i due Dicasteri per la promozione dell'arte, la diffusione della conoscenza del nostro patrimonio culturale e della lettura. Si tratta, dunque, di un nuovo capitolo nella collaborazione fra MIUR e MIBACT. Con la scuola ed il protocollo Ciak-Si studia!, che invita gli studenti a mettersi alla prova in qualità di sceneggiatori, registi e autori, non è solo la scuola ad andare al cinema, ma anche il cinema e il teatro a entrare nella scuola. Il protocollo prevede anche aggiornamento dei docenti sul cinema e la promozione della partecipazione a rassegne, festival, manifestazioni cinematografiche, che non cito tutte perché sono assolutamente importanti.

Nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che esplicita la progettazione curriculare, extracurricolare ed educativa, organizzato dalle scuole nell'ambito dell'autonomia, utilizzando una quota di flessibilità, potrà essere dato anche rilievo al rafforzamento della cultura cinematografica, intesa come fruizione, avvicinamento, comprensione e interpretazione di questo mondo, così come previsto dalla delega contenuta nella citata legge n. 107. È imminente l'adozione della normativa relativa alla promozione e alla diffusione della cultura umanistica e alla valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale e cinematografica.

Dei 40 articoli del testo in esame, la mia attenzione va all'articolo 9, che definisce le attribuzioni del Ministero, tra cui lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle opere italiane, la modernizzazione delle sale cinematografiche, la promozione di programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con il potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi e delle capacità critiche, la conoscenza delle tecniche cinematografiche e audiovisuali, attraverso una formazione specifica nelle discipline del cinema e dell'audiovisivo anche nell'alta formazione.

Apprezzo molto il fatto che i contributi di cui all'articolo 24 siano diretti prioritariamente ai giovani, alle opere prime e seconde, ai film *d'essai*, ai contenuti di qualità, nonché ai film cosiddetti difficili, realizzati con risorse finanziarie modeste. È altresì prevista la valorizzazione delle micro imprese e il sostegno alle *start-up*, con varie misure e iniziative promozionali, attraverso la realizzazione di *festival*, premi di rilevanza nazionale e internazionale. Ricordo altresì l'attività di internazionalizzazione del settore e di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.

Saranno comprese come destinatarie dei benefici attività connesse anche alla ricerca e alla sperimentazione, iniziative nelle cineteche e attività di diffusione svolte dalle associazioni di cultura cinematografica e dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose, che svolgono una meritoria funzione sociale di formazione del pubblico.

Di grande rilievo appare l'introduzione in Commissione di una quota vincolata (non inferiore al 3 per cento del Fondo, pari a circa 12 milioni di euro) alle scuole di ogni ordine e grado, per il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche di produzione, nella diffusione di immagini, nell'alfabetizzazione nell'arte e altro ancora. Si tratta di decisioni strategiche, che si collegano nell'ambito della recente legge di riforma della scuola n. 107, già citata, che investe l'educazione all'immagine e la formazione dei docenti, in un'ottica che vede nel cinema un'occasione pedagogica molto importante.

In Commissione è stato introdotto anche il tema della distribuzione di opere prodotte in lingua diversa da quella italiana per potenziare l'offerta del cinema nelle Regioni dove vi sono minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Infine, desidero esprimere un grande apprezzamento per la valorizzazione delle attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Avviandomi alla conclusione, tengo a sottolineare che sarà il Ministero a definire le varie e specifiche tipologie di attività ammesse e stabilirà i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

Siamo all'avanguardia e dobbiamo essere orgogliosi dei nostri laboratori altamente specializzati nel campo del restauro cinematografico, come ad esempio la Fondazione Cineteca di Bologna e la Cineteca di Milano, che sono punti di riferimento a livello internazionale. Non voglio nemmeno dimenticare la Cineteca del Friuli a Gemona del Friuli e il corso di laurea universitario in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) a Gorizia, *leader* nel settore della digitalizzazione dei formati ridotti e obsoleti. I film restaurati e i film contemporanei trattati dai laboratori dei centri del nostro Paese sono proiettati presso i più importanti *festival* e dobbiamo esserne veramente orgogliosi.

Tali centri avranno maggiori incentivi e un giusto riconoscimento, con una legge *ad hoc* che ci avvicina veramente all'Europa, per una visione di insieme, la valorizzazione delle eccellenze, la promozione della sperimentazione, le facilitazioni per i giovani e la salvaguardia del nostro patrimonio.

Rivolgo, infine, un doveroso ringraziamento alla senatrice Di Giorgi per il lavoro straordinario e di alta qualità fatto in Commissione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signor Presidente, con questo mio intervento intendo sollecitare la risposta del Governo all'atto 3-02833.

Si tratta di un'interrogazione con carattere d'urgenza *ex* articolo 151 del Regolamento, rivolta al ministro Orlando, che trova ragione nella grave e preoccupante situazione in cui versa il tribunale di Bari, così come riportata in una lettera aperta dello stesso procuratore, il dottor Giuseppe Volpe, lo scorso 6 maggio. Quella del dottor Volpe è una vera e propria lettera denuncia, che mette in drammatica evidenza il collasso della procura distrettuale di Bari per carenza di personale amministrativo.

È notizia di ieri che, presso lo stesso tribunale di Bari, sono stati trasferiti undici operatori, tra barellieri e medici della Croce Rossa, frutto dell'intesa tra il Ministero della giustizia e il dipartimento della funzione pubblica, che punta a dislocare negli enti pubblici con carenze di organico il personale in esubero di altri enti. Questo rinforzo, che mi limito a definire quasi esotico, ha ovviamente messo in agitazione gli operatori della giustizia, che da un lato lamentano l'aver mandato allo sbaraglio persone che non hanno mai svolto queste funzioni e che al contempo esprimono la loro mortificazione, poiché si trovano a condividere le loro funzioni con persone che non hanno svolto alcuna selezione concorsuale.

Chiedo per suo tramite, signor Presidente, che il Ministro della giustizia provveda a fornire una risposta urgente alla mia interrogazione, anche perché il territorio barese è sempre più al centro di una recrudescenza dell'attività dei *clan* mafiosi ed è impensabile non garantire agli operatori della giustizia le condizioni per poter ben operare.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DE PIN *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, intervengo per porre l'accento sull'importante problema dell'informazione, nello specifico delle televisioni locali, le quali danno

lavoro a migliaia di persone tra titolari, giornalisti, tecnici, personale amministrativo e commerciale e che ora rischiano di scomparire, perché oltre alla crisi c'è il problema delle frequenze, mai risolto in Italia. Tutte queste emittenti, che rappresentano un baluardo per il pluralismo dell'informazione ed esprimono il massimo livello del concetto di sussidiarietà locale, fanno parte di un piano che le vuole cancellare, come se in qualche modo minacciassero i *network* nazionali. Voglio sottolineare che si tratta di realtà da salvaguardare e di un valore da preservare, mentre se ne riducono sempre più gli spazi di manovra, di anno in anno.

Eppure di opportunità ne abbiamo avute. Si pensi alle assegnazioni delle frequenze che l'Italia ha avuto nel 2009 e nel 2012, che sono andate quasi tutte alle televisioni nazionali, mentre alle emittenti locali sono state assegnate solo frequenze che l'Italia aveva il divieto di usare, perché assegnate ad altri Paesi. Nei pochi anni d'uso del digitale terrestre sono pervenute infatti centinaia di lamentele da parte dei Paesi limitrofi, poiché quasi tutti ne hanno avute dalle sei alle otto, contro le diciannove dell'Italia.

A dicembre 2014 viene inserito nella legge di stabilità l'obbligo di revocare quasi tutte le frequenze alle emittenti locali delle Regioni Friuli, Veneto, Emilia, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Non si è fatto altro che dimostrare un'errata assegnazione delle frequenze, con conseguenti mal utilizzazione e spreco economico privato e pubblico. All'epoca l'Italia aveva chiesto molte frequenze, giustificate dalla folta presenze delle tv locali, salvo poi non assegnargliele.

Ora si rischia di dover pagare copiosi indennizzi. Paesi come la Grecia hanno ricavato dall'asta 246 milioni, che sono stati investiti poi nel *welfare*, mentre in Italia non si è fatto nulla. Ci chiediamo cosa intenda fare il Governo, se dal canone RAI messo in bolletta non arriveranno gli ulteriori 50 milioni previsti per le emittenti locali allo scopo di garantirne l'attività.

Ecco, signor Presidente, come rappresentante di Alternativa per l'Italia presenterò un'interrogazione al Governo per difendere la pluralità dell'informazione.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, colleghi, ritengo indispensabile accennare ad una, oramai, annosa questione.

Nello specifico, nell'ottobre del 2011, a seguito del terremoto che colpì la città dell'Aquila nel 2009, l'INAIL, in via del tutto eccezionale, decise di destinare una parte dei propri risparmi, 2 miliardi di euro, a investimenti nell'ambito della ricostruzione del capoluogo abruzzese. Ed invero, ciò si è reso possibile in quanto i contributi incassati dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro superano le indennità erogate ed il *surplus* viene girato per legge al Tesoro, che lo usa per tenere in equilibrio i conti pubblici.

Tuttavia, occorre considerare come il *surplus* accantonato per effetto della riscossione dei premi, destinato all'Aquila, non rappresentava, così come chiarito dal responsabile della direzione centrale patrimonio, Carlo Gasperini, una risorsa erogabile a fondo perduto, in quanto fondi che l'istituto può investire a patto che generino dei rendimenti. In quanto compagnia di assicurazione, l'investimento deve assicurare redditività; nel caso dell'INAIL essa è del 3,1 per cento. Pertanto, in caso di investimenti, viene acquisita la proprietà dell'immobile e poi concessa in locazione all'utilizzatore, a un canone di rendimento che è del 3,1 per cento rispetto all'importo totale degli investimenti.

Al riguardo, dalle fonti giornalistiche, ma anche dalla normativa susseguitasi sul punto, si è appreso di come l'attivazione di questi investimenti non sia decollata, in quanto incerto l'*iter* burocratico da seguire ovvero la presenza di una società di gestione interna che, però, evidentemente non è mai giunta alla fase operativa ovvero la scelta tra investimenti indiretti e quelli diretti, con la supervisione della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Protezione civile sui progetti presentati all'esito delle procedure di gara indette. E ancora, si è appreso di un lungo procedimento con previsione di un bando, delle manifestazioni d'interesse, della valutazione dei progetti da parte di un *advisor* e, infine, dell'analisi di compatibilità eseguita dai Ministeri vigilanti interessati.

Ebbene, il Governo, nonostante l'impegno assunto in tal senso, non provvedeva a sbloccare l'*impasse*

ovvero a modificare la norma originaria contenuta nel decreto-legge n. 39 del 2009. Infatti, basti pensare all'ordine del giorno presentato nella seduta della Camera 14 settembre 2011, accettato dal Governo, che impegnava quest'ultimo ad inserire in una norma di prossima emanazione la previsione di un sollecito sblocco delle risorse destinate dall'INAIL alla ricostruzione in Abruzzo, anche mediante l'adozione di procedure in deroga alla vigente normativa. È con l'articolo 16 del decreto-legge n. 216 del 2011 (convertito nella legge n. 14 del 2012) che il legislatore ha consentito agli enti previdenziali di proseguire, per l'anno 2012, gli investimenti in Abruzzo previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli.

In altri termini, al tempo dei fatti narrati venne inizialmente stabilito che l'INAIL potesse intervenire con investimenti in forma indiretta.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Arrivo velocemente al termine, purtroppo, e chiedo di poter consegnare il testo integrale del mio intervento affinché sia allegato al resoconto della seduta odierna.

La somma stanziata dell'INAIL, pari a oltre 2 miliardi, ora si quantifica in un miliardo e 57 milioni di euro. Nella sostanza, dunque, così come evidenziato dal deputato Melilla, le somme stanziate in origine erano sensibilmente superiori rispetto a quelle rappresentate dal Sottosegretario nella risposta che dette all'interrogazione presentata dallo stesso onorevole Melilla.

Ritengo quindi che sia del tutto incomprensibile come, ancora ad oggi, nonostante quanto evidenziato, non si riesca a risolvere la questione in esame mediante una semplice modifica legislativa che renda possibile per la città dell'Aquila utilizzare i 2 miliardi di euro previsti inizialmente o comunque la diversa cifra sopra richiamata, pari a un miliardo e 57 milioni, risolvendo il problema dell'accollo del canone di rendimento ovvero quello della perenzione dei fondi suddetti.

Ciò potrebbe essere utile anche in funzione di quanto è successo ultimamente a seguito dei terremoti nei nostri territori; potrebbe presentarsi lo stesso problema anche per i nuovi territori colpiti e per i fondi di cui anche questi hanno bisogno.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,54)*.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Bencini su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Signor Presidente, colleghi,
ritengo indispensabile accennare ad una, oramai, annosa questione.
Nello specifico, nell'ottobre del 2011, a seguito del terremoto che colpì la città dell'Aquila nel 2009, l'INAIL, in via del tutto eccezionale, decise di destinare una parte dei propri risparmi, 2 miliardi di euro, ad investimenti nell'ambito della ricostruzione del capoluogo abruzzese.
Ed invero, ciò si è reso possibile in quanto i contributi incassati dall'istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro superano le indennità erogate ed il *surplus* viene girato per legge al Tesoro che lo usa per tenere in equilibrio i conti pubblici.
Tuttavia, occorre considerare come il *surplus* accantonato per effetto della riscossione dei premi, destinato all'Aquila, non rappresentava, così come chiarito dal responsabile della Direzione centrale Patrimonio, Carlo Gasperini, una risorsa erogabile a fondo perduto in quanto fondi che l'istituto può

investire a patto che generino dei rendimenti.
Ed invero, in quanto compagnia di assicurazione, l'investimento deve assicurare redditività; nel caso dell'INAIL essa è del 3,1 per cento.
Pertanto, in caso di investimenti, viene acquisita la proprietà dell'immobile e poi concessa in locazione all'utilizzatore, a un canone di rendimento che è del 3,1 per cento rispetto all'importo totale degli investimenti.
Al riguardo, dalle fonti giornalistiche, ma anche dalla normativa susseguitasi sul punto, si è appreso di come l'attivazione di questi investimenti non sia decollata in quanto incerto l'*iter* burocratico da seguire ovvero la presenza di una società di gestione interna che, però, evidentemente non è mai giunta alla fase operativa ovvero la scelta tra investimenti indiretti e quelli diretti, con la supervisione della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Protezione civile sui progetti presentati all'esito delle procedure di gara indette.
Ed ancora, si è appreso di un lungo procedimento con previsione di un bando, delle manifestazioni d'interesse, della valutazione dei progetti da parte di un *advisor* ed, infine, dell'analisi di compatibilità eseguita dai Ministeri vigilanti interessati.
Ebbene, il Governo, nonostante l'impegno assunto in tal senso, non provvedeva a sbloccare l'*impasse* ovvero a modificare la norma originaria contenuta nel decreto n. 39 del 2009.
Ed infatti, basti pensare all'ordine del giorno presentato nella seduta della Camera il 14.09.2011, accettato dal Governo, che impegnava quest'ultimo ad inserire, in una norma di prossima emanazione, la previsione di un sollecito sblocco delle risorse destinate dall'INAIL alla ricostruzione in Abruzzo anche mediante l'adozione di procedure in deroga alla vigente normativa. È con l'articolo 16 del D.L. 29.12.2011 n. 216 (convertito nella legge 24.02.2012 n. 14) che il legislatore ha consentito agli enti previdenziali di proseguire, per l'anno 2012, gli investimenti in Abruzzo previsti dall'articolo 14, comma 3, del D.L. 28.04.2009, n. 39, anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30.07.2010, n.122.
In altri termini, al tempo dei fatti narrati, venne inizialmente stabilito che l'INAIL potesse intervenire con investimenti in forma indiretta, cioè attraverso la mediazione di fondi immobiliari; l'istituto, circa l'utilizzo dei fondi immobiliari già esistenti, però, incontrò il parere negativo dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici che impose, conseguentemente, le procedure di gara. Successivamente, intervenne il cosiddetto decreto milleproroghe del 2011 che, invece, autorizzava l'INAIL a investire anche in forma diretta. Tuttavia, il decreto suddetto prevedeva, al contempo, che gli investimenti dovessero essere individuati attraverso lo strumento previsto dalla norma originaria, vale a dire le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate su proposta della Protezione civile. Ma quando, per effetto della legge n. 83 del 2012, in Abruzzo è cessato lo stato di emergenza si è di fatto bloccato tutto in quanto non più chiaro il soggetto che avrebbe dovuto indirizzare i finanziamenti.
Al contempo (2013), il direttore generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello, confermava come il fondo stanziato dovesse essere utilizzato per cinque obiettivi: recuperare il centro storico, rimettere a posto le strutture sanitarie, creare un nuovo campus universitario, oltre che per interventi mirati sui beni culturali e sul tessuto urbano, e di come quei soldi fossero finiti in un labirinto burocratico, fatto di procedure complesse e di una riforma della protezione civile non comprendente la regolazione della questione in esame.
Nel novembre 2013 il deputato Gianni Melilla (atto n. 3-00483) rivolgeva un'interrogazione orale al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul tema che qui ci occupa accennando, nello specifico, al non utilizzo delle risorse stanziate dall'INAIL ed al problema della perenzione delle medesime. L'atto di sindacato ispettivo in questione riceveva risposta nel giugno 2014 allorquando il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano, (seduta n. 126 Camera dei deputati) passava in rassegna tutta la normativa succedutasi sul punto terminando in tal senso: "(...). Conseguentemente, con ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile n. 20 del 20 settembre 2012, adottata ai sensi dell'articolo 5 comma 4-*ter* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è

stato disciplinato il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento degli interventi. Tale incertezza normativa ha di fatto sospeso l'attuazione degli interventi innanzi richiamati e ad oggi, sulla base degli elementi forniti dall'INAIL, per gli investimenti in Abruzzo, sulla base dei settori di intervento individuati, risultano ancora utilizzabili, per il periodo 2011-2012, risorse finanziarie pari a 1.057 milioni di euro".

Nella sostanza, dunque, così come evidenziato nella replica dal deputato Melilla, le somme stanziate in origine erano sensibilmente superiori rispetto a quelle rappresentate dal Sottosegretario; ed ancora, nel 2011 e 2012 vi era la disponibilità di un miliardo e 57 milioni di euro rimasti, di fatto, inutilizzati. Conseguentemente, veniva rivolto al Governo l'invito, riguardo al tema della ricostruzione del capoluogo abruzzese, all'uso di questi fondi INAIL.

Ebbene, ritengo del tutto incomprensibile come, ancora ad oggi, nonostante quanto sopra, non si riesca a risolvere la questione in esame mediante una semplice modifica legislativa che renda possibile per la città dell'Aquila utilizzare i 2 miliardi di euro previsti inizialmente o comunque la diversa cifra soprarichiamata, risolvendo il problema dell'accollo del canone di rendimento ovvero quello della perenzione dei fondi suddetti.

Ps: Si parla di fondi perenti (perenzione amministrativa) quando le somme stanziate nel bilancio dello Stato ed impegnate, in seguito a gara pubblica, non vengono spese dalle amministrazioni pubbliche entro un certo periodo di tempo. Con la finanziaria per il 2008 è stato ridotto il termine della perenzione da 7 a 3 anni. La procedura per rendere attiva (cioè reinscrivere) una certa somma caduta in perenzione comporta generalmente non meno di 4-6 mesi.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cioffi, Davico, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fazzone, Gentile, Granaiola, Lucidi, Marino Mauro Maria, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rossi Gianluca, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Tarquinio, Tronti, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Guerrieri Paleotti, per attività della 5ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mirabelli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Arrigoni, Compagnone, Orellana e Pepe, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Battista, Migliavacca, Panizza e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Naccarato, per attività della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti S.p.A.; Carraro *(dalle ore 11)*, per partecipare a un incontro istituzionale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Regione Emilia Romagna

Abrogazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, e del decreto del medesimo Ministro 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2013. Effetti sulle istanze pendenti (2534)

(presentato in data 28/9/2016).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Nunziante Consiglio ha dichiarato di ritirare il disegno di legge Consiglio. - "Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale" (1129).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 settembre 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la nomina, per la durata di un anno a decorrere dal 9 settembre 2016, del signor Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Pezzopane ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00620 del senatore Vaccari ed altri.

La senatrice Bertorotta ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00628 della senatrice Donno ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Maran, Russo, Favero, Liuzzi e Campanella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06286 della senatrice Fasiolo ed altri.

I senatori Luigi Marino, Bisinella, Berger, Conte e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06411 del senatore Di Biagio.

Il senatore Liuzzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06415 del senatore Girotto ed altri.

Mozioni

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI, URAS, STEFANO - Il Senato,

premesso che:

il 24 agosto 2016, alle ore 3,36, una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter, la prima di una lunga serie di scosse, ha colpito drammaticamente un vasto territorio dell'Appennino centrale al confine tra le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il sisma ha provocato la morte di 297 persone e circa 400 feriti, oltre a danni ingentissimi al patrimonio edilizio pubblico e privato e alle infrastrutture;

a circa un mese dal sisma, la situazione resta difficilissima. Al 22 settembre 2016, le persone assistite nei campi e nelle strutture allestite allo scopo o presso gli alberghi erano complessivamente 3.027;

dai dati forniti dal Dipartimento della protezione civile, al 22 settembre le verifiche, ancora chiaramente parziali, sugli edifici privati indicavano in 3.835 gli edifici dichiarati agibili (circa il 47 per cento mentre erano 457 quelli che, pur non danneggiati, risultavano inagibili per rischio esterno). Gli immobili non agibili erano 2.715 (il 33 per cento), mentre 1.178 erano quelli temporaneamente o parzialmente agibili;

con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, si è provveduto a dichiarare lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici, e a stanziare fino a 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per finanziare i primi e più urgenti interventi;

successivamente sono state emanate 6 ordinanze del Dipartimento della protezione civile, e un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per i soggetti residenti nei comuni coinvolti, e riportati in un elenco allegato al medesimo decreto. Si segnala peraltro la necessità che detto elenco, attualmente composto da 17 Comuni, venga aggiornato e integrato da altri Comuni colpiti dal sisma ma non compresi nell'allegato;

superata la prima fase di emergenza *post* terremoto, e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite, le regioni e i comuni interessati si trovano ora ad affrontare la delicatissima e lunga fase della ricostruzione;

per garantire la celerità e la correttezza dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti, il Governo deve dare fin da subito certezze sul piano normativo, sia per quanto riguarda le modalità e i tempi degli interventi, sia per quanto riguarda l'ineludibile garanzia delle risorse che saranno messe a disposizione nei prossimi anni;

è altresì indispensabile scongiurare il rischio grave di una ricostruzione poco trasparente, e gestita dal Governo in modo autonomo ed eccessivamente centralizzata, laddove è necessario garantire la costante e piena partecipazione e il consenso degli enti territoriali e delle comunità locali nelle scelte della ricostruzione e dell'eventuale trasformazione urbana;

si ricorda che riguardo al terremoto in Abruzzo del 2009, alle modalità con le quali si è gestita la ricostruzione e i relativi appalti, e alla trasparenza nell'utilizzo delle risorse, si è provveduto in tutta la prima fase, con l'affidamento esclusivo a un'istituzione monocratica, qual era il commissario *pro*

tempore delegato Bertolaso, delle funzioni di gestione dell'emergenza attraverso lo strumento principale delle ordinanze (in deroga) molto ben al di là della fase del primo soccorso. Lo "stato di emergenza" troppo spesso è servito a pretesto per accelerare lavori e affidare appalti con trattative private, e soprattutto senza alcun controllo. Tutto questo è da scongiurare;

circa le modalità della ricostruzione, è indispensabile favorire la ricostruzione del volume perduto nelle condizioni originare per sedime, tipologia e uso dei materiali, e comunque in coerenza con l'architettura tradizionale, salvaguardando certamente gli edifici di pregio storico, artistico, ambientale, ma anche i complessi e i singoli edifici e manufatti, non solo di antica formazione, anche se non di particolare pregio architettonico, ma comunque rappresentativi della storia e della cultura delle comunità agricole;

peraltro il "cantiere" della faticosa ricostruzione dovrà privilegiare imprese e manodopera locale. Infatti, pur garantendo l'assoluto rispetto della trasparenza e della concorrenza, andranno individuate specifiche misure a sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione, con incentivi e fiscalità di vantaggio e coinvolgendo il più possibile nella ricostruzione del territorio le imprese dei territori colpiti;

i frequenti eventi calamitosi che colpiscono il nostro Paese mettono in luce drammaticamente l'estrema fragilità del territorio italiano e la necessità di una sua ormai improcrastinabile messa in sicurezza complessiva, investendo in prevenzione e garantendo l'incolumità dei cittadini;

quello che serve è garantire l'incolumità dei cittadini investendo in prevenzione tramite l'avvio di un serio programma pluriennale di investimenti finalizzati alla messa in sicurezza del territorio attraverso l'adeguamento antisismico e il miglioramento strutturale del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nonché il finanziamento di interventi per la difesa del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico;

bisogna prendere atto che l'Italia è uno dei Paesi a più elevato rischio sismico sia in Europa che a livello mondiale, e questo dipende, oltre che dalla frequenza e intensità dei terremoti che periodicamente lo interessano, soprattutto dall'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio. Nonostante questo, manca del tutto quella cultura della prevenzione che consentirebbe di limitare gli effetti spesso drammatici di eventi naturali che mostrano l'estrema fragilità e vulnerabilità del nostro territorio e del nostro patrimonio edilizio;

il piano nazionale prevenzione sismica, previsto dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, *post* sisma in Abruzzo, doveva rappresentare un intervento organico per la messa insicurezza sismica, oltre che per i piani di "microzonazione sismica", affidando al Dipartimento della protezione civile la fissazione delle regole e la ripartizione dei fondi alle Regioni, e alle Regioni e Comuni l'attuazione. Si è in ritardo sulla mappatura delle micro zone sismiche che prevedono 3 livelli di approfondimenti, ma in molti posti non si è arrivati nemmeno alla formalizzazione di uno studio di primo livello che identifichi le aree dove è possibile prevedere un comportamento omogeneo rispetto ai sismi;

dal 2009 ad oggi le risorse destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale sono state complessivamente pari a 965 milioni di euro. A distanza di 3 anni dalla ripartizione dei fondi statali alle Regioni è stato completato solamente un terzo degli interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici, e per la metà i lavori non sono ancora partiti;

lo stesso Dipartimento dell protezione civile, nel suo sito, sottolinea come la citata cifra di 965 milioni di euro è inferiore all'1 per cento del fabbisogno necessario per il completamento sismico dell'edilizia pubblica e privata e delle infrastrutture;

riguardo al patrimonio italiano immobiliare privato e pubblico, infatti, la maggior parte non è adeguata a reggere un terremoto. La messa in sicurezza degli edifici pubblici costerebbe 40 miliardi di euro. Una cifra che salirebbe a ben oltre 90 miliardi di euro se si considerano anche gli edifici privati. Nel frattempo comunque, dal 1968, anno del terremoto del Belice, i terremoti sono costati circa 150 miliardi di euro e oltre 5.000 morti;

solamente nel triennio 2010-2012 sono stati spesi più di 3 miliardi e mezzo di euro all'anno per i terremoti;
secondo la classificazione sismica del Dipartimento della protezione civile, si stima che le aree ad elevato rischio sismico (zona sismica 1 e 2) sono circa il 44 per cento del territorio nazionale e interessano il 36 per cento dei comuni. In queste zone risiedono oltre 22 milioni di persone;
oltre il 56 per cento degli edifici residenziali ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 è stato realizzato prima del 1970. È quindi un patrimonio che non prevede l'utilizzo di tecniche costruttive antisismiche;
si ricorda che i comuni sono suddivisi in 4 classi di rischio che variano da zone di tipo 1, zone più pericolose dove possono verificarsi forti terremoti, a zone di tipo 4, zone meno pericolose. Le zone sismiche sono suddivise in sottozone, a seconda del livello di pericolosità sismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell'azione sismica utile per la progettazione;
il Presidente del Consiglio dei ministri, nei giorni successivi al terremoto di agosto 2016, ha avviato una consultazione con i soggetti interessati (parti sociali, soggetti istituzionali e non, e altri) per avere dei contributi utili alla stesura di quella che Renzi ha immediatamente battezzato come "Casa Italia", ossia un programma pluriennale che dovrebbe, nelle intenzioni del Governo, mettere in sicurezza il territorio nazionale. Ma non c'è stato ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo alcun impegno concreto riguardo alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per l'attuazione di questo programma;
le risorse finanziarie da mettere in campo nei prossimi anni per la messa in sicurezza del nostro Paese, seppur ingentissime, sono comunque complessivamente inferiori a quelle occorrenti a ricostruire di volta in volta le aree colpite da calamità naturali. Il vero pesantissimo costo è rappresentato dai danni, in termini di perdita di vite umane ed economici, legati alla mancata prevenzione. Rincorrere le emergenze è troppo spesso molto più redditizio che non investire in prevenzione;
l'evidente elevato onere per la finanza pubblica può essere affrontato prevedendo una graduale attuazione delle misure, e comunque è evidente che vi debba essere un'effettiva volontà politica da parte del Governo. Sotto questo aspetto, giova ricordare che il Governo, nel recente passato, ha "trovato" circa 4 miliardi di euro per l'esenzione dell'IMU per l'abitazione principale, e circa 10 miliardi per i noti "80 euro" in busta paga;
peraltro, una parte di risorse è rinvenibile fin da subito dal cosiddetto Fondo Boschi. Si ricorda che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha appunto istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, che attualmente dispone di 518,5 milioni di euro per il 2016, 985,53 milioni di euro per il 2017 e 519 milioni di euro per il 2018. Va però considerato che con il disegno di legge recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016" (AS 2522), presentato l'11 luglio 2016 e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si prevede addirittura all'articolo 4, comma 2, che, per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del "Fondo Boschi" sia incrementata di 955.069,060 euro per l'anno 2016, con la conseguenza che per il solo anno 2016 la disponibilità del predetto fondo potrebbe arrivare a quasi miliardo e mezzo di euro,
impegna il Governo:
1) ad assumere iniziative per stanziare, già dalla prossima sessione di bilancio e per i prossimi anni, risorse adeguate ad avviare e garantire la ricostruzione, da quantificare in accordo con gli enti territoriali interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;
2) ad individuare quanto prima gli interventi più urgenti concernenti l'adeguamento sismico di edifici pubblici e privati sul territorio nazionale;
3) a procedere, altresì, ad una celere pianificazione delle misure connesse al progetto "Casa Italia", anche al fine di garantire l'immediato stanziamento delle risorse necessarie, garantendo nell'elaborazione dello stesso e degli interventi ad esso collegati la massima trasparenza, partecipazione democratica e un'attenta supervisione delle autorità pubbliche, al fine di scongiurare la possibilità di aperture alla criminalità organizzata;
4) a dare fin da subito le necessarie certezze sul piano normativo, sia per quanto riguarda la

trasparenza, le modalità e i tempi degli interventi, sia per quanto riguarda la certezza e la congruità nel tempo delle risorse da mettere a disposizione per la difficile ricostruzione dei comuni colpiti;

5) a garantire la costante e piena partecipazione e il consenso degli enti territoriali e delle comunità locali nelle scelte della ricostruzione e dell'eventuale trasformazione urbana;

6) ad effettuare una dettagliata mappatura dei territori colpiti dal sisma, al fine di aggiornare e integrare l'elenco dei Comuni del cratere come individuati dall'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;

7) a favorire la ricostruzione del volume perduto nelle condizioni originarie per sedime, tipologia e uso dei materiali, in coerenza con l'architettura tradizionale e nel rispetto della storia, dell'identità e della cultura delle comunità residenti;

8) ad assumere iniziative per prevedere che il pagamento degli adempimenti tributari e non tributari dopo la sospensione dei termini sia effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni e interessi;

9) conseguentemente, a promuovere, con protocollo d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (ABI), la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi da effettuare dopo la sospensione dei termini;

10) ad assumere iniziative per esentare i cittadini colpiti dal sisma almeno dal pagamento di *ticket* sanitari, residenze socioassistenziali e asili nido;

11) ad assumere iniziative per prevedere, in raccordo con la Regione e gli enti locali interessati, e d'intesa con le associazioni di categoria, la concessione di contributi statali per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo agricolo e commerciale dei comuni interessati dal terremoto, al fine di coprire integralmente le spese riconosciute occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione dei suddetti immobili;

12) a garantire le risorse necessarie per finanziare gli ammortizzatori sociali, con riguardo alle aziende e alle attività produttive interessate dagli eventi sismici;

13) a privilegiare, nell'opera di ricostruzione, imprese e manodopera locale, individuando, pur nel pieno rispetto della trasparenza e della concorrenza, specifiche misure a sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione, con incentivi e fiscalità di vantaggio e coinvolgendo il più possibile nella ricostruzione del territorio le imprese e i lavoratori dei territori colpiti;

14) a destinare immediatamente almeno un terzo delle disponibilità del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per finanziare gli interventi conseguenti agli eventi sismici;

15) a presentare quanto prima la necessaria proposta normativa volta a consentire l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute, a valere su risorse proprie o su donazioni di terzi, dai Comuni interessati dalla deliberazione dello stato di emergenza;

16) ad avviare, come promesso dallo stesso Governo, e già dalla prossima sessione di bilancio, un programma pluriennale complessivo di interventi e di investimenti certi, finalizzati alla messa in sicurezza del nostro Paese attraverso un serio piano di adeguamento e miglioramento antisismico dell'edilizia pubblica e privata con priorità per le zone a rischio sismico 1 e 2, e di contrasto al dissesto idrogeologico che interessa gran parte del territorio nazionale;

17) ad assumere iniziative per prevedere l'esclusione delle suddette risorse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;

18) a negoziare con l'Unione europea la sospensione del patto di stabilità per le opere di ricostruzione ed un significativo allentamento per le opere di prevenzione;

19) ad assumere iniziative per prorogare e mettere a regime la detrazione fiscale del 65 per cento per le spese riguardanti interventi di adeguamento antisismico, nonché il limite di 96.000 euro (in luogo dei 48.000 euro previsti dalla normativa) relativo all'importo massimo di spesa ammessa al beneficio;

20) ad assumere iniziative per garantire la detraibilità del 65 per cento delle spese per l'adeguamento antisismico, anche per i condomini e per gli edifici "aggregati" nei centri storici;

21) ad adottare iniziative per reintrodurre la possibilità per le persone più grandi d'età di ripartire la

detrazione fiscale del 65 per cento anche in 3 o 5 rate, e non solo in 10 rate come prevede la normativa vigente;
22) ad assumere iniziative per prevedere un'estensione delle agevolazioni fiscali anche per gli immobili ubicati nelle zone 1 e 2 che non sono adibiti ad abitazione principale;
23) ad assumere iniziative per prevedere delle agevolazioni fiscali mirate, anche per quegli interventi, che, seppure non di vero e proprio "adeguamento" antisismico, sono comunque finalizzati ad un miglioramento strutturale volto a garantire comunque una sensibile maggiore stabilità dell'immobile;
24) ad assumere iniziative per prevedere l'istituzione obbligatoria del fascicolo del fabbricato, quale strumento essenziale per conoscere lo stato di un immobile dal punto di vista delle caratteristiche statiche e di sicurezza.
(1-00629)

Interrogazioni

BOTTICI, PETROCELLI, CAPPELLETTI, CIOFFI, DONNO, SANTANGELO, PUGLIA, GIARRUSSO, MORONESE, MANGILI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il comma 855, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità per il 2016) ha istituito "il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche SpA, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara SpA e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti SpA";
il comma 857 della legge ha previsto che: "Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà; b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni; c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo; d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale; e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855 a 858";
l'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha esteso il termine per l'emissione dei decreti previsti dal menzionato comma 857, portandolo a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016;
considerato che ad oggi sono decorsi oltre 270 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016 senza che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze siano ancora stati emanati rendendo, *de facto*, impossibile agli investitori danneggiati il ricorso alla procedura arbitrale, prevista dall'articolo 1, commi 857-860 della legge di stabilità per il 2016, necessaria per accedere al rimborso delle perdite sostenute,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo non abbia ancora proceduto all'emissione dei decreti;
se sia consapevole del fatto che il ritardo nell'emissione dei suddetti decreti abbia creato un danno agli investitori, che non sono stati messi nelle condizioni di ricorrere alla procedura arbitrale per il ristoro delle perdite subite;
quando riterrà opportuno procedere all'emissione dei decreti previsti dal comma 857 della legge di stabilità per il 2016.
(3-03162)

BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PETROCELLI, PUGLIA, GAETTI - *Ai Ministri dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
in data 8 maggio 2016, il sindaco di Valguarnera Caropepe (Enna), Francesca Draià, unitamente ai sindaci di Piazza Armerina (Enna), Filippo Miroddi, e Aidone (Enna), Vincenzo Lacchiana, hanno

firmato un protocollo d'intesa denominato "Accordo d'intesa per la costrituzione del King Salamn Cultural And Architectural Islamic Arab Center"; il suddetto protocollo porta anche i nomi del Soprintendente ai beni culturali di Enna, dottor Salvatore Gueli e del rappresentante del Governo dell'Arabia Saudita, il segretario generale della Commissione suprema per il turismo e le antichità, dottor Ahmed Saeed Badrais, anche se non è apposta alcuna firma;

il progetto si articola in 3 fasi, di cui la prima riguarda la costituzione della fondazione culturale per lo studio della dominazione islamica della Sicilia e l'acquisizione di numerosi siti e proprietà tra cui il Castello dei Gresti e altri beni monumentali; la seconda, la costruzione di un *campus* universitario e della seconda moschea più grande d'Italia; la terza riguarda la costruzione e gestione di un moderno albergo, l'acquisizione di un campo fotovoltaico da 5 MW e la trasformazione del *campus* universitario in università privata;

l'insieme delle opere previste comporta un investimento da parte del Governo saudita di circa 30 milioni di euro;

in data 24 agosto 2016 è stata protocollata una comunicazione di costituzione di un Comitato per il "No al Protocollo di intesa con gli arabi" presso il Comune di Valguarnera;

in data 16 settembre 2016 è stata protocollata presso i Comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe una istanza di accesso agli atti amministrativi da parte del rappresentate del suddetto comitato;

l'insieme delle opere previste comporta una sensibile trasformazione dell'ambiente naturale;

inoltre, l'area oggetto del protocollo di intesa dista diverse decine di chilometri dai centri con maggiore presenza di popolazione di fede musulmana, come Catania, Palermo e Messina, è ciò impedirebbe ai fedeli stessi di potersi agevolmente recare a pregare nella moschea di nuova costruzione prevista nel protocollo sopracitato;

considerato che:

la Costituzione italiana all'articolo 19 sancisce: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". A parere degli interroganti il multiculturalismo e la libertà religiosa rappresentano una parte fondante e imprescindibile delle libertà dell'individuo e una conquista democratica irrinunciabile e, in quanto tali, vanno sempre e comunque tutelate da chi vorrebbe impedire la libertà di culto per motivi di appartenenza culturale o razziale;

un articolo di Francesca Musacchio del 10 gennaio 2015, pubblicato sul quotidiano "Il Tempo", dal titolo "Fondi alle moschee, così ci colonizzano", illustra come gli investimenti in questione non arrivino solo dall'Arabia Saudita, ma anche da Turchia e Qatar e che in Sicilia sarebbero già attivi diversi investimenti attraverso la Qatar Charity Foundation, la quale ha stanziato circa 256.956 euro per il centro islamico di Ispica, 428.260 euro per quello di Catania, circa 879.003 euro per il centro islamico di Messina e 809.839 euro per quello di Comiso;

secondo il citato articolo, a fine 2013, a Roma, si sarebbe tenuto un incontro tra un consulente economico giordano e alcuni rappresentanti musulmani della Capitale con lo scopo di pianificare il reperimento e la gestione dei fondi per realizzare, in Italia, almeno 15 moschee l'anno. Il *budget* milionario, si parla di circa 10 milioni di euro, sarebbe stato suddiviso tra Arabia Saudita, Qatar, Turchia e in parte anche tra associazioni marocchine legate alla Capitale;

il Governo dell'Arabia Saudita promuove e finanzia esclusivamente il salafismo, ovvero una dottrina che predica il "ritorno alle origini", alla purezza dell'insegnamento dell'Islam e la sua versione più estrema definita wahabismo, che ha dato origine a gruppi terroristici quali l'ISIS e Al Quaeda, ed è fonte di ispirazione dei talebani;

secondo Reza Safa, autore di "Inside Islam", l'Arabia Saudita avrebbe investito in 30 anni 87 miliardi di dollari nella diffusione di scuole coraniche, moschee e altre organizzazioni religiose che professano esclusivamente il "whaabismo" e il "salafismo";

secondo Patrick Sookhedo, direttore dell'Institute for the study of Islam e Christianity di Londra, il

solo re Fahd, padre dell'attuale Re Abd Allah, fino al 2009 ha finanziato la costruzione di 2.000 scuole islamiche, 202 collegi universitari, 210 centri islamici e 1.500 moschee, tra cui quella di Sarajevo, la più grande dei balcani, costruita nel 2000 e capace di ospitare 1.500 fedeli;
secondo il rapporto "Terrorist financing", curato da Maurice Greebberg del Council on Fereign Relations, (New York, 2002) la rete globale di raccolta fondi di Al Qaeda si basa su una serie di ONG (Organizzazioni Non Governative), moschee, siti *web*, banche e istituzioni finanziarie;
secondo lo studio di Elizabeth Dickinson, autrice di "Playing with Fire: why Private Gulf Financing for Syria's Extremist Relbels Risks Igniting Secatarian Conflict at *home* ", il Governo saudita e quello del Kuwait sono accusati di finanziare direttamente e indirettamente organizzazioni terroristiche che hanno commesso atrocità in Siria e in altri Paesi medio orientali e asiatici e questi contributi ammontano a centinaia di milioni di dollari;
un'inchiesta de "L'Espresso", dell'8 agosto 2016, a firma Enrico Bianda, dal titolo "Vacanze al tempo dell'Is: Jihadisti sull'uscio" sottolinea la penetrazione delle scuole e delle moschee in Kosovo, Bosnia e Macedonia e mette in relazione i copiosi finanziamenti delle autorità saudite e l'aumento dell'estremismo islamico, che negli ultimi anni ha raggiunto livelli di aggressività preoccupanti con numerosi integralisti arrestati dalle forze dell'ordine e molti altri divenuti foreign fighters verso Libia e Siria;
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:
il Governo Saudita utilizza il wahabismo come strumento di conservazione del potere nel proprio Paese e come arma di destabilizzazione di altri Paesi, investendo enormi somme di denaro nella diffusione dell'estremismo politico e religioso;
il wahabismo combatte altre correnti dell'Islam, più tolleranti e moderate nell'interpretazione delle parole del Corano e capaci di integrarsi meglio con altre religioni, come il cattolicesimo;
a parere degli interroganti è assolutamente deprecabile in qualsiasi democrazia il sostegno a Paesi come l'Arabia Saudita che supportano finanziariamente tali pratiche e che non riconoscono la libertà di stampa, i diritti delle donne, delle minoranze religiose, etniche e di altra natura, praticano la pena di morte e le mutilazioni per reati comuni o per appartenenza religiosa differente dal salafismo professato nel Regno;
il ruolo della Sicilia come *hub* di smistamento di centinaia di migliaia di migranti all'anno provenienti dall'Africa potrebbe creare ulteriori problemi di incontro tra popolazione migrante povera e dottrine radicali islamiche, contribuendo a diffondere il pericolo di azioni isolate di singoli individui indottrinati e disperati;
l'insieme di queste iniziative distribuite sul territorio da parte del Governo saudita configurano una vera e propria strategia di diffusione di una versione particolarmente esasperata di credo religioso islamico wahabita e per le numerose iniziative segnalate e per l'opposizione dei cittadini, che spesso si costituiscono in Comitati o associazioni in opposizione a questi progetti, per cui dovrebbero essere oggetto di un trattato tra il Governo Saudita e quello Italiano che segua le normali procedure di approvazione e ratifica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi con iniziative di competenza presso l'amministrazione interessata, affinché non venga dato seguito al suddetto protocollo, in quanto non rappresentativo degli interessi delle comunità locali coinvolte, perché gli impegni assunti con la sottoscrizione alterano l'assetto culturale, politico e religioso del territorio, anche alla luce del fatto che edificare una moschea e realizzare i relativi progetti ad essa collegati (centro di cultura, *campus* universitario, eccetera), in un'area, che oltretutto non presenta una concentrazione tale di fedeli musulmani da giustificare la sua messa in opera, significherebbe prevedere un flusso di persone imprecisato che potrebbe destare preoccupazione anche a causa di possibili infiltrazioni di natura terroristica e della prossimità ai centri di accoglienza di migranti africani, come quello di Mineo, a soli 50 chilometri dall'area interessata dagli interventi;
se l'insieme degli investimenti del Regno Saudita in Italia volti alla costruzione di moschee, centri

studi e tribunali islamici nonché le strutture di supporto economico a tali iniziative, come la costruzione e l'esercizio di attività caritatevoli collegabili a soggetti che diffondono correnti salafite e wahabite in Italia, richieda un intervento del Governo volto a stipulare un accordo internazionale che regoli tali iniziative nel nostro Paese;
se e quali iniziative di competenza intendano assumere affinché sia assicurato il controllo dei finanziamenti utilizzati per sovvenzionare i luoghi di culto islamici;
se e quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adottare per garantire il controllo di tali strutture e dei frequentatori e beneficiari.
(3-03163)
ANGIONI, CUCCA, FLORIS, LAI, URAS - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
a seguito del concorso ordinario bandito con delibera del direttore generale n. 107 del 23 febbraio 2016, sabato 10 settembre è avvenuta l'immissione in ruolo dei vincitori di alcune classi di concorso. Tra questi sono stati immessi in ruolo anche i docenti per l'insegnamento di sostegno nella scuola primaria;
soltanto al momento della firma del contratto hanno appreso che, sulla base del contingente numerico, i posti disponibili erano solo nei due ambiti di Sassari ed in uno di Nuoro per circa 44 posti totali. Nessun posto, quindi, per gli ambiti di Cagliari ed Oristano. Questa situazione ha prodotto la rinuncia per 9 vincitori di concorso;
chi ha firmato il contratto e scelto l'ambito, ha avuto la possibilità, entro 2 giorni, di inviare il *curriculum vitae* ai dirigenti delle scuole, in cui ci sono i posti assegnati per il ruolo, ed aspettare la chiamata diretta. questo ha comportato un enorme disagio in quanto i docenti hanno conosciuto la loro destinazione lavorativa soltanto il giorno prima della presa di servizio. In pochissimo tempo ci si è dovuti organizzare per una nuova vita. Da tenere in considerazione che la maggior parte degli immessi in ruolo è di sesso femminile e diverse di loro sono mamme di figli piccoli;
i candidati hanno perso il diritto di fare la domanda e quindi espletare l'anno di prova vicino al luogo di residenza, perché il tempo per tali domande scadeva prima dell'immissione in ruolo;
considerato che:
i nuovi immessi in ruolo non hanno avuto il diritto all'avvicinamento al nucleo familiare ma paradossalmente è accertato che nella loro provincia di residenza (per lo più Cagliari) ci sono tanti posti di sostegno per la scuola primaria dell'organico di fatto da destinare, per incarichi a tempo determinato, a personale certamente con specializzazione inferiore alla loro;
molti alunni, seguiti fino ad oggi dai docenti destinati ad ambiti lontani da casa, perderanno la continuità con i docenti che li hanno accompagnati nel loro percorso scolastico;
il lavoro delicato che si apprestano a svolgere i docenti sarà sicuramente reso più difficile dalla lontananza dalle proprie famiglie e dalle problematiche legate alla ricerca di un alloggio ed alle spese che dovranno affrontare, mentre la loro primaria preoccupazione dovrebbe essere la tutela dei diritti degli alunni con disabilità che a giorni verranno loro assegnati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
se ritenga opportuno riaprire i termini per le domande al fine di consentire agli insegnanti appena nominati in ruolo di continuare ancora nell'anno scolastico in corso l'insegnamento di sostegno presso le scuole di provenienza o comunque presso scuole della provincia di residenza.
(3-03164)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
da fonti di stampa si apprende che dal mese di ottobre 2016 la trasformazione del treno Frecciabianca della linea Milano- Udine in Frecciarossa comporterà la soppressione delle fermate a Cittadella (Padova) e Castelfranco Veneto (Treviso), rendendo obbligatorio per chi parte o torna a Milano dalle due città il cambio a Vicenza;

la soppressione delle 2 fermate priverà un'area ad elevata imprenditorialità di un collegamento diretto e strategico con Milano, considerata capitale economica d'Italia e comporterà inevitabilmente notevoli disagi ai lavoratori e ai tanti turisti attratti dalla città murata padovana e dal paese natio del Giorgione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso le sedi competenti per scongiurare una decisione che rischia di creare notevoli disagi ai tanti lavoratori che quotidianamente utilizzano questa tratta e di impoverire economicamente due città ad elevata vocazione imprenditoriale e turistica
(4-06416)

CAMPANELLA, BOCCHINO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
intervenendo a Milano alla celebrazione dei 110 anni del Gruppo Salini - Impregilo, il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi ha rilanciato il progetto per collegare la Sicilia alla Calabria, dichiarando che la realizzazione del ponte sullo stretto risulta essere una grande opera ambiziosa e vitale per il Paese che può creare oltre 100.000 posti di lavoro;
considerato che:
a quanto risulta agli interroganti, per la realizzazione del manufatto, lungo circa 3,5 chilometri, largo circa 70 metri e con le torri di sostegno alle due sponde alte circa 400 metri visibili per chilometri, verrebbero impiegate oltre 100.000 tonnellate di cemento sparse in una delle zone paesaggisticamente più belle d'Italia che andrebbero a modificare definitivamente l'orografia, devastando il territorio circostante e costituendo di fatto un impatto ambientale pressoché insostenibile;
il costo stimato ammonterebbe a circa 10 miliardi di euro, con tutto ciò che comporta il movimento e la disponibilità di tali somme di danaro, con grave rischio di infiltrazioni di organizzazioni affaristico-mafiose negli appalti, nelle forniture, nei servizi, trasporti, consulenze e quant'altro occorra alla realizzazione dell'opera, con conseguente pericolo sulla qualità dei materiali utilizzati e l'idoneità dei mezzi scelti per la costruzione e a scapito, come spesso avviene, della sicurezza generale del manufatto stesso, dei lavoratori impiegati nei cantieri per la sua realizzazione e per i futuri utenti dell'opera;
a parere degli interroganti, con il riammodernamento ed il raddoppio della rete ferroviaria siciliana, che viaggia spesso a binario unico da Palermo a Messina come da Ragusa, per raggiungere Roma in treno (13 ore) o Milano (18 ore) si potrebbe ottenere un risparmio di tempo nella percorrenza di circa due ore, tempi di percorrenza analoghi a quelli ottenuti con la realizzazione del ponte sullo stretto ma con costi economici enormemente inferiori e un minore impatto ambientale,
si chiede di sapere quali elementi si intendano fornire al Parlamento al fine di chiarire i dati in possesso del Governo che vedono nella realizzazione del ponte sullo Stretto una grande opera ambiziosa e vitale per il Paese, che può creare oltre 100.000 posti di lavoro.
(4-06417)

DI MAGGIO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
si apprende da notizie di stampa che l'amministrazione comunale di Matera ha recentemente appaltato i lavori per la ristrutturazione di piazza Vittorio Veneto;
la vicenda ha avuto un *iter* così veloce ed imprevisto tale da suscitare un acceso dibattito e l'intervento del consiglio dell'ordine degli architetti, oltre che di comitati di quartiere, professionisti, e cittadini;
da ultimo, parrebbe (il firmatario del presente atto non ha potuto avere accesso alla documentazione), che vi sia anche una lettera della Soprintendenza dei beni ambientali e paesaggistici, nella quale si chiede all'amministrazione comunale di fornire chiarimenti, stante il fatto che la Soprintendenza non ha fornito il parere necessario all'approvazione dell'opera,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo possa verificare che tutte le procedure siano state seguite secondo le norme vigenti, e in particolare: se esista il parere della Soprintendenza; se esista il progetto esecutivo; se il progettista abbia le competenze necessarie a firmare il progetto;
se siano state correttamente utilizzate le risorse a disposizione o se si siano invero utilizzate risorse

accantonate per altri interventi.
(4-06418)
BELLOT - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
la sottomisura 17.1 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (PSRN), approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015) 8312 del 20 novembre 2015, è finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni previste dall'art. 37 del Regolamento (UE) n.1305/2013;
la sottomisura persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi, allo scopo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del Paese e tra alcuni settori;
la risposta delle imprese agricole alle nuove modalità di gestione del rischio è stata positiva, tenuto conto che le stime correnti valutano un valore assicurato che supera i 7 miliardi di euro su scala nazionale;
la frequente incidenza sul territorio nazionale di fenomeni estremi legati ai cambiamenti climatici e la ricorrente diffusione di fitopatie ed epizoozie suggerisce la necessità di incrementare fortemente il ricorso alla gestione assicurativa del rischio e di semplificare l'accesso alla misura per le imprese agricole;
è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.165 del 16 luglio 2016 il bando del PSRN relativo agli oneri assicurativi dell'anno 2015, pertanto in evidente ritardo rispetto alla tempistica delle spese già sostenute dagli agricoltori;
il bando presenta oneri e adempimenti burocratici di notevole rilievo a carico delle imprese agricole che intendono partecipare, in contrasto con le ripetute dichiarazioni e con gli impegni assunti dal Governo di procedere ad una semplificazione dell'accesso alla PAC (politica agricola comune),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente accelerare gli adempimenti necessari al pagamento delle domande presentate nell'ambito del bando per la sottomisura 17.1 del PSRN relative all'anno 2015, con particolare riferimento ai contributi concernenti il settore viticolo;
se non ritenga necessario ed urgente procedere rapidamente alla pubblicazione del bando per la sottomisura 17.1 relativo all'anno 2016, al fine di consentire alle imprese agricole di accedere tempestivamente ai contributi previsti, anche previa semplificazione degli eccessivi adempimenti burocratici attualmente a carico degli agricoltori.
(4-06419)
D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
"Cecilia" è una nuova fermata della linea metropolitana Bari-San Paolo (gestita dalla società Ferrotramviaria) che doveva essere inaugurata nel giugno 2015 ma che, ad oggi, non è ancora stata attivata;
l'intera area della stazione della metropolitana barese, che avrebbe dovuto rappresentare, secondo i proclami della *governance* regionale, la soluzione dei problemi di congestionamento del traffico locale, versa in un generale stato di degrado e abbandono;
l'opera infrastrutturale, commissionata da Ferrotramviaria (che sarebbe costata circa 25 milioni di euro, realizzata con fondi ministeriali ed europei), consiste in un prolungamento, in zona Cecilia, della metropolitana Bari-San Paolo e si snoda per 600 metri dall'attuale capolinea "Ospedale";
considerato che:
la società Ferrotramviaria avrebbe già ultimato, nel novembre 2015, i lavori nella parte infrastrutturale;
il presidente della Regione Puglia, nel corso di una conferenza stampa nel mese di gennaio 2016, avrebbe dichiarato che, a seguito dei tagli previsti nel nuovo piano nazionale per i trasporti, poteva essere a rischio il regolare esercizio delle due nuove linee di metro a Bari ovvero della linea che porta a Bitritto e, appunto, del prolungamento in zona Cecilia;
successivamente, la stessa *governance* regionale, dopo aver fornito ampia rassicurazione riguardo

l'inaugurazione, avrebbe affermato che non vi era alcuna preoccupazione e che la Regione, oltre a trovare le risorse necessarie alla messa in esercizio della nuova fermata, aveva già inserito nella propria programmazione per i FESR 2014-2020 i lavori per il completamento della metropolitana;
considerato, inoltre, che:
l'assessore regionale per la mobilità avrebbe spiegato che l'opera sarebbe in attesa di alcune procedure di carattere burocratico; in particolare, che "la Regione avrebbe prontamente appostato in bilancio le somme necessarie per la messa in esercizio della stazione. Si è in attesa del termine dei collaudi e soprattutto che l'Ustif, Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi, organo del Ministero, rilasci il nulla osta necessario con la sua commissione che si è costituita lo scorso 1° agosto";
il sindaco del capoluogo pugliese, qualche settimana fa, avrebbe inserito i lavori per il completamento della metropolitana anche nell'elenco delle opere sottoposte all'ANCI per i finanziamenti riguardanti le città metropolitane per un ammontare di 36 milioni di euro;
preso atto che:
gli amministratori pugliesi, quindi, starebbero operando a più livelli per ottenere fondi per la realizzazione della medesima metro barese;
i cittadini, nel frattempo, continuano a essere costretti a gravi e perduranti disagi e ad estenuanti spostamenti in auto nel traffico congestionato per raggiungere i diversi luoghi del circondario,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche che non hanno fin qui consentito l'apertura della nuova stazione metropolitana barese al pubblico, ovvero di eventuali ritardi e inadempienze poste in essere dall'amministrazione regionale e per responsabilità di chi;
se, ove corrispondano al vero le affermazioni dell'assessore per la mobilità riguardo al rilascio del nulla osta necessario alla messa in funzione della nuova fermata metropolitana, in quali tempi la commissione ministeriale intenda procedere al rilascio dello stesso nulla osta e se non ritenga opportuno verificare che tutte le procedure siano corrette;
se corrispondano al vero le affermazioni del presidente della Regione riguardo ai tagli al piano nazionale trasporti e se e in quale misura abbiano riguardato la Puglia e i lavori della metropolitana;
se e quali finanziamenti siano stati concessi per la realizzazione della stazione "Cecilia";
se e quali capitoli di spesa risultino disposti dalla Regione Puglia per la realizzazione dell'opera;
se risulti che la Regione e l'amministrazione barese abbiano entrambe inserito i lavori di completamento della metropolitana in due diversi fondi di finanziamento e quali siano le valutazioni al riguardo.
(4-06420)
DE PIN - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
le emittenti private locali rappresentano un baluardo per il pluralismo dell'informazione, danno voce alle identità regionali e lavoro a migliaia di persone tra titolari, giornalisti, tecnici, personale amministrativo e commerciale;
nonostante la legge Mammì (legge n. 223 del 1990) prevedesse la riserva di un terzo delle frequenze alle emittenti locali, nelle assegnazioni del 2009-2012, le frequenze assegnate all'Italia sono andate tutte ad emittenti nazionali e alle televisioni locali sono state attribuite solo frequenze, che l'Italia aveva il divieto di usare, perché avrebbero interferito con quelle di altri Paesi limitrofi;
nei consessi internazionali di assegnazione delle frequenze (cura della ITU- International telecommunication union) nel 2006 all'Italia sono state assegnate un numero di frequenze molto superiore a quelle che ottennero le nazioni europee vicine (come Francia, Germania, ex Jugoslavia, Inghilterra, Spagna), per l'esattezza 25 frequenze, a fronte delle 6-8 frequenze delle nazioni limitrofe, peraltro a titolo gratuito, per 20 anni, senza alcuna cautela o possibilità di revoca;
il danno per lo Stato, a causa della mancata attuazione di una gara economica per l'assegnazione al miglior offerente delle frequenze in oggetto, è quantificabile in circa due mila milioni di euro;
considerato che:
una tale abbondanza nell'assegnazione fu dovuta solo alla presenza di centinaia di emittenti locali e i

funzionari ministeriali usarono tale esistenza, proprio come giustificazione per richiedere un maggior numero di frequenze;
la Commissione europea ha disposto che, entro il 2018, dovrà avere inizio la liberazione della banda, cosiddetta 700 Mhz, dove si trovano vari canali assegnati a Mediaset, Persidera, rete Capri, La7 ed Europa7;
il rischio è quello di pagare copiosi indennizzi "da perdita di frequenze", che erano state già assegnate per 20 anni,
si chiede di sapere:
in quale modo il Governo pensi di poter garantire un futuro alle numerose emittenti private locali, dato che la soppressione delle frequenze le ha di fatto private del diritto garantito dall'articolo 21 della Costituzione;
quali iniziative di competenza intenda assumere affinché le problematiche descritte non mettano a rischio la sopravvivenza delle emittenti locali, con effetti negativi sull'esercizio della loro attività economica;
quali strumenti compensativi intenda adottare per far sì che non ci siano aumenti di costo per proseguire il proprio lavoro e far sì che le emittenti private locali non siano espulse dal sistema, a causa della monopolizzazione delle frequenze con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro;
quali iniziative di propria competenza ritenga opportuno adottare per verificare se l'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) stia garantendo il rispetto del fondamentale concetto di pluralismo dell'informazione, così come evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 826 del 1988.
(4-06421)

MANGILI, FATTORI, GAETTI, DONNO, TAVERNA, MARTON, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, SERRA, MARTELLI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:
da un recente articolo apparso sul sito "lifegate" del 19 settembre 2016 si apprende quanto segue: "Un rapporto americano lancia l'allarme sul glifosato nel miele. Il pesticida del Roundup è presente in tutti i campioni analizzati."; in particolare, si legge che "Residui di glifosato - ovvero l'ingrediente principale del noto Roundup, prodotto dalla Monsanto - sono stati trovati in tutte le analisi effettuate dalla Food and Drug administration, l'organismo di vigilanza degli Stati Uniti che si occupa di cibo e di medicinali che ha esaminato numerosi campioni di miele provenienti da differenti località";
come emerge da un precedente articolo, a firma della giornalista Carey Gillam, *research director* for U.S. Right to Know e pubblicato in data 15 settembre 2016 sull' "Huffingtonpost", alcuni campioni di miele hanno mostrato livelli di residui di glifosato, il doppio del limite consentito nell'Unione europea;
altra fonte di stampa riporta inoltre: "Pesticidi e cambiamento climatico: crolla la produzione di miele in Italia. Mille tonnellate in tutto il 2016: si tratta del dato peggiore da 35 anni a questa parte, ma da tempo ormai si cerca di contenere i danni prodotti dai neonicotinoidi, pesticidi che rendono sterili i maschi delle api. Mille tonnellate. Mai negli ultimi 35 anni l'Italia aveva prodotto così poco miele come nel 2016. Il crollo è netto, anche rispetto allo scorso anno: solo per il miele di acacia sono 400 tonnellate in meno. I dati, presentati dal Conapi (Consorzio nazionale apicoltori) parlano di un fenomeno che non si limita alla nostra penisola ma coinvolge anche i Paesi dell'Est Europa, per tradizione grandi produttori di miele. Paradossalmente il settore apistico non è in crisi, anzi: gli alveari messi a produzione sono addirittura aumentati rispetto al 2015 e il numero di apicoltori è rimasto pressoché invariato. I problemi sono altri e ben più difficili da affrontare. Se negli ultimi mesi si è affacciata la minaccia del parassita *Aethina Tumida* che svaligia le arnie, le cause di questo tracollo sono note da anni agli addetti ai lavori: il cambiamento climatico e l'abuso di pesticidi in agricoltura. Il primo segnale di allarme si è avuto nel 2008. Nel corso di quell'anno, che ha appena passato il testimone al 2016 come "annus horribilis dell'apicoltura", la questione dei pesticidi neonicotinoidi ha assunto un'importanza critica e centrale. (…) Restano da valutare, infatti, i danni già prodotti e l'incidenza del cambiamento climatico. Perché i dati sulla produzione sono sconfortanti: "Il solo miele di acacia bio è passato dalle 437 tonnellate prodotte nel 2015 alle 184 di quest'anno - si legge sul

comunicato di Conapi - il miele di acacia convenzionale è passato da 266 a 91 tonnellate; il miele di agrumi è sceso da 54 a 35 tonnellate per la produzione bio e da 174 a 148 tonnellate per quella convenzionale". Tutto questo si ripercuoterà sui consumatori in diversi modi. Anzitutto con l'aumento dei prezzi, visto che la domanda è rimasta invariata mentre l'offerta è diminuita in modo netto. Un'altra conseguenza - legata alla prima - è il maggior rischio di sofisticazione, cioè l'adulterazione del prodotto per ritardare la cristallizzazione o modificarne il colore o il sapore. "Agli estimatori di miele - ha spiegato il presidente di Conapi Diego Pagani - chiediamo di porre la massima attenzione alla qualità del prodotto acquistato, controllandone con attenzione anche la provenienza e abituandosi tra l'altro a cercare il miele che, nell'annata in corso, è stato più abbondante, come per esempio è avvenuto per il coriandolo nel 2016" ("nationalgeographic" del 7 settembre 2016);

un articolo pubblicato il 5 agosto 2016 sul "nationalgeographic" riporta che: "Per le api i pesticidi fanno da anticoncezionale. […] Nell'ultimo decennio, gli apicoltori del Nord America e dell'Europa hanno riportato una perdita annuale del 30% dei loro alveari. Nello stesso periodo è stato constatato anche un declino degli impollinatori selvatici, tra cui i bombi e la farfalla monarca. Stanno cominciando a emergere diversi fattori, tra cui malattie, parassiti e perdita dell'habitat, che potrebbero influire su questa perdita";

un articolo del 27 settembre 2016, pubblicato sulla rivista *on line* "testmagazine" conferma la notizia che i pesticidi utilizzati da due grandi multinazionali stanno avendo delle ripercussioni sulla moria delle api, in particolare si legge quanto segue: "In pubblico sdrammatizzavano i rischi che i loro pesticidi fossero letali per le api, in privato invece erano ben coscienti dei pericoli. Anzi avevano in tasca degli studi privati, commissionati da loro stessi, che dimostravano come i neonicotinoidi causassero gravi danni alla popolazione delle api. Bayer e Syngenta sono finite sotto accusa grazie a una rigorosa indagine di Greenpeace che è riuscita a venire in possesso dei documenti che sbugiardano i due big dell'agrofarma. In sostanza industria e scienziati sanno da tempo che quesi prodotti possono danneggiare le api. Eppure nonostante questo hanno continuato a difendere i loro pesticidi. (…) Gli studi recentemente scoperti hanno esaminato l'impatto del clothianidin di Bayer e del thiamethoxam di Syngenta su api da miele a concentrazioni variabili. Entrambi mostrano che le sostanze chimiche possono seriamente danneggiare colonie di api ad alte concentrazioni, anche se gli effetti sono stati meno marcati a livelli più bassi";

considerato che:

un articolo del 14 settembre 2016, pubblicato sul sito del "Gambero Rosso" informa che: "Quest'anno la produzione di miele segna un crollo deciso soprattutto nelle produzioni di spicco. (…) l'ultimo raccolto del miele ha registrato un crollo della produzione del 70% rispetto alle potenzialità. E questo è niente. Il prezzo del miele aumenterà, così come il rischio di sofisticazioni, con possibili introduzioni in Italia di prodotti esteri scadenti grazie a triangolazioni tra Cina e Paesi europei consenzienti. (…) I dati parlano chiaro. Produzione a picco soprattutto per i due grandi mieli italiani, l'acacia e l'agrumi, lo zoccolo duro dell'apicoltura nazionale" entra nel dettaglio Giancarlo Naldi [il Presidente dell'Osservatorio Nazionale Miele, ndr] il 65/70% in meno per quello d'acacia, con produzione persa in Lombardia e nel Triveneto, e scarsa nel resto d'Italia. Per il miele di agrumi è andata anche peggio: 70/75% in meno, quasi niente in Sicilia, poco in Puglia e in Calabria";

all'inizio del 2016 venivano pubblicati articoli di giornale, che invece riportavano notizie positive sulla produzione in Italia di miele, in particolare, con riferimento al 2015, veniva evidenziato quanto segue: "Crescono al ritmo del 15% a Monza e in Brianza le imprese attive nella produzione del miele. Complessivamente in Lombardia sono 646 (+4% in un anno) sulle 4.723 attive in tutta Italia (con gli hobbisti o le aziende agricole multifunzionali, sono oltre tremila le persone che in Lombardia si dedicano all'apicoltura). A livello provinciale primeggiano Brescia con 98 imprese, Varese (89 imprese), e Bergamo (86). Se Lodi è quella che nel 2015 è crescita di più (22%), segue Monza e Brianza (+15%): lo dicono i dati elaborati dalla Camera di commercio di Milano sui dati registro imprese al quarto trimestre 2015 e 2014. In Lombardia ci sono circa 155.000 alveari che producono 1.700 tonnellate di miele, propoli, cera e tutti i derivati del miele e dell'alveare. Si stima che in

Lombardia abitino circa centomila api. In Italia a primeggiare è il Piemonte con 784 imprese, il 17% nazionale, seguito proprio dalla Lombardia dove nel 2015 gli addetti totali hanno registrato un aumento del 3%, passando da 329 nel 2014 a 338, +42% a Monza e Brianza. In aumento del 11% l'export italiano di miele nel mondo da parte dell'Italia, passando da 25 milioni nel 2014 a 28 milioni nel 2015: clienti principali Germania, Francia e Regno Unito (7%)." ("ilcittadinomb" del 7 febbraio 2016);

da altra fonte giornalistica si legge ancora: "La nostra regione - spiega Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia - ha un'antica tradizione nel settore dell'apicoltura tanto che il primo congresso degli apicoltori italiani si tenne nel 1871 proprio a Milano, dove oggi si stima abitino circa centomila api. Mentre se consideriamo anche gli hobbisti o le aziende agricole multifunzionali, sono oltre tremila le persone che in tutta la Lombardia si dedicano all'apicoltura". ("newsageagro" del 04.02.2016);

sempre quest'ultimo articolo riporta altri dati, in particolare "Sono 4.723 le imprese italiane attive nella produzione di miele, in crescita del 6% in un anno, con quasi 400 imprese nate nel 2015. Sul podio, tra le regioni più attive nella produzione di miele, Piemonte con 784 imprese, il 17% nazionale, seguono Lombardia (646, 14%), Toscana (509, 11%) ed Emilia Romagna (392, 8%). Crescono di più Toscana (+14%), Emilia Romagna (+13%), Puglia e Marche (+10%). Le imprese in provincia. Torino (202 imprese), Catania (188) e Cuneo (185) le province più attive nel settore. La provincia italiana che registra l'aumento maggiore è Pistoia (+36% in un anno), seguono Pescara (+30%), Piacenza (+29%), Rovigo e Lodi (+22%)";

considerato inoltre che:

un articolo pubblicato da Federica Ferrario, responsabile campagna agricoltura sostenibile di "Greenpeace Italia", sul sito "Huffingtonpost" del 28 giugno 2016 riporta le seguenti notizie: "A marzo dello scorso anno l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc), organo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno" per gli esseri umani. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha contraddetto lo Iarc nel novembre del 2015, definendo il glifosato "probabilmente non cancerogeno". Mentre però la valutazione dell'Efsa è basata in parte su studi riservati commissionati dagli stessi produttori di glifosato, la valutazione Iarc è basata esclusivamente su dati scientifici pubblicamente accessibili. L'autorizzazione del glifosato è scaduta a giugno 2012, ma la Commissione Ue l'ha già prorogata due volte, nel 2011 e nel 2015. Ora la Commissione Ue è intenzionata a estendere nuovamente la licenza fino alla fine del 2017, quando si prevede che sarà completata la valutazione degli effetti negativi del glifosato sulla salute umana e l'ambiente da parte dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (Echa). Stiamo parlando di una proroga - 18 mesi - che continuerà a lasciarci esposti a questo rischioso diserbante, un periodo che andrebbe quantomeno utilizzato per elaborare un *exit plan* dal glifosato. Un piano che a livello nazionale imponga subito limitazioni d'uso (parchi, giardini, o come disseccante), la rimozione dell'erbicida da tutti i disciplinari di produzione che lo contengono e l'esclusione da qualsiasi premio nei Psr (Piani di sviluppo rurale). La dipendenza dell'Europa dai pesticidi chimici è ormai più che altro una tossicodipendenza. Le colture sono regolarmente irrorate con diverse sostanze chimiche, di solito applicate più volte su ogni coltura durante l'intera stagione di crescita, nonostante gli agricoltori dispongano già di alternative non chimiche per contrastare le specie nocive, ma è necessario un sostegno politico e finanziario agli agricoltori per passare da un'agricoltura intensiva dipendente da sostanze chimiche dannose, a pratiche agricole ecologiche. Un sistema del genere non è più accettabile, abbiamo necessità di passare a un modello di agricoltura ecologica, sostenibile per la nostra salute e per l'ambiente";

il tema sul glifosato è al centro del dibattito internazionale e nazionale, tanto da essere stato ampiamente affrontato in sede istituzionale da diversi parlamentari, mediante la presentazione di atti di sindacato ispettivo, in virtù del fatto che "Anche in Italia, rileggendo le statistiche fornite dall'Ispra nel rapporto nazionale pesticidi nelle acque, «la presenza del glifosato e del suo metabolita, l'acido aminometilfosfonico, è ampiamente confermata, anche se il suo monitoraggio è tuttora effettuato solo in Lombardia, dove la sostanza è presente nel 31,8% dei punti di monitoraggio delle acque superficiali,

mentre il metabolita nel 56,6%». Essendo l'erbicida largamente impiegato, è probabile che il suo inserimento nei programmi di monitoraggio possa determinare un aumento dei casi di non conformità nelle regioni dove ora non viene cercato. Il glifosato è anche il pesticida che più di ogni altro determina il superamento degli standard di qualità ambientale nelle acque superficiali" ("ilfattoalimentare", del 23 marzo 2015);

considerato infine che a quanto risulta agli interroganti:

il viceministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, Andrea Olivero, ha dichiarato che "L'apicoltura è un'attività economica importantissima perché fonte di reddito nelle zone rurali marginali e per l'attività di impollinazione, elemento chiave dello sviluppo della nostra agricoltura [...] per questo stiamo cercando di costruire con tutti i protagonisti del comparto una strategia complessiva e condivisa finalizzata alla promozione della qualità del nostro miele e orientata in due direzioni: vigilanza e controlli per evitare frodi e truffe verso i consumatori, migliorare la qualità del miele e della sua vendibilità attraverso un'attività formativa e informativa, sia dei produttori che dei consumatori" ("gamberorosso", del 14 settembre 2016);

in data 17 maggio 2016 è stata presentata la mozione 1-00571, a prima firma della senatrice Elena Fattori, che impegnava il Governo a garantire su tutto il suolo nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolita AMPA; a stanziare appositi fondi da destinare alle Regioni e conseguentemente alle Arpa per la dotazione di strumentazioni idonee al rilevamento del glifosato del suo metabolita sul modello di quanto avviene in Toscana e Lombardia; nonché a redigere e attuare nel minor tempo possibile un piano "glifosato zero" che preveda l'eliminazione del pesticida dall'uso e dal commercio entro il 2018,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda prevedere misure rispondenti agli impegni indicati nel citato atto di indirizzo;

quali provvedimenti intenda adottare, di concerto con la comunità scientifica competente nel settore, al fine di promuovere e tutelare la buona e sana qualità del miele prodotto nelle regioni italiane, in particolare nella Regione Lombardia, che recentemente hanno subito un calo della produzione, a causa dell'uso di erbicidi, riconducibili al principio attivo noto come glifosato, largamente commercializzato ed utilizzato, nonostante si ritenga dannoso per il sistema endocrino e riproduttivo umano;

quali misure intenda assumere al fine di valorizzare l'apicoltura, considerata non solo attività economica importante, ma soprattutto elemento chiave dello sviluppo dell'agricoltura italiana.

(4-06422)

BRUNI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -

(4-06423)

(*Già* 3-03112)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02965, del senatore Cappelletti ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2a Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-02989, della senatrice Puppato, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03162 della senatrice Bottici ed altri, sul fondo di solidarietà in favore dell'erogazione di prestazioni per gli investitori;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03164, del senatore Angioni ed altri, sull'immissione in ruolo degli insegnanti di sostegno, specie in

Sardegna.

1.5.2.9. Seduta n. 772 (pom.) del 28/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

772a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 830 del 25 maggio 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Gruppi parlamentari, costituzione, Ufficio di Presidenza e variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data odierna i senatori Bubbico, Casson, Corsini, Dirindin, Fornaro, Gatti, Gotor, Granaiola, Guerra, Lo Moro, Migliavacca, Pegorer, Ricchiuti e Sonego hanno comunicato di costituire il Gruppo parlamentare denominato Articolo 1 - Movimento democratico e progressista, indicando quale Presidente del Gruppo la senatrice Maria Cecilia Guerra. Pertanto i predetti senatori cessano di appartenere al Gruppo del Partito Democratico.

Senatrice Guerra, buon lavoro. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, non ha definito modifiche o integrazioni al calendario vigente.

Preso atto della dichiarazione del Governo, avvenuta in tale sede, circa l'esigenza di rinviare alla prossima settimana per un approfondimento il disegno di legge al primo punto all'ordine del giorno di oggi, dispongo l'inversione al fine di anticipare il seguito dell'esame del disegno di legge sulla protezione dei minori non accompagnati.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2583) ***Deputato ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1295) ***PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate***

(Relazione orale) **(ore 16,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2583, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1295.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 23 febbraio il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, anche sul delicato tema dei minori stranieri non accompagnati ogni polemica e ogni distinguo sono ovviamente legittimi, ma dopo aver ascoltato con grande attenzione la discussione generale, sento il dovere di ribadire un concetto che sta alla base stessa di questo disegno di legge e che va oltre la sua vocazione umanitaria: una legge che affronti in modo organico il problema dei minori stranieri non accompagnati è necessaria per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia in diverse sedi istituzionali nel corso degli ultimi decenni. Ho già ricordato nella relazione introduttiva che l'attuale normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in Italia è numerosa e dispersa in una serie di norme di diverso grado (convenzioni, leggi, decreti, regolamenti, circolari). Deriva da due corpi normativi: quello che disciplina la tutela dei minori e quello che regola la posizione amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia.

Ma prima ancora di menzionare gli accordi internazionali, consiglio di rileggere gli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. Dal quadro complessivo di questi articoli risulta che la Carta costituzionale considera il minore come un soggetto meritevole di una tutela specifica nelle diverse dimensioni della sua persona. Fine a cui, in tutta evidenza, tende questo disegno di legge.

L'Italia ha firmato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 21 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991. Tra i diritti sanciti da questa Convenzione ritengo utile ricordare: il diritto alla considerazione come preminente dell'interesse del minore nei procedimenti amministrativi e giudiziari, il diritto di non discriminazione, il diritto di protezione, il diritto di assistenza, il diritto allo sviluppo, il diritto al rispetto dell'identità culturale e il diritto all'ascolto e alla partecipazione.

Cito poi, per completezza di informazione, la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sui provvedimenti di affidamento e sottrazione di minori ratificate e rese esecutive con legge n. 64 del 1994, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996 e poi la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 27 gennaio 2003 che richiede tra l'altro agli Stati membri di adottare rapidamente misure volte ad assicurare la necessaria tutela dei minori stranieri non accompagnati.

Ho fatto questa premessa, signor Presidente, per dire che questo provvedimento andrebbe criticato non per i suoi contenuti, ma per il grave ritardo con cui arriva rispetto agli impegni assunti dal nostro Paese e mantenuti finora solo in modo parziale e frammentario.

In questa replica non scenderò sul piano delle polemiche anche aspre che sono state sollevate in discussione generale su un tema sensibile che forse meritava di non sconfinare nei toni sopra le righe ascoltati in alcuni interventi. Ho il dovere però di fare una serie di precisazioni su questioni che ritengo fondamentali. Prima di tutto: non c'è stato alcun commissariamento del relatore da parte del Governo.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 16,41)**

(*Segue* MAZZONI). La scelta di ritirare gli emendamenti presentati, che certo erano stati presentati allo scopo di migliorare l'impianto del testo uscito dalla Camera, è stata fatta nella consapevolezza dell'urgenza di approvare una legge necessaria, posizione condivisa dalla maggioranza dei Gruppi parlamentari, urgenza rafforzata anche dagli alti appelli del Capo dello Stato e del Pontefice in occasione della Giornata del rifugiato e rispondendo ai ripetuti appelli delle associazioni che si occupano dei minori stranieri non accompagnati.

Lo stesso ministro dell'interno Minniti, che pure ha dato una svolta nel senso della fermezza alle politiche italiane sull'immigrazione, nelle sue audizioni in 1a Commissione, nel Comitato Schengen e in Commissione diritti umani ha sottolineato con forza l'importanza di approvare rapidamente questa legge per la tutela dei minori.

Riscontrato un ampio consenso fra le forze di maggioranza e opposizione, si è dunque deciso di licenziare lo stesso testo uscito dalla Camera. Non per abdicare alle prerogative del Senato, ma per assicurare una rapida approvazione di una basilare norma di civiltà. Il testo poi è stato modificato in 1a Commissione approvando cinque emendamenti, *ex* articolo 81 imposti dalla Commissione bilancio. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo concluso la discussione e il relatore sta replicando. Vi pregherei di ridurre il brusio e di iniziare a concentrarci sul nostro lavoro. Capisco il momento, ma vi pregherei di prestare un po' di attenzione.

MAZZONI, *relatore*. Grazie, signora Presidente.

Ciò può apparire paradossale, visto che l'intento era di approvare lo stesso testo della Camera e si supponeva dunque che la Ragioneria generale avesse già dato il suo parere su un disegno di legge uscito da un ramo del Parlamento, ma non credo sia questa la sede per aprire questa polemica. E comunque non è vero che, dopo l'intervento della Ragioneria, i fondi di cui disporrà questa legge siano inferiori al milione di euro. Invito i colleghi che hanno fatto questo rilievo a leggersi la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, e si renderanno conto che: la dotazione complessiva del

capitolo 2352 «Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati», iscritto nello stato di previsione del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è pari a 170 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019; che, per quanto riguarda l'articolo 8, nel capitolo «Giustizia minorile e di comunità» è previsto uno stanziamento per il 2017 di 29.920.333 euro; che per quanto concerne i costi connessi all'accoglienza dei minori nello SPRAR, il costo dell'ampliamento (pari a oltre 43 milioni di euro) sarà sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione in bilancio per il 2017 è pari a più di 396 milioni di euro.

Dunque, questa non è una legge bandierina, perché qui nessuno intende piantare bandierine, ma solo dare risposte a un problema sociale di grandissima rilevanza. E spero che gli stessi colleghi che hanno menzionato lo stanziamento inferiore al milione di euro non protestino perché ora i milioni sono troppi. Ritengo sbagliato e fuorviante definire questa legge come «uno *spot* pubblicitario a favore dei trafficanti di uomini» e i diciassettenni che raggiungono le nostre coste tutti come potenziali malviventi. Se il 53 per cento di questi ragazzi ha compiuto i diciassette anni, questo non è certo un valido motivo per non approvare una legge che recepisce la Convenzione ONU di New York, secondo cui un minore resta un minore fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Uno degli obiettivi di questa legge è proprio quello di impedire che questi ragazzi finiscano nella rete della criminalità organizzata e di assicurare un percorso sicuro di integrazione sia a chi vuol restare in Italia, sia ai tanti che intendono raggiungere i propri familiari in altri Paesi europei. Se riusciamo ad evitare che dieci di questi giovani extracomunitari scompaiano ogni giorno sul territorio italiano, avremo reso un servizio sia sociale che in termini di sicurezza per chi li ritiene alla stregua di un pericolo pubblico.

Un'ultima precisazione sulla determinazione dell'età reale dei minori stranieri non accompagnati. Il 6 gennaio scorso è entrato in vigore il regolamento che definisce i meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, adottato in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 24 del 2014. Il regolamento disciplina finalmente in modo più chiaro le procedure per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, anche se restano delle lacune che con questa legge, però, potranno finalmente essere colmate. *(Applausi del senatore Torrisi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, la posizione del Governo è quella di chi caldeggia in maniera significativa l'approvazione di questo testo di legge.

Al di là dei particolarismi di carattere tecnico, esso affronta, come ha già ben sottolineato il relatore, in maniera organica una tematica con la quale - basta guardare i numeri - saremo costretti a confrontarci per i prossimi anni in maniera sempre più significativa. I punti più qualificanti, già ben individuati nel corso della discussione generale, sono essenzialmente quattro. Innanzitutto, si stabilisce una procedura estremamente più accurata rispetto a quella attualmente praticata in ordine alla determinazione dell'età. È notorio che, da un punto di vista tecnico, gli studi più recenti ci dicono come la mera estrazione della radiografia del polso sia uno strumento del tutto inadeguato a stabilire la reale età del minore perché ha un grado di approssimazione con un margine di errore vicino ai due anni e, in secondo luogo, perché è calibrato su strati e fasce della popolazione sulle quali è stato sperimentato fino ad oggi, vale a dire il gruppo anglosassone, tutto il contrario delle persone che oggi sbarcano sul nostro territorio. Noto e rammento che i criteri per addivenire alla determinazione della minore età sono già stati oggetto di attenzione sia da parte del Parlamento che da parte del Governo. Ricorderete tutti che, nell'ambito della delega relativa alla tratta degli esseri umani, era conferita al Governo una delega in ordine alla predisposizione di un regolamento attraverso il quale si potesse addivenire alla determinazione della minore età in termini maggiormente certi rispetto a quelli sino ad oggi praticati. Il Governo ha esercitato la delega che il Parlamento gli ha conferito e è stato approvato un decreto per opera del Presidente del Consiglio dei ministri, decreto che dice esattamente quanto oggi questa Assemblea si accinge ad approvare e cioè determina esattamente quelle stesse modalità per addivenire alla determinazione della minore età. Il tentativo di distinguere quel regolamento dal testo normativo che

oggi è in discussione, secondo me, è privo di adeguata giustificazione per una ragione molto semplice: quel decreto del Presidente del Consiglio non serve per stabilire se il minore è stato o meno vittima di tratta, ma per stabilire l'età minore della persona che è stata già vittima di tratta. Quindi, riuscirebbe anche difficile, da un punto di vista tecnico e di tenuta complessiva del sistema, spiegare per quale ragione in quei casi si è proceduto con quelle regole e oggi si dovrebbe procedere con regole diverse.

Il secondo punto qualificante, come i signori senatori sanno probabilmente molto meglio di me, attiene alla nomina dei tutori, che oggi è sostanzialmente tardiva e fa carico quasi esclusivamente a rappresentanti esponenziali e politici degli enti locali, normalmente per numeri anche difficilmente accettabili. In sostanza, accade non infrequentemente che un sindaco si ritrovi a essere tutore di un numero spropositato di minori non accompagnati e quindi, in realtà, non ha alcuna possibilità di seguirne le vicende e di curarne gli interessi. La legge, anche da questo punto di vista, cerca di creare un pochino di ordine e, quindi, di rendere maggiormente effettiva la tutela da fornire ai minori attraverso la nomina delle persone che dovrebbero rappresentarli.

Gli altri due punti, molto sinteticamente, riguardano la prevalenza assoluta che il testo normativo dà all'affido familiare. Non si prevedono semplicemente la costituzione e la predisposizione di strutture di accoglienza, che fanno seguito al progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e *status* di rifugiato (SPRAR) per i minori, che già è stato condensato nel Piano nazionale approvato in Conferenza unificata nel luglio 2014. Oltre a fare questo, si specifica come la soluzione dell'affidamento alle strutture sia del tutto residuale; ciò che deve trovare assoluta prevalenza nell'applicazione della legge è l'affido familiare, nella consapevolezza che si tratta di strumenti e di armi che potranno essere utilizzati per meglio tutelare il minore, come prevedono, oltre alla nostra Costituzione, tutte le Convenzioni internazionali che abbiamo sottoscritto in materia.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2583, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, con l'emendamento 1.101 proponiamo di rendere ragionevole l'enunciato dell'articolo 1. Infatti, il comma 1 dell'articolo 1 recita: «I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea». Basta essere o trovarsi, magari transitoriamente o addirittura per caso, come minore straniero non accompagnato e si hanno gli stessi diritti di protezione dei minori italiani o dell'Unione europea. Mi sembrerebbe il minimo inserire le parole che proponiamo e cioè: «nei casi e nelle modalità previsti dalla presente legge», cosa che ragionevolmente si fa quasi sempre, quando si vuol fare una legge sensata.

Si potrebbero dare alcuni casi. Poniamo che arrivi un diciassettenne non accompagnato (magari i genitori ci sono, ma dichiarano di non esserlo, tanto sono senza documenti e il problema è davvero piccolo) e dice apertamente che viene in Italia per immolarsi per la guerra santa e ammazzare un po' di cristiani o di personalità: noi, con questo articolo 1, dobbiamo per forza accoglierlo ed esperire tutte le procedure previste. Oppure, all'estremo opposto, prendiamo il caso di una scolaresca in gita da fuori dell'Unione europea, dunque senza familiari (ci sarà magari un insegnante o un accompagnatore, che è stato pienamente investito e autorizzato dai genitori ad accompagnare i ragazzi): mettiamo che uno dei ragazzi arrivi e non abbia il passaporto: dunque è un minore straniero privo di documenti, non accompagnato. Anziché rimandarlo nel suo Paese con il primo aereo, magari contattando i genitori, bisogna sottoporlo a tutta la procedura - garantista, in generale - prevista da questa legge: portarlo nel centro, identificarlo, vedere quali siano le sue necessità, sottoporlo alle cure di urgenza, come se tutti i casi fossero uguali.

Questa è una legge scritta nel presupposto che tutti i minori non accompagnati che arrivano in Italia siano persone allo stremo delle forze, in imminente pericolo di morte, vittime dei più atroci patimenti.

È ben chiaro che in questi casi i minori devono essere accolti e curati e occorre fare tutto quello che si deve fare, ma con questo articolo si rende obbligatoria questa situazione, con l'aggravante che c'è l'ipotesi per cui queste persone si dichiarino minorenni senza esserlo. Siccome c'è la clausola che dice che, nel dubbio, questi devono essere ritenuti minorenni e il rappresentante del Governo ci ha detto che gli esami clinici non servono, tutti coloro che si dichiarano minorenni dovranno essere accolti in Italia, indipendentemente da qualunque circostanza, addirittura contro il loro volere. Arriviamo davvero a degli eccessi.

Infatti, poi, come a giustificarsi di un comma 1 francamente irragionevole, sia pure partendo da buone intenzioni, il comma 2 spiega le ragioni per le quali si prevede quanto scritto al comma 1: non si dovrebbe scrivere così una legge! Dopo aver scritto un comma 1 irragionevole, al comma 2 si dice che tali disposizioni si applicano ai minori non accompagnati «in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità». Ma dove sta la vulnerabilità di un diciassettenne grande e grosso che arriva qui per sua precisa scelta, magari per delinquere? Dove stava la vulnerabilità di quei minori stranieri che, nel solo anno 2015 (dell'anno passato non abbiamo ancora i dati), hanno compiuto con successo 32 omicidi? Anche quelli devono essere considerati maggiormente vulnerabili, così come gli autori di altri 17.000 reati, i cui autori sono stati identificati? Poi c'è l'infinito e molto più ampio numero dei reati i cui autori non vengono identificati e dei quali quindi non sappiamo se siano stranieri o italiani, minori o maggiorenni. E noi vogliamo far beneficiare tutti quanti delle condizioni previste da questo disegno di legge.

Si tratta di emendamenti di semplice ragionevolezza, che non snaturano il disegno di legge e soprattutto non vanno ad incidere su coloro ai quali il disegno di legge è giustamente rivolto, cioè i minori che sono davvero in situazioni di grave pericolo e che magari arrivano in Italia davvero, in alcuni rari casi, stremati, feriti o in imminente pericolo di vita. Non possiamo trasformare l'eccezionalità e l'emergenza in una regola, specialmente in un momento in cui l'Italia è sottoposta a una pressione migratoria che non ha precedenti nella storia. Forse, se risaliamo al IV-V secolo, troviamo qualcosa di simile, ma i numeri erano sicuramente inferiori, persino all'epoca, anche a causa della popolazione generalmente minore. Spero pertanto che ci sia anche un po' di buonsenso e non solo ideologia in questo provvedimento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZONI, *relatore*. Signora Presidente, formulo un invito al ritiro di tutti gli emendamenti altrimenti il parere è contrario.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 11.102.

PRESIDENTE. La ringrazio, sottosegretario Manzione. Comunque ora stiamo esaminando gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, alla luce dei pareri contrari del relatore, dettagliatamente motivati - lo sottolineo, perché qui c'è dell'ironia - ribadisco che l'Assemblea (mi riferisco alla maggioranza, aiutata anche da un importante Gruppo dell'opposizione, che spero poi prenda la parola) sta per approvare un provvedimento in base al quale chiunque dichiari di avere meno di diciotto anni e di non essere presente insieme a dei familiari ha diritto ad essere accolto, coccolato, rifornito di tutto quanto e tenuto a tempo indefinito sul territorio italiano, a spese del contribuente e senza limite alcuno. Ripeto: anche il minore che viene e dichiara apertamente di venire in Italia allo scopo di compiere stragi e anche chi sarebbe ben contento di ritornarsene, perché è arrivato alla frontiera per errore, anche questi vengono obbligatoriamente accolti.

Allora, qui purtroppo stiamo dando al provvedimento un marchio ideologico, utopistico nella migliore delle ipotesi, e - spero senza volerlo - stiamo dando una mano a tutti coloro che si arricchiranno con il *business* dell'accoglienza, che, come ben si è saputo dalle famose intercettazioni riguardanti Mafia Capitale, rende più del *business* della droga. Allora, visto che l'accoglienza dei minori in pericolo è un fatto doveroso, vediamo di renderlo ben strutturato, di renderlo ragionevole e di distinguere l'accoglienza dei minori in pericolo dall'accoglienza indiscriminata di tutti coloro che dichiarano di avere diciotto anni. Anche perché il caso vuole che il 53 per cento dei minori non accompagnati che arrivano in Italia dichiara di avere tra i diciassette e i diciotto anni. Curioso vero? Su 18 classi di età, il 53 per cento ha più di diciassette anni. O si verifica proprio uno strano fenomeno tra i nati nell'anno 1999 o 2000, per cui proprio a quell'età viene voglia o si è selezionati per venire in Italia oppure, molto più verosimilmente, chi ha diciassette anni dichiara di avere diciassette anni, chi ne ha diciotto dichiara di averne diciassette, chi ne ha diciannove *idem*, chi ne ha venti *idem*, e così via, visto che il Governo ha detto che non si può determinare l'età. Poi il Sottosegretario ha detto che vi è un margine di due anni: già mi accontenterei di due anni, così almeno accoglieremmo solo i ventenni e i trentenni li consideriamo maggiorenni. Invece così, andiamo avanti in questo modo. Ciascuno si assumerà le proprie responsabilità, ma le conseguenze, i 17.000 reati compiuti da minori stranieri nel corso dell'ultimo anno rilevato, non ricadono sulle spalle dei presenti (salvo qualcuno), ma sulle spalle di tutti gli italiani. Questo è un fatto molto grave, ma noi vogliamo tutelare gli stranieri che si dichiarano diciassettenni, anche falsamente, molto più dei cittadini italiani. Questo è quanto si sta facendo.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signora Presidente, abbiamo appena finito di discutere in Commissione affari costituzionali un decreto-legge del Governo che, in qualche modo, si pone l'obiettivo di creare un equilibrio fra l'immigrazione e la sicurezza, ripristinando i CIE e tutta un'altra serie di strutture.

Forse quanto dice il collega Malan non corrisponde a verità? Gradirei avere una risposta anche dai relatori. C'è un grande consenso nel dire che i bambini che per varie ragioni - o perché sopravvivono a un naufragio o perché vengono affidati a terzi - arrivano in Italia debbono essere accolti, ma se è vero che il 53 per cento di quelli che arrivano dichiara di essere diciassettenne (l'età in cui si parte per il servizio militare, l'età della massima forza fisica e prestanza) e può dichiarare di avere diciassette anni anche se ne ha diciotto, diciannove o venti, vorrei sapere come un Governo e un Parlamento responsabile ci tutelano rispetto a chi dichiara il falso.

Oppure vorrei sapere se esiste un automatismo in forza del quale tutti coloro che arrivano in quelle determinate condizioni, senza documenti, perché li buttano via e magari si rifiutano anche di declinare le proprie generalità o di dare le generalità corrette, possono essere accolti. Se poi in quel *range* di età vi è anche una tendenza a commettere reati, il problema diventa ancora più complesso.

Qui nessuno chiede di non approvare norme che tutelino i bambini non accompagnati in Italia, ma non mi risulta che un diciassettenne (lo ripeto: l'età in cui si parte per il servizio militare) sia un bambino. Né mi risulta che chi, anche maggiorenne, utilizza questo strumento per essere accolto in Italia faccia qualcosa di lecito e consentito: l'ordinamento dovrà pur approntare, già nella legge, meccanismi tali da

evitare questo rischio e questo pericolo.

Gradirei sentire dal Governo parole rassicuranti circa la possibilità che non vi siano migliaia di persone di quell'età che arrivano in Italia approfittando di questo varco nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102, identico all'emendamento 1.103.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, al primo comma dell'articolo 1, noi parifichiamo, correttamente, il minore straniero non accompagnato, sotto il profilo della titolarità di diritti in materia di protezione dei minori, ai minori italiani e dell'Unione europea.

Quindi, tutti i diritti che spettano al minore italiano e al minore dell'Unione europea spettano al minore non accompagnato. Mi volete spiegare a cosa serve questo secondo comma? Se il comma verrà messo in votazione, non parteciperò al voto, perché non voglio essere responsabile di una norma che non ha significato. Il secondo comma infatti recita: «Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità». Dunque mi chiedo se abbiamo riconosciuto loro tutti i diritti in materia di protezione a parità di trattamento con i minori italiani, secondo quanto previsto dal primo comma, oppure dei diritti vengono riconosciuti in ragione della maggiore vulnerabilità del minore non accompagnato. C'è una contraddizione in termini: se dovessi applicare questa norma, non saprei cosa ha voluto dire il Parlamento.

Credo dunque, colleghi, che sia utile che ciascuno di voi faccia una riflessione: una cosa è il primo comma, su cui siamo tutti d'accordo, che contiene un'affermazione di principio forte sulla parità dei diritti e sul riconoscimento della stessa posizione del minore italiano. Al secondo comma, invece, sembra quasi ci siamo pentiti di riconoscere tutti i diritti di protezione che spettano al minore italiano, dicendo che essi spettano sulla base della maggiore vulnerabilità. Non ho capito perché c'è questa previsione, visto che abbiamo riconosciuti uguali diritti. Vi rendete dunque conto che il secondo comma è completamente contraddittorio rispetto al primo comma? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dai senatori Malan e Rizzotti, identico all'emendamento 1.103, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Prendiamo atto che il senatore Sposetti non è riuscito ad esprimere il suo voto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, devo rappresentare anche io lo sconcerto rispetto ad una posizione di contrarietà già preventivamente manifestata da parte del Governo e che nel corso dell'esame dei vari articoli verrà espressa da parte del relatore. Devo infatti segnalare che ci troviamo, come sempre, di fronte al solito provvedimento bandierina. Si è deciso, perché la cosa commuove e suscita la pena di tutti, di approvare una legge che reca «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati». Quando iniziò l'esame del provvedimento, *in*

primis il relatore sottolineò la necessità di apportare delle modifiche, perché il testo non girava e avrebbe avuto dei problemi nella fase della sua applicazione. La stessa posizione è stata espressa anche dal Governo rispetto ad altri particolari, che possiamo definire tecnici. Si può infatti essere favorevoli o contrari dal punto di vista politico, ma una legge deve essere scritta in ogni caso come Dio comanda.

Ad un certo punto, però, questa iniziativa emendativa è stata bloccata dalla volontà di votare il testo approvato dalla Camera dei deputati, comunque fosse, in modo che il provvedimento potesse diventare legge e il relatore ha preannunciato la possibilità del ritiro di tutti i suoi emendamenti, per consentire una rapida approvazione del provvedimento. Come sempre, però, il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi e in Commissione bilancio, su iniziativa della Ragioneria dello Stato, è stato rappresentato che il provvedimento - e non gli emendamenti - già esitato da parte della Camera dei deputati, non era coperto in almeno quattro passaggi. A questo punto il buon senso avrebbe consigliato, visto che si devono modificare quattro punti, perché ci sono delle condizioni obbligatorie imposte dalla Commissione bilancio, di introdurre anche le modifiche che il senatore Mazzoni e il Sottosegretario avevano preannunciato. Sembrava la soluzione più normale e di buon senso. E invece no, visto che dobbiamo approvarlo si prendono le sole parti modificate (o di cui la Commissione bilancio richiede la modifica) e tutto il resto non si tocca. Mi si spiega la ragione di questo atteggiamento?

Presidente Tonini, vorrei anche capire e mi chiedo se alla Camera dei deputati riferisca una Ragioneria dello Stato diversa da quella che riferisce al Senato, perché dalla Camera dei deputati arriva un testo senza relazione e qui, di colpo, si scopre che il provvedimento non è coperto. Magari qualcuno vuole portare avanti una bandierina. Tuttavia, come ho detto già in Commissione, se si va a verificare l'entità della copertura del provvedimento (poco più di 950.000 euro), ci si rende conto che questa non è sufficiente neanche per pagare il tessuto di quella bandierina.

Se vogliamo fare qualcosa di serio, visto che il titolo del provvedimento si riferisce a «minori», invito a votare a favore dell'emendamento 2.101 perché, come ha ben ricordato il senatore Malan, la maggior parte delle persone dichiarano di avere diciassette anni. L'emendamento prevede che venga accertata l'età inferiore agli anni diciotto. Esistono infatti degli esami medici e radiologici per poter accertare l'anno di nascita di una persona, così da non farci truffare da chi si propone come diciassettenne e invece viene solo per mangiarci sopra.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, in ulteriore alternativa a quanto è stato appena proposto dal presidente Calderoli (il cui emendamento riscrive l'intero articolo 2 in modo sensato), abbiamo proposto una correzione di portata inferiore, che però ha un suo peso importante. Con l'emendamento 2.102 si propone che la tutela prevista dal provvedimento valga per tutto il tempo in cui il minore è privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti. C'è il problema se la persona sia davvero un minore, ma su questo tema interviene l'emendamento illustrato dal presidente Calderoli. Noi ci occupiamo di un altro fatto.

C'è una questione non molto chiara. Ipotizziamo che arrivi in Italia una persona che dichiara - magari è così - diciassette anni di età. Dalla struttura del testo in esame sembra risultare che anche fra uno, due o tre anni la persona godrà dei benefici previsti perché è arrivata per tempo. Come abbiamo detto prima, per una strana anomalia statistica, nella maggioranza dei casi vengono dichiarati diciassette anni di età. Curiosamente, ci sono più diciassettenni che persone fra zero e quattordici anni. Strano.

Nei resoconti dei recuperi dei barconi leggiamo che spesso, durante la traversata, nasce un bambino. Su tutti i barconi vengono caricati maschi adulti, o apparentemente tali, perché un maschio di quindici, sedici o diciassette anni è sostanzialmente adulto dal punto di vista della struttura fisica. Stranamente, però, nasce spesso un bambino, perché i trafficanti, con cinismo, caricano sulle imbarcazioni, evidentemente contro la loro volontà, delle donne sul punto di partorire, così da poter fornire ai *media* la foto del bambino nato sul barcone. Questa cosa commuove tutti, ma dobbiamo capire che queste donne, per quanto vivano in condizioni difficili nei loro Paesi (ad esempio, in Libia), stanno meglio lì piuttosto che su un barcone inadatto alla navigazione, sovraffollato e senza l'ombra di assistenza medica. Beh, forse, noi dovremmo dirigere i nostri sentimenti contro i criminali che perpetuano queste cose. Tutti gli altri sono diciassettenni.

Allora, almeno dovremmo avere la tutela di dire che queste persone fruiscono degli amplissimi benefici previsti da questa legge fintanto che sono minorenni e fintanto che sono non accompagnati. Infatti si arriva al punto in cui arrivano genitori e figli - più verosimilmente, visto che sono quasi sempre maschi, padre e figlio - che dicono alla frontiera di non conoscersi. Il figlio dice di essere solo ma, una volta acquisiti i benefici, viene fuori il padre che dice di avere ritrovato suo figlio e si assiste ad una scena commovente come in una commedia di Terenzio, dopodiché anche il padre usufruisce dei benefici in quanto padre di un minore non accompagnato che dunque ha gli stessi benefici di un italiano non accompagnato. Praticamente si tratta di una specie di precittadinanza. Chiediamo allora che vengano posti dei limiti perché siamo contenti di questi fortunati ritrovamenti, che talvolta sono davvero l'epilogo di vicende drammatiche, ma a volte sono semplici, piccoli e facilissimi imbrogli consentiti dalla legge. Ebbene, facciamo in modo che, quando sono imbrogli, almeno non vengano premiati ma vengano trattati come tali e cioè che perlomeno non vengano considerati validi ai fini della nostra legge.

Sembra però che l'orientamento della maggioranza parlamentare e del Movimento 5 Stelle, che fino ad ora ha votato in totale adesione ai pareri dati dal Governo, sia diverso. Io penso che l'orientamento dei cittadini italiani sia assolutamente a favore dei bambini in pericolo di vita ma sia anche molto contrario a chi viene nel nostro Paese imbrogliando e strumentalizzando il dolore e il pericolo patito dai veri minori.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, innanzitutto volevo chiederle la cortesia di risolvere un problema: io la sento malissimo. Non so se è solo un problema solo mio, magari legato alla mia età, o un problema di volume ma faccio molta fatica a distinguere quello che dice.

PRESIDENTE. Prego i tecnici di provvedere a risolvere il problema.

Non si butti giù, senatore Volpi. So che ha compiuto gli anni da poco e le facciamo gli auguri per questo.

VOLPI *(LN-Aut)*. Grazie, Presidente.

Illustro ora il complesso dei nostri emendamenti con i quali abbiamo cercato di risolvere alcune situazioni create da questo articolo, basandoci sulla necessità di accertare la richiesta, l'età e l'impossibilità di un ricongiungimento. Devo dire anch'io che, sinceramente, non mi sarei mai aspettato di dovere lottare su un provvedimento come questo per poter affermare la necessità che questo ramo del Parlamento potesse esprimersi anche in conformità con alcuni suggerimenti dati dal relatore nel sistemare e migliorare questa legge.

Faccio fatica anch'io, mi creda signor Sottosegretario, a capire perché c'è stato questo *stop* complessivo nel momento in cui, comunque, si accettano necessariamente alcuni emendamenti e quindi il provvedimento tornerà alla Camera. E noi non possiamo migliorare la legge; sembra quasi che vi sia una volontà ostativa al fatto che il Senato possa intervenire su questo provvedimento.

A me dispiace che alcuni colleghi, anche se sicuramente alcune sensibilità sono diverse, votino contro gli emendamenti ma vorrei ricordare che questo provvedimento comunque tornerà alla Camera e se vi è la possibilità di migliorarla non allunghiamo certo i tempi per farlo approvando qualche emendamento.

Ciò detto, noi chiediamo - come è stato già chiarito dal presidente Calderoli - di avere la certezza che si tratti di minorenni. Cosa costa inserire nella legge al nostro esame che debbano essere soggetti minori di diciotto anni? Non mi sembra che ciò stravolga la legge. Si tratta semplicemente di una puntualizzazione, altrimenti nasceranno delle speculazioni.

In secondo luogo, gli organismi internazionali non dicono di prendere tutto quello che arriva. Nella stessa Europa si dice di favorire al massimo i ricongiungimenti, ovvero di fare serie ricerche rispetto ai ragazzi che arrivano per vedere se c'è la possibilità di ricongiungerli alle loro famiglie nei Paesi di provenienza. Perché, allora, non vogliamo accettare emendamenti che mirano solo ad avere la certezza che questi ragazzi abbiano avuto tutte le opportunità per essere ricongiunti alle loro famiglie? Perché non vogliamo accettarlo? Ci sembra di buonsenso. Peraltro, anche sull'articolo 2 nutriti emendamenti

del relatore cercavano di riposizionare alcune regole.

Mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza: stiamo discutendo di un provvedimento che parla di diritti; poi, ognuno di noi può avere delle sfumature, può anche avere posizioni politiche diverse, ma perché non migliorarlo? Faccio fatica a capirlo: perché non migliorarlo? Signor Sottosegretario, avrei capito se aveste messo la fiducia: in tal caso il provvedimento sarebbe blindato e non si potrebbe fare niente. Invece, abbiamo un testo che torna alla Camera, con imposizioni "presa in giro"; un disegno di legge senza fondi: 900.000 euro per sostenere tutta l'infrastrutturazione.

Alcuni ordini del giorno della collega Serra affrontano alcune tematiche; poi ne parleremo. L'ha detto lei prima, signor Sottosegretario. Lei ha parlato... *(Il senatore Manconi si siede ai banchi del Governo)*. Presidente Manconi, sto parlando io, mi lasci parlare con il Sottosegretario.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, la prego di seguire la discussione.

VOLPI *(LN-Aut)*. Lei ha parlato o no di enti locali e del gravame che c'è sugli enti locali?

Signora Presidente, io pretendo che il Governo sia in condizione di ascoltare. Dopodiché, può anche far finta, ma che sia interrotto da colleghi mentre sta parlando un collega dell'opposizione, è una scortesia.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, ho già richiamato il Governo. Chiedo anche al senatore Manconi di consentire al Sottosegretario di stare attento alla discussione.

MANCONI *(PD)*. Non ho aperto bocca!

VOLPI *(LN-Aut)*. Prima parlava degli enti locali; ci sono momenti in cui dovremo e potremo risolvere la situazione degli enti locali. Ne parleremo quando discuteremo gli ordini del giorno della collega Serra.

La mia domanda specifica è: perché non proviamo a risolvere queste criticità? Ci sono degli emendamenti appositi. Non vi stiamo dicendo di approvarli tutti, perché è chiaro che alcuni sono politici ma, come diceva prima il presidente Calderoli, alcuni emendamenti tecnici fanno chiarezza: approviamoli, facciamolo insieme. Poi, dirò comunque che il provvedimento non mi piace, ma almeno avremo risolto alcuni equivoci insieme.

RUTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, ho ascoltato con grande attenzione gli interventi che mi hanno preceduto e non nego che, probabilmente, una riscrittura migliorativa del testo, soprattutto sotto il profilo della tecnica legislativa, si sarebbe potuta fare. Tuttavia, leggendo con attenzione l'articolo 1 (primi due commi) e di seguito l'articolo 2, pur ribadendo che si potrebbe anche scrivere meglio - sono d'accordo - mi sembra che la consecutività logica ci sia. Spiego meglio il perché e dico anche qualcosa sul merito degli interventi.

Si dice che le disposizioni del presente disegno di legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità e che minori stranieri non accompagnati sono titolari di diritti, come tutti gli altri minori italiani ed europei. Ora, è vero che il secondo comma specifica che tali disposizioni si applicano ai minori stranieri non accompagnati «in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità», ma è pur vero che si applicano tutte - non solo quelle del primo comma - esclusivamente ai minori.

Si dice di specificare che debbono avere non oltre diciotto anni, ma nell'ordinamento giuridico italiano la parola «minore» significa questo, quindi è già specificato. Tuttavia l'articolo 2 precisa che si applica ai minori che siano però privi di assistenza o di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano; specifica cioè che non si tratta di qualsiasi minore, ma di quanti versano in quelle condizioni.

Negli interventi che mi hanno preceduto è stato detto che in alcuni casi non è facile distinguere l'età di questi minori; sia chiaro però che devono sempre versare in stato di abbandono.

Mi si dice che può capitare che qualcuno lo faccia di proposito per entrare in Italia. È possibile, non lo

escludo. Tuttavia, votando il presente disegno di legge noi accettiamo l'idea che si possa correre quel rischio, semmai aumentando i controlli, ma con la possibilità che quei minori non entrino in Italia clandestinamente.

A quanti mi hanno preceduto dico infatti che non sarà un emendamento a bloccare il flusso di minori che arriva in Europa dal resto del mondo; non sarà qualcosa che ha deciso Trump ad evitare la clandestinità nel mondo. I flussi migratori ci saranno e al 99 per cento sono frutto della disperazione. Chi si mette su un barcone se sta bene a casa propria? *(Applausi delle senatrici Serra e Puppato)*. Chi si mette in viaggio rischiando di morire, se non perché è disperato? Rispetto ad un'avventura del genere, come possiamo immaginare di poterci bloccare perché c'è il rischio che il 10 per cento di quei minori lo faccia in maniera astuta o cinica? Non sono forse da perseguire quelli che li mettono sui barconi? So bene che quel rischio c'è, ma va corso se si salvano delle vite e non lo si può correre dal punto di vista dell'ordinamento giuridico perché nella bilancia si deve scegliere cosa pesa di più.

Va poi fatta un'altra considerazione sui fondi, che si dice siano pochi. Benissimo, questa è un'obiezione che condivido, perché non è che noi ci qualifichiamo poco. Se un minore entra in Italia e noi lo accompagniamo, noi stiamo facendo un'opera di censimento: non lo lasciamo nella clandestinità, stiamo facendo un censimento di quel minore, sappiamo dove va. Tuttavia ciò avviene se abbiamo i fondi, altrimenti entra e poi sparisce anche nei centri di prima accoglienza ed è proprio lì che ciò non deve accadere. È quindi lì che servono più risorse e finanziamenti, affinché quei minori (che abbiano anche diciotto anni e un giorno) entrino, vengano censiti garantendo sicurezza e un percorso possibile, umano, dignitoso, non per delinquere, ma per vivere in maniera dignitosa. Ecco, in quel caso l'obiezione è fondata. Se un emendamento va approvato è quello con cui si afferma che servono molti più fondi. Non sarà infatti l'emendamento di Tizio, Caio o Sempronio a bloccare la clandestinità o i flussi migratori nel mondo, perché la disperazione è ampia e noi dobbiamo rispondere con l'energia, la forza e l'intelligenza di capire che è esattamente opposto il percorso da compiere per garantire sicurezza a noi e dignità a chi viene, disperato proprio come noi siamo andati disperati nel mondo. Siamo andati a morire nelle miniere del mondo e sono pochi i monumenti nel mondo a indicare le miniere in cui sono morti gli italiani minorenni. Noi dobbiamo sapere che questa è storia della civiltà umana a dobbiamo fare un passo in avanti e non un passo indietro.

Al Governo dico di stanziare semmai più fondi per approvare finalmente il disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Mussini e Repetti)*.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore.* Signora Presidente, vorrei solo fare una precisazione poiché da più parti si è detto, anche nell'ultimo intervento, che questo sarebbe un provvedimento bandierina, perché la dotazione sarebbe inferiore ad un milione di euro. Al riguardo preciso che la dotazione complessiva del capitolo 2352, «Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati», iscritto nello stato di previsione del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è pari a 170 milioni di euro per gli anni 2017-2018 e 2019 e, per quanto riguarda l'articolo 8, nel capitolo «giustizia minorile e di comunità», è previsto uno stanziamento per il 2017 di quasi 30 milioni di euro.

Infine, per quanto concerne i costi connessi all'accoglienza dei minori nello SPRAR, il costo dell'ampliamento, pari a 43.493.000 euro, sarà sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Quindi, i fondi ci sono e ci tenevo a sottolinearlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non posso non prendere la parola dopo gli interventi del senatore Ruta e del relatore. Al relatore voglio dire: *excusatio non petita, accusatio manifesta*. Può prendere tutti i fondi delle varie leggi di stabilità che ci sono al mondo, ma c'è una relazione tecnica di accompagnamento a questa legge che dice che quello che viene stanziato è meno di un milione di euro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Su tutto il resto possiamo fare tutte le chiacchiere che vogliamo, ma non si può vendere la pelle dell'orso quando l'orso è in giro per il bosco.

Senatore Ruta, con gli emendamenti 2.100 e 2.101 non ho intenzione di specificare che la minore età è inferiore ad anni diciotto, perché credo che a ciò siamo arrivati tutti. L'intento è di aggiungere la dicitura «di cui sia accertata l'età inferiore di anni diciotto», perché, per quanto mi riguarda, uno può anche dichiarare che ha diciassette anni, ma finché non è stato sottoposto a radiografia del polso sono anche libero di non credergli.

Accanto a questo c'è il fatto che con questo provvedimento si introduce il divieto di respingimento di un minore. Ma il minore è sempre tale perché lo dichiara lui ed è in stato di abbandono perché non accompagnato da nessuno dei suoi genitori, ma con quale strumento (visto che non sono previsti) posso verificare che quello che sta dichiarando il minore è vero e non utilizzi invece questa strada per venire in Italia per altri motivi? Ci rendiamo conto che qui non è prevista neppure la richiesta dello stato di rifugiato?

Noi attribuiamo al minore non accompagnato lo stesso stato del richiedente che ha portato a casa lo *status* di rifugiato. Allora, il minore che viene da zone perseguitate riceve lo stesso trattamento di chi, probabilmente per motivi economici e non sempre condivisibili, viene da altre aree del Paese. Noi così abbiamo posto questi ragazzi, purché minorenni (falsi o veri non importa), tutti allo stesso livello.

Le risorse sono assolutamente insufficienti, anche se non condivido il provvedimento. Quello che mi fa assolutamente rabbia è che sia stata inserita anche la norma di salvaguardia per cui, laddove non bastino le risorse, ce le vanno a mettere gli enti locali e i Comuni. E no, troppo comodo (mi vorrebbe da dire una brutta espressione) andare a fare una cosa con quello degli altri, ma qui dentro c'è scritto proprio questo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vorrei dire al collega Ruta che, se vuole, intervengo anch'io parlando dell'elemento sicuramente drammatico dal punto di vista sociologico delle migrazioni. Condivido molto di ciò che ha detto lei, senatore, perché le storie dei nostri nonni e dei nostri papà molto spesso sono le stesse, ma credo che, proprio per quello che abbiamo vissuto, qui dovremmo fare delle buone leggi.

Mi permetto altresì di dire che buona parte di ciò che è scritto nella «Definizione» di cui all'articolo 2 io la definisco una bandierina. Sa perché, signor Sottosegretario? Perché lei sa meglio di me che quanto è scritto nella «Definizione», è già tutto nella giurisprudenza costituzionale. Queste cose le

abbiamo approfondite parlando anche di altre questioni sollecitate dalla sua maggioranza, ossia dello *ius soli*; queste cose sono già garantite dalla giurisprudenza costituzionale - se lo lasci dire da un geometra - quindi non venga anche lei qui a dirci che è tutto necessario.

Noi appoggeremo e voteremo a favore dell'emendamento 2.101. Credo che il nostro passaggio sia quello di mettere ordine, e ha ragione il presidente Calderoli: voi potete venire qui anche con un elenco di numeri lungo come il famoso rotolone della pubblicità in televisione, ma quello che c'è scritto nella legge e quello che voi del Governo avete preteso di avere nel provvedimento sono 900.000 euro. Quindi, per cortesia, siate almeno onesti intellettualmente e diteci: «Vogliamo fare questa cosa, non ci sono i soldi, non ci interessa, ma vogliamo piantare la bandierina su questo». Altrimenti gli italiani, quelli che vi hanno mandato a casa il 4 dicembre (anche se siete ancora qua), a un certo punto si sentono presi in giro.

Ci sono delle preoccupazioni. Collega Ruta, mi creda, le ho citate nella discussione generale: 236 dichiarazioni di persone, che per fortuna siamo riusciti a tenere all'interno del rapporto con il sistema, hanno dichiarato di essere state contattate dal terrorismo internazionale prima della partenza. Quanto al dato drammatico del fondo di cui stiamo parlando, non sono io a citarlo. Sono usciti oggi i dati: 46 per cento in più di provenienze già da quest'anno. Ci rendiamo conto che prendiamo in giro non noi (tanto fuori di qui molti pensano già bene di noi!) ma i ragazzini, e ognuno di quelli che arriveranno senza averne diritto avrà tolto un posto a quelli che hanno veramente bisogno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo emendamento, perché precisa che cos'è l'età inferiore, che deve essere accertata, al limite anche con la clausola contenuta in ulteriori articoli di questo disegno di legge, in cui si dice che nel dubbio comunque il soggetto è considerato minorenne. Sarebbe già qualcosa. Però il fatto è che in questo disegno di legge non ci sono neppure gli strumenti per sollevare questo dubbio e soprattutto non c'è nessuno che abbia la responsabilità di porre questo dubbio, perlomeno nei casi evidenti.

Nei moduli in cui il pensionato di tanto in tanto deve autocertificare la propria esistenza in vita, per evitare che ci siano le note truffe avvenute in alcuni casi di anziane persone la cui morte viene tenuta nascosta dai familiari allo scopo di continuare a percepire la pensione, si ricordano le sanzioni in cui si incorre in caso di falsa dichiarazione. In altre parole si dice che se sei morto e dichiari di essere vivo, poi ti puniamo: una cosa quasi divertente. Nel provvedimento in esame invece non c'è neppure questo: lo dichiarano e basta; non c'è nessuna sanzione, perché non c'è da nessuna parte il tentativo di accertare l'età. Inoltre, c'è anche scritto - ci arriveremo nell'esame del testo - che, su semplice richiesta di queste persone, non si può neppure parlare con le autorità diplomatiche del Paese da cui queste persone provengono o dicono di provenire.

Pertanto, se uno dichiara di essere della Tunisia, Paese con cui ci sono buone relazioni diplomatiche e consolari, si potrebbe dire: visto che hai detto che ti chiami in questo modo e che sei di quel Paese, andiamo ad accertarlo; però non si può perché il soggetto ha dei timori. Infatti, nella norma c'è scritto che, in tutti i casi in cui questi dicono di temere delle ritorsioni o dei pericoli per la loro incolumità se le autorità del proprio Paese vengono informate, non si devono informare. Per cui, non abbiamo neanche la possibilità di informarci presso coloro che onestamente dicono di venire dal Paese dal quale realmente provengono. Un italiano beccato senza documenti viene sanzionato, multato e sottoposto a ogni sorta di vessazione, allo straniero gli vengono aperte le porte del nostro Paese, data assistenza e ogni altra facilitazione. Viene trasportato innanzitutto nel nostro Paese perché deve fare circa un centesimo del percorso con l'imbarcazione degli scafisti. Il 99 per cento del percorso viene assicurato dalle navi della nostra Marina, della Guardia costiera o di altre organizzazioni senza scopo di lucro evidente. Il minimo sarebbe chiedere a loro quanto viene chiesto a qualunque italiano e, cioè, di accertare e certificare. Provate a farvi dare qualunque cosa dallo Stato senza avere certificazioni, documenti o doppia certificazione. La legge sull'auto certificazione è stata approvata nel 1968, ma

ancora adesso molti uffici non la accettano. Invece, qui non c'è problema. Se uno dimostra palesemente trentacinque anni e dichiara di averne diciassette, viene in Italia, è mantenuto e potrà andare a scuola a spese del contribuente italiano. Per la scuola le risorse sono sempre le stesse perché, come è stato ben detto, il provvedimento prevede una somma, ma questa è troppo esigua e le spese saranno molto più alte. Tutte le altre spese finiranno a detrimento dell'efficienza di tutti gli altri servizi del nostro Paese sia per gli italiani che per gli stranieri. Quanti casi ciascuno di noi conosce benissimo, perché magari gli è stato chiesto un impossibile intervento, di stranieri perbene, con tutte le carte in regola e con il lavoro regolare nel loro Paese che vogliono venire in Italia per visitare un loro parente e a cui viene negato il visto turistico? Lo sappiamo benissimo. Migliaia di persone che verrebbero a portare soldi nel nostro Paese si vedono negare il visto turistico. Lo sappiamo benissimo; lo sanno tutti e, in particolare, il Governo. Perché devono spendere soldi per venire in aereo? Si prendono un barcone un po' meno scassato degli altri, così non rischiano la vita come la rischiano questi poveracci che vengono in Italia, fanno qualche chilometro, con pochi litri di gasolio (proprio pochi), arrivano vicino, chiamano le ONG, se non le hanno già chiamate prima, come succede di solito, e giungono in Italia senza nessun problema e a carico dello Stato italiano. A quelli che, invece, vogliono venire in Italia regolarmente pagando per visitare i loro parenti regolarmente immigrati viene respinto il visto.

Ebbene, ci sono delle gare ideologiche insensate tra le *ex* componenti del partito di maggioranza, che vogliono essere più a sinistra della sinistra della sinistra, però queste cose le pagano sulla loro pelle gli italiani e i Comuni. *(Applausi del senatore Alicata)*.

LO MORO *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, non intervengo per replicare ai discorsi fatti perché è difficile rispondere con calma, ma per dare un senso e riportare l'Assemblea alla realtà di questa norma, che è necessaria.

Tante volte invochiamo norme per definire termini, dare senso e valore a una legislazione. In questo caso è ancora più necessario definire i minori non accompagnati per più di una ragione. La prima è che di minori non accompagnati si parla in una direttiva europea del 2001. In Italia se ne parla in decreti legislativi che hanno dato anche un valore e un senso in parte contrastante. Infatti, in una direttiva si parla dei minori richiedenti asilo, mentre in un'altra dei minori che non hanno richiesto asilo. Con questa norma si fa chiarezza da questo punto di vista, perché si assume il principio che un minore, in quanto tale, deve essere accolto; è ovviamente l'aspetto in positivo di un principio espresso in negativo, cioè l'impossibilità di respingimento. Questo è il valore che stiamo assumendo.

Quando, tra qualche giorno, la Camera ratificherà le poche variazioni approvate, questa legislazione si porrà all'avanguardia a livello europeo. C'è, infatti, una direttiva vecchia di anni e noi siamo in ritardo rispetto al problema dei minori non accompagnati. Pertanto, continuare a discutere in questi termini mi sembra veramente fuori luogo.

Mi sembra anche fuori luogo che i colleghi continuino a richiamare l'attenzione sulla minore età, presunta o reale, quando in questa normativa è disciplinato l'accertamento della minore età. Non stiamo parlando di una norma per la quale può arrivare chiunque, all'arrembaggio. Signori, non basta commuoversi davanti a un bambino morto su una spiaggia: a me fanno impressione le persone che dicono di avere sentimenti davanti a casi rispetto ai quali non avere sentimenti sarebbe disumano e poi, quando si tratta di evitare queste situazioni, si tirano indietro. Certo, stiamo parlando di minori. Se c'è un sospetto che la minore età non sia tale, si applica la procedura disciplinata dall'articolo successivo.

Vorrei aggiungere un'altra riflessione. Come si fa a dire che quando saranno esaurite le somme a disposizione, il peso dell'accoglienza graverà sui Comuni? Ma attualmente è proprio così: i minori vengono sostenuti dai Comuni, per quel poco di tempo che sono affidati loro. La normativa, quindi, da questo punto di vista, è fortemente innovativa, perché lo Stato si assume delle responsabilità, ovviamente mettendo a disposizione risorse, che in quanto tali sono quantificate nei limiti di quanto abbiamo letto in questo provvedimento.

Capisco che si possano avere posizioni ideologiche su questo argomento e che sia un argomento sensibile, ma un dibattito si fa anche sulla base della verità. Non si può, ad esempio, contestare questa definizione, che è assolutamente necessaria, altrimenti, come legislatori italiani, identificheremmo con lo stesso termine due diverse discipline, che sarebbero in contrasto con il dato che stiamo introducendo, ossia che i minori sono tutti uguali: qualsiasi sia la causa, la ragione per cui sono sul territorio italiano, sono soggetti alla protezione di cui stiamo parlando.

Si parla poi dei minori italiani, che non avrebbero la stessa protezione. Ma stiamo parlando di protezione! Immaginate un minore "energumeno", esempio cui fanno riferimento i colleghi per destare antiche e mai sopite paure: che sia un italiano o che sia uno straniero, davanti alla legge italiana avrà lo stesso trattamento. Quando parliamo di vulnerabilità e di accoglienza, parliamo di una fase particolare. È chiaro che quando un minore si appalesa come un delinquente si applicano le relative procedure di legge, ma questo vale per gli italiani e vale per gli stranieri. In questo caso stiamo parlando della protezione, ossia di un soggetto vulnerabile che si trova sul nostro territorio e che noi assumiamo come soggetto destinatario di diritti oltre che di doveri.

Questo è il limite. Le definizioni servono a circoscrivere; il resto sono paure ancestrali che dovremmo abbandonare, perché l'Italia un Paese civile e la società italiana a volte è molto più avanti di questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e del senatore Barozzino)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signora Presidente, sento fare affermazioni che - ci tengo che rimanga nei Resoconti del Senato - non passano inosservate in merito al problema di fondo con cui ci stiamo confrontando. Com'è noto (ci sono scritti che lo dimostrano), sono circa 200 milioni gli africani che, nei prossimi dieci anni, vorrebbero venire in Europa: 200 milioni che hanno questa aspirazione.

Non solo le agenzie internazionali, ma anche chi lavora sul campo, come, ad esempio, i missionari, ci avvertono che dai Paesi africani non emigrano i braccianti e le persone senza speranza, come purtroppo e disgraziatamente accadeva una volta dall'Italia (dall'Italia non se ne sono andati il commerciante o l'artigiano che avevano un'occupazione, ossia la piccola borghesia): dall'Africa, invece, se ne vanno quelli che riescono a mettere insieme 3.000-4.000 euro (che in Africa sono una fortuna), i più intraprendenti, i più giovani, i più attivi. Quindi quelle società vengono depauperate proprio di ciò quella dovrebbe essere la classe dirigente e il motore del loro sviluppo. Questi vengono a cercare fortuna in Occidente, depauperando sempre di più il tessuto sociale di quei Paesi, dove non c'è più quella classe di persone che per istruzione, per rango, per capacità e per intraprendenza sarebbe indispensabile per togliere un miliardo di persone dai livelli di povertà (in Africa stiamo parlando infatti di un miliardo di persone).

Nel momento in cui diamo un messaggio a tutto il mondo e anche all'Africa, tale messaggio avrebbe allora dovuto essere chiaro. I bambini abbandonati sono bambini abbandonati, mentre il diciassettenne, il diciottenne, il diciannovenne o il ventenne non è uno abbandonato, ma è una persona con 3.000 euro in tasca, che ha un'età tale che in tutti Paesi del mondo dovrebbe fare il militare o comunque è nell'età in cui è più capace di intraprendere. È difficile pensare che di un diciassettenne si possa dire che è una persona abbandonata. Con questi limiti e di fronte a una potenzialità di 200 milioni di persone, la domanda allora è: il nostro sistema fino a quanto può reggere? Fino a un milione, a due milioni, a tre milioni, a quattro milioni di persone? E l'Africa quanto può svilupparsi, se le persone più intraprendenti e capaci, invece di collaborare per lo sviluppo economico, sociale e politico del loro Paese, se ne vengono via in Europa? Io credo che questa sia una domanda legittima, che il Senato dovrebbe farsi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.103.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi scuseranno le colleghe ex PD se sono un po' ancestrale, ma cosa vuole, collega Lo Moro, capita.

Io credo che ci sia un aspetto veramente controverso: pare proprio che non si possa dibattere, perché, se uno dice una cosa contraria al vostro ragionamento, è razzista o xenofobo; ce l'abbiamo tutte. Noi abbiamo rappresentato delle situazioni ma queste non vi interessano. Ma io vi chiedo allora una cortesia: visto che c'è il Ministro per i rapporti con il Parlamento - lo dico con simpatia - allora mettete la fiducia, perché tanto a voi non interessano i ragionamenti che facciamo; che siano belli o brutti, non vi interessano. Mettete la fiducia, almeno la votate, siete tutti contenti e avete sistemato la situazione.

Collega Lo Moro, lei mi conosce da otto anni; se vuole, guardi che mi metto anch'io a fare quello che fa la polemica e le rispondo su tutto (le rispondo in maniera ovviamente educata, come lo è lei sempre). Però ditecelo, perché, se volete farlo, avete lo strumento. Si alza il Ministro, va in Consiglio dei Ministri, si fa dare la sua deleghina, viene qua e dice: «Signori della minoranza, come per tutte le altre 54 volte, non ce ne frega assolutamente un tubo di quello che dite voi». E mettete la vostra bella fiducina. Però la prego e vi prego, non venite a farci lezioni, perché guardate che i morti, quelli che hanno contato la settimana scorsa (più di 5.000), non ce li abbiamo noi sulla coscienza, ma ce li avete voi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.104.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, avrei voluto in realtà intervenire anche sull'emendamento precedente, per ribadire che la mancanza di familiari andrebbe, perlomeno accertata, senza che basti la mera dichiarazione.

Come ho già detto precedentemente, una volta che un minore ha ottenuto lo *status* privilegiato di minore non accompagnato, che comporta gli stessi diritti di un minore italiano, poi, cinque minuti dopo potrebbe miracolosamente incontrare i familiari e riuscire ad estendere anche a loro questi benefici. Quindi, che almeno si accerti questa assoluta mancanza.

Questo per quanto riguarda l'emendamento precedente. Su questo emendamento, il 2.104, mi chiedo se sia possibile che vi siano mille circostanze. Qui i minori devono essere addirittura senza familiari. Ma allora se, per ipotesi, un'intera scuola decide di venire in Italia, basta che non abbia i documenti per essere accolta, ma non turisticamente. Siccome gli studenti sono, chiaramente, tutti privi dei loro genitori, in quanto in un viaggio scolastico, allora li accogliamo tutti.

Ma non è neanche una questione di buon senso, bensì di rendere questo testo decente in vista del fatto che, purtroppo, probabilmente diventerà legge dello Stato, dal momento che continua a ricevere il sostegno della maggioranza e del Movimento 5 Stelle. Almeno, quindi, che si specifichi che questo minore debba essere privo di familiari o di altri adulti per lui responsabili. Questo mi sembrerebbe il minimo.

Vorremmo anche noi avere questa tutela per i nostri figli. Non vorremmo che un nostro figlio, se andasse a fare un viaggio in qualche Paese, dove non è con i genitori ma solo con gli insegnanti, e perdesse il passaporto, diventasse obbligatoriamente un rifugiato in quel Paese.

Bisogna avere un minimo di serietà. Stiamo scrivendo una legge, non è un comizio, non è una delle comparsate televisive dell'ex Presidente del Consiglio dove si sa già che non c'è nulla di vero. Questa è una legge che poi dovrà essere applicata. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo solo per verificare, con il relatore e con il Governo, la possibilità di una trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, sono d'accordo con il senatore Calderoli, ma volevo dire che mentre l'Assemblea, a sostegno di questa sua richiesta, si occupa di minori in astratto, perché è una norma che riguarderà coloro che arriveranno, io mi sono occupato di minori in concreto.

Voglio segnalare all'Assemblea, sostenendo la richiesta del senatore Calderoli e occupandomi di minori, che a pochi metri dall'ingresso del Senato da questa mattina l'emittente televisiva Italia 1, di Mediaset (e quindi so quello che dico), sta utilizzando una bambina di circa otto o dieci anni, autorizzata dai genitori - sciagurati - che fa domande con un iPad in mano. Questa bambina è utilizzata dalla trasmissione «Le Iene» come se fosse ammaestrata, per chiedere (è successo a vari parlamentari) quanti sono i parlamentari o il passato remoto del verbo amare, al fine di dimostrare l'ignoranza di noi tutti come classe politica. Questo avviene abitualmente, chi di noi vuole risponde e chi non vuole non risponde, ma è la prima volta che viene utilizzato un minore, a pochi metri da qui, autorizzato dai genitori. È una vergogna assoluta da parte di Mediaset e di Italia 1! *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AP (Ncd-CpE), Misto, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, ALA-SCCLP, GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), LN-Aut e CoR)*.

I minori devono andare o a scuola o stare con i genitori! Non a giocare a dieci anni con l'iPad! È uno schifo!

PRESIDENTE. Verificheremo se è un minore in stato di abbandono, senatore Gasparri.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.105, avanzata dal senatore Calderoli.

MAZZONI, *relatore*. Signora Presidente, il mio parere è favorevole.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, credo che ci sia un equivoco. L'emendamento non potrebbe essere accolto come mozione da parte del Governo...

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Come ordine del giorno!

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. ... e non può essere accolto nemmeno come ordine del giorno. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*. Senatore Calderoli, mi avete chiamato in causa diverse volte; esso non può essere accolto come ordine del giorno per le stesse ragioni per le quali il Governo si è opposto alla modifica dell'articolo 2. La modifica proposta è per un verso inutile, per un verso superflua e per un verso contraddittoria con il nostro ordinamento: non con quello che ho stabilito io, ma con quello che ha stabilito questo Parlamento. Tale modifica è inoltre superflua perché, se la norma è destinata a diventare legge, essa opererà all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, dove per maggiorenne si intende la persona che ha raggiunto i diciotto anni di età. Non c'è bisogno di fare

alcuna specificazione, perché esiste già un codice civile che stabilisce chi sono i maggiorenni e chi sono i minorenni.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Non è questo: quello in esame è l'emendamento 2.105!

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo scusa, senatore Malan, la chiedo di farmi ultimare l'intervento.

PRESIDENTE. Senatore Malan, faccia concludere il rappresentante del Governo.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Essa è inoltre fuorviante, perché fa riferimento ad un'età già accertata, che si incarica di accertare l'articolo 5 dello stesso testo normativo. Quella dell'articolo 2 è una norma definitoria, che si riferisce a coloro che vengono accertati minori in base all'articolo 5 e non c'è bisogno di alcuna specificazione. È infine una norma contraddittoria, perché la distinzione tra minori non accompagnati facenti richiesta di asilo e minori non accompagnati non facenti richiesta di asilo l'ha già superata il Parlamento, nella legge finanziaria del 2015. Ricorderete infatti che esistevano due competenze diverse: una del Ministero dell'interno, ovvero della Commissione nazionale per il diritto di asilo, per i minori richiedenti asilo, e una del Ministero del *welfare* per i minori non accompagnati non richiedenti asilo. Avete ritenuto che la posizione da tutelare fosse quella della minore età e in ragione di questo avete superato quella dicotomia e avete stabilito un'unica competenza in carico al Ministero dell'interno, con riferimento ai minori non accompagnati.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, ci stiamo riferendo all'emendamento 2.105?

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, signora Presidente, questa proposta è esattamente un riflesso delle modifiche richieste all'articolo 2. Per queste stesse ragioni non può essere accolta in alcun modo, perché le procedure cui si fa riferimento sono già previste dal nostro ordinamento. Quando il minore è stato identificato in base all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 5, e si scopre che ha genitori residenti in altri Stati, si può già reindirizzare verso i suoi genitori, come del resto prevede il disegno di legge in esame: lo abbiamo detto in premessa, perché il ricongiungimento familiare è il primo obiettivo del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se, alla luce di queste considerazioni, intende rivedere il suo parere.

MAZZONI, *relatore*. Signora Presidente mi rimetto all'Assemblea.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, che io possa chiedere la trasformazione di un emendamento in ordine del giorno è un conto, ma che venga considerata come una dichiarazione di voto non ci sta.

Mi rivolgo al Governo: signor Sottosegretario, lei ha fatto un caldo e accalorato intervento pensando che l'emendamento, come è stato giustamente ricordato dalla Presidenza, fosse il 2.101. Guardi però che nell'emendamento 2.105, al nostro esame, non c'è niente che sia riferito all'età, quindi non lo ha neanche letto. Ho chiesto infatti che un emendamento con cui si chiede di esperire tutte le possibilità per il ricongiungimento del minore venisse trasformato in un ordine del giorno. Se il Governo non ritiene accoglibile l'indicazione che, da parte nostra, debba esserci almeno un tentativo perché si possa realizzare, allora questa è una legge di persecuzione dei minori non accompagnati: è la tratta dei bambini! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, conferma la sua valutazione?

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si, confermo. È già previsto.

PRESIDENTE. Il relatore si è rimesso all'Assemblea.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.105, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, vorrei dire al senatore Malan e ad altri colleghi intervenuti che le loro ansie saranno pienamente soddisfatte dal cosiddetto decreto Minniti. Tra un po' - scusate la battuta - avrete tutta la possibilità di rifarvi.

Desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea su ciò che stiamo votando esattamente. All'articolo 2 diamo l'esatta definizione del minore straniero non accompagnato e ciò è fondamentale. Abbiamo sentito molte cose che - devo dire con molta onestà - sembrano dettate solo da furore ideologico (questo ve lo vorrei rimandare indietro) e non dal contenuto esatto della norma, anche perché - il Sottosegretario lo ha detto - tutte le procedure previste per il tentativo di identificazione dei minori sono contenute all'articolo 5; nell'articolo 2 stiamo semplicemente dando la giusta definizione e per questo voteremo a suo favore.

Vorrei rapidamente soffermarmi sulla crudezza, purtroppo, della realtà. Abbiamo avuto rappresentazioni di minori e addirittura di donne incinte che vengono fatte salire sui barconi in modo che partoriscano durante la traversata. La realtà che abbiamo di fronte è drammatica. Siamo drammaticamente in ritardo nell'approvazione del disegno di legge. Tutte le associazioni - a partire da Save the Children - chiedono da tempo di arrivare finalmente all'approvazione del provvedimento, perché mentre noi parliamo i minori arrivano e poi scompaiono, diventando preda della criminalità organizzata. Come ho detto la scorsa settimana nel corso della discussione generale, dobbiamo garantire tutte le tutele e protezioni possibili a bambini, bambine e minori che rischiano davvero e che spesso - ahimè - arrivano nell'ambito della tratta e vengono incanalati nel nostro territorio.

Vi è l'assoluta necessità di non fare delle caricature di ciò che stiamo approvando e di ragionare con serietà, perché questa è la questione che abbiamo di fronte ormai da molto tempo. I dati sono drammatici. Pensate soltanto che nei primi due mesi di quest'anno gli arrivi di minori non accompagnati sono aumentati del 50 per cento rispetto all'anno precedente. Non possiamo continuare a raccontarci le favolette, sostenendo che con queste norme chissà cosa facciamo.

Il problema è casomai un altro e vorrei riproporlo con forza in questa sede: come vedremo più in generale quando esamineremo il cosiddetto decreto Minniti, in questo Paese non esiste alcun canale legale per l'ingresso. È quindi inutile che continuiamo a fare queste caricature. L'unico canale legale - lo dico al senatore Malan che lo dovrebbe conoscere bene - è il corridoio umanitario, utilizzato anche ieri da dei profughi siriani, che è stato attivato dalla Tavola Valdese, dalle Chiese evangeliche e dalla Comunità di Sant'Egidio. Questo è, al momento, l'unico canale legale presente nel nostro Paese e credo che dovremmo riflettere tutti sul fatto che viene promosso volontariamente dalla Chiesa, dalle Chiese evangeliche e dalla Tavola Valdese. Noi, invece, continuiamo di fatto a normare la clandestinità, senza trovare un canale di ingresso legale, soprattutto in casi drammatici come quelli riguardanti i rifugiati e coloro che scappano dalle guerre e dalle tragedie che si verificano in varie parti del mondo.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, questa volta sarò breve. Sono rimasto basito dalla risposta del Sottosegretario perché ha detto di no ad una cosa che è di una semplicità estrema. Chiedo sempre ai colleghi di zittirmi se faccio polemica. In questo momento non sto facendo polemica: l'ordine del giorno G2.105 impegnava il Governo ad applicare la normativa prevista dopo aver verificato se i ragazzi hanno parenti in qualche altro paese europeo e vi sia la possibilità di un ricongiungimento. Cosa ci ha raccontato signor Sottosegretario? Lei ha detto no ad una cosa che è scritta negli atti europei. L'ordine del giorno proponeva semplicemente di applicare la legge e le protezioni che prevede dopo aver controllato bene che le persone coinvolte non abbiano parenti in Germania, in Danimarca o nel loro Paese perché, in tal caso, dovremmo facilitare il ricongiungimento.

Io penso che siamo al paradosso perché non solo non si vuole parlare del problema ma non ve ne importa nulla. Io sono stupito da questa cosa: sono stupito e sono scioccato e lo dico ai colleghi che hanno sensibilità su questi argomenti.

Mi scusi, relatore, la invito nuovamente, considerata tutta la stima che ho per lei, a sottrarsi da queste figure, perché lei, che è persona intelligente e capace, aveva capito perfettamente cosa diceva l'emendamento che è stato trasformato in ordine del giorno. La prego, glielo dico in amicizia (sa che nutro per lei amicizia e stima): si sottragga perché non è possibile trattare il Parlamento in questo modo. Lei rappresenta la Commissione e dunque i colleghi di maggioranza e di opposizione. Il suo parere autorevole, capace e intelligente ha molto più valore di quello di un Sottosegretario che non sa di cosa sta parlando. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia non voterà a favore di questo articolo per il quale erano stati proposti emendamenti di buon senso per renderlo vagamente compatibile con la realtà.

Mi permetto di citare l'intervento della senatrice Lo Moro la quale, con pacatezza, semplicità e sincerità, ha detto chiaramente che questa legge ci pone all'avanguardia in Europa. In altre parole, nessun paese, in Europa, dà queste garanzie totali, indiscriminate - e dunque irragionevoli - a chiunque entri nel territorio.

Non so se gli italiani sono tanto contenti di essere all'avanguardia. Forse si accontenterebbero di essere nella media, di essere tra quei Paesi, cioè tutti tranne l'Italia, che non vanno a prendere gli immigrati a pochi chilometri dalle coste libiche e poi li portano nel proprio territorio, li mantengono e gli danno lo *status* di rifugiati, basta che dichiarino di essere minorenni. Ecco, un'avanguardia di questo tipo davvero non ci interessa. Noi vorremmo essere all'avanguardia nella tutela dei diritti umani in generale, vorremmo essere l'avanguardia nella tutela dei nostri cittadini, nella qualità delle scuole, nella qualità della sanità. E invece no: si gravano le nostre scuole e la nostra sanità - che già hanno tutti i loro problemi - e i Comuni con oneri dovuti alla massa di persone che vengono in Italia dicendo di essere, o anche essendo, diciassettenni. I nostri diciassettenni avranno un bel dichiarare di avere questa età ma non si spenderanno 2.200 euro al mese per loro, come invece si spendono per qualunque straniero che venga in Italia e si dichiari minorenne.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, anche nel caso dell'articolo 3 proponiamo alcuni emendamenti per tentare di dare un po' di senso ad un testo ideologico che presuppone che tutti siano onesti, sinceri e benintenzionati. Annuncio una cattiva notizia: se fosse così, non ci sarebbe bisogno di leggi, né di giudici, né di Governi, perché, automaticamente, se tutti fossero così, in Italia come all'estero, non ci sarebbe bisogno di nulla: né delle nostre leggi, né di altro. È proprio perché ci sono persone che non sono sempre oneste, sincere, perfette e pacifiche, che bisogna porre qualche limite.

Tra coloro che sono venuti in Italia come minori non accompagnati ci sono colpevoli accertati di 32 omicidi volontari solo nell'anno 2015: queste probabilmente non sono persone che venivano in Italia benintenzionate; credo che sarebbe stato meglio se fossero ritornati nei loro Paesi, anche se veramente avevano sedici o diciassette anni. Ci sono stati poi 54 tentati omicidi, che non sono andati a buon segno ma che verosimilmente hanno lasciato il segno sulle persone vittime di questi tentativi; 1.560 lesioni personali volontarie perpetrate da stranieri minorenni; 10.000 reati contro il patrimonio e l'incolumità pubblica e 268 violenze sessuali perpetrate da minori stranieri. Direi allora, direi che se per caso non ci si arrivasse - il discorso vale anche per gli italiani, che non sono tutti rispettosi della

legge e qualcuno forse ha bisogno di qualche limite - abbiamo una statistica specifica riguardante gli stranieri minori in Italia. In questo caso invece il presupposto è che siano tutti santerellini, bambini nell'immediato pericolo di vita. Purtroppo, accade anche questo e questi bambini devono essere assolutamente soccorsi, aiutati, accolti; ma non è accettabile che, in ragione di questi minori che meritano l'assistenza e che meritano almeno parte delle previsioni - probabilmente tutte - di questo disegno di legge, si prenda pretesto per estendere queste prerogative a tutti.

Proponiamo perciò con tali emendamenti che venga soppressa la parte in cui si dice che in nessun caso - in nessun caso vuole dire proprio nessuno - può disporsi il respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Proponiamo invece che, per esempio, se questi minori hanno un comportamento violento e formulano minacce oppure affermano il proposito di compiere reati in Italia, possono gentilmente essere respinti, anche se hanno - o dichiarano di avere - diciassette anni; anche qui, salvo il caso che non sia disposto, nel loro superiore interesse, il loro riaffidamento ai familiari.

Qui abbiamo un caso paradossale: arriva un minore alla frontiera, di cui sono individuabili i genitori, ma non possiamo respingerlo; dobbiamo tenercelo, poi fare tutte le trafile, fare un po' di burocrazia. È così che creiamo dal nulla situazioni traumatiche: il bambino viene messo in una compagnia verosimilmente non meravigliosa solo per il fatto che è un minore straniero non accompagnato. Le nostre sono normali proposte di buonsenso.

Ancora, rispetto ai casi eccezionali di respingimento, il provvedimento può essere adottato, non nell'immediato, a condizione che lo stesso non comporti un rischio ? notate bene ? di danni gravi per il minore. Cosa vuol dire rischio? Almeno abbiamo proposto di specificare che si tratti di un «rischio specifico e concreto», perché altrimenti il rischio qual è? Esco di casa, vado per la strada e rischio di essere investito da un'auto. Magari, anche se sto sul marciapiede il rischio c'è; non si può dire che il rischio è zero. Se invece sto in casa il rischio è zero; posso avere altri problemi, ma non correre il rischio di essere investito da un'auto. Ora, i Paesi di provenienza sono certamente meno ordinati del nostro, hanno indici di mortalità, di incidenti stradali, di criminalità superiori al nostro e non è strano che ci sia un'alta percentuale di criminalità anche tra quelli che vengono in Italia; è irragionevole non pensarlo rispetto ad un Paese dove c'è un tasso di criminalità molto più alto che in Italia (qualcuno poteva anche pensarlo; i dati citati dimostrano che non è vero). Quindi, per chi viene da un Paese dove c'è il doppio degli omicidi dell'Italia - che peraltro, quarant'anni o sessant'anni fa aveva molto più del doppio di omicidi di oggi - il rischio c'è, e se ne sta in Italia. Ma scherziamo?

Scriviamo la legge con il buon senso, avendo senso della realtà, perché altrimenti la realtà si farà sentire in modo molto pesante e a carico dei cittadini che ne saranno vittima. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il divieto di respingimento ha un'accezione ideologica. Domando al Ministro, che conosce bene questa materia, se in questo momento lei può respingere un minore: c'è qualche norma che oggi consente di respingere un minore? C'è un'accezione ideologica evidente e palese.

Mi permetto però di dire che in questa fase di illustrazione degli emendamenti vorrei preparare il Sottosegretario, visto che noi abbiamo presentato l'emendamento 3.0.100. Se vuole lo leggo io, altrimenti può leggerlo lei con calma prima che arriviamo a votarlo. L'emendamento propone di inserire all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo le parole: «Per la valutazione dell'interesse superiore del minore», le seguenti: «, da attuarsi attraverso procedure previste in apposite linee guida adottate dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari». Va bene o è una sciocchezza anche questa? Si fa dunque riferimento a delle linee guida con i Ministeri interessati, e magari si potrebbe prevedere, come abbiamo fatto noi, che queste ricevano almeno un parere dalle Commissioni competenti. È così aberrante, signor relatore? Vuole darci la soddisfazione di essere smentito un'altra volta dal Governo, magari dicendo che è una proposta normale, non dico intelligente perché noi non ci

sentiamo adeguati al vostro confronto. Solo voi, infatti, riuscite a farvi bocciare tutte le leggi dalla Corte costituzionale. Se in questo caso, però, prendeste in considerazione la nostra proposta ci farebbe piacere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

Verifica del numero legale

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, capisco che c'è un certo disinteresse dell'Assemblea e pare che il provvedimento debba passare così com'è, ma vorrei capire le ragioni di un'opposizione a questo emendamento.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,26)**

(*Segue* PALMA). Cosa dice l'emendamento 3.105? L'articolo 3 del provvedimento dispone che nessun minore possa essere respinto alla frontiera, in nessuno caso: siamo d'accordo. Ma nel caso in cui, come specifica l'emendamento 3.105, il minore di età superiore ai quattordici anni, al contatto con l'autorità di polizia alla frontiera, affermi di voler commettere reati in Italia, tenga un atteggiamento violento, ovvero proferisca minaccia, in questo solo e unico caso, in cui il soggetto per il suo comportamento appare pericoloso, è possibile respingerlo alla frontiera?

Vede, senatore Ruta, siamo anche disponibili - come lei ha detto nel suo intervento - a correre il rischio che questa legge comporta sotto il profilo della possibilità dell'entrata di minorenni che minorenni non sono o altro ancora, ma non siamo davvero disposti a correre il rischio che una legge così generica e malfatta consenta a un soggetto, sia pure minorenne, ma che in maniera chiara ed evidente appalesi la sua volontà di commettere reati, o addirittura li commetta nel momento del contatto con l'autorità di polizia, di entrare in questo Paese e che non possa essere respinto.

Credo che la proposta sia ragionevole e a tutta l'Assemblea dico un'altra cosa: voi ritenete che l'emendamento 3.105 non sia sostanzialmente sintonico alla spiegazione che viene data nello stesso provvedimento, all'articolo 1, comma 2, quando si dice che tutte le disposizioni del provvedimento si applicano ai minori non accompagnati per una ragione, ossia perché la loro è una condizione di maggiore vulnerabilità. Sostanzialmente si fa un discorso di carattere generale: i minori non accompagnati sono in condizioni di maggiore vulnerabilità, onde per cui si applicano le disposizioni di questa legge. E quando quel minore alla frontiera minacci, usi comportamenti violenti e manifesti l'intenzione di commettere reati, davvero secondo voi è in condizioni di maggiore vulnerabilità, ovvero

è un'eccezione rispetto alla categoria di appartenenza su cui fa leva la giustificazione della legge?

Pertanto credo che, senza toccare in nulla l'impianto generale del provvedimento, accogliere l'emendamento del senatore Malan e della senatrice Rizzotti, che concorda sul fatto che nessun minore possa essere respinto alla frontiera, salvo che abbia più di quattordici anni, tenga un comportamento violento, minacci o manifesti l'idea di commettere reati in Italia, sarebbe una decisione di buon senso che non tocca per nulla tocca il provvedimento e che, senatore Ruta, ci fa correre un rischio leggermente minore. Posso dirle di più: facendoci correre un rischio leggermente minore, sostanzialmente è in grado di abbattere, anche in modo significativo, le statistiche a cui faceva riferimento prima il senatore Malan. Volendo poi seguire l'intervento di qualcun altro, eviterà a molti, proprio per questo effetto, di usare le cosiddette paure - com'è stato detto - mai sopite per cercare di ostacolare questo provvedimento.

Credo che sia un emendamento di buonsenso e davvero non capisco il parere contrario sia del relatore che del Governo.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.102, presentato dai senatori Malan e Rizzotti, fino alle parole «*lettera* a)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.103.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.104, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.105.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, questo emendamento propone che sia possibile il respingimento alla frontiera nel caso si tratti di persona che affermi il proposito di commettere reati nel nostro Paese, nel nostro Continente. Cito un caso concreto. C'è un giovane che ha raggiunto una certa effimera notorietà qualche tempo fa per aver ucciso una dozzina di persone a Berlino investendole con un veicolo accanto a un mercatino di Natale. Questa persona è arrivata in Germania nel luglio 2015 per poi compiere il suo principale reato a Berlino, poco prima dello scorso Natale. A Berlino già in precedenza spacciava cocaina: messo sotto sorveglianza, ha fatto richiesta formale di asilo politico in Germania, ma è stata respinta. È stata invece decisa la sua espulsione perché trattavasi di un uomo di una trentina d'anni.

La sua storia passa ampiamente anche per il nostro Paese, perché in Italia era già stato condannato a quattro anni di reclusione per aggressione, danni e incendio al centro di accoglienza nel quale era

accolto. Ricordo che 1.801 reati sono stati accertati come compiuti da minori stranieri nei centri di accoglienza. In questi centri, finanziati dal contribuente italiano, ci sono stati, nel solo 2015, 1.801 reati. Questi numeri sono verosimilmente molto aumentati perché, con la politica condotta dal Governo, gli arrivi sono aumentati anch'essi, per cui è normale prevedere che ci sia stato un aumento di pari passo. Ripeto, nel 2015 vi sono stati 1.801 reati.

Il citato signore, che si chiama Anis Amri, era arrivato in Italia all'età di diciotto anni nel 2010, dichiarando di averne diciassette. Lui probabilmente alla frontiera non ha dichiarato che avrebbe voluto compiere reati, ma se anche arrivasse in Italia uno intenzionato a ripetere il suo gesto (molti lo hanno salutato come un eroe della guerra santa), dicendo di avere diciassette anni e magari avendoli veramente, e dicendo - ripeto - di voler fare le stesse cose che ha fatto il signor Amri, non si potrebbe espellerlo. Ci sarebbe uno psicologo che vedrebbe di che cosa ha bisogno e quant'altro, dopodiché l'*iter* sarebbe all'incirca lo stesso.

Nel caso di Amri non è un fatto ipotetico perché si è verificato: ha aggredito, ha spacciato droga e infine ha ucciso 12 persone, probabilmente nell'idea di conquistarsi il paradiso che certi folli ritengono aspetti i criminali che uccidono persone innocenti in nome della propria religione, mentre invece la loro sorte nell'aldilà a mio parere è esattamente opposta, e nell'"aldiqua" dovrebbe essere pesantemente sanzionata e prevenuta dagli Stati, e non facilitata da un'autostrada privilegiata a spese dei contribuenti italiani.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.105, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.106, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.107, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vista l'empatia che si è creata tra la maggioranza bulgara e l'opposizione, l'assoluta mancanza di dialogo e di miglioramento, voteremo contro l'articolo 3, con gioia della maggioranza e del Sottosegretario. *(Il senatore Santangelo fa cenno di verificare la corrispondenza delle tessere con i senatori presenti)*.

PRESIDENTE. La mia tessera è rimasta lì perché sono venuto a presiedere, senatore Santangelo: prego i senatori Segretari di ritirarla e di fare una verifica generale per vedere se ci sono anche altre tessere fuori posto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Senatrice Saggese, voti. È chiaro che la senatrice Segretaria è qui. La ragionevolezza fa parte delle regole.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.100.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, immagino che anche su questo emendamento ci sia il parere contrario. Signor Presidente, il relatore e il Governo hanno espresso il parere anche su questo emendamento?

PRESIDENTE. Sì.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo allora che l'emendamento possa essere trasformato e accolto come ordine del giorno, ricordando a tutti i colleghi che chiediamo solo una cosa: la concertazione tra Ministeri diversi e un passaggio che riguardi le linee guida nelle competenti Commissioni parlamentari. Votando contro questa proposta, votiamo contro noi stessi. Non avremo nemmeno la possibilità di vedere le linee guida. Chiedo, ripeto, che venga accolto come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vediamo se il relatore e il Governo hanno un parere diverso rispetto all'ordine del giorno.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, confermo il parere contrario.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere è contrario, ma vorrei spiegare perché non appaia immotivato. Senatore Volpi, non c'è niente di personale.

Nell'emendamento si dice che la valutazione dell'interesse superiore del minore secondo la giunta dovrebbe essere attuata in base a linee guida adottate dal Ministero dell'interno. Questa legge attribuisce la competenza a valutare non solo la minore età, ma anche il bene del minore a giudici come il giudice tutelare o il giudice dei minori e così via. Non è possibile per me addivenire positivamente all'idea che l'interesse superiore del minore sia determinato dal Ministero dell'interno, pur essendo il Ministero al quale appartengo.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.0.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.102, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.103, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ancora una volta tentiamo di usare il senso di realtà, ovvero il buonsenso, in una legge che appare voler tenere rigorosamente il buonsenso al di fuori del proprio testo.

L'emendamento 5.104 propone una modifica all'articolo 19-*bis* che si intende inserire dopo l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che prevede «un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto (...). Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale». Con l'emendamento propongo di aggiungere «ove l'età lo renda possibile».

Il bambino nato sul barcone, che ha poche ore di vita quando arriva, deve fare il colloquio con il mediatore culturale? È ovvio che non lo farà, ma intanto abbiamo scritto che bisogna farlo. Pertanto, quel poco personale, che lavora già in situazioni di disagio estremo, dovrà, in mancanza del colloquio, compilare un modulo in cui scrive che non è stato possibile effettuare il colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, come modificato dalla legge che purtroppo probabilmente diventerà questo testo, a causa del fatto che il bambino aveva poche ore di età. La burocrazia, che tanto si racconta di voler limitare, invece si alimenta, sempre in nome di questo idolo ideologico per cui questi sono tutti bambini bisognosi, ma poi, in certe circostante, ci vuole il mediatore culturale.

Ma, signori, un bambino con quattro ore di vita che colloquio deve fare per raccontare la sua storia al mediatore culturale e all'interprete? Siamo seri!

Naturalmente, poiché il rappresentante del Governo ha anticipato i suoi pareri dicendo che vi è un parere favorevole solo sull'articolo 11, evidentemente esprimerà parere contrario su questo emendamento e credo, con le mie capacità intuitive, che anche il relatore sarà contrario.

Anche questo lo lasciamo. Per carità. Infatti, accogliere qualcosa di buon senso... Attenzione, se si accoglie qualcosa di buon senso, poi emerge maggiormente la follia di tutto il resto. Pertanto facciamo finta che sia tutta una roba folle; dato il periodo in cui siamo, potrei chiamarla una carnevalata, ma purtroppo questa legge durerà tutto l'anno, non sarà in vigore solo a carnevale e ci sarà molto poco da ridere. Infatti, coloro che davvero sono bisognosi di assistenza non la riceveranno o la riceveranno assieme a centinaia di altre persone, alcune come il signor Amri, che, arrivato da minorenne o dichiarato minorenne in Italia, ha compiuto reati in Italia e in Germania, dove ha ammazzato 12 persone. Questa persona probabilmente darebbe dei problemi anche ai suoi compagni di residenza in un centro di accoglienza, tant'è vero che sempre questo signore per l'appunto fu condannato nientemeno che a quattro anni per un reato compiuto lì. Però niente, dobbiamo accoglierli tutti e

trattarli tutti come se fossero delle bravissime persone; follemente, anche i neonati devono essere trattati da diciassettenni. Questa è una cosa veramente straordinaria.

Un altro emendamento cerca di venire incontro al fatto che non è sicuro che queste persone abbiano bisogno di interventi urgenti di primo soccorso. Infatti, molte delle persone che arrivano scoppiano di salute e in tanti casi lo vediamo bene. Arrivano questi ragazzoni pieni di vita e di muscoli. Arrivano con i loro telefonini, fanno il segno della vittoria davanti alla telecamera e telefonano a casa per dire: «È andato tutto bene, venite anche voi». Ma è previsto dalla procedura che si debba dare loro la prima assistenza indispensabile e urgente (figuriamoci la seconda!). Anche lì ci sarà un modulo da compilare: «L'adempimento di cui alla legge (…) non è stato attuato perché, dopo accurati accertamenti, non ce n'era bisogno». Perché non scriverlo? Sul resto tornerò durante il voto sui singoli emendamenti.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, questo è un articolo che entra nelle fasi procedurali; quindi cominciamo a trattare una questione tecnica, sulla quale, secondo noi, ci sono parti assolutamente emendabili.

Faccio l'esempio del nostro emendamento 5.105. Nell'articolato si parla di una serie di soggetti che dovrebbero essere coadiuvanti nella fase di rapporto con il minore. Noi riteniamo che debba esserci una posizione più terza. Qui si parla anche di associazionismo e io non voglio togliere nulla a chi fa questo lavoro, però secondo noi l'ente che può essere preposto a fare ciò è la ASL (noi abbiamo scritto ASL, anche se probabilmente in alcune Regioni si chiama in modo diverso). L'unità socio-sanitaria territoriale preposta ha infatti tutti gli strumenti per poter fare delle valutazioni tecniche, psicologiche e di supporto (lo dico in maniera un po' fredda, anche se ovviamente non si tratta solo di questo). Questo è un primo passaggio.

Il secondo passaggio si collega a un emendamento del collega Malan. Se io ho il sospetto che il minore non sia poi così minore, ad esempio se ho il sospetto che una persona abbia venti anni e non diciassette o sedici, il nostro emendamento 5.117, a firma mia e del senatore Calderoli, prevede che a questa persona venga chiesto di sottoporsi a determinati controlli fisici piuttosto che di tipo medico. Nel momento in cui tale persona si rifiuta, evidentemente non è un minore. Infatti, se sei un minore (e non stiamo parlando, ovviamente, del bambino che non capisce, ma di persona quasi adulta) capisci anche che è nel tuo interesse sottoporti a una visita di verifica. Quindi, entrando nella procedura, prevediamo una parte terza, invece di inventare troppi attori nella fase di ricezione delle istanze del giovane. In sostanza, prevediamo l'intervento della ASL. Poi, nel momento in cui si osserva che il giovane è grande e grosso e probabilmente non ha sedici anni, gli si chiederà di fare tutti gli accertamenti. Nel momento in cui questi rifiuta di fare l'accertamento, evidentemente lui stesso sta dicendo di non essere minore.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti e, nel caso specifico, chiedo anche l'autorizzazione ad aggiungere la firma all'emendamento 5.100.

Signor Presidente, la situazione è già stata decritta in maniera molto compiuta dagli interventi precedenti dei colleghi. Tuttavia bisogna mettere a fuoco la situazione che abbiamo di fronte, perché ancora una volta, in questo modo, la risposta è inadeguata rispetto alla situazione che stiamo vivendo.

Questa legge, e questo articolo in particolare, che dovrebbe provvedere all'identificazione, si inseriscono in un momento storico in cui stanno arrivando decine di migliaia di clandestini, maggiorenni o minorenni. *(Commenti del senatore Calderoli).*

Presidente Calderoli, non si può più dire clandestini? È vero. Bisogna stare attenti anche alle parole, perché se non sono politicamente corrette c'è anche la censura preventiva o, addirittura, la censura giudiziaria. Anche questo, infatti, è lo scenario in cui ci stiamo avventurando nel nostro Paese: vengono censurate le parole.

Attenzione, perché nel momento in cui io dico clandestino, dico consapevole che, dall'altra parte, c'è

qualcuno che non ha rispettato le regole. Se, infatti, una persona si presenta alla frontiera declinando le proprie generalità, questo è un Paese che, per Costituzione, non nega l'asilo a nessuno: per Costituzione! Maggiorenne o minorenne che sia. In realtà, però, siamo in un Paese nel quale oggi volete licenziare, senza approvare neanche un emendamento, un provvedimento di legge che ha come contenuto l'ipocrisia più totale. Ovvero, utilizzate i minori per far vedere che siete attenti a dare reale asilo a chi ne ha bisogno, cioè i più piccoli, coloro che sono più indifesi, perdendo di vista il fatto che questa situazione oggi, purtroppo, è oggetto di *business*, attraverso la tratta. Questo è quanto sta avvenendo da una sponda all'altra del Mediterraneo.

Peraltro, come abbiamo appreso dalle cronache giudiziarie, gli scafisti sono anche coadiuvati, perché percorrono solo poche miglia dalla costa libica, dopodiché arrivano direttamente le navi della Marina militare o, addirittura, di qualche organizzazione non governativa che si affianca. In questo modo le persone vengono trasbordate e portate in Italia. E gli scafisti sono anche organizzati nella loro modalità di sbarco. Quando occorre, purtroppo, sono donne, quando occorre, purtroppo, sono bambini e quando occorre sono maggiorenni.

Mi rivolgo al Governo: prima si ferma l'invasione e poi si gestiscono le frontiere in maniera seria. Questo solo può garantire che non ci sia speculazione e che non si crei la tratta. Voi state infatti strutturalmente inserendo in una legge le modalità con le quali fare la tratta, declinandone le caratteristiche.

È disciplinato il caso di persone che più o meno possono assomigliare a minorenni, magari anche con qualche ruga, o, come ha detto in maniera molto sagace il senatore Malan, con qualche accenno di barba, che non è detto sia un segno dell'età. Magari è sintomo di una disfunzione tipica di qualche Paese strano, non necessariamente africano o asiatico, e questi individui hanno perciò diritto, non solo al mediatore culturale, ma anche ad un approfondimento dello studio genetico che può rivelare una nuova caratteristica umana.

Fuori da queste metafore e da queste descrizioni, colleghi, aiutare i minori è un altro conto. Non so come descriverlo, ma non vedo arrivare nel nostro Paese i minori del Biafra, che quando ero piccolo erano descritti dalla cronaca quotidiana come denutriti, che andavano aiutati e che venivano aiutati. Ricordo ancora oggi che, allora con poche centinaia di lire e oggi con pochi euro, nei Paesi di origine si poteva e si può addirittura educare, istruire e crescere un minorenne. Qui si sta invece definendo strutturalmente che la tratta può essere un utile *business*, per chi utilizza strumentalmente queste persone. Ci si pone infatti nell'ottica di dire che noi accogliamo questi minori, perché sono i più indifesi.

Colleghi, vi invito ad approvare prima un provvedimento con il quale fermare la tratta, dopodiché a dare una mano e aiutare chi ha veramente bisogno. Il provvedimento in esame invece non prevede fondi, definisce delle regole che andranno a gravare sugli enti locali in maniera enorme e scarica essenzialmente sul territorio la gestione di queste problematiche. Questo è ciò che avviene puntualmente: i problemi vengono scaricati sui Comuni e sulle amministrazioni locali.

Mi chiedo dunque quale sia la *ratio* del provvedimento e vi invito a fermarvi, colleghi, perché andrete a compiere un'ulteriore discriminazione tra chi ha diritto e chi non ha diritto, ma viene solo strumentalmente indirizzato in questa tratta, creando tensioni e purtroppo alimentando il *business* anche sul territorio nazionale. Non abbiamo visto ancora la conclusione delle indagini sul CARA di Mineo o sulle associazioni non governative, che purtroppo abbiamo scoperto affiancare gli scafisti nella tratta, ma state già per approvare un nuovo provvedimento che incentiva questi spostamenti. Ciò non va bene: la prima cosa da fare è stabilire che chi non ha diritto non può entrare nel territorio nazionale e che non possono esserci organizzazioni che trasportano impunemente le persone da una parte all'altra del Mediterraneo.

Signor Sottosegretario, signora Ministra, mi indicate quanti sono oggi gli scafisti nelle patrie galere? Sono purtroppo meno del 10 per cento di coloro che vengono fermati: si tratta di dati reali e statistici. A fronte di ciò, il provvedimento al nostro esame apre le frontiere a decine di migliaia di persone. I minori, o meglio quelli che vengono dichiarati tali, lo scorso anno sono stati 14.000, 15.000, 16.000, o

20.000. Questa non è la modalità con cui affrontare tale situazione. Sono 25.000? Diventeranno 30.000, perché state indicando le caratteristiche agli scafisti. Spero che comprendiate questo concetto è che vi fermiate, perché all'orizzonte non abbiamo un termine che ci dica che la tratta sarà fermata. Questo è un provvedimento che, al contrario, la incentiva, perché favorisce il perbenismo del Paese, ovvero quello che arriva a correggere le parole e ad impedire ad un libero cittadino di chiamare «clandestino» colui che tale è.

Chiedo che anche su questo aspetto ci sia davvero una riflessione, perché stiamo andando perfino verso una degenerazione nella libertà dei nostri concittadini di potersi esprimere. Ebbene, voi state aprendo in maniera indiscriminata alla tratta dei minori. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo di intervenire sul complesso degli emendamenti e richiedo l'attenzione non soltanto di tutti i colleghi, ma anche del signor Sottosegretario e della ministra Finocchiaro. L'articolo in esame, infatti, ha un'importanza fondamentale. Non dobbiamo farci condizionare dal furore o dal pregiudizio ideologico, ma dobbiamo accertare, con l'articolo in esame, che vi sia un'effettiva identificazione del minore e che si accerti che sia effettivamente tale. Tutti gli strumenti necessari devono essere effettivamente utilizzati affinché non vi sia un uso strumentale della legge per compiere reati. Che cosa è infatti avvenuto nel nostro Paese?

Signora Ministra, lei sa meglio di me che nell'ultimo anno ci sono stati 240 casi di violenza sessuale ad opera di minori non accompagnati. Lei mi insegna che applicando l'ottavo comma dell'articolo in esame, nonostante rimangano dei dubbi, si presume che il soggetto sia di minore età. Pertanto, il diciassettenne che tale non è si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sociosanitari.

L'emendamento 5.12, presentato dal senatore Malan, stabilisce che in quel caso la presunzione di minore età non si applica. Ripeto, il caso è quello che vede lo svolgimento di accertamenti sanitari per verificare l'età, cui il soggetto rifiuta di sottoporsi. Cosa dovrebbe infatti fare chi diciassettenne non è, ma tale si è dichiarato? È evidente: si rifiuta per restare qualificato come tale, perché se ha commesso un reato sarà giudicato dal tribunale per i minorenni, con le leggi che giustamente noi adottiamo per coloro che minori sono. Se non fate attenzione a questi aspetti, c'è il rischio che la norma venga strumentalizzata da chi vuole sfuggire alla sanzione prevista per comportamenti criminali. Non riesco a comprendere.

Mi aspetto di conoscere i pareri, in particolare sull'emendamento 5.12. Infatti, se la presunzione della minore età si applica anche quando il minore si rifiuta, allora è inutile scrivere i dieci commi dell'articolo 5. Basta dire che chiunque si sia dichiarato minore, tale resta e, per qualsiasi azione dovesse compiere (fossero anche gravi reati), sarà giudicato dal tribunale per i minorenni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MAZZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

Quanto agli ordini del giorno G5.100 e G5.101, sono favorevole al loro accoglimento come raccomandazione.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

Verifica del numero legale

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2583 e 1295

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo con riferimento a due profili: il primo di carattere sostanziale e il secondo di carattere sostanziale ed economico.

Il carattere sostanziale dell'emendamento 5.100 è che, alla conclusione di tutta la complessa procedura prevista per l'identificazione del minore, lasciamo un tassello vuoto. Una volta che, anche dopo laboriosa ricerca, abbiamo stabilito che il soggetto ha un'età non superiore alla maggiore, non prevediamo poi cosa fare.

Finora abbiamo ascoltato, anche da parte di miei colleghi, una serie di dubbi sull'affidabilità del soggetto dal punto di vista non solo delle dichiarazioni che rilascia, ma anche della sua pericolosità sociale. Vorrei ora svolgere un argomento *a contrariis*. Il minore, soprattutto se di sesso femminile, va tutelato in maniera consona alla sua minore età.

Il minore va tutelato in maniera consona alla sua minore età, soprattutto se di sesso femminile, quindi va stabilito - e questa legge non lo stabilisce - come proteggerlo da una promiscuità che potrebbe essergli dannosa. Ci saranno dei centri di accoglienza *ad hoc*? Ci saranno delle sezioni per tutelare i minori nei centri di accoglienza dalla promiscuità con soggetti irregolarmente arrivati sul nostro territorio che potrebbero nuocergli, considerata la differenza di età? Nulla è chiarito, quindi, a causa di questa carenza molto grave, ritengo questo articolato e in particolare le previsioni contenute nell'articolo 5 assolutamente deficitario di una parte importante dell'oggetto della loro disciplina.

Il secondo punto è relativo alla copertura finanziaria. Non si può dire sbrigativamente (e mi spiace che la 5a Commissione lo abbia fatto con due parole) che tutta la complessa procedura prevista dall'articolo 5 può essere svolta coprendola con la solita formuletta della quale, nel corso di questa legislatura, si è abusato in maniera veramente inverosimile, che recita: «All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Mi rivolgo al Presidente della 5a Commissione: abbiamo censurato emendamenti di gran lunga meno onerosi, anche se con questa formuletta magica apposta, considerandoli invece necessari di copertura, qui, con la stessa formuletta, stiamo giustificando l'eventuale incremento di spesa considerandolo ricomprensibile nelle risorse già disponibili. È vero che stiamo spendendo cifre enormi, incontrollabili e incontrollate - forse volutamente incontrollate - per questa vicenda dell'immigrazione, ma è anche vero che, dal punto di vista della legislazione, bisognerebbe avere un po' di coerenza e dire chiaramente che queste procedure che prevedono tre, quattro o cinque verifiche per ogni soggetto non possono essere portate avanti nei limiti delle risorse disponibili o senza dover ricorrere ad ulteriori stanziamenti.

L'ipocrisia di tutto questo provvedimento si rileva maggiormente proprio da questi particolari, la superficialità con cui questo argomento è stato trattato nell'esame parlamentare si rivela anche in questo particolare. Poi, magari, la 5a Commissione dà parere contrario su un emendamento che dice semplicemente che la prima accoglienza può essere svolta da organizzazioni o enti con comprovata e specifica esperienza o con l'assistenza di un interprete: quindi l'interprete può costare cifre esorbitanti, tanto da non essere ricompreso tra le risorse già disponibili, mentre le organizzazioni - che sappiamo quanto costano e a chi fanno capo, a chi viene facile affidare ulteriori compiti e sempre nuove incombenze remunerate - possono assolvere compiti che, dal punto di vista contabile, possono essere assolti con le risorse già disponibili.

Noi non possiamo che censurare, come più volte detto dai colleghi, il contenuto sostanziale di questo articolo, che è assolutamente carente, anche per la fase successiva l'esame svolto sull'accertamento dell'età del soggetto, come mi sono permesso di spiegare, non tutelandolo proprio laddove viene accertato che sia un minore che quindi non può essere immesso nel trattamento riservato a tutti coloro che sono oggetto di mantenimento nell'ambito della vicenda dell'immigrazione non autorizzata.

È altresì assolutamente chiaro che questo argomento è stato trattato, dal punto di vista della copertura finanziaria, con una superficialità inaccettabile. Questo è un provvedimento che porterà ulteriori oneri rispetto ai costi dell'immigrazione, oneri che non sono stati quantificati né con relazione tecnica (immagino non ci sia stata una relazione tecnica alla base di questo frettoloso parere di nulla osta), né dai proponenti con una loro proposta significativamente congrua per quanto riguarda i costi certi che dovranno essere affrontati.

Per questo motivo e per tutti gli altri illustrati molto saggiamente ed egregiamente dai colleghi del nostro Gruppo, voteremo a favore dell'emendamento 5.100 che prevede la soppressione dell'articolo.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, siamo di fronte a una proposta soppressiva e vorrei cercare di sensibilizzare sul perché, parlando di uno dei nostri emendamenti, il 5.105. Vi prego di ascoltarmi, perché non è una fase polemica.

Attualmente l'articolo 5, al comma 1 recita: «dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori». Ebbene, se riteniamo che questo ulteriore supporto sia necessario, non può essere opzionale, non si può scrivere «ove possibile». E quando non è possibile? *(Applausi del senatore Candiani)*.

È un elemento sperequativo: se un minore, o meglio chi assiste il minore, si trova nella condizione di non avere l'applicabilità di questo suggerimento legislativo si potrebbero aprire anche scenari di contenzioso. O è necessario o non lo è; se è necessario, la nostra proposta è semplice: prevediamo un attore terzo, che è la ASL, che ha tutti gli elementi per poter essere di supporto in questo momento di transizione per il minore e garantiamo a tutti i minori lo stesso servizio. Non mi sembra una proposta polemica, mi sembra di buon senso. Mi sbaglio io? Non credo in questo caso.

Se serve, scrivete dall'ente locale «e da», oppure vuol dire che, al momento del riconoscimento e nell'*iter*, tratterete alcuni minori con maggiori tutele rispetto ad altri, che non tratterete allo stesso modo. O date a tutti la stessa opportunità o la togliete oppure incaricate la ASL, che ha la capacità di dare tutti i servizi possibili. È una pazzia? Non so. Penso sia normale, mi sembra chiaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

Non è approvato.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.101.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.101, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.102, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.103, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.104, presentato dai senatori Malan e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4, identico all'emendamento 5.105.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, si sta discutendo di un provvedimento importante e giustamente il senatore Malan ricordava come il buon senso deve farla da padrone in queste materie. Sarebbe quindi opportuno ricordare a tutti, anche a chi ha avuto modo di fare l'assessore ai servizi sociali, o in generale l'amministratore nelle varie amministrazioni, di tutti i colori politici, che quando un minore straniero viene trovato sul territorio di un Comune immediatamente va in carico, dal punto di vista sociale e quindi anche economico, alle amministrazioni comunali, su cui questi costi incidono tantissimo, perché spesso le associazioni e le case famiglie dedite all'accoglienza hanno costi molto elevati, perché in alcuni casi offrono servizi importanti.

Mi sembra quindi che l'emendamento 5.4 vada nel senso corretto: nel caso di minori che vengono presi in carico dalle associazioni e dalle varie istituzioni che si occupano di minori e che presentano conti salatissimi alle amministrazioni locali, si propone che almeno in un primo momento, quando si devono fare una serie di valutazioni, possano essere messi in carico alle ASL territoriali; peraltro, come sappiamo, l'aspetto sanitario è pagato dalle Regioni, mentre quello sociale è già pagato dalle casse dei Comuni, perché alle assemblee dei sindaci l'aspetto sociale viene ovviamente pagato dai Comuni e dalle amministrazioni comunali. Si realizzerebbe quindi un risparmio per le amministrazioni locali senza togliere nulla; si potrebbe valutare chi ha diritto, per quale motivo e poi orientare ogni minore nelle varie case famiglia secondo le specificità che può avere.

Pertanto, ricollegandomi al buon senso che i senatori D'Alì, Malan e altri colleghi di quest'Aula stanno richiamando nei loro interventi, si tratta semplicemente di far risparmiare i Comuni, che prendono in carico totalmente i minori stranieri non accompagnati trovati nei loro territori, anche i Comuni piccoli, in cui l'aspetto sociale influisce per una parte importantissima dell'amministrazione comunale. Non sarà il caso di parlare dei tagli fatti agli enti locali, ma questi minori stranieri non accompagnati influiscono tantissimo.

Inoltre, si garantirebbe a tutti lo stesso trattamento, come ricordato poco fa da un collega di altro Gruppo.

Infine, questi servizi sono già pagati, perché le ASL territoriali per la quota sociale sono già pagate dai Comuni.

Ritengo pertanto che l'emendamento 5.4 del senatore Malan sia ancora una volta assolutamente di buon senso e francamente non capisco perché non si voglia permettere alle opposizioni di dare il loro contributo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Malan, identico all'emendamento 5.105, presentato dai senatori Calderoli e

Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.106, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VOLPI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.106.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.106 è consequenziale all'emendamento che ha illustrato prima il collega. Voi non avete voluto prendere nemmeno in considerazione un fatto e mi rivolgo anche al presidente Tonini, non essendo un esperto di finanza e di bilancio: come quantifica lei l'espressione «ove possibile» all'interno di un provvedimento? L'espressione «ove possibile» all'interno di un provvedimento non è quantificabile.

L'emendamento 5.106 chiede di espungere almeno la parte meno sperequativa, perché i ragazzi dovranno subire il fatto che alcune previsioni in alcune zone saranno applicate e in altre no. Sono veramente basito dalla mancanza di buonsenso e dalla pervicacia con cui ci si rifiuta di scrivere norme un minimo *cum grano salis*. Volendo far polemica: avrete la soddisfazione di vedere giovani che avranno un certo tipo di supporto e altri che invece non l'avranno. Andate avanti a votare. Vedrete poi quando si apriranno i contenziosi e ci rimetteranno gli operatori e i sindaci, perché non avranno potuto dare lo stesso tipo di assistenza in posti diversi. Andate avanti! Voi siete degli irresponsabili. Nemmeno le cose ragionevoli volete sentire *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come ho già detto in dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo dell'articolo 5, è assai singolare dover constatare che non vi è alcuna osservazione della Commissione bilancio sul meccanismo di intervento ai fini dell'accertamento dell'età del minore attraverso tutta una serie di prestazioni e invece si censura, dal punto di vista contabile, il fatto che l'organizzazione, ente o associazione con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, possa essere sostituita da un interprete. Guarda caso, poi, questa associazione, nello stesso testo, la vediamo obbligata a garantire anche la presenza di un mediatore culturale. Quindi, o questa associazione è effettivamente esperta nella cura e nel contatto con il minore, oppure è una di quelle associazioni di cui purtroppo le cronache di questi ultimi tempi hanno riempito i giornali e le televisioni, indicando come queste molto spesso lucrino indebitamente sulla vicenda dell'immigrazione.

Che ci sia un interprete al posto di un'associazione non credo che possa costituire un aumento dei costi. Ripeto: dovrebbe esserci anche una specifica di questi costi, che sicuramente il Governo non ha esibito in sede di esame in Commissione bilancio.

Questo apre a un'altra considerazione dal punto di vista politico: qual è il motivo dell'irrigidimento del Governo su un testo di iniziativa parlamentare? Abbiamo assistito, nel quasi 90 per cento dei casi, a irrigidimenti del Governo su testi di sua iniziativa, per cui sono stati blindati testi, sono state apposte fiducie, è stato negato il dibattito e sono stati dati pareri negativi a fascio d'erba. Adesso, è da un po' di tempo, perché è capitato anche recentemente con un altro provvedimento di iniziativa parlamentare, che il Governo, forse nell'incapacità di elaborarne uno suo, si impossessa di un testo di iniziativa parlamentare e lo blinda senza consentire al Parlamento di emendarlo, discuterne e modificarlo

secondo il comune senso della logica e del buonsenso, come abbiamo più volte illustrato. Questo non è accettabile ed io mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza che, a mio giudizio, sono le prime vittime di queste blindature piuttosto che non quelli dell'opposizione che, si sa, hanno poca possibilità di influenzare i giudizi dell'Assemblea per evidenti motivi numerici.

La maggioranza continua ad essere vincolata a pareri, indotti certamente dal Governo e non nella convinzione del relatore, assolutamente di contrarietà su tutto, giustificati solo dall'immodificabilità del testo. Evidentemente, un testo che ha concordato con qualcuno e che deve rapidamente arrivare a definizione perché esistono forse delle motivazioni di carattere operativo, non nel senso buono, ma nel senso di opportunità o di opportunismi per qualcuno ad utilizzarlo.

Questo è un caso assolutamente specifico: noi continuiamo a privilegiare l'inserimento nella spesa sull'immigrazione di organizzazioni non meglio identificate. Non esiste neanche un albo prescritto per questo tipo di organizzazioni che devono avere una competenza specifica nel trattamento dei minori; non esiste neanche la previsione che si rediga un albo di tecnici specializzati e si rifiuta il fatto che questi interventi, sicuramente a minor costo, questo sì, utilizzando le risorse disponibili, possano essere affrontati dalle ASL territorialmente competenti. Questa è veramente una contraddizione che non può che avere una motivazione sottostante, sulla quale forse è preferibile non indagare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per fare due rapide osservazioni. Credo che il lavoro che fa la Commissione bilancio - e che il senatore D'Alì conosce perché è stato a lungo autorevole membro della nostra Commissione - sia un patrimonio di tutto il Senato, a prescindere da chi *pro tempore* esercita il ruolo di maggioranza o, a maggior ragione, di Presidenza. E dovremmo tutti custodire questo patrimonio comune.

Se noi dovessimo ripetere in Aula l'istruttoria che - come il senatore D'Alì sa - viene fatta in maniera molto pignola in Commissione, ovviamente nessun provvedimento potrebbe mai vedere la luce. Quindi in Commissione viene fatta un'istruttoria, fallibile ed opinabile come tutte le cose umane, ma questa istruttoria termina con il lavoro della Commissione. All'Assemblea resta la facoltà di chiedere la votazione, supportata da adeguato numero di senatori, nonostante il parere contrario della Commissione.

Chiedo anche al senatore Volpi di tenere in considerazione che non può chiedere perché sia stato espresso un determinato parere su un emendamento, perché dovremmo ripetere in Aula, in diretta, il lavoro molto faticoso che facciamo in Commissione e questo è materialmente chiaramente impossibile.

Per quanto riguarda la questione specifica di questo provvedimento, è stato oggetto di un mese di attenzione da parte della nostra Commissione e non abbiamo licenziato il parere di nulla osta fintantoché non siamo entrati in possesso della relazione tecnica predisposta e bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato. Quindi sulla correttezza dell'operato della 5a Commissione credo che non si debba avere dubbi.

Naturalmente, questo nulla toglie alla discussione di merito, che è politica sul contenuto e sulla quale ogni senatore e ogni Gruppo ha pieno diritto di dire la propria opinione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, proprio non comprendo la motivazione della contrarietà espressa sull'emendamento 5.106 da parte della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione. Credo che alla base di tutto ci debba essere non solo la copertura economica, ma anche il buon senso.

L'articolo 5 recita: «Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o

all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori un colloquio». Com'è possibile che in una legge si metta la locuzione: «ove possibile»? O c'è un obbligo che intervengano questi soggetti o non c'è un obbligo e, quindi, tanto vale toglierli. Accanto a questo, c'è il mediatore culturale; c'è il tutore, anche provvisorio, se già nominato e noi chiedevamo che vi fosse anche l'interprete. Vorrei partire da zero: nella presunzione che le dichiarazioni del minore siano veritiere e non false, mi spiegate, se il minore non parla italiano, chi fa la dichiarazione di essere un minore non accompagnato e la richiesta di essere riconosciuto come tale?

La copertura c'è per tutto, ma non c'è nel caso dell'interprete. A me sembra una cosa demenziale! Stiamo parlando di persone che non hanno la minima idea della nostra lingua. Si dice che non ci sono le risorse per tradurre le loro richieste, ma chi stabilisce questa presunzione di minore età? Uno sguardo, ove presenti, delle organizzazioni e associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori? Io credo che sia assolutamente obbligatorio mettere l'interprete. L'avrei messo anche all'articolo 1. Ancora di più ritengo che si debba votare l'emendamento 5.106, anche con il parere contrario della Commissione bilancio.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, tutto il Gruppo Lega Nord sottoscrive l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.106, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.107.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole all'emendamento, però faccio un appello, anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle.

Il provvedimento tornerà comunque alla Camera: possiamo aggiustarlo con qualcosa di ragionevole? Non mi sembra una pazzia. Lo sto dicendo ai colleghi della maggioranza: torna alla Camera, perché è già stato modificato e verrà modificato. Possiamo mettere delle cose ragionevoli? Vi sembrano emendamenti politici quelli con cui si chiede di mettere l'interprete o la parità di trattamento per tutti i minori? Ma cosa state facendo? Non vi capisco. Se l'*iter* finisse qua, si potrebbe dire che avete fatto il vostro atto di renziana arroganza e pazienza, ma torna alla Camera! Si può modificare, si può migliorare: è possibile capirla, questa cosa, o non potete nemmeno toccare una virgola? Perché non lo fate? Il mio è un appello. Se volessi fare polemica politica, come prima, tutti conoscono le parti del copione, ma questa non è parte in copione, sono cose vere.

Chiedo scusa al presidente Tonini, perché non volevo assolutamente togliere nulla alla Commissione bilancio. Volevo però semplicemente evidenziare che in un articolato «ove possibile» non è quantificabile e lo sa anche lei. Non voleva essere una critica, perché so il lavoro che fate e ho stima dei colleghi della Commissione di maggioranza e di opposizione. Niente. Ve lo ricordo ancora: questo testo torna alla Camera, si può modificare. Vedete un po' voi.

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame tornerà alla Camera e sicuramente è un provvedimento che non è perfetto, ma è perfettibile. Sicuramente i minori non accompagnati non sono semplicemente maschi, ma anche donne che vengono violentate. Sicuramente

i minori più piccoli non sono solo figli di persone che volevano bambini, ma sono anche figli di donne che hanno subìto violenze, perché sono persone che subiscono la tratta. Sicuramente questo disegno di legge non è prefetto.

Molto probabilmente ci sarà la volontà, da parte del Ministro, di stanziare risorse in favore degli enti locali per poter veramente formare le persone. È vero: queste persone non parlano italiano, parlano inglese. La maggior parte di loro parla inglese o francese, mentre la maggior parte dei nostri poliziotti che si occupano di migranti non sa nemmeno capire cosa dicono, benché loro parlino in inglese. Non parlano una lingua qualsiasi, ma l'inglese, che dovrebbe essere la lingua internazionale.

Questo disegno di legge non è eccellente, ma non lo sono nemmeno le discussioni che si stanno facendo in questa sede, parlando di persone che sono comunque scappate da un luogo che è la loro terra. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD, Art.1-MDP e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

Chi potrebbe mai - qualcuno di voi, forse? - vedere un proprio figlio scappare così, tanto per fare: che senso ha? Non è vero che stanno semplicemente scappando perché vogliono invaderci; siamo stati noi, negli anni, nei secoli, a invadere loro. *(Applausi del senatore Buemi).*

Ho visto persone nel Mali che non hanno potuto curare i propri figli dalla malaria, non ieri o avantieri, ma in questi anni, adesso.

Non li vogliamo? Non vogliamo creare accoglienza? Non importa creare accoglienza tanto per fare; a loro non gliene frega niente stare qui: vogliono semplicemente il diritto alla dignità umana. Non sono negri dell'Africa, negri del Mali, negri del Congo: sono esseri umani. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD, Art.1-MDP e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.107, presentato dai senatori Calderoli e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.6.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ricordava correttamente il senatore Volpi che il provvedimento al nostro esame tornerà alla Camera e non riesco a capire per quale motivo qua dobbiamo fare solo i passacarte.

Nessuno ha messo in discussione principi che sono di tutti e non ho sentito una parola da parte di chi sta spiegando gli emendamenti che possa far pensare che quei principi, che sono stati così ben esposti, siano stati messi in discussione da nessuno intervenuto precedentemente; anzi, mi sembra che questi emendamenti vogliano migliorare il testo proprio con questa *ratio*, proprio pensando che parliamo di persone, di ragazzi, di minori.

È per questo che l'emendamento del senatore Malan su cui sono intervenuto prima, il cui contenuto si ritrova ora negli emendamenti 5.6 e 5.7, ha una *ratio*. Qual è il problema se si scrive: «accertare lo stato di salute psicofisica del minore per garantire la necessaria primaria assistenza e la condizione di minore età»? Mi pare che si vada incontro al minore: gli si vuole garantire la massima assistenza. Abbiamo chiesto, prima, che lo facciano le ASL e, con l'emendamento 5.7, la richiesta viene confermata, unitamente ad altre strutture.

Occorre considerare anche i costi dello Stato e buttare i denari pubblici è sempre un problema per un bravo amministratore (ma immagino anche per i parlamentari). Si sta dicendo che ci sono già strutture organizzate, specifiche, che - ripeto - vengono pagate per il 30 per cento, cioè per la struttura sociale, dai Comuni, dagli assessorati al bilancio delle varie amministrazioni comunali. Non capisco l'obiezione: si vogliono aggiungere delle tutele nei confronti dei minori e si sta dicendo che le paghino le ASL, perché sono già pagate.

Siccome non siamo passacarte, vi chiedo: ma avete idea, senatori che siete in quest'Aula di quanto

costa quotidianamente a un'amministrazione comunale un minore non accompagnato? Immagino che vi siano ex amministratori locali in quest'Aula! Non si sta parlando di dignità. Si sta dicendo: siccome si offre un servizio e ci sono minori, che magari sono a rischio fuga, che vengono seguiti ventiquattr'ore su ventiquattro, alcune strutture costano 200 o 350 euro al giorno. Guardate, ci sarebbe da chiarire, e credo sarebbe interesse di tutti, laddove ci sono delle cose che non vanno bene e purtroppo ce ne sono di esempi, che abbiamo visto in questi mesi, nel settore dell'accoglienza, di cooperative dedite ad altro piuttosto che all'accoglienza. Allora io dico: se i costi al giorno, sono questi e sono così elevati, perché all'inizio non vogliamo appoggiarci a strutture che già vengono pagate con i soldi dei Comuni, cioè dalle tasse dei cittadini e dai soldi pubblici?

Francamente, mi rifiuto di pensare che questo sia il Senato, perché sennò aveva ragione, prima del *referendum*, chi voleva chiuderlo, e invece ha avuto torto e è stato bocciato dal 60 per cento degli italiani: noi senatori ci rifiutiamo di fare i passacarte. E questi sono emendamenti di buon senso.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, brevissimamente, lei sa e conosce il mio amore per gli animali, quindi si immagini lei se io non amo il canguro.

PRESIDENTE. Anche le tigri.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Non solo le tigri, anche gli orsi, i lupi. Però il canguro è un animale che mi è sempre piaciuto, anche perché ho contribuito alla sua nascita, l'ho sempre fatto crescere e così via. Adesso, che però lei mi venga a dire di votare la prima parte dell'emendamento 5.6, fino a - ritengo - «minore età,», e poi lasciamo nella seconda parte «ad», questo non è un canguro, è un cangurino o un ranocchio. A me sembra umiliante che si utilizzi la prima parte per non votare la parola «ad». Faccia due votazioni, perché altrimenti si rende veramente ridicola la procedura.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.6 verrà posto ai voti fino alle parole «accertare lo stato di salute». Quindi è comprensibilissimo, al di là dei canguri.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Malan, fino alle parole «accertare lo stato di salute».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.108.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, Sinistra Italiana, vista anche la presenza del Governo in Aula, vuole ricordare a questo Governo, che evidentemente fa orecchie da mercante, che la CGIL ha raccolto 3,3 milioni di firme per indire un *referendum* sul *jobs act*, quindi sui *voucher* e sugli appalti. È da più di trenta giorni che la Consulta ha dichiarato ammissibili questi *referendum* e questo Governo ancora non stabilisce la data. Noi proponiamo di stabilire per i *referendum* la stessa data delle elezioni amministrative, facendo così anche risparmiare dei soldi ai cittadini, e ci aspettiamo che il Governo lo faccia subito perché credo che il rispetto sia una cosa fondamentale in ogni democrazia. Continuare a far finta di nulla è veramente deprimente per questo Governo, che di cose deprimenti, per quanto riguarda il mondo del lavoro, ne ha già fatte tante.

La preghiera e l'auspicio è che questo Governo fissi subito la data del *referendum*, perché i lavoratori meritano rispetto da parte di un Governo che sul mondo del lavoro - ripeto - di rispetto ai lavoratori non ne ha dato. Parliamo di cose essenziali. Siccome tutti parlano di democrazia, questa è una forma di democrazia alta, perché viene direttamente dal popolo e merita ancor più rispetto. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, il 24 gennaio è iniziato in Commissione giustizia l'esame del disegno di legge per istituire una Commissione d'inchiesta sulla comunità Il Forteto. Lo so che posso sembrare stressante, ma credo che l'omertà sia peggiore.

L'Assemblea del Senato ha approvato la dichiarazione d'urgenza per questo disegno di legge. Quindi, io mi aspetto che al massimo la prossima settimana il provvedimento sia licenziato dalla Commissione e giunga in Aula.

Anche perché, indagando un po' sulla questione ho scoperto che nell'anno scolastico 2005-2006 la comunità Il Forteto, ovverosia Rodolfo Fiesoli, ha svolto un programma triennale per insegnare come educare i bambini, facendo partecipare a questo esperimento dodici classi elementari, quattro classi delle scuole medie e tre delle scuole superiori.

Intanto, mi chiedo chi abbia dato a questo soggetto l'autorizzazione per fare questo corso triennale di autoformazione, quando già nel 2000 si sapeva che Rodolfo Fiesoli era condannato per abusi su minori.

Inoltre, e non solo, nel libro che egli scrive su questa autoformazione sono coinvolti anche alcuni collaboratori scientifici dell'università degli studi di Firenze, ossia il professor Paolo Orefice, la dottoressa Maria Rita Mancaniello, la dottoressa Caterina Benelli, la dottoressa Giovanna Del Gobbo e la dottoressa Francesca Marchi. Vorrei poi sottolineare che nel secondo anno di programmazione alcune scuole si sono rifiutate di partecipare.

Quindi, chiedo a chi sta all'esterno di mandarci le informazioni, perché questo scandalo deve finire e quest'Aula deve mettere la parola fine a questa cosa schifosa che è successa a dei bambini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DALLA ZUANNA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(PD)*. Signor Presidente, lunedì 20 febbraio, il Governo del Sud Sudan ha ufficialmente dichiarato l'emergenza fame che sta colpendo principalmente lo Stato di Unity, nel Nord del Paese.

Le grandi agenzie internazionali delle Nazioni Unite hanno rilasciato un comunicato congiunto in cui si richiama con forza l'attenzione sulla situazione di emergenza: «100.000 persone stanno rischiando di morire di fame. In questa regione, se non si interviene immediatamente, si teme che circa la metà della popolazione sud sudanese, ossia cinque milioni e mezzo di persone, arrivi, entro luglio, a non avere accesso al cibo».

Sono trascorsi solo sei anni dalla terribile emergenza alimentare che ha colpito la Somalia. Ora un altro Paese africano dichiara ufficialmente la fame. E quello che più dà amarezza e sconforto è che in questo caso l'emergenza è dettata da un contesto di insicurezza, da una guerra civile per cui la gente muore o scappa. Ormai da quasi un secolo, le carestie non sono di tipo maltusiano, non sono cioè causate dal destino cinico e baro. I problemi nascono a causa dell'incapacità umana di organizzare reazioni rapide ed efficaci davanti alle crisi alimentari.

Il dottor Vincenzo Riboni, medico del Cuamm, Medici con l'Africa, una ONLUS di Padova, a Cueibet, nello Stato di Gok, scrive: «Si è notato, in questo periodo, un aumento dei casi di malnutrizione in ospedale, soprattutto nei piccoli sotto i cinque anni. Il fenomeno è legato, in questa area, alle gravi ripercussioni di un'economia inesistente che ha portato al collasso la moneta sud-sudanese, alla povertà e all'arretratezza di questa popolazione. Le ripercussioni di ciò che sta accadendo nelle zone vicine si

percepiscono anche qui, ma saranno ancora più evidenti nei prossimi mesi». Il timore è quindi che l'emergenza dilaghi e non rimanga confinata nello Stato di Unity.

Con questo intervento voglio richiamare l'attenzione del Governo sulla drammatica situazione del Sud Sudan, uno Stato scosso da instabilità, per lo più di origine interetnica, che si stanno ripercuotendo in modo drammatico sulla sopravvivenza della popolazione.

Nell'immediato, l'Italia faccia tutto il possibile affinché la crisi alimentare venga rapidamente superata. Inoltre, il Governo italiano si adoperi con tenacia affinché questo giovane Paese si incammini verso percorsi di pace e di sviluppo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le sarà probabilmente capitato di apprendere dalla cronaca - per la precisione da un servizio televisivo, mentre a questo punto ci saremmo già aspettati almeno una cronaca giudiziaria - alcuni aspetti quanto meno inquietanti. Signor Presidente, mi sto riferendo ai rapporti di chiaro conflitto di interesse che evidentemente esistono in Umbria, ma sono taciuti, in merito alla funzione del Presidente della Regione, Catiuscia Marini, nella sua qualità di vice commissario alla ricostruzione *post* sisma, e alla qualifica dalla stessa rivestita come dirigente in aspettativa nella società Cosp Tecno Service. Signor Presidente, l'altra sera abbiamo potuto apprendere, da un servizio televisivo della trasmissione «Le Iene», che il consorzio nazionale servizi (CNS) nel 2015 si è aggiudicato un appalto per 1,2 miliardi di euro per la costruzione di 18.000 delle famose casette, le stesse che in questi giorni non vengono ancora consegnate. Il Consiglio di Stato negli scorsi giorni ha condannato il CNS per aver manipolato, nel 2012, un appalto. Viene da dire che mancano i requisiti morali per poter partecipare ai successivi appalti, ma questa è un'altra vicenda.

Ciò che certamente balza all'occhio è come sia possibile che la presidente Marini non senta il conflitto di interessi che vige tra la sua figura, in quanto subcommissario alla ricostruzione - lo ribadisco - e la sua qualifica di dipendente di Cosp Tecno Service, subappaltatore del CNS per la costruzione delle casette e, aggiungo, anche come beneficiaria di un finanziamento in campagna elettorale da parte della stessa Cosp Tecno Service. C'è dunque un corto circuito evidente. Il Presidente della Regione prende finanziamenti in campagna elettorale dalla cooperativa di cui è dirigente in aspettativa e si trova poi ad essere anche - in questo caso per destino, ma dovrebbe fare una scelta di opportunità - subcommissario alla ricostruzione. C'è un corto circuito. Chiedo dunque al PD umbro: non sentite la puzza di questo corto circuito, visto che si stanno arrostendo i fili e la corrente sta facendo bruciare tutto?. E per convenienza dico: o lo fate voi, oppure ci penserà la magistratura, ma è opportuno che la presidente Marini si faccia da parte rispetto a questo evidente conflitto di interessi, che sta danneggiando i cittadini umbri, che non hanno un'adeguata *governance* della ricostruzione *post* terremoto.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, se io fossi fuoco, vorrei essere usato per illuminare il buio della caverna storiografica che ha messo un cappio alla gola di molte verità storiche taciute per paura istituzionale.

Se io fossi un ragazzo meridionale, mi interrogherei sul perché il Sud abbia il 50 per cento in meno di lavoro, servizi, infrastrutture, occasioni e speranze, sul perché per lavorare occorre emigrare lontano dalla propria terra e dai propri affetti.

Se fossi maggioranza, mi indignerei nel vedere che, a fronte di 71 progetti infrastrutturali da realizzare entro il 2020, solo due riguardano il Mezzogiorno. Matera è stata eletta capitale europea della cultura e non ha ancora una stazione ferroviaria, mentre da Napoli è ancora impossibile raggiungere in treno Bari senza doverlo cambiare, così come è impossibile che uno dei porti più importanti del mar Mediterraneo, come Gioia Tauro, non sia adeguatamente collegato alla rete ferroviaria.

Se fossi uno scrittore contemporaneo, avrei iniziato così il mio libro: «Non sapevo che durante l'annessione fecero al Sud quello che i nazisti fecero a Marzabotto. E cancellarono per sempre molti

paesi (come Gaeta, Casalduni, Auletta, Pontelandolfo) in operazioni antiterrorismo, come i *marines* in Iraq. Non sapevo che nelle rappresaglie si concesse libertà di stupro sulle donne meridionali, come nei Balcani durante il conflitto etnico. Ignoravo che i *conquistadores* ebbero diritto di saccheggio nelle città meridionali, come i lanzichenecchi a Roma». Ma lo scrittore Pino Aprile mi ha preceduto.

Se fossi di sinistra, direi che «si trattò di una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l'Italia meridionale e le isole, crocifiggendo, squartando, seppellendo vivi contadini poveri che scrittori salariati tentarono di infamare col marchio di briganti», ma Gramsci mi ha preceduto.

Se fossi di destra, direi che «la guerra contro il brigantaggio costò più morti di tutti quelli del Risorgimento», ma Montanelli mi ha preceduto.

Se io fossi stato un garibaldino, verrei qui a dirvi che «gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono stati incommensurabili», ma Garibaldi mi ha preceduto.

Se io fossi stato un Presidente della Repubblica, avrei tuonato «è giusto ricordare come sia nata l'Italia unita. Per stare assieme è necessaria questa consapevolezza e sanare antiche ferite. Si può fare ciò solo se ricordiamo pagine di autentica sofferenza come quelle vissute da Gaeta e in modo drammatico anche da altre comunità», ma Giorgio Napolitano mi ha preceduto.

Se io fossi un consigliere regionale, depositerei una mozione per ricordare i «martiri meridionali dimenticati del Risorgimento», ma i colleghi del Movimento 5 Stelle delle Regioni Campania, Puglia, Molise, Basilicata e Abruzzo mi hanno preceduto.

Se io fossi qui in Senato, affermerei che il tempo è maturo per fare una riflessione e analizzare cosa accadde alle popolazioni civili meridionali e quanto ancora ci costa il nostro presente. *(Applausi del senatore Candiani)*. Nei testi scolastici si fa appena un accenno a ciò, nonostante oggi abbiamo fonti sufficienti per onorare la verità. Verità, solo questo chiediamo. Come disse un grande uomo: per amore del mio popolo, non tacerò! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, su un tema così rilevante dal punto di vista storico servirebbe un convegno, più che un intervento di fine seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 1° marzo 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 1° marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,58)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (**2583**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Ambito di applicazione)

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a

parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.
EMENDAMENTI
1.100
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
1.101
MALAN, RIZZOTTI
Respinto
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:«nei casi e nelle modalità previste dalla presente legge».
1.102
MALAN, RIZZOTTI
Respinto
Sopprimere il comma 2.
1.103
CALDEROLI, VOLPI
Id. em. 1.102
Sopprimere il comma 2.
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
2.100
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.101
CALDEROLI, VOLPI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per minore straniero non accompagnato si intende il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide di cui sia accertata l'età inferiore agli anni diciotto che si trova nel territorio nazionale per aver formalizzato domanda di protezione internazionale privo di assistenza e di rappresentanza legale in base alle leggi dell'ordinamento italiano».
2.102
MALAN, RIZZOTTI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «giurisdizione italiana,» inserire le seguenti: «per tutto il tempo in cui è».
2.103

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «privo» con le seguenti parole: «di cui sia preventivamente accertata la mancanza».

2.104

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da «e di rappresentanza» a «italiano» con le seguenti parole: «da parte di familiari o di altri adulti per lui responsabili in base alla legge o agli usi e finchè non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile».

2.105

CALDEROLI, VOLPI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.105

Al comma 1, dopo le parole:«ordinamento italiano» aggiungere le seguenti: «successivamente all'esito negativo delle procedure per il ricongiungimento familiare nei paesi di origine o in altro paese europeo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013».

G2.105 (già em. 2.105)

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2583,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.105.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Divieto di respingimento)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«*1-bis.* In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*1.* Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

EMENDAMENTI

3.100

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.101

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.102

MALAN, RIZZOTTI

Le parole da: «*Al comma*» a: «*lettera* a).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

3.103

CALDEROLI, VOLPI

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.104

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo in caso di specifica richiesta del minore stesso, sentita, ove possibile e se ritenuto opportuno, la famiglia o la rappresentanza diplomatica del paese di provenienza».

3.105

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo in caso di minore dall'età apparente superiore ai quattordici anni che tenga comportamento violento, ovvero formuli minacce e affermi il proposito di compiere reati».

3.106

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: «salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari».

3.107

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «non comporti un rischio» inserire le seguenti: «specifico e concreto».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINE DEL GIORNO

3.0.100

CALDEROLI, VOLPI

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Valutazione e determinazione del minore)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: "Per la valutazione dell'interesse superiore del minore" sono inserite le seguenti: ", da attuarsi attraverso procedure previste in apposite linee guida adottate dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari"».

G3.0.100 (già em. 3.0.100)

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2583,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.100.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;

b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».

EMENDAMENTI

4.100

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

MALAN

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sostituire la parola:* «destinate», *con la seguente:* «riservate» ;

b) *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

«*c)* dopo le parole: "nei princìpi di cui all'articolo 18", aggiungere le seguenti: "ed impedirne la sua dispersione";

d) dopo le parole: "Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza" sono inserite le seguenti: "il gestore della struttura assume la funzione di tutore provvisorio del minore"».

4.101

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «destinate», con la seguente: «adibite».

4.102

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.103

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis)* dopo le parole: "nei princìpi di cui all'articolo 18", aggiungere le seguenti: "ed impedirne la sua dispersione";

b-ter) dopo le parole: "Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza" sono inserite le seguenti: "il gestore della struttura assume la funzione di tutore provvisorio del minore"».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*. - *(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)*. - *1.* Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e

familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.100

CALDEROLI, VOLPI, CANDIANI (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.101

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis.» sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «del colloquio previsto dal comma 1», *con le seguenti:* «di apposito colloquio».

5.102

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «o all'autorità giudiziaria», inserire le seguenti: «o a qualsivoglia soggetto istituzionale deputato alla sua tutela».

5.103

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «o all'autorità giudiziaria», inserire le seguenti: «deputati alla sua tutela e assistenza».

5.104

MALAN, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», dopo le parole: «il personale qualificato della strutture di prima accoglienza», inserire le seguenti: «ove l'età del minore lo renda possibile».

5.4

MALAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis.» al comma 1, sostituire le parole: «dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori» con le seguenti: «delle Asl territorialmente competenti».

5.105

CALDEROLI, VOLPI

Id. em. 5.4

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis, comma l», sostituire le parole: «dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori» con le seguenti: «delle Asl territorialmente competenti».

5.106

CALDEROLI, VOLPI, CANDIANI (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1 sostituire le parole: «, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni» con «da un interprete».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo LN-*Aut*

5.107

CALDEROLI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «un colloquio con il», inserire le seguenti: «presunto».

5.6

MALAN

Le parole da: «*Al comma*» a: «di salute» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «un colloquio con il minore, volto ad», inserire le seguenti: «accertare lo stato di salute psicofisica del minore per garantire la necessaria primaria assistenza e la condizione di minore età,».

5.108

CALDEROLI, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «un colloquio con il minore, volto ad», inserire le seguenti: «accertare lo stato di salute del minore per garantire la necessaria primaria assistenza e la effettiva o possibile condizione di minore età, ad».

5.109

CALDEROLI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 19-bis» al comma 1, sostituire le parole: «alla sua protezione» con le seguenti: «anche ai fini dell'esperimento delle procedure per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 o nei paesi di origine».

5.7

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art.19-bis», comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al colloquio deve essere garantita la presenza di una unità multi disciplinare costituita presso le ASL e formata da un medico pediatra, uno psicologo dell'età evolutiva, un interprete, un mediatore culturale».

5.111

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore» con le seguenti: «Il personale qualificato di cui al comma 1, sotto la responsabilità del coordinatore responsabile del centro di prima accoglienza, ha il dovere di segnalare i casi in cui è dubbia la minore età asserita. In tali casi».

5.10

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: «o del tutore provvisorio se già nominato», con le seguenti: «se già nominato o il tutore provvisorio coincidente con il gestore del centro di prima accoglienza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art.19-*bis* comma 9», *sopprimere le parole:* «ove nominato».

5.112

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «o del tutore provvisorio se già nominato», con le seguenti: «se già nominato o il tutore provvisorio coincidente con il gestore del centro di prima accoglienza».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» *comma 9, opprimere le parole:* «ove nominato».

5.110

MALAN, RIZZOTTI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Nei casi di

dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore» con le seguenti: «Il personale qualificato di cui al comma 1, sotto la responsabilità del coordinatore responsabile del centro di prima accoglienza, ha il dovere di segnalare i casi in cui è dubbia la minore età asserita. In tali casi».

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*» al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «solo dopo che è stata garantita» *inserire le seguenti:* «, ove necessaria,».

5.110 (testo 2)

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «solo dopo che è stata garantita» inserire le seguenti: «, ove necessaria,».

5.113

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» al comma 3, secondo periodo in fine, dopo le parole: «autorità diplomatico-consolari» aggiungere le seguenti: «anche al fine di esperire nel più breve tempo le procedure per accertare la presenza di un familiare, di un adulto per esso responsabile, di un tutore già designato o da designarsi o di strutture di accoglienza nello Stato di origine ai fini del rimpatrio».

5.114

MALAN, RIZZOTTI

Al comma l, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «di protezione internazionale emerga» inserire la seguente: «anche».

5.115

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» al comma 3, al quarto periodo infine, dopo le parole: «autorità diplomaticoconsolare» aggiungere le seguenti: «e a supporto di tale decisione fornisca validi e fondati motivi».

5.116

MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis» dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le iniziative di cui al comma 1 ultimo periodo, possono includere, d'intesa con il paese di provenienza, la previsione di non applicare ai cittadini del paese stesso o da esso provenienti, il terzo e il quarto periodo del presente comma».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, aggiungere al termine del terzo e del quarto periodo le seguenti parole:* «, salvo quanto previsto al comma 3-*bis*».

5.12

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, l'unità multidisciplinare della Asi di cui al comma 1 del presente articolo, chiederà autorizzazione scritta al presunto minore per effettuare una idonea visita socio sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasi ve, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

5.117

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero non accompagnato, con il consenso del presunto minore verrà disposta una idonea visita socio sanitaria e tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero non accompagnato a sottoporsi alle indagini di cui al precedente comma fa venire meno la presunzione della minore età di cui al successivo comma 8 del presente articolo».

5.16

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il provvedimento deve essere notificato al tutore legale del minore il quale ha facoltà di impugnarlo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica dello stesso nelle forme di cui all'articolo 737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale per i Minorenni che emetterà un provvedimento entro il termine di 30 giorni. L'impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età non sospende automaticamente l'efficacia dello stesso né eventuali procedimenti giudizi ari pendenti in capo allo straniero salva diversa statuizione assunta, nelle more del procedimento di impugnazione, dal Tribunale adito».

5.118

CALDEROLI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il provvedimento deve essere notificato al tutore legale del minore il quale ha facoltà di impugnarlo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica dello stesso nelle forme di cui all'articolo 737 e ss. c.p.c. avanti al Tribunale per i Minorenni che emetterà un provvedimento entro il termine di 30 giorni. L'impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età non sospende automaticamente l'efficacia dello stesso né eventuali procedimenti giudizi ari pendenti in capo allo straniero salva diversa statuizione assunta, nelle more del procedimento di impugnazione, dal Tribunale adito».

G5.100

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce norme per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

ai fini dell'identificazione dei minori stranieri non accompagnati le autorità di pubblica sicurezza sono coadiuvate da mediatori culturali e, secondo norma di legge, dal tutore, o tutore provvisorio se già nominato;

in via generale l'articolo 379 del Codice civile stabilisce la gratuità dell'ufficio tutelare, ma anche la possibilità - da parte del giudice tutelare - di assegnare al tutore un'equa indennità;

considerato che:

un'insistita e diffusa assenza di compenso, sotto forma di indennità, rende spesso l'istituto tutelare un obbligo gravoso per coloro che vengono preposti e nominati a tale rilevante ufficio. Ciò naturalmente si riflette inevitabilmente sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di esercitare fruttuosamente e al meglio le misure di protezione in materia di minori stranieri non accompagnati, di cui alla presente legge;

valutato che:

non è infrequente che i sindaci si vedano costretti farsi carico in via sostitutiva dell'ufficio tutelare per arrivare a colmare ciò che - anche in relazione all'assenza di personale qualificato ed esperto in psicologia che coadiuvi le operazioni di identificazione e accoglienza - si configura come un vero e proprio vulnus nell'iter previsto del provvedimento in oggetto,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti affinché i tribunali - anche alla luce dell'importanza e della consistenza dell'impegno richiesto - possano disporre di adeguate risorse finalizzate all'assegnazione ai tutori di un'equa indennità per ottemperare al meglio e in modo conforme ai propri importanti doveri.

G5.101

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2583, recante Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce norme per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

studi recenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno evidenziato come in diversi Paesi dell'Unione europea, tra cui viene annoverata anche l'Italia, nelle procedure di identificazione di minori non accompagnati e di accertamento della relativa età anagrafica, tali valutazioni avvengono prevalentemente attraverso esami di tipo medico che - per natura e somministrazione - assumono carattere invasivo, seppure vengano eseguiti con la necessaria perizia e nel rispetto del minore;

considerato che:

tali prassi di frequente non tengono sufficientemente conto del precario equilibrio psico-fisico del bambino o del ragazzo, inevitabilmente affetto e condizionato da problematiche psicologiche spesso di origine traumatica, a causa del vissuto pregresso;

il personale che conduce i colloqui non è sempre formato adeguatamente sulle tecniche di intervista e ascolto dei minori non accompagnati, anche considerando che le modalità con cui vengono eseguite le indagini sullo sviluppo psico-sociale e cognitivo della persona non appaiono sempre omogenee;

valutato inoltre che:

tutto ciò inevitabilmente si riflette sulle esigenze di tutela e salvaguardia dell'integrità psico-fisica del minore, sulla qualità dell'accoglienza e sulla possibilità di ottimizzare l'impiego delle misure di protezione previste in materia;

al fine di scongiurare il rischio di aggravare ulteriormente il disagio ed evitare ulteriori traumi psicologici, nelle procedure di identificazione da parte delle autorità a ciò preposte, gli adempimenti in oggetto dovrebbero essere sempre compiuti con l'apporto professionale di uno psicologo dell'età evolutiva appositamente formato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché nelle procedure di identificazione e valutazione dell'età dei minori non accompagnati, anche al fine di non provocare ulteriori traumi alla persona, venga sempre garantita la presenza di psicologi dell'età evolutiva appositamente formati per tale genere di procedure.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2583 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminati gli emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.106, 9.103, 16.101, 19.101, 20.102, 20.0.100, 20.0.101, 20.0.102, 21.100 e 6.102.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 5.109.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2692:

sull'emendamento 1.102, identico all'emendamento 1.103, il senatore Sposetti avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Azzollini, Bertorotta, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Consiglio, Cuomo, D'Anna, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Di Maggio, D'Onghia, Fattorini, Formigoni, Gentile, Longo Eva, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Palermo, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Sangalli, Schifani, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Orellana e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Scilipoti Isgro', per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Ceroni, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La senatrice Anna Cinzia Bonfrisco ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Conservatori e Riformisti e di aderire al Gruppo Misto.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatori Bulgarelli Elisa, Mangili Giovanna, Lezzi Barbara, Montevecchi Michela, Nugnes Paola, Paglini Sara, Castaldi Gianluca, Airola Alberto, Lucidi Stefano, Scibona Marco, Cappelletti Enrico, Puglia Sergio, Fattori Elena, Bottici Laura, Donno Daniela, Santangelo Vincenzo, Girotto Gianni Pietro, Buccarella Maurizio, Moronese Vilma, Catalfo Nunzia, Cioffi Andrea, Martelli Carlo, Marton Bruno, Crimi Vito Claudio, Morra Nicola, Taverna Paola, Giarrusso Mario Michele

Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, concernenti l'eliminazione del principio del pareggio di bilancio (2715)

(presentato in data 28/2/2017);

senatori Albano Donatella, Favero Nicoletta, D'Adda Erica, Spilabotte Maria, Puppato Laura, Borioli Daniele Gaetano

Disposizioni in materia di polizia mortuaria, per l'abolizione dei diritti comunali nel trasporto funebre (2716)

(presentato in data 23/2/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mauro Mario

Misure urgenti per l'effettiva tutela degli appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze armate e al Corpo dei vigili del fuoco (2657)

previ pareri delle Commissioni 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 28/02/2017);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ichino Pietro ed altri

Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2669)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 28/02/2017);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Consiglio Nunziante, Sen. Divina Sergio
Riconoscimento agli effetti civili di festività religiose soppresse (2671)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 28/02/2017);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Dep. Nesci Dalila ed altri
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (2708)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
C.3113 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.3675);
(assegnato in data 28/02/2017);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Liuzzi Pietro, Sen. Bruni Francesco
Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale (2632)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/02/2017);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Buemi Enrico
Disposizioni in materia di trattenimento in servizio, a domanda, dei magistrati (2645)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 28/02/2017);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Bellot Raffaela ed altri
Introduzione nel codice penale del reato di sciacallaggio (2665)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 28/02/2017);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Maturani Giuseppina ed altri
Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati (2683)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/02/2017);
4ª Commissione permanente Difesa
Sen. Mauro Mario ed altri
Riconoscimento del servizio volontario civile prestato nell'organizzazione nordatlantica "Stay Behind Nets" (2650)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 28/02/2017);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Centinaio Gian Marco, Sen. Comaroli Silvana Andreina
Dichiarazione di monumento nazionale del Ponte della Becca in provincia di Pavia (2682)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 28/02/2017);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Angioni Ignazio ed altri
Modifica al comma 2 dell'articolo 126-bis del codice della strada (2678)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 28/02/2017);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Marinello Giuseppe Francesco Maria
Istituzione dell'assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS) (2690)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 28/02/2017);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Crosio Jonny ed altri
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti (2680)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 28/02/2017);
Commissioni 1° e 2° riunite
Sen. Calderoli Roberto
Disposizioni volte a contrastare i precetti religiosi e ideologici incompatibili con i principi costituzionali, l'ordinamento giuridico, la pubblica sicurezza e il benessere sociale della collettività (2533)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/02/2017);
Commissioni 1° e 2° riunite
Sen. Gambaro Adele ed altri
Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica (2688)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 28/02/2017);
Commissioni 6° e 10° riunite
Sen. Pezzopane Stefania ed altri
Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016 (2570)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/02/2017).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 4 del 30 gennaio 2017, sulla gestione finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. XLVI, n. 6).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Lo Giudice, Caleo, Bignami, Panizza, Orellana, Broglia, Lai, Scalia, Laniece, Del Barba, Angioni, Puppato, Spilabotte, Romano, Stefano Esposito, Ginetti, Battista, Pagliari, Giacobbe, Astorre, Gotor, Elena Ferrara e Borioli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07005 della senatrice Idem.

Mozioni

VOLPI, COMAROLI, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO - Il Senato,

premesso che:

la discriminazione salariale si verifica quando persone con lo stesso livello di istruzione e le stesse esperienze lavorative svolgono lavori simili, ma ricevono uno stipendio diverso. Qualunque sia il ruolo, in Italia sono le donne ad essere penalizzate;

a segnalare questa profonda asimmetria di genere è intervenuto l'Istat in un rapporto che dipinge un mondo del lavoro che parla prevalentemente al maschile, con uomini dagli stipendi maggiori rispetto alle colleghe;

sono, inoltre, sempre le donne a rimanere a casa per motivi legati alla famiglia: succede al 30 per cento delle madri e quasi a una su 4 delle *under* 65 (rispetto al 3 per cento degli uomini);

queste disuguaglianze di genere per l'Istat sono la causa delle disparità di trattamento pensionistico: le donne, infatti, sono la maggioranza dei pensionati (53 per cento) ma assorbono solo il 44 per cento dei 275.079 milioni di euro di spesa pensionistica. In altre parole, assegni "rosa" più bassi: resta sotto i 1.000 euro più della metà delle pensionate (rispetto a un terzo degli uomini) mentre il 15 per cento resta sotto la soglia dei 500 euro al mese;

i problemi di occupazione di molte donne arrivano alla nascita di un figlio, tanto che più della metà delle interruzioni di lavoro avvengono dopo la gravidanza con un *trend* in salita di donne occupate che, in corrispondenza della maternità, hanno lasciato o perso il lavoro. Dati alla mano, si parla di uscite prolungate di almeno 5 anni nel 60 per cento dei casi;

oltre ad avere piu? interruzioni per motivi familiari i percorsi lavorativi delle donne sono piu? spesso caratterizzati da lavori atipici. Solo il 61,5 per cento delle lavoratrici ha avuto un percorso *standard* (contro il 69 per cento dei colleghi), mentre si segnala un aumento del *part time* femminile e delle occupazioni irregolari "rosa";

non conta neppure quanto abbiano studiato: a parità di titolo di studio, il reddito medio di un uomo e di una donna sarà sempre a favore del polo maschile;

considerato che:

le donne entrano con più peso nei consigli di amministrazione delle società quotate ma pagano ancora dazio quando si tratta di monetizzare la loro professionalità in busta paga: in media, in Italia, incassano una retribuzione annua lorda di 26.725 euro, contro i 29.985 euro degli uomini: c'è un divario di 12,2 punti percentuali a favore dei primi e, specularmente, le donne guadagnano il 10,9 per cento in meno dei colleghi maschi;

è il dato medio nazionale italiano rilevato dall'osservatorio "JobPricing" che rilascia il "Gender gap report 2016", la panoramica completa sulle differenze di genere nel mercato del lavoro in Italia;

la questione economica si conferma il "tallone d'Achille" dell'uguaglianza tra i sessi: l'Italia è al 49° posto su 145 Paesi analizzati dal World economic forum nell'indice di disparità di genere, migliorando il 69° posto del 2014; ma per l'aspetto retributivo l'Italia è decisamente agli ultimi posti, anche se in risalita negli anni. Secondo il *report*, le donne sono aumentate sia tra i dirigenti che tra i quadri e sono oggi il 38 per cento degli occupati in posizioni manageriali, anche se continuano ad essere inquadrate in maggioranza come impiegate (58 per cento);

il *gender salary gap* più elevato si trova nel settore dei servizi, nella finanza in particolare, mentre nel settore di architettura e arredamento le donne guadagnano in media più degli uomini;

in questi casi, è tuttavia determinante la composizione occupazionale: la presenza femminile è molto ristretta;
altri dati, elaborati da Manageritalia in collaborazione con AstraRicerche, collocano l'Italia al 41° posto su 145 Paesi (22° in Europa su 45 Paesi) sul fronte delle pari opportunità: gli stereotipi socio-familiari resistono e il 71 per cento degli italiani ritiene che gli uomini siano meno competenti delle donne nello svolgimento dei compiti domestici e il 43 per cento crede che un padre debba anteporre la carriera al doversi occupare dei figli piccoli,
impegna il Governo ad adottare provvedimenti volti all'effettiva equiparazione del trattamento economico, a parità di mansioni, di uomini e donne nel mercato del lavoro del nostro Paese.
(1-00734)
MARINELLO, CONTE, DI GIACOMO, FORMIGONI, TORRISI, COLUCCI, MANCUSO, AIELLO, BILARDI, Luciano ROSSI - Il Senato,
premesso che:
in applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione europea, il decreto legislativo n. 215 del 2003 ha dato attuazione nel nostro ordinamento al "principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"; a tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, è stato costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, che deve garantire "parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica". L'ufficio, secondo il decreto, deve operare "in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità"; ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, l'UNAR è incardinato presso il Dipartimento per le pari opportunità;
a seguito del programma promosso dal Consiglio d'Europa "Combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", per l'attuazione e l'implementazione della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa CM/REC(2010)5, il 30 aprile 2013 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del Governo Monti con delega alle pari opportunità, Elsa Fornero, ha presentato la "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)";
il documento europeo contempla, in particolare, uno specifico punto strategico (4.1. "Asse educazione e istruzione") per proporre nelle scuole iniziative volte a consentire agli alunni l'elaborazione del processo di accettazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere;
la strategia nazionale è stata predisposta e coordinata dall'UNAR, avvalendosi di un gruppo nazionale di lavoro nominato con decreto direttoriale del 20 novembre 2012 e costituito principalmente da 29 associazioni omosessuali. In diversi atti di sindacato ispettivo, sono state a suo tempo osservate sia l'indebita estensione delle attività dell'UNAR, sia l'applicazione esorbitante ed unilaterale del principio di "autonomia", sia la violazione del principio di "imparzialità" da parte dell'UNAR stesso. Come è evidente dalla lettura del decreto, nessuna associazione familiare o associazione professionale dei docenti è stata coinvolta;
a giudizio dei proponenti, queste "alterazioni genetiche" delle finalità originarie dell'UNAR si sono dimostrate prodromiche di quanto accaduto nel corso degli anni tra il 2013 e il 2017. In ciascuno dei casi che seguono, l'UNAR ha talmente debordato dai propri ambiti operativi da assurgere all'evidenza mediatica, generando peraltro inutili polemiche politiche;
il 13 dicembre 2013 l'UNAR ha pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri il decalogo "Comunicare senza pregiudizi. Linee guida per i giornalisti italiani in materia di omofobia e transfobia", un documento senza precedenti, salvo che non si risalga al tempo delle "veline" del Ministero della cultura popolare in epoca fascista (Minculpop), nel quale si proponevano 10 obblighi posti in carico della stampa quando si tratta di argomenti LGBT: ad esempio, quando nelle trasmissioni radiotelevisive si parla di queste tematiche, il contradditorio non è necessario; è vietato parlare di "utero in affitto", espressione "dispregiativa" da sostituire con "gestazione di sostegno"; è vietato parlare di "matrimonio gay" da sostituire con "matrimonio tra persone dello stesso sesso"; è

vietato fotografare l'esibizionismo durante le manifestazioni "*gay pride*"; è necessario usare "particolare attenzione nella titolazione"; per fare un esempio, se un vescovo si dichiara contrario al "matrimonio" omosessuale, il titolo dovrebbe essere "Fedeli scandalizzati dal discorso omofobo del vescovo" e non "Il vescovo ricorda: la Chiesa non accetta il matrimonio omosessuale"; se un transessuale si sente donna il giornalista deve scrivere "la trans" e non "il trans"; questi sono solo alcuni dei "consigli " volti a non urtare le diverse sensibilità presenti nella fasce perbeniste della popolazione italiana;

nei primi mesi del 2014 è esplosa la polemica sulla pubblicazione di tre opuscoli dal titolo "Educare alla diversità a scuola", redatti a cura dell'UNAR, con il consueto gruppo di associazioni omosessuali e la collaborazione dell'istituto "Beck", nel cui sito, nella parte che riguarda l'omofobia, sono contenuti pesanti giudizi sulla religione cattolica e sul ruolo educativo della chiesa nella società. Il 16 febbraio il vice ministro *pro tempore* del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, con delega alle pari opportunità, ha dichiarato che "quel materiale didattico è stato realizzato senza che io ne fossi informata e senza nessun accordo con il MIUR" ed ha aggiunto che è stato l'UNAR ad autorizzare la diffusione dello stesso materiale (con il *logo* del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri) "senza che il direttore De Giorgi me ne desse alcuna informazione, né che io fossi a conoscenza degli esiti della ricerca, di cui del resto ignoravo addirittura l'esistenza". Anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca escludeva di essere stato messo a conoscenza dell'iniziativa UNAR. Dopo le polemiche, gli opuscoli sono stati ritirati. La spesa per la stampa di questi opuscoli, divenuti inutili, è stata di circa 30.000 euro;

a partire dal gennaio 2014, l'UNAR ha avviato una seria di comunicazioni alla stampa, dichiarando che, "nell'ambito delle attività di monitoraggio, prevenzione e contrasto delle discriminazioni di tipo etnico-razziale o religioso, oppure basate su condizioni personali quali la disabilità, l'orientamento sessuale e identità di genere, l'età o le convinzioni personali, ovvero di genere", si stava effettuando uno *screening* di quanto viene pubblicato dalla stampa (articoli, lettere, opinioni, editoriali, eccetera). Tale attività si risolveva nell'invio di schede, anche queste, ad avviso dei proponenti, modellate sulle "veline" del Minculpop, in cui sinteticamente sono elencati gli articoli in cui si ravvisano rilievi di tipo discriminatorio o comunque non corretti in base alla normativa comunitaria ed italiana vigenti ovvero alle regole deontologiche della professione giornalistica;

il culmine di tale attività si è raggiunto a fine agosto 2015, quando il direttore dell'UNAR Marco De Giorgi, travalicando i suoi poteri, ha inviato all'on. Meloni una lettera di censura, nella quale l'ha invitata a "voler considerare per il futuro l'opportunità di trasmettere alla collettività messaggi di diverso tenore", per aver espresso la propria preoccupazione riguardo al collegamento tra il massiccio afflusso di profughi e clandestini e i pericoli derivanti dalla diffusione del fondamentalismo islamico. Il Governo Renzi ha proceduto finalmente alla rimozione del direttore;

da ultimo, il 19 febbraio 2017, il programma televisivo "Le Iene" ha mostrato con immagini inequivocabili che cosa avviene realmente nei locali dell'Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale (ANDDOS), alla quale con bando UNAR del 4 novembre 2016 sono stati assegnati 55.000 euro su un totale di complessivi 999.274 euro, destinati a una serie di soggetti tra cui diverse associazioni Lgbt, quali Arcigay, Arcigay Roma, Arcilesbica Roma, Lista Lesbica italiana, MIT, Gay Center e altre. Secondo la trasmissione, presso l'ANDDOS avvengono vere e proprie orge e sono proposte prestazioni sessuali singole, multiple e a pagamento. Sempre secondo il citato servizio, Francesco Spano, direttore dell'UNAR, sarebbe socio della stessa associazione, con tessera del 18 marzo 2016, nonché legato alla stessa al punto da presenziare all'inaugurazione della nuova sede il 10 giugno 2016;

il 20 febbraio il direttore dell'UNAR si è dimesso, dichiarando "che si trattava di fondi non ancora erogati": una giustificazione priva di fondamento e che non sta in piedi, poiché già altri fondi sono stati stanziati in precedenza con bandi simili. In quello che si definisce "arcipelago gay" si è gridato al complotto: secondo alcuni si tratta della "soffiata" di altre associazioni omosessuali, escluse dalla ripartizione dei fondi. È appena il caso di osservare che tali goffi tentativi di autodifesa finiscono con

aggravare sia la vicenda, sia l'opinione che i cittadini si fanno del mondo omosessuale;
dalla lettura del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo, risulta chiaro che l'UNAR ha funzioni di supporto per le altre amministrazioni, tramite raccolta di dati, inchieste, segnalazioni ed emissione di pareri, o di promozione dei principi di parità tramite apposite campagne rivolte al pubblico, previa autorizzazione dell'organo politico controllante; non ha invece poteri di intervento diretto attuabili di propria iniziativa: dal 2013 la sfera d'azione e i poteri decisori si sono ampliati al di là del dovuto e si sono instaurate prassi e modalità operative del tutto anomale;
costituisce prova di questa arbitraria autonomia decisionale la vicenda del circolo di cultura omosessuale "Mario Mieli", che fa parte del "gruppo di lavoro" utilizzato dall'UNAR in più occasioni, e composto da 29 associazioni del mondo omosessuale e che è, con tutta probabilità, finanziato tramite i bandi UNAR. Tale circolo si ispira e prende il nome dal "filosofo" omosessuale Mario Mieli, morto suicida a 30 anni. Costui scriveva nel 1977 nella sua opera principale "Elementi di critica omosessuale": «Noi, sì, possiamo amare i bambini. Possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros, possiamo cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che profondono, possiamo fare l'amore con loro. Per questo la pederastia è tanto duramente condannata: essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la società invece, tramite la famiglia, traumatizza, edu-castra, nega, calando sul suo erotismo la griglia edipica… La pederastia, invece "è una freccia di libidine scagliata verso il feto"» (capitolo I, 8). La pedofilia e la pederastia sono intrecciate e dunque parte essenziale del pensiero di Mario Mieli, all'interno di un quadro dove, così come l'omosessualità e gli altri comportamenti, non costituiscono condotte da tollerare o da comprendere, ma un aspetto indispensabile all'emancipazione dell'individuo e della società; se si tolgono questi assunti dall'opera del "filosofo" scomparso a giudizio dei proponenti non resta quasi nulla;
la pericolosità di questa impostazione culturale di base del circolo Mario Mieli è stata fatta presente in più atti di sindacato ispettivo al Governo. Nel rispondere sulla questione (Aula Senato 3 dicembre 2015) all'interpellanza il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci ha dichiarato che: "a prescindere da quanto sostenuto da Mario Mieli in alcuni passaggi delle proprie opere, il circolo culturale si è sempre caratterizzato per attività volta all'affermazione della tutela dei diritti civili, non è mai stato coinvolto in casi di pedofilia, né risulta aver sostenuto la liceità di pratiche di tal genere";
correttamente è stato osservato che, trattandosi non di aforismi sparsi, ma di una costruzione culturale e ideologica complessa e coordinata, gli scritti di Mario Mieli vanno respinti in blocco o altrimenti devono ritenersi accettati in blocco da coloro che vi si ispirano. Esiste un "principio di precauzione" che viene regolarmente utilizzato dai Governi su questioni di tale delicatezza, proprio per evitare che successivamente si debba constatare che l'irreparabile è già accaduto;
peraltro, il circolo Mario Mieli è intervenuto anche in questi giorni dichiarando che: "l'attacco delle Iene (…) è un attacco a ciascuno di noi", e chiedendo contestualmente di non bloccare i fondi UNAR alle associazioni;
nel rispondere ad atti di sindacato ispettivo sull'origine e sull'entità degli oneri per il funzionamento e per l'attività dell'UNAR, il Governo ha risposto che: "le risorse relative al funzionamento dell'UNAR, comprese iniziative di sensibilizzazione, pubblicazioni, indagini e bandi pubblici, sono quantificate in via ordinaria nel limite massimo di spesa annuo di 2.035.357 euro [per il 2014], derivanti dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in ragione dell'esecuzione della direttiva 2000/43/CE" (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto presso l'Aula della Camera il 12 settembre 2014 all'interpellanza 2-00661) e che "La programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (...) pone in particolare risalto il principio del contrasto delle discriminazioni e della promozione delle pari opportunità (…) prevede l'attuazione del principio di contrasto e prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, sia attraverso un approccio di *mainstreaming* trasversale, sia attraverso la previsione di azioni positive di supporto ai cosiddetti *targe*t vulnerabili" (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio, il 24 dicembre 2014, in risposta all'interrogazione 4-02539 del sen. Lo Giudice);

a giudizio dei proponenti, tale "modello di copertura economica", del tutto labile e assolutamente distante da quella che dovrebbe essere una reale autorizzazione di spesa e un'effettiva imputazione contabile, deve ritenersi parte essenziale nelle degenerazioni esposte. Tramite "l'approccio di *mainstreaming* trasversale" e"azioni positive" non meglio definite, l'UNAR ha obiettivamente sperperato risorse che potevano essere meglio utilizzate, confidando nella sua "autonomia di giudizio"; d'altro canto, arginare la degenerazione della spesa a livello centrale, non esclude che tali rischi non continuino a persistere in sede locale. Ne è prova, anche in questo caso, una vicenda assurta all'evidenza mediatica e alla cronaca politica: sul profilo "Facebook" del "Cassero LGBT center" nel marzo 2015 è stata pubblicata, con l'intestazione "Venerdì credici - le foto -notte blasfema e scaramantica", una serie di foto che ritraevano persone in atteggiamenti osceni e pesantemente offensivi della religione cattolica, ben oltre il limite della blasfemia tollerabile e del cattivo gusto. Il centro Cassero era finanziato con soldi pubblici dal Comune di Bologna, di conseguenza i cittadini bolognesi hanno finanziato oscenità e blasfemia. Solo un'inchiesta giudiziaria ed un'azione politica insistente hanno ottenuto che i finanziamenti comunali, per ora, siano cessati. Ma non è detto che non riprendano, se non si introducono norme adeguate per il controllo dei trasferimenti pubblici ad associazioni di siffatta natura;

si osserva che i soggetti autori, a livello sia nazionale che locale, delle imprese evidenziate sono gli stessi che poi chiedono di sopprimere convenzioni o di tagliare i finanziamenti a istituzioni religiose cattoliche, per aver denunciato o ostacolato l'accesso della "teoria del *gender*" nelle nostre scuole, travestita da "lotta al bullismo" o "contrasto al femminicidio" e dichiarata pericolosa dallo stesso papa Francesco o anche solo per aver organizzato degli incontri sulla famiglia tradizionale;

in conclusione, si osserva come un ufficio nazionale antidiscriminazioni debba attentamente e obiettivamente valutare questi comportamenti a 360 gradi e a tutela di tutti; in sostanza, un ufficio antidiscriminazioni non può trasformarsi in un ufficio a tutela degli omosessuali; questa è palesemente una discriminazione inversa. Un ufficio con tali compiti dovrebbe agire ogniqualvolta si ravvisa una discriminazione, a tutela degli interessati, siano essi atei, ebrei, cristiani, musulmani, eterosessuali, omosessuali, bambini, uomini, donne, o delle più disparate etnie presenti al mondo. Analizzando le azioni messe in atto dall'UNAR ci si trova, ad avviso dei proponenti, dinanzi ad una distorsione consapevole delle finalità pubbliche per le quali era stato originariamente costituito,

impegna il Governo:

1) a sospendere i bandi dell'UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, per la concessione di finanziamenti a soggetti esterni, nonché qualsiasi altro finanziamento a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, nonché a presentare uno specifico disegno di legge di riforma dell'organismo che dovrà dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione europea sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

2) ad introdurre disposizioni che vincolino le erogazioni dell'UNAR a rigide procedure di verifica della qualificazione degli organismi finanziati, nonché dei programmi da svolgere e della loro rendicontazione;

3) ad intraprendere un'indagine sulle modalità di spesa dei fondi già erogati dall'UNAR, avviando, ove occorre, le attività di recupero delle somme che non risultino spese per gli obiettivi programmati e le conseguenti azioni per danno erariale;

4) a prevedere che tali procedure e verifiche siano estese alle analoghe attività esercitate dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti territoriali.

(1-00735)

Interrogazioni

PADUA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nella notte tra il 17 e 18 febbraio 2017, la ditta di trasporti "Caair" a Vittoria (Ragusa) è stata vittima di un vile attacco incendiario, che impone una riflessione critica ed attenta, oltre a una pronta risposta delle istituzioni, nazionali e locali (l'autista di uno dei 4 *tir* coinvolti nell'episodio è stato dichiarato

fuori pericolo di vita, ma le sue condizioni sono piuttosto gravi);
quanto accaduto rappresenta una vicenda molto grave, che deve spingere ciascun componente della comunità siciliana ed iblea a pretendere che la città e il mercato di Vittoria siano liberi da ogni tipo di condizionamento criminale o mafioso; c'è bisogno che lo Stato e le istituzioni locali intervengano al più presto, e in modo appropriato e coordinato, ripristinare il principio di legalità;
in tale contesto, si è svolta la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che, nell'attesa degli sviluppi delle indagini in corso sull'accaduto, ha predisposto maggiori misure di vigilanza e controllo;
tuttavia, a giudizio dell'interrogante serve un intervento sul mercato di Vittoria più incisivo, non relegato alle possibili azioni intraprese dagli enti locali;
ivi, infatti, i problemi non sono pochi e non possono essere sottaciuti: le vicende criminali susseguitesi negli ultimi anni denotano un palese peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro nel settore del commercio dell'ortofrutta, che per molto tempo ha rappresentato un avamposto di sviluppo e lavoro per l'intero Mezzogiorno (Vittoria è un mercato multilingue, poliforme e che guarda, per natura, non solo verso l'Italia, ma anche verso il Mediterraneo e il Nordafrica) e che non si può assolutamente permettere che sia interessato da intrusioni di stampo mafioso e criminale**;**
considerato, inoltre, che:
vi sono molti problemi su cui andrebbe posta attenzione come, per esempio, quello della contraffazione dei prodotti, che produce danni enormi, sia ai produttori onesti, che ai consumatori;
c'è anche urgenza, quindi, che lo Stato faccia sentire la propria presenza per combattere le infiltrazioni mafiose (o la concorrenza sleale di prodotti non italiani) e per aiutare coloro che alla fine cedono al ricatto delle mafie, magari 'oppressi' da una filiera articolata e complessa e sotto la scure di crisi economica, 'perpetua' e di un continuo ribasso dei prezzi dei prodotti;
in questo contesto, dove la competizione può spingersi fino all'estremo infrangendo ogni regola, può essere difficile districarsi, soprattutto in momenti di difficoltà economica, come quello odierno: per questo c'è necessità di un intervento strutturale ed organico che, oltre a combattere le infiltrazioni mafiose, valorizzi i produttori seri e onesti, che sono la maggior parte, contrastando con ogni mezzo i casi di un'illegalità che è, purtroppo, sempre più diffusa e che non si può assolutamente permettere che prenda il sopravvento nella filiera produttiva, in quella commerciale e nell'indotto, incuneandosi definitivamente nei gangli del mercato;
per tali ragioni, l'amministrazione centrale dello Stato, gli organi periferici e le amministrazioni territoriali (ma anche la magistratura e la stessa società civile) devono "fare sistema": la comune collaborazione è l'unico mezzo di contrasto, che può essere efficace per non lasciare il più grande mercato ortofrutticolo del Mezzogiorno in mano alla malavita organizzata;
vanno, in conclusione, aiutati i produttori onesti, vessati da anni di crisi e costretti sempre più all'angolo da chi si insinua, con modalità illegali, nei meccanismi di funzionamento e sviluppo del mercato di Vittoria, luogo in cui va ripristinato il rispetto della legalità nelle procedure di commercializzazione dei prodotti e nella formazione dei prezzi, oltrechè nei meccanismi di vendita, distribuzione e trasporto (ma, anche, nella condotta morale di tutti coloro che lavorano per il settore dell'ortofrutta),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, attivarsi al fine di adottare specifiche misure volte a garantire il completo ripristino della legalità all'interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria e per tutte le attività che gravitano attorno ad esso.
(3-03528)
MALAN - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per lo sport e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il 21 e 22 febbraio 2017 il sito "Primaonline" riportava che, a seguito dell'incontro tenutosi tra il ministro Luca Lotti e i rappresentanti delle agenzie di stampa italiane, il Governo avrebbe scelto di istruire un bando di gara europea per la fornitura allo Stato dei servizi di informazione delle agenzie di stampa;

senza un comunicato che l'annunciasse, proprio il 21 febbraio, il sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicava l'avviso di preinformazione della procedura di gara, nel quale si specifica che il bando stesso sarà pubblicato tra il 28 marzo e il 2 maggio prossimi;
se si dovesse percorrere la via della gara, l'ammontare del contratto obbligherebbe a una gara europea, in cui avrebbe gioco facile, ad esempio, "France Presse", monopolista francese, forte di un contributo governativo di 245 milioni, ben più di 12 volte quanto riceve l'Ansa, oppure la spagnola "Efe", altro colosso mondiale, o ancora la "Dpa" tedesca o l'agenzia austriaca "Apa", tutte avrebbero di fronte avversari italiani colpiti da anni di crisi endemica dell'intero settore;
come evidenziato dall'Autorità nazionale anticorruzione nel suo parere di luglio 2016, la particolarità del settore non obbliga alla gara per l'affidamento a più operatori economici, occorrendo, nel caso, un regolamento che preveda lotti separati di aggiudicazione o di utilizzare lo strumento dell'accordo quadro con piu? operatori economici;
secondo stime della FIEG (Federazione italiana editori giornali) le principali agenzie di stampa oggi danno lavoro a 2.350 persone di cui 830 assunti assunti stabilmente; poiché per quasi tutte il contratto di servizio con la Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce più del 40 per cento delle entrate annuali, la preoccupazione per la loro situazione lavorativa è molto forte,
si chiede di sapere:
se il Governo abbia valutato le possibili ripercussioni occupazionali e industriali di una gara europea che potrebbe consegnare ad agenzie di stampa francesi o altre non italiane un cospicuo finanziamento pubblico;
per quali ragioni ci sia un tale zelo per la gara d'appalto, a parere dell'interrogante non obbligatoria in questo caso, quando ogni giorno il ritardo, ormai quasi biennale, di pubblicazione del bando, obbligatorio per le norme italiane ed europee per il rinnovo della concessione dell'autostrada Torino-Piacenza comporta un danno per i cittadini di diverse centinaia di migliaia di euro.
(3-03529)
MICHELONI, DI BIAGIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la prima rete europea di notizie per diffusione (via satellite e via cavo) che trasmette in 13 lingue, "Euronews", nata nel 1993 con l'intento di creare un'opinione pubblica europea e scelta dall'Unione europea per supportarla nella missione di pubblico servizio, era sorta su iniziativa di 19 emittenti pubbliche europee, tra cui France Télévisions e la Rai, prime azioniste insieme a TVE e la televisione svizzera;
nel corso dei suoi 25 anni di vita, il canale televisivo d'informazione paneuropeo Euronews è stato finanziato con fondi pubblici, cioè almeno 300 milioni di euro. Una parte di questi sono stati erogati dallo Stato italiano tramite la RAI e tramite il contributo dell'Italia all'Unione europea. Malgrado questo immenso investimento, nell'ultimo decennio gli azionisti pubblici, fra cui la RAI, hanno cominciato a sfilarsi dal questo progetto televisivo ed anche l'Unione europea ha ridotto i suoi contributi;
negli ultimi 2 anni, la struttura di Euronews è profondamente cambiata. Gli azionisti fondatori si sono progressivamente sganciati e si sono avviati ad una partecipazione minoritaria;
il consorzio dell'emittente Euronews (gestito dalla società di diritto francese Euronews SA) ha venduto nel 2015 per 35 milioni di euro il 53 per cento del capitale al gruppo privato Mediaglobe Networks, controllato dal magnate Naguib Sawiris, CEO del gruppo Orascon Telecom Holding, già azionista di Wind;
questa operazione ha suscitato diverse critiche, poiché se ne deduce che l'intera rete di notizie è stata valutata circa 60 milioni di euro, mentre Eurosport (l'equivalente nel settore dello sport) è stata venduta nel 2015 con una stima di 1 miliardo di euro;
rilevato che:
in un contesto molto difficile nel settore dei *media*, con una raccolta pubblicitaria al ribasso e il

disimpegno finanziario dei soci fondatori, si è aperta l'opportunità per l'ingresso della NBC (National broadcasting company), che in queste ore è diventato il secondo azionista privato di Euronews, con il suo 25 per cento di capitale e una spesa di 30 milioni di euro;
per preparare questa cessione, la direzione aziendale ha varato un piano di ristrutturazione del canale paneuropeo, volto a ridurre la forza lavoro giornalistica e a cambiare sostanzialmente il contratto di lavoro. Oltre al già deciso smantellamento dell'*équipe* ucraina, col conseguente licenziamento di quasi tutti i giornalisti ucraini, il piano prevede un forte ridimensionamento dei servizi in lingua iraniana, araba e turca, destinati a scomparire dagli schermi televisivi, oltre a riduzioni di organico per i giornalisti delle altre 9 lingue, redazione italiana inclusa;
considerato che:
tale progetto di ristrutturazione sta vanificando l'intento paneuropeo dei servizi pubblici fondatori, tra i quali la RAI, capofila e guida, con il primo direttore generale e presidente di Euronews, Massimo Fichera (dal 1992 al 1996), colpendo mortalmente la missione di interesse pubblico europeo del canale, su cui peraltro l'Italia ha investito per promuovere il sistema paese, la visione europea dell'Italia e degli altri Paesi *partner* dell'UE e l'italiano come lingua fondamentale dell'Unione europea;
l'*équipe* italiana di Euronews, forte di una ventina di giornalisti, rappresenta la più grande redazione italiana all'estero, importantissima testa di ponte per esprimere e rappresentare all'Europa e ai Paesi riceventi il segnale dell'emittente (si pensi alla Turchia, a tutto il Sud del Mediterraneo e parte del Medio Oriente) cosa sia davvero l'Italia;
sarebbe inammissibile ad avviso degli interroganti, che la RAI e gli altri servizi pubblici *partner* si trasformino in foglie di fico, anche in sede europea, perché alla fine la distribuzione dei fondi pubblici andrà a beneficio di un concorrente extra-europeo (NBC) anziché delle Tv pubbliche e private europee,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga di dover intervenire, per quanto di competenza, presso la RAI, ancora parte importante, ma oggi evidentemente declinante rispetto alle decisioni strategiche di Euronews, per sapere come intenda tutelare il patrimonio aziendale e i suoi valori, rappresentati anche dai giornalisti italiani di Euronews, che, peraltro, non sono un corpo professionale esterno, ma di fatto una risorsa di cui la RAI deve farsi carico, intanto per impedire la cancellazione inaccettabile di presenze italiane in Euronews, e comunque di una realtà da considerare un valore, che il servizio pubblico italiano deve tutelare nell'interesse suo e del Paese;
se non ritenga di dover intervenire, anche in sede europea, considerato che il maggior singolo finanziatore di Euronews oggi è la Commissione europea, la quale eroga fondi pubblici all'emittente solo in quanto espressione di servizi pubblici dell'Europa.
(3-03531)

STEFANO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
con decreto direttoriale n. 84 del 2 marzo 2012, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attivava 2 linee di intervento, una rivolta alla presentazione di idee progettuali per le "smart cities and communities" e l'altra per "progetti di innovazione sociale", con l'obiettivo di sostenere le attività di ricerca e innovazione nelle 4 Regioni dell'obiettivo "Convergenza" (Puglia, Calabria, Sicilia e Campania) e per farle diventare motore dello sviluppo sociale e economico del nostro Paese;
con decreto direttoriale del 5 luglio 2012 (Avviso per la presentazione di idee progettuali per smart cities and communities and social innovation) il Ministero assegnava 655,5 milioni di euro per lo sviluppo di città intelligenti su tutto il territorio nazionale e per progetti di innovazione sociale presentati da giovani di età non superiore ai 30 anni;
il decreto fissava al 7 dicembre 2012 il termine per la presentazione delle idee progettuali *social innovation*;
il decreto direttoriale del 7 dicembre 2012 prorogava il termine al 31 gennaio 2013; termine a sua volta nuovamente prorogato al 28 febbraio 2013 con il decreto direttoriale del 31 gennaio 2013, n. 186, in ragione della difficoltà nell'individuazione di esperti internazionali da coinvolgere nelle attività di

valutazione;
con decreto direttoriale n. 370 del 28 febbraio 2013, il Ministero approvava l'elenco delle idee progettuali che avevano superato la valutazione degli esperti fissando al 5 aprile 2013 il termine ultimo per la presentazione dei progetti esecutivi;
con decreto direttoriale n. 468 del 14 marzo 2013, il Ministero procedeva all'annullamento e alla sostituzione delle graduatorie delle idee progettuali in seguito al riscontro di errori materiali negli atti valutativi rilasciati dagli esperti e fissava pertanto un nuovo termine per la presentazione dei progetti esecutivi al 30 aprile 2013;
con decreto direttoriale n. 2057 del 31 ottobre 2013, il Ministero approvava definitivamente la graduatoria dei progetti esecutivi;
a seguito dell'approvazione della graduatoria, esperti tecnico-scientifici nominati dal Ministero hanno effettuato una serie di incontri con i rappresentanti dei vari progetti approvati per l'acquisizione di ulteriore documentazione per finalizzare la valutazione;
con decreto direttoriale n. 498 del 13 febbraio 2014, il Ministero ha proceduto con l'approvazione definitiva della graduatoria dei progetti e ha rinviato ad apposti decreti la disposizione dell'impegno finanziario per ciascun progetto approvato;
molti dei giovani che hanno ottenuto il finanziamento, dopo il pagamento dei primi stati di avanzamento lavori (SAL), non hanno più ricevuto finanziamenti a seguito della scelta di bloccare i finanziamenti da parte del Ministero a causa delle evidenze di irregolarità sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato riguardo alla procedura di assegnazione dei fondi. Da un lato, infatti, si palesa il rischio di risultare una forma illegittima di sostegno all'impresa agli occhi dell'Unione europea. Dall'altro, perché, per facilitare le procedure di pagamento, il Ministero aveva avocato a sé la proprietà dei beni mobili ed immobili legati ai progetti, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente che, riguardo all'acquisizione di beni di qualunque tipo, obbliga gli enti pubblici a ricorrere a bando della Consip;
il Ministro in indirizzo recentemente in una nota ha riferito che «a breve i rappresentanti dei vincitori riceveranno una proposta emendativa e nel frattempo sarà istituito un tavolo tecnico per individuare i provvedimenti necessari per una corretta e il più possibile rapida gestione della fase conclusiva del bando»;
trattandosi di progetti di ricerca innovativi, il tempo è un elemento tanto prezioso quanto dirimente, poiché la concorrenza svilisce la validità stessa dei progetti;
il bando impone inoltre di non avere un contratto di lavoro, se non con un numero esiguo di ore, parallelo a quello della sperimentazione, per cui i ricercatori risultati vincenti di questo bando non possono essere assunti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non ritenga di dover sollecitare l'emanazione dei decreti di finanziamento e il relativo stanziamento dell'impegno finanziario per ciascun progetto approvato;
se, e con quale tempistica, intenda comunque risolvere le criticità evidenziate.
(3-03532)

MALAN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riveste un ruolo fondamentale nel settore delle concessioni autostradali; ad esso spetta il compito di difendere gli interessi dello Stato rispetto alle agguerrite controparti private su partite miliardarie;
l'entità del valore di subentro per le concessioni scadute, ad esempio, ordinariamente di centinaia di milioni di euro, dipende dalle valutazioni di dirigenti e funzionari del Ministero sui lavori effettuati dai concessionari: se rientrano nella manutenzione ordinaria, o comunque nella convenzione, sono solo un onere per questi ultimi, se invece sono considerati straordinari vanno ad incrementare la somma, che a fine concessione sarà loro liquidata; tale valore, ad esempio, è stato determinato nel 2014 in 260

milioni per la A21 Piacenza-Cremona-Brescia e in 410 milioni per l'autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno;

nel corso degli anni, nella gestione delle concessioni autostradali sono emerse, ad avviso dell'interrogante, non poche anomalie nelle quali le strutture del Ministero in indirizzo sono state protagoniste o comunque coinvolte; ad esempio:

le consultazioni con gli interessati che si desumono dai giornali dell'epoca, avvenute dall'inizio di agosto al 13 settembre 2014, al fine di redigere i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (detto "sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, quantomeno al fine di sondarne la disponibilità a nuovi investimenti e arrivare alla stima, contenuta nel comunicato di Palazzo Chigi del 29 agosto 2014 (cioè prima del decreto stesso) in 12 miliardi e 200 milioni di euro; il comunicato, analogo a quello pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e l'intervista del Presidente del Consiglio dei ministri, concessa il 3 settembre a "Il Sole-24 ore", chiarivano che tale disposizione avrebbe consentito di prorogare la scadenza delle concessioni eguagliandola a quella più lontana nel tempo fra quelle delle tratte connesse; su tale disposizione, palesemente contraria alle normative europee, si erano espresse negativamente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per bocca del suo presidente, l'Autorità nazionale anticorruzione, e altri organismi; nell'interrogazione 3-01799, pubblicata il 19 marzo 2015 e rimasta senza risposta, si chiedeva chi avesse curato i contatti con i beneficiari del decreto e in che modo tali contatti avessero influenzato la stesura del provvedimento; la proroga di oltre 2 anni concessa alla società A4 per presentare il progetto definitivo dell'autostrada Valdastico Nord, termine inizialmente fissato al 30 giugno 2013 con atto del Governo, sul quale le competenti Commissioni di Senato e Camera furono chiamate ad esprimere un parere, che nel secondo caso è stato peraltro contrario, e poi due volte spostato, alla fine al 31 dicembre 2015, con atti tuttora misteriosi e misteriosamente sottratti al parere parlamentare; con le interrogazioni 3-02216, pubblicata il 23 settembre 2015 e 3-02533, pubblicata il 28 gennaio 2016, si chiedeva chi, come, quando e perché avesse autorizzato tali proroghe; dopo molte sollecitazioni, il 23 giugno 2016, il Governo, per bocca del sottosegretario di Stato, Del Basso De Caro rispondeva, ma al riguardo riferiva soltanto che il termine "era stato successivamente prorogato al 30 giugno 2015", in accordo con i competenti uffici della Commissione europea, senza dire né quando, né con quale tipo di atto né chi fosse responsabile di tale atto, cioè in pratica non rispondendo;

di fronte al muro di gomma del Governo, per individuare il misterioso responsabile di tale atto, l'interrogante si avvaleva di ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990 sull'accesso ai documenti amministrativi; trascorsi inutilmente i 30 giorni stabiliti dalla legge, l'interrogante si è rivolto alla commissione competente in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, con decisione del 16 giugno 2016, negava l'accesso, in quanto lo scrivente non sarebbe titolare del diritto, ai sensi della stessa legge, affermando che «i tradizionali strumenti per l'acquisizione di elementi informativi da parte del Parlamento nei confronti del Governo e dell'amministrazione, sono gli atti di sindacato ispettivo... disciplinati nei regolamenti parlamentari»; entrato in vigore il decreto legislativo n. 97 del 2016, l'interrogante, il 6 luglio, presentava ricorso, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di accesso civico, come modificato dal citato decreto n. 97 del 2016; dopo un lungo e grottesco rimpallo di responsabilità, descritto nell'interrogazione 4-06775, pubblicata il 21 dicembre 2016, finora senza risposta, nessun riscontro giungeva da alcuno dei numerosi soggetti interpellati all'interno del labirinto ministeriale;

sempre riguardo alla stessa autostrada, vi è anche la stranezza per cui, nonostante le proroghe misteriosamente concesse, il progetto della Valdastico Nord, in funzione del quale nel 2007 era stata concessa la proroga della concessione, condizione posta dagli organismi europei, non è mai stato presentato, eppure il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto la convenzione valida e non ha neppure aggiornato il piano finanziario, come invece espressamente previsto dalla convenzione del 2007; in sostanza, il concessionario risparmia la spesa per la costruzione della nuova tratta, ma incassa come se la costruisse;

ancora sulla A4 ci sarebbe una ulteriore anomalia, gestita dagli uffici ministeriali: il concessionario della tratta aveva nel 2013 un debito di poste figurative pari a circa 175 milioni di euro; in altre parole, aveva incassato dai pedaggi 175 milioni più di quanto l'equilibrio del piano finanziario prevedesse; anziché procedere a un abbassamento immediato dei pedaggi per restituire agli automobilisti quanto è stato loro sottratto, è stato concesso di spalmare la restituzione fino al 2026, lasciando gran parte di questo cospicuo capitale nelle casse del concessionario, concedendogli un beneficio, a spese degli utenti autostradali, di circa 24 milioni di euro in termini di interessi risparmiati; addirittura, con il 1° gennaio 2017, è stato concesso dal Ministero un aumento delle tariffe dell'1,62 per cento;

considerato infine che a quanto risulta all'interrogante:

sull'autostrada Asti-Cuneo, poi, ci sarebbe una lunga serie di anomalie che risale addirittura agli anni '90, quando ebbe luogo una notevole serie di inadempienze da parte del concessionario, in gran parte non rilevate da chi presso il Ministero doveva vigilare, ma dettagliatamente individuate dal Consiglio di Stato con il parere n. 487 del 10 maggio 2000: richieste di incremento dei finanziamenti pubblici di ben 840 miliardi di lire (a fronte dei 35 previsti nella convenzione), vicende penali in cui sono coinvolti, tra gli altri, soci ed amministratori della Satap, dubbi di legittimità della stessa convenzione aggiuntiva del 1990 con riferimento alla normativa comunitaria e altro ancora; il Consiglio di Stato notava come l'ente concedente, cioè l'Anas, "ha avviato una serie di iniziative, peraltro di segno e contenuto incerto, tese al rinnovo della convenzione (…) anche come strumento transattivo delle controversie in corso, non meglio specificate"; il Consiglio di Stato rilevava altresì che nel 2000 (a dieci anni dalla stipula dell'atto aggiuntivo per la realizzazione dell'opera) la società concessionaria aveva presentato solo 2 progetti esecutivi su 13; per tutte queste inadempienze, il Governo decise di annullare l'atto aggiuntivo del 1990, ma, si suppone per tenersi al riparo da controversie, premiò l'inadempiente concessionario con una proroga di ben 12 anni della lucrosissima autostrada Torino-Piacenza (circa 200 milioni di incassi all'anno), proroga che, peraltro, è ormai quasi scaduta e non si ha notizia dell'avvio della gara per il rinnovo della concessione, che dunque sarà nuovamente prorogata di fatto di almeno un anno e mezzo; incredibilmente, dopo tutte queste vicende, nel 2003, alla stessa società fu concesso di partecipare alla gara per la realizzazione della Asti-Cuneo, nonostante tutte le inadempienze precedenti, nonostante il rapporto fosse stato risolto con i 12 anni della Torino-Piacenza, nonostante i progetti, poi posti a base di gara, fossero stati approntati dalla stessa società, peraltro liquidata per la loro redazione con la bella somma di cento miliardi di lire; la gara, indetta nel 2003, fu assegnata operativamente solo nel 2008, per cause (secondo quanto riferito dall'amministratore delegato della società Asti-Cuneo in audizione al Senato) non riferibili al concessionario; tale ritardo ha contribuito a consentire al concessionario di modificare nella sostanza la convenzione rendendola di fatto enormemente meno onerosa rispetto agli impegni presi in sede di gara; ad esempio, dei 130 milioni che esso in sede di gara si era impegnato a versare, è stato consentito di conferirne solo 32,5; e mentre la parte onerosa dell'assegnazione si trascinava negli anni, l'Anas conferiva efficacemente i lotti già realizzati a spese pubbliche alla società concessionaria (costituita dal socio privato, che gestisce tutto quanto, e dall'Anas), che ne incassa subito i relativi pedaggi, assume parecchio personale e paga per avere a disposizione dal socio privato *software*, locali e attrezzature; partiti finalmente i lavori, i costi e i tempi proposti dal socio privato, sulla base dei quali aveva vinto la gara, andavano alle stelle, senza che il socio pubblico, Anas, ovvero sostanzialmente il Ministero delle infrastrutture e trasporti, mettesse in atto un efficace contenimento; vi sarebbero insomma una serie di decisioni e atteggiamenti anomali a favore del gestore della Asti-Cuneo, peraltro evidenziati nell'interrogazione 3-02828 pubblicata il 4 maggio 2016 e tuttora senza risposa da parte del Governo; la cosa continua anche oggi, quando il socio privato della società concessionaria non viene in nessun modo richiamato o sanzionato, nonostante il ritardo di anni nei lavori previsti, anzi: la mancata indizione della gara per il rinnovo della concessione sulla Torino-Piacenza sta regalando allo stesso soggetto esattamente ciò che aveva richiesto, cioè una proroga di fatto su questa lucrosa tratta, già nelle sue mani a seguito di precedenti anomalie sulla realizzazione dell'Asti-Cuneo;

ultima anomalia, l'incredibile episodio della fissazione di un aumento dei pedaggi sulle autostrade

Ativa per il 2017, nonostante la concessione sia scaduta il 31 agosto, abbia dato luogo a alti utili e un altissimo margine operativo lordo e traffico sia costantemente aumentato negli ultimi anni,
si chiede di sapere:
come valuti il Ministro in indirizzo l'attività di tutela degli interessi dello Stato e degli utenti autostradali realizzata dalla struttura del suo Ministero rispetto alla questione delle concessioni autostradali, e in particolare sulle seguenti questioni:
a) il proseguimento della concessione della Brescia-Padova in mancanza della realizzazione della Valdastico Nord, unico elemento che giustificava la proroga concessa nel 2007, senza la quale sarebbe stata bocciata dalla Commissione europea;
b) l'occultamento del nome, della data e delle circostanze della proroga del termine per la realizzazione dei progetti della stessa Valdastico Nord, sia di fronte alle numerose interrogazioni sia rispetto alle richieste di accesso agli atti amminstrativi e di accesso civico;
c) la concessione di aumenti dei pedaggi in misura spesso assai superiore all'inflazione;
d) la spalmatura decennale del grosso debito di poste figurative accumulatesi per l'autostrada Brescia-Padova;
e) l'azione svolta sulla realizzazione della Asti-Cuneo, la cui realizzazione è lontanissima dalla conclusione, a 27 anni dal primo affidamento dei lavori, mentre i costi a carico dello Stato e dell'utente sono già molto superiori al totale dei preventivi;
f) in particolare, la serie di benefici concessi al socio privato della società concessionaria dell'Asti-Cuneo;
g) l'aumento del pedaggio dell'Ativa per il 2017, nonostante la concessione sia scaduta;
se e come sia stata realizzata presso il Ministero la rotazione degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, la cui importanza è stata ribadita dall'ANAC nel piano anticorruzione del 2016, quale misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione, o se vi siano state figure per anni in posizione, o se vi siano state figure costantemente coinvolte nella gestione dei delicati rapporti cui si accenna nella presente interrogazione.
(3-03533)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BERNINI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
la danza è da sempre stata considerata "la madre di tutte le arti" grazie al suo ruolo di naturale strumento di comunicazione sin dall'antichità;
l'origine del balletto, così come è conosciuto in tutto il mondo, si deve proprio alle intuizioni che trovarono le prime applicazioni concrete già nel corso del '400 nelle principali corti italiane;
a conferma di una tradizione secolare, la danza ed il balletto hanno visto anche negli ultimi 2 secoli un continuo sviluppo e una generale affermazione della tradizione italiana. Una storia fatta quindi di eccellenze che è straordinariamente proseguita nel '900 con grandi *étoile* italiane, protagoniste a tutte i livelli della danza internazionale, e, ancora adesso, con danzatori che vengono invidiati all'Italia in tutto il mondo;
le 14 fondazioni lirico-sinfoniche si trovano, anche se con significativi distinguo, in una situazione di generale difficoltà economica e, per superare tale fase, appare assolutamente prioritario salvaguardarne l'inestimabile patrimonio culturale rappresentato dagli artisti e dalle maestranze, veri testimoni di una tradizione nazionale che ha sempre dimostrato di sapersi affermare a livello internazionale ai massimi livelli, pur in presenza di oggettive restrizioni finanziarie;
la chiusura del corpo di ballo dell'arena di Verona rappresenta, da un punto di vista non solo cronologico, l'ultima conferma del rischio di una generale agonia dell'intero comparto artistico italiano che non può certamente essere perpetrata nell'indifferenza delle istituzioni competenti;
gli esempi virtuosi non mancano: basti pensare a realtà come quelle in essere a Milano, Roma, Napoli e Palermo, dove c'è un notevole impulso verso le nuove produzioni, si valorizzano i ballerini, si

lanciano messaggi positivi all'intero mondo della danza italiana: dei veri e propri volani di economia virtuosa che non possono essere ignorati;
a fronte dei 4 corpi di ballo ancora in essere in Italia, in Germania se ne contano circa 50, mentre in Francia, considerando tutte le istituzioni attive sul territorio, ne risultano attivi quasi 100;
considerato che:
è la stessa normativa del settore, la legge n. 800 del 1967, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", a stabilire, all'articolo 18, che: "Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiori al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo";
oggi, invece, le fondazioni, che hanno smantellato i propri corpi di ballo, acquistano gli spettacoli di balletto dall'estero avvalendosi di veri e propri "pacchetti" pronti per l'uso; in tal modo si utilizzano le risorse provenienti dal Fondo unico per lo spettacolo per finanziare, senza più alcuna ragione o logica di reciprocità, corpi di ballo russi, francesi, americani e di svariate altre nazionalità;
sulla piattaforma *social* "change.org" tutti i cittadini italiani possono prendere visione di una petizione, redatta e promossa da operatori e artisti affermati del settore a livello nazionale e internazionale, rivolta, oltre che all'attenzione del Ministro in indirizzo, al Presidente della Repubblica, perché "nel più assoluto silenzio stanno chiudendo i Corpi di Ballo delle Fondazioni liriche che, per legge, sono sovvenzionate proprio per tutelare e incentivare la nostra tradizione culturale di Musica, Opera e Balletto";
la petizione, che in pochi giorni ha praticamente quasi raggiunto la significativa cifra di 15.000 adesioni spontanee, pone in evidenza come nel nostro Paese siano circa 1.400.000 (secondo le stime più affidabili) i giovani che praticano, ai vari livelli, la danza;
tenuto inoltre conto del fatto che, tra questi giovani, i migliori aspirano legittimamente ad avere uno sbocco lavorativo in grado di valorizzarne le qualità e le capacità apprese dopo un percorso formativo fatto di anni di studio, impegno e sacrifici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga accettabile la chiusura progressiva dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche, pur in presenza di programmazioni che ne prevedono, o dovrebbero prevederne, la presenza;
se l'utilizzo di corpi di ballo stranieri per far fronte alla programmazione in atto rappresenti realmente un'economia di scala e se, anche sulla base di quest'ultima valutazione, ne ritenga accettabile l'attuale inevitabile aumento;
quali iniziative concrete ritenga di assumere, al fine di invertire una tendenza che rischia di arrecare nel medio periodo un danno insanabile ad una delle tradizioni italiane più qualificanti e più riconosciute a livello mondiale.
(3-03530)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRAGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la legge 13 luglio 2015, n. 107, la "Buona scuola", ha disciplinato, dal comma 33 al 43 dell'articolo 1, i percorsi dell'alternanza scuola-lavoro, "al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti";
le disposizioni prevedono 400 ore da dedicare al progetto per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei, con la possibilità di svolgere tali attività anche durante la sospensione delle attività didattiche;
se, da un lato, risulta intuibile il legame con i percorsi formativi degli istituti tecnici e professionali, lo stesso non può dirsi per ciò che concerne i licei, data la difficoltà a sviluppare progetti coerenti con i programmi;
inoltre, è stata da subito segnalata l'inopportunità di un sistema che affida al solo dirigente scolastico la scelta delle imprese e degli enti pubblici e privati cui affidare lo svolgimento dei percorsi di alternanza,

senza la collaborazione degli altri soggetti che animano il mondo della scuola: genitori, insegnanti, alunni;
la mancata definizione di criteri volti a individuare nel dettaglio le modalità dei percorsi ha lasciato, tra l'altro, un eccessivo margine di manovra sia alle aziende che ai dirigenti: numerosi sono stati i casi di denuncia nel corso dell'ultimo anno circa la scarsa coerenza delle attività con i progetti formativi e le aspettative degli studenti;
particolare preoccupazione ha destato la scelta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di affidare anche all'azienda McDonald's la possibilità di organizzare i percorsi di alternanza. La società, per quanto di indubbio protagonismo in ambito economico, non sembra essere un modello virtuoso verso cui indirizzare gli studenti, essendo stata in qualche occasione al centro di denunce sull'inadeguatezza delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti;
appare dunque poco chiaro quale tipo di competenze si voglia sviluppare negli studenti: il rischio concreto è che l'alternanza scuola-lavoro si traduca in un periodo di preparazione alla precarietà e allo sfruttamento in cui lo studente, ad una lettura dei dati sulla disoccupazione giovanile, potrebbe trovarsi una volta concluso il percorso scolastico;
un elemento confermato dalle notizie degli ultimi giorni, con la pubblicazione di un elenco dei committenti che risultano aver maggiormente acquistato i *voucher* nel 2016, fornito dall'INPS: McDonald's risulta essere tra le aziende *leader* di questo meccanismo lavorativo, a giudizio dell'interrogante inumano;
i dati sull'utilizzo di *voucher* in Italia sono infatti drammatici: l'Osservatorio sul precariato dell'Inps ha calcolato come il numero di *voucher*, destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, venduti da gennaio a ottobre 2016, si attesti intorno ai 121,5 milioni, con un incremento del 32,5 per cento rispetto i primi 10 mesi del 2015: numeri inaccettabili, che demoliscono definitivamente qualsiasi prospettiva di un lavoro dignitoso, stabile e certo per milioni di cittadini, soprattutto giovani;
è quindi necessario un generico ripensamento sui percorsi di alternanza scuola-lavoro e un immediato intervento sulla questione della partecipazione dell'azienda McDonald's: gli studenti dovrebbero essere preparati a ricercare e pretendere, nel mondo lavorativo, un lavoro in linea con la loro preparazione e personalità, tutelato e con un'adeguata retribuzione, non rassegnandosi a formule di precariato e svalutazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato di quanto riportato;
se non intenda attivarsi per quanto di competenza per promuovere correzioni alle criticità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, come impostati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107;
se non intenda altresì intervenire nell'immediato per fare in modo che l'azienda McDonald's, alla luce dei dati sull'utilizzo dei *voucher*, venga esclusa dai percorsi di alternanza scuola-lavoro.
(4-07082)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da 16 anni, nel mese di maggio, nella città di Pisa, ha luogo una manifestazione denominata "Canapisa" che, oltre a propagandare l'uso libero delle sostanze stupefacenti, assume il carattere, a tratti, a parere dell'interrogante, dell'istigazione a delinquere;
tali eventi arrecano, ad avviso dell'interrogante, un grave danno d'immagine ed economico per la città, oltre a disagi per la pubblica circolazione;
nel corso della manifestazione, puntualmente autorizzata, si registrerebbero atti vandalici e diversi giovani verrebbero colti da malori per l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
inoltre, nel corso della sfilata, tra musica ad elevato volume e *slogan* istigatori, si commetterebbero diversi reati ed illeciti;
da notizie in possesso dell'interrogante, le forze dell'ordine sono costrette, miserevolmente, a subire ciò che, istituzionalmente, sarebbero chiamate a reprimere;
a partire dall'edizione 2016, sarebbe stata richiesta agli organizzatori della manifestazione la sottoscrizione di una polizza assicurativa, di modesto valore, per autorizzare la sfilata, che appare a

parere dell'interrogante come una sorta di trattativa tra lo Stato e i manifestanti;
considerato che:
l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo, 4-03996, presentato in data 19 maggio 2015, il quale ha ricevuto risposta il 17 novembre successivo, aveva già denunciato la vergognosa situazione, che si verifica ogni anno, nel corso dello svolgimento della manifestazione e, a tal proposito, il Governo aveva fornito risposte evasive;
l'interrogante, con precedente altro atto di sindacato ispettivo, 4-05847, pubblicato in data 19 maggio 2016, nella seduta n. 631, aveva nuovamente richiamato l'attenzione sui possibili rischi derivanti dalla reiterazione della manifestazione;
confermando i timori già espressi dall'interrogante, nel corso dello scorso anno, 5 persone sono state arrestate, diversi partecipanti sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti e 3 giovani finiti al pronto soccorso;
negli anni precedenti, sono state raccolte, da parte della cittadinanza, migliaia di firme, chiedendo che fosse vietata questa manifestazione per l'uso libero ed indiscriminato di sostanze stupefacenti;
da parte degli organizzatori è stata nuovamente richiesta, alle autorità competenti, l'autorizzazione per il 2017, la 17a edizione, in programma il 20 maggio;
attingendo alle informazioni, fornite dallo stesso comitato organizzatore sul proprio sito *internet*, anche in relazione alla prossima iniziativa, è più che lecito nutrire particolari dubbi circa la reiterazione di possibili condotte, in violazione della legge e in danno dell'ordine pubblico e della quiete sociale;
è prevista, infatti, la presenza di un numero che oscilla da 5.000 a 7.000 partecipanti, provenienti da tutta Italia, ai quali sintomaticamente il comitato organizzatore rivolge raccomandazioni del tipo: «Riduci il danno!… non bere superalcolici ed evita mix rischiosi!!!!!!!!»;
inoltre, la chiusura della manifestazione è prevista per le ore 24:00, di modo che il definitivo deflusso dei partecipanti durerà sino alle prime luci del giorno successivo;
in data 16 e 23 febbraio 2017, il Consiglio comunale di Pisa ha discusso ben 5 ordini del giorno sulla "Street parade" Canapisa e, in occasione dell'assise del 27 febbraio, è stata votata ed approvata una mozione che chiede di attivarsi presso le autorità competenti, perché vengano fatte pressioni sugli organizzatori, affinché già a partire dal 2017 l'evento possa svolgersi o in forme alternative più rispettose della città di Pisa o a rotazione in altri comuni, come richiesto dall'amministrazione comunale,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione relativa alla manifestazione "Canapisa", che ogni anno reca numerosi pericoli di ordine pubblico per cittadini, commercianti e turisti che visitano la città di Pisa;
per quali ragioni potrebbe essere autorizzata anche l'edizione 2017;
se non creda che le motivazioni addotte in passato dal vice Ministro dell'interno, per giustificare l'avvenuta autorizzazione della manifestazione, siano incompatibili con gli interventi effettuati da parte delle forze dell'ordine, confermati dallo stesso e avvenuti negli anni precedenti, cui si è fatto riferimento in premessa;
se non ritenga opportuno applicare il decreto sulla sicurezza urbana, per tutelare un'area su cui insistono musei, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, come, appunto, la città di Pisa.
(4-07083)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-03531, dei senatori Micheloni e Di Biagio, sulla rete europea Euronews;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03533, del senatore Malan, sulla gestione delle concessioni autostradali.

1.5.2.10. Seduta n. 781 (ant.) del 09/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

781a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 9 MARZO 2017
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente DI GIORGI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di anticipare l'esame del disegno di legge n. 2067 e connessi, in materia di modifica al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1844) ***Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di***

relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4*-bis*, 14*-bis*, 14*-ter*, 14*-quater *e 41*-bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416*-ter *del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416*-ter *del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(1922) ***D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(2457) ***BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***

*(Relazione orale)***(ore 9,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta del 27 settembre 2016 ha avuto luogo la replica del relatore, senatore Casson.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cucca.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, non è facile replicare a distanza di tanto tempo e in maniera così improvvisa. Credo però che alcune parole vadano spese rispetto a quanto emerso nel corso della discussione generale che si è svolta nella data da lei richiamata.

Lo farò in maniera molto schematica, riportandomi alle affermazioni di alcuni colleghi senatori che sono intervenuti. Mi riferisco in particolare agli interventi delle senatrici Stefani e Bisinella, che hanno parlato molto dell'inasprimento del quadro sanzionatorio, ritenendolo non rispondente alle esigenze di giustizia. Mi pare invece che il quadro risponda perfettamente a quelle esigenze. La richiesta di ampliare il campo della legittima difesa, avanzata dalla senatrice Stefani, mi sembra possa portare addirittura a conseguenze per qualche verso anche aberranti. Questi provvedimenti, infatti, lungi dal consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui ho parlato, vale a dire rispondere alle esigenze di giustizia, correrebbero il rischio di aprire la strada a situazioni da *Far West*. Viviamo fortunatamente in uno Stato di diritto ed è lo Stato stesso che provvede alla tutela dell'ordine pubblico; non è pertanto possibile consentire che sia il singolo cittadino a farsi giustizia da sé.

Il senatore Falanga nel suo intervento ha mosso l'obiezione che vi sarebbero molte parti destinate a essere riempite in forza di una delega in bianco contenuta nel provvedimento. Anche questo mi pare sia frutto di una lettura forse frettolosa del testo perché le deleghe, lungi dall'essere in bianco, sono anzi ben limitate e dovranno muoversi, attraverso i decreti, entro l'attività governativa con limiti ben definiti e molto precisi.

Il tema scottante di tutto il ragionamento fatto durante la discussione è stato quello della prescrizione. Pur su diversi versanti e con diverse visioni dell'argomento, ne hanno parlato le senatrici Nugnes e

Ricchiuti e i senatori Tosato e D'Anna. Devo precisare che - a mio parere - si è raggiunto un obiettivo molto importante: si è assicurata la giusta durata del processo e, con il regime delle sospensioni previsto nel provvedimento, si è assicurato anche che vengano evitati gli allungamenti strumentali dei tempi e la possibilità di non definire il processo entro termini rigorosamente stabiliti. Ripeto quindi che si è trattato di un tema molto scottante, oggetto di lunghissime discussioni, sul quale ritengo la Commissione abbia trovato il giusto equilibrio nel contemperare le opposte esigenze.

Non intendo neanche replicare a chi ha sostenuto che si tratta di una legge *ad personam* con riferimento al tema delle intercettazioni. È vero che fatti, ormai relativamente recenti, hanno contribuito a dare una risposta su quei temi, ma è assolutamente risibile affermare che è stata predisposta una legge *ad personam*; ciò è assolutamente assurdo. Tra le altre cose, si è parlato anche in tal caso di delega in bianco; ricordo invece che il testo, anche nel caso delle intercettazioni, contiene limiti molto precisi ed esaustivi entro i quali la delega dovrà essere esercitata.

Altrettanto risibile è l'osservazione secondo cui si è inteso legare le mani alle procure. Ritengo che questo tema non debba neanche essere preso in considerazione perché si è trattato di argomentazioni fuori da qualsiasi logica e, anzi, in numerose circostanze abbiamo dato risposte molto precise, che sono state, condivise, tra l'altro, dall'intera Commissione. Anche questi sono quindi argomenti più che altro strumentali e demagogici, con intenti esclusivamente di tipo populista, che vanno alla ricerca di una *captatio benevolentiae* da parte dell'elettorato.

Il senatore Mineo ha detto che del provvedimento in esame non si sarebbe discusso abbastanza. Francamente basterebbe leggere il Resoconto dei lavori in Commissione per smentire questa affermazione. Si è avuta infatti una discussione molto approfondita e, per questo motivo, nel corso della discussione generale, avevo ringraziato anche i colleghi dell'opposizione, che hanno offerto un contributo molto valido, tra l'altro con la presentazione di numerosi emendamenti, che sono stati discussi e, in molte circostanze, anche approvati, dopo un confronto serrato. Non mi pare che non si sia discusso abbastanza e, anzi, alcuni argomenti sono stati sviscerati, sulla base di un confronto serio e approfondito.

Per quanto riguarda le intercettazioni, si tratta di una tema scottante, che è stato oggetto di lunghe discussioni nel corso dei lavori della Commissione in sede referente. Francamente mi pare che l'accusa secondo cui si vuole in qualche maniera interferire con i lavori delle procure sia assolutamente infondata. Infatti, le attività di indagine vengono ampiamente cautelate e fatte salve e si tende semplicemente a rispondere all'esigenza, ampiamente manifestata a più riprese dalla cittadinanza, di offrire una maggiore tutela alla riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni di quelle persone che vengono casualmente coinvolte o che sono relative a fatti non rilevanti ai fini di giustizia. Anche in questo caso i criteri sono rigorosamente predefiniti. Sempre in quest'ambito si muove la regolamentazione, anch'essa auspicata da tempo, dell'utilizzo dei cosiddetti dispositivi *trojan*, di cui si è parlato a lungo, anche nella relazione introduttiva e poi nel corso della discussione generale.

Concludo affermando, quindi, che quella al nostro esame è un'ottima riforma, anche se affrontata con diversi atteggiamenti. D'altro canto, tutti i rappresentanti del mondo degli operatori del diritto concordano sul fatto che di questa riforma c'era effettivamente bisogno ed era quindi necessario affrontarla. Come sempre accade, non sarà certamente la riforma perfetta, ma è una riforma perfettibile. In ogni caso essa rappresenta un segnale fortissimo, che si vuole dare anche al mondo degli operatori del diritto, attraverso la trattazione di temi estremamente scottanti, di cui si è parlato per anni, che vengono finalmente regolamentati attraverso la legge delega al nostro esame. D'altro canto, con la riforma in esame si prosegue il cammino iniziato dal Governo, attraverso una serie di riforme già attuate: esso rappresenta infatti un ulteriore passo in questo senso, nel rispetto del programma dei Governi che si sono succeduti nel corso della presente legislatura.

È necessario sottolineare inoltre - anche se nel frattempo, da quando avevamo interrotto i lavori relativi al provvedimento in esame, il Governo ha fatto qualcosa in questo senso - che il provvedimento in esame produrrà gli effetti migliori ove si procederà a un idoneo potenziamento del sistema: mi riferisco ad esempio all'aumento del personale amministrativo, visto che tale settore soffre

di una notevole carenza di organico. Ribadisco comunque che sono stati già banditi concorsi per un numero importante di posti e altri ne sono stati annunciati dal Governo e altrettanto si sta facendo con i concorsi in magistratura, che finalmente vengono banditi in modo sistematico per un numero rilevante di posti. Grazie al potenziamento degli organici del personale amministrativo e della magistratura, la riforma in esame sarà in condizione di produrre i migliori effetti.

Vorrei infine fare una precisazione in relazione a un tema che è stato oggetto di molteplici discussioni in quest'ultimo periodo, ovvero il contenuto dell'articolo 12 del disegno di legge in esame sulla procedibilità a querela dei reati contro il patrimonio. Devo ribadire che nei lavori preparatori emerge in maniera inequivocabile che il riferimento ai reati contro il patrimonio è esclusivamente diretto nei confronti dei reati contro il patrimonio del sistema codicistico, ovvero quelli previsti dal codice penale, non facendosi alcun riferimento allo stesso genere di reati contemplati e previsti da norme contenute in leggi speciali. Anche questo era doveroso precisarlo perché rimanga agli atti dei lavori sul provvedimento.

Presidente, mi consenta infine - non ricordo se l'ho fatto in precedenza - di ringraziare tutti i colleghi della Commissione, ma anche il personale e i funzionari della Commissione, i dottori Cavallucci e Smurra e la dottoressa Annecchiarico, i quali, come sempre, hanno fornito un preziosissimo contributo per portare a termine i lavori travagliati ma molto approfonditi svolti dalla Commissione sul procedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, intendo intervenire per annunciare - come peraltro già fatto nell'ultima Conferenza dei Capigruppo - il deposito da parte del Governo, nella giornata di ieri, di un emendamento, il cui contenuto è a conoscenza di molti componenti della Commissione giustizia, ma che illustro molto brevemente per dare contezza all'Assemblea del suo contenuto.

È una proposta emendativa che interviene sull'attuale disciplina delle spese relative alle prestazioni, di cui all'articolo 5, comma 1), lettera *i-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sulle prestazioni obbligatorie rese dagli operatori di comunicazione e le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione.

Con l'emendamento si introducono norme per la riduzione delle spese sostenute in materia di prestazioni obbligatorie per le intercettazioni, ovviamente svolte su disposizione dell'autorità giudiziaria, con un obiettivo di risparmio pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe del vigente listino. Si prevede, altresì, la tipizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione per ridefinire correttamente le corrispondenti tariffe attraverso appositi decreti ministeriali. Si interviene sulla disciplina in materia di liquidazione delle spese di giustizia, di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, al fine di razionalizzare e ottimizzare la relativa gestione da parte degli uffici giudiziari. Infine, si prevede la tipizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione per ridefinire le corrispondenti tariffe a mezzo di un apposito decreto ministeriale, che dovrà rideterminarle, per ogni tipo di prestazione, in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato nel biennio precedente, all'esito del monitoraggio effettuato dal Ministero della giustizia.

In conclusione, dall'attuazione del provvedimento in esame si attendono risparmi di spesa che sono quantificabili in 10 milioni per il 2017, in 20 milioni per il 2018 e in 50 milioni per il 2019.

Ovviamente si affida la valutazione dell'emendamento alla competente Commissione giustizia.

PRESIDENTE. La Presidenza ammette l'emendamento e, nell'interesse della discussione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, dispone l'accantonamento e il rinvio dell'emendamento presentato dal Governo alla 2a Commissione permanente, che dovrà riferire in merito nella seduta pomeridiana di martedì 14 marzo.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero ringraziare il rappresentante del Governo per aver comunicato all'Assemblea che vi era stato un preannuncio dell'emendamento in Conferenza dei Capigruppo. Ciò rende finalmente intellegibile la decisione che ella, Presidente, ha assunto in merito all'inversione dell'ordine del giorno, che ci era sembrata *prima facie* un ennesimo atto autoritario del tutto svuotato di presupposti motivazionali, essendosi lei limitato a dire che, come il Regolamento le consente, il Presidente decide l'inversione dell'ordine del giorno.

Ora ci troviamo di fronte alla presentazione di un emendamento e a una sua decisione, nel totale silenzio dell'Assemblea, che potrebbe, per ipotesi, convenire completamente con il testo dell'emendamento e con il rinvio in Commissione. Presidente, mi consenta di dire che è una decisione del tutto ingiustificata perché, ove mai l'Assemblea si dovesse pronunciare fin da subito con un certo favore rispetto all'emendamento, questo non ne rallenterebbe la discussione; anzi, venendo incontro proprio all'inversione dell'ordine del giorno, la accelererebbe perché potremmo cominciare subito con l'illustrazione e la votazione degli emendamenti.

Allora perché accade tutto ciò? So che il Consiglio dei ministri ha già autorizzato l'apposizione del voto di fiducia. Immagino quindi che, in una ipocrita forma di rispetto della prassi, s'intenda tornare in Commissione per avere l'*okay* in Commissione e quindi porre la fiducia anche sulla parte relativa all'emendamento. D'altra parte, la scansione dei tempi che lei ha indicato - l'*iter* in Commissione si dovrebbe concludere entro martedì, se non ho capito male, sì da consentire il prosieguo del percorso di questo disegno di legge - mi sembra che deponga in tal senso.

Vorrei dire ai colleghi del Nuovo Centrodestra che l'apposizione del voto di fiducia su questo provvedimento significa che voi andrete a votare tutte le norme sulla prescrizione che avete fino ad ora osteggiato e che sono sostanzialmente la ragione del blocco di questo disegno di legge sia in Commissione che in Assemblea. Avete raggiunto i vostri accordi - me lo auguro per voi, ma certo non me lo auguro per il Paese - e il vostro stare abbarbicati alla maggioranza credo vi consentirà anche di votare quelle norme che avete osteggiato in tutta la vostra carriera politica e che - a dire la verità - non sono sintoniche con la vostra storia politica.

Signor Presidente, ci sono due problemi che intendo porre. Il primo è il seguente. *(Commenti del senatore Caliendo)*. Senatore Caliendo, la prego di stare sereno pure lei. Il che evidentemente non significa che non la voglio vedere o che non ci dovremmo vedere nella prossima legislatura. Questo sia chiaro.

Come dicevo, il primo problema è il seguente. L'emendamento è talmente complicato che necessita di un passaggio in Commissione per non affaticare l'*iter* di questo disegno di legge. Ciò significa che la Commissione dovrà essere impegnata giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì nella discussione di questo emendamento e poi nella predisposizione dei relativi emendamenti, essendo il presupposto del suo ragionamento tutto da dimostrare, ossia che vi è contrarietà da parte dell'Assemblea rispetto al varo di questo emendamento.

Signor Presidente, entro il 13 marzo, lunedì prossimo, la 2a Commissione e la 1a Commissione dovranno predisporre e depositare gli emendamenti relativi al provvedimento sull'immigrazione. Lei dirà: si lavorerà un po' di più e si prepareranno gli emendamenti. Lei può dire tutto questo, signor Presidente, se non vi fosse - ahimè - un piccolo precedente. Il Presidente della Commissione giustizia aveva inizialmente proposto il termine per gli emendamenti sul disegno di legge sul cognome dei figli, che sostanzialmente sembrerebbe essere molto meno complicato dell'emendamento presentato dal Governo. Ma quando abbiamo fatto presente al Presidente della Commissione giustizia che non poteva indicare il 13 di questo mese come termine per la presentazione degli emendamenti, perché vi sarebbe stata una sovrapposizione con il lavoro che avremmo dovuto svolgere con riferimento al disegno di legge sull'immigrazione, il presidente D'Ascola, con la sensibilità istituzionale che tutti noi gli riconosciamo, ha convenuto e ha spostato il termine per la presentazione degli emendamenti al 20 di questo mese.

Pertanto, non comprendo la ragione per la quale anche lei, signor Presidente, non debba dimostrare un'analoga sensibilità ovvero debba mantenere una decisione che si muove in netto contrasto con

quella del Presidente della Commissione giustizia.

Per quanto riguarda il secondo punto, signor Presidente, credo che lei abbia fatto riferimento all'articolo 111 del Regolamento.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Articolo 100, comma 11, del Regolamento.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Mi scusi. Mi viene suggerito articolo 100, comma 11, del Regolamento, per essere precisi. Ho fatto sostanzialmente una sintesi di tutto il discorso.

Signor Presidente, il mio suggeritore mi dice che nel Regolamento c'è scritto che il Presidente può accantonare e rinviare in Commissione l'articolo con il relativo emendamento. Nel caso di specie, lei rinvierebbe in Commissione solo l'emendamento, il che evidentemente suona anomalo sotto diversi profili. In primo luogo, da sempre il Governo ha presentato emendamenti in Assemblea; a volte, a seconda della sensibilità presidenziale, si è aperta una piccola stagione per i subemendamenti e l'iniziativa del Governo è stata tranquillamente assorbita all'interno dell'Assemblea. Immagino che tutto questo sia accaduto per facilitare l'*iter* del disegno di legge, per non trasmettere in Commissione quantomeno l'intero articolo.

La seconda anomalia, signor Presidente, è che lei così fa una valutazione sulla ammissibilità dei subemendamenti che - mi consenta - non le compete. Infatti, nel momento in cui l'emendamento va in Commissione, la decisione sulla ammissibilità spetta al Presidente della Commissione giustizia, il quale ben potrà - ad esempio - rendere ammissibili dei subemendamenti che, nel toccare l'emendamento del Governo, toccano anche altri elementi degli articoli. Lei non può escludere che vi possa essere una interconnessione tra l'emendamento presentato dal Governo e il testo dell'intero articolo che riguarda le intercettazioni telefoniche.

Conseguentemente, ove mai lei dovesse persistere nella sua decisione, la invito, signor Presidente, nel rispetto dei diritti di tutti, a immaginare un termine diverso da quello da lei indicato per la oggettiva impossibilità, già certificata dal presidente D'Ascola, di poter noi presentare emendamenti seri in termini utili, dopo il necessario approfondimento di un emendamento tanto complicato da indurre lei stesso a rimandare il testo in Commissione. Questa è la prima richiesta che rivolgo.

In secondo luogo, signor Presidente, se proprio lei vuole persistere nella sua decisione, le chiedo di trasmettere in Commissione l'intero articolo sulle intercettazioni telefoniche e non solo l'emendamento presentato dal Governo, non potendosi evidentemente immaginare che non vi sia interconnessione tra un emendamento all'articolo e l'articolo stesso. Infatti, se non vi fosse questa interconnessione, l'emendamento non sarebbe presentabile in quanto inammissibile per estraneità dell'oggetto.

Le mie due richieste, quindi, sono, in primo luogo, di concedere evidentemente un termine un po' più ragionevole per la discussione dell'emendamento e per la presentazione, l'illustrazione e il voto sugli emendamenti; in secondo luogo, di accantonare e trasmettere quantomeno l'intero articolo in Commissione.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, non voglio ripetere quanto già è stato esaustivamente asserito dal senatore Palma. Il primo punto, per la verità, attiene alla sua decisione.

Signor Presidente, lei ha disposto la diversa trattazione degli argomenti in quest'Assemblea sulla base di qualcosa che non si è compreso. Glielo consente il Regolamento, che prevede che il Presidente del Senato possa modificare la trattazione degli argomenti, così come possono farlo otto senatori, e, se il Presidente ritiene, mette in discussione la diversa trattazione.

Lei, per la verità, non ha ritenuto neanche di aprire una discussione sulla sua decisione. Io non riesco a immaginare una ragione per la quale possa disporre di anticipare l'esame di questo provvedimento rispetto a quello per il contrasto alla povertà. Mi pare, però, di capire che, al di là delle determinazioni del suo Ufficio e della sua Presidenza, vi siano intese e accordi con una parte politica di quest'Assemblea che a mio giudizio - me lo consenta, seppure con doveroso rispetto - possono porre qualche ombra sulla terzietà dell'Ufficio di Presidenza che lei autorevolmente presiede.

Come secondo punto, Presidente, il ministro per i rapporti con il Parlamento Finocchiaro ha presentato e illustrato un emendamento - ho chiesto di leggerlo, ma gli assistenti d'Aula mi dicono che non è stato ancora stampato - che attiene al tema dell'intercettazione. Mi pare di avere inteso che vi è una sostanziale necessità di risparmio della spesa e dei costi.

Ecco, il testo dell'emendamento mi è arrivato soltanto in questo momento.

PRESIDENTE. È stato fotocopiato. La stampa richiede un po' più di tempo.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Certamente, ma io lo leggo solo adesso.

Perché vi è la necessità che un senatore legga questo emendamento? Innanzitutto deve capire l'incidenza della proposta sull'intero articolo e sull'intero provvedimento, perché con un emendamento, un articolo possiamo creare squilibri nell'intero provvedimento. Quindi, come si fa a immaginare che un provvedimento ritorni in Commissione soltanto per l'esame di quel singolo emendamento?

Il senatore Palma ha segnalato la necessità che in Commissione venga rimessa la trattazione dell'intero articolo, ma non vi è, per la verità, la necessità di un'ulteriore segnalazione. La norma del Regolamento, infatti, non consente di rinviare il provvedimento in Commissione solo per l'esame di quell'emendamento, tant'è che, all'articolo 100, comma 11, del nostro Regolamento, si legge: «Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti», e non già quindi del singolo emendamento.

Ma quando avviene questo? Avviene - lo dice testualmente l'articolo 100 del Regolamento - «nell'interesse della discussione». Questa mattina la discussione non è ancora iniziata. Allora come si fa ad assumere una decisione che prevede che, all'esito della discussione, possa sorgere la necessità del rinvio in Commissione?

Perché si rinvia in Commissione? L'abbiamo capito tutti, non siamo sciocchi. Si rinvia in Commissione perché si esamini questo emendamento, lo si approvi eventualmente in Commissione, ritorni il provvedimento in Aula e sia posta la fiducia per far passare il pacchetto nel suo insieme, perché in esso vi è il tema scottante della prescrizione.

Non consento al relatore Cucca - non me ne voglia - di parlare di letture frettolose del provvedimento. Se vi è qualcuno che con la fretta pensa di risolvere questioni così delicate, questo non è il sottoscritto, ma sono proprio il relatore e la sua maggioranza.

Sul tema sono stato attento e vi sono state letture approfondite, tant'è vero - caro senatore Cucca - che sul tema della prescrizione avevo prospettato la soluzione. Non avete potuto dire di no alla previsione di inserire i reati contro la pubblica amministrazione in quel paniere che consente al capo dell'ufficio giudiziario di accelerare i relativi procedimenti. Non avete potuto dire di no ma, cadendo in ovvia contraddizione, dite di fare questi processi prima degli altri. Ciò non toglie, però, che il termine della prescrizione si allunghi: per un verso dite di farli subito e, per un altro, dite di non avere il tempo, con il rischio che si prescrivano.

Concludendo, un emendamento va visto, analizzato e studiato sotto il profilo della sua incidenza sull'intero provvedimento. Allora, la proposta del senatore Palma di rimandare in Commissione l'intero provvedimento mi sembra saggia, nell'interesse di chi vuole varare provvedimenti di legge che siano corretti anche sotto il profilo tecnico. Se invece si vogliono realizzare alchimie particolari per isolare una parte politica che compone questa maggioranza di Governo e zittirla con un voto di fiducia su un tema così delicato, a me pare che si stia compiendo una operazione alla quale lei, signor Presidente, non si può prestare.

Lei, signor Presidente, deve garantire la terzietà del suo ufficio e questa mattina non può disporre l'inversione dell'ordine del giorno e il ritorno del provvedimento in Commissione prima ancora della sua discussione, senza che un senatore abbia avuto la possibilità di leggerlo non così superficialmente - come probabilmente fa il senatore Cucca - ma approfonditamente, come - lo dico con molta umiltà - è solito fare il senatore Falanga. *(Applausi del senatore Milo)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sarò brevissimo: non ho compreso sulla base di quali elementi lei rimette questo provvedimento in Commissione. Le spiego.

Come sia lei che la ministra Finocchiaro ricorderete meglio di me, il testo dell'emendamento - non l'ho letto, ma per quello che ho capito - in gran parte corrisponde al testo presentato dal Centrodestra nella passata legislatura. Quando ero Sottosegretario, sulle intercettazioni presentai un testo molto simile, perché vi era centralizzazione degli acquisti o della possibilità di approvvigionamento. Detto questo, mi chiedo quale sia l'oggetto dello scontro odierno: è quello che il Partito Democratico fece contro quelle norme, dicendo che vi era una volontà di limitazione dei pubblici ministeri, oppure c'è un dibattito che non ha avuto riscontro in Parlamento? C'è stato forse qualche dibattito tra Partito Democratico e Nuovo Centrodestra o c'è stato un dibattito che a noi sfugge? Perché si torna in Commissione?

Vediamo prima questo emendamento, fissiamo un termine per la presentazione di subemendamenti in Assemblea. Che necessita c'è di andare in Commissione? Se dobbiamo tornare in Commissione, allora si esamini tutto l'articolo sulle intercettazioni. Non riesco a comprendere. Io non ho parlato con nessuno e nessuno mi ha spiegato le ragioni di tutto questo: devo fare dietrologia, fare un processo alle intenzioni, stabilire che probabilmente questo è un sotterfugio per mettere la fiducia? Non l'ho capito.

Signor Presidente, non si presti a una cosa del genere perché si tratta di una questione che ha affastellato il dibattito politico di tutta la passata legislatura: siamo arrivati a uno scontro all'interno del Parlamento. Addirittura il Partito Democratico accusava il centrodestra di voler limitare i poteri del pubblico ministero con una disposizione come questa. E oggi su cosa verte lo scontro? Non abbiamo nemmeno iniziato a discutere! Se, tra una settimana o dieci giorni, si dovesse discutere in Assemblea di questo emendamento del Governo e lei si dovesse accorgere che c'è un confronto serrato nel merito, allora, giustamente, decreterà il rinvio in Commissione; ma si deve iniziare a discuterne in Assemblea. Non sappiamo ancora se c'è o meno una necessità di approfondimento in Commissione; può anche darsi che non ci sia. Se, poi, lei, prescindendo da questa che mi sembra soltanto un'osservazione di buonsenso, volesse, per ragioni che sfuggono, magari per accordi al di fuori di quest'Aula, imporre un ritorno in Commissione, ci dia almeno la possibilità di ragionare in tempi che siano possibili, che la prossima settimana non consente.

Signora Ministro, io voglio dare tutta la collaborazione possibile, come ho fatto per ogni provvedimento legislativo, ma la prossima settimana non è assolutamente possibile esaminare questo tema se vogliamo fare emendamenti seri sul decreto-legge in materia di immigrazione e sul provvedimento sul cognome dei figli. Altrimenti significa prenderci in giro e fare finta di lavorare e noi questo non possiamo accettarlo.

Mi auguro che il Presidente, nella sua saggezza, voglia rendersi conto che questo è un atto di prevaricazione della maggioranza, perché non c'è stata alcuna discussione che possa legittimare un ritorno in Commissione.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Innanzitutto mi corre l'obbligo di ricordare che l'ultimo precedente di forzatura di modifica dell'ordine del giorno avvenne a fine luglio, quando il Presidente decise che dovevamo votare per mandare in carcere un nostro collega, il senatore Caridi, attualmente in carcere dalla fine di luglio (siamo a marzo: sono passati più di sette mesi). Naturalmente, la nostra decisione venne presa prima...

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la devo correggere: non «per mandare in carcere», ma «perché l'Assemblea decidesse se mandare o meno in carcere». Sia preciso.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Il Presidente ha cambiato l'ordine del giorno perché a fine luglio l'Assemblea decidesse e l'Assemblea ha deciso prima che il tribunale del riesame, a metà agosto, prendesse in esame la situazione. Quindi, abbiamo sicuramente influenzato e

condizionato la decisione del tribunale del riesame.

Ebbene, l'altro giorno - come sapete - la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordine di carcerazione per il collega Caridi. Vedremo come andrà a finire, ma mi preme ricordare che le accelerazioni e le forzature pongono questa Assemblea in un grande imbarazzo, come è accaduto davanti allo sviluppo di una situazione che poteva benissimo essere affrontata alla fine di agosto, quando il tribunale del riesame si sarebbe già pronunciato. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

PRESIDENTE. Guardi che è la Cassazione forse... Mi scusi se la interrompo, senatore, ma questo non è argomento del discorso che stiamo svolgendo.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Presidente, l'argomento si ripete questa mattina.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la prego di essere preciso nelle sue affermazioni.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Lei qui fa il Presidente del Senato e non il magistrato. Quindi, io come senatore...

PRESIDENTE. Neanche lei, però, fa il magistrato. E mi scusi se l'ho interrotta.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. No, io faccio il senatore che, davanti alla cronaca, se vuole, o alla storia denuncia situazioni che si sono verificate. Quando gli storici andranno a vedere come sia stato possibile privare della libertà personale un senatore, attraverso un meccanismo di anticipazione, daranno un loro giudizio. Queste, però, sono questioni politiche fondamentali di rapporto tra la libertà dei senatori e l'iniziativa dell'autorità giudiziaria. Anche in questo caso stiamo parlando di questioni come la prescrizione o le intercettazioni, sulle quali ci siamo soffermati più volte, e attraverso le quali si vuole imporre a un cittadino di sapere non se entro cinque, dieci o vent'anni sarà considerato innocente o colpevole, ma lo si porta a trenta, trentacinque anni.

Stiamo discutendo di un provvedimento che comporta per un cittadino accusato di un qualcosa all'età di trent'anni di arrivare fino ai sessantacinque anni senza che l'ordinamento sia in grado di dirgli se sia colpevole o innocente.

Se non sono cose importanti queste per la vita di un Paese, per un senso di giustizia che questo Paese deve avere! Poi, certo, leggiamo anche noi e rimaniamo allibiti che, in un caso di stupro conclamato ed evidente, in dieci o vent'anni non si riesca a portare a termine un processo, perché rimane incagliato fra il primo grado e l'appello. Forse ci sarà la responsabilità di qualcuno che, in vent'anni, non riesce a finire un processo! Ma non è che, portando a trentacinque anni la prescrizione, si risolve il problema. Questo è il contenuto del provvedimento che abbiamo alla nostra attenzione.

Per cinque anni ho fatto il mestiere di Ministro per i rapporti con il Parlamento e non è mai successo - andate a vedere gli atti - di assistere a forzature di questo tipo. Abbiamo in calendario provvedimenti assolutamente importanti, come hanno ricordato i colleghi: dobbiamo presentare gli emendamenti su un tema "marginale" come l'immigrazione, che è epocale, per arrivare in Aula a discutere in maniera esaustiva e informata sul tema; abbiamo poi un altro provvedimento per il quale avremmo dovuto spostare di qualche giorno il termine per la presentazione degli emendamenti; e oggi ci viene detto, per iniziativa presidenziale, che viene presentato un emendamento del Governo e, mentre esso viene distribuito, dobbiamo già decidere di mandarlo in Commissione di corsa, per poi rimandarlo in Aula, perché magari qualcuno ha fatto un accordo fuori dal Parlamento.

Non so poi il Nuovo Centrodestra, che aveva detto alla Camera che mai e poi mai, dopo l'aumento delle pene per i reati riguardanti la pubblica amministrazione e che comportano già subito il carcere, avrebbe accettato, dopo la forzatura del carcere subito, anche una prescrizione eterna, che accordo abbia fatto.

È evidente che questa è una cosa assolutamente importante, di cui le persone si accorgono solo quando tocca a loro. L'altro giorno era qui presente il collega Mannino che - se ricordate - fu arrestato nel 1994. Lo andai a trovare in carcere otto o nove mesi dopo e sembrava l'abate Faria; poi è stato assolto, poi è stato messo di nuovo sotto processo, poi è stato assolto di nuovo: siamo nel 2017 ed è ancora sotto processo; devono ancora finire le sue vicende giudiziarie. Sono passati venticinque anni e intanto

Ingroia è andato a fare quello che sta facendo e che leggiamo sui giornali. Se questo è un sistema che deve andare avanti così, c'è da essere veramente indignati per quello che si legge sui giornali rispetto a determinate situazioni.

Io denuncio queste cose, e magari le denuncio invano, ma è mio dovere farlo e, quindi, mi associo ai colleghi nell'oppormi al tipo di forzatura in atto.

LO MORO *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere invece un atteggiamento assolutamente favorevole, a parte il fatto che lei sta esercitando i suoi poteri, che sono determinati, e quindi prescinde dalle dichiarazioni di favore o di contrarietà.

Vorrei dire molto pacatamente ai colleghi che trovo fuori luogo questa discussione. Intanto l'emendamento in discussione riguarda non le intercettazioni, ma la razionalizzazione delle spese per le intercettazioni. E dico questo anche perché il tema non è estraneo al dibattito parlamentare: si è già svolto in questo Parlamento un dibattito sul tema, sono stati presentati emendamenti, e un emendamento mio e della collega Ricchiuti - ovviamente a nome del PD, in altri tempi - poneva il tema che oggi viene affrontato.

Non si può affrontare il tema delle intercettazioni parlando sempre dei termini e non anche di un altro tema, un problema assillante che viene spesso trascurato: quello delle spese. Si dice che c'è un abuso delle intercettazioni da parte dei magistrati, ma in realtà le tariffe sono differenziate a seconda degli uffici giudiziari. Oggi si interviene dunque per omogeneizzare e rendere uguali le tariffe nel Nord e nel Sud, in tutti gli uffici giudiziari.

Si tratta di un tema a noi gradito e bene ha fatto il Governo a porlo in quest'ambito. Credo che il Presidente non avesse altra strada che quella di favorire l'approvazione di questo emendamento in Commissione.

C'è poi chi pensa che questo emendamento torni in Commissione perché c'è già - lo leggiamo sui giornali, ma lo sappiamo tutti - un'autorizzazione da parte del Governo all'apposizione della questione di fiducia. Bene, a maggior ragione si torni in Commissione per questo emendamento. Se dovesse infatti essere esercitata siffatta facoltà, vogliamo che questo emendamento, dopo la valutazione della Commissione, sia inserito all'interno del provvedimento. Quindi, se ci sarà una fiducia su questo provvedimento, gradiremmo che esso comprendesse anche l'articolo aggiuntivo inserito dall'emendamento 38.0.500, che contiene una disciplina esauriente ed esaustiva. Tale emendamento, per cortesia, è stato anticipato ai Gruppi e a tanti di noi, e in particolare è stato sicuramente anticipato a me, che ero firmataria di un provvedimento su questa materia.

Signor Presidente, in questo momento si sono tra l'altro aggiunti nella discussione argomenti veramente fuorvianti. È stato detto che lei ha esercitato siffatto potere in un'altra occasione per mandare in carcere un collega: lei ha semplicemente esercitato questo potere ed è stata l'Assemblea a decidere di autorizzare quell'arresto; se non l'avesse fatto, probabilmente il Senato sarebbe stato accusato dalla politica e dai cittadini di difendere se stesso e la casta.

Le cose si possono leggere in tanti modi. Io sono stata convinta della sua decisione in quell'occasione e lo sono anche adesso. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e del senatore Zanda)*.

PRESIDENTE. La ringrazio.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Brava!

PRESIDENTE. Senatore Falanga, per cortesia.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non sono un avvocato, né un magistrato, per mia fortuna, e quindi non faccio parte della Commissione giustizia. Intervengo sul Regolamento del Senato per mettere in fila le cose.

Lei, signor Presidente, ha disposto l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ai sensi del comma 3, articolo 56, del Regolamento del Senato. Ciò è assolutamente nella sua disponibilità, così come disporre, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, che un articolo - apprendiamo essere stato presentato un emendamento del Governo - venga accantonato e inviato in Commissione per l'esame, disponendo il termine di martedì prossimo per riferire all'Assemblea.

Le faccio presente una questione, signor Presidente, proprio per valutare la congruità del termine entro il quale la Commissione giustizia deve riferire all'Assemblea. Ricordo che la Commissione giustizia e la Commissione affari costituzionali stanno esaminando il cosiddetto decreto Minniti, che non è propriamente un provvedimento di modeste dimensioni. Credo che esaminare contemporaneamente l'articolo aggiuntivo in oggetto e il decreto?legge renda difficile l'incarico che è stato assegnato alla Commissione giustizia.

A questo punto, mi chiedo però quale sia il proseguo dei nostri lavori. Ho preso atto che l'articolo di cui stiamo discutendo è il 38-*bis* e, quindi, si aggiunge in fondo al provvedimento. Se questo emendamento diretto a inserire un articolo venisse rinviato in Commissione, sarebbe ovviamente impedita la discussione di tutto il contenuto del provvedimento che abbia un diretto collegamento. Tuttavia, così non è - per esempio - per l'articolo 1 del provvedimento, che affronta il tema delle condotte riparatorie.

Quindi, benissimo il rinvio in Commissione dell'emendamento. A questo punto, però, visto che siamo all'esame degli articoli, le chiedo di procedere all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e di proseguire fino a quando incorreremo in qualche articolo il cui esame sarà precluso da un riferimento possibile all'articolo 38-*bis*. Diversamente, bisogna che qualcuno proponga, anche se fuori dai termini, una questione sospensiva su cui l'Assemblea si deve pronunciare. Se così non è, dobbiamo andare avanti nell'esame, posto che l'articolo 1 non presenta alcun collegamento con l'articolo 38-*bis*. Quindi, signor Presidente, le chiedo di proseguire nell'esame del provvedimento.

Poi ho sentito dire nei vari interventi succedutisi in Aula che sui giornali è scritto che verrà posta la questione di fiducia. Benissimo. Ma, a un certo punto, il Governo vuole essere un po' serio? La questione di fiducia si pone su un provvedimento. Ma, se la Commissione di merito non ha ancora esaminato l'emendamento volto a introdurre l'articolo aggiuntivo, il Consiglio dei ministri ha autorizzato l'apposizione della fiducia su che cosa? Sul titolo del provvedimento? Trattandosi di un argomento del genere, mi sembra una cosa di dubbia positività. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non ci sono altri interventi cerchiamo di fare chiarezza.

L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'accantonamento e il rinvio in Commissione sono stati disposti nell'interesse della discussione, per razionalizzarla e guadagnare tempo. Questa è la motivazione. Se non era chiara, mi pare che adesso sia chiarissima. Il tutto - lo dico in particolare al senatore Falanga - è stato fatto in piena trasparenza. Quindi tutti i Gruppi, proprio perché se ne è parlato anche nella Conferenza dei Capigruppo, sono stati informati e molti senatori, che fanno parte della Commissione giustizia, ne sono stati informati anche personalmente. Naturalmente tutto è *sub iudice*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Sta dicendo una cosa non vera!

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, non faccia il vigile urbano, per favore. Si accomodi, sto parlando ora io e, quando lei è intervenuto, non l'ho interrotta.

Ho detto che la massima parte di coloro che fanno parte della Commissione giustizia ne è stata informata. In ogni caso, nella Conferenza dei Capigruppo ne è stata data notizia e, quindi, politicamente tutti erano informati circa la possibilità, che serve a razionalizzare e a guadagnare tempo, di dare il massimo della possibilità di discussione in Commissione e di presentare subemendamenti. Dopodiché, quando si riprenderà la discussione sul disegno di legge, nella seduta pomeridiana di martedì 14 marzo, sarà il Presidente della Commissione giustizia a riferire sui lavori che si sono svolti. Se poi accadrà qualcosa di diverso, sarà il Governo a stabilire su che cosa mettere la fiducia, se metterla, se passare all'esame degli articoli. In questo momento certamente, poiché è stata

avanzata la richiesta di emendamento, si tratta dell'unico modo celere per poter contemperare la possibilità di svolgere una discussione, di subemendare e di accelerare (e non ritardare) l'esame.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La 2a Commissione è autorizzata a convocarsi fin da oggi pomeriggio e, quindi, il Presidente della Commissione giustizia è ampiamente libero di fare tutte le convocazioni che ritenga necessarie per adempiere al termine fissato di martedì 14 marzo. Mi pare sia questo un termine congruo per qualunque Commissione, anche se sappiamo che ha altri provvedimenti in corso d'esame, per riuscire a trattare un emendamento e gli eventuali subemendamenti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 (ore 10,32)

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, lei ha già parlato. Ora sto parlando io, se permette.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Ma così assumiamo l'impegno di lavorare di notte fino a lunedì.

PRESIDENTE. Mi sto rivolgendo al Presidente della Commissione cui è stato affidato l'incarico dalla Presidenza di trattare un emendamento e i relativi subemendamenti, da qui fino al pomeriggio di martedì 14 marzo. Mi pare siano tempi non così brevi, ma anzi congrui. In qualunque professione c'è un momento di impegno in cui si lavora anche il sabato, la domenica e il lunedì. E lei senatore Caliendo, che è stato un magistrato, sa benissimo che non ci sono tempi di lavoro prefissati o possibilità di staccare: quando è necessario, si lavora. *(Commenti del senatore Caliendo).*

Sarà il Presidente della Commissione a riferire su quello che riuscirete a fare in Commissione.

Sull'accantonamento dell'emendamento ho già deciso, dopodiché mi rivolgerei al senatore Palma, il quale però, una volta lanciate le richieste, non ha nemmeno la delicatezza di aspettare le risposte e abbandona l'Aula. Al senatore Palma dico che non si tratta di un emendamento all'articolo, ma di un emendamento aggiuntivo, come ben ha detto il senatore Calderoli. Pertanto, esso ha una vita autonoma ed è stato inviato in Commissione senza bisogno di rinviarvi l'intero articolo.

Per quanto riguarda l'esame dell'emendamento in Commissione, ci sarà tutta la possibilità di esaminarlo, di subemendarlo e di lavorare per rinviarlo all'Assemblea, in maniera tale che si possa riprendere la discussione. Questa è la decisione che a me pare la più razionale per accelerare *l'iter* e consentire il massimo di democratica valutazione dell'emendamento presentato dal Governo, che fra l'altro - certamente non devo dirlo io - riguarda un argomento - come lei stesso, senatore Caliendo, ha ricordato - che è ed è stato all'attenzione, che è quello di razionalizzare il tariffario delle intercettazioni telefoniche. Questo è l'emendamento.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Va bene, lo accetto. Non faremo subemendamenti.

CARDINALI *(PD)*. Non fare tutte queste storie, tutte le volte, Caliendo! Vai in tribunale a fare gli spettacoli, non in Aula.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Uno lavora tutti i giorni e poi si deve sentir dire questo!

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, comprendo che forse ci sono altri argomenti, perché questi elementi mi sembrano assolutamente razionali.

Ripeto che la Commissione giustizia è autorizzata a convocarsi fin da oggi pomeriggio.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo un chiarimento sull'ordine dei lavori.

Il Regolamento prevede che chiunque possa avanzare una proposta di non passaggio all'esame degli articoli e mi pare che ciò, per prassi, avvenga quando hanno termine le repliche. Dopo la replica del relatore, lei ha dato la parola al rappresentante del Governo, che però non è intervenuto in fase di replica. Le chiedo dunque quando potrà essere avanzata tale proposta: martedì, dopo l'illustrazione di quest'emendamento, quando verrà chiusa definitivamente la discussione generale, potremo comunque chiedere di non passare all'esame degli articoli?

PRESIDENTE. Siamo in una fase interlocutoria, per cui c'è un accantonamento.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Quindi possiamo considerare non conclusa la discussione generale, perché le repliche non ci sono ancora state.

PRESIDENTE. La discussione generale è conclusa.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Ma normalmente, prima del passaggio all'esame degli articoli, a norma del Regolamento, abbiamo facoltà di chiedere di non passare a quella fase.

PRESIDENTE. Quando riprenderemo, si affronterà la questione, appena il Presidente riferirà sui lavori svolti dalla Commissione in merito a quest'emendamento.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Quindi, al momento, rimane impregiudicata la facoltà, prevista dal Regolamento, di chiedere il non passaggio all'esame degli articoli?

PRESIDENTE. Certo.

Mi pare che la discussione si sia conclusa. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2494) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)*

(2241) ***BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare***

(2437) ***LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà***

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)***(ore 10,37)**

Approvazione del disegno di legge n. 2494

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2494, già approvato dalla Camera dei deputati, 2241 e 2437.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 7 marzo ha avuto luogo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso presentati.

Passiamo alla votazione finale.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, colleghi, questo disegno di legge sul contrasto alla povertà mette in campo risorse insufficienti, come tutti hanno ripetutamente sottolineato. Parliamo di 1,2 miliardi di euro per il 2017 e di 1,7 miliardi per il 2018. Sulla base di queste cifre, faccio una riflessione su ciò di cui potremmo disporre economicamente se fossimo in grado di arginare un malcostume radicato nel nostro Paese.

Nella cronaca di questi giorni, su più fronti, si sono palesati i cosiddetti furbi - si fa per dire - perché la definizione corretta sarebbe «farabutti» o «ladri», e non mi riferisco solo a chi ricopre posizioni politiche o le ha ricoperte in passato; mi riferisco anche a tutta una serie di lavoratori - è un eufemismo - del settore pubblico e delle aziende partecipate dallo Stato. In questi giorni sui giornali e sui *media* si sono susseguite narrazioni in cui si parla di condanne per rimborsi regionali o europei da parte di eletti che non ne avevano diritto, di false timbrature per la rilevazione della presenza sul lavoro o, ancora, di partite di acquisto materiale gonfiate per aziende sanitarie, con la presunta elargizione di mazzette.

Non voglio fare di tutta un'erba un fascio: le responsabilità - come spesso si dice - sono personali. In questo Paese, però, purtroppo sta avvenendo che i poveri, quelli veri, sono sempre più poveri ed esistono disoccupati in numero crescente. Poi, però, parallelamente vi sono persone che hanno due lavori, evidentemente con il potere dell'ubiquità: timbrano da una parte e vanno a lavorare, rigorosamente in nero, da un'altra, truffando due volte lo Stato, per peculato e per evasione.

Tutto ciò non rende virtuoso il nostro Paese e i suoi cittadini onesti, ai quali mi rivolgo in particolare, perché fortunatamente ce ne sono molti, anche se finiscono a loro volta in questo calderone.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI **(ore 10,39)**

(*Segue* BENCINI). Tali atteggiamenti contribuiscono a far sì che le casse dello Stato siano sempre più esangui, incapaci di immettere risorse per far fronte a un *welfare* di primaria necessità. È pertanto prioritario fare una seria lotta ai comportamenti illeciti all'interno della pubblica amministrazione oltre che all'evasione. Se ergonomizzassimo le risorse, dicendo «no» all'evasione, «no» a illeciti e a sprechi, avremmo molti più soldi da investire e ridistribuire.

In tutti i casi - come già anticipato in discussione generale - noi di Italia dei valori non possiamo esimerci dal votare a favore di questo provvedimento, sperando che in un futuro prossimo l'impegno e l'investimento economico siano rispondenti alle effettive necessità e alla povertà.

ZIZZA *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA *(CoR)*. Signora Presidente, colleghi del Governo, finalmente arriva in Aula questo provvedimento, che non giudichiamo sufficiente rispetto al reale bisogno che oggi l'Italia ha in materia di povertà. È un provvedimento insufficiente anche dal punto di vista delle politiche del lavoro, perché con la restituzione degli 80 euro, che circa un milione di cittadini italiani stanno restituendo in questi giorni, «da una parte si dà e da una parte si toglie». Non si possono concedere misure di aiuto e poi farsele restituire.

Abbiamo presentato diversi emendamenti in Aula che, però, non sono stati accettati e ciò, dal nostro punto di vista, non rende il provvedimento organico rispetto al nostro progetto generale.

La proposta di legge in discussione altro non è che l'ennesima delega al Governo, null'altro che l'ennesima prova che il passato Governo - e mi auguro che quello attuale prenda doverosamente le distanze da quel modo di legiferare - ha proposto leggi contenenti deleghe per esautorare sempre più la funzione legislativa del Parlamento.

In realtà, a dispetto degli annunci del Governo, le misure contro la povertà varate con le ultime leggi di finanza pubblica appaiono largamente insufficienti a garantire tutti coloro che oggi vivono in una condizione di difficoltà e non si pongono l'obiettivo di trovare strumenti strutturali e universali di lotta alla povertà nel medio e lungo periodo.

La proposta di legge in esame reca misure che, sulla base della delega prevista, formulano solo una rimodulazione di strumenti già esistenti, e non un *welfare* più inclusivo, ma solo uno spostamento di risorse da una platea all'altra.

Sono tanti i problemi che si possono evidenziare: dall'identificazione alquanto approssimativa dei criteri selettivi per stabilire chi debba o non debba accedere al sostegno dello Stato, ai criteri che stabiliscono un'estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave, con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a cinquantacinque anni in stato di disoccupazione.

Mi soffermo su due punti, invitando il Governo a riflettere. Il primo riguarda il discrimine dell'età di cinquantacinque anni delle persone in stato di disoccupazione, di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'articolo 1, visto che la frammentazione lavorativa introdotta dal cosiddetto *jobs act* ha portato a crescere drasticamente la disoccupazione tra i giovani e paradossalmente, tra le fasce di età più elevate, i cittadini *over* 50 e le donne; si registra infatti in questa fascia di età un forte aumento della disoccupazione e siffatta legge non va in quella direzione.

Il secondo punto di criticità è quello dell'utilizzo dell'ISEE come parametro fondamentale per l'individuazione dei beneficiari. È ormai palese l'inadeguatezza del nuovo ISEE a certificare la reale situazione economica delle famiglie; peraltro, se uno versa in uno stato di povertà, a tutto pensa fuorché compilare scartoffie per dimostrare che non ha di che mangiare. All'esito della prima applicazione, da più parti, anche in questo ramo del Parlamento, si è segnalato più volte che il nuovo ISEE ha di fatto escluso dall'accesso a prestazioni agevolate milioni di famiglie, che invece ne avrebbero bisogno: famiglie che ora appaiono come ricche, ma che in realtà non lo sono; famiglie con situazioni di disagio che l'ISEE non è in grado di rilevare e valutare adeguatamente.

Il Governo mette in campo l'ennesima delega, su un tema importante come quello della lotta alla povertà, ricorrendo a uno strumento, come l'ISEE, al quale dovrà necessariamente metter mano, anche a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, rendendo di fatto inattuabile la delega che ci apprestiamo a votare.

Per questo motivo, con grande rammarico, il voto del nostro Gruppo non sarà favorevole. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Giovanardi).*

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, signor Ministro, signora Sottosegretario, sia nel corso della discussione generale che nei successivi interventi abbiamo percepito un eccesso di euforia, insieme all'annuncio che lo strumento per combattere e contrastare la povertà è stato trovato.

Colleghi, vi invito a essere prudenti: si sta facendo poco o nulla, nel senso che non si risolverà quasi niente. Le Regioni, i Comuni e gli enti locali fanno del loro meglio per tamponare a livello locale le situazioni di emergenza, i bisogni e le povertà, che magari conoscono anche bene. A livello locale si conoscono infatti le problematiche e le loro cause e si sa anche quali sono le famiglie in reali condizioni di difficoltà e quali invece non lo sono, anche se, sulla carta, possono sembrare in condizioni analoghe. Da vicino si riescono a capire le situazioni, mentre centralizzando, come intende fare il provvedimento in esame, si rischia di buttare tutto in un unico "calderone". Quando si è lontani dai problemi, normalmente non si è in grado di risolverli.

Signor Ministro, lei ci deve spiegare: stiamo accantonando un miliardo di euro e può sembrare una cifra importante. Andiamo però a vedere i dati statistici, secondo cui i poveri assoluti - non mi riferisco a chi si trova in una fascia a rischio - sono circa 4.400.000, su poco più di 60 milioni di italiani. Se dividiamo la cifra che è stata stanziata in modo equo per tutti i poveri assoluti - quando parliamo di poveri assoluti, infatti, non possiamo dire che uno è più povero di un altro, ma sono tutti nelle condizioni di essere assistiti - si riescono a erogare poco meno di 19 euro al mese per ciascuno che, divisi per 30, sono 60 centesimi di euro al giorno. Per chi si trova in una situazione di assoluta povertà, in miseria, in una situazione familiare drammatica, non credo che l'erogazione di 60 centesimi al giorno faccia la differenza.

La Lega considera dunque scandaloso che a un italiano che si trova in questa situazione siamo in grado di dare 60 centesimi al giorno, mentre per chiunque arrivi in Italia - che sia profugo, immigrato o clandestino: le denominazioni non ci interessano - siamo in grado di accantonare ed erogare una cifra pari a 35 euro al giorno. Se andiamo a paragonare queste due cifre, non possiamo che pensare che questa sia una presa in giro: quello che si sta facendo è scandaloso.

Torniamo dunque ai numeri: la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, stimando le aree di intervento a macchia di leopardo, sostiene che non sarebbero sufficienti 7 miliardi di euro. Altri

uffici studi delle Regioni, che hanno approfondito tali tematiche, sostengono che il miliardo di euro che stanzierà il Governo più gli eventuali altri 7 miliardi di euro citati dalla Conferenza non saranno ancora sufficienti, per cui non basteranno 8 miliardi di euro per dare risposte serie.

Io mi fido dei calcoli che si fanno a livello regionale e rivolgo una domanda: dove andiamo a prendere quegli 8 e più miliardi che serviranno per dare una risposta, se la si vuole dare?

Nel corso della valutazione del provvedimento alla Camera è stato eliminato il termine «universalismo selettivo». Togliere questo termine, e in particolare l'aggettivo «selettivo», vuol dire che non ci sarà più una selezione e il provvedimento produrrà una ricaduta a pioggia. Parliamo di poco meno di 20 euro al mese, una specie di misero reddito di cittadinanza che, però, non ci è mai piaciuto. Tra lo Stato che deve pensare a tutto e il mercato che deve regolare tutto (i due opposti pensieri politici di organizzazione sociale), come Lega Nord abbiamo sempre preferito la via mediana non statalista e non mercantilista, con uno Stato che dà gli strumenti e la possibilità a ogni cittadino di essere lui stesso partecipe alla vita produttiva del proprio Paese con il suo lavoro. Nell'articolo 36 della Costituzione, che esaurisce l'elencazione dei diritti, non esiste un diritto ad avere una prebenda. L'articolo 36 della Costituzione dice che c'è un diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto; parla di lavoro, di retribuzione e non di prebenda senza alcun tipo di contropartita. Come ripeto, la nostra visione è che non si risolveranno mai i problemi di povertà con i redditi minimi, ma semmai trovando le soluzioni per offrire un incremento di posti di lavoro.

Dobbiamo fare un richiamo perché con la stessa euforia si sono annunciati e sbandierati continuamente i famosi 80 euro renziani. Tutti hanno capito che erano una propaganda elettorale, ma una certa cifra è stata destinata a chi si trovava in condizioni meno favorevoli di altri cittadini. Criticammo anche quella operazione e oggi possiamo dire che abbiamo qualche elemento in più di giudizio. Innanzitutto, i veri bisognosi non sono stati minimamente toccati, perché era un'operazione che andava a modificare le detrazione fiscali. Pertanto, chi si trovava nella peggiore condizione, ovvero rientrava nella *no tax area* e non pagava imposte perché aveva un reddito tra i più bassi, non ha nemmeno beneficiato degli 80 euro. I telegiornali hanno semplificato in questi ultimi giorni, ma circa 2 milioni di italiani - sono forse un po' meno e ho fatto anche i calcoli - sono stati chiamati a restituire anche gli 80 euro. È una beffa per una persona che ha preso quei soldi e magari li ha anche spesi, perché chi si trova in quelle situazioni non ha predisposizione al risparmio. Pertanto, il richiederli indietro tutti di un botto potrebbe veramente indurre le persone a imbracciare qualcosa per andare a fare nei confronti dello Stato la loro minirivoluzione.

Vorrei abbinare ciò a un'operazione che la sinistra criticò, che partì nel 2008 con l'ultimo Governo Berlusconi di centrodestra, che introdusse una *social card*. Anche in quel caso non si concedevano grandi cifre: si arrivava a poco meno di 500 euro all'anno; erano 80 euro bimestrali che erano caricati su un *social card.* A che serviva quella *card*, che è stata poi prorogata e che - pare - stia andando avanti?

La *social card* consente di spendere quei soldi in beni alimentari o comunque di prima necessità, ma anche di pagare servizi a tariffa, bollette e quant'altro. Ciò significa che quei soldi vengono immediatamente spesi e tornano in circuito. Invece, quando si defiscalizza un reddito, potrebbe accadere che una persona che lavora rimetta tutti i suoi risparmi in un Paese straniero: quei soldi usciranno dall'Italia e non torneranno più; non ci sarà alcuna ricaduta. Pertanto, è stata doppiamente una sciocchezza introdurre quel tipo di intervento che - lo ripeto - sul banco di prova oggi possiamo dire che non ha funzionato.

Altri colleghi hanno toccato il tema dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

PRESIDENTE. Senatore Divina, le ho già concesso un minuto in più. Si avvii a concludere il suo intervento.

DIVINA *(LN-Aut)*. La ringrazio, signora Presidente, e mi avvio a concludere.

Noi siamo contrarissimi a quel sistema perché si considera la prima casa, che invece deve essere favorita: ogni italiano o lavoratore deve essere incentivato (con forme di risparmio, mutui, eccetera) a

rendersi indipendente dall'aiuto pubblico, dalla casa pubblica e quant'altro, e non penalizzato. Se il cittadino si è "impiccato" per accendere un mutuo, impegnando tutto quello che poteva, non si può considerare la prima casa come un patrimonio tale che non gli consente di non poter essere più aiutato in un momento di difficoltà. Anche quella è una questione che abbiamo molto criticato.

In conclusione, si impoverisce il Paese e si disincentivano a questo punto l'iniziativa e l'intrapresa delle persone; non si risolve il problema perché gli 80 euro sono un'inezia e per la gran parte saranno da restituire; soprattutto, si centralizzano e si cancellano quelle poche forme di assistenza locale che, sul banco di prova, ancora oggi funzionano. Pertanto, non possiamo che essere contrari a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto professionale per i servizi socio-sanitari «Marie Curie» di Garda, in provincia di Verona. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2494 , 2241 e 2437 (ore 10,57)

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, signor Ministro, penso sia importante partire da tre considerazioni iniziali.

Qualunque sia l'indicatore utilizzato per analizzarla - che ci si riferisca alla povertà assoluta o relativa, o alla grave deprivazione materiale - la povertà in Italia risulta essere alta rispetto alla media europea e, soprattutto, in costante crescita. A fronte di questa situazione allarmante, il nostro è l'unico Paese dell'Europa a 15 che non si è ancora dotato di una misura nazionale e universale di contrasto alla povertà. L'unico altro Paese era fino a poco fa la Grecia che, però, lo sta introducendo. In terzo luogo, le misure nazionali, che sono state attivate nel tempo, in larga parte insufficienti rispetto al bisogno, sono di natura categoriale: danno sostegno, cioè, solo ad alcune tipologie di soggetti, come l'assegno sociale per gli anziani poveri o l'assegno alle famiglie povere con almeno tre figli.

In questo contesto, il Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista valuta positivamente l'approvazione del disegno di legge delega in esame, che costituisce un passo in avanti importante nel percorso per la realizzazione di quel programma di contrasto alla povertà che ancora manca. Gli aspetti positivi - a nostro avviso - sono i seguenti.

Anzitutto esso mette per la prima volta a regime un programma nazionale. Ciò risponde a un fondamentale principio di equità, ossia l'uguale trattamento di persone che risiedono in zone diverse del Paese - non a caso, si parla di livello essenziale di prestazioni - ma anche a un altrettanto fondamentale principio di efficienza, e cioè evitare una mobilità geografica verso le aree in cui vengono garantite, dagli enti decentrati, maggiori tutele.

Positivo è anche il fatto che il nuovo reddito di inclusione sarà indirizzato anche agli immigrati legalmente residenti, purché con un requisito minimo di residenza. Positivo è che il reddito di inclusione non sia solo un sussidio economico, ma abbia anche l'ambizione di essere un programma di inserimento sociale e lavorativo. Riteniamo importante che il nucleo familiare che beneficia del trasferimento monetario abbia la possibilità di stipulare, impegnandosi anche a rispettarlo, un patto di inserimento con i servizi sociali degli enti locali. Si tratta di un patto che impegna anche l'altra parte in gioco. I servizi sociali infatti, per parte loro, si impegnano a favorire con servizi di accompagnamento il processo di inclusione e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo. E si impegnano anche ad

agire in rete, attivando, per le rispettive competenze, i soggetti che operano sul territorio: i centri per l'impiego, chiamati a favorire la partecipazione al mercato del lavoro da parte degli adulti, anche attraverso esperienze formative e di riqualificazione professionale; le scuole e il sistema sanitario, per garantire l'assolvimento da parte dei minori dell'obbligo scolastico e il rispetto dei protocolli delle visite sanitarie pediatriche.

Siffatta impostazione è ciò che distingue questa da altre misure. Non è un reddito condizionato esclusivamente all'attivazione al lavoro e si rivolge quindi, potenzialmente, anche a persone che non possono essere attivate al lavoro, perché impegnate - ad esempio - in attività di cura, o perché anziane o malate.

Misure di questo tipo richiedono una costruzione paziente, che faccia crescere le competenze delle amministrazioni decentrate e aumenti la consapevolezza dei cittadini, per poter poi camminare su basi davvero solide. Per questo è un bene che la misura proposta possa e voglia sfruttare, per migliorarla ulteriormente, l'esperienza della sperimentazione avviata dal 2013 in 12 città con più di 250.000 abitanti.

È importante non tornare indietro, come fece invece il Governo Berlusconi, dopo la sperimentazione del reddito minimo di inserimento promossa dai Governi di centrosinistra alla fine del secolo scorso, ipotizzando un reddito di ultima istanza, ispirato a principi ben diversi da quelli dell'inclusione attiva, che il centrodestra si è poi ben guardato dal realizzare.

È positivo, infine, che il rafforzamento dei servizi di inclusione che devono accompagnare il trasferimento monetario, valorizzato nella programmazione regionale dei servizi, sia sostenuto dalla quota nazionale del Fondo sociale europeo destinata all'obiettivo dell'inclusione sociale.

La misura che oggi viene introdotta non risponde però, ancora, a un requisito per noi imprescindibile: non si tratta, cioè, di una misura universale che permetta a tutti coloro che si trovano in condizione di povertà, indipendentemente dal fatto di appartenere o meno a una determinata categoria, risorse sufficienti per potersi permettere quel paniere di beni e servizi in grado di garantire una vita decorosa. Ricordo che, quando si parla di povertà assoluta, non ci si riferisce solo ad alimenti e vestiti, ma anche alla casa, all'istruzione, alla salute, all'abitazione, alla partecipazione sociale, eccetera.

Una misura di questo tipo - lo sappiamo - richiederebbe 7-8 miliardi. Le risorse stanziate sono, quindi, insufficienti. Non basta dire che sono di più di quelle mai stanziate in passato, cosa che è pur vera. Bisogna dirlo, ma non basta. Occorre anche assumere da subito l'impegno a rafforzare la misura per renderla in grado di rispondere a un bisogno sempre più diffuso. È necessario assegnare all'andata a regime di questo programma una priorità nel campo degli interventi in agenda e definire tempi certi per i passi che sono ancora necessari per dotare davvero il nostro ordinamento di una rete di sostegno di ultima istanza, che non lasci nella disperazione nessuno individuo e nessuna famiglia che si trovino in grave difficoltà economica.

È questa la richiesta che, nel preannunciare il nostro voto positivo al provvedimento, ci sentiamo di porre con forza al Governo: un impegno vero. I livelli di povertà raggiunti nel nostro Paese ci dicono che non ci possiamo più permettere di aspettare. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e delle senatrici Bencini e Favero)*.

Saluto ad una rappresentanza di cittadini del Comune di Tolentino

PRESIDENTE. Rivolgo con piacere, a nome dell'Assemblea, un saluto alla rappresentanza dei cittadini del Comune di Tolentino, presente in tribuna, città recentemente colpita - come purtroppo abbiamo letto nelle nostre cronache - dal sisma del Centro Italia che ha messo a dura prova i suoi abitanti. *(Applausi)*.

In quest'Aula abbiamo fatto ciò che ci competeva e abbiamo approvato i provvedimenti per

fronteggiare l'emergenza. Quindi speriamo che, il prima possibile, ci possa essere un segnale forte e reale nei vostri confronti e comincino le azioni di ricostruzione. Benvenuti in Senato e grazie per la vostra visita. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2494 , 2241 e 2437 (ore 11,03)

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Onorevoli colleghi, forse per la prima volta dalla fine del dopoguerra la situazione sociale del Paese ha subito una regressione di questa portata. Anche le crisi precedenti, che hanno punteggiato la storia del nostro Paese, hanno segnato momenti di arretramento. Negli anni Settanta - ad esempio - si era a lungo discusso della società «dei due terzi» - non so se lo ricorda, signor Ministro - indicando con quest'espressione il mondo degli esclusi, oltre la classica contrapposizione tra capitale e lavoro. Non a caso, nell'Assemblea di Rimini indetta dall'allora PSI - di cui ancora porto il simbolo all'occhiello con fierezza - si era focalizzato il binomio meriti-bisogni, al fine di combattere le nuove e le vecchie povertà, dove, appunto, il concetto di nuove povertà cercava di dare un volto a tutti coloro che non avevano nemmeno una speranza da riporre nella lotta di classe come strumento principe dell'emancipazione sociale.

Oggi siamo addirittura peggio. L'ascensore sociale si è da tempo bloccato, soprattutto a danno dei più giovani. È venuta meno non solo la speranza, ma anche la voglia di continuare a mettersi in gioco alla ricerca di una possibile risposta individuale. È la massa dei cosiddetti scoraggiati, signor Ministro, di chi non ha un lavoro e nemmeno lo cerca e si abbandona all'inedia.

Se si osservano i dati statistici, si ha l'impressione di essere di fronte a una macchia confusa, formata da coloro che hanno tirato i remi in barca, ma che poi si ripropongono sul mercato solo nel momento in cui il più piccolo segnale di ripresa fa rinascere un pizzico di speranza. Quella macchia, quindi, prima aumenta di volume e poi si sgonfia. Ma, nel frattempo, sono in molti che gettano la spugna per rifugiarsi all'estero, nella convinzione che ormai il nostro, da un loro punto di vista, è un Paese perduto. Credo che dovremmo farci carico di questi problemi e ad essi non dedicare solo qualche minuto del nostro tempo in un dibattito parlamentare sempre occasionale e magari colorito solo da una delega. Al contrario, questa preoccupazione dovrebbe essere una sorta di stella polare che ci guida nella nostra attività quotidiana.

I dati sociali della crisi italiana sono allarmati, signor Ministro. Assistiamo a una forte caduta del reddito *pro capite*, che è secondo solo alla Grecia. Per dare solo un'idea, oggi il reddito *pro capite* irlandese è pari quasi al doppio di quello italiano. E l'Irlanda è un Paese che ha subito colpi drammatici per la sua crisi bancaria, alla cui soluzione la stessa Italia ha contribuito, offrendo le risorse necessarie. Si tratta, ovviamente, di un'economia molto più piccola e quindi più facilmente gestibile, ma l'esempio è comunque significativo: dimostra che, solo attuando le necessarie riforme, con la continuità che esse richiedono, si può far fronte allo smottamento economico finanziario che ha caratterizzato tutti i Paesi più avanzati.

La caduta del reddito *pro capite* in Italia, secondo i dati forniti dalla Banca d'Italia, sui bilanci familiari, ha avuto come conseguenza una forte compressione della piramide sociale. Il suo vertice si è abbassato, con perdite consistenti anche per l'*upper class* - quelli più facoltosi - e la sua base si è allargata, estendendo l'area della povertà sia assoluta che relativa. Insomma, come nell'affondamento del Titanic, nessuno si è salvato: né i signori della plancia di comando, né coloro che dormivano nelle stive. Ne è derivato un sentimento generalizzato di protesta, che si esprime nella crescita di consensi che caratterizzano i movimenti populisti, i movimenti dei comici, i movimenti di chi ha come idea dominante il «tanto peggio, tanto meglio». Al tempo stesso quel sentimento di generosità, che ha sempre caratterizzato la nostra gente, ha ceduto il posto a una crescente intolleranza. Basta guardare

quel che succede a proposito degli immigrati.

Affrontare problemi di questa portata non è quindi facile. Il provvedimento al nostro esame, da questo punto di vista, si muove in un'ottica tradizionale: stanzia risorse per cercare di contenere i fenomeni più gravi. Lo fa, tuttavia, in modo passivo: soldi ai più indigenti, quando invece sarebbe necessaria una politica attiva, vale a dire utilizzare il finanziamento pubblico come leva per modificare comportamenti soggettivi marcati, troppo spesso, dalla rinuncia individuale; il primo passo che porta verso quella trappola della povertà da cui, poi, è difficile uscire. Non siamo quindi contrari all'intervento in sé. Come potrebbe essere altrimenti? Ne cogliamo, tuttavia, i limiti di impostazione, sia nel breve che nel lungo periodo. Questo è un Governo poco propenso alla riforma e deve avere più coraggio.

Da questo punto di vista è facile dire che non è con l'assistenza, per quanto sofisticati siano i meccanismi di erogazione delle risorse, che si risolvono problemi così complessi. Gli ammortizzatori sociali servono se il loro uso è limitato nel tempo. Come nelle automobili, attutiscono i colpi di un manto stradale dissestato, ma questo si verifica solo se la macchina cammina: se rimane ferma, gli stessi ammortizzatori diventano un inutile pezzo di ferro e plastica. La stessa cosa vale per il sociale: l'intervento statuale è necessario per superare la cunetta della crisi, ma poi è il sistema economico che deve rimettersi in moto, grazie alle necessarie riforme e alla speranza di un orizzonte internazionale più sereno.

Io sono sempre a invitarla, signor Ministro, a svecchiare la sanità, a dar fiducia ai giovani che possono entrare nel mondo del lavoro, a svecchiare la scuola e il mondo degli insegnanti quando questi superano i sessantacinque anni; se blocchiamo le classi per due o tre generazioni e facciamo in modo che l'ingresso nel mondo del lavoro avvenga a quarant'anni, significa che lo Stato ha fallito. Noi le rivolgiamo questo invito, ma siamo di fronte a persone sorde.

Per questo dicevo che di lotta alla povertà dobbiamo occuparci con continuità e farlo non solo oggi, ma quando discutiamo di legge di stabilità o della crisi bancaria, perché dalla soluzione di quei problemi, che ne sono a monte, dipende poi il perimetro del benessere o del malessere sociale. Da questo punto di vista, gli anni che sono alle nostre spalle non sono da rimpiangere. È mancata, infatti, continuità nell'azione di Governo e le colpe principali - spiace dirlo - ricadono sul partito di maggioranza relativa che non ha un DNA riformista al suo interno e non è riuscito a trovare, come i fatti più recenti hanno dimostrato, la necessaria coesione programmatica. Per troppo tempo in esso hanno coabitato culture diverse, addirittura opposte, che hanno frenato il necessario processo riformatore e impedito che in Parlamento si formassero maggioranze più ampie, in grado di garantire una maggiore coesione culturale, ancor prima che politica.

C'è un dato che dovrebbe far riflettere. Nella crisi europea brillano due grandi eccezioni: la Germania e il Regno Unito. In quei Paesi il tasso di sviluppo è stato superiore a quello degli altri Stati e i fenomeni di emarginazione sociale sono molto più contenuti. Sono Paesi che hanno dato continuità all'azione di riforma: Margaret Thatcher ha segnato un'epoca, ma le sue riforme non sono state poi smontate e contraddette dall'azione di Tony Blair o di Gordon Brown, quando l'elettorato ha deciso che era necessario passare dai conservatori ai laburisti. Lo stesso è capitato in Germania con gli interventi di Gerard Schröder sul mercato del lavoro, la dote che Angela Merkel si è trovata in eredità e che si è guardata bene dal dissipare. È l'esatto opposto di quanto avvenuto in Italia durante tutto il corso della cosiddetta seconda Repubblica - le ricordo, signor Ministro, che nel 1984 l'Italia era la quinta potenza economica del mondo e aveva superato anche il Regno Unito - con una destra e una sinistra sempre pronte a ricominciare da capo, dopo aver distrutto quello che era stato realizzato in precedenza. Finché non cambierà questo perverso atteggiamento, continueremo a parlare di povertà e di emarginazione e lo faremo - come lo abbiamo fatto anche oggi - tuttavia consapevoli del fatto che stiamo discutendo di un tema al quale non siamo in grado di dare le soluzioni che sarebbero necessarie.

È per questo che, considerando che un po' è meglio di niente, noi non possiamo non votare a favore del provvedimento in esame. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo a questo bicchiere d'acqua che viene dato a degli assetati. *(Applausi del senatore Langella. Congratulazioni della senatrice Eva*

Longo).

PAGANO *(AP (Ncd-CpE))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(AP (Ncd-CpE))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, i dati che riguardano la povertà, nonostante le documentazioni che ci arrivano, sono difficili da considerare come esaustivi fino in fondo, perché trattano di un fenomeno in gran parte sommerso.

L'Italia, infatti, è il solo Paese in Europa, insieme alla Grecia, a essere privo di una misura nazionale universalistica contro la povertà assoluta che, negli ultimi anni, coincidenti in larga parte con quelli della crisi economica, è aumentata sino a esplodere. Nel rapporto sulla povertà in Italia l'Istat ha messo nuovamente in luce la situazione drammatica in cui versano milioni di famiglie Italiane: oltre 4,1 milioni di italiani vivono in condizione di povertà assoluta; di questi, più di un milione sono minorenni. Una fotografia simile è fornita dall'Istituto di statistica europeo (Eurostat), che calcola l'incidenza degli individui in condizione di grave deprivazione materiale, ovvero impossibilitati ad acquistare beni considerati necessari per avere una vita dignitosa, come un telefono o un pasto proteico almeno una volta ogni due giorni.

L'Italia è il Paese europeo in cui, durante la crisi, tale indice è cresciuto maggiormente tra i Paesi dell'area euro (+ 65,7 per cento dal 2007 al 2014): sono 7,1 milioni gli individui in condizione di grave deprivazione materiale, circa l'11,6 per cento della popolazione residente. Di questi, più di 1,4 milioni ha meno di diciotto anni. Questi dati sottolineano l'esistenza in Italia di un problema sociale che credevamo risolto, e invece è tanto rilevante quanto poco presente nel dibattito pubblico: la povertà assoluta, di cui soffre anche un numero davvero elevato di bambini e bambine.

Per contrastare efficacemente il rischio di povertà ed esclusione sociale, gli altri Paesi europei - ad eccezione della Grecia - hanno da tempo introdotto schemi di reddito minimo garantito. L'Italia, negli ultimi vent'anni, ha fatto qualche timido passo in questa direzione, seguito però da rapide marce indietro. Così, la sperimentazione avviata nel 1998 del reddito minimo d'inserimento non è stata estesa all'intero territorio nazionale, e alcune sperimentazioni effettuate a livello regionale - in Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Sardegna - sono state interrotte dopo le prime fasi di applicazione.

Oggi, alcune Regioni italiane stanno di nuovo muovendosi sul tema del reddito minimo e del contrasto alla povertà. Tuttavia, ciò avviene in ordine sparso e con il rischio di un debole coordinamento con il livello nazionale, che invece è impegnato nell'allargamento all'intero territorio nazionale del sostegno di inclusione attiva.

Dalle analisi delle predette esperienze emergerebbe come ci si potrebbe muovere lungo due direttrici di azione: da una parte, considerando quante sono le persone, nella loro singolarità e individualità, che sono veramente sulla soglia della povertà assoluta, e, dall'altra, considerando quanti e quali sono i nuclei familiari coinvolti. Infatti, non c'è dubbio che nel nucleo familiare si possono registrare una maggiore solidarietà e una maggiore possibilità di cura reciproca. È proprio quando pensiamo alla povertà dei nuclei familiari che dobbiamo ricordare il ruolo che hanno svolto in questi anni le famiglie: sono state davvero il più importante fattore di coesione sociale, ma anche il più efficace sistema di ammortizzazione sociale.

Sappiamo quanto le famiglie più giovani abbiano potuto sopravvivere nelle difficoltà che abbiamo vissuto negli ultimi anni grazie al contributo della pensione dei nonni, grazie al contributo della casa e di quelle risorse immediate che venivano messe a loro disposizione. In ogni caso, vorrei ricordare che, se in passato la questione della povertà (e in particolare l'attuazione del reddito minimo) non è mai stata una priorità politica, negli ultimi anni essa è stata oggetto di un'attenzione crescente; riflessione che ha condotto alla legge di stabilità per il 2016 che, con i commi dal 386 al 390, ha segnato un cambio di passo nel campo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

In particolare, questo intervento normativo ha previsto finanziamenti strutturali - quindi stabilmente iscritti fra gli interventi di finanza pubblica - per questo settore e l'emanazione di uno o più provvedimenti legislativi volti a unificare le prestazioni esistenti e a definire una misura unica di

contrasto alla povertà. La legge di stabilità sembra, allora, aver chiuso la stagione delle sperimentazioni e aperto la possibilità che l'Italia si doti finalmente di una misura strutturale di sostegno al reddito rivolta ai poveri. In sintesi, è doveroso ricordare come l'insieme di interventi previsti dalla legge di stabilità per il 2016 e da questo disegno di legge delega abbia indubbiamente segnato un cambio di passo in un settore, quale il contrasto alla povertà, che ha tradizionalmente faticato a entrare nell'agenda politica e in cui gli strumenti di *policy* sono deboli.

Per la prima volta sono stati previsti finanziamenti strutturali per questo settore e siamo di fronte al tentativo di arrivare all'introduzione di una misura universalistica di contrasto alla povertà. Inoltre, la delega interviene sulla *governance* delineando un sistema multilivello e *multi-stakeholder* e promuovendo la cooperazione fra istituzioni diverse e fra gli enti locali.

Nonostante la rilevanza di questi elementi, rimane da capire se effettivamente la svolta delineata troverà spazio per realizzarsi appieno.

Due punti appaiono particolarmente significativi: il primo riguarda il fronte delle risorse. Queste dovranno essere non solo confermate ma anche ampliate, se si vuole dar vita a un piano di contrasto alla povertà che permetta, nei prossimi anni, di raggiungere tutti i poveri e di realizzare, quindi, una misura davvero universalistica.

Il secondo punto riguarda i servizi e, più in generale, la capacità degli enti locali di garantire la presa in carico degli utenti. Da questo punto di vista, è auspicabile che il supporto agli enti locali sia ulteriormente rafforzato.

Altra riflessione che sembra interessante, nel momento in cui ci fermiamo a parlare di povertà assoluta, è quella che riguarda la condizione dei cosiddetti senzatetto: sono persone con storie e passati complessi e difficili, spesso aggravati dall'emarginazione e dall'isolamento sociale. Nonostante sia difficile ricostruirne quantitativamente il numero, sappiamo bene che si tratta di un fenomeno in espansione, che riguarda non solo cittadini stranieri, ma anche un numero sempre più alto di italiani. Sono persone che certamente fanno più notizia d'inverno, quando il freddo a volte è in grado di provocare la loro morte, persone alle quali non riusciamo ad arrivare, perché non c'è una struttura in grado di farsi carico di loro, persone assistite quasi esclusivamente dai soggetti dell'associazionismo, anche cattolico, e del terzo settore.

In questo momento, i parametri di esclusione si riferiscono non all'esclusione sociale, ma all'esclusione rispetto alle misure che saranno messe in atto. Questo disegno di legge, nella misura in cui tratta della fase di monitoraggio e valutazione concreta dei bisogni, attraverso il riordino delle misure, tiene in considerazione anche il rischio che tra i poveri ci possa essere una tendenza all'azzardo morale, una mentalità che porta ad approfittare di tutte le situazioni possibili, ritenendo la propria condizione come quella più svantaggiata e penalizzata e, quindi, pretendendo un diritto assoluto a ricevere sostegni e aiuti, che però, per necessità, sono risorse da calibrare e distribuire secondo una graduazione di situazioni differenti.

Parallelamente, dobbiamo puntare su una stretta correlazione tra l'erogazione di un sussidio e le condizioni di attivazione e supporto attivo dell'individuo. In altre parole - come già ricordato durante la discussione generale - dobbiamo approntare tutti gli strumenti più efficaci per evitare la trappola della povertà e dell'inattività. Dobbiamo realizzare quella condizionalità che vuole il collegamento tra il sussidio e le azioni rivolte a includere le persone, sottraendole a una condizione di degrado e portandole a una ripresa di vita attiva.

Inoltre, dobbiamo riflettere sulla complessità del fenomeno della povertà, tipizzandone le diverse condizioni. Ad esempio, una coppia di anziani, nonostante possano risultare proprietari di un immobile, possono trovarsi in gravi difficoltà, a causa di pensioni troppo basse per far fronte ai costi della quotidianità o dell'assistenza domiciliare.

Tali fondamentali valutazioni possono essere compiute solamente valorizzando il concetto di prossimità. Come sottolineato dalla relatrice e dal presidente Sacconi, si può effettivamente stabilire quale sia la condizione di povertà assoluta e di degrado solo se siamo capaci di andare nella profondità

e calarci nella realtà di ogni singolo caso. A parità di reddito, si possono verificare condizioni di inclusione o di esclusione: mi riferisco, ad esempio, alla presenza o meno di un contesto familiare comunitario solido e di una rete di relazioni di prossimità, che devono essere considerate come un parametro di dignità almeno pari a quello meramente reddituale. Vigileremo affinché si possa concretizzare, nell'attuazione delle deleghe, proprio questo approccio, che incoraggia la capacità diffusa nei territori di prevenire e di contrastare il fenomeno della povertà.

In conclusione, siamo di fronte a un provvedimento che segna l'inizio di un approccio diverso, compatibile con le risorse attualmente disponibili. Si tratta di un provvedimento sicuramente da sviluppare dal punto di vista normativo e della base finanziaria, ma che finalmente va nella direzione giusta. Si sono compiute delle scelte per stabilire i criteri guida dell'elaborazione dei decreti delegati: scelte quantomai delicate e per certi versi divisive, ma sempre ispirate dall'obiettivo di cominciare dai più deboli e secondo un'ottica nazionale e strutturale, affinché nessun cittadino in difficoltà si debba ritrovare escluso o sentirsi abbandonato dal proprio Stato.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Area Popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (Ncd-CpE) e della senatrice Favero)*.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, mi sarei aspettato, almeno su un tema così importante quale quello affrontato in questa delega - parliamo di povertà - un dibattito vero e franco, perché questo è un tema che dovrebbe stare a cuore a tutti, ma vedo che ancora una volta non è così. E le scuse che si utilizzano da parte della maggioranza - «non c'è più tempo», «noi siamo quelli che vogliamo dare, gli altri invece vogliono mettere solo la bandierina» - credo che potevate anche risparmiarvi.

Affinché tutto rimanga agli atti - ormai questo ci resta da fare - ricordiamo quello che è successo. Negli anni 2011 e 2012 Sinistra Italiana (allora SEL) raccolse le firme - il sottoscritto lo fece da operaio - per promuovere il disegno di legge sul reddito minimo garantito, presentato più di tre anni fa in Parlamento. La maggioranza non ha mai voluto discuterlo, nonostante le numerose insistenze per incardinarlo.

Senatrice Parente, mi rivolgo a lei che è la relatrice. Dal primo momento - mi smentisca pure, ma so che non può farlo - Sinistra Italiana e, quindi, il sottoscritto hanno detto in Commissione lavoro, previdenza sociale che, essendo quello della povertà un tema molto importante, saremmo stati disposti a mettere da parte il nostro disegno di legge purché si parlasse sul serio dell'argomento e si dessero risposte concrete alle circa 1,6 milioni di famiglie italiane che versano in condizioni di povertà assoluta, per un totale di quasi 5 milioni di persone.

Chi non ha voluto parlare di questo tema è stata, ancora una volta, la maggioranza. Senatrice Parente, nella sua relazione di vero c'è solo il fatto che abbiamo audito tante associazioni. Tuttavia, audire significa ascoltare, mentre noi - anzi, voi e soprattutto la maggioranza - evidentemente non ascoltate. Nel corso delle varie audizioni il Presidente dell'INPS ci ha detto che la povertà non solo non è combattuta da questo Governo, che non fa una lotta vera, ma addirittura sta aumentando. I rappresentanti di tante associazioni ci hanno detto che le risorse sono totalmente insufficienti. Inoltre - e ciò ci viene detto non dall'opposizione, ma dagli auditi che abbiamo ascoltato, molti dei quali vicini alla maggioranza - è stato sostenuto che, per dare una vera boccata d'ossigeno alle famiglie in difficoltà, servono almeno 6-7 miliardi di euro, visto che parliamo di un disastro sociale senza precedenti in Italia. Ciò viene detto da tutti.

Vorrei passare alle cose pratiche e fare una domanda. Per la delega povertà viene stanziato un solo miliardo di euro circa. Faccio un esempio. Le persone che l'anno precedente hanno usufruito di una borsa lavoro o che, grazie al vostro *jobs act* (i temi sono infatti paralleli), si ritrovano senza ammortizzatori sociali, e sono sulla soglia dei sessant'anni e, se tutto va bene, hanno usufruito di un reddito annuo pari a 6.000 euro, potranno accedere ai benefici previsti dalla delega? No, non lo

potranno fare.

Ancora una volta, voi fomentate una lotta fra poveri. Si tratta di una cosa veramente deprimente e non so se vi è chiaro - spero veramente di sì - cosa sta succedendo in Italia. Vi do dei dati. Quando nel 2011 SEL ha raccolto le firme per promuovere la presentazione del disegno di legge sul reddito minimo garantito, si veniva già da due, tre anni di crisi. Ministro Poletti, nel 2008 la disoccupazione in Italia si attestava intorno all'8 per cento, mentre oggi è pari al 12 per cento, ma solo perché avete dato all'ISTAT degli *input* in forza dei quali un lavoratore che in una data settimana riceve un *voucher* risulta occupato. Ciò sta a significare che la disoccupazione reale è superiore. Nel 2011 la disoccupazione giovanile si attestava introno al 29 per cento, mentre oggi circa un giovane su due non trova lavoro. Parliamo di un disastro sociale senza precedenti.

E voi che fate? Nella relazione si dice che non ci sono risorse, ma è una scusa. Se questa maggioranza e il Governo volessero trovarli, i soldi ci sono. Vi voglio ricordare che avete utilizzato 20 miliardi di euro per il *jobs act*.

A proposito, ministro Poletti, approfitto della sua presenza per chiederle se sa che ieri è stato licenziato un lavoratore che ha subito un trapianto di fegato. Grazie al vostro *jobs act*, l'azienda può licenziarlo. Lo sa questo? Ecco cosa state producendo.

POLETTI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. No.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. No? E allora, visto che lei è il Ministro del lavoro, prenda posizione su questo. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e M5S e della senatrice De Pin)*.

Questi sono i dati, si possono confrontare e ognuno di noi può fare le sue valutazioni; mi smentisca, signor Ministro, e nel caso le chiederò anche scusa, ma questo è quanto è accaduto.

Per questa delega stanziate un miliardo. Ho già fatto degli esempi di cosa questo comporterà: se tutto andrà bene, risponderete alle esigenze di nuclei famigliari composti da tre o quattro persone con 400 euro al mese - di questo stiamo parlando - e questo provvedimento riguarderà un terzo delle famiglie in povertà assoluta. Quindi, vorrei che lei mi dicesse molto semplicemente quegli altri due terzi cosa faranno, perché non l'ho capito. Si vuole scatenare una lotta tra poveri? I cavilli burocratici decideranno chi è più povero e chi ha diritto a un piatto di pasta e chi no?

Considero questa una cosa veramente deprimente, che non credo abbia eguali al mondo. Tanto perché non si deve pensare a mettere bandierine, un reddito minimo garantito che abbia una forma decente di questa natura, ministro Poletti, avrebbe un'importanza notevole per tutta l'Italia, ma soprattutto per il Sud. I dati Svimez, che spero lei accolga, ci dicono che in pochi anni (decenni ormai) 4,2 milioni di persone del Sud saranno costrette a lasciare le proprie terre in cerca non di fortuna - sarebbe un miraggio - ma di un lavoro sottopagato, poco dignitoso e precario. Un reddito minimo garantito che abbia una decenza permetterebbe a queste terre di non essere spopolate e, quindi, di non essere lasciate al degrado e questi soldi - è stato detto anche da qualcuno prima di me ed è una delle poche affermazioni vere che ho sentito - sarebbero subito messi in circolazione, e paradossalmente aiuterebbero anche l'economia. Sono risorse che, restando nei territori, aiuterebbero l'economia di tutta Italia come non accadrebbe se fossero dati a quelle persone potentissime che di fatto poi pagano le tasse anche all'estero. Ma di cosa stiamo parlando? Considero questa veramente una lotta di classe a rovescio.

Noi abbiamo sempre detto che eravamo pronti a discutere di una delega come questa, perché si parlava della dignità delle persone, ma voi ancora una volta - lo dico con rammarico, perché avrei voluto veramente una delega inclusiva - non restituite dignità alle persone, ma gli fate un po' di misera carità e scatenate una lotta fra poveri, cui noi siamo sempre stati contrari. Noi voteremo contro questa delega perché siamo per la dignità delle persone e la dignità, se questo è il Governo di un Paese democratico come l'Italia e secondo la nostra Costituzione, avremmo voluto proprio questo: restituire dignità ai nostri cittadini, che lo meritano perché non si trovano in certe condizioni per propria colpa, ma per le scelte scellerate di questo Governo e di quelli precedenti. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «64° distretto Rodari-Moscati» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2494 , 2241 e 2437 (ore 11,35)

CATALFO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO *(M5S)*. Signora Presidente, onorevole Ministro, colleghi, dopo avervi ascoltato molto attentamente, devo dirvi che questo mi è sembrato il valzer dell'ipocrisia. Mi sembra il valzer delle parole ipocrite, con cui si parla teoricamente dei poveri, i quali invece sono una realtà in Italia e, mentre combattono ogni giorno per superare le difficoltà economiche e sociali che incontrano, devono sentire parole, parole e ancora parole che non corrispondono ad alcun fatto reale che possa davvero cambiare la loro vita. I fatti sono che quest'Assemblea, negli ultimi tre o quattro anni, non ha voluto affrontare in alcun modo la povertà in Italia. Ci sono i voti di tutti che lo testimoniano ed è rimasto scritto nella storia: non l'ha voluto fare.

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di studiare e approfondire il disegno di legge sulla povertà che oggi è oggetto di discussione da parte di quest'Assemblea. Devo dire con grande rammarico, signor Ministro, che si tratta dell'ennesima occasione persa per risolvere il problema della povertà nel nostro Paese. Con questo provvedimento creerete ancora una volta poveri di serie A e poveri di serie B: ciò è accaduto perché avete impedito qualsiasi tipo di dibattito costruttivo sul tema, negando la possibilità di apportare il minimo miglioramento al testo del disegno di legge di delega in esame. Il Governo delega se stesso a varare un decreto: signor Ministro, vuole dirci che questa è democrazia? In tre anni avete impedito di portare all'esame dell'Assemblea un provvedimento come quello sul reddito di cittadinanza, che darebbe dignità ai cittadini italiani, per fare un micro topolino che dovrebbe contrastare la povertà, ma non concedete al Parlamento la priorità, la possibilità, l'opportunità né il diritto di farlo, perché questo è il diritto: il Parlamento legifera, non il Governo. *(Applausi)*.

NUGNES *(M5S)*. Brava!

CATALFO *(M5S)*. Ma non è tutto: i cittadini che potranno usufruire di questo *bonus* - non si può parlare di vero sostegno al reddito, ma del solito *bonus* - continueranno a restare poveri, mentre i cittadini poveri che ne saranno stati esclusi continueranno a non avere alcun aiuto, abbandonati ancora una volta da uno Stato ipocrita, che fa finta di pensare alla povertà in Italia.

Con questo provvedimento si continuerà a negare qualsiasi tutela - per esempio - ai giovani o ai pensionati, proprio mentre voi state aspettando di concludere questa legislatura per avere diritto al vitalizio (quella che chiamate «pensione» altro non è che un vitalizio mascherato, e lo sapete benissimo); alla povertà in Italia, però, possiamo destinare il niente.

Eppure, signor Ministro, i dati relativi alla povertà, alla disoccupazione e alla mancanza di opportunità nel nostro Paese sono sotto gli occhi di tutti. La situazione è critica, per usare una parola carina: la disoccupazione giovanile ha superato il 40 per cento e in alcune Regioni del Sud addirittura sfonda il tetto del 60 per cento. Venga al Sud, signor Ministro. Facciamo un giro insieme e le mostrerò cosa accade ai giovani di quelle zone: ogni anno 100.000 persone abbandonano il nostro Paese, un terzo dei quali sono giovani, quei giovani a cui lei ha dedicato parole infelici.

Più di un milione e mezzo di pensionati percepisce una pensione inferiore ai 500 euro. Negli ultimi anni 400.000 pensionati hanno abbandonato il nostro Paese per andare all'estero e cercare una vita dignitosa. La povertà è esplosa, raggiungendo i livelli del 2005; 17 milioni e mezzo di persone sono a

rischio povertà o esclusione sociale, il 28 per cento della popolazione, per non dimenticare gli 11 milioni di cittadini, signor Ministro, che non riescono più ad accedere a cure mediche per mancanza di risorse.

Siamo tra i Paesi con il tasso di povertà infantile più elevato; il 17 per cento della popolazione minorile, pari a 1.700.000 minori che vivono al di sotto della soglia di povertà. Noi qua stiamo facendo un provvedimento «topolino» che non aiuterà tutte le famiglie italiane e tutti i minori italiani. Mi spieghi: quale minore ha diritto e quale non ha diritto? Discutiamolo qui. Qual è il minore che ha diritto e qual è il minore che non ha diritto? Facciamo come la SIA? Se hai un figlio minore che ha due anni, ne hai diritto; se tuo figlio ha compiuto tre anni e mezzo, mi spiace, ma non ne hai più diritto. Muori di fame.

Era difficile, ma ci siete riusciti. Avete fatto una legge che doveva servire per aiutare i più deboli, dimenticando i più deboli, dimostrando una vergognosa e totale mancanza di interesse nel risolvere il problema.

Cosa fate peraltro? Cosa avete fatto? Avete anche eliminato e tagliato 211 milioni dal Fondo per le politiche sociali che sono comunque fondi per il sostegno al reddito che dovrebbero erogare i Comuni e 50 milioni dal Fondo per la non autosufficienza. Spiegatemi qual è il gioco? Togliamo di qua, mettiamo qualcosa di là, poi riordiniamo le prestazioni, colleghiamo all'ISEE e tutto cambia per non cambiare nulla e non abbiamo risolto il problema della povertà in Italia.

Signor Ministro, fossi in lei mi vergognerei. È chiaro a tutti che in questa occasione quello che manca è la volontà politica e ciò si evince soprattutto dalle pochissime risorse economiche che vengono destinate a finanziare questo provvedimento. Stiamo parlando di poco più di un miliardo di euro di fronte, come minimo, a 7 miliardi per contrastare la povertà assoluta, ai 15 che sarebbero necessari per contrastare la situazione di tutte le persone che in questo momento vivono a rischio di povertà in Italia. Si parla quindi soltanto di circa l'8 per cento di quanto occorrerebbe stanziare; risorse del tutto insufficienti.

Siete però stati sordi, con la fretta di far arrivare questo provvedimento in Assemblea, dove poi è rimasto perché anche qui si tergiversa; prima c'è la discussione generale, poi si interrompe, ci sono gli emendamenti, poi si interrompe di nuovo, dobbiamo ascoltare le vostre esigenze perché non bisogna portare certi provvedimenti in Aula, e poi si interrompe di nuovo e si fa la discussione; adesso, bene, giusto, cosa fate? Proprio per la fretta che avevate, avete dichiarato inammissibili tutti gli emendamenti del Movimento 5 Stelle.

In Aula, nel corso del mio intervento di replica quale relatore di minoranza - l'ho voluto depositare, perché noi chiaramente abbiamo un'idea precisa e seria per contrastare la povertà in Italia - ho chiesto alla Commissione bilancio per quale motivo avessero dichiarato l'inammissibilità all'emendamento 1.57. Questo emendamento, che avrebbe destinato 2 miliardi in più al Fondo per l'esclusione sociale, è stato dichiarato inammissibile. Era un emendamento, signor Ministro, che andava a ridurre la percentuale di deducibilità di interessi passivi per le banche e le assicurazioni (insomma gli amici del Governo). Avevamo quantificato questo emendamento in 2 miliardi, ma dalla relazione del Ministero delle finanze addirittura veniva quantificato in 2.183.000.000, 2.838.000.000 per il 2018 e 2.838.000.000 per il 2019. Quindi, volutamente in quest'Aula non si sono voluti destinare 2 e quasi 3 miliardi in più per la povertà in Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E ancora parliamo di povertà.

Briciole, quindi. Eppure, il nostro Paese risulta il fanalino di coda per quanto riguarda il *welfare* rispetto agli altri Paesi europei e lei, signora Presidente, mi conceda almeno di finire il mio discorso, visto che il reddito di cittadinanza non lo calendarizzate. Lei, signor Ministro, va in Europa a fare cosa? A parlare a gennaio del pilastro europeo dei diritti sociali. Ebbene, signor Ministro, ho fatto già presente che nell'allegato della Commissione al pilastro dei diritti sociali...

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, le ricordo che le ho concesso già un minuto in più. La invito pertanto ad avviarsi a concludere.

CATALFO *(M5S)*. Mi avvio a concludere, signora Presidente.

Dunque, signor Ministro, al punto 15 dell'allegato si parla di reddito minimo evidenziando che i Paesi che lo erogano non riescono a sottrarre i beneficiari della misura alla condizione di povertà. Tutte queste caratteristiche, evidenziate nell'allegato al pilastro dei diritti sociali, faranno in modo che la misura non andrà in porto come dovrebbe e, dunque, non riuscirà a contrastare la povertà in Italia.

Dovendo terminare il mio intervento, chiedo di poter consegnare il testo integrale del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto. Ricordo comunque, signor Ministro, che c'è qualcosa anche nella relazione tecnica.

Ciò che vogliamo, signor Ministro, è che si affronti il tema della povertà in Italia nel modo corretto. Ci sono 9 milioni di poveri che aspettano un provvedimento serio, che è il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, infatti, è una misura di contrasto alla povertà, per l'inserimento lavorativo, in collegamento anche con i servizi sociali, che consente l'aggiornamento del cittadino, che ridà dignità e permette alle famiglie di avere una vita dignitosa e di costruire un reale progetto di vita.

È così che ci si occupa realmente della povertà delle famiglie italiane, signor Ministro: tutto il resto è niente. Il nostro voto sarà dunque di astensione. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale del suo intervento.

BERTACCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTACCO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor Ministro, signora Sottosegretaria, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, quello al nostro esame è un provvedimento che tutti attendevamo e forse, ingenuamente, speravamo di poter contribuire alla sua stesura. Purtroppo il Governo Gentiloni agisce in continuità con il precedente, azzerando il nostro lavoro nelle Commissioni competenti e bocciando tutti gli emendamenti presentati.

Il Governo Gentiloni-Renzi e il partito di maggioranza hanno enfatizzato, nei giorni scorsi, l'introduzione in Italia di una misura di contrasto alla povertà. Si tratta del reddito di inclusione che, secondo le intenzioni della maggioranza, dovrebbe essere la misura risolutiva per affrontare questa condizione sociale. Le risorse messe a disposizione per rispondere alle difficoltà economiche di milioni di persone, che sono povere o a rischio di povertà, sono 600 milioni di euro per il primo anno e un miliardo di euro per il secondo anno (il 2017). Si tratta di cifre irrisorie e non comprendo come possano essere salutate come misura contro la povertà. Diversi sono stati i finanziamenti in favore delle banche e per proteggere chi si è reso responsabile dei disastri perpetrati sulle spalle di migliaia di risparmiatori: questa comparazione consente di stabilire in modo evidente dove effettivamente si rivolge la maggiore attenzione del Governo.

Dunque, viene proposta l'ennesima legge delega: si tratta di una delega ampia, di una cambiale in bianco che, per essere attuata, necessita dell'adozione, entro sei mesi, di numerosi decreti legislativi per: l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale (tale misura, denominata reddito di inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale); il riordino delle prestazioni di natura assistenziale, finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla popolazione anziana, non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario; il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

Per fortuna, è stato bloccato sul nascere il tentativo di mettere le mani sulle pensioni sociali e di reversibilità, ma - come detto precedentemente - questo è un Governo di Robin Hood al contrario: toglie ai poveri per dare ai banchieri.

Stilare decreti legislativi è compito sicuramente non facile, ma spero che possa essere affrontato dal

Governo con la dovuta attenzione, magari attingendo dai tanti interventi propositivi delle opposizioni enunciati in questi giorni in Commissione, come in Assemblea. Purtroppo, però vista l'accelerazione data al provvedimento nelle ultime settimane, temo che usciranno decreti legislativi molto simili a *slide* da campagna elettorale.

Dall'inizio della crisi le persone in povertà assoluta in Italia sono aumentate del 155 per cento: nel 2007 erano 1,8 milioni, mentre oggi sono 4,6 milioni. Dietro ai numeri ci sono i volti e le storie di centinaia di migliaia di famiglie; a queste persone non siamo in grado di dare una risposta complessiva. Sono persone che hanno perso il lavoro o sono precipitate nel disagio per problemi legati alla ludopatia, alle droghe, agli alcolici o semplicemente per aver affrontato una separazione non consensuale; sono uomini e donne che ogni giorno lottano per ritrovare la propria dignità. Uno Stato degno di questo nome dovrebbe prendersi cura di questi italiani, ottemperando a ciò che la nostra Costituzione recita all'articolo 3. Per noi l'obiettivo è fornire risposte concrete alla povertà non con l'assistenzialismo, ma attraverso la creazione di opportunità di lavoro vero che possano contribuire allo sviluppo e alla crescita del nostro Paese.

La legge delega non stanzia risorse ulteriori a sostegno delle misure indicate, oltre a quelle già previste dalla legge di stabilità. Eventuali ulteriori risorse dovranno essere reperite dalle amministrazioni competenti (dunque, Ministero del lavoro ed enti locali) attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato di dotazione alle medesime amministrazioni. È notizia di qualche giorno fa che più del 22,3 per cento di entrate tributarie deriva dal *boom* degli incassi da giochi. Di fatto, si tratta di 2,5 miliardi di euro in più. Non potevano essere messi a disposizione di questo disegno di legge? Invece, ancora una volta, si chiedono sforzi agli enti locali dopo una stagione di tagli che non ha eguali nella storia della Repubblica. Che dire? Questa è una sinistra che ha abbandonato i sindacati, gli insegnanti, gli operai, i disabili che ha fortemente messo in difficoltà con la riforma dell'ISEE.

Il provvedimento oggi in approvazione prevede *equipe* multidisciplinari che dovranno valutare domanda per domanda, persona per persona la platea dei richiedenti dei benefici concessi da questa legge. Faccio una stima: fra dieci anni ci saranno ancora utenti in attesa di valutazione. Non era forse meglio utilizzare i servizi sociali dei Comuni magari trasferendo a questo scopo risorse dedicate? Inoltre, chi farà i controlli sulle persone beneficiarie? Pensate veramente che chi vive il problema della ludopatia, della tossicodipendenza, dell'alcolismo andrà a cercarsi un lavoro e che il contributo che riceverà lo spenderà per nobili motivi? Attenzione, vorrei fugare ogni possibile dubbio: non siamo contrari alla istituzione di politiche di sostegno al reddito, ma avremmo voluto confrontarci avendo davanti qualcosa di concreto. Senatrice Parente, avremmo apprezzato una maggioranza capace di discutere, di confrontarsi, magari dandoci la possibilità di contribuire attivamente all'elaborazione del disegno di legge. La povertà è un problema di tutti. Colpisce in maniera trasversale. Non ci sono verità precostituite e, tanto meno, detentori della verità.

Cari colleghi della maggioranza, fatevene una ragione: nessuno possiede la verità assoluta, tanto meno voi. Le cambiali in bianco non le firma quasi più nessuno; restano solamente i ricattati, i ricattabili e gli stolti a farlo. Ci troverete sempre pronti quando avrete l'umiltà, ma soprattutto il coraggio di confrontarvi sulle idee e non su dei fogli tristemente bianchi. Non continuate a dire che questo è un provvedimento storico perché nella storia ci entrerà per aver nuovamente preso in giro gli italiani.

Concludo con un pensiero che spero serva ad aprire i cuori e le menti, un pensiero che mi auguro possa aiutare a riflettere sul compito che siamo qui a svolgere. Il prendersi cura è un atto creativo; è un gesto che modifica l'esistente generando bellezza. È un atto rivoluzionario che modifica lo scorrere grigio delle cose con i colori dell'attenzione, dell'ascolto, dell'amore. È, come l'arte, unico, irripetibile, inciso nella storia e nello spazio; e, come l'arte, è un bisogno pienamente umano.

Dichiarando il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, permettetemi di dire che un presupposto indispensabile per definire una società civile è la capacità del prendersi cura del suo popolo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LEPRI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPRI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, oggi è una giornata storica: ci accingiamo ad approvare in via definitiva, per la prima volta nel nostro Paese, una misura nazionale, progressivamente universalistica, di contrasto alla povertà, ossia il reddito di inclusione. È una giornata storica perché è attesa da tempo: si passa dalle sperimentazioni, dalle mozioni, dalle proposte del vasto mondo dell'associazionismo, dagli stanziamenti, ad una legge che prevede una misura e un piano nazionale. Quindi, segniamo un punto di non ritorno per il Parlamento. È una giornata storica perché saremo in grado di dare una risposta di sistema, non più parcellizzata o limitata, alle tante situazioni concrete di crescente povertà nel nostro Paese.

Era dovere di questo Parlamento intervenire, e forse - do ragione ad alcuni colleghi - potevamo essere più celeri. Tuttavia, in questi ultimi anni non siamo stati fermi. La legge di stabilità 2016 aveva stanziato 1 miliardo, mentre la legge di bilancio 2017 ne ha messi in campo 1,6, che arrivano a 2 miliardi se aggiungiamo i fondi per l'acquisto di derrate alimentari e quelli europei destinati al potenziamento dei servizi sociali.

Al di là della giusta enfasi, occorre anzitutto ricordare che non si parte da zero, non siamo all'anno zero; non è accettabile la tesi, ripetuta anche in questo dibattito, per cui finora in Italia abbiamo fatto troppo poco nel contrasto alla povertà. Pur non sempre con equità e con diverse contraddizioni, il sistema di protezione italiano infatti interviene, e non da poco tempo, a favore delle persone anziane tramite assegni sociali, integrazione al minimo e quattordicesima; a favore delle persone con invalidità o non autosufficienti, che così possono non solo beneficiare di una misura risarcitoria, ma anche contrastare il rischio di caduta in povertà o di abbandono; a favore delle famiglie con figli a carico, soprattutto con assegni familiari e detrazioni per figli a carico; a favore di quanti hanno perso il lavoro, con le politiche cosiddette passive del lavoro, riviste in modo innovativo proprio nel corso di questa legislatura.

Se sommiamo questi quattro filoni di spesa sociale, arriviamo a cifre superiori ai 60 miliardi di euro all'anno. Certo, non sono tutti spesa per i poveri; certo, buona parte di questa spesa è coperta dagli stessi lavoratori e dalle imprese. Ma è indubitabile il maggioritario contributo dello Stato attraverso la fiscalità generale. È quindi scorretta la descrizione di un'Italia finora immobile.

Non vogliamo poi dimenticare il fondamentale lavoro dei Comuni, in forma singola e associata, i quali spesso destinano alla lotta della povertà la priorità nella destinazione della loro spesa. Non va inoltre dimenticato lo straordinario impegno di milioni di volontari *(Applausi dal Gruppo PD),* dei vari enti di terzo settore, che continuano ogni giorno una tradizione secolare, incarnata nello spirito di fratellanza e solidarietà che caratterizza il nostro Paese; un popolo che è stato capace di organizzarsi in un'alleanza nazionale contro la povertà, che ha contribuito in maniera determinante, con molte idee e giusti stimoli, al risultato di oggi. Non vogliamo dimenticare anche il grande ruolo delle famiglie nell'ammortizzare le tante fatiche, e non solo di ordine materiale.

E, tuttavia, nel sistema nazionale di protezione sociale erano rimasti fuori finora almeno due grandi tipologie di cittadini: i disoccupati involontari di lungo periodo e le famiglie con figli a carico e con genitori in condizioni di incapienza, oppure in condizioni di lavoro non subordinato. Sono proprio queste le situazioni che vedono un prioritario impegno del reddito di inclusione. Proprio a queste categorie di persone il reddito di inclusione prova a dare una risposta in quanto particolarmente vulnerabili.

Siamo chiari: sono fondamentali i programmi che possano affrontare una condizione di grave deprivazione. Questa misura è anzitutto pensata per rispondere subito, senza attesa, alle drammatiche necessità di sopravvivenza di molti nuclei familiari che fanno fatica a comprare da mangiare, da vestirsi, a pagare l'affitto e le bollette. La sfida comunque - su questo ci troviamo d'accordo con tutti i colleghi delle forze parlamentari che hanno parlato prima di me - è appena dopo quella dell'autonomia, per quanto nelle possibilità di ciascuno. Dovranno essere definiti progetti personalizzati, d'intesa con il beneficiario, proprio per favorire ogni forma di *empowerment*.

Le dotazioni oggi previste consentono di intervenire, a regime, a favore di circa 400-500.000 nuclei

familiari, ovvero a favore di circa un milione e mezzo di persone. Si comincerà da quelli maggiormente in difficoltà, ma ci impegniamo, come Parlamento, a un graduale incremento del beneficio e dei beneficiari.

Si obiettano alcune cose: anzitutto le dotazioni non bastano ancora. È vero - lo abbiamo detto e lo abbiamo anche scritto nella delega - e, tuttavia, 2 nuovi miliardi strutturali sono un grandissimo sforzo finanziario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Si tratta, a ben vedere, di una misura che completa gli interventi realizzati in questi anni a rafforzamento del potere di acquisto dei redditi medio-bassi. Ora tocca a chi è veramente povero, con cifre che possono arrivare fino a 400 euro al mese nel caso di cinque componenti il nucleo.

Una seconda critica - e vado verso la conclusione - è nota: la povertà si batte con il lavoro, non con i sussidi. Si può rispondere ricordando che l'occupazione in questi anni è cresciuta di 700.000 unità, ma in realtà siamo di fronte spesso a persone che, per bassa scolarizzazione e contesto ambientale ed economico deprivato, fanno molta fatica a trovare un lavoro stabile, anche con le migliori politiche attive del lavoro. Per questo occorrerà anche avviare un grande programma nazionale per assicurare il diritto a quello che l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha definito come lavoro di cittadinanza. Naturalmente pensiamo a modelli profondamente diversi da quelli fallimentari realizzati con i lavori socialmente utili.

Va poi aggiunto che il reddito d'inclusione non è in contraddizione con un futuro lavoro di cittadinanza, perché la misura che ci accingiamo ad approvare riguarda soprattutto la copertura dei carichi familiari. Le due misure, anzi, potranno completarsi.

Una terza critica riguarda la cifra che verrà erogata ai beneficiari: quella oggi erogata con le sperimentazioni non è elevata e forse potrà un po' crescere, non di molto tuttavia, perché diversamente si rischia di cadere nella trappola della povertà, la qualcosa succederebbe certamente con il previsto modello del reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, che - non a caso e non per partito preso - è stato da noi duramente criticato. Quando, infatti, la generosità diventa esagerata e la si fa con i soldi pubblici, allora non va più bene. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*.

Si sappia, infatti, che la loro proposta concederebbe contributi elevatissimi. Chi è disoccupato con carichi familiari e non trova lavoro, pur attivandosi, potrebbe per anni ricevere un sussidio largamente superiore al reddito della gran parte degli italiani che lavorano anche con elevate competenze. *(Commenti delle senatrici Catalfo e Paglini)*. Allora, pur determinati ad aiutare chi fa più fatica, oggi riconfermiamo che non c'è un diritto all'ozio e che non ci convincono le soluzioni che favoriscono l'indolenza, tra l'altro con una spesa prevista complessiva enorme e con coperture largamente inesistenti. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti delle senatrici Catalfo e Paglini)*.

Da domani toccherà al Governo completare rapidamente e con efficacia il disegno che la legge delega gli consegnerà. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Signori, per favore, nessuno ha interrotto i vostri interventi, che non sono stati delicati nei confronti dell'altra parte. Facciamo, quindi, parlare tutti, per favore.

PAGLINI *(M5S)*. È inascoltabile!

LEPRI *(PD)*. Da domani toccherà al Governo completare rapidamente e con efficacia il disegno che la legge delega gli consegnerà. *(Commenti della senatrice Paglini)*.

Non sarà facile completare, soprattutto applicare, una delega così impegnativa. Per questo chiediamo al Governo un'attenzione speciale a questa sfida, semplicemente perché la povera gente non può attendere.

PAGLINI *(M5S)*. Non sai cosa è la povera gente! Provaci tu a stare con cinque figli a carico!

LEPRI *(PD)*. In conclusione, il reddito d'inclusione che oggi approviamo non disincentiva l'impegno. Copre in particolare i costi per il sostegno dei figli a carico. Conta sullo sviluppo dei servizi sociali e per l'impiego, ma cerca di non moltiplicare gli adempimenti. In sostanza, è un bel passo avanti nel nostro sistema di protezione sociale, fatto nella consapevolezza che, come ci ricorda il filosofo Paul Ricoeur, «Si può essere con i poveri solo se si è contro la povertà». *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SACCONI *(AP (Ncd-CpE))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI *(AP (Ncd-CpE))*. Signora Presidente, in dissenso dal mio Gruppo parlamentare mi asterrò dal votare questo provvedimento, perché favorevole alla destinazione di risorse finanziarie importanti alle famiglie in stato di povertà assoluta, ma critico verso la possibile mancanza di un necessario collegamento tra l'erogazione del sussidio e l'implementazione del percorso di inclusione.

Come ho già avuto modo di dire, abbiamo il dovere di evitare la trappola della povertà, della inattività, della dipendenza, il che implica la condizionalità del sussidio a ciò che ritengono utile coloro che in prossimità, con calore, si relazionano con le persone e le famiglie bisognose. Il sussidio in alcuni casi può alimentare la dipendenza da droghe, gioco e alcol o può incoraggiare l'assuefazione alla passività. In questi casi meglio erogare dei buoni per accedere alla soddisfazione di bisogni primari o premi al lavoro quando fonte di un reddito inferiore alla soglia della non tassazione.

Signor Ministro, confido che vorrà dare attuazione alle deleghe nel senso che ho indicato anche con un ordine del giorno accolto dal Governo, perché dobbiamo rifiutare sempre il destino ineluttabile dell'esclusione e perseguire sempre, per ciascuno, una vita attiva.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, la ringrazio molto per la parola, che l'altro giorno mi è stata tolta in malo modo.

Casualmente - mi viene da dire proprio «casualmente» - affrontiamo il tema della povertà a fine legislatura, già in campagna elettorale, guarda caso. Sarà veramente un caso, visto che l'argomento della povertà da tre anni poteva essere tranquillamente discusso in Commissione lavoro? Potevate farlo allora, tre anni fa, e invece lo fate proprio adesso, guarda caso adesso che siamo di nuovo in campagna elettorale. Assomiglia veramente alla solita politica dei *bonus* economici per farvi votare e credo sia veramente triste cavalcare la povertà per creare consenso in campagna elettorale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Guarda caso, proprio adesso si parla di centri per l'impiego. Forse non vi eravate accorti che nella nostra proposta di legge i centri per l'impiego vengono totalmente riformati. E, guarda caso, ci sono tutte le politiche attive (sempre casualità). Solo adesso, però, si parla di questo argomento, in campagna elettorale. Il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto introdurlo Renzi durante la riforma del lavoro.

VOCI DAL GRUPPO PD. Non è in dissenso!

BULGARELLI *(M5S)*. Guarda caso, la riforma del lavoro ha toccato tutto, tranne l'unica cosa importante: il centro per l'impiego e le politiche attive. Ce lo chiedeva l'Europa, e non lo dicevamo noi. Guarda caso, allora no e adesso sì. E non è che in questi tre anni non ve lo abbiamo detto. Lo abbiamo detto in tutti i modi possibili e voi ci avete detto che non c'erano le coperture, che il nostro disegno di legge era... *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Colleghi, ha chiesto la parola in dissenso. Sta dichiarando il suo dissenso e vedremo, poi, se lo porterà a termine.

BULGARELLI *(M5S)*. Io ovviamente voterò no a questa marchetta elettorale, in dissenso dal mio Gruppo. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Se non interviene in dissenso dal Gruppo, le tolgo la parola.

BULGARELLI *(M5S)*. Posso concludere, signora Presidente? Io comunque non ho interrotto nessuno, non ho fiatato e, quindi, auspico che l'Assemblea mi lasci concludere. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

VOCI DAL GRUPPO PD. Non è in dissenso!

BULGARELLI *(M5S)*. Per tre anni ci avete detto che il nostro disegno di legge non aveva le coperture e favoriva l'ozio. Signori, l'ozio non è affatto compreso nel nostro reddito di cittadinanza.

Cominciando con le pulci che ci sono state fatte, cambiamo la rubrica del disegno di legge: non è un reddito di cittadinanza, ma un reddito minimo garantito. Siete più contenti? Ce lo approvate adesso se si tratta di reddito minimo? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lo avete letto, lo sapevate che era un reddito minimo garantito! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La cosa veramente triste, con riferimento al nostro disegno di legge sul reddito di cittadinanza o reddito minimo garantito - cambieremo la rubrica del disegno di legge - è che non siete nemmeno riusciti a far approvare alla Ragioneria generale dello Stato - ormai chiaramente non è più un organo tecnico ma politico - una relazione tecnica contraria. La nota della Ragioneria generale dello Stato fa le pulci sulle nostre coperture... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice, concluda.

BULGARELLI *(M5S)*. Ha dato un minuto in più anche agli altri colleghi.

PRESIDENTE. Gliel'ho già dato. Concluda.

BULGARELLI *(M5S)*. Noi diciamo che aumentiamo il prelievo erariale unico (PREU) e voi sostenete che, se lo facciamo, le entrate non aumenteranno, ma diminuiranno. Ma, se l'IVA passa al 24 per cento, non fate questo discorso.

Inoltre, ci dite che operiamo solo attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ci fate le pulci sulle nostre coperture, non sulle somme, ma soltanto sulle procedure e ciò significa, quindi, che le coperture ci sono e sarebbe ora di smetterla con questo discorso. Mi limito a questo perché altrimenti mi toglie la parola. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, la mia dichiarazione di voto sarà in dissenso dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, anche se la decisione è stata presa veramente a caldo.

Essendo componente dell'11a Commissione e avendo avuto modo di seguire da vicino l'*iter* del provvedimento in esame, avrei preferito altro. Poi, però, ci ho ripensato in quanto, venendo in Parlamento, ho avuto mandato dai cittadini italiani che sono fuori da quest'Aula, i quali - bene o male - dovranno avere un risultato anche dal mio lavoro, dal mio operato.

Mi è sembrato di capire che qui dentro molti colleghi non hanno assolutamente idea di cosa voglia dire vivere in condizioni di difficoltà e in povertà *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non hanno idea di cosa voglia dire vivere con 400 euro di pensione sociale al mese. Non hanno assolutamente idea di cosa voglia dire andare con la testa bassa a chiedere l'elemosina con il piattino in mano davanti a qualcuno che, in cambio, chiede sempre un voto, magari per qualche ente assistenzialista. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signora Presidente, con queste orecchie ho sentito cose che mai avrei voluto sentire. Ho sentito dire da alcuni colleghi che la nostra proposta di reddito di cittadinanza è altamente pericolosa: lo è perché si dà modo alle persone di vivere dignitosamente? Non lo abbiamo detto noi, ma alti, altissimi enti europei come l'Eurostat, che ha definito la povertà e i suoi parametri. Quindi, non lo abbiamo fatto noi.

Signora Presidente, io non ci sto a sentir prendere in giro noi e milioni di persone come ancora oggi state facendo. Pertanto, voterò convintamente contro questa porcata, pensata non adesso, ma a tre giorni dal *referendum* costituzionale. Ricordatevelo sempre. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ma gli italiani vi hanno dato una lezione che vi si ritorcerà contro. Vi hanno mandato a casa in 20 milioni con quel *referendum*. Questa volta saranno 40 milioni gli italiani che non crederanno più alle vostre parole vuote.

Signora Presidente, voterò no convintamente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. *(Proteste dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

Colleghi, il Regolamento è chiaro: i senatori possono intervenire in dissenso dal Gruppo. Quindi, è inutile che continuiate a urlare. Prego, senatrice.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, non c'è null'altro da aggiungere. Mi associo alle dichiarazioni di voto delle colleghe Bulgarelli e Paglini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Poiché lei è appena stata eletta, chiedo soltanto alla Presidenza di essere un po' più severa con quella parte dell'emiciclo occupata dal PD e con gli altri colleghi che gridano. *(Proteste dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*. Lo dice uno che è stato espulso tante volte dall'Aula. Quindi, voglio un equo trattamento tra noi e loro, che continuano a disturbare. *(Commenti del senatore Buemi)*.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LEZZI *(M5S)*. Signora Presidente, a malincuore devo votare in dissenso dal mio Gruppo.

Voterò contro questo provvedimento perché non accetto le lezioncine sulle coperture dal partito di maggioranza, che ci costringe a cercare le risorse nell'ambito di un bilancio fasullo, tant'è che siamo costretti a mettere mano di nuovo ai portafogli degli italiani per andare a riparare le falle provocate.

Voglio ricordare al senatore Lepri, in questa mia dichiarazione di voto in dissenso, che, qualora uno Stato non riesca a dare vero lavoro ai suoi cittadini, non deve vergognarsi di assisterli. Io non mi vergogno di assisterli e di pensare a quella scolarizzazione che non può avvenire se i genitori muoiono di fame. Questo deve essere chiaro.

La povertà è un discorso molto serio, che non può essere affrontato con le definizioni dei grandi pensatori che sono sui vostri *media*. Chiamatelo come cavolo vi pare. Fate bilanci e leggi di stabilità chiari e sinceri. Diteci voi dove prendete le coperture, voi che avete agito sempre e comunque in *deficit* aumentando il debito pubblico. Smettetela di fare i professorini e andatevene a casa! *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Invito i senatori a rivolgersi alla Presidenza e non ai colleghi.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, questa manovra altro non è che una legge delega. Quindi, semmai, la giornata memorabile sarà quando i soldi arriveranno veramente in tasca alle persone che ne hanno bisogno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vorrei ricordare che, quando la famiglia non è in grado di mantenere i propri figli, visto che questa misura non aiuterà in alcun modo le famiglie povere, perché stiamo parlando di famiglie povere, quelle che non hanno soldi, quelle che stanno proprio nella cacca...

PRESIDENTE. La prego, senatrice. Siamo comunque in Senato.

BOTTICI *(M5S)*. La facciamo tutti i giorni, se stiamo bene.

Dicevo, che cosa accade? Accade che, se una famiglia non riesce a mantenere i propri figli, le vengono anche tolti e finiscono spesso in talune comunità - e noi in Toscana ne abbiamo una, Il Forteto - dove avvengono cose spaventose. Ma noi facciamo finta di nulla. Cerchiamo, allora, di risolvere il problema per bene.

Il reddito minimo garantito è un sostegno che va a modificare lo *status*, perché oggi come oggi il sistema lavoro sta cambiando e non abbiamo più lavoro per tutti. Cominciamo a dire che il mondo del lavoro sta cambiando e quindi, se non si va a modificare quello e se non cominciamo a fare corsi di informatizzazione anche a quegli operai che oggi come oggi non sanno l'inglese o non conoscono le macchine nuove, tutte queste mancette non serviranno a nulla.

Il mio voto, pertanto, sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, ho grande difficoltà a votare un provvedimento che dovrebbe supportare interventi contro la povertà, promosso da un Governo e da una maggioranza di Governo che invece mettono le mani nelle tasche dei cittadini attraverso un prelievo occulto con il gioco d'azzardo.

Non più tardi di due giorni fa, il sottosegretario Baretta in Commissione finanze vantava il *record* di entrate tributarie da gioco d'azzardo, con quasi 10 miliardi e mezzo presi dalle tasche dei più poveri, perché noi sappiamo che a giocare d'azzardo sono soprattutto le fasce deboli, quelle che oggi ci raccontate di voler difendere.

E allora, noi sappiamo che non sono solo le famiglie a soffrire, ma sono anche gli artigiani, i negozianti e gli imprenditori, che vedono fiumi di danaro sottratti ai consumi interni e ai consumi virtuosi. Noi vediamo l'ipocrisia di Stato, che enfatizza queste entrate e dimentica che al tessuto economico sano, che invece vede quei soldi mancare, deriverebbero entrate virtuose. Dimentichiamo che gli stessi soldi, investiti nelle filiere sane dell'economia, darebbero molta più occupazione. E allora io non posso accettare questa ipocrisia, queste mancette, queste pezze messe a nascondere coperture di vergogna. Non posso accettare che si giochi sui numeri, perché 10 miliardi e mezzo sono stati tolti. Se li restituiamo agli italiani e aggiungiamo quelli che sono stati sperperati nelle mancette, nei *bonus* e negli interventi a pioggia di tipo assistenziale, che noi giustamente vogliamo sostituire con un reddito di cittadinanza, se sommiamo tutto questo, i 17 miliardi che abbiamo calcolato sono ampiamente coperti. In tal modo daremmo dignità alle persone e alle famiglie, che potrebbero liberarsi dal ricatto politico di un posto di lavoro ottenuto attraverso raccomandazioni o attraverso le spinte della mafia. Questo vogliamo ottenere.

A questo punto, allora, non è per me possibile accettare questa mistificazione e voterò convintamente no. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signora Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo per una questione non di merito ma di metodo.

Chi ha fatto la scelta di utilizzare lo strumento normativo della legge delega mi deve spiegare perché l'ha fatto. La legge delega viene utilizzata quando la materia è particolarmente complessa, sicché il Parlamento delega il Governo ad approvare dei decreti attuativi che siano dettagliatamente precisi nella regolamentazione della materia.

Ora, prevedere misure di contrasto alla povertà e disposizioni per l'assistenza alle fasce più bisognose del nostro Paese era un'operazione tecnico-normativa di grande semplicità. Per questo io, quando vedo la legge delega, mi preoccupo, perché poi con i decreti attuativi viene fuori di tutto e di più, certo nei limiti della regola costituzionale e della pertinenza della materia. Le sorprese, però, possono essere varie.

Pertanto, mi asterrò dal voto e mi riservo di esprimere un giudizio compiuto quando avrò letto i decreti attuativi. Mi riservo di assumere delle decisioni serie eventualmente in sede di parere, per quanto esso possa valere, considerato che il parere negativo di una Commissione non è vincolante.

Per il momento vi dico che, se avete usato questo strumento per prendere in giro la povera gente che vive in condizioni di difficoltà, ve ne dovreste vergognare.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TAVERNA *(M5S)*. Signora Presidente, non parteciperò al voto perché, se siamo riusciti a trascinare questi personaggi in un'iniziativa volta a dare qualcosa al popolo italiano, io mi sento fiera di averlo fatto nell'ambito del Movimento 5 Stelle. Infatti, se l'azione fosse dovuta partire da loro, non si sarebbe mai fatto niente.

Non parteciperò al voto per un semplice motivo. Come ha detto il senatore Falanga, siamo di fronte a una legge delega che affida la trattazione della materia a un Ministro che ha prodotto il *jobs act*, i

voucher e uno dei momenti più tragici della storia del lavoro in Italia. *(Applausi della senatrice Bottici)*. Quindi, non oso immaginare cosa potrebbe produrre in tema di contrasto alla povertà.

Per il resto, signori miei, il vostro percorso è ormai alla fine. Saremo noi a portare agli italiani il reddito di cittadinanza e sarà finalmente quella una pagina degna di essere vissuta in queste Aule. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Vi posso fare un augurio. Dovrete abbassare l'età pensionabile a sessantacinque anni e vi auguro di non prendere la pensione tra quattro anni e quattro mesi. Io spero che dobbiate vivere con 400 euro al mese, senza assistenza e passare ciò che avete fatto passare al popolo italiano sotto questo Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei approfittare della presenza in Aula del ministro Poletti per chiedere se di questo provvedimento beneficeranno anche Buzzi e Carminati.

Vorrei poi informare la maggioranza che il successivo punto all'ordine del giorno prevede la discussione della relazione della Giunta delle elezione e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata nella Regione Liguria, ossia il caso che riguarda il senatore Minzolini, contro cui non ho nulla sul piano personale.

Noi dobbiamo però ripristinare la legalità e, dal momento che ora in Aula c'è il numero legale, vorrei chiedere alla Presidenza di evitare giochetti e sospensioni e alla maggioranza di restare qui, perché - lo ripeto - insieme a noi il numero legale c'è.

Possiamo quindi portare avanti la legalità in quest'Assemblea, mandando a casa il senatore Minzolini, che riceve lo stipendio di parlamentare e, visto che parlate di povertà, rischia - come voi - di maturare il diritto alla pensione parlamentare il prossimo 15 settembre. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

CASINI *(AP (Ncd-CpE))*. Votiamo!

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2494, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2241 e 2437.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, sono arrivate alla Presidenza numerose richieste di intervento su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Presidente, la chiusura della seduta è prevista per le ore 14!

PRESIDENTE. Giustificherò questa mia decisione. Intanto vedo che la senatrice Montevecchi fa cenno di voler intervenire.

CASTALDI *(M5S)*. Andiamo avanti! Abbiamo ancora un'ora e mezzo! *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Per cortesia, non urlate. Direi che è meglio non urlare. Parliamo. Questo è un Parlamento e quindi bisogna parlare.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, già oggi abbiamo avuto il risveglio con una prassi a tutto uso e consumo della forza di maggioranza da parte del presidente Grasso, che ha deciso la sospensione dell'esame di un provvedimento senza neanche farla votare in Aula e, quindi - a nostro avviso - contro ogni procedura regolare. Ciò, tra l'altro, è avvenuto anche a fronte delle obiezioni, fatte in modo manifesto da altre forze politiche e in modo non manifesto in quella sede da noi, perché chiaramente - come da Regolamento - ci aspettavamo un voto su quella sospensione.

Ora avremmo all'ordine del giorno la discussione sul documento III, n. 2, che da settimane slitta in calendario perché viene alternativamente inserita dopo argomenti non conclusi o dopo disegni di legge non conclusi, a seconda che faccia comodo o meno far slittare ancora in scaletta il provvedimento.

Ebbene, sono le 12,30, i lavori dell'Assemblea si concludono alle ore 14 e, quindi, avremmo ben un'ora e mezzo di tempo per poter esaminare questo documento. Voglio quindi sentire da lei a cosa si aggrapperà questa volta, quale sarà l'appiglio per prendere per il naso, ancora una volta, questa Assemblea - e a questo punto le istituzioni - e non esaminare il documento. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Bianconi)*. La senatrice Bianconi si astenga dal farmi il verso. Quando la senatrice Bianconi parla, io non le faccio il verso e, quindi, pretendo altrettanta educazione da parte sua.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «3° Castaldi Rodari» di Boscoreale, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Rispetto alla richiesta avanzata sulla base di quanto già detto precedentemente dal Presidente, poiché le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia sono convocate per l'esame del decreto-legge immigrazione e la Commissione giustizia è stata autorizzata a convocarsi per esaminare l'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge di riforma del codice penale e di procedura penale, apprezzate le circostanze, ritengo opportuno passare agli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Mi è stata chiesta la motivazione ed io l'ho resa.

BIANCONI *(AP (Ncd-CpE))*. Brava!

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, adesso è chiaro. Finora abbiamo sempre sostenuto che la Presidenza non aveva responsabilità dirette in merito al prolungamento dell'agonia del senatore Minzolini, che non sa quale sarà il suo destino. La Presidenza si è sempre trincerata dietro la scusa che la Conferenza dei Capigruppo a maggioranza è l'organo che decide sui lavori d'Assemblea. Oggi, invece, la Presidenza del Senato si assume la responsabilità di chiudere i lavori dell'Assemblea anticipatamente per non far votare sulla decadenza del senatore Minzolini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Adesso non ci sono più scuse: la colpa è della Presidenza del Senato e il presidente Grasso in prima persona dovrebbe assumersi la responsabilità di questa scelta. Non può più nascondersi dietro la scusa che è colpa dell'Assemblea che vota un calendario che lui non condivide. Adesso il presidente Grasso e lei, signora Presidente, non avete più scuse: state facendo una forzatura chiudendo i lavori dell'Assemblea un'ora e mezza prima di quanto previsto. Oggi, le Commissioni affari costituzionali e giustizia si riuniscono per chiudere la discussione generale. Non c'è neanche una votazione e, quindi, sarà deserta come al solito.

FUCKSIA *(Misto)*. Stai sereno. Minzolini resta.

AIROLA *(M5S)*. Vi servono i voti di Forza Italia per Lotti!

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signora Presidente, trovo assai colpevole da parte nostra non esaminare a volte i disegni di legge più giusti e congruenti, ma trovo oltremodo vergognoso speculare, pur sapendo di proporre il nulla, come ha fatto il Movimento 5 Stelle questa mattina: quel Gruppo, infatti, propone di dare fondi ai centri per l'impiego, che non risolvono il problema e non l'hanno mai risolto finora, perché non vanno alla radice, ovverosia la creazione di lavoro e occupazione.

Trovo assai strumentale la richiesta del senatore Crimi, perché adesso vedremo i colleghi del Movimento 5 Stelle scappare via per l'imminente inizio delle sedute di Commissione e altro. Trovo che tutto ciò sia indice di falsità. *(Applausi e baci ironici della senatrice Lezzi)*. Senatrice Lezzi, sa cosa le dico? Invece di applaudirmi e fare commenti, vada a studiare: è vergognoso, manca proprio delle basi. Non conosce ruoli e fondamenti né dell'economia né di altro. A volte, senatrice Lezzi, i riassuntini della comunicazione non bastano, ha capito? Per lo meno questo. *(Commenti della senatrice Bulgarelli)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Lasciatela parlare!

FUCKSIA *(Misto)*. Quindi vergognatevi tutti. State strumentalizzando e basta. Siete vergognosi!

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, si rivolga alla Presidenza.

FUCKSIA *(Misto)*. Scusi, signora Presidente, ho concluso.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signora Presidente, vorrei rispondere al senatore Crimi rispetto al prosieguo dei lavori dell'Assemblea.

Oggi siamo costretti a prendere atto che l'argomento all'ordine del giorno successivo a quello che abbiamo appena esaurito non può essere concluso entro le ore 14, grazie soprattutto - e lo sottolineo ai colleghi del Movimento 5 Stelle - all'ostruzionismo che i colleghi di quel Gruppo hanno fatto per quaranta minuti... *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CRIMI *(M5S)*. Sono stati cinque minuti per Gruppo!

RUSSO *(PD)*. Hanno fatto finta di votare contro il proprio Gruppo, e soltanto per un inutile *show*, su un provvedimento sacrosanto e legittimo sulla povertà, che per fortuna abbiamo approvato. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S. Scambio di epiteti tra i senatori Buemi e Castaldi al quale si avvicina la senatrice Laura Bottici, Questore del Senato)*.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, ascolti la senatrice Questore e stia tranquillo.

RUSSO *(PD)*. Mi pare di tutta evidenza che questa reazione certifichi il fatto che ho colpito nel segno. Sono contento, perché chi ci segue da fuori capisce che, mentre gli altri colleghi presenti in quest'emiciclo ascoltano quanto viene detto dai senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle, anche quando forse non lo meritano, questi ultimi ci impediscono sistematicamente di parlare quando interveniamo noi e questo si vede anche fuori. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici del senatore Castaldi)*. Sono contento che sia chiaro a tutti.

Per concludere questa discussione, appoggiando la decisione della Presidenza rispetto all'esigenza di far lavorare le Commissioni, oggi in presenza del presidente Grasso abbiamo valutato di dare mandato alla Commissione giustizia di procedere con urgenza all'esame di un provvedimento che credo interessi anche i colleghi del Movimento 5 Stelle, ossia quello sul processo civile. Ritengo dunque sia interesse di tutti far lavorare la Commissione.

Detto questo, desidero aggiungere con molta chiarezza, anche a nome del Gruppo del Partito Democratico, che non è possibile trattare velocemente la questione legata al senatore Minzolini, che è all'ordine del giorno di oggi, in quell'ora e venti minuti che ci separano dalla chiusura della seduta. Verrà trattata, com'è normale, nel prosieguo dei nostri lavori la settimana prossima. Credo che, sotto

questo profilo, non ci sia alcun problema. *(Commenti del senatore Airola)*.

Colleghi del Gruppo M5S, eviterei questa gazzarra inutile, che forse serve a una piccola e strumentale polemica, ma non giova ai lavori di quest'Assemblea.

Se la Presidenza comunque valuta di mettere ai voti la decisione che ha sottoposto all'Assemblea, siamo pronti a votare, anche per permettere alle Commissioni di svolgere il loro lavoro.

PRESIDENTE. Certamente accetto la proposta di rinviare i successivi punti all'ordine del giorno ad altra seduta, avanzata dal senatore Russo.

Invito dunque i colleghi a prendere posto, per procedere alla votazione per alzata di mano.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, ciò che ho da dire vale anche come dichiarazione di voto. Non possiamo accettare le bugie: che questa maggioranza se ne volesse andare, lo testimoniano i *trolley* che ci sono al piano terra, i *trolley* che vediamo girare nei corridoi... *(Potreste dal Gruppo PD)*. E agli italiani voglio dire...

BORIOLI *(PD)*. Ci sono le stelle sui *trolley*! *(Commenti del senatore Manconi)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, lei usa il tempo che le ho dato per offendere i colleghi non solo del Partito Democratico, ma anche tutti gli altri, perché i *trolley* di cui parla forse sono di tutti e, quindi, la prego di essere serio. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Repetti)*. *(Commenti del senatore Endrizzi)*.

Ricordo che la votazione è per alzata di mano. *(Il senatore Endrizzi fa cenno di voler intervenire)*. Ha già parlato. Non offenda i colleghi e le do la parola.

ENDRIZZI *(M5S)*. Presidente, non so se lei ritenga offensiva una rettifica tesa a ripristinare la verità. Lei ha appena detto che le Commissioni sono convocate. Bene, l'SMS che arriva dalle Commissioni dice che non siamo convocati adesso, ma al termine dei lavori di Assemblea, che è previsto per le ore 14. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi, non corrisponde al vero quanto lei ha affermato, e cioè che dobbiamo sospendere l'Assemblea perché si riuniscono le Commissioni. Anzi, per Regolamento, è vero il contrario: solo al termine dell'Aula, una Commissione può convocarsi.

Quindi le cose vanno ripristinate nell'ordine di verità. Noi vogliamo che si rimanga qui e si avvii la discussione sul prossimo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, ci affidiamo al voto dell'Assemblea.

Colleghi, credo anch'io, nel mio ruolo, che non sia utile trattare in pochissimo tempo un argomento come quello che s'intende soltanto iniziare. È questione anche di serietà. C'è poco più di un'ora. Ripeto che è questione di serietà. Quindi, cerchiamo tutti di avere responsabilità e di provare comunque a esprimerci, perché siamo in Parlamento; la maggioranza ha ragione e vedremo la maggioranza di chi sarà e che cosa deciderà.

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signora Presidente, credo che la verità vada giustamente ripristinata. Ad esempio, la 7a Commissione, che io presiedo, è convocata. Credo che i parlamentari abbiano diritto di lavorare, di svolgere il loro lavoro e di ottenere dei risultati.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ma per piacere! Ma dai!

MARCUCCI *(PD)*. Mi sembra che l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle vada esattamente all'opposto, compreso il fatto che molti dei *trolley* hanno l'adesivo del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Direi che la cosa migliore sia quella di chiudere l'argomento *trolley*.

Metto ai voti la proposta di rinviare ad altra seduta i successivi punti all'ordine del giorno, avanzata dal senatore Russo.

È approvata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, voleva intervenire il senatore Vacciano per chiedere se almeno si poteva iniziare la discussione sulla Commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Ma lasciamo perdere.

Ho promesso che ogni giorno avrei fatto un intervento su Il Forteto e quindi continuo. Invito il presidente D'Ascola e la relatrice Capacchione a concludere l'esame, in quanto vorrei leggervi la pagina 55 della prima Commissione d'inchiesta su Il Forteto, svolta dalla Regione Toscana. Era il 1997 quando arriva in Mugello De Berardinis, responsabile della salute mentale della zona.

Egli ha affermato quanto segue: «C'era (...) un'atmosfera di amicizia presunta, non mi sono sentito a mio agio e quindi dopo un breve momento di educazione me ne sono andato». «C'è stato - (…) credo nel 1998 - un convegno a Firenze organizzato da questa associazione, ero stato invitato e ho partecipato come uditore nel pubblico per farmi un'idea di quale fosse e in che cosa effettivamente consistesse quest'istituzione, della quale sentivo molto parlare. In quell'occasione mi sono fatto un'idea molto precisa, diciamo così: le cose che venivano sostenute erano prima di tutto contro legge: la legge sugli affidi non era assolutamente nulla di quanto si sosteneva in quelle occasioni e la posizione, che veniva in qualche modo rappresentata come una posizione ideologico concettuale, era assolutamente paranoide». «Era in palese contrasto tutto ciò che veniva presentato come una filosofia di quest'istituzione, una filosofia decisamente disturbata, diciamo così». «La filosofia del Forteto è quella che i bambini affidati non devono avere relazioni con le famiglie d'origine: questo è il punto centrale».

Quindi, invito nuovamente il presidente D'Ascola e la relatrice Capacchione a portare all'attenzione dell'Assemblea, con urgenza, come è stato deliberato in quest'Aula, il disegno di legge che propone di istituire una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo con molta amarezza.

Nel leggere il Resoconto in corso di seduta, ho visto che il Presidente del Senato, il senatore Grasso, ha affermato che non poteva rispondermi perché non avevo avuto - cito testualmente - «la delicatezza di aspettare le risposte» e avevo abbandonato l'Aula.

Signora Presidente, mi consenta di dire che è una polemica sterile, poco sintonica al ruolo di arbitro e principalmente imprudente, perché avrei potuto non essere presente in Aula in ragione delle mie ben note precarie condizioni di salute e anche perché il presidente Grasso dovrebbe ricordare che, qualche tempo fa, ebbe ad infliggermi, contro ogni regola procedurale e regolamentare, la sanzione della deplorazione, che poi - grazie a Dio - l'Ufficio di Presidenza ebbe a revocare all'unanimità.

Vorrei dire all'Assemblea - non mi interessa fare polemica con il presidente Grasso - che non ero presente in Aula perché ero andato - come credo sia mio diritto e mio dovere - a presenziare alla laurea di mio nipote. E dico all'Assemblea che non mi sarei mai privato di questa gioia, anche se le risposte dovessero provenire da una persona autorevole e, a maggior ragione, poi, ove le risposte dovessero provenire, come nel caso di specie, da una persona che a me pare intollerabilmente autoritaria.

PRESIDENTE. Senatore Palma, la prego di contenersi.

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, questa mattina, a Venezia, Greenpeace ha manifestato contro

una situazione ormai endemica e fuori controllo, che è quella dell'inquinamento dell'acqua, che tutti noi beviamo: come ci hanno spiegato alle elementari, infatti, secondo il ciclo dell'acqua, un inquinamento che dovesse partire dalla zona di Vicenza, brevemente ci raggiungerà tutti.

Greenpeace ha fatto delle analisi *extra* rispetto a quelle della Regione Veneto e ha trovato una nuova sostanza inquinante e ulteriori pozzi contaminati più a nord rispetto alle zone già controllate. Il pericolo si allarga ulteriormente.

Se qualcuno qui spera che il problema si risolva da solo, mi dispiace disilluderlo. Ma queste sostanze inquinanti, che si chiamano Pfas (sostanze perfluoroalchiliche), sono altamente biopermanenti, cioè non si degradano o ci mettono moltissimo per degradarsi. Questo l'ha stabilito non il sottoscritto, ma la Commissione d'inchiesta del Senato, che ha studiato il problema e ha confermato l'enorme pericolosità della situazione. Noi, di fronte a ciò, adottiamo la solita soluzione italica. Venticinque anni fa vendevo depuratori dell'acqua perché c'era l'emergenza atrazina e noi, venticinque anni, fa alzavamo di dieci volte i limiti di tolleranza. La Regione Veneto ha alzato i limiti di tolleranza e sono altissimi per i Pfas. Questa è acqua che berremo tutti tra pochi minuti in mensa e coloro che ci sono già, sappiano che potrebbe contenere queste sostanze.

Siamo dunque, per l'ennesima volta, cornuti e mazziati perché non interveniamo contro un inquinamento mentre potremmo farlo creando moltissimi posti di lavoro e salvaguardando il *made in Italy*. Sappiate, infatti, che queste sostanze vengono utilizzate soprattutto per l'abbigliamento, ma le aziende italiane sono un'eccellenza da questo punto di vista. Sono riuscite in gran parte a togliere queste sostanze chimiche sostituendole con sostanze non pericolose. Se agissimo politicamente, potremmo salvaguardare l'ambiente e la produzione italiana di abbigliamento, che negli ultimi dieci anni ha perso 100.000 posti di lavoro.

Qui la politica si fa bella con paroloni inglesi come *green act*, *green job* e ci promette da due anni un'agevolazione per la conversione della petrolchimica alla chimica verde, ma non agiamo. Così facendo, altro a morire avvelenati, perdiamo centinaia di migliaia di posti di lavoro.

*ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, nei giorni scorsi la Corte costituzionale, su ricorso del TAR Lombardia, ha stabilito che un ateneo non può organizzare un corso di laurea magistrale tutto in inglese. Mi riferisco alla sentenza n. 42 del 24 febbraio. «Siamo in Italia», sembra dire la Consulta, «La lingua ufficiale del nostro Paese è l'italiano». In questo impeto imprevedibile di sovranismo, la Consulta sembra dimenticare un punto nient'affatto secondario: le scienze fisiche, chimiche, biologiche, la storia, la filosofia, l'economia, la matematica e l'informatica non sono "italiane"; la loro patria è il mondo; e la loro lingua - piaccia o no - oggi è l'inglese. In inglese si tengono i corsi universitari di secondo livello in tutto il mondo, perché questo è il solo modo per mettere in comunicazione tra loro i ricercatori e gli studenti di tutto il mondo. Allo stesso modo, in tutte le università europee, non per caso dotate di autonomia rispetto ai loro Governi nazionali, per molti secoli si è insegnato in tutti i campi del sapere non in spagnolo, in francese, in alemanno o in italiano, ma in latino, la lingua universale della cultura per tutto il nostro Medioevo e anche per parecchio tempo dopo la fine dello stesso.

Mi dispiace dover denunciare un piccolo, ma non privo di significato, peccato di provincialismo della nostra massima Corte giurisdizionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore, ricordo che l'articolo 136 della Costituzione non prevede che nelle Aule si possa prendere una posizione così netta nei confronti di una sentenza. Naturalmente, la nostra libertà è totale, ma è mio dovere citare l'articolo di riferimento.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, continuo la staffetta che, come Sinistra Italiana, abbiamo avviato per chiedere l'indizione del *referendum* sul lavoro, richiesto dalla CGIL.

Come era prevedibile, invece di fissare la data del *referendum*, come il rispetto delle regole democratiche imporrebbe, il Governo si preoccupa solo di come evitare che il *referendum* sia celebrato. Sono ormai quarantuno giorni che il Governo prende tempo e fa melina; e invece di fissare la data, come la Costituzione vorrebbe, cerca di aggirare il *referendum* con una riforma finta, parziale, utile solo ad impedire ai cittadini di pronunciarsi.

Ogni giorno, noi sentiamo e leggiamo sui giornali lamenti di tutti i generi, per la sfiducia che si sta diffondendo nei confronti delle istituzioni. Chiedo dunque ai colleghi della maggioranza: come fate a non rendervi conto che trucchetti di questo genere costituiscono un tentativo di impedire ai cittadini e ai lavoratori di esprimersi non solo sui *voucher*, ma anche, attraverso i *referendum* approvati dalla Corte, su tutto il *jobs act*? In questo modo è la maggioranza che mina la credibilità delle istituzioni democratiche. Questa è una cosa molto seria e grave.

Abbiamo visto poc'anzi le argomentazioni e i modi usati dal Movimento 5 Stelle: modi irrispettosi di quest'Aula e che fanno riferimento a un qualcosa che colpevolizza e svilisce l'onorabilità di quest'Aula.

Il Parlamento e, in questo caso, il Governo devono fare il loro dovere: parlo di dovere perché l'indizione di un *referendum* è un dovere; dare la possibilità ai cittadini da un punto di vista politico di dire se quella legge incontra il loro favore oppure se la considerano antipopolare è un dovere per la politica, perché noi siamo rappresentanti dei cittadini. La sovranità appartiene al popolo.

Se non siamo capaci di ottemperare a questi nostri doveri, corriamo il rischio che tutto il presidio delle istituzioni, che in questo momento rappresentiamo, sia preda di attacchi assolutamente sconsiderati, come quelli che abbiamo ascoltato prima.

Vorrei che questo appello fosse fatto proprio da quest'Assemblea e dalla sua Presidenza, e che fosse chiesto al Governo di assumere una posizione dovuta.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, colleghi, il mio intervento riguarda soprattutto la democrazia riferita al *web*.

Il *web* rappresenta una nuova modalità di veicolare messaggi, soprattutto video. Non trovo però corretto che quest'Aula venga usata come un *set* cinematografico, come un teatrino, come un'arena, un'arena di borgata, perché oggi sono state fatte delle cose qui che proprio non sono consone a questo ambiente. Vengono fatte, spesso e volentieri, per denigrare e sono atteggiamenti non corretti nei confronti di questo luogo, così importante.

Questi atteggiamenti messi in atto servono solamente perché poi si possano fare video da propagandare e veicolare attraverso la Rete, a spese, come è stato spesso ricordato, della pubblica amministrazione, dato che la comunicazione che ogni Gruppo politico ha all'interno di quest'Aula, viene pagata dal Senato, quindi con soldi pubblici.

Alcuni atteggiamenti vengono posti in essere all'interno di queste Aule anche in maniera distorsiva. È una situazione per cui una serie di soggetti parlamentari si esibiscono nel dire alcune cose - in virtù di un Regolamento che c'è e quindi si può fare - ma puntualmente lo fanno per farsi riprendere in un video e poi "spammarlo" da tutte le parti, in modo che abbia una sua mediaticità, e dire in esso cose che non sono vere o sono mezze verità, perché parallelamente non si carica il video della controparte che dice la sua verità. Questa è una modalità di veicolare notizie non corrette e quindi un'informazione distorta che viene poi diffusa.

Questo mette a rischio - a mio avviso - le istituzioni democratiche. Il rischio è far affermare un'egemonia culturale per cui una notizia, anche se falsa, viene talmente veicolata che dopo un po' di tempo si scopre che quella falsificazione è penetrata nella mente di molte persone, diventando verità di senso comunque, accettata come ovvia dalla popolazione anche se non è vera.

Questa possibilità a me personalmente inquieta molto. Vorrei che chi ha il potere di veicolare messaggi e notizie lo facesse in maniera oggettiva, vera o al massimo - come diceva Verga - verista.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei sollecitare la risposta a parecchie interrogazioni. Non dirò il numero delle interrogazioni nel mio intervento e lascerò agli uffici questo compito burocratico.

Anzitutto mi riferisco alle interrogazioni sull'incredibile vicenda del concorso per le agenzie di stampa. Siamo dinanzi a un Governo che non indice le gare - come sarebbe obbligatorio e estremamente conveniente per gli italiani fare - e poi vuole indire le gare per i contratti di servizio con le agenzie di stampa, rischiando di mettere in disoccupazione migliaia di operatori (si dice 2.350 tra giornalisti di un tipo e dell'altro) e di consegnare l'informazione del nostro Paese, dal punto di vista delle agenzie, nelle mani degli altri Paesi che non fanno queste cose. Ad esempio, il Governo francese dà 245 milioni di euro alla France Press e la France Press agisce in regime di monopolio totale. Invece qui dovremmo indire una gara europea, per la quale gareggerà anche la France Press che potrà permettersi di fare un'offerta sottocosto. Il Governo deve rispondere su questo.

Secondo punto: è di grande attualità la questione degli sbarchi e del recupero dei migranti (chiamiamola come vogliamo) e sarebbe il minimo che il Governo (avrebbe dovuto farlo di propria iniziativa) ci spiegasse esattamente le modalità con cui le nostre navi e le navi delle cosiddette ONG vanno a recuperare queste persone, pare addirittura all'interno delle acque libiche. Ne abbiamo traccia persino nelle relazioni degli organismi di livello internazionale. Credo sia doverosa una risposta su questo.

Vi è poi il capitolo delle gare che non si fanno, probabilmente perché fanno tutte capo a qualcuno che finanzia il partito principale di Governo. Mi riferisco, in primo luogo, all'autostrada Asti-Cuneo: qui non è un problema di gara che non si fa, ma di un'autostrada per la quale si sta spendendo il triplo di quanto si era stabilito in sede di gara (stranamente era stata fatta la gara, poi la si trucca dopo) e il vincitore si era impegnato a far bastare. E a quattro anni dalla scadenza siamo ancora lontanissimi dal completamento. C'è anche una mia interrogazione con cui si chiede come si è comportato il Ministero delle infrastrutture per tutelare gli interessi dello Stato su questo punto. E c'è una mia interrogazione sulle Autostrade per l'Italia, visto che sembra che, con il pretesto della cosiddetta gronda di Genova, voglia incamerare qualche decina di miliardi a fronte di una spesa di tre o quattro miliardi, incontrando grande favore da parte del Governo, forse perché Autostrade per l'Italia si è schierata per il sì al *referendum*. C'è poi la mancata gara per l'ATIVA, per la Torino-Piacenza e per l'autostrada ligure-toscana, che sono ormai in scadenza, e ogni giorno che passa è un regalo netto di centinaia di migliaia di euro al gestore, che è sempre uno solo.

Il mistero delle firme su chi ha consentito alla società A4 Holding, che gestisce la Brescia-Padova, un ritardo di due anni rispetto a un termine che era stato approvato dal Parlamento per presentare i progetti di completamento di un'opera connessa: già due volte il Governo ha finto di rispondere alla mia interrogazione e non ha mai spiegato chi, quando e perché ha firmato questa proroga.

La rotazione dei dirigenti, prevista dalla legge anticorruzione, sempre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La mancata gara e l'aumento delle tariffe della società ATIVA, che si è vista scadere con successo la concessione ad agosto scorso e continua a gestire il servizio; il Governo colpevolmente non indice la gara per l'affidamento della gestione e addirittura concede alla società un aumento delle tariffe, quando invece tutte le partite dovrebbero essere finalmente azzerate. Della cosa si sta occupando la magistratura, ma sarebbe il minimo che il Governo rispondesse. *(Applausi del senatore Amidei)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, innanzitutto, in apertura di intervento, sollecito al Governo,

tramite la sua persona, la risposta all'interrogazione 4-06875, che ormai giace da tempo senza risposta.

Signora Presidente, il Gruppo Lega Nord intende esprimere la propria vicinanza e la propria partecipazione ai consiglieri regionali della Regione Umbria del Gruppo Lega Nord e del Movimento 5 Stelle, i quali stanno occupando la sede del Consiglio regionale per manifestare tutta la contrarietà dei cittadini ternanie umbri nel non ricevere risposte in merito alla qualità dell'aria e soprattutto agli incidenti verificatisi ripetutamente negli scorsi giorni, con l'incapacità da parte delle autorità di controllare le emissioni dell'inceneritore di Terni.

È una situazione grave e difficile, per la quale oggi pomeriggio, alle ore 17, manifesteremo in piazza davanti alla sede della Regione Umbria. Non si può essere superficiali in queste risposte. La Regione Umbria può e deve fare di più in merito alla tutela dei cittadini e soprattutto alla raccolta differenziata. Troppi lati oscuri permangono in merito a una mancata attuazione dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti e di raccolta differenziata e troppi interessi continuano a rimanere, purtroppo, a nostro avviso, tutelati da parte dell'amministrazione regionale. Il nostro interesse è, invece, quello di tutelare la salute dei cittadini e su questi temi non faremo sconti. Come abbiamo ben scritto, quindi: no grazie. Ambiente e salute non mandiamoli in fumo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,07)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (**2494**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alle disposizioni di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera *e)*, e sentito il Ministro della salute quanto alla promozione degli accordi territoriali di cui al comma 4, lettera *h)*, tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti:

a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale; tale misura, denominata reddito di inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta

eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *a)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera *a)*, sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i princìpi di cui alla lettera *f)* del presente comma;

b) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera *a),* sia articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera *a)* del presente comma, e sia garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale;

c) definizione dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera *a),* prevedendo un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, del beneficio di cui alla lettera *b)* del presente comma nonché delle procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; nella definizione del beneficio si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con una soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, come definita dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo;

d) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera *c)* del presente comma per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3 del presente articolo, nonché attraverso eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;

e) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di cui alla lettera *a)* nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;

f) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera *a)* siano predisposti da una *équipe* multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, secondo princìpi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera *a),* del presente articolo e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale;

g) previsione di controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura di cui al comma 1,

lettera *a),* da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che può avvalersi anche dei collegamenti con l'anagrafe tributaria e con gli strumenti e sistemi informativi di cui al comma 4, lettera *i)*; da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
h) definizione della durata del beneficio di cui alla lettera *b),* prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di cui alla lettera *a)*, nonché delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino delle prestazioni di cui al comma 1, lettera *b),* prevedendo il loro assorbimento nella misura di cui al comma 1, lettera *a),* e prevedendo altresì, con riferimento alla carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che il completo assorbimento avvenga nel momento in cui la misura di cui al citato comma 1, lettera *a)*, copra le fasce di popolazione interessate;
b) applicazione dei requisiti previsti in esito al riordino di cui alla lettera *a)* a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;
c) previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino di cui al presente comma siano destinate all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
d) previsione che le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal citato comma 386 e dall'attuazione della lettera *c)* del presente comma.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'INPS, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi; dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
b) previsione che l'organismo di cui alla lettera *a)* consulti periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà;
c) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale; previsione che il medesimo Ministero, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera *a)*, effettui un monitoraggio sull'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera *a)*, e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà, pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli esiti nel proprio sito *internet* istituzionale;
d) previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, protocolli formativi e operativi che agevolino l'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;
e) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

f) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza;

g) riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, che i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano essere costituiti, assicurando comunque risparmi di spesa, al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

h) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni;

i) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell'assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera *a)*, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, destinate al citato Fondo ai

sensi della lettera *c)* del medesimo comma 3. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al citato comma 1, lettere *b)* e *c)*, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 1, alinea, e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
9. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2494

_____

N.B. Per i disegni di legge nn. 2241 e 2437 dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2494 si rinvia agli Atti Senato 2241 e 2437 .

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Catalfo sui disegni di legge nn. 2494, 2241 e 2437

Non venite a dirci che non ci sono risorse economiche. Siete riusciti a trovare in un battere d'occhio 20 miliardi di euro per aiutare le banche ed in particolare la banca amica del PD (MPS), 10 miliardi di euro ogni anno per il *bonus* degli 80 euro che è diventato una beffa visto che quasi 2 milioni d'italiani - la maggior parte dei quali ha un reddito inferiore agli 8.000 euro, quindi al di sotto della soglia di rischio della povertà - ora dovranno restituirlo tra l'altro in una unica soluzione, 18 miliardi di euro per finanziare il *Jobs Act* che è servito, solo a drogare una bolla occupazionale già sgonfia.
Miliardi e miliardi di soldi sprecati.
Si poteva fare di più e meglio. Basti pensare, infatti, che, con questa misura non si garantirà nemmeno una vita dignitosa a tutte quelle persone che vivono sotto la soglia di povertà assoluta. Mi spiegate che senso ha fare un provvedimento per contrastare la povertà assoluta, senza aiutare almeno tutte quelle persone che vivono sotto questa soglia di povertà?
Siamo, dunque, chiamati a votare un provvedimento vuoto. Un'aspirina per un malato terminale. Lontanissimo da quello che dovrebbe essere, invece, una misura di contrasto alla povertà risolutiva.
Eppure, la soluzione ci sarebbe. Ma per colpa di questo Governo, di quello precedente e di questa maggioranza, è fermo in Commissione lavoro da più di 2 anni. Si chiama reddito di Cittadinanza; è una delle proposte cardine del M5S e viene ignorata semplicemente perché si tratta di una proposta del M5S.
Ma il problema colleghi, è che con questi giochetti di vecchia politica, a perdere sono solo i cittadini.
Mettetevelo in testa e soprattutto portatevi questa responsabilità sulle vostre coscienze.
Non avete alcun argomento per continuare a fermare la nostra proposta negando un futuro dignitoso a 9 milioni di persone. È per questo che vi limitate a far confusione affermando solo delle falsità.
Non è vero che il nostro disegno di legge prevede un reddito per tutti. Sia chiaro. C'è una emergenza sociale alla quale bisogna dare una risposta. E la nostra misura è solo per quelle persone che sono a rischio di povertà.
Non è nemmeno vero che la nostra proposta prevede di dare un reddito a tutti senza chiedere nulla in

cambio. Lo sapete benissimo che è direttamente collegata alla formazione, al lavoro ed al reinserimento nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, perché coinvolge sia i centri per l'impiego che i servizi sociali.
Continuate a mentire ai cittadini, tanto avete perso qualsiasi tipo di credibilità.
Si tratta dell'ennesimo provvedimento fuffa, il M5S vuole mettere al centro la dignità degli italiani ed avrà modo di dimostrarlo appena arriverà al Governo di questo Paese. E per questo motivo che il nostro Gruppo si asterrà.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
DISEGNO DI LEGGE N. 2494:
sulla votazione finale, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Angioni, Anitori, Bertorotta, Bisinella, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Comaroli, Compagnone, Conte, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Gaetti, Gentile, Giacobbe, Giarrusso, Lucidi, Maran, Monti, Nencini, Olivero, Pagliari, Pepe, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruta, Sangalli, Santangelo, Sollo, Stefano, Stucchi, Turano, Vicari e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Torrisi, per attività della 1a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, Gambaro e Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Scoma, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, con lettera in data 8 marzo 2017, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mario Mauro;
4a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Mario Mauro.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 8 marzo 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), approvata nella seduta del 7 marzo 2017 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM (2016) 815 definitivo) (Doc. XVIII, n. 191).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 febbraio 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente la revoca di incarico di livello dirigenziale generale al dottor Daniele Ravenna, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 23 febbraio 2017, ha inviato il testo di sei risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 16 al 19 gennaio 2017:

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (*Doc*. XII, n. 1123). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da tal uni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (*Doc*. XII, n. 1124). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'Indonesia, in particolare il caso di Hosea Yeimo e Ismael Alua e del governatore di Giacarta (*Doc*. XII, n. 1125). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia (*Doc*. XII, n. 1126). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul regolamento delegato della Commissione del24 novembre 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (*Doc*. XII, n. 1127). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione su un pilastro europeo dei diritti sociali (*Doc*. XII, n. 1128). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ceroni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00738 del senatore Augello ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Laniece, Vacciano, Puppato, Conte, Dalla Zuanna e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03547 della senatrice Bellot ed altri.

Il senatore Santangelo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03560 della senatrice Catalfo ed altri.

La senatrice Bencini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07137 della senatrice Mussini ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 2 all'8 marzo 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 158

BENCINI, ROMANI Maurizio: sull'istituzione del copricapo "fez" per la categoria graduati della specialità bersaglieri dell'Esercito (4-05346) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

CAPACCHIONE, CARDINALI: sull'omicidio di un ragazzo ad Aversa nel 2013 (4-03659) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

DONNO ed altri: sui rapporti di tipo commerciale tra Italia e Azerbaigian (4-06838) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

MANCUSO: sul compenso dello stimatore immobiliare nelle procedure esecutive (4-06699) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MARTON ed altri: sulle carenze di organico nel grado di colonnello nel corpo degli ingegneri dell'Esercito (4-06368) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

TOSATO: sul "riscatto" dei 17 dipinti rubati in un museo di Castelvecchio (Verona) e ritrovati in

Ucraina (4-06409) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

sul "riscatto" dei 17 dipinti rubati in un museo di Castelvecchio (Verona) e ritrovati in Ucraina (4-06819) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

PICCOLI, AMIDEI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016, recante "Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2016";

l'art. 1, comma 3, del decreto recita "€ 25.000.000, sono destinati ad incentivi, a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché' per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore";

nella stessa *Gazzetta Ufficiale* è stato, altresì, pubblicato il decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità 7 settembre 2016, recante "Disposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016", che "disciplina le modalità operative per la gestione della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 con specifico riferimento allo svolgimento dell'attività istruttoria, ai termini di presentazione delle domande di ammissioni ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici richiesti";

nel decreto ministeriale si prende "atto della perdurante esigenza di prevedere misure volte all'incentivazione del processo di rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto ed in particolare di incentivare l'acquisto di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e biometano onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori più sensibili, nonché per le più lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente";

considerato che:

l'art. 1, comma 4, lettera *b)*, del decreto ministeriale assegna 6,5 milioni di euro per radiazione, per rottamazione dei *camion* più obsoleti ed esportazione al di fuori dell'Unione europea;

l'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto dirigenziale 7 settembre 2016 determina la produzione dei documenti comprovanti l'avvenuta esportazione del veicolo dal territorio dell'Unione europea, ai fini dell'ammissibilità ai contributi statali;

considerato inoltre che:

in data 17 gennaio 2017, nel corso dell'audizione svoltasi presso la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, l'AIRA (Associazione industriale riciclatori auto) ha dichiarato di aver presentato formale istanza di ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, contro il Ministero e la Direzione generale per l'annullamento *in parte qua*, previa sospensione, dell'art. 1, comma 4, lettera *b)*, del decreto ministeriale e dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto dirigenziale, in quanto l'incentivazione alla radiazione dal PRA (e dunque dal novero dei *camion* legittimati a circolare in Italia), finalizzata all'esportazione dei veicoli da trasporto (quelli più inquinanti costituiscono l'aliquota prevalente) in Paesi extra UE, è del tutto estranea e contrastante con la tipologia di aiuti dello Stato compatibili con il TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

la stessa esportazione dei mezzi obsoleti e più inquinanti, in primo luogo nei Paesi confinanti con l'Unione europea (Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania), comporta soltanto lo spostamento della fonte di inquinamento atmosferico appena fuori della frontiera esterna dell'Unione;

l'impugnazione è scaturita anche a seguito della violazione delle disposizioni del TFUE e della legge n.

287 del 1990 in materia di effetti anticoncorrenziali e di violazione del divieto di aiuti di Stato;
risulterebbero, inequivocabilmente, censurate le disposizioni dei due decreti che avrebbero un duplice, illegittimo, effetto anticoncorrenziale;
le stesse estenderebbero, indebitamente, all'esportazione verso i Paesi extra UE i benefici contributivi, riservati dalle vigenti norme europee alla demolizione o all'adeguamento tecnico dei veicoli da trasporto e favorirebbero comportamenti anticoncorrenziali, consentendo agli esportatori di risparmiare indebitamente su tutti i costi d'impresa: fiscali amministrativi (la pratica di esportazione è meno onerosa di quella di demolizione), ambientali (di demolizione e smaltimento conformemente alle vigenti norme) e di responsabilità civile,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e quali siano le loro valutazioni in merito all'intricata situazione;
se non ritengano opportuno promuovere, nelle sedi competenti, un processo di revisione finalizzato ad evitare l'utilizzo di denari pubblici per incentivi che violano la legislazione sugli aiuti di Stato, non garantiscono un livello inferiore di emissioni inquinanti e tantomeno producono effetti benefici sull'ambiente.
(3-03567)
ANGIONI, FABBRI, MANCUSO, SPILABOTTE, PANIZZA, VACCARI, PEZZOPANE, LO MORO, DI GIACOMO, CONTE, FUCKSIA, MUSSINI, URAS, SILVESTRO, BISINELLA, ROMANO, LAI, DE PIETRO, ORRU', DAVICO, AMATI, FAVERO, FATTORINI, MASTRANGELI, PAGLIARI, GRANAIOLA, Elena FERRARA, ANITORI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che i mezzi d'informazione hanno fatto conoscere a tutti gli italiani le drammatiche condizioni di vita di tantissime donne per molto tempo perseguitate, minacciate, picchiate da uomini, soprattutto mariti o compagni diventati i loro assassini, donne alle quali né la giustizia, né le forze dell'ordine, né i servizi sociali hanno, di fatto, potuto assicurare la giusta protezione anche dopo il deposito di denunce per violenza;
considerato che:
la Corte europea dei diritti umani ha recentemente condannato l'Italia per la violazione dell'art. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Si tratta della prima condanna emessa nei confronti del nostro Paese per casi di violenza domestica, che diverrà esecutiva tra 3 mesi;
la condanna dell'Italia è motivata, dai giudici di Strasburgo, con la scarsa capacità delle procedure seguite dalle nostre forze dell'ordine di assicurare pronta ed efficace protezione in particolare alle donne vittime di violenza domestiche. I giudici non rileverebbero invece un problema di carenza normativa;
sul caso oggetto della condanna, riguardante l'omicidio, da parte di un uomo, del figlio diciannovenne e il tentativo perpetrato contro la moglie, pesa l'ipotesi di non aver potuto assicurare un valido ricovero alla donna ed al figlio per le scarse risorse a disposizione dei servizi sociali del Comune dove la famiglia si era trasferita da qualche anno,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga le attuali procedure seguite dalle forze dell'ordine in casi di violenza domestica, commesse in particolare su donne e minori, sufficienti per contrastare ulteriori atteggiamenti violenti;
quali iniziative intenda adottare in merito;
se non ritenga necessario farsi portavoce dell'esigenza di assicurare maggiori risorse previste dal Fondo per le politiche sociali, al fine di assicurare la sufficiente copertura, oggi assolutamente scarsa, dei centri antiviolenza nel nostro Paese.
(3-03568)
ANGIONI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

l'art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha previsto la coesistenza di una pluralità di regimi di termini e di fasce d'importo variabili, in conseguenza della data di conseguimento dei requisiti di raggiungimento alla pensione per i lavoratori del settore pubblico;
in particolare, per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TRF) vengono corrisposti: in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro; in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000; in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro;
considerato che:
né la legge 27 dicembre 2013, n. 147, né la circolare INPS del 5 giugno 2014, n. 73, che riepiloga le nuove normative prevedono la possibilità per il neo pensionato di ricevere in via anticipata quanto a lui dovuto dalla pubblica amministrazione creditrice in forma di TFS o TFR;
in diversi casi può accadere che il pensionato che si trovi in condizioni di salute molto gravi e abbia bisogno di assistenza sanitaria in strutture anche molto costose, sia costretto a rivolgersi a istituti di credito per avere prestiti che gli consentano di pagare le spese necessarie, senza poter fare affidamento al credito che vanta presso la pubblica amministrazione competente;
in alcuni casi può accadere che la morte per malattia del neo pensionato arrivi prima della ricezione del TFS o TFR a lui spettante, lasciando alla famiglia anche i conseguenti problemi economici ed eventualmente ereditari, tra l'altro con un'ulteriore allungamento dei tempi,
si chiede di sapere se, a normativa invariata, i Ministri in indirizzo ritengano possibile un intervento, e attraverso quali iniziative, per consentire ai pensionati del settore pubblico che si trovino in condizione di malattia grave o terminale, certificabile da un istituto sanitario, la possibilità di usufruire di una deroga nei tempi di ricezione del TFS o TFR loro spettante.
(3-03569)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GIARRUSSO, DONNO, CAPPELLETTI, MANGILI, MORONESE, BUCCARELLA, PUGLIA, CASTALDI, SANTANGELO - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
si apprende da fonti di stampa dell'interesse della criminalità organizzata per il settore della sanità nel Nord Italia ed in particolare di molti figli e parenti di 'ndranghetisti impiegati in diverse farmacie ubicate nella città di Milano. In particolare, come riportato da "la Repubblica" del 2 marzo 2016, lo stesso procuratore aggiunto, Ilda Boccassini, commentando l'arresto del direttore delle Poste di Siderno Marina (Reggio Calabria), aveva dienunciato come "diversi giovani appartenenti a famiglie mafiose scelgano di laurearsi in farmacia e ne abbiamo scoperti a lavorare nelle farmacie"; al riguardo, l'articolo cita la farmacia Caiazzo situata in piazza Caiazzo a Milano;
a comprare la farmacia Caiazzo, secondo "il Giornale" dello stesso giorno, sarebbe stato il farmacista calabrese che a tutt'oggi ne è il proprietario, Giampaolo Giammassimo, ma una parte dei soldi investiti proverrebbero, secondo gli inquirenti, dai *clan* della 'ndrangheta di San Luca (Reggio Calabria). La figura di connessione, tra le 'ndrine e la farmacia sarebbe, l'ex direttore postale di Siderno Marina, Giuseppe Strangio, arrestato con l'accusa di aver riciclato per 20 anni i soldi dei suoi parenti malavitosi; sarebbe imparentato con una delle famiglie di San Luca, in quanto sposato con la sorella della moglie di Antonio Romeo, a capo della omonima 'ndrina;
dalle testate giornalistiche citate, nonché dall'inchiesta della DDA (Direzione distrettuale antimafia) di Milano, emerge che Strangio, oltre ad essere collegato per parentela ad una 'ndrina, sarebbe stato il "*manager*" per il riciclaggio del denaro proveniente da vari illeciti delle 'ndrine, investito, a quanto pare, nella sanità del Nord;
il proprietario della farmacia di piazza Caiazzo Giammassimo è figlio di Domenico Calabrò, snodo

cruciale delle complicate genealogie del *clan* aspromontano; all'interno della farmacia Caiazzo lavorerebbero, secondo il procuratore aggiunto Ilda Boccassini, "la figlia di Strangio, da poco laureata in Farmacia, il figlio di Giuseppe Calabrò, coinvolto in indagini per sequestro di persona, traffico di droga e altro", come si legge su "la Repubblica" del 1° marzo 2016;
Giuseppe Calabrò, detto "'u Dutturicchiu", secondo quanto riportato da "il Fatto Quotidiano" del 6 gennaio 2105, sarebbe un potente 'ndranghetista che ha ampliato i propri interessi in Lombardia, considerato uno dei 10 uomini che sovrintendono agli interessi nel capoluogo lombardo; anche un collaboratore di giustizia avrebbe fatto il nome di Giuseppe Calabrò, Eddy Colangelo, ex trafficante, oggi pentito; Colangelo avrebbe aiutato i Carabinieri a confermare lo spessore criminale di Calabrò;
emerge, quindi, una diversa modalità di acquisizione delle imprese del Nord da parte delle 'ndrine, non usando più l'intimidazione per la compravendita delle imprese, ma a volte il denaro è sufficiente; in particolare, viene constatato l'interesse della criminalità per la sanità al Nord, come per la farmacia di piazza Caiazzo, in quanto vi sarebbero numerose nuove generazioni, laureati e insospettabili, dietro le gestioni di farmacie, non solo nel capoluogo lombardo;
da quanto pubblicato dal quotidiano "la Repubblica" del 1° marzo 2016, emergerebbe da un'intercettazione che l'ex direttore delle Poste, signor Strangio, avrebbe richiesto una raccomandazione al segretario generale milanese Slp della Cisl, Raffaele Roscigno, per l'assunzione di un nipote presso Poste italiane a Mariano Comense (Como), territorio roccaforte della criminalità calabrese; ciò è stato confermato dalla Direzione investigativa antimafia (DIA), nella relazione semestrale relativa al periodo di gennaio-giugno 2016;
secondo un'inchiesta condotta dal giornalista Klaus Davi, e riportata da "strettoweb" il 6 marzo 2017, sarebbero almeno 8 i big boss della 'ndrangheta in circolazione a Milano; infatti in un "filmato racconta la ricerca di Giuseppe Calabrò che, secondo le indagini, avrebbe anche progettato un attentato contro l'ex capo della Polizia, Vincenzo Parisi",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle proprie funzioni e nei limiti delle prerogative previste dalla legge, affinché sia fatta luce sulla provenienza di denaro illecito da parte della criminalità organizzata con lo scopo di fare *business* in un settore delicato come quello della sanità;
quali azioni intendano intraprendere, per contrastare le dinamiche di potere mafioso, garantendo trasparenza e legalità nella comunità milanese e lombarda.
(3-03566)
GIARRUSSO, PUGLIA, SANTANGELO, BUCCARELLA, LEZZI, MORONESE, CAPPELLETTI, PAGLINI - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
negli anni '80, la cittadina di Sperlonga, in provincia di Latina, era denominata la "perla del Tirreno" ed era meta di indiscusso richiamo turistico nazionale ed internazionale; negli ultimi anni, è invece purtroppo sempre più all'attenzione della cronaca nera locale e nazionale, per via di un continuo susseguirsi di inchieste della magistratura che vanno dagli scandali edilizi alle gravi e persistenti illegalità tecnico-amministrative, inchieste che, facendo perno sul Comune di Sperlonga, coinvolgono in maniera sempre più evidente anche la Provincia di Latina ed i suoi intrecci, non sempre cristallini, con la capitale;
Sperlonga dagli anni '90 si è drammaticamente involuta tra un centro storico sempre più chiuso, la realizzazione delle colate di cemento del piano integrato, un'incredibile gestione del demanio marittimo e delle concessioni balneari sul litorale (a cominciare dall'incredibile vicenda della marina di Bazzano), l'inquietante vicenda del porto, la realizzazione di un'improbabile pista ciclabile;
sin dagli inizi degli anni '90 Sperlonga è stata totalmente controllata, politicamente ed amministrativamente, da Armando Cusani, che ne è stato a lungo vice sindaco e sindaco. Il controllo di Cusani sul territorio è stato così stringente da permettergli agevolmente di far candidare alla carica di sindaco di Sperlonga, durante il suo incarico alla presidenza della Provincia di Latina, suoi fidi

collaboratori e diretti esecutori. Recentemente l'inchiesta "Tiberio" ha ancora una volta identificato in Cusani, già pregiudicato, la figura intorno a cui ruota il "sistema Sperlonga" e ha comportato l'arrestato di quest'ultimo per turbativa d'asta e corruzione insieme a imprenditori e funzionari pubblici locali (RGNR n. 1713/15 del 10 gennaio 2017 del giudice per le indagini preliminari Cario); in merito a tale procedimento giudiziario risulta agli interroganti che il pubblico ministero De Luca sarebbe interessato a richiedere il giudizio immediato;

lo scorso anno il pubblico ministero Giuseppe Miliano ha chiuso l'indagine sul piano integrato di Sperlonga, dopo un *maxi* sequestro del 2015, procedendo alla richiesta di rinvio a giudizio per lottizzazione abusiva nei confronti di Cusani, allora sindaco in carica, del progettista Luca Conte e dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico comunale Antonio Faiola;

il piano integrato, che avrebbe potuto e dovuto rappresentare un'occasione per dotare Sperlonga di opere e servizi per i suoi abitanti, ingloba un'area di circa 143.000 metri quadrati per un valore di circa 100 milioni di euro;

secondo la Procura della Repubblica, il piano integrato sarebbe stato formalmente giustificato con il perseguimento di un pubblico interesse, ma avrebbe in realtà autorizzato interventi di edilizia residenziale speculativa prevalenti per volumetria e superfici rispetto alle opere di edilizia residenziale pubblica; ciò, per l'accusa, anche grazie all'inserimento della "fittizia" volumetria di un'area agricola (il comparto C1);

da quanto riportato dal quotidiano *on line* "Latina oggi" il 29 ottobre 2016, il programma del piano integrato sarebbe da ritenersi illegittimo e illecito e sarebbe stato utilizzato "artatamente" per eludere la procedura ordinaria di variante generale al piano regolatore; di conseguenza, ad avviso degli interroganti, anche i permessi di costruire rilasciati ai privati sarebbero illegittimi e illeciti, in quanto basati sulla procedura ritenuta dalla Procura contraria alla normativa vigente;

in particolare, dai numerosi articoli apparsi sul quotidiano "Latina editoriale oggi" del 17 luglio 2015, appare sorprendente come, nel corso dell'inchiesta, non si sia fatta ancora luce: sulle motivazioni che hanno portato numerose imprese del casertano ad acquistare inizialmente le aree dei lotti coinvolti; sulle modalità di esecuzione dei lavori; sul perché buona parte degli intestatari delle nuove abitazioni del piano integrato siano campani che hanno spostato la loro residenza e votano a Sperlonga; sulla proprietà del nuovo albergo "Ganimede", inserito anch'esso nel piano integrato (tra l'altro citato come luogo d'incontro di "affari" nel procedimento dell'inchiesta "Tiberio");

l'albergo "Grotte di Tiberio", di proprietà dello stesso Cusani e del suocero, per il quale è già intercorsa sentenza definitiva in Cassazione per abuso edilizio nei confronti di Armando Cusani, del suocero Aldo Erasmo Cusani e dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico comunale Antonio Faiola (sentenza n. 43102 del 10 settembre 2015), è ancora da anni sotto sequestro;

da questo albergo partirebbe tra l'altro l'operazione "Tiberio", che evidenzierebbe la presenza di episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio per il complesso alberghiero, per il quale non si sarebbero mai adottate le ordinanze di ripristino dell'abuso, nonostante la sentenza definitiva, e con totale inerzia, secondo gli interroganti, dei vari responsabili dell'ufficio tecnico del Comune di Sperlonga succedutisi nell'incarico, e nello specifico Massimo Pacini e Isidoro Masi;

un altro scandalo riguarderebbe la marina di Bazzano, dove parte significativa della proprietà della famiglia Del Vecchio-Scalfati è sotto sequestro da parte della Procura di Latina dal mese di agosto 2011, a seguito di un esproprio intentato contro la proprietà sempre dal Comune di Sperlonga; per questo procedimento (n. 948/11, pm Falcioni, poi Spinelli) sono stati rinviati a giudizio nel marzo 2015 Massimo Pacini, all'epoca responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, l'assessore per l'ambiente Joseph Maric e l'allora delegato all'urbanistica Toni De Simone;

la richiesta della proprietà di costituzione di parte civile contro il Comune è stata accolta alla prima udienza dal collegio giudicante; la prossima seduta di giudizio sarebbe fissata per il 9 maggio 2017;

sulla stessa vicenda insiste un ulteriore procedimento a proposito del falso dichiarato dal Comune per ottenere un cospicuo finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro (n. 11004/13), per il quale, solo il 27 gennaio 2017, il pm Giuseppe Miliano avrebbe presentato richiesta di giudizio immediato per falso

ideologico contro l'attuale vice sindaco di Sperlonga Francescantonio Faiola, l'attuale consigliere comunale Lorena Cocodda e l'ex segretario comunale Vincenzo Freda; la richiesta segue al rigetto da parte del giudice indagini preliminari Cairo (maggio 2016, RGNR n. 753/15) dell'iniziale proposta di archiviazione; in quella occasione, il gip, all'evidenza dei fatti, oltre a rigettare l'archiviazione, ordinava l'iscrizione per falso ideologico;

risulta agli interroganti che la vicenda della marina di Bazzano, contesa da più di 10 anni per un parcheggio, nascerebbe in realtà da un primo esposto della proprietà del lontano maggio 2006; da questo esposto scaturiva solo nel giugno 2012 la condanna in primo grado dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico Antonio Faiola, per aver bocciato con false motivazioni il progetto di pubblico parcheggio per la balneazione proposto dalla proprietà;

lo stesso Faiola veniva poi assolto in appello perché il fatto non sussiste, con una sentenza dalle motivazioni a parere degli interroganti illogiche e contraddittorie; la proprietà predisponeva ricorso in Cassazione ad oggi fissato per il 18 luglio 2017;

a giudizio degli interroganti, per completare il quadro delle principali aree di Sperlonga avvolte da strani misteri, non si può poi dimenticare quanto avvenuto in questi anni intorno al fantomatico porto di Sperlonga; esso è stato negli anni privatizzato senza nessuna procedura di evidenza pubblica che, di partecipazione in partecipazione, ha superato anche i confini provinciali e regionali, sino ad arrivare a due società di diritto inglese con sede a Londra;

risulta agli interroganti che la società "Porto di Sperlonga srl" gestisce il porto in forza di una concessione demaniale cinquantennale risalente al 2008; essa si è occupata, con un investimento milionario, della costruzione degli approdi, a cui si aggiungono altri 3,5 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio con fondi europei, per la realizzazione delle opere a terra di ricostruzione e di ampliamento del porto;

la realizzazione dei progetti doveva essere pubblica, ma la disposizione è stata in qualche modo raggirata e la costruzione, il controllo dei servizi e la gestione sono stati affidati ad una società che aveva solo una minima partecipazione pubblica (una quota del 5 per cento del Comune di Sperlonga);

si apprende da notizie di stampa "Latina editoriale oggi" del 20 gennaio e del 22 settembre 2016 che il progetto originario dell'intervento prevedeva la realizzazione di un porto pescherecci di quarta classe in luogo del vecchio approdo; il porto pescherecci è stato finanziato come tale dalla Regione Lazio con un finanziamento di 3,5 milioni di euro, ma, nel giro di qualche anno, l'opera pubblica sarebbe stata completamente privatizzata (senza alcuna trasparenza) e oggi un gruppo di privati, non tutti identificabili, si ritrova realizzato un approdo palesemente turistico;

anche la situazione dei parcheggi e della sicurezza alla balneazione per la marina di Bazzano è sempre bloccata dal Comune, quando avrebbe potuto essere risolta a spese della proprietà sin dal lontano 2006. Il parcheggio è anch'esso stato menzionato come progetto "da attenzionare" dalle intercettazioni emerse dal procedimento dell'inchiesta "Tiberio";

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

quanto descritto evidenzia l'esistenza di uno stato corruttivo del sistema istituzionale locale, che non ha più nulla a che fare con la legalità e con i principi fondamentali della nostra Costituzione;

le vicende riportate evidenziano l'esistenza, a Sperlonga e nella provincia di Latina, di una *lobby* affaristico-istituzionale o politico-malavitosa atta a condizionare l'attività giudiziaria, investigativa ed istituzionale, con intrecci di infiltrazioni campane gravate da possibili collegamenti con la criminalità organizzata;

quanto è emerso dalle intercettazioni, in particolare dalle frasi chiaramente intimidatorie e minacciose pronunciate da Cusani e dall'ex generale Palombo nei confronti del nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Sperlonga, lasciano certamente prevedere pesanti tentativi di condizionamento delle indagini in corso;

è necessario sottolineare come, perseguendo i singoli casi senza una visione globale, accade che tutti i reati compiuti nel "sistema Sperlonga" continuino ad essere rubricati come reati individuali e di criminalità comune, attribuiti ai soli esecutori materiali delle singole azioni, attraverso procedimenti

non coordinati e condotti, tra l'altro, con esasperante e poco comprensibile lentezza, così da incorrere in prescrizione;
in questo modo, si alimenta a Sperlonga e nel sud pontino la sfiducia dei cittadini che, piuttosto che denunciare inutilmente, tacciono, per non esporsi alle proterve ritorsioni che questo sistema marcio e corrotto sa mettere in campo;
considerato infine che:
il Comune di Sperlonga è stato ed è da molteplici anni interessato da innumerevoli sequestri e procedimenti giudiziari che coinvolgono sempre il sindaco (attualmente sospeso) e l'ex presidente della provincia di Latina Armando Cusani, i suoi amministratori e i funzionari pubblici, da lui stesso nominati *ad hoc*, come responsabili dell'ufficio tecnico di Sperlonga;
alla luce delle innumerevoli illegalità contestate negli anni al sindaco di Sperlonga Armando Cusani, ai suoi amministratori e ai funzionari che si sono succeduti al Comune di Sperlonga e soprattutto, alla luce del controllo delle autorità giudiziarie da esse esercitate sugli atti della pubblica amministrazione negli ultimi decenni per condizionarne la funzionalità e assoggettarla ai propri voleri e utilità;
nonostante l'evidente e documentata natura dei coinvolgimenti esterni riportati anche dalla stampa locale, la Procura di Latina non si è mai premurata di allertare la Direzione nazionale antimafia per competenza, silenziando un'evidente collusione del territorio con la criminalità organizzata,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se il Ministro dell'interno intenda attivarsi con iniziative di competenza, affinché sia disposta, tramite la Prefettura di Latina, la nomina di una commissione di accesso, al fine di evidenziare la sussistenza di eventuali collegamenti tra amministratori, funzionari pubblici e possibili personaggi appartenenti alla criminalità organizzata, che potrebbero coinvolgere le società private che hanno acquistato lotti di terreno nell'ambito del progetto "Sperlonga 2" attraverso atti illegali, come quelli evidenziati dalla sentenza della Corte di cassazione riguardo alle lottizzazioni abusive del piano integrato di Sperlonga;
se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi presso il Tribunale di Latina, al fine di verificarne il modo di operare che, a parere degli interroganti, appare tardivo, contradditorio e assolutamente mal coordinato, e di dissipare ogni possibile dubbio circa eventuali violazioni di legge, anche con riferimento all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, nonché le condizioni di chiara terzietà e serenità di giudizio dei collegi della Procura stessa;
se non intenda valutare i presupposti per attivare la procedura di cui all'articolo 141 e seguenti del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), al fine di verificare la sussistenza di violazioni di legge, nonché di fenomeni di infiltrazione mafiosa o elementi di condizionamento dell'amministrazione da parte di cosche mafiose;
quali iniziative intenda intraprendere per riportare la legalità nel territorio pontino, nonché il regolare funzionamento dei servizi.
(3-03570)
MUSSINI, VACCIANO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'art. 6, comma 2, lett. *m*) del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto scuola, rubricato "Relazioni a livello di istituzione scolastica", annovera tra le materie oggetto di cosiddetta contrattazione integrativa "criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto";
secondo il disposto del successivo comma 3 della stessa norma, in tali materie i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali devono avviare le relazioni sindacali entro il 15 settembre di ogni anno, invitando le rappresentanze sindacali unitarie elette ed i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL;
il dirigente scolastico è obbligato a formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle

trattative;
rilevato che a quanto risulta agli interroganti:
una delle organizzazioni sindacali rappresentative, la Federazione Gilda-Unams di Parma e Piacenza, con una nota del 27 ottobre 2016, indirizzata al direttore dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna, al dirigente dell'ufficio IV in seno al suddetto ufficio, nonché al dirigente dell'ambito territoriale scolastico per le Provincie di Parma e Piacenza, rilevava che, a quella data, 18 istituzioni scolastiche non avevano ancora avviato le relazioni sindacali, contravvenendo al termine perentorio che, come detto, è quello del 15 settembre di ogni anno;
alla data del 1° marzo 2017, la stessa Federazione ha evidenziato che 3 dirigenti scolastici non hanno ancora provveduto ad invitare la Gilda-Unams alle trattative sindacali per la definizione del contratto integrativo d'istituto, nonostante l'anno scolastico si stia ormai per concludere;
sulla scorta dell'ultimo contratto integrativo regionale, tutti i dirigenti scolastici dell'Emilia-Romagna sono risultati meritevoli di percepire il compenso aggiuntivo denominato "indennità di risultato",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo fosse già informato dei fatti rappresentati;
quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, abbia adottato, o intenda adottare, per verificare l'operato dei dirigenti scolastici inadempienti e, se del caso, per sanzionare le eventuali carenze, anche in considerazione dei danni che la pubblica amministrazione potrebbe essere condannata a rifondere, se fosse chiamata in giudizio dall'organizzazione sindacale danneggiata.
(3-03571)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TOSATO - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
nell'ottobre 2016 il dirigente del compartimento della Polizia ferroviaria dell'Emilia-Romagna, dottor Grazioso Fusco, ha ufficialmente reso noto il progetto di Trenitalia concernente il ricollocamento del personale in servizio alla Polizia ferroviaria di Bologna presso una nuova caserma nello scalo ferroviario di "San Donato", la cui ristrutturazione è terminata a gennaio;
il trasferimento di tutte le persone alloggiate nella caserma San Donato con il contestuale abbandono della caserma "Casarini" dovrebbe essere ormai imminente;
la decisione di basare un presidio di polizia nella zona di via Casarini a Bologna fu determinata 10 anni fa dalla situazione di illegalità e degrado in cui era sprofondata l'area, e venne assunta subito dopo lo sgombero degli occupanti abusivi dello stabile prescelto. La caserma delle forze dell'ordine avrebbe contribuito a riqualificare il quartiere e aumentare il livello di sicurezza;
per una serie di scelte l'onere economico dell'affitto dello stabile finì in capo all'ente ferroviario, circostanza da cui nacque la caserma della Polizia ferroviaria;
per 10 anni il quartiere ha ospitato un presidio di polizia con 50 uomini e donne in divisa, con evidente vantaggio per la sicurezza dei residenti;
sulla base di motivi apparentemente economici, si pensa adesso di impedire ai poliziotti di continuare ad utilizzare lo stabile di via Casarini, trasferendoli nell'estrema periferia della città, all'interno di uno scalo ferroviario chiuso al pubblico, in uno stabile che si trova a diversi chilometri dalle strade e da fermate di mezzi pubblici;
dal 1956, per legge, le Ferrovie dello Stato hanno l'onere di provvedere, d'intesa con il Ministero dell'interno, all'accasermamento del personale assegnato ai servizi di Polizia ferroviaria;
alcune organizzazioni sindacali della Polizia, in particolare il SAP, contestano l'opportunità della decisione di spostamento, in quanto comporterebbe un netto deterioramento delle condizioni di vita dei poliziotti;
anche le autorità locali sembrano convenire sull'inopportunità dello spostamento dei poliziotti dalla caserma Casarini, come risulta dall'impegno del prefetto a convocare un tavolo tecnico allo scopo di evitarlo,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per risolvere la questione, considerando il fatto che a Bologna esistono diversi luoghi nella disponibilità di Trenitalia idonei ad

ospitare i poliziotti e tenendo conto dell'interesse a tutelare il benessere degli appartenenti alla Polizia di Stato.
(4-07139)
D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, nella seduta del 23 febbraio 2017, ha sancito l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), concernente i contributi alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017;
prevede che le Regioni contribuiscano agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla legge di stabilità per il 2016, anche a valere sui trasferimenti dallo Stato alle Regioni, per un ammontare complessivo pari a circa 485 milioni di euro;
tra questi trasferimenti sono inclusi anche il Fondo per le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze;
la riduzione degli stanziamenti statali a favore delle Regioni per 485 milioni di euro comporta, tra l'altro, un taglio complessivo di circa 261 milioni al settore sociale;
il taglio, in particolare, riguarda il Fondo per le non autosufficienze (che perde 50 milioni di euro) e il Fondo nazionale per le politiche sociali (che perde circa 211 milioni di euro);
la riduzione del contributo statale alle Regioni si aggiunge ad un ulteriore taglio di oltre 400 milioni di euro a scapito del Fondo sanitario nazionale;
la decisione di operare tali riduzioni al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo per le non autosufficienze sarebbe stata assunta, in solitudine, dal Ministero dell'economia e delle finanze;
premesso, inoltre, che:
la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) prevede un incremento di 50 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze;
il decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017, prevede che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze sia incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per il 2017;
i tagli riportati, di fatto, annullano gli incrementi finanziari stabiliti per legge;
considerato che:
le risorse del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze sono destinate alle fasce più deboli della popolazione;
il Fondo per le politiche sociali, in particolare, costituisce l'unica risorsa cui attingere per gli interventi di assistenza in favore delle persone in difficoltà e delle loro famiglie, mentre il Fondo per le non autosufficienze è vitale per coloro che sono nella necessità di assistere in famiglia una persona affetta da patologie gravi e gravissime;
la mancanza delle risorse a disposizione dei fondi e, in conseguenza, l'impossibilità di realizzare un'adeguata rete assistenziale a domicilio, costringerà le famiglie a rivolgersi alle strutture ospedaliere con un ulteriore aggravio di costi a carico del Servizio sanitario nazionale;
preso atto che:
i tagli complessivi a carico del comparto sociosanitario ammontano, per il 2017, ad oltre 680 milioni di euro;
il numero di cittadini italiani che non riescono a curarsi o che rinunciano alle cure perché troppo poveri è in costante aumento;
l'esiguità degli stanziamenti al fondo sanitario rischia di compromettere il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, quindi, di mettere a rischio le prestazioni sanitarie;
la ricerca di risorse per coprire poste di bilancio non dovrebbe essere realizzata a scapito della tutela della salute dei cittadini;
rilevato che il Governo continua a ribadire, con annunci ufficiali in ogni sede, che non intende

procedere alla riduzione degli stanziamenti a favore del comparto sanità e delle politiche sociali ma, come appare evidente, nella sostanza, procede, al contrario, a corposi tagli delle risorse che dovrebbero essere destinate ai servizi per le persone più bisognose;
rilevato, inoltre, che:
è ormai unanimemente condiviso il principio secondo cui le condizioni di deprivazione sociale rappresentano una causa di sovraesposizione al rischio di compromettere le condizioni psicofisiche dei cittadini e, secondo l'epidemiologo inglese Michael Marmot, "la povertà non è un destino e nulla di ciò che attiene le iniquità di salute è inevitabile"; pertanto, occorrerebbe "investire in servizi per la prima infanzia, dando supporto alle famiglie e puntando sull'educazione e, quindi, sul livello di istruzione";
secondo lui, inoltre, l'Italia registra un alto tasso di disoccupazione giovanile (e anche i ragazzi che hanno ricevuto un'istruzione sono, comunque, meno preparati rispetto ai loro coetanei europei) e un gran numero di persone che non hanno i necessari mezzi di sussistenza;
rilevato, infine, che:
occorrerebbe intervenire per ridurre le difficoltà che impediscono alle persone di accedere alle cure e ai servizi sanitari nonché sostenere coloro che sono in condizione di difficoltà;
occorrerebbe, inoltre, intervenire per promuovere la diffusione di norme comportamentali e di lavoro tali da prevenire l'insorgere delle malattie più diffuse,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza intendano promuovere, al fine di pervenire al raggiungimento della piena inclusione sociale delle persone con disabilità;
se e quali iniziative intendano porre in essere, al fine garantire omogeneità agli interventi predisposti in sede regionale;
se e con quali modalità intendano concorrere a costruire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale un sistema di assistenza che preveda la piena integrazione delle prestazioni sanitarie con quelle sociali;
quali siano, in effetti, i reali stanziamenti a favore del Fondo per le politiche sociali, del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo sanitario nazionale, al netto dei citati tagli;
se intendano intervenire al fine di integrare i fondi a tutela delle fasce più deboli della popolazione italiana;
se e in quali modi intendano intervenire, al fine di garantire, incrementare ed agevolare l'accesso alle cure alle persone meno abbienti.
(4-07140)
MARINELLO - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
la Calcestruzzi Belice srl di Montevago, ai confini tra le province di Agrigento e Trapani, è stata confiscata nel 2010 all'imprenditore di Partanna (Trapani) Rosario Cascio, condannato per associazione mafiosa. Attivo nel settore del cemento e degli inerti, Cascio aveva conquistato una tale posizione di monopolio da riuscire ad entrare in numerosi cantieri di opere pubbliche della Sicilia occidentale, lucrando svariati miliardi di lire. Le sue imprese, secondo i giudici delle misure di prevenzione e secondo i rapporti investigativi antimafia, sono state a disposizione della mafia;
la Calcestruzzi Belice srl, che faceva parte dei beni sottratti all'imprenditore nel 2010, è gestita dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. Lo scorso 29 dicembre, il Tribunale di Sciacca ne ha dichiarato il fallimento accogliendo l'istanza presentata dall'Eni Spa, creditrice per circa 30.000 euro;
l'istanza di fallimento, decisa dal Tribunale di Sciacca, è stata adottata dal giudice unicamente sulla base di alcune forniture non pagate all'Eni per una cifra irrisoria di "ben" 30.000 euro. Agli 11 operai dell'azienda sono già state inviate le lettere di licenziamento. A detta dell'interrogante, la decisione relativa al fallimento è stata adottata in modo superficiale, avventato e, soprattutto, attraverso deduzioni *contra legem* per i motivi di seguito elencati;
considerato che, per quanto risulta:

quando la Calcestruzzi Belice srl era ancora gestita dei suoi proprietari, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, aveva richiesto alcune forniture di carburanti all'Eni, del costo complessivo di 41.447,17 euro;

prima che la società potesse estinguere il debito scaturente dalle forniture, fu sottoposta a sequestro preventivo, in data 23 febbraio 2009 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo e successivamente a sequestro di prevenzione, in data 23 dicembre 2009, dal Tribunale di Agrigento;

l'amministratore giudiziario, appreso del debito nei confronti dell'Eni, chiese ed ottenne dal creditore un piano di rientro, mediante rate mensili, che, dopo il primo versamento di 9.000 euro, corrispondente all'acconto ed alla prima quota del piano, venne sospeso per i motivi che di seguito si riportano;

la Calcestruzzi Belice srl sospese i pagamenti previsti a seguito dell'entrata in vigore di una nuova normativa prevista dalla legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 194 e seguenti, della legge n. 228 del 2012), recante specifiche disposizioni in merito alla tutela dei terzi creditori su beni confiscati. Per effetto di tale normativa il credito rivendicato da Eni SpA, essendo sorto in epoca antecedente al sequestro del compendio aziendale, diventò non più opponibile all'amministrazione giudiziaria, in difetto del preventivo riconoscimento della buona fede del creditore. In ragione di queste nuove disposizioni, l'amministratore giudiziario della Calcestruzzi Belice srl, per ottemperare alla normativa, fu appunto costretto a sospendere i versamenti previsti dal piano di rientro;

una volta intervenuta la confisca definitiva dei beni societari, in data 12 febbraio 2016, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha emesso il previsto "avviso ai creditori", dando il termine di 180 giorni dalla confisca definitiva ai soggetti che vantavano dei crediti anteriori al sequestro nei confronti delle diverse società confiscate al gruppo Cascio;

la società Eni, con apposita istanza al Tribunale di Agrigento, depositata in data 15 giugno 2016, ha chiesto il riconoscimento del credito vantato grazie al contratto di fornitura di prodotti petroliferi, sottoscritto con la società Calcestruzzi Belice srl;

a tal riguardo, la legge n. 228 del 2012 individua le categorie di soggetti legittimati a far valere i propri diritti sui beni confiscati, disciplinando sia i presupposti perché sia riconosciuto il diritto di credito sia le modalità di soddisfacimento dei creditori. In particolare, i creditori ipotecari, i creditori pignoranti e gli intervenuti nella procedura esecutiva potranno far valere le proprie ragioni a condizione che l'iscrizione ipotecaria, la trascrizione del pignoramento o l'intervento nel processo esecutivo siano avvenuti prima della trascrizione del sequestro di prevenzione sugli stessi beni;

nelle more della decisione del Tribunale di Agrigento, a detta dell'interrogante, si ha motivo di ritenere che, alla prossima udienza, l'istanza di ammissione al credito da parte di Eni non possa trovare accoglimento. Infatti, il credito richiesto ha natura chirografaria e non rientra tra i crediti assistiti dalle garanzie di cui alla legge n. 228 del 2012, in quanto carente dei requisiti necessari perché il giudice possa valutare la buona fede;

si evince con chiarezza come la Calcestruzzi Belice abbia sospeso i pagamenti nei confronti di Eni solo ed esclusivamente in ottemperanza della normativa introdotta con la legge di stabilità per il 2013 e non a causa dell'incapacità di adempiere ai contratti sottoscritti; non a caso, l'azienda, nonostante il momento non felice delle attività edilizie, non presentava problemi che ne potessero compromettere gli equilibri;

considerato, inoltre, che a quanto risulta:

in attesa delle valutazioni del Tribunale di Agrigento, Eni SpA ha parallelamente presentato, per la stessa pretesa creditoria, un'istanza di fallimento della Calcestruzzi Belice srl al Tribunale fallimentare di Sciacca, territorialmente competente;

la società confiscata, benché costretta a sospendere ogni pagamento sino alla pronuncia del Tribunale di Agrigento in ordine al riconoscimento della buona fede del creditore Eni SpA, ha visto il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 9/2016, depositata in data 17 ottobre 2016, dichiarare il suo fallimento;

l'Agenzia nazionale, nell'immediatezza del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, ha autorizzato la Calcestruzzi Belice srl (nota. prot. n. 45962/2016 del 2 novembre 2016) a proporre

reclamo avverso la sentenza presso la Corte di appello di Palermo;
il 2 febbraio 2017 la Corte d'appello di Palermo ha rinviato la decisione sul fallimento della Calcestruzzi Belice al 14 aprile. Un rinvio che, a detta dell'interrogante, pesa unicamente sulla testa incolpevole dei lavoratori che nel frattempo sono stati licenziati senza rinvio;
per effetto della dichiarazione di chiusura del fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca (e, nel caso di specie, l'intero compendio aziendale della Calcestruzzi Belice srl) sono stati esclusi dalla massa attiva fallimentare, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia);
tali determinazioni ed il relativo provvedimento di confisca dell'intero compendio aziendale comportano l'inevitabile conseguenza che i beni, tutti riconducibili all'erario dello Stato, sono sottratti alla libera circolazione e rientrano nell'alveo di gestione dell'Agenzia nazionale, che dovrà disporne la destinazione, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011. La soddisfazione dei creditori della società fallita dovrà avvenire nelle forme e con i limiti imposti dagli artt. 52 e seguenti;
l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dopo la chiusura del fallimento, ha cercato di addivenire ad una soluzione col distretto minerario di Caltanissetta, che aveva già avviato il procedimento di decadenza dai titoli autorizzati per l'estrazione di materiali calcarei intestati alla fallita Calcestruzzi Belice srl, per evitare che le autorizzazioni rilasciate per la coltivazione e l'estrazione di materiale lapideo decadessero;
il rinvio disposto dalla Corte di appello di Palermo al 14 aprile 2017 va unicamente a discapito dei lavoratori dell'azienda dichiarata fallita, che hanno perso il loro impiego. Un periodo di inattività di così lunga durata delle estrazioni e della vendita del materiale potrebbe determinare la perdita del pacchetto clienti che, a causa della persistente temporanea inattività, potrebbero rivolgersi a terzi;
in relazione alla situazione di stallo determinatasi, l'Agenzia nazionale, in attesa del pronunciamento della Corte di appello, ha individuato una soluzione possibile di transito volta a salvaguardare la prosecuzione delle attività aziendali e ha disposto, con nota prot. uscita n. 7289 del 10 febbraio 2017, una momentanea destinazione del compendio aziendale della fallita Calcestruzzi Belice srl, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ad altra società della stessa confisca Cascio, la Inerti srl, che ha lo stesso oggetto sociale della fallita; la Inerti srl ha già predisposto la documentazione richiesta dal distretto minerario per subentrare nei titoli autorizzativi all'estrazione della Calcestruzzi Belice srl e potrà proseguire le attività della società fallita sino alla decisione della Corte di appello e, comunque, sino alla destinazione definitiva del compendio aziendale della fallita. In tal modo, oltre ad evitare la procedura di decadenza dei titoli autorizzati all'estrazione, gli ex dipendenti della Calcestruzzi Belice potrebbero essere assunti gradualmente dalla Inerti srl;
la Inerti srl, subentrando nei titoli autorizzativi, anche se temporaneamente, riattiverà il ciclo di produzione della società fallita, riassorbendo, ancor prima del riavvio dell'attività estrattiva, da 2 a 3 dipendenti per la vendita del materiale presente sul piazzale;
valutato, infine, che, per quanto risulta all'interrogante:
le caratteristiche di questo fallimento sono singolari: tutto il debito per il quale la magistratura ha stabilito che l'azienda potesse fallire ammonta a 30.000 euro, debito che la Calcestruzzi, prima del sequestro, aveva nei confronti dell'Eni, la quale si è sottoposta a verifica dei crediti. Il credito è molto modesto per mandare "a gambe all'aria" una struttura come quella della Calcestruzzi Belice, azienda sana con un volume d'affari superiore al 1.200.000 euro all'anno;
il giudice che ha disposto il fallimento, a detta dell'interrogante, ha agito con superficialità e negligenza; un giudice dovrebbe valutare i casi concreti, analizzando la corretta applicazione della normativa vigente; in questo caso, un'azienda ha dovuto subire un fallimento per aver dovuto rispettare la legge. La normativa del 2012 imponeva all'azienda di non pagare il debito in attesa della procedura;
delle due l'una: o il giudice che ha disposto il fallimento ignorava l'esistenza della normativa esistente o ha deliberatamente ignorato una rilevante parte di normativa applicabile al caso concreto. Ad avviso dell'interrogante, in entrambi i casi vi sarebbero i presupposti per identificare un'azione del giudice lacunosa, aggravata, quantomeno, dalla colpa grave, se non dal dolo;

la situazione ha assunto dei contorni paradossali, nel momento in cui, per cercare di rimediare ad una sentenza dalle conseguenze pesantissime per la collettività, da un lato è intervenuto il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo metropolita di Agrigento, resosi disponibile a pagare il debito dei 30.000 euro della Calcestruzzi Belice; dall'altro, è stata l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ad avanzare proposte giuridiche concrete per evitare la chiusura dell'attività, il licenziamento dei dipendenti e colmare la lacunosa attività della magistratura, che rinvia le udienze senza tener conto delle esigenze reali del Paese e di onesti lavoratori;

per concludere, l'interrogante non riesce a comprendere come sia possibile che l'Eni abbia chiesto il fallimento di questa azienda per avere soddisfazione di un credito di 30.000 euro. Non si comprende il motivo per il quale una società a partecipazione dello Stato avrebbe chiesto ed ottenuto il fallimento di una società la cui attività era produttiva di ricchezza per la collettività, per 30.000 euro, senza tenere in alcun conto né il devastante valore simbolico né il devastante valore occupazionale di una simile scelta. Fino a che la confisca di un'azienda capace di stare nel mercato si trasformerà in disoccupazione e fallimento, lo Stato non chiuderà mai la partita contro la mafia,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia non ritenga di avviare un'attività ispettiva, per valutare il grado di negligenza dell'operato del giudice che ha emanato la sentenza di fallimento, e rilevare se sussistano i presupposti per promuovere una procedura disciplinare nei confronti dello stesso;

se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso sostenere l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con maggior forza e vigore, al fine di trovare una soluzione transitoria al problema e salvaguardare il territorio siciliano dalle gravi ripercussioni di una sentenza secondo l'interrogante dai contorni molto discutibili;

se non ritengano necessario dotare l'Agenzia nazionale di nuovi e più incisivi poteri, per evitare altre situazioni analoghe, prevedendo in tal senso che siano disposte ulteriori prerogative dell'Agenzia nel nuovo codice antimafia in discussione al Senato (AS 2134) e adoperandosi per quanto di competenza affinché il medesimo provvedimento possa essere approvato in tempi rapidi.

(4-07141)

AUGELLO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 2 marzo 2017, sul quotidiano "la Repubblica", il dottor Luigi Marroni ha dichiarato di aver presentato le sue dimissioni da amministratore delegato della Consip, ricevendo però la richiesta dal Ministro dell'economia e delle finanze Padoan di soprassedere e di restare al suo posto;

ad avviso dell'interrogante, esistevano ed esistono invece almeno alcune ragioni per sollecitare le dimissioni del dottor Marroni: 1) egli ha dichiarato alla magistratura di aver ricevuto notizia di un'indagine in corso su Consip e di relative intercettazioni ambientali in corso nei suoi uffici, provvedendo ad una bonifica ambientale per ostacolare l'attività investigativa in corso; 2) il dottor Marroni ha riferito di aver ricevuto l'informazione riservata sulle indagini in corso da alcuni ufficiali dei Carabinieri e dal ministro Lotti, che lo ha smentito senza però denunciarlo per calunnia. Tuttavia, la deposizione di Marroni dimostra come egli non avrebbe esitato ad avvalersi di relazioni privilegiate derivanti dal suo incarico di pubblico ufficiale per ostacolare l'inchiesta della magistratura; 3) il dottor Marroni ha ammesso in almeno due interviste, sempre il 2 marzo su "la Repubblica" ed il 4 marzo sul "Corriere della Sera", di aver ricevuto pressioni esterne e richieste di favori relative alla sua attività di amministratore delegato della Consip, limitandosi a non assecondarle, senza tuttavia informare né la magistratura, né l'organo di vigilanza, né l'azionista di riferimento; 4) il dottor Marroni ha fornito maggiori dettagli alla magistratura sulla natura di queste pressioni indebite e, in particolare, di episodi riferibili a specifiche gare d'appalto; 5) risulta pertanto chiaro che, secondo una più che discutibile interpretazione della deontologia del *manager* pubblico, il dottor Marroni si sia ritenuto esentato dai suoi doveri d'ufficio dal segnalare all'autorità giudiziaria tentativi di turbative d'asta, se non di

concussione, nei suoi confronti, ignorando anche i suoi obblighi rispetto all'azionista e calpestando il codice etico della Consip, in particolare il punto 3.2, lettera *c)*;
sulla scorta delle gravissime violazioni richiamate delle più elementari norme di correttezza e trasparenza da parte del dottor Marroni, risulta semplicemente incredibile che il ministro Padoan abbia respinto le sue dimissioni, come pure si dovrebbe credere, considerato che le dichiarazioni di Marroni in tal senso non sono mai state smentite;
un'ulteriore difesa d'ufficio da parte del Ministro dell'economia in favore dell'amministratore delegato di Consip è giunta nell'aula della Camera dei deputati, rispondendo ad un'interrogazione con risposta immediata l'8 marzo 2017, dove il Ministro si è affrettato a dichiarare impossibile la decadenza, peraltro da nessuno richiesta, di Marroni e riaffermando che dovrà rimanere in carica fino all'approvazione del bilancio 2017;
la posizione di Marroni, invece, è talmente grave da richiedere, secondo l'interrogante, l'esercizio di un'azione di responsabilità del Ministro in veste di azionista pubblico ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile, per giungere ad una rimozione dell'attuale amministratore delegato ed al rinnovo delle cariche ai sensi dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile, a meno di non voler accettare le dimissioni già presentate;
secondo l'interrogante, risulta particolarmente inspiegabile, sul piano politico, la condotta del più importante Ministro del Governo attualmente in carica, nei confronti di un dirigente di nomina governativa che, a dire dell'intera maggioranza, starebbe calunniando il ministro Lotti e persino il padre dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri, trovandosi però poi strenuamente difeso dallo stesso Esecutivo nella sua permanenza al vertice della Consip, fino al paradosso di rifiutarne le dimissioni;
ancor più inspiegabile, ad avviso dell'interrogante, risulta il comportamento del ministro Padoan, alla luce della possibile estensione delle responsabilità dei danni erariali derivanti dalla gestione delle gare di Consip e dal danno di immagine apportato alla società dal dottor Marroni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda tornare a verificare nuovamente la disponibilità del dottor Marroni a ripresentare le proprie dimissioni ed eventualmente ad accoglierle e se, in alternativa, intenda avvalersi delle proprie prerogative, per valutare l'esercizio di un'azione di responsabilità che porti al rinnovo dei vertici Consip anticipatamente rispetto alla scadenza prevista.
(4-07142)

PAGLIARI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
a seguito della riforma della pubblica amministrazione, con la "legge Madia" (legge n. 124 del 2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), che ha, tra le varie cose, delegato il Governo alla "riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse" (art. 8), delega esercitata attraverso il decreto legislativo n. 177 del 2016, sul territorio si sono verificate diverse criticità in special modo riguardo ai compiti dell'Arma dei Carabinieri relativamente all'attività di antincendio boschivo (AIB). Viene riferito che su interventi di spegnimento di sterpaglia o incendi boschivi sono emersi alcuni dubbi e discussioni sulla titolarità dell'intervento, con personale dell'Arma che si è presentato sul posto rivendicando la titolarità del coordinamento dell'intervento di spegnimento;
il decreto legislativo n. 177 del 2016 specifica, d'altra parte, che le competenze del disciolto Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento di incendi con mezzi aerei sono state trasferite al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; l'art. 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*, attribuisce chiaramente ai Vigili del fuoco: a) il concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; b) il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato AIB;
sembra, però, che l'Arma dei Carabinieri si stia organizzando da tempo al fine di gestire le attività di

AIB sovrapponendosi a quelle che sono le competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per coordinare le discipline regionali in merito;
se ritenga opportuno intervenire al fine di evitare il ripetersi di situazioni di conflitto sul campo e di evitare inutile sperpero di denaro pubblico, in maniera tale che tutto ciò che afferisce a problemi legati allo spegnimento degli incendi venga effettuato dai Vigili del fuoco.
(4-07143)

BAROZZINO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
la zona industriale di Tito (Potenza) e la zona industriale val Basento (Matera) sono state dichiarate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siti di interesse nazionale (SIN) a causa del grave e accertato inquinamento causato negli anni dalla presenza della Liquichimica;
a seguito della dichiarazione delle aree come zone SIN, era stato concesso dal Ministero alla Regione Basilicata un finanziamento pari a 46.000.000 euro finalizzato alla bonifica dei siti;
a tutt'oggi la Regione non ha mai dato conto degli interventi effettuati per bonificare i siti, della scadenza dei termini per la messa in sicurezza delle aree e, di conseguenza, del rischio della perdita del finanziamento ministeriale da parte della Regione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato sugli interventi di bonifica eventualmente effettuati nei siti Tito e val Basento;
se risulti che i finanziamenti sarebbero stati congelati dal Ministero per il loro mancato utilizzo nei tempi prescritti;
che cosa intenda fare, nell'ambito delle proprie competenze, per salvaguardare l'ambiente e mettere in sicurezza il territorio lucano.
(4-07144)

BOTTICI, SANTANGELO, SERRA, SCIBONA, PAGLINI, MORONESE, LEZZI, DONNO, FATTORI, BUCCARELLA, MANGILI - *Ai Ministri per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il Comune di Carrara attualmente amministra le cave di marmo presenti nel territorio comunale sotto due distinte tipologie: gli agri marmiferi ed i beni estimati;
relativamente agli agri marmiferi, il Comune percepisce il contributo regionale e un canone di concessione, mentre, per i beni estimati, il Comune percepisce soltanto il contributo regionale, in quanto questi beni sono considerati alla stregua di proprietà privata;
su 82 cave attive, 8 sono interamente bene estimato, 45 sono in percentuale varia bene estimato e agro marmifero, e soltanto 29 sono interamente agro marmifero (cioè di proprietà comunale);
considerato che:
la distinzione invalsa tra agro marmifero e bene estimato trova origine in un editto della principessa di Carrara Maria Teresa d'Este del 1° febbraio 1751;
la distinzione non avrebbe motivo di esistere, in quanto tutte le cave di Carrara sono di proprietà comunale;
il regio decreto n. 1443 del 1927, recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno", all'articolo 64 recita: "Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto. (...) Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi";
il Comune di Carrara ha approvato il citato regolamento soltanto nel 1994 a cui è seguita la legge regionale n. 104 del 1995, recante "Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara";
l'art. 1 della legge regionale recita ai commi 1 e 2: "La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di

Massa e Carrara, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente, è disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del III comma dell'art. 64 della RD 29.7.1927, n. 1443" e "Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di Massa mantengono la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale";

secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 488 del 1995 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale) "La diversa impostazione dei due sistemi [quello repubblicano e quello estense] e la reciproca inadattabilità di nuclei fondamentali delle rispettive discipline escludono che l'art. 64, terzo comma, del r.d. n. 1443 del 1927 possa essere interpretato come norma recettizia dell'ordinamento delle leggi estensi, nel quale i futuri regolamenti comunali dovrebbero inserirsi rispettandone le linee essenziali";

considerato inoltre che:

secondo l'amministrazione comunale di Carrara la "legge mineraria" disciplina solo gli agri marmiferi e non i beni estimati, disciplina quindi solo le cave di proprietà comunale (interpretando così il titolo della legge stessa);

la legislazione repubblicana ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell'entrata in vigore e quindi, sotto questo profilo, dei detti regolamenti: ai Comuni di Massa e Carrara è attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quello della legge, e quindi abilitato anche a incidere sui rapporti privati, in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformità della legge mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del territorio e dell'ambiente;

considerato, infine, che:

con la legge regionale n. 35 del 2015, la Regione Toscana ha dettato un'organica disciplina dell'attività estrattiva riconducendo, in base alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 32, i beni estimati al patrimonio indisponibile del Comune;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2016 ha, tuttavia, sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge regionale per incompetenza legislativa della Regione a disciplinare la materia, giacché l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene allo Stato;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) rispondendo a un esposto sulla questione dei beni estimati, inviato dalla consigliera comunale di Carrara, Claudia Bienaimé, ha fatto pervenire al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Sindaco di Carrara una comunicazione, pubblicata nel Bollettino n. 3 del 30 gennaio 2017, nella quale "l'Autorità osserva che la commistione fra questi ultimi [i beni estimati] e gli agri marmiferi nell'ambito di stesse porzioni del territorio comunale determina insormontabili difficoltà per l'applicazione, da parte dell'ente locale, di un corretto regime concessorio in ordine al diritto di sfruttamento delle cave, e ostacola per questa via l'instaurarsi nelle necessarie dinamiche concorrenziali sui relativi mercati. Tanto premesso, l'Autorità auspica un intervento del legislatore nazionale (...) attraverso un rapido esercizio delle proprie competenze in materia di ordinamento civile che riconduca i beni estimati ai beni del patrimonio indisponibile del Comune di Carrara (...) al fine di consentire una piena effettuazione delle procedure competitive di individuazione del concessionario con riferimento a tutte le aree estrattive interessate [e] che il Comune di Carrara disegni regole per l'affidamento in concessione per lo sfruttamento degli agri marmiferi che rispecchino i principi di tutela della concorrenza alla luce dei principi tracciati dall'ordinamento comunitario e nazionale",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di attivarsi presso le amministrazioni competenti, affinché queste si pronuncino sui motivi che giustificano ancora oggi il permanere della distinzione, nel regolamento comunale del 1994, relativamente alla proprietà, tra agri marmiferi e beni estimati sul totale delle cave di marmo insistenti sui territori dei Comuni di Massa e Carrara;

quali iniziative intendano assumere, nei limiti delle proprie attribuzioni, per farsi promotori dell'intervento legislativo auspicato dall'AGCM, al fine di ricondurre i beni estimati all'interno del patrimonio indisponibile del Comune;
se, per risolvere le criticità e i dubbi interpretativi della complessa vicenda, intendano attivarsi con iniziative di competenza, per acquisire un parere dal Consiglio di Stato.
(4-07145)
AIROLA, DONNO, GIARRUSSO, MORRA, MORONESE, BULGARELLI, MONTEVECCHI, CASTALDI, PUGLIA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, LEZZI, BOTTICI, BUCCARELLA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
con delibera n. 586/15/CONS del 16 ottobre 2015, veniva indetto concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla scelta del dirigente responsabile dell'ufficio comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
espletate le prove nel corso del 2016 (esame dei titoli e prove orali) dei 18 partecipanti, venivano dichiarati idonei i primi 7 candidati, ovvero coloro che avevano raggiunto il minimo punteggio di 70;
con successivo provvedimento (delibera n. 458/16/CONS del 14 ottobre 2016), il consiglio dell'Autorità approvava la graduatoria finale, proclamando vincitore il primo in graduatoria, dottor David Nebiolo;
la candidata che aveva raggiunto il massimo punteggio nei titoli professionali e che, all'esito delle prove orali, era risultata al quarto posto, presentava ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, che, ritenendo non sussistente pericolo alcuno di danno grave ed irreparabile, almeno per la ricorrente, respingeva la richiesta di sospensiva della nomina del vincitore;
nell'ambito del procedimento, emergeva che il dottor Nebiolo, sin dal momento della candidatura, era, oltre che socio, anche amministratore unico di Nest, una società commerciale che gestiva l'omonimo noto ristorante sito nel centro storico di Roma;
nell'articolo pubblicato da "puntarellarossa" in data 11 gennaio 2016 e intitolato "Nuove aperture Roma 2016", si legge che: «Due giornalisti, un avvocato e un ristorante con vista su largo della Fontanella Borghese. Si chiama Nest, il nuovo ritrovo dei tre soci legati dall'amicizia di una vita e la passione per la buona tavola. Paolo Dallorso (vicecapo del Politico dell'Ansa), David Nebiolo e Tiziana Stefanelli, avvocato e vincitrice di Masterchef Italia 2, inaugureranno verso metà febbraio un progetto trasversale che unisce l'alta cucina all'arte, con il cuore a Roma e uno sguardo all'estero. Giudice de La prova del cuoco e nel programma Cuochi e fiamme su La7, Tiziana Stefanelli si era fatta conoscere per la sua schiettezza da Masterchef che la incoronò regina dei fornelli. Oggi Stefanelli diventa chef di Nest, a capo di un team di sous chef stellati. Una cucina gourmet che rivisita la tradizione romana con prodotti freschi e di alta qualità secondo le stagioni e le tendenze, è l'obiettivo dei tre soci. Ma "niente porzioncine scenicamente impiattate da ristorante stellato", scherza Paolo Dallorso, "la tavola è un piacere da godere comodamente. A garantire professionalità ed eleganza il maître Daniele Gualtieri, primo maître dell'hotel Regina Baglioni di Roma. Tre piani di moderno fascino e buon gusto dagli 80 coperti separano i diversi ambienti: il ristorante vero e proprio, l'enoteca dove acquistare o degustare vini e prodotti da tutta Italia e l'angolo del bancone dove intrattenersi per un aperitivo o una veloce insalata vegana in tempura. Giardini verticali, come iniziano a comparire anche in Italia ma soltanto a Milano, aggiungono un po' di verde tra boutique chic e sampietrini. Il tavolo sociale, invece, promette una programmazione di eventi che faranno di Nest non solo ristorante ma anche scuola di cucina, diretta da Tiziana Stefanelli, e spazio espositivo di opere d'arte. Nest, via del Leone 23, Roma»;
inoltre, il quotidiano *on line* "il Tempo", in data 6 aprile 2015, riporta: «Nella raffinata osteria di David Nebiolo, Nest, in via del Leone, che per l'occasione ha riunito tutti i suoi chef, per la creazione di un menu personalizzato, l'altra sera allegra festa di compleanno per pochi amici più stretti. Si festeggiava in modo unico e raffinato, il compleanno di Dario Modena, stilista dei materiali più preziosi, da

sempre sinonimo di lusso e bellezza. Modena, che veste una clientela internazionale di alta classe, tra cui grandi nomi dell'aristocrazia, dello spettacolo e dell'imprenditoria, è stato felice di condividere un giorno così importante con le persone che sente più vicine. Senza troppo clamore ma con lo spirito giusto. Alla sua festa sono intervenuti molti amici, tra cui una sempre esuberante Valeria Marini, accompagnata dall'adorata mamma Gianna Orru, la giornalista Rosanna Cancellieri, Carlo Del Grande, Silvana Augero e tanti altri, che nel clima ospitale di Nest, hanno brindato con gioia al loro amico. E a fine serata non poteva mancare la grande torta di rito, con canzoncina di auguri e brindisi con lo champagne. Saluti e baci e appuntamento al prossimo anno»;

alla Camera di commercio, risulta che i soci di Nest Srl sono 4, in quanto, oltre ai 3 citati dagli articoli, compare anche Paolo Girasole, marito della Stefanelli, numero uno di Finmeccanica in India dal 2009 al marzo 2012;

"il Fatto Quotidiano", in data 22 febbraio 2013, afferma che «Uno degli uomini citati nell'inchiesta sulle presunte tangenti indiane del colosso italiano, secondo quanto dichiara ai magistrati Guido Haschke, l'intermediario svizzero che, con il socio Carlo Gerosa, avrebbe versato materialmente le tangenti alla controparte indiana: "A Girasole ho corrisposto la somma complessiva di 200 o 220mila euro… Non ha avuto alcun ruolo nella vicenda… ma era al corrente di quel che accadeva"»;

considerato che:

a parere degli interroganti, l'attuale dirigente responsabile dell'ufficio comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al momento dell'assunzione dell'incarico il 14 ottobre 2016, avrebbe versato in una non superabile condizione d'incompatibilità atteso che "Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito", ai sensi dell'art. 2, comma 31, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

lo svolgimento di attività d'impresa è anche notoriamente incompatibile con la professione giornalistica: "Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale. In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, e ne faccia domanda", ai sensi dell'art. 40, rubricato "Cessazione dell'attività professionale", della legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante "Ordinamento della professione di giornalista";

la condizione per la partecipazione al concorso era l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti;

considerato inoltre che, secondo quanto risulta agli interroganti:

Nebiolo risulta essere anche "liquidatore" di un'altra società di capitali, la PNR Comunicazione Srl in liquidazione. Si tratta di società che esercita attività verosimilmente regolata da AGCOM e per questo incompatibile con l'assunzione di ruoli dirigenziali nell'Autorità, a norma dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

nel rispetto del decreto legislativo n. 39 del 2013, il contratto di lavoro stipulato tra Nebiolo e AGCOM è verosimilmente nullo (art. 17) e degli stipendi ed emolumenti vari nelle more corrisposti dovrebbero rispondere i dirigenti del Servizio risorse umane dell'Autorità che hanno omesso le dovute verifiche (art. 18), oltre al responsabile del piano anticorruzione che non si sarebbe peritato di verificare con una semplice visura l'incompatibilità del nuovo assunto (art. 15);

David Nebiolo è stato assunto senza che siano stati fatti i doverosi riscontri sul possesso dei titoli di merito, come espressamente dedotto nella delibera di nomina;

suscita perplessità dover constatare che l'assunzione di un dirigente apicale preposto alla cura dell'immagine ed alla diffusione efficace dell'attività non sia stata preceduta dal necessario approfondimento sulla personalità della nuova risorsa;

all'AGCOM non avrebbero esercitato, ad avviso degli interroganti, le dovute operazioni di controllo: il presidente Angelo Cardani (compenso annuo lordo 240.000 euro); i tre commissari Antonio Martusciello, Antonio Nicita e Francesco Posteraro (compenso annuo lordo 240.000 euro); il segretario generale Riccardo Capecchi, nipote acquisito dell'ex *premier* Enrico Letta (compenso annuo lordo 240.000 euro); i due vicesegretari generali Antonio Perrucci e Laura Arìa, quest'ultima membro della terna dei commissari d'esame nel concorso nonché responsabile *ad interim* del Servizio giuridico (compenso annuo lordo 240.000 euro); il capo di gabinetto Annalisa D'Orazio (compenso annuo lordo 200.607,88 euro); il consigliere per le politiche dei consumatori ed i rapporti con le associazioni Federico Flaviano (compenso annuo lordo 221.868,92 euro, oltre a 6.437,72 euro quale ulteriore compenso per i risultati conseguiti); il consigliere per l'innovazione tecnologica Vincenzo Lobianco (compenso annuo lordo 224.457,16 euro, oltre a 6.437,72 euro per i risultati conseguiti). Inoltre, non si sarebbe avveduta di alcunché neppure Ivana Nasti (compenso annuo lordo 141.135,78 euro, oltre al premio di risultato di 8.503,32 euro), dirigente delle risorse umane dell'Autorità, che sarebbe stata tenuta alla verifica dei titoli ed all'individuazione delle cause d'incompatibilità;

considerato infine che per quanto risulta agli interroganti, all'osteria Nest del dirigente responsabile delle comunicazioni AGCOM in data 20 febbraio 2017 si sarebbe svolto un evento, con la partecipazione del commissario di AGCOM Antonio Nicita, organizzato dal CRE (Club relazioni esterne), uno dei tanti influenti cenacoli di lobbysti romani, il cui vicepresidente è Maria Pia Caruso, dirigente AGCOM (compenso annuo lordo 160.000 euro) che si occupa dei rapporti con i Corecom (Comitati regionali per le comunicazioni, nonostante il codice etico di AGCOM vieti ai dipendenti di assumere incarichi presso associazioni, circoli o altri organismi,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ravvisi nella situazione in oggetto elementi di incompatibilità e, in caso affermativo, se non ritenga di promuovere, per quanto di competenza e nei limiti delle prerogative conferitegli dalla legge, misure finalizzate a salvaguardare i principi di trasparenza, correttezza e legalità.

(4-07146)

SPILABOTTE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in virtù della loro natura risarcitoria, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, i trattamenti pensionistici di guerra "non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali";

tale principio trova, come unica eccezione, la pensione o assegno sociale, rispetto a cui i trattamenti pensionistici di guerra sono computati nel reddito degli interessati, in forza del rinvio che l'art. 77, comma 2, del testo unico in materia di pensioni guerra (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) fa alla norma speciale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

già di per sé questa situazione risulta, ad avviso dell'interrogante, essere anomala, in quanto viene di fatto annullato il valore risarcitorio delle pensioni di guerra, proprio nei confronti dei soggetti più bisognosi;

l'ingiustizia di questa normativa, che a parere dell'interrogante colpisce i pensionati di guerra in condizioni economiche più indigenti, è divenuta ancora più evidente con l'introduzione del "minimo garantito" per i pensionati a basso reddito, disposto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002). Si sono infatti verificati casi in cui, a seguito dell'istituzione della maggiorazione sociale, la pensione di guerra, non solo non svolge la funzione risarcitoria sua propria, ma finisce con il danneggiare il soggetto, perché in sua assenza potrebbe fruire dell'assegno sociale incrementato, per un importo superiore alla pensione di guerra in godimento;

l'art.50, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e

disposizioni urgenti in materia finanziaria", ha introdotto indirettamente un'ulteriore grave discriminazione, a danno dei pensionati di guerra: tale norma, infatti, mentre ha correttamente dichiarato l'irrilevanza ai fini della concessione della pensione o assegno sociale dei trattamenti pensionistici percepiti dagli ex deportati nei campi KZ (legge n. 791 del 1980) e dai perseguitati politici e razziali (legge n. 96 del 1955), non ha esteso tale misura anche ai pensionati di guerra;
la previsione, ai fini della concessione dell'assegno sociale, dell'irrilevanza dei trattamenti pensionistici percepiti dagli ex deportati nei campi KZ e dai perseguitati politici e razziali, ma non dei trattamenti pensionistici di guerra, configura evidentemente a giudizio dell'interrogante una palese violazione del principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, poiché tali trattamenti hanno con tutta evidenza la medesima natura risarcitoria delle pensioni di guerra, come provato dal fatto che ne condividono, in gran parte, la normativa generale e come esplicitamente riconosciuto dallo stesso Ministero dell'economia e dalle sezioni riunite della Corte dei conti nella discussione che ha poi portato alla sentenza n. 26/2015/QM delle sezioni riunite;
vi sono quindi molteplici ragioni di carattere giuridico ed etico per sostenere che i trattamenti pensionistici di guerra debbano essere esclusi dal computo del reddito per l'accesso all'assegno sociale;
il notevole decremento fisiologico del numero dei pensionati di guerra, attualmente superiore al 10 per cento annuo e destinato ad aumentare in misura esponenziale, causa costantemente in ogni esercizio finanziario un avanzo economico rilevante sul cap.1316 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (a titolo esemplificativo il bilancio consuntivo dello Stato per il 2015 ha registrato economie per oltre 164 milioni di euro), che può ampiamente coprire l'onere finanziario derivante dalla previsione dell'esclusione dei trattamenti pensionistici di guerra dal computo del reddito per l'accesso all'assegno sociale,
si chiede di sapere quali misure il Governo intenda adottare per sanare questo *vulnus* ai danni dei pensionati di guerra, anche al fine di evitare contenziosi incentrati, tra l'altro, sulla disparità di trattamento rispetto ai titolari di provvidenze ai sensi della legge n. 791 del 1980 (ex deportati nei campi KZ) e della legge n. 96 del 1955 (perseguitati politici e razziali).
(4-07147)

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che A. F., operaio della Oerlikon Graziano di Rivoli-Cascine Vica (Torino), rientrato in fabbrica dopo un periodo di malattia dovuto ad un trapianto di fegato, lunedì 7 marzo 2017, ha ricevuto la lettera di licenziamento: non potendo più svolgere la sua mansione, l'azienda lo ha licenziato, anche a fronte della disponibilità dell'operaio a svolgere una mansione inferiore a quella precedentemente svolta;
la Oerlikon ha circa 700 dipendenti a Rivoli e circa 1.500 in tutta Italia;
considerato che a parere degli interroganti:
ci sarebbero state tutte le condizioni per trovare una collocazione di lavoro adeguata alle condizioni fisiche del lavoratore;
da parte dell'azienda non c'è stata nessuna volontà di trovare una soluzione, tanto che i rappresentanti sindacali sono stati informati a licenziamento già avvenuto;
altri 2 operai degli stabilimenti Oerlikon di Bari e di Sommariva Bosco (Cuneo), sono stati licenziati con le medesime modalità;
il licenziamento del lavoratore non è solo un atto di inciviltà, un comportamento indegno e riprovevole da parte dell'azienda, ma è una precisa scelta dettata da una legislazione del lavoro, cioè dal "Jobs Act" (legge n. 183 del 2014), che prevede la possibilità di licenziare i lavoratori, anche per motivi inconsistenti e a poco prezzo, favorendo altresì la possibilità di abusi e di ricatti, ovvero la svendita dei diritti,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda attivare, per indurre l'azienda a far rientrare il licenziamento, sia per consentire al lavoratore di concludere il percorso lavorativo fino alla pensione, sia per contrastare la libertà di licenziare da parte della Oerlikon e di tutte le altre aziende.
(4-07148)

VILLARI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la società Atitech SpA nasce nel 1989 da una "costola" di Ati - Aereo trasporti italiani, rilevata da Alitalia, per la manutenzione degli aerei McDonnel Douglas MD-80, Boeing B767, Airbus A320 F, Airbus A330, Embraer ERJ E-175 E-190, ATR 42 e ATR 72;
alla società nel 2008 è stata concessa, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004, il trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti;
l'azienda, destinataria di tale provvedimento per 158 lavoratori in esubero, non ha espletato l'intero *iter* perché le proprie maestranze hanno saputo conquistare nel libero mercato una posizione di *leadership* nel panorama delle aziende che si occupano di manutenzione e revisione degli aerei;
buona parte dei clienti che si rivolgono ai tecnici di Atitech SpA arrivano da tutte le parti del mondo;
oggi, purtroppo, la crisi che sta vivendo il cliente "*captive*", cioè l'ex compagnia di bandiera Alitalia, minaccia gravi ripercussioni a danno dell'azienda napoletana, con il rischio ipotizzato della sua totale chiusura;
Alitalia è in procinto di "tagliare" nuovamente la propria flotta *narrow-body* costituita *in toto* proprio dalla tipologia di aerei sulla quale Atitech risulta certificata e titolare di un contratto in esclusiva fino al 2020;
Alitalia, socia in Atitech con il 15 per cento delle azioni, nel tentativo di ridurre i propri costi operativi, ha già chiesto una riduzione dei prezzi attualmente praticati;
Atitech, pertanto, si trova a dover far fronte a due gravi problematiche costituite dalla concomitanza della riduzione dei carichi di lavoro da una parte, e dall'altra la riduzione dei prezzi attuati alla società che assicura il 40 per cento dell'attività all'altra;
il 2 luglio 2017 avrà termine la cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, e la società si troverà così a dover affrontare due importanti quesiti, scegliere di cessare l'attività o tagliare una parte di personale che inevitabilmente sarà individuato fra quello con maggiore anzianità (maggiori costi) e, quindi, con maggiore esperienza, proprio quella che fa la differenza con i *competitor*;
purtroppo, l'azienda è stata informata solo in data 28 dicembre 2016, alle ore 20.00, con posta elettronica certificata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'avvenuta trasmissione all'Inps dell'elenco degli aventi diritto. Il breve tempo avuto a disposizione non ha permesso una corretta informazione ai lavoratori che sono stati in tal modo penalizzati. Purtroppo la scelta di non usufruire dal primo momento della seconda salvaguardia si sta rivelando una grave conseguenza per tutti. Infatti nessuno avrebbe mai immaginato che l'ex compagnia di bandiera corresse il rischio di fallire per la seconda volta,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, affinché venga ripristinata *in toto* la seconda salvaguardia che consentirebbe a tutti quei lavoratori aventi diritto di accedervi;
se non ritenga che, con la seconda salvaguardia, si eviti il fallimento della società Atitech, che avrebbe ben più gravi svantaggi per le finanze pubbliche e, nel contempo, si aiuti anche concretamente Alitalia, garantendo i prezzi più bassi e creando così un percorso di recupero della profittabilità del vettore aereo.
(4-07149)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
3-03569, del senatore Angioni, sulla percezione dei trattamenti di fine rapporto o fine servizio da parte dei pensionati pubblici;
13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-03567, dei senatori Piccoli e Amidei, sulla legittimità della normativa sull'incentivazione

all'esportazione *extra* UE dei veicoli più inquinanti.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 778a seduta pubblica del 7 marzo 2017, a pagina 156, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", alla seconda riga del terzo capoverso, sostituire le parole: "articolo 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549" con le seguenti: "articolo 25, comma 1, della legge 31 maggio 2011, n. 91".

1.5.2.11. Seduta n. 784 (pom.) del 14/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

784a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 14 MARZO 2017
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 788 del 16 marzo 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 9 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1844) ***Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4*-bis*, 14*-bis*, 14*-ter*, 14*-quater *e 41*-bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di***

conversione della pena dell'ergastolo

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-*ter *del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter *del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter *del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*bis *del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(1922) ***D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(2457) ***BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***

(Relazione orale) **(ore 16,35)**

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 9 marzo ha avuto luogo la replica del relatore, senatore Cucca, e la Presidenza ha rinviato, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, l'emendamento 38.0.500, presentato dal Governo, alla Commissione giustizia.

Poiché non vedo presente in Aula il presidente D'Ascola, che avrebbe dovuto riferire sui lavori della Commissione, sospendo la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,36, è ripresa alle ore 17).

Ha facoltà di parlare il presidente D'Ascola per riferire sui lavori della Commissione giustizia.

D'ASCOLA *(AP (Ncd-CpE))*. Signor Presidente, intanto, in via del tutto preliminare, informo l'Assemblea che la Commissione giustizia ha proceduto all'approvazione dell'articolo 38-*bis* come risultante dall'emendamento governativo che lo aveva proposto. Devo dire che non è stato approvato alcuno dei subemendamenti e che quindi il testo che noi portiamo in Aula è corrispondente in maniera integrale a quello proposto dal Governo.

Devo però anche informare l'Assemblea del fatto che la 2a Commissione non ha inteso recepire un parere condizionante espresso, ai sensi dell'articolo 81 della nostra Costituzione, dalla 5a Commissione. Qual è il problema che si è posto, signor Presidente, signori senatori, signore relatrici? La 5a Commissione ha ritenuto di esprimere un parere condizionante perché si sarebbe dovuto introdurre un subemendamento il quale imponesse al Governo che i decreti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 38-*bis* - quando parlo del decreto di cui al comma 2, faccio riferimento a un decreto interministeriale, quindi di un atto amministrativo, e quando parlo del decreto di cui al comma 3, mi riferisco al decreto legislativo per l'appunto preveduto da tale comma - dovessero essere corredati di relazione tecnica inviata alle Commissioni competenti sul versante dei profili finanziari perché esprimessero il loro parere. Questo era il parere inizialmente dato dalla 5a Commissione.

La 2a Commissione ha mosso un'obiezione a tale parere vincolante, dando giustificazione delle ragioni del ritardo, di cui mi scuso, con il quale la 2a Commissione si è presentata in Aula. La 2a Commissione ha ritenuto che due siano gli aspetti posti all'attenzione della 5a Commissione. Intanto, per quanto riguarda il decreto di cui al comma 3, quindi il decreto legislativo, ha ritenuto che l'obbligo di inviare il decreto corredato di relazione tecnica alle Commissioni competenti per i profili finanziari fosse già preveduto dall'articolo 34, al quale l'articolo 38-*bis* faceva espresso riferimento al suo comma 3. Pertanto inizialmente la questione ha riguardato soltanto questo aspetto; poi la 5a Commissione ha riconosciuto come effettivamente vi fosse questo richiamo e che pertanto la duplicazione di un obbligo di inoltrare il decreto legislativo corredato di relazione tecnica fosse superfluo, in quanto tale obbligo era già preveduto.

A questo punto il problema si è spostato con riferimento al parere condizionante sul versante del richiamo al secondo comma dell'articolo 38-*bis*, ossia al decreto interministeriale e quindi all'atto amministrativo. Tutta la 2a Commissione ha posto il problema della bollinatura del testo e quindi in un certo senso riteneva superfluo il parere, in quanto il testo dell'articolo 38-*bis* già recava la bollinatura dello Stato. Poi si è posto il problema della necessità di un parere di una Commissione parlamentare relativamente ad un atto amministrativo, pur nella consapevolezza che ci sono atti amministrativi che nella prassi sono assoggettati al parere delle Commissioni competenti sul versante dei profili finanziari. Si è quindi dibattuto di questioni complesse e certamente non facili. In qualità di Presidente della Commissione, ho ritenuto di informare, oltretutto a richiesta di un componente della Commissione, cioè del senatore Mineo, di quali fossero i problemi connessi ad un mancato recepimento del parere della 5a Commissione. Ovviamente, sia pure in via del tutto astratta, data la

retoricità della domanda (perché il senatore Mineo ovviamente sapeva perfettamente quali sono i rischi dal punto di vista costituzionale), comunque per la necessità di completezza del dibattito e di un'informazione effettivamente collettiva, ho fatto riferimento sia ai rischi di incostituzionalità, sia a quello che il Presidente della Repubblica possa rinviare alle Camere il testo. Ciò in via puramente astratta e per contribuire, come è doveroso che io faccia, al dibattito e alle proposte che possono essere poste all'attenzione della Commissione sulla base delle istanze nate dagli interventi dei senatori.

Dall'altra parte, ovviamente, si è posto il problema della bollinatura - ne ho già parlato - quindi di un testo già completo di ogni requisito proprio su questo versante; per quanto riguarda invece i pareri delle Commissioni parlamentari nei confronti degli atti amministrativi, la prassi ne registrerà certamente - come è stato anche osservato - ma a taluni senatori era sembrato assolutamente non necessario, in quanto l'atto amministrativo è svincolato dai pareri delle Commissioni parlamentari. Interpellato al riguardo il senatore relatore, ossia se intendesse recepire il parere della 5a Commissione, egli ha ritenuto di non doverlo fare. Dico questo per la oggettività della relazione.

Signor Presidente, per tale ragione noi abbiamo votato il testo dell'emendamento, cioè dell'articolo 38-*bis*, e poi mi è stato conferito mandato di riferire all'Assemblea, come credo di aver fatto, per ciò che di maggiormente rilevante si era verificato nel corso dei lavori in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo «Giordano Bianchi Dottula» di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 (ore 17,06)

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, nella seduta scorsa il Governo, trattando il tema che oggi è all'esame di quest'Aula, ha presentato un emendamento, che lei, nel momento in cui lo ha rimandato per l'esame in Commissione giustizia, ha ritenuto implicitamente ammissibile.

In Commissione giustizia è stato dato il termine per i subemendamenti. Sappiamo che cosa è accaduto a seguito dell'esame dei subemendamenti e tutto ciò che è accaduto questa mattina, come ha riferito il presidente della Commissione D'Ascola, per quanto attiene appunto al parere della 5a Commissione sull'emendamento.

Signor Presidente, essendo lei, più ancora del sottoscritto, un giurista, che ha avuto a che fare con le norme giuridiche da anni e quindi ha una esperienza notevole, bene avrebbe potuto, e dovuto, cogliere i profili di improponibilità di questo emendamento.

Io intervengo, signor Presidente, perché lei possa ancora fare una riflessione. Il Governo ha inserito in un provvedimento di legge, che nulla ha a che vedere con le spese delle giustizia, una regolamentazione, ovvero delle modifiche da apportare a leggi che regolamentano, appunto, la spesa del servizio giustizia. È palese a tutti, signor Presidente, che questo non c'entra nulla con il merito del

provvedimento che noi esaminiamo.

Questo emendamento fa nascere in me il dubbio, per la verità, che ci siano, da una parte o dall'altra, pressioni che attengono ai costi della giustizia e alle spese, una materia che, in questo momento, con il provvedimento che stiamo esaminando non c'entra assolutamente nulla.

Io mi permetto di fare appello, signor Presidente, alla sua esperienza, alla sua notoria preparazione, perché possa compiere una ulteriore riflessione e dichiarare questo emendamento improponibile. Anche perché il suo giudizio ha assorbito anche l'eventuale parere del presidente della Commissione D'Ascola. Infatti, dal momento in cui lei lo rimanda in Commissione, il suo giudizio di proponibilità è assorbente e vanifica ogni riflessione.

Ma ciò che più è grave (e qui lasci passare la mia censura sulla autorità che in quest'Aula viene soventemente espressa dall'Ufficio di Presidenza) è che non ci è stato consentito di discutere del punto. È arrivato il Governo, ha presentato l'emendamento, lei ha rimesso l'emendamento in Commissione e a me, come a tutti i colleghi, non è stata data la possibilità di dare un contributo sul tema della proponibilità o meno dell'emendamento.

Mi consenta, signor Presidente, con molta umiltà, di dire che questa è arroganza. Privarsi del contributo che può venire anche dal più modesto di questi senatori è un atteggiamento che non conviene ad una autorevole Presidenza come la sua.

Lei avrebbe dovuto consentire tale contributo, e oggi le chiedo di fare in modo che io, più specificatamente e più dettagliatamente, insieme ad altri colleghi, possiamo intervenire per evidenziare quei profili di improponibilità di questo emendamento, al fine di evitare di licenziare un provvedimento che ha in sé una disposizione del tutto estranea al tema che tratta.

Ringrazio lei e i colleghi per l'attenzione.

PRESIDENTE. Grazie, avvocato. La Presidenza prende atto di quanto ha detto.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, io però non l'ho chiamata giudice.

PRESIDENTE. Siccome lei ha più volte evidenziato la mia competenza giuridica negli anni, io richiamo la sua competenza di avvocato. Mi scusi, è stato un *lapsus* non voluto, ma forse indotto dalla sua precisazione.

Detto questo, prendo atto di quello che lei ha proposto. Le faccio presente e le ricordo che c'è stato già un ampio dibattito quando è stato presentato l'emendamento. Lei parla di arroganza della Presidenza, ma io posso dire che continuare a ribadire lo stesso tema più volte, dopo che la Presidenza si è già espressa, potrebbe anche essere oggetto di una valutazione similare. Comunque non mi va di fare polemiche su questo punto.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, avvocato Buccarella, anche lei avvocato, per parità, senatore e avvocato. Non credo che sia qualcosa di offensivo.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, non è affatto qualcosa di offensivo, anzi. Però, in qualità di senatore, vorrei farle presente una circostanza che potrebbe essere forse inquietante; ma non voglio dir questo. In occasione dell'ultima volta in cui in Assemblea è stato esaminato il disegno di legge n. 2067, furono verbalizzate alcune dichiarazioni di ritiro di emendamenti da parte di altri senatori, seppur non avvocati. Io mi premurai, accortomi di questo fatto, che non fu esplicitato in Aula (ma la circostanza dell'avvenuto ritiro fu comunque verificata nel corso dei lavori parlamentari), di fare mio un emendamento. Di ciò dovrebbe esserci una traccia scritta, datata 22 settembre 2016, quando mi premurai, presso la Presidenza del Senato, di rassegnare una dichiarazione scritta in cui facevo mio un emendamento a prima firma del senatore Lumia, più precisamente l'emendamento 7.108, che risultava essere ritirato. Quindi mi premurai di lasciarne traccia sia in un intervento sull'ordine dei lavori, come sto facendo adesso, sia con un documento scritto, di cui ho copia qui sul mio telefono. Ora vedo, dall'esame comparativo dell'annesso IV e dell'annesso V, che tale emendamento risulta ancora essere presente e ancora a prima firma del senatore Lumia. Parlo dell'emendamento 7.108, che attiene alla disciplina della prescrizione sui reati di omicidio colposo per violazione della normativa sulla

sicurezza sul lavoro. Vorrei avere un chiarimento, per capire cosa è successo a questo emendamento, che mi risultava essere stato ritirato, tanto che dovetti premurarmi (con modalità particolarmente attente, secondo me) di farlo mio, temendo che andasse perso. Da un lato sono contento, l'emendamento perso non è, però non comprendo bene perché risulti ancora a prima firma del senatore Lumia.

PRESIDENTE. Devo presumere che ci sia stato un disguido, cui lei ha rimediato, senatore Buccarella. Prendiamo atto di quello che ha appena dichiarato, nel senso che l'emendamento è stato ritirato e fatto suo.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento, che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457, che recepisce il testo approvato dalla Commissione e alcuni emendamenti dei relatori.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, conformemente alla prassi, trasmette il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente, perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 17,16, è ripresa alle ore 17,56).

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori per la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno di legge recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento penitenziario, già approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione sulla fiducia, che avrà inizio immediatamente, si svolgerà fino alla sua conclusione entro questa sera. Sono state ripartite due ore e venticinque minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi.

Le dichiarazioni di voto finali e la chiama avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Nella seduta pomeridiana di domani si svolgerà la discussione della mozione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro per lo sport. Dopo l'illustrazione della mozione avrà luogo la discussione, per la quale sono state ripartite due ore e venti minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi; seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama.

Giovedì mattina sarà discusso il documento III, n. 2, sull'elezione contestata nella Regione Liguria e, al fine di rispettare le scansioni del calendario per le sedute di questa settimana, non è previsto orario di chiusura.

Il Senato tornerà a riunirsi la prossima settimana, martedì 21 marzo, alle ore 16,30, con l'esame del decreto-legge in materia di immigrazione, previa riunione della Conferenza dei Capigruppo alle ore 15. Il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge è prorogato alle ore 13 di lunedì

20 marzo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 e della questione di fiducia (ore 17,58)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, non approfitterò verosimilmente di tutto il tempo che mi è stato concesso, se non per dire che, quando i provvedimenti che riguardano la giustizia e quindi in qualche modo l'ambito dei diritti e delle libertà più care ai cittadini vengono approvati attraverso l'imposizione di un voto di fiducia, significa che c'è qualcosa che non funziona.

Questo provvedimento tra l'altro è uno Zibaldone, in cui vi sono cose opportune che tendono a correggere alcune storture, come nel caso delle intercettazioni e di alcuni abusi che si è fatto delle stesse intercettazioni, che in molti casi non sono elementi probatori di prove acquisite con altre indagini o di altre circostanze che sono emerse, ma costituiscono di per se stesse l'elemento sul quale, da una parola, da una frase, dall'inclinazione e dall'accentazione di una frase, anche avulsa da un più vasto discorso, si fonda tutto il castello accusatorio.

Se questo era opportuno fare, delimitando certi poteri e delimitando l'uso e l'abuso delle intercettazioni, di converso ci troviamo di fronte ad un colpo di mano sulle prescrizioni, ovviamente assumendo della vulgata generale quella costante ipocrisia che ha caratterizzato l'agire del Parlamento e delle forze politiche negli ultimi quindici anni, ovverosia il sembrare agli occhi della pubblica opinione i più intransigenti, come se dall'intransigenza o dall'eccesso previsto da queste leggi se ne potesse ricavare un sicuro miglioramento dell'impossibilità a delinquere, soprattutto se questo è riferito a organizzazioni criminali.

Ci siamo inventati e abbiamo corroborato, fin dai tempi della legislazione speciale sul terrorismo, la legge sui pentiti. Questa legge è concepita oggi in maniera tale che c'è una chiara inversione dell'onere della prova: bastano le dichiarazioni concomitanti, anche se dopo anni dall'avvenuto pentimento, di determinati soggetti, certamente criminali, per mettere un cittadino più o meno noto nella condizione di dover egli stesso dimostrare la falsità di quelle dichiarazioni, le quali, spesso *de relato*, senza alcun riferimento temporale preciso, senza alcuna circostanza e senza alcun riscontro probatorio, finiscono con l'essere il castello di un teorema. Teorema rispetto al quale si celebra un processo sui giornali e in televisione e si distruggono carriere politiche, vite, famiglie e onorabilità delle persone, salvo poi, in tempi più lontani e quindi anacronisticamente, quando la cosa non interessa più nessuno se non il danneggiato, scoprire che quel castello di illazioni, delazioni e congetture non ha portato ad altro che al proscioglimento dell'imputato, maciullato e tritato in questa macchina infernale con il combinato disposto delle procure, che hanno ormai acquisito il pessimo vezzo di fare conferenze stampa, accreditando alla stampa come veri, documentati e certi, teoremi che poi, all'esito dei tre gradi di giudizio, si rivelano assolutamente non veri e certamente non provati.

Questa spettacolarizzazione della giustizia, che non rende onore né ai magistrati, né ai cittadini sottoposti alla gogna mediatica, è stata creata da una serie di leggi. Abbiamo prima parlato della fattispecie del concorso esterno, cui si è aggiunto da qualche mese il delitto di traffico di influenze illecite. Ebbene, se sarà introdotto il sistema delle preferenze, molti politici faranno bene, il giorno dopo le elezioni, a presentarsi presso la procura generale competente per territorio e a consegnarsi all'autorità giudiziaria, perché ci sarà sempre qualcuno che dirà che Tizio o Caio ha dato il voto in cambio di qualche cosa.

Quale altra perla, quale altro grano del rosario mettiamo oggi in campo? Diciamo che molti processi, forse quelli riguardanti persone dai nomi altisonanti, si estinguono perché la macchina della giustizia

non riesce a completare i tre gradi di giudizio nei sei o sette anni che sono a disposizione. Per la verità, ci sono esempi di segno opposto: per Berlusconi, Verdini e tante personalità note della politica e del mondo sociale i processi si sono fatti in un anno e mezzo o due anni, per Craxi anche meno. Quindi, quando si vuole, i processi e l'accertamento della verità vengono fatti velocemente.

Nonostante il 60 per cento delle prescrizioni intervenga prima che si possa celebrare il primo grado di giudizio a dimostrazione dell'insipienza, dell'approssimazione, della scorrettezza e dell'abuso che molti pubblici ministeri fanno delle notizie di reato, noi siamo qui a dire che bisogna allungare i termini della prescrizione, perché siamo per il contrasto alla malavita e perché così non ci saranno casi eclatanti di perenzione e, quindi, di prescrizione.

Siamo così arrivati ad un combinato disposto secondo il quale per alcuni reati contro la pubblica amministrazione la prescrizione interviene dopo oltre venti anni: ci dovrebbero tremare le vene ai polsi o dovrebbero tremare a coloro i quali voteranno questo provvedimento in esame.

Non sono un giurista, dunque non mi posso permettere, ma vorrei chiedere: questa serie di norme, che si accaniscono, spesso apoditticamente, nei confronti degli amministratori, sta moralizzando la vita pubblica oppure la sta desertificando? Chi di noi permetterebbe ad un proprio figlio, che ha una professione e una onorabilità, intesa come l'insieme degli attribuiti civici e morali riconosciuti da una comunità, di fare il sindaco o l'amministratore nel proprio Comune? *(Applausi del senatore Giro).*

Chi esporrebbe i propri figli alle grinfie di una magistratura inquirente, che essendo inconferente e irresponsabile, non paga e non risponde di nessuno dei numerosi abusi, che ha commesso in questa nazione?

Già 50.000 persone sono state risarcite e altrettante aspettano di esserlo e in questa nazione oltre 20.000 persone scontano la galera preventiva per ipotesi di reato, anche risalenti a quindici o venti anni prima (quindi di "preventivo" non c'è un beneamato niente) e probabilmente la metà di queste 20.000 persone in attesa di giudizio verrà assolta: siamo dunque un Paese che detiene nelle proprie carceri 10.000 persone innocenti.

In questa Assemblea, quale elemento dovrebbe dunque prevalere? Il sentimento di voler sembrare intemerari avversari della criminalità organizzata o il sentimento di voler difendere i diritti o le libertà inalienabili e indisponibili dei cittadini? Qual è il nostro compito prioritario? Ci riempiamo la bocca delle parola «libertà» e «democrazia», come se questi istituti potessero prescindere dall'inviolabilità delle prerogative e di quei diritti negativi di cui parlava Isaiah Berlin, che sono indisponibili a qualsiasi autorità.

In questa Assemblea non lo facciamo: domani qualcuno avrà il suo bel "catenaccio" sui giornali, farà il Torquemada e si presenterà alla pubblica opinione come un intransigente combattente delle mafie, delle camorre delle 'ndrine e della 'ndrangheta, perché dirà di aver portato a ventitré anni il termine di prescrizione. Ciò riguarda però i cittadini onesti che possono incorrere in sanzioni nella veste di amministratori e quindi gente che spende i propri talenti per edificare il bene comune, non chi ha le mani pulite e se le tiene in tasca. State colpendo quei cittadini che, nell'esercizio del loro mandato di amministratori, si fanno carico di partecipare e di contribuire al governo di un Comune, della Regione o della nazione stessa e rischiano di incorrere in una sanzione, di cui si dovranno sgravare nei prossimi venti, ventuno o ventidue anni. Ritenete che questo sia un sintomo di civiltà? Ritenete che ciò rientri nel compito che dovrebbe essere prioritario per quest'Assemblea, quello di difendere i cittadini dal potere?

Viviamo in un'epoca in cui è difficile non trovare un liberale. Tutti sono liberali tranne Bersani e la sua pattuglia che tendono ancora al socialismo reale, in una visione della società anacronistica, per lo più impossibile da realizzare e comunque non auspicabile. Il resto dei membri di questa Assemblea si dicono tutti liberali. Ci sono i liberali "alle vongole", ci sono quelli annacquati, ci sono liberali di ogni foggia e natura. Dovete sapere che il liberalismo è nato come dottrina per opporsi alla tracotanza del potere. Quando non si difendono i diritti inalienabili dei cittadini, il potere assume l'aspetto della tirannia. Diceva Lord Acton che un potere corrompe, ma un potere assoluto corrompe assolutamente e noi stiamo dando in mano ai signori magistrati un ulteriore elemento per non produrre quello che

dovrebbero produrre in una Nazione che chiede giustizia, non gogna e forca ad ogni angolo di strada. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP e del senatore Giro)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cardiello. Ne ha facoltà.

CARDIELLO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il Gruppo di Forza Italia voterà convintamente no a questo provvedimento. Diciamo no per due ordini di motivi: in primo luogo, perché, politicamente, riteniamo che questa maggioranza, che non ha più i numeri per andare avanti, è stata costretta a porre la fiducia su questo provvedimento quando lo stesso Renzi dichiarò in passato che non avrebbe mai posto la fiducia su un provvedimento in materia penale.

In secondo luogo, perché il ministro Orlando - e mi rivolgo ai colleghi dei Gruppi ALA e NCD - ha imposto questo provvedimento, quando lo stesso poteva essere migliorato in Commissione e in Aula avrebbe avuto il nostro voto favorevole se fossero state accolte le nostre richieste. Si tratta di un provvedimento pasticciato che, oltre a recare danno alla giustizia, provocherà ulteriori danni ai cittadini.

In passato, quando è stata fatta la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, questo Governo ha imposto la chiusura di tribunali e sezioni di tribunali e chi sta pagando maggiormente i guai provocati alla giustizia da questo Ministro e da questo Governo sono soprattutto i cittadini, che sono stati costretti a spostarsi, a volte anche di centinaia di chilometri, per vedersi negare o denegare la giustizia.

Con il provvedimento al nostro esame, il Governo mette insieme tante situazioni anomale, tante rivisitazioni del codice penale e del codice di procedura penale, inasprisce le pene per determinati reati per far *spot* elettorali e, alla fine, non fa altro che creare confusione per coloro che operano nel mondo della giustizia. La mia solidarietà va all'Unione camere penali degli avvocati penalisti italiani, i quali hanno proclamato uno sciopero con l'astensione dalle udienze dal 20 al 24 marzo: ci sarà una manifestazione nazionale qui a Roma contro questo provvedimento.

Non lo diciamo noi politici ma lo dicono soprattutto gli avvocati penalisti che questa riforma non va bene, tant'è che, così com'è articolata, ha smembrato il codice penale e il codice di procedura penale.

È vero che inasprite le pene per il reato di furto e di furto aggravato, di rapina e per le fattispecie previste dall'articolo 416-*ter*, ma lo fate solo per *spot* elettorali, dimenticandovi di tanti altri reati che incidono sulla collettività. Avevamo previsto, con dei disegni di legge firmati dal sottoscritto, che la parte offesa avrebbe potuto ricorrere in Cassazione avverso la richiesta di archiviazione, ma il suggerimento non è stato accolto; avevamo previsto un intervento della parte offesa nei procedimenti penali tale da incidere maggiormente, ma anche questo provvedimento non è stato accolto.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,15)**

(*Segue* CARDIELLO). E cosa avete fatto? Avete raffazzonato un provvedimento che non porterà più giustizia, non solo nelle aule delle udienze penali ma anche e soprattutto in materia di polizia penitenziaria. Gli stessi avvocati penalisti hanno definito il provvedimento schizofrenico; lo dicono in un comunicato stampa. Si allungano i tempi della prescrizione violando il diritto all'innocenza.

Il collega D'Anna ha parlato dell'allungamento della prescrizione all'incirca di venti anni. Ci sono reati che arriveranno a ventidue anni e altri a venti anni. La giustizia non vince allungando i tempi della prescrizione. Questa la si combatte soprattutto nelle aule di udienza. Ci sono tanti magistrati seri e onesti, ma ce ne sono tanti che, sapendo che c'è una prescrizione più lunga, rinvieranno i processi anziché a sei mesi, a uno, due o tre anni e sarà così negata nelle aule la giustizia vera a coloro i quali sono parte offesa nei procedimenti penali, a coloro i quali per un processo attendono all'incirca cinque o sei anni per vedere riconosciuto loro un diritto come parte offesa, per avere subito un furto nell'appartamento o per avere perso un familiare per un omicidio colposo.

Il Governo, anziché preoccuparsi di allineare i tempi della giustizia italiana con quelli europei, allunga la prescrizione, cercando di far credere al popolo italiano che non si faranno più prescrivere i processi perché abbiamo allungato la prescrizione. Non è vero: si prescriveranno lo stesso perché i magistrati - lo ripeto - anziché ridurre i tempi dei processi li allungheranno.

E cosa prevede questo provvedimento in materia di polizia penitenziaria, nei confronti di coloro i quali

usufruiscono della sospensione condizionale della pena per i reati compresi nei ventiquattro mesi, quando la possono avere? Inasprisce le pene, non prevedendo il reinserimento del condannato o del detenuto nella società civile; allunga i tempi di condanna e non vede che oggi nelle carceri italiane c'è un sovraffollamento, con un indice altissimo di suicidi tra i detenuti perché, prima di vedere definito un processo nei tempi previsti dalla legge europea, aspettano all'incirca da sette a dieci anni, per poi vedersi assolti.

Voi intendete fare giustizia con la repressione e non prevedete il reinserimento del condannato nella società, mentre noi di Forza Italia intendiamo dare soprattutto garanzie e cerchiamo la certezza del diritto. Se una persona deve essere condannata, deve esserlo nei tempi giusti, è impensabile che possa essere condannata in tempi lunghissimi e che, come a volte succede e come è accaduto in questi giorni, vi siano detenuti che vengono scarcerati dopo quindici anni di carcere perché riconosciuti innocenti. Noi siamo per la certezza del diritto: se una persona delinque o commette un reato, deve essere condannata alla pena e pagarla senza usufruire di benefici. Non c'è invece certezza del diritto, si inaspriscono le pene e si allungano i tempi della prescrizione senza garantire ai cittadini italiani certezza del diritto per quanto riguarda i tempi, non solo nel penale, ma anche nel civile.

In Commissione giustizia, abbiamo chiesto ripetutamente l'aggiornamento dei tempi della giustizia con riferimento alla chiusura dei tribunali. Ancora non ci sono stati forniti i dati di quanto sta succedendo nei tribunali a seguito della soppressione degli stessi e delle loro sezioni.

Si tratta di un provvedimento politico e, quindi, mi appello soprattutto alla coscienza e al buonsenso dei colleghi di NCD e ALA perché non lo si approvi. Avremmo voluto un provvedimento molto più elastico, che avesse tenuto conto delle esigenze della giustizia italiana, tant'è che i colleghi avvocati delle camere penali faranno manifestazioni in tutta Italia, per finire qui a Roma con una manifestazione nazionale.

Signor Presidente, è un atto dovuto nei confronti dei cittadini. È impensabile che in uno Stato di diritto vengano aumentati i tempi della prescrizione per dire che così non faremo prescrivere i processi! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Non è vero! Basti pensare che, soprattutto nei tribunali del Sud, la giustizia è quotidianamente negata perché non ci sono aule, non ci sono cancellieri e non ci sono magistrati. Insieme ad altri colleghi della Commissione giustizia abbiamo portato avanti battaglie non solo per far sì che coloro che erano in attesa di giudizio potessero ottenere giustizia, ma affinché i cancellieri e i magistrati potessero svolgere il loro compito. Per tali ragioni il Gruppo di Forza Italia, signor Presidente, onorevoli colleghi, voterà convintamente no a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, è innegabile che dal primo momento che si è trattato questo tema in Commissione giustizia, io e i colleghi del mio Gruppo abbiamo prestato le più ampie collaborazioni alla maggioranza per licenziare un provvedimento che fosse utile al servizio giustizia del nostro Paese e ai cittadini.

Abbiamo avanzato alcune proposte. Ricorderete - poi mi soffermerò più specificatamente sul tema della prescrizione - la mia idea di fare in modo non già che la prescrizione si allungasse per evitare l'estinzione del reato, ma che per alcuni processi, in particolare quelli per delitti di particolare odiosità, come sono in questi ultimi anni quelli contro la pubblica amministrazione, vi fosse una corsia preferenziale, peraltro già prevista dal nostro codice di procedura penale. Quindi intervenivo a modificare l'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Non si poteva dire di no. La maggioranza e il Governo non poterono esprimere parere contrario a chi chiedeva una sentenza nei confronti di chi commetteva delitti contro la pubblica amministrazione. Quindi, l'emendamento è stato approvato ed è inserito nel testo che è stato licenziato dalla Commissione giustizia del Senato.

Ma quella previsione emendativa avrebbe dovuto far riflettere il Governo e la maggioranza sull'inopportunità di allungare ulteriormente il termine prescrizionale specificamente per i reati contro

la pubblica amministrazione. Diversamente non hanno senso quell'emendamento e quella modifica dell'articolo 132-*bis*, né quello che è stato licenziato dalla Commissione.

Credo che anche chi non esercita la professione di avvocato o di magistrato e non è impegnato come operatore del diritto, dovrebbe rendersi conto con la logica di ciò che avviene e avverrà per effetto di quanto stiamo approvando e mi riferisco in particolar modo all'articolo 18 del testo licenziato. L'articolo 18 prevede che, quando un pubblico ministero non avvia l'azione penale, o comunque, spirato il termine delle indagini, non conclude la sua attività con la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione, debba darne comunicazione al procuratore generale. Il procuratore generale, sempre ai sensi della norma che abbiamo licenziato, assegna un termine di tre mesi al pubblico ministero per completare la sua attività di indagine; se quest'ultimo non lo fa, il primo avoca a sé il procedimento d'indagine. Molto bene. Mi fa molto piacere, è una cosa che apprezzo molto, se si considera che taluni pubblici ministeri, quando devono fare i provvedimenti di archiviazione a conclusione del termine delle indagini preliminari, trattengono il fascicolo sulla propria scrivania per anni cosicché il cittadino, nei confronti del quale vi è un provvedimento di non doversi procedere perché l'indagine non ha portato ad alcun elemento di prova per avviare soltanto l'azione penale, deve aspettare due anni e per due anni deve essere indagato.

A me fa piacere che con questo provvedimento si dica al pubblico ministero che entro tre mesi deve rassegnare le sue conclusioni, altrimenti il procuratore generale avoca a sé il procedimento. Ma signori - e mi riferisco ai tecnici, agli avvocati, ai magistrati che stanno in Commissione giustizia, ai consulenti del Ministero della giustizia e del Governo e a tutti coloro che hanno un minimo di dimestichezza con le norme - avete tralasciato di considerare che l'articolo 412 del codice di procedura penale attualmente vigente già prevede che il procuratore generale possa avocare a sé le indagini quando il pubblico ministero non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nel termine di cui all'articolo 127 delle disposizioni di attuazione, che poi sarebbero i famosi sei mesi, più sei mesi, più sei mesi. E ci sono anche le previsioni per delitti particolari, dove questi termini vengono allungati: mi riferisco al delitto di terrorismo, al 416-*bis* e ai reati di violenza.

Ebbene, si è fatto un qualcosa che già era stato fatto. E poi vorrò ridere senatore Caliendo, quando, ad esempio, il procuratore generale della procura della Repubblica di Napoli, di Milano o di Palermo avocherà a sé tutti questi procedimenti per completare l'attività di indagine. E chi la fa questa attività di indagine? La fanno i sostituti procuratori generali? Non me ne vogliano le procure generali, ma nel nostro ambiente lo definiamo «il cimitero». E cosa facciamo? Facciamo svegliare questi morti e diciamo che devono completare le indagini che il pubblico ministero non ha completato nel termine assegnatogli. E che cosa avverrà, poiché non ci sono i sostituti procuratori generali? Avverrà che il procuratore generale applicherà i sostituti procuratori della Repubblica presso la procura generale a compiere quel lavoro che dovevano svolgere in procura. Quindi abbiamo fatto una tarantella, una giravolta, per giungere dove? Alla medesima conclusione. Io vorrò ridere dinanzi a provvedimenti privi di ogni effetto sostanziale.

Il pubblico ministero deve completare le indagini entro il termine che gli viene assegnato; se non le completa, la procedura si estingue: questa è la norma che eventualmente sarebbe stata da noi votata. Invece il cittadino deve soggiacere alla incapacità di provvedere in un tempo ragionevole - attenzione, faccio salve le ipotesi di particolari complessità di indagine, per le quali peraltro la norma già prevede tempi e termini più lunghi, quindi è chiaro che mi riferisco a delitti comuni - alla inefficienza, alla pigrizia, e rimanere indagato per anni perché non si provvede a svolgere il proprio lavoro nel termine assegnato. Ma non si può fare! Non si può fare perché tutti i termini affidati alle parti e quindi agli avvocati sono perentori: io, se non presento l'appello entro quel termine, decado. Tutti i termini a cui è soggetto il giudice - chissà perché - sono sempre ordinatori. Se volevamo qualcosa di davvero rivoluzionario, allora dovevamo fare qualcosa che io avevo immaginato.

Passo ora all'altro argomento, perché il tempo è poco e tratterò soltanto due punti per annunciare il no a questo provvedimento da parte del Gruppo cui appartengo, ancorché si ponga la fiducia e lo facciamo non perché siamo dall'altra parte di quest'Aula, non perché siamo all'opposizione, perché noi

siamo quelli che anche restando all'opposizione hanno votato a favore di ciò che li convinceva. Noi diciamo no a questo provvedimento, sul quale viene posta la fiducia perché non solo non ci convince, ma addirittura lo aborriamo.

Passando all'altro tema, i colleghi parlano di prescrizione, di prescrizione lunga, ma approfondiamo con pochi esempi la questione. Notiamo che l'articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione), attualmente, dopo la norma del 2015, prevede una prescrizione di sei anni e arriviamo a nove anni per effetto dell'interruzione prevista col presente disegno di legge di un anno e mezzo dopo la sentenza di condanna di primo grado e di un altro anno e mezzo per il secondo grado. Diciamo che siamo ancora nell'ambito della vostra (non mia) concezione della durata ragionevole del processo. Ma prendiamo l'esempio dell'articolo 319-*quater* del codice penale e arriviamo a quindici anni e nove mesi, per effetto delle sospensioni a vent'anni e a venticinque anni per corruzione in atti giudiziari: se sommiamo i tre anni arriviamo ventotto anni. Signori, quando si condanna un uomo dopo vent'anni, si sta condannando un'altra persona, non l'uomo che ha commesso quel fatto. Sfido chiunque a dire se lei, signor presidente Gasparri, è lo stesso di trentacinque anni fa: ritengo di no, il suo pensiero è diverso, le sue condotte sono diverse.

PRESIDENTE. Sono migliorato.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Appunto, signor Presidente. Un giovane di venti anni che commette un delitto, voi lo condannate all'età di cinquant'anni, quando costui è un altro uomo. Questo lo contesto.

Posso essere in maggioranza, in minoranza, all'opposizione, non mi interessa nulla, ho chiuso: io a queste disposizioni, per cultura, dirò sempre di no; anche se me lo avesse proposto il Padreterno avrei detto di no, perché non posso condannare e veder condannato un cittadino dopo trent'anni e tutto questo perché lo Stato non riesce a garantire nel nostro Paese un adeguato servizio della giustizia.

Concludo dicendo, come dico spesso in quest'Aula, che quando uno Stato trascura o compromette i tre pilastri della democrazia, cioè la salute, la scuola e la giustizia, questa è messa davvero in seria discussione. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo economico-sociale «Clemente Rebora» di Rho, in provincia di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 e della questione di fiducia (ore 18,35)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, siamo veramente toccati dagli interventi appassionati dei senatori che abbiamo ascoltato finora; interventi che si muovono sicuramente nell'ottica della difesa dei diritti e di un garantismo che però troppo spesso in queste Aule parlamentari e fuori nel Paese è stato un termine che è stato macchiato. Di per sé, il termine garantismo è massimamente rispettabile, in quanto i diritti dei cittadini, degli indagati, degli imputati, i diritti anche di chi è condannato e deve scontare una pena, i diritti di un cittadino o un'impresa che aziona un'azione civile e ha tutto l'interesse a sentire una sentenza sono rispettabilissimi. Vi è però un problema, a nostro modo di vedere, e cioè che dietro l'evocare questo nome nobilissimo del garantismo, troppo spesso intravediamo uno spirito che non è obiettivamente e sinceramente garantista.

Quando il senatore D'Anna parla di coloro che capitano nelle grinfie dei magistrati, credo che questa

sia una espressione altamente offensiva, ma non già per i magistrati, dei quali non devo ergermi a difensore d'ufficio (non ne avrebbero bisogno, pur non essendo rappresentati qui come categoria). Il punto non è difendere la magistratura o i magistrati, il punto è se sia ammissibile, in un'Assemblea parlamentare, in seno all'istituzione massima della democrazia rappresentativa, che frasi del genere siano rivolte all'intero potere dello Stato (che speriamo e confidiamo possa permanere nella sua indipendenza e terzietà), con espressioni che non lasciano trasparire un sincero afflato mosso da principi sinceramente garantitici, ma ci sembra provenire da echi antichi. Echi che queste Aule parlamentari hanno conosciuto quando, nel dibattito politico di venti o venticinque anni fa, il famoso scontro fra politica e magistratura ha assunto i toni e anche le forme normative di una copiosa produzione legislativa volta alla tutela di interessi particolari, come le normative *ad personam* di epoca berlusconiana.

Dobbiamo rigettare questo tipo di espressioni aggressive verso una attività di uno Stato civile che è quella di perseguire i reati. Questo non vuol dire, ovviamente, che tutti i magistrati siano persone per bene, corrette e incorruttibili. Anzi, non dico affatto questo. Nessuno lo può dire. Ma dobbiamo uscire fuori da questa gabbia mentale in cui volete costringere anche noi, forza politica ancora nuova, che della legalità e di un principio di legalità vero ritiene di potersi fare carico, magari non da sola. Vanno rigettate queste espressioni, che ci ributtano in un dibattito politico e comunicativo che è assolutamente da respingere.

Al senatore Cardiello vorrei dire che noi, come è risaputo, critichiamo questo disegno di legge, perché in tema di prescrizione esso non accoglie le nostre aspettative, oggi, a ordinamento e a risorse disponibili, quelle che mancano e di cui parlava anche lo stesso senatore Cardiello. Mancano i magistrati, mancano i cancellieri, mancano gli uscieri, mancano i notificatori, mancano le risorse, mancano i *computer*, mancano i *software* funzionanti, manca un processo civile telematico che - lo dico ai non addetti a lavori - molto spesso in molti tribunali arranca e produce per gli operatori del diritto, avvocati e magistrati, più problemi che soluzioni, purtroppo. Siamo d'accordo su questo. E noi non vogliamo i processi lunghi. Noi siamo gli ultimi ad auspicare che un processo, penale (o civile, ma rimaniamo nel penale), duri vent'anni perché chi ha sete di legalità e della certezza del diritto e della pena siamo noi, forse più di tanti che del garantismo si riempiono la bocca. Chi vuole tutelare un principio di legalità per far sì che per le parti offese, private o pubbliche (quando è l'interesse pubblico che viene leso dai reati contro la pubblica amministrazione), i processi si possano svolgere e concludere con sentenze di condanna o assolutore nei tempi più brevi possibili siamo noi per primi. E non è difendendo, dietro un garantismo peloso, il sistema della prescrizione attuale che si fa veramente giustizia a queste tematiche.

Noi sosteniamo che, almeno con una sentenza di primo grado, dopo un accertamento dibattimentale, dopo che il diritto di difesa ha avuto modo di esplicarsi davanti a un giudice in pieno contraddittorio, la prescrizione va sospesa, come avviene in tanti altri Paesi, che consideriamo anche più civili del nostro e ci aspettavamo che questo fosse condiviso. Chi vuole reclamare la propria innocenza o una responsabilità inferiore rispetto a quella proclamata in sentenza - è giusto - ha tutto il diritto di coltivare un giudizio di impugnazione e anche un giudizio di legittimità davanti alla Corte di cassazione. Ma questo non deve continuare a essere, come di fatto è oggi, magari inconfessabilmente - e lo dico da avvocato, da chi ai diritti ci tiene - un facile *escamotage*, e non tanto per le attività difensive degli avvocati, ma proprio conoscendo e sfruttando le inefficienze del sistema, che talvolta possono anche essere le colpe di questo o di quel magistrato (non li dobbiamo difendere a prescindere). Le inefficienze del sistema e le lungaggini processuali fanno sì che all'imputato colpevole convenga coltivare giudizi di impugnazione non già per tutelare o reclamare la propria estraneità al reato, ma per contare sull'obiettivo, relativamente facile, della prescrizione, cioè della cancellazione dell'intero processo e, quindi, anche con la rottamazione di tante attività, tempo e risorse umane e tecniche impiegati.

Quindi, i primi che vogliono un processo veloce siamo noi. E siamo anche certi che una riforma della prescrizione debba avvenire non con un allungamento indefinito, ma con una proposta che noi diciamo

debba essere certamente accompagnata da strumenti acceleratori, per far sì che i processi si concludano.

Il senatore Falanga ha richiamato l'articolo 318 del codice penale, che prevede una pena massima di sei anni, dopo l'ultimo intervento normativo del Parlamento con la legge n. 69 del 2015. Anticipando forse qualcosa di cui ancora non si è parlato vorrei dire qui: grazie a Dio che quella pena è diventata di sei anni! E lo è diventata grazie a un emendamento del Movimento 5 Stelle in Commissione giustizia, durante l'*iter* della cosiddetta legge anticorruzione del 2015, legge che noi pure non abbiamo votato, perché tante cose non andavano. Quella pena massima, signori, ha consentito l'utilizzo di intercettazioni telefoniche per il reato di corruzione. E chissà se questa circostanza, magari, non sia venuta utile alla procura di Napoli nel famoso caso Consip, di cui tanto poco si è parlato in quest'Aula parlamentare. E non dubitiamo che domani, in occasione della discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lotti, questo nome finalmente sarà pronunciato. Forse la procura di Napoli ha potuto iniziare a indagare su fenomeni corruttivi, con intercettazioni ambientali e telefoniche che poi sono state interrotte - come sappiamo in virtù di queste ipotesi di favoreggiamento e di rivelazione di segreto - e un processo è stato cassato, proprio perché delle intercettazioni sono state possibili. La pena massima portata da cinque a sei anni, voluta dal Movimento 5 Stelle e votata anche dalle forze che hanno votato quell'emendamento, ha reso infatti possibile le intercettazioni telefoniche per quel reato. Altrimenti, se quella pena, senatore Falanga, di cui all'articolo 318 del codice penale non fosse diventata di sei anni, probabilmente oggi (o meglio domani) noi non staremmo neanche a parlare delle dimissioni del ministro Lotti. *(Richiami del Presidente)*.

Signor Presidente, credo di aver terminato il mio tempo.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è terminato, senatore Buccarella.

BUCCARELLA *(M5S)*. Ringrazio e saluto, ricordando che un altro punto meriterebbe di essere trattato e spero che i colleghi che interverranno dopo di me possano parlarne. Mi riferisco a un inusitato bavaglio che si vuole mettere ai cittadini, previsto dall'articolo 35, comma 1: la diffusione di contenuti audio o video, magari ripresi con il proprio telefono, qualora ritenuti da parte delle persone ritratte come offensivi della propria reputazione e sostanzialmente di carattere diffamatorio, sulla base della delega che il Governo si vuole assumere con la fiducia che sta applicando, è punibile fino a quattro anni di reclusione. Questa mi sembra una cosa veramente folle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, quando è arrivato il disegno di legge al nostro esame dalla Camera dei deputati, ho assunto il ruolo di correlatore e, scorrendo fin dal primo momento il testo, mi sono reso conto della sua modestia, anzi direi della sua mediocrità e del fatto che conteneva addirittura vizi di legittimità costituzionale, sanati all'interno della Commissione giustizia.

Il disegno di legge in esame, al di là di ogni prosopopea, non costituisce assolutamente la soluzione dei problemi del processo penale. Anzi, il testo arrivato dalla Camera dei deputati in alcune parti è stato migliorato dalla Commissione giustizia, ma in altre è stato peggiorato. E penso - ad esempio - al tema della prescrizione.

Una volta conclusi i lavori in Commissione giustizia, d'intesa tra tutti ci eravamo ripromessi di arrivare in Aula con una serie di emendamenti migliorativi su diversi punti, che citerò, nel tentativo, per quanto possibile, di apportare dei correttivi a quel testo modesto. Ora è stata scelta, invece, la via della fiducia, che tronca in radice qualsiasi discussione e possibilità di intervento migliorativo, forse per portare una bandierina al Ministro e al Governo.

Mi soffermo ora sui punti che ho già citato nella relazione che ho svolto all'inizio dell'esame in Assemblea e, poi, in sede di replica. Mi limiterò a citare le situazioni più negative dell'intera vicenda da un punto di vista tecnico. Il primo tema è quello della prescrizione.

Alla Camera dei deputati e anche in quest'Assemblea il Governo ha deciso per un intervento che, alla fine, costituisce semplicemente un pannicello caldo. L'unica nota positiva del sistema della prescrizione, così come presentato in quest'Assemblea, è di aver eliminato la cosiddetta legge ex

Cirielli. Per il resto, è stata fatta tutta una serie di errore sistemici, proprio perché non si è voluto affrontare il problema alla radice.

Senatori appartenenti a diversi Gruppi hanno presentato, sia in Assemblea che in Commissione, degli emendamenti per cercare di impedire ciò che si sta verificando, ossia la prescrizione continua, ogni anno, di circa 140.000 processi. Si tratta di prescrizioni per fatti gravissimi e incresciosi come la strage di Viareggio, le morti a causa dell'amianto e i fatti di corruzione. Solo un intervento di sistema può determinare un cambiamento nell'evoluzione processuale sotto questo punto di vista e le proposte contenute negli emendamenti non erano campate per aria o provenienti da Marte. Tanto per dare un'indicazione, si accoglievano, in linea con le norme esistenti in tutti - o quasi - i Paesi europei, le proposte del Partito Democratico e avanzate dallo stesso Ministro della giustizia quando non ricopriva ancora questo ruolo. Ciò nonostante, sono state opposte una censura e una chiusura netta e, quindi, continueremo a navigare alla cieca in tema di prescrizione.

Il secondo tema molto rilevante è quello delle notifiche. Sappiamo che si procede per via telematica e informatica tramite la posta elettronica certificata (PEC), soprattutto nel processo civile. È assolutamente incomprensibile, per certi versi, come nel processo penale non si voglia fare altrettanto e per quale motivo le notifiche si facciano sostanzialmente come ai tempi del Medioevo - ossia quasi a cavallo o in carrozza - e non si vogliano utilizzare le moderne strumentazioni e tecnologia. Forse si è ceduto alle *lobby* di qualche avvocato, anziché andare verso la modernità anche nel settore penale e non soltanto in quello civile.

Un altro tema è quello dell'obbligo per i procuratori generali di avocare, dopo il termine brevissimo di tre mesi, i fascicoli delle indagini preliminari. Su questo voglio essere molto netto: chi ha deciso la norma contenuta nell'articolo 18 del provvedimento o non si rende conto di cosa essa significhi, oppure agisce in malafede. Infatti, ciò vuol dire far saltare completamente le procure generali senza risolvere il problema. Le procure generali salteranno perché non hanno gli uomini, i mezzi e le strutture per fare quello che non fanno le procure ordinarie. In più, invece di rimanere a dormire e marcire all'interno delle procure della Repubblica, i fascicoli si fermeranno nelle procure generali, con lo stesso deleterio effetto. Altre erano le strade indicate negli emendamenti che quest'Assemblea avrebbe dovuto esaminare.

Altra questione molto delicata riguarda le residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS). Sulla base della legge 30 maggio 2014, n. 81, si sarebbe voluto arrivare al concreto superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, attraverso i dipartimenti di salute mentale all'interno dei quali operano le REMS.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 18,51)**

(*Segue* CASSON). Il notevolissimo lavoro fatto segnava una scelta e un salto di civiltà. Invece, con il testo portato alla nostra attenzione, che non può essere cambiato, si fa un passo indietro, perché per certi versi, in determinate limitate situazioni, si rischia di tornare alla situazione del passato, nei confronti di persone con infermità mentale, della detenzione sopravvenuta e quindi di riaprire settori, seppur circoscritti, dei vecchi ospedali psichiatrici giudiziari. Anche questo aspetto, però, non può essere cambiato.

Un altro tema delicato, su cui erano stati presentati emendamenti, è quello delle intercettazioni telefoniche e dei captatori informatici. Tra l'altro, negli emendamenti avevamo raccolto anche dei suggerimenti provenienti da parte degli operatori. E c'era addirittura un emendamento, che sarebbe dovuto essere presentato e discusso, condiviso da tutti i membri del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di maggioranza e opposizione, della Camera dei deputati e del Senato, che andava incontro a certe disfunzioni. Questa possibilità d'intervento è stata però impedita.

Allo stesso modo, all'interno della normativa sulla riservatezza delle intercettazioni, sarebbe stato opportuno inserire un'altra norma, per impedire altri casi Consip, o meglio le rivelazioni di segreti d'ufficio, come quelle che si sono verificate nel caso Consip. Si tratta di norme che non si possono più discutere e che rimangono fuori dal disegno di legge in esame.

Altre proposte riguardavano il tema dei reati contro la pubblica amministrazione. C'erano dei punti sui quali intervenire, per consentire alle forze di investigazione, di polizia giudiziaria e della magistratura, una maggiore possibilità di lotta contro queste forme di criminalità. Anche in questo caso è stato tagliato tutto con l'accetta.

C'è invece una parte certamente positiva, nell'ispirazione e nelle intenzioni, e che contiene anche le norme concrete, che è quella relativa all'ordinamento penitenziario e al sistema carcerario, che certamente fa un salto di civiltà nella sua prospettazione. Ebbene, come avevamo detto anche pubblicamente, questa parte poteva essere discussa tranquillamente e votata in maniera molto ampia da gran parte dell'Assemblea, con alcune piccole correzioni che si sarebbero potute apportare. Si sarebbero potute anche separare le parti e procedere su tutti gli altri punti che ho segnalato in maniera più ponderata e profonda. E invece è stata scelta una strada diversa: mettere una bandierina per il Ministro della giustizia in carica.

Di fronte a questa situazione di rifiuto della discussione, di rifiuto del miglioramento e dell'approfondimento, come tecnico non posso votare a favore del disegno di legge in esame, neanche con la posizione della questione di fiducia. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola secondaria di primo grado «Alfredo Oriani» di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, e dell'Istituto comprensivo «Giovanni Pascoli» di Riolo Terme, in provincia di Ravenna, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 e della questione di fiducia (ore 18,55)

PRESIDENTE. Do la parola al Presidente della Commissione bilancio, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, sulla base di una prassi ormai consolidata, che è diventata una tradizione del Senato - dico incidentalmente che forse sarebbe un giorno opportuno recepirla, quando potremo occuparcene anche in sede regolamentare - la 5a Commissione bilancio ha esaminato il testo del maxiemendamento, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Come il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro, ha correttamente comunicato all'Assemblea, il maxiemendamento recepisce il testo approvato dalla Commissione di merito, integrato da alcune modifiche, che tuttavia non presentano, dal punto di vista della 5a Commissione, alcun rilievo finanziario, come del resto è attestato anche dalla relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato.

La Commissione giustizia non ha invece recepito nel testo del maxiemendamento la condizione posta in sede di parere dalla 5a Commissione, ovvero la previsione di un parere della stessa Commissione bilancio sul decreto interministeriale previsto al comma 89. Questa condizione era stata posta dalla 5a Commissione in considerazione del rilievo finanziario della norma in questione.

Al decreto interministeriale sono associati, infatti, interventi sulla spesa e sul bilancio dello Stato assolutamente significativi. Alla relazione tecnica allegata all'emendamento presentato in 2a Commissione, e adesso allegata al maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia, sono infatti associati obiettivi di risparmio che, a regime, sono del tutto significativi: si parla di 50 milioni di

risparmi. A parere della 5a Commissione si creerebbe un precedente non raccomandabile nel prevedere che obiettivi di tale rilievo finanziario possano ssere perseguiti attraverso atti secondari che non abbiano una verifica e un riscontro in sede parlamentare, naturalmente nei termini previsti dalla Costituzione e dal Regolamento. Si tratta, cioè, di pareri che il Governo poi potrà o meno recepire come ritiene opportuno fare. Tuttavia, un parere è obbligatorio, anche se naturalmente non vincolante, ai sensi del nostro ordinamento.

Quindi, signor Presidente, insisto nella richiesta al Governo. Del resto, è nella prassi di quest'Aula: il dialogo tra la 5a Commissione e il Governo si svolge, sotto la Presidenza del Senato, in modo del tutto trasparente e abbiamo decine, forse centinaia di precedenti di norme espunte dal testo di altri maxiemendamenti e di clausole introdotte sulla base delle richieste della 5a Commissione. Mi trovo, quindi, a conformare la richiesta che, dopo il comma 89, sia inserito un comma 89-*bis* del seguente tenore: «il decreto di cui al comma 89 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari, per il relativo parere».

Questa è la raccomandazione che la 5a Commissione rivolge al Governo. Naturalmente, lei ha giustamente ricordato, nel mandato che ci ha dato, le prerogative costituzionali del Governo che, quando viene posta la fiducia, sono assolutamente chiare.

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per confermare la richiesta avanzata dal presidente Tonini, che mi vede in perfetto accordo, e per supportarla con altre osservazioni che ho svolto in Commissione e che, con un tratto di grande garbo - com'è suo costume - il presidente Tonini non ha voluto esporre in prima persona, sapendo che avrei preso la parola in Assemblea per confermare quanto ho detto in Commissione.

La questione ha una certa rilevanza sul piano sia metodologico che nel merito. Sul piano metodologico ha già detto benissimo il presidente Tonini: conosciamo molto bene i limiti della nostra discussione e dei nostri rilievi in fase di fiducia. Sappiamo, però, anche che la prassi parlamentare è andata sempre migliorando, così da accettare o l'espunzione di articoli che presentavano problemi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione o - come in questo caso - addirittura l'inserimento di una mera condizione che non muta il testo del provvedimento in alcune delle sue parti, ma lo correda di una richiesta di natura procedurale. Gli ultimi precedenti sono tutti nel senso di un pacifico accoglimento delle richieste avanzate dalla Commissione bilancio.

È vero, signor Presidente, che rimane la prerogativa costituzionale del Governo, in sede di fiducia, di potersi assumere la responsabilità di una norma scoperta. Rimane però il fatto che, in tal caso, il Governo violerebbe la Costituzione. La prerogativa della 5a Commissione è direttamente discendente dall'articolo 81 della Costituzione. E, quindi, se la nostra osservazione non dovesse essere accettata dal Governo, certamente l'emendamento potrà essere sottoposto al voto di fiducia, e il Parlamento si esprime nella sua totale libertà. Questo, però, è un precedente assolutamente non commentabile, che può essere assoggettato in ultima istanza - fatto già accaduto - al disposto dall'articolo 81 in sede di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Si tratta di cose già accadute e in passato.

Signor Presidente, sul piano concreto, veramente in questo caso non si tratta nemmeno di una censura: è una richiesta di un qualcosa accaduto varie volte anche per decreti non aventi rilievo legislativo, ma derivati, anche se di alta amministrazione, come un decreto ministeriale.

Signor Presidente, la questione per cui va posto il problema - il Governo eventualmente potrà confermarlo - è che la vicenda dei debiti fuori bilancio per le intercettazioni si proroga da tempo nel bilancio del Ministero di giustizia con effetti, poi, sul bilancio dello Stato. Come è noto, si scontrano due prerogative e, alla fine, per ragioni concrete, si hanno sforamenti rispetto alle poste di bilancio previste nel bilancio di previsione. E questa, forse, è un'occasione per cominciare a porvi rimedio.

Signor Presidente, premesso che non entro nel merito perché in questo momento non è mio compito farlo, anche se ho un'opinione personale in proposito, ritengo corretta la richiesta del Ministero di

giustizia di avere un certo numero di intercettazioni al di là dell'appostazione di bilancio. Ha, però, un rilievo secondo me maggiore una corretta contabilizzazione delle poste di bilancio. Con un *iter* come quello richiesto dalla Commissione bilancio, si può nel tempo cominciare ad avere finalmente, salvo le critiche del merito che in ciascuna sede saranno svolte, una corretta contabilizzazione, avvicinando l'entità dell'appostazione alla concreta spesa. È uno sforzo che in questi anni tutti i Gruppi parlamentari hanno sostenuto. Questa piccola vicenda può essere utile per portare il bilancio approvato dal Parlamento a una sempre maggiore corrispondenza alle spese effettive.

La richiesta, quindi, non è puramente solo di principio, anche se sarebbe di rilievo per quanto argomentato nella prima parte del mio intervento, ma ha anche un valore concreto, che penso sia interesse non di questo Governo, ma del Governo. Ugualmente credo sia interesse non di questo o di quel Gruppo, ma del Parlamento, ottenere una corretta contabilizzazione di queste poste.

La Commissione bilancio ha chiesto semplicemente questo e sento di dover dire - ringrazio di nuovo il presidente Tonini per il garbo con cui mi ha consentito di svolgere queste ulteriori osservazioni che non ha voluto esporre personalmente, sapendo che lo avrei fatto io in Assemblea - che sono integralmente d'accordo con la richiesta del Presidente della 5a Commissione. Credo di aver aggiunto qualche argomentazione affinché il Governo accetti la proposta di riformulazione.

Presidente, mi permetto di aggiungere che, in termini giuridici, si direbbe che il problema non sussiste: si corregge ed è finito tutto. Ricordo che abbiamo corretto ben altro nel corso di svariate occasioni. *(Applausi del senatore Giovanardi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie la richiesta avanzata dalla Commissione bilancio di introdurre in norma il parere delle Commissioni competenti per gli aspetti finanziari del decreto interministeriale che deve realizzare l'operazione di ristrutturazione della spesa per intercettazioni prevista dalla norma in questione, come dimostra la relazione tecnica presentata in accompagnamento al testo del maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Accogliamo tale proposta per una ragione che riguarda il rilievo finanziario di quel provvedimento che pure è di natura amministrativa. Credo che sia pacifico che il parere di cui stiamo parlando - lo ha detto il presidente Tonini, ma voglio ribadirlo - e che la Commissione bilancio formulerà sul testo del decreto interministeriale non sarà espresso *ex* articolo 81, come accade quando la Commissione bilancio esamina un disegno di legge. Esso consentirà semplicemente alla Commissione bilancio di esprimere una valutazione sul punto specifico.

Poiché la legge delega e la relativa relazione tecnica ipotizzano che il decreto interministeriale debba realizzare un intervento di ristrutturazione dei prezzi relativi a queste prestazioni, tale da ridimensionare la spesa per valori significativi, la Commissione bilancio, esaminando la relazione tecnica che sarà accompagnata al decreto interministeriale, esprimerà una sua valutazione sulla perfetta realizzazione di tale obiettivo. Quindi, a me pare che la soluzione che si prospetta sia assolutamente equilibrata.

È chiaro che la relazione tecnica che accompagna il testo di legge ora all'esame del Senato è perfettamente compiuta a prescindere dall'osservazione della Commissione bilancio. Il testo che ci viene proposto di integrare è volto semplicemente a fare in modo che su questo decreto interministeriale, che ha un rilievo finanziario davvero rilevante, la Commissione bilancio possa intervenire con un suo parere. Sia chiaro però che, a differenza di quanto accade quando il parere è espresso in sede legislativa *ex* articolo 81, il Governo potrà uniformarvisi o potrà decidere di non farlo, magari argomentando sulle ragioni che lo inducono a tale scelta.

PRESIDENTE. La ringrazio per le sue precisazioni, vice ministro Morando.

È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, non è rituale che il Presidente della Commissione sanità

intervenga in sede di discussione su un provvedimento in materia di giustizia. Abituata a parlare di ciò che conosco, intervengo, però, perché all'interno del provvedimento al nostro esame vi è una parte molto delicata - su cui peraltro la Commissione sanità e l'intero Senato hanno lavorato in questi anni in modo molto proficuo e ha visto anche lei, Presidente, in prima fila con noi - che riguarda gli ospedali psichiatrici giudiziari e il loro definitivo superamento, che abbiamo celebrato non più di qualche settimana fa e che oggi rischia di essere vanificato.

Rischiamo di vanificare le leggi n. 9 del 2012 e n. 81 del 2014, che sono importanti leggi di iniziativa parlamentare che, in modo molto chiaro, hanno stabilito che bisogna riqualificare i dipartimenti di salute mentale, ma anche contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie per l'esecuzione della pena.

Superare gli ospedali psichiatrici giudiziari ha significato decidere che le persone che sono state condannate, e su cui vi è un rilievo di salute mentale, vengano messe in strutture non più penitenziarie in senso classico, ma sanitarie, volte alla riabilitazione della persona secondo un dettato di diritto mite; una riabilitazione che viene poi accertata alla fine del tempo previsto per scontare la pena. Credo quindi che abbiamo superato la vergogna dell'ergastolo bianco, che vedeva le persone rimanere in quelle strutture per tutta la vita.

Invece, con la legge n. 81 del 2014 si dice chiaramente che, una volta scontata la pena, si procede con una nuova perizia per valutare lo stato della persona e dei pazienti per i quali sia stata accertata la persistente pericolosità sociale, documentata in modo puntuale, e si definiscono le ragioni - sto citando il testo del provvedimento - che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero.

Se il ricovero nelle REMS non può durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, ho molti dubbi che la parte relativa alle REMS all'interno del provvedimento in esame sia scevra da ambiguità e da contraddizioni molto pesanti. Ritengo che si smentisca il dettato della legge e non comprendo per quale motivo il Ministero dell'economia e delle finanze abbia dato il via libera all'emendamento della senatrice Mussini, poi approvato dalla Commissione, mentre è stato ritenuto oneroso l'emendamento che correggeva quella che reputo una cattiva interpretazione della legge, una smentita della legge stessa.

Se nell'emendamento della senatrice Mussini si dice, in sostanza, che le persone che si trovano nelle strutture penitenziarie e hanno problemi di salute mentale, anche se non ancora accertati e comunque prima che sia definita la pena, possono essere trasferite nelle REMS, allora mi pongo due problemi. Il primo riguarda la contraddizione con la legge n. 81 del 2014 e con il suo spirito. Il secondo punto, non irrilevante, riguarda i costi. Ammettiamo pure che sia corretto - e secondo me non lo è, perché le REMS hanno un'altra funzione - se si mandano quelle persone nelle REMS, queste ultime devono diventare più numerose e, quindi, bisogna costruirne di nuove.

Noi sappiamo già che attualmente c'è una lista d'attesa per l'ingresso nelle REMS, una lista d'attesa corretta. Sappiamo altresì che c'è il tentativo di mettere nelle REMS persone che vengono dall'esterno che, quindi, non hanno fatto il percorso previsto dalla legge. Sappiamo tutto questo e sappiamo altresì che costruire nuove strutture costa. E non è stato fatto neanche un bilanciamento fra i costi della costruzione di nuove REMS e quelli del personale. Non si penserà certo di buttare nelle REMS esseri umani senza che vi sia un adeguato personale! Ricordo peraltro che il personale manca attualmente anche nelle REMS già in funzione. Eppure, l'emendamento che correggeva questa situazione è stato ritenuto oneroso: è incomprensibile.

In secondo luogo, signor Presidente - e lo dico anche al vice presidente Casson - non c'è scritto che queste persone finiscono nelle REMS solo in casi limitati; è una definizione un po' più generale. Anche questo è incomprensibile. Credo che, se facciamo così, ricostituiamo di fatto gli ospedali psichiatrici giudiziari. Parliamo, quindi, di una eterogenesi dei fini, che parte da buone intenzioni, e non lo metto in dubbio. Sul tema drammatico della salute in carcere e anche della salute mentale è evidente che occorrerebbero provvedimenti specifici, come molte volte ci siamo detti, e come hanno detto il Garante dei detenuti e le associazioni. Lì va fatto un investimento, e non un investimento urbanistico nella costruzione di nuove strutture (quello è un investimento urbanistico).

Si tratta dunque di buone intenzioni con eterogenesi di fini. E, come si suol dire, di buone intenzioni è lastricata la via per l'inferno: quell'inferno che tante persone hanno conosciuto negli ospedali psichiatrici giudiziari; quell'inferno fatto di contenzione, di violazione dei diritti civili, di violenze quotidiane; quell'inferno che ha annullato la dignità. Ebbene, ora con questo rischiamo di ricostituire quel percorso.

Signor Presidente, come lei sa, io raccolgo i numerosi appelli che sono arrivati anche a lei da moltissime parti. Sono appelli non ideologici, ma molto seri e provengono da persone che hanno esperienza di questo problema drammatico che mina la civiltà di un Paese.

Mi consenta, signor Presidente, di rivolgermi quindi al ministro Orlando, che ha lavorato moltissimo per questi provvedimenti, per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Con il Ministero della giustizia e con il Ministero della salute abbiamo lavorato benissimo in questo campo. Chiedo, quindi, di non tornare indietro di più di vent'anni, perché questo sta succedendo.*(Applausi dai Gruppi PD e M5S e della senatrice Gatti)*. Io ho fiducia e voterò la fiducia a questo Governo, ma auspico che il ministro Orlando in sede di delega - e anche prima, se è possibile - riveda questa posizione che non è corretta. Tutti, infatti, devono poter avere una seconda occasione nella vita e devono poterle avere in modo serio. Ma penso che la seconda occasione vada data anche a un provvedimento che è partito davvero un po' zoppo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI *(CoR)*. Signor Presidente, se dovessimo usare la figura retorica della sineddoche, al di là del voto fiducia dovremmo giudicare il tutto dalla parte, e la porzione del provvedimento in esame più ricorrente anche negli interventi che mi hanno preceduto è stata quella relativa alla prescrizione.

La riforma di questo istituto è stata l'intervento più controverso e divisivo e ha provocato un dibattito molto accesso sia in Parlamento che nel Paese. E proprio su questo punto si è concentrata l'attenzione del nostro Gruppo, che esprime profonda contrarietà al disegno di legge che allunga i termini della prescrizione dei reati. A nostro modo di vedere, prima di tutto questo tipo di revisione dell'istituto della prescrizione costituisce un atto di barbarie di politica giudiziaria e allo stesso tempo rappresenta una modalità per nulla risolutiva dei gravi e annosi problemi che affliggono la giustizia penale in Italia. Il vero problema della giustizia penale non è certo l'eccessiva brevità dei tempi di prescrizione, quanto piuttosto le molteplici inefficienze sotto il profilo organizzativo, che sono la vera causa degli ingorghi, dei ritardi e, quindi, anche del maturarsi di prescrizioni che poi definiscono molto spesso i processi penali.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 19,20)**

(*Segue* BRUNI). Queste carenze si traducono in un grave danno che pesa trasversalmente su tutti i soggetti coinvolti: indagati, imputati (siano essi condannati o assolti) e le stesse parti civili, e cioè le persone danneggiate dalle condotte penalmente rilevanti. Queste carenze pesano anche sulla credibilità del sistema giustizia, del sistema Paese e dell'immagine dell'Italia anche confronti dei *partner* stranieri, di coloro che sono interessati a venire a investire in Italia.

Questa sconsiderata riforma della prescrizione subordina interamente il processo penale alle decisioni della magistratura. In questa sede non si tratta di criticare se è la magistratura a condizionare più o meno le sorti del processo o di indagati e imputati; non è questo il tema. Certamente, però, il processo nasce quando un magistrato decide di iscrivere una notizia di reato e muore quando un altro magistrato deciderà di celebrare un processo sulla base di tempistiche più o meno dilatate, dettate più dal contesto mediatico, quando si tratta di reati che hanno un impatto di tipo mediatico, che non dall'istanza di rendere giustizia. Ovviamente tutto ciò che è fuori dalla cassa di risonanza mediatico-giustizialista rimane abbandonato alla nuova disciplina della prescrizione e, quindi, va su un altro binario in parallelo rispetto ai casi mediaticamente più significativi.

È impensabile - a parer nostro - che sull'onda del populismo - fattore che, purtroppo, rappresenta la cifra di questa iniziativa legislativa, fortemente sostenuta dal Governo e dalla sua maggioranza, come vediamo anche con il voto di fiducia richiesto oggi - si utilizzi lo strumento della prescrizione, ledendo

beni costituzionalmente protetti, quali quello, tanto sbandierato, del giusto processo e quello del diritto di difesa del cittadino.

È un provvedimento questo frutto di accordi e compromessi necessari a tenere in piedi una maggioranza che, anche su siffatto tema davvero delicato, ha mostrato chiari segnali di difficoltà nel comporre quello che potremmo ormai definire il disturbo di personalità, del quale pare ormai cronicamente affetta.

Il voto di fiducia richiesto questa sera condiziona il dibattito e l'esito del provvedimento e, magari, nasce anche dalla richiesta del Ministro di arrivare in tempi brevi a dimostrare che esso giunge alla conclusione, in quanto vi sono anche questioni tutte interne al congresso del Partito Democratico.

Accordi e compromessi - come dicevamo - ci hanno consegnato un testo per molti versi incostituzionale, e in particolare lesivo del fondamentale diritto dei cittadini a ottenere giustizia. E quando diciamo "ottenere giustizia" intendiamo dire che i processi si devono concludere, innanzitutto, in tempi brevi e, comunque, con una sentenza di merito, sia essa di assoluzione o di condanna.

L'imperativo categorico di uno Stato moderno è per noi la ragionevole durata del processo. Esprimiamo una contrarietà, in particolare, sulla norma che prevede il raddoppiamento dei tempi di prescrizione per i reati di corruzione e i reati satellite i quali, considerati gli aumenti di pena introdotti dalla legge n. 69 del 2015, diventano, di fatto, imprescrittibili. E proprio in riferimento a tale tipologia di reato che riteniamo sia maggiore l'interesse dell'indagato e della collettività a una sentenza definitiva e sollecita.

Non è questo lo strumento per combattere il grave fenomeno della corruzione. Riteniamo, anzi, che una simile situazione di stallo contribuisca, nella perdurante incertezza circa gli esiti del processo, a ledere i fondamentali diritti non solo del cittadino sottoposto a procedimento penale, ma anche dell'intera collettività che ha il sacrosanto diritto di sapere - ad esempio - se un uomo politico ha male amministrato, rendendosi responsabile di un reato di corruzione.

Non solo: l'impianto di questa riforma non tiene in alcuna considerazione un dato consolidato e noto, ovvero che più del 70 per cento delle prescrizioni matura nel corso delle indagini preliminari. Non è garantismo di maniera sottolineare che, per il cittadino, la pena più grave è legata alle conseguenze personali, familiari, sociali ed economiche conseguenti alla pendenza di interminabili processi.

Molte sono le argomentazioni che potrebbero portarci a un voto negativo, oltre che a non esprimere il voto di fiducia su questo provvedimento. Ribadisco perciò la nostra posizione di contrarietà, che sarebbe ancora più avvalorata se - per esempio - ci occupassimo ancora del tema delle intercettazioni. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, abbiamo perso una occasione. Siamo qui di fronte a un provvedimento importante, che potrebbe essere ancora più importante, se non determinante. Parliamo delle modifiche del codice penale e del codice di procedura penale.

Come è noto ormai a tutti, non occorre guardare i telegiornali della sera per rendersi conto che siamo in un momento molto difficile, dove si ha una percezione molto diffusa della mancanza generalizzata di sicurezza.

E si continua a parlare, quasi fosse un argomento che una volta era per i salotti dei giuristi, ma che adesso sembra occupare anche la più banale cena tra amici, della certezza della pena.

Qui abbiamo, invece, un provvedimento che ha dei punti che ancora oggi ci destano perplessità, al di là dell'*iter* formativo; si pensi al fatto che a questo provvedimento sono stati abbinati quasi una cinquantina di disegni di legge. E poi, a sorpresa, e forse per ragioni che a noi non sono risultate neanche così chiare, sono stati espunti alcuni disegni di legge fra i quali il disegno di legge a firma della Lega Nord, che alla Camera dei deputati è arrivato anche alla discussione in Aula e che tratta dell'esclusione del rito abbreviato per reati particolarmente gravi; un provvedimento che aveva già ricevuto un voto di approvazione dall'Aula e questa poteva essere l'occasione per discuterlo e magari accelerarne l'*iter*. Sebbene si dica che, proprio tenendolo da parte, potrebbe andare a più facile

conclusione, nutriamo al riguardo seri dubbi.

Ora ricordiamo che cosa c'è all'interno di questo provvedimento. Abbiamo parlato delle prescrizioni che ha previsto la 5a Commissione, ma guardiamo anche al contenuto del provvedimento. Ricordiamo che esiste un'ipotesi di estinzione del reato, un'ennesima ipotesi - chiamiamola pure di "non punibilità", anche se non è il termine tecnico - per escludere la possibilità di essere perseguibili per un reato, qualora si tengano delle condotte riparatorie, ovvero se si paga il danno. Questo accade praticamente per quasi tutti i reati che sono puniti fino a quattro anni, ovvero per i reati che in questo provvedimento si dice che diventeranno procedibili solo a querela. Questo che cosa significherà, signori? È vero che l'atteggiamento di riparazione da parte di chi ha commesso il reato può avere una rilevanza, ma non può arrivare addirittura all'estinzione del reato stesso, perché per certi versi si crea quasi una disparità di censo. Chi ha i denari per poter riparare un danno a quel punto ha la possibilità di essere esente da una punizione. E questa è un'ipotesi che noi riteniamo non debba far parte del nostro ordinamento, sebbene si comprenda qual è la volontà. La volontà è evitare il più possibile che ci siano dei procedimenti in tribunale; si vuole evitare che vi sia un carico degli organi giudiziari; si vuole evitare il carcere; si vuole evitare che vi sia un sovraffollamento. Ovvero si continuano ad adottare dei provvedimenti tampone su delle problematiche che, al contrario, dovrebbero essere risolte a monte. Ma auspichiamo che, a forza di fare delle sollecitazioni, come continuiamo a fare, qualche volta possa anche essere raccolto il giusto suggerimento.

All'interno del provvedimento è prevista poi la possibilità che, per tutti i reati puniti con pena pecuniaria o con pena fino a quattro anni, si possa procedere solo a querela. Anche qui si crea un sistema quasi disincentivante dell'iniziativa, nel senso che a un certo punto occorrerà soltanto l'iniziativa della parte offesa. Quest'ultima a volte, signori, avrà anche paura delle ritorsioni, avrà magari degli scrupoli, magari non intenderà procedere a querela. La procedibilità d'ufficio è una garanzia. Sebbene si parli di reati con una pena contenuta, ciò creerà un'ulteriore ipotesi, ovvero quella che, se la vittima non sporge querela, il criminale non avrà alcun tipo di ripercussione e nessuna conseguenza.

Ci sono poi delle altre ipotesi di cui non si è parlato, come quelle che riguardano la conversione della pena detentiva in una pena pecuniaria. Ad oggi è prevista una conversione in base alla quale, per ogni giorno di reclusione, occorre pagare 250 euro. Ora viene modificato l'importo, diminuendolo. È ovvio che anche questo creerà un incentivo per chi vorrà fare la conversione della pena, con ciò sistemandosi dopo aver versato delle somme di denaro. Noi riteniamo che si tratta dell'ennesimo meccanismo per venire incontro - se si può dire così - ai soggetti che commettono dei reati.

Poi arriviamo agli articoli che troviamo assolutamente incomprensibili, secondo la nostra visione e la nostra ottica e in base a quello che vorremmo fosse il codice penale. E vorremo che anche i nostri concittadini leggessero l'articolo 36, quando parla di misure alternative al carcere. Si prevedono varie ipotesi, che basterebbe semplicemente leggere, perché i nostri concittadini devono sapere. Si sta parlando di provvedimenti per favorire i trattamenti rieducativi e di concedere benefici penitenziari anche ai condannati all'ergastolo. Leggo testualmente: «rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nelle attività fondamentali in funzione del reinserimento sociale». Vorrei che i nostri concittadini sapessero che le direttive sono la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica.

Oppure arriviamo anche a parlare - e sappiamo quale tema delicato stiamo toccando - di esercizio dei diritti connessi all'attività di culto. Stiamo attenti, perché stiamo parlando di problematiche non da poco in tema di culto e carcere. Ci sono delle problematiche insite in un certo tipo di professione religiosa.

Il provvedimento in esame tratta quindi di prescrizione, intercettazioni e altri temi molto importanti, fondamentali e divisivi. Si è però arrivati all'apposizione della fiducia, anziché valutare tutte le corposissime proposte emendative avanzate, che avrebbero potuto aprire un dibattito vero sulla modifica del codice di procedura penale. Noi continuiamo ad avanzare proposte che, a questo punto, rimangono totalmente disattese.

Abbiamo avanzato delle proposte che riguardano, ad esempio, l'esclusione del patteggiamento e la sospensione condizionale della pena per molti reati. Abbiamo fatto delle proposte, non da ultimo, sull'ormai dimenticato tema della legittima difesa. *(Applausi del senatore Arrigoni)*. Occorre ricordare che cosa è accaduto alla Camera dei deputati, dove il Gruppo della Lega Nord ha presentato il disegno di legge, a prima firma dell'onorevole Molteni, volto a modificare l'articolo 52 del codice penale. A nostro avviso, ci deve essere la presunzione della legittima difesa per chi viene aggredito in casa, nel proprio domicilio - che dovrebbe essere sacro - da un soggetto che entra armato e travisato, magari in gruppo. Chi agisce per respingere questo tipo di minaccia deve essere in condizione esimente. Ovviamente non vogliamo dire che il popolo si debba armare e che ogni cittadino si debba procurare un fucile o un mitra da tenere a casa. Stiamo semplicemente dicendo che, all'interno delle Aule parlamentari, dobbiamo valutare insieme, con serietà e responsabilità, una norma grazie alla quale sia chiaro al criminale che non può entrare nella casa di un italiano. *(Applausi del senatore Arrigoni)*. Deve esserci un meccanismo di seria deterrenza.

La nostra proposta, esaminata in Commissione giustizia alla Camera dei deputati, è poi arrivata in Aula ed è stata stravolta per effetto dell'accoglimento di un emendamento che interveniva sull'eccesso colposo della legittima difesa, prevedendo vari casi di gravi turbamenti psichici che potrebbero aver indotto il soggetto ad agire, così di nuovo dando la stura a tutta una serie di elementi discrezionali da far valere nelle aule giudiziarie. C'è qualcosa di non efficace ed efficiente e il provvedimento è così tornato in Commissione ed è ancora lì, sotto tonnellate di sabbia. Avevamo l'opportunità di parlare di questo tema, l'abbiamo persa e siamo qui a dover ancora parlare della fiducia.

In conclusione, il provvedimento contiene delle misure che possiamo anche condividere. Tuttavia, un disegno di legge che interviene sul codice penale e sul codice di procedura senza prevede l'eliminazione di tutti i cosiddetti provvedimenti svuota carceri, non potrà mai trovare il nostro voto favorevole. Due o tre anni fa l'argomento costantemente all'ordine del giorno era quello del sovraffollamento delle carceri. Sono stati presi provvedimenti che sembravano quasi emergenziali e che, infatti, sono stati spesso adottati con decreto-legge. Il sistema che ha inciso sul nostro ordinamento penale in termini emergenziali è ormai entrato pienamente nell'ordinamento, non è più un rimedio di emergenza, con la conseguenza che continuano a esserci tutti quei benefici di tipo carcerario e non (penso alla liberazione anticipata o all'istituto della messa alla prova). Stiamo parlando di benefici continui a favore dei criminali, per evitare che vadano in carcere (penso all'estensione dell'applicazione degli arresti domiciliari e alla previsione della reclusione domiciliare).

Signori, è inutile ricordarli e spiegarli in ogni momento, perché ormai qualsiasi cittadino li conosce perché vede l'atteggiamento del criminale di oggi, che arriva in Italia trovandosi di fronte, certo non al Paese di Bengodi, ma sicuramente a una normativa molto garantista, aperta e per certi versi discrezionale. Ciò induce sicuramente il criminale ad avere la sensazione che in Italia, in qualche maniera, ce la può fare. Questo dispiace, perché i nostri cittadini lo sanno e lo hanno capito.

Dobbiamo quindi affrontare il problema della criminalità di oggi, che è anche particolarmente violenta e che non ha scrupoli. Non siamo di fronte al topo d'appartamento che, se viene scoperto in casa, ha più paura di quanta ne abbia la sua vittima. Qui siamo di fronte a delle persone che, per poche centinaia di euro, ammazzano o commettono atti lesivi e fortemente violenti. Non possiamo affrontare questo problema solo e semplicemente con degli interventi di "belletto", ma dobbiamo intervenire in maniera sostanziale. Speriamo che altri provvedimenti che sono all'esame delle Camere possano ancora intervenire in tal senso. Per questa ragione non possiamo che anticipare il nostro voto sfavorevole nei confronti del provvedimento in esame, soprattutto dopo che è stata posta la questione di fiducia, perdendo, come si è detto, l'ennesima occasione per approvare una buona normativa. *(Applausi del senatore Arrigoni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signor Presidente, chiedo di consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. Utilizzo il tempo a mia disposizione solo per far riferimento, in particolare, all'articolo 31 del disegno di legge in esame, che tende a modificare

l'ordinamento penitenziario. Nel testo che consegnerò alla Presidenza mi sono soffermata su tale articolo, apprezzando soprattutto quanto è scritto nel testo, perché, come è già stato detto, il carcere si trasforma dal luogo della punizione al luogo in cui si mettono in atto le possibili strategie per orientare i soggetti in difficoltà verso percorsi di vita alternativi alla devianza. Si tratta quindi di una vera e propria rivoluzione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, desidero cominciare il mio intervento da dove l'ha concluso il collega, senatore Falanga, ricordando che, molto probabilmente una persona che viene condannata per un reato, trent'anni dopo che lo ha commesso, non è più la stessa persona. Quindi l'ordinamento punisce un soggetto che, negli anni, sicuramente non è più lo stesso di quando ha commesso il reato e, comunque, la condanna arriva talmente fuori tempo massimo da essere in qualche modo incomprensibile.

Parto da questo concetto, perché il collega Falanga ha dimenticato l'altra possibilità che abbiamo davanti, ovvero che la persona in questione, dopo dieci, venti o trent'anni di processo risulti innocente. Anche il cittadino che, dopo tanti anni di processo, risulti essere innocente è un cittadino cambiato. È cambiato, pur essendo innocente, perché la sua vita è stata stravolta da questo meccanismo, in particolar modo per alcuni determinati reati, che, ad esempio, se è un pubblico ufficiale lo portano ad essere sospeso dal servizio, ad essere messo a metà stipendio, o a dover pagare avvocati costosi. Egli è dunque portato ad entrare in un *tunnel*, che, come è stato efficacemente ricordato in questa sede, comunque, anche se risulterà innocente, distruggerà la sua vita, quella dei suoi familiari, il suo onore, la sua attività lavorativa e la sua possibilità di carriera. Vorrei fare una riflessione su questo punto: Ernest Hemingway ha scritto «Per chi suona la campana», ricordando un vecchio verso di un poeta inglese, dicendo che occorre essere attenti, perché la campana suona anche per te. Quindi, quando si approvano delle norme o si applicano delle novità legislative, bisogna anche pensare a cosa accadrà quando esse verranno applicate. Domani credo che ne avremo un pessimo esempio, con la sfiducia chiesta nei confronti di un Ministro, in un procedimento in cui "si spreca" l'applicazione del nuovo reato di traffico di influenze illecite (fin da prima dal primo momento ho domandato invano in Assemblea e in Commissione che cosa esattamente volesse significare quel reato). Infatti non stiamo parlando soltanto di aumentare il termine della prescrizione - e dopo dirò esattamente fino a che misura viene aumentato tale termine - ma si parla anche di reati contro la pubblica amministrazione, cioè di reati che sono stati "allargati" negli ultimi anni, rendendo anche meno preciso l'addebito che viene fatto al cittadino che viene incriminato. Per esempio, l'induzione indebita a dare o promettere utilità è un'accusa che lascia al magistrato larga discrezionalità nell'indicare quale sia il reato commesso.

Ricordo a me stesso e all'Assemblea che negli anni Cinquanta e Sessanta uno dei vanti della dottrina penalistica italiana era dire che in Italia non sarebbe mai potuto accadere che un cittadino finisse in carcere se non per determinati reati specificati nel codice penale, quindi valeva il detto: «male non fare, paura non avere», e veniva preso come parametro negativo il codice dell'Unione Sovietica che aveva una famosa clausola di chiusura secondo la quale l'attività antisocialista era un reato. Essendo reato l'attività antisocialista, chiunque poteva essere colpito e accusato di svolgere attività antisocialiste. Oggi, in Italia, non potremo più dire, come trent'anni fa, che si può finire in carcere o essere processati soltanto per reati tipizzati perché, ad esempio, fin dall'inizio è Ufficio del massimario della Cassazione si è chiesto che cosa volesse significare il reato di «traffico di influenza illecita» e quale fosse il limite tra l'influenza lecita e quella illecita.

Ora, con questo provvedimento, che immagino la maggioranza dei colleghi si appresti a votare, noi interveniamo nuovamente. Io mi sono fatto uno schema anche per capire che cosa sarebbe accaduto sulla base di questo provvedimento. Abbiamo un record: siamo passati, per la corruzione in atti giudiziari - comma secondo, secondo periodo dell'articolo 319-*ter* del codice penale - da venti a venticinque anni. Ora, senza parlare di cent'anni fa, dopo il 2015 si parlava di una prescrizione da venti

a venticinque anni. Con questo provvedimento noi la portiamo a trentatré anni e oltre. Lo ripeto: trentatré anni e oltre di processo. L'ordinamento, quindi, dice che se il signor Bianchi o il signor Rossi oggi vengono accusati di aver commesso un reato come la corruzione in atti giudiziari, attraverso una serie di meccanismi di interruzione o parametrati a seconda delle sentenze di primo e secondo grado, prima che il reato sia prescritto, per essere giudicati e per sapere se sono innocenti o colpevoli, possono attendere anche più di trentatré anni, cioè tutta la vita. Infatti, se ti incriminano che hai trent'anni, fino a sessantacinque-sessantasei anni posso tenerti sotto processo e dirti a sessantasei anni che sei innocente. Ma questo è il reato più grave.

Per quanto riguarda l'induzione indebita a dare o promettere utilità - è già siamo a reati che sono un po' meno chiari da definire - si va dagli otto anni che erano previsti fino al 2015, ai diciotto anni e nove mesi e oltre previsti da questo provvedimento, cioè ci avviciniamo ai vent'anni per la prescrizione di questo tipo di reato, come per tutti i reati contro la pubblica amministrazione come la corruzione per l'esercizio della funzione, e l'atto contrario al dovere d'ufficio, le fattispecie previste dagli articoli 318 e 319, oltre che per la già ricordata corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-*ter*. Per tutte queste fattispecie sostanzialmente vengono raddoppiati i termini di prescrizione.

Noi abbiamo discusso per anni sulla necessità del giusto processo e di una sua risposta in tempi ragionevolmente brevi al cittadino e qui stiamo votando, o meglio state votando e volete votare, una norma che rende eterni i processi. Mi è venuta in mente una preghiera: «L'eterno riposo dona loro, Signore». In questo caso si potrebbe dire: «L'eterno processo dona loro, Governo». Noi stiamo promettendo ai cittadini l'eterno processo nei loro confronti.

Naturalmente si tratta di reati per i quali è stata aumentata già la pena nel 2015 e dunque molte volte cominciano con l'arresto, cioè si comincia da dove si dovrebbe finire. Una volta che un cittadino viene considerato colpevole è giusto che sconti in carcere la sua pena. In questo caso, invece, si comincia alla rovescia, cioè si arresta il cittadino sulla base di una pena edittale particolarmente alta (e basta andare a vedere la realtà di quello che è accaduto negli ultimi anni per capirlo) quanto più l'arresto è ingiustificato, le prove sono traballanti, il disegno accusatorio mostra dei limiti, tanto più il processo non lo fanno, malgrado il fatto che la persona finita in carcere, una volta uscita, faccia di tutto per essere processata, per dimostrare la sua innocenza. Qui comincia il difficile. Quando l'accusa è traballante fin dall'inizio, né il pubblico ministero, né la magistratura ha interesse a fare un processo che starebbe a dimostrare l'errore iniziale. Io ho casi di colleghi parlamentari che dopo sette-otto anni dall'arresto sono riusciti a chiudere senza neanche essere rinviati a giudizio. Cito il caso dell'onorevole Di Giandomenico che, dopo otto anni di carcere, di pena, di patimenti e senza neanche essere rinviato a giudizio, non ha visto neanche cominciare il processo. Potrei citare tantissimi altri casi di vera e propria barbarie giuridica. Non possiamo introdurre nell'ordinamento a cuor leggero elementi di barbarie giuridica, molte volte assolutamente ingiustificati. L'altro giorno abbiamo parlato di una cosa terribile nel merito, ma piuttosto semplice nei fatti: lo stupro cui veniva sottoposta una minorenne. Non era un processo difficile; non era un processo contro la mafia con centinaia di imputato: c'era un imputato e una vittima. Abbiamo saputo che dopo venti anni è andato in prescrizione, che ci hanno messo dieci anni a fare il primo grado e dopo, tra il primo grado e l'appello, hanno "dormito" per altri dieci anni. Dove erano i presidenti dei tribunali, i pubblici ministeri, i magistrati che sono così numerosi dentro gli uffici del Ministero della giustizia e che sono sempre in prima linea nelle trasmissioni televisive, che scrivono saggi, che partecipano ai dibattiti e fanno i loro congressi? Pensate che un caso si risolva portando la prescrizione da venti a trent'anni invece di obbligare il sistema a dare una risposta di servizio e di giustizia ai cittadini in tempi ragionevoli e veri?

Purtroppo, per questo il nostro voto è contrario, il provvedimento va nella direzione più sbagliata possibile per dare un sentimento e una realtà di giustizia ai cittadini italiani.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, anche io intervengo su un provvedimento che riguarda la giustizia, che non è esattamente il tema di cui mi occupo nello specifico, ma lo faccio per riprendere il tema delle residenze per l'esecuzione delle

misure di sicurezza (REMS). Purtroppo, sono sgomenta, amareggiata e molto preoccupata.

Sono sgomenta perché quanto previsto dall'attuale punto 16 del maxiemendamento, l'ex articolo 12, lettera *d)*, del provvedimento ripristina soluzioni che abbiamo cercato di superare faticosamente per tanti anni. Sono stati oggetto di interventi persino del Presidente della Repubblica con parole molto forti e adesso rischiamo di riaprire quella stagione.

Sono amareggiata perché - lo dico ai rappresentanti del Governo - abbiamo fatto di tutto per cercare anche in questa ultima settimana di trovare delle soluzioni percorribili nel rispetto delle regole e delle procedure. Ogni soluzione tentata non ha portato a nessun risultato e anche la promessa che c'era stata fatta questa mattina di inserire un riferimento alle norme approvate appena qualche anno fa non la vedo riportata nel maxiemendamento.

Sono infine molto preoccupata per le conseguenze del citato punto 16.

Mi permetto allora di intrattenere l'Assemblea per cercare di dare qualche ulteriore indicazione sui rischi - molti mi hanno già preceduto - e poi per cercare di condividere insieme quali potrebbero essere le soluzioni. Il punto 16 disciplina un caso specifico: il caso in cui - leggo testualmente perché ho l'impressione che molto di quanto successo sia dovuto alla complessità non sufficientemente compresa - gli istituti penitenziari non siano idonei a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle specifiche esigenze dei soggetti, nel pieno rispetto della Costituzione. Disciplinare il caso in cui gli istituti penitenziari non sono in grado di garantire la tutela della salute ai detenuti è una cosa importante che condividiamo tutti. Ciò che ci si sarebbe aspettato è una norma che preveda tempi, condizioni, criteri, risorse e prescrizioni affinché ciò che la legge da tempo ha già detto - ovvero che dentro gli istituti penitenziari siano istituite, laddove non esistano, delle sezioni particolari per garantire l'assistenza terapeutico-riabilitativa - venisse fatto. Invece, con questa norma offriamo a chi non è stato in grado di rendere idonee all'interno degli istituti penitenziari le sezioni che devono occuparsi della salute mentale dei detenuti, qualche volta colpevolmente, qualche volta perché non ha potuto fare diversamente (in Italia non dappertutto, ma in qualche caso), una scorciatoia per continuare a essere colpevoli, indifferenti o disattenti nei confronti della salute mentale dei detenuti che stanno in carcere. Questa scorciatoia è molto pericolosa, anche se la offriamo come alternativa all'organizzazione dei servizi di salute mentale all'interno delle carceri.

Perché succede questo? Intanto perché il punto 16 prevede l'ampliamento della platea delle persone potenzialmente ricoverabili nelle REMS, comprendendo anche coloro (questo è sufficientemente chiaro a tutti, anche a chi come me non si occupa di giustizia) per i quali la condizione di disagio mentale deve essere ancora accertata; si dice che devono andare nelle REMS, anziché negli SPDC degli ospedali o nei dipartimenti di salute mentale. Questa norma ripristina di fatto la vecchia logica manicomiale, realizzando strutture detentive dedicate solo ai malati di mente, che è esattamente quello che per tanti decenni, dopo la legge Basaglia, abbiamo cercato di realizzare, e prevede la moltiplicazione di queste strutture sanitarie e, prossimamente, un aumento collegato dei costi.

Cosa bisognava fare allora? Bisognava fare qualcosa di diverso: intanto qualificare i programmi di tutela di salute mentale dentro le carceri; istituire, in quelle Regioni e in quelle carceri in cui non ci sono, i reparti di osservazione psichiatrica che la legge prevede almeno dal 2008; sostenere convintamente, da parte di tutte le istituzioni competenti in materia di giustizia e di sanità, l'attività dei dipartimenti di salute mentale, come richiesto anche dalla Società italiana di psichiatria.

Bisognava poi far rispettare i principi della recente normativa, che pur con tante difficoltà, è riuscita a fare passi importanti in avanti. Altri passi devono essere ancora fatti, ma chi non è riuscito a fare questi passi fino oggi non può essere legittimato a continuare così, ma deve essere costretto a procedere secondo la legge.

Chiedo allora al Governo, nei confronti del quale voterò la fiducia, perché credo che questo Governo abbia sicuramente la necessità di proseguire nell'opera che sta svolgendo, che intervenga con decisione nella predisposizione dei decreti delegati per far rispettare i limiti e i principi previsti dalla normativa civile che abbiamo approvato in questi anni, prevedendo tutte le necessarie condizioni che consentono di istituire, dentro le carceri e dentro i servizi di salute mentale delle aziende sanitarie, quanto è

necessario per garantire il diritto alle cure a tutte le persone che ne hanno bisogno. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, il Governo viene in Parlamento e pone la questione di fiducia su un provvedimento che limita la possibilità dei magistrati di ricorrere allo strumento delle intercettazioni. Questo avviene nel pieno dello scandalo per corruzione Consip, per cui viene indagato perfino un membro del Governo, come se ci volesse quest'azione della magistratura per dare nuova vita a un provvedimento che è stato lasciato in Commissione a prendere polvere per quasi due anni.

A voler pensare male, si potrebbe considerare che l'inchiesta sulle gare di appalto più grande d'Europa sia legata a questo *sprint* e a questo tentativo di mettere i bastoni tra le ruote alla magistratura, perché - sia chiaro soprattutto ai cittadini - è opportuno richiamare che cosa prevede questo provvedimento: innanzitutto non saranno più possibili le intercettazioni informatiche e ambientali in casa, in ufficio e in altri luoghi, a meno che il magistrato non abbia la certezza che in quel luogo si siano compiendo attività criminose. Fino ad oggi, era sufficiente un fondato timore del compimento di attività criminose. In futuro, occorrerà dunque che ve ne sia la certezza. Mi chiedo: se un magistrato ha la certezza che in un determinato ambiente si stia consumando un reato, perché deve predisporre l'intercettazione e non prevedere magari un'irruzione per porre fine a quel reato? Faccio un esempio: i colloqui tra l'imprenditore Alfredo Romeo e Carlo Russo, amico della famiglia Renzi, non avrebbero mai potuto essere intercettati con questo provvedimento. Questo si chiama garantismo a senso unico nei confronti dei corrotti.

Questo non è l'unico elemento di criticità di tale provvedimento. Con il disegno di legge in discussione i magistrati non potranno più scegliere i programmi informatici spia che ritengano più idonei, ma dovranno attenersi alle indicazioni del Ministero. È chiaro che se è il Ministro a decidere i *software* da utilizzare per tutte le procure, allora delinquenti, corrotti e corruttori avranno vita più facile nel dotarsi delle contromisure in grado di neutralizzare questi strumenti o comunque per poterne rilevare la presenza. Perché Governo e maggioranza concedono questo vantaggio a corrotti e corruttori?

Come se non bastasse, non si escludono tagli alla spesa per le intercettazioni. È vero che la rappresentante del Governo ha dichiarato che non è questa la sua intenzione, quanto piuttosto quella di ridurre i costi delle intercettazioni, ma non possiamo ignorare che la norma proposta sia suscettibile di interpretazioni opposte e che tutti gli emendamenti del Movimento 5 Stelle presentati in Commissione, che avrebbero potuto sanare le ambivalenti espressioni presenti nella norma, siano stati bocciati. Insomma, questa appare una legge che mira ad avere nel nostro Paese meno inchieste per corruzione, ma non perché combatte o contrasta il fenomeno, bensì semplicemente perché rende più difficile il lavoro dei magistrati e quindi l'emersione dei reati. Sembra che dal Governo Berlusconi non sia cambiato molto.

Questa norma prevede anche una forte riduzione dei tempi per le indagini preliminari. Tempi stretti per i pm significheranno inevitabilmente la riduzione dell'inchiesta nei processi, e aumenteranno le probabilità per i delinquenti di farla franca. La previsione del carcere fino a quattro anni per tutti coloro che diffonderanno riprese audiovisive eseguite fraudolentemente, quindi il carcere per chi fa informazione, rappresenta una visione del mondo al contrario. Invece di facilitare, promuovere e incentivare l'emersione dei fatti illeciti, introduciamo una sanzione penale pesantissima per tutti i cittadini, non giornalisti, che diffondessero informazioni di interesse pubblico, magari semplicemente riprese con il proprio cellulare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non è solo il Movimento 5 Stelle a nutrire pesanti riserve rispetto a tale riforma. Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Piercamillo Davigo si è detto contrario, così come il suo predecessore, Rodolfo Sabelli. L'ANM ha dichiarato che una delega siffatta rischia di trasformare il legislatore delegato, ossia il Governo, in legislatore ordinario. Il Consiglio superiore della magistratura ha rilevato che la delega contenuta nel disegno di legge presenta aspetti problematici per il suo carattere generico. Anche i procuratori capo delle maggiori città italiane auditi in Commissione si sono dichiarati unanimemente contrari ad un intervento del legislatore in materia di intercettazioni, per lo

più definito come inopportuno.

Perfino Matteo Renzi ha dichiarato in più occasioni: «Non metteremo mano alla riforma delle intercettazioni». Ricordo qualche articolo di giornale, come ho già fatto in precedenza. Ad esempio, leggiamo su «Repubblica»: «Mano tesa di Renzi ai pm: "Non tolgo le intercettazioni"»; «Corriere della Sera»: «Intercettazioni, non si cambia»; «Il Messaggero»: «Renzi: non tocco le intercettazioni»; «Il Giornale»: «Renzi si rimangia la riforma delle intercettazioni»; «L'Unità»: «Renzi ai pm: "Nessuna modifica alle intercettazioni"»; «Libero»: Renzi: "Non toccherò le intercettazioni"». E infatti siamo qui a discutere l'esatto contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Io la penso così. Sulle intercettazioni la Corte di giustizia dell'Unione europea pone il diritto di cronaca prima di tutto, anche prima della *privacy*, in particolare (ma non solo) dei politici. Il dottore non ha ordinato a nessuno di fare politica e chi la fa deve anche dare l'esempio. Il politico rappresenta le istituzioni e quindi non esistono suoi comportamenti privati che non incidano sulla credibilità pubblica. Io la penso così, ma queste non sono parole mie, bensì del numero due del Partito Democratico, Debora Serracchiani.

Concludo dicendo che l'Associazione nazionale magistrati, il Consiglio superiore della magistratura e tutti i procuratori auditi si sono dimostrati apertamente contrari al provvedimento in esame. Perché dunque questo disegno di legge delega continua essere imposto al Parlamento dal Governo e dalla maggioranza? Sicuramente non viene fatto nell'interesse dei cittadini, che quotidianamente a tutto pensano tranne che a essere intercettati e violati nella loro *privacy*. Esiste un detto popolare che vorrei ricordare e che recita come segue: «Male non fare, paura non avere». Con la normativa che proponete voi dichiarate invece proprio il contrario, cioè che avete paura, che temete la diffusione delle informazioni e delle intercettazioni, che temete di avere dei cittadini informati e quindi più consapevoli. Per questo state cercando di limitare la diffusione di verità a voi scomode e per questo voteremo convintamente contro il provvedimento in esame e contro questo Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI *(PD)*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2067 completa gli interventi adottati in questi anni volti al rafforzamento delle garanzie difensive e a rendere più efficiente il sistema di giustizia nazionale, compresa la fase dell'esecuzione penale. Indiscutibili sono, infatti, i risultati ottenuti in questi anni di Governo in un settore strategico, quello della giustizia; strategico non soltanto per l'effettività della tutela dei diritti, ma in quanto più rispondente ai parametri costituzionali del giusto processo in termini di tempi e di smaltimento di cause pendenti.

Una delle prime e più importanti problematiche che abbiamo dovuto affrontare in questa legislatura è stata in particolare il sovraffollamento delle carceri, cui ci aveva richiamato la Corte europea dei diritti dell'uomo con la nota sentenza Torreggiani. Siamo intervenuti senza ricorrere a strumenti straordinari (come qualcuno invece ha sostenuto), ma con interventi strutturali di modifica del sistema delle pene e delle misure di esecuzione delle condanne, con particolare riguardo alle misure alternative al carcere e quindi con iniziative volte a limitare il fenomeno delle porte girevoli; iniziative che sono espressione di una concezione della funzione della pena per cui essa deve tendere alla rieducazione (secondo i principi costituzionali) senza tuttavia rinunciare alla effettività e alla certezza della pena. Si è anche proceduto all'istituzione della detenzione domiciliare come pena principale, chiedendo ai magistrati che la detenzione in carcere costituisse in concreto la *extrema ratio* soprattutto in fase cautelare.

Tuttavia tali provvedimenti avevano bisogno di un riordino di sistema coerente e strutturato. Per questo la delega contenuta nel disegno di legge n. 2067 rappresenta uno strumento necessario di riforma e aggiornamento anche della fase dell'esecuzione penale con le modifiche all'ordinamento penitenziario. In tale quadro, l'articolo 31 introduce principi quali la semplificazione delle procedure per le decisioni della magistratura di sorveglianza, anche con l'implementazione del sistema della videoconferenza e del dibattimento a distanza che, pur nella garanzia del diritto alla difesa, consentirebbe un significativo risparmio di risorse. Esso chiede inoltre la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative in riferimento alla pena e ai presupposti soggettivi, eccetto per i reati più gravi quali quelli di mafia e terrorismo.

Il disegno di legge ribadisce inoltre la necessità di rafforzare quello che era sin dall'inizio il cardine del nuovo ordinamento penitenziario, ovvero l'obbligo dell'osservazione scientifica della personalità del condannato per l'individualizzazione del trattamento penitenziario e per un programma di reinserimento e recupero che, con l'offerta di diverse opportunità, tra formazione, istruzione e soprattutto lavoro, possa scongiurare la recidiva con quella differenziazione dei circuiti penitenziari regionali che sono ancora in attesa di completa attuazione. È infatti nello scongiurare la recidiva che si dà più sicurezza ai cittadini e non tenendoli semplicemente dietro delle mura. La legge delega con la previsione dell'eliminazione degli automatismi di preclusione all'accesso ai benefici penitenziari, e la previsione di attività di giustizia di tipo riparativo intende rafforzare il sistema dell'esecuzione esterna, che impone con forza peraltro di ripensare i compiti e le funzioni di tutti gli operatori penitenziari.

Fondamentali rimangono i principi ribaditi nella delega e consegnati al Governo, di valorizzazione del lavoro, sia intramurario che all'esterno, come strumento di recupero sociale, quindi come elementi cardine del programma di trattamento penitenziario in grado di riconnettere il condannato con il mondo esterno.

Tuttavia, due questioni su cui ha richiamato l'attenzione la delega sembrano, come hanno evidenziato le mie colleghe, rimanere ancora oggi in secondo piano, ovvero la questione del riordino della sanità penitenziaria e il pieno superamento degli OPG e delle case di cura e custodia per le misure di sicurezza detentive.

Infine, particolare rilievo assume il principio del riordino riferito ai minori. Infatti, la legge di riforma del 1975, la n. 354, prevedeva delle norme transitorie per un ordinamento autonomo rivolto ai minori. Il riferimento non riguardava soltanto l'offerta di opportunità di istruzione, formazione e lavoro intramurario ma anche requisiti di ammissibilità alle misure alternative, in particolare l'ammissione alla semilibertà e l'affidamento in prova.

Infine, occorre ricordare come la delega contenuta nell'Atto Senato 2067 si inserisca in un contesto di accelerazione della costruzione di uno spazio di cooperazione giudiziaria comune europea per uno spazio unico di libertà, giustizia e sicurezza, fondato sul principio della fiducia reciproca dei sistemi di giustizia nazionali, e sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, anche quelle attinenti all'esecuzione delle pene e delle misure alternative.

Il nostro ordinamento oggi rilancia un modello di esecuzione penale segnatamente più moderno e volto al pieno recupero sociale del condannato, in linea con l'orientamento del sistema europeo. Occorre, tuttavia, non abbassare la guardia su un mondo, quello del carcere, che vede oggi rischi di proselitismo per il terrorismo islamico e nuovi rischi di sovraffollamento in alcuni istituti.

Il carcere come istituzione che chiede attenzione per le persone, anche quelle che ogni giorno lì prestano servizio con abnegazione, ossia quel corpo di polizia penitenziaria che ogni giorno in carcere subisce queste permanenti carenze, in attesa di quel giusto riconoscimento, che abbiamo promesso anche con la legge di stabilità, per il riallineamento alle altre forze di polizia.

Un sistema di giustizia, quello che abbiamo delineato, deve dunque saper conciliare esigenza di sicurezza e repressione con obiettivi di tutela dei diritti e garanzie di un processo che sia finalmente percepito più giusto e più equo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo e rinvio l'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, previ accordi intercorsi tra i Gruppi, la seduta pomeridiana di domani è anticipata alle ore 15,30.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, domenica sera, il vice presidente della Giunta regionale del Molise, Vittorino Facciolla, eletto nella lista di centrosinistra Unione per il Molise, ora nel Partito Democratico, è stato il protagonista in negativo della nota trasmissione televisiva «Le Iene».

La ricostruzione fatta mostra l'esistenza di cittadini di serie A che possono accedere agevolmente, e secondo qualcuno anche illegalmente, ai fondi per la ricostruzione *post* sisma e cittadini di serie B (direi di terza categoria, per chi mastica di calcio) che vivono ancora in case diroccate dopo quattordici anni.

Al di là dello stile di queste trasmissioni, e in attesa che si risolva la questione nelle sedi competenti, il vice presidente Facciolla ha il dovere di rendere conto di questa storia ai molisani, che si sono sentiti offesi da quelle immagini: proprio perché lui non è un cittadino comune, ma ricopre una carica pubblica, di elevato peso, oltre ad essere onesto deve anche "apparire" onesto.

Il fatto è questo: Facciolla, di concerto con la Giunta comunale del suo paese, attraverso atti discutibili e secondo alcuni gravemente illegittimi, ha beneficiato dei fondi per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Negli ultimi mesi del 2014 la Giunta comunale di San Martino in Pensilis ha emanato, in quattro date differenti, quattro delibere riguardanti rispettivamente due assessori, il fratello del sindaco e un consigliere comunale, nonché assessore regionale, cioè proprio il Facciolla. La particolarità è che, per tentare di superare l'evidente conflitto d'interesse, i diretti interessati si sono assentati vicendevolmente quando la Giunta ha deliberato delle rispettive personali questioni. Le delibere in oggetto, praticamente in fotocopia, recavano il titolo «Sanatoria alla vendita di immobili». Attraverso questa sanatoria si è trasferito, in modo postumo, il diritto a beneficiare dei fondi per la ricostruzione ai soggetti in questione, i quali avevano acquistato rispettivamente degli immobili terremotati in epoca clamorosamente antecedente alle delibere in esame.

Secondo l'ordinanza commissariale il diritto a beneficiare dei fondi era un diritto personale del proprietario. Questo diritto poteva essere ceduto all'acquirente solo attraverso una preventiva autorizzazione, che avrebbe dovuto rilasciare l'amministrazione comunale (e l'ha fatto). Questa autorizzazione era subordinata, com'è chiaramente intuibile dalla norma, alla valutazione di particolari esigenze, debitamente documentate, che costringevano il venditore a cedere l'immobile.

È allora giunto il momento, per il Movimento 5 Stelle, di dare seguito al bisogno di trasparenza, di rigore e soprattutto di credibilità che i cittadini si aspettano dai politici. È giunto il momento di esigere dal Presidente della Regione che chiarisca formalmente questa vicenda in sede consiliare e assuma una posizione pubblica chiara, indipendentemente dagli eventuali profili penali, sulle condotte di un suo assessore, nonché vice presidente della Giunta. È ineludibile fare una legge anticorruzione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Mi faccia concludere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Finisca, una parola, senatore Castaldi.

CASTALDI *(M5S)*. Dicevo che è ineludibile una legge anticorruzione, perché i partiti non prendono provvedimenti sui propri iscritti. *(Applausi del senatore Morra)*.

Presidente, le chiedo l'autorizzazione a consegnare la parte restante del mio intervento, affinché sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

FAVERO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVERO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò di problematiche relative al lavoro e all'ambiente, in quanto c'è la necessità di garantire ai dipendenti di un'azienda, la Sacal, il rispetto

dell'ambiente. L'azienda di lavorazione dell'alluminio Sacal, che ha sede anche a Carisio, in provincia di Vercelli, sta vivendo un momento difficile. Ci sono dieci soci-lavoratori addetti alle pulizie che sono rimasti senza occupazione e quindi senza retribuzione, oltre a non aver percepito contributi e tredicesima. In questi giorni la situazione sembra migliorata, con il riassorbimento di una parte di questi lavoratori e il pagamento degli arretrati, ma rimane ancora aperta la questione dell'inquinamento ambientale, per cui è stato condannato in primo grado l'amministratore delegato della società. Per questo motivo ho chiesto con un'interrogazione parlamentare un intervento immediato al Ministero del lavoro e al Ministero dell'ambiente.

Credo infatti che il Ministero del lavoro debba vigilare affinché la Sacal rispetti i diritti dei lavoratori dal punto di vista retributivo, previdenziale e anche in materia di sicurezza, pagando tutti gli arretrati e i contributi dovuti. Inoltre l'azienda risulterebbe ancora inadempiente in materia di rispetto delle normative ambientali: a luglio 2016 l'amministratore delegato e il responsabile per la sicurezza ecologica sono stati condannati ad otto mesi di reclusione per inquinamento, al risarcimento dei danni e alla bonifica dell'area dello stabilimento, dove a tutt'oggi sono però ancora presenti quattro cumuli di allumina che vanno messi in sicurezza. La preoccupazione è che le procedure dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA), che dovrebbero prevedere lo stoccaggio dei materiali inquinanti, sono sospese, perché mancano adeguate garanzie finanziarie da parte dell'azienda. Su questo chiedo quindi un intervento del Ministero dell'ambiente, in considerazione del rischio di gravi danni alla popolazione, agli allevamenti e alle colture. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono qui per porre alla vostra attenzione la chiusura di una realtà produttiva della mia città, Pavia, che colpisce 78 lavoratori. Si tratta della Marvell Italia e della sua unica sede italiana, che si è insediata a Pavia nel 2009.

La Marvell Italia fa parte del gruppo multinazionale Marvell, che ha sede centrale negli Stati Uniti: un gruppo con migliaia di dipendenti e oltre due miliardi di dollari di fatturato annuo. Dal 1° marzo scorso è stata attivata la procedura di mobilità che, se nulla interverrà a modificare l'*iter*, porterà alla perdita del posto di lavoro per 78 lavoratori. Si tratta di lavoratori con alte professionalità, in maggioranza ingegneri, alcuni con *master*, che si occupano di *networking* e memorie di massa.

Se il sito di Pavia chiuderà, questo prezioso *know-how* andrà disperso. Alcuni lasceranno forse l'Italia e ciò rappresenterebbe una perdita grave per il nostro Paese. L'Italia, proiettata nella digitalizzazione, e la Lombardia, motore dell'innovazione in Italia e in Europa, non possono veder disperdere una realtà all'avanguardia, oltretutto per decisioni prese oltreoceano, che non tengono conto dell'impatto nel nostro sistema Paese e obbedendo a logiche a noi del tutto ignote.

Chiedo quindi attenzione al Governo (in particolare al Ministero dello sviluppo economico) nel valutare tutte le azioni possibili al fine di evitare un depauperamento di conoscenze che, proprio ora che l'Italia è impegnata nel mantenersi agganciata all'innovazione dell'Industria 4.0 e nello sviluppo del Piano nazionale della banda ultralarga, deve essere assolutamente scongiurato.

Tutti gli strumenti possibili vanno quindi messi in campo per scongiurare la dispersione di questo nucleo di lavoratori e alte professionalità.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, leggo il capitolo «Genitori improvvisati», pagina 95 del libro «Setta di Stato - bambini affidati, abusi sessuali, amici potenti: il caso Forteto» di Francesco Pini e Duccio Tronci: "Prima di prendere il bambino mi sembra si sia fatto un incontro solo con l'assistente sociale Rovai e il capo dei servizi sociali Egizia Badiani di Prato", ricorda Valeria, cresciuta al Forteto ma oggi uscita dalla comunità. "Si fece un incontro solo, tutti noi affidatari alla presenza di Goffredi e di Rodolfo Fiesoli", prosegue Valeria: il piccolo che le veniva affidato aveva infatti altri tre fratelli e

ciascuno fu assegnato a una coppia diversa del Forteto. Matteo è l'affidatario di un altro dei fratelli e riporta la stessa versione sulle assistenti: "Hanno parlato con noi (...) gli abbiamo detto: 'Noi siamo le coppie' la prima volta. Ci siamo presentati e poi siamo andati via con Goffredi". Com'è possibile che prima di quell'incontro non ci siano stati contatti con i servizi sociali? Da dove nascevano gli affidamenti? Chi sapeva dell'arrivo al Forteto dei quattro fratelli? "Fiesoli e Goffredi", ha risposto in tribunale Marcello, un altro degli affidatari. "Ci avevano detto che a breve sarebbe arrivata l'assistente sociale che ci avrebbe proposto questi quattro bambini".

Il recente caso dei quattro fratellini seguiti dai servizi sociali di Prato non si discosta da una prassi consolidata nei decenni di vita della comunità mugellana. "Io mi ricordo di aver avuto solo un colloquio col giudice Scarcella", ha testimoniato in tribunale Elsa, altra madre affidataria. Nessuno si rese conto che Elsa soffriva di depressione e non molto tempo prima aveva tentato il suicidio. Ciononostante, ebbe non uno, ma due figli assegnati. Il maschio aveva gravi problemi neuropsichiatrici, era una sorta di "bambino lupo"».

Signor Presidente noi "abitiamo" in queste pagine e visto che la Commissione giustizia non intende ancora portare in Aula il provvedimento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul tema, io, come promesso, ogni giorno interverrò, anche più di una volta, affinché la smettiate di oscurare la vicenda del Forteto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signor Presidente, chiedo di allegare la restante parte del testo di cui ho dato lettura al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Senatrice Bottici, l'attuale Presidenza condivide il suo intento, che quindi può sollecitare, con l'augurio di ottenere soddisfazione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, è di queste ultime ore la notizia, riportata dal «Corriere Veneto», di fabbriche tessili cinesi "riconvertite" alla marijuana. A Riese Pio X, in provincia di Treviso, le Forze dell'ordine hanno scoperto un capannone, dove ufficialmente doveva avere sede un'azienda tessile, trasformato però in serra per la coltivazione della canapa indiana, con tanto di irrigazione e illuminazione giorno e notte. Bisogna essere chiari: non stiamo parlando della canapa per uso industriale o tessile. La varietà coltivata era di tipo geneticamente selezionato per potenziare al massimo gli effetti psicotropi, cioè come droga. Secondo gli inquirenti il prodotto era destinato ai mercati del Nord Europa (Gran Bretagna, Olanda e Germania in particolare) e viaggiava approfittando delle rotte del tessile *made in China*: la marijuana veniva infatti confezionata sottovuoto e nascosta all'interno degli imballaggi di abiti, camicie e altri capi d'abbigliamento.

Non si tratta di un caso isolato: altri quattro capannoni con la stessa identica situazione sono stati scoperti a Piove di Sacco, Bagnoli, Codevigo e Agna, tutti in provincia di Padova. Se però guardiamo l'asse tra la Toscana e il Veneto, passando per l'Emilia-Romagna, sono una decina ormai i casi a livello nazionale, nel solo 2017. Ne emerge un vero e proprio sistema diffuso e connesso alla rete commerciale cinese. Ma perché parlo di asse tra Toscana e Veneto? Perché risulterebbe che l'operazione sia partita da un imprenditore cinese residente in Toscana e che le attività fossero state trasferite in poi in Veneto. Ebbene, già in una mia interrogazione dello scorso anno segnalavo la verosimile migrazione di attività illecite cinesi da Prato al Veneto, con particolare riferimento alle Province di Padova e Rovigo e che questa migrazione servisse a sfuggire ai controlli, che a Prato si fanno più stringenti, era evidente. Pare infine che i controlli siano scattati per il consumo abnorme di corrente elettrica ed è quanto segnalavo sempre in quella interrogazione: il consumo ingiustificato di elettricità, soprattutto notturna, poteva e doveva essere una spia d'allarme importante della presenza di attività illecite.

Signor Presidente, l'interrogazione è stata pubblicata il 28 aprile del 2016: è passato quasi un anno ed è sconfortante vedere che un Ministero non sia in grado di attivarsi tempestivamente su fatti così gravi.

Auspico che ora si abbiano le risposte: le aspettano artigiani e commercianti onesti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SILVESTRO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO *(PD)*. Signor Presidente, il tema che intendo trattare nel mio intervento riguarda per la seconda volta il servizio di emergenza sanitaria 118 nella Regione Emilia-Romagna. È di pochi giorni fa la notizia che l'ordine dei medici della Provincia di Bologna ha comminato la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di sei mesi al direttore sanitario dell'azienda USL di Bologna. Si tratta di una sanzione pesante, che si aggiunge a quelle già erogata da altri ordini dei medici delle Province dell'Emilia-Romagna e sempre dall'ordine dei medici di Bologna al direttore del dipartimento di emergenza e urgenza dell'azienda USL di Bologna stessa. Non ha dunque fine questa saga, che diventa facile rubricare come oscurantista e fuori dal tempo, che persegue logiche e obiettivi ormai evidentemente ben lontani da quelli dichiarati, che destabilizza un sistema assolutamente rilevante per i cittadini di Bologna e dell'intera Emilia-Romagna, come quella dell'emergenza e urgenza sanitaria, che mortifica le competenze di medici ed infermieri e il loro diuturno impegno professionale, che si pone fuori da ogni consesso scientifico, professionale e organizzativo.

La sospensione del direttore sanitario conseguirebbe al non aver bloccato un'aleatoria istigazione all'abuso della professione medica, che si concretizzerebbe nel fatto che alcune ben definite e puntuali azioni assistenziali cosiddette salvavita possano essere effettuate da infermieri, in questo caso operativi da anni sulle ambulanze del 118 dell'Emilia-Romagna, con risultati ottimi eoggettivamente verificabili. Si tratta di azioni specifiche e puntuali, che sono parte integrante della loro pregevole e apprezzata funzione assistenziale, che derivano da competenze certificate, che sono inserite in protocolli e procedure correlate a diffuse buone pratiche, a linee guida e ad evidenze scientifiche già in uso a livello internazionale, oltre che in altre Regioni del nostro Paese. Sono azioni specifiche e puntuali, formalmente validate dal direttore medico dell'unità operativa in cui quei medici e quegli infermieri prestano servizio.

Colpisce ancora di più che quest'ultima sanzione avvenga dopo che una legge da poco approvata da questo Parlamento sul tema della tutela del paziente e della responsabilità professionale sanitaria, indica espressamente come elemento fondante del comportamento professionale degli esercenti le professioni sanitarie l'aver operato richiamandosi a linee guida, protocolli e buone pratiche professionali riconosciute come tali dalla comunità scientifica di riferimento. Il fatto, oltretutto, è particolarmente grave anche perché un ente ausiliario dello Stato, qual è un ordine o un collegio professionale, continua a non muoversi in una logica di leale collaborazione fra istituzioni - in questo caso ordine e Regione - ma procede in maniera arbitraria, con procedure sanzionatorie che si richiamano ad autodefinite competenze riservate e a ipotetici *shifting* diagnostici e prestazionali.

L'arma utilizzata dall'ordine dei medici della provincia di Bologna, che viene utilizzata con logiche brute per imporre la propria unilaterale e autoreferenziale e visione di risposte ai bisogni dei cittadini e alle aspettative decontestualizzate di una parte non rilevante dei professionisti sanitari, evidenzia un uso assolutamente improprio della deontologia professionale, oltretutto assai distante dai dettati dello stesso codice di deontologia medica. Un'arma impropria ed esagerata, come da più parti è stato detto, che produce un danno di immagine a tutti gli ordini e collegi sanitari che in quanto enti ausiliari dello Stato non possono ad esso sovraordinarsi. Il pensiero critico, la dialettica anche accesa degli ordini e collegi con il relativo Ministero vigilante, per quanto utile, è segno di democrazia e non può produrre una dicotomia così ruvida tra tali istituzioni dello Stato. Intervengano dunque, per porre fine a questa situazione paradossale, il Ministero della salute e l'organo direttivo della Federazione nazionale degli ordini dei medici. Il loro silenzio assordante colpisce tutti coloro che credono ancora nella leale collaborazione tra i diversi poteri che operano nello e per lo Stato. Non è solo auspicabile ma anche doveroso che si agisca e che non si debba attendere che succeda dell'altro ancor prima che chi ne ha la potestà prenda posizione.

Queste sono vicende che alterano profondamente le relazioni, anche fra le diverse componenti professionali sanitarie, cosa di cui i cittadini e il nostro sistema salute non hanno assolutamente bisogno.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 15 marzo 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 15 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,29)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (**2067** -1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (2067)

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (1844)

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (2032)

Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (176)

Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena (209)

Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena (286)

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (299)

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (381)

Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (382)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (384)

Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive (385)

Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (386)

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla

detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» (387)
Modifiche agli articoli 4-*bis*, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (389)
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (468)
Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo (581)
Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni (597)
Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (609)
Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo (614)
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (700)
Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale (708)
Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (709)
Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1008)
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale (1113)
Modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1456)
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1587)
Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1681)
Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso (1682)
Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1683)
Modifica all'articolo 416-*bis* del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata (1684)
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale (1693)
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (1713)
Modifica della disciplina della prescrizione (1824)
Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale (1905)
Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati (1921)
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione (1922)
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (2103)

Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà (2295)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina (2457)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 40 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

1.900

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.900 (in formato PDF)

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Emendamento 1.900 (testo corretto) (in formato PDF)

.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 e sui relativi emendamenti

La Commissione, affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *d)*, possano essere svolte con le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.100, 38.0.100, 12.122, 12.123, 34.103, 35.133, 05.100, 14.0.100, 36.117 e 36.119.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 4.102 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 18.110 (testo 2) e 18.111 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Fasiolo nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo del testo del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457

Il disegno di legge in esame di modifica al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e per la durata ragionevole dei processi affronta con autentico spirito riformatore anche l'ordinamento penitenziario, quindi il complesso tema della giustizia, tema che viene declinato sotto il profilo organizzativo, strutturale e dell'organico inadeguato sotto vari profili: sia della magistratura inquirente sia di quella giudicante, sia del personale amministrativo di vario livello.

Le criticità, che ho verificato anche nel mio territorio, solo in parte risolte grazie a piccoli aggiustamenti e integrazioni parziali, sono sotto gli occhi di tutti e investono sia la materia civile, sia quella penale e amministrativa, sia l'ambito carcerario.

Il disegno di legge in discussione riguarda anche l'ordinamento penitenziario. È su questo che vorrei spendere qualche osservazione, dopo aver ascoltato in varie sedi gli importanti contributi dei colleghi, che hanno affrontato - ad esempio - il tema dell'introduzione dell'istituto della messa alla prova e la revisione delle incriminazioni penali, con l'introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, o di altre forme di estinzione del reato come la riparazione del danno subito dalla vittima, o di specifiche forme riparative per i reati ambientali e contro la pubblica amministrazione.

Il disegno di legge si propone di rivedere tecnicamente le disposizioni in modo da rendere il processo penale più efficiente e affidabile. In particolare, si propone di snellire e velocizzare la durata dei processi penali, secondo il principio della ragionevole durata, nella piena garanzia degli imputati, anche in applicazione delle convenzioni e direttive europee.

All'articolo 31, attraverso una delega, si tende a modificare l'ordinamento penitenziario. I principi e i criteri direttivi della delega, molto dettagliati, affidano al Governo il compito di ridisegnare un equilibrato rapporto tra l'esigenza della funzione rieducativa della pena e le misure di sicurezza sociale.

È su questo articolo che mi vorrei soffermare per i principi e i criteri direttivi molto articolati che include, tra cui la semplificazione delle procedure, la revisione delle modalità dei presupposti di accesso alle misure alternative al carcere, che vengono facilitate; salvo casi di eccezionale gravità e pericolosità, condanne per delitti di mafia e terrorismo internazionale.

Se da un lato vengono previste misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche attraverso il coinvolgimento della polizia penitenziaria, il che fa presupporre l'adeguamento dell'organico, oggi fortemente sottodimensionato, dall'altro vengono giustamente eliminati automatismi o preclusioni che impediscono, o rendano difficile per alcune categorie di reati, un trattamento rieducativo e il ricorso a benefici penitenziari, in particolare per gli ergastolani, fatti salvi i casi di eccezionale gravità e pericolosità.

Diventano dunque particolarmente qualificanti il recupero sociale del condannato e la ricerca di misure alternative. Viene valorizzato il ricorso al lavoro, elemento fondamentale per responsabilizzare il detenuto e reinserirlo socialmente, lavoro da potenziare sia internamente alla struttura carceraria, sia esternamente.

Viene valorizzato il principio dell'intervento in carcere del volontariato, come il riconoscimento del diritto del condannato a mantenere vivi i rapporti affettivi con i propri cari, quantunque in condizioni generali ben disciplinate. Le norme devono considerare i bisogni sociali e culturali, le esigenze di esprimere, anche per i detenuti stranieri, l'adesione alla propria religione, il diritto alle cure mediche nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 230 del 1999.

Viene riservata poi un'attenzione particolare ai minori nell'obiettivo della socializzazione e soprattutto di un'educazione che promuova la crescita sociale e umana e il senso della responsabilità personale. Per i minori e gli adulti giovani vengano particolarmente sottolineati l'importanza di accesso a misure alternative alla detenzione, il rafforzamento dell'istruzione e formazione professionale, il rafforzamento dei rapporti con il mondo esterno come elemento chiave per un positivo reinserimento sociale.

La pena dunque si trasforma, in qualche modo, da luogo della punizione in un luogo rieducativo a un luogo in cui mettere in atto le possibili strategie per orientare soggetti in situazioni di difficoltà verso percorsi di vita alternativi alla devianza. Dunque con questo provvedimento viene data risposta a esigenze dettate dalla sicurezza e dall'ordine pubblico e viene posto particolare accento sul ruolo di prevenzione e di formazione e su programmi di rieducazione che l'amministrazione penitenziaria dovrebbe svolgere. Nelle carceri è purtroppo oggi in vigore un vero e proprio trattamento penitenziario perpetrato dai detenuti anziani nei confronti dei detenuti giovani, tema al quale la polizia penitenziaria è particolarmente attenta. Oggi, finalmente, i giovani potranno più facilmente uscire dal rischio di

assorbimento nel circuito della criminalità e della malavita, L'esperienza detentiva dovrebbe essere, infatti, un momento di vera e propria riflessione, un'occasione di crescita dal punto di vista umano e sociale. Insomma, bisogna puntare maggiormente sulla logica educativa prima che punitiva, con percorsi dì risocializzazione indirizzati a detenuti giovani, poiché gli obiettivi delle carceri dovrebbero essere, *in primis*, la riduzione dell'effetto negativo della carcerazione sulla popolazione giovane e l'avvio di un rapporto costruttivo tra i detenuti e i soggetti del mondo esterno fatto dal mondo degli affetti, della famiglia, dal mondo del lavoro e del volontariato.

In tal senso, l'attività lavorativa all'interno della struttura carceraria assicura una valenza pedagogica-trattamentale con il preciso fine di rispettare gli impegni assunti volontariamente. L'esperienza lavorativa, infatti, sarà utile, indispensabile per acquisire abilità e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Spero che, grazie a questa riforma, vi sia l'impegno a stimolare i reclusi a scegliere una via diversa e a spronarli all'assunzione di responsabilità con l'impegno di reinserirsi nel tessuto sociale. A queste persone, giovani o meno giovani, va garantito un futuro; va garantita una speranza; vanno assicurati locali dignitosi da destinare alle attività di studio, di laboratorio professionalizzante; vanno garantite sale polivalenti; va garantito uno spazio palestra, una sala teatrale, un locale ambulatoriale, medico di pronto soccorso e odontoiatrico.

Il carcere non è un purgatorio, è un luogo che deve favorire un percorso personale di riflessione e di rivisitazione del proprio vissuto per modificare profondamente i comportamenti che determinato la delinquenza.

Ho visitato alcuni carceri; ho seguito alcune vite di carcerati e la fatica del reinserimento lavorativo, i tempi lunghi, esasperanti della rincorsa a qualche firma necessaria a un tirocinio formativo. Le depressioni conseguenti, a cui neppure il volontariato organizzato riesce a far fronte, dovrebbero appartenere a un'altra "filosofia" della detenzione.

Con la riacquisizione dello *status* di libero cittadino bisognerebbe anche poter trovare nella società cosiddetta civile una mansione lavorativa, ore dedicate alla formazione, all'interno di un processo virtuoso che attraversi fasi transitorie di semi-libertà e/o affidamento, come previsto dal disegno di legge.

In tale prospettiva, anche il territorio e le imprese ivi operanti vanno sensibilizzati per concrete prospettive formative e lavorative in un clima positivo, che è il presupposto necessario al successo riabilitativo.

Bene dunque questo disegno di legge, che dovrà avvalersi delle esperienze più avanzate e delle migliori pratiche presenti nel Paese. Il carcere è lo specchio della società: una società non può permettersi, oggi, l'indifferenza rispetto a un bisogno estremo di riscatto, che passa attraverso la sfida di una normativa solidale e in grado di sfatare pregiudizi e luoghi comuni.

Vogliamo realizzare una "Cittadella della Giustizia" dedicata al lavoro, a laboratori professionalizzanti, a un'altra filosofia della detenzione nel nostro territorio di confine, e speriamo di farcela.

Integrazione all'intervento del senatore Castaldi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

È giunto il momento di esigere dal Presidente della Regione che chiarisca formalmente questa vicenda in sede consiliare e assuma una posizione pubblica chiara, indipendentemente dagli eventuali profili penali, sulle condotte di un suo assessore nonché vice presidente della Giunta!

Invito inoltre il Governatore del Molise a raccogliere la sfida - seppur con colpevole ritardo - che nel 2013 egli stesso lanciò, con la consueta spavalderia, proprio al Movimento 5 Stelle: presentare una proposta di legge seria e rigorosa sul conflitto di interessi. Una legge ineludibile tenendo presente che i partiti non prendono nessun provvedimento sui propri amministratori che mettono in atto comportamenti come questo, una legge non più rinviabile in una terra che ne ha un disperato bisogno.

Documento allegato all'intervento della senatrice Bottici su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Dal capitolo «Genitori improvvisati», tratto dal libro «Setta di Stato», di Francesco Pini e Duccio

Tronci: «Prima di prendere il bambino mi sembra si sia fatto un incontro solo con l'assistente sociale Rovai e il capo dei servizi sociali Egizia Badiani di Prato», ricorda Valeria, cresciuta al Forteto ma oggi uscita dalla comunità. «Si fece un incontro solo, tutti noi affidatari alla presenza di Goffredi e di Rodolfo Fiesoli», prosegue Valeria: il piccolo che le veniva affidato aveva infatti altri tre fratelli, e ciascuno fu assegnato ad una coppia diversa del Forteto. Matteo è l'affidatario di un altro dei fratelli e riporta la stessa versione sulle assistenti: «Hanno parlato con noi... gli abbiamo detto: "Noi siamo le coppie" la prima volta. Ci siamo presentati e poi sono andati via con Goffredi». Com'è possibile che prima di quell'incontro non ci siano stati contatti con i servizi sociali? Da dove nascevano gli affidamenti? Chi sapeva dell'arrivo al Forteto dei quattro fratelli? «Fiesoli e Goffredi», ha risposto in tribunale Marcello, un altro degli affidatari. «Ci avevano detto che a breve sarebbe arrivata l'assistente sociale che ci avrebbe proposto questi quattro bambini».

Il recente caso dei quattro fratellini seguiti dai servizi sociali di Prato - uno dei minori è rimasto al Forteto un periodo anche dopo l'arresto di Fiesoli nel 2011 - non si discosta da una prassi consolidata nei decenni di vita della comunità mugellana.

«Io mi ricordo di aver avuto solo un colloquio col giudice Scarcella», ha testimoniato in tribunale Elsa, altra madre affidataria. Nessuno si rese conto che Elsa soffriva di depressione e non molto tempo prima aveva tentato il suicidio. Ciononostante ebbe non uno, ma due figli assegnati. Il maschio aveva gravi problemi neuropsichiatrici, era una sorta di "bambino lupo". Un caso difficile. «Qualcuno le ha detto come si doveva fare?», ha chiesto a Elsa il giudice Bouchard. «No, gli assistenti sociali spiegarono la sua situazione, nel senso com'era vissuto... noi si guardava un po' via via così come fare». "Un po', via via".

Daria - quattro bambini affidati contemporaneamente - vedeva le assistenti sociali al Forteto, ma non vi scambiava tante parole. «Non ci parlavo. Non ci parlavano neanche i bambini. Le assistenti sociali facevano riferimento a Rodolfo, a Luigi... a loro. Anche quando rimanevano a pranzo stavano con loro». Anziché relazionarsi con la madre affidataria, le assistenti parlavano con Fiesoli e Goffredi, due condannati in via definitiva.

Lucia, dopo essere stata affidata al Forteto, diventa a sua volta affi-dataria di una bambina di 8 anni, quando ne ha appena 22, nel 1998. Ò meglio sulla carta la piccola è assegnata ad altre due persone del Forteto, ma nella pratica è Lucia ad occuparsi di lei, a parlare a scuola con i professori, sotto gli sguardi perplessi degli altri genitori che potrebbero scambiarla per una ragazza madre. Secondo Lucia l'assistente era consapevole di tutto: "Sapeva che l'avrei gestita io". Anche in questo caso la preparazione all'affidamento è pari a zero, Lucia non riceve una sola informazione sulla piccola, neppure il nome: «Seppi come si chiamava e l'età la mattina, tre ore prima che arrivasse». In più Lucia, ascoltata al processo, ha detto che non voleva quella bambina, che non si sentiva pronta, che nella sua vita sognava un figlio proprio, da avere con un compagno. Fu Fiesoli, ha raccontato, a decidere per lei, e lei come quasi tutti al Forteto non seppe opporsi ai voleri del profeta. «A tutti era Rodolfo che diceva chi doveva prendere i bambini, e con chi».

I servizi sociali, dal canto loro, nella maggior parte dei casi si sarebbero adeguati alle indicazioni del fondatore del Forteto. Lo schema, stando alle ricostruzioni di molti testimoni ma anche ad alcuni documenti ufficiali, sembra essere questo: gli assistenti parlano con Fiesoli o con Goffredi degli affidamenti, il profeta decide a chi assegnare il bambino e quando è necessario costruisce pure la coppia fittizia di genitori, la cosiddetta "famiglia funzionale". Poi comunica i nomi agli assistenti1" sociali, che li indicano al tribunale per il decreto di affidamento. Se le proposte sono troppo "stravaganti" (come nel caso di Lucia, che era sola e molto giovane per crescere una bambina), Fiesoli indica degli affidatari formalmente più accettabili, ma poi nella pratica al Forteto si fa come vuole lui, col tacito assenso degli assistenti che - almeno in certi casi - sembrano al corrente di tutto.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Crosio, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, Divina, D'Onghia, Donno, Fattori, Gentile, Lai, Lanzillotta, Longo Fausto Guilherme, Marino Mauro Maria, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi,

Quagliariello, Rubbia, Stucchi, Turano, Vicari e Zanoni.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 13 marzo 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 9 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio (COM (2016) 789 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 193).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Bindi Rosy, Attaguile Angelo, D'Uva Francesco, Garavini Laura, Magorno Ernesto, Mattiello Davide, Naccarato Alessandro, Prestigiacomo Stefania, Vecchio Andrea, Ferranti Donatella, Verini Walter, Ermini David, Guerini Giuseppe, Gandolfi Paolo, Marzano Michela, Tentori Veronica, Zampa Sandra, Manfredi Massimiliano, Miotto Anna Margherita

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (2740)

(presentato in data 14/03/2017)

C.3500 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Donno Daniela, Puglia Sergio, Fattori Elena

Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo (2738)

(presentato in data 14/03/2017);

senatore Sacconi Maurizio

Disposizioni in materia di lavoro occasionale e intermittente nonché di responsabilità solidale tra committente e appaltatore (2739)

(presentato in data 14/03/2017);

senatori Lezzi Barbara, Bottici Laura, Serra Manuela, Buccarella Maurizio, Mangili Giovanna, Moronese Vilma, Lucidi Stefano, Bertorotta Ornella, Puglia Sergio, Cotti Roberto

Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici e di controlli formali emessi dall'Agenzia delle entrate (2741)

(presentato in data 14/03/2017);

senatore Barozzino Giovanni

Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime (2742)

(presentato in data 14/03/2017);

senatori Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Divina Sergio, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele

Nuove norme in materia di incentivi fiscali e contrasto alla delocalizzazione delle imprese (2743)

(presentato in data 14/03/2017);

senatori Donno Daniela, Lucidi Stefano, Paglini Sara, Santangelo Vincenzo, Puglia Sergio, Mangili Giovanna, Giarrusso Mario Michele, Nugnes Paola, Moronese Vilma, Scibona Marco, Castaldi Gianluca, Bertorotta Ornella, Blundo Rosetta Enza, Montevecchi Michela

Istituzione dell'Attestato di qualità della terra (2744)
(presentato in data 14/03/2017);
DDL Costituzionale
senatori Borioli Daniele Gaetano, Angioni Ignazio, Astorre Bruno, Buemi Enrico, Cirinna' Monica, Esposito Stefano, Puppato Laura, Scalia Francesco, Silvestro Annalisa, Sposetti Ugo, Susta Gianluca, Vaccari Stefano
Modifiche all'articolo 94 della Costituzione in materia di dimissioni volontarie del Governo, mozione di sfiducia costruttiva e questione di fiducia (2745)
(presentato in data 14/03/2017).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 3 marzo 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32 - la proposta di nomina del signor Giancarlo Giannini a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 101).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina é deferita alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 3 aprile 2017.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 marzo 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (n. 102).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 aprile 2017.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 8 marzo 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la relazione sul funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), corredata dal rapporto - predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale - sulla verifica del funzionamento del SISTRI, aggiornati al 31 dicembre 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc*. CCXXI, n. 6).
Il Ministro della salute, con lettera in data 8 marzo 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sui risultati dell'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità nell'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XXIX, n. 4).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla riforma del settore della mobilità non di linea.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 965).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettere in data 22 e 27 febbraio 2017, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2016 dai seguenti Garanti del contribuente:
della regione Campania (Atto n. 966);
della regione Sardegna (Atto n. 967).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Corte di conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 7 marzo 2017, ha inviato la deliberazione n. 3/2017/G - concernente "il recupero delle spese di giustizia e i rapporti convenzionali tra il Ministero della giustizia ed Equitalia giustizia".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Atto n. 968).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 14 marzo 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM (2016) 798 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 14ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 aprile 2017.

Le Commissioni 1ª e 3ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 14ª Commissione entro il 20 aprile 2017.

La Commissione europea, in data 14 marzo 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (COM (2016) 819 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 aprile 2017.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 2ª Commissione entro il 20 aprile 2017.

La Commissione europea, in data 14 marzo 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM (2016) 864 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 10ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 aprile 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 10ª Commissione entro il 20 aprile 2017.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Razzi, Sollo, D'adda, Amati, Valentini, Granaiola, Capacchione, Cardinali, Vaccari, Borioli, Cuomo e Chiti hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00405 del senatore Cotti ed altri.

Interpellanze

GIOVANARDI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interpellante:

nella riapertura delle indagini relative alla morte di Stefano Cucchi, sono state determinanti le dichiarazioni rese ai magistrati dagli appuntati dei Carabinieri Riccardo Casamassima e Maria Rosati;

l'appuntato Casamassima, nella sua qualità di agente di polizia giudiziaria, è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma con procedimento penale n. 19062/15, per aver omesso di denunciare all'autorità giudiziaria un reato di sequestro di persona, un reato di rapina e un reato di evasione e

procurata evasione di persona agli arresti domiciliari;
lo stesso Casamassima veniva a suo tempo trasferito dalla stazione Carabinieri Roma Divino Amore a quella di Tor Vergata, a seguito di un violento pestaggio nei confronti di un commilitone, tanto da determinarne l'allontanamento immediato e, soprattutto, la privazione precauzionale delle pistole di ordinanza da parte del comandante della stazione a tutti i militari, per il timore che Casamassima, in preda ad uno dei suoi numerosi attacchi d'ira, avrebbe potuto usarle contro i colleghi;
nel dicembre 2008, fra Casamassima e la collega appuntato Maria Rosati c'erano forti frizioni e contrasti fino a spingere Maria Rosati ad annunciare ai superiori di voler procedere nei confronti dello stesso con denunce e querele;
nel dicembre 2009, un'altra persona, Chiara Rosati, all'epoca fidanzata di Casamassima, faceva una denuncia-segnalazione contro di lui per *stalking* presso un centro antiviolenza di Roma;
nel dicembre 2009, Chiara Rosati e la madre Giuseppa Ferraro si presentavano in caserma a Tor Vergata, per riferire di un ennesimo episodio di *stalking* dove venivano aggredite verbalmente da Casamassima che dava in escandescenze con agitazione psicomotoria, venendo trattenuto a stento dai numerosi militari presenti;
successivamente, l'appuntato Riccardo Casamassima e l'appuntato Maria Rosati, dopo un lungo periodo di conflitto, le cui vicende venivano più volte trattate dalla scala gerarchica, intessevano pubblicamente fra loro una relazione;
sono numerosi gli episodi nei quali l'appuntato Casamassima e l'appuntato Maria Rosati dimostravano atteggiamenti di risentimento, in particolare nei confronti del luogotenente Mastronardi, comandante della stazione di Tor Vergata, da dove erano stati precedentemente allontanati (nel 2010), tentando di coinvolgere in questa azione mirata di delegittimazione e rivalsa anche soggetti esterni all'Arma, per ultimo, denunciando alla Procura militare nel 2014 non soltanto il luogotenente Mastronardi, ma anche il luogotenente Sergio Bennici della stazione Divino Amore dove Casamassima aveva precedentemente prestato servizio, il colonnello Rosario Castello, comandante del gruppo di Frascati, ed il capitano Giuseppe Jacoviello, già comandante della compagnia di Frascati, tutti superiori diretti con cui egli avrebbe avuto motivi di contrasto;
in questa formale denuncia non c'era alcun riferimento, neanche *de relato*, secondo quanto risulta all'interpellante, alla vicenda della morte di Stefano Cucchi;
improvvisamente, nel maggio 2015, l'appuntato Riccardo Casamassima e l'appuntato Maria Rosati si ricordavano di un colloquio, senza essere in grado di indicare la data precisa, che sarebbe avvenuto circa 6 anni prima fra il luogotenente Mastronardi e il maresciallo Roberto Mandolini, attualmente imputato di falsa testimonianza nel caso Cucchi, e di un ulteriore colloquio che sarebbe avvenuto sempre all'epoca fra lo stesso Riccardo Casamassima e il maresciallo Sabatino Mastronardi, figlio del luogotenente Enrico Mastronardi;
tali dichiarazioni, per quanto riguarda il luogotenente Enrico Mastronardi, sarebbero state suffragate soltanto dalle dichiarazioni dell'appuntato Maria Rosati;
secondo quanto risulta all'interpellante, in un articolo di stampa del 23 dicembre 2015 ("Il Messaggero"), la squadra mobile della Questura di Roma (titolare dell'inchiesta *bis*) avrebbe asserito che Casamassima agirebbe per spirito di vendetta, riferendo inoltre che si sarebbe approvvigionato di droga da Fabiola Moretti, compagna di Danilo Abbruciati, già appartenente alla famigerata banda della Magliana;
in seguito interpellati a proposito dalle autorità giudiziarie, ambedue i sottoufficiali presentavano nel settembre 2015 due distinte denunce-querele nei confronti di Riccardo Casamassima e Maria Rosati,
si chiede di sapere se tali notizie corrispondano a verità e i motivi per i quali gli appuntati Riccardo Casamassima e Maria Rosati non siano stati mai sospesi dal servizio, malgrado i comportamenti descritti.
(2-00453)

Interrogazioni

ORELLANA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso

che:
la multinazionale Marvell Ltd, nata nel 1995 nella Silicon Valley, specializzata nella produzione di semiconduttori, realizza prodotti per l'archiviazione e la comunicazione; conta migliaia di dipendenti e fattura poco più di 2 miliardi di dollari all'anno, vanta tra i *partner* commerciali aziende *leader* del settore come: Alcatel, Ericsson, Fujitsu, Huawei, Intel, LG, Samsung, Asus;
la Marvell nel 2009 ha aperto, quale unica sede in Italia, un polo in provincia di Pavia registrando un consistente incremento dei dipendenti, passati, tra il 2012 e il 2015, da 70 a 100;
si tratta di personale altamente qualificato, anche grazie alla sinergia tra il polo e la facoltà di Ingegneria dell'università di Pavia, che ha formato molti ingegneri specializzati in microelettrica, successivamente assunti in questa azienda innovativa;
la Marvell, punta di diamante dell'industria "4.0" pavese, ha inoltre contribuito in questi anni alla crescita della produzione industriale nella provincia, che nel 2016 è salita del 2,2 per cento rispetto all'anno precedente, piazzandosi al di sopra della media regionale (1,3 per cento);
considerato che:
nel 2015, la multinazionale, a causa di una ristrutturazione aziendale, ha chiuso il ramo di telefonia mobile e ha annunciato un taglio del 17 per cento del personale di tutto il mondo; a Pavia sono stati dichiarati 55 esuberi poi ridotti a 17;
nel mese di marzo, la società ha annunciato la chiusura della sede di Pavia, avviando la procedura di licenziamento di 78 dipendenti, lavoratori altamente qualificati e specializzati nella ricerca e sviluppo del settore mobile *(smarthphone* e *tablet*) di età compresa tra i 27 e i 51 anni;
la procedura di licenziamento collettivo prevede una fase di confronto sindacale di 45 giorni, alla quale seguirà la fase della consultazione pubblica presso l'Agenzia regionale per l'istruzione la formazione e il lavoro (Arifl). Nel caso in cui, scaduti 30 giorni, non si troverà un accordo, la procedura finirà e l'azienda confermerà i licenziamenti;
l'annunciata chiusura della sede pavese della Marvell, peraltro non giustificata dai risultati raggiunti dall'azienda in questi anni in termini produttivi, desta molta preoccupazione per la ricollocazione dei 78 dipendenti ultra specializzati che rappresentano una risorsa importante per il territorio pavese, cui sarebbe auspicabile non rinunciare;
difatti, qualora il sito di Pavia chiudesse, questo importante *know how* andrebbe probabilmente disperso, poiché molti lavoratori, proprio in virtù del proprio profilo altamente specializzato, lascerebbero l'Italia. Un evento che determinerebbe una grave perdita per il Paese, attualmente impegnato sul fronte dell'innovazione dell'industria 4.0 e dello sviluppo della banda ultralarga;
inoltre, la chiusura del polo italiano della Marvell nuocerebbe molto all'economia pavese, anche alla luce della proficua collaborazione instauratasi tra l'azienda e l'università di Pavia,
si chiede di sapere:
quali azioni intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, per scongiurare la chiusura del polo pavese della Marvell e salvaguardare 78 posti di lavoro;
se non intendano favorire l'ingresso di nuovi investitori, al fine di mantenere in attività questo polo di eccellenza e, in tal caso, a quali strumenti intendano ricorrere per evitare un depauperamento della realtà produttiva pavese.
(3-03576)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAPACCHIONE - *Al Ministro della difesa* -
(4-07165)
(*Già* 3-03215)
STUCCHI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, TOSATO, VOLPI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
i centri di assistenza fiscale (CAF) sono organizzazioni (costituitesi in società) che hanno ottenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione a iscriversi in un apposito albo nazionale;

i servizi principali svolti dai CAF sono la compilazione del modello 730 e delle altre dichiarazioni fiscali, la compilazione dei modelli RED (richiesta dichiarazione redditi) per i pensionati, l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per la concessione di agevolazioni in merito ai servizi e l'ISEU (indicatore della situazione economica equivalente universitario) per le agevolazioni più specifiche riferite agli studi universitari;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", prevede, all'articolo 11, un forte ridimensionamento dell'autocertificazione delle informazioni da parte del cittadino, perché molti dati reddituali sono attinti direttamente dagli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS;

per quanto riguarda i cittadini stranieri, invece, per i quali tali riscontri non sono effettuabili, si applica quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004 che, all'articolo 2, di modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, stabilisce che "gli stati, fatti e qualità personali (...) sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati (...) dall'autorità consolare italiana attestante la conformità all'originale"; lo stesso articolo ha aggiunto poi un comma 2-*bis* al medesimo articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che prevede: "ove gli stati, fatti e qualità personali (...) non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale (...), le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, (...) sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati";

in base a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, i modelli elaborati dai CAF, sono obbligatoriamente provvisti di visto di conformità;

così come indicato all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 164 del 1999 e con circolare n. 7 del 26 febbraio 2015, il visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione;

a quanto risulta agli interroganti alcune amministrazioni comunali lamentano il rilascio a cittadini stranieri da parte di taluni CAF di attestazioni documentali, non opportunamente suffragate dalla relativa documentazione, ma da semplici "autodichiarazioni/autocertificazioni", non verificabili in alcun modo dalle banche dati italiane;

tali attestazioni documentali danno diritto ad accedere ad agevolazioni fiscali e patrimoniali, che vanno dai pagamenti di mense scolastiche e libri per la scuola dell'obbligo fino alle graduatorie per asili nido, quindi, se non adeguatamente valutate e verificate, sono suscettibili di creare grave pregiudizio a quei cittadini, che avrebbero invece i requisiti, e la reale necessità, di accesso ai servizi sociali ed assistenziali, come da garanzia costituzionale,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo vogliano intraprendere al fine di attuare una serie di controlli capillari presso i centri di assistenza fiscale, i quali, come specificato in premessa, apponendo il loro visto di conformità per il rilascio di certificazioni, che danno diritto ad agevolazioni fiscali e sociali, senza verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, ingenerano a parere degli interroganti una pesante discriminazione nei confronti di altri cittadini e un dispendio di risorse pubbliche per lo Stato e per le sofferenti amministrazioni comunali che, in ogni modo, sono costrette ad erogare i servizi.

(4-07166)

BONFRISCO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la stampa quotidiana ("Il Sole 24 Ore" del 28 febbraio 2017) riferisce le asserzioni della direttrice dell'Agenzia delle entrate, dottoressa Rossella Orlandi, in merito ad una supposta collaborazione tra la sezione tributaria della Suprema Corte di cassazione e l'Agenzia stessa per predisporre delle sentenze pilota che uniformino gli esiti dei giudizi tributari;

in particolare, l'edizione de "Il Sole 24 Ore" del 28 febbraio 2017 scrive che, a fronte dell'invito rivolto all'Agenzia e all'Avvocatura dal primo presidente della Corte di cassazione "a chiudere le controversie inutili" la direttrice Orlandi avrebbe affermato: «Stiamo lavorando con la Corte per avere sentenze pilota» e «sui ricorsi presentati in Cassazione nel 2015-2016 e su cui l'Agenzia si oppone vinciamo 9 volte su 10»;
nei giudizi tributari l'Agenzia delle entrate è una delle parti, al pari del contribuente;
l'art. 111 della Costituzione dispone che «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»;
una eventuale collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e la Corte di cassazione «per avere sentenze pilota» lederebbe i principi costituzionali di parità fra le parti del processo e minerebbe la terzietà e l'imparzialità del giudicante;
l'assoluta separazione del potere giudiziario dal potere esecutivo è un argomento fondante della Carta costituzionale a presidio della democrazia e dei diritti dei cittadini;
al fine di garantire la totale indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, l'articolo 104 della Costituzione dispone che «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»;
considerato che a seguito delle affermazioni della direttrice Orlandi sul lavoro svolto dall'Agenzia delle entrate per avere sentenze pilota dalla Corte di cassazione, le associazioni sindacali dei dottori commercialisti, in particolare l'AIDC (Associazione italiana dottori commercialisti), l'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili e il SIC (Sindacato italiano commercialisti), hanno stigmatizzato tale dichiarazione,
si chiede di sapere:
se le affermazioni del direttore dell'Agenzia delle entrate riportate in premessa corrispondano a quanto riportato dalla stampa;
in caso affermativo, se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del piano di lavoro tra l'Agenzia delle entrate e la Corte di cassazione sulle "sentenze pilota", in cosa esse si sostanzino e quale sia la loro reale portata;
se la "collaborazione" fra Agenzia delle entrate e Corte di cassazione sia in essere, o lo sia mai stata, anche solo su un piano fattuale, quali siano le modalità in cui essa si esplica, in che modo i magistrati della Suprema Corte intendano interpretare tale "collaborazione" con una sola delle parti del processo tributario e se essa abbia il sostegno politico dei Ministri in indirizzo;
infine, se e quali misure di propria competenza intendano adottare, per censurare gli attori della grave situazione esposta.
(4-07167)
URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, MUSSINI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, PEPE - *Ai Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali* - Premesso che:
le isole minori rappresentano una ricchezza territoriale, naturalistica, paesaggistica, culturale ed economica di assoluto rilievo, in Italia e in Europa, e anche in Sardegna, e pertanto va contrastato il loro spopolamento progressivo;
attorno alle loro bellezze di assoluto pregio si è da tempo sviluppato un interessante movimento turistico, anche economicamente importante, tale da determinare nei mesi estivi un notevole incremento della popolazione anche fino a 10 volte quella residente, causando una significativa criticità in relazione all'adeguatezza dei servizi pubblici in generale e quelli alla persona in particolare;
in gran parte delle isole minori, le attività economiche e la vita sociale delle popolazioni residenti è fortemente condizionata dalla qualità degli interventi pubblici a garanzia dei servizi essenziali, soprattutto quelli sanitari, per l'istruzione e quelli di trasporto di persone e merci e di collegamento alle reti di comunicazione;
considerato che:
i servizi sanitari di assistenza e cura, ricomprendendo anche quelli di emergenza e urgenza, risultano,

nell'attualità, molto lontani dal raggiungere una qualità sufficiente, e in particolare corre l'obbligo di evidenziare l'esigenza di professionalità mediche e paramediche idonee all'esecuzione *in loco* degli interventi necessari alla salvaguardia della vita e alla tutela della salute (particolarmente necessari risultano anestesisti, chirurghi e cardiologi);
inoltre appare insostenibile lo stato di alcune rilevanti strutture sanitarie e la palese insufficienza di mezzi di trasporto interno (ambulanze medicalizzate e personale addetto) e di presidi idonei alla gestione di situazioni di emergenza (piena funzionalità della camera iperbarica e adeguate scorte in frigo-emoteca);
risulta incomprensibile ed intollerabile un progetto di ulteriore ridimensionamento della capacità operativa delle strutture sanitarie esistenti, che al contrario dovrebbero essere fortemente potenziate per assicurare alle popolazioni, residenti e non, delle isole minori lo stesso diritto di tutti i cittadini italiani ed europei;
appare, pertanto, inaccettabile che a La Maddalena e a Carloforte non venga assicurata un'adeguata assistenza sanitaria, a partire dal diritto delle donne a partorire in totale sicurezza, senza che tale sicurezza dipenda dalla situazione climatica o dalla disponibilità occasionale di un soccorso aereo;
in troppi casi si è consumata la tragedia per l'inadeguatezza dell'immediata assistenza fornita, come di dovere, da centri idonei presenti nelle isole,
si chiede di conoscere:
se siano in corso iniziative atte a promuovere condizioni di salvaguardia dei diritti degli abitanti delle isole minori in via generale, ed in particolare riguardo alla salute, all'istruzione, al collegamento alle reti di comunicazione e ai trasporti di persone e merci, per La Maddalena, Carloforte e le altre realtà nazionali di piccole isole;
se il Ministro della salute abbia assunto, verso l'amministrazione regionale competente, nel rispetto della autonomia statutaria, iniziative dirette a verificare e sostenere le strutture mediche e ospedaliere istituite presso le isole minori, al fine di assicurare un livello dei servizi essenziali, in particolare quelli sanitari, pari a quelli garantiti nel resto del territorio nazionale;
se il piano di razionalizzazione della sanità e i conseguenti ridimensionamenti operati in questi territori non abbiano compromesso il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria;
quali azioni intenda intraprendere per garantire alla popolazione che risiede anche temporaneamente nelle isole minori un adeguato livello di assistenza medica e in particolare per garantire alle partorienti e ai nascituri di godere tempestivamente delle necessarie cure specialistiche, evitando che si ripetano tragici eventi causa di decessi delle partorienti o dei neonati (si rammenta episodio del 12 luglio 2016);
se vi sia la possibilità di godere, da parte della Regione Sardegna, di una deroga alla normativa nazionale che consente l'operatività dei punti nascita solo se superino la soglia minima di 500 parti all'anno, in ragione della particolare condizione insulare e climatica e della contestuale attuale inoperatività dei servizi STEM (trasporto neonatale d'urgenza) e STAM (trasporto assistito materno) indispensabili per evitare il rischio che si verifichino ulteriori gravi episodi di malasanità.
(4-07168)
CARDIELLO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* -
(4-07169)
(*Già* 3-02651)
AMORUSO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
la situazione relativa ai contributi annuali per le tv locali risulta essere decisamente molto grave, non essendo stati, ad oggi, ancora erogati i contributi relativi all'anno 2015;
il bando per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei contributi relativi all'anno 2016, il cui termine per la relativa emanazione scadeva il 31 gennaio 2016, non risulta essere stato ancora pubblicato;
non è stato ancora approvato dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al nuovo regolamento, come previsto dall'art. 1, comma 163, della legge 28

dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), per il riconoscimento dei contributi annuali in favore delle emittenti locali;

tale situazione risulta insostenibile per le imprese televisive locali, il cui settore sta affrontando un momento di grande difficoltà conseguente alla crisi del mercato pubblicitario, ai cambiamenti tecnologici e alla concorrenza delle nuove piattaforme,

si chiede di sapere come il Governo intenda procedere per addivenire con opportuna sollecitudine alla soluzione delle problematiche esposte in premessa e quali siano i tempi previsti per l'emanazione del bando relativo ai contributi per l'anno 2016.

(4-07170)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03576, del senatore Orellana, sulla possibile chiusura del polo tecnologico della Marvell in provincia di Pavia.

1.5.2.12. Seduta n. 785 (ant.) del 15/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

785a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente GRASSO
e della vice presidente DI GIORGI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni

qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1844) ***Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima***

accoglienza ed alle comunità per i minorenni

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416*-ter *del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416*-ter *del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416*-ter *del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416*-bis *del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(1922) ***D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(2457) ***BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***

(Relazione orale) **(ore 9,35)**

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457, con il seguente titolo: *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha presentato l'emendamento 1.900 sull'approvazione del quale ha posto la questione di fiducia e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non è da buon legislatore - e mi scuso anticipatamente per il bisticcio di parole - adagiarsi sull'adagio *quiete vivere, nulla movere*, che è quello che sta accadendo esattamente con riferimento al provvedimento che ci accingiamo a votare oggi, tra l'altro con un metodo che abbiamo ampiamente contestato in Assemblea, ossia il voto di fiducia.

Un provvedimento di tale tenore avrebbe meritato molta più attenzione, poiché incide su passaggi di vita reale del nostro Paese. Ancora una volta, esso vede il legislatore rimanere terzo - cosa che, a mio avviso, non sarebbe mai da fare - fra due istanze contrapposte, che provengono dal mondo dell'avvocatura e da quello della magistratura. Il legislatore, che avrebbe l'obbligo di vagliare e intervenire, rimane invece totalmente fuori da questa schermaglia che abbiamo potuto ampiamente vivere in Commissione. Questo cosa comporta? Viene compresso il diritto del cittadino, che si vede sempre superare da interessi che lo relegano a un ruolo secondario.

Il provvedimento è importante per due aspetti fondamentali, che hanno richiamato anche l'attenzione dei *media* e sono concetti abbastanza controversi, quali la prescrizione e le intercettazioni. Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti sull'argomento aveva proposto emendamenti che avrebbero sicuramente potuto aiutare il provvedimento. Veniamo però sempre superati da questo voto di fiducia, che francamente ci sorprende, perché alla fine non risolve assolutamente nulla.

Ho iniziato dicendo *quiete vivere, nulla movere*: ci troviamo oggi a licenziare un provvedimento sul quale esprimeremo voto contrario e che auspichiamo possa essere bocciato dall'Assemblea, perché non risolve i problemi del processo penale. Il processo rimarrà lunghissimo e vittima, come al solito, ne sarà il cittadino, che rimarrà schiacciato fra due grandi poteri, la magistratura e l'avvocatura, e non avremo risolto nulla. Il risultato finale di questi processi, infatti, è che il nostro sistema sociale vive la negligenza economica che poi scaturisce da questi fatti. Non si è potuto né lavorare bene in Commissione né emendare il provvedimento in Assemblea. Credo che bene farebbe il Governo se decidesse di riprendersi questo provvedimento, che non aiuta assolutamente a risolvere i problemi del processo penale.

Per i motivi che ho appena enunciato, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti voterà contro questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, la riforma che oggi siamo chiamati a votare è per molti

aspetti importante. Al suo interno contiene provvedimenti attesi, come alcune misure che rendono più civile la detenzione in carcere e per le quali un esponente radicale ha fatto anche lo sciopero della fame, come la modifica dei termini di prescrizione per gli abusi sui minori (e di recente abbiamo visto che un abuso è andato prescritto, quindi giustizia non è stata fatta).

Si tratta di un provvedimento che langue in Parlamento da molto tempo, visto che il suo *iter* parlamentare è cominciato nel maggio 2014, tre anni fa.

Se la responsabilità di queste lungaggini fosse del Parlamento, per esempio della Commissione giustizia del Senato (che frequento da qualche tempo e dove spesso incrociano le lame avvocati e giudici, e d'altra parte anche ieri in Senato avete visto queste schermaglie in Assemblea), o dei senatori e dei deputati che non fanno il loro dovere (e talvolta non lo fanno quando - lunedì alla Camera - mostrano un'Aula desolatamente vuota, pur essendo in discussione un provvedimento importante come il testamento biologico), se fossero queste le ragioni per le quali il Governo pone la fiducia, bisognerebbe votarla. Purtroppo però non è affatto così. Il provvedimento sulla riforma del processo penale e del codice di procedura penale è stato bloccato per le contraddizioni interne al Governo Renzi, che ha letteralmente sequestrato questa riforma, facendola arrivare in Aula, per poi toglierla all'Assemblea, perché al suo interno erano nate delle divergenze che non sembravano componibili. Oggi, purtroppo, il Governo Gentiloni Silveri chiede la fiducia proprio per comporre, con un afflato unitario solo di facciata, queste divergenze non colmabili.

Su cosa verte però la divergenza nel Governo e su cosa verte la difficoltà di varare questo documento? Diciamo con chiarezza che verte intorno ai reati dei cosiddetti colletti bianchi. Oggi, onorevoli senatori, a pagina 21 del «Corriere della Sera» c'è un articolo di Gian Antonio Stella, che spiega molto bene come soltanto lo 0,9 per cento dei detenuti lo siano per reati finanziari, un ventesimo rispetto a quanto accade in Germania, spiegando invece che le carceri sono piene di spacciatori. Bene, il provvedimento che oggi dovremo votare raddoppia le pene per i furti, che sono naturalmente una violenza per chi li subisce, da tre a sei anni. Quindi, quelli che già prima andavano in carcere, ci andranno per un periodo ancora più lungo.

Contemporaneamente, il provvedimento riduce la spesa per le intercettazioni. Sapete molto bene che le intercettazioni sono uno strumento fondamentale soprattutto nel caso di reati dei colletti bianchi, di reati finanziari, che riguardano l'intermediazione tra politica e affari. Non solo questo; al pubblico Ministero viene posto un limite per le indagini che, come ha spiegato Falcone - anche se molti di voi che hanno esaltato il sacrificio suo e di Borsellino poi se ne dimenticano - sono enormemente più complicate quando si tratta di reati finanziari, di reati dei «colletti bianchi», di reati che coinvolgono la politica. Su tali questioni il Governo ha trovato una mediazione al ribasso, per cui non si risolve il punto fondamentale. Mi riferisco, per esempio, alla modifica dei termini della prescrizione, che sarebbe stata utile ed è stata suggerita dai magistrati per evitare che proprio questi reati, che creano un'emergenza sociale gravissima, rimanessero impuniti.

Basterebbe questo per motivare il voto contrario alla fiducia chiesta dal Governo Gentiloni Silveri, ma vorrei concludere dicendo chiaramente a quest'Assemblea, un po' distratta, che cosa è stata questa legislatura. Questa legislatura ha visto un Parlamento ostaggio del Governo Renzi, che ha proceduto in due modi; da un lato, con un populismo antiparlamentare - ricordate le sedute notturne per dimostrare che i parlamentari non lavoravano mentre il Governo imponeva la governabilità - dall'altro lato, con il trasformismo parlamentare, allargando la maggioranza fino a renderla assolutamente incapace di portare avanti provvedimenti del genere. Questo andazzo deve finire; il Governo Gentiloni Silveri ha fatto male a porre la fiducia perché in qualche misura cerca di portare a casa risultati e mediazioni del Governo Renzi con gli stessi metodi. Su questo non possiamo starci e noi di Sinistra Italiana esprimeremo un voto contrario alla fiducia. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, colleghi, Sottosegretario, peccato non ci sia il ministro Orlando a seguire il dibattito perché su un tema così importante la presenza del Ministro della giustizia

sarebbe stata assolutamente fondamentale.

Lo dico subito: noi del Gruppo Misto-Fare! non voteremo la fiducia su questo provvedimento, e seppure esso contiene alcuni aspetti migliorativi, non ha però colto l'occasione per dare una risposta precisa, seria e rigorosa dello Stato all'esigenza di maggior sicurezza richiesta dai cittadini. Ormai assistiamo quotidianamente - lo riportano le cronache - a fatti inquietanti che dimostrano come reati quali furti in abitazione, rapine, violazioni di domicilio privato, a furti e rapine commessi negli esercizi commerciali, in ambito professionale e nelle attività imprenditoriali, siano ormai all'ordine del giorno.

Le statistiche riportano un aumento dei reati di tipo predatorio. Ciò è dovuto probabilmente alla situazione di crisi economica, ma anche a una grande presenza, negli ultimi anni, di immigrazione irregolare nel nostro Paese. Soprattutto nell'ultimo decennio questo ha determinato in molte città, dalle più grandi alle più piccole fino alle periferie, una situazione quasi invivibile, e non si conta giorno in cui non si senta raccontare di un episodio increscioso di questo tipo.

Tra l'altro, va sempre ricordato a noi tutti che questi reati vengono commessi con sempre maggior violenza verso le persone: non è soltanto una questione di vedersi portar via le cose più care con la violazione, comunque inaccettabile, del proprio domicilio e della propria privata dimora, ma sono anche le modalità con cui tali reati vengono perpetrati, con un'efferatezza che ha dell'incredibile, che lascia sgomenti i cittadini, i quali non si sentono adeguatamente tutelati dallo Stato.

Noi speravamo pertanto che, con questa grande revisione dei codici (penale, di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario) potesse e dovesse trovar posto una forte risposta da parte dello Stato. Abbiamo presentato una proposta di legge a mia prima firma, abbinata al disegno di legge del Governo che poi è stata tradotta anche in specifiche proposte emendative, che poteva essere un'occasione trasversale per sostenere un forte inasprimento delle pene. Avevamo proposto che venissero triplicate le pene, considerando anche tecnicamente la possibilità oggettiva che ciò potesse avvenire, per un duplice scopo: una risposta di repressione forte, ma anche uno scopo di prevenzione, perché agendo sulla deterrenza, dando un segnale forte di risposta della giustizia e dello Stato nei confronti di chi delinque nel nostro Paese, si potesse lavorare nel tempo per un calo di questo tipo di reati.

Oltretutto, avevamo proposto un bilanciamento di tali norme e dell'innalzamento delle pene che potesse anche consentire ai magistrati di potersi muovere in un ambito normativo più chiaro e preciso, in modo da evitare quei pronunciamenti frutto di discrezionalità che spesso lasciano sgomenti i cittadini, che magari vedono una persona arrestata con molta fatica ed incredibile impegno da parte delle Forze dell'ordine, che rischiano anche la loro vita per la difesa dei cittadini, essere rilasciata nel giro di un paio di giorni.

Continueremo a portare avanti in ogni sede la nostra proposta e pretendiamo che si accompagni anche alla revisione della legittima difesa, sulla quale, analogamente, abbiamo presentato una nostra iniziativa. Ci sono diverse proposte presentate da vari Gruppi ed io credo che il Governo abbia il dovere di ascoltare le esigenze portate avanti nelle Aule parlamentari, in quanto istanze provenienti dai cittadini.

Pertanto, su questo fronte non possiamo dirci soddisfatti. I fatti del lodigiano di qualche giorno fa sono l'ennesima riprova della lontananza di questa Assemblea, in questo momento, dalle esigenze di vita reale dei cittadini e dai loro bisogni. Per tali considerazioni, e portando avanti questa nostra battaglia, che è la battaglia di tutti i cittadini, non possiamo assolutamente dare sostegno al Governo su questo provvedimento. *(Applausi della senatrice Bellot).*

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, avevamo la possibilità di intervenire sul codice penale e sul codice di procedura penale in modo efficace, efficiente e magari risolutivo di alcuni problemi, invece si è persa l'ennesima occasione, tra l'altro con un *iter* che ha visto l'esclusione del Parlamento e dei componenti della Commissione giustizia dalla possibilità di costruire la norma, in quanto il disegno di legge in esame è stato praticamente d'iniziativa governativa.

Il testo arrivato all'esame dell'Assemblea, nonostante la discussione in Commissione, presenta una forte pressione da parte del Governo e non per niente oggi arriviamo a votare la fiducia, quando invece si potevano esaminare molte proposte avanzate dal Gruppo della Lega Nord ma anche da altri colleghi e magari si potevano modificare codice penale e codice di procedura penale, in questo momento molto discussi.

Indubbiamente ai giorni nostri la situazione della criminalità è molto particolare: si ha un incremento dei reati predatori ai quali il presente disegno di legge non offre un'effettiva soluzione, in quanto prevede interventi quasi di belletto, aumentando le pene per il furto, la rapina e l'estorsione: iniziative che sembrano fatte solo perché noi del Gruppo della Lega Nord continuiamo a insistere da anni su questa tematica. Infatti, non vorremmo che tale misura sia stata posta in essere in vista della futura campagna elettorale, in cui magari il Governo cerca di mascherare con pochi interventi l'inefficienza che ha caratterizzato l'ultima legislatura in termini di lotta alla criminalità.

Ricordiamo che è inutile aumentare le pene senza incidere sui benefici riconosciuti dall'ordinamento carcerario attraverso tutte le ipotesi elaborate con i provvedimenti svuota carceri. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Noi continuiamo a dirlo, perché il grande problema dell'intervento normativo in esame è che non incide assolutamente su tutti i provvedimenti varati in questa legislatura dal Governo e dalla maggioranza con il solo obiettivo di non far andare i criminali in galera *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Il principale problema, infatti, è mantenere le carceri con una capienza regolamentare, quindi l'obiettivo dichiarato è non mandare i criminali in galera. Mi riferisco pertanto all'insieme delle varie ipotesi che prevedono la liberazione anticipata, ovvero il fatto che per ogni sei mesi di reclusione qualsiasi criminale guadagna settantacinque giorni di liberazione anticipata e quindi conteggiandoli elimina diversi anni di pena. Vi sono poi tutte le norme che prevedono il carcere preventivo solo per i reati puniti con pene superiori ai cinque anni, la non punibilità per fatti di particolare tenuità, intendendo i reati puniti con pene fino a cinque anni; si prevede l'ipotesi della messa alla prova, questo arcano e strano istituto propria del processo minorile e che prevede una forma di purificazione dal reato ogni qual volta ci si sottopone a questa specie di procedimento di rieducazione.

Tutti questi interventi, tutte queste norme hanno creato in Italia un sistema che può esser ben visto solo dalla criminalità, perché ovviamente passa il messaggio per cui in Italia non si va in galera. Il provvedimento in discussione non ha fatto nulla in questo senso, in quanto ha mantenuto la stessa linea, continuando a prevedere benefici. Non per nulla nel provvedimento è prevista la procedibilità a querela per tutti i reati puniti con pene fino a quattro anni se si tratta di reati contro la persona o contro il patrimonio. Ciò significa svuotare l'attività delle procure, perché il problema è non caricare di lavoro le procure e non quello di difendere i cittadini, indagando e condannando chi commette reati.

Questi sono i problemi presenti in questo provvedimento, ma non solo: le condotte riparatorie. Vero, il criminale deve risarcire il danno. Ma questo lo deve risarcire comunque. Potrà intervenire ai fini della determinazione dell'ammontare della pena, ma non andare ad escludere la pena nel momento in cui si tengono condotte riparatorie di risarcimento del danno. Anche perché in tal modo si fa quasi una distinzione per censo. Il criminale ricco ha la possibilità di essere impunito e il criminale povero sarà incriminato. Noi abbiamo presentato delle proposte molto serie su queste tematiche: inasprimento di pene per tutti i reati predatori (furto e rapine) e modifica della ormai dimenticata legittima difesa.

È un problema, perché adesso vi sono dei casi che balzano sempre agli onori della cronaca: il gioielliere, il tabaccaio o il benzinaio. Tutta una serie di ipotesi di reato che continuano ad essere trattate dalla magistratura, permettendo alla stessa di utilizzare quello spazio di discrezionalità che la norma concede.

E noi volevamo risolverle e per questo avevamo presentato un disegno di legge; che è andato alla Camera, è stato trattato in Assemblea, è stato svilito inserendovi un emendamento che prevede una sorta di valutazione sulla situazione psicologica di chi reagisce, ma non risolve il problema, ed è stata insabbiato in Commissione. Ed ora, la legittima difesa quando non se ne parla più, diventa importante ed essenziale.

Quindi, noi non possiamo e non potremo mai votare un provvedimento, e men che mai la fiducia,

quando si insiste su questa tendenza e non si vuole dare una effettiva soluzione al problema di un Paese che, come vedete, ormai ha la sensazione di non avere più la sicurezza.

Quindi, signori, ai cittadini l'ardua sentenza. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, io approfitto della cortesia del collega Mineo, che ha richiamato in Aula questa mattina, come fonte autorevole, un articolo di Stella sul «Corriere della Sera» per dire che in Italia i reati contro la pubblica amministrazione non vengono perseguiti, perché la percentuale di persone in carcere per questi reati è molto minore rispetto a quella delle persone condannate per altri reati.

Noi ci stiamo avvitando proprio su una serie di bufale, balle gigantesche, cosmiche che hanno inquinato il dibattito politico: i famosi 60 miliardi all'anno di corruzione che graverebbero sull'Italia, che sarebbe quindi uno dei Paesi più corrotti del mondo.

Come ho detto più volte ai colleghi, è come se in ogni vostra Provincia, dove abitate, ogni anno vi fossero 600 milioni di tangenti. Capite che sono numeri contestati dalla Corte dei conti, perché totalmente fuori dalla realtà. Numeri che sono frutto di sondaggi sull'opinione della gente.

Ora, se su queste opinioni si vuole costruire una legislazione, capite che siamo già alla follia, nel senso che, quando qualcuno va a esaminare la realtà dei processi per fatti di corruzione o concussione, scopre che sono poche centinaia all'anno. Noi stiamo parlando di milioni di casi di corruzione, teorici, e vediamo che essi corrispondono a qualche centinaio di processi, che non finiscono con la prescrizione ma con sentenza di assoluzione o condanna. Il fenomeno della prescrizione, nei reati della pubblica amministrazione, è rarissimo.

Invece, cosa stiamo facendo con questo provvedimento? Personalmente concordo con l'aumento della pena fino a sei anni per i reati predatori (anche se è poco). Il fenomeno dei furti in casa, infatti, è una delle esperienze più terribili che possano capitare a una persona, poiché viene violata la sua casa, la sua intimità e qualche volta la sua sicurezza personale (a volte nelle case svaligiate si verificano anche efferati omicidi) e per tutta la vita rimane il terrore di trovarsi di nuovo i ladri in casa. A me è successo più volte di subire una rapina in casa, ma non voglio riportare il mio caso, perché con chiunque si parli, si riscontra che sempre più frequentemente si ha il problema di trovarsi i ladri in casa.

È chiaro, quindi, che c'è un allarme sociale vivissimo, unito all'impossibilità di azione di polizia e carabinieri, i quali dicono che i rumeni vengono qui dall'estero perché lì, se li pescano, vanno in carcere, mentre qui, se li trovano, il giorno dopo sono fuori. Allora c'è il *tam tam* per venire in Italia a rubare nelle case delle persone, perché qui è una pacchia. Quindi, l'aumento della pena è giusto e io avevo segnalato anche al Ministero dell'interno la necessità di pene più severe.

Nel provvedimento in esame viene posta in essere anche un'altra operazione, quella che ho illustrato ieri con una tabella. Si accusa qualcuno di un reato contro la pubblica amministrazione, che può essere gravissimo; come turbativa in atti giudiziari, induzione, reati come quelli di cui parleremo nel prosieguo di questa seduta, vale a dire il traffico di influenze illecite (che poi non si capisce bene cosa sia l'illecito, il lecito e cosa sia il traffico), e il legislatore, con il provvedimento che passerà con la fiducia di alcuni colleghi, arresta oggi l'accusato e poi si prende fino a trentasei anni per fare il processo, perché il limite massimo per la corruzione dalla tabella risulta essere di trentasei anni; ma anche per tutti gli altri reati il legislatore, dal 2015 ad oggi, ha portato la prescrizione da nove a diciotto anni, cioè l'ha raddoppiata per ognuno di questi reati.

Ho domandato ieri e domando allora nuovamente oggi al Ministro della giustizia (se ci fosse), al Sottosegretario e ai colleghi: ma, secondo voi, è civiltà giuridica quella in cui un cittadino, un pubblico ufficiale o un imprenditore viene accusato di qualcosa, viene incarcerato e poi l'ordinamento prevede di tenerlo lì in sospeso per trentacinque anni senza dirgli se è innocente o colpevole? Poiché io sono dell'idea che la corruzione e la concussione, quelle vere, quelle reali, quelle che accadono nelle vostre città vadano perseguite con grande determinazione; ma quando i magistrati hanno le prove e gli

elementi per arrestare qualcuno, ci vogliono poi trentacinque anni per fare il processo? Silvio Berlusconi in tre anni ha fatto il primo grado, il secondo grado e la Cassazione ed è stato espulso da quest'Assemblea; ciò vuol dire che, quando la magistratura ha la volontà di fare un processo, accidenti se lo fa e lo fa in termini rapidissimi. A cosa servono allora i vent'anni, i venticinque anni o i trentacinque anni? Me lo vogliono spiegare i colleghi, me lo vuole spiegare il Ministro? A cosa serve questo arretramento drammatico della civiltà giuridica di un Paese, nella cui Costituzione c'è scritto che c'è la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza passata in giudicato?

Uno entra in un tunnel - l'ho detto ieri e lo ripeto - gli rovinano la famiglia, lo sospendono dal servizio, non prende più lo stipendio e sta lì per anni, anni e anni, sotto la spada di Damocle di una simile cultura. Con il collega Lumia ne abbiamo discusso in Commissione: Lumia sostiene che lo Stato deve prendersi tutto il tempo necessario per colpire un colpevole. È un po' la tesi di Davigo: sì, a Mani pulite ci sono state delle assoluzioni, l'errore giudiziario non è il fatto che uno sia stato arrestato, ma è l'assoluzione, secondo lui. Forse non è stato ancora acquisito il dato secondo cui - basta andare a vedere le statistiche - chi finisce in carcere in Italia o comunque viene accusato nel 30, 40, 50 o 60 per cento dei casi poi viene assolto. I giudici, rispetto all'iniziativa dei pubblici ministeri, dimostrano che la persona che ha subito questo calvario era perfettamente innocente.

Quando si accusa una persona, gli esiti sono allora due: può essere condannato (e per i reati contro la pubblica amministrazione la prescrizione è un fatto rarissimo, caro Mineo, quindi non so di cosa stiamo parlando) o può essere assolto. Pertanto - come diceva un collega ieri - una persona, quando viene condannata dopo venti o trent'anni, non è più la stessa persona colpevole che ha commesso il reato; immaginate un innocente, quando viene assolto dopo trent'anni da un fatto che gli ha macchiato la reputazione, gli ha rovinato l'onore e gli ha distrutto la famiglia. L'ordinamento dopo trenta o trentacinque anni gli dice che è innocente, sempre che glielo dica, perché ho sottolineato un piccolo fenomeno: più è traballante l'accusa, più gli elementi raccolti sono serviti magari a un grande scontro mediatico, più non gli fanno il processo, malgrado l'imputato combatta per ottenere una sentenza. Ho citato dei casi di persone, colleghi deputati, che per sette anni sono stati arrestati e il procedimento, dopo anni e anni, è stato archiviato senza neanche il rinvio a giudizio, dopo che avevamo letto sui giornali che erano stati arrestati. Queste cose le ho dette in Commissione e le ripeto in Aula.

Io la fiducia non la voterò; qualcun altro del mio Gruppo, che magari fa parte del Governo, la voterà. Esprimo una mia opinione personale, in attesa che qualcuno del Governo o della maggioranza mi spieghi quale civiltà giuridica è quella che si comporta in questa maniera. Vedo una famosa tabella, pubblicata dal «Corriere della Sera» (che non è il Vangelo), in cui non ci sono il Regno Unito e la Francia, e la Svizzera ha meno persone in carcere di quante ne abbiamo noi rispetto a questi reati. Se dunque la magistratura si concentrasse nel perseguire non le statistiche e i sondaggi di opinione, che ci coprono di ridicolo e di disprezzo davanti a tutto il mondo, ma i fatti reali di corruzione e di concussione, e, quando ha le prove, facesse dei processi che durano poco e che dimostrano in pochi anni che il colpevole viene condannato e finisce in carcere, noi, forse, avremmo risolto il problema. E infatti il collega Caliendo, grande magistrato, in Commissione ha dimostrato che, dopo le leggi adottate sotto i Governi Berlusconi - penso alla cosiddetta legge ex Cirielli - i reati prescritti sono diminuiti e non aumentati: ripeto, il numero dei reati prescritti è di gran lunga diminuito. Al contrario, per effetto del provvedimento in esame che allunga all'infinito i termini, il numero delle prescrizioni aumenterà a dismisura, perché più tempo c'è, meno si faranno i processi e magari ci si occuperà di qualcosa di mediaticamente più fruttuoso.

Non posso dimenticare che siamo un Paese in cui De Magistris è sindaco di Napoli e il nostro collega Nicola Magrone ha prima fatto il magistrato e poi è entrato in Parlamento con la sinistra. A seguire, è tornato a fare il magistrato a Larino e ha arrestato Di Giandomenico, nostro collega parlamentare. Dopo sette anni tutte le persone che ha arrestato non sono state neanche rinviate a giudizio. E adesso è sindaco di Modugno (mi riferisco a Magrone e non a Di Giandomenico, che naturalmente è stato rovinato dall'arresto).

Non posso dimenticare che i magistrati sono in politica, sono tra di noi e fanno i sindaci, i Presidenti

della Regione Puglia e si candidano nel Partito Democratico. Vi sembra un Paese normale quello in cui accadono siffatte cose? Queste sono le terribili anomalie che ci portiamo dietro e, purtroppo, il provvedimento in esame, prevedendo un assurdo e folle aumento dei termini di prescrizione, invece di migliorare la situazione, drammaticamente la peggiora. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI) e CoR)*.

RICCHIUTI *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ritorna oggi in Assemblea il provvedimento per la riforma del processo penale dopo un travaglio durato moltissimi mesi.

L'impianto normativo del disegno di legge introduce significative novità nel nostro sistema della giustizia e si presenta, oggettivamente, come un testo di mediazione politica tra le diverse posizioni che si sono evidenziate nella maggioranza parlamentare. Per questi motivi, pur in presenza di un quadro equilibrato di sintesi, il testo finale sacrifica una disciplina più innovativa su alcuni punti della riforma che sarebbero stati essenziali per un giudizio interamente positivo. D'altronde, l'aver posto la fiducia ci ha tolto la possibilità di contribuire in Assemblea a un miglioramento del testo.

Innanzitutto - come ho avuto modo di sostenere in Assemblea diversi mesi fa - il nuovo regime giuridico non prefigura una soluzione di cambiamento radicale della disciplina sulla prescrizione, così come avevo auspicato e come da anni chiedono a gran voce tutti gli osservatori, da Caselli a Gratteri, da Roberti a Cantone, da Libera a Riparte il futuro. Temo, infatti, che possa essere non risolutivo allungare solamente i tempi della prescrizione tra appello e Cassazione, anche se si tratta sicuramente di un miglioramento rispetto allo stato attuale della normativa.

Diversi giorni fa, a evidenziare le lacune del nostro sistema di giustizia ci ha pensato la Commissione europea, che ha pubblicato la «Relazione per paese relativa all'Italia 2016, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici». Bruxelles ci ricorda che l'Italia si è classificata al ventiseiesimo posto nell'Unione europea per il controllo della corruzione, che ha ottenuto da Transparency International uno dei peggiori risultati tra le democrazie europee e che si è posizionata centoventesima su centotrentotto Paesi per quanto riguarda i favoritismi nelle decisioni dei dipendenti pubblici e ottantasettesima per quanto riguarda la distrazione di fondi pubblici.

Così si esprime la Commissione europea sulla prescrizione: «Il sistema attuale ostacola considerevolmente la repressione della corruzione, non da ultimo perché incentiva tattiche dilatorie da parte degli avvocati».

Il rapporto tra il numero di procedimenti penali prescritti e il numero di procedimenti penali conclusi indica che le prescrizioni in primo grado sono aumentate dal 2013, salendo al 9,5 per cento nel 2015. Per quanto riguarda le corti d'appello, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2015, questo rapporto è aumentato dal 12,3 al 22,6 per cento. I tassi di prescrizione presso la Corte di cassazione sono più bassi, ma risultano in aumento da qualche anno a questa parte. Nel complesso, un'alta percentuale di cause cade in prescrizione dopo la condanna di primo grado.

Sempre pochi giorni fa, la corte d'appello di Torino ha dichiarato la prescrizione di un delitto di stupro su una minorenne, verificatosi circa venti anni fa, dopo la celebrazione del primo grado di giudizio, a distanza di circa dieci anni dal fatto reato e dopo la conclusione del processo d'appello, a distanza di altri dieci anni. Si sono prescritti i reati che riguardano le morti per amianto, così come abbiamo il ragionevole dubbio che il processo sulla tragedia di Viareggio possa cadere in prescrizione per alcune fattispecie di reato. Questi eventi, che hanno suscitato un sentimento di profonda indignazione in tanti di noi, rappresentano solo gli ultimi dei casi più gravi, che ci ricordano l'urgenza di metter mano subito al regime della prescrizione, per fare dell'Italia un Paese più civile.

Nei lavori della Commissione per l'elaborazione delle proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata, presieduta dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, e consegnata a fine 2014 alla Commissione parlamentare antimafia, alla Camera dei

deputati e al Senato, e sostanzialmente ignorata dal Governo Renzi, sono state avanzate alcune significative proposte di modifica al codice penale e al codice di procedura penale. In particolare, la relazione di tale Commissione parte proprio dall'analisi del tema dell'estinzione del reato per prescrizione, affermando la necessità di un nuovo disegno normativo. L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 161 del codice penale e l'aggiunta della condanna in primo grado come fatto interruttivo - e non sospensivo, com'è nel testo che si propone - sarebbero state scelte più coerenti. Per queste ragioni, rispetto alla proposta normativa indicata nel disegno di legge n. 2067 oggi in esame, sul regime specifico della prescrizione avremmo auspicato decisamente un approccio meno timido e più orientato a offrire una soluzione finalmente risolutiva.

Mi soffermo poi su un secondo intervento significativo di riforma radicale del sistema giustizia, contenuto nel testo della Commissione presieduta dal dottor Gratteri: le operazioni sotto copertura per scovare illeciti nella pubblica amministrazione, estendendo la disciplina di cui all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 e successive modificazioni a un tassativo elenco di reati contro la pubblica amministrazione, nonché ai conseguenti reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego dei relativi proventi. È purtroppo noto che, anche su questo tema, il precedente Governo Renzi non ha mai inteso recepire alcuna indicazione, accumulando nuovi ritardi che oggi lasciano un vuoto normativo.

Infine, ci preme sottolineare un punto che sta creando ulteriore allarme tra alcuni vertici delle procure e che riguarda l'inserimento, previsto all'articolo 18 del disegno di legge in esame, del comma 3-*bis* all'articolo 407 del codice di procedura penale. Le norme in questione prevedono l'obbligo per il pubblico ministero di esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione entro tre mesi dalla fine delle indagini preliminari, nonché l'obbligatorietà dell'avocazione da parte del procuratore generale presso la corte d'appello. Il rischio paventato anche dalla giunta dell'Associazione nazionale magistrati è di produrre un nuovo intasamento nel lavoro degli uffici anche più grave rispetto ad oggi, soprattutto a causa della carenza negli organici del personale amministrativo, rallentando il lavoro delle procure fino alla paralisi completa.

Se l'intento del Governo è velocizzare i processi - cosa che naturalmente condividiamo - dotare l'apparato della giustizia di tutti gli strumenti e del personale amministrativo necessari sarebbe dovuta essere la scelta prioritaria rispetto a tutte le altre.

Non si capisce poi perché non è stata prevista la notifica telematica anche per il processo penale, così come avviene per il civile. Siamo ancora fermi alla notifica cartacea, cioè al *far west*, quando invece il mondo va in un'altra direzione.

Diamo infine un giudizio positivo sulla delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario e sulle norme che riguardano la razionalizzazione dei costi per le intercettazioni, che recepiscono una proposta mia e della senatrice Lo Moro, presentata in occasione dell'esame della delega contenuta nella riforma Madia e inspiegabilmente non esercitata. Sulle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) rimando all'esaustivo intervento della collega senatrice Dirindin.

In conclusione, auspicando che il successivo passaggio alla Camera dei deputati possa migliorare gli aspetti problematici che abbiamo evidenziato, all'interno di una valutazione complessivamente positiva sull'impianto del disegno di legge, a nome del Gruppo parlamentare Articolo 1 - Movimento democratico e progressista, dichiaro il voto favorevole alla riforma del processo penale. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, ho ascoltato l'ultimo intervento della collega che, dopo aver illustrato le innumerevoli ragioni di contestazione e di disapprovazione del testo al nostro esame, conclude con una dichiarazione di voto favorevole. Mi pare una evidente contraddizione. Non si può criticare così aspramente un provvedimento e poi fare una dichiarazione di voto ad esso favorevole.

La collega ha anche parlato di un provvedimento che sarebbe frutto di una mediazione politica. Per la verità, più che di mediazione politica, io parlerei di un inciucio, di un qualcosa che ha il sapore del

pacco napoletano, quello che si vende - o forse dovrei dire che si vendeva - nei mercati di alcuni quartieri napoletani; quel pacco che, una volta aperto, non contiene l'oggetto che ti è stato prima mostrato.

Al Nuovo Centrodestra è stata fatta immaginare una soluzione di mediazione attraverso l'inserimento della norma che prevede, per il procuratore della Repubblica, la conclusione entro un certo termine delle indagini, ovvero l'obbligo di pronunciare il provvedimento conclusivo all'esito delle indagini entro tre mesi. Perché è un pacco? Lo è perché, laddove ciò non avviene, ovvero quando non viene rispettato tale termine, il procedimento viene avocato dalla procura generale, la quale deve adottare il provvedimento che avrebbe dovuto adottare, nel termine indicato, il procuratore della Repubblica. Ovviamente, per adottare il provvedimento, il procuratore generale dovrà leggere tutto il fascicolo e ciò richiede tempo e le procure generali - come sappiamo - sono sotto organico nell'ambito di tutti i ruoli. Peraltro, chi va in procura generale, e fa una scelta di vita professionale particolare, si troverà a dover esaminare una serie di fascicoli e adottare provvedimenti significativi e importanti che possono essere di archiviazione o di richiesta di rinvio a giudizio.

Si è accontentato il Nuovo Centrodestra, ma è soddisfatto? Se fossi stato in quello schieramento, avrei detto di no, perché non mi faccio prendere in giro in questo modo dalla maggioranza. Licenzierei, quindi, la questione dell'avocazione della procura generale come un inciucio o un pacco - come dicevo - per abbindolare i colleghi di cultura liberale, come la mia, del Nuovo Centrodestra.

Collega, se lei pensa che, allungando il termine della prescrizione di tre anni, si possa arrivare a sentenza, io le dico che lei è in errore, perché potete allungare la prescrizione anche di tre o quattro anni ma vedremo gli effetti della riforma in seguito. Il numero dei reati che vengono estinti perché i processi vengono interrotti per prescrizione - credetemi - con questa riforma non diminuirà.

Ciò che più rileva è che voi, prevedendo un allungamento ulteriore della prescrizione, pensate di risolvere il problema della giustizia. Non fate altro che certificare e mettere per iscritto che il nostro Paese - secondo voi - con l'allungamento della prescrizione sarà più civile. Io dico, invece, che sarà più incivile perché, quando si condanna un cittadino dopo venticinque anni dalla commissione del fatto, si condanna un soggetto totalmente diverso. Non è più la stessa persona: se un ragazzo di venti anni commette un delitto e viene condannato a quarantacinque anni, non state condannando più quel soggetto di venti anni che, con la sua spregiudicatezza della giovane età, ha commesso un delitto; state condannando un'altra persona, la quale nel tempo ha contratto matrimonio, ha costituito una famiglia, è diventato padre e, forse, nonno. E voi lo condannate per un fatto che ha commesso venticinque anni prima.

Penso che questa sia pura inciviltà giuridica. E invece, la collega concludeva l'intervento dicendo che spera che il suo Paese, con l'ulteriore allungamento della prescrizione, possa diventare più civile.

Gratteri è il procuratore generale di Catanzaro e ne abbiamo sentito una relazione. Devo dire che lo stimo molto come magistrato, ho una grande considerazione e nutro sentimenti di ammirazione nei suoi confronti, ma il magistrato deve fare il suo mestiere e non le leggi. Il Parlamento non può legiferare sui suggerimenti di Gratteri, Cantone o degli altri che la collega ha citato. Dobbiamo riconquistare la nostra autonomia legislativa, il nostro potere di legiferare, a prescindere dalle istanze che ci vengono da una parte del processo. Quando si dice che l'Associazione nazionale magistrati non è d'accordo e ha avanzato qualche proposta, posso anche prendere in considerazione i suggerimenti, ma non posso obbedire pedissequamente alle prescrizioni di una parte del processo. Ho molto rispetto per la magistratura italiana e credo che sia una delle migliori magistrature dei Paesi europei. Abbiamo magistrati preparati che lavorano non poco in un sistema giudiziario che non mette a loro disposizione i mezzi per lavorare.

Senatrice e sottosegretario Chiavaroli, ho detto varie volte al ministro Orlando che il problema della giustizia non si risolve con modifiche al codice di procedura penale ora o al codice di procedura civile domani. Si realizza con una modifica ordinamentale, che significa dare mezzi e aumentare il numero dei magistrati. Nel nostro Paese abbiamo udienze civili dove un magistrato da solo, dietro alla sua scrivania, con una stanza piena di avvocati e di parti, deve intervenire e assumere decisioni in circa

100 cause a ogni udienza. Come può mai svolgere un buon lavoro passando da una questione giuridica all'altra, da un momento all'altro? E lo stesso vale per il penale. Si deve allora intervenire sotto il profilo ordinamentale. La parte sul processo telematico può essere da noi condivisa, ma non si può prevedere una prescrizione che vada *sine die*. Se pensate che il problema sia la prescrizione, abroghiamone l'istituto e diciamo che i reati non si prescrivono mai. Forse, si realizzerà quella civiltà giuridica di cui parla la collega. Io credo che si realizzerà una inciviltà giuridica.

Il Governo e la maggioranza con questo provvedimento stanno certificando che noi non siamo in grado, in un ventennio, di garantire e assicurare a un cittadino la sentenza su una vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista. Lo stiamo mettendo per iscritto: stiamo dicendo ai cittadini italiani che non possiamo assicurare loro una sentenza in un ventennio e per questo chiediamo più tempo (venticinque, trenta o quarant'anni). Possiamo chiedere di darci tutto il tempo che vogliamo, ma in questo modo commettiamo una profonda ingiustizia e diamo dei segnali di pura inciviltà.

La Commissione europea non ha detto le cose che ha segnalato la collega prima intervenuta, ma ha detto altro. Se il tempo a mia disposizione non stesse per esaurirsi, le leggerei, signor Presidente, quei passi da cui si evince che la Commissione europea dice quello che dico io, e non quello che dice la collega.

Per queste ragioni, non possiamo votare la fiducia al Governo. E questo Governo e questa maggioranza dovrebbero fare attenzione al fatto che porre la fiducia su un tema come questo, impedendo di discuterlo in Aula e di tentare di apportare delle modifiche migliorative, è un atto di arroganza, accompagnato - lo ripeto ancora - da funzioni istituzionali che con arroganza ci hanno impedito persino di trattare il tema della improponibilità. L'emendamento che il Governo ha presentato l'altro ieri e che è stato inviato alla Commissione è, infatti, improponibile. *(Applausi del senatore Milo)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto professionale statale «Marco Gavio Apicio» di Anzio, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 (ore 10,28)

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge delega di riforma del processo penale è un atto di responsabilità politica che, nelle condizioni date - ribadisco: nelle condizioni date - condividiamo. La riforma del codice penale e del codice di procedura penale non può ulteriormente attendere che il Parlamento si pronunci in via definitiva.

Le modifiche introdotte con la nuova disciplina appaiono coerenti con i principi del giusto processo, fatta eccezione però per i tempi della prescrizione - di cui dirò dopo - definiti dall'articolo 111 della Costituzione, e determinano, dunque, fondamentali garanzie in merito ai diritti connessi alla partecipazione dell'imputato alle indagini preliminari e al processo penale, in ordine a una organica

revisione del codice penale, con riferimento alla procedibilità di ufficio o alla perseguibilità a querela di parte.

L'entità del danno nei reati contro la persona e contro il patrimonio è il punto discriminante fra un regime sanzionatorio più severo per i casi più gravi, a tutela delle vittime del reato, e la facoltà del giudice, nei casi di minore entità, di dichiarare l'estinzione del reato una volta accertato il pieno risarcimento del danno.

Le innovazioni in materia di procedibilità dei reati minori contro la persona o il patrimonio non intendono diminuire la gravità che tali reati hanno sul piano sociale; ma, al contrario, introducono le condizioni affinché i casi di denegata giustizia possano e debbano ridursi, garantendo una effettiva certezza del diritto, attraverso un reale snellimento dell'attività processuale.

Ai medesimi fini deflattivi appare ispirata la nuova disciplina in tema di impugnazione, il recupero dell'istituto del patteggiamento in appello liberando il giudizio in secondo grado da un carico oggi insostenibile di processi. La nuova disciplina del giudizio di secondo grado, con le modifiche in materia di appello, concorre a una più efficiente azione penale.

Le modifiche previste in tema di disciplina delle indagini preliminari del procedimento di archiviazione, per la maggiore parte procedurali, delineano ulteriori misure di semplificazione, il cui unico fine è una più efficiente organizzazione, da ultimo rivedendo la disciplina del ricorso per Cassazione con l'inasprimento delle sanzioni in caso d'inammissibilità.

Siamo consapevoli - e non potrebbe essere altrimenti - dei punti più complessi del provvedimento di delega, che delineano un'urgente e strutturale riforma, come in primo luogo la materia delle intercettazioni, su cui il Governo ha deciso di intervenire con la presentazione del maxiemendamento che, nella massima misura possibile, ha tenuto conto del confronto parlamentare. I principi e i criteri direttivi individuati in materia di intercettazioni sono coerenti con un profilo essenziale: prevedere prescrizioni che comportino garanzie maggiori ed effettive in ordine alla riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche.

Condividiamo l'urgenza e la necessità di intervenire in ordine sia alla riforma dell'ordinamento penitenziario - uno degli elementi più qualificanti del provvedimento in esame - sia alla definizione delle misure di sicurezza che assicurino un reale superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Sicurezza sociale e finalità rieducativa della pena non sono principi incompatibili: al contrario, sono in relazione l'uno con l'altro. Non possiamo voltarci dall'altra parte.

Nel caso degli OPG è indispensabile porre termine a un regime, già più volte sanzionato in sede europea, in cui non vi è alcuna verifica delle misure di sicurezza provvisoria e del trattamento terapeutico e riabilitativo. Lo scandalo degli ergastoli bianchi deve appartenere al passato e l'accesso alle nuove residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) deve distinguersi per un trattamento sanitario non esclusivamente segregativo.

Signor Presidente, colleghi, dopo aver apprezzato gli aspetti positivi di questo provvedimento, non possiamo però esimerci dall'esprimere le nostre più grandi perplessità circa la previsione di un ulteriore aumento dei tempi della prescrizione. Pensiamo che, per contrastare la difficoltà di concludere i processi entro una ragionevole durata, secondo quanto previsto dall'articolo 111 della nostra Costituzione, si dovrebbe intervenire con maggiori misure organizzative e amministrative, aumentando l'efficienza del sistema e non allontanando i tempi della sentenza definitiva, sia essa di condanna o di proscioglimento.

Al rispetto delle prerogative del Parlamento è ispirata l'intenzione della relazione che il Governo deve presentare annualmente in ordine alle misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il disegno di legge integra tale obbligo informativo prevedendo che la relazione contenga anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione pronunciate nell'anno precedente, specificando domande ed entità delle riparazioni, oltre il numero dei procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni. Si interviene così sui problemi che sono stati oggetto di confronto anche

in sede europea.

È del tutto evidente che il punto decisivo della riforma sia costituito dall'adozione dei decreti legislativi da parte del Governo. Ciò è confermato dalla previsione di un procedimento rafforzato, in ragione del quale sono previsti il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti e un nuovo parere delle Commissioni competenti entro dieci giorni - questo è un aspetto sostanziale - nel caso in cui i decreti non siano conformi ai pareri parlamentari espressi.

In conclusione, signor Presidente, colleghi, al ministro della giustizia Orlando e al Governo riconosciamo un forte impegno per l'approvazione di tale riforma. Siamo chiamati ad assumerci le nostre responsabilità e, dunque, agiamo conseguentemente. Per quel che riguarda il Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE, ciò si traduce in un convinto voto favorevole al provvedimento e alla fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

D'ASCOLA *(AP (Ncd-CpE))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(AP (Ncd-CpE))*. Signor Presidente, interverrò in ordine sparso perché ovviamente non è possibile relazionare e riferire in maniera accurata sui punti costitutivi di un disegno di legge tanto complesso.

Mi permetto di iniziare con una considerazione di ordine generale: ci troviamo dinanzi a una riforma di settore, e non certo di sistema, volta quindi a rispondere e risolvere problemi specifici, e non complessivi, che riguardano il sistema della giustizia penale.

Dopo questa premessa, che non vuole ovviamente ridurre l'importanza del testo legislativo del quale ci stiamo occupando, ma soltanto, in un certo senso, porlo nella sua esatta dimensione, certamente quello della prescrizione costituisce uno dei temi che maggiormente hanno appassionato il dibattito e lo hanno reso complesso e difficile. Quando si parla di prescrizione, credo bisognerebbe farlo con una consapevolezza diversa dell'istituto del quale ci stiamo occupando, e soprattutto della sua base costituzionale. La prescrizione non è, infatti, soltanto un istituto di diritto sostanziale, visto che assicura certamente la ragionevole durata del processo e, quindi, un'esigenza contenuta all'interno dell'articolo 111 della Costituzione. Ovviamente le tante critiche pronunciate immotivatamente e senza una sufficiente riflessione, e forse anche preparazione, all'istituto, in un certo senso ingenerano una risposta ovvia da parte di chi ne ha una diversa consapevolezza.

Bene, se si ritiene la prescrizione una sorta di ostacolo sulla via di accertamenti che potrebbero giungere anche a distanza di trenta anni dalla commissione del fatto, facciamone anche a meno. E, pur lasciando da parte le ovvie risposte che ragionevolmente si dovrebbero dare (nel senso di chiedere come si possa seriamente pensare di accertare la responsabilità di taluno allorquando l'intervallo tra la data di commissione del fatto e quella del giudizio è così ampio da vanificare ogni possibilità non soltanto di difendersi provando, ma concretamente di indicare le ragioni a propria discolpa), rimane pur sempre un'obiezione fondamentale.

Facciamo a meno della prescrizione ed è chiaro che lo diciamo provocatoriamente. Se però della prescrizione noi dovessimo fare a meno, è ovvio che andrebbe comunque sostituita da un istituto analogo che funzioni nella direzione inevitabile dell'accelerazione dei tempi del processo e quantomeno di assicurare la ragionevole durata prevista dalla Costituzione. Finalmente si deve capire che sulla durata dei processi non è legittimo pensare in maniera libera, perché un preciso vincolo costituzionale impone al legislatore di provvedere nel senso di introdurre norme in grado di dire che, superato un certo periodo, il processo non può essere più celebrato perché addirittura ne mancano i presupposti non soltanto giuridici - se si vuole fare politica, e direi quella seria - ma addirittura quelli che si fondano sull'equilibrato rapporto tra autorità e libertà. La prescrizione serve per l'appunto a garantire che le esigenze del potere punitivo, legittime e certamente prevalenti fino a un certo punto, si devono arrestare dinanzi alla constatazione dell'incapacità di dare una risposta con sentenza alle vicende giudiziarie, tranne voler scambiare - cosa che purtroppo caratterizza il ragionamento dei tanti -

la causa con l'effetto.

La prescrizione risolve una patologia una volta che si constata che non si riesce comunque a dare una sentenza nei termini prefissati per legge. La causa ovviamente è il ritardo della giustizia nel dare una risposta cittadini.

Ripeto allora che, se questa confusione non è illegittimo fare e se soprattutto c'è un vincolo costituzionale, noi potremmo anche fare a meno della prescrizione, nella consapevolezza però che comunque alla prescrizione dovrà subentrare un istituto in grado di garantire la ragionevole durata dei processi.

Il testo sul punto è equilibrato, perché siamo partiti da richieste che non potevano essere condivise.

La prescrizione che decorre dalla data di iscrizione, operata dal pubblico ministero, della *notitia criminis* nel registro degli indagati, avrebbe oltretutto esposto gli uffici di procura a una problematica attività di iscrizione, laddove era evidente che al pubblico ministero sarebbe stato contestato ogni ritardo, anche il più insignificante, perché avrebbe comportato un sacrificio di diritti di libertà che sono anch'essi previsti in Costituzione.

Il sistema era irragionevole, anche perché finiva per non dare una risposta fondamentale al tema della prescrizione, che deve essere inevitabilmente tarato sulla data di commissione del reato, perché quello è il dato temporale che parametra la personalità del soggetto e, quindi, inevitabilmente, il ritardo dello Stato nel dare una risposta con sentenza a una vicenda giudiziaria, allorquando cioè si dice: noi non possiamo giudicare una persona trent'anni dopo il fatto, perché è diversa rispetto a quella che avrebbe commesso il reato, a nulla rilevando in quale momento il pubblico ministero iscrive la *notitia criminis*.

È assolutamente inaccettabile, poi, anche l'altra proposta di farla cessare con la sentenza di primo grado, ancorché assolutoria. Qui non si capisce, infatti, un dato fondamentale: quando si dice sentenza di primo grado, senza specificare se di condanna o di assoluzione, si implica l'improponibile soluzione secondo la quale anche il soggetto assolto, se la sentenza è impugnata, dovrà implorare la celebrazione di un giudizio in appello per vedersi eventualmente eliminato un carico pendente che lo taglia fuori da tutta una serie di attività, come la progressione in carriera, che manifestino un riconoscimento sociale al quale il soggetto assolto avrebbe evidentemente diritto.

Il testo è equilibrato e interviene soltanto per i casi in cui si proponga impugnazione e, quindi, conservando la fisionomia liberale dell'istituto della prescrizione. Il termine decorre dalla data di commissione del reato, si interrompe con la sentenza che abbia acquisito autorità di cosa giudicata e, salvi i casi di prescrizione particolarmente incrementata per taluni titoli di reato (come i fatti di corruzione), si risolve in un aumento di un anno e sei mesi per le due fasi dell'impugnazione: l'appello e il ricorso per Cassazione. È una soluzione che certamente si definisce peggiorativa dell'istituto per come storicamente è costruito, ma certo è tale da non sacrificare quei diritti di libertà che si pongono sullo sfondo di quello storico e costituzionalmente rilevante rapporto dialettico tra libertà e autorità.

Ritengo di poter chiudere qui gli accenni al tema della prescrizione, sia pur con la giustificazione del limite temporale per l'incompletezza del mio intervento, nella speranza di dare un contributo anche su altri temi, salvo ovviamente superare lo spazio temporale al quale ho diritto, nel qual caso il Presidente mi interromperà. Il disegno di legge al nostro esame interviene su tanti altri aspetti e non può essere soltanto la prescrizione l'unico tema del quale occuparsi.

Abbiamo risolto il problema degli eterni giudicabili, una questione che pochi conoscono: per i soggetti che non hanno la capacità di partecipare al giudizio, le disposizioni del codice del 1930 prevedevano che costoro si trovassero in una condizione di eterni giudicabili. Si trattava di soggetti sospesi: non li si poteva giudicare perché incapaci di partecipare al giudizio per il degrado delle loro condizioni mentali e nello stesso tempo non li si poteva nemmeno prosciogliere. Quindi, costoro, per tutta la vita, finivano per essere legati a una condizione di fatto irrisolta.

Questo è un problema che, nel rispetto di un nota ma ignorata sentenza della Corte costituzionale, abbiamo ritenuto di dover risolvere. Abbiamo affrontato un tema - il testo era analogamente costruito sin dai lavori della Camera dei deputati - che costituiva una vera e propria lacuna nel sistema

processuale. Insomma, al pubblico ministero venivano dati termini prorogabili per compiere le indagini e poi, tra la conclusione delle indagini e il deposito degli atti, vi era un termine che non era in alcun modo commisurato: era lasciato a un apprezzamento del tutto discrezionale da parte del pubblico ministero, nel senso che non si aveva l'obbligo di depositare subito questi atti. Circostanza, questa, che determinava una vera e propria offesa dei diritti dei cittadini, i quali a quel punto avevano diritto di poter organizzare la loro difesa. Ebbene, anche tale aspetto è stato risolto prevedendo un potere di controllo da parte della procura generale, quindi nessuna violazione dei principi costituzionali di autonomia e di indipendenza della magistratura, perché un altro magistrato, nel caso del superamento di un termine temporale, oltretutto prorogabile (quindi si è rispettato anche un eventuale eccesso e appesantimento di lavoro degli uffici di procura), a un certo punto può intervenire per dire che questi atti vanno depositati.

Signor Presidente, credo di aver superato i tempi a me assegnati, e mi scuso per questo; si dovrebbero dire tante altre cose, ma non posso farlo. Concludo sottolineando che la delega in tema di ordinamento penitenziario costituisce un vero e proprio progresso sul versante dell'attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, che prevede il principio della rieducazione dei condannati, prevedendo espressamente un riferimento ai diritti dei condannati. Devo dire - e davvero concludo, signor Presidente - che ne aveva parlato Arturo Rocco a Sassari nel 1911, e poi non se n'era più parlato. Si attua attraverso questa delega non soltanto un principio costituzionale, ma anche una vecchia ambizione di quello che, all'epoca, iniziava ad essere definito come uno Stato autoritario. Nel 1911, prima ancora che quello Stato autoritario, come definito, prendesse piede, Arturo Rocco, successivamente presidente della commissione ministeriale che introdurrà il codice penale del 1930, aveva detto che i condannati devono avere diritti. Mi scuso per essermi intrattenuto più del dovuto e preannuncio il voto favorevole di Area Popolare. *(Applausi dei senatori Rossi Luciano e Torrisi. Congratulazioni).*

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo su un provvedimento che, essendo stato sottoposto a questione di fiducia, vedrà le posizioni degli appartenenti al Gruppo Misto disporsi secondo la rispettiva appartenenza alla maggioranza o all'opposizione. Spiace perché questo è un provvedimento all'interno del quale ci sono due parti. Una parte riguarda la revisione dell'ordinamento penitenziario, lungamente attesa e alla quale si è collaborato e che contiene indubbiamente dei principi totalmente condivisibili, per una gestione diversa del tema delle carceri e per una gestione diversa dei detenuti (tornerò fra poco su questo punto). L'altra parte, quella che invece modifica la prescrizione e relativa alle intercettazioni, che ha sollecitato la maggior parte degli interventi in dichiarazione di voto in quest'Aula, credo che sarebbe molto ben risolta se alla giustizia venissero dati tutti gli strumenti per poter esercitare il suo mandato in modo efficace. Tutto il resto riguarda soluzioni temporanee e che non riescono a contemperare due esigenze diverse: da un lato, la certezza del diritto e, dall'altro, il diritto alla certezza della condanna di chi ha sbagliato.

Io, però, voglio ora prioritariamente occuparmi, essendo stata anche chiamata in causa personalmente, della questione che riguarda le Rems e le misure di sicurezza definitive e provvisorie; e lo voglio fare, seppure in modo sintetico, con la dovuta chiarezza, perché purtroppo su questo tema c'è stata una pessima informazione, anche molto strumentale.

Il tema venne posto con un emendamento nel quale si chiedeva la previsione di una specifica regolamentazione dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza che tenesse conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove Rems, alla luce dei principi contenuti nello stesso articolo 12 del provvedimento. La risposta a questo emendamento venne data da uno dei relatori con quella che poi si è rivelata essere la suggestione determinata più che altro dal fronte della Commissione sanità che, invece di considerare la necessità di questa specifica regolamentazione, provvedeva con la richiesta di una destinazione esclusiva alle Rems di coloro che erano soggetti a misure di sicurezza definitive, mentre tutti gli altri soggetti venivano destinati alle sezioni degli istituti penitenziari.

Credo che questo tema sia molto rilevante e vorrei riprendere alcuni passaggi di un articolo pubblicato sul sito Quotidianosanità.it, su cui però purtroppo è stato mantenuto in una posizione visibile solo per una ventina di minuti. Sto parlando di un sito di cui invece è stata concessa una larghissima parte alle senatrici De Biasi e Dirindin e al comitato denominato StopOPG. Io vorrei riprendere qualche passaggio del testo su cui mi ritrovo completamente. L'articolo afferma che l'obiettivo di chiudere gli OPG è preliminare al fornire un'adeguata salute mentale alle persone con infermità mentale in misura di sicurezza e ai detenuti, come vuole la legge. Ovvero, se si vuole davvero interpretare in senso civile lo spirito del provvedimento, la chiusura degli OPG è solo il passo preliminare per curare allo stesso modo tutti gli infermi di mente autori di reato ed erogare un'autentica assistenza psichiatrica ai detenuti.

Per questa ragione, quando il relatore Cucca presentò questo emendamento con questa destinazione esclusiva, gli chiesi dove avrebbero messo gli altri; egli rispose che sarebbero stati messi negli istituti penitenziari; chiesi allora chi avrebbe garantito la cura ed egli rispose che non si sapeva. Questo è il punto, nel senso che oggi le sezioni degli istituiti penitenziari non hanno ancora tutti i requisiti per assicurare con certezza una cura adeguata. La soluzione, di cui si è anche parlato a lungo ieri nel corso della discussione generale, consiste allora in un ragionamento cinico che considera esclusivamente le necessità di spesa, come finalmente è emerso ieri. Il problema è che siccome non c'è denaro sufficiente per erogare le prestazioni cui hanno diritto questi che sono comunque gli ultimi degli ultimi, bisogna trovare soluzioni che mistificano la realtà e svincolare la realizzazione delle Rems dall'assistenza sanitaria a tutti.

Concludendo, signor Presidente, non si può affrontare il problema delle Rems senza affrontare quello del carcere e non si può affrontare quest'ultimo senza entrare nel merito della valutazione dell'attività psichiatrica e psicologica in ambiente penitenziario. Con questa delega il Governo potrà e dovrà affrontare il tema delle Rems, collegandolo alla salute mentale in carcere e io sono molto fiera che sia stato raggiunto questo obiettivo. Vorrei anche segnalare che il voto mio e dei colleghi in Commissione giustizia, alla presenza del ministro Orlando, è stato consapevole del fatto che i malati di mente internati, che siano in misure di sicurezza definitive o provvisorie, hanno tutti diritto a un'adeguata assistenza, lo hanno tutti. Noi volevamo riconoscere questo diritto e con la delega in esame è stata data al Governo la possibilità di lavorare in quella direzione.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, il Movimento 5 Stelle voterà contro la fiducia, perché il provvedimento in discussione è molto grave.

Negli ultimi mesi dell'anno scorso, in Commissione giustizia, improvvisamente noi vediamo arrivare il Governo (con un grande dispiego di forze: il Ministro accompagnava il Sottosegretario rimanendo insieme a lui fino a tarda notte), con un emendamento importante, che è la vera ragione d'essere per cui ora viene portato in Aula, con la fiducia, questo provvedimento. Cosa preoccupava il Governo in quel momento, qualche mese fa? Le intercettazioni, ma non tutte. Improvvisamente, il centro del problema della riforma della giustizia erano le intercettazioni informatiche, quelle fatte attraverso programmi *software*. Ma perché, improvvisamente, qualche mese fa? Se noi guardiamo la scansione temporale, adesso sappiamo che in quel periodo qualcuno avvisava gli indagati della più grande indagine di questo Paese sull'appalto Consip di essere spiati con quei sistemi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La cadenza temporale è quella, esattamente, al giorno! Mentre qualcuno avvisava gli indagati, qualcun'altro preparava la risposta parlamentare alle iniziative della magistratura. Perché questo provvedimento infame prevede l'impossibilità materiale di predisporre intercettazioni informatiche per tutti i reati, escluso qualche reato di mafia; persino - pensate - per il traffico internazionale di droga. Voi capite, dunque, fino a che punto è scattato il livello di protezione massima di questa casta politica collusa. Fino a che punto sono compromessi. Precisa cadenza temporale: esce la notizia dell'inchiesta, sta per traballare il sistema, immediatamente la risposta politica è di portare in Aula con la fiducia il provvedimento. Ebbene, questo non salverà la vostra maggioranza e il vostro partito, perché la gente

ha capito, signori del Partito Democratico e del Governo, cosa c'è dietro queste manovre. È chiarissimo.

Ma c'è di più, e di meglio in questo provvedimento. Si vuole liquidare il circuito di alta sicurezza delle carceri ed è una cosa di una gravità assoluta in questo Paese.

E poi ci sono delle misure miserabili, veramente miserabili. Stabilire la procedibilità a querela di parte dei reati più odiosi, che colpiscono gli ultimi, è un'infamia di cui dovete rispondere. Gli stessi cittadini vessati dai criminali, che voi avete rimesso in libertà con il decreto svuotacarceri e avete reso operativi legando le mani alla magistratura e alle Forze dell'ordine, non potranno essere tutelati perché avranno paura dovendo loro denunciare i propri aguzzini. Voi mettete gli inermi cittadini di questo Paese ancora una volta nelle mani dei loro aguzzini. Vergogna! Siete spietati! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Parlate delle lungaggini del processo; ve le ricordo io allora quelle lungaggini che voi avete inserito apposta nel processo. Una vera *Via Crucis*: proroga delle indagini, decisioni su richieste cautelari, ricorso al riesame, giudizio di Cassazione sulla cautela, nuovo giudizio di rinvio sulla cautela, chiusura indagini, notifica ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, udienza preliminare. Una *Via Crucis*: e ancora il processo non è iniziato. E venite a parlare qui di lungaggini del processo! Vergognatevi! Vergognatevi! Bugiardi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Voi, tecnici del diritto (e ce n'è qualcuno qua), sapete benissimo di cosa sto parlando. Voi a questa *Via Crucis* ne aggiungete un'altra: i termini per le indagini. Certo, in tre mesi che indagini si possono fare? Le indagini su qualche povero Cristo da mettere in galera. E invece sui colletti bianchi, su chi prende le tangenti estero su estero, quando ci vuole una rogatoria internazionale che richiede mesi, che fine faranno queste indagini? Voi lo sapete bene, perché questo è il vostro obiettivo: paralizzare le indagini. Noi, come Movimento 5 Stelle, questo lo denunceremo qua e fuori da queste Aule. Scopriremo, davanti agli occhi degli italiani, il vostro vero volto, un volto vergognoso, colleghi, di persone che si difendono dalla magistratura con queste armi, con quelle che avete, con quelle che vi hanno incautamente affidato cittadini inconsapevoli di votare una classe politica delinquenziale. Noi voteremo contro questa fiducia, convintamente, e avremmo votato anche contro il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questo provvedimento è emblematico del rapporto che in questa legislatura si è creato tra Parlamento e Governo; ma io direi di più: tra maggioranza e opposizione. Vede, ministro Finocchiaro, finalmente voi avete accolto alcune idee del centrodestra. Quando, qualche mese fa, si è discusso in quest'Aula di aumentare le pene per alcuni reati contro il patrimonio (furto, rapina), noi sottolineammo che ciò era sbagliato e che era giusto aumentare la pena minima, ma non la pena massima. Finalmente, con questo provvedimento, si accoglie quello che avevamo fatto. Ma ovviamente è aumentato il livello di insicurezza nel Paese, perché quelle norme, unite a quelle del provvedimento svuotacarceri, hanno portato alla quasi impunità del furto. Vorrei tanto che lei, nuovo Ministro per i rapporti con il Parlamento, tenesse anche conto dell'errore che è stato commesso in materia di spaccio di droga, specialmente per quanto riguarda il piccolo spaccio, tenendo conto dell'ultima inchiesta milanese e di quello che è venuto fuori a livello di ragazzi di quattordici o quindici anni.

Però devo darle atto del fatto che lei, con il ministro Orlando, ha tenuto conto, nell'estendere il maxiemendamento, di due questioni, una sollevata dal senatore Palma, in relazione all'aggravante di uno dei reati contro il patrimonio, e l'altra con l'ordine del giorno del senatore Mandelli, per quanto riguarda i tempi della legge delega sulle intercettazioni. Nonostante non ci fosse stato un voto della Commissione o emendamenti dei relatori, avete corretto (e di questo le devo dare atto), anche se immagino, se l'avesse fatto un Governo di centrodestra, quali sarebbero state le grida di dolore per dire che il nostro Paese aveva violato le regole costituzionali.

Veniamo al processo. Vede, Ministro, ci distinguono due concetti, non con lei, ma con la sua

maggioranza. Noi pensiamo che nel processo debbano esservi regole che tendano a garantire l'imparzialità, cioè la garanzia imparziale che è propria della giurisdizione, perché si deve arrivare a una sentenza di assoluzione o di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. Bene, queste regole per noi valgono sia per l'assoluzione che per la condanna, mentre molte volte, da parte della maggioranza, si tende a costruire un processo come finalizzato alla condanna, che porta il presidente dell'Associazione nazionale magistrati a dire addirittura che, quando viene proclamato un innocente, non si tratta di un innocente ma di uno che l'ha fatta franca. Questo denuncia una mentalità e un modo di ragionare in termini processuali completamente sbagliato rispetto alla Costituzione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Che cosa avevamo tentato di fare? Cominciamo dall'inizio del processo. In quest'Assemblea, con voi, abbiamo accertato che vi sono ritardi nell'iscrizione della notizia di reato e che a volte si iscrivono reati diversi da quelli contestati, addirittura con nomi di fantasia. Rispetto a ciò avevamo proposto che ci dovesse essere una verifica da parte del giudice ai fini della determinazione del momento in cui la notizia di reato doveva essere iscritta. Questa proposta non è però stata accettata.

Ci troviamo quindi di fronte a delle situazioni folli. Ragionare in termini processuali significa dire che si vuole un processo in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata e che esso sia di effettiva garanzia.

Poi ci possono essere degli errori, dovuti alla cattiva interpretazione delle norme, come avvenuto nell'ambito del processo Berlusconi. Signor Ministro, lei sa meglio di me che, a distanza di dieci mesi, la Corte di cassazione ha statuito che i principi di diritto affermati in quella sentenza sono contrari al costante orientamento della stessa, con il risultato che, prima e dopo Berlusconi, tutti sono stati assolti per quel comportamento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Qual è la posizione del Parlamento? Abbiamo una responsabilità. Non potete essere Ponzio Pilato, né dire «È la legge che ci costringe a fare così». Dovremmo valutare insieme se le norme approvate nel 2012 sono veramente tali da garantire il controllo parlamentare sull'attività giudiziaria.

Vengo ora al tema della prescrizione. Come è possibile continuare a ragionare e a discutere, sia in Commissione che in Assemblea, ognuno sostenendo la propria tesi e senza che ci sia un confronto, o almeno una replica, per approfondire il problema? Il Governo non sempre ci fornisce i dati statistici necessari per una compiuta valutazione del fenomeno. Prima di discutere della prescrizione e di quello che è stato fatto in Commissione, dovremmo interrogarci sulla *vulgata* diffusa: è vero che dopo la cosiddetta legge ex Cirielli il numero dei processi prescritti è aumentato? Non è vero.

Signor Ministro, lei sa meglio di me che il diagramma fornito dal Ministero della giustizia indica che i processi prescritti sono stati 254.000 nel 2004 e 112.000 nel 2012, con un aumento di 10.000 nel 2013 e una diminuzione ulteriore nel 2015. Quindi, quella legge che ha ridotto i termini di prescrizione, ha determinato un'attività dei giudici e dei pubblici ministeri. Anche in televisione il ministro Orlando ricorda che in molti uffici giudiziari italiani il numero di reati prescritti è pari quasi a zero, mentre in altri la percentuale arriva anche al 30 per cento. Ciò è effetto della norma, oppure vi è un'area di deresponsabilizzazione di alcuni magistrati che si realizza più facilmente specialmente nei grandi uffici? Perché negli uffici di medie dimensioni il numero di reati prescritti è inferiore a quello degli uffici di grandi dimensioni?

Signor Ministro, non ho tempo di leggere tutti i dati, che però lei conosce meglio di me. Nel libro pubblicato alcuni anni fa da Luciano Violante già si metteva in evidenza questo aspetto, che riguarda non il Sud o il Nord, ma tutte le aree del Paese. Bisognerebbe fare anche una riflessione sulla riforma delle circoscrizioni che ha portato a concentrare e aumentare il numero dei magistrati in alcuni uffici giudiziari, con la conseguenza che è aumentato il numero dei reati prescritti.

Nel corso dell'attuale legislatura abbiamo aumentato in maniera folle le pene (penso ai reati contro la pubblica amministrazione, alla fattispecie dell'omicidio stradale e altro ancora). Signor Ministro, ma le pare possibile che occorrono ventidue-ventitré anni perché un processo si prescriva? Oggi noi aumentiamo i termini di tre anni.

Scusate: ci rendiamo conto di quale sia la vergogna di un Paese, che si ispira ai principi democratici e che poi mantiene aperto un processo per ventitré o ventiquattro anni? È una cosa folle! Cosa accadrà se, dopo ventitré o ventiquattro anni, tizio verrà assolto? È un fatto grave. La normativa in esame è analoga a quella che garantisce tre mesi più tre mesi, dopo la conclusione dei termini per le indagini, quando si deve soltanto avanzare la richiesta di archiviazione o formulare il rinvio a giudizio. Non bastano forse centoventi giorni, o addirittura i centottanta giorni, con la proroga? Stiamo scherzando? È assurdo. Il provvedimento in esame sembra un vestito di Arlecchino, fatto per garantire alcune persone, anziché incidere sulle cause che, in alcuni uffici giudiziari, hanno determinato la prescrizione. Andiamo infatti ad aumentare i tempi, per garantire ulteriori possibilità di intervento a coloro che non hanno lavorato e che non rispettano i termini processuali. È una cosa che grida vendetta!

Signor Presidente, riesco ancora ad appassionarmi alla volontà e alla capacità - del ministro Finocchiaro ad esempio - di cercare insieme risposte concrete ai bisogni del Paese e nel garantire i diritti. Non posso però accettare che, di fronte alle obiezioni da me avanzate in Commissione sulla possibilità di un'interpretazione difforme da quella voluta, per quanto riguarda l'emendamento della senatrice Mussini, appena citato, sugli ospedali psichiatrici, non ci sia stata alcuna risposta, né da parte della maggioranza, né da parte dei relatori. Ieri però ho ascoltato un relatore - che però nell'intervenire in quella veste mi è sembrato abbastanza strano - ovvero il senatore Casson, che ha sparato a zero su tale norma per le stesse ragioni che io stesso avevo avanzato e che ha dichiarato il suo voto contrario al provvedimento, in ragione del fatto di essere un tecnico. Signor Ministro, anche noi due siamo tecnici, ma l'essere tecnico comporta il non dover mutare opinione in ragione dell'appartenenza ad un nuovo schieramento politico. Siamo chiamati invece a ragionare in termini che tengano conto degli interessi e dei diritti dei cittadini, senza aver conto di ciò che riguarda Forza Italia o il Partito Democratico.

Per queste ragioni il Gruppo di Forza Italia, forte della propria storia, voterà contro il provvedimento in esame e non perché sia garantista: non ci interessa il garantismo, ma ci interessa che sia tutelata la pari dignità dei cittadini davanti alla legge e che tutti siano giudicati da un giudice imparziale.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 11,14)**

(*Segue* CALIENDO). Signor presidente Grasso - che saluto - anche lei dovrebbe riflettere, insieme a me e agli altri colleghi, sulle ragioni per cui si verificano certi fatti. Il dibattito dovrebbe essere favorito e, anche in Commissione, dopo la discussione generale, dovrebbero essere consentite una replica e la possibilità di discutere su alcune proposte che emergono, perché altrimenti non riusciremo a dare delle risposte concrete. Altrimenti ognuno enuncerà semplicemente la propria posizione, mentre il voto di fiducia ci impedirà di discutere. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

FILIPPIN *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPIN *(PD)*. Signor Presidente, gentili colleghi, senatori e senatrici, membri del Governo, il Partito Democratico voterà convintamente la fiducia al Governo sulla legge di riforma del processo penale. Questa non è una frase rituale, ma risponde al DNA del nostro partito e alla sua missione, che è quella di modernizzare, cambiare e innovare il Paese, a cominciare dal suo sistema di giustizia. A questo si è dedicato, sin dal primo momento del suo insediamento, il Governo ed il ministro della giustizia Andrea Orlando.

L'organizzazione e l'amministrazione della giustizia hanno rappresentato e continuano ad essere il terreno di uno scontro politico aspro - ne abbiamo colto alcuni accenni anche in quest'Aula - che per molto tempo ha impedito che fossero avviate le riforme necessarie per garantire l'efficienza di un servizio fondamentale per la vita del nostro Paese. Tanto più si è discusso e ci si è scontrati in questi anni, tanto più si è lasciato che le sue disfunzioni più gravi diventassero mali cronici e chi ne ha fatto le spese è stato il Paese.

La giustizia è diventata per i nostri cittadini e per le nostre imprese non il luogo dove trovare tutela e cura dei propri diritti, non la dimensione dove anche il più debole tra i cittadini potesse trovare riparo dai soprusi del più forte, non il potere in grado di punire chi si era macchiato di gravi reati, ma il

simbolo di una *Via Crucis* da tenere il più lontano possibile. Era necessario cambiare, ed è stato fatto.

Il provvedimento che oggi votiamo e che prevede modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario è complesso, è articolato, è organico ma è soprattutto l'ultimo tassello di un corposo intervento, realizzato negli ultimi tre anni, sulla giustizia penale, sia sostanziale che processuale. Quando verranno approvate anche le altre due riforme di sistema, quella del processo civile e del diritto fallimentare, anch'esse all'attenzione di questo ramo del Parlamento, ebbene, il cambiamento e la modernizzazione del nostro sistema giustizia avrà finalmente gambe con cui camminare.

Sono importanti e significative le modifiche introdotte con questo disegno di legge e i numeri ne evidenziano la complessità: 40 articoli, suddivisi in cinque titoli, a loro volta divisi in più capi. Certo, l'obiettivo perseguito con questa riforma non può essere il raggiungimento della perfezione del sistema e la soluzione di tutti i problemi che lo affliggono, ma è quello più realistico di tracciare, nelle condizioni date, un insieme di regole che siano efficaci, che provino a restituire efficienza alla giustizia, fiducia ai cittadini, serenità agli stessi operatori, e che diano a tutti le garanzie dovute, secondo le norme di uno Stato costituzionale di diritto; non perché ce lo chiede l'Europa - anche se ce lo chiede - ma perché lo chiedono gli italiani, perché i cittadini chiedono certezza della pena, una giustizia efficace ed efficiente, tempi rapidi dei processi e punizione dei colpevoli.

Il disegno di legge tocca in profondità i meccanismi che governano l'intero sistema coinvolgendo anche un accurato aggiornamento del quadro delle garanzie a favore dell'imputato. Viene prevista l'estinzione dei reati procedibili a querela mediante condotte riparatorie, in modo che il danno sia riparato prima che inizi il dibattimento, con l'eliminazione delle conseguenze del reato: una misura di sistema a favore delle vittime del reato per poter ottenere il risarcimento senza dover aspettare tempi infiniti.

Inoltre, è prevista una delega al Governo per estendere la procedibilità a querela anche per i reati che producono offese di modesta entità, salvo le opportune eccezioni. Se il nostro sistema prevede l'obbligatorietà dell'azione penale, la gravità e l'allarme sociale causato da reati fra di loro diversi è altrettanto diversa e diversa deve essere anche la priorità della macchina giustizia. A questo proposito, vi è un intervento deciso sulle sanzioni previste per alcuni reati che suscitano per la loro gravità particolare allarme sociale.

In particolare, l'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico- mafioso di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. Vogliamo ricordarlo o no che sono stati questa legislatura ed il Partito Democratico per primo, con la legge 17 aprile 2014, n. 62, a modificare il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sul versante delle condotte incriminate, dilatandole sensibilmente? *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Endrizzi)*. Vogliamo ricordarlo o no che in questa legislatura è stata ampliata la gamma dei fatti punibili, includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione, oltre che di denaro, anche di altra utilità?

Se prima le condotte di cui all'articolo 416-*ter* erano punite con la pena della reclusione da quattro a dieci anni, il disegno di legge che oggi votiamo interviene nuovamente sanzionando il reato in questione con la pena della reclusione da sei a dodici anni. Completiamo in questo modo i numerosi interventi realizzati negli ultimi due anni per adeguare il sistema penale alla mutata realtà sociale e criminale. È in questa legislatura e grazie al Partito Democratico che è stato introdotto il delitto di autoriciclaggio; è in questa legislatura e grazie al Partito Democratico che si è rivista la norma sul falso in bilancio *(Applausi dal Gruppo PD)*, che si sono irrigidite le sanzioni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e per i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione. È in questa legislatura e grazie al Partito Democratico che si sono rafforzati i poteri dell'ANAC per combattere in modo efficace la corruzione. Ma non basta. Siamo intervenuti sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale un anno a tre anni). Siamo intervenuti sull'articolo 625 del codice penale che elenca le circostanze aggravanti, per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni, inasprendo il quadro

sanzionatorio, con la pena della reclusione da due a sei anni. Siamo intervenuti sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, di cui abbiamo elevato i limiti edittali sia della pena detentiva, che di quella pecuniaria. È questo il messaggio per ridare fiducia e serenità ai nostri cittadini: chi entra nelle vostre case per rubare o rapinarvi sarà punito severamente e andrà in prigione sul serio. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non si tratta solo di reati contro il patrimonio; sono reati contro la tranquillità e la serenità della persona, della sua casa, dei suoi affetti. Lo Stato c'è e la giustizia pure. Nuove professionalità faranno ingresso nel sistema: nel prossimo biennio mille nuovi magistrati entreranno nelle sedi giudiziarie all'esito dei concorsi già espletati. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Il doppio, circa 2.000, saranno invece cancellieri e personale amministrativo. Lo Stato c'è.

Sul tema della prescrizione e, più in particolare, dell'istituto della sospensione della prescrizione di cui all'articolo 159 del codice penale (tema delicatissimo e anche oggi si è parlato soprattutto di questo), credo si sia pervenuti a un punto di equilibrio fra l'esigenza di assicurare alla giurisdizione tempi congrui allo svolgimento delle attività di accertamento dei fatti di reato e quella di garantire la ragionevole durata del processo, conservando alla prescrizione la sua funzione di stimolo a una definizione dei processi penali in tempi non troppo estesi. Basta alibi! Ogni operatore del diritto deve fare la sua parte garantendo tempi congrui per accertare il fatto reato, ma tempi altrettanto congrui per lo svolgimento dei processi. Innocente o colpevole, l'imputato ha diritto di saperlo e di saperlo presto. Permettetemi di ricordarlo qui: ogni persona è innocente fino a sentenza definitiva di condanna. Capisco che qualcuno sogni il ritorno a Place de la Révolution, magari virtuale e via *web*, dove gioire ad ogni testa che *madame la guillotine* fa rotolare nella cesta. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ma questa non è la nostra idea di giustizia, di civiltà giuridica, di sicurezza sociale e, per fortuna, non viviamo più nel 1793.

Numerosi e significativi sono gli interventi di natura processuale che hanno apportato significative innovazioni e ammodernamenti all'intero impianto del processo penale. Il Governo avrà la delega per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Ci saranno interventi in materia di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo, di disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, di riti speciali, dell'udienza preliminare, di istruzione dibattimentale e di struttura della sentenza di merito. Le impugnazioni saranno semplificate, i motivi di appello avranno un vaglio più rigoroso, vi sarà un effetto deflattivo per i ricorsi in Cassazione. Questo, d'altronde, è il senso complessivo della riforma: rendere più stringenti e specifici i motivi di appello, scandire con maggiore puntualità i requisiti della sentenza in modo da rendere più agevoli le impugnazioni; introdurre la possibilità di un concordato sui motivi di appello (ad eccezione dei reati di maggiore gravità, come terrorismo, associazione mafiosa, reati sessuali e dei delinquenti abituali e professionali); aumentare le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi; semplificare la disciplina dell'inammissibilità per vizi formali. È poi previsto che, in caso di "doppia conforme" di assoluzione, il ricorso per Cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge.

Non c'è tempo per affrontare tutte le altre modifiche che sono state introdotte in questo disegno di legge, ma voglio toccarne una in particolare. All'articolo 35 è prevista la riforma del processo penale in materia di intercettazioni, che non saranno minimamente toccate come strumento investigativo, ma che hanno la necessità di una regolamentazione per la loro diffusione. Sono fatte salve le esigenze dell'indagine, ma bisogna avere speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni di persone che sono solo occasionalmente coinvolte nel procedimento. Cosa ci interessa realmente? Scoprire i fatti criminosi, individuare i colpevoli o guardare dal buco della serratura come tanti morbosi guardoni?

Infine, nel disegno di legge sono previsti sia l'ampliamento dei processi a distanza sia la delega della riforma dell'ordinamento penitenziario. È importante, la delega di riforma dell'ordinamento penitenziario. Le linee direttrici entro cui si è inteso operare sono costituite dalla semplificazione delle procedure, dalla revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, al fine di facilitare il ricorso alle stesse ed escluderne invece l'accesso per i casi di eccezionale gravità e pericolosità.

Nello stesso tempo, vengono eliminati quegli automatismi e preclusioni che impedivano la piena individualizzazione del trattamento rieducativo e la valorizzazione del lavoro quale strumento essenziale per un effettivo reinserimento sociale.

Non posso però lasciar passare sotto silenzio la questione delle Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS). Nell'attuazione della delega il Governo dovrà tener conto del dettato della legge n. 81, così da lasciare alle REMS il ruolo che è loro proprio e provvedere ad un piano per la salute mentale nelle carceri.

Il Partito Democratico rispetta il pluralismo, ma gli attacchi personali sono un'altra cosa e quindi a titolo personale, ma a nome del Gruppo, esprimo la mia solidarietà alla senatrice De Biasi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Nei giorni scorsi qualcuno ha chiesto quando la riforma della giustizia avrà una conclusione. La risposta del relatore è stata mai. Mai. Perché la giustizia non è un blocco monolitico inamovibile ed immobile. È viva, cambia, si adatta, si adegua a mutati valori, ad una realtà complessa in continua evoluzione. Il nostro compito è di stare al passo ed è quello che facciamo con questo testo oggi. Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Niccolò Copernico» di Prato, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 (ore 11,28)

DI BIAGIO *(AP (Ncd-CpE))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DI BIAGIO *(AP (Ncd-CpE))*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prendo brevemente la parola per esprimere il mio dissenso rispetto alle posizioni del mio Gruppo su questo provvedimento. Mi unisco, in questo, agli elementi di legittima critica sollevati dai colleghi e che richiamano un paradosso che non può essere trascurato etichettandolo come una mancata condivisione di una disposizione legislativa, vale a dire il mantenimento degli attuali tempi di pronuncia dei tribunali combinato con un pericoloso allungamento dei termini di prescrizione, i cui danni sono già ora sotto gli occhi di tutti. Credo sia chiaro a tutti che il sistema giudiziario italiano abbia già i suoi vistosi limiti, che assolutamente non sono superati da questo provvedimento, anzi forse sono anche amplificati.

Io stesso, come molti di voi, mi sono trovato a confrontarmi con una vicenda giudiziaria in cui la sola indagine è durata tre anni e su cui il mio riferimento è stato archiviato prima dell'avvio del procedimento. Mi chiedo se non si potesse arrivare a questa chiusura in maniera più celere. Quanti onesti cittadini ancora devono subire il peso di procedimenti lunghi e complessi prima di veder riconosciuti i propri legittimi diritti? La ragionevole durata del processo, che è a fondamento di uno Stato di diritto, ora diventa purtroppo un *optional*. È evidente e condivido lo sdegno dei colleghi di fronte alle prescrizioni su vicende drammatiche qui ricordate, tra tutte la drammatica prescrizione del reato di violenza su minori di cui ho parlato nei giorni scorsi, ma su questo fronte quale sarebbe la soluzione offerta dal provvedimento in esame? Non penso quella di allungare la prescrizione, infatti il

buon senso imporrebbe invece di velocizzare i processi.

Tra le altre cose, in riferimento agli esiti di questo provvedimento, da più parti sembra levarsi lo spettro delle elezioni. Personalmente, a differenza di qualcuno, non ho timori legati all'andare al voto oggi o domani: al contempo, però, so che il venir meno della fiducia al Governo in questo momento creerebbe un enorme disagio al Paese.

In un periodo delicato, che impone dunque responsabilità e pragmatismo solo ed esclusivamente in ragione di questo senso delle istituzioni, voterò la fiducia al Governo, pur non condividendo il provvedimento in titolo e ribadendo con forza l'esigenza di rettificarne i limiti. Anche questo è dissenso.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Napolitano e Pinotti.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Bertacco).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Bertacco.

BERGER,*segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì *i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Angioni, Anitori, Astorre

Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bondi, Borioli, Broglia, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Molinari, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Napolitano, Nencini

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti

Uras

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no *i senatori:*

Airola, Alicata, Amidei, Amoruso, Aracri, Arrigoni, Auricchio, Azzollini

Barani, Barozzino, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bignami, Blundo, Bocca, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli

Calderoli, Caliendo, Candiani, Cappelletti, Cardiello, Carraro, Casaletto, Castaldi, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagna, Consiglio, Conti, Cotti, Crimi

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Di Maggio

Endrizzi

Falanga, Fasano, Ferrara Mario, Floris

Gaetti, Galimberti, Ghedini, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Giro, Girotto

Iurlaro

Langella, Lezzi, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi

Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Mastrangeli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Messina, Milo, Mineo, Minzolini, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini

Pagnoncelli, Palma, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia

Quagliariello

Razzi, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria

Santangelo, Schifani, Sciascia, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Sibilia, Simeoni, Stefani, Stucchi

Tarquinio, Taverna, Tosato, Tremonti

Vacciano, Volpi

Zin, Zizza, Zuffada.

Si astengono i senatori:

Fucksia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione

superiore «Aldo Moro», di Montesarchio, in provincia di Benevento, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	280
Senatori votanti	278
Maggioranza	140
Favorevoli	156
Contrari	121
Astenuti	1

Il Senato approva.

Risultano pertanto ritirati o preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI **(ore 12,20)**

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, prendo la parola per fare un piccolissimo bilancio, che avrò modo di approfondire nei prossimi appuntamenti d'Aula, relativamente alle interrogazioni e interpellanze che non hanno risposta ormai da tantissimo tempo, al punto che la legislatura volge al termine e probabilmente i due terzi delle interrogazioni e interpellanze presentate resteranno senza risposta. Questo fatto resterà sulla coscienza di chi non ha fatto il suo dovere, non ha risposto ai cittadini e pertanto dovrà assumersi questa responsabilità, qualora la sentisse. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Airola)*.

Colgo l'occasione, visti anche i fatti recenti, per sollecitare la discussione in Aula del mio disegno di legge sulla legittima difesa.

Sono noti a tutti i fatti degli ultimi mesi: ultimo ma non ultimo vi è quello che riguarda Mario Cattaneo. Dobbiamo ancora attendere molto, signora Presidente e signori colleghi? Quanto devono rimanere inascoltati tanti disegni di legge che vanno in questa direzione e sono espressione della volontà dei cittadini? Dobbiamo ancora attendere molte ingiustizie perché si diano risposte a queste famiglie che vengono aggredite e si trovano nella necessità di rispondere?

Presidente, vorrei la sua attenzione. Signora Presidente, sono qua. Sarebbe così gentile da ascoltarmi? Non sto parlando di banalità. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Sto parlando di un disegno di legge sulla difesa che riguarda tutte le famiglie italiane e le persone che vengono colpevolizzate senza essere giustamente giudicate perché c'è un vuoto da parte del Governo che non dà risposte ai tanti disegni di legge sulla legittima difesa. Quando deciderete di portare all'attenzione dell'Assemblea questi disegni di legge, tra cui il mio, Atto Senato 2341, che ho presentato da circa un anno? Un disegno di legge che calza perfettamente con la dinamica del fatto che ha colpito la famiglia del signor Cattaneo.

Signora Presidente e signori colleghi, abbiate attenzione verso i veri e tanti problemi delle famiglie italiane. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, mi scuso per il momento di distrazione.

Dovrà dirlo anche al suo Capogruppo affinché lo proponga alla Conferenza dei Capigruppo perché il tema è di grande rilievo, soprattutto in questi giorni.

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, da quando nasciamo e fino a quando moriamo acquistiamo una marea di prodotti e servizi. Sappiamo che la maggiore parte di questi prodotti e servizi vengono forniti da pochissime grandi multinazionali. L'espressione grande distribuzione organizzata (GDO) la conoscete tutti. Magari è meno nota alla grande maggioranza dei cittadini, ma sappiamo che ci sono dieci gruppi della grande distribuzione organizzata che hanno l'oligopolio mondiale e molto spesso non si comportano correttamente. Questo non lo scopriamo certo noi; lo dicono da anni le associazioni di consumatori che hanno fatto analisi molto approfondite in merito e gli ambientalisti perché, molto spesso, nella catena di produzione e commercializzazione l'ambiente e i diritti umani dei lavoratori non vengono rispettati.

Ora abbiamo la possibilità di avere un'alternativa, rappresentata dal commercio equo e solidale che, come dice il termine stesso, sovverte completamente il principio di scopo di lucro estremo che hanno le grandi multinazionali e, invece, lavora con un principio di solidarietà e di giustizia per tutta la filiera produttiva e commerciale. È un piccolo fiore, che è nato e che in Italia potremo contribuire a far crescere meglio.

Alla Camera dei deputati abbiamo approvato un disegno di legge nato con una grande concertazione di tutto l'arco parlamentare e, infatti, è stato approvato alla Camera praticamente all'unanimità. Adesso da noi è fermo da diversi mesi, da metà novembre. Sono già passati più di tre mesi perché il Governo deve presentare i nuovi emendamenti per recepire alcune critiche arrivate dall'Unione europea. Siamo fermi perché il Governo non vuole presentare questi emendamenti di adattamento ai rilievi che ci vengono mossi. Mi rivolgo al Governo, anche se non c'è, chiedendo se vuole perdere una delle poche occasioni per fare bella figura di fronte ai cittadini e alla società civile per dare un minimo di aiuto al commercio equo e solidale, che è una delle poche possibilità che abbiamo di svincolarci da queste grandi multinazionali. Lo invito a non perdere questa opportunità, a presentare quindi al più presto questi emendamenti che stiamo attendendo in Commissione, in modo da rendere concreta questa legge sul commercio equo e solidale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, lavorare senza stipendio equivale un po' al concetto di schiavitù, infatti gli schiavi lavoravano senza poi ricevere un compenso. Fortunatamente, però, il mondo è cambiato e la schiavitù è diventata un reato. Accanto a questa realtà del passato tuttavia, ahimè, ci sono tante piccole realtà odierne che in un certo qual senso ci fanno più che assaggiare - questo termine viene utilizzato normalmente in un'accezione positiva - sentire il puzzo di questa bruttissima pratica del passato.

Oggi, quando un lavoratore non percepisce lo stipendio, cosa deve fare? C'è chi dice che debba stare in silenzio ed andare avanti così perché se protesta e va in piazza dà anche fastidio e se magari è lo Stato a dover pagare questo lavoratore, dà ancora più fastidio. Ci sono alcune personalità istituzionali e politiche che, quando vedono che questi lavoratori, che lavorano senza percepire lo stipendio, vanno in piazza a protestare, addirittura si lamentano. Cosa deve fare, allora, il lavoratore nel momento in cui non riesce a pagare la pigione o il salumiere? Cosa deve fare, se non protestare?

Credo, signora Presidente, che la protesta sia sempre giusta, soprattutto quando si parla di stipendi. Mi vengono in mente diversi casi e a Napoli sta succedendo questo addirittura con le aziende del trasporto pubblico (quindi è lo Stato che ritarda i pagamenti). La stessa cosa succede poi in quelle aziende che

magari detengono la concessione di appalti pubblici e non riescono a pagare i lavoratori, perché a sua volta lo Stato non li paga.

Noi dobbiamo, ad avviso mio e del mio Gruppo, trovare una soluzione per evitare che il lavoro non venga pagato in maniera puntuale, perché non possiamo permettere che i protagonisti dell'economia reale, i piccoli commercianti e le tante persone che ogni giorno si rompono la schiena per andare a lavorare, si trovino nella situazione di non arrivare a fine mese e di non avere una vita dignitosa e normale.

Quindi, signora Presidente, sollecito anche questa istituzione a far sì che si trovi una soluzione definitiva per debellare la pratica del mancato pagamento degli stipendi, perché va a ledere tantissime famiglie italiane e a bloccare l'economia reale del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,28)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (**2067** -1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (2067)

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (1844)

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (2032)

Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (176)

Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena (209)

Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena (286)

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (299)

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (381)

Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (382)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (384)

Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive (385)

Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene

principali previste per i delitti (386)
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» (387)
Modifiche agli articoli 4-*bis*, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (389)
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (468)
Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo (581)
Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni (597)
Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (609)
Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo (614)
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (700)
Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale (708)
Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (709)
Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1008)
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale (1113)
Modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1456)
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1587)
Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1681)
Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso (1682)
Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1683)
Modifica all'articolo 416-*bis* del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata (1684)
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale (1693)
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (1713)
Modifica della disciplina della prescrizione (1824)
Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale (1905)
Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati (1921)
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione (1922)

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (2103)
Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà (2295)
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina (2457)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 40 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Emendamento 1.900 (testo corretto) (in formanto PDF)

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLI DA 1 A 40 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Titolo I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Capo I

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA

Art. 1.

(Condotte riparatorie)

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-*ter*. - *(Estinzione del reato per condotte riparatorie)*. -- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni dell'articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Nella stessa

udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

3. Nei casi previsti dal comma 2 il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 2. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 624-*bis *del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)*

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-*bis*, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto)

1. All'articolo 625*,* primo comma, alinea*,* del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».

Capo II

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE

Art. 7.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione»;

2) dopo il numero 3-*bis)* è aggiunto il seguente:

«3-*ter)* rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;

c) il secondo comma è abrogato.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 160 del codice penale)

1. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 161 del codice penale)

1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».

2. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «della metà» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-*bis*, nonché».

Art. 11.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 10 della presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

Capo III
DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 12.

(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;

b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera *a)*, commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera *a)*, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;

c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale e prevedendo comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative

condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Art. 13.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana;

b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;

c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 14.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 12, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 12 e 13 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Titolo II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Capo I

MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI DOMICILIO ELETTO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE

Art. 15.

(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 72-*bis*. -- *(Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato)*. --- *1.* Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

Art. 16.

(Modifica in materia di riproponibilità dell'azione penale)

1. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-*bis*, lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato».

Art. 17.

(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)

1. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)

1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*».

2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«*3-ter.* Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

3. All'articolo 90-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-*ter*».

4. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa».

5. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-*bis*,».

6. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«*3-bis.* In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis.* Nel caso di cui al comma 2, lettera *b),* del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera *a),* numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello»;
b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-*bis*, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».
7. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;
b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
8. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;
c) il comma 6 è abrogato.
9. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 410-*bis*. - *(Nullità del provvedimento di archiviazione). -- 1.* Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 408 e al comma 1-*bis* dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-*bis* del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.
2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.
3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».
10. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-*bis*».
11. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«*2-bis.* Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono

iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

(Modifica all'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».

Capo II

MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO

Art. 20.

(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)

1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».
2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.
3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«*3.* Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606.
3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

Art. 21.

(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)

1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«*4.* Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».
2. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«*5-bis.* Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».
3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«*6-bis*. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».
4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

5. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*.».
6. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis.* Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
7. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«*2.* Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».
8. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*.».

Art. 22.

(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis*. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».
2. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«*2-bis.* Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
3. Le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 2 del presente articolo, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)

1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:
«*e)* la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

Art. 24.

(Modifiche in materia di decreto penale di condanna)

1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis.* Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione

dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale».

Art. 25.

(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene)

1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75 o frazione di euro 75»

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 26.

(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)

1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».

2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 581. - *(Forma dell'impugnazione). -- 1.* L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

3. All'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa».

Art. 27.

(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)

1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 599-*bis*. - *(Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). -- 1.* La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater.*1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».

2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-*bis*, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*3-bis*. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Art. 28.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».

2. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «dell'articolo 311, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5».

3. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere *a)*, limitatamente al difetto di legittimazione, *b)*, *c)*, esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e *d)*, la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-*bis.* Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-*bis*».

5. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

6. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».

7. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».

8. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis*. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».

9. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

«*l)* se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».

10. All'articolo 625-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro

novanta giorni dalla deliberazione».

11. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606».

Art. 29.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)

1. L'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.

2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 629-*bis*. - *(Rescissione del giudicato)*. -- *1*. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

Art. 30.

(Relazione sull'amministrazione della giustizia)

1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 27 della presente legge.

Titolo III

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 31.

(Modifiche agli articoli 129 e 132-bis*delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

1. Al comma 3-*ter* dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;

b) il terzo periodo è soppresso.

2. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale».

Art. 32.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie

di reato».

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

Art. 33.

(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis*. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;

c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*1-ter*. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* del presente articolo qualora lo ritenga necessario.

1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-*bis,* il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».

2. All'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*»;

b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;

c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-*bis*».

3. All'articolo 134-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-*bis* e 1-*quater*».

4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8*. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, primo comma, e 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Titolo IV
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 34.
(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 35 e 36.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Art. 35.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 34, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto

riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;
2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;
3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;
4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;
5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato comma 2;
b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;
c) tenere conto delle decisioni e dei princìpi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;
d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:
1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;
3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater,* del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di

intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;
5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;
6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
7) i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;
8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;
f) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;
g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonché avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonché avverso la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non ha commesso il fatto»;
l) escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;
m) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

Art. 36.

(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 34, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo

che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

g) incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;

h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena;

m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;

n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;

o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;

p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione

del trattamento;
7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;
q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;
r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;
s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età;
t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;
u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;
v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

Art. 37.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 34, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 35 e 36 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Art. 38.

(Disposizioni integrative e correttive)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 34, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 34, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 35 e 36.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 33, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 (TESTO

CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE

1.100

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.101

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», primo comma, dopo le parole: «sentite le parti e» inserire le seguenti: «con il consenso della».

1.102

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole:«dannose o».

1.103

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», primo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.104

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», sopprimere il secondo comma.

1.105

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», secondo comma, sostituire le parole:«sei mesi» con le seguenti: «un anno».

1.106

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:«sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.107

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», secondo comma, sostituire le parole:«sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.108

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:«, anche in forma rateale».

G1.100

MORONESE

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi

nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (A.S. 2067-A);

considerato che:

il codice penale prevede come pene detentive principali per i delitti l'ergastolo e la reclusione. Nel nostro ordinamento risultano peraltro limitati i casi in cui può essere irrogato l'ergastolo, anche alla luce del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. Inoltre, l'articolo 65 del codice prevede che, quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni. Ai sensi dell'articolo 67, se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo;

l'articolo 78 del codice penale, che disciplina i «Limiti degli aumenti delle pene principali», prevede al primo comma che nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, ovvero nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere trenta anni per la reclusione e sei anni per l'arresto, oltre a tetti massimi di multa e ammenda specificamente previsti. In base al secondo comma del medesimo articolo 78, in caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, ovvero nel caso di concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto;

il criterio moderatore dell'articolo 78 del Codice Penale trova il suo fondamento in un contesto in cui la pena dell'ergastolo era maggiormente utilizzata per sanzionare i delitti gravi e non erano previsti sconti di pena sulla condanna in esecuzione, che doveva essere espiata per intero. In un sistema che prevede attenuanti e riduzioni di pena può dunque risultare incongruo un criterio moderatore come l'attuale, in particolare il limite dei trenta per alcuni gravissimi delitti. Appare dunque opportuna una nuova ponderazione dei criteri di prevenzione speciale e generale che le pene devono avere rispetto alla finalità rieducativa della pena e dell'esecuzione della stessa, sancite dall'articolo 27 della Costituzione;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative di carattere legislativo volte a rivedere il limite massimo degli aumenti di pena, al fine, in particolare, di valutare la possibilità che venga uniformemente elevato, negli articoli 66 e 78 citati, dagli attuali trenta fino a quaranta anni.

G1.101

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, NUGNES

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (A.S. 2067-A);

considerato che:

le gravi e reiterate riduzioni degli stanziamenti statali riferiti all'amministrazione della giustizia determinano da tempo situazioni inaccettabili di carenza strutturale ed organica. Numerosi esponenti dell'ordine giudiziario stanno, infatti, apertamente denunciando il concreto rischio di un imminente collasso del sistema giustizia, in grado perfino di compromettere servizi destinati al pubblico;

risulta evidente che una efficace lotta alla criminalità organizzata (interna ed internazionale) sia ottenibile non solo con un adeguato impianto normativo, ma con una concreta ed efficace funzionalità degli uffici giudiziari, sia sotto il profilo inquirente che sotto quello giudicante;

impegna il Governo:

a provvedere, anche con provvedimenti di carattere normativo, ad un incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, attraverso un reclutamento straordinario ed

immediato di magistrati, cancellieri ed esperti informatici;

a rafforzare, conseguentemente, il presidio giurisdizionale nelle aree più esposte alla criminalità diffusa e organizzata, nella parallela prospettiva di superare il fenomeno dei magistrati in distacco presso i Ministeri e le altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e sottratti all'attività giudiziaria sul territorio.

G1.102

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, CRIMI, MARTON, NUGNES

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (AS. 2067-A);

considerato che:

le dotazioni economico-finanziarie finalizzate al contrasto alla criminalità, nonché gli stanziamenti connessi al comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico risultano inadeguati e, sotto diversi profili, gravemente insufficienti rispetto alle finalità perseguite;

un efficiente contrasto alla criminalità organizzata richiede un potenziamento del presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, in stretta connessione con la magistratura. Appaiono invece sottovalutate, sotto il profilo della dotazione finanziaria necessaria, le esigenze connesse ai rischi rappresentati dalla criminalità interna ed internazionale, dal terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista, oltreché le sfide poste dal fenomeno migratorio che interessa ormai l'intero territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad incrementare significativamente gli stanziamenti riguardanti:

a) pianificazione e coordinamento delle forze di polizia;

b) spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia;

c) contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza pubblica;

d) retribuzioni del personale del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico;

ad incrementare, per le medesime finalità, le risorse riferite alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.

G1.103

BUCCARELLA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario;

premesso che:

si registrano in tutto il territorio nazionale rilevanti problematiche in relazione ai tempi di pagamento delle competenze spettanti agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, anche nei casi in cui il giudice abbia emesso il decreto di liquidazione. I ritardi tra la presentazione della fattura per il pagamento da parte del professionista e l'effettiva emissione del mandato raggiungono tempi intollerabili, anche pluriennali;

l'articolo 24 della Costituzione sancisce che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. A tal fine è stato introdotto l'istituto del c.d. gratuito patrocinio, disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 consentendo a molte vittime di reati particolarmente odiosi o che non sono in grado di sostenere i costi della propria difesa, di farsi assistere da un avvocato, il cui onorario è a carico dello Stato. Le difficoltà che - anche a dispetto di recenti interventi normativi - continuano a verificarsi rischiano di ridurre il numero dei professionisti che si iscrivono negli appositi elenchi tra i quali il cittadino abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato può scegliere il proprio difensore, scoraggiati dalle lungaggini temporali, tanto più in un periodo

di grave crisi;

tale situazione si verifica in un contesto nel quale l'articolo. 106-*bis* del citato decreto del presidente della Repubblica 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 606, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1º gennaio 2014, aveva già disposto che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato dovessero essere ridotti di un terzo. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 15 luglio 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2016, n. 174, ha successivamente disciplinato le modalità con le quali - in attuazione della legge di stabilità per il 2016 - avvocati che vantino crediti per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati, possono, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell'economia, esercitare il diritto utilizzare il credito in compensazione. Tale facoltà non sembra aver ancora inciso positivamente sui casi che continuano a registrarsi nel nostro paese, tenuto conto anche degli tagli di bilancio agli stanziamenti per il gratuito patrocinio avvenuti con le ultime leggi di stabilità;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di liquidazione delle competenze e al costante monitoraggio del fenomeno, disponendo a tal fine le idonee misure ispettive.

G1.104

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario,

premesso che:

in Italia ogni anno sono circa duemila le ragazzine che nascono e vivono nelle nostre città ma, già a partire dai cinque anni, si ritrovano oggetto di veri e propri contratti: vengono cedute come spose dalle loro famiglie che, in cambio, ottengono soldi. Nella maggior parte dei casi si tratta del mantenimento a vita delle proprie figlie, come una sorte di dote al contrario, versata dai futuri mariti ai genitori delle ragazzine;

il dato, elaborato dal Centro nazionale di documentazione per l'infanzia, tiene conto anche delle situazioni sommerse, ma è fermo al 2007 perché in Italia non ci sono progetti specifici per contrastare i matrimoni forzati, né tantomeno studi statistici. L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha provato a contare i casi accertati, quelli nei quali c'è stata una denuncia e la relativa messa in sicurezza della vittima: sono non meno di 150 ogni anno. Un'associazione operante nel settore (Associazione Trama di Terre di Imola) ha calcolato che nel nostro Paese i casi, come rilevato in precedenza, ogni anno sono circa duemila di spose bambine;

i matrimoni forzati hanno una dinamica accertata. In Italia viene stretto l'accordo: i genitori della bimba la promettono in sposa a un uomo molto più grande in cambio di denaro e del mantenimento della ragazzina. Le nozze avvengono però nei Paesi d'origine (Pakistan, India, Bangladesh, Albania o Turchia), perché nel nostro ordinamento i matrimoni con minori sono vietati, come previsto dall'articolo 84 del codice civile, fatto salvo il caso in cui il minore abbia compiuto i 16 anni e sia autorizzato dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio per comprovati gravi motivi;

le spose bambine d'Italia provengono soprattutto dalle comunità di India, Pakistan, Bangladesh ma anche Albania e Turchia, di religione musulmana e devono sottostare alla legge islamica secondo la quale una bambina raggiunge la maggiore età già a nove anni. In tutto il mondo, invece, gli Stati più a rischio - secondo i dati delle Nazioni Unite - sono Niger, Ciad, Bangladesh e Guinea dove il 60 per cento delle donne si sposa prima dei 18 anni;

quando si parla di matrimoni forzati in Italia di solito si fa riferimento a bambine costrette a sposare uomini grandi, ma non bisogna dimenticare che molto spesso avviene il contrario. Infatti, questi fenomeni coinvolgono anche bimbi maschi promessi a donne adulte. Nelle comunità di India e Pakistan, a titolo di esempio, le famiglie si mettono d'accordo con un vero e proprio contratto matrimoniale, un accordo economico grazie al quale i genitori dei futuri sposi ottengono somme di denaro, la certezza del mantenimento dei propri figli o addirittura un aiuto per ottenere documenti e permessi di soggiorno. In altre parole quando un cittadino straniero chiede il ricongiungimento con un cugino di secondo grado, quel lontano parente sarà in realtà il marito di una bambina o il suo promesso sposo. Ma provare questi abusi è estremamente difficile, e allora capita molto spesso che restino impuniti. Ed estranei a qualunque calcolo statistico. Purtroppo nel nostro Paese si fa ancora pochissimo. Invece accade che il matrimonio forzato non sia neanche considerato un reato penale specifico. Men che meno una violazione dei diritti umani o una forma di violenza sulle donne;

è necessario quindi che sia considerato reato far sì che una persona, per mezzo di costrizione, si sposi contro la sua volontà. Forzare qualcuno al matrimonio utilizzando violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità deve essere considerato un reato e deve pertanto punito con la reclusione,

impegna il Governo:

a procedere con celerità, anche con provvedimenti normativi di natura emergenziale, all'introduzione di un nuovo reato (bambine spose) di costrizione al matrimonio o all'unione civile e quello di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio.

G1.105

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario,

premesso che:

oramai non è più sottacibile il fatto che sotto le false spoglie di una nonna di civiltà, quale la legittima libertà di manifestare il proprio dissenso, troppo spesso si nascondono gruppi di delinquenti che hanno l'unico scopo di commettere fatti criminali violenti diretti contro lo Stato, contro chi lo rappresenta, come le forze di polizia e contro la pacifica collettività con l'obiettivo di destabilizzarne l'ordine;

Brennero, 6 maggio 2016, i *black bloc* ingaggiano una guerriglia lanciando sassate verso le forze dell'ordine; 18 feriti tra gli agenti delle Forze dell'Ordine;

Napoli, 6 aprile 2016 corteo anti Renzi, un gruppo di manifestanti lancia pietre, fumogeni e bombe carta coinvolgendo anche auto e pullman di turisti: Il agenti feriti;

Bologna, 8 novembre 2015, manifestazione anti-Lega Salvini, giovani dei centri sociali armati di spranghe e bastoni lanciano bombe carta: 14 feriti tra poliziotti e carabinieri;

Milano, 1º maggio 2015 manifestazione anti-Expo, un pomeriggio di violenza e devastazione con i *black bloc* che incendiano auto, devastano negozi, banche, abitazioni, lanciano bottiglie incendiarie, bombe carta, razzi pirotecnici e pietre grosse come un pugno contro le forze dell'ordine;

per meglio inquadrare tali fatti, pur non essendoci una definizione univoca di terrorismo, corre in soccorso quella formulata nel 1937 dalla Società delle Nazioni, nella quale si parla di «fatti criminali diretti contro lo Stato in cui lo scopo è di provocare terrore nella popolazione o in gruppi di persone.». In un momento, quindi, di massima emergenza sicurezza in cui, soventemente, nelle manifestazioni che richiamano la maggiore risonanza mediatica si annidano criminali violenti che scendono in piazza con il solo intento di violentare le regole del vivere civile e la vita degli operatori delle forze di polizia ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica e lo Stato che rappresentano, la politica deve rispondere con fermezza e con strumenti normativi idonei, per quanto

di sua competenza;

riteniamo, perciò, che non bastino più le semplici parole di solidarietà nei confronti di poliziotti, carabinieri e finanzieri e delle forze dì polizia in genere per il sacrificio, spesso troppo elevato, che quei servitori dello Stato pagano a fine di ogni evento particolarmente cruento. Alfine di scoraggiare tali azioni di inaudita e gratuita violenza, atti di vero e proprio terrorismo, in un quadro di univoca sinergia, è ora che ogni apparato dello Stato faccia la sua parte e ognuno assolva al proprio ruolo, nel nobile rispetto della democrazia e dell'ordinamento, e in questo alveo si colloca la proposta di introduzione nell'ordinamento italiano del delitto di terrorismo tramite la piazza,

impegna il Governo:

a procedere con celerità, anche con provvedimenti normativi di natura emergenziale, all'introduzione di un nuovo reato di terrorismo tramite piazza.

2.100

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.101

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.102

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra la parola:«sessanta» con la seguente: «trenta».

2.103

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:«sessanta» con la seguente: «trenta».

2.104

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «dannose o».

2.105

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

2.106

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

2.107

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

2.108

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

2.0.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 416-bis del codice penale in materia di associazione armata di tipo mafioso)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale, quarto comma, le parole: "da quindici a ventisei anni" sono sostituite dalle seguenti: "la pena dell'ergastolo"».

2.0.101

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 416-*bis *del codice penale)*

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale aggiungere, in fine, il seguente comma: "Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate da un terzo a due terzi se l'associazione mafiosa pone in essere attività volte a condizionare le scelte della pubblica amministrazione ed è stata accertata la corruzione. L'aumento delle pene non è soggetto a giudizio di comparazione con le attenuanti"».

03.100

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

All'articolo 3, premettere il seguente:

«Art. 03.

(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152)

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-*quater)* delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni"».

3.100

GIOVANARDI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.102

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Modifica all'articolo 416*-ter *del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)*. - *1.* All'articolo 416-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: "da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a quindici anni"».

3.103

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Modifica all'articolo 416*-ter *del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)*. - *1.* All'articolo 416-*ter,* primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis" sono sostituite dalle seguenti: "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*";

b) le parole: "da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni"».

3.104

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette».

3.0.100

RUTA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica agli articoli 516, 517, 517-quater del codice penale)

1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. - *(Frode in commercio ai prodotti alimentari)*. - Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro";

2. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - *(Vendita di alimenti con segni mendaci)*. - Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

3. L'articolo 517-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. - *(Contraffazione di alimenti a denominazione protetta)*. - Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti";

4. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. - *(Agropirateria)*. - Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416 -*bis* del codice penale, al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517 -*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.102

RUTA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 517 del codice penale)

1. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - *(Vendita di alimenti con segni mendaci)*. - Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico - mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.103

RUTA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 517-quater del codice penale)

1. L'articolo 517 -*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. - *(Contraffazione di alimenti a denominazione protetta)*. - Chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo 1, Titolo 1, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico - mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.104

RUTA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Introduzione dell'articolo 517-quater.l del codice penale)

1. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1.- *(Agropirateria)*. - Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo 1, Titolo 1, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.105

RUTA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. - *(Pene accessorie)*. - La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo".

2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-*quater*"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole:* «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» *sono sostituite dalle seguenti:* «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*quater*,»;

b)*all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole:* «516 e 517-*quater*» *sono sostituite con le seguenti:* «516, 517, 517-*bis* e 517-*quater*»;

c) all'articolo 25-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale e»;

d) *sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente:* «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.106

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-*bis*

(Modifiche al reato di violenza privata)

1. All'articolo 610 del codice penale, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni se i fatti di cui al comma 1 sono commessi:

a) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

b) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

c) con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. Se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal tutore, comporta la perdita della potestà genitoriale;

d) nei confronti di minori o di persone che si trovino in condizioni di minorata difesa, da soggetti cui è affidata la loro custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza; il giudice dispone la confisca dell'edificio all'interno del quale si è consumato il reato, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale"».

3.0.107

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma 1e parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni";

b) al terzo comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ma si procede di ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio";

c) al quarto comma 1e parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni";

d) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma"».

3.0.108

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

Ai delitti previsti dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.109

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-*bis*, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.110

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.111

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.112

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-*bis* e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.113

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

Al delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.114

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.115

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

4.100

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.101

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.102

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. L'articolo 624-*bis* del codice penale, è sostituito dal seguente:

"Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trame profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a dieci anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trame profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

2. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno".

3. All'articolo 275 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:

a) al comma 2-*bis* le parole "e 624-*bis*" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "e 600 *quinquies*" sono sostituite con le parole: "600 *quinquies* e 624-*bis*";

4. All'articolo 380 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:

al comma 2, lettera *e-bis)* la frase: "salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale" è soppressa;

5. All'articolo 408 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni: al comma 3-*bis*, dopo le parole: "per i delitti commessi con violenza alla persona" sono inserite le seguenti: "e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale".

6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 4-*bis*, comma 1, le parole "e 630) sono sostituite con le parole: "630 e 624-*bis*)"».

4.103

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.104

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.105

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «da tre» fino a: «euro 1.500» con le seguenti: «da quattro a sette anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000».

4.106

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».

4.107

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 5.000».

4.108

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.109

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 7000 a 15.000 euro».

4.110

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti:«da quattro a quindici anni».

4.111

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

4.112

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000» con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 10.000».

4.113

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

4.114

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.115

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* in fine, aggiungere il seguente comma:

"Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale"».

4.116

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis)* all'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. La clausola del fatto di lieve entità di cui al comma 1-*ter* non si applica quando la misura degli arresti domiciliari sia stata disposta per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale".

c-ter) all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole: "609-*octies*", sono inserite le seguenti: "624-*bis*, terzo comma"».

4.117

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. La clausola del fatto di lieve entità di cui al comma 1-*ter* non si applica quando la misura degli arresti domiciliari sia stata disposta per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale"».

4.118

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. La clausola del fatto di lieve entità di cui al comma l-ter non si applica quando la misura degli arresti domiciliari sia stata disposta per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale"».

4.119

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole: "609-*octies*", sono inserite le seguenti: "628, terzo comma,"».

4.0.100

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

*(Modifica all'articolo 640-*bis *del codice penale in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee)*

1. All'articolo 640-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni"».

05.100

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 05.

(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-bis. - (Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive.). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica".

2. L'articolo 6-*ter* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-*ter*. - *(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). -1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro".

3. L'articolo 6-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-quater. - (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo Il del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo Il del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro".

4. L'articolo 6-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli

dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater."

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). - 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma l, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi l e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c)*, e 280 del codice di procedura penale.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018".

b) L'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 583-*quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). -* Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni".

c) l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*ter. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). - 1.* Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi

provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicando lo alla società".

d) dotazione alle forze di polizia di videocamere.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

5.100

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.101

GIOVANARDI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.102

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.103

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000».

5.104

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni», con le seguenti: «da quattro a otto anni».

6.100

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.101

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.102

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

6.103

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

6.104

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da sei a dieci anni».

6.105

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

6.106

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da quattro a quindici anni».

6.107

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 10.000».

6.108

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000».

6.109

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

6.110

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.111

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni» con le seguenti: «da otto a venti anni».

6.112

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni» con le seguenti: «da sette a venti anni».

6.113

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

6.114

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a*) alla lettera* b)*, dopo la parola: «*cinque» *aggiungere le seguenti:* «anni e sei mesi*» e sostituire le parole:* «euro 1.290*» con le seguenti:* «euro 1.590»;

b)*alla lettera* c)*, capoverso, dopo la parola:* «sei» *aggiungere le seguenti:* «anni e sei mesi» *e sostituire le parole:* «euro 1.538*» con le seguenti:* «euro 1.838».

6.115

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1290 a euro 3.098», con le seguenti: «da euro 8.000 a euro 15.000».

6.116

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098», con le seguenti: «da euro 4.000 a euro 15.000».

6.117

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.118

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.119

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis)* in fine aggiungere il seguente comma:

"Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della

pena prevista dall'articolo 163 del codice penale"».

6.120

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis)* All'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. La clausola del fatto di lieve entità di cui al comma 1-*ter* non si applica quando la misura degli arresti domiciliari sia stata disposta per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale".

c-ter) All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole: "609-*octies*", sono inserite le seguenti: "628, terzo comma,"».

6.0.100

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 52 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

6.0.101

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale)

1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sussiste eccesso colpo so di legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 del codice penale"».

6.0.102

MORONESE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche agli articoli 66 e 78 del codice penale)

1. All'articolo 66 del codice penale, primo comma, numero 1) la parola: "trenta" è sostituita con la seguente: "quaranta".

2. All'articolo 78 del codice penale, la parola: "trenta", ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: "quaranta"».

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo I con il seguente:

«ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE, MODIFICHE AGLI ARTICOLI 66 E 78 DEL CODICE PENALE NONCHÉ AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA».

6.0.103

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 669-*bis*. - *(Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate)*. - Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà"».

6.0.500

I RELATORI

Assorbito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 629 del codice penale in materia di estorsione)

1. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale le parole: "da sei a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a venti anni"».

6.0.104

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto in fine, il seguente comma:

"Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno"».

6.0.105

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, della legge 28 aprile 2014, n. 67" è abrogato».

6.0.106

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. L'articolo 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato».

Conseguentemente, l'articolo 2 è abrogato.

6.0.107

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. L'articolo 8, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato».

6.0.108
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-*bis*.
1. L'articolo 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato».
Conseguentemente, gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

6.0.109
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-*bis*.
1. All'articolo 3, comma 1, capoverso "Art. 168-*bis*" della legge 28 aprile 2014, n. 67, il periodo: "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova" è sostituito dal seguente: "Nei procedimenti per rea puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternati a alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova"».

6.0.110
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-*bis*.
1. All'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, dopo il numero 9), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, aggiungere: "10) immigrazione"».

6.0.111
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-*bis*.
1. L'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato».

6.0.112
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-*bis*.
1. L'articolo 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato».

6.0.113
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-*bis*.
1. L'articolo 1, comma 1, lettera 0*a)*, n. 1, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato».

6.0.114
STEFANI, CENTINAIO
Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *0b)*, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato».

6.0.115

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di prescrizione, raddoppio dei tempi di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione e conseguenti disposizioni in materia di interdizione)

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.";

c) al sesto comma dopo le parole: "589-*bis*" sono aggiunte le seguenti: "314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 321, 319-*ter*, 319-*quater*, 346-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*. 1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile";

d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado".

2. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-*bis*. - *(Pene accessorie)*. - Alla condanna per i reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione"».

6.0.116

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 157 del Codice penale e conseguente introduzione dell'articolo 322-*bis*. 1 del codice penale)*

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.";

c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318,319 e 319-*ter*.".

2. Dopo l'articolo 322-*bis* del Codice penale è inserito il seguente:

"Art. 322-*bis.1* - *(Disposizioni speciali in materia di prescrizione)*. - Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 323 e 346-*bis* la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163"».

6.0.117

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)

1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria".

2. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni".

3. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: "589-*bis*" sono aggiunte le seguenti: "314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 321, 319-*ter*, 319-*quater* e 346-*bis*".

4. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado"».

6.0.118

MUSSINI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifica all'art. 157 del codice penale)

1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiorenel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.";

2. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*".

3. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale"».

6.0.119

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 157 in materia di prescrizione)

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "stabilita dalla legge" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un terzo";

b) al sesto comma dopo le parole: "589-*bis*." sono aggiunte le seguenti: "314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 321, 319-*ter*, 319-*quater* e 346-*bis*";

c) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Il termine della prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'iscrizione della notizia di reato di cui all'articolo 335, comma 1 del codice di procedura penale ovvero dal suo aggiornamento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 335. La prescrizione cessa definitivamente di operare dopo la sentenza di primo grado"».

6.0.120

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: "589-*bis*." sono aggiunte le seguenti: "e 318, 319 e 319-*ter*, nonche 321, 322-*bis*, 346-*bis,* 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile".

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: "La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado"».

6.0.121

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: "589-*bis*." sono aggiunte le seguenti: "e 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 346-*bis*.".

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: "La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado"».

6.0.122

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: "589-*bis*." sono aggiunte le seguenti: "e 318, 319 e 319-*ter*".

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

6.0.123

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: "589-*bis*." sono aggiunte le seguenti: "e 318, 319 e 319-*ter*.".

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado".

6.0.124
CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.
(Modifiche all'articolo 157 del Codice penale)

1. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:

"La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato"».

7.100
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, NUGNES, GIARRUSSO
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Modifica all'articolo 158 del codice penale)*. - *1*. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 158. - *(Decorrenza del termine della prescrizione)*. - Il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale.

In ogni caso, la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di primo grado.

Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato"».

7.101
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, NUGNES, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 323, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*terdecies*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* .1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

7.102
BENCINI, Maurizio ROMANI
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato"».

7.103
BENCINI, Maurizio ROMANI
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 158 del codice penale è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ciascuno dei termini sopra indicati decorre dalla data della notizia di reato"».

7.104
BENCINI, Maurizio ROMANI
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 158 del codice penale è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per reati di cui agli articoli da 314 a 323 i termini della prescrizione sopra indicati decorrono dalla

data della notizia di reato"».

7.105

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 158 del codice penale è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i reati di cui agli articoli da 314 a 323 il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato"».

7.106

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

7.300/100

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

All'emendamento 7.300, sostituire le parole da: «previsti» a «dell'articolo 335, comma 1, cpp.», con le parole:«per i reati ad evento dannoso o pericoloso temporalmente differito la prescrizione decorre del verificarsi dell'evento di danno o di pericolo».

7.300/1

BATTISTA, ORELLANA

Precluso

All'emendamento 7.300, dopo le parole: «dagli articoli», inserire le seguenti: «452-bis,».

7.300/101

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

All'emendamento 7.300, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «e 452-*quinquies*»;

b) *sostituire le parole:* «previsti dagli articoli 452-*ter*, 452-*quater*,»*con le parole:* «per i reati ad evento dannoso o pericoloso temporalmente differito».

7.300/102

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

All'emendamento 7.300, sopprimere le parole: «e 452-quinquies».

7.300/2

ORELLANA, BATTISTA

Precluso

All'emendamento 7.300, dopo le parole: «452-quinquies», inserire le seguenti: «e per i reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

7.300

Il Relatore Casson

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dagli articoli 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinquies*, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale».

7.107

DIRINDIN, GUERRA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, TOCCI

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dagli articoli 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinquies*, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale».

7.301

Il Relatore Casson

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 589, comma 2, commessi in violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale».

7.302/1

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

All'emendamento 7.302, sostituire le parole: «dopo la sentenza di primo grado» con le seguenti: «in tutti i casi di esercizio dell'azione penale, cioè dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio».

7.302/2

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

All'emendamento 7.302, sostituire le parole: «dopo la sentenza di primo grado» con le seguenti: «dalla data del decreto che dispone il giudizio».

7.302/3

GIOVANARDI

Precluso

All'emendamento 7.302, dopo le parole: «la sentenza», inserire le seguenti: «di condanna».

7.302/4

ORELLANA

Precluso

All'emendamento 7.302, alinea, sostituire le parole:«il seguente comma», con le seguenti: «i seguenti commi», e aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Dopo l'articolo 2-*bis* della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

"Art. 2-*ter*.

(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali)

1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma."».

7.302/100

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

All'emendamento 7.302, sostituire le parole: «la sentenza di primo grado» con le parole: «la sentenza di secondo grado».

7.302

Il Relatore Casson

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

7.109

DIRINDIN, GUERRA, RICCHIUTI, TOCCI

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

8.100

GIOVANARDI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Modifiche all'articolo 157 del codice penale). - 1.* L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato"».

8.102

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Modifiche all'articolo 157 del codice penale). - 1*. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - *(Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere).* - La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

1) entro dodici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

2) entro otto anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

3) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

4) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

Quando per il reato sono previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione non estingue i reati puniti con la pena dell'ergastolo.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.

Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale, ai fini della prescrizione, decorrono i seguenti ulteriori termini:

1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio"».

8.103

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Modifica all'articolo 157 del codice penale).* - Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, le parole: »per i reati di cui agli articoli 449«, sono sostituite con le seguenti: »per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 11 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché 314, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 374, 434, 437, 449, 476, 479».

8.104

GIOVANARDI

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 2), dopo le parole: «decisa la questione», inserire le seguenti: «, comunque per un tempo non superiore a tre anni».

8.105

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, NUGNES, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter)», sostituire le parole: «decorsi sei mesi», con le seguenti: «decorso un anno».

8.106

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Precluso

Al comma 1, lettera a), al numero 2, capoverso «3-ter» sostituire le parole: «decorsi sei mesi», con le seguenti: «decorsi nove mesi».

8.107

GIOVANARDI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.108

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

8.109

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.110

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.111

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «dall'articolo 544*», inserire le seguenti:* «, comma 1,»;

b) *sopprimere le parole da* «deposito» *sino a* «grado».

8.112

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «per il deposito della motivazione», con le seguenti: «per la redazione e sottoscrizione del dispositivo».

8.113

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, NUGNES, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «un anno e sei mesi», ovunque ricorrano, con le seguenti: «tre anni».

8.114

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 1, lettera b), n. 1, sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi» con le seguenti: «per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno e sei mesi».

8.115

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi» con le seguenti: «per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno e sei mesi».

8.500

I RELATORI

Assorbito

Al comma 1, lettera b), al capoverso «I periodi di sospensione» sostituire le parole: «ha assolto», con le seguenti: «ha prosciolto».

9.100
BENCINI, Maurizio ROMANI
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:
"Il corso della prescrizione è interrotto in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. L'interruzione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio"».

9.101
BENCINI, Maurizio ROMANI
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:
"Il corso della prescrizione è interrotto dalla data del decreto che dispone il giudizio"».

9.102
RICCHIUTI, GUERRA, TOCCI
Precluso
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e sono aggiunte infine le seguenti parole: "e dopo la sentenza di condanna in primo grado».

10.100
DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Sopprimere il comma 2.

10.101
CARDIELLO
Precluso
Sopprimere il comma 2.

10.102
RICCHIUTI, GUERRA, TOCCI
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato».

10.103
MUSSINI
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:
la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;
il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 3;
il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 4;
il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5."».

10.104
CAPPELLETTI, NUGNES, GIARRUSSO
Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: "della metà" sono inserite le seguenti: "per i reati di cui agli articoli 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, 323, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*terdecies*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, e 640-*bis*, nonché"».

11.100

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.101

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, NUGNES, GIARRUSSO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Disposizione transitoria). - 1*. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e, per quelli commessi anteriormente, ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello».

11.0.100

CAPPELLETTI, NUGNES, GIARRUSSO

Precluso

Al titolo I, dopo il Capo II inserire il seguente:

«Capo II-*bis*.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI ED INCAPACITÀ PERPETUA DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Art. 11-*bis*.

(Modifiche al codice penale in materia di interdizione ed incapacità perpetua)

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-*bis*. - *(Pene accessorie)*. - Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314,317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale".

Art. 11-*ter*.

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)

1. AI codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno a quattro anni";

b) all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità";

c) all'articolo 316-*ter*, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti";

d) all'articolo 318, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni";

e) all'articolo 319, le parole: "da sei a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni";

f) all'articolo 319-*quater*:

1) al primo comma, le parole: "dieci anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

2) il secondo comma è abrogato;

g) all'articolo 322-*quater*, le parole: "pari all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al doppio dell'ammontare";

h) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei";

i) all'articolo 346-*bis*, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».

12.100

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.101

BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.102

CAPPELLETTI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.103

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) eb).

12.104

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.105

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale», con le seguenti: «i delitti di cui agli articoli 610 e 624 del codice penale».

12.106

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale», con le seguenti: «i delitti di cui agli articoli 610 e 646 del codice penale».

12.107

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale», con le seguenti: «i delitti di cui agli articoli 316-ter e 610 del codice penale».

12.108

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale», con le seguenti: «i delitti di cui agli articoli 323 e 610 del codice penale».

12.109

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale», con le seguenti: «i delitti di cui agli articoli 610 e 614 del codice penale».

12.110

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque sia un minore ovvero il fatto sia stato commesso in circostanze tali da ostacolare la difesa della persona offesa».

12.111

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-*bis)* se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

12.112

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-*bis)* se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela dei lavoratori».

12.113

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-*bis)* nei delitti mediante frode, nonché nei casi in cui il fatto è commesso in danno a beni artistici o ambientali».

12.114

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* prevedere che la perseguibilità a querela ai sensi della lettera a) si applichi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera *a)*».

12.115

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* prevedere che per i fatti riconducibili ai reati di cui agli articoli 581, 582, 605, 609, 610 e 612 del codice penale, ove commessi nell'ambito di violenza domestica ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il termine per presentare la querela sia aumentato;».

12.116

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c)* revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi».

12.117

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale».

12.118

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «quando la pericolosità sia venuta meno;» inserire il seguente periodo:«previsione per i soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali di un sistema di ampia sperimentazione in ambiente esterno nell'ambito del quale le licenze possano essere ripetute senza soluzioni di continuità e prima della scadenza della misura stessa al fine di favorire il reinserimento sociale».

12.119

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «quando la pericolosità sia venuta meno;» inserire il seguente periodo:«revisione della disciplina di applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, alla luce dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, e tenendo conto in via prioritaria delle esigenze di cura della persona».

12.120

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità».

12.121

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «tenendo conto della necessità della cura» inserire le seguenti: «e dei differenti livelli di gravità dell'infermità mentale».

12.122

DE BIASI, DIRINDIN, LUMIA, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, GUERRA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d)* nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudizi ari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigente individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente

non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e dei processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale».

12.123

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*e)* prevedere apposita disciplina volta a garantire in via prioritaria l'assistenza e la cura sanitaria negli istituti di pena attraverso una effettiva e concreta riorganizzazione degli istituti di pena ed un sistema di integrazione e coordinamento tra l'Amministrazione penitenziaria e il Servizio Sanitario nazionale e territoriale, con particolare riferimento alle problematiche afferenti alla salute mentale».

12.124

BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque adottati».

12.125

BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

13.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a)*al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* «nonché in materia di accesso agli atti amministrativi»;

b)*al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso iL decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato».

13.101

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «gestori di pubblici servizi», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

14.0.100

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-*bis*

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1991 N. 8

Art. 14-*bis.*

(Misure di protezione per i testimoni di giustizia)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991 n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che,

in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia"».

14.0.101

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-*bis*

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 14-*bis*.

(Estensione delle operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*,".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322 e 322-*bis* del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

14.0.102

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-*bis*

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 14-*bis*.

(Operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*,"».

15.100

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 72-bis», dopo le parole: «e che tale stato è irreversibile» aggiungere le seguenti: «e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129».

16.100

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «sentenza» aggiungere la seguente: «definitiva» e sopprimere le parole: «viene meno o».

16.0.500/1

MUSSINI

Precluso

All'emendamento 16.0.500, capoverso «Art. 124-bis», al secondo comma, dopo le parole: «del giudice» inserire le seguenti: «, anche se redatte in forma sintetica,» e sostituire la parola: «concisa» con la seguente: «completa».

16.0.500

I RELATORI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Modifiche in materia di redazione degli atti processuali)

1. Dopo l'articolo 124, del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. l24-*bis*. - *(Redazione degli atti)*. - *1*. I provvedimenti del giudice e gli atti delle parti sono redatti in forma chiara e sintetica.

2. Le motivazioni dei provvedimenti del giudice forniscono in maniera concisa le informazioni essenziali e le ragioni della decisione, espongono in ordine logico le questioni rilevanti, anche con riferimento ai precedenti, e danno conto delle norme e dei principi di diritto applicati.

3. I medesimi criteri di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, nella redazione degli atti delle parti."».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, del Titolo II, dopo le parole: «di partecipare al processo,» *inserire le seguenti:* «di redazione degli atti processuali,».

18.100

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Sopprimere il comma 1.

18.101

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Sopprimere il comma 1.

18.102

GIOVANARDI

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati».

18.103

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Se l'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito avviene successivamente al momento in cui risulta, gli atti compiuti da tale momento fino a quello della iscrizione non possono essere utilizzati.

1-*ter*. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, il giudice verifica la tempestività della iscrizione, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere"».

18.104

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale dopo le parola: "nome" è inserita la seguente: "reale"».

18.105

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: ", alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è

perseguibile d'ufficio,"».

18.106

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 2, capoverso «comma 3-ter», sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

18.107

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 2, capoverso «3-ter» sostituire le parole: «può chiedere di essere», con la seguente: «è».

18.108

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 4, dopo il capoverso «4-bis», inserire il seguente:

«4-*ter*. In caso di particolare complessità degli accertamenti tecnici da effettuarsi, la persona sottoposta ad indagini può presentare richiesta motivata di proroga del termine per lo scioglimento della riserva».

18.109

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 380 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera *e-bis)*, le parole: "salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale", sono soppresse».

18.110

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. all'articolo 406, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 1, la parola "può" è sostituita dalla seguente: «deve» e, dopo le parole "l'esposizione dei", è inserita la seguente: "gravi";

ii) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora il pubblico ministero non presenti la richiesta di proroga entro i termini di cui all'articolo 407, il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di parte, può dichiarare l'archiviazione con ordinanza ricorribile in cassazione,"»;

b)al comma 6, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* all'articolo 407 sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 1, le parole "non può comunque", sono sostituite dalle seguenti: "non deve";

ii) al comma 2, le parole "La durata massima è tuttavia di due anni", sono sostituite dalle seguenti: "Il termine perentorio di durata massima è di due anni"».

18.111

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. all'articolo 406, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola "può" è sostituita dalla seguente: «deve» e, dopo le parole "l'esposizione dei", è inserita la seguente: "gravi";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora il pubblico ministero non presenti la richiesta di proroga entro i termini di cui all'articolo 407, il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di parte, può dichiarare l'archiviazione con ordinanza ricorribile in cassazione,"».

18.112

GIOVANARDI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo le parole: "notizie di reato" sono aggiunte le seguenti: "indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2"».

18.113

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. In ogni caso il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*. Il termine di tre mesi può essere prorogato ai sensi dell'articolo 412, comma 1-*bis*".

b) all'articolo 412 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nelle ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *b)*, il procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine indicato all'articolo 407, comma 3-*bis*, prima parte, può prorogare, con decreto motivato, tale termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della repubblica. Se, alla scadenza del termine così prorogato, il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o non ha richiesto l'archiviazione, il procuratore generale dispone con decreto motivato l'avocazione e, nel termine di trenta giorni, assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale"».

18.114

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 6, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* all'articolo 407 sono apportate le seguenti modifiche:

"i) al comma 1, le parole: "non può comunque" sono sostituite dalle seguenti: "non deve";

ii) al comma 2, le parole: "La durata massima è tuttavia di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine perentorio di durata massima è di due anni"».

18.115

GIOVANARDI

Precluso

Al comma 6, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* All'articolo 407, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere"».

18.116

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Precluso

Al comma 6, lettera a), capoverso «3-bis» primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi».

18.117

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 6, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il terzo periodo.

18.118

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 6, lettera a), capoverso «3-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sei mesi per gli altri numeri della medesima lettera».

18.119

MUSSINI

Precluso

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne da comunicazione ai fini disciplinari al Consiglio Superiore della Magistratura».

18.120

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 7, lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio le quali, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione"».

18.121

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* al comma 3-*bis*, le parole: «ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni» sono soppresse».

18.122

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 410 del codice di procedura penale al comma 1, dopo le parole: "persona offesa dai reato" sono aggiunte le seguenti: "e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono"».

18.123

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 9, capoverso «Art. 410-bis», terzo comma, sopprimere le parole: «che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate».

18.124

GIOVANARDI

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 321, dopo le parole: "Il giudice", sono aggiunte le seguenti: ", qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza»; al comma 2-*bis*, dopo le parole: "del codice penale il giudice", sono aggiunte le seguenti: "qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza;" al comma 3, le parole: "le condizioni di applicabilità di cui al comma i", sono sostituite dalle seguenti: "le condizioni

di applicabilità di cui ai commi che precedono".

11-*ter*. Al comma 1, dell'articolo 325, le parole: "per violazione di legge" sono soppresse, al comma 3, le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4 e 5"».

18.125

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Sopprimere il comma 12.

20.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Al comma 1, dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* la persona offesa costituita parte civile"».

21.100

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - *1*. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-*bis*, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale";

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"5-*bis*. Quando di proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-*bis*. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinando la a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-*ter*. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-*bis*, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado".

2. Dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 134-*ter*. - *(Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise)*. - *1*. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-*bis*, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme".

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Le disposizioni di cui alla presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore».

21.101

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 438 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli

572, 575, 582 secondo comma, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis*, del codice penale, ove commessi nell'ambito di violenza domestica ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119"».

21.102

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, capoverso «4.», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso in cui il pubblico ministero depositi indagini suppletive, ovvero il giudice eserciti la facoltà di cui all'articolo 441, comma 5, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».

21.103

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Sopprimere il comma 3.

21.104

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Sopprimere il comma 3.

21.105

GIOVANARDI

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-*bis*. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice"».

21.106

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 3, capoverso «6-bis», sopprimere le parole da: «e la non rilevabilità» fino alla fine del capoverso.

21.107

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 3, capoverso «6-bis», sopprimere le seguenti parole: «Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

21.108

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Sopprimere il comma 4.

21.109

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «e di un terzo» con le seguenti: «e di un quarto».

21.110

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 444 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Sono altresì esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti commessi nell'ambito di violenza domestica ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119"».

21.111

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Sopprimere il comma 5.

21.112

GIOVANARDI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 441, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

6-*ter*. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

6-*quater*. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della richiesta di cui ai commi 7 e 8, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

6-*quinquies*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-*bis*, comma 4.

6-*sexies*. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria"».

21.113

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis.».

21.114

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Sopprimere il comma 8.

23.100

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a)*al comma 1, capoverso lettera* e), *alinea, sopprimere la parola:* «concisa»;

b) *al comma 1, capoverso lettera* e)*, alinea, sostituire le parole:* «l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati» *con le seguenti:* «delle prove poste a base della decisione stessa».

24.100

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

24.101

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «75» con la seguente: «250».

24.102

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75» con le seguenti: «euro 200».

24.103

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75» con le seguenti: «euro 150».

24.104

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75» con le seguenti: «euro 100».

24.105

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75» con le seguenti: «euro 80».

24.106

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, capoverso 1-bis, al terzo periodo le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «dieci volte».

24.107

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

24.108

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

25.500

I RELATORI

Assorbito

Sopprimere l'articolo.

25.101

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Sopprimere l'articolo.

25.102

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75», con le seguenti: «euro 200, o frazione di euro 200».

25.103

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75», con le seguenti: «euro 150, o frazione di euro 150».

25.104

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75», con le seguenti: «euro 100, o frazione di euro 100».

25.105

STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75», con le seguenti: «euro 80, o frazione di euro 80».
26.100
GIOVANARDI
Precluso
Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «anche istruttorie».
26.500
I RELATORI
Assorbito
Sopprimere il comma 3.
26.102
CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Precluso
Sopprimere il comma 3.
27.100
CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il comma 4.
27.101
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis», comma 4, sostituire le parole: «della complessità dei procedimenti», con le seguenti: «della funzione della pena».
27.102
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Precluso
Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per riformare una sentenza di assoluzione, il Giudice di Appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità o una diversa valutazione di una prova orale acquisita dal primo Giudice in sede di integrazione probatoria"».
27.103
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Precluso
Al comma 3, capoverso «3-bis» dopo le parole: «il giudice», inserire le seguenti: «, quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,».
28.100
DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
28.101
GIOVANARDI
Precluso
Sopprimere i commi 1, 3, 5, 6 e 7.
28.102
DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,

LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dell'esposizione, al pubblico ministero è fatto divieto di esporre dettagliatamente il contenuto degli atti formati nel corso delle indagini preliminari».

28.103

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, che intende impugnare il provvedimento ricorribile solo per Cassazione, può chiedere all'Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento la nomina di un difensore d'ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione"»

29.100

GIOVANARDI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», al comma 1, sostituire le parole: «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo» con le seguenti: «non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica».

29.101

FALANGA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di estradizione all'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato».

29.102

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di sentenza defrnitiva della Corte Europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, il difetto di legalità della norma incriminatrice».

29.0.100

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Modifiche alle disposizioni in materia di revisione delle sentenze di condanna)

1. Dopo l'articolo 647 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 647-*bis*. - *(Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo)*. - *1*. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 647-*ter*. - *(Soggetti legittimati)*. - *1*. Possono richiedere la revisione ai sensi dell'articolo 647-*bis*:

a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;

b) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Quando la richiesta è formulata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera *a)* del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del Procuratore generale.

Art. 647-*quater*. - *(Forma della richiesta)*. - *1*. La richiesta di revisione del processo contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo. Nel caso previsto dall'articolo 647-*ter*, comma 1, lettera *a)*, essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale.

2. La richiesta, a pena d'inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro un anno dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.

3. La richiesta di cui all'articolo 647-*ter*, comma 1, lettera *a)*, è sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Art. 647-*quinquies*. - *(Ammissibilità della richiesta)*. - *1*. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-*bis*, la Corte di cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.

2. La Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità della richiesta:

a) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-*bis*;

b) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-*quater*.

3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte lo dichiara con ordinanza. Se la richiesta è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha presentata al pagamento di una somma da euro 258 ad euro 2.065 in favore della cassa delle ammende.

4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta, la Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte di appello del distretto individuata ai sensi dell'articolo 11.

5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 è altresì

comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso tali ordinanze non è ammessa impugnazione.

Art. 647-*sexies*. - *(Sospensione dell'esecuzione)*. - *1*. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte di appello, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, dichiara con le forme di cui all'articolo 666, la sospension dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare un'ingiusta detenzione.

2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte di appello può applicare una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.

3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d)*, primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.

4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.

5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione, possono ricorrere per cassazione il condannato ed il procuratore generale presso la corte d'appello.

Art. 647-*septies*. - *(Giudizio di revisione)*. - *1*. Il presidente della corte di appello emette, il decreto di citazione a norma dell'articolo 601 entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

2. Nel giudizio di revisione, la corte procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o alla rinnovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili. Tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e utilizzabili a fini della decisione.

3. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.

Art. 647-*octies*. - *(Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna). - 1*. Alla revisione del processo si applicano le norme previste dagli articoli 637, 638, 639, 640 e 642".

2. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo è posta in esecuzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 32:

a) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 201 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 201-*bis*. - *(Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo). - 1*. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 858, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettera a-*bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette copia della decisione ai Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone la traduzione in lingua italiana e la trasmette al Procuratore generale presso la Corte di cassazione».

b) sostituire la Rubrica con la seguente: «Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

29.0.101

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Modifiche agli articoli 314 e 643 del codice di procedura penale, in materia di diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione e alla riparazione dell'errore giudiziario)

1. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice di procedura penale, le parole: "o colpa grave" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 643 del codice di procedura penale, le parole: "o colpa grave" sono soppresse».

30.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 86, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Entro il trentesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere la relazione sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno, compresa di informazioni e dati, nonché degli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sulla Relazione di cui al periodo precedente"».

30.0.100

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Modifiche alle disposizioni in materia di incidente di esecuzione)

1. All'articolo 673 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice"».

31.100

FALANGA

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 132-*bis*. - *(Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi) - 1*. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata, secondo il seguente ordine, la priorità assoluta:

a) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

b) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale;

c) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria"».

31.101

FALANGA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis* e 323 del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;».

31.102

FALANGA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, 323, del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle

norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;».

31.103

FALANGA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis*, del codice penale, nonché, ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle nonne relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;».

32.100

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Le violazioni relative alla tempestiva iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni".

2-*ter*. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera *m)* aggiungere la seguente:

"*m-bis)* i comportamenti previsti dall'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106"».

32.0.100

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Modifiche alle disposizioni in materia di impugnazione delle misure cautelari reali)

1. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4 e 5"».

33.100

GIOVANARDI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

33.101

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

33.102

BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

33.103

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «salvo che il giudice disponga diversamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole:

«salvo che il giudice disponga diversamente».

33.104

BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

33.105

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

33.106

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio» aggiungere le seguenti: «con atto motivato».

34.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

34.101

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale».

34.102

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni».

34.104

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La delega di cui al comma 1 non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario».

34.105

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

35.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.101

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.102

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1 sopprimere le lettera a), b), c) ede).

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «intercettazioni di conversazioni o».

35.103

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

35.104

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* Assicurare adeguate garanzie giurisdizionali nella valutazione della rilevanza penale delle intercettazioni».

35.105

GIOVANARDI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità dì utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione del procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di prova, prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore».

35.106

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1) lettera a), sopprimere le parole: «,in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito,».

35.107

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in conformità all'articolo 15 della Costituzione» con le seguenti:«in conformità alla Costituzione».

35.108

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

35.109

FALANGA

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale», con le seguenti: «avendo

prioritariamente riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, nonché alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni e delle conversazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale».

35.110

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «avendo speciale riguardo», con le seguenti: «avendo prioritario riguardo».

35.111

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1) lettera a), sopprimere le parole: «e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale».

35.112

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «pertinenti all'accertamento», con le seguenti: «utilizzabili ai fini dell'accertamento».

35.113

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), nnumero 1), sostituire la parola: «pertinenti», con le seguenti: «utilizzabili al fine di ricostruire i contesti nei quali sono stati commessi i fatti oggetto d'indagine e siano non».

35.114

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), nnumero 1), dopo la parola: «pertinenti», inserire le seguenti: «o in alcun modo utili alle esigenze investigative connesse alla ricostruzione dei fatti o».

35.115

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), nnumero 1), prima della parola: «irrilevanti» inserire la seguente: «manifestamente».

Conseguentemente, al nnumero 4), prima della parola: «irrilevanti»*, inserire la seguente:* «manifestamente».

35.116

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), prima della parola: «estranei» inserire la seguente: «manifestamente».

Conseguentemente, al numero 4), prima della parola: «estranei» *inserire la seguente:* «manifestamente».

35.117

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo la parola: «pertinenti» inserire le seguenti: «e non contengano elementi utili per la ricerca delle prove in ordine».

35.118
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non tali da costituire spunto per altre indagini».
35.119
CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
35.120
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) non possono essere oggetto di trascrizione ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale le conversazioni o le comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero aventi ad oggetto i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, salvo che il pubblico ministero, previo loro ascolto risultante da apposito verbale, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai fini procedimentali, non rilasci specifica autorizzazione».
35.121
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: «data, ora» inserire le seguenti: «, tema generico».
35.122
BUCCARELLA, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, sopprimere le lettere b), f), g), i), l), e), e m).
35.123
GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
35.124
CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni» con le seguenti: «reato, punibile con l'arresto da 10 a 30 giorni».
35.125
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con la reclusione non superiore a quattro anni» con le seguenti: «con la multa non inferiore ad euro 5.000».
35.126
CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «fraudolentemente» con la seguente: «illecitamente».
35.127
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «o sono utilizzate al fine di denunciare

pubblicamente irregolarità o illeciti».

35.128

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso esclusa la punibilità quando le riprese o le registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini».

35.129

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «più gravi».

35.130

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «dei pubblici ufficiali».

35.131

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

35.132

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera e), alinea, dopo la parola: «disciplinare» inserire le seguenti: «, al fine di potenziare gli strumenti investigativi di contrasto alle attività criminali,».

35.133

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, ZELLER, Maurizio ROSSI

Precluso

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a)*sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) l'attivazione del microfono avvenga qualora il giudice disponga l'immissione del captatore con decreto d'intercettazione tra presenti, in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captato re informatico e nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice»;

b) dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-*bis)* qualora il giudice non lo disponga, l'intercettazione tra presenti, l'audio e le telefonate provenienti dal sistema informatico non possano essere ascoltate e acquisite con tale strumento»;

c)*al punto 2) sopprimere le parole:* «o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione delta polizia giudiziaria operante»;

d)dopo il punto 3) inserire il seguente:

«3-*bis)* qualora il giudice disponga unicamente l'immissione del captatore per la registrazione audio tra presenti sia espressamente esclusa nel decreto autorizzativo la possibilità di intercettare e captare flussi telematici o dati informatici; tale acquisizione, ove si manifesti necessaria in tempi successivi, dovrà eventualmente essere oggetto di nuovo e diverso decreto autorizzativo»;

e) sostituire il punto 4) con il seguente:

«4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato unicamente verso il server della Procura e altri server posti sotto il controllo della polizia giudiziaria delegata, previa autorizzazione del giudice e nel rispetto di modalità che garantiscano l'originalità e l'integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico deve essere disattivato, disinstallato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante o della società produttrice, fornendo all'utente, nei casi specificatamente previsti dal giudice, le informazioni necessarie a

provvedervi autonomamente»;

f)sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione dei dati informatici e degli elementi di prova memorizzati sul sistema informatico, sul dispositivo mobile o sul sistema telematico in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei a salvaguardare l'integrità, l'inalterabilità e la sicurezza del sistema informatico oggetto di intrusione del captatore»;

g)sostituire il punto 6), son il seguente:

«6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale e articoli 635-*ter* e *quinquies* del codice penale nonché 615-*ter* del codice penale aggravato dalla presenza di sistemi di interesse pubblico e di pubblica utilità, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica e particolare modalità di intercettazione sia necessaria e indispensabile per la prosecuzione delle indagini»;

h)*al punto 8), inserire infine i seguenti periodi:* «tali risultati siano necessariamente cancellati insieme agli altri dati irrilevanti per te indagini. AI termine delle indagini, di tale cancellazione sia necessariamente data comunicazione all'indagato e alla difesa»;

i) dopo il punto 8), inserire i seguenti:

«8-*bis)* al termine delle indagini, sia dato il diritto alla difesa di ottenere la documentazione relativa a tutte le operazioni eseguite tramite captatori, dall'installazione fino alla loro rimozione, nonché la possibilità di chiedere al giudice di verificare che il captato re utilizzato rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente»;

8-*ter)* Le presenti disposizioni si applicano alle attività avviate o proseguite dopo novanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, i Ministri competenti istituiscono un registro nazionale dei captatori, individuando al contempo il processo di omologazione dei captatori autorizzati all'uso e presenti sul mercato, nonché i relativi sistemi di verifica, che garantiscano imparzialità e segretezza delle procedure. Il decreto ministeriale è sottoposto a revisione triennale al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni atte a recepire le nuovi acquisizioni tecnico-scientifiche».

Conseguentemente, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e-bis)* disciplinare il controllo e l'acquisizione di dati non direttamente ascrivibili a flussi di comunicazioni tra utenti, ovvero presenti nei supporti di memoria removibili e non removibili dei dispositivi informati ci e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri:

1. le procedure di controllo e di acquisizione da remoto dei dati avvengano ogni 40 giorni solo qualora il giudice ne disponga l'autorizzazione su richiesta del pubblico ministero tramite decreto, che individui espressamente i dati oggetto di controllo e acquisizione;.

2. la previsione di un nuovo mezzo di ricerca della prova di controllo e acquisizione da remoto al quale si applichino le garanzie e le procedure di cui agli articoli 267,268, e 269 del codice di procedura penale e di una norma ad essi collegata nella quale si illustri l'impiego di siffatti strumenti e programmi informatici, la conservazione dei dati relativi, la distruzione al termine delle indagini dei dati irrilevanti soprattutto se lesivi della dignità e della vita privata della persona, le operazioni di istallazione e di disinstallazione.

3. la previsione di una disciplina specifica per i reati con finalità di terrorismo, anche internazionale e per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, realizzati allo

scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602, 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis*. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso artico1o, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

4. la concreta esecuzione delle operazioni sia demandata unicamente ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;

5. la violazione di tali norme in materia di perquisizioni informatiche e telematiche deve essere espressamente sanzionata con l'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento giudiziario dei documenti, dati o risultati acquisiti; l'acquisizione informatica deve mirare alla prosecuzione delle indagini e reperire il corpo del reato ovvero oggetti a esso pertinenti, garantendo al contempo la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, la loro immodificabilità e la loro protezione fino al momento dell'analisi dei dati nel contraddittorio tra le parti».

35.134

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera e) numero 1), sostituire le parole da: «avvenga solo» fino a: «limiti stabiliti» con le seguenti: «avvenga nel pieno rispetto di quanto stabilito».

35.135

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera e) numero 3), dopo le parole: «3-quater, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «nonché per i delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia».

35.136

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, lettera e) numero 3), sostituire le parole: «soltanto qualora» con le seguenti: «laddove si ritenga che».

35.137

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera e) numero 3), sostituire le parole: «soltanto qualora» con le seguenti: «laddove vi sia il sospetto che».

35.138

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera e) numero 3), sostituire le parole: «si stia svolgendo l'attività» con le seguenti: «si stia svolgendo in qualsiasi modo una attività».

35.139

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera e) numero 3), sostituire le parole: «si stia svolgendo» con le seguenti: «si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi».

35.140

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo le parole: «si stia svolgendo», inserire le seguenti: «o si abbia ragione di ritenere che possa svolgersi».

35.141
GIARRUSSO, BUCCARELLA
Precluso
Al comma 1, lettera e), sopprimere i numeri 5), 6), 7), e 8).
35.500
I RELATORI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«*e-bis)* prevedere, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, che, ove indispensabile per la tutela del soggetto incaricato della trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate o dell'interprete, per il caso in cui le comunicazioni si svolgano con lingua diversa da quella italiana o con dialetto non facilmente intelligibile, sia assicurata la segretezza della loro identità, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che nel corso dell'esame dibattimentale, da svolgersi con modalità protette, e che analoghe forme di tutela siano assicurate anche a favore dell'interprete nominato negli altri casi previsti dalla legge;».
35.143
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, sopprimere le lettere f), g), h), i), l) e m).
35.144
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«*h-bis)* prevedere la legittimazione del condannato ad avvalersi di idonei mezzi di impugnazione per dare attuazione alle sentenze definitive della Corte Europea dei diritti dell'uomo che abbiano accertato la violazione di diritti garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950».
36.100
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Sopprimere l'articolo.
36.101
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Precluso
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dall'articolo 41-bis», con le seguenti: «dagli articoli 4-bise 41-bis».
36.102
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative alla», inserire le seguenti: «concessione e alla».
36.103
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«*a-bis)* introduzione del beneficio della liberazione anticipata speciale che accorda una detrazione di pena di cinque giorni al detenuto che, individualmente o in gruppi organizzati all'interno del carcere, legga almeno un libro al mese in un anno, quale momento di partecipazione al percorso di rieducazione; beneficio applicabile anche ai condannati in detenzione domiciliare».

36.104
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Precluso
Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).
36.105
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
36.106
DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA
Precluso
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo che per i casi», fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, alla lettera e)*, sopprimere le parole da:* «, salvo che per i casi»*, fino alla fine della lettera.*
36.107
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, assicurando principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente».
36.108
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché per i delitti più gravi contro la persona».
36.109
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché per i delitti più gravi contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia».
36.110
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
36.111
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
36.112
CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
36.113
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Precluso
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, nonché revisione della disciplina di preclusione», fino a: «ergastolo».
36.137
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA,

CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «revisione della disciplina di» con le seguenti: «l'accesso alle misure alternative, nonché eliminazione della».

36.114

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

36.115

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «momenti», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «cause di estinzione del reato».

36.116

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* prevedere la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta presso ciascun istituto, alla destinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria fabbricati, garantendo la piena applicazione di diritti e tutele a garanzia del prestatore di lavoro, al quale deve spettare una retribuzione, conforme al principio di uguaglianza, tale da consentire a ciascun detenuto il pagamento delle spese del procedimento e il concorso integrale alle spese di mantenimento di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi di remissione del debito, provvedendo alla stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto ed assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture».

36.117

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* prevedere, anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, che l'Amministrazione penitenziaria garantisca l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere attività lavorative a titolo volontario e gratuito, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti, nell'esecuzione di progetti in favore degli istituti medesimi, su base temporanea o continuativa, prevedendo altresì che essi possano essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e assicurando capillari informazioni sul lavoro gratuito in collegamento con i Centri per l'impiego della Regione in cui è collocato l'istituto di detenzione».

36.118

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* prevedere, al fine di garantire lo svolgimento di attività lavorative da parte di tutti i detenuti ed internati in possesso dei necessari requisiti, i necessari contributi per progetti di

inserimento lavorativo all'interno del carcere, assicurando priorità per le attività di manutenzione dei fabbricati e per i servizi di istituto, in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata, assicurando che idonea quota parte della retribuzione riconosciuta al detenuto lavoratore venga effettivamente destinata a copertura delle spese di mantenimento».

36.119

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* prevedere che, ogni qualvolta ciò risponda a finalità terapeutiche e nell'ottica della funzione rieducativa della pena, l'Amministrazione penitenziaria assicuri la promozione e l'attuazione dei progetti volti all'impiego dei detenuti, in possesso di necessari requisiti, in attività connesse ai servizi d'istituto e alla manutenzione delle strutture medesime, sotto la sorveglianza e sulla base delle indicazioni del servizio sanitario di ciascun istituto penitenziario, il quale deve assicurare la costante finalizzazione dei progetti medesimi alla cura della salute del detenuto e dell'internato, che presta a tale scopo il proprio consenso, prevedendo a tal fine idonee agevolazioni per il lavoro con finalità terapeutico-rieducative».

36.120

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «sia a fini processuali», fino alla fine della lettera con le seguenti: «in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa».

36.121

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «assistenza» inserire le seguenti: «psicologica e»

36.122

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) previsione di apposita disciplina volta a tutelare in via prioritaria il diritto alla salute dei soggetti affetti da infermità mentale alla luce dei princìpi e dei criteri di cui all'art. 12, lettera *c)*»;

36.123

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis)* Previsione per i soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali di un sistema di ampia sperimentazione in ambiente esterno nell'ambito del quale le licenze possano essere ripetute senza soluzioni di continuità e prima della scadenza della misura stessa al fine di favorire il riadattamento sociale».

36.124

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

36.125

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: «all'affettività» fino alla fine della lettera con le seguenti:«all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio».

36.126

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «diritto all'affettività» inserire le seguenti: «, anche sessuale,».

36.127

LO GIUDICE

Precluso

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «per il suo esercizio» aggiungere infine le seguenti: «che devono comunque assicurare:

1) la previsione di incontri con il coniuge o con il convivente senza alcun controllo visivo;

2) la previsione di incontri con la famiglia in apposite aree presso le case di reclusione;

3) la previsione di ulteriori permessi da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare;

4) una modificazione della normativa vigente in materia di colloqui telefonici volta ad aumentare i contatti esterni e ad autorizzare i detenuti e gli internati stranieri a tenere colloqui telefonici con propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero».

36.128

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

36.129

MANDELLI, CALIENDO

Precluso

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: «straniere» aggiungere le seguenti: «, nonché degli stranieri ammessi a misure alternative alla detenzione, anche attraverso la previsione di offerte rieducative mirate».

36.130

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:

«*p)* previsione di un ordinamento penitenziario specifico per i detenuti minori di età adeguato alle loro prioritarie esigenze educative».

36.131

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, alla lettera p), al numero 1), sopprimere le seguenti parole: «fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione».

36.132

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, alla lettera p), dopo il numero 8) aggiungere i seguenti:

«8-*bis)* introduzione di un nuovo permesso trattamentale che si aggiunga al permesso premio disciplinato dall'articolo 30-*ter* O.P. e che possa essere fruito anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale;

8-*ter)* regolamentazione dei colloqui che dal punto di vista numerico, garantisca l'effettuazione di

almeno otto colloqui mensili ed introduzione della regola in base alla quale i permessi di colloquio vanno concessi a tutte le persone che hanno un accertato legame affettivo con il detenuto;

8-*quater)* prevedere che il consiglio di disciplina sia composto dal direttore e da due educatori».

36.133

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

36.134

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera u) sopprimere le seguenti parole: «ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale».

36.135

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera v), aggiungere infine le parole: «improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;».

36.136

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, alla lettera v), aggiungere infine le seguenti parole: «nel rispetto del principio di laicità dello Stato».

38.0.500

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente titolo:

« TITOLO IV-*BIS*

NORME DI RIORDINO DELLE SPESE PER LE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E PER LE PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE E NORME DI DELEGA IN MATERIA DI COORDIMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

Art.38-*bis*

(Misure per la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni)

1. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-*bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è così modificato :

A) al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «repertorio» con la parola: «decreto»;

B) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 104, del 7 maggio 2001. Il decreto:

a) disciplina le tipologie dì prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti

informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni;

C) al comma 3, sostituire la parola «repertorio» con la parola: «decreto»;

D) al comma 4, eliminare le parole: « , secondo periodo,».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto, altresì, delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

3. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-*bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 34, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con quelle di cui al testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;

b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione;

c) natura esecutiva del provvedimento;

d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

38.0.100

D'ALI'

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

1. All'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis.* A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il Ministero della giustizia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3, è altresì autorizzato ad avviare le procedure per l'inquadramento, dalla I area del profilo professionale dell'ausiliario, alla II area del profilo professionale dell'operatore giudiziario, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, del personale degli uffici giudiziari della Regione Sicilia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dell'area seconda del CCNL comparto Ministeri"».

3.0.101

RUTA

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.0.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifica all'articolo 516 del codice penale)

1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. - *(Frode in commercio ai prodotti alimentari)*. - Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la milita fino a 10.000 euro"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico -mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

G3.0.101 (già em. 3.0.101)

RUTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2067 recante: «Modifiche al codice penale, al codice di proceduta penale e all'ordinamento penitenziario;

premesso che:

la tracciabilità rappresenta oggi un'importante strumento per rispondere alle crescenti richieste di sicurezza alimentare da parte dei consumatori, per la competitività e la razionalizzazione dei sistemi produttivi nonché per la valorizzazione delle produzioni alimentari di qualità;

appare sempre più necessario assicurare efficaci sistemi di tracciabilità dei nostri prodotti agroalimentari, chiari e consultabili dai cittadini, che assicurino l'individuazione dell'origine dei prodotti;

considerato che:

il fenomeno della falsificazione delle produzioni agroalimentari tradizionali ha assunto proporzioni rilevanti al di fuori ma anche all'interno degli stessi confini dell'Unione europea;

la contraffazione e la frode nel campo alimentare sono diventate un vero e proprio affare criminale che va perseguito con un sistema punitivo più adeguato, che preveda revisione delle pene previste, e diversi modelli di sanzioni;

la risposta fondamentale che lo Stato può dare per supportare la crescita e la competitività del vero *made in Italy*, oltre che per rimuovere i rischi per la salute, è quella di alzare le tutele in difesa dei consumatori e dei produttori;

che in particolare si rende necessario prevedere un intervento sull'ordinamento giuridico modificando gli articoli 516, 517 e 517-*quater* del codice penale, rielaborando il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa sia sul piano edittale;

atteso che:

il Governo in sede di approvazione della legge europea 2015/206, nella seduta del 10 maggio 2016, accogliendo l'ordine del giorno G5.200 si era impegnato «a presentare quanto prima una revisione organica della normativa posta a tutela dell'agroalimentare dai fenomeni contraffattivi esposti in premessa, anche modificando il codice penale, in particolare con riferimento proprio ai reati agroalimentari e di agropirateria»;

impegna il Governo:

a presentare entro il mese di ottobre una revisione organica della normativa posta a tutela dell'agroalimentare dai fenomeni contraffattivi, anche modificando il codice penale, in particolare con riferimento proprio ai reati agroalimentari e di agropirateria.

4.102 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *1.* L'articolo 624-*bis* del codice penale, è sostituito dal seguente: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trame profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a dieci anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61 ovvero avviene con attività di saccheggio di abitazioni o edifici o pertinenze dei medesimi abbandonati in conseguenza di calamità.

Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

2. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, il seguente comma: "Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis,* la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno".

3. All'articolo 275 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:

a) al comma 2-bis *le parole:* "e 624-*bis*» *sono soppresse;*

b) al comma 3, le parole: "e 600 chiunque" *sono sostituite con le parole:* "600 chiunque e 624-*bis*";

4. All'articolo 380 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:

al comma 2, lettera e-bis) *la frase:* "salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero *4)*, del codice penale" *è soppressa;*

5. All'articolo 408 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:

al comma 3-bis, *dopo le parole:* "per i delitti commessi con violenza alla persona" *sono inserite le seguenti:* "e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale".

6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "e 630" sono sostituite con le parole: "630 e 624-bis"».

7.108

LUMIA, DIRINDIN, GUERRA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, TOCCI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 589 comma 2 commessi in violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale».

G12.100

Il Relatore Cucca

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la legge n. 81 del 2014 si propone di far prevalere, per la cura e la riabilitazione delle persone con problemi di salute mentale che hanno commesso un reato, progetti individuali con misure non detentive, nel solco delle sentenze della Corte Costituzionale, la n. 253 del 2003 e la n. 367 del 2004, ispirate esplicitamente alla legge n. 180 del 1978,

considerato che:

è necessario completare definitivamente e in tutto il territorio nazionale la chiusura degli ex OPG, rafforzare i programmi di tutela della salute in carcere, garantire il diritto alla salute e alle cure dei detenuti ed evitare di stravolgere la funzione delle Rems (Residenze per le misure di Sicurezza)

in particolare è necessario evitare di ripristinare la situazione preesistente alla legge n. 81 del 2014 disponendo il ricovero nelle Rems delle persone con problemi di salute mentale, come se fossero i vecchi Opg,

in particolare è necessario che la funzione delle Rems sia «residuale», cioè destinata ai soli casi in cui le misure di sicurezza alternative alla detenzione non possono essere assolutamente praticabili nelle REMS dovrebbero svolgersi attività di carattere sanitario e assistenziale, senza far gravare sugli operatori della salute mentale responsabilità di controllo e custodia;

è necessario che si qualifichino i programmi di salute mentale in carcere istituendo le sezioni di Osservazione Psichiatrica e le articolazioni psichiatriche come previsto dalla normativa vigente,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche;

ad escludere l'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche;

a garantire l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione, nonché valorizzando l'istituto del piano terapeutico individuale per ciascuna persona sottoposta a misura di sicurezza anche non detentiva;

ad operare affinché si affermi il principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile;

ad introdurre apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e dei processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.

17.100

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni e di elezione di domicilio). - 1*. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le specifiche competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione e contenuta nell'albo redatto dal consiglio. dell'ordine degli avvocati cui il difensore e iscritto. In caso di impossibilita di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testa trasmesso e conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato). - 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, con decreto motivato, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione e stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni i le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è stata acquisita la prova che essa sia stata ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva temporaneamente con il medesimo. La comunicazione non ha effetto se non e ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a'mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è acquisita la prova della sua ricezione, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto e depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso ,del deposito stesso e affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.";

e) il comma 8-*bis* è abrogato;

j) la rubrica e sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

"Art. 157-*bis*.

(Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina di un difensore di ufficio)

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-*ter*.

(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-*bis*, la prima notificazione deve con tenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilita di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fmo alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato e motivata dalla sopravvenuta impossibilita a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero pro cede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio".

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "«unicacopia dell'atto al difensore";

c) la rubrica e sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. All'art. 162 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. L'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario".

10. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - *(Notificazioni ad altri soggetti)*. - *1.* Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

11. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito, dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale e stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

12. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché rinvito a nominare un difensore di fiducia entro dieci giorni e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

13. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 171. - *(Nullità delle notificazioni)*. - *1.* La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi e incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-*bis*, 157-*ter* e 161".

14. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica".

15. All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-*bis*. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilita tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a

quello della notifica al consiglio dell'ordine"».

18.110 (testo 2)

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a)*al comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 406, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

i) sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve» e, dopo le parole: «l'esposizione dei», aggiungere la seguente: «gravi»;

ii) inserire il seguente comma:

"1-*bis*. Qualora il pubblico ministero non presenti la richiesta di proroga entro i termini di cui all'articolo 407, il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di parte, dispone l'archiviazione con ordinanza ricorribile in cassazione,"»;

b)al comma 6, premettere alla lettera a), con la seguente:

«0a) all'articolo 407 sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 1, sostituire le parole: "non può comunque", con le seguenti: "non deve";

ii) al comma 2, sostituire le parole: "La durata massima è tuttavia di due anni" con le seguenti: "Il termine perentorio di durata massima è di due anni"».

18.111 (testo 2)

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 406, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire la parola: "può" con la seguente: "deve" e, dopo le parole: "l'esposizione dei", aggiungere la seguente: "gravi";

b) inserire il seguente comma:

"1-*bis*. Qualora il pubblico ministero non presenti la richiesta di proroga entro i termini di cui all'articolo 407, il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di parte, dispone l'archiviazione con ordinanza ricorribile in cassazione"».

34.103

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Ritirato

Al comma 1, alla parola: «intercettazioni» premettere la seguente: «notificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

a)*alla rubrica, alla parola:* «intercettazioni» *anteporre la seguente:* «notificazioni,»;

b)*al comma 1, alla lettera* a) *anteporre la seguente:*

«*0a)* prevedere una riforma della disciplina delle notificazioni disponendo in particolare che:

1) l'articolo 148 del codice di procedura penale sia modificato, ai commi 1 e 2-*bis*, prevedendo che le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, siano eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le specifiche competenze loro normativamente attribuite; le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti mediante posta elettronica certificata o, in caso d'indisponibilità, con altri mezzi tecnici idonei previa attestazione di conformità del testo trasmesso all'originale;

2) l'articolo 149 sia modificato prevedendo che nei casi di urgenza, il giudice possa disporre con decreto motivato anche su istanza di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del *fax*, della posta elettronica o del telefono chiamando il numero

corrispondente ai luoghi di cui all'art. 157, commi 1 e 2, del codice di procedura penale a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria;

3) la comunicazione non abbia effetto se non sia stata aquisita la prova che essa sia stata ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo;

4) la comunicazione a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica abbia valore di notificazione con effetto dal momento in cui è acquisita la prova della sua ricezione, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma;

5) ove non sia possibile procedere nel modo di cui si numeri 2, 3 e 4, la notificazione sia eseguita, per estratto, mediante telegramma;

6) le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui al numero 1);

7) il comma 1 dell'articolo 156 sia modificato prevedendo che la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti sia eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona e che l'atto debba contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo e debba contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia; l'atto deve contenere altresì l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato;

8) l'articolo 157 sia modificato disponendo altresì che: durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 160 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta sia eseguita mediante consegna di copia all'interessato e, ove ciò non sia possibile, sia eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona'che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci;

8*a)* qualora i luoghi indicati al numero 8) non siano conosciuti, la notificazione sia eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone;

8*b)* l'autorità giudiziaria disponga la rinnovazione della notificazione quando la copia e stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad r indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato;

8*c)* il comma 8-*bis* sia abrogato e il comma 8 sia modificato disponendo che se neppure nei modi di cui al numero 8*b* del presente comma sia possibile eseguire la notificazione, l'atto sia depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa; avviso ,del deposito stesso sia affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa; prevedere altresì che l'ufficiale giudiziario dia inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, disponendo che gli effetti della notificazione decorrano dal ricevimento della raccomandata;

9) dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, siano inseriti gli articoli 157-*bis* e 157-*ter* tali da disporre rispettivamente che:

"9*a)* la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta debba contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo;

9*b)* oltre a quanto stabilito dalla lettera precedente, la prima notificazione debba contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilita di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente. Se la rinuncia al mandato e motivata dalla sopravvenuta impossibilita a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero pro cede con le modalità stabilite nell'articolo 159. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio";

10) all'articolo 159, comma 1, al primo e al secondo periodo, i riferimenti all'imputato siano sostituiti da riferimenti alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e la rubrica sia modificata nei seguenti termini: «Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità»;

11) l'articolo 160 sia modificato sopprimendo, al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,» e abrogando i commi 2, 3 e 4;

12) all'articolo 162 del codice di procedura penale sia aggiunto un comma 4-*bis* che disponga che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario;

13) l'articolo 167 del codice di procedura penale sia sostituito prevedendo che le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149;

14) il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale sia sostituito prevedendo che gli organi di cui al numero 1) che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale e stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione;

15) al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, la previsione, nell'ambito del contenuto della notificazione dell'imputato all'estero, dell'invito all'elezione di domicilio sia sostituita dalla previsione dell'invito a nominare un difensore di fiducia entro dieci giorni e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nominato un difensore di ufficio;

16) l'articolo 171 del codice di procedura penale sia sostituito prevedendo che la notificazione sia nulla: a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; *b)* se vi e incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario; *c)* se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; *d)* se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia; *e)* se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-*bis*, 157-*ter* e 161";

17) all'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica sia

sostituita dalla seguente: «Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica»;

18) all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il comma l sia sostituito prevedendo che: 18*a)* prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari; 18*b)* nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilita tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine».

G36.100

RICCHIUTI

Precluso

Il Senato,

considerato l'articolo 36, comma 1, del disegno di legge;

ritenuto che per i condannati per i reati di associazione di tipo mafioso o comunque aggravati dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 non si possa prescindere da meccanismi di automatica esclusione dai benefici del regime esecutivo che comportino contatti regolari con il mondo esterno,

impegna il Governo:

ad esercitare la delega di cui all'articolo 36, comma 1, lettera *e)* nel senso di escludere ogni attenuazione delle cautele legislative nei confronti dei condannati per associazione di tipo mafioso o di reati aggravati dall'articolo 7 decreto-legge 152 del 1991 .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Crosio, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Divina, D'Onghia, Donno, Gentile, Lai, Lanzillotta, Longo Fausto Guilherme, Monti, Nencini, Olivero, Pagliari, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Palermo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (COM (2017) 5 definitivo) (Atto comunitario n. 296), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 6ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Relazione annuale 2016 sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne nel 2015" (COM (2016) 810 definitivo) (Atto comunitario n. 297), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione per rafforzare la risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio" (COM (2016) 790 definitivo) (Atto comunitario n. 298), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata" (COM (2016) 766 definitivo) (Atto comunitario n. 299), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo. Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro" (COM (2016) 740 definitivo) (Atto comunitario n. 300), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª;

comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Un partenariato rinnovato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (JOIN (2016) 52 definitivo) (Atto comunitario n. 301), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª;

comunicazione della Commissione "Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019" (COM (2016) 773 definitivo) (Atto comunitario n. 302), alle Commissioni riunite 10ª e 13ª e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014 - 2017) (COM (2017) 22 definitivo) (Atto comunitario n. 303), alla 7ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Valutazione dei programmi di monitoraggio condotti dagli Stati membri a norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino" (COM (2017) 3 definitivo) (Atto comunitario n. 304), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Lavoro più sicuro e più sano per tutti. Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (COM (2017) 12 definitivo) (Atto comunitario n. 305), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 12ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali (COM (2016) 820 definitivo) (Atto comunitario n. 306), alla 2ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Terza relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza" (COM (2016) 831 definitivo) (Atto comunitario n. 307), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Ottava relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2016) 791 definitivo) (Atto comunitario n. 308), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C (2016) 8600 definitivo) (Atto comunitario n. 309), alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 2ª e 3ª;

comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale Gestire i flussi e salvare vite umane" (JOIN (2017) 4 definitivo) (Atto comunitario n. 310), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'efficacia della direttiva 89/665/CEE e della direttiva 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici (COM (2017) 28 definitivo) (Atto comunitario n. 311), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Ai sensi dell'articolo 25 TFUE sui progressi verso l'effettiva cittadinanza dell'UE 2013-2016" (COM (2017) 32 definitivo) (Atto comunitario n. 312), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico. Relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017" (COM (2017) 30 definitivo) (Atto comunitario n. 313), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Spazio europeo della ricerca: è il momento dell'attuazione e del monitoraggio dei progressi" (COM (2017) 35 definitivo) (Atto comunitario n. 314), alla 7ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea (COM (2017) 42 definitivo) (Atto comunitario n. 315), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 4ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare" (COM (2017) 34 definitivo) (Atto comunitario n. 316), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare (COM (2017) 33 definitivo) (Atto comunitario n. 317), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (COM (2017) 31 definitivo) (Atto comunitario n. 318), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (COM (2017) 37 definitivo) (Atto comunitario n. 319), alle Commissioni riunite 10ª e 13ª e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori" (COM (2017) 63 definitivo) (Atto comunitario n. 320), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio" (COM (2017) 48 definitivo) (Atto comunitario n. 321), alle Commissioni riunite 10ª e 13ª e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Seconda relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia (COM (2017) 53 definitivo) (Atto comunitario n. 322), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Costruire un'economia dei dati europea" (COM (2017) 9 definitivo) (Atto comunitario n. 323), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione della direttiva 2010/53/EU del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM (2016) 809 definitivo) (Atto comunitario n. 324), alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona (COM (2016) 626 definitivo) (Atto comunitario n. 325), alla 2ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Qualità della benzina e del carburante diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea (Anni di riferimento 2014 e 2015)" (COM (2017) 49 definitivo) (Atto comunitario n. 326), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 8ª, 10ª e 14ª.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 7 marzo 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
di SOGESID SpA, per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 503)
della Fondazione "La Triennale di Milano" per gli esercizi 2014 e 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 504);
dell'Autorità Portuale di Taranto per gli esercizi dal 2013 e 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 505).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Zin ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06499 del senatore Panizza ed altri.

Mozioni

CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,
premesso che:
la coltivazione del riso nel nostro Paese affonda le sue radici nelle tradizioni, nelle ricette e nella cultura popolare. Indubbiamente, le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della storia e del paesaggio italiano ed è un comparto che caratterizza specifici territori. Difendere la produzione italiana significa non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;
nella campagna 2015/2016 in Europa sono state importate 1.335.702 tonnellate di riso lavorato (con un aumento del 65 per cento rispetto alla campagna 2008/2009 e del 14 per cento rispetto a quella 2014/2015) delle quali 369.678 tonnellate dai Paesi meno avanzati (PMA) (con un aumento del 7 per cento rispetto alle 345.969 tonnellate della campagna 2014/205) di cui il 20 per cento proveniente unicamente dalla Cambogia, primo fornitore di riso dell'Unione europea;
la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato di circa 3 miliardi di euro. L'Italia, primo produttore di riso in Europa, ha un territorio di 234.300 ettari, con 140 varietà di riso e circa 1.500.000 tonnellate di prodotto. Nella filiera operano 4.265 aziende risicole, con una estensione media di 55 ettari, e gli addetti al settore sono circa 5.000. Le industrie risiere sono circa 100, delle quali 6 detengono complessivamente più del 50 per cento del mercato, il tutto per un volume di affari di circa 1 miliardo di euro;
le importazioni dai PMA coprono il 27 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. Nel 2026 tali importazioni arriveranno a coprire il 50 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. La concorrenza del riso asiatico è particolarmente concentrata sulla varietà Indica e le importazioni

crescenti (in particolare da Cambogia, India, Pakistan, Vietnam e Tailandia) stanno provocando lo spostamento delle semine verso la varietà Japonica, con gravi squilibri di mercato per entrambe le tipologie di prodotto;

il consumo nell'Unione europea di riso è coperto per il 50 per cento dal prodotto di importazione che per i due terzi non paga il dazio. Infatti, il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), istituito nel 1971 per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda ad alcuni Paesi un accesso preferenziale al mercato interno, mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi, o perfino a dazio zero, all'importazione. L'SPG comprende un regime EBA (*everything but arms*) che concede l'accesso in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti importati, ad eccezione di armi e munizioni, dai Paesi meno sviluppati. Sono 49 i Paesi meno sviluppati che beneficiano del regime EBA per un periodo illimitato;

l'SPG prevede meccanismi di sorveglianza e salvaguardia che permettono di ripristinare i normali dazi, qualora si verifichino determinate condizioni. Infatti, l'articolo 22 del regolamento (UE) n.978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, prevede che "Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto". Inoltre, il regolamento prevede che in presenza di elementi che provano questo rischio, la Commissione europea avvia un'inchiesta e se è necessario può decidere di ristabilire i normali dazi delle tariffa doganale comune;

nel 2014, il nostro Paese aveva avviato la procedura per la richiesta dell'attivazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia", di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, ma purtroppo questa richiesta è stata respinta senza tenere in considerazione gli enormi danni per il settore risicolo italiano;

il riso importato da questi Paesi, oltre ad essere esente da dazi, non è neppure soggetto a tutta una serie di regole fondamentali per la commercializzazione in Italia;

il Sistema rapido di allerta per gli alimenti e i mangimi europei (RASFF), istituito in ambito europeo per la notifica in tempo reale dei rischi diretti o indiretti per la salute dei consumatori connessi all'uso di alimenti o mangimi, nel 2016 in Europa ha segnalato ben 12 allerte sanitarie da contaminazione per riso e prodotti a base di riso, provenienti da Paesi *extra* comunitari. Nelle partite fuorilegge sono state riscontrate più presenze irregolari e pericolose per la salute dei consumatori: antiparassitari, aflatossine cancerogene o altre tossine oltre i limiti, infestazioni da insetti, livelli fuori norma di metalli pesanti e presenza di OGM proibiti in Italia e in Europa;

il 20 febbraio 2017, a Milano, si sono riuniti 50 dei maggiori produttori di riso europei (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria) per condividere una piattaforma comune da sottoporre ai Ministri dell'agricoltura dei rispettivi Paesi con l'obiettivo di aprire un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sulla importazione di riso dagli Stati extra europei, che usufruiscono del sistema EBA. Tutti questi Paesi, tra le altre cose, chiedono alla Commissione europea: l'attivazione della clausola di salvaguardia, prevista dal Sistema di preferenze generalizzate (SPG), per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati (PMA) che esportano riso in Italia e in Europa;

l'*import* di riso lavorato dai Paesi meno avanzati determina effetti negativi, che si concretizzano in una marcata riduzione delle superfici investite a riso. Infatti, i produttori italiani registrano una forte caduta dei margini reddituali della coltivazione, con un mai tanto forte approssimarsi del limite di abbandono della coltivazione di riso;

quello che preoccupa e penalizza gli operatori della filiera risicola è anche la mancanza di trasparenza in etichetta sull'origine del riso, che pur se non essenziale all'economia generale del settore, partecipa a rendere il quadro complessivo gravissimo;

il regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore a partire dal 13 dicembre 2014, relativo alle

informazioni sugli alimenti ai consumatori, richiama esplicitamente quali debbono essere i principi guida e la tipologia di informazioni che gli operatori devono adottare relativamente agli alimenti commercializzati;
l'inserimento dell'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del riso è una forma di tutela fondamentale per i consumatori, che devono poter conoscere l'origine della materia prima, così da poter identificare il riso "Made in Italy" e fare una scelta consapevole durante l'acquisto, ma è anche una tutela per i risicoltori italiani,
impegna il Governo:
1) ad intervenire nuovamente presso la Commissione europea, affinché sia attivata la "clausola di salvaguardia", prevista dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati, riconoscendo la gravità della situazione in cui versa il settore risicolo italiano a fronte dell'*import* dai PMA;
2) ad attivarsi in sede europea, allo scopo di fissare regole reciproche tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi in ambito fitosanitario e commerciale, al fine di favorire un mercato trasparente;
3) ad adottare le opportune iniziative per rendere applicabile anche al riso la disciplina sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di tutelare la salute dei consumatori e preservare e valorizzare il riso "Made in Italy".
(1-00746)

Interrogazioni

GATTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la cosiddetta "opzione donna" è stata prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria";
all'articolo 1, comma 9, si prevedeva che "In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione";
la norma è stata oggetto di circolari interpretative e di una specifica previsione contenuta nella manovra sulla previdenza del dicembre 2011 (la cosiddetta riforma Fornero);
considerato che:
le circolari che sono state emanate nel 2012 hanno condizionato pesantemente la possibilità di utilizzare quella opportunità per le donne destinatarie della norma;
di fatto, queste riducevano il periodo nel quale le donne interessate potevano utilizzare le opportunità previste dalla sperimentazione: la condizione da assolvere entro il 31 dicembre 2015 (fine della fase di sperimentazione) non era più la maturazione del requisito, ma diventava la decorrenza del trattamento pensionistico: un anno di "finestra mobile" più 3 mesi di "aspettativa di vita" (anticipando così di 15 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 21 mesi per le lavoratrici autonome il termine entro il quale si dovevano possedere i requisiti richiesti);
considerato inoltre che:
nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) l'interpretazione restrittiva derivante dalle circolari INPS è stata superata per quanto riguarda la finestra mobile di 12 mesi, ma è rimasta l'"aspettativa di vita" di tre mesi. Si sono escluse quindi le donne che non maturavano i requisiti, inclusa l'aspettativa di vita, entro il 31 dicembre 2015, cioè che avevano compiuto gli anni (57 se dipendenti e 58 se autonome) negli ultimi 3 mesi del 2015;
nella legge di stabilità per il 2016 erano stati previsti ben 2 miliardi e mezzo di risorse necessarie per la copertura, per 36.000 donne;

nella piena convinzione che queste stime non corrispondessero a quella che sarebbe stata la realtà, sempre in legge di stabilità per il 2016, si era prevista l'attivazione di un "contatore" specifico per la verifica del numero delle donne, che avrebbero utilizzato effettivamente questa opportunità, ma anche dei costi reali;
in quel contesto, proprio in considerazione della quantità di risorse e del fatto che fossero vincolate a fini analoghi al regime sperimentale opzione donna, era maturata anche l'aspettativa che si potesse prorogare effettivamente opzione donna, anche a donne nate negli anni successivi al 1957 (autonome)/58 (dipendenti);
nella legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) è stata inserita una norma che ha consentito di superare l'ultimo ostacolo, quello riguardante le nate nell'ultimo trimestre. Ma la Ragioneria generale dello Stato e l'INPS, sulla base del fatto che il diritto è "cristallizzato" e quindi le donne potrebbero utilizzare l'opzione anche oltre il termine in cui maturano il diritto, hanno preteso di "congelare" lo stanziamento della legge di stabilità per il 2016 e che fossero stanziate ulteriori risorse;
tutto ciò ha determinato il fatto che qualsiasi ulteriore proroga di opzione donna non possa essere automaticamente finanziata con risparmi dei precedenti interventi, e che il costo verrebbe quantificato con gli stessi criteri, certo sproporzionati, ma certificati di INPS e Ragioneria;
considerato infine che a giudizio dell'interrogante:
l'istanza presentata dal "Comitato Opzione Donna Proroga 2018" si fonda su una ragione molto seria: l'innalzamento senza gradualità dell'età pensionabile delle donne disposta per il pubblico impiego nel 2009 e per il settore privato e autonomo dal "Salva Italia" a fine 2011, e la storica mancanza di qualsiasi riconoscimento della differenza di genere per l'accesso alla pensione (fra l'altro, non riconoscimento del lavoro di cura di figli e anziani, funzione di *caregiver* non riconosciuta, discontinuità lavorative legate alla maternità) hanno generato un grave disagio in gran parte delle lavoratrici, sia dipendenti che autonome;
la legge che prevedeva l'aumento dell'età nel pubblico impiego aveva previsto che i risparmi fossero destinati per l'occupazione femminile e per potenziare i servizi per l'infanzia. In realtà quei risparmi non sono mai stati utilizzati a tali fini,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda fornire i dati, direttamente o attraverso l'INPS, frutto dell'attivazione del "contatore", previsto dalla legge di stabilità per il 2016, per la verifica del numero delle donne che hanno utilizzato effettivamente questa opportunità, ma anche dei suoi costi reali;
se, anche in considerazione dei risultati dell'indagine conoscitiva sulle disparità di trattamenti pensionistici tra uomini e donne effettuata alla Camera dei deputati, non intenda utilizzare anche l'esperienza dell'opzione donna, per riparare al credito previdenziale che hanno le donne del nostro Paese rispetto a quelle di altri Paesi europei.
(3-03577)
FAVERO, AMATI, ANGIONI, FASIOLO, GIACOBBE, MORGONI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
da notizie giornalistiche si apprende del difficile momento lavorativo che alcuni lavoratori della Sacal, azienda di lavorazione dell'alluminio, con sede a Carisio (Vercelli) stanno vivendo negli ultimi mesi;
da una nota della CGIL, si apprende, infatti, che 10 soci lavoratori addetti alle attività di pulizie industriali e civili presso la citata azienda sono rimasti senza occupazione e senza retribuzione per oltre due mesi;
al mese di dicembre 2016, la Sacal avrebbe maturato un debito di circa 60.000 euro più tredicesima nei confronti dei 24 soci-lavoratori, oltre a 26.000 euro di contributi previdenziali e 190.000 euro di debito con la cooperativa vercellese 'Il Giglio', l'ultima subentrata, in ordine di tempo, nella gestione dell'appalto di pulizie;
il numero elevato di imprese, che negli anni si sono succedute nell'appalto di pulizie avrebbero determinato una forte instabilità occupazionale tra i lavoratori impiegati presso la stessa azienda;
considerato che:

a quanto risulta agli interroganti, parte dei lavoratori sarebbero stati riassunti dall'azienda che avrebbe versato loro i compensi dovuti e i contributi arretrati;
nonostante ciò, il ritardo nei pagamenti delle retribuzioni, la mancata erogazione di alcune mensilità e la riduzione del personale nei mesi scorsi, hanno determinato un grave disagio tra i lavoratori dell'azienda, che vedono il loro futuro lavorativo sempre più compromesso;
rilevato, inoltre che:
da notizie giornalistiche, si apprende che lo scorso luglio 2016, il tribunale di Vercelli ha condannato in primo grado l'amministratore delegato e il responsabile per la sicurezza ecologica della stessa Sacal a 8 mesi di reclusione per inquinamento ambientale, oltre al risarcimento danni e ha imposto alla stessa azienda di procedere alla bonifica dell'area e alla distruzione dei cumuli di alluminio stoccati nello stabilimento;
a quanto risulta agli interroganti, l'azienda risulterebbe ancora inadempiente per quanto riguarda i processi produttivi adottati, che non risponderebbero agli *standard* di sostenibilità ambientale previsti dalle norme vigenti e i non adeguati interventi di messa in sicurezza dei lavoratori;
entro il mese di marzo 2017, sarebbe prevista una conferenza dei servizi allo scopo di approvare un piano di caratterizzazione delle aree esterne, per verificare lo stato di contaminazione ambientale;
spetta al Comune di Carisio pronunciarsi sull'eventuale messa in sicurezza di uno dei cumuli di scarti stoccati, ancora presenti sul territorio. In alternativa il materiale verrà gestito nell'ambito dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, che autorizza l'esercizio di una installazione presso un'azienda a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, in attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), insieme agli altri cumuli presenti;
l'efficacia dell'AIA, il cui riesame è stato eseguito nel mese di gennaio 2017, sarebbe stata sospesa a causa della mancanza di alcune garanzie finanziarie da parte dell'azienda,
si chiede di sapere:
se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sia a conoscenza della grave situazione in cui versano alcuni lavoratori della Sacal di Carisio e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per garantire a tali lavoratori il mantenimento del posto di lavoro, le retribuzioni arretrate e il pagamento in tempi consoni delle retribuzioni future;
se non ritenga di dover verificare il rispetto da parte di tale azienda della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ritenga di dover verificare il rispetto da parte della stessa azienda della normativa vigente in materia ambientale, in considerazione del perdurare dell'inquinamento che gravi danni ha arrecato e continua ad arrecare alle colture e alla popolazione locale.
(3-03578)
BORIOLI, CHITI, Stefano ESPOSITO, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali di categoria e la Federazione nazionale della stampa hanno informato diversi parlamentari, tra cui gli interroganti, della grave decisione adotta dalla proprietà del gruppo di emittenti televisive "Telecity", "Italia 8" e "Telestar" di voler avviare le procedure di licenziamento collettivo di 69 lavoratori, ovvero del 60 per cento circa dei dipendenti attualmente occupati presso tali emittenti, concentrati nelle province di Milano, Torino, Genova e Alessandria;
considerato che:
la notizia è fortemente allarmante, sia per il numero elevato di lavoratori che coinvolge, sia perché, sempre secondo quanto riportato da fonti sindacali, la proprietà non intenderebbe far ricorso agli ammortizzatori sociali, abdicando sostanzialmente ad ogni possibile e serio progetto di ristrutturazione;
sempre da fonti sindacali si apprende, inoltre, che in concomitanza dei licenziamenti, la proprietà

intenderebbe procedere alla chiusura delle sedi Torino e Genova e che a tutt'oggi ai lavoratori non è stato ancora corrisposto il 50 per cento della tredicesima mensilità 2016 e il 50 per cento dello stipendio di gennaio 2017;
considerato che la decisione adottata dalla proprietà, oltre alle evidenti e pesanti ricadute sul piano occupazionale, preoccupa fortemente anche per gli inevitabili, pesanti riflessi, che avrebbe sul diritto all'informazione dei cittadini, considerato il ruolo di primaria importanza che tali emittenti svolgono a favore delle comunità locali per le quali da anni rappresentano un punto di riferimento importante;
considerato che la profonda crisi aziendale che ha interessato le 3 emittenti del circuito Telecity come anche le altre emittenti del più grande circuito "7 Gold", di cui il gruppo Telecity è parte, da quanto si apprende, sarebbe stata determinata principalmente dalla mancata erogazione dei contributi dovuti delle istituzioni pubbliche, ivi compreso il Ministero dello sviluppo economico,
si chiede di sapere:
se quanto riportato in premessa risulti corrispondere al vero e, in caso affermativo, quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda adottare per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali delle tre emittenti televisive Telecity, Italia 8 e Telestar;
quale sia l'entità dei contributi statali dovuti e non ancora erogati a Telecity, Italia 8, Telestar, la ragione della mancata erogazione di tali contributi e i tempi previsti per l'erogazione di quanto dovuto e non ancora corrisposto alle stesse emittenti;
se come richiesto dalle organizzazioni sindacali e dalla Federazione nazionale stampa italiana, il Governo abbia convocato, o intenda convocare un tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di individuare ogni possibile soluzione, volta a salvaguardare i livelli occupazionali, a ripristinare il rispetto delle norme contrattuali con particolare riferimento alla gestione di ferie e permessi e il pagamento della tredicesima e del restante 50 per cento della mensilità di gennaio e a riaprire il confronto sul rilancio editoriale di un presidio di informazione di primaria importanza per le comunità locali.
(3-03579)
PANIZZA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
(3-03580)
(*Già* 4-06499)
BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA, COTTI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a parere degli interroganti:
il mondo della scuola sta attraversando un periodo storico di grande incertezza e confusione, acuito dalle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107. Le maggiori difficoltà si sono verificate con le modalità di reclutamento e le fasi previste al comma 98 dell'articolo 1 della stessa legge, che hanno riguardato gli iscritti alle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
a peggiorare la situazione ha contribuito anche quanto disposto nel comma 114 dell'art. 1 dalla legge n. 107 del 2015, secondo cui "il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (...) bandisce entro il 1 dicembre 2015 un concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali (...) per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio". Tuttavia, ai sensi del comma 110, hanno potuto partecipare alle prove concorsuali bandite nel febbraio 2016 (quindi in ritardo rispetto ai termini temporali previsti nella legge n. 107 del 2015), per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, solo ed esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, solo i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Ciò ha prodotto due conseguenze: l'esclusione dal

concorso dei docenti di III fascia, non abilitati, ma in possesso del titolo di studio valido per accedere all'insegnamento o che stiano già insegnando da molti anni e l'obbligo per i docenti di II fascia di sottoporsi a nuove prove concorsuali, nonostante il possesso dei titoli abilitativi richiesti e gli anni di servizio accumulati;
considerato che per gli insegnanti di II fascia al danno si è aggiunta anche la beffa, con l'elevato numero di bocciature registratosi in sede concorsuale che è stato imprudentemente "giustificato" dal Ministero in indirizzo con l'incapacità delle commissioni, il fallimento dei percorsi abilitanti TFA (tirocini formativi attivi) e PAS (percorsi abilitanti speciali) o, addirittura, l'impreparazione dei candidati. Un atteggiamento che, a parere degli interroganti, si è rivelato poco rispettoso dei sacrifici personali ed economici dei docenti nel conseguimento dei titoli abilitativi, nonché dell'impegno e professionalità dimostrato nello svolgimento dell'attività di insegnamento,
si chiede di sapere:
per ogni classe di concorso, quanti siano i docenti inseriti nella graduatoria di merito scaturita dal concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 e quanti di loro siano già stati inseriti in ruolo o attendono di essere inseriti;
quanti siano, per ogni classe di concorso, i docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2016, utili per l'immissione in ruolo nel triennio 2016/2017;
quanti siano, sempre per ogni classe di concorso, i docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento (Gae) e quanti di essi siano stati inseriti in ruolo o attendono di essere inseriti;
quale sia, per ciascuna classe di concorso, il numero di docenti inseriti nelle graduatorie di II e III fascia d'istituto;
quanti siano, per ciascuna classe di concorso, i posti che saranno trasformati da organico di fatto in organico di diritto e quanti siano, sempre per ciascuna classe concorsuale, i docenti che andranno in pensione nel 2017, nonché i pensionamenti previsti nei prossimi 2 anni;
quale sia, per ciascuna classe di concorso, il numero dei docenti cosiddetti "soprannumerari".
(3-03581)
BENCINI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, MASTRANGELI, FUCKSIA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
l'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 permetteva alle lavoratrici, che acconsentano al calcolo dell'assegno pensionistico interamente con metodo contributivo, di accedere anticipatamente alla pensione nel caso in cui la decorrenza dal trattamento pensionistico si collochi entro l'anno 2015 (cosiddetta opzione donna). Nello specifico, dal 2008 fino al 2015 compreso, è stato attuato un regime sperimentale per le sole lavoratrici che ha permesso loro di andare in pensione con le regole più favorevoli, ovvero quelle in vigore fino al 31 dicembre 2007 (57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le lavoratrici autonome, 35 anni di contributi);
accettando, dunque, che la pensione venga calcolata con il sistema contributivo, invece che con il retributivo, il vantaggio si palesa, naturalmente, nella possibilità di maturare il diritto alla pensione di anzianità con requisiti più favorevoli rispetto a quelli tuttora richiesti ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico in questione. L'uscita effettiva può, in altri termini, essere anticipata di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com'è noto, chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 66 anni e 7 mesi per le donne del pubblico impiego; 65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato; 66 anni e un mese le autonome, unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia). In tal modo, la convenienza è evidente nonostante la pensione consista, poi, in un importo più basso; ed invero, per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno al 25-35 per cento rispetto all'ultimo stipendio percepito. Il taglio è, tuttavia, molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime;
la possibilità di optare per il regime sperimentale viene riconosciuta alle lavoratrici iscritte

all'assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 2015; a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015, e dall'articolo 1, comma 222, della legge n. 232 del 2016, possono esercitare l'opzione le lavoratrici di cui sopra ancorché, per effetto dell'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita Istat e del meccanismo delle "finestre", la prima data utile di decorrenza della pensione si apre successivamente al 31 dicembre 2015. Per questa tipologia di prestazione resta, infatti, in vigore la cosiddetta finestra mobile, secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (si veda la circolare Inps n. 53 del 2011). Si ricorda che con l'approvazione di tali ultime disposizioni è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista dall'Inps con le circolari n. 35 e n. 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione;
tuttavia, l'interpretazione restrittiva della volontà del legislatore operata dall'Inps, adeguata solo in parte, rischia, nuovamente, di lasciare fuori dall'opzione donna tutte quelle lavoratrici nate nel quarto trimestre 1958 che matureranno i requisiti anagrafici di 57 anni e 3 mesi (aumentati di ulteriori 4 mesi per effetto dell'adeguamento della speranza di vita) alla data del 23 luglio 2016;
considerato che:
l'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 ha aperto anche alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 se residuano fondi dalle risorse stanziate nella medesima legge per tale scopo. In particolare, si prevede un monitoraggio delle spese sulla base del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, deve trasmettere alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti, e, "Qualora dall'attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione";
la proroga fino al 2018 attenuerebbe quantomeno alcune iniquità tra le lavoratrici le cui date di nascita si scostano di un solo semestre, ritrovandosi, le une rispetto alle altre, con un'attesa di circa 8 anni in più,
si chiede di sapere:
quali siano le intenzioni dei Ministri in indirizzo circa l'estensione del regime sperimentale oltre il 2015;
se, pertanto, sia stata valutata la possibilità di impiegare le risorse non utilizzate, anche alla luce dei dati emersi risultanti dall'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 2018 del 2015, per un'ulteriore proroga dell'opzione donna oltre il 31 dicembre 2015, previsto per la conclusione della sperimentazione, ovvero fino al 31 dicembre 2018.
(3-03582)
MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, PUGLIA, LEZZI, MORRA, BERTOROTTA, GIARRUSSO, TAVERNA - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
secondo quanto riportato dal portale governativo "soldipubblici" l'università di Cassino ha sostenuto nel 2015 spese per liti (con patrocinio legale) pari a 409.160,79 e a 1.453.063,67 euro nel 2016, tali spese potrebbero essere comprensive anche degli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze;
nella precedente interrogazione 3-02358 del 16 novembre 2015 la prima firmataria del presente atto faceva riferimento alle anomalie della gestione amministrativa dell'ateneo. Infatti, dal verbale del consiglio di amministrazione dell'università di Cassino del 18 giugno 2013, punto 27 all'ordine del giorno denominato "varie, eventuali e sopraggiunte", si apprendeva che l'Ateneo doveva sostenere una spesa pari a 281.371,01 euro, per gli effetti dell'ordinanza del Tribunale di Cassino dell'11 giugno 2013, che aveva dichiarato l'illegittimità di alcuni licenziamenti effettuati dall'università disponendo il reintegro nel posto di lavoro con corresponsione della relativa indennità risarcitoria, e tale importo

trovava copertura mediante trasferimento della somma dal fondo di riserva al capitolo di spesa "spese legali" del bilancio unico di previsione 2013, con il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti;
nel rendiconto finanziario 2013 dell'università si evinceva che la variazione di bilancio di importo pari a 281.371,01 euro è riportata nel capitolo "spese per la didattica";
con riferimento al conferimento di incarichi di consulenza legale, risulta agli interroganti che l'Università non abbia espletato procedure ad evidenza pubblica ma si sia limitata ad adottare decreti rettoriali di conferimento;
si apprende dal sito dell'ateneo che tali incarichi, in particolare nel 2015, sarebbero stati 12, conferiti a due studi legali, per un totale di circa 122.000 euro; nel 2016 sempre per gli stessi studi legali sarebbero stati spesi circa 210.000 euro;
al riguardo si segnala che l'Avvocatura dello Stato, che si è più volte pronunciata in merito, ha ribadito il 5 luglio 2007 il carattere esclusivo del suo patrocinio nei confronti delle università, confermando quanto già affermato in due precedenti consultazioni dell'agosto (per l'università) e del settembre 2000 (per l'istituto universitario navale di Napoli), precisando espressamente che «in giurisprudenza anche dopo l'entrata in vigore della L. 186/89 è stato costantemente ribadito che "ai sensi dell'56 del R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 43 del D.R. 30 Ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 11 della legge 3 Aprile 1979, n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un'Università degli Studi statali, ove non sussista conflitto con lo Stato con le Regioni, spetta "ope legis" all'Avvocatura dello Stato, mentre può essere affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza" (cfr. da ultimo Cass. 1086/2001 e prima Cass. 13292/99 e Cass. 7649/97) che "le Università statali, al pari degli altri istituti statali di istruzione superiore, costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, essendo inseriti nell'organizzazione statale" (Cass. 13292/99 cit.) ed in ragione di ciò si è ritenuta la nullità della notificazione della citazione compiuta presso la sede dell'Università e non "dell'Avvocatura dello Stato" (Cass. 8877/97)»;
a ciò si aggiunga che il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, se, da un lato, all'art. 17, comma 1, lettera *d)*, elenca una serie di servizi legali che non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del codice stesso (tutti gli altri servizi legali punti non elencati rientrano nei servizi di cui all'allegato IX, per i quali trova applicazione il codice, con alcune differenziazioni in tema di pubblicità), dall'altro, all'art. 4 prevede che "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";
considerato che le anomalie di gestione amministrativa paventate dagli interroganti sarebbero confermate da un articolo de "la Repubblica" del 14 marzo 2017 che riporta: «L'Università di Cassino ha un buco di 44 milioni di euro, che è una cifra superiore - di poco, ma superiore - alle entrate correnti dell'ateneo nell'arco di un anno. (...) il buco da 44 milioni, 35 dei quali sono contributi non versati all'Inps e 9 milioni interessi e sanzioni»;
considerato infine che:
ai sensi dell'articolo II.8 dello statuto dell'università, dei 5 membri che compongono il collegio dei revisori dei conti, 4 sono di nomina ministeriale, di cui un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'economia e finanze;
ad avviso degli interroganti le amministrazioni centrali coinvolte per competenza dovrebbero sorvegliare l'istituzione, alla luce della gestione anomala delle risorse pubbliche che potrebbe aver già causato un danno erariale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
di quali elementi dispongano, per il tramite dei propri rappresentanti presso il collegio dei revisori dei

conti e, in particolare, per verificare il corretto e legale utilizzo di soldi pubblici;
quali iniziative, nei limiti delle rispettive competenze e nel rispetto dell'autonomia delle università, intendano intraprendere, al fine di interrompere le condotte che, di fatto, possono cagionare un danno erariale;
se, considerata la possibilità di avvalersi dell'Avvocatura di Stato, non ritengano spropositate le somme di denaro spese dall'università di Cassino per patrocinio legale;
quali iniziative intendano intraprendere, ciascuno per le rispettive competenze, per garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità della pubblica amministrazione.
(3-03584)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA, CAPPELLETTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che:
il comma 8-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 ("sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha regolato la modalità di finanziamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) realizzati dalla protezione civile nei comuni colpiti dal sisma del 2009, al fine di ospitare le persone rimaste senza abitazione. Nello specifico è stato stabilito di ripartire le spese di manutenzione ordinaria fra gli assegnatari degli alloggi, attraverso il pagamento di un canone concessorio al Comune di L'Aquila, mentre delle spese di manutenzione straordinaria si sarebbe occupato il Comune stesso utilizzando però le risorse stanziate per la ricostruzione e assegnate a tale scopo dal CIPE. Tale disposizione, che trova ispirazione nell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3945 del 2011, vincolava il Comune di L'Aquila alla distinzione delle due voci di spesa, stabilendo in via autonoma come quantificare l'una e l'altra;
con delibera n. 29 del 19 marzo 2015, il Consiglio comunale di L'Aquila ha dato attuazione alle previsioni contenute nel decreto-legge, stabilendo l'applicazione a tutti gli assegnatari di un canone di compartecipazione, da versare sempre al Comune, finalizzato anche alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni. Si specificava che tale canone, quantificato in 0,60 euro al metro quadrato di superficie utile dell'alloggio assegnato, è destinato alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e pulizia delle parti comuni degli impianti (caldaie, ascensori, eccetera), dei consumi di energia elettrica di illuminazione delle parti comuni e degli impianti, nonché delle attività di gestione amministrativa e contabile degli immobili. Allo stesso tempo, con delibera CIPE n. 77 del 6 agosto 2015 è stato autorizzato il trasferimento al Comune di L'Aquila della somma complessiva di 29 milioni di euro con la finalità, tra l'altro, di coprire i costi relativi alla manutenzione straordinaria degli alloggi;
considerato che:
con nota del 2 luglio 2015 il dirigente del Comune di L'Aquila responsabile del servizio progetto C.A.S.E. e MAP ha inviato agli assegnatari dei MAP una comunicazione in cui si indicava che, per quanto li riguardava, il canone di compartecipazione aveva la funzione di coprire anche le spese relative "ai numerosi interventi effettuati e da effettuare per l'intasamento delle reti fognarie, per le infiltrazioni d'acqua, per l'impermeabilizzazione dei tetti e per altri interventi di manutenzione ordinaria". La nota interpretava, a parere degli interroganti in modo esteso ed errato, la normativa, in quanto le voci di spesa precisate rientrano non negli interventi "ordinari" ma in quelli "straordinari" che il decreto-legge n. 133 del 2014 pone appunto a carico dello Stato;
la nota, pertanto, consente di fatto al Comune di L'Aquila di riscuotere dagli inquilini dei MAP un maggiore contributo finalizzato alla copertura anche di interventi di manutenzione straordinaria, nonostante abbia già ricevuto per legge e con delibera CIPE del 6 agosto 2015, per la medesima finalità, un contributo statale. Ci si chiede, pertanto, come siano stati utilizzati dal Comune i 29 milioni di euro stanziati dal CIPE visto che, da quanto risulta agli interroganti, gli interventi di manutenzione straordinaria o parte di essi sono stati finanziati dalle somme versate dai cittadini;

la condotta tenuta dal Comune è, a parere degli interroganti, quindi illegittima perché l'amministrazione comunale ha indebitamente ricompreso nel canone concessorio versato dagli assegnatari le spese di manutenzione straordinaria invece di limitarsi alla sola manutenzione ordinaria, come peraltro previsto dalla normativa vigente;

considerato inoltre che:

oltre alla formale violazione del decreto-legge n. 133 del 2014, occorre anche rilevare che si è posto a carico degli assegnatari dei MAP anche il costo di altri interventi ai quali dovrebbero essere estranei perché relativi a impianti di cui non godono e dai quali non ricevono alcun beneficio. Si pensi ad esempio alla manutenzione degli impianti comuni di riscaldamento che sono presenti solo nel progetto C.A.S.E., poiché gli alloggi dei MAP sono serviti da caldaie autonome di cui gli assegnatari curano in proprio la manutenzione. Se ne ricava che con la delibera comunale n. 29/2015, i soggetti assegnatari dei MAP sono stati chiamati a partecipare alla manutenzione di impianti (le caldaie comuni) che non forniscono alcun servizio ai loro alloggi e, soprattutto, a contribuire una seconda volta ad una spesa (la manutenzione delle caldaie) che già sopportano per proprio conto;

a giudizio degli interroganti l'ingiustizia risulta ancora più manifesta quando si fa riferimento ai pannelli solari di cui sono munite le palazzine del progetto C.A.S.E., che hanno la funzione di fornire una quota pari al 50 per cento del fabbisogno dell'acqua calda sanitaria per gli assegnatari del progetto C.A.S.E., ai quali si garantisce di contro una consistente riduzione dei costi del gas. Con la delibera comunale n. 29/2015 il costo della manutenzione dei pannelli solari del progetto C.A.S.E. viene posto a carico anche degli inquilini dei MAP i quali si ritrovano a contribuire al funzionamento di impianti di cui non solo non godono, ma che addirittura forniscono un vantaggio economico esclusivamente ad altri assegnatari. Stessa valutazione di iniquità potrebbe essere tratta per la manutenzione delle aree verdi, che sono previste solo per i complessi del progetto C.A.S.E. e non per i MAP, o per l'illuminazione esterna di cui i moduli abitativi provvisori sono privi;

nel porre a carico di tutti gli assegnatari il medesimo importo per la manutenzione ordinaria di alloggi e spazi comuni, la delibera n. 29/2015 non tiene in alcun conto dello stato di conservazione dei singoli immobili. Tale impostazione comporta che l'ammontare dovuto dai singoli assegnatari prescinderà dalla cura con cui essi utilizzano i loro appartamenti e gli spazi comuni. In sostanza, sia che faccia un uso diligente del bene assegnato, sia che lo lasci deperire o lo distrugga volutamente, l'inquilino del MAP e del progetto C.A.S.E. pagheranno lo stesso importo a titolo di manutenzione ordinaria. Anche sotto tale profilo, dunque, la delibera n. 29/2015 si palesa come gravemente iniqua perché pone a carico delle persone più responsabili i costi determinati da quegli assegnatari che usano il loro alloggio in modo negligente;

considerato altresì che:

una simile impostazione comporta delle ricadute socio-culturali ed economiche rilevanti, poiché rende inutile l'eventuale impegno degli assegnatari più virtuosi, cioè di coloro che fanno maggiore attenzione a non danneggiare i beni che sono stati loro consegnati, alimentando di fatto un atteggiamento di disinteresse verso la cosa pubblica che, in prospettiva, non potrà che tradursi in un incremento delle spese di manutenzione a carico del Comune;

la pronuncia n. 27540 della III sezione civile della Corte di cassazione del 10 febbraio 2013 ha precisato che le spese di manutenzione straordinaria "sono quelle relative a opere non prevedibili o normalmente necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa nell'ambito dell'ordinaria durata del rapporto locatizio e che presentano un costo sproporzionato rispetto al corrispettivo della locazione. Ne consegue che rientrano in tale categoria anche le opere di manutenzione di notevole entità, in quanto finalizzate non già alla mera conservazione del bene ma ad evitarne il degrado edilizio e caratterizzate dalla natura particolarmente onerosa dell'intervento manutentivo". Restano, pertanto, escluse dall'ambito della manutenzione ordinaria le opere che hanno la funzione di riparare i difetti dell'immobile che non costituiscono una conseguenza diretta del suo utilizzo, ma che derivano da un'errata realizzazione delle sue parti, come nel caso degli interventi richiamati dal Comune nella nota del 2 luglio 2015. Preme, altresì, osservare come tale conclusione trovi conferma nella delibera n.

172/2013 del Consiglio comunale de L'Aquila con la quale era stato approvato il regolamento condominiale per il progetto C.A.S.E. ed i MAP e che contiene l'analitica individuazione dei lavori di manutenzione posti a carico degli assegnatari e di quelle di competenza del Comune. Secondo tale delibera si pongono a carico dell'amministrazione comunale i costi per le coperture, i tetti, la rete fognaria dal collettore urbano al fabbricato e all'interno del fabbricato stesso. Si tratta, di tutta evidenza, degli stessi interventi (intasamento delle reti fognarie, infiltrazioni d'acqua, impermeabilizzazione dei tetti) a cui il Comune sta destinando il canone di compartecipazione versato dagli assegnatari;

considerato pertanto che:

dai soggetti assegnatari degli alloggi il Comune stia indebitamente pretendendo, anche alla luce, a quanto risulta agli interroganti, della mancata effettuazione o completamento dei lavori di manutenzione, il rimborso di spese e costi che dovrebbero invece essere coperti dai finanziamenti statali, peraltro già ricevuti;

il Comune ha già inviato a tutti gli assegnatari dei MAP le bollette contenenti l'importo che ciascuno dovrebbe pagare minacciando in caso di mancato pagamento il ritiro delle somme del contributo pubblico destinato alla riparazione delle abitazioni, l'interruzione dell'erogazione di acqua luce e gas o, addirittura, lo sfratto dagli alloggi assegnati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano doveroso acquisire dal Comune di L'Aquila tutte le informazioni utili a verificare le modalità di utilizzo da parte dell'amministrazione dei 29 milioni di euro ricevuti con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, e se non ritengano conseguentemente opportuno specificare dettagliatamente gli interventi di manutenzione, finanziati con tali risorse, effettuati sui MAP e sulle abitazioni del progetto C.A.S.E.

(3-03583)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ENDRIZZI, MORRA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 7 febbraio 2017, la CONSOB ha diramato una comunicazione a tutela dei risparmiatori sui rischi legati a investimenti in CFD (*contract for difference*) e opzioni binarie, definite "nuove forme di investimento finanziario altamente speculative, rischiose e complesse";

in particolare, le opzioni binarie, rappresentano contratti che assicurano il pagamento di un importo predeterminato, se l'evento (per esempio, raggiungimento di un determinato livello del prezzo di un'azione o del rapporto di cambio fra due valute) si verifica entro una predeterminata scadenza temporale; se l'evento non si verifica si perde tutta la somma investita;

nella citata comunicazione della CONSOB, si legge che "le opzioni binarie, presentano una struttura (e quindi rischi) simili a quella di una scommessa. Spesso si caratterizzano per la brevissima durata - ad esempio un'ora o, addirittura, un minuto - accentuando così all'estremo il carattere di scommessa, in quanto è particolarmente difficile, se non impossibile, fare previsioni con un minimo di fondamento in un così breve periodo di tempo";

le attività di gioco d'azzardo sono definibili come quelle in cui il risultato dipende dal caso. Gli investimenti negli strumenti finanziari, in particolare nel mercato delle opzioni binarie, sono altresì altamente imprevedibili e aventi il carattere di "scommessa", come esplicitato nella citata comunicazione della CONSOB,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche alla luce di quanto espresso dalla CONSOB e nell'interesse della tutela degli investitori, nonché nell'interesse di stabilire la trasparenza dei mercati finanziari in modo coerente, escludendo strumenti caratterizzati da alea eccessiva, non consideri la possibilità di far rientrare alcuni prodotti, come le opzioni binarie, tra quelli su cui ha effetto la normativa in materia di gioco d'azzardo.

(4-07171)

COMAROLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
in seguito all'annullamento da parte del Tar, il 25 gennaio 2017, del regolamento che ha disciplinato la fornitura di servizi delle agenzie per il 2016 (e che avrebbe dovuto disciplinarla anche per il 2017), il Governo sembra aver optato per l'indizione di un bando di gara europeo per l'assegnazione dei contratti di servizio con le agenzie di stampa per l'informazione giornalistica primaria italiana, a partire dal secondo semestre dell'anno 2017;
questa scelta è in esplicito contrasto con l'intento del legislatore che ha normato tali servizi (comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), laddove si prevede che l'acquisto dei servizi delle agenzie stampa avvenga da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, intento confermato nella recente legge 26 ottobre 2016, n. 198, che ha esteso la facoltà di aggiudicare i servizi di agenzie stampa senza obbligo di gara anche agli altri enti locali;
il nuovo codice degli appalti pubblici, entrato in vigore il 18 aprile 2016 (art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016) lascia discrezionalità al decisore pubblico circa l'assegnazione in licitazione privata di quei contratti di servizio relativi ai prodotti dell'ingegno e al *copyright*, che sono tipica espressione dei servizi di produzione intellettuale riconducibili all'attività giornalistica d'informazione primaria, ovvero al primo anello della catena del valore di un'informazione libera, democratica e pluralistica, sancita e garantita dalla Costituzione;
una grande problematica legata alla gara europea è la possibilità di accesso di attori stranieri nel settore nevralgico dell'informazione giornalistica primaria: sia quelli destinatari di contratti di servizio con i rispettivi Governi (France Press, che riceve 134 milioni di denaro pubblico), sia quelli inglesi (Reuters) con sede legale in un Paese, che presto sarà extra comunitario, sia quelli di proprietà governativa, come la EFE spagnola, sia tutti quelli non comparabili per dimensioni societarie, dimensioni organizzative, dimensioni internazionali, alle agenzie di stampa del nostro Paese;
l'attività di informazione e rilancio della comunicazione istituzionale e governativa negli altri Paesi europei è affidata alle agenzie di stampa nazionali (France Press, EFE, Reuter, Associated Press) a tutela degli interessi strategici degli Stati e dei Governi, pertanto le agenzie italiane non godrebbero del diritto di reciprocità;
questa scelta del Governo, a giudizio dell'interrogante inopportuna sotto tutti i punti di vista descritti, rischia per di più di creare un grave problema occupazionale per 830 giornalisti, più 1.400 giornalisti collaboratori per un totale di 2.230 giornalisti e circa 800 lavoratori del settore poligrafico per un totale occupazione di 3.000 lavoratori occupati,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga fondamentale escludere in via definitiva i contratti di servizio con le agenzie di stampa dai criteri di procedure di gare internazionali, senza diritto di reciprocità, con specifico riferimento alla salvaguardia degli interessi nazionali e in difesa dell'occupazione e della professionalità dei lavoratori giornalisti e poligrafici, della democraticità e del pluralismo dell'informazione, sancito dalla Costituzione Italiana e ribadito dal potere legislativo e giudiziario;
se non reputi dannoso per il nostro Paese indire una gara europea, che potrebbe consegnare a concorrenti internazionali che, per dimensioni societarie, organizzative e internazionali non sono comparabili agli attori dell'informazione primaria nazionale e ad operatori di Paesi esteri che non consentono il diritto di reciprocità nel rispetto delle logiche della leale concorrenza, la fetta più grande del finanziamento pubblico nel settore strategico dell'informazione primaria, la cui sicurezza dovrebbe essere difesa negli interessi del Paese;
quali azioni intenda mettere in atto, per garantire la sopravvivenza del comparto delle agenzie di stampa nazionali, tutelando in primo luogo i diritti dei lavoratori coinvolti.
(4-07172)
DE PETRIS - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 3 agosto 2016, i consiglieri comunali di Arcinazzo Romano (Roma) Luca Marocchi e Antonio De Santis, con un esposto indirizzato a Procura della Repubblica di Tivoli, all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), alla Corte dei conti, alla Prefettura di Roma, al comando Guardia di finanza di Tivoli, alla Regione Lazio, hanno segnalato presunte irregolarità riguardanti l'appalto dei lavori concernenti l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza presso il Comune di Arcinazzo Romano;

in tale esposto, i suddetti consiglieri di minoranza evidenziano che, come attestato da varie deliberazioni dell'amministrazione comunale, a partire dall'anno 2007 veniva programmata l'installazione di tali apparati di videosorveglianza nel territorio di competenza, installazione per la quale l'amministrazione stessa ha goduto di importanti finanziamenti da parte della Regione Lazio;

con la delibera di Giunta n. 75 del 9 settembre 2014, è stato disposto il conferimento dell'incarico di appalto per l'esecuzione dei lavori in questione, a partire dall'anno 2010, alla società Auxilium Tech Srl, con sede in Roma, via Giulio Vincenzo Bona n. 85, della quale risulta amministratore delegato Luca Mastroianni;

nella suddetta delibera non compare, fra l'altro, alcun riferimento al codice identificativo della gara (CIG) che deve essere obbligatoriamente acquisito dalla stazione appaltante;

a seguito di notizie apparse sulla stampa quotidiana e da precedente interrogazione parlamentare, presentata nel corso della XVI Legislatura da parte senatore Elio Lannutti (4-03932), si è appreso che la società Auxilium Tech Srl risulta coinvolta nelle indagini avviate dalle procure di Napoli, L'Aquila ed Avezzano concernenti le attività del gruppo Finmeccanica, con particolare riferimento al rilascio di fatture rivelatesi false da parte di detta società, sequestrate nella sede della società Selex Management Srl appartenente al suddetto gruppo, fatture che sarebbero state utilizzate per coprire attività illecite;

la società Auxilium Tech Srl è successivamente fallita nel corso dell'anno 2013 e l'amministratore delegato Luca Mastroianni risulterebbe coinvolto direttamente nella gestione di altre società, che hanno emesso fatture false per coprire i movimenti di fondi in nero del gruppo Finmeccanica,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che gli atti della gara appaltata dal Comune di Arcinazzo Romano per l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza, citata nelle premesse, siano già stati soggetti a vigilanza da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e se siano state rilevate incongruenze da parte di quest'ultimo organo di controllo;

se non ritengano necessario ed urgente, qualora i suddetti accertamenti non siano già stati effettuati, disporre quanto necessario, affinché gli atti della procedura di appalto siano acquisiti per l'effettuazione di tutti i controlli di legittimità.

(4-07173)

DONNO, GIARRUSSO, MORONESE, PUGLIA, BERTOROTTA, MARTON, CAPPELLETTI - *Ai Ministri per gli affari regionali, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 16 marzo 1999 veniva stipulata una convenzione tra la Provincia di Lecce ed il Comune di Taviano (Lecce) per la realizzazione, l'attivazione e la gestione di un impianto di atletica nel territorio del Comune di Taviano, avente un costo presuntivo di 4.050.000.000 di lire;

all'uopo, come statuito dall'art. 4 della convenzione, "il Comune di Taviano, nel cui territorio insiste l'impianto sportivo, si obbliga a pagare alla Provincia di Lecce, a partire dal primo anno di ammortamento del mutuo e per la durata di dieci anni, il 50% della rata del mutuo che la Provincia contrarrà per il finanziamento dell'opera. Tale pagamento avverrà sulla base di delega al Tesoriere del Comune di Taviano a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolari, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento entro il 30/06 ed il 21/12 in ognuno dei dieci anni alla Provincia di Lecce e per suo conto al suo Tesoriere la somma pari al 50% della rata di ammortamento in scadenza della quale sarà discaricato con le ricevute dei versamenti cui si riferiscono";

con deliberazione del Consiglio comunale di Taviano n. 67 del 16 ottobre 2000 veniva approvato in

via definitiva "il Progetto per la realizzazione dell'impianto di atletica in località "Serrazzite" progettato dall'Ente Provincia di Lecce dell'importo complessivo di Lire 4.050.000.0000". Veniva confermata "per quanto di competenza la pubblica utilità dell'opera, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere da eseguire secondo il progetto della Provincia" e venivano altresì fissati i termini, tutti decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione, "per l'inizio e il compimento delle procedure espropriative in anni uno e in anni cinque e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori in anni uno e in anni cinque";

secondo quanto rilevato dalla Provincia di Lecce, finanziatrice *in toto* della costruzione di un campo di calcio in erba sintetica all'interno della pista di atletica per un importo di euro 620.000.000, il Comune di Taviano non realizzava le opere di urbanizzazione primaria, come statuito dallo stesso art. 5 della suddetta convenzione, ostacolando la realizzazione dell'effettiva agibilità della struttura;

inoltre, come evidenziato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 9 febbraio 2017 dello stesso Comune di Taviano, l'ente comune non corrispondeva "alla Provincia di Lecce le somme dovute in ottemperanza alle obbligazioni assunte con la citata convenzione del 16.03.1999". Per tale ragione, in data 30 settembre 2015, la Provincia inviava diffida stragiudiziale e invitava l'ente al pagamento della somma complessiva di euro 1.329.687,90 oltre interessi, in virtù della predetta obbligazione. A ciò seguiva decreto ingiuntivo dell'11 novembre 2016 in cui la Provincia in questione "ricorreva al Giudice del Tribunale di Lecce per ottenere l'ingiunzione di pagamento contro il Comune di Taviano per la somma complessiva di euro 1.548.517,57, oltre accessori della procedura monitoria";

a tal fine, "il Tribunale ordinario di Lecce, Sezione Commerciale, ingiungeva al Comune di Taviano il pagamento della somma complessiva di euro 1.548.517,57, oltre le spese della procedura monitoria quantificate in euro 4.870,00 oltre interessi ed accessori". Al riguardo, la Giunta Comunale di Taviano, perciò, autorizzava l'amministrazione comunale a formulare opposizione al decreto ingiuntivo notificato in data 17 gennaio 2017, nominando un apposito difensore;

considerato che nel corso degli anni, la cronaca locale evidenziava lo stato di abbandono dell'impianto, spesso indicato come un vero e proprio monumento allo spreco, con una spesa totale finora sostenuta di circa 3 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se non ritengano necessario, compatibilmente con le proprie funzioni ed attribuzioni, di concerto con le amministrazioni interessate e in ossequio ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, adoperarsi affinché siano avviati una serie di controlli riguardanti la struttura in questione e siano chiarite le ragioni sottese alla supposta inerzia del Comune di Taviano nell'*iter* di realizzazione e nel corretto adempimento delle obbligazioni contratte, nonché siano verificati gli aggravi di natura economica sinora registrati nelle singole voci e quali siano le ripercussioni, anche in termini di carichi di spesa, sulla collettività;

se non ritengano opportuno attivarsi presso gli enti coinvolti, affinché siano adottate idonee misure a livello territoriale, in un'ottica di avvio funzionale del menzionato impianto, di utile reperimento di capitali, di proficua valorizzazione del patrimonio comunale di Taviano, di efficiente allocazione delle risorse pubbliche, nonché finalizzate ad evitare che gli oneri anche derivanti dal carico giudiziale in atto siano a carico dei contribuenti.

(4-07174)

PANIZZA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2016, n. 302, entrata in vigore il 12 gennaio 2017, all'articolo 12, rubricato "Produzione di mosto cotto", comma 1, prevede che: "Negli stabilimenti enologici è permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per i prodotti registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e per i prodotti figuranti

nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni anno il Ministro aggiorna, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano";

il termine stabilito dal secondo periodo del citato comma 1 è scaduto il 13 marzo 2017 e pare che ci siano dei rallentamenti nella stesura del decreto concernente l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, a causa della volontà del Ministero in indirizzo di voler accorpare anche altri prodotti non attinenti al menzionato articolo 12,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di voler emanare al più presto il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, secondo capoverso, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

(4-07175)

PEZZOPANE, ALBANO, CUCCA, D'ADDA, GINETTI, PAGLIARI, SPILABOTTE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

da un'operazione antimafia denominata "Design", diretta e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia de l'Aquila e condotta dai Carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Chieti, è emersa l'esistenza di una cellula abruzzese dell'associazione malavitosa meglio conosciuta come "'ndragheta";

a seguito delle indagini, sono 36 le persone risultate indagate; 28 le misure cautelari richieste, tra cui 18 arresti, già eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Chieti, coordinati dal colonnello Luciano Calabrò: 3 a Milano e il resto tra Francavilla al Mare (Chieti) e Brancaleone (Reggio Calabria), paese di provenienza della 'ndrina dei Cuppari, trasferitisi in Abruzzo nel 2009;

l'indagine ha prodotto in totale 19 arresti ordinati dalla Procura antimafia, di cui 10 in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 9 misure non detentive e interdittive, nei confronti di soggetti calabresi e abruzzesi, indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, usura ed altro;

considerato che:

l'indagine ha evidenziato, come riportato anche dalla stampa locale e nazionale, che il presunto *clan* proveniente dal paese reggino si era radicato a Francavilla al Mare dal 2009, ha cominciato ad investire acquistando alcune attività commerciali sulla statale Adriatica. Le investigazioni, condotte per oltre 2 anni nel più stretto riserbo, hanno consentito di evidenziare come la "cellula" 'ndranghetista abruzzese, con a capo Simone Cuppari, 36enne di origini calabresi e da tempo residente sulla costa chietina, avesse consolidato un efficiente e proficuo canale di approvvigionamento di ingenti quantità di stupefacenti (prevalentemente cocaina) da un analogo gruppo di affiliati alla 'ndrangheta, stanziati in Lombardia, a loro volta riconducibili, per vincoli di sangue o parentela acquisita, alle famigerate famiglie della "Locale di Platì", dai quali approvvigionavano carichi di cocaina con cadenza periodica. La sostanza veniva quindi distribuita nel mercato abruzzese, prevalentemente nelle provincie di Chieti e Pescara, da elementi della malavita locale contigui al sodalizio. I proventi dello spaccio della droga venivano quindi, reimpiegati nell'acquisizione di attività commerciali, nel settore della raccolta di scommesse elettroniche e nella ristorazione e in episodi di usura in danno di piccoli commercianti e imprenditori locali in difficoltà, moltiplicando, in tal modo, i guadagni;

a giudizio del procuratore distrettuale antimafia, Michele Renzo, come riportato da un'intervista rilasciata al quotidiano "il Centro" del 22 febbraio 2017, l'Abruzzo non sarebbe più "un'isola felice", al contrario in Abruzzo, come hanno evidenziato altre indagini precedenti, sono ben radicate organizzazioni malavitose,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nella regione Abruzzo;

se al tal fine non ritenga di dover sollecitare maggiori controlli sul territorio da parte delle autorità

preposte, aumentando in tale regione la presenza delle forze dell'ordine e mantenendo e potenziando i presidi di giustizia e ogni azione volta a garantire un maggior controllo del territorio regionale;
se non ritenga di dover incentivare le misure *antiracket* per garantire maggiore protezione alle attività commerciali abruzzesi, sempre più sottoposte alle minacce e ai ricatti da parte delle criminalità organizzata.
(4-07176)

BERNINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
in data 15 luglio 2015 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale d'istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
la legge, che si compone di un unico articolo con 212 commi, avrebbe l'intento di "disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie nonché della flessibilità necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative";
essa avrebbe istituito, da gennaio 2016, un fondo di 200 milioni di euro, destinato alla valorizzazione del personale docente considerato "meritevole", disciplinandolo ai commi da 126 a 130;
considerato che:
al comma 127 viene enunciato che sarà compito del dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegnare annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione;
il comitato, come regolato dal comma 129, viene istituito presso ogni istituzione scolastica, ha durata di tre anni, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici;
il comitato individuerebbe "i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale";
preso atto che:
pur essendo state definite alcune linee guida sui criteri che il comitato dovrebbe adottare per l'individuazione dei docenti ai quali assegnare i fondi, esse restano piuttosto generiche e soggettive, in quanto, di fatto, è il comitato stesso che, in piena autonomia, decide quali di questi criteri valutativi, adottare per valorizzare i docenti e può operare senza alcun tipo di vincolo;
a quanto risulta all'interrogante in molti casi i comitati di valutazione avrebbero enunciato i criteri adottati per la scelta dei docenti da premiare, solo a fine anno scolastico, impedendo quindi agli stessi di conoscere, in anticipo, i criteri necessari per accedere ai fondi stanziati;
in una circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inviata prima dell'estate 2016, si legge: "Al comitato di valutazione viene riservata la competenza di fissare i criteri per la valorizzazione della professionalità del docente ma sarà il dirigente scolastico a individuare i destinatari del bonus, sulla base dei criteri espressi nonché sulla base di una motivata valutazione";
rilevato che:
la distribuzione delle risorse economiche concesse alle istituzioni scolastiche tramite il fondo non è omogenea, ma dipende da molti fattori, quali, ad esempio, la dislocazione territoriale, l'individuazione di aree soggette a maggior rischio educativo, la dotazione organica dei docenti, il numero degli alunni, creando notevoli disparità fra le varie scuole, sia a livello locale, sia a livello nazionale;

il criterio, non certo secondario, relativo alla presenza in servizio dell'insegnante, come requisito per poter concorre all'assegnazione del *bonus* premiale, non è a giudizio dell'interrogante definito in modo chiaro e preciso, lasciando anche in questo caso ampi margini di discrezionalità; in molti istituti, il *bonus* premiale sarebbe stato assegnato a docenti che, se pur per legittime motivazioni, avrebbero prestato servizio non continuato e ridotto nell'arco dell'anno scolastico e, all'opposto, non sarebbero stati valorizzati docenti, che avrebbero svolto il proprio lavoro con impegno e disponibilità oltre il proprio orario di lavoro;

la riforma de "La buona scuola", attuata dal Governo *pro tempore* Renzi, ha suscitato severe obiezioni e contrarietà da parte di molti insegnanti, soprattutto in merito ai criteri di individuazione e assegnazione del "bonus scuola" ritenuto non adeguato e talvolta discriminatorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che i criteri di assegnazione del "*bonus* premiale" siano troppo generici, lasciando un margine interpretativo eccessivamente ampio ai singoli comitati di valutazione e se non sia opportuno fissare criteri più oggettivi e specifici per la loro individuazione;

se la discrezionalità concessa ai dirigenti, ai quali spetta comunque la decisione finale in merito all'individuazione degli insegnanti "meritevoli", non porti, come da più parti contestato, ad una scelta esclusivamente soggettiva, traducendosi in trattamenti preferenziali e quindi, se non sia opportuno istituire appositi strumenti di controllo e trasparenza;

se non ritenga indispensabile rivedere i criteri in base ai quali vengono distribuite le risorse economiche destinate alle scuole, preso atto delle notevoli disparità di trattamento, che avrebbero subito molti docenti rispetto ad altri colleghi, a parità di impegno, qualità dei progetti presentati e tempo dedicato;

se non ritenga opportuno che i criteri di continuità e presenza in servizio vengano inseriti fra i parametri imprescindibili, al fine di poter effettuare una corretta valutazione sul lavoro concretamente svolto dall'insegnante, ritenuto meritevole del *bonus* premiale e conseguentemente esplicitato per legge.

(4-07177)

MANASSERO, ALBANO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta alle interroganti:

il 5 dicembre 2016 si è tenuta a Parigi la riunione della CIG Alpi del sud, Commissione intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud;

durante tale riunione, alla quale erano presenti delegazioni delle Regioni Piemonte e Liguria, della Region PACA, dei Ministeri dei trasporti e infrastrutture italiana e francese, di RFI e SNCF Reseau, sono state presentate le relazioni tecniche sull'avanzamento dei lavori relativi all'asse stradale Col di Tenda e sulla messa in sicurezza della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia;

la competenza sul rinnovo della convenzione del 1970, regolante i rapporti tra i due Stati sulla linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, è stata invece demandata ad una costituenda "Commissione mista Italia-Francia" che, durante i propri lavori, ha presentato una bozza di nuova convenzione;

l'approvazione del citato atto è molto attesa, in quanto condizione preliminare per rilanciare il collegamento transfrontaliero, su cui l'Italia ha già stanziato 29 milioni di euro;

considerato che:

da notizie di stampa si apprende che il tavolo previsto per il 15 febbraio 2017 a Torino sia saltato per tensioni interne tra i commissari e soprattutto per la volontà della parte francese di escludere i rappresentanti delle Regioni Piemonte e Liguria e della francese Provence-Alpes-Côte d'Azur dalle riunioni della commissione, durante le quali si sarebbe discusso degli indirizzi e scelte fondamentali per il collegamento ferroviario ubicato sui loro territori;

i lavori di rinegoziazione della convenzione sono stati sottratti alla responsabilità della CIG per essere assegnati ad una commissione mista da cui sono escluse le Regioni. Una decisione non priva di rischi, considerato che saranno proprio le Regioni, nella loro qualità di erogatori unici dei servizi sulla linea, a dover gestire gli eventuali limiti del nuovo testo;

le Regioni hanno chiesto di estendere l'oggetto della convenzione al collegamento Torino-Nizza, incorporando l'attuale testo in un accordo più generale, che consenta di conservare il carattere internazionale della linea, anche in quanto direttrice di adduzione al *comprehensive network* europeo;
le stesse Regioni hanno, inoltre, richiesto, di superare i sopraggiunti problemi di normativa sulla sicurezza ferroviaria che tuttora non consentono il ripristino degli originari collegamenti diretti Torino-Nizza, con grave pregiudizio per la funzionalità del servizio e per il conseguente livello di frequentazioni e introiti da bigliettazione. Criticità che, se non affrontate, e con la massima sollecitudine, avranno, già nel breve periodo, pesanti ricadute sulle finanze delle Regioni;
preso atto della decisione di sdoppiare l'accordo in 2 differenti convenzioni, una di gestione e una di finanziamento, sarebbe opportuno, a parere delle interroganti, verificare che tale scelta non metta a rischio il disegno strategico unitario e non preluda all'improprio addebito alle Regioni di costi infrastrutturali,
si chiede di sapere:
quali siano le reali tempistiche per la definizione della nuova convenzione sulla linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia;
se e quali misure si intenda porre in essere per recepire le richieste già formalizzate dai presidenti delle regioni italiane e francesi collegate alla linea ferroviaria;
quali iniziative si intendano adottare per favorire la realizzazione di un programma a lungo termine per il mantenimento dell'infrastruttura, lo sviluppo dell'intermodalità ed il cofinanziamento statale del servizio ferroviario, in ragione del suo carattere internazionale.
(4-07178)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03581, della senatrice Blundo ed altri, sulle modalità di reclutamento del personale docente;
3-03584, della senatrice Moronese ed altri, sulle spese legali sostenute dall'università di Cassino per il licenziamento di personale;
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
3-03577, della senatrice Gatti, sull'utilizzo dell'opportunità "opzione donna" prevista dalla legge n. 243 del 2004;
3-03578, della senatrice Favero ed altri, sulla situazione lavorativa dei dipendenti della Sacal di Carisio (Vercelli);
3-03579, del senatore Borioli ed altri, sulla crisi aziendale delle tre emittenti del gruppo Telecity;
3-03582, della senatrice Bencini ed altri, sulla sperimentazione del regime dell'opzione donna.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-07159 del senatore Razzi.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.